

L. C. n. 2.15

1861. 13

2

20 nov. 61 - 21 Ag. 62

741-2156

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

VIII^a LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1861-62

SECONDO PERIODO DAL 20 NOVEMBRE 1861 AL 21 AGOSTO 1862

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. SECONDO



FIRENZE 1870

COTTA E COMPAGNIA, TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

LXVI.

TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Lettura del R. Decreto di riconvocazione del Parlamento* — *Annunzio della morte dei Senatori Tenore, Coccapani e Riberi* — *Comunicazione dei Regi Decreti di nomina di cinque nuovi Senatori* — *Omaggi* — *Resoconto dei progetti di legge rimasti a discutersi* — *Osservazioni al riguardo dei Senatori Farina, Alfieri, Matteucci e Salmour* — *Sunto di petizioni* — *Composizione degli Uffici* — *Comunicazioni del Governo*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

(Siedono al banco del Ministero, il Senatore Menabrea Ministro della marina ed il Ministro di agricoltura, industria e commercio).

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale della tornata del 23 luglio scorso, che è approvato.

Si dà poscia dal Senatore *Segretario Cibrario* lettura del Reale decreto di riconvocazione del Parlamento.

Presidente. Signori Senatori. Nel corso degli ultimi mesi il Senato ebbe a lamentare tre perdite tra i suoi componenti.

Il signor cavaliere professore *Michelo Tenore* celebre scienziato, autore applauditissimo dell' *Flora napoletana*, che per l'avanzatissima sua età non poté recarsi a prender seggio tra noi, lasciò tuttavia al nostro Consiglio l'illustrazione del suo nome e l'espressione ripetuta del desiderio che avrebbe avuto di soddisfare a quanto ricerca la dignità senatoria.

Un altro collega che si mostrò sempre assiduo e diligente nel compiere i suoi doveri di Senatore, in guisa da poter essere proposto ad esempio, il marchese *Ercole Coccapani Imperiali* passò di questa all'altra vita, in età non ancora grave. Il patriottismo del marchese Coccapani spiccò in varie occorrenze, e singolarmente quando, dopo la guerra del 1859, si fece egli a promuovere un patto di unione tra l'Emilia e la Toscana, uscendo così ad un tratto dalle abitudini di una vita severamente ritirata e tranquilla.

Noi tutti che abbiamo qui avuto la sorte di essere in relazione abituale col Senatore Coccapani, non scor-

deremo il perseverante suo zelo e la cortesia dei suoi modi.

Finalmente dolorosissimo è per me il dover dare, come sarà per voi il rivedere l'annunzio della perdita che abbiamo fatta nell'ultim'ora del giorno 18 di questo m.e.e. dell'illustre Senatore professore cavaliere *Alessandro Riberi*. Al sommo suo valore nella scienza e nell'arte medica che gli procacciò così bella e giusta fama, egli aggiungeva uno specchiato patriottismo ed una operosità di vita unica piuttosto che rara, e tutta intenta a promuovere il bene in quella estesissima serie di servizi pubblici a cui egli presiedeva. Le sue forze si moltiplicavano, per così dire, in ragione diretta della molteplicità dei suoi lavori, e di tanta attività egregiamente si vantaggiò il paese, che ne serberà al certo indelebile riconoscenza.

Se fosse qui lecito l'inframettere l'espressione di sentimenti privati, le parole di acerbo compianto che mi sgorgerebbero più che dalle labbra, dal cuore, troverebbero eco presso molti di voi. onorevolissimi colleghi, che ebbero al par di me occasioni frequenti di apprezzare le cure e l'amicizia di lui, che la morte ci ha rapito. Fermandomi però soltanto sulla sua vita pubblica rammenterò ancora come il Senatore Riberi e colla frequenza alle nostre adunanze e coll'autorità della sua parola nelle questioni che più direttamente erano di sua competenza, rispondeva mai sempre a ciò che la dignità di Senatore richiede, a ciò che Governo e popolo sono in ragione d'aspettarsi da chi possiede facoltà straordinarie per giovare alla patria.

Prego il signor Senatore segretario Cibrario a / ▲

lettura dei Reali decreti di nomina di nuovi Senatori.

(Il Senatore Segretario Cibrario legge cinque Decreti Reali portanti la nomina dei nuovi Senatori, commendatore barone Giuseppe Natoli governatore della provincia di Brescia, cavaliere Alessandro Pernati di Momo consigliere di Stato, cavaliere Francesco Maria Serra primo Presidente della Corte d'appello di Cagliari, cavaliere Domenico Piraino già governatore della provincia di Messina, commendatore Giuseppe Puccioni Vire Presidente della Corte Suprema di Cassazione di Firenze).

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

1. I signori cavaliere Galletti e Trompeo di tre volumi degli *Atti del Parlamento, sessione 1860*.

2. Il signor G. B. Piatti di un esemplare delle sue *osservazioni al rapporto della Commissione della Coscia*.

3. La tipografia eredi Botta dei *Cenni sulla origine e sui progressi dell'Arte tipografica in Torino dal 1474 al 1861, del sacerdote Don Maurizio Marocco*.

4. La Deputazione Provinciale di Ferrara degli *Atti della sessione straordinaria di giugno e luglio scorsi*.

5. La Commissione centrale di beneficenza di Lombardia di alcuni esemplari del *Bilancio consuntivo dei fondi della Cassa di Risparmio*.

6. Il Regio Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti del *Programma per la compera degli strumenti di fisica, libreria e manoscritti del Volta*.

7. Il Consiglio Provinciale di Cremona d'alcune copie dei suoi *Atti della sessione straordinaria 4 luglio e 7 agosto scorsi*.

8. Il signor Soubreuil primo avvocato generale presso la Corte Imperiale d'Aix di due copie del suo *discorso di apertura dell'anno giuridico di quella Corte*.

9. Il signor Raimondo Maffei di due esemplari della *Rivista forense dell'anno 1860* da lui compilata.

Il signor tenente generale comandante la divisione territoriale di Torino, scrive alla Presidenza del Senato in data 19 novembre 1861:

« Domani alle ore 4 pomeridiane verranno resi gli onori funebri al commendatore Alessandro Riberi Presidente del Consiglio superiore di sanità, e Senatore del Regno.

« Nel porgere a V. E. siffatta partecipazione, la prego eziandio a volerla rendere estensibile ai signori Senatori del Regno, i quali desiderassero di intervenire alla funzione funebre.

« L'alloggio del defunto è in via di Po, all'ospedale di Carità.

« Sott. GIANOTTI. »

Darò ora contezza al Senato della nota dei progetti di legge rimasti a discutersi nel primo periodo di questa sessione.

1. Riordinamento delle Camere di commercio, iniziato in Senato.

Questo progetto di legge presentato il 21 febbraio

1861, venne poscia ritirato nella tornata del 14 maggio successivo, e contemporaneamente ripresentato con modificazioni. L'ufficio centrale ne ha compiuto l'esame, ed ha nominato a relatore il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'ufficio centrale dopo avere compilato il suo progetto lo ha comunicato al signor Ministro, e siccome desiderava di intendersi con esso lui, io feci ripetutamente istanza, affinché avesse la bontà di concedermi un abboccamento per sviluppare i motivi che avevano indotto l'ufficio centrale a farvi alcune variazioni.

Questo abboccamento non avendo mai potuto avere luogo, perchè il signor Ministro non trovò tempo per addivenirmi, io non ho potuto naturalmente concertare nulla.

Ultimamente sono state presentate variazioni al secondo progetto che costituirebbero ad un dipresso un terzo progetto, che io mi riservo di comunicare all'ufficio centrale, per quindi prendere col Ministro quegli ulteriori concerti che saranno del caso.

Presidente. 2. Progetto per il riordinamento dell'istruzione superiore, d'iniziativa del signor Senatore Matteucci.

Esiste una Commissione nominata dal Senato a squittinio di lista, ma questa non ha ancora eletto il suo relatore.

Senatore Alfieri. Fo conoscere al Senato che la Commissione si radunò più volte come era suo dovere per esaminare il progetto di legge iniziato dal signor Senatore Matteucci, ma che essa non poté mandar avanti il suo lavoro, perchè mancavano molti dei Senatori componenti la Commissione medesima, e sono tutti quelli che appartengono ad altra provincia, e che il Senato aveva desiderato prendessero parte a questi lavori preparatorii. Per tale motivo l'opera della Commissione è rimasta interrotta e sarà ripresa subito che il difetto della presenza dei nostri colleghi cessi di frapporre questo ostacolo.

Senatore Matteucci. Ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri delle informazioni che ha dato.

Il Senato mi perdonerà, come proponente, di esprimere il desiderio che la Commissione sia in qualche modo accresciuta, perchè temo che sussisteranno sempre quelle ragioni addotte, onde giustificare la Commissione del non aver compiuto il suo lavoro.

Il Senatore Alfieri dice che la Commissione non ha potuto mandare molto innanzi i suoi lavori, perchè diversi membri della medesima erano assenti, ed io dubito assai che possano trovarsi presenti anche ora.

Il Senato che ha accolto con tanta benevolenza questo progetto vorrà trovare un mezzo o di accrescere il numero dei membri della Commissione o di aggiungere alcun supplente, perchè il progetto possa essere alla fine discusso ed esaminato.

Non so se sia nelle consuetudini del Senato di ag-

giungere dei membri supplenti alle Commissioni già nominate, se questo fosse, sarebbe il rimedio più facile che converrebbe di adottare.

Presidente. Se il Senato lo crede, stimerei che si potrebbe aspettare sino alla prossima seduta per deliberare sulla proposta fatta dal sig. Senatore Matteucci; poichè nell'intervallo che ci sarà tra questa ed un'altra, può essere che alcuni dei membri componenti la Commissione vengano in Torino.

Il Senatore Matteucci potrà allora fare le proposte che crederà, ed il Senato provvederà nel modo che ravviserà più acconcio.

3. Progetto d'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione d'un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari (già adottato dalla Camera Elettiva).

Su questo progetto di legge il Senato nella tornata del 18 luglio 1861, dietro proposta dell'ufficio centrale accettata dal Ministero, ha adottato un dine del giorno che porta la sospensione della discussione della legge fino al cominciare del secondo period della presente sessione.

4. Progetto di legge per la soppressione di alcuni comuni nella provincia di Milano (liscio in Senato).

Venne nominato l'ufficio centrale, quale non prese per anco alcuna deliberazione.

5. Progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari (già adottato dalla Camera Elettiva).

Si è proceduto alla nomina dell'ufficio centrale e del suo relatore nella persona del sig. Senatore Di Salmour, senza che finora si sia protata la relazione.

Senatore Di Salmour. La ragione è ultimata e si aspettava che il Senato fosse invocato per poter radunare l'ufficio centrale.

Presidente. Mentre costitugli uffizi si prenderanno in esame le nuove leggi saranno presentate, si darà pur anche compimenti lavori testè accennati e già condotti a un termine (vole dagli uffizi centrali).

Invito il Senatore Segreta Arnulfo a dar lettura de' sunto di petizioni.

Il Senatore Segretario **Alfo** legge il seguente sunto di petizioni.

N. 3024. Il Sindaco di Yna, a nome di quel Consiglio comunale si rivolge al Senato onde ottenere che le somme sborsate dallo stesso Municipio per ingiunzione del Comitato di Sirca nel 1818, vengano considerate quale debito nazionale ed iscritte nel Gran Libro del Debito Pubblico.

N. 3025. Lo stesso Sfo di Messina, a nome sempre del Consiglio comunale domanda che dal Governo vengano rimborsate a questa città le ingenti somme da essa sborsate nelle ultime elezioni politiche del 1860 e 1861.

N. 3026. I consiglieri del Municipio di Calassio, pro-

vincia d'Aquila, domandano che venga conservata in quel luogo la Casa religiosa dei Minori Osservanti di S. Francesco per gli utili servizi che quei religiosi prestano alla popolazione.

N. 3027. Il Sindaco di Messina, a nome del Consiglio comunale, ricorre al Senato onde ottenere che venga sancita dai competenti poteri una legge che ridoni al libero commercio i beni appartenenti alle manimorte della Sicilia.

N. 3028. Il Sindaco stesso di Messina, a nome del Consiglio comunale, espone i motivi per cui crede che il Municipio debba venire esonerato dalla spesa di mantenimento del giudice mandamentale.

N. 3029. Il Sindaco di Messina, a nome di quel Consiglio municipale, ricorre al Senato onde veder aboliti in Sicilia i Consigli degli Ospizii creati con decreto del 1 febbraio 1816.

N. 3030. Il dottor Francesco Motta Capellari di Palazzolo (provincia di Noto) ripete l'istanza per essere nominato a giudice supplente nel mandamento stesso di Palazzolo (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 3031. Gli impiegati del soppresso dazio di macinato nella provincia dell'Umbria, espongono i motivi per cui credono di dover essere considerati quali impiegati dipendenti dal Governo e meritevoli a tal titolo degli opportuni riguardi (*Petizione mancante di firme*).

N. 3032. Ignazio Palmeri di Messina, già ufficiale d'artiglieria nell'esercito siciliano del 1818, ripete l'istanza già fatta in quattro precedenti sue petizioni, perchè siano estese in suo favore le leggi riguardanti i militari privati d'impiego per titolo politico, ed unisce una dichiarazione della Giunta municipale di Messina inserita nel giornale, *Politica e Commercio*.

N. 3033. L'avvocato Ignazio Palmeri di Messina si rivolge al Senato onde ottenere che i numerosi benefici semplici ed alcune cappellanie laicali che esistono in Naro (circondario di Girgenti) vengano compresi nella legge d'incameramento da sottoporsi alla sanzione del Parlamento.

Presidente. Ora si farà la tratta per la composizione degli uffizi; prima però credo opportuno di leggere al Senato una lettera che ho ricevuto dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

« Ho il dovere di prevenirla che io sono alla Camera dei Deputati, e appena data comunicazione dei documenti su Roma è mia intenzione passare a fare altrettanto al Senato; ma ignoro l'ora nella quale ciò sarà.

« Mi pregio segnarmi con profondo ossequio.

« Sottoscritto RICASOLI. »

(Il Presidente procede all'estrazione a sorte degli uffizi, i quali restano così composti)

I. UFFIZIO.

Nardelli	Merini
Di S. Cataldo	Conelli

Di Sonnaz
Torremozza
Bevilacqua
Di Pollone
Ferrigni
Mosio
Piazzoni
Lella
Notta
Manzoni
Fanti
Prat
Della Rocca
Guardabassi
Prinetti
Caccia
Carbonieri

Durando Giovanni
Di Calabiana
S. Vitale
Carradori
Carnozzi
Sauli Ludovico
Deferrari Domenico
Lambruschini
Gagliardi
Pinelli
Di S. Giuliano
Pallavicino Trivulzio
Vigliani
Aucifredi
Salmour
Arnolfo
Gallone di Nociglia

II. UFFIZIO.

Chigi
Lecchi
Gonnet
Sella
D'Adda
Decardenas
Centofanti
Montanari
Mariotti
Serra Domenico
Di Breme
Di Revel
Galvagno
Regis
De Foresta
Durando Giacomo
Fenzi
Plana
Jacquemoud

Scacchi
Saluzzo
Di-Fondi
Spada
Riva
Cotta
Di Pandolfina
Menabrea
Balbi Piovera
Demonte
Malt'ucci
Coppi
D'Affitto
Mosca
Martinego
Cisati
D'Angennes
Prodeute
Tor,lli

III. UFFIZIO.

Taverna
Amari Prof.
Roncalli Francesco
Giovannola
Cantù
Piazza
Della Bruca
Caveri
Fenaroli
Pallavicini Ignazio
Massa Saluzzo
Pizzardi
Monti
Ridolfi
Cataldi

S. A. R. il principe Eugenio
Daborinida
Colonna Andrea
Corsi
Di Pamparato
Tornielli
Montezemolo
Poggi
Cadorna
Gamba
Bellini
Mossotti
Araldi
Quarelli
Malaspina

Colonna Gioachino
Pallavicino Mossi
Cambray Diguy
Belgiojoso

Niutta
Cipone
Gioia

IV. UFFIZIO.

Bona
S. Marzano
Doria
Giorgini
Amari Conte
Negri
Nazzari
Desambrois
Correale
Della Marmora
Chiesi
Stara
Varano
Oneto
Orso Serra
Arrivabene
Alfieri
Dalla Valle
Villamarina

Vacca
Elena
Sforza
Manno
Coppi
Colla
Di Vegme
D'Azeglio Massimo
Gozzadini
De-Gori
Pareto
Tanari
Porro
Capocci
Ricci
Imperiali
Di Collobiano
Pasolini

V. UFFIZIO.

Castelli
Sauli Francesco
Nigra
Roncalli Vincenzo
Dragonetti
Farina
Campello
Lauzi
D'Azeglio Roberto
Burromeo
S. Martino
Borghesi
Gallina
Palocapa
Castagnetto
De Gasparis
Malvezzi
Serra Francesco
Ginlini

Di Laconi
Strongoli
Panizza
Mameli
Cagnone
Ambrosetti
Deferrari Raffaele
Di S. Elia
Acquaviva
Arese
Cibario
Marzucchi
F.retti
Linati
Salvatico
Gualterio
Moris
De Gregorio

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di notificare al Senato i cambiamenti avvenuti nel Ministero durante la proroga della Sessione.

Il cavaliere Alessandro Della Rovere luogotenente generale venne nominato Ministro della guerra, ed in conseguenza il barone Ricasoli ha cessato dalla reggenza dello stesso Dicastero.

Sua Maestà avendo accettato la demissione del commendatario Minghetti, Ministro dell'interno, il barone Ricasoli ha assunto lo stesso portafoglio, rimanendo incaricato del Ministero degli affari esteri.

(Entra in questo momento il Presidente del Consiglio barone Ricasoli).

La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. È mio dovere di appagare una giusta ansietà di questa rispettabile parte della rappresentanza nazionale.

Il Governo doveva intendere a compiere quello che egli credeva suo debito e per propria coscienza e per mandato avuto dalla rappresentanza nazionale, che annui alle dichiarazioni che ebbi l'onore di fare nella Camera dei Deputati; cioè ricuperare Roma all'Italia, congiungerla al grande Corpo politico del Regno. Però questa congiunzione non si poteva fare con mezzi violenti, nè contro la volontà della Francia.

Che dover fare il Governo italiano?

Non istare certamente nell'inazione, ma innanzi tutto porre ogni studio intorno alla grande questione politica e religiosa, che aveva sua sede a Roma; e per risolverla ispirarsi nei bisogni e nei sentimenti della nazione.

Quando a lui parve che le conclusioni del suo studio rispondessero al principio della libertà della Chiesa in libero Stato, allora compose un progetto che egli non crebbe tenere sul tavolino, ma si fece premura rivolgerlo all'approvazione del nostro alleato l'Imperatore dei francesi.

E questo fece non tanto perchè l'Imperatore dei francesi lo esaminasse, ma ancora per pregarlo, che egli si facesse mediatore presso il Santo Padre della presentazione del progetto e con ciò n'aiutasse a conseguire l'intento.

Era una necessità pel Governo italiano di valersi di questo mezzo; imperocchè disgraziatamente da qualche tempo, ed al momento che corre, le comunicazioni col Santo Padre sono interrotte, e non vi sarebbe stata altra via convenevole che quella indicata, per giungere fino a lui.

Le circostanze che correvano nel momento in che gli era inviato il progetto, non permisero all'Imperatore dei francesi di accedere alla domanda, e manifestando un animo sempre benevolo verso quella nazione che deve a lui per tanta parte la sua rigenerazione, consigliò di attendere altro momento più opportuno.

Le disposizioni d'animo mostrate dal Santo Padre non incoraggiavano difatti a proporre negoziazioni fra il Governo d'Italia ed Esso, nè potevano perciò queste riuscire all'accordo ed alla bramata conciliazione.

Del progetto cui accennai è stato lungamente parlato. E siccome la questione che piglia nome da Roma è tale che niuna più interessa la nazione italiana, e ad essa fanno capo i grandi principii morali e religiosi, la sua soluzione in conformità al diritto ed al voto della Nazione, sarà soprattutto un trionfo morale, un trionfo

della pubblica opinione: perciò vuolsi discutere e trattare non solo nei principii generali, ma anche nelle particolarità, e nella pratica esecuzione. Nè in questo difficile lavoro, in questa ricerca pacata, saggia, profonda *deu venir meno* l'animo, nè il fermo proposito di risolvere e vincere le difficoltà. E la coscienza del nostro diritto, del rispetto ai grandi principii religiosi ci aiuterà a riuscire nell'intento.

È innegabile che anche fra quelli che amano la libertà d'Italia, ve ne siano alcuni che non bene si rendono conto, come possa sussistere l'indipendenza del Capo della Chiesa, privato che sia del suo potere temporale. Bisogna adunque mostrare che questo non solo può essere, ma che la Chiesa n'avrà più libera, e larga azione, e incremento di dignità, e che potrà più efficacemente adempiere all'altissimo suo ufficio. Ora, se portato l'esame sulle proposte del Governo, i cattolici sinceri andranno persuasi, che la separazione del potere spirituale dal temporale, non è tal fatto che debba turbare le coscienze, per certo le ultime difficoltà saranno superate.

In qualunque caso era debito di chi rappresenta un Re sinceramente cattolico ed ha in mano gli interessi di una nazione veramente cattolica, era dover patrio quello d'intendere a conciliare la religione e la libertà, la Chiesa e lo Stato, indefettibili ambidue, e quindi certamente conciliabili tra loro.

L'Europa vedrà che se la Nazione italiana invoca i suoi diritti politici, e vuole compiere sè medesima, ciò non fa perchè voglia menomare l'autorità della Chiesa, ma perchè è una necessità della sua politica vita; e sia aperto qual sia l'animo nostro, cioè che la Nazione si compia, e che la Chiesa conseguia intiera la sua libertà e la sua indipendenza.

Quindi il Governo d'Italia ha la coscienza, ha il convincimento che se questo lavoro non portò ancora il suo frutto, sarà però sempre utile di richiamare a questa profonda meditazione non solo tutti i cattolici sinceri, ma tutti quelli che meditano sopra i progressi e sopra il miglioramento dell'umanità.

(Il Presidente del Consiglio depone sul banco della Presidenza i documenti relativi alla questione di Roma).

Ho l'onore di comunicare al Senato, in adempimento dell'art. 5 dello Statuto, un trattato di amicizia, commercio e navigazione stabilito fra il Governo d'Italia e la repubblica San Salvador.

Presidente. Do atto della comunicazione testè fatta dall'onorevolissimo Presidente del Consiglio. Frattanto avverto il Senato che è stato deposto dallo stesso signor Presidente del Consiglio sul banco della Presidenza un documento intitolato: *Indirizzo al Santo Padre*, seguito da varii altri tutti relativi alla questione di Roma.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Pregherei l'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio a voler dichiarare se vi sia qualche inconveniente a che i documenti deposti

sul banco della Presidenza vengano pubblicati per le stampe.

Presidente del Consiglio. Anzi ciò sarà utilissimo.

Presidente. I vari documenti testè menzionati saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, e nessuno domandando la parola, giusta il desiderio manifestato

da alcuni Senatori, invito il Senato a passare negli uffici per costituirsi.

Prego poi gli uffici centrali che hanno ancora lavori da compiere di volerli ultimare.

I Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

LXVII.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Comunicazioni di vari Decreti di nomina di nuovi Senatori — Relazioni sui titoli di ammissione di dieci nuovi Senatori — Giuramento dei Senatori Sappa, Biscaretti, Serra F. M., Natoli, Pallavicini Fabio e Bolmida — Congedi — Sunto di petizioni — Lettura di una lettera del Senatore S. Vitale — Omaggi — Deliberazione per l'aggiunta di cinque Membri alla Commissione incaricata di esaminare il progetto sull'istruzione pubblica del Senatore Matteucci — Presentazione di due progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

(Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Istruzione pubblica, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze).

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Cibrario a dar lettura dei decreti reali di nomina di nuovi Senatori.

(Il Senatore *Segretario Cibrario* legge vari decreti reali del 20 corrente novembre portanti la nomina dei seguenti nuovi Senatori:

Cav. Angelo Sianonda, professore di mineralogia nella R. Università di Torino;

Cav. Alessandro Della Rovere, luogotenente generale, Ministro della Guerra;

Conte Carlo Biscaretti di Ruffia, luogotenente generale, ispettore generale del R. Esercito;

Conte Marcello Gianotti, luogotenente generale;

D. Pietro Cali, presidente della Gran Corte civile di Palermo;

Comm. Edoardo Castelli, primo presidente della Corte d'appello di Casale;

Cav. Francesco Morillo, barone di Trabonella, prefetto di Galtanissetta;

Cav. avv. Lorenzo Ghiglini, ex-deputato;

Conte Ercole Oldofredi-Tadini, prefetto di Lucca;

Comm. Gaetano Scovazzo;

Cav. Giovanni Siotto-Pintor, consigliere di cassazione;

Marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa, membro della Camera dei Deputati;

Marchese Orazio Di Negro, vice-ammiraglio;

Marchese Fabio Pallavicini;

Barone cav. Vincenzo Bolmida;

Barone Giuseppe Sappa, consigliere di Stato).

Presidente. Essendo già preparate varie relazioni di verificaione dei titoli dei nuovi Senatori, do la parola per primo al Senatore Sauli per la relazione sui titoli del Senatore Fabio Pallavicini.

Senatore **Sauli**, *Relatore.* Il Marchese Fabio Pallavicini, il quale oltrepassa l'età di 40 anni, avendo esercitato per ben anni undici le funzioni di Ministro ed inviato straordinario presso le Corti di Napoli, di Sassonia e di Baviera, si trova compreso nella categoria settima dell'art. 33 dello Statuto, e perciò mi reco ad onore di proporvi la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

(Approvato).

Presidente. Il Senatore Giovanni Durando ha la parola per la relazione sui titoli del Senatore Natoli.

Senatore **Giovanni Durando**, *Relatore.* Il commendatore barone Giuseppe Natoli, nominato Senatore con decreto 31 agosto del corrente, ha l'età prescritta dallo Statuto, essendo nato a Messina il 9 giugno 1815, ed alle molte benevolenze per la causa italiana riunisce la qualità di essere stato Ministro d'agricoltura, industria e commercio il 22 marzo ultimo, epperò a nome del primo ufficio ho l'onore di proporre la convalidazione della sua nomina, siccome compreso nella quinta categoria dell'art. 33.

(Approvato).

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Il sig. cavaliere e commendatore **Alessandro Pernati di Momo**, nominato Senatore del Regno con R. decreto del 31 agosto ultimo, ha oltrepassato i 40 anni.

Ministro dell'interno nel 1852, consigliere di Stato da oltre cinque anni ed eletto al Parlamento nella 4, 5 e 6 legislatura, ha esercitato le funzioni di deputato per più di sei anni.

Il cav. Pernati si trova perciò compreso non solo nella categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, ma anche nelle categorie 5^a e 15^a dell'articolo medesimo.

Quindi l'ufficio II mi diede unanime l'incarico di proporvi la convalidazione della nomina del cav. Pernati a Senatore del Regno.

(Approvato).

Con R. decreto del 31 agosto ultimo, il sig. commendatore **Francesco Maria Serra**, primo presidente nella Corte d'appello di Cagliari, fu nominato Senatore del Regno.

Egli oltrepassa i 40 anni; sedette nella Camera elettiva nelle legislature 1, 3, 4, 5, 6 ed 8; e per oltre sei anni fu eletto senza interruzione, dal 1819 al 1857, Presidente del Consiglio della divisione amministrativa di Cagliari.

Il commendatore Serra trovandosi compreso nelle categorie 3, 9 e 16 dell'articolo 33 dello Statuto l'ufficio II mi diede unanime l'incarico di proporvi la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

(Approvato).

Presidente. La parola è al senatore Fenaroli.

Senatore **Fenaroli**, *Relatore*. Un decreto reale del giorno 20 di questo mese nomina il professore di mineralogia in questa Regia Università commendatore **Angelo Sismonda** a Senatore del Regno.

Nato il 20 agosto dell'anno 1807, egli ha compiuta l'età prescritta dall'art. 33 dello Statuto, e qual membro della Reale Accademia delle Scienze fuo dall'anno 1835 appartiene alla categoria decimaottava dell'anzidetto articolo.

L'ufficio III che ne verificò i titoli vi propone la convalidazione di questa nomina.

(Approvato).

Presidente. Il Senatore Bellelli ha la parola.

Senatore **Bellelli**, *Relatore*. Con decreto del 20 novembre corrente, il barone cav. **Vincenzo Bolmida** è stato nominato Senatore del Regno.

Il terzo ufficio vi propone per mezzo mio di convalidare questa nomina, stante che esso sig. Bolmida oltre ad aver seduto nella Camera elettiva nelle legislature 5, 6 e 7; riunisce le condizioni d'età e di residenza richieste dallo Statuto costituzionale, art. 33 e rispettivo paragrafo 21 dell'articolo stesso.

(Approvato).

Presidente. Il Senatore Desambrois ha la parola.

Senatore **Desambrois**, *Relatore*. Con decreto reale

del 20 novembre corrente il barone **Giuseppe Sappa** fu nominato Senatore.

Il barone Sappa è nato in Torino il 25 agosto 1803.

Fu deputato nel Parlamento in tre legislature, la 4, la 5 e la 6.

Fu consigliere di Stato per oltre anni 10, dal 25 aprile 1819 al 18 dicembre 1859.

A quest'ultima data venne promosso alla dignità di Presidente di sezione nel Consiglio di Stato.

Essendo egli compreso in più categorie degli eleggibili alla dignità di Senatore, il IV ufficio vi propone di riconoscere la validità della sua nomina.

(Approvato).

Presidente. Il Senatore **La Marmora** ha la parola.

Senatore **La Marmora**, *Relatore*. Il conte **Marcello Gianotti**, ora luogotenente generale comandante IV divisione militare territoriale di Torino, nominato Senatore del Regno con reale decreto del 20 novembre di corrente anno, nacque nell'agosto 1799, epperò pel suo grado nell'esercito e per la sua età trovasi nelle condizioni espresse dall'articolo 33 dello Statuto e dal numero 14 dello stesso.

Cosicchè il quarto vostro ufficio mi diede il grato incarico di invitarvi, Signori, a convalidare la sua nomina.

(Approvato).

Presidente. Il Senatore **Di S. Martino** ha la parola.

Senatore **Di S. Martino**, *Relatore*. Il march. **Alessandro Della Rovere**, nominato Senatore con R. decreto del 20 corrente, riunisce le condizioni fissate dal N. 5 dell'art. 33 dello Statuto, mentre è rivestito della qualità di Ministro di Guerra.

L'ufficio V avendo inoltre riconosciuto che esso ha oltrepassato già l'età di 40 anni vi propone per organo mio di riconoscere la validità della nomina e di ammettere il marchese suddetto come Senatore del Regno.

(Approvato).

Il conte **Carlo Biscaretti di Ruffia**, nominato Senatore con R. decreto del 20 corrente, ha la qualità di luogotenente generale e riunisce così le condizioni fissate dal N. 14 dell'articolo 33 dello Statuto.

Il medesimo oltrepassa inoltre i 40 anni d'età.

Quindi l'ufficio V per organo mio vi propone di tener l'elezione per valida e di ammetterlo come Senatore.

(Approvato).

Presidente. Essendovi parecchi nuovi Senatori presenti si introdurranno nell'aula del Senato per la prestazione del giuramento.

(Sono introdotti successivamente i Senatori Sappa, Serra F. Maria, Biscaretti, Natoli, Pallavicini Fabio e Bolmida, i quali prestano giuramento nella consueta formola, e sono dal Presidente proclamati Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni).

Ho l'onore di annunziare al Senato che il Senatore principe **Strozzi** avendo raggiunto l'età prescritta dallo Statuto entra nell'esercizio del voto.

Invito il Senatore Cibrario a dar lettura di parecchie domande di congedo.

Il Senatore *Segretario Cibrario* dà lettura delle lettere dei seguenti Senatori:

Casati — Piazzoni — Varano — Marzucchi — D'Amitto — De Cardenas — Gozzadini — Di Stromboli — Ferrigni — Chigi — Giorgini — Lauzi — Lella — Lechi — Coppi — Demonte — Niutta, i quali per motivi di salute, chi d'ufficio, chiedono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Debbo dichiarare che a termini dell'art. 94 del nostro regolamento, i congedi sebbene chiesti per tempo indeterminato, si intendono sempre ristretti al termine di un mese.

Prego il Senatore Arnulfo a dar lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge la seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3033. L'avvocato Ignazio Palmieri di Messina si rivolge al Senato onde ottenere che i numerosi benefici semplici ed alcune cappellanie civili che esistono in Naro (circondario di Girgenti) vengano compresi nella legge d'incameramento da sottoporsi alla sanzione del Parlamento.

N. 3034. Giuseppe Giarrizzo Calabrisetta barone dello Spartaro, di Palermo, ricorre al Senato perchè venga rivotato il decreto che lo colloca a riposo, e domanda di essere reintegrato nel suo ufficio di Ricevitore di Circondario (*Petizione mancante dell'autenticità della Arma*).

Presidente. Il nostro egregio collega Senatore San Vitale mi ha indirizzato la seguente lettera:

« Torino, 22 novembre 1861.

« Onorando Signore, »

« Sarebbe mio desiderio l'offrire ad ornamento di qualche stanza degli appartamenti del Senato un quadro contenente, in miniatura grande, il ritratto di S. M. il nostro Re. Codesto lavoro è opera di pregiato artista parmigiano.

« A Vostra Eccellenza fo presentare il quadro, giusta l'esposta mia intenzione, ed ho l'onore di professarmi con ossequio e con particolare osservanza,

« Suo Dev. ed Obbl. Servitore

« LUIGI SAN VITALE. »

Io credo di essere interprete dei sentimenti di tutti i colleghi nel ringraziare il nostro egregio collega del dono che ci ha fatto e di cui già i Senatori hanno potuto ammirare il pregio, essendo stato esposto nelle sale del Senato.

Fanno omaggio al Senato:

1. Il signor Caveri, a nome della Direzione della giurisprudenza commerciale italiana; d'una copia della collezione degli atti della Direzione medesima.

2. L'avv. Giuseppe Calvi d'alcuni esemplari d'un

suo discorso pronunciato in occasione della distribuzione dei premi nelle scuole elementari d'Oneglia.

3. Il Prefetto di Perugia, a nome dell'ab. Filippo Perfetti, di un opuscolo da esso testè dato alla luce intitolato: *Considerazioni sulle nuove condizioni del Papato*.

4. Il Ministro d'Agricoltura e Commercio di N. 300 esemplari della relazione per la nomina d'una giunta consultiva sulla carta geologica del Regno d'Italia.

5. Il signor Filippo Sarti da Napoli d'un suo progetto sulla ricognizione africana.

6. Il signor Tommaso Tortoroli di una sua memoria storica sulla città di Savona.

7. Il sig. Giovenale Vegezzi-Ruscalla, deputato, di alcune copie d'un suo scritto intitolato: *Diritto e necessità di obviare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino*.

8. Il comm. Lorenzo Valerio della undecima relazione da esso fatta sullo stato dell'asilo infantile e della scuola superiore femminile in Agliè.

9. Il professore D. Luciano Loparco di Catanzaro, di un suo programma d'una nuova educazione pubblica.

10. Il Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino di due copie dei suoi atti della prima sessione straordinaria del 1861.

Il Senatore Matteucci, nella precedente tornata, aveva fatto un eccitamento onde si aggiungessero alla Commissione già nominata per l'esame del progetto di legge da esso iniziato in Senato, nuovi membri, attesochè parecchi dei componenti la medesima erano assenti, e di più si è fatta una vacanza per la morte del compianto Senatore Riberi.

Domando al Senato se in vista dell'urgenza che ci sarebbe di venire all'esame ed alla definitiva elaborazione della relazione su questo progetto, non sarebbe il caso di aggiungere a questa Commissione, che è di dieci membri, altri cinque, perchè non havvi apparenza che gli assenti possano trovarsi a tempo per detto esame.

Se il Senato approva questo divisamento, proporrei che nella prima riunione degli uffici si proceda a questa nomina a squittiuo di lista, come si è fatto per la prima nomina.

Non essendovi opposizione porrò questa proposta ai voti.

(Approvato).

Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo alla suppressione di alcuni Comuni nelle province di Milano e di Cremona.

Non è veramente trascorso il termine prescritto dal regolamento per procedere alla discussione, ma siccome in altre circostanze il Senato ha ammesso che, non avuto riguardo a questo difetto, si passasse alla discussione, se non vi è opposizione, io terrò per assenziate il Senato anche in questa.

Prima però di aprire la discussione do la parola al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 corrente.

Ho pure l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato il progetto di legge già approvato del pari dalla Camera Elettiva per l'estensione della sovraimposta del decimo di guerra a tutte le province del Regno.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Sono fatto avvertito che attualmente non siamo più in numero.

Convieni dunque che si rinvii ad altra seduta la discussione di questo progetto di legge, colla speranza che i signori Senatori vorranno far atto di presenza onde non incagliare il corso dei lavori del Senato.

Intanto io proporrei che, giovedì, al tocco, il Senato si riunisse negli uffici per l'esame dei progetti di legge oggi presentati dal signor Ministro delle Finanze, e quindi alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 3 1/4).

LXVIII.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Relazioni sui titoli d'ammissione dei nuovi Senatori Di Negro e Edoardo Castelli* — *Giuramento dei Senatori Della Rovere, Sismonda, Pernati, Edoardo Castelli e Gianotti* — *Congedi* — *Presentazione di quattro progetti di legge* — *Annunzio di un'interpellanza del Senatore Belletti* — *Interpellanza del Senatore Correale* — *Risposta del Presidente del Consiglio* — *Osservazioni del Senatore Linati alle quali risponde il Ministro della Guerra* — *Discussione sul progetto di legge per la soppressione di alcuni Comuni nelle province di Milano e di Cremona* — *Instanza del Senatore Martinengo combattuta dal Presidente del Consiglio* — *Approvazione degli articoli e dell'intero progetto* — *Risultato dello squittinio di lista per la nomina di cinque membri in aggiunta alla Commissione per l'esame del progetto Matteucci* — *Fissazione dell'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

(È presente il Presidente del Consiglio dei Ministri e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e dell'Istruzione pubblica).

Il Senatore **Segretario D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dall'ex vice Governatore di Genova di alcune copie degli *Atti di quel Consiglio Provinciale*; -

2. Dal Consiglio Provinciale di Modena di alcuni esemplari degli *Atti di quel Consiglio dell'anno 1861.*

La parola è al signor Senatore **Fanti** per la relazione sui titoli del nuovo Senatore Di Negro.

Senatore **Fanti, Relatore.** A nome del primo Ufficio ho l'onore di riferire che S. M. con decreto del 20 corrente, e dopo udito il parere del Consiglio dei Ministri, si è degnata di nominare a Senatore del Regno il marchese Orazio Di Negro, vice-ammiraglio nello Stato Maggiore della R. Marina, elevato a tal grado con R. Decreto del 20 aprile 1860.

Trovandosi l'interessato compreso nella categoria 2^a dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, ed avendo oltrepassato l'età di 40 anni, il referente ha l'onore di proporre al Senato che voglia riconoscere per valida la nomina del vice-ammiraglio Di Negro a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio

per l'ammissione del marchese Orazio Di Negro a Senatore del Regno, voglia alzarsi.

(Approvate)

La parola è al sig. Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo, Relatore.** A nome del secondo Ufficio mi reco ad onore proporvi la validazione della nomina a Senatore dell'onorevole sig. Commendatore Edoardo Castelli, primo Presidente della Corte di appello di Casale; che fu da S. M. nominato con suo Decreto del 20 novembre dell'anno corrente.

L'onorevole proposto ha compiuto l'età voluta dallo Statuto, come lo prova la fede di sua nascita; e la carica di cui è insignito lo comprende nella categoria IX dell'art. 33, per cui il voto del secondo Ufficio fu adesivo alla validazione che vi propone.

Presidente. Chi approva le conclusioni del secondo Ufficio si alzi.

(Approvate)

Essendo presenti i signori Senatori Della Rovere, Sismonda, Pernati, Gianotti e Castelli, s'introdurranno nell'Aula del Senato per la prestazione del giuramento.

(Introdotti nell'Aula i signori Senatori Della Rovere, Sismonda, Pernati, Castelli e Gianotti, prestano giuramento nella consueta formola, e sono dal Presidente proclamati Senatori ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni).

Presidente. Invito il Senatore Cibrario a dar lettura di alcune domande di congedo.

(Il signor Senatore *Segretario Cibrario* dà lettura di alcune lettere dei signori Senatori Negri, Massimo d'Azeglio, Cagliardi e Gentofanti, colle quali chiedono i tre primi per motivi di famiglia e di salute, e l'ultimo per ragion d'ufficio un congedo che viene loro dal Senato accordato).

PRESENTAZIONE
DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Signori Senatori. Ho l'onore di presentare tre progetti di legge. Il primo, per dare facoltà al Governo di occupare temporaneamente le case delle corporazioni religiose per bisogni di servizio sia militare che civile.

Questo progetto venne già approvato dalla Camera dei Deputati con qualche modificazione.

Prego il Senato di volerne decretare l'urgenza.

Non si tratta nè di mesi, nè di settimane, ma i bisogni del Governo sono di giorni.

Si stanno facendo presentemente le leve di molti iscritti, i quali ascenderanno forse a 93 mila uomini, e non abbiamo sito per alloggiarli.

Il secondo progetto di legge che ho l'onore di presentare al Senato si riferisce all'assegnamento di pensioni vitalizie ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, il quale venne del pari approvato dalla Camera dei Deputati.

Il terzo progetto ha per iscopo di convertire in legge due decreti emanati nei mesi di luglio e di agosto scorsi, quando cioè era chiuso il Parlamento, per l'ammissione nei Corpi del genio e dell'artiglieria di giovani ingegneri, e presi nell'arma di fanteria e di cavalleria e anche nel civile; l'urgenza obbligò il Governo a dar tale disposizione per Decreto; ora il Ministero domanda che venga sanzionata per legge.

Finalmente ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per parte del mio collega il Ministro delle Finanze, il quale ha per iscopo di autorizzare maggiori spese e spese nuove sul bilancio del 1860 e anni precedenti delle antiche provincie e della Lombardia.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi progetti. Il signor Ministro domanda l'urgenza per il primo di essi.

Chi intende di accordarla voglia sorgere.

(Approvato)

Senatore **Bellelli.** Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Bellelli ha la parola.

Senatore **Bellelli.** Io desidererei di profittare della presenza del signor Ministro della Guerra per muovergli una domanda la quale è semplicissima. Desidererei di conoscere se il signor Ministro è disposto ad ascoltarmi ora.

Presidente. Il signor Senatore Bellelli intende fare un'interpellanza?

Senatore **Bellelli.** È una domanda la quale è già stata fatta da altri Senatori nel primo periodo dell'attuale Sessione parlamentare al precedente Ministro della Guerra e che io vorrei ripetere. Si tratta semplicemente dei castelli della città di Napoli.

Ministro della Guerra. Desidererei che il signor Senatore Bellelli formulasse la sua domanda, perchè ho avuto due pratiche relative a questi castelli di Napoli, diverse l'una dall'altra.

Senatore **Bellelli.** Credo che il signor Ministro avrà ricevuto dal Municipio di Napoli un'istanza riguardante il Castello nuovo di Napoli. La mia domanda riflette propriamente la permanenza delle fortezze napoletane come erano al tempo del Borbone, vale a dire del Castel di S. Elmo e del Castello del Carmine principalmente.

Ministro della Guerra. Non trovandomi informato di questa pratica, prenderò al proposito informazioni, onde poter rispondere all'onorevole interpellante in altro giorno.

INTERPELLANZA DEL SENATORE CORREALE.

Senatore **Correale.** Intendendo di muovere un'interpellanza al Ministero intorno alle cose napoletane ho avuto l'onore di farne parola al Presidente del Consiglio, il quale mi rispose che alla prima seduta sarebbe disposto a sentirmi. Domando quindi al Senato se credo che io possa farla in questa seduta.

Presidente. Sarebbe conveniente che ella indicasse l'oggetto dell'interpellanza che intende fare.

Senatore **Correale.** È sulle cose di Napoli.

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno è disposto a udire queste interpellanze per la prima prossima seduta?

Presidente del Consiglio. Io mi sono proposto di accettare tutte le interpellanze, e di rispondere poi a seconda della natura delle medesime in quel giorno che mi sarà possibile. Se il signor Senatore vorrà formulare fin d'ora l'oggetto della sua interpellanza, indicherò in qual giorno sarò in grado di rispondere o risponderò anche immediatamente.

Senatore **Correale.** L'oggetto della mia interpellanza....

Presidente. Bisogna prima che io interroghi il Senato se approva che abbia luogo questa interpellanza sulla quale il signor Ministro ha detto che il-serà il giorno, o forse risponderà immediatamente se è il caso.

Senatore **Correale.** Mi permetta il signor Presidente di fare una riflessione. Il signor Presidente del Consiglio ha avuto la compiacenza di ammettere....

Presidente del Consiglio. Il signor Senatore Correale ha avuto la gentilezza di aprirmi l'animo suo e dichiararmi che egli si proponeva alla prima seduta di fare delle interpellanze sulle cose di Napoli; io, come è naturale, nella mia posizione delicatissima ho creduto rispondergli che egli era padroue.

Io non pensava, a dir vero, che la prima adunanza fosse oggi, ma quando il Senato, ben inteso, lo permetta, le può fare immediatamente.

Dalla natura delle interpellanze vedrò se sia il caso di rispondere subito oppure in altro giorno.

Presidente. Interrogherò anzi tutto il Senato se intende di ammettere quest'interpellanza.

Chi approva che abbia luogo l'interpellanza, annunziata dal Senatore Correale voglia sorgere.

(Approvato)

Il Senato avendo acconsentito che si faccia subito l'interpellanza io accordo la parola al Senatore Correale.

Senatore Correale. Gli eventi non ha guari svolti in Italia, la stupenda rigenerazione nostra, ha riempita di meraviglia l'Europa. Ma non prima quest'era novella di gloria e di prosperità si apriva per questa classica terra, un avvenimento infasto turbava nel cuore di ogni italiano la gioia della recuperata libertà. Questo avvenimento, o Signori, è il brigantaggio di Napoli, il quale mentre travaglia quelle misere provincie, porge argomento al discorso di tutti, esercita la penna di alcuni, o spesso dà luogo a travisamenti di fatti e di cose.

Acerbe parole, giudizi ingiusti si pronunciano, e si pubblicano eziandio per le stampe intorno alle condizioni politiche delle provincie napoletane. Io, nato in quelle contrade per quanto ridenti, tanto misere e spesso calunniate, mi tacerei per non esser tacciato di municipalismo; ma la questione di Napoli è questione italiana, onde io oso in questo illustre Consesso elevar la voce in prò di Napoli.

Signori, il mio cuore è adolorato profondamente e con esso tutt'i cuori napoletani. L'ingiuria è grave, perchè si mette in forse il patriottismo delle provincie napoletane. Ad onta della sapiente circolare del barone Ricasoli che degnamente siede nel posto del grande uomo di Stato che l'Italia rimpiange, la quale con molta verità dipinge il brigantaggio e le sue cagioni, pure parecchi ne hanno un falso concetto, e quel che più mi duole, un uomo ragguardevole e italianissimo, in un suo scritto con neri colori dipinge le cose di Napoli ed i Napoletani; li taccia di volubilità e leggerezza in fatto di politica, intolleranti di ogni Governo, e nelle cose attuali giunge perfino ad affermare che il brigantaggio è sollevazione di una parte delle popolazioni contro il Costituzionale Governo di Vittorio Emanuele.

Chi pronuncia simile sentenza, certo ignora affatto il paese napoletano, e volendo apprestar rimedi al brigantaggio è indotto in errore. Ma un errore che denigra un popolo intero, e che dà appicchi ai nostri nemici di proclamare una parte non piccola d'Italia scissa dalla gran famiglia. Signori, è fatto grave che non può passarsi sotto silenzio, è un'ingiuria che io respingo come quella che tradisce la verità e arreca mortale ferita al plebiscito Napoletano. Come del pari re-

spingo i rimedi che quella scrittura propone per sedare il brigantaggio, cioè la sospensione della Costituzione, lo stato d'assedio, rimedi propri di un popolo ribelle e ricalcitante alla sintonia delle leggi, rimedi opportuni per un popolo conquistato.

Signori, il brigantaggio del Napoletano è esercitato da gente rotta ad ogni vizio, e sostenuta dall'oro di chi, rintanato nel vicino Stato spinge tigri feroci a sbranare innocenti popolazioni ch'egli non seppe reggere. Che non sia sollevazione di una parte della nazione ne fa fede il piccol numero che l'infame mestiere esercita; la condizione dei saccheggiatori e carnefici, gente abietta ed infame uscita dal carcere e macchiata di ogni nefandezza. Ne fa fede l'ira contro questa brutta genia delle popolazioni. Ne fa fede, o Signori, la nazione armata, la benemerita Guardia Nazionale, che unita ai valorosi soldati dell'esercito italiano ha pugnato strenuamente contro l'orda barbarica. La longanimità, la rassegnazione, l'ordine serbato dalle infelici popolazioni in tal rincontro non vi pare argomento irrefragabile del loro amore all'unità d'Italia? La distruzione delle sostanze, la morte dei più cari loro parenti non ha bastato a menomare il santo amor di patria, o indebolire la fede nei destini d'Italia. In mezzo al sangue e nell'agonia della morte gli ultimi accenti di molti erano per l'unità d'Italia, per Vittorio Emanuele.

Signori, i nostri nemici han creduto coll'infame brigantaggio annientare l'unità italiana, ed invece l'hanno rafforzata. I popoli delle napoletane provincie hanno col loro sangue suggellata la grande nazionalità italiana. Questo sangue ha proclamato all'Europa che io fatto di amore all'Italia una il napoletano non è secondo a veruna parte della penisola.

I precedenti storici che si mettono in mezzo in fatto di facili mutazioni di Governo nel napoletano sono inopportuni. Quale identità e somiglianza può esservi fra l'attuale moto politico coi molteplici avvenuti negli andati tempi? Le mutazioni di dinastie da Carlo Magno ai Borboni ebbero luogo per effetto di conquiste. Colla forza delle armi e qual vile gregge si assoggettarono i popoli, onde non è meraviglia, che non appena il destro loro si offeriva, scuotessero quel freno dalla forza imposto. La rivoluzione napoletana del 1860 non fu per conquista. I Napoletani liberamente proclamarono Vittorio Emanuele. Questo Re leale e magnanimo non s'impose, ma venne chiamato nell'ex regno; un plebiscito vel chiamò, e prima di quest'atto solenne della nazione, innumerevoli suppliche coperte da migliaia di firme pregarono quel principe, perchè rompesse gli indugi, e nel napoletano venisse.

Non fu dunque conquista l'annessione delle provincie napoletane, ma libera dedizione. L'amor d'Italia e le virtù di Vittorio Emanuele hanno solo conquistato i cuori dei Napoletani. Un edificio politico che ha tal base non può venir meno giammai.

Vo' in ultimo ricordare a chi si amare parole scrisse dei Napoletani, e si appoggiò molto sulla storia di que-

sta parte d'Italia ch'egli non ha posto mente alla differenza del motore dell'attuale rivoluzione da quello che direbbe le vicende politiche dei tempi andati. Allora si agitavano i popoli per cangiar di padrone.

Il malessere che sentirono, essi credevano cessasse col mutar di dinastia regnante, non accorgendosi che il languore era ingenerato dalla mancanza di due grandi principii, la *libertà*, l'*indipendenza*. Ora i popoli conoscono che senza queste due condizioni non si può esser prosperi, felici.

Ed i Napolitani han sentito forse i primi in Italia questa grande bisogna, e lo prova la repubblica del '99, la costituzione del 1820, e quella del 1848. Lo provarono i martiri molti, e cima d'uomini che Napoli ha sacrificati sull'altare della patria. Per questa cara patria italiana han rinunciato alla loro autonomia, e si dichiararono pronti a sobbarcarsi ad altri sacrifici, perchè l'Italia sia una, libera, indipendente.

Il brigantaggio, benchè scemato, non è però finito, onde io prego il Governo del Re a raddoppiare gli sforzi, perchè questo flagello cessi del tutto. Ma è questo un male che ha radici nello Stato limitrofo alle province napoletane, e però è mestieri colà curarlo; si adoperi il Governo del Re colla sua solita solerzia presso il potente nostro alleato, l'Imperatore dei francesi, perchè colla sua autorità pieghi l'animo del Sommo Pontefice a far cessare tanta strage, allontanando da Roma la cagione del brigantaggio.

Pregherei in pari tempo il signor Presidente del Consiglio di non cessare di prender cura dell'interna amministrazione delle province napoletane. So che alacramente v'intende, ma tuttavia il provvisorio regna e nell'amministrazione e negli amministratori.

Mi duole che nell'assenza da questo Senato del signor Ministro guardasigilli, non possa aver l'onore di raccomandargli caldamente il corso sollecito della giustizia nel napoletano. Molti processi contro detenuti politici, compilati da parecchi mesi, non ancora son forniti, sroncio non lieve sotto qualunque regime, ma gravissimo sotto l'attuale Governo costituzionale.

Si tratta di unificare l'Italia, quindi anche la parte della giustizia bisognerà che sia eguale in tutto; ma prego il signor Ministro di avvertire che la condizione di Napoli è alquanto eccezionale, quindi si dovrebbe audare un poco a rilento.

So che adesso è già sul tappeto un progetto, perchè si mutino le cose giudiziarie, si sopprimano le Corti criminali. Questo è un provvedimento utile, ma se si attendesse un altro poco sarebbe forse anche più utile, perchè in questo stato di cose, col brigantaggio, con qualche malcontento che è nel paese potrebbe nuocere tal provvedimento. Dunque pregherei che qualora si volesse fare, si facesse in tempi più propizi.

In ultimo raccomanderei al signor Ministro per l'agricoltura e il commercio, se fosse nei banchi dei Ministri, di avere a cuore le industrie del Napoletano, nel quale molte fabbriche sono per fallire del tutto at-

sochè la rivoluzione ha tolto ogni mezzo di lavoro. Ad alcune di esse si è dato danaro dal Governo, ma questo è mezzo gravoso per la finanza pubblica. Più utile è dare da lavorare, avvalendosi il Governo del Re per le cose di cui ha bisogno, e dando a quelle fabbriche commissioni acciò possa mantenersi l'industria.

Ciò è quanto avevo desiderio di raccomandare al Ministero.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Credevo che l'onorevole Senatore Correale volesse formulare la sua interpellanza.

La caverò pertanto dall'intrinseco delle parole che ha proferte.

Il Governo crede di poter assicurare che nessuno degli interessi della patria sfugge alla sua attenzione; a tutti consacra del pari tutto lo studio e tutta la sua buona volontà; e se egli sarà lieto di avere l'approvazione del Parlamento quanto ai modi che tiene per tutelarli e promuoverli, sarà pur pronto sempre a rendere ragione del suo operato, e caverà profitto dai consigli del Parlamento.

Rispetto agli interessi che abbiamo colla Francia, posso assicurare che non sono trascurati dal Governo italiano, e che trovano corrispondenza di benevolenza sincera per parte del Governo imperiale.

Quanto al procedimento verso l'abolizione assoluta del provvisorio, mi sembra che il Governo abbia dato già saggi assai evidenti della via che vuol battere. La abolizione della luogotenenza in Napoli è stata dettata appunto dalla convinzione la più profonda che la patria nostra non potesse effettivamente costituirsi se non si procedeva con saggezza sì, ma con risolutezza verso la abolizione assoluta di tutto quello che è eccezionale.

Il Parlamento aveva già, in altra solenne occasione in cui venivano discusse le cose di Napoli, fatto chiaro l'intendimento suo che si dovesse assolutamente procedere verso l'unificazione.

Quanto poi alle leggi che saranno proposte al Parlamento, queste non sono di competenza del solo Governo.

Rispetto ai provvedimenti d'interesse locale, tutti quelli che sono consenzienti ai principii economici saranno tutti adottati. Non è ad aspettarsi che il Governo voglia dare lavoro alle fabbriche. Comprenderà il Senato che se il Governo si mettesse per questa via, non vi sarebbero soltanto le napoletane ma le fabbriche delle altre province d'Italia che si dirigerebbero al Governo per averne soccorsi. Non ho bisogno di dimostrare per qual via spaventevole si entrerebbe (*Segni di approvazione*).

Quanto poi alla legge giudiziaria di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore, duolini non sia qui il Ministro guardasigilli che esporrebbe i suoi intendimenti, credo certo, con persuasive parole. Come Ministro dell'interno e per quei pochi mesi d'acchè sono a questo importante dicastero, io non feci altro che ricevere lettere sovra lettere, reclami sopra reclami dalle province meridio-

nali, nei quali si dice che in quelle province non vi è ombra d'amministrazione di giustizia. Egli è appunto per questo che il Ministro guardasigilli si è portato in quelle province onde esaminare dappresso le condizioni vere in cui si trova questo ramo importante di pubblica amministrazione, e credo che soprattutto da questa ragione egli sia stato mosso nelle proposte che sarà per fare al Parlamento.

Rispetto poi sentimenti di italianità che si manifestano in mezzo a quelle popolazioni, ho il piacere di dire che la mia circolare del 24 agosto non fu un mezzo termine per parlare all'Europa, fu l'espressione della mia coscienza. L'esperienza poi che ho fatto da quel tempo ad oggi, rispetto alle virtù veramente cittadine, alle disposizioni ai sacrifici ed all'amore senza limite verso la patria comune di cui hanno dato saggio le popolazioni napoletane, mi obbliga oggi a dichiarare che ove non avessi scritto quella circolare, la scriverei ora anche con parole, se mi fosse possibile, più eloquenti (*Bravo bravo*).

Senatore Correale. Ringrazio il signor Presidente del Consiglio della risposta fattami, e mi dichiaro soddisfattissimo.

Senatore Linati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Linati. Da alcune parole del Senatore preopinante ho potuto argomentare che siasi da lui fatto allusione a certe mie proposte intorno alle cose di Napoli.

In quel mio scritto io ho indicato la cagione per la quale un movimento così spontaneo, così grande come quello che ha unito le province napoletane alle altre del regno italiano, abbia potuto riuscire ad una conclusione quale si è quella che al giorno d'oggi tutti deploriamo; perchè non è da nascondere che ivi il brigantaggio si mantiene da molti e molti mesi in onta agli sforzi della popolazione ed alle cure del Governo. Io ne cercai la cagione e procurai di svolgerla il meglio che mi fu possibile cercandola specialmente nelle antiche condizioni del paese sotto la tirannide ivi esercitata la quale necessariamente aveva dovuto diffondere i germi di una corruzione sufficiente a produrre il presente stato di disordine.

Non sarà certamente oggi che a fronte del Parlamento e del Ministero io voglia sostenere siffatta tesi e giustificarla.

Io amo piuttosto che i fatti e le condizioni di quel paese mi diano diritto e dimostrare apertamente che io ho sbagliato. Lo desidero per il bene d'Italia, lo desidero per confermare quanto fu esposto dal preopinante intorno allo spirito di quelle popolazioni, quanto fu affermato testè dal Presidente del Consiglio.

Io certamente me lo auguro, e desidero che ben tosto i fatti lo confermino.

Se poi d'altra parte fra le proposte che io inoltrava per migliorare le condizioni di quel paese vi era pure quella dello stato d'assedio, io non intendeva con ciò

di aggravare lo stato già deplorabile del paese stesso, nè di porlo in condizioni peggiori di quelle in cui si trova presentemente.

Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha affermato testè, che da quelle province gli pervenivano ad ogni tratto reclami perchè cola non si esercitava debitamente la giustizia; ciò prova che l'azione dei tribunali ordinari non era sufficiente a reprimere i disordini e le cospirazioni.

D'altra parte i capi militari trascorrono non di rado a castighi e rigori non sempre conformi alla legge e tante volte precipitati; al quale inconveniente si sarebbe potuto ovviare coi giudizi militari ordinari e colla relativa procedura.

In questi termini io intendo di giustificare le mie proposte. Io non ho inteso di collocare quelle popolazioni in condizioni peggiori di quelle in cui al presente possono trovarsi; ma bensì che si debbano migliorare; ed è mio avviso che si debba procedere con maggior rispetto, non inacerbire ma piuttosto raddolcire gl'animi, rendendoli così amici del presente ordine di cose. Conciòsiacchè, quanto maggiore sarà il numero degli amici, tanto scemerà quello dei nemici e degli oppositori; e con una candotta equa e temperata si potrà accrescere la buona opinione che tutti debbono avere della giustizia, della equità e bontà del Governo.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Accordo prima la parola al signor Ministro della Guerra, e poi l'accorderò al Senatore Correale.

Ministro della Guerra. Intendo semplicemente rispondere in proposito alcune brevi parole all'onorevole Senatore Linati su certi atti commessi dalle autorità militari nelle province napoletane.

Il Senatore Linati volendo provare l'assunto d'un suo scritto, che si dovesse cioè stabilire nelle province napoletane certi tribunali eccezionali, citò al suo appoggio fatti emanati da autorità militari in contraddizione colle leggi regolari.

E a deplorarsi, che alcuni fatti siano avvenuti fuori di ogni regolarità, ma quei fatti, che vennero a notizia del Governo, furono altamente riprovati, ed alcune persone che tenevano alto posto nei comandi militari in Napoli furono richiamate in seguito a proclami, che certamente il Governo non poteva accogliere.

Altri fatti succedettero contro i briganti presi colle armi alla mano, e questi per quanto siano dolorosi, non si possono evitare; nei momenti di combattimento non si può transigere coi briganti.

Finalmente ne avvennero altri in questi ultimi giorni per la riparazione dei quali il Governo ha dato le più energiche disposizioni.

Io non credo poi, che il brigantaggio nelle province napoletane sia a tal punto, che debba esigere tribunali eccezionali: io credo, che deputati napoletani ed altri per fini diversi, o per timore esagerino molto le forze del brigantaggio in quelle province.

Dalle informazioni che tuttodì ricevo dal generale comandante in capo delle truppe a Napoli non mi risulta che il brigantaggio sia nè così esteso, nè così minaccioso come si vorrebbe fare.

Chi ben osservi la carta, quando si accenna ai paesi dove il brigantaggio ha luogo, vede che i briganti da un villaggio si portano in un altro vicino e così via via: a chi legge le notizie senza guardar la carta, pare che i briganti s'iansi mostrati sovra diversi punti, quando non s'.

Ed appunto ciò avviene ora nei dintorni di Potenza donde ci giungono i più forti reclami contro il brigantaggio.

Io ebbi molti dispacci telegrafici in questi giorni, taluni improntati di spavento, anche per parte delle autorità politiche; taluni molto calmi dell'autorità militare; ed io debbo dare maggior fede a quest'ultimi come quelli che meglio apprezzano il pericolo.

Sta in fatto che dei mille, dei due mila briganti raccolti nei dintorni di Potenza non ve ne ha più di 250 o 300.

A chi si spaventa di questo brigantaggio io debbo fare un'osservazione.

In questi ultimi giorni arrivavano dispacci i quali dicevano che il brigantaggio prendeva apparenza veramente di un'armata, e che i briganti erano vestiti d'uniforme, e si presentavano come corpi regolari.

Or bene gli ultimi dispacci dissero che circa 100 erano i briganti vestiti di uniforme.

Io domando, se questo debba spaventare il regno d'Italia (*ilarità*). Tutto il brigantaggio più minaccioso si manifesta all'intorno di Potenza dove stanno truppe sotto gli ordini di un Generale molto attivo, ed io spero che in breve sarà quella parte di territorio ridonata a tranquillità. Da un'altra parte si manifesta il brigantaggio, ed è al confine romano.

Qui poi la cosa è difficile per le molte precauzioni che si debbono usare fra due potenze amiche che sono in immediato contatto e che debbono impedire che una varchi il limite dell'altra.

Ma io credo, che dall'onorevole Presidente del Consiglio si tratti perchè abbia a cessare questa facilità che hanno i briganti di passare dal confine romano sul territorio nostro, e viceversa.

Finchè non si ottenga che dalla Potenza nostra amica si metta un fine a questa facilità di varcare i confini, sarà difficilissimo alle truppe nostre, per quanto siano vigili, d'impedire taluni atti di brigantaggio nei paesi confinanti cogli Stati romani.

I briganti passano e ripassano con ogni agevolezza, e quando hanno commesso un reato ovvero atti vandalici, non v'è modo di correr loro addosso, perchè sono già ripassati dall'altra parte: su questa l'esercito non può far nulla; le relazioni diplomatiche faranno, credo, assai meglio.

L'osservazione mi resta per spiegare al Senato come si manifestino anche piccoli atti di brigantaggio su tutta la superficie napoletana. Allorchè cadde la dinastia

Borbonica nel napoletano, scomparve affatto tutto il corpo della gendarmeria al quale era affidato il servizio di sicurezza pubblica; di tutta la gendarmeria non esiste più un solo membro.

Ora noi dobbiamo porre i carabinieri a quel servizio; ma i carabinieri non si improvvisano: nel Napoletano, dove ne occorrerebbero 6000, non ve ne erano in questi ultimi tempi che 2000: io ho dato le disposizioni acciò se ne mandino altri duemila, e così spero che fra quindici o venti giorni essi corrisponderanno ai due terzi della gendarmeria che era necessaria a difendere le persone e le proprietà nel napoletano sino dal passato.

Ho avuto dichiarazioni dal Generale Ispettore Arnulfo che colà presiede la gendarmeria, che con siffatto numero egli sperava di tutelare discretamente le proprietà e le persone.

Frattanto si potrà colla nuova coscrizione prelevare dai reggimenti quel numero che basterà a portare a compimento la gendarmeria per tutto il servizio di sicurezza pubblica (*Bravo, bravo*).

Presidente. La parola è ora al Senatore Correale.

Senatore Correale. Io sono certo che il Senatore Linati, a cui ho dovuto fare delle osservazioni, nel dettare quello scritto fu mosso da buona intenzione, cioè di offrire rimedii ai mali del napoletano.

Nondimeno io farò notare ancora che i disordini che tuttavia sono colà, non nascono da poco amore alla patria, nè sono promessi dalla popolazione contro il governo di Vittorio Emanuele, ma sibbene ne sono conseguenza naturale di un paese che è uscito da una situazione straordinaria, che ha distrutto una dinastia abborrita, e che non si è organizzato ancora.

Le masse sono buone e per'anzi si è udito anche il Presidente del Consiglio affermare che si hanno notizie ottime delle contrade napoletane, e che quelle popolazioni sollevatesi contro i briganti stessi li hanno respinti e battuti, il che è un argomento contrario a quello sostenuto dall'onorevole Senatore Linati.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNI COMUNI
NELLE PROVINCE DI MILANO E CREMONA
(Vedi atti del Senato N.87)

Presidente. Essendo esaurito il soggetto del discorso dell'onorevole Senatore Correale, si passerà alla discussione del progetto di legge:

Preglierò il signor Ministro dell'Interno a dire se accetta la modificazione introdotta nella relazione dell'Ufficio centrale.

Ministro dell'Interno. Accetto, perchè è un compimento di una lacuna che era nel progetto ministeriale.

Presidente. Leggerò il progetto quale è stato modificato dall'ufficio centrale, accettato dal signor Ministro. (*Vedi infra*).

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. L'ufficio centrale, nel raccomandare il presente schema di legge, esprime il desiderio che queste fusioni di piccoli Comuni si facciano frequenti.

Ma questo non sarebbe fuorchè un pio ed inosservato desiderio poichè i pregiudizi di campanile ben difficilmente potranno farle diventar frequenti.

Io mi unisco all'ufficio centrale nel sentire la necessità che questi piccoli Comuni vengano compenetrati, onde possano sopportare i pesi inerenti ai Comuni medesimi, portati dalla legge del 1859 e possano poi anche supplire a quelli inerenti allo Stato, e richiesti per la formazione della nazione, i quali però sono molto più gravosi e più importanti e devono essere sopportati, e sono molti.

Per raggiungere questo scopo invocherei dal signor Ministro dell'Interno che, negli studi che egli sta facendo per la modificazione della legge del 1859 emanata durante i pieni poteri, volesse vedere se fosse il caso di aggregare i piccoli Comuni a quelli per lo meno di 3000 abitanti, onde potesse esservi luogo a trovare idonei amministratori nei Comuni medesimi e compenetrare nelle spese una somma maggiore di contribuenti onde queste possano diventare meno gravose.

Credo che tali modificazioni si stiano studiando e per conseguenza non potrà forse essere inopportuna questa mia raccomandazione.

Presidente del Consiglio. La libertà nei Comuni di riunirsi più in uno, è scritta già nella legge. Mi è parso che ora si tratterebbe piuttosto di scrivervi l'obbligo per quei Comuni che hanno un certo limite assai basso di popolazione di stringersi più in uno.

Dico il vero che quest'obbligo non è nella mia persuasione di imporlo. Non è nella mia convinzione che si debba per legge costringere Comuni che amano di vivere separatamente, con un'individualità propria a confondersi o mescolarsi con altri Comuni.

Se al Parlamento sarà proposta una legge simile, il Ministero piglierà in quella occasione il suo partito, e la combatterà probabilmente. Però fin d'ora dico che non è mio intendimento di introdurre nella legge una modificazione che stabilisca l'obbligo ai Comuni di una popolazione assai minima di mescolarsi con altri per farne uno più grande.

Presidente. Non domandandosi più la parola, interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa)

Leggo l'articolo primo:

Art. 1.

I Comuni di Arcagnago e Zunico, Provincia e Circondario di Milano, ed il Comune di S. Savino, Provincia e Circondario di Cremona sono soppressi.

Il territorio già appartenente ai Comuni di Arcagnago e Zunico farà parte integrante del Comune di Carpiano;

il territorio già appartenente a San Savino formerà parte del Comune di Due Miglia.

(Approvato)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti Reali, previo avviso del Consiglio di Stato, a quanto riflette l'esecuzione della presente legge ed a stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali dovrà aver luogo l'aggregazione dei Comuni sopra indicati.

(Approvato)

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto sarà opportuno che dia notizia al Senato del risultato dello squittinio di lista per la nomina dei cinque commissari da aggiungersi alla Commissione incaricata dell'esame del progetto sopra l'insegnamento superiore presentato dal signor Senatore Matteucci.

Nella seduta di questa mattina i cinque Uffizi del Senato se ne sono occupati, o risultarono a far parte della Commissione suddetta i seguenti signori Senatori:

Vacca	voti 27
Linati	» 22
Arrivabene	» 20
Sismonda	» 19
Sclupis	» 17

Credo anche opportuno prima di addivenire alla votazione per squittinio segreto, di proporre al Senato l'ordine del giorno per la prossima adunanza.

Io proporrei, che sabato 30 corrente, si tenesse adunanza al tocco negli uffizi per l'esame delle leggi presentate oggi; alle due in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un carcere penitenziario in Cagliari, e di quegli altri che saranno in pronto.

Senatore **Montezemolo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montezemolo**. Il Ministro della Guerra presentando al Senato il progetto di legge che dà facoltà al Governo di valersi di edifizii pubblici per servizi militari e civili, ne ha chiesto l'urgenza.

Pare a me che i signori Senatori potrebbero riunirsi ora negli uffizi, nominare il relatore, e sabbato potrebbe venire esaminato e votato dal Senato il progetto in discorso.

Presidente. Se si crede che l'urgenza sia tanto stringente da necessitare che il Senato si raccolga oggi stesso negli uffizi....

Senatore **Montezemolo**. Il Ministro della guerra, nel presentare questo progetto, disse che non era questione nè di mesi, nè di settimane, ma di giorni; che si aveva a provvedere d'alloggio a 93 mila uomini.

Gli è perciò che io proponevo che il Senato si riunisse immediatamente negli uffizi, e nominasse il relatore su questo progetto di legge.

Presidente. Pare a me che sia anzitutto necessario

l'averne sotto gli occhi le copie del progetto di legge, altrimenti gli uffizi non potrebbero deliberare con cognizione di causa, e sarebbe impossibile di averlo dentro oggi stampato; parini che tra oggi e sabato non trascorra tempo che possa portare danno alla spedizione di questo progetto. Se qualcheduno insiste perchè si faccia più presto, io metterò ai voti la proposta che si farà, altrimenti manterrei l'ordine del giorno che ho proposto, che sarebbe sabato al tocco negli uffici per l'esame delle leggi oggi presentate, ed alle due in seduta pubblica, per la discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un carcere penitenziario in Cagliari, e di quegli altri progetti che saranno in pronto, conseguentemente si potrà anche sabato, essendo in pronto

la relazione di questo progetto di legge, attesa l'urgenza stata chiesta dal signor Ministro della Guerra, metterlo in discussione.

Non essendovi opposizione, l'ordine del giorno è fissato in questa conformità.

Debbo far presente al Senato che il numero legale per la validità delle sue deliberazioni è di 80.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . .	88
Voti favorevoli . . .	87
Contrarii . . .	1

Il Senato adotta.

L'adunanza è sciolta (ore 4).

LXIX.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione del Regio Decreto di nomina a Senatore del sig. Spaccapietra — Congedo — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria nei bilanci 1861-62-68 del Ministero dell'Interno per la costruzione di un carcere penitenziario in Cagliari — Dichiarazione del Presidente del Consiglio (Ministro dell'Interno) — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri in ordine all'art. 1. forniti dal Senatore Di Salmour (Relatore) — Approvazione degli articoli 1 e 2 colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale e dell'intero progetto — Fissazione dell'ordine del giorno per la seduta di martedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Siede al banco del Ministero il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Prego il signor Senatore *Segretario D'Adda* a dare lettura di un decreto di nomina di un nuovo Senatore.

Il Senatore *Segretario D'Adda* legge il R. Decreto del 24 novembre 1861, col quale è nominato Senatore del Regno il sig. Nicola Spaccapietra vice-Presidente della Corte Suprema di Casazione di Napoli.

Legge quindi una lettera del Senatore Spada, colla quale per affari di famiglia chiede un congedo di un mese, che viene dal Senato accordato.

Presidente. Porto a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal sig. Raffaele Garilli, Assessore delegato alle funzioni di Sindaco di Piacenza, di una copia di un libro da esso pubblicato col titolo: *I fasti di Piacenza.*

2. Dal sig. Salvator Angelo Decastro, di varii esemplari d'un suo scritto *Sul progetto di una ferrovia nell'Isola di Sardegna.*

3. Dall'avvocato Murri-Fraccagnani da Camerino, di due copie d'un suo scritto intitolato: *Della ragion filosofica nel diritto politico penale.*

4. Dal signor Prefetto della provincia di Parma,

di alcuni esemplari degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 1861.

5. Dal dottore Gustavo Daglas d'una sua Risposta ai due discorsi sulla legislazione mineraria e sulle scuole delle miniere.

6. Dal sig. Giuseppe Dal Re di una sua Memoria sull'Amministrazione dei sali e tabacchi nelle province delle Romagne.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA SPESA SUI BILANCI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
PER LA COSTRUZIONE
DI UN CARCERE PENITENZIARIO IN CAGLIARI.
(V. atti del Senato N. 89).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dell'Interno per la costruzione di un carcere penitenziario in Cagliari. Avendo l'ufficio centrale proposto una modificazione soltanto di cifre rispetto ai numeri ordinali degli anni da introdursi all'articolo secondo del progetto, pregherei il signor Ministro a voler dichiarare se l'accetta.

Presidente del Consiglio. Accetto ben volentieri la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 2 del progetto ministeriale; come accetto altresì l'altro

di eleggere una Commissione, la quale studi il grave argomento del sistema punitivo, e particolarmente il modo con cui i detenuti debbono essere trattati nei locali destinati a scontar la pena.

Presidente. Leggo il progetto di legge colla modificazione suggerita dall'ufficio centrale e testè accennata. (Vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, passo alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di un milione e duecento cinquantamila lire per la costruzione di un carcere penitenziario a sistema cellulare auburniano della capacità di cinquecento detenuti, da erigersi presso la città di Cagliari. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Non mi era preparato ad entrare in questa discussione, ma non posso non domandare una spiegazione sopra l'uso che si intende di fare di questo stanziamento di fondi in bilancio, poiché stando alla dottissima relazione fatta dall'ufficio centrale, non si potrebbe ben dire quale sarà il sistema da applicarsi.

Ora non si può costruire un carcere penitenziario senza prima sapere quale fra i vari sistemi di carceri penitenziari si voglia intralurre.

È ben vero che nell'articolo primo del progetto è detto che sarà un carcere secondo il sistema cellulare auburniano.

Ma la relazione dell'ufficio centrale combatte appunto l'adozione del medesimo fatto senza un preventivo esame.

Mi pare adunque che l'introduzione di questo sistema diventi un inconveniente di fronte alle ragioni gravissime addotte, e che prima di ogni cosa debbano farsi nuovi studi, per venir poi a concludere qual sia il migliore, o almeno il più conveniente sistema da adottarsi.

Senatore **Di Salmour**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Salmour ha la parola.

Senatore **Di Salmour**, *Relatore*. La relazione dice che vista l'urgenza di provvedere in Sardegna alla formazione di un carcere penitenziario, visto che se realmente il sistema di Auburn non ha quel buon successo che pure attribuirgli la relazione ministeriale, tuttavia in alcune sue parti cammina benissimo, in Piemonte segnatamente, per quanto si riferisce al lavoro; ritengo anche che la legislazione vigente nelle antiche provincie ha ammesso non il sistema che dal momento che si riconosceva la necessità di stabilire un carcere penitenziario era richiesta la presente legge; l'ufficio centrale dunque, aveva in tutti due necessità; ovviare all'ingombro delle carceri in Sardegna, e sottoporle alla vigente legislazione.

Aggiunge la relazione che realmente la scienza non si è sufficientemente pronunziata, da potere in modo assoluto escludere il sistema auburniano, e segnatamente per incidente: che se poteva in certa guisa prevedere, che qualora venga fatta una riforma, e derogatosi in

qualche parte il sistema auburniano, come sistema esclusivo per le carceri di pena, pure in certi determinati casi si sarebbe ancora conservato.

Tutti sanno, a cagion d'esempio che per i detenuti giunti a una certa età, è assolutamente impossibile mantenere il sistema d'isolamento; e tutti sono concordi nel riprovarlo in questi casi.

Che del resto dovendosi provvedere d'urgenza col sistema legalmente stabilito, anche questo reclusorio che si costruirebbe in Sardegna potrebbe essere utilizzato.

Son questi i motivi per cui l'ufficio centrale è venuto a concludere che, vista l'urgenza, si poteva accettare questo progetto di legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo primo per metterlo ai voti (*V. sopra*). Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero de' Interni per gli esercizi 1862, 1863 e 1864 ripartitamente come infra:

Esercizio 1862	Lire 300.000, »
» 1863	» 500.000, »
» 1864	» 450.000, »

Totale L. 1,250.000 »

e sarà inserita nei relativi bilanci fra le spese straordinarie in apposita categoria colla denominazione: *Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari*. Chi approva quest'articolo voglia alzarsi. »

(Approvato).

Prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto, sarà bene che si fissi l'ordine del giorno per la prossima tornata.

Per martedì sarebbe in pronto la relazione sul progetto di legge riguardante le Camere di commercio: conseguentemente inviterci i signori Senatori di convenire in seduta pubblica martedì alle ore 2 per la discussione di tale progetto.

Essendo poi in pronto anche la stampa, che fu ritardata per mancanza di tempo, del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, crederei opportuno che gli uffizi si radunassero lo stesso giorno di martedì al tocco per l'esame del medesimo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si terrà fissato l'ordine del giorno in tale conformità, cioè martedì al tocco negli uffizi, ed alle ore 2 in seduta pubblica.

Si passa all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . .	83
Favorevoli . . .	75
Contrari . . .	8

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3 1/4).

LXX.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Di Negro Orazio — Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'estensione della sovrimposta di guerra a tutte le province del Regno — Osservazioni dei Senatori Martinengo e Corrales — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione sullo schema di legge pel riordinamento delle Camere di Commercio — Accettazione dal Ministro di Agricoltura e Commercio del controprogetto dell'Ufficio Centrale — Adozione degli articoli 1 e 2 colle varianti proposte a quest'ultimo dal Ministero e dal Senatore Di Pollone — Appunti del Senatore di Pollone sull'inciso 31 dell'articolo 2 combattuti dal Ministro d'Agricoltura e Commercio e dal Senatore Farina (Relatore) — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Osservazione del Senatore Arnulfo sull'articolo 5 — Risposta del Senatore Farina (Relatore) — Adozione degli articoli 5 e 6 e dell'emendamento all'articolo 7 proposto dal Senatore Arnulfo ed assentito dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, nonchè degli articoli 7 al 10 — Considerazione del Senatore di Pollone sull'articolo 11 e risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Senatore Farina — Emendamenti al mentovato articolo 11 dei Senatori Amari e Giovannola — Parlano sul medesimo i Senatori Alferi, Arrirabene, Di Pollone, Paleocapa e Jacquemoud — Adozione del sotto emendamento del Senatore Castelli e degli articoli 11 al 15 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di Pollone sull'art 16, forniti dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Proposta del Senatore Bellelli in ordine all'articolo 15 combattuta dal Ministero — Adozione degli articoli dal 16 al 21 — Adozione dell'emendamento del Senatore Di Pollone all'articolo 22 e degli articoli 22 al 27 — Approvazione della variante proposta all'articolo 28 dal Senatore Castelli e degli articoli 28 e 29.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Pregho il Senatore Arnulfo di dar lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3035. Gaetano Rusconi di Milano porge reclami contro il Ministero dell'Interno, perchè ricusò di accordargli un impiego e si rivolge al Senato onde ottenerlo per sua intercessione.

Presidente. Essendo presente il signor marchese Orazio Di Negro, i cui titoli furono già verificati, prego

i signori Senatori Orso Serra ed ammiraglio Serra di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Orazio Di Negro presta giuramento nella formola consueta).

Il signor Presidente della Camera dei Deputati scrive in data del 29 novembre ultimo:

« Il Presidente della Camera dei Deputati anche a nome dei suoi colleghi ha l'onore di pregare l'E. V. ed i signori componenti codesto ramo del Parlamento di compiacersi d'intervenire al convegno dei signori Deputati che avrà luogo nelle sale al piano terreno dell'ala destra del Palazzo Carignano, giovedì prossimo, 5 dicembre alle ore 8 di sera. »

Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fatti.

1. Dal signor dottore Giovanni Roggero, chirurgo del Penitenziario di Alessandria, di alcune copie del suo

libro intitolato: *Notizie sanitarie del Penitenziario di Alessandria*;

2. Dal signor Senatore Martinengo di 3 copie di una *Memoria sul traforo del Ceniso*, scritta dal signor G. B. Piatti;

3. Dal signor Sacchi da Napoli di alcune copie di un suo lavoro *sulle finanze delle province meridionali*;

4. Dal signor cav. professore Bonaini di Firenze di due esemplari dei suoi *Studii sugli archivi dell'Emilia*, e di n. 100 copie di uno scritto del cavaliere avvocato Leopoldo Galeotti, deputato al Parlamento, concernente la *Istituzione del R. Archivio Centrale di Stato di Firenze*;

5. Dalla Deputazione provinciale di Como di due esemplari della *deliberazione presa da quel Consiglio provinciale intorno all'acquisto dei cimeli scientifici di Alessandro Volta*.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE
DELLA SOVRAIMPOSTA DI GUERRA
A TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO.

(V. atti del Senato N. 92).

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio; ma siccome nella tornata precedente il Senato aveva permesso che venisse posto all'ordine del giorno d'oggi anche quell'altro progetto che fosse in pronto, perciò, trovandosi già da due giorni distribuito ai signori Senatori il progetto di legge per l'estensione a tutte le province del Regno della sovraimposta del decimo di guerra, domando al Senato se assente a che sia quest'ultimo portato in discussione prima dell'altro siccome più breve e di opportunità più stringente.

Se non vi è opposizione darò lettura degli articoli del progetto relativo alla sovraimposta del decimo di guerra (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Con questa legge, che si dice motivata per l'unificazione d'imposta, vedo esclusa nelle province meridionali la tassa sul sale.

Sento dalla relazione dell'ufficio centrale che il signor Ministro nell'altro ramo del Parlamento avrebbe fatta dichiarazione che si stia da lui studiando il modo di cambiamento anche di questa imposta sul sale per il resto delle province, che non verrebbero ad essere così paritate, ma all'incontro in modo diverso trattate; poichè noi sappiamo che la Lombardia, le antiche province e l'Emilia pagano questa tassa del decimo di guerra sopra il sale, e la pagano già da due anni.

Ora io domando se realmente stia in fatto che questa

modificazione venga studiata e sia prossima la presentazione della relativa legge?

Aggiungerò ancora, che, in altra occasione in questo recinto ho avuto l'onore di far presente, che la Toscana non paga altrimenti tasse sopra la produzione delle polveri da caccia, le quali si vendono e si fabbricano liberamente; e per conseguenza anche questo titolo d'entrata non subirebbe aumento nella Toscana; per cui ne verrebbe un nuovo punto di dissomiglianza di trattamento tra le diverse province componenti l'attuale nostro regno.

Domando quindi se anche su questo proposito il signor Ministro ha in pronto un progetto di legge, ovvero ha in pensiero di prendere questo oggetto in esame.

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Correale ha la parola.

Senatore **Correale**. Io avrei qualche cosa a dire sulla tassa prediale.

Per parificare questa tassa in tutto lo Stato italiano bisognerebbe si badasse a diminuire la fondiaria di Napoli, giacchè noi napoletani paghiamo non secondo il metodo del resto d'Italia. Noi paghiamo niente menò che il cinque per cento sugli stabili, ed oltre ciò nella città di Napoli si paga due volte il tre per cento; vale a dire il sei.

Vede il Senato che si tratta di un'imposta molto onerosa, e quindi se non si operasse tale diminuzione non si verrebbe a raggiungere lo scopo di parificare ed unificare le tasse in tutto il Regno italiano.

Dunque volendo equiparare, o non si dovrebbe ammettere questo decimo sui fondi prediali napoletani, oppure si dovrebbe diminuire la tassa sopra gli stabili napoletani, giacchè essa è il quinto dell'imponibile.

Queste sono le osservazioni che io intendeva sottoporre al Senato.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il progetto di legge di cui oggi si tratta è una legge di guerra chiamata sopratassa.

Come sopratassa bisognava che esistesse la materia imponibile, vale a dire esistesse già una tassa nei varii paesi su cui porre una sopratassa; dove questa non esiste, la sopratassa non può essere applicabile.

Circa l'equiparazione dell'imposta, specialmente per ciò che riguarda i generi di privativa, dirò, che il Ministero fra pochi giorni presenterà un progetto di legge per equiparare la tariffa riguardo ai medesimi.

Oggi parlare di differenza fra una provincia e l'altra darebbe luogo ad una lunghissima discussione. poichè le differenze fra provincia e provincia sono infinite: in Toscana non vi è una tassa nè privativa per le polveri da sparo, in Napoli non vi sono tasse personali, infino le varie province d'Italia, come erano divise la una dalle altre, così avevano tasse speciali per le quali occorre tutto lo studio del Ministro delle Finanze per ve-

nire gradatamente a sottoporre tutte quelle province alle medesime condizioni.

Riguardo alle province napoletane a cui la Camera Elettiva ha creduto, per ragioni infinito che non starò qui a discorrere, di non estendere la soprata di guerra sui diritti per la vendita del sale, farò osservare, che il prezzo del sale in quella provincia è di L. 28 e 60 il quintale, e che quindi la differenza con quello delle altre province è piccola, non pagandosi che L. 30 il quintale, tranne però l'Umbria e le Marche, dove, non so per qual ragione o politica o economica, fu questo prezzo ridotto a 24 lire il quintale.

Debbo poi avvertire che la differenza che passa fra 28 franchi e 60 centesimi che pagano le province napoletane e i 30 che pagano le altre province, tranne sempre l'Umbria e le Marche, è più questione di equiparazione di moneta che d'altro.

In ordine poi alle polveri da sparare di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Martinengo, dirò essere necessario uno studio speciale, perchè può nascere il dubbio se convenga togliere la privativa od estenderla; ed a questo proposito non posso fin d'ora esporre la mia opinione, in quantochè mi occorrono ancora alcuni dati statistici che vado raccogliendo nelle varie parti del Regno.

A quanto finalmente faceva presente l'onorevole Senatore Corrales, che, cioè, la tassa fondiaria è a Napoli soverchiamente gravosa, rispetto alle altre province e che per conseguenza dovrebbe nel caso di applicazione della sovrimposta del decimo di guerra, essere presa in considerazione, dirò che se si facesse luogo alla sua domanda, la dovrebbe essere estesa a tutte le altre tasse vigenti nelle altre province e che non lo sono nel regno di Napoli.

Ma non mi pare oggi opportuno di trattare l'equiparazione di tutte queste speciali imposte.

Io credo che la sovrimposta del decimo di guerra è una necessità nelle condizioni presenti, e che anzichè aumentare le differenze che passano fra provincia e provincia comincia invece a diminuirle; ed è sotto questo aspetto che insisto perchè voglia il Senato compiacersi di dare la sua approvazione alla presente legge.

Presidente. Se nessuno domanda la parola interogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. L'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra, stabilito nelle antiche province con la legge del 5 luglio 1859, sarà dal primo gennaio 1862 applicato nelle province del Regno, alle quali non è ancora esteso sulle seguenti imposte:

« 1. Contribuzione prediale che si riscuote a pro dello Stato;

« 2. Imposta personale o di famiglia;

« 3. Imposta sull'industria, sul commercio, sulle professioni liberali;

« 4. Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di mano morta;

« 5. Dazi di dogana, meno il diritto di spedizione sugli oli;

« 6. Diritti per la vendita delle polveri da caccia e da mina;

« 7. Tasse d'insinuazione, di registro, di successione e di emolumento giudiziario così fisse come proporzionali;

« 8. Prezzo della carta bollata e diritti che si pagano per la apposizione del bollo straordinario o del visto per bollo;

« 9. Diritti d'ipoteca per le iscrizioni e le trascrizioni, qualunque sia la data dei titoli. »

(Approvato).

« Art. 2. Alla ritenzione di due decimi sulla vincite al lotto, stabilita coll'articolo 5 della legge 5 luglio 1859; sarà dal 1 gennaio 1862 sostituito ed applicato in tutte le province del Regno l'aumento di un ventesimo sopra ogni giocata. »

« Nell'applicare questo aumento, per ogni frazione di mezzo centesimo o più sarà pagato il centesimo intero; ogni frazione minore di mezzo centesimo sarà trascurata. »

« Fino a che nelle province meridionali non sarà messa in circolazione la moneta decimale, le giocate, nelle quali il ventesimo sarebbe inferiore al mezzo grano, sono sottoposte a un mezzo grano intero. Per le altre giocate, le frazioni del ventesimo, pari a mezzo grano o inferiori, saranno calcolate per mezzo grano: le frazioni maggiori saranno calcolate per un grano. »

« Il ventesimo in Toscana è sostituito alla soprata, già ivi esistente sulla giocata, e di centesimi cinque e sessanta parti di centesimo. »

(Approvato).

« Art. 3. Sulla sovrimposta di guerra non sarà corrisposto alcun aggio ai contabili nè ai distributori della carta bollata. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 87

Voti favorevoli 84

Voti contrari 3

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL RIORDINAMENTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

(V. atti del Senato N. 28).

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge pel riordinamento delle Camere di Commercio.

L'ufficio centrale avendo modificato in varie parti il

progetto ministeriale ha quindi steso un nuovo testo del progetto di legge in conformità delle introdotte modificazioni.

Prego perciò anzitutto il signor Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio a voler dire se intende che la discussione abbia luogo sul testo del progetto modificato ovvero sul testo ministeriale.

Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. Le modificazioni ebbero luogo dietro accordo al quale gentilmente si prestò l'ufficio centrale col ministro, il quale avea comunicato le sue idee con lettera del 9 novembre scorso al signor Presidente del Senato. Per conseguenza in generale il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio accetta il nuovo testo sostituito dall'ufficio centrale a quello che era già stato presentato dal suo onorevole predecessore il Senatore Naloli. Sol tanto si riserva di fare qualche osservazione sovra un'alinea d'un articolo e sovra due alinea di un altro, che si riferiscono ad una questione nella quale non fu possibile al Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio concordarsi coll'ufficio centrale; perchè vi era anche in questa l'interesse del Ministro delle Finanze che trovavasi presente e potrà perciò spiegare le sue idee in proposito.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del signor Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio, metto in discussione il testo del progetto dell'ufficio centrale.

Interrogo il Senato se intende, come si è praticato altra volta, dispensare il Presidente dal dar lettura preliminare dell'intero testo del progetto.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario io apro la discussione generale.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura dei singoli articoli:

CAPO I.

Istituzione ed attribuzioni delle Camere di commercio ed arti.

« Art. 1. Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti per rappresentare presso il Governo, e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

« La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera ed il numero de' suoi componenti saranno fissati con decreto reale. »

(Approvato).

« Art. 2. Le Camere di commercio ed arti:

« A. Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture; gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

« B. Annualmente ragguglieranno il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio di tutti i particolari

che concernono lo stato del commercio e delle arti del loro distretto;

« C. Compileranno per l'uso dei Tribunali il ruolo dei periti per le materie commerciali;

« D. Avranno nella loro dipendenza le Borse di commercio e ne faranno le spese;

« E. Eserciteranno rispetto agli agenti di cambio, mediatori o periti le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l'esercizio di essi;

« F. Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a giudici del tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun giudice da nominare dal Re;

« G. Terranno un registro nel quale noteranno mensilmente gli estratti, le registrazioni ed affissioni che i commercianti e le società commerciali devono far praticare presso il tribunale di commercio a mente delle vigenti leggi, ed avranno ad esse gli opportuni riguardi sia per la pronta surrogazione degli esclusi ed uscenti di carica a mente dell'art. 30, come per l'adempimento delle altre incombenze demandate a questo proposito alle Camere dalla presente legge;

« H. Potranno stabilire e dirigere gli Uffici per la stagionatura ed il saggio delle arte;

« I. Daranno al Ministero ed alle altre autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;

« L. Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della provincia o del municipio all'istituzione e mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate all'industria ed al commercio;

« M. Potranno convocare annualmente in assemblea generale, che non dovrà durare più di due giorni, tutti gli elettori del distretto della Camera per l'esame di una o più questioni d'interesse commerciale ed industriale da fissarsi e pubblicarsi in apposito ordine del giorno. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Sovra l'alinea G di quest'articolo io mi riservava di fare una osservazione di ben lieve momento.

Nel progetto del Ministero non era stata proposta la disposizione contenuta nel suddetto inciso G, non si dava alle Camere di Commercio l'obbligo di tenere il registro di cui è parola.

La ragione, Signori, era la seguente:

Senza dubbio, alle Camere di Commercio importa molto di avere la conoscenza delle condizioni in cui si possono trovare non solamente i commercianti, ma anche le società commerciali, appunto perchè la capacità di molti commercianti e l'eleggibilità dei gerenti delle società commerciali dipendono dalle condizioni in cui si trovano.

Queste condizioni restano dimostrate dagli atti, dalle dichiarazioni che si fanno e che si conservano presso la segreteria dei Tribunali di commercio, in conseguenza l'ufficio centrale ebbe l'idea provvida di volere che un registro si tenesse dalle Camere di Commercio in cui si potessero riportare tali atti, tali dichiarazioni, onde avessero continuamente sotto gli occhi le condizioni di capacità, d'eleggibilità in cui si possono trovare i commercianti che sono sotto la loro giurisdizione.

Il Ministero all'epoca in cui fece la proposta di legge si riferiva a questo riguardo alla notorietà che avrebbero potuto avere i membri delle Camere di Commercio; notorietà la quale è necessaria e dalla quale non va dispensata la Camera di Commercio per effetto di questo registro, mentre l'ufficio centrale ebbe ad avvertire saggiamente che non potevano le Camere di Commercio andare quotidianamente a rilevare la registrazione, gli affissi, gli estratti che si fanno nei registri dei Tribunali di commercio ed in conseguenza stabili che quest'obbligo fosse mensile.

Egli è quindi di mese in mese che si deve formare il registro delle Camere di Commercio, ritraendo dai registri del Tribunale di commercio le dichiarazioni, gli affissi, gli atti che riguardano la capacità personale e la condizione dei commercianti.

Così per tutto l'intervallo di tempo che passa tra l'una o l'altra verificaione o registrazione in cui la Camera di Commercio prende una determinazione, si ha sempre bisogno di ricorrere alla notorietà pubblica; la qual cosa non può tornare difficile ai membri della Camera di Commercio, perchè nessuno più di essi è competente a conoscere la situazione in cui si trovano i commercianti del suo distretto.

Tuttavia non si può negare che il registro proposto dall'ufficio centrale facilita quest'incombenza, quindi io non saprei oppormi all'adozione di quest'alcuna dal quale deriva un utile, benchè non lo trovassi rigorosamente necessario.

Essenzialmente ho preso la parola per notare un errore evidentemente tipografico, ed è, che dove è detto: « Terranno un registro nel quale noteranno mensilmente gli estratti, le registrazioni ed affissioni che i commercianti e le società commerciali devono far praticare presso il Tribunale di commercio, a mente delle vigenti leggi, ed avranno ad esse gli opportuni riguardi » si debbe dire avranno ad essi gli opportuni riguardi, mentre diversamente si potrebbe la parola *esse* riferire alle leggi. In pari tempo proporrei che alla parola *denandate* la quale non sarebbe forse abbastanza intesa nelle altre parti d'Italia, venisse sostituita la parola *offidate*.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'ufficio non ha nessuna difficoltà di fare le variazioni indicate dal signor Ministro.

Presidente. Interrogo il Senato sopra le variazioni delle parole *ad essi* invece di quello *ad esse*, e di *affidate* invece di *demandate*.

Chi ciò approva sorga.

(Approvato).

Rileggerò l'alinea così modificato:

« G. Terranno un registro nel quale noteranno mensilmente gli estratti, le registrazioni e le affissioni che i commercianti e le società commerciali devono far praticare presso il Tribunale di commercio a mente delle vigenti leggi ed avranno *ad essi* gli opportuni riguardi sia per la pronta surrogazione degli esclusi ed uscenti di carica a mente dell'art. 30 come per l'adempimento delle altre incombenze affidate a questo proposito alle Camere dalla presente legge. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Mi pare che sarebbe il caso di conformare tutta la legge in identici termini. All'art. 1 si è sostituito il vocabolo *arti* a quello d'*industria*; nell'art. 2 si è fatta distinzione tra arti e manifatture, quantunque non sia facile immaginare le arti senza le manifatture; qui ritorniamo all'*industria*.

Sarebbe bene, ripeto, che la legge avesse una conformità in tutti i suoi articoli.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Qui veramente le informazioni di cui è ceono hanno una tal quale generalità che si attiene a tutte le industrie. Del resto io mi rimetto a quanto sarà per decidere il Senato.

Presidente. La mozione del Senatore Alfieri mi pare che ci porrebbe a dire « per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti. »

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. So ben ho inteso la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, egli vorrebbe che si mantenesse una certa uniformità nella dizione della legge, ed in questo caso converrebbe dire, *l'insegnamento di scienze applicate alle arti*, e così seguire in tutta la legge. Questo, secondo me, sta; ma bisogna convenire d'una cosa, che il progetto fu fatto e disfatto le tante volte, per cui ci è occorso di prendere un articolo da una legge, altro da un'altra. Ecco il motivo, pel quale vedesi una qualche disparità fra i vari articoli dell'attuale schema di legge.

A quest'inconveniente però può facilmente ripararsi, ed io credo che prima di votare la legge per squittinio segreto in modo definitivo, essa si potrà rivedere ancora e presentare il testo pienamente corretto.

Presidente. Tuttavia è bene che si determini quale sia l'intenzione del Senato.

Il Senatore Alfieri ha proposto di dire « per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti. »

Io interrogo il Senato se approva questa dizione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Credo che il Senato, a seconda dell'avvertenza del Senatore Di Pollone, acconsentirà a che trattandosi di una legge di molti articoli, essa si riveda prima di

passare alla definitiva votazione, onde, ove per caso fosse sfuggita una qualche parola che si allontanasse dal sistema a lottato, si possa correggere.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io vorrei sapere se col titolo *arti* si intendano anche le arti belle, cioè la pittura, la scultura, e simili, e se queste possano essere soggette alle Camere di commercio ed industria e farsene soggetto di relative scuole.

Sostituita la parola *arti* potrebbe a prima giunta che possono dirsi comprese anche le arti belle, e perciò per chiarire affatto la cosa potrebbe aggiungersi e *le arti al commercio relative*.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. È difficile lo stabilire un limite, o Signori, tra le arti belle, e le arti utili, e se ne ebbe un esempio nell'Esposizione di Firenze, dove nella classificazione di certi prodotti si sono incontrate gravissime difficoltà, che han dato luogo a lunghe contestazioni durate molti giorni.

Del resto poi l'indole della istituzione si è di provvedere alle arti utili, e non più: tuttavia se si volesse per esempio stabilire l'insegnamento dell'arte dell'intarsiatura, o dei mosaici che si fanno sui mobili e simili, naturalmente potrebbe ciò competere alle Camere d'industria e commercio.

Ciò posto, io crederei che senza altro possa il Senato approvare questa disposizione come sta, rimettendosi allo spirito generale della legge, da cui parmi chiaramente emerge che quando si tratta d'arti belle puramente dette, questa legge non ci ha nulla a fare.

Presidente. Non avendo seguito l'osservazione dell'onorevole Senatore Martinengo metto ai voti l'art. 2. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 3. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio potrà affidare alle Camere speciali incarichi relativi al commercio, non che l'Amministrazione di empori pubblici, depositi di merci nei porti franchi, di magazzini di salvataggio e di altri stabilimenti aventi per iscopo la utilità dell'Industria e del Commercio. »

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io debbo cominciare collo scusarmi presso il Senato se prima d'ora non ho mossa la domanda che sto per fare relativa al § M dell'art. 2 testè votato; ma io desidero di avere dall'onorevole signor Ministro una spiegazione sul modo con cui egli intende di eseguire questo articolo dal Ministero proposto.

Così dice il § M:

« M. Potranno convocare annualmente in assem-

blea generale, che non dovrà durare più di due giorni, tutti gli elettori del distretto della Camera per l'esame di una o più questioni d'interesse commerciale ed industriale da fissarsi e pubblicarsi in apposito ordine del giorno. »

In altri termini il signor Ministro intese di riunire ciò che in Inghilterra si chiama un *meeting*. Ora domando come sarà probabile che ciò possa effettuarsi, quando il distretto di una Camera è assai esteso come p. e. quella di Torino di cui posso parlare.

Antivengo la risposta che mi potrà fare il signor Ministro, cioè che le circoscrizioni delle Camere attuali saranno riformate.

Tuttavia io credo che la circoscrizione della Camera di Torino sarà sempre estesissima, in quanto che per creare nuove Camere ci vuole il consenso degli interessati, cioè di coloro i quali dovranno pagare le spese delle medesime; quindi se alcuna nuova se ne istituirà, io credo che non saranno molte che sorgeranno dopo questa legge. Io chieggo come egli vorrà che gli elettori d'Alba, di Cuneo, del Lago Maggiore, di Voghera, di Bobbio che sono attualmente nel distretto della Camera di Torino, convengano in un'assemblea generale da tenersi nella sede della Camera di commercio.

Suppongo anche che non si riuniscano tutti questi elettori, ma una parte sola di essi.

Come saranno regolate queste riunioni? In qual locale si vorranno raccogliere questi numerosissimi elettori?

Tali son le questioni che mi si son affacciate alla mente e che confesso di non aver potuto risolvere, ed è perciò che senza dilungarmi io prego il signor Ministro di volere spiegare come egli creda di attuare siffatte disposizioni.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La risposta che io do alle domande dell'onorevole Senatore Di Pollone, è che intenderei precisamente d'introdurre il sistema dei *meetings* inglesi nel nostro paese, il che mi sembra evidentemente desiderabile.

Infatti l'idea di una Camera di commercio, la quale decide assolutamente dei destini del commercio stesso e che si assume, per una elezione che ha avuto una volta, di parlare in nome del commercio, senza che questo sia interrogato in nessuna circostanza, è un'idea che certamente non ci viene dai paesi liberi, nè dall'America, nè dall'Inghilterra, è un'idea che ci viene piuttosto dalle istituzioni della vicina Francia in cui le Camere di commercio sono in una condizione molto meno libera di quella in cui stiamo per metterle le Camere di commercio italiane.

Dunque si sarebbe desiderato per parte del Governo di aprire la strada a quelle assemblee inglesi, le quali fanno conoscere al Governo i bisogni del commercio, e si producono, dirò così, *rebus sic stantibus* per il grande svolgimento dei capitali dei commercianti.

Le Camere di commercio in Inghilterra non sono che una direzione, un consiglio di sorveglianza di una so-

cià commerciale dei nostri paesi; l'assemblea è dei commercianti, la Camera non fa che amministrare il comitato esecutivo di questa classe di cittadini. Presso di noi invece questo movimento non era spontaneo, e bisognava che il Governo cercasse di dare una prima spinta al medesimo.

Quindi nacque l'idea di facultare la Camera senza costringerla, a riconvocarsi annualmente nel suo distretto in sezioni che non durano più di due giorni.

Il come ciò si abbia a fare, verrà esposto nei regolamenti, e il Ministero porrà tutta la possibile attenzione per rendere pratica questa disposizione della legge, e potrà valersi in ciò dei consigli di uomini distintissimi, che hanno una grande esperienza in queste materie, fra i quali si distingue il Senatore Di Pollone.

Del resto in termini generali, bisognerà fare come si fa per le riunioni dei congressi scientifici, dei congressi statistici che si vedono riuniti costantemente in tante parti d'Europa.

Non si incontrano per tali riunioni nè le difficoltà di locali, nè quelle di distanze anche maggiori di quelle che presenti il distretto di una Camera di commercio.

E quand'anche da principio una minima parte degli elettori vi corrispondesse, sarà, se non altro, un iniziamento a questi costumi i quali possono rialzare la capacità del nostro commercio e farlo veramente occupare dei suoi interessi generali.

Da prima cominceranno quelli che hanno più intelligenza, più uso di parola, e se si vuole, anche più ambizione di figurare nella loro classe; poco a poco si presenteranno tutti gli elettori, e così noi potremo introdurre un costume che io credo salutare pel nostro commercio.

Questo è stato lo scopo che si è avuto.

Senatore Di Pollone. Risponderò poche parole a ciò che disse il Signor Ministro. Egli cominciò collo stabilire la utilità e la necessità di queste assemblee in quanto che non vuol lasciare le Camere di commercio arbitre degli interessi commerciali, e soggiunge essere necessario che il Governo, il pubblico e gli interessati abbiano un'azione diretta su quanto può riguardarli.

Mi fu lecito di osservare al Signor Ministro che ciò starebbe benissimo in Francia dove le Camere sono il prodotto di una elezione ristrettissima; ma in un paese retto secondo i principii costituzionali, dove la stampa ha una grandissima pubblicità, tutti gli interessi sono rappresentati, e non occorre per far conoscere al Governo i bisogni del commercio, convocare assemblee della natura di quella che egli ha ideato.

Del resto io sono mosso più dalla difficoltà di attuare il suo divisamento, che dagli inconvenienti che io vi scorga.

Comprenderei la sua idea se come nella legge del 1853 fossero state le Camere di commercio elette dai commercianti che vivono nella sede delle Camere stesse: ma io non mi so veramente persuadere che persone le quali vivono lontano da questa sede possono incon-

trare una spesa gravissima di tempo, di viaggio semplicemente per venire a discutere quistioni teoriche. Io credo che la legge in questa parte rimarrà una lettera morta, e piuttosto che lasciare una disposizione che non può essere attuata, preferirei vederla eliminata; ma non ne fo la proposta, come lo comprende il Senato, dal momento che la disposizione anzidetta è votata. Confesso però, ripeto, che non posso a meno di credere che essa sarà perfettamente inutile.

Senatore Farina, Relatore. Veramente l'ufficio centrale si è indotto ad ammettere questa disposizione per la considerazione anzitutto che le circoscrizioni delle Camere di commercio devono essere determinate, come è detto, per decreto reale, e che l'estensione della sfera d'azione di alcune di tali Camere da questi decreti reali sarà certamente modificata, perchè per verità i ceti commerciali essendo variati, sarebbe straordinario che per esempio la circoscrizione territoriale di Torino si estendesse per l'avvenire, come si estende al presente, fino a Bobbio, al Lago Maggiore e ad altre località che l'onorevole preopinante ha indicate.

Vero è che egli faceva osservare che, affinchè le Camere di commercio potessero esistere era necessario che vi fosse una sufficiente copia di mezzi per poter provvedere appunto alla esistenza loro, e che questi mezzi dovendo essere forniti mediante un'imposta, si doveva necessariamente arguire che sarebbe necessario che l'estensione dei circondari delle Camere di commercio fosse grande perchè altrimenti si verrebbe a compromettere l'esistenza delle Camere di commercio stesse.

In questo senso egli entrava nel progetto del Ministro, progetto che l'ufficio ha abbandonato sostituendo una certa larghezza nei mezzi di azione relativamente alle tasse delle Camere colle quali crede che si possa avere un molto maggior numero di industriali che facciano presenti i bisogni delle singole località anzichè soffocarli sotto una rappresentanza che da per sé troppo estesa non può avere quelle circostanziate cognizioni delle condizioni locali dell'industria e delle arti che si richiede perchè realmente la Camera di commercio possa rappresentarli.

Conseguentemente io credo che la maggioranza dell'ufficio nell'ammettere quest'inizio dell'art. 2, sia stata coerente al suo principio e sia partita da una massima generale della quale occorrerà far cenno in appresso.

Presidente. Le considerazioni fatte sono piuttosto accessorie che tocanti l'articolo che è già stato votato. Rileggo l'articolo 3. (V. sopra).

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Qui cade la correzione che si è già accennata, dire cioè l'utilità del commercio e delle arti.

Presidente. È inteso che terminata la votazione degli articoli, prima di passare allo squittinio segreto si darà lettura del testo corretto.

Chi approva l'articolo terzo, si alzi.

(Approvato).

« Art. 4. Ciascuna Camera può essere sciolta con Decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera. »

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati, e sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo. »

Senatore **Giovanola**. Domando la parola per fare un'osservazione di relazione; si dovrebbe dire: *Consigli comunali e provinciali*....

Presidente. Trattandosi semplicemente di un cambiamento di relazione dichiarativa io non credo dover provocare il voto del Senato; rileggerò l'articolo colla introdotta variante prima di metterlo ai voti.

« Art. 4. Ciascuna Camera può essere sciolta con decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera. »

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati, e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo. »

Cbi vuole approvare l'art. 4 sorga.

(Approvato).

CAPO II.

Composizione di ciascuna Camera.

« Art. 5. Le Camere saranno elettive. »

« Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di 21, né minore di 9, e verrà determinato a mente dell'art. 1. »

« Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge. »

La parola è al Senatore **Arnulfo**.

Senatore **Arnulfo**. Il signor Ministro, nell'art. 5 proposi che il numero dei membri delle Camere fosse di quattro, otto e dodici, secondo la popolazione.

L'ufficio centrale introdusse un emendamento dicendo che il numero debba essere né maggiore di 21, né minore di 9.

Io prego l'ufficio centrale di osservare se non sarebbe necessario di cambiare il numero, stante il disposto dell'art. 7...

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo** . . . in cui è detto che in ogni biennio i componenti delle Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero, perchè per il disposto nell'art. 5, siccome potrebbero essere nominati 21 ovvero 9 membri, l'art. 7 non potrebbe in questo caso applicarsi.

Sarebbe forse miglior cosa lo stabilire che i membri delle Camere non siano in numero maggiore di venti, per ipotesi, né minore di otto; allora la divisione per metà potrebbe eseguirsi. Sottopongo queste osservazioni

all'ufficio centrale onde proponga quelle modificazioni che stima le quali evitino ogni inconveniente.

Presidente. Il Senatore **Farina** ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io credo che questa osservazione potrà avere miglior sede nell'articolo nel quale si parla del rinnovamento, che non nell'articolo attuale, in cui si è voluto stabilire un numero dispari per evitare la parità di voti che può facilmente succedere quando i votanti sono in numero pari; nelle quali occasioni si è forzati poi a ricorrere alla preponderanza del voto del presidente.

Non crederei quindi che fosse il caso di cambiare il numero dei componenti le Camere, bensì di regolare il modo della sortita loro d'ufficio.

Presidente. Il Senatore **Arnulfo** ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Ho creduto dover fare fin d'ora queste osservazioni onde evitare, ritardandole all'art. 7 e dopo votato l'articolo quinto, che l'ufficio centrale trovasse poi imbarazzo nella preceduta votazione per determinare il numero dei membri uscenti, ove credesse necessario tale mezzo per porre in armonia i due articoli.

Del resto per me è indifferente che si stabilisca un diverso numero di membri delle Camere nell'art. 5 od una diversa quota di sorteggio nel 7. Il mio scopo è diretto soltanto ad avvertire che questi due articoli vogliono essere messi in armonia onde sieno applicabili; ed acconsento che se non si vuole toccare il numero dei membri delle Camere proposto nell'art. 5, si corregga la quota all'art. 7.

Presidente. Netto ai voti l'art. 5.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 6. I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge. »

« Essi scelgono fra loro un presidente ed un vicepresidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto. »

(Approvato).

« Art. 7. L'Ufficio dei membri delle Camere è gratuito. »

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero. Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si riuoveranno per anzianità di elezione. »

« Gli uscenti potranno essere rieletti. »

Senatore **Farina, Relatore**. Su quest'articolo cadrebbe appunto l'emendamento che si vorrebbe introdurre dall'onorevole Senatore **Arnulfo**.

Si potrebbe provvedere a ciò facendo un inciso nel quale si dicesse « Nel caso, che nella Camera sieno i membri in numero dispari alla fine del primo triennio uscirà la metà più uno »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Tale è puro la giurisprudenza.

Senatore **Farina, Relatore.** Infatti si fa sempre così dove non vi ha disposizione specifica; del resto è una spiegazione che può andar bene.

Presidente. Questa proposta è fatta a nome dell'ufficio centrale?

Senatore **Farina, Relatore.** Credo poter dire che sia l'opinione dell'ufficio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministero accetta.

Presidente. Progo l'onorevole relatore a formulare la sua proposizione per iscritto.

Senatore **Farina, Relatore.** In massima siamo d'accordo: se il Presidente lo crede, si formulerà l'aggiunta quando si presenterà tutta la legge in seguito alla revisione.

Presidente. Siccome questa proposizione è un emendamento, sarà bene, che il Senato si pronunzi sul suo tenore; quando vi sia poi qualche variante da introdurre per semplice redazione, ciò si farà nella circostanza della revisione generale della legge.

(Il Senatore Farina trasmette l'emendamento scritto).

L'emendamento redatto dal relatore dell'ufficio centrale è in questi termini:

Dopo le parole « saranno rinnovati per la metà del loro numero » si aggiungerà e se saranno in numero dispari per la metà meno uno.

Non è il caso di domandare se quest'emendamento è appoggiato essendo proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero. Invito il Senato a pronunziarsi sul medesimo.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere.

(Approvato).

Rileggo l'intero articolo prima di metterlo ai voti.

« Art. 7. L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero e se saranno dispari per la metà meno uno. Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

« Gli uscenti potranno essere rieletti. »

Chi approva il 7 articolo così redatto voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 8. Il presidente ed il vice-presidente dureranno in carica due anni e potranno essere rieletti. »

(Approvato).

« Art. 9. Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori. »

« Il vice-presidente supplisce il presidente in caso di assenza; e, mancando ambedue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza. »

(Approvato).

« Art. 10. Non potranno contemporaneamente far

parte della stessa Camera i consanguinei sino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società. »

« Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera. »

(Approvato).

CAPO III.

Elezioni.

« Art. 11. Sono elettori ed eleggibili tutti i commercianti ed industriali maschi nazionali residenti nel distretto della Camera che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche; e gli stranieri che da cinque anni almeno vi esercitino il commercio o le arti, ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche. »

« Gli impiegati delle Camere di commercio non sono né elettori, né eleggibili. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Non è già che mi divida dalla maggioranza dell'ufficio centrale né su questa né su altra questione, ma io credo di dover esporre al Senato alcune difficoltà che a parer mio si incontrano nell'attuazione di quest'articolo.

L'articolo vuole, che siano elettori ed eleggibili tutti i commercianti ed industriali che sono compresi nell'e liste elettorali politiche. Ora prendendo la legge sulle elezioni del 17 dicembre 1860, vedo che all'articolo 4 sono portati sulle liste elettorali politiche gli esercenti commercio, arti ed industrie, i quali nei Comuni di 2500 abitanti pagano lire 200 di pigione, e successivamente in quelli fino a 10000,300; in quelli al disopra, 400 fiscalmente in Genova e Torino 500 o 600. Io vedo la necessità che gli elettori mandino a sedere nella Camera di commercio Consiglieri che per i loro lumi, la loro capacità possano veramente consigliare in modo utile e conveniente il Governo, e non posso considerare come aventi i lumi necessari tutti i piccoli commercianti; tutti i trafficanti, i quali si troveranno portati sulle liste politiche. A cagion d'esempio, io non mi so spiegare come un magnano, un vetturale che tiene vetture a nolo, un oste possano essere degni rappresentanti del commercio, e dare consigli illuminati al Governo.

Quindi mi parrebbe potersi mantenere integro l'articolo relativamente agli elettori, ma che quanto agli eleggibili, si adottò il sistema propugnato da una Commissione eletta nel 1859 dal Ministro delle Finanze, la quale, dopo aver lungamente e maturamente studiato qual fosse il miglior modo di risolvere la difficoltà, dovette convenire essere quello adottato nella legge che tuttora vige nel già regno Lombardo-Veneto.

In quella legge si sono fatte classificazioni, si sono posti a capo i banchieri, quelli che realmente sono commercianti, i capi d'officina, i capi delle industrie, in sostanza tutti coloro che hanno realmente i lumi ne-

cessari per consigliare, per suggerire al Governo tutto ciò che possa tornar utile al commercio non solo della località, ma in generale del paese.

Quando il signor Ministro volesse entrare in questo sistema, io credo che sarebbe agevole cosa all'ufficio centrale di proporre una disposizione che riguardasse specialmente gli eleggibili; ma io non mi faccio ora a proporre un emendamento, perchè non è intenzione dell'ufficio centrale di proporlo, nè potrei proporlo che a nome mio, ma non mi credo da tanto da poter fare prevalere un'idea se non è appoggiata da chi è assai più capace di me.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Prego il Senato di considerare le ragioni che determinarono a proporre questo sistema che ringrazio l'ufficio centrale d'averlo accolto.

Avrei poco più a dire in proposito. Io son sicuro che il Senato ha indovinato il principio che mi moveva nel fare questa proposta. La questione delle condizioni d'eleggibilità è stata discussa da più di 30 anni in Europa e generalmente, o Signori, è stata sciolta nel senso più liberale. E non sarà in questa occasione che io vorrò deviare da questa specie di verdetto di tutti gli uomini politici d'Europa.

Una volta che si stabiliscano condizioni elettorali, una volta che si siano prese tutte le precauzioni perchè vi abbiano negli elettori gli elementi di criterio, di probità e d'interesse della cosa, per quali possano essi determinarsi a scegliere e per conseguenza a scegliere bene (perchè non v'ha legge che voglia facoltizzare il male, e lo scopo della legge è di dare facoltà al bene) le condizioni di eleggibilità non sono che freni per dir così, poco liberali, anzi dispotici, stabiliti a vantaggio degli uni e a danno della libertà degli altri.

L'obiezione che gli elettori di cui la legge ha fissato la condizione, cui ha riconosciuto la facoltà e l'interesse a partecipare alle elezioni per le Camere di Commercio, facoltà e interesse contestato dall'onorevole Senatore Di Pollone, è ormai giudicata dall'esperienza delle cose politiche, e all'epoca della monarchia di Luigi in Francia l'esperienza ha insegnato che la massima libertà data agli elettori non produceva il minimo inconveniente.

È vero, la legge non chiude la porta al mugnaio, non chiude la porta al piccolo commerciante di cui parlava testè l'onorevole Senatore Di Pollone. Ma perchè la legge non chiude la porta a quest'uomo, il quale d'altronde potrebbe avere, come molte volte s'è veduto, le condizioni speciali di abilità, di probità, non perchè diceva non gli chiude la porta, importa che quest'uomo sia chiamato a sedere nelle Camere di commercio; imperocchè gli elettori anche appartenenti al minuto commercio nel fare la loro scelta porteranno i loro voti sempre su d'uomini i quali sono più autorevoli non solo per le loro cognizioni ma anche per la loro fortuna o posizione sociale. Il commercio poi ha imparato dall'esperienza che gli industriali e piccoli commercianti

danno il voto al banchiere da cui ricevono credito, danno il voto al commerciante da cui ricevono le commissioni, il lavoro, e se vi ha un commerciante sul quale non si ponno riunire questi suffragi, o Signori, egli è bene che costui resti escluso dalle Camere di commercio. Ciò vuol dire che egli non ha saputo conciliare nella formazione della sua privata fortuna, il bene generale col bene del piccolo commercio che egli dovrebbe rappresentare.

Dunque, o Signori, la massima latitudine si lasci in materia di elezioni, questo punto non mi spaventa, essendo cosa di mia fede politica non solo, ma benanco di mia fede economica alla quale non saprei rinunciare. E ripeto che io non posso che ringraziare l'ufficio centrale di avere col suo voto autorevole assentito a ciò che io proponeva, e lo stesso Senatore Di Pollone di avere dimostrata tanta deferenza da rimettersene al voto della maggioranza dell'ufficio centrale prima, ed anche del Ministero che faceva la proposta di legge.

Senatore Farina, Relatore. A dire il vero, l'ufficio centrale era nella convinzione, che fosse conveniente adottare un sistema il quale prescrivere alcune condizioni d'eleggibilità, che fossero come arra, che l'eletto aveva le cognizioni necessarie pratiche per acquistare quella larghezza di vedute, senza la quale il suo consiglio non può riuscire nè utile nè efficace, per produrre il bene del commercio in generale.

Questa era la convinzione intima dell'ufficio centrale, se non che in contrario avendo il signor Ministro sviluppate le considerazioni delle quali fece cenno testè, l'ufficio centrale non credette di dover insistere nella proposta che aveva fatta dapprima, relativamente alla condizione d'eleggibilità dei membri delle Camere di commercio.

L'ufficio centrale però non confondeva le attribuzioni politiche date ai cittadini, ed anche se si vuole amministrative delle località, con quelle che si deferiscono ai membri delle Camere di commercio.

Le attribuzioni politiche e le amministrative dei membri chiamati a far parte, o della rappresentanza nazionale, o dell'amministrazione comunale, sono come una specie di diritto inerente al cittadino, dell'esercizio del quale non deve essere privato senza un prepotente motivo di pubblica utilità.

Le attribuzioni invece dei membri delle Camere di commercio sono essenzialmente consultive; di maniera che nessuno al mondo può dire: io ho diritto di consigliare la tale o la tal'altra cosa; ond'è che dovendosi determinare la condizione dei consulenti, era naturale che si cercassero punti di partenza direttivi, diversi da quelli che regolano le elezioni politiche, o quelle della amministrazione comunale o provinciale. Non ostante, per motivi di conciliazione, e per evitare la possibilità di un ritardo, che forse l'introdurre questa disposizione fra gli elettori ed eleggibili, avrebbe potuto far subire alla legge, l'ufficio centrale adottò il progetto del Mi-

nistero, quale venne presentato all'approvazione del Senato.

Senatore **Amari**, *prof.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Amari.** Io sostituirei la voce *artigiani* a quella d' *industriati*, la quale mi pare non abbia un senso tanto certo e tanto generale, da escludere commenti e dubbi.

Siccome invece di dire Camere di commercio e di industrie, abbiamo detto Camere di *commercio* e d' *arti*, io sostituirei semplicemente la parola *artigiani* la quale non può avere inconvenienti, perchè essendovi dall'altro lato la menzione degli elettori politici, tutti gli artigiani che non possono essere elettori politici, non potranno esserlo nemmeno delle Camere di commercio.

Senatore **Farina**, *Relatore.* La parola *artigiani* dà l'idea piuttosto dell'uomo che impiega l'opera, che non di quello che dirige una fabbrica, uno stabilimento di manifattura.

Forse vi sarà un'altra parola che meglio risponda al concetto di quella adoperata dall'ufficio centrale, ma la parola *artigiani* mi pare che restringa immensamente questo concetto, e quindi non saprei adottarla.

Se l'onorevole preopinante crede che l'ufficio centrale nella revisione che si farà della redazione, debba occuparsi a trovare un termine che meglio esprima il suo concetto, esso non ha difficoltà di farlo.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. L'onorevole Ministro di finanza che molto si intende in fatto di lingua mi suggerisce, ed io volentieri propongo la parola *artieri* che indicherebbe l'uomo di arte.

Presidente. Il signor Senatore Amari ne fa oggetto di una proposta speciale?

Senatore **Amari.** Io mi unifermo alla proposta del Ministero ed accetto la parola *artieri*.

Presidente. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Afferi.** Bisognerebbe, a parer mio, riconoscere prima se questa parola *artieri* è in uso nelle antiche province, perchè quando lo fosse solo in alcune delle province italiane, non avrebbe un significato speciale da poter dar forza alla legge.

Senatore **Arrivabene.** Domando che sia mantenuta la parola *industriati* perchè le parole *artigiani* ed *artieri* mi sembrano restrittive.

Senatore **Giovanola.** Io credo che si potrebbe meglio adempire allo scopo delle fatte osservazioni sostituendo le parole *esercanti arti e commercio*; così si manterrebbe il concetto di arti e commercio e si abbraccierebbe qualunque che facesse il grande ed il piccolo commercio e non solo quelli che esercitavano le grandi manifatture.

Senatore **Di Pollone.** Osservo che la proposta del Senatore Giovanola corrisponde precisamente al modo con cui si esprime la legge attualmente in vigore in Lombardia la quale dice: *quelli che esercitano nel di-*

stretto della Camera di commercio un negozio ed industria per proprio conto.

Presidente. Vi sono due proposte; una del signor Senatore Amari che vorrebbe sostituire alla parola *industriale* la parola *artieri*, l'altra del signor Senatore Giovanola la quale consisterebbe nel surrogare alla parola *industriati* quella di *esercanti arti e commercio*.

Senatore **Amari.** Io mi associo alla proposta del Senatore Giovanola.

Presidente. L'ufficio centrale accetta questa proposta?

Senatore **Farina**, *Relatore.* Se l'ufficio centrale deve dire il suo parere, esso amerebbe di pensarci un po' prima di accettarla, perchè anche l'esercante arti a mio credere, implica l'idea di un proprietario di una grande manifattura. Per conseguenza io persisterei nella prima idea di lasciar tempo all'ufficio centrale di poter studiare quella dicitura che gli sembrerebbe più appropriata alla circostanza.

Presidente. Trattandosi di maturare le espressioni di una legge così importante, io credo che il Senato non avrà difficoltà che si rimandi la determinazione di questa parola, quando si farà la revisione generale della redazione della legge.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa.** Io veramente non vedo sufficiente motivo perchè si voglia dare il bando a questa parola *industriati* che è diventata ormai di uso comune.

Qui non si tratta di scrivere in una lingua morta, ma bensì in una lingua viva, io non comprendo perchè non debbansi accettare quei termini i quali sono presso che generalmente conosciuti ed usati, che perfettamente esprimono il concetto. Questa accettazione di termini nuovi che rispondano a nuove idee è di tutte le lingue vive, ed io non ho miglior giustificazione a fare, che recando quanto disse un poeta di grande brio, tenero della purezza della lingua, ma non pedante, il Saccenti, il quale quando si disputava col frullone per accertare nomi e frasi che non erano negli antichi scrittori italiani, diceva:

- « Dobbiamo forse aspettar che torai Dante
- « A insegnarci chiamar la cioccolata
- « Il the, la palatina, il guardinfante?
- « Cosa che viene in uso a la giornata
- « Bisogna pur che un nome le si ponga,
- « Perchè si sappia come va chiamata. »

E così dirò io: che termine trovate voi che supplisca a questo di *industriati*? La questione che è a portata di mano prova che non ve ne son dei migliori. *Artieri* non corrisponde, *artigiani* ancor meno; *esercanti arti* neppure non credo che corrisponda, e neppure *esercanti commercio*: dunque io veggio che si discute molto per non accettare una parola che corrisponde, secondo me, perfettamente all'idea che noi tutti intendiamo esprimere, e che è un'idea complessa sorta nella condizione at-

tuale del movimento delle industrie a cui prendono parte tutte le classi sociali.

Senatore **Amari**. Io dichiaro che non avevo fatto questa proposta per rispettare l'Accademia della Crusca; ma unicamente perchè sono persuaso che la voce *industriati* non rappresenta per tutti una classe certa e determinata come quella che vuoi nella legge esprimere; cosa questa che avrebbe potuto dar luogo a mille questioni per determinare se un tale si fosse o non industriale, e perciò avesse sì o no il diritto di votare.

Io colla mia proposta volevo, e lo sostengo tuttora, sostituire la parola *artieri* a qualunque altra voce o perifrasi, purchè essa determini nettamente e senza nuovi dubbii e nuove questioni la classe degli artigiani, de' commercianti, degli artieri, i quali possono votare.

Senatore **Paleocapa**. Domando nuovamente la parola.

Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Senatore Amari che se si trova un'altra parola che perfettamente soddisfaccia a quelle condizioni, che egli ha espresso, l'accetteremo tutti; ma il difficile sta in trovarla, ed io credo che altra non ve ne sia. E penso che nella condizione attuale dell'industria generale si sia introdotto questo termine d'*industriale* per come prendervi anche tutti quelli individui che prendon parte alle industrie e che non sono propriamente intesi col nome nè di *artieri*, nè di artigiani, nè di commercianti e dico che in tutta Italia col termine *industriale* s'intende perfettamente che cosa si voglia dire.

Esso vuol dire quello che esercita se non colle proprie mani, col proprio capitale, o col proprio ingegno l'industria, e che la fa progredire, e per ciò esprimere parmi molto più acconcio che altro il termine *industriale*. Del resto, ripeto, quando si trovi un termine che esprima meglio di questo l'idea in modo completo, nessun dubbio v'ha che lo si deve preferire, ma il più è trovarlo.

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. L'ufficio centrale crede che si possa conservare le parole *commercianti ed industriali*, imperocchè, secondo il concetto dell'articolo, si vuole attribuire la qualità di elettore per le Camere di commercio a tutti quelli che, in virtù delle disposizioni del Codice di commercio, sono considerati come commercianti e sottoposti in ragione della loro qualità, della loro occupazione abituale, alla giurisdizione dei tribunali di commercio, se hanno, oltre a ciò, i requisiti necessari per essere elettori politici. Ma non possono essere nè elettori nè eleggibili per la composizione delle Camere di commercio, se non siano auoverati tra i commercianti dal Codice di commercio.

Quindi non sarebbe nemmeno assolutamente indispensabile di aggiungere la parola *industriale*, la quale si trova implicitamente compresa nella parola *commercianti* per lo scopo dell'articolo; tuttavia può rimanere per maggiore spiegazione, e non pare che sia mestieri di ricorrere ad altre locuzioni.

Presidente. Domando all'ufficio centrale se l'opinione sua è di mantenere la dizione tale quale sta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Dirò una sola ragione: l'unico motivo per cui si è cambiata la parola *industria* in *arti* fu perchè non potesse nascere il dubbio che si volesse nuovamente comprendere l'agricoltura, la quale, come tutti sanno, forma uno dei grandi rami nei quali l'industria generale si riparte.

Ora, siccome questo scopo è già accertato abbondantemente nell'articolo precedente, non credo conveniente che qui si adotti la parola corrispondente che meglio si addice a tutti quelli che esercitano le manifatture, sia che le esercitano colle mani loro proprie, sia che dirigano grandi stabilimenti.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale intende di mantenere la redazione: interrogo perciò il Senatore Amari se crede fare oggetto di una proposta speciale la surrogazione di una parola all'altra.

Senatore **Amari**. Ne fo oggetto di una speciale proposta, perchè sono convinto che ciò potrebbe dar luogo a difficoltà.

Presidente. Sarebbe dunque di surrogare la parola *artieri* a quella d'*eserccenti industrie*.

Senatore **Amari**. Io vorrei proporre *artieri* od un'altra equivalente.

Presidente. Bisogna che precisi la sua proposta.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Domando la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Mi pare che tutte le difficoltà sarebbero tolte, se si adottasse la dizione che si trova nella legge elettorale. Ivi è detto: *gli eserccenti commercii, arti e industrie godranno*, ecc. ecc. il che è un sinonimo di ciò che si è voluto dire nell'articolo 14 della presente legge, benchè i termini siano diversi.

Ora se si copiano i termini della legge elettorale, ogni dubbio sarà tolto.

Parmi dunque che si dovrebbe sostituire alla parola *commercianti*, le parole *eserccenti arti e industrie*.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Aderisco all'opinione dell'onorevole preopinante.

Senatore **Amari**. Mi unisco all'idea espressa del signor Senatore Castelli, la quale in modo preciso determina la idea che volevo esprimere.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale persiste nella sua dicitura, giacchè fin ad ora non si è dimostrato come il significato della parola *industriale* differisca da quella di *eserccenti industrie*, appunto secondo l'interpretazione della legge elettorale.

Ministro delle Finanze. Direi una semplice parola; non si tratta oggi che nell'uso possa nascere dubbio sopra la qualità degli industriali.

Però siccome si è d'acceso lungamente di filologia, mi permetto di osservare che se si prolungasse diventerebbe a questione del *blanc bonnet*, e *bonnet blanc* che durò tanti anni.

Io divido l'opinione dell'onorevole preopinante per ciò solo che *industriale* non è parola assolutamente italiana; vuol dire cosa soggetta all'industria. Trovando però ri-

prodotto il mio concetto nella proposta che faceva l'onorevole signor Senatore Castelli, dicendo *esercenti arti, commerci ed industrie*, aderisco io pure, perchè si dice con essa ciò che si vuol dire con questo paragrafo, senza alterare menomamente l'indole della nostra lingua, la quale se era importante prima, è importantissima ora che diventa uno dei grandi vincoli della nostra patria italiana.

Senatore **Alfieri**. Crederei di dovere aggiungere un'osservazione in risposta a quello che ha detto il Relatore.

Senatore **Farina**. Ma io recedo...

Presidente. Permetta che parli il signor Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Egli ci aveva spiegato il perchè in questa legge, invece di usare la parola *industria*, aveva usato la parola *arti*; credendo cioè che la parola *industria* escludesse in certo modo l'agricoltura. Stando a questo concetto, se noi usiamo nell'articolo di cui si tratta la parola *industriali*, verremo per conseguenza ad escludere gli agricoltori, cosa che sicuramente è contraria al pensiero dei nostri onorevoli colleghi.

Senatore **Farina**, *Relatore*. La legge vuole precisamente escludere gli agricoltori. È detto espressamente nella Relazione che la legge crede sia più opportuno che l'agricoltore abbia speciale rappresentanza da non confondersi con quelli del commercio e delle arti. Ora è perciò che ha sostituito alla frase di *Camere di commercio e d'industria*, quella di *Camere di commercio ed arti*, che gli pareva precludesse l'adito a quella confusione che appunto si è voluto evitare.

Portando poi la questione al fatto pratico, dirò che io ho detto *industriali*, e mi ero inteso prima col signor Ministro. Sento che il signor Ministro preferisce *esercenti arti ed industrie*, e siccome sono disposto in fatto di lingua viva a riguardare come prevalente il parere di quelli che la parlano naturalmente, mi rimetto all'opinione del signor Ministro, e credo inutile prolungare una questione nella quale generalmente siamo d'accordo.

Presidente. I dissidenti dalla redazione dell'ufficio centrale adesso si raccolgono in una sola variante, e sarebbe quella proposta dal Senatore Castelli, che consisterebbe nel dire *esercenti commerci, arti ed industrie*.

L'ufficio centrale non fa opposizione.

Metto dunque ai voti quest'emendamento che sarebbe invece di tutti i *commercianti e industriali*, dire tutti gli *esercenti commerci, arti ed industrie*.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere.

(Approvato).

Se non c'è altri che domandi la parola, metto ai voti l'art. 11 così emendato:

« Sono elettori ed eleggibili tutti gli esercenti commerci, arti ed industrie maschi nazionali residenti nel distretto della Camera che trovansi iscritti sulle liste elettorali politiche; e gli stranieri che da cinque anni almeno vi esercitino il commercio o le arti, ed ab-

biano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

« Gli impiegati delle Camere di commercio non sono nè elettori, nè eleggibili.

(Approvato).

« Art. 12. Le liste elettorali saranno compilate e nei tempi opportuni rivedute da ciascuna Giunta municipale dei Comuni compresi nel distretto della Camera. »

(Approvato).

« Art. 13. Le Giunte municipali comprenderanno nelle liste:

« A. Tutti i commercianti, industriali, capitani marittimi, che trovansi iscritti sulle liste politiche del Comune, o che residenti nel Comune risultino per notorietà o per giustificazioni date, iscritti sulle liste elettorali politiche di Comuni non compresi nel distretto della Camera;

« B. I capi direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel Comune, i quali trovansi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

« C. I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici di vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

« D. I commercianti ed industriali stranieri di cui è parola all'art. 11. »

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. In conseguenza dell'emendamento già votato, bisognerà riformare la dizione di questo articolo, sostituendo alla frase *commercianti ed industriali* quella di *esercenti commerci, arti e industrie*.

Presidente. Premessa l'accettazione di questa variante che è conseguenza di quella già votata, se non si domanda più la parola, metto ai voti l'articolo 13.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 14. Sorgendo dubbi su qualche iscrizione da farsi, le Giunte decideranno a maggioranza di voti. »

(Approvato).

« Art. 15. Le Giunte municipali formeranno le liste in doppio originale entro la settimana che precede la prima domenica di ottobre, nel qual giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio uno degli originali della lista, e rimanervi affisso per cinque giorni consecutivi. »

« Pendente l'affissione chiunque avrà reclami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale. Il Consiglio comunale e nell'intervallo delle sue sessioni la Giunta municipale si riunirà immediatamente per prendere notizia dei reclami presentati, ed emetterà in merito apposita deliberazione. »

(Approvato).

« Art. 16. La decretazione delle liste è riservata alla rispettiva Camera di commercio ed arti ove già esista,

ed in mancanza della Camera, al Tribunale di commercio, od a quello che ne fa le veci, nella città ove la nuova Camera dovrà risiedere. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Domandai la parola per un semplice schiarimento, onde non possa nell'applicazione della legge sorgere dubbio.

Io prego il signor Ministro di voler dichiarare, se intende che per la prima formazione delle liste elettorali, queste debbano essere decretate dalle Camere attuali ove esistono, ovvero se crede che abbiano cessato affatto dalla loro azione, e che già subentri il tribunale di commercio; perchè a me pareva che la decretazione delle liste riservata alla rispettiva Camera poteva aver luogo nella prima elezione colle Camere esistenti là ove sono; invece che esprimendosi l'articolo con Camera di Commercio ed arti, vi sono molti che potrebbero credere di non essere chiamati a fare questa decretazione.

Senatore Bellelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bellelli. Quantunque si tratti di un articolo già votato, vorrei fare un'osservazione.

Presidente. Ma se l'articolo è votato...

Senatore Bellelli. La mia osservazione non riguarda che un'espressione, quella di *albo pretorio*, la quale in molte province del regno non sarà intesa.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. A me sembra che la dizione *albo pretorio*, appartenendo al diritto romano, debba essere nota in tutta Italia.

Presidente. Prego il signor Senatore Bellelli a voler dire quali parole intenderebbe sostituire a quelle di *albo pretorio*.

Senatore Bellelli. Dicasi: *Publicate sulle liste comunali*, ovvero: *alla porta del decurionato*.

Presidente. Ha avvertito il signor Senatore Bellelli alla spiegazione data dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che l'espressione *albo pretorio* è parola usata nel diritto romano la quale per conseguenza ha un significato assoluto legalmente ed inteso da tutti i forensi?

Senatore Bellelli. Rinunzio alla mia proposta.

Presidente. Allora metto ai voti l'art. 16.

Senatore Di Pollone. Io avevo pregato il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di darmi una spiegazione.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Lo spirito della disposizione dell'art. 16 sembra evidente nel senso in cui sembrava propendere l'onorevole Senatore Di Pollone, ed io dichiaro che ogni Camera la quale abbia avuto attribuzioni di Camera di commercio o d'arti benchè sotto altro nome, e benchè abbia potuto riunire competenze di agricoltura od altre, io la riconosco competente per far la prima decretazione delle liste.

Presidente. Metto ai voti l'art. 16; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 17. Le Giunte municipali nel termine di giorni 10 dalla pubblicazione delle liste trasmetteranno alla Camera o Tribunale, secondo che occorre, una delle due liste originali unendovi un certificato della pubblicazione fatta e delle opposizioni, se ve ne furono, i documenti presentati dai reclamanti, e copia autentica della deliberazione prevista dall'art. 14. »

(Approvato).

« Art. 18. La Camera o Tribunale, pronunziando sui reclami, stabilirà definitivamente con un suo decreto la lista generale degli elettori, la quale sarà fatta in doppio originale.

« La lista sarà pubblicata dalla Camera o Tribunale la prima domenica di novembre, e comunicata per estratti autentici ai Comuni del distretto della Camera.

« Ad essa lista non si faranno sino alla revisione annuale altre correzioni tranne quelle che fossero ordinate giudiziariamente. »

(Approvato).

« Art. 19. Coloro che volessero contraddire ad una decisione pronunciata dalla Camera o Tribunale o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali. »

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Nello stesso modo che è detto dalla Camera converrebbe dire altresì o dal Tribunale.

Presidente. Questa non sarebbe che una correzione grammaticale.

Chi approva l'art. 19 sorga.

(Approvato).

« Art. 20. In ogni anno le Giunte municipali e le Camere rispettivamente procederanno alla revisione delle liste nel tempo e colle forme indicate agli articoli 15, 17 e 18, ed aggiungeranno ad esse liste coloro che avranno acquistato il diritto di farne parte e coloro che fossero stati antecedentemente omissi o indebitamente cancellati: ne cancelleranno i nomi dei defunti o degli iscritti la cui iscrizione sia stata annullata dall'autorità competente, e ne escluderanno coloro che avranno perdute le qualità richieste o che furono iscritti indebitamente quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata. »

(Approvato).

« Art. 21. Le decisioni di rifiuto d'iscrizione o di esclusione saranno notificate agli interessati non più tardi di giorni cinque dalla loro data.

« La notificazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione o del rifiuto ed essere fatta, senza spesa, per opera degli inservienti del Comune.

(Approvato).

« Art. 22. Si procederà all'elezione in una delle sale

della Camera; ed ove questa non esista, gli elettori si raduneranno nei luoghi indicati dalla Giunta municipale del comune sede della Camera. »

« Non vi sarà che una sola Assemblea qualunque sia il numero degli elettori. »

« Però il Governo potrà con decreto reale determinare diverse sezioni elettorali, allorchè ne riconosca la convenienza. »

Senatore **Di Pollone**. Io proporrei, anche a nome dell'ufficio centrale, di sopprimere le parole *qualunque sia il numero degli elettori*, perchè altrimenti si cadrebbe in una contraddizione, poichè questo secondo inciso dicendo che *non vi sarà che una sola assemblea, qualunque sia il numero degli elettori*, non si potrebbe più ammettere che il Governo con decreto reale possa dividere questi elettori in diverse sezioni.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'assemblea non è stata presa nel senso materiale nelle disposizioni dell'articolo, e s'intende unico collegio, unica assemblea che si può dividere in più sezioni.

L'emendamento che propone l'onorevole Senatore Di Pollone può contribuire a maggiore chiarezza, io l'accetto; non vi sarà che una sola assemblea, però il Governo potrà con decreto reale, ecc. ecc. rimanendo soppressa le parole *qualunque sia il numero degli elettori*.

Presidente. Siccome, secondo il nostro regolamento, la soppressione non si vota astrattivamente, ma si vota sulle parole che si intende di sopprimere, metto ai voti queste parole:

Qualunque sia il numero degli elettori.

ed avverto poi quelli i quali intendono di accettare la soppressione che non debbono alzarsi.

Chi vuole ammettere queste parole: *qualunque sia il numero degli elettori*, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Rileggo l'articolo prima di metterlo ai voti.

« Art. 22. Si procederà all'elezione in una delle sale della Camera, ed ove questa non esista, gli elettori si raduneranno nei luoghi indicati dalla Giunta municipale del comune sede della Camera.

« Non vi sarà che una sola Assemblea.

« Però il Governo potrà con decreto reale determinare diverse sezioni elettorali, allorchè ne riconosca la convenienza. »

Chi approva l'intero articolo 22 voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 23. Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffizi elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli Uffizi, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge. »

(Approvato).

« Art. 24. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio.

« Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

« Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai membri dell'ufficio, ed onnesse al verbale. »

(Approvato).

« Art. 25. Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al Presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del Tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data.

« La Camera, o in sua vece il Tribunale, nello stesso termine di tre giorni, pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette. »

(Approvato).

« Art. 26. Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al Tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci.

« Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell'ufficio elettorale.

« Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

« Il Tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

« Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

« Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali. »

(Approvato).

« Art. 27. Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che ne' casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge. »

(Approvato)

« Art. 28. Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori nei termini medesimi dell'art. 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro che ebbero più voti ed a parità di voti l'anziano di età. »

« Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso. »

Senatore **Castelli Edoardo**. La parola *più* mi pare che non esprima abbastanza il concetto; si dovrebbe dire *il maggior numero di voti*.

Presidente. Il Senatore Castelli propone che invece di dire nel primo alinea dell'articolo testè letto *più voti*, si dica *il maggior numero di voti*.

Chi approva quest'alinea così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo così modificato, di cui do nuovamente lettura.

« Art. 28. Ove l'elezione cadesse contemporanea-

mente sopra congiunti, affini, soci e amministratori nei termini medesimi dell'art. 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro che ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti l'anziano di età. »

(Approvato).

« Art. 29. Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

In caso di parità di voti avrà la preferenza l'anziano di età.

« In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

« Chi surrognerà uno uscito di carica innanzi il

tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore. »

(Approvato).

« Art. 30. Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo. »

Essendosi fatto avvertenza che non siamo più in numero ed essendosi verificato d'ufficio di presidenza non essere presenti più di 76 Senatori; io scieglierò l'adunanza.

Invito perciò il Senato a convenire domani alle 2 per la continuazione della discussione di questa legge. Intanto si prepareranno le varianti consentite che dovranno poi essere poste in votazione.

La seduta è sciolta (1 3,4).

LXXI.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Annunzio della morte del Senatore Nardelli — Omaggi — Sunto di petizione — Congedi — Seguito della discussione sullo schema di legge per il riordinamento delle Camere di Commercio — Adozione degli articoli 30 al 34 — Approvazione degli emendamenti all'articolo 35 proposti dal Senatore Di Pollone acconsentiti dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, non che degli articoli 35 e 36 — Aggiunta all'art. 36 proposta dal Senatore Di Pollone, combattuta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Ritiro della medesima — Approvazione dell'articolo 37 coll'emendamento del Senatore Di Pollone, nonché dell'articolo 38 — Osservazione del Senatore Arrivabene sull'art. 39 — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e sua proposta di soppressione di due incisi del detto articolo, combattuta dai Senatori Farina (Relatore), e Pareto, appoggiata dal Ministro delle Finanze e dai Senatori Arrivabene e Salmour — Emendamento del Senatore Martinengo all'inciso B — Osservazioni e proposte del Senatore Pinelli — Dichiarazione del Senatore Di Pollone — Approvazione dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale ed assentito dal Ministero e dall'articolo 33, non che della proposta fatta dal Senatore Castelli all'articolo 40 — Adozione di questo articolo e dei successivi sino al 43 — Spiegazioni richieste dal Senatore Arnulfo in ordine all'articolo 44, fornite dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione degli articoli 44 e 45 — Proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio riguardo all'art. 46 — Osservazioni dei Senatori Di Pollone e Farina.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Siedono al banco del Ministero i Ministri di Agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Signori Senatori. È annunziata la morte dell'onorevole Signor Giuseppe Nardelli, presidente della Gran Corte civile di Napoli, Senatore del Regno.

Noi che avemmo la sorte di vederlo in questo corso durante il primo periodo dell'attuale sessione legislativa, che udimmo la sua voce autorevole trattare questioni gravissime così in quest'aula, come nel seno della Commissione che erasi istituita per l'esame del progetto di Codice civile, che apprezzammo la diligente sua assistenza alle nostre adunanze, noi non potremo che compiangere altamente la perdita di quest'egregio collega, di questo chiarissimo magistrato fornito di sì squisita dottrina e di pratica così illuminata.

Porto a contezza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal Signor Enrico Gralau da Livorno di una copia dei suoi *Cenni sulla proprietà e legislazione delle miniere*, di n. 12 copie di un altro suo opuscolo sulla stessa materia, e di 8 copie di altro suo scritto col titolo *Le miniere dell'Elba e l'industria del ferro in Italia*;

2. Dal Signor Enrico Molinari, capitano marittimo, di n. 12 copie di alcune sue *Osservazioni relative alla traversata ferroviaria di Genova*.

Prego ora il Senatore Arnulfo di dar lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3036. Chiara Solito De Solis, di origine spagnola, si rivolge al Senato per ottenere l'assegnamento di du-

cati 6 mensili, che le si corrispondevano dal Monte di Misericordia di Napoli, e che le venne sospeso dal principio di quest'anno (*Petizione mancante di firma*).

Presidente. Invito il Senatore Cibrario a dar comunicazione delle domande di congedo dei Senatori Duca D'Atri, Mossotti e Marioni.

(Il Senatore *Segretario Cibrario* legge le lettere dei Senatori Mossotti, Marioni e Dura d'Atri con cui, i due primi per motivi di salute e l'ultimo per circostanze di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per il riordinamento delle Camere di commercio.

Nella seduta di ieri si giunse fino all'art. 29 inclusivamente. Leggerò ora l'art. 30:

« Art. 30. Verificandosi alcuno dei casi previsti dell'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

(Approvato).

« Art. 31. Le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1° gennaio successivo. »

« Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o d'istituzione d'una Camera nuova, un decreto reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni e i procedimenti preparatorii, non che d'insediamento della Camera. »

« Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento. »

(Approvato).

« Art. 32. Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7 si considererà come entrata in funzione il primo gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il primo gennaio del seguente anno. »

(Approvato).

CAPO IV.

Adunanze.

« Art. 33. Le adunanze di una Camera saranno legali quando v'interrà la metà almeno del numero de'suoi componenti. »

« Mancando il numero legale ed essendovi urgenza, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni

in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, de'quali sarà data nota nell'avviso della seconda. »

(Approvato).

« Art. 34. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. »

« In caso di parità quello del Presidente o di chi ne farà le veci sarà preponderante. »

(Approvato)

« Art. 35. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera ed approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Vorrei fare la proposta d'un emendamento di una parola, e nel tempo stesso pregare il signor Ministro di sciogliere un dubbio che mi è nato.

La parola che desidererei di vedere emendata è quella che trovasi nell'ultima linea dell'art. 35.

Ivi è detto che ciascheduna Camera farà un regolamento approvato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ora io credo che il Ministero non approva nulla, ma è bensì il signor Ministro che approva ogni atto che emana dal suo ministero. Quindi propongo di sostituire la parola *ministro* a quella di *ministero*.

La circostanza poi che vorrei appurata dal signor Ministro, è questa. Però onde chiarire meglio il mio intendimento, conviene che io legga l'ultimo articolo del progetto :

« Art. 48. Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie province del regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere. »

Ora io vedo questa risultanza che cioè le nuove Camere insediate si troveranno senza verun regolamento.

Io crederei quindi, che per evitare l'inconveniente, che le Camere non abbiano norme direttive per le loro deliberazioni o per qualunque altro atto d'amministrazione, si potrebbe stabilire nell'art. 35 che le Camere fossero in obbligo entro lo spazio di un mese dal loro insediamento di presentare al Ministro un regolamento.

E perciò proporrei di aggiungere nell'art. testè letto che i regolamenti attualmente in vigore cesseranno di esserlo un mese dopo che le Camere saranno insediate.

Domanderei se il signor Ministro crede che questa proposta possa essere ammessa.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non mi oppongo.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Io credo che non si eviti ancora l'inconveniente.

Fino a tanto che le Camere avranno fatto il regola-

mento e che questo regolamento non sarà approvato, esse saranno destituite di una norma direttiva delle loro riunioni.

Dal momento che si mette l'obbligo dell'approvazione saranno dopo un mese destituite di una norma per condursi durante le loro deliberazioni, perchè non varrà il regolamento antico cui è tolto vigore, non il nuovo non ancora approvato.

Ci vuole dunque una diversità di termini fra l'epoca in cui debbono presentare il regolamento e l'epoca in cui questo regolamento deve andare in vigore, e finchè questo secondo termine non è spirato, bisogna prescrivere che deve durare in vigore il regolamento antico attuale.

Presidente. Domando al signor Senatore Di Pollone se le due sue avvertenze sono l'espressione della sua volontà individuale, ovvero quella dell'ufficio centrale.

Senatore Di Pollone. Queste osservazioni sono mie.

Presidente. Prego il signor Relatore a dirmi se l'ufficio centrale le accetta.

Senatore Farina, Relatore. L'ufficio appoggia in genere queste due osservazioni, ma colle modificazioni che ho avuto testè l'onore di fare.

Senatore Di Pollone. Io accetto queste modificazioni.

Presidente. Quanto alla prima proposta del signor Senatore Di Pollone di surrogare cioè la parola *Ministro* a quella *Ministero*, non credo siavi difficoltà; quanto poi alla seconda, prego il Senatore Di Pollone a concertarsi col signor Relatore dell'ufficio centrale, ed a formulare l'aggiunta che egli intende proporre.

(Il Senatore Di Pollone ed il Senatore Farina concertano l'aggiunta da farsi all'art. 35, e questa formulata viene consegnata al Presidente).

Sono dunque due gli emendamenti proposti di concerto coll'ufficio centrale ed acconsentiti dal signor Ministro: l'uno consiste nella sostituzione della parola *Ministro* a quella *Ministero*.

Io interrogo il Senato se intende ammettere questa sostituzione.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

L'altro emendamento consiste nell'aggiunta delle seguenti parole che leggerò a suo luogo, rileggendo la parte dell'articolo col quale l'emendamento fa corpo.

« Art. 35. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, » quindi verrebbe l'aggiunta proposta dal signor Senatore Di Pollone « entro lo spazio di due mesi dall'epoca del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nel termine di un mese dal giorno della trasmissione ». Con ciò sarebbe terminato l'articolo.

Non facendosi osservazioni metto ai voti anzitutto l'emendamento.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 35 così emendato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 36. Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro.

(Approvato).

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Per una mera omissione materiale non si è aggiunta la seconda parte dell'articolo 37 del progetto del Ministero che corrisponde allo articolo 36 di cui si tratta, consistente in queste parole, « purchè non siano relative a persone o ad interessi di mera interna amministrazione. »

Io non credo che il Ministro voglia far difficoltà a che questa parte del mentovato articolo 37 del suo progetto sia ora aggiunta all'art. 36.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Quest'aggiunta non fu riprodotta dall'ufficio centrale quando riesaminò il progetto, ed io avendo avuto comunicazione del lavoro fatto dall'ufficio centrale non l'ho creduto una semplice dimenticanza, ma supposi che fosse cosa avvedutamente fatta.

Essendo entrata nel mio pensiero questa considerazione che credo fondata, io mi credo in dovere di esporla alla Camera.

Gli è estremamente difficile, Signori, di cercare di definire quale è la questione personale, quale è la questione reale nelle materie che possono trattarsi in una assemblea qualunque.

Estremamente difficile è pure il trattare quale sia quella parte di un rendiconto che si convenga rendere pubblica, quale quella che non convenga rendere pubblica; e precisamente, sopra questa gran difficoltà, io mi ricordo che tutti i pubblicisti del mondo (mi permettano questo esempio) ammettono la necessità che vi è della libertà della stampa, ma di una libertà frenata, regolare. Tuttavia non hanno ancora trovata altra via, nel fare buone leggi sulla stampa, che quella di mettere il giurì come giudice in materia di stampa, perchè regoli, definisca, circoscriva ciò che è lecito di pubblicare, ciò che è conveniente e ciò che è sconveniente di far sapere al pubblico. Ma nessuno mai ha potuto stabilire norme le quali siano esattamente applicabili dai giudici, e quindi si è ordinariamente andati all'idea di riferirsene al convincimento dei giurati.

Questo articolo potrebbe presentare qualche inconveniente se la pubblicità delle deliberazioni delle Camere fosse obbligatoria. In tal caso si dovrebbe mettere in rilievo quella parte che può essere disconveniente di pubblicare.

Ma dopo che l'articolo è stato concepito nel senso che sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro, cioè la cosa è lasciata facoltativa ad uomini nei quali deve supporre tutta la prudenza, tutta

l'avvedutezza necessaria, mi parrebbe che l'andare creando dei freni ed imponere restrizioni non sia cosa molto utile e provvida. Sorgeranno delle dispute, uno dirà che la natura delle questioni è tale da doversi portare a conoscenza del commercio; un altro dirà che le persone non ci entrano che secondariamente; si sollevano discussioni intorno al testo della legge, si agiteranno sempre delle questioni nell'applicazione pratica della medesima. Perciò sembra più conveniente riferirne alla Camera; lasciare alla prudenza della maggioranza di stabilire nei singoli casi ciò che si deve pubblicare e ciò che sarebbe conveniente di rendere pubblico.

Senatore Di Pollone. Io feci questa proposta, mosso da due motivi; il primo si è che avevo trovato nel progetto presentato dal Ministro Natoli questa disposizione, che io credevo utile e conveniente; il secondo si è che da 17 anni che ho l'onore di presiedere la Camera di commercio di Torino, non ho mai veduto pubblicate le questioni, non d'ò personali, perchè fortunatamente non si sono mai presentate, ma tutte le deliberazioni di interna amministrazione.

Ma dal momento che il signor Ministro respinge questa proposta io, avendo anche consultato a proposito l'ufficio centrale, la ritiro.

Presidente. Trattandosi di un'aggiunta all'articolo 36 che è già stato votato, ed essendo questa ritirata non occorre che di procedere oltre.

CAPO V.

Impiegati.

« Art. 37. Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il Segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta approvata. Potranno rivocarli.

« Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a spittinio segreto.

« Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui. »

Senatore Di Pollone Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi rinerisce di trattenere così frequentemente il Senato in osservazioni di poca importanza; tuttavia mi pare che in questo articolo 37 dove si dice che « le Camere istituite colla presente legge nomineranno il Segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta approvata, » sarebbe necessario aggiungere da chi questa sarà approvata. Ben si suppone che deve essere dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed è come era spiegato nel progetto ministeriale; ma qui non se ne fa parola. Quindi proporrei di dire, « nei limiti della pianta da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministro accetta.

Presidente. È proposta fatta a nome dell'ufficio centrale?

Senatore Di Pollone. L'ufficio centrale l'accetta anche.

Presidente. Metto ai voti questa proposta la quale consisterebbe nello aggiungere le parole da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Metto ai voti l'intero articolo 37.

(Approvato).

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

« Art. 38. Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

« Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali. »

Senatore Correale. Si dovrebbe aggiungere industrie come si è detto nell'altro articolo.

Senatore Farina. Qui si tratta della denominazione di questi Corpi morali già adottata negli articoli precedenti.

Presidente. Qui è in un altro senso.

Senatore Correale. Allora non insisto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 38.

(Approvato).

« Art. 39. Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti;

« b) Imponendo una tassa sulla introduzione delle merci in città o sulle contrattazioni commerciali che si effettuano nel distretto della Camera, come assicurazioni marittime o terrestri, o sulle polizze di carico-lettere di vettura, contratti di noleggio e simili;

« c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

« Nian diritto o tassa potrà essere stabilita se non con approvazione del Governo da emanare per decreto reale, dietro parere del Consiglio di Stato.

« Tuttavia le nuove Camere di commercio ed arti che devono succedere alle Camere attualmente esistenti che hanno rendite derivanti da diritti legalmente percepiti sulle contrattazioni commerciali, come polizze di assicurazioni o di carico, lettere di vettura od altre, le conserveranno nella forma ed entità attuale senza bisogno di altra approvazione.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Mi sembra che in questi articoli si parli di imposte, e non so se convenga che le Camere di Commercio abbiano facoltà di mettere imposte sopra tutte le merci che entrano nella città. È

questa una specie di *octroi*, e non mi pare che le Camere di Commercio debbano mettere una imposta che sarà pagata da tutti i cittadini invece di essere pagata dai commercianti.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Credo di dover sottomettere al Senato alcune riflessioni in risposta alle osservazioni dell'onorevole Senatore Arrivabene.

Il sistema d'imposizione sopra una data classe di cittadini o sopra determinati cespiti per il mantenimento di questo corpo morale che si chiama Camera di Commercio con approvazione per decreto reale e con parere del Consiglio di Stato tiene ad un sistema generale della nostra economia interna e della nostra legislazione.

In Inghilterra senza dubbio anche simili proposte di tributi si portano alle Camere; ma nel sistema costituzionale nostro conforme a quelli della Francia e del Belgio che sono notissimi all'onorevolissimo Senatore Arrivabene, allorchando si tratta di simili imposizioni sopra una data classe per mantenimento di alcuni corpi morali, come sarebbero i Comuni, le Province, le Camere di commercio, si provvede dal potere esecutivo con determinate formalità stabilite dalla legge, qu li sarebbero quelle di un decreto reale, preceduto dal parere del Consiglio di Stato. Questo intorno alla forma.

Quanto al sistema di ciò che si propone in ordine ad alcune imposizioni contemplate in quest'articolo, io sono perfettamente del parere del Senatore Arrivabene, che la tassa sull'introduzione delle merci in città, abbia a ritenersi così vessatoria non solo ma anche grandemente dannosa al commercio interno; ed in tale parte ho l'appoggio della ripugnanza che, per quello che mi si dice, destava anticamente in Torino l'imposta di 25 centesimi per collo sulle mercanzie che entravano in città a favore della Camera di commercio di Torino, ragione per cui quest'imposta fu abolita. D'altronde si è per questo che domandava la parola per chiedere la soppressione del paragrafo *b* di quest'articolo 39 e la soppressione dell'altro paragrafo: « Tuttavia le nuove Camere di commercio ecc. » che si legano insieme.

Nell'alinea *b* di quest'art. 39 si permette alla Camera di commercio d'imporre una tassa non solo sull'introduzione delle merci in città (alla quale tassa il Ministero si oppone per la ragione che enunciava l'onorevole Senatore Arrivabene e che io stesso esposi al Senato), ma si propone di più che possano le Camere di commercio imporre una tassa sulle contrattazioni commerciali che si effettuano nel distretto delle medesime, come sulle assicurazioni terrestri, sulle polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili.

Dopo essersi fatta questa proposta coll'alinea *b* dell'art. 39 si dice all'alinea successiva che quelle Camere le quali possiedono attualmente queste entrate le potranno conservare, rigi ne per cui i due alinea si legano l'uno coll'altro come io avevo or ora sottomesso al Senato.

Il Ministero non propose l'alinea *b*, e di più chiedeva che fossero soppresse le imposizioni che attualmente si esigono di questa natura, vale a dire sulle contrattazioni commerciali, sulle assicurazioni marittime, lettere di vettura e simili.

Il Ministero nel progetto Natali diceva all'articolo 50: « Con tutto il corrente anno cesseranno gli assegnamenti sul bilancio dello Stato e le tasse di ogni specie delle quali godono le Camere attuali. »

Venivano in conseguenza a cessare queste imposizioni che il paragrafo: « Tuttavia le nuove Camere » conserverebbe per le Camere che attualmente le hanno come sarebbero quelle di Genova e di Ancona.

Nel progetto riformato, da me comunicato all'Ufficio con lettera del 9 novembre, si manteneva la stessa disposizione, ma al testo di quest'art. 50 che in quel progetto diventava art. 46, si aggiungeva che quando cessano questi rami d'entrata a favore delle Camere che attualmente ne godono, cessano gli oneri che pesano sopra le Camere stesse.

Perchè il Senato si formi un'idea delle ragioni che determinavano il Ministero a tale deliberazione, e della entità di questi oneri e di queste entrate, io gli sottometterò alcune annotazioni.

Le ragioni che consigliavano il Ministero quanto all'introduzione delle merci in città, sono quelle stesse che enunciò il Senatore Arrivabene.

Quanto all'altra imposta sopra le assicurazioni marittime, il Ministro d'agricoltura, industria e commercio non voleva e non poteva ora venire in certo modo in opposizione ad un progetto di legge presentato dal suo collega di finanze in data del 4 luglio 1861 alla Camera dei deputati per delle imposte sulle società di commercio.

In questo progetto di legge si propone la tassa dell'uno per mille sulle assicurazioni marittime; si propongono altre imposizioni sulle società commerciali. In conseguenza se poteva credersi che la imposizione dell'uno per mille sulle assicurazioni marittime a favore di taluna camera aveva potuto ragionevolmente durare quando non v'erano altre imposte, si dovette sopprimere ora che il Ministro delle finanze ne faceva di questa entrata un tributo generale a favore dello Stato.

Dirò ora dell'entità di queste entrate e dei pesi che sono a carico di esse, e che verrebbero a cessare secondo il progetto ministeriale.

La Camera di commercio di Genova ritrae 126m. lire annuali da colestà tassa dell'uno per mille sullo assicurazioni marittime; ma nel tempo stesso paga 7 mila lire annue tra interesse ed ammortizzazione del debito contratto per l'acquisto della fregata regalata al Re Vittorio Emanuele: paga di più lire 60 mila annue per le spese fatte per la strada Carlo Alberto; finalmente paga oltre 25 mila lire annue per il mantenimento delle scuole tecniche e nautiche. Dunque la totalità delle spese di cui la Camera di commercio di Genova, per effetto del nuovo progetto di legge, ver-

rebbe a liberarsi, sarebbe di 92 mila lire annue, per quali spese si propongono in bilancio le somme corrispondenti.

Non si distruggono in nessun modo le istituzioni alle quali ha provveduto la Camera; solo cesserebbe un introito di 126 mila lire a suo favore, ed in conseguenza perderebbe un margine che le resta, al quale dovrebbe provvedere con altri mezzi d'introiti che si sono messi innanzi nel progetto ministeriale.

Quanto alla Camera di commercio di Ancona essa ritrae 75 mila lire dall'imposta sopra le assicurazioni; nel tempo stesso essa spende per il mantenimento del tribunale di commercio 7 mila lire annue; spende di più 21 mila lire annue per contribuzione nella costruzione dell'arsenale marittimo di quella città, ciò che fa 28 mila lire; spende di più 5 mila lire annue per una specie di *Drawbacks*, o rimborso, che è messo a carico di quella Camera di commercio, ciò che porta a 33 mila lire. Quindi si libererebbe di una spesa di 33 mila, ma perderebbe un introito di 75 mila lire, al quale provvederà cogli altri mezzi di entrata che sono indicati nell'articolo del progetto ministeriale, come faranno le altre Camere.

Quindi io credo di dover persistere nel sistema proposto dal Ministero, tanto nell'interesse delle Camere di commercio che attualmente hanno queste entrate, quanto nell'interesse di quelle altre che verrebbero ad istituirsi, alle quali, per effetto del paragrafo *b*, si verrebbe ad accordare la facoltà di imporre le stesse contribuzioni sulle contrattazioni commerciali, sulle assicurazioni marittime, sulle polizze di carico e lettere di vettura.

Esposte le ragioni al Senato che determinarono l'ufficio centrale ad insistere, e che meglio saranno naturalmente sviluppate dall'onorevole Relatore, ed esposte quelle che determinarono il Ministero a rimaner fermo nel suo progetto, spetta al Senato di pronunziare la sua parola autorevole sopra questo argomento.

Presidente. La parola è al Signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Duole a me di trovare contraddittore in una quistione che è vitale, per una quantità di Camere di commercio, e per una quantità di istituzioni benefiche dalle Camere medesime mantenute e sussidiate, duole, dico, a me di trovare un così valente contraddittore quale è il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fortunatamente però, egli nel principio del suo discorso ebbe cura di rinnovare quella obiezione principale che contro la percezione delle tasse proposta dall'ufficio centrale poteva militare dipendentemente dalla legge fondamentale del Regno.

Remossa questa obiezione fondamentale, la discussione si aggira sopra una semplice quistione di convenienza. Tale quistione, parmi si debba porre in questi termini:

È egli conveniente o no che per il lustro, per la

sussistenza delle Camere di commercio che ora stanno per istituirsi debba crearsi semplicemente un'imposta diretta, sopra le persone dei negozianti, oppure ripartire questo peso sulla generalità degli atti che dal commercio vengono praticati?

Anzitutto io mi appello a quanto succede in tutti gli Stati d'Europa: se le contribuzioni, invece di portarsi sulla consumazione, sulle contrattazioni, si riducessero all'imposta diretta sui fondi e sulle persone, io domando, o Signori, quale sarebbe nella condizione attuale dell'Europa quello Stato il quale troverebbe, non che di far fronte a tutte le sue spese, ma soltanto ad un terzo delle medesime? Si prendano in mano i bilanci di tutti gli Stati, e si vedrà, che i loro introiti principali consistono nelle imposte indirette sulle consumazioni, nelle imposte indirette sulle contrattazioni, in tutto ciò insomma che costituisce il sistema attuale dei tributi, tutt'affatto distinti dalle imposte dirette sopra le cose e le persone.

Se noi abbiamo quindi creduto di dover proporre una tassa la quale colpisse alcune contrattazioni commerciali, colpisse il generale movimento delle merci, vi siamo stati indotti da potenti considerazioni, vi siamo stati indotti dai reclami delle Camere esistenti, le quali, si può dire, unanimamente dichiararono che senza di ciò non avrebbero potuto trovare fondi sufficienti per sussistere decentemente, non che per alimentare quelle istituzioni che sotto il loro patronato avevano vita utile ed efficace per il pubblico.

Mi permetterà, o Signori, a questo riguardo di dare cenno di quanto espose la Camera di commercio di Bologna, la quale combattendo il progetto del Ministero, ed il sistema di accordare rendite necessariamente scarissime alle Camere, dimostra come essendosi istituita in Rimini una Camera di commercio, e nella istituzione essendosi voluto limitare all'imposta sopra i commercianti soltanto nei termini ad un dipresso della proposta del Ministero i mezzi coi quali si potesse sostenere la Camera, questa dopo pochi mesi d'esistenza fu obbligata di sciogliersi.

Ed infatti, se voi, o Signori, obbligate quel commerciante stesso che deve intervenire nella Camera, e come membro della Camera deve provvedere non solo all'esistenza della Camera stessa, ma altresì di tutti gli stabilimenti secondari che da essa dipendono e sono alimentati, se, dico, lo ponete nella dura necessità, per avere la Camera di commercio e quelle altre istituzioni utili e dipendenti da essa, di porsi la mano in tasca e di fare notevolissimi sacrifici voi mettete l'interesse privato dell'individuo in lotta coll'interesse pubblico, e correrete rischio che l'interesse privato, prevalendo, faccia cessare la rappresentanza del pubblico interesse.

Egli è appoggiandosi a questi motivi, citando questo esempio, che la Camera di Bologna insisteva perchè si allargasse quella sfera d'azione che debbono avere le Camere, sia per poter sussistere, come per poter dare

vita agli istituti secondari dipendenti dalle medesime.

La rappresentanza della Camera di Bologna è scritta in carattere alquanto minuto, se il Senato crede che io ne dia lettura sono a' suoi ordini.

Voci. N.º! No!

Senatore **Farina**, *Relatore*. Altrimenti posso deponla sul banco della Presidenza, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ho citato l'esempio di quanto è succeduto in Romagna e della chiusura della Camera di Rimini, ma se mi permettete vi riterò l'esempio di una delle principali Camere di commercio degli antichi Stati, cioè della Camera di commercio di Genova.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Come ottimamente diceva il signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio, questa Camera ritrae 126 mila lire annue dalla percezione annua che si fa di un franco per ogni mille di valore assicurato nelle assicurazioni marittime. Come il Senato vede quest'imposta non ha punto diminuito lo sviluppo che hanno preso queste contrattazioni, perchè come appare manifestamente dalla cifra assai modica e dalla tassa in confronto del valore assicurato, si vede che estesissimi sono i contratti nella piazza di Genova, nella quale esistono non so bene se 23 o 24 compagnie di assicurazioni marittime. Con questi prodotti la Camera di commercio di Genova ha procurato utili istituzioni per il commercio, utili istituzioni alle quali altrimenti non era dal Governo stata provveduta: essa ha procurato l'allargamento di una strada della città che mette in comunicazione il porto con la parte più frequentata della città medesima, essa soprattutto ha dato vita ad un istituto di commercio e di navigazione che è il solo, ardisco dire, che adempia degnamente all'ufficio suo sicuramente in tutti gli antichi Stati, e forse anche nelle province aggregate al nostro Stato più recentemente.

Ora supponiamo che si sopprima questa tassa, queste istituzioni necessariamente devono cadere.

La loro caduta è evidente. La tassa commerciale di Genova non rende che 400 mila lire; io invito il signor Ministro a verificare la cifra che a me venne trasmessa dal Presidente di quella Camera: se si devono imporre per questa tassa di 400 mila lire, tanti centesimi addizionali per avere 126 mila franchi, ognun vede che bisogna imporre sui negozianti circa 30 centesimi per lira d'imposta addizionale.

Ora è evidente che quando queste persone dovranno tassarsi in una proporzione così grande, preferiranno di lasciar cadere i conodi generali del commercio, preferiranno che le scuole non si tengano, che cessi l'istruzione piuttosto che dover essi soli sopperire ad una così grave sovrimposta, torneremo quindi qui sgraziatamente a quella lotta di interesse privato coll'interesse pubblico, lotta nella quale è pur troppo a temere che la preferenza venga data all'interesse privato a scapito del pubblico interesse; se non che il signor Ministro in-

siste dicendo che questa tassa non può assolutamente sussistere, perchè egli vuol farne oggetto di una tassazione generale. Io credo che qui vi sia un poco d'equivoco.

Io non dimando che onde prosegua la percezione di questa tassa a favore della Camera di commercio di Genova, e non dimando con me l'ufficio, che onde si permetta alla nuova Camera di commercio di percepire essa pure dei diritti sulle contrattazioni e sul movimento del commercio, lo Stato venga per ciò ad essere danneggiato nelle imposte generali che egli percepisce: ma, o mal mi o,pongo, o vi è una grande diversità fra l'imposta che vuol mettere il Signor Ministro e quella che viene attualmente percepita dalla Camera di commercio di Genova e di cui si domanda l'autorizzazione a favore delle altre Camere.

L'articolo 89, se bene ricordo della nuova proposta di legge sulla tassa di registro colpisce al § 14 gli atti e contratti di assicurazione e la tassa sovra i medesimi dell'uno per cento è dovuta sul valore del premio, ossia sull'ammontare del prezzo pattuito per l'assicurazione. L'imposta invece percepita dalla Camera di commercio di Genova, imposta che ha la sua origine in un decreto imperiale del 17 febbraio 1806, viene percepita sul valore assicurato in ragione di uno per mille.

Ciò posto, fra la disposizione della tassa sul registro proposta dal Ministro, e le disposizioni che concernono la tassa attualmente percepita dalla Camera di commercio di Genova, vi è una grandissima differenza, giacchè l'una si aggira sul premio, l'altra invece sul valore assicurato.

Supponiamo infatti il premio d'assicurazione all'1 per 100 del valore assicurato; con 100 lire di premio si verrà ad aver assicurato per 1000 lire di valore. Percependo l'1 per 100 sul valore assicurato si viene ad avere 10 lire di tassa; percependo invece l'1 per 100 sul premio si viene ad avere una lira di tassa. Fra una lira e dieci lire vi è adunque un margine sufficiente, una somma di introito considerevole, della quale possono approfittare per l'esistenza loro, e per quella degli istituti che da loro dipendono, le Camere di commercio.

Sicuramente il signor Ministro potrà dirmi che egli intende di mettere altre leggi, che intende di aggravar maggiormente il commercio, in somma di fare in modo che anche questa tassa sulle assicurazioni sia percepita dal Governo.

Ma in questo caso lo pregherei di dirmi se invece di imporre nuove tasse alle antiche province ed a quelle che maggiormente da esse sono aggravate non reputi equo e conveniente estendere le esistenti in tali province al rimanente dello Stato, e se ciò facendo, egli non avrebbe un margine più che sufficiente onde far fronte non solo alle spese ordinarie, ma anche alle spese straordinarie dello Stato, senza volere creare invece nuove istituzioni in modo che la loro vita debba risarcirne necessariamente stentata ed inetta a produrre alcun utile risultato?

Lo ripeto, o Signori, se noi obblighiamo i soli commercianti che sono chiamati a nominare i membri delle Camere ed i membri delle Camere stesse a sopportare tutta la spesa della manutenzione delle Camere e degli Istituti che da esse dipendono, noi avremo creato degli enti nei quali l'interesse personale sarà in lotta manifesta coll'interesse generale dello Stato; degli enti, i quali assai probabilmente si asterranno dal fare il bene onde i componenti loro non siano obbligati a pagarlo colla loro borsa, ed esclusivamente colla borsa loro.

Per conseguenza io credo che il seguire il progetto del Ministero sarebbe non solo impedire il bene per l'avvenire, ma un distruggere quel bene che già portano codeste istituzioni colà dove esistono.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Come rappresentante di un ufficio scelto da un corpo eminentemente conservatore io debbo soprattutto desiderare che si conservi il bene e che prima di distruggere il bene presente si costruiscano tali edifici che possano produrne uno equivalente ed anche maggiore. Col progetto invece del Ministero io vedo sorgere istituzioni, che l'esempio di quanto è succeduto a Rimini, fa vedere che o non possono sussistere, o che non hanno mezzi nè vigoria per procurare l'utile del commercio e delle arti nella periferia della loro circoscrizione. Io dico che prima di distruggere voglio essere certo che si costruiscano altri edifici, che si possano surrogare nell'opera il bene, a quelli che attualmente distruggere si vogliono.

Sin dal primo momento in cui si aperse la discussione su questa materia, l'onorevole signor Ministro di agricoltura, Industria e commercio rispondendo all'onorevole conte Di Pollone, ebbe a rimarcare come fosse desiderabile, che in tutti i centri importanti industriali e commerciali, vi fossero locali rappresentanze degli interessi del commercio e delle arti, ed io appoggiando questa sua idea, ed insistendo sulla medesima, mostrai come si fosse fatta base di questa considerazione per accondiscendere facilmente alla convocazione di quella specie di *meeting*, che non possono avere favorevoli risultati se non quando il traslocamento dei commercianti non deve portarsi ad una grandissima distanza.

È evidente, che per avere una rappresentanza locale degli interessi delle singole parti dello Stato, bisogna che questa non sia eccessivamente estesa, se no verrà a mancare evidentemente delle cognizioni, di quelle particolarità delle località, che devono specialmente dalle rappresentanze stesse essere fatte presenti. Ma se è a desiderarsi, che in tutti i centri importanti commerciali ed industriali vi siano rappresentanze di camere di commercio, acciò facciano conoscere gli interessi, le vedute, i desideri delle singole località, è evidente che bisogna a queste locali istituzioni accordare i mezzi necessari per sussistere.

Ora quanto più noi circoscriviamo gli oggetti sui quali si possono imporre tasse dalle camere di commer-

cio, altrettanto evidentemente diminuiamo la possibilità della creazione delle Camere medesime.

Ma io prescindere da tutte queste considerazioni le quali già da per sé mi paiono d'una grande importanza; e farò quest'argomentazione che si riferisce alle camere antiche. Le tasse che esse percepiscono sono già entrate nell'abitudine di tutti quelli che devono pagarle, esse non destano malcontento, esse non suscitano lagnanze, contro di queste tasse non si ebbero fin qui nel Parlamento richiami. Dunque perchè sopprimerle, per costituirne invece altre contro le quali, perchè nuove, vi saranno sicuramente e lagnanze, e reclami?

E chi non sa, che in fatto di tasse, anche quelle forse meno buone, sono sempre da preferirsi, o almeno se non sempre, quasi sempre alle nuove le quali destano clamore pel motivo che le une sono passate nelle abitudini delle popolazioni, le altre invece vengono per la prima volta forzatamente sopportate?

Che se invece non si parla delle tasse già percepite nelle località ove le Camere di commercio esistono, e si vuole parlare invece delle tasse, che si vorrebbero imporre nelle località nelle quali le Camere di commercio si devono costituire, ed in allora, Signori, osservo che le nuove Camere di commercio non hanno un voto deliberativo, esse non tengono che una facoltà di proposta la quale è sottoposta all'approvazione del Ministero, il quale quando troverà che queste tasse non sieno convenienti, quando troverà che queste tasse possono fare una duplicazione spiacevole alla tassa governativa, quando troverà che queste tasse possano inceppare la libertà commerciale ed industriale, allora rifiuterà di approvarle, e dirà alle Camere di commercio proponetene delle altre.

Ma volete spingere la limitazione sino al punto di dire: voi non potete in questo genere nemmeno proporre quello che credete più utile, quello che ravvisate necessario alla vostra esistenza? Come, voi create degli enti, o Signori, voi create delle Camere per consultarle nello interesse generale del commercio dello Stato, dell'industria, per farvi consigliare specialmente sui bisogni delle singole località, e poi negate loro la facoltà di dire quali sieno i mezzi mediante i quali potrebbero più agevolmente vivere? Ma evidentemente mi pare che questo sia un eccesso di contraddizione, perchè mi sembra che la prima facoltà che si deve dare ad un individuo, ad un corpo morale il quale sia chiamato a portare consigli, sia quella di accordargli la facoltà di dire quello che è più utile alla sua esistenza, quello che meglio conviene alla sua prosperità.

Noi dunque creeremo delle Camere consultive per sapere quello che occorre per l'interesse generale del commercio e non ricino alle medesime niente meno che la facoltà di dire che cosa loro meglio convenga per sussistere.

A fronte di questa contraddizione, a fronte dei danni che ne verrebbero indubbiamente dal circoscrivere nel fatto delle loro imposte così straordinariamente i limiti

delle attribuzioni delle Camere di commercio, io credo che si possa adottare il progetto dell'ufficio centrale, siccome più atto a condurre a quel risultato che è sicuramente nell'interesse del Governo e del Parlamento che si ottenga mediante l'istituzione della quale si tratta.

Senatore Martinengo. Io sono ben lungi dal credere di portare un grave peso nella questione che si agita colla semplice opinione, che intendo di esporre; opinione che è contraria ad allargare la sfera di queste imposizioni le quali possono o direttamente o indirettamente aggravare l'agricoltura....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Martinengo... poichè l'agricoltura è stata messa a parte dalle camere di commercio e non vi entra. Ora l'imposta sull'introduzione delle merci nelle città aggraverebbe anche l'agricoltura, e perciò prego il Senato di voler riflettere prima di ammetterla.

In quanto alla questione elevatasi sul secondo punto di quest'articolo, cioè, sul parificare o no le Camere di commercio esistenti, io certamente amerei la parificazione poichè i benefici che ritraggono indirettamente quelle città ove attualmente vi sono queste introduzioni, potranno ugualmente sussistere se questo aggravio lo potrà mettere il Governo.

Per conseguenza io non vedrei modo più facile di questo per raggiungere la parificazione che tanto tutti desideriamo.

Nell'ipotesi poi che il progetto venisse approvato quale venne proposto dall'ufficio centrale, io proporrei che alla parola *merci* fosse sostituita la parola *manifatture*, onde venisse esclusa affatto ogni idea di qualunque siasi merce che non appartenga specialmente al commercio industriale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Relatore dell'ufficio centrale ha pure domandato la parola per una mozione d'ordine: prima però di dargliela, pregherò il signor Senatore Martinengo di formulare la sua proposta di sostituzione di parole.

Senatore Martinengo. Io proporrei che si sostituisca la parola *manifatture* a quella *merci* che si legge nell'alineia b dell'art. 39.

Presidente. Ella intende dire *prodotti manifatti*, che vorrebbe sostituire a *merci*.

Ora la parola spetterebbe al signor Ministro delle Finanze; però siccome il Relatore dell'ufficio centrale l'aveva chiesta per una mozione d'ordine, così, se l'onorevole Ministro permette, la darò prima al Relatore.

Ministro delle Finanze. Sì, sì, la conceda pure al signor Relatore.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale per la sua mozione d'ordine, alla quale lo prego di restringere per ora le sue osservazioni.

Senatore Farina, Relatore. La mia osservazione si riduceva a notare che qui non trattavasi di agricoltura.

Siccome però il Senatore Martinengo ha poi esteso lo sviluppo della sua tesi parlando di escludere le merci, direi, indigene, i prodotti agricoli del suolo, io credo che l'ufficio centrale non frapporterebbe ostacolo ad accettare il suo emendamento, quando fosse formulato in modo che realmente rispondesse alle sue idee, anzichè alla generalità, colla quale esso è espresso.

Presidente. In tal caso si parlerà di ciò quando si discuterà l'emendamento del Senatore Martinengo; intanto ora do la parola al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Risponderò brevemente a tutto quanto è stato detto intorno all'articolo 39.

Il membretto b dice che sarà data facoltà alle Camere di imporre una tassa sulla introduzione delle merci in città, e sopra le assicurazioni marittime e terrestri, o sulle polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili.

Queste sono le tre materie sulle quali si vorrebbe porre la tassa.

La tassa sull'introduzione delle merci in città è un dazio-consumo. Chi pagherebbe questi dazii-consumo? Li pagherebbero tutti coloro che abitano in città....

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ora le Camere di commercio hanno uno speciale incarico che è quello di vigilare se gli interessi commerciali siano tutelati dall'autorità competente; di proporre al Governo quei provvedimenti che credono opportuni per lo sviluppo di certe industrie e per la maggiore libertà del commercio ed hanno alcune altre incumbenze che si riferiscono alla prosperità ed al benessere del commercio.

In ultima analisi queste Camere, mi permetto ripetere, hanno un incarico, o dirò meglio un mandato speciale.

Ora i dazii-consumo devono andare a beneficio di tutti i conviventi d'una intera città; e con qual diritto le Camere di commercio, che hanno uno speciale interesse riguardante soltanto i negozianti, i banchieri, e quelli che esercitano l'industrie vorranno imporre a pro' di questi un dazio consumo anche su coloro che non vivono di industria, di commercio, di banca, o di altri negozii che generalmente si chiamano affari commerciali?

Io, a dire il vero, non so comprendere, come mai a beneficio d'una classe speciale della città si voglia mettere un'imposta, una tassa, che deve soddisfare ai bisogni generali di tutti i conviventi dentro le mura d'una medesima città.

Per queste considerazioni io respingo la proposta, e la respingo perchè credo che i dazii-consumo devono essere a beneficio di tutti, nella stessa guisa che sono a peso di tutti coloro che vivono dentro la cerchia d'una medesimo paese.

Si dice secondariamente colla proposta legge che si delibera porre una tassa sopra le assicurazioni marittime e terrestri.

Domando io: chi paga queste assicurazioni marittime? Le paga un assicurato che è commerciante; ma con

questa parola assicurazioni terrestri non si colpisce soltanto l'assicurazione marittima che probabilmente riguarda coloro che fanno dei traffici coll'estero, e sono perciò commercianti, ma colpisce pur anche l'assicurazione che fa un proprietario nel suo fienile, in una campagna o nelle case rurali che possiede sopra li suoi latifondi; quindi con questo articolo si colpisce con una tassa non solo i negozianti, non solo i banchieri, non solo quelli che esercitano l'industria, ma anche coloro che vivono della rendita delle loro terre; nè a me sembra che per mantenere una istituzione d'indole affatto speciale cioè a dire commerciale, sia giusto colpire con questa seconda tassa tutti quanti i cittadini indistintamente che non si occupano nè d'industria, nè di commercio.

La terza riguarda le polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili.

Su questo ho solo da ripetere a un dipresso ciò che ho già detto per le assicurazioni terrestri, ma aggiungerò a maggiore schiarimento che quando si parla di polizze di carico e di lettere di vettura, non si intende solo delle polizze di carico marittimo, si intende anche del trasporto delle merci o per meglio dire dei prodotti che i proprietari di latifondi debbono fare caricare sopra un biroccio o sopra un carro per inviarle al mercato per quivi smerciarle.

Per polizze di carico si intende generalmente quel documento col quale si dichiara la merce che è caricata sopra una nave, e per lettera di vettura più comunemente si intende quella colla quale si dichiara il prodotto che un proprietario o produttore manda sul mercato a vendere.

Per queste considerazioni non mi sembra esatto il modo col quale è stato compilato quest'art. 39.

Dirò poi che la prima tassa come dazio di consumo deve essere a prò di tutti e non a favore di una sola classe di cittadini.

Che la seconda sulle contrattazioni commerciali e sulle assicurazioni marittime sarebbe una soprata tassa perchè, colla legge che ho presentato alla Camera elettiva, ho proposto una tassa sopra le società commerciali tassa che già esisteva per tutte le province antiche.

La terza sulle polizze di carico, sarebbe pur essa una soprata tassa perchè tanto dalla nuova legge proposta sul titolo quanto dalla vecchia sulle polizze di carico è posta la tassa.

Aggiungerò due parole, perchè dopo quanto è stato al lucidamente esposto dal proponente, mi adopero di parlare fugacemente, occorrendo piuttosto accennare che dimostrare.

Mi sembra che nel membretto c vi sia, direi quasi, una idea che implica contraddizione a quanto è espresso nel membretto precedente b, perchè si disse col membretto c avere facoltà la Camera di mettere centesimi

addizionali sullo tasso commerciali e industriali esistenti.

Ma allora quando le Camere di commercio avranno pure facoltà di mettere una imposta sopra il dazio-consumo, vale a dire colpire tutti quelli indistintamente che si trovano dentro una città, non metteranno mai centesimi addizionali sopra tasse d'indole esclusivamente commerciale perchè converrà loro di alleggerire il commercio e di trovare un maggior numero di contribuenti per diminuire la parte di imposta che colpirebbe soltanto negozianti e commercianti.

Dico questo, Signori, colla massima franchezza, perchè ho sentito, se non erro, che nel Senato vi è il signor Senatore Di Pollone, il quale da lunghi anni è stato deputato ed è presidente tuttora della Camera di commercio di Torino.

Ho appartenuto io pure come deputato alla Camera di Commercio di Livorno, che non è certamente l'ultimo dei porti del Regno d'Italia, e sono stato anche per qualche anno presidente di quella Camera, e dico che è proprio dell'indole di tutti i collegi e specialmente di quelli dei negozianti di trovare il modo di alleggerire gli aggravii che pesano sulle loro spalle.

Se adunque si dà facoltà alla Camera di mettere imposte sopra i dazi-consumo, non metteranno mai i centesimi addizionali su di quelle tasse speciali che gravitano soltanto sopra di loro.

Secondariamente deve prendersi bene in considerazione l'indole delle Camere di commercio. Io credo che lo sviluppo della libertà commerciale, quanto più sarà maggiore, tanto più andrà a diminuire l'importanza di questa istituzione; ed io per quanto abbia appartenuto a queste Camere, non deplorerei se si desse loro l'ultimo addio, quando questo si debba dare un giorno in cui l'industria ed il commercio avranno conseguito la piena loro libertà.

Ma in questo momento credo che il Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio per quell'ingegno che lo distingue, per la cognizione che ha dei bisogni dell'Italia, ha fatto benissimo non solo a conservarle, ma anche a ben regolarle, o a proporre almeno che siano ben regolate. Ma io dico che a dei corpi consultivi come le Camere di commercio non dobbiamo poi dare una importanza straordinaria, nè dobbiamo dar loro facoltà come quella di proporre delle tasse che debbono poi pesare sopra tutti.

Io veggio intanto che la maggior parte delle Camere di commercio d'Italia non è stata mai soccorsa dal Governo; quella della città di Livorno non ha mai ricevuto alcun aiuto, eppure non ha mai mancato di vigilare con lodevole diligenza i bisogni di quella città e di proporre di continuo al Governo savi provvedimenti.

Se non erro, la Camera di commercio di Firenze non è soccorsa dal Governo che di sole cinque mila lire circa all'anno.

Alle Camere di commercio come corpi consultivi non debbono esser date facoltà o attribuzioni non corrispon-

denti alla loro indole, nè debbono perciò avere la facoltà d'imporre delle tasse che debbono servire ai bisogni generali dello Stato.

Rispetto alla Camera di commercio della città di Genova, mi sembra che il mio collega il Ministro del commercio e dell'agricoltura abbia dichiarato come i pesi che le stanno oggi a carico, verrebbero tutti e gli assumerebbe il Governo. Per queste considerazioni io propongo che non sieno conferite nè ad essa nè alle altre Camere di commercio nel Regno quelle facoltà che si vorrebbero dare ad esse col presente articolo di legge.

Senatore **Arrivabene**. Ho fatto le mie osservazioni piuttosto in uno spirito economico che finanziario.

Mi trovo contento però di averle mosse, perchè hanno dato origine a discorsi assai interessanti, i quali sparsero molto lume sopra questo soggetto.

Non mi è però mai passato per la mente di voler criticare quanto venne fatto dall'ufficio centrale, composto di molte persone competenti e distinte, le quali, se hanno promossa quella misura, è perchè la hanno creduta utile.

Ma ritornando sopra la questione delle merci, a me pare che non solamente è un peso che si fa cadere sopra persone che non lo devono sopportare, ma è una specie di protezione; per cui anche l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Martinengo non mi soddisfa, perchè un dazio imposto sopra le manifatture estere che arrivano nel paese serve per così dire di protezione alle manifatture indigene.

Per queste ragioni appoggio intieramente le osservazioni dell'onorevole Ministro.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. La cedo al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Il signor Ministro diceva che quasi quasi desiderava che non ci fossero Camere di commercio; il modo lo aveva trovato col sopprimere quei proventi che l'ufficio centrale vuole assegnare alle medesime.

Dopo tutto ciò che ha detto l'onorevole relatore, il quale ha messo in sodo chiaramente la questione, io aggiungerò che col metodo che si era adottato finora nella Camera di commercio in Genova e che è quello riprodotto dall'ufficio centrale si aveva il doppio vantaggio che si otteneva che anche i forestieri i quali profitavano di molte di quelle agevolanze che fa la Camera di commercio pagassero. Se ci riduciamo alla sola tassa proposta dal Ministro e che facciamo pagare ai negozianti indigeni la somma necessaria per la vita di questa Camera di commercio cosa succede? Che gli altri che ne approfittano non pagano nulla, e vede il Senato che se si sopprimono come si diceva quelle diverse tasse che abbiamo, e che l'ufficio centrale mantiene, il reddito di molte delle Camere è zero, perchè nessuno dei contribuenti sia di quelli che potrebbero far parte o che vorrebbero far parte delle Camere di commercio si faranno registrare come negozianti, e non si potrà trovare nemmeno un membro che voglia

con un tal carico farne parte, perchè nessuno vorrà pagare mentre invece il metodo che si propone fa sì che quasi senza accorgersene tutti vi contribuiscono e queste Camere che hanno molti impegni e molte attribuzioni, malgrado che il signor Ministro dica che ne abbiano pochi, potranno vivere, se no non vivranno. Aggiungo che, accendendo a parlare particolarmente della Camera di Genova, non sono solo gli oneri che il Ministro ha accennato che essa abbia, ma bensì molti altri; infatti essa deve oltre alle scuole tecniche, oltre al pagamento di una fregata regalata allo Stato, oltre alle rate per la strada Carlo Alberto, sopperire a moltissimi impegni i quali consistono nel fornire i mezzi per i più facili sbarchi ed imbarchi, per agevolare il comodo del commercio medesimo.

Ora è giusto che chi profitta di questi comodi li paghi; è giusto che i forestieri vi contribuiscono, ed è metendo tasse sulle assicurazioni e sui noli che si può ottenere questi contributi dai negozianti esteri.

Io dichiaro che se la legge fosse adottata come la propone il Ministero, le Camere sarebbero ridotte al nulla; e allora molte cose che si fanno adesso per vantaggio del commercio non solo dando consigli (giacchè le Camere fanno qualche cosa di più che dare consigli) andrebbero in fumo. Infatti le Camere oltre ai pareri che danno pensano alle macchine ossia macchine per li sbarchi delle mercanzie ecc. pensano ai magazzini del porto franco e ad altre cose, e con ciò pensano non solo a dare consigli, ma a qualche cosa di più sostanziale; chè consigli se ne può avere da tutte le parti, ma non da tutti si possono ottenere misure efficaci di amministrazione che vantaggino il commercio.

Io credo dunque che vi sia qualche cosa di più che semplici consigli.

Io abbrevierò il discorso perchè temo di aver tediato di troppo il Senato, ma dirò che, se volete conservare le Camere di Commercio, accettate il progetto dell'ufficio centrale; se le volete annullare, allora adottate l'idea del Ministero.

Senatore **Salmour**. Dirò due parole.

Mi sembra che poichè stiamo facendo una legge sulle Camere di commercio, bisognerà attenersi agli esempi che ci danno le altre nazioni costituzionali.

Abbiamo due esempi; da un lato quello della Francia, dove prevale lo stesso sistema proposto dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, e dove, se non erro, si contano 47 Camere di commercio, le quali non sussistono altrimenti che con questo sistema. Dall'altro lato c'è il sistema belga, il quale fa gravitare le spese delle Camere di commercio parte sui comuni, parte sulle provincie e parte sullo Stato.

Questi sono i due sistemi seguiti nei governi costituzionali.

Se io vedessi un progresso nel sistema dell'ufficio centrale forse potrei accostarmivi.

Ma invece vi vede un regresso. Ciò che domanda adesso l'ufficio centrale sono appunto i diritti che ave-

vano in origine le Camere quando furono istituite cioè quando non vi era libertà di stampa, non rappresentanza di sorta.

Al giorno d'oggi ristrette come sono le attribuzioni delle Camere di commercio, non vedo che abbiano bisogno di fondi immensi.

Io veggio che nel Belgio le spese sono ripartite nel modo che ho indicato, e l'ammontare totale di esse non può eccedere per ciascuna Camera 40.000 lire. Per queste considerazioni, io aderisco piuttosto al parere dei due Ministri che testè parlarono.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io l'aveva già domandata prima d'ora.

Presidente. Il signor Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Credo opportuno di mettere in sodo l'idea, il principio dal quale mosse l'ufficio centrale nel fare la sua proposta, proposta che vedo stranamente, mi sia lecito il dirlo, travisata.

Infatti ci si dice che, perchè proponiamo una tassa sul movimento delle merci, proponiamo una tassa sulla consumazione. Ma, veramente, io credo che il movimento sia cosa molto diversa dalla consumazione; per conseguenza io non so come si possa dire che noi, volendo imporre una tassa sul movimento delle merci, imponiamo una tassa di consumazione e per il solo fatto che l'una e l'altra si percepiscono alle porte della città. Ma questo non è ancora in fondo della questione.

Io ho premesso, rispondendo al signor Senatore Martinengo, che l'ufficio non dissente punto nè poco di introdurre nella legge quei termini i quali escludano dalla categorizzazione di movimenti di merci colpite, i prodotti del suolo e dell'agricoltura.

Ciò posto, domando io in grazia: è che noi mettiamo una tassa generale sulla consumazione, o è che tutti i cittadini consumano oggetti trasportati dal commercio? Questo è il punto! Se tutti i cittadini dello Stato profitano dello zucchero, del caffè, che è importato dall'estero, che gran danno sarà che tutti i cittadini dello Stato concorrano a sopportare una piccolissima imposta in favore di quel commercio che appunto trasporta in paese questi generi, trovate voi veramente qualche cosa di straordinario in ciò?

Per me la trovo molto naturale. So per massima che tutte le tasse in ultima analisi sono sopportate dal consumatore, e per conseguenza trovo niente di strano che, anche in questa circostanza, segua ciò che deve per naturale legge naturalmente succedere.

L'onorevole Ministro delle finanze diceva che era molto mal sentita in paese quella tenuissima tassa che esisteva in tempo del Governo francese, e che esistette anche dopo, se non erro, sul movimento delle merci che si pagava per fornire i mezzi necessari alla Camera di commercio di Torino. Il Presidente della Camera di commercio qui presente, e mio onorevole ed autorevolissimo collega, mi dice invece che non ha mai inteso

lagnanza veruna e che per conseguenza i pretesi malcontenti derivanti da questa tassa sono semplicemente nell'immaginazione di chi forse li avrà esposti al signor Ministro.

Sicuramente che la tassa che si domanda di poter imporre sulle contrattazioni e sul movimento delle merci è una soprata. Ma tornando all'esempio di Genova: quando questa soprata è sopportata da 55 anni senza che nessuno abbia reclamato; quando malgrado questa soprata, questo genere di contrattazioni che sono le assicurazioni marittime, sonosi estese in modo che l'imposta sopra di esse dell'1 per mille soltanto produce 126,000 franchi, domando io perchè la sopprimerete per sostituirla un'altra che farà gridare mille persone?

L'onorevole Ministro delle finanze ci diceva che finissimi sono i commercianti per non pagare, ed è precisamente perchè lo so e ne ho avuto una prova, e non solo io, ma il Senato pure, che abbiamo visto con quanta insistenza hanno domandato i commercianti di Livorno (non ostante che quella piazza sia porto-franco, e non paghi conseguentemente i diritti doganali) che si sopprimesse la tassa dei 24,000 franchi che pesava sulle vendite all'Asta pubblica. Di questo noi siamo certissimi, ma è appunto perchè siamo certi di quest'industria dei signori commercianti ricettissimi a pagare le tasse che gravitano direttamente sopra di loro, che desideriamo che queste si generalizzino; se no questi benefici che noi ci ripromettiamo dalle Camere di commercio, saranno nulli perchè mancheranno i mezzi di sussistere alle Camere di commercio appunto come si è verificato per la Camera di commercio di Rimini, la quale dopo essere stata aperta, dovette chiudersi, perchè appunto quei signori commercianti non vollero sopportare le spese dell'istituzione delle Camere di commercio medesime.

Il signor Ministro ci va dicendo, che una volta che siano finiti i dazi, e si levino le dogane, le Camere di commercio non avranno più da fare. È vero: sopprimate se lo potete tutti i dazi, sopprimate tutte le dogane, e le vostre Camere di commercio io ve le regalo. Ma, signor Ministro, siete voi in caso di sopprimere le dogane? E se non lo potete, lasciate sussistere questi Corpi consultivi, i quali possano dirvi, quali siano le dogane più appropriate, quali siano i rami che meglio possono essere colpiti, quali quelli che vogliono essere esonerati, quali gli elementi necessari per stabilire dei trattati di commercio, e cento altre cose di simil genere. Che se esse ciò adeguatamente non fecero fin qui, ciò vuoi ripetere principalmente dacchè desse non rappresentano il commercio in forza di una elevazione, e non sono che l'espressione della volontà governativa; ma riducete queste Camere a vera rappresentanza commerciale, a vera rappresentanza eletta dai cittadini commercianti ed industriali, ed io riprometto vantaggio maggiore di quello che si ottenne fin qui, e che pure non è dispregevole; ed è per questo, che faccio plauso al

signor Ministro di agricoltura industria e commercio di avere presentato questo progetto di legge.

Vengo ora alla pretesa storia delle istituzioni in Francia di cui fece cenno l'onorevole conte Di Salmour;

È vero in Francia esiste questa disposizione di legge la quale circoscrive in termini generici le attribuzioni delle Camere, e concede centesimi addizionali sopra le sole imposte dirette che gravitano sui commercianti. Ma vi ha un'altra cosa che il signor proponente non ha osservato, ed è, che quasi tutte le Camere di commercio hanno avuto decreti particolari, in forza dei quali fanno altre percezioni; ed è ciò precisamente che è avvenuto a Genova ed a Torino; mentre si deve notare che tali legislative disposizioni risalgono fino all'istituzione delle Camere di commercio, e ciò non ostante alla Camera A, per esempio, ha attribuito con apposito decreto diritto di imporre sopra le contrattazioni commerciali; alla Camera B di percepire diritti sui colli di mercanzia, come è successo a Torino; alla Camera C di rivoltarsi verso le associazioni marittime, come a Genova; alla Camera D di percepire altri diritti; e fra le altre, la Camera di commercio di Marsiglia ha di queste percezioni particolari attribuitele con appositi decreti niente meno che nove o dieci.

Ecco dunque stabilita una massima generale bensì, ma che, specialmente nei porti di mare, venne sempre modificata dall'azione di speciali decreti del Governo il quale riconobbe, che senza di questi mezzi le Camere di Commercio non avrebbero potuto esistere.

Per conseguenza, dico, le generalità sono buone, ma solo sino a tanto che sono compatibili colla esistenza degli enti alle quali si riferiscono. Quando si creano delle istituzioni, la prima legge che deve reggerle è quella che siano poste in condizione di poter vivere, di potere opportunamente funzionare.

Se il commercio di Genova avesse dovuto attendere una scuola di nautica dal Governo, egli ne sarebbe ancora privo al giorno d'oggi: se avesse dovuto attendere il miglioramento nello scalo, quantunque chiesto da lungo tempo, egli ne sarebbe ancora privo al presente. E sapete perchè? Perchè questi interessi di località lontane dalle autorità governative non sono nè sufficientemente, nè convenientemente apprezzate. Quindi conviene necessariamente che le persone, che sono nella località, che hanno le cognizioni sufficienti, necessarie per poterle disimpegnare, abbiano una certa latitudine d'azione per poter provvedere a questi bisogni; se voi le obbligate a ricorrere tutti i giorni al Ministro, se quando ricorreranno al Ministro, il Ministro risponderà, io non ho fondi, non ho una categoria nel bilancio per soddisfare a' vostri bisogni, e rimanderà la dimanda alla Camera di Commercio, tra l'andare ed il venire, tra il far votare per ogni interesse minuto una legge dalle Camere, il commercio durerà sei secoli prima di vedere provvisto ai suoi grandi bisogni, prima di vedere le sue più minute esigenze soddisfatte.

Perciò io desidero che si mantenga una maggior la-

titudine nelle attribuzioni delle Camere di commercio e nelle facoltà ad esse accordate.

Questo però non toglie che non si possano introdurre amendamenti: che non si possano togliere per esempio dalle frasi contenute nell'articolo, le assicurazioni terrestri e alcuni altri oggetti che forse meno direttamente si rapportano alla parte commerciale, ciò dico non toglie che l'ufficio di buon grado aderisca di introdurre gli emendamenti che si ravvisino opportuni nelle espressioni dell'articolo stesso.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **Farina** (*proseguendo*). Questa mi pare che sia una concessione abbastanza ragguardevole senza per altro che io voglia ammettere quando si parla di polizze di carico, che queste si possano confondere con il biglietto che si dà al barocciaio che porta il vino o il grano in città.

Confesso che non ho mai visto nessun portatore nè di polli, nè di ova, nè di fiaschi, avere delle polizze di carico; per conseguenza vi sarà molto da introdurre su questa frase, ma non menerò buone per questo tutte le critiche che sono state fatte dal signor Ministro delle Finanze.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Se si tratta solo di un fatto personale, bene, altrimenti la parola è devoluta al Senatore Pinelli.

Senatore **Di Pollone**. Mi limito al fatto personale. L'onorevole relatore mi ha fatto l'onore di invocare la mia testimonianza sulla questione che si stava ventilando, ma ha esposto soltanto una parte della medesima; laonde io credo di dover compiere quanto egli ha detto.

Egli asseriva, che io come presidente della Camera di commercio di Torino, non aveva mai inteso lagnanze sulla tassa del collatico che per lunghi anni è stata riscossa alle barriere della città. Egli è vero che io non ho mai inteso lagnanze sulla tassa medesima, ma ne ho inteso grandissime dal commercio, in quanto che questa tassa imposta con uno di quei decreti che citava or ora l'onorevole relatore, dal Governo francese, era stata incamerata nel 1814 e riscossa a beneficio dello Stato.

Il commercio di Torino per molte e molte volte ha chiesto che fosse abolita o gli fosse restituita; e nella mia qualità di vice-presidente della Camera di commercio fui più volte incaricato di domandar questa restituzione, od almeno l'abolizione della tassa. Se l'onorevole conte di Revel fosse presente, potrebbe far testimonianza delle istanze che ho avuto l'onore di fare, quindi non è esatto il dire che questa tassa avesse sollevato, come tassa, nessun reclamo per parte di alcuno.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Tanto ampia è la questione, e tanto gravi sono gli argomenti che si sono addotti da una parte e dall'altra, che io non crederei certamente di recare lumi in una tale controversia; ma unicamente

ni limiterò a qualche considerazione per motivare il mio voto. Io mi arresto alla prima considerazione che è quella dei carichi e degli uffici che fungono le Camere di commercio.

Ho prestato attenzione a quanto ha detto l'onorevole Ministro delle finanze, e mi è sembrato che egli abbia considerato solo da un lato le attribuzioni delle Camere di commercio, vale a dire quelle di semplice Corpo consultivo, mentre non poche sono le altre attribuzioni che loro incumbono; io considero questo riflesso di qualche peso perchè noi abbiamo già votato l'art. 2. Ora nell'art. 2 varie sono le attribuzioni imposte alle Camere di commercio le quali sono per esempio, di curare tutto ciò che appartiene alle borse di commercio di cui si dice che fanno le spese; come pure quella che concerne gli stabilimenti e la direzione dell'ufficio del saggio delle sete; quella che concerne anche lo stabilimento delle scuole per l'incremento delle cognizioni commerciali. Se tutto ciò non basta ancora, nel 3 articolo è menzionata la facoltà che avrebbe il Ministero di appoggiare alle Camere di commercio altri peculiari incarichi, altre peculiari ingerenze.

Non si può facilmente ammettere che quando nelle Camere di commercio si riconosce questa speciale attitudine di attendere a questi diversi uffici si possano poi limitare le loro risorse in modo da dover dipendere esclusivamente dal Governo quando si tratti per esse di adottare un provvedimento che porti qualche spesa.

Si sa benissimo che il Governo deve aver l'occhio in generale su tutto lo Stato, mentre quelle esigenze che sono enumerate negli articoli 2 e 3 son tali che non se ne può facilmente apprezzare l'importanza che sui luoghi.

Queste considerazioni io pongo sott'occhio al Senato affinché, prima di votare sopra una questione così importante non trascuri di tener conto del voto già dato, che secondo me influisce grandemente sulla soluzione della questione.

Passo ora ad un altro ordine di considerazioni, e mi rivolgo alle osservazioni così lucidamente esposte secondo il suo solito dall'onorevole signor Ministro delle finanze. Mi pare che le critiche che ha fatte l'onorevole Ministro a questo proposito, mirano principalmente a due punti. L'uno cioè che le tasse proposte possono considerarsi come tasse non aventi altro scopo che quello di sopperire ai bisogni e all'utilità di una classe di cittadini mentre se ne fa portare il peso quali tasse di consumo che gravitano sopra tutte le classi di cittadini.

Mi soffermerò a questa prima considerazione, e mi permetto di osservare che non si può riguardare il vantaggio che risulta dal commercio come un vantaggio esclusivo a favore dei commercianti.

La prosperità del commercio interessa tutti i proprietari, tutti coloro che hanno prodotti da succhiare, e tutti quelli che hanno industrie da esercitare nella città. Per conseguenza io non crederei che si faccia loro torto quand'anche il peso che trae seco qualche tassa

si faccia gravitare sopra coteste condizioni di persone.

L'altro punto di vista dell'onorevole Ministro è stato quello che non si poteva a meno di venire a duplicare le tasse quando vi si assoggettino certi oggetti quali sarebbero le assicurazioni, i noleggi ed altre simili contrattazioni le quali cadono o cadranno sotto il peso dei carichi di cui il Ministro delle finanze sta per occupare le due Camere del Parlamento.

Ma non si può, secondo me, e non si deve semplicemente considerare la materia sulla quale s'impone la tassa, ma eziandio quale ne sia l'organamento. In ultima analisi si sa che tutte le imposte vanno a cadere sui consumatori, ma non è men vero che le tasse operano diversamente secondo la proporzione in cui sono collocate, secondo il genere delle tasse medesime.

Per questo rispetto nelle tasse che concernono l'introduzione delle merci, confesso che non ci vedo tanto un balzello sopra la merce, come una specie di tassa sopra il transito di queste merci; non sono altronde di tale entità queste tasse, limitate come debbono essere in proporzione dei bisogni locali, che possano impedire l'utile generale dello Stato; e molto meno poi se si tratta di certi rami di prodotti quali sono quelli delle assicurazioni marittime, il contratto di assicurazione colpito anche da una tassa speciale quale è quella che si propone, non genera nessun inconveniente per lo Stato, nel modo in cui si percepisce; non è nemmeno il commercio generale che ne risente; è propriamente una tassa che trae il suo prodotto da quelle contrattazioni le quali alimentano il commercio nei grandi centri delle operazioni marittime, e di questa natura principalmente è la tassa che si percepisce nel porto di Genova.

Farò passo ora ad un'altra osservazione, la quale viene in conseguenza delle precedenti.

Se non si vogliono tasse indirette, se non si vogliono balzelli di sorta i quali possano sopperire ai carichi ed alle spese delle Camere di commercio, allora bisogna necessariamente ricadere nelle tasse dirette, nei centesimi addizionali.

Ora non si scorge la necessità di venire ad una tale estrema allorchè le tasse che si vorrebbero evitare non si possono stabilire che per autorità del Governo, il quale per mezzo del Consiglio di Stato avrà modo di considerare tutto ciò che si deve avvertire a questo riguardo, e certamente non vi sarà pericolo che la sua azione sia in qualunque modo inceppata nell'ammettere o non ammettere una proposta fatta da un Corpo che è meramente consultivo. Ma oltre questo poi miriamo all'effetto che veniamo a produrre, se noi aggraviamo le tasse in generale sui commercianti.

Se queste tasse colpiranno i commercianti stessi, che devono poi formare il nucleo delle Camere di commercio, noi cadiamo in quegli inconvenienti che sono stati accennati abbastanza chiaramente dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e sui quali non credo necessario di entrare in alcun maggiore sviluppo. Terminerò con ricordare soltanto un esempio della storia

antica dei municipii, la quale si sa con quali colori, con quali tinte sia stata tratteggiata da tutti gli storici; ed è quello delle curie dei municipii romani.

Noi veniamo in fatti ad aggravare di tasse quelli, che compongono i corpi, i quali debbono sopperire alle spese, quantunque gravi sieno, che possono occorrere.

Per questa considerazione, io in primo luogo opinerei per l'ammissione dell'articolo; qualora poi si riconoscesse l'articolo suscettivo di migliore redazione, opinerei perchè prima di essere votato fosse rinviato all'ufficio centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Voleva esporre al Senato quello, che poteva anche dire l'onorevole relatore dell'ufficio centrale; che si era venuto ad un accordo fra le diverse opinioni, e sarebbe il seguente.

Dal paragrafo B si toglierebbe la facoltà d'imporre tasse sull'introduzione delle merci in città, di più si toglierebbero tutte quelle parole le quali possono scostarsi dall'idea del grande commercio; in conseguenza la facoltà alle Camere di Commercio, sempre sotto l'approvazione del Governo ossia del Re, sentito il Consiglio di Stato, sarebbe di proporre delle tasse speciali sulle assicurazioni marittime, sulle polizze di carico sui contratti di noleggio, e qualche altra contrattazione di simile natura.

Si sopprimerebbe poi l'alinea dell'articolo che incomincia: « Tuttavia le nuove Camere di commercio ed arti che devono succedere alle Camere attualmente esistenti che hanno rendite derivanti da diritti legalmente percepiti sulle contrattazioni commerciali, come polizze d'assicurazioni o di carico, lettere di vettura od altre, le conserveranno nella forma ed entità attuale senza bisogno di altra approvazione », perchè si crede opportuno di sottoporre a novello esame queste imposizioni di cui godono le Camere attualmente esistenti, per poterle mettere in rapporto, e con quelle che si permettono alle altre Camere di nuova creazione e col novello sistema finanziario.

Presidente. Il signor Senatore Arrivabene ha domandato la parola, ma debbo fargli osservare che ha già parlato due volte...

Senatore **Arrivabene.** Rinunzio alla parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina, Relatore.** L'ufficio centrale è lieto di mostrare anche in questa circostanza lo spirito di conciliazione dal quale è sempre stato animato, e conseguentemente accetta di buon grado la proposta quale venne formulata d'accordo coll'onorevole Ministro.

Presidente. Tanto per la natura del dettato di questo articolo 39, come per quella della discussione che vi si fece sopra, io credo necessario di mettere a partito i singoli membretti disgiuntamente, e di fare tante votazioni separate.

Sul membretto b è già stato presentato un emendamento dal signor Senatore Martinengo, e adesso è pre-

sentato al banco della presidenza un altro emendamento, il quale sarebbe una riforma di questa parte d'articolo per parte dell'ufficio centrale.

Io metterò ai voti la prima parte del membretto a e poi quando saremo al membretto b leggerò l'emendamento dell'ufficio centrale, quindi il Senatore Martinengo avvertirà se crede di dovere mantenere il suo, oppure se si tiene soddisfatto della variante che si propone.

Senatore **Martinengo.** Siccome il mio scopo era appunto di togliere se era possibile quest'imposta sulla introduzione, cade affatto il mio emendamento, poichè nella proposta del signor Ministro essa sarebbe abbandonata. Quindi lo ritiro.

Presidente. Leggo dunque la prima parte dell'articolo 39 e il primo membretto segnato a.

« Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Sul membretto b cade ora la proposta d'emendamento presentata dall'ufficio centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Intesa col sig. Ministro.

Presidente... Invece delle parole: « Imponendo una tassa sulla introduzione delle merci in città o sulle contrattazioni commerciali che si effettuano nel distretto della Camera, come assicurazioni marittime e terrestri, o sulle polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili; » si proporrebbe il seguente emendamento che comprendo tutta la disposizione:

« Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, contratti di noleggio o contrattazioni commerciali della stessa natura. »

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali e industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi. »

(Approvato).

« Non diritto o tassa potrà essere stabilita se non con approvazione del Governo da emanare per decreto reale, dietro parere del Consiglio di Stato.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

In ultimo verrebbe ancora....

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Quest'ultima parte dell'articolo rimarrebbe soppressa. L'articolo 39 finisce colle parole: « Dietro parere del Consiglio di Stato » e quelle da « Tuttavia » in giù sono soppressc.

Presidente. Allora non resta che porre ai voti l'articolo intero come venne testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 40. I reclami contro la percezione di diritti non dovuti o la formazione del ruolo dei tassabili di cui all'articolo precedente saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di Commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci. »

« Il procedimento sarà sommario. »

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. L'alinea di quest'articolo, che non figurava nel progetto ministeriale, fu aggiunto dall'ufficio centrale: io però lo credo non solamente inutile, ma in certo modo in opposizione con quanto è già prescritto per casi analoghi da precedenti disposizioni di questa medesima legge: io fatti, è inutile di dichiarare che il procedimento, nel caso previsto da quest'articolo, sarà sommario, quando è già stabilito per generale disposizione del Codice di procedura civile, che questa forma di procedimento è la sola che debbe osservarsi avanti i tribunali di commercio; ed è poi in opposizione con precedenti disposizioni di questa medesima legge, postochè coll'articolo 26 è prescritta per casi analoghi la forma di procedura stabilita dalla legge sulle elezioni comunali, la quale non solamente prescrive il procedimento sommario, ma vuole anche che, a differenza di quanto si osserva avanti i tribunali ordinari nei giudizi sommari, le parti facciano valere le loro ragioni, senza la necessità del ministero di un causidico, il che del resto è del pari prescritto per regola generale nei giudizi avanti i tribunali di commercio.

A fronte di queste considerazioni è manifesto che se si lasciasse sussistere l'alinea aggiunto dall'ufficio centrale, sorgerebbe ovvio, nell'applicazione di questa legge, il dubbio se nei giudizi menzionati nell'articolo in esame, possano o no le parti far valere personalmente avanti il tribunale di commercio le loro ragioni. Io quindi senza dilungarmi in maggiori ragionamenti, propongo al Senato la soppressione del proposto alinea.

Presidente. Il signor Senatore Castelli propone la soppressione dell'alinea dell'articolo 40. Quindi io metterò ai voti separatamente la prima parte e poi l'alinea, e quelli che consentiranno nella soppressione non si alzeranno per l'approvazione dell'alinea.

Dunque rileggo la prima parte dell'articolo 40:

« Art. 40. I reclami contro la percezione di diritti non dovuti o la formazione del ruolo dei tassabili di cui all'articolo precedente saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di Commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci. »

Metto ai voti questa parte dell'articolo.

(Approvato).

Leggo l'alinea: « Il procedimento sarà sommario. »

Senatore Farina, Relatore. Io non so se io abbia

bene compreso tutta la portata della proposta dell'onorevole Senatore precipitante.

Ma stando precisamente a quello che egli andava dicendo sulla diversità fra procedimento sommario e procedimento sommario, ve ne sarebbe uno, per così dire, sommarissimo, ed uno sommario soltanto.

Qui la legge indicando che vuole il procedimento sommario in queste materie, guasta nulla; viene soltanto a dire che è quello più breve che si vuole adottare.

Nè questo ha a fare coll'articolo precedente perchè tutti sanno che in fatto di elezione, vi è un procedimento che sebbene sommario, è tutto speciale a quella materia e che quindi non si applica ad altri. Ma qui in fatto di tasse, in cui deve aver luogo una specie di contraddittorio fra chi rappresenta il fisco, dirò così, quello cioè che percepisce la tassa e quello che la deve pagare, parmi che si debba inserire la dichiarazione che il procedimento sarà sommario, ma contraddittorio.

Senatore Arnulfo. Mi permetterò di osservare che nella materia commerciale non è prescritto l'impiego della persona del causidico. L'art. 504 del Codice stabilisce: « La procedura dinanzi al Tribunale di commercio non richiede il ministero dei causidici. Le parti compariscono personalmente per mezzo di procuratore munito di speciale mandato. »

Motivo per cui l'inconveniente a tale riguardo derivante dall'accennare il procedimento sommario, non esiste. Sussistono però gli argomenti addotti per giustificare che non sia necessario che si debba usare un *procedimento sommario*. Ma qualche cosa mi pare si dovrebbe dire onde escludere che si faccia appunto un procedimento sommario regolare. Si potrebbe forse allora sostituire le parole si *procederà sommariamente*, locchè lascierà in arbitrio del tribunale di fare la procedura che più gli aggrada. Se si dice *procedimento sommario* farebbe d'uopo di applicare poi il procedimento sommario contemplato dalla legge in generale.

Senatore Castelli Edoardo. Io credo che non sia necessaria alcuna innovazione a questo riguardo, perchè dal momento che la legge attribuisce alle Camere di commercio questa facoltà, ne nasce per legittima conseguenza che si deve usare il procedimento sommario senza ministero di causidici. Quindi persisto nella mia proposta.

Presidente. Io metterò ai voti questo alinea, e siccome v'è una proposta di soppressione, prego i signori Senatori a far segno delle loro opinioni coll'alzarsi o rimanersi seduti.

Quei che vogliono sopprimere questo alinea rimarranno seduti; quelli che lo vogliono mantenere si alzeranno.

Metto ai voti l'alinea: « Il procedimento sarà sommario. »

(Dopo prova e controprova l'alinea è soppressa).

« Art. 41. Le tasse di cui sopra saranno riscosse con i privilegi delle pubbliche imposte. »

« I modi di riscuoterle saranno stabiliti con Decreto reale.

(Approvato).

CAPO VII.

Amministrazione.

« Art. 42. Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese ».

(Approvato).

« Art. 43. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio, e lo sottoporranno all'approvazione del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

« Compileranno entro il mese di aprile il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale verrà pubblicato per categorie colle stampe.

« Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto reale ».

(Approvato).

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

« Art. 44. Alle attuali Camere di commercio; d'agricoltura e commercio; di agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio e di industrie, sono sostituite le Camere di commercio ed arti, ordinate colla presente legge.

« Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'amministrazione di Banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano ».

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Pregherei il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di voler dare una spiegazione.

In principio della seduta egli dichiarava che le obbligazioni delle Camere di commercio, come per esempio il debito della Camera di Genova, sarebbero assunte dallo Stato; ora parmi che ciò non debba più essere.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Domando la parola solo per dare uno schiarimento.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. La dichiarazione fatta dal Ministero era inerente alla soppressione del paragrafo B dell'art. 39; in questo caso si sarebbe riprodotto l'art. 46 del progetto del Ministero che riportava la disposizione che ha ricordato l'onorevole Senatore Arnulfo; essendosi umnesso

il paragrafo B dell'art. 39, resta soppresso l'art. 46 del progetto Ministeriale secondo che l'ufficio centrale ha fatto. Per conseguenza le cose rimangono allo stato, salvo i casi che si presenteranno in avvenire, sempre per mettere le cose secondo l'ordine più regolare, e scaricare le Camere delle spese che non possono appartenere ad esse.

Senatore **Arnulfo**. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che ha date alla mia domanda la quale era fatta appunto per non lasciar dubbi intorno al vero significato di questo articolo.

Presidente. Se non c'è altra osservazione, metto ai voti l'art. 44.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 45. Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione, sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del Comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta. »

(Approvato).

« Art. 46. Gli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti saranno possibilmente mantenuti in ufficio dalle nuove Camere nei limiti delle piante che verranno approvate.

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere che non potrà essere minore di un'annata né maggiore, di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quegli al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministro di agricoltura industria o commercio.

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio, saranno dal Governo possibilmente collocati in impiego. »

« Finchè non sarà provveduto, come sopra, per ciascuno di essi impiegati, i medesimi continueranno in disponibilità a godere dell'attuale stipendio. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Nel progetto ministeriale tutta la parte anteriore di questo articolo era uniforme a quello che ha proposto l'ufficio centrale. Quando poi si veniva a ragionare degli impiegati delle Camere attuali che sono nominati dal Sovrano o dal Ministero e sono stati sottoposti al rilascio dello stipendio si facoltava a far valere i loro diritti per la pensione di giustizia; infatti quella maniera di terminare l'articolo era in perfetto rapporto con questo ricordo di essere stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio. Invece l'ufficio centrale, lasciando da parte ciò che si riferiva al diritto di far valere per la pensione, diritto il quale d'altronde sta e che non bisogna stabilire nuovamente con questa legge, sostituiva: *saranno dal Governo possibilmente collocati in impiego*. Qui vi sarebbe tutt'al più un pleonasma che non sarebbe di nocumento alcuno perchè nella prima parte

dell'articolo è già detto che gli impiegati anche aventi minor diritto di questi tali nominati dal Sovrano o dal Ministero, saranno possibilmente collocati in impiego.

L'aggiunta che è di peso consiste nell'ultimo alinea dove si dice: « finchè non sarà provveduto, come sopra, « per ciascuno di essi impiegati, i medesimi continueranno in disponibilità a godere dell'attuale stipendio. »

Quest'aggiunta fu motivata nella relazione dell'ufficio centrale con dire che anche questi erano impiegati nominati dal Re o dal Ministero come quelli che in tutte le disposizioni che ha dovuto dare il Governo in occasione degli ultimi mutamenti amministrativi sono stati conservati in percezione del loro stipendio finchè non sarà ad essi provveduto.

L'ufficio centrale nella sua relazione citava tra gli altri esempi quello che fu disposto dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativamente agli impiegati delle zecche, di quegli impiegati posti in disponibilità dopo che le zecche furono ridotte a tre, che fu cioè stabilito ch'essi continueranno a percepire il loro stipendio finchè non altrimenti sia provveduto.

Lo stesso è stato detto per gli impiegati dei disciolti uffici centrali di statistica e altri esempi molti che potrebbero portarsi. Ma il Ministero crede di non potersi esimere dal dovere di presentare sotto questo rapporto alcune osservazioni di fatto al Senato.

Forse la condizione degli impiegati delle Camere di commercio che stanno per cessare, anche quando sono stati nominati dal Re o dal Ministero, non si può paragonare a quella degli altri impiegati di cui l'ufficio centrale citava l'esempio, come quelli delle zecche, delle statistiche e parecchi altri. L'ufficio centrale per andare a questo paragone cominciava per formarsi un criterio; egli diceva: quando si tratta di considerare ciò che appartiene ad un impiegato, non si deve tanto guardare l'ufficio al quale l'impiegato è applicato, quanto alla autorità da cui procedono i suoi poteri, la sua nomina. Trattandosi di impiegati di regia nomina o ministeriale, poco importa che sieno destinati alle Camere di agricoltura oppure che abbiano servito in qualche Ministero; essi hanno uguale diritto degli altri impiegati per i quali il Governo ha stabilito di conservarli in stipendio finchè non sarà altrimenti provveduto.

Il Ministero non può accettare interamente il criterio adottato dall'ufficio centrale, perchè crede che l'importanza dei diritti che possano avere acquistati gli impiegati, non dipende tanto dalla nomina loro, sia regia, sia ministeriale, quanto dal genere di servizio a cui sono stati applicati, dal bilancio sul quale sono iscritti i loro stipendi, dalla natura delle istituzioni che hanno servito.

Se l'istituzione che essi hanno servito fa parte dell'amministrazione dello Stato, certamente non importa che un impiegato sia stato applicato in un ministero, in una amministrazione centrale, presso una prefettura od una direzione generale. Questo deve importar poco. Ma non è lo stesso quando si tratta di impiegati i quali

non hanno servito direttamente lo Stato, i quali non hanno i loro stipendi iscritti sopra i bilanci dello Stato, ma sopra bilanci particolari indipendenti da quelli dello Stato medesimo. Così, a cagion d'esempio, tanti e tanti impiegati che appartengono all'amministrazione di opere pie, sono di nomina del Governo, tuttavia se i loro stipendi sono portati sui bilanci particolari di queste Opere pie, non sono certamente a carico dello Stato, e non conferiscono ad essi dei diritti sopra lo Stato come li avrebbero gli impiegati dello Stato stesso.

Vi possono essere insomma dei corpi morali, delle istituzioni, degli enti presso i quali il Governo essendosi riservato una sorveglianza, una interferenza qualunque, si è riservato il diritto di nominarne gli impiegati; ma siccome gli impiegati di cui il Governo approva la proposta sono impiegati addetti a quel particolare servizio o comunale, o di Camera di commercio, di corporazione qualunque o di opere pie, non hanno gli stessi diritti che sono applicabili agli impiegati dello Stato, non possono pretendere agli stessi riguardi legali, e non parlo di riguardi morali intorno ai quali si è provveduto quando si è fatto il possibile per collocarli.

Queste cose ho creduto mio dovere di rassegnare non perchè io abbia la minima ripugnanza a cercare di collocare in tutti i possibili modi quegli impiegati i più lodevoli delle attuali Camere di Commercio, che non sono certamente in gran numero, e la cui maggior parte ha senza alcun dubbio fatto buona prova, ma perchè mi pare che nell'attuale esuberanza in numero d'impiegati i quali si presentano con una falange di diritti che può dirsi veramente incommensurabile, diritti provenienti da altrettanti decreti od atti legislativi fatti dai Poteri straordinari che intervennero negli ultimi tempi, mi pare che non si debba andare ad atti legislativi che tendano a stabilire novelli diritti.

Considerazioni morali, quante se ne vogliono le quali gravitano sulla responsabilità di un ministro, ed alle quali cerco conformarmi in tutti gli atti della mia amministrazione: riguardi massimi per quegli impiegati delle Camere di commercio come per qualunque altro buon impiegato il quale ha dato prova di capacità e di probità, in caso di collocamento a fronte di coloro che non hanno diritto alcuno non solo, ma neanche a considerazioni morali; ma stabilire dei diritti per i quali essi possano dolersi, od escludere per piccole ragioni d'anzianità altri impiegati i quali hanno già altri diritti consacrati da precedenti atti legislativi, mi pare sia aggiungere al soprassello, aggiungere al carico enorme che in questo momento lo Stato ha in questa materia.

Io sono leale certamente, come il Senato vorrà credere, nella manifestazione delle mie intenzioni, così che non ripugno a disposizioni in cui si dicesse per esempio: « nessun pregiudizio per la presente legge sarà portato « ai diritti acquistati dagli impiegati delle Camere di commercio che vanno a cessare: » con questa clausola certamente nessuno toglie agli impiegati delle attuali Camere di commercio i loro diritti; questi sarebbero

riserbati: nulla sarebbe pregiudicato, e la questione potrebbe sollevarsi allora quando si tratterà di vedere se debbano continuare o no nella percezione del loro stipendio.

Ho preso la parola col solo intento di evitare il pericolo che si creassero maggiori diritti per una classe d'impiegati mentre noi abbiamo centinaia e migliaia di impiegati aventi diritti, cui lo Stato non sa come provvedere.

Senatore DI POLLONE. Siccome l'ora è tarda, io farei osservare solo che sui due primi alinea non sorgono difficoltà; che tutte le difficoltà sollevate dal signor Ministro portano sul 3 alinea: epperò, quando il Presidente lo credesse si potranno votare i due primi alinea.

Se il Senato però crede di continuare la discussione, domando di fare qualche osservazione da contrapporre a quelle del signor Ministro.

Quando poi per l'ora tarda esso voglia rimandare la discussione a domani, io propenderei preferibilmente per questo partito, perchè credo, che una tal questione meriti qualche maggiore svolgimento.

Senatore FARINA, Relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore FARINA, Relatore. Al momento in cui si stava ieri entrando nell'aula del Senato, venne presentata una petizione per parte degli impiegati d'una Camera di commercio lombarda.

Questa petizione è corredata da una quantità di documenti e di leggi da cui credono risulti che essi sono veri impiegati dello Stato (io non dico che lo siano; cito solo quanto essi espongono), sono e devono considerarsi come veri impiegati dello Stato, quand'anche la nomina non sia partita nè dal Sovrano nè dal Governo.

L'ora avanzata mi fa supporre, che questa discussione non possa terminarsi su due piedi, e mi sembrerebbe quindi opportuno di rimandare la votazione di questo

articolo intero sino a domani per aver campo in questo frattempo di poter esaminare questi documenti ed in proposito sentire il voto dell'ufficio centrale, e procurare di avere anche l'adesione del signor Ministro onde presentare un articolo redatto d'accordo, e così fare anche in questo caso come si è fatto per l'appunto in ordine ai dispareri che esistevano preventivamente fra l'ufficio centrale ed il Ministero.

Presidente. Mi pare che sia conveniente, poichè non si potrà votare che la prima parte dell'articolo, di rimandare la votazione dell'articolo intero ad un'altra seduta. Osservo poi anche, che secondo la decisione presa sin da ieri dal Senato di rivedere il testo intero della legge, per il dettato quale fu combinato in massima, ci vorrebbe anche un certo tempo, ed una certa pazienza da parte del Senato per ascoltare questa lettura. Per conseguenza io proporrei al Senato di rimandare la discussione ulteriore di quest'articolo e dei due successivi alla prossima tornata. Io crederei però di proporre al Senato di voler fissare la prossima tornata per venerdì, poichè per domani non ci sarebbe altro in pronto che la relazione del progetto di legge per le pensioni ai decorati dell'ordine militare di Savoia, la quale non sarà distribuita che oggi, e però non ci sarebbero le 48 ore portate dal regolamento.

Venerdì questo progetto potrebbe essere portato all'ordine del giorno; di più è presumibile che quello pure relativo all'occupazione delle case religiose, che fu decretato d'urgenza, possa anche essere in pronto. Proporrei dunque al Senato per tutta la rimanente parte di questa legge, per la discussione del progetto concernente le pensioni ai decorati dell'ordine militare di Savoia, e possibilmente di quello sulla occupazione delle case religiose di tenere seduta venerdì alle due.

Se non vi è opposizione, l'ordine del giorno rimane fissato in tale conformità.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LXXII.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1861.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Incidente sulla rielezione di tre Commissari per la Commissione di sorveglianza del Debito Pubblico — Adozione della proposta del Senatore Di Pollone per la conferma dei Commissari già eletti — Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio — Resoconto del Senatore Farina, Relatore, sulla petizione degli impiegati delle Camere di commercio di Lombardia e sua proposizione di un'aggiunta e di un emendamento all'art. 46 — Sviluppo delle ragioni del proposto emendamento del Senatore Di Pollone — Dichiarazioni ed obiezioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Parlano in appoggio delle proposte modificazioni i Senatori Galvagno, Farina e Jacquemoud — Approvazione della prima parte e dell'alinca primo dell'art. 46, nonchè dell'alinca aggiunto a detto articolo dall'Ufficio Centrale ed assentito dal Ministero — Adozione della prima parte dell'emendamento all'alinca secondo — Reiezione della seconda parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Adozione dell'intero articolo 46 e degli articoli 47 e 48 coll'aggiunta proposta a quest'ultimo dall'Ufficio Centrale, nonchè di una variante all'art. 7 — Lettura di tutti gli articoli modificati del progetto — votazione del medesimo*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore D'Adda a dar lettura di alcune domande di congedo.

(Il *Segretario Senatore d'Adda* legge due lettere l'una del Senatore Desferrari Duca di Galliera, e l'altra del Senatore Merini, i quali per circostanze speciali del proprio ufficio chiedono un congedo che viene loro dal Senato concesso).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Presidenza della Camera elettiva di Grecia di un esemplare del primo volume dei *Documenti relativi alla ricognizione della Grecia sino alla costituzione di quel Regno.*

Il Deputato Carlo Alfieri d'un suo opuscolo *Sulle presenti condizioni politiche d'Italia;*

Il signor Michele Giuseppe Canale di due copie della sua *Indicazione di opere e documenti sovra i viaggi, le navigazioni, le scoperte, le carte nautiche, i commerci, le colonie degli italiani nel medio evo per una bibliografia nautica italiana.*

Prego i signori Senatori a voler portare la loro attenzione sovra un incidente del quale debbo intrattenere il Senato.

A termini dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1859, il Senato nella sua tornata del 27 febbraio 1861 procedeva alla nomina di tre commissari per la Commissione di sorveglianza del Debito Pubblico nelle persone dei Senatori Quarelli, Cotta e Regis, i quali a tenore della stessa legge dovevano rimanere in ufficio per tutto il corrente anno. La legge del 10 luglio 1861 sull'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, all'art. 6, stabilisce la stessa Commissione di sorveglianza composta quasi identicamente e prescrive che i membri del Parlamento, i quali ne fanno parte, debbano essere nominati in ogni sessione e continuano in esercizio per tutto il periodo della medesima. Il Ministro delle Finanze, con sua lettera del 3 di questo mese, avendo fatto istanza per la nomina di 3 Senatori all'oggetto sovraindicato, nasce ora il dubbio se per il disposto combinato delle accennate due leggi rimangano ancora legittimamente in ufficio i tre membri dal Senato eletti nel primo periodo della presente sessione sino al termine della medesima, oppure debbano essere rinnovati giusta la richiesta fattane dal Ministro delle Finanze.

Debbo notare che egual domanda venne dal Ministero diretta alla Camera elettiva, la quale credo che rimanderà la deliberazione dopo terminata la discussione sulle interpellanze che la occupano.

Interrogo il Senato se intende di procedere alla rielezione di questi commissari, oppure di ritenere l'elezione dei medesimi fatta nel primo periodo di questa sessione come tuttora sussistente, ancorchè sia emanata nel frattempo la legge mentovata.

Per maggior chiarezza darò lettura dell'articolo sesto della legge portante istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico, onde il Senato possa così dal tenore di questa disposizione prender norme per la deliberazione che intende emettere.

(La seduta è per pochi momenti sospesa per la ricerca della mentovata legge).

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Frattanto che si aspetta la legge, che si sta cercando, la cui disposizione non mi so spiegare, perchè è a cognizione dell'ufficio di presidenza, che vi è una completa collezione delle leggi in una sala attinente a questa, come ve n'ha pure una in duplice esemplare nella biblioteca, mi faccio lecito di osservare, che la legge del 1859 stabiliva, con determinate norme, una Commissione di sorveglianza del debito pubblico; e che quella del 1861, sebbene porti una disposizione, la quale conserva si può dire identicamente la stessa Commissione di vigilanza, non è però men vero che colla medesima furono abrogate tutte le leggi anteriori: onde ne viene, a mio avviso, per diretta e naturale conseguenza, che le nomine fatte sotto l'impero della legge anteriore del 1859, debbano ritenersi cessate, ed in ciò vedo giustificata la domanda al Ministro di Finanze.

Si come poi siamo sul chiudersi della sessione 1861, mi pare che si potrebbe risolvere, senza procedere ad un nuovo squittinio, questo incidente, confermando puramente e semplicemente l'attuale Commissione.

Presidente. Appena avrò sotto gli occhi la legge, darò lettura dell'articolo cui si riferisce quest'incidente e quindi interrogherò il Senato sulla proposta del Senatore Di Pollone.

Senatore Arrivabene. Mi pare, che frattanto si potrebbe continuare la discussione sul progetto di legge relativo alle Camere di Commercio, e poscia verrebbe la risoluzione dell'incidente di cui si tratta.

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Arrivabene di farle osservare che è affare di un minuto; mi dispiace che questo accusi una mancanza nel servizio; ma se si aspettasse dopo la discussione d' un progetto di legge sulle Camere di Commercio a definire questa questione, potrebbe accadere che il Senato non si trovasse più in numero.

(Viene nel frattempo trasmessa al Presidente la attesa legge).

Leggo ora l'articolo sesto della legge 10 luglio 1861.

« Art. 6. L'amministrazione del debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre Senatori e di tre Deputati a nomina delle rispettive Camere in ciascuna sessione;

« I Senatori ed i deputati continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari, fino a nuova elezione;

« Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del Consiglio;

« Di un Consigliere della Corte dei Conti, a nomina del Presidente della medesima;

« Di uno dei Presidenti delle Camere di Commercio del Regno, a nomina del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

« Del Segretario generale della Corte dei Conti. »

Ora che il Senato ha inteso lettura dell'art. 6, domanderò se la proposta fatta dal signor Senatore Di Pollone che consisterebbe, per togliere ogni dubbio, di confermare i tre Senatori che già furono eletti a quest'ufficio per tutto il rimanente di questa sessione, sia appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(Appoggiata). —

La metto ai voti.

Chi l'approva s'alzi.

(Approvata)

I tre Senatori Quarelli, Cotta e Regis sono confermati membri della Commissione di sorveglianza di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1861.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

Presidente. Si passa ora alla continuazione della discussione del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio. Come è stato indicato nel processo verbale, questa si è fermata all'art. 46.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Come ebbi l'onore di prevenire il Senato, sul finire dell'ultima seduta, è pervenuto all'ufficio centrale un ricorso di impiegati di una delle Camere di Commercio di Lombardia, nel quale espongono, credere essi di essere fondati in diritto nel pretendere il così detto trattamento normale di riposo a termini di antiche leggi state nella Lombardia emanate.

Dall'esame che ha fatto l'ufficio dei documenti prodotti in appoggio, e della legge specialmente, risulterebbe bensì che un tale trattamento sarebbe assicurato a quegli impiegati, ma che lo sarebbe stato prima della organizzazione delle Camere di Commercio sulle basi della legislazione francese in proposito.

La legislazione Lombarda precedente attribuiva alle

Camere di Commercio le funzioni che sono adesso disimpegnate dai Tribunali di Commercio, conseguentemente non sarebbe forse regolare di applicare la disposizione che contemplava le Camere di Commercio come corpo giurisdicente alle Camere di Commercio ridotte alla semplice condizione di corpi consultivi del Governo.

Ad ogni modo siccome una più recente deliberazione del Governo di Lombardia era intervenuta, colla quale anche agli impiegati delle Camere costituite sulle basi della legislazione francese, veniva applicato il trattamento normale stabilito nell'antica legislazione di Giuseppe II, perciò proponeva, per non pregiudicare i diritti, acquistati dagli individui che prestarono il loro servizio alle Camere di commercio, di aggiungere all'articolo l'alinea seguente:

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio ».

L'ufficio ora proporrebbe che se ne aggiungesse un altro del tenore seguente:

« La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori o da convenzioni speciali ».

In seguito l'ufficio centrale avrebbe ravvisato opportuno di modificare altresì la disposizione dell'alinea successivo, e proporrebbe di ridurlo nei termini seguenti:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio con norme da stabilirsi per Decreto reale ».

Tale assegnamento durerà fino a tanto che o siano richiamati in attività di servizio, od abbiano raggiunto il numero di anni necessario per il loro collocamento a riposo ».

Io mi asterrò dall'indicare i motivi per i quali l'ufficio centrale ha creduto di formulare questa nuova dizione dell'articolo, giacchè essi verranno, molto meglio di quello che non saprei io, sviluppati dall'egregio mio collega il conte Di Pollone, il quale spero vorrà su di ciò dare gli schiarimenti opportuni.

Presidente. Io prego l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale a voler far passare al banco della presidenza il testo dell'aggiunta e dell'emendamento dall'ufficio centrale proposti.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Sul chiudersi dell'ultima tornata il signor Ministro, onde respingere una delle disposizioni che l'ufficio centrale desiderava di vedere ammessa, cioè che gli impiegati delle Camere fossero possibilmente collocati nell'amministrazione dello Stato,

faceva una distinzione assai sottile, che io mi permetto di combattere.

Egli diceva che questi impiegati non potevano essere privilegiati a quelli dello Stato, in quanto che, sebbene nominati dal Re o dai suoi Ministri, non avevano realmente servito nell'amministrazione dello Stato.

Mi permetta il Senato di richiamare alla sua mente le circostanze tutte che possono interessare questi impiegati prima che egli venga a pronunziare una sentenza, che io dirò di vita o di morte; perocchè è certo che se si ammettesse il sistema del Ministro, questi impiegati dopo molti anni di servizio rimarrebbero senza alcuna speranza di vedersi continuati gli stipendi, o di essere collocati in impieghi cui hanno, secondo me, diritto di aspirare.

Che essi sieno veramente impiegati dello Stato, lo prova la Patente di istituzione delle Regie Camere di commercio, la quale stabiliva nell'articolo 6 che: « Gli impiegati di esse Camere, cioè il segretario ed il sottosegretario saranno da noi nominati sulla proposta che ce ne verrà rassegnata dai presidenti pel canale della nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno ».

E nell'articolo 9 dell'annesso regolamento si diceva che: « Gli impiegati descritti nella seguente tabella godranno sopra i fondi del dicastero dell'Interno degli stipendi infra specificati ».

Queste Patenti furono eseguite letteralmente fino al 1831, epoca in cui per disposizione sovrana venne soppresso il Consiglio di commercio, e data alla Camera di commercio la godita dei proventi che forniva la Condizione delle sete.

In allora il Ministero dell'Interno avendo somministrati mezzi alla Camera onde sopperire alle proprie spese, stimò di non più provvedere gli impiegati sul bilancio dell'Interno.

A questa disposizione gli impiegati ebbero ad opporre qualche osservazione, messi appunto dal timore che potesse derivarne loro qualche danno; ma il ministro d'allora, sig. Dell'Escarène, in un'apposita nota li rassicurava dicendo, che assolutamente tale disposizione non li avrebbe pregiudicati, nè nella loro carriera, nè in nessuno dei diritti che potevano loro competere.

Veramente in quell'epoca questi impiegati erano in numero assai limitato, perchè il condizionamento delle sete si faceva in modo che uno solo di essi con qualche inserviente poteva soddisfare al bisogno. Nel 1850 essendo stato introdotto il sistema di essicazione detto all'assoluto del sig. Talabot ed occorrendo di aumentare il numero degli impiegati, il ministro non fece difficoltà di sottoporre alla firma del Sovrano la nomina del direttore e del vice-direttore dello stabilimento, e di nominare esso medesimo i quattro computisti.

Venuta la legge sulle ritenenze degli stipendi nacque alla Camera il dubbio se questi impiegati dovessero esservi sottoposti.

Il Ministro, a cui se ne fece la domanda, consultò il Consiglio di Stato, il quale in un parere emanato nel

1853 non fece dubbio che gli impiegati delle Camere di Commercio e perfino l'uscieri, considerati come impiegati governativi, dovessero essere sottoposti al rilascio.

È questa una circostanza capitale che toglie ogni dubbio, che gli impiegati delle Camere debbano essere considerati come impiegati regi, sia per ragione della loro nomina, sia per il rilascio operato dal 1853 a questa parte.

Viene anche in mio sussidio lo stesso progetto di legge, il quale riconosce in questi impiegati un diritto alla pensione: l'articolo ministeriale 52 concede loro la qualità di impiegati regi, e un diritto alla pensione, ma quest'articolo non ha applicazione di sorta, perchè il Ministro soggiunge che saranno trattati secondo le leggi sulla materia.

Ora le leggi sulla materia sono regolate dalle disposizioni contenute nel Regio Biglietto del febbraio 1855, il quale stabilisce, fra le altre condizioni, quella di 25 o di 30 anni di servizio, secondo i casi. Per la qual cosa gli impiegati delle Camere che non avessero 25 o 30 anni di servizio avrebbero un titolo che concede loro una pensione e non potrebbero ottenere la pensione stessa. Da ciò vede il Senato come sia indispensabile di riformare il progetto ministeriale.

L'ufficio centrale nel proporre quest'articolo non aveva fatto altro che ammettere ciò che dal Ministro stesso si faceva in molte circostanze: dico molte, perchè in primo luogo la legge del 13 novembre 1859 all'art. 5 stabilisce che gli impiegati essenti dal loro ufficio per effetto d'un nuovo ordinamento tanto nelle nuove che nelle antiche province, saranno possibilmente collocati nei diversi rami di centrale amministrazione o in altri impieghi da essa dipendenti; ed a quelli che dovessero essere posti in aspettativa si farebbero assegnamenti estensibile fino ai $\frac{2}{3}$ del loro stipendio.

Successivamente con altra disposizione del 1 maggio 1860 si stabilisce, che gli impiegati, anche quelli assunti dopo l'otto giugno, che non avevano nemmeno un anno di servizio, e che non furono ricollocati in seguito all'ordinamento portato dal Decreto 13 novembre 1859, avranno diritto ad un soldo di disponibilità, corrispondente ai $\frac{2}{3}$ del soldo, di cui erano provvisti. Poscia con altro Decreto del 9 ottobre 1861 relativo all'abolizione della luogotenenza generale di Napoli si prescriveva all'art. 4 che gli impiegati degli uffici soppressi continuerebbero a percepire il loro stipendio attuale finchè non si fosse provveduto al loro collocamento.

A queste disposizioni se ne aggiunge un'altra che è quella stata citata dall'onorevole Relatore, relativa agli impiegati delle zecche che si troveranno disponibili dopo il nuovo riordinamento, ai quali è pure concesso l'intero stipendio..... continueranno, dicesi all'art. 12 del Decreto 9 novembre 1861, in disponibilità a godere dell'attuale loro stipendio.

Vi ha di più, ieri l'altro il giornale ufficiale conteneva un decreto del 14 novembre 1861, il quale nel riordi-

nare in Sicilia il dicastero dei lavori pubblici, stabiliva che gli impiegati che non avrebbero attualità di servizio continuerebbero a godere dell'intero loro stipendio. Ora mi fo lecito di domandare al signor Ministro come possano esservi due pesi e due misure, secondo che gli impiegati si trovano in una od in un'altra provincia.

Il signor Ministro respingendo l'articolo dell'ufficio centrale, dichiarava di non volere assumere l'obbligazione di collocare questi impiegati. Ma l'ufficio non proponeva questo collocamento nell'interesse solo degli impiegati; lo proponeva, secondo viste economiche, nell'interesse dello Stato, perchè credeva che dovesse il Ministero esser lieto di ricevere nelle varie amministrazioni da esso dipendenti, impiegati che hanno date prove luminose di capacità e di zelo per il servizio pubblico.

Io non istarò ad accennare ad uno ad uno i meriti dei medesimi: sarebbe abusare dei momenti del Senato ma non vi ha dubbio che, parlando del principale, il segretario, è conosciuto per un distintissimo impiegato e certo non credo di fare torto a nessuno di quelli che ora compongono il ministero di agricoltura e commercio dicendo che potrebbe stare a fianco anche del primo.

Quanto agli altri, certamente essi sono di una capacità inferiore, ma posso assicurare il Senato che tutti sarebbero degni di esser collocati al servizio dello Stato, tanto per la loro intelligenza come per la loro solerzia.

Ora se il Ministero assumesse spontaneamente (dico spontaneamente, perchè riconosco che non si ha diritto veruno d'imporre impiegati al Ministro responsabile) assumesse questo impegno verso il Senato, io credo che ogni difficoltà sarebbe tolta.

Intanto l'ufficio centrale per un principio di doverosa giustizia non poteva a meno di formulare un'articolo; e ricordando come il signor Ministro principalmente lo aveva respinto per l'insinuazione che ci si metteva di dover collocare tali impiegati, si sarebbe indotto a formulare il progetto di nuovo emendamento stato già letto dall'onorevole signor relatore dell'ufficio centrale, e che rileggerò in questi termini:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio e con norme da stabilirsi per decreto reale.

« Tale assegnamento durerà sino a tanto che o siano richiamati in attività di servizio od abbiano raggiunto il numero d'anni necessario per il loro collocamento a riposo. »

Spero che il Senato vorrà farsi capace della giustizia della causa, che sarà stata forse troppo debolmente difesa da chi ha l'onore di parlare; vorrà, dico, accettare le disposizioni che gli vengono proposte dall'ufficio centrale.

Desidero ed anzi spero che il signor Ministro voglia persuadersi che l'ufficio nella sua insistenza non crede certamente di fare altro che un atto di giustizia e

non di favore verso gli impiegati delle Camere di Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministro è persuasissimo che l'ufficio centrale è mosso nelle sue proposizioni da considerazioni di equità e non può se non che ammirare lo zelo con cui il Senatore Di Pollone esercita quella paternità, per dir così, che è inerente alle funzioni esercitate per tanti anni, a favore degli impiegati della Camera di Commercio di Torino.

Ma in risposta a quello che il signor Senatore Di Pollone ha detto, devo prima di tutto rettificare una circostanza.

Il discorso del signor Senatore Di Pollone si è aggirato principalmente sull'ipotesi che il Ministero ricusasse nell'articolo la frase: « saranno possibilmente collocati in impiego. » Infatti che l'ufficio centrale sia caduto in quest'equivoco risulta anche da una copia del progetto di legge che trovo ritoccata dall'ufficio stesso e che è stato oggetto di comunicazione amichevole fatta prima di arrivare in questa Camera, mentre al contrario nella copia che ho sotto gli occhi si trova già cancellata questa parte dell'articolo.

Il Ministero non si è mai ricusato di accettare da parte del Senato, da parte di tutto il Parlamento la raccomandazione di coll care possibilmente in impiego questi impiegati delle Camere di commercio; soltanto la questione era insorta sull'ultima alinea dell'art. 47, col quale allora si trattava di conservare ad essi gli intieri stipendi fintantochè fossero collocati in impiego; si oppone all'ultima novella alinea che sarebbe proposto dall'ufficio centrale, col quale si assicurerebbe a questi impiegati uno stipendio di aspettativa fino ai due terzi del loro soldo di attività finchè non siano collocati in impiego o che non abbiano raggiunto il numero di anni necessario per ottenere il collocamento a riposo.

Ed ecco perchè il Ministero, o Signori, si oppone a questo. Io ripeterò le cose dette nell'ultima tornata e mi permetterò anche di ricordare quale è il sistema al quale si attenne il Ministero e quale è quello al quale vorrebbe in certo modo condurlo l'ufficio centrale.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel proporre la legge è andato al seguente sistema: egli ha accettato le raccomandazioni inviategli dalle Camere di commercio di collocare gli impiegati tutti quali si siano, purchè non abbiano demeriti, nella novella organizzazione. Di più ha ammesso, ha proposto anzi egli stesso, che a questi tali impiegati da qualunque autorità provenga la loro nomina, sia accordato da un'annata a tre annate di intiero stipendio, quante volte non sieno chiamati ad un impiego nelle novelle Camere. Ha poi fatto una categoria a parte per gli impiegati di nomina regia o ministeriale che in certo modo non avevano diritto acquisito, ma avevano maggior speranza di continuare nell'impiego e nei quali

concorre l'altra circostanza importantissima di averlo sottostato al rilascio sullo stipendio.

Questi senza dubbio hanno acquistato un diritto alla pensione quante volte sia trascorso il numero di anni che la legge prescrive perchè possano avervi diritto.

In conseguenza l'articolo di legge proposto dal Ministero oltre alla raccomandazione di collocarli possibilmente in impiego che, come vengo di ripetere, accetto e sono pronto ad ammettere che passi nell'articolo (e quanto a questo il signor Senatore Di Pollone non aveva presento e la mia idea) accetto anche, se si vuole, che si ammetta il diritto che possono avere alla pensione di riposo, trascorso il numero d'anni perchè questa possa essere liquidata e concessa, quest'ultima disposizione sembra poco meno che superflua, ma comunque, non potendo certamente riuscire dannosa, non v'ha difficoltà a che s'inserisca nella legge.

Ma il signor Senatore Di Pollone dice: questo non basta, e vorrebbe in conseguenza da una parte per quelli impiegati delle Camere di commercio, i quali non hanno nomina regia o ministeriale, ma che possono trovarsi in determinate condizioni di affidamento come quelli che vantano gli impiegati delle Camere di Lombardia, che sia detto che non saranno pregiudicati i diritti loro nascenti dalle speciali convenzioni o dalle leggi anteriori.

Da un'altra parte e per tutti quelli impiegati che hanno avuto nomina regia o ministeriale vorrebbe assicurato uno stipendio di aspettativa che può salire sino a due terzi dell'attuale stipendio sino a che non abbiano ottenuto un impiego o raggiunto il numero degli anni per poter aver diritto alla pensione.

Signori, mi sono opposto a questa seconda parte della proposizione unica nente perchè non mi pare in modo alcuno che gli impiegati delle Camere di commercio si possano considerare come riceventi lo stipendio sul bilancio dello Stato. Di più, l'osservazione fatta dall'ufficio centrale relativamente agli impiegati delle Camere di Lombardia mi suggerisce un'altra considerazione che ebbero sempre presente nella questione, ed è questa: che le condizioni in cui si trovano gli impiegati delle Camere di commercio sono ben diverse fra di loro.

Nell'ultima tornata io aveva portato, ed ho creduto oggi superfluo di riportarlo, un forte *dossier* in cui sono riunite tutte le disposizioni riflettenti le Camere di commercio delle varie parti d'Italia. Assicuro il Senato che vi vorrebbe un lavoro di chimica molto accurato e molto lungo per andare a distillare i particolari diritti che possono avere questi impiegati, mentre alcune di queste Camere avevano la loro origine da deliberazioni comunali, altre da decreti reali, altre erano costituite come specie di società dotte, altre avevano una particolare organizzazione, come per esempio a Lucca. Insomma le condizioni loro sono tanto diverse che ho creduto che il Senato non avrebbe voluto farne l'analisi; altrimenti avrebbe dovuto fare una legge più lunga dell'attuale per statuire sulle particolari condizioni de-

gli impiegati. Ho ritenuto che al Senato dovesse bastare che la legge consacrò i diritti acquisiti.

Ora, io non ho alcuna difficoltà che dessi siano consacrati; si enunci pure il principio giustissimo che gli impiegati non abbiano ad iscapitare nei loro diritti acquisiti, che essi abbiano ciò che loro compete in forza delle leggi di loro istituzione; ma si lasci, come compete, al Ministero di andare applicando loro le regole particolari secondo le quali reggevasi i destini di questi impiegati. Il Senato sa benissimo che qualora il ministero si scostasse da queste regole, la legge provvede per ottenere giustificazione; oltre al diritto di petizione vi ha pure ricorso al Consiglio di Stato.

Dunque, o Signori, potrebbe benissimo, anzi dovrebbe il Ministero uniformarsi alla legge anteriore per le Camere di commercio. Volle evitare, o Signori, che si creino novelli diritti. È quello che dissi alla Camera nell'ultima tornata. Noi abbiamo creato, (non noi che siamo qui dentro) ma le particolari circostanze degli ultimi tempi hanno costretto gli uomini del Governo in tempi straordinari, hanno indotto uomini che non erano del Governo ma che lo precedettero nelle transizioni ultime, a creare un'infinità di diritti per un enorme numero d'impiegati. Qualche volta si citano questi esempi per implorare una specie di indulgenza a favore anche di quegli altri impiegati dei quali ora debbono stabilirsi i destini.

Ma se l'abuso, a cui una dura necessità ha potuto costringere i nostri predecessori, se l'abuso potesse servire d'esempio, allora non si direbbe tregua.

Il Governo, Signori, ordinariamente suole inclinare ad avere larghe attribuzioni dal Parlamento, e l'emendamento proposto dall'ufficio centrale ne darebbe moltissime al Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. Suole inclinare a mettersi nella posizione di potersi render gradevole a tutte le persone, nè lasciare che alcuno possa reclamarlo, ed in questa circostanza, rappresentato da me, vi viene a proporre dei vincoli, delle catene; e ciò perchè lo sciupare il denaro dello Stato è cosa che mi pesa enormemente sul cuore, perchè assistetti da più di un anno allo spettacolo di quest'enorme scempio.

Vediamo se vi sono diritti acquisiti agli impiegati attuali delle Camere di commercio, e rispettiarli, oppure se il titolo loro non importi che semplici riguardi di equità. Il Ministro assume tutti gli impegni di avere questi riguardi agli individui ricordati dal conte Di Pollone, e conosciuti dal Ministro personalmente, ed aventi tutte le qualità accennate dall'autorevole sua voce, come dal Ministro si è sempre assentito quando raccomanda persone pregievoli. Ma non accordiamo diritti che possano prendersi da una legge novella.

Io sottoposi al Senato nell'ultima seduta, che non è già la nomina regia o ministeriale quella che stabilisce il diritto ad un impiegato di essere considerato impiegato dello Stato pensionabile, di doversi mantenere dallo Stato con stipendio finchè non sia ricollocato. Cito l'e-

sempio di varie istituzioni bancarie ed industriali anche estere. Vi sono persino delle società dotte che per decoro, per splendore della istituzione stessa, tante volte hanno un posto riservato alla nomina governativa come i segretari perpetui di Accademie Scientifiche nel regno d'Italia ed in Francia che sono nominati dal Re, eppure questi non sono impiegati che hanno stipendio dal bilancio dello Stato.

Dunque non si guarda mai alla nomina, si guarda se è impiegato dello Stato o no; se ebbe o non ebbe questo affidamento, questa promessa. Ora non trovo che gli impiegati delle Camere d'Agricoltura e Commercio, per quanto mi sappia, abbiano avuto quest'affidamento, questa promessa. D'altronde le disposizioni di legge proposte dal ministero, quando quest'affidamento l'abbiano avuto, non li pregiudicano affatto, perchè lo ripeto, domando al Senato una disposizione di legge che conserva i diritti acquistati, che lascia al potere esecutivo in avvenire di provvedere, sempre sotto l'alta sorveglianza del Parlamento, salvo richiamo al dovere se non saranno rispettati questi diritti; ma non saprei indurmi ad accettare una qualsiasi disposizione che potesse aprir l'adito a diritti novelli in vista della falange enorme dei diritti che abbiamo.

Oltre i diritti che si vorrebbero desumere dal fatto della nomina regia o ministeriale, osservava il Senatore Di Pollone che si farebbero dipendere da che avrebbero avuto degli stipendi sui fondi del dicastero dell'Interno. Il Senatore Di Pollone ha citato perfino in quest'occasione una nota del ministro Dell'Escarène, ha citato un parere del Consiglio di Stato emanato nel mese di luglio 1853, che non mi è nuovo.

Se si viene a dare tale estensione di efficacia ai citati documenti, dovremo ampliare i carichi per l'enorme falange d'impiegati delle Camere di Commercio che bisogna assorbire da tutte le capitali d'Italia.

In occasione del riordinamento del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio l'egregio Senatore Di Pollone collo zelo e premura che mette a patrocinare la causa de' suoi impiegati viene a presentare l'istanza perchè quelli siano considerati, e tenuti presenti. Egli venne personalmente mentre avrebbe potuto trasmettermi la sua proposta, e questa sua proposta mi trasmise con documenti fra cui il voto del Consiglio di Stato del luglio 1853: ma questo parere secondo me non tronca la questione, mentre da una parte si considerano solo alcuni diritti d'impiegati, come quelli d'iscrizione sui ruoli delle pensioni, e dall'altra si limiterebbero le riflessioni del Consiglio di Stato a determinati casi e non a tutta quanta la sfera degli impiegati delle Camere d'Agricoltura e Commercio.

Ma io dico qu'atti documenti saranno presi in considerazione, e se dalla pronuncia Dell'Escarène e dall'avviso del Consiglio di Stato, ed anche se dalla determinazione per cui sarebbe una semplice voltura sul bilancio dell'Interno lo stipendio degli impiegati delle Camere di commercio, risulta, che gli impiegati della Camera di

Torino debbano considerarsi come impiegati regi, avranno diritti uguali a tutti gli altri impiegati regi, ed io non li voglio togliere loro, non li voglio in alcun modo pregiudicare; ma ammetteremo noi perciò una disposizione la quale non rifletterebbe soltanto la Camera di Commercio di Torino, ma creerebbe diritti per gli impiegati di altre Camere i quali forse non avevano diritti. Infatti, sia perchè d'istituzione comunale o perchè dipendenti da corpi costituiti in società, o perchè avevano tutt'altra sorta di attribuzioni ed origine?

Certamente non conviene, o Signori, ed il Senato, come tutti i Corpi legislativi procede per grandi anelli nel suo articolo, per cui possono passare tutt'gl'impiegati delle Camere d'Italia; ma il Ministero procede per cerchiotti, e va nel grande anello facendo anellini entro cui circoscrive e classifica gli impiegati secondo le condizioni speciali in cui si trovano.

Io domando che non si creino diritti novelli, che si mantengano soltanto i diritti esistenti.

Si aggiungeva che l'articolo concede pensioni; ma non ha applicazione quanto diceva l'onorevole Senatore Di Pollone.

Nel progetto del Ministero si dice:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Re e dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio, saranno dal Governo provveduti della pensione di riposo per cessazione d'ufficio a termini delle leggi vigenti ».

Il Senatore Di Pollone dice che questo diritto è immaginario; si concede una pensione che non è conseguibile, perchè abbisognano 25 o 30 anni di servizio.

Ma io domando, se per gli impiegati dello Stato abbisognano questi 25 o 30 anni, non volete che sia lo stesso anche per quelli delle Camere di commercio dei quali si disputa se debbano o no considerarsi come impiegati dello Stato?

In tal caso non è una considerazione d'equità che s'invocherebbe dall'ufficio centrale a favore degli impiegati delle Camere, ma una condizione superiore a quella degli impiegati dello Stato che si vorrebbe conferire loro, imperocchè verrebbe ad essi conceduta la pensione mentre non hanno il numero degli anni di servizio che è richiesto per tutti gli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni onde conseguirla.

Ma in questo caso si farebbe cosa esorbitante, perchè si farebbe loro una condizione migliore di quella di tutti gli impiegati dei Ministeri, delle amministrazioni centrali, di tutti gli impiegati dipendenti direttamente dal Governo.

Dunque se vizio vi è nel dover essi attendere 25 o 30 anni perchè la pensione abbia ad essere conceduta, vizio di leggi anteriori, leggi a cui il Senato non vorrà fare un'eccezione, non vorrà farne un'eccezione soltanto a favore degli impiegati delle Camere di commercio.

Se il Senato trova, che il tempo di 25 o 30 anni è troppo lungo per la concessione della pensione agli impiegati, farà una legge generale in cui certamente prima

che si disciolgano le Camere di commercio, saranno considerati gli impiegati delle medesime come quelli delle Amministrazioni centrali, come tanti altri impiegati dipendenti direttamente dal Governo.

Si diceva che l'ufficio centrale nel proporre che sarebbe continuata la corrisponsione degli stipendi fino a quando siano tali impiegati novellamente collocati in impiego, ha voluto evitare che vi fossero due pesi e due misure.

Aggiunse il Senatore Di Pollone che col proposto emendamento si era voluto imitare il Ministero:

Signori: io lo dico francamente perchè è la mia convinzione. io non posso supporre nel Parlamento l'idea di voler imitare il Ministero in questa materia.

I Ministeri stretti da necessità politiche fanno certe concessioni che il Parlamento ben sovente non approva, e che è bene con tale atto si riducano al dovere.

Lo dico, Signori, nettamente perchè è una mia convinzione: vorrei che nè il Senato nè la Camera imitassero i Ministeri, che anzi in ogni circostanza, come è loro diritto e loro dovere, gli diano lezioni continue di ordine e di economia (*Bravo, bene*).

Esaminiamo, Signori, quello che hanno fatto i Ministri. Quello che hanno fatto i Ministri prima di tutto si riferiva agli impiegati dello Stato. Gli esempi che ha citato il signor Senatore Di Pollone sono di impiegati di discipline luogotenenze, di impiegati di discipline dicasteri di Napoli, Sicilia e Toscana ai quali sono stati conservati gli stipendi. E così torniamo da capo alla questione cioè di petizione di principio; questi tali impiegati erano direttamente dipendenti dallo Stato, quindi non vi sarebbero due pesi e due misure se a questi fossero conservati gli stipendi, e non agli impiegati delle Camere di commercio, in quanto non siano impiegati dello Stato, perchè se lo fossero, se risultasse così dall'esame che andrà a farsi nell'esecuzione della legge che il Senato vota, dovrebbero essere considerati egualmente, nessuno ne dubita, ma vi è qualche cosa da aggiungere.

Le disposizioni ministeriali date relativamente a questi impiegati, queste disposizioni generali emesse dai Ministeri sono sempre sottoposte a quella regola generale che dice: gli stipendi di aspettativa durano due anni, e non trovandosi collocamento in impiego, vengono a cessare; al contrario colla disposizione che proporrebbe l'ufficio centrale, si dovrebbero conservare agli impiegati delle Camere di commercio due terzi dello stipendio di attività finchè rimangono in aspettativa, fino a tanto che fossero collocati in impiego, e se non fossero collocati in impiego per tanto tempo, finchè arrivassero al numero degli anni per ottenere la loro pensione di ritiro, in modo che se vi fossero impiegati con brevissimo servizio (e per quanto ho potuto udire dall'onorevole Senatore Di Pollone, ve ne hanno appunto di quelli che non contano più di otto anni di servizio nella Camera di Torino) questi impiegati, i quali cesserebbero in questo momento per fatto di questa dispo-

sizione di legge, verrebbero ad avere due terzi di stipendio se il Ministro lo concedesse loro, perchè i due terzi è il termine massimo cui non è data facoltà di varcare, e così questi impiegati verrebbero ad avere i due terzi di stipendio pendente diciassette anni, vale a dire, da 8 anni fino a 25 per venire al riposo.

Questo trattamento certamente non l'ottiene un capo di Divisione del Ministero delle finanze; questo non l'ottiene un Direttore generale il quale abbia 16, 18, 20 anni di servizio, e perciò non vedesi il perchè si debba calcolare ad un impiegato d'una Camera di commercio, il quale non ha che 8 anni di servizio.

Lascio al Senato di apprezzare il valore di queste ragioni, liete se non altro di averle esposte a chi per autorità potrebbe adottare un altro partito; ma comunque saranno apprezzate, io avrò compiuto al mio dovere, e persisto nella redazione dell'articolo che sta precisamente nel senso di conservare a favore degli impiegati della Camera di commercio la raccomandazione al Governo di collocarli possibilmente in impiego, accettata in quanto non vi è equivoco; di più il ricordo, se si vuole, che essi abbiano diritto alla loro pensione di riposo quando abbiano lasciato la ritenuta sugli stipendi, e sempre a termini di legge, senza fare una legge eccezionale a favor loro. Se poi si volesse aggiungere, non solamente per riguardo agli impiegati di Lombardia, ma a tutti quelli che possono essere nello stesso caso, quell'alinea che dice: « La precedente disposizione non sarà applicabile, ecc. » Appunto perchè si tratta di diritti acquisiti la legge attuale non si vorrebbe che abbia effetto retroattivo; se vi saranno leggi speciali che li favoriscano, saranno applicate, se la legge invece è loro contraria, sarà tenuta in conto, perchè bisogna essere giusti con tutti.

Presidente. Il Senatore Di Polzone ha la parola.

Senatore Di Polzone. Per sostenere quanto dissi, che io reputo dovere di giustizia, mi conviene scovare la questione degli impiegati della Camera di Torino da quella degli impiegati delle altre Camere.

Mi pare che il signor Ministro abbia confuso gli uni cogli altri, quando invece il progetto dell'ufficio centrale stabilisce e mantiene la proposta Ministeriale per gli impiegati delle Camere non nominati dal Sovrano o da Ministri, cioè quelli che egli non considera come impiegati dello Stato; e per tutelare i diritti di questi, ha proposto, ed il signor Ministro accettò, un nuovo alinea col quale si dichiara appunto che tutti i diritti acquisiti sono riservati.

Quanto agli impiegati della Camera di commercio di Torino, io prego il signor Ministro di osservare che non possono momentaneamente essere confusi con quelli delle altre Camere di commercio, mentre sono in una condizione specialissima, cioè hanno nomina Sovrana, hanno nomina del Ministero, ed hanno, ciò che è più, un rilascio sullo stipendio, al quale non sono stati sottoposti gli impiegati delle altre Camere di commercio dello Stato. In questa condizione di cose, io credo non

possa essere contestato agli impiegati di cui si tratta, il loro vero carattere di impiegati dello Stato. Egli diceva che non hanno veramente servito lo Stato. Ma, o Signori! cosa facevano questi impiegati quando s'adoperavano al servizio del condizionamento delle sete? il condizionamento delle sete non è altro che un peso pubblico che dà fiducia al commercio, non solo nazionale, ma anche internazionale per l'acquisto delle nostre sete. Nessuno ignora qual ramo importantissimo del nostro reddito sia la produzione delle sete; perchè è stato creato? Perchè si sono fatte spese ingenti per questo condizionamento? Si è appunto per la necessità di conservare intatta la fede del nostro commercio, che il Governo lo volle mantenere come stabilimento governativo. Quindi io dico, ripeto e sostengo che questi hanno tutto il carattere di veri impiegati dello Stato e non può essere fatta differenza fra essi e alcun altro impiegato di qualsiasi ramo di pubblica amministrazione.

Ciò posto, io ripeto ancora una domanda al signor Ministro. Che cosa vuol dare a questi impiegati? Egli vuol dar loro il diritto al conseguimento della pensione. Ma se, a termini della legge, non possono conseguire questa pensione, vuol dire che, al momento dell'insediamento delle nuove Camere di commercio, questi 10 impiegati, poichè non sono che in numero di dieci, si troveranno addirittura sulla strada senza avere un mezzo di sussistenza! È vero che il signor Ministro ha loro offerto un mezzo: quando non avranno pane da dare ai loro figli, egli dice loro: presentate una petizione al Parlamento! Ma, o Signori, è questo un mezzo di ricompensare onorevoli servizi di 24, 12, 10 ed anche di soli 8 anni? Io non lo credo; e tanto più sono autorizzato a non crederlo, dacchè vedo che dal Parlamento, sull'iniziativa del Governo, in tutte le circostanze di mutamenti, si sono adottate misure transitorie. Nè è questione di violare una legge per gli impiegati della Camera di commercio di Torino, ciò non poteva entrare nello spirito dell'ufficio centrale, ma d'imitare solamente ciò che venne fatto dai nostri predecessori.

Avvi nella legge del 1851, relativa alla soppressione delle aziende, una disposizione transitoria la quale accorda a tutti gli impiegati aventi 10 anni di servizio la metà della media del 1-ro stipendio degli ultimi tre anni. Vediamo anche nell'altra legge successiva, io quella del 1854 che ha creato lo stato degli impiegati, stabilito che quando v'è soppressione d'impiego, dovranno gli impiegati essere posti in aspettativa, e potranno aver diritto di rimanervi durante il quinto del tempo che hanno passato in servizio. Quindi vede il Ministero che noi non proponiamo, assolutamente di violare la legge, ma proponiamo, come dissi, di fare un atto di giustizia, di far ciò che i nostri predecessori hanno fatto, e spero che il Senato vorrà tener conto di queste mie ragioni, nè vorrà abbandonare in balia del caso dieci infelici che hanno onorevolmente servito lo Stato.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Vorrei fare qualche breve osservazione in ri-

sposta a quanto ha detto l'onorevole Senatore Di Pollone. Io non poteva rimproverare all'ufficio centrale di voler violare la legge; mentre quando un ufficio centrale viene nominato per l'esame dei progetti non la viola, essendo in facoltà di mutarla.

Era questione di convenienza; di sapere cioè se conveniva che le sorti di questi impiegati venissero regolate da legge e quindi non di entrare a violare la legge, perchè il Senato è in piena facoltà di rifarla. Soltanto pareva al Ministero che mentre ci sono già tanti e tanti di questi diritti che pesano sullo Stato, invece di creare nuovi diritti, si dovesse rimettere il caso presente all'applicazione di quelli già esistenti.

Il signor Di Pollone parlando degli impiegati della Camera di Commercio di Torino ha di nuovo presentato degli argomenti per provare che essi sono impiegati dello Stato. Io ho già risposto precedentemente che se i loro titoli si verificassero tali, io non intendo che essi vengano pregiudicati. La questione s'aggira tutta nella convenienza di fare un articolo di legge a favore degli impiegati della Camera di Commercio di Torino che si possono trovare in una condizione particolare. Il quale involga nella stessa considerazione tanti altri impiegati i quali non si troveranno niente affatto nelle stesse condizioni, non essendo conveniente che il Senato vada a fare un articolo speciale per gli impiegati della Camera di commercio di Torino. Adottando un tal sistema si cadrebbe nell'inconveniente di dover fare tanti articoli quante sono le condizioni diverse di questi impiegati, altrimenti, si direbbe, si pensa agli impiegati della Camera di Torino, e non si pensa per nulla a quelli delle altre Camere.

Si dice inoltre, ma se non hanno questo diritto alla pensione, cosa resta ad essi?

Ma io domando, a qualunque altro impiegato dello Stato, cosa resta quando non ha ancor diritto alla pensione? Se non avessero diritto alla pensione, quest'articolo lo concederebbe, e sarebbero messi in condizione migliore degli altri impiegati dello Stato. Ma si tratta di non aver diritto per mancanza del numero degli anni di servizio; in tale condizione essi seguiranno il destino di tutti gli altri impiegati dello Stato, con una differenza loro favorevole, perchè anche nel caso che non abbiano il numero degli anni per la pensione, caso in cui il Ministero fosse sordo alle raccomandazioni fatte dalla Camera di Commercio di collocarli possibilmente in impiego, resterebbero sempre a loro tre anni di stipendio, i quali nella prima parte dell'articolo sono accordati anche agli impiegati di non nomina regia, e che in conseguenza si dovrebbe dare agli impiegati di nomina regia o ministeriale, che sono in una condizione migliore. Dunque anche coloro che si trovassero nella circostanza di non aver il numero degli anni di servizio per la pensione e che non potessero essere possibilmente collocati in impiego, anche costoro, dico, non andrebbero l'indomani a domandare la elemosina perchè

avrebbero l'intero stipendio per tre anni per la disposizione della legge.

Senatore Galvagno. Potrebbe darsi che trattandosi di diversi impiegati, di diverse Camere rette da leggi, diverse, si fosse fatta nella mia mente una certa confusione, per cui non avessi ben potuto afferrare il vero punto di questione; ma proverò a spiegarvi, e vedrà il signor Ministro, se potrò con parole abbastanza chiaramente esprimere la mia idea, e se colpirò nel segno, spiegando quale sia veramente il punto di divergenza tra l'ufficio centrale ed il Ministero.

Mi pare che tutta la questione si riduca a quegli impiegati i quali abbiano o nomina regia, o nomina ministeriale, ed inoltre che siano stati soggetti ad una ritenuta sullo stipendio.

Si tratta di vedere se questi impiegati, ai quali sia stata fatta una ritenuta per alcuni anni, nulla si debba dare, nemmeno la pensione, perchè non sono stati impiegati per tanti anni quanti si richiedono per avervi diritto, vale a dire che a termini di questa legge, nel modo con cui verrebbe il signor Ministro che si facesse quell'impiegato il quale abbia sofferto una ritenuta per 24 anni, sarebbe rimandato con nulla, e perderebbe il diritto alla pensione. È questa sì o no la questione?

Ora, io domando, se questi impiegati avevano una ritenuta, chi la prendeva questa ritenuta? La prendevano le finanze; se la prendevano, dunque li consideravano come impiegati del Governo? Ora, io domando al Ministro, se domani riducesse la pianta del suo Ministero, gli impiegati che egli non possa collocare a riposo, li rimanderebbe con Dio?

Io dico di no: per la riduzione di pianta li collocherebbe in aspettativa, ed è ciò che si domanda. Ma si dice, quelli che solo da pochi anni lasciano questa ritenuta sullo stipendio, dovrebbero rimanere in aspettativa chi sa per quanto tempo, finchè conseguiscano la pensione di riposo, e qui sta la sanzione della promessa che fatte d'impiegati possibilmente. Voi impiegandoli possibilmente, cercherete d'impiegare prima i più giovani, perchè non stiano tanto tempo in aspettativa; ma il signor ministro Cordova che promette al Senato che gli impiegherà possibilmente, è egli sicuro di stare anni al Ministero? E se cessa, quello che gli succede ha qualche obbligo? Non lo ha. Dunque che cosa darà a quelli che hanno perduta tutta la loro ritenuta, e che non hanno nessun diritto assicurato da questa legge? Li ponga in aspettativa, e poi vedrà che anche il suo successore sarà sollecito ad assicurar loro un impiego.

Dunque non è il caso qui di conferire un diritto, bensì di trattare gli impiegati, come sempre fece il Governo.

Ora io dico e ripeto che nel caso di riduzione di pianta, questi impiegati sarebbero posti in aspettativa. Ma si tratta veramente qui di riduzione di pianta? Io dico di sì; e in sostanza che cosa facciamo noi? Noi sopprimiamo forse le Camere di commercio? No, riformiamo sotto altre forme quelle che già esistono. Dunque una

vera soppressione d'impiego non esiste, dunque il legislatore, che, mentre sopprime le Camere esistenti, dà vita alle nuove, non credendo, perchè saranno Camere elettive, perchè vivranno d'imposizione sul commercio, d'imporre loro obbligazione verso gli impiegati, dovrà provvedere almeno agli impiegati di quelle Camere come provvederebbe per quelli dello Stato.

Il signor Ministro ha rappresentato al Senato lo sperpero che si è fatto durante un anno, di cui egli fu dolente testimone, e questo sta bene, e noi concorriamo pienamente con lui.

Ma sarà questa una ragione per cui oggi noi facciamo un'ingiustizia? Poichè noi oggi non ci occupiamo nè punto nè poco di quelli i quali rianrebbero con nulla? Che cosa domandiamo noi? Un'aspettativa.

E che cosa dice il signor Ministro, se confronta questi impiegati che noi domandiamo siano posti in aspettativa, con quelli che godono largamente ora dell'intero stipendio in dipendenza di quello sperpero di cui ha parlato? Qui non si tratta di sperpero di danaro, si tratta di dare un risarcimento a chi ha dato una parte del suo stipendio finora, che non potrebbe più conseguirlo, e si tratta di dare una sanzione a quella parte della legge la quale prescrive che questi individui siano al più presto possibile impiegati.

In questo senso io opino che il Senato debba accogliere l'opinione emessa dall'ufficio centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Relativamente al risarcimento di cui parla l'onorevole Senatore Galvagno, io comincerò dall'osservare che non è il caso. Egli lo fonda sul principio della ritenuta; e dice, hanno lasciato una ritenuta, e cosa gli dato? La ritenuta l'hanno lasciata, è vero, ma non per il numero di anni voluto dalla legge. Ripeto che tutti i contratti di ritenuta sono contratti di loro natura aleatorii; quando si raggiunge il tempo voluto dalla legge si ottiene diritto al trattamento; se non si raggiunge il tempo non si ha diritto. Dunque se non si raggiunge il tempo voluto dalla legge per un caso qualunque anche di forza maggiore, come per esempio, per la morte del padre che non ha compiuto 25 anni di servizio, perde la famiglia il beneficio della pensione che altrimenti le competerebbe.

In determinati casi si gode, in questi non si gode; ma si può dire che in questi è l'azione stessa della legge, o quella del principe, come si diceva anticamente, la quale fa cessare l'ufficio, perchè è vera cessazione e non mutazione di pianta.

Le nuove Camere di commercio nulla hanno da fare; essendo elettive, ricevono il loro potere da altra sorgente.

Il Senatore Galvagno dice, che quelli che lasciano la ritenuta, la quale rientra nelle casse dello Stato, devono considerarsi come impiegati.

Ma io mi sono forse opposto all'aspettativa secondo la legge?

Non ho fatto alcuna opposizione. Quindi se il Senato

volesse accettare quella parte dell'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, colla quale ordina l'aspettativa per questi tali, io non dissentirei come ho detto all'ufficio; la mia opposizione a non concedersi a costoro l'aspettativa, è che essa per una eccezione favorevole a loro, sorpassa l'aspettativa che si dà a tutti gli impiegati dello Stato o in caso di soppressione d'ufficio, od in qualunque altra circostanza, vale a dire che non ha limitazione di tempo, che dura sino al punto in cui possono avere un collocamento a riposo con pensione.

Dunque quanto al ridurre l'aggiunta che fa l'ufficio centrale alla prima parte, con cui si dice di darsi l'aspettativa sino ai due terzi dello stipendio da liquidarsi con Decreto reale, non faccio difficoltà, ma quanto all'altra parte con cui si dice che l'aspettativa dovrà durare sino al collocamento in impiego, o fino a che abbiano raggiunto il numero d'anni necessario pel loro collocamento a riposo (il che non si fece per altri impiegati che servirono anche direttamente lo Stato), non la posso ammettere.

Non avrei poi difficoltà che si facesse quella riserva riguardo agli impiegati di Lombardia governati con leggi particolari e da convenzioni speciali, cioè che si debbano queste convenzioni rispettare.

Voler poi mettere a carico del Governo l'obbligo di pagare l'aspettativa sino all'epoca, che si raggiunge il numero d'anni per collocamento a riposo con pensione, come uno stimolo per far collocare questi impiegati, mi permetta il Senatore Galvagno che io gli osservi che ciò non è provvedere all'interesse dello Stato.

Prima di tutto io do un peso significativo alla promessa che fece il Ministro di collocarli; promessa che essendo fatta dal Ministro, e non dall'uomo, lega non solo lui, ma anche i suoi successori ad osservarla, ed il Senato, che avrà fatto un articolo in senso diverso, perchè colui, che sedeva, che rappresentava il Governo del Re ha promesso di collocare possibilmente questi impiegati, avrà sempre il diritto di invocare e far eseguire questa promessa.

Oltre a ciò, o Signori, è egli bene di mettere al Governo un carico di questo genere, il quale a buon conto non gravita già sulle tasche del Ministro, ma si alle casse dell'Erario dello Stato? Di mettere, dico, questo carico come stimolo al Governo pel collocamento di questi impiegati, quando di siffatti stimoli son vero già ad esuberanza? Tutti sanno invero come non siavi di ciò deficienza, e massime poi nella situazione in cui si trova attualmente lo Stato d'Italia.

Devesi, secondo me, cercare di diminuire, non di aumentare il numero di questi stimoli; è immenso, enorme il numero delle persone in disponibilità, il quale eccede esuberantemente la misura, ed a me non pare ragione altamente grave quella che, poichè ve ne son già tanti impiegati in disponibilità, se ne aggiungano ancora alcuni, perchè così facendo si andrebbe all'infinito, alla perdizione. Bisogna una volta porre un fine a tutto quanto può di soverchio aggravare il pubblico Erario.

In generale tutti gli uomini hanno una certa tendenza a collocare in impiego persone di loro scelta, senza sempre pensare ai troppo gravi pesi, che ciò cagiona allo Stato: forse vi è più stimolo per collocare un impiegato raccomandato dalle Camere del Parlamento, che non chi percepisce già uno stipendio, sia anche di aspettativa. Quando questo impiegato non è collocato alza la voce, e fa in Parlamento da un Senatore, o da un Deputato ricordare di sé, ed è più facile così che ottenga il suo scopo che non quando tace.

Ora invece quando un impiegato riceve il suo stipendio d'aspettativa sino al suo collocamento a riposo, sen tace tranquillamente e non cerca altro, si limita a godere il suo assegnamento, ed allora si creano dei novelli impiegati, e lo Stato corre a gran rovina.

Senatore **Farina**. L'onorevole Ministro pose, secondo me, la questione nel suo giusto aspetto quando disse che il contratto dell'impiegato, il quale corrisponde annualmente una parte del suo stipendio allo Stato, è un contratto aleatorio; ma la conclusione che lo traggio dalla data definizione di questa specie di contratto, che argue fra l'impiegato e lo Stato, non è la stessa, anzi o vengo a conclusioni affatto diverse da quelle del signor Ministro.

Sia pur aleatorio questo contratto, ma dal momento che chi impedisce di compiere l'alea, che deve correre l'impiegato, si è lo Stato, perchè sopprime l'ente al quale l'impiegato è attaccato, ne viene per conseguenza necessaria che chi deve indennizzare l'impiegato è lo Stato stesso che l'ha posto nell'impossibilità di compiere l'alea medesima, se no dal fatto facoltativo di una delle parti contraenti si ridurrebbe responsabile non la parte che l'ha compiuto, ma quella che fu dall'atto stesso colpita, di modo che ogni idea di giustizia con questa applicazione sarebbe sovvertita e distrutta.

L'onorevole sig. Ministro contrappose: noi in fine dei conti non lasciamo questi impiegati sulla strada; noi daremo loro tre anni di stipendio, noi li lasceremo in aspettativa. Ma Dio buono! l'aspettativa cessa; dopo due anni saremo da capo; per conseguenza, il risultato sarà identico, perchè allo spirare dell'aspettativa saranno lasciati in libertà senza compenso veruno.

Il signor Ministro soggiungeva che egli ha già una gran quantità di questi stimoli da tutte le parti, perchè pur troppo vi è una gran quantità d'impiegati che si trovano in posizioni se non affatto identiche, almeno, molto simili a quella degli impiegati delle Camere di Commercio. Ma egli è appunto perchè il signor Ministro ha tanti stimoli da altre parti, che noi desideriamo che questi poveri diavoli non restino privi di quello stimolo stesso ch'egli ha per tutti gli altri impiegati; se no evidentemente montre gli altri stimolerebbero il signor Ministro per essere collocati, questi invece sarebbero dimenticati perchè non potrebbero usare degli stimoli medesimi.

L'onorevole signor Ministro conchiude, che ricorre-

ranno al Parlamento. Ma di grazia a quale diritto si appoggerebbero?

Certo che se noi daremo loro un diritto potranno ricorrere al Parlamento; ma se non ce ne attribuiamo alcuno, non so su quale base potranno fondare i loro reclami.

Per conseguenza io credo che se qualche cosa effettivamente vuol farsi per individui che hanno lealmente, onestamente servito il paese per molti e molti anni, conviene dar loro quei diritti che nella proposta dell'ufficio centrale sono determinati.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Voci. Ai voti.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Mi limiterò ad una semplice osservazione.

Da quanto ebbe la compiacenza di rispondermi il signor Ministro, pare che la questione sia ancora più circoscritta al diritto di aspettativa.

Il diritto di aspettativa è di due anni, non quando l'impiegato è forzato ad accettarla, ma quando la domanda l'impiegato; ma quando debbe accettarla, la cosa cambia di aspetto.

È scritto nella legge sull'organizzazione giudiziaria del 1859, che quando si domanda volontariamente l'aspettativa, questa è di due anni, ma quando si dà l'aspettativa forzata ad un impiegato, allora l'aspettativa dura finchè dura la privazione dell'impiego.

In punto a stimoli, dirò al signor Ministro, che se non vi saranno fra questi impiegati di quelli che non ricevano niente dal Governo, lo stimolo cesserà, perchè appunto per l'economia di cui si parlava e di cui si mostra così giustamente tenero il signor Ministro, egli impiegherà di preferenza quelli che avranno stipendio, e non penserà a quelli che non hanno nulla.

Quindi appunto perchè vi sia lo stimolo, intendo sia loro data l'aspettativa che dura fino a che siasi verificato il fatto dell'impiego.

Senatore **Jacquemond**. Le eloquenti parole con cui il signor Ministro ha fatto notare i gravissimi inconvenienti che, al suo modo di vedere, risulterebbero alle finanze, se fossero adottate le proposte dell'ufficio centrale, hanno fatto molto scosso nel Senato. Mi sarà facile il dimostrare che si è dato a quella proposta una estensione molto maggiore di quella che ha realmente.

Questa proposta è limitata agli impiegati nominati dal Sovrano o dai Ministri, e che siano stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio.

Ora, le Regie Patenti del 4 gennaio 1825 hanno creato soltanto tre Camere di commercio ed agricoltura, cioè una a Torino, una a Chamberì e l'altra a Nizza. Non si tratta più delle due ultime, poichè hanno la loro sede nelle province cedute alla Francia col trattato del 24 marzo 1860. Dunque, questa proposta non si può riferire che agli impiegati della Camera di Torino, e forse a quelli della Camera di Genova che esisteva prima

del 1825, se gli impiegati di quella Camera sono stati sottoposti ad un rilascio sul loro stipendio.

Nelle province annesse, non credo che vi siano impiegati di Camere di commercio, i quali riuniscano le due condizioni sopraccennate.

Dunque non si viene ad aprire una porta così larga come lo teme il signor Ministro.

Se si vuol consultare il regolamento del 23 ottobre 1853, pubblicato in esecuzione della legge del 23 marzo precedente, l'articolo 48 ha preveduto il caso in cui un impiegato dell'amministrazione centrale è posto in aspettativa per soppressione d'impiego. Nell'articolo 51 è stabilito: che l'impiegato non potrà esser lasciato in aspettativa, in quel caso, oltre il quinto del tempo passato in attività di servizio; nell'articolo 52: che il terzo dei posti che rimarranno vacanti verrà dato a quegli impiegati, in ragione dei rispettivi loro gradi; e finalmente nell'articolo 53 che: « se durante l'aspettativa non si farà la vacanza preveduta all'articolo precedente, gli impiegati continueranno in aspettativa, e finchè la medesima si verifichi. »

Vede dunque il Senato che colla proposizione dell'ufficio centrale, altro non si è fatto se non che di applicare agli impiegati Regii o Ministeriali delle Camere, sottoposti al rilascio sul loro stipendio, di applicare, dico, le stesse disposizioni già sancite per gli impiegati dell'Amministrazione Centrale. Essi hanno egual merito verso lo Stato e debbono avere un eguale trattamento.

Ma si poteva forse dubitare se gli impiegati regii delle Camere di commercio ed agricoltura, fossero compresi nel numero degli impiegati dell'Amministrazione Centrale, contemplati nel citato regolamento, ed è per questo motivo che era necessario, od almeno utile, di aggiungere, nella legge di cui si tratta, la disposizione proposta dall'ufficio centrale, la quale io spero che il Senato vorrà approvare.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Prima di tutto devo far osservare che il Senatore Jacquemoud, quando diceva che i soli impiegati della Camera di Commercio di Torino sono quelli che hanno lasciato la ritenuta sullo stipendio, e che quindi si tratta di una porticina e non di una gran porta da aprire, non ricordava che gli impiegati delle Camere di commercio della Sicilia hanno lasciato il 2 1/2 per cento di ritenuta sopra i loro stipendii per aver diritto alla pensione, e per conseguenza la porta è molto grande, e non è una porticina.

In secondo luogo, o Signori, io mi permetto di ricordare al Senato in due parole ciò che è il nodo della questione. Se sono impiegati dello Stato, ci è la legge generale che provvede; io non intendo in conto alcuno deteriorare le loro condizioni: ma se non lo sono, perchè volete creare diritti nuovi? Ecco a che si riduce tutta la questione. Se poi mi domandate che io risponda se sono o non sono impiegati dello Stato, io dico, o Signori, che per quanto abbia esaminato profondamente

la questione, credo che non lo siano, almeno nel maggior numero; che se volessi rispondere paritamente, dovrei fare, come già dissi, un lavoro di chimica che non ho ancora fatto, e non ancora l'ho fatto, perchè credevo per questa parte di venire al Senato con un progetto di legge e non con una proposta di atti amministrativi di esecuzione alla legge che il Parlamento fa.

Che se il Senato volesse fare una legge intera sulla condizione degli impiegati delle Camere di commercio, io prometto di portare in quindici giorni, non potrei prendere un termine più ristretto, una legge di 50 articoli.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Rileggerò l'articolo 46 tenendo conto delle aggiunte e delle modificazioni fatte dall'ufficio centrale.

« Art. 46. Gli impiegati delle Camere attuali e degli Uffici da essi dipendenti saranno possibilmente mantenuti in ufficio dalle nuove Camere nei limiti delle piante che verranno approvate. »

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, e da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Qui l'ufficio centrale propone l'alinea seguente:

« La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori o da convenzioni speciali. »

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio, saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio con norme da stabilirsi per Decreto Reale. »

« Tale assegnamento durerà sino a tanto che, o siano richiamati in attività, od abbiano raggiunto il numero d'anni necessario per il loro collocamento a riposo. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io volevo, signori, soltanto ricordare quello che ho già detto, che quest'aggiunta:

« La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro, i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori o da convenzioni speciali » è da me consentita, come tutte quelle che consacrano diritti acquisiti.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'articolo sulla quale non è sorta discussione.

« Art. 46. Gli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti saranno possibilmente mantenuti in ufficio dalle nuove Camere nei limiti delle piante che verranno approvate. »

(Approvato)

Ora viene il primo alinea.

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere »

che non potrà essere minore di un'annata nè maggiore di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, e da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io riporterei quest'alinea in fine dell'articolo.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Voci. Oh!.... Oh!....

Senatore **Farina, Relatore.** Se il Senato non vuol udire il motivo per cui l'ufficio creerebbe di metterlo qui piuttosto che in fine dell'articolo, io non parlerò, ma, se il Senato permette, dirò perchè l'ufficio centrale preferisce vederlo qui e non in fine. Supposto che si votassero le aggiunte proposte dall'ufficio centrale, è evidente che quest'alinea distruggerebbe tutto quello che fosse di nuovo stabilito relativamente a quegli impiegati ai quali non è provveduto, perchè colla soppressione del loro impiego, restano in una categoria *sui generis*, affatto diversa dalle categorie contemplate dalle leggi precedenti.

Conseguentemente l'ufficio ritiene che non convenga porre questo inciso dopo gli altri; poichè non avrebbe altro effetto che quello di distruggere le disposizioni degli alinea precedenti, che l'ufficio ha proposti.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Si può votare e poi collocarlo ove si crederà più opportuno.

Presidente. Comincerò per mettere ai voti l'alinea che fu letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'aggiunta, o per meglio dire, l'alinea che si è proposto dall'ufficio centrale: « La precedente disposizione non sarà applicabile a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi anteriori, o da convenzioni speciali. »

Metto ai voti questa aggiunta, che prenderà forma di alinea da collocarsi ove converrà meglio.

Chi la approva, sorga.

(Approvato)

Ritornerebbe il secondo alinea che diventa il terzo, riformato interamente dall'ufficio centrale.

Leggerò nuovamente l'emendamento.

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri e stati sottoposti a rilascio sullo stipendio saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro stipendio, e con norme da stabilirsi per Decreto reale. Tale assegnamento durerà sino a tanto che o siano richiamati in attività di servizio, od abbiano raggiunto il numero d'anni necessario pel loro collocamento a riposo. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola per la posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Il signor Ministro non avendo

difficoltà di accettare la prima disposizione, domanderei la divisione di questi due paragrafi, e poi la suddivisione del secondo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io accetto la prima parte, sempre che vi sia per ultimo almeno quello che si riferisce alle leggi anteriori e alle convenzioni speciali.

Presidente. Sarebbe difficile mettere ai voti una formola condizionata.

Senatore **Farina, Relatore.** È già stata fatta la riserva di collocarlo poi a posto dopo la votazione finale dell'articolo.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento dell'ufficio centrale:

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio; saranno posti in aspettativa con assegnamento estensibile sino a due terzi dell'attuale loro stipendio e con norme da stabilirsi per Decreto reale. »

Chi approva sorga.

(Approvato)

Passo alla seconda parte.

Senatore **Di Pollone.** Domando di spiegare perchè l'ufficio centrale ne domanda la divisione.

Pareva all'ufficio centrale che l'opposizione principale del Ministro si riferisse all'estensione che si darebbe a questo trattamento « sino a che gli impiegati abbiano raggiunto il tempo per ottenere la loro collocazione a riposo. »

L'ufficio centrale domanda la divisione, perchè spera che il signor Ministro non troverà difficoltà almeno nella prima parte dove si dice: « Tale assegnamento durerà sino a tanto che siano richiamati in attività di servizio. » E tanto più ha questa fiducia l'ufficio centrale, che il Ministro ha ripetutamente dichiarato che non aveva opposizione a farvi.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministero è pronto sempre ad assumere un obbligo morale, ma non un obbligo legale.

Presidente. Essendo stata domandata la divisione di questa seconda parte dell'alinea, interpello l'ufficio se insiste.

Senatore **Di Pollone.** L'ufficio unanime insiste per la divisione.

Presidente. Leggerò la prima parte:

« Tale assegnamento durerà sino a tanto che siano richiamati in attività di servizio. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova è rigettata)

Se si vuole che si passi ancora alla votazione della seconda parte...

Senatore **Di Pollone.** Non ha più scopo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Non resta altro che il collocamento di quell'alinea, che l'ufficio centrale consente si debba fare in fine dell'articolo, per salvare i diritti acquistati.

Presidente. L'ufficio centrale non fa difficoltà?

Senatore **Farina**. La maggioranza dell'ufficio accou-
sente.

Presidente. Darò lettura dell'articolo intiero come
rimase modificato.

« Gli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da
esse dipendenti saranno possibilmente mantenuti in uf-
fizio dalle nuove Camere nei limiti delle piante, che
verranno approvate.

« A coloro, che non saranno mantenuti in ufficio
sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Ca-
mere, che non potrà essere minore di un'annata, nè
maggiore di tre dello stipendio che godono, e che do-
vrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti
e della durata di servizio di quello al quale la gratifi-
cazione è accordata e da approvarsi dal Ministro di
Agricoltura, Industria e Commercio.

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal So-
vrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio
sullo stipendio saranno posti in aspettativa con asse-
gnamento estensibile sino ai due terzi dell'attuale loro
stipendio, e con norme da stabilirsi per Decreto reale.

« Le precedenti disposizioni non saranno applicabili
a coloro i diritti dei quali sono regolati da leggi ante-
riori o da convenzioni speciali.

Pongo ai voti l'intiero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 47. Sarà stabilito con Decreto reale il giorno
in cui avranno luogo le elezioni generali per la for-
mazione delle nuove Camere di commercio ed arti. »

« Le Camere attuali continueranno nell'esercizio
delle loro funzioni, sino a che le nuove non sieno in-
sediate. »

« Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
provvederà a quant'occorre per la consegna dell'ammi-
nistrazione dall'una all'altra Camera. »

(Approvato)

« Art. 48. Le disposizioni legislative e regolamen-
tarie esistenti nelle varie province del regno per tutto
ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di es-
sere in vigore appena che saranno insediate le nuove
Camere. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Siccome nell'articolo 35
della legge è stato detto, che non ostante l'attivazione
delle nuove Camere, e finchè le stesse possono nei
primi tempi della loro creazione deliberare ed avere una
norma per le deliberazioni loro, seguiranno ad avere
efficacia i regolamenti interni delle Camere stesse, così
bisogna mettere questa riserva anche nell'articolo at-
tuale. Senza di ciò quest'articolo distruggerebbe in certo
modo la disposizione dell'articolo precedente; perciò
l'ufficio sarebbe d'avviso che si dovessero aggiungere
queste parole: « Salvo quanto è stabilito dall'articolo
35 della presente legge. »

Presidente. Come il Senato vede, non si tratta che
di una semplice disposizione di coordinamento, perciò

se non vi è osservazione in contrario, la metto ai voti.

Chi approva quest'aggiunta sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo 48 così modificato.

(Approvato)

Ora è il caso di dar lettura del testo corretto della
presente legge, in seguito alle risultanze della discus-
sione avvenuta.

Il signor Relatore dell'ufficio centrale ha la parola
per accennare al Senato una modificazione di termini,
che merita di essere particolarmente avvertita.

Senatore **Farina**, *Relatore*. La modificazione non è
come accennava il signor Presidente, che di pura re-
dazione, ma tuttavia è bene che il Senato ne sia
istrutto, affinchè non faccia sensazione il vedere cam-
biato il testo intiero: secondo la votazione fatta dal
Senato l'art. 7. sarebbe stato concepito nei seguenti
termini:

« Alla fine di ogni biennio, i componenti le Camere
saranno rinnovati per la metà del loro numero. »

Qui si era adottato un emendamento, con cui era
detto: « e se sono in numero dispari, sarà rinnovata per
la metà meno uno. »

A questa dizione se ne sarebbe sostituita un'altra
che pare fosse più ovvia, perchè la metà meno uno,
quando il numero fosse dispari, porterebbe che fosse
di nove e mezzo, otto e mezzo, il che poteva produrre
qualche inconveniente. Per evitarlo si direbbe invece:

« Se sono in numero dispari ne sarà rinnovato uno
di meno nel primo che nel secondo biennio. »

Presidente. La natura di questa modificazione non
mi par che debba sollevare discussione, conseguente-
mente se ne darà lettura insieme agli articoli modifi-
cati. »

(Il Senatore, *Segretario Arnulfo*, legge il testo del
progetto corretto).

Senatore **Di Pollone**. In vorrei proporre al Senato
di limitare la lettura ai soli articoli emendati.

Presidente. Credo che il Senato non avrà difficoltà
di risparmiare tempo, omettendo la lettura di quegli
articoli sui quali non si è fatta discussione.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* prosegue a leggere
unicamente gli articoli emendati).

Presidente. Prima di passare allo squittinio, sarà
bene che il Senato fissi l'ordine del giorno per la sua
tornata successiva.

Il signor Presidente del Consiglio dei Ministri mi ha
fatto dire che preferirebbe, se fosse possibile, che la
prossima tornata fosse fissata a lunedì, in previsione
che le discussioni importanti che sono alla Camera dei
Deputati, terminassero col sabato.

Quindi, se il Senato lo crede, fisseremo la prossima
tornata a lunedì alle ore due, e si porterebbero in di-
scussione le seguenti materie:

1. Il progetto di legge per assegnamento di pen-
sioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

2. Il progetto per la facoltà al Governo di occu-

pare temporariamente case di corporazioni religiose per servizio dello Stato.

3. Progetto per convalidazione di Reali decreti relativi all'ammissione di sottotenenti nei Corpi del Genio e dell'Artiglieria.

Le relazioni sono già state tutte distribuite ai signori Senatori.

Se non vi è opposizione, l'ordine del giorno sarebbe dunque in questa conformità, e la convocazione starebbe per lunedì prossimo alle ore due.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti.	. 95
Favorevoli . .	84
Contrari . . .	11

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LXXIII.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori Siotto Pintor, Ghigliani e Oldofredi — Giuramento del Senatore Siotto Pintor — Annunzio di una proposta di legge iniziata dal Senatore Correale — Discussione sul progetto di legge per l'assegnamento di pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia — Dichiarazione del Ministro della guerra in ordine alle modificazioni introdotte dallo ufficio centrale — Adesione del Senatore Di S. Martino relatore — Obbiezione del Senatore Ricci oppugnata dai Senatori Montezemolo e S. Martino e dal Ministro della guerra — Dubbio del Senatore di Pollone sullo articolo primo — Risposta dei Senatori di S. Martino e Montezemolo e del Ministro della guerra — Adozione degli articoli primo al quarto e dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per la convalidazione dei R. Decreti 28 luglio e 8 agosto scorso, concernenti l'ammissione di sottotenenti nei corpi del Genio e dell'Artiglieria — Fissazione dell'ordine del giorno per la seduta di martedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della guerra.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Arnulfo a dar lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3037. Annibale Giordano, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, porge reclami contro l'operato del Ministro dell'Istruzione pubblica e delle Commissioni per l'esame di concorso alle cattedre della Storia del diritto e del diritto romano per non essere stato prescelto ad una di esse.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Tipografia eredi Butta di una copia della *Statistica amministrativa del Regno d'Italia*, seconda edizione riveduta ed ampliata;

Il cavaliere professore Giovanni Sannicola di un suo libro col titolo: *Prodromo dell'Atlante statistico, agricolo, industriale, commerciale e militare del Regno d'Italia.*

RELAZIONE
SUI TITOLI DI TRE NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arnulfo per la relazione sui titoli dei signori Senatori Ghigliani e Siotto Pintor.

Senatore Arnulfo, Relatore. Con decreto del 20 novembre passato fu nominato Senatore il cavaliere Giovanni Siotto-Pintor consigliere di cassazione.

Dai documenti presentati consta avere egli oltrepassata l'età voluta dallo Statuto per essere eletto a Senatore e aver fatto parte della prima, seconda, quarta, sesta e settima legislatura come membro della Camera elettiva; onde concorrendo nel cavaliere Siotto-Pintor i requisiti voluti, l'ufficio per mio mezzo ve ne propone l'ammissione.

Presidente. Chi approva queste conclusioni voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore Arnulfo, Relatore: Con decreto del 20 novembre scorso il cavaliere avvocato Lorenzo Ghigliani venne nominato Senatore.

Risulta dai titoli presentati aver egli oltrepassati gli anni 40, e fatto parte della quarta, quinta e sesta legislatura come membro della Camera dei deputati; riu-

nendo perciò i requisiti voluti dallo Statuto, a nome dell'ufficio vi propongo di convalidare la nomina del medesimo a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette sorge.

(Approvato).

La parola è ora al Senatore Martinengo per riferire sulla nomina del Senatore Oldofredi.

Senatore **Martinengo, Relatore.** Per incarico del secondo ufficio ho l'onore di proporvi la validazione della nomina a Senatore, avvenuta per Regio decreto del 20 novembre decorso, nella persona del sig. conte Ercole Oldofredi Tadini, il quale ha compiuta l'età voluta dallo Statuto, e deve essere compresa nella 21.^a categoria dell'art. 33, come emerge dal certificato del verificatore conservatore del censo nella provincia di Bergamo, che fa prova pagare egli in quella sola provincia oltre l'annua imposta di lire 3000.

Stante ciò l'ufficio secondo unanime ne propone al Senato la validazione.

(Approvato).

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor essendo presente, prego il signor Senatore Orso Serra e il signor Senatore Francesco Maria Serra di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il Senatore Siotto-Pintor presta giuramento nella consueta forma e viene dal Presidente proclamato Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

In conformità dell'art. 69 del nostro regolamento, debbo informare il Senato che è stata depositata sul banco della Presidenza una proposta di legge dal signor Senatore Correale.

Io avrò cura di convocare gli uffici a tenore del nostro regolamento per dar corso alla detta proposta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ASSEGNAZIONE DI PENSIONI
AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA.
(V. atti del Senato N. 91).

Presidente. L'ordine del giorno porterà la discussione della legge sull'occupazione temporaria di case religiose per servizio dello Stato; ma si fece osservare che interesserebbe il Ministro di grazia e giustizia di assistere alla discussione, ma che questi si trova attualmente occupato alla Camera dei Deputati, e non potrebbe essere presente alla medesima, così io domanderei al Senato la permissione di passare al secondo dei progetti portati all'ordine del giorno, che è quello di un assegnamento di pensioni ai decorati dell'ordine Militare di Savoia.

Se non v'è difficoltà, leggerò il progetto di legge.

Si sono fatte dall'ufficio centrale alcune modificazioni; debbo pregare il signor Ministro di dirmi se le accetta.

Ministro della Guerra. Io non farei opposizione

alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, ma temo che accettandole si debba poi naturalmente riportare la legge alla Camera dei Deputati, la quale, impegnata in gravi discussioni in questo momento, dovrà poi discutere oltre a trenta progetti di legge.

Sarebbe stato mio desiderio il mostrare questo segno di stima all'esercito nazionale col primo dell'anno.

Io vengo quindi a fare una proposta, e credo che l'ufficio centrale non mi verrà fare opposizione, ed è che le modificazioni che l'ufficio centrale vorrebbe apportare nella legge, non si permettesse di comprenderle in un nuovo decreto mediante il quale si riformerebbero gli statuti dell'Ordine Militare di Savoia, anche per altre ragioni. Nel decreto che istituisce l'Ordine Militare di Savoia, è detto, a cagion d'esempio, che le vedove avranno parte alla pensione dopo la morte dei decorati; la presente legge non concede più questo favore; dunque bisogna modificare il decreto: in esso manca la dichiarazione che quelli che appartennero una volta alla milizia e furono decorati dell'Ordine Militare di Savoia, dopo che hanno cessato dal servizio, se per caso incorrono in qualche grave pena, debbono essere privati della pensione; ciò manca, come dissi, nel decreto, ed anzi l'ufficio mi aveva suggerito di farne un articolo a parte.

Per queste ragioni io pregherei il Senato a volere approvare la legge quale fu votata dalla Camera dei Deputati, ed io prometto di affrettarmi a fare il decreto anzidetto nel quale siano introdotte tutte le modificazioni che furono riconosciute necessarie dall'ufficio centrale.

Il Senato in questo modo darebbe una prova di simpatia all'esercito di cui io gli sarò molto grato.

Presidente. La parola è al signor relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Di S. Martino, Relatore.** L'ufficio centrale è d'accordo nell'aderire alle istanze del signor Ministro della guerra.

Le modificazioni che l'ufficio medesimo ha creduto di introdurre nel progetto, non trovano nessun ostacolo nella legge già votata dall'altro ramo del Parlamento.

Quindi l'idea del signor Ministro, benchè ampliativa, benchè tocchi un ramo che è essenzialmente nella competenza del Parlamento, tuttavia può aversi come uno di quei regolamenti di amministrazione che il potere esecutivo, a termini dello Statuto, ha l'autorità di fare per la esecuzione della legge.

Sotto questo aspetto, l'ufficio centrale acconsente, dichiarando formalmente che non intende con ciò di pregiudicare i diritti del Parlamento in materia di finanza.

L'ufficio spera che siano adottate tutte le modificazioni che aveva suggerite; è importantissimo ai suoi occhi che essendo molto ristretto il numero delle pensioni da distribuire per fatti di guerra, si tenga conto unicamente di questi nel concederle, giacchè altrimenti accadrebbe con molta facilità, verificandosi nuove fa-

zioni guerresche, che mancassero quei mezzi di ricompensa che il Parlamento è lieto di offrire come pegno della sua riconoscenza all'esercito che combatte per le sorti d'Italia.

Credo del pari essere assolutamente giusto che si tenga conto unicamente dell'anzianità fra i decorati per fatti di guerra, inquantochè, se un individuo è creduto degno di portare la decorazione per gli stessi titoli e meriti per cui è concessa ad un altro, vi è la certezza positiva che sia egualmente degno di conseguire la pensione. D'altronde l'ufficio centrale ha fiducia che vincolando in questo modo la distribuzione delle pensioni, si avrà maggior certezza che, nel dar le decorazioni, i corpi e le persone che hanno autorità di darle, porteranno una grande e seria attenzione, affinché questa distinzione ricompensi il vero merito.

L'ufficio centrale confidando che il signor Ministro accetti le sue modificazioni per intero, acconsente per organo mio al desiderio ora da esso espresso.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Io dichiaro altamente anzitutto che in questa concessione del Senato il Ministero non ravvisa alcuna rinunzia per parte del Senato medesimo a nessuna delle sue prerogative. In secondo luogo dichiaro, che tenno conto di tutte le osservazioni dell'ufficio centrale, sia per quanto si riferisce alle pensioni che si debbano dare piuttosto a tal classe di decorati che a tale altra, sia per quanto si riferisce alla anzianità da considerarsi esclusivamente nel dar le pensioni a quei decorati che ancora non hanno potuto ottenerla; sia infine per tutte le altre osservazioni che sono state fatte.

Io farò redigere questo decreto il più presto possibile e lo presenterò alla sanzione reale; frattanto incaricherò il Consiglio stesso dell'Ordine di Savoia, che già fu decretato dal Re, or son pochi giorni, perchè attribuisca le pensioni disponibili ai membri che sono già fregiati dell'Ordine stabilito nel decreto, e perchè le assegni soltanto per fatti di guerra. Io credo quindi che il Parlamento ed il paese siano sufficientemente guarentiti che queste pensioni non siano date per favore, ma al vero merito.

Prima di toccare ad un decreto per dare una o due pensioni per favore, io credo che vo Ministro vi penserà seriamente.

Inoltre fra le modificazioni degli Statuti dell'Ordine, io intendo di introdurre quella per cui venga stabilito, che la pensione sia sempre data in seguito al voto del Consiglio dell'Ordine stesso, come è portato dagli Statuti.

Io credo di aver così soddisfatto ai desiderii espressi dall'ufficio centrale per organo del suo relatore.

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. Se è per parlare intorno a questo incidente, io la prego a limitarsi strettamente all'argomento.

Senatore Ricci. Intendo di parlare sull'incidente, sull'autorizzazione cioè che si vuol dare al Ministero di fare per decreto regio le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Desidererei sapere prima di tutto, se il decreto che modifica il resto della legge, sarà presentato alla sanzione del Parlamento e se dovrà precedere l'esecuzione della legge. Io credo che, effettivamente, adottando le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, si stabiliscono due categorie di decorati: i decorati amministrativi e i decorati militari; le une portano diritto alla pensione, le altre, no; in conseguenza si modifica sostanzialmente il testo della legge.

Non voglio discutere sulla convenienza di adottare questa distinzione tra quelli che hanno ricevuto la decorazione per servizio di guerra e quelli che la ricevono per servizi amministrativi: sono dello stesso avviso dell'ufficio centrale, cioè, che debbono essere preferiti sempre quelli che hanno ricevuto la decorazione per fatti di guerra; ma non posso egualmente concorrere nell'opinione dell'ufficio centrale il quale asserisce che il Ministero per semplice decreto reale modifichi questa legge.

Io credo che sarebbe introdurre un principio pericolosissimo nella nostra amministrazione.

Noi vediamo ben sovente che i regolamenti, i quali debbono interpretare la legge e facilitarne l'esecuzione, non si attengono strettamente al senso e allo spirito di essa.

In questo caso avremo un decreto regio che modifica la legge, e che per tacito consenso di una parte del Parlamento, del Senato, verrebbe ad avere forza di legge.

Tale principio, ripeto, è assolutamente pericoloso negli ordini costituzionali, e il Senato debbe far grande attenzione prima di adottarlo.

Senatore Di Montezemolo. L'onorevole preopinante pone a base del suo discorso un fatto il quale veramente non esiste, cioè che il decreto in cui sarebbero compresi gli emendamenti che l'ufficio centrale ha presentato, abbia a modificare la legge. La parte che l'ufficio centrale desidera sia compresa nella futura esecuzione della legge, è in fatto parte regolamentare; si tratta del modo e non della sostanza. Ora dacchè il Ministro dice, che gli statuti dell'Ordine, i quali sono appunto la legge regolamentare che ne determina lo sviluppo, e il modo d'esecuzione comprenderanno tutte le idee che l'ufficio centrale ha rappresentato, non verrà perciò modificata la legge, ma solamente si porrà questa in armonia colle viste del Senato, e con quelle dell'ufficio centrale.

La legge quale ci viene dalla Camera dei Deputati, stabilisce non altro se non che saranno date pensioni ai decorati dell'Ordine di Savoia. Quale modificazione sarà portata ad essa dagli emendamenti fatti? Nessuna. Solamente sarà stabilito il modo in cui le pensioni possono essere distribuite.

Quindi sta benissimo che questo possa venire stabilito per decreto in via regolamentare, tanto più in un decreto che rifaccia gli statuti dell'Ordine, i quali sono, lo ripeto, la legge fondamentale che deve regolare l'Ordine stesso.

Ministro della Guerra. Io concorro pienamente con quanto disse l'onorevole Senatore Di Montezemolo. Non vedo che la legge possa esser lesa dal decreto che farà. Essa veramente assegna un numero di pensioni all'Ordine Militare di Savoia, ma non limita quello dei decorati, quindi potrà succedere che un maggior numero di decorati vi sia che non quello delle pensioni, anzi ciò succederà certamente.

Bisognerà dunque che vi sia il decreto regolamentare per la distribuzione di queste pensioni.

Io sono nuovo nella vita parlamentare, ma mi pare che veramente l'essenza dei poteri del Parlamento stia nello accordare una data somma e che questa non sia spesa per una categoria per la quale non fu stabilita.

Decretando il numero delle pensioni e che queste sono da darsi all'Ordine Militare di Savoia, mi pare che il Parlamento mantenga quanto gli compete.

L'onorevole Senatore Ricci dice, che in questo modo vi sarebbero due distinzioni nell'Ordine, i decorati per meriti amministrativi e i decorati per meriti militari.

Senatore Di S. Martino. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Secondo le modificazioni, che si introdurrebbero, si stabilirebbe, che la pensione è accordata soltanto a coloro che meritano la decorazione in guerra, e non sarebbe data a quelli i quali furono decorati in tempo di pace.

Qui sta la differenza: vi sono ufficiali che potranno anche ricevere per *benemerenzia in tempo di pace* la decorazione, ed allora vi saranno militari ed ufficiali amministrativi che si troveranno nella stessa circostanza.

In questo momento noi abbiamo due categorie di decorati dell'Ordine di Savoia.

Vi sono di quelli i quali hanno l'iscrizione a matricola *decorati per fatti di guerra*, e vi sono di quelli che hanno tale iscrizione *decorati per militare benemerenzia*.

Io questa espressione di *militare benemerenzia*, si fece un poco di confusione.

Vi sono di quelli che hanno la decorazione per *militare benemerenzia* per servizi resi in tempo di pace: altri che l'hanno per *militare benemerenzia* mentre si trovavano in Crimea.

Io non ho voluto sollevare la questione su ciò, perchè mi sembra molto delicata.

Avrei desiderato (dico schiettamente il mio pensiero) di dare a tutti i decorati dell'Ordine di Savoia la pensione, perchè ce ne ha sufficientemente; ma ora secondo le proposte dell'ufficio centrale, con un Decreto si fisserà che questa ricompensa debba darsi solo a quei tali che hanno acquistato la decorazione dell'Ordine di Savoia per fatti di guerra.

Presidente. La parola spetta al Senatore di San Martino.

Senatore Di S. Martino. Ho domandato la parola per chiarire meglio la riserva che ho fatto testè circa i poteri del Parlamento, avendo sentito il Ministro della guerra esprimere l'opinione che sia ufficio della legge di assegnare un fondo e tocchi poi al Governo di disporne.

Io spiego maggiormente le mie parole precedenti avvertendo, che, secondo il modo di pensare dell'ufficio centrale, appartiene al Parlamento non solamente di votare il fondo, ma anche di specificarne l'impiego ogni qual volta crede conveniente di farlo; ma quando il Parlamento non lo fa, quando esso sanziona una legge, come quella che già fu votata dalla Camera dei Deputati la quale stabilisce semplicemente un fondo, in certo modo a disposizione del Ministero per un dato oggetto, io credo che in questo caso, poichè il Parlamento ha rinunciato in certa qual maniera all'esercizio pieno ed assoluto della sua prerogativa, credo, dico, che il Parlamento lascia al Potere esecutivo la facoltà di determinare il modo d'impiegare questo fondo.

Qui però è innegabile che il modo d'impiego è determinato, come opportunamente osserva il signor Ministro.

Avendo un numero ristretto di pensioni, importa sommanente che un atto dichiarò quali fra i decorati siano da preferirsi nella concessione della pensione, quali quelli che hanno da rimanerne privi.

Ora io credo, che il Ministro non solamente non contravviene alla legge, ma dà alla legge l'applicazione la più consentanea allo spirito di chi l'ha votata, quando per modo di regolamento dichiarerà che questa pensione sarà riservata a premiare i fatti di guerra.

Il signor Ministro della guerra ha sollevato un'altra questione, parlando poco fa, rispetto a quelli che già furono decorati per benemerenzie militari o per alcuno dei servizi resi in tempo di pace e previsti dallo statuto dell'Ordine.

L'ufficio centrale si astenne espressamente dal fare riguardo a questi decorati alcun cenno speciale, perchè non crede che sia della dignità della legge il modificare la posizione di coloro che già hanno una condizione fatta da atti precedenti del Governo; spetterà al Ministro della guerra di vedere se i servizi che questi decorati hanno reso, fossero di tale natura da poter aver premio anche come fatti di guerra, essendovene molti i quali ebbero le decorazioni per benemerenzie militari, che l'avrebbero sicuramente avuta per fatti di guerra, se l'Ordine fosse stato istituito secondo le norme presenti.

Sono altri pochissimi i quali nelle amministrazioni difficilissime in tempi in cui lo Stato ha subito una trasformazione completa, hanno effettivamente resi servizi guerreschi restando nel paese a dirigere, benchè non siano questi da considerarsi come fatti di guerra guerreggiata.

Io ordine a questi fatti, non credo neppure che l'ufficio centrale sia nel caso di potersi pronunziare.

L'ufficio rispetto ai decorati attuali ha creduto di osservare un assoluto silenzio lasciando che il Governo, il quale ha ricevuto dalla legge un mandato assai ampio di disporre delle pensioni, provveda sulla sua responsabilità. Il Governo che conosce i diritti, i meriti e le condizioni di ciascuno, provveda nel modo che crederà più conveniente.

L'ufficio crede però che per l'avvenire si debba riservare esclusivamente la decorazione ai fatti di guerra.

Senatore Fantì. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Fantì. Dirò solo due parole per poter bene fissare la mia idea.

Coll'ufficio centrale siamo stati intesi che non si parli di decorazioni date nel passato per meriti di guerra, e per meriti acquisiti nelle amministrazioni.

Per il passato, è naturale che quelli che hanno la decorazione abbiano da ottenere anche la pensione dal momento che ve ne saranno delle disponibili.

Secondo la legge vi è un numero determinato di pensioni per i diversi ordini; ed è per questo che l'ufficio centrale ha proposto che d'ora innanzi tali pensioni siano date per soli meriti di guerra, ed ha determinato il modo di distribuirle.

Ma in quanto alle decorazioni, non vi ha limite nessuno.

In quanto poi ai fatti di guerra, siccome questa è una parola generica, si domanderebbe qualche spiegazione. Le guerre guerreggiate contro lo straniero certamente sono vere guerre; ma vi sono altri meriti di guerra; come per esempio quando uno combatte ed eseguisce ordini che riceve, ecc.

Ma vi è il Consiglio pel modo di distribuire queste pensioni, ed in tali casi il Ministro si riferirà ad esso.

Presidente. Leggo il progetto del Ministero. (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, interrogo il Senato se vuol tenerla per chiusa.

La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad assegnare sui bilanci della guerra e della marina il numero di pensioni indicate nell'articolo seguente ai militari dell'esercito o della marina, ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'Ordine Militare di Savoia, riordinato col regio decreto 28 settembre 1855.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Non intendo di fare menomamente o posizione al modo adottato in ordine alla votazione di questa legge.

Solo mi nasce un dubbio sull'articolo 1, il quale mi muove a fare una breve osservazione onde vedernelo chiarito.

Questo primo articolo si riferisce al regio decreto del 28 settembre 1855, con cui venne riordinato l'Ordine Militare di Savoia.

Ora il signor Ministro ha ottenuto che l'ufficio centrale ritirasse quella parte regolamentare che aveva proposto di innestare nella legge, dichiarando che avrebbe fatto emanare un nuovo decreto al riguardo.

Mi pare che a ciò faccia ostacolo la disposizione tassativa della legge testè accennata.

Domando adunque se, questa riferendosi ad un Decreto esistente, non vi possa essere difficoltà di applicare poi le nuove disposizioni di un decreto non autorizzato dalla legge.

È questo, ripeto, un dubbio che desidero di vedere chiarito o dall'ufficio centrale o dal Ministero.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Io non credo che la menzione che si fa in quest'articolo del decreto costitutivo dell'Ordine militare di Savoia venga per nulla a ledere i poteri costituzionali del Re.

In fatto di Ordini cavallereschi le attribuzioni della Corona sono in modo tale consacrate dallo Statuto, che tutto quanto si riferisce ai medesimi, purchè non tocchi la finanza dello Stato, resta assolutamente all'infuori della competenza del Parlamento.

Il Decreto che il Ministro della guerra, secondando i suggerimenti dell'ufficio centrale, si propone di provocare, non riguarda punto le finanze, e nella parte che le concerne, ci sarebbero le disposizioni di questa legge. Quindi l'ufficio centrale non pone menomamente in dubbio che resti pieno ed integro il diritto della Corona.

Senatore Montezemolo. Farò ancora osservare all'onorevole Senatore Di Pollone, che i termini dell'articolo non portano contraddizione tra la legge che si propone e lo Statuto che si invoca. Di fatti quali sono le parole di cui si serve la legge?

« . . . ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'ordine militare di Savoia, riordinato col R. Decreto 28 settembre 1855. »

Ora, come ben si scorge, non si è fatto altro che indicare l'ordinamento dell'Ordine militare di Savoia portato dal decreto, cui si riferisce, il che per nulla toglie la facoltà di ordinarlo ancora.

Ministro della Guerra. Io credo poi che citando nel nuovo decreto quello del 28 settembre 1855, sarà tolto ogni dubbio.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 1.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

Art. 2. Le pensioni saranno di

Lire 250 annue per le decorazioni del grado di cavaliere;

Lire 400 annue per le decorazioni del grado di ufficiale;

Lire 800 annue per le decorazioni del grado di commendatore;

Lire 1500 annue per le decorazioni del grado di grand'uffiziale;

Lire 2000 annue per le decorazioni del grado a gran croce.

Il numero dei pensionati non potrà eccedere :

- 500 per i cavalieri ;
- 100 per gli ufficiali ;
- 40 per i commendatori ;
- 20 per i grandi ufficiali ;
- 10 per i gran croce.

(Approvato).

Art. 3. Il militare che già gode un assegnamento sulla decorazione di Savoia, e che venga a meritare una decorazione cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello ond'era primo provvisto.

(Approvato).

Art. 4. Saranno privi dell'assegnamento quei militari che sia in virtù dello statuto dell'Ordine, sia in virtù delle leggi vigenti saranno decaduti dal diritto di fregiarsi della decorazione.

Sarà sospeso durante la pena il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'esercito, o che prestino servizio di punizione in un corpo disciplinare.

(Approvato)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONVALIDAZIONE
DI REGI DECRETI RELATIVI ALL'AMMISSIONE
DI SOTTOTENENTI NEI CORPI DEL GENIO
E DELL'ARTIGLIERIA.

(V. atti del Senato N. 95).

Presidente. Se il Senato lo stima, essendovi una legge all'ordine del giorno, che parmi non debba dar luogo a discussione, quale è quella della convalidazione dei decreti relativi all'ammissione di Sottotenenti nei Corpi del Genio militare e dell'artiglieria, proporrei che, per risparmio d'incomodo, si facessero i due squittinii con una sola chiamata.

Non essendovi osservazione, leggo il progetto di legge per la convalidazione dei regi Decreti 28 luglio e 18 agosto scorsi concernenti l'ammissione di Sottotenenti nei corpi del Genio militare e dell'Artiglieria.

Articolo unico.

« Avranno forza di legge i regi Decreti 28 luglio e 18 agosto 1861 annessi alla presente, relativi all'ammissione di studenti in matematica nelle armi d'Artiglieria e del Genio col grado di Sottotenente ».

Siccome i Decreti fanno parte integrante della legge sarà bene che si leggano (Vedi gli atti del Senato N. 95 suddetto).

È aperta la discussione generale.

Non essendovi osservazioni, porrò ai voti l'articolo unico testè letto ; chi lo approva sorge.

(Approvato)

Si passerà ora allo squittinio segreto.

Senatore **Dabormida.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dabormida.** Io mi astengo dal votare sul primo progetto di legge posto all'ordine del giorno e già approvato.

Senatore **Durando Giacomo.** Faccio anch'io la stessa dichiarazione.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Presidente. Prima di far conoscere il risultato dei due squittinii fo osservare al Senato, che oggi non essendosi presentato il Ministro di grazia e giustizia il quale desidera di assistere alla discussione del progetto di legge per l'occupazione delle case religiose, il Senato non vorrà insistere perchè si vada oltre, e aspetterà che il signor Ministro di grazia e giustizia il quale credesi interessato in questa discussione, possa far atto di presenza.

Prego il signor Ministro della guerra di dirci se il Ministro di grazia e giustizia potrà domani intervenire alla seduta.

Ministro della Guerra. Avendo assicurato il Ministro di grazia e giustizia essere sua premura di recarsi in Senato tosto terminata la discussione che lo occupa alla Camera dei Deputati, ed essendo come certo che dentro oggi si termini, posso assicurare il Senato che domani il Ministro di grazia e giustizia sarà presente.

Presidente. Dietro questa dichiarazione del signor Ministro della guerra, invito il Senato a riunirsi domani alle due per la discussione della legge sull'occupazione delle case religiose.

Se non c'è osservazione in contrario, la seduta è fissata per domani alle due per la discussione di questo progetto di legge.

Sul progetto di legge per l'assegnamento di pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia dichiararono di astenersi i Senatori Dabormida, Durando Giacomo, Conati, Lamarmora e Durando Giovanni.

Il risultato dello squittinio su questo progetto fu

Votanti . . .	89
Favorevoli . . .	81
Contrari	8

Il Senato adotta.

Sul progetto di legge per l'ammissione di sottotenenti nel Corpo del genio militare e dell'artiglieria.

Votanti . . .	94
Favorevoli . . .	89
Contrari	5

Il Senato adotta.

L'adunanza è sciolta (ore 4).

LXXIV.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Discussione sullo schema di legge sull'occupazione temporaria di case religiose per servizio dello Stato* — *Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia in ordine alle modificazioni ed aggiunte proposte al medesimo dall'Ufficio Centrale* — *Partano in favore del progetto ministeriale i Senatori Natoli, Amari e Pinelli; contro ed in appoggio delle proposte dell'Ufficio Centrale i Senatori Pareto, Vigliani, (Relatore) ed Alfieri* — *Chiusura della discussione generale* — *Considerazioni e proposte del Senatore Vacca e del Ministro di Grazia e Giustizia in ordine alle modificazioni ed aggiunta all'art. 1 dell'Ufficio Centrale; oppuguate dai Senatori, Vigliani (Relatore) e Gioia* — *Osservazioni del Senatore Farina* — *Parole dei Senatori Montezemolo, Alfieri, Amari, Vigliani e Ministro di Grazia e Giustizia sull'ordine della votazione* — *Reiezione delle modificazioni e dell'aggiunta all'art. 1 dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'art. 1 del progetto ministeriale* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Durando sull'art. 2 fornite dal Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Senatori Arrivabene, Natoli ed Auliffredi contro l'art. 3 proposto dall'Ufficio Centrale; in favore del medesimo dei Senatori Pareto, Farina, Vigliani, Galvagno ed Arnulfo* — *Adozione dell'art. 3 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal signor F. Vivanti di n. 12 esemplari d'un suo opuscolo col titolo: *Sulla linea da preferirsi nella provincia di Cagliari pel tracciamento d'una ferrovia lungo l'isola di Sardegna.*

2. Dal Consiglio provinciale di Catania d'una copia dei suoi Atti della sessione autunnale del 1861.

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'OCCUPAZIONE TEMPORARIA
DI CASE RELIGIOSE
PER SERVIZIO DELLO STATO.
(V. Atti del Senato N. 93).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'occupazione temporaria di case appartenenti a corporazioni religiose per servizio dello Stato.

Siccome sonovi due progetti, cioè quello proposto dal Ministero e quello che l'ufficio centrale vi avrebbe surrogato, io pregherò i signori Ministri qui presenti a dire se aderiscono a che la discussione si porti sul progetto dell'ufficio centrale, ovvero se intendono che essa si restringa al progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero non dissente che la discussione si apra sopra il progetto formulato dall'ufficio centrale; dove però sin d'ora dichiarare che esso pregherà il Senato perchè voglia adottare l'articolo primo quale fu proposto dal Ministero, che acconsentirà alla disposizione scritta all'articolo secondo, ma pregherà ancora il Senato onde voglia sopprimere le disposizioni che si contengono nell'articolo terzo.

Presidente. In conseguenza delle parole dell'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia io leggerò il progetto formulato dall'ufficio centrale (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Senatore Natoli. Donando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Natoli.

Senatore Natoli. Togliendo la parola a sostegno del progetto del Governo farò anzitutto opera di definirne il vero carattere; chè una volta stabiliti i principii cui

esso s'informa cadranno facilmente le opposizioni che contro di esso sonosi elevate.

Le case religiose sussistono per concessione dello Stato. Se per utilità pubblica esso ne permette l'esistenza, per la medesima ragione può farle finire; la proprietà di cui godono durante la loro esistenza è risolvibile; lo Stato la concede e lo Stato la ritoglie; coteste specie di proprietà non hanno sorgente nel dritto naturale, ma derivano da concessione dell'autorità civile.

Dai quali principii derivò in ogni tempo la conseguenza che quando imperiose circostanze reclamarono l'occupazione di edifici appartenenti a siffatte corporazioni, lo Stato occupòlli. Tale occupazione fu temporanea se passeggero il bisogno, perpetua se continuo.

Or niuno ignora in quali angustie versa la pubblica, cosa, e come corra l'obbligo al Governo d'intendere sollecitamente all'organamento dell'esercito, alla amministrazione della giustizia, all'istruzione pubblica ed alla sicurezza delle province. Impossibile trovare alloggiamenti ed edifici posseduti dal demanio che bastino a coteste esigenze. La necessità dunque di esercitare il diritto testè accennato apparisce apertissima, ma essa potendo essere transitoria, la proposta legge non poteva avere definitivo carattere.

Quando cotesta legge fu presentata alla Camera dei Deputati non mancossi ivi di osservare ch'essa sotto spicciolate ragioni era in sostanza vero incameramento di beni ecclesiastici, ch'essa offendeva il diritto inalterabile della proprietà, e che lo Stato, presi una volta gli edifici di cui andava in cerca, non li avrebbe più restituiti.

Invano, o Signori, se questa legge sopprimesse affatto le corporazioni religiose non esisterei menomamente a darlo il mio voto affermativo. Le corporazioni religiose, se utili una volta, oggi, per la cresciuta civiltà dei tempi, sono istituzioni a volte dannose, sempre inutili.

Ma la legge non aveva la fisionomia che le si voleva dare. A provarlo, basterebbe solo ricorrere le esplicite manifestazioni del Governo, il quale nettamente dichiarò come l'occupazione sarebbe stata momentanea, e che sarebbe cessata finito il bisogno che la reclamava.

E qui mi si permetta di dire, che se lo Stato nella pienezza della sua potestà può incamerare l'intero patrimonio degli Istituti religiosi, non saprei comprendere perchè mai non potrebbe prenderne una parte.

In queste materie lo Stato esercita i suoi diritti secondo la necessità in cui versa.

Or di queste parziali occupazioni non furono insoliti gli esempi. Molti ne potrei narrare, forse ognuno di voi ne vide nel proprio paese.

Ma piacemi trattenermi su di un solo, che ricorda non lontana epoca. Era il 1855, ed il morbo asiatico, riapparso in questa parte d'Italia, minacciava Torino. Ovunque si apparecchiavano ospedali e ricoveri, e fu giudicata necessaria l'occupazione di alcuni edifici appartenenti ad istituti religiosi.

Quattro ne furono designati. L'autorità ecclesiastica non mancò d'invocare il diritto di proprietà; lo disse sprezzato. Il Parlamento conobbe l'operato del Governo, nè disapprovò il Ministro che occupò gli edifici senza concedere indennizzo di sorta.

Intanto l'ufficio centrale si è dilungato da siffatte considerazioni, quantunque nella sua relazione le faccia balenare e talvolta sembra quasi ammetterle.

L'ufficio disapprovò la legge tal come fu votata dalla Camera dei Deputati ed a quella sostituì nuovo progetto. Il quale se ammette il principio dell'occupazione di che si tratta, reclama per attuarlo condizioni e compensi che mutano affatto il primo progetto.

È necessità di attentamente considerare cotesto nuovo progetto.

Vuolsi in esso che qualunque volta il Governo credesse di occupare qualcuno degli stabilimenti dei quali è discorso, dovrebbe anzitutto richiedere l'avviso del Consiglio Stato.

Or che questo corpo, altronde rispettabilissimo, fosse interrogato in tutt'occiò che tocca a materie legislative, nulla di più ragionevole; ma che si richiedesse il suo avviso per esaminare intorno ai bisogni amministrativi ed esigenze di fatto, mi sembrerebbe concetto affatto irragionevole.

E cresce la meraviglia di vederlo proposto quando si riflette, che lo stesso ufficio non negò, nè volse in dubbio che i tempi corrono talmente perigliosi, che il Governo non deve indugiare a provvedere intorno a quei bisogni che dettero origine alla proposta legge.

E così mentre si riconosce la necessità della sollecitudine, nello svolgimento di essa mettonsi inciampi od almeno lungaggini.

Nè miglior consiglio parmi quello che dettò la seconda condizione che propone l'ufficio, e per la quale vuolsi che i bisogni cui si allude fossero straordinarii.

Io non dirò quante contestazioni sorgerebbero se mai cotesta condizione fosse ammessa.

E tanto più esse sorgerebbero in quantochè il primo progetto parlando solo di bisogni di pubblico servizio si militare che civile, l'aggiunta di bisogni straordinarii, indicherebbe una straordinarietà di avvenimenti la cui mancanza farebbe pretendere soventi volte, per non dir sempre, di non essere il caso di applicarsi la legge.

Ma più grave delle precedenti è quell'aggiunta che si fa al progetto, e per la quale si permette l'occupazione ma mediante adeguati compensi.

L'ufficio ricorre a la sua volta al diritto di proprietà, e lo invoca pienissimo a vantaggio degli istituti religiosi.

Se non che comincio dal fare osservare che l'ufficio cade in contraddizione con sè medesimo; in vero, dal momento che esso riconosce nello Stato il diritto di occupare edifici di case religiose per un tempo qualunque, riconosce che la proprietà presso coteste case non è della natura di quella che si riconosce incontestabilmente presso l'universalità dei cittadini.

Dirò poi che la proposta di compensi che fa l'ufficio

distrugge affatto quel principio di superiore sovranità che lo Stato ha sopra gli istituti religiosi.

• Questo progetto ridurrebbe così la proposta legge ad una specie di espropriazione forzata per causa di utilità pubblica.

E taccio di dire che si domandano compensi, mentre la relazione istessa dell'ufficio centrale non nasconde la triste condizione della pubblica finanza, e come sarebbe impossibile di aggravare di nuovi carichi i cittadini.

Or senza dilungarmi di più, io credo potere invocare a sostegno della mia tesi un solenne precedente, alludo alla legge del 1855 intorno all'incameramento di beni ecclesiastici, la quale se nella lettera non corrisponde per avventura esattamente alla attuale disamina, vi corrisponde però nella sostanza.

Nel 1855 lo Stato pagava per congrue circa un milione di lire annue; le mutate condizioni economiche dei tempi richiedevano l'aumento di questa somma.

Lo Stato doveva pure compensare al clero di Sardegna quanto aveva perduto per l'abolizione della decima che prima esigeva. Intanto le condizioni della finanza non permettevano di provvedere a siffatti impegni.

Che fece all'ora lo Stato? Sopprese alcuni istituti religiosi e ne prese il patrimonio, e sopra altri beni ecclesiastici impose nuove e straordinarie tasse.

Or chi non iscorge in questa seconda maniera d'imposizione una specie di provvidenza simile nella sostanza a quella che il Governo oggi propone?

Tanto vale imporre ad una casa religiosa un balzello per pagare qualche debito, quanto vale prendere alla medesima casa un edificio che valga il valore di quel balzello.

Queste, Signori, sono le ragioni che vi sommetto. Ma prima di finire, permettete che vi dica che per tutta Italia corre il grido della ricchezza che possiede il clero, e come una parte di esso abborra le nostre istituzioni, e faccia continua opera di mandarle in rovina.

Or questa legge che vi si propone appagherebbe, almeno in parte, la pubblica aspettazione, e se venisse volenterosamente accettata dal clero lo rialzerebbe moralmente nella pubblica opinione.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Sorgendo, Signori, a sostenere le parti dell'ufficio centrale, io vi debbo anzitutto un'esplicita dichiarazione sopra la posizione alquanto singolare in cui mi trovo.

Membro della minoranza, ottenni dai miei onorevoli colleghi l'onore di esporre in una relazione il risultato delle loro deliberazioni.

Io non mi aspettava, nè mi doveva certamente aspettare questo mandato, ma poichè ai miei colleghi è piaciuto darmi questa prova di fiducia, per la quale

debbo loro molta riconoscenza, farò di esporre con fedeltà ed imparzialità quei pensieri e quelle risoluzioni che prevalsero nel seno dell'ufficio.

Poche cose io crederei di dover dire in risposta all'onorevole Senatore Natoli, se mi volessi restringere a ciò che doveva veramente formare l'oggetto del suo discorso, vale a dire l'esame generale del progetto di legge. Non credo che l'onorevole Senatore si sia ristretto nella cerchia della discussione generale, perchè, come voi avete osservato, egli ha percorso tutto il progetto, esaminate tutte le disposizioni, così che se dovessi seguirlo passo passo nella sua disamina, io vi dovrei sul bel principio intrattenere sopra tutte le disposizioni del progetto.

Non credo che questa sia l'intenzione del Senato, questo non sarebbe il dover mio, questo non sarebbe l'ordine della discussione.

Mi limiterò quindi a dire poche cose in risposta a ciò che l'onorevole Senatore Natoli disse veramente sull'oggetto della discussione generale.

Egli esordì dal fissare il diritto al Governo sopra le proprietà delle mani-morte, ossia dei corpi morali. Io non credo di esser tanto lontano dalla sua idea, quanto lo sarebbe l'ufficio centrale, il quale nella grande sua maggioranza non seppe ravvisare differenza, a fronte del nostro Statuto, tra l'inviolabilità delle proprietà private e l'inviolabilità delle proprietà appartenenti a corpi morali.

Io dirò che non andrei tanto avanti; non sarei quindi tanto discosto dall'idea esposta dall'onorevole Senatore Natoli, ma però dichiaro che non mi sento di seguirlo sino alle ultime conseguenze del suo principio.

È certamente incontrovertibile che, bene esaminate le proprietà de' privati e quelle de' corpi morali, esse presentano caratteri alquanto diversi; ma dalla diversità di questi caratteri che derivano dalla diversità dell'origine delle due proprietà, e dalla diversità di caratteri intrinseci a diversi proprietari o individui, o collettivi, non può certamente inferirsi che il Governo sia assoluto padrone dell'una di queste proprietà, cioè della collettiva vale a dire di quella che appartiene a corpi morali.

Non credo che si possa contestare il principio che per gravi circostanze può lo Stato servirsi e profittare delle proprietà spettanti a corpi morali con maggior libertà certamente di quello che far lo potrebbe per le proprietà private.

In tutti i tempi, in tutti i luoghi, come ho avuto l'onore di osservare nella relazione, i Governi si valsero di questo potere, nè i corpi morali ebbero vere ragioni di farvi opposizione, o di muovere una lagnanza; ma non si potrebbe mai sostenere ragionevolmente che il Governo possa senz'altro, anche per circostanze straordinarie, servirsi a suo talento delle proprietà appartenenti ai corpi morali: eppure sarebbe questa, se male non m'appongo, l'opinione dell'onorevole Senatore Natoli, questa la conseguenza che deriverebbe dal suo discorso. Voi bene comprenderete, o Signori, che se tale è tanto

fosse il potere del Governo sopra le proprietà appartenenti a corpi morali, la legge che noi siamo per fare sarebbe perfettamente inutile, ed io davvero vi confesso che mi aspettava dall'onorevole Senatore Natoli, per corollario del suo ragionare, una dichiarazione di inutilità della legge, in quanto che il Governo possa per sé, senza essere investito di altri poteri dal Parlamento, valersi delle proprietà che appartengono a corpi morali e provvedere con esse a quelle urgenze, e a quei bisogni di quali egli è stretto.

Ma egli non giunse a questa conseguenza: del che io mi congratulo con lui, perchè ho motivi di credere che diffidi egli stesso della troppa larghezza di quei principii da cui il suo discorso prendeva le mosse.

Io non starò quindi ad esaminare per ora minutamente ad una ad una quelle limitazioni che il progetto formulato dall'ufficio centrale contiene, ed alle quali in parte avrebbe aderito il Ministero; almeno per l'ordine della discussione io non istarò, dico, a provarvi la legalità e la giustizia di queste limitazioni e cautele che dirò famularie al gran concetto che informa il progetto, il quale investirebbe il Governo di un potere straordinario per servirsi, nelle circostanze gravissime in cui versa lo Stato, delle proprietà dei corpi morali, perchè dovrei col Senatore Natoli percorrere tutto il progetto. Mi riservo bensì nella discussione di ciascuno degli articoli di rispondere alle obiezioni che sono state messe avanti dall'onorevole precipitante per combattere l'opinione dell'ufficio centrale.

Dirò qui soltanto due cose ancora per rispondere alla parte generale del discorso dell'onorevole Natoli.

Egli ha creduto di poter istituire confronti tra la legge attuale e quella del 1855 con la quale si è provveduto alla soppressione di corporazioni religiose nel nostro Stato. Io credo che, esaminando la legge del 1855 seriamente, si convincerà di leggieri il Senatore Natoli, che quella legge ha una base tutt'affatto diversa da quella della quale ora si tratta; quella legge tende ad un fine ben più vasto, ben più radicale che non sia quello a cui tende il progetto che discutiamo.

Quella era legge di *soppressione* di quegli ordini religiosi i quali venivano riconosciuti non più compatibili collo stato attuale, coi progressi della nostra società; era abolizione di quelle corporazioni religiose che, come ben si disse, avevano fatto il loro tempo. Noi ora non intendiamo di abolire nessuna corporazione religiosa; ma le lasciamo tutte nella condizione in cui sono.

In quella legge come conseguenza dell'abolizione delle corporazioni religiose, ossia dell'estinzione di quegli enti morali che possedevano beni in tale qualità, si pronunciò la devoluzione ad un altro ente morale denominato Cassa ecclesiastica, dei beni che appartenevano alle corporazioni soppresse. Ma, nel caso nostro, non si tratta che di occupare temporariamente una specie di proprietà appartenente alle corporazioni religiose, vale a dire gli

edifici, le abitazioni, le case: nè si tratta di occuparli indefinitamente ma, come dicevo, temporariamente. Ed è appunto per definire questo carattere che l'ufficio centrale ha creduto che invece della parola *temporariamente* che era stata inserita nel primo progetto ministeriale, si determini addirittura la durata di questa occupazione, il che non impedirà che quando la previsione del legislatore non corrispondesse alla durata dei bisogni che danno motivo alle occupazioni, si possa anche protrarre con altro provvedimento la durata del potere di occupare e delle seguite occupazioni.

Concludeva il Senatore Natoli col fare appello ad un principio, ad un sentimento morale. Egli ha detto, se ho bene inteso, che sarebbe buon mezzo di amicare il clero al Governo, di renderlo più propizio alle istituzioni dello Stato l'approvare la legge quale il Governo l'ha proposta.

Ma io credo che il progetto del Governo non chieda al clero, alle corporazioni religiose un dono patriottico, ma esso gli impone un'occupazione forzata. Come una occupazione siffatta, svestita di ogni limitazione, di ogni riguardo, fatta nel modo nudo con cui la propone il Governo...

Senatore Natoli. Domando la parola.

Senatore Vigilani. ... possa rendere più accetto al clero il Governo stesso colle nostre istituzioni, che non il progetto più riguardoso proposto dall'ufficio centrale, io vi confesso davvero che non lo saprei comprendere. Io credo invece che otterrete molto più facilmente quello scopo lodevole, cui desidera l'onorevole Senatore Natoli, quando voi ordinate un'occupazione la quale sia spoglia d'ogni carattere odioso, e proceda per quelle vie legali, prudenti e savie per cui i governi bene ordinati sogliono procedere, perchè allora le corporazioni religiose crederanno per lo meno di non essere state poste fuori del diritto comune.

Presidente. La parola è al Senatore Natoli.

Senatore Natoli. Mi credo in obbligo di rettificare ovvero meglio esporre le mie idee. Io non ho detto già che con questa legge noi speriamo di amicarci il clero.

Nulla di questo! Ho detto solo che atteso lo stato dell'opinione farebbe un'ottima impressione il veder una legge per la quale molti edifici religiosi sono dati all'utilità pubblica. Questo ho detto e credo che da questa idea non possa in veruna maniera derivarne la conseguenza che abbia voluto dire che per questa legge il clero diventi amico alle nostre istituzioni.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Perchè una legge sia buona, pare a me che debba vestire due caratteri: il carattere della necessità e il carattere della sincerità. Ora io non veggio il carattere della necessità in questa legge perchè il Governo quando ha bisogno di occupare dei locali può, sotto la sua responsabilità, occuparli temporariamente e necessariamente per poco tempo perchè così vuole il bene dello Stato.

Dico che non ha dunque l'urgenza perchè senza far

questa legge quando facesse mestieri di occupare un locale per acquarterarvi truppe per qualche urgenza momentanea, credo c'è non vi sia bisogno della sanzione legale perchè il Governo lo faccia. Dico che non ha il carattere della sincerità perchè indirettamente, cosa vediamo a fare?

Veniamo se non a sopprimere, almeno ad allontanare queste corporazioni religiose; ed allora quando volete sopprimere delle corporazioni religiose, che per così dire sono state conservate dalle leggi precedenti, abbiate il coraggio di dirlo, e giudicheremo se sia conveniente o no il farlo; ma il farlo indirettamente, credo, che non sia il modo con cui si debba agire.

In conseguenza di non vedere la necessità di quella legge, di non vedere ch'essa sia sincera, io dovrei votare, e contro il progetto dell'ufficio centrale, e contro quello del Governo. Ma siccome capisco, che in questo mondo debbono esservi dei temperamenti, mi accosto al progetto dell'ufficio centrale, perchè in questa questi ne porta almeno un qualche temperamento e fa che questo gravissimo espediente, che vien preso dal Governo, sia preso con una certa moderazione, ed ottiene che non ci renda assolutamente nemica una parte ancora ben considerevole della popolazione; giacchè è certo che non bisogna urtare senza necessità contro un ceto assai influente sul popolo: volere o non volere c'è ancora dell'influenza per parte del clero, e credo sia buona politica di non osteggiare così apertamente i sentimenti di una parte della popolazione.

Io poi non so capire, come obbligando uno a dare forzatamente una cosa, si possa far credere, che questo diventi benefico; io non ho mai capito l'argomento dell'onorevole Senatore Natoli che dice, prendete a Tizio forzatamente una sua cosa, ed allora si dirà che ve la dà volentieri e che vi è favorevole. Davvero che se non parteggia per voi di suo convincimento e se non vi fa un dono spontaneo, col prendergli una sua cosa non lo renderete certo a voi favorevole nè potrete far credere che ve lo sia realmente.

Coll'adottare senza temperamento questo progetto di legge, cosa farete voi? Voi renderete più indispettite delle corporazioni che non propendono totalmente per voi, ma che forse potrebbero entrare nelle vostre idee; voi ve le renderete ancora più avverse, e certamente non farete credere che queste corporazioni sono diventate a voi favorevoli perchè loro avete prese senza verun compenso le abitazioni.

C'è poi una singolare considerazione dell'onorevole Senatore Natoli, che mi pare non debba passare inosservata. Discutendo esso gli articoli della legge, dice riconoscere inutile che il Consiglio di Stato s'immischi di questo, perchè potrebbe nascere un urto tra il Governo ed il Consiglio di Stato. Ma se non volete urti, sopprimete anche il Parlamento, perchè il Parlamento è in urto qualche volta col Ministero, anzi è desso che deve condurre il Ministero sulla via retta se mai non ci fosse. Io credo in conseguenza non sia questo ar-

gomento per provare che non si abbia a consultare più un corpo potente quando vi può essere un dissenso; è questa una ragione di più per consultarlo; perchè ciò vuol dire che il Consiglio di Stato quando crederà che il Ministero vada oltre la convenienza e la necessità, potrà dire al Governo: signori Ministri, considerate questo e quest'altro, e poi regolatevi. Credo che adesso soprattutto sia necessario che vi sia un freno ad ogni inconsulta volontà; giacchè estimo che i corpi deliberanti e i corpi consultivi possano recare molto vantaggio al Potere tenendolo nella retta strada da cui mai dovrebbe uscire.

Per conseguenza io appoggio il progetto dell'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero non può lasciare le parole dell'onorevole Senatore Pareto senza una risposta.

Disse il Senatore Pareto, che non darà il suo voto alla legge proposta dal Ministero, perchè essa non è necessaria, e non è sincera. In verità la non necessità allegata dal Senatore Pareto è una censura che il Ministero non si sarebbe aspettata perchè quando fosse vero che potesse il Governo occupare senz'altro le case religiose per gli usi militari e civili, e pur tuttavia domandasse al Parlamento la facoltà di poterle occupare, altro non farebbe se non mostrare la deferenza ed il rispetto che esso ha pel Parlamento, e quindi parmi non si dovrebbe far censura al Ministero che esso abbia argheggiato domandando quest'autorità.

Dice in secondo luogo il Senatore Pareto che la legge non è sincera, perchè col pretesto di un'occupazione temporaria si voglia in definitiva spogliare queste case religiose.

Noti anzi tutto il Senatore Pareto che il Ministero non vuole spogliare, come egli dice, ma occupare temporariamente quella sola parte di beni che le corporazioni religiose ritengono senza profitto.

Il Ministero non domanda già di poter occupare tutte le larghe possessioni di queste corporazioni, ed unicamente e solo quando lo richiedono i bisogni del pubblico servizio quelle case che senza una vera necessità siano da esse occupate, e ciò ancora colla condizione di provvederle di altri locali i quali siano egualmente comodi alla loro abitazione.

Il Ministero adunque non può accettare le censure che gli furono fatte dall'onorevole Senatore Pareto.

Nel corso della discussione degli articoli io mi permetterò di rassegnare al Senato le considerazioni per le quali il Ministero, quantunque apprezzi il voto dell'ufficio centrale, pur tuttavia trovasi nella circostanza di dover pregare il Senato di non volerlo pienamente accogliere.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari Prof. Io non ho inteso da nessuno contrastare l'urgenza e la necessità della presente legge, il bisogno è riconosciuto da tutti, epperò è inutile spendere parole a dimostrarlo.

Ma credo necessario di aggiungere una sola osservazione.

L'origine prima della legge proposta dal Ministero fu di provvedere specialmente all'Emilia dove era da fare un concentramento di truppe, dove la sicurezza dello Stato rendeva necessario di occupare diverse case religiose.

Nell'Emilia, come ognuno sa, le corporazioni religiose esistevano come le lascio il medio evo: non era certamente il Governo pontificio, dominatore di una gran parte dell'Emilia, non era ei quel desso che poteva sopprimere le case religiose.

Questo stesso bisogno si fa sentire in altre province nelle quali non ha avuto luogo la riforma che fu fatta in Piemonte per la legge di maggio 1855. In quelle province debbonsi fare depositi di coscritti, debbonsi apprestare le stanze alla guardia nazionale mobile ed anche le scuole che precisamente in quelle parti erano trascurate, locchè non avveniva in Piemonte, e debbonsi istituire i nuovi tribunali i quali non esistevano, perchè tutte quelle regioni si governavano in una condizione assolutamente diversa da quella delle province antiche; perciò nell'Emilia, nel Napoletano, nella Sicilia e in parte anche in Toscana si manifesta più apertamente il bisogno dell'occupazione delle case religiose. E questa mi pare che sia stata la principale mira del Ministero quando propose la sua legge.

Ora resta un altro esame, cioè a dire se sia violato il diritto di proprietà che è secondo me il vero nodo della questione.

Se il diritto di proprietà delle case religiose fosse simile a quello della proprietà dei cittadini, allora certamente il Governo potrebbe occupare una casa quando ne fosse uopo per la difesa dello Stato, ma dovrebbe pagarla; potrebbe demolirne un'altra per il comodo di un lavoro pubblico, ma dovrebbe pagarla. Se così fosse si saprebbe precisamente l'uso che il Governo potrebbe fare delle case religiose nei presenti bisogni pubblici, si saprebbe a quali condizioni potrebbe servirsene, e non sarebbe per vero materia di una legge.

Ma vediamo se nel caso presente la parola *diritto di proprietà* non sia come una di quelle la santità delle quali certe volte fa velo al nostro intelletto e ci impedisce di esaminare se quelle immagini dinanzi alle quali noi ci inginocchiavamo racchiudano veramente le divinità che noi vogliamo adorare nell'animo nostro.

Il sacro diritto di proprietà risiede nel vero proprietario, non già nel possessore apparente: esaminiamo ora se le corporazioni religiose sieno veramente proprietarie di quanto posseggono.

Io non parlo, o Signori, della restrizione generale che la legge ammette al diritto di proprietà sia nell'interesse dei terzi, sia in quello della sicurezza e comodo dello Stato; ma in particolare per la proprietà delle case religiose, io domando che sorta di proprietà sia quella in cui il proprietario non può alienare, non può trasmettere il suo possesso liberamente a chi voglia secondo la legge?

Questo è un primo argomento di distinzione profonda fra la proprietà delle case religiose e la proprietà dei cittadini.

Ma le case religiose sotto quale aspetto si possono elleno considerare, se non che sotto l'aspetto di istituti di pubblica utilità?

Se lo Stato non è nella chiesa ma bensì la chiesa nello Stato, tutto ciò che riguarda la chiesa naturalmente è materia di pubblica utilità, e tali sono per certo tutti gli istituti ecclesiastici, i quali non possono dipendere da altri che dal Sovrano del territorio.

Non dico dal Governo, ma dal Sovrano, perchè appunto su questo particolare un'espressione dell'egregio signor Senatore Vigliani ha lasciato in me qualche dubbio, prendomi essere stato da lui detto che il Governo potesse disporre nella presente materia di ciò che è riservato solamente alla Sovranità

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Amarl**. Ora, considerati i beni delle case religiose come appartenenti ad istituti di pubblica utilità perni naturale, irrecusabile la conseguenza che il Sovrano ne possa disporre. Coteste case non possono esistere senza la Sovrana approvazione, esse vanno soggette alla continua vigilanza del Sovrano; e quando questi creda che più non tornino ad utilità pubblica, egli può, anzi deve cambiarne la destinazione.

Ed io veggio che questo è principio di diritto pubblico seguito non solo nelle antiche province, ma anche in tutte le altre d'Italia. Invero noi sappiamo che in Italia tutta seguì nel secolo 18° la soppressione di moltissime case religiose, la quale fu decretata da varii governi unicamente in virtù del principio che fossero istituti di pubblica utilità, i quali non apprestando ormai alcun vantaggio allo Stato si volgevano ad altri usi.

Questo è il diritto pubblico vigente in tutte le nuove province del reame d'Italia al par che nelle antiche. E però, mi è avviso che il Sovrano il quale sarebbe nel pieno suo diritto sopprimendo le case religiose (e credo che in un tempo non lontano lo giudicherà necessario ed estenderà alle altre province quelle savie leggi, che reggono su questa materia le province del Piemonte) mi è avviso, io dico, che il Sovrano, il quale può sopprimere queste case, possa a più forte ragione dettare la presente legge. Il più comprende il meno. la vece di spogliare le case religiose delle loro proprietà tutte, delle loro rendite qualunque, può bene lo Stato occupare temporaneamente alcuni loro edifizi destinandoli ad un'altra maniera di utilità pubblica.

Perciò io credo che non siano da ammettere le restrizioni le quali l'ufficio centrale ha voluto fare al progetto del Ministero approvato dalla Camera de' Deputati e che questo debba passare in legge per voto del Senato.

Aggiungo finalmente che accogliere il progetto dell'ufficio centrale sarebbe lo stesso che rigettare la legge, perchè non si può negare che quello contenga disposi-

zioni assolutamente diverse dalla legge votata dall'altro ramo del Parlamento.

Da ciò nascerrebbero due inconvenienti; primo che non si conseguirebbe con la necessaria prontezza lo scopo al quale mira la legge; perchè questa si dovrebbe rimandare all'altro ramo del Parlamento e non sapremmo se verrebbe consentita o nuovamente modificata e in qual tempo si potrebbe presentare alla sanzione del Re. L'altro inconveniente che vorrei riparare è che incontrandosi da un ramo del Parlamento un ostacolo così grave al progetto del Ministero, questo dovrebbe andare molto a rilente, e molto rispettivo anche in quelle occupazioni temporanee di case religiose delle quali il diritto non gli è stato mai contestato in momenti di gravissimi bisogni. Certamente il giudizio di un corpo come il Senato, e la cortezza che questo credesse violato il diritto di proprietà per la temporanea occupazione delle case religiose riterrebbe il Ministero dall'esercitare il diritto del governo con la sicurezza e risoluzione che il servizio pubblico e l'interesse dello Stato richieggono. Mosso da così fatte ragioni io voterò per l'approvazione pura e semplice del progetto del Ministero.

Senatore **Pinelli**. Alcune delle cose che io mi proponevo di sottoporre al Senato quando ho chiesto la parola, furono già opportunamente dette dal Ministro guardasigilli.

Egli fece notare come i bisogni in cui si trova il Governo di dover provvedere, non erano tali che portassero con sé la cessazione di alcun Corpo religioso, nè l'occupazione totale delle proprietà di alcuno di questi Corpi.

Soggiungeva che si trattava di bisogni circoscritti, e che il sacrificio che si domandava per questi bisogni non era tale da potersi considerare come contrario all'esistenza delle case ecclesiastiche.

Parmi che dal genuino aspetto delle cose sianci d'altanto allontanati alcuni degli oratori precedenti, nel momento in cui hanno creduto di dover alzare la voce in sostegno di case religiose le quali fossero minacciate nella loro esistenza in materia indiretta.

Io non vedo nè punto nè poco impegnata in questa legge l'esistenza delle case religiose. Se così fosse anche io sarei del parere di coloro i quali chiesero che la questione venisse schiettamente posta in questo senso.

Ma se tale fu il sentimento che animò questi oratori, secondo me, essi si sono dilungati da un oggetto il quale non è di minore importanza, ed è quello di provvedere ai bisogni che lo Stato incontra e che non può altrimenti soddisfare. È mestieri rappresentarci le condizioni proprie delle diverse province; ve ne sono sicuramente di quelle in cui i corpi religiosi abbondano di proprietà, e di proprietà di tal genere che può essere estranea alla loro sussistenza.

In questi casi come si potrà mai trovare alcun che a ridire al Governo il quale in buona fede si rivolga al potere legislativo onde far cessare ogni inconveniente,

ogni sorta di lotta, che potesse nascere dall'esecuzione, e si fa autorizzare a procedere ad occupazioni le quali hanno per iscopo di provvedere a bisogni urgenti in quelle stesse province?

Io chiederò a questi onorevoli oratori se teneri della esistenza delle case religiose se sia far loro torto il supporre che quando si tratterà di provvedere all'insegnamento elementare delle popolazioni, il quale pur troppo è in uno stato deplorabile in varie province, se si farà torto allo spirito di queste case religiose, il cercar modo come osservava testè un onorevolissimo oratore, non dirò di amicare queste case al Governo (lo che non preme di conoscere), ma bensì di amicare l'opinione pubblica alle medesime; cosa che il Governo non cessa di fare per quanto sta nella sua sfera d'azione onde dimostrare che la nazione è religiosa e non tale quale passioni disordinate la vorrebbero far comparire. Parmi anzi che sarebbe rendere omaggio allo spirito di queste corporazioni lo invitarle e all'occorrenza prendere i modi anche più attivi onde sia soddisfatto ad un bisogno quale è quello di porgere il pane all'intelligenza.

Io per conseguenza non posso trovare in questa legge nessun carattere obliquo, nessun carattere che possa tacciarsi nè di inutilità, nè di oscurità. Non d'oscurità perchè è chiaro e determinato lo scopo a cui si tende; non d'inutilità perchè, dicasi quel che si vuole, se si parla di una occupazione momentanea, certamente non si può supporre che ci sia alcun corpo, o religioso o laico che possa sottrarsi a questa necessità. Ma quando si dice *temporaria*, non è momentanea, è una occupazione la quale deve durare fino a che il Governo, usando di quei mezzi che saranno a sua disposizione, e di cui per verità non abbonda, possa rivolgere in modo costante la sua attenzione a quei dati oggetti ai quali sarà intanto provveduto con questa legge.

Per queste ragioni se io avessi ad esprimere un voto, direi che si adottasse la redazione presentata dal Governo. Mi riserverò, seguendosi una diversa redazione, di far notare quelle disposizioni particolari le quali potrebbero urtare le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola; dopo l'accorderò al Senatore Alfieri.

Senatore **Vigliani**. La cedo all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io confesso al Senato che trovo poco opportuno che si venga a convertire una discussione, la quale è tutta rivolta a provvedere ai bisogni urgenti dello Stato, in una questione di sapere chi ha durezza o tenerezza per le corporazioni religiose. Io inviterò il Senato a non voler lasciar trascorrere la discussione su questa via, ed a ricondurla ai termini più semplici nei quali mi pare essa debba mantenersi.

Infatti, quale è la questione che stiamo discutendo? Non è altro, parmi, che del miglior modo di provve-

dere a questa urgenza, che il Ministero ci dichiara d'aver a fronte. Il progetto ministeriale primitivo era meno ampio di quello che si presenta il progetto attuale. Questa maggiore ampiezza del progetto della Camera elettiva certo aggravava la condizione che nasce dai termini stessi del progetto presentato primitivamente, ed è per togliere quanto è possibile questo aggravamento e per fare che il provvedimento sia più consentaneo a giustizia ed equità, cioè che non abbia quel carattere minaccioso che molti vi possono vedere, che l'ufficio centrale ha procurato di ridurre le cose in modo che le disposizioni proposte consentano con ciò che potrà esigere al rispetto dovuto al diritto di proprietà.

Veramente questo diritto di proprietà nelle corporazioni religiose è contraddetto quasi in modo assoluto da parecchi dei nostri colleghi. Finora si era detto che il diritto di proprietà spettante alle corporazioni religiose era un diritto *sui generis*, cioè un diritto che subiva certe eccezionali condizioni; ma veramente io non avevo inteso mai a dire che non vi fosse proprietà alcuna nelle corporazioni religiose, e tanto meno ero disposto a ciò credere in quanto che avevo sentito discutersi nel Parlamento una legge la quale bensì intaccava queste proprietà, ma in che modo? Facendo cessare gli enti morali che si riputavano proprietari; e mi pare che da ciò solo risulti che questa proprietà, sebbene sottoposta a condizioni particolari, esistesse nelle corporazioni, finchè esse rappresentavano un ente morale riconosciuto dalla legge.

Una proprietà può dirsi *sui generis*, ma se si dice proprietà, è ovvio, è necessario che ella conservi almeno uno di quei caratteri che appartengono alla proprietà. Se fosse spogliata di qualunque dei caratteri distintivi della proprietà, non sarebbe più tale.

E qui siamo veramente nel caso. Si potrà dire che la proprietà consiste nel diritto dell'usare e dell'abusare. Voglio ammettere che la proprietà, di cui più particolarmente si tratta, non abbia in sé diritto di abusare ma almeno quello di usare, epperò stando al progetto di legge tal quale era stato presentato, si vorrebbe alla possibilità almeno di vedere una proprietà di cui il proprietario putativo non avrebbe più l'uso ma di cui un altro potrebbe, (non dico avrebbe perchè sono persuaso che l'esecuzione della legge sta in mani che non sono disposte ad abusare), potrebbe abusare. Non resterebbe più a questo ente supposto proprietario che un solo carattere della proprietà, quello di pagare le imposte e le contribuzioni, e non solo quelle imposte che pagano tutti i cittadini, ma di quelle eccezionali, che per certe ragioni di cui non sono per disconoscere il fondamento si trovano gravate le corporazioni religiose; imposte eccezionali, che non mi sembra, lo dico a giustificazione del Parlamento, abbiano il carattere che uno dei nostri propinanti ha voluto attribuire loro, cioè quello di una espropriazione parziale della proprietà; no, sono un compenso legittimo, e tale l'ha giudicato la legge stessa, per quelle imposte che altrimenti non pagano le mani

morte, giacchè per esse non si opera in misura uguale alle altre la trasmissione della proprietà.

Ora, l'ufficio centrale non ha avuto in mira (giacchè nessuno stimolo di opposizione certo lo moveva), non ha avuto in mira, dico, che di togliere quella parte che pareva potersi considerare come eccessiva in un progetto il quale aggiungeva ad un titolo di perpetuità il difetto di limitazione, e quello di niuna distinzione. Dico il titolo di perpetuità, poichè, se nel progetto ministeriale l'occupazione è limitata nell'atto, al tempo in cui lo richiama il bisogno del pubblico servizio si militare che civile, l'esercizio della facoltà nel Governo non è in nessun modo limitato. Dico senza distinzione, poichè non se ne fa nè tra le province ove la legge fu pubblicata e quelle ove non lo fu, nè fra le corporazioni delle quali parte furono soppresse e parte non lo furono, perchè nel concetto e del Governo e del Parlamento, che concorsero a far la legge, fu creduto che avessero nel loro istituto un che di utile e di benefico che importava conservare. Senza limitazione per altra parte, perchè, non facendo distinzione alcuna, intacca una delle massime adottate appunto nella legge del 1855, che alcuno voleva assimilare al progetto che stiamo discutendo. In quella legge non si è operato un incameramento, e tutti sanno come il Ministero dal quale fu presentata e che l'ha sostenuta in Parlamento, era assolutamente contrario a ciò che si suol chiamare un incameramento. Invece egli ne statuiva una appropriazione; ma se queste cose, che nelle nostre province, dove fu pubblicata la legge, ora sono in mano alla Cassa ecclesiastica, non ricevessero un compenso, sarebbe una espropriazione che si farebbe, mentre la Cassa suddetta, se ha il beneficio di queste possessioni, ha per contro il gravame cui deve, mediante i proventi che ne ritrae, sopprimere.

Vede dunque il Senato che l'ufficio centrale movendosi a proporre modificazioni al presente progetto, non era guidato da uno spirito qualunque, come io diceva, di opposizione che non gli si può supporre; e non intendeva per nulla menomare, come non crede di aver menomato, l'efficacia della legge in quanto agli effetti cui mirava il Governo, ma solo, come io diceva dapprima, si è provato a togliere dal suo tenore ciò che gli pareva meno rispettoso verso quel diritto di proprietà che credo non debba rispettarsi in un genere di proprietà solo, ma in tutte le proprietà per quanto è possibile; perchè tutte le proprietà hanno fra loro un vincolo di solidarietà il quale fa sì che non se ne menomi una senza che le altre tutte si commovano.

Per queste ragioni che stimai opportuno riferire al Senato, senza scostarmi dai limiti che sono prescritti dalla discussione generale, lo prego a voler essere favorevole al progetto dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Vigilani, Relatore. Alle savie osservazioni che secondo l'abituale suo senno sono state esposte

dall'onorevole Senatore Alfieri, io mi permetterò di aggiungere due sole parole, per rispondere ad un argomento, che può presentarsi specioso a prima giunta e produrre una certa impressione.

Nell'invocare il diritto che ha lo Stato di sopprimere le corporazioni religiose, e di occupare interamente il loro patrimonio, si disse da qualche proeminente che potendo egli il più, potrebbe anche il meno, e che come lo Stato può occupare la totalità del patrimonio delle corporazioni monastiche, così gli debba essere lecito di decretare l'occupazione di una parte soltanto di tale patrimonio. Quest'argomento nel fondo copre un pericoloso sofisma ed a comprendere il vizio di cui pecca, basta risalire alla causa per cui il Governo può occupare l'intero patrimonio degli enti morali. Quale è questa causa? Essa sta tutta nella estinzione che lo Stato può pronunziare del corpo morale; in altri termini, nella morte del medesimo corpo morale ma questa estinzione può ella forse essere decretata soltanto in parte? Può lo Stato decretare la soppressione parziale di un ente morale? prescrivere cioè che sia vivo solamente per metà, e che quindi la metà della sua sostanza sia occupata? Questa morte parziale lo Stato non la può ordinare, e come non può dimezzare la causa che farebbe luogo all'occupazione totale dei beni di un ente morale, così non potrebbe nemmeno dimezzare l'occupazione di tali beni, onde cade l'argomentazione del più al meno. Ben si comprende che possa il legislatore per determinate ragioni decretare che certi enti morali non possano possedere una certa classe di beni. Ma quando questo caso difficile ad avvenire, pure avvenisse, lo Stato che ha permesso a quei corpi di acquistare e possedere per un certo tempo quei beni di cui gli toglierebbe in seguito il diritto del possesso, non potrebbe appropriarsi i beni acquistati anteriormente alla legge, senza stabilire qualche equo compenso; quindi credo che l'accennato argomento che dal tutto alla parte si è preteso dedurre, non meriti punto di arrestare l'attenzione del Senato.

Presidente. Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura dell'articolo 1.

• Art. 1. È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le case delle corporazioni religiose in tutte le provincie del Regno, quando e sino a che lo richieggano i bisogni straordinarii del pubblico servizio sì militare, che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in in altre case dei rispettivi loro ordini.

« Però i membri delle corporazioni non soppresse dalla legge del 29 maggio 1855 non potranno essere traslocati in altre case che non siano poste nel territorio del Comune medesimo dove si trova la casa da occu-

parsi, e ciò anche nelle provincie in cui la detta legge non è stata ancora promulgata. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Ho chiesto la parola per spiegare la ragione che mi muove a dissentire dall'ufficio centrale ed è l'obbligo che si vorrebbe imposto al Governo di interrogare il Consiglio di Stato innanzi di procedere all'occupazione; tanto più che questo provvedimento legislativo si presenta con tale carattere d'urgenza, che l'onorevole Ministro della guerra ne faceva questione non di giorni, ma di ore.

Questa misura corrisponde ad una delle più alte urgenze; e quella di provvedere alla difesa interna del paese; ed io non comprendo come, lasciandosi passare l'obbligazione insinuata nello schema di legge dell'ufficio centrale, tale scopo sarebbe raggiunto.

A mio avviso, questo sarebbe un creare non agevolezze, ma imbarazzi al Governo con detrimento della cosa pubblica.

Tali considerazioni mi muovono a non assentire alla restrizione proposta dall'ufficio centrale, epperò mi attengo al progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Come accennai da principio, il Ministero chiede che siano soppresse in quest'articolo le parole « Sentito il Consiglio di Stato » e l'altra « straordinarii. » Domanda inoltre che sia soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo medesimo; in una parola, chiede che sia ristabilito l'articolo primo quale fu proposto dal Ministero.

Domandando, che siano soppresse le parole « sentito il Consiglio di Stato » non penserà, credo, il Senato, che il Ministero voglia liberarsi da un vincolo; egli non solo si assoggetta volentieri a questa prescrizione, che si legge in molte disposizioni legislative, di interrogare il Consiglio di Stato, ma ne fa anzi uso larghissimo.

Se in questa circostanza egli deve chiedere di non essere assoggettato a questa formalità, gli è perchè il voto del Consiglio di Stato potrebbe in molti casi essere d'ostacolo a che il Governo potesse giovare del beneficio della legge, potesse, cioè, addivenire alla occupazione nel tempo appunto in cui ciò si rendesse necessario.

Per altra parte in questa materia non credo che il voto del Consiglio di Stato potrebbe essere sempre di giovamento, parmi anzi che ciò avverrebbe raramente, avvegnachè il giudicare se veramente sia straordinario il bisogno in dipendenza del quale il Governo voglia fare l'occupazione, dipenda dalla cognizione di molte circostanze di fatto, le quali non possono altrimenti essere somministrate al Consiglio di Stato, che dal Ministro medesimo, che lo consulta.

La proposta soppressione pertanto parmi non pregiudicherebbe in nulla le cautele che il Senato desidera siano introdotte nell'interesse delle case religiose.

La soppressione poi della parola « straordinarii » è motivata su questo riflesso: è detto « che la facoltà di occupare si accorda al Governo quando e sino a che lo richiedono i bisogni » evidentemente con queste parole si accenna eziandio ai bisogni che il Governo ha attualmente, che esso ha già dichiarato essere straordinarii e che ognuno ben vede non poter essere altrimenti qualificati.

Or se si aggiunge la parola « straordinarii » potrebbe credersi per avventura, che la facoltà si voglia intendere limitata a quei casi che, anche in rapporto alle condizioni attuali del paese, potrebbero riguardarsi per straordinarii; e questo in verità sarebbe una interpretazione soverchiamente ristretta.

I casi sono già attualmente straordinarii e tali che non abbisogna una *straordinarietà* maggiore, perchè questa facoltà debba intendersi concessa al Governo.

Questa parola potrebbe pertanto essere soppressa, siccome quella che non produrrebbe altra conseguenza che di lasciare dubitare se per avventura sia necessaria una *straordinarietà* maggiore di quanto si verifica attualmente.

Il Ministero poi domanderebbe che fosse soppresso l'ultimo capoverso perchè in verità, quando, prima di procedere all'occupazione, dovesse esaminare se la casa religiosa, i cui locali vogliono occupare, abbia nel territorio stesso del Comune un altro locale ove stabilire la sua sede, si troverebbe proprio nell'impossibilità di occupare qualunque fabbricato destinato alle case religiose. È vero che in quest'alinea la restrizione si fa in riguardo soltanto a quelle case religiose le quali furono dichiarate esenti dalla soppressione con la legge di maggio 1855; ma quantunque sia così limitata la restrizione, certo è che il Governo verrebbe a trovarsi molto incagliato qualora un bisogno urgente si presentasse.

Non creda il Senato che il Governo non voglia, allora quando si presenti il bisogno di addivenire ad un'occupazione, tener conto dei servizi che la casa religiosa, le quali furono dichiarate esenti dalla soppressione, possano prestare; sarebbe certamente a rimproverarsi il Governo, se volesse per esempio fare alloggiare una casa religiosa, la quale attenda alla cura degli infermi, o sia destinata all'educazione ed abbia un florido collegio, per stabilire un alloggio militare; ma non potrà mai certamente farsi al Governo questo rimprovero, non mai certamente, per l'utile che spera ritrarre dalla occupazione, esso consentirà a produrre il danno che dall'occupazione stessa verrebbe in questo caso a risentire la società.

Quando pertanto il Senato voglia farsi persuaso che il Governo prima di procedere ad un'occupazione esaminerà accuratamente se la medesima non sia per recar danno ad altre istituzioni, vorrà, io spero, acconsentire che questo capo-verso dell'articolo primo sia soppresso, e venga così in una parola adottato l'articolo primo quale fu proposto dal Ministero.

Senatore **Vigliani**. L'articolo primo del progetto dell'ufficio centrale ha dato luogo a tre punti di discussione: il 1. riguarda l'obbligo di sentire il *Consiglio di Stato* che quell'articolo prescriverebbe; l'altro riguarda il carattere di *bisogni straordinarii* che il medesimo articolo esprimerrebbe, mentre l'articolo ministeriale non parla che di bisogni; il 3. ha per oggetto il secondo capoverso del medesimo articolo contenente una limitazione del concentramento dei membri delle case religiose occupate, in quanto concerne quelle corporazioni che la legge del 29 maggio 1855 ha lasciato sussistere.

Abbenchè io personalmente non annettessi grande importanza, per le corporazioni religiose, alle formalità del parere del Consiglio di Stato, dirò tuttavia le considerazioni che hanno mosso la grande maggioranza dell'ufficio centrale a proporre tale formalità e che sono sembrate anche a me assai plausibili.

La Camera Elettiva introdusse in quest'articolo primo l'obbligo della solennità di un decreto reale che non esisteva nella prima proposta governativa; egli è sembrato che la solennità del decreto reale traesse seco quasi naturalmente anche il previo avviso del Consiglio di Stato.

Vediamo quasi costantemente nelle nostre leggi e nei nostri regolamenti queste due formalità camminare compagne inseparabili. Poichè se è prescritta la solennità di un decreto reale, egli è sembrato che per cingere questa solennità di maggiore maturità di consiglio, di maggior cautela di procedimento, si dovesse ad un tempo ordinare che sia sentito il Consiglio di Stato. La Camera elettiva si diceva mossa a fare la proposta del decreto reale dal desiderio di impegnare maggiormente la responsabilità ministeriale; alla grande maggioranza dell'ufficio centrale è sembrato che questo scopo si raggiungesse più seriamente quando il Governo fosse anche posto in condizione di dover ponderare la determinazione certamente grave di divenire ad un'occupazione di case appartenenti a corporazioni religiose. Ora questa ponderazione viene certamente assicurata, quando debbe intervenire il voto di un corpo ragguardevole ed autorevole qual'è il Consiglio di Stato. Qualora nessuno esame preliminare fosse prescritto dalla legge, potrebbe avvenire ciò che pur troppo nella pratica incontrasi frequentemente, che il provvedimento sovrano si converte in un semplice atto burocratico, poichè i ministri pur troppo occupati da molte e gravissime cure di Stato non possono sempre portare tutta la loro attenzione sopra i singoli affari che sottopongono alla firma sovrana, ancorchè presentino non lieve importanza, quali sarebbero gli atti di occupazione che verrebbero ordinati con decreto reale. Per impedire adunque che non intervenga sempre quell'esame accurato e maturo che deve precedere ad un atto, ad una determinazione di grande momento qual'è quella di cui si tratta, la grande maggioranza dell'ufficio centrale ha creduto che fosse affatto congrua e naturale la prescrizione del voto del Consiglio di Stato

E non ha stimato che questo voto potesse menomamente incagliare l'azione governativa, sia quanto al tempo, perchè risiedendo il Consiglio di Stato accanto al governo, può l'emanazione di quel voto con tutta facilità essere provocata, sia quanto al suo effetto, perchè l'indole del voto, com'è palese non può imporre nessun vincolo al governo che l'assume, locchè risponde pienamente al timore che ha espresso sul principio di questa discussione l'onorevole Senatore Natoli, il quale pareva attribuire al voto del Consiglio di Stato piuttosto il carattere e l'autorità di una decisione, che non il carattere e l'effetto di un semplice parere il quale può bensì illuminare, non vincolare mai.

Un'ultima considerazione poi si affacciava all'ufficio centrale ed era che questa formalità suole ordinariamente intervenire nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Ora l'occupazione di cui si tratta non è certamente tale da dover essere rivestita di tutte le formalità che la legge esige per le espropriazioni per causa di utilità pubblica le quali menerebbero la cosa troppo per le lunghe, ma tale è almeno da potere ammettere con vantaggio la formalità del voto del consiglio di Stato.

Passo alla seconda questione che è quella che riguarda i bisogni che debbono dar luogo all'occupazione delle case religiose.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha opportunamente dichiarato che tali bisogni debbono essere straordinarii; ciò il Ministero ha dichiarato nella sua relazione, e lo ha ammesso costantemente; aggiungerò che avendo l'ufficio centrale avuto l'onore di sentire i due Ministri che ora si trovano in seno al Senato, li ha intesi dichiarare precisamente che dovevano essere *straordinarii* i bisogni che danno luogo all'occupazione, e che tali appunto erano i bisogni in cui versava il Governo e che lo muovevano a proporre la legge attuale.

Ora l'ufficio centrale non ha creduto fare altro scrivendo la parola *straordinarii* nel 1.º art. del progetto, che di esprimere chiaramente ciò che il Governo avea detto stato nella sua opinione, nel suo concetto. Ma il Ministro osserva che quell'aggiunta potrebbe per avventura far nascere dubbio che si voglia esigere un carattere più straordinario ancora di quello che il Governo ha inteso di accennare.

Io debbo dichiarare al Senato che questa idea è stata veramente lontana dalla mente dell'ufficio centrale, il quale ha creduto unicamente di esprimere quei bisogni *straordinarii* in cui pur troppo, a scienza generale, si trova presentemente il governo di dover provvedere ai più essenziali rami del pubblico servizio. Quindi l'ufficio centrale, mentre non ha creduto punto di aggravare in questa parte la posizione del Governo, nè di restringere il potere, che la legge gli accorderebbe, ha pensato che il non esprimere ciò che è riconosciuto conforme al pensiero di chi propone la legge, possa ingenerare un sospetto che anche a bisogni ordinarii si possa estendere l'applicazione della legge.

Infine l'onorevole Ministro della giustizia esprime qualche difficoltà di accettare l'ultimo alinea dell'articolo 1, perchè teme ne possa derivare al Governo incaglio nel caso che per gravi ed urgenti circostanze si trovasse nella necessità di occupare case che appartenzano a corporazioni non soppresse, le quali, come d'ordinario avverrà, non abbiano un'altra casa nel luogo medesimo in cui esiste quella che occorre di occupare.

Io non dirò, che il caso temuto dal signor Ministro non possa accadere, dichiaro anzi, che pieno di fiducia nella moderazione con cui il Governo avrebbe proceduto rispetto alle corporazioni non soppresse nell'occupazione delle loro case, io ravvisava quasi superfluo l'aggiungere alla legge questa dichiarazione limitativa, perchè non sapeva, e non so veramente concepire come quelle ragioni d'utilità pubblica che ha fatto conservare le corporazioni non soppresse, non saranno per indurre sempre il Governo a rispettare le loro case, in quei luoghi dove esse non abbiano che una sola casa.

Ma ad ogni modo l'espressione della limitazione proposta dall'ufficio centrale, presentandosi anche conforme all'intenzione manifestata dal Ministero, pare che si potrebbe lasciare scritta nella legge senza inconveniente. Tra l'esprimere la limitazione anzidetta, come propone l'ufficio e il sottointenderla come vorrebbe il Ministero, la saviezza del Senato vedrà a quale dei due partiti sia dovuta la sua preferenza.

Senatore Natoli. Darò una sola idea intorno al Consiglio di Stato. Mi pare se non ho male interpretato, che l'onorevole Senatore Vigliani dia una tinta troppo formolatoria all'articolo che si riferisce al Consiglio di Stato; io invece intendo di darvi una tinta più grave.

Il Consiglio di Stato ha i documenti, ha il materiale che gli presenta il Ministero. Or se per avventura il Consiglio di Stato trova, che la questione di fatto non è bene istruita, è padrone di rimandare tutti i documenti, onde procedersi a migliore informazione.

Mettiamo il caso, che il Governo volesse occupare una casa religiosa in Caltanissetta, se il Consiglio di Stato non trovasse bene informata la richiesta del Governo, quante dilazioni non avverrebbero?

Senatore Giola. Il Consiglio di Stato ha per pratica costante di spedire con grandissima rapidità gli affari che gli vengono demandati, e quindi mi pare di poter affermare con franchezza, che quando gli pervenissero affari che interessassero altamente il Governo, questi sarebbero con tutta sollecitudine spediti; in modo da non incagliare punto l'interesse e il servizio pubblico.

Ciò permesso, osservo che, il più grande appunto, che si faccia contro la proposta di demandare questa specie di affari al previo esame del Consiglio di Stato, consiste in ciò, che possano darsi, come diceva il signor Ministro, circostanze così urgenti, che non sarebbe senza inconveniente qualunque indugio, qualunque procrastinazione. Ora Signori io dico, che quando si avessero queste circostanze così urgenti, così straordinarie, allora il Governo indipendentemente anche da questa

legge e per virtù di un diritto generale, già in molti casi ampiamente esercitato, potrebbe procedere a quella occupazione di cui sentisse bisogno.

Dopo una battaglia, per esempio, viene la necessità di collocare i feriti; allora si occupano e conventi e case di particolari, e chiese; la cosa non ha difficoltà. Ma nel nostro progetto sono state introdotte delle novità le quali non possono essere dimenticate. Non si tratta qui solamente di provvedere agli urgenti bisogni militari, si tratta anche di provvedere ai bisogni civili, si tratta d'istituire per esempio delle scuole; si tratta di fondare degli ospedali di cui fosse difetto; si tratta forse d'impiantare delle carceri dove non sono; si tratta d'istituire dei tribunali, e altri affatti stabilimenti.

Ora per quanto si dica che questa legge è provvisoria e temporaria, chiaro è però che l'oggetto a cui mira può in sostanza essere permanente, e molto accostarsi al definitivo.

Dunque a fronte di questa estensione che è stata data alla legge, io tengo che sia provvido ed opportuno, che innanzi di venire a questa specie di occupazioni, si permettano indagini attente e severe, e che si consulti in ispecie il Consiglio di Stato, come quasi sempre si suole fare allorchè si tratta di espropriazioni per utilità pubblica. E notiamo bene, o Signori, che questa in sostanza non è appunto che un'espropriazione sotto forme compendiose per causa di utilità pubblica.

E pertanto mi pare che le regole che d'ordinario si adoperano in questa materia siano pure da applicare anche nei casi ai quali accenna la presente legge. Né altro aggiungo al fin qui detto, perchè sulle altre cose l'onorevole mio collega il Senatore Vigliani ha già così esaurientemente risposto, che mi parrebbe inopportuno abusare più oltre dei preziosi momenti del Senato.

Presidente. La parola è al signor Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Consiglio di Stato non ha certamente bisogno che il Ministero faccia omaggio alla sua sollecitudine, giacchè tutti ben sanno con quale impegno il Consiglio di Stato coadiuvi il Governo nella amministrazione, e quanta sollecitudine esso ponga nella spedizione degli affari; ma è però incontestabile che un certo tempo per la spedizione degli affari ci vuole pur sempre. Se fosse assolutamente necessario il voto del Consiglio di Stato perchè si conoscesse se le disposizioni della legge siano o non osservate, io acconsentirei che, anche a costo d'impiegare un po di tempo, il Consiglio di Stato dovesse esser sentito. Ma sopra quali materie dovrebbe il Consiglio di Stato dare nel caso di cui si parla il suo avviso? Sopra cose di fatto; se sia veramente necessario o non occupare quel locale, se la casa religiosa il cui locale si occupa sia stata provvista di un altro locale e questo sia egualmente comodo per la sua abitazione. Or ben vede il Senato come questa non sia veramente tale discussione che debba farsi dal Consiglio di Stato, e come ad un tempo non sia possibile che un avviso serio sia

emesso dal Consiglio di Stato senza che siano prima praticati molti incumbenti colla scorta dei quali unicamente può la verità dei fatti essere riconosciuta.

Mi permetterò, poichè ho la parola, di insistere sulla soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Non è certamente necessario che io dimostri al Senato che quando si ammettesse questo capoverso dell'art. 1. non potrebbe il Governo mai in nessun caso, per quanto siano straordinari i bisogni, occupare i locali abitati da quelle case religiose le quali per la legge del 1855 siano eccettuate dalla soppressione; e ciò per la ragione semplicissima che è quasi impossibile che si trovi una casa religiosa la quale abbia due locali nello stesso Comune.

Noi parliamo di case religiose le quali insegnano, o provvedono alla cura degli infermi. Ora quando in un Comune vi ha una di queste case non è probabile che ve ne sia una seconda poichè essa sarebbe inutile.

Dunque il Governo non potrebbe mai occupare un locale, il quale sia attualmente occupato da una casa addeita all'insegnamento, oppure alla cura dei malati, e da ciò può venire incontrastabilmente un inconveniente gravissimo, avvegnachè non tutte indistintamente le case religiose, che non furono soppresse perchè addeite all'insegnamento od alla cura degli infermi, provvedono poi difatti a questi bisogni: e fra queste case citerò, a cagion d'esempio, gli Scolopi, ed i Barnabiti, che sono esenti dalla soppressione per un insegnamento, al quale intanto non in tutti i luoghi attendono effettivamente.

Or bene se una di queste case occupa un locale che il Governo potrebbe destinare ad uso migliore, e può essere traslocata in altro locale per lei egualmente comodo, e perchè non potrà essere astretta a cedere il locale da lei attualmente occupato?

Non voglia dunque il Senato con questa disposizione legislativa porre il Governo nella condizione di non poter occupare un locale, quando effettivamente esso non è necessario per altro scopo utile; e qui ripeto la dichiarazione che già ho fatto in principio.

Se una casa religiosa destinata all'educazione ha un collegio, certamente il Governo non sopprimerà il collegio per sostituirvi una caserma di soldati; ma non si faccia che questa casa, solo perchè appartiene ad una corporazione la quale per suo istituto dovrebbe insegnare, non possa essere costretta a cedere il locale da essa occupato anche quando non insegna.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non dirò che poche parole per fare osservare che assolutamente mi pare che il dare questa facoltà al Consiglio di Stato di intervenire in questioni che principalmente vertono su fatti, e sulle quali esso non può procurarsi se non quelle sole cognizioni che gli vengono date dal Governo sia per necessità un incagliare il celere disbrigo degli affari.

Ciò ben vede chiunque consideri che in tal modo si impone al Governo la necessità di procurarsi una quantità di documenti di fatti, e quando questi sembrano insufficienti al Consiglio di Stato, esso è obbligato a rimandare la pratica al Ministero perchè li corredi di nuovi dati di fatti, e quando non li trovi ancor sufficienti, dovrebbe, cosa che non si pratica in nessun sistema costituzionale, ordinare un'inchiesta, il quale provvedimento escirebbe dalle sue attribuzioni.

Per questi motivi quindi io credo affatto superflua nella circostanza, in cui il Governo ha già il corredo di tutti i necessari dati di fatto, l'intervenzione del Consiglio di Stato, e certamente incagliante poi quando di questi dati non si sia potuto procurare tutti gli attestati necessari da presentarsi al Consiglio medesimo. Quest'intervenzione, lo ripeto, non può altro che rendere imbarazzo, senza recare vantaggio di sorta.

Presidente. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia propone a questo articolo tre soppressioni, cioè la soppressione delle parole « Sentito il Consiglio di Stato » di quella « straordinarii » che leggansi nella prima parte dell'articolo, non che la soppressione intera dell'alinea 2.o...

Senatore Di Montezemolo. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Presidente. Mi permetta che termini, poi avrà la parola.

Ora per amor di chiarezza io intenderei, se il Senato lo approva, di mettere distintamente ai voti parte per parte l'articolo, e cominciare col mettere ai voti le parole: « Sentito il Consiglio di Stato » e quindi quella « straordinarii » mentre a termini dell'articolo 65 del nostro regolamento la soppressione di un articolo o di parte di esso non si mette a partito, ma bensì la parte di esso cui si propone la soppressione.

Quindi quelli che intenderanno di seguire la proposta del Ministero non si alzeranno, quelli che crederanno di mantenere la proposta dell'ufficio centrale si alzeranno.

Senatore Montezemolo. È legge generale nei parlamenti, è consuetudine per lo meno, che quando si procede alla votazione, passi avanti tutti l'emendamento al progetto od all'articolo che si discute.

Qui per fatto dell'ufficio centrale abbiamo un progetto diverso da quello che fu presentato al Senato.

Il Ministero però, consentendo che venisse posta la discussione sopra il progetto dell'ufficio centrale, instò per conservare il suo primo articolo, il quale viene quindi a costituire un vero emendamento al progetto dell'ufficio centrale.

Mi pare dunque che si potrebbe porre ai voti l'articolo del Ministero come emendamento al progetto dell'ufficio centrale.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore Montezemolo è appoggiata.

Senatore Alfieri. È d'uopo chiarire bene la cosa, onde non nasca equivoco.

L'articolo che si sta per mettere ai voti non è punto un articolo proposto dall'ufficio centrale, ma è lo stesso articolo primo del progetto ministeriale al quale l'ufficio centrale fece due aggiunte o modificazioni, e propose un'alinea adizionale cioè: 1° l'aggiunta delle parole *sentito il Consiglio di Stato*; 2° della parola *straordinarii*; 3° la proposta dell'alinea secondo. Non sono quindi due articoli in opposizione....

Ministro di Grazia e Giustizia. La domanda che io ho fatta al Senato è che all'articolo dell'ufficio centrale si sostituisca quello del Ministero, ma non ho fatto istanza perchè si mettesse ai voti come emendamento l'articolo del Ministero, perchè ho creduto di dover lasciare al Senato piena libertà di deliberare in ordine alle singole modificazioni che avevo proposto tenendo conto delle considerazioni esposte dal signor Senatore Vigilanti.

Senatore Amari Prof. Io fo osservare che vi è una differenza di poco momento, non di sostanza, ma di parole fra i due articoli, quello dell'ufficio centrale e quello del Ministero. Alle parole del progetto approvato dalla Camera dei Deputati, *è fatta facoltà al Governo, ecc., in ciascuna provincia*, l'ufficio centrale ha sostituito: *in tutte le province*.

Se il Senato adottasse quest'ultima redazione bisognerebbe rimandare la legge alla Camera dei Deputati, e perciò io mi accosto all'opinione del signor Senatore Montezemolo, proponendo che si metta ai voti l'articolo come fu formulato dal signor Ministro.

Senatore Vigilanti, Relatore. In nome dell'ufficio centrale faccio la dichiarazione che la variazione di testo notata dall'onorevole Senatore Amari ha qui nessuna importanza.

Si impiegarono le parole *tutte le province* del Regno, come sin mine delle altre esistenti nel progetto presentato dal Governo *ciascuna provincia* del Regno; quindi pel caso previsto dal medesimo Senatore, che cioè il Senato approvasse il detto progetto del Governo a fine di evitare la necessità d'un ritorno della legge all'altro ramo del Parlamento, non ci sarebbe niuna difficoltà che si ristabilissero le altre parole in *ciascuna provincia del Regno*.

Presidente. Mi pare che la distinzione che si vorrebbe introdurre nel modo di votare non è tanto grave che porti un divario di ordine o di chiarezza. Credo che il procedere più regolare sia quello di attenersi al testo dell'ufficio centrale, e quindi di passare per le votazioni di capi distinti.

Siccome ci è stato eccitamento in proposito interrogò il Senato se voglia procedere in questa forma, o altrimenti se voglia osservare l'altra forma che sarebbe quella di mettere ai voti puramente e semplicemente l'articolo ministeriale.

Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti. Mettendo ai voti l'articolo ministeriale il Senato comprende facilmente che si avvol-

gerebbero tre questioni distinte in una sola votazione: ora vi possono essere Senatori che intendano approvare una parte dell'articolo e non intendano approvare le altre. Onde io credo che la votazione debba essere regolata in modo che ciascun Senatore sia posto in condizione di manifestare il suo voto sopra ciascuna delle tre questioni indipendentemente l'una dall'altra.

Lascio poi all'onorevole Presidente di proporre quella forma di votazione che crederà più conveniente, ma in modo che si raggiunga il risultato essenziale che ho accennato.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Nel caso presente secondo anche il solito praticato sarebbe di porre prima di tutto ai voti le parole *sentito il Consiglio di Stato*, poscia quella di *straordinarii*, finalmente l'alea aggiunto.

Se il Senato rigetta queste modificazioni e l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale resta l'articolo ministeriale.

Senatore **Farina**. Aderisco pienamente al modo di votazione suggerito dal Senatore Alfieri.

Presidente. È quello che intendevo di fare.

Non essendoci dunque altre osservazioni comincio dal leggere.....

Senatore **Pinelli**. (*Interrompendo*). Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Se si intende che ci sia maggior chiarezza nell'ordine della votazione e che si debbano porre distintamente ai voti le singole parti, siccome ci sono di quelli i quali forse si determineranno per le parole *sentito il Consiglio di Stato* da che debba intervenire un Decreto Reale, mi pare che sarebbe conveniente che si separasse una cosa dall'altra.

Voci. No! no! Vi è anche nel progetto ministeriale... ai voti, ai voti.

Presidente. Tanto nel progetto ministeriale che in quello dell'ufficio centrale lassi il requisito del Decreto reale.

Comincio a leggere la prima parte dell'art. 1, poi metto ai voti le parole di cui il Ministro proporrebbe la soppressione.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale *sentito il Consiglio di Stato*, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del Regno, quando e sino a che lo richieggano i bisogni *straordinarii* del pubblico servizio *si militare che civile* ».

Chi intende mantenere le parole *sentito il Consiglio di Stato* voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova vengono rigettate le parole *sentito il Consiglio di Stato*).

Passo alla parola *straordinarii*:

Chi intende mantenere la parola *straordinarii*, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova la parola *straordinarii* è soppressa).

Metto ai voti la prima parte dell'articolo primo testè letto, tolte le parole *sentito il Consiglio di Stato* e quella *straordinarii*.

(Approvato).

Passo all'alea primo.

« Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medicime o in parte delle case stesse occupate od in altre case dei rispettivi loro ordini. »

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente ha la parola.

Senatore **Piazza**. È mia intenzione di proporre un'aggiunta a quest'alea quando venga dal Senato adottato l'alea seguente proposto dall'ufficio centrale.

Siccome l'aggiunta non è necessaria se non nel caso che l'alea secondo venga accettato, così mi riservo di proporla quando si verifichi tale caso.

Presidente. Metto ai voti il primo alea ora letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'alea secondo di cui il Ministero chiede la soppressione (*V. sopra*).

Chi approva quest'alea voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'intero articolo riformato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 2. La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa, non dureranno oltre il termine di tre anni. »

Senatore **Durando Giacomo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Durando Giacomo**. Desidererei che mi si dicesse come si può conciliare quest'articolo con quello or ora approvato. Si è con quest'articolo fatto facoltà al Governo di occupare le case religiose quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio; dunque si è determinato con esso l'epoca ed il diritto; quindi mi pare che sull'articolo presente si dovrebbe adottare la questione pregiudiziale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. L'onorevole Senatore e mio egregio amico il generale Durando domanda spiegazione circa il modo di conciliare la disposizione dell'articolo 2° proposta dall'ufficio centrale colla disposizione dell'articolo primo testè votato, in cui è detto che l'occupazione durerà sin a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio *si militare che civile*.

Non mi pare che debba riuscire difficile il modo di conciliare le due disposizioni, la limitazione di tempo ad un triennio ha luogo in tutti i casi; nessuna occupazione può durare più di tre anni.

Ma può accadere benissimo che il bisogno cessi prima che siano trascorsi i tre anni. Il bisogno pubblico può durare uno, due, o tre mesi; in tali casi l'occupazione dovrebbe cessare prima del triennio che fissa il ter-

mine massimo di ogni occupazione, come del potere del Governo di occupare. Risulta quindi che il concetto delle due accennate disposizioni è il seguente: l'occupazione dura sino a che dura il bisogno che vi ha dato luogo, ma essa non può mai durare oltre tre anni. Se più lungamente durerà il bisogno di occupare o di mantenere siffatte occupazioni, il Governo potrà chiedere al Parlamento una proroga che non gli sarà negata.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 2.

(Dopo prova e contro prova l'articolo è approvato).

« Art. 3. Durante l'occupazione saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazione relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile ».

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io accorderei ben volentieri una indennità, se si trattasse di una proprietà che desse un reddito a quei religiosi; ma se è una casa occupata da essi, questa non dà loro alcun reddito. Siccome poi saranno trasportati in altra casa, essi si troveranno nella stessa posizione. Quanto all'imposta, se pagano l'imposta della casa che occupavano prima non pagheranno quella della casa in cui saranno trasportati.

Per queste due ragioni, non per alcuna avversione che io abbia a concedere a questi religiosi qualche vantaggio quando loro è dovuto, mi sembra non si debbano ammettere le proposte dell'ufficio centrale, ed io dichiaro che non darò loro il mio voto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il principio che induce l'ufficio centrale a proporre questo terzo articolo è un principio il quale ha base incontestabilmente nella giustizia; il Governo non lo può disconoscere.

Ma parmi che la disposizione che si legge nell'articolo 3° sia stata suggerita all'ufficio medesimo in contemplazione di un caso speciale e non in vista delle condizioni generali che possono presentarsi quando avvenga il caso di un'occupazione.

Parmi che si sia preoccupato l'ufficio centrale del caso in cui si occupassero temporariamente locali dai quali una casa religiosa di discreta o di ristretta fortuna ricavasse un qualche profitto, o mediante locazione o colla coltivazione, od in un qualche altro modo. Parve certamente duro all'ufficio che questa casa religiosa dovesse dismettere il locale che essa occupava e dalla quale ritraeva un fitto o coltivandolo traeva vantaggio. In vista di questo caso non dissimulo che vi sarebbe un principio di giustizia violato qualora il Governo colla occupazione anche temporaria privasse questa casa religiosa di quel reddito che è per avventura l'unico mezzo

col quale essa provvede alla sostentazione della propria famiglia. Ma vi sono casi assolutamente opposti a quelli che probabilmente l'ufficio ebbe in vista.

Quando per esempio i locali occupati diano un reddito sproporzionato ai bisogni della casa religiosa, parrebbe giusto che il Governo che occupa questi locali per ragioni di pubblica utilità dovesse dare a questa casa religiosa il provento corrispondente al reddito per esempio del fitto, quando questo reddito non sia necessario ai bisogni della corporazione religiosa?

Ma si dirà: Non vi è dubbio; voi dovete rispettare la sua proprietà, nè altrimenti voi potete occupare senza dare un'indennità, salvo diciate che quella casa religiosa non ha più diritto d'esistere.

Mi pare che l'applicazione di questo principio di giustizia sarebbe fatta con una misura un po' troppo larga.

Il Ministero non potrebbe opporsi a questa disposizione quando fosse limitata a quelle case religiose le quali potessero abbisognare di quel reddito di cui venissero private: ma dare un'indennità anche a quelle case religiose le quali vivono nel lusso, parrebbe cosa soverchia in tanta strettezza in cui si trova lo Stato.

Quanto alla disposizione con la quale è detto che rimarranno queste case religiose esonerate dal pagamento delle contribuzioni, questo non può far difficoltà.

Se il Senato crede di doverlo dichiarare nella legge, lo faccia, ma mi pare che non sia necessario. Dal momento in cui queste case religiose più non possiedono quel locale, in contemplazione del quale sono assoggettate a qualche imposta, ne viene per naturale conseguenza che più non debbano pagarla.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Da quanto ho udito mi pare che noi realmente confisciamo qualche cosa: occupando un locale ne togliamo l'uso al proprietario, e se non vogliamo dar nulla pel reddito che gli togliamo è sicuro che ci impadroniamo di cosa che gli appartiene senza dargli compenso, e non mi par giusto che si abbiano a privare i corpi morali del loro reddito perchè allora entriamo in un altro ordine di idee.

Se si vuole toccare ad una porzione dell' avere di questi corpi si presenti una legge la quale dica; confisciamo alle corporazioni una parte del loro, e allora il Parlamento deciderà cosa crederà opportuno di fare e avviserà a questo fine con diretta volontà e non di sbieco.

Non volete poi pagare le riparazioni? Da ciò risulterà che occuperete la casa, la rovinerete, e le corporazioni dovranno a loro spese riparare per di più i danni che loro avete procurato.

Domando se può questa tesi essere sostenuta dal Ministro della giustizia.

Diciamo chiaro quel che vogliamo ed allora forse sarà con voi nel votare queste soppressioni, ma quando invece col dire di occupare momentaneamente un locale

si vuol venire ad una quasi confiscazione e per di più far pagare all'ente morale, a danno di cui si fa l'occupazione, le spese e i danni che gli si cagionano davvero che non posso dare a un tal progetto la mia adesione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero non ha fatto questa dichiarazione, ha detto che era inutile un apposito articolo perchè fosse accertato che le contribuzioni rimangono a carico del Governo e che le case religiose ne rimangono onerate; ma certamente io non ardirei sostenere, che quando il Governo occupa, per motivi di pubblica utilità, un locale che appartiene ad una casa religiosa dovesse a questa lasciarsi il carico di pagare le imposte.

Come vede l'onorevole proponente le mie parole non sono quali egli le ha volute ravvisare.

Un Senatore. E le riparazioni?

Ministro di Grazia e Giustizia. Anche alle riparazioni è applicabile l'osservazione fatta per le imposte.

Senatore Arrivabene. Mi occorre dire, che la mia osservazione non concorda con le parole dell'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia.

Ho voluto dire solo che quando una casa religiosa avesse un reddito, questo debba essere lasciato senza indagare se sia troppo o poco; e tale mia idea desidero sia espressa in questi termini.

Senatore Farina. Mi pare indispensabile che si conservi l'articolo quale si trova espresso. Non ripeterò quanto è già stato detto relativamente ai redditi di quelle case religiose. Se tendiamo a privarle di questi redditi, noi entriamo in un ordine d'idee affatto diverso, perchè si viene a fare una confisca parziale di redditi di alcune corporazioni religiose, il che non mi pare sia consentaneo allo spirito della legge, nè argomento da trattarsi ora. Intendo far notare, che le imposte in massima si pagano dal proprietario, al quale la proprietà è intestata sul catasto; se noi non comprendiamo nella presente legge la disposizione che stabilisce tale esenzione a favore di tali case religiose, il Ministro delle Finanze non può di per sé, per propria facoltà, esonerarle.

Quindi è necessario, che sia introdotta nella legge questa disposizione d'esenzione, altrimenti verrà applicata la regola generale che è il proprietario cui tocca pagare le imposizioni, e perciò anche quelle corporazioni che vengono temporaneamente private dell'uso delle case loro.

Senatore Vigliani, Relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Farina potrebbero dispensarci dal difendere ulteriormente l'articolo 3° proposto dall'ufficio centrale, in quanto che mi pare che egli abbia abbastanza posto in sodo i due principii che sono stabiliti nell'articolo, cioè la liberazione del corpo morale, che ha sofferto la occupazione, dal peso delle contribuzioni, e riparazioni e ad un tempo il risarcimento per il danno effettivo e reale nascente dall'occupazione

stessa. Trovo però conveniente di far manifestato al Senato il principio da cui l'ufficio centrale è partito in questa sua proposta, in quanto che esso non corrisponde a quello che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia avrebbe supposto.

Non si preoccupò l'ufficio centrale di esaminare se le corporazioni religiose di cui vengono occupate le case, fossero ricche, mediocri o povere; entrando in quest'ordine di idee noi avremmo tenuto di essere accusati di certe dottrine che furono altamente condannate nell'attuale nostra società.

La discussione avrebbe potuto trasportarsi nel campo del comunismo da cui conviene, che in ogni modo anche per indiretto, ci teniamo lontani.

L'ufficio centrale non ha fatto dunque distinzione alcuna circa lo stato di fortuna delle corporazioni monastiche, ma ha fatto questo semplice ragionamento. Il Governo domanda di occupare le abitazioni delle corporazioni religiose in quanto non siano alle medesime necessarie, o perchè può loro bastare una parte sola dell'edificio che posseggono, mentre il rimanente può giovare ai bisogni dello Stato, o perchè una corporazione religiosa può essere traslocata in altre case dello stesso ordine; così il governo domanda di occupare il superfluo, e quando non prende che ciò che risulta superfluo, la ragione esclude l'obbligo di dare alcun compenso, perocchè chi lascia il superfluo non soffre vero danno; e tanto più questo si può dire di corporazioni che fanno voto di povertà, e non possono in conseguenza aspirare al superfluo ed al lusso come vi può aspirare l'individuo, il cittadino privato.

Ma quando non si tratta del solo superfluo, ma della occupazione di una casa si viene a privare la corporazione di una rendita vera che essa esigeva, che risuotava a proprio vantaggio, come sarebbe la pigione di un locale affittato, un canone od altro tale provento, allora la equità reclama un'indennità che trova la sua base certa nel montare dei proventi che l'occupazione ordinata dal Governo fa cessare, come pare che lo abbia riconosciuto lo stesso Ministro della giustizia, facendo però una distinzione a cui l'ufficio centrale non potrebbe associarsi, poichè a suo parere vi debbe aver luogo un compenso dovunque si cagiona un danno effettivo nel modo che accennava.

Dirò ancora due parole del peso delle contribuzioni: vi è noto che le contribuzioni, oltre quelle dello Stato, sono anche dovute alle province ed ai comuni. Queste contribuzioni volendo anche ammettere che lo Stato rimetta le sue, sarebbero però sempre domandate e si farebbero pagare ai corpi che rimangono proprietari delle case e non a chi le terrebbe per occupazione temporaria. Parimenti le riparazioni dei locali occupati debbono cadere sopra chi ne approfitta.

Per questi motivi l'ufficio centrale ha creduto che fosse giusto e necessario lo esprimere con apposito articolo le due cose, cioè la dispensa dalle contribuzioni e dalle riparazioni perchè non deve sopportare

presi chi non gode l'utile; e ad un tempo un compenso pel danno effettivo e reale ragionato dalla occupazione, esclusa la cessazione dell'uso della casa occupata, giacchè, lo ripeto, l'ufficio, quanto all'uso, ha considerato che non si possa far luogo a compenso perchè non avvi vero diritto ad ottenere una indennità, dove non si verifica un vero danno, ossia la privazione di un utile; e tale non può dirsi la privazione del superfluo che giaceva infruttoso. Esso non può onestamente essere negato allo Stato che lo domanda per urgenti bisogni pubblici.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Dopo le cose dette dall'onorevole Relatore, non è certamente difficile convincersi che l'art. 3 deve essere ammesso. Questo articolo 3 nel concetto semplice e generale della legge provvede al caso in cui i religiosi che vengono privati della loro casa vengano altresì a perdere i proventi di cui godevano.

In questo senso va intesa la proposta dell'ufficio centrale. Questo caso deve essere preveduto nella legge. Se poi dobbiamo fare un articolo 3, per dire che in questi casi le corporazioni religiose debbono essere indennizzate della rendita che vengono a perdere, parliamo eziandio delle contribuzioni, delle riparazioni, dei compensi da darsi, che si attingono allo stesso principio di giustizia e di equità.

Senatore Natoli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Natoli. Non ripeterò quello che dissi intorno all'indennità perchè io sono convinto che non si dovrebbe dare.

Osservo poi che l'articolo, come trovasi redatto, potrebbe far nascere il dubbio che lo Stato dovrebbe pagare le pigioni ed imposizioni. Uno schiarimento su di ciò non sarebbe inutile.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io credo che l'articolo non si debba intendere nel senso che ha voluto attribuirgli l'onorevole proponente. Naturalmente è detto che si dà l'indennità per le spese di riparazione e si concede il compenso dell'imposta per i locali occupati, ma per quelli nei quali si dà l'indennità è evidente che le imposte debbono rimanere a carico della corporazione che la percepisce.

Si può forse desiderare maggior chiarezza nell'articolo, ma lo spirito è evidentemente questo.

Che cosa si è voluto fare in quest'articolo?

Si è voluto fare in modo che chi ha il vantaggio della casa abbia anche il danno. Ora, siccome il vantaggio della cosa, quando i locali occupati davano un reddito alle corporazioni religiose, è conservato, così è evidente che anche il peso deve rimanere a carico delle corporazioni medesime. Inteso in questo modo l'articolo, come deve naturalmente intendersi, giusta la massima generale che gli utili e gli svantaggi vanno a carico

della stessa persona, cessa l'inconveniente del quale faceva menzione l'onorevole proponente.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo, e dopo l'accorderò al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Arnulfo. A me pare che l'articolo 3 vuol essere lasciato qual fu presentato dall'ufficio centrale, e che esso non offra gli inconvenienti che furono testè allegati.

Poichè, sebbene dichiarai che le contribuzioni debbono essere a carico del Governo per i locali occupati, tuttavia quando parla dell'indennità dice: « una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile. »

Quando si vuole accordare una indennità, questa si deve ragguagliare con quanto si viene veramente a perdere. Se si accorresse il rilevare dell'indennità senza indicazione dei contributi, si farebbe un regalo, non si accorderebbe un'indennità. L'indennità eccederebbe il rilevare del dovuto. Dunque quando si è detto « indennità » si è detto abbastanza perchè si abbia l'idea giusta di quello che si vuol dire, cioè depurata dalle imposte che gravitano sul fondo, perchè, ripeto, se non è così, non è più indennità, ma un di più dell'indennità. Motivo per cui, mi pare che l'articolo non presenti difficoltà nell'applicazione.

Senatore Audifredi. In questo articolo v'è una parte che io annetto, quella per cui si dia un compenso per le riparazioni, e non vi è eccezione a fare su questo punto. Ma io credo che ci sia un'altra difficoltà grave in quanto che accordando la indennità per i proventi che possono dare questi locali, quando una corporazione religiosa fosse minacciata, potrebbe accadere che essa facesse una locazione istantanea, e allora il Governo dovrebbe bonificare anche questa. Ciò sarebbe facilissimo; ed allora, quando il Governo occupasse questi locali, dovrebbe pagare l'ammontare di tali supposte locazioni? Propongo questo caso all'attenzione dell'ufficio centrale.

Senatore Vigilani. Il compito del relatore dell'ufficio centrale è di molto agevolato dalle osservazioni molto savie che sono state fatte a difesa dell'articolo 3 dagli onorevoli proponenti Farina ed Arnulfo.

Ad ogni modo aggiungerò ancora qualche parola per vieppiù persuadere gli opposenti che quest'articolo nulla racchiude che sia contrario ai principii della giustizia, nè che possa aprir adito alla frode.

È principio antico del diritto che i beni non si intendono se non dedotti i debiti, e i redditi non si intendono se non dedotte le passività. Ora fra le passività stanno in prima linea le contribuzioni; quindi quando l'art. 3 parla di « proventi che realmente si percepiscono dai locali occupati » intende naturalmente parlare dei proventi, detratti i pesi, fra i quali sono comprese le contribuzioni. Quindi ogni idea di stranezza che a questo riguardo aveva colpito l'onorevole Senatore Natoli, mi pare che resti delegata.

Quanto al timore manifestato dall'onorevole Audifredi

che cioè si possano fare delle locazioni fittizie, simulate per incagliare l'azione del Governo ed imporgli pesi ingiusti, risponde il principio generale di ogni legislazione che questi contratti come simulati, come fatti in frode di terzi saranno nulli e venendo impugnati validamente avanti ai tribunali, ne sarà pronunciato l'annullamento; quindi il Governo avrà nella giustizia un facile mezzo di difendersi dalle conseguenze dolose che si potessero meditare per abusare di una disposizione dettata da un evidente motivo di giustizia.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Metto ai voti l'articolo terzo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto, debbo intrattenere ancora il Senato sull'ordine dei suoi lavori.

Il Senato ha ancora quattro progetti di legge da discutere.

Il primo, sul riordinamento dell'istruzione superiore, d'iniziativa del signor Senatore Matteucci, è in corso di studio presso la Commissione; il secondo, per la co-

struzione di un carcere cellulare penitenziario in Sassari, è rimasto in sospenso.

L'ufficio centrale attende dal Ministero la comunicazione dei nuovi piani di costruzione.

Il terzo è sull'alienazione di beni demaniali, ed il relatore dell'ufficio centrale Senatore Farina, ha significato, che presenterà fra pochi giorni la sua relazione.

Il quarto, per l'approvazione di maggiori spese, e spese nuove di cui la relazione è in corso di stampa.

Come vede il Senato, non ci sarebbe ora bastante materia per poter occupare una seduta, quindi se il Senato lo approva, senza fissare fin d'ora un'adunanza pubblica, saranno i signori Senatori avvisati a domicilio.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti	97
Favorevoli	73
Contrari	24

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LXXV.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1861.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Comunicazione delle lettere del Ministro dei Lavori Pubblici, del Presidente della Camera Elettiva e del Sindaco di Torino* — *Omaggi* — *Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860* — *Interpellanza del Senatore Bellelli* — *Risposta del Ministro della Guerra* — *Osservazione del Senatore Farina* — *Approvazione dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Bellelli.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Marina, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene eziandio il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Arnulfo a dar lettura di una domanda di congedo.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge una lettera del Senatore prof. Amari con cui per ragione d'ufficio chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato).

Presidente. La parola è al sig. Ministro di grazia e giustizia.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera elettiva per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

Presidente. Do atto al sig. Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Il sig. Ministro dei lavori pubblici scrive alla Presidenza del Senato in data del 14 dicembre 1861.

« Per dichiarazione smarrimento e per altri accidenti potendo capitare che alcuni biglietti di circolazione gratuiti sulle strade ferrate dello Stato e di libero percorso sopra quelle sociali del Regno e sui piroscafi postali di cui erano stati provvisti i signori Senatori, siano caduti

in mano di persone capaci di abusarne e introdursi, essi mediante, nei convogli con pericolo eziandio dei viaggiatori, questo Ministero ha adottato lo spediente di dichiararne senza più la invalidità, ai medesimi sostituendo libretti aventi scontrini di diverso colore, i quali valgano per le uue e le altre ferrovie, sciolti i provvisti dalla necessità, altrimenti inevitabile, d'aver sempre con sè libretti di due specie. Trovandosi ora in grado di far luogo a regolare sostituzione di que'libretti e di disporre affinché i nuovi siano esclusivamente tenuti validi dalle singole ferrovie a datare dal 25 di questo mese, il sottoscritto, mentre si fa a pregare S. E. il sig. Presidente del Senato del Regno a favorirgli la distinta esatta dei signori Senatori per norma di questo Ministero nella scritturazione e numerazione dei libretti medesimi, si professa fin d'ora molto riconoscente, se vorrà far loro palese l'adottata misura, unicamente intesa a prevenire non improbabili inconvenienti nei convogli e nei piroscafi ed a salvarne la disciplina, alla qual cosa potrà contribuire senza dubbio moltissimo la accurata diligenza con cui i titolari vorranno custodire i loro libretti.

« Sott. U. PERUZZI ».

Si trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici la chiesta distinta.

Il signor Presidente della Camera dei Deputati scrive alla Presidenza del Senato in data del 12 corrente.

« Il Presidente della Camera dei Deputati, anche a nome de'suoi colleghi, ha l'onore di pregare S. E. il Presidente del Senato del Regno ed i signori componenti cotesto ramo del Parlamento di compiacersi intervenire

al convegno dei signori Deputati che avrà luogo nelle sale a piano terreno dell'ala destra del Palazzo Carignano mercoledì prossimo, 18 volgente, alle ore 8 di sera.

« Sott. U. RATAZZI ».

Il sindaco della città di Torino ed il Presidente dell'Accademia filarmonica diressero alla presidenza, in data 15 dicembre 1861, la seguente lettera:

« Il Municipio e l'Accademia filarmonica di questa città desiderosi di offrire ai membri delle due Camere un luogo di sociale ritrovo, hanno incaricato i sottoscritti di pregare l'E. V. di voler partecipare ai signori Senatori, che è posto a loro disposizione un biglietto d'invito, coll' esibizione del quale avranno in tutti i giorni dalle ore 9 del mattino libero l'ingresso nelle sale dell'Accademia suddetta, durante l'attuale sessione parlamentare, non che nel primo periodo di quella del 1862.

« Sott. Per l'Accademia filarmonica

Il Presidente
BLANCHIER.

« Per il Municipio

Il Sindaco
DI COSSILLA ».

Si esprimerà tanto all'uno che all'altro dei signori scriventi la gratitudine dei signori Senatori per questo invito.

Porto ora a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

Dal signor Prefetto della città di Novara di alcune copie degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del corrente anno.*

Dal Sindaco della città di Napoli di numero 200 esemplari del *discorso letto dal signor Antonio Ranieri nella inaugurazione del Monumento eretto per cura di quel municipio a Gio. Battista Vico.*

Dal signor Giuseppe Martinez di alcune copie di un suo opuscolo col titolo: *Dei mezzi di comunicazione in Sicilia;*

Dal signor Filippo Orlando di alcune copie di una sua *Monografia sui moti dell'enfiteusi e sui rimedi che si dovrebbero apportare.*

Dal signor Senatore Purcioni di due sue opere:

1. *Il codice penale toscano illustrato* vol. 5.
2. *Saggio di diritto penale teorico pratico*, vol. 1.

Dal signor Savino Scrochiera, deputato al Parlamento, di alcuni esemplari dei seguenti suoi scritti:

1. *Carme in morte del Conte di Cavour;*
2. *Discorso per l'inaugurazione della Cassa dei risparmi di Trani;*
3. *Ragionamento con disegno di legge per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Pugie.*

Dal signor Emilio Serra Gropoli, dottore in legge, di un suo libro intitolato: *La vera idea della Costituzione della Chiesa;*

Da monsignor de Solis protonotario apostolico di due

copie di un suo scritto col titolo: *Della autorità del Re nelle materie di disciplina e polizia ecclesiastica.*

Dall'avvocato Francesco De Vincenti di un suo scritto portato per titolo: *Illustrazione del programma di un prestito di cinquecento milioni al pari e senza onere di interesse.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE
E SPESE NUOVE SUL BILANCIO 1860.

(V. atti del Senato N. 96).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 ed anni precedenti delle antiche province e della Lombardia.

Leggo il progetto di legge. (V. *infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate sul bilancio della Stato per l'esercizio del 1860 ed anni precedenti maggiori spese e spese nuove, rilevanti alla complessiva somma di lire cento settantasei mila, seicento trentaquattro e centesimi diciotto, ripartibili sui bilanci delle antiche province e della Lombardia dei Ministeri delle Finanze, interno e lavori pubblici, non che fra le varie categorie dei bilanci stessi, a forma dell'annesso quadro. »

(Approvato).

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa nuova di lire 24,238 53 sul bilancio delle Finanze è istituita apposita categoria col numero 166 (bis) e con la denominazione: *Prezzo ed interessi dovuti al Capitolo metropolitano di Torino per espropriazione di terreni di sua ragione a Porta Susa.* »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario D'Adda fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	85
Favorevoli	83
Contrari	2

Il Senato adotta.

INTERPELLANZA DEL SENATORE BELLELLI.

Senatore Bellelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Bellelli.

Senatore Bellelli. In una delle passate tornate io ebbi l'onore di chiedere all'onorevole signor Ministro della guerra se egli fosse disposto ad udire una mia interpellanza intorno ai castelli di Napoli.

Il Ministro rispose chiedendo tempo per raccogliere schiarimenti e notizie intorno alla cosa.

Chiedo ora se egli sia in caso di rispondere alle mie interpellanze.

Ministro della Guerra. Sono disposto a rispondere ora.

Senatore Bellelli. Ricorderà il Senato come nel primo periodo della presente sessione un onorevole Senatore nativo di Sicilia, il quale credo che ora non sia qui presente, interpellò il Ministro della guerra, allora il nostro onorevole collega il generale Fanti, chiedendo che fosse demolita quella parte della fortezza di Messina che più specialmente prospetta e minaccia la città.

Nella stessa tornata io non pubblicamente, ma privatamente, mi feci a muovere la stessa istanza allo stesso Ministro della Guerra insistendo per una simile risoluzione per i castelli di Napoli.

Intanto non è gran tempo che con un Decreto reale è stata ordinata la demolizione di quella parte della fortezza di Messina che non difende la città da attacchi esterni, ma che più specialmente è diretta contro la città medesima. Per Napoli non si è preso nessun provvedimento. Io domando a me stesso perchè tale eccezione? perchè tale differenza? È forse Napoli in condizioni politiche talmente diverse da quelle di Messina che esiga l'esistenza di quei castelli? Certamente no; nè io fu il torto al Ministero di credere che egli abbia una tale opinione, dappoichè Napoli ha negli ultimi tempi dato tali prove di patriottismo e di maturità politica che non credo che possa ritenersi seconda a nessuna delle altre città d'Italia; l'abnegazione con la quale ha immolato sull'altare della patria, non è ancora un mese, la sua autonomia politica, ne è da se sola una prova splendidissima ed incontrastabile.

E quando anche dovesse ritenersi un'opinione diversa è egli necessario di dimostrare al Ministero ed al Senato l'inutilità di quelle fortezze?

Io non mi farò a ricordare fatti storici; non mi farò a ricordare certe verità le quali ormai possono essere considerate siccome assiomi; dirò soltanto, ricorderò soltanto al Senato come il giorno che il generale Garibaldi entrò in Napoli vi fossero nella città ancora 8 o 10 mila uomini chiusi in castello.

Il generale Garibaldi entrò solo accompagnato da due o tre dei suoi aiutanti, circondato dalla folla plaudente ed inerme; passò sotto gli spaldi del castello del Carmine, passò innanzi al cancello del Castello Nuovo dove erano rinchiusi quei soldati con armi e munizioni e con ordini precisi, e malgrado ciò che cosa avvenne? Le scolte, i soldati che erano di guardia presentarono le armi al generale; tutti si mostravano curiosi e quasi stupiditi dal grande spettacolo e involontariamente applaudivano anch'essi. Era questo l'effetto di quell'entusiasmo popolare contro il quale non vi è fortezza, non vi sono cannoni che possano resistere; eppure erano quei soldati quelli stessi che poi partirono per combattere a Capua, a Gaeta e finirono in gran parte miseramente nelle file del brigantaggio.

Non è dunque certamente nè per una ragione speciale alla città di Napoli, nè perchè possano in circostanze gravi tali castelli essere veramente utili alla difesa del

Governo che essi debbano essere ancora mantenuti, malgrado un decreto dittatoriale che ne ordinava la demolizione, specialmente del Castello Sant'Elmo che è il principale fra i medesimi.

Entro in un altro ordine di idee e domando a me medesimo se non fosse per avventura una ragione economica, una ragione finanziaria la quale consiglia al Ministero di ritardare la demolizione di quelle fortezze?

Signori, Napoli ha quattro castelli: uno il castello dell'Ovo va rispettato perchè diretto principalmente, anzi dirò pure unicamente, contro un attacco di fuori. Degli altri tre quello di Sant'Elmo domina e minaccia dall'alto la città, quello detto Nuovo la stringe dalla parte di mare, ed il castello del Carmine la preme quasi sul cuore nella parte più popolosa della città.

Signori, se io non sono male informato il municipio di Napoli ha già chiesto che il castello Nuovo, che è uno dei principali della città, sia abbattuto per la più gran parte, per quella parte principalmente che prospetta la città, e sia quel luogo ridotto a giardino e pubblico passeggio, rispettandone la parte storica e tutto o quasi tutte le officine.

Quanto al castello del Carmine ha già domandato il Municipio stesso che una parte di quel castello sia abbattuta per allineare una delle vie principali della città che deve servire quasi, dirò così, come di una delle arterie principali della città di Napoli, ed il rimanente sia ridotto ad uso di caserma.

Uno dei fini di queste interpellanze è appunto quello di appoggiare e fortificare le domande del Municipio napoletano, affinché il Ministro della guerra e quello dell'interno per la parte che a ciascuno riguarda invece di impedirne o ritardarne l'attuazione l'affrettino e concorrano a renderla più spedita.

Quanto al castello Sant'Elmo, ho già detto che il dittatore Garibaldi ne aveva ordinato la demolizione, e infatti quel castello è quello che più direttamente e più particolarmente minaccia la città. Si dice da taluno e si pretende che facendo descrivere ai razzi, alle palle una gran curva possono i colpi dei suoi cannoni raggiungere il mare e servire in certo modo alla difesa della città.

Signori, io credo francamente che tale opinione non sia esattamente vera; ma ad ogni modo l'utilità che potrebbe ricavarsi dalle opere di difesa di quel castello non può mettersi al paragone con l'utilità che si potrà ricavare dal rendere libera la collina di S. Martino da quel castello. Quella collina che è una delle più deliziose di Napoli, e che ora l'ombra di quelle mura, strumenti di tirannia, isterilisce ed aduggia, diverrà seminata di case e d'oliveti, ed il ritrovo di quanto vi è di più gentile e più colto in Italia.

Poichè, dicasi quel che si voglia, Napoli è destinata ad essere in un avvenire poco remoto uno dei centri più operosi non solo del commercio ma anche della coltura italiana.

Io credo adunque che il Ministero, permettendo la demolizione di quel castello farà non solo opera di buona politica, ma anche di buona amministrazione.

E poichè la parola *amministrazione* mi è venuta sulle labbra, io chiedo il permesso al Senato ed al Ministero di aggiungere una sola parola benchè per incidente. Si è molto parlato in questi giorni di Napoli, della sua condizione eccezionale, si è molto parlato di quel mal essere che serpeggia in mezzo a quella popolazione. Si sono indagate le cause di quei mali, si sono proposti i rimedii. Permettetemi una parola sola.

La questione napoletana è questione di amministrazione interna; quel giorno che l'amministrazione avrà conosciuto i veri bisogni, la vera condizione di quella popolazione, gran parte di quei mali i quali ora si rimpiangono, cesseranno.

Il signor Ministro della guerra, in una delle precedenti tornate ci disse, ed io approvo pienamente la sua opinione, a che tanto preoccuparci del brigantaggio? Poche centinaia d'individui, gente avveniticcia, estranea al paese, senza opinioni politiche, pagati dall'oro nemico, non può, nè deve intimorire, nè seriamente preoccupare il Governo del Re.

Ma la questione napoletana non sta in questo, non sta nel brigantaggio, ma nel calmare le passioni, nel soddisfare i giusti interessi della popolazione; sta nel rassicurare tutti gli interessi legittimi, nel rassicurare tutta la parte importante di quella popolazione, e ciò non si potrà raggiungere se non quando l'amministrazione pubblica avrà studiato, avrà indagato, avrà compreso quali sieno questi bisogni, quali sieno questi interessi.

Signori, era inevitabile che dopo una rivoluzione così radicale in un paese che non ha buone tradizioni amministrative, era inevitabile che in un paese sconvolto da mille passioni, inevitabile, dico, che l'azione amministrativa fosse alquanto incerta, mal sicura di sé, direi quasi, fosse in certo modo una amministrazione che potrei chiamare sperimentale ed empirica; ma questo stato di cose non può durare, ed io fo i miei sinceri ringraziamenti al Ministero in generale, perchè i suoi provvedimenti già accennano a rimedii seri e radicali.

Il giorno in cui ad un'amministrazione spesso volte sperimentale, e contraddittoria, succederà un'amministrazione vigile, operosa, preveggenze, che si ispiri ai veri interessi di quella popolazione, e non ad un vano e sterile formalismo, quel giorno l'ordine, la sicurezza, la calma entrerà in quel paese. Ed è questo, o Signori, permettetemi di ripeterlo, l'unico voto della grande maggioranza di quel paese.

Ritornando ora al soggetto principale delle mie interpellanze, io prego il signor Ministro della Guerra di dichiarare se egli intenda di coadiuvare ed ordinare per quella parte che lo riguarda la demolizione dei castelli napoletani; cioè di tre castelli del Carmine, di S. Elmo e Castel Nuovo.

Quanto al castello dell'Ovo, l'ho già detto, è un ca-

stello che riguarda la difesa esterna, è il solo anzi dei castelli napoletani che a questo fine fu costruito, e del quale non intendo di far parola, come non intendo di comprendere nella demolizione quella parte del Castello Nuovo che guarda al mare, nè di quella detta il Maschio che è un monumento di storia patria, nè di tutte le officine e laboratori che ne son quasi un'appendice; intendo di quella parte la quale prospetta e minaccia la città, che demolita renderebbe la città di Napoli assai più ampia, più capace di contenere quell'immensa popolazione che cresce ogni giorno e che fa di quella città uno dei centri più potenti della civiltà Italiana.

Ministro della Guerra. Domando la parola

Presidente. Debbo far avvertire al Senato che l'interpellanza quale fu ammessa nelle sedute precedenti tocca solamente il soggetto della demolizione dei castelli di Napoli.

Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Comincerò per rispondere all'onorevole Senatore Bellelli spiegando, come già si sia fatto un decreto per la distruzione di una parte delle opere della cittadella di Messina, e nulla si sia ancora decretato per le fortificazioni di Napoli.

Le fortificazioni di Messina, che guardano la città, erano state causa di così grandi disastri a Messina nel 1818 e 1819, che appena instaurato il governo libero, la città fece istanza perchè quelle parti che minacciavano la città fossero distrutte, onde mai più quella cittadella, che deve servire a difendere lo stretto, potesse battere la città.

Si formò allora su questa istanza una Commissione presieduta, credo, dal Conte di Cavour, ed alla quale presero parte i generali Cialdini, Fanti e Menabrea.

Questa esaminò le opere e conchiuse nominando un'altra Commissione per esaminare lo stato delle cose. Riferì essa che veramente le parti che guardavano la città di Messina, cioè le più elevate, ed i parapetti che coprivano le artiglierie, potevano essere abbattute e fare che una parte delle fortificazioni servisse di strada pubblica e l'altra parte, spianata, non rappresentasse più che terrazzi da servire per l'istruzione delle truppe che sono conservate nella città di Messina.

Quando io venni al Ministero, ebbi lettera dal Sindaco di Messina, perchè procurassi l'esecuzione di quella decisione; ed io mi affrettai a farlo.

In quanto alle fortificazioni di Napoli, cioè ai quattro forti che la cingono, credo che siano ben poco da temersi da Napoli stessa; e credo non si sia mai pensato ad un bombardamento sulla città.

Il più terribile castello per i napoletani è quello di S. Elmo, ma io credo che nemmeno il re di Napoli avesse idea di trarre partito di esso per bombardare la città, perchè vi si trovarono entro artiglierie sì, ma in tale stato da non poter servire, e queste furono tolte di là da un pezzo.

Ora fu dato incarico alla Giunta composta dei comitati di artiglieria e del genio di esaminare le fortifica-

zioni di Napoli e vedere che cosa si dovesse fare, e la Giunta propose al Ministero che al forte S. Elmo fossero abbandonate tutte le opere esterne, che non servano a nulla, fossero abbattute tutte quelle parti che potessero sorgere minacciose per la città, e che si conservasse tutto ciò che era utile per magazzini ed alloggi.

Io concedo benissimo, che col tempo si possa abbattere il forte S. Elmo, ma fino a che non siasi provveduto un locale per l'alloggio ed altri usi militari, non credo che convenga ciò fare, per avere poi da costruire altri edifici; ma perciò che riguarda al timore espresso che la città possa esserne offesa, si è già deciso che si abbia a toglier via ogni cosa che ancor possa avere aspetto di minaccia.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro della Guerra. In quanto al castello Nuovo, dirò che prima ancora che ne venisse l'idea alla città di Napoli, si presentò una società per domandare che parte delle fortificazioni del castello Nuovo, ossia quelle che sono rivolte verso la città, le fossero cedute, ed ella si sarebbe incaricata di costruire altrove tutti gli edifici necessari per le artiglierie che ora vi stanno.

Il Ministero stava conducendo le trattative, quando il Municipio di Napoli per mezzo del generale Lamar-mora porse domanda, invero non troppo chiaramente formulata, perchè sia abbattuta parte di quelle fortificazioni e sui terreni che non sarebbero più a profitto dello Stato, possano essere eretti nuovi fabbricati dal Municipio stesso e una parte convertita in giardino.

Il Ministero non si oppone nè all'una nè altra cosa, perchè sia che i terreni si vedano alla città per la formazione di un giardino od a privati per la costruzione di case, sia infine che se ne voglia far cessione gratuita alla città stessa, onde non abbia onere alcuno, sono tutte cose che vogliono essere stabilite per legge, trattandosi d'alienazione di fondi demaniali. Il Governo in ogni caso non ha intenzione di conservare il castello.

In quanto al castello del Carmine si è già ordinata la demolizione di una parte del medesimo, affinchè la città possa condurvi i suoi nuovi rettifici; l'altra parte è richiesta dal Ministro della marina qui presente per rinchiudervi i non pochi galeotti che ha a sua disposizione (*Harità*).

In quanto al castello dell'Ovo, parmi che lo stesso Senatore Bellelli consenta che sia mantenuto.

Venendo alla seconda parte delle sue interpellanze, o piuttosto alle sue osservazioni circa la condotta del Governo a Napoli, dirò solo che già molto si è trattata la questione alla Camera dei deputati, e tutti i Senatori possono avere avuto conoscenza indiretta di quanto ivi si è detto. Quanto poi al suggerimento di ordinare una buona e forte amministrazione, che corrisponda ai bisogni di quelle popolazioni, io credo che il Governo non possa far meglio di quanto ha fatto,

cioè importarvi l'amministrazione che abbiamo in queste province, la quale ha così ben corrisposto ai bisogni delle popolazioni nostre.

Senatore Farina. Le cose dette dal signor Ministro della guerra, dopo che io ho domandata la parola, renderanno più brevi le poche osservazioni che mi permetterò di fare.

Egli ha premesso, che trattandosi di alienazione di stabili appartenenti allo Stato, questa in qualunque modo fosse fatta, deve essere preceduta da legge, così volendo appunto le prerogative del Parlamento.

Tale sistema parmi debba valere non solamente nel caso di una vera alienazione, ma anche in quello in cui si tratti d'atterrare edifici che possono servire al disimpiego del pubblico servizio.

In conseguenza confido che il signor Ministro qualunque volta si tratti o di atterramenti di edifici che possono tornare utili al pubblico servizio, o di cessione dei medesimi, non riguarderà tal cosa come un semplice atto d'amministrazione, ma presenterà all'uopo una legge al Parlamento.

Ministro della Guerra. Io credo, che l'onorevole Senatore Farina abbia voluto fare allusione alle determinazioni prese dal Ministero in ordine alla cittadella di Messina, senza presentare una legge al Parlamento.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Osservo che quella non fu alienazione, o cessione di proprietà: si spianarono soltanto parapetti sul locale stesso, come pure due piccole mura le quali prima formavano una seconda cinta alla cittadella di Messina verso la città, convertendole in una strada; ma sussiste però sempre la proprietà.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Debbo dichiarare che non ho inteso di fare la benchè menoma allusione alle cose di Messina, perchè mi erano ignote affatto le condizioni in cui si trovassero le opere che furono distrutte in quella cittadella. Ho voluto semplicemente rinforzare ed appoggiare quanto assai bene fu detto dal signor Ministro, cioè, che trattandosi di alienazione od anche semplicemente di atterramento di edifici riconosciuti utili allo Stato, debba precedere una legge.

Presidente. Il signor Senatore Bellelli depose sul banco della presidenza il seguente ordine del giorno. « Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministro della Guerra passa all'ordine del giorno ».

Interrogherò il Senato se intende di appoggiare quest'ordine del giorno; chi l'appoggia sorge.

(Appoggiato).

Se nessuno domanda la parola e se il signor proponente non crede di darvi sviluppo maggiore...

Senatore Bellelli. Dopo le spiegazioni così chiare e così precise del Ministro della Guerra, non mi resta che a ringraziarlo.

Presidente. Metto ai voti l'ordine del giorno testè letto.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Altre materie non vi sono più all'ordine del giorno; ma prego il Senato di volermi permettere a fargli presente, che vi sono ancora in stato di discussione tre progetti di legge negli uffizi centrali. Per due di questi si attendono alcuni documenti richiesti al Ministero, essi riguardano l'uno la formazione di un carcere cellulare in Sassari, e l'altro l'alienazione di beni demaniali. Ve ne ha un terzo per il riordinamento dell'istruzione superiore iniziato in Senato dal signor Senatore Matteucci, il quale è in corso di esame nella Commissione appositamente eletta. Per conseguenza non essendovi materia per occupare una seduta e non credendo io opportuno

di convocare già fin d'ora il Senato per l'esame del progetto di legge presentato quest'oggi stesso dal signor Ministro di Grazia e Giustizia (poichè questo essendo assai importante, ed esteso, richiede perciò qualche maggior tempo per esaminarlo) io proporrei di non prendere aggiornamento fisso, riservandomi di avvertire a domicilio i signori Senatori quando si avrà materia sufficiente per una seduta, e nello stesso giorno vi sarà prima la convocazione negli uffizi per l'esame del progetto di legge presentato oggi: se non havvi osservazione in contrario s'intenderà che la convocazione avrà luogo nel modo anzidetto.

La seduta è sciolta (ore 4.)

LXXVI.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Annunzio della morte dei Senatori Torres e Marioni — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Omaggi — Congedi — Presentazione di due progetti di legge dal Ministro delle Finanze — Deliberazione di tener seduta pubblica questa sera — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Roncalli al Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Di Revel — Risposta del Senatore Roncalli — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Mozione del Senatore Giulini — Presentazioni di due progetti di legge dal Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed il Ministro delle Finanze, e verso il finire della seduta interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore segretario Arnulfo, dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Cibrario a dar lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore Cibrario, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3038. La Giunta Municipale del Comune di San-topadre, provincia di Terra di Lavoro, ricorre al Senato onde ottenere che vengano posti in vendita i beni dei luoghi pii di quella provincia, e ne sia convertito il prezzo in opere di pubblica utilità.

N. 3039. La Giunta Municipale di Casalmaggiore, Provincia di Cremona, porge al Senato motivate istanze, acciò nell'approvazione della legge per l'attuazione in Lombardia del nuovo ordinamento giudiziario, venga dichiarata sede di tribunale la città di Casalmaggiore, invece di quella di Bozzolo, indicata nella tabella A annessa alla legge del 13 novembre 1859.

Presidente. Darò comunicazione al Senato di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

Torino, addì 19 dicembre 1861.

Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella seduta del 19 dicembre con-

cernente la Nuova proroga dei termini stabiliti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella Toscana, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesta assemblea.

Lo scrivente profferisce all'onorevole Presidente gli atti della sua disantissima considerazione.

Il Vice-Presidente

SEB. TECCHIO

L'onorevolissimo Presidente del Consiglio scrive alla Presidenza del Senato in data 15 dicembre corrente.

Il sottoscritto compie ad un triste dovere, partecipando alla Camera dei Senatori, che nel mattino del sei corrente il marchese Ferdinando De Torres Senatore del regno passò, dopo breve malattia, agli eterni riposi nella città di Aquila.

Le autorità civili e militari e l'intera popolazione nel prendere parte ai funerali del marchese De Torres, mostrarono con ogni maniera d'ossequio la grande estimazione di che godette vivendo un cittadino che S. M. degnossi elevare ad una delle più alto dignità dello Stato.

Il Ministro

RICABOLI.

Il Senato ha inoltre fatto una grave perdita tra i suoi membri operosi e diligenti.

Il commendatore Giuseppe Marioni mancò ai vivi il 16 del corrente mese in Torino. La memoria di lui rimarrà sempre onorata per i molti servizi da esso renduti allo Stato in vari rami d'amministrazione pubblica, singolarmente nel maneggio delle finanze di cui fu per parecchi anni Intendente generale.

Il Senatore Marioni appartenne a quel periodo di ordinata e progressiva amministrazione di cui un illustre nostro collega, il Senatore di Revel, si fece non meno accurato che autorevole spositore nella relazione sulle condizioni delle finanze dal 1830 al 1846 pubblicata nel 1848.

Austero nell'aspetto e nei modi, il Senatore Marioni si conciliò la stima d'ogni ordine di persone nell'esercizio di funzioni ardue, nelle quali non cessava mai di congiungere alla cura degli interessi dello Stato un assoluto rispetto per la giustizia. Esempio degno in ogni tempo d'imitazione e di lode.

Fanno omaggio al Senato:

Il Consiglio compartimentale di Livorno di num. 30 copie degli atti di quel Consiglio della sessione ordinaria 1861;

Il dottore G. M. Miraglia direttore del R. Morotroffo di Aversa, d'un esemplare del suo programma su di un Manicomio Modello italiano,

Il prefetto della provincia di Ravenna, d'un esemplare degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1861;

Il signor A. Zanolini, Deputato al Parlamento, di alcune sue Considerazioni sulla legislazione delle miniere;

Il prefetto di Perugia, a nome dell'abate Filippo Perfetti, d'un opuscolo da questi testè dato alla luce, col titolo: *Delle nuove condizioni del papato*;

Il signor Pietro Canepa, d'un suo scritto intitolato: *La concordia fra i liberali*;

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, d'una copia:

1. *Delle tavole statistiche che dimostrano come è divisa la proprietà fondiaria in Sicilia*;

2. *D'altra tavola dei movimenti della popolazione siciliana nell'anno 1858*;

Il Senatore Enrico Poggi d'una copia de'suoi *Discorsi economici, storici e giuridici*;

Il dottore Giovanni Arpinati delle sue *Osservazioni statistiche ed economiche sulla maggiore utilità della linea di ferrovia da Firenze a Forlì*.

Il signor Augusto Palimard, pittore di storia, de'suoi *ringraziamenti indirizzati a S. M. Vittorio Emanuele Re d'Italia* per la medaglia d'onore accordatagli per un suo quadro, intitolato *Vittoria*;

Il presidente del Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore, d'un esemplare degli atti di quel Consiglio della sessione ordinaria 1861.

Si darà conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore Cibrario, Segretario legge alcune lettere dei Senatori Guarlabassi, Torremuzza, Strozzi e Borghesi i quali per motivi di salute e di famiglia chiedono al Senato un congedo, che loro è accordato.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per l'istituzione della Corte dei Conti del regno d'Italia.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito.

Ministro delle Finanze. Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per la facoltà provvisoria di riscuotere le imposte, e di pagare le spese dello Stato pel primo trimestre del 1862.

Prego il Senato a dichiararlo d'urgenza.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge ed interrogo il Senato sull'urgenza dimandata.

Chi ammette l'urgenza voglia sorgere.

(L'urgenza è adottata)

Interrogo ora il Senato quando voglia occuparsi di questo progetto, che in seguito alla sua deliberazione, e per la propria natura esige sicuramente una grandissima sollecitudine.

In questi giorni è facile prevedere l'assenza di molti colleghi e disgraziatamente neppur oggi ancora siamo in numero per poter deliberare.

Domando al Senato se intende ritirarsi immediatamente negli uffizi per l'esame dello stesso progetto, e quindi procedere alla nomina dei commissari.

Seguita la nomina, i commissari potrebbero riunirsi in ufficio centrale e preparare la relazione, la quale forse di questa sera potrebbe essere in pronto.

Senatore **Arrivabene.** Noi non siamo in numero nemmeno attualmente.

Presidente. In Torino vi ha il numero necessario per la validità delle nostre deliberazioni, e spero che l'eccitamento fatto stamattina potrà giovare a raccogliarlo.

Alcuni Senatori mi fanno pervenire la proposta che sia l'adunanza fissata per domani: io mi sono astenuto dal fare un'eguale proposta, perocchè domani sarebbe la vigilia del Natale, e molti Senatori in tale circostanza si recano in seno delle loro famiglie.

Io propongo dunque al Senato il termine più largo, poi il più breve.

Chi intende che la seduta si fissi per domani nell'ipotesi, che credo verificabile, che sia preparata la relazione per questo progetto di legge di questa sera, voglia sorgere.

(Non è adottato)

Chi intende che il Senato si raduni questa sera, supposto che immediatamente si ritiri negli uffizi, ed esaminata la legge proceda alla nomina dei commissari per preparare la relazione, voglia sorgere.

(Approvato).

Il Senato si ritirerà ne' suoi uffizi per procedere all'esame di questo progetto di legge.

Essendo stato approvato il partito di radunarsi questa sera, io credo che la seduta dovrebbe fissarsi non prima delle otto, perchè si possa l'ufficio centrale radunare, nominare il suo Relatore e preparare la relazione.

Se non c'è osservazione in contrario, s'intenderà che questa sera alle otto il Senato si radunerà in adunanza pubblica per discutere questo progetto di legge. Io prego poi fin d'ora gli stessi nostri colleghi, per quanto potranno, di far conoscere agli assenti la necessità che questa sera si trovino presenti.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Per non arrischiare di non trovarci in numero questa sera, mi pare che sarebbe prudente che la Presidenza facesse avvisare essa stessa i membri che sa essere in Torino perchè se non saremo in numero questa sera, forse non lo saremo più nei giorni successivi; quindi i presenti possono benissimo far cenno ai colleghi assenti di quello che si è fatto, ma è cosa prudente il mandar loro senz'altro gli avvisi d'ufficio.

Presidente. Già fin d'ora si forma la lista di quei Senatori che si presume sieno in Torino e ai quali si manderà l'avviso dentr'oggi, ma frattanto quei colleghi che li trovassero, sono anche pregati di esprimere loro la necessità che questa sera il Senato si trovi in numero sufficiente per poter deliberare.

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli.

Senatore Roncalli. Io non ho chiesto la parola sopra l'oggetto attuale, perchè lo credo esaurito; l'ho chiesta bensì per pregare il Senato di volermi accordare la facoltà di muovere interpellanza al Ministero sopra una lettera di alcuni Vescovi del Regno scritta in risposta alla circolare del Ministro guardasigilli del 26 ottobre prossimo passato. Io non vedo veramente l'onorevole guardasigilli al banco dei Ministri, ma spero che l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà dirmi se non trova nessun inconveniente ad acconsentire che si faccia questa interpellanza.

Senatore Di Revel. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. La parola è al Senatore di Revel.

Senatore Di Revel. La deliberazione or ora presa dal Senato di radunarsi immediatamente negli uffizi mi pare tale che non possa guari conciliarsi colle interpellanze che verrebbero ora mosse e che consumerebbero la maggior parte del tempo necessario per compiere l'altro lavoro già determinato dal Senato.

Non mi oppongo a nessuna delle mozioni che si vogliono fare da altri, ma quella già regolata dal Senato, mi pare che dovrebbe avere la sua esecuzione.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Io veramente non mi sono

espresso con precisione; l'oggetto mio era soltanto di chiedere al Senato il permesso ed al Ministero l'adesione di fare queste interpellanze; ma non domando un tempo fisso, e per questo sono agli ordini del Ministero e del Senato.

Presidente. Giungendo in questo momento il Ministro di grazia e giustizia, il Senatore Roncalli può ripetere a lui la sua interpellanza, e quindi si delibererà.

Senatore Roncalli. Io aveva mostrato desiderio al Senato di poter muovere un'interpellanza all'onorevole guardasigilli sopra una lettera recentemente pubblicata in parecchi giornali, la quale si dice di alcuni Vescovi del Regno in risposta alla di lui circolare del 26 ottobre prossimo passato.

Per questo appunto io aveva chiesto all'onorevole Presidente del Consiglio, nel caso che il Senato non avesse in ciò trovato nessun inconveniente, di fissare un termine per rispondere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero si farà un pregio ed un dovere di rispondere all'interpellanza che intende fargli l'onorevole Senatore Roncalli, e se il Senato crede che essa debba aver luogo in una delle prime tornate, per parte mia io son pronto a rispondere.

Presidente. Se il Senato approva, io proporrei che questa interpellanza abbia luogo nella prima adunanza dopo quella di questa sera.

Chi approva questa proposta sorga.

(Approvato).

Senatore Giullini. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giullini. Era stata fatta molta fretta all'ufficio centrale perchè fosse spedita la relazione della legge per una nuova proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana. Io domanderei ora al Senato ed al signor Presidente se non fosse il caso di mettere simil progetto all'ordine del giorno anche per questa sera.

Presidente. Io mi riservava a questa sera, quando il Senato fosse completo, di proporvi di occuparsi anche di questo progetto di legge, di cui credo possa essere la relazione pure in pronto.

Ora la parola e al signor Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già adottati dalla Camera dei Deputati.

L'uno per modificazioni alla legge di ordinamento giudiziario che deve attuarsi nelle province napoletane;

L'altro sul medesimo oggetto per ciò che riguarda l'ordinamento, che deve essere attuato nelle province siciliane.

Io non oso fare al Senato la preghiera di volerli porre all'ordine del giorno per questa sera, che sarà forse l'ultima seduta di quest'anno; dirò solo che questi due progetti sono urgentissimi.

Presidente. Do atto al signor Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi progetti, che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori, e dei quali sicuramente il Senato si occuperà il più sollecitamente possibile.

Non rimanendo altro all'ordine del giorno, io invito nuovamente i signori Senatori a ritirarsi negli uffici per occuparsi immediatamente del progetto di legge che deve discutersi nella seduta di stasera.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

LXXVII.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1861

(S E R A)

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Relazione e discussione immediata sul progetto di legge per la facoltà provvisoria di riscuotere le entrate e di pagare le spese dello Stato durante il primo trimestre del 1862* — *Esposizione delle condizioni finanziarie dello Stato fatta dal Ministro delle Finanze* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Arnulfo e forniti dal Ministro delle Finanze* — *Dichiarazioni dei Senatori Farina, Di Pollone e Martinengo* — *Discorso del Senatore Gallina* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli e dell'intero progetto* — *Relazione ed approvazione immediata del progetto relativo ad una nuova proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2.

Sono presenti i Ministri della Finanze, della Guerra, di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale della prima tornata di questo giorno che viene approvato.

RELAZIONE — DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO
DI RISCOUTERE LE ENTRATE E PAGARE
LE SPESE DURANTE IL 1° TRIMESTRE DEL 1862.
(V. atti del Senato N. 99).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria di riscuotere le entrate e di pagare le spese dello Stato durante il primo trimestre del 1862.

La parola è al signor Senatore Di Pollone relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Di Pollone. Signori Senatori,

Il Ministro delle Finanze presentava nella seduta di questa mattina al Senato lo schema di legge riguardante la facoltà provvisoria di riscuotere le entrate e pagare le spese dello Stato durante il primo trimestre del 1862, e richiedeva contemporaneamente che ne fosse dal Senato dichiarata l'urgenza.

Si compone questo schema di legge di due articoli: col primo dei quali è fatta facoltà al Governo di riscuotere sulle basi del corrente esercizio le entrate d'ogni specie, e di pagare le spese, anche straordinarie, che

non ammettono dilazione; e col secondo è mantenuta la facoltà al Ministro delle Finanze di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di 50 milioni in anticipazione delle imposte per l'anno 1862, ed alle condizioni prescritte dalla legge del 31 gennaio 1852.

Voi, o Signori, in mancanza di un bilancio profondamente studiato, e maturamente discusso, bilancio che, per ragioni a Voi ben note, non fu possibile al Ministero di compilare e di presentare al Parlamento, riconoscendo la ineluttabile necessità che intanto si provvedesse alle esigenze del servizio, accordaste l'invocata urgenza.

Raccolti negli uffici, unanimi trovaste palese lo imprescindibile bisogno di provvedere nel senso proposto dal Ministero, e tale fu il mandato che ciascun ufficio diede ai Commissari componenti l'Ufficio Centrale.

Se per un lato facile era il compito del Vostro ufficio nel riconoscere concorde, allo stato delle cose, la opportunità della proposta, e di proporvene l'accettazione, ravvisava non di meno conveniente che al Senato fosse chiarito dal signor Ministro delle Finanze il vero stato finanziario del paese.

Non dubitando che un tale ben naturale desiderio verrà appagato, l'ufficio centrale, vi propone per organo mio, di accogliere favorevolmente il progetto di legge sottoposto alle attuali vostre deliberazioni.

Presidente. Leggo il progetto di legge.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di marzo 1862, sulle basi del corrente esercizio, ed in conformità delle leggi in vigore, a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie a svalire i ge-

neri di privativa ed a pagare le spese dello Stato ordinarie e le straordinarie che non ammettono dilazione.

« Art. 2. È pure mantenuta la facoltà al Ministro delle Finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1862 sino alla concorrenza di 50 milioni, ed alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852.

« La presente legge si dichiara esecutoria a datare dal giorno 1 gennaio 1862 ».

La discussione generale è aperta.

La parola è al Ministro di Finanze.

Ministro delle Finanze. Mi duole, signori Senatori, di presentarmi dinanzi a voi senza, dirò così, studi preparatorii per farvi una lucida e minuta esposizione delle condizioni nelle quali si trova la finanza del Regno. Vi esporrò perciò in sommi capi quale potrà essere, anzi quale sarà il bilancio del 1862.

Il bilancio del 1862 presenterà un disavanzo di 317 milioni, il quale si collega strettamente col disavanzo del bilancio del 1861.

Frattanto dirò che il disavanzo di 317 milioni si compone nel modo seguente:

Le entrate ordinarie sono di 482 milioni, le straordinarie di 39 milioni; le spese ordinarie di 693 milioni, le straordinarie di 147.

Dopo la presentazione fatta del bilancio del 1861, dal quale risultava un disavanzo di 314 milioni, la Camera Elettiva votò altre spese per la somma di 82 milioni, nelle quali sono comprese 4 milioni e 600 mila lire circa che si trovavano già nel disavanzo di 314 milioni. Chiuso il Parlamento il Ministero accordò tanti crediti per Decreti Reali per circa 55 milioni.

Ora volendo porre a confronto (cosa che credo necessarissima) il bilancio del 1861 con quello del 1862, conviene togliere dal bilancio del 1862 alcune spese d'indole affatto straordinaria, come sarebbero le entrate delle rendite pubbliche alienate. Dirò adunque che il bilancio del 1861, che presentava un *deficit* e un disavanzo nelle spese ordinarie di 612 milioni, fu aumentato dagli interessi semestrali del nuovo prestito di 17 milioni e 870 mila lire, e per interessi sopra una rendita di 450 mila ducati, di un milione e 900 mila lire.

Questa rendita fu creata dal caduto governo da cui essendo iscritta nel Gran Libro, se ne fece uso per i bisogni correnti di quel Regno.

Di contro a questa spesa vi è da togliere una diminuzione di spese in Sicilia di circa un milione ed un fondo di estinzione dietro la nuova legge del Gran Libro del Debito pubblico di 12,400,000, per modo che il disavanzo sulle spese ordinarie del 1861 ascendeva a 619 milioni; le spese straordinarie che presentava il bilancio del 1861 ascendevano a 192 milioni di lire; con un appendice fatta al bilancio e che è nota al Senato furono aggiunti 76 milioni, ossia, come già dissi poc'anzi, li 82 milioni meno i 4 milioni 800 mila che già si trovavano inclusi nel disavanzo del 1861;

per effetto di crediti suppletivi di cui ho fatto testè parola, le spese straordinarie aumentavano di altri 26 milioni. Da queste spese straordinarie che ascenderebbero a 312 milioni per un progetto di legge che sarà fra breve presentato dal Ministro dei Lavori pubblici all'approvazione del Parlamento sono tolte per le strade liguri di cui non ha fatto uso nello esercizio del 1861, 15 milioni, ed altri 50 milioni per le strade di Napoli all'Adriatico e Calabro-Sicule, per le quali, ripeto, il Ministro dei Lavori pubblici si occupa di compilare un progetto per sopperire a questa bisogna, cioè a dire, per incominciare fra breve termine questa strada ferrata tanto necessaria all'Italia, con un metodo che non aggravi tutti in un tempo i bilanci dell'esercizio dell'anno.

Questo dico circa le spese ordinarie e straordinarie; circa le rendite ordinarie che ascendevano a 456 milioni, aggiunto un numero di rendite che si è verificato dopo il bilancio della Sicilia di 2 milioni 424 mila lire, esse sono nate a 458 milioni; le entrate straordinarie che ascendevano nel bilancio precedente del 1861 a 34 milioni sono diminuite, primo di 10 milioni di beni demaniali notati nel bilancio del 61 fra le spese straordinarie, benchè non siano stati alienati, e della rendita napolitana per 15 milioni e 724 mila lire, perchè, come ho detto, per fare un confronto e formarci un'idea più esatta del risultato del bilancio del 61 e 62 ho seguito il metodo di togliere dal bilancio del 61 tutte le risorse, o per dir meglio, tutti gli introiti che potevano derivare per effetto d'alienazione di rendite pubblica, cosicchè le entrate straordinarie si ridussero ad 8 milioni.

Il bilancio dunque del 1861 presentava 619 milioni di spese ordinarie e 458 milioni di entrate ordinarie; le spese straordinarie ascendevano a 247 milioni, mentre le entrate straordinarie eran ridotte di 8 milioni.

Avevamo dunque un disavanzo nella parte ordinaria di 160 milioni, un disavanzo nella parte straordinaria di 237 milioni, e così un disavanzo generale di 400 milioni. Il bilancio del 1862 presenta un disavanzo di 317 milioni, cioè di 210 milioni per le entrate e le spese ordinarie, di 107 milioni per le entrate e le spese straordinarie, cosicchè il disavanzo del bilancio del 1861 sommato al disavanzo del 1862, presenta un disavanzo generale di 717 milioni. Per far fronte a questo disavanzo di 717 milioni abbiamo: Primo 35 o 36 milioni di rendita napolitana alienata; Secondo 26 o 27 milioni di rendita alienata iscritta nel Gran Libro di Sicilia; Terzo i 500 milioni che abbiamo contratti coll'ultimo prestito.

Per modo che il disavanzo generale del 1861 e del 1862 si riduce a 159 milioni.

Se noi riflettiamo ai bisogni presenti, senza tenere a calcolo gli eventi che possono sopravvenire, parmi che le condizioni nelle quali si trova oggi il nuovo regno, possono esser riguardate come migliori di quelle nelle quali si trovava il primo dell'anno, perchè allora potevano dir quasi esaurito il tesoro, ed avevano pochi giorni per studiare i modi più acconci onde sopperire

ai generali bisogni: il bilancio presentava intanto un disavanzo di 314 milioni, poichè non voglio tenere a calcolo nè i maggiori crediti accordati dal Parlamento posteriormente, e quindi quelli aperti per decreti reali ai vari ministeri che, come ho detto testè, ascendevano a cinquantacinque milioni.

Quest'anno noi abbiamo una deficienza di 158 o 159 milioni, quindi possiamo dire che del disavanzo del bilancio del 1862 ci mancano gli ultimi sei mesi dell'anno, per esprimerci colla massima semplicità e per ridurre tutto ad un calcolo pratico.

A questi pare bisogna sopperire, e sopperire colla massima prontezza; perchè?

Perchè l'Europa non crede ancora che da noi si proceda con tutta la regolarità possibile, e che le nostre forze produttive corrispondano alle ingenti spese che per ineluttabili necessità siamo obbligati a fare.

Per sopperire a questo disavanzo, il Ministro delle Finanze, già da qualche tempo si occupava per vedere come raccogliere i mezzi opportuni onde equiparare le spese coi le entrate.

Propose nella prima parte di questa sessione legislativa alcune leggi di registro e bollo, e altre dette comunemente tasse, che già esistono nelle antiche province o almeno sono imposte secondo i principii seguiti nella maggior parte degli antichi Stati.

Il Ministro della Finanza credè che per togliere ogni differenza che passa fra provincia e provincia, fonte di lamenti, che alcuna volta non derivano da altro fuorchè dal bel vezzo di lamentarsi, e per una ragione economica, e per una ragione politica siamo giunti al tempo d'equiparare in tutta l'Italia i pesi, come di estendere a tutte le sue parti i benefici.

Quindi propose le cinque leggi che oggi sono presentate alla Camera Elettiva, e dalle quali è da sperare che potranno ritrarre un aumento di rendita di circa 50 milioni.

E poichè parlo di questa specie d'imposte, mi permetto di ripetere al Senato (cio che ho detto alla Camera Elettiva, cioè che non dobbiamo credere esagerata questa speranza, poichè noi abbiamo veduto come in Francia nel corso di 11 o 13 anni le tasse di registro, bollo ed altre consimili abbiano aumentato in modo straordinario; e questa noi conseguiremo quando con tutte le leggi che contribuiranno a rendere più libero il commercio, affrancati di ogni vincolo i traffici, date tutte le facilità alla marina, accresceremo la ricchezza pubblica, daremo maggior movimento alle industrie, e quindi da queste tasse possiamo sperare un incremento, che a prima giunta può sembrare fivolofo.

A questo non mi arrestai. Cercai di vedere da quali altre sorgenti noi potevamo ritrarre un aumento d'entrata: proposi quindi alla Camera Elettiva una legge d'imposta sopra il dazio di guerra, che già ottenne l'approvazione del Senato.

Io debbo dire, che questo è già compreso nel cal-

colo fatto intorno al bilancio di previsione: quindi non ne dirò ulteriormente parola.

Ho presentato alla Camera elettiva una legge sopra la estensione della privativa del tabacco all'isola di Sicilia che gode molti altri privilegi e specialmente quello del commercio libero del sale.

Da questo noi possiamo sperare un aumento, in proporzione degli altri paesi di 4 a 5 milioni.

Io propongo poi un pareggiamento di tariffe per i sali e tabacchi, perocchè è strana cosa il vedere come ancora esista una differenza sul prezzo del sale nei vari paesi che compongono l'Italia, mentre godono tutti dei medesimi vantaggi; così ho creduto di poter estenderla in quanto che a Napoli il prezzo del sale non è che di lire 28,60 il quintale; nelle antiche province, in Lombardia ed in Toscana il prezzo è di 30 lire; così che si può riguardare questa piccola differenza come pareggiamento dell'antica alla nuova moneta, e non se ne risentirà per niente il consumatore.

Era poi necessaria tale estensione, perchè rimaneva ancora in Italia una grande anomalia nei paesi delle Marche, poichè colà il prezzo del sale si mantiene non al prezzo corrente di tutte le altre parti d'Italia, ma dopo essere stato ribassato dall'antico trovasi ridotto a 24 lire.

Questa differenza è cosa enorme, anche a quelle province alle quali, come si accordano tutti i vantaggi, così debbono imporsi oneri eguali.

Questo pareggio di tariffe darà pure un aumento certo per non dire certissimo di 5 milioni.

Presenterò una legge, già a studio nel Ministero, intorno all'abolizione de' canoni gabellari sostituendo loro come tassa consumo, una tassa generale per tutto il regno sopra le bevande: questa pure sarà talmente migliore, talmente mite che molto vantaggio verrà a riscuoterne lo Stato; il qual canone sarebbe impossibile introdurre nelle province nuove, anche in quelle di costumi i più miti perchè o non lo riceverebbero o lo riceverebbero con ribrezzo, mentre che un'imposta sopra le bevande ben distribuita è da sperare che non sarà osteggiata.

Abolito il canone gabellario si può, senza esagerare un calcolo preventivo, avere un aumento di circa 20 milioni.

Riflettiamo a quanto rende in Francia quest'imposta; in Francia rende coi centesimi addizionali 200 milioni. Fra la Francia e l'Italia vi ha una differenza da 38 milioni di abitanti a 22, quanti sono gli italiani; cosicchè da questo semplice confronto mi pare poter argomentare molto bene di questa tassa straordinariamente in Italia un grave studio si fa intorno alla ricchezza mobile, e non starò a dire quali principii saranno seguiti, ma noi sappiamo che in quasi tutte le parti d'Italia sotto diversi nomi questa tassa sulla ricchezza, detta comunemente mobile, esiste.

Esiste in Toscana sotto il nome di tassa di famiglia, esiste sotto il nome di tassa personale, sotto il nome

di patente o con altre denominazioni in altri luoghi. Oggi converrebbe ridurre tutte queste tasse ad un sistema più semplice anche in vista della legge intorno alla perequazione, la quale, quando le imposte fossero rese più semplici, potrebbe essere più spedita e meno costosa, e quindi avere anche per questa parte non lieve vantaggio. Da quest'imposta io credo che in un regno come l'Italia si possa avere ancora un aumento di circa 30 milioni.

Una commissione è stata già formata per studiare la perequazione approssimativa dell'imposta fondiaria; anche di questa gli studi sono alquanto avanzati, e secondo i computi potrebbe ritrarsene almeno un aumento di rendita di 20 a 25 milioni.

Non so se ho accennato come sia già stata presentata alla Camera Elettiva un'altra legge per mettere un decimo sopra l'entrata di tutto il movimento celere de' passeggeri paganti sopra strade ferrate; e da questa, di cui vi son dati statistici i più esatti, forniti dall'onorevole mio collega il Ministro dei Lavori Pubblici, è da sperare, anzi è certo che conseguiremo un aumento di rendita di 4 milioni. Io non so adesso se abbia castissimamente esposto quali leggi siano già state presentate e quali abbia in mente di presentare; certo è che con il sistema di leggi che io sarò per presentare, avrei ben ragione di sperare che si potesse ottenere pel 1862, un aumento di entrate di 130 a 140 milioni.

Non istarò a dire che questi non bastano per colmare il disavanzo che ho già indicato, perchè mancherebbero circa 20 o 25 milioni; ma io non credo che debba domandare, precisamente in virtù di legge tante entrate quante sono necessarie per equiparare il disavanzo fra le entrate e le spese ordinarie e straordinarie pel 1862, perchè io ho ferma fede che quando non sopraggiungano eventi da turbare l'ordine interno del Regno, quando l'Italia non si trovi nella necessità assoluta, direi così, di armare tutta intera la nazione, poichè siamo forniti di uomini, di armi, di marina ecc., noi potremo avere un incremento nelle entrate del Regno.

Un motivo che fa, direi, certe queste mie speranze, è come ho già indicato alla Camera elettiva il risultato che noi ottinimo nel regno di Napoli per l'introduzione stessa della tariffa doganale. Gli effetti che ha prodotto la tariffa doganale italiana nel regno di Napoli si possono dir quasi portentosi. La tariffa italiana rispetto alla napoletana sta come uno a cinque. Ebbene! gli introiti doganali in Bari dell'ottobre 1860 (quando era tuttora in vigore l'antica tariffa) coll'ottobre 1861 in cui era in vigore la nuova, che non è che il quinto dell'antica, hanno superato di 170 mila franchi quelli dell'ottobre dell'anno precedente e nel novembre 1861 rispetto al novembre 1860, si ebbe un aumento di 117 mila lire.

E questo da che deriva? Deriva appunto dall'aver posto un maggior numero di consumatori in condizione di potersi provvedere degli oggetti necessari coi mezzi che già possedevamo.

Ma non solamente si è conseguito questo vantaggio economico. In oggi sappiamo che il numero dei contrabbandieri che era considerevolissimo in Bari, perchè per la sua posizione geografica il contrabbando vi è facilissimo, i contrabbandieri a poco a poco, ottimi calcolatori come sono, quasi spaventati spariscono da quella provincia. Dunque, effetto economico maraviglioso, e più maraviglioso, direi, la conseguenza in reale!

In Sicilia abbiamo a un dipresso i medesimi risultati. E mi basterebbe accennare questo fatto per dire come noi abbiamo grandissime speranze di entrate molto maggiori che non si ebbero nel 1861. Dirò però che il contrabbando (mentre la tariffa italiana ha per effetto di assottigliarlo tanto in certe provincie da crederlo con ragione nell'estrema agenzia) si getta però sopra i generi di privata.

Quindi non è a meravigliarsi se abbiamo una leggera diminuzione sulle entrate dei generi di privata sali e tabacchi. In quanto ai sali, dirò che nell'anno 1861 gli introiti sono assai diminuiti; ma questo è derivato nei primi quattro mesi per effetto di una legge proclamata sotto la dittatura del Generale Garibaldi: essa avendo tolta la differenza dei dazii tra un paese e l'altro, cioè fra la Sicilia e Napoli, ed essendo libero in Sicilia il commercio del sale, inondò quasi tutto l'ex-regno di Napoli del sale siciliano, senza che se ne fosse pagato il dazio; cosìchè per quattro mesi abbiamo avuto una diminuzione di circa due milioni; anzi l'effetto di questa legge è stato tale che il consumo del sale che in Napoli ascendeva a 355 mila quintali all'anno, è stato ridotto nell'anno passato a circa 250,260.

Questa differenza, come ognuno vede, è enorme, ma è da credere che il consumo del sale sarà il quinto di più, il che corrisponde esattamente al consumo che fanno tutte le altre parti del Regno, tranne la Toscana, la quale per effetto dell'antico sistema doganale, riguardava come estranee le isole d'Elba, della Capraia, ecc., nelle quali pure si faceva un contrabbando straordinario.

E questo è da credere sicuro, poichè non dobbiamo dimenticare, che se la Toscana non accumula in poche mani straordinarie ricchezze, in essa vi ha un'agiatezza sparsa in tutta la popolazione, che forse non è nelle altre parti d'Italia, così che non è mai da credere che in Toscana si faccia un consumo di quattro chilogrammi e un quinto a testa, quando ve ne è in quasi tutte le altre parti d'Italia di 6 1/2 a 7 chilogrammi; dunque credo che anche per i provvedimenti presi intorno ai nuovi ordinamenti doganali, si dovrà avere un aumento anche nei generi di privata.

Il consumo del tabacco è stato anche nell'anno passato l'ordinario; solo è da dire che per certe parti, come nella Lombardia, vi è stata una diminuzione, la quale cesserà tosto che saranno presi i necessari provvedimenti, che non starò ad accennare, ma che dichiaro che da oltre due mesi formano oggetto di studio del Ministero delle Finanze, sia per ripriurare questo

contrabbandando con un migliore ordinamento di guardie, sia per vedere se fosse possibile venire a patti di buona vicinanza colla Svizzera.

La diminuzione poi del talacco anche nel 1861 non è una diminuzione reale dell'anno corrente, è una diminuzione direi piuttosto di bilancio, poichè nelle previsioni dell'anno 1861, si è straordinariamente esagerata la speranza di quest'incremento, essendosi per il Piemonte, per la Lombardia preveduto un incremento di 3 milioni e mezzo o quattro circa, che non era da sperarsi. Pure esagerata è stata la previsione del consumo del bel paese dove io sono nato, poichè come ho già annunciato alla Camera elettiva, se quel prodotto per i tabacchi fosse stato dato dalla Toscana, in tutto il Regno l'entrata del tabacco avrebbe dovuto avvicinarsi ad un dipresso a cento milioni; desidero che vi si giunga un giorno, ma per ora ne siamo molto lontani.

Mentre ho indicato con quali maggiori imposte potremo giungere ad equiparare il disavanzo dell'anno corrente, dirò che non solo è da desiderare che si facciano i maggiori risparmi di spesa, ma accennerò sommariamente quelli che già il Ministro delle Finanze si è occupato di poter fare.

Se sarà approvato il nuovo sistema di ridurre ad una sola le Corti dei Conti del Regno, noi otterremo un risparmio sulla spesa da 400 a 500m. franchi: se otterrà l'approvazione del Parlamento il nuovo sistema, detto comunemente di contabilità, noi conseguiremo un risparmio di spesa da 600 a 700m. franchi. Intorno poi al nuovo sistema doganale dirò poche parole assai chiare per dimostrarvi la necessità di quell'ordinamento, almeno sotto il rispetto del risparmio di spesa. Con esso abolendo tutte le dogane interne le quali ascendono ad 82, abolendone 60 alla fine del corrente anno, altre 12 alla fine dell'anno prossimo, per ragione di servizio pubblico non vi verremo a risparmiare 500 o 600 impiegati per le dogane interne. Ma questo sarebbe poco: noi lamentiamo il grave contrabbandando che si fa nelle province meridionali; ma basta sapere che le guardie doganali nelle province meridionali, direi quasi, dovevano prestare servizio gratuitamente; e domandando al Governo, o alla luogotenenza od ai reggitori della Sicilia quale spesa occorreva per poter mettere le guardie della Sicilia in condizione pari a quelle delle antiche province, si è saputo che occorreva una spesa di circa 400m. franchi; così se alle stesse condizioni avessimo dovuto mettere le guardie nel regno Napoletano avremmo superato un milione e mezzo. Se poi si pongono anche alle stesse condizioni le guardie della Toscana, e di altre parti dell'Italia le quali ancora hanno stipendi minori, si raggiungerà la cifra di circa 2 milioni.

Col nuovo sistema doganale noi possiamo porre a livello le condizioni delle varie guardie doganali del Regno, e diminuire il numero delle medesime; cosicchè noi conseguiremo due effetti, avremo delle guardie do-

ganali ben pagate, e quindi più morali; non aumenteremo la spesa, e ne avremo un numero minore.

Anche queste considerazioni sono da prendersi in grave esame per il conseguimento delle pensioni o per mille altre conseguenze.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ho accennato a questi maggiori risparmi senza dilungarmi minutamente in molti altri, come sarà l'ordinamento del servizio demaniale da cui speriamo un risparmio non lieve per un nuovo sistema più semplice.

Il demanio certo deve formare subbietto di studii gravi per un Ministro di finanze poichè occorre sapere che le spese per l'amministrazione dei beni demaniali ascendono dal 35 a 40 0/0; così che io non dirò di mettere in vendita tutti i beni in un anno o due, ma è uopo adottare un sistema il quale valga a confortare il credito, e che esoneri dalle spese di sì vasta amministrazione gradatamente lo Stato, e faccia ritrarre per conseguenza maggiori benefici convertendo quei valori in altri.

Mi duole, che accennando le condizioni nelle quali si troverà il regno d'Italia nel prossimo anno 1862, io, non preparato, dirò così, a questa discussione, non abbia potuto farvi una esposizione con quella lucidezza con cui era obbligo mio di fare dinanzi al Senato del Regno. Mi basti lo avere accennato i modi per i quali meglio si possa scappare al disavanzo, e quali saranno le maggiori economie che potrà fare il Ministro delle finanze.

Orto che i suoi Colleghi per quanto dipenderà da loro useranno la stessa diligenza, considerando che oggimai per i bisogni urgenti nei quali si trova l'Italia, tutti siamo convinti che l'obbligo nostro, la nostra coscienza ci consigliano i maggiori risparmi possibili nelle spese della pubblica amministrazione.

Se allunque, non apparecchiato, non ho potuto esporvi lucidamente e minutamente tutti i mezzi che ho in mente di usare per raggiungere le spese, colle entrate, spero di aver fatto rapidamente un esame sufficiente a mettere in grado il Senato di giudicare delle presenti condizioni della finanza pubblica; e quando intorno a questo argomento aggiungerò parole, credo di poter dire che dinanzi a voi, dottissimi ed esperti in questa materia, sarebbe un portare vasi a Samo e notole ad Atene.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**. Io vorrei pregare l'onorevole Ministro delle Finanze di dare uno schiarimento, il quale servirà a mio credere a compiere la lucida esposizione per sommi capi da esso testè fatta, che si riferisce al risultato dei bilanci del 1861 e 1862.

L'onorevole Ministro disse che la differenza probabile fra le entrate ordinarie e le spese ordinarie del bilancio per l'anno 1862 sarà di 210 milioni; i quali congiunti alle spese straordinarie dello stesso anno 1862 produrranno la deficienza di 317 milioni, i quali con-

gienti con 400 milioni circa di deficienza sul bilancio del 1861, compongono 717 milioni circa di deficienza nei due bilanci. Ma detraendo da questo totale i 500 milioni di prestito, e l'alienazione della rendita siciliana e napoletana, credo che 159 milioni basteranno per saldare il *deficit* dei due bilanci 1861 e 1862.

Io credo che queste cifre sono esattamente quelle che l'onorevole signor Ministro ha or ora poste per base della sua esposizione.

Ciò ritenuto, io osservo che per il 1863 il disavanzo fra le spese ordinarie e le entrate ordinarie sarà, secondo ogni probabilità, eguale al 1862, non minore di 210 milioni, salvo che si faccia fronte ad una gran parte di tale disavanzo con entrate straordinarie, come si propone di fare pel 1862; motivo per cui la vera differenza che vi ha pel 1862, come vi sarà pel 1863, fra le entrate ordinarie e le spese pure ordinarie, sarà di 210 milioni circa, fatta astrazione del prodotto delle future nuove o maggiori imposte, del quale fece l'annunziazione testè l'onorevole signor Ministro; le quali imposte debbono derivare da leggi in parte presentate, ed in parte soltanto annunziate, una sola delle quali comincia ora ad essere in discussione alla Camera dei Deputati.

Il signor Ministro disse: il rilevare delle imposte che ho accennate, che si ricaverà dalle leggi presentate e che presenterò fra breve, sommerà a 139 milioni; non mancano dunque per saldare il disavanzo di 159 milioni a tutto il 1862, salvo 20 milioni, cui si provvederà coi maggiori prodotti delle imposte già vigenti od altrimenti. Ora io osservo che non è da dimenticarsi la circostanza, che se non si fossero applicate alle spese ordinarie delle entrate straordinarie quali sono i 500 milioni di prestito, ed il prodotto dell'alienazione delle rendite siciliane e napoletane, si dovrebbe provvedere a saldo del 1862, non per 20 milioni solamente, ma evidentemente per altri 51 milioni, e così per 71 milioni; differenza che si trova fra la somma di 139 milioni, prodotto delle nuove o maggiori imposte, e 210 milioni rilevare della differenza fra le entrate e le spese ordinarie. Che se le imposte pel 1863 non produrranno più di 139 milioni, calcolati per il 1862, si dovrà necessariamente provvedere a 71 milioni con altre imposte o con straordinari mezzi; senza parlare delle spese straordinarie per le quali inevitabilmente si dovrà provvedere con risorse straordinarie.

Questo è il risultato delle cifre dal sig. Ministro or ora poste.

Io non gli chiederò come vorrà provvedere a questo maggior disavanzo ordinario e straordinario; non è questo il tempo, nè ho l'indiscretezza di pretendere un'improvvisata risposta, ma importa e basta per ora che si chiarisca meglio la situazione, cioè, che realmente non sono solamente 159 milioni di deficienza fra le entrate e le spese ordinarie, ma in realtà 210 milioni, e che per 71 milioni nell'anno 1862 si vuole provvedere con

mezzi straordinari; in conseguenza del che, il sig. Ministro non accennò salvo che a L. 159 milioni.

Io non dirò che le nuove imposte non siano per produrre 139 milioni, il che non è facile d'affermare; non ho gli elementi per analizzare i prodotti probabili come ha il signor Ministro; ma dirò bensì, che evidentemente pel 1862 fa d'uopo di calcolare sopra una somma assai minore di 139 milioni, perchè questi devono essere il frutto delle imposte, le cui relative leggi sono ancora tutte da votare, ed in parte da presentare al Parlamento; e quando sono da esso tutte consentite e nella misura proposta dal Ministero siano fissati i nuovi e maggiori tributi, non potranno riscuotersi salvo per una parte dell'anno 1862, a concedere molto, anzi si potrebbe affermare, e dire più e attamente che non saranno realmente tutte le leggi attuate che dal 1 gennaio 1863. Ma quando anche il prodotto di tali imposte sia per ipotesi quello presunto dal signor Ministro di 139 milioni per l'intera annata, evidentemente fa d'uopo dedurre da tali 139 milioni la quota corrispondente alla parte dell'annata 1862, nella quale o tutte o la maggior parte delle nuove imposte non potrà attuarsi; saranno 6, saranno 8 mesi in media, ma inevitabilmente non possono produrre e tutte produrre a cominciare dal 1 gennaio or prossimo il che sarebbe indispensabile, perchè i calcoli del signor Ministro siano fondati. Questi perciò non sussistendo, non sono da calcolarsi mancanti soltanto 20 milioni per saldare i 159, deficienza a tutto il 1862, ma almeno da 90 a 100 milioni.

Fatte queste premesse a più esatto schiarimento della situazione prendendo per base le stesse cifre dal signor Ministro riferite, vengo ora a pregare il signor Ministro acciò mi dia qualche schiarimento sul punto, se le cifre di disavanzo da lui accennate, possono subire qualche cambiamento a fronte degli spogli, cioè dei conti consuntivi del 1861 ed anteriori, dai quali deve partire l'esame della vera situazione finanziaria.

Non domando al signor Ministro che indichi cifre positive, perchè ciò non si può forse pretendere, ignorando il signor Ministro che gli si volesse fare simile domanda, ma chiederò che indichi in modo approssimativo se il risultato degli spogli sia tale da far cambiare la situazione finanziaria da lui ora esposta colla scorta soltanto di bilanci presuntivi; il risultato insomma delle cifre che ho ripetute, vale a dire di quelle indicate dall'onorevole signor Ministro, purchè una vera esposizione finanziaria deve prendere capo dalla ultima situazione del tesoro.

Ma il signor Ministro se non può accennare a somme esatte, sa certo non meno quanto basta della situazione dell'Eranio relativamente agli esercizi finanziari già chiusi, per poter dire che il risultato degli spogli non cambierà le cifre che ebbe ad accennare, che in una parola il risultato degli spogli non aumenterà il *deficit* or ora accennato. Ciò presuppuesto, riassumendo dirò che l'onorevole signor Ministro dovrà pensare a provvedere pel 1862, stando anche a tutti i suoi calcoli, non solamente

a 29 milioni, ma da 90 a 100 milioni, e che per il 1863 vi saranno 210 milioni di differenza fra le spese e le entrate ordinarie, sotto deduzione delle imposte, e le quali quando anche producessero 139 milioni, come furono calcolate, evidentemente vi sarà ancora una differenza considerevole per dar luogo al signor Ministro di seriamente pensare al modo di provvedere per farla scomparire.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho detto che il bilancio del 1862 presenterà un disavanzo di 317 milioni, di cui 210 sono fra le entrate ordinarie e le spese ordinarie.

L'onorevole Senatore Arnulfo ha fatto osservare per una omissione fatta da me che per l'anno 1862 mancherebbero circa 70 milioni; ma io ho dimenticato di dire che per effetto dell'imprestito dei 500 milioni, di 36 o 37 milioni della rendita napoletana alienata, e di altri 25 milioni circa della rendita siciliana, noi avremo un disavanzo in quest'anno non maggiore di 159 milioni.

Ho voluto dire con questo che noi abbiamo sopperito a tutto il disavanzo ordinario e straordinario del 1861 e abbiamo mezzi per provvedere alle spese straordinarie del 1862 e ai 51 milioni delle spese ordinarie del 1862.

Ma, dice l'onorevole Senatore Arnulfo, per il 1863 voi non avrete i mezzi per sopperire a questo disavanzo, e non avrete neppure i mezzi per le spese straordinarie. Signori, siamo in tempi straordinari, ed usciamo da una condizione straordinarissima.

L'anno passato il bilancio del 1861 presentava 400 milioni di disavanzo, quest'anno abbiamo un disavanzo non dirò straordinariamente minore, ma almeno abbiamo provveduto a tutti i bisogni del 1861 e 1862 per modo che il bilancio non si aggrava che dei maggiori interessi per gli prestiti che abbiamo fatti.

In quanto al 1863 io non dico che fin da ora non si debba studiare i modi per sopperire anche ai bisogni di quest'anno, per vedere di metterci sulla via più sicura, per porre le finanze del regno in uno stato normale, ma più assai che mirare a rendere lietissimo il nostro men prossimo avvenire, bisogna cercare di sottrarci al pericolo di rovine prossime che per un momento sembrava ci minacciassero; e questo pericolo, se non erro, mi pare oggimai allontanato da noi. Quando ho detto che avremo coll'imposte nuove o maggiori tali somme da raccogliere 139 milioni, dichiarai nel tempo stesso che pel modo fagace dirò così con cui ho voluto fare l'esposizione delle nostre condizioni finanziarie, ho pure dimenticato di dire che quando mai le leggi d'imposta che sono ora all'esame dalla Camera elettiva e che saranno sottoposte all'approvazione del Senato, non possano essere applicate che dopo un trimestre, allora ricorreremo a quei mezzi ai quali ricorrono tutti i governi, vale a dire, farne uso momentaneamente, finché non saremo rientrati perfettamente nella via ordinaria, dei buoni del tesoro: sarà un male, ma un male tenuis-

simo, tenendo a calcolo le condizioni nelle quali siamo.

Questo modo di sopperire alle mancate nuove imposte per il primo trimestre, mi duole di non averlo accennato agli onorevoli Senatori, come in una esposizione fatta con animo più parato ho potuto fare alla Camera elettiva, dove anzi ho indicato il caso nel quale le tasse non si possano immediatamente applicare. Ma ognuno osserva che sarà la differenza di tre mesi, poichè io non debbo credere che le imposte che noi vogliamo oggi mettere, non si potranno mettere che alla fine del 62. Questo è ti non che a dire il vero non mi sento disposto a dividerlo...

Vi sono alcune di queste imposte che non daranno luogo a lunghi studii, e pochè sono convinto che la Camera elettiva comprende la gravità dei tempi che corrono, io credo che il Parlamento italiano non vorrà farsi causa d'indugi che mettano le nostre finanze in condizioni da privarci del credito di tutta l'Europa. Quindi è necessità di votare immediatamente le imposte. Votate le imposte, se ritarderemo ancora di alcuni mesi, sarà un male ma non un male insopportabile, poichè giova riflettere che l'anno scorso, come io diceva, abbiamo traversato ben altri pericoli che non traversiamo adesso, poichè, giova dirlo, l'erario si poteva dire esausto al principio dell'anno.

Oggi abbiamo dinanzi a noi tempo che basta per fare accurati studii, vedere quali siano le migliori imposte e metterle, e con le imposte raccogliere denaro; dall'altra parte fare quanto occorre per assottigliare le spese della pubblica amministrazione.

Dopo aver fatto osservare come noi abbiamo provveduto dopo tempi così difficili a tutto il disavanzo del 61, a tutta la parte straordinaria del 62, anche a 50 milioni per il 62 oltre il 61, parmi che non ci dobbiamo fermare a non apparecchiare i mezzi necessari per sempre più avviarci al pareggiamento delle spese con le entrate: al qual punto se non siamo giunti, non dobbiamo disperare di giungervi.

Io ho ferma fiducia che quando il Parlamento voglia, il popolo è pronto a pagare, è pronto perchè ha già i mezzi occorrenti per pagare. Credo poi che ci troveremo sempre in migliori condizioni, quando l'Italia tutta unita godrà di tutti i vantaggi della libertà del commercio, e della libertà civile e politica.

Per queste considerazioni io credo che mentre provvederemo colle imposte ai bisogni del 1862, non per questo, come osservava l'onorevole Senatore Arnulfo, noi ci dobbiamo arrestare; noi proseguiremo a fare tutti gli studii che sono necessari per vedere, o con economie, o con imposte migliori, forse anche più lievi, ma meglio distribuite, di giungere finalmente a quel giorno lietissimo in cui potremo dire che l'Italia ha il suo bilancio regolare. Circa a tutti gli altri punti cui ha accennato l'onorevole Senatore Arnulfo, io credo che non fosse questo il momento di tenerne parola.

Io ho voluto indicare quale sia stato il risultato del-

l'esercizio del 1861; quale sarà per essere quello del 1862. Ho cercato con confronti di far meglio conoscere, di mettere meglio in evidenza le condizioni nelle quali si troverà l'Italia nel 1862.

Comprendo benissimo che allora quando sarà presentato il bilancio preventivo del 1862 dovrà essere pure presentato lo stato del tesoro; ma questo non si riferisce nè al bilancio del 1861, nè a quello del 1862.

Ora lo stato del tesoro sarà fatto noto al Parlamento; dove esso, ed è probabilissimo, anzi certo, presenti una differenza, a ciò si provvederà con altri modi, intorno ai quali il Ministero fa studi per vedere come saldare tutti i disavanzi che hanno presentato i bilanci, compresi gli esercizi del 1861 e 1862.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina.** Se l'onorevole Ministro delle finanze avesse soltanto accennato da una parte all'epoca avanzata dell'anno nella quale ci troviamo, e dall'altra al breve spazio di tempo che ci divide da quello in cui cessa l'autorizzazione per esigere le imposte e per pagare le spese, io mi sarei limitato a deporre silenzioso il mio voto favorevole nell'urna senza fare osservazione di sorta.

Ma dacchè ha creduto ripeterci l'improvvisato abilissimo discorso testè pronunziato, irto di cifre, nel quale il presente, il passato e l'avvenire finanziario del paese è messo in evidenza, nel quale si trovano e giudizi sul passato e deduzioni ed apprezzamenti per l'avvenire, io credo, o Signori, di dover altamente dichiarare che nel deporre un voto favorevole nell'urna, non intendo di attribuire alcun peso a questa dimostrazione.

Con ciò io non intendo di scemare menomamente fede alle cifre che il signor Ministro ci ha messo innanzi: io so che le cifre sono inesorabili, ma so altresì che nulla havvi di più elastico dell'arte di raggrupparle e dedurne le conseguenze.

Or bene, o Signori, se l'onorevole Ministro delle finanze dopo aver riprodotto l'abilissimo suo discorso su questa materia, si è dichiarato ancora impreparato a discutere, figuratevi quanto debba esserlo io ad apprezzare e confrontare le cifre, a farne il riscontro. Per me dichiaro nel modo più esplicito, più chiaro, più preciso che non sono in caso di portare il benchè menomo giudizio nè sul passato, nè sul presente, nè sul futuro del quale il signor Ministro fece cenno.

Convinto però che i bisogni dello Stato richiedono che le imposte siano esatte a tempo, e a tempo siano pagati i debiti, io e parecchi miei amici, riservandoci a migliori circostanze di fare un più approfondito esame delle cifre, molte delle quali ci sono per la prima volta enunciate, e de' risultati che se ne deducono, io, dico, e parecchi miei amici, deporre un voto favorevole nell'urna, e questo intendiamo che sia non voto di fiducia, come intendo che non sia enunciazione di censura la riserva che io faccio; deporre un voto puro e semplice che mi permetterà di caratterizzare

come voto di necessità, perchè il paese possa progredire regolarmente nella sua amministrazione.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Dalle risposte che l'onorevole signor Ministro ha date, io scorgo che siamo d'accordo nelle cifre che ho riepilogate. Il che posto, il Senato può comprendere quale sia il vero disavanzo presumibile il quale si scosta d'assai e per il presente e per il futuro dalle cifre che ha l'onorevole signor Ministro accennate.

Non fu mio scopo, nel riepilogare tali cifre, di far nascere scoraggiamento o di far credere che la nostra posizione finanziaria sia tale che non possa essere migliorata e risorgere dallo stato nel quale attualmente si trova; non volli nè creare imbarazzi, nè recare pregiudizio, ma unicamente fu mio scopo di far sì che si conoscesse con maggior precisione il vero stato delle cose.

L'onorevole signor Ministro, quanto all'altro oggetto della mia domanda, rispose che il suo rendiconto finanziario ha per unico scopo di far conoscere i risultati di due bilanci 1861 e 1862. Mi permetta in tal caso l'onorevole Ministro di dirgli che non fece un vero rendiconto finanziario, per cui egli possa, siccome è necessario, affermare che il disavanzo non sia maggiore di quello a cui ebbe egli ad accennare, ed ebbi io a rettificare, riepilogando le sue cifre, in quanto che se lo spoglio dei bilanci antecedenti presentasse per ipotesi dei disavanzi, evidentemente di questi bisognerebbe tener conto per sapere in quali condizioni siano attualmente le finanze, poichè non altrimenti che dagli spogli, dai conti si può conoscere la situazione delle finanze, la situazione del tesoro, e non analizzando soltanto i bilanci approssimativi che non contengono il risultato dei passati esercizi.

Io quindi dico che mentre le cifre che sono dal Ministro annunciate, valgono a provare qual sia la condizione dei bilanci, non giovano a difetto delle da me chieste spiegazioni, a stabilire in modo almeno approssimativamente esatto, qual sia la condizione finanziaria.

Io non insisterò ulteriormente a questo riguardo, in quanto che il signor Ministro dice che non è, secondo lui, tempo di ciò dichiarare, ma mi permetterà che io concluda dicendo, che finora bene non si conosce la nostra condizione finanziaria.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola al signor Senatore Di Pollone verrà dopo che abbia parlato il Ministro delle finanze a cui l'accordo.

Ministro delle Finanze. Io non posso designare cifre esatte al Senato; non posso dire quali sono i risultati del conto del tesoro; debbo però dichiarare all'onorevole Relatore, e spero ne sarà convinto, che per presentare un conto del tesoro nelle condizioni presenti, bisogna raccogliere tutti i risultati dei conti di varie tesorerie che esistono già e sono tuttora inesatti come

quelli di Sicilia e di Napoli: fra pochi giorni spero sarà chiuso il bilancio generale, e per conseguenza si vedrà che le cifre che ho esposte sono precise. E siccome fra non molto saranno rese palesi all'una e all'altra Camera, contemporaneamente sarà presentato per esame lo stato del tesoro. Dico soltanto che non ne ho parlato, perchè nella mia esposizione l'obbligo principale era di far conoscere in quali condizioni si sarebbe trovato, per ciò che riguarda le entrate e le spese, il bilancio del 1862, e ho dovuto per conseguenza, per rendere più chiara questa esposizione, e porre in rilievo le condizioni nelle quali si troverà la finanza o per meglio dire il bilancio del 1862, ritornare sul bilancio del 1861. Ma se poi nel 1859, nel 1860, ed anche nel 1857 vi sono state delle deficienze per parte del tesoro, queste saranno accumulate insieme e ne sarà reso conto alla Camera Elettiva come al Senato. Non ho dimenticato però alla Camera Elettiva di accennare che quando vi fosse questo disavanzo nel tesoro come è probabile, vi sarà riparato con quei modi più acconci, che il Ministero crederà di proporre.

Senatore Di Pollone, Relatore. Consentaneo a sé stesso, l'ufficio centrale non ha creduto dover prender parte alla discussione che si è allargata oltre quanto egli poteva prevedere, mentre egli, convinto della necessità del voto favorevole, non aveva espresso altro desiderio che quello (interpretando il voto del Senato) di provocare per parte del sig. Ministro spiegazioni che egli ha ampiamente fornite.

Quindi io debbo dichiarare al Senato, che l'ufficio centrale, quando proponeva l'accettazione della legge, era convinto della sua necessità e proponeva un voto, come si disse nella relazione, ineluttabile; ma non intese con ciò di menomamente impegnare l'avvenire, né di pregiudicare quelle deliberazioni che fossero per prendersi nell'occasione che saranno discussi e votati i bilanci. Allora si potranno fare più ampie discussioni e proposte per riduzioni, o per miglioramenti che si ravvisassero convenienti.

Perciò l'ufficio centrale, persistendo nelle conclusioni per esso prese, spera che il voto del Senato sarà favorevole a questa legge.

Senatore Martinengo. Nel discorso che ho testè udito dall'onorevole signor Ministro, mi è occorso di notare una frase la quale tenderebbe a dimostrare che alcuni lamenti vennero da province dello Stato intorno a carichi, che possono essere più o meno esagerati. Io credo di far parte di una di queste province, i cui lamenti non possono essere tacciati di esagerati. Siccome però ritengo la cosa estranea affatto a questa discussione, fatto calcolo delle riserve già enunciate dall'onorevole Senatore Farina e dal Relatore dell'ufficio centrale, mi unisco loro per dichiarare che il mio voto certo non parte da una persuasione che io abbia in bene od in male dello stato delle finanze, ma bensì dalla necessità in cui vedo lo Stato e il Mi-

nistero di poter funzionare tanto nell'esigere come nel pagare.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Sono così gravi le condizioni politiche interne ed esterne dello Stato, e sono così stringenti le difficoltà finanziarie, così chiaramente pur ora esposte dall'onorevole Ministro delle finanze, che io crederei ufficio poco degno di buon cittadino e di leale membro del Parlamento, il venire ad accrescere con una discussione qualunque queste medesime difficoltà, quando si tratta d'una legge la quale è assolutamente necessaria, che non si può procrastinare e che tutti d'accordo siamo disposti ad ammettere chi con riserve, chi senza riserve. Non era quindi mio intendimento di parlare sopra questo argomento, poichè da più mesi le difficoltà politiche interne ed esterne furono accennate nei due rami del Parlamento, e le difficoltà finanziarie furono dimostrate tanto nell'una come nell'altra Camera, e specialmente in questa non solamente da più mesi ma da più anni; quindi le difficoltà nelle quali si trova ora il Ministro delle finanze non sono imputabili alla sua persona, e si ripetono dall'andamento finanziario degli anni passati, sopra i quali ci sarebbe non poco da dire. Ma il torto maggiore di quelli si fu di dar l'esempio che ora o per necessità o per abitudine si continua e che richiede efficace rimedio alle piaghe che già pesano sullo Stato, e sono per pesare maggiormente nell'avvenire.

La questione adunque non è solamente del presente ma è dell'avvenire, la questione non è solamente materiale e finanziaria, ma è essenzialmente morale, ed interrogo la coscienza di tutti questi onorevolissimi colleghi perchè rispondano se una apprensione morale non pesa su tutto il Regno, preme gli spiriti ed opprime il cuore di tutti i cittadini sinceramente devoti alla causa nazionale.

Omettendo adunque di parlare sopra questo gravissimo argomento non ho potuto trattenermi dal domandare la parola per rispondere ad alcune osservazioni del Ministro delle finanze; non che io creda queste osservazioni interamente infondate, ma penso tuttavia che vi siano molte cose da contrapporvi.

E prima di tutto dirò che si è qui agitata una discussione importantissima sopra una cosa che non è ancora reale, e che non lo sarà per dodici mesi, poichè si è parlato d'un bilancio il quale non è che un calcolo presuntivo delle entrate e delle spese di un esercizio non ancora incominciato, del qual calcolo nessuna specialità ci è nota, ed il solo risultato complessivo di esso ci è stato riferito dall'onorevole Ministro delle Finanze; trattiamo perciò un argomento che ci sfugge dalle mani se vogliamo entrare nelle minute parti dei bisogni delle amministrazioni che costituiscono il bilancio dello Stato. Ma attenendoci alle osservazioni go-

nerali esposte dal Ministro delle Finanze, io credo meritevoli di qualche appunto quelle medesime osservazioni che prendo ad esaminare, e prima di tutto dirò che le illusioni in materia finanziaria sono un pericolo gravissimo dal quale debbe sfuggire ogni prudente e saggio amministratore.

Per conseguenza è necessario, scorgendo le piaghe di porvi sopra il dito e di trovarci il rimedio, ma non di illuderci colle speranze future e cogli avvenimenti incerti.

L'onorevole Ministro delle Finanze ha osservato che ben considerate tutte le cose, la condizione finanziaria del paese in questi momenti è molto migliore di quello che fosse al primo gennaio dell'anno che sta per scadere, che allora erano esauste le casse del tesoro e che ora non si ha nessun urgente bisogno di mezzi straordinari per avere danaro.

Io mi permetterò di rispondere al signor Ministro che è verissimo che il tesoro era esausto al 1. gennaio 1861, ma che temo assai che sia esaurito il credito per l'anno 1862, e per qualche tempo più in là ancora, cioè fino a tanto che non prenda miglior piega e segua miglior via l'andamento finanziario dello Stato.

Ne abbiamo, o Signori, la prova evidente nel corso della rendita pubblica; questo corso della rendita che in certo modo può considerarsi parziale per il nostro Stato, ha un'importanza gravissima, ed è difficile asservarvi delle ragioni le quali non si connettano e col sistema finanziario e col sistema politico del Regno estandio; per conseguenza io non m'illudo a questo punto e non credo che la posizione attuale nostra sia migliore di quella dell'anno scorso, se non in una sola cosa, che non abbiamo l'urgenza immediata di avere danaro straordinariamente preparato. Ma abbiamo la probabilità certa, come fu dimostrato dall'onorevole Senatore Arnolfo, come fu ammesso dall'onorevole Ministro delle Finanze, la probabilità quasi certa, che dovremo avere danaro in pronto in qualche modo nel corso del futuro esercizio.

Tanto è ciò vero che il signor Ministro di Finanza ha dichiarato che aveva esposto nell'una e nell'altra Camera come intendesse prevalersi del mezzo dei Buoni del Tesoro per far fronte agli urgenti bisogni che potessero sopraggiungere.

Noi sappiamo tutti qual mezzo sia quello dei Buoni del Tesoro; noi non possiamo argomentare in questo paese sull'efficacia dei Buoni del Tesoro da quanto si pratica in Inghilterra specialmente, ed anche in Francia, per misurarne l'importanza ed il vantaggio; ma anzi dobbiamo temere che i Buoni del Tesoro sopraccarichino il Tesoro medesimo di una spesa eccessiva e costituiscano un sacrificio molto esagerato in proporzione del bene che ne può derivare.

Si è parlato del bilancio futuro, attivo e passivo. Quanto alle attività, si sono calcolate in una data somma, quanto alle passività, in un'altra somma con argomenti di probabilità.

Io temo assai che nel bilancio attivo non si sia forse abbastanza fuggito un certo desiderio di farlo comparire in somma maggiore di quella che realmente non sia, vale a dire temo che, non dico volontariamente, ma per illusione si calcolino i prodotti in una somma che sarà difficile di raggiungere: temo poi che nel bilancio passivo le spese si siano intanto ridotte perchè tali risultino nel bilancio, ma che poi nell'effetto queste spese eccedano le previsioni che si sono poste per base nel bilancio medesimo; ed a tal riguardo abbiamo l'esperienza che giustifica siffatti timori.

Voi, o Signori, avete udito come nel 1861 la deficienza si accrebbe di 80 milioni; voi avete udito come il Ministro delle Finanze speri che nel 1862 nessun caso straordinario venga ad aggravare le condizioni del paese, e che per conseguenza le spese non si aumentino; ma io non credo, ne è lecito di sperare che nessun avvenimento straordinario non obblighi a provvedimenti anche straordinari nell'anno che sta per incominciare, e ad aumenti ingenti: io credo per conseguenza che anche la base posta per principio nella formazione del bilancio sia suscettiva di cambiamenti piuttosto a carico che non a vantaggio della finanza.

Il Ministro ha accennato a diversi rami di nuove imposte, che egli ha già presentato, ed all'effetto che ne debbe derivare, cioè alle somme che saranno per ricavarsene.

Io non ripeterò le osservazioni fatte dall'onorevole collega Senatore Arnolfo circa il tempo, in cui potranno quelle imposte essere riscosse; ma temo che quelle leggi prima di ricevere la loro esecuzione, o per meglio dire prima di ricevere ancora la loro approvazione, vadano soggette a modificazioni, ad emendamenti che ne accennino l'importanza.

Il signor Ministro ha accennato a tre rami essenziali dell'amministrazione finanziaria, dai quali spera ricavare maggior prodotto; a quello della tassa del registro già in discussione nell'altra Camera; a quello dell'imposta indiretta sulle gabelle del tabacco, e dei nuovi diritti sulle bevande; a quello di un aumento del decimo sulle strade ferrate, ed a qualche altro sulle dogane.

Quanto all'aumento della tassa del registro, che egli nei suoi effetti ha paragonato con quelli che in altri tempi si verificarono in Francia, io credo che si abbia a fare attenzione a molte circostanze, che qui s'incontrano, ben diverse da quelle che incontraronsi in Francia; e prima di tutto, quando vi ha sulla piazza un modo di contrattazione il quale non è costoso, quando il lucro sperabile per il basso prezzo della cosa offerta è talmente grande e sproporzionato in confronto dei lucri ordinari delle contrattazioni sia per l'acquisto di beni stabili, sia in altro modo, è difficile che il denaro corra all'impiego di fondi stabili, di materie soggette all'imposta del registro, e non si attenga piuttosto alle contrattazioni di ogni giorno, che si fanno sulla pubblica piazza sopra la rendita dello Stato.

Io ho accennato poco fa al basso prezzo corrente di

questa rendita; ed è per me evidente che l'impiego di denaro in rendita dello Stato offre tali frutti che non altrimenti si possono sperare, ed essi sono un allettamento grandissimo per tirare il danaro da quella parte e distoglierlo dagli altri impieghi.

Quanto al sistema di un'imposta sulle bevande, le minute parti del progetto di legge che sarà presentato vi faranno vedere fin dove i risultati di questa contribuzione possano giungere, ma saranno da considerarsi per altra parte le difficoltà della riscossione o per meglio dire le spese della riscossione di cotale imposta dietro al modo più o meno complicato della nuova amministrazione che è necessario di creare per ottenere gli effetti delle entrate di questo ramo d'imposta.

Io non farò certamente l'elogio delle gabelle accensate e del canone gabellario che si paga ripartitamente dai Comuni dove è in esercizio ed ancora si mantiene questo ramo d'imposta: esso non è certamente conforme alle dottrine delle scienze economiche, ed è naturale che per i contribuenti i quali da lungo tempo non vi sono avvezzi, debba incontrare opposizione e resistenza siccome gravissimo ed odioso. Quanto poi alle forme dell'esercizio di cotesta gabella, esse sono non solamente vessatorie ed arbitrarie, ma eziandio essenzialmente contrarie allo spirito delle libertà costituzionali. Ma un'imposta sulla consumazione delle bevande ha altre difficoltà; questo sistema d'imposta non è per nulla nuovo nelle antiche province e specialmente in quelle della Lombardia nelle quali fu introdotta dalla dominazione spagnuola fin dal secolo XVI. Tutte le consumazioni generalmente erano state in quell'epoca sottoposte a balzelli malamente ordinati, e quanto alle bevande, non ne andarono nemmeno esenti in certi luoghi le *acque rinfrescative* così appellate nei decreti governativi.

Dico dunque a questo riguardo che si deve molto pensare prima di appigliarvisi, e sicuramente su questo punto temo illusioni sul prodotto di tale imposta.

Quanto ai tabacchi il signor Ministro ha accennato a diversi calcoli di consumazione necessari a giudicare fin dove questa imposta possa dare proventi alle finanze.

Egli ha tralasciato di accennare ad una considerazione che è essenzialissima in questa materia: questa è il miglioramento della fabbricazione dei tabacchi.

La consumazione del tabacco è cosa affatto volontaria e dipende interamente dal gusto dei consumatori, ed è chiaro che se le materie che si pongono in vendita sono un prodotto di un'arte più perfezionata, avranno un maggior spaccio ed accresceranno la rendita della Gabella.

Finalmente si è parlato ancora del nuovo sistema doganale, e per provarne i vantaggi si è recato l'esempio dei prodotti recenti nel reame di Napoli.

Non negherò che le dogane del reame di Napoli abbiano prodotto qualche somma maggiore dopo la attivazione della tariffa doganale italiana.

Il calcolo fatto dall'onorevole signor Ministro per dimostrare l'utilità per le finanze risultante dall'attenuazione delle tariffe è conforme alle dottrine degli economisti ed ha per sé la sanzione dell'esperienza.

Sono molti anni che il dottore Swift ha osservato che in economia politica due e due non fanno quattro, ma sei ed otto e più ancora, ed innumerevoli esempi provano la verità di codest'asserzione; ma questo stesso principio delle tasse minime, o moderate per accrescerne il prodotto, non si guari come s'accordi coll'aumento del decimo accennato dal Ministro delle Finanze col consenso del Ministro dei Lavori Pubblici sui viaggi per le ferrovie, che sono ad un punto che da tutti si ravvisa se non grave, certamente abbastanza elevato; e gli esempi di tariffe aumentati da qualche società hanno provato che loro era più utile di ritornare alla diminuzione anzichè persistere nelle tariffe aumentate.

Quanto adunque alle dogane, se nel reame di Napoli dove era in vigore una tariffa proibitiva, ed il servizio era talmente sconvolto e moralmente disordinato da offrire miseri prodotti, il nuovo sistema diede qualche utile risultato, io non credo che lo stesso debba avvenire dalle modificazioni del regolamento doganale nelle antiche province e nella vicina Lombardia.

Questa è cosa che si vedrà coll'esperienza, ed è inutile ora trattare, dacchè non potrebbe condurre ad una conclusione assoluta. Ma al riguardo del nuovo ordinamento doganale ultimamente decretato, mi giova sottoporre una osservazione al signor Ministro delle Finanze, la quale parmi meritare seria considerazione.

Non basta che un nuovo regolamento doganale sia stato fatto e pubblicato, ma per l'intera sua esecuzione richieggonsi ancora condizioni sostanziali di cui è tuttavia mancante. Difatti per la osservanza di quelle disposizioni si incontrano gravi difficoltà; il nuovo regolamento deve andare in vigore, a mente del decreto ministeriale, pel 1 gennaio prossimo, tuttavia non vi è legge ancora la quale approvi le modificazioni che quel decreto ha recato alla legge che è oggidì ancora vigente, massime in ordine alle pene da essa comminate.

Vi ha nel nuovo regolamento diminuzione di pene per quasi tutte le contravvenzioni; questa diminuzione di pene vorrebbe anche essere applicata alle contravvenzioni incorse anteriormente e non ancora giudicate; ma finchè non esiste una legge formale la quale investa le autorità giudiziarie del diritto di applicarla egli è impossibile che le autorità giudiziarie possano eseguire il decreto reale che reca cambiamenti di pene oltre le facoltà che al Governo sono concesse.

Fatte queste poche osservazioni io credo che sia urgente per il Ministero di ben pensare alla riduzione delle spese che il bilancio presuntivo passivo dovrà portare con sé; e quando sia depositato nel Parlamento, credo sarà dovere del medesimo, di esaminarlo attentamente e di portare su di esso la falce per torvi quelle che si crederanno non utili e non assolutamente indispensabili per il momento.

A mio parere la situazione finanziaria è tale da occupare il Ministro delle Finanze o tutto il Gabinetto sopra le eventualità future cui il Regno può essere esposto.

Credo in somma che sia gravissimo ufficio del Ministero di provvedere a che tutte le parti dell'amministrazione camminino di conserva per raggiungere quello scopo che è nel desiderio e nelle viste di tutti, quello di ottenere il miglior effetto dalle imposte che si pagano, da quelle che saranno per stabilirsi di nuovo, e di conciliare i bisogni del Governo col miglior bene delle popolazioni ed ottenere così dalla soddisfazione universale il grande risultato dell'unione italiana, ed il trattamento uguale di tutte le province del Regno, base fondamentale dello Statuto che vuol essere scrupolosamente osservato nel reggere lo Stato.

Voci. Ai veti... ai veti...

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura dell'art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato, sino a tutto il mese di marzo 1862, sulle basi del corrente esercizio, ed in conformità delle leggi in vigore, a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, a snaltire i generi di privativa, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie e le straordinarie che non ammettono dilazione.

(Approvato)

« Art. 2. È pure mantenuta la facoltà al Ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1862 sino alla concorrenza di 50 milioni, ed alle condizioni prescritte dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1852.

« La presente legge si dichiara esecutoria a datare dal giorno 1 gennaio 1862.

(Approvato)

Prima di procedere allo squittinio segreto, debbo avvertire il Senato che in seguito anche a quanto si disse nell'altra tornata di questo giorno, vi sarebbe ancora a discutere una legge di grave urgenza, la quale si riferisce ad un termine perentorio prossimo.

Prego perciò i signori Senatori di non voler allontanarsi dalla sala fino a che non sia esaurita tale discussione.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Mi pare che molti precedenti del Senato autorizzino la proposta che l'Onore di fare, di leggere, cioè, stante l'ora tarda, il progetto di legge, di votarlo per alzata e seduta, e di fare quindi un solo appello nominale per gli squittinii segreti di entrambi i progetti di legge.

Presidente. Mi era astenuto di proporre questo modo, perchè frequentemente si è avverato che quando vi sono due squittinii contemporaneamente, avvengono confusioni. In materie così importanti io credevo di dover cercare di evitare ogni inconveniente. Se però

il Senato lo approva, si faranno due votazioni distinte con un solo appello nominale.

Senatore **Arrivabene.** Pregherei l'onorevole presidente di fare conoscere al Senato quando si radunerà di nuovo, perchè altrimenti molti, dopo aver depresso nell'urna il loro voto, se ne vanno senza sapere quando vi sarà seduta.

Presidente. Allorquando sarà terminata la discussione di questa legge, pregherò il Senato di voler determinare l'ordine dei suoi lavori.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PROROGA
DEI TERMINI STABILITI
PER LE ISCRIZIONI IPOTECARIE
IN TOSCANA.

(V. atti del Senato N. 98).

Presidente. La parola è al signor Senatore Chiesi per la relazione sul progetto di legge intorno alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.

Senatore **Chiesi.** Signori Senatori,

La prima proroga del termine fissato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella Toscana, proroga già accordata con la legge del 19 maggio 1861, non poté bastare all'uopo.

È un fatto che molti Municipi e non pochi pubblici stabilimenti rappresentarono al Governo l'impossibilità di potere entro il corrente mese compiere la prescritta rinnovazione. Se non fosse concessa una nuova proroga, rimarrebbero perente non poche iscrizioni con grave pregiudizio dei Corpi e Stabilimenti interessati, ai quali verrebbe meno la garanzia ipotecaria. È quindi evidente l'urgenza del progetto sottoposto alle vostre deliberazioni, il quale ha per iscopo di accordare una seconda ed ultima proroga per la detta rinnovazione. Messa di questa considerazione l'ufficio centrale propone col mezzo mio l'adozione pura e semplice della legge, tanto più che trattasi di proroga limitata al discreto periodo di soli due mesi.

Presidente. Leggerò il progetto di legge (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola interrogherò il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa)

Passo alla lettura dei singoli articoli:

« Art. 1. Il termine assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana, nei modi e forme stabilite dalla legge del di 8 Luglio 1860, è prorogato a tutto il mese di febbraio 1862. »

(Approvato).

« Art. 2. La presente legge avrà vigore a cominciare dal 1. gennaio 1862. »

(Approvato).

Ora prima di procedere allo squittinio segreto io pregherò il Senato di voler fissare l'ordine dei suoi lavori.

Io proporrei al Senato che esso aggiornasse le sue sedute al 3 gennaio prossimo, fissando fin d'ora per quel giorno al tocco la riunione negli uffici per l'esame degli altri tre progetti di legge presentati nella tornata d'oggi, con facoltà al Presidente di convocarlo in adunanza pubblica, ove venga presentata qualche relazione sopra alcuno dei progetti di legge che si trovano in corso di studio; ben inteso che questa sarà o per il giorno 3, ovvero per uno dei giorni successivi.

Ove nell'intervallo poi, per qualche impensato caso si dovesse convocare il Senato, i Senatori saranno avvertiti a domicilio.

Se non vi ha osservazione in contrario s'intenderà adottata la proposizione che ho avuto l'onore di fare.

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per il primo trimestre del 1862.

Votanti 83

Favorevoli 83

Il Senato adotta all'unanimità.

Risultato della votazione sul progetto di legge per una nuova proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie in Toscana.

Votanti 83

Favorevoli 83

Il Senato adotta all'unanimità.

L'adunanza è sciolta (ore 10 3/4).

MINISTERI

durante il secondo periodo della Sessione 1861-62.

MINISTERO RATTAZZI

annunziato al Senato nella tornata del 7 marzo 1862.

Presidente del Consiglio dei Ministri . . .	RATTAZZI Commendatore Urbano.
Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio	PEPOLI marchese Gioachino.
» dell'Estero	{ RATTAZZI Commendatore Urbano, surrogato per decreto 31 marzo 1862 da DURANDO cavaliere Giacomo, luogotenente generale.
» delle Finanze	SELLA cavaliere Quintino.
» di Grazia e Giustizia	{ CONDOVA Commendatore ed avvocato Filippo, surrogato per decreto 7 aprile 1862 da CONPORTI avvocato Raffaele.
» della Guerra	PETITTI BAGLIANI DI RORETO conte Agostino, luogotenente generale.
» dell'Interno	RATTAZZI Commendatore Urbano, reggente, nominato effe- tivo con decreto 31 marzo 1862.
» dell'Istruzione Pubblica	{ MANCINI Commendatore ed avvocato Pasquale Stanislao, sur- rogato per Decreto 31 marzo 1862 da MATTEUCCI cavaliere Carlo.
» dei Lavori Pubblici	DEPRETIS avvocato Agostino.
» della Marina	PERSANO (PELLION DI) conte Carlo, vice-ammiraglio.
» senza portafoglio	POGGI Commendatore Enrico (con decreto 31 marzo 1862 furono accettate le sue dimissioni).

Il presidente del Consiglio per decreti 31 marzo e 30 settembre 1862 fu incaricato di reggere provvisoria-
mente il Ministero di Grazia e Giustizia.

Nell'assenza del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, per decreto 9 ottobre 1862 fu incaricato
della reggenza di quel Ministero il cavaliere Quintino Sella.

MINISTERO FARINI

annunziato al Senato nella tornata dell'11 dicembre 1862.

<i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	{ S. E. il cavaliere Luigi Carlo FARINI, ottenne le dimissioni il 24 marzo 1863, e fu surrogato per decreto dello stesso giorno da MINGHETTI Commendatore Marco.
<i>Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio</i>	MANNA Commendatore Giovanni.
» <i>dell'Estero</i>	{ PASOLINI conte Giuseppe ottenne le dimissioni il 24 marzo 1863 e venne surrogato per decreto dello stesso giorno da VISCONTI-VENOSTA cavaliere Emilio.
» <i>delle Finanze</i>	MINGHETTI Commendatore Marco.
» <i>di Grazia e Giustizia</i>	PISANELLI cavaliere ed avvocato Giuseppe.
» <i>della Guerra</i>	DELLA ROVERE cavaliere Alessandro, Luogotenente generale.
» <i>dell'Interno</i>	PERUZZI Commendatore Ubaldino.
» <i>dell'Istruzione Pubblica</i>	AMARI professore Michele.
» <i>dei Lavori Pubblici</i>	MENABREA conte Luigi Federico, luogotenente generale.
» <i>della Marina</i>	{ RICCI marchese Giovanni, surrogato il 25 gennaio 1863 da DI NEGRO marchese Orazio, vice-ammiraglio, surrogato il 21 aprile 1863 da CUGIA cavaliere Effisio, maggior generale.

Il Ministro dei Lavori Pubblici in seguito alle dimissioni del marchese Ricci fu incaricato della reggenza interinale del Ministero della Marina, decreto 22 gennaio 1863.

LXXVIII.

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Comunicazione di due Decreti R. di nomina di nuovi Senatori — Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Oldofredi — Omaggi — Resoconto del Presidente in ordine al ricevimento della deputazione incaricata di compiere S. M. — Presentazione di un progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Sassari — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze e quello della Marina.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Prego il sig. Senatore *Segretario D'Adda* a dar lettura dei R. decreti di nomina di due nuovi Senatori.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* dà lettura dei R. decreti di nomina a Senatori del Regno del Luogotenente Generale Commendatore Giuseppe Rossi e di Don Antonio Buoncompagni Ludovisi principe di Piombino).

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3040. Il Consiglio municipale della Comunità dei Bagni di Lucca si rivolge al Senato onde ottenere che quello stabilimento di Bagni venga dichiarato nazionale, e come tale migliorato e mantenuto a spese dello Stato.

N. 3041. La Deputazione provinciale di Modena, allegando a nome di quella Provincia diritti di proprietà sui beni demaniali, la cui alienazione sarebbe decretata dal progetto di legge in corso presso il Senato, si rivolge al medesimo perchè voglia dichiarare sospesa la vendita di quelli dell'accennata provincia finchè non sia deciso circa i diritti della medesima ad una determinata parte.

N. 3042. I Consiglieri municipali di Bitonto, provincia di Bari, porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che quella città venga dichiarata sede di un Tribunale di circondario.

N. 3043. La Giunta municipale della città di Chieti,

provincia dell'Abruzzo, ricorre al Senato onde ottenere che in detta città venga stabilita una Sezione di Corte d'appello, esponendo tutte le circostanze per cui crede fondata la sua domanda.

Presidente. Essendo presente il signor Senatore Oldofredi, prego i signori Senatori Di Pollone ed Arese di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Oldofredi, introdotto nell'aula dai mentovati Senatori, presta giuramento; nella consueta formula).

Presidente. Do atto al signor conte Oldofredi della prestazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor avv. Giuseppe Busachi da Oristano di una quantità di esemplari delle sue *Osservazioni intorno ad uno scritto del signor Vivonet sul tracciamento di una ferrovia nell'isola di Sardegna.*

I prefetti di Como, di Trapani e del Principato Citeriore degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1861.*

Il dottore coll. Gianbattista Borelli di due copie dei suoi *Cenni necrobiologici del commendatore Alessandro Riberi.*

Il signor Michelangelo De Cesare di alcune copie di un suo scritto col titolo: *Dell'ordinamento delle Corti d'appello nelle province meridionali d'Italia.*

Il Maggiore generale comandante lo Stato maggiore di n. 19 fogli della *carta autografata dell'Italia Centrale.*

Il Canonico Giammaria Malvicini Fontana di due suoi *Opuscoletti estratti dal foglio Ufficiale della provincia Piacentina.*

Il Ministero di agricoltura industria e commercio di una copia della *Statistica delle diocesi dell'isola di Sicilia, indicante i circondari e comuni che ne dipendono colla loro popolazione.*

Il conte Ermano Luozzi della sua *Storia delle isole Ionie sotto il reggimento dei repubblicani francesi.*

Il signor Pompeo Gherardi di alcune *Copie di un suo scritto sulla vita del conte di Cavour.*

La Deputazione provinciale di Bologna degli *Atti a stampa di quel Consiglio provinciale della Sessione 1861.*

La Presidenza generale del decimo Congresso degli scienziati italiani in Siena di una *Copia del regolamento per i congressi scientifici italiani.*

Signori Senatori,

Durante il corso dell'ultima sospensione delle nostre sedute essendo occorsa la solennità del Capo d'anno, una deputazione del Senato estratta a sorte a mente dell'art. 87 del nostro Regolamento, ebbe l'onore di compiere con S. M. Il Re si degnò di accogliere colla consueta sua benignità l'espressione de' voti del Senato, e nel manifestare il suo sovrano gradimento aggiunse come egli sempre facesse assegnamento sul concorso di questo alto potere dello Stato non meno che su tutta la nazione per sostenere la grande causa nazionale colla maggiore energia non scompagnata dalla necessaria circospezione.

Oggi secondo la decisione presa nell'ultima tornata, sarebbe il caso di dare luogo alla interpellanza proposta dal signor Senatore Roncalli; ma siccome manca il guardasigilli di S. M., il quale è stato indisposto per alcuni giorni, così converrà che questa interpellanza sia rimandata ad una prossima tornata alla quale possa lo stesso essere presente.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alla costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Sassari. Il Senato ebbe già ad occuparsene. L'ufficio centrale, eletto per riferirne, trovò che al progetto ministeriale non andavano uniti la perizia e il corredo di calcoli statistici necessari all'uopo. Nel frattempo è stato fatto quanto era desiderato dal Senato, cioè la perizia, e i dati statistici sono stati pure raccolti per stabilire la grandezza e la capacità dei locali, e questi ho l'onore di presentare al Senato.

Presidente. Do atto all'onorevole signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto il quale sarà stampato e distribuito.

Ora verrebbe, secondo l'ordine del giorno, la discussione del progetto di legge per l'alienazione dei beni

demaniali, ma non trovandosi il Senato in numero, non si può procedere oltre, epperò si fa luogo all'appello nominale.

Prego il signor Senatore D'Adda a voler fare l'appello nominale.

Senatore **Martinengo.** Mi permetto di far osservare che l'avviso si è ricevuto soltanto ieri sera, e da molti questa mattina, e potrebbe darsi che non tutti avessero avuto tempo bastante per essere presenti alla seduta di quest'oggi.

Presidente. Per quanto mi consta, l'avviso è stato dato regolarmente a tutti, ed a quelli che si sa che non sono a Torino per domicilio abituale, si è mandato da due, e anche da tre giorni; per conseguenza io credo che si possa procedere all'appello nominale, affinché quelli che non hanno fatto atto di presenza, almeno riconoscano che sarà necessario che siano più solleciti un'altra volta.

(Il Senatore **Segretario D'Adda** fa l'appello nominale da cui risultano assenti i seguenti signori Senatori:

Acquaviva - Bellelli - Bevilacqua - Bona - Cambry - Digny - Camozzi - Capocci - Capponi - Carbenieri - Carradori - Cataldi - Caveri - Centofanti - Chigi - Colonna Andrea - Colonna Gioachino - Coppi - Correale - Corsi - Dabormida - D'Azeglio Massimo - De-Ferrari di Galliera - De-Gasparis - De-Gori - De-Gregerio - Della Bianca - Della Rocca - Della Rovere - De-Monte - Di Campello - Di San Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Durando Giovanni - Fenaroli - Fenzi - Fertigni - Gagliardi - Gallone - Galvagno - Gauba - Giovanela - Giorgini - Gozzadini - Jacquemoud - Imperiali - Laconi - Lambruschini - Lella - Malaspina - Malvezzi - Mameli - Mauzoni - Marzucchi - Merini - Montanari - Monti - Moris - Mossotti - Negri - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicini Trivulzio - Pamparato - Pandolfina - Piazzoni - Pizzardi - Porro - Prinetti - Prudente - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - San Vitale - Sauli Francesco - Sella - Serra Domenico - Serra Orso - Strongoli - Spada - Tornielli - Trigona di Sant'Elia - Varano - Vesine - Vigliani).

Presidente. Non potendosi oggi proseguire il corso dei nostri lavori, converrà che il Senato fissi il giorno in cui intende riprenderli. Io credo che si potrebbe anche fissare per domani, poichè v'è un numero considerevole dei nostri colleghi che abitano Torino e che oggi per alcuni impedimenti non hanno potuto fare atto di presenza; a questi si manderà un avviso speciale, così che, se il Senato lo crede, si potrebbe fissare per domani l'adunanza per l'ordine del giorno fissato per oggi.

Se non c'è osservazione in contrario si intenderà fissato l'ordine del giorno per domani alle ore due in questa conformità.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

LXXIX.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Interpellanza del Senatore Roncalli Francesco* — *Risposta del Ministro di grazia e giustizia* — *Osservazioni del Senatore Linati* — *Presentazione di un progetto di legge sull'organizzazione giudiziaria; modificazioni ai Codici penale e di procedura penale, del Codice civile e quattro altri progetti di legge* — *Discussione sul progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Pareto, forniti dal Senatore Farina (relatore)* — *Considerazioni dei Senatori Linati e Chiesi contro il progetto, combattute dal Senatore Farina (relatore)* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della Marina, e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore *Cibrario* a dar lettura di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** da lettura delle lettere dei signori Senatori Strongoli, Coppi, Sella, Araldi, Belli, Di Campello, D'Atri, Chigi, Di-Fondi, Colonna Gioachino, Colonna Andrea, Correale e San Vitale, colle quali i sette primi per motivi di salute, i cinque penultimi per ragioni di famiglia, e l'ultimo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato).

Presidente. Resta inteso che i congedi che si concedono dal Senato, non possono oltrepassare il termine di un mese.

INTERPELLANZA
DEL SENATORE RONCALLI FRANCESCO.

Presidente. L'ordine del giorno porta in primo luogo l'interpellanza del Senatore Roncalli all'onorevole Guardasigilli di S. M.

La parola perciò è al Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli Francesco.** La circolare diramata dall'onorevole Ministro dei culti nello scorso ottobre, quando fu resa dalla stampa periodica di pubblica

ragione, incontrò generale soddisfazione. I pochi ottimisti spinsero le loro speranze sino al segno di credere che la parte avversa dell'episcopato, meglio consigliata, recedendo dalla malaugurata e pericolosa via nella quale si era messa, volesse procedere, come ogni buon italiano dovrebbe fare nelle nostre circostanze. I più, ammaestrati dall'esperienza, non dividevano, è vero, così liete speranze; anzi credevano, argomentando dal tenore di quel documento, che il Governo intendesse smettere quella longanimità, e quell'indulgenza veramente eccessiva, che interpretata dalla parte ostile del clero qual segno di debolezza e di pusillanimità, aveva influito assai a rendere più forte la sua audacia, ed a spingerla ad atti, che veramente confinano quasi colla sedizione.

I fatti avvenuti non confermarono le speranze dei priori, ma non avvennero nemmeno fatti che dessero ragione alle lusinghe dei secondi: anzi una lettera o protesta dei vescovi, cioè dei capi delle diocesi della provincia di Milano e di quella di Torino contro la suddetta circolare, dimostrarono la persistenza del clero nell'additata via.

Io (se il Senato lo permette) darò lettura di quella protesta, per muovere poi alcune domande all'onorevole signor Guardasigilli, credendo che la situazione sia tale che meriti di essere ben chiarita.

Essa si trova stampata nel giornale *La Perseveranza*, che dice di averla ricavata dall'*Armonia*.

« Eccellenza,

« Se V. E. si fosse limitata a pubblicare coll'organo del giornalismo la sua circolare del 26 scorso ottobre,

diretto agli Ordinari diocesani del Regno per biasimarne la condotta, i sottoscritti avrebbero potuto dispensarsi dal rispondere e protestare, lasciando ai giornali religiosi la cura di giudicarla, come hanno fatto con soddisfazione e gratitudine dei buoni. Ma ella ha voluto comunicarla d'ufficio ai sottoscritti, quasi come una provocazione, alla quale non possono lasciar di rispondere, senza venir meno a quanto debbono a Dio ed alla Chiesa.

« Questa provocazione muove da un principio che deve qualificare come eterodosso, pel quale un ministro qualunque, per ciò che si intitola dei culti, credesi in diritto di dettar norme di condotta ai vescovi cattolici, di condannarli, e, ch'è peggio, di disonorarne il magistero e la potestà che tengono da Dio. Protestando i sottoscritti contro questo principio funestissimo, dichiarano innanzi al mondo che, nell'esercizio del magistero e della potestà che hanno ricevuto da quello Spirito di verità e di santità dal quale furono posti a reggere la Chiesa di Dio, non hanno e non possono riconoscere in terra nessun altro maestro, nè superiore fuori del Sommo Pontefice romano, capo della cattolica Chiesa e vicario di Gesù Cristo.

» Da questa dichiarazione si rende abbastanza manifesto il conto, che della suddetta circolare debbono fare i vescovi sottoscritti, i quali perciò si credono dispensati dal ribattere le asserzioni contrarie ai principii eterni della giustizia e della morale, ed a confutare le calunnie, di cui ribocca, forse meno ingiuriose ai vescovi, a cui è diretta, che alla verità, la quale vi è insultata quasi ad ogni tratto.

« Una cosa vera però asserita da lei si è l'attitudine concorde dell'Episcopato, e della parte maggiore e più sana del clero inferiore e dello stesso laicato riguardo al presente ordine di cose. Questo è un fatto innegabile, che dovrebbe mettere in grave pensiero un governo cattolico, che abbia coscienza della propria dignità e della propria missione. V. E. chiama questa *condizione di cose deplorabile, che non può e non deve durare*, e così è veramente. Nessuno d'sidera più di noi, e neppure come noi di farla cessare, ed ella non può disconoscere il carattere e la missione dell'Episcopato cattolico al segno di dubitarne. Esso si adatta a qualunque forma di governo, e solo si oppone, ossia non prova tutto ciò che urta cogli immutabili principii della verità e della giustizia. Che se intendesse di far cessare la suddetta *condizione* col pretendere che i vescovi approvino quello che la loro coscienza riprova, oppure tradiscano la divina loro missione, o violino i doveri che hanno giurato di compiere, o si facciano ribelli alle leggi sacrosante della Chiesa e dell'augusto Capo di lei, il Ministero non ci avrà complici giammai, la Dio mercè, dovesse perirlarne la vita.

« Non sembrano a V. E. troppo gravi le nostre parole. Si compiaccia di rileggere la sua circolare e non dubitiamo che si persuaderà, che un vescovo, il quale prendesse a norma di sua pastorale condotta le di lei

dottrine, sarebbe scismatico, e peggio. Ma se anche, per impossibile, tutti i vescovi del regno vi si acconciassero, crede forse V. E. che ne verrebbe vantaggiata la condizione di cosa che deplora? Il Governo sa troppo bene che, lungi dallo scemarsi i mali della cara nostra patria, una nuova sciagura verrebbe a pesare sopra di essa; sciagura la più deplorabile di tutte per una nazione cattolica, il traviamiento dei sacri pastori, i quali darebbero uno scandalo enorme, inaudito nella storia della Chiesa.

« Noi non vogliamo attribuire a V. E. l'intenzione di farci segno alle ire politiche della plebe colla sua circolare; ma era facile prevederne il pericolo, e suo dovere di prevenirlo. Questo riguarda solo le nostre persone, e non il nostro magistero e l'autorità di cui siamo rivestiti, e perciò, qualunque male ci sovrastasse, le perdiamo fin d'ora di pieno cuore; ma se avesse creduto di strapparci per timore quello che non potrebbe giammai per persuasione, ella si sarebbe ingannata, ed oseremmo dirle con un Padre della Chiesa: *Nunquam in Episcopum incidisti.*

« Le nostre popolazioni sono religiose, e dalla loro religione hanno appreso a rispettare e venerare i loro vescovi: ma in ogni caso noi non ci ripetiamo di più degli Apostoli, che ebbero pressura nel mondo, e partirono ogni maniera di oltraggi e la stessa morte. Nel sacro carattere, nel quale siamo loro successori, il Signore ci farà trovare la forza di godere, com'essi, nel patir contumelie pel nome di Gesù Cristo.

« Di V. E.

« Dicembre, 1861.

« *Provincia ecclesiastica di Torino.*
Emil.mi dev.mi Servi

- † GIOVANNI, arcivescovo vescovo di Saluzzo.
- † FR. MODESTO, vescovo d'Acqui.
- † LUIGI, vescovo d'Ivrea.
- † FR. GIOVANNI TOMMASO, vescovo di Mondovì.
- † FR. CLEMENTE, vescovo di Cuneo.
- † GIOVANNI ANTONIO, vescovo di Susa.
- CELESTINO FISSORE, vicario gen. di Torino.
- GUGLIELMO MARENCO, vicario generale capitolare di Fossano.
- Ab. MORRA, vicario generale capitolare d'Alba.

Provincia ecclesiastica di Milano.

- † GAETANO, vescovo di Lodi, decano.
- † GIROLAMO, vescovo di Brescia.
- † PIETRO LUIGI, vescovo di Bergamo.
- † PIETRO MARIA, vescovo amministratore apostolico della diocesi di Crema.
- † CARLO GIUSEPPE, vescovo di Famagosta, vicario generale capitolare di Milano.

Per copia conforme all'originale

- † GIOVANNI, arcivescovo vescovo di Saluzzo, decano della prov. eccl. di Torino. »

Ora io mi faccio a domandare all'onorevole signor Guardasigilli in primo luogo, se questa lettera sia conforme a quella scritta dai vescovi quivi firmati.

In secondo luogo se il Governo abbia preso o intenda di prendere alcune disposizioni sopra questo affare. Nel caso poi che sia negativa la risposta a tale quesito, io pregherei l'onorevole signor Guardasigilli di dirmi se la inattività del Governo dipenda dalla persuasione, che inopportuna riesca ogni misura, oppure da mancanza di leggi che diano forza al potere esecutivo.

Dopo la risposta che l'onorevole signor Guardasigilli vorrà aver la bontà di darmi, mi riservo di formulare quelle conclusioni che saranno del caso.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Chiunque abbia letto la circolare che il Ministro Guardasigilli ha indirizzato all'episcopato ha dovuto convincersi, che la medesima fu dettata nello intendimento di far presente all'episcopato i tristi effetti che una pertinace opposizione ad ogni atto del Governo poteva produrre. Questa circolare non può in buona coscienza essere da nessuno qualificata come un atto di accusa.

I fatti i quali mostrano questa costante opposizione del clero, furono nella circolare indicati, e nessuno è che possa negarli.

Sono dunque ingiusti gli appunti che furono fatti al Ministro, di avere con quella circolare provocato il Clero a fare le attuali proteste.

Molti vescovi, e mi gode l'animo di poterlo dire pubblicamente innanzi a quest'onorando Consesso, hanno inteso quella circolare in quel senso legittimo che essa ha, e lo dimostrarono o collo indirizzare risposte parziali dettate da spirito veramente conforme al Vangelo, oppure collo astenersi dall'aderire a quelle risposte collettive che furono da molti altri vescovi mandate al Ministero. Fra i primi, fra coloro cioè che hanno con risposte temperate mostrato di accogliere nel vero suo senso la circolare in discorso, mi piace di nominare l'arcivescovo di Monreale, i vescovi di Pinerolo, di Cremona, di Lodi, di Penne, di Diano, e fra i secondi, fra quelli cioè che ricusarono di essere aderenti alle risposte collettive fatte da vescovi di altre province ecclesiastiche, mi piace pur nominare i vescovi di Como, di Marsico, di Oriano, i vicari capitolari di Ravenna, di Asti, di Pavia e molti altri. Egli è ben vero che l'esempio di questi prelati non fu disgraziatamente seguito da tutti, che furono trasmesse al Ministero, oppure rese pubbliche per la stampa senza che si avesse fatta al Ministero alcuna comunicazione, varie risposte, delle quali alcune poche particolari, e le altre collettive, e che fra queste sono improntate di maggior virulenza, quelle che furono trasmesse dalle province ecclesiastiche di Torino, di Milano e di Firenze. Ma siccome in queste risposte non vi erano che considerazioni generali, non vi erano che discussioni sopra principii dogmatici, il Ministero non ha creduto di doverle denunciare all'autorità giudiziaria,

avvegnchè egli non creda di dover essere maestro di diritto ecclesiastico ai vescovi, nè tanto meno di dover richiamare i medesimi all'osservanza delle regole d'urbanità; ma non ha ommesso però il Ministero di denunziare all'autorità giudiziaria quelle fra queste risposte, che uscirono dai questi limiti, e quindi si sta ora istruendo un regolare procedimento contro il vescovo di Fossombrone per la risposta da esso pubblicata per le stampe, la quale dichiarò però non essere stata trasmessa al Ministero.

È posso accertare del resto l'onorevole interpellante, che il Ministero non ommette di fare tutto ciò che è in suo potere, perchè la legge sia rispettata, e perchè il clero, ogni qualvolta trascenda dai suoi ufficii, sia richiamato all'osservanza dei suoi doveri.

Posso adurre ad esempio la requisitoria contro il vicario di Modena per repressione di un atto abusivo; requisitoria la quale già ebbe favorevole accoglimento dal Consiglio di Stato; e quella presentata contro l'arcivescovo di Modena, il quale ha creduto di sospendere a *divinis* il teologo Alasia, solo perchè copriva il posto di segretario nell'ufficio del R. Economato.

Posso citare parimenti la requisitoria presentata contro il vescovo di Firenze e contro il vicario di Arezzo, i quali crederono egualmente di pronunciare la sospensione a *divinis* contro tutti quei preti, i quali facevano parte di una associazione, in quelle province instituita, di mutuo soccorso, opera santissima in sè e che era stata approvata dal Governo della Toscana; e il procedimento non ha guari instruito contro il parroco di Ferrino, il quale ha creduto di rifiutare gli estremi ufficii ad un milite della guardia nazionale, ove il medesimo prima, in presenza di due testimonii, non disdicasse il voto di fedeltà che aveva fatto al Sovrano; e le istruzioni recentemente date, perchè si procedesse contro il parroco degli Angeli se non erro, della città di Bologna, il quale con scandalo universale ha creduto di ricusare gli estremi onori della chiesa ad un magistrato integerrimo, quale era il presidente Rota.

Mi permetta però l'onorevole interpellante che io non entri qui in più minuti particolari, e che limiti la mia risposta alla dichiarazione che il Ministero è disposto a fare osservare la legge, ma che non può e non deve uscire dai limiti della legge medesima, perocchè credo che oggi in quest'Italia redenta, nessuno voglia, che per reprimere abusi, sieno pur del clero, si abbia a ricorrere a leggi di eccezione. Le leggi attuali sono sufficienti, il Ministero ne curerà dal suo canto l'esatta osservanza, e l'autorità giudiziaria non mancherà mai certamente al debito suo (*Bravo!*).

Senatore Roncalli Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Sebbene la risposta dell'onorevole Ministro non soddisfaccia interamente ai miei desiderii e nemmeno a quelli di molti, tuttavia io gli faccio i miei ringraziamenti, e ne prendo atto con premura, segnatamente per la dichiarazione contenuta nella

medesima, che il Ministero intende di esser ben guardingo e sollecito per garantirsi dalle intraprese dei capi del clero che uscissero dai termini della legalità.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Credo che considerazioni d'alta politica ci impediscano di entrare a discutere il tema delle relazioni dello Stato e della Chiesa. A fronte di possibili transazioni col potere ecclesiastico, non credo che riesca opportuno al presente di aggiungere alle antiche nuove ragioni di dissidio e di sdegno. Se però lo Stato debbe prestare ossequio al potere religioso, deve però dall'altro adop-rarsi in modo che il clero o, meglio, i suoi individui, per vestire il carattere sacerdotale, non dimentichino quello di sudditi e di cittadini.

Il bisogno di procedere cauti fra il doppio scoglio delle troppo aspre e delle troppo temperate misure mi fece leggere con qualche rincrescimento la circolare di cui si tratta, perchè ivi erano delle implicite minacce, le quali dovendo poi di necessità rimanere senza effetto, ne conseguiva la violazione di quella riverenza, che è dovuta da qualunque cittadino agli atti che emanano dal potere esecutivo.

Vi sono nemici, i quali non si vincono combattendoli ma disarmandoli; perciò sarebbe mio avviso che a questa parte dovesse principalmente rivolgere il Governo la propria attenzione.

Ma si chiederà come si possa a ciò riuscire nel terreno della legalità e della moderazione.

A mio avviso, una sola strada a ciò si offre, ed è quella che il governo e i poteri costituiti si rendano protettori del basso clero contro l'alto clero, imperocchè nel basso clero alla opposità ed alla scienza si uniscono la maggior conoscenza delle condizioni dei tempi ed una maggior partecipazione agli affetti, e sentimenti comuni.

Noi avremmo tutto il basso clero dalla nostra parte, ed almeno non lo avremmo avverso, se non pesasse sopra di lui l'autorità dell'alto clero, il quale fa segno alle sue persecuzioni, qualunque sacerdote ardisca di pensare, ed agire indipendentemente.

Ma quando un sacerdote è rimosso da qualche beneficio ecclesiastico, od in altro modo pregiudicato dai superiori, che cosa può rispondere il Governo? Dice: pazientate, e quando si faccia un posto vacante vi darò una scuola od un magro economato.

Egli è come pretendere, che uomini, i quali non sono sostenuti, i quali non sono difesi dalla rovina, o rovinati non si aiutano, parteggino piuttosto per il Governo che non può, che per chi può invece legalmente ed efficacemente ridurli alla peggio, o privarli dei modi di sussistenza.

Questo è impossibile.

Convien provvedere nei modi legali a che il Governo abbia esso stesso quell'autorità, e quel potere di premiare e di punire, che al giorno d'oggi è solo esercitato dagli Ordinari.

Ove ciò si ottenga, i superiori ecclesiastici rimarranno come i principi senza sudditi e come i generali senza soldati.

Mi si dirà: in forza di quali principii può il Governo intromettersi nella distribuzione dei benefici ecclesiastici o di quei mezzi coi quali l'alto clero o premia o punisce il clero inferiore?

Io credo, che ciò si possa, desumendolo dai più ovvii principii di diritto pubblico, imperocchè se il clero ha un'esistenza propria come Società religiosa, per questa parte il Governo non ha alcuna autorità legale d'intromettersi nelle sue faccende; ma dal punto in cui egli riceve o stipendi, o congrue dallo Stato, o l'autorizzazione di possedere beni, egli viene implicitamente con ciò a riconoscersi una Società cooperatrice del bene sociale; epperò la Società politica viene ad avere il diritto di sorvegliare a che questi mezzi, queste larghezze che ha fatto alla Chiesa siano impiegati a suo vantaggio e non a suo danno, come s'intende di fare al presente.

Dietro questi principii io credo, che il Governo potrebbe intervenire in primo luogo nella concessione dei benefici vacanti, impedendo che questi vengano conferiti a persone d'idee e di principii avversi all'attuale ordine di cose.

Il secondo mezzo, deflutto dai principii di giustizia ed equità, sarebbe quello di provvedere a che i vescovi non potessero dimettere dai benefici i sacerdoti senza giustificare legalmente i motivi per quali addiventano alla destituzione od alla dimissione. Io stimo che sia principio di politica lo impedire che siano privati dei benefici i nostri amici, e favoriti e premiati per contro i nostri nemici. Io stimo che sia principio di giustizia l'impedire che cittadini onesti e leali, per il solo motivo di parteggiare per lo Stato, possano, senza alcun giustificato motivo, essere spogliati di i beni che godono; finalmente stimo che sia dovere di equità il non permettere che si vegga una cosa così immorale, come è quella di lasciare che coloro che parteggiano per il Governo, siano miserabili e perseguitati, mentre per lo contrario persone che lo avversano, godono benefici loro distribuiti da superiori ecclesiastici a nostro scorno. Quindi io conforterei il Governo a cercare modo di addivenire a quelle misure che io accennava poc' anzi, vale a dire che si impedisca agli Ordinari di spogliare un sacerdote qualunque, non *ex informata conscientia*, come fanno al presente, ma dietro prove e motivi giustificati giuridicamente.

Il giorno in cui noi ci saremo resi difensori degli oppressi contro gli oppressori, difensori dei deboli contro i forti, e che con tal modo ci saremo assicurati la fiducia, la benevolenza e l'appoggio del clero inferiore, io credo altresì che potremo far sparire dalla nostra legislazione, parecchie disposizioni offensive al medesimo, come quelle che escludono i sacerdoti dalla partecipazione degli impieghi politici ed amministrativi, e che certamente non possono avere per effetto di guadagnare alla nostra causa gli animi del sacerdozio italiano.

La religione è una necessità per ogni consorzio civile, come lo è per il cuore umano, ma il miglior modo di renderla cara e veneranda all'universale, io penso che sia quello di porre i suoi ministri nell'impossibilità di renderla strumento di privati interessi e delle passioni politiche.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non appena si svolsero gli straordinari eventi che mirabilmente portarono a compimento il voto di tanti secoli, e riunirono in un solo regno una gran parte dell'italiana famiglia, fu universale concetto, che l'unità politica proclamata dinanzi all'Europa dovesse venir rafferma dalla unità delle istituzioni e degli ordinamenti.

Fu studio pertanto e del Governo del Re e del Parlamento di avviarsi alla pronta unificazione di tutte le parti della legislazione.

E in così fatto intendimento si approvavano dal Parlamento tutte quelle leggi che tendessero a stabilire questa unificazione, sia coll'applicare ed estendere a tutte le parti del regno le stesse norme amministrative, sia coll'attuare senza ritardo quelle parti della legislazione civile e penale che si potevano parzialmente introdurre senza tema di suscitare inconvenienti.

Ed il Governo del Re non cessava di avere in mira la intiera unificazione e non restava dal preparare in tutti i rami dell'amministrazione le leggi a quest'uopo richieste.

Già l'egregio giureconsulto mio predecessore, convinto dell'accennata necessità e voglioso di soddisfare al comune desiderio, dava solertissima opera alla compilazione del Codice civile, e chiamava a coadiuvarlo nell'arduo compito i più distinti giurisperiti delle varie province del regno.

Ed io non sì tosto venni chiamato a far parte dei consigli della Corona, e si l'animo a questo, che io reputo supremo dovere, e fin dai primi giorni in cui ebbi l'onore di presentarmi al Parlamento, feci promessa di sottoporre alla sua approvazione i codici e la legge dell'ordinamento giudiziario all'aprirsi della nuova sessione parlamentare, e nella convinzione della necessità e della urgenza di siffatti provvedimenti, e si così indefessa opera a questo importante lavoro, e tanto valido mi fu il concorso degli egregi uomini, dei cui lumi ebbi a giovarmi, che mi trovai in grado di sciogliere fin d'ora in massima parte la mia promessa, col presentare cioè la legge dell'ordinamento giudiziario, le modificazioni fatte al Codice penale e al Codice di procedura penale pubblicati nel 1859, e il progetto di Codice civile, col riservarmi di presentare fra brevissimo termine (che non sarà maggiore di un mese) il Codice di procedura civile e il Codice di commercio.

Or io non dubito che il Senato con quel senno per cui va sì giustamente lodato, vorrà prendere in sollecito esame i progetti che ho l'onore di presentarli.

Non è certamente necessario che io ricordi come ciascuna, per così dire, delle province che costituiscono il nuovo regno, avesse una sua particolare legislazione; come questa condizione di cose, se fu migliorata per provvedimenti già sanzionati dal Parlamento, sia lungi però dall'essere cessata; come difatti in Lombardia, ad eccezione del Codice penale, siano ancora in vigore i codici e l'ordinamento giudiziario austriaco; come la Toscana conservi ancora l'intiera sua particolare legislazione, e così il diritto romano, le decisioni dei Magistrati, le leggi speciali emanate dal 18 agosto 1814 in poi, a non parlare dell'ex Ducato di Lucca, che sebbene unito alla Toscana, conserva pur esso molte parti di una speciale legislazione; come Napoli e Sicilia abbiano tuttora le loro particolari leggi civili e commerciali; come infine una parte delle proprie leggi ancora conservino anch'esse le province parmensi e modenesi.

E troppo gravi e manifesti sono gli inconvenienti che derivano da questa multiplice varietà di leggi, perchè io abbia ad estendermi a svilupparli partitamente dinanzi al Senato. Basta, difatti, a farne misurare l'estensione, il ricordare come, in materia civile, per questa disparità di legislazione vengano ad essere in diverso modo stabilito lo stato delle persone e delle famiglie, diversamente determinati i diritti di proprietà, diversamente regolate le successioni, diverse secondo la diversità della provincia le norme dei contratti, diversa la loro forma, diverso il modo del loro adempimento, e quel che è più gli stessi contratti vengano ad essere permessi in una provincia e vietati in un'altra.

E del pari in materia commerciale, sarebbe certamente superfluo avvertire quanto per la diversità delle leggi venga ad essere inceppata quella libertà di transazioni, che dà vita al commercio, e quanto ingiusta cosa sia che la libertà personale possa nelle varie parti di uno stesso regno essere diversamente regolata.

Nè occorre far cenno dell'assurdo e dell'ingiustizia derivanti dalla diversità delle leggi penali per la quale nello stesso Stato, allo stesso principio soggetto, viene una stessa azione ad essere, secondo le varie province, diversamente punita, e, ciò che è assai più grave, può una stessa azione essere permessa in una provincia, e soggetta in un'altra a penale sanzione.

E che si dovrà dire del rito giudiziario? Chi non vede come la varietà dei procedimenti civili, oltre al creare difficoltà per coloro che devono portare la difesa dei proprii diritti dinanzi alle autorità giudiziarie, si risolve anch'essa in una vera ingiustizia sia per la diversità dei gradi di giurisdizione, sia per la differenza delle tasse a cui gli atti giudiziari sono sottoposti? E in materia penale, chi non vede la sconvenienza di lasciare il giudizio dei reati in una provincia ai giudici del diritto, e in un'altra a quelli del fatto?

E la diversità dell'organamento giudiziario, chi non

vede quale incaglio arrechi al compito del Governo di tutelare la retta amministrazione della giustizia?

La differenza di legislazione, in una parola, inceppa i rapporti tra i cittadini delle diverse province, induce tra essi una vera disuguaglianza, osta allo svolgimento del commercio e dell'industria, ed è fonte conseguentemente di malcontento nelle popolazioni e di debolezza nel governo.

Una completa unità delle leggi e delle istituzioni pertanto è un bisogno reale ed urgente del nostro paese; essa è il miglior complemento e la migliore garanzia dell'unità del reggimento; essa soltanto può renderci una compatta e forte nazione.

Un concludentissimo esempio di questa verità, a tacere di altri paesi, ce lo somministra la Francia, la quale allora soltanto poté dirsi veramente forte e grande, quando all'unità politica poté accoppiare l'unità delle istituzioni, quando alle consuetudini, agli statuti, alle leggi speciali di ciascuna provincia poté sostituire una legislazione uniforme.

Nè si opponga che dallo immediato e completo mutamento di una intera legislazione possano sorgere gravi e seri inconvenienti.

Anzi tutte le parziali modificazioni alle varie legislazioni di ciascuna provincia, che furono già sanzionate dal Parlamento, hanno spianata la via al nuovo ordinamento.

E non è a dirsi poi che siasi per compiere una così radicale trasformazione, da rendere inevitabile una grave perturbazione di tutti i diritti, di tutti gli interessi, perocchè i codici che ora si presentano alla approvazione del Parlamento, sono sostanzialmente fondati sui principii che informano le leggi francesi, le quali pur sono in gran parte state conservate nelle particolari legislazioni ora in vigore nella massima parte delle italiane province, e furono già pienamente e direttamente attuate in tutta la penisola al tempo della francese dominazione; ond'è che anche in quelle province la cui legislazione attuale non emana dalle leggi francesi, il cambiamento, anziché una pericolosa innovazione, ricadrà piuttosto come un ritorno alla legislazione ivi vigente al principio del secolo.

D'altronde l'esperienza ci insegna che siffatti mutamenti possono avvenire senza gravi perturbazioni, e ce lo dimostrano, oltre all'esempio già indicato della vicina Francia, quello stesso della nostra penisola, dove si succedettero le legislazioni sopra accennate senza difficoltà di applicazione, e senza troppa lesione di interessi. Chè anzi questi mutamenti furono dalle popolazioni desiderati e ricevuti come beneficii; così in Piemonte fu salutato con plauso l'apparire dei codici Albertini, così la Lunigiana quando veniva riunita allo Stato parmenso, accettava senza riluttanza l'intera legislazione del Ducato, così nel 1819 lo Stato romano acclamava le radicali riforme introdotte da quel governo provvisorio nella legislazione civile.

Che se alcuni dissesti pur sono inevitabile conseguenza

di un cambiamento di legislazione, non è certo necessario che io qui ricordi, come ad essi possa e debba provvedersi con apposite leggi speciali e transitorie; e come non possa perciò nei medesimi ravvisarsi una sufficiente ragione per ritardare la soddisfazione di un bisogno supremo ed urgente, quale è quello dell'unità legislativa, dalla quale soltanto potrà aver completa attuazione il principio dello Statuto, che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, dalla quale soltanto potranno aver compiuta esplicazione i plebisciti, potrà venir rassodato il patto di famiglia solenne fermato fra le genti italiane.

Io adunque presento oggi al Senato l'organizzazione giudiziaria e le modificazioni fatte al Codice penale ed al Codice di procedura penale pubblicati nel 1859.

Il Governo ha creduto di potere restringere la sua opera quanto a questi Codici, a quelle modificazioni che potevano mostrarsi convenienti allo stato attuale delle cose, senza inaprendere l'opera di una nuova codificazione, avvegnachè il Codice penale e il Codice di procedura penale, che vennero in luce nel 1853, già erano stati redatti sulla tela degli altri codici vigenti in tutta la penisola italiana e col concorso di uomini distintissimi nella scienza del diritto penale.

Presento per ultimo il progetto del nuovo Codice civile.

Come già accennai, in un periodo di tempo non lungo, che non sarà, ripeto, maggiore d'un mese, io presenterò al Senato, il Codice di Commercio ed il Codice di procedura civile. Pregherò allora il Senato di volermi sentire in alcune comunicazioni che mi permetterò di fare, onde trovar modo che il lavoro dell'esame di questi codici, possa riescir breve, senza che sia pregiudicata in nessuna guisa la serietà dell'esame stesso, e possa così essere più sollecitamente soddisfatto il bisogno della pronta loro pubblicazione.

Presidente. Da atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi progetti di legge e di codici generali che saranno stampati.

In seguito alle riserve fatte dall'onorevole signor Guardasigilli, di fare alcune comunicazioni al Senato, quando sarà presentato il progetto di Codice di commercio, in ordine al modo da tenersi per l'esame preliminare di questi progetti di legge, io crederei che si debba aspettare prima l'esito di queste comunicazioni, farne quindi la distribuzione, e vedere poscia il modo che si dovrà tenere per quest'esame preliminare.

Credo perciò conveniente, ripeto, che per ora non si pregiudichi in nulla il modo di procedere a quest'esame, e si aspetti quando sarà presentato il progetto di codice di commercio, per vedere quali norme si dovranno tenere nell'esame di così ponderoso ed importante lavoro.

Se non v'è osservazione in contrario, terrò il Senato per annuente a questo sistema e mi riserverò di proporre il metodo di procedere a quest'esame, quando sarà fatta la presentazione di cui ha fatto cenno il signor ministro Guardasigilli.

Preglierei inoltre il Senato di decidere, se in vista che ieri dal signor Ministro dell'interno fu presentato un nuovo progetto relativo ad un carcere penitenziario in Sassari, intenda che questo progetto sia trasmesso all'ufficio centrale che si era già occupato di questa materia.

Se non c'è osservazione in contrario, è inteso che il Senato aderisce a che lo stesso ufficio centrale sia di nuovo investito dell'esame di questo progetto di legge.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati. Il primo per la convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria delle province Napolitane; il secondo sul censimento della popolazione del Regno.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per l'abolizione del divieto d'esportazione dei cereali nelle province Napolitane.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per la tassa di registro.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti i quali saranno stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

(Vedi atti del Senato N. 91).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali.

Leggerò il progetto di legge:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nella tabella annessa alla presente legge e viduata dal Ministro delle Finanze.

« Art. 2. L'alienazione si farà col mezzo dell'asta pubblica nel prezzo che verrà determinato dal Ministro delle Finanze, previa perizia descrittiva e stimativa di ciascuna proprietà senza riguardo al valore attribuito nella tabella suindicata.

« Tuttavia i beni, il cui valore di perizia non ecceda le lire quattromila, potranno essere alienati per licita-

zioni private, da sperimentarsi ne' luoghi ove quei beni si trovano, di conformità al disposto dell'art. 24 della legge 13 novembre 1859, N. 3717, e nelle forme prescritte agli articoli 120 e 155 del successivo regolamento approvato con Regio Decreto il 7 novembre 1860.

« Il Governo è pure autorizzato a vendere per trattativa privata gli stabili che figurano ai numeri 333, 334, 335, e gli altri ai numeri 506, 507 e 526.

« Art. 3. Per l'alienazione autorizzata dall'art. 1. e per gli effetti tutti della presente legge è derogato alla facoltà del riscatto, che giusta le vigenti leggi può competere al demanio.

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del Ministro delle Finanze, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Art. 5. Quanto alla suddivisione degli stabili in più lotti, alle epoche del pagamento ed alle condizioni della vendita, il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che riconoscerà più opportune nell'interesse delle finanze ed in quello della pubblica economia. »

La discussione generale è aperta.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Disposto ad approvare la legge, perchè credo che nelle strettezze finanziarie la cui siamo convenga adottare tutti i mezzi per rifarsi delle passività che abbiamo, mi si permetterà però di fare alcune osservazioni sulla medesima, sperando che l'ufficio centrale mi vorrà dare alcuni schiarimenti che leveranno i dubbi che potrei avere sull'applicazione della medesima.

Esiste nel paese una disposizione per cui, quando si passa alla vendita dei beni i quali provengono da Opere Pie, ed abbiano una destinazione speciale, si conserva questa destinazione, e si erogano le somme che da quella provengono a quelle stesse istituzioni cui erano dirette, cioè ad Opere di beneficenza, e all'istruzione pubblica.

Esaminando la nota di questi beni, non ho veduto molto chiarita la posizione dei medesimi, e neanche dopo lo schiarimento venuto posteriormente, e dato dall'ufficio centrale nella sua relazione, ho potuto capire precisamente quale sia la esatta provenienza di questi beni ed a quale scopo fossero destinati.

È vero che l'ufficio centrale propone un ordine del giorno in cui si dice, che le somme provenienti da questa vendita saranno destinate alle opere a cui erano dirette, ma parmi che l'ordine del giorno, il quale, per così dire, non è incorporato nella legge stessa, non abbia quel valore che noi desideriamo.

Epperò sarebbe opportuno che l'ufficio centrale, oltre all'ordine del giorno, formasse un articolo per chiamare in vigore questa disposizione che io credo capitale.

Infatti, se noi vendiamo dei beni di mani-morte è giusto che questi beni sopperiscano agli oucri che gra-

vitavano sui beni stessi, e non siano tolte quelle somme che erano destinate all'istruzione pubblica ed alla beneficenza, senza provvedere a quelli usi pii, a cui erano in origine destinati.

Io credo che a questo riguardo l'ufficio centrale non sarà lontano dall'aderire alla mia domanda.

Un'altra osservazione pare io avrei da fare su questa legge, e l'è, che rivoltando i numerosi articoli dei beni che si vanno a porre in vendita, trovo delle partite le quali mi sembrano esageratamente moderate, se vi può essere esagerazione nella moderazione; veggo delle partite, le quali sono così tenui che mi fanno quasi sospettare, che vi siano degli errori; saranno forse errori di stampa; io non starò a numerarli, ma ce n'è uno, il quale salta naturalmente agli occhi di tutti. Si parla della vendita, nelle località *Valli dette di Fiorano ecc.*, di più di mille ettari per la somma di L. 27 000. Ora riducendo gli ettari in pertiche, che è la misura comune di questo paese, i 1052 ettari corrisponderebbero a 167m. pertiche, e si venderebbe una pertica di terreno al prezzo di un franco e settantacinque centesimi; io credo che non vi sia un terreno che abbia così piccolo valore, a meno che non siano le deserte rocche delle Alpi.

Un Senatore. A che numero?

Senatore **Pareto.** Ai numeri 343, 344, 345, ma più precisamente al numero 346. Sono 1052 ettari d'un reddito di L. 1367, i quali sono messi in vendita al prezzo di L. 27m. Io dico, che questo prezzo di L. 175 per pertica, corrisponde quasi al reddito presumibile, e pare impossibile che si voglia vendere il capitale per il reddito; io voglio credere in conseguenza che vi sia qualche sbaglio, e pregherei il signor Ministro di appurare questa cosa, perchè in fatto di finanza certe volte ne succedono delle strane.

• Mi ricordo una volta che fu affittata la barriera dei Giovi per 3m. franchi, mentre la provincia l'affittò poi, e in peggiori condizioni di reddito, a ragguglio di lire trentatre mila; vuol dire che negli affizi vi sono dei subalterni che commettono errori; e nelle strettezze in cui siamo, credo che bisogna pensare molto alle finanze; essendo esse il perno, un po'claudicante a dire il vero, della nostra situazione politica.

Io adunque spero che mi sarà data una soddisfazione a questo riguardo; forse l'ufficio centrale avrà avuto anche in proposito degli chiarimenti e mi potrà edificare su questo punto.

Ma oltre a queste osservazioni, vorrei anche chiedere un'altra cosa al Ministero.

Per i paesi di Parma, Piacenza, Modena e Reggio si invoca una disposizione legislativa per la vendita di questi beni demaniali, ma invece nel 20 agosto dell'anno scorso per la Sicilia si è tenuto un altro sistema, e si è fatta l'alienazione con Decreto Reale, il quale, per così dire, autorizzava l'alienazione di quei beni, riferendosi ad un decreto dittatoriale anteriore, che se poteva avere valore fino all'epoca in cui fu accettato il

plebiscito, parmi che dopo di esso, non potesse più valere e si dovesse entrare nel diritto comune, cioè attenersi alla Costituzione, la quale espressamente esige che i beni del Demanio non possono venderli, se non dietro una legge.

Io non saprei come questo sia successo; so però che facendo lo spoglio di molti decreti ho trovato che una fila di essi claudicano grandemente, nè il Ministero si è per essi attenuto a tutta la scrupolosità costituzionale, che era indispensabile e più che mai necessaria.

A questo riguardo io fin d'ora annuncio al Ministero essere mia intenzione di fargli parecchie interpellanze sulla situazione generale del Governo dello Stato, e nutro la fiducia che il Ministero, aderendo al mio desiderio, acconsentirà a che sia fissato un giorno per queste mie interpellanze, massimo che è bene, che il Senato sia chiarito sull'andamento governativo riguardò ai Decreti reali e alla legalità di molti di essi.

Riprendendo ora il corso della discussione su questi decreti di vendita di beni in Sicilia, io darò, se il Senato me lo permette, lettura di quello del 20 agosto 1861; il quale è così concepito:

« Visti i Regi decreti del 16 febbraio, 29 marzo, 4 settembre e 15 febbraio 1860 che autorizzarono e regolarono la vendita dei beni di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti ed ai luoghi più laicali in Sicilia;

« Visto il Decreto del Prodittatore in data 2 settembre 1860 che dichiarò rimanere in vigore quei Decreti.

Senatore **Stara.** È inutile questa lettura.....

Senatore **Pareto.** Mi lasci terminare e si vedrà che non è inutile.

« Visto l'altro decreto Prodittatorio del 20 ottobre 1860 col quale venivano introdotte diverse modalità nella esecuzione dei Decreti precedenti;

« Volendo Noi provvedere a che le alienazioni di detti beni possano effettuarsi;

« Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Interno e per le Finanze;

« Sentito il Consiglio dei Ministri,

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Rimane abolito il Decreto 20 ottobre 1860 vigente nelle province Siciliane.

« Art. 2. Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento Nazionale per esservi convertito in legge.

« Ordiniamo ecc.

« Dat. a Torino, addì 20 agosto 1861. »

Finora la legge cui si riferisce non è stata presentata, epperò finora questo decreto è incostituzionale, perchè non si è eseguito quanto nella sua seconda parte viene prescritto.

Confido ora che l'ufficio centrale vorrà darmi le spiegazioni che gli ho chieste, poichè dipende da esse il dare o non il mio voto favorevole al presente progetto di legge.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Come il Senato facilmente comprenderà, io non potrei dare alcuna risposta all'onorevole preopinante relativamente all'interpellanza che egli intende muovere; il mio compito non istà che nel fornire quegli schiarimenti di fatto, circa i quali venne interpellato l'ufficio centrale, e relativamente ai quali già si contengono alcuni schiarimenti nella relazione medesima.

Cominciando adunque dal desiderio manifestato dall'onorevole preopinante circa all'inserzione di un articolo di legge nel progetto che stiamo per votare, invece dell'ordine del giorno formulato dall'ufficio centrale, io mi permetto di far presente, che l'ufficio centrale non potrebbe, senza contraddizione, opporsi a questo desiderio, e che se egli stesso non ne ha preso l'iniziativa, si fu perchè credeva che, quando il signor Ministro aderisse a quest'ordine del giorno, il quale in genere non viene che ad applicare quello che si è praticato, anche per le antiche province dello Stato, con disposizioni analoghe a quelle date dai Governi provvisori delle province nel e quali esistono questi beni, ed emanate nel 1848, quando, dico, relativamente a questa questione si ottenesse l'adesione, che spero non vorrà rifiutare il signor Ministro, ciò sarebbe di sufficiente garanzia, senza necessitare la inserzione nella legge di un articolo che ritarderebbe la esecuzione della legge medesima, e la attivazione delle vendite, le quali possono portare un aiuto assai considerevole alle finanze dello Stato. Quanto al desiderio esternato dall'onorevole preopinante, relativamente alla tenuità dei prezzi dei terreni di cui egli ha fatto cenno, dirò che l'ufficio centrale si è preoccupato esso pure di questa questione ed ha chiesto al signor Ministro reiterate spiegazioni in proposito.

Queste spiegazioni sono quelle in sostanza che risultano dalla relazione, e circa alla generalità dei beni compresi nel latifondo di Portovecchio, si ebbero quelle indicazioni che stanno unite alla relazione nella tabella finale.

Sicuramente queste indicazioni non sono completamente soddisfacenti quanto ai prezzi; dirò anzi che, considerato il quantitativo dei terreni componenti quel latifondo, esso risulta di 170 ettari circa più esteso di quello che risultasse dal progetto primitivamente presentato dal Ministero.

Tuttavia, l'ufficio centrale non ha creduto dover chiedere nuovi schiarimenti, sia perchè li aveva già reiteratamente chiesti, sia perchè nelle disposizioni della legge è detto che alle vendite deve precedere non solo una perizia, ma eziandio l'approvazione del contratto per parte del Consiglio di Stato.

Relativamente poi al numero specificamente indicato dall'onorevole preopinante, si ebbe uno schiarimento, se si vuole, un poco incompleto, perchè non sottoscritto da nessuno, e notato in margine della tabella del progetto originario, dal quale risulterebbe che i 1,052 et-

tari di terreno, di cui si propone la vendita per lire 27 mila, sarebbero soggetti a servitù di pascolo a favore di alcuni Comuni.

Sicuramente sarebbe stato desiderabile che si fosse verificato come questa servitù di pascolo esistesse, se veramente era tale che non se ne potesse procurare la cessazione prima di porre in vendita quei terreni; ma, ripeto che, in vista che di tutte queste circostanze dovrà occuparsi il Consiglio di Stato, l'ufficio centrale non ha creduto di dover maggiormente insistere. Sicuramente se questi schiarimenti avessero potuto essere più completi, l'ufficio centrale ne sarebbe stato più soddisfatto; ma tuttavia non ha creduto che per ciò si dovesse ulteriormente ritardare la vendita, dacchè questa era, per quanto pare, circondata da sufficienti garanzie.

Sicuramente l'incidente che si è sollevato sarà di spinta al Ministero per procurarsi tutti gli schiarimenti necessari prima di addivenire alla vendita, e per condurre di questi documenti i progetti di vendita che sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Stato.

In vista di ciò l'ufficio credette di passare a proporre l'approvazione della legge.

Mi resta a dire alcun che in ordine all'alienazione di beni in Sicilia, relativamente ai quali l'onorevole preopinante ha letto il Decreto che intese il Senato.

Questa materia essendo affine a quella che forma l'oggetto della presente legge, non sfuggì interamente all'ufficio centrale, ed anzi egli diresse al Ministero una nota nella quale faceva cenno di questa cosa. Il Ministero rispose ignorare che si fossero effettuate vendite di stabili in Sicilia senza autorizzazione del Parlamento; che però scriveva per avere schiarimenti in proposito, con i quali poter dare quelle risposte che sarebbero del caso in occasione che questa questione venisse sollevata.

Se l'ufficio ciò stante non ha creduto di doversi ulteriormente occupare di questa contestazione, la quale se è affine, non è però legata col presente progetto di legge indissolubilmente, egli è, perchè propriamente parlando, ciò naturalmente usciva dalle attribuzioni dell'ufficio.

A questo riguardo se mi fosse lecito di emettere il mio personale parere, non potendo in ciò parlare come rappresentante dell'ufficio, direi che parmi che questa questione, come altre le altre di costituzionalità di molti decreti enunciata dall'onorevole Senatore Pareto, potrebbe più convenientemente rimandarsi ad un'altra epoca, all'epoca cioè in cui egli svolgerà le interpellanze che intende di fare; ma che presentemente sarebbe inopportuno per sé, e tanto più in vista dell'ora alquanto avanzata, per cui ravviserei più conveniente che ci occupassimo ora di questa legge, la quale già dà sotto altri rapporti luogo a discussioni abbastanza gravi, senza che si venga a complicare con questioni che veramente non sono intimamente legate alla votazione della legge medesima, e conseguentemente non farebbero che ritardare

dare una votazione che dal Ministero deve essere considerata, sia per l'effetto finanziario, e sia anche, mi sia lecito il dirlo, per l'effetto politico, perchè importa sommamente che si aumenti la massa delle persone interessate a sostenere l'ordine vigente delle cose nostre. Per conseguenza ravviserei opportuno di rimandare la discussione su tale materia all'epoca che i signori Ministri vorranno indicare per rispondere alle interpellanze, e che ci occupassimo di ciò che forma propriamente oggetto della presente legge.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Senatore Linati. Domando la parola.

Presidente. Dopo il Ministro....

Ministro delle Finanze. Parli pure il Senatore Linati.

Presidente. Il Senatore Linati ha la parola.

Senatore Linati. Quando considero che si tratta di una legge di alienazione di beni demaniali, domando a me stesso se le alienazioni sono utili in generale, o se sono utili nella condizione in cui il paese si trova. È assioma ammesso dagli economisti che uno Stato non debba possedere beni stabili; dal che ne nasce la conseguenza che tutti quelli che ne hanno fanno bene a disfarsene.

Ma nelle presenti nostre condizioni è egli opportuno il vendere? Ci troviamo noi nelle condizioni migliori per divenire a vendite di beni? Le vendite dei beni sono come ogni altro contratto fondate sul principio della sicurezza del contratto stesso, e della fiducia che si ha nelle contrattazioni.

Ora siamo noi in tali condizioni? Mentre noi abbiamo il credito pubblico al 65 per 100, possiamo sperare che i fondi demaniali possano esitarsi per un prezzo molto maggiore? Io ne dubito molto. Anzi l'esperienza di tutti i casi consimili viene a dirmi il contrario.

La Francia dal 1790 in poi vendette un'enorme quantità di beni patrimoniali: intanto non si scemò il debito pubblico e crebbero anzi a dismisura gli assegni, i quali erano ipotecati sopra i beni che si vendevano.

La Spagna nel 1835 pose in vendita i suoi beni patrimoniali; confiscò anzi allo scopo di venderli una enorme quantità di stabili posseduti dalle corporazioni religiose e perfino dagli ospedali, dalle opere pie, e furono venduti; e dopo essere stati venduti, fu scemato il debito dello Stato, fu accresciuto il credito del paese? Niente affatto. Il debito crebbe, le finanze si trovarono in peggiori condizioni di prima, ed il paese si trovò in rovina.

Noi non siamo in quelle condizioni di sicurezza per la quale l'addivenire alla vendita di beni possa essere proficuo; vale a dire non siamo in posizione di poter vendere per un prezzo eguale al valore dei fondi.

I compratori sono dubbiosi dell'avvenire, noi potremo avere fiducia in quest'avvenire; ma coloro che debbono sborsare somme di danaro ci pensano, e ricordano che non di rado è avvenuto che i beni de-

maniali venduti si dovettero restituire perdendo il prezzo sborsato.

Si dice che i beni demaniali sono uno dei più sicuri mezzi d'impiego; che sono acquisto più sicuro che le cedole dello Stato, imperocchè queste sono soggette alla bancarotta ed a quelle oscillazioni nelle contrattazioni cui non potrebbero incorrere i beni stabili, e che quindi è molto più utile avere nelle mani un oggetto stabile, un oggetto che ha radice nel suolo, che un pezzo di carta che da un momento all'altro può essere distrutto.

Ma quando si procede dal governo ad un annullamento di atti di vendita, quando con un decreto governativo si possono annullare le vendite, che ne ricava il ritentore dei beni dall'aver piuttosto in mano beni che non titoli al portatore?

Io trovo che la condizione dell'acquirente dei beni riesce a quella dell'acquirente di un valore pubblico, e quindi posta la cosa in questi termini, il compratore dei beni demaniali non vorrà spendere nell'acquisto loro niente di più di quanto spenderebbe nell'acquisto di titoli del credito pubblico.

D'altra parte il porre in vendita al presente una quantità così grande di beni quanti corrispondano a 18 milioni e che probabilmente, stando anche alle stime che ne furono fatte, dovrebbero produrre maggiori somme, dovrà portare tali incagli nelle vendite dei fondi stabili che necessariamente ne soffriranno le contrattazioni private, imperocchè appunto perchè noi siamo costretti a vendere a basso prezzo, tutti i capitali che si troveranno disponibili si fisseranno in cotali acquisti, e tutti i possidenti che hanno bisogno di vendere i propri beni per pagare le passività si troveranno per molto tempo nella impossibilità di farlo.

Aggiungo che si parla di vendite in piccoli lotti, il che suppone che grande quantità d'individui si trovino provveduti di danaro da spendere, ed impiegare in cotali fondi.

Chiunque considera la condizione attuale del commercio dell'industria e della proprietà difficilmente potrà persuadersi che possano essere disponibili somme per essere impiegate in siffatto modo, per la qual cosa, ove di buona fede si voglia applicare la legge, il Ministero s'inganna di gran lunga mettendo nel bilancio un incasso di 18 o 20 milioni.

Passeranno anni prima che ciò succeda, ed intanto si sarà presupposta una cifra che in realtà non potrà conseguirsi.

D'altra parte quale somma si spera di poter incassare nell'anno presente mediante queste vendite? Piccolissima, io credo, e questa potrebbe sicuramente venir compensata da qualche risparmio sui molti rami della pubblica amministrazione.

Quando considero che nell'anno scorso abbiamo dovuto prendere 500 milioni ad imprestito, quando sento dire che nell'anno venturo dovremo prendere altri 300 o 400 milioni a prestanza, io dico qual vantaggio, qual

bene ne potrà venire all'erario pubblico dal poter incassare 3 o 4 milioni in più od in meno? Pare a me che piuttosto si potrebbe porre l'animo a restringere molte spese superflue, anzichè venire a dimandare un mezzo il quale in epoche più propizie, invece di rendere 18 milioni, ne renderebbe 50 o 60.

Noi non potremo vendere al minuto; saremo costretti a vendere a grandi capitalisti, e probabilmente anche a stranieri, e faremo come fecero in gran parte il Portogallo e la Spagna, che vendettero i loro beni demaniali agli inglesi e infeudarono agli inglesi il proprio paese.

Ma posto pure che si debba vendere, posto che sia una necessità di impinguare l'erario mediante vendita di beni demaniali, allora io domando: o doveva questa tutto al più essere argomento di una misura generale, o se non doveva essere una misura generale, perchè preferire beni collocati nello Stato di Parma e Piacenza? Sono forse quelli che rendono meno? Sono forse quelli nei confini delle cui province sia più facile il venderli? Niente affatto.

Nelle province Parmensi i beni patrimoniali danno circa un milione e 600 mila lire di rendita, e non costano all'Amministrazione demaniale che 230 mila lire di spesa: invece sento dire che nelle province napoletane la spesa pareggi la rendita. Vedo che nelle province modenesi intanto la rendita è di 800 mila lire e la spesa di 400(m. circa, il che vuol dire che quivi la spesa d'amministrazione costa il 50 per cento all'anno; invece nelle province parmensi e piacentine non costano che il 13 p. 0/0 della loro rendita. Dunque si preferisce di porre in vendita quei beni che fruttano di più e la cui rendita è più sicura, il che sembra sommamente inopportuno e non corrispondente all'interesse delle finanze.

Si dice: appunto perchè questi beni rendono molto e rendono bene, saranno venduti con maggior facilità e con maggior vantaggio: ma mi pare d'aver dimostrato precedentemente che non sia il caso di vendita, attese le condizioni politiche ed economiche attuali: ma posto anche che ciò fosse vero, ne segue egli perciò che si venderanno meglio?

Il progetto di legge porta che si farà una perizia dei beni stessi prima di venderli. Io dico: se è necessaria una perizia per venderli, perchè non si può farla per beni delle altre parti del Regno? L'operazione sarebbe la medesima, il risultato invece ci chiarirebbe del valore di quegli altri beni per vedere se dobbiamo preferirli nella vendita: allora venderemo quelli che al presente non ci rendono nulla e potremo conservare quelli che danno una rendita maggiore all'erario.

Se nel regno di Napoli, ci si dice, i beni patrimoniali costano quanto rendono, vendiamo quelli, mentre per poco che noi possiamo venderli, incasseremo qualche cosa di reale.

Qui invece venderemo dei beni per un valore minore di quello che realmente rappresentano, perchè se

i beni posti in vendita costano 7 milioni, rendono anche 350 mila franchi d'interesse; invece quando da sette milioni li avremo venduti per due o per tre milioni, il prezzo non corrisponderà più che dugento o centocinquanta mila lire d'interesse, cosicchè avremo perduto 150 mila lire di rendita per aver il piacere di mettere dei beni in vendita.

Ma i beni del Parmigiano che più degli altri mi riguardano, perchè appartengono al mio paese, sono quelli sui quali il paese stesso aveva posto delle fondate speranze per il suo futuro benessere, e quindi io mi permetterò di chiamar sopra di ciò anche l'attenzione del Senato.

Nel 1848 il Governo provvisorio delle province Parmensi, considerata l'origine e la natura dei beni patrimoniali e i carichi dello Stato, fece un decreto in data del 14 maggio col quale assegnò i beni patrimoniali delle province parmigiane e piacentine alle due rispettive province di Parma e Piacenza, perchè col reddito facessero fronte al mantenimento delle istituzioni di istruzione pubblica, di belle arti, di beneficenza delle rispettive province.

Devenutosi alla votazione per l'annessione al Regno Sardo, fu una delle condizioni apposte da tutti i votanti, quella che i beni patrimoniali dovessero essere conservati all'una ed all'altra provincia. Il Governo sardo quando accolse la dedizione non entrò a discutere la cosa, perchè il tempo mancò, essendo immediatamente accaduti i rovesci politici di quell'epoca. Ciò nullameno il ministro Ricci, in allora incaricato del portafoglio delle finanze, chiamò l'attenzione della Camera intorno al fatto che io vengo di accennare.

Si è detto che il decreto del Governo provvisorio, del quale è impossibile invalidare l'efficacia, perchè emanava da un potere dittatoriale, come quei tanti che abbiamo veduto sorgere in questi ultimi anni, i di cui atti sono pur riconosciuti legali, si è detto che il decreto di quel Governo perdette la sua efficacia dal punto che il Governo piemontese aveva riconosciuta la reintegrazione del governo borbonico, ed io non voglio ciò contrastare. Dieci o undici anni dopo, cioè nel 1859, le province parmensi hanno espulso i Borboni, hanno da capo richiamato il governo sardo, e l'hanno richiamato appoggiandosi alla votazione fatta nel 1848, come titolo per richiamarlo, per sottomettersi alla sua autorità; tutti gli atti di sommissione emanati dai diversi municipii, da quello di Parma pel primo, da tutti gli altri in seguito, si appoggiano alla dedizione del 1848, ed a quello si riferivano per dichiararsi sudditi della corona di Vittorio Emanuele II.

Accettando questi fatti il Governo mandò governatore il Pallieri in Parma, il quale vi stette fino a tanto che, la pace di Villafranca non rese necessaria, o prudente almeno, l'evacuazione dei ducati per parte del Governo sardo; ma dal punto, che il Governo sardo accettò le dedizioni dei comuni sotto le condizioni che ho di sopra espresse, venne implicitamente a riconoscere

gli atti del 1848; altrimenti non avrebbe avuto alcun titolo per occupare in allora quelle province.

Rese libere le province Parmensi nominarono un'assemblea di rappresentanti, la quale essa pure fece atto di dedizione al Governo Sardo, ed in quello stesso atto si richiamò egualmente a quanto era stato votato nel 1848. Tutte le votazioni ebbero pure il medesimo indirizzo. Si dirà qui ancora, che era venuto il Governo Borbonico ad invalidare questi fatti?

Se il Governo ha accettato le dedizioni che si appoggiarono al 1848, vorrà accettare soltanto i fatti favorevoli, e non i fatti che possono in qualche modo tornare a danno delle finanze dell'erario?

Io non lo credo; mi parrebbe che questa cosa ledesse la dignità del Governo.

L'assemblea Parmense però non deliberò cosa alcuna riguardo ai beni patrimoniali, perchè non credeva che fosse ragionevole il tornare sopra una cosa fatta, non credeva che fosse nella sua dignità d'imporre condizioni ad un Governo che chiamava per proprio beneficio, e per costituire la grande unità della nazione. Soltanto noi fummo posti in avvertenza, quando nel principio del 1860 vedemmo uscire il bilancio delle province dell'Emilia sottoscritto dal Ministro Pepoli, nel quale con generale meraviglia si vedevano posti in vendita quei beni patrimoniali che il paese riteneva proprii.

Erano gli ultimi giorni del mese di febbraio, ed era imminente l'unione colle province antiche del Regno, quando diversi cospicui cittadini si univano insieme, e veduto il bilancio suddetto, ricorrevano al dittatore Farini perchè immediatamente l'annullasse, e provvedesse in proposito.

Ma il dittatore Farini non credette conveniente ed utile di aderire a questi reclami, così non fu possibile a quei generosi cittadini di ottenere cosa alcuna che potesse assicurarli contro il pericolo che sovrastava al paese.

Costituite le province, fu il primo pensiero dei Consigli provinciali quello di fare istanza presso il Governo perchè prendesse in considerazione i diritti rispettivi delle province stesse.

Ma il Governo non diede mai alcuna risposta; e fino al presente io non conosco che sia stata data, così che non rimase più che ricorrere al Parlamento in occasione in cui si potessero in vendita codesti beni.

Le province di Parma e di Piacenza, nel chiedere questi beni, non domandano che loro si regali cosa alcuna, non domandano di aggravare l'erario pubblico di alcuna spesa, o scemarne le rendite; domandano unicamente di ottenere questi beni patrimoniali che esse stesse si erano assegnati ad esempio di molte altre del Regno; e citerò solo quello della provincia di Brescia la quale nel 1795 o 1796, se non m'inganno, rimasta libera per un momento dall'autorità del Senato Veneto, per prima misura assegnò a se stessa i beni patrimoniali ivi esistenti per provvedere a moltissimi carichi pubblici.

Io non vorrei che noi fossimo meno fortunati della provincia di Brescia che era sotto il Senato Veneto. Egli è certo che il patrimonio che le province si vorrebbero costituire, doveva servire a sostenere quelle pubbliche istituzioni che oggi sono a carico dello Stato; per la qual cosa assegnando questi beni alle province stesse si verrebbe a disonerare l'erario pubblico delle somme che esso spende oggidì, e per sostenere l'università, e per sostenere le accademie di belle arti, e per sostenere moltissimi altri istituti che oggi sono a carico dello Stato: si verrebbe a togliere da un lato ciò che si dà all'altro, e quindi vi sarebbe giusto compenso. Anzi aggiungo che sarebbe forse il miglior modo di vendere al pari questi beni, perchè se si assegnassero tanti beni, suppongasi per la rendita di 300 mila lire, e che queste 300 mila lire servissero a pagarne altrettante che già sono a carico dello Stato, sta in fatto che i sei milioni di fondi che così si lascierebbero alle province, verrebbero venduti al pari ed al 5 0/0.

Il che chiama la mia attenzione sopra un gravissimo argomento, ed è che al giorno d'oggi si sono costituite, in forza della legge 23 ottobre 1859, le varie province del Regno, ma questa costituzione di province non ha servito che di peso e di carico alle medesime, chiamandole a spese straordinario che prima non facevano, e sarebbe giusto, sarebbe opportuno il provvederle di patrimoni coi quali potessero far fronte alle spese che sono attualmente a carico dello Stato, e di utilità puramente locale.

Questo tornerebbe di utile e di decoro alle province stesse, mettendole in grado di disporre di rendite proprie, e togliendole dalla necessità di dover ricorrere allo Stato e di dover gravare con soprasselli i contribuenti.

Per questi motivi io crederei che si dovesse anche per tale rispetto sospendere questa legge di vendita, perchè potrebbe ancora venire il caso di fare degli assegnamenti di terreni e di beni a varie province dello Stato, vendendoli così tutti quanti al pari come io proporrei che fosse fatto per la provincia di Parma.

Io dunque prego il Senato di prendere queste mie considerazioni in maturo esame, e non dirò già: respingiamo ogni vendita, ma sospendiamola fino a tanto che le condizioni dei tempi sieno migliorate; sospendiamola sino a tanto che si vegga se altri beni patrimoniali siano a preferirsi a questi nella vendita; sospendiamola finchè s'è chiarito se veramente le province di Parma e Piacenza abbiano diritto a conservare questi beni, che noi dobbiamo alla munificenza dei nostri antenati, i quali certamente pensarono di assicurare il benessere del paese proprio, dando vita a molte utili istituzioni locali.

Qui sarebbe il caso di entrare ad esaminare l'origine di questi beni e quali carichi siano loro imposti, secondo i lasciti dei maggiori; se non che avendo di ciò fatto già cenno l'ufficio centrale, ed avendone dato indicazione nell'ordine del giorno che ha proposto, io non mi estenderò di più, e mi limiterò a dichiarare che non

posso, per tutte le ragioni che ho dette, votare in favore di questa legge.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'ufficio centrale nel farsi a contraddire alle pretese mosse negli uffici sui beni demaniali, a nome delle province parmensi, ha citato il decreto del Governo provvisorio parmense del 14 maggio 1848, e dalle parole del Decreto, ha creduto di poter trarre un argomento irrefragabile per confutare tali pretese. Giudicherà il Senato se l'ufficio centrale bene o male si oppone al suo ragionamento.

Ma quando l'ufficio stesso si è fatto a considerare la condizione delle province dell'ex-Ducato estense rapporto ai beni demaniali, si è limitato ad accennare il fatto che la Deputazione di Reggio, nel rassegnare al Governo centrale l'atto di sua adesione all'unione colle antiche province, esprime il voto di quelle popolazioni, che i beni demaniali dell'ex-Ducato restassero ad esclusivo profitto delle province stesse.

Mi permetterà l'ufficio centrale di fargli riflettere che ha dimenticato un fatto di ben più alta importanza.

Veramente, se le province dell'ex Ducato di Modena appoggiassero i diritti che vantano sui beni, che figurano come demaniali, al solo fatto dei voti espressi dalla Deputazione di Reggio, io non sarei lontano dall'aderire all'opinione dell'ufficio centrale e crederei che questo semplice fatto bastar non potesse a dare loro un assoluto diritto su questi beni già demaniali; ma, ripeto, l'ufficio centrale ha dimenticato un fatto di moltissima importanza, e questo si è il decreto del Governo provvisorio di Modena del 10 giugno 1848, di cui prego il Senato a volermi permettere la lettura:

« Visto l'atto 29 maggio ultimo scorso: per dare esecuzione alle disposizioni portate da analoghi precedenti decreti, per modo che divengano prontamente fatti compiuti:

« Decreta:

« Art. 1. I beni già appartenenti agli ex-gesuiti si assegnano definitivamente alle province dello Stato per erogarne le rendite ad oggetto di pubblica istruzione e beneficenza.

« Art. 2. I beni camerali e patrimoniali dello Stato si applicano pure definitivamente a dotare le diverse istituzioni di beneficenza, di educazione e di patria industria, o esistenti, o da fondare in ciascuna provincia.

« Art. 3. I detti beni ex-gesuitici, camerali e patrimoniali saranno divisi fra le province dello Stato, in ragione della rispettiva popolazione delle medesime. »

Come avete sentito, Signori, dalla lettura di un tale decreto, non si tratta semplicemente di voti e di desiderii espressi dalle deputazioni e dalle popolazioni dell'ex Ducato di Modena al Governo centrale rapporto ai beni demaniali, si tratta di un assegno definitivo alle province delle proprietà di questi beni, fatto anterior-

mente all'annessione col Regno Savoia dal Governo provvisorio di Modena che era potere Sovrano, e che perciò aveva la facoltà di fare una tale assegnazione.

Si dirà, si dice anzi espressamente dall'ufficio centrale, che l'annessione delle province Modenesi alla monarchia di Savoia fu fatta senza condizioni. Non nego il fatto, e credo, o Signori, che le province Modenesi debbano gloriarsi di aver fatto una tale annessione senza alcuna condizione; imperocchè quando si trattava di venire a far parte della famiglia italiana sotto lo scettro costituzionale della gloriosa Monarchia di Casa Savoia, non era certamente il caso di appor condizioni. Ma una tale annessione, comechè fatta puramente e semplicemente, non poteva guastare un fatto legalmente compiuto prima della stessa annessione. I beni già demaniali erano diventati proprietà provinciale prima dell'annessione, non era dunque necessaria una esplicita condizione all'atto appunto dell'annessione per riservare alle province le proprietà anteriormente acquistate.

Signori, se si trattasse di raccomandare al Senato voti e desiderii della provincia a cui appartengo, io tacerei non ostante che una supplica della deputazione provinciale di Reggio, di cui ieri fu letto il sunto, domandi la sospensione delle vendite, e tacerei non ostante che io abbia l'onore di presiedere il Consiglio provinciale del mio paese, e tacerei perchè so che gli interessi municipali devono cedere dinanzi ai grandi interessi dello Stato, perchè so che i bisogni dell'Erario pubblico non permettono nè al Governo nè al Parlamento di soddisfare a molti desiderii delle province; ma qui, o Signori, non si tratta di raccomandare voti e desiderii, si tratta di far valere in nome delle province dell'ex-Ducato Estense un diritto di assoluta ed irrevocabile proprietà, che fu un fatto legittimamente compiuto prima dell'annessione alla Monarchia di Savoia.

Io credo incontrovertibile un tale diritto, ma quando pure si volesse metterlo in dubbio, la decisione, o Signori, dovrebbe rimettersi non al potere legislativo, ma all'autorità del potere giudiziario, che solo può decidere le questioni del mio e del tuo.

Per queste considerazioni io non posso aderire all'alienazione dei beni delle provincie dell'ex-Ducato Estense che figurano fra i beni demaniali.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Nel rispondere brevemente alle obiezioni che si sono elevate e dall'onorevole sig. Senatore Linati, e dall'onorevole sig. Senatore Chiesi contro il presente progetto di legge, io debbo anzi tutto felicitare, per così dire, il Senato, che tutti quei diritti che potevano apparentemente esistere nelle varie provincie dello Stato, abbiano elevato la loro voce; giacchè dalla discussione e dalla conseguente votazione sopra di essi, ne nascerà la convinzione nella nazione, che il Parlamento votando la legge, ha contemporaneamente saputo combinare e l'interesse generale dello Stato

ed il riguardo dovuto a coloro che credono di avere diritti sui beni di che si tratta.

Le obbiezioni mosse sono di due ordini diversi, le une economiche, le altre giuridiche.

Le economiche messe in campo dall'onorevole Linati, consistono nel sostenere che non siavi utilità nella vendita attuale dei beni di cui è caso.

Ma anzi tutto, Signori, trattasi di utilità o di necessità? Lo Stato può egli tenere indefinitamente una quantità di beni stabili che può invece utilizzare colla vendita? Qui sta la questione.

Se si trattasse di una vendita assolutamente volontaria, io converrei coll'onorevole Linati, che lo Stato non dovesse scegliere questo momento per farne la vendita; ma se lo Stato vende, vende perchè ha bisogno di denari, perchè ha tali e tanti impegni, ai quali deve far fronte servendosi di tutte le sue risorse, perchè non può farne a meno.

Posta la questione su questo terreno, a che cosa si riducono le obbiezioni del Senatore Linati? Si riducono a dire che è meglio fare un debito anzichè vendere questi stabili.

Ora mi permetta l'onorevole Linati di domandargli se crede veramente che le condizioni del credito pubblico in questo momento sian tali da potervi ricorrere nuovamente?

Egli per il primo mi risponderà di no; allora domanderò a lui, se appunto perchè le condizioni del credito pubblico in questo momento non sono favorevoli, non sia conveniente di cominciare piuttosto la vendita degli stabili, anzichè ricorrere a nuovi prestiti.

L'onorevole Senatore Linati soggiunge ancora; ma badate che il compratore di stabili è in condizione infinitamente peggiore del portatore di titoli di credito verso lo Stato! Mi perdoni l'onorevole Senatore Linati, se non posso essere d'accordo con lui; quegli che possiede semplici titoli di credito, se avvengono gravi crisi possiedono nulla, che di per sè sia fruttifero e proficuo.

All'epoca della rivoluzione francese i poveri creditori dello Stato si sono trovati a non avere più niente; possedevano carte che valevano un bel nulla, che rendevano un bel nulla; mentre invece quelli i quali ritenevano beni stabili ne percepivano le rendite e ben poco temevano di essere privati degli stabili, mentre generalmente i trattati europei, in virtù della gran massima *beati possidentes*, li hanno mantenuti nel possesso e godimento dei beni nel quale si trovavano.

Ora dunque fra il detentore di un semplice pezzo di carta il quale di per sè nulla rende ed il possessore di uno stabile il quale rende di per sè, io trovo una differenza enorme, e questa differenza è in vantaggio di colui che possiede lo stabile, e non di colui che possiede un semplice pezzo di carta, e faccio plauso conseguentemente alla deliberazione del Ministero e del Parlamento colla quale si volle che si cominci a vendere gli stabili, e venderli a poco per volta per ev-

tare l'inconveniente del quale appunto faceva cenno l'onorevole Linati, che cadendo una immensa massa di beni in vendita ad un tratto, non ne scapiti il valore talmente, che ne venga danno allo Stato medesimo, ed è perciò che approvo che si metta semplicemente una parte dei beni stessi in vendita come si fa coll'attuale progetto, ed approvo che questa vendita non succeda contemporaneamente. Avuta questa cautela, non posso attribuire gran peso all'obbiezione che fa l'onorevole Linati che questa piccola massa di beni messa in vendita debba far scapitare il valore di tutti gli altri beni dello Stato, e portare uno squilibrio finanziario; giacchè certamente non saranno 18 milioni di stabili messi in vendita in parecchi mesi che faranno scadere di valore la proprietà stabile.

Conseguentemente anche a questo riguardo non posso acconciarimi alle ragioni che esso ha messe in campo.

L'onorevole Senatore Linati ha domandato se invece di mettere in vendita gli stabili, non sarebbe più opportuno di restringere le spese. Per parte mia, quando l'onorevole Linati verrà a proporre giustamente che si faccia una spesa di meno, posso assicurarlo che gli darò il mio voto; ma fino a tanto che non stiamo che sul generico, che non dimostriamo non necessaria la vendita di questi stabili, al quale siccome manifestamente vedesi dal resoconto fatto dal signor Ministro, al quale sicuramente nella parte passiva per ciò che vediamo succedere giornalmente bisogna fare aggiunte, credo che sia necessaria non solo per 18 milioni, ma anche per una somma di gran lunga maggiore.

Dunque anche sotto questo aspetto, non posso essere d'accordo coll'onorevole precipitante, ed attribuir peso alle osservazioni fatte.

L'onorevole Linati soggiungeva: postochè volete vendere questi beni, perchè non vendete prima quelli cattivi e che rendono niente?

La ragione è elementare; perchè si trova da prima a vendere le cose buone che le cattive. Questa è una legge economica costante, che si verifica in tutte le cose di questo mondo.

Dunque se noi seguitissimo il suggerimento dell'onorevole Linati, andremmo precisamente al rovescio della legge costante di tutte le contrattazioni del mondo; perchè è massima che il cattivo non si vende che quando vi è affluenza di capitali e numerario, e nel momento attuale in cui i capitali da impiegarsi scarseggiano, il cattivo non si venderebbe facilmente, e non troverebbersi compratori dei cattivi stabili.

Infine lamenta l'onorevole Linati, esservi grave rischio che venissero da noi compratori inglesi e di altre nazioni ad esempio di quanto successe in Spagna ed in Portogallo. Per me vedgano pure questi compratori stranieri, e purchè ci portino buoni denari, io darò loro il benvenuto di tutto cuore.

Del resto poi non temo nemmeno gran cosa questo fatto, perchè, per una ragione politica di gran peso, si è già detto che questi beni devono essere divisi il più

che possibile in piccole porzioni, di modo che non credo che per fare acquisto di lotti di beni di valore abbastanza modico, vi saranno grandi capitalisti inglesi e di altri paesi che verranno ad acquistare beni fra noi. Del resto, ripeto, se venissero, darò loro il ben venuto.

Passo ora ad un altro ordine d'idee; ed è quello che dipende dalle osservazioni giuridiche messe in campo sia dall'onorevole Linati, sia dall'onorevole Chiesi.

Per procedere con ordine in questa discussione, io credo anzi tutto necessario di distinguere le varie province di Parma, Modena e Piacenza; giacchè per ciascuna di esse militano a mio credere speciali considerazioni.

Quanto alla provincia di Piacenza ho avuto cura di fare risultare nella relazione il tenore della deliberazione presa dal Ministero, quando venne comunicato il voto di quel municipio, o governo provvisorio.

Prima di tutto devo dichiarare che nel fare la storia delle dedizioni, mi sono strettamente attenuto ai documenti, che vennero presentati al Parlamento nel 1848, ed ho riscontrato testualmente i motivi che erano indicati nella relazione ministeriale.

Se mai per caso vi fosse qualche inesattezza, dichiaro che non ne risponderai.

Fatta questa dichiarazione, tornando a quello che concerne Piacenza, debbo far osservare, che il voto di quel Municipio, che si avesse riguardo alla destinazione stata data da quel Governo provvisorio ai beni demaniali, questa condizione, dico, non venne accettata dal nostro Ministero, il quale presentando la legge alla Camera dichiarò espressamente che non intendeva d'accettare *condizioni di sorta*, dacchè queste condizioni avrebbero col tempo portato necessariamente una disuguaglianza fra le diverse province componenti la Monarchia, il che ostava all'articolo fondamentale, dirò così, dello Statuto che vuole l'uguaglianza fra i cittadini.

Dunque, osservando che queste condizioni sarebbero state in opposizione colle norme d'uguaglianza, sulle quali è basato lo Statuto, rifiutò d'aderire alle medesime.

Passo ora alla votazione di Parma, e mi occorre al riguardo di ben precisare quale sia stato il suo voto.

Easo fu, che si osservasse una disposizione del Governo provvisorio, il quale è del tenore seguente :

« 1. I beni del Patrimonio dello Stato di Parma sono di pubblica ragione dello Stato medesimo, (e qui prego il Senato di ben considerare, che attribui la proprietà dei beni, non alla provincia; nè ad altre corporazioni, ma bensì allo Stato) « e debbono a suo particolare beneficio essere erogati; perciò adempiendo al voto pubblico decreta :

« 2. Le rendite dei beni sono destinate a mantenere, migliorare, accrescere gli Istituti di scienze, lettere, ec. » Ecco dunque relativamente alla votazione di Parma stabilito lo stato delle cose.

La votazione portava, che i beni erano dello Stato.

Quando hanno cessato d'essere dello Stato? Quando

vi fu un decreto per cui questi beni dello Stato passassero alla provincia? Mai.

Dunque come possono essere diventati della provincia, se non mai furono dichiarati della provincia medesima?

Vi era, si dice, una destinazione.

E questo sta bene.

Lo Stato che aveva questi beni, fino a tanto che le sue condizioni furono abbastanza prospere li destinò all'istruzione pubblica; ma quando queste variarono si è egli precluso l'adito di dare altra destinazione a quei beni di cui conservava intiera la proprietà? No, certamente.

Dunque se ora lo Stato nostro successo a quello di Parma da una destinazione diversa a questi beni, non vedo che vi sia ragione giuridica per opporsi alla medesima.

Vengo ora a trattare la questione relativa al ducato di Modena. L'onorevole Senatore Chiesi disse, che l'ufficio centrale aveva dimenticato il Decreto di cui egli ha dato conoscenza al Senato.

L'ufficio centrale non l'aveva dimenticato; ne ignorava l'esistenza; l'onorevole Senatore Chiesi colla gentilezza che lo caratterizza, ebbe la bontà di farmi conoscere il tenore di quel Decreto ieri, ed io devo confessare che in vista della precisa destinazione data ai beni ex-gesuitici da quel Decreto, del trasferimento della proprietà di essi nella provincia operata con quel Decreto, mi sono da una parte felicitato d'aver immaginato quell'ordine del giorno, il quale, senza pregiudicare lo Stato che può avere molte cose a ridire all'attuale efficacia di quel Decreto, pure non lede, non pregiudica i diritti che per avventura da quel Decreto possono nascere.

Ed addentrandomi ancora meglio nell'esame del Decreto stesso, ho osservato che l'art. 1 trasferisce bensì i beni degli ex-gesuiti nella provincia, ma che il secondo articolo non fa che dare un'applicazione alla rendita degli altri beni; dei quali non trasferisce la proprietà a nessuno. Nella legge attuale non abbiamo nessun bene di asse ex-gesuitico posto in vendita nel ducato di Modena; conseguentemente quanto ad essi la questione rimane intatta; e relativamente all'applicazione degli altri beni, vale la ragione che ho già detto per Parma, cioè a dire che lo Stato che un giorno applica i redditi di tali beni ad una tale opera, può domani col variare delle circostanze, applicarli ad un'altra, giacchè della proprietà di essi non si è giammai spogliato. Dunque, quanto a quelli della proprietà dei quali, in forza del Decreto letto dall'onorevole Chiesi, si sarebbe una volta lo Stato effettivamente spogliato, senza riandare se quel Decreto si possa o non considerare ancora in vigore attualmente, è certo che non ha applicazione nel caso nostro, giacchè fra tutti i beni posti in vendita nel ducato di Modena, non ve ne ha alcuno il quale appartenga all'asse ex-gesuitico.

Quanto agli altri, il diritto dello Stato di alienarli non è dubbio.

In ogni caso poi, siccome in vista appunto di queste circostanze, l'ufficio centrale aveva formulato l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato, che spero verrà consentito dal signor Ministro; io credo che il Senato possa in tutta coscienza votare il presente progetto di legge senza temere menomamente di ledere i diritti di chicchessia, quando esistessero, giacchè sono coll'ordine del giorno sufficientemente riservati; perciò io spero che il Senato

vorrà senza più procedere alla votazione de' singoli articoli di legge, previa, quando il signor Ministro consenta, l'approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale.

Presidente. Il Senato non essendo più in numero, mi è forza rimandare a domani il seguito della discussione.

Domani alle due il Senato è convocato in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/2).

LXXX.

TORNATA DEL 10 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIA.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Deliberazione per l'invio agli Uffici del progetto di legge sulla tassa di registro — Fissazione dell'interpellanza del Senatore Pareto a mercoledì — Sequito della discussione sul progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali — Considerazioni ed istanze del Senatore Gioia — Risposta del Senatore Farina (Relatore) — Discorso e spiegazioni del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Montezemolo — Appunti del Senatore Arrivabene — Parole in risposta del Senatore Linati — Chiusura della discussione generale — Emendamento all'art. 1. del Senatore Martinengo combattuto dal Senatore Farina — Reiezione del medesimo — Emendamento al detto articolo del Senatore Chiesi non appoggiato — Adozione dei cinque articoli del progetto e dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero — votazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

(Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze).

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Invito il Senatore D'Adda a dar conoscenza di alcune domande di congedo.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* legge le lettere dei Senatori Roberto d'Azeglio, Camozzi e Giorgini, con cui, il primo per motivi di salute e gli altri due per ragioni d'ufficio chiedono un congedo, il quale viene loro dal Senato accordato).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Luigi Spano di alcune copie delle sue *Osservazioni allo scritto del Senatore Aymersch sulla convenienza di una ferrovia longitudinale in Sardegna;*

Il canonico Pietro Terenzio di cinque copie di un suo scritto intorno alle condizioni e riforme delle università in Italia.

Prima di passare all'ordine del giorno debbo pregare il Senato di una risoluzione. Fra i progetti di legge presentati ieri dal signor Ministro delle Finanze, vi è quello relativo alla tassa di registro, che è una legge d'imposta. L'articolo 19 del nostro Regolamento stabilisce che la Commissione di finanze « è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene affidato l'esame delle leggi d'imposta

« e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente ».

Interrogo conseguentemente il Senato, se, in vista dell'importanza maggiore di questa legge e della sua generalità, come quella che racchiude molte circostanze che si debbono apprezzare, non sia il caso, anziché affidarne l'esame alla Commissione di finanze, di lasciare che essa abbia il corso ordinario negli Uffici, onde sia poi formato un ufficio centrale.

Varie voci. Abbia il corso ordinario.

Presidente. Essendosi il Senato pronunziato per quest'ultimo partito, si stamperà questo progetto di legge che sarà distribuito negli Uffici, i quali poi potranno procedere alla nomina dei Commissari che debbono far parte dell'ufficio centrale incaricato, come al solito, di esaminarlo e presentarne la relazione.

Debbo inoltre far presente al Senato che nella seduta di ieri il Senatore Pareto ha depresso sul banco della Presidenza, la seguente proposta:

« Il Senatore Pareto vorrebbe fare un'interpellanza sulla situazione in generale dello Stato, o particolarmente su molti decreti emanati durante l'intervallo della sessione ».

Siccome questa interpellanza si rivolge naturalmente all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, io lo prego perciò a voler di-

chiarare se l'accetta ed in qual giorno gradirebbe rispondervi.

Presidente del Consiglio. Il Ministro si fa debito di dichiararsi sempre pronto a rispondere alle interpellanze che alcuno gli piaccia dirigerli.

Quanto al giorno, esso sarebbe agli ordini del Senato mercoledì prossimo, sempre quando voglia fissare tal giorno.

Presidente. Il Senato, al quale appartiene di fissare il giorno, ha udito come il signor Ministro sia disposto a rispondere all'interpellanza del Senatore Pareto mercoledì, o almeno non lo sarebbe prima di tal giorno.

Se il Senato accetta, si potrebbe stabilire questa interpellanza per mercoledì ove vi sia adunanza pubblica o per il primo giorno che si terrà seduta.

Senatore Pareto. Parmi che sarebbe bene di stabilire per l'accennata interpellanza il giorno, perchè vi sarà, a mio credere, di che occupare una seduta.

Presidente. Non si può determinare fin d'ora, se nella serie delle adunanze della settimana ventura sarà libero il giorno di mercoledì; mentre potrebbe accadere che fosse portato in discussione un progetto di legge per martedì e che questo occupasse anche il mercoledì.

Senatore Pareto. Io aveva inteso che il Senato, ove non vi fosse altro oggetto all'ordine del giorno, non volesse tener seduta, ed è per questo, che io aveva fatto presente, che l'annunziata interpellanza poteva occupare forse un'intera seduta, e che quindi poteva fissarsi il giorno di mercoledì ancorchè non vi fosse altro all'ordine del giorno.

Presidente. L'interpellanza del Senatore Pareto è fissata a mercoledì, ed ove questo giorno fosse già occupato da un altro oggetto, allora sarà rinviata ad una prossima seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

Presidente. Si passa ora alla continuazione della discussione generale sul progetto di legge relativo all'alienazione di beni demaniali che formò già il soggetto della seduta precedente.

La parola è al Senatore Gioia.

Senatore Gioia. La discussione avvenuta ieri in questo recinto e la relazione dell'ufficio centrale mi impongono il dovere di esporre alcune avvertenze e rettificazioni importanti, le quali non potrei, senza grave nota di biasimo, passare in silenzio. E per tanto in prego, o Signori, che vogliate concedermi di richiamare dal passato alcuni fatti, nei quali, senza che punto lo desiderassi, mi toccò di avere parte non piccola, promettendo fin d'ora, che da quei fatti, combinati coi grandi eventi che seguirono, e colle condizioni nostre presenti, economiche e politiche, trarrò così temperate conseguenze che, se gravemente non mi illudo, lo stesso signor Ministro delle Finanze non ricuserà forse di accoglierle e farle sue.

Alloraquando, addì 26 marzo 1848 fu instaurato in Piacenza un Governo provvisorio, due id e vi si accolsero, indivise l'una dall'altra. La prima più cospicua e più grande, di avviare ci è con ogni sollecitudine l'annessione di quel territorio al Piemonte, l'altra, di minore rilevanza, ma non meno desiderata, che cioè la provincia piacentina, nel mentre si offeriva con grandissima lealtà al governo de' Principi Sabaudi, conservass, non partecipati e non confusi, i beni siti nel suo territorio, che l'antica pietà de' suoi cittadini aveva assegnati alle case religiose, sia in servizio del culto, sia ad incremento d'istruzione e di civiltà.

Il primo concetto ebbe naturalmente le prime cure: e l'annessione, con esempio proficuo, e largamente poi imitato, fu proclamata per via di suffragio universale e concorde.

Ma adempiuto appena a questo grande debito, l'opinione pubblica richiese imperiosamente, che venisse assunto ad esame l'altro tema, il quale era nel voto e nel pensiero di tutti. E a ciò si provvide con decreto lungamente e maturamente ponderato che porta la data del 7 maggio 1848.

Questo decreto (la cui redazione mi appartiene) non è per avventura noto se non a pochissimi e spero però, non vi sarà sgradito, se testualmente lo riferisca...

« Il Governo provvisorio:

« Considerando, essere di giustizia evidente che li beni, i quali ora compongono il patrimonio dello Stato piacentino, debbano in qualunque tempo appartenere allo Stato stesso, dentro i limiti che ora lo costituiscono, e le rendite erogarsene specialmente e tassativamente a sua utilità;

« Che ad assicurare in perpetuo codesta particolare erogazione, è necessario di s'oggettare essi beni a una amministrazione distinta, e raccoglierne le rendite divisamente dalle contribuzioni dirette ed indirette, le quali di lor natura denno aggiungersi ai tributi simili di quella più vasta società a cui lo Stato non avrà ad appartenere in appresso;

« Che questa speciale assegnazione ed erogazione appaiono tanto più giuste, in quanto che la quasi totalità di quei beni furono posseduti in antico da corporazioni pie, le quali li ottennero per via di lasciti e doni ordinati in diversi tempi da cittadini doviziosi, con intendimento di giovare alla educazione morale e religiosa dei loro concittadini;

« Considerando, che il disporre intorno a questi beni, e al loro uso e destinazione futura, appartiene essenzialmente al Governo presente, il quale dalla natura sua attesa di temporaneo e transitorio attinge il diritto di preordinare con giustizia quella transizione importante, che si ha a fare di Stato piccolo e isolato a uno più vasto, di cui il nostro avrà a far parte;

« Sentito il Consiglio civico;

« Sentita la Consulta di Governo nelle loro deliberazioni conformi;

« Ha ordinato quanto segue:

Art. 1.

« I beni che costituiscono l'attuale patrimonio dello Stato, apparterranno in perpetuo alla provincia piacentina come è attualmente circoscritta, e saranno tenuti e amministrati in disparte per esserne adoperate le rendite a profitto esclusivo delle province medesime. »

Tale fu il Decreto, il quale non essendo stato revocato mai, conserva naturalmente tutta la sua efficacia, se non in quanto pel ritorno infausto dei Borboni, ne fu impedita poi e sospesa l'esecuzione.

Nè alcuno sarà certamente che voglia mettere in dubbio la piena e incontrovertibile legittimità di quel Decreto, imperocchè se buono e legittimo fu tenuto quel Governo per la da lui consentita annessione del territorio, buono del pari e legittimo conviene che fosse per le limitazioni e riserve con cui stimò di accompagnarla. Erano due atti intrinsecati l'uno nell'altro e inscindibili, o valevano entrambi o entrambi eran nulli.

Nè importa pure che il Parlamento di quel tempo pronunciasse semplicemente l'annessione, senza fare menzione espressa dei decreti riservati del Governo provvisorio. Imperocchè nè si apparteneva al Parlamento di scendere a queste dichiarazioni di ordine al tutto subalterno, nè niuna autorità gli competeva verso atti emanati prima dell'annessione; nè in tutti i casi gli poteva bastare il silenzio a rimuovere un decreto non suo, se, almeno non lo aveva espressamente revocato, nè infine revocarlo poteva se nel medesimo tempo non si fosse revocato o respinto il fatto dell'annessione da cui non era dato di separarlo.

Onde a ragione il Relatore dell'ufficio centrale notò nella sua relazione che fu significativo ed eloquente il silenzio tenuto su questo tema sia dal Parlamento sia dai commissarii che riferirono nelle due Camere intorno alla legge di annessione. Oh! sì! *significativo* veramente fu quel silenzio, perocchè tacendosi affatto delle accennate riserve, fu necessario intendere che venissero assentite. Nè occorre infatti molta scienza legale per sapere, che allorquando un atto che in origine fu unilaterale venga accettato dalla parte a cui si indirizza, *puramente e semplicemente* e senza osservazioni di sorta, si hanno di necessità come accettate le clausole e le modalità proprie ed inerenti all'atto medesimo.

Ed anche in un'altra cosa il Relatore ha ragione, laddove afferma che il Municipio di Piacenza non avrebbe potuto co' suoi voti privare lo Stato dei beni in discorso. Ciò è ben vero! il Municipio non avrebbe potuto farlo, e non lo ha fatto, ma lo ha fatto il Governo provvisorio in cui erano raccolte senza limite le facoltà e le attribuzioni legislative; e il suo decreto non fu mai revocato dopo da nessuna autorità che (a fronte del fatto compiuto) potesse dirsi competente.

In fine non mi pare, o Signori, di poter pare ammettere quello che veniva ieri affermato dal Relatore medesimo, cioè che il Ministro respingesse assolutamente la riserva di assegnare alla provincia piacentina i beni

delle antiche corporazioni soppresse, parendomi anzi che dagli atti del Parlamento di quell'epoca si possa e si debba indurre precisamente il contrario. E basta darne lettura perchè si veggia quanto la mia affermazione si accosti al vero.

Ecco le parole precise dell'ex Ministro Ricci:

« Signori, mi è grato l'annunziarvi che il voto unanime del popolo piacentino invoca l'unione del loro paese al nostro Stato. Una solenne deputazione rassegnava al Re nel suo quartiere di Somina Campagna la ponderata volontà di quel popolo. Il Consesso civico piacentino nel dì 8 corrente nella certa provvisione che il loro territorio sia per aggregarsi a noi, ha unanimamente espresso i seguenti voti, coi quali si avesse ad accompagnare l'atto di dedizione al Governo di S. M. Sarda:

1. Che la città di Piacenza sia tenuta capo-luogo di divisione non soggetta a dipendenze amministrative se non verso le autorità supreme dello Stato;

2. Che le sia conservato, oltre il Tribunale civile e criminale, un Tribunale d'appello come lo ha di presente;

3. Che gli studi di Liceo siano mantenuti ed ampliati secondo è richiesto dalla ragione dei tempi;

4. Che possa reggersi colle proprie leggi civili e penali insino a che la legislazione piemontese non abbia subite le riforme sostanziali diggià promesse e reclamate dal nuovo stato di cose;

5. Che siano mantenute le disposizioni definitive di lor natura e permanenti, date dall'attuale Governo provvisorio ed in ispecie riguardanti i beni del patrimonio dello Stato.

« Riguardo all'ultimo di questi voti mancano a noi le cognizioni di fatto per bene intenderlo e apprezzarlo: tutti gli altri poi sono perfettamente conformi al progetto d'ordinamento amministrativo del ducato di Piacenza che noi medesimi ci proponiamo di sottoporre fra poco al Parlamento.

Nota poi il Ministro con parole generiche, come non sarebbero da ammettere condizioni imposte, che potrebbero riuscire col tempo germi d'emulazioni e dissidii, e conchiude con queste espresse parole: Non occorre quindi trattenersi nella discussione dei voti sovra riferiti dal Consesso civico di Piacenza che paiono perfettamente conformi ai principii di giustizia e di eguaglianza, e che quindi saranno rispettati ed accolti.

Epperò, o Signori, ecco in sunto ciò che vi ebbe di vero nelle discussioni di quel tempo: mutò il Parlamento che fu contento, senz'altre spiegazioni, di accettare l'annessione; muti i rapporti dei commissarii, relatori. Incerto forse ed esitante il Ministro, ma concludente in ultimo col dire, che quei voti sarebbero *rispettati ed accolti*. La qual cosa in termini più o meno espliciti fu anche ripetuta verso le leggi d'annessione di Parma e di Modena.

Io credo dunque fermissimamente che se la dominazione piemontese si fosse allora normalmente continuata,

il Governo sarebbe stato nella necessità giuridica di assegnare alla provincia piacentina i beni delle corporazioni religiose soppresses, siti nel suo territorio.

Ma sopravvennero i tristi casi del 49; la battaglia di Novara, d'infuusta memoria, ricondusse a Parma la stirpe borbonica.

Gli atti del Governo provvisorio furono naturalmente lacerati e disfatti, e fu ventura che non si potesse fare altrettanto dei loro autori e promotori.

E così durarono le cose per oltre a dieci anni; in capo ai quali nuovi e insperati eventi costrinsero gli austriaci, e con essi i Borboni a ritirarsi di nuovo dai ducati. E quelle popolazioni (non conquistate e non vinte), appena tornate in balia di sé stesse, ridestarono l'antico grido di annessione, e riassumendo i voti del 48, dichiararono nuovamente di voler essere aggiunti al Piemonte. Fu una specie magnifica di postliminio, mercè la quale abolito il tempo intermedio, i due anni della nostra politica redenzione si ricongiunsero a formare insieme quasi un tempo unico e continuo.

Ora, o Signori, in questa stupenda risurrezione, non vi pare egli evidente che dovesse pur venire compreso quel decreto che era parte sì viva e sì integrale della prima dedizione? L'istinto senso risponde di sì, perchè nel 59 il pensiero dei popoli si riportò al 48, di cui senza eccezione richiama gli atti e le memorie. Richiamò dunque anche quel tanto che poteva essergli specialmente e direttamente utile e caro; e i patti e le limitazioni antiche tornarono indivise insieme ai plausi e ai voti della prima dedizione.

Che se qualche dubbio potesse pur rimanere sul valore giuridico attuale di quell'antico decreto, chi oserbbe negare che esso non abbia almeno un valore e un'autorità morale, che non potrebbe onestamente venire disconosciuta? Epperò io vengo conscienziosamente in questa sentenza, che se tutto stesse fra i Ducati di Piacenza e il Piemonte, sarebbe atto, se non vogliamo dire imposto da una stretta ragion di diritto, consigliato certamente da un'alta ragione di equità il concedere a quei paesi l'immediato godimento dei beni che un'antica e grande violenza avea resi demaniali.

Ma, o Signori, non si dee tacere che l'orizzonte nostro si è ora immensamente allargato. Non si tratta più ora di rapporti speciali fra l'antico Piemonte e i Ducati, ma sì di rapporti senza paragone più importanti e più vasti fra i Ducati e il nuovo Regno d'Italia. Nella quale stupenda trasformazione conviene che tutti gli interessi locali cedan passo e si confondano, per coordinarsi uniformi e concordi coi grandi interessi della Patria comune.

Epperò, se sia vero che l'assegnamento speciale di questi beni alle province Modenesi e Parmensi potrebbe destare invidie e pretese senza fine; se sia vero, che potesse essere cagione a tardare e far più difficile l'ordinamento generale delle imposte; se sia vero che potrebbero indi crearsi resistenze odiose e complicazioni moleste: se, in una parola, le condizioni politiche ed

economiche del Regno imperiosamente richieggano che le ragioni speciali di questa o quella provincia siano o messe in disparte, o diversamente rappresentate, noi ci inclineremo volentieri davanti a queste grandi necessità. Nè ricuseremo pure i sacrifici a cui ci parebbe di essere troppo duramente chiamati, perchè niun sacrificio potrà mai parere soverchio alla grande opera del nazionale risorgimento.

Ma se possiamo imporci di abbandonare le ragioni del passato, in quanto appariscano eccezionali e divergenti dalle forme consuete e dagli ordini generali dello Stato, non ci potrà essere disdetto di invocarle per quella parte che rientri nel diritto comune e sia necessaria a mantenere quella giusta perequazione di carichi che è nei voti dello Statuto.

E qui, o Signori, per fare manifesto il mio pensiero, è necessario che io richiami alla vostra attenzione un fatto rilevantissimo, che non può non avere grande influenza nei nostri giudizi. Ed è questo: che nei Ducati Parmensi (credo il medesimo dei Modenesi) non esisteva l'ente *Provincia*. Solo esistevano il Governo, i Comuni, e qua e là, in modo al tutto eccezionale e per i fini determinati, alcune associazioni consortili.

Il Governo dunque assorbiva tutto in se stesso, e statuiva quindi le imposte di modo che bastassero e alle spese generali dello Stato e alle speciali a cui lo Stato allora si sobbarcava, e che d'ora in avanti saranno accollate alle province.

Al che era necessariamente condotto, sia perchè i tributi erano, come dicevo, regolati di modo da bastare alle spese d'ogni natura, sia perchè il possesso dei beni patrimoniali che rendevano quasi un quinto delle imposte generali, lo obbligavano moralmente a non trasandare gli istituti, anche locali, e le opere di beneficenza.

Ora se è vero (come non può essere messo in dubbio) che le imposte (non modiche) le quali si riscuotono ora nei Ducati comprendono tuttavia, come comprendevano in passato e le spese generali, e quelle che ora diverranno spese di province, è chiaro che esse dovranno omai venir divise con giusto criterio, abbandonando alle province quel tanto di imposte che corrisponda alle spese di cui contemporaneamente sarà aggravato lo Stato.

Se ciò non fosse, è manifesto che in quei paesi si pagherebbe due volte per la medesima causa. Si pagherebbe allo Stato, il quale, come dicemmo, riscuote tributi nei quali furono e sono conglobate le spese d'ogni maniera, e si pagherebbe di nuovo alla provincia, la quale per non lasciar deperire istituti importanti, e da lungo tempo posseduti dovrebbe reimporre per via di centesimi addizionali, quello che già sarebbe stato compreso ne' tributi erariali.

Che se la provincia per evitare questo grave sovraccarico, lasciasse deserte le Opere di beneficenza, deserti gli istituti che fin qui furono in cura del Governo, voi vedete quanta disaffezione e quanto scandalo si creerebbe,

e come giustamente quelle popolazioni lamenterebbero e la gravità del tributo erariale, mant-nuto eguale, quantunque per ipotesi se ne fosse greverata una parte notevole di spese, e la dispersione mal corrisposta dei beni patrimoniali, ne quali non cessarono d'intravedere un interesse e un diritto locale.

Eppurò mentre si è in procinto di alienare quei beni, io vorrei che il signor Ministro dichiarasse in modo esplicito l'una o l'altra di queste due cose. Cioè: o che il Governo continuerà ad inscrivere, come sono ora iscritte nel bilancio dello Stato, quel tanto di spese che nei ducati si riferiscono ora ad interessi locali: o che volendo gravarne le provincie, si stralcerà dai tributi generali, per assegnarli alla provincia stessa, tal parte di quelli, che senza sovraggiunta di nuove imposte bastino al soddisfacimento delle spese, comprese fin qui nel bilancio dello Stato.

In altri termini dichiaro il sig. Ministro, che mentre colle attuali imposte si pagano nei Ducati anche certe spese locali, non si abbia a ripagarle da capo sotto nome d'imposte provinciali, restando intatte e non scemate le imposte primitive.

Io non credo che tanta ingiustizia possa aver luogo, e spero che il signor Ministro vorrà dare dichiarazioni esplicite che valgano a rasscurare quelle popolazioni, e persuadano loro che per la vendita dei beni demaniali e pel trasferimento di spese da uno ad altro bilancio, esse non avranno a risentire alcun apprezzabile detrimento.

Pravie la quali dichiarazioni io voterò rassegnato la legge che ci viene oggi proposta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Le eloquenti parole dell'onorevole preopinante, i suoi caldi sentimenti di patriottismo non possono sicuramente non avere assai piacevolmente commosso, dirò così, il Senato. Ma se dall'eloquente mostra dei suoi sentimenti di patriottismo passiamo all'applicazione, io non potrei convenire nelle ragioni da esso adotte, onde stabilire che la votazione del Senato relativamente all'alienazione dei beni posti nel Ducato di Piacenza, debba essere, per così dire, condizionale. Onde dimostrare la fallacia, a mio credere, dell'assunto dell'onorevole preopinante, io mi rifarò a brevemente esaminare gli argomenti dallo stesso messi in campo; e prima di tutto io devo far osservare che egli stesso ammise che gli atti mediante i quali nel 1848 successe la dedizione del Ducato di Piacenza, e l'atto, col quale si dichiarò che i beni di quelle località dovevano formare parte di un patrimonio speciale da attribuirsi alla provincia di Piacenza, erano due atti fra loro separati e distinti.

Coll'abilità che distingue l'onorevole preopinante, egli si è poi sforzato di dimostrare come per la natura loro dovessero congiungersi; ma il fatto sta che questi due atti erano fra loro separati e distinti. Vennero questi due atti separati e distinti presentati al Governo delle antiche provincie, ed al Parlamento delle medesime, il quale nell'accettare dichiarò espressamente, non essere,

quanto agli stabili, cosa da pronunziarsi definitivamente; dichiarò poi che non accettava nessuna condizione la quale fosse annessa all'atto di dedizione, e questa dichiarazione è quella sulla quale, colla consueta abilità, sorvolò l'onorevole preopinante, ma essa sta scritta nella relazione fatta dal Ministro Vincenzo Ricci quando presentò alla Camera l'atto d'annessione del Ducato di Piacenza.

Senatore **Gioia**. Io la riferii quale si trova.

Senatore **Farina**, *Relatore*. La mi perdoni: Le parole colle quali la riserva è esplicitamente enunciata furono accennate dall'onorevole preopinante ma non furono lette. Esse sono del tenore seguente:

« Il perché, senza ammettere condizioni imposte, che riuscirebbero soventi contraddittorie, e diverse fra le diverse provincie potrebbero riuscire col tempo germi di emulazione e di dissidi, basti a comune garanzia il sapere che il Parlamento nazionale determinerà le riforme costituzionali alla legge fondamentale ed una, e di concorde volere, costituirà la nazione nostra. »

Or dunque si vede come espressamente il Ministero rifiutasse le condizioni imposte, se condizioni potevano dirsi quelle che emanavano non dall'atto di dedizione, ma da un atto separato dal medesimo.

A fronte di questa dichiarazione, non diventa inconcludente, come l'onorevole preopinante vorrebbe fare credere, il silenzio tenuto dalla Camera, imperocchè in questo caso che cosa faceva la Camera?

Si univa necessariamente alla dichiarazione del Ministero, laddove perchè vi fosse obbligazione per lo Stato nostro, si richiedeva la dichiarazione di tutti e tre i poteri, e dacchè uno di questi poteri aveva dichiarato di non accettare quelle condizioni, era evidente che quando anche il Parlamento intero le avesse accettate, ciò non avrebbe bastato per costituire un'obbligazione in uno Stato costituzionale.

Io non mi farò a discutere quanto le teorie di postliminio possano avere applicazione dopo un trattato. Abbandono di buon grado questa questione.

Il trattato riguardava una parte dei contraenti, non tutte due, e quindi non voglio entrare a discuterlo.

Vengo al merito della riserva posta avanti dall'onorevole preopinante, alla condizione cioè, che se si vuole votare questa legge, il Ministero debba dichiarare che farà uno stralcio delle imposte che anticamente erano destinate nei ducati di Parma e Piacenza alle spese, che ora sono diventate provinciali, e che dichiarò di attribuire a quelle provincie quella parte d'imposte che valgano a sostenere le spese che prima erano sopportate dal Governo ed ora lo sono dalla provincia.

Questa questione, a mio credere, si riferisce a quella della perquaz-ione generale delle imposte, conseguentemente non potrebbe trovare un opportuno trattamento nella discussione della legge attuale.

E qui io debbo fare una dichiarazione.

Possiedo io pure qualche stabile in quella provincia,

e dichiaro che non pago più che in Piemonte, anzi qualche cosa meno.

Vede dunque il Senato, che se si venisse a fare questo stralcio, in fatto quelle province pagherebbero meno delle altre province dello Stato; perciò, senza disconoscere che apparentemente vi può essere una ragione di equità nell'osservazione messa innanzi dallo onorevole preopinante, io credo essere molto più opportuno che questa questione venga rimandata all'epoca della discussione della perequazione generale delle imposte.

Con queste brevi osservazioni, parmi di aver dimostrato come si possa procedere oltre alla discussione ed alla votazione della legge senza che si rendano necessarie quelle dichiarazioni che l'onorevole preopinante sembra tanto desiderare.

Presidente. Il Senatore Gioia ha la parola.

Senatore Gioia. Io non voglio abusare dei momenti del Senato, ridestando la questione sul valore delle dichiarazioni che hanno accompagnata la dedizione del territorio e della città di Piacenza. Ricordo anch'io che questa questione non ha omai nè portata, nè scopo; e tuttavia, in linea di fatto, non posso tenermi dallo osservare che veramente il marchese Ricci, che allora reggeva il Ministero dell'interno, non ha respinto il voto che includeva le condizioni di l'annessione, ma solamente ebbe a dire « che non aveva dati per farne giudizio fondato... »

Senatore Farina (interrompendo). Ma legga più avanti. Domando la parola.

Senatore Gioia (proseguendo)... Indi abbracciando col discorso tutti i voti espressi dal consenso civico, concludeva che parevano conformi a giustizia, e che dovevano essere *rispettati ed accolti*.

Queste son parole *testuali* ricavate dagli atti a stampa del Parlamento.

Nè io voglio negare che nel contesto del discorso ministeriale non vi sia discordanza di idee e incertezza grave. Ma ciò stesso conferma che non vi fu proposito di ricusare percutoriamente, come par che avvisi il sig. Relatore, il voto più essenziale della dedizione. Come può infatti supporre che venisse respinto un voto rispetto al quale si dichiarava di non avere sufficienti notizie, e che da ultimo, insieme agli altri, veniva detto degno di essere accolto?

Ma ripeto, io non voglio più innanzi trattenere il Senato di una questione che molti già hanno perentoriamente decisa. Bensì insisto con vigore sulla seconda parte del mio discorso: imperocchè, ammesso per vero che l'onorevole Relatore, per fondi che possiede nei duecenti paghi, a suo dire, contribuzioni moderate, io posso assicurarlo, che questa è ventura di cui deve andare molto lieto, mentre in altre parti di cui ho perfetta notizia, il tributo erariale e comunale si ragguaglia alla metà circa della rendita catastale.

Ed è però richiesto a giustizia, che improvvidamente non si mettano quei cittadini nel pericolo di ripagare

alla provincia quello che già per loro fu ed è compreso nell'imposta erariale.

Intorno a che ho fiducia che il signor Ministro vorrà porgere spiegazioni rassicuranti.

Presidente. La parola è all'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Sarò brevissimo.

Debbo anzi tutto far presente al Senato che le parole da me inserite nella relazione, si leggono testualmente in quella del Ministro Ricci.

Del resto, l'onorevole preopinante confonde le condizioni con il voto. Il Ministro ha dichiarato che come voto, lo trova rispettabile, e per quanto è possibile anche apprezzabile e qualche cosa di simile il voto della provincia; ma quando si vuole considerarlo come condizione della dedizione, il medesimo ha dichiarato che condizioni non ne voleva.

Non essendo condizionata la dedizione, non poteva nascere un vero diritto in quelli che avevano operata la fusione col Piemonte. Il Ministero ha detto di voler prendere in considerazione il loro voto, ma non ha attribuito al medesimo un diritto, come sarebbe stato se avesse riconosciuto valida la pretesa condizione imposta.

Quanto all'ultima osservazione, mi pare di aver già significato che sarà più opportuno il farne parola, quando si tratterà della perequazione delle imposte, e soprattutto di attribuire alle province quelle spese che ora sono sopportate dallo Stato. Allora si potrà vedere quanto lo Stato debba addossarsi relativamente a tali imposte, e si potrà pure parlare della ripartizione della quale attualmente sarebbe affatto intempestivo di discorrere.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Dopo la lucida esposizione del Relatore dell'ufficio centrale, io ho ben poche parole da dire.

È evidente, da quanto è stato esposto, che nell'atto di annessione non furono manifestati che dei voti; e che non fossero che voti lo mostrarono più chiaramente le risposte dei poteri quando accettavano l'atto d'annessione di quelle province fin dal 1848. Una prova poi evidente che non erano che voti lo manifestano chiaramente le leggi di annessione fatte il 16 e 21 giugno del 1859.

Io quanto poi all'andare a rintracciare la parte storica di tutti questi beni, io dico che sarebbe molto difficile e se non difficile a rintracciarla, sarebbe opera inutile per risolvere la questione insorta, perchè, posta come ella è stata, occorrerebbe esaminare fatti che sono avvenuti in tempi antichi e in varie province. Se i beni delle corporazioni religiose abolite dovessero appartenere alle province, comincierebbe la Toscana a domandare tutti i beni che oggi sono del Demanio, da quando Leopoldo I abolì tutte le Corporazioni religiose, dichiarando i loro beni di pertinenza del Demanio. Il Pie-

monte ha fatto lo stesso; poichè se ha fatto dei beni delle sopresse Corporazioni religiose un'amministrazione speciale che chiamasi la Cassa ecclesiastica, è un fatto però che tutti quei beni vanno ora a beneficio dell'intero Stato.

Ora io non so comprendere perchè quando (mi sia permessa l'espressione poco elegante) tutte le province con sacco e bagaglio, ma con unanime entusiasmo hanno detto: facciamo l'Italia, e non si sono occupate di fare l'inventario dei crediti e dei debiti che avevano, quando ognuna ha giurato senza questo beneficio, e tutti concordi di costituire questa grande Italia, che speriamo pur anche colla concordia di far prospera, chi vorrà, ripeto, riandare questa questione del mio e del tuo, municipale o provinciale?

Vengo ora alla questione della vendita di questi beni. Io sento dire: ma nelle condizioni presenti, in queste condizioni eccezionali, in cui il debito pubblico non sembra in fiore, diciamolo meglio, quando il prezzo della rendita è così basso, voi, perchè volete mettere in vendita 18 milioni di beni? Altri hanno detto: ma badate! se voi li metterete in vendita, non troverete a venderli! È stato anche detto: ma se voi li metterete in vendita, deprezzerete tutti gli altri beni dei privati!

Finalmente è stato detto, se non erro, perchè vendete questi beni che rendono all'erario e non vendete quelli che non rendono? Questa se non erro, mi sembra l'analisi di tutti gli eleganti e dotti discorsi che sono stati fatti. Ora brevemente darò una risposta. Perchè vendiamo i beni? Perchè abbiamo bisogno di venderli, e questa è una di quelle verità, che il volerla sviluppare mi sembrerebbe sconveniente dinanzi a tanti uomini dotti in scienze economiche. Vendiamo, ripeto, perchè abbiamo bisogno di vendere, e laddove non si vendessero questi beni, cosa si dovrebbe fare? Dovremmo emettere tanta rendita: quanto ci costerebbe questa rendita? Sette, perchè non oso dire 7 1/2; dunque, tenuto a calcolo da una parte l'aggravio, al quale si sottoporrebbe lo Stato, emettendo delle nuove rendite ed il danno a cui si sottoporrebbe vendendo a minor prezzo questi beni, si vedrà che vi è un pareggio fra un danno e l'altro. Per queste e per molte altre considerazioni apparisce quindi la convenienza di vendere un valore territoriale anzi che mettere in circolazione nuovi titoli di rendita.

Si dice: ma se voi mettete in vendita quei beni, danneggiate l'interesse degli altri proprietari privati di beni fondi. Ma, Signori, ogni qual volta si getta sul mercato un numero maggiore di valori, per un principio economico i beni stessi ribasseranno di prezzo in ragione del rapporto fra la domanda e l'offerta; ma qual giusto lamento possono muovere i proprietari di beni-fondi perchè il Governo, come un privato, mette sul mercato tali valori in vendita? Se questo lamento fosse giusto, avrebbe lo stesso diritto di lagnarsi il proprietario di titoli di credito per capitali dati al Governo per sopperire a pubbliche spese; egli potrebbe dire al

Governo: all'improvviso voi avete gettato sul mercato 300 o 400 milioni: e mentre io un anno fa ho comprato da voi una rendita all'80, oggi per la vostra nuova emissione ne avete ridotto il prezzo al 70.

Ma nessuno ha mai detto che il Governo aveva male operato quando il bisogno lo persuadeva a ciò fare, cioè ad emettere altre rendite. Or dunque dico, che quando non fosse il Governo che vendesse i 18 milioni di beni, potrebbe vendere altrettanta quantità di beni anche un privato e nella stessa guisa, e quindi per la stessa teorica della domanda e dell'offerta inevitabilmente il prezzo venale dei latifondi diminuirebbe. È stato detto che nelle condizioni presenti questi diciotto milioni non si venderanno. Mi dispiace che quest'idea non si sia messa innanzi a tutte le altre, perchè allora la discussione sarebbe finita prima quasi di cominciare; poichè il Governo avrebbe mostrato un desiderio, desidero però infecondo, perchè alla fine dell'anno avrebbe trovato un'entrata minore straordinaria nel bilancio di 18 milioni per il solo fatto di non aver potuto vendere i 18 milioni di beni demaniali che pure abbiamo bisogno di vendere per sopperire ai bisogni pubblici.

Finalmente è stato detto: perchè vendere questi beni di Parma, quando danno una rendita all'erario e non vendere piuttosto beni d'altre parti che non rendono niente? A dire il vero io finora non sapeva se si potessero trovare compratori per un oggetto che non rende io credo però a dir vero che sia meglio cominciare subito ad alienare i beni rurali che rendono, perchè fanno presupporre che già la cultura sia arrivata ad un certo grado di perfezione, e perchè conviene piuttosto tenere in serbo gli altri per vedere se in tempi più riposati possiamo portarci quei capitali, che forse oggi i privati non oserebbero erogarvi, affinché vengano poi dei compratori che paghino un prezzo adeguato in tempi meno difficili di quelli che corrono. Per queste brevi considerazioni mi pare che non occorra più lungamente esaminare se convenga o no vendere questi 18 milioni, perchè o si venderanno e il prezzo che se ne ritrarrà sarà quello che oggi se ne può ritrarre senza sobbarcare lo Stato a sacrifici maggiori di quelli ai quali si sobbarcherebbe sopperendo ai suoi bisogni in altra guisa; o non si potranno vendere, e tutti i timori che si sono concepiti intorno al danno che se ne teme disappearrebbero da per se stessi.

Dunque io persisto nel pregare il Senato che voglia approvare la legge intorno all'alienazione di questi beni, senza riandare quei principi dappertutto e da tutti ripetuti, nei quali è evidente che sarebbe una buona ventura se cogliendo l'opportunità il Governo, come non deve essere uomo d'industria, così grado a grado cessasse di fare l'agricoltore.

In quanto alle altre osservazioni speciali intorno a questa legge e più particolarmente intorno ad un terreno che, se non erro, ieri l'onorevole Senatore Pareto diceva, *vista la sua estensione dubitare che vi sia stato un errore nell'estimarne il valore*, dichiaro che l'am-

ministrazione del Demanio prima di presentare una tabella si è fatto un dovere di interrogare molti fra gli agenti Demaniali delle varie parti d'Italia per sapere qual valore potevano avere i terreni che si volevano mettere in vendita, e quali erano le rendite d'ogni particolare fattoria o tenimento come qui si chiama. Ciò premesso, dirò che parte di una gran tenuta sono precisamente *le valli dette di Fiorano Didietro, Tesa, Tomina grande, Tomina piccola*: queste sono terre incolte dove pesano molte servitù come quella di pascolo, ed altre, e non rendono che 1370 lire, quante precisamente sono indicate nella tabella. Ma egli è da osservare che se i prezzi accennati nella tabella fossero quelli ai quali il Governo fosse autorizzato a vendere, allora certo bisognerebbe procedere con altre precauzioni; ma tali prezzi sono accennati soltanto per avere un'idea del valore approssimativo dei terreni di cui si propone l'alienazione, poichè ognuno sa che il Governo prima di vendere deve far periziare i terreni da uomini probi e pratici, e quindi vendere non altrimenti che al pubblico incanto. Il far periziare questi terreni fin d'ora per presentare una tabella più esatta al Senato avrebbe sottoposta l'Amministrazione ad una gravissima spesa senza sapere quando da questa spesa avrebbe potuto ritrarne qualche profitto.

Supponiamo che di tutti questi terreni, come, se non erro, ha osservato il Senatore Linati, niuno se ne vendesse, o che qualcuno soltanto si potesse vendere fra 7, 8 o 10 anni, la perizia stessa la quale ha sottoposto l'Amministrazione ad una spesa, sarebbe divenuta inutile poichè in questi 5 o 6 anni potrebbe accadere che il Governo avesse trovato utile di accrescerne la rendita con nuove colture, con farvi dei fabbricati e via discorrendo per modo, che il valore di quei terreni ne fosse accresciuto.

Mi pare dunque di avere anche per questa parte dati gli schiarimenti che potevano essere desiderati dal Senato.

È stato poi fatto cenno di un decreto relativo ai beni della Sicilia. Per un antico decreto dell'ex Governo borbonico era data facoltà di vendere a certe condizioni dei beni demaniali che sono in quell'isola; con decreto dittatoriale e quindi con altri prodittatoriali vennero arretrate alcune modificazioni a quel primo decreto che forse inceppavano le operazioni di compra e vendita. I Siciliani abituati da gran tempo ad acquistare terre di proprietà demaniale mossero non pochi lamenti.

Fu creduto dal Governo conveniente di togliere questo ostacolo; a questo fine fu fatto un decreto reale il quale per le solite variazioni a cui vanno soggetti i Ministeri, non fu ancora convertito in legge; ma fra pochi giorni sarà presentato il relativo progetto alla Camera elettiva per essere quindi sottoposto all'approvazione del Senato.

Non posso intanto fin d'ora dire quante terre e per qual prezzo s'ansi vendute in Sicilia perchè, come ognuno sa, la luogotenenza aveva pieni poteri; e debbo dichiarare che di recente sono stati domandati degli schiarimenti

in proposito e che non si sono potuti per anche avere. Spero però che allorquando si dovrà sottoporre al Senato l'approvazione del decreto, di cui ho parlato or ora....

Senatore Di Montezemolo. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Spero, ripeto, che potrà avere tutte le notizie che su questa materia possono essere desiderate, e sarà allora mio dovere di comunicarle al Senato.

Do fine a queste mie parole dichiarando di accettare l'ordine del giorno proposto dal relatore dell'ufficio centrale, e ciò faccio, quantunque a dir vero, io creda che anche senza questa dichiarazione, i diritti dei terzi non possono non essere rispettati.

Presidente. La parola è al Senatore Di Montezemolo.

Senatore Di Montezemolo. Io prendo la parola unicamente per dichiarare che, poichè l'onorevole Ministro delle Finanze accennò ai pieni poteri della luogotenenza, io posso asserire che, fino a tanto che io fui in Sicilia non si vendette un palmo di terreno di beni demaniali: a ciascuno perciò la responsabilità degli atti proprii.

Senatore Arrivabene, Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Già fin da ieri mi eran venuti alcuni pensieri, che tardai fino a questo momento a manifestare, perchè sperava che qualche persona più autorevole e più di me capace l'avrebbe fatto.

Io non posso nascondere che una parte del discorso dell'onorevole Senatore Linati mi ha cagionato un'impressione dolorosa, e ciò che è peggio, io temo che questo abbia potuto produrre un pessimo effetto fuori di questo recinto.

Egli giustamente ha preso a difendere gli interessi della sua provincia; ma se avesse parlato dopo l'onorevole Senatore Chiesi, si sarebbe forse astenuto dall'espone certe generalità, che, secondo me, hanno fatto torto alla causa da lui sostenuta.

Egli ha fatto, per così dire, come i pittori, i quali volendo gettare molta luce sopra il personaggio più importante del quadro, coprono il restante di oscurità; egli, per sostenere i diritti della provincia di Parma, ha per così dire avvilito il resto d'Italia.

Egli ha detto che il credito era in grande decadenza, che i beni non si sarebbero venduti, perchè si avrebbe avuto paura di comperarli.

A me sembra che queste proposizioni siano state veramente molto imprudenti.

Noi abbiamo già abbastanza nemici che discreditano la nostra causa, senza venire noi stessi ad avvilito il nostro paese (*Bravo, bene*).

Sento una grandissima ripugnanza a significare la sensazione dolorosa che ciò produsse sull'animo mio.

Il fatto però è che la nostra posizione non è così cattiva come la si vuol fare credere; se il nostro credito è in basso stato, ciò è forse dovuto a circostanze generali, e non solamente alle condizioni attuali del paese.

Ho qui dinanzi uno scritto che mi fu mandato stamane, il quale accenna come causa principale del ribasso della nostra rendita lo essere questa stata acquistata da stranieri piuttosto che da quei del paese; io non so se questo sia vero, ma è una delle cagioni state assegnate a questo fatto.

Ad ogni modo io penso non s'appartenga a noi il denigrare il nostro paese; noi dobbiamo fare il possibile per dar forza al Governo; e difatti vediamo che in un altro recinto si stanno votando leggi che daranno modo al Governo di rialzare il prezzo della nostra rendita; e quando queste leggi saran portate al Senato non dubito che ei non s'affretti ad approvarle. Allora vedremo rialzarsi il nostro credito dall'attuale abbattimento.

Vi sono, o Signori, straordinarii eventi pei quali non è possibile impedire che le rendite di uno Stato ora si alzino ora ribassino.

Dirci altre cose, ma il grave senso che provai mi tronca la lena (*Bravo, bravo*).

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Spero che il Senatore Linati facendo ragione anche del tempo si limiterà a quelle osservazioni che crede indispensabili, perchè questo incidente non entra rigorosamente nel compito della nostra discussione.

Voci. La chiusura, la chiusura.

Senatore **Linati**. Io non posso a meno di rispondere alle gravi osservazioni dell'onorevole Senatore Arrivabene perchè importano un grave biasimo alle mie parole.

Io non ho mai inteso di denigrare in alcun modo il mio paese, nè di avvilito il medesimo in faccia allo straniero.

I varii fatti che io ho enunciati non sono fatti reconditi, ignoti, non veri; ma quando ho asserito che le cartelle del debito pubblico sono al 65, quando ho affermato che nell'anno scorso si sono presi a prestanza 500 milioni, quando ho affermato che se ne dovranno prendere in avvenire io ho accennato puramente un fatto chiaro, un fatto cognito a tutti, un fatto annotato alla borsa, e ripetuto ogni giorno nei pubblici fogli.

Io non vedo come quelle parole dette solo per corroborare il mio intendimento per dimostrare l'inopportunità della vendita, possano avere aggiunto alcuna pubblicità a cose tanto note come quelle che io ho accennato; per lo che io mi sgravo dell'accusa che mi fu fatta.

Io credo che il Senatore Arrivabene, mentre vede con dolore i fatti che veniva ad accennare, non può menoamente attribuirli a biasimo, perchè è cosa al tutto pubblica e detta per impedire, a mio credere, un male maggiore, vale a dire l'aggiungere la poca utilità di una vendita agli altri danni, che, nelle strettezze in cui ci troviamo, è d'uopo evitare.

Io non accuso nè il Ministero, nè il Parlamento, nè il paese, nè alcuno infine delle condizioni nelle quali ci troviamo; sono queste inevitabili conseguenze dei

tempi, sono il frutto della nuova posizione fatta all'Italia.

Ogni Stato nuovo abbisogna di tempo per acquistare credito, abbisogna di tempo per consolidare e rendere forti le proprie istituzioni, e dar loro importanza ed efficacia in faccia all'estero, ed in faccia ai sovventori dell'erario.

Ora ciò non toglie che i fatti non siano veri e che io abbia potuto accennarli senza meritare il biasimo di cui sono stato oggetto.

Poichè ho la parola ne approfitterò per rispondere alle osservazioni fatte sia dall'onorevole signor Ministro sia dal relatore dell'ufficio centrale.

Si è detto che io aveva il torto suggerendo che fosse meglio vendere i beni che rendono meno piuttosto che quelli che rendono di più; e si è detto che era principio d'economia adottata generalmente di dover cominciare a vendere i beni che hanno maggior valore e via via fino a quelli che ne hanno meno, ed anche fino a quelli che non ne hanno alcuno.

Io rispondo che i beni delle altre province non hanno un valore minore di quello che oggi loro si suppone, epperò se rendono meno, ciò è in forza della cattiva amministrazione; e se di ciò si vuole una prova, io addurrò soltanto le due condizioni dissimili di produzione tra i beni del Modenese, e del Parmigiano.

Sul Parmigiano i beni non costano all'erario che il 13 p. 0/0, sul Modenese costano il 43 p. 0/0 della loro rendita. Ora questi beni sono così limitrofi gli uni agli altri che per la natura del suolo, e per il modo di coltivazione debbono ritenersi di eguale natura e suscettivi di essere venduti per lo stesso prezzo.

Ora ognuno vede che quando lo Stato venda quelli che costano il 43 p. 0/0 a preferenza di quelli che costano solo il 13 p. 0/0, guadagnerà il 30 p. 0/0 sul valore della vendita.

Il simile dico dei beni del regno di Napoli. Forse perchè non rendono nulla, si debbono credere gerbidi o lande deserte da vendersi a 27 lire per ettare di terreno?

Io nol credo, perchè le terre del regno di Napoli sono delle più fertili d'Italia e se non producono nulla allo Stato, è perchè non sono bene amministrate, ma domani vendetele e vedrete cambiarne il valore, perchè gli acquirenti che le avranno nelle mani, sapranno amministrarle bene.

Per questo insisto nel mio primo concetto, e non mi estenderò sul resto per non lediare il Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

(*Voci*. Sì sì).

(La discussione generale è chiusa).

Prima di passare alla lettura degli articoli farò avvertire al Senato che dall'ufficio centrale è stato proposto un ordine del giorno in questi termini:

« Il Senato dichiarando che non intende derogare agli oneri di originaria destinazione ad opera di bene-

ficienza e di pubblica istruzione dei beni singoli da alienarsi passa alla votazione della legge ».

Il mettere ai voti quest'ordine del giorno, è libero, credo, di farlo o prima della votazione del primo articolo o prima della votazione segreta.

Parmi però sarebbe meglio di farlo prima della votazione segreta; terminata la votazione per alzata e seduta lo metteremo ai voti.

Passo alla lettura dell'articolo primo.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nella tabella annessa alla presente legge e vidimata dal Ministro delle finanze ».

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Proponrei che dopo le parole « Il Governo è autorizzato ad alienare ecc. » si aggiungessero le seguenti « ripartitamente in 4 anni » cioè « fosse l'articolo così concepito: « Il Governo del Re è autorizzato ad alienare ripartitamente in 4 anni ecc. »

Il motivo di tale aggiunta, è di non mettere in commercio una troppo forte massa di fondi.

Il privato può esser libero nella vendita, mentre non ha da rendere conto ad alcuno; ma chi è alla testa dello Stato deve naturalmente tutelare gli interessi comuni che gli sono direttamente affidati.

Ed è perciò appunto, ripeto, che io propongo che non si debbano questi beni vendere tutto d'un tratto, ma ripartitamente. Spero che l'onorevole signor Ministro non sarà alieno dall'accettare questa proroga.

Senatore **Farina**, *R. lettore*. Io non vedo la necessità di prescrivere, che si debba fare la vendita precisamente in quattro anni.

Supponiamo, che l'anno venturo sia ristabilita la pace generale, e che per la condizione favorevole del credito si trovasse a far la vendita a prezzi convenienti; chi non vede che aspettare quattro anni, mentre il bisogno di tal vendita non è messo in dubbio, sarebbe dannoso, non utile?

Parmi basti lasciare al Ministero la latitudine opportuna per effettuare la vendita all'epoca conveniente, e questa latitudine è contemplata dall'articolo 5 in cui è rimesso allo arbitrio del medesimo il determinare l'epoca della vendita.

Come vede il Senato, non mancando latitudine sufficiente perchè la vendita si effettui nel miglior modo possibile, l'ammissione di questa condizione dei quattro anni potrebbe, ripeto, recare più danno che vantaggio.

Senatore **Martinengo**. Insi-to perchè il mio emendamento segua la sorte di tutti gli emendamenti.

Presidente. Interrogo il Senato se l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Martinengo è appoggiato.

(Appoggiato).

Se nessuno domanda la parola lo metterò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Rigettato).

Dall'onorevole Senatore Chiesi è stato pure deposto

sal banco della presidenza un emendamento il quale costituirebbe un'alinea all'articolo 1 concepito in questi termini:

« Saranno stralciati per ora dalla tabella i beni delle province di Modena e Reggio. »

La parola è al Senatore Chiesi per sviluppare il suo emendamento.

Senatore **Chiesi**. Dirò due parole per appoggiare la mia proposta.

Ieri ho sollevata la questione di proprietà, ho detto che i beni demaniali di Modena e Reggio sono divenuti, in forza del decreto del Governo provvisorio che citai, beni di proprietà provinciale.

Il Parlamento non ha potere competente per giudicare una questione di proprietà.

Le questioni di proprietà non ponno esser risolte che dall'autorità giudiziaria.

Io non pretendo che oggi il Senato dichiari assolutamente che questi beni sono di proprietà provinciale; solo io dimando che ne sia sospesa la vendita.

Il Consiglio Provinciale farà valere le proprie ragioni dinanzi all'autorità competente; se le sue ragioni non saranno riconosciute valide e giuste, allora il ministro delle finanze addiverà alla vendita di questi beni; ma essendosi sollevata una questione di proprietà, mi par giusto che si debba per ora sospendere la vendita, e stralciare dalla tabella annessa alla presente legge quella parte che riguarda i beni delle province di Modena e Reggio.

Presidente. Domando al Senato se l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi è appoggiato.

Chi l'appoggia voglia sorgere.

(Non è appoggiato).

Rileggo l'art. 1 per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. L'alienazione si farà col mezzo dall'asta pubblica nel prezzo che verrà determinato dal Ministro delle finanze, previa perizia descrittiva e stimativa di ciascuna proprietà senza riguardo al valore attribuito nella tabella suddicata.

« Tutavia i beni, il cui valore di perizia non ecceda le lire quattromila, potranno essere alienati per licitazioni private, da sperimentarsi ne' luoghi ove quei beni si trovano, di conformità al disposto dall'art. 24 della legge 13 novembre 1859, n. 3747, e ne' le forme prescritte agli articoli 120 e 155 del successivo regolamento approvato con regio decreto il 7 novembre 1860.

« Il Governo è pure autorizzato a vendere per trattativa privata gli stabili che figurano ai numeri 333, 334, 235, e gli altri ai numeri 506, 507 e 526. »

Senatore **Farina**. Nell'ultimo alinea di quest'articolo è corso un errore di stampa: dopo i numeri 333, 334, si è messo 235, invece di 335.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'art. 2 colla suddetta avvertenza.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

« Art. 3. Per l'alienazione autorizzata dall'art. 1 e per gli effetti tutti della presente legge è derogato alla facoltà del riscatto che giusta le vigenti leggi può competere al Demanio. »

(Approvato).

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del Ministro delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato)

« Art. 5. Quanto alla suddivisione degli stabili in più lotti, alle epoche del pagamento ed alle condizioni della vendita, il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che riconoscerà più opportune nell'interesse delle finanze ed in quello della pubblica economia. »

(Approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale di cui si è già fatto parola, così concepito:

« Il Senato dichiarando che non intende derogare agli oneri di originaria destinazione ad opere di beneficenza e di pubblica istruzione dei beni singoli da alienarsi passa alla votazione della legge. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto, prego il Senato di voler fissar l'ordine dei suoi lavori. Per domani non ci sarebbe nulla da fare.

Io proporrei al Senato quindi di radunarsi lunedì 13 corrente alle ore 2 negli uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Tassa di registro;
2. Censimento della popolazione del regno d'Italia;
3. Proprietà letteraria nelle province napoletane;
4. Abolizione del divieto di esportazione dei cereali nelle province napoletane.

Per martedì successivo 14 corrente alle ore 2 proporrei al Senato di riunirsi in seduta pubblica per la discussione di due progetti di legge per modificazione dell'ordinamento giudiziario nelle province napoletane e siciliane, e di quelli altri che potranno essere in pronto.

Nel giorno di mercoledì, avrà luogo la testè stabilita interpellanza del Senatore Pareto al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Se non c'è osservazione in contrario si terrà per adottato quest'ordine del giorno.

(Il Senatore *Segretario* D'Adda procede all'appello nominale).

Presidente. Annunzio al Senato che il numero legale oggi è di 77.

Risultato della votazione:

Numero dei votanti 83

Voti favorevoli	67
» contrari	16

Il Senato adotta.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

LXXXI.

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Comunicazione del presidente in ordine al Senatore Simonetti entrato nell'esercizio del voto — Discussione sul progetto di legge per modificazione alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province napoletane — Discorso del Senatore Vacca, Relatore, in merito del medesimo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Corsi — Spiegazioni dei Senatori Vacca e Vigliani — Approvazione degli articoli dell'intero progetto, non che di quello per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province siciliane.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio.

(Il Senatore Segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3044. Biagio G. Miraglia, direttore del Manicomio di Aversa (provincia di Terra di Lavoro), presenta al Senato un programma in stampa da lui compilato sopra un *Manicomio-modello italiano*, e domanda che venga discussa ed adottata una legge per la organizzazione di un tale stabilimento.

N. 3045. Luigi Pignataro di Napoli, capitano in ritiro, porge al Senato motivate istanze acciò sia esteso a di lui favore il disposto del decreto 28 dicembre 1850 onde ottenere una pensione competente agli aumenti di grado cui allega avere diritto (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 3046. Pasquale Santoro di Chiaravalle (Calabria ulteriore seconda) si rivolge all'intercessione del Senato per ottenere un posto gratuito in un collegio militare (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Prego il Senatore Cibrario a dar conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

(Il Senatore Segretario Cibrario dà lettura delle lettere dei signori Senatori Negri, Sforza e Gozzadini, i quali chieggono chi per ragioni d'ufficio e chi per motivi di famiglia un congedo che loro viene dal Senato accordato).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli del nono volume dei suoi atti;

2. Il Reale istituto lombardo di scienze, lettere ed arti del fascicolo sesto, volume ottavo delle sue Memorie;

3. Il signor Luigi Chierici di alcune copie della sua *Profezione ad un nuovo trattato di medicina civile*;

4. Il signor Giuseppe Scaffini, dottore in filosofia, di un *Nuovo piano d'insegnamento da lui proposto per le scuole secondarie*;

5. Il notaio Pietro Antonio Boggio da Mortigliengo, d'una *Copia di un suo discorso politico*.

Finalmente il signor Senatore De Gori con lettera del 4 gennaio corrente scrive al Senato:

« In nome di questa Presidenza generale del decimo Congresso degli scienziati italiani, il sottoscritto compie il doveroso ufficio di trasmettere all'onorevolissimo Presidente del Senato del Regno il recente regolamento per i Congressi scientifici italiani i quali verranno novellamente inaugurati in questa città il 14 settembre futuro.

« Si lusinga lo scrivente, insieme ai suoi colleghi, che al Congresso senese vorranno prendere parte efficace, ed in buon numero, gli onorevoli Senatori del Regno, che tanto ed in vario modo illustrano i diversi ordini del sapere.

« Siena, 4 gennaio 1862.

« Per il Presidente generale

« DE GORI.

« Primo Assessore. »

Ho l'onore di annunziare al Senato che il sig. Principe Rinaldo Simonetti, nominato Senatore del Regno con decreto del 20 gennaio 1861, i di cui titoli furono verificati nella seduta dell'11 marzo successivo, avendo prestato giuramento nella seduta reale di apertura di questa Sessione, ed avendo raggiunto l'età di 40 anni per essere nato il 17 settembre 1821, entra nell'esercizio del voto.

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
NELLE PROVINCE NAPOLETANE.
(V. atti del Senato N. 101).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sullo ordinamento giudiziario nelle province napoletane, del quale darò lettura. (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Signori Senatori. La proposta Ministeriale presentavasi in termini semplicissimi. Trattavasi di abilitare il Governo del Re all'adozione di taluni provvedimenti nello scopo di agevolare la pronta attuazione del novello ordinamento giudiziario nelle province meridionali.

La convenienza di codesti provvedimenti non era punto disputabile.

Però la questione di opportunità della pronta attuazione di questa legge di ordinamento giudiziario in quelle province porse argomento ad una discussione ben grave nell'altro ramo del Parlamento. Vorrà quindi concedermi il Senato che io lo intrattenga con brevi parole dell'argomento.

Osserverò innanzi tutto che questa questione di opportunità acquista di presente importanza anche più grave dacchè l'onorevole Ministro guardasigilli coll'ultima comunicazione che faceva testè al Senato presentava nuovi codici, e fra questi una legge di organamento giudiziario definitiva e generale.

Sorgeva dunque spontaneo il quesito: perchè affrettare, precipitare l'esecuzione di un ordinamento di carattere affatto provvisorio in presenza di una legge definitiva, la quale potrebbe per avventura alterare e scomporre l'economia di questa stessa legge provvisoria? E poi perchè mandar fuora un ordinamento giudiziario di un carattere essenzialmente interino nell'atto che una legge organica non può non deve improntare che un carattere stabile e permanente?

Finalmente non sarebbe ormai tempo, o Signori, di uscire una volta da questo circolo di Pappilio che ci avvolge in provvisorio perenne, in un provvisorio che toglie credito ed autorità ad ogni riforma, che per con-

tinua instabilità e mobilità gitta la perturbazione e lo scompiglio in ogni branca della pubblica amministrazione, che allontana ogni assetto definitivo?

Erano questi certamente dei dubbi ben gravi; tuttavia ben sappiamo che l'onorevole Ministro guardasigilli mette innanzi motivi d'urgenza, e di tal peso da salvare questa legge dagli appunti indicati.

Io esaminerò rapidamente questi motivi d'urgenza che si allegano, non punto per combatterli, ma bensì per insinuare riguardosa prudenza in cosa che certamente tocca i più alti interessi della giustizia.

Si assume innanzi tutto essere indispensabile il pronto riordinamento della giustizia nelle province meridionali, dacchè la giustizia penale colà è intristita e perversita tanto da reclamare un riordinamento immediato, un rimedio radicale, e questo rimedio si vuol cercare principalmente nell'istituzione della Corte d'assise coi giurati.

Non sarò io certamente, o Signori, l'avversario della istituzione dei giurati. Comprendo e prezo di troppo l'eccellenza di questa istituzione la quale intende a sostituire alla coscienza artificiale della magistratura permanente, la coscienza collettiva della società, la coscienza ingenua istintiva non corruttibile dei giurati.

Comprendo quanto torni efficace alla moralizzazione delle popolazioni la istituzione dei giurati.

Io non mi lascierò preoccupare dalla mala prova che la istituzione dei giurati ha fatto in certi tempi e fra certi popoli per civiltà molto innanzi.

Basterebbe invero scorrere a modo d'esempio quelle lugubri pagine del Macaulay, lo storico illustre dell'Inghilterra, quando racconta quei giudizi iniqui pronunziati dalle assise che furono dette di *sangue* e che reddettero infame il nome del presidente Jeffreys.

Io non ricorderò a voi che in Francia la istituzione dei giurati non potè acclimatarsi che mutilata e circondata da molti correttivi e restrizioni che trasformarono il tipo primitivo della istituzione.

Io non seguirò neanche l'opinione di un gran pubblicista inglese Gheremia Bentham ardito riformista, il quale dopo essersi mostrato partigiano caldissimo dei giurati sino a volerlo introdotto anche nei giudizi civili, finì per condannarlo.

Io amo, ed ho in pregio il giurati con tutte le sue imperfezioni, e i suoi pericoli; non divido punto le apprensioni, e le diffidenze di parecchi de' miei concittadini, i quali si preoccupano per verità del buon successo e temono che le popolazioni meridionali siano immature, e impreparate ad accogliere un'istituzione sì larga. Quanto a me ho fede, in quegli ingegni pronti e svegli che sapranno comprenderla e fecondarla.

Ma Signori, io non posso dissimularmi che il giurati è tale istituzione che non potrebbe altrimenti funzionare con buon successo se non si circondi dirò così d'un ambiente calmo e sereno.

Domando adunque ove si tratti di impiantare l'isti-

luzione dei giurati in un paese come Napoli sventuratamente sbattuto o solcato da tanta tempesta di rivoluzioni, e di reazioni, dai furori del brigantaggio, e dalla lotta delle fazioni che si combattono, in un paese in cui la pubblica sicurezza se pure si va mano mano restaurando pure è gravemente compromessa e perigliante. Io domando se sieno queste le condizioni più propizie per augurarsi la buona riuscita dell'istituzione dei giurati; la quale in sostanza non è che il raggio riflesso, la espressione viva dello stato morale della società.

Ma qui odo avventarsi da tutti i lati le accuse, le diffidenze, i vilipendi contro la magistratura e la magistratura propriamente chiamare in colpa di tutti i danni e i guasti che compromettono la retta amministrazione della giustizia.

Ebbene, o Signori, permettetemi che io rompa al silenzio, il quale ormai non mi sarebbe più permesso. Rappresentante della magistratura napoletana dalla quale fui diviso pel corso di 12 lunghi anni di proscrizioni politiche, io credo bene di avere il diritto e il dovere di levare alta la mia parola a difesa di un ordine il quale rappresenta la base piramidale della società civile di un ordine che non si potrebbe ad ogni piè sospinto abbassare ed umiliare senza scuotere le basi dell'ordine sociale.

Diro adunque dapprima che trovo un po' strano che si parli ognindi della magistratura napoletana come se fosse tale quale venne una volta denunciata al congresso di Parigi, come se fosse quella stessa che ci legava il reggimento caduto.

Ma questo non è, o Signori; la magistratura napoletana ebbe a subire non saprei dire quanti rimestamenti, eliminazioni, e depurazioni in quel rapido avvicinarsi di dittature, e di governi luogotenenziali nelle province meridionali.

Uomini noti per grandi tristizie caddero i primi sotto la scure della dittatura, e non tutti meritando l'infamia impressa sulle loro fronti.

Di poi fu continuato lo stesso sistema delle depurazioni, e il risultato ultimo fu che dei tristi la più parte sparve; la magistratura penale si vide assottigliata; si vide ridotta al terzo appena dell'antica; gli onesti e i buoni rimasero; e rimasero uomini di vita integra o tanto più pregiabile in quanto che seppero conservare la purità della loro coscienza in tempi rei.

I nuovi che vi entrarono sono uomini in gran parte distinti, reclutati dal foro, uomini che certamente contribuiranno allo splendore e al decoro della magistratura.

È possibile che nella magistratura come sta siano rimasti uomini ed antichi e nuovi non rivestiti, non degni della pubblica confidenza; ma che si vuole in fine? Si vuole una riforma giudiziaria, seria, onesta, ed efficace, ed io il primo mi fo ad invocarla, imperocchè parmi ormai tempo che si chiuda il periodo delle odiose inquisizioni, che si tolga ciascuno da quello stato di in-

certezza, e di ansia angosciosa che diminuisce il sentimento della indipendenza, della dignità e della fiducia nell'avvenire.

Si compia dunque codesta desiderata riforma giudiziaria, ma si compia sollevandola a tutta l'altezza dei grandi interessi della giustizia, scaverandola cioè dalle oblique influenze delle parti politiche. Si compia la riforma giudiziaria, ma tenendo l'occhio a quei veri criterii che non falliscono mai: la scienza e la probità; la scienza che sola può conferire al magistrato la facoltà della retta applicazione della legge al fatto con sicuro criterio; la probità che sola può collocare il magistrato in quelle regioni serene ove non giungono le influenze seduttrici e sinistre.

E quando poi, o Signori, accadrà di animare le indagini politiche del passato, allora è mestieri intenderci bene; laddove si presenti un magistrato il quale abbia prostituito al potere la sua coscienza servile, che siasi fatto complice o strumento di male opere, ebbene la presenza di questo magistrato sarebbe di certo un oltraggio alla coscienza pubblica.

Ma datemi un magistrato posto crudelmente tra la legge che punisce ed un fatto incriminato e provato, se costui ebbe a compiere un doloroso dovere, di che cosa lo terrete voi responsabile?

Eppure, o Signori, io veggio che vi ha un puritanismo eccessivo, il quale vorrebbe inesorabilmente colpito quel magistrato solo perchè sentenziò in casi di Stato.

Questa teoria io la respingo, o Signori, in nome della giustizia, imperocchè se questa teoria trionfasse, la giustizia smetterebbe il suo tipo assoluto, la giustizia diverrebbe cosa mutabile secondo il mutar dei casi della fortuna, la giustizia, voglio dirlo, diverrebbe la meretrice del successo e della politica prevalente. (*Bene! bravo!*)

Passo alla quistione della circoscrizione giudiziaria, quistione grave e degna di non poco interesse.

Osserverò da prima, che per ottenere una buona circoscrizione giudiziaria, si esigerebbe una condizione, cioè che andasse parallela alla circoscrizione amministrativa e territoriale. Ma conviene confessarlo, ove si volga l'occhio alle contrade meridionali si vedrà che la nostra circoscrizione amministrativa e territoriale è viziosa tanto da fare sentire il desiderio di rettificazione e di mutamenti.

Ecco un primo ostacolo ad una buona circoscrizione giudiziaria... È questo un problema per sé complicatissimo, imperocchè si potrebbe di leggieri trascorrere ad inconvenienti e sconci sensibili, il troppo concentramento ed il troppo amminuzzamento delle Corti giudiziarie. Concentrando troppo si rischia di allontanare il giudice dalle parti, e quindi si fallisce lo scopo; smiuzzando troppo si nuoce alla dignità del magistrato e si genera un aggravio sensibile all'erario pubblico.

Ancora vuolsi che la giustizia punitiva vada siffatta-

cie un numero uguale di tribunali, abbandonando anche l'idea di dare un tribunale ad ogni circondario, ho procurato di fare in modo che i tribunali venissero ad essere istituiti in tutti quei paesi i quali per la loro posizione si trovavano concentrici ad una massa di popolazione cosicchè questa avesse comodità di adirli.

Si disse che vi furono molti lagni. De'lagni è impossibile che non ve ne siano stati perchè non vi era paese il quale contasse 5, 6, 8000 abitanti, che non credesse di aver diritto ad essere sede di un tribunale.

Ma per quali ragioni credevano di avere diritto ad un tribunale? Per quelle ragioni medesime che l'onorevole Senatore Vacca indicava al Senato. Barissimi sono i ricorsi in cui si adduceva l'importanza e l'estensione del commercio, la natura e la quantità delle civili transazioni, il numero delle liti già vertenti, ed altrettali considerazioni che valessero a dimostrare il reale bisogno di un tribunale; essi limitavansi ad esporre che si trattava di paesi benemeriti, devoti al Governo, che avevano sofferto per la causa nazionale, e che conseguentemente dovevano con la concessione di un tribunale essere riacritati della loro devozione. Ed io ho la ventura di poter dire al Senato, che credo di essere riuscito a persuadere tutti coloro i quali vennero a parlarli in proposito di queste lagnanze, che la determinazione presa, negando al paese, per cui essi patrocinavano, un tribunale, era una deliberazione giurata; non escludo Chieti e Gaeta.

Gaeta più di tutti reclamava un tribunale; pareva a Gaeta, che avendo tanto sofferto dovesse dal Governo essere compensata colla concessione di un tribunale. Quando la tabella fu pubblicata e vennero da me i deputati di Gaeta, io feci loro avvertire che se alle prime loro istanze mi era stato forza di conservare il silenzio sulle mie intenzioni, io era però già fin d'allora convinto che non era possibile di assecondare quelle istanze, e che Gaeta doveva contentarsi ad esser sede di un tribunale di commercio; ed essi finirono per ammettere, che in definitiva ciò era quanto essi desideravano.

Quanto a Chieti essa stessa ha riconosciuto che se non poteva avere in sostituzione della Gran Corte criminale una Corte d'Assisie, ciò era dovuto ad una circostanza tutt'affatto indipendente dalla volontà del Ministero. Le Corti d'Assisie debbono per necessità essere nel capo luogo della provincia; ora Chieti, sebbene sia capo luogo di quella provincia, sgraziatamente però si trova sull'estremo limite della medesima; quindi tutti i vantaggi che si dovevano attendere dall'istituzione della Corte d'Assisie andavano pressochè perduti; e questo si fu il motivo per cui ho creduto di non poter daro a Chieti che un tribunale, e di stabilire invece a Lanciano, paese ragguardevolissimo, che già nel tempo della dominazione francese era sede di Corte d'Appello, la Corte d'Assisie.

Del resto in occasione della discussione di questo progetto io feci alla Camera dei Deputati la dichiarazione, della quale furono contenti i Chietesi, che, cioè,

quando fra un tempo non lontano, Chieti sia divenuto centro di nuovi affari per lo stabilimento di una strada ferrata, io avrei procurato che la Corte d'Assisie venisse a sedere alternativamente in Chieti e in Lanciano; così Chieti conserverà il diritto ed avrà anche i vantaggi che dall'istallamento di una Corte d'Assisie derivar possono.

Io, conseguentemente non credo, che alla circoscrizione quale appare dalla tabella testè pubblicata, si possano fare gravi appunti.

L'onorevole Senatore Vacca ha creduto di aggiungere alcune parole anche relativamente alla magistratura. Credo però che non abbia voluto farmi appunto di avere mai nè pubblicamente o nè anche privatamente detto parola la quale fosse meno onorevole per la magistratura napoletana, considerata in massa, poichè ben lungi da ciò io sono anzi ben lieto di poter qui dichiarare che nei venti giorni in cui mi fermai in Napoli ho avuto occasione di conoscere personalmente magistrati eminenti per ingegno e per doti di cuore.

Certo vi sono ancora pur troppo nella magistratura napoletana alcuni uomini il cui passato è meglio coprire di un velo, ed io non potrei certamente conservare un posto nella magistratura a coloro i quali hanno marchiato di sangue la loro carriera; quelli che non per solo caso, non perchè la mala sorte li abbia collocati in una Corte, ove si doveva pronunciare un giudizio criminale in materia politica, ma ebbero parte in questi giudizi perchè conosciuti desiderosi di tale ufficio, io non vorrei, nè volendolo potrei conservarli, senza che l'opinione pubblica si irritasse, senza che le popolazioni venissero ad atti i quali potrebbero essere causa di turbandi.

Non credo però, che possa l'onorevole Senatore Vacca avere fondata ragione di sospettare che io, procedendo all'opera della riforma, possa lasciarli guidare da passioni, non mie, perchè non posso averne, ma da passioni che altri trasfondano in me, mentre quando io fui in Napoli mi circondai di tutti coloro i quali appartengono al partito liberale, qualunque fosse la loro accezzatura, e le informazioni le ho raccolte da essi collegialmente, e mi sono d'altronde procurato tutti quegli altri elementi che sono necessari per poter fare un freddo e spassionato giudizio della condotta di un magistrato.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca, Relatore. Io sento il dovere di ringraziare l'onorevole Guardasigilli delle spiegazioni che ha voluto dare, e perchè non rimanga alcun dubbio sull'intendimento delle mie parole, mi è grato il dichiarare che in me sovrabbonda la confidenza nel senno, nella giustizia e nella religione che sarà guida, non ne dubito, ai suoi consigli.

Mi piace altresì di dichiarare che le enunciazioni dei

principii, che egli testè faceva, consuona perfettamente coi miei sentimenti.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Ho domandato la parola in questo senso, per dire ciò che l'onorevole Guardasigilli ha giustamente osservato che non si aspettava le osservazioni che gli vennero or ora fatte dall'onorevole Senatore Vacca, il quale è il Relatore dell'ufficio centrale per l'esame di questo progetto di legge.

L'ufficio centrale, al quale ho l'onore di appartenere anch'io, fu assolutamente d'accordo all'unanimità per accettare la legge tale quale era stata presentata dal signor Ministro, ed era pervenuta dall'altro ramo del Parlamento.

Tale era la fede che questa legge non avrebbe forse presentato occasione a discussione, che l'ufficio centrale non è disceso al solito suo posto.

Ora avendo udite le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, io dico che a quelle che sono stampate nella relazione, e che formano tante avvertenze date al Ministro, noi abbiamo dato la nostra adesione quando quella ci fu letta, e siccome non tutti i membri dell'ufficio erano presenti, nella relazione si disse solo che l'adesione era a maggioranza; ma quanto poi alle altre osservazioni, cioè alla bontà, alla necessità, alla convenienza della legge, io posso dire, anche per parte degli altri membri dell'ufficio, che non fui neppure un dubbio: noi abbiamo concorso per dare quelle avvertenze; ma non per combattere la legge come parrebbe che dal discorso dell'onorevole Senatore Vacca si potesse forse argomentare...

Senatore Vacca, Relatore. Domando la parola.

Senatore Corsi... e quantunque precisamente egli non abbia negato il suo voto, ed abbia anzi espresso di accettar la legge, pure le fatte osservazioni hanno in me ingenerato l'idea che la legge potesse essere combattuta.

Io faccio notare che questa legge è necessaria, urgente, e conveniente, e dichiaro che sono assolutamente e pienamente d'accordo sull'utilità sua.

Dirò ancora due parole:

La legge ha tre oggetti, cioè, la pubblicazione del Codice di procedura penale; il riordinamento giudiziario; e la parificazione degli stipendii.

Io non parlo della circoscrizione, e se essa abbia raggiunto il grado di perfettibilità che si desidera. Dal momento che la legge riserva ancora al Ministro di potere fare quelle variazioni, che saranno più convenienti e più necessarie, non occorre secondo me di fermarvisi: questa è una questione di fatto, alla quale io non posso essere che estraneo.

Ma quanto alla pubblicazione del Codice di procedura penale, all'istituzione dei giurati nelle province napoletane, alle osservazioni fatte nel senso che sia conveniente e necessaria questa istituzione in quel paese è una convinzione assoluta in me, per cui non posso che vivamente raccomandarlo al Senato.

In quanto al Codice di procedura penale nel Regno di Napoli, e sul riordinamento giudiziario, le osservazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli mi dispensano dal dire ulteriori parole: quanto alla parificazione degli stipendii poi non si è nemmeno sollevata la questione, e non è perciò il caso di ragionarne.

Senatore Vacca, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, Relatore. Prendo ancor la parola per chiarire meglio le osservazioni che ho testè avuto l'onore di esporre al Senato, e come io creda d'aver adempiuto all'onorevole mandato conferitomi dall'ufficio centrale.

Adunque io non ebbi già in animo, nè il poteva, di combattere la legge che avea di già ottenuta l'adesione unanime dell'ufficio centrale; parmi anzi di già aver ciò dichiarato: se non che io ben ricordo, e spero che gli onorevoli miei colleghi dell'ufficio centrale non mi smentiranno, che, seguendo le tracce della discussione che ebbe luogo alla Camera Elettiva, esso stimò anche di insistere sulla necessità di provvedere con cauta prudenza all'attuazione di questa legge; ed era questo propriamente il senso e la ragione della proroga del termine che fissato dianzi al gennaio si allungava al giugno, lasciando alla facoltà discrezionale del signor Ministro il decidere del più opportuno momento di recare in atto la legge.

Tale è l'intendimento delle osservazioni che ebbi l'onore di fare testè al Senato, le quali furono anche ventilate e dibattute nel seno dell'ufficio centrale. Ed io ben ricordo che nessuno abbia mosso dubbi intorno alla opportunità di quelle avvertenze.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Come membro dell'ufficio centrale che ha assistito alla lettura della relazione distesa dall'onorevole Senatore Vacca, io credo mio debito di aggiungere qualche parola a quelle testè dette dal medesimo per chiarire il concetto nell'ufficio centrale circa le avvertenze che sono inserite nella relazione.

Come venne osservato dall'onorevole precipitante, quelle avvertenze sono state l'oggetto di particolare attenzione nel seno dell'ufficio centrale.

I fatti dal medesimo Relatore accennati, come l'uomo che conosce più esattamente le condizioni del paese a cui il presente progetto di legge si riferisce, acquistavano certamente un peso particolare; ma non altrimenti i membri dell'ufficio centrale credettero di prenderli in considerazione, se non per chiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia circa l'uso prudenziale che per esso si debba fare di quel termine che il progetto di legge gli riserva per l'attuazione del Codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario nelle province meridionali.

L'onorevole Senatore Vacca accennava all'ufficio, come possa nascere qualche inconveniente, qualche pericolo per la immediata attuazione dell'istituzione dei

giurati, come la immediata riforma della magistratura potesse produrre qualche sconcerto, qualche grave danno per le condizioni speciali in cui, come sappiamo, pur troppo si trovano quelle province, ancorchè migliori notizie di giorno in giorno ci pervengano da quei luoghi. Accennava infine, come la circoscrizione giudiziaria fatta dal Governo potesse riuscire non abbastanza corrispondente ai bisogni della giustizia.

Egli esprimeva quindi il timore che, quando si fosse con troppa fretta proceduto alla riforma divisata, invece di produrre quei vantaggiosi effetti, a cui il progetto di legge è rivolto, ne potessero derivare svantaggi, pericoli e danni che alla mente di noi non bene informati delle condizioni di quei paesi difficilmente si potevano affacciare.

Per queste considerazioni l'ufficio centrale ha stimato conveniente che i timori manifestati dall'onorevole Relatore fossero indicati nella relazione, fatti noti al Senato e particolarmente al Governo, acciocchè nel determinare il giorno in cui si dovesse procedere, entro il periodo fissato dal progetto, all'attuazione delle nuove leggi nelle province napoletane, si tenesse conto speciale delle particolari condizioni delle medesime.

Fu perciò lungi dalla mente dei membri dell'ufficio centrale, non escluso l'onorevole Relatore, l'idea di muovere censura od appunto al progetto od al Ministro Guardasigilli che lo presentava; si è inteso unicamente di porre il medesimo in grado di procedere colla massima prudenza e col maggior vantaggio desiderabile all'importante riforma che egli ha saggiamente divisata.

Io credo che queste considerazioni le quali, spero, otterranno anche l'assenimento degli altri membri dell'ufficio centrale, dilegneranno ogni sospetto, ogni meno esatta idea circa il vero senso di quelle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Relatore, o che per avventura possono sembrare non consonare pienamente colla conclusione unanime che chiude la relazione.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle province napoletane il Codice di procedura penale, l'organico giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1. giugno 1862 ».

(Approvato).

« Art. 2. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle province napoletane, contemporaneamente all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, la legge 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, ad eccezione degli articoli 4 e 5 ».

« Rimane conseguentemente abrogato l'articolo 258 della legge sull'ordinamento giudiziario per le province napoletane del 17 febbraio 1861 ».

(Approvato).

« Art. 3. I giudici soprannumerari conserveranno lo stipendio di cui godono. »

(Approvato).

« Art. 4. Ferme le disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali, della provvista dei mobili pei collegi ed uffici giudiziari, il Governo del Re è autorizzato ad anticipare, in occasione dell'attuazione del nuovo ordinamento, per conto di chi vi è tenuto, le spese suddette in quei casi ed in quella misura che il bisogno sarà per richiedere. »

(Approvato).

« Art. 5. È fatta facoltà al Governo del Re di modificare in qualche parte la tabella pubblicata per la esecuzione della legge organica giudiziaria nelle province napoletane. Di questa facoltà potrà usare fino al 1° ottobre 1862.

« Gli è pure fatta facoltà di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCE SICILIANE.

(V. atti del Senato N. 102).

Presidente. Se il Senato lo approva per risparmio di tempo si passerà alla discussione dell'altro progetto che è all'ordine del giorno e quindi saranno messi a partito assieme mediante distinto squittinio.

Darò lettura del progetto di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province siciliane (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a metter in esecuzione nelle province Siciliane il codice di procedura penale, l'organico giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio e dalla legge del 30 giugno 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1. giugno 1862 ».

(Approvato)

« Art. 2. Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, deciderà con sette votanti.

« Nei casi in cui a termine di legge si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterrà adempiuto il disposto della legge ogni qual volta intervengano almeno undici votanti. »

(Approvato)

« Art. 3. È conservata nelle province Siciliane l'istituzione dei conciliatori comunali, i quali continueranno

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1862.

ad esercitare la giurisdizione loro attribuita dalle leggi vigenti. »

(Approvato)

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a dare con Decreti reali tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette province.

(Approvato)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra i due progetti di legge.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sul progetto per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province napoletane.

Votanti 86

Favorevoli 80

Contrari 6

Il Senato adotta.

Sul progetto per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario nelle province siciliane :

Votanti 86

Favorevoli 80

Contrari 6

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).

LXXXII.

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggi — Interpellanza del Senatore Pareto sulla situazione in generale dello Stato, e particolarmente sui molti Decreti emanati durante l'intervallo della Sessione — Discorsi del Presidente del Consiglio e dei Ministri di Agricoltura e Commercio, della Marina, delle Finanze, della Guerra e dell'Istruzione Pubblica in risposta al Senatore Pareto — Appunti del Senatore Farina — Considerazioni del Senatore Galvagno — Dichiarazioni e spiegazioni personali del Senatore Ponza di San Martino — Riplica del Senatore Pareto, cui risponde il Ministro delle Finanze — Nuove osservazioni del Senatore Farina — Parole del Senatore Galvagno per un fatto personale — Spiegazioni richieste dal Senatore Villamarina, fornite dal Presidente del Consiglio — Ordini del giorno proposti dai Senatori Farina e Galvagno — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Galvagno, accettato dal Ministero — Presentazione di un progetto di legge sulla tassa del bollo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Siedono al banco del Ministero il Presidente del Consiglio, ed i Ministri della guerra, delle finanze, dell'istruzione pubblica, della marina e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor G. B. Piatti, di alcune copie di un suo lavoro sull'avvenire industriale e commerciale d'Italia, e sul più conveniente modo di risolvere la questione dei passaggi alpini ed apennini;

Il signor Celestino Giuliani, di una quantità di esemplari d'una sua memoria sul mezzo per fare la nuova legislazione all'Italia.

INTERPELLANZA DEL SENATORE PARETO.

Presidente. L'ordine del giorno porta l'interpellanza del Senatore Pareto al signor Presidente del Consiglio sulla situazione generale dello Stato, e particolarmente su molti decreti emanati durante l'intervallo della sessione.

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Allieno dal voler frapporre il menomo ostacolo all'andamento del Governo, quando a capo di esso siede un uomo sulla rettitudine delle cui intenzioni non può cader ombra di dubbio, io volevo

starmi lontano e assistere silenzioso allo svolgimento del dramma governativo, voleva non interloquire nemmeno sulle fasi del suo sviluppo; se non che in un'ultima discussione, alcune parole venute dal banco stesso dei ministri, le quali suonavano assistere uno di essi da un anno ad uno spreco del pubblico danaro, il quale stringe il cuore, mi commossero, lo confesso, di molto, e congetturando dalla gravità di esse, che gravissima dovesse anche essere la situazione, mi addentrai col pensiero nella medesima, avendola esaminata, compresi che era giusto che finalmente si alzasse anche una voce dal Senato, corpo il quale essendo di sua natura conservatore deve all'uopo ostarsi all'irruzione delle passioni popolari, ed ha anche missione di impedire che il Governo tramodi in vie che non sono quelle che più s'addicono alla costituzione. Credetti che fosse conveniente che si alzasse dal Senato una voce la quale presentando per così dire al medesimo lo stato della situazione richiamasse in pari tempo il Ministero ad esame di alcuni suoi atti, non per dargli un voto di censura, ma per dargli benevoli consigli, i quali per così dire l'aiutassero a marciare innanzi più strettamente, e con regolarità nella costituzione, la quale è l'ancora sola di salvezza del nostro paese. Questi semplicemente sono i motivi della mia interpellanza, la quale credo di condurre con quella nitidezza d'animo che mi conoscete; perciò, ripeto, non voglio opporre ostacoli al Governo, voglio solo essergli d'aiuto, perchè camminando desso

più strettamente nella costituzione, il paese ne risenta il vantaggio che ha diritto di aspettarne. Potrei pertanto parlarvi su molti punti della situazione, potrei parlarvi di Roma, per toccare di una questione a cui tutta Italia mira; ma è questione troppo pericolosa, e credo che poche parole potrebbero bastare; noi ne abbiamo forse spese troppe di queste a tale riguardo, perchè secondo quelle dette già dal Ministro, quando entrò al potere, noi dovremmo essere a Roma in questo momento, o almeno a Ponte Molle e non siamo invece nemmeno a Ponte Centino. Quanto agli atti, essi consistono in che abbiamo una disgraziata lista di troppo larghe concessioni accompagnate da un progetto di lettera *artatoria*, di cui la minuta fu sottomessa ad un nostro potente alleato, il quale ci disse che non credeva opportuno che fosse presentata.

Potrei parlare di altra grave questione: la situazione di Napoli; ma anche a questo riguardo la prudenza esige che non si muovano certe passioni: potrei dire che se forse si fosse agito al principio con maggior cautela, se si fosse fatto un maggior sviluppo di forze, il movimento e l'agitazione si sarebbero forse arrestati, ma credo che ora grazie all'energia del personaggio mandato colà la situazione migliora, ed io tralascio di occuparmene, perchè, ripeto, non voglio sollevare passioni.

Potrei dimandare al Ministero per quali ragioni egli non si è completato, giacchè questo è uno stato anormale, giacchè per la costituzione deve essere il Ministero completato, dovendo il Re essere coperto, non da un individuo che lo rappresenti in due o tre rami dell'Amministrazione, ma bensì da uno che possa rispondere degli atti stessi in ciascun ramo dell'Amministrazione: e ciò tanto più che il Ministero dell'interno collegato con quello dell'estero dà luogo a gravissimi inconvenienti. Talvolta succedono cose all'interno, che possono essere trovate male al punto di vista di qualche estera potenza. Se i due Ministeri si accumulano sulla stessa testa, non vi potrà esser mezzo di declinare le estere raccomandazioni e forse potrà soffrirne la dignità del paese; mentre invece se i due Ministeri sono separati può con molta prudenza quello degli esteri, ed evitare i rimproveri e non scendere così facilmente a concessioni, e se non altro ha il mezzo di una dilatoria, cosa che negli affari può presentare molte risorse, soprattutto se venisse una qualche ingiunzione a cui non si credesse di dover subito piegare, ma invece prudentemente resistere.

Ma vengo alla parte della mia interpellanza che credo più positiva e su cui desidero di più soffermarmi, cioè vengo ad occuparmi di una sequela d'atti numerosissimi che hanno avuto luogo durante l'intervallo della sessione e che a parer mio non mi sembrano improntati della più stretta legalità. Io riguardo questi atti quasi come costituzionali, perchè mi paiono di quelli che lo Statuto prescrive siano fatti per legge e non per decreto reale.

Io ho interesse soprattutto a far rimarcare questo,

perchè molti di essi si riferiscono al punto, mi rincresce dirlo, un po' debole delle nostre Finanze.

Io ho qui una lunga serie di atti di questa sorta, di cui credo, se ciò non annoia il Senato, opportuno di dare lettura. Molti di questi atti sono forse scusabili per le circostanze che li dettarono, ma ve ne sono di quelli di grandissimo peso. Ve ne sono poi certi altri i quali, lo confesso, possono essere grandemente, e ve ne sarebbe sommo bisogno, rettificati in certi parti, cioè, là ove si può rimediare ancora alle conseguenze che ne possono derivare. Io ritengo però che d'ora innanzi non si rinnoveranno questi inconvenienti, ma parini nondimeno che sia il caso di farne al Ministero un blando rimprovero.

Se il Senato vuole che ne dia lettura, io li ho qui: sono sessantacinque Decreti pubblicati nel giornale ufficiale.

Comincio a vederne uno in data del 10 gennaio riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio, con cui si accordano stipendii e pensioni ai militari napoletani che ne fossero stati privati per motivi veramente politici. Questo siccome porta onere alla finanza, si era con legge che si doveva provvedervi. Altro Decreto per pensioni alle vedove dei militari suddetti; altro per i militari già stati al servizio pontificio; altro del 31 gennaio pubblicato sempre nel giornale ufficiale del 25 luglio, con cui si estende la pensione alle vedove dei militari dell'armata di Garibaldi. Trovò nello stesso numero del giornale ufficiale, altro Decreto per l'istituzione di un Consolato al Messico. L'istituzione di un Consolato, ripeto, portando spesa, è di necessità che debba essere proposta per legge, tanto più che oltre la considerazione di finanza, vi è la considerazione estera, perchè può essere utile di stabilirlo più in un luogo che nell'altro, e il Parlamento deve essere giudice della convenienza di questa relazione internazionale che si stabilisce.

Nella *Gazzetta* del 14 agosto, altro Decreto di creazione di un ufficio speciale tecnico presso il Ministero della marina; altro del 9 giugno per indennità di trasferimento agli impiegati; altro del 25 luglio per la costituzione del Corpo Reale del genio civile del Regno e stipendii annessi. Questo Decreto ha aggravato il bilancio di 2,542,840 franchi; altro del 28 luglio per creazione di un'amministrazione del debito pubblico; altro dello stesso giorno per la riorganizzazione del servizio de' pesi e misure, importante una spesa di 312,600 franchi; altro ancora del 28 luglio per apertura di crediti e creazione di quartier mastri e loro stipendii; altro del 20 agosto, per l'alienazione di beni demaniali in Sicilia (non ne parlo perchè se ne parlò di già in una precedente seduta); altro del 25 luglio per l'istituzione di una segreteria dell'istruzione pubblica in Napoli e relativi stipendii. Io ripeto, gli stipendii non possono essere accordati per Decreto Reale nè messi incidentalmente in bilancio, ma bensì debbono essere votati, perchè gravitano sulla nazione ed hanno conseguenze.

Vi ha una legge che dice che qualunque spesa superiore ai 30 mila franchi deve essere votata per legge.

4. agosto. *Creazione di delegati straordinarii nelle province napoletane per l'ordinamento degli studi e loro stipendi.*

Organizzazione del Ministero della marina, e soprassoldo agli impiegati; pianta.

Creazione d'intendenze militari, spese di cancelleria e trasferite.

11 agosto. *Riordinamento dei bagni, pianta numerica stipendi.* Cosa importantissima anche perchè non solo è da vedere la spesa, è da vedere il modo con cui si spende, ma anche l'utilità di questi stabilimenti; e nascono a questo proposito tante gravi questioni a cui il Parlamento deve prendere parte, e non può essere in arbitrio di un Ministro prendere queste gravi misure.

Piante numeriche e stipendi degli impiegati delle Università di Torino, Pavia, Genova e Cagliari. Anche qui altra grave questione non solo di danaro, ma di organizzazione, di dare più o meno ampio sviluppo a queste istituzioni interessanti, le quali possono determinare qualche cosa di politico, perchè da queste modificazioni taluna città sente qualche volta delle tendenze che forse non avrebbe avute.

Nuova pianta numerica del Ministero dell'istruzione pubblica e stipendi.

31 agosto. *Aumento dell'assegno di primo corredo agli arruolati di marina*

25 agosto. *Ordinamento della direzione generale del debito pubblico e stipendi.*

4 agosto. *Aumento di guardie di pubblica sicurezza nel Napoletano.*

Concessione d'indennità di viaggio in Toscana ad indigenti.

Istituzione di un Consolato a Rosario, Repubblica Argentina.

Le stesse osservazioni che ho fatte testè servono anche al riguardo.

Paga di maggiori generali nello stato maggiore delle piazze.

4 agosto. *Ordinamento dell'ufficio topografico in Napoli e relativi stipendi.*

30 giugno. *Ordinamento di consolati e vice-consolati di marina e relativi stipendi.*

Altra gravissima questione, perchè da questi vice consolati dipende l'ordinamento della leva, e dei rapporti colla marineria mercantile, cosa che importa tanto al paese, e che sarebbe stato giusto che si fosse interrogato il Parlamento, il quale può suggerire talvolta al Ministero tutti gli avvertimenti cui è utile di ottemperare e che non è probabile vengano in mente da sé al Ministro per chiaroveggente che sia, giacchè voi o Signori, mi concederete che dieci veggon più che un solo.

30 giugno. *Assegnamento dello Stato maggiore dei forti e relativi stipendi.*

4 agosto. *Ordinamento del personale della sanità marittima e relativi stipendi.*

Non ripeto le osservazioni, perchè vede il Senato che si attagliano a tutti.

9 ottobre. *Estensione all'Emilia ed alle Marche della legge sulle Opere pie.*

Estensione all'Emilia delle leggi sul vaccino e stipendi degli uffiziali.

È vero che vi era una legge che diceva potersi fare tutto quello che era conveniente per l'unificazione, ma però abbiamo visto che, molte leggi non sono state applicate alle nuove province, senza che prima fosse intervenuta una legge per validare quest'applicazione.

27 giugno. *Organizzazione del corpo dei veterinarii militari e loro paghe.*

12 settembre. *Istituzione di varii vice-consolati.*

12 settembre. *Stipendii, consolari ed assegnamenti locali agli uffizii consolari.*

9 giugno. *Istituzione di comandi militari di distretto.*

18 agosto. *Aumento di una divisione straordinaria al ministero della guerra.*

Istituzione di tribunali e loro stipendii.

Creazione di una divisione straordinaria del genio militare alla Spezia.

10 settembre. *Ristabilimento di stipendii a favore di impiegati lombardi.*

Domando scusa al Senato di questa lunga tiritera, ma la colpa non è mia, se è così lunga la serie degli atti a cui si possono fare rimproveri.

23 giugno. *Soldo degli invalidi.*

9 maggio. *Aumento dell'assegno di primo corredo agli arruolati nell'esercito.*

16 ottobre. *Manutenzione di stipendio agli impiegati delle amministrazioni sanitarie dell'Emilia.*

12 giugno. *Aumento di Uffiziali nella legione dei carabinieri; estensione da sei mesi ad un anno dello stipendio ai volontari stranieri dell'esercito. -- Soppressione del collegio-convitto Longoni.*

Anche le soppressioni di certi corpi morali non devono essere fatte per decreti, perchè interessa troppo un punto importantissimo della legalità, e credo che il Senato non abdiccherà a favore del Ministero il potere di sopprimere con un decreto Corpi che hanno sanzione da una lunga esistenza.

9 ottobre. *Spese per stipendi ed indennità di rappresentanza per l'Amministrazione provinciale.*

È un oggetto di grave importanza la determinazione di queste spese, e non è un piccolo onere per il bilancio.

28 luglio, portato nella Gazzetta del 28 ottobre. *Creazione di scuole normali in Girgenti.*

27 ottobre. *Conservazione di stipendio ai Vice-Governatori dei quali venne soppresso l'impiego; pianta e stipendio uscieri di Questura.*

13 ottobre. *Alienazione di area in Montechiaro.*

Questa forse è giustificata, perchè è una piccola cosa.

Imprestito di lire nuove 2,880,223 a favore delle province Napoletane. — Istituzione di un Consolato a Baia. — Aumento di personale al Ministero dei lavori pubblici. — Stabilimento del ruolo del personale dei lavori pubblici ed istituzione di una direzione dei medesimi a Napoli.

Anche questa è cosa organica, e che non solo per la spesa, ma anche per le massime molte che stabilisce, deve lasciarsi al Parlamento.

Istituzione dei contabili nei magazzini del Genio militare a Napoli ed a Palermo.

24 ottobre. *Aumento dello Stato Maggiore d'artiglieria.*

29 ottobre. *Approvazione del regolamento doganale del Regno.*

Mi permetterà a questo riguardo di fare un po' di pausa. Domanderei come mai si decreta ai 29 di ottobre, e si manda eseguire pel 1. gennaio 1862 un regolamento il quale deve esser fatto per legge, mentre si sa che questo decreto non può essere approvato che molto tempo dopo? Il fatto lo comprova, e il fatto è tanto più grave, che in questo momento vi ha una specie di interregno, perchè se si proseguono le contravvenzioni secondo il nuovo regolamento, non vi è pena che si possa applicare, giacchè non vi può essere pena che quando la legge ha pronunziato; in conseguenza succedono disordini, e vi sono a questo riguardo domande e reclami gravissimi, tra gli altri per parte della Camera di Commercio di Genova, la quale vede in questo regolamento doganale un ostacolo grandissimo allo sviluppo del commercio del paese.

Se il Ministero invece di precipitare e dire che dovesse andare in vigore questo regolamento al 1. gennaio, avesse temporeggiato un poco, e poi avesse sottoposto il regolamento al Parlamento, forse questi inconvenienti che si lamentano non sarebbero avvenuti.

Lo stesso dicasi del decreto pel censimento, per la cui approvazione è stata proposta una legge: dessa potrà dare sanzione all'articolo che ordina il censimento, ma l'articolo in cui si comminano delle pene per dei fatti successi un mese fa, dei fatti che non possono aver continuazione, dei fatti i quali in conseguenza non possono essere colpiti dalla retroattività della legge, non potrà mai essere approvato ed avere effetto. E se questo decreto ha generato disordini, e questi disordini hanno generato delle resistenze alla forza pubblica, per cui dovranno forse i tribunali interloquire, questi tribunali probabilmente non potranno applicare le pene per le contravvenzioni, e forse neanche quelle per la resistenza alla forza pubblica, perchè la forza pubblica non può imporre che quanto è stabilito per legge.

Ora la legge non stabiliva che ci dovesse essere censimento, e quelli che si sono rifiutati a farlo, potevano dire alla forza: voi non siete nel vostro diritto, e in conseguenza possiamo resistervi.

3 novembre. *Nuove norme per la contabilità dello Stato.*

18. ottobre. *Istituzione di una segreteria di Stato per la pubblica istruzione*

Io ho finalmente terminata la lettura di questa lunga lista.

Vi sono in essa, come dicevo da principio, molti di questi decreti per i quali puossi accordare indulgenza, perchè contengono parvità di materia, ma ve ne sono molti invece che sono di grandissima importanza, e poi per una lunga serie d'infrazioni come questa si stabilisce quasi, come si suol dire, l'abito pravo; ora l'abito pravo è un caso ben grave, perchè indica che non solo si è fatto male, ma che, per così dire, si ha somma tendenza a ricadere nel male, e ciò difficilmente va tollerato; onde io spero che il Senato vorrà far sentire la sua voce, e notando la minor legalità dei decreti, far sì che il Governo, il quale sicuramente è retto da ottime intenzioni, guardi d'ora innanzi di camminare con maggiore cautela, guardi di consultarsi sopra la legalità di questi decreti.

Farò poi in proposito un'osservazione singolare: tutti questi decreti sono divisi fra diversi Ministeri, meno quello della giustizia; non vi è infatti che il signor Ministro della giustizia a cui non si possa indirizzare rimpovero.

Ora questo fatto è significativo: il Ministro della giustizia sa la legge più degli altri, e gli altri forse non la conoscono tanto; ma si è in Consiglio che si dovrebbe chiedere l'avviso dei colleghi (almeno mi ricordo che in altri tempi le cose andavano così, si consultavano i colleghi), e allora si fanno delle leggi convenienti; invece quando si fa da soli, si ottiene un insieme che non è del tutto omogeneo.

Dirò dunque infine che credo sarebbe giusto, che il Ministero riconoscesse esservi stati inconvenienti dei quali non voglio addebitargli tutta la gravità, mentre le circostanze, lo riconosco, sono state eccezionali, ma è desiderabile che non camminiamo più per questa strada.

Questa strada ha qualche cosa di sdrucchiolo, di pericoloso, essa se non altro ha il torto gravissimo che deprezza il potere morale del Parlamento, perchè potrebbe quasi far credere che il Ministero tiene in poco conto il potere legislativo, e il non tener conto dei poteri legislativi può ingenerare nel paese una funesta convinzione, ed è che un sistema costituzionale invece di essere una realtà sia una larva.

Ora guai se questa idea prevalesse. L'annessione d'Italia a chi la dobbiamo? L'annessione d'Italia fu virtualmente fatta quando Carlo Alberto alzava la bandiera tricolore da una parte e dall'altra porgeva ai popoli lo Statuto; perchè i popoli amano l'indipendenza, amano la libertà; e lo Statuto è segno di libertà, è il patto a cui le libertà si attingono, è il patto per cui si persuade il paese che tutti i partiti saranno sbanditi, che sarà resa giustizia a tutti e non vi saranno privilegi; se invece noi lasciamo ingenerare nel paese que-

st'idea, che vi sia meno rispetto per la Costituzione, sapete che cosa si dirà?

Si dirà che lo Stato non è più un dispotismo d'un solo, ma che è il dispotismo ministeriale tinto d'una logora vernice di parlamentarismo, e guai, ripeto, se quest'idea si ingenera nel paese! allora la speranza, che abbiamo di vedere finalmente completata questa tanto desiderata unità d'Italia, io temo che svanisca, temo che lo Statuto non abbia più vigore; temo, dico, che quei germi di discordia che vi sono ancora crescano e c'impediscono di toccare alla meta a cui agogniamo.

Presidente del Consiglio. Sebbene l'onorevole Senatore cominciasse il suo discorso con parole benevoli, dichiarando non voler fare censure, ma dare consigli, ed abbia terminato il suo dire con parole molto acerbe, io al contrario dichiaro come il primo ed inalterato mio sentimento sia stato la gratitudine per aver egli introdotto quest'argomento; imperocchè il rispetto alla nostra costituzione, alle nostre leggi non solo dà forza alle persone che compongono il ministero, come cittadini, ma molto più sia da loro osservato per il grave ufficio del quale sono incaricati.

Io invero non saprei vedere autorità nè forza in chibchiasia, sia governo o altri; se questa forza, se questa autorità non derivasse dal rispetto e dall'osservanza della legge.

Permetta però l'onorevole interpellante che fin d'ora dichiaro quanto di rispetto e di devozione alla Costituzione ed alla legge stia nel cuore di chi attualmente ha l'onore di dirigere queste parole all'egregio Senato, non che a tutti quelli che compongono il Governo.

Se abbiamo talvolta valicato i limiti della nostra autorità, è stato in seguito di profondi pensieri, è stato al seguito del convincimento che era necessario; è stato dichiarando a noi medesimi che noi ne assumevamo tutta la responsabilità, e che sarebbe stato codardia di rimpetto ai bisogni del paese di procedere con una remissione che potesse parere legale.

Non so se gli atti che si sono compiuti avranno il vizio della forma, son certo che avranno quello dell'opportunità e della utilità; gli atti che si sono compiuti non si sono compiuti isolatamente, l'intero Ministero ne assume, come di legge, la responsabilità intera; ne assume eziandio la responsabilità, perchè prima di essere emanati da ciascun ministro sono stati sottoposti all'intero Consiglio dei ministri. E con ciò sia risposto allo addebito che ogni ministro procede separatamente, individualmente senza responsabilità comune, senza studi precedenti collettivi.

Io esaminerò alcuni degli atti che dipendono dal mio ministero. Io sono stato particolarmente addebitato per aver promulgato la legge sulle opere pie e sulle vaccinazioni.

Queste leggi sono state debitamente proposte al Parlamento, sono state dal Parlamento deliberate e sono state promulgate per conseguenza delle deliberazioni del medesimo. Laonde lo addebitare il Ministero di avere

proceduto irregolarmente è certo in conseguenza di una dimenticanza o di un errore.

Sono addebitato di avere istituito posti consolari contro la legge.

Rispetto a ciò io ho l'appoggio della legge, cosicchè anche per questo lato l'accusa non è meritata. Mi permetta il Senato di leggere un semplice articolo della legge promulgata nel 1858.

« Art. 3. L'erezione o soppressione dei consolati si fa con Decreto Reale. L'erezione o soppressione delle Delegazioni consolari si fa con Decreto del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.* »

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Cosicchè le disposizioni da me date si trovano in armonia col disposto della legge.

I miei colleghi risponderanno più particolarmente su ciò che loro riguarda. Ma poichè furono pronunziate alcune parole, molto importanti in quanto che accennano ad un argomento che ha tenuto per molto tempo, e forse tiene tuttora in attenzione una parte non dirò dell'Italia, ma piuttosto degli abitanti di questa città, e particolarmente, quanto vale più di tutto, del Parlamento, l'attuale composizione del Ministero, io farò su questo argomento una dichiarazione.

Certamente il Ministero dovrebbe avere il numero delle Muse che non è di otto, esso dovrebbe essere di nove; ma non vi è articolo di costituzione che ne imponga l'esecuzione immediata. Gli esempi di ministri che in certi tempi e circostanze ebbero due portafogli sono frequenti nel Governo costituzionale del Piemonte.

Mi guardi il cielo dal volere con ciò misurarmi cogli uomini che mi precedettero. Certamente valgo meno di loro; ma non è per volontà che io mi trovo a portare questo doppio carico.

Il Ministero si è reso conto se egli dovesse completarsi; più che rendersene conto, ne ha eziandio sperimentato i modi.

Signori! Trovare un Ministro dell'interno che contenti se medesimo ed i colleghi non è cosa facile, perchè infine trattavasi di venire a far parte di un Ministero che già da vari mesi governava il paese; quando aveva già parecchi atti compiuti, aveva atti in studio, aveva anche atti prossimi ad essere proposti allo studio del Parlamento; aveva poi soprattutto un programma tanto per la politica estera quanto per l'interna, dirò più propriamente in quanto riguardava l'amministrazione.

Ben si comprende che la persona che avrebbe dovuto venire a far parte del Ministero doveva necessariamente assumersi tutti quanti, direi, quei principii, e tutte quante le conseguenze di tutto ciò che questo Ministero aveva fatto. D'altronde non era disposto il Ministero di recedere dai suoi principii e dalle sue convinzioni.

Quindi un uomo politico, che avesse già un'autorità, incontrava solo per questo fatto una grande difficoltà ad entrare nel Ministero.

Di più, il Ministero era entrato in una via decisiva di unificazione. Questa parola è semplice, è presto pronunciata, ma è una parola che significa non comune ardimento, che significa un complesso di opinioni, di atti da doversi compiere, quindi era ben difficile di trovar altri che, direi, precisamente e identicamente si unisse alla stessa maniera di vedere del Ministero. Ecco dove il Ministero ha trovato delle difficoltà.

Allora esso si è accordato in sé e si è interrogato se doveva completarsi. D'onde poteva dedursi argomento ad una immediata necessità quando si vedeva il paese procedere in una via piuttosto di miglioramento? E di altro canto questa immediata e richiesto completamento poteva recare pericolo ben più certo, una vera e propria crisi, e forse la dissoluzione del Ministero.

I Ministri hanno l'onore per mio organo di dichiarare al Parlamento che essi non dipendono che dalla loro propria coscienza; ed allorché sentono dalla voce di questa che non è giunto ancora il momento di ritirarsi, il ritirarsi dirimpetto all'intrigo dei partiti e non per la manifestata volontà del Parlamento, sarebbe stato tradire il Paese, la Patria.

Il Parlamento conosce a fondo per quale via camminano le persone che siedono a questo banco. Se non approva questa via, non ha da far altro che manifestarlo, quando crederà giunto il tempo. In allora il Ministero saprà pure a quali temperamenti appigliarsi. E questo è rispetto al complemento del Ministero.

È stato accennato a Roma e Napoli. Io accetto di Roma e di Napoli e parlo prima di Napoli. Tutto quanto si è operato nel Napoletano è stato il seguito di profondi studi e di esame di quello che accadeva nelle province napoletane, è stato anche vagliato sotto il punto di vista del bene nazionale.

Il Ministero si è persuaso che fino a che la Nazione dovesse procedere per via eccezionale, nel suo particolare governo, non avrebbe fatto il bene né dei singoli paesi, né di se medesima.

Ora mai gli inconvenienti che si lamentavano erano una grave lezione a chiunque avesse voluto governare l'Italia. Lo studio degli uomini che sedevano al governo si è portato sull'origine di quei mali, e sovra i rimedii. Unico proposito alle nostre considerazioni, l'Italia. Persuasi una volta che il bene d'Italia richiedesse un tale provvedimento non potevasi mettere in dubbio la scelta; non poteva esservi equivoco rispetto a concludere che finché vi fossero governi quasi autonomi per tutta la superficie dell'Italia, questa Italia non avrebbe potuto mettere in ordine se medesima, né fare comprendere al mondo intero la volontà ineluttabile di diventare una in quanto che quei governi particolari erano tutto giorno una lusinga, un incentivo, direi un incoraggiamento a quegli interessi che sono per sempre perduti nella Nazione (*Bene! Bravo!*).

Quindi apertamente e per sentimento proprio ubbidisce alla propria coscienza petta, non dissimula a se stesso l'immensa responsabilità che egli si assume in fac-

cia a tutta la Nazione. Quindi si compatisca se si fece poco; ma il poco riuscì felicemente; il risultato l'ha compensato.

L'unificazione decisa contrariamente al voto di molti e molti autorevoli personaggi, fu ineluttabilmente scritta nei consigli del Ministero, e fu operata (*Bene!*).

Felicemente dal 1° novembre la Nazione italiana scorre sopra una via che ci dà la più alta speranza che acquisterà decoro al di fuori, e felicità all'interno e forza. Da quel giorno le cose d'Italia migliorarono indubbiamente; cominciarono a pigliare ordine le diverse amministrazioni, cominciarono a manifestarsi sentimenti reali di unione e di contentezza nelle varie province fino allora quasi obbliate; l'espressione, che fino a quel giorno non si era vista, di consenso a quello stato che la Nazione nel suo plebiscito aveva dichiarato.

Basta riflettere un istante alle condizioni antiche dell'Italia: e dico antiche, sebbene sia ben breve il tempo che è trascorso; e dico antiche perchè i fatti che si sono compiuti in questo breve periodo, sono tanto grandi e molteplici da riempire lo spazio di secoli.

Leggi diverse, amministrazioni organizzate con elementi, con condizioni completamente eterogenee, regole per assegnare il vario personale diversissimo. Questo era lo stato in cui si trovavano le amministrazioni in Italia.

Potevasi mai dal Governo centrale esercitare un'azione potente ed efficace finché si lasciava sussistere questo stato di cose?

Io non l'ho creduto, e con me non l'ha creduto alcuno de' miei colleghi. Vi era di più una circostanza che dovevasi sovra d'ogni altra interrogare; ed è che di il giorno in cui le varie parti, che componevano Stati diversi, fecero la loro rivoluzione, ebbero esse vari governi nel senso appunto di governi autonomi, ma col carattere della rivoluzione poichè di fatto erano tali.

Questi governi avendo quei poteri che vennero dalla necessità, presero disposizioni, emanarono leggi, le quali portarono, dirò, una nuova confusione nei vari paesi.

Non erano più le legislazioni a cui il paese era abituato, erano al contrario legislazioni nuove che avevano disturbato interessi antichi e le consuetudini preesistenti, ed andavano creando interessi nuovi. Quindi non più gli ordini antichi, ma ordini nuovi, disparati, che non avevano l'impronta sacrosanta del Parlamento; ed allora non poteva esservi dubbio rispetto a quanto si doveva fare; ed era di andare franchi ed arditi ad istituire una sola amministrazione onde l'atto esecutivo fosse dappertutto uguale. È uguale altresì doveva essere anche dirimpetto a quel principio fondamentale stabilito nello Statuto per cui tutti i cittadini sono uguali innanzi la medesima legge.

Io chieggo se tutte le volte che il Ministero ha fatto queste proposte, e poté aver modo e campo di offrire al Parlamento l'occasione di proclamare questo principio, non lo abbia fatto. Quando si trattò di misure ra-

dicali e legislative il Ministero venne sempre davanti alla rappresentanza nazionale.

Ecco dunque quali sono le ragioni per cui il Ministero ha proceduto arditamente nelle province meridionali d'Italia e felicemente conseguito l'intento a cui aveva, dirò, intuitivamente aspirato.

L'amministrazione procedette in modo lusinghiero, per quanto che non si potesse pretendere d'impiantare una amministrazione assolutamente regolare nel breve giro di tre mesi; ma basta che quest'amministrazione faccia vedere in questo primo e così giovane periodo i suoi felici auspici, perchè ci dobbiamo tutti rallegrare; e questo sia altresì incoraggiamento al Parlamento ad accettare quelle leggi che il Ministero si farà un debito di presentare onde compiere l'opera unificatrice, perchè questo Ministero non ha avuto mai il dubbio di essere chiamato ad applicare altro che il principio ordinatore, unificatore di questa novella nazione.

Ercomi a Roma (*Breve sospensione*).

Io parlo di Roma molto serenamente non solo perchè è il coronamento della nostra nazionalità, ma perchè ho la fede buona, chiara e ferma che questo coronamento è immancabile; coronamento splendido perchè non solo ci darà la capitale più degna che nazione abbia mai avuto, ma compierà i destini che io non ho la superbia di voler indovinare ma che sono immancabili nei segreti della Provvidenza, perchè da questi fatti procederà una civiltà ancora più perfetta per la purificazione del principio religioso. Ciò forse fa trepidare alcuni, ma io dichiaro che per me veggio l'avvenire per questa sacrosanta patria a cui professo il sentimento della maggior devozione, come il più splendido che immaginare si possa.

A Roma adunque tutt'altro che vedere la perdita di un principio, a Roma adunque noi cambieremo i destini dell'Italia non solo, ma dell'umanità.

Con questa fede ferma io vedo Roma come lo scopo e compimento dei nostri voti; ma questa, o Signori, è una vittoria che deve essere riportata colla prudenza; appunto per quella purità, per quella grandezza d'interessi che a Roma ci chiama. A Roma adunque andremo.

Questa lotta della coscienza con interessi che si tratta di demolire, deve finire col trionfo.

Mi conforta il pensiero che se il giorno in cui dovremo aprire le porte di Roma e introdurre il capo della nazione, non è un giorno che possa determinarsi; questo giorno si avvicina ad ogni momento che passa, e questa grande vittoria della religione e della coscienza, tutti i giorni voi potete vederla compirsi.

Forse nel momento che ho l'onore di dirigere agli egregi Senatori queste parole, già i nostri destini si vanno largamente maturando. Or dunque se a Roma non siamo, non credo che il Governo attuale meriti accuse perchè tentò or fa due mesi di sollevare questa questione avolvendo il principio così filosofico, così provvidenziale emesso dal Conte di Cavour.

Si parla di concessioni fatte. Ho già avuto l'onore di

ripetere in altro recinto che qui non si tratta di concessioni. Se vogliamo attuare la libertà di coscienza in tutta la pienezza dei suoi effetti, fa d'uopo che l'autorità spirituale si separi assolutamente dall'autorità temporale, imperciocchè è contrario agli interessi della religione e della civiltà che vi sia un papa re come un re prete e papa. Quando pertanto il Governo ha fatto in modo di svolgere nella sua pienezza questo solenne principio della libertà della Chiesa e della libertà dello Stato, ha segnato già un gran passo nella soluzione della questione romana, e se l'imperatore nostro auguste alleato non ha creduto opportuno per ora di accettarla, non è per questo che quei principii solenni sui quali si fonda sino meno inconcussi e meno accettabili di per se stessi.

L'opportunità dell'applicazione, o Signori, trova il luogo nel corso, direi, pratico degli avvenimenti. Ecco le ragioni vere per cui l'imperatore dei francesi non ha creduto di doversi far organo presso il Pontefice della presentazione di quel capitolato. Ma il Governo seguirà indefesso il suo programma: di avanzarsi verso Roma sulle vie della ragione, sulle vie della persuasione, d'accordo coll'imperatore dei francesi. Queste due nazioni l'Italia e la Francia sono le due nazioni le quali la Provvidenza ha scelto nei suoi imperscrutabili disegni per metterle alla testa della civiltà. E la civiltà dovrà rallegrarsi il giorno in cui la soluzione di questa grande e così importante questione sarà completamente definita.

Ecco quanto io avevo a dire sopra i più importanti argomenti che sono stati trattati dall'onorevole Senatore Pareto.

Ora resterebbero a schiarirsi certi particolari di alcuni decreti, i quali particolari saranno dai miei colleghi oggi od in altra circostanza tertamente dilucidati, mostrando pienamente che, nel proporre quei decreti, ben lungi dal volere compiere un atto che stesse in violazione della costituzione, ben lungi altresì dal volere usurpare un potere che riconoscono spettare legittimamente alla rappresentanza della nazione, essi solamente hanno obbedito ad una necessità pressante, e che la condizione affatto eccezionale dell'Italia loro imponeva.

In momenti così solenni, quando varie province chieggono di ricevere il beneficio di una migliore legislazione. Quando le amministrazioni chieggono di essere ordinate, quando un'armata accresciuta grandemente chiede di essere guidata e governata da un'amministrazione efficace e più energica, ed ampliata, io chieggo di grazia se dobbiamo tenere il Parlamento permanentemente nei suoi stalli, (il che il Parlamento stesso ha fatto vedere nella scorsa Sessione di non piacergli) o lasciar patire il pubblico servizio; oppure non sia stato meglio che noi abbiamo proceduto francamente sotto la nostra responsabilità a certi atti che forse non saranno stati secondo il gius rigoroso. Io non mi lagno già che si eserciti questo sindacato sui miei atti dal Parlamento; ben lungi dall'aver rammarico di ciò vorrei aver sempre

ai miei fianchi un censore per giudicare gli atti miei pubblici. (*Bene, bravo*).

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** La cedo al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Presidente. In tal caso accordo la parola al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. Poco prima che io giungessi, l'onorevole marchese Pareto formulava anche delle accuse contro due atti consumati a mia proposta nell'intervallo della sessione legislativa.

Sono questi il decreto 8 settembre p. p. pel censimento generale della popolazione del Regno, e di poi la tabella dei verificatori dei pesi e misure nelle antiche province e in quelle dell'Umbria e delle Marche, poichè quella per l'Italia meridionale è riservata all'epoca in cui la legge andrà in pieno esercizio in quelle province.

L'illustre Presidente del Consiglio, rispondendo alle censure del Senatore Pareto, ricorreva alle necessità amministrative, come cause legittime, come cause impellenti dell'uso che il governo aveva parecchie volte fatto nello intervallo della sessione legislativa, di quei poteri che per ragione costituzionale pienamente gli competono quando le Camere non siedono.

Pel censimento generale del Regno io potrei invocare la stessa ragione dell'urgenza amministrativa, benchè la riunione del Parlamento fosse prossima, anche all'epoca in cui fu decretato il censimento generale.

L'urgenza amministrativa era massima, a causa della riorganizzazione attuale di tutta l'amministrazione dello Stato, a causa degli studi legislativi che si fanno, e che si portano al Parlamento.

Poco prima di assumere il portafoglio del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, io era stato segretario generale al Ministero delle finanze, dove si discutevano e tabelle e tariffe, e progetti di legge d'imposta. Ad ogni piè sospinto, o Signori occorreano incertezze nelle cifre d'assegno della popolazione a vari luoghi del Regno, cifre influentissime nelle classificazioni che si fanno nelle leggi di finanza, influentissime allorchè si misurano i diritti politici dei vari luoghi del Regno, influentissime in molte questioni economiche e politiche; occorreano, diceva, difficoltà somme a decidere, e perchè, o Signori? Non perchè non vi fosse una cifra legale per ogni paese d'Italia, ma perchè dovendo questi progetti di legge provvedere all'avvenire, ogni momento si scopriva che questa cifra legale non corrispondeva alla reale. Alcune popolazioni avvantaggiate da queste cifre potevano rimanere silenziose con detrimento delle altre, mentre queste dicevano, la cifra non risponde al vero, non siamo su giusta scala di popolazione: collocateci nel posto che ci compete per rapporto alla popolazione A, per rapporto alla popolazione B; e se si rispondeva che la cifra legale di quella popolazione era quella ritenuta dal governo nei suoi studi

la replica era facile. Vi sono popolazioni che hanno avuto la fortuna di un censimento che molto si accosta alla realtà, mentre il censimento della popolazione fatto presso di noi rimonta a tempi antichi e fu fatto molto imperfettamente: trattasi di paesi in cui non vi è registro di mutamento di popolazione, e per aver qualche ragguaglio di censimento di alcune parti d'Italia, dovevasi risalire sino all'epoca del 1798.

Il censimento generale dunque era urgenza massima, o Signori, e senza di esso non ci sarebbe possibile di rendere alle popolazioni quella giustizia cui hanno diritto e che i privati chiedono.

Bisogna convenire, o Signori, che questa esperienza era quotidiana e tale che faceva desiderare il risultato di un censimento contemporaneo al più presto possibile.

Io però voglio convenire che avesse da considerarsi tale da doversi attendere la convocazione del Parlamento per proporre un progetto di legge; tuttavia, Signori, a quest'urgenza amministrativa, che però era considerabilissima e che aveva gran peso, ve ne era aggiunta un'altra scientifica, che ho avuto l'onore di accennare nella relazione che precede il progetto di legge che ho presentato alla Camera.

Da più anni, o Signori, tutti gli statisti i più rispettabili d'Europa hanno in uso convenire in una delle capitali delle parti più civili del mondo, e nei loro scritti hanno esternato un desiderio semplicissimo, vale a dire quello di comporre le operazioni statistiche contemporanee, e sulle stesse basi il più che fosse possibile, da poichè ogni operazione statistica tendente alla scoperta di una legge la quale regoli i fatti umani, deve, per quanto si può, rappresentare una cifra puramente e semplicemente, ed essere questa cifra, per quanto si può, pareggiata in tutte le cause variabili che possono alterarne la posizione.

Ora nessuna di queste cause variabili è più evidente e più importante di quella del tempo; è una cosa che salta agli occhi a tutti, che una popolazione numerata oggi in un dato punto del globo (e se si vogliono mettere in rapporto le forze e le condizioni economiche di due punti del globo stesso) non è comparabile a quella che in altra epoca era stata censita e numerata, per le molte variazioni intervenute, sia in diminuzione, sia in aumento, le quali hanno potuto all'epoca in cui voi fate il raffronto turbare le condizioni e gli elementi che volete mettere in rapporto.

Dunque questo bisogno della contemporaneità non è necessità ch'io lo svolga al Senato, il quale conosce benissimo la base sulla quale si fecero i censimenti generali del Belgio, della Spagna, dell'Inghilterra, della Baviera, e di varii altri Stati della Germania ed anche dell'Austria.

Quella contemporaneità che si osservava nei vari paesi e nelle varie province d'ogni Nazione, si voleva, per quanto possibile fosse, trovarla anche nel censimento della popolazione che si facesse da paese a paese; di modo che io ripeto che tutti gli statisti stimarono

conveniente assegnare un'epoca; ed è perciò che i censimenti francesi si rinnovano di 5 in 5 anni, vale a dire l'anno primo ed il sesto d'ogni decennio; i censimenti inglesi e americani si fanno l'anno primo d'ogni decennio; e ad imitazione di queste nazioni, parecchie altre hanno pensato di fare i censimenti delle popolazioni ad anno, tanto che la Spagna che aveva fatto precisamente il suo nel 1859, l'ha rinnovato nel 1861 per mettersi precisamente su la base della contemporaneità coi censimenti di tutti gli altri paesi.

Era forza, se si voleva prestare questo tributo alla scienza ed alla civiltà, completare il censimento generale, farlo sulla base della popolazione del 1861, e perciò bisognava per necessità ordinarlo con decreto reale prima che si fossero convocate le Camere.

Ora sorge l'esame se meritava la cosa che il potere esecutivo se n'assumeasse la responsabilità o non la meritasse.

Io me ne appello all'illustre interpellante senatore Pareto, perchè egli risponda sì o no sopra questo argomento; io me ne appello ad un uomo di scienze come egli è, se conveniva o non pagare questo tributo alla scienza della società umana nel momento in cui per mezzo della statistica cerchiamo di accostarci per quanto è possibile ai risultamenti che danno le scienze esatte.

E l'onorevole Senatore Pareto non ignorerà come la piccola monarchia del Piemonte, egli è un terzo di secolo, fu invitata per uno scopo morale e scientifico a concorrere nelle spese dell'arco del meridiano e vi contribuì con ingenti spese in unione colla Francia.

Niuno ignora poi che anche in questo momento, o Signori, dacchè la non lontana Berlino domanda una triangolazione generale dell'Europa a cominciare dall'estrema Italia sino alla più settentrionale Alemagna, il nostro Governo pure si prestò a questi studi per quanto possano essere dispendiosi.

Oramai le società civili in Europa si dividono in due grandi sezioni. Vi è una sezione che si pone alla testa della civiltà; ve n'è un'altra che si mette per così dire a rimorchio: le nazioni vivono, le nazioni s'impongono sulla riputazione della forza; ed una gran parte della riputazione della forza sta nella scienza, perchè la scienza è una forza, ed io domando che cosa altro è se non la scienza ciò che fa la forza dell'illustre interpellante Senatore Pareto?

Quanto alla questione dei verificatori dei pesi e misure, o Signori, io non ho da fare altro se non che ricordare all'onorevole interpellante Senatore Pareto, che egli ha dimenticato la legge del luglio 1861.

In questo il Governo non ha esercitato alcun arbitrio: infatti il decreto del censimento della popolazione fu fatto colla clausola di doversi sottoporre alla sanzione legislativa come atto fatto durante l'intervallo della sessione laddove le tabelle dei verificatori dei pesi e delle misure furono fatte per semplice decreto reale, perchè il Governo ne aveva la facoltà in virtù della legge del luglio 1861.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

Ministro della Marina. Nella lunga serie di appunti che l'onorevole Senatore Pareto ha fatto al Ministero, ve ne ha molti che riguardano i decreti emanati da quello della Marina, e furono oggetto delle particolari sue censure.

È mio dovere quindi di brevemente rispondere a tutte le accuse di incostituzionalità che mi vennero mosse, e addurre i motivi che dettarono i decreti i quali vennero oggi specialmente censurati.

Anzitutto l'onorevole Senatore Pareto accennava al riordinamento del Ministero di Marina, e diceva ciò non potersi fare senza che se ne fosse prima riportata la sanzione del Potere legislativo.

Veramente da 12 o 13 anni che io seggio in Parlamento, non ho mai visto alcun Ministro recare dinanzi alle Camere la costituzione o il riordinamento di un qualche Ministero.

Il Parlamento ha tutto il diritto d'intervenire quando trattisi delle spese che occorrono e che debbono essere sottoposte alle sue deliberazioni nella discussione del bilancio. Ma ritengo non sia necessario un esplicito suo voto intorno alla peculiare questione che viene ora agitata.

Nell'ordinamento del Ministero della Marina non si è fatto che ampliare l'amministrazione in quelle proporzioni che l'urgenza del servizio dopo l'annessione delle province meridionali assolutamente richiedeva.

Ha parlato l'onorevole Senatore Pareto dell'ordinamento dei bagni, che fu l'oggetto di un particolare decreto. Egli aggiungeva poi che la questione non essendo di tanto momento, sarebbe stato conveniente per parte del Ministero il consultare il Parlamento il quale avrebbe potuto dargli in proposito utili suggerimenti.

Io apprezzo e rispetto grandemente in ogni materia la sua opinione, e quindi se si fosse trattato di procedere ad un nuovo ordinamento dei bagni, per certo non avrei mancato di ricercarne l'approvazione, ma il decreto di cui ora si tratta non ha altro scopo tranne quello di estendere alle province meridionali l'ordinamento che già vige nelle settentrionali.

Il Ministero non ha dunque in ciò compiuto che un puro atto amministrativo ed assolutamente indispensabile senza che venisse per nulla a mutare con tale provvedimento le basi stesse dell'ordinamento primitivo.

Riguardo poi all'amministrazione dei consolati marittimi nulla è stato mutato. Sono ancor oggi in vigore come lo erano anticamente, le stesse leggi che regolano tale materia. Il sentito bisogno dell'unificazione rendeva necessario di estendere alle province meridionali l'ordinamento adottato per le settentrionali. Ora qui non negherò che tutte queste cose importino spese, ma si deve anche ammettere che con esse si viene a togliere quelle che per lo stesso oggetto già esistevano nelle province meridionali, e che per conseguenza non è che

una semplice mutazione di sistema, trasferendosi cioè alle province meridionali ciò che era proprio delle settentrionali.

Ma una cosa che mi ha maravigliato è che l'onorevole Pareto rimproveri il ministro della marina, di aver ordinato la sanità marittima.

Mi rincresco di dovere in questo punto ricordare all'onorevole preopinante che uno degli ultimi atti della prima parte della presente sessione fu la votazione di una legge, che ordinava appunto il servizio della sanità marittima; e come in quella legge vi abbia un articolo che affida al ministero la cura di un regolamento per attuarla.

Ora che altro ha mai fatto il Ministero se non attuare la legge, promulgandone il regolamento suddetto?

Dunque vede l'onorevole Senatore Pareto che gli appunti da lui mossi al ministro della marina non sono meriti e che se egli ha emanato i decreti cui accennava, non è uscito perciò dai limiti della più stretta legalità, perchè, ripeto, non ha fatto altro che compiere un dovere, provvedendo, inerentemente alla legge, alle amministrazioni che dipendono dal suo dicastero.

L'onorevole Senatore terminava finalmente la sua lunga enumerazione dicendo che il paese ne aveva abbastanza. No, o Signori, mi si permetta qui altamente dirlo, io non credo che il paese sia di quest'opinione: il paese desidera ardentemente l'unità, e il Ministero coi suoi atti non ha mirato che ad uniformarsi a questo bisogno universalmente sentito.

In conseguenza, concludo, credo immeritate le accuse che gli vennero mosse dall'onorevole Senatore Pareto avendo il Ministero coscienza d'aver fatto il proprio dovere e d'essersi adoperato con tutte le forze a spingere la Nazione verso quella unità che deve compiutamente costituirla (*Bravo*).

Ministro delle Finanze. L'accusa fatta dall'onorevole Senatore Pareto mi sembrava a prima vista che fosse come La torre di Dante. *Che non crolla giammai la cima per soffiar di venti.*

Ma poichè i miei onorevoli colleghi hanno ciascuno mostrato, come vi siano dei ruderi facili a cadere io devo dare anche per parte mia quel colpo che è necessario per difendere il piccolo edificio, la casa a me connessa.

Parlando di un atto del Ministro delle finanze l'onorevole Senatore Pareto disse: come mai voi, Ministro delle finanze, durante la vacanza del Parlamento avete fatto un regolamento doganale ed a questo avete dato forza di legge applicandolo?

Voi in tal maniera avete perturbati molti interessi.

La città di Genova già si lamenta delle conseguenze che derivano da certi principii che ne lo informano.

Meglio era che voi attendeste il parere del Parlamento e la sua decisione.

Certo meglio era, se quel regolamento avesse preso subito forza di legge, dopo ascoltati i pareri, conosciuta

l'opinione, ricevuta in una parola la sanzione del Parlamento nazionale.

Ma occorre, per procedere nella gran via dell'unificazione, non perder tempo e quindi dare forma di regolamento a quella che sostanzialmente è una legge.

Si dirà dunque, se era una legge, voi non la dovevate mettere in esecuzione, che dopo l'approvazione del Parlamento.

Debbo anzitutto premettere che io col mentovato regolamento non ho punto sconvolto gli interessi del commercio e dell'industria; difatti io non ho con esso abolito una legge esistente.

Dirò inoltre che le province già annesse non avevano più legge doganale; ma soltanto un regolamento, il quale doveva avere vigore di legge.

Dal mio rispettabile e valentissimo predecessore commendatore Veguzzi fu compilato un regolamento, se non erro, sotto il 12 settembre 1860, e quando io assunsi il portafoglio delle finanze, questo regolamento non aveva ancora forza di legge, perchè non era stato sottoposto all'approvazione del Parlamento; l'interesse e l'amministrazione delle dogane però eran rette da quel regolamento.

Riunitesi altre province, si presentava innanzi una questione.

Dovevasi presentare all'approvazione del Parlamento un regolamento del 12 settembre 1860 che nell'aprile del 1861 non era ancora stato convertito in legge, ovvero dovevasi compilarne un altro che potesse meglio soddisfare agli interessi generali di tutte le province riunite?

A dir vero, io riputai più conveniente di farne un nuovo, anzichè servirmi dell'antico. Però se lo misi in vigore, non ho però fatto passare l'amministrazione da uno stato normale ad uno stato anormale.

Si dice poi che questo regolamento è informato da principii che hanno turbato molto gli interessi di Genova e di altri paesi.

Osserverò anzitutto che i principii che informano la legge doganale sono quelli della più larga libertà commerciale; i quali nel mentre guarentiscono gli interessi dell'amministrazione, non inceppano per niente il movimento degli affari, lo sviluppo della pubblica ricchezza.

Allorquando verrà in esame la legge doganale, sarà allora mio debito di difenderla e dare quegli schiarimenti che il Senato potrà domandarmi.

Per ora accennerò solo un piccolo fatto, che non mi sembra privo d'importanza.

Noi andiamo a distruggere con tutto il 1862 ottantadue dogane interne.

Questo solo fatto mi sembra dimostrare come noi sgomberiamo il sacro suolo d'Italia da mille impacci, da mille inconvenienti e ritardi per il libero smercio di tutti i suoi valori, per la libera permuta di ogni genere che serve al nutrimento del popolo, all'incremento dell'industria e del commercio.

In quanto poi alle guarentigie che ha preso l'amministrazione per ciò che specialmente riguarda le pene, mi basta notare che l'antica legge per il contrabbando stabiliva la confisca, e quando si prendeva una merce in contrabbando era lasciata facoltà all'amministrazione di venire a transazione.

Cosa ha fatto la nuova legge? Essa, considerando che la confisca non è più cosa dei tempi nostri, stabilì invece delle multe le quali debbono essere pagate. Conviene al riguardo che il Senatore Pareto avverta che questa sola circostanza dello stabilimento di multe ha fatto ritenere la nuova legge come più severa assai della precedente.

Io adunque debbo dichiarare in due parole che non mi sono allontanato dalla legalità, che non ho distrutto una legge per mettere in vigore un regolamento, e che questo stesso regolamento se può essere migliorato dal Parlamento, desso è però informato a principii tali che devono rendere grande e prospera l'Italia in avvenire. (*Bravo! Bravo!*)

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Nel prendere la parola in questa grande discussione io sento anzitutto il bisogno di chiarire il principio politico al quale si informano le poche cose che sto per dire.

Niuno, che io sappia, in questo recinto desidera di rovesciare il Ministero; niuno desidera che egli esca di qui meno forte di quello che vi è entrato. Dopo questa specie di professione di fede politica, mi sia lecito di dire come dacchè io sono nella vita politica ho avuto occasione di conoscere due specie di amici politici.

Queste due specie di amici politici ritraggono il modo loro di agire dalle diverse loro indoli, dalla diversa loro natura, dalla differente loro posizione sociale.

Vi sono alcuni di indole così dolce, di persuasione così facile, di una tale tendenza all'ottimismo, che quando vedono qualche fatto praticato da un Ministro, sono subito disposti a trovarlo stupendo, e tale che non vi si possa mai fare osservazione in proposito.

Ve ne sono alcuni altri i quali non meno interessati, non meno disposti a sostenere il potere per quanto essi stessi possono, non credono loro ufficio il tirare la verità quando a giudizio loro pare che il Ministero fuorvii.

Non è mio ufficio entrare a decidere come e quando possono riescire migliori gli amici di un genere che non quelli dell'altro. Questo solo osservo, che se le oche del Campidoglio avessero taciuto, i galli l'avrebbero occupato. Premesse queste brevi osservazioni, entro in materia francamente; e qui, ferma sempre la dichiarazione che feci, chiederò scusa al Ministero se mi troverò con lui in dissenso in molte cose.

Io non ho menomamente dubbio della dichiarazione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio che egli voglia osservare pienamente lo Statuto, tutte le massime sue, e che egli professi il massimo rispetto per la rappresentanza nazionale, ed attenersi in genere alle strette

massime di costituzionalità; ma nel modo di vedere, di giudicare la costituzionalità degli atti fra il Presidente del Consiglio, e più specialmente fra quella di alcuni suoi colleghi e la mia, corre una diversità grandissima. Innanzi tutto mi si permetta di osservare che altra cosa è il fare decreti semplicemente organici in base a leggi già stabilite e dal Parlamento votate, altra cosa è fare spese non autorizzate nè per decreto nè per legge e quelle tuttavia inserire nel bilancio.

Fra questi due fatti havvi, io penso, una distinzione grandissima; distinzione che tocca completamente al modo col quale esercita il Senato i suoi diritti; dei quali nell'un caso si troverebbe il Senato completamente spogliato, mentre nell'altro conserverebbe i propri diritti nella completa integrità loro.

Infatti sebbene nello Statuto non esista alcuna dichiarazione in forza della quale il Senato non sia chiamato a dare un voto pieno e completo ai bilanci dello Stato, egli è però invalsa una consuetudine, o per meglio dire un uso, in forza del quale il Senato si astiene dal toccare alle spese che sono nei bilanci stanziato quando i bilanci vengono sottoposti alla sua approvazione.

Ciò premesso, o Signori, credete voi, che quando il Senato ha fatta una legge, ed ha data incombenza al Ministero di applicarla, egli abbia perciò voluto approvare implicitamente e senza verun controllo per l'avvenire, tutte le spese che il Ministero giudica occorrere all'applicazione della legge medesima?

Credete voi, che da ciò solo, che una legge fu adottata, e siasi incaricato il Ministero di darvi esecuzione, abbia il Senato con ciò voluto dire, che rinunzia assolutamente a qualunque controllo sul modo di darvi esecuzione, sulla molteplicità, sulla possibile superfluità delle spese che il Ministero fa per procurare l'eseguimento della legge medesima?

Io non lo credo.

L'onorevole Ministro della Marina onde sostenere in generale tutti i decreti da esso fatti, ci andava dicendo che non mai vide egli le piante organiche dei diversi servizi dello Stato approvate per legge.

Ma io credo, che gli faccia in ciò grande difetto la memoria, poichè io non conosco nello Stato qual era anticamente costituito, nella legislazione delle antiche province nessuna pianta organica, nessuna sistemazione organica di stipendi la quale non sia per legge espressa dal Parlamento stata sancita.

Or dunque, quando si tratta di organizzazione di pubblici servizi, le disposizioni relative, non per decreto debbono fare, ma per legge; ed è in occasione della votazione di queste leggi, che era riservata libera a questo ramo del Parlamento la facoltà di fare quelle osservazioni, quelle correzioni, quelle modificazioni che egli credeva.

Ma se ora s'introduce il sistema di fare decreti organici, e dopo che questi decreti sono dal potere esecutivo pubblicati, s'inseriscono nei bilanci, ne viene la necessaria conseguenza che questo Consesso si trova

preclusa la via a poter emendare e modificare le leggi organiche dello Stato.

Or bene, o Signori, l'onorevole Presidente del consiglio ci dichiarò, che egli non intendeva menomamente di ledere i privilegi di entrambi i rami del Parlamento; non intendeva togliersi con ciò l'appoggio del Parlamento in quella giusta, gloriosa e popolare politica di cui egli è così degno rappresentante; ma se questo Consesso non dovrà più aprir bocca su tutta l'organizzazione dello Stato, Signori, qual'è il credito che egli può conservare? E screditato come indubbiamente sarà, quale efficace appoggio potrà dare alla politica del Ministero?

Eccovi, o Signori, le conseguenze di un sistema che non venne, a mio credere, apprezzato secondo i giusti principii della costituzionalità.

Può darsi che fra i decreti che vennero enumerati dall'onorevole Senatore Pareto ve ne sia alcuno il quale possa ricevere una giusta spiegazione, sul quale si possano fornire schiarimenti soddisfacenti desunti da precedenti disposizioni di legge; ma in generale io osservo, che se nei 63, o 65 decreti di cui fece l'enumerazione l'onorevole Senatore Pareto emanati durante la chiusura del Parlamento, cioè nel lasso di poco più di 3 mesi, ve ne sono alcuni, che possono essere giustificati, questi a mio senso sono in numero di gran lunga minore di quelli che con tale mezzo non si possono giustificare.

Di più; soggiungerò che quando fra questi ultimi ve ne siano alcuni che era intenzione del Ministero di presentare al Parlamento, egli doveva dirlo nei decreti medesimi.

Havvi una formola d'uso, assai chiara, esplicita colla quale si dice espressamente che il decreto sarà presentato al Parlamento, ed allora si assicura il pubblico, si assicura il paese che non mancherà la garanzia necessaria, che starà fermo il controllo che a suo tempo il Parlamento porterà sul decreto di cui si fa la pubblicazione. Allora il paese ha il motivo di tranquillizzarsi perchè sa che i suoi rappresentanti, quelli individui nei quali la Corona pose fiducia sufficiente per nominarli al rango di Senatori, esamineranno quegli atti, o li convalideranno, o no, a seconda del merito loro.

Quando anche pertanto esista urgenza di provvedere, il paese deve essere accertato che il provvedimento che l'urgenza richiede non verrà sottratto al definitivo giudizio del Parlamento, e che il pretesto della urgenza non servirà di mantello ad una assoluta e definitiva violazione dello Statuto.

Ma dacci è in questi decreti manca questa formola salutare, a ragione il Senatore Pareto poteva supporre, anzi il doveva, che tali decreti si volessero sottrarre alla approvazione del Parlamento.

Non è questa la circostanza in cui io intenda di combattere le ragioni che l'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio andava adducendo per sostenere il suo operato.

Ma anche qui distinguiamo, nelle disposizioni delle quali si tratta, il merito intrinseco dalla forma.

Io convengo pienamente col Ministro che ottime siano le disposizioni che egli ha dato nei suoi decreti, ma domando se era il caso di far ciò per decreto o se veramente fosse il caso di farlo per legge, tanto più quando si trattava di aggiungere ad alcuni di questi decreti una sanzione penale. Ora che è avvenuto?

È avvenuto che la sanzione penale che sicuramente non può avervi efficace senza il voto del Parlamento (parlando del censimento) veniva a cadere sopra un atto anteriore alla presentazione della legge a questo ramo del Parlamento medesimo.

Or vede l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio come questa conseguenza non possa assolutamente aver luogo, come la legge in nessun caso non possa avere effetto retroattivo, e come diventi conseguentemente inapplicabile ed assuma un aspetto di inefficacia che confina col ridicolo una disposizione la quale prima ancora che venga dal Parlamento approvata, si sa che non può nè deve avere efficacia veruna. Per conseguenza anche in ciò senza in nulla voler combattere quanto disse sull'utilità della misura che proponeva l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, io non potrei consentire che la forma da esso adottata fosse quella per avventura che adottar si dovesse.

Del resto, o Signori, io ho sentito generalmente i signori Ministri andar giustificando i propri atti con una asserzione, ed è che i decreti da essi fatti siano buoni, siano utili, siano ottimi. Dio buono! Della bontà, dell'utilità, dell'eccellenza delle disposizioni da essi date giudicheremo quando tratteremo le leggi relative. Ma qui non si tratta di ciò; si tratta di vedere se tali disposizioni siano state prese con quella forma che prescrive la legge fondamentale del regno.

Per conseguenza qui vaga la questione e d'altronde ognuno vede che se l'allogare il pubblico bene bastasse per far sì che venisse autorizzato il Ministero a provvedere per decreto su quelle materie che formar debbono oggetto di legge, decreto non vi sarebbe, o Signori, nè disposizione che il Ministero non potesse credersi autorizzato a prendere o a dare per decreto reale, mentre io sono troppo fiducioso nella sua rettitudine per potere nemmeno supporre che non venisse sempre a proporre cose di pubblico bene, di generale interesse.

Ma fra lo scopo del pubblico bene, del pubblico interesse, ed il modo col quale questo pubblico bene deve essere procurato, corre una grande diversità, ed è su questa diversità che ci basiamo per dire che molti decreti che emanarono devono essere, a creder nostro, convertiti in legge.

Un'altra questione e assai grave, è quella che emana da un principio messo in campo da alcuni dei signori Ministri, a sentire i quali, quando si tratta di introdurre nelle province ultimamente annesse, le disposi-

zioni già vigenti nelle province antiche, sarebbe in facoltà del Ministero di farlo, senza perciò neppur ricorrere al Parlamento.

Ma anche qui io credo che i signori Ministri vadano altamente errati perchè a questo modo diventerebbe affatto inutile la costituzione ossia lo Statuto, mentre le antiche province sono di tanto inferiori per estensione e popolazione all'aggregazione che ad esse s'è fatta delle province nuove, che esse diventano per così dire una minoranza impercettibile a confronto delle province aggregate. Ora col venirci a dire che il Ministero possa portare per semplice decreto in quelle province, disposizioni che devono per legge essere fatte, si verrebbe implicitamente a sostenere, o Signori, la massima che la minoranza imporrebbe le sue leggi alla maggioranza, e quindi ne nascerebbe la completa sovversione degli ordini rappresentativi!

Or dunque vedono gli onorevoli ministri che la tesi che alcuni di essi hanno sostenuta, implica un grave errore, errore sul quale credo che sia opportuno che ci intendiamo chiaramente, se no cascheremo di equivoco in equivoco.

Vi fu ancora una lunga difesa presentata dall'onorevole Ministro delle Finanze, relativa specialmente all'ultimo decreto doganale da esso fatto.

Io non intacco il merito del suo regolamento; ma anche qui non sono d'accordo con lui.

Non contrasto che in una parte del regno le norme doganali fossero state determinate con un decreto precedente: ma oltrechè non bene ricordo se quel precedente decreto era emanato in epoca in cui in alcune località dello Stato i decreti potevano aver vigore di legge, osservo, che se ciò poteva in ogni ipotesi essere una ragione di variare per decreto quello che per decreto s'era fatto nelle località medesime, questa non sarebbe poi mai una ragione di variare per decreto ciò che in altre località dello Stato era stabilito in forza di legge.

D'altronde, o Signori, non fermiamoci tanto in quel che erasi fatto precedentemente; badiamo piuttosto a ciò che si doveva fare. Le disposizioni doganali formano oggetto di legge e non di decreto. Questa massima almeno il signor Ministro non vorrà contraddirla.

Io quindi riassumendomi, concluderò dicendo: Noi, signori Ministri, abbiamo grande stima, fiducia in voi, ma perchè questa fiducia possa essere piena e completa, noi desideriamo che voi vi atteniate strettamente alla costituzionalità, alla legalità. Sicuramente voi ci avete dichiarato che questo è l'intendimento vostro, che se in alcune circostanze vi siete scostati da tale massima, ciò fu perchè l'incalzare degli eventi vi ci strinse; noi siamo disposti a menarvi buone tutte queste ragioni, ma non possiamo contemporaneamente a meno di manifestare il vivissimo nostro desiderio che questo scostarsi dalle regole della costituzione sia definitivamente per cessare al momento attuale.

In altri paesi le istituzioni costituzionali hanno ap-

poggi che sgraziatamente mancano nel nostro paese: non dirò sgraziatamente: correggerò questa frase, giacchè se da noi mancano tali basi, ve ne sono pure di sufficienti tuttavia quanto basta non solo per una gloriosa e valida vita costituzionale, ma eziandio per far sì, che come giustamente l'onorevole Senatore Pareto accennava, sotto l'imperio di queste leggi, sotto l'influenza di queste istituzioni, la Nazione italiana abbia potuto estendersi, abbia pressochè potuto compiersi; e la simbolica bandiera tricolore abbia potuto sventolare gloriosa dall'alto delle alpi sino al Libano. Ma ora come diceva, è d'uopo di ben intendersi onde non avvengano equivoci, onde non ne venga il discredito delle nostre costituzionali istituzioni.

In Inghilterra tutti sanno come la Camera dei Lordi tragga grande appoggio dai privilegi, abbia grande sostegno dalla autorità e dalla ricchezza dei suoi membri, dalla illustrazione delle famiglie che per diritto ereditario s'aggono in essa e come conseguentemente perciò il pubblico la circonda di rispetto e venerazione che non possono facilmente venire accosti.

Nel Belgio la Camera alta ritrae la forza, la vigoria della sua esistenza dall'origine popolare. Ma presso noi signori non havvi nè una cosa nè l'altra.

Noi siamo soltanto per così dire necessariamente uniti colla legge; alla quale diamo noi stessi la forza, il vigore, e ad un tempo ne deriviamo la forza ed il prestigio della nostra esistenza.

Or dunque se noi ci mostriamo esigenti, se chiediamo che nessuna delle leggi organiche dello Stato, che debbono per l'avvenire reggere tutta l'amministrazione del paese medesimo, sia definitivamente mandata ad effetto senza che il nostro voto sia sentito, gli è perchè crediamo, o Signori, che questo sarà una grande garanzia per la bontà della legge, gli è perchè crediamo che ciò costituisca un elemento indispensabile per conservare la dignità, il prestigio delle nostre istituzioni. Noi, lo ripeto, ed il ministero si persuaderà di ciò facilmente, vogliamo tenergli conto se in passato le circostanze lo persuasero ad agire differentemente; ma noi siamo convinti, che nell'avvenire egli si atterrà strettamente alla costituzionalità e non escluderà il Senato da quel voto che gli è dalla legge e dalla ragione costituzionale necessariamente riservato.

Presidente. La parola è al Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Due sono i principali appunti fatti dall'onorevole Senatore Pareto al Ministro della guerra, uno è relativo a certi decreti che veramente costituiscono legge, l'altro è relativo ad altri decreti che non sono che disposizioni semplicemente amministrative.

Per il primo appunto è facile a me il rispondere. Egli ha cominciato il suo discorso dicendo che nel mese di gennaio 1861 si erano pubblicati certi decreti per stabilire pensioni ad antichi militari di alcune province d'Italia, o alle vedove di questi militari.

Ora io debbo osservare che quando emanarono questi

decreti, cioè nel gennaio mi pare, duravano ancora i pieni poteri.

Debbo pure osservare che fu appunto nella primavera dell'anno scorso che fu discussa nel Parlamento una legge, che fu poi votata dalle due Camere, la quale portava la conferma di tutti quei decreti emanati durante i pieni poteri estendendoli anche agli uffiziali veneti; quindi mi sorprende che si facciano ora appunti al Ministero per la pubblicazione di quei decreti.

L'altro appunto che riguarda il Ministero della guerra si è la pubblicazione di parecchie disposizioni amministrative, come sarebbero lo stabilimento di quartier mastri, l'ordinamento militare, l'ordinamento dello Stato Maggiore delle piazze, del soldo agli invalidi, ed insomma una quantità di disposizioni interamente amministrative.

Ora, io domando, poteva il Ministro della guerra, a misura che si facevano tutte le diverse annessioni, stare lì in sospenso, e lasciare che in ogni parte d'Italia continuasse l'amministrazione militare com'era sotto gli antichi governi?

Sicuramente non poteva; era un assurdo. Quindi il Ministero, i miei predecessori non fecero altro che ordinare in una sola le diverse amministrazioni, le quali motivarono tutti questi diversi decreti.

È certo che questi decreti amministrativi portarono molte maggiori spese nei bilanci che non erano previste.

Così i decreti emanati nel 1860 per l'ordinamento delle Intendenze e di altri corpi militari portarono una spesa di gran lunga maggiore di quella contemplata nei bilanci del 1859, e così quelli pubblicati per l'ordinamento dell'amministrazione militare nel 1861 portarono un aumento di spesa sui bilanci del 1860: ma è da avvertire che il bilancio del 1860 fu fatto prima che l'annessione dell'Emilia e della Toscana fossero compiute; è da avvertire che quello del 1861 fu fatto prima che l'annessione delle provincie napoletane fosse condotta a tal punto che si potesse contemplare nel bilancio tutta l'amministrazione militare relativa.

Il Ministro della guerra non poteva stare così in sospenso e fece i decreti di organizzazione.

Ora se i bilanci si fossero potuti presentare in tempo al parlamento, è certo che questo nel discutere le diverse categorie avrebbe esaminati anche questi decreti, e trovando eccedenti le spese, avrebbe potuto fare le sue osservazioni.

Non essendosi potuto presentare i bilanci, le osservazioni non poterono aver luogo; ma sta tutt'ora nel Parlamento il diritto di portare quelle modificazioni che saranno necessarie nella discussione che si farà poi di queste diverse spese ad ogni articolo del bilancio, e con questo il Parlamento farà valere tutti i suoi diritti senza che perciò ne resti menomata nel Ministero l'autorità di fare la sua organizzazione amministrativa.

Non trovo altre osservazioni dell'onorevole signor Senatore Pareto alle quali io non abbia risposto.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Al punto a cui è giunta la discussione io non tratterò più a lungo il Senato, massime dopo le spiegazioni tanto chiare e soddisfacenti date dal signor Presidente del Consiglio.

L'onorevole signor Senatore Pareto ha accusato di incostituzionalità alcuni atti del Ministero, ed accennava a 65 Decreti.

Pare a me che in questo immenso numero di Decreti egli rimproverasse al Ministero non solo di aver cercato di organizzare, ma ancora quasi perfino di aver amministrato.

In sostanza quali sono queste infrazioni? quali sono queste incostituzionalità?

Se si parla dei consolati e dei vice-consolati stati stabiliti, già vi osservava l'onorevole signor Presidente del Consiglio, come un apposito articolo di legge esiste, il quale dà piena facoltà al Governo a tale riguardo e aggiungerò che esiste ancora, se non erro, un'altra disposizione se non nella legge, nel regolamento, la quale dice, che le disposizioni del Governo sono valide, quando non importano variazioni nel bilancio.

Qui sta la vera teoria; qualunque atto si sia fatto per parte del Governo è puramente amministrativo, quando non vi sia stato arbitrario eccesso nel bilancio.

Succedono variazioni d'attribuzioni, d'uffici, di denominazioni, può parere che il Ministero abbia ecceduto, ma egli non ha che unificato, ed io in questo non solo non lo rimprovero, ma lo credo degno di approvazione e di lode.

Dirò al Ministero, voi ci date l'Italia quasi fatta con questi Decreti, datecela intera ed io vi perdono il decuplo di simili Decreti.

Rimarrebbero impugnabili due soli decreti; quello del censimento difeso dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e quello delle dogane.

Quanto a quello del censimento, anche io quando ho veduto quel Decreto, ho pensato che era incostituzionale; ma poi ho veduto che non aveva altro difetto fuor che quello di non conseguire l'intento, perchè senza penalità il censimento non sarà esatto; ma a questo penserà il ministro per presentare a suo tempo una legge al Parlamento per ogni rettificazione.

Rimane quello delle dogane; e qui fo la mia dichiarazione che non voglio certo aver l'aspetto di un cortigiano del Ministero, dirò al Ministro delle Finanze che le pene sono cambiate, fu mutato il sistema, si è fatto ciò irregolarmente, si è derogato alla legge; d'altronde non si può negare che i tribunali nei casi di contravvenzione non sapranno che legge applicare, esisterà una legge ed un Decreto per i quali i tribunali si troveranno in imbarazzo.

Tuttavia il decreto del censimento e quello delle dogane, sono sottoposti alla discussione del Parlamento, aspettiamone l'esito.

Non posso a questo riguardo astenermi dall'osservare

che poi tutti i decreti incriminati verranno esaminati quando verrà in discussione il bilancio, nelle somme che sono richieste, e così il vero controllo del Parlamento potrà esercitarsi sopra quelle disposizioni che portano spese.

Non è difetto di costituzionalità quello che secondo me rimproverava il Senatore Fariua al Ministero di organizzare certi uffici e di inscrivere le spese nel bilancio; anzi io trovo questo naturale, perchè quando verrà discusso il bilancio, se è approvata per intero la spesa, stanno le disposizioni fatte, se è modificata, saranno modificati i decreti reali necessariamente.

In questo stato di cose quale era la conclusione del Senatore Pareto? Era questa. È necessario che il Senato disapprovi questi decreti, perchè al Ministero non venga più la voglia di eccedere negli atti della sua amministrazione.

Egli dice in sostanza ai Ministri, i quali veduta questa disapprovazione del Senato non siederebbero più su quei banchi; ritiratevi, e se voi avete studiato molto a trovare un Ministro, vi sarà subito chi ne troverà in una volta otto, anzi nove.

Dirò pertanto che nelle circostanze in cui siamo, io non avrei il coraggio di disapprovare il Ministero, e in ciò mi conforto, in quanto che, dato uno sguardo sul passato e vedendo un Ministero, il quale aveva pieni poteri per far leggi dirette al mantenimento della patria indipendenza, durante la guerra, a pubblicare codici, ed il Parlamento tacere, domando a me stesso: con quale coraggio disapproveremo noi atti amministrativi, i quali tutti non avevano altro che uno scopo lodevole, quello dell'unificazione?

Senatore Pareto... Domando la parola.

Senatore Galvagno... Concludo che non è il caso della disapprovazione del Parlamento.

Dirò bensì che l'approvazione del Parlamento darà forza e vigore al Ministero, ma dirò insieme ai signori Ministri: signori Ministri siate forti, compatti uniti ed avrete l'appoggio del Parlamento ed insieme quello del paese, perchè la vostra forza, la vostra unione difenderà il paese dalla possibilità di ben maggiori infrazioni alla Costituzione, che non siano quelle, che si pretendono da voi commesse.

Senatore Di San Martino. Ho domandato la parola allorché il Presidente del Consiglio parlando della crisi ministeriale la quale ha avuto luogo, e che non è ancora risolta, accennò a dispareri, a programmi che erano diversi da quelli del Ministero.

Siccome fra le varie persone le quali secondo la voce pubblica furono ricercate per far parte del Ministero e di assumere il portafogli dell'interno, nessuna ne fu la quale, quanto io, fosse soggetto della discussione della stampa. Siccome la stampa parlando della mia risoluzione assoluta di non entrare nel Ministero, parlò pure di programmi, così io credo conveniente e per la mia dignità e per quel riguardo che debbo al Corpo al quale ho l'onore di appartenere di dare alcune spiegazioni,

che credo il Senato mi concederà di porgergli in argomento di tanta importanza.

Io non ho avuto che due sole conferenze riguardanti il mio ingresso al Ministero. Nella prima opposi per ragioni che in parte mi erano personali, in parte no, un diniego così positivo, così assoluto che quando poi vedeva nella stampa di tutti i giorni rimettersi in campo la notizia della mia accettazione, non mi rendeva altrimenti ragione di questa oscillazione fuorchè nel pensare che quei giornali le cui tendenze mi erano note, tentassero di guadagnar tempo e di porger mezzo al Ministero di risolvere la crisi in altra maniera.

La seconda conferenza mi giunse assolutamente inaspettata, ma neppure in questa mi venne in mente di opporre programma a programma.

Dichiarai bensì che quand'anche si fosse potuto superare le mie prime cause d'astensione, sarei tuttavia stato distolto dall'entrare nel Ministero per varie discrepanze che io supponeva esistere tra il Ministero e me fra i mezzi per raggiungere lo scopo, scopo che anche allora io riteneva non poter essere diverso per nessuno di noi. In quel colloquio io esposi quei semplici pensieri che mi parevano più atti a spiegare queste discrepanze intorno al modo di superar le difficoltà che ci circondano, e di provvedere alle condizioni molto gravi, molto critiche della patria nostra.

Noterò tuttavia che prima di fare osservazioni, dichiarai come il mio modo di considerare la questione, non lo poteva altrimenti desumere che da ciò che ne dice la stampa, dalle conversazioni private e da conoscenze personali: poichè documenti autentici, documenti su cui fondare un positivo giudizio io non ne ebbi, ed io espressamente dichiarava allora che quello che io dicevo come conversazione affatto eventuale, mancante di dati positivi, era sempre sotto la riserva assoluta della diversità che poteva nascere nel mio convincimento quando avessi esaminato documenti positivi; e veduti atti i quali mi dessero quella precisa ed assoluta informazione delle cose che il più sovente non è dato di avere a chi non è negli affari.

Ora dunque, ripetendo al Senato quali, in alcuna delle cose più importanti, erano i miei dubbi, comincerò per dire che sollevò in me dubbi gravissimi il pensiero che nella condotta delle cose nostre non si dia alle questioni finanziarie quell'importanza che esse hanno.

Non è, a parer mio, possibile di considerare che l'Italia sia forte, libera, indipendente, se insieme agli altri elementi non si provveda a rinfrancare il credito, onde la mancanza del danaro nel momento del bisogno non ci venga ad opporre insuperabili difficoltà.

Io quindi ritenni e ritengo tuttora che sia di grande e di assoluta necessità di far procedere di pari passo, senza sacrificare le une alle altre, tutte le questioni finanziarie, guerresche e di ordinamento interno.

Ritengo che sia indispensabile riformare tutte le amministrazioni su basi più economiche, restringerne il personale, che si debbano rimandare le creazioni dei nuovi

stabilimenti ai quali si può intanto supplire con gli stabilimenti che esistono.

Ritengo che se per accelerare più di quanto le condizioni nostre finanziarie lo permettano, gli armamenti, si venisse a un dato momento a trovarsi in una condizione tale che il danaro mancasse e si dovesse ricorrere in tempo di pace a quei rimedi estremi che sono solo giustificabili dai bisogni della guerra, si correrebbe il rischio di rimanere senza alcuna possibilità pecuniaria al momento vero di un'azione decisiva.

Io non dubito nel genio italiano, nella nazionalità, non ho nessun timore che gli italiani in un momento di pericolo manchino al dover loro, ma so pur troppo che gli appelli supremi non si possono ripetere più volte. Quindi se la condizione nostra fosse tale che domani, da qui a un mese od in tempo non tanto lontano, si fosse certi di poter dare battaglia con calcolata speranza di successo, io non esiterei un momento di proclamare: armate, accelerate, per quanti sacrifici si debbano fare, accelerate, compiamo l'opera.

Ma se invece di avere un'occasione prossima di venire ad una felice e finale soluzione noi dobbiamo aspettare, ci conviene in questa ipotesi provveder ai casi nostri con molta antiveggenza finanziaria.

Ora io esprimeva come giudicando la situazione sui soli elementi dei giornali e della pubblicità non mi pareva che la questione si possa risolvere per ora, e come mi sembrasse perciò indispensabile di proclamare innanzi al paese che mentre si tende con costanza e con fermezza al fine cui agogniamo, si tende a questo fine impiegando quei mezzi che non rovinino anticipatamente l'opera nostra. Questa a parer mio era una questione che per essere risolta aveva ancora bisogno di quelle discussioni che non vengono altrimenti a maturità, se non allora quando si possono aver sott'occhio documenti autentici ed ufficiali.

Senatore **Villamarina**. Domando la parola.

Senatore **S. Martino**. Io non cerco sollevare, non cerco sieno poste in discussione questioni che è mia opinione riescano tanto meglio a buon fine quanto più si tengano segrete e siccome ho sempre esternato in tutte le occasioni come la mia condotta politica si fondava su questo assioma, che non sia ora mai possibile nessun'altra risoluzione che o il complemento d'Italia o la rovina completa; per conseguenza io prego i miei onorevoli colleghi di ritenere che quei principii politici che ho sempre manifestati nella mia carriera precedente, sono i miei tuttora e saranno quelli che io conserverò fino a che Iddio mi darà vita.

Io avrei potuto rispondere alle polemiche dei giornali; non lo feci ritenendo che non fosse opportuno in questo momento di mettersi in polemiche a questo riguardo.

Ho risposto una volta sola nella mia carriera politica agli attacchi cui fui soggetto ed è quando lasciai la mia missione di Napoli.

Le condizioni mie erano in quel momento molto dif-

ficili, tuttavia procurai nella mia risposta di non portare nessun incaglio, nessun documento all'andamento della cosa pubblica, anzi dirò francamente, che credevo giovare alla cosa pubblica, indicando come si potesse con altri mezzi, con altre vie conseguire più presto e più facilmente lo scopo cui tutti aneliamo, quello cioè di vedere tranquillata quella parte d'Italia che oggi è unita ai comuni destini; anche l'opinione, che manifestava in quel tempo ha in questo momento una grande potenza.

Io veggo con grandissimo rammarico, con un dispiacere profondo che da taluni si creda che in Italia la questione nazionale sia una questione di partito.

Io non comprendo come in Italia in questo momento vi possano essere partiti eretici, come possano esservi partiti dotati di vera potenza in faccia al grande movimento che tutti trascina, tutti spinge ad una comune redenzione; in faccia al grande movimento della patria non è possibile vi sia italiano, il quale, quando si riesca a condurre il Governo in una via larga di conciliazione, non apprezzi la convenienza di accostarsi a far parte di questa grande e potente famiglia.

Nella mia lunga carriera politica ho dovuto tenere la direzione della polizia, e credo d'averla esercitata sempre con un impegno particolare, onde pormi al fatto dell'opinione, e degli atti di tutti i partiti.

Da queste mie indagini, da questi miei studi è nato in me il convincimento, che se il Governo tiene una via sinceramente, veramente nazionale, i partiti si riducono a tanto poca cosa, che il Governo ha mezzo infallibile di annientarli, lasciando senza offesa tutti quegli atti che non sono convertiti in un attacco diretto e manifesto; e dirò a questo riguardo che questo principio che qui venne trovato eccellente dal 1848 al 1854, avrebbe fatto anche in Napoli buonissima prova, se mi fosse stato dato di poterne compiere l'attuazione.

Da lunghissime indagini, da studi praticati sopra individualità, e tutte eminenti, io mi sono convinto, che una delle cose più importanti alla quale è bene che ogni italiano tenda e dalla quale dipende in gran parte l'assetto governativo, sta nel tranquillare ogni cittadino, qualunque sia il suo partito, qualunque sia la sua opinione, che esso quando non venga ad atti ben formali, ben decisi d'ostilità e d'attacco contro le istituzioni governative sarà certo di non ricevere insulto né altra molestia da parte dell'amministrazione governativa.

Io sono pienamente convinto, che quando ogni cittadino saprà, che la libertà è uguale per tutti, e la libertà protegge tutti, si costituirà nell'Italia una tale massa, che sussidierà il Governo nelle sue azioni, che il Governo avrà ben poco a temere, anzi troverà in molti degli stessi elementi, che il sospetto ha fatto ostili fin qui, un aiuto ed un elemento per combattere quello che rimane di reazione nelle varie province d'Italia.

Io ripeteva quindi che per poter governare fosse conveniente di entrare in un'altra sfera d'azione. Non voglio credere che questo genere d'azione sia osteggiato dai signori Ministri, ma non lo credo praticato in quella

maniera, in quella forma che si presenta al pensiero mio come unica suscettibile di un buon risultato. Io per conseguenza ho fatto osservazioni di vario genere al Ministero, onde manifestargli come le mie tendenze fossero in parte diverse.

Uno degli atti principali, uno dei principali elementi che a parer mio impedivano anche il mio ingresso al Ministero, era la sconvenienza assoluta che entrando nuovo al Ministero io volessi prendere una tale posizione in tutte le materie trattate da diversi Ministeri, che mi desse l'apparenza di voler esercitare una troppo grave, direi, sorveglianza, sugli atti di ciascun Ministero in particolare. Ma intanto io ritengo che ormai le questioni nostre sono questioni complesse che non si possono dividere, non è possibile al Ministro dell'interno di regolar bene le cose proprie, se contemporaneamente quelli di finanza, dell'istruzione pubblica eccetera, non governano e non amministrano nello stesso intendimento e collo stesso concetto e con le stesse forme; quindi io ritenevo indispensabile che vi fosse una tale ingerenza reciproca negli affari per cui avrei dovuto necessariamente pretendere l'adozione di quelle maniere di governo che sole a parer mio valgono a costituire una forte unità d'azione.

Io non aveva nessun titolo per imporre nè la mia idea nè i miei sentimenti.

Quindi, nel secondo colloquio che ho avuto, esternai queste idee con la convinzione di non poterle presentare altrimenti che come una ragione di rifiuto, e lo feci con quelle forme che valsero a dimostrare all'onorevolissimo Presidente del Consiglio ed ai suoi colleghi, l'alta stima che m'ispirano le loro persone.

Ne' miei atti nel Parlamento ho sempre dimostrato la mia ripugnanza a far ogni qualsiasi opposizione: ritengo che in questi tempi quando il Governo ha sentimenti nazionali, quando ha in animo di formare l'Italia, il meglio che si possa far da chi non ha una fiducia straordinaria nelle proprio forze sia di sorreggerlo; ma tra il sorreggerlo ed il prendere una parte attiva alla direzione del Governo, credo che passa una gran distanza.

La responsabilità degli atti, l'accetta, quando questi atti sono tutti conformi al mio modo di pensare, non solamente nei principii astratti, nei principii generali, ma anche in ciò che riguarda i modi d'esecuzione. E ponendo termine al mio dire, ripeto, che non mi sono proposto di fare programmi.

Se avessi dovuto fare un programma avrei prima consultato i miei amici dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, e non mi sarei azzardato a proporre idee che non fossero prima assoggettate ad una matura discussione.

Ministro dell'Istruzione pubblica. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Avendo inteso che l'onorevole Senatore Pareto ha domandato la

parola, ho voluto prima dare due schiarimenti sopra gli appunti fattimi, con riserva poi di rispondere compiutamente sopra di tutti.

Quanto al collegio Longone, non si tratta di soppressione di corpi morali. L'imperatore d'Austria aveva concesso ad un ordine religioso l'amministrazione di un collegio dello Stato colla clausola espressa che il Governo poteva ritirare la concessione quando voleva. Ritirando la concessione il Governo era nel suo proprio diritto, quindi non so come ciò possa paraggiarsi ad una soppressione di corporazioni religiose.

Quanto all'unificazione dell'amministrazione della pubblica istruzione in Toscana, in Napoli, in Sicilia, l'ora è troppo tarda e la discussione troppo inoltrata per dover anche entrare in quest'argomento, e nei principii generali stati del resto già svolti dai miei colleghi.

Per tranquillare però l'onorevole Senatore Pareto, severo custode del pubblico erario, gli dirò solo che il Ministro di pubblica istruzione ha potuto compiere quest'importantissima operazione con diminuzione di impiegati, con pochissime aspettative, ed ha potuto insediare quattro amministrazioni di pubblica istruzione nelle province napoletane senza un impiegato di più, e con semplici incaricati.

Ecco quello che avevo a rispondere all'onorevole Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Se non fosse sorto in appoggio della crollante mia torre, come diceva l'elegante signor Bastogi, se non fosse sorto in aiuto dei miei ruderi il Senatore Farina, che ha posto la questione nel vero suo punto di vista, cioè che qui non trattavasi del merito intrinseco dei decreti, ma della loro costituzionalità, per riguardo all'inserzione nel bilancio, io avrei dovuto prendere ancora una volta la parola per sostenere la mia tesi, e allora io avrei cercato di rispondere alla bella meglio a tutti i singoli e numerosi discorsi dei signori Ministri i quali ci dicono di aver fatto bene, perchè hanno fatto l'Italia!

Io in questo applaudo, sono il primo ad applaudire; ma mi sia permesso di dire se non altro, perchè si serbino le memorie antiche, che quando si fanno le cose, è meglio farle costituzionalmente, che no.

Del resto poi io dò un *bill d'indennità* pieno, assolutissimo al passato, purchè non si ricominci a battere la strada poco costituzionale per cui abbiamo corso i passati mesi.

Osserverò tuttavia prima di terminare, che l'ariete più forte, o almeno quello che aveva a ridurre in polvere il mio edificio, quello del Ministro Bastogi, è già stato distrutto o almeno affievolito di molto dall'onorevole commendatore Galvagno.

Io dicevo che l'ariete più forte era la questione del regolamento doganale creduto costituzionalissimo dai signori Ministri, mentre che il commendatore Galvagno, difensore dei Ministri, questa pretesa di costituzionalità, non l'ha loro menata buona. Ecco, come dissi, l'ariete del conte Bastogi, essersi trovato affievolito nel voler

battere in breccia i ruderi, come ei diceva, delle mie interpellanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Senatore Pareto. Ma io poi mi rivolgerò all'onorevole commendatore Galvagno per osservargli che io non aveva intenzione veruna di gittar giù il Ministero; anzi credo di aver fatto atto di buon amico suggerendogli di marciare un po' più nelle vie costituzionali.

Mi rincresce poi l'allusione che il Senatore Galvagno ha voluto fare ad un altro Ministero.

Io non ho mai approvato gli atti fatti dal Ministero Rattazzi, giacchè bisogna pronunziarne il nome, anzi li ho molte volte disapprovati, ed io sono stato uno di quelli che sempre ho detto e sostenuto nel Parlamento, che i poteri che erano stati dati a quel Ministero, erano stati dati per far la guerra e non per far Codici. Dunque le allusioni del cavaliere Galvagno non possono avere relazione con me.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Pareto. Detto questo, io ripeto che in parte sono contentissimo dei miei interPELLI, perchè con questi ho dato argomento al Presidente del Consiglio di poter svolgere una promessa che molto desiderava che egli facesse, quella cioè di Roma; ma ripeto che poi arco sono contento di aver fatto questa interpellanza, perchè ho ottenuto la promessa che d'ora in avanti il Ministero camminerà in una via più costituzionale.

Ministro delle Finanze. Non aggiungerò, dopo così lunga discussione, che due parole.

Io non ho inteso di dire che l'aver pubblicato il regolamento per Decreto reale fosse cosa strettamente costituzionale. Io accennai solo, che allorquando sottoposi alla firma reale quel regolamento per dargli forza di legge, non ho messo l'amministrazione delle dogane in uno stato anormale, mentre questo stato già preesisteva; che io avrei dovuto presentare al Parlamento un regolamento che non aveva forza di legge, che portava pene le quali non venivano neppure applicate dai tribunali; essendo difatti accaduto che i tribunali di Sassari, di Milano non vollero punto ritenere il detto regolamento come legge.

Le cose quindi trovandosi in questo stato, invece di presentare al Parlamento quel regolamento diedi opera perchè ne fosse immediatamente compilato un nuovo il quale potesse meglio regolare quell'amministrazione, per quindi presentarlo al Parlamento, onde fosse convertito in legge.

Dichiaro adunque che se io non seguii la via strettamente costituzionale, non ho però messo l'amministrazione delle dogane in una via anormale, quando già vi era in questo stato, e che se il Ministero, sempre col concetto di unificare per quanto era possibile tutte le istituzioni senza perder tempo, qualche volta ha preso sopra di sé questa responsabilità; esso l'assunse per le ragioni adotte, sempre con maggior coraggio.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Galvagno. Ho domandato la parola per un fatto personale.

Senatore Farina. Potrà dopo rispondere anche a me. Argomenti veramente degni d'ammirazione e sorpresa per me furono quelli messi in campo dall'onorevole Galvagno; infatti egli pretese che bastasse, che nella legge di bilancio fosse iscritta una spesa stabilita in un decreto perchè se ne dovesse ritenere regolare la proposta. Or bene io prego l'onorevole Senatore Galvagno di dare un'occhiata alla legge organica sulla contabilità dello Stato, e riconoscerà, che le sue osservazioni sono a questo riguardo prive di fondamento. L'onorevole Senatore Galvagno soggiunse: voi voterete in occasione dei bilanci tali spese o voi le rigetterete.

Non pare che l'onorevole Senatore Galvagno abbia tenuto conto di un fatto sul quale mi sono basato io per asserire precisamente il contrario di quello che egli sosteneva.

Io mi sono basato sul fatto costante in quest'aula, che mai il Senato toccò la legge del bilancio.

Ciò posto come combattere l'utilità d'una nuova spesa, quando già fosse dall'altro ramo del Parlamento nel bilancio approvata?

Pretenderebbe con ciò forse l'onorevole proponente di sostenere implicitamente che noi non dobbiamo far niente che quello che sia già stato fatto nell'altro ramo del Parlamento?

Ma ciò egli non sostiene, ciò però è quanto deriva necessariamente dalle sue premesse. Infatti, se una volta una spesa viene posta nel bilancio ed adottata nell'altra sede del Parlamento; noi per la costante pratica serbata qui non la tocchiamo più, dunque ne viene implicitamente che non possiamo più pronunciarci sulla utilità, sulla convenienza, sull'opportunità di questa spesa; questa è la conseguenza indispensabile delle premesse del Senatore Galvagno.

Di più il Senatore Galvagno ha completamente, mi rincresce il dirlo, a mio credere, sconosciuto l'indole della legge del bilancio.

L'indole della legge del bilancio è quella di una legge annuale, di una legge generale, e se tutte le volte che si discute il bilancio si dovessero discutere le organizzazioni dello Stato, la discussione del bilancio non finirebbe più. Guai se il Senato prendesse l'abitudine di variare il bilancio e rimandasse all'altra Camera una legge così complicata, così necessaria; essa nel passare e ripassare da una Camera all'altra occasionerebbe una tale perdita di tempo, che l'organamento costituzionale non potrebbe più funzionare.

Io non voglio revocare in dubbio che in circostanze straordinarissime, il Senato non possa far uso della sua autorità, anche relativamente ai bilanci, ma dico che abitualmente non lo deve e questo con me lo dirà chiunque abbia la minima pratica del regime costituzionale, perchè se tutte e due le Camere interloquissero su ciascuna spesa dei bilanci, se a ciascuna spesa si facesse una discussione sull'organizzazione alla quale

la spesa è relativa, io lo ripeto, il sistema costituzionale non potrebbe assolutamente funzionare.

L'onorevole Senatore Galvagno credette anche giustificabile una legge nella quale si verrebbe a sancire una pena relativa ad un fatto che si doveva eseguire in una epoca anteriore alla pubblicazione della legge; se questo è, egli dice, non vi sarà altro arancio che quello d'aver sancito una legge inutile - Mille grazie dell'avviso!

Crede egli che questo sia il modo di acquistare credito al Parlamento, sancire penalità e leggi inutili?

L'onorevole Senatore Galvagno infine per sostenere la legalità di certi atti disse, che essendosi commesse delle illegalità gravi da un Ministero che aveva i pieni poteri, e che egli riprovava, assolveva il Ministero attuale dalle illegalità commesse, quantunque non avesse l'ampiezza dei poteri dell'altro.

Ma in verità questo modo di difendere a mio senso equivale ad un'accusa.

Se un Ministero che avea i pieni poteri per il solo motivo che ha ecceduto i limiti contenuti non nella legge, ma nelle considerazioni che l'accompagnavano, ha incorso la censura del Senatore Galvagno, come mai potrà egli logicamente rifiutare di censurare un Ministero che questi poteri non aveva in alcun modo?

Questo modo di difendere a mio senso, lo ripeto, si ritorce in un'accusa.

D'allusioni personali non faccio cenno, perchè avendo francamente detto prima quel che io pensavo della politica del Ministero, se alcuna allusione avesse egli a me diretto, io le ritorcerei immediatamente contro di lui.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha domandato la parola per un fatto personale, io lo prego perciò di limitarsi strettamente al fatto personale, e dopo di lui la parola è al Senatore Villamarina.

Senatore Galvagno. Dirò solamente al Senatore Pareto che io presi le mosse dalla parola *disapprovazione*, e volli misurarne le conseguenze; il resto del mio discorso non contiene alcuna allusione.

Dirò poi al Senatore Farina, abbreviando il mio discorso, che egli mi ha fatto dire cose, che non ho nè dette nè pensate.

Presidente. La parola è al Senatore Villamarina.

Senatore Villamarina. Io sarò brevissimo, l'oggetto per cui ho presa la parola si è di domandare al Presidente del Consiglio una semplice spiegazione sopra una frase che se ho ben intesa, occorre nel suo discorso di risposta all'interpellanza del Senatore Pareto.

Sono del mestiere e sarò discretissimo. Io non domando che ciò che mi può dire, e mi tengo soddisfatto da prima della risposta che crederà potermi dare.

La frase è la seguente. Se ho ben inteso; parlando di Roma, il Presidente del Consiglio disse che nel momento in cui si discuteva forse i nostri destini si maturavano.

La frase è gravissima.

Per il passato, secondo me, si è abusato anche di troppo di frasi consimili a questa. La cosa è pericolosa,

perchè facendo sempre credere che si va a Roma da un giorno all'altro le popolazioni si eccitano, le loro esigenze aumentano in ragione delle speranze che loro si fanno concepire, e queste esigenze creano gravi imbarazzi, sia al Governo stesso, sia anche al nostro alleato, nel cui concorso io ho ferma fede, e nessuno più di me deve averla, poichè essendomi trovato a Parigi in circostanze gravissime, ho potuto convincermi delle buone disposizioni del nostro alleato a riguardo dell'Italia; e per non andar pelle lunghe mi sia permesso di accennare un fatto solo.

Nel 1856, quando il Ministro francese che presiedeva il Congresso di Parigi, stigmatizzava con parole memorabili il Governo del Papa, e quello delle Due Sicilie, chi avrebbe detto che tre anni dopo, una parte degli Stati Pontifici e tutto l'ex-Regno di Napoli sarebbero nelle condizioni in cui oggi si trovano, restituiti alla libertà per cui tanti nomi venerandi aveano sofferto prigionia, catene ed esilio? Quindi, questi precedenti sono di natura ad animarci a saper attendere e confidare. Epperò ripeto di avere pienissima fede nel concorso della Francia, ma trovo che certe frasi non si debbono lasciar passare senza spiegazioni, affinché le popolazioni non siano indotte in errore e non si eccitino mal a proposito e si aumentino così gli imbarazzi che abbondano già di troppo.

Io mi contenterò, lo ripeto, di ciò che il Presidente crederà di poter dire, e mi dichiaro preventivamente soddisfatto della sua risposta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. L'interpellanza dell'onorevole Senatore Di Villamarina contrasta un poco al fine che egli si propone.

L'argomento è delicato e non conveniva parlare due volte. Risponderò per altro che ho detto che i nostri destini si maturano in questo momento; ma come si maturavano ieri, avanti ieri, e si matureranno domani; perchè la soluzione di questa questione dipendendo da principii che non si possono contrastare, da principii soprannaturali, e dovendo vincersi colla forza della persuasione e della ragione, succede nel maturare dell'idea e del sentimento, che tutti i giorni lentamente, insensibilmente, ma pure si progredisce.

Mi preme di far sentire al Senato che il Ministero è pronto a ricevere consigli, e se veramente consti che egli si sia dipartito dagli ordinamenti costituzionali, anche dei rimproveri; ma ripeto la mia dichiarazione che almeno intenzionalmente non mi pare di meritargli. E qui rinnovo la dichiarazione anche a nome de' miei colleghi rispetto alla devozione nostra verso la Costituzione, non vi è nè vi può essere dubbio, e non si potrebbero neppure accettare gli appunti pei decreti che sono stati enumerati. Credo che la nostra colpa si ridurrebbe a minimi termini, almeno però per le intenzioni, imperocchè quando si è determinata una qualche

disposizione senza sottoporla al Parlamento, ciò non è stato pel desiderio d' esimersi da quello, ma è stato per la convinzione della necessità del ben pubblico, e ciò basti per assicurare il Senato.

Mi è parso di udire che la crisi ministeriale dura tuttavia.

Se per crisi ministeriale si voglia chiamare il non aver tutto il numero delle persone che sogliono ordinariamente comporre un Ministero sta bene; ma se per crisi si vuol intendere un ostacolo che impedisca al Ministero di adoperare la sua autorità e la sua responsabilità, il Ministero crede di poter garantire la Nazione rispetto alle sue intenzioni, il Ministero sa che se esso è composto di soli 8, la sua responsabilità non diminuisce, anzi si aggrava su tutti quelli che compongono il Ministero. Questa sola dichiarazione mi premeva di fare, onde non restassero equivoci.

Ho finito di dire col mio primo discorso che il Parlamento sapeva bene per quale via costituzionale avrebbe potuto disapprovare il Ministero, ed il Ministero sa pur bene per quale via costituzionale egli debba procedere qualora questo caso avvenga.

Presidente. Sono stati presentati due ordini del giorno, il primo dell'onorevole Senatore Galvagno in questi termini :

« Il Senato soddisfatto delle dichiarazioni del Ministero passa all'ordine del giorno. »

L'altro dell'onorevole Senatore Farina così concepito:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio passa all'ordine del giorno. »

L'ordine del giorno del Senatore Galvagno pare che

sia più esteso; limitandosi, quello proposto del Senatore Farina, a prendere atto delle dichiarazioni del Ministero.

Presidente del Consiglio. A nome anche dei miei colleghi dichiaro che il Ministero non accetta che l'ordine del giorno del Senatore Galvagno.

Senatore Farina. Ritiro il mio....

Presidente. Essendo ritirato l'ordine del giorno del Senatore Farina, interrogo il Senato se appoggia l'ordine del giorno del Senatore Galvagno.

(Appoggiato)

La discussione è aperta su questo ordine del giorno.

Nessuno domandando la parola lo rileggerò per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva sopra la tassa del bollo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito.

Non essendovi altra materia in pronto per un'adunanza pubblica i signori Senatori saranno avvertiti a domicilio.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

LXXXIII.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera Elettiva — Sunto di petizione — Omaggi — Giuramento del Senatore Ghiglini — Congedi — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare in Sassari — Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Alberto Della Marmora in merito — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione del progetto per la convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria nelle province napolitane — Osservazioni del Senatore Jacquemoud — Risposta del Ministro di agricoltura e commercio — Adozione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione del progetto per l'abolizione del divieto di esportazione dei cereali nelle province napolitane — Osservazioni in merito del Senatore Arrivabene — Approvazione dell'articolo unico — Discussione del progetto per il censimento della popolazione del Regno d'Italia nel 1862 — Approvazione dell'articolo primo colla mutazione proposta dal Senatore Cibrario, accettata dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, non che dell'articolo secondo — Spiegazioni richieste dal Senatore Plessa sull'articolo terzo, fornite dal Ministro di agricoltura e commercio e dal Senatore De Cardenas — Approvazione dell'articolo terzo e dell'intero progetto — Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Sagarriga — Sorteggio degli Uffizii.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato).

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3047. I Consiglieri municipali della città di Rosano porgono al Senato motivate istanze acciò nella predetta città venga stabilito un tribunale di circondario.

Presidente. Il Presidente della Camera dei Deputati scrive:

« Il Presidente della Camera dei Deputati, anche a nome dei suoi colleghi, ha l'onore di pregare S. E. il Presidente del Senato del Regno ed i signori componenti codesto ramo del Parlamento di compiacersi intervenire al convegno dei Deputati che avrà luogo nelle sale a pian terreno dell'ala destra del palazzo Carignano, mercoledì prossimo 22 volgente mese, alle ore 8 di sera.

• Torino addì 15 gennaio 1862.

« Sott. U. RATAZZI. »

Fanno omaggio al Senato:

Il signor B. Casabuona di una quantità di esemplari di un suo scritto col titolo: *Le nuove Banche in Italia*;

Il signor Giuseppe De' Negri, notaio, di alcune copie di un suo scritto intitolato: *L'emancipazione della donna. L'eguaglianza nelle successioni. Le formalità negli atti.*

Essendo presente il signor cavaliere Ghiglini, recentemente eletto Senatore, i cui titoli furono già verificati dal Senato, si farà luogo alla prestazione del giuramento. Prego i Signori Senatori Orso Serra e Di Collobiano a volerlo introdurre.

(Introdotta il Senatore Ghiglini, presta giuramento nella consueta formola, e viene dal Presidente proclamato senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Araldi, Cadorna, Varano e Centofanti, colle quali i due primi per motivi di salute, e gli altri per ragioni d'ufficio chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COSTRUZIONE
DI UN CARCERE CELLULARE IN SASSARI.

(V. atti del Senato, N. 103)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari.

Pregho anzitutto il signor Ministro dell'Interno a voler dichiarare se accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Presidente del Consiglio. Il Ministero le accetta.

Presidente. Io allora leggerò il progetto di legge modificato dall'ufficio centrale (V. *infra*).

La discussione generale è aperta sopra questo progetto.

Senatore **Lamarmora.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lamarmora.** Nel caso in cui qualcheuno avesse, direi, un certo scrupolo ad approvare una spesa così ingente per la città di Sassari, io prendo la parola per dimostrare l'urgente necessità di provvedere ai carceri di quel paese.

Fra i cattivi carceri di quella città, trovasi quello del *Castello*, il quale fu edificato dagli Aragonesi nel 1330, e che, per conseguenza, ha 532 anni di esistenza. Questo edificio cade in rovina, e trovasi nelle stesse condizioni in cui era al tempo del Governo spagnuolo, quando serviva di carcere al Sant'Uffizio.

Io stesso, quando nel 1849 fui inviato in Sardegna in qualità di regio commissario straordinario con pieni poteri, avendo visitati quei carceri, fui preso d'orrore nel trovarli nello stato in cui erano, e confesso che questo fu specialmente il motivo che mi spinse allora ad insistere, affinchè il Governo estendesse all'isola di Sardegna l'amnistia e l'indulto che erano stati proclamati per gli Stati di terraferma all'avvenimento al trono del re Vittorio Emanuele.

Io credo che queste poche mie parole basteranno per far capire l'ineluttabile necessità di fare questa spesa.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale si alzi. (La discussione generale è chiusa).

Posso alla lettura del primo articolo.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 840,000 per la costruzione nella città di Sassari di un carcere cellulare giusta la legge del 27 giugno 1857, destinato alla custodia degli imputati e dei condannati alla pena del carcere non eccedente i sei mesi. »

(Approvato).

« Art. 2. Questa somma verrà stanziata ripartitamente nei bilanci del Ministero dell'interno per gli anni 1862, 1863 e 64 nel modo seguente, cioè:

per l'anno 1862	L. 250 000	»
» 1863	» 350,000	»
» 1864	» 240,000	»

e verrà inserita in apposito capitolo delle spese straordinarie intitolato « Costruzione di un nuovo carcere giudiziario a sistema cellulare nella città di Sassari. »

(Approvato).

Si procederà ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti. 77

Voti favorevoli. 69

Contrarii. 8

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONVALIDAZIONE DEL R. DECRETO
RELATIVO ALLA PROPRIETÀ LETTERARIA
NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

(Vedi atti del Senato N. 104)

Presidente. Pregho i Signori Senatori a non volersi allontanare dalla sala, perchè ci troviamo nello stretto numero legale.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria nelle province napoletane.

Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **Jacquemoud.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Jacquemoud.** Nell'estendere alle province napoletane la legge ed i regolamenti vigenti nelle antiche province, riguardo alla proprietà letteraria ed artistica, il decreto del 17 febbraio 1861 sanzionò una disposizione utilissima, imperocchè il trattato del 22 maggio 1840, relativo alla proprietà letteraria, fu accettato da tutte le province italiane, meno il Governo di Napoli.

Ma nel mentovato decreto non si maturarono abbastanza gli articoli transitorii, in modo che è necessario di protrarre il termine concesso agli editori napoletani, per vendere le loro edizioni fatte in contraffazione ad un'epoca in cui le leggi napoletane lo permettevano.

Io temo molto che il nuovo termine concesso dalla presente legge...

Presidente. Perdoni se lo interrompo, ma siccome fa osservazioni le quali riflettono la sostanza del progetto, debbo pregare i membri componenti l'ufficio centrale di prendere posto al banco delle Commissioni.

Senatore **Jacquemoud.** Temo molto che il termine protratto al 30 aprile non sia ancora sufficiente. Io sarei dispostissimo a prolungarlo sino a tanto che sia pubblicata la nuova legge che si prepara sulla proprietà letteraria ed artistica; tuttavia come si danno le più ampie facoltà al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio per provvedere con Decreto Reale alla garanzia

degli interessi legittimi degli editori napolitani, io sono persuaso che la saviezza del signor Ministro saprà risolvere le maggiori difficoltà; e che quando sorgessero nuovi ostacoli, egli sarà sempre in tempo di domandare un'altra proroga.

Soltanto nella nuova legge che si presenterà, associandomi all'opinione dell'eminente uomo di Stato di cui l'Italia deplora la perdita immatura, io dirò che era nella sua mente di stabilire in questa legge un principio eminentemente liberale e giusto, cioè di estendere la protezione della legge non solo agli autori nazionali, ma anche agli autori esteri.

Quando la legge riconosce i diritti di autore ai nazionali per le opere dell'ingegno e li protegge contro la contraffazione nello Stato, giustizia vuole che uguale protezione sia accordata dal Governo agli autori esteri, in virtù dello stesso principio che protegge lo straniero nello Stato contro i danni recati alle sue proprietà materiali.

Con questo intendimento il signor conte di Cavour mi aveva incaricato di rappresentare il Governo al Congresso generale della proprietà letteraria convocato a Brusselle il 15 settembre 1858 (sebbene avesse potuto fare scelta migliore che non nella mia persona); quindi il 4 novembre susseguente m'incaricò di presiedere una commissione nominata per preparare un progetto di legge su questa materia; commissione composta di uomini competentissimi, molto superiori a me per l'ingegno e l'operosità, ed ai quali conserverò sempre un grato ricordo. Ma prima di promulgare e di mandare ad esecuzione questa legge era indispensabile, per mezzo di trattati, di assicurare agli autori nazionali la reciprocità negli altri Governi, imperocchè quando a tutti gli autori stranieri fosse stata concessa uguale protezione che agli autori nazionali, non vi sarebbe più stata materia ad un trattato ed a concessioni reciproche.

Noi avevamo già convenzioni letterarie coll'Austria e colla Francia, e, mosso dalle precaccennate considerazioni, il Governo concluse trattati col Belgio, colla Spagna e coll'Inghilterra.

Io ero stato incaricato altresì d'intavolare dei negoziati coi Governi del Portogallo, del Brasile e dei Paesi Bassi, ma circostanze particolari, quindi gli avvenimenti politici dell'Italia, fecero sì che non mi fu nemmeno possibile di iniziare queste trattative.

Essendosi poi cambiato il Ministero io mi sono tenuto sulle riserve, imperocchè in tali circostanze quando si tratta di missioni delicate e nello stesso tempo molto onorifiche, il Ministero ha il diritto di scegliere le persone che gli sono il più aggradevoli; ma io credo che prima che sia presentata la legge sulla proprietà letteraria ed artistica, è sommamente opportuno il Ministero prenda le sue misure per stringere convenzioni con tutti i governi amici, affinché nella legge nuova sia sanzionato un principio eminentemente giusto, già da altra generosa Nazione proclamato, dopo aver prima assicurata la reciprocità a' suoi autori nazionali, per mezzo di convenzioni di-

plomatiche. Io desidero che questo principio altamente liberale sia nella nuova legge proclamato anche dal nostro Governo, imperocchè esso è segno dell'alto grado d'incivilimento a cui giunse l'Italia.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Si farà tesoro delle osservazioni dell'onorevole Senatore Jaquemoud, non meno che degli studi fatti in proposito, e che egli ha avuto la gentilezza di promettere al Ministero d'Agricoltura, e Commercio, dal momento che seppe doversi fare un progetto di legge dietro gli impegni presi nella Camera dei Deputati. Intanto il Senato comprenderà la necessità di votare questa legge.

Presidente. Se nessuno domanda la parola interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale su questo progetto di legge.

(La discussione generale è chiusa).

Passo a nuova lettura degli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. È confermato il Regio Decreto 2 ottobre 1861 con cui fu prorogato al 1° gennaio 1862 il termine fissato dall'art. 2 del Decreto del Luogotenente generale di S. M. nelle province napolitane del 17 febbraio 1861, per la vendita dei libri che si trovavano già stampati. »

(Approvato)

« Art. 2. La proroga suddetta è protratta al 30 di aprile 1862. »

(Approvato)

« Art. 3. Nondimeno è fatta facoltà al Governo di provvedere altrimenti con Decreto Reale alla garanzia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie ed artistiche che si riconoscono eseguite anteriormente alla promulgazione del succitato decreto 17 febbraio 1861. »

(Approvato)

« Art. 4. La presente legge avrà effetto dal 1° di gennaio 1862. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	N. 80
Favorevoli . . .	» 75
Contrari . . .	» 5

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE
DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI CEREALI
NELLE PROVINCE NAPOLITANE.

(V. atti del Senato N. 106).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'abolizione del divieto d'esportazione dei cereali nelle Province Napolitane.

Leggo il progetto (V. infra).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Prendo a difendere una causa che è già vinta, parlo della libertà del commercio: dapprima questo provvedimento aveva fatto una certa sensazione dispiacevole, ma dopo un certo tempo le popolazioni hanno finito per sentire un notevole vantaggio; fu come delle medicine, che in principio sembrano amare, ma poi danno la salute. Prenderò quest'occasione solo per dire qualche parola sull'argomento.

Io credo che sia stato un gran trionfo dei principii economici il riuscire all'fine a persuadere che la libertà del commercio e soprattutto la libertà del commercio dei grani, è una cosa utilissima. Certo la vittoria è stata molto difficile, se si considera che si sono impiegati 50 o 60 anni, ma alla fine ci siamo riusciti, ed uomini elettissimi d'ingegno, che tenevano dapprima pel sistema di protezione, hanno finito per convincersi che la libertà del commercio è un gran beneficio. La libertà del commercio dei grani poi reccherà vantaggi anche maggiori e già anche in questi momenti se ne sentono i benefici effetti; perocchè è certo, che se non vi fosse stata libertà di commercio in questi anni 1861 e 62, la calamità sarebbe stata molto più grande, mentre invece il danno, che il caro dei generi, per la scarsità dei raccolti avrebbe prodotto, è stato così di lieve momento.

Io vedo dappertutto che quando il prezzo dei grani ha una tendenza al rialzo, la settimana dopo abbassa; e la ragione si è, che arrivano in tutti i porti grandi quantità di grani, e per cui la concorrenza tiene i prezzi a livello. Questo è un gran bene, perchè tutti sanno che quando ci è scarsità sogliono derivarne conseguenze funestissime; aumenta la mortalità, diminuiscono i matrimoni, e quindi le nascite. Ondechè noi dobbiamo essere molto lieti nel vedere che generalmente si adotta la libertà del commercio, ed essere poi molto soddisfatti del nostro paese, il quale ha sempre dato l'esempio di questa libertà. Mi piace anche consacrare qualche parola di riconoscenza a tutti quegli uomini generosi che, malgrado la disapprovazione quasi generale e il ridicolo che si cercava gettare su di essi, hanno finito per trionfare dei pregiudizi.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi intende sia chiusa, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo l'articolo unico.

« E approvato il Reale decreto del 18 agosto 1861, pel quale, tolto il divieto alla esportazione dei cereali nelle province napolitane, il commercio coll'estero alla importazione ed alla esportazione è dichiarato libero a termini della tariffa doganale italiana. »

Se nessuno domanda la parola, a termini del regolamento, la legge essendo concepita di un solo articolo, si passa immediatamente allo squittinio segreto.

Prima però di procedere all'appello nominale, debbo interrogare il Senato se voglia ammettere la discussione di un progetto di legge relativo al censimento, la cui relazione è stata distribuita soltanto questa mattina. A termini del regolamento dovrebbero decorrere 48 ore da questa distribuzione alla discussione pubblica; per conseguenza io non sarei autorizzato a mettere in discussione questo progetto di legge; in vista per altro delle circostanze particolari in cui ci troviamo, rispetto alla materia che forma il soggetto di quel progetto di legge, interrogo il Senato se voglia sin d'ora, dopo terminato questo squittinio, intraprenderne la discussione.

Chi intende procedere sin d'ora alla discussione sul progetto di legge relativo al censimento, voglia sorgere.

(Approvato).

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Numero dei votanti.	82
Voti favorevoli.	78
Contrarii.	4

Il Senato adotta.

Ho l'onore di prevenire il Senato, che dopo la discussione dello schema di legge per il censimento della popolazione del Regno d'Italia, si farà il sorteggio per la rinnovazione degli uffici. Quindi io crederei opportuno, siccome per qualche tempo non sarebbe più possibile di convocare il Senato, che, terminato il sorteggio, gli uffizi si radunassero, e procedessero alla loro costituzione.

Non essendovi materia in pronto per un'adunanza pubblica, ed i progetti in corso essendo di tale gravità che esigono un tempo competente per poterne preparare la relazione, non sarei in grado di proporre al Senato di radunarsi a giorno fisso.

Fra tanto però, ripeto, sarà bene che gli uffizi siano costituiti, affinchè, ove occorresse la necessità di convocarsi, potessero procedere alla nomina dei Commissari.

Quattro sono i progetti di legge d'iniziativa del Governo che rimangono in istato di elaborazione negli uffizi centrali: il primo sul Codice di procedura penale da attuarsi in Lombardia; il secondo relativo alla istituzione della Corte dei Conti; il terzo concernente la tassa di registro; il quarto finalmente la tassa del bollo.

Come scorge il Senato in queste materie non si può andare con rapidità; conviene che si lasci tempo per maturare le relazioni; e quando ce ne sarà una in pronto, sarà mio dovere di convocarlo con avvisi a domicilio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
DEL REGNO D'ITALIA.

(V. atti del Senato N. 105).

Presidente. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge per il censimento.

Prego il signor Ministro di Agricoltura, Industria e

Commercio di dirmi se accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Leggerò quindi il progetto modificato dall'ufficio centrale (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, ritengo la discussione generale come chiusa e passerò a nuova lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Decreto Reale 8 settembre 1861 è convalidato e convertito in legge colle avvertenze seguenti, e ciò mediante, il censimento eseguito a norma del suddetto, avrà tutti gli effetti legali dalle vigenti leggi stabiliti. »

Senatore Cibrario. Proponerei al Senato di sostituire le parole a norma di esso Decreto a quelle a norma del suddetto, che non mi paiono confermi al linguaggio solito delle leggi.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È troppo giusto. Io avrei voluto aggiungere a norma del Decreto suddetto.

Senatore Notta, Relatore. Veramente non potendo ora accordarmi cogli altri membri dell'ufficio centrale debbo limitarmi ad esprimere la mia opinione individuale; ed è che trattandosi di una semplice mutazione di parole, credo che non vi possa essere difficoltà ad annetterla.

Presidente. Trattandosi unicamente di una sostituzione di parole per miglioramento grammaticale, non credo necessario di metterla ai voti, epperò rileggo l'articolo primo colla mutazione proposta.

« Art. 1. Il Decreto Reale 8 settembre 1861 è convalidato, e convertito in legge colle avvertenze seguenti, e ciò mediante, il censimento eseguito a norma di esso decreto avrà tutti gli effetti legali dalle vigenti leggi stabiliti. »

(Approvato)

« Art. 2. I capi di famiglia, i capi dei corpi, e degli stabilimenti che riuniscono più persone in convivenza, non che gli individui, che vivono da soli, sono tenuti d'inscrivere nelle schede, distribuite a domicilio per il censimento della popolazione, tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede, e sono tenuti di consegnarle riempite ai commessi comunitativi, che si recano a tale uopo nelle rispettive case. »

(Approvato)

« Art. 3. Coloro che dopo l'epoca in cui sarà divenuta obbligatoria la presente legge ricusassero di adempiere agli atti da questa prescritti, o nell'adempiervi alterassero scientemente la verità, incorreranno in una pena estensibile sino alle L. 50. »

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Io non intendo di combattere la legge, ma desidero solamente una spiegazione dal signor

Ministro, per non approvare una penalità, che potesse essere applicata ad innocenti.

Nel progetto stato prima presentato al Senato, le schede si riferivano alle persone che si trovavano nelle case di capi di famiglia obbligati a riempirle nella notte dal 31 dicembre al primo gennaio, nel progetto ora compilato dall'ufficio centrale, ed accettato dal Ministro, non si dice espressamente ciò, ma probabilmente si domanderà quali fossero le persone che si trovavano nella casa in quella stessa notte.

Non essendo in quella notte in vigore una legge obbligatoria, può darsi che molti non abbiano tenuto conto delle persone che vi si trovavano, o almeno delle qualità necessarie per riempire le schede; ora se viene loro domandato quali erano queste persone, e quali le loro qualità, può darsi che, innocentemente, molti non se ne ricordino. Se si trattasse solo del nome, potrebbe credersi che rifiutassero di dirlo per mala volontà, ma quando oltre il nome devono dire la patria, l'età, la religione delle persone che erano nella loro casa, se non ne hanno tenuto conto allora, non potrebbero forse ora essere in caso di sapere queste notizie; di modo che quando dicessero che non si ricordano più, io domando al signor Ministro se il Governo intende in questo caso di promuovere l'applicazione della multa.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Senatore De-Cardenas. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dopo la accorderò al Senatore De Cardenas.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'articolo 3. della presente legge contiene una disposizione penale, la quale certamente non esce dalla cerchia di quelle regole generali intorno all'applicazione delle pene che stanno in fronte a tutti i Codici penali dei popoli civili.

Dove non c'è volontà di delinquere, dove non c'è un atto dannoso alla società, non vi è reato, non vi è imputabilità, perciò non si può applicare pena alcuna.

Nel caso particolare di cui parlava l'onorevole Senatore Plezza, se qualcuno, per esempio, alterasse la verità in una scheda che dovrà riempire nell'epoca in cui sarà obbligatoria questa legge in supplemento a ciò che non fu fatto il 31 dicembre; in questo caso, dico, vi è colpevole evidente.

Se però qualcuno ricusa, allegando di non ricordare le persone che alloggiò o le qualità di esse, l'autorità di polizia che applicherebbe questa multa di 50 lire, potrà vedere se sia vero o non il fatto allegato.

Evidentemente nel maggior numero dei casi si deve stare all'asserzione di colui che dice non ricordare; in questo emergente procurerebbe di supplire l'autorità comunale, com'è preveduto dal regolamento e dalle istruzioni.

Spero però che questo caso non abbia a verificarsi se non rarissimamente, mentre mi gode l'animo di

poter confermare al Senato che le notizie ed i rapporti che ho ricevuti mi provano che dappertutto è stato regolarmente adempiuto a ciò che era prescritto per il censimento nella notte del 31 dicembre, salve poche eccezioni.

Vi potrebbero nondimeno esser casi in cui alcuno dicesse di non ricordarsi per isfuggire all' incomodo dell' adempimento della legge. Per esempio, se un oste il quale ha i registri di coloro che albergarono nella sua casa il 31 dicembre, ricusasse, dicendo di non ricordarsi, evidentemente il rifiuto di costui sarebbe un pretesto, e allora incorrerebbe nella pena, perchè egli ha gli elementi, onde rinfrescare la sua memoria; ma nei casi in cui uno risultasse evidentemente nell'impossibilità di adempiere il prescritto della legge, non vi sarebbe luogo all'applicazione di essa.

Presidente. La parola è al Senatore De-Cardenas.

Senatore De-Cardenas. Io aveva domandato la parola per rispondere alle osservazioni del Senatore Plezza, ma il signor Ministro mi ha prevenuto. Solo dirò, che l'ufficio Centrale si è fatto carico delle obiezioni testè mosse dall'onorevole Senatore Plezza, con quelle parole che alterassero scientemente la verità; epperò chi non l'altera scientemente, non è più passibile di pena.

Presidente. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Prima di procedere allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge, essendo in pronto la relazione per la verificazione dei titoli del nuovo Senatore Marchese Sagarriga, do perciò la parola al Senatore Pinelli.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE SAGARRIGA.

Senatore Pinelli, Relatore. Il Marchese Gerolamo Sagarriga Visconti con decreto di S. M. del 20 gennaio 1861 venne nominato Senatore del Regno. La comunicazione fatta in proposito dal sig. Ministro dell'Interno, corredata degli opportuni documenti, pone in grado l'ufficio di far conoscere come sia relativa alla categoria 20 dello Statuto la nomina del sig. Sagarriga, e che avendo esso oltrepassato il 40° anno l'ufficio è del pari in grado di proporre l'ammissione.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè lette, voglia alzarsi.

(Approvato)

Si procederà ora allo squittinio segreto sulla legge, quindi al sorteggio degli uffizi, terminato il quale, pregherò i signori Senatori di voler radunarsi negli uffizi per costituirsi.

(Il Senatore, **Segretario, Arnolfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	81
Favorevoli	71
Contrarii	10

Il Senato adotta.

Si procederà alla estrazione degli uffizi, e quindi ripeto, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio per la prossima tornata.

Il risultato dell'estrazione per la composizione degli uffizi è il seguente:

I. UFFIZIO.

Porro	Caveri
Sauli Ludovico	Roncalli Vincenzo
Villamarina	Ceppi
Prat	Di Pamparato
De-Cardenas	Bona
Gualterio	Monti
Di Lacony	Castelli Michel Angelo
Quarelli	Serra Domenico
Nigra	Acquaviva
Pallavicini Ignazio	Caccia
Di Collobiano	Conelli
Prinetti	Desambrois
Strozzi	Pizzardi
Sella	Centofanti
Di Campello.	Colla
Farina	Di-Fondi
Saluzzo	Malvezzi
Deferrari Raffaele	Araldi
Manno	Regis
Balbi Piovera	De-Gori
Cibrario	

II. UFFIZIO.

Strongoli	Mosca
Spada	Marzucchi
Pareto	Alfieri
Doria	Cadorna
Linati	Taverna
Pallavicini Fabio	Della Bruca
Panizza	S. Vitale
Di S. Martino	Cagnone
Di Callabiana	D'Angenca
Varano	Elena
Torremuzza	Carradori
Giorgini	Niutta
Pinelli	Chiesi
Fenzi	Castelli Edoardo
Chigi	Plana
Malaspina	Serra Orso
Lella	Giovanola
Natoli	Cotta
Biscaretti	Vigliani
Sforza	Martinengo
Di Gregorio	

III. UFFICIO.

Serra Francesco M.	Sappa
Negri	Della Rocca
Di Nocilia	Matteucci

Di Negro	Arese
Oldofredi	Borromeo
Fenaroli	Merini
De Gasparis	Deferrari Domenico
Paleocapa	Di S. Elia
Pallavicino Trivulzio	Sismonda
Ferrigni	Scacchi
Manzoni	Serra Francesco
Capone	Amari Prof.
Ferretti	Riva
Dragonetti	Durando Giacomo
Di Revel	D'Amitto
Notta	Gianotti
Gamba	Dabormida
Correale	Amari Conte
Giulini	Bevilacqua
Ambrosetti	Carbonieri

IV. UFFICIO.

Jacquemoud	Ghiglini
Simonetti	Cozzadini
Mossotti	Sauli Francesco
Montezemolo	Menabrea
Montanari	Oneto
Lauzi	Belgiojoso
Tanari	Della Marmora
Piazzoni	Poggi
D'Azeglio Massimo	Di Breme
Fanti	Di Pollone
S. A. R. il Principe Eugenio	Demonte
Lambruschini	Camozzi
Tornielli	Corsi
Dalla Valle	Ricci
Di Pandolfina	De Foresta
Massa Saluzzo	Lechi
Colonna Andrea	Moris

Pasolini	Mameli
Musio	Roncalli Francesco
D'Azeglio Roberto	Coppi

V. UFFIZIO.

Imperiali	S. Marzano
Salvatico	Piazza
Gioia	Gagliardi
Guardabassi	Di S. Giuliano
Vacca	Gallina
Ridolfi	Borghesi
Di Sonnaz	Colonna Gioachino
Torelli	Pernati
Nazzari	Della Rovere
Prudente	Gonnet
Galvagno	Bolnida
Bellelli	Castagnetto
Durando Giovanni	Capocci
Di S. Cataldo	Audiffredi
Siotto Pintor	Pallavicino Mossi
Salmour	Arnulfo
Cantù	Arrivabene
Di Vesme	D'Adda
Casati	Stara
Cambray-Digny	Cataldi

Invito i signori Senatori a ritirarsi negli uffizi per costituire i medesimi, riservandomi, quando vi sarà materia, di convocare il Senato con avvisi a domicilio.

Senatore **Arrivabene**. Farei osservare che è troppo tardi per radunarci negli uffizi.

Presidente. Ciascuno è libero d'andare o non andare, ma credo sia necessario costituire gli uffizi, affine di essere poi in grado di poter intraprendere l'esame dei progetti di legge che saranno presentati al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5).

LXXXIV.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione di una lettera del presidente della Camera dei Deputati con cui trasmette un progetto di legge d'iniziativa della Camera stessa — Omaggi — Presentazione di quattro progetti di legge per parte del Ministro delle finanze — Interpellanze del Senatore Dragonetti al Ministro della guerra — Discorso del medesimo in risposta — Parole del Senatore Fanti — Istanze e raccomandazioni del Senatore Linati — Risposta del Ministro della guerra e del Senatore Fanti — Presentazione di un progetto di legge per parte del Ministro dell'istruzione pubblica — Osservazioni del Senatore Alfieri.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri della Guerra, delle Finanze, della Marina, e più tardi interviene pure il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato).

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3048. Giovanni Battista Piatti si rivolge al Senato pregandolo di voler interporre i suoi uffici presso il Ministro dei Lavori Pubblici onde venga definita la sua vertenza presso quel dicastero in ordine all'invenzione delle macchine di propulsione ad aria compressa.

N. 3049. La Deputazione provinciale di Brescia, allegando gravata la provincia di Brescia dai provvedimenti adottati dal Governo austriaco nel 1856 sull'imposta fondiaria, domanda che il censo della stessa provincia venga ridotto in proporzione, o si addivenga ad una perequazione del medesimo su tutte le province di Lombardia.

N. 3050. Parecchi azionisti della ferrovia Vittorio Emanuele, trovando lesiva ed illegale la misura contenuta nello schema di legge testè adottato dalla Camera elettiva, portante la tassa del 10 per cento sul prezzo dei trasporti a grande velocità, si rivolgono al Senato acciò voglia respingerla od almeno escludere dalla medesima le ferrovie di Società private.

N. 3051. Alcuni abitanti del Comune di Leporano (provincia d'Otranto) domandano che il capo-luogo di mandamento da S. Giorgio venga traslocato in Pulsano (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

N. 3052. Giovanni Paladino di Napoli domanda d'essere ammessa a fruire d'una pensione di riposo in ragione dei servigi militari che allega di aver prestati dal 1809 in poi (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 3053. La Giunta Municipale di Conversano (provincia di Bari), esponendo la ristretta condizione finanziaria ed i crescenti bisogni di quel Comune, domanda che al medesimo venga concessuta una parte dei beni che appartenevano agli Ordini religiosi di quel luogo, i quali furono non ha guari soppressi.

Presidente. Ho l'onore di dar lettura al Senato di una lettera ricevuta dalla Presidenza della Camera dei Deputati.

« Il sottoscritto si prega di trasmettere all'onorevole sig. Presidente del Senato del Regno il disegno di legge di iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella tornata del 30 cadente, concernente l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo di prestar la cauzione, di che nel Decreto italiano del 3 novembre 1805.

» Torino il 31 gennaio 1862.

» Il Vice Presidente
» S. TECCHIO ».

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito negli Uffizii.

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Gioachino Gargano di un suo opuscolo *Sull'adozione*;

Il Comitato Veneto centrale *Sulle elezioni dei deputati veneti al Parlamento austriaco nel 1861*;

Il Prefetto di Brescia degli *Atti di quel Consiglio Provinciale*;

Il signor Sindaco di Napoli dei *Conti e Statuti degli asili infantili di quella città*;

Il signor Francesco De Ambrosio di una sua *Memoria sull'ultima eruzione del Vesuvio*;

La Deputazione provinciale di Ferrara degli *Atti di quel Consiglio provinciale*.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati:

1. Autorizzazione di maggiori spese e spese nuove per l'esercizio del 1860 e anni precedenti sui Bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Toscana;

2. Tassa del 10 per 0/0 sul prezzo dei trasporti a grande velocità delle mercanzie e dei viaggiatori sulle strade ferrate del Regno;

3. Tassa sui redditi di beni dei corpi morali e di mano-morta;

4. Tassa sulle investiture ecclesiastiche sopra varie concessioni del Governo.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Ministro delle Finanze. Relativamente al progetto di legge concernente la tassa del 10 p. 0/0 sul prezzo dei trasporti a grande velocità delle merci e dei viaggiatori sulle strade ferrate, domanderei al Senato il favore di esaminarlo d'urgenza.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia accordare l'urgenza chiesta dal signor Ministro delle Finanze sopra il da lui mentovato progetto di legge.

Chi intende accordarla voglia alzarsi.

(Accordato).

INTERPELLANZE DEL SENATORE DRAGONETTI.

Presidente. In una delle precedenti tornate il signor Senatore Dragonetti dichiarò che intendeva di muovere interpellanze al signor Ministro della Guerra. Non si prese allora deliberazione in proposito; ma essendo la seduta di oggi affatto libera, e il signor Ministro della Guerra avendomi detto, che accettava di udire queste interpellanze, perciò, a termini del Regolamento, che in questa materia richiede il voto per alzata e seduta, interrogo il Senato se voglia ammettere

in questa seduta le interpellanze del signor Senatore Dragonetti.

Chi intende ammetterle voglia alzarsi.

(Approvato).

La parola è al sig. Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Dovendo interpellare il signor Ministro della Guerra sulle presenti e future condizioni di coloro che già fecero parte dell'esercito napoletano, non so astenermi dal rimpiangere il fatale errore del suo improvvido scioglimento, fatale alla sicurezza pubblica per avere indotto dei buoni soldati a divenir briganti per imperioso consiglio del ventre, fatale al credito ed alla finanza del regno d'Italia, che per quella incomposta dissoluzione ebbe dissipato un capitale di non leggiera importanza, lasciando passare in mani nemiche un gran numero d'armi. Mi è forza pur dirlo, che fu esso la conseguenza dell'opinione invalsa nelle autorità delle antiche province che di quel reame nulla si avesse a conservare, ripudiar tutta la eredità del passato e tutto distruggere dei suoi ordinamenti, senza darsi il tempo di valutarne la importanza ed il merito e non ponendosi mente al fatto che di tutte le immense conquiste napoleoniche il solo regno di Napoli, per la saviezza degli uomini rimasti al potere e di alcuni venuti di Sicilia, ebbe ritenute le istituzioni militari, amministrative, giudiziarie e finanziarie del grande impero, che a un dipresso son pur quelle ond'è ora governata la Francia.

E ciò dico facendo la conveniente riserva per ciò che vi fosse da modificare nel senso della libertà, qualvolta si fosse voluto accomunare al resto d'Italia quanto vi era di meglio.

Ma essendo inutile il rinnovare i lamenti sul partito preso e di già attuato, oggi è mio solo scopo di richiamare l'attenzione dell'egregio Ministro sulle conseguenze dello sbandamento di quella gran moltitudine di uomini sviati ad un tratto dall'intrapresa carriera e lasciati senz'arte e senza mezzi di sussistenza alle prese colle seduzioni della parte avversa al novello ordine di cose.

Or io non parlerò de'soldati, il cui numero ascendeva a 97.158, dal quale sottraendone un 70 che era quello degli ammogliati e dei meritevoli di riforma per non buona condotta, era da conservarsi sotto le armi meglio che 80 mila uomini. Il mio più vivo interesse è per i 3684 ufficiali d'ogni arma e di tutti i gradi, e per i 12.226 sott'ufficiali, dei quali tutti desidero che il sig. Ministro faccia conoscere qual numero sia stato richiamato al servizio attivo, e che vi sia a sperare per quelli che fino ad ora se ne veggono esclusi nella penosa condizione del ritiro.

Io ho in prova che il signor Ministro rigetta gli ufficiali che han pur di un giorno trascorso il 50. mo anno dell'età loro, nell'atto che nella piena attività veggio moltissimi delle antiche province che non mi han certo l'aria di attendere quell'anno e quell'età che è pur quella della maturità vigorosa.

Mi giova qui di ricordare che il suo predecessore nominava una Commissione presieduta dal distinto generale Desauget e composta di tre generali piemontesi e di altrettanti del disciolto esercito napoletano. Quella Commissione incaricata dello scrutinio della uffizialità di quest'ultimo, religiosamente rimettea le sue proposte affrancate da documenti, ed io so da buona fonte che di quelle non si è fatto quel conto che meritavano; onde sarebbe utile di conoscersi per quali impulsi di più autorevoli estimatori siensi tenute da meno le coscienziose informazioni della predetta Commissione, per il che moltissimi uffiziali per essa a buon diritto commendati o raccomandati si veggono lesi nel loro interesse.

Eguale lesi nel loro diritto si dicono quegli uffiziali, ai quali, avendo essi fatto adesione al novello governo immediatamente dopo la resa della piazza, la capitolazione di Gaeta guarentiva il riconoscimento dei gradi per essi meritati ed ottenuti nelle debite forme durante l'assedio. Un tal patto fu scrupolosamente osservato solo a prò degli esteri e segnatamente degli svizzeri per le rimostranze del signor Tourte incaricato di quella nazione presso il nostro Governo. Il signor Ministro dichiarò nell'altra Camera che egli si era opposto ad una tale concessione, ma poichè essa era lo adempimento di un patto di buona guerra, la sua rettitudine vorrà che sia fatta comune agli uffiziali napoletani che ne reclamano la guarentigia, acciocchè perda il carattere di favore e acquisti quello di giustizia.

Le simiglianti parzialità offendono gravemente l'amor proprio degli uomini d'onore, e non ha guari mi veniva alle mani un opuscolo col quale si gridava allo scandalo per essersi dato il comando di una divisione attiva ad un generale che con ogni sforzo avea impedito la immediata adesione alla causa nazionale di una gran parte dell'esercito napoletano e quindi avea emigrato all'estero in luogo di andare con quella, per essere conseguente, a sostenere l'assedio di Capua o di Gaeta, e tale onore a lui facevasi nell'atto che si lasciavano, come tuttora si lasciano inoperosi e non curati generali ed uffiziali distinti e senza macchia.

Molto avrei a dire dell'uffizialità dei volontari della guerra del 1848 e di quella del 1859, ma mi limiterò a dimandare perchè non si voglia tener conto alcuno dei gradi acquistati da quei valorosi che con tanta lode fecero nella prima di dette guerre la brillante campagna del Veneto, e sostennero lo storico assedio della città regina dell'Adriatico, benchè tra quelli si contino pure dei bravi che con gradi superiori ebbero già combattuto le guerre liberali di Spagna e di Portogallo.

Rispetto ai soldati, i napoletani soprattutto lamentano lo scioglimento dei 16 battaglioni di cacciatori, tutti armati di carabine ed esperti delle manovre dell'arma propria. Ciascun battaglione era composto di 1300 uomini, i quali tutti alla resa di Capua facendo adesione in massa al novello governo, il general Garibaldi che li avea veduti strenuamente combattere, non esitò punto ad accogliere ed a formarne due forti reggimenti di li-

nea coi numeri 53 o 54 nell'atto che della miglior parte della rimanente guarnigione di Capua, e dei due battaglioni di bersaglieri comandati da due uffiziali di merito, Huber e De Marco, formava altri due reggimenti coi numeri progressivi 55 56, e colla giunta del reggimento di cavalleria comandato dal colonnello Firrao, e delle 16 batterie montate del corpo dei cacciatori erasi già messo insieme, d'erei quasi, un esercito già virilmente fatto alle prove del fuoco. Ma che ne fu mai di quella scelta fatta dal prode espugnatore di Capua, la quale unita a quella egualmente agguerrita che di poi ne dava la resa di Gaeta, avrebbe, con 50 mila uomini di truppa eletta riparato in gran parte all'errore del primitivo sbandamento?

L'amore delle cose patrie mi fa da ultimo domandare al signor Ministro se saranno conservate le rinomate fabbriche d'armi, e le pirotechie e fonderie di cannoni di Napoli, di Torre dell'Annunziata, di Scafati, Pietrarsa, Sparanisi, S. Donato, di Gaeta e della Mongiana, e se continueranno ad esistere l'ufficio topografico di Napoli, già annoverato fra i primi d'Europa, e i riputati collegi militari della Nunziatella e di Maddaloni che in ogni tempo somministrarono distintissimi uffiziali ai corpi facoltativi dell'esercito.

Concludendo, mi si permetta di fare osservare a chiunque potesse dubitarne, che il soldato napoletano non è al certo indegno di essere equiparato a qualsiasi altro delle rimanenti province italiane. Non io ricorderò le sue campagne di Germania, di Spagna e di Russia sotto la condotta dell'Ajace dell'esercito napoleonico, ma quella solo fatta per esso di conserva col soldato piemontese nel 1848 quando Re Carlo Alberto sul campo di battaglia colle sue proprie mani ne fregiava il petto della Croce di Savoia. E quel 10 reggimento che tanto si distinse in quelle fazioni di guerra non fu mandato da Re Ferdinando II, se non perchè era da lui stimato l'infimo dell'esercito, mentre io lo reputo il fiore. Fate che quel soldato sia comandato da chi sappia apprezzarlo, da chi per giustizia gli ispiri confidenza e rispetto, e ne avrete il soldato sobrio, paziente, infaticabile e capace di ogni più ardita intrapresa di guerra.

Presidente. La parola è al Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Il signor Senatore Dragonetti ebbe la compiacenza, saranno 10 o 12 giorni, di comunicarmi le interpellanze che voleva indirizzarmi in Senato perchè le leggessi prima.

Debbo dire che nel leggerle provai un gran dolore, ne presi in fretta qualche appunto, le restituii e più non ci pensai.

Io trovai in quest'interpellanze citazioni erronee, trovai citazioni dettate non da spiriti italiani. Io seguirò nondimeno una ad una le sue osservazioni e cercherò di rispondervi alla meglio.

Il Senatore Dragonetti comincia col rimpiangere il fatale errore che condusse lo scioglimento dell'esercito borbonico. Ma di chi fu quel l'errore? fu nostro o fu dei Borboni?

Nel 1860 l'esercito borbonico s'estendeva dall'estremo punto di Calabria e di Reggio fino a Napoli: aveva in presenza una mano di pochi volontari; questa mano di pochi volontari lo respinse fino a Napoli, e da Napoli fino al di là del Volturno.

In questa ritirata una parte si sciolse e si disperse, un'altra, lo debbo dire a suo onore, combattè ancora valorosamente al Volturno, ma poi indietreggiò, andò verso Capua al Garigliano, fu battuta dalle truppe italiane, ed allora che cosa successe? Quelli che non poterono riparare entro Gaeta, si ritirarono al confine, e là, già lo dissi all'altra Camera, ebbero l'infamia di arrendersi ad un capitano francese, anzichè cedere le armi ai loro colleghi italiani. (*Bravo, bravo.*)

Coloro che non presero quella cattiva via, parte si ritirarono in Capua, parte il Borbone non li volle, e li tenne sugli spalti della cittadella esposti ai fuochi suoi ed ai nostri, e solo dopo lunghe trattative furono da noi accolti a patti.

E noi abbiamo sciolto quell'esercito?

Il restante che si era ritirato entro le fortezze di Gaeta e di Capua, venne a patti; a Capua verso il 3 od il 4 novembre si arresero prigionieri, e furono mandati tutti nelle province dell'alta Italia ed incorporati nell'esercito.

Quelli che erano a Gaeta, e che il Senatore Dragonetti dice che con entusiasmo passarono nelle fila dell'esercito italiano, ottennero per condizione, domandata dai loro generali, che per due mesi potessero andare alle loro case; furono tratti prigionieri, in seguito alla capitolazione di Gaeta, finchè la cittadella di Civitella del Tronto e Messina si furono arrese, e poi godettero dei diritti che avevano stabiliti i patti della capitolazione di Gaeta, andarono per due mesi alle case loro; una parte in seguito si disperse.

Su questa gente il generale Fanti, mio predecessore, chiamò tutti quelli che appartenevano alle altre quattro classi di leva; pure non tutti si presentarono, e furono quelli che si volsero poi al brigantaggio: di questi fuorviati, buona parte si raccolse.

Se avessero voluto venir volontari, perchè non obbedirono alla chiamata?

Non eravamo noi che non li volevamo, noi li chiamavamo anzi, ed essi battevano la campagna.

Mi si dice che questo scioglimento fece passare immensa quantità d'armi e di munizioni ed anche di denaro all'estero; io debbo rispondere che quasi tutto le armi erano coll'esercito borbonico, e che quando quest'esercito passò il confine romano, e portò seco le diciotto batterie che il signor Senatore Dragonetti lamenta che siansi lasciate perdere, andarono allora con queste colonne a Terracina e si trovano ancora negli Stati romani; non siamo quindi noi che le abbiamo disperse.

Il Senatore Dragonetti accusa il Ministero di avere sciolto l'esercito Borbonico per un'opinione invalsa che nel Napoletano nulla ci fosse di buono; e, sorgendo a difesa delle istituzioni napoletane, asserisce che a Napoli tutto era perfetto, poichè si era mantenuto tutto

quanto si era acquistato dalla rivoluzione francese. Io ammetto (e qui esco dalla mia parte militare per fare una piccola digressione) ammetto, dico, che a Napoli vi fossero leggi ottime, che colà esistesse un modello di legislazione, ma ciò che non vi era, si è la moralità; vi erano leggi, ma non si eseguivano. Non vi è codice che tanto protegga la persona, l'individuo, quanto il codice napoletano, eppure non vi era regno dove fossero tanti carcerati per misura economica come a Napoli.

Il Senatore Dragonetti lamenta che collo scioglimento dell'esercito Borbonico siano andati dispersi 97 mila soldati perchè appunto a tal cifra sommava quell'esercito. Io ho già detto come avvenne questo scioglimento; però egli soggiunge che difalcando dai 97 mila un settimo di ammogliati e vecchi, si potevano ancora tenere sotto le armi 80 mila soldati.

Osserverò che da tutti gli elenchi che mi furono spediti il numero degli ammogliati, non posso dirlo in modo preciso, ma approssimativamente, debbe essere superiore al terzo o almeno al quarto della cifra totale. Il signor Senatore Dragonetti deve anche sapere, per avere un'idea di quell'esercito, che mentre esso non ebbe a combattere guerra alcuna da circa 46 anni, ha un totale di 7000 soldati veterani e 500 ufficiali pur veterani, e che l'esercito piemontese, il quale tante lotte sostenne dal 1848 in poi annovera come veterani 1500 soldati e 150 ufficiali (*Sensazione*).

Il signor Senatore Dragonetti mi domanda che cosa io voglia fare dei 3,684 ufficiali e dei 12,264 sotto ufficiali di quell'esercito.

Una gran parte, io risponderò, di questi sotto ufficiali si trova in quei settemila veterani. Quelli di essi i quali non erano entrati in Capua ed in Gaeta potevano presentarsi per prendere servizio dopo il nostro ingresso nell'ex regno; quelli che trovaronsi in Gaeta potevano presentarsi due mesi dopo, quando appunto scadeva il termine del loro diritto di rimanersene a casa; ma si vide che tanto gli ufficiali in massa quanto i sotto ufficiali dubitarono delle sorti italiane, dubitarono che il regno italiano si potesse consolidare, e non si presentarono. Stettero aspettando gli eventi; videro sorgere il brigantaggio, e invece di venire tra le fila dell'esercito per combatterlo, lo rinfocarono, e vi presero parte: non vennero fra i soldati, stettero briganti. Ora poi che vedono che il brigantaggio non può sussistere per il valore delle truppe che lo combattono, e per lo spirito della popolazione che presta loro il suo concorso per distruggerlo, ora vorrebbero rientrare nei gradi che da se stessi si tolsero.

Oh, certamente io non li accetterò! (*Bravo, bene*). Da quando a quando mi giungono domande parziali di ufficiali e di sotto ufficiali che vogliono rientrare al servizio. Io, senza farmi una regola assoluta di quanto dissi or ora, per poco che in esse io veda una traccia di persona che possa servire nell'esercito, rimando le richieste a Napoli all'egregio generale Lamarmora, per-

chè le esami e riferisca su di esse. Alcuna mi vien rimandata con raccomandazione, ed io la accetto. E qui vorrei dire a che punto era la demoralizzazione in alcuni ufficiali napolitani. Citerò un fatto solo. Un generale che aveva dato la sua adesione al governo italiano quando entravamo in Napoli, chiamato da Francesco II, andava poi a Gaeta; ed ora mi domanda di essere riammesso in servizio (*Risa*).

Il Senatore Dragonetti dice che dal Ministero italiano si rigettano gli ufficiali che hanno oltre cinquant'anni, mentre che egli scorge fra noi ufficiali che non attendono tale età, credo voglia dire che l'hanno oltrepassata.

Il veterano del nostro esercito è il bravo generale Di Sonnaz che comanda a Firenze. Io credo che oltrepassi i 70 anni, ma è il più bel luminaire della nostra milizia, è una gloria piemontese, una gloria della quale andiamo alteri, e spero fin che vive starà nell'esercito attivo. Dopo quello non ci sono che generali giovani, pochi giungono ai sessant'anni. Vedo generali d'armata che hanno dai 50 ai 55 anni; vengo in giù, e trovo altri e me stesso che non giungiamo ai 50.

Ora come mai si può combinare che in questo esercito attivo, mobile quanto mai, possiamo mettere tenenti o capitani di 50 anni? Che ne faremo? Abbiamo provato a prendere di questi ufficiali, perchè molti erano raccomandati, ed ogni giorno mi giungevano tre o quattro domande, tutte si può dire redatte colla stessa forma. Ebbene, sono padri di famiglia di 4, 6 figliuoli, la madre settuagenaria, perciò bisogna lasciarli andare. Se l'esercito italiano levò sì chiara fama di sé da 12 a 15 anni a questa parte, lo deve alla forza della sua gioventù; ed io non posso introdurre elementi troppo vecchi. Mi viene ancora mosso un appunto, ed è su certe proposte fatte da una commissione costituita in egual numero di ufficiali napolitani e di ufficiali piemontesi. Su quelle proposte, dicesi furono fatte variazioni, e non vennero tutte accolte in modo preciso. Esse furono spedite al Ministero della Guerra su grandi elenchi nei quali era indicato il nome d'ogni ufficiale, la sua età, lo stato di famiglia e lo stato di fortuna.

Quando il mio predecessore le ricevette, le esaminò una ad una, ed è certo che molti, quantunque dalla commissione di scrutinio sedente in Napoli fossero creduti poter rimanere nell'esercito, vennero da lui o per l'età avanzata e per la numerosa famiglia collocati a riposo. Io credo che in ciò abbia fatto bene. Di quando in quando debbo rivedere quegli elenchi per esaminare le disposizioni date, e vedo che furono date con ragione.

Un altro appunto molto singolare mi vien fatto, ed è che al capitolato di Gaeta non sia stata mantenuta la fede per quanto concerne l'articolo che stabilisce che si dovessero conservare i gradi. Rispondo che si fu esattissimi nel mantenere la fede alla capitolazione di Gaeta.

Difatti la capitolazione di Gaeta porta che tanto per

gli ufficiali italiani quanto per gli ufficiali svizzeri che allora servivano nell'esercito del Re Borbone si dovessero riconoscere i gradi ottenuti prima del 7 settembre. E ciò fu eseguito per tutti senza distiazione.

Mi venne detto che agli svizzeri io abbia *accordati favori*.

Potrei produrre le molte corrispondenze che mi ebbero col Ministro degli esteri e col Ministro svizzero stesso, e con privati che mi diressero lettere dalla Svizzera per ottenere qualche vantaggio per gradi ottenuti dopo il 7 settembre, e il Senato vedrebbe che mi ricusai di riconoscere agli svizzeri i gradi ottenuti non al 7 ma all'8 od al 9: non volli transigere su questo punto perchè trovai, che già troppo si era fatto per stranieri, venuti a combattere contro l'Italia (*Bravo*).

Qui mi occorre un'osservazione dolorosa, ed è che sia stato citato un opuscolo scritto contro uno dei migliori generali che avesse il Re di Napoli, cioè contro il generale Pianell.

Quest'opuscolo mi fu mandato sotto coperta, e lo lessi, e lo stracciai immediatamente perchè lo vidi improntato dal fiele dei borbonici, che non potevano rientrare nell'esercito (*Bene*).

Il generale Pianell, Ministro del Re Francesco mentre questo stava per attuare la costituzione e poteva ancora risolversi per una federazione e salvare, direi quasi, il suo regno venendo francamente a patti colla libertà, lo vide riluttante; ed egli, in questa difficilissima condizione, in questa lotta, vedendo, che bisognava sacrificare il Re alla nazione, o la nazione al Re, si ritrasse indietro, e lasciò che si compissero gli avvenimenti.

Io stimai il generale Pianell fin da quando lo conobbi. Venuto al Ministero trovai, che non aveva ancora ricevuta una posizione, ed io gliela diedi mettendolo a capo di una delle divisioni che più si erano distinte.

Finora non ebbi un lamento su di lui e spero che il medesimo sarà uno de' buoni generali italiani.

Fu mosso eziandio una lagnanza sullo scioglimento di 16 battaglioni di cacciatori, delle 18 batterie, ed altre.

Ho già dichiarato come successe lo scioglimento dell'esercito. Il Senatore Dragonetti, male informato, dice che Garibaldi, dopo la presa di Capua, aveva formato reggimenti con questi battaglioni di cacciatori.

Osservo al Senatore Dragonetti che Capua cadde, se non isbaglio il 4 di novembre, e Garibaldi partì da Napoli l'8 od il 9. Non potevano dunque essere i battaglioni di cacciatori quelli che formarono i citati reggimenti; lo furono bensì gli sbandati da Reggio a Napoli i quali erano stati raccozzati dal generale Cosenz.

Quando arrivammo a Napoli trovammo questi reggimenti così in mal ordine che convenne assolutamente scioglierli.

Essi non avevano combattuto affatto; erano formati di soldati venuti da parti diverse, i quali non avevano combattuto i Garibaldini quando si avanzavano, nè i borbonici al Volturno.

Il Senatore Dragonetti mi domanda se saranno conservati certi stabilimenti, come Pietrarsa, Mongiana, Scalfati, Sparanisi ecc. ecc.

Questi saranno conservati perchè sono assai belli e buoni, tuttavia alcuni dovranno ricevere un'altra destinazione, o passare sotto la direzione di altro Ministero, e fra questi lo stabilimento di Pietrarsa di cui tanto si parla, e quello di Mongiana.

Lo stabilimento di Pietrarsa fu una costruzione artificiale, con spese enormi, e direi quasi, contro natura, una costruzione per fabbricare il ferro in un paese dove non vi hanno miniere che in distanza immensa, e dove non si ha carbone che si deve far venire dall'Inghilterra.

A Pietrarsa si vollero fare rotaie, le quali costarono tre volte il prezzo di quelle che ci giungono perfette dall'Inghilterra.

Non può il Governo continuare in questa fabbricazione, e quindi io penserei di assoggettare questo stabilimento al Ministero dei Lavori pubblici, o di alienarlo a favore di qualche società, che voglia specularvi sopra.

Lo stabilimento di Mongiana dovrà passare al Ministero d'agricoltura industria e commercio, mentre prima era dipendente da quello della guerra: per questo sono necessarie speciali cognizioni che si richiedono per coltivare miniere e selve che appunto concorrono alle operazioni del medesimo.

Il Senatore Dragonetti conchiude il suo discorso, facendo elogi dell'esercito napoletano: egli trova un'eco in me nello apprezzare il valore del soldato napoletano: io ne fui sempre ammiratore, e tuttora in tutti questi fatti di brigantaggio io vedo una vita energica, io vedo valore, e vedo doti, che svolte e ben disciplinate, formeranno del soldato napoletano il soldato italiano attuale, il piemontese, il lombardo, il toscano e combatterà con essi con eguale valore (*Segui d'approvazione*).

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Senatore Fantì. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che volle dare al Senato.

Io aveva già passata questa stessa interpellanza in iscritto al signor Ministro, perchè rettificasse le mie proprie informazioni; egli ha preferito di rispondermi in seduta pubblica, ed io non posso che ringraziarlo di tutto ciò che ha detto in risposta.

Senatore Linati. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Fantì.

Senatore Fantì. Siccome il signor Senatore Dragonetti si dichiara soddisfatto delle spiegazioni date dal signor Ministro della Guerra, credo superfluo l'aggiungere altre cose; solo dirò che sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole Ministro della Guerra su quanto fu da lui esposto.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore Linati. Io domando la parola soltanto per rivolgere una preghiera ed una raccomandazione al signor Ministro della Guerra, perchè la presente interpellanza me ne porge l'opportunità.

Già da parecchi anni vengono ammessi nell'esercito italiano in qualità di volontari, giovani che procedono dalle province venete.

Il Ministro facendosi interprete de' sentimenti che noi tutti accogliamo nell'animo, ha con una circolare cercato di agevolare l'ammissione di questi veneti nello stesso esercito, dispensandoli da molte formalità richieste dai regolamenti; ma questi sono ancora applicati per quella parte che vuole non vengano ammessi agli affidamenti fuorchè soldati appartenenti al regno italiano.

Mercè tali disposizioni del regolamento, questi veneti vengono considerati come esteri, e quindi si trovano privi del vantaggio di ottenere le surroghe e gli affidamenti straordinari.

Questa circostanza è penosa, è dannosa per loro, ed io mi fo a pregare il signor Ministro della Guerra perchè trovasse modo, o mediante legge apposita, o in quell'altra guisa che egli stimerà opportuna, perchè non solo vengano ammessi nel nostro esercito anche i veneti, ma come ho detto, possano godere del vantaggio d'ottenere le surroghe e gli affidamenti.

Qui non si tratta di soldati che abbiano combattuto contro il governo o che siansi mostrati avversi al medesimo, ma d'italiani venuti a cercar la loro patria tra le file dell'esercito nazionale.

Accogliendo benevolmente questa mia raccomandazione il signor Ministro farà atto di giustizia, atto di equità, atto di patriottismo.

Ministro della Guerra. Ognuno può comprendere come nell'istanza testè mossa dall'onorevole proponente vi sia una quistione piuttosto delicata; però posso rispondere che ogniquivolta un veneto farà domanda per potere avere l'affidamento di favore, questo gli sarà concesso.

Senatore Fantì. Essendo io stato pure Ministro della Guerra, prima dell'onorevole signor Della Rovere, il Senato mi permetterà di aggiungere io proposito alcuni schiarimenti. Io posso dire all'onorevole Senatore Linati che in ordine a tutti i volontari veneti si fece non solo quanto permettevano i regolamenti, ma si diedero loro facilitazioni ancor più larghe che a quelli di qualsiasi altra provincia. Potrei citare forse più di 100 giovani veneti ammessi gratuitamente nei collegi militari; e dirò che se si facesse una media degli ufficiali in proporzione delle popolazioni delle varie province, ad eccezione delle province antiche, nessuna ne conterebbe un numero sì grande.

Tali cose ho voluto dire perchè agli occhi di taluni pare che il governo osteggi questi giovani. Ora questo non è vero!

Senatore Linati. Rispondo all'onorevole generale Fantì che nello brevi parole da me dirette all'onore-

vole Ministro della Guerra, io ho posto subito innanzi la sollecitudine che il Ministro si era presa di favorire l'ammissione di giovani veneti nell'esercito italiano.

Per questo io mi crelo scarico del biasimo contenuto nelle parole testè da lui profferite e che ho ragione di credere non essere a mo' dirette.

Ministro dell'Istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'istituzione presso alcune Università ed Istituti universitarii di scuole normali per l'insegnamento secondario.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e distribuito negli uffizii.

Prego ora il Senato di fissare l'ordine dei suoi lavori.

Essendosi decretata l'urgenza del progetto di legge testè presentato dal signor Ministro delle Finanze, se il Senato l'approva, io crederei che fosse il caso che gli uffizii si radunassero lunedì alle 2 per l'esame del medesimo e successivamente per l'esame degli altri che furono presentati in questa tornata.

Quanto alle adunanze pubbliche non è ancora il caso di fissarle, perchè i gravi lavori che si preparano per i progetti di legge stati precedentemente presentati, non sono ancor giunti al loro termine. Di quattro di essi stati presentati dal Governo si stanno preparando le relazioni.

Le relazioni vennero affidate:

Pel progetto relativo al riordinamento giudiziario, al Senatore De Foresta;

Per quelli sulle tasse di bollo e di registro al Senatore Arnolfo;

Per quello relativo alla Corte dei conti e per l'altro concernente all'istruzione superiore, di iniziativa dell'onorevole nostro collega Senatore Matteucci, al Senatore Cibrario.

Vede pertanto il Senato che l'opera progredisce, ma non fu sin'ora possibile di portarla a termine, e ci vogliono ancora alcuni giorni. Appena sarà preparata una relazione e in istato di essere portata in discussione, il Senato sarà convocato con avvisi a domicilio.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Non mi pare fuor di proposito il fare osservare al Senato, che forse si abusa qualche volta della dichiarazione d'urgenza.

La dichiarazione d'urgenza, secondo il nostro regolamento, ha per effetto di abbreviare i termini ordinari portati dal medesimo, di non lasciar cioè trascorrere il termine di 24 ore fra la presentazione di un progetto

di legge, la sua distribuzione e la chiamata negli uffizii ad esaminarlo, e senza che sia trascorso il termine di 48 ore fra la distribuzione della relazione e l'apertura della discussione.

Io non intendo di entrare a parlare dell'istanza fatta dal signor Ministro acciò il mentovato progetto sia dichiarato d'urgenza, sulla quale il Senato esprime il suo voto favorevole che riconosco pienamente conveniente; mi permisi solo quest'osservazione relativa al senso dell'articolo del regolamento riguardante l'urgenza, parrendomi veramente cosa grave che un progetto, come quello di cui si tratta, non possa ammettere nè 24 ore tra la presentazione e l'esame negli uffizii, nè 48 ore tra la distribuzione della relazione e l'apertura della discussione.

Io credo, che il signor Ministro domandando questa urgenza avrà forse inteso di chiedere, che il Senato si accingesse all'esame, ed alla discussione del medesimo con qualche sollecitudine; sarebbe quindi bene, che in simili casi chi fa istanza per la dichiarazione d'urgenza si spiegasse chiaramente, e che non si procedesse all'ammissione di questa istanza senza avere prima con qualche maturità esaminata la cosa.

Presidente. L'articolo 63 del nostro regolamento che provvede sulla materia è così concepito:

« Quando da un Ministro del Re o da un Senatore vien fatta istanza acciò una proposta sia dichiarata d'urgenza, il Presidente interroga il Senato il quale ne delibera tosto per alzata e seduta;

« Se il voto del Senato è favorevole, la proposta cui esso si riferisce può essere rimandata immediatamente all'esame degli uffizii, o di una Commissione speciale. »

Io ho creduto di proporre al Senato di radunarsi lunedì negli uffizii, perchè calcolando il tempo che richiede l'esame del progetto di cui si tratta prima negli uffizii, poi in quello centrale, e successivamente per tutti gli studi e lavori che debbonsi fare, ho creduto, ripeto, trattandosi di legge, la quale merita sicuramente una certa sollecitudine, fosse conveniente di fissare lunedì, per avere poi spazio, a portarla, se è possibile, all'ordine del giorno in una delle sedute pubbliche della settimana ventura.

Se il Senato crede di fissare un altro giorno, io sono intieramente ai suoi ordini.

Senatore Alfieri. Io debbo aggiungere non essere stato mio intendimento di far censura del processo seguito dal signor Presidente nè tanto meno della sua proposta di esaminare lunedì negli uffizii questo progetto di legge, la mia osservazione aveva un carattere più generale.

Ricorderà il Senato, che più volte già l'urgenza fu domandata ed accordata da esso per diversi progetti di legge. Da questi fatti passati ho creduto poter raccogliere, che veramente non si fosse pensato a quello che propriamente si intende per urgenza dal nostro regolamento, giacchè negli articoli successivi è spiegato, come riguardo ai progetti di legge dichiarati di

urgenza, non è necessario che trascorra quel dato tempo che prima accennavo, tra la presentazione, e la discussione.

Quindi sono ben lungi dal fare ostacolo, per ciò che da me dipende, alla proposta del signor Presidente. La mia osservazione mirava piuttosto all'avvenire, che non al presente.

Presidente. Non essendovi altra osservazione s'intenderà che il Senato è convocato negli uffizi per lunedì alle due: per occuparsi prima del progetto che merita maggior sollecitudine, poi degli altri successivamente, e tosto che vi sarà una relazione in pronto, il Senato, sarà convocato con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4).

LXXXV.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Osservazione del Senatore Dragonetti sul processo verbale — Sunto di petizioni -- Giuramento del Senatore Sagarriga — Omaggi — Congedi — Comunicazione 1° di due lettere del Presidente della Camera elettiva con cui trasmette due progetti d'iniziativa della Camera stessa, 2° del regio decreto di nomina del commendatore Duchoqué a commissario regio — Annunzio di una proposta di legge iniziata dal Senatore De Gori — Presentazione di quattro progetti di legge -- Comunicazione del Ministro dei lavori pubblici — Discussione sul progetto di legge relativo alla tassa del 10 per cento sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle ferrovie del Regno — Osservazioni del Senatore Regis — Discorso del Senatore Audiffredi contro il progetto — Dichiarazione del Senatore La Marmora — Parole del Senatore di Pollone — Risposta del Ministro dei lavori pubblici al Senatore Audiffredi — Replica del Senatore Audiffredi — Obbiezioni del Senatore Vesme combattute dal Senatore Paleocapa — Considerazioni del Senatore Lausi contro il progetto oppugnate dal Senatore Paleocapa e dal Minitrso dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale. — Proposta del Senatore Nuzari — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici sugli emendamenti dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo primo colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministero -- Emendamento all'art. 2 dell'Ufficio Centrale — Proposta al riguardo del Ministro dei lavori pubblici — Modificazioni al medesimo del Senatore Farina accolte dall'Ufficio Centrale — Sotto emendamento allo stesso del Senatore di Revel, accettato dal Ministero e dall'Ufficio Centrale — Schiarimento richiesto dal Senatore Montezemolo e fornito dal Senatore Di Revel — Proposta di rinvio all'Ufficio Centrale degli emendamenti all'articolo secondo fatto dal Senatore Farina, combattuta dal Ministro dei lavori pubblici — Spiegazioni del Senatore Di Revel — Istanze dei Senatori Martinengo e Arrivabene — Approvazione del proposto rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici e quello di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore **Dragonetti**. Domando la parola.

Presidente. È sul processo verbale?

Senatore **Dragonetti**. Sul processo verbale dell'ultima tornata.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dragonetti**. Nell'ultima tornata del Senato io feci un'interpellanza al signor Ministro della Guerra, ma per non buona condizione del mio udito, non intesi bene tutte le sue risposte, e molto meno la lettura del processo verbale di quella tornata.

Mi pare che in questo si accenni, come ho letto anche

nel rendiconto di quella seduta, che io mi dichiarai pienamente soddisfatto della risposta del signor Ministro della guerra.

Io non feci che ringraziare il signor Ministro dell'aver rettificato alcune delle mie informazioni....

Presidente. Si darà nuovamente lettura del processo verbale nella parte in cui si riferisce la risposta data dal signor Ministro della guerra alle sue interpellanze.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge la parte del processo verbale che concerne le risposte del Ministro della guerra all'interpellanza del Senatore **Dragonetti**, non che quella dello stesso Senatore interpellante).

Senatore **Arnulfo**. Come vede il signor Senatore **Dragonetti**, qui si accenna unicamente che egli si è dichiarato soddisfatto delle risposte del signor Ministro, il che mi pare cosa consentita.

Senatore **Dragonetti**. Io non feci che ringraziare il signor Ministro dell'aver rettificato alcune delle mie informazioni, e dolente dell'irritazione di cui era animato il suo discorso, procurai dal canto mio di troncargli la discussione, non potendo da quella disposizione dell'animo suo attendersi alcun bene alla causa da me propugnata. Volli però ricordare che tre settimane innanzi io avea comunicato al signor Ministro la mia interpellanza, sperando ch'egli rispondesse con fiducia alla mia fiducia, dandomi spiegazioni soddisfacenti da contentare la classe che mi avea spinto a fare quella interpellanza, perchè io potessi sopprimerla, essendo lontano dall'animo mio il voler fare opposizione ai depositari del potere, senza un' imperiosa necessità. Egli preferì la pubblicità, ma non pareva che perciò dovesse in certo modo rimproverarmi di avergliene data l'opportunità e venne a dire che la mia mozione era non informata da spiriti italiani. Or io protesto altamente contro una tale qualificazione, essendo troppo noto che da' miei più giovani anni tutta la mia vita fu consacrata colla mia fortuna alla causa della libertà, della dignità e dell'indipendenza della patria italiana, e dovendo osservarsi che il blandire l'amor proprio, il curare gli interessi di una delle parti che compongono il tutto non reca offesa agli interessi del tutto medesimo, e che anzi dal buon accordo e dalla soddisfazione delle singole parti dipende la stabile loro coesione ed il ben essere dell'universale.

Presidente. Nel processo verbale della seduta d'oggi si terrà conto delle osservazioni dell'onorevole signor Senatore Dragonetti e non essendovi altri appunti si terrà per approvato il processo verbale.

Il Senatore, **Segretario**. **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3054. I consiglieri del comune di Cambiò (Lombellina) protestano contro la soppressione di quel comune e la sua aggregazione ad un altro.

N. 3055. Alcuni abitanti del comune di Sapri (Principato Citeriore) muovono lagnanze contro un procedimento per reati politici, che si sta istruendo in quella provincia, chiarendolo illegale ed ingiusto (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

N. 3056. Parecchi abitanti del comune di Prizzi (Sicilia) domandano che sia fatta passare per quel comune la strada a costruirsi da Palermo a Girgenti (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

N. 3057. La Deputazione provinciale di Brescia per mandato di quel Consiglio provinciale fa istanza che si addivenga nella provincia ad una liquidazione dei danni e requisizioni di guerra, e che venga rilasciato a ciascuna danneggiata un titolo di credito da essere rimborsato quando la nazione trovisi in grado di farlo.

N. 3058. La Deputazione provinciale di Brescia a nome di quel Consiglio provinciale porge al Senato motivata istanza, onde ottenere che venga decretata la pronta attivazione d'alcune vaporiere in servizio dei comuni della sponda occidentale del lago di Garda.

N. 3059. Gaetano Bruscone di Milano, porge eccitamento, acciò si provveda sulla petizione da lui inoltrata prima d'ora al Senato (*V. la petizione distinta col numero 3035*).

N. 3060. Quindici architetti di Catanzaro Calabria ulteriore seconda) ripetono l'istanza già da essi fatta colla petizione n. 2995, onde ottenere la revoca del decreto emanato in Napoli il 2 novembre 1835, che prescrive loro l'esame per essere ammessi nell'albo della Gran Corte Civile.

N. 3061. La Giunta Municipale di Asola (Lombardia) si rivolge al Senato onde ottenere che quella città venga prescelta per stabilirvi un tribunale di circondario a preferenza della città di Castiglione delle Stiviere.

Presidente. Essendo presente il signor cav. Sagarriga, i cui titoli a Senatore furono verificati in una delle precedenti sedute, io prego i signori Senatori Orso Serra e Imperiali di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il signor Senatore Sagarriga, presta giuramento nella consueta formola e viene dal Presidente proclamato Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

Fanno omaggio al Senato:

1. Il Sindaco di Voltri di n. 350 copie di uno stampato relativo alla ferrovia da Voltri ad Ovada.

2. Il Prefetto della provincia di Porto Maurizio di n. 3 copie degli atti di quel Consiglio provinciale.

3. Il signor Nicola Ferrara da Trani di Alcuni suoi versi.

4. Il signor Prefetto della città di Genova di 80 esemplari del discorso letto dal professore Prospero Carlevaris, presidente dell'Istituto tecnico di quella città in occasione della distribuzione dei premi agli alunni dell'Istituto medesimo.

5. Il professore Enrico Wild, vice direttore dell'Istituto speciale di commercio di Milano, d'una copia di una sua memoria intorno allo stato attuale dell'istruzione primaria, ed ai miglioramenti della rispettiva legge e dei regolamenti.

6. Il Prefetto di Teramo, provincia del primo Abruzzo-ultra, di alcune copie degli Atti di quel Consiglio provinciale.

7. Gli studenti Rumeni in Italia d'una memoria da essi tradotta e fatta stampare col titolo: *L'Indipendenza costituzionale della Transilvania d'Alessandro Papin Ilarianu*.

8. La Giunta Municipale della città d'Aosta dell'opuscolo intitolato: *Risposta ad osservazioni sopra la soppressione della lingua francese in Aosta*.

9. Il sacerdote Giovanni Lazara dell'Orazione funebre da lui letta in Catania nell'occasione dei funerali a Camillo Benso di Cavour.

10. Il professore cav. Giuseppe Luigi Gianelli membro effettivo del R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti d'un suo libro: *Sulla libertà nello studio ed insegnamento e sui professori pubblici e privati di medicina*.

11. Il dottore coll. cav. G. Demarchi, *De' suoi pensieri sul libero esercizio farmaceutico in Italia, e delle sue osservazioni statistiche sulle farmacie e sugli esercizi sanitari soggetti a visita nel regno d'Italia.*

12. Il signor Damiano Muoni delle sue *Considerazioni storico-filosofiche sulla pena capitale.*

13. Il signor D. Lioy di un suo libro intitolato: *L'Italia e la Chiesa, confutazione dell'ultima opera di Guizot.*

Prego il signor Senatore Cibrario di dar conoscenza al Senato delle domande di congedo di sedici Senatori.

Il signor Senatore Cibrario dà lettura delle lettere dei Senatori: Strongoli, De Gasparis, Camozzi, Borromeo, Chigi, Giovachino Colonna, Di Campello, Correale, Acquaviva, Giorgini, De Monte, Guardabassi, Coppi, Bellelli, Centofanti e Mossatti, colle quali chiedono chi per motivi di salute, chi d'ufficio un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Ho l'onore di dar lettura al Senato di due lettere ricevute dal signor Presidente della Camera dei Deputati.

L'onorevole signor Presidente scrive in data del 16 febbraio:

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge, di iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato nella seduta del 15 febbraio concernente la concessione di un tronco della ferrovia calabrese da Taranto a Reggio, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesta assemblea.

« Lo scrivente profferisce all'onorevole signor Presidente gli atti della sua distintissima considerazione.

« Il Presidente
U. RATTAZZI. »

E sotto la stessa data:

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge, di iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella seduta 14 febbraio concernente la proroga dei termini delle leggi sull'offrancaamento delle enfiteusi nelle province delle Marche e dell'Umbria, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesta assemblea.

« Lo scrivente profferisce all'onorevole signor Presidente gli atti della sua distintissima considerazione.

« Il Presidente
U. RATTAZZI »

Questi due progetti di legge saranno stampati e distribuiti per il solito corso.

Prego il signor Senatore Arnolfo a voler dar lettura del R. Decreto di nomina del commendatore Duchoqué a Commissario regio.

Senatore Arnolfo. « Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Abbiamo nominato e nominiamo il Commendatore Augusto Duchoqué Procuratore generale presso la Corte dei Conti a Firenze, a nostro commissario per sostenere nel Parlamento Nazionale la discussione dei progetti di legge relativi alle tasse di bollo, di registro, sulle società industriali, sui beni de' corpi morali e di mano morta, ed altri analoghi, presentati alla Camera elettiva nella tornata del 4 luglio ultimo scorso.

Dato Torino, addì 21 novembre 1861. »

Presidente. Ho l'onore di annunziare al Senato che il signor Senatore De Gori ha disposto sul banco della Presidenza un progetto di legge di sua iniziativa personale, il quale seguirà l'ordine prescritto dal regolamento.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati; concernenti il primo la concessione alla Compagnia Mediterranean Extension telegraph per la posa di un cordone sotto-marino da Corfu ad Otranto.

Il secondo una spesa straordinaria da inserirsi nel bilancio 1861 del Ministero dei Lavori pubblici e riferibile ad acque, ponti e strade.

Il terzo la costruzione di strade nazionali nelle province siciliane; ed il quarto per la costruzione di nuove linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA TASSA DEL 10 PER CENTO SUL PREZZO DEI TRASPORTI A GRANDE VELOCITA' SULLE FERROVIE DEL REGNO.

(V. atti del Senato N. 111).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la tassa del 10 p. 0/0 sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle ferrovie del Regno.

La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. A nome del Presidente del Consiglio dei Ministri ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. con suo decreto dell'11 di questo mese, avendo dovuto il Ministro delle finanze assentarsi per motivi personali, mi ha incaricato in questa qualità di sostenere la discussione del progetto ora in discussione.

Senatore Regis. Domando la parola.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Accordo la parola al Senatore Regis, di poi la concederò al Senatore Audiffredi.

Senatore Regis. Prima che incominci la discussione su questo progetto di legge, l'ufficio centrale si fa debito di rassegnare al Senato un incidente che si riat- taccia alla relazione sul medesimo.

La relazione dell'ufficio centrale alla pagina 8 porta queste parole:

« Il vostro ufficio centrale prima di concludere per la definitiva accettazione della legge, ha dovuto prendere ad esame una petizione che è stata presentata al Senato da alcuni possessori d'azioni della ferrovia Vittorio Emanuele, i quali credono che la legge leda i patti con cui la concessione è stata fatta alla loro Società. E a questa petizione si aggiunge una opposizione fatta per via giudiziaria dalla Direzione della Società medesima contro l'applicazione della legge di cui si tratta alla propria ferrovia.

« Il vostro ufficio centrale ha creduto che non ispetti al Senato deliberare su questa questione. La Società si è rivolta ai tribunali, i quali pronuncieranno la sentenza. Ma nel tempo stesso l'ufficio ha stimato suo dovere esaminare se il testo della legge non fosse tale, per avventura, da comprometterne l'attuazione in presenza della opposizione fatta dalla Società Vittorio Emanuele, e che potrebbe essere pur fatta da altre Società. »

Il signor Procuratore della Società vedendo le parole dicenti che la società si è rivolta ai tribunali, ha creduto di presentare questa mattina stessa all'ufficio della Presidenza le seguenti osservazioni che avrò l'onore di leggere:

« Nella relazione della Giunta istituita per lo esame del progetto di legge che impone una tassa del 10 p. 0/0 sul prezzo dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocità sulla ferrovie del Regno, si legge essersi la Compagnia della strada ferrata Vittorio Emanuele rivolta ai tribunali per vedere pronunciata la esenzione della tassa a suo riguardo.

« Una tale assunzione, che è meno esatta, avendo forse la Giunta creduto di doverla derivare dal fatto di una protesta stata intimata al signor Ministro delle finanze e che il sottoscritto a nome della Compagnia comunicò alla S. V. Illustrissima con sua lettera del 29 gennaio p. p., sentesi egli in obbligo di rettificare il senso della protesta stessa, osservando che ben lungi dal contenere essa un ricorso ai tribunali, non è che un'istanza fattasi al signor Ministro stesso delle finanze di voler introdurre nella legge una disposizione con cui quella esenzione dalla tassa sia sanzionata.

« Del resto poichè la Compagnia si è con uno speciale ufficio indirizzata al Senato pure onde ottenere dal suo senno e dalla sua giustizia che le ragioni le quali lo spettano siano riconosciute, sarebbesi certamente guardata dall'appigliarsi in pari tempo ad un atto che nelle circostanze del momento avrebbe potuto considerarsi come una prova di minor fiducia nell'alta di lui saviezza ed equità. »

A tale proposito l'ufficio centrale osserverà aver esso creduto che la società volesse ricorrere ai tribunali attesa la forma nella quale la protesta venne significata al signor Ministro delle finanze.

Quel passo che si era già fatto pareva il primo verso un procedimento giudiziario; altronde poi l'espressione adoperatasi nella relazione non influisce punto nella discussione del merito della relativa questione.

Con la stessa occasione, e poichè ho la parola, avrò l'onore di informare il Senato, che allorchè la relazione era già fatta, pervenne all'ufficio centrale, che lo prese ancora in esame, un foglio del signor presidente della società della ferrovia Vittorio Emanuele, signor Lafitte, nel quale egli rinnovava, in sostanza, le osservazioni già fatte da un certo numero di azionisti in una rappresentanza di cui si è fatto discorso nella relazione.

Il Senato ha inteso che l'ufficio centrale si è fatto carico di queste osservazioni e mio scopo principale resta adunque di fargli conoscere che lite vertente non vi è ancora, ma che l'ufficio centrale ha potuto considerare una protesta intimata, come già dissi, quale un avviamento ad una lite che la società potrà promuovere o non, a suo talento, per la definizione delle sue ragioni.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Il Senato vorrà perdonare se a proposito di questo progetto di legge io mi estenderò sopra considerazioni generali, che riguardano il sistema finanziario. Il Senato non ignora certamente che mi onoro di appartenere alla classe dei promotori degli interessi politici della nazione. Questi interessi hanno prosperato al di là di nostre speranze; ma non dimentichiamo che gli interessi materiali sono quelli che infine danno forza ai governi e consolidano la forza politica delle nazioni; ed è perciò agli interessi economici, che noi dobbiamo attentamente rivolgere i nostri aguardi.

Volgendo l'attenzione alla parte economica, io non ravviso nel nostro paese quel prospero avviamento invidiabile che si ravvisa nella sua parte politica. Crescono rapidamente gli interessi economici in proporzione delle agevolezze nei mezzi di comunicazione. L'importa che noi vogliamo far gravare sui trasporti delle vie ferrate è contraria agli interessi commerciali; essa aggrava le Compagnie che hanno concessioni di vie ferrate; da essa nasceranno contestazioni assai gravi sul punto legale della sua legittimità.

Il Governo è l'intermediario fra gli interessi generali delle Compagnie e l'interesse generale del pubblico.

Spetterebbe al Governo di essere consigliere di moderazione nei prezzi delle tariffe delle vie ferrate, che credo non essere proporzionati coll'agiatezza che si osserva in alcune delle province dell'Italia Meridionale.

Queste tariffe le credo troppo elevate, perciò faccio insistenza al Ministero onde gli piaccia consigliar le Compagnie a non usufruire l'intera concessione che loro venne accordata dall'aumento del decimo delle tariffe.

Le relazioni commerciali si stabiliscono gradatamente, nel principio di questo avvenimento si va a rilento, poi si cresce rapidamente; conviene dar tempo che si stabiliscano relazioni commerciali, e queste saranno mirabilmente favorite dalla mitezza delle tariffe.

Quest'imposta colpisce la parte la più vitale degli interessi economici e politici della nazione.

Sarei anzi di parere, che per agevolare tali comunicazioni coll'Italia Centrale e Meridionale, si dovessero concedere dalle Compagnie facilitazioni sul prezzo di trasporto a lunghe distanze. Cito per esempio i trasporti del vino, del grano, della legna ed altri generi agricoli che sono di grande peso in proporzione del loro valore.

Queste merci noi vediamo che oltre una certa distanza non possono usufruire del vantaggio delle vie ferrate.

Sarebbe nell'interesse dell'Erario e nell'interesse economico dei contribuenti l'alleviamento di queste tariffe specialmente per i prodotti agricoli; sono persuaso che una diminuzione di tariffe sul trasporto del vino faciliterebbe l'uscita dei vini del Piemonte per provvedere una parte della Lombardia e altre province lontane del regno.

Perciò, dico, che spero che il Ministero vada a rilento a voler stabilire quest'imposta; l'opinione pubblica la disapprova; tutti vedono con rincrescimento quest'aumento dei prezzi nei trasporti delle vie ferrate.

Credo che il Governo molto si illuda sulla possibilità di ritirare un lucro importante da questa imposta. Osservi il Governo che egli è fondatore della maggior parte delle vie ferrate che furono eseguite a spese dell'Erario. Ora che cosa farebbe il Governo con questo progetto di legge? egli stabilirebbe un'imposta sulle sue proprietà; è adunque una rendita figurativa, ma non reale quella che percepirebbe.

Per queste ragioni, che credo importanti, il Governo ha diretto interesse a vantaggiare gli utili delle vie ferrate; tanto più che sono stabilite da poco tempo. Non esito adunque a concludere che questa imposta è contraria all'interesse degli utenti delle vie ferrate, non che dell'Erario. Spero quindi che non verrà approvata.

Ma dirà il signor Ministro che l'interesse della finanza è imperioso, che non può a meno di mettere imposte.

Io accetto il principio di mettere delle imposte. Nessuno le ricusa, purché siano utili, ma non fittizie e gravatorie dei maggiori interessi generali. Noi ne riconosciamo l'importanza, noi che non siamo mai stati restii a nessuna specie d'aggravi per favorire il successo della causa nazionale; ma fra imposta ed imposta vi è una grande differenza.

Vi sono delle imposte utili e delle fittizie; ma questa io la credo un'imposta dannosa agli interessi economici in generale, che frutterà molto meno di quello che si crede.

Il Governo non percepisce che il decimo; ma ladi il Governo, che è in facoltà degli utenti delle strade

ferrate di prendere dei posti inferiori. Già si osserva che viaggiano nei posti inferiori delle persone facoltose

Vediamo che nei primi posti viaggiano soltanto le persone agiatissime. Questo prova che il calcolo della economia è importantissimo, e al di là di quanto ha calcolato il signor Ministro.

Il bisogno di viaggiare non è sempre assoluto, ma relativo; si viaggia molte volte per piacere, ed è in questo modo, che si stabiliscono le relazioni. Ed è in questo modo, che io spero, che l'Italia Settentrionale possa rendere servizi all'Italia Meridionale, nel dare avviamento alla prosperità agricola che io vi vedo assai trascurata.

Sarebbe contro l'interesse della classe agricola l'imposta sulle vie ferrate.

Non credo sufficiente il compenso proposto di stabilire dei quarti posti di vie ferrate per la gente più bisognosa.

Sono le classi medie quelle che stabiliscono le relazioni commerciali più vantaggiose.

Nella via ferrata da Livorno a Firenze l'amministrazione ha creduto utile di stabilire minore differenza di prezzo nelle diverse classi, e una tale modificazione venne conservata.

Io proporrei al Ministero di suggerire le stesse modificazioni che sarebbero vantaggiose al commercio e utili alle compagnie. La diminuzione dei prezzi dei secondi posti li renderebbe più frequentati.

Nello scopo di dar avviamento alle compagnie di vie ferrate che cosa aveva pensato il grande Ministro Cavour? Egli aveva proposto ed adottato che il Governo prendesse l'esercizio della maggior parte delle vie ferrate. È vero, che il Governo ci perde in questo esercizio, ma pure è stata una concessione fatta nello scopo di facilitare la maggior estensione delle vie ferrate.

Io vorrei che si persistesse nella stessa direzione politica, savia ed economica, invece di pensare a stabilire aggravi.

Quanto alla questione essenziale di provvedere alla finanza, permetta il signor Ministro che io gli dica, che ravviso dannoso quel nuovo progetto di regolamento doganale. Io credo che quel regolamento facilita il contrabbando, a danno di quegli introiti che noi possiamo sperare dalle imposte indirette, perché saranno le imposte indirette quelle che potranno riparare all'esaurimento dell'erario. Io vedrei più volentieri qualche aumento d'imposta sui generi coloniali, che non sono di prima necessità, ovvero sopra gli articoli di moda, che sono di consumo delle classi agiate.

Non si pregiudicherebbe alla massima generale del libero scambio sottoponendo questi generi di merci ad una tassa più forte nell'interesse dell'erario.

Pregherò il signor Ministro di entrare in questa via d'imposte.

Si disse è vero che la diminuzione dei dazi su questi oggetti abbia prodotto un beneficio all'erario, aumentando il consumo di quei generi. Ma io credo che questo

aumento di consumo non sia tutto conseguenza dell'abbassamento delle tariffe; ma nella massima parte sia la conseguenza della cresciuta agiatezza, che ha dato luogo ad una maggior consumazione.

Queste imposte sovra articoli men necessari sarebbero a mio avviso più favorevolmente accolte dalla pubblica opinione, che non l'aumento del decimo sul prezzo dei trasporti delle ferrovie.

Il Governo infatti percepirà questo decimo, ma siccome egli ha l'esercizio della maggior parte delle ferrovie, ne consegue che esso ha assai maggior interesse ad accelerare questi aumenti di prodotti delle vie ferrate.

Non voglio estendermi di più sulla quistione finanziaria che ha troppo vasti confini, ma spero che le brevi considerazioni da me esposte potranno indurre i Senatori a dare un voto contrario alla presente legge. Per parte mia dichiaro che non ho scrupolo di dare un tal voto, tanto poco è il favore con cui venne questa accolta dall'opinione pubblica e dalla Camera elettiva.

Senatore **La Marmora**. Mi permetta il Senato una rettificazione. Nella relazione è detto che dei cinque uffici del Senato, quattro si pronunciarono per l'accettazione della legge.

Per quanto spetta al quarto ufficio, di cui sono commissario, mi si fa or ricordare, che il detto ufficio non venne propriamente nella deliberazione di accettare la legge, sibbene di rimettersi a quanto avrebbe deciso lo stesso ufficio centrale, e ciò per la ragione che esso era poco numeroso, non trovandosi presente che quattro Senatori.

Per mio scarico ho creduto opportuno di fare questa dichiarazione.

Presidente. La dichiarazione fatta dall'onorevole Senatore La Marmora tocca ad un punto essentialissimo, ed è la poca frequenza dei signori Senatori negli uffici del Senato.

Sarebbe desiderabile che appunto quando si tratta di discussioni importanti, i membri degli uffici si trovassero in numero ragguardevole, affinché anche il commissario potesse portare nell'ufficio centrale con maggior cognizione di causa l'intendimento dei suoi colleghi.

Senatore **Di Pollone**. Poichè si è messo in campo l'operato del quarto ufficio, al quale ho l'onore di appartenere, dirò per quanto mi riguarda, che ragioni di salute mi impedirono in quella circostanza di intervenire, ma questo non è motivo da fermare l'attenzione del Senato.

Quello che sta in fatto si è che se si prende l'elenco dei Senatori componenti il quarto ufficio, si vedrà che più della metà dei medesimi si trovano in congedo.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io prendo la parola per non lasciare senza risposta, come è mio dovere, le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Audiffredi, e sarò brevissimo per non abusare dei momenti preziosi del Senato.

Osserverò solamente come l'opinione pubblica generalmente quando si discutono imposte sia nella disposizione stessa nella quale si trova l'onorevole proponente.

Nei momenti in cui versiamo tutti sentono il bisogno di aumentare le entrate della finanza per poter sopprimere ai gravi carichi che deve sopportare lo Stato per fondare l'unità e l'indipendenza della nazione; quindi generalmente la parola imposta lungi dal far paura, come naturalmente dovrebbe fare, grazie al patriottismo dei nostri concittadini è sentita senza lamento ed allarga l'animo a liete speranze; ma quando si viene alla esecuzione, egli accade generalmente che si trovi sempre che vi sarebbe qualche mezzo meno oneroso di quello che è stato proposto. Ed essendo questo un fatto molto naturale, io non me ne preoccupo e spero che il Senatore Audiffredi me lo perdonerà.

L'onorevole Audiffredi teme da questa imposta molti danni, in ispecie per l'agricoltura. Le teorie ch'egli espose le accetto anch'io, e ne faccio la regola dei miei atti. Ciò è tanto vero, che quando il Ministro delle finanze mi propose l'adozione di questo progetto di legge per presentarlo poi al Parlamento, io sul principio naturalmente per quelle ragioni che il sig. Senatore Audiffredi esponeva, cioè per il gran desiderio che ho di vedere estesa la rete ferroviaria, non fui favorevole. Ma per uno studio approfondito dovetti convincermi dell'innocuità di questa imposta sopra i movimenti delle strade ferrate.

E questa convinzione si fonda sopra quelle ragioni stesse che saviamente l'ufficio centrale accennava nel suo rapporto, perchè cioè da questa imposta sono esenti le merci delle quali l'onorevole Senatore Audiffredi parlava, le merci trasportate colla piccola velocità. Se si trattasse di toccare la piccola velocità, io mi opporrei virilmente, perchè credo che le tariffe della piccola velocità debbano per quanto è possibile esser tenute basse. Ma vedano, o Signori, quanto è grande l'influenza dei sani principii economici: mentre per la gran velocità quasi tutte le compagnie sono arrivate con le loro tariffe al *maximum* acconsentito dai capitoli, le tariffe della piccola velocità sono state spontaneamente tenute dalle società molto al disotto del limite che dai capitoli sarebbe permesso. In conseguenza anche questa volta si ha una riprova del come l'interesse dello speculatore sia perfettamente d'accordo coll'interesse generale quando si tratta di speculazioni che si esercitano sopra industrie benefattrici del pubblico.

Relativamente poi alle considerazioni generali che l'onorevole Senatore Audiffredi faceva in rapporto ai regolamenti doganali, credo che il Senato vorrà sapermi buon grado se oggi mi astengo dal replicare, dovendo quell'argomento venire in breve discusso in questa assemblea.

In genere io credo che il mio onorevole collega Ministro delle Finanze sia perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Audiffredi su ciò che egli diceva doversi per quanto è possibile astenere la pubblica

finanza dall'imporre certe materie e dall'imporre in modo da poter trattenere lo sviluppo della pubblica ricchezza la quale certamente non può a meno di risentire grave danno da queste prelevazioni che fa la finanza. La questione sta che l'onorevole Senatore Audiffredi crede che in questo caso il Governo abbia errato; perchè pensa che questa imposta possa diminuire il movimento e il reddito delle strade ferrate. Il Governo ha una opinione diversa, ed è lieto di vederla sì bene difesa dalla dotta relazione dell'ufficio centrale alla quale pienamente si riferisce.

Senatore **Audiffredi**. Il mio timore è che le compagnie si trovino ora in un'alternativa penosa di accettare o non accettare la facoltà dell'imposta del decimo che il Governo loro concede; l'interesse di fare questo aumento non lo hanno: esse procederanno anzi per le vie legali a proteste. Sarebbe penoso per noi di votare una legge che fosse subordinata all'approvazione giudiziale; cosicchè spero che il Governo e il Senato andranno guardinghi nell'adottare questo progetto.

Quanto poi asseriva il Ministro sul minor danno dell'imposta intorno ai trasporti a piccola velocità, cioè che questi sieno esenti, lo ammetto; ma credo che la poca diversità di combustibile e la poca diversità di spesa fra il trasporto a piccola velocità, e quello a grande permetterebbe al Governo di far godere al pubblico dei maggiori vantaggi possibili; e che non sia nel suo interesse aggravare neanche i trasporti a grande velocità, perchè molte volte il viaggiatore tiene essenzialmente all'interesse di accompagnare la sua merce, di averla con sé; di assistere al discarico e al recapito della medesima per impedire quelli abusi che sono pur troppo inevitabili in tutte le amministrazioni, ed anche in quelle delle vie ferrate.

Nei trasporti del vino, nei trasporti della legna sappiamo che molte frodi si fanno in grande. Se il viaggiatore potesse accompagnare la sua merce, non avrebbe forse danno; parmi perciò, io lo ripeto, che ogni concessione, che si faccia nell'interesse del commercio, torni a vantaggio pubblico, non che delle amministrazioni delle vie ferrate.

Per ciò insisto più che mai sul rigetto della legge, che io credo poco utile alla finanza, e dannosa al credito pubblico ed allo stabilimento di nuove vie ferrate, insomma dannosa sotto tutti i rapporti.

Senatore **Vesme**. Sebbeno già il relatore dell'ufficio centrale, con quella lucidità di idee e di esposizione che tutti gli conosciamo, abbia esposto le principali ragioni che indussero uno degli uffici ad opporsi all'adozione di questa legge, Commissario di quell'ufficio, che numeroso e quasi all'unanimità mi elesse coll'incarico di addurre le ragioni per le quali opinava doversi rigettare la legge, credo dovere adempire a questo mandato. Non abuserò tuttavia della pazienza del Senato: lascerò da parte tutte quelle ragioni che da altri prima di me furono adotte, e quelle che si possono negare con eguale facilità come vengono asserite. Perciò non

parlerò della diminuzione che possa portare nel movimento sulle vie ferrate quell'accrescimento di tariffa, vedendo che da molti è stato negato; dirò di più che alcuni anzi asserirono che invece di diminuire, il numero nei viaggiatori aumenterà, mediante quest'aumento.

Non addurrò neppure le ragioni che sono di natura, da potersi con più o meno ragione applicare quasi a tutte le imposte.

È cosa troppo certa che senza nuove imposte non può procedere la nostra finanza, e quantunque grandi economie, principalmente in tutto quello che non riguarda la difesa nazionale e l'unificazione dello Stato, debbano essere il mezzo principale di ristorare la finanza, pure niuno è che non vegga, come molte e gravi imposte siano tuttora necessarie.

Con tuttociò non posso tacere che molti, a rigettare questa legge, furono mossi appunto da queste considerazioni che in momenti ne quali facciamo sacrificii gravissimi per accrescere le comunicazioni fra le varie parti della penisola, mentre a società di navigazione a vapore paghiamo larghe sovvenzioni appunto perchè i trasporti da province a province possano farsi con minor carico dei viaggiatori; mentre fabbrichiamo nuove strade ferrate a questo scopo e con ingenti spese, mentre abbiamo visto per prova e coi treni di piacere che erano in uso gli anni scorsi e coll'esempio di altre vie ferrate, per esempio, delle due ferrovie rivali di Versailles, che la diminuzione straordinaria dei prezzi di trasporto ha sempre per immediata e necessaria conseguenza un aumento considerevole nelle comunicazioni e nei viaggiatori: questa ragione dico, parve a molti così grave, essendo uno dei principali bisogni dello Stato di affrattare le varie province d'Italia, che per essa principalmente si dimostrano contrari alla presente legge.

Nè si dica che l'aumento di un decimo, stato anzi ora portato ad un nono, non basti a diminuire il numero dei viaggiatori, poichè è indubitato, che per lo meno renderà più lento il progresso che si sarebbe ottenuto.

Ora appunto questo progresso è quello, che lo Stato avrebbe dovuto cercare di ottenere non solo col non aggravare di nuove imposte le vie ferrate, ma anche facendo sacrifici come fa in altre parti, per renderle accessibili a tutti. Ma a queste ragioni di convenienza si aggiungono altre ben più gravi di necessità e di giustizia.

Nella maggior parte delle concessioni di strade ferrate è posta clausola per la quale si concede l'esenzione dall'imposta.

Nell'art. 27 della convenzione fra i Ministri del Re Vittorio Emanuele e la Società delle strade ferrate Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale è stabilito quanto segue: « Fino al termine del 1868 per le ferrovie lombarde e durante tutto il corso della concessione per quella dell'Italia Centrale, la Società andrà esente dall'imposta sulla rendita e non avrà a pagare che l'imposta fondiaria; quest'ultima sarà valutata per i terreni

e fabbricati acquistati in base ai dati registrati sugli elenchi ufficiali all'epoca dell'acquisto, essa continuerà però a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per le strade figuravano ai pubblici catasti all'epoca dell'acquisto ».

Per queste due linee di strade ferrate adunque è concessa l'esenzione da tutte le imposte, tranne la prediale e anzi per questa è stabilito che non vada soggetta a variazioni od aumenti, ma sia qual era ai tempi che la Società fece l'acquisto dei terreni. Per la via ferrata V. E. l'esenzione secondo l'articolo 63 del capitolato approvato con legge 15 agosto 1857 è concepita nel modo seguente:

« Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, il lui est accordée pour le laps de 99 ans désignés à l'art. 25, l'autorisation de percevoir le prix des transports d'après les tarifs ci-dessus déterminés provisoirement et sur lesquels on ne pourra prélever aucun impôt. »

La Commissione della Camera dei Deputati aveva proposto di mutare le ultime parole nel seguente modo:

« Aucun impôt ne pourra être prélevé sur le prix des transports fixés par le présent cahier des charges. »

Ma il Ministro dei lavori pubblici ed il Presidente del Consiglio conte di Cavour si opposero a questa mutazione, la quale tendeva appunto a permettere che, come si vuol fare con la presente legge, si potessero imporre i trasporti, purchè si lasciasse intatto il prezzo dei trasporti stabiliti col capitolato di concessione.

Quella mutazione, dico, fu combattuta dai due Ministri, e non ammessa dalla Camera, e le ragioni addotte dai due Ministri nel combattere la proposta, furono appunto che lo scopo dell'articolo era di stabilire che neppure aumentando il prezzo della tariffa, non fosse lecito d'imporre i trasporti della strada ferrata V. E.; adducendo a sostegno di questa riduzione la concorrenza che doveva sostenere colle strade ferrate di altre nazioni trattandosi di una ferrovia essenzialmente internazionale, e inoltre, che, per circostanze speciali, quella Compagnia doveva considerarsi come bastantemente gravata dalle contribuzioni che pesano su tutte le società industriali.

A sfuggire la difficoltà proveniente da questo articolo della convenzione, due argomenti si mettono in campo: l'uno che non è questo il caso della presente legge, perchè con essa non si preleva una imposta sul trasporto; e in secondo luogo, ed è questo l'argomento principale, che in ogni caso delle ragioni delle parti decideranno i tribunali.

Non credo vi sia chi voglia seriamente sostenere la prima parte della questione intorno al prelevare o togliere sotto altre forme le imposizioni; poichè in materia così grave, credo che non abbiamo a far questione di parole, ma ad interpretare sinceramente lo spirito della convenzione.

D'altronde, in ogni caso, questa obbiezione riguarda la sola strada V. E. e lascia intatta la difficoltà per le ferrovie Lombarde e dell'Italia centrale.

D'altronde, l'articolo della Convenzione a ciò relativo, contiene a favore della Società V. E. due promesse distinte: colla prima « il lui est accordé pour le laps de 99 ans l'autorisation de percevoir les prix des transports d'après les tarifs ci-dessus déterminés; » colla seconda si stabilisce che su di essi « on ne pourra prélever aucun impôt. »

Ora, per la prima di queste due condizioni, i prezzi di trasporto stabiliti per convenzione non possono che per convenzione e di mutuo consenso essere mutati per la seconda, questi prezzi non possono essere gravati da imposta.

Supponiamo il caso, che la Società non approfitti della facoltà che le si fa di accrescere i prezzi di trasporto, come farà il Governo, che assunse l'obbligo di non imporre i prezzi attuali?

Ora, non solo secondo il testo attuale della legge, ma perfino secondo l'emendamento più stretto proposto dalla Commissione, e rigettato dalla Camera, i prezzi attuali non si possono gravare d'imposta. Ma si dirà; di questo decideranno i tribunali.

Credo che quando si tratta di così gravi questioni, nelle quali interviene la parola dei Ministri in Parlamento e l'autorità di una convenzione, noi non dobbiamo rimandare ciecamente soltanto la cosa ai tribunali, ma farci dapprima giudici noi medesimi, se nessun diritto sia lesa, nessun impegno preso dallo Stato, violato.

Concedo che non tutte le dichiarazioni dei Ministri in Parlamento hanno una forza obbligatoria per l'avvenire; ma certo le spiegazioni date in occasione della discussione di una legge non possono non avere forza grandissima, poichè l'adozione medesima della legge spesso dipende da queste spiegazioni, le quali se hanno forza di spiegare un articolo di una legge, molto più debbono averne quando spiegano il senso di una convenzione, perchè indicano quale fosse la precisa volontà dei contraenti.

Come si potrà concedere, che avendo i Ministri in Parlamento in occasione dell'approvazione di una legge dichiarato doversi intendere in un modo, vengano alcuni anni dopo a combatterla, dicendo essere al tutto diversa, anzi contraria la sua significazione? Ma in ogni caso, al di sopra dei cavilli dei legulei o delle ragioni del giureconsulto, grida più alto una voce, la quale dice, che la dignità o la buona fede non permettono di andare contro a quello che si dichiarò in modo formale dinanzi al Parlamento in occasione dell'approvazione della convenzione. E questa per parte nostra questione di dignità e di buona fede; e per lo non mi farò a dimostrarla con argomenti, perchè la dignità e la buona fede non si discutono, ma si sentono; e guai a quella nazione come a quell'individuo che le disconosce.

Se fosse necessario qualche argomento secondario in

appoggio di questo, che cre-lo superiore agli altri tutti, noterei che spesso ancora e sotto varie forme avremo bisogno del credito; che le nostre finanze sono tutt'altro che ristorate, che molti lavori di strade ferrate dobbiamo intraprendere; che altre convenzioni si hanno a stringere.

Ma se di quelle che abbiamo stretto, ora tentiamo di eludere i termini in cui furono convenute, qual credito vogliamo mantenerci?

Ma forse, dirà alcuno, potremo ammettere la presente legge, dichiarando, per maggior guarentigia, e per salvare la nostra fede, che essa non riguarda le strade ferrate alle quali è concessa esenzione. Se ciò si faccia, la legge diverrà, oso dire, inutile. Non computate le strade ferrate che godono dell'esenzione, poche altre rimangono, fuori di quelle appartenenti al Governo, e le poche che rimangono sono grandemente passive, come per esempio quelle di Biella ed Ivrea, per le quali non credo sia intenzione del Governo il fare un'apposita legge per gravarle di tassa.

In quanto a quelle del Governo, la legge è al tutto inutile, perchè mancherebbe perfettamente al suo scopo. E qui debbo notare una leggiera inesattezza che scorgo nella relazione della Commissione a questo proposito. Vi si dice che dagli oppositori della legge, si proponessero due modi diversi d'imposizione; per le strade ferrate dello Stato, l'aumento della tariffa, per le altre, un'imposta.

Non era questo lo scopo della proposta, ma mentre per le altre strade si domandava che non si gravassero di imposta, si dimostrava che questo non pregiudicava le finanze per le vie ferrate dello Stato, poichè queste può gravarle sotto altra forma.

Del resto non bisogna lusingarsi che il beneficio che il Governo spera ottenere da questo deciuo, sia tanto grande quanto presume, non solo per le eventualità che gli venga negato il diritto d'importare le società colle quali vi hanno patti speciali di esenzione, ma anche perchè gran parte dei trasporti sulle strade ferrate è fatto dal Governo per le proprie necessità civili e militari, ed in questo caso pagherà l'imposta a se medesimo.

Secondo i calcoli esposti dal Ministro medesimo nell'altro ramo del Parlamento, più del terzo dei proventi a grande velocità e per viaggiatori sulle strade ferrate appartiene alle ferrovie esercitate dallo Stato; se vi aggiungiamo le strade manifestamente passive, e per le quali dal Governo è dovuto un supplemento d'interesse, si oltrepassa la metà, e se riteniamo che le rimanenti sono quasi esclusivamente quelle, le quali godono per contratto diritto dell'esenzione, vedremo che questa legge per una parte diventa del tutto inutile, per l'altra è contraria alle convenzioni stipulate.

Riassumendo adunque, conchiudo: questa legge per alcune poche strade del tutto passive è ingiusta, perchè, invece di colpire un beneficio, colpisce una passività; che per quello che per patto espresso col Governo sono immuni d'imposta, va contro la fede di precedenti

convenzioni e di formali dichiarazioni fatte dal Governo in seno al Parlamento; che per le strade dello Stato, è inutile, poichè si può ottenere lo stesso scopo senza bisogno di una legge: per tutte poi è sommamente inopportuna e dannosa, perchè in questi momenti dobbiamo cercare piuttosto ogni modo di promuovere e moltiplicare le comunicazioni fra le varie parti d'Italia, d'unificare in una parola e d'affratellare l'Italia, e non di mettere inciampi al conseguimento di questa suprema necessità della patria.

Senatore **Paleocapa, Relatore.** Io non avrò molto da rispondere all'onorevole Senatore Audiffredi; mi ha sollevato da questo peso il signor Ministro: aggiungerò solo che mi pare, che ove egli avesse con qualche attenzione letta la relazione dell'ufficio centrale, avrebbe trovato quelle risposte che io credo sufficienti a tutte le sue osservazioni; ed essenzialmente avrebbe trovato che tutti gli inconvenienti che egli attribuisce a questa legge non potrebbero veramente attribuirsi con sicurezza, se non se essa riguardasse i trasporti della piccola velocità. Ed il suo discorso è fatto come se la legge abbracciasse tutto il movimento delle strade ferrate. Se egli avesse, lo ripeto, esaminata la relazione, avrebbe trovato: che lo stesso ufficio centrale è penetrato ed ha riconosciuto, in principio, che, come aumentando la tassa sui generi di consumazione, si diminuisce la consumazione medesima, così aumentando i carichi che si portano sulle industrie, si diminuisce lo sviluppo di queste industrie.

Avrebbe osservato anche, che vi è pure riconosciuto che questa taccia di arrestare i progressi di qualunque riasi ramo d'industria e di scemare la prosperità pubblica, si può attribuire a quasi tutto le tasse. Onde se venissimo a prendere per norma questo principio, non imporremmo alcun genere di ricchezza. Ma l'ufficio centrale osservava che non bisogna esaminare questa proposizione strettamente, la quale, come dico, ci condurrebbe in genere a rifiutare ogni aumento d'imposta ed ogni introduzione d'imposta novella.

Ma venendo al fatto concreto, all'ufficio centrale parve di mostrare abbastanza chiaramente che non era da temere positivamente nessun danno, nessuno scapito nè agli interessi della società, nè al progresso dell'industria. E questo era basato principalmente su ciò, che il movimento a grande velocità non può trovare rivalità, mentre invece grandissima ne può trovare il movimento a piccola velocità. E non solo può trovare ostacolo grande nella rivalità, ma anche nella sola possibilità del trasporto.

Si sono anche indicate le ragioni di questo secondo assunto, e consistono essenzialmente in ciò che può darsi, che una merce possa trasportarsi a grandissima distanza con vantaggio grande, perchè il prezzo sul mercato da cui parte, aumentato di tutto il prezzo del trasporto, lascia ancora un margine sufficiente perchè la merce possa venderci sul mercato, in cui arriva, con profitto. Ma se voi accrescete la tariffa, ciò si rende impossibile; non potete più portare sul mercato quella

produzione, che con altre tariffe più basse avreste portato. Egli è appunto per ciò che l'ufficio centrale ha proposto al Senato, che fosse invitato il Ministero a fare una speciale esplicita dichiarazione, che questa sua tendenza ad aumentare le imposte, indotta dalla necessità dello Stato, non dovesse estendersi fino ad aumentare le tariffe della piccola velocità, perchè l'ufficio crede fermamente che ciò sarebbe inonesto.

Mi compiaccio di aver sentito che il Ministro si è oggi dichiarato precisamente per gli stessi principii. Ma lo ripeto: quanto al movimento della grande velocità io dico che non vi è niente a temere per questo piccolo aumento del dieci per cento. E dico che non vi è niente a temere, perchè non vi è nè l'argomento della temuta rivalità, che non può essere invocato per le persone, nè quello per certe merci che esigono un trasporto celerissimo; e quando mancano questi due argomenti, nulla può far credere che un aumento di tariffa possa far cessare e nemmeno diminuire il movimento. Sono già stati recati ad esempio alcuni casi per provare che codesto piccolo aumento nelle tariffe farà diminuire il movimento delle persone. Ma anche a ciò l'ufficio centrale ha già risposto.

In sostanza si crede possibile che qualche pedone sia men disposto a profittare della ferrovia dopo l'aumento, ma non mai che chi ha viaggiato in ferrovia vada a piedi per causa di questo aumento: le abitudini stabilite resteranno le stesse, secondo me.

Questo è quello che io potrei anche rispondere allo onorevole Senatore Vesme, perchè in sostanza egli non ripete che quegli argomenti che sono stati discussi nel seno dell'ufficio centrale, ai quali io mi sono industriato di rispondere, secondo le osservazioni che nell'ufficio centrale si facevano, e secondo quanto mi pareva di poter asserire anche per l'esperienza che ho avuto in questo esercizio.

Io dunque non saprei che ripetere quello che ho già detto nella relazione.

Un'osservazione egli ha fatto di più che non è stata toccata dall'ufficio centrale, e questa è sui diritti particolari delle società.

Ma l'ufficio centrale dice che non vuol toccare questo punto; lascia alle società il discutere le loro ragioni e presentarle davanti agli arbitri o davanti ai tribunali.

Quanto poi a ciò che ha detto essere stato discusso nella Camera dei Deputati quando si trattava della stipulazione della convenzione con la società Vittorio Emanuele io devo fare un'osservazione, tanto più che entrai anch'io in quella discussione, e mi sono anche opposto a che la Camera facesse la modificazione che voleva fare.

Ma io lo prego di osservare che questa modificazione era appunto pericolosissima perchè riguardava non solo la tariffa della grande velocità, ma in generale tutte le tariffe, è appunto per ciò che si è sostenuto essenzialmente la questione contro la Commissione della Camera che voleva introdurre quel mutamento.

La differenza dunque è grande, perchè, lo ripeto, quanto credo innocuo l'aumento che ora si domanda per la grande velocità, altrettanto crederei pericoloso l'aumento in qualunque misura fosse per la piccola velocità. Ed allora appunto si trattava tanto dell'una che dell'altra, di modo che se quel mutamento fosse stato introdotto sarebbe stato dichiarato apertamente che il Governo si manteneva libero di aumentare assolutamente ogni specie di tariffa e quindi anche quella della piccola velocità.

A tutto ciò non aggiungerò che poche parole per giustificarmi dall'osservazione che mi venne fatta di aver detto nella relazione che quattro uffici votarono in favore della legge ed uno solo votò contro.

Si dice che il Commissario del quarto ufficio doveva ricordare ed aveva ricordato forse che erano poco numerosi i convenuti all'ufficio medesimo, sta bene: ma io non credo di dovermi far carico di questo. Nominati i cinque Commissari, ci siamo uniti; io quindi li riguardavo come tutti rappresentanti i rispettivi uffici, nè credo mai si andasse indagando se pochi o molti membri fossero intervenuti nell'uno o nell'altro ufficio, perchè facendo così per il caso che pochissimi sono intervenuti, bisognerebbe farlo anche perchè molti o in medio numero sono intervenuti in altri uffici, e bisognerebbe di più scernere quelli che hanno votato in favore della legge e hanno incaricato il loro Commissario di difenderla, da quelli che forse, benchè la maggioranza dell'ufficio loro favorisce la legge, avrebbero pur votato contro di essa. Queste indagini non si debbono fare.

Io ho veduto tutti i rappresentanti degli uffici e doveva pensare che se uno avesse creduto di non esserlo si sarebbe astenuto o avrebbe dichiarato che il suo ufficio non ha nominato il Commissario; quattro dei Commissari assentirono alla legge, ed uno fu contro.

Senatore **Di Vesme**. Io ho a prendere atto della testimonianza del Senatore Paleocapa, allora Ministro dei Lavori Pubblici, che la intenzione del Ministero nel rigettare l'emendamento proposto dalla Commissione della Camera dei Deputati era appunto d'impedire che con un aumento alle tariffe si credesse poter imporre i trasporti della ferrovia Vittorio Emanuele. Ei dice che lo scopo dei Ministri in ciò fare, era principalmente che non si imponessero i trasporti a piccola velocità; ma ci basterà leggere le parole del contratto per conoscere che nessuna distinzione fu fatta nella convenzione, come non lo fu nella discussione.

L'articolo proposto dalla Commissione diceva semplicemente: « *Aucun impôt ne pourra être prélevé sur le prix des transports fixés par le présent cahier des charges.* » Invece fu approvato dalla Camera l'articolo primitivo che diceva: « *Pour indemniser.... il lui est accordé pour le laps de 99 ans désignés à l'article 25 l'autorisation de percevoir le prix des transports d'après les tarifs ci dessus déterminés provisoirement.* »

« rement sur lesquels on ne pourra prélever aucun impôt. »

Se la dichiarazione del Ministro era un'interpretazione legale della convenzione ed aveva forza di obbligare il Governo a non imporre i trasporti a piccola velocità, di necessità deve tale effetto estendersi ad ambedue, perchè nè nella convenzione, nè nelle spiegazioni date fu distinto tra i due generi di trasporto.

Le parole del relatore della Commissione servono sempre più a dimostrare, che la dichiarazione del Ministero in Parlamento in occasione dell'approvazione della convenzione, deve considerarsi in certo modo come parte della convenzione medesima, come una spiegazione necessaria del senso che alla medesima hanno voluto dare i contraenti.

Senatore Lauzi. Mi piace di prolungare questa discussione, e di parlare ancora nel senso nel quale hanno già parlato altri due Senatori, pure non posso a meno di farlo, affine di condurre la questione in un campo più ristretto, nel campo della pratica, da quell'altezza scientifica nella quale si sono aggirati i dotti Senatori che hanno parlato prima di me. Io tralascio di parlare del pregiudizio che potesse venire alla piccola velocità, perchè è già escluso dalla legge, come fu apertamente dichiarato. Non mi preoccupo nemmeno della grande velocità, per la quale accetto riverentemente la sentenza dell'onorevole Senatore Paleocapa, che ha detto che questa non soffre rivalità di sorta; ma mi preoccupo del movimento delle persone, il quale è quello che veramente va ad essere lesa dagli effetti della legge presente.

Io credo che non si possa revocare in dubbio da chi conosce le relazioni finanziarie dei singoli cittadini nei loro privati interessi, che più un servizio cresce di prezzo, trova sempre meno persone che ne approfittino, o almeno ne approfittino, ma in modo oneroso. Io credo per conseguenza, e rispettando l'opinione dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici il quale opina diversamente credo che realmente deve accadere una diminuzione negli introiti delle strade ferrate per effetto di questa nuova tassa. Questa diminuzione a mio credere deve accadere in due modi; prima di tutto per traslocazione, perchè un certo numero di persone che andava nella prima andrà nella seconda classe; un certo numero di persone che andava nella seconda classe si contenterà di viaggiare nella terza; credo poi anche che dalle terzo un certo numero di persone si dovrà astenere.

Io credo su questo punto, che quando nell'altra aula del Parlamento si è adottato un ordine del giorno, che parmi, sia stato anche accettato dal signor Ministro, col quale si eccitava a fornire dei vagoni di quarta classe, ossia stabilire una quarta classe, si sia con ciò pronunciata la condanna della legge; che si sia ammesso che realmente vi sarà un numero di persone che più non andrà nella terza classe.

Ora vengo a fare il calcolo, non dirò esatto (è un calcolo che ho fatto così a mio modo). Ho preso l'ultimo rendiconto delle strade ferrate dello Stato pubblicato nel

me-se di dicembre 1861, mi sono limitato a questo, perchè i rendiconti che si sono pubblicati per le altre linee, comprendono i viaggiatori in massa e non fanno distinzione da classe a classe, il che si è fatto nel rendiconto delle strade ferrate che sono esercite dallo Stato.

Ho trovato in questo che il numero dei viaggiatori sta nelle seguenti proporzioni: per un viaggiatore che viaggia nella prima classe ci sono nove viaggiatori della seconda, venti della terza.

Prendo un'altra cifra analoga e un poco più larga e calcolo senza aver dei rotti; faccio dunque la proporzione come 10 a 90 a 200; in totale saranno 300 viaggiatori. Ora se mi sono ingannato, i fatti mi daranno torto; ma per me sono persuaso che di quei dieci i due quinti, cioè quattro passeranno alla seconda, e di quei 90 circa che viaggiano nella seconda classe, non una gran quantità, un sesto, una quindicina passerà alla terza, ed ho poi supposto che dalla terza classe cesseranno di viaggiare un decimo appena di quelli che rimangono, meno di un decimo, 20 persone.

Fatto il calcolo su queste conclusioni, che a me paiono molto probabili, ne viene che l'introito aumentato di un decimo, di pochi centesimi di differenza (L. 17 30 in un caso L. 17 40 circa nell'altro) sarà presso a poco eguale anche dopo l'aumento del decimo; voglio aggiungere che ci sia esagerazione nel mio conto, come l'ufficio centrale ha ammesso che ci sia esagerazione nel profitto che lo Stato ricaverà da questa tassa; il rapporto dell'ufficio centrale lo dice apertamente: ora voglio supporre che altri esageri il mio, e che invece di essere il prodotto della tassa compensato dalla perdita ci sia ancora qualche guadagno; ma ad ogni modo lo Stato, impresario di strade ferrate, si troverà perdente della somma corrispondente alla tassa per le sue strade, si troverà perdente per la metà almeno su quelle delle quali ha l'esercizio, quantunque appartengano a private società. Lo Stato si è obbligato verso alcune società alla guarentigia di un determinato interesse, e se i proventi di quelle società diminuiscono, lo Stato potrà essere esposto a pagare di più per raggiungere la cifra degli interessi. In questa situazione non è soltanto la strada ferrata Vittorio Emanuele, ma lo stesso ufficio centrale ha dichiarato che ve ne sono anche altre. È vero che l'ufficio centrale sostiene che queste altre sono in tali condizioni che non hanno bisogno che lo Stato sopprima alla cifra d'interesse che ha garantito, ma queste strade ferrate potrebbero col tempo trovarsi in diverse circostanze ed avere bisogno del soccorso del Governo; quindi vi è, per lo meno, un danno eventuale per lo Stato.

Ma, qui non finiscono le difficoltà; lo Stato paga per alcuni pubblici funzionari o dignitari il prezzo di trasporto alle società private, egli paga pure nell'indennizzo ai testimoni che vanno alle Corti d'assise il prezzo di trasporto sulle strade ferrate; tutte queste perdite si contrappongono in modo, se non pari, di poco maggiore, al prodotto che il Governo avrà dalla tassa; e non avrà, come aveva stabilito dapprima il lucro di 4 milioni,

ma il reddito della tassa si ridurrà a poche centinaia di millo lire.

Per questo motivo non opino sia prezzo dell'opera per uno scarso ed incerto guadagno disturbare i cittadini, e fare ostacolo al movimento di persone per la gravissima necessità in cui si trovano i medesimi di viaggiare per lo Stato e di percorrere grandissime distanze.

Ho lasciato da parte certi scrupoli che avea su questa legge, e attenendomi al solo argomento che mi ponete innanzi, *abbiamo bisogno di denaro*, vi dico; se con tale tassa si ottenesse una somma sufficiente, io voterei per la legge.

Ma io sono persuaso che questa tassa incomoda i cittadini senza dar prodotto corrispondente, e per questo voterò contro.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Il relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Farò prima una osservazione sull'argomento del signor Vesme; il quale ha detto che siccome nelle discussioni della Camera elettiva relative alla concessione Vittorio Emanuele di cui egli ha intrattenuto il Senato e nella quale è stata respinta la proposizione della commissione della Camera stessa che avrebbe voluto che si lasciasse un articolo con cui si manteneva in piena facoltà il Governo di alzare le tariffe, egli ha detto: là non si è mai parlato di distinzione fra le tariffe della piccola e della grande velocità, in conseguenza non si è voluto fare la distinzione di cui ho parlato io.

Ma questo argomento fu invece in favore del mio assunto. Il Ministero di allora si oppose ad un cambiamento nella convenzione V. E. che avrebbe autorizzato ogni tassa e quindi ogni aumento di tariffe e perciò anche di quelle della piccola velocità, contro la tassazione della quale e contro il conseguente aumento delle sue tariffe, io crederò sempre di dover fare la più viva opposizione. Quanto poi al diritto che potesse venire alle società da una discussione della Camera, sarà cosa da decidersi dai tribunali i quali vedranno se hanno da giudicare sul testo della legge o veramente sulle discussioni che sono sorte nella occasione che questa legge era presentata.

Dirò poi, che rispetto alla grande velocità la legge attuale stabilisce i modi di compenso da darsi alle società: dunque credo, che anche quelle società che avranno nei loro patti speciali di convenzione l'assicurazione di non vedere prelevata nessuna parte dei loro proventi dalle imposte, non potranno reclamare: ora se si potesse fare altrettanto per la piccola velocità, io dico, che non vi sarebbe stato motivo nemmeno pel caso accennato relativo alla Società V. E. di fare opposizione in nessun modo; ma appunto perchè sulla piccola velocità il dare adito ad aumentare le tariffe non compenserebbe punto le società perchè con questo aumento delle tariffe cesserebbe la possibilità di fare dei trasporti quali

possono farsi colle tariffe più basse; perciò io dico, si doveva allora fare una opposizione generale, si doveva fare opposizione ad una norma secondo la quale si autorizzava il Governo ad imporre tasse in generale su tutti i trasporti; e non vi sarebbe stata ragione di farla se si fosse trattato esclusivamente di imporre la grande velocità.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Lauzi, esse rientrano nella discussione antecedente: non me ne occuperò quindi se non per osservare che egli fa un computo, ed altri può farne un altro affatto diverso, le sue non sono che vaghe supposizioni.

Vediamo ora se ci sia fondamento a credere che, perchè si è fatto un aumento di tariffe vi debba essere un traslocamento notevole da classe a classe. Io non lo credo.

Vi sarebbe motivo di crederlo se se ne aumentasse una sola e non le altre: so per esempio si aumentasse la 2.a e non la 3.a classe: si potrebbe dire: si alzò tanto la 2.a classe che conviene andare nella 3.a: va bene. Ma quando si sono elevati i prezzi di tutte e due, e nello stesso modo, perchè dobbiamo credere, che quelli che trovano conveniente stare nella 2.a classe piuttosto che nella 3.a, vorranno adesso passare nella 3.a perchè si è fatto un aumento alla 2.a, mentre un proporzionale aumento è stato fatto anche alla 3.a?

La grande sproporzione che corre nel numero dei viaggiatori dall'una all'altra classe è tale che io credo, che veramente non c'è niente a temere a questo riguardo.

Secondo il conto, che ha fatto l'onorevole Senatore Lauzi e nel quale io credo non siasi discostato molto dal fatto; sopra tre viaggiatori di 1^a classe, ve ne saranno 27 o forse da 29 a 30 nella seconda; e nella terza da 65 a 70, quindi con così grande sproporzione che omai esiste, io credo che altro spostamento non nascerà, tanto più che l'aumento di tariffa si fa per tutte le classi.

In questo proposito è stato citato anche un caso del 1855 dove si è portato la tassa di terza classe da 4 centesimi a 5. Nel 1856 si è trovato una grandissima diminuzione di numero nella terza classe, e per conseguenza anche una diminuzione di prodotto nella classe stessa, dunque si è concluso, si è fatto una perita.

Qui debbo osservare, che i conti sono stati giusti, ma non sono stati compiuti. Prima di tutto questa enorme perdita della terza classe, si è andata poco a poco estinguendo. È evidente che quando si aumenta di un tratto una tassa notevolmente, come è succeduto allora e non soltanto del 10, ma del 25 per cento, deve nascere una sosta nel concorso, e questa sosta è successa, ma a poco a poco si è andata perdendo.

Ma ciò non basta: ciò, che importa si osservi di più è che questa grande diminuzione della terza classe non va tutta attribuita alla detta sosta ma in parte ad uno spostamento di classe, e perchè? perchè portando da 4 a 5 centesimi la tassa di terza classe e restando a 7 quella

di seconda, la minor differenza fra queste due classi ha fatto sì che quelli che avevano i mezzi di andare in seconda, ma che fin allora erano andati in terza per la gran differenza di prezzo, d'allora in poi andarono in seconda. Ed è perciò che nel 1856 circa 100 mila viaggiatori di più andarono nelle seconde classi; e quindi dalla diminuzione di numero dei viaggiatori di terza ne è derivato l'aumento di numero di quelli di seconda, e la somma dei prodotti di quelle due classi anche nel 1856 fu più grande di quanto era coll'antecedente sistema. Ecco perchè vorrei che si facesse questa distinzione; il temere grandi traslocamenti dall'una all'altra classe è giusto quando si aumenta una classe senza aumentare le altre; ma quando si aumenta di poco e su tutte proporzionalmente, dislocamenti non sono a temere. E ciò poi tanto meno nel nostro paese ove troviamo così pochi che viaggiano in prima classe, per guisa che non rappresentano che il 3 per 0,0 dei viaggiatori. E nella seconda classe stessa non rappresentano che circa il 30 per 0,0, onde alla terza ne rimane 67 circa per 0,0. Perciò io non credo che nemmeno l'argomento dei dislocamenti possa far temere un danno.

Senatore **Lauzi**. Io voglio solamente far osservare all'onorevole signor relatore che, quantunque siano state aumentate tutte le classi, da questo aumento di classi viene pur tuttavia a risultare una differenza più forte che prima non fosse. La differenza fra 7 70 e 11 è maggiore che non fosse la differenza fra 7 e 10; per conseguenza tutti coloro che viaggiano con famiglia o per necessità, e cercano di fare la maggiore economia, in riguardo appunto di questa differenza, avranno una ragione di più, e non una di meno, di traslocarsi nella classe inferiore, in quanto che la differenza è maggiore.

Sicuramente, io rispetto altamente l'opinione del Senatore Paleocapa, ma non posso rinunciare a questa mia opinione, che è fondata sovra un calcolo fatto come si vuole, e che io non pretendo di dare come un teorema, ma che pure credo appoggiata all'esperienza.

Mi permetterò di osservare all'ufficio centrale, che là dove nel rapporto intende giustificare questa sua opinione, che cioè non ci sarebbe troppa diversità nel rapporto e nel numero delle persone che viaggiano, esso ha preso per esempio, la minima somma possibile. Ha detto cioè: che cosa è mai pagare 55 centesimi invece di pagarlo 50? Si tratta di un soldo! Ha preso quindi per punto di mira il minimum. Poichè io non credo che le persone che sogliono andare a piedi, vadano in via ferrata quando la distanza è minore di 10 chilometri. Pure accetterò anche la minore distanza. Qui l'ufficio centrale ha detto: che cosa è mai la differenza? Un soldo! E un soldo è poi una tenue spesa per tutto il modo!

Ma quel campagnuolo che viaggia, che va al mercato per i suoi affari, non viaggia una volta all'anno, viaggia una volta, due e tre la settimana, il soldo lo paga nell'andata e ritorno, di modo che, supponendo anche

che il percorso comune, il che non posso ammettere, non fosse che 10 chilometri e la differenza della loro tariffa fosse di un soldo, questi soldi si moltiplicano, e per un uomo della campagna quattro, sei, otto soldi rappresentano dei piccoli articoli del suo budget, rappresentano il tabacco che fuma o che fiuta, rappresentano il bicchiere di vino col quale si rinfocilla, e tante altre piccole cose che per gli onorevoli Senatori sembrano piccolissime, ma che per la gente di campagna hanno abbastanza d'importanza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io ho chiesto la parola unicamente per notare due fatti relativi ad alcune asserzioni degli onorevoli oppositori.

Relativamente a quello che diceva l'onorevole Senatore Lauzi intorno all'importanza dei trasporti governativi sui quali diventerebbe illusoria la imposta, senza avere in questo momento altri dati, prendo quelli che a caso mi capitano sott'occhio e trovo che per la Società delle strade ferrate Lombarde e dell'Italia centrale arrivano a 755,000 lire sopra una totale entrata di 6,500,250 lire, e per le strade Livornesi vanno a 206,000 sopra 3,126,500 lire d'introito.

Ho voluto avvertire questo, perchè forse l'osservazione dell'incasso da una parte e del pagamento dall'altra avrebbe potuto fare una impressione non buona sull'animo dei signori Senatori.

Osserverò poi che anche nell'altro ramo del Parlamento si parlò dei gravi ostacoli che questa legge avrebbe elevati al consolidamento del nostro credito in materia d'intraprese di strade ferrate, e fra gli altri da qualunque fu manifestato il timore che questa imposta potesse nuocere all'attuazione della concessione della strada ferrata di Savona, perchè appunto era vicino il giorno nel quale i concessionarii dovevano decidersi per l'accettazione.

Se vi era concessione per la quale questo timore dovesse essere grave, egli era certamente per quella in quanto che non vi è neppure garanzia di un minimo d'interesse, ma semplicemente una sovvenzione per il capitale che gli azionisti spenderanno.

Ebbene, circa 10 o 12 giorni dopo che la legge era stata votata, e così quando si conoscevano le disposizioni di un ramo del Parlamento favorevoli a questa legge, il Senato sa con qual piacere abbiamo veduto il grande successo che questi titoli hanno avuto sopra i mercati di Londra.

Varie voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Senatore **Nazari**. Domando la parola.

Presidente. Sulla discussione generale?

Senatore Nazari. Una parola sulla discussione generale.

Presidente. Ma il Senato l'ha dichiarata chiusa.

Voci. È chiusa, è chiusa.

Senatore Nazari. Non ho che a dire due parole...

Presidente. Se il Senato vi acconsente.....

Voci diverse. Parli, parli!

Presidente. Il Senatore Nazari ha la parola.

Senatore Nazari. Il dubbio se sia facoltativo al Governo d'imporre questa tassa alle società private secondo me è più grave di quello che possa sembrare. Mi pare che il Parlamento si esponga al pericolo che la sua deliberazione sia poi esautorata da un giudizio dei tribunali ai quali le società private dovrebbero ricorrere.

Io proporrei per conseguenza di aggiungere una parola la quale metterebbe in salvo la dignità del Parlamento e sarebbe questa *salvi gli effetti giuridici delle convenzioni private.*

Presidente. Questo emendamento potrà aver luogo nella discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.:

« Art. 1. A cominciare dal 1 aprile 1862 una tassa del 10 per 0/0 è stabilita sul prezzo di trasporto dei viaggiatori, non che sul prezzo del trasporto dei bagagli e merci d'ogni genere a grande velocità su tutte le strade ferrate del Regno esercitate sia dallo Stato, che dall'industria privata. »

A questo articolo l'ufficio centrale propone di cambiare la frase dal 1. aprile in quella dal 1. maggio. Questa mutazione però sarebbe determinata da quella che propone l'ufficio medesimo all'articolo successivo, che leggerò egualmente indicandone le modificazioni per poi rileggere gli articoli, ed entrare nella loro discussione particolare.

« Art. 2. È data facoltà a tutte le amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere le loro tariffe dell'ammontare della tassa nuova determinata al precedente articolo. »

Su questi l'ufficio centrale propone una modificazione con due diverse redazioni.

L'una in questi termini:

« È data facoltà a tutte le Amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere le loro tariffe di un decimo. »

« Dalla tassa però di cui all'articolo 1, andrà esente il maggior prodotto ottenuto mercè questo aumento delle tariffe; la tassa cioè non sarà applicata che alle dieci undicesime parti del prodotto totale. »

L'altra redazione sarebbe la seguente:

« È data facoltà a tutte le Amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere di un nono le loro tariffe attuali. »

Queste modificazioni riagirebbero sull'articolo 1 e produrrebbero la detta mutazione. Pregho il signor Ministro a voler dire se le accetta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto la modificazione proposta all'art. 1 non solo per il motivo a cui

ha accennato l'onorevole signor Presidente, ma anche per un altro del quale mi ha fatto avvertire verbalmente l'onorevole signor relatore, che cioè il 1 maggio è l'epoca in cui si pubblicano i nuovi Orari delle strade ferrate, e che al 1 aprile riuscirebbe anche incomodo e dispendioso il pubblicare le nuove tariffe.

Per questo motivo pratico accetto ben volentieri la modificazione all'art. 1.

Quanto a quelle dell'art. 2 accetterei la prima delle due proposte. Solo mi permetterò, quando verremo alla discussione di quell'articolo, di proporvi qualche leggiera modificazione.

Presidente. Allora rileggerò l'art. 1 modificato dall'ufficio centrale, a cui annuisce il signor Ministro dei lavori pubblici, per aprire sopra di esso la discussione particolare.

« Art. 1. A cominciare dal 1 maggio 1862 una tassa del 10 per cento è stabilita sul prezzo di trasporto dei viaggiatori, non che sul prezzo del trasporto dei bagagli e merci d'ogni genere a grande velocità su tutte le strade ferrate del Regno esercitate sia dallo Stato, che dall'industria privata. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 2. (V. sopra).

Qui vengono le due varianti che proporrebbe l'ufficio centrale.

Il signor Ministro ha detto di accettare la prima, la quale sarebbe in questi termini:

« È data facoltà a tutte le amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere le loro tariffe di un decimo; »

« Dalla tassa però di cui all'art. 1 andrà esente il maggior prodotto ottenuto mercè questo aumento delle tariffe; la tassa cioè non sarà applicata che alle dieci undicesime parti del prodotto totale. »

Il signor Ministro si è riservato di farvi una modificazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro dei lavori Pubblici. Proporrei una leggerissima modificazione che crederei dover raggiungere lo scopo.

Per maggior chiarezza leggerò l'art. 2.

« È data facoltà a tutte le amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere le loro tariffe di un decimo. »

« Dalla tassa però di cui all'art. 1 andrà esente il maggior prodotto ottenuto mercè questo aumento delle tariffe... »

Il Governo preleverebbe a titolo d'imposta la undecima parte del prodotto totale dei trasporti, risultante dalle tariffe aumentate di un decimo.

È per maggior chiarezza, ed anche perchè si rietta aumentate di un decimo, perchè se si fossero aumentate di meno che un decimo si percepirebbe il 10 0/0, detratto il prodotto dell'aumento.

Senatore Paleocapa. Io credo di poter francamente dire che l'ufficio centrale l'accetta perchè in sostanza tende allo scopo. Lo scopo dell'articolo è di fare che non si tocchi nulla del prodotto appartenente alle società nella presunzione che l'imposta tassa non diminuisca il movimento della grande velocità.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Le osservazioni che sto per presentare non si riferiscono alla seconda parte, ma bensì alla prima dell'emendamento presentato dall'ufficio centrale.

Qualunque sia stato l'intendimento dell'ufficio medesimo certo si è che le espressioni delle quali si è servito abbracciano un concetto assai più vasto di quello che il Relatore medesimo gli assegnava.

Infatti mentre il Relatore dell'ufficio centrale faceva conoscere, come l'intendimento dell'ufficio nell'accordare facoltà alle società di accrescere le loro tariffe si riferisse ad un semplice compenso per dir così delle somme che esse dovevano sborsare a titolo di tassa al Governo, le espressioni delle quali si è servito rispondono ad un concetto molto più esteso, giacchè accordano una facoltà di aumentare non solo le tariffe relative alla grande velocità, ma in genere tutte quelle di cui sono dotate le compagnie delle ferrovie.

A fronte di questa inesattezza di espressione la quale attribuirebbe pure un diritto assai più esteso di quello che si ha in animo di accordare, io stimo necessario di meglio precisare l'idea, e conseguentemente crederei opportuno, anzi, meglio che opportuno, necessario, a scanso di inconvenienti, di aggiungere al paragrafo 1 dell'emendamento la espressione seguente: « di accrescere le loro tariffe *relative alla grande velocità* di un decimo ». Quest'aggiunta non la che meglio spiegare, se non erro, il concetto espresso e dal signor Ministro e dall'ufficio centrale, e credo che essa risparmierebbe inoltre molte questioni che potrebbero sorgere.

Senatore Paleocapa. Trovo ragionevolissimo quanto fu esposto dall'onorevole Farina; per parte mia dichiaro di accettarlo e credo che anche i miei colleghi non avranno difficoltà di aderire, perchè ciò non è che una più chiara espressione del concetto dell'ufficio centrale. Faccio solo osservare, per mia giustificazione, che siccome il secondo articolo si riferisce all'aumento di tariffa di cui si concede il diritto alle Società, perchè si compensino dell'imposta messa, e siccome l'imposta messa è semplicemente sulla grande velocità, così mi era parso che a togliere ogni dubbio bastasse indicare tale facoltà di aumentare la tariffa di un decimo senz'altra dichiarazione.

Ma siccome le osservazioni del signor Farina sono giustissime, e che il suo emendamento non fa che precisare più positivamente che cosa possono o non possono fare le società, così l'ufficio centrale le accetta.

Senatore Farina. Il Ministro l'accetta?

Ministro dei Lavori Pubblici. In massima le accetto.

Desidererei però poterne leggere la redazione.

Senatore Farina. Si tratta di ripetere l'espressione dell'art. 1.

Ministro dei Lavori Pubblici. Si potrebbe adottare la dizione dell'articolo quale fu votata dalla Camera dei Deputati, che è la seguente:

« È data facoltà a tutte le amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere le loro tariffe dell'ammontare della tassa nuova determinata dal precedente articolo. »

Presidente. Mentre il signor Senatore Farina redige il suo emendamento, darò la parola al sig. Di Revel.

Senatore Di Revel. L'osservazione che intendo muovere riguardo a questo articolo, ha per oggetto di chiarire un dubbio che mi è sorto alla lettura del medesimo.

Io veggio che con esso è data facoltà alle amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere le sopradette tariffe dell'ammontare della nuova tassa determinata dalla precedente disposizione.

Io domando se questa facoltà sia tassativa, se cioè le Società o altra amministrazione qualunque debbano o non aumentare la loro tariffa e portarla addirittura al 10 per cento di più, o se sia loro facoltativo di fare quegli aumenti che stiano nei limiti autorizzati dalla legge.

Io non so quale sia il pensiero del legislatore proponente questa legge, a me pare però che trattandosi appunto di dare alle Società, alle amministrazioni delle strade ferrate il mezzo di compensarsi di quel decimo che lo Stato loro domanda, convenga altresì lasciar ad esse quella latitudine che è necessaria, perocchè esse sole sono in condizione di ben conoscere se convenga di fare aumenti o non in modo assoluto, del 10 per cento alle loro tariffe.

È mio avviso che non dobbiamo fare i tutori delle amministrazioni. Quando il Governo domanda il 10 per cento di loro la facoltà di crescere la tariffa del 10 per cento. Ma forse vi sarà una società la quale creda di sua maggior convenienza non fare aumento alla tariffa, oppure creda che a vece di fare aumento del 10 per cento, le basti il 5; e che le convenga farlo più su di una classe che su d'altra di viaggiatori.

Ciò non dovrebbe essere proibito, anzi dovrebbe essere in facoltà delle amministrazioni.

Ma se noi prendiamo i termini con cui è redatto l'articolo secondo della legge, pare che sia addirittura il 10 per cento che debbe aver luogo, perocchè ivi non si parla punto della possibilità di variare la tassa delle varie classi di viaggiatori.

Per tali motivi io crederei che l'articolo 2°, di cui ora si tratta, dovesse modificarsi in questo modo:

« È data facoltà a tutte le amministrazioni delle strade ferrate del regno di accrescere le loro tariffe entro il limite dell'ammontare della tassa nuova determinata dal precedente articolo ».

Con questo mi pare che si lasci alle società la libertà di poter regolare le loro tariffe secondo la loro conve-

nienza. Ciò non riguarderà, se vuoi, le strade ferrate amministrate dallo Stato; ma quanto alle amministrazioni particolari, se talune di esse reputi di sua convenienza il fare alle tariffe delle varie classi de'viaggiatori quei cambiamenti che crederà opportuni, parmi che non le si debba togliere questa facoltà.

Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto ben volentieri quest'emendamento, in quanto che le parole pronunziate dal Senatore Di Revel non sono che l'espressione dell'opinione del Governo.

Presidente. La parola è accordata al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa, Relatore. Io non voglio che osservare, che siccome è detto « è data facoltà », così mi pare che non era imposto obbligo alle società di aumentare del decimo.

Il Senatore Di Revel dice, che si è data facoltà di aumentare del decimo, ma che non fu dichiarato che potranno aumentare meno del decimo. A me pare che questo fosse già di per sè inteso: se il Governo acconsente che le società aumentino del decimo, lo consente nel loro proprio interesse, e ciò perchè si rivalgano di quello che viene loro tolto; ma mi pare che se loro converrà meglio di mettere tariffe più basse, il Governo certamente non l'impedirà.

Ad ogni modo mi sembra che potrà dirsi essere la facoltà concessa sino all'aumento del decimo.

Senatore Montezemolo. Concorro nell'opinione manifestata tanto dall'onorevole Senatore Di Revel, quanto dal signor Ministro e dal Relatore dell'ufficio centrale circa la convenienza della proposta modificazione. Però vorrei fare un'osservazione sull'applicabilità sua.

La legge dice che si consente alle amministrazioni delle strade ferrate di accrescere le loro tariffe di un decimo.

Se una Amministrazione volesse diminuire la tariffa della prima classe o invece di aumentarla del 10, di accrescerla solo del 5; per compensarsi, converrebbe che portasse al 7 1/2 l'aumento per quelle della seconda e terza classe.

Se vorrà avere un aumento d'entrata del 10, converrà che accresca le tariffe d'un decimo in allora sarà nei limiti della legge.

Ma se potrà colpire solamente la terza classe suppongasi di 5, non ha più allora il 10 dell'entrata.

Vorrei che, se il pensiero dell'onorevole Senatore di Revel al quale d'altronde m'associa, è accettato, si combinasse in modo da non portare poi delle incertezze nei termini della legge.

Senatore Di Revel. Io veggio che il principio è ammesso dal signor Ministro e dall'ufficio centrale che questa facoltà non è tassativa, e che perciò si avrà la facoltà di aumentare le tariffe sino a quel limite, e non assolutamente in quel limite.

Io lo dico schietto. Il mio articolo era compiuto, e forse dal modo in cui l'aveva redatto, la questione sollevata dall'onorevole Senatore Montezemolo rimaneva risolta.

Non ho insistito perchè già vedevo che altra redazione era proposta: ma la mia, se male non m'appongo, esprimeva sufficientemente quest'idea.

Il mio articolo era così concepito:

È data facoltà a tutte le amministrazioni delle ferrovie del Regno di accrescere le sopradette tariffe entro i limiti dell'ammontare della tassa nuova determinata dal precedente articolo.

La tassa non colpisce il prodotto dell'aumento.

Con quest'aggiunta era chiarito che qualunque aumento, fosse questo del 10 o del 5 oppure del 3, non era colpito.

Presidente. Intende l'onorevole Senatore Di Revel di fare una nuova proposta?

Senatore Di Revel. Ho detto questo solo per rispondere al Senatore di Montezemolo, e per dimostrare come la locuzione dell'articolo da me redatto fosse più compiuta.

Io non andava a cercare se si fosse dalle società imposto più il 5, che il 7 1/2, o il 10. Dicevo solo che la tassa non colpisce il prodotto dell'aumento. Dunque quello che è aumento sia esso del 5, del 7, o del 10 non è colpito dalla tassa.

Mi parve che questa locuzione fosse chiara; però avendo vedute altre modificazioni, non ho voluto incepparne l'andamento; ma ora essendo sorta difficoltà al riguardo, ho potuto convincermi che la mia aggiunta chiarirebbe meglio la cosa.

Senatore Paleocapa. Io sono in dubbio circa alla espressione della proposta Revel: « la tassa non colpisce il prodotto dell'aumento. Bisognerebbe stabilire che cosa sarà il prodotto derivante dall'aumento: lo credo veramente che per esser chiari bisogna fissare che cosa si impone sul prodotto finale che può anche essere fatto maggiore o minore per circostanze estranee alla mutata tariffa. Come faremo noi a dire: questo è il prodotto dipendente dall'aumento delle tariffe? Come potrà dirsi che l'aumento di prodotto che s'è calcolato ottenere coll'aumento delle tariffe, si è infatti ottenuto? Come si fa a discernere l'aumento procedente da questa causa da quello che proceda da causa diversa. Ed è per questi motivi che io ho creduto e crederei tuttavia più semplice che la tassa si commisurasse sul prodotto complessivo totale della grande velocità.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Montezemolo io dirò che la modificazione proposta dal Senatore Revel non possa trarre nell'inconveniente da lui notato, perchè quando si dice: « Le Società potranno imporre dentro quei limiti » vuol dire che non possono alzar di più le tariffe qualunque siano di prima, seconda o terza classe. Le Società non possono sorpassare le tariffe concesse, possono solo arrivare al massimo fissato dalla legge. Quindi se piacesse loro non arrivare a questo massimo in alcune parti non ne verrebbe per questo che avessero diritto per compensarsi di sorpassarlo in altre parti. Quindi quando si dice che possono aumentare le tariffe sino a quel limite ossia, come vorrebbe l'onorevole Revel, dentro quel limite, mi pare

che non ci sia pericolo d'indurre equivoci o false applicazioni della legge.

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Farina è così concepito....

Senatore **Farina** (*interrompendo*) Perdoni. Domanderei di fare un'altra proposta. E sarebbe di rimandare il mio emendamento, ed anche le osservazioni dell'onorevole Revel all'ufficio centrale, per riferire domani su queste modificazioni, sulla cui sostanza in massima siamo tutti d'accordo; ma non però nel modo di formulare. Parmi dunque opportuno che l'ufficio centrale le esamini, e d'accordo ne formoli l'articolo, perchè così s'eviterà l'inconveniente di una redazione forse meno pensata.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non abuserò della bontà del Senato, ma osserverò che mi parrebbe inutile il rinvio, giacchè mi pare che siamo d'accordo.

L'art. 1. spiega chiaramente il concetto dell'art. 2 in quanto che non si dice sopra il prodotto dei trasporti a grande velocità, sulla rendita proveniente dai trasporti a gran velocità: allora trattandosi di rendita complessiva starebbe precisamente il dubbio mosso dall'onorevole Senatore Montezemolo; ma si tratta qui di stabilire questa tassa del 10 per cento sul prezzo di trasporto dei viaggiatori non che sul prezzo del trasporto dei bagagli e merci d'ogni genere a grande velocità ecc. Ora egli è evidente che è sopra tutti i singoli prezzi che sono pagati dagli utenti delle strade ferrate che si deve percepire il 10 per cento.

Qui mi pare sia chiaramente detto sul prezzo.

Cosa vuol dire prodotto? È il complesso dei prezzi, laddove il prezzo è quel che ognuno paga in remunerazione del servizio che gli viene prestato. E in conseguenza mi pare che non ci sia caso che si possa riguadagnare quello che si perde su di una classe aumentando i prezzi di un'altra classe.

In quanto a quello che proponeva il Senatore Di Revel, io credo che andrebbe troppo oltre sulla via nella quale l'ufficio centrale ha proceduto, fermandosi secondo me là dove doveva fermarsi. L'ufficio centrale, cioè ha voluto evitare il caso che mediante questo prelevamento dell'imposta si venisse a non conseguire lo scopo che l'articolo 2 vuole, cioè che non ci sia diminuzione del prezzo che potranno percepire le società, diminuzione al disotto del massimo della tariffa consentita dai capitoli; siccome la redazione del Ministero poteva lasciare un dubbio in questo proposito, l'ufficio centrale ha saviamente voluto che anche questo dubbio fosse rimosso; ma finchè non si venga per l'applicazione dell'imposta ad incorrere in codesto inconveniente, io credo che non ci sia motivo per non imporre anche il leggiero aumento che si fece al di sopra del 10 per cento.

Se non ho male interpretato la relazione dell'ufficio centrale, credo che tale sia il suo intendimento.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io desidero dare una spiegazione all'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Io non ho mai inteso che si debba prendere il prodotto attuale delle strade ferrate come base oltre la quale non si debba imporre il 10 p. 0,0; sono ben lontano da questo; ogni amministrazione di strade ferrate dichiarerà che aumenta la tariffa, l'una del 5, l'altra del 7, l'altra del 10 0,0. Proponeva l'ufficio centrale di detrarre il 10 0,0; ed io dico, su quelle tariffe sulle quali avete fatto l'aumento del 5 p. 0,0, detrarrete questo prodotto del 5 p. 0,0; su quelle che avete fatte l'aumento del 7 p. 0,0 detrarrete egualmente questo 7 p. 0,0 prima di applicare la tassa del 10 p. 0,0 e così di seguito. Io vengo assolutamente nel sistema dell'ufficio centrale.

Io non ho inteso mai di prendere per limite del prodotto tassabile la rendita delle strade ferrate per i trasporti dei viaggiatori e delle merci a grande velocità; ho inteso solo di non tassare la tassa, di non fare quello che ha proposto che non si facesse l'ufficio centrale, cioè di non prendere la tassa anche sulla tassa che le società hanno autorità di imporre.

Ad ogni modo poi convergo con l'onorevole Senatore Farina che, forse per spiegare meglio questa idea, se è divisa dal Senato, sia meglio concertare una redazione, la quale sia ad un tempo chiara, e non lasci luogo a questioni.

Senatore **Martinengo.** Se non ho mal capito parmi che l'onorevole Senatore Di Revel cambierebbe tutto alla somma, che intenderebbe percepire lo Stato, il quale vorrebbe imporre ai viaggiatori e alle merci a grande velocità il 10 per 0,0.

Se una società volesse limitarsi ad aumentare un quinto, lo Stato sarebbe perdente di quel tanto che egli voleva aumentare. Domanderei a questo riguardo uno schiarimento.

Senatore **Arrivabene.** Mi sembra pure che questi emendamenti lascino qualcosa a desiderare e che non si possa votare la legge questa sera. Proporrei perciò che gli emendamenti tutti fossero rimandati all'ufficio centrale, e che la discussione fosse aggiornata a domani.

Presidente. Interrogo il Senato se aderisce alla proposta del rinvio all'ufficio centrale, affinché col concorso anche del signor Ministro si possa decidere in questa sottile e importante disquisizione ciò che si debba adottare come testo finale. Se il rinvio fosse adottato, io pregherò l'ufficio centrale e il signor Ministro, nel caso che ciò sia possibile, di radunarsi domattina, perchè potesse il seguito della discussione portarsi alla seduta di domani.

Comincio a mettere ai voti il rinvio: Chi intende che sia rinviato all'ufficio centrale l'esame della questione sollevata oggi sull'articolo 2, voglia sorgere.

(Approvato).

Rimane a vedere se domani l'ufficio centrale potrebbe radunarsi a preparare il lavoro, perchè nell'entrata della adunanza alle 2 si continuasse la discussione di questa legge. Poi verrebbe l'altro progetto di legge intorno a maggiori spese che era portato per l'adunanza d'oggi, successivamente il progetto per il nuovo ordinamento

giudiziario in Lombardia. Se le cose stanno in questi termini, domani alle 2 vi sarà continuazione della seduta, e possibilmente prima di tutto si darà sfogo a questa parte di discussione del progetto attuale che rimane in sospenso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LXXXVI.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizione — Omaggio — Sequito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa del 10 0,0 sui prezzi dei trasporti a grande velocità sulle ferrovie del Regno — Approvazione dell'articolo secondo riformato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero — Domanda del Senatore Giulini — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Spiegazioni richieste dal Senatore De Cardenas, fornite dal Ministro su mentovato — votazione dell'intero progetto — Approvazione del progetto per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove per l'esercizio 1860 ed anni precedenti sui bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Toscana — Discussione sul progetto per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario — Accettazione per parte del Ministero delle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Nazari in appoggio del progetto — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli primo e secondo, non che del terzo colle modificazioni proposte dal Ministro di grazia e giustizia acconsentite dall'Ufficio Centrale, ed appoggiate dal Senatore De Ferrari — Adozione degli articoli 4, 5 e 6 — Proposte del Ministro di grazia e giustizia sull'articolo 7 — Osservazione del Senatore De Foresta (relatore) — Ritiro della proposta suddetta — Instance del Senatore Louzi, alle quali rispondono il Senatore De Foresta, ed il Ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 7 al 9.

La seduta è aperta alle 3.
È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia. Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.
Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

« N. 3062. Strambini Pasquale, Omoboni Alessandro, notai esercenti a Stradella, ricorrono al Senato onde ottenere che nella legge sulla tassa del registro venga modificata la disposizione che impone l'obbligo ai notai di presentare gli atti scritti al ricevitore del registro. »

Presidente. Il dottore Francesco Gera di Conegliano fa omaggio al Senato d'una copia de' suoi studi sull'istruzione di cui abbisogna l'Italia.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO
ALLA TASSA DEL 10 0,0 SUI PREZZI DEI TRASPORTI
SULLE FERROVIE DEL REGNO

Presidente. L'ordine del giorno porta il sequito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa del 10 p. 0,0 sui prezzi dei trasporti sulle ferrovie del Regno.

L'ufficio centrale ed il Ministro dei Lavori Pubblici in seguito al rinvio dei vari emendamenti proposti all'articolo 2 nella seduta di ieri, hanno combinato una nuova redazione dell'articolo stesso, che sto per leggere.

Art. 2.

« Per rimborsarsi dell'ammontare della tassa stabilita colla presente legge, è data facoltà a tutte le Amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere, entro il limite della tassa stessa, le loro tariffe per i trasporti designati nell'articolo precedente. »

La discussione è aperta su questa nuova redazione. Nessuno domandando la parola metterò ai voti l'articolo del progetto di legge così riformato.

Chi lo approva voglia sorgere.
(Approvato).

Senatore Giulini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giulini. Prima che si passi allo squittinio segreto della legge, avrei a pregare il signor Ministro di una spiegazione.

Nell'altro ramo del Parlamento è stato proposto ed il Ministro aveva accettato, che si avesse ad introdurre una quarta classe con piccola spesa, incomoda alquanto

se si vuole, ma certo proficua pei trasporti del basso popolo, per i piccoli viaggi. Egli disse allora che avrebbe posto la questione allo studio.

Persuasio io dell'opportunità della misura desidererei sapere a che punto ne sia lo studio e se v'ha luogo a credere, che quel sistema abbia fra non molto ad essere attuato.

Il Ministro, come dissi, aveva accettata la proposta dichiarando che ci avrebbe pensato.

Ora sarei a domandare se quest'idea ha potuto prendere forma, se è a credere che fra non molto possa essere attuata.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Fu proposto un ordine del giorno col quale il Ministro era invitato a studiare la questione a cui accenna l'onorevole Senatore Giullini, ed il Ministro lo accettò, ma ha creduto di non dover tenere quell'invito fino a che il presente progetto non fosse stato convertito in legge mediante la approvazione di questo ramo del Parlamento, in quanto che gli studi sarebbero riusciti inutili qualora questa proposta di legge non avesse avuto l'onore di essere sanzionata anche dal Senato.

Appena questo progetto che dovrà ritornare alla Camera dei Deputati sarà stato, come spero, convertito in legge, allora il Ministro dei lavori pubblici si farà un dovere di istituire una Commissione incaricata di studiare questa questione, la quale ha nella pratica una certa gravità e merita di essere considerata da un punto di vista essenzialmente pratico, essendo questo esperimento della quarta classe stato fatto con vario successo sopra diverse strade ferrate sia del nostro che di altri Stati.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Bramerei anch'io avere dal signor Ministro dei lavori pubblici una spiegazione.

Noi abbiamo veduto succedere frequentemente che le società delle strade ferrate hanno stabilito alcune così dette corse di piacere con diminuzione di prezzo onde procurarsi un numeroso concorso; in questi casi ove si rinnovassero, come sarà applicabile la legge attuale? O vorrassi invece abolire queste corse? Desidererei avere una spiegazione a tale riguardo.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io sono lieto che l'onorevole Senatore mi abbia porto occasione di fare una dichiarazione che varrà anche per farci intendere completamente le disposizioni di questa legge. Essa impone una tassa del 10 per 100 per i trasporti designati nell'articolo primo. È evidente che le diminuzioni dei prezzi per corse di piacere non sono fatte dalle società per ispirito unanimitario, ma perchè vi trovano il loro tornaconto, ed in queste modificazioni delle tariffe ve lo trovano sempre gli utenti e le società quando le modificazioni stesse sono fatte lodevolmente con spirito retto e savio, e coll'applicazione dei buoni principi amministrativi ed economici.

Ed è pur naturale che se le società percepiranno un minor prezzo, il Governo percepirà il solo 10 per 100 su di esso. Saranno i prezzi sì o no aumentati? Questa è una questione che sarà dibattuta caso per caso quando si tratti di approvare le tariffe a termini dei capitoli i quali non sono menomamente alterati da questa legge. I capitoli rimanendo intatti, i diritti e gli oneri rispettivi e del Governo e della società rimangono quali ora sono; solamente quanto al prezzo dei trasporti il decimo dovrà essere versato nel pubblico tesoro.

Senatore Giullini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giullini. Chiesi la parola onde por fine alla mia interpellanza col ringraziare l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni e schiarimenti datimi e dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Prima di fare l'appello nominale, debbo pregare il Senato d'avvertire che all'ordine del giorno di oggi sono ancora due progetti di legge: il primo per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860 e precedenti delle antiche province dello Stato, della Lombardia e della Toscana; il secondo per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

La discussione su questo secondo progetto non si potrà probabilmente terminare entro la seduta d'oggi; tuttavia sarebbe bene che vi si desse principio; onde prego i signori Senatori perchè vogliano rimanere nella sala, tanto più che la seduta si è aperta ad ora molto tarda.

Rendo pure avvertito il Senato che in seguito ai congedi conceduti nella seduta di ieri, il numero legale dei Senatori per rendere valide le nostre deliberazioni è di 82.

(Il Senatore Segretario, D'Adda procede all'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	93
Favorevoli	62
Contrari	31

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE
E SPESE NUOVE SUI BILANCI 1860
DELLE ANTICHE PROVINCE
DELLA LOMBARDIA E DELLA TOSCANA.

(V. atti del Senato N. 110).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove per l'esercizio 1860 ed anni precedenti sui bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Toscana.

Leggerò il progetto di legge (V. infra).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli del progetto :

« Art. 1. Sono autorizzate sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 ed anni precedenti, maggiori spese e spese nuove rilevanti alla complessiva somma di lire duecentotré mila trecento settant'una e centesimi settant'otto ripartibile fra i bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Toscana fra i Ministeri dell'estero, dell'interno e dei lavori pubblici non che fra varie categorie dei bilanci stessi in conformità del quadro alla presente unito. »

(Approvato)

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa straordinaria di L. 181 02 sul bilancio dell'interno per le antiche province del Regno è istituita apposita categoria col n. 72 con la denominazione : « *Pensione di riposo e sussidi.* »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti . . .	93
Favorevoli . . .	84
Contrarii . . .	9

Il Senato adotta.

Il signor Ministro della giustizia sta per giungere ; sospenderemo alcuni momenti la seduta per attendere la sua venuta, ed avere le spiegazioni necessarie per procedere alla discussione del progetto che viene in acguito all'ordine del giorno.

(Dopo alcuni momenti di sospensione la seduta è ripresa.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ATTUAZIONE IN LOMBARDIA DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE
E DEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(V. atti del Senato N. 97)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale, e del nuovo ordinamento giudiziario.

Siccome l'ufficio centrale ha proposto una nuova redazione dell'intero progetto presentato dal Ministero, è necessario che si sappia se esso acconsente a che la discussione proceda sul testo del progetto dell'ufficio centrale, anzichè su quello proposto dal Ministero stesso. Credo che il signor Ministro dei Lavori Pubblici potrà a nome del signor Guardasigilli dare una spiegazione in proposito.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il mio collega Guardasigilli verrà a momenti; frattanto sono in grado di assicurare il Senato, che egli non dissente che la

discussione proceda sul progetto di legge modificato dall'ufficio centrale.

Presidente. Interrogo il Senato se, essendo il progetto di legge alquanto lungo, vuole dispensare il Presidente dal leggere tutti gli articoli del medesimo.

Non facendosi osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale sul testo del progetto riformato dall'ufficio centrale.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Ripeto ciò che il Presidente ha detto pocò innanzi; che, cioè, mi pare impossibile che si possa incominciare la discussione senza la presenza del sig. Guardasigilli.

Presidente. Il Ministro è stato avvertito in tempo utile, e si è mandato a chiamare; il Senato non può aspettare ulteriormente.

La parola spetta al Senatore Nazari.

Senatore **Nazari.** Sebbene il progetto che stiamo per discutere, e che interessa altamente la Lombardia, si presenti già assistito dal voto autorevole dell'ufficio centrale, non vi sia discaro, o Signori, il sentiro qualche parola anche da un lombardo, il quale può rendere testimonianza dello stato delle cose.

(In questo punto giunge il Ministro Guardasigilli).

Le province lombarde che pur furono le prime colla loro accessione ad ingrandire quel nucleo che poscia ha costituito il grande edificio del regno d'Italia, sono quelle eziandio che rimasero più indietro di tutte nell'unificazione legislativa: tranne il codice dei delitti e delle pene che è nuovo, tutti gli altri codici là vigenti sono di fattura austriaca, e quindi più o meno informati a principii che non possono più essere i nostri.

Se si parla della legislazione civile, ai Lombardi non è data ancora la soddisfazione di trattare le loro cause innanzi ai tribunali con un metodo di discussione orale, come non è dato loro di profittare dell'azione che il Pubblico Ministero esercita utilmente altrove a favore di quelle parti che meritano uno speciale patrocinio.

Se si parla poi della legislazione criminale noi abbiamo bensì, come ho detto, un nuovo codice che definisce le azioni criminose, e le pene che vi possono essere applicate, ma in generale le forme di procedura sono ancora le stesse di prima, e sebbene negli ultimi anni del caduto governo vi sia stato introdotto il sistema della pubblica accusa e del pubblico dibattimento, questo però vi fu applicato in maniera incompleta, e ristrettivamente a quelle procedure che si svolgono nel primo stadio.

Del rimanente, come diceva, la procedura è quella di prima presso i tribunali d'appello; si procede ancora al buio e il Pubblico Ministero che vi è stato messo a fianco è costituito in maniera che nessuno al di fuori si accorge della sua esistenza. Questo poi

manca del tutto nel tribunale di terza istanza, dove però si giudica a porte chiuse.

Gli studi che il Governo non ha mancato di fare per unificare la legislazione delle province antiche e di quelle di prima aggregazione avevano indotto la speranza che l'opera dell'unificazione si sarebbe compiuta e che sarebbe cessato questo stato veramente anormale. Ma la speranza è stata delusa perchè sono sopravvenuti avvenimenti grandiosi che hanno arricchito il nuovo regno di nobilissime province che pur bisognava consultare sull'argomento della legislazione; e quindi si sospesero i lavori che vennero poi ripigliati dall'odierno Ministero. Questo ha già deposto sul tappeto, come ho sentito dire, il Codice civile, progetti di modificazione ai codici già attuati, ed anche si è riservato di presentare fra brevissimi termine, (che quasi quasi sarebbe di già scaduto perchè ha detto un mese) gli altri due codici di commercio e di procedura civile.

Voi vedete, o Signori, qual grave e furioso compito vi abbia preparato l'onorevole indefessità dell'onorevole signor Guardasigilli e quanto tempo ci vorrà a discutere tutto questo. Qualunque possa essere l'alacrità con cui ci accingeremo a così fatto lavoro, non crederci di cadere nell'esagerato, dicendo che ci vorrà ancora qualche anno prima di vedere coronata quest'opera. E ben mi sembra che anche l'onorevole Guardasigilli divida in ciò il mio presentimento perchè ha riconosciuto egli stesso fin d'ora essere ormai tempo di ammettere anche lo province lombarde al godimento di quelle liberali istituzioni di cui sono già in possesso le altre province.

Collo schema di legge che egli vi propone si verrebbe ad ordinare fin d'ora anche colà la legislazione penale nel vero suo stato normale perchè sarebbe introdotta la pubblicità dei giudizi e delle difese in tutte le fasi della procedura, e il Pubblico Ministero agirebbe in tutti i tribunali e così la Lombardia sarebbe, per rapporto alla legislazione penale, parificata a tutte le altre province.

Nè l'onorevole Guardasigilli ha proposto questo unicamente per soddisfare ai ragionevoli voti di una ragguardevole provincia, ma dice egli stesso di esservi stato indotto nell'interesse della giustizia, dalla perniciosa cioè dell'attuale anormale ordinamento in forza del quale succedono disordini immensi.

Bisogna infatti essere sul luogo per conoscere quanto sia stentato, faticoso e pieno d'inconvenienti l'andamento della giustizia criminale in quei paesi; e lo stesso signor Guardasigilli lo disse con frase alquanto laconica, per conoscere tutta la portata della quale bisogna trovarsi colà.

In causa della dissonanza manifestata dal nuovo Codice penale con l'organamento dei tribunali attuali e del Codice di procedura che è in corso in quei paesi, avviene che essendosi estesa la giurisdizione dei tribunali provinciali ad un'infinita di casi di poca o minima gravità, essi trovansi veramente oppressi da un lavoro immane, superiore alle loro forze.

Una metà dei consiglieri, e gli agenti del Pubblico Ministero stanno quasi abitualmente occupati nell'assistere ai dibattimenti pubblici con una perdita di tempo notabilissimo; i processi vanno lentissimamente; intanto nelle carceri si accalcano i detenuti che non si sa più dove collocare sotto sicura custodia; l'associazione inevitabile di parecchi nella medesima prigione dà poi luogo a troppe scene d'immoralità e ad intelligenza all'interno ed anche all'esterno con pregiudizio dell'andamento dei processi, e fors'anche si fanno concerti di misfatti. Se poi vi si trova qualche innocente per sua disgrazia, è costretto ad aspettare qualche mese prima che venga il suo turno a poter far valere le sue difese.

Tali sono i gravi disordini ai quali voleva alludere sicuramente il signor Guardasigilli colle sue parole, e tali disordini scomparirebbero quasi immediatamente ove si adottasse l'attuale sistema di leggi, vale a dire se si attuasse la legislazione criminale, se si ordinasse meglio la macchina, dirò così, della magistratura giudiziaria, in guisa che potendosi anche i processi meglio ripartire, questi camminerebbero con maggiore speditezza, e si otterrebbe un vantaggio anche per la spesa dell'erario, per la più breve degenza dei detenuti nel carcere preventivo, per la maggior vicinanza dei testimoni al luogo dell'esame e per la maggior facilità in generale di raccogliere le prove.

Occorre pur anche riflettere ad un'altra cosa: l'ingorgo degli affari nasce dal non essere corrispondente lo stato numerico del personale alla massa dei medesimi; in Lombardia l'amministrazione della giustizia è in tutto e per tutto raccomandata a 63 preture, ad otto tribunali provinciali e ad una Corte d'appello sola, ladove nelle antiche province con un doppio di popolazione si contano quattro Corti d'appello, 32 o 33 Tribunali provinciali e 450 circa giudicature di mandamento.

Tali sono, o Signori, le riflessioni che io vi faccio per appoggiare il presente disegno di legge.

Mi spiace moltissimo che esso abbia dato motivo nell'acuto esame dell'ufficio centrale ad appunti e modificazioni, giacchè io avrei desiderato che la cosa fosse andata per le spiccie. Ma poichè queste modificazioni si son fatte (e dirò ancora che su gran parte di esso io convengo) non mi resta che a far voto perchè dovendo il progetto far ritorno alla Camera dei Deputati possa almeno esserne assicurata l'attuazione propria entro nel termine in cui si vorrebbe che avesse vigore.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

In seguito alla dichiarazione fatta a nome del signor Ministro di grazia e giustizia dal suo collega Ministro dei lavori pubblici che credo verrà ratificata dal medesimo, si prenderà per testo della discussione il progetto dell'ufficio centrale.

Leggo l'articolo 1.

Art. 1.

« Con tutto il giorno 30 del mese di giugno 1862 cesserà la sospensione dell'esecuzione del Codice di procedura penale nelle province lombarde ordinata col Decreto del 20 novembre 1859, n. 37-8.

« Nel medesimo giorno cesserà pure la sospensione ordinata con lo stesso decreto dell'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, numero 3781 e di quella sugli stipendi della magistratura del 20 novembre 1859 numero 3732, le quali vi saranno eseguite con le modificazioni portate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

« In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali e le preture (urbane e foror), giusta la norma giurisdizionale 20 novembre 1852, colle modificazioni di cui in appresso ».

(Approvato).

Art. 3.

« Negli affari contenziosi la competenza che viene attribuita ai giudici di mandamento a termini del paragrafo 15 lettera a della norma suddetta, è ristretta alla somma di lire 1000 italiane. Quella di cui alla lettera b dello stesso paragrafo è ristretta a lire cinquanta nel primo ed a lire cento nel secondo dei due casi ivi previsti.

« Entro gli stessi limiti i Giudici di mandamento conosceranno eziandio delle cause previste dal § 14 lettera b della ridetta norma giurisdizionale, non che di tutte le azioni immobiliari e delle materie commerciali, eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

« Tali limiti alla competenza dei Giudici di mandamento sono anche applicabili ai casi previsti dai §§ 33, 34, 37 e 40 sempre della stessa norma.

« Ogni altra causa non attribuita specialmente ad altra giurisdizione spetterà in prima istanza alla competenza dei Tribunali di circondario. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vorrei pregare il Senato e specialmente l'ufficio centrale a voler modificare la redazione di quest'articolo, avvegnachè lasciandolo quale fu concepito dall'ufficio centrale non provvederebbe nel senso in cui l'ufficio centrale medesimo ha voluto che si provvedesse.

L'art. 3 quale fu adottato dalla Camera dei Deputati enuncia una regola generale, stabilisce cioè che negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che giusta le norme giudiziarie vigenti

in Lombardia era attribuita alle preture urbane.

In questa locuzione rimaneva fuori d'ogni dubbio che tutte le materie contenziose sopra le quali provvedevano le preture urbane, sarebbero attribuite ai giudici di mandamento, ristretta però la loro competenza nel modo che è successivamente indicato.

L'ufficio centrale avrebbe espressa la prima parte di questa disposizione con queste parole:

« Negli affari contenziosi la competenza che viene attribuita ai giudici di mandamento a termini del § 15 lettera a della norma suddetta, è ristretta alla somma di lire 1000 italiane. »

Con questa locuzione non si accenna più ad una regola generale, non si contemplan più tutte indistintamente le materie contenziose sopra le quali provvedevano i pretori urbani, ma si bene si accennano soltanto quelli affari contenziosi dei quali è menzione nel § 15 lettera a dell'accennata norma giurisdizionale: per modo che verrebbe ad essere determinato che la competenza dei giudici di mandamento si esercita relativamente agli affari contenziosi contemplati in questo § 15 lettera a.

Ma il § 15 in detta sua parte contempla una specie soltanto di affari, quelli cioè relativi alle azioni personali. Altrettanto dicasi per gli affari indicati alla pure accennata lettera b dello stesso paragrafo.

Epperò le azioni possessorie, certe azioni personali le quali nascono da contratti speciali, come a dire le azioni locative, le quali sono contemplate nella norma giurisdizionale, ma non alle lettere a e b del § 15 della medesima, se stesse la redazione dell'ufficio centrale non verrebbero demandate alla competenza dei giudici di mandamento, e verrebbero per la disposizione dell'ultimo alinea di quest'articolo, commesse alla giurisdizione dei tribunali. Non credo che sia stata questa l'intenzione dell'ufficio centrale, avvegnachè nelle premesse fatte al progetto io non scorga che l'ufficio centrale abbia voluto portare modificazioni al concetto espresso nell'articolo 3 adottato dalla Camera dei Deputati. Quindi io pregherei il Senato a voler sostituire al primo alinea dell'articolo 3 dell'ufficio centrale la prima parte dell'art. 3 adottato dalla Camera dei Deputati.

E poichè si deve fare una modificazione, io proporrei che fosse concepita in questi termini:

« Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che giusta la suddetta norma è demandata alle preture urbane » (Sono quasi le stesse parole) « limitata però a lire italiane mille quella di cui al § 15 lettera a di essa norma, e quella di cui alla successiva lettera b a lire 50 e 100 rispettivamente secondo i due casi ivi previsti ». E poi susseguirebbe la disposizione dell'articolo quale fu proposta dall'ufficio centrale cominciando dal primo alinea.

Senatore De Foresta. Mal non si apponeva il signor Ministro Guardasigilli dicendo che egli credeva che l'ufficio centrale nel redigere il primo periodo dell'art. 3 non abbia voluto limitare la giurisdizione dei giudici di mandamento alle sole cause indicate nel § 15 della

norma giurisdizionale del 20 novembre 1852, per modo che rimangano escluse le azioni possessorie e le altre derivanti da contratti speciali dalla legge di giurisdizione vigente in Lombardia attribuite ai pretori urbani. L'ufficio centrale volle solo armonizzare l'art. 3 con l'art. 2.

Siccome nell'articolo secondo è già detto che i tribunali di circondario ed i giudici di mandamento subentrano alla competenza dei tribunali provinciali e delle preture urbane e foresi, non sembrava più necessario di dichiarare espressamente che le cause attribuite alle preture urbane spetterebbero ai giudici di mandamento, perchè non può cader dubbio che questi siano surrogati ai pretori urbani.

Tuttavia siccome la nuova redazione del primo periodo di quest'articolo che è proposta dal signor Ministro chiarisce il dubbio che potrebbe sorgere in una materia sì grave, come è quella della competenza, l'ufficio centrale accetta la redazione proposta dal signor Ministro.

Presidente. Leggo la variante proposta dal signor Ministro di Grazia e Giustizia; essa è nei seguenti termini:

« Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che giusta la suddetta norma è demandata alle preture urbane, limitata però a lire italiane 1000 quella di cui al paragrafo 15 lettera a di essa norma, e quella di cui alla lettera successiva b a lire italiane 50 e 100 rispettivamente secondo i due casi ivi previsti. »

Questa parte sarebbe sostituita alla prima dell'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale.

Poi verrebbe l'altra parte che comincia:

« Entro gli stessi limiti ecc. ecc. (V. sopra). »

Senatore De Ferrari Domenico. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Ferrari. Verrò in appoggio della proposizione fatta dal signor Guardasigilli.

Non mi muove la risposta fatta dal relatore dell'ufficio centrale. L'art. 2 non può supplire ai bisogni che vengono indicati dal Guardasigilli, ed eccone i motivi: l'articolo secondo non dice già quale sarà la vera giurisdizione dei giudici di mandamento. Esso proclama un principio generale, e lo proclama generale tanto pei giudici di mandamento, come pei tribunali di circondario.

Mi sia permesso di leggerlo:

« In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali e le preture urbane e foresi giusta la norma giurisdizionale, ecc. »

Subentrano nelle competenze, ma non si dico partitamente quale sarà la vera competenza dei tribunali di circondario, quale sarà la vera competenza delle preture; questo è, per così dire, un esordio il quale richiede maggiore precisione di termini. Difatti questa maggiore precisione di termini nel progetto votato dalla Camera dei Deputati si trovava per le preture nell'articolo terzo, il quale diceva:

« Negli affari contenziosi è demandata ai giudici di mandamento la competenza, che giusta la norma suddetta è attribuita alle preture urbane limitata però a lire 1000 e rispettivamente a L. 50 e 100 nei casi in cui la competenza è determinata dall'oggetto, di cui al paragrafo 15 ».

Si trovava poi per i tribunali di circondario negli articoli 7 e 10, nei quali sono fissate le norme della giurisdizione speciale dei tribunali. In altri termini l'articolo secondo dice: subentrano ai tribunali antichi i tribunali nuovi, i tribunali antichi erano: preture e tribunali provinciali; i nuovi saranno: tribunali di circondario e giudicature. Fra questi tribunali vi saranno tutte le antiche giurisdizioni; questi adempiranno a tutti gli antichi uffici giudiziari; ma quale sarà la precisa divisione fra la giurisdizione delle preture e quella dei tribunali di circondario? Precisa divisione era quella che si faceva per le preture nell'articolo 3; per i tribunali di circondario negli articoli 7 e 10, e quindi credo che dovrebbe essere accolta la proposta fatta dal Guardasigilli.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Tuttochè dopo la dichiarazione fatta dall'ufficio centrale di accettare la redazione proposta dal signor Ministro, le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante non conducano propriamente che ad una dissertazione accademica, mi permetterà il Senato che ritorni nuovamente sulla questione per maggiormente chiarire il concetto che volle esprimere l'ufficio centrale col primo periodo di questo articolo.

L'onorevole Senatore De Ferrari non crede che il primo periodo dell'articolo terzo, nei termini nei quali lo aveva concepito l'ufficio centrale, fosse sufficiente per attribuire ai giudici di mandamento la giurisdizione che esercitano attualmente i pretori urbani.

Io ne convengo, se quest'articolo terzo si prende isolatamente; ma se si combina con l'articolo secondo, allora si scorge subito che, nei termini nei quali è stato concepito dall'ufficio centrale, accenna sufficientemente che i giudici di mandamento eserciteranno cioè la giurisdizione che avevano i pretori urbani colle restrizioni in alcune materie ed ampliazioni in altre che sono fatte nel medesimo articolo terzo.

Nel senso in cui l'onorevole preopinante intende l'articolo 2. per dedurne la necessità di attribuire espressamente la giurisdizione dei giudici di mandamento nell'articolo terzo, lo stesso articolo secondo non avrebbe più verun senso e veruna portata e resterebbe perfettamente inutile, poichè non è necessario un articolo espresso per dichiarare che i nuovi tribunali subentrano in genere alla giurisdizione che esercitano gli attuali. Nè importa che i pretori foresi esercitassero nel loro distretto la giurisdizione dei tribunali provinciali e dei pretori urbani, poichè ciò non fa che con l'articolo se-

condo non siasi voluto dichiarare che i tribunali di circondario subentrano alla giurisdizione dei tribunali provinciali e i giudici di mandamento a quella dei pretori urbani. La giurisdizione dei pretori foresi resta naturalmente ripartita fra i tribunali di circondario e i giudici di mandamento, secondo che i pretori foresi la esercitavano o come rappresentanti dei tribunali provinciali, ovvero dei pretori urbani.

Del resto ogni maggiore discussione sarebbe inutile dacchè si è accettata la redazione proposta dal signor Ministro.

Presidente. Non domandandosi più la parola, credo utile per la regolarità della votazione di mettere ai voti la prima parte dell'articolo modificato dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, a cui acconcente l'ufficio centrale.

Rileggo questa prima parte (*Vedi sopra*).

Senatore De Ferrari Domenico. Crederei meglio, nell'ultima parte del primo inciso testè letto, di adottare invece la dizione proposta dall'ufficio centrale e dire: *è ristretta a L. 50 nel primo ed a L. 100 nel secondo dei due casi ivi previsti.*

Presidente. Se intende che sia messa ai voti la sua proposta, favorisca formularla in iscritto.

Senatore De Ferrari. Si tratta di sopprimere soltanto la parola *rispettivamente*, e mettere invece l'ultima frase del primo inciso dell'articolo 3, come sta nel progetto dell'ufficio centrale.

Presidente. Il Ministro accetta questa modificazione, che rientra nel testo primitivo dell'ufficio centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei l'ufficio centrale a volere accennare il perchè abbia adottata questa locuzione respingendo quella che fu adottata dalla Camera dei Deputati.

Quando si dice *rispettivamente* L. 50 e 100, nei casi in cui la competenza è determinata dal valore dell'oggetto, si accenna in genere, che quando bisogna determinare il valore dell'oggetto per fissare la competenza, si rapporta questo valore a 50 lire, od a 100 secondo i vari casi. Mentre che se si adotta questa redazione, mi pare, che nasca un qualche dubbio, perchè si dice nel primo caso, e nel secondo caso; ma quali sono questi due casi? Nella legge a cui si fa riferimento non sono menzionati due casi tassativi, ma piuttosto un complesso di casi.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando perdono, sono menzionati nel § 15. Del resto tuttochè l'ufficio centrale non abbia difficoltà di accettare la redazione proposta dal Ministro, preferirebbe la sua, almeno in questa parte. Quindi se il signor Ministro non vi si oppone, potrebbe accettarsi la proposta dell'onorevole Senatore De Ferrari.

Presidente. L'ufficio centrale ed il signor Ministro di Grazia e Giustizia aderendo alla proposta del Senatore De Ferrari, la prima parte dell'articolo 3 starebbe in questi termini: « Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza, che giusta la

suddetta norma è demandata alle preture urbane, limitata però a lire italiane 1000 quella di cui al § 15 lettera a di essa norma, e quella di cui alla lettera successiva b a L. 50 nel primo, ed a L. 100 nel secondo dei due casi ivi previsti. »

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo 3 così modificata.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Passo all'altra parte dell'articolo 3.

« Entro gli stessi limiti i Giudici di mandamento conosceranno eziandio delle cause previste dal § 14, lettera b della ridetta norma giurisdizionale, non che di tutte le azioni immobiliari e delle materie commerciali, eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

« Tali limiti alla competenza dei Giudici di mandamento sono anche applicabili ai casi previsti dai §§ 33, 34, 37 e 40 sempre della stessa norma.

« Ogni altra causa non attribuita specialmente ad altra giurisdizione spetterà in prima istanza alla competenza dei Tribunali di circondario. »

Metto ai voti queste parti successive dell'articolo. Chi le approva, sorga.

(Approvato)

Pongo ora ai voti l'intero art. 3.

(Approvato)

Art. 4.

« Non è ammessa la prorogazione di foro dai giudici di mandamento ai tribunali, nè da questi a quelli; nei casi suddetti non sarà applicabile il disposto della prima parte del § 48 della detta norma di giurisdizione; salvo il caso che affari di competenza mandamentale siano portati innanzi ai tribunali in via di riconvenzione o per connessione di causa. »

(Approvato).

Art. 5.

« Se l'oggetto della petizione non consiste in una somma di danaro determinata, o se l'attore non offre espressamente di accettarla in luogo della cosa addimandata, si presume che rispetto al valore, la cognizione della causa spetti alla giurisdizione adita, salvo che il convenuto provi il contrario.

« Questa prova potrà desumersi, in mancanza di titoli, dalle mercuriali del mercato più vicino, dal centuplo del tributo diretto ordinario verso lo Stato se si tratta di immobili, o da perizia giudiziale da farsi da un solo perito nominato d'ufficio.

« Tale perizia giudiziale quando trattasi d'immobili, potrà altresì essere chiesta dall'attore per escludere le altre prove non peritali.

« Quando trattasi d'usufrutto il valore della causa si calcola nella metà del valore della proprietà intera della cosa, e se si tratta di servitù prediale nella metà

del valore dei due fondi dominante e serviente, accertato in ambi i casi nel modo sovra espresso.

« Le questioni riguardanti oggetti, il cui valore sia per natura indeterminabile, sono di competenza dei tribunali. »

(Approvato).

Art. 6.

« Gli affari di volontaria giurisdizione sono in genere demandati alla competenza dei giudici di mandamento. »

(Approvato).

Art. 7.

« È tuttavia riservata ai tribunali di circondario:

« a) La cognizione degli affari indicati al secondo capoverso del § 78 della norma giurisdizionale;

« b) L'approvazione delle convenzioni per separazione di coniugi, in quanto vi sieno interessati figli minori di età, o sia minorenni altro dei coniugi;

« c) L'autorizzazione al matrimonio d'un minore contro il dissenso della legittima sua rappresentanza;

« d) L'approvazione di transazioni;

« e) L'approvazione d'acquisti d'immobili;

« f) L'approvazione degli affittamenti di beni rustici, quando oltrepassino la durata di anni 12;

« g) L'autorizzazione a ripudiare o ad accettare puramente un'eredità (§ 133, codice civile);

« h) L'approvazione del rendiconto quando presenti un risultato passivo;

« Ed inoltre e sempre quando la quota spettante alla persona soggetta ad amministrazione non sia minore di lire 5000;

« i) L'autorizzazione alla stipulazione di divisioni;

« k) L'autorizzazione a contrarre mutui;

« l) L'autorizzazione all'erzione o cessazione d'industrie industriali.

« Le attribuzioni di volontaria giurisdizione menzionate nei §§ 84, 85 e 86 della norma giurisdizionale saranno disimpegnate dai Tribunali di circondario. Le materie contenziose spetteranno alla giurisdizione ordinaria a termini della presente legge. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il paragrafo 86 della norma giurisdizionale contiene disposizioni speciali alla materia dei feudi; quando fu presentato questo progetto di legge i feudi esistevano tuttavia in Lombardia; ora che i feudi sono pienamente aboliti non è più il caso che quelle disposizioni possano produrre alcun effetto. Quindi si potrebbe per maggior convenienza sopprimere la menzione del § 86: non farebbe difetto quando esistesse; ma veramente se ne farebbe qui menzione senza che poi potesse farsene applicazione.

Senatore De Foresta, Relatore. Veramente ora che i feudi sono stati aboliti, difficilmente potrà verificarsi un

caso di applicazione del § 86 della norma giurisdizionale, quindi non vi sarebbe forse gran male di sopprimerne la menzione in quest'articolo e limitarsi a quello dei §§ 84 e 85.

Osserverò per altro che sebbene il caso di applicazione del paragrafo 86 sia molto improbabile non è però interamente impossibile.

Potrebbe succedere che vi fosse qualche caso di devoluzione di beni feudali verificatosi prima della soppressione dei feudi, per cui convenisse ricorrere ai Tribunali sia per la giurisdizione volontaria, sia per la contenziosa.

Tra il timore di non provvedere per un caso che sebbene rarissimo possa avverarsi, e l'inconveniente della minor regolarità di provvedere per un caso inutile, io credo preferibile quest'ultimo caso.

Quindi l'ufficio centrale crede sarebbe meglio mantenere la redazione quale venne proposta, ed accennare così anche il caso previsto nel paragrafo 86 della norma giurisdizionale, tanto più che questo paragrafo era pure menzionato nel capoverso del progetto ministeriale che si è modificato dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Trattandosi di una proposta che ho fatto per semplice regolarità, e colla dichiarazione che quando si faccia menzione di questo articolo 86 non ne può sicuramente nascere inconveniente, non insisterò; ad ogni modo farò presente che non mi pare possibile che si possa oggidi eccitare una questione per la quale possa esser applicabile l'articolo 86. Si tratterà benissimo davanti ai tribunali della vocazione a beni i quali erano feudali, ma lo essere stati feudali una volta vorrà dire che si abbiano ancora ad usare quelle norme speciali che si erano introdotte per tutelare il demanio, od il sistema feudale?

Io credo di no. Se oggi sorge una questione relativamente ad un feudo è una questione ordinaria: ad ogni modo, ripeto, non insisto sopra questo particolare.

Presidente. Non insistendosi dal signor Ministro di Grazia e Giustizia sopra la proposta soppressione...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mentre coll'articolo 6 si sancisce in massima che la volontaria giurisdizione e quindi la tutela dei minorenni rimane presso i giudici di mandamento sostituita alle preture, l'articolo 7 enumera una quantità di affari di maggior rilevanza, i quali vuole opportunamente che siano rimessi alla competenza dei tribunali di circondario.

Io sono ben lungi dal contrastare sul merito di questa disposizione; trovo ottima cosa che come viene ordinato un nuovo sistema giudiziario, gli affari di rilevanza accennati nell'art. 7 siano assegnati alla cognizione dei tribunali di circondario, quindi ai tribunali collegiali, quindi a tribunali presso i quali ci sarà anche l'ufficio del Pubblico Ministero.

L'unico oggetto che mi preoccupa e per il quale ho domandato la parola è questo:

Il Senato ben conosce che gli affari di tutela nel sistema tuttavia vigente in Lombardia sono fra le attribuzioni del giudice civile; nè sono già affari che si verificano di quando in quando, affari isolati, come avverrebbe in diverso sistema, e come accade nel sistema vigente nelle altre provincie, ma formano un tutto consecutivo, una serie di atti che incominciano dal nascere per dir così della tutela o curatela di un individuo (minorenne o interdetto o imbecille ecc.) e si prosegue sino alla fine, lasciando presso la magistratura che di queste tutele si occupa, o come si chiama in linguaggio giudiziario, presso il giudice pupillare tutta la serie non interrotta degli atti che a quelle tutele o curatele si riferiscono.

Lo che giova grandemente sia al giudice stesso, quando accade che si cambiano le persone, sia per l'esame che di tutti gli atti può fare il minorenne diventato maggiorenne, per conoscere in qual modo sia stata amministrata la sua sostanza, sia per qualunque interesse dei terzi che possono aver motivo di consultare quegli atti.

Nel modo in cui mi pare doversi intendere l'art. 7 questi atti di maggior rilevanza dovrebbero essere direttamente iniziati ai tribunali di circondario.

Voglio dire che in questi casi la rappresentanza del minorenne dovrebbe rivolgersi direttamente al tribunale di circondario per domandare l'autorizzazione di fare quell'affitto, o di assumere quel mutuo.

Ora in ordine, non in merito, questa cosa verrebbe ad arrecare una soluzione di continuità negli atti relativi a quella tal tutela o curatela; il che produrrebbe qualche incertezza nel caso di persone nuove, una ignoranza degli atti, e in generale una difficoltà d'istituire, per così dire, un esame di tutto l'andamento di una determinata tutela.

Per conseguenza la conclusione di queste mie osservazioni sarebbe il desiderio che si trovasse modo di porre nella legge che questi atti anche relativi ad affari di maggior rilevanza, e demandati con ragionevole fondamento alla cognizione dei tribunali, fossero però iniziati presso il giudice di mandamento, dal quale si dovesse ricevere comunicazione, anche per semplice ufficio di trasmissione, affinchè rimanesse questi atti tutti uniti.

Se queste osservazioni non trovano favore presso l'ufficio centrale e presso il signor Ministro non insisterò di più; ma quando trovassero un certo favore non oserei a fronte delle alte capacità che siedono nell'ufficio centrale, a presentare un emendamento, ma pregherei lo stesso ufficio centrale di trovare un modo di ottenere questa non soluzione di continuità, questa raccolta di tutti gli atti relativi alle tutele presso il Giudice di mandamento, appo il quale si trovano attuate.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Se ho bene inteso, l'onore-

vole preopinante approva che gli atti indicati nell'articolo 7 sieno riservati ai Tribunali di circondario; ma egli vorrebbe che fosse determinata l'iniziativa che dovranno avervi sempre i Giudici di mandamento, e che inoltre li provvedimenti che emaneranno dai tribunali fossero registrati nei fascicoli degli atti concernenti li minori od altre persone privilegiate alle quali fossero relativi.

Farò però osservare all'onorevole preopinante che i suoi desiderii potranno essere accolti in modo conveniente nel regolamento da farsi dal Governo in virtù dei poteri che gli sono dati nell'articolo 33, e che non sarebbe perciò il caso di fare veruna aggiunta all'art. 7. Non disconosco che le spiegazioni e le disposizioni regolamentarie indicate dall'onorevole preopinante potranno essere utili; ma non è quivi il luogo delle medesime.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io sono soddisfattissimo di aver trovato nell'onorevole Relatore dell'ufficio centrale una adesione al mio desiderio.

Solo osservo che io non ho inteso dire che il giudice debba farsi promotore, ma solo che l'atto sia iniziato presso il medesimo. Il giudice l'accompagnerà, ma la domanda dovrà esser fatta dal tutore, o dai parenti, o da chi vi abbia interesse.

Io volevo soltanto che questa passasse per la via del giudice di mandamento ai tribunali invece di esservi direttamente inoltrata.

Questo desiderio che io trovo avvalorato dall'assenso del Relatore dell'ufficio centrale potrà benissimo essere soddisfatto dal momento che il signor Ministro non tanto a riguardo della debole mia voce, ma per l'appoggio che ha avuto dall'ufficio centrale, vorrà tenerne conto.

Presidente. Poichè l'onorevole Senatore Lauzi non insiste per altri provvedimenti e che l'onorevole signor Ministro non insiste neppure perchè si tolga la referenza al paragrafo 86 compreso nell'ultima parte dell'articolo 7, io lo metterò ai voti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non credo sia necessario fare nessuna dichiarazione in riguardo all'eccitamento che ha fatto l'onorevole Senatore Lauzi, avvegnachè non è probabile che il tribunale di circondario il quale sarebbe chiamato a deliberare sopra questa materia di maggiore importanza deliberi senza aver avuto l'avviso del giudice il quale ha condotto tutta la pratica della tutela. Se non fosse per via dell'iniziativa che prende il giudice, iniziativa che in verità deve prendere inevitabilmente, per la ragione che trovandosi presso il giudice tutti gli atti della tutela, devesi previamente dal giudice medesimo riconoscere il bisogno di prendere a mutuo ovvero la convenienza di alienare e simili; tuttavia, dico, quando anche non

dovesse prendere siffatta iniziativa, egli è incontestabile che essendo noto al tribunale come egli abbia lo speciale incarico della tutela, il tribunale stesso sentirà quali siano le sue opinioni al riguardo.

Del resto non vi ha dubbio che nel regolamento che si farà per l'esecuzione di queste diverse disposizioni sarà indicato il modo col quale l'avviso del giudice debba essere conosciuto dal tribunale, e le deliberazioni di questo partecipate al primo.

Presidente. Metto ai voti l'art. 7.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Art. 8.

« Le procedure pel concorso dei creditori sono riservate alla competenza dei Tribunali di circondario salvo il disposto dal § 71 della norma giurisdizionale. »

(Approvato)

Art. 9.

« È mantenuto il Tribunale di commercio di Milano.

« La sua sfera d'azione è però circoscritta, anche per gli affari e le cause del commercio di mare, al territorio giurisdizionale di quel circondario, ed alle cause eccedenti la competenza attribuita in materia commerciale ai giudici di mandamento.

« Negli altri circondarii la stessa giurisdizione in materia commerciale è esercitata dai Tribunali di circondario, servate le forme di procedura stabilite pel Tribunale di commercio. »

(Approvato)

Mi si annunzia che non siamo più in numero; e perciò sarà necessario di rimandare a domani il seguito della discussione.

Mi permetta ancora il Senato di esporre il corso che crederei doversi seguire in ordine ai nostri lavori. Domani, alle due, si continuerà questa discussione, terminata la quale, si farebbe luogo alla relazione di posizioni che sono già in ritardo da qualche tempo; e poi, non essendo ancora trascorso il tempo necessario per mettere in discussione gli altri progetti di legge, si prenderebbe ad esame quello sull'istruzione superiore d'iniziativa del Senatore Matteucci, colla riserva quando gli altri progetti concernenti materia di imposta saranno in istato di essere discussi, attesa l'urgenza di essi, di interromperne la discussione salvo a riprenderla dopo che quelle fossero votate.

Prego perciò i signori Senatori di essere solleciti nell'intervenire domani alle due, onde possano i nostri lavori procedere più alacramente.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LXXXVII.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario* — *Approvazione degli articoli dal 10 al 14, non che dell'articolo 15 coll' emendamento del Ministro di grazia e giustizia, accettato dall'ufficio centrale* — *Adozione degli articoli 15 al 19 colla modificazione a quest'ultimo fatta dal Ministro di grazia e giustizia ed acconsentita dall'ufficio centrale e dell'articolo 20* — *Proposizione di un articolo addizionale del Ministro suddetto, combattuta dal Senatore Chiesi ed accolta in parte dall'ufficio centrale* — *Osservazioni del Senatore Giulini* — *Proposta del Senatore De Foresta di aggiungere un'alinea all'articolo 21 a cui aderisce il Ministro di grazia e giustizia* — *Aggiunta al detto articolo del Senatore Giulini combattuta dai Senatori Vigliani, De Foresta e dal Guardasigilli* — *Ritiro dell'aggiunta Giulini* — *Approvazione dei tre primi alinea dell'articolo 21* — *Emendamento del Senatore Giulini* — *Mozione del Senatore Martinengo* — *Osservazione del Senatore De Foresta a confutazione dell'emendamento Giulini* — *Reiezione del medesimo* — *Approvazione delle due prime parti della proposta del Guardasigilli* — *Reiezione della terza* — *Soppressione dell'alinea 3 dell'articolo 21 proposta dal Guardasigilli e combattuta dal Senatore De Foresta* — *Ritiro di tale proposta* — *Approvazione di quest'alinea e dei successivi dell'articolo 21 colla modificazione di redazione suggerita dal Senatore Cibrario* — *Approvazione degli articoli 22 al 25* — *Considerazioni del Ministro di grazia e giustizia contro la soppressione dell'articolo 26 (25 del progetto ministeriale) proposta dall'ufficio centrale.* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Comunicazione di un trattato di commercio colla Sublime Porta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. L'onorevole nostro collega Senatore Regis fa omaggio al Senato, a nome della famiglia del defunto Senatore commendatore Pietro Gori, della necrologia del medesimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE IN LOMBARDIA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

Essa era rimasta all'articolo 10; ne darò lettura:

Art. 10.

« I Tribunali di circondario conosceranno in seconda istanza degli appelli contro le sentenze in materia civile e commerciale proferite dai giudici di mandamento, e dei ricorsi contro i decreti dai medesimi emanati tanto in affari contenziosi che di volontaria giurisdizione.

« Nella giurisdizione del Tribunale di circondario di Milano il conoscere in seconda istanza sulle decisioni dei giudici di mandamento in materia commerciale spetterà al Tribunale di commercio di Milano.

« Nel circondario di Milano dalle sentenze dei giudici di mandamento in materia commerciale si appellerà al Tribunale di commercio. »

(Approvato)

Art. 11.

« Sui ricorsi e gravami contro le decisioni proferite dai Tribunali di circondario e dal Tribunale di commercio di Milano, come giudici di prima istanza, si deciderà in seconda istanza da quella Corte d'appello

nel cui distretto risiede il Tribunale, d'onde emanò la prima decisione.

« Le Corti d'appello nei rispettivi loro distretti eserciteranno le altre incombenze che erano disimpegnate dal Tribunale d'appello di Milano non abolite, nè attribuite ad altre autorità.

« In grado di revisione pronuncierà il Tribunale di terza istanza, anche quando si tratti di decisioni pronunciate in secondo grado dai Tribunali di circondario o dal Tribunale di commercio. »

(Approvato).

Art. 12.

« I Giudici di mandamento e il Tribunale di commercio potranno decretare il pignoramento degli immobili in esecuzione delle loro sentenze e delle convenzioni giudiziali ricevute nei loro protocolli; per gli atti successivi di esecuzione dovranno le parti rivolgersi al Tribunale, nel cui circondario è situato l'immobile, o la maggior parte di esso. »

(Approvato).

Art. 13.

« Nelle cause di competenza dei Giudici di mandamento, ferma la procedura pel turbato possesso prescritta dalla notificazione 13 ottobre 1825, sarà osservata la procedura sommaria in conformità della legge 31 marzo 1850 vigente in Lombardia, mantenuti per le cause di commercio i termini portati dai paragrafi 8 e 9 e la disposizione del paragrafo 11 del regolamento attuato colla notificazione governativa 5 aprile 1817, nonchè quella dell'articolo 2 di quest'ultima.

« Ferma la facoltà nelle parti di far assumere presso i giudici di mandamento le loro petizioni verbali, dovranno le petizioni che si presentano in iscritto essere firmate da un avvocato, ancorchè si tratti di cause per turbato possesso.

« Quando la parte non si presenti in persona o col mezzo di avvocato, non sarà ammesso, neppure nelle cause possessorie, verun procuratore, che non sia marito, ascendente, discendente, fratello, zio, nipote od affine negli stessi gradi colla parte medesima. Debbono inoltre dette persone avere raggiunto la maggiore età, e produrre il relativo atto di procura in originale, o in copia autentica. »

(Approvato).

Art. 14.

« Nelle cause di competenza dei Tribunali di circondario si osserverà sempre il processo scritto anche per l'attivazione successiva all'atto eccezionale di cui nell'ordinanza ministeriale delli 21 maggio 1855. Sono abolite le speciali disposizioni della notificazione governativa delli 4 luglio 1839.

« Protocolli gli atti, ed in tutti i casi nei quali, per le leggi vigenti in Lombardia, devesi pronunciare sentenza, verrà, in udienza pubblica, davanti ai giudici chiamati a decidere la causa, ammessa l'orale discus-

sione della medesima, dopo la relazione che ne sarà fatta da uno dei giudici. »

« Non si potrà nella discussione orale variare lo stato della causa quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove. Sarà soltanto permesso il recesso totale o parziale delle domande o delle eccezioni, purchè venga fatto per scritto. »

(Approvato).

Art. 15.

« Se all'udienza fissata per la discussione orale alcuna delle parti non si presenta si sentirà soltanto la parte comparsa; se nessuna si presenta la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

« Potrà però il Tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte, debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altra giornata, e dovrà rinviarla d'ufficio quando non consti della regolare citazione delle parti al dibattimento. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Intendo di fare una proposta, la quale non ha altro scopo che quello di migliorare, a mio senso, la redazione di quest'articolo. 15.

In fine dell'alinea primo è detto che il tribunale dovrà rinviare d'ufficio la causa quando non consti della regolare citazione della parte al dibattimento.

Paro in verità che non vi sia bisogno di dare quest'istruzione al tribunale, di rinviare cioè la causa quando non consti che la parte fu regolarmente citata. Se la parte non fu citata regolarmente, non vi può essere udienza.

Quindi per togliere quest'ultima parte dell'articolo, che a mio avviso non suonerebbe bene, io proporrei di redigere l'articolo in questi termini:

« Se all'udienza fissata per la discussione orale taluna delle parti regolarmente citata ad intervenire non si presenta, si sentirà soltanto la parte comparsa. Se nessuna se ne presenta, la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

« Potrà però il tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte, debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altra giornata. »

Indicando così nella prima parte di quest'alinea che le parti devono essere regolarmente citate perchè la causa possa essere spedita, non si presenta più il bisogno di indicare in quest'ultima parte dell'articolo che il tribunale deve rinviare la causa quando le parti non sono state regolarmente citate.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale aveva già riconosciuto che la redazione di quest'articolo 15 lasciava veramente qualche cosa a desiderare.

Esso lo avrebbe modificato, se avesse trovato che nella sostanza contenesse disposizioni, che non potessero approvarsi; ma avendo veduto che in sostanza le dispo-

sizioni che tale articolo racchiude non incontravano difficoltà, per non moltiplicare le modificazioni, ha creduto di poterlo accettare nella sua redazione benché meno perfetta.

Ora però, che il Ministro, che si sa non essere l'autore del primo progetto, propone una redazione migliore l'ufficio centrale l'accetta ben di buon grado.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggerò l'articolo quale emerge dalle modificazioni testé enunciate.

« Se all'udienza fissata per la discussione orale taluna delle parti regolarmente citate ad intervenire non si presenta, si sentirà soltanto la parte comparsa. Se nessuna se ne presenta, la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

« Potrà però il tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altra giornata ».

Una voce. Ad altro giorno.

Presidente. Si dirà adunque rinviare la causa ad altro giorno.

Se non vi ha difficoltà, pongo ai voti l'art. 15 così modificato coll'assenso dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 16.

« Gli incidenti di causa e le deliberazioni sopra misure assicurative e cauzionali e per l'esecuzione continueranno a trattarsi nelle forme finora prescritte, e verranno decise in Camera di Consiglio senza intervento delle parti.

« Lo stesso sarà osservato rispetto alla prolazione delle sentenze di classificazione ed alle graduatorie, nonché rispetto alle cause relative ad insinuazioni concorsuali ammesse dal curatore alle liti, le quali cause dovranno in tal caso spedirsi con semplice decreto ».

(Approvato).

Art. 17.

« Nulla è innovato circa il modo di procedere avanti il Tribunale di commercio di Milano.

« Nello stesso modo si procederà avanti i Tribunali di circondario nelle cause commerciali.

« Sarà però anche alle cause commerciali applicabile il disposto dei precedenti articoli 14, 15 e 16 ».

(Approvato).

Art. 18.

« Le parti possono intervenire personalmente o per mezzo dei loro patrocinatori che le rappresentano legittimamente, all'esame dei testimoni tanto avanti i giudici di mandamento, quanto dinanzi i tribunali collegiali, sia nelle cause civili, sia nelle commerciali.

« È vietato alle parti d'interrompere il testimonio mentre depone e di fargli direttamente interrogazioni

ma esse si devono per tale effetto rivolgere al giudice procedente all'esame, sotto pena di un'emenda non maggiore di lire 25. applicabile sul momento ed anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

« Il giudice però può d'ufficio, e deve sull'istanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità e può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli fra loro a confronto.

« In seguito all'assunzione di qualsiasi prova non saranno ammesse le scritture probatorie e controprobatorie ».

(Approvato)

Art. 19.

« Prima della discussione in pubblica udienza avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge, ed in tutte le cause che riguardano:

« a) L'ordine pubblico, lo Stato e il Demanio;

« b) I pubblici stabilimenti e le opere pie;

« c) Le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri;

« d) Lo stato delle persone e le tutele;

« e) I minori, gl'interdetti, gli assenti, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità;

« f) Quelli che si trovano per pubblica causa in estero paese e non abbiano lasciata persona munita di legittimo mandato;

« g) I conflitti di giurisdizione e le ricusazioni di giudici;

« h) Ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all'oggetto di concludere, quando ravvisasse ciò necessario per l'osservanza della legge.

« Dovranno pure, prima della decisione, comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agli incidenti concernenti la declinatoria di foro per ragion di materia.

« Nelle cause commerciali non ha luogo l'intervento del Pubblico Ministero ».

Ministro di Grazia e Giustizia. I due casi, che furono contemplati dall'ufficio centrale, e per i quali fu prescritto, che dovesse prima della discussione in pubblica udienza essere sentito il Pubblico Ministero, sono incontestabilmente abbastanza gravi, e dirò anzi più gravi che non siano molti di quelli i quali erano contemplati nel primo progetto.

Proporrò ad ogni modo all'ufficio centrale alcune considerazioni perchè esami si se non sia per avventura opportuno di sopprimere uno di questi casi e di trasferire l'altro in altra parte della legge.

Il caso che è contemplato alla lettera f che è quello in cui si tratta d'interessi riguardanti persona che per pubblica causa si trovi in estero paese, e non abbia lasciata persona munita di legittimo mandato non può,

a termini delle leggi che sono vigenti in Lombardia, meritare una speciale attenzione, per la considerazione, che, secondo quelle leggi, quando si tratta dell'interesse d'una persona assente, occorre per ordinario che le debba essere nominato un curatore.

Ad ogni modo non ho nessuna difficoltà che anche questo caso rimanga contemplato specificamente.

Il secondo caso riguarda i conflitti di giurisdizione e le ricusazioni di giudici. Non vi ha dubbio che in questo caso il Pubblico Ministero debba essere sentito, ma avverte l'ufficio che stando alla redazione dell'articolo quale fu da esso concepito ne verrebbe la conseguenza che in questo caso di conflitto di giurisdizione o di ricusazione di giudici, il Pubblico Ministero dovrebbe essere sentito prima della discussione in pubblica udienza. Ora secondo le leggi di procedura osservate in Lombardia, i conflitti di giurisdizione e le ricusazioni di giudici si trattano officiosamente, disciplinarmente, epperò in Camera di Consiglio. Non potrebbe per conseguenza la disposizione legislativa quale si trova espressa in questo articolo, per la parte aggiunta dall'ufficio, avere la sua esecuzione.

Ma siccome io riconosco che è molto conveniente che alloraquando si tratta di conflitti di giurisdizione o di ricusazione di giudici, il Pubblico Ministero sia sentito, così io proporrei che questo caso fosse contemplato nel penultimo alinea dell'articolo, ove cioè si provvede relativamente a quelle decisioni le quali si danno sopra incidenti concernenti le declinatorie di foro per ragion di materia, sopra i quali incidenti provvede a termini di questa legge medesima il tribunale in Camera di Consiglio. Quindi io direi: « Dovranno pure prima della decisione comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agli incidenti concernenti i conflitti di giurisdizione, le ricusazioni di giudici e le declinatorie di foro per ragione di materia. »

Se l'ufficio si unisce alle mie viste, io farei questa proposta.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Giacchè il signor Ministro della giustizia aderisce all'aggiunta riflettente quelli che per pubblica causa si trovano in esteri paesi senza aver lasciato persone munite di legittimo mandato, tutta la questione riducesi all'altra aggiunta proposta dall'ufficio centrale relativamente ai conflitti di giurisdizione e alle ricusazioni di giudici.

A questo riguardo l'ufficio centrale riconosce giusta la osservazione del signor Ministro.

Se egli è certo che per risolvere le questioni che possono eccitarsi relativamente ai conflitti ed alle ricusazioni dei giudici, è opportuno di sentire l'avviso del pubblico ministero, giacchè queste questioni sono gravissime e interessano l'ordine pubblico, sta pure che secondo la procedura vigente in Lombardia queste questioni non si risolvono in pubblica adunanza; quindi con ragione, osserva il signor Ministro che non potrebbe applicarsi a questa disposizione la prima parte

dell'art. 19 in cui si tratta della comunicazione al Pubblico Ministero, prima che la cosa sia riferita in pubblica adunanza.

L'ufficio centrale pertanto consente che si sopprima il periodo della lettera *g* della prima parte dell'articolo, e che invece si aggiunga questa disposizione al fine, nel penultimo periodo dell'articolo medesimo, dove si tratta della declinatoria del foro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel desiderio che la legge possa senz'altro essere accettata dall'altro ramo del Parlamento, crederei conveniente che fosse corretta nella indicazione dell'alinea successivo, surrogando la lettera *g* alla lettera *f*.

Presidente. S'intende che le lettere con cui sono indicati i diversi paragrafi di quest'articolo saranno corrette, in modo che corrano regolarmente.

Ora rileggerò l'articolo quale risulterebbe in seguito alle proposte del signor Ministro di Grazia e Giustizia, acconsentite anche dall'ufficio centrale.

Art. 19.

« Prima della discussione in pubblica udienza, avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge e in tutte le cause che riguardano:

- « a) L'ordine pubblico, lo Stato e il Demanio;
- « b) I pubblici stabilimenti e le opere pie;
- « c) Le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri;
- « d) Lo stato delle persone e le tutele;
- « e) I minori, gli interdetti, gli assenti e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità;
- « f) Quelli che si trovano per pubblica causa in estero paese e non abbiano lasciata persona munita di legittimo mandato.
- « g) Ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all'oggetto di concludere, quando ravvisasse ciò necessario per la osservanza della legge.

« Dovranno pure, prima della decisione, comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agli incidenti concernenti i conflitti di giurisdizione e la ricusazione dei giudici e la declinatoria di foro per ragion di materia.

« Nelle cause commerciali non ha luogo l'intervento del Pubblico Ministero. »

Chi approva l'articolo 19 sorga.

(Approvato).

Art. 20.

« Negli affari di volontaria giurisdizione spettanti ai tribunali di circondario si provvederà sempre previe conclusioni del Pubblico Ministero con decreti motivati.

« L'obbligo di motivare i provvedimenti incomberà eziandio ai giudici di mandamento ».

Chi approva quest'articolo sorga.
(Approvato).

Art. 21.

« La Corte di Cassazione sedente in Milano, oltre le attribuzioni che le sono date dalla legge sull'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali, eserciterà in Lombardia la giurisdizione che le è attribuita dal Codice di procedura penale.

« Nelle materie civili il Tribunale di terza istanza di Milano in ciò che non sia derogato dalle dette leggi speciali o dalla presente, continuerà per ora ad esercitare l'attuale sua giurisdizione.

« L'organizzazione di questo Tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col decreto delli 24 luglio 1859.

« I giudici di cui è menzione nell'art. 4 di detto decreto saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano.

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte di Appello e designati per Decreto Reale.

È perciò fatta facoltà al Governo del Re di aumentare, ove il bisogno del servizio lo richieda, di uno o di due il numero dei sostituti del suddetto Procuratore generale ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore Nazari Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia e dopo al Senatore Nazari.

Ministro di Grazia e Giustizia. È questa la parte della legge nella quale l'ufficio centrale si è scostato maggiormente dal progetto ministeriale.

Il progetto che il Governo aveva da principio presentato alla Camera dei Deputati lasciava i Tribunali di terza istanza nello stato in cui li aveva posti il Decreto Regio del 24 luglio 1859, la Commissione della Camera dei Deputati ha creduto che non fosse conveniente che una magistratura funzionasse senza avere il grado, la dignità e lo stipendio che era corrispondente alla magistratura medesima, quindi propose che a questo Tribunale di terza istanza fosse data quella forma che conviene ad una magistratura suprema, e conseguentemente fosse pareggiato alle magistrature supreme, le quali funzionano negli altri sistemi di legislazione.

Io dirò francamente che, avverso per indole a tutto ciò che sente di temporario, e desideroso di dare ad ogni parte della magistratura quel lustro che lo si addice non ho incontrato grande difficoltà ad associarmi al voto della Commissione della Camera; ed abbenchè io abbia creduto che dovesse la proposta della Commissione della Camera essere modificata in quella parte in cui provvedeva questa magistratura suprema di un personale assolutamente uguale a quello della Corte Suprema di Cassazione, pur tuttavia fui aderente a che fosse

dato a questo Tribunale quel modo di essere, che secondo me potesse convenirgli in circostanze normali.

L'ufficio centrale del Senato non ha creduto che fosse oggi il momento opportuno di dare alla magistratura suprema che funziona nel sistema della legislazione lombarda una condizione stabile di essere; ed io che ebbi l'onore di intervenire agli studi che l'ufficio ha fatto su questa proposta, ho dovuto apprezzare tutta la gravità delle considerazioni per le quali ha creduto il medesimo che si dovesse, in occasione d'una legge transitoria e temporaria, lasciare la magistratura suprema della terza istanza in quella condizione, in cui l'aveva stabilita il decreto 24 luglio 1859.

Quindi dirò francamente che non avendo speranza di vincere la convinzione intima dell'ufficio centrale io accetterò la proposta, che fu dal medesimo fatta di mantenere il Tribunale di terza istanza che siede in Milano, in quello stato di essere in cui lo pose il Decreto 24 luglio 1859.

Ad ogni modo non mi riterrò dal fare al Senato una preghiera, e dal presentare una proposta relativamente agli stipendi di questa magistratura.

Io non so prima di tutto se il decreto 24 luglio 1859, il quale, creando questa magistratura, assegnò alla medesima uno stipendio, potrebbe al giorno d'oggi avere la sua esecuzione, avvegnachè essendo pubblicata anche nelle province lombarde, e dovendo attuarsi, coll'organamento giudiziario, la legge sugli stipendi, generale oggimai per tutto il regno, dovrebbero questi magistrati cercare in quelle tabelle lo stipendio ad essi corrispondente.

Si dirà che lo stipendio che dovrebbe ad essi venire assegnato è quello che la legge assegna ai consiglieri d'appello?

Ma a questo riguardo potrebbe sorgere un grave dubbio; avvegnachè come fu costituito questo magistrato? Col decreto 24 luglio 1859; ed io penso che non si sosterebbe con buon fondamento che coloro, i quali siedono giudici nel magistrato di terza istanza, abbiano a considerarsi come semplici consiglieri d'appello.

Fu creato un tribunale di terza istanza col citato decreto del 1859, o non forse una semplice commissione composta di consiglieri della Corte d'appello, i quali dovessero fare le veci di membri del Tribunale di terza istanza?

No; fu veramente creato un Tribunale di terza istanza: furono, è vero, nominati a membri di questo Tribunale consiglieri presso il tribunale d'appello, ma ciò fu per accidentalità, e non perchè la legge dicesse che i membri di questo magistrato dovessero essere consiglieri del Tribunale d'appello.

Or dunque i membri componenti questa magistratura potrebbero per avventura dire che la legge degli stipendi li ha assolutamente dimenticati.

Sotto questo punto di vista io credo che sarebbe, se non necessario, almeno di tutta convenienza che fosse indicato nella legge in una maniera precisa lo stipen-

dio da doversi assegnare ai medesimi; e parlando dello stipendio, che deve essere assegnato ai membri di questa magistratura, io, che consento, per le ragioni che ho già accennato, nel voto dell'ufficio centrale, perchè si mantenga questo Tribunale nello stato in cui fu costituito col decreto del 1859, io, dico, non proporrò certamente che sia assegnato ai suoi membri uno stipendio, il quale corrisponde a quello dei membri della suprema Corte di Cassazione, che ciò non comporterebbe sicuramente la natura delle cose; bensì domando che ai membri del tribunale di terza istanza sia assegnato uno stipendio che li distingua dai consiglieri d'appello.

Noti il Senato che pubblicandosi la nostra legge sull'ordinamento giudiziario, e conseguentemente anche la legge sopra gli stipendi, verrebbe ad ogni consigliere d'appello assegnato per *maximum* lo stipendio di L. 7000.

Quindi questi membri della suprema magistratura lombarda, ove il loro trattamento fosse raggiunto a quello dei consiglieri d'appello, avrebbero per disposizione legislativa la somma soltanto di L. 7000. Avrebbero in oltre, così come gli altri che anche oggidì siedono consiglieri del tribunale d'appello, il diritto di conservare il maggiore stipendio che avevano a tenore dell'antica legge.

Ora che cosa ne potrebbe avvenire?

Che nella Corte d'Appello siederebbero consiglieri, i quali in virtù del diritto di ritenere lo stipendio maggiore che avevano pella legge antica godrebbero di un assegnamento maggiore di quello che s'avrebbero i consiglieri del Tribunale di terza istanza, i quali fossero divenuti tali senza essere stati consiglieri d'appello in Milano prima del nuovo organamento.

Un consigliere di terza istanza avrebbe soltanto L. 7 mila mentre il consigliere del Tribunale d'appello, aggiungendo allo stipendio di L. 7 mila ciò che aveva in più per la legge anteriore, avrebbe L. 7,777. Ma questa non è la considerazione principale che io voglio sottoporre al Senato.

La principale considerazione sta in ciò che esercitando questa magistratura un ufficio più elevato che non sia quello del Tribunale d'appello, è conveniente che la maggiore altezza di questo ufficio sia anche dimostrata col maggiore stipendio.

Io quindi proporrei che a questi membri del Tribunale di terza istanza fosse assegnata per stipendio la somma annua di L. 8000 che è la media fra lo stipendio maggiore del consigliere d'appello e lo stipendio dei membri della suprema Corte di Cassazione.

Pregherei il Senato a voler far buon viso a questa proposta.

Non occorre che io dica che la proposta che faccio relativamente ai consiglieri della terza istanza dovrebbe egualmente essere favorevole ai membri del Ministero pubblico, avvegnachè siano i medesimi pella condizione delle nostre leggi assolutamente pareggiati.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Nazari.

Senatore Nazari. Coll'art. 21 del progetto ministeriale si voleva fare al Tribunale di revisione una posizione assai splendida col parificarlo nel rango e negli stipendi alla Suprema Corte di Cassazione. Questo era forse un po' troppo giacchè non si può negare, che tanto per la più circoscritta giurisdizione, quanto per la più limitata competenza e per la sua provvisorietà, il Tribunale di revisione non si trovi nell'ordine gerarchico qualche passo indietro della Corte di Cassazione.

Però nell'art. 21 del progetto riformato si va da uno estremo all'altro. Ivi si dice, che l'organizzazione di questo Tribunale deve rimanere interinalmente, come venne stabilita col Decreto del 24 luglio 1859, il che porta la conseguenza che anche gli onorari debbono continuare nella stessa misura di prima.

Io sono intimamente persuaso, che se l'ufficio centrale avesse potuto avere più esatte notizie sul modo, col quale è sorto in Lombardia questo Tribunale, avrebbe egli stesso riconosciuta per meno equa questa variazione.

Bisogna sapere, che quando la Lombardia fu sottratta al giogo straniero, gli ordini giudiziari ivi esistenti restarono monchi della terza istanza, la quale come è noto risiedeva prima in Verona e da ultimo in Vienna col titolo di Tribunale supremo. Fu dunque mestieri di supplire a quella mancanza coll'istituire in suo luogo una sezione che ne facesse le veci, e quella fu creata difatti col titolo di Tribunale di terza istanza per la Lombardia mediante il già citato Decreto 24 luglio 1859.

Ora in quella maniera, che a tutti gli altri funzionari, che in quell'epoca si trovavano in attività di servizio nella Lombardia si mantennero gli onorari, che erano già in corso, ragion voleva, che anche al personale addetto al Tribunale di revisione lombardo fosse applicato lo stipendio del personale addetto al corrispondente supremo Tribunale di Vienna, al quale venne sostituito. Non è vero infatti, che se quest'ultimo tribunale invece di trovarsi in Vienna avesse avuto la sua sede in Milano, avrebbe il suo personale continuato a percepire gli onorari a lui assegnati dal Governo Austriaco?

Ma allora prevaleva ad ogni altro riflesso la ragione dell'economia, plausibilissima in quei momenti in cui tutti i pensieri erano rivolti alla guerra, ed ai mezzi di alimentarla. Trattavasi d'altronde di un provvedimento che si supponeva interinale, e che quindi non potea, nè doveva aver tratto di conseguenza per un lontano avvenire. Il personale della revisione fu quindi trattato come quello del Tribunale d'appello, e nessuno se ne dolse nella ferma persuasione, che a tempi migliori si sarebbe sentita la sconvenevolezza di tal parificazione. Le cose rimasero in questo stato fino al giorno d'oggi sempre nell'aspettativa che da un mese all'altro dovesse seguir l'organizzazione nella quale era anche incerto, se dovesse ancora figurare la terza istanza.

Ora però, che questo Tribunale, deve continuare nelle sue funzioni, e che tutto fa presunere anzi ritenere che

la sua esistenza sarà protratta ancora ad alcuni anni, non è forse questo il momento di riparare all'involontario stato, che gli si è fatto? Non è forse di tutta equità, che almeno per gli ultimi anni della sua vita goda anch'esso di uno stipendio adeguato alla sua importanza, al suo grado, ed ai suoi meriti? Io per me sono d'avviso che lasciandosi ancora questo Tribunale pareggiato negli onorarii al Tribunale d'appello che da lui dipende, si commetta una ingiustizia, si offendano le regole della gerarchia e in una parola si autorizzi una vera mostruosità burocratica.

Si dirà che sottraendosi alla sua competenza tutti gli oggetti penali si diminuisce anche il suo lavoro, e che quindi vien meno il motivo di un aumento. Questa ragione potrà esser buona per consigliare una proporzionale riduzione del personale ove pure sia possibile dopo l'introduzione dei dibattimenti, ma non mi pare una ragione che risponda agli inconvenienti da me accennati.

Senatore Chiesi. Per quanto gravi siano le osservazioni che ha fatte l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, io non potrei aderirvi. Egli proporrebbe che ai membri del Tribunale di terza istanza fosse assegnato uno stipendio inferiore ai membri della Corte di cassazione, ma superiore ai membri delle Corti di appello.

Per contraddire a questa proposta io cito un fatto che credo di grandissima importanza e che spero sarà valutato dal Senato. Nell'Emilia fu fatta una quasi completa unificazione in materia di legislazione; fu lasciato in vigore nelle province di Modena e di Parma il Codice civile, ma quanto ai Codici di procedura e all'ordinamento giudiziario la unificazione fu completa; e perciò furono distrutti a Bologna il Tribunale di cassazione, a Parma e a Modena i Tribunali di revisione, che erano tribunali di terza istanza. Ma, o Signori, ai membri di questi Tribunali di revisione di Modena e di Parma e di cassazione di Bologna quando fu assegnato un posto secondo l'ordinamento che fu messo in vigore, non fu niente affatto assegnato nè grado, nè stipendio maggiore dei membri delle Corti d'appello. Questi magistrati furono collocati nelle Corti d'appello nonostante che quei di Bologna facessero parte di un Tribunale di cassazione, e quei di Modena e Parma di un Tribunale di revisione il quale giudicava secondo il sistema in vigore a Modena e a Parma in terza istanza delle sentenze dei tribunali di appello.

Io non credo che la magistratura superiore di Bologna, di Modena e di Parma, perchè si è operata nell'Emilia una completa modificazione della legislazione, debba oggi trovarsi in peggiori condizioni dei membri dei tribunali di terza istanza della Lombardia, i quali secondo la proposta del signor Ministro otterrebbero uno stipendio maggiore dei consiglieri delle Corti d'appello del Regno.

Io credo che il Senato non vorrà sanzionare questa proposta, la quale porterebbe una diversità di trattamento tra i membri dei Tribunali di terza istanza di Modena

e di Parma e della Cassazione a Bologna, diversità di trattamento che avverrebbe solo per la circostanza che nell'Emilia fu operata una completa unificazione e nella Lombardia questa completa unificazione è ancora un desiderio.

Io sottopongo alla saviezza del Senato queste osservazioni le quali mi inducono a non poter aderire alla proposta dell'onorevole signor Ministro.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Devo dare all'onorevole Senatore Chiesi una pronta risposta perchè il Senato non rimanga sotto l'impressione che per avventura si faccia oggi cosa la quale sia meno giusta e meno equa di quelle che furono fatte allorchè fu provveduto all'ordinamento dell'Emilia.

Prima di tutto prego l'onorevole Senatore Chiesi a voler ritenere che nell'Emilia si è potuto provvedere per un regolamento stabile, che ivi non furono conservate le preesistenti Corti di revisione e di Cassazione ma fu invece determinato che gli affari i quali prima si portavano alla cognizione di quelle Corti, si sarebbero presentati alla Corte di Cassazione di Milano, e che infine ivi furono create commissioni collo incarico di provvedere agli affari in corso, i quali dovevano necessariamente essere definiti secondo le norme della legislazione che andava a cessare.

Quindi era naturalissimo che a coloro, ai quali no minati consiglieri presso una Corte d'appello, si dava l'incarico di provvedere in via eccezionale e molto raramente alle cause già di competenza delle Corti di revisione e di cassazione sopprese, si assegnasse quello stipendio che conveniva al posto che occupavano, senza tener conto di quella missione straordinaria or da me accennata riguardante soltanto gli arretrati.

Ciò è giusto e veramente equo.

Inoltre nell'Emilia tutti hanno migliorato la loro condizione coll'applicazione della legge sugli stipendi; invece nelle province lombarde molti verrebbero a deteriorarla; e fra altri quelli i quali oggidì siedono membri della Corte di terza istanza. Questi ultimi hanno un assegnamento per la legge organica di L. 7777. Or sarebbe egli giusto che i magistrati i quali sono giunti al termine della loro carriera e che avevano un assegnamento di lire 7777 dovessero oggi avere l'assegnamento soltanto di lire 7000 e prendere quel dappiù di lire 777 per un favore che sia loro stato accordato? No sicuramente rammenti l'onorevole senatore Chiesi quale differenza passasse in riguardo alla retribuzione degli impiegati giudiziari tra l'Emilia e Lombardia, e si convincerà che i primi hanno avuto molto maggior vantaggio per le disposizioni che furono loro applicate che non l'abbiano quelli della Lombardia per le disposizioni che oggi si tratta di sanzionare (*Bene, bravo*).

Senatore De Foresta. L'articolo 21 che il Senato sta per votare è veramente quello che maggiormente

ha preoccupato l'ufficio centrale e l'ha tenuto lungamente incerto.

L'ufficio centrale non ha dissimulato nella sua relazione che egli avrebbe desiderato che si potesse fin d'ora sopprimere il Tribunale di terza istanza nelle province lombarde, perchè egli è persuaso che l'istituzione vada poco d'accordo con quella dei nuovi tribunali istituiti colla legge del 13 novembre 1859, e che possa avere gl'inconvenienti accennati nella sua relazione. Il signor Ministro della giustizia avendo dichiarato che egli accetta la proposta dell'ufficio centrale; se per le circostanze che furono accennate pure nella relazione dell'ufficio centrale, non si può quel tribunale sopprimere fin d'ora, si lasci almeno nella forma e stato provvisorio in cui venne costituito col decreto del 24 luglio 1859. Io mi dispenso volentieri di fare qui una questione che sarebbe altrettanto lunga quanto grave. Dopo le dichiarazioni del signor Ministro la controversia si aggira unicamente sopra gli stipendi, e a tanto ridotta, non può più essere nè lunga nè seria, e vado convinto che se si dovesse fare su questo argomento una lunga ed impegnata discussione, noi faremmo la cosa più dispiacente che possa immaginarsi ai magistrati provetti ed onorandi che sedono in quei tribunali ed ai quali ben più che allo stipendio sta a cuore il bene della giustizia.

Io dichiaro dunque senza lunghi preliminari che l'ufficio centrale accetterà per spirito di conciliazione la proposta del signor Ministro di fissare gli stipendi dei consiglieri del Tribunale di terza istanza a lire 8000 ciascheduno.

Osservo però in primo luogo che rimarrebbe a provvedere in quanto al presidente, ed a questo riguardo vorrei che il signor Ministro dichiarasse quale è il suo intendimento, giacchè parlando dello stipendio dei consiglieri non potrebbe tacersi di quello del presidente.

In secondo luogo poi, e per quanto riflette il Ministero pubblico, l'ufficio centrale non potrebbe aderire alla proposta del signor Ministro, ed eccone la ragione.

Nel progetto adottato dalla Camera elettiva era detto che le funzioni del pubblico ministero presso il Tribunale di terza istanza sarebbero adempite da un Procuratore generale e da due sostituiti che sarebbero istituiti presso del medesimo tribunale che voleva che prendesse il titolo di Corte suprema.

L'ufficio centrale ha ristabilito il primitivo progetto del Governo e propone che le funzioni del P. M. siano riempite da due sostituiti del Procuratore generale presso la Corte di appello. Or come potrebbe darsi a questi uno stipendio diverso da quello fissato pel loro grado? Se questi, sebbene applicati al Tribunale di terza istanza, rimarranno sempre sostituiti del Procuratore generale presso la Corte d'appello, non possono avere altro stipendio che quello che la legge assegna a quella carica.

E si noti che sebbene l'ufficio centrale abbia creduto non conveniente di ripetere che l'applicazione di questi due funzionari si farà d'anno in anno come aveva pro-

posto il Governo nel suo primo progetto, perchè avendo ora presentata la legge per l'organizzazione generale in tutto il Regno, non si deve supporre che lo stato provvisorio sia per durare varii anni, è però ben inteso che il Governo potrà . . .

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. . . . cambiare quell'applicazione, vale a dire surrogare gli uni agli altri, quando lo crederà bene nell'interesse del servizio.

Se fissate a questi applicati uno stipendio di 8 mila lire, evidentemente togliete quella facoltà al Governo. L'ufficio centrale adunque si oppone in questa parte alla proposta del signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola, quindi l'avrà il Senatore Giulini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho intrattenuto il Senato relativamente agli stipendii dei consiglieri dei Tribunali di terza istanza, e non ho parlato del Presidente, perchè se aveva qualche timore nel fare la proposta relativa ai consiglieri, in quanto importava aumento, non concepiva più nessun timore in quanto al Presidente, avvegnachè per la regolarità io proporrei che il Presidente di questo Tribunale di terza istanza avesse le lire 12 mila che sono assegnate ai Presidenti delle Corti d'appello.

Siccome le lire 12 mila sono un qualche cosa meno dello stipendio che è contemplato nel decreto 24 luglio 1859, non dubitavo che il Senato quando avesse accolta la proposta mia di dare lire 8 mila ai consiglieri avrebbe anche accettata quella del Presidente.

Feci questa proposta in ordine al Presidente della terza istanza perchè si può fare questa nuova applicazione di stipendii senza che si pregiudichi menomamente alcuno.

Quanto ai membri del Ministero pubblico confesso che le osservazioni fatte dalla Commissione hanno molto peso in quanto che questi due membri del Ministero pubblico che rimangono addetti al Tribunale della terza istanza si considerano pur sempre membri del pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed addetti alla medesima. Ma questa io dirò è un'eccezione e quasi direi una finzione. In realtà essi prestano il loro ufficio davanti ai tribunali di terza istanza; prestano il loro ufficio più delicato che non quello prestato dai membri del Ministero pubblico addetti alle Corti d'appello.

Quindi a me parrebbe conveniente che per tenere anche il sistema che è normale nella nostra legislazione di parificare gli stipendii del Ministero pubblico con quelli del magistrato giudicante si dovesse a questi due membri del pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza usare quel trattamento medesimo che hanno tutti i membri del pubblico Ministero, che funzionano presso un determinato tribunale di dar loro cioè uno stipendio pari a quello dei membri del ma-

giurato giudicante. Io prego pertanto il Senato a voler fare buon viso a tutte due le proposte, e in riguardo ai magistrati giudicanti, ed in riguardo al Ministero pubblico.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. La cedo al Senatore De Foresta.

Presidente. La parola è accordata al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale ha dovuto anzi tutto pregare il signor Ministro di spiegare il suo intendimento riguardo al Presidente in seguito all'osservazione, che egli stesso aveva fatta, che forse pubblicandosi la legge del 13 novembre 1859 potrebbe cadere dubbio se i membri di questo tribunale potessero esigere stipendio di sorta, dachè non si trovano compresi nella legge degli stipendi.

Qualunque sia il modo di pensare a questo riguardo dell'ufficio centrale, dachè si era emesso questo dubbio, era bene di rimuoverlo, e che si provvedesse non solo pei consiglieri, ma anche pel Presidente, estendendo la proposta anche al medesimo.

Dopo la dichiarazione fatta ora dal signor Ministro in questa parte della proposta ministeriale non vi ha più questione.

Duole però all'ufficio centrale di non poter consentire nell'avviso del signor Ministro riguardo al Pubblico Ministero, e di dover persistere nella sua opposizione.

La legge, che stiamo votando propone, non che presso il Tribunale di terza istanza che si conserva col suo carattere provvisorio come gli venne dato col Decreto del 24 luglio 1859, sia creato un Pubblico Ministero, il quale farebbe parte del Tribunale stesso, e in tal caso dovrebbe avere trattamento uguale ai giudici, ma sibbene che le funzioni del Pubblico Ministero presso questo Tribunale sieno riempite da due dei sostituti del Procuratore generale presso la Corte d'Appello; e si fa facoltà al Governo all'uopo, di aumentare di uno o due membri l'ufficio del Procuratore generale stesso presso la Corte d'Appello.

Quelli che eserciteranno adunque l'ufficio di Pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza non saranno che sostituti del Procuratore generale presso la Corte di Appello.

Ora come potrà ammettersi, che questi abbiano uno stipendio maggiore dei loro colleghi, degli altri membri del Procuratore generale presso la Corte d'Appello?

Sarà forse perchè avranno nell'adempimento del loro ufficio maggiori incumbenze e maggiori occupazioni?

Ma sarebbe impossibile di ammettere un aumento di stipendio per questa considerazione perchè egli è troppo evidente, che quelli che adempiranno all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza non solo non avranno maggiori incumbenze e maggiori occupazioni, ma ne avranno anzi meno che presso la Corte d'Appello; poichè non avranno le cause pe-

nali che tutti sanno che è l'ufficio più grave e più faticoso che abbia il Pubblico Ministero presso tutti i Tribunali.

Non essendo adunque in modo alcuno giustificato quanto a questi funzionari l'aumento di stipendio, l'ufficio centrale non può a meno di persistere nella sua opposizione.

Presidente. Prima di accordare la parola ai Senatori Giulini e Chiesi, occorre che io faccia presente al Senato come mi viene in questo punto consegnata dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia una proposta di un articolo, da aggiungersi al progetto, che starebbe nei seguenti termini:

« I membri del tribunale di terza istanza avranno lo stipendio che trovasi determinato nella tabella unita alla presente legge. »

La tabella proposta è così concepita:

« Tabella degli stipendi dei membri del tribunale di terza istanza di Milano.

Presidente	fr. 12,000.
Consiglieri	» 8,000.
Sostituiti procuratore generale»	8,000.

Ho creduto bene di dar lettura di queste proposizioni del signor Guardasigilli per chiarire anche la discussione.

La parola è al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Io non entro nella questione degli stipendi, ma parlo della gerarchia.

Trovo in quest'articolo il seguente periodo:

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale verrà rappresentato da due sostituti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte di appello designati per Decreto Reale. »

Verrebbe da ciò che coloro i quali devono esercitare la giurisdizione in grado superiore sarebbero inferiori, in rango, al Regio Procuratore d'appello, l'operato del quale essi sarebbero chiamati a sindacare.

Quando fu istituito questo tribunale nel 1859 si procedette conservando tutte le forme gerarchiche; il Presidente d'appello prese la presidenza della Commissione di terza istanza, il vice-presidente d'appello prese la presidenza del Tribunale d'appello, i Consiglieri rimasero al rango di Consiglieri d'appello.

Ora qui vedo che sarebbero nominati due sostituti per esercitare una giurisdizione superiore, quando invece il titolare, cioè il Regio Procuratore d'appello rimarrebbe in una condizione inferiore; questo mi pare che sarebbe alterare la gerarchia, e preferirei che si procedesse come si fece l'altra volta, cioè che il Regio Procuratore d'appello avesse ad esercitare le funzioni presso il Tribunale di terza istanza, ed il sostituto avesse le relative funzioni presso il Tribunale d'appello. Così la gerarchia rimarrebbe intatta.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'onorevole signor Ministro Guardasigilli rispondendo alle mie osservazioni ha detto: è diversa la condizione della magistratura dell'Emilia da

quella del Tribunale di terza istanza in Lombardia, in quanto che nell'Emilia il Tribunale di Cassazione di Bologna, e i Tribunali di revisione di Modena e di Parma furono distrutti; al contrario nella Lombardia il Tribunale di terza istanza esiste ancora; nell'Emilia so i magistrati delle Corti d'appello furono incaricati di decidere alcune cause già di competenza della Cassazione di Bologna e dei soppressi Tribunali di revisione di Modena e Parma, ciò fu in forza di una speciale e temporaria delegazione; ma i Tribunali di Cassazione di Bologna e di revisione di Modena e Parma furono assolutamente annullati e distrutti.

Io rispondo, e dico, perchè furono annullati questi tribunali? Furono annullati per la sola ragione che nell'Emilia si è operata una completa unificazione. Ora io domando, è egli giusto che i magistrati dell'Emilia debbano essere trattati diversamente dai membri dei Tribunali di terza istanza di Lombardia solo perchè nell'Emilia fu operata una completa unificazione la quale portò di conseguenza la distruzione di questi tribunali, mentre al contrario nella Lombardia questa unificazione non si è operata ed esiste ancora il Tribunale di terza istanza? Prego il Senato a votare per mente a questa considerazione.

Il signor Ministro fece un'altra osservazione rispondendo ai miei riflessi, e disse, i magistrati dei tribunali superiori dell'Emilia hanno tutti guadagnato coll'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nella misura dello stipendio. Sia pure! hanno guadagnato in conseguenza appunto dell'unificazione che si è operata: ma noi non dobbiamo guardare allo stipendio che percepivano questi magistrati dei tribunali superiori di Bologna, di Modena e di Parma, ma sibbene al grado che essi avevano.

Il maggiore o minore stipendio poteva dipendere dalla maggiore o minore ampiezza dello Stato a cui appartenevano, o da altre considerazioni; ma io dico che i magistrati di Parma e di Modena erano in quanto alle attribuzioni eguali in grado a quelli dei Tribunali di terza istanza di Lombardia, e per questo io credo che non sia nè giusto, nè equo che i magistrati dei Tribunali superiori dell'Emilia debbano essere trattati diversamente da quelli del Tribunale di terza istanza di Lombardia, per ciò solo che si è nell'Emilia operata subito la completa unificazione.

Io sottopongo queste mie considerazioni alla saviezza ed equità del Senato nella fiducia che verranno esse tenute nel debito conto e non sarà accolta la proposta del signor Ministro.

Presidente. La parola ora è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta, Relatore. Io non ho creduto di dover rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Chiesi, perchè vi ha già risposto il sig. Ministro, e perchè io non vedo che il Senatore Chiesi faccia alcuna proposta in favore dei membri della ma-

gistratura dell'Emilia, come veramente non potrebbe farla nella discussione di questa legge.

Sicuramente che quei magistrati avrebbero all'epoca dell'organizzazione di nuovi tribunali nell'Emilia potuto aspirare ad un miglior trattamento e pel grado che avevano nei precedenti tribunali, e perchè erano nella maggior parte magistrati provetti, dotti e di lunghi servizii, ed alcuni avevano anche occupate alte cariche politiche od amministrative.

Sta però il riflesso che faceva il signor Ministro della giustizia, che fu allora possibile di collocare i membri dell'alta magistratura tanto di Parma che di Modena e delle Romagne, nelle Corti di appello, e perchè, siccome prima godevano di stipendi minori, la loro posizione, almeno dal lato dell'interesse, non venne deteriorata; ma quivi il caso è diverso, perchè si tratta di magistrati che godono già di uno stipendio maggiore dei consiglieri d'appello, e che d'altronde rimangono in carica come membri di un tribunale superiore.

Quanto al Senatore Giulini io osserverò che non è fondato il suo riflesso, che se i sostituti del procuratore generale presso la Corte di appello esercitano le funzioni presso ad un tribunale superiore alla Corte stessa, divengano superiori al loro capo e così rimangano lese le regole di gerarchia, poichè i sostituti che esercitano le funzioni del pubblico Ministero presso il Tribunale di terza istanza, non cessano perciò di essere sottoposti al loro capo, vale a dire al Procurator generale, quanto alla disciplina. D'altronde il pubblico Ministero è come un ente morale, organo della legge che è sempre lo stesso, qualunque sia il tribunale presso cui esercita le sue funzioni.

Quanto poi alla tabella che il signor Ministro proporrebbe di fare per gli stipendi dei membri di questo tribunale di terza istanza, io credo che sia meglio di aggiungere un'alinea nell'articolo stesso della legge; tanto più che non si tratta che di un sol tribunale o di pochi funzionari.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ho nessuna difficoltà a rinunciare alla proposta nella parte che riflette la formazione di una tabella a parte, sempre quando in un'alinea da aggiungersi a quest'articolo, sia indicato lo stipendio da assegnarsi a questi funzionari nel senso da me spiegato, giacchè l'effetto sarebbe ottenuto ugualmente.

Io non tratterò il Senato relativamente alla discussione che si è sollevata circa il pubblico Ministero. Ognuno può avere le sue convinzioni a questo riguardo. Mantengo però la mia proposta.

Senatore De Foresta, Relatore. Allora noi accetteremo la proposta del signor Ministro, che si metta un'alinea: la divisione è di diritto. Si voterà prima per l'aumento di stipendio pel presidente e per i consiglieri; quindi si voterà per l'aumento di stipendio per i due membri del pubblico Ministero. L'ufficio centrale dichiara fin d'ora che voterà in favore della prima parte; voterà contro la seconda.

Presidente. Pregherei l'ufficio centrale a voler dire se crede necessario che si faccia di questo un semplice alinea.

Forse, secondo lo stile delle leggi, trattandosi di attribuzione di stipendi, sarebbe bene farne un articolo a parte per non confondere le materie.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale non farà una questione perchè si metta piuttosto un alinea che un articolo. Però farò osservare, che sarebbe forse meglio di fare un semplice alinea, per non variare i numeri degli articoli successivi, e perchè l'alinea starà benissimo dopo il periodo in cui è detto: « L'organizzazione di questo tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col decreto del 24 luglio 1859. » Dopo queste parole si potrà aggiungere con un alinea:

« Però il presidente avrà lo stipendio di L. 12 mila; i consiglieri quello di L. 8 mila. — I due sostituiti che riempiranno le funzioni di pubblico Ministero, avranno ugualmente L. 8 mila. » Ben inteso che l'ufficio centrale continua ad opporsi a quest'ultima parte dell'alinea.

Ministro di Grazia e Giustizia. Devo avvertire il Senato che qualora la mia proposta relativa agli stipendi venga accettata o intieramente, od anche in parte, io dovrò proporre la soppressione di alcuni alinea di questo articolo.

Perchè la votazione proceda regolarmente, pare che sarebbe conveniente che essa si facesse sopra i tre primi alinea dell'articolo 21; e poscia si mettesse ai voti l'alinea aggiunto che è relativo agli stipendi. Quando il Senato abbia emesso il suo voto relativamente a questo, potrassi allora giudicare della convenienza di mantenere i due alinea che seguono, di cui io intendo, come dissi di proporre la soppressione e ne spiegherò i motivi.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale aderisce.

Presidente. Il signor Senatore Giulini ha deposto sul banco della Presidenza una proposta concepita in questi termini: « Il Presidente della Corte di Appello di Milano assumerà la presidenza della Commissione di terza istanza ed il Regio Procuratore presso alla medesima Corte eserciterà le funzioni di Regio Procuratore.

« I sostituiti assumeranno le relative funzioni presso alla Corte di appello di Milano. »

La parola è al Senatore Giulini se intende sviluppare la sua proposta.

Senatore Giulini. L'onorevole Relatore ha detto ch'io mal mi apposi, sostenendo che la gerarchia era lesa dal fatto che i sostituiti del regio procuratore d'appello, prestando l'opera loro al Tribunale di terza istanza, sindacavano l'operato del loro superiore, perchè essi, malgrado quelle funzioni, continuano a dipendere dal loro capo quanto alla disciplina.

Io osservo, che è questo appunto l'inconveniente: chi ha da sindacare non può dipendere in alcun modo dal funzionario sindacato. Che però la R. Procura sia un corpo morale, io non lo nego, ma in tutti i casi v'ha da essere correlazione tra la funzione ed il grado

di chi la esercita, senza di che non v'ha più regola, e la subordinazione gerarchica si sfascia quando un subalterno funziona al di sopra di chi lo avanza di grado.

Io ho seguito in questa proposta la regola che fu tenuta quando venne istituito questo tribunale. Precisamente fu adoperato quel sistema interinale, ed il meglio mi pare che sia di procedere nel modo medesimo fino a che cessato il bisogno di questa magistratura, essa possa scomparire lasciando il luogo ad un ordinamento definitivo.

Secondo il mio progetto il Presidente ed il R. Procuratore di terza istanza sarebbero superiori ai funzionari dell'appello di Milano e si troverebbero in rango pari con quelli dell'appello di Brescia; ma da questa parità di grado non viene inconveniente perchè l'eguaglianza di grado è compatibile coll'esercizio di funzioni superiori; quando invece riuscirebbe affatto irregolare la trasposizione, ed urterebbe il vedere dotato di grado e stipendio superiore chi funziona in un ufficio minore.

Certo che rimarrebbe imperfetto l'organismo dell'appello di Milano, ma trattandosi d'un sistema interinale e di breve durata, non ne può derivare sconcio di sorta.

Senatore Vigilani. Mi duole assai di prolungare anche per poco questa discussione che, a parer mio, è abbastanza matura sull'articolo che stiamo esaminando; ma un'osservazione dell'onorevole Senatore Giulini mi obbliga a dare al Senato una spiegazione.

Io, come il Senato non ignora, dovetti aver parte al provvedimento del 1859 che si prese in Lombardia allorchè si trattò di provvedere a quella magistratura la quale, come è stato bene osservato dall'onorevole Senatore Nazari, rimase acfala al cessare della dominazione straniera.

Il pensiero di valersi dei giudici dell'appello per formare il tribunale provvisorio di terza istanza mi si era presentato il primo, ed io rammento che ho trattenuto il Governo di quest'idea; ma essa non piacque al Governo, il quale, lo confesso francamente, in questa parte ha pensato meglio di me.

Il desiderio di non fare nulla di provvisorio, il considerare quello stato di cose unicamente come passeggero mi aveva determinato a rassegnare prontamente al Governo una proposta in cui precisamente io suggeriva che si adoprassero i membri del Tribunale d'appello per comporre momentaneamente il Tribunale di terza istanza, o come disse l'onorevole Giulini, una Commissione.

Ma, ripeto, il Governo non aderì a tale proposta; deciderò che, senza dare una consistenza troppo solida al Tribunale di terza istanza che stavasi istituendo, si evitasse però quella confusione, quella miscellanea di giudici che fossero ad un tempo e membri di un Tribunale di appello per propria istituzione e di un Tribunale di terza istanza per le funzioni che erano chiamati ad esercitare.

Abbandonato quel pensiero, è vero ch'è il Governo nel fatto si è servito dei membri dell'appello per comporre il tribunale provvisorio di terza istanza, ma tolse loro l'investitura che avevano e ne fece dei veri giudici di terza istanza.

L'ufficio centrale ha creduto che la qualità che è stata impressa da quel provvedimento provvisorio e che doveva essere passeggera, debba essere mantenuta; ma con questo non è da temere che l'organamento giudiziario sia turbato, e dal confronto di giudici della terza istanza e di quelli dell'appello possa nascere qualche conseguenza meno conveniente, o meno congrua nella gerarchia giudiziaria in Lombardia. Queste spiegazioni varranno, io spero, a persuadere il signor Senatore Giulini ed il Senato che il sistema proposto dall'ufficio centrale può senza tema d'inconvenienti venire da voi adottato.

Presidente. Il Senatore Giulini insiste ancora per l'adozione del suo emendamento?

Senatore Giulini. Io non avrei alcuna difficoltà di ritirarlo se la presidenza come la regia procura avessero ad essere prese nella Corte di cassazione. Se fosse possibile di andare a prendere la dei sostituti per trasportarli alla Corte di terza istanza, troverei ciò naturalissimo. Vedo invece che si prende un diverso sistema consigliato da varie circostanze, di tener cioè questo tribunale completamente disgiunto dagli altri.

Non insist' sul primo concetto, ma parmi ad ogni modo che, assimilando le cariche giudiziarie a tutte le altre cariche, non convenga dare una autorità superiore ad un funzionario di rango inferiore. Questa autorità potrebbe darsi ad un funzionario in pari grado degli altri, ma non ad uno di grado inferiore.

Ciò non conviene alla gerarchia militare e non conviene neppure a tutte le altre di qualunque genere siano.

Se non si può istituire un presidente proprio per questa Corte di terza istanza, mi pare che il meglio sarebbe lo adottare la mia proposizione che io insisterei perchè fosse posta ai voti.

Presidente. Rileggerò la proposta del Senatore Giulini.

(Vedi sopra)

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Stara. Sarebbe conveniente di vedere prima se l'emendamento è appoggiato.

Presidente. Avendo il Senatore De Foresta, relatore dell'ufficio centrale, chiesta la parola sull'emendamento Giulini, io gliela accordai per conoscere le intenzioni dello ufficio centrale al proposito.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che il sig. Ministro volesse parlare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Parlerò se la proposta sarà appoggiata.

Senatore De Foresta, Relatore. Poichè mi si consente la parola, io me ne varrò per rispondere brevemente all'onorevole Senatore Giulini.

La proposta dell'onorevole Senatore Giulini è doppia: una parte di essa concerne la presidenza del tribunale di terza istanza, e l'altra parte riguarda i funzionari che debbono esercitare l'ufficio del Pubblico Ministero presso il medesimo...

Presidente. Permetta che lo interrompa. Io le accordai la parola per sapere se l'ufficio centrale accettava la proposta Giulini, perchè in tal caso essa restava appoggiata. Sembrandomi dalle sue prime parole che tale non sia la intenzione dell'ufficio centrale...

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio la respinge assolutamente.

Presidente. Mi occorre allora d'interrogare il Senato se appoggia questa proposta.

Il Senato intese l'aggiunta proposta dal Senatore Giulini; chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiata).

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non posso in nessuna maniera accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore. Io consento con facilità a che non si dia oggi al Tribunale di terza istanza quella veste e quella forma che gli converrebbe quando fosse duraturo; ma non potrei in nessun modo acconsentire che il Tribunale di terza istanza venisse composto come una Commissione la quale si tragga fuori da giudici che si vadano spigolando in altri magistrati. Mi perdoni l'onorevole Senatore Giulini: ma io non potrei a siffatto sistema consentire, e ne ho dato la prova quando chiamato a deliberare sopra l'istituzione del Tribunale di terza istanza dall'onorevole Senatore Vigliani il quale era in quel tempo Governatore della Lombardia, ho creduto di non aderire sino d'allora alla proposta che si faceva di formare questo Tribunale di terza istanza, con consiglieri presi dalle Corti d'appello. In effetto il decreto 24 luglio 1859 col quale fu costituito il Tribunale di terza istanza porta precisamente la mia firma come di Ministro in quell'epoca di grazia e giustizia.

L'idea di formare tribunali prendendo giudici da altri Tribunali, è un'idea che assolutamente non può entrare nella mente mia. Non vede l'onorevole Senatore Giulini quali sarebbero gli inconvenienti?

Egli proporrebbe che si chiamasse a Presidente del Tribunale di terza istanza il Presidente del Tribunale d'appello. Bene sia; nomineremo un altro Presidente del tribunale d'appello? Ma allora è una cosa che non ha nome; tanto vale il nominare il Presidente del Tribunale di terza istanza. Non lo nomineremo questo Presidente? Ma allora ad un Tribunale il quale è sovraccarico di occupazioni, e che più d'ogni altro abbisogna d'aver chi presiede ai suoi lavori, mancherà il capo.

Questo inconveniente che si manifesterebbe riguardo al Presidente si manifesterebbe poi doppiamente in riguardo al Procuratore generale, avvegnachè il Procuratore generale presso la Corte d'appello massime per le materie criminali deve continuamente aver gli occhi

su tutti indistintamente gli affari che si presentano ai tribunali medesimi.

L'idea dunque di privare la Corte d'appello del Presidente o Procuratore generale è tale che non solo vizierebbe troppo gravemente la costituzione di quella Corte, ma che involgerebbe un principio sovversivo dell'ordine necessario in tutta la magistratura.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Giullini a voler ritirare la sua proposta e lasciare che ogni Tribunale si costituisca con mezzi particolari, per modo che possa regolarmente e senza turbare gli altri magistrati fungere il proprio ministero.

Senatore **Giullini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giullini**. La mia proposta era a mio credere nella economia della legge quale fu presentata. Io leggo :

« I giudici di cui è menzione nell'art. 4 di detto decreto, saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano.

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte d'appello e designati per decreto reale. »

Quindi non era la mia proposta in contraddizione col generale sistema.

Se il signor Ministro intende togliere di mezzo questi due alinea, trovo anche io che la mia proposta discorderebbe coll'assieme e quindi la ritiro, ma prendendo il testo quale fu proposto alla discussione, io mi trovava nell'ordine logico.

Per me credo che il meglio sarebbe di designare un presidente d'appello per la presidenza di terza istanza e così pure un regio procuratore di pari rango.

In avvenire, quando si sopprimerà il tribunale straordinario, potranno nell'ordine giudiziario del Regno d'Italia trovare collocamento questi due funzionarii, ma in ogni modo io non faccio difficoltà alla proposta del Ministro, qualora intenda di togliere i due alinea indicati. Solo insisto perchè ad ogni magistrato si dia un grado competente, e non abbia ad accadere equilibrio del grado colla giurisdizione.

Presidente. Rinuncia al suo emendamento?

Senatore **Giullini**. Sì.

Presidente. Allora se nessuno più domanda la parola sarà il caso di venire alla votazione dell'articolo 21 parte per parte, intercalando poi a suo tempo la proposta del sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Se non vi ha osservazione in contrario nel porre l'articolo in votazione seguirà tale metodo.

« La Corte di cassazione sedente in Milano, oltre le attribuzioni che le sono date dalla legge sull'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali, eserciterà in Lombardia la giurisdizione che le è attribuita dal Codice di procedura penale.

(Approvato).

« Nelle materie civili il Tribunale di terza istanza di

Milano in ciò che non sia derogato dalle dette leggi speciali o dalla presente, continuerà per ora ad esercitare l'attuale sua giurisdizione. »

(Approvato).

« L'organizzazione di questo tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col Decreto delli 24 luglio 1859. »

(Approvato).

Presidente. Qui verrebbe la proposta del signor Guardasigilli. Parmi che esso abbia rinunziato alla idea di formare una tabella degli stipendi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì.

Presidente. Metteremo ai voti parte per parte anche quest'aggiunta, vale a dire in primo luogo l'assegnamento dello stipendio al presidente, quindi quello dei consiglieri, e finalmente que'lo ai sostituiti del procuratore generale....

Senatore **Giullini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giullini**. Qui verrebbe l'opportunità della seconda mia proposizione: che fosse cioè nominato un Presidente di Corte d'appello che esercitasse tali funzioni presso il tribunale di terza istanza.

Presidente. Ne fa una proposta formale?

Senatore **Giullini**. Sì.

Presidente. Abbia la bontà di formularla per iscritto.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola sull'ordine della discussione.

Senatore **Martinengo**. Mi pare che il Senato fosse stato prima invitato a votare se voleva o no ammettere l'aumento di onorario dei giudici di questo tribunale.

Se ora ammettiamo, come venne testè letta dall'onorevolissimo signor Presidente, la somma, noi non votiamo più la massima.

Io dunque proporrei che fosse votata prima la massima; cioè se si vuole o no aumentare gli onorarii ai consiglieri secondo è portato nel decreto 24 luglio 1859.

Presidente. Farò osservare all'onorevole preopinante che esiste nel nostro regolamento un articolo 46, così concepito :

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta, come norma di disposizione da formolarsi. »

« Senatore **Martinengo**. Io avevo fatta la mia mozione, perchè mi parvo di aver udito dal banco della Presidenza questa medesima idea. Posso però aver inteso male, e me ne riferisco interamente al regolamento.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Fo osservare che coloro i quali non vogliono ammettere la massima, voteranno contro la proposta.

Presidente. Io non credo che dal seggio della Presidenza sia uscita nessuna proposizione in questo senso: si è posta avanti al Senato la questione come risultava dalla proposta ministeriale; ma non si è mai indicato che si dovesse deliberare sulla massima, perchè si sa-

rebbe andato contro il disposto dell'articolo del regolamento che ho avuto testè l'onore di allegare.

Il Senatore Giulini presenta il seguente emendamento:

« Il Presidente della Corte di terza istanza avrà il rango e lo stipendio di primo Presidente di Corte d'appello. »

Quest' emendamento verrebbe a collocarsi immediatamente dopo la terza parte di quest' articolo che è già stata votata.

Senatore Giulini. Qualora la mia proposta fosse accettata, io mi riservo di fare lo stesso per i sostituiti avvocati fiscali.

Presidente. Interrogo il Senato se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Senatore De Foresta. Prima di tutto io non ho bisogno di dichiarare che l'ufficio centrale si oppone alla proposta del Senatore Giulini, giacchè non crede che sia necessario di spiegare quale sia il grado del Presidente del tribunale di terza istanza. Sarà il Presidente del Tribunale di terza istanza; l'importanza e la posizione del tribunale regolerà la sua. Osservo poi all'onorevole preopinante che, se si dichiara che il grado e l'emolumento del Presidente devono essere eguali a quelli del primo Presidente della Corte d'appello, uguali pure devono essere quelli dei consiglieri, e non so allora se si potrebbe ammettere l'aumento del loro stipendio fino a L. 8000. Il Senatore Giulini non vantaggerebbe la posizione del Tribunale di terza istanza, che egli però vuole favorire.

Senatore Giulini. Mi spiace di abusare della pazienza del Senato, ma mi sono impegnato in questa discussione e devo sostenerla.

Il signor relatore dell'ufficio centrale ha detto che la mia proposta sarebbe un controsenso: io non lo credo, perchè si vede che nel progetto il Presidente ed il regio Procuratore di terza istanza sono costituiti in grado inferiore a quello della posizione del Presidente della Corte d'appello.

Ora l'ho già detto, e lo ripeto, questo mi pare incompatibile con le idee gerarchiche di subordinazione e giurisdizione. Difatti se prendiamo la gerarchia militare io trovo che prendono un colonnello e ne fanno un colonnello brigadiere, ma non prendono un maggiore, non prendono un inferiore per comandare ad un superiore. Nei tribunali è vero che non si tratta di comando, ma mi sono spiegato così per trovare un' analogia.

Mi pare che colla mia proposta la dignità del tribunale non possa che guadagnare.

Quanto ai consiglieri di terza istanza ai quali si crede di dover fare una posizione più conveniente io non entro a contrastare; vuol dire che si fa ad essi una posizione più conveniente e che al presidente ed al regio procuratore si fa una condizione pari, perchè sembra che sia sufficiente lo stipendio e il grado che hanno:

ma almeno hanno una posizione che corrisponde alla dignità, e non vengono classificati inferiormente.

Presidente. Persistendo il signor Giulini nel suo emendamento.....

Senatore Lauzi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Domando la divisione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giulini.

L'emendamento Giulini si riferisce a due proposte relativamente al presidente della terza istanza, cioè al grado o rango, come dice l'emendamento, ed allo stipendio. Io non vorrei che rigettato per avventura questo emendamento quanto al grado, ne venisse pregiudizio alla proposta susseguente relativa allo stipendio.

Voci diverse. No. No.

Presidente. S'intende riservata assolutamente nella sua integrità la proposta che verrà dopo.

Senatore Lauzi. Purchè non ne venga pregiudizio, a me basta.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'emendamento Giulini, lo rileggo (V. sopra.)

Chi lo approva sorga.

(Rigettato).

Viene ora la proposta combinata tra il signor Ministro e l'ufficio centrale, sotto riserva dell'ultima parte relativa ai membri del pubblico Ministero.

Questa proposta verrebbe subito dopo e formerebbe la parte dell'articolo immediatamente successiva alle tre prime votate testè.

Rileggerò la proposta mentovata.

« Epperò sarà assegnato lo stipendio al presidente di lire 12 mila, ai consiglieri di lire 8 mila ed a ciascuno dei due membri del pubblico Ministero addetti allo stesso tribunale di lire 8 mila. »

Metterò ai voti d'aggiuntamente ognuna delle tre parti di assegnamento che si contengono in questa proposta.

« Sarà però assegnato lo stipendio al presidente di lire 12 mila. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti la seconda.

« Ai consiglieri di lire 8 mila. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti la terza.

« A ciascuno dei due membri del pubblico Ministero addetti allo stesso tribunale di lire 8 mila. »

Chi approva sorga.

(Dopo prova e controprova è rigettata).

Prego il signor Ministro di Grazia e Giustizia di dirmi se propone la soppressione delle parti successive di questo articolo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Avevo annunziato al Senato che avrei forse proposto la soppressione di due alinea.

Ma poichè il Senato ha creduto nella sua saviezza di accogliere solo in parte la mia proposta, quella cioè che riguarda i consiglieri presso il Tribunale di terza istanza, così la mia proposta di soppressione rimane anche limitata, e proporrei che si sopprimesse l'alinea che sussegue:

« I giudici di cui è menzione all'articolo 4 di detto decreto saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano. »

Non credo che la Commissione con questo alinea abbia voluto dare al Governo il mandato di prendere sempre questi consiglieri di terza istanza dalla Corte d'appello di Milano.

Non è questa sicuramente l'idea della Commissione, la quale si preoccupava essenzialmente di non dare a questo Tribunale di terza istanza una esistenza sua propria e particolare; voleva che si prendessero consiglieri dalle Corti d'appello di Milano per comporre il Tribunale di terza istanza, perchè considerava questi consiglieri di terza istanza come consiglieri d'appello in funzione di consiglieri di terza istanza. Ma dal momento in cui la posizione dei consiglieri di terza istanza è fatta diversa da quella dei consiglieri d'appello, questo alinea non avrebbe più ragione di esistere, se non fosse per questo che si volesse dire che il Ministro deve prendere sempre questi consiglieri fra i consiglieri delle Corti d'appello, lo che non credo sia nelle idee della Commissione.

Senatore **De Foresta, Relatore.** L'idea che ha avuto l'ufficio centrale in questo alinea è stato di coordinarlo col Decreto del 24 luglio 1859. In esso si è previsto il caso, in cui i membri fissi del Tribunale di terza istanza non fossero sufficienti per giudicare, ed è perciò che quel Decreto del 24 luglio 1859 stabilisce che si prenderanno due membri del Tribunale d'appello per supplirli.

Siccome non esiste più il Tribunale d'appello e si è surrogato a questo la Corte d'appello, si è detto in tal caso si prenderanno due membri delle Corti d'appello.

Ed ecco spiegato il motivo che indusse l'ufficio centrale a proporre quell'alinea.

Ministro di Grazia e Giustizia. La spiegazione che ha testè data il signor Relatore mi mostra come non sia affatto necessaria la proposta che avevo fatto.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del Ministro, non rimane che a mettere ai voti la restante parte dell'art. 21.

« I giudici di cui è menzione nell'art. 4 di detto Decreto saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano. »

(Approvato)

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti desunti dall'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte d'appello e designati per Decreto Reale.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Proporrei al Senato di variare alquanto la redazione di questo alinea, e dire: il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti dell'ufficio del Procuratore generale; per evitare la parola *desunti* che non mi pare molto propria, nè legale. »

Presidente. Se non si fa difficoltà dal sig. Ministro, nè dall'ufficio centrale....

Senatore **De Foresta, Relatore.** Benchè l'ufficio centrale non divida l'opinione dell'onorevole Senatore Cibrario, che la parola *desunti* non sia nè propria, nè legale, tuttavia aderisce alla sua soppressione.

Presidente. Rilizzerò questa parte dell'articolo così emendato:

« Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale sarà rappresentato da due sostituiti dell'ufficio del Procuratore generale del Re presso la detta Corte d'appello e designati per Decreto Reale. »

Senatore **Galvagno.** Desidererei una spiegazione: l'alinea terzo del presente articolo non mi pare sia stato posto ai voti.

Voci. È già stato approvato.

Presidente. Non posso abbastanza raccomandare ai signori Senatori che quando si mette a partito un articolo od una parte di articolo vogliano sorgere o rimanere seduti, perchè allora si può sapere veramente quali siano le intenzioni individuali: nessuno ha fatto opposizione; si è messo a partito regolarmente, molti hanno fatto atto di adesione, ed in conformità di quanto si è sempre praticato, si è tenuto per approvata questa parte dell'articolo.

Metto ai voti quella parte d'articolo che testè ho letto.

Chi approva sorga.

(Approvato)

« È perciò fatta facoltà al Governo del Re di aumentare ove il bisogno del servizio lo richieda, di uno o di due il numero dei sostituiti del suddetto Procuratore generale. »

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 21.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 22.

« I conflitti di giurisdizione che sorgessero tra le autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre provincie già soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano saranno risolti dalla medesima Corte.

« La Corte provvederà sovra semplici ricorso e controricorso delle parti o sovra rappresentanza del Pubblico Ministero, nel modo che sarà regolato dal Governo a termini dell'art. 33. »

(Approvato).

Art. 23.

« Anche in grado d'appello, sia davanti i Tribunali di circondario o di commercio, sia innanzi alle Corti, come pure in grado di revisione si farà luogo alla pub-

blica discussione orale ed alla comunicazione degli atti al Pubblico Ministero negli affari e colle norme indicate negli articoli precedenti ».

(Approvato).

Art. 24.

« Verranno stabilite mediante Decreto Reale le norme da seguirsi per fissare e regolare le udienze, per la forma e notificazione delle sentenze, le quali dovranno sempre contenere motivi della decisione ed essere pronunciate in pubblica udienza, sotto pena di nullità, e per le occorrenti comunicazioni d'ufficio, anco nei rapporti del Pubblico Ministero e delle parti nei diversi gradi di giurisdizione ».

(Approvato).

Art. 25.

« Il personale giudiziario e di Segreteria del Tribunale di commercio di Milano è in tutto assimilato a quello dei Tribunali di circondario.

« Avrà luogo l'intervento degli assessori mercantili secondo le norme vigenti in Lombardia presso il Tribunale di Commercio e presso i Tribunali di Circondario nelle cause commerciali, anche quando ne conoscono in seconda istanza ».

(Approvato).

Presidente. Adesso viene l'articolo 26 poichè dell'articolo 25 del progetto del Ministero è dall'ufficio centrale proposta la soppressione....

Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Di questo articolo 25 io desidererei lo ristabilimento se non totale, almeno in parte.

Con questo articolo si provvedeva a due casi. Nella prima parte si provvedeva alla sorte di coloro i quali hanno iniziato la pratica giudiziaria ed hanno soltanto il grado della licenza, che è sufficiente secondo la legge lombarda per poter col tempo essere promosso al posto di giudice. La seconda parte poi dell'articolo provvedeva in riguardo agli uffici che possono essere demandati a coloro che ottengono la qualità di uditori. L'ufficio centrale ha soppresso l'articolo intiero: la prima parte, cioè, perchè la maggior larghezza accordata con questo articolo 25 a coloro i quali hanno iniziato la pratica giudiziaria, quantunque abbiano solo uno dei gradi accademici, parve eccessiva.

In verità, trattandosi di pochissimi individui i quali quando non possano godere di questo favore si troverebbero in una condizione alla quale troppo difficilmente potrebbero trovar rimedio, io pregherei il Senato a volere mantenere questo favore che era stato accordato con l'articolo 25 del progetto adottato dalla Camera dei Deputati.

Colla seconda parte dell'articolo si provvedeva a che gli uditori potessero essere impiegati in determinati uffici giudiziarii. L'ufficio centrale ha creduto di poter sopprimere anche questa parte seconda dell'articolo per-

chè provvedeva già a questo riguardo la legge 13 novembre 1859, la quale deve essere eseguita anche in Lombardia con l'attuazione dell'organamento.

Ma è da avvertire una cosa, che, cioè, secondo la legislazione lombarda, gli uditori possono essere, ed occorre anzi che sieno applicati a certi uffizi, ai quali non ha provveduto in nessun modo e non poteva provvedere la legge suddetta, perocchè sono uffici che non esistono nel nostro organamento.

Fra questi uffizi, quello di fungere le veci di segretarii nelle udienze penali e civili, è non solo conveniente ma direi quasi necessario assolutamente, che possa per legge essere disimpegnato dagli uditori, massime nel primo periodo in cui si attuerà l'organamento.

Per queste considerazioni io pregherei il Senato a voler mantenere l'art. 25 quale fu adottato dalla Camera dei Deputati. Mantenendo questo articolo non si farebbe altro che concedere un favore a pochissimi individui i quali sotto l'egida di una legge esistente hanno fatta la loro pratica giudiziaria e che in verità sarebbe troppo duro l'abbandonarli perchè sopravviene una legge nuova; e nello stesso tempo si darebbe il modo di far disimpegnare funzioni delicatissime quali sono quelle di segretarii nelle udienze penali e civili dai soli individui probabilmente che saranno, nel primo periodo in cui si attuerà l'organamento, capaci di fungere siffatti uffici.

Pregherei quindi ancora una volta il Senato a voler mantenere questo art. 25.

Senatore De Foresta, Relatore. Due sono le disposizioni contenute nell'articolo che l'ufficio centrale ha creduto che dovesse sopprimersi e di cui il signor Ministro chiede il ristabilimento.

Le prime disposizioni concernono gli esami degli uditori, e quant' a questo, l'ufficio centrale crede che debba stare la soppressione da esso proposta, perchè non vi sarebbe ragione alcuna per derogare a quanto venne disposto nell'articolo 235 della legge sull'ordinamento giudiziario nell'atto stesso che si mette in esecuzione nella Lombardia. Tanto meno poi potrebbe ciò farsi, che l'obbligo degli esami incombeva loro anche a termini delle leggi vigenti in Lombardia.

Colla seconda disposizione si dichiara che gli uditori potranno compiere il loro Urocinio presso il Tribunale di terza istanza, le Corti di Appello e li tribunali di circondario e quello di commercio di Milano, e che oltre alle funzioni indicate nella legge organica, potranno ancora essere incaricati di quelle che crederanno utili al servizio i rispettivi capi d'ufficio, compreso il segretario.

Quanto alla prima parte di queste disposizioni, l'ufficio centrale non può aderirvi, perchè crede perfettamente superflua quella disposizione, essendovi già nell'articolo 13 della legge organica che sarà attuata in Lombardia la quale è così concepita:

« Gli uditori sono nominati dal Re e la loro destinazione alle diverse Corti, ed ai Tribunali viene fatta per disposizione ministeriale,

« Il numero degli uditori sarà fissato ulteriormente ».

Nessun dubbio, che a termini di queste precise disposizioni, sarà in facoltà del signor Ministro di applicare gli uditori di cui è questione tanto presso il Tribunale di terza istanza, quanto presso le Corti d'appello della Lombardia, ed infine presso li Tribunali di circondario, o quelli di commercio.

Quindi la nuova disposizione che si introdurrebbe nell'articolo della legge, che stiamo votando, non sarebbe che una pura ripetizione, la quale potrebbe per sovrappiù far dubitare se pel bisogno del servizio il Governo potesse anche destinare alcuno di questi uditori presso altri Tribunali benchè essi non vi aderissero.

Quanto all'altra parte, l'ufficio centrale crede che non sia senza inconveniente d'impiegare gli uditori agli uffici di segretari, dovendo essi abilitarsi in vece all'ufficio di giudici e del Ministero Pubblico. Tuttavia persuaso che il signor Ministro non mancherà di dare istruzioni ai Capi dei Corpi giudiziari e di uffici affinché non si abusi di quella facoltà, non è alieno di aderire alla medesima. Questa parte della disposizione che si manterrebbe potrebbe allora essere così concepita ...

Presidente. Raccio osservare all'onorevole Relatore che non siamo più in numero per proseguire nelle nostre deliberazioni. Tuttavia prego i signori Senatori di non voler ancora abbandonare i loro banchi, essendo accordata la parola all'onorevolissimo Presidente del Consiglio dei Ministri per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE
E COMUNICAZIONE DI UN TRATTATO.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei Deputati per l'approvazione delle convenzioni postali stipulate tra l'Italia la Svizzera e la Grecia.

Raccomanderei l'urgenza di questi progetti di legge in quanto che il tempo per portarli in esecuzione è in scadenza prossima.

Presento anche un'altro progetto di legge stato pure già sanzionato dalla Camera dei Deputati tendente ad approvare una pensione straordinaria a favore della vedova del questore che fu ucciso proditoriamente in Romagna, Antonio Quesada.

E parimenti a termini dell'articolo 5 dello Statuto dò comunicazione al Senato di un trattato di commercio e di navigazione stipulato tra l'Italia e la Sublime Porta.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge e della comunicazione di cui ha parlato, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti negli uffici per il solito corso.

Prego i signori Senatori di fermarsi ancora un momento.

Sarebbe necessario che domani il Senato avesse la bontà di radunarsi più presto, anche per poter combinare le ore di presenza del signor Ministro della giustizia.

Domani potrebbe anche aver luogo la riunione negli uffici per l'esame dei progetti di legge stati presentati ieri l'altro, quindi se il Senato lo approva io crederei che fosse il caso che gli uffici si raccogliessero alle 12, e che al tocco si entrasse in adunanza pubblica.

Dunque non essendovi osservazione in contrario resta inteso che l'adunanza negli uffici avrà luogo alle 12, ed al tocco l'adunanza pubblica per la continuazione della discussione sopra questo progetto, indi per la relazione di petizioni e poi per intraprender la discussione di un altro progetto di legge.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

LXXXVIII.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario — Osservazioni e proposta del Guardasigilli di un articolo in surrogazione dell'articolo 25 del progetto ministeriale — Dichiarazione del Senatore De Foresta (relatore) — Spiegazioni richieste dal Senatore Lauzi, fornite dal Senatore De Foresta — Adozione dell'articolo proposto dal Guardasigilli (diventato il 26) e degli articoli 27 e 28 — Approvazione dell'articolo 29 (28 del progetto ministeriale) in surrogazione di quello proposto dall'Ufficio Centrale, non che dell'art. 30 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Nazari sull'articolo 31, dati dal Senatore De Foresta e dal Guardasigilli — Osservazioni del Senatore Lauzi — Risposta alle medesime del Senatore De Foresta — Emendamento del Senatore Nazari all'articolo suddetto, appoggiato dal Senatore Farina e combattuto dal Senatore De Foresta — Sotto emendamento allo stesso del Senatore Farina — Osservazioni del Guardasigilli a confutazione dell'emendamento Nazari e del sotto emendamento Farina — Ritiro dell'uno e dell'altro — Adozione dell'art. 31 — Soppressione dell'articolo 32 (31 del progetto ministeriale) — Adozione dell'articolo 32 del progetto dell'Ufficio Centrale colle modificazioni proposte dal Guardasigilli, dal Relatore e dal Senatore Vigliani, non che degli articoli 33 e 34 e dell'intero progetto — Relazione di petizioni.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Il signor cavaliere Cesare Ponzio fa omaggio al Senato di alcune copie di un suo programma: *Il motore militare.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE IN LOMBARDIA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione della legge relativa all'attuazione del codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario in Lombardia.

Nella seduta di ieri veniva approvato l'art. 24 divenuto il 25 del progetto ed intrapresa la discussione sull'articolo 25 del progetto ministeriale, di cui l'ufficio centrale proponeva la soppressione. Credo ora conveniente di darne pure lettura.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Su di che?

Senatore Lauzi. Sull'articolo 25.

Presidente. Permetta che prima io lo rilegga:

« Potranno essere nominati uditori in Lombardia, ancorchè non abbiano conseguita la laurea in legge, coloro che, compiuta la pratica giudiziaria di un anno presso le autorità giudiziarie della Lombardia all'epoca in cui entrerà in vigore il nuovo ordinamento, avranno i requisiti prescritti dalle leggi finora vigenti in Lombardia per l'idoneità al posto d'ascoltante.

« Gli uditori potranno compiere in Lombardia il loro tirocinio anche presso le Corti di terza istanza e d'appello, ed i tribunali di Circondario ed il tribunale di Commercio di Milano, ove dovranno fare i lavori ai quali saranno dal rispettivo capo destinati, e potranno altresì essere incaricati delle funzioni di Segretario nelle udienze penali e civili. »

Ieri mentre parlava ancora il signor relatore dell'ufficio centrale si dovette sciogliere la seduta per mancanza di numero, per conseguenza gli darò oggi la parola; dopo l'avrà il sig. Senatore Lauzi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Il sig. Ministro ha domandato la parola: forse le sue spiegazioni renderanno superflue maggiori discussioni.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato ieri che il Senato volesse ristabilire l'art. 25 del progetto adottato dalla Camera dei Deputati, perchè si provvedeva con questo articolo a due bisogni, i quali si presenteranno incontestabilmente allora quando si attuerà l'ordinamento giudiziario in Lombardia. Fu avvertito dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale come ai bisogni contemplati in questo articolo 25 già provvedesse a sufficienza la legge sull'ordinamento giudiziario del 1859 che ora andrà in vigore anche nella Lombardia. Credo che l'articolo 25 come è concepito, provvederebbe forse con qualche maggior larghezza.

Ad ogni modo ammetto che l'ordinamento giudiziario del 1859 provvede sufficientemente, meno però in una parte, ed è quella che è accennata nell'ultimo alinea, in fine, ove sarebbe data facoltà al capo del tribunale di impiegare gli uditori nelle funzioni di segretarii nelle udienze penali e civili. L'organamento giudiziario del 1859 non ha sicuramente potuto contemplare queste funzioni, avvegnachè l'ufficio di segretario nelle udienze penali e civili appartenga per le istituzioni nostre ad impiegati speciali. Nella Lombardia sarebbe un assoluto inconveniente il non permettere che gli uditori potessero compiere questo ufficio di segretari nelle udienze penali e civili, perocchè massime nei primi tempi, in cui avrà luogo l'organamento degli impiegati d'ordine, i segretarii i quali dovranno disimpegnare questo ufficio si troveranno in buona parte nuovi.

Io pertanto accettando la dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale e seguendo il suo parere, nello stesso tempo proporrei che invece dell'articolo 25 quale si trova concepito nel progetto adottato dalla Camera dei Deputati, si adottasse quest'articolo:

« Gli uditori oltre agli uffizi ad essi assegnati dalla legge 13 novembre 1859, potranno essere incaricati delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili. »

Così la posizione degli uditori rimane quale è determinata dalla legge del 1859. In questa legge nulla si dispone a loro riguardo, salvo che si estendono le loro attribuzioni a compiere le funzioni di segretarii nelle materie penali e civili. Io spero che l'ufficio vorrà accettare questa mia proposta.

Senatore De Foresta. L'ufficio accetta di buon grado la redazione dell'articolo 25 che venne ora proposta dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, la quale è conforme precisamente alle dichiarazioni che vennero fatte nella seduta di ieri a nome dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. L'articolo 25 di cui si parla, essendo composto di due parti fra loro molto distinte, ove

fosse stata mantenuta la proposta dell'onorevole Guardasigilli, avrebbe dovuto sicuramente votarsi per divisione.

Ora non ho ben inteso se l'onorevole Guardasigilli abbia abbandonato il suo pensiero relativamente alla prima parte di quest'articolo, e se si sia tenuto al riguardo soddisfatto delle dichiarazioni del Relatore dell'ufficio centrale.

In tal caso io osserverò che la prima parte era, a mio avviso, destinata a provvedere non già a quegli ascoltanti che non erano muniti di laurea, ma bensì ai praticanti che non erano ancora. . . .

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Lauzi. . . . divenuti ascoltanti. Se m'inganno in questo concetto. . . .

Senatore De Foresta. S'inganna veramente.

Senatore Lauzi. Se m'inganno. . . .

Presidente. Permetta che il relatore dia qualche spiegazione.

Senatore De Foresta. Vedo che l'onorevole preopinante teme che sopprimendo la prima parte dell'articolo 25 non si provveda a quelli che all'epoca dell'attuazione di questa legge avranno già intrapresa la carriera giudiziaria, benchè non siano ancora ascoltanti, e che da questi si esiga la laurea per poter progredire nella carriera suindicata; egli cadde in un equivoco; poichè anche a questi provvede l'articolo 136 della legge organica, che sarà attuata nella Lombardia. Ecco che cosa dice quest'articolo:

« La condizione della laurea, di cui è cenno nell'art. 14, non si estende a coloro i quali all'epoca in cui sarà questa posta in esecuzione, esercitino funzioni giudiziarie. »

È vero che si parla ivi di coloro che esercitano funzioni giudiziarie: ma il concetto della legge è evidentemente di rispettare i diritti in certo modo, ossia almeno equitativamente acquistati prima della pubblicazione della legge; e tale concetto abbraccia pertanto non solo i veri funzionari, ma anche gli ascoltanti e i semplici alunni ai quali è applicabile lo stesso motivo di equità.

Data questa spiegazione, io credo che l'onorevole Senatore Lauzi non avrà difficoltà di votare la soppressione proposta dall'ufficio centrale della prima parte dell'articolo di cui trattasi.

Senatore Lauzi. Era mio intendimento di appoggiare per parte mia e per quel poco che da me dipende la proposta dell'onorevole Guardasigilli, dacchè però mi si dice che con la disposizione testè letta dal signor Senatore De Foresta si provvede in modo complesso anche ai semplici praticanti, confortato dall'assenso dell'onorevole Ministro, rinuncio alla proposta che intendevo di fare.

Presidente. Rileggerò l'art. 25, ora 26, nel modo che è stato riformato dal Guardasigilli d'accordo col l'ufficio centrale.

« Gli uditori, oltre agli uffizi ad essi assegnati dalla legge 13 novembre 1859, potranno essere incaricati

delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili. »

In questi termini sarebbe compreso tutto l'art. 25, ora 26, ed ogni altra sua parte rimarrebbe soppressa.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(Approvato)

Art. 27.

« Agli uditori che a termini del disposto dell'art. 17 della legge 13 novembre 1859 verranno applicati a qualche giurisdizione di mandamento in qualità di vice-giudice potrà essere accordato un assegno non maggiore di lire 1200 annue.

« A riguardo di questi uditori non avrà luogo il disposto dell'art. 19 della suddetta legge. »

(Approvato)

Art. 28.

« I segretari e loro sostituti presso le Corti e tribunali di circondario e le giurisdizioni di mandamento, oltre le funzioni ad essi demandate dal Codice di procedura penale e dal relativo regolamento, compiranno nelle materie civili, senza percepire verun diritto o maggiore assegnamento, le attribuzioni che in addietro erano disimpegnate dagli uffici d'ordine.

« Gli attuali impiegati d'ordine potranno essere nominati anche sostituti segretari presso le Corti di appello.

(Approvato)

Art. 29.

« Quando coi proventi dei diritti di copia i segretari non possano sopperire al pagamento delle spese d'ufficio e del salario di tutti gli scrivani necessari, potrà il Governo accrescerne il numero a carico dello erario.

« In questo caso gli scrivani saranno nominati dai rispettivi Corpi ed Autorità giudiziarie ed approvati dal Ministro della giustizia.

« Nello stesso caso, se il bisogno del servizio lo consiglia, i Capi dei Corpi ed Autorità giudiziarie potranno anche, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, assumere temporariamente scrivani diurnisti da retribuirsi pure a carico dell'Erario nella misura e nel modo che saranno determinati dalla relativa autorizzazione. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io dubito che l'articolo che cade in discussione sia stato formulato dall'ufficio centrale in seguito ad un erroneo supposto, che cioè l'ufficio centrale abbia per avventura creduto che in Lombardia venisse ad essere attuato il nostro organamento anche per ciò che riguarda le segreterie, e che potessero per conseguenza ai segretari di Tribunale o di Corte d'appello di Lombardia applicarsi quelle stesse regole le quali sono in vigore relativa-

mente ai segretari dei tribunali e delle Corti d'appello delle antiche province.

Il Senato sa come nel nostro organamento i segretari, oltre lo stipendio fisso, abbiano una parte nei proventi della segreteria. Hanno essi cioè prima di tutto certi diritti di segreteria, ed inoltre vanno a loro beneficio le spese che devono essere pagate dai litiganti per le copie. Sopra questi diritti di segreteria, che sono proprii del segretario per una parte, e sopra le copie, il segretario deve sopperire alle spese d'ufficio, e deve pure pagare gli scrivani. In Lombardia questo non avrà effetto, perchè allora solamente potrà essere applicato il sistema della segreteria (se si crederà di conservarlo nel modo attuale), quando sarà introdotta la nostra procedura civile. Fino a tanto che vige il regolamento giudiziale di Lombardia i segretari non percepiscono nessun diritto di segreteria, e siccome secondo la presente legge non vi sarà attuato, conforme al nostro organamento, se non il codice penale o quello di procedura penale, così essi non riscuoteranno altri diritti che quelli dipendenti dalla materia penale. Questi proventi sono di pochissima entità, e quindi non si può presumere che i segretari dei tribunali o delle corti di appello di Lombardia possano coi medesimi sopperire alle spese d'ufficio e pagare gli scrivani.

È meglio adunque che sia abbandonata l'idea formulata in questo articolo 29, e che la disposizione sia limitata a quella provvidenza che è contemplata nel corrispondente articolo del progetto adottato dalla Camera dei Deputati, articolo che non ha altro scopo che quello di autorizzare l'aumento di alcuni impiegati, chiamati diurnisti o scrivani, per provvedere ai bisogni straordinari tralasciando di dare le disposizioni relativamente a questi scrivani ed al pagamento delle spese d'ufficio, perchè non possiamo oggi sapere quale sarà il provento che avranno quei segretari. Se quindi l'ufficio centrale lo credesse, io pregherei il Senato di ritenere le disposizioni dell'art. 29 del progetto votato dalla Camera dei Deputati.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Veramente l'ufficio centrale ha creduto che dovesse modificarsi l'art. 29, partendo dalla supposizione che anche a termini della procedura che rimase tuttora in vigore nelle province Lombarde i segretari dei nuovi tribunali percepissero per le copie degli atti da loro spediti, emolumenti sufficienti per far fronte alle spese d'ufficio, e per lo meno anche ad una parte di quelle necessarie al pagamento degli scrivani o diurnisti.

Le osservazioni che vennero fatte or ora dal signor Ministro della giustizia, dimostrano che la supposizione dell'ufficio centrale non sussisterebbe in fatto, poichè quanto alle materie civili a termini della procedura vigente nella Lombardia i segretari non percepiscono nem-

meno li diritti di copia per le sentenze e per li semplici provvedimenti, ed allora è veramente a temersi che il provento delle copie e degli altri rari emolumenti nelle cause penali suppliscano appena o forse non siano nemmeno sufficienti per le spese d'ufficio, anzi che potersi con tali emolumenti sopperire in tutto od in parte al pagamento degli scrivani o diurnisti. A fronte di queste spiegazioni di fatto l'ufficio centrale consente pertanto che sia ristabilito l'articolo del progetto ministeriale; ed a disporlo ed abbandonare l'emendamento che aveva formulato intorno a questo articolo concorre anche il riflesso che nei termini nei quali è concepito l'articolo proposto dal Governo si lascia sempre la facoltà al Governo medesimo di provvedere a che i segretari non facciano sopportare dall'erario e le spese d'ufficio, e le spese degli scrivani o diurnisti, quando avessero essi i mezzi di far fronte a quelle spese: poiché in tal caso il Ministro non autorizzerà che si prendano scrivani o diurnisti a carico dell'erario, e non impartirà l'autorizzazione che fino alla concorrenza della somma mancante.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del relatore dell'ufficio centrale, se non domandasi la parola metto ai voti l'articolo del progetto ministeriale di cui darò previamente lettura.

Art. 29.

« Secondo il bisogno, potranno i capi dei rispettivi uffici, previa autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, assumere diurnisti scrivani ed inservienti da retribuirsi a carico dell'erario ».

(Approvato).

Art. 30.

« Al vigente ordinamento dei cursori, nulla per ora è innovato.

« Essi d'ora innanzi si appelleranno uscieri.

« Tali uscieri compiranno, oltre le incumbenze loro attribuite dal Codice e dal regolamento di procedura penale, anche quelle portate da altre leggi in vigore nella Lombardia.

« Saranno nominati con decreto ministeriale, ed ai medesimi saranno applicabili gli articoli 220, 221, 222 e 223 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

« Nei Comuni ove sono istituiti più giudici di mandamento, ciascuno di essi farà intimare ed eseguire direttamente le sue ordinazioni e decisioni anche negli altri mandamenti dello stesso Comune.

« I portieri e gli inservienti in genere che presentemente si trovano in servizio saranno applicati presso i tribunali od altri uffici, ove se ne verifichi il bisogno ».

(Approvato).

Art. 31.

« I funzionari ed impiegati giudiziari della Lombardia che rimanessero fuori di pianta, potranno essere applicati anche in eccedenza del numero stabilito,

ai diversi uffici giudiziari o ad altri amministrativi, con quelle incumbenze che loro verranno assegnate, conservando l'attuale loro stipendio sino a tanto che siano provvisti di altra carica od impiego, per cui sia loro assegnato uno stipendio uguale o maggiore.

« Quelli dei detti funzionari ed impiegati, come pure i cursori, i portieri ed inservienti di ogni genere, ai quali non potessero applicarsi le precedenti disposizioni, saranno ammessi alla pensione di aspettativa o di giubilazione per i servizi anteriormente resi, purchè questi non abbiano una durata minore di dieci anni, salvo che potessero esservi ammessi anche prima, giusta le leggi su tale materia vigenti in Lombardia.

« Il conferimento di un pubblico impiego farà cessare di pien diritto la pensione che già fosse stata concessa. »

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Rapporto al trattamento di quei funzionari ai quali non potessero applicarsi le disposizioni del presente paragrafo e che devono essere ammessi alla pensione di aspettativa o di giubilazione per servizi lodevoli resi al paese, io desidererei d'averne una spiegazione; che cioè mi si dicesse che cosa si intenda per pensione di aspettativa o di giubilazione.

Secondo i decreti stati pubblicati in Lombardia nel 1860 gli impiegati che venivano a cessare dall'impiego per effetto del nuovo ordinamento e che non erano in seguito ricollocati in altro posto, sono stati ristabiliti nei gradi e stipendi loro relativi che avevano nell'epoca del cambiamento di Governo, tranne quelli che furono già provvisti di un assegno con speciale decreto. Gli altri impiegati assunti dopo l'otto giugno 1859 senza precedente carriera avevano diritto ad un soldo di disponibilità corrispondente ai $\frac{2}{3}$ del soldo che godevano. Dunque in Lombardia noi non conosciamo che il soldo di disponibilità e il soldo di aspettativa. Il soldo di aspettativa è dei due terzi del soldo originario; il soldo di disponibilità sta nella sua integrità fino acchè l'impiegato è ricollocato in impiego. Dirò ad esempio che in quest'ultimo caso si trovano i Commissari distrettuali, che furono soppressi, e molti dei quali sono stati improvvidamente lasciati sul lastrico coll'intero loro soldo di disponibilità, mentre si sono fatte nomine di impiegati nuovi e molte volte anche inesperti.

Questi adunque sono precisamente nel caso di quelli impiegati giudiziari, ai quali non sarebbe possibile di dare un collocamento.

Io desidero di avere una spiegazione su questo proposito, perchè se si dovessero mettere in aspettativa questi impiegati si adoprerebbero due pesi e due misure a seconda degli impieghi amministrativi, o a seconda degli impieghi giudiziari.

Senatore De Foresta. L'onorevole preopinante dice che se si dichiara in questa legge che gli impiegati giudiziari ai quali non potranno applicarsi le disposi-

Senatore **Farina**. Mi pare che il concedere il maggior schiarimento desiderato dal preopinante non guasti il sistema della legge.

L'idea della disponibilità è già ammessa nella prima parte dell'articolo e in massima anche il signor Ministro l'ha esplicitamente convalidata nelle osservazioni testè fatte: ha bensì piuttosto combattuta l'idea di ammettere l'aggiunta proposta dal Senatore Nazari, partendo più da considerazioni di fatto, che non da principii di massima.

Ma per quanto i fatti allegati dal signor Ministro siano verissimi per quanto il maggior numero dei tribunali che si stabiliranno in Lombardia sia per far cessare completamente ogni timore che ci possano essere individui che dovrebbero essere posti in disponibilità secondo quella legge, e che non trovino impiego nella nuova organizzazione, tuttavia, siccome per qualche accidente impreveduto, questo caso potrebbe verificarsi, per parte mia non troverei nessuno inconveniente che parlando di pensioni, si comprendesse nell'articolo anche quella di disponibilità, e così si tranquillassero del tutto quelle province e gli impiegati delle medesime, i quali sapranno che ove per qualsiasi motivo, avendo essi tutti i requisiti per servire, pure non venissero compresi nella nuova organizzazione e non fossero ricollocati in impiego, rimarranno in disponibilità ed avranno l'intero loro stipendio, fino a che non siano ricollocati in impiego.

Mi pare, ripeto, che in tal modo non si guasti nè punto, nè poco il sistema della legge, e siccome *quae abundant non vitiant* e per altra parte queste abbondanze possono far cessare qualche ragionevole timore, sono di avviso che si debba facilmente accettare quest'aggiunta, la quale è anche consona alle osservazioni messe in campo dall'onorevole signor Ministro.

Presidente. L'onorevole Senatore Farina ha parlato in nome dell'ufficio?

Senatore **Farina**. No. Ho parlato per mio conto.

Presidente. Allora comincerò a domandare al Senato se appoggia la proposta del Senatore Nazari, consistente nell'aggiungere dopo la parola di *aspettativa* quella di *disponibilità*.

Chi appoggia questa aggiunta sorga.

(Appoggiata).

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Duolmi che la maggioranza dell'ufficio non possa essere d'accordo nella proposta che l'onorevole Senatore Farina ha fatto a suo nome. Io credo che d'accordo col nostro collega nella sostanza, siamo divisi in questo momento per un equivoco che mi proverò di chiarire.

Dichiarava testè il signor Ministro, e pensa l'ufficio centrale che nel concetto della prima parte dell'articolo in questione, gli impiegati giudiziari attualmente in ufficio, i quali non potranno essere collocati nel nuovo

ordinamento, qualora siano ancora capaci di servire, saranno o ritenuti negli uffici giudiziari in soprannumero od anche possibilmente collocati in altri uffici anche amministrativi e che saranno o soltanto posti in aspettativa o giubilati quelli dei quali non possono in alcun modo utilizzarsi i servizi.

Ciò posto, come mai vorrebbe accusarsi questa disposizione di ingiustizia e di eccessivo rigore?

Ma non è così che si provvede sempre per tutti gli impiegati governativi?

Io credo che non si potrebbe provvedere in modo più giusto nè più equo e che esigere di più sarebbe volere stabilire in favore di questi funzionari un vero privilegio ed un precedente pericoloso.

L'aggiunta che proporrebbe il Senatore Farina non rimedierebbe all'inconveniente; poichè dicendosi che nel caso in discorso i funzionari non ricollocati saranno ammessi alla pensione di disponibilità, di aspettativa o di giubilazione, introduce sempre il principio che quelli che non sono più in grado di servire, potranno tuttavia godere l'intero stipendio.

E poi come si farà per determinare se debbasi dare la pensione di disponibilità piuttosto che quella di aspettativa o di riposo?

Quale sarà il criterio che si avrà per questa determinazione?

E notisi che quivi non si dà solo una facoltà al Governo di cui possa egli usare o non usare con giusto criterio, ma come era giusto e come si volle fare in favore di questi funzionari, si crea un diritto a favor loro.

Mi spiace, ripeto, di non poter essere d'accordo con l'onorevole nostro collega dell'ufficio centrale, ma io non credo possa accettarsi la sua proposta.

Senatore **Farina**. Sicuramente le idee da me espresse erano affatto diverse da quelle che mi ha attribuito l'onorevole mio opponente; se il torto sia mio o suo io non stirò ad indagare.

L'onorevole preopinante ha interpretato l'articolo in modo decisamente opposto alla frase che si contiene nella prima parte dell'articolo. In essa non è detto che il Ministro dovrà utilizzare tutti gli impiegati abili a prestar servizio, ma dice che potrà farlo; e conseguentemente quell'arbitrio che l'onorevole preopinante diceva che io volevo ammettere, è invece ammesso nella stessa prima parte dell'articolo.

Supposto pertanto che di questo arbitrio si voglia il Ministro prevalere, egli è pur anche giusto che le persone che venissero colpite da questo arbitrio, sieno guarentite in modo da non poter essere pregiudicate nei giusti diritti che hanno acquistato col prestare i loro servizi.

L'onorevole preopinante direbbe: Ma dunque voi volete che il Governo tenga degli impiegati incapaci. Tutt'altro. Vedo nella prima parte dell'articolo che malgrado la capacità di questi impiegati, il Ministero può tenerli o non secondo che gli pare e piace. Quindi, dico, se

egli si prevale di questa sua facoltà, che (lo ripeto ancora) la prima parte dell'articolo espressamente gli accorda, queste persone tuttavia, quando siano ancor capaci di servizio, non devono per un capriccio ministeriale venir collocate nè in aspettativa, nè a riposo.

Per tali motivi io credo che la proposta, che non fu mia, ma che io ho appoggiata anche in seguito a quanto diceva l'onorevole Senatore Nazari, non manchi di giustezza.

Siccome per altro potrebbe qualcuno cadere in equivoco (ed in questo è precisamente caduto l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale), che cioè coll'aggiungere la frase proposta dall'onorevole Senatore Nazari, si volesse attribuire un diritto a gente incapace di servire, e che appunto per questa sua incapacità dovrebbe essere collocata in aspettativa, quando ne fosse il caso, o a riposo definitivo, per conseguenza proporrei che l'aggiunta del Senatore Nazari venisse formulata nel modo seguente:

« Quelli di detti funzionari ed impiegati come pure i cursori e portieri ed inservienti di ogni genere, tuttavia idonei al servizio, ai quali non potessero applicarsi le precedenti disposizioni, saranno ammessi alla pensione di disponibilità, d'aspettativa, o di giubilazione » il resto come nell'articolo.

In questo modo parmi che sarebbero tolti tutti i timori dei quali faceva cenno il Relatore dell'ufficio centrale e che si eviterebbe qualsiasi inconveniente a cui accennava il Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non potrei ammettere la proposta che fu fatta dal Senatore Nazari, nè secondo le spiegazioni che da esso furono date alla medesima, nè secondo le viste che furono manifestate dal Senatore Farina.

Il Senatore Nazari vorrebbe che si aggiungessero le parole di *disponibilità*, all'oggetto che anche coloro i quali non potessero ottenere un posto, possano conseguire la pensione di disponibilità, che sarebbe maggiore di quella di aspettativa. Veramente si comprendeva come giusta fosse la disposizione che fu data eccezionalmente col decreto citato dall'onorevole Senatore in quanto che, io lo ripeto, si provvedeva a riguardo d'impiegati sulla cui capacità, ed idoneità non si portava nessun giudizio; per cui era giusto che si dicesse: « Voi non potete oggi essere utile al Governo; vedrò successivamente quello che sia a farsi di voi; intanto però è giusto, che abbiate il vostro stipendio ». Ma questa ragione non esiste al giorno d'oggi, avvegnachè le condizioni degli impiegati saranno apprezzate nell'occasione in cui si provvederà alla formazione delle piante; e tutti coloro, i quali saranno riconosciuti idonei, e capaci, troveranno posto: quei pochi, che per avventura non trovassero posto, ma che abbiano idoneità e capacità, al pari di quelli che furono collocati, saranno mantenuti in disponibilità,

perchè il Governo possa utilizzarli appena l'occasione si presenti.

Ma, tolti quelli che siano riconosciuti idonei, agli altri, dei quali il Governo non si prevalga o perchè momentaneamente non utilizzabili, non aventi cioè l'attitudine richiesta per uno dei posti vacanti, o perchè per avanzata età o per alcun'altra considerazione inetti a servizio, non vedo come debba esser conservato l'assegno di disponibilità, debba cioè essere loro dato il soldo intiero.

Questo, a mio avviso, sembra evidente. Dal momento, io cui il Governo destina gl'impiegati secondo la loro capacità, ed impiega necessariamente coloro i quali siano idonei o capaci, non è giusto che per quelli, che non lo sono, si provveda con un assegnamento che corrisponda allo stipendio intiero.

Quest'aggiunta poi nel senso spiegato dall'onorevole Farina trarrebbe seco un altro inconveniente.

L'onorevole Farina vorrebbe, che fosse data facoltà al Governo di dare l'assegnamento di disponibilità a quegli impiegati idonei i quali non siano collocati in posto nel nuovo ordinamento.

Ma chi determina l'idoneità?

Potrà farsi una questione tra l'impiegato ed il Ministro?

L'impiegato sosterrà certamente che è idoneo, il Ministro dirà che non lo è: non è possibile ammettere una discussione siffatta.

Quindi la sua aggiunta altro non farebbe che aprire l'adito ad una discussione, e non darebbe mai nessun diritto a questi impiegati, avvegnachè sarà sempre il Ministro quello che determinerà se egli sia o no capace.

Non credo poi certamente, che l'onorevole Senatore Farina voglia questa aggiunta per porre questi impiegati sotto la salvaguardia della legge per modo che il Governo non possa assolutamente privarsi dell'opera loro, senza dar loro l'assegnamento di disponibilità, cioè lo stipendio intiero. L'onorevole Farina è troppo buono finanziere perchè possa dare questo consiglio al Governo.

Consequentemente io prego il Senato a volere lasciare l'articolo qual'è, senza l'aggiunta, la quale anche quando fosse ammessa, sia nel modo suggerito dal Senatore Nazari, sia nella maniera desiderata dall'onorevole Farina, non riuscirebbe a nulla, lo dico francamente, perchè dipenderà pur sempre da chi deve provvedere all'esecuzione della legge il porre gli impiegati nell'una o nell'altra categoria.

Io comprendo che potesse desiderarsi di veder conservato lo stipendio intiero a tutti indistintamente gli impiegati, allora quando si provvedeva non in maniera definitiva ma transitoria: ma quando si provvede in una maniera stabile deve necessariamente essere determinata la posizione di ciascun impiegato, ed in relazione a questa deve fissarsi lo stipendio o la pensione. (*Bene! Bravo!*).

Presidente. Furono proposti due emendamenti....

Senatore Farina. Nel proporre il mio emendamento io avevo calcolato sull'effetto morale. Quanto alla pratica nel propornelo ho esplicitamente detto che io credevo che non si sarebbe quasi mai presentato il caso di doverlo applicare, poichè coll'ampliamento dei Tribunali e coll'aumento di numero dei medesimi, sicuramente tutti gli individui capaci saranno collocati in ufficio. Io calcolavo, ripeto, sull'effetto morale che quella frase da me aggiunta avrebbe potuto produrre sulle persone interessate.

Siccome però vedo sorgere tal quistione, in cui io dovrei mettermi in opposizione non solo col signor Ministro, ma ben anche col miei onorevoli colleghi dell'ufficio centrale, ritiro la mia proposta.

Presidente. Non resterebbe perciò che a porre ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Nazari, il quale consiste nell'introdurre nell'articolo la parola « e di disponibilità ».

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Dopo le osservazioni dell'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ed alla assicurazione che esso farà di tutto perchè gli impiegati ai quali io volevo alludere, vale a dire gli impiegati idonei, siano occupati, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Essendo anche ritirato l'emendamento del Senatore Nazari, altro non resta che mettere ai voti l'articolo tale e quale è stato testè letto.

(Approvato).

Art. 31, che diventa 32.

Art. 32.

« Per le pensioni degli impiegati di qualunque grado e delle vedove saranno applicate le norme vigenti in Lombardia, fino a che sia adottata una legge generale sulle pensioni per tutto lo Stato. »

L'ufficio centrale propone la soppressione di questo articolo. Domando al signor Ministro di Grazia e Giustizia se acconsente alla proposta di soppressione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non insisto, perchè veramente credo che questa disposizione sia sovrabbondante.

Presidente. Metto ai voti l'articolo. Chi intende accettare la proposta dell'ufficio centrale, ammessa dal Ministero, non si alzerà.

(Rigettato).

Art. 32.

« Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

« Successivamente e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

« Gli avvocati ammessi al patrocinio nauti gli attuali

Tribunali della Lombardia potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento dei tre anni di pratica, di cui nel § 528 del regolamento generale del processo civile. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ho così presente l'intero complesso delle leggi del processo civile vigenti in Lombardia, da non avere lo scrupolo che per avventura in qualche altra parte, oltre l'articolo 528 del regolamento giudiziario vi siano prescrizioni relative alla pratica degli avvocati. Perchè non succedesse qualche inconveniente, io proporrei che si dicesse: « a tenore delle disposizioni ivi vigenti sulla materia », e ciò per comprendere anche quei casi che per avventura non fossero contemplati nel § 528 citato dal progetto dell'ufficio centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale accetta la proposta del signor Ministro, la quale pare che potrebbe in tal caso concretarsi in questi termini: « purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle vigenti leggi ». Perchè non avendo in questo momento presenti le disposizioni di quelle leggi, non sappiamo se saranno tre anni od un tempo diverso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì, sì.

Presidente. Questa ultima parte dell'art. 32, aggiunta dall'ufficio centrale, sarebbe in seguito all'accordo tra l'ufficio centrale ed il signor Ministro concepita in questi termini:

« Gli avvocati ammessi al patrocinio nauti gli attuali Tribunali della Lombardia, potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle vigenti leggi. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Si potrebbe dire: « Dal compimento della pratica, a tenore delle disposizioni vigenti in Lombardia. »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale teme che quando si dicesse solamente « dal compimento della pratica », potesse dubitarsi se, onde questa fosse compiuta, vi dovesse essere anche l'esame pratico; la qual cosa non è nell'opinione del Ministro, nè in quella dell'ufficio, intendendosi, per le ragioni addotte nella relazione, che i dieci anni datino dal compimento degli anni prescritti dalle leggi, comunque l'esame sia poi stato preso vari anni dopo. Se invece si dice: « gli anni di pratica », si spiega maggiormente che non si richiede l'esame di pratica, ma solamente il compimento del termine materiale della durata della medesima.

Presidente. Sarebbe adunque « a datare dal com-

pimento degli anni di pratica prescritti dalle vigenti leggi ».

Un membro dell'ufficio centrale. « Dalle leggi vigenti in Lombardia. »

Un Senatore. « Dalle disposizioni vigenti. »

Presidente. « Dalle leggi o dalle disposizioni vigenti in Lombardia ? »

Senatore Vigliani. Pare meglio « disposizioni », perchè è un vocabolo più ampio che non quello di « leggi ».

Questa distinzione in Lombardia è tanto più necessaria in quanto che vi sono molti ordinamenti che hanno vigore di leggi, ma a cui propriamente non si potrebbe applicarne il nome.

Presidente. Dunque sarebbe in questi termini: « a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia. »

E poichè si tratta di correzione, se credesse l'ufficio centrale si potrebbe anche cambiare un'altra parola. Sul principio dell'ultima parte dell'articolo 32 si dice: « Gli avvocati ammessi al patrocinio nanti i Tribunali, » e poi poco dopo si dice « avanti la Corte » ecc. Mi pare che sarebbe conveniente sostituire anche la parola « avanti » a quella di « nanti. »

Senatore De Foresta, Relatore. Aderisco.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'articolo 32, lo rileggo colle modificazioni acconsentite dal Guardasigilli e dall'ufficio centrale.

Art. 32.

« Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

« Successivamente e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

« Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti gli attuali Tribunali della Lombardia, potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia. »

Chi lo approva sorga.
(Approvato).

Art. 33.

« Sarà provveduto con decreti reali alla pubblicazione ed al coordinamento delle altre disposizioni necessarie ad attuare il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario, come pure all'emanazione delle opportune disposizioni transitorie, in quanto occorrono, attese le modificazioni introdotte colla presente legge nella procedura civile, non che per regolare l'esercizio dell'avvocatura in ciò che concerne la residenza,

coordinando i rapporti di questa colla facoltà del libero patrocinio avanti tutte le autorità giudiziarie della Lombardia. »

Chi approva quest'articolo sorga.
(Approvato).

Art. 34.

« Potrà pure il Governo, ove gravi motivi ne dimostrino la necessità, ed entro il termine di un anno, aumentare con decreti reali, previo parere del consiglio di Stato, il numero dei Tribunali di circondario e dei giudici di mandamento, modificando in relazione a tali aumenti, le circoscrizioni territoriali giudiziarie stabilite nella tabella annessa alla legge del 13 novembre 1859 dell'ordinamento giudiziario, e provvedere anche in tal caso pel relativo personale ».

(Approvato).

Prima di procedere allo squittinio segreto rammento al Senato che, secondo la deliberazione presa ieri, si farà luogo alla relazione di petizioni. Era poi all'ordine del giorno un altro progetto di legge quello sull'istruzione superiore; ma mi venne detto oggi che il signor Ministro della pubblica istruzione, il cui intervento sarebbe stato necessario, è incomodato.

Dunque non potendo egli essere presente, se il Senato lo accorda, si rimanderà a domani la discussione di questo progetto, e per oggi si procederà alla sola relazione delle petizioni.

Domani poi, se non vi ha osservazione in contrario, vi sarà adunanza pubblica al tocco preciso, per la discussione del testè menzionato progetto, che è molto esteso e complicato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

— *Presidente.* Ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi permetto di far osservare che converrebbe almeno avere la probabilità che lo stato di salute del signor Ministro della pubblica istruzione fosse migliorato, in modo da permettergli di poter domani assistere alla seduta, giacchè altrimenti...

Presidente (interrompendo). Io spero che egli starà meglio, e che vi potrà assistere, credo poi che in ogni caso potrà anche pregare qualcuno dei suoi colleghi di intervenire alla seduta per lui. Altrimenti nelle circostanze in cui siamo, bisognerebbe che il Senato non tenesse adunanza nè domani, nè dopo domani...

Senatore Vigliani. Ma abbiamo altre leggi.

Presidente. Mi permetta. Non potrebbe dico tenere adunanza pubblica nè domani, nè dopo domani, perchè non sarà possibile di portare in pubblica seduta la discussione degli altri progetti di legge anche molto estesi, che per altro già stanno in pronto, sino al principio della ventura settimana, perchè la stampa non è ancora compiuta.

Senatore Vigliani. Vi ha anche il progetto di legge sulla Corte dei conti.

Presidente. Quanto poi al progetto sull'istituzione della Corte dei conti, debbo far presente al Senato,

che il signor Ministro delle Finanze prima di partire da Torino mi invitò a rimandarne la discussione al tempo, in cui fosse ritornato, dicendo che desiderava di assistervi.

Conseguentemente se domani non vi può essere la discussione del progetto di legge sull'istruzione superiore il Senato non avrà materia da occuparsi.

Prego ora il Senatore Segretario d'Adda a far l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario, D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	91
Favorevoli . . .	83
Contrari	8

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori a voler riprendere i loro posti, ed i signori commissari delle petizioni a portarsi al banco delle commissioni.

La parola è al Relatore delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI:

Senatore *Notta, Relatore*. Nella tornata del 20 giugno 1861 veniva riferita la petizione Num. 2996 nei seguenti termini:

« Certo Cesare Soldano, sarto e fornitore militare in Catanzaro (Calabria Ulteriore 2^a) con la petizione numero 2996 ricorre al Senato perchè si ottenga il pagamento di un suo credito di ducati 1623 che dopo ripetuti ritardi gli venne negato dal Ministero della Guerra, dicendosi non regolare ma rivoluzionario il corpo degli zuavi calabresi che egli serviva, nè autorizzati a formarne l'organizzazione e ad ordinare il vestiario i signori colonnello Tabone e maggiore Riccoli che egli dice essere stati a ciò autorizzati da ordini del generale Garibaldi. Adducendo in prova della missione di questi e della regolare organizzazione del corpo il fatto di essere stato questo corpo a suo tempo riconosciuto, e sciolto poi con reale decreto, di essere stati pagati gli stipendi, il mantenimento ed altre spese di questo corpo, e nello scioglimento di essere stati retribuiti come gli altri militari dell'esercito meridionale di un soldo di congedo quelli che erano licenziati. »

Quindi quella Commissione presentava per organo del suo relatore le seguenti considerazioni e conclusioni:

« La vostra Commissione non è al caso di poter giudicare della verità dei fatti addotti, non di estimare le ragioni esposte, ma trova però che la cosa può meritare di essere presa in considerazione, e quindi per mio mezzo propone al Senato di voler inviare questa petizione al Ministero della Guerra, per quei riguardi che può meritare e quei provvedimenti che stimerà opportuni. »

Su questa petizione, relazione e conclusioni prendevano la parola varii Senatori; alcuni credevano che tanto per non sembrare sufficientemente fondate le cir-

costanze di fatto dal petente esposte, quanto perchè nel rigettare le sue istanze, era a credersi si fosse con sufficiente ragione proceduto dal Ministro della Guerra che in casi analoghi aveva sempre con facilità fatto procedere alla liquidazione e pagamento di consimili crediti, si dovesse passare all'ordine del giorno; alcuni altri opinavano essere la materia della presente petizione oggetto di definizione giuridica, e non doversi perciò allontanare dalla cognizione dei tribunali con deliberazione del Senato.

Ma insistendosi dal relatore della Commissione, e da altri che non tutte le questioni sollevate come quella relativa alla natura del corpo di questi zuavi potessero credersi di competenza dei tribunali, e che per altra parte il tenore delle conclusioni della Commissione fosse tale da non pregiudicare ogni qualsivoglia provvidenza amministrativa, si venne infine da alcuno degli oratori a proporre la questione sospensiva, sino a che si fossero procurati dalla Commissione maggiori ragguagli sui fatti esposti, e sulla provvidenza già data dal Ministero.

Tale sospensione quantunque non posta a partito, ebbe poi di fatti luogo, giacchè durante la discussione assentatisi alcuni Senatori non si trovò più in numero il Senato per deliberare.

La vostra attuale Commissione ha creduto di seguire il consiglio degli oratori che presero parte a quella discussione, di proseguire cioè le indagini, e procurarsi altre informazioni sui fatti nella petizione accennati, al quale effetto essendosi pel mezzo del suo presidente rivolta al Ministro della Guerra con preghiera di somministrarle, ebbe i riscontri seguenti:

« Allorquando il sarto Soldano Cesare di Catanzaro presentava la prima sua petizione a mezzo dell'onorevole deputato Greco che l'accompagnava di una commendaletizia con biglietto del 14 marzo 1861 per ottenere il pagamento del preteso suo credito, limitato per allora a ducati 1400, questo Ministero si faceva ad assumere tosto le necessarie informazioni intorno a cotale pendenza appo l'intendenza generale del corpo dei volontari italiani, la quale con lettera 4 aprile riferiva che il corpo dei *zuavi calabresi* che non si dipartì mai dalle Calabrie, non fu punto riconosciuto nè considerato come faciente parte del disciolto esercito meridionale, ed il suo comandante Tabone Francesco organizzava ed agiva di propria autorità, senza regolare mandato del Governo.

Che tanto il colonnello Tabone, come il suo maggiore Riccoli, al quale il Soldano rimetteva le sue forniture per conto dei zuavi ebbero a prelevare dalle varie casse erariali del Governo prestanti somme di danaro, appunto per pagare le spese delle forniture.

Che allo scioglimento di quel corpo, i loro conti furono trovati in tal disordine, che, scopertesi le frodi a danno del Soldano e di altri fornitori che non poterono ottenere in pagamento dei loro averi altro che dei buoni o ricevute, dovettero essere sottoposti ad inchiesta per abuso di potere e subire un procedimento

criminale il cui giudizio non è per anco conosciuto.

Ciò stante il Ministero con nota delli 10 scorso aprile riscontrava al deputato Greco, come allo stato delle cose fosse nell'impossibilità di accogliere la domanda del Soldano, il quale sgraziatamente affidatosi a chi non aveva alcun mandato autorevole dal Governo dittatoriale, avrebbe dovuto di necessità così come gli altri creditori attendere l'esito del procedimento incoato contro gli accusati per agire poi nel proprio interesse ad ottenere risarcimento dei danni.

« Il Ministro non avrebbe nulla da aggiungere, o variare parendogli che al sarto Soldano sia aperta la via dei Tribunali per agire in giudizio contro coloro che hanno contratto l'impegno di soddisfarlo delle sue forniture. »

Allo stato adunque di queste informazioni avute dal Ministero, parendo evidente che al Soldano che segue la fede di private persone, possa essere solamente aperta la via dei Tribunali per agire, crede di dovervi proporre, come vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Commissione testè lette voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore **Notta**, *Relatore*. Colla petizione n. 3018, il Sindaco di Messina, Salvator Natoli, in seguito a deliberazione di quel municipio, delli 24 maggio 1860, ricorrerebbe al Senato, affinchè venissero rilevati i cittadini di quella città dalle gravi perdite sofferte nel 1848, per la salvezza della comune madre Italia, siccome in quell'epoca con decreto del Generale Parlamento di Sicilia era stato disposto.

Quali gravi perdite così vengono nella petizione accennate « Messina fu segno alle vendette dei Borboni, invaserla dalla parte di mezzogiorno quelle orde, e misero a ruba e a fuoco a dritta e a sinistra le case tutte degli abitanti pel corso di ben tre miglia, gittando nelle più desolanti miserie innumerevoli famiglie. »

Benchè penetrati i membri della vostra Commissione da vivo sentimento di simpatia, di ammirazione pei loro connazionali di Messina dai quali vennero sempre con nobile animo incontrati i pericoli ed i danni sorti, e cagionati dalla difesa della nazionale libertà ed indipendenza, tuttavia credettero di non potere a meno di tenersi alle norme, che già vennero in casi analoghi seguite dal Parlamento, quando ebbe a chiedersi il risarcimento di consimili danni da altre città o province del Regno.

Ritenendo quindi la vostra Commissione che giustali norme ed i principii di diritto generalmente assentiti, i danni della guerra vanno divisi in due categorie, delle quali la prima comprende quelli che provengono dal fatto del proprio governo, per precauzione e difesa propria, e sono risarcibili; la seconda riflette quelli cagionati colle devastazioni delle guerre guerreggiate in luogo ed il risarcimento di tali danni non è dovuto dal Governo perchè pareggiati ai casi di forza maggiore, e che

ciò ha luogo tanto per quelli provenienti dal proprio Governo, come per derivati dal fatto del nemico.

Che per altra parte, come osserva il Wattel « Si l'État devait à rigueur dédommager tous ceux qui perdent de cette manière, les finances publiques seraient bientôt épuisées, il faudrait que chacun contribuât du sien dans une juste proportion, ce qui serait impraticable: d'ailleurs ces dédommagemens seraient sujets à mille abus et d'un détail effrayant. Il est donc à presumer que ce n'a jamais été l'intention de ceux qui se sont unis en société. »

Che appunto nella ristretta condizione delle nostre finanze, è tanto più doveroso il tenersi agli stretti principii di diritto per evitare quell'esaurimento delle medesime che si renderebbe inevitabile, se, aperto l'adito alle dimande di tali risarcimenti, si facessero con parità di ragione a chiederli eziandio tutte le città e province del Piemonte, della Lombardia, delle Romagne, e del già Regno di Napoli, che soggiacquero a simili jatture.

Che se poi per queste gravi ragioni il Governo Italiano non può tenersi vincolato da ogni deliberazione del Parlamento di Sicilia, non può nemmeno a cagione della propria origine essere tenuto a risarcire danni arrecatisi dalle barbarie delli Governi d'altra origine che lo precedettero od in Sicilia o nelle altre province d'Italia.

Che tolto il diritto all'indennità, qualora anche alcuni individui o famiglie della città di Messina, o per la miserevole loro condizione, o per certa equità politica e convenienze potessero ritenersi degni di sussidio, tale onere del pubblico bilancio non avrebbe potuto essere oggetto di competente deliberazione del Senato, la Commissione perciò opina di dovervi proporre l'ordine del giorno.

Siccome poi posteriormente a tale proposta della vostra Commissione, sarebbe stata quest'identica petizione riferita e discussa nell'altro ramo del Parlamento (tornata 31 gennaio 1862) sulle osservazioni fattesi, che al paragrafo 9 del Bilancio delle provincie siciliane del 1861 eravi un fondo assegnato per Decreto dittatoriale del 29 ottobre 1860 da distribuirsi nei modi da esso previsti, cioè, ducati 2,525,000, pari a L. 10,728,132 74, e che questa somma non era stata tolta dagli introiti dipendenti dai tributi dello Stato, ma dalla rendita confiscata in settembre 1848 alla famiglia dei Borboni di Napoli, e avrebbe il Presidente del Consiglio, e Ministro dell'Interno fatto istanza, che venne anche dalla Camera dei deputati ammessa, che si mandasse la petizione « al Ministero dell'Interno per esaminarla, e ciò fatto quando fosse necessario, avrebbe il Ministero presentato una sua proposta circa al modo di eseguire il detto Decreto « — e più infra — » che per questa guisa sarebbe stato dato mezzo alla Commissione del bilancio dello Stato di emettere un suo parere più presto e più studiato, perchè lo studierà d'accordo col Ministero ».

Perciò la vostra Commissione, in ora, crede di do-

vervi proporre, come vi propono, che sia depositata negli archivi del Senato la presente petizione, onde si possa avere presente, nel caso, che detta ministeriale proposta, o parere della Commissione del bilancio, venga dalla Camera accolta, ed al Senato in seguito sottomessa.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Accetto le conclusioni della Commissione, alle quali non trovo a dire; quanto ai ragionamenti, qualora si venisse a discussione, io mi sentirei disposto a combattere molte delle ragioni messe in campo dal Relatore per escludere il diritto anche in altre province ad eventuale indennità dipendentemente a danni cagionati per guerra sostenuta; come altresì dichiaro, che non saprei ammettere come completa la distinzione dei danni, che egli ha fatta, cioè di quelli cagionati direttamente dal nemico, e di quelli cagionati dallo Stato il quale si trova in lotta, giacchè avviene a mio credere una terza categoria, di quelli, cioè, cagionati bensì dal nemico, non per causa di guerra guerreggiata, ma dietro il volontario abbandono fatto d'alcune province dello Stato, che pur avrebbe avuto il dovere di difenderle se lo avesse potuto.

Questa questione però sarebbe affatto inopportuna nel momento attuale; io non intendo quindi di promuoverla se non per esprimere al riguardo una riserva in modo, che la questione non resti momentaneamente pregiudicata, quando possa eventualmente venire il momento di trattarla.

Presidente. Metto a partito le conclusioni della Commissione sopra questa petizione, tendente ad ordinarne il deposito negli archivi del Senato.

(Approvato).

Senatore Notta, Relatore. N. 3019. Con questa petizione il sindaco di Messina esponendo « come quel Consiglio Comunale abbia più volte, ma indarno reclamato dal Governo della Luogotenenza la reintegrazione dei terreni che formavano l'antica cinta militare, non che quelli adiacenti denominati *furie* di mezzogiorno, e tramontana, dal cessato Governo Borbonico usurpati, con dichiarazione del suddetto Consiglio di rispettare le convenzioni fatte ai particolari, contentandosi d'esigerne invece i canoni stabiliti.

« Ricorrerebbe al Senato per ottenere della restituzione come anche di quelli di terranova, S. Ranieri, e quanti altri ne rimarranno liberi nelle fortezze da demolirsi ».

La proprietà che possa avere il Municipio di Messina sugli succitati beni, e la conseguente ragione di rivendicarli essendo materia di esclusiva cognizione e definizione dei Tribunali competenti, e non constando, anzi essendo escluso dalla fatta esposizione del petente Municipio, che per esso non siasi ancora adita al riguardo la via giuridica; la Commissione a senso del numero quarto dell'articolo 83 e 85 del regolamento del Senato vi deve proporre, come propone l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. i. 3020 e 3032. Con queste due petizioni l'avvocato Ignazio Palmeri di Messina, porgerrebbe, com'egli si esprime, *per la quinta ed ultima volta preghiera al nobilissimo Senato di deliberare d'estendere a favore suo la legge riguardante i militari privati d'impiego per titolo politico.*

Appoggierebbe quest'istanza ad alcuni documenti per copia inserti in dette petizioni, cioè, specialmente:

Ad una deliberazione della Giunta Municipale di Messina delli 31 ultimo luglio pubblicatasi nel giornale di quella città che porta per titolo *Politica e Commercio* (N. 65); e ad una copia, come sopra, del Decreto del V. Governatore di Messina delli 10 maggio 1861, e di certificato del Procuratore generale del Re presso la gran corte civile di Messina in data 21 gennaio 1861.

Stando alle risultanze di tali documenti apparirebbero segnalati i servigi che vennero resi dal petente alla causa della Libertà e dell'Indipendenza.

L'avvocato Palmeri servì come milite nelle artiglierie di Messina nel 1848, col soldo di oncie 11 10 il mese pari a L. 145 74 giusta la tariffa Militare Siciliana.

Con diploma 25 marzo 1848, della città di Messina e per Decreto 5 aprile 1848 del Parlamento Siciliano venne gli conferita la medaglia d'argento quale valoroso combattente negli attacchi delle batterie della città contro la Cittadella occupata dai Borbonici.

Con decreto Ministeriale N. 12164 del Presidente del Governo Ruggero Settimo, venne quindi il Palmeri promosso al grado d'uffiziale guardia principale del corpo politico d'artiglieria, assegnandogli il relativo soldo.

Servendo in tale qualità, secondo la datagli destinazione, la causa di quella rivoluzione, soggiacque colla medesima nel 1849, soffrendo carcere ed esiglio.

Nel 1857 però come appare dalle copie del succitato certificato del Procuratore generale del Re, ebbe a concorrere per essere ammesso nella magistratura, dal quale concorso venne escluso per deliberazione del 19 novembre stesso anno del governo Borbonico per essere stato uffiziale dei rivoltosi nel 1848.

Esporrebbe in ultimo il Palmeri d'aver combattuto nel 1860 col gran capitano Garibaldi in Palermo ed in Milazzo, ed altrove ».

La vostra Commissione ritenendo, che per quanto vogliansi, come meritano, tenere in pregio i sunnati servigi del petente, non sono però quali si richieggono dal Regio Decreto 10 gennaio 1861, e dalla legge 30 luglio successivo da cui venne convalidato.

Che l'ufficio centrale da cui venne riferito il progetto di questa legge, ed a cui erano state comunicate le petizioni del Palmeri precedenti, non avendone in tale occasione tenuto conto, dimostrò di concorrere nello stesso avviso.

Vi propone perciò sulla medesima l'ordine del giorno. (Approvato).

La petizione n. 3021 venne ritirata.

Quella avente il n. 3022, mancando dell'autenticità

della firma, non può essere riferita (art. 85 del regolamento).

Colla petizione n. 3023 per incarico della Giunta municipale della città di Clusone, il sindaco avvocato Spaurau chiederebbe, che non solamente venga Clusone conservato capoluogo del circondario colli mandamenti di Clusone, Lovera e Gandino, ma venga ancora al medesimo, come agli altri capiluoghi, accordato il regio Tribunale.

In tale petizione stampata, e stata distribuita agli signori Senatori e Deputati si trovano non poche ragioni desunte dalle condizioni locali di quel circondario, dallo stato della popolazione, della coltura e commerci di quelle valli ed infine dalli precedenti storici di quella città, che possono giovare a stabilire la convenienza di formare di Clusone il centro amministrativo e giudiziario del circondario.

Tuttavia siccome non potrebbesi colla voluta giustizia, ed opportunità prendere in ora questa determinazione tanto a fronte dei contrari interessi, che, come appare dalla petizione stessa, puonno avere altri municipi, che di quelli altri che possano esistere rispetto ad una più generale e definitiva ripartizione, e circoscrizione delle amministrazioni, e dei Tribunali, da proporsi in relativa legge.

Perciò la vostra Commissione vi propone il deposito intanto della presente petizione negli archivi del Senato, acciò si possa all'uopo, ed in tale occasione, avervi l'opportuno riguardo.

Del resto mi permetterò di soggiungere che l'ultimo articolo della legge quest'oggi deliberata, inchiude già la facoltà al Ministero di poter attuare queste circoscrizioni dei vari circondari. Quindi pare che a maggior ragione debbano adottarsi le conclusioni della Commissione.

Senatore Casati. Siccome nell'articolo 33 della legge or ora votata, è fatta facoltà al Ministero di mutare, ove creda, i Tribunali di circondario, mi pare che questa petizione dovrebbe essere rinviata al Ministero di Grazia e Giustizia affinché vi abbia quei riguardi che possono essere del caso.

Senatore Notta, Relatore. La Commissione nulla ha da opporre a che questa petizione sia rinviata al Ministero testè menzionato.

Presidente. La Commissione propone il rinvio di questa petizione numero 3023 al Ministero di Grazia e Giustizia.

Chi approva queste conclusioni sorga.

(Approvato)

Senatore Notta, Relatore. Numero 3024. Con questa petizione il sindaco di Messina sul supposto che il Parlamento nazionale volgendo il pensiero allo stato deplorabile di tutti i municipi del Regno volesse recare a peso dello Stato i debiti comunali, che per ragione di guerra ebbero a contrarre, per essere tali debiti stati mezzi necessari al risorgimento italiano.

Chiederebbe che dal Senato si approvasse la ricogni-

sione del credito comunale di Messina per somme ingenti (non dando altra delimitazione) sborsate nelle vicende politiche del 1848.

E con altra petizione (numero 3025) lo stesso sindaco esponendo come nelle funeste politiche vicende del 1848, il comune di Messina per ingiunzione del comitato di sicurezza sia stato costretto al pagamento di parecchie somme, che posria vennero dal Governo delle Due Sicilie con Decreto ministeriale del 30 agosto 1858, liquidate in due distinte somme di ducati 5081 15 e ducati 4963 21 e poste a peso della tesoreria generale.

Riferisce, il petente, come in seguito al Decreto 29 dicembre 1860 del luogotenente generale per le province siciliane, avesse inutilmente iniziata la pratica onde il suddetto credito fosse iscritto nel gran libro di Sicilia, come debito nazionale, epperiò a nome ed in conformità di deliberazione del Consiglio comunale di Messina ricorre al Senato acciò venga come tale riconosciuto.

La vostra Commissione, ritenendo:

Che colla legge 4 agosto 1861, sull'unificazione dei debiti, vennero già iscritti, e fatta anche speciale riserva (art. 2) d'iscrivere nel Gran Libro tutti i debiti, che per la loro indole potevano essere unificati.

Che sovra relativa interpellanza alla Camera dei deputati stata fatta al Ministro di finanze, avrebbe questi dichiarato che circa ai debiti dei comuni di Sicilia quando tutte le indagini fossero state fatte, il Governo ove ne fosse il caso avrebbe proposte leggi speciali per vedere se alcuni di essi potessero o no essere nel Gran Libro inseriti;

Vi propone sovra amendue queste petizioni l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3026. I consiglieri del municipio di Calassio, provincia di Aquila, domandano che venga conservata in quel luogo la casa religiosa dei Minori Osservanti di S. Francesco per gli utili servizi che quei religiosi prestano alla popolazione.

Essendo già stato al riguardo provveduto col Regio decreto 13 ottobre 1861 in seguito al precedente decreto 17 febbraio 1861 emanato dal Luogotenente generale del Re, in conformità anche della legge 29 maggio 1855, già vigente nelle antiche province, non è più il caso di speciale provvedimento in merito alla presente petizione; epperiò la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3027. Il sindaco di Messina a nome del Consiglio comunale ricorre al Senato onde ottenere che venga sancita dai competenti poteri una legge che ridoni al libero commercio i beni appartenenti alle mani morte della Sicilia.

La vostra Commissione ritenendo che nel regime costituzionale, ed a garanzia del medesimo è necessario che ciaschedun potere, ed amministrazione si contenga nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze.

Che perciò i Municipi non possono prendere ingerenza

in questa materia per farne oggetto di una deliberazione, giacchè in tal modo si eccederebbero i limiti amministrativi assegnati dalla legge ai comuni.

Vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3028. Il sindaco stesso di Messina a nome del Consiglio comunale espone i motivi per cui crede che il Municipio debba venire esonerato dalle spese di mantenimento del Giudice mandamentale.

L'oggetto della presente petizione, non potendo essere preso in considerazione, se non quando, con una disposizione generale per tutto il Regno sia unificato il sistema finanziario, vengano conseguentemente a cessare i parziali oneri, come quello di cui si tratta, la vostra Commissione vi propone perciò l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3029. Il Sindaco di Messina a nome di quel Consiglio municipale ricorre al Senato, onde veder aboliti in Sicilia i Consigli degli Ospizi creati con Decreto del 1 febbraio 1816.

Per la stessa ragione di massima già accennata nella relazione della petizione n. 3027, cioè per non potere la materia in discorso essere oggetto di deliberazione d'un Consiglio comunale, vi si propone dalla Commissione l'ordine del giorno.

(Approvato).

Le petizioni N. 3030 e 3031 essendo mancanti dell'autenticità della firma non possono essere riferite.

N. 3033. L'avvocato Ignazio Palmeri di Messina si rivolge al Senato onde ottenere che i numerosi benefici semplici ed alcune cappellanie laicali che esistono in Naro (circondario di Girgenti) vengano compresi nella legge d'incameramento da sottoporsi alla sanzione del Parlamento.

L'oggetto della presente petizione essendo essenzialmente quello di sottoporre al Parlamento le osservazioni per le quali crede il ricorrente vengano li accennati benefici semplici e cappellanie laicali compresi nell'indicato progetto di legge, la vostra Commissione ve ne propone il deposito negli archivi del Senato, per averne poi il dovuto riguardo, se, e quando verrà proposta la detta legge d'incameramento.

(Approvato).

N. 3034. Questa petizione mancando dell'autenticità della firma non può essere riferita.

N. 3035. Gaetano Ruscone di Milano, porge reclami contro il Ministero dell'Interno perchè ricusò di accordargli un impiego, e si rivolge al Senato, onde ottenerlo per sua intercessione.

Essendo questa petizione nel novero di quelle contemplate nel n. 3 dell'art. 83 del Regolamento del Senato, la vostra Commissione, in conformità dell'art. 85 del medesimo, vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3036. Questa petizione mancando di firma non si può riferire.

N. 3037. Annibale Giordano, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, porge richiami contro l'operato del Ministro dell'istruzione pubblica e delle Commissioni per l'esame di concorso alle cattedre della storia del diritto e del diritto Romano per non essere stato prescelto ad una di esse.

A senso dell'articolo 15, n. 4, titolo 11 della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, essendo aperta la via al petente di ricorrere al Re, acciò previo l'avviso di detto Consiglio, si provveda in merito alla sua domanda.

La vostra Commissione vi propone perciò l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3038. La Giunta municipale del comune di Santo padre, provincia di Terra di Lavoro, ricorre al Senato onde ottenere che vengano posti in vendita i beni dei Luoghi Pii di quella provincia e ne sia convertito il prezzo in opere di pubblica utilità.

Per la stessa massima invocata sulle precedenti petizioni n. 3027 e 3029, la Commissione vi propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3039. La Giunta municipale di Casalmaggiore provincia di Cremona, porge al Senato motivate istanze, acciò nell'approvazione della legge per l'attuazione in Lombardia del nuovo ordinamento giudiziario venga dichiarata sede di tribunale la città di Casalmaggiore invece di quella di Bozzolo indicata nella tabella A annessa alla legge del 13 novembre 1859.

Essendo identica questa domanda a quella su cui ebbe già a deliberare il Senato, la Commissione propone anche per questa il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia.

(Approvato)

N. 3040. Il Consiglio municipale della comunità dei Bagni di Lucca si rivolge al Senato onde ottenere che quello stabilimento di bagni venga dichiarato nazionale e come tale migliorato e mantenuto a spese dello Stato.

L'oggetto della presente petizione tendendo ad aggravare il bilancio dello Stato, la Commissione non ha creduto possa essere conveniente l'iniziativa al riguardo del Senato, e vi propone perciò l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3041. La deputazione provinciale di Modena, allegando a nome di quella provincia diritti di proprietà sui beni demaniali la cui alienazione sarebbe decretata dal progetto di legge in corso presso il Senato, si rivolge al medesimo perchè voglia dichiarare sospesa la vendita di quelli dell'accennata provincia, finchè non sia deciso circa i diritti della medesima ad una determinata parte.

In conformità del voto già stato dato dal Senato nell'occasione dell'approvazione della legge di cui è cenno in questa petizione, la Commissione non può che proporvi l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3042. I Consiglieri municipali di Bitonto (provincia di Bari) porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che quella città venga dichiarata sede di un Tribunale di circondario.

N. 3043. La Giunta municipale della città di Chieti (provincia dell'Abruzzo) ricorre al Senato onde ottenere che in detta città venga stabilita una sezione di Corte d'appello, esponendo tutte le circostanze per cui crede fondata la sua domanda. Di queste due petizioni la vostra Commissione ve ne propone il deposito negli archivi del Senato acciò se ne possa avere il dovuto riguardo quando venga in discussione la legge.

Senatore Cibrario. Non sarebbe meglio il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia, come si è fatto per altre consimili?

Presidente. Si fa eccitamento, perchè queste petizioni siano mandate al Ministero di Grazia e Giustizia.

La Commissione acconsente? Od insiste per l'invio agli archivi?

Senatore Notta. Io osserverei che per le altre era necessario il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia, perchè si riferivano alla legge per l'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario oggi discussa: ma se si vuole mandare anche questa la Commissione non fa difficoltà.

Senatore Vacca. Se insiste per l'invio agli archivi domando la parola.

Senatore Notta. L'opinione della Commissione era

che si dovesse solo mandare agli archivi, ma se si vuole inviare al Ministro, non vi si oppone.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio di queste petizioni al Ministro di Grazia e Giustizia.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Senatore Notta, Relatore. N. 3044. Biagio G. Miraglia, direttore del manicomio di Arezzo (provincia di Terra di Lavoro) presenta al Senato un programma in stampa da lui compilato sopra un *Manicomio modello italiano* e domanda che venga discussa ed adottata una legge per l'organizzazione di un tale stabilimento.

La vostra Commissione anche per questa petizione vi propone il deposito negli archivi del Senato, onde se ne possa tener conto all'occasione.

(Approvato).

I N. 3045, 3046, mancando dell'autenticità della firma, non si possono riferire.

N. 3047. I consiglieri municipali della città di Rossano porgono al Senato motivate istanze acciò nella predetta città venga stabilito un Tribunale di circondario.

Si potrebbe anche questa inviare al Ministro di Grazia e Giustizia per quei riguardi che possono meritare le istanze dei petenti.

(Approvato).

Presidente. Domani, avrà luogo al tocco, l'adunanza pubblica per la discussione del progetto di legge sull'istruzione superiore.

La seduta è sciolta (alle 4 3/4).

LXXXIX.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Dichiarazione del Ministro della marina* — *Appello nominale* — *Congedi* — *Discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'istruzione superiore* — *Osservazioni del Senatore Cibrario (relatore)* — *Proposta sospensiva del Senatore Vigliani, alla quale aderisce condizionalmente il Senatore Matteucci* — *Considerazioni del Senatore Gallina sull'ordine del giorno per le sedute successive proposte dal Presidente* — *Adozione della proposta del Senatore Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della marina.

(Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

Presidente. Il signor Agostino Ponis sotto-segretario contabile nella direzione de' manufatti d'Ancona fa omaggio al Senato d'alcune copie d'una sua *Proposta di legge sulle pensioni agli impiegati civili del Regno d'Italia.*

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della marina.

Ministro della Marina. Era intendimento del mio collega, il Ministro della pubblica istruzione, di presentarsi quest'oggi al Senato per assistere alla discussione del progetto di legge relativo all'ordinamento della istruzione superiore; ma continuando la sua indisposizione è dolente di non potervi intervenire, mi incaricò di dichiarare al Senato che riservandosi esso tutte le osservazioni che sarà del caso di fare circa l'opportunità di vari articoli del progetto di legge, non erede di doversi opporre a che venga in discussione il progetto medesimo.

Io spero che la salute del mio collega sarà presto ristabilita, e che potrà fra poco intervenire alle sedute del Senato.

Presidente. Si è udita la dichiarazione del Ministro della marina, ma scorgo che il Senato è in così piccolo numero, che non può prendere deliberazione. Sebbene siasi atteso dal loco fino alle due e mezzo tuttavia il Senato non essendo, come dissi, in numero, inviterò il Senatore Segretario D'Adda a procedere all'appello nominale.

Prima per altro debbo annunziare al Senato che vi sarebbero due domande di congedo che non posso mettere ai voti non essendo il Senato in numero legale per deliberare; e queste sono l'una del signor Senatore Sagarriga, e l'altra del Senatore Araldi.

Ho fatto pregare tutti i Senatori che si trovano nelle sale del Senato di venire qui, anche quelli attualmente sedenti nelle Commissioni, perchè facendosi l'appello nominale è necessario che sieno tutti presenti.

(Il Senatore, *Segretario*, D'Adda fa l'appello nominale; nel frattempo sopraggiungono vari Senatori).

Presidente. Mi risulta che siamo ora in numero di 85, numero superiore a quello richiesto per la validità delle nostre deliberazioni, per conseguenza s'intraprenderà la discussione del progetto di legge sull'istruzione superiore.

Prima però di aprire la discussione generale sul medesimo, provocherò il voto del Senato sulle due domande di congedo accennate in principio della seduta.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Sagarriga e Araldi Erizzo, i quali per motivi di salute chiedono un congedo che loro è dal Senato concesso).

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO
DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE.

(V. atti del Senato N. 41).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge per l'ordinamento sull'istruzione superiore, nei limiti però fissati dall'onorevole signor

Ministro della marina colla dichiarazione testè dallo stesso fatta.

Prego i Senatori membri della Commissione di voler prendere posto al banco designato.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Credo che il Senato vorrà dispensare il Presidente dal dare lettura della legge intiera.

Molti Senatori. Sì.

Presidente. Mi riservo quindi di dare lettura dei singoli articoli, di mano in mano che verranno in discussione.

Accordo in prima la parola al relatore della Commissione e quindi al Senatore **Vigliani**.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'onorevole signor Ministro della Marina, a nome del suo collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica, indisposto, ha dichiarato che egli non si opponeva alla discussione del progetto di legge iniziato in Senato dal Senatore **Matteucci**, facendo però riserve ed eccezioni in nome dello stesso signor Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'opportunità di alcuni articoli.

Io credo che non può cadere nessun dubbio sull'opportunità della discussione degli articoli di questa legge, salvo nei punti che sono già stati indicati nella relazione.

In questa, il relatore si è fatto carico di riferire le parole dette alla Commissione stessa dall'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, che cioè in quanto agli articoli che concernono l'amministrazione dell'istruzione pubblica, egli aveva presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, e che non poteva che riferirsi al medesimo, vale a dire che non poteva ammettere che si discutesse in Senato sopra la stessa materia.

Per debito di giustizia si aggiungeva nella relazione che il progetto iniziato in Senato dal Senatore **Matteucci** era di molto più antico che quello presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica alla Camera dei Deputati.

Di fatto, se la memoria non m'inganna, il progetto del Senatore **Matteucci** fu preso in considerazione il 14 giugno dell'anno scorso, mentre invece quello sullo stesso argomento del Ministro dell'Istruzione Pubblica non fu presentato alla Camera elettiva che in principio di questa seconda parte della sessione. Dunque non sarebbe imputabile in ogni caso, nè al Senatore **Matteucci** nè molto meno alla Commissione questa specie di dualità, che si troverebbe esistere fra questi due argomenti che dovrebbero discutersi parallelamente nell'una Camera e nell'altra.

Ciò premesso, la Commissione si riferisce a quanto il Senato crederà stabilire in proposito.

Senatore **Vigliani**. Era mia intenzione precisamente di presentare al Senato qualche osservazione sull'argomento che l'onorevole Relatore della Commissione ha così ben toccato. Il progetto di legge in discussione è, come voi ben vedete, della massima importanza. A me si presenta grave il dubbio se in assenza del Ministro

dell'Istruzione Pubblica sia, non dirò regolare, che sicuramente non lo sarebbe, ma conveniente il discutere una legge di tanto rilievo.

L'onorevole signor Ministro della Marina ha dichiarato che consentiva ad assistere alla discussione, invece del suo collega, ma egli ha posto a questo suo consenso una restrizione che parmi molto essenziale.

Egli ha riservato naturalmente al suo collega la facoltà di fare alcune osservazioni sopra alcune disposizioni del progetto che noi stiamo per discutere. Ora egli è evidente che questa riserva ci può mettere nella condizione di ritornare sopra i nostri passi, cioè di ritornare a discutere alcune questioni sulle quali il Senato già avesse pronunziato.

È vero che una volta che il Senato avesse deliberato non potrebbe più esservi altra deliberazione, ma non è men vero altresì che questo non andrebbe d'accordo colle riserve che l'onorevole signor Ministro della marina ha annesso alla sua dichiarazione di assistere alla discussione invece del suo collega.

Pregherai quindi il Senato di voler molto attentamente penetrarsi di questo punto preliminare, e vedere se non convenga meglio di apportare qualche ritardo a questa discussione, anzichè intraprenderla in un modo che non sarebbe abbastanza soddisfacente e, mi si permetta pure di dirlo, forse non abbastanza prudente.

Presidente. Il Senatore **Vigliani** fa qualche proposta?

Senatore **Vigliani**. Proporrèi, quando le mie osservazioni fossero apprezzate dal Senato, che fosse rinviata la discussione a un giorno in cui potesse assistervi il Ministro della pubblica istruzione.

Senatore **Matteucci**. Per la parte che io posso avere in questa discussione, non ho nessuna difficoltà di accogliere la proposta del Senatore **Vigliani**, a condizione però che sia determinato il giorno in cui questa discussione possa realmente riprendersi, e in cui il sig. Ministro **Desanctis**, che speriamo a quel tempo ristabilito, possa assistere effettivamente alla medesima e prendervi parte in una maniera definitiva, e non come annuncia il signor Ministro della Marina, il quale dice di assistere colla riserva per lui fatta.

Dopo queste considerazioni, e dopo quanto ha esposto l'onorevole relatore della Commissione, io sono d'accordo che si rimandi tale discussione ad altro giorno, purchè questo, ripeto, sia fin d'ora determinato.

Ministro della Marina. Io ripeto al Senato quanto dolga al signor Ministro dell'istruzione pubblica di non potere assistere alla seduta di quest'oggi. Ieri lo stato di sua salute sembrava promettere che egli avrebbe potuto intervenire, per conseguenza non si avrà ad accagionare la sua volontà se questa discussione resta sospesa.

Come dissi, io non potrei assumere sopra di me di consentire a tutti gli articoli che venissero discussi, perchè esiste nell'altro ramo del Parlamento un progetto di legge non compiuto ma analogo in parti sostanzialissime all'attuale.

Perciò sarebbe necessario l'intervento del Ministro della pubblica istruzione onde evitare contrasti di opinioni e d'idee, le quali anziché tornare a vantaggio della legge potrebbero forse nuocere alla medesima.

Ciò premesso, io sono agli ordini del Senato e aspetto le deliberazioni che vorrà prendere intorno alla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola metterò ai voti la proposta di sospensione fatta dal Senatore Vigliani. Sarebbe però necessario che a questa sospensione si indicasse un termine fisso.

Senatore Vigliani. La discussione si potrebbe rinviare dopo quella delle leggi sulle tasse di registro e di bollo.

Presidente. Io mi proponeva di suggerire al Senato, ove non fosse fatta una proposta speciale, di rimandare espressamente la discussione di questa legge non solamente dopo quella dei progetti di legge sulla tassa di registro e sulla tassa di bollo, ma anche dopo a quella sulla Corte dei conti, poichè da quanto mi vien riferito dal signor Ministro della marina, lunedì il signor Ministro delle finanze potrà essere presente. Crederci dunque che si potrebbe intraprendere la discussione della legge sulla Corte dei conti, quindi quella sulla tassa di registro e sulla tassa di bollo, infine verrebbe la discussione del progetto di legge attuale.

Ben inteso che nel corso di queste discussioni che io chiamerò maggiori verranno anche a collocarsi altre discussioni che richiederanno minor tempo, e fra queste, quelle raccomandate alla sollecitudine del Senato dal signor Presidente del Consiglio, relative alle convenzioni postali colla Svizzera e colla Grecia che sono di grande urgenza.

Credo che si potrebbe con queste maggiori discussioni far andare di conserva quelle minori, ritenendo sempre che appena terminata la discussione delle leggi mentovate verrà quella sull'istruzione superiore.

Se il Senato approva quest'ordine di lavori (ed io lo terrò per approvato se non sorge nessuna opposizione), scioglierò la seduta e la rimanderò a lunedì.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. L'ordine del giorno proposto dall'onorevolissimo signor Presidente mi pare accordarsi perfettamente con quello che già era stabilito nella lettera di convocazione del Senato di alcuni giorni orà scorsi, nella quale, se non isbaglio, tra molti progetti da discutersi, teneva l'ultimo luogo quello sull'istruzione pubblica superiore; perciò non posso fare la menoma osservazione a questo riguardo.

Ne farò bensì una sui termini presso che tassativi coi quali mi pare annunziato l'ordine del giorno.

Io credo per molte ragioni, che la discussione della presente legge intrapresa per iniziativa parlamentare, legge organica, legge che abbraccia e la parte amministrativa e la parte finanziaria, tutto ciò insomma che può riferirsi all'amministrazione dell'istruzione pubblica

superiore, richieda necessariamente la presenza o l'assenso del Ministro della pubblica istruzione.

Vi sarebbero infinite altre osservazioni relative al tempo, al luogo, alle persone implicate in causa, se mi è lecito di esprimermi in questo modo, perchè nel caso di un impedimento determinato, di un impedimento chiarito, e non si può supporre altrimenti, del Ministro per assistere a questa discussione, conviene o che il Ministro assuma la discussione medesima, o che si sospenda ulteriormente ogni discussione.

Ciò è ordinato da quei principii di convenienza, molto a proposito citati dall'onorevole Senatore Vigliani in appoggio della sospensione da lui proposta perchè, trattandosi d'una legge organica, d'una legge completa, per quanto possa essere utile e desiderabile la sua discussione ed attuazione cogli emendamenti che potranno essere suggeriti, è evidente ed indispensabile ancor più che l'azione del Ministero si faccia presente, attiva e vigorosa.

Io credo per conseguenza che occorrendo di discutere questa legge, anche dopo la spedizione delle altre di finanza, le quali sono immensamente gravi ed importanti, si abbia a prender concerto col signor Ministro dell'istruzione pubblica per aver la sua presenza od il suo assenso, e ritengo quindi l'ordine del giorno come dimostrativo, salvo gli ulteriori concerti; così esigendo tutte le ragioni di convenienza e di rapporto fra una Camera ed il Ministero.

Presidente. Io credo che l'intenzione del Senato sia uguale a quella del Senatore Gallina.

L'ordine del giorno non è mai tassativo irrevocabilmente, ma sempre dimostrativo; ed invero succedono incidenti nel corso dei giorni e delle discussioni, sorvengono necessità di sopperire a certe esigenze, che fanno sì che il Senato sia sempre padrone e libero di modificare il suo ordine del giorno; per conseguenza io credo che siamo perfettamente d'accordo colle teorie esposte dall'onorevole Senatore Gallina, e l'ordine del giorno è unicamente per indicare che, fino a quando non siano esauste quelle materie, che si possono ravvisare come più gravi ed urgenti, per il momento non si parlerà di questa discussione. Quando poi saremo in prossimità del termine di quelle discussioni, allora si farà luogo a questa, d'accordo col signor Ministro, il quale spero che a quell'epoca sarà in istato di potervi assistere, oppure di poter predisporre perchè alcuno dei suoi colleghi la sostenga in sua vece.

Ora vi è una proposta di sospensione fatta del Senatore Vigliani: io interrogo il Senato se l'accetta.

Chi accetta questa proposta di sospensione voglia sorgere.

(Approvato).

Vi è ancora l'indicazione dell'ordine del giorno di cui ho testè fatto parola, e se non vi ha osservazione in contrario s'intenderà accettato dal Senato.

Lo ripeto ancora una volta: lunedì si discuterà la legge sulla Corte dei conti; posteriormente quella sulla

tassa di registro; poi quella sulla tassa di bollo; quindi avrà luogo quella sulla istruzione superiore, ammettendo però anche quei progetti che saranno di più facile spedizione, i quali per la loro urgenza potranno venire discussi nel frattempo.

Debbo avvertire il Senato che lunedì l'adunanza pub-

blica sarà fissata alle due, ed al tocco vi sarà riunione nella sala delle conferenze per la lettura e lo svolgimento della proposta di legge iniziata dal signor Senatore De Gori.

Intanto non essendovi ora altra materia a discutersi sciolgo la seduta (ore 3 $\frac{1}{4}$).

XC.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti — Discorsi del Senatore Colla, e del Ministro delle finanze a confutazione delle modificazioni introdotte nel progetto dell'Ufficio Centrale — Osservazioni in risposta ai medesimi del Senatore Farina — Considerazioni del Senatore Vacca in appoggio del progetto ministeriale — Riassunto del relatore Senatore Cibrario — Parole dei Senatori Vacca, Colla e Cibrario a schiarimento di alcune loro osservazioni — Discorso in merito del Senatore Gallina — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle finanze e più tardi interviene eziandio il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Lo stesso legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3063. Il Collegio dei Notai di Torino per deliberazione del 21 febbraio corrente sottopone al Senato alcune modificazioni che ravviserebbe opportune che vengano introdotte nella legge sulla tassa di registro.

Presidente. Si darà ora comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge la lettera del Senatore Dragonetti, colla quale per affari di famiglia domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro degli affari esteri di due esemplari del 1° volume del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura di quel Ministero;

I Prefetti delle province di Alessandria, di Cremona e di Palermo di alcune copie degli *atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1861*;

Il Sindaco del comune di Piobesi Torinese di due copie del primo fascicolo dei *Regolamenti* per quel comune.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

(Vedi atti del Senato N. 100)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la istituzione della Corte dei Conti del regno d'Italia.

Credo che il Senato trattandosi di legge molto lunga, vorrà, come altre volte fece, esinere il Presidente dal dar lettura dell'intero progetto.

Aprò quindi la discussione generale su questo progetto di legge, e dò la parola all'onorevole signor Senatore Colla.

Senatore **Colla.** Signori.

Finchè non ebbi io mano la relazione dell'ufficio centrale del Senato intorno al progetto di legge per la istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia, io pensava dovermi astenere dalla discussione e dalla votazione di questa legge per giusti riguardi che il Senato avrebbe senza dubbio apprezzati.

Ma dopo il diligente studio ch'io feci della relazione dell'ufficio centrale e degli emendamenti coi quali egli vorrebbe trasformare secondo i suoi disegni il progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati, e fondare la nuova Corte dei Conti su basi assai diverse da quelle che furono stabilite colla legge del 1859, sostituendo alle proposte del Governo altre che farebbero venir meno l'importanza e l'indipendenza della Corte, e così pure la efficacia dei suoi riscontri, è nato nell'animo mio il

convincimento che ad altri riguardi maggiori, anzi a un dovere conscióziioso, io dovrei rimproverarmi di aver mancato, se non recassi al Senato il frutto della mia lunga esperienza, ed insieme una breve esposizione degli studi che hanno preceduto, sia la legge del 1859, sia la compilazione del progetto di legge ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Quantunque già nel 1853, mentre si provvide al riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato, si annunciassero prossima la istituzione di una Corte dei Conti, alla quale si affiderebbe non solo la revisione giudiziaria dei conti, delle amministrazioni e dei loro agenti, all'ora competente al magistrato della Camera, ma altresì l'incarico del riscontro preventivo che era dato all'ufficio del controllo generale, tuttavia il sapiente Ministro che immatura morte ci tolse, rimase per alcuni anni peritante intorno al modo di costituire saldamente la Corte e di determinare le attribuzioni; e certo la esitanza non procedeva nè da pochezza d'ingegno, nè da mancanza di ardire nell'operare le riforme che alla sua mente si palesassero convenienti. Severo censore degli antichi ordinamenti nelle parti che ripeteva non utili, ed inconciliabili colle nostre liberali istituzioni, egli non negava la sua ammirazione ai felici risultati che si erano ottenuti dalle finanze dello Stato mediante la piena indipendenza del controllo, o riscontro preventivo e la intera di lui separazione dalla revisione giudiziaria dei conti.

Le simili istituzioni già esistenti presso altre nazioni e principalmente quello della Francia e del Belgio, furono profondamente studiate, non solo sul testo delle leggi e dei regolamenti, ma altresì in Parigi ed in Brusselle da persone intelligenti ed atte a rilevare e riferire i vantaggi e gli inconvenienti dei diversi modi di procedere.

Per buona sorte la legge del 30 novembre 1859, affidando alla Corte dei conti anche il riscontro preventivo, come semplice incarico di rappresentare al Governo, e se occorre al Parlamento, le difficoltà che si oppongono agli atti amministrativi dei Ministeri, ne mantenne quanto si poteva la indipendenza, e consentì che dalla Corte si abbiano, per siffatto riscontro, Uffiziali paragonati a quelli dell'amministrazione centrale, e per la definitiva verifica dei conti un sufficiente numero di maestri ragionieri posti sotto la direzione di una sezione della Corte, altra che quella specialmente incaricata del controllo preventivo, cosicchè si mantenga la desiderevole separazione fra due cose così distinte come sono il riscontro amministrativo, e la revisione giudiziaria, il fare rimostranze ad altro giudice, e il sentenziare definitivamente.

L'onorevole Ministro che ora governa la finanza del Regno espose nella sua relazione al Parlamento essersi da lui prese in accurato esame le leggi delle Corti dei conti degli antichi Stati d'Italia, e quelle della Francia e del Belgio, ponendo ogni studio perchè la Corte dei conti del nuovo Regno soddisfi ai bisogni della nostra

amministrazione, e risponda al fine cui deve essere indirizzata. Io posso aggiungere che il Ministro medesimo, a meglio farsi certo della bontà delle sue proposte, ne affidava lo studio ad una Commissione composta di persone ampiamente versate nell'amministrazione finanziaria, le quali, benchè non appartenessero, se non in piccolo numero, alle antiche province, furono unanimi nel riconoscere la convenienza di poco dilungarsi da ciò che recentissimo e bastevole esperimento aveva dimostrato convenire agli interessi dello Stato ed alle nostre liberali istituzioni.

Compilato con questo intendimento ed a seconda dei principi dianzi accennati, il progetto presentato al Parlamento dall'onorevole Ministro delle Finanze ed accolto con meritato favore dalla Camera elettiva ha per me il merito grandissimo di essere in gran parte conforme, non senza notevoli perfezionamenti, alla legge del 30 novembre 1859, la quale già ebbe un biennale esperimento, riuscito assai favorevole, malgrado gli avvenimenti straordinari che l'uno all'altro si succedettero sino al dì d'oggi, moltiplicandone le difficoltà. E perciò io affrettava col desiderio il momento, in cui lo stesso progetto fosse dal Senato ammesso con qualche leggera modificazione, facilmente accettabile.

Mi duole che i dotti miei amici, componenti l'ufficio centrale abbiano invece creduto doversi fare al progetto adottato dalla Camera dei Deputati, e perciò anche al disposto dalla legge del 1859, parecchie variazioni importanti, delle quali è almeno dubbia la convenienza, ed alle quali mi sembra mancare il pregio desiderevole della opportunità. Conciossiachè io credo fermamente non essere cosa opportuna, a fronte delle gravi contingenze nelle quali versiamo, il fare, senza vero bisogno, e senza certezza di gran bene, variazioni, che nuovamente perturbino l'ordinato procedere dell'amministrazione centrale dello Stato, della quale fa certamente gran parte la Corte de' conti co'suoi Uffizi di riscontro e di revisione. Questa Corte esercita da oltre due anni le sue attribuzioni, non solo nelle antiche province, ma altresì in molte delle nuove; e già dal principio di quest'anno ha stabilito i suoi uffizi di riscontro nelle province toscane, napoletane, e siciliane, ondchè saviamente operava il Ministro tenendosi lontano da innovazioni non indispensabili.

Allorchè il Senato procederà alla discussione degli articoli, io non tralascierò di esporgli alcune osservazioni intorno alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, e tenendomi per ora dentro i limiti della discussione generale mi permetterò soltanto di aggiungere qualche cenno intorno a quella modificazione che più direttamente e recisamente colpisce il principio della separazione del riscontro preventivo dall'assestamento giudiziale dei conti consuntivi, e che perciò mi sembra meglio appartenga alla discussione generale.

Questa che dicesi modificazione, ed è veramente una assai grave innovazione, un mutamento di principii assai pericoloso, risulta dalla proposta cessazione dei maestri

ragionieri, che la legge del 1859 ha sostituito agli antichi maestri uditori Camerali per la revisione definitiva dei conti, e per la relazione dei conti medesimi al Magistrato che debbe giudicarne. A questa proposta l'ufficio centrale fu indotto dalla persuasione che l'incarico di riferire cotesti conti, meglio che a ragionieri relatori, convenga ai consiglieri che compongono la Corte, i quali rispondano, e perciò si debbano assicurare, dell'accurata loro verificaione.

Ma quantunque io tenga in sommo pregio la dottrina dei Senatori componenti l'ufficio centrale, reputo mio coscienza dover di non celare al Senato l'intimo mio convincimento, frutto di lunga esperienza e di studi coscienziosi, che la proposta innovazione non è atta a produrre alcun bene; e quando pure permettesse di sperarne alcuno per lontano avvenire, riuscirebbe altrettanto assai pregiudizievole per mancanza di opportunità.

La Corte dei conti, o signori, è tale magistrato che, sia per l'alta importanza delle sue attribuzioni giudiziarie, sia per la stessa inamovibilità di cui la legge munisce i presidenti e i consiglieri eletti a farne parte, vuol essere composta di uomini provetti, i quali abbiano percorsa a servizio dello Stato una carriera onorevole che li abbia mostrati degni della fiducia del Governo e della Nazione. Uomini così scelti per merito distinto debbono certamente dare gran peso ai giudizi della Corte ed alle osservazioni ch'ella si trova frequentemente in obbligo di indirizzare a tutti i capi dei ministeri e delle principali amministrazioni. Ma puossi fondatamente sperare ch'essi pongano mano con intelligenza e prontezza sopra la quantità immensa di conti e di documenti da cui sono costantemente circondati i relatori dei conti? E si può fondatamente pretendere che quindici consiglieri quotidianamente occupati nell'esercizio del riscontro preventivo sempre urgente, ed in altre incumbenze affidate alla Corte, bastino all'esame, anche poco profondo, de' conti delle amministrazioni e di quelli che si debbono rendere da chiunque ha maneggio di denaro o di robe dello Stato in un regno così vasto come questo? E se i consiglieri potessero o dovessero contentarsi di riferire do, o breve esame i lavori preparati da uffiziali di segreteria, qual bene si avrebbe da che la relazione fosse letta alla Corte da un consigliere men bene informato, piuttosto che da un maestro dei conti, il quale ne abbia fatto profondo studio, e sappia pure di esserne principalmente responsabile egli stesso? E può credersi cosa convenevole che il consigliere relatore sia, come vorrebbe l'ufficio centrale, costretto a domandare davanti alla Corte il soccorso del capo d'ufficio che si occupò dei conti riferiti? Signori, io credo fermamente che dallo scambio si avrebbe danno; e sono intimamente persuaso che nel modo proposto non sarebbe vantaggiosamente supplito all'opera dei maestri ragionieri, i quali, per molti anni assuefatti a simili lavori, li trovano più facili, e si adattano di buon animo alla loro aridità per

la soddisfazione di presentare essi medesimi al magistrato il frutto delle loro fatiche e dei loro studi.

Antichissima è presso di noi, e in altri Stati, la istituzione dei maestri ragionieri, sotto questo od altro nome, ed antichissima è pure nelle province antiche e nuove del Regno la distinzione molto opportuna degli uffici di controllo, o riscontro preventivo, da quelli che sono incaricati della posteriore revisione definitiva dei conti; per la quale distinzione viemmeglio si acquista la certezza di compiuta verificaione. Dovunque, tranne nel Belgio, che si trova in condizione affatto diversa dalla nostra, ed ha tutt'altro modo di provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti, dovunque, sia in Italia che fuori, il riscontro preventivo è separato dalla revisione definitiva: e la convenienza di questa separazione non cessa perchè gli uffiziali di riscontro dipendano dalla Corte, anzichè dai ministeri, ma produce sempre il buon effetto, che conti e documenti passino sotto gli occhi di altri sindacatori, la qual cosa pur contribuisce a maggior vigilanza nel riscontro preventivo. Solo utilissimo fine della riunione sotto la stessa Corte quello è di dare maggiore efficacia al riscontro preventivo, mediante la sua indipendenza dall'amministrazione, e di rendere nel tempo medesimo più facile e più sollecita la definitiva verificaione dei conti.

Gran bene ottenuto in grazia della legge del 1859 è quello che si abbiano due sezioni della stessa Corte, poste una a costa dell'altra, ed in continua comunicazione fra loro, le quali provvedono separatamente, una al riscontro preventivo, l'altra alla revisione *post factum*, ed entrambe procedono, a sezioni unite, alle deliberazioni ed agli atti più importanti, cosicchè si ottengano tutti i vantaggi, e si scansino tutti gl'inconvenienti della antica separazione assoluta del Controllo generale dalla Camera dei conti. Il felice esperimento che se ne fece in due anni così difficili, come quelli che trascorsero dopo il 1859, non può essere contestato da alcuno, e specialmente per ciò che concerno la revisione definitiva dei conti, affidata ai maestri ragionieri, merita di essere fatto palese in questa occorrenza, che, quantunque rimasti in assai piccolo numero, essi compirono lodevolmente l'esame di tutti i conti già esistenti presso la cessata Camera, e di tutti quelli che pervennero successivamente alla Corte.

Ma la mole di simili conti sta per crescere enormemente, non solo per lo ingrandimento del Regno e dei bilanci dello Stato, ma altresì per molte rilevanti spese degli anni precedenti, che alcuni Ministeri non poterono ancora liquidare in modo soddisfacente e dalla Corte ammissibile. Laonde si ha sommo ed urgente bisogno di accrescere il numero degli uffiziali superiori esperti e meritevoli di ampia fiducia, i quali siano esclusivamente incaricati della verificaione dei conti e della loro relazione. Il quale incarico non potrebbe essere dato convenientemente a consiglieri pervenuti ad età matura nell'esercizio di tutt'altra maniera d'incumbenze, e non si potrebbe affidare utilmente agli uffizi-

ziali superiori incaricati del riscontro preventivo, imperocchè non altro si otterrebbe che di togliere ai revisori e relatori dei conti un titolo speciale che loro è caro perchè li annette a far parte del Magistrato; non altro si otterrebbe che di confondere senz'alcun risparmio, nè di tempo nè di spesa, incumbenze, che furono sempre con molta saviezza distinte; non altro infine si otterrebbe che una grave perturbazione nel personale e nel materiale negli uffici della Corte, cagione d'inevitabile incaglio al sollecito corso degli affari di cui gli stessi uffici debbono continuare ad occuparsi malgrado l'abolizione del Magistrato.

Il Senato vedrà se sia questo momento opportuno per siffatte innovazioni ad esperimento in uffici i quali non possono nè interrompere nè rallentare il corso dei loro lavori senza gravissimo detrimento della cosa pubblica e dei privati interessi. Egli vedrà se gli esperimenti fatti da qualche altro Governo in condizioni assai diverse dalle nostre per ampiezza di Regno e per ordinamento della Amministrazione finanziaria, si possano senza certezza di gran meglio preferire a quelli che abbiamo fatti noi stessi in armonia colle nostre leggi e colle nostre istituzioni.

Quanto a me l'esempio delle leggi e delle istituzioni di altri paesi poco mi persuade, quando non mi sia dimostrato che per esse si ottennero risultati felicissimi, che altrettanto non sia possibile di ottenere colle leggi ed istituzioni nostre, e che le condizioni di questo regno italiano sono eguali anche per altre leggi ed istituzioni a quelle dei paesi che si citano ad esempio.

E qui non posso rimanermi dal far palese il vivo mio rincrescimento perchè l'ufficio centrale non abbia mostrato desiderio di meglio conoscere, come poteva facilmente, il modo in cui gli affari della Corte dei conti procedono in Torino da due anni, molto diversamente da ciò che prima si usava. Egli avrebbe saputo che i consiglieri come i maestri ragionieri, passano ogni giorno dell'anno molte ore negli uffici, sempre occupati assai dei lavori che loro sono commessi. Egli avrebbe saputo che pel riscontro preventivo, molte operazioni debbono bensì essere fatte per opera individuale d'impiegati inferiori, ma tutte debbono essere controllate dai capi di sezione o divisione, e le osservazioni che occorrono a centinaia ogni giorno sono prima esaminate dai capi d'ufficio, e poscia dai rispettivi consiglieri i quali deliberano collegialmente in sezione per tutto ciò che ha qualche importanza, e per gli affari maggiori ne riferiscono alla Corte a sezioni riunite. Egli avrebbe saputo che il visto e la registrazione dei decreti non è una semplice formalità d'archivio, ma richiede sovente il concorso di una o più sezioni per determinare se si possa concederne la validazione, e quali osservazioni sia conveniente di fare ai Ministri. Egli avrebbe saputo che il riscontro delle pensioni, l'approvazione delle cauzioni, lo svincolo delle medesime e la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, nonchè le incumbenze relative al debito pubblico, sommi-

nistrano gravi occupazioni a due egregi consiglieri, i quali vi danno opera molto lodevole ed utile, e ne riferiscono secondo i casi alle sezioni della Corte separate o riunite. E quanto alla revisione definitiva dei conti egli avrebbe potuto prendere esatta conoscenza delle molte relazioni, elaborate con vera maestria dai ragionieri e discusse prima nella sezione che n'è specialmente incaricata e poscia a sezioni unite per le osservazioni da farsi per l'approvazione dei conti e per la liberazione dei contabili, non già di alcuni solamente, ma di tutti che sono moltissimi, e saranno anche più quando giungano alla Corte da tutte le parti del Regno.

Se queste informazioni sincere ed esatte si fossero desiderate ed avute dall'ufficio centrale, egli certamente non avrebbe asserito che l'esame dei mandati di pagamento non può farsi che individualmente, e l'approvazione collegiale non si dà che in rarissimi casi; egli non avrebbe considerato come minima cosa, quasi operazione materiale, il lavoro de' maestri ragionieri, e non avrebbe asserito che il voto collegiale non è richiesto fuorchè in rari casi quando l'agente contabile indugia la presentazione del suo conto, o rimane debitore di qualche somma; e soprattutto avrebbe risparmiato la non esatta e spiacevole osservazione che mediante l'opera dei maestri ragionieri i Presidenti e Consiglieri della Corte rimangono pochissimo occupati e perciò possono assumere utilmente l'incarico male appropriato delle incumbenze di ragioniere, col solo aumento di tre consiglieri responsabili, cosa più che inopportuna, impossibile.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Signori,

Sarebbe superfluo che io v'intrattenessi della necessità di istituire una sola Corte dei conti in tutto il Regno. Questa necessità è stata già riconosciuta dalla Camera elettiva, dando al progetto ministeriale il suo voto; ed è puranche stata riconosciuta dal vostro ufficio centrale.

Questo progetto fu lungamente studiato da una Commissione composta di uomini distinti per sapere e per pratica delle varie parti d'Italia, a capo della quale stimo mio debito di porre, per riverenza all'ingegno e alla lunga esperienza, l'onorevole Presidente della Corte dei conti delle antiche provincie.

Dopo l'approvazione della Camera elettiva sottoposi a voi, onorevoli Senatori, il progetto, colla fiducia di ottenere anche favorevole il vostro voto.

Ma il vostro ufficio centrale, mentre mostrava di accettare il progetto ministeriale, l'ha scomposto e variato per modo, che può dirsi esserne uscito fuori un nuovo progetto di legge.

Il Ministero col suo progetto ebbe in mente tre fini:

1. Di dare a questa alta magistratura la più larga libertà di azione, e le maggiori guarentigie di indipendenza;

2. Di costituirla in modo che il suo organamento fosse il meglio acconcio all'esercizio delle sue maggiori

facoltà; quella cioè, del riscontro delle spese del giudizio dei conti e della vigilanza sul procedimento dell'amministrazione finanziaria;

3. Di fare che questo nuovo organamento sia tale da non far temere nè che la Corte, eccedendo i limiti delle sue facoltà, abbia a riescire di ostacolo all'azione dell'amministrazione, nè che abbia a mancare per difetto di energia, al suo importantissimo ufficio.

Parve necessario mantenere l'istituzione dei ragionieri, siccome specialmente deputati alla liquidazione dei conti sottoposti al giudizio della Corte. Questa istituzione è nelle Corti dei conti di quasi tutti gli altri Stati d'Europa, e in tutte le Corti dei conti d'Italia.

Parve necessaria anche l'istituzione del Procuratore generale, sì per l'importanza delle attribuzioni giudiziarie della Corte, le quali debbono esercitarsi col concorso del Pubblico ministero, e sì per evitare il doppio pericolo sopra accennato.

Dopo il discorso dell'onorevole Senatore Cella, non abuserò del tempo del Senato nel mostrare come il sistema proposto dall'ufficio centrale della soppressione dei ragionieri sia ben lontano dal raggiungere lo scopo che intendesi di conseguire.

Dirò soltanto che il vostro ufficio centrale, mentre riconosce la necessità di liquidare i conti, vorrebbe che questo lavoro fosse condotto non più da *Ragionieri*, ma da *Direttori capi d'ufficio* sotto la direzione dei consiglieri.

Ma i consiglieri i quali fossero o liquidatori o direttori della liquidazione dei conti, non potrebbero non essere pregiudicati nel giudizio che essi stessi debbono poi dare sulle fatte liquidazioni.

E i direttori capi di ufficio, o fanno essi la liquidazione dei conti, e sono sotto altro nome, i *Ragionieri* della Corte; o dirigono un ufficio di liquidazione, e non è difficile di prevedere che il lavoro importantissimo della liquidazione dei conti venga a cadere, per le complicazioni inevitabili di un sistema affatto *burocratico* che si vorrebbe introdurre nella Corte, nelle mani dei più subalterni impiegati.

Io non potrei applaudire al pensiero di abolire i *Ragionieri* che hanno oggimai attribuzioni, doveri e responsabilità ben definite o per regolamento o per lungo uso. Io credo che gravissimi inconvenienti ne deriverebbero, e che ne sarebbe turbata tutta l'economia del servizio e della distribuzione del lavoro interno della Corte.

Signori. Nella relazione del vostro ufficio è detto essere necessario che si dia ai consiglieri una parte più efficace nei lavori della Corte, associando il senso direttivo di essa alla forza operativa dei suoi uffizii.

Ma il progetto Ministeriale vieta forse ai consiglieri, e ai presidenti della Corte di vigilare, e di dirigere i lavori degli uffizii della Corte?

Da una parte non lo vieta, come non poteva nè doveva vietarlo. E dall'altra parte lascia al regolamento

di determinare il modo come debbono essere distribuite ed esercitate le incumbenze dei componenti della Corte.

E qui permettetemi che io non disceda a ricercare se poca o molta sia l'importanza dei giudizi dei conti *consuntivi*; e se lievi o gravi sieno i lavori oggi affidati ai consiglieri. Io so che il giudizio dei conti, grande e necessaria guarentigia dell'amministrazione del pubblico danaro, è stato reputato di tanta importanza, che si è eredito inevitabile costituire una magistratura apposita, e di innalzarla al grado dei primi Corpi dello Stato. So che il *riscontro preventivo* delle spese non isceva la necessità del giudizio integrale dei conti delle pubbliche entrate; e che questo riscontro lascia ancora tutto intero e non pregiudicato l'esame dei conti degli agenti dell'amministrazione che sono obbligati a giustificare la regolarità dell'affettuazione dei pagamenti a loro ordinati.

Intorno a ciò mi sembra superfluo venire a più minuti particolari.

Non posso però dispensarmi dall'osservare che il vostro ufficio pare abbia talvolta dimenticato il principio che tutta la Corte, e non i singoli componenti di essa, forma la guarentigia che si deve attendere da questa grande istituzione. Rispetto al Governo e alla Nazione non v'ha consiglieri della Corte; ma v'ha la Corte. E voi vedete come sarebbe sconvieniente, non dirò nella legge, ma in questa stessa nostra discussione, il volere decomporre e sciogliere questa istituzione e i suoi elementi di organamento interno, e considerare l'opera e il lavoro dei componenti della Corte quasi come distinta dall'opera e dal lavoro della Corte stessa.

Mentre indebolisce quel principio, e riduce l'istituzione della Corte nelle proporzioni dello scheletro di un ufficio di *burocrazia*, l'ufficio centrale non può non prevedere che la Corte facilmente potrebbe cadere in una *deplorabile atonia*, e mancherà allo scopo della sua istituzione. Essi vorrebbe, allora, farne ricadere il biasimo sul Governo, supponendo che la Corte non possa fare cattiva prova, se non per la poco lodevole scelta delle persone, che fossero deputate a comporla.

Signori. Io sento il debito di respingere una censura, se pur si è inteso fare una censura anticipata al Governo. Io non credo necessario che il Governo sia avvertito che nella scelta de' pubblici uffiziali non dee cedere a *pressioni di partito*, nè ad altre *influenze*. Nessun fatto particolare può rendere ragionevole questo ammonimento. Ed io sono certo che il Senato sarà ben lontano dal far sue le parole dell'ufficio centrale.

È stata anche precipua intenzione del Governo quella d'impedire che la Corte cada nella temuta *atonìa*.

Nel dar vita ad una istituzione, questa atonia può derivare da vizio del suo organamento, non dal fatto accidentale e transitorio delle persone.

Perciò il Governo si è studiato di costituire la Corte in guisa che non manchi ad essa, come non manca in quasi tutte quelle che sono negli altri Stati, un magi-

strato amovibile, il quale non solo rappresenti il Pubblico Ministero ne' molti giudizi de' conti, ma sia pure il mezzo, pel quale la Corte vigila sugli agenti della pubblica amministrazione, e pel quale la Corte stessa mantenendo il privilegio della sua indipendenza e della sua piena libertà di azione, non cessi di avere col Governo que' rapporti che sono pure indispensabili per l'adempimento delle sue attribuzioni.

I giudizi della Corte debbono essere pubblici; questo principio stabilito nel progetto ministeriale non è stato contraddetto dal vostro ufficio centrale. La pubblicità de' giudizi rende più importante e solenne l'ufficio del Pubblico Ministero. E questa pubblicità stessa non sarebbe una *realità*, se non si conseguisse principalmente per mezzo del Ministero pubblico rappresentato da un magistrato diverso da' consiglieri inamovibili della Corte. Solamente per questo modo si può ottenere che i giudizi della Corte sieno sottoposti anche essi come gli atti di tutti i poteri dello Stato alla pubblica opinione.

Io credo che solamente per questo modo si possa anche ottenere che gl'interessi della pubblica amministrazione sieno efficacemente sostenuti e difesi in contraddizione de' suoi agenti sia dinanzi alla Corte, sia in via di ricorso. E qui ognuno vede come, tra le altre cose, sarebbe poco conveniente che contro le decisioni della Corte avesse a ricorrere uno de' giudici che compongono la Corte stessa.

Aggiungerò che il Pubblico Ministero presso un collegio di giudici inamovibili, come la Corte de' conti, non si limita già a dar pareri ne' singoli casi negli angusti limiti della controversia speciale che si discute.

Ciò avviene presso il Consiglio di Stato, ove si disputa in grado di appello tra due parti contendenti, e il giudizio è limitato alle quistioni discusse da' primi giudici.

Presso la Corte è parte principale dell'ufficio del Pubblico Ministero quello di non disgiungere dallo esame delle quistioni particolari la fissazione o l'applicazione de' grandi principi del diritto e della pubblica amministrazione; e quello, conseguentemente, di concorrere a stabilire una giurisprudenza, quanto più possibile, uniforme, quasi guida luminosa non solo per la giudicatura de' conti, ma anche più per l'amministrazione attiva.

Questo ufficio, bene esercitato, può quindi divenire un mezzo ed una iniziativa efficace pe' miglioramenti delle varie pratiche, de' varii servizi e dell'organismo delle amministrazioni finanziarie, come sappiamo essere avvenuto in Francia.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. La qual cosa sarà al certo di assai grande ed inestimabile vantaggio non derivante da quella misura di lavoro materiale, nelle cui proporzioni il vostro ufficio ha voluto ridurre l'importanza del Pubblico Ministero.

Non ho più bisogno di parlare delle altre incumbenze che col progetto ministeriale si danno al procuratore generale, oltre a quelle giudiziarie del Pubblico Mini-

stero. Il vostro ufficio, per esempio, ha riputata utile la vigilanza sulle pubbliche entrate che il progetto ministeriale dà alla Corte, sebbene io non creda convenienti le limitazioni che vi ha apportate relativamente agli uffizii di revisione e alle verificazioni ordinarie e straordinarie delle casse. Nel tempo medesimo però il vostro ufficio, sopprimendo il procuratore generale, priva la Corte del mezzo, pel quale quella vigilanza può essere efficacemente esercitata.

Signori. Altre e importanti modificazioni il vostro ufficio ha pure arretrate al progetto ministeriale.

Senza parlare di ciascuna di esse partitamente, perchè sarà più opportuno discorrerne nella discussione degli articoli, io debbo dichiarare con dispiacere che non posso venire nella sentenza del vostro ufficio.

Tra le altre modificazioni, quella relativa all'esame della liquidazione delle pensioni darebbe origine a gravi inconvenienti, quando venisse ammessa.

Quanto al ricorso per annullamento contro le decisioni della Corte, il vostro ufficio propone che si aggiunga ai motivi del ricorso anche quello in genere delle violazioni di legge.

Io non parlerò della difficoltà immensa di distinguere, massime nei giudizi dei conti, le quistioni di fatto e di convincimento dalle quistioni di puro diritto; e non dirò come per la facile larghezza della giurisprudenza in queste materie si giugnerebbe nel fatto a costituire una seconda istanza nei giudizi dei conti.

Aggiungo essere per sè chiaro come non convenga ammettere ricorso *per violazioni di legge* da un Tribunale *speciale* ad un altro Tribunale, e molto meno da un Tribunale *speciale inamovibile*, come è la Corte dei conti, ad un Tribunale *amovibile*, come è il Consiglio di Stato.

Se la legge del Belgio ammette il ricorso per violazione di legge, ne costituisce giudice la Corte di cassazione, che è pure un collegio di magistrati inamovibili. Ed è noto che in Francia le decisioni del Consiglio di Stato debbono essere approvate dal capo dello Stato.

È quindi da preferire il sistema della legge piemontese del 1859 seguito dal progetto ministeriale, secondo il quale nei casi soltanto di *incompetenza* e di *eccesso di potere* si dà il ricorso per annullamento al Consiglio di Stato, che è per legge il giudice dei *conflitti*.

E qui cade in acconcio di dire, o Signori, che nella compilazione del progetto ministeriale, se si è tenuto presente, ciò che è stabilito nelle leggi di altri paesi, e in quelle degli antichi Stati italiani, non si è seguita nessuna di esse con servile imitazione, ma si è inteso a dare all'Italia una istituzione quale meglio convenga al genio e a' bisogni dell'amministrazione italiana, e quale più corrisponda alle tradizioni delle Corti de' singoli Stati in quanto si accordano in un tipo comune che rappresenta il senno e la prudenza civile dei nostri padri.

Chiedendo al Senato l'approvazione del progetto ministeriale già votato dalla Camera Elettiva, credo mio debito significare che per l'esercizio del bilancio unico

operano già dal primo dell'anno gli uffici di riscontro sotto la giurisdizione quasi direi virtuale della Corte Italiana, la cui istituzione per siffatta ragione non potrebbe essere senza molta irregolarità, ritardata, nè potrebbero ulteriormente esser tenute più oltre in vita quattro Corti dei Conti, senza collisione fra le rispettive giurisdizioni.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non è mia intenzione entrare fin d'ora nella discussione circostanziata delle varie disposizioni delle quali si occupa la legge. Io voglio solamente rispondere ad alcune accuse d'inopportunità, ad alcuni appunti di meno che convenienza di meglio formulare ed emendare questa legge, che vennero poste in campo sia dall'onorevole Senatore Colla, come dal Ministro delle finanze.

Ed anzi tutto l'onorevole Senatore Colla credeva che non fosse opportuno procurare d'introdurre emendamenti in un progetto di una nuova istituzione; e per qual motivo di grazia? Perchè, egli diceva, ne abbiamo già una che funziona ottimamente in alcune delle province dello Stato.

Ma se, come or ora diceva l'onorevole signor Ministro, le istituzioni vigenti non son generali; e invece colla legge di cui si discute, vogliamo che diventino generali, domando io, quando sarà opportuno di discutere su ciò se non ora?

Invero queste osservazioni mi recarono alquanto meraviglia, e tanto più me la recarono quando intesi che mal sarebbe stato a proposito introdurre sostanziali variazioni nel sistema che funziona per le antiche province.

Ma, Dio buono! le innovazioni sostanziali sono forse maggiori nel progetto dell'Ufficio Centrale che non in quello del signor Ministro? A che si riduce questa gran discussione se i conti saranno piuttosto discussi da maestri ragionieri, o da impiegati, da segretari dipendenti dai singoli consiglieri? In ultima analisi a che si riduce, se non a poco più di una discussione di nomi di coloro che opereranno la formazione dei conti e il riscontro dei medesimi?

Ma invece l'applicazione di un pubblico Ministero alla Corte dei conti non è ella una grandissima, una estesissima innovazione? E questa innovazione non è ella fatta con delle forme così straordinarie nel progetto del Ministero come non hanno riscontro in nessuna legislazione del mondo?

Dal capo terzo della legge non è attribuito prima alla Corte, e poi dopo invece data al Pubblico Ministero una facoltà di amministrare, la quale in nessuna istituzione di Pubblico Ministero presso la Corte dei conti si trova appo nessun popolo del mondo?

E non è egli singolare di vedere che il Pubblico Ministero incaricato di invigilare la Corte nel disimpegno delle sue attribuzioni venga in sostanza a dover invigilare e sorvegliare se stesso, essendo quello che effettivamente amministra a termini del capo terzo?

Se dunque si vuole che ci stacchiamo poco da quello che abbiamo, sarà precisamente il progetto dell'ufficio centrale che dovremo adottare e non il progetto del signor Ministro, che immensamente più si stacca da quello che attualmente vige in una gran parte dello Stato.

Se non che l'onorevole signor Ministro partendo da dati precisamente opposti da quelli adottati dal Senatore Colla viene invece a sostenere il suo progetto in confronto di quello dell'ufficio centrale, adducendo fra molte ragioni di minor conto la necessità principalmente di far sì che la Corte dei conti provvista dell'istituzione del Pubblico Ministero non caschi in una specie di anomia.

Ma qui io metterò a confronto le osservazioni del signor Ministro con quelle dell'onorevole difensore dello stesso progetto, il Senatore Colla.

Il Senatore Colla diceva con fondamento, e con piena cognizione di causa che l'attuale Corte dei conti ottimamente funziona da noi, eppure il Pubblico Ministero non esiste; e molto meno potrebbe esistervi con quella filza di attribuzioni che trovansi nel progetto del Ministero.

Suggerisce il signor Ministro che in Francia questo costantemente si fece.

L'istituzione del pubblico Ministero è un istituzione veramente francese e che si collega alla necessità di attribuire una forza, dirò, così personale alla legge che veniva rappresentata dal Pubblico Ministero presso tutti gli antichi parlamenti di quel Regno.

Quanto i parlamenti francesi tendessero ad arrogarsi funzioni tutt'affatto estranee alle varie attribuzioni loro, quanti torbidi causassero in quel Regno, non vi è niuno che ignori; per conseguenza anche quando la rivoluzione francese rovesciò tutte, per così dire, le precedenti istituzioni, si conobbe l'opportunità che onde non si ritornasse agli antichi abusi nati nei Parlamenti di Francia sempre vi fosse presente ad ogni Corte giudicante, per così dire, un rammentatore della legge per far sì che non trasmodassero, non creassero imbarazzi al Governo, e non ricadessero negli abusi, non minacciassero persino la conservazione dell'integrità dello Stato, come gli antichi parlamenti avevano fatto.

Ma se da questa speciale benevolenza per il Pubblico Ministero in Francia, noi passiamo ad altri paesi, noi troviamo almeno in quattro quinti d'Europa stabiliti i Tribunali senza l'istituzione del Pubblico Ministero; onde è che non saprei come la necessità di questa istituzione fra noi qui, e, in una gran parte dello Stato che non ha mai avuto occasione di convincersene, la fosse sorta ad un tratto e così potente da persuaderci ad organizzare il Pubblico Ministero, non solo colle attribuzioni delle leggi francesi, ma con attribuzioni assai più estese, e che impingono nelle varie amministrazioni dello Stato, Ufficio, che diventerebbe a tale riguardo irresponsabile davanti al Parlamento, perchè esercitato da un corpo giudicante e da persone inamovibili dalle funzioni loro. La questione del Pubblico Ministero, o, per meglio dire, di alcuna

attribuzioni amministrative date alla Corte dei conti venne agitata anche nel Belgio, ma molto a proposito, si nota nella *Pasinomie*, che venne scartata completamente con una semplice osservazione di cui il più presto buon senso fa conoscere la giustizia.

L'osservazione si ridusse a queste poche parole: « La *Chambre des comptes* est un tribunal et ne peut être par conséquent une administration ». Ecco o Signori, come venne sciolta al proposito la questione della Camera dei conti, in un paese in cui vigeva come nel nostro il sistema rappresentativo.

L'inconveniente del resto dell'organizzazione originaria della Corte dei conti francese non è sfuggito in Francia, e, nota il Cormenin, come nonostante la presenza del Pubblico Ministero, quel corpo avesse avuto bisogno di essere riformato e messo in armonia colle nuove leggi costituzionali, e coll'istituzione del Parlamento nazionale, poichè, è opportuno a sapersi, o Signori, che la Camera dei conti in Francia è ancora retta dalla legge organica dell'impero del 1807.

Anzi un referendario della stessa Camera, citato dallo stesso Cormenin, stampò un'opera molto accreditata colla quale altamente chiedeva la riforma della Camera per metterla maggiormente in armonia con il regime parlamentare.

A fronte di questi fatti credo che poco opportunamente si voglia copiare un tipo organizzato completamente in vista di un sistema affatto differente da quello che oggi ci regge. Cre'lo invece che si debba molto più opportunamente seguire l'esempio che il Belgio ci fornisce, nel qual paese è vigente quel sistema di costituzione in forza della quale, e le entrate e le spese in definitiva assegnate non dal Governo, ma dal Parlamento sono verificate e controllate.

Io spero pertanto che le ragioni di inopportunità e di sconvenienza da emendare il progetto di legge del Ministero saranno completamente scartate, e dachè dobbiamo fare una legge organica che governi tutto lo Stato, questa legge sarà e dovrà essere anzitutto in armonia coi generali principii che regolano lo Stato e che sono vigenti in tutto il Regno.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore Vacca. Signori Senatori! Ho seguito con attenzione assidua questa grave discussione, e sono lieto veramente che le opinioni ingenerate nell'animo mio dell'esame comparativo del progetto ministeriale e del contro progetto dell'ufficio centrale abbian trovato appoggio e conforto nella parola autorevole e grave del Presidente della Corte dei conti di Torino, dell'onorevole Senatore Colla.

Io non istarò a ripetervi quegli argomenti che or ora egli presentava al Senato per dimostrare da un lato quali e quanti fossero i benefici da attendersi da codesto novello e rinnovato ordinamento dell'unica Corte dei conti pel Regno italiano, e quanti i pericoli, e i disguidi da temersi dalle radicali innovazioni insinuate dall'ufficio centrale per le quali si verrebbero a porre ostacoli ed

inciampi alla pronta attuazione di questo novello ordinamento.

Io non starò a dimostrare quanto sia provvida e sapiente l'idea di ordinare la Corte dei conti investita del controllo preventivo sulle spese e sulle entrate, idea, la quale recata in atto renderà veramente a parer mio efficace e sostanziale così la responsabilità ministeriale come l'alto sindacato del Parlamento. Io non vi dimostrerò quanto sia salutare e buona l'idea di ridurre in una tutte le svariate discipline e i molteplici sistemi di contabilità che dividevano le varie parti d'Italia. Dirò solo che se il sistema unificatore può trovare ragione di opportunità la trova in questa legge; ma appunto perchè noi riconosciamo e ne attendiamo notevoli progressi e benefici, sarebbe, come ben diceva l'onorevole Senatore Colla, una imprudenza forse deplorabile quella di apporvi ostacolo con un controprogetto che turba e sposta tutta l'economia primitiva di una legge, la quale ha di già riportato il suffragio della Camera elettiva.

Riserbandomi nella discussione dei singoli articoli le osservazioni che cadranno in taglio intorno ai vari emendamenti introdotti dall'ufficio centrale, per ora mi limiterò a seguire l'onorevole Senatore Colla rispetto alla questione dei ragionieri che si attiene alla composizione della Corte dei conti; imperocchè la questione della composizione di questo supremo magistrato è degna per certo di grandissima attenzione, perchè i migliori ordinamenti fallirebbero certamente alla prova quando non fossero raccomandati a buoni e forti congegni. Egli adunque vi dimostrava con quella sagacia e senno pratico che ha attinto dal lungo esercizio delle sue funzioni, come l'ufficio dei ragionieri fosse consigliato e giustificato da evidenti utilità, come sarebbe pericoloso di eliminarlo per introdurre un'innovazione, la quale nei suoi risultati riuscirebbe forse all'inerzia e all'atonia. Imperocchè nel contro progetto si è sostituito all'idea ministeriale l'idea di eliminare la combinazione dei ragionieri per trasferire questo ufficio nei consiglieri stessi, valendosi questi dell'opera degli ufficiali subalterni. Ma si domanda, sarà questa veramente un'innovazione opportuna ed efficace? Io mi associo interamente all'opinione dell'onorevole Senatore Colla e dico che mi pare assolutamente improvido ed inefficace, imperocchè è certo che i ragionieri costituiti in una posizione di responsabilità, troveranno stimolo maggiore per occuparsi dei lavori pazienti ed assidui attinenti allo esame dei conti. Ma se pel contrario voi ne affiderete il carico ai consiglieri, accadrà quello che può accadere in casi simili, cioè che quei consiglieri distratti da più gravi cure, impazienti e ripugnanti da quelle cure fastidiose della revisione dei molteplici conti gli affideranno alle persone di commessi o di impiegati; sicchè l'esattezza del lavoro ne scapiterà. E poichè l'onorevole Senatore Colla invocava a sostegno della sua opinione gli esempi e le tradizioni della Corte dei conti di Torino, siami lecito d'invocare anch'io gli esempi della Corte dei conti

di Napoli. La Corte dei conti di Napoli funzionando nella branca contabile, ebbe sempre a lodarsi, ed a giovarsi con ottimo successo dell'opera dei *razionali* che corrispondono ai nostri *ragionieri*, e mai si è dubitato colà che questa fosse opera supervacanea: ai consiglieri non rimaneva che riferirne collegialmente alla Corte, e così quella vasta mole di contabilità delle province napoletane procedeva spedita, ordinata e con ottimo successo.

A queste osservazioni io mi limito per ora, riserbandomi poscia di presentarne altre speciali intorno all'ufficio del Procuratore generale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Dopo le savie osservazioni dell'onorevole Senatore Farina riesce assai più facile il compito del Relatore dell'ufficio centrale.

Prima di tutto, non posso dispensarmi dall'osservare, che il sistema contro il quale si è levata una voce così eloquente com'è quella dell'onorevole mio amico il Senatore Colla, è un sistema che funziona nel Belgio dal 1830. La Camera dei conti del Belgio del 1830 fu confermata tal quale, dopo molti anni d'esperimento, nel 1846.

Là sei consiglieri sono i soli, che si occupano di riferire i conti al magistrato: questi sei consiglieri bastano a tutto, aiutati come sono dagli uffici, saviamente e con grande raziocinio ordinati per il servizio interno della Corte.

Si dice, che non si può paragonare il piccolo Regno del Belgio al grande Regno italiano: ma questa è questione di numero d'impiegati e non d'altro. D'altronde il numero dei consiglieri che era di sei è portato a quindici: se non basteranno quindici, si porterà a venti. Ma qual è la necessità che vi siano due ordini d'impiegati in uno stesso magistrato incaricato del riscontro preventivo e consuntivo? Un ordine d'alti funzionarii, meglio retribuiti, e di maggior grado per il preventivo, ed un ordine d'altri funzionarii meno retribuiti e di minor grado pel consuntivo?

L'ufficio centrale per quanto abbia esaminato ciò, non ha saputo rendersi ragione di questo fatto.

L'onorevole Senatore Colla fa dipendere le necessità dei *ragionieri* dalla necessità di tenere separati i due riscontri, il preventivo ed il consuntivo.

Io veramente questa necessità la vedo nel servizio interno nel quale naturalmente l'ordine richiede, che vi sia una retta distribuzione di lavoro; ma non la trovo nella legge del 1859, con cui si è riunito il controllo preventivo al consuntivo, locchè è stato considerato come un grande progresso, perchè l'uno dà la mano all'altro; non la trovo nella legge, nella quale si parla di *ragionieri*, senza che vi sia pur una parola che assegni ai *ragionieri* il controllo consuntivo.

L'articolo 3 dice: « I mastri *ragionieri* istruiscono gli affari che a loro sono commessi dal Presidente o Vice-Presidente, e ne fanno relazione alla Corte, od alla

sezione: ciascuno di essi non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è relatore. »

Se i *ragionieri* hanno continuato nell'ufficio che avevano anticamente i mastri uditori, ciò fu in seguito al regolamento il quale divise la Corte in tre sezioni, e per cui fu affidata alla seconda sezione la verifica definitiva dei conti, la discussione dei medesimi anche in loro contraddittorio, la compilazione degli atti di liberazione da sottomettersi alla Corte.

Ma lo ripeto ancora, nella legge del 1859 della quale fu meritamente molto caso l'onorevole Senatore Colla, che vi ha avuto gran parte, non si vede che sia stata stabilita questa rigorosa distinzione; anzi nessuna distinzione fu posta fra l'esame preventivo dei conti e l'esame definitivo.

Il signor Ministro per la finanza deduceva la conseguenza di conservare i *ragionieri* anche dall'esempio delle altre Corti dei conti.

Quest'esempio non serve per le Corti dei conti a cui egli allude, quelle cioè di Firenze e di Napoli costituite sopra basi affatto diverse.

La Corte dei conti di Firenze, non ha, credo, il controllo preventivo: essa è formata si può dire dal Procuratore generale, il quale ha sotto di sé la segreteria della Corte, l'ufficio dei revisori, l'ufficio dei sindacatori e l'ufficio dei *ragionieri*: ivi si preparano le relazioni e non si va innanzi alla Corte, fuorchè quando tutto il lavoro è compiuto sotto la direzione del Procuratore generale.

La Corte dei conti di Napoli poi è insieme Tribunale supremo del contenzioso amministrativo; là ci sono i consiglieri i quali si occupano esclusivamente del contenzioso amministrativo, e i quali nella loro sezione pur si occupano cumulativamente coi *razionali*, come li chiamano, per i giudizi dei conti.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**. Vede dunque il Senato che questi due esempi non calzano; d'altronde si è ragionato degli oppositori alle modificazioni proposte dallo ufficio centrale, come se si trattasse di abolire i *ragionieri*: ripeterò quello che è già stato osservato dallo onorevole Senatore Farina: non si tratta di abolirli, si tratta di mutarne il nome e di chiamarli direttori, capi di divisione, perchè preparino il lavoro; si tratta cioè di fare che non vi siano tante responsabilità una allato all'altra, ma che tutte facciano capo a quella dei consiglieri.

Non voglio credere che la scelta dei consiglieri cada su di uomini già tanto avanzati in età che non possano occuparsi attivamente degli affari. E qui noterò all'onorevole signor Ministro delle finanze, che mai e poi mai l'ufficio centrale ha avuto la menoma idea di far censure al Ministero; ben lontano da ciò, ha indicato la somma convenienza che vi era che funzioni così delicate, e così importanti, di tanta indipendenza, funzioni censorie destinate ad assicurare il buon andamento, la buona applicazione del pubblico denaro,

fossero esercitate da uomini che riuniscano la capacità, la probità ed anche il vigore necessario per ben disimpegnarle; ha creduto solamente di andare innanzi a ciò che il Ministero farebbe; e qui si deve rammentare che l'ufficio centrale non ha mancato di rendere omaggio allo spirito liberale del Ministero nel formare questa legge, ed ai concetti che assicurano la totale indipendenza di coloro che sono chiamati ad esercitarne gli uffici.

Si è parlato dal Senatore Cella molto della questione dell'opportunità; si è detto: le modificazioni proposte dall'ufficio centrale potrebbero forse avere qualche risultato fra qualche anno, ma per ora non sarebbe opportuna una legge, non sarebbe provvido di accettare le proposte modificazioni. Ma abbiamo una legge del 1859; se si trova che quella legge sia perfetta e che possa applicarsi a tutta Italia, perchè non si applica? Ma se si propone una legge nuova, è segno che l'antica non basta e che si vuole una legge organica.

Ora l'applicazione di leggi organiche nuove richiede qualche tempo per ben avviarle. Ci saranno da principio alcuni inconvenienti, ma si dovrà rifiutare per ciò quello che l'ufficio conscienziosamente, in seguito anche a osservazioni fatte in vari uffizi del Senato, ha creduto di dovere proporre? Si dovrà, dico, rifiutare per timore di qualche inconveniente che da principio sorgesse nell'abbandonare fino a un certo punto la via che si era tenuta fin qui per prenderne una nuova, che tutta consiste poi nel fare che ci sia una sola categoria di funzionari che abbiano l'intera e assoluta responsabilità di tutti i lavori? Io non lo credo.

Resta a parlare della soppressione dell'ufficio del Procuratore generale, contro la quale il signor Ministro ha fatto molte osservazioni, ripetute dall'onorevole Senatore Vacca. Non abbiamo per questo che a citare un fatto, ed è che nella legge del 1859 è stabilito che uno o due maestri ragionieri siano incaricati di far le veci del Pubblico ministero. Questa legge funziona da due anni; e in questi due anni non è accaduto mai il caso che avessero a fare conclusioni.

Come poteva adunque l'ufficio centrale avere il coraggio di sostenere la creazione di un Procuratore generale, e di un sostituto presso un Corpo che rarissime volte ha bisogno dell'opera del Ministero pubblico? Io veramente non saprei come giustificarla.

Si dice: il Procuratore generale è nella Corte dei conti di Firenze e in quella di Napoli. In quanto alla Corte dei conti di Firenze, ho già accennato che il Procuratore generale era tutto e la Corte poca cosa.

La Corte di Firenze era composta di tre impiegati, cioè il Presidente, il Procuratore generale e il Cancelliere. Gli altri erano o consiglieri di Stato o consiglieri di Corte di appello, i quali venivano chiamati secondo i bisogni a sedere e giudicare quando la Corte si radunava per quei casi che erano previsti dalla legge del 1829.

Il Procuratore generale era l'anima della Corte dei conti, imperciocchè egli era capo della segreteria, era

capo dell'ufficio dei ragionieri, capo dell'ufficio dei revisori e dei sindacatori, insomma tutto si faceva per mezzo suo, e tutte le corrispondenze della Corte passavano per le sue mani: sicchè, se si toglieva il Procuratore generale, quella Corte non so che cosa sarebbe rimasta. Non sarebbe più rimasto che il Presidente e il Cancelliere.

A Napoli poi, ho già notato che ci erano tre sezioni, una delle quali era pel contenzioso amministrativo, e in conseguenza ci era già una ragione molto più forte di avere un Pubblico Ministero. E ci erano poi due altre sezioni, le quali erano incaricate della revisione dei conti e nelle quali due consiglieri sedevano con due o tre razionali.

Ma c'è un articolo nella legge del regno di Napoli, il quale dice che tutte le corrispondenze della Corte col Ministero saranno fatte dal Procuratore generale.

È evidente che se il Procuratore generale, era, con poco lolevole esempio secondo me, l'origine unica ed assoluta della Corte, la quale non poteva comunicare per mezzo del suo Presidente direttamente coi Ministri, ma unicamente per mezzo del Procuratore generale, era evidente, dico, che il Procuratore generale era persona indispensabilissima.

Dacchè ho la parola noterò ancora alla sfuggita che nella legge del regno di Napoli v'era un articolo curioso, cioè l'articolo 21 della legge del 1817, il quale diceva che: « per il giudizio sui conti del danaro dello Stato, dei banchi e dell'amministrazione del debito pubblico e della cassa d'ammortizzazione, le decisioni della Corte dei conti non sarebbero eseguite senza la nostra approvazione (cioè del Re). »

Si vede adunque a che si riduceva la Corte dei conti di Napoli.

Io non credo di soggiungere altre parole per non abusare della pazienza del Senato, tanto più che ci sarà nella discussione degli articoli nuova occasione di discutere più ampiamente questa materia.

Senatore **Vacca**. Io desideravo di presentare al Senato un semplice schiarimento per rispondere ad una osservazione testè fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Mi è parso ch'egli partisse dal supposto che la nostra Corte dei conti napoletana raccogliesse in una le funzioni contabili, ed il contenzioso amministrativo, sicchè i consiglieri addetti così alle funzioni del contenzioso amministrativo come all'esame dei conti, se ne sbrighassero sui ragionieri.

Ma io osserverò che la nostra Corte dei conti napoletana è partita in due sezioni...

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Anzi in tre sezioni.

Senatore **Vacca**... In tre sezioni, lo so bene: ma io parlo della Camera contabile la quale non ha nulla di comune colla Camera del contenzioso amministrativo, per guisa che i consiglieri della Camera contabile esercitano le loro incombenze nella sola parte dell'esame dei conti.

Rispetto poi all'istituzione del Procuratore generale, mi riservo di parlare quando verranno in discussione gli articoli.

Presidente. La parola è al Senatore Colla.

Senatore Colla. Io ho chiesto la parola per rispondere a due appunti; l'uno fattomi dal Senatore Farina e l'altro dal Senatore Cibrario.

Il Senatore Farina mi ha combattuto sopra una creduta mia asserzione, sopra un'opinione mia, che sarebbe di non doversi fare variazione al progetto ministeriale.

Io non ho mai avanzato questa proposta; io so benissimo che il Senato deve esaminare anche i progetti già stati discussi altrove, e che può liberamente farvi tutti quegli emendamenti che crede opportuni.

Io ho detto solamente che mi pareva desiderabile nelle attuali contingenze del nostro paese, nel sommo bisogno di non mettere incagli agli affari, che gli emendamenti, che s'intende di proporre al progetto ministeriale, si scostassero il meno possibile da ciò che fu stabilito nella legge del 1859, la quale racchiude disposizioni anche contrarie all'attuale progetto ministeriale compresa quella principale dell'istituzione di un Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Riguardi ben dovuti, e che il Senato comprenderà facilmente, mi trattengono dal prendere parte a questa discussione, e mi tratterranno dal dare il mio voto su di questa proposta.

Solo desidero che, se il Senato crede di poter ammettere l'istituzione d'un Procuratore generale, questa lo sia in modo che il Procuratore generale, non abbia ad essere un ufficio di sindacatore ministeriale, imposto ad un magistrato indipendente, e tanto meno poi comparisca come un sorvegliatore con occhi censorii, come parmi siasi detto nella relazione, il quale svegli, scuta dal sonno il Magistrato, che per suo dovere invigila su tutti gli affari, e vi invigila sicuramente con tutto l'impegno, essendo egli responsabile di tutto il male che lascierebbe fare.

Dunque io non credo d'aver dato ragione al Senatore Farina di accivermi l'idea che non debbansi fare osservazioni ed emendamenti al progetto ministeriale: io lo ripeto, desidero solo e vivamente che se ne facciano pochi, e che questi siano facilmente ammissibili, perchè la legge possa avere il suo corso il più presto possibile il che è assolutamente indispensabile.

Il mio amico Senatore Cibrario mi ha fatto osservare, che io sostenei l'istituzione dei Maestri ragionieri, e la separazione dei due controlli, come quella che è portata dalla legge del 1859, mentre essa non fa parola di tale separazione.

Io prego il Senatore Cibrario di riflettere che la legge del 1859 assegnò alla Corte dei Conti due classi, due specie diverse di impiegati, l'una, come quelli delle amministrazioni centrali, e l'altra dei Maestri Ragionieri, conformemente a quelli che erano incaricati della revisione dei conti presso la Camera dei Conti.

Ma a che pro far questa divisione?

Tant' valeva dire solamente impiegati corrispondenti a quelli delle amministrazioni centrali.

Se ha parlato anche dei Maestri ragionieri, essa lo ha fatto certamente con intenzione, e di questo, son certo e posso assicurarne il Senato, essa ha inteso che questi Maestri ragionieri facessero il servizio, adempissero le incumbenze di cui erano incaricati i mastri auditori presso la Camera dei conti.

Dunque, benchè non sia precisamente scritta nella legge questa separazione, i mezzi che il Legislatore ha dato alla Corte dei conti, abbastanza dimostrano come si è creduto necessario di conservarla, ed io non posso a meno di non propugnarla con tutto l'animo.

Senatore Cibrario, Relatore. Ho chiesto la parola unicamente per soggiungere una breve osservazione a cui mi ha dato occasione sin dal primo suo discorso l'onorevole mio amico il Senatore Colla.

Egli ha parlato dei meriti dei Consiglieri e dei Maestri ragionieri, e del modo con cui funziona la Corte dei Conti.

Io recolo amplissima testimonianza che circa a questo fatto non vi ha il menomo dubbio, ed è evidente che con un sì egregio Presidente quale si è il Senatore Colla, e con sì distinti membri di cui essa Corte si compone, il servizio non poteva a meno di riescire per tutti i versi sommamente lodevole.

Presidente. Se non si domanda più la parola, io interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Intervenedo in questa discussione generale, io non entrerò nelle particolari osservazioni che furono fatte in ordine al progetto di legge, che è ora sottoposto all'esame del Senato. Duolmi anzi assai di avere notato che alcune questioni furono trattate sotto aspetto personale; che altre vennero considerate come appunti di censure e di disapprovazione.

Alieno da sentimenti o di censure o di disapprovazione, non avendo io saputo scorgere nelle carte che ci sono sottoposte il menomo indizio di tali sentimenti, prendo essenzialmente la parola per accennare che secondo me queste osservazioni nascono dalla lettera, dalle disposizioni contenute nella legge, e dallo spirito a cui è informata, il quale spirito, credo, non esser stato confacente nè ai bisogni dell'amministrazione, nè ai tempi che corrono, nè al sistema di governo sotto cui viviamo.

Non vi può essere nè vi fu mai stata associazione di popoli retti con una forma qualunque di governo i quali non abbiano dovuto avere progressivamente leggi ora buone, poi migliori e poi più perfette, sia di amministrazione, sia di economia pubblica interna. La storia dà ragione di tutte queste cose senza che sia necessario citare fatti speciali. E più di tutto non può sussistere associazione di popolo retta a Stato più o meno ampio, la quale non abbia bisogno dell'elemento principale di azione che sono le finanze, cioè il danaro che si ricava dalle pubbliche imposte.

Tralascio di parlare delle leggi politiche, le quali verranno dopo nella loro applicazione al sistema di cui ora intendo ragionare.

Così se ricorriamo ai primi tempi, alle prime forme di Governo di tutte le nazioni, noi troveremo leggi organiche amministrative, leggi finanziarie, troviamo naturalmente i tributi e il controllo del denaro che si paga dal pubblico per sovvenire alle spese della società che è costituita dal Governo. In questa materia esaminando il progresso storico dobbiamo riconoscere alcuni punti essenziali i quali ci guideranno nell'esame della legge che discutiamo e dello spirito di essa.

Il primo diritto, la prima ragione della legge costitutiva della società fu in tempi ancor barbari la istituzione feudale. Ora ricorriamo ai documenti di quella istituzione e noi troveremo nel centro delle corti, nel centro delle sovranità i consigli per esaminare le leggi che portano i tributi, consigli per esaminare l'impiego del danaro ricavato, ossia le spese dello Stato, e controlli e Corti dei conti per verificare, accertare e pronunziare la liberazione dei contabili.

Questa cosa era di tanto peso che i corpi istituiti per regolare i conti, per controllarli, sedevano nell'aula del principe, accanto al principe medesimo, ed erano le prime cariche dello Stato.

Successivamente si mutarono le cose. Agli ordini feudali succedettero altri ordini, e l'ordine monarchico speciale in alcuni luoghi; però la feudalità ebbe un altro sviluppo e fu madre della libertà. Così avvenne nella Gran Bretagna. Nella costituzione degli imperi e dei regni che si reggevano coll'autorità assoluta dei sovrani, videro i principi che la loro autorità può più o meno utilmente esercitarsi nelle cose politiche, ma che nelle materiali, nelle finanziarie, in quelle che costituiscono il nerbo, la vita, il sangue che circola nel Governo, vi era necessità del concorso di uomini probi, di uomini capaci, i quali potessero tenere in freno l'autorità di coloro che volevano arbitrariamente spendere il pubblico danaro, o farne usi ai quali non erano regolarmente destinati.

Sorsero le Camere dei conti; quindi sorsero magistrati i quali avevano il mandato di esaminare le spese. E qui non occorre dire che il relatore del vostro Ufficio Centrale il quale è dottissimo ed espertissimo in questa materia, avrebbe potuto dirvi di aver esaminato profondamente esso medesimo i conti dei castellani e ricevitori del denaro pubblico delle antiche province ed in ispecie della Savoia e di avervi trovato le basi dell'istituzione, il modo regolare per provvedere ai bisogni dello Stato, insomma tutte le ragioni, tutti i documenti che potevano guidare ad una buona amministrazione ed alla regolarità del Governo di que' tempi.

Negli Stati monarchici però intervennero modificazioni. In Francia, cui noi siamo soliti di attingere troppi provvedimenti senza sempre badare se uguali siano le condizioni nostre con quel paese, in Francia,

la Corte dei conti, ed altra Corte che chiamavasi *Cour des aides* formavano parte del Parlamento di Parigi per provvedere all'interinazione delle leggi relative alle finanze dello Stato ed a quelle indirizzate a mantener l'ordine nell'amministrazione del denaro pubblico, giovando così a metter freno, e correggere gli abusi facili a trascorrere in questa parte del Governo del Regno.

Il Governo monarchico in Francia colle Corti parlamentari raccoglieva in sé tutti questi elementi; e se esso non ha che fare coi governi costituzionali moderni, non è però men vero che abbia avuto la istessa origine quanto alle guarentigie da darsi alla nazione contro gli abusi di ogni specie che nei governi assoluti sono facili ad ingenerarsi, crescere e moltiplicarsi.

Ora vi ha un paese nel quale queste mutazioni di sistemi non accaddero così facilmente e così radicalmente, ma si succedettero con una certa quale regolarità in mezzo alle frequenti rivoluzioni che lo turbarono, e questo paese è l'Inghilterra.

In Inghilterra, prima che passo a passo e gradatamente si giungesse ad ottenere l'attuazione di una costituzione nella quale tutte le libertà fossero guarentite, tutti i diritti nazionali riconosciuti, e regolati col libero consenso dei popoli tutti i pesi che sopra di loro dovevano cadere per sopperire ai bisogni dello Stato, le leggi riguardanti alla riscossione del danaro pubblico ed al suo impiego nelle spese regolarmente determinate, furono le prime stabilite dai conquistatori Normanni e continuate in vigore con mirabile sistema di guarentigia e di controllo fino in questi ultimi anni, in cui vi si recarono le modificazioni che suggerì la necessità di rendere più semplice e più spedita la distribuzione del danaro riscosso dai contribuenti per le pubbliche spese.

Non è perciò in Francia, o Signori, né è in altri paesi retti con apparenza, se si vuole, di libera costituzione politica, ma sostanzialmente con regime assoluto che convien ricorrere, bensì piuttosto in Inghilterra dove da tempo antichissimo esistono veri sistemi di controllo sia nel Parlamento sia negli ordini dei pubblici uffizi istituiti a questo fine.

Noi abbiamo seguito, e non da questo momento soltanto, ma da molti anni, le riforme che il Governo francese ha dovuto subire dopo la sua grande rivoluzione, alla quale successe prima l'impero e quindi il governo costituzionale.

Ma il Governo costituzionale francese non si curò troppo di portare la sua attenzione sopra la legge che costituiva la Camera dei conti, e lasciò con qualche modificazione, che questa Camera esercitasse il suo ufficio colle stesse basi, colle stesse leggi ed ordinamenti con cui lo si esercitava sotto l'impero. E perchè il governo costituzionale francese non si occupò di recare maggiori cambiamenti alla istituzione della Corte dei conti? Egli è perchè gli ordini amministrativi dell'impero eransi stabiliti con tale semplicità e vigore di azione e tanta regolarità di procedere che non si scall

così facilmente il bisogno di ricorrere a maggiori provvedimenti di cautele e di guarentigie per assicurare maggiormente il legale impiego del pubblico danaro.

Io dico adunque che l'esempio della Corte dei conti di Parigi, può essere esempio utile e valido a determinare la regolarità materiale dei conti delle entrate e delle spese dello Stato; ma non basta a supplire al difetto di que'le guarentigie morali che gli ordini costituzionali richiedono per il controllo del pubblico danaro.

In Inghilterra la carica del controllore generale è della più alta importanza: esso è inamovibile, nè dipende da alcuno. In fatto egli controlla (mi si permetta l'espressione che è dappertutto accolta e che corrisponde al senso che il pubblico le accorda e che esprime meglio di ogni altra quelle condizioni che noi ora trattiamo), controlla, dico, sotto l'aspetto anche costituzionale le spese dei ministeri e domanda la regolarità di quelle che non fossero regolarmente fatte. Presso il controllo generale vi ha l'ufficio degli auditori, antichissimo quanto la costituzione del Governo inglese le cui formole sono ancora mezzo latine e mezzo galliche.

Quanto all'istituzione di un Ministero pubblico imitato da quello stabilito presso la Corte dei conti di Parigi, osservo che non essendo pari le condizioni delle due Corti, non vi può essere parità di ragione per un simile stabilimento.

Anche presso noi nelle antiche province del Regno esisteva una Camera dei conti, ed a codesto Magistrato giudiziario era addetto l'ufficio del Procuratore generale il quale sosteneva le parti di quell'ufficio che ora s'intitola col nome di Ministero Pubblico.

L'antica Camera dei conti aveva una giurisdizione speciale, civile e penale, ed era sua attribuzione speciale il pronunciare giudizi e sentenze nelle questioni di sua competenza; era perciò ragionevole che il Procuratore generale vi sostenesse le parti del Pubblico Ministero, tanto nelle cause civili quanto nei procedimenti criminali nello interesse dell'eseguimento della legge.

Oltre a ciò il Procuratore generale del Re era l'avvocato del regio patrimonio ed avanti alla Camera ne patrocinava le cause; cosicchè l'ufficio suo abbracciava molte attribuzioni diverse e bene spesso disparate, colle quali più nulla avrebbero di comune le attribuzioni che il nuovo progetto di legge viene ora ad assegnare all'ufficio del nuovo Procuratore generale presso la Corte dei conti.

L'indipendenza poi della Camera dei conti, sebene il principio d'inamovibilità non fosse conservato da leggi positive, si considerava praticamente stabilito ed intero.

Ciò non pertanto avvenne, che nel principio del secolo scorso il Magistrato della Camera dei conti fu dal Re interamente suppresso; ma poco dopo ristabilito nel suo ufficio, ritrasse dal fatto passato maggiore forza e vigore nella continuazione del compimento de'suoi

doveri, e fino a questi ultimi nostri tempi si gloriò di portare ai piedi del trono le rimostranze, che credeva utili e necessarie a guarentigia delle leggi dello Stato, dei regolamenti economici affidati alla di lei vigilanza.

Così nel 1830, quando per la morte del Re Carlo Felice, sali al trono il Re Carlo Alberto, d'onoranda memoria, la Camera dei conti, d'accordo coll'ufficio del Procuratore generale, stimò essere conveniente di riepiologare in una sola rappresentanza tutte le ragioni che ella aveva di lagnarsi dell'inesecuzione delle leggi economiche le quali malgrado le sue rimostranze non erano ben osservate, e questa portava a piedi del trono domandandone la stretta osservanza e la correzione dei seguiti abusi, vale a dire ciò che nella lingua parlamentare francese si chiamava *le redressement des griefs*.

Non è adunque da stupire se l'ufficio centrale, il quale non può scostarsi dallo spirito di quell'istituzione, che abbraccia tutto ciò che di nuovo si presenta, e di più perfetto, non ha potuto dimenticare l'origine di ciò che esiste, e si permise raccomandare, se non erro, la buona scelta degli ufficiali, che dovrebbero far parte della Corte dei conti. Ciò però non già per muovere una censura, non già per diffidenza verso il Ministero da cui queste nomine hanno da dipendere per l'avvenire, ma, perchè la nomina dei controllori dei denari dello Stato, di controllori essenzialmente d'amministrazione finanziaria, non può ragionevolmente venire dal Ministero delle finanze, senza dar origine, non dirò a quei sospetti, ma a quelle osservazioni che all'onorevole Senatore Colla parvero troppo leggieri, e forse troppo avanzate, che cioè il Ministero pubblico presso la Corte dei conti fosse ivi collocato per servire di mano forte al Ministero, per influire sulle determinazioni della Corte medesima, insomma per esercitare un'azione, che sicuramente non può essergli attribuita dalla legge medesima.

Ho voluto dire queste cose, o Signori, non già che io creda che l'ufficio centrale abbia bisogno di giustificazione ma perchè volendo il caso che il medesimo trovisi composto interamente d'antichi miei onorevoli colleghi nella carriera camerale, ho creduto di potermi ad essi associare e dare le ragioni di osservazioni che dovevano nascere naturalmente dalla qualità delle questioni che venivano in discussione.

Del resto, se io male mi appongo, nello esprimere la mia opinione sopra questo incidente, gli onorevoli miei colleghi lo ascriveranno al mio buon volere, alle rette intenzioni ed al desiderio di giusta conciliazione.

Ma torniamo alla costituzione nuova della Corte dei conti che si propone.

Io dico costituzione nuova, perchè veramente mi è ignoto altro esempio di una Corte di conti la quale abbia la doppia attribuzione del controllo preventivo delle spese pubbliche e dell'esame definitivo delle medesime.

Non voglio entrare ora in questi particolari, perchè la discussione mi porterebbe molto lontano ed avrebbe bisogno di lunghi schiarimenti, tanto più che questa disposizione di legge relativa al controllo preventivo ed all'esame definitivo dei conti già trovati aver radice in una legge del 1841 o 1842, nella quale già era stato dato al controllore generale delle finanze la facoltà di presiedere la classe degli uditori nella Camera dei conti.

Io trovo molto appropriata l'organizzazione che si propone di una Corte dei conti divisa in due parti. Ma se volessi scendere ai particolari di quest'organizzazione, avrei molte osservazioni da fare al Senato, le quali troveranno luogo nell'ulterior discussione, se pure sarà il caso di riprendere la parola. Intanto ho voluto con queste osservazioni generali, desunte dallo spirito della legge proposta, comparata allo spirito delle istituzioni antiche sopra questa materia, che si possono dire universali, dimostrare quale differenza passi tra le uno e le altre, e come ciò che era appropriato agli antichi ordini di Governo sotto i diversi regimi delle passate monarchie, debba subire essenziali modificazioni dopo l'introduzione del sistema costituzionale nelle materie riguardanti alla riscossione del pubblico danaro ed al suo legale impiego nelle spese dello Stato ed a pubblico beneficio; le quali materie costituiscono una delle maggiori questioni regolate dalle odierne leggi costituzionali.

A fronte di queste considerazioni, non è più il caso di parlare né dei sistemi di contabilità seguiti in paesi regolati con altra forma di Governo né di quelli che erano prima adottati nelle diverse province d'Italia; epperò gli argomenti tratti dall'esempio delle Corti dei conti stabilite in Firenze e in Napoli cadono da per se stessi, giacchè quelle sono istituzioni stabilite in altre condizioni, con uno spirito e secondo principii che non hanno nulla di comune con quelli con cui debbe per l'avvenire governarsi il Regno costituzionale d'Italia.

Spero che da quanto venni esponendo debba nascere maggior fiducia in coloro i quali, colle osservazioni fatte o dall'ufficio centrale, o dagli oratori che parlarono in questa discussione generale, avessero potuto menomamente supporre che si volesse toccare alle persone, od ai principii che dirigono il Ministero, essendo da tutti riconosciuto come larghi e liberali in amministrazione siano i principii professati dall'onorevolissimo Ministro di Finanza e quanto vivo e sincero sia in lui il desiderio dell'ordine nella parte che gli è più specialmente affidata.

Restami a parlare della allegata ragione di necessità di recare il men che sia possibile cangiamenti e modificazioni nella proposta legge per causa dell'urgenza di vedere adottato un provvedimento il quale giovi a far cessare la confusione nascente dai diversi e molteplici sistemi in questa materia ancora seguiti nelle varie province dello Stato, cosicchè debbano gli emendamenti

proposti dall'ufficio centrale essere lasciati in disparte, pel timore che possano ritardarne o complicarne l'esecuzione. Ma il Senato avvezzo da tanto tempo a sentirsi ripetere la medesima osservazione non può all'occasione di una legge così grave o di tanta importanza rinunciare al dovere ch'egli ha d'introdurre nel progetto ministeriale quei miglioramenti di cui è evidentemente suscettivo ed i quali riguardano sostanzialmente ai veri principii ed all'essenza del Governo costituzionale.

Io lascio pertanto che l'ufficio centrale sostenga il sistema di discussione cui si crede vincolato. Io penso che se si vuole finalmente togliere la confusione inerente a tanti sistemi disparati, ed ottenere l'ordine tanto necessario in questa materia, convenga discutere i principii, approfondirli, introdurli nel progetto onde farne un tutto completo ed ordinato.

Ponendo fine per ora alle mie osservazioni in questo punto, mi riservo di farne altre se occorrerà il caso; ma giudico importantissimo che il Ministero si metta d'accordo coll'ufficio centrale perchè trattandosi di una legge di tanta gravità, è necessario che si proceda con norme definitive, chiare, informate allo spirito delle nostre istituzioni e tali da torre alla legge ogni carattere provvisorio, che le resterebbe impresso, ove essa non concordasse coi principii costituzionali i quali ne debbono essere la base ed il fondamento.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuole che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Si passerà agli articoli.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Prego i signori Senatori di non volersi muovere per un momento.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. In quanto all'articolo 1 non credo presentare difficoltà, essendo l'ufficio centrale d'accordo col Ministero; ma siccome tutta la questione più importante cade sull'articolo 2, a me pare che sarebbe meglio rimandarlo a domani, perchè sicuramente vi saranno ancora altre discussioni forse più lunghe di quelle che hanno avuto luogo oggi, perchè, ripeto, tutto il nerbo degli argomenti degli oppositori si fonda sopra le variazioni introdotte dall'ufficio centrale a questo articolo.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario, si rimanda a domani il seguito della discussione; i signori Senatori poi sono pregati di voler usare qualche sollecitudine, perchè il Senato possa veramente entrare nell'aula alle ore due precise ed utilizzare così un tempo prezioso per il corso dei nostri lavori.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

XCI.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Omaggio — Presentazione di due progetti di legge — Interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze — Risposta del medesimo — Instanza al riguardo del Senatore Di Pollone — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei Conti — Osservazioni del Ministro delle finanze a confutazione della variante fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo 1 — Ritiro della variante — Approvazione dell'articolo primo — Emendamenti dell'Ufficio Centrale all'articolo secondo — Osservazioni sull'ordine della discussione del Senatore Colla — Sviluppo per parte del Senatore Cibrario, relatore, dei motivi che informarono la modificazione all'articolo secondo relativa ai ragionieri — Obbiezioni al riguardo dei Senatori Colla e Vigliani, combattute dai Senatori Farina e Cibrario — Considerazioni del Senatore Di Revel in appoggio del progetto ministeriale a cui risponde il Senatore Cibrario — Parole del Senatore Cibrario sull'ordine della votazione dell'articolo secondo — Approvazione dei tre primi incisi — Soppressione dell'inciso 9, relativo ai ragionieri — Osservazione del Senatore Galvagno sull'inciso 4 dell'articolo secondo, combattuta dai Senatori Di Pollone e Cibrario — Adozione dell'inciso 4 relativo al numero dei consiglieri — Osservazioni del Senatore Vacca sull'inciso 5, riguardante il Procuratore generale oppugnatte dal Senatore Vigliani — Discorso del Senatore Ceppi a sostegno dell'inciso mentovato — Obbiezioni del Senatore Farina contro il medesimo — Reclami e dichiarazioni del Senatore Colla — Spiegazioni del Senatore Ceppi — Discorso del Ministro di agricoltura e commercio in favore della proposta ministeriale — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze e della marina, e più tardi intervengono anche il Presidente del Consiglio ed i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

Presidente. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fa omaggio al Senato di un esemplare della dodicesima dispensa testè pubblicata, dell'opera col titolo: *Descrizione delle macchine e procedimenti per cui vennero accordati attestati di privativa in conformità delle leggi 12 marzo 1855 e 30 ottobre 1859.*

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali, e sulle assicurazioni, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto già approvato dalla Camera elettiva per convalidare il decreto del 15 febbraio 1861, col quale venne approvata la cessione allo Stato della Stazione in Firenze delle strade ferrate livornesi.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti, che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

INTERPELLANZA DEL SENATORE DI REVEL
AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io vorrei pregare il Senato a concedermi la facoltà di muovere al signor Ministro delle finanze una breve interpellanza, o piuttosto domandargli riscontro dell'esito che abbia avuto un ordine del giorno, che il Senato adottò nello scorcio della prima parte di questa sessione.

Se il Senato, me lo concede, io credo che la risposta

sarà breve, giacchè breve pure sarà la mia esposizione.

Presidente. Interrogo il signor Ministro se accetta di rispondere subito a questa interpellanza.

Ministro delle Finanze. Io son disposto a rispondervi.

Presidente. Interrogo ora il Senato se ammette che si faccia subito quest'interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle Finanze.

Chi è di quest'avviso voglia sorgere.

(Approvato).

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Nella seduta del 21 luglio, che era la penultima della prima parte di questa sessione, io sorgeva a proporre al Senato la votazione di un ordine del giorno, mercè cui si venisse a conoscere quali erano gli individui, o per dir meglio, le somme che si corrispondevano sotto vario titolo ad individui, i quali non prestassero servizio permanente, attuale al Governo; l'ordine del giorno era del tenore seguente:

« Il Senato invitando il Ministro di Finanze a presentare al Parlamento, non sì tosto sia il medesimo riconvocato, uno specchio in cui siano descritti distintamente per ministero, e partitamente per nome, per somma e per natura e data di concessione tutti gli individui che, sotto la denominazione di aspettativa, di disponibilità, di fuori pianta o di qualsivoglia altro titolo straordinario o provvisorio fruiscono d'un assegno a carico dello Stato, che non sia soldo, stipendio o corrispettivo d'un attuale impiego o servizio, ovvero di pensione regolarmente liquidata, passa all'ordine del giorno. »

Questo mio ordine del giorno riceveva favorevole accoglienza non solo dal Senato, ma dallo stesso Ministro delle Finanze il quale accennava come egli si trovasse anzi soddisfatto di questa mia mozione, in quanto che lo metteva anche in grado di poter meglio resistere alle domande di questa natura.

Il Senato vede che sono trascorsi ormai 7 mesi dal giorno ch'io feci, e il Senato accolse, quella proposta.

Io crederei perciò che per quanto sia lavoro lungo e grave a compiersi, a quest'ora dovrebbe essere compilato quello stato o specchio degli impiegati.

Fu presente al Senato che abbiamo votato molti prestiti, abbiamo votato molte spese d'ogni natura, stiamo per votare gravi balzelli, e, per quanto io mi sappia, non abbiamo ancora avuta una legge che tenda in un modo positivo ed energico ad introdurre economie; io credo che la esistenza di una quantità di funzionari, che senza funzioni percepiscono un assegno, uno stipendio a carico dello Stato, sia tal cosa cui debba essere portato rimedio effettivo.

So benissimo che le economie che hanno tratto al pubblico denaro sono le più difficili ad attuarsi anche perchè le individualità si fanno strada per far valere o ragioni o pretesti per conservare il loro assegno, ma so altresì che quando il Parlamento venga energicamente

in appoggio in tal parte al Governo, il compito del medesimo debbe riuscire assai più facile. Ad ogni modo io reputo che, mentre stiamo per votare larghe imposte che sono necessarie per avvicinare, o almeno per iniziare il pareggio delle spese colle entrate, noi dobbiamo anche fare qualche cosa in ordine ai contribuenti cui tocca pagarle, qualche cosa che dimostri la volontà energica di procedere nella via delle economie.

Spero che il signor Ministro potrà dirmi se e quando questo lavoro sarà presentato. E qui mi giova dichiarare che il signor Ministro aveva poco dopo quella interpellanza avuto la gentilezza perfino di comunicarmi il progetto di stato o specchio che intendeva compiere nel modo più ampio possibile. Non avendo avuto altri schiarimenti, e pensando che il Senato possa essere desideroso di sapere quale esito abbia avuto il suo ordine del giorno, mi sono alzato per pregare il sig. Ministro a voler rispondere a questa mia interpellanza.

Ministro delle Finanze. I giusti desiderii dell'onorevole Senatore Di Revel appoggiati dal voto del Senato non rimasero sterili, anzi i frutti di tali desiderii devono essere già noti, poichè in ogni bilancio speciale dei diversi ministeri vi è precisamente lo specchio di tutti coloro che sono in aspettativa, o sono per qualche titolo a carico dello Stato.

Ivi si troverà il riscontro esatto e tutte le indicazioni dei medesimi, cioè i loro nomi, le loro qualità, il giorno in cui hanno cominciato a percepire gli onorari a carico dello Stato; perciò, ripeto, mi sembra avere già pienamente soddisfatto a quanto fu dall'onorevole Senatore Di Revel domandato con tanta cortesia, e accettato con tanta soddisfazione dal Ministero, il quale ben sapeva che ogni consiglio che veniva dal Senatore Di Revel non era ispirato che dal desiderio di fare il bene dello Stato.

Tre bilanci, se non erro, non sono ancora stati presentati, quello cioè delle finanze, il quale come il più voluminoso si vuole per necessità sottoporre l'ultimo: quello dell'Interno e quello della Giustizia e Grazia; ma in ognuno di essi vi sarà precisamente lo stato ossia lo specchio di tutti quegli individui che trovansi a carico dello Stato.

Il Ministero poi ha ordinato che di tutti questi specchi speciali se ne faccia un solo volume, affinchè possa il Parlamento con maggior rapidità esaminarli.

Ho sott'occhio il bilancio della marina, e quello della guerra. In quest'ultimo si trova appunto un quadro nominativo degli uffiziali ed impiegati in disponibilità ed in aspettativa a tutto il giorno 5 ottobre 1861. Vi ha il nome, cognome, grado, gli assegnamenti in contanti, le indennità di foraggi, il soprassoldo e via via altre distinzioni.

Se l'onorevole Senatore Di Revel non avesse avuto ancora tempo di ciò esaminare, lo prego di prenderlo in considerazione e vedrà che furono con precisione seguite le istruzioni che tanto cortesemente ha voluto dare al Ministero delle finanze.

Senatore Di Revel. Io non potevò conoscere quanto si fosse fatto dal Governo, perchè la maggior parte di questi bilanci non è ancora stata distribuita ai membri del Senato, e in quanto a me credo non averne ancora che due a disposizione mia.

Per altra parte quando io mossi questa interpellanza, dissi che ben sapevo che nei bilanci si sarebbe poi potuto riscontrare gli specchi dei trattenimenti di aspettativa; ma soggiunsi che dovendoli prendere così alla rinfusa e senza norma come per il passato nei varii bilanci, era difficile averne un preciso concetto, e che quindi era conveniente ch'essi tutti fossero riuniti in un solo onde ogni membro del Parlamento potesse raccogliere in un sol colpo d'occhio la mole intera di tali spese.

Dice il signor Ministro delle finanze che ha preso il partito di far inscrivere queste spese in capo a ciascun bilancio, e che ha pure adottato il sistema da me accennato di riunirle tutte in un solo fascicolo, onde ogni membro del Parlamento possa d'un tratto vederne l'assieme senza esser costretto a spogliare talvolta volumi grandissimi che non trovansi tutti in relazione diretta sia quanto alla intitolazione delle categorie sia quanto al complesso delle spese.

Mi compiaccio di sentire che il signor Ministro abbia mandato ad esecuzione l'ordine del giorno approvato dal Senato; io punto non ne dubitava; ma siccome dal di in cui egli aveva assunto l'impegno di presentare tali specchi a quello in cui siamo, trascorsero parecchi mesi, mi era lecito di poter fare questa interpellanza, dipendentemente appunto da un ordine del giorno che il signor Ministro ebbe la gentilezza di accogliere favorevolmente.

Ministro delle Finanze. Sono ben lieto di assicurare il Senato che io non ho mancato al mio dovere, poichè ho già accennato che in uno speciale bilancio, in quello cioè della guerra, trovansi il nome e cognome d'ogni individuo che sta in disponibilità od in aspettativa a carico dello Stato, ed ho pure dichiarato che già venne dato l'ordine che tutti questi specchi che sono in ogni bilancio speciale vengano riuniti insieme acciò la Camera elettiva ed il Senato possano con la massima rapidità di tempo esaminare tutti gli elenchi degli individui i cui stipendi per disponibilità od altro sono a carico dello Stato.

Dirò di più: già fu ordinato che ne siano fatte 600 copie affinchè a nessuno manchi l'agio di considerare questa grave materia, poichè io credo che se da una parte, come ben osservava l'onorevole Senatore Di Revel, noi siamo nella dura necessità d'imporre soverchie tasse per sopperire alle pubbliche spese, dobbiamo d'altra parte pur anche porre maggiore studio per non aggravare di soverchio le nostre popolazioni, cercando di assottigliare quanto è possibile le spese soverchie che per le vicende politiche od altre cause abbiamo incontrate.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Se ho ben inteso l'onorevole signor Ministro, parlando di questi quadri riepilogativi di tutti gl'impiegati in disponibilità, disse che sarebbe sua cura di far segnare il nome, cognome, grado e stipendio.

Riterrei opportuno, onde la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel possa essere compiuta, che fosse anche in una colonna inserita l'epoca in cui codesti impiegati cominciarono la loro carriera, onde assicurarsi se realmente sono stati posti in aspettativa con qualche diritto, poichè è voce che alcuni di essi, i quali fruiscono stipendi assai copiosi, sono stati in carica per due o tre mesi, e che da 18 o 20 mesi continuano a godere senza ragione il loro stipendio.

Queste circostanze che io desidero di veder specificate, faranno tacere queste voci se non sono fondate, ovvero potranno il Parlamento in grado di domandare al signor Ministro appunto di togliere questi stipendi i quali, come ben diceva il signor Ministro delle Finanze, aggravano soverchiamente l'erario dello Stato.

Ministro delle Finanze. In risposta a quanto desidera l'onorevole Senatore Di Pollone, io debbo dichiarare che il lavoro è già compiuto. Spero che con esso sarà soddisfatto anche il suo desiderio, ma oggimai non potrebbe esser che un avviso per l'anno prossimo, perchè il lavoro essendo fatto non potrebbe rifarsi senza grave disagio.

Spero che in questi specchi (non vorrei dir cosa di cui non fossi ben certo) vi sia pure ciò che fu indicato dall'onorevole Senatore; quando non ci fosse, sarà un avviso o per me o per chi mi succederà l'anno prossimo onde soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Di Pollone, perchè sotto tutti i rapporti io lo trovo giustissimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. Non dandosi ulteriore seguito a questo incidente si passerà secondo l'ordine del giorno alla continuazione della discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei conti.

« Art. 1. È istituita la Corte dei conti del Regno d'Italia. »

Di quest'articolo l'ufficio centrale propone la redazione in questi termini:

« Art. 1. È istituita una Corte dei conti con giurisdizione su tutto il Regno. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Ministro delle Finanze. Io, vedendo, direi quasi, una legge nuova proposta dall'ufficio centrale, non voglio intrattenere il Senato sopra una questione la quale, in quanto a me (mi si permetta il dirlo) è puramente filologica.

Dicendo nell'art. 1. « È istituita la Corte dei conti

del regno d'Italia » noi intendevamo con questa espressione solenne dimostrare come venisse creata la Corte dei conti del Regno d'Italia; che questa Corte sia una sola lo vediamo all'art. 57 per il quale sono abolite tutte le altre Corti, e non rimane che questa.

A me sembra che lo accettare l'una o l'altra dizione è affatto indifferente; ma trattandosi di legge già approvata dall'uno dei rami del Parlamento, ove non sia una vera necessità, ove non si esprima una nuova idea, un nuovo principio, parmi che non occorra di fare una variante.

Per conseguenza, se non erro, parmi che l'art. 1 votato dalla Camera elettiva, potrebbe rimanere qual è.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Insistendo il signor Ministro perchè si mantenga la redazione da lui proposta, e la variazione fatta dall'ufficio centrale non essendo di grande importanza, lo stesso ufficio non ha difficoltà di rinunziare al suo emendamento.

Presidente. L'ufficio centrale avendo rinunziato alla variante di quest'articolo, io porrò ai voti l'art. 1 del progetto ministeriale.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

Leggo ora l'art. 2 del progetto ministeriale.

Art. 2.

« La Corte dei conti avrà sede nella città capitale del Regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

- « Un presidente;
- « Tre presidenti di sezione;
- « Dodici consiglieri;
- « Un procuratore generale;
- « Un sostituto del procuratore generale;
- « Un segretario generale;
- « Venti ragionieri;
- « Tre segretari di sezione. »

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposto di sostituire un altro articolo in questa conformità.

Art. 2.

« La Corte ha sede nella città capitale del Regno; è divisa in tre sezioni, e composta di:

- « Un presidente;
- « Tre presidenti di sezione;
- « Quindici consiglieri;
- « Un segretario generale;
- « Un vice-segretario generale.

« Ha inoltre un personale di segreteria, diviso in uffici retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti d'impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri.

« La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del Regno. Il numero e la qualità dei

componenti questi uffici saranno determinati nel modo sopraddetto.

« Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, che saranno a tal uopo designati dal Presidente della Corte. »

Senatore **Colla.** Domando la parola sull'ordine della discussione di quest'articolo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla.** L'articolo secondo come è stato modificato dall'ufficio centrale racchiude in una le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale il primo dei quali accenna alla composizione della Corte, e il secondo tratta degli uffici della Corte dipendenti.

Mi pare quindi opportuno, che la discussione per ora sia limitata alla composizione della Corte cioè all'articolo secondo del progetto ministeriale, riservando ogni discussione sugli emendamenti proposti riguardo agli uffici, allorchando si tratterà dell'art. 3. del progetto ministeriale.

Presidente. Se non vi è nessuna osservazione, credo che questo sia il metodo più regolare e chiaro, essendo necessario che nelle votazioni si distinguano le varie categorie o gli incisi e ciascuna di loro sia posta ai voti separatamente. Penso perciò che il Senato aderirà alle osservazioni del Senatore Colla e si terrà questo metodo nella discussione.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Le variazioni introdotte dall'ufficio centrale in questo articolo secondo consistono principalmente nella soppressione dei ragionieri e nella soppressione del Procuratore generale e del suo sostituto.

Si è anche proposta la soppressione dei segretari di sezione i quali l'ufficio centrale ha creduto potessero vantaggiosamente, almeno con risparmi di spese, venire surrogati da quei direttori o capi d'ufficio che sarebbero designati dal Presidente.

Si è proposta una variazione nel numero dei consiglieri; ma siccome questa dipende dall'altra questione, della soppressione dei ragionieri, mi permetterò di tornare un momento su questa questione quantunque trattata già ieri, affinchè il Senato si formi un concetto ben chiaro del pensiero che ha regolato la deliberazione dell'ufficio centrale.

Per quanta l'ufficio centrale abbia considerato ed esaminato seriamente gli argomenti che sono stati addotti dagli onorevoli oppositori al progetto proposto dall'ufficio centrale, si è dovuto sempre più convincere che il mantenere in questo momento due classi di giudici diversi per sindacare i conti, sia un anacronismo. Una voce autorevole ha richiamato ieri ai principii dei vari Stati della Monarchia ed alla cura che si ebbe fin d'allora di proporre alcuni magistrati al giudizio dei conti. In tutta la Monarchia ha esistito sin dai tempi

più remoti una Corte o Camera dei conti che non giudicava d'altro che dei conti, composta di persone chiamate diversamente o razionali o consiglieri, od uditori dei conti. Quest'ultima frase era al principio una funzione che si esercitava, perchè il rendimento dei conti si faceva allora in questo modo. Sedevano in un banco gli uditori dei conti; vicino a loro vi era il segretario che leggeva il conto presentato dall'agente contabile: l'agente contabile presente presentava ad ogni partita i recapiti che dovevano giustificare le spese fatte. Dunque quegli Uditori erano Uditori veramente dei conti.

Più tardi, quando nel regno di Napoli, cominciò a prevalere il sistema che si chiamò *demaniale* si volle aggiungere, non subito, ma di lì a qualche tempo, alle antiche originarie attribuzioni della Camera dei conti, che non consistevano, come ho avuto l'onore dire, in altro, che nel mandato di esaminare i conti consuntivi dei varii agenti contabili si volle, dico, aggiungere una giurisdizione legale per gli affari, che concernevano o direttamente, o indirettamente il Demanio e le Finanze.

Allora fu giuocoforza l'introdurre nella Corte dei conti, composta primitivamente di soli giudici dei conti, anche dei giudici legali.

Questi giudici legali si chiamarono con vario nome, o collaterali o consiglieri, o Senatori camerlenghi, e via dicendo, ma di fatto allora le Corti dei conti perdettero la loro primitiva semplicità, ed invece di essere unicamente Corti dei conti, furono ad un tempo, o Corti dei conti, e Tribunali demaniali.

Ora che cosa si è fatto?

Ora si è richiamato l'istituzione della Corte dei conti alla primitiva semplicità perfezionandola coll'aggiunta del controllo preventivo.

Dunque adesso, che si tratta unicamente di Corte dei conti che non dee occuparsi d'altro fuorchè della materia che le dà il nome; che non ha attribuzioni miste, perchè vi porremo due qualità di giudici, due specie d'alti funzionari?

Gli uni con maggior grado e stipendio e con titolo di consiglieri e pienezza di voto?

Gli altri con minor grado, minor stipendio, voto ristretto con titolo di ragionieri?

Perchè questa distinzione?

Si è detto essere importantissimo tener separato il riscontro preventivo dal consuntivo; doversi lasciar il primo ai consiglieri, il secondo ai ragionieri.

Ma se tanto importava che il controllo preventivo fosse separato dal consuntivo, non bisognava affidare l'uno o l'altro alla medesima Corte.

Ora che la giurisdizione della Corte si stende sui due controlli, o riscontri, perchè distinguere i giudici in due schiere, o perchè almeno non farli uguali in grado e in vantaggi? Ha forse maggior dignità l'esame d'una spesa da farsi che l'esame d'una spesa fatta?

Signori! le due specie di giudici convenivano alla Corte dei conti, quando era ad un tempo Tribunale

giudiziario, e Corte dei conti, allora aveano ragion di essere i consiglieri, e i mastri auditori, o ragionieri. Ora che non ha altre incumbenze fuorchè di conti, chiamate quegli alti funzionari come volete, ma date loro un solo nome un grado ed uno stipendio uguale. La sola distinzione logica che si potrebbe ammettere quando fosse necessaria, il che non crediamo, è quella di consiglieri, e di referendari, ma referendari nel vero senso d'aiutanti dei consiglieri, senza voto, e colla responsabilità ai consiglieri del lavoro dei referendari com'è in Francia.

Ma l'ufficio persiste a credere che i direttori capi di divisione in un argomento di tanta importanza e delicatezza adempiranno assai meglio tali incumbenze che non farebbero giovani con poca esperienza, e poco più che al principio della loro carriera, quali ordinariamente sono i referendari.

Senatore Colla. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. Non volendo abusare menomamente della indulgenza del Senato nell'ascoltare le mie osservazioni, premetterò che io non intendo parlare su tutti gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale relativamente all'articolo 2 di questo progetto.

Io mi limiterò ad una breve osservazione in risposta al Relatore dell'ufficio centrale; quindi aggiungerò qualche parola intorno a quella variazione che concerne i segretari di sezione.

L'onorevole Relatore ha fatto un'osservazione la quale mi sembra manchi di applicazione a questa legge, e punto non risponda a ciò che io sosteneva nella discussione generale.

Egli ha cercato di dimostrare che i conti debbono essere giudicati da quegli stessi consiglieri che si occupano del conto preventivo; ed in questo io sono pienamente d'accordo con lui, mentre come accennai, ciò è appunto quanto si fa.

I conti amministrativi sono giudicati prima da consiglieri riuniti in sezione, poscia dalla Corte intera coll'intervento di tutti i consiglieri, e per conseguenza il giudizio è pronunciato sempre da tutta la Corte, da tutti i consiglieri.

Ciò che io domando è che il lavoro preparatorio, l'esame dei conti e la loro relazione, non si facciano dai consiglieri, i quali, o siano male informati, o non abbiano tempo per occuparsene; ma sia eseguito da uomini abili, da uomini esperti in questo genere di lavoro, e presentino essi stessi questo lavoro, come quelli che ne hanno principalmente la responsabilità....

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Senatore Colla (proseguendo).... o perciò appunto vi mettono tutto l'impegno, sicchè la Corte possa con molto maggior tranquillità riferirsi alle loro osservazioni e giudicare con tranquillità di coscienza.

Saranno sempre i consiglieri che giudicheranno, ma quelli che devono farne la relazione, secondo me, saranno i ragionieri, coloro, cioè, cui incombe di far

questi studi, questi speciali lavori; altri non saranno mai in grado di compiere a quest'ufficio.

Mi era riservato di parlare dei segretari di sezione...

Senatore **Cibrario**, *Relatore (interrompendo)*. Pregherei l'onorevole Senatore Colla, poichè non si è ancora parlato dei segretari di sezione, di lasciarmi dire due parole in risposta alle testè fatte osservazioni.

Che importa al Senatore Colla che chi prepara il lavoro si chiami più con un nome che con un altro, si chiami ragioniere o si chiami direttore capo di sezione?

Il fatto è che egli teme, che i consiglieri non abbiano l'abilità sufficiente, nè la pazienza necessaria per sottostare ad un simile lavoro; ma io dico: si tratta di scegliere impiegati che abbiano buona volontà di lavorare, insieme alle altre qualità di cui debbono essere forniti per coprire un posto così importante, così eminente, ben retribuito e inamovibile.

Nel Belgio i consiglieri fanno la relazione e ne assumono la responsabilità, la fanno coll'aiuto naturalmente di subalterni che sono nell'ufficio dei direttori delle sezioni e degli impiegati anche subalterni, quando hanno la capacità di poterlo fare. In Francia ci sono vari referendari, come ho avuto già l'onore di dire al Senato, e questi non sono che aiutanti di studio de' consiglieri. Il consigliere, quando il referendario ha fatto la relazione, deve assicurarsi, primo che la abbia fatta egli stesso, in secondo luogo la deve verificare parte per parte, e deve assumerne la responsabilità: ma dunque se in Francia, se nel Belgio i consiglieri assumono questa responsabilità, perchè non potranno assumerla nel Regno d'Italia?

Senatore **Vigliani**. Dalle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale e dall'onorando Senatore Colla mi è sembrato di poter rilevare una cosa essenziale, ed è che una perdita non leggiera di tempo deriverebbe dall'adozione del sistema proposto dall'ufficio centrale.

Sta benissimo ciò che osservò il dotto relatore che non importa che noi ci occupiamo di denominazioni, che nulla monta che si chiami direttore d'ufficio oppure ragioniere quello che debbe preparare la relazione sui conti: fin qui io sono perfettamente d'accordo col medesimo relatore. Ma mi pare che importerà qualche cosa ed anzi non poco, che la relazione sia presentata alla Corte da colui che l'ha studiata e distesa oppure da chi ricevendola da altra mano, la deve rivedere ed appropriarsela per presentarla alla Corte.

Ora, se non isbaglio, mi pare che nel sistema dell'ufficio centrale averrebbe precisamente questo procedimento.

Il direttore d'ufficio incaricato del primo studio prepara la relazione coll'esame di tutte le carte contabili e di tutti i documenti che siano prodotti dal contabile, e quindi consegna la sua relazione ad un consigliere il quale la esamina, la riscontra e se ne impadronisce.

Voci. No! no!

Senatore **Vigliani**. Quindi ne avviene.... (io sentirò

con piacere le rettificazioni dell'ufficio centrale, ma intanto il Senato mi permetterà di esporre il mio avviso) ne avviene, dico, che la relazione distesa da un direttore d'ufficio, sarà presentata alla Corte da un consigliere; ora nello esaminare ed esporre tale relazione il consigliere dovrà naturalmente spendere notevole tempo che si potrebbe utilmente risparmiare.

Può accadere non di rado che la relazione non sia stata fatta con tutta la necessaria diligenza, non sia riuscita ben precisa, e si richieggano dalla Corte nuovi schiarimenti, che il consigliere relatore non sia in grado di dare; prevedendo questo caso il progetto dell'ufficio centrale fa facoltà di chiamare all'udienza della Corte il direttore d'ufficio che è stato incaricato di compilare la relazione.

Ma voi ben vedete, o Signori, che questo caso verificandosi, vi sarà necessariamente una grave perdita di tempo, la quale si eviterebbe, quando il funzionario medesimo che abbia compilato la relazione, la presenti alla Corte e fornisca tosto gli schiarimenti necessari, istruisca pienamente la Corte e agevoli i suoi giudizi definitivi.

Se le cose stanno, come a me sembra risultare dalla discussione, crederei che la divergenza tra i due progetti non essendo grande per ricognizione stessa degli onorevoli contraddittori, posciachè essa è più di parole che di sostanza, giovi meglio di adottare almeno come più sbrigativo il sistema che ci viene proposto dal Ministero.

Senatore **Farina**. Io accetto di buon grado le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, e solo avevo chiesto la parola per constatare un fatto a mio credere importantissimo a detta di coloro che vorrebbero che lo stesso autore del conto fosse quello che lo riferisce.

Questa cosa, o Signori, è assolutamente impossibile; bisognerebbe moltiplicare all'infinito il numero di queste persone che andassero a riferire in seno alla Corte, perchè la molteplicità e la minutezza delle operazioni dei conti sono tali che ove si volesse che assolutamente quello che ha fatto il conto andasse a riferirlo in seno alla Camera che deve giudicare definitivamente, bisognerebbe, dico moltiplicare queste persone all'infinito. È vero che in Francia vi sono i referendari, ma è vero altresì che quantunque veramente non siano essi che fanno il conto, ma però essendo quelli che vi prendono una parte diretta dirò così di sorveglianza, maggiore di quella che non potrebbe essere quella dei nostri consiglieri, sapete, o Signori a qual numero si è dovuto portare questi individui? Sono ottanta e di più, non essendo bastati ottanta, ne hanno dovuto ammettere provvisoriamente ancora venti supplementari, di maniera che vi sarebbero cento persone che dovrebbero intervenire alle riunioni della Camera per riferire a turno sopra le varie contabilità, facendosi poi questi stessi, com'è nell'organizzazione francese, aiutare dai cosiddetti *aides de comptabilité*. Per conseguenza io credo che sia assolutamente impossibile che quelli che fanno il conto

Presidente. Metto ai voti questa prima parte dell'articolo, chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'altra parte « *tre Presidenti di sezione* » chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Verebbe la parte che concerne i 12 consiglieri, ma come si è avvertito, sarà bene che si ponga prima in votazione quella relativa ai *ragionieri*.

Metto ai voti il paragrafo: *venti ragionieri*, chi lo approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è rigettato)

Si passerà ora al paragrafo: *dodici consiglieri*. L'ufficio centrale li portò a 15 invece di 12.

Se non si domanda la parola metto ai voti il numero di 15 invece di 12, come emendamento dell'ufficio centrale.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Io chiamo l'attenzione del Senato perchè veda da qual parte abbia potuto essere lo sbaglio. 20 ragionieri e 12 consiglieri fanno 32. Ora se si riduce questo numero a 15 consiglieri, la differenza è di 17. Mi pare impossibile che vi possa essere questa così grave differenza; forse ciò proviene dal credersi dall'una parte che gli affari siano molto minori, e dall'altra parte invece essere tanto importanti che non si possa sopperire al disbrigo loro senza un numero maggiore d'impiegati. Quindi pare a me che si dovrebbe aumentare il numero di questi 15 consiglieri, onde non ci sia tale sproporzione fra il progetto ministeriale e il progetto dell'ufficio centrale. La mancanza di 17 impiegati dovrà certamente ingenerare gravissime difficoltà nel disbrigo degli affari, e per conseguenza io credo che si debba portare almeno a 20.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Non ho che una sola osservazione da fare al proponente ed è di pregarlo di leggere l'alinca in cui si dice: « Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffici retti sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri. »

Io non aggiungerò parola, il testo della legge essendo abbastanza chiaro a questo riguardo.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Allora dirò che si stabiliscano tanti impiegati quanti bastino a surrogare venti consiglieri.

Senatore **Cibrario, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore** Mi doveva solamente

che l'onorevole Senatore Galvagno non avesse fatto attenzione al paragrafo aggiunto dall'ufficio centrale, nè alla discussione di ieri ed oggi nella quale si è detto chiaramente che le funzioni di ragioniere sarebbero disimpegnate forse meglio da direttori capi d'ufficio; ciò vuol dire che il Ministero avrà cura di prendere tanti direttori capi d'ufficio e tanti impiegati subalterni quanti saranno necessari per preparare il lavoro.

Presidente. Metto ai voti il paragrafo: « *Quindici consiglieri.* »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora il paragrafo quinto, così concepito:

« *Un Procuratore generale.* »

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Mi sono riservato ieri di presentare al Senato talune osservazioni intorno al mantenere o no la istituzione di un Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Questa quistione venne dibattuta vivamente nel seno dell'ufficio centrale, separando in opposte sentenze i componenti di esso: senonchè prevalse nella maggioranza la opinione negativa, doversi cioè eliminare l'ufficio del Procuratore generale.

Pare a me che gli argomenti della maggioranza potrebbero ridursi a due. Si è creduto che la presenza di un agente del Governo nel seno di un supremo consesso essenzialmente censorio, potesse recare per avventura un pericolo, quasi direi una minaccia alla sua indipendenza, alla sua libertà d'azione. E in secondo luogo si è pensato che in ogni caso la presenza di cotesto Procuratore generale potesse ridursi ad una superfluità; imperocchè si diceva, è la stessa Corte dei conti che assume il carattere di Pubblico ministero esercitando il suo alto sindacato, e però l'intervenzione del Procuratore generale diverrebbe, ripeto, mera superfezione.

Signori, io credo che questo doppio appunto non abbia consistenza veruna. E dapprima vorrei che si sgombrassero certe preoccupazioni sinistre; certe diffidenze ingiuste rispetto all'ufficio del Procuratore generale.

Sappiasi adunque che l'istituzione del Pubblico Ministero è sapientissima e tutta moderna, non ritrae nulla dal tipo nè del procuratore di Cesare di Roma imperiale nè dell'*actor fisci* dei capitolari di Carlomagno.

Che se l'agente del Pubblico Ministero tiene un mandato dal potere esecutivo, d'altra banda egli si eleva ad una più vasta sfera d'azione rappresentando gli interessi generali della società: epperò egli è preposto come sentinella vigile a guardia dell'osservanza delle leggi.

La presenza adunque di cotesto funzionario non potrebbe apparire un pericolo nè una diminuzione dell'indipendenza di quel supremo consesso. Basterebbe

a farvene persuasi, o Signori, la lettura dell' art. 25 dello schema ministeriale, nel quale è sancito che il Pubblico Ministero abbia a tenersi estraneo a tutte le funzioni della Corte che si attengono all'esercizio del riscontro preventivo. Ma si potrebbe per avventura giudicare vano o di poca importanza l'ufficio del Pubblico Ministero?

Signori, io nol credo. Guardiamolo nel doppio ordine di funzioni sue. In primo luogo l'azione del Pubblico Ministero si stende in un ordine di funzioni certamente importante e vastissimo, quello cioè che riguarda la sorveglianza sugli agenti contabili. Vero egli è che questo sindacato è avvocato alla Corte stessa.

Ma, io domando, sarebbe egli giusto di sottrarre questa suprema vigilanza all'agente del Pubblico Ministero per trasportarla nella Corte? Notate che la vigilanza del Pubblico Ministero si dispiega continua ed assidua sul maneggio del pubblico danaro, sulle operazioni e sulla gestione degli agenti contabili.

Ora, io penso che questa vigilanza la quale dà corpo e movimento al supremo sindacato della Corte dei conti, non ad altri si potrebbe meglio affidare che al procuratore generale. Imperocchè sapete benissimo che i corpi collettivi non potrebbero mai improntarsi di quella forza impulsiva, di quella iniziativa che non appartiene che ad un funzionario individuo.

Ma guardiamo all'altro ordine di funzioni, quando cioè la Corte assume il carattere giuridico. In questo caso l'intervenzione del Procuratore generale è giustificata da altre esigenze: è il Procuratore generale che dà movimento al rendimento dei conti per via d'istanze che promuove; è il Procuratore generale che attacca le decisioni violatrici della legge col rimedio straordinario del ricorso per annullamento. Ebbene! io veggio che lo stesso controprogetto dell'ufficio centrale riconosce questa necessità e l'alta importanza dell'intervento del Pubblico Ministero, solo discorda dal progetto ministeriale in quanto che crede di poterlo, anche con successo, attribuire ad uno dei consiglieri.

Ma io credo che questa sostituzione riuscirebbe nei suoi effetti vana ed inutile, imperocchè non è a sperare che un consigliere che non si eleva di rango e di dignità al disopra dei suoi colleghi, voglia farsene il censore e denunciare al Consiglio di Stato gli atti che offendessero le leggi.

Io credo adunque che sia nell'esercizio del sindacato e vigilanza dei contabili, sia nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'intervenzione dell'agente del Pubblico Ministero venga richiesta da gravi considerazioni e che sarebbe un pericolo di trasportarne le funzioni ad un consigliere minore di grado e d'importanza.

Un'ultima considerazione, o Signori. Egli è certo che quando il Governo con ottimo consiglio si è determinato alla creazione di questo supremo magistrato amministrativo rivestito di così luti poteri, e quando gli ha conferito l'inalienabilità dal primo esordire, il Governo ha bene il diritto, non dirò già di una sorve-

glianza censoria rispetto a questa Corte la cui indipendenza sarà al di fuori di ogni restringimento, ma il diritto bensì di vigilarne le mosse, di impedirne i due pericoli che possono travagliare i Corpi rivestiti di grandi poteri, o l'inerzia, e l'atonia, o il trasmodare dai limiti suoi, ed invadere. Se dunque noi allontaneremo l'intervento del Procuratore generale, se noi torremo di mezzo questo agente del Governo che ristabilisce il vincolo tra il potere governativo e questo supremo Corpo amministrativo, daremo un esempio pericoloso, noi audremo incontro ad inconvenienti gravissimi, verremo a turbare quell'armonico sviluppo di tutte le funzioni e poteri sociali, i quali non debbono muoversi che in una sfera d'azione prefinita mettendo capo nel supremo potere direttivo e governamentale.

Sotto tutti questi rispetti io credo, che mantenendo la istituzione del Procuratore generale non avremo a temere i pericoli che si accennano; avremo soddisfatto a gravi esigenze rendendo compiuto e ben ponderato il nuovo sistema.

Io credo a dir breve che noi faremo cosa degna di questa nuova creazione mantenendo l'istituzione del Procuratore generale senza metterci sulle pedate del piccolo Belgio per cercarvi un esempio poco consentaneo alle nostre presenti condizioni.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola poiché gli la cede il Senatore Farina che l'aveva domandata prima.

Senatore **Vigliani**. Avete inteso, o Signori, un Procuratore generale, l'egregio mio collega ed amico Vacca, sostenere la causa di un Procuratore generale; ora vi piaccia ascoltare la voce di un altro Procuratore generale che non con uguale eloquenza certamente, ma con uguale convincimento prende a combattere la stessa causa. Non vi può essere questione sovra la necessità d'istituire un Ministero pubblico presso la Corte dei conti. Saviamente a questo riguardo l'ufficio centrale nell'elaborata sua relazione osservava che presso la Corte dei conti ha ragione di esistere un Ministero pubblico perchè qualche volta la Corte è chiamata ad esercitare funzioni giudiziarie, ed assume l'aspetto di un Tribunale. Io prenderò le mosse da questo principio, perchè mi pare che sia veramente il modo più esatto di porre la questione.

L'ufficio centrale chiede tosto come questo Pubblico Ministero debba essere costituito, e qui comincia il dissenso. Pare conveniente al Ministero e ad alcuni altri che aderiscono al suo avviso, di costituirlo in modo solenne, pomposo, imponente, di porre a capo di questo Pubblico Ministero un eminente funzionario, che avrebbe grado, stipendio, prerogative corrispondenti a quelli del Presidente della Corte stessa; di dare a questo funzionario una grande importanza con investirlo di parecchie attribuzioni delle quali alcune hanno un carattere amministrativo, altre un carattere giudiziario.

Nella costituzione di questo Ministero pubblico io veggio precisamente quei vizi e quei pericoli che l'onorevole mio amico Vacca ha tentato di dimostrare che non sussistono.

In questa costituzione troppo robusta del Pubblico Ministero trovo precisamente una minaccia, ancora che possa raramente tradursi in fatto, ma una minaccia a quella piena indipendenza della Corte dei conti di cui meritamente il Ministro delle Finanze si mostrava tenero e sollecito, dichiarando che era intenzione del Governo di lasciare a questo Corpo piena libertà d'azione non tutte le guarentigie d'indipendenza.

Io dubito forte che questo scopo si possa ottenere, quando accanto a quel Corpo, si collochi come capo del Ministero pubblico il funzionario che vi ho descritto.

Le gravi e caute parole pronunciate ieri dall'onorando Senatore Colla, vi avranno fatto intendere facilmente i suoi timori a questo riguardo ed io li credo molto fondati; diventerà facilmente questo funzionario non utile ma incomodo al libero ed indipendente esercizio delle funzioni della Corte.

Ed invero la Corte dei conti, quando ben se ne esamini il suo istituto, qual altra cosa è, nella parte amministrativa, se non, come ben diceva l'ufficio centrale, una specie di Pubblico Ministero?

È infatti il Pubblico Ministero, questa istituzione che meritamente lodava l'onorevole Senatore Vacca, dicendola una gloria moderna, un ufficio di vigilanza, che ha presso i corpi giudiziari la missione di invigilare all'esatta osservanza degli usi, e al buon andamento del servizio della giustizia, e di più quella di promuovere l'esercizio dei diritti e la difesa degli interessi sociali.

Questa seconda missione però appartiene alla parte che è propriamente giudiziaria, e di questa per ora non intratterrò il Senato; mi arresterò alquanto sulle attribuzioni che sono date al Procuratore generale nell'ordine amministrativo.

Seguendo la serie degli articoli del progetto ministeriale dove si descrivono le attribuzioni amministrative del Procuratore generale, voi troverete dapprima nell'articolo 25, che è bensì esclusa dalla sua ingerenza la parte concernente il riscontro preventivo delle spese, ma gli viene anche in ciò attribuita una vigilanza, un'azione indagatrice sul pubblico servizio.

Ora io domando: Questa vigilanza non la deve forse esercitare la Corte, e sopra la Corte il suo presidente?

Questa vigilanza attribuita ad un funzionario che è come debb'essere l'organo del Governo, il suo rappresentante, non è una specie di controsenso, non è una vigilanza che si eserciterebbe da un rappresentante, di chi deve essere vigilato, ossia dal Governo sopra se stesso?

Mi pare che la cosa sia di tutta evidenza, solo che si abbia riguardo allo scopo del riscontro delle spese ossia del controllo.

Questa istituzione ha per oggetto di esaminare, se il Governo nel fare le spese si è attenuto alla misura dei

bilanci, ed alle altre leggi amministrative e finanziario dello Stato; ma invigilare sopra questo oggetto è precisamente l'assunto della Corte dei Conti.

Ora come verrà a porsi di mezzo un'alto funzionario del Governo per esercitare in questa una qualunque vigilanza?

Io vi confesso che questa ingerenza, oltre di essere sempre inutile, diventerà talvolta incomoda e molesta, pregiudicando od affievolendo quella efficacia e quella potenza che deve avere una vigilanza esercitata da un corpo interamente indipendente da ogni influenza governativa.

Procedendo ulteriormente, voi incontrate, nell'articolo 31 del progetto, che è attribuita al Procuratore generale in particolare la vigilanza sulla riscossione delle entrate, anzi quel capitolo terzo, dove si descrivono le incumbenze della Corte sopra tale oggetto, si chiude dicendo che queste incumbenze saranno esercitate dal Pubblico Ministero. Ha già osservato l'ufficio centrale che una parte di quelle attribuzioni male si conviene alla Corte dei conti, e che s'appartiene al Governo, ossia tocca al Ministro delle Finanze l'esercitare una vigilanza su tutti gli agenti contabili, sopra tutti gli esattori e tesorieri.

In questa parte io dichiaro sin d'ora che sono perfettamente dell'awiso dell'ufficio centrale, credo anzi che queste attribuzioni siano state collocate in quel capo precisamente per l'influenza che ha esercitato sulla mente dell'autore del progetto l'idea di voler creare pel Procuratore generale qualche occupazione che rendesse ragione della esistenza d'un funzionario di tanta importanza, ma anche questa sorveglianza, confidata a un Procuratore generale, a un uomo del Governo, presenta, permettemi, o Signori, qualche cosa di anormale.

Che un Procuratore generale, che è inteso essere un uomo di legge, e nel nostro caso anche un alto amministratore sia occupato nello investigare se nelle casse entri regolarmente il denaro, se gli esattori facciano il loro dovere, se siano regolari le riscossioni del pubblico danaro, non mi sembra cosa che corrisponda alla qualità, al grado, all'altezza di quel funzionario.

Nell'articolo 33 si parla della liquidazione delle pensioni, ed in quest'articolo s'impone al Ministero pubblico il carico di esprimere, ove ne sia richiesto, il suo voto. Anche questa funzione non è certamente tale che esiga lo intervento di un alto funzionario quale lo costituisce il progetto; d'altronde questa stessa parte del progetto veniva giustamente dall'ufficio centrale notata come quella che non dovrebbe figurare nella legge sulla Corte dei conti, poichè formerebbe una specie di dualità abbastanza chiara e non comportabile.

E in vero, le pensioni una volta accordate, debbono essere sottoposte all'approvazione, al riscontro della Corte dei conti. Come mai la Corte dei conti preparerà ella medesima il lavoro delle pensioni, proporrà al Governo la quantità, la misura in cui esse debbano essere accordate, e poi sarà chiamata a dare la sua approvazione?

A me pare cosa veramente palpabile che non possa tale attribuzione figurare nella legge sulla Corte dei conti fra le incumbenze di questo Corpo. Ma, ripeto, l'intervento del pubblico ministero avrebbe qui un oggetto così leggero, che non giustificerebbe punto la qualità delle funzioni onde sarebbe investito.

Nell'art. 39 si tratta di frodi, di concussioni, di falsificazioni che venissero scoperte nella revisione dei conti, e si dà incarico al Procuratore generale di avvertirne il Ministro della giustizia ed il Ministro delle finanze, o quell'altro Ministro da cui dipende il contabile sospetto di tali reati, perchè si faccia procedere in via penale. Mi basti l'osservare che questo umile incarico può essere disimpegnato da un funzionario qualunque d'ordine inferiore.

Nell'articolo 47 s'incarica il Procuratore generale dell'invio delle decisioni della Corte al Ministero. Eccoli un'altra funzione che mal si addice a un funzionario elevato, e non ne giustifica al certo la istituzione.

Nell'articolo 49 il Procuratore generale viene incaricato di dar parere sopra le riduzioni, il trasporto o la cancellazione di cauzioni o delle ipoteche date da contabili per sicurezza della loro gestione. Quest'attribuzione è molto somigliante a quella del parere sulle liquidazioni delle pensioni; essa potrebbe essere data convenientemente al funzionario che l'ufficio centrale ci propone di incaricare delle funzioni del pubblico ministero, quando vi fosse necessità di farvelo intervenire, necessità che io credo non sussista, perchè sopra questa materia i consiglieri della Corte possono con piena soddisfazione provvedere. Forse il Governo potrebbe anche richiedere pareri per la prestazione delle cauzioni di cui non fa parola quell'articolo 49, ma sono pareri che si possono ottenere facilmente senza creare per questo oggetto un Procuratore generale.

Finalmente chiude la serie l'articolo 56, in cui è incaricato il Procuratore generale di dare il suo voto per la formazione de' regolamenti di procedura e di disciplina, incarico che si esercita una volta sola; e per cui esistendo già elementi in pronto, poichè non si tratta di cosa nuova, non fa mestieri certamente di creare un nuovo funzionario di elevata dignità o di vasta dottrina.

Questo è il complesso delle attribuzioni amministrative che il progetto ministeriale conferisce al Procuratore generale, ed io credo che la semplice loro esposizione basti a dimostrare facilmente che non vi è ragione sufficiente per costituire l'altissimo funzionario di cui ragioniamo.

Aggiungerò ancora che la partecipazione di un alto funzionario in queste parti del servizio della Corte dei conti potrebbe in alcuni casi suscitare un fatale antagonismo, di cui bisogna assolutamente tener lontano il pericolo in un Corpo qual è la Corte dei conti; poichè essendo esso posto rispetto al Governo e al Parlamento, sindacando gli atti del primo, rendendone conto al secondo, non deve assolutamente incontrare sulla sua strada altra potenza od influenza che possa incagliare,

o deviare, o scemare la sua azione sindacatrice sopra gli atti dell'amministrazione finanziaria del Governo.

Ora passerò ad esaminare, o Signori, le funzioni giudiziarie che vorrebbero commesse al Procuratore generale; coll'esame di queste io mi avviso di potervi facilmente dimostrare che sono funzioni così secondarie e poco rilevanti che non esigono certamente l'opera dell'alto funzionario che si vorrebbe destinare al loro adempimento.

La prima di queste funzioni si riscontra nell'art. 36 del progetto ove si incarica il Pubblico Ministero di fare istanze per l'inizio del giudizio contro i contabili od agenti delle finanze.

Quest'istanza è un atto di tale natura e facilità che puossi comodamente spedire da un semplice causidico.

L'articolo 37 incarica il Procuratore generale di fare istanza per la citazione del contabile che non abbia ancora presentato il suo conto e quindi di promuovere la condanna dei recitanti a fare tale presentazione ad una multa estensibile a lire 2000.

Io domando, se sia, per questi semplicissimi atti, necessaria l'istituzione di un Procuratore generale che sarebbe degno di più nobili e serie cure.

È certo che in affari siffatti il Procuratore generale non interverrebbe mai in persona, e, li abbandonerebbe al suo sostituto, il quale avrebbe appunto un grado corrispondente a quello del consigliere, che l'ufficio centrale proporrebbe di incaricare di tali funzioni.

Aggiunge l'articolo 37 succitato, che qualora occorresse di far compilare il conto non presentato dal contabile negligente, dovrà il Procuratore generale fare istanza alla Corte perchè, a spese del contabile medesimo venga eseguito. Altra funzione, come vedete, di minimo momento.

Arriviamo all'articolo 40 dove il Pubblico Ministero viene incaricato di dare conclusioni sui giudizi di revisione dei conti. È questa certamente la più importante fra le funzioni che gli sono attribuite. Se la revisione dei conti presentasse questioni serie, intricate e frequenti, si potrebbe trovare in esse un motivo plausibile per giustificare l'istituzione del Procuratore generale. Ma svolgendo i fasti della Corte dei conti di ogni paese voi troverete difficilmente che organo intorno alla liquidazione dei conti vere contestazioni nè gravi nè leggieri.

Sono rarissimi i casi di quistioni tra il Governo ed i contabili nell'assestamento dei conti. In generale il conto viene approvato senza che occorra materia litigiosa. Allorchè insorgono difficoltà sogliono consistere in quistioni di cifre e di fatti che si appianano ordinariamente con osservazioni e ragionamenti assai più proprii dei computisti o ragionieri che non del giureconsulto; laonde anche in questa parte la quale a primo aspetto si presenta come molto importante, l'ufficio del Procuratore generale non troverebbe campo degno della sua elevazione.

Al quale riguardo, percorrendo la detta relazione dell'ufficio centrale voi avrete certamente fermata la

vostra attenzione là dove si dice che il Procuratore generale nell'ordinamento antico della Corte subalpina dei conti, giammai dava le sue conclusioni sopra i conti dei mastri uditori, poichè o egli avrebbe dovuto approvare le operazioni dei mastri uditori, deferendo, come ben dice la relazione, alla loro fede, e ciò non sarebbe stato degno del suo ufficio, oppure avrebbe dovuto entrare in minute disamine, avrebbe dovuto esaminare cifre e documenti di contabilità, e ciò avrebbe di tanto protratto le operazioni della Corte che, come soggiunge la relazione medesima, i conti non sarebbero nemmeno al giorno d'oggi approvati. Ora io vi lascio immaginare che cosa avverrebbe, qualora il Procuratore generale volesse darsi la briga di entrare ad esaminare ad uno ad uno tutti i conti dei contabili e i documenti che si producono al loro appoggio.

Nell'articolo 42 si prescrive al Ministero pubblico di dare pareri sopra le domande di sospensione della esecuzione delle decisioni della Corte dei conti in seguito ad opposizioni elevate dal contabile. In massima, queste decisioni hanno la loro esecuzione non ostante qualsiasi opposizione.

Il progetto ministeriale permette alla Corte di autorizzare la sospensione della esecuzione, sentito il Pubblico Ministero; ma anche questa incumbenza è di poca importanza pel suo oggetto e pel modo di adempierla, oltre la rarità dei casi in cui occorrerà di esercitarla. Sopravvengono le istanze per annullamento o per rinvocazione delle decisioni della Corte. In questa parte il Pubblico Ministero è chiamato ad assumere la qualità di parte, ma se si tratta delle istanze di ritrattazione ossia di rinvocazione, esse hanno luogo per errori di fatto, per omissioni occorse nei calcoli, pel ritrovamento di nuovi titoli, sono motivi di facile svolgimento e danno luogo a quistioni di mero fatto che si agitano avanti alla medesima Corte, poichè si vuol ritenere che di un errore di fatto si possa far rimprovero a un giudice senza offendere la dignità giusta l'antica massima *factum prudentissimum quemque fallit*.

Per conseguenza tali giudizi, che pure sono rarissimi, non offrono materia che richieda un pubblico Ministero quale il Governo lo propone.

Quanto alle istanze di annullamento il progetto ministeriale le permette per due cause, l'incompetenza o l'eccesso di potere; invece l'ufficio centrale vorrebbe estendere tale mezzo straordinario anche alla violazione di legge e di forme.

Su questo punto io preferisco il progetto ministeriale, perchè non credo che convenga ammettere la troppa estensione dei casi di annullamento.

Ma senza recar pregiudizio a questa questione che non occorre ancora di discutere, dirò semplicemente che anche le istanze di annullamento sono di assai rara applicazione nella pratica, ed avverrebbe facilmente che un Procuratore generale passasse parecchi anni nel suo ufficio senza avere pure una occasione di proporre una

di tali domande d'annullamento per motivi che ho accennato.

Quindi non si potrebbe trovare neppure in questa parte una giusta ragione per dar vita a un Procuratore generale.

Ma il Ministro delle Finanze faceva ieri a questo proposito un'osservazione arguta, e ci diceva: come volete incaricare un consigliere di queste funzioni? Egli che è membro del Corpo dovrà impugnarne le decisioni?

È più speciosa che fondata l'obbiezione, perchè il consigliere che sia investito delle funzioni di pubblico Ministero cessa naturalmente di far parte del Corpo giudicante, assume un'altra qualità, quella d'ufficiale del Pubblico Ministero, ed offre al certo guarentigie sufficienti per esercitare con senno, con dottrina e con piena indipendenza tali incombenze.

La serie adunque di queste funzioni giudiziarie, se vi dimostrano che occorre di avere presso la Corte un Ministero pubblico perchè vi sono cause da promuovere contro i contabili in nome del Governo e nell'interesse dello Stato vi fanno palese ad un tempo, che non è necessario, non è opportuno d'investire di tale ufficio un alto funzionario, e meglio conviene per ogni riguardo il darne incarico al magistrato meno elevato che vi viene proposto dall'ufficio centrale.

Ritornando per poco alle attribuzioni amministrative io vi ripeterò quel che già vi ho detto. È una specie di controsenso, è uno sconvolgimento dei giusti principii d'ordine il voler creare il censore del censore, il sindacatore del sindacatore, lo che vi rammenterà facilmente il detto del satirico latino: *quis custodiet ipsos custodes?*

Procedendo per questa strana via converrebbe costituire un sorvegliante al medesimo Procuratore generale e così non la si finirebbe mai nel cumulare i censori ed i vigilatori.

Ma l'onorevole Senatore Vacca teme che se non si costituisce presso l'alto consesso della Corte inamovibile ed indipendente, un pubblico Ministero fortemente ordinato, non se ne possa ben dirigere l'azione non si possa avere quella unità di azione ed uniformità di massime che nella materia della revisione dei conti degli agenti delle finanze, si potrebbe soltanto aspettare dalla sapiente e costante vigilanza e cooperazione di un Procuratore generale.

In questo io mi dichiaro francamente che non potrei dividere l'opinione dell'onorevole mio amico Vacca, poichè la Corte dei conti, qual'è costituita, offre essa medesima la più ampia garanzia di scienza e di pratica nella materia speciale ad essa affidata, ed offre di più la somma garanzia di una perfetta indipendenza non turbata da alcuna azione od influenza governativa, ci offre pur anche la sicurezza di un procedere ordinato e savio, poichè posta la Corte in contatto continuo col Governo, il quale non può non conoscere appieno i suoi atti e il suo contegno, non ha d'uopo dell'occhio altrui

per sorvegliarne l'andamento: d'altra parte facendo essa capo al Parlamento nei suoi giudizi amministrativi, vi incontra l'ostacolo di tale autorità che non le permette di trascendere od abusare in qualsiasi guisa nell'esercizio delle sue prerogative. È da avvertire che la Corte ben può fare avvertenze al Governo, ma è tenuta di obbedire agli ordini dei Ministri responsabili, apponendo ai loro atti il visto *con riserva*: lo che esclude il pericolo di conflitto tra il Governo e la Corte. Giudice dei loro dissensi sarà poi il Parlamento: ma frattanto la macchina del Governo non potrà mai soffrirne alcun incaglio dannoso. Io non saprei quindi vedere alcuna necessità o convenienza di porre accanto alla Corte una sentinella di un grado così elevato come è quella che il Governo propone.

Io penso invece, come vi accennava, che l'esistenza di questo alto funzionario, ancorché ciò non sia certamente nel pensiero del signor Ministro delle finanze, può ingenerare facilmente in un paese libero il sospetto che per mezzo di esso si voglia o si possa in qualche modo influire sopra il Corpo della Corte nelle circostanze più gravi e rilevanti. Ciò non sarebbe forse possibile per la forte costituzione della Corte stessa, ma anche il solo sospetto, secondo me, vuol essere con ogni cura dal Governo allontanato.

In conseguenza, senza prolungare di più il mio discorso, già forse troppo prolisso, io raccomanderò caldamente al Senato di non voler ammettere nella legge che discutiamo una istituzione la quale creerebbe, come disse bene l'ufficio centrale, un funzionario, largamente retribuito, e poco o niente utile, almeno per ciò che riguarda la parte amministrativa; si rinnoverebbe il brutto esempio delle *siue cure*, che in tutti i tempi e in tutti i paesi bene amministrati sicuramente sono da evitarsi, ma principalmente sono intollerabili in uno Stato il quale, come poc'anzi vi accennava il signor Ministro della finanza, ha il suo tesoro oppresso fra strettissime angustie (*Bravo, bene*).

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. L'ha pur chiesta il Senatore Ceppi membro dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. Allora parli pure il Senatore Ceppi, perchè io ragionerei nello stesso senso del Senatore Vigliani.

Presidente. La parola è dunque al Senatore Ceppi.

Senatore **Ceppi**. Sebbene l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale abbia già esposto il mio voto, che è quello della minoranza, con un'eleganza e con una precisione che io non saprei maggiore; sebbene, a fronte d'una maggioranza così rispettabile di persone verzasissime nella materia, io non presume di indurre il Senato nell'opinione contraria, tuttavia io mi credo in dovere di dare qualche spiegazione, perocchè anche il mio voto non sarebbe affatto conforme alle proposizioni del Ministero.

Io dirò primieramente che non tengo molto conto dell'istituzione del Pubblico ministero in titolo presso la

Corte dei conti per quanto sia all'approvazione dei conti.

Io conosco in pratica questa materia, e so che il più delle volte quando si fa una relazione di conti, sia il Consigliere che l'intende, sia il Ministero pubblico che sente a farla debbono terminare colla conclusione. « Stando alle cose esposte nulla ho in contrario a dare il mio voto favorevole; » ed è perciò che l'ufficio centrale ha voluto insistere acciò che invece di esservi un semplice ragioniere, vi fosse un consigliere responsabile della relazione, e dell'approvazione del conto.

Io non tengo neppure all'istituzione del Ministero pubblico per i suoi rapporti che si volevano stabilire tra la Corte ed il Ministero, quasi che il Procuratore generale dovesse essere un intermezzo.

Io non ammetterei questo: io sarei d'opinione che il Presidente della Corte dovrebbe corrispondere direttamente col Ministero, senza essere sotto nessuna dipendenza del Ministero pubblico.

Io escludo poi affatto coll'ufficio centrale che si possano dare a questo Ministero pubblico da lui escluso le attribuzioni, di cui nel capitolo 3, le quali non altrimenti, secondo me, furono introdotte per la prima volta, e come cosa nuova, in una legge della Corte dei conti, se non se per trovar modo di dare a questo Procuratore generale qualche cosa da fare, in cambio delle attribuzioni che gli venivano tolte col capitolo 2 del progetto ministeriale.

A me rincresce a questo riguardo di essere più ministeriale del Ministero stesso.

Il Ministro nel suo progetto ha consentito che per quanto spettava al controllo preventivo fosse esclusa ogni ingerenza di questo Pubblico ministero: io all'opposto vorrei che senza esercitare nessuna pressione, senza prendere parte alle discussioni per interromperle, nè altre cose, che si potrebbero benissimo con regolamento stabilire, egli fosse sempre presente quando si tratta di deliberare dalla sezione collegialmente sulla registrazione con riserva di qualunque provvedimento sovrano sottoposto alla Corte dei conti.

Quando si tratta d'un Corpo così eminente, così importante, così rilevante, investito d'un'immovibilità così seria, come sarebbe questa che raramente potrà presentare l'esempio d'una rimozione, io credo indispensabile, nel mio modo di vedere, che nell'interesse del Ministro di Finanze, non dirò degli altri Ministri, vi sia a lato di questa Corte un funzionario, che possa almeno riferire se le cose hanno proceduto regolarmente, se non vi sia chi si assenti abitualmente dalla Corte, se non vi sia un'opposizione sistematica, e, lo dico ingenuamente, vorrei che avesse questa specie di censore, si chiami esso commissario regio, o censore, o Ministero pubblico, o come si vuole.

Ripeto adunque, che secondo il mio modo di vedere io crederei che sarebbe necessario di porre a lato di questa Corte, quando delibera sul preventivo, questo Ministero pubblico.

Ben raramente accadrà, che sia la Corte, sia il Pubblico Ministero abbiano ad esercitare il loro ufficio di riserva o di rimostranza contro il Ministro delle finanze, perchè un Ministro delle finanze deve essere più di tutti geloso dell'osservanza delle leggi del bilancio.

Ma un Ministro delle finanze si trova continuamente in lotta cogli altri Ministri.

È impossibile, che vi sia sempre il loro accordo, perchè il Ministro della guerra per adempiere lodevolmente l'ufficio suo non deve pensare ad altro che a moltiplicare i mezzi della difesa, spendendo quello che occorre di spendere, egli può avere un ritegno nelle convenienze, e non altro; ma il Ministro dei lavori pubblici non ha limiti determinati al miglioramento delle comunicazioni, allo stabilimento di strade ferrate egli non deve pensare ad altro, non può sognare altro che la formazione di nuovi lavori.

Gli altri Ministri, quelli dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, pensano sempre ad introdurre miglioramenti.

Ora io vedo benissimo che il Ministro delle finanze potrà sino ad un certo punto nel Consiglio dei Ministri difendersi, ribattere, differire e cose simili.

Ma quando vede che non ha il sopravvento, io crederei della massima importanza che avesse nella Corte dei conti chi potesse esercitare sulle azioni degli altri Ministri questo controllo così salutare che io non so se si possa ottenere da una Corte inamovibile come si vorrebbe stabilire.

In Francia dove i membri della Corte dei conti sono nominati a vita, e solo nel 1852 intervenne la legge per cui si stabilì che a 75 anni, come quelli della magistratura ordinaria, dovessero cessare dall'appartenervi, vi è il Ministero Pubblico, vi ha un Procuratore generale senza sostituiti.

Io non vorrei nè sostituiti, nè co-lazzo d'impiegati, nè altro, ma vorrei questo gran funzionario che fosse là per vegliare all'osservanza della legge.

Nel Belgio non vi è questo Ministero Pubblico, ma perchè i membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei Deputati, sono nominati ogni sei anni, non hanno l'inamovibilità, perchè se passati i 6 anni non presentano più la convenienza, non ottengono la conferma.

Era veramente cosa assai delicata lo stabilire un Ministero pubblico presso persone nominate dal Parlamento, ciò non di meno si sollevò nel Belgio in occasione della formazione della legge del 1846 la questione se dovesse o non deputarsi un Ministero Pubblico.

E qui mi rincresco di dissentire dal cenno fatto dall'onorevole Senatore Farina nella seduta di ieri per cui ricorrerò anche io alla *Positivité* di cui ha parlato, e ne riferirò questo concetto.

« Dans la séance du 11 mars 1846 M. Le Beau avait soulevé la question de savoir s'il ne convenait pas d'instituer un Ministère Public auprès de la Cour des comptes.

Différents orateurs prirent la parole sur cet objet, mais comme il n'y avait pas de proposition formelle, la Chambre ne fut pas appelée à émettre un vote.

La même question fut examinée dans le sein de la Commission du Sénat et à la séance du 19 juillet par M. le baron de Macar. Elle ne reçut pas de solution. »

Ma il motivo per cui non ricevette una soluzione dipende da questa circostanza.

Il Ministro delle finanze non accettava quella proposta perchè anzi proponeva un emendamento per temperare le attribuzioni della Corte dei conti, voleva un emendamento per cui la Corte dei conti non potesse prender ingerenza alcuna nelle cose che si riferivano all'amministrazione.

Si doveva che quella Corte dei conti era troppo rigorosa, che ad ogni piè sospinto richiedeva la convocazione del Consiglio dei Ministri per deliberare sulle sue rimostranze.

Notò in particolare che si andò al punto di fargli osservare che un impiegato da esso posto a riposo non fosse abbastanza infermo.

Il Ministro osservava che egli aveva nelle carte della pratica un certificato del medico che attestava l'inabilità dell'impiegato: la Corte dei conti replicava che era notorio che quell'impiegato godeva buona salute; che era notorio e stato accennato dai giornali che quel medico aveva fatto un favore di condiscendenza.

Ecco, Signori, una giusta idea del punto ove arrivò la Corte dei conti del Belgio che niuno non vede come fosse eccessivo, ma l'emendamento non fu adottato ed il Ministro non ottenne neppure il Ministero pubblico che avrebbe dovuto accettare.

Ora, è mia intima persuasione che se presso la Corte dei conti non si ha un Pubblico Ministero, la Corte dei conti o farà poco o farà troppo. Ho già dato un esempio del troppo nella Corte del Belgio; e mi rincresco di dovere necessariamente addurre un esempio del troppo poco, prendendolo presso noi, ma lo addurrò con tutte le proteste di venerazione non solo al Presidente, ma anche ai membri della Corte dei conti di Torino.

Io parlo di fatto, e spero che niuno prenderà la cosa a male.

Io avrei a caro di conoscere quali e quanti sono i provvedimenti sovranì che nello scorso biennio siano stati registrati con riserva.

Ho qualche motivo di credere, che non si prese riserva alcuna, ma ognuno di noi è persuaso che vi furono non pochi provvedimenti che erano meno legali. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione delle interpellanze dell'onorevole collega Pareto confessò che vi erano delle cose meno regolari. E chi di noi in queste circostanze eccezionali vorrà fare un appunto al Ministero perchè vi sia qualche cosa meno regolare dal più al meno? Ma dico che la Corte dei conti non ha essa l'attribuzione di dare al Ministero ciò che si domanda altrove *bill* d'indennità. Non ha ella ragione di dire nelle circostanze eccezionali in cui siamo:

io passo oltre, mediante questo mezzo termine, o quest'altro, se riducete le cose a metà, se fate un'altra economia, con quest'altro espediente io passerò questo provvedimento.

La Corte dei conti non ha questa attribuzione di apprezzare le convenienze politiche e fare tali transazioni e non può averla: essa deve legalmente mettere la sua registrazione con riserva, vedrà poi il Parlamento a suo tempo se ha da accordare, come non dubito che l'accordi, all'occorrenza il *bill* d'indennità.

Ma poichè i Ministri vedono che tutti i provvedimenti camminano senza difficoltà come mai potranno andare le cose? Dunque io credo che sia massimamente nell'interesse del Ministro delle Finanze di avere questo Ministero Pubblico.

Avrei a caro che il signor Ministro delle Finanze dichiarasse se intende veramente di rinunciare alla sorveglianza di questo Ministero Pubblico sul preventivo, perchè allora non saprei veramente se dovrei essere più ministeriale del Ministro. Ma l'intima mia persuasione si è che si deve esigere qualche cosa che metta al sicuro non dirò dall'arbitrio ma da quella elastica autorità di cui usa un Corpo così importante che ha una inamovibilità così seria come la Corte dei conti.

Senatore Farina. Se i risultati dei quali faceva cenno l'onorevole preopinante fossero realmente possibili colla creazione di un Pubblico ministero presso la Corte dei conti, io sarei il più gran sfegatato partigiano del Pubblico Ministero nella Camera dei conti. Ma, o Signori, se questo controllo contro l'operato del Governo non lo esercita un Corpo inamovibile ed indipendente, ma, da parte del cielo, come si può ragionevolmente supporre che venga esercitato da uno che domani può esser dal Ministro cacciato via dal suo posto? Questo è un supporre, a mio senso, un assurdo. Si metta un Pubblico Ministero creato dal Parlamento; si inventi qualche cosa che possa frenare l'arbitrio ministeriale e la cui origine sia tutt'affatto indipendente dal Ministero, e allora io acconsentirò volentieri alla proposta dell'onorevole preopinante. Ma creare un impiegato di un Ministro perchè si metta in opposizione col Ministero medesimo, ma da parte di Dio, ripeto, a mio credere, questo tocca il confine dell'assurdo.

Io credo benissimo che molte volte se il Ministro delle finanze potesse frenare le spese dei suoi colleghi lo farebbe volentieri; ma se non lo fa egli, lo commetterà ad un altro? E dato questo dualismo di volontà tra il Ministro delle finanze che si fa rappresentare da un impiegato per fare quello che dovrebbe far lui; domando se ciò è compatibile colla responsabilità collettiva e solidale ministeriale determinata dallo Statuto? Questo è un invertire la legge fondamentale del Regno. La responsabilità è collettiva, se noi ammettiamo che un Ministro per fare quello che non ha coraggio di far lui in urto coi suoi colleghi, nomina un impiegato perchè lo faccia, io non so dove se ne andrà la collettiva responsabilità ministeriale.

Io non entrero a dire se siasi fin qui fatto tutto quello che si doveva fare dalla Corte dei conti; l'onorevole Senatore Colla che chiese la parola dirà a questo riguardo quello che sarà opportuno; quanto a me osservo che l'onorevole preopinante lodava quello che si fa nel Belgio, lodava l'attività, l'indipendenza di quella Corte eppure in quella Corte questo pubblico Ministero non c'è, dunque non è virtù del Pubblico Ministero; è una virtù inerente al disimpegno coscienzioso delle funzioni che fa la Corte come Corte dei conti indipendentemente dall'azione del Pubblico Ministero.

Dopo ciò io non insisterò nella dimostrazione che la proposta dell'onorevole preopinante Ceppi mal risponde al fine che egli si propone e che non potrei appoggiarla a meno che egli la modificasse proponendo l'istituzione di un Pubblico Ministero nel quale realmente io ravvisassi gli elementi per poter resistere alla pressione che sovra un dipendente necessariamente il Ministro potrebbe esercitare.

Risponderò poche parole ad alcune cose dette dall'onorevole Senatore Vacca; sebbene l'eloquente ed assennato discorso del Senatore Vigliani vi abbia già per la massima parte risposto.

È necessario che il Pubblico Ministero istituito presso la Corte dei conti, diceva il Senatore Vacca, sorvegli l'impiegato; ma anche qui siamo sempre nelle attribuzioni ministeriali; la sorveglianza degli impiegati spetta al Ministro ed è sotto la sua responsabilità.

Ora se noi attribuiamo invece questa sorveglianza ad un Corpo come la Corte dei conti che la esercita per mezzo del Pubblico Ministero, lasceremo la responsabilità al Ministero o non la lasceremo?

Tutti gli scrittori di diritto costituzionale si accordano nel concludere che la responsabilità ministeriale si estende non solo a quello che il Ministero fa, ma anche a quello che egli traslascia, e che pure dovrebbe fare; e siccome la sorveglianza dei suoi impiegati è necessaria attribuzione del Ministero, dico che non posso ammettere per esercitare tale sorveglianza un'istituzione secondaria alla quale la stessa si attribuirebbe senza saper poi se questa cadesse sotto la responsabilità ministeriale.

L'onorevole Senatore Vacca voleva che il Pubblico Ministero sorvegliasse le invasioni della Corte; ma nel registrare, nel verificare i conti, vorrei sapere cosa si può invadere delle attribuzioni di altre istituzioni governative? Io non so immaginarlo; d'altronde non credo nemmeno che il potere esecutivo sia poi un Corpo tanto facilmente inerte da lasciar invadere le attribuzioni sue da un Tribunale.

Dunque anche questa osservazione non mi pare abbastanza fondata.

Restano le conclusioni del Ministero pubblico nella sistemazione dei conti dei contabili; ma, delle due cose l'una; o il Ministero pubblico deve realmente controllare le operazioni dei contabili, e allora dovrà avere un codazzo di ragionieri dietro di sé a un di presso

pari a quello che ha la Corte dei conti, perchè dovrà rifare i conti per effettivamente controllarli, o non li deve controllare, e accetterà i risultati quali sono stabiliti dalla Corte dei conti, e allora queste contestazioni diventano così rare che, come ottimamente osservava il relatore dell'ufficio centrale, in due anni non si è nemmeno verificato un caso in cui l'ufficio del pubblico Ministero dovesse interloquire in una gran parte dello Stato.

È adunque evidente che col creare il pubblico Ministero e dargli le attribuzioni che gli si vorrebbero dare col progetto ministeriale, o si andrebbe, per la parte che riguarda la contabilità pubblica, in opposizione colle prescrizioni del sistema costituzionale, o limitandone l'intervento alla discussione della sistemazione dei conti dei contabili col governo, verrebbe ad avere attribuzioni così ristrette e da esercitarsi così di rado che il creare il pubblico Ministero sarebbe un creare una vera *sinecura* con grave dispendio dello Stato.

Io quindi credo che sia da mantenersi la soppressione proposta dall'ufficio centrale.

Senatore Colla. Nella discussione di ieri io dichiaravo che non avrei preso parte alcuna nè alla discussione, nè alla votazione di questo articolo per ciò che concerne la istituzione del Procuratore generale presso la Corte dei conti, e dissi sperare che si sarebbe tenuto conto dei riguardi che mi impedivano di entrare in simile materia.

Quantunque intenda di mantenermi fedele alla mia dichiarazione, non posso per altro tacere quando un membro dell'ufficio centrale accusa la Corte dei conti davanti al Senato di non aver fatto il suo dovere, quando egli fa una dichiarazione che, per discrezione, dirò poco benevola.

Egli domanda quali sono i casi nei quali la Corte dei conti abbia firmato con riserva, o abbia registrato con riserva gli atti del Governo.

Signori, io debbo richiamare alla memoria dell'interpellante, del Senatore Ceppi, che in questo caso io ritengo come un vero interpellante, io debbo ricordargli che nella legge del 1859, come anche in questa che discutiamo, non è imposto alcun dovere alla Corte di firmare con riserva. È data bensì facoltà alla Corte di firmare con riserva tutte le volte che non sarà soddisfatta delle ragioni addotte dai Ministri. La Corte non ha alcun obbligo di mettere questa riserva, nè ha obbligo di renderne ragione ad alcuno.

Se i Ministri mancano al loro dovere; se fanno cose che non debbano essere fatte, il Parlamento ha diritto di loro chiederne conto, senza tener calcolo della vidimazione della Corte dei conti; ma essa non è obbligata a render ragione del suo operato a chicchessia. Essa è sola giudice delle ragioni adotte dai Ministri; essa si convince se queste ragioni sono buone e registra i loro atti secondo la sua coscienza. Ciò, lo ripeto, non impedisce che il Parlamento possa chiamare i Ministri a renderne conto, e oltre a ciò io posso assicurare l'onore

revole preopinante che la Corte dei conti, se non ha firmato con riserva, essa si è sempre fatto carico di rappresentare nelle sue relazioni sui conti che sono presentati al Parlamento tutti gli inconvenienti ed abusi che potessero operarsi, e di proporre i rimedi. Oltre a ciò io posso dire ad onore del vero ed a onore del Ministero che siede qui e di quello che lo precedette, che la Corte dei conti non ha che da lodarsi dei Ministri, i quali spesse volte hanno ceduto alle sue osservazioni.

Occorse molte volte di fare rimostranze a tutti i Ministri, e si è avuto la soddisfazione di vedere ritirare decreti e mandati a centinaia senza neppure un'insistenza.

Quando il Governo si conduce in questo modo, la Corte dei conti non può avere occasioni di far riserve.

Allorquando poi il Ministero non ebbe ad accondiscendere alle osservazioni della Corte, egli ha però sempre esposto alla medesima con lealtà, con molti riguardi i motivi per cui si trovava costretto ad allontanarsi alquanto dalle regole generali, per non compromettere i più cari interessi della Nazione.

Queste ragioni di particolare necessità, di bisogno assoluto sono state frequenti nei tempi che trascorsero e principalmente negli ultimi anni; ed è ben naturale che in certi casi i Ministri abbiano potuto indurre la Corte a persuadersi che non potevano far altrimenti, ed è naturalissimo per conseguenza che la Corte, accette queste ragioni, si sia convinta nell'animo suo che sarebbe stato grave pregiudizio l'opporvisi.

Non aggiungerò maggiori parole, perchè veramente io non mi aspettava ad un simile eccitamento.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Non avrei creduto che il Senatore Colla volesse dare il nome di accusa ad una enunciazione di fatto che ho creduto conveniente, e dovetti anzi fare per stabilire il mio assunto, premettendo però come feci la protesta sulla rettitudine delle mie intenzioni sulla Corte cui egli presiede così degnamente.

Mi riucrebbe anche che il Senatore Colla abbia creduto che io abbia rivolto a lui un'interpellanza; io ho detto che avrei desiderato di conoscere se, come mi fu assicurato, non vi era esempio di registrazione con riserva e niuno meglio del signor Ministro di Finanza avrebbe potuto corrispondere al mio desiderio.

Ora dalla risposta che volle darmi il Senatore Colla risulta che non ve ne fu veramente alcuna.

Non voglio aprire maggiormente con esso la discussione sul punto se la Corte dei conti, giusta la legge del 1859, e giusta la legge ora in discussione, abbia l'attribuzione di dare essa l'assolutoria ai Ministri. Io credo che debba stare alla legalità, debba stare alla legge dei bilanci e se non vi ha fondi, non debba passare oltre. Nel mio modo di vedere la Corte dei conti è l'occhio della legislatura; se vi fosse questa cosa ben stabilita, se vi fossero queste registrazioni

con riserva, non sarebbe succeduto nel Senato, che l'onorevole Senatore Pareto, per fare la sua interpellanza fosse ricorso agli atti del Governo per dire che ve ne era un gran numero di meno regolari e non si sarebbe questionato che la massima parte di quelli non lo erano. Insomma quando si tratta di stabilire la Corte dei conti, che debbe essere l'occhio del legislatore, bisogna stabilirla in modo, che quando un membro del Parlamento voglia assicurarsi, prima di parlare, se tale o tal altro provvedimento era legale, conforme alla legge del bilancio, possa essere in ragione di andare a riconoscere alla Corte dei conti, se si trova la registrazione con riserva. Nel mio particolare non ammetto quelle facilitazioni, o transazioni, non credo che la Corte debba essere giudice delle circostanze politiche e simili. Credo che questo si aspetti al Parlamento; il Parlamento darà all'occorrenza il suo *bill* d'indennità; ma credo che a ciascuno debbano rimanere salve le rispettive attribuzioni.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Signori. Dopo quello che a favore dell'istituzione dell'ufficio del Procuratore generale ha detto l'egregio Senatore Ceppi, io non mi arbitrerei di prendere la parola, se non avessi scorto, che egli ha portata la questione in un ordine d'idee veramente importante ma ben diverso da quello su cui lo portava l'egregio Senatore Vigliani, al quale io sento il bisogno di sommettere alcune riflessioni, che mi sono nate intorno alla logica, al criterio del suo ragionamento, contro l'ufficio del Procuratore generale.

È facile che m'inganni, ma a me pare con intima e sincera convizione, che gli argomenti allegati dall'onorevole Senatore Vigliani peccano del vizio, che suolsi dire, di provare troppo.

Io non credo, che vi sia alcuno degli argomenti da lui esposti che non possa applicarsi alla sua carica di Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino non possa applicarsi all'ufficio di Pubblico Ministero presso i collegi tutti che esistono nel Regno.

Vediamo, o Signori.

Egli dice, che l'ufficio del Pubblico Ministero, quante volte non sia collocato in luogo subordinato in faccia alla Corte dei conti, affidato ad un consigliere, ad un sostituto, o ad un ragioniera, quante volte insomma sia elevato alla dignità dell'ufficio di Procuratore generale come presso i collegi giudiziari, abbiavi minaccia per la Corte dei conti.

Io vi domando, Signori, perchè la Corte dei conti che ha tutte le garanzie e d'indamovibilità, e d'indipendenza quanto può averne qualunque altro collegio, deve sentirsi minacciata dal Procuratore generale che le siede accanto; quando la Corte di cassazione, quando le Corti d'appello non si sentono in conto alcuno minacciate dallo stesso ufficio.

Dice l'onorevole Senatore Vigliani, che l'indole della Corte dei conti è di essere una Corte censoria. Ammetto

la distinzione tra Corti pretorie, e Corti censorie come si faceva anticamente.

Ebbene, la Corte di cassazione è una Corte censoria e presso di lei vi ha l'ufficio di Procuratore generale. Non credo in conseguenza, che la qualità di Corte censoria possa in conto alcuno far escludere l'ufficio di Pubblico Ministero presso la Corte stessa.

Il Senatore Vigliani diceva: è la stessa Corte dei conti che può considerarsi come Pubblico Ministero: essa medesima fa l'interesse dello Stato; essa cura quello del Governo, l'interesse dell'amministrazione pubblica.

Mi perdoni l'onorevole Senatore, ma io non so vedere in questo modo l'istituzione della Corte dei conti.

Se la Corte dei conti fosse unicamente istituita per badare come parte dell'amministrazione attiva agli interessi dello Stato, non avrebbe bisogno della sua grande collegialità, non avrebbe bisogno della sua alta inamovibilità.

Se queste guarentigie si sono poste nell'istituzione della Corte dei conti, se se ne è voluto fare un Corpo, sotto tutti i rapporti indipendente dal Governo e superiore all'amministrazione attiva egli è, che la Corte dei conti siede giudice in tutte le materie di contabilità materiale, e giudica pubblicamente, discute e chiama innanzi a se i contabili.

La Corte dei conti ha delle attribuzioni superiori da esercitare: in questo supremo collegio la legge deve ispirare l'abitudine della più grande imparzialità; esso non deve propendere per lo Stato piuttostochè per il contabile; debb'essere giudice tra l'uno e l'altro; in conseguenza la ragione di equilibrio richiede, che sia avanti di essa rappresentato come l'interesse del contabile, così quello della pubblica amministrazione per mezzo di un Procuratore generale del re.

L'onorevole Senatore Vigliani diceva: ma cosa sarebbe adunque questo Pubblico Ministero presso la Corte dei conti? Egli non sarebbe che una duplicazione della Corte stessa, dappoichè essa veglia su tutti gli uffici di riscontro che le sono subordinati. Il Procuratore generale eserciterebbe quella stessa vigilanza che la Corte esercita.

Io prego l'onorevole Senatore di dirmi se non accade altrettanto presso tutti i collegi che hanno un Pubblico Ministero. A seconda dei regolamenti di disciplina giudiziaria tanto delle varie parti d'Italia come di Francia, la sorveglianza sull'amministrazione della giustizia e sovra i giudici inferiori è esercitata da un collegio superiore, il che non esclude che contemporaneamente la parte attiva di questa vigilanza non sia affidata ad un Procuratore del re. Il giorno poi in cui questa vigilanza viene a rendersi effettiva, l'uffiziale del Pubblico Ministero è quello che porta la sua requisitoria dinanzi al collegio perchè la giurisdizione disciplinare abbia il suo corso e si renda efficace sopra l'autorità giudiziaria inferiore.

L'onorevole Senatore opponeva poi con un metodo analitico, che nella presente questione mi sembra molto pregiudizievole alla tesi proposta dal Ministero, i vari

articoli del progetto che indicano parecchie attribuzioni del Procuratore generale. Enumerando questi articoli egli trova tali attribuzioni così poco significanti da non richiedere veramente l'istituzione di un ufficio superiore a cui sarebbero affidate le funzioni di Pubblico Ministero.

Io pregherei l'onorevole Senatore di aprire tutti i regolamenti che esistono in materia giudiziaria, di perorare i codici di procedura, come certamente egli ha fatto tante volte, in queste materie nelle quali come in tante altre è maestro, e troverà che molte particolari attribuzioni deferite al Pubblico Ministero sono di poca entità e possono tante volte esercitarsi per mezzo di sostituiti, ciò che non toglie affatto l'importanza dell'istituzione del Pubblico Ministero.

L'importanza dell'istituzione sta nell'altezza delle sue stesse funzioni, sta nella natura di queste funzioni di cui tutti i casi non sono enunciati nè possono essere enumerati nelle leggi. Ordinariamente nelle leggi si enumerano i casi per cui ci vuole una disposizione speciale, nei quali può esservi dubbio se ci debba o non ci debba essere l'intervento dell'uffiziale pubblico; e tale è stato il caso di cui si è parlato della vigilanza da estendere negli uffici di riscontro, mentre il progetto di legge la affida alla stessa Corte dei conti. Ma la grande importanza delle attribuzioni di quest'ufficio non ista tanto nei casi enumerati quanto in quelli che non sono enumerati e che non possono enumerarsi, e che consistono nella natura stessa dell'ufficio, nelle qualità che ha il Pubblico Ministero di requisire l'esecuzione della legge in tutti i casi più gravi e più importanti che possono presentarsi, nell'autorità che egli ha di persona che rappresenta il Governo, di delegato del potere esecutivo presso la Corte. Il qual delegato, il qual rappresentante del Governo, lungi dall'incagliare i rapporti che vi possono essere tra il Governo e la Corte, non può che facilitarli.

Noi tutti sappiamo, o Signori, per l'esperienza che abbiamo dei pubblici servizi, che precisamente diventano difficili tra due Corti, tra due autorità diverse, quelle relazioni che si mantengono solamente per corrispondenza, per mezzo di impiegati che scrivono lettere ufficiali, che spesso danno occasione ad equivoci, a cattive interpretazioni e difficolzano gli schiarimenti che si vogliono avere. Che se al contrario presso la Corte dei conti vi è un ufficio in cui siede un agente del Governo in cui risiede una persona di tale autorità che possa conferire col presidente della Corte, col vice presidente coi consiglieri stessi, molte quistioni che possono insorgere, sono immediatamente tolte con una breve conversazione, e restano le corrispondenze tra il Procuratore generale ed il Ministero, tra quali non sorge differenza alcuna, perchè mirano entrambi ad un interesse identico, e quindi sono più facili ad intendersi, mentre dall'altro canto le relazioni del Pubblico ministero che sta per il Governo presso la Corte, sono facilitate dalla presenza di un individuo che lo rappresenta presso questo collegio.

Finalmente, o Signori, quest'istituzione che si qualifica quasi come una *sinecura*, io domando a che si riduce? Io credo che il progetto, col portare un Procuratore generale nella Corte dei conti, contribuirebbe in certo modo a diminuire gli affari, verrebbe in certo modo a facilitare le incombenze che ha la Corte per tutto ciò che si può fare dal Procuratore generale stesso. Il Procuratore generale può valere come un consigliere. Sarà dunque un consigliere retribuito di 3 o 4 mila lire di più: ecco tutto l'aggravio sul bilancio, ecco tutto ciò che si qualifica col nome di *sinecura*.

Prima che si possa pronunziare la parola *sinecura*, converrebbe vedere, io credo, a quali persone possa essere destinato quest'ufficio dal Ministero a cui ne competerà la nomina; se queste persone fossero create dal nulla, se non fossero tolte dal servizio amministrativo potrebbe parlarsi di *sinecura*, ma se saranno prese tra coloro che hanno il maggior diritto ad occupare un tal posto, non vi sarà sospetto di favore.

Nell'enumerazione che faceva l'onorevole Senatore Vigliani delle varie attribuzioni che possono appartenere al Ministero pubblico presso la Corte dei conti ve ne erano alcune delle quali egli colla sua sagacia non poteva in conto alcuno dissimularsi la gravità, che cercava però di attenuare alquanto.

Queste tali attribuzioni sono importantissime. Nè giova il dire che in due anni forse il Pubblico Ministero presso la Corte di Torino non ebbe occasione di esercitare le sue funzioni, perchè io non ho nè i dati, nè le qualità per poter giudicare se ciò sia stato col vantaggio oppure col danno del servizio; bisognerebbe entrare nell'esame di tutti gli atti che hanno potuto consumarsi senza l'intervento di quest'uffiziale pubblico, e voi sapete o Signori, per esperienza, come accade negli affari, che se ne trovano molti la cui inesattezza rimane coperta di polvere, perchè non vi è nessuno che abbia reclamato, forse l'istituzione del Procuratore generale avrebbe fatto evitare degli sbagli che io non saprei garantire che siano accaduti, ma che non è impossibile che esistano.

Mi si permetta ora di ritornare sulla gravità delle funzioni che può avere il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

Possono sorgere, si diceva, delle questioni di competenza; ma che questioni di competenza, osservava il Senatore Farina, volete che sorgano presso la Corte dei conti? La Corte non ha che a registrare delle cifre...

Senatore Farina. Io non ho detto...

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Forse sbaglio nel ripetere le sue parole, ma presso a poco diceva questo.

Ed io rispondo, o Signori, che gravissime questioni di competenza possono sorgere presso la Corte dei conti come presso qualunque altro collegio, e che è importante che presso il collegio stesso vi sia un alto funzionario rappresentante il Governo, che possa sollecitare l'applicazione della legge nei casi di invasione come

nei casi di ritiro, se posso servirvi di questa parola, perchè voi sapete che si fanno anche conflitti negativi. Ma si domanda, quali quistioni di quest'ordine possono sorgere presso una Corte dei conti? Ma presso una Corte dei conti l'erede di un contabile che è erede per ragione di filiazione solleva la questione di stato, la Corte vorrà pronunziare sovra di essa ..

Voci diverse. No, no!

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Non lo farà; ma è bene che vi sia il Procuratore generale del Re, il rappresentante del Governo per impedirlo. Io non parlo della Corte di Torino, nè della Corte di Napoli, nè di quella di Palermo a cui ho appartenuto, ma parlo di ciò che può accadere. Tutti i corpi giudiziari e amministrativi ne hanno dato esempio, gli antichi Parlamenti di Francia, come i nostri Senati e Tribunali. Tutti i corpi tendono ad estendere le loro attribuzioni, ed è bene che ci sia un alto funzionario rappresentante del Governo il quale veda se la Corte si tiene nella cerchia delle attribuzioni dategli dalla legge...

Vi sarà un giorno in cui l'autorità giudiziaria pretenderà di passare oltre a una eccezione pregiudiziale e pronunziare di concussione e di frode sopra l'amministrazione di un gestore non ancora significato dalla Corte dei conti.

Sarà bene allora che vi sia un agente superiore del Pubblico ministero, il quale possa elevare un conflitto, e far conoscere che quella materia è di competenza della Corte dei conti.

Vi sono delle questioni, o Signori, in cui nell'esaminare il fatto di un agente ordinatore, nel giudicare l'obbedienza alla quale il gestore materiale è tenuto in faccia agli ordini dell'agente ordinatore, può sorgere il dubbio sulla validità, sull'interpretazione, sulla legittimità dell'atto dell'autorità amministrativa che ha ordinato; si può dare il caso che la Corte dei conti pronunzi incidentalmente sopra tale questione per decidere il conto; ma vi sarà il Pubblico ministero che dirà, arrestatevi là; questa è materia di alto contenzioso amministrativo; questo deve andare al Consiglio di Stato; a suo tempo pronunzierete sul conto, dopo che sarà esaminato, se era legittimo o no l'atto dell'agente ordinatore, se il gestore materiale doveva o no adempiere agli ordini che riceveva.

Insomma presso le Corti dei conti, come presso qualunque altro collegio è necessario che vi sia un alto funzionario che rappresenta il Governo, lo Stato, la amministrazione pubblica; tanto più necessario presso la Corte dei conti quanto più i suoi giudizi riflettono l'interesse pubblico e l'amministrazione del pubblico danaro; tanto più necessario infine presso questa Corte, quanto più fortemente è costituita di consiglieri indipendenti ed inamovibili.

I casi stessi citati dall'onorevole Senatore Vigliani, vale a dire di riduzione d'ipoteche o di cancellazione

loro, ovvero di trapassi di cauzione, sono di così grave importanza, che richiedono l'ufficio di giureconsulti, come pure gli altri casi da lui accennati, vale a dire sospensione dei procedimenti, che nascono repentinamente dalle decisioni della Corte dei conti, in cui l'interesse dello Stato può trovarsi in aperta contraddizione con certi riguardi di equità che alla Corte converrebbe usare.

La Corte, la quale ignorerà per esempio, in che posizione si trovano le cose delle finanze, la quale ignorerà quali rapporti vi possano essere di moralità in certi appaltatori, in certi gestori, in certi pubblici amministratori, per riguardi d'equità ordinerà la sospensione di una sua decisione per effetto d'un'opposizione qualunque; ebbene l'ufficio del Pubblico Ministero discuterà la cosa, e rischiaratala inviterà o no la Corte a pronunziare sulla medesima.

Giacchè si è parlato, o Signori, di questione di competenza, permettetemi di sollevarne un'altra in cui non si tratta di conflitto da collegio a collegio, ma si di questione fra il Governo e la Corte dei conti.

È giurisprudenza oramai ricevuta in tutti i paesi, in cui sonvi Corti dei conti, modellate più o meno sopra la Corte francese, che le decisioni di esse non siano che meramente declaratorie, e la parte esecutiva appartenga interamente al Governo, ed è il Ministero di finanze ordinariamente che ne ordina l'esecuzione.

La Corte dei conti pronunzia che vi ha per esempio luogo alla cancellazione d'un'ipoteca, a lasciare una quittance, uno scarico, ed il Ministro delle Finanze è quello che deve dar corso, esecuzione a questa declaratoria della Corte dei conti.

Se la Corte, ordinando l'esecuzione delle sue decisioni, usurpasse le attribuzioni del Governo, come potrebbe opporsi un ufficiale del pubblico Ministero che non rilevando direttamente dal Governo, o non essendo costituito in altezza di grado, mancherebbe dell'autorità necessaria per questo richiamo alla legge?

Se la Corte è un collegio altamente inamovibile, e per così dire irresponsabile, se essa giudica specialmente degli interessi più vitali dello Stato, io non so come si possa immaginare che un contabile abbia il diritto di farsi rappresentare davanti ad essa, e che non lo possa avere il Governo in una maniera imponente e degna di sé, che per altro non può diventare una minaccia verso i consiglieri della Corte stessa, come non lo è verso i consiglieri di verun altro collegio, presso cui siede un procuratore del Re.

Senatore **Farina.** Nella copia delle cose che venne dicendomi l'onorevole Ministro vado a stento raccapezzando quel poco che possa riguardare ciò che ho detto io. Ho sentito a parlare di questioni di competenza.

Io dichiaro che non ho mai parlato di competenza, perchè siffatte questioni, lo sapeva anch'io che era opportuno che venissero discusse con l'intervento del Pubblico Ministero.

Ma avverta qui il signor Ministro che l'ufficio centrale

non ha soppresso definitivamente il Pubblico Ministero, il quale tutte le volte che deve esservi, vi sarà tanto nel progetto dell'ufficio centrale, come in quello del Ministero.

La questione sta nel vedere se queste circostanze che va pescando con molto acume il signor Ministro, sono tanto frequenti da dover creare un ufficio apposito perchè intervenga, mentre invece l'esperienza dimostra che questi casi sono rarissimi.

Quanto poi alle attribuzioni, se possono essere meglio disimpegnate rispetto al Ministero da un impiegato dipendente da esso o da un impiegato indipendente dal medesimo, dica quel che vuole il signor Ministro, non riuscirà mai a dimostrare che saranno meglio disimpegnate e con maggiore indipendenza da un individuo amovibile che da un individuo che dal Ministro non dipenda.

Del resto io non ho mai parlato di conflitto di giurisdizioni, di questioni di competenza.

E quanto all'invasione delle attribuzioni del potere esecutivo, quando effettivamente la Corte dei conti ne commettesse, non so come e perchè non possano vegliare i Ministri ed il Parlamento perchè ciò non succeda.

Nei casi poi immaginati dal signor Ministro, egli ha per lo più dimenticato completamente a mio credere, la efficacia del controllo preventivo, ed ha applicato alla istituzione di una Corte che deve funzionare in un regime costituzionale, gli esempi di quanto si praticò presso i più deplorabili Governi assoluti.

Io non mi estenderò di più. Mi premeva di constatare che di competenza io non ho mai parlato, e che la invasione di un Tribunale in uffici del Ministero è una di quelle chimere che credo non si possa verificare e non si sia mai verificata.

Voci. A domani! Ai voti!

Presidente. Vi sono ancora oratori i quali intendono prendere la parola?

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore Vigilani. Se non si passa ai voti, desidererei contraporre alcune osservazioni alle ingegnose parole pronunziate dal signor Ministro d'agricoltura industria e commercio.

Se si intende di passare immediatamente ai voti, allora vi rinunzio, e consento che si voti sotto l'impressione delle parole seducenti del Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol rimandare a domani la discussione o se crede di passare...

Voci. A domani.

Ministro delle Finanze. Desidererei di parlare per rispondere ad alcune osservazioni dei precedenti oratori.

Presidente. Il Ministro delle Finanze domandando di parlare e l'ora essendo tarda, ed avendo egli diritto di essere sentito, si rimanda a domani alle due il seguito della discussione, e prego i signori Senatori ad essere numerosi e solleciti ad intervenire.

La seduta è sciolta (alle 5 1/2).

XCII.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia* — *Osservazioni del Ministro delle finanze a difesa dell'inciso dell'articolo secondo relativo al Procuratore generale* — *Considerazioni a confutazione del medesimo dei Senatori Vigliani e Farina* — *Nuove osservazioni del Ministro delle finanze* — *Mozione del Senatore Galvagno* — *Discorso del Senatore Gallina in appoggio del sistema proposto al riguardo dall'Ufficio Centrale* — *Dichiarazione del Senatore Corsi* — *Reiezione dell'inciso relativo al Procuratore generale* — *Adozione di quello concernente il Segretario generale* — *Spiegazione del Senatore Cibrario sull'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale riguardante il Vice segretario generale* — *Parole dei Senatori Cibrario e Di Pollone sull'ordine della votazione* — *Dichiarazione del Ministro delle finanze* — *Adozione dell'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale* — *Reiezione dell'altro concernente i Tre segretari di sezione* — *Approvazione delle aggiunte fatte dall'Ufficio Centrale all'articolo secondo colle modificazioni proposte dal Senatore Colla ed assentite dall'Ufficio Centrale, non che dell'intero articolo 2.* — *Incidente sull'ordine della discussione dei successivi articoli* — *Parlano sul medesimo i senatori Cibrario, Alfieri, Farina, Montezemolo, Montanari, Vigliani, Lauzi e Corsi* — *Adozione della proposta di continuare la discussione sul testo del progetto modificato dall'Ufficio Centrale* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e il Ministro della Marina, e più tardi intervengono anche i Ministri della guerra e di grazia e giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si darà conoscenza al Senato di due domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario* **Arnulfo** legge due lettere, l'una del Senatore Vesme e l'altra del Senatore Negri, colle quali il primo per affari di famiglia e il secondo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Essa era rimasta all'inciso dell'articolo secondo riflettente il *Procuratore generale*, sul quale avevano, nel

finire della seduta, chiesta la parola il Ministro delle finanze ed il Senatore Vigliani che stanto l'ora tarda non potè loro essere accordata.

Concedo ora pel primo la parola al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ieri, quando chiesi la parola, l'ora era troppo avanzata. Voleva solo aggiungere poche parole a quelle pronunciate nella discussione generale, benchè mi paresse che ben poco mi rimanesse a dire dopo quanto fu esposto dal mio onorevole collega il Ministro di agricoltura industria e commercio e da alcuni onorevoli Senatori.

Se non presi la parola nella questione dei ragionieri fu perchè nulla avrei potuto aggiungere all'autorità degli onorevoli Senatori Colla, Di Revel e Vigliani, e perchè credevo, o almeno speravo che le loro parole avrebbero trovato favorevole il voto del Senato.

Con dolore vidi che la maggioranza del medesimo nella sua saviezza non approvò la parte dell'articolo secondo del progetto ministeriale che si riferiva ai ragionieri.

Il Senato ora sta per pronunziare il suo voto sulla importante questione del *Procuratore generale*; e qui

credo debito mio il dire poche cose; tanto più che l'onorevole Senatore Colla, il quale presiede la Commissione incaricata di preparare il progetto di legge, ha dichiarato di astenersi dal prendere parte alla discussione su questo argomento per motivi che io debbo rispettare, ma che non posso presupporre, come è parso all'onorevole Senatore Vigliani, che derivano da un suo posteriore convincimento contrario alla proposta del Governo.

Signori, quando voi non diate la vostra approvazione alla istituzione del Procuratore generale, la Corte dei conti italiana sarà, se non erro, la sola Corte composta di giudici inamovibili, la quale non abbia presso di sé un Procuratore generale; imperocchè voi ben sapete, come già accennava l'onorevole Senatore Ceppi, che la Corte del Belgio viene eletta dalla Camera dei deputati, e si rinnova ogni sei anni. Sarà per conseguenza, io ripeto, se non erro, questo l'unico esempio di un Tribunale che procede in un modo dove non penetra l'occhio del pubblico o del Governo; dacchè, vedute le cose in pratica, non havvi altro mezzo se non quello di porvi accanto un Pubblico Ministero veramente tale e non quale viene consentito dall'ufficio centrale; e però quanto maggiore è la indipendenza della Corte, garantita dalla sua inamovibilità, tanto maggiormente parmi sia necessario che questa inamovibilità sia giustificata con la pubblicità degli atti della Corte innanzi al Governo, innanzi al Parlamento e innanzi alla pubblica opinione.

Che poi l'istituzione del Procuratore generale sia un mezzo del quale il Governo possa valersi per influire sulla Corte, è argomento, permettetemi di dirlo, che offende e il Governo e la Corte stessa.

Dirò solamente che il retto e spedito giudizio dei conti implica la responsabilità ministeriale; quindi se il Procuratore generale, rappresentando l'interesse pubblico, rappresenta pur anco l'interesse governativo, non vedo come ciò possa essere un difetto.

Rammentate che il progetto ministeriale, conforme in ciò alla legge piemontese del 1859, stabilisce che gl'impiegati dipendenti dalla Corte non possono rivo- carsi senza la proposta della Corte, e questo è giusto corollario del principio della inamovibilità della medesima.

Ora io domanderei come la responsabilità ministeriale possa essere compatibile con siffatta disposizione, quando tra la Corte ed il Governo non sia un' autorità intermedia che, senza offendere l'indipendenza della Corte, rappresenti anche in questa parte un legittimo interesse del Governo.

Dopo queste brevissime considerazioni, alle quali altro non potrei aggiungere, dopo i dotti discorsi pronunziati da varii onorevoli Senatori, il Ministero sarà ossequente ad attendere le decisioni del Senato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Ieri aveva l'onore di chiedere

la facoltà di parlare dopochè l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio aveva pronunziato un eloquente discorso in risposta ad alcune osservazioni che io presentavo sulla istituzione del Procuratore generale.

Ora io intenderei di dare esecuzione a quel mio divisamento, e mi duole soltanto di non vedere al banco dei Ministri l'onorevole signor Cordova; però, come la questione riguarda specialmente l'onorevole Ministro delle finanze, il quale ha stimato in questo momento di aggiungere alcuni argomenti in appoggio del suo assunto, io mi farò a sottoporre al Senato le osservazioni che intendo di contrapporre alle ingegnose argomentazioni dell'onorevole Ministro dell'agricoltura, industria e commercio; ma anzi tutto, poichè le cose esposte dall'onorevole Ministro delle finanze sono le più fresche, io premetterò poche parole di risposta.

Osservava l'onorevole Ministro, che quando la Corte dei conti del Regno Italiano si lasciasse senza un procuratore generale, essa presenterebbe un esempio unico nei paesi civili. Non credo che la cosa sussista, perchè, come egli medesimo accennava, abbiamo la Corte dei conti del Belgio la quale ha un Ministero pubblico che è ordiinato precisamente in un modo corrispondente a quello che l'ufficio centrale ha proposto, e, a mio modo di vedere, proporzionato ai bisogni del servizio, e conforme all'indole di tale Corpo.

Non vale il dire che il Belgio sia uno Stato piccolo, perchè, come è già stato osservato dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, la piccolezza dello Stato non può influire se non sul numero degli affari, e quindi degli impiegati che se ne debbono occupare, ma non influisce sulla qualità dei medesimi impiegati; la quale vuol essere desunta da un altro criterio, che nel nostro caso è duplice; cioè l'uno sta nella qualità del Corpo presso cui il Pubblico ministero si vuole ordinare, l'altro consiste nella importanza delle funzioni di cui il Pubblico ministero dovrà essere rivestito. Ora la qualità del Corpo, come ebbi già l'onore di osservare, esige che sia rispettata religiosamente la sua indipendenza e libertà di azione; e sebbene io concorra col l'onorevole Ministro nel credere che non nascerà forse mai il pensiero di attentare a tale indipendenza, tuttavia in questa materia, bisogna evitare perfino la possibilità e il sospetto anche il più remoto; le leggi si fanno non per chi vuole il bene, ma per impedire il male. Ora non vi ha punto dubbio che il collocamento di un funzionario così alto locato, e rivestito di prerogative così eminenti porterebbe nel Corpo della Corte dei conti un tal contrappeso che sicuramente potrebbe rilonzare a nocimento della libertà d'azione e di quella medesima indipendenza che il medesimo signor Ministro delle finanze con lodevole consiglio dichiarava di volere altamente rispettata.

Invocava in secondo luogo il Ministro l'inamovibilità di cui i consiglieri della Corte saranno rivestiti e ne deduceva la conseguenza che, accanto ad un Corpo

costituito in modo inamovibile ed indipendente dal Governo, sia necessario di istituire un rappresentante del Governo medesimo che ne invigili il regolare andamento. Ma questa, secondo me, sarebbe una violazione del principio medesimo da cui deriva l'inamovibilità e l'indipendenza di cui si vuol circondare la Corte dei conti. Se per rispetto precisamente alle funzioni delicate ed importantissime di cui la Corte dei conti è investita, si vuole che i suoi membri siano inamovibili ed indipendenti, perchè si vorrà istituire accanto ad essi una specie di sorvegliante, di censore, di ispettore, il quale come vi diceva, può sicuramente nell'ordine morale almeno, affievolire l'effetto della indipendenza, e così scemare i benefici di quella inamovibilità che è accordata ai consiglieri acciò nello esercizio delle loro funzioni rispetto al Governo siano intieramente liberi e sciolti da ogni suggestione o preoccupazione?

Se l'inamovibilità dei giudici nella magistratura ordinaria è ragione per cui si costituisca, soprattutto nei paesi liberi, il Pubblico Ministero in modo forte e vigoroso presso i Corpi giudiziari, lo stesso non si può dire della Corte di cui ci occupiamo, di un Corpo la cui missione non è di giudicare sopra tutti i cittadini, di statuire sopra la loro vita, l'onore e le sostanze, ma si è unicamente di rivedere i conti dello Stato, si è di esercitare un sindacato che è limitato unicamente alla amministrazione del pubblico danaro; nè nell'esercizio di questo sindacato sono da temere, come fu già osservato dall'onorevole Senatore Farina, quegli eccessi e quelle esorbitanze che accaddero nei Parlamenti francesi e che diedero motivo a rin vigorire la costituzione del Pubblico Ministero per porvi un valido riparo.

Esaminate, vi prego, le attribuzioni della Corte, esaminate come essa è obbligata a provvedere nelle sue incumbenze e vi persuaderete di leggieri che non sono da paventare dalla Corte dei conti quegli eccessi che potrebbero derivare dagli abusi di autorità di un magistrato ordinario ed inamovibile che non avesse accanto un pubblico Ministero saldamente costituito. E in vero voi ricordate, o Signori, che la Corte dei conti ha due ordini di attribuzioni: essa è in prima Corpo amministrativo e talvolta è Corpo giudiziario. Più frequentemente procede ed agisce come Corpo amministrativo, e nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione essa non fa che esprimere voti, fare rimostranze le quali, quando dai Ministri non vengano approvate, la Corte è obbligata a sottomettersi agli ordini del Ministero responsabile, dando corso all'affare, con riserva di sottoporre la questione al più elevato potere che è il Parlamento.

Ora io domando al signor Ministro se in questo modo di procedere nell'esercizio di tale specie di autorità più monitoria che obbligatoria possa mai la Corte assumere un contegno che imbarazzi od incagli l'azione governativa, per modo che si renda necessario il rimedio dell'azione di quel potente organo governativo che lo si vorrà porre allato?

Accade qui precisamente di ripetere col Senatore Farina che le invasioni della Corte dei conti non sono da temere, perchè essa non ha lo armi, non ha i mezzi per invadere il campo di altri poteri e ancor meno dell'esecutivo di cui può sindacare non mai arrestare gli atti.

In quanto alle attribuzioni giudiziarie, l'autorità della Corte è tanto limitata pel suo oggetto, è tanto angusta pei suoi mezzi, non avendo neppure la facoltà di far eseguire le sue decisioni, che invero mal si saprebbe immaginare come possa commettere invasioni od eccessi, per cui occorra un ritegno che la contenga nella sua cerchia di giurisdizione; in fatti essa non giudica che sulla materia dei conti degli agenti finanziari ed i suoi giudizi si agitano soltanto tra l'amministrazione delle finanze ed i contabili. La ristrettezza di questo campo in cui fra i detti contendenti siede giudice la Corte dei conti dimostra abbastanza che se un modesto Ministero pubblico è necessario per rappresentare la parte del Governo e sostenerne gl'interessi davanti alla Corte nei rarissimi casi contenziosi che possono occorrere, non è certamente necessario di sollevare tant'alto questo pubblico Ministero, da renderlo sospetto, pericoloso ed oneroso.

Per ultimo il Ministro delle finanze si appoggiava sulla considerazione che il Governo nella materia dei conti ha un rilevante interesse per la regolare e sollecita spedizione del servizio della Corte ed ha quindi il bisogno di avere presso la medesima un funzionario autorevole che lo rappresenti e invigili l'azione della Corte.

Io non contesterò, o Signori, al signor Ministro, che il Governo abbia un interesse anche grande nelle cose che si trattano dalla Corte dei conti; ma credo di dover contestare la convenienza del modo col quale il Governo vorrebbe provvedere alla difesa di tale suo interesse, di cui la Corte medesima pel proprio istituto dev'essere la zelante tutrice.

Esaminiamo di fatto la posizione della Corte nei suoi rapporti col Governo, e vedremo che tra l'uno e l'altra le relazioni debbono essere dirette e continue in quanto riguarda il riscontro preventivo delle spese, e debbono essere periodiche ossia annue in quanto si riferisce all'assettamento dei conti dei depositarii del danaro pubblico; Governo e Corte sono, a così dire, le due parti che si trovano in presenza: la Corte invigila e verifica gli atti del Governo: il Governo invigila e osserva il servizio della Corte.

Il Governo trasmette i suoi provvedimenti che toccano la finanza e gli annui conti alla Corte; questa esamina, delibera e trasmette al Governo le sue osservazioni o deliberazioni.

Donde appare che il vero sorvegliante del servizio della Corte dei conti in ciò che riguarda l'interesse delle finanze dello Stato è e debb'essere il Ministro stesso delle finanze, il quale obbligato a tenere con essa continui rapporti, sicuramente non ometterà di sollec-

tarne, ove occorresse, le operazioni sì nel riscontro delle spese e sì nella revisione dei conti, acciocchè adempia regolarmente tutte le attribuzioni importanti che le sono conferite. Quindi io penso che anzi che commettere ad un Procuratore generale l'incarico della vigilanza sulla Corte, il Governo lo eserciterà esso medesimo, e la sua azione sarà tanto più autorevole e potente in quanto che sarà più elevata e scevra da ogni sospetto, esercitandosi a distanza in quel modo generale con cui è diritto e debito dei Ministri di invigilare sopra ciascuno dei rami del pubblico servizio dello Stato.

Risulta dalle cose dette che gli argomenti ultimamente addotti dall'onorevole Ministro delle finanze non valgono certamente a dimostrare il suo assunto, cioè che il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti debba essere costituito nel modo troppo vigoroso da lui divisato.

Avendo così risposto nella miglior guisa che ho saputo alle cose dette dal Ministro delle finanze, ora mi farò a rispondere a quello d'agricoltura, industria e commercio. Egli osservava nello esordire che il mio discorso provava troppo, che seguendo il processo del mio ragionamento si potrebbe dimostrare che la carica stessa che io copro, ossia il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali sia inutile come presso la Corte dei conti.

Io credo che l'ingegnoso Ministro abbia avuto ricorso ad uno spediente sottile per isbarazzarsi d'un colpo solo d'argomenti a cui gli riusciva troppo difficile ed anzi non possibile il dare categoriche risposte. Nel dire che le mie osservazioni provano troppo, io penso, che l'onorevole Ministro ha confuso due ordini d'idee, che però io vi ho presentate assolutamente distinte. In quanto concerne alle attribuzioni amministrative della Corte dei conti, io non ho esitato a dichiarare, e ancora mantengo che il Pubblico Ministero non solo è inutile presso la Corte stessa, ma può essere incomodo e lesivo della piena indipendenza di tale Corpo. Questa mia proposizione dimostrata ieri al Senato con molte ragioni, non parmi sia punto confutata dalle osservazioni, che sono state fatte dall'egregio Ministro Cordova; imperocchè egli non è punto entrato ad esaminare le diverse parti del servizio in cui a norma del progetto ministeriale dovrebbe, nell'ordine amministrativo, intervenire il Procuratore generale, come io mi sono fatto coscienza di dovervi esporvi per minuto; dal quale esame mi sembra riesca dimostrato chiaramente, come nessuna di quelle attribuzioni esigano il concorso del Pubblico Ministero, ed alcune di esse lo escludano apertamente.

Lo escludono al certo le attribuzioni che riguardano il riscontro preventivo delle spese: il progetto ministeriale lo riconosce dichiarando, che il Procuratore generale non vi interverrà; però soggiunge che avrà una sorveglianza anche in questa parte.

Questa sorveglianza, o Signori, permettete che ancora ve lo ricordi, non potrebbe essere ragionevolmente commessa ad un rappresentante del Governo, imperocchè essa si eserciterebbe verso il Governo stesso e so-

pra i suoi atti da un suo agente; ora chi non vede che ripugna all'ordine naturale delle idee di voler commettere una sorveglianza qualunque a chi ne dev'essere il soggetto?

Altre attribuzioni amministrative nelle quali il Ministero Pubblico sarebbe chiamato a prendere parte, sono così poco importanti, o così poco attinenti alla natura della Corte dei conti, e di un Ministero Pubblico che è istituzione essenzialmente giudiziaria, che l'ufficio centrale ve ne propone la soppressione.

Tal'è quella parte che riguarda la liquidazione delle pensioni; essa non appartiene, come l'ufficio centrale con ragione osserva, alla Corte dei conti, ma piuttosto al Governo, dovendo soltanto la Corte dei conti rivedere il provvedimento del Governo col quale la pensione viene accordata.

Tal'è pure l'attribuzione relativa alla ispezione sulle pubbliche casse: l'ufficio centrale credette che anche questa non possa appartenere alla Corte dei conti, e ve ne propone la soppressione.

Egli è evidente che in questa parte il Governo molto male si rivolgerebbe ad un Procuratore generale per far esercitare funzioni, che incombono più particolarmente al Ministro delle finanze, che impegnano la sua responsabilità e che meglio da ispettori o verificatori che da un alto magistrato si possono curare.

Distaccandole dal Ministero a cui spettano, si verrebbe a diminuirne la responsabilità costituzionale e si andrebbe facilmente incontro al pericolo che ne fosse e dal Ministro e dal suo rappresentante trascurato l'adempimento.

Vede adunque il Senato, che nella parte amministrativa il Procuratore generale che si vuol creare o non avrebbe materia propria del suo ministero da esercitare, o troverebbe una materia, la quale offenderebbe i principii che debbono essere salda base all'istituzione della Corte dei conti.

Si è detto, che la Corte di cassazione è puro una Corte censoria, e che nondimeno presso di essa esiste un ufficio di Procuratore generale; che quindi non vi possa essere inconveniente nel costituire in ugual maniera il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti che è pure una Corte censoria. Questo paragone, o Signori, tra i due Corpi menzionati non può reggere perchè la Corte di cassazione esercita larghissima giurisdizione censoria sopra tutti i Corpi giudiziari; esercita giurisdizione civile e penale sopra tutti i cittadini del Regno.

Nella materia penale è assolutamente indispensabile che vi sia un Procuratore generale, come evvi presso le Corti di appello, per promuovere e sostenerne l'azione. Nelle materie civili esso è pur necessario per introdurre e difendere le domande di cassazione nello interesse della legge.

Presso la Corte di cassazione esiste il grado supremo della giurisdizione sulla disciplina giudiziaria nella quale il Procuratore generale è l'agente del Governo, il pro-

motore delle istanze che occorre di fare contro i membri della magistratura che abbiano offesa la disciplina. Di tutto ciò voi non potete trovare traccia alcuna nelle attribuzioni della Corte dei conti.

Ben fece qualche menzione della disciplina di questa Corte l'onorevole Ceppi il quale mi è parso che esprimesse il desiderio che il Procuratore generale presso la Corte medesima fosse anche investito di attribuzioni disciplinarie e che inoltre avesse ad intervenire alle deliberazioni della Corte; ma l'onorevole Ceppi mi permetta di dirgli che sebbene questo suo concetto muova da buon fine, non sarebbe però compatibile coll'indipendenza assoluta che tutti vogliamo mantenere nella Corte dei conti. Come mai potrà il Procuratore generale intervenire alle deliberazioni che la Corte dei conti fosse per prendere contro il Governo, o per fare soggetto di censura e disapprovazione gli atti governativi? Non è assolutamente possibile lo ammettere un tale intervento del Procuratore generale senza imbarazzare l'azione della Corte dei conti, senza lederne la libertà, senza dare occasione a gravi collisioni o ad irritanti discussioni.

La cosa apparirà tanto più enorme a chi rifletta che, nemmeno presso i Corpi giudiziari ordinari, è ammessa la presenza del Pubblico Ministero nelle loro deliberazioni. Questa presenza che era ammessa una volta nelle materie civili, trovasi nello stato della attuale legislazione del tutto esclusa tanto in materia civile, quanto in materia penale.

Sarebbero quindi una singolare anomalia lo ammettere l'intervento del Pubblico Ministero alle deliberazioni della Corte dei conti d'onde vi è maggior ragione di allontanarlo.

Io credo che un esempio molto più calzante che quello della Corte di cassazione, addotto dall'egregio signor Cordova, si presenti nel Consiglio di Stato per la risoluzione della questione che discutiamo.

Il Consiglio di Stato, come voi sapete, è investito di una giurisdizione assai importante, che è quella del contenzioso amministrativo, giurisdizione che quanto alla sua estensione è sicuramente d'assai più larga di quella della Corte dei conti; quanto poi alle difficoltà e alla varietà delle questioni legali che vi si incontrano, tutte le persone pratiche dell'una e dell'altra materia mi accorderanno di leggieri che non sarebbe permesso di istituire un serio paragone tra l'una giurisdizione e l'altra. Or bene presso il Consiglio di Stato sapete voi, o Signori, da chi siano esercitate le funzioni del Pubblico ministero?

Esso sono esercitate non da un consigliere di Stato, ma da referendari che sono inferiori in grado ai membri del Consiglio ed anche ai consiglieri della Corte dei conti.

Se i referendari possono convenientemente esercitare queste funzioni presso il Consiglio di Stato dove le questioni, come ho detto, sono più gravi e più svariate, come mai un funzionario che avrà il grado e le

prerogative di un consigliere della Corte dei conti, si terrà insufficiente a esercitare queste funzioni del Pubblico ministero nella più ristretta sfera giuridica della Corte dei conti? Mi pare che il paragone si presenti così calzante, così adatto da non ammettere replica. È vero che l'onorevole Ministro ci diceva che il Procuratore generale sarà in fine dei conti un *Consigliere meno retribuito*. Ma sia esso un consigliere trattato come gli altri suoi colleghi e la cosa sarà più armonica.

Ragionando delle osservazioni da me fatte circa la duplicità che deriverebbe dallo ammettere l'ingerenza del Procuratore generale nelle attribuzioni amministrative della Corte, il medesimo Ministro diceva che la stessa duplicità avviene anche presso gli altri Corpi giudiziari dove il Ministero pubblico esercita la sorveglianza insieme coi capi dei Corpi medesimi, ossia coi Presidenti.

Io non negherò che presso i Corpi giudiziari ordinari, il capo del Pubblico ministero, ed i Presidenti concorrono nell'esercizio della sorveglianza disciplinare sopra i loro subalterni, ma esistono poi molte attribuzioni, le quali sono esclusivamente proprie del Procuratore generale, e precipua tra esse è quella di promuovere e sostenere l'azione disciplinare. Ma nella costituzione della Corte dei conti le attribuzioni amministrative che sono commesse ai suoi membri ed al suo capo non potrebbero venire esercitate cumulativamente con un rappresentante del Governo senza che l'azione propria della cosa rimanga alterata e turbata, imperocché tale azione aggirandosi unicamente sopra gli atti del Governo, ne consegue che l'intervento di un alto funzionario che rappresenta lo stesso Governo e in tutto ne dipende, riuscirebbe non pure inutile, ma vizioso e forse anche nocivo, potendo alterare quella potenza ed efficacia di procedimento che deve sempre appartenere all'autorità della Corte dei conti. Non può dunque essere tenuto in verun conto l'argomento del tutto specioso che è piaciuto di derivare dall'esempio della magistratura ordinaria.

Inteso l'illustre Ministro a magnificare la importanza delle attribuzioni che sarebbero commesse al Procuratore generale nell'ordine amministrativo, egli avvertiva che se quelle che stanno scritte nella legge non si presentano molto importanti, ci sono però altri casi non scritti e non enumerati. Egli è appunto in questa rilevante dichiarazione del signor Ministro che si fa più palese il pericolo della istituzione di quest'alto funzionario, che avrà attribuzioni le quali non sono nemmeno scritte tutto nella legge, ma gli verranno secondo le occasioni e le circostanze attribuite dal Governo. E a spiegare il suo concetto lo stesso Ministro ci adduceva l'esempio della corrispondenza tra il Governo e la Corte, la quale egli avvisava che si possa più regolarmente e con maggior frutto tenere col mezzo del Procuratore generale, che unicamente col Presidente della Corte.

Io non posso ammettere in alcun modo quest'opinione dell'onorevole Ministro, perchè le relazioni della Corte

così col Governo come col Parlamento quando occorre, non debbono avere altro organo che il capo della Corte che solo può essere fedele interprete delle intenzioni del Corpo, massime allorchè si tratti di spianare o spiegare difficoltà o censure proposte intorno agli atti governativi. In questi casi non potrebbe intervenire un organo del Governo senza intervenire evidentemente le parti, poichè il Governo tratterebbe con se stesso trattando col suo rappresentante, e ciò lederebbe di più la dignità della Corte.

Noi non vorremo per certo rinnovare l'esempio che veniva detto poco lodevole e che si potrebbe ben dir biasimevole della Corte dei conti di Napoli dove la corrispondenza tra la Corte e il Governo si faceva esclusivamente per mezzo del Procuratore generale. Questo procedere, io lo ripeto altamente, urterebbe interamente contro la base sulla quale si vuol edificare la nostra Corte dei conti, urterebbe del pari nei principii costituzionali che informar debbono una tale istituzione, acciocchè corrisponda all'importante suo scopo.

Per formare una specie di piedestallo nella parte giudiziaria alla creazione del Procuratore generale, si è osservato dall' illustre signor Cordova che gravi questioni possono insorgere anche nella materia dei conti, ed egli accennava in particolare a questioni di competenza e anche di stato delle persone, nei casi che morendo un contabile si presentino gli eredi alla Corte per l'assestamento dei conti del loro autore. Questa osservazione è speciosa e non solida, imperocchè la giurisdizione speciale della Corte dei conti non può trascorrere al di là di ciò che riguarda la materia dei conti, e quando insorgessero questioni che toccassero, a modo di esempio, lo stato delle persone od altre simili della competenza ordinaria, dovrebbe precedere la decisione di queste questioni avanti ai Tribunali ordinari e poi si tratterebbe avanti alla Corte di causa dei conti.

Quanto alle questioni di competenza certamente esse possono elevarsi ed avere qualche gravità, ma è noto a tutti coloro che hanno qualche pratica di questa giurisdizione speciale, che tali questioni sono rarissime, passano anni ed anni senza che una se ne presenti alla Corte e che possa occupare il Procuratore generale: ora come fondare si potrebbe sopra tali rarissimi accidenti la grave istituzione di un alto funzionario che rimarrebbe inoperoso ad aspettare questioni degne di occupare la sua dottrina? Le accennate quistioni non sono più infrequenti nel Belgio di quello che saranno nel Regno Italiano, eppure non risulta che nel Belgio il servizio della Corte dei conti abbia mai sofferto nessun incaglio per mancanza del Procuratore generale; non si potrebbe dunque per queste ragioni consentire a sollevare il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti a quell'altezza che il Ministero propongono.

Dirò ancora poche parole dei giudizi che riguardano il trasporto, la riduzione delle cauzioni, la cancellazione di ipoteche, poichè è piaciuto al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio di attribuire a queste

pratiche una gravità che mi riuscì davvero nuova e sorprendente. Ella è cosa certa che in generale tali materie sogliono essere molto piane.

Vi basti, o Signori, il sapere che materie consimili nell'interesse dei privati, quali le donne maritate, i minori, gli interdetti o in quello di Corpi amministrati, quali sono i comuni e le opere pie, appartengono a giurisdizioni subalterne, cioè ai Tribunali di circondario quanto ai privati che ho indicato, ed ai consigli di governo, quanto ai Corpi amministrati soggetti alla tutela governativa. Questo vi dimostri che la spedizione di tali affari non presenta quelle difficoltà, non ha quell'importanza singolare che da questa discussione si è voluta loro attribuire. Un cenno venne pur fatto dall'onorevole signor Cordova delle istanze per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti. Queste istanze che si fanno nella fase esecutiva e che tendono a ottenere una mora al pagamento delle somme portate dalle condanne, non hanno quasi mai una importanza che possa essere messa a calcolo, che possa essere posta in bilancia nella questione che discutiamo.

Io ve lo dico con tutta franchezza, queste sono pratiche molto ovvie, per la trattazione delle quali, da parte del Pubblico Ministero, chiamato unicamente a esprimere un voto, offre sicuramente tutta la desiderabile garanzia il funzionario cui il progetto dell'ufficio centrale investe dell'ufficio di Pubblico Ministero.

Io non vi tratterò maggiormente, o Signori, con altri argomenti che potrei facilmente contrapporre per più ampia confutazione alle obiezioni che vennero poste in campo dall'onorevole ministro Cordova, mi contenterò di aver risposto a quelle osservazioni che mi parvero di maggior rilievo.

Io finirò col raccomandare di nuovo al Senato di voler riflettere che la questione che riguarda il Procuratore generale è una delle più gravi che sorgano in questa discussione, poichè essa intimamente si attiene alle basi della istituzione di una Corte dei conti, vale a dire ai principii di assoluta libertà ed indipendenza che vi debbono presiedere e prevalere a ogni altra considerazione. Guardiamoci, o Signori, dal viziare questa grande istituzione nella sua fondazione, poichè invano il paese attenderà allora dalla sua azione illuminata, libera e zelante tutti quei vantaggi, quei frutti e quegli alti servizi che la nazione ha diritto di aspettarne per effetto della legge che stiamo esaminando.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io non intratterrò lungamente il Senato dopo l'eloquente discorso dell'onorevole preopinante; ma non vorrei lasciare senza risposta le ultime osservazioni del signor Ministro delle Finanze, le quali si riferivano all'esempio della Francia.

Or bene in Francia vi è il Pubblico Ministero, ma la Corte dei conti non ha le attribuzioni che le si vorrebbero dare fra noi.

Onde convincersene credo opportuno di leggere l'ar-

articolo 164 dell'ordinanza del 1838, il quale è così concepito:

« A la fin de chaque année le Ministre des Finances propose au roi la nomination d'une Commission composée de neuf membres choisis dans le sein de la Cour des Comptes, du Conseil d'État, et des deux Chambres législatives, laquelle est chargée d'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances, au 31 décembre, et de constater la concordance des comptes des ministres avec les résultats des écritures centrales des finances. Il est dressé procès verbal de cette opération et la remise du procès verbal est faite au Ministre des Finances, qui en donne communication aux Chambres. »

Come vede il Senato quest'importantissimo confronto della contabilità finale dello Stato colle spese fatte dai Ministri non è affidato alla Corte dei conti, ma bensì ad una speciale Commissione: cessa quindi il pericolo che in questa importantissima e decisiva questione, relativa al buon andamento delle finanze dello Stato non intervenga nessuno il quale possa colla sua autorità ed influenza scemarè la libera azione della Corte dei conti. In Francia questo pericolo non c'è, perchè non è la Corte dei conti ma una Commissione che lo fa; ci sarebbe da noi, perchè la legge attribuisce alla Corte dei conti quelle stesse attribuzioni che in Francia sono attribuite ad una speciale Commissione.

Addusse l'onorevole Ministro delle finanze l'esempio del Belgio, dicendo: badate bene che è vero che là non c'è il Pubblico Ministero, ma che i giudici non sono inamovibili.

E qui io credo che il signor Ministro prenda abbaglio fra due casi diversi.

I giudici della Corte del Belgio sono temporanei ma non sono amovibili da parte del Ministero, e rimpetto al Ministero sono inamovibili, inamovibilissimi; il che constata quel carattere che anche da noi si ha, e conseguentemente fa cessare la pretesa applicazione che il signor Ministro voleva fare del suo principio.

Del resto, si va dicendo, badate che sarà l'unico caso in cui vi sarà una Corte di conti senza che vi sia rappresentato il Ministro da un Pubblico Ministero.

Nelle mie occupazioni qualche volta mi sono messo in testa di vedere un po' come fossero organizzate le finanze nei vari Stati d'Europa; e siccome a miei occhi uno di quelli che presentava maggior materia di studio era la Prussia, perchè colà con un'armata estesissima si era pur riuscito ad avere un debito pubblico proporzionalmente inferiore a quello di tutti gli altri Stati di Europa, io mi sono fatto carico di vedere come erano là organizzate.

Ebbene, o Signori, anche là vi è una specie di Corte dei conti, e non vi è Pubblico Ministero; in quasi tutta la Germania vi è pure un'istituzione analoga alla Corte dei conti, e non vi è neppur là Pubblico Ministero.

Io risponderò quindi a mia volta al signor Ministro, che se si ammette il Pubblico Ministero in una Corte

dei conti incaricata di spogliare i conti del Ministero stesso, e presentarli al Parlamento, questo sarà il primo ed unico caso in Europa che un'istituzione di questa fatta sarà assistita da un Pubblico Ministero.

Ministro delle Finanze. Donando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Dirò poche parole.

Innanzi tutto si è detto che un Pubblico Ministero potrebbe essere un mezzo per il Governo onde influire sopra la Corte dei conti.

Se un difetto vi è (e molti ne possono essere nel progetto ministeriale) quello certamente non trovasi che il Governo abbia voluto informare in esso il principio che la Corte dei conti non fosse indipendentissima dal potere esecutivo, e quando vi ha posto opera e studio con una Commissione composta di uomini pratici di tutte le istituzioni del Regno d'Italia (Commissione che il Ministro riuniva perchè, trattandovi oggi di costituire in nazione tutte le varie province del Regno, intendeva che si desse anzi tutto una legge uniforme il più che era possibile, e che più si avvicinasse alle antiche istituzioni, perchè in tanta scossa si sentisse meno momentaneamente l'innovazione) ebbe in mente, come diceva, che la nuova Corte dei conti del Regno fosse affatto indipendente dal potere esecutivo.

E quando, dico, fece i suoi studi intorno al Procuratore generale, vide la Commissione, od almeno così le parve, come il Governo non avrebbe mai potuto per mezzo suo avere influenza sopra la Corte stessa.

Diffatti la Corte, come è stato osservato saviamente, opera in due modi: cioè, come Corpo direi quasi amministrativo e come Corpo giudiziario.

Per la parte amministrativa il Governo, come la Commissione, si sono ben guardati dal dare alcuna attribuzione al Procuratore generale, ed è quella parte che più può interessare, è quella parte per la quale il potere esecutivo può in certe circostanze, non dico ordinarie, ma straordinarie, desiderare d'averne un'influenza sulla Corte, perchè gli siano accordate facoltà larghe, ed anche perchè è più facile a spendere.

Or quando si tratta di spendere, il Governo non lo può fare senza l'approvazione della Corte dei conti, vale a dire senza il visto.

Egli può benissimo spendere sotto la sua responsabilità quand'anche un mandato non abbia avuto l'approvazione della Corte stessa, ma in questa parte, nella quale potrebbe un Governo qualunque non dirò abusare, ma soverchiamente usare del denaro pubblico, il Procuratore generale, come ben si vede, non può esercitare menomissima influenza.

Per altra parte il Governo ha detto già che istituendo una gran Corte dei conti in tutto il regno d'Italia, dove sono tuttora in vigore tante diverse consuetudini, converrebbe mettervi un occhio vigile per l'interesse generale dello Stato, e perchè tutta la amministrazione pubblica proceda con rapidità e regolarità.

Dico con rapidità perchè la responsabilità ministeriale può essere compromessa anche dalla lentezza nell'esecuzione delle incombenze che possono essere date alla Corte dei conti.

Un Consigliere il quale rivestisse le qualità di pubblico Ministero, essendo egli stesso inamovibile, quand'anche mancasse dallo invigilare con la diligenza necessaria perchè gli affari si spedissero rapidamente, il Governo non avrebbe nessuna facoltà di rimproverarlo, e tanto meno toglierlo dal suo impiego; il che potrebbe fare benissimo quando avesse l'occhio vigile del Procuratore generale per esercitare, direi così, la disciplina.

Queste furono le semplici considerazioni che nelle condizioni presenti fece il Governo.

Le osservazioni maggiori sorsero contro all'istituzione del Pubblico Ministero, ed io ho ammirato la faccondia di tanti dotti Senatori; ma questi stessi Senatori dottissimi sapranno che in tale materia si sono discusse e ventilate quistioni tanto in favore quanto contro: ora mentre nelle antiche province si ritiene come inutile e soverchia una siffatta istituzione, in altre province è quasi opinione universale che il Procuratore generale per una gran Corte dei conti in un paese di 22 milioni sia presso che necessario.

Altre parole non aggiungo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Non domandandosi più la parola da altri oratori, metterei ai voti l'inciso « un Procuratore generale » non che quello « un sostituto del Procuratore generale » collegando così l'accessorio col principale.

Senatore Galvagno. Domando la divisione; perchè io porto opinione che sia necessario un Procuratore generale e non un sostituto del Procuratore generale.

Presidente. La divisione, quando viene chiesta, è di diritto.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Ho domandato la parola per dare alcune spiegazioni sulla quistione, necessarie, a mio avviso, in seguito alle ultime osservazioni.

Senza entrare nei particolari della legge, accennerò semplicemente alle conseguenze che possono nascere dal modo nè abbastanza esplicito, nè chiaro, con cui la legge è fatta, riguardo massime alle diverse attribuzioni che nella medesima sono demandate a quei funzionari, per cui era mio intendimento di non pigliar ulteriormente parte a questa discussione, non potendo approvare il progetto ministeriale, e non ravvisando sufficienti gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale.

Sul punto se presso la Corte dei conti sia necessario un funzionario ministeriale per esercitarvi quella parte che al Ministero Pubblico è affidata, mi pare che ogni ulteriore discussione non possa giungere ad un risultato diverso da quello esposto dagli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me.

È fuori dubbio che istituendosi una Corte dei conti con giurisdizione, è cosa utile la istituzione di un Ministero pubblico per quanto concerno gli affari contenzioso-legali.

Cio, ripeto, non può far quistione, non avendo udito alcuno combatterla, nè tanto meno alcuno opporsi a che di queste funzioni sia incaricato un membro della Corte medesima.

Dunque non è quistione di dire, non vi deve essere funzionario pubblico, il quale rappresenti il Ministero Pubblico in queste circostanze.

È nuova, che io mi sappia, non imitata da nessuno, la istituzione di una Corte dei conti con diretta vigilanza sulle spese preventive dello Stato. Questa novità è gravissima e potrebbe dar luogo a molte osservazioni.

E sebbene io non intenda di occuparmi delle difficoltà e questioni a questa relative, non posso tuttavia omettere di osservare che la legge è incompletissima sotto tale rapporto, non avendo determinato il modo con cui questa tale vigilanza, questa azione preventiva sulle spese dello Stato debba esercitarsi.

È dessa un'attribuzione distinta assolutamente dalla revisione, dall'approvazione dei conti, che non dovrebbe perciò esservi amalgamata.

Sarebbe dunque desiderabile che si fosse ben determinata la divisione delle due diverse attribuzioni della Corte dei conti dalla legge demandatele in massa. Quelle che riguardano l'esame, la verifica preventiva delle spese non essendo da confondersi con quelle che concernono la revisione delle spese medesime; io non so comprendere, lo ripeto, come un funzionario il quale è incaricato dell'esame preventivo dei mandati, dei documenti che vi sono annessi e li abbia approvati, possa venire infine allorquando si tratta di esaminare i conti dei contabili, a rivedere il fatto proprio e a denunziarlo alla Corte nella sua relazione.

Il difetto di tale distinzione, di tale divisione che emerge dal modo con cui è compilata la legge, dirò meglio il cumulo di questi due uffizi, dovendosi eseguire queste due distinte operazioni dagli stessi funzionari, non impedirà l'andamento degli affari; ma questo non potrà aver luogo con quella regolarità, con quella logica, vera, positiva che sarebbe indispensabile in tale materia.

Questo riguardo alla Corte dei conti.

Venendo al merito della questione relativa all'istituzione del Procuratore generale, io debbo anzitutto dichiarare che ho la più ampia fiducia nell'onorevole personaggio che regge le finanze dello Stato; che confido intieramente nei suoi principii liberali, sapendo essere precisa sua intenzione, continuamente d'altronde dimostrata nelle discussioni, che la più grande regolarità presieda nell'amministrazione non tanto di quella che gli è affidata, ma anche di quelle di tutti gli altri suoi colleghi, che per natura del suo ufficio ha esso stesso l'obbligo di controllare.

Il Ministro delle finanze essendo adunque il controllore assolutamente indispensabile delle altre amministrazioni, massime quando si tratta di determinare preventivamente le somme che sono a ciascuna di esse necessarie, le somme che ciascun Ministero propone di portare nel suo bilancio, le quali ove non siano proporzionate alle entrate o lo pongano in difficoltà per sopperirvi, lo spingono naturalmente a far sì che la parte non necessaria sia tolta dai bilanci, e che quella che si può trasportare ad epoca ulteriore, sia trasportata secondo l'opportunità, ne viene che esso è necessariamente interessato nella regolarità delle operazioni della Corte dei conti.

Io non so quindi comprendere come il signor Ministro delle finanze, guidato da questi principii, voglioso dell'intero eseguitamento di tutte le guarentigie costituzionali, possa temere difficoltà nell'azione indipendente della Corte dei conti in assenza di un Ministero Pubblico.

A questo riguardo debbo osservare che il Ministero Pubblico, nel modo che lo vorrebbe costituito il Ministro delle finanze, in faccia alla libera, indipendente azione, della Corte non può aver forza; dirò di più avrà la forza di turbare, ma non quella di regolare, perchè è impossibile che un'istituzione composta di centinaia d'impiegati possa lasciarsi comandare, dirigere da un ufficiale che essenzialmente si può considerare come estraneo alla Corte medesima.

Non posso poi a meno di manifestare la mia sorpresa nel vedere l'opposizione che si fa dal Ministro delle finanze all'emendamento al riguardo proposto dall'Ufficio centrale, fatto massime riflesso che esso ha il maggiore interesse di mettere in attuazione questa legge.

Il signor Ministro delle finanze ha invocata la responsabilità ministeriale. Signori, la responsabilità ministeriale è il più bel quesito del Governo costituzionale, ma uno ora è rimasto insoluto; la responsabilità ministeriale invocata ad ogni proposito, applicata là dove non si può applicare, è il più grave di tutti gli inconvenienti di un Governo costituzionale.

Si è a pretesto appunto di questa responsabilità, non facile a determinarsi, che si può dal Governo trasmettere nelle spese ed è perciò che non cesserò di ripetere che la legge ordinatrice del magistrato il quale deve invigilare sopra le spese dello Stato, è la legge che tocca più di tutte allo statuto fondamentale del regno, che non ve n'ha altra che più di questa si colleghi coll'amministrazione di un Governo costituzionale.

Pare dunque a me che il signor Ministro delle finanze, guidato da quei sani principii che in lui conosciamo e che vediamo costantemente raccomandati nella sua amministrazione, debba assentire, e assentire con piacere alla proposta dell'ufficio centrale.

Il Ministero Pubblico deve tutelare e provvedere ad un tempo all'esecuzione della legge, e così presso le Corti giudiziarie egli rappresenta il potere esecutivo, il quale nell'andamento dell'amministrazione della giustizia non può non volere la esatta osservanza della legge.

Ma il Ministero Pubblico nella parte quasi di vigilanza amministrativa che gli verrebbe affidata presso la Corte dei conti, non sarebbe più l'uomo della legge, poichè qui entra il fatto. Non si può chiamare come dicono i francesi *gens du roi*; un magistrato incaricato di simili attribuzioni è un funzionario della nazione.

Per tutte queste ragioni io credo che non possa esservi difficoltà, che debba cessare ogni dubbiezza intorno al principio dell'istituzione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, quando si è provveduto alla parte che il Ministero Pubblico deve avere negli affari contenzioso-legali, non potendo a meno di ripetere ancora che quanto alla parte amministrativa è assolutamente impossibile che un agente intervenga nell'interesse del Governo, mentre esso non può sorvegliare questa parte di servizio, perchè la sua sorveglianza sarebbe inutile; non può dirigerla in nessun modo, essendo tutta speciale, e in cui l'azione che si esercita deve essere assolutamente indipendente, tanto di diritto, quanto di fatto; che l'indipendenza di fatto è cosa ancora più difficile ad ottenersi, che quella che è stabilita dalle leggi, e sta scritta nei Codici.

Senatore Corst. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corst. Ho seguito con religiosa attenzione tutta la discussione relativa a questa istituzione, che per il Piemonte è nuova, di un Procuratore generale della Corte dei conti; nuova, nel senso seguito dal progetto del Ministero; non nuova nel senso del progetto dell'ufficio centrale, essendo che nell'attuale organizzazione della Corte dei conti esiste, nei casi di contenzioso, un funzionario, che fa l'ufficio del Ministero Pubblico ed esercita le funzioni di Procuratore generale o d'Avvocato generale. È questione di nomi.

Ora noi ci troviamo fra due sistemi: quello di conservare la Corte dei conti nel sistema attuale come si propone dall'ufficio centrale, od entrare nell'altra arena dell'istituzione di un Procuratore generale alto locato quasi a formare una dualità col primo Presidente della Corte dei conti.

Io credo, che l'imbarazzo sta nell'alto-locare questo personaggio: che quando si faccia riserva, come io faccio votando l'inciso, *un Procuratore generale*, che relativamente alla dignità e posizione di questo Procuratore generale, non si porterà nell'articolo 9, ma nell'articolo 8: la questione si riduce niente più che ad avere un funzionario che si chiamerà Procuratore generale, il quale non sarà quell'alto-locato, che pare costituisca una dualità col primo Presidente della Corte.

Posto che anche l'ufficio centrale ammette, che uno dei Consiglieri, nei casi in cui è necessario il pubblico ministero, lo rappresenti, ne assuma le incombenze, io credo, e spero possa essere anche un mezzo di conciliazione, debba questo Procuratore generale essere preso, non fra i quindici Consiglieri, ma in fuori, a tal che si abbia un Procuratore generale il quale adempia alle funzioni che gli sono demandate, e non sia quello

alto locato che forma quella dualità che non posso accettare, e che si abbia quel funzionario il quale sia assolutamente dipendente dal Governo, come Procuratore generale amovibile, per tutti gli uffici, e le ingerenze che il Ministero crede necessarie.

Per conseguenza io dichiaro, che voterò per l'istituzione del Procuratore generale, ma intendo poi nell'articolo 8 riservarmi di fare una proposta circa le condizioni di questo Procuratore generale.

Presidente. Metto ai voti l'inciso « un Procuratore generale ».

Chi approva quest'inciso voglia sorgere.

(Rigettato).

Ora verrebbe l'inciso *un sostituto del Procuratore generale*; ma credo, che essendo stato rigettato l'inciso *un Procuratore generale*, è inutile di parlo ai voti.

Ora viene l'inciso « un segretario generale ».

In questa parte concorda pure l'ufficio centrale. Chi approva quest'inciso voglia sorgere.

(Approvato).

Nel progetto ministeriale viene l'altro inciso « *tre segretari di sezione* » ma debbo osservare che l'ufficio centrale ha posto nel suo progetto un inciso che porta « un vice segretario generale ».

Pregherei l'ufficio centrale di voler dire, se questo vice segretario generale si contrapponga ai *tre segretari*, oppure si combini colla disposizione successiva.

Senatore Cibrario, Relatore. Il vice segretario generale è stato proposto dall'ufficio centrale in considerazione delle importanti incombenze che ha il segretario generale, per cui in mancanza o impedimento del medesimo, ha creduto che si dovesse nominare una persona che lo rappresentasse.

In quanto ai segretari di sezione, ha osservato che quest'ufficio, che non darebbe grandi occupazioni, poteva essere lodevolmente riempito da quei direttori capi d'ufficio che sarebbero designati dal presidente della Corte.

In conseguenza il vice segretario generale non è per tener luogo dei segretari delle sezioni, ma per supplire il segretario generale.

In luogo dei segretari delle sezioni, egli crede che possano destinarsi i direttori capi d'ufficio.

Presidente. Siccome l'ufficio centrale dichiara che il vice segretario generale non è una sostituzione dei *tre segretari di sezione*, io pregherei il signor Ministro delle finanze a volermi dire se insisto perchè si voti sull'inciso *tre segretari di sezione*, in vista massime che in seguito alle votazioni avvenute, l'economia del progetto rimane di molto alterata, e che converrà combinare la prima parte di quest'articolo con. . .

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'onorevole signor Presidente ha osservato benissimo, che le mutazioni che l'ufficio centrale ha avuto l'onore di proporre al Senato

e che sono state dal Senato accettate, inducono una variazione nell'ordine della discussione; perciò tolti i ragionieri, tolto il Procuratore generale, io credo che sarebbe molto più utile e più spedita la discussione, se la medesima venisse continuata sul progetto dell'ufficio centrale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Senza pregiudicare altrimenti ciò che dobbiamo fare posteriormente, parmi che prima convenga ben determinare l'ordine della discussione.

Abbiamo un emendamento dell'ufficio centrale al progetto del Governo, consistente in un vice segretario; l'ufficio centrale ha dichiarato che colla sua proposta del vice segretario generale, non intendeva che esso avesse da supplire alle incombenze dei *tre segretari*, quindi nasce la conseguenza, secondo me, diretta che anche i *tre segretari di sezione* debbono essere votati. Ed a questo proposito, mi fo lecito di fare un'osservazione generale ed è che nessuna delle disposizioni del progetto ministeriale può essere soppressa senza un voto speciale del Senato; che anche coll'adesione del signor Ministro io non credo che potrebbe essere il Senato autorizzato a non votarla, mentre il progetto è stato votato dalla Camera elettiva, per cui, ripeto, è indispensabile il voto del Senato.

Presidente. Il Senato farà ragione delle osservazioni dell'onorevole proponente, e nel tempo stesso anche delle circostanze per cui il sistema di questo progetto si trova essenzialmente modificato in conseguenza dei due voti che hanno avuto luogo.

Era per questo e a schiarimento della discussione che io avevo pregato il signor Ministro delle finanze a voler dire quello che pensava, in seguito al voto emesso, intorno all'inciso relativo ai *segretari di sezione*. Nel mio modo di vedere era importante che si chiarisse fin da principio questa materia assai complicata.

Ministro delle Finanze. Dopo i voti del Senato, il progetto ministeriale è uscito fuori dal suo antico sistema. Ben altro è il progetto che si proponeva. Quindi io non ho alcuna modificazione da accettare intorno al progetto ministeriale. Assisterò con riverenza, come dissi poco innanzi, a tutte le deliberazioni del Senato, e il Governo in seguito prenderà quei provvedimenti che crederà del caso, come è in facoltà del Senato di prendere quelle deliberazioni che crederà più convenienti per la Corte dei conti.

Dichiaro perciò che non potendo io variare le mie opinioni non posso prendere la parola intorno alle modificazioni che vengono proposte.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del Ministro delle finanze io metterò a suo tempo ai voti l'inciso relativo ai *tre segretari di sezione*, secondo il testo del progetto ministeriale, ed intanto presentandosi come emendamento l'inciso aggiunto dall'ufficio centrale, riguardante un *vice segretario generale*, io lo metto ai voti.

(Approvato)

Pongo ora ai voti l'inciso ultimo dell'art. 2 del progetto ministeriale :

« Tre segretari di sezione. »

Chi l'approva sorga.

(Rigettato)

Ora vengono le aggiunte fatte dall'ufficio centrale all'art. 2.

Dico aggiunte perchè ne hanno la forma, e massime fatto riflesso al luogo in cui sono collocate; ma in realtà sono disposizioni che in parte riproducono quelle del progetto ministeriale, e in parte sono conseguenze delle modificazioni già proposte dall'Ufficio Centrale, ed approvate dal Senato.

Esse sono così concepite :

« Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffici retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un Regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri.

« La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del Regno. Il numero e la qualità dei componenti questi uffici saranno determinati nel modo sopraddetto.

« Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, che saranno a tal uopo designati dal Presidente della Corte. »

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Colla ha la parola.

Senatore Colla. Prego l'ufficio centrale di riflettere se non possa dar luogo a gravi inconvenienti ciò che si propone nel primo alinea, cioè che il personale sia composto d'impiegati il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri.

Io credo che per l'approvazione di quelle, che una volta si dicevano piante, ed in questa legge istessa chiamiamo ruoli normali, debba bastare il decreto reale sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta della Corte; ma non crederei conveniente che dovesse essere fatta per mezzo d'un regolamento, perchè siamo in tempi cui è quasi impossibile di poter determinare al giusto quanta sarà la mole degli affari, e perciò come si potrà supplirvi piuttosto con un numero che con un altro d'impiegati. Le circostanze potranno portare frequentemente variazioni, epperò mi sembra che si potrebbe fare, come si fa per tutti gli altri casi, che cioè le piante, ossia i ruoli normali, siano approvati per decreto reale sulla proposta della Corte e sentito il Consiglio dei Ministri.

Credo poi che sia anche più soggetto a gravità il mettere in queste disposizioni, che ciascuno degli uffici sarà composto d'impiegati il cui numero e qualità ver-

ranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte. Io penso che in tutti gli uffici generali, in tutti gli uffici di qualche importanza è il capo dell'ufficio che oggi mette quest'impiegato in un posto, domani non credendolo più necessario lo mette in un altro; perciò parmi sia un voler essere un po' troppo rigorosi nello stabilire che un capo d'ufficio non possa cambiare un impiegato senza il regolamento. Io credo che questo debba essere lasciato al giudizio, alla saviezza della Corte, o del Presidente se si vuole, i quali possono vedere e provvedere al momento ai bisogni dell'ufficio; il volere che la composizione di un ufficio sia fatta da un regolamento, mi pare soverchio. Mi rimetto però a quanto verrà deliberato.

Presidente. Il Senatore Colla ne fa oggetto di una proposta speciale?

Senatore Colla. Ho pregato l'ufficio centrale di farcene carico, ma per altro potrei anche fare una proposta di un emendamento il quale consisterebbe nel sostituire alla parola *regolamento* quella di *ruolo*.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Senatore Colla, di sostituire la parola *ruolo* a quella di *regolamento*.

In quanto all'altra osservazione da lui fatta, farò presente al Senatore Colla che dal modo con cui è redatta la disposizione, sarà sempre in facoltà del Presidente di disporre degli impiegati dei diversi uffici, perchè qui non si tratta che di determinare il numero e la qualità dei medesimi; ma il trasferirli là dove è il bisogno, rimane nel potere discrezionale del Presidente.

Senatore Colla. Il dubbio può nascere dal modo con cui è redatta la disposizione aggiunta dall'ufficio centrale.

« Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto ecc.

Or bene puoi dubitare, che dal momento in cui a questi diversi uffici saranno determinati dal regolamento gli impiegati, questi non si possano più muovere.

Senatore Cibrario, Relatore. Con ciò si vuol dire che vi saranno tanti segretari o revisori di prima classe, tanti di seconda, ma che non v'è inamovibilità da un ufficio all'altro; così il Presidente provvede secondo i bisogni, e può togliere impiegati da un ufficio per trasferirli ad un altro. Qui non si parla che del numero e della qualità in complesso degli impiegati; tutto il resto rimane, come dissi, nell'arbitrio discrezionale del Presidente che è il capo della Corte.

Io spero che l'onorevole Senatore Colla si dichiarerà soddisfatto di questa mia spiegazione.

Senatore Colla. Io non pretendo certamente di suggerire quel che si debba fare; ma siccome qui si dice che questi impiegati saranno determinati da un regolamento....

Senatore **Cibrario**, *Relatore* (*interrompendo*). Il regolamento, lo ripeto, non sarà che per determinare il numero e la qualità di tutti gli impiegati complessivamente che costituiscono gli uffici pel lodevole esercizio di tutte le incumbenze della Corte; ma sarà sempre lecito al Presidente di destinare un impiegato da un ufficio all'altro a seconda del bisogno.

Presidente. Rileggerò la prima parte delle aggiunte cadenti in discussione, e l'ufficio centrale avrà la bontà di dirmi quale è la parola che intende cambiare.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola che si intende cambiare è quella di *regolamento*, alla quale si sostituirebbe la parola *ruolo*.

Se poi l'onorevole Senatore Colla lo credesse opportuno, ed insistesse, si potrebbe pur aggiungere le parole in complesso e dire:

« Questi uffici saranno composti d'impiegati il cui numero e qualità in complesso verranno determinati da un ruolo ecc. » sebbene però l'ufficio centrale non creda quest'aggiunta necessaria.

Presidente. Siccome le parole in complesso non mi paiono appropriate, e che d'altronde il Senatore Colla non ha detto di accettarle, così io rileggerò questa parte delle aggiunte colla sola sostituzione della parola *ruolo* a quella di *regolamento*.

« Ha inoltre un personale di segreteria, diviso in uffici retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffizi saranno composti d'impiegati il cui numero e qualità veranno determinati da un ruolo proposto dalla Corte medesima, ed approvato con regio Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Forse sbagliò, ma io preferirei la prima dicitura alla seconda.

Naturalmente la Corte dovrà fare il suo regolamento interno: ora se noi diciamo qui un *ruolo*, avremo poi il *regolamento* ed il *ruolo*, e duplicheremo inutilmente gli enti.

Io non vedo disconveniente che il numero degli impiegati sia determinato nel regolamento, nel quale però sarà pur determinata la divisione delle materie, e più specialmente delle attribuzioni; in somma il modo col quale la Corte eserciterà le sue funzioni.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il ruolo sarà annesso al regolamento.

Presidente. Non essendovi proposta formale di variazione, metto ai voti la parte delle aggiunte all'art. 2 testè letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Rileggerò la parte seconda delle montovate aggiunte per metterla ai voti. (*V. sopra*).

Non credo che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale pensi che la votazione sulla parola *ruolo* induisca sulle parti successive dell'articolo.

Senatore **Di Pollone**. Mi rincresce di prolungare la discussione. Si veggono però tutti i giorni indicate le piante degli...

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Ruolo vuol dir pianta
Presidente. Non domandandosi più la parola metterò ai voti la parte testè letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Rileggo l'ultima parte. (*V. sopra*).

Senatore **Colla**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Vorrei pregare l'ufficio centrale di riflettere che il più delle volte i capi d'ufficio sono lo intero giorno occupati negli affari del controllo, ossia del riscontro preventivo.

Oltre a ciò tutte le richieste vengono loro dirette; sono persone avanzate in età e forse meno assuefatte alla compilazione delle deliberazioni delle varie sezioni, tanto più poi quando si trattasse di raccogliere ed ordinare una certa quantità di documenti, come succede per la parte dei riscontri.

Per tali considerazioni io credo che si potrebbe lasciare al Presidente la facoltà di scegliere anche fra i capi di sezione.

Senatore **Cibrario**. Si potrebbe dire, « Le funzioni ecc. verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio o dai capi di sezione. »

Presidente. Leggo la parte dell'articolo coll'aggiunta consentita dall'ufficio centrale: « Le funzioni di segretario delle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio o dai capi di sezione che saranno a tal uopo designati dal presidente della Corte ».

• Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Adesso tornerò a leggere il testo del progetto ministeriale. Quanto all'articolo 3 non credo più necessario di porlo ai voti, essendo stato tutto ricomposto colle aggiunte dell'ufficio centrale all'art. 2 già approvato dal Senato.

Senatore **Cibrario**. Crederei conveniente che sull'articolo terzo del Ministero, il Senato avesse ad emettere il suo voto.

Presidente. Lo leggeremo e lo metteremo ai voti.

Art. 3.

« La Corte proporrà al Ministro delle finanze il ruolo degli impiegati nei suoi uffizi.

« Il numero degli impiegati sarà determinato per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffiziali di pari grado dell'Amministrazione centrale. »

Premessa l'avvertenza che ho avuto l'onore di fare, interrogo il Senato se lo voglia approvare.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Non credo che convenga porre ai

voti la parte di questo terzo articolo del progetto ministeriale, la quale è già compresa nelle aggiunte dell'articolo secondo fatte dall'ufficio centrale.

Presidente. L'ufficio ha desiderato che si mettesse ai voti. Io ho fatto sentire che una parte di questo articolo era già stata inserita nell'articolo 2. Tuttavia l'ufficio centrale avendomi fatto questo eccitamento....

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non posso supporre che l'ufficio centrale abbia inteso di suggerire che si ponesse ai voti la parte di detto articolo che è già stata dal Senato deliberata. Io credo che forse alludeva all'ultima parte dell'art 3 del progetto ministeriale, relativa agli stipendi, sulla quale il Senato non deliberò.

Senatore Cibrario. L'ultimo paragrafo dell'art. 3 ministeriale relativo agli stipendi è stato dall'ufficio centrale collocato all'art. 7.

Senatore Farina. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Da che abbiamo essenzialmente cambiato i principii che informano questa legge è impossibile che tutte le volte che dobbiamo votare un articolo, ritoriamo all'articolo del Ministero, il quale è concepito sopra idee tutt'affatto diverse. Per conseguenza da che i principii del progetto ministeriale sono stati essenzialmente variati, bisogna per forza, mi pare, adottare il progetto dell'ufficio centrale, se no potrebbe darsi il caso, che cadessimo in contraddizioni gravissime. Per conseguenza io propongo che si sostituisca il progetto dell'ufficio centrale nella votazione al progetto ministeriale, perchè questo dualismo non può che cagionare della confusione, e portare qualche voto inavvertentemente contraddittorio da parte del Senato.

Presidente. Credo che non sia impossibile tenere il metodo che si era detto di seguire; ma sicuramente è difficile, e i pericoli a cui accennava l'onorevole Senatore Farina possono essere frequenti. Tuttavia sarebbe questa la conseguenza del sistema adottato dal Ministro. Il Ministro ha detto che non intendeva abbandonare il suo progetto, e che si rimetteva alla saggezza del Senato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Per me confesso non mi è mai occorso di vedere intralciare la votazione in questo modo. Non credo che questa sia nè nella lettera, nè nello spirito, nè nella possibilità dell'andamento della discussione: per conseguenza insisterei perchè definitivamente si abbandonasse il progetto ministeriale, e si votasse su quello dell'ufficio centrale, perchè avremo un tutto coerente. Ma se ad ogni tratto, ad ogni singolo articolo, ad ogni speciale discussione intralciamo una parte di un tutto di cui sono abbandonati i principii fondamentali, ripeto, incagliamo la discussione, e

cadiamo nel pericolo di votare qualche cosa di contraddittorio.

Senatore Alfieri. Io credo che forse in questo momento si esageri la conseguenza del principio che a me, come al Senatore Di Pollone pare debba rimanere inconcusso, ed è che quando una legge, sia pur proposta dal Governo ma già stata oggetto di deliberazioni della Camera dei deputati, non si possa più fino dal principio della discussione ripudiare anche quando alcuno dei consiglieri della Corona in questo recinto ne facesse l'abbandono. Questo mi pare un principio dal quale non dobbiamo allontanarci; ma questo principio non porta necessariamente la conseguenza che si debba mantenere poi per tutto il corso della discussione in vigore due distinti progetti parallelamente.

Quando il Senato ha dato il suo voto sui principii fondamentali di questa legge, egli l'ha dato nel tempo stesso sugli articoli che dipendono da questi principii.

Quindi io credo che esso rigettando l'art. 1 e 2 del progetto ministeriale approvato dall'altra Camera, ha virtualmente e implicitamente rigettato gli altri articoli che ne sono la conseguenza.

All'ora che siamo, non c'è, lo ripeto, inconveniente alcuno a che si segua per testo il progetto dell'ufficio centrale, il quale rimane per noi come conseguenza del primo voto emesso dal Senato.

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montezemolo. Mi unisco perfettamente all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Senza oppormi a quanto veuno testè detto dal Senatore Alfieri, non potrei convenire con lui, che siasi già ammessi i principii fondamentali della legge.

Io debbo far osservare al Senato che la legge sta veramente e principalmente nelle attribuzioni che si danno alla Corte dei conti, e queste attribuzioni non sono ancora state discusse. Si è discusso solamente ciò che riguarda la composizione della Corte, e questo parmi molto meno importante delle attribuzioni mentovate.

Presidente. Il signor Senatore Alfieri ha colla solita sua chiarezza formulato un sistema che io credo di avere di già in parte accennato. Credo che questo sistema salvi i principii, vale a dire riconosca il progetto venuto dalla Camera elettiva, come un progetto stante di per sé stesso, sul quale si debba procedere alla discussione quand'anche venisse abbandonato dai Ministri del Re. In seguito mutato il principio con una votazione seguita secondo il metodo di proporre il testo venuto dalla Camera elettiva e poi di mettere ai voti gli emendamenti, credo che a tenore della dottrina dell'onorevole Senatore Alfieri implicitamente venga

ammessa la norma di prendere per testo successivamente il progetto dell'ufficio centrale.

Il signor Senatore Montanari fa osservare che ci sono delle disposizioni gravi che dovrebbero discutersi sulla base primitiva del progetto ministeriale.

Forse il Senatore Montanari si riserverà nel corso della discussione di questi articoli di rilevare queste disposizioni, ed il Senato deciderà se debba allora prendere per punto di partenza il progetto ministeriale, ovvero se debbasi continuare sul progetto dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**. Sebbene nel caso speciale io acconsenta interamente coll'opinione dell'onorevole Senatore Alfieri, non credo tuttavia che il Senato possa ammettere così facilmente in tutta la sua estensione il sistema che il medesimo Senatore ha esposto.

Pensa l'onorevole Alfieri che, anche col consenso dei consiglieri della corona, non si possa evitare di prendere come testo di discussione un progetto proveniente dall'altro ramo del Parlamento. A questo riguardo io mi permetterò di citare due precedenti del Senato di fresca data che non andrebbero d'accordo con questa opinione.

Rammenterò il Senato che in questi ultimi giorni si è discussa la legge per l'introduzione dell'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Il signor Guardasigilli ha acconsentito che la discussione si aprisse sul progetto presentato dall'ufficio centrale abbandonando quello che era stato votato dalla Camera dei Deputati.

Già in quella circostanza l'onorevole Senatore Alfieri cortesemente fece sentire all'ufficio centrale che forse la rosa non era affatto regolare, ma l'incidente non ebbe seguito ed il Ministro della giustizia che fu pure avvertito dell'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri non ne ha tenuto conto.

Lo stesso procedimento si tenne in Senato quando si discusse il progetto di legge per la facoltà di occupare le case di corporazioni religiose.

Anche allora, se non isbaglio, si è preso per tema di discussione il progetto modificato dall'ufficio centrale col consentimento del signor Ministro della guerra, e la cosa procedette senza difficoltà od opposizione. Quindi a me pare che non è ora il caso di discutere sulla massima e che non occorre deliberare relativamente alla facoltà che spetti al Senato di prendere per testo della discussione il progetto ministeriale o quello dell'ufficio centrale, locchè può molto dipendere dalle speciali circostanze dei casi.

Limitiamoci ora a risolvere il caso speciale, e lasciamo all'avvenire la questione di massima, quando sorga il bisogno di risolverla.

Senatore **Montezemolo**. Crederei che nel caso presente si possano conciliare i due partiti. La legge è divisa in titoli. Le disposizioni che sono contenute in vari titoli sono dipendenti naturalmente da quelle massime che vengono sancite nei primi articoli del titolo

primo della legge. In questo primo titolo le cui disposizioni sono dipendenti da quelle due già votate dal Senato, cioè la soppressione dei ragionieri e la soppressione del Procuratore generale, noi potremmo prendere per testo il progetto dell'ufficio centrale senza toccare a tutti quelli argomenti che possono essere principii fondamentali della legge e che sono rammentati dall'onorevole Senatore Montanari.

Quando poi arriveremo al titolo secondo dove si tratta delle attribuzioni della Corte, allora sarà il caso di discutere la massima e di prendere per testo quello dei due progetti che sarà più in armonia colle massime che il Senato avrà adottato.

Senatore **Lauzi**. Domando perdono al Senato se lo occupo per qualche momento, ma mi pare che la discussione a questo punto si sia alquanto intralciata, ed io ho bisogno di rischiarare me stesso prima di dare un giudizio.

A me pare che mettere di fatto in discussione il progetto dell'ufficio centrale sia posto fuor di dubbio per la circostanza che, considerandosi come emendamento, deve secondo il nostro Regolamento avere la precedenza sull'articolo che dovrebbe essere emendato.

La difficoltà sta in ciò, se, dopo che sia ammesso lo emendamento si debba ancor sottoporre alla votazione del Senato l'articolo a cui l'emendamento si riferisce; e in questo mi pare che ottinamente esprimesse il suo giudizio l'onorevole Senatore Alfieri, quando a proposito di quest'articolo osservava che essendo stato emendato non poteva più essere messo in discussione.

Per conseguenza a me parrebbe che tutte le volte che un emendamento corregge, cambia l'articolo corrispondente del progetto ministeriale, se l'emendamento è accettato, non occorre più di mettere in discussione, e nemmeno di dar lettura dell'articolo che è stato emendato; ma il fare per così dire astrazione dal progetto ministeriale, non credo si possa.

Ne darò esempio. Vi sono alcuni articoli del progetto ministeriale che furono soppressi dall'ufficio centrale. Non possiamo disimpegnarci dal metterli ai voti. Non credo che si possa trascurare la votazione ancorchè sovra alcuni principii fondamentali il Senato abbia adottato delle massime diverse dall'originario progetto e conformi invece a quelle dell'ufficio centrale. Credo poi che questo lavoro possa essere facilitato dalle annotazioni che l'ufficio centrale ha avuto la previdenza di porre a fianco del progetto originario, quando di ciascun articolo dice se è emendato o soppresso. Con ciò noi abbiamo già una guida, e non credo che questo lavoro possa riuscire talmente confuso, od indurre a tali contraddizioni da farci abbandonare una pratica conforme alle buone regole stabilite per le nostre discussioni.

Presidente. La norma costante del Senato è stata che si legga prima il testo della legge presentata dal Ministero, quindi si leggano gli emendamenti. Questi si mettono ai voti prima del testo, per la parte che l'emendamento ha modificato il testo; non si vota più il testo, e pel rimanente si vota il testo.

Per una soppressione d'articoli poi, vi è una disposizione formale nel regolamento che non ammette la soppressione astrattivamente presa, ma vuole che si legga la disposizione di cui si chiede la soppressione e coloro che intendono sopprimerla votino contro.

Ma nel progetto attuale prego il Senato d'avvertire che vi è una combinazione di molte materie che sono spostate. Come testè diceva l'onorevole Senatore relatore quanto agli stipendi di cui nell'articolo 3 del progetto ministeriale, si è poi fatta una disposizione in un articolo successivo del progetto dell'ufficio centrale.

In questa complicazione di tutto il sistema della legge deva necessariamente seguirsi una norma. Quando si tratterà di un articolo di cui l'ufficio centrale chiede la soppressione, non vi è dubbio che si dovrà leggere l'articolo del progetto ministeriale, e quindi provocare il voto su di esso; ma quando si tratterà di votare tale o tal altro articolo modificato, nel quale una parte sia intralciata coll'altra, qui sta la grande difficoltà, almeno vi è un gran dispendio di tempo.

Come norma della discussione presente, anche per giungere più presto al fine dei nostri lavori e non esporci al pericolo di contraddizione, io pregherei il Senato di emettere il suo voto sul sistema enunciato dal Senatore Alfieri; cioè se in seguito a quanto si è già votato ed alle modificazioni che si sono introdotte, sia il caso di prendere per testo della discussione il progetto dell'ufficio centrale.

Con riserva però che quando si tratterà di soppressione d'articoli si legga il testo ministeriale, e si ponga questo ai voti; come pure se si tratti di punti che si credano rilevanti da tenersi nella legge e segnati nel progetto ministeriale, dietro l'eccitamento di qualunque Senatore si possa far ritorno al testo del Ministero.

Senatore Corsi Mi pare che l'idea, il sistema testè accennato dal Senatore Alfieri, limitato al titolo primo « Della istituzione e composizione della Corte dei conti » sia assolutamente accettabile. Ed è in questo senso che accetto l'osservazione fatta dal Senatore Montanari che non stà vero che noi abbiamo già accettata la variazione di ogni base della legge del Ministero; quelle che hanno subito cambiamento sono quelle relative alla composizione della Corte dei conti soltanto. Per conseguenza io proporrei, che per il titolo primo si procedesse sul testo dell'ufficio centrale in quanto che abbiamo accettate le basi proposte di questo; giungendo poi alle attribuzioni della Corte dei conti io credo che si debba esaminare nuovamente, se si debba ritornare al progetto ministeriale, o se le disposizioni siano talmente variate dall'ufficio centrale, anche relativamente a queste attribuzioni o che anche rigettati e variati i primi articoli del progetto ministeriale si debba seguirlo quello dell'ufficio centrale, ed in allora si applicherà lo stesso principio e si seguirà il progetto del medesimo.

Per ora trattandosi del titolo primo io credo che si debba prendere il testo dell'ufficio centrale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io non ho inteso sicuramente di dire, la prima volta che ho parlato, che il Senato avesse ammesso, ciò che non ha ammesso; questo solo ho inteso dire, che il Senato col replicato suo voto aveva ammesso un ordine d'idee affatto differente da quelle proposte nell'articolo 1 e 2 del progetto ministeriale.

Siccome poi in tutto il corso della legge pochi sono gli articoli dove non si parli o di Consiglieri, o di Referendari, o di pubblico Ministero, resta in tutta la sua essenza cambiato il sistema sostenuto dal Ministero.

Vi sono molte parti, e parti essenziali, io non lo nego le quali saranno ancora via via sottoposte alle deliberazioni del Senato, ma quello che già fu fatto dal medesimo basta perchè l'economia di tutti gli articoli resti travolta.

Quindi mi parè, che non si possa fare altrimenti che seguire l'esempio già dato in tante altre circostanze dal Senato di posporre il progetto ministeriale, non di sopprimerlo, ma che per traccia di discussione si abbia a seguire il progetto dell'ufficio centrale.

In quanto agli antecedenti cui faceva allusione l'onorevole nostro collega Senatore Vighiani, io dirò, che pel primo dei due, quello cioè relativo allo schema di legge per la facoltà data al Ministero di occupare le case delle corporazioni religiose, non era questione di preferenza piuttosto per uno che per un altro progetto. Si trattava di un cambiamento, che l'ufficio centrale proponeva; e ove questo fosse stato rigettato, sarebbe stato posto ai voti l'articolo del progetto ministeriale.

In quanto alla seconda circostanza cui alludeva l'onorevole Senatore Vighiani, egli stesso già disse, che io mi era permesso di fare un'osservazione analoga a quella fatta oggi; ma siccome non aveva avuto, dirò così, tempo di trattarne innanzi al Senato, mi era limitato a comunicare il mio pensiero ai miei colleghi che stavammi vicini. Ma io pensava allora quello che penso adesso, cioè, che se si tenesse dietro agli antecedenti nostri, se ne annovererebbero molti in cui si è seguito il procedimento da me proposto, e molti in cui si è fatto il contrario.

Presidente. Pregherò adunque il Senato di voler decidere se per il caso di questa discussione, e come dicono i giuristi, in *subiecta materia*, ci dobbiamo attenere al metodo indicato dal Senatore Alfieri, colla riserva che quando si tratti di soppressione sempre si voti sull'articolo di cui si domanda dall'ufficio centrale la soppressione, e quando si tocca ai principii che si potrà credere doversi mantenere come esistenti e tratti dal progetto ministeriale, questi punti sollevati dai signori Senatori vengano messi in discussione anteriormente in un modo affatto isolato.

Se il Senato credo che si possa per questa discussione senza introdurre una massima, ma soltanto, come dissi deliberando in *subiecta materia*, approvare questo sistema, lo prego di alzarsi.

(Approvato)

Non rimane adunque che mettere ai voti l'intero articolo secondo modificato dall'ufficio centrale (V. sopra).

(Approvato)

Leggo ora l'art. 3 :

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a

relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Senatore **Vigilant**. Sarebbe mia intenzione di proporre al Senato un'aggiunta a quest'articolo che ha qualche gravità e che esigerebbe uno sviluppo che non sarà affatto breve. Siccome l'ora è alquanto tarda pongo su ciò in avvertenza il Senato per conoscere se sia disposto ad accordarmi la sua indulgente attenzione, oppure preferisca differire questa discussione ad altra tornata.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Se il Senato intende rimandare il seguito della discussione alla seduta di domani, e se non si fanno opposizioni, domani il Senato si radunerà in pubblica adunanza alle ore due per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XCIII.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo* — *Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale conclusa colla Svizzera* — *Osservazione del Senatore Lauzi (relatore) alla quale rispondono i Senatori Di Pollone ed il Presidente del Consiglio dei Ministri* — *Votazione dell'articolo unico di quel progetto, non che di quello del progetto per l'approvazione della convenzione postale conclusa colla Grecia* — *Seguito della discussione del progetto sull'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia* — *Aggiunte all'articolo 3 proposte dal Senatore Vigliani* — *Dichiarazione del Senatore Cibrario* — *Proposta di rinvio delle aggiunte Vigliani all'ufficio centrale fatta dal Senatore Farina, combattuta dal Senatore Cibrario* — *Proposizione del Senatore di Pollone* — *Parole al riguardo dei Senatori Vigliani, Cibrario e Farina* — *Adozione della proposta del Senatore Di Pollone* — *Sospensione della discussione dell'articolo 3* — *Emendamenti all'articolo 4 del Senatore De Cardenas* — *Approvazione della proposta del Senatore Gallina in ordine ai medesimi* — *Considerazioni del Senatore Colla sull'articolo suddetto* — *Proposta sospensiva dell'articolo 5 fatta dal Senatore De Foresta oppugnata dal Senatore Cibrario* — *Replica del Senatore De Foresta* — *Reiezione della proposta De Foresta* — *Adozione dell'emendamento all'articolo 5 del Senatore Corsi e dell'articolo stesso* — *Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 6 combattuto dai Senatori Vigliani e Cibrario* — *Reiezione dell'emendamento Chiesi* — *Adozione degli articoli 6 al 9* — *Istanze e proposte del Senatore Colla sull'articolo 10* — *Ritiro dell'articolo 10 per parte dell'ufficio centrale* — *Discorso del Senatore Montanari sull'articolo 11* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

(Dà quindi lettura di una lettera del Senatore Di Breme con cui per ragioni d'ufficio chiede un congedo che gli è dal Senato concesso).

DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE
DELLE CONVENZIONI POSTALI
CONCHIUSE COLLA SVIZZERA E COLLA GRECIA.

(V. atti del Senato N. 124).

Presidente. Rammenta il Senato che quando in una delle sedute della settimana scorsa si fissò l'ordine del giorno complessivo per i lavori del Senato, si è fatta riserva di dar passo alla discussione di quelle leggi di minor mole, ma per loro natura urgenti, con-

temporaneamente a quella delle leggi di maggior estensione, che erano portate all'ordine del giorno.

Ora domanderei al Senato la permissione di mettere in discussione nella seduta d'oggi i due progetti di legge relativi all'approvazione delle Convenzioni postali, di somma urgenza, come ha già indicato l'onorevole signor Ministro degli esteri quando li presentava al Senato.

Se non c'è osservazione in contrario darò lettura dell'uno e dell'altro di questi progetti.

Ben inteso che dopo la votazione dei medesimi si ritornerà alla discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei conti.

Darò quindi lettura dell'articolo unico del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale conclusa colla Svizzera:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale colla Svizzera, conclusa in Torino l'8 agosto 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il febbraio 1862. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Lauzi**, *Relatore*. Si era osservato nella relazione dell'ufficio centrale che sarebbe bene di riempire la lacuna in bianco del giorno, nella convenzione colla svizzera.

Se si avesse la notizia che lo scambio delle ratifiche è seguito, ed in qual giorno, si eviterebbe l'inconveniente di accennare una data in bianco in una legge.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Credo di poter spiegare il motivo per cui quella data è rimasta in bianco nella legge.

Le ratifiche possono sempre precedere o susseguire la presentazione della legge.

Il Governo può nei due casi promuovere il voto sulla legge necessaria a sanzionare siffatte convenzioni senza che ne derivino inconvenienti, mentre ove le ratifiche non fossero concesse dai rispettivi governi, la legge non sarebbe dal potere sovrano sanzionata, e rimarrebbe, come ciò accade le tante volte, come non avvenuta, e viceversa ove le ratifiche fossero già state scambiate, votata la legge tutto lo stadio da percorrersi sarebbe compiuto.

In ordine poi all'epoca dell'attuazione della legge, se male non m'appongo, ci è nella Convenzione colla Svizzera un articolo col quale si determina che tale epoca verrà posteriormente fissata d'accordo dalle due amministrazioni contraenti, e questo modo non solo è quello generalmente praticato, ma è il solo conforme alle esigenze dei governi retti costituzionalmente, mentre col voler determinare a priori un giorno fisso, si viene di fatto a restringere la libertà d'azione delle Camere legislative.

Non mi aspettavo og.i di dover discutere le due Convenzioni colla Svizzera e colla Grecia, e non sono quindi preparato ad entrare in minute spiegazioni sulle disposizioni che contengono, ed a porre in rilievo i diversi vantaggi che ne scaturiscono pel paese; rammento però dalla semplice e rapida lettura che ne ho fatto quando ci venne distribuita la legge, che nella pedissequa Convenzione vi sta appunto inserito uno speciale articolo nel senso da me additato.

Così si fece nella Convenzione che ho avuto l'onore di trattare nel 1860 col governo francese quale plenipotenziario di S. M. il Re nostro, e ciò è quanto si opera regolarmente affinché vengano così rispettati i diritti del Parlamento.

Ora pregherò il Senato di permettermi ancora due parole, senza però che io abbia l'intendimento di anticipare sulla discussione della Convenzione colla Grecia, onde non aver più ad intrattenerlo nuovamente su questa questione.

La Convenzione colla Grecia ha il grave torto di aver

fissato appunto il giorno in cui sarebbe stata attuata; il quale giorno, se non vado errato, si è il 16 febbraio corrente.

Ora si vede quale sconcio ne avviene; il Senato vota l'approvazione d'una Convenzione la quale è già in vigore da circa 15 giorni: se si fosse per quella Convenzione seguito il sistema or ora regnato, e che generalmente si usa in siffatte convenzioni, non sarebbesi tale inconveniente verificato.

Qui però io debbo ad onor di giustizia verso il Ministero dichiarare, che l'errore non fu da lui commesso, ma sì dal plenipotenziario, il quale ebbe l'incarico di trattare prima la Convenzione, e di operare poscia lo scambio delle ratifiche. In questa circostanza egli forse per mera inavvertenza fissò d'accordo col Governo Ellenico l'attuazione della Convenzione pel giorno da me indicato.

Questo fu un errore, certamente deplorabile, sotto lo aspetto della riverenza dovuta ai principii costituzionali che ci reggono; sulla quale violazione però non essendo certamente stata mancanza volontaria a quella riverenza cui ha diritto ognuno dei due Corpi deliberanti, io credo che il Senato vorrà passar oltre, tanto più che, chiudendo queste brevi mie parole, ripeterò essere l'una e l'altra Convenzione, per quel tanto che io posso conoscere la materia che ne forma l'oggetto, sotto d'ogni rapporto soddisfacenti e meritevoli dei nostri voti.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io non ho nulla ad osservare sulle giudiziose riflessioni esposte dall'onorevole Senatore Di Pollone, uomo versatissimo in questa materia, circa al modo di combinare queste Convenzioni; ma non posso a meno, anche come Relatore dell'ufficio centrale, di osservare che è desiderabile che quella data sia riempita.

Io conosco benissimo che lo scambio delle ratifiche può essere fatto o prima o dopo, e non ha influenza sulla conferma della legge che fa il Senato; trovo però che se è inutile di accennarlo, si potevano omettere le parole: *di cui sono scambiate le ratifiche*: ma dal momento che la legge contiene questa frase, che le ratifiche sono state scambiate, lasciando il giorno in bianco, non mi pare, ripeto, che ciò sia troppo conveniente. Lascio però al Senato di decidere.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io non aggiungerò schiarimenti ulteriori a quelli già dati dall'onorevole Senatore Di Pollone rispetto all'irregolarità di aver stabilito innanzi tempo il giorno in cui il trattato doveva passare in esecuzione. Mi resta solo ad avvertire che, ove avessi ricevuto per tempo la relazione dell'ufficio centrale, mi sarei fatto un dovere di dare anche la data del giorno delle ratifiche della Convenzione postale colla Svizzera, imperocchè esse sono già avvenute, e quantunque ora non ricordi il giorno preciso, procurerò ciò nulla meno che siffatta lacuna sia immediatamente riempita.

Presidente. Il Signor relatore dell'ufficio centrale non insistendo ulteriormente sulla fatta istanza, e d'altronde il difetto di data da lui accennato non essendo altro che un fatto materiale, non può avere alcuna conseguenza, e vi si potrà rimediare coll'apporvi la data lasciata in bianco nel progetto.

L'articolo a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Pollone nella Convenzione fra il Governo di S. M. e il Governo Svizzero, è il 39, concepito in questi termini:

« La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront.

« Elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. »

Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale: chi la vuol chiudere, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico della legge (V. sopra).

Secondo il nostro regolamento trattandosi di un articolo unico al quale non si propone alcun emendamento, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro allo squittinio segreto.

Però, come già accennai, vi ha un altro progetto di legge compreso eziandio in un articolo solo, quello cioè relativo all'approvazione della Convenzione postale colla Grecia, il quale, quando non siavi opposizione, potrebbe per risparmio e di tempo e di incomodo essere messo a partito unitamente al primo, mediante una sola chiamata per l'uno e l'altro squittinio segreto.

Non facendosi osservazione, ritengo il Senato assente, e passo a dare lettura dell'articolo unico del mentovato progetto.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale colla Grecia conchiusa in Atene il 17/29 luglio 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 4/16 gennaio 1862. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra entrambi i progetti di legge sovra menzionati.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione relativamente al progetto di legge per l'approvazione della Convenzione con la Svizzera:

Votanti 79
Favorevoli 78
Contrarii 1

Il Senato adotta.

In ordine a quello per l'approvazione della Convenzione con la Grecia:

Votanti 78

Favorevoli 75

Contrari 3

Il Senato adotta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti. Essa era rimasta all'articolo 3.

Il Senatore Vigliani avendo, sul finire della seduta, domandato ieri la parola, che per l'ora avanzata non gli fu concessa, gliela accordo ora dopo aver data lettura dell'articolo 3.

Senatore **Vigliani.** Intendo di parlare sopra un'aggiunta che propongo all'articolo 3, così se qualcheduno avesse intenzione di fare osservazioni sopra il testo dell'articolo mi riservo di prendere la parola dopo.

Presidente. Rileggerò l'articolo 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Senatore **Vigliani.** La scelta dei soggetti che dovranno comporre la nuova Corte dei conti è cosa, o Signori, della più alta importanza.

È un antico dettato di esperienza che anche le cattive istituzioni coll'opera di buoni magistrati riescono a bene, mentre le istituzioni buone nelle mani di magistrati cattivi falliscono al loro scopo.

È dunque sommamente essenziale che noi fermiamo specialmente la nostra attenzione sopra il modo di comporre la Corte, locchè forma appunto l'argomento dell'articolo 3.

Penetrato il nostro ufficio centrale della gravità di questo argomento, mentre nella dotta relazione rendeva il dovuto omaggio di lode al Ministro delle finanze perchè « nel definire le incumbenze di questa importantissima magistratura, come ivi si legge, non ha esitato ad attribuirle tutte le guarentigie di indipendenza colla più larga libertà d'azione » soggiungeva che non vi sarebbe da dubitare « che se la scelta dei principali funzionari sarà fatta tra gli uffiziali più distinti per probità, capacità ed esperienza e corredo di studi amministrativi, senza cedere nè a pressione di partiti nè ad altre influenze, l'esame e il giudizio sarà sicuro, severo ed efficace. »

Queste parole improntate di molta sapienza, e scerverate di ogni personale allusione secondo le spiegazioni forse anche superflue date dall'onorevole relatore io vorrei che stessero presenti alla mente di ogni Ministro presente e futuro.

Ma ciò che grandemente importa si è che nel comporre la Corte dei conti queste parole non rimangano sterili e vane, lo che avverrebbe quando nella pratica non fosse assicurata, per quanto sia umanamente possibile, l'applicazione del salutare precetto che rinchiodano.

Ora leggendo l'articolo 3 noi troviamo che quanto alle nomine del personale che direi dell'ordine inferiore, sono prescritte alcune norme che ne garantiranno la buona scelta, in quanto che dovrà intervenire una proposta del Corpo medesimo della Corte che è interessato ad essere circondato da uffici composti di funzionari forniti di tutte le qualità richieste al lodevole disimpegno delle loro attribuzioni. Ma quanto alla parte più elevata della Corte, quanto a quella che è dirigente e che devo in sé raccogliere il sèno di codesta istituzione, non troviamo nell'articolo 3 stabilita veruna guarentigia che ci assicuri contro il pericolo che non avvengano, come sgraziatamente nelle scelte dei pubblici uffiziali può facilmente accadere, qualche sorpresa, qualche errore, qualche inganno, onde le scelte da farsi non corrispondano poi all'importanza dell'uffizio.

Voi riterrete, o Signori, che i membri della Corte dei conti, i presidenti ed i consiglieri, appena nominati, nell'ingresso nel loro ufficio diventano inamovibili in virtù dell'articolo successivo; l'immediata concessione di questa prerogativa molto grave ed importante è resa necessaria dalla qualità dell'ufficio di cui i membri della Corte vengono ad essere rivestiti, in quanto esso richiede in chi lo deve esercitare piena indipendenza. Ma ciò non va esente da gravi pericoli pel caso in cui occorra errore nella scelta di tali magistrati inamovibili.

Lo Statuto nell'accordare alla magistratura ordinaria la prerogativa della inamovibilità la sottopone alla condizione di uno sperimento triennale, durante il quale il Governo ha campo di riconoscere se mai siasi ingannato nella scelta e recarvi rimedio.

Questa precauzione viene meno nella nomina dei membri della Corte dei conti, perchè, come dianzi accennava, un'imperiosa necessità di renderli immediatamente liberi ed indipendenti non permetterebbe di applicare loro lo sperimento triennale, nè altro più breve. Converrà dunque far ricerca di altro mezzo che supplisca al difetto della condizione apposta dallo Statuto alla inamovibilità dei giudici dei Tribunali ordinari. Volgendo l'attenzione alla legge sull'ordinamento giudiziario, noi vediamo che essa ha stabilito in tutti gli ordini, a cominciare dall'infimo grado salendo sino ai gradi supremi, certe condizioni, certe qualità, certi requisiti che debbono concorrere nei soggetti da nominarsi alle cariche di giudici. Anche i giudici stessi

di mandamento i quali non sono punto inamovibili, ma possono essere liberamente nominati dal Governo, vogliono essere presi in certe categorie d'uomini che abbiano già dato saggio di una certa capacità negli affari giudiziarii non solo mercè la laurea dottorale in oggi, ma eziandio con esercizi forensi.

Maggiori condizioni la legge esige salendo ai gradi superiori, così i giudici di circondario, i consiglieri d'appello, i consiglieri della cassazione, tutti per la loro nomina hanno mestieri di riempire certe condizioni di capacità e di esperienza che vanno crescendo in ragione dei diversi loro gradi nella gerarchia giudiziaria.

Ciò premesso, io vi domando, o Signori, se in presenza di questo sistema tanto savio e tanto logico, sarebbe permesso di lasciare senza alcuna sorta di guarentigia, senza alcuna sorta di limitazione all'arbitrio del Governo la nomina dei membri della Corte dei conti, di questi magistrati che appena nominati diventano inamovibili, e così trovansi sottratti intieramente alla mano dell'autorità che li ha scelti. Per correggere un errore che fosse occorso nella loro nomina, più non vi avrebbe altro rimedio che quello gravissimo e di difficile sperimento di deferire la cosa alla Commissione speciale, politica ed amministrativa che dall'articolo 4 è incaricata di dar voto sopra la rimozione dal servizio dei membri della Corte che fossero meno idonei.

Voi vedete che questo rimedio, oltre di essere malagevole, non vuol essere usato che con molta sobrietà in casi molto gravi.

Conviene dunque rivolgersi ad un mezzo, che dirò preventivo, ad un mezzo che valga a rendere meno possibili le cattive scelte. Al quale riguardo a me pare che si presenti ovvio e conforme all'indole dell'argomento il mezzo di raggiungere lo scopo che accennavo, collo stabilire certe condizioni, certi requisiti che debbano concorrere nei soggetti da nominarsi ai seggi della Corte.

Essendomi specialmente occupato dell'applicazione di un tale mezzo nella legge che esaminiamo, ho preparato una proposta nella quale avrei designate precisamente le qualità che si dovrebbero esigere per le nomine alle diverse cariche dei magistrati componenti la Corte dei conti.

Io sono primieramente partito dal concetto che la Corte dei conti presentando il doppio carattere di Corpo amministrativo e giudiziario, sia conveniente di chiamare a comporla soggetti che provengano e dall'ordine amministrativo e dall'ordine giudiziario. Si avrebbero di tal guisa nella Corte tutti gli elementi che si desiderano pel savio compimento delle sue funzioni di ogni maniera.

Ho osservato in secondo luogo che nell'esercizio delle funzioni conferite alla Corte l'esperienza pratica sarebbe pure un elemento di sommo rilievo; quindi proporrei che venga pur richiesto un certo numero di anni di servizio, i quali assicurino nei soggetti da nominarsi

l'acquisto della necessaria pratica nella trattazione di pubblici affari.

E come nel comporre un Corpo suol essere altresì di grande giovamento il concorso dei membri del Corpo medesimo, i quali sono meglio di ogni altro in grado di apprezzare le capacità e le doti che fanno mestieri pel buon esercizio delle funzioni che formano il quotidiano loro trattenimento, così ho creduto che convenga singolarmente chiamare a parte della scelta dei membri della Corte i lumi del Corpo medesimo.

Seguendo questo ordine di idee io avrei formulato il seguente articolo, o se vuolsi meglio, una serie di paragrafi da aggiungerei all'articolo testè letto.

Ecco il tenore della proposta che sottoporrei alla sapienza del Senato:

« Il Presidente sarà scelto fra gli alti funzionari amministrativi o giudiziari, che contino 25 anni di servizio e siano rivestiti di un grado non inferiore a quello di consigliere di Stato nell'ordine amministrativo, o di consigliere di Cassazione nell'ordine giudiziario.

« I Presidenti di sezione saranno pure scelti fra i funzionari amministrativi o giudiziari, aventi almeno 20 anni di servizio, ed un grado non inferiore a quello di consigliere della Corte medesima, o di presidente di sezione della Corte d'appello.

« I Consiglieri saranno nominati sopra una lista di tre candidati proposti dalle sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i funzionari amministrativi o giudiziari, che abbiano grado di Segretario o Direttore generale di Ministero, oppure un grado non inferiore a quello di Direttore capo di divisione in un Ministero, o di consigliere d'Appello congiuntamente a 15 anni di servizio. »

Qui mi arresterei se non occorresse di provvedere alla prima composizione della Corte nella quale come il Senato avrà avvertito, le norme che sarebbero prescritte nell'ultima parte della mia proposta non si potrebbero applicare perchè ancora non esiste il Corpo della Corte; quindi per provvedere anche a questo caso che è il più importante, io aggiungerei che le prime proposte dei consiglieri venissero fatte da una Commissione che fosse composta dal Presidente e dai Presidenti di sezione della Corte medesima, i quali sarebbero i primi nominati.

Questi alti funzionari chiamati a dirigere il servizio della Corte sarebbero, subito dopo la loro nomina, invitati a presentare la proposta degli altri membri ossia dei consiglieri che dovrebbero comporre le sezioni.

In tale senso aggiungerei alla proposta già letta la disposizione che segue:

« Nel primo ordinamento della Corte la nomina del Presidente e dei Presidenti di sezione sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei consiglieri si farà quindi dai medesimi Presidenti. »

Io amo confidare che la mia proposta non incontrerà, almeno nel suo principio, difficoltà nè presso il Governo,

nè presso l'ufficio centrale, giacchè e l'uno e l'altro si mostrano ugualmente solleciti della migliore composizione di quest'importante magistratura.

Signori, assicurando una buona composizione della Corte dei conti, voi ne avrete assicurata la felice riuscita, quando invece per isventura questa parte venisse trascurata, abbandonandola ad un arbitrio illimitato e pericoloso, invano avrete lavorato per fare una buona legge sulla Corte dei conti, perchè, ripeto, la sua sorte, la sua vita, i suoi benefici risultati dipenderanno interamente dalle qualità di coloro che saranno chiamati ad occupare i seggi tanto difficili quanto eminenti.

Presidente. Pregherei il Senatore Vigliani a dire se intende proporre un articolo a parte, oppure una aggiunta all'art. 3.

Senatore Vigliani. La proposta essendo un poco lunga sarebbe meglio farne un articolo a parte.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Come il Senato ha inteso, la proposta dell'onorevole proponente è di grande gravità giacchè tendo a determinare le condizioni in forza delle quali venga attribuita l'inamovibilità, e ciò specialmente per le prime nomine che dovranno farsi dei membri componenti la Corte dei conti.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma non ho ancora interrogato il Senato se appoggia questa proposta, per conseguenza conviene sapere se sia appoggiata e se l'ufficio centrale l'accetti.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale non sarebbe disposto ad accettare le categorie perchè è suo avviso che si restringerebbe a questo modo troppo soverchiamente la scelta del Governo e che si potrebbero impedire delle scelte buone. Esso però accetterebbe l'ultima parte della proposta del Senatore Vigliani, vale a dire che dopo che il Governo avrà nominato il Presidente ed i tre Presidenti di sezione della Corte dei conti, questi facciano la proposta al Ministero dei candidati per la nomina dei consiglieri della Corte stessa.

Presidente. Comincerò a mettere ai voti l'articolo 3 come è stato letto.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Potrebbe darsi che lo sviluppo della quistione desse occasione a qualche aggiunta o modificazione in questo articolo, e potrebbe anche avvenire che qualcuno inclinasse a proporre qualche altra restrizione o disposizione che potesse essere inserita nell'articolo medesimo senza rendere necessaria l'aggiunta di un articolo nuovo; ciò stante sarebbe bene di sospendere per ora di mettere ai voti l'articolo 3 per vedere se la mia proposta debbe portarsi come aggiunta di un articolo oppure comprendersi nell'articolo 3.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Ho l'onore di fare osservare al Senato che la proposta Vigliani non è solo una aggiunta, ma è una modificazione dell'articolo 3; di modo che non si può votare la prima parte dell'articolo 3 perchè ivi è detto che il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Secondo la parte della proposta del Senatore Vigliani che fu accettata dall'ufficio centrale, la nomina dei consiglieri sarebbe fatta dietro proposta del Presidente della Corte e dei Presidenti di sezione; egli è chiaro perciò che non si può considerare la proposta dell'onorevole Vigliani come semplice aggiunta.

Presidente. La proposta del Senatore Vigliani non essendo stata accettata dall'ufficio centrale che in parte, conviene che per l'altra io interroghi prima il Senato se l'appoggia.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Non mi pare che sussista il riflesso fatto dall'onorevole Senatore Cibrario.

La prescrizione delle categorie, da me proposta, non esclude nè la proposta del Ministro delle finanze, nè la deliberazione del Consiglio dei Ministri, perchè quanto ai Presidenti si farebbe la nomina dal Governo fra certe categorie, e qui certamente la scelta governativa avrebbe largo campo da spaziare; e quanto ai consiglieri siccome verrebbero dalla Corte proposti dei candidati, la scelta sopra i soggetti proposti verrebbe pur sempre ad essere fatta dal Ministro delle finanze e deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Quindi a me pare che la mia proposta si concilierebbe benissimo colla prima parte dell'articolo 3, ma ad ogni modo comprendo che dessa non sia da mettersi la prima a partito al cospetto dell'articolo 3.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Credo, che le quistioni che si sono agitate sono di tale gravità, che sia per lo meno pericoloso l'improvvisare una soluzione sulle medesime.

Non voglio per ora nè appoggiare intieramente, nè intieramente escludere la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani; ma mi pare, che se si potessero determinare alcune condizioni che accertassero la consumata capacità delle persone che verranno nominate a questi uffizi, il risultato che si otterrebbe, sarebbe sommamente soddisfacente e desiderabile.

Per conseguenza io penso, che in una materia di così grande interesse, in dipendenza della quale, a mio credere, può risultare o la buona o la cattiva composizione della Corte sia opportuno che le proposte del Senatore Vigliani, e quelle altre aggiunte, che eventualmente venissero poste avanti, vengano rimandate all'ufficio centrale, il quale poi potrà formulare un apposito articolo distribuirlo stampato, se occorre anche prima della seduta, e su cui il Senato avrà poscia a deliberare.

Ciò che propongo non è nuovo: il Senato ha molti precedenti consimili, per conseguenza io chiederei, ripeto, che la proposta del Senatore Vigliani fosse rimandata all'ufficio centrale, il quale dopo un attento esame, verrà a fare al Senato quelle proposte che crederà opportune.

Soggiungerò, che non credo opportuno il restringere le categorie da cui si possono prendere i membri della Corte dei conti, a quelle accennate dall'onorevole Senatore Vigliani, io ne avrei qualche altra che si potrebbe opportunamente aggiungere. Ma fra l'additare tassativamente le categorie nelle quali si debbono scegliere le persone da nominarsi, ed il non prescrivere nessuna condizione per queste nomine, parmi che corra una diversità immensa, diversità che facilmente potrà essere ravvicinata dalla proposta che potrà essere fatta dall'ufficio centrale dopo d'aver presa in considerazione la materia di cui si tratta.

Presidente. L'onorevole Senatore Farina proporrebbe lo invio all'ufficio centrale...

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'onorevole Senatore Vigliani ha avuto la gentilezza di comunicare preventivamente all'ufficio centrale la sua proposta. Esso se ne occupò e dopo maturo esame è venuto in pensiero di accettare solo l'ultima parte della medesima, siccome quella che offre bastante guarentigia. Chi è più interessato ad avere una buona scelta nei consiglieri che il primo presidente ed i tre presidenti di sezione?

Sicuramente quando si tratta di scegliere dei collaboratori, li sceglieranno fra le persone le quali hanno la maggiore probabilità di capacità e di probità e sono dotate di tutte quelle altre qualità che si richiedono per un incarico di così immensa importanza, la quale essendo rivestita del privilegio dell'inamovibilità immediata non darebbe più luogo a pentimento. Pare adunque all'ufficio centrale che questa garanzia sia sufficiente.

Se poi l'onorevole Senatore Farina vuol fare qualche altra proposta che il Senato creda che meriti, come io non dubito, seria discussione, allora l'ufficio centrale non si opporrà al rinvio che il Senato credeesse di dover ordinare.

Presidente. La prima cosa da fare, a mio credere, è che io interroghi il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani nella parte che non è stata accettata dall'ufficio centrale.

La fileggo:

(Il Presidente rilegge i tre primi incisi della proposta del Senatore Vigliani. (V. sopra).

Tutte queste parti della proposta del Senatore Vigliani non sono state accettate dall'ufficio centrale; quindi è necessario, come accennai, che su di esse interroghi il Senato per vedere appunto se sono appoggiate.

Chi le appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiate).

Quanto all'ultima parte essa è accettata dall'ufficio centrale ed è concepita in questi termini:

« Nel primo ordinamento della Corte, la nomina del Presidente sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei consiglieri si farà dai medesimi presidenti. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Senza voler prolungare questa discussione, mi limiterò a far cenno della gravità delle disposizioni contenute in questa proposta, ed a pregare perciò il Senato di volerne ordinare la stampa e la distribuzione ad ogni Senatore onde poter così procedere alla discussione loro con maggior cognizione di causa.

Sarà forse difetto del mio intendimento, ma io dichiaro che non sarei in grado di poter dare il mio voto sopra una proposta così grave. Vi sarà quindi tempo, sospendendo il voto sull'articolo 3 e sulle aggiunte proposte e continuando la discussione degli altri articoli, a ritornare sull'articolo 3 mentovato, nella seduta di domani o di posdomani.

La stampa di questa proposta non può che esser breve, la distribuzione potrebbe esser fatta a domicilio in questa sera stessa, e domani il Senato potrà prendere quelle deliberazioni che crederà del caso.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Nel riconoscere pienamente l'assennatezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Pollone, mi permetto di far presente al Senato che non credo che convenga di separare la parte della mia proposta che ebbe l'adozione dell'ufficio centrale da quella che non l'ottenne, ancorchè nella conferenza che tenni coll'ufficio medesimo, mi sia sembrato che il principio in astratto della fissazione delle categorie non venisse dall'Ufficio respinto.

Ma ravviso, ripeto, la convenienza che la mia proposta sia per intero stampata e comunicata a ciascun membro del Senato per essere in altra tornata sottoposta a discussione.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario, Relatore. Nel caso in cui il Senato ordini la stampa della proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, l'ufficio centrale proporrebbe anche la stampa di quella parte della proposta che fu accettata dall'ufficio medesimo la quale sarebbe nel senso di esso concepita così:

« Il Presidente della Corte, e i presidenti di sezione, ed i consiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle Finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri ».

« La nomina dei consiglieri avrà luogo sulla proposta di una Commissione composta del Presidente e dei presidenti di sezione della corte; e ciò anche nella prima formazione ».

Senatore Farina. La proposizione testè fatta dallo onorevole Senatore Di Pollone è dettata dallo stesso motivo che aveva indotto me a proporre una eguale poco prima.

Però, esaminando la quistione a fondo, io credo che alla proposta del Senatore Vigliani si debba aggiungere un'altra categoria di persone.

Se noi osserviamo ciò che vien fatto in altri paesi ove la Corte dei conti ha l'importantissimo e principissimo incarico di proporre il lavoro da sottoporre al Parlamento per l'approvazione definitiva della contabilità dello Stato, noi troviamo che a questi Corpi non sono estranei individui presi nel seno del Parlamento. Anzi nel Belgio essi sono totalmente composti di persone tolte appunto dal seno del Parlamento; e ve ne sono che hanno per esempio presieduto sei, sette, otto, dieci anni, la commissione stabile di Finanze e conseguentemente hanno dovuto acquistare per ciò stesso una non comune abilità nell'esame di questa contabilità.

Mi pare quindi che sarebbe inopportuno, l'escludere a priori tali persone dal seno della Corte dei conti, mentre che quelle le quali hanno disimpegnato siffatte funzioni in Parlamento ben poterono acquistare la necessaria esperienza per aderir in essa con profitto.

Per conseguenza io vorrei, che anche questa classe di persone venisse considerata, per riconoscere se, dovendo determinarsi delle categorie, non fosse opportuno che anch'essa venisse compresa nelle medesime.

Insisterei poi, non ostante la stampa dell'emendamento del Senatore Vigliani, perchè l'ufficio centrale volesse vedere se non fosse possibile di formulare qualche proposta che, senza fare una lunga enumerazione di tutte queste categorie, pure richiedesse nelle persone chiamate a far parte della Corte dei conti, in genere, requisiti tali che soddisfacessero al bisogno di quella pratica, e ciò senza entrare nell'enumerazione di tutti gli uffici che possono aver coperto.

Presidente. Si è detto di dividere la votazione del contenuto dell'art. 3 del progetto dell'ufficio centrale, dalla proposta del Senatore Vigliani. Si è domandato il rinvio di questa proposta all'ufficio centrale il quale però parmi abbia osservato che ne aveva già preso cognizione e che era venuto nel pensiero di accettarne solo l'ultima parte. L'ufficio centrale ha poi proposto una variante, direi, di redazione di quest'ultima parte della proposta Vigliani.

Non mi pare quindi che vi possa essere difficoltà di ammettere che si stampino queste proposte, perchè tutto ciò che può conferire ad illuminare maggiormente il Senato ed alla maturità delle sue deliberazioni sicuramente è sempre accettabile.

Si tratta perciò di sospendere l'ulteriore discussione e la votazione tanto dell'art. 3 quanto di queste aggiunte le quali verranno possibilmente stampate e distribuite anche di questa sera ai signori Senatori, per riprendere poi domani, se vi sarà tempo, la discussione dell'art. 3 e di queste aggiunte.

Chi approva questo partito sorga.

(Approvato)

Passeremo all'art. 4.

Art. 4.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

« Il Presidente e Vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il Presidente del Senato presiederà la Commissione.

« Un Consigliere di Stato od un Referendario sarà dal Ministro delle Finanze incaricato dell'ufficio del Ministero pubblico. »

Senatore **De Cardenas**. Domanda la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas**. Non è sul primo periodo dell'articolo ch'io intendo di parlare, ma sopra il primo e secondo alinea del medesimo.

Se il Senato credesse di votare intanto il primo periodo dell'articolo io aspetterei a parlare quando sarà domandata la votazione degli alinea.

Presidente. Pare che sarebbe meglio che il signor Senatore esponesse la sua idea; dopo si deciderebbe se il Senato voglia votare separatamente o unitamente.

Senatore **De Cardenas**. La mia idea sul primo alinea sarebbe questa:

Che nominando membri di questa Commissione il Presidente e quattro vice-presidenti del Senato, ed il Presidente e vice-presidenti della Camera elettiva che credo siano quattro, si avrebbero almeno dieci voti presi nel Parlamento contro un numero molto minore di voti composto del solo Presidente e di non so quanti presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Quindi io proporrei che fosse nominato il Presidente o chi ne fa le veci delle due Camere, e due dei vice-presidenti di una Camera e dell'altra. Questa sarebbe la prima proposizione.

La seconda che cade sul secondo alinea sarebbe pel caso di scioglimento della Camera elettiva.

Non so come si potrebbe applicare allora quest'articolo. La qualità di componenti la Commissione dura (secondo le prime parole dell'articolo) anche nell'intervallo delle sessioni delle legislature: io crederei perciò che dovrebbe essere soppressa la parola *delle sessioni*, perchè senza che sia qui detto, si sa che quando la sessione è sospesa i presidenti ed i vice-presidenti continuano nelle loro funzioni.

Negli intervalli delle legislature non si sarebbe poi provveduto con quest'articolo di legge, in cui non è preveduto il caso dello scioglimento della Camera elettiva, ed in questo caso non sarebbero che il Presidente ed i vice-presidenti del Senato, che farebbero parte di questa Commissione, e della Camera elettiva non sarebbero nessuno.

Su questo punto io provo l'attenzione del Senato, perchè vi provveda: o quando non si credesse necessario vi siano i rappresentanti della Camera dei Deputati, io avrei preparato gli emendamenti e per l'uno e per l'altro di questi due alinea.

Presidente. Voglia avere la bontà di far passare questi emendamenti al banco della presidenza.

(Il Senatore De Cardenas fa passare i suoi due emendamenti al banco della presidenza).

L'onorevole Senatore De Cardenas propone i seguenti due emendamenti:

Il primo dovrebbe collocare nel primo alinea dell'articolo 4.

Quest'alinea dice: « Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme d'una Commissione composta » ed a questo punto viene l'emendamento De Cardenas che dice: « dei Presidenti, o di chi ne fa le veci del Senato, e della Camera dei Deputati, e dei due vice-presidenti più anziani delle due Camere » e con questo si annullerebbe tutta la rimanente parte di questo primo alinea.

Il secondo emendamento rifletterebbe il secondo alinea:

(Questo alinea dice: « Il Presidente ed i vice Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo » e qui vorrebbe il Senatore De Cardenas, che si togliessero le parole *delle sessioni* e si aggiungesse « *delle legislature* » a meno che, per ciò che riguarda la Camera dei Deputati, non fosse il tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita. »

Interrogo prima di tutto il Senato per vedere se appoggia il primo di detti emendamenti, di cui ripeto la lettura. (*V. sopra*).

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato).

Leggo ora nuovamente il secondo emendamento (*Vedi sopra*).

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato)

È ora aperta la discussione su questi emendamenti.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Io proporrei che anche questa proposta di emendamenti fosse aggiunta a quella dell'articolo precedente, stampata e distribuita ai Senatori, e quindi con maturità esaminata e discussa.

Il primo di questi emendamenti si presenta sotto un aspetto più facile a risolversi: il secondo ha una gravità somma, e lo improvvisare sopra il medesimo una decisione mi pare così molto difficile.

Trattandosi di questione così essenziale credo conveniente questa sospensione, onde si abbia spazio a potervi riflettere e quindi scegliere quel partito che si crederà migliore.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulla proposta del signor Senatore Gallina, interrogo il Senato se voglia ammetterla, vale a dire sospendere la discussione dell'art. 4, e mandare a stampare i due emendamenti proposti dal signor Senatore De Cadenas.

Chi approva tale proposta, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. Poichè le disposizioni di questo articolo debbono andar soggette ad un nuovo esame io pregherei l'ufficio centrale di volersi occupare nuovamente della composizione da lui proposta, nella quale sarebbero compresi due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Il Ministro delle Finanze nel suo progetto aveva compreso solamente il Presidente del Consiglio di Stato.

Ignoro veramente le ragioni che avessero indotto il Ministro delle finanze a non comprendere nella composizione di questa Commissione i due presidenti di sezione del Consiglio di Stato; ma credo di poter in certo qual modo conoscere questi motivi, e ripeterli in primo luogo da che, essendo cresciuto il numero dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati la Commissione si troverebbe ampiamente composta; in secondo luogo da che si vorrebbe evitare lo inconveniente che i presidenti della Corte dei conti, e forse anche il Presidente capo della stessa Corte fossero giudicati da presidenti o non maggiori in grado, o minori come sarebbe nel caso del presidente di sezione; in terzo luogo poi, e questo mi sembra che onori il Governo, dovrebbe essere stato il motivo di non influire soverchiamente sulla Commissione e non avere a membri della Commissione medesima persone e magistrati distinti, ma non inamovibili: lo che potrebbe far temere che il Governo, per mezzo di membri da lui dipendenti, volesse influire di troppo sulle decisioni di quella Commissione in ordine ai membri della Corte dei conti tradotti davanti alla stessa.

Io credo che questi siano stati i motivi di quella disposizione: desidero solamente che l'ufficio centrale, il quale non sembra che abbia dato ragioni intorno a questa inchiusione dei presidenti di sezione, voglia esaminarla di nuovo e poi decidere come crederà.

Io non proporrò nessun emendamento nè a questo nè ad altro articolo; dirò semplicemente che le dichiarazioni fatte dal Ministro delle Finanze, tanto intorno alle persone che hanno contribuito in qualche modo a com-

pilare il progetto ministeriale, quanto intorno al contegno che egli crede dover tenere, mi pongono nella necessità di prendere qualche volta la parola contro le mie abitudini e contro ciò che vorrebbe la pochezza delle mie forze venute meno dopo 53 anni di servizio non interrotto; prenderò, dico, la parola non per proporre emendamenti, non per discutere, ma semplicemente per far conoscere i motivi, per quanto mi siano noti, che hanno potuto indurre il Governo a proporre il progetto da lui presentato, come pure che potrebbero, dopo gli emendamenti fatti al primo articolo, avere applicazione e far prevalere forse in qualche parte il progetto del Ministero alle variazioni fatte dall'ufficio centrale (*Bravo bene!*).

Presidente. Posta la sospensione dell'articolo 4, passeremo all'articolo 5.

Art. 5.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori-capi d'ufficio e gli altri impiegati non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che per gli stessi motivi per i quali si è sospesa la deliberazione sull'articolo 4, si debba sospendere sull'articolo 5.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Non vi è la stessa ragione; passiamo ad un altro ordine di idee.

Qui è la Corte che giudica se qualcuno di questi impiegati nell'articolo designati merita essere allontanato. Là invece questo giudizio era demandato ad una Commissione; di più vi era una difficoltà anche di ordine politico; insomma vi era una ragione preponderante per rinviare il lavoro all'ufficio centrale.

Esso non ha difficoltà di accettarlo, ma pare, ripeto, che esso non sia necessario, nè utile.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Le osservazioni dell'onorevole Relatore sono sicuramente molto sensate.

Però mi si permetterà di osservare che se il Senato ha rimandato la votazione dell'articolo 4 sino a che si sia votato l'articolo 3, si è a mio credere, perchè ha pensato che secondo ciò che sarà determinato per il modo di comporre la Corte dei conti, potrà anche essere diversamente stabilito per la revocazione dei componenti la Corte medesima.

Può essere che si esiga maggiore o minore precauzione per la remozione o dispensa dal servizio, secondo che saranno maggiori o minori precauzioni nella nomina. La stessa ragione pare a me che sia anche applicabile ai funzionari indicati nell'art. 5.

In ogni caso, per il solo dubbio che nella discussione dei due precedenti articoli possa riconoscersi necessario

di modificare anche questo, il quale, comunque sia, ha indubbiamente qualche relazione con essi, sarà sempre meglio e più prudente di sospenderne la votazione piuttosto che precipitarla senza necessità.

Quindi insisto nella mia proposta perchè si differisca la votazione anche dell'art. 5.

Presidente. Il Senatore De Foresta insiste nella sua proposta e se nessuno fa osservazione la metterò ai voti.

La proposta è la sospensione dell'art. 5 fino a che non sia stato discusso il 3 e 4.

Chi intende di ammetterla è pregato di alzarsi.
(Rigettata).

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Non è che per togliere un dubbio. Qui si dice: « Il segretario generale, ecc. ecc. non potranno essere revocati nè allontanati se non che a proposizione della Corte ».

L'art. 8 dice: « La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate ».

« Delibera a sezioni riunite per legge o per regolamento e quando il Presidente lo reputa opportuno ».

Per togliere ogni dubbio, io aggiungerei a proposizione della Corte a sezioni riunite.

Senatore Cibrario, Relatore. Io credo che quando si dice la Corte, e non si parla di sezioni separate, si debba intendere l'intera Corte cioè a sezioni riunite.

Presidente. Il signor Senatore Corsi insiste nella sua aggiunta?

Senatore Corsi. Io credo di poter insistere perchè quando si dice dalla Corte semplicemente, non si sa se sia a sezioni riunite o separate. Nella Corte d'appello per es. è sempre la Corte ancorchè giudichi per sola sezione e non sezioni riunite.

Non si sa se la Corte dei conti in questa parte voglia prendere una posizione diversa. Del resto vi è l'art. 8 in cui si dice che la Corte delibera a sezioni separate, od a sezioni riunite, secondo i casi; e qui non sarebbe determinato se in sezione separata od in sezioni riunite.

Io ho gran fiducia nel Presidente della Corte attuale ed in quanti gli succederanno per ordinare la riunione delle sezioni nella specie come pure nelle sezioni anche separate. Ma la cosa è molto seria ed importante tanto più dopo che noi abbiamo fatto ai direttori capi d'ufficio una posizione molto superiore a quella del progetto ministeriale, dacchè abbiamo soppresso i ragionieri e sono divenuti persone tanto importanti da potersi dire essi i ragionieri.

Presidente. Il Senatore Corsi propone un emendamento consistente nell'aggiungere dopo le parole a proposizione della Corte quelle di a sezioni riunite.

Interrogo il Senato se l'appoggia.

(Appoggiato)

Se non si domanda la parola...

Senatore Cibrario, Relatore. Farò una semplice os-

servazione, ed è, che quando si tratta di provvedere in materia disciplinare, le Corti provvedono sempre a sezioni riunite. Del resto poi è cosa insignificante che sia messo o che non sia messo.

Presidente. Pongo ai voti l'aggiunta dell'onorevole Senatore Corsi?

Chi l'approva sorge.

(Approvato)

Metto ai voti l'intero art. 5 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 6.

Art. 6.

« Il Ministero pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa, sarà rappresentato dal Consigliere meno anziano. »

Senatore Chiesi. Non ostante il voto emesso ieri dalla sapienza del Senato, che porta la soppressione dell'istituzione del Procuratore generale, io non potrei aderire alla disposizione contenuta nell'art. 6 dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ammette la necessità del Pubblico Ministero, disponendo in termini chiari ed assoluti nell'art. 38 che nei giudizi sopra i conti sarà sempre sentito il Pubblico Ministero; ma per supplire alla persona del Procuratore generale, che nel concetto del progetto ministeriale doveva rappresentare il Pubblico Ministero, ricorre, a mio parere, ad un ripiego.

Questo ripiego consiste nel delegare le funzioni di Pubblico Ministero ad un consigliere della Corte stessa.

Mi pare che questo temperamento non possa ammettersi.

E infatti, i consiglieri della Corte dei conti sono inamovibili, sono indipendenti dal Governo; il Pubblico Ministero invece è essenzialmente amovibile e dipendente dal Governo ed indipendente dal Tribunale giudicante. Mi pare che queste due qualità siano inconciliabili, e che per conseguenza la proposta che fa l'ufficio centrale non possa accettarsi.

Io proporrei il seguente emendamento: Il Ministero Pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa sarà rappresentato dal procuratore generale della Corte d'appello della città capitale dove ha sede la stessa Corte dei conti o da un suo sostituto.

Io spero che l'onorevole Senatore Vigliani, che nelle passate sedute, con tanta eloquenza ha combattuto l'istituzione del Procuratore generale, non troverà minacciata la indipendenza della Corte dei conti dalla mia proposta; spero altresì che l'ufficio centrale, il quale non volle ammettere il Procuratore generale per non creare un alto funzionario il quale, secondo è asserito nella sua detta relazione, avrebbe poco o nulla da fare, essendo pochi i giudizi contenziosi nella Corte dei conti, vorrà esso pure dare la sua adesione alla mia proposta.

Presidente. Prego il signor Senatore Chiesi di vo-

ler deporre al banco della Presidenza il suo emendamento.

(Il Senatore Chiesi fa passare al banco della presidenza il suo emendamento.)

L'emendamento che il Senatore Chiesi proporrebbe alla redazione dell'articolo 6 sarebbe espresso in questi termini (*V. sopra*).

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato).

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Poiché l'onorevole mio collega ed egregio amico Chiesi volle pronunciare il mio nome nella sua proposta, io mi credo in debito di far conoscere al Senato il mio avviso sulla medesima. Permettetemi che vi confessi che al primo intendere le poche e cortesi parole che egli mandava al mio indirizzo, io mi sono sovvenuto questi due versi del lepido nostro poeta degli Animali Parlanti:

« Scusami, amico mio, sei troppo ombroso

« E temi ove non son mali e perigli ».

A me pare veramente che una scrupolosità un pò eccessiva spinga l'onorevole mio amico a non volere ammettere che le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, nelle ristrette materie giudiziarie che le appartengono, possano essere esercitate da un membro della Corte stessa ancora che inamovibile.

Io comprendo facilmente come il Ministero Pubblico presso la giurisdizione ordinaria non possa essere inamovibile e debba di necessità, essendo l'uomo di fiducia, e l'organo del Governo, dipendere dall'autorità governativa. Ma non dimentichiamo di avvertire qual largo campo si apra d'innanzi alle giurisdizioni ordinarie, dove si trattano non solo affari civili e penali, ma benanche affari politici, cosicchè bisogna che l'uomo che rappresenta il Governo in così vasta sfera di azione dipenda dal Governo medesimo e possa secondo le esigenze del servizio essere mutato. Per questo è e dev'essere amovibile. Ma la scena cambia affatto di aspetto se noi ci volgiamo alla giurisdizione contenziosa che si esercita davanti alla Corte dei conti. Questa è ristretta, circoscritta a pochi affari molto semplici dove si tratta di quistioni consistenti in aride cifre e nudi fatti; in presenza di un campo così angusto e tranquillo, niuno saprebbe immaginare motivo per cui il Governo possa avere alcun interesse di tenere sotto la libera sua disposizione il funzionario che è investito delle parti del Pubblico Ministero.

Niun interesse del pari aver potrebbe la società di adombrarsi, se quel funzionario che esercita il Pubblico Ministero sia al pari dei giudici rivestito della prerogativa dell'inamovibilità. L'indipendenza del suo carattere gioverà anzi a cingere la Corte di maggiore prestigio di piena libertà d'azione.

I giudizi penali più gravi che si possono trattare

davanti la Corte dei conti si riducono all'applicazione di una multa che può estendersi a lire 2000.

Mi pare che questo semplice cenno dovrebbe bastare per persuadere il Senato che si può senza inconveniente passare sovra le difficoltà avvertite dall'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **Cibrario, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore**. L'ufficio centrale non crede di potere accettare la proposta Chiesi. Questi ha qualificato di ripiego il sistema adottato dall'ufficio centrale senza riflettere che è il sistema in vigore attualmente e che in Francia è la stessa cosa; nel caso di mancanza del Procuratore generale non vi è sostituito, in sua mancanza è nominato e ne fa le veci *le conseiller maître*.

È necessario soggiungere che nel Belgio è un membro della stessa Corte che ne disimpegna le funzioni.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento Chiesi che è stato letto;

Chi l'approva sorga.

(Rigettato).

Metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 7.

« La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quella di Cassazione; i suoi Presidenti e Consiglieri sono pari negli stipendi a quelli di detta Corte.

« Sono pareggiati negli stipendi il segretario generale della Corte a quelli dei ministeri, il vice-segretario generale e i direttori capi d'ufficio ai capi di divisione, e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi ».

(Approvato).

Art. 8.

« La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

« Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per legge o per regolamento, e quando il Presidente lo reputi opportuno ».

(Approvato).

Art. 9.

« Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di almeno tre votanti.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di almeno sette votanti.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti.

« Nel caso di parità prevale quello del Presidente ».

(Approvato).

Art. 10.

« Sull'istanza del Consigliere relatore, il Direttore capo dell'ufficio a cui appartiene l'affare, può essere chiamato

alla seduta per somministrare quelli schiarimenti che occorrono ».

Senatore **Colla**. Vorrei che si sopprimesse quest'articolo, ma ad ogni modo trairerei si sopprincessero le parole *sull'istanza del consigliere relatore*, perchè io credo ch'è nella facoltà del presidente e del magistrato di chiamare innanzi a sè i suoi impiegati senza che debba occorrere una istanza per parte del consigliere relatore.

Il mettere questo limite potrebbe riuscire disgustoso per una parte al consigliere e per l'altra anche nocivo al servizio, perocchè può accadere che il consigliere senta ripugnanza a domandare egli stesso che venga un altro ad aiutarlo, o che la Corte si veggia nella necessità di chiamare chi sia in grado di chiarire le difficoltà sottoposte alle sue deliberazioni. Di modo che io proporrei che si tralasciasse intieramente l'articolo, poichè va da sè che la Corte può chiamare avanti sè uno dei suoi impiegati quando lo vuole; subordinatamente poi toglierei la limitazione che si vuole porvi dell'istanza del consigliere relatore.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale non avrebbe difficoltà a sopprimere l'articolo, perchè ritiene che stia quanto ha detto l'onorevole Senatore Colla, che cioè la Corte può chiamare a sè l'impiegato da cui desidera avere schiarimenti: devo tuttavia aggiungere una spiegazione del perchè siasi accennato, che ciò fosse sulla istanza del consigliere relatore piuttosto che su quella del presidente.

Il Senato comprende, che questo si fece per riguardo all'amor proprio del Relatore.

Presidente. L'ufficio centrale in seguito alle osservazioni del Senatore Colla, acconsentirebbe a modificare la redazione dell'articolo 10; io porrò ai voti questo articolo colla soppressione delle parole....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale acconsente anche alla soppressione dell'intero articolo.

Presidente. Allora io divido l'articolo in due parti.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Chiesi la parola per dare uno schiarimento: il Senatore Colla ha fatto due proposte: ha detto prima di tutto, io credo, che l'articolo non è necessario, poichè il presidente della Corte ha sempre facoltà di chiamare un impiegato, il direttore capo d'ufficio per esempio, per avere schiarimenti che gli possono occorrere senza che se ne faccia perciò un articolo di legge; subordinatamente ha proposto che almeno non si dica *sull'istanza del consigliere relatore*, perchè è un ufficio che appartiene più specialmente al presidente.

L'ufficio centrale ha dichiarato che se si era messa quella parola *sull'istanza del relatore* era unicamente per un riguardo all'amor proprio del consigliere relatore, ma del resto egli è persuaso che si può accettare la soppressione intera dell'articolo, perchè non è necessario.

Presidente. L'ufficio centrale propone emendamento o ritira l'articolo?

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ritira l'articolo.

Presidente. Cessando l'articolo 10 di esistere non è più il caso di metterlo ai voti.

Leggo l'articolo 11.

TITOLO SECONDO

Delle attribuzioni della Corte dei conti.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'Amministrazione delle Finanze, prima che siano presentati alla Camera;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni designate dalla legge;

« Vigila perchè la gestione di tutti gli Agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi uffiziali sindacatori. »

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Dicei ieri, che a mio avviso il titolo 2 contiene la parte principale della legge; perchè trattando delle attribuzioni della Corte, stabilisce veramente il suo ufficio, la sua essenza, il suo compito; quindi io avrei ad esporre alcune idee che io credo non state ancora presentate al Senato in questa discussione. Ma siccome dovrei estendermi alquanto, così essendo l'ora tarda chiederei se mai si volesse rimandare a domani le mie osservazioni.

Voci. Parli, parli ora.

Presidente. Il Senato è disposto a sentirlo.

Senatore **Montanari**. Io diceva che questo titolo per me ha la massima importanza, perchè tratta dell'essenza, del compito, dell'ufficio della Corte dei conti. E siccome la legge che ora discutiamo è una delle leggi organiche dello Stato, così deve essere veramente informata dal concetto fondamentale delle altre leggi che il Parlamento statuisce all'Italia.

Or bene: secondo le promesse del Governo, gli atti del Parlamento, il voto dell'opinione pubblica, quale è il concetto organico che deve informare le nostre leggi? Non v'ha dubbio alcuno che risponde principalmente a tre capi: all'unità, alla semplificazione, al decentramento.

Sull'unità fissata nel titolo primo tutti siamo d'accordo, mentre se l'ufficio centrale ha modificato la pro-

posta del Governo, il Senato ha voluto già che una sia la Corte, e le discrepanze sono intervenute solo intorno alla composizione di essa.

Restano dunque gli altri due punti fondamentali: *semplificazione, discentramento*. Ora io parlerò della semplificazione, mentre del discentramento accadrà di favellare in appresso, quando tratteremo degli uffizi di riscontro e delle delegazioni della Corte.

Semplificazione! Non è alcuno certo fra noi che non riconosca i vantaggi di essa: risparmio di tempo; speditezza d'affari; risparmio di spese allo Stato. Ebbene o Signori! La legge che ci è presentata offre essa la caratteristica fondamentale della semplicità? Se io guardo alle attribuzioni della Corte, sono costretto a confessare di no!

Io veggio che la Corte ha le seguenti attribuzioni. Il riscontro preventivo delle spese: la sopravveglianza sull'andamento della riscossione delle imposte; la deliberazione sulla liquidazione delle pensioni; ha la giurisdizione del contenzioso; infine la verifica dei conti. Ciò secondo il concetto del Ministero. L'ufficio centrale, è vero, ha ristretto queste attribuzioni perchè toglie alla Corte il deliberare sopra le pensioni, toglie alla Corte l'ingerenza nell'amministrazione, l'ispezione sulle casse e sui dicasteri subalterni.

Ma quand'anco riduciamo la legge ai tre compiti principali che vi lascia l'ufficio centrale, cioè al riscontro delle spese dello Stato, alla giurisdizione del contenzioso, alla revisione dei conti, a me sembra o Signori, che alla Corte sieno imposti tali e sì gravi incarichi da riuscire presso che impossibile che gli affari siano sbrigati con speditezza, e non riesca soverchiamente costosa allo Stato. E infatti ci rendiamo noi conto di ciò che significa il riscontro preventivo? La legge presente è strettamente collegata ad un'altra legge, la quale venne presentata all'altro ramo del Parlamento e non fu ancora discussa. E me ne duole assai, perchè sono due leggi direi quasi gemelle, perchè si collegano strettamente assieme ed una non può stare senza dell'altra. Ebbene o signori Senatori, queste due leggi, come già vi diceva il Presidente della Corte, come già vi diceva il Ministro delle finanze, sono già in attività provvisoriamente, e siccome appunto dai frutti si conoscono le opere, così mi pare che giovi molto che siano in attività, per vederne gli effetti.

Guardiamo adunque qual sia l'andamento delle due leggi che ora sono in esercizio. Fighiamo in disamina l'andamento delle spese, sieno fisse, sieno variabili: appartenendo alle persone o al materiale.

Trattasi di stipendi? Ponete mente al giro che fanno i mandati: gli stacca questo o quel Ministro, vanno alla Corte dei conti la quale se ha delle osservazioni li rimanda, se non ne ha li registra; dopo la Corte dei conti passano al Ministero delle finanze; da questo sono mandati ai delegati del tesoro della provincia; quando sono giunti nelle province passano ad un altro controllo, perchè nelle province v'ha l'ufficio di riscontro della

Corte dei conti: da questo passano all'agente del tesoro, che ordina i pagamenti ai tesorieri di circondario, e finalmente giungono alle mani del titolare. E voi vedete che dal Ministro al titolare corrono per non so quanti uffizi.

Trattasi di pensioni? Il giro d'ufficio in questo caso è anche maggiore, perchè, chi ha titolo alla pensione, sia un vecchio messo a riposo, sia la famiglia di un impiegato defunto, bisogna prima raccogliere tutti i documenti, i quali devono passare al Ministero speciale da cui l'impiegato dipendeva; il Ministero non risolve, ma li rimette alla Corte dei conti la quale delibera se vi sia luogo o diritto alla pensione; dopo che essa ha deliberato li rimette di nuovo al Ministro, il quale emana il decreto, che egli trasmette a quello delle finanze, da cui passa al delegato del tesoro nelle province, e dopo al riscontro locale, e finalmente al titolare. E così quel padre di famiglia, quella vedova, o figli orfani, quando le cose vanno bene, tardano quattro o cinque mesi prima di riscuotere l'obolo loro dovuto per le fatiche proprie, o del marito o genitore!

Trattasi di opere da effettuare? Allora è peggio assai. Il giro è doppio e triplo.

Quando sopravviene ad un capo ufficio il bisogno improvviso di un ristauero bisogna che egli ne scriva al Ministero. Il Ministero relativo ordina la perizia, e se il lavoro ha da aver luogo per contratto privato e passa solo le 5 mila lire, questa è trasmessa al Consiglio di Stato per il suo parere; il Consiglio di Stato la rimette al Ministro il quale, se è approvata segna il decreto del contratto. Il Ministro lo passa alla Corte dei conti perchè venga registrato, e di qui va alla Finanza e quindi poi passa alla provincia, perchè si cominci il lavoro. Indirato o finito il lavoro deve essere collaudato dall'ingegnere, e comincia un altro giro, sicchè avanti che si stacchi il mandato occorre moltissimo tempo.

Tale, o signori Senatori, si è l'andamento che ha l'amministrazione colla legge della Corte dei conti e del tesoro che sono provvisoriamente in vigore. E chi non ne scorge gli inconvenienti? Lentezza inevitabile nell'amministrazione, serie numerosissima d'impiegati, e non solo di impiegati della Corte dei conti, ma di impiegati in tutti i Ministeri ed uffici subalterni da loro dipendenti; perciocchè queste operazioni importano una complicazione grandissima di corrispondenze.

Ciò riguarda il pubblico, ma i privati ne risentono un danno non meno lieve. Perciocchè per tal guisa gli stipendi rimangono in ritardo, per cui avviene in parecchi luoghi e presso certi dicasteri, che alla fine di febbraio non sono ancora pagati gli stipendi del mese di gennaio. Per tal guisa il pagamento delle note dei creditori dello Stato sono indugiate assai di più. Non v'ha dubbio adunque che questa lentezza di procedimento ingenera molti danni pubblici o privati, a cui si vuol aggiungere il malumore generale.

Nelle province si addebitano per lo più tali inconvenienti alla negligenza dei Ministri, degli impiegati superiori, alla confusione o disordine degli uffici. Io opino diversamente; la maggior parte della colpa non sta negli uomini, ma nelle cose. Sta nell'organismo, nella complicazione esagerata dell'amministrazione, sta nelle soverchie ruote che la legge della Corte dei conti e del Tesoro coi regolamenti loro hanno posto alla macchina amministrativa: le quali ruote invece di accelerarne, ne ritardano il corso. Or bene, tutto ciò avviene appunto per effetto del riscontro preventivo e del modo onde è regolato.

So che si reca l'esempio del Belgio, e si dice che in Belgio vi è il riscontro preventivo; ma, o Signori, quest'esempio non calza per noi. Dirò primieramente che nel Belgio il sistema è ordinato in guisa da riuscire molto più semplice; aggiungerò poi che il Belgio è un piccolo Stato.

Ma invece io contrappongo un esempio più confacente per l'Italia, l'esempio della Francia. La Francia è una grande nazione, e l'Italia può meglio somigliare alla Francia che non al Belgio, perchè l'Italia conta già 22 milioni di abitanti, e speriamo che presto ne conterà 26 e più ancora.

Ebbene, o signori Senatori, in Francia non v'ha riscontro preventivo. E la Francia non spingeva la centralità al più alto grado? La Francia non è ben amministrata? Il sistema parlamentare che dura colà da 50 anni, e che in certi tempi è stato così rigido inverso il Governo, non ha mai domandato il controllo preventivo.

Ora da noi le difficoltà sono anche maggiori, perchè in Francia vi è l'uniformità di stipendio, di pensioni, di aspettative; mentre invece da noi non essendo ancora avvenuta cotale unificazione, l'impaccio dei dicasteri riesce molto maggiore.

So che si possono muovere obiezioni; si può dire che in Francia abbiamo veduto, non ha guari, un grande imbarazzo finanziario; che il Governo e le Camere hanno dovuto ora riparare allo sbilancio di centinaia di milioni.

Ma se noi cerchiamo le ragioni vere di quello sbilancio, troveremo che non stanno mica nella mancanza del riscontro preventivo, ma hanno ben altra radice; nè voi ignorate quali siano queste ragioni. Le ragioni stanno nella facoltà che avevano i Ministri di domandare crediti suppletorii, addizionali, e queste facoltà hanno anche in Italia i nostri ministri e ne usano sovente.

Infatti la Francia volendo rimediare all'inconveniente dello sbilancio, non ha già stabilito il sistema del riscontro preventivo ai Ministri, ma è andata alla radice ed ha tolto addirittura ai Ministri la facoltà dei crediti suppletorii, limitandoli alle spese contemplate nel bilancio. Ma da noi vi ha l'inconveniente anche maggiore, che da vari anni non si discute il bilancio in tempo debito: da più anni ancora non si rivede dalle Camere l'assesto finale dei conti.

E qui da noi la contraddizione salta maggiormente

agli occhi, quando si consideri al rigore usato nelle minuzie delle spese di poche lire o soldi, nell'amministrazione di dettaglio; e poi nella correttezza o mancanza di riscontro serio nei decreti di spese addizionali o suppletorie, che trascendono le decine di milioni.

Signori Senatori! Non vi ha dubbio che il reggimento costituzionale si poggia specialmente sull'equilibrio, sul contrappeso, sul riscontro. Queste sono le basi cardinali del Governo costituzionale. Ma questo sistema può facilmente cadere in due errori, che noi dobbiamo studiarci di evitare.

L'uno sta nell'esagerare la diffidenza; perchè così si sposta la responsabilità dei capi d'ufficio trasportandola ad impiegati subalterni del Governo centrale. Così si ingenera l'umiliazione da un lato; dall'altro si cade nel ridicolo, come quando non si accettano per buone le prove giustificative di minute spese dei direttori degli stabilimenti, se non sono firmate dagli inservienti loro.

Il secondo errore sta nell'occuparsi del dettaglio minuto trascurando il grave ed essenziale. Perchè da un lato si cade nella pedanteria, come quando si ritornano più di una volta le note, per qualche errore di una lira e di pochi soldi. Dall'altro lato si aggrava lo Stato di dispendi enormi per una congerie indispensabile di impiegati. Dopo di ciò, io domando quali sono poi i grandi inconvenienti che nascerebbero da un poco di correttezza, e di fiducia, dall'abbandonare in tutto od in parte il sistema del riscontro preventivo?

Non mi dissimulo, che lo Stato potrà scapitare di qualche partita, può accadere qualche inavvertenza, si può commettere qualche piccola frode. Ma il danno che ne conseguirebbe compensa la spesa? Se mettiamo di fronte la spesa che importa la burocrazia a motivo del controllo preventivo, e non tanto la spesa della Corte dei conti, ma quella altresì degli altri Ministeri, dei dicasteri da loro dipendenti, vedremo che forse la perdita non compensa il guadagno.

Vi hanno, o Signori, tre enormi dispendi del bilancio dello Stato, e sono il *debito pubblico*, l'*armata*, la *burocrazia*. I frutti del debito pubblico non possiamo toccare, perchè di sacro dovere, e vincolati dalla fede internazionale. L'armata è il baluardo della nostra indipendenza; e finchè l'Europa dura nel presente sistema, e noi abbiamo da riconquistare la patria nostra tutta intera, non possiamo raccorciare il costo dell'esercito. Ma non è così della burocrazia. Vogliamo noi estendere o diminuire le spese? Se noi contiamo il numero degli impiegati siano in ufficio o siano in aspettativa o in disponibilità o in riposo, che fruiscono assegni dallo Stato, ci sarà dato di rilevare quanto strabocchevole sia la parte che vive a carico dell'altra parte della popolazione.

L'altro giorno il Senatore Di Revel domandava al Ministro delle finanze lo specchio degli impiegati in disponibilità od in aspettativa, appunto perchè voleva farsi ragione del numero grande di essi. Ora che diremo poi

del numero complessivo degli impiegati del Regno d'Italia? Ma se il numero complessivo è già grandissimo; noi con questa legge l'aumenteremo di lunga mano.

Conchiudendo dirò che l'importante per me si è di collocare ogni cosa al suo posto, ogni ufficio al suo rango. Quindi: il grande e solenne riscontro del preventivo e del consuntivo al Parlamento che rappresenta tutti i contribuenti della nazione; la grande responsabilità dell'amministrazione e delle spese secondo i bilanci votati a tempo, ai Ministri, che debbono per la dignità loro restare indipendenti da controllo minuto e quotidiano, quando hanno l'obbligo del resoconto finale; al Consiglio di Stato la compilazione degli schemi di legge, perchè quando il Consiglio di Stato si occupi di tali compilazioni, credo che le leggi organiche verrebbero al Parlamento molto meglio assestate, ed il Parlamento non avrebbe a ritoccarle ed emendarle in tante guise, e con discapito della sintesi, omogeneità e coerenza loro; alla Corte dei conti il gran sindacato sullo assesto del bilancio, sulla revisione del conto finale.

Ma se invece il Parlamento non esamina il bilancio

a tempo opportuno: se i Ministri sono sorvegliati quotidianamente nei dettagli, e poi hanno la facoltà dei crediti straordinari e suppletori; se essi sono sorvegliati nelle spese di pochi soldi e poi hanno facoltà di aprire crediti supplementari di parecchi milioni; se il Consiglio di Stato è condannato a dettagli minuti e parziali dei dubbi e dei quesiti, anzi che occuparsi delle grandi leggi che occorrono al paese; se la Corte dei conti anzichè avere il gran sindacato dei conti si opprime sotto il peso del riscontro preventivo, parziale e minuto; sapete allora in che si risolvono le garanzie, i riscontri, le cautele? In un gran consumo di tempo, in spese inutili ed enormi a carico dello Stato, in una vera delusione.

Presidente. Il Senato non è più in numero, non possiamo continuare.

Se il Senato lo approva domani al tocco ci sarà riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge stati distribuiti; alle ore 2 seduta pubblica per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XCIV.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi — Presentazione di due progetti di legge — Proposta di aggiornamento delle sedute fatta dal Senatore Montanari — Appello nominale — Adozione della proposta del Senatore Montanari — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti — Proposizione del Senatore Vigliani combattuta dal Senatore Montanari — Reiezione della proposizione Vigliani — Incidente sulla distribuzione degli stampati — Parole al riguardo del Senatore Di Pollone — Dichiarazione e nuova proposta del Senatore Cibrario (relatore) sulle aggiunte del Senatore Vigliani — Spiegazioni richieste dal Senatore Jacquemoud fornite dal Senatore Cibrario — Considerazioni del Senatore Vigliani a confutazione dei riflessi del Relatore — Risposta del Senatore Cibrario — Osservazioni del Senatore Vacca a sostegno delle proposte Vigliani — Appunti del Senatore di Pollone combattuti dal Senatore Vigliani — Sotto emendamento del Senatore Montanari — Nuova proposta in aggiunta alla primitiva del Senatore Vigliani — Aggiornamento della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Guerra ed il Presidente del Consiglio dei Ministri e più tardi interviene pure il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'abate Filippo Perfetti, di un suo opuscolo intitolato: *Il Clero e la Società ossia Della riforma della Chiesa*; La Deputazione provinciale di Forlì degli *Atti di quel Consiglio delle sedute straordinarie del 1861.*

PRESENTAZIONE
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, il primo dei quali si riferisce all'estensione in tutte le province del Regno della legge sulle servitù militari stata promulgata nelle antiche province durante i pieni poteri, il 19 ottobre 1859: il secondo è relativo alla conversione in legge di alcuni decreti concernenti spese per fabbricati militari, per la costruzione cioè di magazzini da polveri nelle piazze forti di Casale e di Alessandria, per modi-

ficazioni di alcune caserme e per l'eruzione di una caserma a Nuoro.

Queste spese erano state portate nei bilanci del 1861 e 62; però, siccome urgeva dar principio ai lavori mentre il Parlamento era prorogato, vi si provvide con R. Decreti.

L'oggetto quindi del progetto di legge si è la convalidazione loro.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati, e distribuiti il primo negli uffici, ed il secondo alla Commissione di Finanze.

Il Senato non essendo ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Giacchè il signor Presidente fa procedere all'appello nominale sul dubbio che il Senato non sia in numero, io prevedendo che se non siamo in numero quest'oggi, lo saremo domani molto più difficilmente, perocchè molti degli onorevoli Senatori che non dimorano in Torino, in questi giorni ameranno di recarsi in seno alle loro famiglie, proporrei che il Senato, seguendo l'esempio della Camera dei Deputati, si aggiornasse fino alla metà della settimana ventura.

Presidente. Interrogherò il Senato sulla sua proposta dopo fatto l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale; nel frattempo sopraggiungono vari Senatori).

Mi venne annunziato che dal registro d'entrata risulta che il numero dei Senatori presenti attualmente è superiore a quello necessario per le deliberazioni. Onde il Senato può dar principio alle sue discussioni.

E in prima lo interrogherò se intende di approvare la proposta dell'onorevole Senatore Montanari che consiste nell'aggiornare le sue sedute a venerdì della settimana prossima, se non erro.

Senatore **Montanari.** Sarebbe per me indifferente che si stabilisse venerdì o giovedì: io non ho precisato il giorno.

Presidente. Mi pare che ella si era riferita a quello che è stato fatto dall'altro ramo del Parlamento. La Camera dei Deputati si è aggiornata fino a giovedì inclusivamente.

Interrogo dunque il Senato se intende di aggiornare le sue sedute dal giorno di domani fino a giovedì prossimo inclusivamente, vale a dire che si riunirebbe in adunanza pubblica venerdì alle ore 2.

Chi approva questo partito voglia alzarsi.

(Approvato).

Stando adunque alla deliberazione presa, conforme anche a quanto si è praticato dall'altra parte del Parlamento, domani non vi è seduta, e non vi sarà fino a venerdì della settimana prossima.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Corte dei conti.

Credo che i signori Senatori avranno avuto tutti per tempo la stampa degli emendamenti che ieri furono proposti. Quindi se non si fanno osservazioni in contrario, io riterò che si possa passare all'esame degli articoli 3 e 4 che erano stati lasciati in sospeso nella seduta di ieri, tenendosi conto degli emendamenti che si sono ai medesimi proposti.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Poichè si è cominciata la discussione sul titolo che riguarda le attribuzioni della Corte dei conti, forse potrebbe essere conveniente di proseguirla, salvo a riprenderla poi sopra gli articoli e gli emendamenti lasciati in sospeso; in tal modo si lascierebbe anche maggior tempo ad esaminare le fatte proposte, giacchè debbo dire, che se gli altri miei colleghi ne hanno ricevuta la stampa quando io l'ebbi sebbene non ne avessi bisogno, essi non ebbero guari agio di esaminarle.

Senatore **Stara.** Ed io non la ricevetti: almeno alle 10 e 1/2 non l'aveva ancora ricevuta.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se aderisce alla mozione del Senatore Vigliani, la quale sarebbe di rimandare alla prossima seduta la discussione di questi articoli coi relativi emendamenti.

Senatore **Montanari** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari.** È vero che ieri fu incominciata la discussione del titolo II, ma non si passò alla votazione di nessun articolo e di nessun alinea; quindi io riterrei che, aggiornando il Senato le sue sedute, si ultimasse la discussione del titolo I, perchè così almeno quella parte sarebbe compiuta.

Presidente. Dunque interrogo il Senato perchè deliberi se la discussione sugli articoli 3 e 4 che sono rimasti in sospenso coi relativi emendamenti debba aver luogo nella prossima adunanza, oppure quest'oggi. Chi intende rimandare la discussione di questi articoli ad una prossima adunanza...

Senatore **Montanari.** Avevo detto il contrario.

Presidente. Ha qualche osservazione a fare sull'ordine della votazione?

Senatore **Montanari.** Aveva detto il contrario; aveva detto che, essendo già quasi compiuta la discussione del primo titolo, e non restando che quei due articoli in sospenso, giacchè la discussione del secondo titolo non è ancora incominciata, e giacchè il Senato ha deciso di prorogarsi, io troverei molto conveniente che si finisse il titolo primo, perchè allora la discussione comincierebbe intiera sul secondo titolo dopo la proroga.

Presidente. Vuol dire che è d'opinione differente dal Senatore Vigliani.

Interrogo il Senato se vuole rimandare ad una prossima adunanza la discussione del 3 e 4 articolo cogli emendamenti.

Chi intende di rimandare la discussione, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova la discussione non è rimandata).

La parola è al Senatore Di Pollone sull'incidente del ritardo nella distribuzione degli stampati testè avvertito.

Senatore **Di Pollone.** Siccome dipende precisamente dalla Questura del Senato di invigilare a che i servizi dipendenti dal Senato stesso siano puntualmente eseguiti, io dovetti informarmi di quanto era avvenuto relativamente alla distribuzione della stampa che contiene gli emendamenti dell'onorevole Senatore Vigliani, e l'ho fatto tanto più perchè ieri prima di lasciare il Senato, aveva raccomandato caldissimamente che questo servizio fosse puntualmente compiuto.

Ieri sera ad ora tarda lo stampatore depose in Senato tutti gli stampati occorrenti.

Gli uscieri questa mattina si presentarono alle ore sette a ritirarli per distribuirli, ma siccome le chiavi sono confidate alla direzione della Galleria, non poterono

cominciare il servizio prima delle ore otto; e dalle informazioni assunte mi risulta che la maggior parte degli stampati fu distribuita dalle ore 8 alle 9.

Se qualcuno non li ha ricevuti che più tardi, è un'eccezione, ma la massa fu distribuita dalle ore 8 alle 9.

Presidente. Siamo rimasti alla discussione degli articoli 3 e 4; credo opportuno di incominciare dal dare nuovamente lettura dell'art. 3 colle aggiunte ed emendamenti che si sono proposti.

L'art. 3 è così concepito:

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto Reale a relazione del Ministero delle finanze, sulla proposta della Corte ».

Qui viene la proposta del Senatore Vigliani il quale intenderebbe, che s'intercalasse un articolo nei seguenti termini:

« Il Presidente sarà scelto fra gli alti funzionari amministrativi o giudiziari che contino 25 anni di servizio e siano rivestiti di un grado non inferiore a quello di Consigliere di stato nell'ordine amministrativo o di Consigliere di Cassazione nell'ordine giudiziario.

« I Presidenti di Sezione saranno parimente scelti fra i funzionari amministrativi o giudiziari aventi almeno 20 anni di servizio, ed un grado non inferiore a quello di Consigliere della Corte medesima, o di Presidente di Sezione di Corte d'appello.

« I Consiglieri saranno nominati sopra una lista di tre candidati proposti dalle Sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i funzionari amministrativi o giudiziari che abbiano grado di Segretario o Direttore generale di Ministero, oppure un grado non inferiore a quello di Direttore Capo di Divisione in un Ministero, o di Consigliere d'appello congiuntamente* a 15 anni di servizio.

« Nel primo ordinamento della Corte la nomina dei Presidenti sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei Consiglieri si farà dai medesimi Presidenti ».

L'ufficio centrale non aveva accettate le tre prime parti della proposta del Senatore Vigliani ma accoglieva l'ultima parte, che però riformava nei seguenti termini:

« Il Presidente della Corte, e i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« La nomina dei Consiglieri avrà luogo sulla pro-

posta di una Commissione composta del Presidente e dei Presidenti di sezione della Corte; e ciò anche nella prima formazione.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale ha preso nuovamente ad esame la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, e si è confermato nell'opinione che ha già espressa ieri intorno alla poca convenienza, che egli ravvisa di restringere soverchiamente l'azione del Governo in queste nomine, mediante categorie, le quali hanno il difetto di escludere certe specialità, che non trovandosi incluse in queste categorie, non potrebbero in nessun caso venire nominate.

L'ufficio centrale ha anche preso ad esame la proposta, che aveva avuto l'onore di fare ieri in Senato, ed ha creduto che la formola con cui è concepita, restringa anch'essa troppo l'azione del Governo, epperò vi aggiungerebbe le seguenti parole, la quale (Commissione) presenterà a quest'uopo una lista di tre candidati.

L'ufficio non insiste neppure per l'adozione di questo emendamento che ieri ha proposto, e non lo ritira, ma si rimette alla saviezza del Senato nel caso esso preferisse il testo della prima redazione.

Presidente. In via principale adunque l'opinione dell'ufficio sarebbe, che si adottasse l'articolo come sta.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale non ritira l'emendamento che ha proposto in prima a cui aggiunse le parole *la quale presenterà a quest'uopo una lista di tre candidati*. Esso però si rimette alla saviezza del Senato pel caso, che la maggioranza preferisse la redazione del testo dell'ufficio centrale che è pur quella del testo ministeriale.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud. Pregherei l'onorevolissimo Relatore dell'ufficio centrale di volere spiegarmi, se nel suo intento, si voglia che il Consiglio dei Ministri non possa nominare a consiglieri della Corte dei conti altre persone che quelle che sarebbero presentate dai tre Presidenti. Quando la Corte fosse istituita, il giudizio dell'intera Corte, in quest'ultimo caso, offrirebbe sicuramente maggiori guarentigie di una buona scelta, che quello dei tre Presidenti soltanto. Se si tratta poi della prima formazione, la proposta dei tre Presidenti recentemente nominati dal Consiglio dei ministri, quantunque quei personaggi siano molto autorevoli, non m'ispirerebbe uguale fiducia che la scelta del Consiglio intero dei Ministri, il quale è in maggior numero e da cui emana la nomina dei Presidenti stessi. Tanto più che i tre Presidenti saranno meno in grado che i Ministri di avere informazioni esatte sulle maggiori capacità finanziarie del Regno. Io non potrei rendermi ragione perchè il Consiglio dei Ministri, al quale l'ufficio centrale dà la sua fiducia per la scelta dei Presidenti, cesserebbe di averla per la nomina dei consiglieri. Il Con-

siglio dei Ministri è stato preferito, sia dal progetto della Camera dei Deputati sia da quello dell'ufficio centrale, per la nomina tanto dei Presidenti quanto dei consiglieri, ed io non potrei accettare la limitazione che si vorrebbe fare (col proposto emendamento) alla sola nomina dei Presidenti. Io credo anche che collo stabilire delle categorie non si favoriscano migliori scelte di quelle che si farebbero lasciandole sotto la responsabilità di quelli che ne hanno l'incarico dalle leggi. Motivo per cui io voterò contro gli emendamenti ed i sotto emendamenti proposti.

Senatore Cibrario, Relatore. Quando l'ufficio centrale si è accostato alla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani relativamente alla nomina dei consiglieri, si è determinato ad accettarla per la considerazione che chi ha maggior interesse e maggiore cognizione della capacità de' consiglieri da nominarsi, è precisamente la Commissione composta del presidente e de' presidenti di sezione della Corte. Non è questione di fiducia, è questione di avere interesse speciale, l'interesse del Corpo, e di essere in grado per la lunga pratica che hanno di conoscere meglio chi sia fornito de' requisiti necessari per il grado eminente di consigliere della Corte dei conti; di maniera che è evidente, che presentandosi a tal uopo una lista di tre candidati, la scelta del Consiglio dei ministri si aggirerà su questa.

Nel caso poi che non trovasse nessuno in questa lista che potesse meritare la confidenza del Governo, credo che questo sarebbe nel suo diritto di eccitare la Commissione a presentarne una seconda.

Presidente. Faccio osservare al Senato che, secondo il nostro regolamento, i sotto emendamenti debbono nella votazione precedere gli emendamenti, e la proposta dell'ufficio centrale vestirebbe il carattere di sotto emendamento.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Comincio dal fare qualche osservazione sopra il riflesso che ha accennato il Presidente: io credo che la proposta che deve essere prima messa ai voti, è quella che si scosta di più dal progetto che si trova in discussione.

Ora, a mio avviso, la mia proposta si discosta molto più dalla disposizione dell'articolo 3 che non quella dell'ufficio centrale, la quale evidentemente è molto più consona a quanto quell'articolo dispone; per questo motivo io crederei che, quando si giungerà a porre la questione a partito, dovrà avere la precedenza, se altra proposta non interviene, la mia proposta sopra quella dell'ufficio centrale; ad ogni modo sopra questo punto occorrerà forse di discutere ulteriormente.

Entrerò tosto ad esaminare la questione. Non è senza un senso di qualche compiacenza che ho inteso enunciare dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale la deliberazione presa sulla mia proposta dal medesimo ufficio.

Badaudo alle gravi difficoltà di fare una disposizione

soddisfacente su questo argomento molto delicato e spinoso, io mi doveva sicuramente aspettare a obiezioni molto maggiori di quelle che si vengano facendo alla mia proposta.

E invero il Relatore dell'ufficio centrale ha limitato a un sol appunto le sue osservazioni.

Esso ha creduto che la mia proposta peccchi di troppa ristrettezza siccome quella che chiuderebbe la porta ad alcune capacità le quali non si troverebbero comprese nelle categorie che figurano nella disposizione da me formolata. Sicuramente ella è cosa non solo ardua, ma forse impossibile di tracciare tali categorie che vadano esenti dall'una di queste due imperfezioni, o di essere troppo larghe o di essere troppo limitate. Ma in questa materia è da tenersi per migliore quel sistema il quale abbia minori inconvenienti. Si avvera qui il detto del poeta « Optimus ille est qui minimis urgetur maculis. »

Il cercare l'ottimismo in questa materia che non ha nè può avere un tipo assoluto di precisione, non è cosa possibile, non è cosa umana.

Ora io non ho inteso dall'ufficio centrale accennare nemmeno una classe di impiegati, una classe di cittadini, che possa presentare titoli o vocazione in qualche modo ad entrare nella Corte dei conti, e che a termini della mia proposta ne rimarrebbe escluso. Quindi mi sarebbe difficile l'entrare in particolari per combattere l'accusa che viene mossa contro la mia proposta. Epperò teneandomi in sulle generali, dirò che le categorie inchiusse nella disposizione da me sottoposta al Senato comprendono certamente tutte quelle persone le quali possono offerire maggiori guarentigio di capacità, di esperienza, di integrità. Io ho procurato di congiungere in ciascheduna parte dell'articolo da me proposto, due essenziali elementi; l'elemento della scienza l'elemento della pratica. L'elemento della scienza desunto dalla qualità della carica che sarebbe coperta da coloro i quali potrebbero essere chiamati a sedere nella Corte; l'elemento della pratica derivato dal tempo, dacchè essi coprono certi uffici amministrativi o giudiziari di non lieve momento che darebbero ingresso nella Corte. Sicuramente può accadere che esista un cittadino dottissimo, capacissimo di essere membro, e anche di sedere a capo della Corte dei conti, e che non abbia mai appartenuto ad alcuna delle proposte categorie, perchè non abbia mai coperto pubblici uffizii. Ma se noi teniamo dietro a questi casi rari e straordinarii, ci troveremo sicuramente nella impossibilità di adottare mai una legge nè in questa, nè in altra materia consimile.

Io non sarei sicuramente restio ad ammettere allargamenti o restrizioni di quelle categorie che ho creduto di proporre; ma non mi pare che si possa respingere in massima queste categorie per la generica eccezione che qualche capacità distintissima in esse non si trovi compresa.

Un Necker, un Turgot, potrebbero forse, non essendo stati funzionari per un dato numero di anni, non es-

sere compresi in alcuna delle categorie da me indicate; ma in compenso dell'esclusione di qualche distinta capacità, io credo che le mie categorie produrranno il vantaggio molto notevole di chiudere la porta a mille incapacità che sarebbero ammesse dalla legge quale sta scritta nel progetto.

Questo è lo scopo, questo è il grande beneficio del sistema delle categorie; esse assicurano scelte buone, ancorchè non sempre le migliori e le ottime.

Dobbiamo cioè contentarci di stabilire per i casi ordinari certe norme, certe precauzioni per cui si riesca a evitare le scelte cattive.

Io credo che le categorie che a me sembrarono degne di essere inserite nella legge, raggiungerebbero tale importante scopo.

Non potrei poi aderire alla proposta che venne fatta dall'ufficio centrale, in conformità di una parte dell'articolo da me formulato.

L'ufficio centrale, ammettendo l'ultima parte di quell'articolo con essenziali modificazioni, sostituisce sostanzialmente all'arbitrio del Consiglio dei Ministri responsabili l'arbitrio di una Commissione di persone irresponsabili quali sono i presidenti della Corte dei conti; non impone a questa Commissione nessun vincolo, nessuna restrizione, o così la colloca precisamente nella condizione in cui si troverebbe il Consiglio dei Ministri.

Per verità stando così le cose, io mi sentirei disposto ad inclinare nell'opinione dell'onorevole Senatore Jacquemoud, che il Consiglio dei Ministri può per lo meno meritare la stessa fiducia che meriterebbe questa Commissione, quando la sia lasciata interamente libera nelle sue proposte.

Dirò di più: evvi nell'attuazione di questo sistema un pericolo che non esiste nella proposta che venisse deliberata dal Consiglio dei Ministri; evvi il pericolo che si vada ordinando una specie di consorzeria oligarchica da questi pochi funzionari che sarebbero chiamati a fare le proposte al Governo; così che venga a costituirsi un Corpo di tutto loro genio e di tutto loro gusto; e per verità questo sarebbe il massimo dell'inconvenienti che possa introdursi nel modo di comporre la Corte dei conti, poichè essa verrebbe a reclutarsi di persone che in qualche modo formerebbero tra di loro una confraternita, con danno evidente di tutti quegli interessi di pubblico servizio che si tratta di tutelare.

Per moderare alquanto l'inconveniente della sua proposta l'ufficio centrale ha ben consentito di fare un'aggiunta, quella cioè che non esigerebbe proposte singolari ossia di un solo candidato, ma ammetterebbe la proposta di tre candidati nel senso da me progettato. Crederei veramente preferibile questo sistema della presentazione di tre candidati a quello di proporne un solo, perchè la proposta di più soggetti fatta sopra diversi concorrenti lascia al Governo ancora il potere di rimediare in qualche modo a quell'inconveniente che io dianzi vi accen-

nava. Ma, non ostante questo temperamento, non parmi che l'emendamento dell'ufficio centrale potrebbe bastare a raggiungere lo scopo a cui mira la mia proposta, che è quello, come diceva, di assicurare per l'ordinario scelte almeno soddisfacenti, e di rendere impossibili le cattive.

Quindi io insisterei perchè il Senato volesse accogliere la mia proposta, dichiarando però che, ove alcuno degli onorevoli colleghi intendesse di proporre modificazioni nel senso di allargare o variare le categorie da me accennate, io sarei ben contento di preedere ad esame tali proposte, e molto facilmente mi risolverei a secondarle nella via della conciliazione.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario, Relatore. L'onorevole Senatore Vigliani osservò che l'ufficio centrale non ha indicato nessuna delle categorie che sarebbero ommesse nella proposta da lui fatta.

Io potrei accennarne tre: vi potrebbe essere uno scrittore che avesse dato prova di essere profondo nella scienza finanziaria; potrebbe esservi un professore della stessa scienza finanziaria; infine vi potrebbero essere molti uomini parlamentari che hanno fatto prova nell'esame e nella discussione dei bilanci di gran scienza in questa materia. Tutti questi sarebbero esclusi nelle categorie proposte dall'onorevole Senatore Vigliani.

Per contro veggio in esse figurare essenzialmente l'ordine giudiziario.

Io non dubito punto che in questo vi siano persone anche intelligenti in materia economica, anzi tutte avranno chi più chi meno intelligenza della scienza economica; ma non sono egualmente certo se ne avranno abbastanza per poter fare un consigliere della Corte dei conti.

Per ora restringo le mie osservazioni a questa parte perchè mi pare che la questione delle categorie debba, essere decisa prima; parlerò poi dopo degli appunti fatti all'emendamento proposto o per meglio dire accettato dallo ufficio centrale intorno al quale non senza meraviglia ho trovato che il Senatore Vigliani abbia fatte eccezioni, quasi che non si trattasse di cosa presa da lui. Egli ha detto che con ciò si verrebbe ad alimentare lo spirito di consorzeria e di confraternità; ma un tale spirito sarà sempre più vivo se la nomina è estesa a tutta la Corte dei conti, e non ai soli capi di essa, come si propone dall'ufficio centrale, modificando in questo senso la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Esprimendo la mia opinione, pienamente consenziente alla proposta del mio onorevole amico Senatore Vigliani, io non aggiungerò parole od argomenti a conforto della sua proposizione che ha svolto con tanta faccogia ed acume; dirò solo che a me parve in verità un felice pensiero quello d'insinuare in questa legge certe norme e certe condizioni come a guarentigia della buona scelta di codesto supremo magistrato; e l'onorevole Senatore Vigliani ricorrevole op-

portunamente come nell'organismo giudiziario, il legislatore fu molto sollecito di circondare di solide garanzie la magistratura regolandone le condizioni di eleggibilità e di progresso gerarchico appunto nello scopo di antivenire ogni pericolo di arbitrio.

Ora perchè non si farebbe lo stesso rispetto all'ordinamento di un supremo magistrato amministrativo investito di poteri così larghi? Perchè non imporre anche un freno all'arbitrio ministeriale? Adopero questa frase non già come espressione di diffidenza ma come questione di principii.

In ogni caso pare a me che il sistema suggerito dall'onorevole proponente fosse inteso appunto ad imporre freni all'arbitrio sconfinato, e sotto questo rapporto non parmi che si possa desiderare di più, e veggio con sorpresa come questo sistema, che è quello delle categorie, sia combattuto dall'ufficio centrale sostituendovi una qualche cosa che mal soddisfa allo scopo.

Il sistema delle categorie può, come ben diceva l'onorevole proponente, andar incontro a difetti o per troppa ampiezza, o per troppa restrizione, e potrebbe per avventura lasciar da banda taluna capacità degna d'aver seggio in quel Consesso; ma è pur certo che questo sistema nei suoi effetti imporrà dei freni, circoscriverà il campo della scelta. Sotto questo rapporto io non credo potrai dubitare della convenienza e della efficacia del sistema stesso, il quale ha il vantaggio che trasegliendo gli elementi di composizione da certe classi, non permetterà pertanto che non si tenga conto delle prove, dei servizi prestati e di tutto ciò che può allontanare il pericolo dell'elevazione subitanea di uomini nuovi, i quali non siano circondati di quei requisiti, che sono il frutto, sempre, non solo della scienza, ma anche dell'esperienza, e del maneggio degli affari pubblici.

Ora se noi volessimo seguire il sistema dell'ufficio centrale, quello cioè di mutilare questa proposta, accogliendo la sola parte che riguarda l'iniziativa, di cui si vorrebbe investire la Commissione, o per meglio dire i capi di collegio, ed escludendo il sistema delle categorie, io mi associerei in tal caso pienamente al concetto dell'onorevole proponente, cioè che allora non si tratterebbe che di sostituire all'arbitrio ministeriale, di cui si diffida, un arbitrio di una natura poco diversa.

Aggiungerò un'idea, che laddove il sistema dell'ufficio centrale potesse trionfare, io credo e mi propongo di farne oggetto in questo caso d'un sotto emendamento, che cioè nella parte che contempla le disposizioni transitorie, bisognerebbe pigliar delle cautele, e provvedere a certe esigenze momentanee e transitorie, ma ben gravi.

Ed eccomi a spiegare anticipatamente il mio concetto.

Il Governo nella costituzione di questa nuova Corte dei conti, la quale raccoglierà l'eredità delle quattro Corti dei conti esistenti nelle varie parti d'Italia, e destinate a sparire, il Governo non può dispensarsi dal

mettere a tributo gli elementi buoni di queste Corti medesime.

Sotto questo rapporto adunque ognuno vede come nel primo impianto il Governo non potrebbe punto passarsi di un riguardo di preferenza inverso quei funzionari meritevoli di considerazione per perizia o buona fama; e se noi volessimo seguire rigorosamente il sistema o delle categorie o dell'iniziativa deferita ai capi di collegio nella prima composizione, nel primo ordinamento, ci esporremo al pericolo di limitare e vincolare siffattamente la scelta del Governo, da recare l'offesa d'un ingiusto obbligo agli attuali componenti delle varie Corti dei conti, i quali sotto tutti i rapporti hanno titoli alla preferenza. Aggiungasi che questa preterizione torcerebbe a detrimento del pubblico erario, in quanto si aggraverebbe dell'onere di funzionari stipendiati, non potendosi questo diritto acquistato manomettere senza il corrispettivo della prestazione di opera.

Mi riservo di farne apposita proposta nella sede propria delle disposizioni transitorie.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Allorquando il Senatore Vacca pronunziava il suo discorso, diceva queste precise parole, cioè che le categorie venivano a circoscrivere il campo delle scelte da farsi.

Io ho sott'occhio l'art. 6 dello Statuto, il quale dichiara che il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. Non intendo veramente di trarre argomento da ciò che dalla formazione di categorie si venga assolutamente a violare il diritto che lo Statuto concede al Sovrano; mi pare però evidente che si pone una gravissima limitazione alla responsabilità ministeriale. Credo che, secondo il nostro regime costituzionale, i Ministri debbono avere la libertà della scelta dei funzionari, poichè essi soli rispondono della buona o cattiva qualità delle scelte medesime; per lo che conchiudo che non si potrebbe convenientemente ammettere le categorie diverse, e che convenga riferirci al testo primitivo dell'art. 3. del progetto dell'ufficio centrale, rigettando la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, e quella subordinata dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Ancor che mi sembri che il Senato non si mostri guari disposto ad accettare favorevolmente la mia proposta, credo tuttavia mio dovere di purgarmi ancora da alcune imputazioni che mi sono state fatte dallo onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Spiegando meglio il concetto dell'ufficio il dotto Relatore osservò che le mie categorie escluderebbero specialmente due specie di capacità che sarebbero degne di appartenere alla Corte dei conti.

In primo luogo nominava gli scrittori distinti, in secondo luogo i professori illustri.

Io rispetto altamente coloro che stampano buoni libri

e quelli del pari che insegnano dottamente dalle cattedre le materie scientifiche.

Ma mi permetta il Senato di osservare che la Corte dei conti deve essere essenzialmente un collegio di uomini pratici più ancora che di dotti; un collegio dirò meglio, di persone che siano istruite e pratiche ad un tempo nelle cose amministrative e giudiziario.

Ora conosce meglio di me l'onorevole signor Senatore Cibrario, come difficilmente concorra l'elemento del senso pratico negli scrittori anche insigni e nei professori anche dottissimi, poichè vivono costantemente nei vaghi campi delle dottrine astratte. Egli tanto più facilmente mi accorderà questo, in quanto che sembra contendere all'ordine giudiziario l'attitudine allo esercizio delle funzioni che si esercitano dalla Corte dei conti, dove pur si tratta, fra le altre cose, di tenere giudizi, di pronunziare decisioni sopra materie contenziose. Per verità, io credo di avere gran ragione di sentirmi vivamente sorpreso nello intendere che si vuol chiudere all'ordine giudiziario l'ingresso in un Corpo di magistratura dove mi pare che abbiano un titolo tanto evidente a sedere degnamente e con vantaggio del servizio. Ma il Senatore Cibrario mi dirà che egli non intende escludere affatto l'ordine giudiziario, ma che vorrebbe soltanto non ammetterlo con troppa larghezza.

Al che io risponderai francamente che non sarebbe nemmeno mia intenzione, comprendendo i magistrati nelle categorie ammissibili alla Corte, di imporre al Governo o a chi deve presentare le proposte, di fare ai magistrati una larga parte, poichè riconosco che la parte più estesa dovrebbe essere concessa agli abili amministratori; ma sostengo ad un tempo con tutta la forza di cui sono capace, che una parte debba pur sempre essere fatta ai magistrati, e dirò di più che, senza il concorso di magistrati capaci e sperimentati, crederei che la Corte dei conti sarebbe sempre un Corpo imperfetto e non abbastanza atto a compiere la sua missione nel disimpegno delle sue funzioni le più difficili, e soprattutto di quelle che consistono in pronunziar sentenze sopra gli affari contenziosi. Quindi io ripeto che a giusta ragione l'ordine giudiziario vi debba avere la sua parte, vi debba figurare in quella conveniente proporzione che sarà definita dal criterio di coloro che dovranno fare le proposte.

Infine l'onorevole Senatore Cibrario manifestava un senso di sorpresa perchè io censurassi l'emendamento dell'ufficio centrale che, a suo credere, corrisponde ad una parte della mia proposta. Mi permetterò di fare osservare all'ufficio centrale ed in particolare al degno suo relatore, che gran distanza corre fra il suo emendamento e la mia proposta.

La disposizione dell'ultima parte della mia proposta non contiene che una regola transitoria da osservarsi per una sola volta nella prima istituzione della Corte, invece questa regola vien resa permanente e trasformata in sistema costante dall'emendamento dell'ufficio centrale.

Disposto ad ammettere per necessità, in un solo caso, un modo particolare di proposta, non l'ammetterei mai per regola, allorchè il Corpo si trovi costituito e divenga possibile un altro sistema più congruo e rassicurante. Nè mi pare difficile lo scorgere quanto lo spirito di consorte sia assai più da temersi da una piccola Commissione che non da un Corpo intero; quanto sia più da temersi da una Commissione a cui l'ufficio non impone nessun vincolo, nessuna restrizione, giacchè l'ufficio dà bando alle categorie, che non dà un Corpo numeroso, il quale nel fare le sue proposte non possa vagare a suo piacimento, ma si debba contenere in quella ragionevole cerchia che risulterebbe da certe categorie prescritte dalla legge.

Aggiungerò ancora due sole parole per rispondere ad una difficoltà che sarebbe gravissima, quando sussistesse, e che è stata messa avanti da ultimo dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Egli pensa o dubita per lo meno, che la mia proposta possa impingere nella disposizione dello Statuto che riserva alla Corona la collazione delle cariche. Io mi permetterò di osservare a questo riguardo che il principio della collazione delle cariche riservato alla Corona non esclude punto che si dettino dalla legge norme per le nomine e che si prescrivano requisiti e condizioni di nomina. Tutti i paesi costituzionali i quali hanno scritta uguale disposizione nella loro costituzione ci presentano esempi di leggi relative alle pubbliche cariche di ogni ramo di amministrazione, le quali stabiliscono norme, requisiti, qualità perchè la Corona possa nominare a certe cariche dello Stato. Aggiungerò ancora che se ci fosse alcuna offesa al principio sancito nell'art. 6 dello Statuto, essa si troverebbe ben più grave in quella disposizione del progetto, cioè nella seconda disposizione dell'art. 3 che discutiamo, dove non pure si prescrivono categorie, non pure si esige la proposta di una terna, ma si richiede precisamente una proposta individuale, dalla quale il Governo non si possa discostare; e la conseguenza di tale disposizione è stata talmente sentita dall'ufficio centrale, che togliendo le parole di *proposte del Ministro delle finanze* vi ha surrogato le parole di *relazione del medesimo Ministro*: cosicchè questo Ministro è convertito in un semplice relatore delle proposte fatte dalla Corte dei conti. Io credo che nemmeno questa disposizione si possa a rigor di termine, dire contraria al detto articolo dello Statuto; ma ripeto se l'opinione, o dirò meglio, il timore manifestato dall'onorevole Senatore Di Pollone ha qualche fondamento, condurrebbe a condannare la seconda disposizione dell'art. 3 redatta dall'ufficio centrale, non mai quella disposizione che prescrive semplicemente norme e categorie da osservarsi nel fare le proposte o le nomine dei membri della Corte.

Rimetto, del resto, all'alta saviezza del Senato il pronunziare il supremo suo giudizio sopra la gravissima questione.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Replicherò pochissime parole alle osservazioni dell'onorevole Senatore **Vigliani**. Io aveva accennato a tre categorie che sarebbero dimenticate nella proposta dell'onorevole Senatore **Vigliani**, quelle cioè degli scrittori, professori e degli uomini parlamentari, i quali avessero fatto prova di molta pratica e di molta scienza nell'esame e nella discussione dei bilanci. Ma non occorre certo che io aggiunga che l'ufficio centrale non ha inteso mai di escludere i magistrati e il Corpo giudiziario: egli solo ha inteso dire che non si poteva fare una così larga parte nella formazione della Corte dei conti all'ordine giudiziario.

In quanto alla questione sollevata dall'onorevole Senatore **Di Pollone**, l'ufficio accetta pienamente tutte le dottrine emesse dall'onorevole Senatore **Vigliani**, le quali trovano il loro appoggio anche in molte leggi che si sono fatte, come per esempio in quella dell'ordine giudiziario, in quelle dell'istruzione pubblica, nelle quali non si è mai creduto che il dettar certe condizioni circa l'eleggibilità degli impiegati potesse scemare la prerogativa della Corona assicurata dallo Statuto che noi tutti siamo decisi di rispettare.

Senatore **Di Pollone**. Mi permetta il signor Senatore **Vigliani** di osservargli che io non ho punto detto che le sue proposte venissero ad impingere nelle disposizioni dello Statuto, io dissi anzi che non credevo che lo stabilire categorie impingesse nel disposto dell'art. 6 dello Statuto, ma che temevo che scemassero la responsabilità ministeriale, perchè nel regime costituzionale, sotto il quale viviamo, era in certo qual modo un'offesa al principio sanzionato dallo Statuto.

L'osservazione poi che il Senatore **Vigliani** mi attribuiva di convertire un Ministro in un semplice Relatore delle proposte fatte dalla Corte dei conti, non mi venne o non mi poteva venire in mente, perchè un Ministro facendo d'ogni suo atto relazione al Re, è quindi Relatore tuttodì, ma Relatore spontaneo di una sua idea.

Senatore **Vigliani**. Rettificherò una espressione dell'onorevole Senatore **Di Pollone**.

Io non ho attribuito all'onorevole Senatore **Di Pollone** ma bensì all'ufficio centrale di avere surrogato modificando il testo dell'art. 3 alla proposta, la semplice relazione del Ministro delle finanze.

Dirò tuttavia che anche ciò che ora egli ha sostenuto, cioè si diminuisca colle categorie da me proposte la responsabilità ministeriale, impingerebbe pure nello Statuto, perchè questa responsabilità vuol essere mantenuta intera; ma essa non potrebbe soffrire nessuna lesione nel sistema da me propugnato: ben la potrebbe soffrire nel sistema più ristretto che rende il Ministro un semplice esecutore di una proposta della Corte.

Quanto agli uomini parlamentari di cui aveva fatto opportuno cenno l'onorevole Relatore, io debbo presentare un'osservazione della quale l'onorevole Cibra-

rio è già pienamente informato. Io ebbi a conferire con esso lui di tale idea, prima che avessi l'onore di presentare la mia proposta al Senato: gli manifestava il pensiero di comprendere fra le categorie precisamente i membri del Parlamento che vi seggano da alcuni anni. Si fu un semplice riguardo di delicatezza verso il Senato che ha suggerito al signor Senatore **Cibrario** di consigliar me a non parlare di tale categoria, perchè si sarebbe potuto concepire l'idea che volesse il Senato aprire ai suoi membri l'adito ai posti della Corte prendendo ai membri dell'altro ramo del Parlamento. E siccome allora non era ancora sorto il dissenso tra il Ministro ed il Senato sulle questioni principali che si sono votate, così si era pensato che forse il Governo avrebbe più opportunamente chiesto che si ammettesse la categoria degli uomini parlamentari. Per questo motivo io non ne ho fatto parola. Ma io sono così persuaso che si debba tener conto di quest'importante elemento, nel quale scorgo guarentigie di scienza e di pratica nelle cose del bilancio, che lo ripeto, io l'avevo compreso nel primo concetto della mia proposta e non per altro l'ho passato poi sotto silenzio se non per aderire al consiglio benevolo, da me apprezzato, dell'onorevole Senatore **Cibrario**. Può dunque il Senato di leggieri comprendere come di buon grado io farei in questa parte ritorno al mio primitivo pensiero.

Senatore **Montanari**. Io volentieri accetterei la proposta dell'onorevole Senatore **Vigliani**, perchè lo stabilire categorie e requisiti per la nomina ad una Corte di sì alta importanza, mi sembra certamente ragionevole ed opportuno. Per altro pregherei il Senatore **Vigliani** a voler modificare le condizioni che egli propone. Desidera egli, oltre il grado e l'ufficio, come guarentigia di capacità anche un periodo di servizi prestati. E domanda 25 anni per il presidente: 20 anni per i presidenti di sezione: 15 anni per i consiglieri.

Io non potrei in questo acconsentire: perciocchè quando vi sieno le condizioni del grado e della carica, mi pare che basti.

Oltre di ciò avrei a fare un'altra considerazione che dirò molto importante. Il Regno d'Italia si estende ora dalle Alpi alla Sicilia, quindi si compone delle antiche e delle nuove province; ebbene egli è certo che nelle nuove, che passarono per mezzo la rivoluzione, altri funzionari tanto dell'ordine amministrativo, che giudiziario, sono per lo più uomini nuovi, mentre i funzionari che erano in carica prima, o fuggirono, o furono dimessi: per conseguenza i funzionari dell'ordine giudiziario e dell'ordine amministrativo delle province nuovamente annesse, sono per lo più uomini nuovi.

Io non credo che il Senato voglia costituire un privilegio per i soli funzionari delle antiche province, e certamente riuscirebbe un privilegio per i soli piemontesi, ove i funzionari civili o giudiziari delle altre province avessero mestieri di 25 anni e anche di 20 o di 15 di servizio per essere nominati consiglieri alla Corte dei conti.

Presidente. Volendo farne oggetto di un sotto emendamento lo formoli in iscritto.

Senatore Montanari. Vorrei semplicemente sopprimere la condizione degli anni di servizio.

Presidente. Domando al Senato se appoggia questo sotto emendamento.

(Appoggiato).

Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Io non potrei accettare, in via principale, come si suol dire, la proposta presentata dall'onorevole Senatore Montanari. Ma quando la mia proposta non ottenesse l'approvazione del Senato, mi ricovererei volentieri sotto l'ombra del suo emendamento siccome quello che stabilisce almeno qualche diga ad un arbitrio sconfinato, che io credo non debba sancirsi in questa vitale parte della legge.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Montanari a riflettere che alla Corte dei conti conviene che concorrano impiegati che abbiano i due requisiti di scienza e di esperienza.

Egli adduce una ragione speciale e temporaria per far togliere la condizione del tempo, siccome quella che, a suo parere, potrebbe impedire che a quel Corpo fossero aggregati i funzionari delle nuove province, i quali possono difficilmente contare una carriera di lunghi anni. A questo riguardo mi permetta il Senatore Montanari di osservargli che questi degni funzionari potranno trovare posto in altre amministrazioni, in altre magistrature, ma che quanto alla Corte dei conti, importa principalmente di provvedere non solo al presente, ma eziandio all'avvenire della sua salda e soddisfacente

costituzione. Quindi egli si persuaderà che all'inconveniente dell'esclusione di qualche funzionario di quei paesi ai quali alludeva, dovrebbe sicuramente prevalere la necessità di ottenere da qualsiasi parte del Regno un complesso di uomini che compongano una Corte dei conti degna veramente per ogni riguardo della fiducia della nazione.

Voci. Ai voti. Ai voti.

Presidente. Stanno a fronte due sistemi....

Senatore Vigliani. Domando perdono, signor Presidente; vengo ora all'aggiunta per gli uomini parlamentari (*Rumori*) poichè io intendo che nella mia proposta figurino quest'aggiunta.

Presidente. Frattanto osservo come non si potrebbe procedere nè alla discussione sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani, nè tanto meno dare un voto sugli emendamenti e sugli articoli, se non siamo rigorosamente in numero, la questione essendo tale da esigere la più scrupolosa esattezza.

Ho visto con dispiacere alcuni Senatori che qui si trovavano da principio abbandonare l'aula, prego perciò i signori segretari di voler riconoscere se siamo in numero legale, che deve essere di 78.

(Si procede dai Senatori segretari alla verificaione del numero dei Senatori).

Debbo avvertirvi che il Senato non è più, in numero e che con mio rincrescimento sono costretto a rimandare la seduta a venerdì prossimo per la continuazione della discussione.

Venerdì dunque l'adunanza pubblica sarà alle ore 2. La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

XCV.

TORNATA DEL 7 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti — Comunicazione di alcune modificazioni del Senatore Vigliani all'aggiunta proposta dal medesimo all'art. 3 — Incidente sulla mozione d'ordine fatta dal Senatore Di Revel — Parlano in proposito i Senatori Lausi, Farina, Di Pollone e Vigliani — Comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ed esposizione dei principii politici del nuovo Ministero — Instanza del Senatore Di Revel — Spiegazioni al riguardo del Presidente del Consiglio e dei Senatori Menabrea e Della Rovere — Ripresa della discussione sul mentovato progetto — Dichiarazione ed istanze del Ministro delle finanze — Presentazione di un progetto di legge. — Sviluppo per parte del Senatore Vigliani delle proposte modificazioni all'aggiunta da lui fatta all'art. 3, appoggiate in massima dai Senatori Chiesi e Vacca e combattute dal Senatore Des Ambrois (membro dell'Ufficio Centrale) e dal Ministro delle finanze — Risposta del Senatore Vigliani — Considerazioni del Senatore Castelli Edoardo — Osservazioni del Senatore Farina in appoggio dell'aggiunta Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3064. Parecchio Società di assicurazioni aventi sede nel Regno, per mezzo dei loro rispettivi rappresentanti muovono reclami contro alcune disposizioni del progetto di legge relativo alla tassa sulle assicurazioni, e suggeriscono varie modificazioni che, a loro avviso, vi si dovrebbero introdurre.

N. 3065. I Direttori delle Compagnie di assicurazioni marittime stabilite in Napoli, sottopongono al Senato alcune osservazioni onde ottenere che venga in taluna parte modificato il progetto di legge inteso ad imporre una tassa sulle assicurazioni.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente del Consiglio provinciale di Messina degli *Atti dello stesso Consiglio della sessione di novembre scorso*;

Il Presidente della regia Deputazione sopra gli studi di storia, del 10 volume della raccolta *Monumenta historiae patriae*;

La Deputazione provinciale di Milano di n. 20 copie degli *Atti di quel Consiglio della sessione del 1861*;

Il conte Alessandro Franchi-Verney di un'opera di suo padre intitolata: *Éléments du code Napoléon à l'usage des élèves de la faculté de droit de Turin par J. M. M. Franchi.*

Scorgendo che il Senato non è ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Biscaretti - Borghesi - Cadorna - Cambray Digny - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Cibrario - Colonna Andrea - Conelli - D'Azeglio Massimo - D'Azeglio Roberto - Deferrari Raffaele - De Gregorio - Della Bruca - Della Rocca - Di Fondi - Di S. Cataldo - Di S. Giuliano - Doria - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallone - Galvagno - Gamba - Ghiglioi - Giovanola - Giulini - Cozzadini - Lacony - Lambruschini - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Martinengo - Merini - Monti - Nazari - Nigra - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicini Trivulzio - Pamparato - Panizza - Pareto - Piazzoni - Pizzardi - Poggi - Porro - Prinetti - Prudente - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Spada - Strozzi - Taverna - Torremuzza - Trigona - Varano.

Presidente. Il nome degli assenti sarà registrato

negli atti del Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Rammenta il Senato che nella seduta precedente la discussione veniva portata all'art. 3 al quale erasi proposta un'aggiunta dal Senatore Vigliani; ed a questa un sotto-emendamento dal Senatore Montanari.

L'ufficio centrale aveva accettato una parte della aggiunta Vigliani, modificandola in quel modo che risulta dal testo che venne stampato e distribuito ai signori Senatori.

Ora l'onorevole Senatore Vigliani ha deposto sul banco della Presidenza un'altra proposizione.

La discussione, egli dice, che ebbe luogo nell'ultima tornata del Senato sopra l'articolo di cui proposi l'aggiunta nel progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti, mi ha determinato a modificare la mia proposta nel modo seguente:

Articolo « Il Presidente della Corte ed i presidenti di sezione saranno scelti fra i pubblici funzionari aventi un grado non inferiore a quello di consigliere della stessa Corte con 12 anni di servizio, oppure fra i membri del Parlamento che abbiano 6 anni di esercizio ».

« I consiglieri saranno nominati sopra una lista di 3 candidati proposti dalle sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i pubblici funzionari che abbiano un grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione in un Ministero con 8 anni di servizio oppure fra i membri suddetti del Parlamento ».

« Nella prima composizione della Corte la proposta per la nomina dei consiglieri sarà fatta per doppia lista da una Commissione composta dei presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, del Presidente e dei presidenti di sezione della Corte. Potranno in tal caso essere proposti i membri delle attuali Corti dei conti del Regno, ancorchè non contino gli anni di servizio avanti prescritti ».

Se il signor Proponente desidera di sviluppare questa sua proposta egli ha la parola.

Senatore **Di Revel** Domanda la parola.

Senatore **Vigliani.** Poichè all'onorevole Presidente piace di concedermi la facoltà di parlare per esporre al Senato le ragioni che mi consigliarono le modificazioni della mia proposta...

Senatore **Di Revel.** (*interrompendo*). Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Di Revel avea testè domandato semplicemente la parola: adesso dice che si restringe ad una mozione d'ordine; mi permetta il Senatore Vigliani d'interrompere il suo discorso, e di dar la parola al Senatore di Revel.

Senatore **Di Revel.** Il Senato si trova convocato indipendentemente all'aggiornamento ch'egli aveva preso alcuni giorni sono. In questo intervallo l'amministrazione è cambiata. Il Senato ciò ignora ufficialmente, ma vede i banchi, ove il Ministero siede, deserti. Io non so fino a qual segno sia conveniente che si riprenda una discussione sovra una legge stata presentata dall'amministrazione che non è più, e che si ignora se sarà accettata da quella che vi succede, tanto più che questo schema di legge cogli emendamenti che vi furono fatti, venne combattuto dall'amministrazione che più non esiste.

In queste circostanze non pare, ripeto, sia conveniente che il Senato riprenda tranquillamente la discussione di una legge senza l'amministrazione che l'ha presentata e senza che vi sia presente la nuova.

Io pongo la questione sotto gli occhi del Senato, ed esso giudicherà come si abbia a procedere.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Alle parole del Senatore Di Revel io debbo aggiungere una cosa soltanto, ed è che finora non è giunta alla presidenza veruna comunicazione ufficiale dal Governo rispetto alla mutazione a cui egli alludeva.

Questa è la ragione per cui nella pubblicazione che si è fatta dell'ordine del giorno per la seduta d'oggi non si è inserita l'indicazione della comunicazione del Governo.

La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Veramente dopo le cose enunciate dall'onorevole Presidente, crederei inutile di prendero ancora la parola; ad ogni modo, poichè me la concede, per occupare qualche momento del Senato, dirò quello che aveva intenzione di dire. Intendeva di appoggiare le osservazioni del nostro collega Di Revel anche per una speciale considerazione.

Al punto in cui si trova la discussione io crederei impossibile di continuarla senza la presenza del Ministero. Spiegherò brevemente il mio pensiero.

L'onorevole conte Di Pollone promosse il dubbio, giorni sono, se si poteva in qualche modo menomare la prerogativa che lo Statuto accorda alla Corona per la nomina senza restrizione a tutte le pubbliche cariche. L'onorevole Senatore Vigliani rispose a questo dubbio respingendolo colle osservazioni di fatto, che sussistono leggi che pongono realmente alcune condizioni, e, dirò meglio, alcune modalità all'esercizio di questa prerogativa del Governo.

Come è giusta in diritto l'osservazione del Senatore Di Pollone, giusta è pure in fatto quella del Senatore Vigliani. Io credo che queste cose, che in apparenza sembrano contraddirsi, si conciliano per questo motivo che alle leggi le quali appongono qualche modalità all'esercizio del diritto della Corona, intervengono necessariamente la Corona stessa per mezzo de'suoi consiglieri, e colla sanzione legislativa che è quella che compio, per così dire, la creazione della legge.

Ora trattandosi appunto negli articoli e negli emendamenti che sono attualmente soggetto di discussione del Senato, di porre della modalità a questa prerogativa della Corona, mi sembra impossibile che si possa progredire senza sentire se i consiglieri della Corona acconsentono o non a queste deliberazioni, o a taluna di esse, od anche a nessuna.

Noi abbiamo avuto nei giorni scorsi un rappresentante della Corona, il quale ci aveva dichiarato di restare spettatore indifferente della discussione ulteriore di questa legge. Quel personaggio non siede più nei consigli della Corona; noi non sappiamo se il suo successore potrà dividere questo modo di vedere, questo modo affatto passivo di assistere alle discussioni di questo Corpo.

In tali circostanze io ho creduto di appoggiare, sebbene non abbia bisogno del mio appoggio, la proposta dell'onorevole Conte di Revel, che manifesta il desiderio che la discussione sia sospesa.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Sempre sulla mozione d'ordine?

Senatore Farina. Sempre sull'incidente.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Quando l'onorevole proponente osservava, che la terna che si propone di fare di coloro che dovrebbero essere nominati membri della Corte dei conti, implicherebbe lesione delle attribuzioni della Corona, ho creduto di dover prendere la parola.

Quest'operazione a mio credere, quest'elezione non ha nulla che fare colle attribuzioni della Corona. La nomina dipenderà sempre dal Re, nè questa gli è tolta. Ma abbiamo nelle nostre leggi un recentissimo esempio, una prova manifesta che una proposta che venga fatta alla Corona, non toglie, non vincola, non viola nè punto nè poco il diritto della Corona medesima. Se altrimenti fosse io domanderei ad esempio all'onorevole conte Di Pollone, come egli sedendo a Presidente dell'ufficio centrale relativo alle Camere di Commercio, l'avesse consentito a far sì che il collegio, dirò così, dei commercianti proponesse una terna dei giudici di commercio che devono essere nominati dal Re.

Questo esempio recentissimo, questa votazione del Senato fatta or son poche settimane, mostra evidentemente come una proposta fatta per nomine alla Corona non tolga nè punto nè poco il diritto della medesima a nominar gli impiegati, come d'altronde è per sè stesso evidente. Nè occorrerebbe di andare a cercare nelle legislazioni straniere esempi, perchè ne abbiamo nella stessa legislazione francese nella quale, e appunto in quella per la Camera dei conti, i membri vengono proposti dal Presidente della Corte medesima.

- Non parlerò della Corte dei conti nel Belgio, perchè là le nomine vengono dal Parlamento, e conseguentemente ne discende una maggior dimostrazione di quello che io andava dicendo, che questa sorta di nomine non implicano punto nè poco i diritti della Corona.

In vista di queste circostanze io non credo che il motivo addotto dall'onorevole conte Di Revel e dal mio amico Senatore Lauzi possa persuadere il Senato a soprassedere da una discussione la quale non implica, ripeto, nè punto nè poco la prerogativa della Corona; e la implica tanto poco, che se realmente l'avesse implicata non vi si sarebbe potuto derogare nemmeno per legge, perchè la stessa essendo determinata dallo Statuto nemmeno per leggi vi si sarebbe potuto derogare.

Per conseguenza io credo che le obiezioni che si inoltrano sul proseguire la discussione relativa alla Corte dei conti dipendentemente da pretesa implicazione nei diritti della Corona non abbiano fondamento alcuno, e perciò il Senato sotto questo rapporto è libero di fare come meglio crederà.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Ho chiesto la parola non per difendere il dubbio che si è manifestato dall'onorevole Senatore Lauzi e dal Senatore Farina, ma solo per rappresentare al Senato che, nell'impossibilità dimostrata dall'onorevole Senatore Di Revel di discutere una parte della legge, dirò, in contumacia di tutto un ministero, è cosa assai migliore lo sciogliere l'adunanza (*Entrano alcuni Senatori*).

Infatti il numero dei Senatori presenti, se non è variato per pochi Senatori che entrano in questo momento, non era sufficiente, mentre mancavano ancora dieci Senatori per aver il numero legale.

Non veggio poi come si possa discutere una parte della legge senza la presenza dei Ministri, epperò è mio avviso, ripeto, che si scioglia l'adunanza.

Presidente. È cosa molto dispiacevole sicuramente che la presenza dei signori Senatori si sia fatta questo oggi così lungamente desiderare; e se io non ho proposto al Senato di sciogliere immediatamente l'adunanza, egli è perchè prevedeva che più tardi sarebbero giunti altri Senatori. Questa è la sola ragione per cui ho creduto di sostare alquanto.

Vedendo ora giungere parecchi dei nostri colleghi, ho fiducia che tra poco saremo in numero; credo per conseguenza interpretare il desiderio dei signori Senatori presenti, non procedendo immediatamente allo scioglimento dell'adunanza, come si sarebbe dovuto fare, atteso il ritardo di parecchi dei signori Senatori (*Entrano nuovi Senatori*).

Il numero rigorosamente necessario dei Senatori per la regolarità e validità delle deliberazioni sarebbe ora raggiunto.

Non resta ora che a vedere se, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Senatore Di Revel secondato da altri Senatori, sia il caso di sospendere il corso della discussione che si stava per imprendere; oppure se debba lasciarsi al signor Senatore Vigliani, proponente le modificazioni di cui ho fatto cenno in principio, di svolgere i motivi del suo nuovo emendamento.

Se il Senato crede che nell'assenza dei Ministri non

si possa procedere oltre, io scioglierò l'adunanza, se invece è d'avviso che sia il caso di udire unicamente lo svolgimento dell'emendamento del Senatore Vigliani, si continuerà la seduta.

L'onorevole Senatore Di Revel, è stato il primo a proporre che si sciogliesse l'adunanza. Io chiedo...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io non ho fatto alcuna mozione: io non ho che sottoposto al Senato una questione di convenienza, e lascio che esso l'apprezzi come meglio crederà.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Le osservazioni state fatte circa la convenienza che si trovi presente il nuovo Ministro delle finanze per assistere all'ulteriore discussione della legge, di cui ci occupiamo, mi persuadono che veramente io non potrei fare l'esposizione dei motivi della mia modificazione, salvo che il Ministro fosse presente; imperocchè importerebbe di conoscere le intenzioni sue sull'accettazione o rifiuto della mia modificazione, ed il Senato comprende che mal potrebbe il Ministro deliberare, quando non avesse inteso lo svolgimento dei motivi che mi hanno indotto a fare la mia proposta (*Entrano il signor Avv. Comendatore Cordova ed il luogotenente generale Petitti*).

Cordova, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Cordova, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domandai la parola solo per pregare il Senato di voler attendere ancora un momento, perchè il Presidente del Consiglio sta per arrivare.

Presidente. Avendo udito quello che ha detto il signor Cordova, Ministro d'Agricoltura e commercio, io credo che il Senato non avrà difficoltà di aspettare ancora un poco per quegli ulteriori schiarimenti che ci sono proposti (*Entrano dopo pochi minuti il Presidente Rattazzi, Pepoli, Sella, Depretis e Mancini*).

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di partecipare al Senato la formazione del nuovo Ministero; dolente che per involontaria dimenticanza non siasene d'ufficio dato prima d'ora comunicazione.

Partecipo dunque al Senato che dietro la dimissione data dal barone Ricasoli, la sera di venerdì scorso, S. M. il Re m'incaricava della formazione di un nuovo Gabinetto e che il Ministero veniva da S. M. composto nel seguente modo.

Dava a me la presidenza e gli affari esteri, coll'incarico di reggere interinalmente il portafoglio dell'Interno.

Grazia, giustizia e culti, al già Ministro d'agricoltura e commercio il signor avvocato comm. Filippo Cordova.

Guerra al generale Petitti.

Finanze al sig. ingegnere Sella.

Marina al vice ammiraglio Persano.

Agricoltura e commercio al marchese Giourchino Pepoli.

Istruzione pubblica al professore Mancini.

Lavori pubblici al sig. avv. Depretis Agostino.

E quindi ieri nominava a Ministro senza portafoglio il Presidente Poggi.

Signori, nel darvi questa partecipazione, vi prego di permettermi di accennare per sommi capi quali saranno i principii politici, che noi intendiamo seguire, tanto per le relazioni esterne, quanto per l'ordinamento interno.

Quanto alle relazioni esterne, noi cercheremo ogni via di rassodare le alleanze che esistono, di aggiungere delle nuove, di allargare in una parola le nostre relazioni con tutte le nazioni civili illuminate.

Noi facciamo specialmente assegno sull'alleanza della Francia e dell'Inghilterra, e speriamo pure che mercè i loro autorevoli uffici noi potremo ottenere la ricognizione del Regno d'Italia dalle altre potenze, ricognizione la quale potrà tanto più facilmente ottenersi, quando daremo prova di essere atti a stabilirci fortemente.

Ricognizione d'altronde consigliata non meno dallo interesse nostro che dallo interesse delle altre potenze.

Quanto alla questione di Roma io ripeterò quanto ebbi già l'onore dire in un altro recinto, che cioè noi ci atterremo scrupolosamente alle deliberazioni ed ai voti su questo argomento espressi tanto dalla Camera dei deputati, che dal Senato.

Noi cercheremo ogni via, coi mezzi morali e coi mezzi diplomatici, di poter sciogliere questa questione, la quale interessa non meno l'ordinamento civile, quanto anche le coscienze religiose, e noi speriamo pure che la medesima e coll'influenza morale e colla via diplomatica potrà venir risolta.

Quanto all'ordinamento interno noi siamo fautori del decentramento amministrativo, ma decentrando amministrativamente noi intendiamo pur anco di mantenere intatto il principio dell'unità politica.

Noi andremo al decentramento ed anche alla libertà dei Comuni, ma fino al punto in cui possa essere conciliabile colla conservazione del principio dell'unità politica.

In quanto alle finanze procureremo di introdurre tutte le economie che siano conciliabili col servizio; economia nelle spese, economia in ogni parte.

Presenteremo fra non molto il bilancio dello Stato, e lo presenteremo ordinandolo in modo che resti più difficile il caso di dover ricorrere a crediti supplementari, il cui uso quando sia troppo spinto non può a meno di compromettere lo stato delle finanze del paese.

Noi presenteremo del pari fra breve anche la situazione del tesoro.

Quanto all'armamento daremo opera costante affinché possa organizzarsi perfettamente, poichè crediamo che nella riunione di tutte le forze vive della nazione stia specialmente il suo avvenire.

Organizzando però queste forze noi intendiamo che la direzione e l'iniziativa dell'armamento spetti, e si eserciti esclusivamente dal Governo.

Quanto alla Marina daremo opera perchè essa s'abbia il più ampio sviluppo possibile, e sarà fra non molto presentato anche al Parlamento un piano organico della Marina militare italiana.

In fine per ciò che concerne i lavori pubblici noi procureremo di conciliare l'economia con l'esecuzione dei lavori che già vennero ordinati dal Parlamento, facendo in modo che, mentre non si trascureranno quelli che debbono eseguirsi nella parte settentrionale e centrale d'Italia, siano però con maggior celerità spinti quelli che riguardano le provincie meridionali e anche l'isola di Sardegna dove è maggiore il bisogno.

Quanto al commercio ed all'agricoltura sarà nostra cura di dotare il paese di istituzioni di credito, e di fare altresì trattati relativi al commercio con le potenze estere.

Quanto alla istruzione pubblica noi daremo opera a sviluppare l'istruzione popolare, specialmente in quei paesi dove di essa non ne risentirono il beneficio.

Questi sono i sommi capi del nostro programma.

Noi cercheremo di compierlo colla più grande sincerità, colla più grande lealtà: e facciamo specialmente assegno sul senno del Senato, perchè voglia concorrere e prestarci il valido ed illuminato suo appoggio nell'opera grandissima che dobbiamo eseguire, l'opera cioè dell'unificazione dello Stato, e della nostra indipendenza.

Senatore **Di Revel**. Non è mia intenzione di muovere osservazioni intorno al programma che brevemente fu esposto dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri; nè tanto meno che si porti la discussione sopra questo punto.

Gli uomini vanno giudicati dai loro atti più che dalle loro parole, e quindi il Senato farà senno aspettando gli atti prima di giudicare le parole.

È mio intendimento invece di far presente, essere nelle abitudini e nelle convenienze parlamentari, e credo anche nell'interesse e decoro del Senato, che sia data conoscenza delle ragioni per le quali noi, nel breve spazio di 8 giorni in cui ci siamo aggiornati, abbiamo in faccia una nuova amministrazione.

Se noi esaminiamo il processo delle cose nei giorni che trascorsero prima dell'aggiornamento delle nostre sedute noi non avremo per verità, almeno io, saputo trovare una ragione del ritiro della precedente amministrazione. Le leggi che al Senato furono presentate ebbero tutte la sanzione desiderata dal Governo. Alcune subirono qualche modificazione che fu accettata dal

Ministero stesso. Una sola, ed è, quella che ancora non è terminata, subì una modificazione di una certa importanza la quale non venne gradita dal Ministro che l'aveva promossa: ma nel dichiarare che non accettava le variazioni, gli emendamenti propositivi dall'ufficio centrale e che vennero accolti dal Senato, egli non manifestò punto che questa quistione potesse essere da tanto da costringere l'amministrazione di cui egli faceva parte a ritirarsi.

Se si parla poi lo sguardo anche in altro recinto non mi pare che vi sia stata neanche la quistione sulla quale il Ministro abbia avuto il sottovento per cui dovesse ritirarsi.

Non è sentimento di curiosità che mi move a fare questa osservazione, ma, lo ripeto, è questione di convenienza, mentre è nelle abitudini, negli usi, nei doveri parlamentari, che quando un'amministrazione si presenta nuova avanti al Senato e che lo cagioni per le quali quella che esisteva prima non sono note, alcuno dei membri di quell'amministrazione (massime allorchando si ha il vantaggio di avere fra i nostri colleghi membri che ne fecero parte), debba farci conoscere quali sono le ragioni politiche che mossero quell'amministrazione a desistere dall'impegno assunto e lasciare la Corona libera di nominare un'altra amministrazione.

Presidente del Consiglio. Come opportunamente avvertiva l'onorevole Senatore Di Revel, l'osservazione da esso esposta sarebbe piuttosto rivolta ai membri dell'antico Gabinetto, anzichè a coloro che formano il Gabinetto attuale; ma per buona sorte mi trovo in condizione di potergli dare una sufficiente risposta, mentre testè l'onorevole barone Ricasoli Presidente del Consiglio dei Ministri del cessato Gabinetto dava nella Camera dei Deputati le spiegazioni che l'onorevole Senatore Di Revel desidera.

L'onorevole barone Ricasoli dichiarava che egli veniva indotto a rassegnare al Re la sua dimissione, perchè in seguito a molti voti del Parlamento, dietro alcuni atti che erano seguiti, egli credeva che fosse assai dubbia la fiducia che il Parlamento riponeva nella sua amministrazione.

Soggiungeva che nelle condizioni attuali gli pareva indisponibile avere una fiducia franca e sincera; una fiducia dubbia ed ambigua non essergli sufficiente, e che in questo stato di cose ha creduto di rassegnare al Re la sua dimissione e quella de' suoi colleghi e di pregarlo reiteratamente a volerla accettare, ed essere in conseguenza di ciò che il Ministero si è dimesso e che il Re si indusse ad accettare le dimissioni, incuricando altri della formazione del nuovo Gabinetto.

Io credo che questa risposta che veniva data dal barone Ricasoli testè pubblicamente e che l'onorevole Di Revel potrà leggere nel rendiconto ufficiale di quell'assemblea, sia sufficiente per appagare il desiderio e gli eccitamenti che egli ha fatti.

Senatore **Menabrea**. Poichè l'onorevole Presidente

del Consiglio dei Ministri ha voluto dare le spiegazioni richieste dall'onorevole Senatore Di Revel circa i motivi che indussero la precedente amministrazione a rassegnare i suoi poteri nelle mani di Sua Maestà, poco mi resta ad aggiungere.

Il Senato conosce qual fosse il programma del precedente Gabinetto e quale il compito che si era proposto, di procedere cioè ataccatamente all'unificazione del nuovo Stato; a bene adempirlo gravi difficoltà si presentavano, e queste non si potevano superare senza una piena fiducia del Parlamento. Ogni qualvolta i membri del Ministero in particolare ebbero a sostenere discussioni nei due rami del Parlamento, bisogna dire che riportarono particolari segni di fiducia; ma allorchè si venne a discussioni generali, questa fiducia sembrò essere meno intera, per cui il Ministero non poteva attingere quell'alacrità e quel vigore di cui sentiva aver bisogno.

Egli ha nondimeno la coscienza di aver adempiuto al suo dovere e la certezza che l'amministrazione sua sarà stata non disutile alla unità d'Italia, che tutti desideriamo, dappoichè da noi molto si è fatto e molto si è preparato pel suo avvenire.

Negli otto mesi della nostra amministrazione, abbiamo avuto la soddisfazione di trovarci de' consigli unanimi nelle deliberazioni, salvo forse in alcune quistioni di minor importanza che si riferivano a cose secondarie in cui però la minoranza finì per unirsi volentieri alla maggioranza.

Tuttavia il Ministero aveva il dovere di completarsi anche secondo il voto emesso dal Parlamento.

Correvano nel pubblico voci intorno alla poca omogeneità del Ministero.

Questa persuasione comunque originata, che i fatti non potevano distruggere, era un ostacolo a che il Ministero potesse in tal condizione di cose perdurare; e siccome il Ministero passato ha sempre preferito ad ogni altra considerazione il bene pubblico, così ha creduto che posto in tali condizioni, non poteva più amministrare abbastanza vigorosamente lo Stato, e adempiendo un dovere di coscienza, rassegnava a S. M. le sue dimissioni, onde si degnasse comporre una nuova amministrazione, la quale potesse con maggior successo compiere l'opera che noi abbiamo cercato d'iniziare.

Queste parole concordano, mi pare, con quelle dell'onorevole Presidente del Consiglio, e spero che il Senato ne sarà soddisfatto.

Senatore Di Revel. Sono soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Presidente del Consiglio; che queste poi venissero dalla sua bocca o da altri, per me era cosa indifferente.

Senatore Della Rovere. Credo dover dare anche io qualche spiegazione intorno ai motivi che indussero il passato Ministero a dare la sua dimissione senza prima aspettare un voto sfavorevole dalla Camera, come molti opinavano.

Il Ministero si trovava in questa singolar condizione;

la Camera lo appoggiava con voti ripetuti di fiducia, ma di quella fiducia, che non accennava a lunga durata.

In questa posizione, il Ministero doveva completarsi; ed è uopo avvertire che per completarsi, non aveva bisogno che di un solo ministro, e che questo ministro dovendo però esser uomo di vaglia, certo non avrebbe accettato di entrare a far parte del Gabinetto senza volervi qualche suo collega. Or bene se il Ministero aspettava il voto di sfiducia della Camera, questo voto che da tre mesi si andava minacciando, e mai non avveniva, forse non si sarebbe avuto nemmeno al dì d'oggi, e sarebbesi perciò dovuto prolungare lo stato di cose suaccennato. Credette perciò il Ministero che fosse miglior partito dare la sua dimissione e di mantenerla. In questo modo poteva succedere o che la Corona incaricasse nuovamente il Presidente del Ministero dimissionario a ricomporre il Gabinetto, e allora avrebbe avuto più largo campo a ricomporlo su basi più sode e più compatte; ovvero affidasse ad altra persona, come fece coll'onorevole Rattazzi, la costituzione di un nuovo Ministero.

Se si aspettava il voto della Camera, forse questo si faceva attendere molto tempo ancora, e se questo fosse accaduto, si privava la Corona della facoltà di fare una scelta, ove lo avesse voluto, fra le persone principali appartenenti al caduto Ministero per comporne un nuovo col concorso di nuove persone. Credette quindi il Ministero di fare opera più costituzionale, ritirandosi, prima che succedesse un voto sfavorevole della Camera elettiva.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. In seguito a queste spiegazioni, non chiedendosi da verun altro Senatore la parola si potrà ripigliare la continuazione della discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei conti secondo l'ordine del giorno. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Mi affretto a dichiarare che il Ministero accetta il progetto quale fu modificato e proposto dall'ufficio centrale; solo mi limiterò a chiedere nel corso della discussione alcuni schiarimenti sopra certi articoli, sovra certe dizioni particolari.

Del resto accetto in complesso questo progetto e lo accetto perchè in primo luogo dall'esame e paragone che ho potuto farne con quello del Ministero, mi è sembrato che veramente sieno state introdotte importanti migliorie; lo accetto perchè l'opinione degli illustri personaggi che compongono l'ufficio centrale e che sono in questa materia versatissimi, non può a meno di avere grande influenza sull'animo mio: lo accetto finalmente perchè è stringente l'urgenza di avere una Corte, la quale serva ad organizzare l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Il Senato non ignora come già sieno stati stabiliti uffici di riscontro a Firenze, a Napoli, a Palermo, non ignora come le antiche Corti dei conti ivi residenti non abbiano più nulla a vedere sovra la parte finanziaria che si riferisce all'anno corrente, ma si limitano a rivedere quella che si riferisce agli esercizi precedenti: non ignora infine come la presente sia una posizione anormale, e che per conseguenza non vi abbia legge alcuna, la quale permetta alla Corte dei conti di Torino, di estendere la sua azione sovra gli uffici di riscontro stabiliti nelle anzidette città; e quindi importi sommanente il venire alla conclusione, e dare sanzione legale all'operato del mio predecessore che non posso che lodare, imperocchè altrimenti neppure per quest'anno non si poteva venire ad un bilancio unico di tutto il Regno.

Signori, attualmente noi siamo in un periodo legislativo nel quale bisogna essenzialmente edificare.

Se non vo grandemente errato, non vuolsi tanto aver in mente di fare un edificio bello ed inquietarsi molto se vi sia per avventura, in questo edificio solenne della legislazione italiana che stiamo elevando, una qualche lacuna: ciò che importa si è che l'edificio sia solido ed abbia buone basi. Più tardi sarà cura nostra di farlo bello, di riempierne le lacune, di metterne in armonia le parti. Fra tanto questo è il momento di mettere insieme solidamente l'edificio ed elevarne i pezzi principali, e non badare tanto, ripeto, all'abbellimento ed ornamento; è questa una necessità.

È poichè parlo di necessità, mi permetta il Senato di ripetere ciò che ognuno sa meglio di me, cioè che la condizione finanziaria è veramente gravissima. In generale non sono amico delle frasi; avanti ad un'assemblea come questa, mi parrebbe una vera sconvenienza usar dei paroloni. Ma egli è pur gioco forza che dica che il tesoro versa in gravissime condizioni.

Il Presidente del Consiglio ha già detto che sulla bandiera della nuova amministrazione sta scritta la parola economia; e per mia parte, mentre riconosco che nè per la mia capacità, nè per i miei studi, nè per alcun altro modo sono atto all'alto ufficio a cui venni chiamato, debbo dichiarare che solo perchè mi pare di trovar nella mia coscienza tale energia da poter contribuire a che un avviamento di economia sia impresso all'amministrazione, mi sono deciso a sobbarcarmi ad un peso certamente sproporzionato alle mie forze.

La questione finanziaria è per me una delle più vitali.

È evidente che ad attuare il grande compito della liberazione dell'Italia che abbiamo intrapreso, il miglioramento delle nostre condizioni finanziarie è affatto indispensabile; l'armamento, il miglioramento della marina, una guerra, e direi la cacciata degli Austriaci dall'Italia è per me, che forse veggio troppo volgarmente, una questione di finanza.

Mi pare che se ci fossero dei miliardi nelle casse dello Stato si potrebbe dare, in certo modo, all'appalto la cacciata degli Austriaci dall'Italia.

Se le condizioni finanziarie fossero fiorenti è chiaro che non ci sarebbe difficoltà nell'ampliare immediatamente ed immensamente la marina, nell'accrescere lo esercito, nell'aumentare insomma tutto l'armamento.

Ma, ripeto, la condizione finanziaria è tale, che non basta pensare all'economia, bisogna assolutamente provvedere anche ad accrescere gli introiti nelle casse pubbliche.

Quindi io debbo anzi tutto dichiarare, che non solo ritengo le leggi presentate dal mio onorevole predecessore, che non solo ho incaricato di sostenere la discussione delle medesime, gli stessi commissari, che il mio predecessore aveva nominato, acciò non abbia a perdersi neppure un minuto di tempo, ma che io faccio continuare alacramente gli studi di quelle altre che il mio predecessore stesso con zelo, che non posso abbastanza lodare, aveva fatto allestire.

Attualmente stanno davanti al Senato cinque di questi schemi di legge per tasse, se non erro. Il mio onorevole predecessore si aspettava da queste leggi un prodotto annuo di circa 50 milioni: io mi permetto di porre sotto gli occhi del Senato, che ogni trimestre di ritardo importa per conseguenza una perdita per l'erario pubblico, di circa 13 milioni, e che ogni giorno di ritardo importa per le finanze una perdita di circa 150 mila lire.

In questa condizione di cose io mi prendo l'ardire di pregare e scongiurare il Senato a volere far sì che queste leggi vengano in discussione al più presto possibile; in guisa che ove il Senato creda di doverlo in qualche parte ritoccare, malgrado ripeto la seria condizione di cose in cui stanno le nostre finanze, vi sia possibilità che anche dall'altro ramo del Parlamento questi progetti ricevano la debita sanzione nell'attuale sessione.

Infatti egli è inutile il farci illusione: le sedute dell'altro ramo del Parlamento non possono continuare per molti mesi, dacchè già lunga e faticosa riesce la sessione attuale.

Rappresento al Senato queste circostanze, ben persuaso, che il Senato, il quale ha dato in ogni occasione tante prove di patriottismo, saprà tenerle in quel conto che a mio parere esse si meritano.

Presidente. Le parole stringenti e gravi dell'onorevole Ministro delle finanze faranno sicuramente impressione sul Senato il quale d'altronde ben conosceva l'importanza e l'urgenza di queste leggi. Fin dal 18 del mese scorso era stata distribuita ai signori Senatori la relazione sopra il progetto di legge relativo alla tassa di registro; fra poco saranno distribuite le altre relazioni, così che il Senato continuando i suoi lavori, non ci potrà essere intervallo di sorta per passare dalla discussione di un progetto ad un altro; nello stesso tempo che noi tutti siamo unanimi nel proposito di sopperire ai bisogni dello Stato conviene ci facciamo una giusta idea dei nostri doveri.

Le parole dell'onorevole Ministro delle finanze hanno

dimostrato come ci sia pericolo nella mora, e che in ogni giorno che trascorre, abbavi un danno per le finanze dello Stato; io quindi propongo al Senato di accrescere anche la sua diligenza e la sua alacrità nella trattazione degli affari, e se lo consente, io direi che fin da domani il Senato debba radunarsi al tocco in seduta pubblica. Immediatamente al tocco, entrerà l'ufficio di presidenza, si procederà all'appello nominale e i nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*. Io credo che tutti i Senatori i quali non sono forniti di legittimo congelo, faranno atto di presenza, perchè mancando al loro dovere di presenza in questi momenti, mancherebbero al loro dovere verso la patria; conseguentemente domani l'adunanza pubblica sarà al tocco, alle 12 ci sarà adunanza negli uffici per l'esame de' progetti di legge che sono stati già distribuiti ai signori Senatori.

La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare all'approvazione del Senato un progetto di legge destinato a dar il corso legale delle monete decimali d'oro in tutte le provincie del Regno; legge già stata sancita nell'altro ramo del Parlamento.

Io pregherei il Senato a volerla dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito: il signor Ministro domanda al Senato che voglia dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

Interrogo il Senato se concede l'urgenza.

Chi ammette l'urgenza voglia sorgere.

(Approvato).

Credo era conveniente a maggior chiarezza della discussione di dar nuovamente lettura dell'articolo 3 del progetto di cui si tratta.

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice segretario generale, direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Questo articolo è quello proposto dall'ufficio centrale sul quale il Senato ha stabilito che seguisse la discussione.

A quest'articolo l'onorevole Senatore Vigliani aveva proposto un'aggiunta stata appoggiata dal Senato.

Oggi si è presentata dallo stesso signor Senatore Vi-

gliani un'altra redazione della sua aggiunta, di cui ho già dato lettura sul principio della seduta.

Avverto che relativamente all'aggiunta primitivamente proposta dal Senatore Vigliani, l'ufficio centrale ne aveva accettato l'ultima parte che formulava però nei seguenti termini:

« Il Presidente della Corte, e i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

« La nomina dei Consiglieri avrà luogo sulla proposta di una Commissione composta del Presidente e dei Presidenti di sezione della Corte; e ciò anche nella prima formazione. »

Alla primitiva redazione dell'aggiunta Vigliani il Senatore Montanari aveva proposto un sotto emendamento, che consisteva nel togliere il requisito degli anni di servizio.

Darò ora la parola al Senatore Vigliani per lo sviluppo della sua nuova proposta; credo necessario di darne di nuovo lettura (*V. sopra*).

Senatore **Vigliani.** Poche osservazioni basteranno, io penso, a spiegare al Senato i motivi che mi indussero a proporre la modificazione della primitiva mia proposta, della quale è stata data lettura.

Rammenta il Senato, come la mia proposta sembrasse ad alcuni troppo larga, ad altri troppo ristretta; come si osservasse che in essa non fossero compresi alcuni soggetti i quali presentassero chiari titoli di vocazione per sedere nella Corte dei conti; come si notasse che una troppo larga parte fosse per avventura fatta ad una categoria di funzionari cioè ai giudiziari; come si avvertisse che potesse la mia proposta avere per risultato di impedire l'ingresso alla Corte ad alcuni magistrati delle provincie nuove ai quali riuscisse difficile e forse anco impossibile il riempire le condizioni che venivano dalla mia proposta richieste.

Io ho desiderato di sopperire a questa difficoltà, di ovviare cioè a queste obiezioni per quanto fosse possibile, e di avvicinarmi, lo dico schiettamente, agli avversari, o, dirò meglio, a coloro che fecero osservazioni sulla mia proposta. Ho tenuto singolar conto della difficoltà che poteva nascere dalla durata del servizio che nella mia prima proposta era richiesta. A questo riguardo io ho ridotto di molto tale servizio, e così ho reso più facile o meno lontana l'aggregazione alla Corte dei conti dei magistrati appartenenti alle nuove provincie. Non ho creduto di rinunciare intieramente all'elemento della pratica per le ragioni che ebbi già l'onore di svolgere avanti al Senato. Comprendo che l'onorevole Senatore Montanari non si terrà per avventura abbastanza pago, giacchè egli vorrebbe escludere intieramente quell'elemento; ma debbo di nuovo dichiarare al Senato che io crederei di rendere incompleta assolutamente la mia proposta e di non raggiungere lo scopo salutare cui essa è rivolta, qualora io abbandonassi intieramente l'elemento della pratica derivante dal tempo dei servizi prestati.

Quanto all'ordine della magistratura io ho pensato che una locuzione la quale non ne facesse un'espressa e ripetuta menzione, quale si legge nella mia proposta, potesse meglio corrispondere al mio pensiero e non offendere il concetto di coloro i quali non vorrebbero che nella Corte dei conti l'elemento della magistratura venisse per avventura a sovrabbondare. Io mi sono perciò limitato, nella modificazione testè letta, a far menzione dei pubblici funzionari in generale, fra i quali restano sicuramente compresi anche quelli dell'ordine giudiziario.

Ho determinato il grado dei funzionari pubblici che sarebbe richiesto per le diverse cariche della Corte dei conti. Quel grado potrà servire di ragguglio anche per i magistrati, poichè, come ben sapete, i funzionari dei diversi rami delle pubbliche amministrazioni sono tra loro raggugliati per lo stipendio, per le precedenze e per le onorificenze di cui godono.

L'osservazione molto grave che era stata fatta circa l'omissione dei membri del Parlamento, venne già da me nell'ultima tornata esaminata e chiarita non contraria alla mia primordiale idea su quest'argomento; ma nella modificazione vi ho dato un appagamento, inserendo una menzione espressa dei membri del Parlamento, per i quali veramente riconosco che possono in determinate condizioni concorrere requisiti ben soddisfacenti per ben adempiere le funzioni di membri della Corte dei conti.

Occorreva singolarmente di preoccuparsi della prima istituzione della Corte dei conti. Per questo caso era stato osservato che la mia proposta era forse troppo restrittiva, ed impediva di tener quel conto, che giustizia ed equità vorrebbero di coloro che compongono le diverse Corti dei conti del Regno Italiano.

Volendo ovviare a questa difficoltà io inserii nella modificazione una dichiarazione la quale ammette precisamente a far parte della nuova Corte coloro che ora appartengono alle Corti esistenti, e lascia ad una Commissione, incaricata di fare le proposte, la scelta da farsi fra questi membri.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Senatore Vigliani. Ben comprende il Senato che se nelle Corti dei conti che ora esistono in Italia si troveranno sicuramente molti membri degni di essere conservati nelle stesse funzioni, ve ne saranno pure taluni che o per età o per altri motivi non saranno nelle condizioni presenti rivestiti di doti sufficienti per essere chiamati a continuare nello stesso importante servizio.

Io desidererei grandemente che queste concessioni che ho creduto di dover fare colla presentata modificazione ai miei onorevoli contraddittori, loro sembrassero tali da ravvicinare alla mia le loro opinioni, più o meno divergenti. Aggiungerò ancora che per raggiungere lo scopo, da me tanto desiderato, della conciliazione, sarei pure disposto ad accettare quelle ulteriori modificazioni e variazioni che venissero presentate e che fossero di tale natura da non ledere lo scopo principale della mia

proposta, quello di assicurare buone scelte per la magistratura di cui si tratta.

Ma mi permetterò di rammentare una cosa al Senato, ed è che si farebbe sicuramente cosa molto grave quando nella costituzione della Corte dei conti non si esigesse assolutamente verun requisito, veruna condizione, veruna guarentigia nella scelta del personale più elevato della Corte, vale a dire per i membri che debbono comporre il Corpo chiamato a rivedere i conti degli agenti del Governo ed a giudicare delle questioni sulla contabilità dello Stato.

Mentre noi ci troviamo in presenza di leggi le quali esigono condizioni per la nomina di quasi tutti i pubblici funzionari; quando un semplice giudice di Mandamento, e dirò di più un segretario di giudicatura, non può essere nominato se non riveste certe condizioni, dovrà sicuramente sembrare strano al paese, e si potrà difficilmente conciliare colla ragione, il lasciare al Governo un arbitrio illimitato nella nomina dei magistrati più importanti, dei magistrati nei quali l'elemento dell'indipendenza deve esuberare, dei magistrati i quali essendo chiamati ad esercitare funzioni difficili rispetto al Governo, funzioni di controllo e d'ispezione del Governo medesimo di cui dovranno essere giudici franchi e coscienziosi, di magistrati che debbono sicuramente essere rivestiti di tali qualità personali che li pongono al livello dell'altezza delle loro gravi attribuzioni.

Ora io vi domando, o Signori, se questa elevatezza di qualità verrà guarentita quando nessuna condizione e requisito venga dalla legge che stiamo discutendo richiesto per la nomina di questi importantissimi magistrati.

Io credo che un arbitrio sfrenato nelle loro nomine, ancorchè per la fiducia che ripongo negli uomini che siedono e potranno sedere al Governo, non possa credere che se ne voglia abusare, tuttavia in faccia alla ragione, considerata la questione in astratto, un arbitrio così enorme sarebbe sicuramente un tale fenomeno che farebbe, a mio avviso, ben poco onore alla previdenza della legge che stiamo discutendo.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia il nuovo emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

Chi lo appoggia si alzi.

(Appoggiato).

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io aderisco in massima all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani. Io convengo con lui che anche i funzionari dell'ordine giudiziario debbono aver diritto ad entrare nella Corte dei conti, in quanto che la Corte dei conti non è solamente un Corpo amministrativo, ma è altresì un Corpo giudicante; e ciò è tanto vero che lo stesso ufficio centrale ha ammesso, sebbene abbia escluso il Procuratore generale, la necessità del Pubblico ministero, ed anzi dichiarò che la costui parte dovesse essere rappresentata da un consigliere della Corte dei conti; ma io non

potrei aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani nella parte, in cui egli esige la condizione della durata del servizio, ed in ciò mi accosto alla proposta di sotto emendamento fatta nell'ultima seduta dall'onorevole Senatore Montanari.

È verissimo che il Senatore Vigliani ha ristretto nella sua proposta presentata oggi la durata del servizio, riducendola dai 25 a soli 12 anni; ma io credo che, non ostante questa restrizione, non si possa in nessun modo tale proposta accogliere, o debba la durata del servizio assolutamente escludersi.

Signori, l'Italia ha compiuto una grande rivoluzione.

Quale è il risultato di questa gran rivoluzione che si è compiuta in Italia?

Il risultato si è che l'Italia è oramai una, e quei principi, che tenevano i loro sudditi sotto la verga del dispotismo, sono stati abalzati dai loro troni.

Ora, o Signori, questi principi cacciavano nell'esilio, nelle carceri, negli ergastoli gli uomini, che sotto il Governo Piemontese sarebbero stati elevati ad alti posti.

Mettendo noi la durata del servizio per 12 anni, come vorrebbe l'onorevole Senatore Vigliani, si verrebbero ad escludere molti onorandi cittadini, i quali per distintissimi meriti sarebbero degni di sedere nella Corte dei conti, e che non potrebbero esservi ammessi solo per mancanza di lunghi anni di servizio.

Ma, o Signori, ricordatevi che molti di questi uomini se non hanno occupato pubblici impieghi sotto a Governi dispotici, hanno fatto la loro carriera nelle carceri e nell'esilio, e sono benemeriti della patria.

Per queste considerazioni io spero che il Senato non vorrà accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, ed intanto io dichiaro di appoggiare la proposta del mio onorevole amico Senatore Montanari.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. La proposta del mio onorevole amico Senatore Vigliani si ripresenta ora in tale forma, che soddisfa compiutamente al mio concetto, ed al voto che io esprimeva nell'ultima tornata al Senato.

Io desiderava che accogliendosi il concetto, che informa la proposta Vigliani, quella cioè di tracciare, di ordinare delle categorie, nell'intendimento di circoscrivere il campo della scelta di questi nuovi funzionari, di circondare codesta scelta di solide guarentie, di imbrigliare l'arbitrio ministeriale, io desiderava, dico, nello stesso tempo che si avesse alcun riguardo alla posizione di quei funzionari, che ora compongono le varie Corti dei conti delle singole parti d'Italia, destinate a sparire per fondersi nell'unica Corte dei conti da ordinarsi con questa legge.

Io non domandava che costoro andassero guarentiti da titoli di preferenza; chiedeva solo che non avessero a sobbarrarsi allo stesso rigore di quelle condizioni richieste dai nuovi da ammettere, perciocchè ponendo gli antichi in parità di condizioni, ciò riuscirebbe ad escludere forse i migliori.

Sotto questo rapporto adunque io trovo che la pro-

posta emendata e riprodotta dall'onorevole Senatore Vigliani risponde perfettamente al mio concetto, imperocchè nè si accordano titoli di preferenza agli attuali componenti le varie Corti, nè d'altra parte si riconoscono i diritti acquistati, nè si sabbirano a quel rigore di condizioni e di requisiti che forse potrebbero nuocere al migliore ordinamento della Corte dei conti.

Sotto questo rispetto, ripeto, io mi associo pienamente al suo emendamento, e mi astengo dal proporre il mio.

Senatore Des Ambrois. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Des Ambrois presidente dell'ufficio centrale.

Senatore Des Ambrois. L'ufficio centrale, sebbene l'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani sia stato migliorato, non crede di poterlo accettare.

L'ufficio non ha fede nelle categorie le quali certamente non bastano ad impedire le cattive scelte, e possono invece impedire le buone.

L'ufficio perciò persiste e si riferisce alle sue precedenti dichiarazioni.

Presidente. L'ufficio centrale adunque conserva il suo emendamento?

Senatore Des Ambrois. L'ufficio centrale mantiene il suo articolo, con quella parte della proposta del Senatore Vigliani che aveva accettata e modificata, senza però insistere sopra quest'ultima.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io debbo dichiarare che non mi potrei accostare all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani per due ragioni:

L'una è politica accennata dall'onorevole Senatore Chiesi e che era già stata elevata in questo recinto (per quello che mi consta dai rendiconti che mi sono fatto un dovere di leggere) dall'onorevole Senatore Montanari.

Evidentemente è cosa grave lo imporre una condizione di servizio di un certo periodo di tempo per il quale non sono nelle stesse circostanze i vari cittadini d'Italia.

In secondo luogo poi non credo di poter aderire allo avviso dell'onorevole Senatore Vigliani, perchè non mi sembra che le disposizioni di questo articolo siano tali da frenare l'arbitrio ministeriale che egli a ragione potrebbe tenere.

Infatti che cosa si dice in questo articolo?

Si dice: « Il Presidente della Corte e i Presidenti di sezione dovranno essere scelti fra i pubblici funzionari aventi un grado non inferiore a quello di consigliere della stessa Corte con 12 anni di servizio, oppure fra i membri del Parlamento che abbiano 6 anni di esercizio ».

Ora io intendo molto bene che un membro del Parlamento che si occupi del bilancio, che attenda a studiare le leggi finanziarie arrivi ad acquistare in queste questioni di cui la Corte dei conti si debbe occupare

tale perizia da rendersi degno di essere fatto consigliere o Presidente della Corte dei conti. Questo io lo intendo perfettamente, ma un membro del Parlamento in generale non si occupa di tutte le leggi presentate; per lo più egli si occupa specialmente di quelle per le quali ei si sente inclinato in virtù dei proprii studi e del proprio genio.

Quindi vi potrà essere tal Deputato, tal membro del Senato il quale non si sarà mai occupato in vita sua di conti, e questo in virtù dell'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani sarebbe eleggibile alla carica di Presidente, o di Presidente di sezione della Corte dei conti.

Vedo che si teme l'arbitrio, la troppa condiscendenza dei Ministri. Ora l'onorevole Senatore Vigliani sa che se si teme e si ha ragione di temere che i Ministri siano troppo condiscendenti, egli è per lo appunto verso i loro giudici; quindi sarebbe precisamente verso i membri del Parlamento che vi sarebbe a temere che i Ministri si lasciassero andare a qualche condiscendenza non conveniente al pubblico servizio.

In materia così delicata, non vorrei dir cosa meno conveniente, ma quest'emendamento mi parrebbe fatto a posta, perchè ad un Deputato o ad un Senatore venga in mente di diventare membro della Corte dei conti ed insista presso il Ministro di finanze per esserlo, malgrado che per avventura non siasi occupato mai di questioni di finanza.

Quindi io non solo non so ravvisare che con questo articolo sia raggiunto lo scopo che l'onorevole Senatore Vigliani si propone, il quale scopo vorrei anch'io che si potesse raggiungere, ma non mi pare che sia questo il mezzo.

Ho detto che il volere che i membri del Parlamento abbiano sei anni di servizio, non mi pare garanzia sufficiente; bisognerebbe dire almeno che si siano occupati di questioni finanziarie. Ad ogni modo mi pare che comunque si cerchi, non si riuscirà mai a indicare categorie, le quali, mentre non abbiano per effetto di escludere da questi posti elevati di consiglieri della Corte dei conti quelli che per i loro studi o la loro capacità sono degnissimi di farne parte, giungano per altro a far sì che tutte le persone capaci vi possano essere comprese, e la composizione della Corte sia quale il signor Senatore Vigliani la vorrebbe.

Avrei ancora ad osservare circa la parte transitoria, che si riferisce alla prima composizione della Corte; che quando l'ultima parte di questo articolo fosse redatta come è attualmente ne verrebbe semplicemente questa conclusione, che nessun membro del Parlamento delle nuove province avrebbe qualità per potere essere chiamato a far parte della Corte dei conti, perchè niun membro del Parlamento che provenga dalle nuove province ha sei anni di esercizio.

Quindi, e per ragioni politiche, e perchè lo scopo, che insieme coll'onorevole Senatore Vigliani vorrei potesse conseguirsi, non è in tal guisa raggiunto, mi

credo in dovere di unirmi all'ufficio centrale e di non accettare l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Imploro l'indulgenza del Senato perchè mi voglia consentire di presentargli qualche osservazione in risposta a quelle che vennero fatte testè dall'onorevole Ministro delle Finanze. Egli riduce a due le ragioni per le quali dichiara di non potere accettare la mia proposta; l'una politica a suo dire, l'altra intrinseca alla proposta medesima, non riconoscendole sufficienti ad ottenere lo scopo cui è diretta.

Quanto alla ragione politica che già fu accennata dagli onorevoli Senatori Montanari e Chiesi, io non potrei che richiamare alla mente del Senato un riflesso che ebbi già a presentargli; e che mi sembra rispondere abbastanza al timore che è stato espresso che non si faccia parte sufficiente nella Corte dei conti ai magistrati delle province nuove, i quali non potessero riempire le condizioni proposte.

O si tratta di Magistrati che appartengono già alle Corti ora esistenti, oppure si tratta di Magistrati che vi siano estranei. Quanto a quelli che già appartengono a questo servizio e che ne possono avere pratica conoscenza, io introdussi nella mia proposta una disposizione transitoria, la quale apre a questi Magistrati l'adito nella nuova Corte del Regno.

Quanto ai Magistrati i quali sono estranei a tale servizio io non crederei veramente che si possa patrocinare la loro causa per introdurli in una magistratura di cui non possono abbastanza conoscere le attribuzioni. Non credo che nè il Ministro delle finanze, nè gli onorevoli Senatori Montanari e Chiesi dovendo fare la scelta dei membri della Corte dei conti, sarebbero mai per rivolgere la loro attenzione a coloro che fossero del tutto nuovi al servizio della contabilità dello Stato. Io ebbi già l'onore di osservare che per l'esercizio di queste funzioni sono indispensabili due elementi, quello della scienza e quello della pratica. Volendo ammettere che in parecchi distinti cittadini delle province nuove concorra l'elemento della scienza, pure se difettasse quello della pratica, credo che nessuna persona assennata li potrebbe chiamare a sedere nella Corte dei conti, perchè farebbe un cattivo servizio alla Corte, e non lo farebbe buono a quei membri che chiamasse all'esercizio di funzioni per le quali non si possono presumere atti. Quindi mi sembra che la considerazione che riguarda i Magistrati delle province nuove, ed a cui si vorrebbe dare carattere politico, sia piuttosto l'espressione di un sentimento di benevolenza verso quei Magistrati che non una solida ragione dedotta dall'intrinseca natura delle cose e da un vero riguardo di giustizia.

Vengo all'altra ragione, la quale mi sembra più grave, ed è quella della insufficienza della mia proposta a raggiungere il proprio scopo.

Osservava il Ministro delle finanze che nella mia proposta sono compresi gli uomini parlamentari i quali ab-

biano un certo tempo di esercizio delle loro funzioni in Parlamento. Egli diceva con ragione che accade spesso nel Parlamento che alcuni membri non si occupino punto della materia del bilancio, e che quelli soltanto i quali abbiano rivolto particolare attenzione a tale materia acquisterebbero attitudine a sedere nella Corte dei conti. In questo io mi trovo perfettamente d'accordo ed è appunto in tale modo che io ho inteso le cose nel fare la mia proposta. È invero pregherei l'onorevole Ministro ad osservare che due sono le specie di cariche per le quali si prescrivono le condizioni nella mia proposta: le une sono elevate, cioè quelle del Presidente della Corte e dei Presidenti di sezione; le altre meno elevate e sono quelle di membri della Corte ossia dei consiglieri. pochissime sono le cariche superiori e per le nomine ad esse non si richiede nessuna proposta, la scelta sarebbe fatta dal Governo sopra certe categorie. Ma la ristrettezza del numero di quei posti eminenti, la loro qualità esigono di necessità che il Governo nel provvedervi rivolga la sua attenzione a persone che hanno esercitate funzioni pubbliche, poichè non è nemmeno da presumersi che cada in pensiero di chiamare a reggere una magistratura, qual'è quella delle Corti dei conti, soggetti che non avessero pratica di codesto servizio, non avessero già coperte pubbliche cariche.

Quindi non credo che a questo riguardo potrebbe mai insorgere la difficoltà avvertita dal signor Ministro, poichè, lo ripeto, quelle altre cariche non potranno essere conferite a chi già non abbia sostenute altre cariche governative che li rendano abili al grave compito.

Soggiungerei inoltre, che il Ministro chiamato a fare una proposta alla Corona per la nomina dei presidenti non rivolgerebbe naturalmente la sua attenzione ai membri del Parlamento i quali non consti che si siano occupati dei bilanci dello Stato; ma la rivolgerà sicuramente a coloro i quali abbiano dato nel Parlamento saggi e chiari di essersi occupati di tale materia, ed abbiano eziandio date prove luminose della loro capacità, in questo caso soltanto potrebbe concepirsi una proposta a favore di membri del Parlamento per le superiori cariche suddette e simile proposta sarebbe certamente degna di approvazione.

Ma quanto alle nomine ai posti di consigliere, la cosa procederebbe diversamente; qui interviene un'altra garanzia; qui interviene una proposta di tre candidati per ciascun posto, la quale dovrà essere fatta dall'intero Corpo della Corte medesima dei conti. Non basterebbe quindi la qualità di membri del Parlamento e l'avervi seduto per sei anni per pretendere ad occupare tali posti. Presentandosi essi come concorrenti ad un posto vacante, la Corte che sarebbe chiamata a fare la proposta, esaminerà i precedenti di tutti i concorrenti, ed in tale esame si indagherà se il membro del parlamento che chiede di entrare in quel Corpo, abbia nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, dato non dubbia prova di abilità nelle materie della pubblica

contabilità. Se adunque preso da solo l'elemento del tempo di sei anni di esercizio per l'elezione di un membro del Parlamento a membro della Corte dei conti può essere insufficiente quando però si associ colla necessità che intervega una proposta che emani da persone perite ed interessate a fare buone scelte, parmi che rimane rimosso ogni pericolo che venga nominato un membro del Parlamento il quale non abbia le condizioni sufficienti a ben compiere le sue funzioni.

Le condizioni che sono richieste per la nomina a consiglieri, a tenore della mia proposta modificata, vogliono essere prese nel loro complesso, e non isolate le une dalle altre, poichè se le une prese isolatamente possono offrire insufficienza di garanzia, invece prese insieme offriranno sempre una garanzia per lo meno di gran lunga superiore a quella che vi presenta la legge, la quale lascia queste nomine all'intero arbitrio del Ministero, arbitrio di cui, mi piace rendere questa lode all'onorevole signor Ministro delle Finanze, egli medesimo si mostra poco contento. Io sarei ben lieto che l'onorevole Ministro delle Finanze, invece di sforzarsi a respingere la proposta di cui riconosce desiderabile lo scopo, si facesse invece ad aiutarmi a migliorarla ed a renderla tale che possa soddisfare al suo intento ed al mio, perocchè, se non mi illudo, tendiamo ambedue ad una meta comune.

Dirò infine poche cose riguardo alla disposizione transitoria. In essa l'onorevole Ministro trova un difetto ed è che non potrebbero aver parte nella prima composizione della Corte i membri del Parlamento i quali appartengono alle nuove province, perchè non possono riempire le condizioni richieste dell'esercizio parlamentare.

Ma, Signori, non si tratta soltanto di provvedere alla formazione della Corte, ma si tratta di stabilire nella legge tali condizioni, che possano servire di norma costante all'avvenire. Saviamente osservava poc'anzi l'onorevole signor Ministro delle Finanze, che noi siamo in un'epoca in cui dobbiamo elevare il nostro edificio legislativo, ed avvertiva che non dobbiamo tanto cercare l'eleganza del disegno, la perfezione delle forme, quanto ci dobbiamo occupare di gettare solide basi. Ora io chiederei al signor Ministro, se noi getteremo una sola la base dell'edificio della nuova Corte dei conti, quando per l'elezione dei suoi membri noi non esigeremo nemmeno quelle volgari e semplici condizioni, le quali sono pure richieste per la nomina dei magistrati meno importanti e più modesti dello Stato.

Credo quindi che non debba fare difficoltà l'esclusione momentanea dalla prima costituzione della Corte, dei membri del Parlamento che non possono ancora contare gli anni di esercizio che io propongo di richiedere, poichè quando pure si volessero dichiarare abili alla nomina per la prima volta tutti i membri del Parlamento, io vi domando, se si potrebbe supporre che possano mai essere proposti e nominati coloro che non abbiano ancora dato alcun saggio della loro capacità. Noi escludiamo dunque

coloro che la prudenza più comune non permetterebbe di nominare.

Io credo quindi, che non solo non vi sia inconveniente in tale esclusione, ma che ben vi avrebbe nello estendere la facoltà della nomina anche a quei membri del Parlamento per quali non potesse constare della loro capacità finanziaria da quel tempo di esercizio che nella mia proposta trovasi prescritto.

Mi sia permesso pertanto di raccomandare nuovamente all'accoglimento del Senato una proposta che secondo la mia profonda convinzione riempirà una grave lacuna del progetto di legge che esaminiamo.

Senatore **Castelli Edoardo**. Secondo l'emendamento del quale si sta occupando il Senato, due condizioni essenziali si richiederebbero per essere nominati consiglieri della nuova Corte dei conti; la prima: di appartenere a certe categorie; la seconda: di essere compresi in una nota tripla di candidati che sarebbe formata dalla stessa Corte dei conti e sulla quale il potere sovrano dovrebbe scegliere il nominando.

La prima condizione è quella di appartenere ad una determinata categoria, ed anche appartenendo a questa determinata categoria, di contare, se si tratta di funzionario pubblico, 12 anni di servizio; se si appartiene al Parlamento, 6 anni di esercizio.

Se in questa prima condizione non si avesse dovuto contemplare anche i membri del Parlamento, io mi associerei di buon grado alla condizione stessa che richiede di appartenere a certe categorie; ma le riflessioni poste innanzi dall'onorevole Ministro di Finanza mi persuadono che difficilmente si potrebbe fare assegnamento sicuro in una buona scelta fra i membri del Parlamento quando non vi fosse altra condizione che quella di 6 anni di esercizio nelle funzioni di membro del Parlamento medesimo.

Questa garanzia non è sufficiente. Dunque mi limiterò a discutere questa prima condizione nel rapporto dei funzionari.

Io credo benissimo che possa convenire di stabilire delle categorie anche colla base proposta nell'emendamento, ma in questo caso non so il perchè si metterebbe il vincolo che questo funzionario conti un determinato numero di anni di servizio. Questo, per me, non ha uno scopo di valore alcuno; infatti, se i Consiglieri della Corte dei conti devono essere scelti fra chi sia già in un grado non inferiore a Consigliere di appello o ad un funzionario dell'ordine amministrativo di grado uguale, non può gader ragionevole dubbio sulla loro capacità più che sufficiente per essere chiamati a sedere quali Consiglieri nella Corte dei conti; e siccome ai predetti gradi elevati nell'ordine giudiziario od amministrativo, non si giunge senz'aver servito lungi anni e senz'aver dato saggio di capacità più che comune, perciò il dire che debbano contare 12 anni di servizio, mi pare una condizione per un verso inutile, e per l'altro, secondo asseriva l'onorevole Senatore Chiesi, dannosa a quelli che possono aver conse-

guito il grado che si vuole nella categoria senza avere prestato un servizio precedente, quantunque siano conosciuti siccome atti a giudicare anche sulle materie che sono deferite alla giurisdizione della Corte dei conti.

Dunque quanto a questa prima condizione io eliminerei la parte che riflette il numero di anni.

Vengo alla seconda che è quella giusta la quale anche appartenendo a quelle date categorie non si potrebbe essere nominati se non in quanto si sia compresi in una rosa da formarsi dalla Corte stessa. Quindi la cosa mi pare molto più grave.

Indubitatamente i membri della Corte dei conti sono giudici. Nessuno dubita di questa verità. Ora, secondo lo Statuto, i giudici sono nominati dal Re. La nomina implica libertà di scelta, nè credo che debba essere nominale questa parola; epperò la Corona deve essere libera nel fare la scelta. Che si stabiliscano delle condizioni quanto alla capacità è naturalissimo, è nell'interesse pubblico, ma che si vincoli il Sovrano a scegliere necessariamente fra tre sole persone mentre possono essere cento capaci, io credo che sarebbe impingere nella prerogativa reale.

Si è detto che in altri paesi questo si pratica. Si cita il Belgio. Vero è che nel Belgio la cosa procede in questi termini; ma nel Belgio vi sono nello Statuto delle disposizioni molto diverse dalle nostre. Secondo lo Statuto Belga i giudici sono forse nominati dal Re? Essi sono istituiti dal Re, ma nominati dal Corpo stesso della Corte a cui appartengono, compreso il primo Presidente.

Lo Statuto Belga stabilisce che il Re istituisce i giudici, ma la nomina non la fa il Sovrano. Invece secondo il nostro Statuto la nomina personale la dà il Re; è il solo Re, nessun altro che il Re che possa darla. Quindi io sono d'opinione che non si possa limitare la prerogativa reale entro termini che ne vincolino la scelta.

Sono fatte delle categorie per accertare la capacità, e nessuno può arrivare ad essere giudice se non ha tali requisiti; questo sta; ma quanto alla scelta dell'individuo credo che non si possa vincolare la libertà del potere esecutivo.

Quindi io sono di sentimento che se si può ammettere l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani quanto alle categorie cercando di conciliarlo coll'ammissione dei membri del Parlamento, si debba però togliere da queste condizioni la limitazione, vale a dire si debba togliere affatto la formazione della rosa di tre candidati, entro la quale il Re sia obbligato a fare la sua scelta.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La questione di cui si tratta, e di una gravità tale, che risolverla non è cosa facile; e le lunghe discussioni che sono già succedute lo dimostrano all'evidenza. Da una parte abbiamo la necessità di avere giudici indipendenti non solo, ma che diano somma

garanzia d'indipendenza rispetto al potere esecutivo; dall'altra parte, abbiamo la necessità di creare una eccezione relativamente all'immovibilità dei giudici, attribuendo loro l'immovibilità dal momento della nomina.

In questo stato di cose è evidente che la legge dovendo prescindere da quel periodo di esperimento di tre anni che relativamente ai giudici comuni è richiesto, per avere l'immovibilità, deve procurare di circondare le nomine di sufficienti garanzie per far sì che sgraziatamente non si cada nella nomina di un incapace, di un insipiente che pel fatto della nomina diventerebbe poi immovibile.

In questo stato di cose pertanto egli è evidente che piuttosto che a ragioni politiche, che a ragioni desunte da sottigliezze di diritto, vuolsi dettare una legge conforme ai bisogni ed alla necessità della istituzione che stiamo per creare.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Senatore Farina. Ciò posto io reputo indispensabile che alcune categorie si creino, o che se non si vogliono categorie almeno alcune condizioni generali si pongano, le quali determinino in modo, per quanto possibile sufficiente, i requisiti di capacità nella persona che si vuole chiamare a sedere nella Corte dei conti.

Nè questo basta, poichè bisogna, oltre le condizioni di capacità, procurare altresì che sia la persona sciolta da quei vincoli che potrebbero renderla più deferente verso l'Amministrazione, che non veramente indipendente e curante degli interessi dello Stato.

In questa condizione di cose, senza per ora voler dare il mio appoggio completo alla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, credo tuttavia sia opportuno di determinare alcune categorie, od almeno indicazioni di qualità delle persone, quanto ai consiglieri, date dai presidenti della Corte, per indicare coloro che reputano più capaci ed adattati.

Poco o nulla mi muove quanto si dice per provare che ciò non ista nei termini dello Statuto, e che menomerebbe la prerogativa reale, imperocchè secondo i migliori scrittori di diritto costituzionale, la prerogativa reale pura si riduce al comando delle armate, e questa è pure l'opinione sostenuta da Helio.

Per conseguenza non so come questa parte della prerogativa che viene esercitata non isolatamente dalla Corona, potrebbe essere violata dall'indicazione di tre persone capaci, fatta dai presidenti della Corte fra le quali il Re possa, volendolo, scegliere.

Si dice, che questo sta nel Belgio, ma colà si parla di *istituzione*, non di *nomina*. Domando acusa: Quanto alla Corte dei conti del Belgio essa è nominata dal Parlamento, ed è un'istituzione tutt'affatto diversa, epperò, con buona venia dell'onorevole preopinante noi siamo in materia differente.

Nella Francia stessa la nomina dei consiglieri è fatta su proposta del Presidente.

Naturalmente se al Re non piace la persona proposta, non la nominerà, questa proposta non vincola, sarà

chiesta un'altra terna, un'altra proposta; ma ciò non vuol dire, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani metta l'obbligo alla Corona di scegliere fra i tre posti nella prima rosa; solo dice, che la nomina dovrà essere preceduta dalla presentazione di una rosa nella quale i Presidenti indicano quelle persone che credono più atte a disimpegnare quest'ufficio. Ond'io non vedo come la cosa non rimanendo definitiva, ed essendo richiesta sempre la nomina della Corona, sia lesa il diritto di questa, il quale invece è sempre conservato, imperocchè nessuno può andare a sedere nella Corte dei conti pel fatto dell'indicazione dei Presidenti, ma si richiede, che intervenga la nomina della Corona.

Per conseguenza l'opposizione mi pare destituita di fondamento.

Mi rimarrebbero a dire alcune cose sui pretesi inconvenienti, che verrebbero dietro all'escludere dal sedere nella Corte dei conti persone che per le condizioni politiche, o personali o locali dei paesi cui appartengono, non potrebbero entrare nelle categorie prescritte nell'emendamento che si propone di adottare.

Io osservo, che qui la questione è una specie di questione tecnica; che non si tratta di far torto a nessuno, ma di accertarsi, che questi tali individui abbiano le cognizioni necessarie per diventare giudici immovibili, poichè una volta che la nomina sarà fatta, queste genti non si possono più rimuovere; dunque prima di nominarle è necessario accertarsi che non siano sprovviste delle cognizioni necessarie per sedere al posto al quale sono nominate. Conseguentemente non si può andare nell'astrazione di dire: ma vi saranno de' capaci che saranno forse esclusi, vi saranno di quelli che hanno avuto dei dolori per amor patrio che sarebbe ingiustizia di escludere: no, non può essere il caso di scendere a queste considerazioni, bisogna attenersi a condizioni che forniscano garanzie di pratica, di cognizioni sufficienti, di cognizioni quasi tecniche, per poter ben disimpegnare quell'ufficio. In questo stato di cose, io credo, che ammettere alcune condizioni sia necessario, e credo che quelli che hanno intenzione che qualche condizione si apponga, potranno studiarla, perchè mi pare che per votarla, il Senato, se non erro, non è più in numero.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli Edoardo. Si osserva che non siamo più in numero.

Presidente. Prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero.

(I Senatori, Segretari, procedono alla verificaione).

Non siamo più in numero.

Il Senato dunque è convocato a domani alle 12 negli uffici, e all'una in seduta pubblica.

Senatore Castelli Edoardo. Prego il signor Presidente di conservarmi pel primo la parola nella seduta di domani.

Presidente. Le sarà mantenuta.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

XCVI.

TORNATA DELL'8 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Appello nominale — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto per l'istituzione della Corte dei Conti — Considerazioni del Senatore Castelli Edoardo in risposta a quelle fatte dal Senatore Farina nella seduta di ieri — Replica del Senatore Farina — Emendamento alla prima parte dell'art. 3 proposto dal Ministro delle finanze, accettato dall'ufficio centrale e combattuto dal Senatore Vigliani — Osservazioni al riguardo del Senatore Cibrario e del Ministro dell'istruzione pubblica — Dichiarazione del Senatore Montanari in ordine al suo sotto emendamento all'aggiunta Vigliani — Ritiro di quella parte dell'aggiunta relativa ai requisiti degli anni di servizio — Reiezione dell'aggiunta Vigliani — Approvazione dell'emendamento proposto dal Ministro delle finanze all'art. 3 e della parte seconda del medesimo nonchè dell'intero articolo terzo — Reiezione degli emendamenti proposti all'articolo 4 dal Senatore De Cardenas, in seguito alle osservazioni dei Senatori Cibrario e Di Pollone — Emendamento all'art. 4 del Senatore Vigliani — Emendamento del Senatore Alferi allo stesso articolo, accettato dall'ufficio centrale e combattuto dal Senatore Castelli — Considerazioni dei Senatori Cibrario, Montezemolo, Di Pollone e del Ministro delle finanze contro l'ultima parte dell'emendamento Vigliani, difesa dal Senatore Farina — Ritiro dell'ultima parte di detto emendamento — Approvazione della prima parte dell'emendamento Vigliani modificata dall'ufficio centrale, non che dell'art. 4 coll'emendamento del Senatore Alferi — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone sull'art. 7 fornite dal Senatore Cibrario — Discorso del Senatore Des Ambrois sull'art. 11 a confutazione delle osservazioni fatte nella seduta precedente dal Senatore Montanari — Risposta del Senatore Montanari — Parole al riguardo del Ministro delle finanze e dei Senatori Farina, De Gori, Pernati e Colla — Approvazione dell'articolo 11 — Osservazioni del Senatore Di Revel sull'articolo 12 — Risposta del Senatore Cibrario e del Ministro delle finanze — Proposta al riguardo del Senatore Cibrario — Sotto emendamento alla medesima del Ministro delle finanze combattuto dal Senatore Cibrario — Obbiezioni del Senatore della Rovere — Risposta del Senatore Cibrario.

La seduta è aperta al tocco.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, e dell'istruzione pubblica, e più tardi interviene anche quello della marina.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato).

Presidente. Il Senato non essendo in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Bevilacqua - Biscaretti - Bolmida - Bona - Borghesi - Cadorna - Cambray-Digny - Capocci - Cantù - Carradori - Cataldi - Caveri - Colonna Andrea - Conelli - Corsi - Cotta - D'Azeglio Massimo - D'Azeglio Roberto - De Ferrari Raffaele - Degregorio - Della Bruca - Della Rocca - Di Pondi - Di S. Cataldo - Di S.

Giuliano - Doria - Elena - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallone - Gamba - Ghiglini - Giovanna - Giulini - Gonnet - Gozzadini - Laconi - Lambruschini - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Martinengo - Merini - Monti - Nazari - Nigra - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Pannizza - Pareto - Piazzoni - Pizzardi - Plana - Poggi - Porro - Prinetti - Prudente - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Spada - Strozzi - Taverna - Torricelli - Torreimuzza - Trigona - Varano.

Presidente. La Commissione per l'Esposizione nazionale di Firenze del 1861, fa omaggio al Senato di numero 280 esemplari di un opuscolo intitolato: *Schiarimenti di fatto sull'Esposizione stessa*, e diversi altri scritti relativi all'Esposizione predetta.

Continua la discussione sull'art. 3 del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti.

La parola è al Senatore Castelli Edoardo.

Senatore **Castelli Edoardo**. Le osservazioni che nella seduta di ieri io aveva l'onore di sottoporre al giudizio del Senato intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani all'articolo terzo del progetto di legge per la creazione di un'unica Corte dei conti, essendo state in ogni loro parte contraddette dall'onorevole Senatore Farina, il Senato vorrà concedermi di esaminare brevemente e discutere gli argomenti mercè i quali l'egregio mio oppositore fu condotto a concludere che quelle osservazioni si riducono a mere sottigliezze di diritto, e come tali sono destituite di qualsivoglia fondamento.

Esaminando l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani, io diceva che, se mi associerei al pensiero di applicare alle nomine dei membri della Corte dei conti il sistema delle categorie, nel senso che l'aver già conseguito il grado di consiglieri d'appello od un grado amministrativo corrispondente gerarchicamente, sia una condizione imprescindibile onde poter conseguire la nomina di consigliere nella Corte dei conti, non potrei egualmente consentire che vi si aggiungessero le altre due condizioni, mercè le quali si vorrebbe che i nominandi contino già un servizio giudiziario od amministrativo non minore di anni 12, e che la scelta debba necessariamente farsi dalla Corona fra tre candidati proposti dalla Corte medesima. Per dar ragione di questo mio dissenso dalla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani io diceva che la parte di essa relativa alla durata del servizio parevami od inutile, perchè il conseguimento stesso di uno dei gradi indicati nell'emendamento è guarentigia abbastanza sicura della desiderata capacità del candidato, e presuppone già quasi sempre un assai lungo servizio prestato, od ingiusta, perchè in certi casi colpirebbe d'incapacità funzionari di non dubbia capacità; e soggiungeva che la seconda parte, che ha tratto alla formazione delle terne, menomerebbe quella libertà di scelta cui ha positivo diritto la Corona in virtù dello Statuto fondamentale del Regno.

A tali mie osservazioni quali erano le eccezioni che si contrapponevano dall'onorevole Senatore Farina? Egli ci diceva primamente che trattandosi di funzionari ai quali la legge commette attribuzioni sommamente importanti e delicate, è mestieri che non solo ne sia con ogni cautela chiarita la positiva capacità, ma che insieme ne sia bene assicurata la massima indipendenza dal potere che la Corte è chiamata a sindacare, nell'interesse del pubblico tesoro. Ma forse che l'ordinario potere giudiziario, rispetto al quale non si è mai pensato a costringere le scelte, entro la cerchia delle terne, esercita attribuzioni meno importanti e delicate, o non è pienissimamente indipendente dal Governo nel libero esercizio dell'altissimo suo ministero? È ben vero che all'occasione della discussione della parte del progetto in esame relativa alla creazione di un Procuratore ge-

nerale presso la Corte dei conti, il Senato ha sentito da due oratori dire e ripetere che il Ministero pubblico è in sostanza un sorvegliatore, un censore, un sindacatore, un moderatore del Corpo giudicante presso il quale è posto dal Governo; ma io che non accetto, o Signori, veruna di queste definizioni, che per nulla credo convengano all'istituzione del Pubblico Ministero, e che nella mia qualità di Magistrato sento di non avere alcuna dipendenza all'infuori della legge e della mia coscienza, respingo dall'animo mio ogni dubbio circa la indipendenza dei membri della Corte dei conti, che siano liberamente scelti dal Governo tra funzionari appartenenti a determinate categorie. Soggiungeva in secondo luogo l'egregio mio contraddittore non poter poi farsi capace della mia ritrosia ad ammettere una condizione la quale al postutto consisterebbe in una mera proposta destinata, più che a vincolare, ad illuminare il Governo: ma ciò dicendo egli cadeva evidentemente in un errore di fatto, in quanto dimenticava che a termini dell'emendamento che si sta discutendo, non solamente la Corte avrebbe diritto di proporre per ogni nomina tre candidati, il che sarebbe ammissibile e potrebbe forse anche essere gradito allo stesso Governo, ma le scelte dovrebbero imprescindibilmente farsi tra i proposti, nel che appunto starebbe il vincolo che io ritengo non si possa costituzionalmente imporre alla Corona.

Mi si oppose in terzo luogo che male a proposito si citava da me lo Statuto del Belgio, a proposito delle nomine dei membri della Corte dei conti, e mi si osservò che in quello Stato esse appartengono esclusivamente al Parlamento: ma qui devo rispondere che od io male espressi il mio pensiero, od esso venne dall'onorevole Senatore Farina frainteso.

Ciò che io mi proposi di far presente al Senato questo era che tra lo Statuto nostro e quello del Belgio, corre questa rilevantissima differenza che cioè, mentre giusta il primo, la giustizia è amministrata da giudici che il Re nomina ed istituisce, giusta il secondo invece è amministrata da giudici designati in liste doppie dai Corpi stessi ai quali devono appartenere, e tra i quali il Re deve necessariamente determinare la scelta; e da questo confronto io deduceva la conseguenza che senza ragione si tolga a fondamento delle proposte terne per la nostra Corte dei conti, il fatto che le scelte dei membri dell'uguale Corpo giudiziario amministrativo non siano nel Belgio attribuite al potere esecutivo.

Mi rimane ora a rispondere ad un'ultima proposizione, ed è la più grave, tra quelle con cui venivano dall'onorevole Senatore Farina combattute le mie osservazioni.

Egli diceva: perchè mai vuoi ricorrere a mere sottigliezze per sostenere la pienezza dell'esercizio del diritto di nomina a favore del potere esecutivo, quando è noto pei dettami dei più valenti e autorevoli scrittori di diritto costituzionale, che propriamente parlando la vera prerogativa dei re costituzionali è ristretta al supremo comando delle forze dello Stato.

Non io certamente vorrò contraddire quist'affermazione, ed ammetterò sulla fede dell'onorevole asserente che una siffatta proposizione sia dettata da scrittori di diritto costituzionale: ma che perciò? assai probabilmente questi scrittori discuteranno la questione sul terreno del diritto costituente, ed esprimeranno quindi meramente una loro opinione teorica, un loro sistema al quale nè io, nè, credo, verun membro di questo consesso, vorrebbe fare adesione. Ma ciò che importa per la nostra discussione di sapere, non è già ciò che pensino astrattamente più o meno dotti scrittori di diritto costituzionale, sibbene ciò che sta scritto nel patto fondamentale stretto immutabilmente tra il Re e la Nazione, per farne al caso una sincera applicazione.

Ora senza ricorrere a sottigliezza veruna, basta leggere li articoli 6, 68 e 69 dello Statuto, per dover ritenere che nello Stato nostro il diritto di nomina a funzioni giudiziarie appartiene al Re esclusivamente, e per persuadersi conseguentemente, che l'esercizio di questo importantissimo diritto non può essere comechessia vincolato a condizioni che circoscrivano la scelta non solamente in certe determinate categorie, ma eziandio in un limitato numero di candidati.

Spero in conseguenza che il Senato apprezzando queste brevi mie osservazioni, non solamente non vorrà giudicarle affatto destituite di fondamento, ma accogliendole, eliminerà dall'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani, le condizioni relative alla durata del servizio dei candidati nei posti di presidenti o consiglieri della Corte dei conti, e al diritto che si vorrebbe a questa riservato di presentare al Governo le terne dalle quali si debbano imprescindibilmente desumere le nomine anzidette.

Senatore Farina. Mi occorre di dare alcune spiegazioni all'onorevole preopinante.

Anzitutto io non ho combattuto per filo e per segno tutte le sue proposte, ma semplicemente quelle colle quali pretendeva di stabilire una diversità fra i termini di cui si serviva la legge, cioè di *istituire e nominare* i giudici. Io ho caratterizzato questa distinzione di sottigliezza, e credo di essere stato indulgente davvero, perchè prendendo lo Statuto nelle mani vedo che è qualche cosa di più; nel nostro Statuto è una chimera, perchè esso si serve di un termine e dell'altro promiscuamente.

Infatti mentre vediamo nell'articolo 63 adoperate le parole « ed istituire i magistrati », troviamo nell'articolo 69 « i magistrati nominati dal Re », il che mostra come la distinzione stabilita dall'onorevole preopinante nel nostro Statuto, non si appoggia che ad una sottigliezza.

L'onorevole preopinante dando un'interpretazione a quello che io dissi in base ad uno dei più accreditati scrittori di diritto costituzionale, ha creduto che l'autore da me citato parlasse *de jure constituendo*; invece ci parla *de jure constituto*. Lo scrittore Hello parla *de jure constituto* precisamente a un dipresso nei termini del

nostro Statuto perchè parla della costituzione data da Luigi Filippo.

Un gran senso fece al preopinante l'aver io detto che la vera (io non ho detto la *vera*, ho detto la *pura*) prerogativa reale si limitava al comando dell'armata.

Mi occorre anche su questo punto di dare una spiegazione.

La prerogativa reale si divide in due parti; l'una che viene esclusivamente esercitata dal supremo capo dello Stato, senza il concorso di Ministri responsabili, l'altra che viene esercitata col concorso di Ministri responsabili. E questa è espressamente registrata nell'articolo 67 dello Statuto il quale è concepito in questi termini: « Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro. »

Ora stabilendo la distinzione fra l'esercizio della prerogativa della Corona puro, da quello che si esercita solamente dalla persona del sommo imperante senza la necessità del concorso della firma ministeriale, ho ristretto, coll'appoggio di autori chiarissimi e che lo dimostrarono ad evidenza, questa prerogativa al comando dell'armata.

Ma con ciò non ho mai inteso di indebolire momentaneamente le attribuzioni dell'altra parte della prerogativa reale la quale si esercita col concorso dei Ministri responsabili.

Ora vorrebbe dirmi l'onorevole preopinante se quella controfirma che sta nel decreto che nomina un degno e dotto giuriconsulto come lui a presidente di una delle Corti del Regno stia là come un inutile geroglifico, oppure abbia un significato?

Io dico all'onorevole preopinante che quella firma ha il grandissimo significato di rendere responsabile il Ministro che l'ha fatta; e siccome le prerogative della Corona sono sacre, intangibili ed indiscutibili, io che in questo non voglio entrare, entro invece nell'altra parte della prerogativa di quel governo che ha controsegna quel decreto di nomina; siccome poi queste prerogative sono discutibili, sono limitabili, sono determinabili per legge, così desidero che quel Ministro il quale deve sottoporre alla firma della Corona la nomina dei consiglieri della Corte dei conti, non metta a capriccio la persona che gli piace per controllare ciò che ha fatto.

E qui è dove corre l'essenzialissima differenza fra un membro della Corte dei conti e un membro di un Tribunale ordinario; il Tribunale ordinario giudica fra cittadini ed eventualmente anche qualche questione del Governo, ma non è essenzialmente chiamato a discutere gli atti dell'amministrazione come invece lo è la Corte dei conti.

Ecco perchè, quantunque io abbia la massima fiducia in tutti i Ministri passati, presenti ed anche futuri (*starità*) perchè ho confidenza nella moralità del paese, tuttavia siccome tutti gli abusi sono possibili, io, volendomene guarentire, cerco che oltre la garanzia che può nascere dalla libera scelta del Ministro che porta

alla firma la nomina, ve ne sia una di più, che nasca cioè dalla informazione data da chi è competente intorno a persona da esso conosciuta come abile a disimpegnare gli uffizi ai quali viene chiamata.

Questa mi pare una garanzia tanto più necessaria perchè, come diceva ieri, l'inamovibilità abituale non ha luogo che dopo tre anni di esercizio; ma per la natura eccezionale delle attribuzioni devolute alla Corte dei conti, siamo obbligati a dare a queste nomine l'inamovibilità immediata senza quel termine di esperimento che abbiamo per gli altri giudici.

Quindi è naturale che volendo fare in questa materia una legge, si cerchi di ottenere con maggior precauzione quelle garanzie che altrimenti non si possono avere attesa la necessità di attribuire subito l'inamovibilità ai giudici della Corte dei conti.

Dati questi schiarimenti che erano una giustificazione per parte mia onde far vedere che non aveva voluto col mio dire menomamente scemare i diritti della Corona, che anzi intendeva che essi fossero esercitati nel senso costituzionale dietro le garanzie della responsabilità dei Ministri, io non mi dilungherò di più, giacchè io non aveva altro intendimento che questo.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Vigliani mi ha nella passata seduta invitato a studiare se non ci fosse modo di determinare convenientemente delle categorie, dalle quali si potessero trarre i componenti della Corte dei conti, in guisa che venisse ad essere esclusa ogni incapacità, e ad essere reso possibile l'accesso alla Corte ad ogni capacità.

Io dico la verità, il problema mi è sembrato uno di quelli che i miei eccellenti maestri di matematica, i quali seggono o sonosi seduti in questo recinto mi additavano come bellissimi, ma di cui non vi aveva una soluzione soddisfacente.

Per altra parte le considerazioni per le quali egli ha proposto quest'idea sono tanto importanti che veramente mi è sembrato doversi fare qualche cosa sulla via che egli additava, e mi pare quindi che si possa venire nel senso dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

L'ufficio centrale diceva infatti che la nomina dei consiglieri dovesse farsi sulla proposta di una Commissione composta dei Presidenti della Corte dei conti; ma riflettendo che la Corte, per la natura degli uffizi che adempie, è meno atta ad aver conoscenza di tutto il personale vuoi amministrativo, vuoi giudiziario, perchè non è in contatto con tutti questi funzionari, mi è sembrato che veramente la prima proposta dovesse spettare al Ministero, come quello che essendo in contatto con funzionari di vari ordini, è al caso di meglio potere fare queste proposte; che quindi le proposte del Ministero dovessero essere sottoposte allo esame appunto di questi Presidenti di sezione della Corte i quali vedranno se le persone che il Ministero propone abbiano le qualità convenienti, e l'attitudine che si richiede per adempiere a questi uffizi; e certamente le ragioni che questi

Presidenti della Corte daranno, e l'autorità loro varranno a porre un freno all'arbitrio ministeriale, e ad ottenere in somma lo scopo che a ragione l'onorevole Senatore Vigliani, e quelli che hanno appoggiato la sua proposta, così vivamente propugnavano, cioè che la Corte abbia ad essere convenientemente composta.

Io mi permetterò quindi di proporre al Senato un emendamento al primo alinea dell'art. 3, che l'ufficio centrale, a cui già lo trasmisi, ebbe la bontà di accogliere.

Quest'emendamento è così concepito:

• Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione, ed i consiglieri, sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze dopo parere del Presidente della Corte, e deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

- Senatore **Vigliani.** Desidererei che fosse data nuova lettura dello emendamento proposto dal signor Ministro delle finanze.

Presidente. Lo rileggerò: esso riguarda la prima parte dell'art. 3. (*Lo rilegge: V. sopra.*)

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Mi pare che bisognerebbe aggiungere due parole, il signor Ministro forse non dissentirà, e sarebbero queste: *anche per la prima formazione.*

Presidente. Assente il signor Ministro delle finanze a questa proposta?

Ministro delle Finanze. Veramente l'osservazione è giusta.

Per esempio, quando i Presidenti venissero a mancare è evidente che non si può chiedere al Presidente chi si debba nominare a Presidente, è evidente che nel primo impianto della Corte non si possono consultare i Presidenti prima che questi siano nominati una volta.

Ammesso invece che sia in facoltà del Ministro di proporre la nomina dei Presidenti dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, sempre si potrà provvedere alla elezione di nuovi consiglieri, sentendo prima il parere dei Presidenti.

Presidente. Mi si fa avvertire che nella nostra lingua legislativa in generale invece di *dopo il parere*, ecc., si direbbe piuttosto *sentito il parere*.

Si potrebbe quindi, se si crede, surrogarvi questa locuzione.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Sento anzitutto il dovere di professarmi grato all'onorevole signor Ministro delle finanze per la considerazione in che gli è piaciuto di prendere l'invito che mi permettevo di rivolgergli, acciocchè coi suoi lumi e colla sua autorità volesse venire in mio soccorso per aiutarmi a rendere la mia proposta tale, che potesse più facilmente conseguire l'approvazione di questa eminentissima assemblea.

La comunicazione che egli ora ha fatto, corrispondendo quasi interamente a quella che era già stata messa avanti dall'ufficio centrale, mi obbliga con grande mio dispiacere a non poterla accettare; imperocchè io non potrei ritrattare quelle considerazioni che già ebbi l'onore di esporre al Senato precisamente nello scopo di dimostrare come non mi potessi associare all'emendamento dell'ufficio centrale.

Diro poche cose per meglio chiarire il mio intendimento sopra la proposta dell'onorevole Ministro.

Respingendo ogni idea di categorie, respingendo ogni prescrizione di condizioni o requisiti, l'onorevole Ministro si contenta di aggiungere per unica garanzia, che per la nomina dei consiglieri intervenga la proposta dei superiori della Corte, ossia del presidente della Corte medesima e dei presidenti di sezione. Questi capi sarebbero chiamati a proporre i soggetti da nominarsi a consiglieri al Governo, il quale sopra questa proposta farebbe la sua scelta e la nomina. Per verità, questo modo di procedere mi sembra presentare due gravi inconvenienti. L'uno è di scemare in gran parte la responsabilità ministeriale, riversandola sugli autori delle proposte: l'altro è di non offrire una garanzia sufficiente che compensi quella diminuzione della responsabilità ministeriale. È evidente che, quando secondo questo modo di procedere avvenisse una scelta che non incontrasse la pubblica approvazione, i Ministri facilmente ne potrebbero versare il carico sopra coloro che la proposero.

I proponenti, che sarebbero pochi di numero, non possono dal loro canto offrire una garanzia abbastanza soddisfacente, poichè si cadrebbe facilmente nell'inconveniente, nel vizio che già accennava al Senato, quello di dar luogo a presumere che si costituisse una specie di consorzeria nella composizione di quell'alto Corpo.

Un altro inconveniente che io credo che si possa apporre al sistema proposto dall'onorevole Ministro, egli è che si verrebbe precisamente a diminuire quel carattere d'indipendenza che noi cerchiamo di rivigorire o di assicurare nei membri della Corte. Accadrà di leggersi che i membri della Corte sapendo di dovero la loro nomina alla proposta dei loro capi, diventeranno naturalmente e riconoscenti e ossequenti di soverchio a coloro che loro aprirono le porte della Corte.

Qual cosa seguirà da questo? Nè verrà minor libertà minore indipendenza nelle deliberazioni del Corpo medesimo. Ora voi intendete quanto importi di costituire un tal Corpo in maniera, che tutti i suoi membri sieno pienamente liberi da ogni riguardo e indipendenti da qualsiasi influenza, da qualsiasi azione che possa in qualche modo turbare quella perfetta libertà di giudizio che si richiede nelle deliberazioni di un magistrato di tanto momento.

Ma l'onorevole Ministro mi fa osservare che non si potrebbe deferire alla Corte intiera la proposta dei suoi membri senza incorrere nel pericolo di chiamare persone non abbastanza fornite dei lumi necessari per fare pro-

poste soddisfacenti al Governo. Io mi permetterò di osservare che la obbiezione sussisterebbe quando i membri della Corte dovessero dare il loro avviso immediatamente senza potere procurarsi le occorrenti informazioni. Ma che cosa accade nel sistema delle proposte commesse ai Corpi? Accade sempre ciò che è del resto naturale e ragionevole, che si assumano, prima di fare le proposte, le necessarie informazioni circa gli aspiranti ed i pretendenti. La Corte per mezzo dei suoi capi, o con quegli altri mezzi che credesse più opportuni e sicuri secondo le circostanze, avute tutte le domande dei concorrenti ai posti vacanti, assumerebbe sopra di ciascuno le necessarie informazioni; verificherebbe i titoli ed i meriti che in ciascheduno concorrono, li peserebbe li confronterebbe, e quindi si pronunzierebbe per quei concorrenti i quali presentino alla Corte un complesso più rassicurante di qualità, di scienza e di pratica per sedere in quel Corpo.

Ho fatto queste osservazioni sopra la proposta che venisse fatta dalla Corte perchè mi era sembrato di trovare nell'onorevole Ministro qualche disposizione a commettere la proposta non ai soli Presidenti ma sibbene al Corpo intiero. Ed io sebbene in questo sistema delle proposte da farsi dalla Corte senza alcun limite di categorie o di requisiti, non creda neppure di vedere la migliore guarentigia quale la desidererei, tuttavia ne ritroverei una sufficiente per darvi il mio assentimento per non espormi al pericolo di lasciare questa parte tanto importante della legge senza una disposizione che presentasse qualche sicurezza.

Ma ristretta la proposta ai soli capi della Corte debbo confessare che non solo non trovo una garanzia sufficiente, ma, come dicevo, trovo invece una diminuzione di quelle garanzie che la libera nomina riservata al Governo presenterebbe, poichè essa almeno impegnerebbe altamente la libertà ministeriale e allontanando dai membri del Corpo ogni influenza derivante dal sentimento di riconoscenza e di obbligo per la nomina ne avverrebbe maggior libertà di rapporti tra i capi ed i membri della Corte medesima.

Quindi debbo dichiarare con molto mio rincrescimento che non vedrei un miglioramento apportato alla legge nella dizione della proposta dell'onorevole signor Ministro; perciò pregherei il Senato di non volerla ammettere e di prendere invece in considerazione la proposta mia anche emendata nel senso più o meno esteso che è stato da altri Senatori indicato.

Nè vi faccia difficoltà, o Signori, ciò che è stato detto dall'onorevole Senatore Castelli circa la nessuna importanza che egli vedrebbe nel requisito del tempo del servizio.

Egli disse che le categorie da me proposte riferendosi a cariche importanti dello Stato presentano già per sè stesse una garanzia sufficiente di capacità senza cercarne un'altra nella durata del servizio.

Penso che egli s'inganni a partito in questo suo ragionare, perchè conviene avvertire che riuscirebbe molto

facile il far frode alla legge quando essa si contenti della condizione delle categorie che io avevo proposto; mi arresterò a modo di esempio, alla categoria dei capi di divisione in un ministero: abbiamo visto più d'una volta capi di divisione nominati da un Ministro per motivi di speciale confidenza, senza alcun precedente di carriera e capacità amministrativa; il giorno dopo della loro nomina questi impiegati improvvisati potrebbero essere tosto nominati membri della Corte dei conti secondo l'opinione dell'onorevole Castelli, la legalità sarebbe in tutto osservata, eppure la nomina non presenterebbe nessuna guarentigia.

Io credo che questo caso non incontrerebbe molto probabilmente l'approvazione dell'onorevole Senatore Castelli, quindi ripeto che l'elemento del tempo si merita maggior attenzione di quello che gli si vorrebbe attribuire.

Dalle cose dette parmi dunque apparire chiaro che la mia proposta è quella che fra tutte le altre che vennero poste avanti al Senato offre maggior numero e solidità di garanzie. Quando poi si trattasse anche di allargare la libertà delle scelte, modificando le condizioni da me proposte, io non avrei difficoltà di assentire a siffatta modificazione, purchè con esse non si venga a distruggere ogni garanzia circa la bontà delle scelte.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore Cibrario. Relatore. L'ufficio centrale ha accettato il progetto del Ministro delle finanze, perchè non vi trova nessuno di quegli inconvenienti che avrebbe segnalati l'onorevole Senatore Vigliani. È da avvertire che qui non si tratta di dare ai presidenti della Corte dei conti la proposta dei consiglieri; la proposta rimane intiera al Governo; non è che un avviso che il Governo domanda ai capi della Corte dei conti, cioè a quelli stessi impiegati che essendo usciti dalle schiere degli alti funzionari amministrativi, debbono aver conoscenza di qualcheuno degli antichi loro colleghi o subalterni i quali avranno i requisiti necessari per essere consiglieri.

Questo non vincola niente affatto l'azione del Governo; ricevuto il parere della Corte dei conti il Ministro è libero di persistere nella sua scelta, ancorchè la Corte dei conti fosse di un avviso contrario, se trova che le ragioni addotte dalla Corte dei conti non sono appa-
gianti; non si tratta insomma che di una cautela di più.

In quanto alla proposta che farebbe l'onorevole Senatore Vigliani di deferire all'intera Corte l'incarico di dare quest'avviso al Ministro, l'ufficio centrale vi trova parecchi inconvenienti; uno è la difficoltà di tener segrete le proposte ministeriali fra un sì gran numero di persone. Una persona che fosse stata proposta dal Ministro e rigettata dalla Corte dei conti incorrerebbe una specie di nota d'infamia.

Per altra parte l'onorevole Senatore Vigliani parlava anche di informazioni che la Corte dei conti potrebbe procurarsi sul merito dei candidati proposti dal Ministero, quando non fosse abbastanza informato delle loro

qualità. Ma io credo che questo eccederebbe i limiti del mandato.

Quando un Ministro domanda il parere sopra una materia così delicata quale è quella del personale di un Corpo qualunque, è evidente che questo alto funzionario non può comunicare ad un terzo il consiglio che gli è stato domandato; bisogna che lo dia *ex informata conscientia*, e se non è informato, dirà che non lo è abbastanza; ma non ha diritto d'interrogare, e meno poi ancora ufficialmente, le autorità provinciali o della capitale intorno ai requisiti che possano possedere questo o quello altro candidato.

Per tali ragioni l'ufficio centrale persiste nella risoluzione presa di accettare la proposta del signor Ministro delle finanze, la quale si avvicina assai a quella che esso aveva avuto l'onore di presentare al Senato.

Presidente. Leggo la redazione definitiva dell'emendamento del signor Ministro delle finanze assentito dall'ufficio centrale. Questo emendamento comprende sempre la prima parte dell'art. 3.

« Il Presidente della Corte, i presidenti di sezione sono nominati per decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. La nomina dei consiglieri avrà luogo nello stesso modo e dopo sentita una Commissione composta del presidente e dei presidenti di sezione della Corte, e ciò anche nella prima formazione ».

La parola è al Senatore Vigliani, e lo pregherei a restringersi, perchè sono tre giorni che si sta girando attorno a questa materia.

Senatore Vigliani. Sarò breve, ma mi pare di non dover lasciare senza una risposta le osservazioni del signor relatore.

Io veramente ho parlato di proposte nel rispondere all'onorevole Ministro ma intesi di parlare del *parere* e dell'*avviso* dei presidenti.

Credo che nell'avviso ossia nel parere dato dai presidenti occorrono propriamente quegli inconvenienti che sono stati da me accennati; perchè non ho sicuramente bisogno di dimostrare all'onorevole relatore dell'ufficio centrale che è tanto perito in questa materia che quando accada (e accadrà frequentemente) che l'avviso dei proponenti sia seguito dal Governo, se la nomina non sarà approvata dal pubblico, naturalmente si dirà che la colpa è stata di coloro che presentarono la proposta o diedero il parere, e così verrà a scemarsi, come io diceva, la responsabilità ministeriale senza avere d'altronde un'altra sufficiente guarentigia che vi supplisca.

Mi si osservava che venendo confidata alla Corte la proposta dei soggetti da nominarsi a consiglieri, ne deriverebbe l'inconveniente che il segreto delle proposte sarebbe difficilmente osservato.

Io non sono molto amico del segreto in generale, però nella materia del personale riconosco che vi è qualche convenienza di osservarlo; ma debbo tosto soggiungere che nella nostra forma di governo è assai dif-

ficile l'osservanza del segreto in ogni affare governativo, non esclusi quelli relativi al personale dei pubblici funzionari. Però io non saprei vedere che si accresca gran fatto il pericolo che il segreto non sia osservato nelle proposte da farsi dall'intera Corte, poichè i magistrati che la compongono sono obbligati per proprio dovere ad osservare la segretezza delle loro deliberazioni; quelle che riguardano l'argomento che trattano, si prenderebbero in congreghe segrete e ciascun dei membri della Corte avrebbe oltre il dovere un particolare interesse ad osservare il segreto perchè ognuno di essi deve desiderare che sia tenuto occulto il proprio voto.

Nè mai io crederei che nel caso in cui questo segreto venisse a trapelare, sia a temersi quella nota di infamia di cui manifestava timore l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, per coloro che non venissero proposti. Qui non si tratta, o Signori, di una ripulsa di sonore, si tratta di una preferenza concessa ad uno fra più concorrenti, la quale non può implicare una nota d'infamia per quelli che furono giudicati meno degni. Tutti gli aspiranti possono essere degni di onore, ma una sola potendosi concedere essa sarà data al più degno: quindi nessun disonore può derivarne a quelli che non ottennero l'onore della proposta.

Infine si è voluto contendere alla Corte dei conti la facoltà, ove fosse chiamata a fare la proposta, di assumere informazioni sopra i soggetti da proporre. Io debbo dichiarare che mi è sembrato un poco sorprendente questa asserzione la quale negherebbe a un corpo incaricato di dare un parere circa la scelta dei suoi membri la facoltà di prendere informazioni circa le loro rispettive qualità, i loro titoli e meriti.

In una lunga carriera nella quale mi è toccato di presentare al Governo moltissime proposte per nomine a impieghi giudiziarii, io posso assicurare al Senato che non solo ho creduto di potere, ma di dovere assumere scrupolose informazioni circa gli aspiranti a posti giudiziarii per potere illuminare il Governo sopra i meriti comparativi di ciascun concorrente col mio voto circa quelli che erano da preferire.

È principio di ragione che chi concede una facoltà deve necessariamente accordare tutti i mezzi per esercitarla. Ora la facoltà di dare pareri include necessariamente quella di assumere informazioni sopra la materia intorno cui deve versare il parere. Quando il parere ha per oggetto proposta di soggetti a pubblici impieghi è indispensabile, o Signori, che chi è chiamato a darlo, possa assumere sopra i concorrenti tutte le maggiori nozioni per chiarire la sua coscienza; nè riesce difficile l'assumerle col mezzo di coloro che presiedono ai Corpi od agli uffici a cui appartengono i soggetti che occorre di apprezzare. Concludo quindi che non solo mi pare che si debba concedere questa facoltà alla Corte dei conti, quando fosse investita di quella di dare pareri sulla nomina dei suoi consiglieri, ma che di necessità l'una facoltà sia una conseguenza dell'altra.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Il Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

Ministro dell'Istruzione pubblica. Per quanto ormai mi paja matura la discussione per ricevere il voto del Senato pure mi permetterò di opporre brevissime osservazioni alle ultime parole dell'onorevole Senatore Vigliani. Egli sostiene il suo emendamento con profonda convinzione, perchè crede che l'altro emendamento che gli è contrapposto, o nel quale oramai convengono il Ministro delle finanze e l'ufficio centrale implichi una diminuzione della responsabilità ministeriale, e nel tempo stesso, anzichè accrescere, scemi più tosto le garanzie che giustamente si richiedono per la nomina dei consiglieri della Corte dei conti.

Quanto al primo appunto, siccome lo stesso onorevole preopinante testè riconosceva possibile, anzi a suo avviso non infrequente il caso in cui il Ministero malgrado il favorevole parere della Commissione non stimasse dar corso alla nomina...

Voci. No, no.

Senatore Vigliani. Ho detto il contrario.

Ministro dell'Istruzione Pubblica.... Ad ogni modo ha ammesa tale possibilità, riguardando il Ministro vincolato solamente nel senso di non poter far cadere la sua proposta sovra persona che non abbia ottenuto il suffragio favorevole della Commissione, ma non già vincolato a segno di dover necessariamente proporre la persona che abbia conseguito quel favorevole avviso; tanto basta per concludere che quel parere nulla toglie al Ministro della sua responsabilità, o che egli la conserva intera dal momento che approvando liberamente l'avviso della Commissione, lo fa suo proprio, e non astretto da preciso obbligo si determina a proporre il candidato alla nomina Reale.

Quindi questo primo scrupolo mi pare almeno eccessivo.

Quanto alla diminuzione delle garanzie l'onorevole Senatore teme che il desiderio di procurarsi la grazia ed il favore dei Presidenti della Corte possa alterare nei consiglieri quella indipendenza di voto nelle deliberazioni collegiali, che è tanto necessaria alla retta amministrazione della giustizia. Ma io confesso di non comprendere un tal pericolo. Non si tratta di richiedere il parere dei Presidenti per promuovere i consiglieri a più alto grado, ma solamente per autorizzare l'ingresso nella Corte di chi non ancora ne è membro.

Se nella prima ipotesi potrebbe supporre nei votanti un personale interesse a compiacere chi presiede; nella seconda non saprebbe spiegarsi per qual ragione dopo ottenuta la nomina il nuovo consigliere non abbia a considerarsi in quella piena indipendenza e libertà di voto che pel trionfo della giustizia tutti desideriamo.

Forse rimarrebbe a temere che potesse venir tradita la sincerità del voto da un sentimento esagerato di riconoscenza?

Ma un simile argomento avrebbe il vizio di provar troppo, perchè la riconoscenza dovrebbe essere certamente maggiore verso il Governo, verso il Ministero, che accordò la nomina, benchè costituito in libertà di adottare, o no, il parere della Commissione; e perciò se dovessimo temere che questa divenisse una cagione di dipendenza e di men piena imparzialità nell'adempimento dei doveri dell'ufficio, dovremmo accrescere le cautele, e trascorrer ben oltre quelle di cui pur si appagherebbe l'onorevole Senatore Vigliani.

Del resto, ragionando ad una così alta assemblea, composta di uomini eminenti e sperimentati nei più gravi negozi pubblici, non certo che essa non vorrà dimenticare che stiamo discutendo di guarentigie da aggiungersi ad altre efficacissime che già esistono, cioè a quelle fornite dalla personale moralità, dignità, ed elevata posizione degli stessi presidenti della Corte.

Anche queste sono vere guarentigie, alle quali non verranno mai meno personaggi costituiti in così alto grado, allorchè dovranno esprimere il loro avviso relativo alle nomine dei consiglieri del Collegio cui presiedono.

Quindi associandomi al mio collega delle finanze, ed all'ufficio centrale, spero, che il Senato, sufficientemente edotto su questa questione che lo intrattiene da più di un giorno, voglia approvare l'emendamento qual è proposto definitivamente dal Ministro delle finanze, ed accettato dall'anzidetto ufficio centrale.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani (*V. seduta precedente*).

L'onorevole Senatore Montanari nella penultima seduta aveva proposto un sotto emendamento consistente nello eliminare il requisito degli anni di servizio o di esercizio. Siccome non è ancora stato appoggiato, io domando se l'onorevole Senatore Montanari persiste in questo sotto emendamento.

Senatore **Montanari.** Desiderando associarmi all'opinione dell'onorevole Senatore Vigliani, io volentieri accetterei la proposta delle categorie per la scelta dei Consiglieri della Corte, quando però fosse eliminata la condizione degli anni di servizio. Quindi desidero sia interrogato il Senato intorno il mio sotto emendamento.

Presidente. Interrogo il Senato prima d'ogni cosa, se appoggi il suo emendamento consistente nell'eliminazione dei requisiti di servizio e di esercizio per anni 12, 6 ed 8 rispettivamente.

(Appoggiato).

Siccome secondo il nostro regolamento i sotto emendamenti debbono essere votati prima degli emendamenti, per non faticare inutilmente l'attenzione del Senato, io interrogo il Senatore Montanari se intenda che i suoi tre sotto emendamenti siano messi ai voti in una sola volta, oppure separatamente.

Senatore **Montanari.** Mi converrebbe conoscere quali sono questi tre sotto emendamenti. Io ne conosco uno solo che è il mio.

Presidente. Il suo sotto emendamento costituisce

nel fatto tre sotto emendamenti, nell'eliminare cioè i 12 anni di servizio per i presidenti della Corte, i 6 anni di servizio per i membri del Parlamento, e gli 8 anni di servizio per i Consiglieri.

Domando se intenda siano messi ai voti separatamente. Senatore **Montanari.** Ora che ho udito gli altri, acconsento che siano messi ai voti cumulativamente.

Presidente. Il nostro regolamento stabilisce che la soppressione di un articolo o di una parte d'articolo non si metta a partito, ma si l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione; per conseguenza metterò ai voti questi requisiti d'anni di servizio. Quelli i quali ne vorranno la soppressione, vale a dire che non vorranno ammettere questi tre requisiti in conformità della proposta del Senatore Montanari non si alzeranno; quelli che li vorranno mantenuti si alzeranno.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io avrei desiderato che l'onorevole Senatore Vigliani risparmiasse questa votazione col ritirare questi requisiti degli anni che costituiscono l'emendamento Montanari.

Senatore **Vigliani.** Io ritirerò volentieri quella parte della mia aggiunta che riguarda gli anni di servizio, giacchè vedo che potrebbe produrre incagli, epperò mi associo all'opinione dell'onorevole Montanari.

Senatore **Lauzi.** Io ringrazio l'onorevole Senatore Vigliani di questa sua gentile accondiscendenza, e tanto più poichè spero che rimossa questa difficoltà, venga dal Senato accolto il sistema delle categorie, perchè con molti degli onorevoli miei colleghi, credo necessario, attesa l'inamovibilità immediata dei membri della Corte, che qualche speciale garanzia sia adottata. Non mi pare poi che a ciò abbastanza provveda l'emendamento da ultimo presentato dall'onorevole Ministro delle finanze, ed accettato dall'ufficio centrale, giacchè il semplice parere mi sembra in questo caso una garanzia molto illusoria.

Non confido poi nel sistema delle proposte; giacchè, o le proposte sono assolutamente obbligatorie, e allora troppo vincolano la responsabilità dei Ministri, o non sono obbligatorie assolutamente, ed allora possono dar luogo a conflitti pericolosi per la persistenza della Corte che deve farle nel caso in cui i Ministri non credessero dover sottoporre alla sanzione sovrana la nomina dei membri della Corte stessa proposti, per cui secondo il mio debole avviso nessun'altra garanzia sarebbe opportuna, che quella delle categorie.

Spero che il Senato accoglierà in questo senso l'emendamento modificato dal Senatore Vigliani.

Voci. Ai voti!

Presidente. Non credo più necessario di rileggere l'aggiunta del Senatore Vigliani. Ritiene però il Senato che sono eliminati i requisiti degli anni di servizio, e di esercizio parlamentare. Chi approva l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova è rigettata).

Viene ora la prima parte dell'articolo 3 modificata secondo la proposta del signor Ministro delle finanze a cui consente l'ufficio centrale.

La rileggo per metterla ai voti. (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Leggo ora la seconda parte dell'articolo.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze. D. po queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

(Approvato)

Netto ora ai voti l'intero articolo.

(Approvato)

« Art. 4. Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

« Il Presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il Presidente del Senato presiederà la Commissione.

« Un Consigliere di Stato od un Referendario sarà dal Ministro delle finanze incaricato dell'ufficio del Ministero pubblico. »

Il Senatore De Cardenas propose a quest'articolo 4 due emendamenti che sono già stati dal Senato appoggiati.

Il primo è un emendamento al primo alinea dell'articolo 4.

La prima proposta d'emendamento del Senatore De Cardenas consiste nell'aggiungere dopo le parole: *di una Commissione composta*, dell'alinea primo di quest'articolo 4, le seguenti parole: *dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati o di chi ne fa le veci, e dei due vice-presidenti più anziani delle due Camere.*

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. L'ufficio centrale non crede di dover assentire a quest'emendamento, avendo esso unicamente per iscopo di diminuire nella Commissione l'elemento politico, e crede anzi che convenga mantenere la Commissione quale fu da esso proposta.

Presidente. Il Senato ha inteso che l'ufficio centrale non acconsente a quest'emendamento.

Lo pongo ai voti.

(Rigettato).

Passo ora al secondo emendamento del Senatore De Cardenas che consiste esso pure in un'aggiunta al secondo alinea di questo stesso articolo.

Essa sarebbe concepita in questi termini. Dopo le parole anche nell'intervallo, si aggiungerebbe: *delle legislature a meno per ciò che riguarda la Camera dei deputati non fosse in tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita.*

Interrogo l'ufficio centrale se accetta questo emendamento.

Senatore Cibrario. L'ufficio centrale non crede neppure di dover assentire a quest'aggiunta. È evidente che quando il legislatore ha detto che il presidente e vice-presidente del Senato e della Camera dei Deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle sessioni e delle legislature, ha voluto prorogare il mandato, perchè naturalmente nell'intervallo delle legislature, la Camera dei Deputati non siede neppure, e si deve considerare come disciolta.

Senatore De Cardenas. Non capisco come possano essere chiamati tuttavia presidente e vice-presidenti della Camera Elettiva, persone che non sono neppure più deputati, fra una legislatura e l'altra quando la Camera Elettiva è sciolta, non ci è più nessun deputato, quindi come mai si potrà dire, voi siete presidente della Camera dei deputati ad un individuo, mentre non sappiamo se sia ancora deputato?

Quando si viene allo scioglimento della Camera, si è perchè il Governo è disposto a domandare un altro voto agli elettori affine di sapere se abbiassi o no a mutar politica, o far prevalere questo o quel principio; questo è per lo più il motivo per cui si scioglie la Camera prima che sia terminato il quinquennio; ed io non so in questo caso come si possano considerare tuttora rivestite della loro dignità persone che facevano parte di una Camera sciolta pei motivi sopradetti.

I presidenti e vice-presidenti della Camera di solito, anzi di fatto sono frutto della maggioranza della Camera stessa; se il Ministero ne ha chiesta un'altra all'elezione popolare è segno che non aveva più fiducia in essa; per conseguenza mi pare che sia cessato affatto in quelli il mandato di cui erano rivestiti.

Senatore Cibrario, Relatore. Il Governo può essere mal contento della maggioranza della Camera, ma non per questo ritirerà la sua fiducia dalla medesima al punto di credere che i personaggi che facevano parte della Commissione non siano abbastanza probi da dare un voto in una questione giudiziaria come è questa.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Ho già osservato che qui si tratta precisamente di una proroga di mandato che il Governo ha voluto dare a queste persone, che interverranno alla Commissione non più come presidenti e vice-presidenti della Camera, ma nella loro qualità personale. Sarebbe veramente strano che perchè il Governo è mal contento della maggioranza della Camera, rompesse l'equilibrio della Commissione che ha stabilito

precedentemente e togliesse il lato popolare in questo giudizio che le è demandato sopra una materia importante e delicatissima.

Senatore Di Pollone. Ho domandata la parola per citare il fatto che la questione mi pare sia già stata pregiudicata nella legge del debito pubblico.....

Senatore Cibrario, Relatore. E della Cassa ecclesiastica.

Senatore Di Pollone..... mentre in quella legge la Commissione di vigilanza è conservata anche durante lo scioglimento della Camera elettiva.

Quindi il principio combattuto dall'onorevole Senatore De Cardenas fu già sancito dal Parlamento.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore De Cardenas consistente nel dire dopo la parola *intervallo* « delle legislature, a meno perciò che riguarda la Camera dei Deputati non fosse in tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora riosstituita. »

Chi lo approva sorga.

(Rigettato)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io vorrei sottoporre all'ufficio centrale uno scrupolo che forse non ha grande importanza. Nel primo alinea di quest'articolo 4, si dice: « essi non potranno esser revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato o della Camera dei Deputati. » A me pare che questa designazione *del Presidente* si riferisca unicamente al Presidente del Senato, e che venga implicitamente escluso quello della Camera dei Deputati. Sembrerebbe a me più chiara l'espressione se si dicesse *dei Presidenti e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.*

Senatore Cibrario, Relatore. Sì, sì.

Presidente. Domando all'ufficio centrale se non ha difficoltà che si faccia questa lieve modificazione.

Senatore Cibrario, Relatore. Nessuna.

Presidente. Rileggo l'art. 4 per metterlo ai voti. (V. sopra).

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigilani.

Senatore Vigilani. Presso la Commissione incaricata di dar parere per la revocazione o dispensa di qualche membro della Corte dei conti è stabilito un Pubblico Ministero momentaneo, temporario, creato nell'occasione di ciascun caso.

In mancanza di un Ministero pubblico permanente importa di determinare da chi debba essere promossa l'azione, o dirò meglio da chi debba mettersi in movimento l'autorità della Commissione.

Voi comprendete, o Signori, che questa Commissione non si può radunare per impulso proprio, ma abbisogna di ricevere un eccitamento a tal uopo. Ora

da chi essa lo dovrà ricevere? Non lo dice l'articolo che esaminiamo.

Io ho creduto che occorra assolutamente di provvedere a questo oggetto per rendere compiuta la disposizione dell'articolo che discutiamo, e mi sono domandato a chi dovesse essere data questa facoltà che dirò di iniziativa.

Mi è sembrato che la ragione suggerisca che essa debba appartenere a coloro, che si trovano in condizione di poter conoscere i motivi, le cause, che possono dar luogo ad una deliberazione della Commissione, ora in tale condizione trovasi certamente il Governo che invigila di continuo l'andamento del servizio della Corte.

Trovansi pure nella stessa condizione il Presidente della Corte medesima, il quale soprintende al servizio stesso, dirige gli atti del Corpo da lui presieduto, e conosce così le virtù, come le mancanze di tutti i membri che compongono la Corte; trovansi in fine in uguale condizione i due rami del Parlamento allorchè sono chiamati all'esame dei bilanci e degli spogli ossia dei conti consuntivi e di altre materie aventi attinenza colla contabilità dello Stato.

Io quindi mi permetterò di sottoporre alla saviezza del Senato un alinea da aggiungersi a quest'articolo 4 così concepito:

« Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dal Presidente della Corte, dal Governo, e dai due rami del Parlamento. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. La lettura di questo articolo mi dà a temere che forse sia troppo assoluto il concetto che si è voluto significare in questa parte dell'articolo.

Infatti al primo alinea è detto che il Presidente della Corte, i Presidenti di sezioni ed i Consiglieri non potranno essere revocati, nè in qualsiasi modo allontanati dal servizio se non per Decreto reale preceduto da parere conforme d'una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Trovo che qui non si è parlato del caso in cui il Presidente ed i Presidenti di sezione, come pure i Consiglieri fossero persone decrepite, e non fosse per nulla il caso di quelle incapacità assolute che danno luogo a provocare un giudizio a loro riguardo.

Mi parrebbe quindi che si potrebbe introdurre nell'articolo che stiamo ora discutendo un modo il quale esprimesse che potrebbe essere provocato questo parere della Commissione per ragione d'età, ma che senza il parere della Commissione non si potesse allontanare nemmeno per questa ragione uno dei componenti della Corte stessa.

Così io suggerirei che si dicesse « non potranno essere revocati nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio nemmeno per ragione d'età se non per De-

creto reale preceduto da parere conforme della Commissione indicata nell'articolo ».

In questo modo mi pare che si potrebbe ritenere necessario il parere conforme della Commissione.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri paiono all'ufficio centrale molto fondate, e per conseguenza esso non ha difficoltà ad accettarle.

Solamente l'ufficio centrale proporrebbe una piccola variante a quella proposta dal Senatore Alfieri, e sarebbe di dire: *essi non potranno essere rinvocati né collocati d'ufficio a riposo né in altro modo allontanati dal servizio*, ecc. Si sostituirebbero le parole *collocati d'ufficio a riposo* alle parole *nemmeno per ragione d'età* che il Senatore Alfieri aveva proposte.

Senatore Alfieri. Mi rimetto pienamente alle deliberazioni dell'ufficio centrale.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Secondo la proposta del Senatore Alfieri accettata dall'ufficio centrale, non verrebbe che un membro della Corte dei conti a nessuna età potrebbe essere collocato a riposo se non in seguito a parere conforme della Commissione.

Senatore Cibrario, Relatore. Per evitare una discussione inutile, faccio osservare che l'ufficio centrale ha aggiunto le parole *d'ufficio*; se è sopra sua domanda può essere collocato a riposo dal Ministero.

Senatore Castelli Edoardo. Secondo l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, nessuno potrebbe essere collocato a riposo d'ufficio a qualunque età se non previo parere di questa Commissione.

Ora noi abbiamo la legge giudiziaria del 1859 la quale attribuisce al Governo il diritto di collocare a riposo un magistrato che abbia raggiunta l'età di 75 anni e ciò indipendentemente da qualunque parere della Corte di Cassazione, la quale è però incaricata di dare giudizio ogni qualvolta si tratta di menomare gli effetti della inamovibilità.

Non saprei vedere perchè per la Corte dei conti si voglia stabilire una maggior guarentigia di quella attribuita ai magistrati.

Mi pare che si dovrebbe applicar loro la stessa disposizione della legge giudiziaria, oppure riportarla qui se si vuole, e fissare egualmente l'età per questi funzionari, e dire che qualunque abbia raggiunta l'età di 75 anni, il Governo può d'ufficio collocarlo a riposo.

Non vedo motivo di fare una distinzione tra l'uno e l'altro magistrato.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Non bisogna dimenticare che qui si tratta di un Corpo destinato essenzialmente a servire di controllo al Governo, e che quindi

è più facilmente nel caso di dispiacere al Governo stesso; perciò le guarentigie non sono mai troppe.

Quello che si è stabilito per la magistratura, io non andrò a censurarla, posto che è una legge in vigore, ma forse se si trattasse di stabilirla di nuovo, il mio voto le sarebbe contrario.

Vediamo infatti che vi sono persone di 75 anni che godono pienamente delle loro facoltà intellettuali, e che hanno la mente così vigorosa, così fresca, come se ne avessero 40. Vediamo all'incontro che ci sono di quelli che a 60 e a 65 sono in uno stato di mente che rende desiderabilissimo che siano collocati a riposo. Il sistema suggerito dall'onorevole Senatore Alfieri, accettato dall'ufficio centrale, previene questi due inconvenienti.

Vi sarà un membro della Corte dei conti che a 65 anni non avrà più l'attività necessaria, non avrà più le facoltà mentali così lucide come debbe averle chi esercita un ufficio così geloso, così delicato. Allora il Governo valendosi di questa disposizione, potrà promuovere il suo collocamento a riposo. Vi sarà per contro un magistrato che a 65 od anche a 75 anni conserverà l'integrità delle sue facoltà mentali, lo stesso zelo e attività che aveva dieci anni prima, e non vedo ragione per cui la Corte dei conti sarebbe privata del concorso dei suoi lumi.

Quindi l'ufficio centrale insiste perchè piaccia al Senato di approvare questa proposta.

Presidente. L'incorpora nel testo dell'articolo? sarebbe il primo alinea.

Senatore Cibrario, Relatore. Sì.

Presidente. Dunque farà corpo coll'articolo. Passerò prima di tutto ad interrogare il Senato se appoggia la proposta del Senatore Vigliani tendente ad aggiungere un alinea alla fine dell'articolo 4 concepito in questi termini:

« Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dal Presidente della Corte, dal Governo e dai due rami del Parlamento »

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Senatore Vigliani. Tutti e tre avrebbero la facoltà di provocare le deliberazioni.

Presidente. Dunque si aggiungerà, e da ciascuno dei due rami del Parlamento ».

Prima domanderò al Senato se appoggia quest'aggiunta, dopo darò la parola al relatore, e poscia al Senatore Montezemolo. L'aggiunta sta in questi termini: « Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dalla Corte, dal Governo e da ciascuno dei due rami del Parlamento ».

Chi appoggia quest'aggiunta voglia sorgere.

(È appoggiata).

Ha la parola il signor relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale ha l'onore di far osservare al Senato che lasciare l'iniziativa al Presidente della Corte, al Governo, sta benissimo, ma che non convenga egualmente lasciarla al

Presidente della Camera dei Deputati. Il Presidente della Camera dei Deputati è già membro della Commissione...

Senatore **Vigliani**. Domando scusa; è detto: *daciacuno dei due rami del Parlamento*.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Vi è la stessa ragione che avevo l'onore di accennare al Senato. Non credo che essendo già il Presidente del Senato e della Camera dei Deputati membri attivi e preponderanti nella Commissione convenga loro di compromettersi con una tale iniziativa. Ciò sarebbe già pregiudicare in parte la questione.

Senatore **Montezemolo**. Convengo nell'opinione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale per una ragione anche più intrinseca. Propriamente si tratta qui di un atto di amministrazione, e non so come il Parlamento possa entrare attivamente nell'amministrazione dello Stato. D'altronde l'ingerenza che ha il Parlamento presa in complesso sull'azione della Camera dei conti riguarda i grandi risultati, non conosce il lavoro personale dei vari membri che compongono la Commissione: egli non sa se Tizio, Cajo o Sempronio abbiano concorso a questo od a quell'atto; l'azione apprezzatrice sfugge al Parlamento; d'altronde essendo, come ho già ripetuto, questo un atto essenzialmente di amministrazione, non mi pare che convenga di attribuirne al Parlamento il sindacato.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io credo che le attribuzioni della Corte dei conti autorizzino essenzialmente il Parlamento a chiedere che alcuni dei membri che possa conoscere non corrispondere all'aspettativa del paese vengano rimossi da quella Commissione che ha la facoltà di farlo.

Non mi commove la ragione che già il presidente è membro di questa commissione perchè è questo un incarico personale e nient'affatto dipendente da una deliberazione che possa prendersi dal Corpo, indipendentemente dal parere del Presidente del Corpo medesimo.

Non mi commove nemmeno il dire che l'atto di controllo sia un atto di amministrazione; è questo un atto *sui generis*, un atto a parte che spetta essenzialmente per natura sua al Parlamento il quale ha obbligo speciale di riscontrare le spese che fanno i Ministri e i Presidenti delle amministrazioni dello Stato.

La Corte dei conti la quale deve fare le operazioni preliminari per promuovere l'approvazione definitiva dei conti dello Stato per parte del Parlamento, non è una vera amministrazione, ma è un ente, ripeto, tutto particolare e *sui generis* su cui necessariamente deve avere un'influenza il Parlamento il quale in definitiva deve approvare questi conti.

Sarebbe singolare supporre che il Parlamento che in definitiva deve approvare questi conti non avesse facoltà di manifestare la sua disapprovazione sull'operato

di coloro che debbono far questo lavoro preparativo. Io trovo che queste due qualità sono strettamente collegate fra loro, per conseguenza io accetterò volentieri l'emendamento proposto dal Senatore proponente.

Ministro delle Finanze. Il Ministero certo non vorrebbe opporsi ad una proposta, la quale abbia per effetto di accrescere le attribuzioni del Parlamento; non spetterebbe mai al Ministro di fare questo; ma io credo, che se anche in quest'articolo non si mettono le parole *ciascuno dei due rami del Parlamento*, ed anzi interamente si omettono, lo scopo che i Senatori Vigliani e Farina si propongono sarà interamente ottenuto.

Infatti allorquando ciascuno dei rami del Parlamento, ciascuna delle giunte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento che esaminano i bilanci crederanno di riconoscere che la Corte dei conti non fa a dovere quello che dovrebbe fare, e non è abbastanza diligente, basterà che, quando chiamano qualcuno dei Ministri nel loro seno, ovvero in seduta pubblica per mezzo di un ordine del giorno, invitino il Governo a far istituire dei giudizi dai quali appaia se veramente tutti i membri della Corte dei conti sono atti ai loro uffici. Così credo che lo scopo sarà raggiunto.

Del resto credo che sarebbe poi quasi affatto inutile il mettere siffatta disposizione in quest'articolo, perchè mentre riconosco che il Parlamento possa trattare una questione generale, che possa venire un giorno in cui qualcuno dica: la Corte dei conti non indaga abbastanza minutamente le spese (e credo che già il caso si sia presentato in quest'assemblea stessa in uno di questi giorni passati), mi pare difficile, quasi impossibile che in uno dei rami del Parlamento voglia sorgere alcuno a dire: il tale consigliere della Corte dei conti non è più atto a fare il suo ufficio, perchè è stato ammalato 3 mesi, o per tale o tal altra causa di incapacità ed impotenza.

Credo quindi che si possano omettere queste parole *ciascuno dei due rami del Parlamento* senza che sia tolta al Parlamento la facoltà di esaminare se veramente i membri della Corte dei conti sono atti ad adempiere al loro ufficio.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. L'onorevole signor Ministro mi ha preceduto nell'esprimere l'opinione che seco divide a questo riguardo. Io aggiungerò soltanto un'idea che mi suggerisce la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Io domando come avrà ciascun ramo del Parlamento da esercitare questa nuova facoltà che si eccita ad assumere? Sarà mediante una deliberazione? da chi sarà provocata?

Uno de' suoi membri potrà dire ad una delle due Camere: badate che vi è alla Corte dei conti un membro che non fa il suo dovere. Si farà una proposta che dovrà seguire il corso ordinario; bisognerà venire ad una deliberazione.

Suppongo che questa sia presa ad una tale quale mag-

gioranza; ma a che cosa si espongono i due rami del Parlamento? A provocare una decisione che forse potrebbe essere contraria a colui che eccita la deliberazione. E chi ne avrebbe allora il sottovento? Sarebbe il Parlamento stesso.

Quindi io non credo che, in vista di sì grave inconveniente, si possa approvare una tale disposizione.

Io credo che il Parlamento ha diritto di sindacare la Corte intera, e ciò può fare in occasione della discussione dei conti, ma non credo e non mi persuaderò mai che il Parlamento possa venire a sindacare gli individui.

Domando perciò al Senato di voler ponderar ben bene la proposta e vedere se non sia il caso di rigettarla.

Senatore **Vigliani**. La dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle finanze, riconoscendo nei due rami del Parlamento il diritto di provocare la revocazione dei membri della Corte dei conti, a me pare appagante o sufficiente: quindi non ho difficoltà di ritirare quella parte della aggiunta da me proposta che si riferisce ai due rami del Parlamento.

A me basta che sia riconosciuto in questa assemblea che ciascuno dei due rami del Parlamento quando avvenga che possa in qualsiasi modo avere cognizione di fatti che possano richiedere la revocazione di qualche membro della Corte, la possa provocare nella forma che stimasse più conveniente. Ravvisando però che per i motivi di prudenza che sono stati accennati, possa convenire di non fare espressa menzione del Parlamento, ripeto che acconsento a ritirare la parte della mia aggiunta che vi si riferisce.

Presidente. Allora rimarrebbero le prime linee che parmi non abbiano incontrata opposizione nell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale le accetta.

Presidente. (*Rilegge l'emendamento V. sopra*) Forse l'onorevole **Vigliani** avvertirà che mettendo provocato dal presidente della Corte ecc., si vorrebbe aggiungere, oppure, ecc.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Farò osservare che questa Commissione non dà che un parere, e che quindi la parola *deliberazione* sarebbe meno propria; ripeterci il parere potrà essere provocato, ecc.

Senatore **Vigliani**. Non ho difficoltà di accettare la proposta variante, quantunque io creda che la parola *deliberazione* si applichi egualmente alle deliberazioni consultive e decisive.

Presidente. Questa aggiunta sarebbe collocata dopo l'alineo: *Il presidente del Senato presiederà la Commissione*, ecc.

Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore **Vigliani** così redatta:

« Il parere della Commissione potrà essere provocato dal Presidente oppure dal Governo. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvata)

Credo che il Senato sarà sufficientemente edotto dell'art. 4.

Metto ai voti l'intero articolo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Vi è ancora l'emendamento **Alfieri**.

Presidente. Rammenterò l'ufficio centrale che quando esso ha accettato la proposta **Alfieri**, si adottò che si teneva per incorporato nel testo, ed è per questo che non ho provocato un voto speciale su di esso.

Metto dunque ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora al titolo 2.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Quantunque tutti gli articoli che compongono il titolo primo sieno già stati votati, pure nel rileggere l'art. 7 mi nasce un dubbio, e siccome si tratterebbe di un'aggiunta crederci che potesse ancora trovar luogo.

Trovo in questo articolo che sono pareggiati negli stipendi, il Segretario generale della Corte a quello dei Ministeri, il vice Segretario generale ed i Direttori capi d'ufficio ai capi di divisione e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi.

Ora sa il Senato che dei capi di divisione ve ne sono di prima e di seconda classe; può nascere il dubbio se questi impiegati saranno retribuiti a sei o a cinque mila lire.

Desidero qualche schiarimento in proposito, perchè se per avventura qualche lacuna esistesse, io credo che il Senato, che l'ufficio centrale sarebbero ancora in tempo per rimediarsi.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. I capi di divisione nei Ministeri sono di due classi, e ve ne sono pure nella Corte dei conti di due classi; così degli applicanti ve ne sono di 3 o 4 classi, così dei capi sezione e via dicendo: si è stabilita questa norma, perchè vi sia dopo un certo numero d'anni una speranza di promozione.

Si tiene cogli impiegati della Corte dei conti l'istessa norma che è adottata nei ministeri.

Senatore **Di Pollone**. Non è per insistere, ma faccio osservare che qui si tratta del vice-segretario il quale avrà lo stipendio dei capi di divisione, ma non si dice se sarà di prima o seconda classe: si noti che il vice-segretario è un solo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il vice-segretario può cominciare ad essere pareggiato ai capi di divisione di seconda classe, e dopo qualche anno a quelli di prima, almeno per lo stipendio.

Io non ci vedo difficoltà.

Si è voluto lasciare la speranza della promozione, ed è quella che tien desta l'attività negli impiegati.

Presidente. Tutto il titolo primo è stato votato meno l'art. 10 che è stato soppresso.

Passo ora al titolo secondo che tratta delle attribuzioni della Corte dei conti.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali*

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti :

Fa il riscontro delle spese dello Stato :

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che siano presentati alla Camera;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato o delle pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori ».

Ritornando il Senato che già su quest'articolo ha udito il discorso dell'onorevole Senatore Montanari.

La parola spetta al Senatore Des Ambrois.

Senatore **Des Ambrois.** In una delle ultime tornate del Senato l'onorevole Senatore Montanari preoccupato dal bisogno che noi tutti sentiamo che sia pronta e spedita l'azione dell'Amministrazione, esprimeva il timore che il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti fosse cagione di eccessivo concentramento, di dannosi ritardi nella spedizione degli affari e di una troppo considerevole spesa di personale.

Non dissimulo che avrei creduto già ammessa questa attribuzione dal Senato.

Per verità dopo le discussioni già seguite e dopo le votazioni del Senato sulla composizione della Corte io mi lusingavo che si avesse in mira di ammettere questa essenziale attribuzione del controllo preventivo.

Ma poichè il nostro collega muove dubbi sopra un punto di tanta gravità, spero che il Senato non troverà fuor di luogo ch'io gli rassegni qualche osservazione in proposito.

L'idea del controllo preventivo è una delle basi essenziali del progetto di legge che discutiamo. Il Ministero che lo propose e l'ufficio centrale che lo emendò sono stati concordi nel volere un consesso indipendente di funzionari eminenti ed inamovibili, il quale sindacasse non solo la contabilità materiale dei cassieri, ma anche la legalità degli ordini di pagamento, e a questo fine hanno riconosciuto necessario che ogni atto del Ministero o dei suoi delegati inducente una spesa sia visto dalla Corte dei conti.

L'ufficio Centrale ha proposto qualche modificazione al progetto per semplificare la composizione della Corte e agevolarle l'esercizio indipendente delle sue at-

tribuzioni sceverate da ogni aggiunta che potesse ravvisarsi impropria ed inopportuna, ma fermo fu sempre ed è ancora nel conservare quelle basi fondamentali senza le quali non crederebbe che l'istituzione della Corte raggiungesse il suo scopo.

Signori, il controllo preventivo delle pubbliche spese non è cosa recente in questa monarchia, sebbene da soli due anni sia stato deferito alla Corte dei conti.

Questa non fa nè più nè meno pel controllo preventivo di quel che faceva l'ufficio cui in tale parte essa succedette del controllore generale delle finanze, ufficio antico assai la cui azione modesta ma solerte contribuì non poco alla fama di regolarità che giustamente ebbe da sì gran tempo l'amministrazione finanziaria della Casa di Savoia.

Ma la carica di controllore generale, la quale godeva di grande autorità e indipendenza prima del 1848, perchè il controllore era in diretta relazione col Re al pari dei Ministri e così poteva deferire al capo dello Stato ogni atto ministeriale da lui creduto irregolare prima che ricevesse esecuzione, divenne in qualche modo subordinata al Ministero dacchè si attuò il regime costituzionale fondato sulla responsabilità dei Ministri.

Quindi il Governo parlamentare non tardò a voler rafforzare l'istituzione del controllo preventivo in armonia collo Statuto del Regno, e l'idea che prevalse dopo lunghi studi fu di concentrarlo col controllo consuntivo presso la Corte dei conti come lo aveva fatto con successo il Belgio.

Senatore **Montanari.** Domando la parola.

Senatore **Des Ambrois.** Nove anni sono io aveva l'onore di riferire in questo recinto la legge sull'amministrazione centrale dello Stato e sulla contabilità generale, quella stessa che riprodotta sotto altra forma e con poche modificazioni nel 1859 è in oggi provvisoriamente applicata a tutta Italia.

Quella legge recava una grande innovazione nei nostri ordini economici; aboliva le aziende ossia gli uffici separati di amministrazione cui era in allora attribuita tutta la parte esecutiva e contabile, e la concentrava nei Ministeri.

Il Senato nell'accettare questa abolizione, si accettava che il ministero presenterebbe una legge per rafforzare il controllo preventivo deferendolo alla Corte dei conti appunto come si fece più tardi, ed intanto si stabiliva che il controllore generale continuerebbe ad esercitare quelle attribuzioni preventive ma con maggiore ampiezza di mezzi, conferendogli il diritto e il dovere di riferire annualmente alle Camere le irregolarità da lui rilevate nell'esercizio del suo controllo preventivo.

La legge sulla Corte dei conti si fece ancora aspettare per qualche anno. Non fu titubanza del Governo; la titubanza non era il difetto di chi dirigeva gli affari. Ma il Governo non si affrettava e le Camere non erano impazienti per la fiducia che si aveva nella persona del controllore generale.

Il nuovo ordinamento fu decretato sul finire dell'anno 1859 in tempo di pieni poteri e ciò a grande onore di chi usava in tal modo delle facoltà dittatoriali per soddisfare un antico desiderio del Parlamento assoggettando a più autorevole sindacato gli atti dei Ministri.

Fu opera lodevole, ma necessario complemento del regime costituzionale, poichè il sindacato delle Camere sulla amministrazione del danaro pubblico sarebbe in gran parte illusoria se non venisse agevolato da quello che preventivamente esercita la Corte dei conti.

Come l'amministratore non riesce a buoni risultati di complesso se non cura i particolari dai quali il complesso si forma, così il sindacatore non può recare saldo giudizio sull'andamento dell'amministrazione, se non lo conosce nei particolari comunque secondari e minuti.

È questo reso conto dei particolari non può somministrarlo imparziale e sicuro al Parlamento se non un magistrato indipendente di sindacato preventivo quale è la Corte dei conti.

L'onorevole Senatore Montanari crede che possa bastare al Parlamento quel giudizio che la Corte dei conti pronuncia sulla contabilità dopo che le spese son fatte, ossia l'opera del controllo che diciamo consuntivo.

Ma ognuno che abbia dovuto immischiarsi di controllo consuntivo, potrà dire con quanta difficoltà si rintraccino in fine di un esercizio, ed anche dopo un più breve periodo di tempo, le ragioni delle singole spese ed i fatti per cui abbiano ad ammettersi come giustificate quelle deviazioni dalla perfetta regolarità che pur talvolta sono inevitabili nel corso dei pubblici servizi.

Una corte dei conti che abbia soltanto il controllo consuntivo sarà un ottimo sindacato dei cassieri, ma un sindacato molto imperfetto degli amministratori, e in questa ultima parte delle sue attribuzioni non opererà che a stento, con grande lentezza e difficoltà.

Altronde il controllo preventivo ha il grande vantaggio di opporre un ostacolo alle irregolarità, e tutti sanno che se queste non si antivengono, è assai malagevole il reprimerle o rimediarvi dopo che sono passate nel dominio vastissimo dei fatti compiuti. Così il controllo preventivo è una garanzia per i ministri contro gli errori dei subalterni, che ponno compromettere la responsabilità del capo, ed è efficace garanzia per gli interessi dello stato che questa responsabilità non può sempre tutelare, perchè non può estendersi ad inconvenienti che il migliore dei ministri non è sempre capace d'impedire.

L'onorevole mio amico Senatore Colla citò centinaia di casi in cui la Corte dei conti impedì il corso di ordini irregolari di pagamento. Ed io credo che si debba aver riguardo non solo alle centinaia d'irregolarità impedito sotto il regime del controllo preventivo, ma alle migliaia che sarebbero probabilmente avvenute se il controllo non avesse esistito. È facile sapere gli abusi

che tentarono di farsi strada non ostante l'esistenza del ritegno; nessuno può calcolar quelli che verrebbero innanzi se la strada fosse sgombra.

Ma si dice, per evitare alcuni inconvenienti, voi stabilite un concentramento che rallenta tutto e paralizza la vita sociale. Il rimprovero è esagerato per non dire del tutto ingiusto. Noi non intendiamo dare allo Stato affari che non gli speltino, nemmeno intendiamo che si facciano dal Governo centrale quegli affari dello Stato che possano essere meglio definiti dai rappresentanti del Governo stesso nelle province, ma vogliamo che quando il Governo fa un atto amministrativo, questo sia sindacato dalla Corte dei conti, ed appunto per non chiamare al centro quegli atti che ponno farsi in provincia, abbiamo ammesso che la Corte vi abbia uffici staccati.

Ora se un atto deve venire al centro per la firma di un ministro, sarà aumentare il concentramento lo assoggettarlo alla vidimazione della Corte dei conti?

Altronde non illudiamoci sulla possibilità dei discentramenti. I più grandi avversari del concentramento hanno pur dovuto ammetterlo per le cose di guerra e di finanza. Non spingiamo il discentramento a danno dell'ordine, che in materia di finanze è la prima necessità.

Era pure avversa in generale al concentramento la legislazione del Belgio, il quale introdusse prima di noi quella forma che abbiamo del controllo preventivo e la confermò dopo una lunga prova. Ed ho di nuovo citato questo esempio del Belgio, sebbene gli esempi di quel Governo si citino forse talvolta fuor di luogo e sebbene sia, come notò il Senatore Montanari, uno Stato assai minore del Regno d'Italia. È uno Stato di soli 5 milioni di abitanti, ma provetto nella libertà, amante del progresso, che intende la buona amministrazione, e appena uscito da una costosa guerra di indipendenza, seppe ordinare così bene le sue finanze da intraprendere e compiere una magnifica e costosa serie di opere pubbliche.

Ma citerò un altro paese che è il tipo classico del discentramento, citerò l'impero Britannico dove il controllore generale in virtù della legge del 1834 esercita un controllo preventivo poco dissimile dal nostro.

Se un paese di centralizzazione, se la Francia non ha dato un controllo preventivo alla sua Corte dei conti, se fin ora non si fece altro colà che cercare di accrescere la sorveglianza del Ministro delle finanze sopra il corso della contabilità, dobbiamo pure ricordare che le basi della contabilità francese e l'istituzione di quella Corte dei conti datano dal 1807, che non furono opera di un governo parlamentare, ma del glorioso dittatore dell'Europa.

Nei tempi di libera discussione si alzarono di quando in quando voci per lamentare che poca luce si avesse per giudicare i conti dei Ministri; ma più soventi l'opposizione si limitò a vaghe e tardive recriminazioni contro l'amministrazione.

L'onorevole Senatore Montanari osservò con ragione che presso di noi qualche classe di creditori dello Stato, quella in ispecie dei pensionari sofferse talvolta ritardi increscevoli per l'esazione de'suoi averi. Simili inconvenienti sono tutt'altro che inseparabili dal controllo preventivo della Corte dei conti. Se vi ha in qualche regolamento un lusso di cautele, se queste furono per avventura aggravate ancora nell'esecuzione, non vuol esserne addebitata la legge sulla Corte dei conti che era ed è semplicissima, e neppure la Corte stessa.

Tanto meno poi potrebbesi argomentare dagli inconvenienti che sieno avvenuti da due anni a questa parte, in un'epoca di transizione in cui il progressivo ampliarsi dello Stato moltiplicava per salti gli affari e le complicazioni e continuamente si ebbero a fare provvedimenti nuovi e cangiamenti di persone.

Quando verranno in discussione le leggi sulla contabilità, se si giudicheranno troppo complicate, si avrà campo di modificarle e d'introdurvi la radice di semplificazioni da portarsi nei regolamenti.

Neppure credo fondato l'appunto che fu fatto al nostro sistema di accrescere soverchiamente la spesa della Corte dei conti.

Sarebbe errore il pensare che una Corte dei conti ristretta al controllo consuntivo costerebbe molto meno.

Abbiamo l'esempio della Francia dove la Corte investita unicamente di quest'ultimo controllo costa un milione e trecento mila franchi.

Una magistratura la quale debba dopo i fatti non solamente esaminare la corrispondenza dei pagamenti coi documenti per cui essi erano ordinati, ma riandare inoltre e sindacare la legalità dell'amministrazione, deve digerire una mole enorme di carte ed aggirarsi in un laberinto di investigazioni retrospettive, il quale diventa tanto più oscuro a misura che si inoltra nel passato.

In vece quella che giornalmente seguì i passi della amministrazione esercitando accanto ad essa il controllo preventivo, e andò via via esaminando e vidimando gli ordini di pagamento, può agevolmente tenersi a giorno della regolarità con cui procedono gli amministratori, e quando viene più tardi all'esame della contabilità dei cassieri, non ha gran fatica a verificare la regolarità dei pagamenti non avendo più l'obbligo di ricercare se furono per giuste ragioni spediti i mandati che trova già vidimati dalla Corte.

Io pertanto non posso che confortare il Senato ad adottare questa parte del progetto comune al Ministero ed all'ufficio centrale, ed accettare il provvido sistema di cautele che lodevolmente volle imporre a se stesso un Governo francamente ligio ai principii costituzionali (*Applausi*).

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore Montanari. Non posso dissimulare, o signori Senatori, che io mi trovo in una condizione difficile nel dover rispondere al signor Senatore Des Ambrois uomo tanto autorevole in questo consesso. Io

espressi nella settimana scorsa il mio concetto diffusamente intorno al controllo preventivo, e per verità non intesi solamente di manifestare la mia convinzione personale, ma ben anche di farmi interprete del voto delle popolazioni dell'Emilia a cui appartengo, e delle altre popolazioni Toscane e Lombarde le quali oggi fanno parte del Regno Italiano. Ho seguito con scrupolosa attenzione il discorso dell'onorevole Senatore Des Ambrois, e debbo con mio rammarico confessare, che non ne sono rimasto persuaso.

Primieramente egli ha recato innanzi l'esempio dello antico Piemonte; ma allora io potrei addurre all'incontro l'esempio di Toscana e di Lombardia, che non avevano questo riscontro, e la Toscana certo non fu male amministrata seguendo il sistema e le tradizioni di Leopoldo il Grande e del Ministro Fossombroni.

Il signor Senatore Des Ambrois ha considerato il controllo preventivo, dirò quasi come condizione essenziale del sistema costituzionale, ed ha voluto dimostrare che la Costituzione data al Piemonte non poteva non confermare il sistema e la pratica antica di queste province. Ma, o Signori, permettetemi che di nuovo il ripeta, io credo che nel sistema costituzionale occorra il gran riscontro preventivo, occorra il gran rendiconto finale del consuntivo; ma questo gran riscontro non sta nei dettagli minuti, quotidiani, ma bensì nell'esame preventivo dei bilanci discussi a tempo dal Parlamento; consiste nell'esame del rendiconto finale egualmente fatto dal Parlamento quando gli esercizi per cui erano stanziati i fondi sieno chiusi.

Ma se è trascurato questo gran controllo parlamentare del preventivo e del consuntivo, credete voi che possa tenerne le veci, o val'ga seriamente alla buona amministrazione ed economia dello Stato un controllo di dettaglio minuto e parziale? Io credo, o Signori, che sia misconosciuto il sistema costituzionale, quando viene esagerato. Diceva altra volta che il Governo costituzionale poggia sull'equilibrio, sul riscontro, sui contrappesi; ma quando viene esagerato questo principio si cade nel minuto, nel meschino o dirò anche nella pedanteria, senza profitto verace dei grandi interessi dello Stato.

Il Signor Senatore Des Ambrois per confortare la sua sentenza ha affermato che il sistema francese, il quale indicai la volta scorsa come il migliore, e più accettabile per noi, fu promulgato in Francia sotto un Governo che poteva dirsi assoluto, sotto l'impero di Napoleone il Grande; io non lo nego: ma dopo il Governo di Napoleone il Grande dopo il potere dittatoriale, vennero i Governi rappresentativi dal 1815 al 1830, dal 1830 al 1848; e venne pure il Governo repubblicano dal 1848 al 1851, ebbene, o Signori, in tali periodi vi sono state certamente delle lagnanze intorno all'amministrazione, ma giammai in nessun'epoca fra le accennate, si vide il Parlamento domandare il riscontro preventivo. Non mi negherete che il Parlamento di Francia fosse rigoroso nel giudicare i Ministri,

nel sindacare l'amministrazione loro, e ciò non ostante non fu questo controllo mai richiesto.

Ma si dice: il riscontro, il sistema preventivo è essenziale, è necessario perchè l'amministrazione proceda regolarmente. Se vi ha al mondo l'esempio di nazione in cui l'amministrazione sia grandemente accentrata, di una nazione che sia altresì molto regolarmente amministrata, lo porge la Francia. Ma la Francia, io lo ripeto, non ha sistema preventivo. La Francia si contenta della discussione del bilancio fatta in tempo, e del controllo finale; e questo controllo finale quando sia serio e risponda al bilancio votato, basta al buon andamento dell'amministrazione.

Il signor Senatore Des Ambrois ammettendo gli inconvenienti da me accennati la volta scorsa li ha limitati nel ritardo di pagamento di qualche stipendiato, di qualche pensionato e simili. Ma io potrei appellarmi a tutti i dicasteri, a tutti i ministeri, chiamandoli a dichiarare se il ritardo si limita solamente a questi casi, eppure non inceppi generalmente tutta la macchina dello Stato, non incagli ed intralei l'amministrazione che dovrebbe essere tanto spedita, quanto esatta e regolare.

Ha detto l'onorevole signor Senatore Des Ambrois che la colpa degli inconvenienti cui io designava, ricade in specie sui regolamenti. Io diceva la volta scorsa che la legge presente è strettamente legata all'altra della contabilità, od amministrazione generale del tesoro, che queste sono due leggi, dirò così, gemelle, che faceva mestieri che fossero state discusse quasi contemporaneamente perchè l'una dall'altra non può scompagnarsi. Ebbene queste leggi sono attualmente in vigore, e noi ne vediamo i frutti, frutti perniciosi di cui si lamentano le province in generale. Essi avvengono, si dice, per colpa dei regolamenti; ma domando io, o Signori, i regolamenti non sono la conseguenza logica della legge, non ne formano dirò così il corollario? Se debbono essere uniformi alla legge la colpa di essi alla legge risale; se poi i regolamenti sono da quella disformi, se i regolamenti alterano le leggi, allora a che giova che noi ci occupiamo seriamente di una legge utile, quando poi vengono i regolamenti a guastarla, mentre dei regolamenti il Parlamento non si occupa e sono lasciati all'arbitrio dei Ministri?

Il Senatore Des Ambrois ha parlato per ultimo del costo della Corte e de' suoi uffici dipendenti attenuandone il peso. Io appunto la volta scorsa ho dimostrato come fra le grandi cagioni dello sbilancio dello Stato, una principale sia la burocrazia. Il signor Ministro delle Finanze ieri ha dichiarato che sulla bandiera del nuovo ministero sta scritto *economia*, ebbene Signori, io desidero che l'economia dello Stato abbia luogo anche nella burocrazia. Ha accennato il signor Senatore preopinante al numero degli impiegati della Corte dei conti, ma non ha poi pensato al numero degli impiegati che occorrono in tutti i dicasteri ministeriali, in tutti i capi luogo d'ufficio per cagione del riscontro preventivo. Non ha considerato che in tutti i ministeri per tal cagione occorre

un numero d'impiegati maggiore di quello che bisognerebbe. Non ha considerato che la Corte dei conti ha parecchi uffici di delegazione di riscontro sparsi nelle province. E quando noi parleremo del discentramento, allora io mostrerò come pel discentramento effettuato col sistema presente, a motivo del riscontro preventivo affidato alle delegazioni della Corte dei conti, occorre gran numero d'impiegati non solo al centro, non solo ai ministeri diversi, ma ancora nelle delegazioni degli uffici di riscontro delle province e dei circondarii.

Dopo le cose discorse, io ripeto essere in primo luogo un fatto incontrastabile le lentezze dell'amministrazione, i danni dei privati, i dispendi gravissimi dello Stato pel numero grande degli impiegati che il controllo preventivo richiede. Secondariamente è per me pure di fatto che i Ministri ed i capi d'ufficio sono umiliati davanti a un controllo quotidiano minuto di dettaglio; mentre all'incanto bisognerebbe che venissero richiamati alla vera, e grande responsabilità loro nel controllo dei bilanci portato a tempo davanti al Parlamento, e dei consuntivi verificati, ed approvati al termine di ogni anno. È pure un altro fatto, per ultimo il malcontento delle popolazioni per la lentezza dell'amministrazione, ed il voto che ci sia posto rimedio. Questo è un voto generale; e mi duole che si incolpiu i Ministri, e gli impiegati, mentre, a mio avviso, la colpa non sta negli uomini, ma nelle cose.

Io sperava che l'ufficio centrale pigliasse in esame le mie osservazioni o fosse persuaso dell'utilità di modificare se non di abolire il controllo preventivo. Giacchè la commissione pensa diversamente, ho debito di rivolgermi al Ministro delle Finanze, che certo in questa materia vorrà esprimere oggi la sua opinione. Io so che il Ministro delle finanze è nuovo al ministero che occupa attualmente; ma l'onorevole signor Sella per altro ha partecipato altre volte all'amministrazione dello Stato.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Senatore **Montanari**. Egli deve conoscere l'imbarazzo che è nei ministeri per cagione del controllo preventivo.

Il Ministro delle finanze apra i cartoni del suo ministero, e potrà leggermi, che quando fu stabilita la legge del 1859 vi ebbe una commissione composta di Lombardi e di Piemontesi. Non potrà quindi ignorare che i Lombardi furono unanimi nel respingere il controllo preventivo. E credo, o Signori, che se la legge attuale fosse stata compilata da una commissione composta non solo di Lombardi e Piemontesi, ma di Toscani, Emiliani e Napoletani, quella unanimità sarebbesi rinnovata per tutte le province nuovamente annesse.

Aggiungerò ancora, che il Ministro attuale potrà rinvenire fra le carte del suo ministero come il suo predecessore aveva il divisamento che io invoco, che non lo effettuò, perchè presenti di trovare nelle abitudini inveterate, e negli uomini autorevoli di questa capitale grande opposizione.

Dirò di più ancora, e lo dirò ancora francamente, constarmi che quell'uomo grande che abbiamo perduto, di cui l'Italia onorerà in perpetuo la memoria, che il Conte di Cavour prima di morire era persuaso di dovere abolire il riscontro preventivo, se non per sempre, almeno per molti anni, perchè vedeva appunto l'imbarazzo che ingenerava nell'amministrazione delle nuove, e dilatate province del Regno Italiano.

Non aggiungo altro: e solo desidererei di sentire l'opinione del Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Veramente dopo le autorevolissime ed eloquenti parole dell'onorevole Senatore Des Ambrois non avrei dovuto parlare sopra codesto argomento per persuadere il Senato a mantenere il riscontro preventivo; ed anche senza queste parole mi sarei forse taciuto, imperocchè non avrei pensato mai che un'assemblea composta di persone, le quali si sono incanutite nei pubblici affari, avesse dubitato mai dell'utilità del riscontro preventivo. Ma ad ogni modo dacchè un membro del Senato ha parlato contro il riscontro preventivo, ho avuto il pensiero di prendere la parola contro l'opinione così manifestata, non già ripeto per influire sull'animo degli onorevoli membri di quest'assemblea, ma perchè non si credesse neppure un momento che cotesto Ministro come il precedente desiderasse che fosse tolto il riscontro preventivo.

Io dico la verità; Ministro delle finanze da non so quante ore, non sono molto al corrente di ciò che si attiene a questo Ministero.

Senatore **Montanari.** Me ne spiace.

Ministro delle Finanze. Sono dolente di non poter piacere per questa parte all'onorevole Senatore Montanari, ma non sono in grado di viaggiare sopra questo argomento, dalla Corte dei conti della Francia a quella del Belgio, nè fare il giro dell'orbe terraqueo, ma mi limiterò appunto in quel campo nel quale l'onorevole Senatore Montanari mi ha provocato, cioè nel campo di quella poca parte che ho dovuto prendere nell'amministrazione.

Or bene, io mi credo in debito di dichiarare, e credo che sarà meco ogni persona che abbia qualche perizia di amministrazione, che se vi ha un mezzo per cui gli amministratori siano ritenuti dal commettere atti arbitrari, se vi ha un mezzo per impedire che essi cedano ad importuni sollecitatori, a persone che vengono perchè siano creati nuovi impieghi, perchè siano ecceduti i fondi stanziati nel bilancio, questo è lo spettro della Corte dei conti.

Ogni giorno, ogni ora, più volte nella stessa ora si viene dal Ministro, dai segretari generali, da tutti quelli uomini che hanno ingerenza nell'amministrazione a chiedere nuove spese. Non c'è verso di resistere: l'autorità delle persone, le quali spesso non sono persuase esse stesse dell'utilità delle spese, e che pur vengono a proporre, spinte alla lor volta da altre persone che stanno dietro loro fa sì che si resiste una o due volte, ma che poi talvolta alline si cede, e sempre si cederebbe,

se non rimanesse salda la Corte dei conti, che sola rimane incrollabile e tetragona a tutti i colpi delle sollecitazioni ed insistenze.

La Corte dei conti, allorquando si fa una spesa che non è conforme alla legge, conforme ai regolamenti, non conosce Deputati, non conosce Senatori, non conosce Ministri, non conosco niente, non appone il suo visto, ed il Ministero ritira l'ordinamento della spesa.

Una persona la quale abbia passato solo una settimana in un'amministrazione, ha dovuto riconoscere quanto sia grande l'utilità del controllo preventivo, quanto importante sia quest'istituzione e quanto essa sia indispensabile in un regime costituzionale.

Capisco che anche il riscontro preventivo, come ogni buona cosa, abbia i suoi inconvenienti, abbia l'inconveniente di complicare alquanto il movimento degli affari, ma non però al punto cui ha accennato l'onorevole Montanari; anzi sono convinto che la cosa non sta così, e credo che molti degli appunti che egli ha fatto al riscontro preventivo, troveranno molto meglio il loro posto allorchè si discuterà la legge di contabilità che è già stata proposta all'altro ramo del Parlamento.

Ma anche ammesso che qualche complicazione abbia da avvenire, è forse questa una ragione per rigettare intieramente il sistema del riscontro preventivo? Vi sarà forse anche chi dice che per farvi far giustizia voi dovete andare da un giudice, poi da un Tribunale di prima istanza, poi da una Corte d'appello, poi da una Corte di cassazione, e poi formalità qui, formalità là, che insomma non c'è verso di farvi far giustizia. Ma con tutto ciò vi è forse qualche persona di senno, la quale voglia proporre che sia tolta alcuna di queste tante garantigie con cui si è creduto di dover rivestire la giustizia, con cui tutti i giureconsulti del mondo presso a poco in tutti i paesi civili hanno creduto che l'amministrazione della giustizia dovesse essere circondata?

Non ignoro che vi sono paesi in cui la giustizia si amministra dal bey o dal carnefice. Ebbene, io capisco che si possa immaginare che l'amministrazione delle finanze sia fatta nello stesso modo da un Ministro e da un cassiere senz'altra disposizione, senza alcuno dei controlli preventivi con cui a grande ragione in tutti i paesi civili si è creduto di dover frenare l'arbitrio ministeriale.

L'onorevole signor Senatore Montanari ha creduto che possa essere un'umiliazione per i Ministri il sottoporre le loro deliberazioni alla Corte dei conti. Io in verità non capisco come vi possa essere un'umiliazione per qualunque cittadino, per qualunque autorità di andar davanti al tribunale il quali esamini freddamente se si è stato nei confini della legge.

Io non so come in questo possa vedersi umiliazione di sorta.

L'onorevole Senatore ha parlato ancora di economia e in certo modo troverebbe il Ministero attuale in opposizione alle sue formali dichiarazioni della tornata di ieri in questo e nell'altro ramo del Parlamento, qualora

ammettesse un sistema di riscontro preventivo che egli crede troppo costoso.

Ribbene io dichiaro francamente che gli è precisamente perchè economia si debba fare che il riscontro preventivo è di assoluta necessità; precisamente perchè il Ministero è fermamente deliberato di camminare in questa via della massima economia quale la difesa del paese e l'avviamento dei lavori più importanti ci permettano, che domanda e scongiura il Senato di voler ammettere il riscontro preventivo.

Veramente, o Signori, mi paiono invertite le parti. Un membro del Senato che si oppone al riscontro preventivo! E noi invece vogliamo da questo banco che ci si mettano dei legami onde frenare l'arbitrio ministeriale. L'onorevole preopinante vuole che il Ministero possa spendere senza alcun riscontro e noi vogliamo invece che possa spendere solo in conformità delle leggi che voi gli detterete.

Ci si è parlato di bilancio; ma io non veggio che relazione esista fra il bilancio ed il riscontro preventivo.

Nei bilanci si stabiliscono quelle certe grandi categorie di spese applicate a certi rami di servizio, ma a che serve il bilancio se non vi è riscontro preventivo? A che serve dire: voi spenderete tanto per il Ministero della guerra tanto per la marina, tanto per i lavori pubblici, e poi in ciascuno di questi dicasteri tanto per il personale e tanto per il materiale, tanto per tale acquisto, tanto per la tal provvista, e giù, giù tanti articoli per questa cosa e per quest'altra, quando i Ministri siano in piena facoltà di spendere come vorranno? A che giova ordinare categorie di spese, se non vi è una persona la quale, quando i Ministri spediscono un ordine di pagamento, riconosca se desso è conforme al bilancio? Senza tal precauzione non vi sarebbe di fatto limite alcuno a così sconfinata facoltà.

Quindi, io ripeto, perchè l'amministrazione finanziaria sia bene ordinata, un riscontro preventivo è assolutamente indispensabile, come è assolutamente indispensabile, che vi sia, se vuoi che nell'amministrazione dello Stato prevalga una vera economia e regni una vera moralità; e non posso abbastanza far plauso al Ministero precedente di aver proposto al Senato il riscontro preventivo, e non dubito punto che il Senato a grandissima maggioranza lo ammetterebbe; e ripeto, secondo la mia opinione, avrei creduto fare un'offesa alla grande perizia di questo Consesso in materia amministrativa, se avessi dubitato un'istante del suo voto a tal riguardo.

Senatore **Farina**. Dopo le ultime cose dette dal Presidente dell'ufficio centrale e del signor Ministro assai poco mi resta a dire. È impossibile, assolutamente impossibile immaginare una regolare amministrazione senza un controllo preventivo.

L'unica questione che si possa fare, si è il determinare se il controllo preventivo lo debba esercitare l'amministrazione ovvero un Corpo indipendente dalla medesima.

Si cita l'esempio della Francia, l'esempio della Lombardia.

Egli è senza fondamento il credere che in Francia non vi sia controllo; lo fa il Ministero stesso da cui dipendono le spese; lo fa poi il Ministro delle finanze che non ammette nessuna ordinanza a pagamento se non è precisamente conforme agli stanziamenti del bilancio.

E lo stesso si dica della Lombardia, dove pure vi era il controllo preventivo. Vi è in tutte le province, in tutti gli Stati bene organizzati. Non si può spendere all'impazzata senza sapere ove si va. Le spese si circoscrivono in quei determinati limiti che sono prescritti precisamente dal bilancio.

Ciò posto, il controllo deve essere preventivo, e lo stesso Senatore Montanari secondo alcune parole pronunziate non lo nega.

La questione si riduce a vedere che lo faccia una amministrazione indipendente dal Ministero, oppure un corpo dipendente che non abbia altra regola che quella della legge di contabilità dello Stato.

Ridotta la questione a questi termini, io credo che non si possa rievocare in dubbio che sia più conveniente che lo faccia un potere indipendente appunto per la certezza che il controllo sarà più giusto, epperò più conforme alla legge e meno soggetto all'influenza del potere.

L'onorevole Senatore Montanari diceva: guardate, si fanno spese enormi, succedono disordini; appunto perchè tali disordini non succedano, noi vogliamo che questo controllo preventivo sia esercitato da un corpo inamovibile, indipendente dal potere esecutivo.

Che varrebbe gridare dopo che le spese sono fatte? Ciò sicuramente non farebbe tornare i denari nelle casse dello Stato.

Egli è dunque gioco forza l'ammettere il controllo preventivo, e che questo sia esercitato da un corpo che abbia tutti i requisiti per esercitarlo efficacemente, cioè dalla Corte dei conti.

So che il Senatore Montanari lamenta un inconveniente che non negherò che esiste, cioè una certa complicazione per il pagamento degli stipendi e pensioni.

Ma ciò deve forse essere causa che si tolga il controllo preventivo della Corte dei conti? Questo è un argomento che sarà semplificato quando si discuterà la legge sulla contabilità dello Stato, e in allora il Senatore Montanari potrà fare le avvertenze opportune per introdurre nella legge disposizioni che escludano questi inconvenienti.

Dopo di ciò non abuserò della pazienza del Senato, ma mi rimetterò con fiducia alle sue deliberazioni, perchè credo impossibile che voglia disconoscere la necessità di un controllo preventivo e la convenienza di affidare il medesimo alla Corte dei conti.

Senatore **De Gori**. Non vorrò contestare all'onorevole Senatore Montanari la facoltà di farsi interprete delle popolazioni toscane. Ignoro d'onde egli tragga

questo mandato. Io quanto a me, sedendo in Parlamento, prenderò ispirazioni unicamente dalla mia coscienza, nè posso lasciare senza risposta le parole dell'onorevole Montanari in quanto alludono al paese nel quale sortii i natali. Egli ha citato la buona amministrazione della mia patria sotto il Governo di Leopoldo I e del Fossombroni, e ne ha tratto la conseguenza che anche senza Corte dei conti, investita del controllo preventivo, la pubblica finanza possa prosperare.

Signori: ai tempi ai quali si è riferito l'onorevole Montanari, non solo non esisteva fra noi Corte dei conti, ma non esisteva nessuna istituzione di controllo preventivo, nessuna istituzione analoga a quella che in Piemonte data dal regno di Carlo Emanuele I. Nonostante la parsimonia delle abitudini, la piccolezza dello Stato, le condizioni dei tempi permisero, è vero, che le finanze per qualche tempo prosperassero. Credo però che attualmente trattasi di tempi, di cose, di condizioni ben diverse; trattasi infatti di una grande nazione che sorge con maravigliosa trasformazione, trattasi di un sistema d'amministrazione, il quale, per l'indole diversa degli Stati che compongono il nuovo Regno, dev'essere necessariamente complicato; trattasi di provvedere ai bisogni infiniti e svariati con compensi, con provvedimenti di tempo e di modo diversi.

In conseguenza occorre un controllo preventivo, affidato ad una magistratura perfettamente indipendente, qual è quella di una Corte dei conti, istituita nei modi che il primitivo progetto ministeriale e le successive riforme dell'ufficio centrale hanno inteso di stabilire, vale a dire di una magistratura la quale, per l'importanza delle sue attribuzioni, per l'efficacia del suo mandato, per l'indipendenza della sua azione, possa in una sfera maggiore di attribuzioni, con una maggiore libertà di azione, proseguire le nobili tradizioni di quella Corte dei conti di Torino, la quale per l'integrità dei magistrati che la composero, per la fedeltà nell'adempimento del suo mandato, per quella religione del proprio dovere che in questa terra è un fatto antico, rimarrà benemerita negli annali amministrativi del paese.

L'attribuzione del controllo preventivo data ad una magistratura di così alta importanza non la credo soltanto utile, ma indispensabile. Quindi credo che il Senato vorrà adottare il concetto espresso tanto nel primitivo progetto del Ministero, quanto in conformità del voto dell'ufficio centrale.

Intesi è vero, che sulla bandiera che spiega il nuovo Ministero sta scritta la parola *economia*. In quanto a me avrei stimato invero che l'unico motto degno della sacra bandiera affidata ai nuovi Ministri fosse quello dell'*Unità d'Italia*.

Ma accettando volentieri, non come programma ma come mezzo di governo, una buona economia, io credo che sarà di un grande aiuto, di un grande sussidio all'opera degli amministratori dello Stato, il controllo preventivo affidato ad un'alta magistratura indipendente

nella propria origine, e libera nella propria azione. In conseguenza lasciando all'onorevole Senatore Montanari l'assunto di farsi l'interprete delle popolazioni toscane, io che mi onoro di appartenere a quelle, darò il mio voto favorevole a questa parte della legge.

Presidente. L'onorevole Senatore Montanari ha domandato la parola; ma osservo che ha già parlato due volte su questa questione, e che abbiamo un articolo nel regolamento nel quale si stabilisce che nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione. Se però il Senato acconsente....

Ministro delle Finanze. Domando la parola per una semplice osservazione: l'onorevole Senatore De Gori, ha detto, che ha visto con piacere che sulla bandiera del Ministero stesse scritta la parola *economia*, ma che avrebbe preferito che non ci stesse altro che la parola *Unità d'Italia*.

Il Ministero non ha creduto necessario di scrivere espressamente sulla sua bandiera *Unità d'Italia*, ma perchè? perchè non ha dubitato mai che potesse sussistere neppure per un minuto un Ministero il quale non aspirasse anzitutto all'*Unità d'Italia*, che non avesse l'*unità* per suo scopo essenziale, che non si impegnasse di far tutto che può per arrivare all'*Unità della patria*, nello stesso modo che non ci è cittadino buono in Italia il quale non agogni l'*Unità d'Italia*.

È evidente che il Re non si rivolgerà a nessun Ministro, non chiamerà mai nei suoi Consigli una persona, la quale non voglia l'*Unità d'Italia*.

Il Ministero ha puramente scritto sulla sua bandiera questa parola *economia*, precisamente perchè crede che questa sia la strada per poter giungere più presto alla unificazione della nostra patria.

Egli è per l'indicazione di una via per cui si crede potere più presto conseguire l'*Unità d'Italia* che si disse ieri che si voleva scrivere sulla bandiera del Ministero *economia*.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole concedere la parola al Senatore Montanari....

Senatore Montanari. Confesso che sono dolente che il signor Presidente mi neghi la parola...

Presidente. Non la nego: leggerò l'ultima dell'art. 35 del regolamento.

« Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale. »

Interrogo il Senato se vuole accordare per la terza volta la parola al Senatore Montanari.

Varie voci. Parli! parli!

Senatore Montanari. Non posso tacere di essere veramente rammaricato del dubbio che è nato nel signor Presidente, mentre nella discussione di questo giorno, e dei precedenti sopra l'articolo che è stato più giorni in discussione, altri Senatori parlarono parecchie volte.

Presidente. (*interrompendo*). Seusi signor Senatore: il Presidente è quello che deve far osservare il rego-

lamento; e precisamente la pratica del Senato è sempre stata conforme al regolamento, e avrei mancato al mio dovere, se non lo avessi interrotto.

Senatore **Montanari**. Ho chiesto nuovamente di favellare perchè credo dover rispondere poche parole al Ministro delle Finanze il quale si mostra esso pure contrario al mio desiderio. Il Ministro delle Finanze ha dichiarato che il controllo preventivo è necessario perchè dà una guarentigia ai Ministri di non essere disturbati quando vengono i petenti a domandare allocazioni dei fondi ed impieghi, ma io trovo che questa difficoltà non ha gran peso; mentre il Ministro può rispondere, il bilancio è stabilito per categorie e per articoli, non porta questa spesa e quindi non si può aderire a tali richieste.

Il signor Ministro parlando delle spese ha detto che grande aiuto all'economia si rinviene nel controllo preventivo. Io invece credo fermamente che quando l'amministrazione sia ben regolata come in Francia, il controllo preventivo minuto e quotidiano non è necessario all'economia purchè il bilancio stabilisca nettamente le spese colle categorie, articoli e suddivisioni loro, e quando il bilancio sia stato votato a tempo. Aggiungo poi che, quando noi confrontassimo le spese occorrenti per la Camera dei conti ed ufficii dipendenti, e ministeri diversi, con ciò che il controllo preventivo può far risparmiare allo Stato, il guadagno che si può ritrarre certo non le compensa, perchè il danno risparmiato può consistere in qualche partita di dettaglio, che sia bene o mal pagata; ma il danno effettivo è il costo dell'Amministrazione; ed io credo che confrontando l'uno coll'altro la perdita sia certamente maggiore del guadagno. Ha affermato il Ministro che non può camminar bene l'Amministrazione senza controllo. Ma, o Signori, mi sembra di aver detto e ripetuto chiaramente che controllo ci deve essere, ma che io amo ed apprezzo il grande controllo del Parlamento. Il Parlamento esercita il controllo preventivo quando stanziava i fondi, ed esercita il grande controllo finale quando sanziona lo assesto del bilancio riveduto dalla Corte dei conti.

Mi sorprende in verità l'udire che senza controllo preventivo l'amministrazione non possa essere regolare. Ma in Francia, Dio buono, l'amministrazione forse non cammina bene? E in Francia vi ha il controllo preventivo? So bene io che in Francia si sono manifestati degli inconvenienti ed uno sbilancio nelle finanze. Ma quando si è voluto porvi un rimedio si è tenuta un'altra strada. Non si è mica proposto il controllo preventivo, si è invece stabilito che sia tolta ai diversi Ministeri la facoltà dei crediti straordinari e suppletivi senza il consenso del Corpo legislativo. Con ciò la Francia ha limitato ai Ministri la facoltà di spendere soverchiamente, e questo appunto io credo che sia il vero freno da apporre loro.

Il Ministro delle Finanze si è maravigliato che io affermi il controllo preventivo umiliare i Ministri, i capi

di ufficio; ma badi che io non ho parlato del grande riscontro che fa il Parlamento, ma invece del controllo dettagliato e quotidiano: questo, lo ripeto, umilia i Ministri, umilia i capi d'ufficio, perchè li sottopone ad ogni momento ad osservazioni, a rimostranze o meschine o pedantesche, perchè fatte per lo più da impiegati subalterni della Corte dei conti.

Il signor Senatore Farina ha osservato che un controllo qualunque è necessario, che io lo ammetto in parte e che se il controllo non lo farà la Corte dei conti, occorre lo faccia il Ministero delle finanze. Io non ho ciò affermato; ma faccio osservare che attualmente vi ha l'uno e l'altro, per cui si raddoppia superfluità ed imbarazzo. Quando un Ministro ha firmato un Decreto che importa pagamento, questo non solo deve essere sottoposto alla Corte dei conti, ma deve passare altresì pel Ministero delle finanze; e per ciò diceva che ora vi ha l'uno e l'altro controllo. Almeno secondo l'opinione dell'onorevole Senatore Farina, riducendo il controllo preventivo al solo Ministero delle finanze si semplificherebbe in gran parte l'amministrazione.

Ora io non aggiungerò altre parole. Spero che l'esperienza farà toccare con mano gli inconvenienti anzi l'impossibilità di continuare il sistema del riscontro preventivo. Intanto, se non altro, la mia voce sarà stata un eco di quelle province a cui appartengo. D'altronde siccome questa discussione non finisce qui e di nuovo sarà portata nell'altro ramo del Parlamento, forse gioverà che io abbia ora sollevata cotale questione.

Dirò da ultimo che le considerazioni da me poste innanzi fanno parte di un insieme d'idee relative alla finanza, alla politica, alla amministrazione, che io andrò man mano esponendo a misura che queste materie verranno in campo. E questo insieme di idee rispondo al programma del grande partito nazionale, di quel programma che vuole la *unità la semplificazione il discentramento*. È questo, dico, il programma del grande partito nazionale al quale io mi attengo intieramente e siccome fu il programma del Ministero Cavour, il programma del Ministero Ricasoli; siccome il Ministero Rattazzi assume egli stesso il medesimo programma dell'unità, della semplificazione, del discentramento, questa è la prova più evidente che proprio risponde ai voti della nazione. E la differenza sta solo nei modi di attuarlo.

Infine, o Signori, vedendo l'opposizione che trova ora nell'ufficio centrale il mio concetto di abolire il riscontro preventivo, mi serbo di presentare un emendamento agli articoli 48 e 49 in cui si tratta dei regolamenti. E siccome si è detto che gli imbarazzi da me notati provengono dal regolamento, allora che saremo a discorrere delle regole colle quali la Corte ha da procedere nelle sue incumbenze, piglierò la parola per fare le proposte che crederò opportune onde rimediare almeno in parte agli inconvenienti che deploro.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Non vorrei abusare della pazienza

del Senato, ma poichè l'onorevole Senatore Montanari ha creduto d'insistere nella sua proposta, citando di bel nuovo l'esempio della Francia, mi faccio lecito di chiamare sopra questo punto particolare l'attenzione del Senato.

Mi permetta l'onorevole Senatore Montanari di assicurargli non essere punto esatto che in Francia non vi sia controllo preventivo; ed io credo bene a tale riguardo di leggergli pochi brani dell'ordinanza Reale del 1838 che regola la contabilità in Francia.

« Art. 69. Le payement d'une ordonnance ou d'un mandat ne peut être suspendu par un payeur que lorsqu'il reconnaît qu'il y a omission ou irrégularité dans les pièces justificatives qui seraient produites.

« Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans l'ordonnance ou le mandat, n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées à l'ordonnance ou au mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions.

« En cas de refus de payement, le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, au Ministre des Finances ».

« Si, malgré cette déclaration, le Ministre ou l'ordonnateur secondaire qui a délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le payeur y procède sans autre délai, et il annexe à l'ordonnance ou au mandat avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Il est tenu d'en rendre compte immédiatement au Ministre des Finances ».

Dunque ella vede che qualunque pagatore è obbligato a riscontrare se il mandato è spedito regolarmente; egli non solo può ricusare il pagamento irregolare, ma ha l'obbligo di rimandare l'ordine stesso con una dichiarazione scritta, e non è tenuto a pagare se non quando gli venga un ordine positivo sotto la responsabilità ministeriale.

Ella dunque vede, che è inesatto che in Francia non vi sia riscontro preventivo. Ora qual è il riscontro della Corte che noi vogliamo istituire? Noi diciamo, quando viene un mandato alla Corte dei Conti, esso lo verifica; se non è regolare, lo respinge con osservazioni; se il Ministero persiste nel voler che abbia corso, ella lo viddima con riserva. Sono, a un dipresso le formalità che si osservano in Francia.

Mi permetta poi che gli dica, che è anche inesatto quello che asseriva il Senatore Montanari che in Lombardia non ci fosse controllo preventivo. La contabilità in Lombardia era fin troppo minuta; e debbo aggiungere che ella non è stato ben informato quando.....

Presidente. Pregherei il signor Senatore Pernati di volersi rivolgere al Senato, perchè altrimenti la discussione degenererebbe in una conversazione particolare, locchè è contrario al regolamento e non conferisce alla calma ed alla gravità della discussione.

Senatore Pernati. Dirò al Senato che non credo che in Lombardia vi mancasse il controllo preventivo; esso si operava negli uffici stessi della contabilità con una minuta verificazione della regolarità dei mandati di pagamento prima che avessero corso; non era esercitato da un ufficio, quale si vorrebbe istituire da noi: questa è l'essenziale differenza.

Nella Commissione che formolava il progetto della legge del 1859 attualmente in vigore per le antiche province, alla quale ebbi l'onore di appartenere e di cui facevano parte diversi Lombardi, questi si opponevano bensì a quest'istituzione d'una Corte unica e centrale dei conti, ma non perchè non ci dovesse essere in nessun modo un riscontro preventivo della regolarità dei mandati; bensì pel modo in cui il controllo si voleva istituire. Senza un riscontro preventivo, ossia una verificazione non può essere assicurata la regolarità della amministrazione finanziaria dello Stato.

Dunque credo inesatto quanto ha osservato l'onorevole proopinante, che cioè nei paesi suarcentati non vi sia o non vi fosse stato il riscontro preventivo; sebbene sia vero che non fosse ordinato nel modo in cui noi lo vogliamo.

L'onorevole Presidente dell'ufficio centrale ha del resto già ricordato fra molti esempi quello dell'Inghilterra, dove non si può pagare un mandato senza il visto del Controllore generale. A me pare che questi esempi siano di molta autorità e da tenersi in gran conto.

Non potrei poi nemmeno ammettere il fatto che il conte di Cavour fosse contrario al controllo preventivo, mentre ho sotto gli occhi la legge da lui presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 20 maggio 1854 per l'istituzione d'una Corte dei conti, e trovo che assai si avvicina a quella ricomposta dall'ufficio centrale e che fra le altre cose ne sono esclusi del pari i ragionieri ed il Procuratore generale.

Dirò ancora che la Camera dei Deputati ha replicatamente chiesto appunto nelle sue deliberazioni sulle relazioni sugli spogli, come si chiamavano, cioè sullo assetto definitivo dei conti dei Ministeri, ed ha insistito sempre perchè la Corte dei conti fosse attivata come era prescritto colla legge del 1853; ed a questi voti replicatamente emessi, il Ministero dichiarava sempre di voler aderire.

Se poi in fatti noi venne eseguita la nuova presentazione d'una legge sulla Corte dei conti, ciò si deve ascrivere ai molti lavori di cui dovette essere occupato il Parlamento e di carattere più urgente. Giacchè il controllo intanto esisteva ed esercitava assai utilmente le sue funzioni; e si deve ritenere inoltre un fatto assai notevole che è quello di aver il Conte di Cavour organizzato nel frattempo sotto la sua diretta dipendenza la Direzione generale del Tesoro, colla quale egli come Ministro di finanze faceva un controllo speciale molto attivo a tutti i Ministeri. Ed a questo proposito mi appello all'autorità dell'onorevole Presidente dell'attuale

Corte dei conti, che era in allora il Controllore generale: egli sa come una grande quantità di mandati fosse respinta dal Ministero delle finanze diretto dal Conte di Cavour per mezzo della sua Direzione generale del Tesoro.

In fine mi pare che qui è il caso di discutere le leggi a seconda dei principii, non di assecondare ciecamente le prevenzioni più o meno ad esse favorevoli che possono essere invalse in qualche provincia, sebbene io non possa capire in massima che vi siano dei paesi aventi una contabilità bene organizzata in cui le spese ordinate da quelli che le eseguivano, possano senz'altro essere pagate, senza nessun controllo o verificazione di sorta alcuna che ne constati la regolarità. D'altronde il voto delle popolazioni sarebbe meglio rappresentato dalla Camera dei Deputati, ed essa ha già emossa deliberazione favorevole a questo principio; e per conseguenza non mi resta che a pregare il Senato a volerlo egli pure adottare.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo poi ai voti. Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. La difesa del controllo generale, ossia dell'ufficio di riscontro applicato alla Corte dei conti è stata così ben sostenuta in quest'adunanza che certamente io non avrei da aggiungere altre parole. Però mi credo in debito di ridurre al vero un'asserzione, che si è più volte ripetuta dall'onorevole Senatore Montanari, il quale mi pare siasi mostrato troppo commosso, troppo dolente per qualche caso, che egli dice essere accaduto, di ritardo nel pagamento degli stipendi.

Le informazioni che mi sono procurate, ed anche la lettura dei giornali, a cui forse ha fatto allusione lo stesso Senatore, le risposte che sonosi fatte, mi hanno reso certo che se questi casi sono veri, sono però rarissimi, e non riguardano punto il riscontro preventivo.

Mi basta di poter dare questa assicurazione, affinché non si dia carico alla Corte dei conti di casi che non le sono in alcun modo imputabili.

Del resto poi mi basterà di esporre al Senato in qual modo si pagano gli stipendi di cui faceva lagnanza l'onorevole signor Senatore Montanari, non che tutte le altre spese fisse.

Gli stipendi si pagano dietro i ruoli compilati dai Ministeri e mandati alle direzioni delle tesorerie per il loro pagamento.

Che colpa può avere al riguardo il controllo?

Esso non fa neppure il riscontro preventivo, il quale ha invece luogo dopo il pagamento per notarlo secondo la categoria cui appartiene.

Il controllo adunque, a cui si vuol imputare il ritardo nei pagamenti degli stipendi, non vede nulla, finché questi pagamenti non sono fatti.

In Lombardia poi, secondo l'antico sistema, il delegato della Corte dei conti conosce dal ruolo, se il pagamento che si deve fare è portato nel ruolo medesimo.

Se riconosce che è portato, lascia corso al pagamento.

E sarebbe questo un grand'impaccio?

Vi è forse altro mezzo più spiccio da surrogare?

Chiunque lo suggerisca erit mihi magnus Apollo.

Presidente. Rileggerò l'articolo 11, avvertendo che essendosi soppresso un articolo, il numero progressivo degli articoli rimane variato; questo però verrà regolarizzato finita la discussione della legge.

Intanto non credo che possa fare difficoltà il seguire ancora il numero primitivamente segnato ai medesimi.

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'Amministrazione delle finanze, prima che siano presentati alla Camera;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o delle altre pubbliche Amministrazioni designate dalla legge;

« Vigila perchè la gestione di tutti gli Agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori ».

Metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

« La Corte esercita rispetto all'Amministrazione del Debito pubblico del regno ed alla Cassa dei Depositi le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Veggo che nella legge del 30 ottobre 1859, sulla Corte dei conti all'art. 20 è detto che essa disimpegna le funzioni già affidate alla Corte dei conti relativamente alle zecche.

Non veggo riprodotta in questa legge la medesima disposizione, e non saprei il perchè la Corte non debba continuare ad avere tale vigilanza. Dal momento in cui la Corte dei conti invigila acciò ogni pagamento segua colle volute cautele e colla massima regolarità, io non saprei, ripeto, vedere il perchè la Corte dei conti non debba verificare, se le monete che vengono coniate nelle zecche abbiano il prescritto peso; non debba intervenire eziandio nei saggi che al riguardo si operano.

Per il passato la Camera dei conti interveniva per mezzo di un suo delegato nel scegliere le monete coniate, onde operarne il saggio. Io credo che se noi vogliamo che il riscontro della Corte dei conti sia efficace, dobbiamo altresì prescrivere che essa invigili sulla regolarità del valore intrinseco delle monete.

Attualmente sarebbe tolta alla Corte dei conti questa attribuzione, operandosi il saggio delle monete da agenti preposti dal Ministero delle finanze. Ma se noi abbiamo creduto necessario che le spese che si fanno dai ministeri siano controllate dalla Corte dei conti, dovremo altresì trovar necessario che sia pur controllata la monetazione nello istesso e corrispondente modo in cui si controllano le spese.

Nel sottoporre questo dubbio al Senato, desidererei di conoscere le ragioni per le quali l'ufficio centrale non credette di conservare questa disposizione.

Il Ministro delle finanze poi per le speciali sue cognizioni a tal riguardo potrà dire se non sia della massima importanza che le monete che lo Stato conia e mette in circolazione, non debbano essere circondate di cautele almeno uguali a quelle prescritte per i pagamenti che si operano a carico dello Stato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Non è sfuggita all'attenzione dell'ufficio centrale la questione mossa ora dall'onorevole Senatore Di Revel. L'ufficio però ha riflettuto che il primitivo progetto ministeriale lasciava ancora alla Corte dei conti l'attribuzione che aveva la antica Camera, ma che nell'altro ramo del Parlamento in seguito ad istanze del Ministro di agricoltura, industria e commercio le si era tolta questa attribuzione perchè il Ministro aveva fatto osservare che nello schema di legge che intendeva proporre relativamente alle zecche, egli aveva nell'animo d'istituire una Commissione speciale composta di uomini tecnici per invigilare al grande affare della monetazione.

Per altra parte non ignorava l'ufficio centrale che questa attribuzione data all'antica Camera dei conti era nella più parte dei casi illusoria. Non fu illusoria, anzi fu utile per qualche tempo quando sedeva nel corpo dei maestri uditori un insigne professore di fisica, il quale era giudice tecnico competentissimo in materie di monete, l'illustre professore Avogadro. Ma negli altri casi questa ispezione esercitata dalla Camera dei conti si riduceva a poco più che ad una mera formalità.

Dunque in seguito all'impegno preso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (impegno che l'onorevole Ministro delle finanze vorrà confermare), l'ufficio centrale non ha creduto insistere perchè fosse ripristinato il primitivo progetto ministeriale nella parte accennata dall'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Non fu mai mio intendimento di voler affidato alla Corte dei conti l'esame sul punto tecnico delle monete che si mettono in circolazione; io so che questo saggio deve essere fatto da uomini che abbiano le cognizioni speciali a questo riguardo.

Io volevo solo che fosse attribuita alla Corte dei conti quell'istessa ingerenza che aveva il controllo generale relativamente alle zecche, cioè di intervenire alla presa di un dato numero di monete già coniate onde il saggio venga operato, non sopra monete scelte, ma prese a caso dopo che furono coniate e così prima che le medesime siano poste in circolazione.

Secondo il sistema allora in vigore, a questa operazione interveniva un verificatore che era quello della amministrazione, il controllore che rappresentava il controllo, ed un impiegato delegato dalla Camera dei conti. Riguardo a quest'ultimo impiegato, convengo col l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, che la sua intronizzazione non era di una grande utilità, ma quella del controllore la ravviso di grande necessità.

La Commissione che si vuole istituire, di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Cibrario, sarà una Commissione tecnica, darà il suo giudizio sul saggio delle monete, riconoscerà se siano o no buone; ma accertare che il saggio si operi sovra monete le quali siano state prese alla rinfusa fra le varie monete coniate, è una operazione che credo non abbisogni di un giudizio tecnico, bensì solo di quel controllo che vogliamo preventivamente stabilire su ogni pagamento che si fa, su ogni spesa che venga operata. Quindi pare a me che rientri nelle attribuzioni della Corte dei conti di vigilare acciò il saggio che si fa delle monete segua su monete che siano state prese a caso e si assicuri con questo mezzo che quelle che si mettono in circolazione avranno il titolo, il peso prescritto.

Ministro delle Finanze. Il Ministro non ha difficoltà di dichiarare, giusta quanto desiderava l'ufficio centrale, che cercherà modo di provvedere a questa lacuna, cioè di far sì che sia veramente istituita questa Commissione che fu promessa da uno degli onorevoli miei predecessori, che anzi attualmente fa parte del Gabinetto.

Nella composizione di questa Commissione, credo che convenga tener conto dell'osservazione dell'onorevole Senatore Di Revel, che è ai miei occhi di molto peso, e che vi debba anche esser rappresentato un elemento che dirò, forse con non troppa proprietà di termini, giudiziario, cioè non tecnico, il quale aiuti a sorvegliare onde quest'operazione della composizione del campione medio delle monete, che poi si assaggia, sia fatta con tutta la garanzia che è richiesta in una materia così delicata. Quanto poi a trattare della maniera di comporre questa Commissione, non mi pare che sia questo il momento opportuno imperocchè se qui all'art. 12 si dice che la Corte esercita rispetto all'amministrazione del Debito pubblico del regno, della cassa dei depositi, le attribuzioni che le vengono conferite dalla legge e dai regolamenti, egli è quando queste leggi e questi regolamenti si fanno, che viene determinato il modo con cui la Corte dei conti esercita rispetto a queste amministrazioni le sue attribuzioni.

Parimenti allorché leggi o regolamenti relativi alle zecche si faranno, sarà in essi determinato in che modo debba essere rappresentata la Corte dei conti, ovvero quell'altro magistrato nel quale si crederà di designare qualche persona la quale possa portare in questa Commissione la severità della giustizia oltre all'elemento tecnico che certo debb'essere rappresentato nella Commissione.

Senatore Di Revel. Se il Senato lo permette vorrei dire ancora qualche parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel avendo già parlato per la terza volta sopra quest'argomento, domando al Senato....

Voci. Parli... parli.

Senatore Di Revel. Mi sarò forse male espresso. Ripeterò quindi che io non ho mai inteso di sostenere che la Corte dei conti debba intervenire nel giudizio che la Commissione tecnica darà sulla bontà intrinseca della moneta; mentre so che questo è un giudizio tecnico, al quale deve essere estranea la Corte dei conti.

Io volevo solo che la Corte dei conti intervenisse ad invigilare che il campione sottomesso a questa Commissione sia preso realmente fra quelle monete sulle quali deve portarsi giudizio.

È questo che io credo importantissimo, perchè le leggi sono fatte nella supposizione che vi sia chi voglia far male, chi voglia contravvenire ad esse.

Dunque se invece di presentare alla Commissione tecnica una moneta stata coniata per mettersi in corso, se ne presenti un'altra che realmente sia di titolo, il saggio sarà giustissimo, ma le monete emesse potrebbero essere false.

È di questo che dobbiamo preoccuparci, perchè è una operazione unicamente di fiducia, ed invece di fare intervenire due agenti della stessa amministrazione, vorrei si facesse intervenire un agente della Corte dei conti, come quello che operar deve a riguardo della presa del campione, come opererebbe nella spedizione di un mandato.

Senatore Cibrario, Relatore. Le attribuzioni che saranno date agli agenti delegati dalla Corte dei conti non possono essere soggetto della presente discussione, ma posto che giustamente l'onorevole Ministro delle finanze ha riconosciuto la convenienza di un elemento giudiziario in questa Commissione, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà a che si ripristinasse l'antico testo della legge, il quale parlava anche delle officine monetarie.

Si potrebbe dunque dire: « la Corte esercita rispetto all'amministrazione del Debito Pubblico del Regno, alla cassa dei depositi ed all'ufficio monetario le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti. » Quando verrà all'esame del Senato la legge relativa alle zecche, sarà allora il caso di discutere quali sieno le attribuzioni da darsi ai delegati della Corte dei conti.

Ministro delle Finanze. Domanderei all'ufficio centrale se avrebbe qualche difficoltà ad accettare una redazione anche più larga, e di dire: *la Corte esercita rispetto all'amministrazione del debito pubblico del re-*

gno e cassa dei depositi od altre amministrazioni l'attribuzione ecc. Imperocchè pare a me che vogliamo intendere che vi possano essere leggi o regolamenti ulteriori che possano affidare qualche speciale riscontro alla Corte dei conti, malgrado la legge che ora discutiamo (e su ciò non può essere dubbio) ed allora siamo interamente d'accordo. Ad ogni modo, se si crede che vi possa essere qualche dubbio, per essere più chiari mi pare che si potrebbe adoperare una locuzione più larga. Del resto se l'ufficio centrale crede di limitarsi alla locuzione *officine monetarie*, non credo di dover fare contr'essa grandi obiezioni.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio non crede dover accettare alcuna più larga proposta dal Ministro delle finanze. Si tratta d'introdurvi quelle le quali erano già anticamente attribuite alla Camera dei conti, ossia quelle che possano lodevolmente essere attribuite alla stessa. Ma non crederebbe conveniente, ripeto, l'accettare più larghe proposte.

Senatore Della Rovere. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Della Rovere. Mi pare che con la proposta del Senatore Di Revel si voglia aumentare la competenza della Corte dei conti al di là di quello che porta la legge.

L'ufficio della Corte dei conti pare a me che sia di sorvegliare i conti e le spese, ma non le materie. Se si procede in tal modo, non si sa dove ci fermeremo.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Prego l'ufficio d'avvertire che non siamo più in numero.

Senatore Cibrario, Relatore. È solo per una breve osservazione, cioè per rispondere all'onorevole Della Rovere che una delle prime attribuzioni date alla Corte dei conti, quella per cui vi è molto più da fare che non per tutto il resto (perchè finora non si è invigilato abbastanza, e non si è avuto modo d'invigilare) è appunto quella delle materie. Infatti l'articolo 11 all'ultimo alinea dice: « Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in denaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione, o con la sorveglianza di appositi uffiziali sindacatori. »

Poi un altro alinea della legge parla di contabilità, di materie che è della più alta importanza che siano devolute alla Corte dei conti.

Presidente. Propongo al Senato di convocarsi lunedì prossimo al tocco preciso per la continuazione della discussione di questo progetto. Si principierà coll'appello nominale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XCVII.

TORNATA DEL 10 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizioni — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti — Considerazioni del Ministro delle finanze sull'osservazione del Senatore Di Revel fatta nella seduta precedente — Dichiarazione del Senatore Di Revel e del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 12 — Osservazione del Senatore Di Revel sull'art. 13 — Risposta del Senatore Cibrario — Smentimenti del Senatore Colla — Spiegazioni richieste dal Senatore De Cardenas fornite dal Senatore Cibrario e dal Ministro delle finanze — Parole del Senatore Di Pollone al riguardo, cui risponde il Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 13 e 15 — Aggiunta all'art. 15 proposta dal Senatore Plessa, combattuta dai Senatori Di Revel, Di Pollone e Cibrario — Risposta del Senatore Plessa — Considerazioni ed istanze del Senatore Ceppi a cui aderisce il Senatore Plessa — Approvazione dell'art. 16 coll'emendamento proposto dal Senatore Cibrario, modificato dai Senatori Menabrea e Taverna — Aggiunta all'articolo 16 proposta dal Senatore Colla e combattuta dal Senatore Cibrario — Sotto emendamento a tale aggiunta del Senatore Vigliani accettato dal Senatore Colla e combattuto dal Senatore Furina — Parole del Senatore Menabrea e Ministro delle finanze in appoggio dell'aggiunta Colla — Approvazione dell'aggiunta Colla col sotto emendamento Vigliani — Proposta del Senatore Montanari all'alinea primo dell'art. 17 — Osservazioni e proposta del Ministro delle finanze accettata dal Senatore Montanari — Parole al proposito del Senatore Cibrario — Approvazione della prima parte dell'art. 17 e dell'alinea primo modificato dal Ministro delle finanze — Aggiunta all'alinea secondo di detto articolo proposta dal Senatore Montanari, non appoggiata — Adozione dell'alinea 2 e dell'intero articolo 17 non che dell'articolo 18 — Modificazioni alla prima parte dell'articolo 19 proposte dal Ministro delle finanze, acconsentite dal Senatore Cibrario — Osservazioni e proposte al riguardo dei Senatori Vigliani, Paleocapa, Cibrario e Castelli — Sospensione della ulteriore discussione di detto articolo — Proposta di soppressione dell'articolo 20 fatta dal Senatore Castelli, combattuta dal Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 20 al 31 — Osservazione sull'articolo 32 del Senatore De Cardenas — Risposta del Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 32 e 33 colle modificazioni proposte dal Senatore Cibrario, non che degli articoli 34 al 36 — Osservazione del Senatore Chiesi sull'articolo 37 — Aggiornamento della seduta a domani.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, d'agricoltura industria e commercio ed il Ministro senza portafogli, Senatore Poggi. Più tardi interviene pure il Ministro dell'istruzione pubblica.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni).

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3066. Gli astronomi della R. Specola di Napoli si rivolgono al Senato onde ottenere che nella legge sul cumulo degli impieghi da sottoporsi alla sua approva-

zione venga modificata la disposizione che esclude gli astronomi dall'essere professori in altri stabilimenti scientifici.

Presidente. Scorgendo che il Senato non è ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, Segretario, D'Adda procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Audifredi - Bevilacqua - Biscaretti - Bona - Borghesi - Cadorna - Cagnone - Cambray-Digny - Cantu - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Chiesi - Colla - Colonna Andrea - Corsi - Cotta - Dalla Valle - D'Azeglio Massimo - Deferrari Raffaele - Della Bruca - Della Rocca - Di Fondi - Di San Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Duraudo Giacomo - Fanti - Fenzi - Ferrigni -

Gagliardi - Gallone - Gamba - Ghiglini - Giovanola - Gozzadini - Imperiali - Laconi - Lambruschini - Lauzi - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Merini - Monti - Nazari - Nigra - Oldofredi - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Panizza - Parro - Pizzardi - Porro - Prudente - Ricci - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Serra Francesco - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Strozzi - Tornielli - Torremuzza - Trigona - Varano.

Presidente. Il nome degli assenti sarà inserito negli atti del Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. Sebbene manchino ancora parecchi Senatori per raggiungere il numero legale, se il Senato lo crede, si potrebbe proseguire la discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti, la quale, rimasta all'articolo 12, era stata interrotta nella seduta precedente anche per mancanza del numero legale; salvò però a sospendere il voto sull'articolo se al momento della votazione mancasse ancora il numero voluto.

Se non vi ha osservazione in contrario, si continuerà, non ostante che non sia ancora il Senato in numero, la discussione sul mentovato articolo 12.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Nella passata seduta l'onorevole Senatore Di Revel aveva proposto che all'articolo 12 fosse aggiunto, che la Corte dei conti esercita le attribuzioni che le vengono conferite dalla legge e dai regolamenti non solo rispetto all'amministrazione del debito pubblico del Regno ed alla Cassa dei depositi, siccome dice l'articolo 12, ma anche rispetto alle officine monetarie.

Io dissi che non avrei avuto difficoltà di accettare questa aggiunta, ma confesso che allora non conosceva un Decreto Reale, il quale venne alla luce mentre mi trovavo all'estero, e che riflette questa materia.

Mi permetterà il Senato di darne conto. Non ignora alcuno come, in tempi fortunatamente lontani da noi, i governi facessero spesso moneta falsa, e credessero fare una buona speculazione mettendo in corso delle monete false; quindi s'intende molto bene che, per evitare questo pericolo, si credesse dai governi che si ordinavano saviamente di mettere un controllo, un riscontro indipendente dall'amministrazione stessa, per cui fosse resa impossibile questa emissione di monete false, cioè una emissione di monete il cui valore nominale non corrispondesse al valore intrinseco della moneta, la cui impronta indicasse un peso, una quantità di metallo fino diversa da quella che realmente era contenuta.

Ed infatti, attualmente nelle antiche province cece come accadeva questo controllo, questo riscontro presso le officine monetarie, presso le zecche. Eravi un appaltatore il quale riceveva dall'amministrazione pasta metallica a certe condizioni, e che s'incaricava di convertirla a determinati patti in monete del tale peso grandezza, conio e via dicendo.

Nella somministrazione della pasta metallica non vi era punto intervento della Corte dei conti, ma invece allora quando l'appaltatore somministrava la moneta all'amministrazione, vi era un verificatore per parte dell'amministrazione, poi un controllore deputato dalla Corte dei conti, che permanentemente risiedeva presso l'officina monetaria, anzi vi aveva alloggio, il quale si occupava di vedere se la dimensione, il peso, la coniazione, l'impronta delle monete fosse quella che era prescritta; si occupava di verificare minutamente le monete, dicei quasi, una per una, insieme col verificatore deputato dal Governo. Quindi lo stesso verificatore assieme al controllore pigliavano di queste monete, come diceva esattamente l'onorevole Senatore Di Revel, un certo esemplare che si supposeva medio, ne facevano un certo numero che si dicevano esemplari medii, e sopra questi esemplari veniva poi fatto un saggio chimico, mediante il quale si veniva a riconoscere se veramente la proporzione del metallo fino contenuto in queste monete, fosse quella che la legge prescriveva, con quei certi limiti di tolleranza che ancora venivano dalla legge ammessi.

Alla effettuazione di questo saggio interveniva un nuovo e più elevato funzionario della Corte dei conti, cioè un mastro ragioniere il quale assisteva alla operazione esclusivamente chimica del saggio.

Tale era lo stato delle cose nelle antiche province, vale a dire presso le zecche di Torino e di Genova: in Lombardia invece non vi era alcun deputato nè della Corte dei conti, nè dell'ordine giudiziario; semplicemente le monete erano rinviate alla zecca dall'amministrazione stessa che le faceva coniare, la quale verificava il peso, la coniazione, la dimensione e via discorrendo, e poi prima di mettere queste monete in commercio si faceva un certo saggio col prenderne alcune che mandavansi a Vienna dove venivano assaggiate presso un ufficio centrale nel quale non interveniva alcun deputato giudiziario.

A Firenze, a Bologna la cosa procedeva altrimenti: a Bologna, per esempio, interveniva un notaio, vi erano certe garanzie ma tutte affatto diverse.

A Napoli poi vi era invece intervento della Corte dei conti presso a poco analogo a quello che aveva luogo nelle antiche province; tale era lo stato delle cose in questa materia.

Debbo dire che quasi presso tutti i paesi civili col progredire del tempo si è completamente ommesso questo intervento, questa guarentigia dell'autorità giudiziaria nel verificare le monete, e soprattutto poi nel farne il saggio chimico, che è certamente l'operazione

la più delicata e, si capisce assai bene come la cosa sia andata così, non venne già più in capo a nessun Governo di fare delle monete false, e di ammettere delle monete il cui valore reale non corrispondesse al titolo che si ammette; per conseguenza non vi è più a temere questa specie di pericolo.

È passato il tempo in cui si cercava di fare delle frodi grosse, adesso si cerca di fare delle frodi sottili, ma in guisa che si facciano sopra una maggiore quantità di oggetti, cosicchè l'importo sia lo stesso, ma non verrebbe più in capo adesso, per esempio, di fare una moneta la quale invece d'aver il titolo di novencento sopra mille di metallo fino, non ne avesse, supponiamo che 700, che 600 come altre volte si è fatto; attualmente vi è una differenza del 2 o del 3 per cento; si cercherà invece di 897 lasciare 896 per mille, si cercherà insomma di rifarsi sopra la grande quantità di monete che si coniano, ma non verrà più in capo a nessuno di commettere un errore grossolano, perchè questo sarebbe immediatamente riconosciuto, e sarebbe impossibile che un errore di questa fatta potesse passare impunito.

Si sa da tutti quelli che si occupano di codeste cose, come in generale le monete non solo si contano ma eziandio si pesano.

Le dimensioni non possono essere alterate e i conii sono prestabiliti, e si riconosce immediatamente nell'ispezione di una zecca quali sieno queste dimensioni, e l'alterarle sarebbe un errore grossolano. Tutt'al più si potrebbe supporre qualche frode (e sarebbe veramente possibile) nella composizione della lega, cioè che vi fosse uno o due millesimi di metallo fino di meno di quanto per l'imperfezione dei mezzi si è forzato di tollerare.

Or bene, per riconoscere codeste alterazioni minute, evidentemente occorrono in coloro che sono deputati a codesto riconoscimento, a codeste verificazioni occorrono, dico, delle nozioni veramente tecniche.

Bisogna oggi ammettere che si procede in buona fede, ed è cosa assolutamente incontestata che non si può più neppur pensare che si cerchi di emettere moneta alterata.

La quistione sta invece in ciò che egli debbe avere abilità sufficiente per vedere se codeste operazioni di saggio che si fanno sulle monete sono abbastanza rigorose, abbastanza esatte, abbastanza conformi agli ultimi progressi della scienza, perchè venga veramente accertato che il titolo delle monete sia quello che dovrebbe essere.

Quindi è che noi vediamo in Francia, nel Belgio, in tutti i paesi civili assistere alla parte più delicata che è quella appunto del saggio (che in questi ultimi tempi ha fatto molti progressi) una Commissione la quale quasi esclusivamente si compone dei più esperti chimici.

Trovandosi l'amministrazione precedente a fronte di queste disparità di disposizioni nelle varie parti del Regno ha creduto bene di dover seguire l'esempio dei

paesi che si possono dire senza troppa umiltà più civili, e deputare all'ispezione di questi saggi una Commissione scientifica.

Quindi ha fatto un decreto colla data del 9 novembre 1861 che venne pubblicato nel Giornale ufficiale del 25 novembre stesso in cui si dice: « È istituita una Commissione permanente delle monete, la qual Commissione ha le seguenti attribuzioni:

« Di assistere alle operazioni di saggio delle monete coniate nelle zecche del Regno o di pronunciare il suo giudizio sull'emissione di esse in conformità, ecc. »

E poi viene giù una serie di attribuzioni che non importa di qui ricordare.

Questo decreto ha poi interamente soppresso il controllo della Corte dei conti, poichè esso veniva affidato ad un funzionario che veramente non era quello dell'amministrazione, ma in fin dei conti veniva poi ad essere un impiegato presso a poco come qualsiasi altro dell'amministrazione, il quale assisteva alla verificazione delle monete, del peso, della dimensione, del conio, esaminava tutte le monete per vedere se il conio era ben riuscito, se era bastantemente esatto. Questo controllo invece si è attribuito ad un secondo verificatore: e così l'amministrazione invece di un verificatore ne ha due.

Poichè in vece di due funzionari, uno deputato dalla Corte dei conti che era un mastro ragioniere, e l'altro deputato dell'amministrazione stessa il quale doveva assistere materialmente al saggio, ha nominato codesta Commissione.

In questa debbo dire furono chiamate dall'amministrazione precedente persone eminenti.

Alla presidenza della medesima si trova quello che io considero come il chimico più illustre d'Italia il deputato Piria; fu chiamato a farne parte un economista distinto il professore Reymond anche per rappresentare quell'elemento legale ed amministrativo di cui si parlava nella passata seduta; poi un incisore chiarissimo mancato ultimamente di vita, il quale era certamente assai adatto per vedere ciò che si riferisce alla coniazione propriamente detta.

Debbo dire che i mastri ragionieri della Corte dei conti che assistevano a codesto saggio non erano essi stessi molto soddisfatti del compito che la legge loro affidava: se non erro, ieri l'onorevole Senatore Cibrario citava come fosse stato lungamente deputato ad assistere a questo saggio un funzionario della Corte dei conti il quale era contemporaneamente uno dei fisici i più riputati in Europa, il compianto Avogadro, e certamente in questi casi il deputato della Corte poteva esercitare con perfetta conoscenza di causa le sue attribuzioni, ma è evidente per chiunque abbia visto una volta fare un saggio di questo genere, che chi non ha fatti studii speciali in proposito assolutamente non ci può vedere nulla.

Credo anzi di non essere indiscreto dicendo che vi fu tal mastro ragioniere di grande abilità che non volle continuare in codeste funzioni, perchè sentiva di per-

dere il suo tempo a non far nulla. Insomma il controllo di codesto funzionario non era efficace, perchè egli non era competente in consimili faccende.

Io non starò adesso ad esaminare se l'operato dell'Amministrazione precedente sia interamente conforme a quello che prescrivevano le leggi, dirò anzi che la Corte dei conti, la quale è sempre naturalmente vero custode delle leggi, ha fatto qualche osservazione sopra questo decreto. Però vedendo essa la disparità di legislazione che c'era sopra codesta materia nelle varie parti d'Italia, la grande utilità che c'era nel provvedervi con un decreto, si acquetò. Questo decreto ha infatti, o Signori, molta importanza, e per darne prova basta il dire che invece delle tante zecche rette con norme diverse che esistevano, una a Torino, una a Genova, una a Milano, una a Bologna, ed una a Napoli (non so se per avventura ve ne fosse ancora qualche altra) ridusse il numero delle zecche a tre, Torino, Milano e Napoli, e pose un'unità in codesta importante materia in guisa che attualmente non si emette più alcuna parte di moneta senza che sia assaggiata sotto gli occhi di questa Commissione centrale.

Ben vede il Senato quanto fosse importante il provvedere in proposito a che non rimanessero applicati direi i regolamenti antichi per cui tutte queste zecche erano autonome, erano indipendenti, ma che era di assoluta necessità che il Governo centrale pigliasse in mano le redini di questa cosa.

La Corte dei conti concludeva però che fosse conveniente che il Ministero all'occasione di qualche legge provocasse una disposizione per cui veramente fosse disposto che la cosa stesse in questi termini, cioè che la Corte dei conti non dovesse più avere ingerenza nella monetazione.

Ed infatti allorquando l'onorevole mio predecessore presentò alla Camera elettiva il progetto di legge che ci occupa, avea inserito all'articolo corrispondente all'attuale presso a poco la disposizione che l'onorevole Senatore Di Revel riproponeva; la Commissione, e poi la Camera elettiva dietro le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre hanno creduto di dover sopprimere quelle parole *officine monetarie*, perchè hanno riconosciuto la convenienza di lasciar stare le cose come sono e la poca utilità di affidare alla Corte dei conti questo controllo.

Io adesso non vorrei entrare a fondo nella questione generale del riscontro della Corte dei conti sulle officine monetarie, la quale riconosco essere molto grave, e confesso di comprendere tutta la portata delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Revel, ma credo non sia questo veramente il momento opportuno di discuterla, perchè qui si discute in generale della organizzazione e delle attribuzioni rispetto all'amministrazione generale della Corte dei conti, ma non alle attribuzioni della Corte dei conti rispetto alle amministrazioni speciali, o ne abbiamo infatti una prova qui all'art. 12, il quale dice in generale che questa

Corte esercita rispetto al debito pubblico le attribuzioni che saranno determinate per legge, ma non definisce qui la natura e la estensione di codeste attribuzioni.

Io quindi pregerei l'onorevole Senatore Di Revel di desistere dall'emendamento che propone, ed ancora, invocherò da lui che voglia passar sopra a qualche irregolarità che potesse essere avvenuta nel decreto dell'amministrazione precedente, perocchè riconoscerà che nello stato di cose in cui si era, non si poteva lasciar andar avanti le varie zecche coi loro ordinamenti senza metterci mano.

Io potrei anche dire, non farò per altro palese alcun nome, di aver visto di queste zecche, ed aver visto certi metodi di saggio, che per verità non potevano assolutamente più continuare sullo stesso piede...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze..... Per conseguenza io credo che converrebbe non metter qui le parole *officine monetarie*, e non venire adesso a conturbare tale impianto delle zecche che va piuttosto bene; ovvero se si crede che debbasi stabilire questo controllo della Corte dei conti, mi pare che sarebbe forse meglio farne una questione a parte, imperocchè per esser la medesima di indole tecnico-amministrativa, non parmi che possa convenientemente trattarsi in una legge generale della Corte dei conti.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Non è mai stata mia intenzione che la Corte dei conti intervenisse nelle operazioni del saggio delle monete. Io ho dichiarato che riconosceva, che questa essendo un'operazione tecnica, doveva essere eseguita da persone perite della materia; quindi le osservazioni dell'onorevole signor Ministro dirette a combattere una proposizione che io non ho punto fatta, non giovano.

Io mi sono ristretto a dimostrare la convenienza d'invigilare a che le monete, sulle quali la Commissione tecnica deve eseguire il saggio, siano realmente tratte da quelle state coniate e che debbono mettersi in circolazione.

Io opinava che l'intervento della Corte dei conti fosse utilissimo, in quanto che si assicurava che le monete sulle quali si eseguiva il saggio erano state veramente prese fra quelle che dovevansi mettere in circolazione, e non scelte appositamente.

Siccome però io non intendo di incagliare momentaneamente quell'amministrazione coll'introdurre in questa legge una disposizione che d'altronde esisteva nel progetto ministeriale e fu abbandonata nell'altro ramo del Parlamento, io non insisterò perciò a questo riguardo, bastandomi di aver dimostrato che realmente la questione valeva la pena di essere toccata, perchè realmente si tratta di una cosa di somma delicatezza.

Io so che al giorno d'oggi per la troppa avvedutezza degli uni, e per la troppa sottigliezza degli altri non è più guari possibile che si alterino monete tanto riguardo al peso, che al valore intrinseco, ma possono però tut-

tavia accadere sbagli sul titolo delle monete, in guisa che questo sia diverso da quello che la legge stabilisce o tollera e che non si abbiano così guarentigie sufficienti per accertare che le monete messe in circolazione da una zecca, siano realmente del titolo portato dalla legge.

Io dico che, se ammettete il controllo per non dar corso ad un pagamento che credete irregolare, trovo che questo medesimo controllo per parte della Corte dei conti è di uguale importanza quando si tratta di lasciar correre una moneta che non può dirsi sia quella sulla quale il saggio venne operato.

Quanto a me, ripeto, non insisterò, se il Ministro prende impegno di provvedere a che non succedano gli inconvenienti mentovati, i quali potrebbero avere una grandissima importanza, e lascio al giudizio del Senato di prendere quella deliberazione che ravviserà più conveniente.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi pare che l'onorevole Senatore Di Revel desidererebbe che alla Corte dei conti venisse dato l'incarico di accertare se le monete proposte al saggio siano state tolte dalla massa delle monete coniate.

Sebbene nella legge presentata al riguardo non sia siffatta questione stata presa in considerazione, tuttavia io prendo l'impegno di studiarla e di proporre ove d'uopo qualche modificazione alla legge medesima nel senso dal signor Di Revel espresso.

Presidente. Non credo si possa mettere ai voti l'articolo 12 perchè non siamo ancora in numero.

Prego i signori Segretari a voler verificare il numero dei presenti.

(I Segretari riscontrano il numero dei Senatori presenti).

Il numero legale è di 78. Siamo 72, mancano perciò 6 Senatori.

Non oso proporre al Senato di sciogliere la seduta...

Voci. No! no!

Presidente. Perchè sarebbe cosa troppo disdicevole e troppo dannosa. Sospenderò, se si crede, la seduta per un quarto d'ora, e poi si vedrà se sia il caso di provocare un voto.

(La seduta sospesa per un quarto d'ora viene, quello trascorso, ripresa).

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, rileggerò, l'art. 12 per metterlo ai voti.

Art. 12.

« La Corte esercita rispetto all'Amministrazione del Debito pubblico del Regno ed alla Cassa dei Depositi le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti ».

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 13.

Art. 13.

« Tutti i Decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano, e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione ».

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. In questo articolo è prescritto che tutti i decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto, e ne sia fatta registrazione.

Sarebbe, a mio avviso, conveniente conoscere entro qual termine questa presentazione debba esser fatta, diversamente potrebbe avvenire che tali decreti siano ancora negli scaffali ministeriali, che essi siano eseguiti senza essere ancora registrati alla Corte dei conti.

Ripeto adunque essere conveniente di stabilire un termine entro cui questa presentazione debba aver luogo; sarà un termine di 10 o 15 giorni, come si crederà, ma è necessario che esso si fissi, se si vuole che questa registrazione abbia uno scopo.

Senatore Cibrario, Relatore. Non è sfuggita all'ufficio centrale la convenienza, anzi la necessità, che una certa specie di decreti venga sottoposta immediatamente al visto della Corte dei conti.

Ma l'ufficio centrale ha considerato che le attribuzioni della Corte dei conti sono di due sorta.

La prima riguarda i decreti che non riflettono direttamente le sue incumbenze, e per questi non ha creduto conveniente d'apporre un termine alla loro registrazione, mentre la Corte non registra tali decreti che per conservare, dicei, un deposito centrale generale di tutti gli atti e provvedimenti del Governo.

Ma quanto a quei decreti che riflettono la contabilità, a quei decreti insomma che concernono direttamente le attribuzioni della Corte dei conti, l'ufficio si riserva di proporre al Senato di aggiungere all'art. 16 che ne li contempla, e dopo la parola presentati quella di immediatamente.

Spero che queste spiegazioni soddisferanno l'onorevole Senatore di Revel.

In ogni caso questo è il motivo che indusse l'ufficio a nulla innovare in ordine a quest'articolo.

Senatore Colla. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Colla, dopo l'accorderò al Senatore Di Revel.

Senatore Colla. Vorrei solamente fare un'osservazione intorno a ciò che l'onorevole relatore ha detto sulla registrazione dei decreti i quali secondo il suo avviso sarebbero registrati solamente come negli Archivi reali.

Io pregherò l'onorevole Senatore Cibrario di considerare che questo articolo si collega coll'articolo 15 nel

quale si dico che « la Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze ».

Di modo che essendo stato ammesso, o non potendo a meno di ammettersi che quando si presenta un decreto Reale, ancorchè sia di quelli contemplati nell'articolo 13, nondimeno la Corte ha obbligo di rappresentarne ai Ministri tutto ciò che trova di meno regolare, o di contrario all'interesse dello Stato e delle finanze; non è perciò una semplice registrazione, quella che deve operare la Corte, ma bensì con obbligo di riferire.

Senatore **Di Revel**. Confesso che non ho bene inteso l'onorevole Senatore che ha ora parlato se cioè abbia o no contrastato il principio.

Voci. No, no.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Colla ha avvertito che all'articolo 15 è detto « La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze. » Questa attribuzione è un omaggio reso alla scienza dei componenti la Corte dei conti, ma non è cosa che rifletta direttamente le sue incumbenze. Per questo ha creduto l'ufficio centrale, quando si tratta di Decreti di tal natura che non riflettono direttamente le sue incumbenze, non vi sia urgenza di prefiggere un termine; perchè quando saranno presentati alla registrazione, se la Corte avvertirà che ci sono infrazioni alle leggi e ai regolamenti ne farà la rappresentanza ai Ministri.

Ma in quanto concerne quello che più importa, cioè l'esercizio di contabilità, le Finanze dello Stato, è in questo caso che l'ufficio centrale ha creduto assolutamente indispensabile di prefiggere un termine, e di dire che la presentazione dovrà esser fatta immediatamente. È venuto tanto più e con tanto maggiore impegno in questo avviso, in quanto che ha osservato certi Decreti che ammontano alla spesa di 66 o 67 milioni aventi la data del 14 novembre e che non furono pubblicati che il 26 febbraio di questo anno. Perciò ha creduto che ci fosse urgenza di stabilire un termine. Per gli altri Decreti ha creduto che la Corte conservando la facoltà di fare tutte le osservazioni che crede sulle infrazioni che può scoprire ai regolamenti, non vi sia l'urgenza di determinare il termine nel quale dovrà essere fatta la presentazione al visto della Corte dei conti.

Senatore **Di Revel** lo mi associo alle osservazioni fatte dall'ufficio centrale.

Se l'obbligo della registrazione immediata verrà stabilito all'articolo 16, in cui si parla di Decreti che riflettono cose di amministrazione, di finanza, essendo questo lo scopo che io mi proponevo, si potrà allora tralasciare di stabilire questo termine che proponerò di inserire nell'articolo 13, in quanto che lo scopo sarà raggiunto.

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Volevo interpellare l'ufficio centrale per sapere se il fatto della registrazione è obbligatorio prima che si metta ad esecuzione il Decreto, ovvero se il Decreto appena emanato, può esser messo ad esecuzione dal Ministero, o da chi ne è incaricato anche prima di essere registrato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In diritto non deve essere eseguito prima che non sia registrato. In fatto, non so come la cosa passi. Questo è un affare che riguarda la responsabilità ministeriale, e non so neppure se i nuovi Ministri saranno in grado di dire, atteso il poco tempo da che sono al potere, come la cosa succede.

Ministro delle Finanze. Credo che i Ministri che prima di noi tennero il portafoglio potranno meglio dei presenti dire come vadano le cose quando si fanno decreti per cui c'è vera urgenza. Si pongono tosto in esecuzione all'uopo per mezzo del telegrafo, e si ha poi cura di regolarizzarli dopo; il Senato del resto intenderà facilmente che vi son casi in cui veramente non si può fare altrimenti.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Vorrei pregare l'onorevole relatore dell'ufficio centrale a considerare la conseguenza di lasciare la facoltà ai Ministri di presentare i decreti di cui è parola all'art. 13 allorché essi lo credano conveniente. Il lasciare ai Ministri una tal libertà, si presenta a me sotto un aspetto assai diverso da quello cui accennava l'onorevole relatore; io credo che se il decreto reale debbe essere presentato alla Corte dei conti onde ponga il suo visto, sia certamente per uno scopo serio e di interesse pubblico.

Ora non sarà egli meglio, se la Corte dei conti ha qualche osservazione da fare, che la faccia immediatamente e prima che la disposizione a cui mira quel regio decreto abbia avuto il suo effetto, che non quando già è stato posto ad esecuzione, e che le osservazioni della Corte dei conti verrebbero, direi, troppo tardi? Io crederei opportuno che non solo nell'art. 16 si ponga *senza dilazione od immediatamente*, come ha proposto l'onorevole relatore, ma che anche nell'art. 13 si dica che tutti i decreti reali debbano essere presentati alla Corte dei conti senza dilazione, perchè così si otterrà lo scopo, che se per avventura uno di questi decreti fosse contrario alle leggi esistenti od ai regolamenti, la Corte possa a tempo fare le sue osservazioni e non lasciare che l'inconveniente che essa avrebbe da segnalare sia un fatto compiuto.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Senatore Di Pollone di osservare che i decreti reali di cui parlasi all'art. 13, sono di tal natura che la Corte non può apporvi il suo visto con riserva, non può respingerli; ha diritto di fare le osservazioni quando li

avrà registrati, ma non ha diritto di sospenderne la registrazione.

Aggiungerò ancora, secondo avvertiva il signor Ministro, che vi possono essere casi nei quali il Ministro sia obbligato a dare esecuzione immediata ad un decreto non ancora registrato; e che questi casi esistano lo dice chiaramente in una materia assai più importante l'articolo 17, quando riserva alla legge l'autorità di determinare i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione ed il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. Se dunque a questo riguardo, quando si tratta di materia molto più importante, che riflette direttamente le attribuzioni della Corte dei conti, essa ha diritto di trattenere il mandato, od il decreto reale, se sono preveduti, come si dovevano prevedere, casi nei quali l'esecuzione doveva precedere, può nascere a più forte ragione il caso per gli altri decreti che non concernono materia così importante e delicata.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 13, che rileggo (Vedi sopra).

(Approvato).

Art. 14.

« La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle Amministrazioni ed agli Agenti contabili che da essa dipendono, le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie ed i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. »

(Approvato).

Art. 15.

« La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'Amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze. »

(Approvato).

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ma l'articolo è votato.

Senatore Plezza. È per proporre un'aggiunta.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Vorrei proporre un'aggiunta che formerebbe un secondo alinea di questo articolo, e che sarebbe del tenore seguente :

« Tutte le infrazioni constatate saranno descritte in apposito registro, sempre visibile ai membri del Parlamento. »

I motivi di quest'aggiunta sono chiari. In primo luogo non trovo logico che le infrazioni alla legge ed ai regolamenti siano sottoposte solamente al potere esecutivo, e non alle Camere del Parlamento le quali hanno lo speciale ufficio di controllare l'operato del potere esecutivo. In secondo luogo trovo utile, anzi necessario, che tutte queste infrazioni sieno in uno speciale registro riunite, perchè da esso si vedrà quali sono le leggi e i regolamenti che danno più sovente luogo ad infrazioni, e da ciò si potrà capire se sia difetto della legge

che cagiona le infrazioni, o se sia da attribuirsi a negligenza degli impiegati. Quando fosse effetto della legge, è necessario che ciò sia conosciuto dal legislatore per portarvi un rimedio correggendo la legge.

Ma vi ha un altro utile, a mio parere, grande di questo registro, ed è che si può aver sott'occhio facilmente la esattezza crescente o decrescente della regolarità del potere esecutivo nell'osservare le leggi ed i regolamenti, perchè si può fare il confronto di un anno cogli antecedenti, di un Governo coi Ministeri precedenti, e quando non esistano speciali motivi, conoscendo il male, torna più esatto il giudizio e più facile trovare il rimedio.

Sono questi i motivi per cui propongo l'aggiunta di cui ho dato lettura.

Presidente. L'onorevole Senatore Plezza propone un'aggiunta all'art. 15 che io credo forse sarebbe meglio, ove venisse approvata, che formasse un articolo a parte, perchè assai importante per la materia, se il proponente non oppone difficoltà. Ne darò lettura. « Tutte le infrazioni constatate verranno descritte in apposito registro sempre visibile ai membri del Parlamento. »

Interrogo il Senato se appoggia questa proposta.

(Appoggiata)

Interrogo l'ufficio centrale se accetta questa proposta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare mentre si sta attendendo la risposta del signor Relatore.

Senatore Di Revel. A prima giunta parrebbe che questa disposizione debba avere un effetto molto deciso nel constatare le infrazioni che i Ministri potessero commettere ai regolamenti, poichè esse farebbero oggetto di una nota speciale in apposito registro alla visione del quale avrebbero diritto tutti i membri del Parlamento.

Io invece temerei che questa disposizione possa produrre un effetto diametralmente opposto, chè quando si tratta di portar così alla conoscenza, alla censura del Parlamento e del pubblico, infrazioni che talvolta si aggiustano anche prima che abbiano prodotto effetto alcuno, io ho paura, dico, che questo registro anzichè contenere la nota delle infrazioni che si commettono, fosse un registro che forse rimarrebbe in bianco. Perchè, bisogna pur dirlo, la Corte dei conti debbe esercitare questa censura sugli atti amministrativi e finanziari che si compiono dai Ministri, ma la debbe esercitare con quei modi con cui si possa ottenere lo scopo della regolarità, ma non quello di fare una censura minuta e che si possa considerare piuttosto come un desiderio di trovare a ridire che non realmente l'interesse del servizio. Quindi a me pare, che quando noi costituimo una corte posta in così alto grado, ed indipendente, quando abbiamo provveduto perchè sia composta d'uomini i più capaci per giudicare, credo che otteniamo lo scopo che vuole il proponente, quello cioè di provvedere alla regolarità del servizio.

Ma se noi vogliamo che ogni osservazione che occorre alla Corte di fare, sia notata in apposito registro, non so, ma prendendo la natura degli uomini quale è, io dubito che questo registro potesse contenere fatti, che indipendentemente da esso, non giungessero a conoscenza del pubblico.

Senatore **Di Pollone**. Donando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Polzone**. Io vorrei pregare il Senato di vedere se coll'art. 30 non sia soddisfatto alla proposta del Senatore Plezza. L'art. 30 dice:

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte in cui questa deve esporre;

« Le ragioni per le quali ha opposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. »

Credo che questa disposizione provveda assai largamente al desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Plezza. Infatti rammenta il Senato che prima che fosse istituita la Corte dei conti, esisteva il controllo generale dal quale si pubblicavano nel 1854 1855 queste relazioni con molto frutto ed utilità, per cui non dubito che la Corte, indipendente come lo sarà, non mancherà al debito suo, pubblicando tutte quelle nozioni che potranno essere utili per il buon andamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Crederei quindi che l'istituzione del registro avrebbe gli inconvenienti notati dall'onorevole Senatore Di Revel senza i vantaggi sperati dal Senatore Plezza. Perciò voterò contro la proposta.

Senatore **Plezza**. Risponderò in primo luogo all'onorevole Senatore Di Revel che io non temo gli inconvenienti ai quali egli accennava. Se credessi che i membri componenti la Corte dei conti fossero persone capaci di aggiustare per così dire le cose in famiglia, a danno pubblico, io non voterei la legge, crederei dovere di risparmiarne la spesa. Io credo invece che faranno il loro dovere e che quando riconosceranno delle infrazioni non ancora perfette, ne avvertiranno il Ministero in tempo per impedirle, e quando le riconosceranno già consumate, le noteranno nel registro che è utile che esista, e sia conosciuto come dai Ministri così anche dai membri del Parlamento. Io credo che i Ministri potranno sempre provare facilmente che le infrazioni non sono avvenute per loro colpa ma degli impiegati, perchè credo che il Ministero salvo casi straordinari non prescindere dalla legge che per motivi gravissimi.

Risponderò poi all'onorevole conte Di Pollone che l'articolo 30 non soddisfa interamente al mio desiderio,

giacchè una relazione in genere dove sono registrati tutti i casi coi dettagli che li accompagnano, non basta perchè ognuno dei legislatori possa, se vuole studiare queste materie, farsi un'idea precisa della natura, gravità e numero delle infrazioni, e dell'andamento generale del Governo.

La relazione non discende a dettagli che è necessario che ognuno abbia sott'occhio per farsi un giudizio proprio, per vedere se la relazione fatta dalla Corte dei conti è perfettamente conforme al criterio di quelli che hanno diritto di sapere come stanno le cose, perchè la relazione non è che il giudizio dei membri della Corte dei conti la quale sarà eccellente, ma il legislatore ha bisogno o di verificarne egli l'eccellenza o di conoscerne i difetti, se esistono, e di poter verificare se quel giudizio della Corte dei conti sia unanime, poichè potrebbe darsi, che alcuni consiglieri dissentissero, e trovassero ragioni tali da motivare il loro parere.

E, però, io credo utile la mia proposta sia per una maggior esattezza, che ne è lo scopo principale, sia per rimediare ai difetti delle leggi, poichè vi sono leggi di difficile esecuzione, le quali è quasi impossibile che siano eseguite compiutamente, e questi difetti, perchè siano conosciuti, è necessario siavi una tabella delle infrazioni.

Senatore **Cibrario, Relatore**. L'ufficio centrale non crede d'accettare questa specie di statistica delle infrazioni proposta dall'onorevole Senatore Plezza. Esso è persuaso, che la censura della Corte dei conti dev'essere severa ad un tempo e dignitosa, e crede che questa specie di denuncia quotidiana, che avrebbe luogo, non convenga nè alla dignità della Corte, nè all'utile pubblico.

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte.

Senatore **Plezza**. Non credo di avere parlato due volte. Ho fatto prima una proposta ed una sol volta l'ho difesa dalle difficoltà appostele.

Presidente. Interrogo il Senato se autorizza il signor Senatore Plezza a parlare per la terza volta.

(Il Senato acconsente).

Senatore **Plezza**. Io respingo il modo d'intendere la mia proposta qual fu esposto dall'onorevole Relatore che taccia come lesivo della dignità del Governo un registro nel quale, gli uomini incumbensati dal Re e dal paese di esercitare un controllo sul Governo, ed incumbensati di curare l'esecuzione delle leggi, abbiano a riconoscere il numero, la qualità e la gravità delle infrazioni avvenute; questo registro non è niente affatto una denuncia, è una cosa necessaria per chi vuole fare il suo dovere, e per chi non vuole nell'adempimento dei doveri suoi riposare soltanto sulle impressioni che possono fare le relazioni di uomini rispettabilissimi senza dubbio, ma che pur possono sbagliare nel loro criterio. La verità tutta intera deve essere nota ai legislatori.

Presidente. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Plezza.

Senatore **Ceppl.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppl.** Io concorro coll'ufficio centrale sul punto, che non sia il caso di fare quest'aggiunta allo articolo 15.

Questo articolo abbraccia tutti i servizi non solo dell'amministrazione dei Ministeri, ma tutti quelli degli impiegati, abbraccia anche i Decreti ai quali non si può apporre la riserva. In questo luogo l'aggiunta proposta dal Senatore **Piazza** potrebbe veramente lasciare luogo agli inconvenienti, che furono notati dall'onorevole Relatore; ma io vorrei che l'onorevole Senatore **Piazza** si disponesse a rimandare la sua proposta al fine dell'articolo 19, imperocchè, quando già ebbi l'onore di parlare in Senato su questo argomento io accennai alla circostanza, che quanto alle registrazioni con riserva, che riflettono il bilancio, possono esservi ragioni, che un Deputato, un Senatore prima di fare un'interpellanza, come è già succeduto in quest'assemblea, possa avere il mezzo di assicurarsi di farla con fondamento.

Quando si è fatta una registrazione con riserva, vi è un fatto positivo, un fatto di cui i Deputati ed i Senatori possono avere ragione di essere informati; ed io ho già detto, che la Camera dei conti, nel mio modo di vedere, è l'occhio della legislatura, è la sentinella avanzata che avverte i Ministri e poi anche i membri del Parlamento delle infrazioni, che hanno luogo.

Quando ebbi l'onore di appartenere alla Camera dei Deputati, e fui una volta incaricato di uno spoglio, ossia di un conto amministrativo, non ho potuto trovare un collega che volesse facilmente attendere con me all'esame di questo colossale ed arido lavoro, e da tutti si desiderava che vi fosse prima o il ragioniere della Corte dei conti, od altri, che cominciasse per accennare al Parlamento dove potesse esservi il sito che dolesse, per così dire, dove vi fosse qualche infrazione della legge e che potesse lasciar luogo a qualche utile osservazione.

Egli è da ciò, che prevalse, e ben con ragione, il sistema delle registrazioni con riserva le quali non incagliano menomamente l'andamento dell'amministrazione e debbono necessariamente farsi dalla Corte dei conti quando vi ha infrazione alla legge senza che sia in facoltà della stessa Corte di ometterle, di dispensarne qualche Ministro o di transigere sulle medesime con qualche mezzo termine; così stabilendo per queste registrazioni con riserva il registro proposto dal Senatore **Piazza** io credo che un membro del Parlamento possa facilmente riconoscere se un dato provvedimento della cui legalità egli dubita, sia o non sia stato registrato con riserva. Epperanto se l'onorevole Senatore **Piazza** aderisce che sia rimandata la sua proposta infine dello articolo 19, io mi vi unisco sin d'ora.

Senatore **Piazza.** Aderisco alla...

Presidente. Permetta, interrogherò prima il Senato

se concede la parola al Senatore **Piazza** onde possa replicare, poichè ha parlato due volte...

Voci. Parli, parli.

Senatore **Piazza.** Io non chiesi la parola che per aderire alla proposta del Senatore **Ceppl.**

Presidente. Debbo seguire l'ordine della discussione ella ha proposto un'aggiunta all'art. 15.

Senatore **Piazza.** Consento che sia trasportata dopo l'articolo 19.

Presidente. Pregho il Senato di permettermi di sospendere il proseguimento della discussione di questa legge, per dar passo alle domande di congedo le quali non hanno potuto essere votate perchè noi non eravamo in numero.

(Il Senatore, *Segretario*, D'Adda legge tre lettere dei Senatori Arrivabene, Spada e D'Azeglio Roberto, colle quali chiedono un congedo che loro viene accordato dal Senato).

Passiamo al Capitolo 2 Del riscontro delle spese.

Art. 16.

« Sono presentate alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere ne'suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato ».

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio centrale propone di aggiungere dopo la parola *sono presentate*, la parola « *immediatamente* ». Spero che il signor Ministro delle finanze non dissenterà l'aggiunta di questa parola di cui si è già dimostrata l'importanza.

Ministro delle Finanze. Il Ministero desideroso veramente che questa registrazione si faccia a dovere, accetta ben volentieri l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

Presidente. Il signor Ministro acconsente alla proposta dell'ufficio centrale di aggiungere dopo le parole *sono presentate* l'avverbio *immediatamente*.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mi pare che la parola *immediatamente* proposta dal Relatore dell'ufficio centrale sia troppo vaga. Che cosa intende egli per la parola *immediatamente*? Subito dopo la firma del decreto? Ciò è impossibile, poichè il decreto deve prima essere registrato dal Ministro, e ci vuol sempre un certo tempo prima che esso venga rassegnato alla Corte dei conti. A me parrebbe più conveniente il determinare tassativamente il numero dei giorni entro i quali i decreti debbono essere rassegnati alla Corte dei conti; proporrei quindi il termine di cinque giorni.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio centrale ha lungamente esaminato questo punto, e si è determinato ad usare la parola *immediatamente*, quantunque abbia una certa elasticità, perchè è impossibile determinare il tempo. Vi saranno circostanze nelle quali il Re essendo a Napoli o in Sicilia, non si potrà così presto portare al visto della Corte dei conti un decreto. Vi sono invece altre circostanze nelle quali il termine che si potrebbe stabilire di otto o dieci giorni, sarebbe troppo lungo.

Dicendosi *immediatamente*, si intende nel più breve spazio di tempo possibile; ed è sotto questo punto di vista che l'ufficio centrale si è determinato di adottare questa parola, quantunque presenti quella certa elasticità cui alludeva il Senatore Menabrea.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze aveva chiesto la parola.

Ministro delle Finanze. Intendevo dire pressochè le stesse cose che assai meglio di me, ha testè esposto l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Taverna.** Non sarebbe egli meglio il dire semplicemente « saranno presentati nel più breve tempo possibile? »

Senatore **Cibrario, Relatore.** La parola *immediatamente* esprime lo stesso concetto, tuttavia l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare anche questa dizione.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale accetta la proposta del Senatore Taverna.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Accetta.

Presidente. Non domandandosi più la parola, rileggo l'art. 16 così emendato:

Art. 16.

« Sono presentate nel più breve termine possibile alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato.

(Approvato)

Senatore **Colla.** Domando la parola per proporre un'aggiunta a quest'articolo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla.** Nell'articolo ministeriale corrispondente a questo, era fatta un'eccezione del seguente tenore:

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità e retribuzioni per una sola volta. » Prima d'ora queste indennità e retribuzioni si concedevano per mezzo di una semplice lettera del Ministro ai capi d'azienda. Cessate le aziende, si è introdotto l'uso di concedere queste indennità e retribuzioni per mezzo di un atto che dicesi decreto ministeriale. Ora di questi decreti ne occorrono centinaia ogni giorno.

A questi decreti sono uniti i mandati di pagamento. Pagato il mandato non si ha più da parlare di questi decreti. Dunque per questi atti che si dicono decreti, si avrebbe la copia, anzi il mandato, il quale mandato e la copia rimangono negli archivi della Corte, e poi vi avrebbe un altro registro a parte; la registrazione di questi decreti è inconcludente.

Quando si hanno mandati di pagamenti che hanno tratto successivo, quando il pagamento va fatto per più anni, sta bene che siano registrati a parte, ma quando si tratta di mandati di pagamento che una volta usciti, non hanno più seguito, il registrare il decreto è cosa superflua e pregiudiziale assai, perchè porta molto lavoro agli impiegati e molta perdita di tempo.

Io proporrei quindi di ristabilire l'alinea dell'articolo 18 del Ministero dopo l'articolo che abbiamo ora votato.

Presidente. Il signor Senatore Colla propone che in aggiunta all'art. 16 di già votato si ristabilisca l'alinea dell'art. 18 del progetto ministeriale così concepito:

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta. »

Chi appoggia questa proposta, si alzi:

(Appoggiata)

La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio centrale si è già occupato di questa questione, la quale fu mossa officiosamente dall'onorevole Senatore che ha testè parlato, ma non crede che si possa fare la proposta eccezione, tanto più che non vi sarebbe nessun limite di somma; l'ufficio crede che l'articolo debba mantenersi tal quale è senza fare eccezioni.

Si dice nell'alinea proposto « Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedano indennità o retribuzioni per una sola volta. »

Ma queste indennità o retribuzioni possono essere più o meno legali, queste indennità o retribuzioni possono ascendere a somma cospicua, e sarebbe veramente debilitare il principio che si è mantenuto in tutta la legge.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore.**.... il volere che tutti questi pagamenti abbiano un severo riscontro presso la Corte dei conti.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Sembra veramente grave l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale circa il nessun limite che sarebbe apposto alla somma che si riferisce alle indennità o retribuzioni, ancorchè concesse per una sola volta; quindi io mi permetterò di proporre al Senato una transazione, vale a dire che si ammettesse il ristabilimento dell'alinea domandato dall'onorevole Senatore Colla, colla limitazione alla somma di L. 2m. e si dicesse:

« Sono accettati i decreti e gli atti coi quali si con-

cedono indennità o retribuzioni per una sola volta non eccedenti la somma di L. 2jm. »

Voglio sperare che l'onorevole Senatore Colla consenta a questa transazione.

Senatore Colla. Accónto alla limitazione proposta dal Senatore Vigliani, quantunque io creda che la registrazione non serva a nulla.

Senatore Farina. Se si vuole stare ai motivi addotti da quelli che sostengono la convenienza di esonerare le spese al di sotto di L. 2jm. relative alle indennità...

Presidente. Favorisca a dirmi il signor Senatore Farina se egli intende parlare sulla limitazione a L. 2jm., perchè in questo caso dovrei prima interrogare il Senato se appoggia quest'emendamento.

Senatore Farina. Vorrei parlare precisamente sulla limitazione proposta.

Presidente. Allora interrogo il Senato se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani concepita in questi termini: « non eccedenti la somma di L. 2jm. »

Cbi l'appoggia sorga.

(Appoggiata).

Ora la parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Se si vuole ammettere questo principio, vi sarebbe pur ragione per ammetterlo in tutte le spese al disotto di L. 2jm. cioè non solo quelle che riguardino indennità, o gratificazioni, ma per tutte le altre ancora.

Io quindi non trovo una ragione sufficiente per introdurre una eccezione a questo riguardo quando si lascia sussistere la massima generale per tutti gli altri casi.

Si dice che ciò potrà portare una grande semplificazione, ma veramente io non lo credo, poichè non so se siano poi molti i casi di indennità al disotto di 2jm. franchi o di gratificazioni che si accordino per una volta tanto.

Io mi acconcio assai più di buon grado a lasciar correre la legge generale, anzichè a fare un'eccezione, che veramente non avrebbe ragione di esistere, perchè porterebbe un numero di casi assai limitato in confronto d'un numero grandissimo, per i quali sarebbe necessario l'obbligo della registrazione.

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. Non intendo contraddire alle osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, ma vorrei che egli mi usasse la gentilezza di deferire anche un tantino alla mia asserzione, parendomi di essere in grado di poter, forse meglio di lui, giudicare quanto grande sia il numero delle indennità e delle gratificazioni, che ad ogni momento i Ministri sono obbligati a concedere.

Posso accertare il signor Senatore Farina che non poche, ma moltissime sono queste gratificazioni, e le indennità di viaggio, di trasporto e cose simili, che si devono accordare; e posso ancora soggiungere che la registrazione di tutti questi decreti per piccole somme porta un ben grave o lungo lavoro, pel quale si do-

vranno occupare molti impiegati, che si potrebbero destinare ad altro ufficio di maggiore utilità.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io faccio un dilemma: o le spese sono poche, ed allora non vi è motivo per l'eccezione; o sono molte, ed allora cresce il motivo per togliere quest'eccezione, perocchè, siccome ciò porterebbe in definitiva somme di rilievo, è necessario che si abbia sempre sotto gli occhi l'entità delle spese che si fanno, e che quindi si eseguisca la registrazione per queste come per tutte le altre. O la registrazione, ripeto, è inutile, e conviene sopprimerla per tutti i casi, o non è inutile, e queste spese sono di grave entità, ed allora tanto più cessa il motivo per cui si debba la registrazione tralasciare.

Dunque nell'un caso e nell'altro l'eccezione non ha motivo di sussistere.

Senatore Menabrea. Le osservazioni dell'onorevole precipitante mi muovono a dare alcune spiegazioni al Senato.

I casi cui accennava l'onorevole Senatore Colla non sono in così piccolo numero come ha creduto il Senatore Farina.

Io accenno specialmente a fondi detti casuali che ogni Ministero porta sul suo bilancio appunto per far fronte alle molte spese di piccolo rilievo che non si possono nella formazione del bilancio prevedere.

Questi fondi casuali si suddividono in tante piccole somme di 10, 15, 20 franchi; per lo che un Ministero, il quale avrà per così dire una somma di 50,000 lire di casuali nel suo bilancio, avrà poi almeno 800 o 1000 decreti, i quali dovrebbero esser registrati alla Corte dei conti.

Queste piccole spese, ripeto, sono moltissime, e per esse è sempre necessario un decreto ministeriale; ed appunto per evitare la lunga fatica che richiederebbe la registrazione di questi decreti di poca importanza, il Senatore Colla ha proposto l'aggiunta che il Senato ha testè inteso.

Si ridetta egualmente che vi è gran diversità fra le spese che si fanno una volta per sempre, ed i decreti che si riferiscono a spese consecutive come sarebbero per esempio gli stipendi.

Ora è evidente che i decreti per stipendi devono essere registrati alla Corte dei conti, allinchè quando si mandano le note dei pagamenti possa la Corte giudicare se siano conformi a quelle da lei registrate. Ma la stessa necessità non ha luogo per i pagamenti delle somme che ho accennate, quelle cioè che sono sui fondi casuali.

Per tali motivi credo si possa accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Colla, colla modificazione arrecata dall'onorevole Senatore Vigliani, perchè in questo modo verrà semplificata anche la contabilità della Corte dei conti.

Io credo che da ciò non possano nascere gli inco-

venienti temuti dall'onorevole Senatore Farina per la sicurezza del servizio delle finanze.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Debbo interrogare il Senato se intende di accordargli la parola per la terza volta.

Voci. Parli.

Senatore Farina. Mi permetto di parlare per la terza volta semplicemente per rammentare all'onorevole propropiante che egli è perfettamente fuori della questione.

Non si tratta di fondi di piccole gratificazioni, ed altre che possano far parte della categoria dei casuali.

Prima di tutto il limite è di duemila franchi, quindi non bisogna parlare d'indennità di 10 o 15 lire, perchè se mi avessero detto 100 ovvero 200 lire sarebbe un altro caso.

In secondo luogo prego l'onorevole propropiante di guardare che egli non ha citati casi d'indennità e di retribuzioni, e che sono questi i soli contemplati nell'emendamento proposto.

Ora le indennità non possono a mio credere cascare nell'alinea dei casuali in discorso, e difficilmente anche le retribuzioni, perchè le retribuzioni sono pagamenti che si fanno per oggetti o prestazioni di servizio.

Per conseguenza, ripeto, o è generale l'inutilità delle registrazioni, perchè si può poi dedurre le spese dai mandati, ed allora togliamole tutte, ovvero sussiste la necessità, ed allora manteniamo le registrazioni tanto nei casi che si vorrebbero eccettuati, come negli altri tutti.

Del resto mi riporto alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Capisco che a prima giunta l'obbiezione sollevata possa fare qualche impressione, perchè infatti la cosa si presenta a primo aspetto così.

Sono assoggettati alla registrazione tutti i decreti per nomina, promozione e traslocazione d'impiegati, ed altri che si fanno con molta solennità, ovvero per contratti ed altri atti di considerazione.

Ma qui si tratta invece di dare gratificazioni, retribuzioni ad un servizio reso in modo straordinario; si tratta di decreti che sono molto più soggetti all'arbitrio, e volete escluderli dalla registrazione?

A prima giunta parrebbe veramente strano che si volessero esimere codesti decreti dalla registrazione. Ma se vi si riflette un momento io credo che questo dubbio debba scomparire.

Infatti quando si fa un decreto per una spesa di codesto genere, per una lieve indennità, per una piccola gratificazione e via dicendo, allora per lo più si suole unire a questi decreti il mandato di pagamento, e quindi la Corte dei conti vede in una volta il tutto, allora quando appone il visto al mandato, imperocchè giova notare che la Corte dei conti non si occupa del merito della questione, ma semplicemente osserva se

la spesa da fare stia entro l'apposita categoria, sia nei limiti del bilancio.

Per i decreti poi di cui si parla nella prima parte dell'articolo 18 quale era proposto dal Ministero, evidentemente occorrerebbe fare tutt'altre considerazioni.

Ma qui si tratta solo d'osservare se ci sono fondi in bilancio, e se furono fatte spese, e vi hanno i documenti da cui risulta che tali indennità furono date in seguito a lavori fatti. Tenendo dunque conto di queste considerazioni, e di quella dell'onorevoli Senatori Vighiani e Colla che veramente il numero di questi decreti riesce grandissimo, mi pare che si potrebbe restituire l'antica alinea del progetto ministeriale.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Convengo con l'onorevole signor Ministro delle finanze che la Corte dei conti non deve discutere l'utilità delle spese, ma solo la sua legalità. Mi pare però che l'esame di questa legalità sia eguale nei casi contemplati in questo articolo, e in quelli di cui parla l'alinea.

Di più: vi è una questione pregiudiziale, ed è che l'articolo 16 è stato modificato dall'ufficio centrale nel senso precisamente di escludere la proposta di non assoggettare, cioè, al visto preventivo della Corte i mandati che riguardano indennità o retribuzioni.

Di fatti nell'articolo 16 si dice « tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina e promozione e traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendii, pensioni e di ritiro e di riforma, trattamenti di aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato » e questo articolo è già votato, e sarebbe difficile che il Senato potesse introdurre un'eccezione dopo un testo così formale.

Senatore Vighiani. Non avevo ommesso di fare attenzione alla variazione introdotta nell'articolo, e notata dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale. Ma mi è sembrato che una vera antinomia non esisterebbe. Probabilmente la parola *qualsiasi* che è stata adoperata nell'articolo 15 si sarebbe potuta mutare in vista dell'alinea che ora si tratta di ristabilire. Ma conservata anche, mi pare che non ne deriverebbe contraddizione, quando anche fosse ristabilito l'alinea, in quanto che la parola *qualsiasi* si riferirebbe a indennità, e retribuzioni in genere le quali non siano accordate per una volta sola. In questo modo si potrebbe conciliare la parte dell'articolo che è stata votata, con quella che si sta per votare....

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Io non posso fare altrimenti che avvertire gli oratori, quando trascendono il numero delle volte per le quali è permesso di parlare; se il Senato vuol però concedere la facoltà al signor Senatore Farina di parlare per la quarta volta....

Senatore **Farina**. Permetta, io non faccio una questione....

Presidente. Queste non sono discussioni, sono dialoghi che vertono sopra le singole parti di redazioni e di proposte.

Interrogo il Senato se voglia concedere al Senatore Farina la facoltà di parlare per la quarta volta.

Voci. Parli.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. L'onorevole preopinante non crede già deciso questo caso dalla votazione precedente; io non voglio che rammentargli che qui sta scritto *indennità o retribuzione qualsiasi*. Ora domando se *qualsiasi* non comprende tutto. Se si vorrà poi dire che la parola *qualsiasi* è limitata, si può derogare con un articolo successivo agli articoli precedenti. Ma dico che l'espressione, è talmente generica, che comprende anche l'eccezione che si vuol fare.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore ad avvertire che le discussioni hanno dei limiti naturali, e che quando si portano al dialogo per parti accessorie, si perde il concetto generale, e molte volte anche si perde un tempo notevole senza un profitto reale per la discussione.

Senatore **Vigliani**. Non ho domandato la parola che per fare un'aggiunta alla mia aggiunta, e credo che questo mi si debba concedere. Avevo proposto di aggiungere le parole « non eccedenti la somma di lire duemila ». Ora per rendere la locuzione più esatta, proporrei di aggiungere dopo le parole sono eccettuati, *tuttavia* ecc. colla quale aggiunta si chiarirebbe meglio il carattere di eccezione apportato alla regola generale.

Presidente. Si aggiungerà dunque la parola *tuttavia*.

Metto ai voti la proposta di aggiunta all'articolo già votato combinata tra i signori Senatori Colla e Vigliani la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Sono eccettuati tuttavia i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta non eccedenti la somma di L. 2,000 ».

Chi approva quest'aggiunta voglia sorgere.

(Dopo prova a controprova l'aggiunta è approvata).

Passiamo ora all'art. 17.

Art. 17.

« I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che insieme coi documenti giustificativi sieno stati sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati ».

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Montanari ha la parola.

Senatore **Montanari**. Signori Senatori. Non v'ha dubbio alcuno che questo articolo non contenga una delle parti essenziali della legge, perciocchè tratta dei casi in cui deve aver luogo il riscontro preventivo, e dei casi in cui può bastare il riscontro del consuntivo; tratta ancora della sistemazione della Corte dei conti rispetto agli uffizi ed alle delegazioni di riscontri da collocarsi nelle provincie; quindi tale articolo abbraccia la semplificazione ed il discentramento; le due caratteristiche che vorrei in questa come nelle altre leggi amministrative.

Io ho letto l'articolo quale lo proponeva il Ministero ed ho letto la modificazione che vi ha introdotta l'ufficio centrale. E per verità io confesso di essere molto più spagato dell'articolo redatto dal Ministro delle finanze, che non dell'emendamento dell'ufficio centrale. Infatti basta leggere l'alinea 2 dell'articolo dell'ufficio centrale e confrontarlo coll'alinea 2 dell'articolo che aveva proposto il Ministero per restarne convinti. Dice l'alinea 2 dell'ufficio centrale: « la legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. Invece diceva la redazione del Ministero: « la legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbano precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere ».

Io, o Signori, trovo molto più ampia, più giusta, più razionale la proposta del Ministero, e perchè? Perchè questa legge va collegata coll'altra legge di contabilità già presentata alla Camera dei Deputati. Ebbene essa stabilisce quali sono i casi nei quali occorre il riscontro preventivo, e quali quelli in cui il riscontro ha luogo nel resoconto finale.

Dice la legge di contabilità all'art. 39: « Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni, fitti e simili, la regolarità delle quali sia già stata giustificata alla Corte dei conti, potrà esser fatto mediante mandati corrispondenti ai ruoli, ed imputato provvisoriamente nel bilancio. La giustificazione del pagamento di tali spese sarà fatta successivamente alla Corte dei conti nel corso dell'anno, e non più tardi di sei mesi dopo il termine dell'esercizio ». Chi non comprende viemmeglio la differenza che passa tra la redazione del Ministero e quella dell'ufficio centrale, quando si connetta la legge della Corte dei conti coll'altra dell'amministrazione del tesoro?

Io diceva un'altra volta che, a mio avviso, il precedente Ministro delle finanze avrebbe amato di abolire il riscontro preventivo. Ma non sapendo vincere l'opposizione che incontrava negli uomini e tradizioni di questa capitale cercava di limitarlo in questo modo: distingueva le spese fisse dalle spese variabili, e proponeva di restringere il riscontro preventivo alle spese variabili, lasciando solo il riscontro posteriore per le spese fisse. L'ufficio centrale invece ha modificato l'articolo restringendo a pochi casi eccezionali, limitando le somme in cui la registrazione ed il visto possono

aver luogo dopo effettuati i pagamenti. E qui io ho mestieri di fare due osservazioni; la prima si è che le spese fisse non possono ridursi a casi eccezionali, mentre esse sono molto importanti e formano parte principale del bilancio.

Infatti, o Signori, se noi diamo uno sguardo a tutte le spese che fa lo Stato, troveremo che si possono restringere a quattro classi: spese di personale, spese di locali o di affitti, spese di lavori pubblici, spese per acquisto di oggetti. Ebbene queste quattro classi si possono ridurre a due categorie, cioè delle fisse e delle variabili; per conseguenza avendo il Ministero proposto e l'altro ramo del Parlamento adottato di limitare il riscontro preventivo alle spese variabili, serbandolo il riscontro posteriore alle fisse, semplificavasi d'assai l'amministrazione e rendevasi molto più spedita l'opera della Corte dei conti. L'altra considerazione che ho da porre innanzi si è che l'ufficio centrale vuole che la legge determini i limiti di somma in cui la registrazione possa aver luogo dopo i pagamenti, ma il Presidente della Corte dei conti potrà farmi fede che vi hanno delle spese di affitti e simili, che salgono molto alto, e queste spese appunto stando fra le fisse non dovrebbero soggiacere al controllo preventivo quale che ne sia la somma. Il vero limite a mio avviso, sta nella distinzione fra le spese fisse e le variabili. Per le quali cose io propongo di ristabilire il secondo alinea secondo il primo tenore ministeriale che è così concepito:

« La legge determina i casi nei quali la registrazione ed il visto devono precedere il pagamento ed i casi nei quali possono a quella succedere. »

Più tardi mi riservo di parlare sull'alinea terzo, che concerne gli uffici e delegazioni di riscontro.

Presidente. Il Senatore Montanari proporrebbe questo emendamento, cioè ammetterebbe la prima parte dell'articolo 17 come sta, e poi per primo alinea collocherebbe il primo alinea dell'art. 23 del progetto ministeriale concepito in questi termini:

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quella succedere. »

L'alinea corrispondente invece nel progetto dell'ufficio centrale è concepito nei seguenti termini:

« La legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento Montanari.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Montanari ha creduto d'ovvero, non so per qual ragione, insinuare che allora quando difesi il registro preventivo fu forse per timore di un'opposizione....

Senatore Montanari. Non ho detto ciò.

Ministro delle Finanze. Allora è inutile che io abbia presa la parola. Ad ogni modo dichiaro che

quanto a me non avrei difficoltà di accettare la proposta dell'ufficio centrale, con che si togliessero le parole: *eccezionali ed i limiti di somma*, e si dicesse per conseguenza:

« La legge determina i casi in cui la registrazione ed il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

E ciò perchè mi pare che quando si dirà in questo o quest'altro caso il visto preventivo non è necessario si prescriverà allora il modo e limite.

Quindi io crederei che senza toccare la questione che ha qualche gravità si possa riserbarla per quando verrà la discussione della legge sulla contabilità. Intanto a me pare utile, anzi conveniente togliere questa parola; perchè può sembrare a taluno che essa significhi quale debba essere lo spirito delle leggi ulteriori, cioè a dire che per le leggi ulteriori si potrà ammettere che vi sieno registrazioni e visti posteriori alla spedizione di questi mandati di pagamento. Non è conveniente che si limiti a priori il legislatore, tanto meno poi perchè in realtà le leggi susseguenti non possono ricevere limiti di sorta.

Senatore Montanari. Accetto le modificazioni dell'onorevole Ministro delle finanze, le quali corrispondono perfettamente alle mie idee.

Presidente. Trattasi di esprimere le parole *eccezionali e i limiti di somma*; si accorda il Senatore Montanari in questa proposta?

Senatore Montanari. Acconsento.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale ha considerato, che la regola generale, e le basi fondamentali di questa legge, sono, che nessuna spesa si faccia senza che prima ci sia il visto della Corte dei conti.

Dunque ha dovuto necessariamente chiamar *eccezionali* quei casi, che prevede vi saranno, nei quali potrà aver luogo la preposterazione.

In quanto al *limite di somma*, l'ufficio centrale non ha difficoltà di rimetterlo alla legge sulla contabilità.

Nel Belgio è fissato un limite di somma; ma l'ufficio centrale ha creduto di non doverlo determinare, e perciò si era contentato di inserire le parole « e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possono avere luogo dopo effettuati i pagamenti. »

Si era accontentato, dico, d'accennare che questo limite di somma andava stabilito: esso però poteva essere fissato dalla legge sulla contabilità.

In conseguenza non ripugna niente affatto all'ufficio di accettare in questa parte la proposta dell'onorevole Senatore Montanari, e del Ministro delle finanze.

In quanto alla parola *eccezionali* crede necessario di conservarla, perchè veramente secondo la regola generale, che si deve osservare nella massima parte dei casi, non si fanno pagamenti se prima non vi è il visto della Corte dei conti.

Senatore **Montanari**. Pregherò l'onorevole Relatore di considerare che già esiste un riscontro della Corte dei conti anche per le spese fisse; ma ha luogo una volta sola, e la legge parlando di spese fisse aggiunse « la cui regolarità sia già stata giustificata. »

Ma questa giustificazione, come nei ruoli, si fa una sola volta tutti gli anni, nè si ripete ad ogni mandato speciale. Ebbene io ripeto che non si possono dire eccezionali le spese stabili che costituiscono la maggior parte del bilancio.

Presidente. Comincerò dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo 17 sul quale non vi è contestazione. Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora la seconda parte sulla quale cade la proposta di soppressione delle parole « eccezionali e i limiti di somma. »

Siccome la proposta di soppressione, come più volte ho accennato, non si mette ai voti, ma solo le parole stesse a sopprimersi, così comincerò dal mettere ai voti le parole *eccezionali, e i limiti di somma*.

Ministro delle Finanze. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare, che si potrebbe mettere prima ai voti le parole *e i limiti di somma* perchè tanto l'onorevole Senatore Montanari, quanto l'ufficio centrale sono d'accordo in questo.

Rispetto alla parola *eccezionali* dirò che credo che possa lasciarsi, sebbene già dicendosi che *la legge determinerà i casi*, rimane di poca importanza l'aggiunta o no di questa parola.

Io prego quindi l'onorevole Senatore Montanari di acconsentire a che si mantenga la parola *eccezionali*, e si tolgano invece le parole *e i limiti di somma*, imperocchè quanto al fondo la cosa rimane la stessa.

Senatore **Montanari**. Proporrei che si mettessero ai voti prima le parole *e i limiti di somma*.

Presidente. Cominceremo dunque dal porre ai voti le parole, *e i limiti di somma*. Quelli che non consentono alla soppressione, cioè che vogliono che si mantengano le parole *e i limiti di somma* vogliano alzarsi.

(Sono sopprese le parole *e i limiti di somma*).

Ora vien la parola *eccezionali*.

Pare che il signor Ministro delle finanze abbia detto di poter prescindere dal domandar la soppressione di questa parola.

Senatore **Montanari**. Quando si è riconosciuto realmente che le spese fisse costituiscono la maggior parte delle spese dello Stato, mi sembra che la parola *eccezionali* sia poco conveniente anche per la locuzione razionale della legge, e sia meglio levarla.

Presidente. Insiste perchè si voti questa soppressione?

Senatore **Montanari**. Sì, insisto.

Presidente. Si mette ai voti la parola *eccezionali*. Chi vuol mantenere questa parola, sorga.

(È mantenuta).

Leggo la seconda parte di quest'articolo quale risulta dopo la soppressione delle parole *e i limiti di somma*.

« La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

La metto ai voti; chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene la terza parte dell'articolo, la ritengo per metterla ai voti (*V. sopra*).

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Quest'alinea, il quale dichiara che la legge « determina il modo onde la Corte fa il riscontro delle spese per mezzo degli uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati » dalla Corte dei conti la caratteristica di quel discentramento amministrativo che io desidero, e che ho udito nel programma del Presidente del consiglio stare nei voti del Ministero.

Quindi io sono ben contento di vedere che l'ufficio centrale accoglie la proposta del Ministro delle finanze, ammettendo che vi abbiano uffici e delegazioni di riscontro sparsi nelle province. Qui la relazione del Ministero è eguale a quella dell'ufficio centrale; ed io trovo che questo è un grande beneficio che la legge reca, un gran miglioramento alla legge del 1859. Che stabiliva quella legge? Che vi fosse una sola sede della Corte dei conti, una sola sede del Tesoro, e quindi obbligava per conseguenza a far capo alla Corte centrale per il riscontro di tutti i mandati particolari; obbligava il tesoro centrale a rivedere tutti i mandati, e dare tutti gli ordini di pagamento contemplati nella legge presente.

La legge presente invece stabilisce delegazioni di riscontro; delegazioni o agenzie del tesoro nelle province; distingue le spese fisse dalle variabili; e questi appunto sono due grandi vantaggi. Rispetto alle attribuzioni degli uffici di riscontro nelle province, io trovo che la legge ha recato questi benefici. Essa affida agli uffici di riscontro il controllo preventivo dei buoni del tesoro, attribuisce loro la revisione consuntiva dei pagamenti delle tesorerie locali sopra mandati ministeriali, o delle agenzie del tesoro; dei pagamenti fatti dai contabili preposti alla riscossione di proventi relativi a spese inerenti ai loro uffici; attribuisce loro in fine la registrazione dei conti correnti relativi a singoli stipendiati. Queste facoltà la Corte dei conti affida agli uffici di riscontro.

L'altra principale innovazione sta appunto nelle spese fisse, nei ruoli stabili: imperciocchè colle spese fisse e coi ruoli ora non occorre, come in passato, che tutti i mandati parziali si stacchino in ogni mese dai Ministeri e passino egualmente ogni mese al visto della Corte dei conti ed all'approvazione della tesoreria generale. Non occorre più questo giro; fatti i ruoli stabili, sono trasmessi agli agenti del tesoro annualmente; essi pagano così gli stipendiati. Consiste l'innovazione altresì nelle anticipazioni quadrimestrali per spese di materiale e per

dotazioni annue con mandati provvisori da regolarsi alla fine dell'anno.

Per conseguenza io trovo che la legge attuale rinchiede molti vantaggi. Sono utili le delegazioni pel servizio dei buoni del tesoro, dei mandati sui crediti aperti: utili per la revisione consuntiva dei pagamenti fatti dalle tesorerie e dai contabili locali: utili per la liquidazione dei conti correnti relativi agli stipendiati; utili infine per le anticipazioni.

Ma, peraltro, o Signori, la legge quale è attualmente modificata, include degli inconvenienti non lievi, e quindi mentre io ne ho accennato i vantaggi, permettetemi che annoveri anche gli inconvenienti. Il primo inconveniente si incontra nella revisione consuntiva. Verificandosi nella contabilità consuntiva delle irregolarità, i delegati non hanno facoltà di provvedere alla separazione delle partite irregolari dalle regolari: quindi incaglio di dover aspettare la decisione della Corte centrale. Io credo che si potrebbe benissimo affidare agli uffici di controllo di poter scervere le spese regolari dalle irregolari onde rendere più spedita l'amministrazione.

Così s'incontra altro grave inconveniente circa le anticipazioni, perchè quantunque queste riescano vantaggiose perchè non importa che si stacchino i singoli mandati parziali ad ogni ora dai Ministeri, pure siccome si dà somme in anticipazione ai capi d'ufficio coll'obbligo di renderne conto quadrimestralmente, e siccome non può il capo d'ufficio domandare altre somme finchè non sia reso il conto di tutte le spese fatte colla anticipazione anteriore che ha ottenuto pel quattro mesi, questo porta un grave incaglio alle amministrazioni locali, perchè il capo d'ufficio dovendo rendere tale conto e corredarlo dei documenti e delle prove giustificative, avviene che i documenti e le prove importano ritardo anche pel giro lunghissimo che fanno. E così non potendo conseguire, infra tanto altre somme, resta perciò talora molto tempo senza i mezzi di pagare i lavori consecutivi con danni e lamenti degli artefici e degli imprenditori.

Vi hanno io terzo luogo inconvenienti anche nei ruoli stabili per le spese del personale. Il signor Senatore Colla la volta scorsa parlando della semplificazione che la legge accorda alla Corte dei conti accennava al vantaggio dei ruoli fissi. Io convengo perfettamente col l'onorevole Senatore che hanno recato un gran vantaggio, ma però bisogna che egli mi accordi che questi ruoli soggiacciono a frequenti alterazioni come è necessario a motivo dei cambiamenti che vengono fatti nel personale.

Infatti i ruoli si stabiliscono al principio d'ogni anno, e non è passato un mese che già avvengono parecchie mutazioni, mutazioni per collocazioni a riposo, mutazioni per morte, mutazioni per traslocamenti, promozioni di disponibilità e sequestri. E così dal primo agli altri mesi dell'anno: allora il ruolo non è più sufficiente e occorrono tanti mandati speciali quante sono le mutazioni avvenute. A ciò si vuole aggiungere che nel mese di

dicembre i ruoli vanno alla Corte dei conti da ciascun Ministero. E per la quantità loro restano, dirò così ammonticchiati colà per lungo tempo perchè è impossibile materialmente che in pochi giorni la Corte dei conti abbia campo di rivederli tutti quanti.

Quindi poi accade in conseguenza, che in varie province, e posso fare testimonianza per esperienza propria, alla fine di febbraio non essendo ancora i ruoli ordinati e spediti alla loro destinazione, certi impiegati non erano stati pagati ancora neppure pel mese di gennaio. Per conseguenza adunque il ritrovato dei ruoli non è l'apice della perfezione, e non mi sarà d'uopo di dire al sapientissimo Presidente della Corte dei conti che forse non occorre un grande Apollo, come affermava l'altro giorno esclamando *erit mihi magnus Apollo*, per trovare una via più semplice e più spedita. Io, o Signori, potrei poi rispondere all'onorevole Presidente Colla con la sentenza di un uomo molto autorevole nell'amministrazione dello Stato. Intendo parlare di Pellegrino Rossi il quale diceva che rispetto all'amministrazione finanziaria, economica e giudiziaria, non si tratta di cercare la pietra filosofale nè la quadratura del circolo; non è mestieri di creare o di inventare, ma giova invece cercare il meglio ed il buono dove si trovano e adottarli.

Ebbene in Italia vi era qualche provincia che aveva il meglio per questa parte. Ed io credo per conseguenza che se si fosse adottato il sistema che fu praticato dal Regno italico in Lombardia, vale a dire l'uso dei brevetti agli impiegati, la pratica sarebbe riuscita molto più semplice, molto più spedita. Io credo, onorevoli Signori, che il concetto di pigliare il meglio dove si trova sia molto vantaggioso e noi avremmo evitato due inconvenienti assai gravi. Se nella legge provinciale avessimo accettato ciò che le Romagne avevano di buono rispetto all'autonomia provinciale, se nell'istruzione pubblica non avessimo voluto imporre alle province novelle la legge che poi venne rifiutata dall'altro ramo del Parlamento del 13 novembre, se rispetto ai codici avessimo accettati i codici migliori esistenti, cioè i napoletani, io credo che l'unificazione avrebbe camminato più spedita, io credo che a quest'ora avremmo e codici comuni ed istruzione comune ed una legge provinciale comune già votati dal Parlamento.

Io credo certamente, perchè pigliando il meglio dove si trovava; il meglio rispetto ai codici da una provincia, rispetto all'istruzione da un'altra: e così rispetto all'amministrazione provinciale si teneva la via più breve per riuscire ad un risultato pratico, e pronto. E così avremmo, io ripeto, evitato due inconvenienti perniciosi: la taccia di piemontesismo, che rigetto, perchè ingiusta, ma che pur troppo è corsa nelle province centrali e meridionali d'Italia da un lato, e dall'altro non saremmo ancora al principio dell'unificazione amministrativa del Regno. Ma tornando al proposito nostro quali sono i rimedi? Io non mi tengo di essere un Apollo: perchè mi sento un uomo mediocre. Dirò per

altro che vorrei venisse data agli uffici di riscontrare circa la revisione dei conti consuntivi la facoltà di sceverare le partite irregolari delle regolari affinché le regolari fossero approvate senza ritardo. Vorrei, che vi avessero piante fisse in ogni provincia e venissero consegnati i libretti per pagamento degli assegni. Vorrei fosse data facoltà agli agenti del tesoro di pagare secondo le piante e la presentazione dei libretti. Ma e la garanzia? La garanzia sta nella pianta la quale è stabilita dal Ministero e dalla Corte dei conti, già registrata. E circa il materiale, e le dotazioni e simili, io vorrei la responsabilità dei capi d'ufficio, dei prefetti, dei delegati di finanze, ed altri alti funzionari di provincia. La prova giustificativa fatta ad essi dai subalterni. Da essi poi una prova complessiva alla Corte dei conti o delegazioni di essa.

Siamo ben persuasi, onorevoli Senatori, che il riscontro delle spese minute, si faccia al centro, o si faccia alla provincia, è sempre la stessa cosa. Non lo fanno mai i capi d'ufficio, mai i consiglieri della Corte, ma bensì gli impiegati subalterni.

Badiamo di non esagerare la diffidenza mentre ciò torna a discapito degli alti funzionari, e non si impediscono gli abusi; ed intanto che si degradano gli alti funzionari, si corre a tutti gli inconvenienti che io altra volta ho accennato, cioè la lentezza dell'amministrazione, i danni dei privati, i duplicati dispendi dello Stato.

Dopo di ciò all'ultimo alinea dell'articolo 17 che dice: « Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo degli uffici da essa dipendenti dei suoi delegati » io proporrei d'aggiungere questo breve emendamento. « Curando di conciliare coll'unità, il discentramento, e la maggior speditezza dell'amministrazione. »

Presidente. Prego il Senatore Montanari d'aver la bontà di fare passare l'aggiunta proposta al banco della Presidenza.

(Il Senatore Montanari trasmette la proposta aggiunta):

Presidente. L'aggiunta del Senatore Montanari troverebbe suo luogo in fine del secondo alinea dell'articolo 17 dopo le parole « o per mezzo degli uffici da essa dipendenti, o dei suoi delegati, » e consisterebbe in queste parole: « Curando di conciliare coll'unità, il discentramento e la maggiore speditezza dell'amministrazione. »

Interrogo il Senato se intende di appoggiare questa aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Montanari.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Non è appoggiata).

Metto ai voti la terza parte dell'articolo come sta nel progetto dell'ufficio centrale.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

Chi la approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggerò tutto l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 17.

« I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che insieme coi documenti giustificativi sieno stati sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 18.

Art. 18.

« La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziare nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentite per legge; e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese siano conformi alle leggi ed ai regolamenti. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 19.

« Quando la Corte, riconoscendo pregiudiziale all'interesse delle finanze o contrario alle leggi od ai regolamenti economici, alcuni degli atti o decreti sovranocentati (articoli 16, 17 e 18) deliberi di non apporvi il suo visto, espone ai Ministri, cui spetta, le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolve che l'atto o regio decreto debba aver corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa, con deliberazione motivata, lo manderà registrare e apporvi il visto con riserva. »

Presidente. Il signor Senatore Plezza ha trasmesso alla Presidenza l'aggiunta a questo articolo della quale darò lettura dopo che sarà discussa la prima parte del medesimo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Volevo fare un'osservazione sopra le parole *pregiudiziale all'interesse delle finanze*, di cui si fa cenno al principio dell'articolo.

Si dice infatti: « quando la Corte, riconoscendo pregiudiziale all'interesse delle finanze o contrario alle leggi od ai regolamenti economici ecc. » può deliberare di non apporvi il suo visto.

Potrebbe taluno interpretare queste parole in guisa che la Corte dei conti dovesse entrare nel merito degli atti che le sono sottoposti, così quando si tratta di un contratto, avesse veramente a riconoscere se non ci

fosse verso di fare un contratto migliore di quello che le viene trasmesso; e se si vuol andare più in là, quando si tratta, per esempio, di una nomina, vedere se non sia il caso di nominare una persona più capace per quell'ufficio.

Evidentemente non fu mai inteso che la Corte dei conti dovesse avere tale attribuzione, di entrare nel merito delle disposizioni che sono mandate alla sua registrazione.

Il suo ufficio, nobilissimo ciò non ostante, è semplicemente di riconoscere se non vi sia nulla di contrario alle leggi ed ai regolamenti negli atti che le sono mandati per la registrazione.

Proporrei quindi anzitutto la soppressione delle parole *pregiudiziale all'interesse delle finanze*.

Inoltre osservo che il tenore di codesto articolo è tale, che pare lasciare in facoltà della Corte l'apporre o no il visto a qualunque degli atti che le si trasmettono allorchè vi sia in essi alcun che di contrario alle leggi ed ai regolamenti economici; infatti ivi si dice: « quando la Corte, riconoscendo contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti, e deliberi di non apporvi il suo visto, esporrà al Ministro le ragioni del suo rifiuto. »

Per rendere più efficace il riscontro della Corte dei conti, dovrebbe ordinarsi che la Corte dei conti allorchè in alcuno degli atti che le sono trasmessi, riconosca alcuna cosa contraria alla legge ed ai regolamenti, debba rifiutare il suo visto, ed esporre al Ministero le ragioni per le quali non crede di potervi dar corso.

Quindi mi permetterei di proporre al Senato un emendamento. « Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuni degli atti e decreti sovraccennati negli articoli 16, 17 e 18 (che quando sia migliorato il testo diventeranno 15, 16 e 17) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata, ed esporrà ai Ministri cui spetta, le ragioni del rifiuto » il resto come sta nell'articolo.

Presidente. Sarebbe l'intera riforma della prima parte dell'articolo?

Ministro delle Finanze. Debbo dire che ho sottoposto questo emendamento all'ufficio centrale, e dopo una discussione in proposito, esso ha avuto la bontà di aderirvi.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio riconosce col Ministro delle finanze perfettamente che la Corte dei conti non ha diritto di giudicare dell'utilità o convenienza di una spesa, ma solo di riconoscerne la legalità. Dunque in quanto alla soppressione delle parole che credeva equivoche e *pregiudiziale alle finanze*, non ha nessuna difficoltà di accettarla.

Quanto a sostituire la parola imperativa, *dovrà* o *ricuserà*, alle parole più elastiche che vi erano prima, l'ufficio riconosce eziandio che non è già in facoltà della Corte dei conti di deliberare se debba o se non debba fare; ma quando riconosce che un decreto è contrario alle leggi o ai regolamenti, ha il preciso dovere di ap-

porre il visto con riserva, lasciando poi al Parlamento in fine dell'anno di giudicare se il Ministro aveva ragione sufficiente per passare sopra il rigoroso dettato della legalità.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale per una parte consentirebbe, e per l'altra manterrebbe....

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale accetta l'intera proposta del Ministro delle Finanze.

Presidente. Si troverebbe conseguentemente riformata la prima parte dell'articolo 19, e con questa riforma si verrebbe ad eliminare le parole: *pregiudiziale all'interesse delle finanze*.

Su questo punto sarà forse il caso, se il Senato lo crede, di provocare un voto speciale.

Ministro delle Finanze. Dal momento che l'ufficio centrale accetta questo emendamento, mi pare non sia più il caso di provocare un voto speciale.

Presidente. Prenderemo allora in complesso questa parte proposta dal Ministro, e voteremo separatamente le due parti dell'articolo.

La prima parte dell'articolo sarebbe in questi termini:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovraccennati dagli articoli (16, 17 e 18) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata, ed esporrà ai Ministri cui spetta, le ragioni del suo rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri. »

Senatore Vigilani. Mi permetterei di proporre al signor Ministro una piccola variante; poichè egli ha proposto che il rifiuto sia dato con una deliberazione motivata, mi pare che non sia necessario di fare in seguito un'esposizione motivata e che basterebbe il prescrivere che sia rassegnata al Ministro cui spetta la deliberazione medesima.

Ministro delle Finanze. Ricuserà il suo visto ed esporrà al Ministro cui spetta le ragioni ecc., si potrebbe allora dire così « ai Ministri cui spetta la deliberazione ecc. »

Senatore Vigilani. La mia proposta consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole *che trasmetterà al Ministro cui spetta* « acciocchè sia presa in esame dal Consiglio dei ministri ».

Presidente. Si tratta di una semplice variante di redazione; il signor Senatore Vigilani all'oggetto di non ripetere le due motivazioni, proporrebbe che si fornisse un'altra redazione di quest'articolo, la cui prima parte sarebbe concepita in questi termini:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuni degli atti o decreti sovraccennati (art. 16, 17, 18) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata che trasmetterà ai ministri cui spetta, acciocchè sia presa in esame dal Consiglio dei ministri ».

Il signor Ministro delle finanze accetta questa redazione?

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metterò ai voti questa prima parte dell'art. 19.

Chi l'approva voglia sorgere.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Scusi un momento.

Vorrei che avesse la bontà di rileggere l'articolo intero.

Presidente. Rileggerò l'articolo.

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici, alcuni degli atti o decreti ecc. ecc. (Vedi sopra) ».

Ministro delle Finanze. Vi sono casi in cui un decreto può essere rimandato a due Ministri, e perciò sta bene il dire ai Ministri cui spetta.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Non ci è questione su questa prima parte.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Si dice che trasmetterà la deliberazione al Ministro acciocchè senta il Consiglio dei Ministri. È questo un obbligo che si impone od è facoltativo? Se è un obbligo che s'impone, io debbo dichiarare che è toccato a me avere delle osservazioni dal controllo che ho trovate giustissime, ho riformato la mia prima deliberazione, ma non ho creduto di essere obbligato per questo di sottomettere la questione al Consiglio dei Ministri.

Ministro delle Finanze. Mi pare evidente che se il Ministro ritira l'atto o lo riforma nel modo indicato dalla Corte dei conti, torna inutile ogni altra formalità. Per verità non credo che anche la dizione testè letta dall'onorevole signor Presidente prescriva a quel Ministro cui la Corte dei conti respinge un atto che egli è disposto a riformare, di doverlo sottoporre al Consiglio dei Ministri anche in questo caso. Per conseguenza non credo che colla proposta formola, la questione sia pregiudicata come teme l'onorevole Paleocapa.

Senatore **Paleocapa.** Se veramente pare al Senato che questo dubbio che è sorto in me non sia ragionevole, io non ho altro a dire; mi basta che la legge chiaramente esprima che quando un'osservazione è fatta dal controllo ed accettata dal Ministro a cui è rivolta, questi non debba assoggettarla al Consiglio dei Ministri.

A me pareva dubbia l'espressione di quest'articolo e credeva che convenisse dire piuttosto che il Ministro sentirà il Consiglio dei Ministri in caso che egli non riconosca la convenienza di modificare il suo atto. In tal caso la cosa sarebbe chiara; ma quando si motiva l'osservazione dicendo: « si rimanda al Ministro perchè senta il Consiglio dei Ministri » non veggio modo onde egli possa esimersi da questa misura anche nel caso in cui accetti le osservazioni della Corte dei conti.

Senatore **Castelli Edoardo.** Mi pare che per far cessare i dubbi assai ragionevoli messi innanzi dal Senatore Paleocapa, si possa dire *occorrendo o ove d'uopo*; s'intenderà che se il Ministro non avrà riformato il suo atto, dovrà essere questo preso in considerazione dal Consiglio dei Ministri.

Ministro delle Finanze. La parola *occorrendo* mi pare troppo elastica, poichè parrebbe che fosse in facoltà del Ministro di sottometterla o non; a me sembra evidente che non è che nel caso che il Ministro persista nel suo atto che egli debba sentire il Consiglio dei Ministri. La locuzione stata letta mi pare non ammetta dubbio.

Senatore **Cibrario, Relatore.** La questione è molto grave, l'osservazione fatta dall'onorevole mio amico e collega Paleocapa non è senza grave importanza. L'ufficio non ha sott'occhio il testo dell'articolo come fu riformato dall'onorevole Ministro delle finanze; e perciò crede che sarebbe miglior consiglio sospendere la votazione e rimandarlo all'ufficio centrale il quale ne proporrà una nuova redazione.

Voci. A domani.

Senatore **Stara.** Per non perder tempo è meglio di rimandar la cosa a domani.

Presidente. Si domanda di rimandare a domani l'esame definitivo di quest'articolo, ed allora verrebbe anche sospesa la proposta del Senatore Plezza; se non vi sono osservazioni, è rimandato a domani.

L'articolo 19 è riservato in tutte le sue parti, domani l'ufficio centrale avrà la compiacenza di emettere il suo avviso sopra la prima parte.

Sarà però necessario procedere oltre, perchè altrimenti questa discussione non terminerà più.

Voci. Avanti, avanti.

Presidente. Dunque l'articolo 19 in ogni sua parte sarà rimandato a domani, e con ciò si sospende anche la proposta dell'onorevole Senatore Plezza che verrà sottoposta al Senato quando sia stato votato tutto l'articolo o secondo il progetto o secondo la nuova redazione definitiva che verrà proposta.

Passerò all'art. 20.

Art. 20.

« La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del risto della Corte. »

Senatore **Castelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo.** Io proporrei di sopprimere quest'articolo, perchè lo trovo inutile. A termini dello Statuto i Ministri sono responsabili. È impossibile supporre che nel silenzio di questa legge si volesse esonerare i Ministri per ciò solo che è accolta la registrazione dei loro atti.

Il Ministro essendo responsabile davanti al Parlamento, parrebbe dal tenore di quest'articolo che possa esservi modo di esonerare i Ministri dalla loro responsabilità, perciò, lo ripeto, come inutile, io proporrei di sopprimerlo.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio centrale crede sia meglio mantenerlo, precisamente perchè la Corte dei conti è considerata di tanta autorità che potrebbe a taluno venire in dubbio che con tutte queste cautele la responsabilità dei Ministri fosse, non dirsi, tolta, ma diminuita; d'altronde *quae abundant, non vitiant.*

Presidente. Metto ai voti l'art. 20.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

CAPITOLO III.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, sul movimento delle casse e dei valori in materie.

Art. 21.

« I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

« Questo invio è fatto nei termini stabiliti dai regolamenti ».

(Approvato)

Art. 22.

« Sono parimenti trasmesse alla Corte, alle epoche fissate dal regolamento, le situazioni delle casse dello Stato, indicanti il montare dei fondi ivi esistenti, ed in qual modo sieno rappresentati ».

(Approvato).

Art. 23.

« Sono trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri ufficiali incaricati del sindacato, e quella colla quale ciascuna Amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento ».

(Approvato).

Art. 24.

« Eguali trasmissioni, come nei tre precedenti articoli, debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini, ed alla gestione degli agenti del Governo aventi il maneggio di materie o valori dello Stato ».

(Approvato).

CAPITOLO IV.

Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.

Art. 25.

« Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte dall'art. 11 debbono le varie Amministrazioni trasmetterle un elenco delle cauzioni dovute da tutti gli agenti contabili dello Stato, a cui ne corre l'obbligo e degli ufficiali sindacatori che debbono invigilare gli altri agenti contabili non tenuti a dar cauzione ».

(Approvato).

Art. 26.

« Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

« Sarà parimenti necessario il visto della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse. »

Senatore **Farina.** Mi pare che le parole *legalmente date* non siano molto esatte, perocchè si riferiscono all'azione di chi le dà, mentre non debbono considerarsi come valide se non le cauzioni cui la Corte dei conti ha apposto il visto.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'articolo è quello stesso proposto dal Ministero, d'altronde quella frase pare risponda abbastanza al concetto avuto in mira.

Presidente. Metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

CAPITOLO V.

Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art. 27.

« Il conto che ciascun Ministro dee rendere al termine di ogni esercizio, e il conto generale dell'Amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di Finanze trasmessi alla Corte dei conti.

(Approvato)

Art. 28.

« La Corte riscontra il conto di ciascun Ministro e quello dell'Amministrazione generale delle Finanze, e ne paragona i risultamenti tanto per le entrate quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna Amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno. »

(Approvato)

Art. 29.

« La Corte trasmette al Ministro delle Finanze i conti colla sua deliberazione.

(Approvato)

Art. 30.

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte in cui questa deve esporre:

« Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che credo opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sulla amministrazione e sui conti del pubblico denaro ».

(Approvato).

Art. 31.

« La definitiva verifica e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto della Amministrazione generale delle finanze e la deliberazione relativa, come pure la relazione di cui all'art. 30, sono fatte dalla Corte in sezioni riunite ».

(Approvato).

CAPITOLO VI.

Del giudizio sui conti degli Agenti contabili.

Art. 32.

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato o delle province. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili dei Comuni, delle Opere pie e dei pubblici Stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola

Presidente. La parola è al *Relatore* dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ha considerato che l'attribuire queste giurisdizioni contenziose alla Corte dei conti in prima istanza sopra i conti di valori e materie di proprietà delle province poteva più convenientemente riferirsi alla legge che è attualmente in corso riguardo alle medesime.

Quindi proporrebbe di togliere le parole *o delle province* nel primo inciso e di inserirle invece nel secondo, e concepire l'articolo così:

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili delle province, dei Comuni delle Opere pie e dei Pubblici Stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

Il che è conforme all'attuale legge provinciale e non pregiudica per nulla quello che verrà forse fatto con una nuova legge.

Presidente. Rileggerò l'articolo colle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale (*V. sopra*).

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **De Cardenas**.

Senatore **De Cardenas**. Non sarebbe forse conveniente il notare anche nella seconda parte di quest'articolo che la Corte giudica non solo sopra i conti dei tesorieri delle province, dei Comuni, ma anche sopra quelli dei detentori di materie mentre vi sono tanti e tanti stabilimenti pubblici che hanno anche essi de' magazzini di sostanze.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola *agenti contabili* abbraccia completamente tutti i conti di materie.

Presidente. Metto allora ai voti l'articolo quale venne modificato dietro la proposta testè fatta dall'ufficio centrale che rileggerò:

Art. 32.

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili delle province, dei comuni e di quelle opere pie e dei pubblici stabilimenti, per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

(Approvato).

Art. 33.

« La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli altri Agenti dell'Amministrazione dello Stato e delle province.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza ».

(Approvato)

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In seguito alla modificazione fatta all'articolo precedente, conviene togliere anche in quest'articolo la parola *« delle province »*.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'articolo così emendato.

Senatore **Menabrea**. Pregherei l'ufficio centrale di volermi spiegare a quali conti si riferiscano le decisioni del Consiglio di prefettura, se cioè non comprendono anche quelli delle province....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Province, Comuni, opere pie. . .

Senatore **Menabrea**. Allora non vedrei motivo per cui si sarebbe tolta la parola *province* dal primo alinea.

Senatore **Des Ambrois**. È in prima istanza!...

Presidente. Non essendosi formulata veruna proposta, metto ai voti l'articolo 33.

(Approvato).

Art. 34.

« La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato per decreto della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi:

« a) Di cessazione degli Agenti contabili dell'amministrazione dal loro ufficio;

« b) Di deficienze accertate dall'amministrazione,

« c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. »

(Approvato)

Art. 35.

« Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'Agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendii, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al Ministro, da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

« Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine e di sorveglianza che possono essere fatti in via amministrativa.

« Nel caso che l'Agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per Decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'Agente. »

(Approvato)

Art. 36

« Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'Agente, al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del Capo dell'amministrazione da cui dipende.

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte. »

(Approvato)

Art. 37.

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne informerà col mezzo del Pubblico Ministero il Ministro di grazia e giustizia e quello da cui dipende l'amministrazione o l'Agente, affinché si proceda secondo le leggi per la punizione del reato. »

Senatore **Chiesi**. Demando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Dopo la decisione del Senato che eliminò il Procuratore generale, non vi è più un Pubblico funzionario che rappresenti il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Nell'art. 6 già votato fu stabilito che il Ministero pubblico per gli affari di giurisdizione contenziosa fosse rappresentato dal consigliere meno anziano; ma qui non si tratta di giurisdizione contenziosa, si tratta di esercitare le parti di pubblico accusatore, quindi mi pare....

Presidente (*interrompendo*). Essendovi una discussione che può progredire, avverto il Senato che non siamo più in numero.

Domani il Senato è convocato al tocco in seduta pubblica, per la continuazione di questa discussione, si comincerà col fare l'appello nominale, e poi se ci sarà tempo dopo che questa legge sia votata durante la seduta, si darà immediatamente principio alla discussione della legge sulla tassa di registro.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XCVIII.

TORNATA DELL'11 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Installazione di un segretario provvisorio — Appello nominale — Omaggi — Annunzio e fissazione del giorno per un'interpellanza del Senatore Di Pollone al Ministro di agricoltura, industria e commercio — Instanza del Senatore Lausi — Sequito della discussione sul progetto per l'instituzione della Corte dei Conti — Approvazione della nuova redazione dell'articolo 19 proposta dall'ufficio centrale ed accettata dal Ministro delle finanze — Reiezione dell'aggiunta a detto articolo del Senatore Plessa — Emendamento all'art. 37 del Senatore Chiesi — Obbiezioni e proposta al riguardo del Senatore Cibrario — Emendamento al detto articolo 37 del Senatore Lausi, combattuto dai Senatori Cibrario, Vigliani e Ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento Lausi — Approvazione dell'articolo 37 colla modificazione suggerita dall'ufficio centrale, non che degli articoli 38 al 41 — Proposta del Senatore Cibrario riguardo alla prima parte dell'articolo 42 — Spiegazioni richieste dal Senatore De Foresta, fornite dal Senatore Cibrario — Osservazioni dei Senatori Cibrario e Poggi (ministro senza portafoglio) — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Proposizione del Senatore Farina combattuta dal Senatore Corsi — Aggiunta all'articolo 8 proposta dal Senatore De Foresta — Proposte dei Senatori Ceppi e Galvagno, quella di quest'ultimo combattuta dai Senatori Ceppi, Farina e Cibrario — Approvazione della prima parte dell'art. 42 secondo la proposta dell'ufficio centrale e delle due successive — Osservazioni del Senatore Vigliani sulla soppressione dei due ultimi incisi dell'articolo 42 — Risposta del Senatore Ceppi — Approvazione della proposta soppressione dei detti incisi — Ritiro dell'aggiunta all'art. 8 del Senatore De Foresta — Proposta di emendamenti e di un'aggiunta all'articolo 43 dei Senatori Vigliani e De Foresta — Rinvio dei medesimi all'ufficio centrale, non che degli articoli 43 e 45 — Approvazione degli articoli 44 e 46 — Nuova redazione dell'articolo 47, proposta dall'ufficio centrale, combattuta dai Senatori Poggi e Farina — Rinvio di detto articolo all'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 48 al 50 colle modificazioni proposte dal Ministro delle finanze a quest'ultimo, non che dell'art. 51 — Approvazione immediata del progetto di legge per la concessione di una pensione alla vedova Grasselli.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio, non che il Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**. Dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Mancando due dei signori Segretari, ed il terzo trovandosi occupato come Relatore dell'ufficio centrale, e ritenuto il disposto dell'art. 7 del nostro Regolamento, il quale dice che due Segretari almeno devono essere presenti alle sedute del Senato, e vista la disposizione dell'art. 26 portante che il presidente, se non sono presenti due Segretari almeno chiama a farne le veci uno o due Senatori, scelti a preferenza tra quelli che nelle precedenti sessioni vennero eletti a Segretari, ho pregato l'onorevole Senatore San Vitale di voler riempire le parti di segretario.

Il Senato non essendo ancora in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale.

Risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Audifredi - Bevilacqua - Bolmida - Bona Borghesi - Cadorna - Cagnone - Cambray-Digny - Cantù - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Colonna Andrea - Con Ili - Corsi - D'Adda - D'Azeglio Massimo - De Ferrari Raffaele - Degregorio - Della Bruca - Della Rocca - Della Rovere - Di Fondi - Di S. Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallina - Gallone - Gamba - Ghiglini - Gozzadini - Imperiali - Lacony - Lambruschini - Lella - Manzoni - Merini - Monti - Nazari - Negri - Nigra - Oneto - Paleocapa - Pallavicini Fabio - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Panizza - Pareto - Pizzardi -

Plana - Porro - Prudente - Ricci - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Sisononda - Strozzì - Tornielli - Torreinuzza - Trigona - Varano.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fanno omaggio al Senato:

Il notaio M. A. Martinengo di Cuneo, di due suoi scritti, il primo col titolo: *Cenni sopra i notai e sopra il notariato*; e l'altro: *Studi sopra gli stabilimenti di credito in generale, e sopra la fondazione di società popolari e mutue di prestiti in Italia*;

La Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia di due copie del primo e secondo fascicolo del *Giornale della Commissione medesima*.

La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone.** Prevalendomi della circostanza in cui vedo al banco dei Ministri l'onorevole signor Ministro di agricoltura, industria e commercio, pregherei il Senato di concedermi la facoltà di indirizzare al medesimo alcune questioni intorno allo stato in cui si trovano i lavori preparatori relativi all'esposizione di Londra.

Se il Senato crederà di concedermi questa facoltà, starò alla decisione sua ed alle convenienze del signor Ministro per esporre ciò che è opportuno di conoscere, onde antivenire i fatti avvenuti in occasione dell'esposizione di Firenze, che noi deploriamo.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io mi sono già preoccupato della questione dell'esposizione di Londra, ed ho pregato la Commissione reale di riunirsi per combinare alcuni punti, onde ovviare agli inconvenienti a cui il signor Senatore Di Pollone alludeva.

Non ho poi nessuna difficoltà di rispondere fra due o tre giorni alle interpellanze dell'onorevole Senatore Di Pollone, per esempio venerdì o sabato.

Voci. Sabato.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del signor Ministro di agricoltura, industria e commercio di essere pronto a rispondere all'interpellanza del Senatore Di Pollone sabato; se il Senato non fa difficoltà, questa interpellanza potrebbe aver luogo in tal giorno.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Rimane inteso che sabato avrà luogo l'interpellanza indicata dall'onorevole signor Senatore Di Pollone al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola sull'ordine del giorno della presente seduta.

Presidente. L'onorevole signor Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Il signor Presidente ebbe la bontà

di annunciare che, quando oggi, dopo la discussione di questa legge, rimanesse disponibile qualche tempo, si passerebbe alla discussione della legge sulla tassa di registro. Mi permetterei di far presente che il tempo che può rimanere sarà sicuramente breve, e che anche nella discussione generale, sia per parte del signor Ministro, sia per parte dei signori Senatori che intendevano parlare, potrebbero intraprendersi discorsi di lunga lena, e che quindi sarebbe desiderabile che questa discussione non incominciasse che in principio di seduta, e così domani, anzi che oggi. Per riempire questo piccolo vuoto che rimanesse, io pregherei l'onorevole Presidente di consultare il Senato se credesse di mettere in discussione la legge sulla pensione alla vedova Grasselli, che è una legge di facile e breve discussione. Non sarebbero ancora passate le 48 ore dalla distribuzione della relazione, ma il Senato può declinare dal suo Regolamento, come ha declinato in altre circostanze, trattandosi di una legge che non presenta alcuna difficoltà. Già la famiglia Grasselli sta da molto tempo in attenzione di questo provvedimento, e credo che oltre al bene della famiglia Grasselli, ci sarebbe utilità a che questo progetto fosse presto ridotto a legge anche per lo spirito che informa il progetto medesimo, e per i savì riflessi che su questo proposito ha creduto di esporre l'ufficio centrale.

Pregherei adunque il Presidente a proporre al Senato che, rimanendo qualche tempo dopo la discussione della legge sulla Corte dei conti, fosse impiegato di preferenza a discuterlo ed a votare la legge sulla pensione alla vedova Grasselli.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore Lauzi che il progetto da lui accennato non è stato decretato di urgenza, che poi la relazione non fu distribuita che ieri, e per conseguenza non potrebbe essere posto in discussione che domani.

Avvertirò esservi urgenza grandissima di entrare nella discussione della legge relativa alla tassa di registro, o che il Senato trovandosi in numero, siccome spero che l'attuale discussione non durerà tutta la seduta, si potrebbe approfittare utilmente della restante parte della medesima per intraprenderne la discussione.

Tuttavia quando sarà terminata la discussione sull'attuale progetto di legge, e votato il medesimo, interrogherò il Senato se crede di dar passo alla legge che accennava l'onorevole Senatore Lauzi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti.

Prima di tutto pregherò l'ufficio centrale di volere far conoscere al Senato qual fu il risultato del nuovo

esame sull'art. 19, il quale fu sospeso nella seduta di ieri.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale ha l'onore di proporre al Senato il seguente articolo:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovra accennati (art. 16, 17, 18), ricuserà il suo visto con deliberazione motivata.

« La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente ai Ministri cui spetta, e quando questi persistano, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba avere corso, la Corte sarà chiamata a deliberare e se non troverà sciolta la difficoltà lo manderà a registrare e vi apporrà il visto con riserva ».

Presidente. Il testo dell'articolo 19 è riformato dall'ufficio centrale in questi termini (*V. sopra*).

Interrogo il Ministro delle finanze se accetta questa redazione.

Ministro delle Finanze. Il Ministro accetta.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo con riserva dell'aggiunta proposta dal signor Senatore Plezza, la quale verrebbe o come alinea a questo articolo, o come articolo addizionale allo stesso.

Siccome ieri si ora rimandata la discussione sull'articolo 19, non ebbi tempo di interpellare il Senato se intendeva di appoggiarlo. Mi riservo perciò di interrogarlo al proposito dopo che sarà votato quest'articolo.

Comincerò quindi dal mettere ai voti l'art. 19 riformato dall'ufficio centrale che rileggerò (*V. sopra*).

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dal signor Senatore Plezza la quale è così concepita:

« I casi di visto con riserva saranno descritti per ordine di data in apposito registro del quale, come pure delle motivate deliberazioni della Corte ad essi relative, avranno diritto di avere visione i membri del Parlamento ».

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato)

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore Plezza. Ho già esposte nella seduta di ieri le ragioni sulle quali è appoggiata la mia aggiunta. A quelle debbo aggiungerne ancora un'altra ed è che con questo registro si eviterà l'inconveniente che recentemente si verificò in Senato di fare, cioè, interpellanze senza esser informati del vero stato delle cose, come avvenne in quella dell'onorevole Senatore Pareto.

Mi pare che questa ragione sia tanto grave da richiedere che sia provvisto, onde evitare che si rinnovi.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. È solamente per dichiarare che

la maggioranza dell'ufficio centrale, cioè 4 contro 1, credo di non dover accettare quest'aggiunta.

Presidente. La dichiarazione che ha fatto il signor Relatore, dichiarazione la quale era conforme a quanto avea già detto nell'adunanza di ieri...

Senatore Plezza (interrompendo). Desidererei sentire dall'ufficio centrale le ragioni che lo consigliano ad opporsi alla mia proposta.

Presidente. Ella ha inteso la dichiarazione del Relatore.

Senatore Plezza. Ma questa non è una ragione (*ilarità*).

Presidente. È una dichiarazione.

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dal sig. Senatore Plezza, chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Ora passeremo all'art. 37 sul quale ieri si era incominciata la discussione.

La parola spetta al Senatore Chiesi il quale non poté ieri continuare il suo discorso per non esser più il Senato in numero.

Senatore Chiesi. Io proporrei che quest'articolo fosse concepito nei seguenti termini: « Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne informerà il mezzo del consigliere che rappresenta il Pubblico Ministero, il Ministro di grazia e giustizia ecc. »

La ragione di questa modificazione è per me semplicissima. Si tratta di mettere in armonia l'art. 37 coll'art. 6, il quale attribuisce le funzioni di Pubblico Ministero al consigliere della Corte meno anziano. Importa di avvertire che secondo il sistema adottato dall'ufficio centrale ed approvato dal Senato non vi è Pubblico Ministero nella Corte, ossia non vi è funzionario che stabilmente eserciti le attribuzioni del Pubblico Ministero. Queste funzioni si esercitano, secondo l'art. 6, dal consigliere meno anziano, in forza di una speciale delegazione della legge. Questa speciale delegazione della legge viene conferita al consigliere meno anziano in caso di giurisdizione contenziosa. Il caso, cui accenna l'art. 37, non è, propriamente parlando, caso di giurisdizione contenziosa. Si tratta invece semplicemente, giusta quest'articolo, di dare un'informazione al Ministro di grazia e giustizia, la quale informazione può dar luogo ad un giudizio criminale a carico del contabile che si è reso reo di concussione o di frode.

Io credo perciò che anche in questo caso il consigliere che rappresenta il pubblico ministero abbia bisogno di una esplicita delegazione della legge per esercitare le attribuzioni a cui accenna l'art. 37, di cui è questione.

Ecco il perchè ho stimato necessario il sottoporli la modificazione che ho avuto l'onore di leggere.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Domando la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro Poggi.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. La cedo all'onorevole relatore.

Senatore Cibrario, Relatore. Desideravo solo di notare che le osservazioni dell'onorevole Chiesi non sono senza fondamento. Qui si tratta di una semplice informazione che può essere fatta, come tutte le altre comunicazioni della Corte, dal Presidente della medesima.

In conseguenza l'ufficio centrale proporrebbe di togliere le parole *col mezzo del pubblico ministero*.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Si potrebbe dire *per mezzo del presidente*.

Senatore Cibrario, Relatore. Non è necessario, mentre da tutto il contesto della legge risulta che il presidente ha egli solo le relazioni col Ministero e le amministrazioni che ne dipendono, che esso è l'organo ufficiale della Corte.

Presidente. Secondo la proposta del Senatore Chiesi l'articolo 37 rimarrebbe concepito in questi termini:

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione ne informerà col mezzo del consigliere che rappresenta il pubblico ministero, il Ministro di grazia e giustizia. . . »

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Debbo avvertire che nell'art. 6 si è adottato che chi esercita le funzioni del pubblico ministero, è il consigliere meno anziano, quindi allorchè si dice *pubblico ministero*, s'intende il consigliere meno anziano che lo rappresenta.

L'ufficio centrale va più in là, trova che l'ufficio del Pubblico Ministero non è necessario, ma che basti che il Presidente ne informi il Ministro, come per tutti gli affari d'indole amministrativa; per conseguenza propone di cancellare le parole *col mezzo del Pubblico Ministero*.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro Poggi.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Se il Senatore Chiesi ha da aggiungere qualche cosa, io parlerò dopo.

Senatore Chiesi. Io giustificai il mio emendamento coll'osservare che le funzioni di Pubblico Ministero erano affidate al consigliere meno anziano in forza di una speciale delegazione nel caso di giurisdizione contenziosa, e che il caso, a cui accenna l'art. 37, non essendo di giurisdizione contenziosa, era necessario che il consigliere incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero venisse con espressa delegazione della legge autorizzato ad esercitare le incumbenze a cui accenna l'articolo medesimo.

Per questo motivo credetti necessario di dichiarare che l'informazione dovesse pervenire dal consigliere rappresentante il Pubblico Ministero. Ad ogni modo dopo la modificazione fatta dall'ufficio centrale, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento e di ac-

cettare l'articolo colla modificazione proposta dallo stesso ufficio centrale.

Presidente. Il signor Ministro Poggi ha la parola.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Rinunzio alla parola.

Presidente. Rileggerò l'articolo 37 per metterlo ai voti.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io mi permetterei di fare una piccola osservazione su questo articolo. Qui si dice: « Se nello esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ecc. »

Ora a me pare che il riconoscere se sianvi atti criminali imputabili ad alcuno, sia già una funzione propria dei Tribunali ordinari, e che con simili giudizi la Corte impingerebbe nelle attribuzioni del potere giudiziario. Credo adunque che il pensiero che informa quest'articolo potrebbe essere più regolarmente espresso.

Io proporrei quindi che alle parole: « che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, ecc. » si sostituissero queste: « che sianvi indizi di concussione, ecc. » Di modo che l'articolo direbbe: « Se nell'esame del conto osservi la Corte che sianvi indizi di concussione, di frode o di falsificazione, ne informerà, ecc. »

Presidente. Ne farebbe oggetto di un emendamento?

Senatore Lauzi. Lo proporrei a guisa d'emendamento.

Presidente. Abbia la bontà di deponlo per iscritto sul banco della presidenza.

Senatore Cibrario, Relatore. L'articolo che sta nel progetto che stiamo discutendo non è che la traduzione dell'art. 12 della legge del Belgio, il quale è così concepito:

« Si dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au Ministre des finances et référé au Ministre de la justice qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires. »

Il sostituire la parola *indizi* credo potrebbe produrre inconvenienti, perchè gli indizi possono essere più o meno gravi, e sarebbe un mettere la Corte dei conti nella circostanza di dover denunziare gli indizi leggieri, oppure di astenersi dal denunziarli, quando si trattò di indizi gravi, sarebbe dunque un dare all'articolo una estensione ancora maggiore di quella che ha.

L'ufficio centrale è d'avviso che la Corte debba essere convinta che veramente vi è un falso, vi è una concussione: quando ciò sia, ne riferisce al Ministro di grazia e giustizia perchè proceda. Il Ministro farà esaminare dai funzionari competenti questa comunicazione, e se vedrà che sia il caso di procedere, lo farà; la questione è lasciata alla sua responsabilità.

Nella legge del 1859 si dice: « Se nell'esame dei

conti la Corte riconosce potersi apporre ad alcuno atti di concussione o falsificazione di carte, ne informa il Ministro di grazia e giustizia, ed il Ministro da cui dipende il contabile imputabile affinché si proceda dinanzi l'autorità competente. »

Questa disposizione non ha mai prodotto inconvenienti.

Senatore Lauzi. Nello spirito siamo d'accordo; ma quando l'onorevole Relatore mi dice che la Corte prima di fare questa comunicazione al Ministro deve essere convinta che esistono questi atti, conferma ciò che io ho detto, cioè che deve esercitare un'inchiesta, riunire delle prove, in somma fare ciò che costituisce veramente le funzioni del potere giudiziario.

Non ho difficoltà di riconoscere che il testo della legge è conforme più o meno alla legge del 1859 ed a quelle di altri paesi: se si trattasse di toccare la legge in questa sola parte, ed obbligarla al rinvio all'altra Camera per tale sola modificazione, io me ne asterrei; ma poichè la legge, per le variazioni già subite debbe ritornare all'altro ramo del Parlamento, mi permetto di proporre una cosa, che, secondo me, costituisce un miglioramento della legge; sempre però disposto a rimettermi alle deliberazioni del Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se intenda appoggiare l'emendamento del Senatore Lauzi.

(Appoggiato).

Desidera forse il Senatore Lauzi di aggiungere qualche altra osservazione a maggiore sviluppo della sua proposta?

Senatore Lauzi. Dirò solamente, che quando ho parlato di indizi non intesi parlare di indizi vaghi e leggieri, ma tali, che presso un'autorità giudiziaria sarebbero bastevoli a dare luogo ad un'inchiesta.

Presidente. L'emendamento consiste nel sostituire alle parole: « che siano ad alcuno imputabili atti di concussione ecc. le seguenti: « che sianvi indizi di concussione, ecc. »

La parola spetta al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Farò un brevissimo riflesso per dimostrare che passa una essenziale differenza tra la redazione proposta dal Senatore Lauzi, e quella dell'articolo che discutiamo. Secondo la proposta del Senatore Lauzi, ogni qualvolta esistono indizi dei reati che sono indicati in quest'articolo, converrebbe farne relazione al Ministro della giustizia. Ora non occorre sempre di fare questa relazione, di dare quest'informazione al detto Ministro, tuttavolta che si riscontrano indizi di reità; bisogna inoltre che risulti della possibilità di fare un processo, al supposto autore del reato, al che alludono precisamente le espressioni *reato ad alcuno imputabile*, e le altre che esistono nella legge ora vigente, *reato che ad alcuno si possa apporre*; imperciocchè se un contabile sospetto di reità, per esempio, fosse morto, sebbene a carico di esso insorgano indizi, esistano prove le più chiare di alcuno dei reati che sono contemplati in quest'articolo, non oc-

correrebbe certamente, come ben vorrà riconoscerlo il Senatore Lauzi, di informarne il Ministro della giustizia; poichè tale partecipazione sarebbe priva di scopo: quindi io credo che sia molto più esatta la locuzione che trovasi usata nell'articolo proposto dall'ufficio centrale, che non sarebbe quella che il Senatore Lauzi vorrebbe surrogarvi.

Perciò io sarei d'avviso che il Senato debba mantenere l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Anch'io per verità preferisco alla redazione dell'onorevole Senatore Lauzi quella dell'ufficio centrale, parendomi che questa significhi precisamente, che quando la Corte riconosce esistervi qualcheduno degli atti ivi accennati, allora debba darne conto al Ministro della giustizia.

Pare a me che la parola *indizi* sia troppo vaga, pigliandola nel semplice senso comune.

La Corte debbe avere per ufficio non di riferire di soppiatto al Ministro, ma quando dall'esame delle carte vegga esistervi atti di concussione, che possano imputarsi ad alcuno, deve darne conto o non solamente cercare se vi sono o non indizi di concussione o di frode.

Senatore Lauzi. Vedendo la mia proposta oppugnata dall'onorevole Senatore e valentissimo giureconsulto Vigliani, e non vedendola propugnata da alcuno, io la ritiro.

Presidente. Se la ritira, metto ai voti l'articolo.

Senatore Castell Edoardo. In questo articolo è detto: « Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione ne informerà col mezzo del Pubblico Ministero ». Ora il *Pubblico Ministero*....

Voci. Questa parte è tolta.

Senatore Castell Edoardo. Allora non ho più osservazioni da fare.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 37 colla modificazione dell'ufficio centrale (*V. Sopra*).

(Approvato)

Art. 38.

« I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero ».

(Approvato)

Art. 39.

« Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'Agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'Agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento ».

(Approvato)

Art. 40.

« L'Agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 36.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito ».

(Approvato).

Art. 41.

« Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

« a) Del ricorso per annullamento;

« b) Del ricorso per revocazione.

« Essi si possono sperimentare tanto dall'Agente contabile, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugate ».

(Approvato).

Art. 42.

« Il ricorso per annullamento è ammesso per violazione di forme o di legge.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrevocabile la cosa giudicata ».

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ha l'onore di proporre al Senato di sostituire alla prima parte dell'articolo presente, la prima parte dell'art. 44 del progetto ministeriale a questo corrispondente, la quale è così concepita:

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere o di incompetenza per ragione di materia ».

Ad imitazione di quanto venne stabilito in altri paesi, l'ufficio centrale aveva modificato in questo senso il primo inciso:

« Il ricorso per annullamento è ammesso per violazione di forma o di legge ».

Ma l'ufficio ha considerato che in fatto poi queste

violazioni di forma o di legge non si verificano. Inoltre osservò che questa espressione surrogata al testo ministeriale poteva dar luogo a cavilli, a liti temerarie. In conseguenza pregherebbe il Senato di ritornare al testo dell'art. 44 del progetto del Ministero, pel primo alinea.

Presidente. La parola è al Senatore **Vacca**.

Senatore **Vacca**. Non potrei che associarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, giacchè quelle che io intendevo di presentare, miravano appunto a far ristabilire in questa parte il testo ministeriale.

Non mi resta adunque che a far plauso a quanto disse testè l'onorevole Senatore **Cibrario**.

Presidente. L'ufficio centrale propone di ristabilire il primo alinea dell'articolo 44 del progetto ministeriale, cui corrisponde il primo alinea dell'articolo ora in discussione.

Il resto dell'articolo sarebbe quello dell'ufficio centrale.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Pregherei l'ufficio centrale a spiegarci in qual modo giudicherà la Corte dopo l'annullamento, se la prima decisione sia già stata presa a sezioni riunite.

Nell'articolo 8 è lasciata facoltà al Presidente della Corte di far deliberare la Corte a sezioni riunite quando lo stini opportuno.

Potrebbe quindi darsi che occorresse qualche caso in cui il Presidente stimasse di far giudicare sui conti a sezioni riunite e che questa decisione fosse annullata. In qual modo, domando io, sarà allora giudicata la cosa dopo l'annullamento?

Aspetterò le spiegazioni che sarà per dare l'ufficio centrale per vedere se sia il caso di proporre qualche modificazione.

Senatore **Cibrario**. Si è data facoltà nell'articolo 8 al Presidente della Corte di far deliberare, in certi casi nei quali giudicherà trattarsi di questioni assai gravi, la Corte a sezioni riunite.

Adesso l'onorevole mio collega ed amico Senatore **De Foresta**, prevede il caso in cui per un rinvio di causa debba di nuovo la Corte radunarsi per deliberare a sezioni riunite: e noterebbe l'inconveniente che non vi sarebbe un maggior numero di voti, guarentigia che la legge ha voluto che ci fosse nel giudicare di un rinvio, e così perchè la prima volta si sarebbe già decisa la questione a sezioni riunite, la seconda si deciderebbe egualmente collo stesso numero di suffragi la stessa questione che diventa per il rinvio assai più importante.

Io risponderò con un assioma legale, che l'onorevole Senatore **De Foresta** insegna a me, che cioè la legge provvede ai casi frequenti, non a quelli che possono accadere rarissime volte. Per conseguenza io non saprei in qual altro modo rispondere.

Senatore **De Foresta**. Io imparo dall'onorevole Relatore mio amico che la legge deve prevedere tutti i

casi possibili e non lasciare senza risoluzione quelli che possono dar luogo a gravi inconvenienti, come sarebbe questo.

Mi pare però che vi sarebbe mezzo per antivenire alla difficoltà che io credo gravissima e potrà non essere così infrequente come si suppone, o con dichiarare che nel caso che la decisione annullata fosse stata pronunciata a sezioni riunite, giudicherà il Consiglio di Stato a sezioni riunite, oppure con provvedere nel regolamento a che il Presidente della Corte faccia uso della facoltà che gli attribuisce l'articolo 8 soltanto per casi disciplinari o per i casi di riscontro preventivo, e non mai per dare giudizi sui conti, nei quali casi la decisione è soggetta all'annullamento.

Se l'ufficio centrale e specialmente il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Senatore De Foresta. . . . dessero affidamento che si provvederà in questo modo nel regolamento, io mi terrei per soddisfatto e non proporrei alcuna modificazione, diversamente non potendo io votare una disposizione che darebbe luogo ad un grave sconcio nell'amministrazione della giustizia, domanderei che si dichiarasse, che nel caso in cui la decisione annullata fosse stata emessa dalla Corte a sezioni riunite, debba parimenti il Consiglio di Stato giudicare a sezioni riunite come ho già detto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il ministro Poggi.

Senatore Poggi. *Ministro senza portafoglio.* Io mi penetro della difficoltà affacciata dal Senatore De Foresta perchè l'articolo 8 veramente è concepito in un modo così indeterminato che lascia facoltà al Presidente della Corte dei conti di far giudicare i casi che si presentano alla decisione della Corte anche a sezioni riunite.

Non dice solamente nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, ma lascia all'arbitrio del Presidente il riunire la Corte intera tutte le volte che egli lo creda conveniente.

Ora non si potrebbe dire che il caso della prima pronunzia della Corte dei conti a sezioni riunite fosse così infrequente, come rifletteva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; potendo dipendere dal Presidente il riunirle più spesso che egli crede. Onde l'inconveniente accennato dal Senatore De Foresta potrebbe avverarsi spesso.

Sarei perciò di parere che fosse detto che tutte le volte che la Corte dei conti ha pronunziato il suo giudizio a sezioni unite, sia una prima volta, sia dopo un annullamento, il Consiglio di Stato pronuncerà, sul ricorso che venga interposto, a sezioni pure unite, questo parrebbe a me il modo migliore per evitare l'inconveniente giustamente rilevato dal Senatore De Foresta.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io avevo domandato la

parola semplicemente per rispondere all'onorevole Senatore De Foresta che se a lui, persona competentissima in questa materia, pareva sufficiente che il Ministero prendesse l'impegno di provvedere nel regolamento a che il Presidente della Corte dei conti non facesse mai giudicare nella prima volta i conti degli agenti contabili che da una sola delle sezioni, io dichiaro di poter formalmente prendere questo impegno.

A me parrebbe poi che, leggendo con qualche attenzione quest'articolo, se forse il concetto suo non è abbastanza esplicito, tuttavia esso può stare com'è, perchè all'quando si dice: « in caso di rinvio a un secondo giudizio » non viene in mente a nessuno che si rimandi per un secondo giudizio agli stessi giudici, la Corte pronuncerà in questo caso a sezioni riunite.

Tuttavia, non essendo io legale non posso forse misurare tutto il valore di questa cosa, epperò se ad un eminente giureconsulto, quale è il Senatore De Foresta, pare che possa bastare il sussepresso impegno, io, ripeto, lo assumo.

Senatore Farina. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Foresta mi pare di molto peso; parmi però che essa si possa risolvere in modo soddisfacente per tutti quando il Senato, prevalendosi della facoltà che gli è espressamente riservata dall'articolo 65 del suo regolamento facesse un'aggiunta all'art. 8, nel quale si determinasse che il Presidente della Corte non debba far deliberare a classi riunite in prima cognizione i casi dei conti di contabili.

Così facendo si darebbe peso e vita all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Foresta, o si eviterebbe l'inconveniente di rimettere in definitiva la decisione relativa a conti d'un Tribunale composto di giudici inamovibili ad un Tribunale di giudici amovibili, quale sarebbe il Consiglio di Stato, il quale non determinerebbe che la massima legale, e la Corte poi applicherebbe questa massima nelle sue funzioni di Tribunale composto di giudici inamovibili.

A questo modo mi pare sarebbero evitate tutte le difficoltà, e combinata la giusta idea dell'onorevole Senatore De Foresta coll'esigenza della legge.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. L'ha chiesta prima il relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario. Io la cedo.

Presidente. In questo caso la parola è al Senatore Corsi.

Senatore Corsi. Io credo che non siavi necessità di variare il progetto dell'ufficio centrale. Io penso che quando nell'articolo 8 si è detto: *la Corte delibera non si è detto la Corte giudica.*

Quando si parla di giudizi, quando la Corte dei conti si costituisce Tribunale per giudicare, e che vi sono le parti in presenza, questa Corte riceve in sé tutti quegli attributi e posizioni che hanno i magistrati, che hanno le Corti d'appello, che hanno precisamente i Corpi giudiziari.

Ora questi Corpi allorchè sono costituiti, ed anche divisi in sezioni quando trattasi di giudicare non lo fanno che in sezioni separate, e non è il caso che qui si debba ricorrere all'art. 8 perocchè, io ritengo, (almeno così mi pare secondo il mio debole giudizio) che quando si dice che la Corte *delibera*, ciò si riferisce a' fatti di amministrazione, a' fatti in cui essa precisamente esercita l'ufficio amministrativo, e che quando la Corte *giudica*, non può giudicare in sezioni riunite, e questa facoltà non le è data che quando vi è il rinvio fatto dal Consiglio di Stato, ed in questo caso siccome non vi è altro Tribunale da potervi sostituire, a differenza di ciò che si fa nei giudizi civili, nei quali la Cassazione sostituisce un'altra Corte alla prima, così si è trovato il modo di potervi rimediare bensì in parte con gli stessi giudici, ma aumentando il loro numero e riunendo le sezioni.

Io credo che l'ufficio centrale quando si trovò di fronte alla difficoltà, ha bensì parlato di sezioni riunite, ma solo per i casi di annullamento e di rinvio, ed ha poi inteso stabilire che nel primo giudizio non debbano mai esservi le sezioni riunite.

Ora non fa difficoltà la parola; perchè altro è dire *deliberare* ed altro *giudicare*. Per Corpi esercenti una giurisdizione conviene con parole tecniche ben fissare le idee ed il portato delle disposizioni relative.

Non fa difficoltà poi, e spieghi ancora più la intenzione della legge, il precisare il caso in cui le sezioni si riuniscono, cioè quello di annullamento e di rinvio.

Per conseguenza io propongo, od almeno secondo il mio avviso credo che non sia opportuna veruna correzione dell'articolo..

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore De Foresta ha domandato la parola, il signor Senatore Cibrario credo non avrà difficoltà di parlare poi in seguito.

Senatore De Foresta. Io non posso ammettere la distinzione che faceva l'onorevole preopinante tra le decisioni e le deliberazioni della Corte.

Non credo d'aver bisogno di fare in proposito alcuna osservazione.

Nel mio particolare, massime dopo le spiegazioni opportunamente date dal signor Ministro delle finanze, mi sarei accontentato della sua formale dichiarazione che si sarebbe provvisto nel regolamento, acciòchè il presidente della Corte non faccia mai uso della facoltà che gli è data nell'art. 8.

Ma dacchè mi si osserva che a termini del regolamento del Senato, quantunque l'articolo 8 sia già stato votato, può tuttora farsi un'aggiunta, certamente sarebbe mezzo più sicuro il farla in modo che non possa derivare lo inconveniente che io ho additato al Senato.

Io proporrei pertanto che nel capo verso dell'articolo 8 dopo le parole « il Presidente lo reputi opportuno » si aggiungano le seguenti: « non però mai allorchè la Corte giudichi sopra un conto in prima istanza. »

In questo modo sarebbe tolta ogni difficoltà.

Io pregherò l'ufficio centrale pertanto di vedere se possa accettarla.

La facoltà che gli è data dall'articolo 8 sarebbe dunque limitata in modo, che non possa avvenire mai caso che la Corte avendo già giudicato in prima istanza a sezioni riunite, dopo lo annullamento gli stessi giudici dovessero ritrattare essi medesimi il loro giudicato.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Ceppi, dopo al Senatore Galvagno, e poscia all'onorevole relatore.

Ma sarà bene che prima di tutto io dia lettura al Senato della disposizione del regolamento che si riferisce alle aggiunte le quali venissero a farsi agli articoli già votati.

Senatore Ceppi. La mia osservazione escluderebbe forse il bisogno di questa lettura.

Presidente. Siccome l'onorevole Senatore De Foresta ha accennato che il nostro regolamento permetterebbe di fare un'aggiunta ad un articolo già votato, è bene che il Senato abbia presente la disposizione di questo articolo, che è il secondo alinea dell'art. 65. « Lo aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione con i voti già emessi. »

La parola è al signor Senatore Ceppi.

Senatore Ceppi. Se l'ufficio centrale avesse mantenuto il mezzo di annullamento per violazione di legge, io concorrerei pienamente nell'opinione espressa dall'onorevole Senatore De Foresta che ci sarebbe questa difficoltà, perchè occorrendo il caso di annullamento dovrebbe la causa ritornare alla Corte per un secondo giudizio nel merito. Ma posto che si è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato equivalente a quello del ricorso in cassazione per incompetenza o per eccesso di potere, io voglio far presente al Senato che in questo caso si annulla senza rinvio.

Io ebbi l'onore di far parte della Corte di cassazione; e mi appello a tutti coloro, e massimamente all'onorevole consigliere De Foresta, che conoscono bene la materia, per dire che in questo caso si annulla senza rinvio. La Corte dei conti giudica per incompetenza? Il suo giudizio è annullato senza rinvio: la Corte dei conti ha ecceduto, o in tutto o in parte, i limiti della sua giurisdizione, ha commesso un eccesso di potere? si annulla il suo giudizio in tutto o in parte senza rinvio. Dunque non può più venire il caso di un secondo giudizio nel merito, perchè nel merito nulla vi ha da giudicare.

Ma la mia osservazione porta che abolendo il ricorso per annullamento per violazione di legge, bisogna necessariamente anche abolire il membretto dell'articolo in discussione dove si dice; « in caso di rinvio a un

secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite. » Togliendo questo membretto viene risolta e tolta la difficoltà delle sezioni riunite sollevata dal Senatore De Foresta, e credo non occorra altra osservazione.

Presidente. Ella fa una proposta speciale di questa soppressione ?

Senatore **Ceppl.** D'accordo coll'ufficio centrale proporrei di annullare oltre le parole *violazione di legge*, anche per una conseguenza necessaria il membretto, « in caso di rinvio ad un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite. » Non ci è ricorso in cassazione sul merito.

Presidente. L'onorevole signor Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Mentre mi associo alle osservazioni fatte dal Senatore Corsi, il quale crede che non sia necessario verun cambiamento, non potrei ammettere l'osservazione fatta dal Senatore Ceppl, che cioè l'annullamento possa solamente aver luogo per abuso di potere e per incompetenza per ragion di materia, perchè l'articolo 42 parla di ricorso per annullamento...

Voci. È riformato.

Senatore **Galvagno.**..... Comunque io diceva che non occorre un'aggiunta all'art. 8, perchè per farvi luogo; bisognerebbe supporre che la facoltà del Presidente vada sino al punto di poter riunire le classi, quando la Corte giudica in prima istanza. Ora dico che mai questa legge può avere una tale interpretazione.

Quindi in questo stato di cose crederei che nessuna aggiunta occorra di fare all'art. 8 e che la legge possa stare così.

Vedrà poi il Senato se, essendosi riformata la prima parte dell'art. 42, sia il caso di accettare l'emendamento proposto dal Senatore Ceppl.

Presidente. La prima parte dell'art. 42 non è ancora stata votata, ma l'ufficio centrale propone che a questa prima parte si sostituisca la prima parte dell'art. 44 del progetto ministeriale.

Senatore **Farina.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Sarebbe bene che si votasse la prima parte, perchè ciò che segue potrebbe quindi coordinarsi con essa.

Presidente. Quando si domanda la divisione, essa è di diritto, e non ho difficoltà di mettere ai voti la prima parte di quest'articolo.

Se non c'è difficoltà la metto ai voti...

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Io domanderei all'ufficio centrale se per semplice violazione di legge non vi è più nessun rimedio. Giacchè troverei un po' doloroso che un contabile condannato, non possa per violazione di legge aver mezzi di ricorso; andrei perciò a rilento prima di riformare quest'articolo, a meno che il giu-

dicio di rievocazione si voglia estendere anche nei casi di violazione di legge; locchè non credo conveniente. Mi pare dunque che si debba lasciare l'articolo come sta.

Presidente. Secondo la proposta dell'onorevole Senatore Farina si voterà separatamente questa prima parte dell'articolo.

L'ufficio centrale persiste nella sua proposta?

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Cedo la parola al Senatore Ceppl perchè dirà meglio le cose.

Presidente. Allora la parola è all'onorevole Senatore Ceppl.

Senatore **Ceppl.** Sicuramente che la questione può consistere nell'ammettere, o non, il ricorso di annullamento per violazione di legge; stando ai principii generali, stando ai principii più razionali in materia giudiziaria, credo che si dovrebbe ammettere tale ricorso, e tant'è che nell'ufficio centrale prevalse dapprima l'idea di introdurre anche la violazione di legge; ma poi venne osservato che anche in pratica in Francia dove la cosa funziona da tanto tempo furono ben rari e sono anche di antica data i casi di ricorso per violazione di legge amministrativa, per cui le persone che hanno da applicarla hanno una pratica tale per cui può succedere ben raramente la violazione di legge; all'opposto venne considerato, venne rappresentato dal Ministero e da coloro che ebbero parte nella formazione del primo progetto di legge che la violazione di legge poteva prestarsi ad un'infinità di querele pretestuose, e che si poteva ricorrere ad ogni piè sospinto alla violazione di legge per paralizzare l'esecuzione di una sentenza; fra mezzo a questo contrasto di cose sicuramente ciascuno può avere una propria tendenza.

Il desiderio della perfezione condurrebbe piuttosto ad ammettere il ricorso per violazione di legge; ma la perfezione in certe cose può lasciar luogo ad inconvenienti e l'ufficio centrale si è persuaso che nella specialità del caso si poteva escludere. Una volta esclusa la violazione di legge non viene certamente più il caso di pronunciare il giudizio nel merito perchè non si può annullare nel merito; e così risolta la questione, l'ufficio centrale persiste nell'ammettere la prima parte del primitivo progetto dell'articolo di cui si tratta, ed io propongo di annullare le ultime parti dell'articolo che parlano di rinvio, e di secondo giudizio nel merito.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metterò ai voti la prima parte di quest'articolo 42, secondo la proposta dell'ufficio centrale.

Senatore **Galvagno.** Prego il Senato a ben ritenere che l'onorevole Senatore Ceppl che ha parlato per l'ufficio centrale, propone la soppressione delle parole *violazione di legge*, supponendo che tal caso non possa accadere. Dunque queste parole non pregiudicano, solo si crede siano inutili, perchè le leggi amministrative

sono interpretate da persone molto pratiche in tali affari.

Ma se la violazione succede, non vi sarà rimedio? Mi pare che questo rimedio vi dovrebbe essere. Se queste parole, come dissi, non recano pregiudizio, lasciamole nella legge.

Senatore **Farina**. Mi pare che l'inconveniente nascerà dalla grande quantità di liti che si faranno per presunta violazione di legge, non perchè vi sia realmente; e siccome appunto vi sarà una grande quantità di casi, sorgerà il gravissimo inconveniente che per una grande quantità di cause già decise da un Tribunale composto di giudici inamovibili, si ricorrerà ad un Tribunale composto di giudici amovibili.

Per conseguenza io credo di dover grandemente appoggiare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**. Vorrei ancora ripetere quello che è già stato accennato dall'onorevole mio collega Senatore **Ceppi**; cioè che dal 1807 funziona in Francia la Corte dei conti, e che in tutti i trattati della giurisprudenza della medesima e nella raccolta delle sue decisioni non si trova un sol caso di violazione di legge.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'art. 42 riformata dall'ufficio centrale (V. sopra).

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rammenta il Senato che si è proposta dall'onorevole Senatore **De Foresta** un'aggiunta.

Senatore **De Foresta**. Mi pare che prima di deliberare su questa aggiunta, converrebbe deliberare sulle modificazioni che si vogliono fare all'art. 42:

Presidente. Appunto io intendeva di riservare l'esame della sua aggiunta fin dopo la votazione delle parti di questo articolo che rimangono da discutersi.

Metterò ai voti separatamente le altre parti di questo articolo.

Senatore **Vigliani**. Ho chiesto la parola sulla proposta **Ceppi**.

Presidente. Il signor Senatore **Ceppi** propone la soppressione dei due ultimi alinea. Se desidera parlare adesso....

Senatore **Vigliani**. Per me è lo stesso, purchè mi si conceda di parlare sulla questione.

Presidente. Metterò ai voti il primo alinea di quest'articolo così concepito:

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato. »

(Approvato)

« La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte ».

(Approvato)

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio ».

(Approvato)

Senatore **Poggi**. Mi pare di dover chiamare l'attenzione dell'ufficio centrale anche sopra questo alinea....

Presidente. È già votato. Adesso vengono le due ultime parti delle quali l'ufficio centrale propone la soppressione.

Le leggo, poscia darò la parola al Senatore **Vigliani**.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

« È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrevocabile la cosa giudicata ».

Senatore **Vigliani**. Mentre si discuteva una questione proposta dall'onorevole Senatore **De Foresta** circa il modo con cui si avesse a disporre pel caso in cui le decisioni della Corte dei conti, pronunciate a sezioni riunite e portate nel Consiglio di Stato fossero state annullate, è sorto il Senatore **Ceppi** a proporre una soppressione che toglierebbe di mezzo la questione messa avanti dal Senatore **De Foresta**.

Egli ha osservato che, quando si restringono, come per la recente votazione del Senato si è fatto, i motivi di annullamento a soli due casi d'incompetenza od eccesso di potere, più non si possa avverare il caso a cui si riferiva la questione promossa dall'onorevole Senatore **De Foresta**, quello cioè del rinvio dello stesso affare alla Corte.

E se così stesse veramente la cosa, questa sarebbe la soluzione la più soddisfacente, e radicale della questione anzidetta.

Ma io debbo confessare al Senato, che non sono interamente persuaso della verità dell'opinione espressa dall'onorevole **Ceppi** circa l'impossibilità che possa, in seguito ad annullamento pronunciato dal Consiglio di Stato per uno degli accennati motivi, aver luogo il rinvio dell'affare alla Corte dei conti.

Sono due, come diceva, i motivi per cui l'annullamento può aver luogo, l'incompetenza, e l'eccesso di potere. La incompetenza include anche il caso in cui la Corte dei conti si dichiarasse incompetente a giudicare quando fosse realmente competente. In questo caso il Ministero pubblico oppure l'agente contabile può promuovere l'annullamento della decisione e fare dichiarare che veramente la causa è di competenza della Corte.

Comprende il Senato che quando il Consiglio di Stato riconoscesse insussistente la incompetenza pronunciata dalla Corte dei conti, rimanderebbe l'affare alla Corte medesima, affinché usando di una competenza che avrebbe disconosciuto, decida nel merito: in questo caso dunque il rinvio potrebbe aver luogo.

Crede che potrebbe pure intervenire nell'altro caso in cui l'annullamento fosse stato pronunciato per eccesso di potere.

Supponete, a cagione d'esempio, che la Corte dei conti abbia pronunciato una pena la quale non stia nei suoi poteri. Voi avete già veduto che una sola pena può

essere dalla Corte pronunciata: essa è quella della multa che può ascendere a lire 2,000. Supponete che la Corte pronunci una multa maggiore delle lire 2,000, una pena che non le sia permesso di pronunciare e così ecceda i limiti del suo potere giuridico, in questo caso, il Consiglio di Stato, a cui fosse la decisione deferita l'annullerebbe o dovrebbe di nuovo rimandare alla Corte dei conti la causa affinché, giudicando ancora in merito, applichi una pena che stia in suo potere.

Parmi dunque dimostrato, se non prendo abbaglio, che possa, ancorchè in casi rarissimi, aver luogo il rinvio alla Corte e che per conseguenza non sia permesso di togliere dalla legge le due disposizioni che l'onorevole Ceppi vorrebbe sopprresse.

Esse esistono nella legge che ora regge la Corte dei conti e come hanno ragione di esistere nella legge vigente, così io credo che l'abbiano pure per essere conservate nella legge che stiamo facendo.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Dirò anzitutto, per rendere ragione dell'inquietudine in cui pareva trovarsi il signor Ministro Poggi, che poteva benissimo omettersi il membretto che dico: « se la decisione della Corte è annullata questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio, » ma che la sua votazione non induce reale contraddizione imperocchè la massima di diritto può riferirsi alla competenza e ad eccesso di potere; per esempio si metta il caso di annullamento per pronunciata incompetenza, la causa ritornerà alla Corte perchè riconoscendosi competente pronunci per la prima volta in merito, ma non può mai essere il caso di un secondo giudizio nel merito.

Convien distinguere il giudizio di nullità semplice dai giudizi di nullità, che portano un secondo giudizio nel merito.

La Corte di cassazione, ed il Consiglio di Stato, che ne tiene le veci, in questi casi, (perchè si tratta di materie d'amministrazione) è giudice assoluto della nullità; per incompetenza od eccesso di potere non è più il caso, che venga a profferirsi un secondo giudizio.

E qui ripeterò nuovamente che se la Corte dei conti si sia dichiarata incompetente, dopo l'annullamento di questa sentenza, ricorrendosi un'altra volta alla Corte essa riconoscerà la sua competenza: se trattasi d'eccesso di potere e siasi solo ecceduto in parte e non in tutto si uniformerà in quella parte sola al giudizio del Consiglio di Stato; ma non viene mai il caso che l'annullamento richiegga un secondo giudizio, perchè, tolta la violazione della legge, manca il merito al secondo giudizio, e confido che l'onorevole Senatore De Foresta riconoscerà con me che si possono senza inconvenienti abolire gli ultimi membretti dell'articolo in discussione.

Senatore Poggi, *Ministro senza portafoglio*. L'avvertenza, che voleva fare si riferiva alla parte dell'articolo votato.

Mi pareva che per connessione delle varie parti del-

l'articolo si dovesse la disposizione restringere al caso del rinvio, perchè non so comprendere come la Corte dei conti dopo annullata una sua sentenza dal Consiglio di Stato debba uniformarsi alla massima di diritto stabilita dal Consiglio se non ha luogo il rinvio presso la medesima per lo stesso affare.

Questa è la ragione per cui avrei proposto di sospendere il giudizio anche sulla prima parte dell'articolo, di modo che se si stabilisse che non siavi luogo al rinvio, vanirebbe anche l'obbligo di uniformarsi alla massima stabilita.

Se poi secondo l'opinione del Senatore Vigliani che io pure divido, il rinvio debbe avere luogo, allora stanno bene le altre disposizioni che vengono dopo a quella di cui si discorre.

Senatore De Foresta. Dopo le parole dette dall'onorevole Ministro poco mi resta da rispondere all'onorevole Senatore Ceppi.

Sono anch'io d'opinione che è impossibile, che la Corte dei conti si uniformi alle decisioni del Consiglio di Stato se la causa stessa non è rinviata.

Il membretto, che è stato votato, io credo ha pregiudicata la questione nel senso sostenuto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Il Senatore Ceppi sentiva questa difficoltà, e diceva che la Corte si uniformerà alla massima stabilita dal Consiglio di Stato non in quella causa, ma nelle altre cause successive delle quali può essere investita.

Seguendo questo principio noi faremmo del Consiglio di Stato un legislatore: la decisione del Consiglio di Stato potrà sì essere obbligatoria per la Corte dei conti nella stessa causa, ma non in altri casi consimili, ai quali non si estenda la cosa giudicata.

Ripeto dunque che quando si è votato il capoverso di cui ora ci occupiamo, si è pregiudicata la questione nel senso sostenuto dal Senatore Vigliani.

In ogni caso io non ho voluto lasciar passare la proposizione messa avanti dall'onorevole Ceppi senza una spiegazione a salvaguardia dei principii.

Senatore Ceppi. Credo convenga distinguere il rinvio materiale dal rinvio legale che lascia luogo all'apertura di un nuovo giudizio, perchè nel caso di annullamento di pronunciata incompetenza, la causa debbe bensì ritornare materialmente alla stessa Corte da cui fu giudicata la incompetenza, ma non per rinvio ordinato.

Per esempio la Corte dei conti si dichiara incompetente a risolvere una determinata questione.

Il Consiglio di Stato facendo le veci di Corte di cassazione annulla questa sentenza.

Ritornando naturalmente, ma non per causa di rinvio che si ordina solo nei casi di secondo giudizio in merito, la Corte riconosce la sua competenza e si uniforma in questa parte alla relativa massima, onde sussiste benissimo il già votato membretto; (cosa che si può dire per abbondanza, perchè sulla votazione fatta non si ritorna), basta che si abolisca nell'articolo in di-

scorso tutto ciò che riflette quel rinvio che si ordina perchè si giudichi nuovamente in merito

Tutti quelli che conoscono, come conosce l'onorevole Senatore De Foresta, la materia della cassazione, riconosceranno facilmente che quando vi ha incompetenza od eccesso di potere essa annulla la sentenza senza rinvio; le parti ritornano all'occorrenza alla stessa Corte che si dichiarò incompetente, onde riconosca la sua competenza, ma ciò si opera naturalmente senza quel rinvio legale che porta a intavolare un nuovo giudizio nel merito; dunque io credo che siamo perfettamente d'accordo, e colla disposizione di diritto e colle cose già votate per sopprimere gli ultimi membretti dell'articolo in discussione, e riconoscere che il membretto precedente già votato si giustifica col dire che la massima ivi enunciata si riferisce all'incompetenza od all'eccesso di potere.

Senatore **Farina**. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Dirò una sola parola: mi pare che il primo membretto si debba conservare. Quando il Consiglio di Stato avrà dichiarato che la Corte è competente, e torni la causa davanti alla Corte dei conti, deciderà a sezioni riunite sì o no?

Ecco dunque una questione sulla quale è necessario di spiegarsi.

Senatore **Cibrario**. Continua il primo giudizio.

Senatore **Farina**. No, perchè è annullato colla cassazione della prima sentenza.

Presidente. Prima di metterla ai voti, rileggerò la penultima parte di quest'articolo (*V. sopra*).

Chi approva questa parte dell'articolo voglia sorgere. (Dopo prova e controprova è soppressa).

Leggerò l'ultima parte dell'articolo per metterla ai voti (*V. sopra*).

(Non è approvata).

Sono per conseguenza sopresse queste ultime due parti dell'art. 42.

Senatore **De Foresta**. Io credo non aver bisogno di dichiarare che non insisto per l'aggiunta da me proposta a quest'articolo. Essendo stati soppressi i due ultimi periodi del medesimo, essa non ha più motivo di essere.

Presidente. Essendo ritirata questa proposta, non resta che da mettere ai voti l'intero articolo che fu votato per parti.

(Approvato).

Art. 43.

« L'Agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

- « a) Vi sia stato errore di fatto, o di calcolo;
- « b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- « c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione.

« Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io credo che sovra due punti relativi a quest'articolo, sia opportuno che noi rivolgiamo la nostra attenzione.

L'uno concerne la decorrenza del termine di tre anni che quest'articolo stabilisce per l'esercizio dell'azione di revocazione.

Esaminando in complesso dell'articolo voi osserverete che non è determinato il punto da cui questo termine debba decorrere.

È bensì stabilita nell'articolo precedente la decorrenza del termine concesso in materia conforme, cioè nei ricorsi di annullamento. Si dice nell'articolo ora votato che il termine di tre mesi decorrerà dalla notificazione della decisione, ma nulla di simile nè di relativo è detto nell'art. 43 che ora esaminiamo. Importa quindi di riempire questa lacuna. Essa non esisteva nell'articolo corrispondente del progetto votato dalla Camera elettiva, cioè nell'art. 45. Infatti alla fine di quell'art. 45 si trova una disposizione la quale riassumendo i diversi casi di ricorso per revocazione, stabilisce che nei primi due casi il termine decorre dalla notificazione della decisione, nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria.

Questa disposizione la quale non si trovava nel primitivo progetto del governo, è stata opportunamente aggiunta dalla commissione della Camera elettiva che fu incaricata di esaminare questa legge.

L'altro punto che io dicevo degno di osservazione riguarda un quarto caso di revocazione. Esso si riferisce alle decisioni pronunciate sovra falsi documenti.

Questo caso è bensì ammesso anche nel progetto ministeriale, ma in modo molto più ristretto.

Quel progetto l'ammette soltanto in riguardo al pubblico Ministero; con un'evidente ragione di giustizia, a mio avviso, l'ufficio centrale l'ha esteso a tutte le parti, e ne ha fatto così un motivo comune ed ordinario di revocazione.

Ma, ciò posto, parmi che ne debba essere conseguenza naturale che anche questo caso sia collocato nel progetto dell'ufficio centrale in modo principale, e non incidentale, come giace nel progetto ministeriale, così che figuri sulla medesima linea, per così esprimermi, cogli altri mezzi di revocazione ammessi dalla legge.

Perciò io crederei che, dopo i capoversi a b e dell'articolo 43 se ne abbia da aggiungere un altro segnato d il quale dica: « Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi. »

Aggiunto così questo caso di revocazione occorre di ristabilire l'ultima alinea dell'articolo del progetto ministeriale che ebbi testè l'onore di accennare, però modificandolo in modo, che comprenda pure il caso della

rivocazione proposta per la ricognizione della falsità dei documenti su cui emanò la decisione.

Per raggiungere questo scopo io proporrei che si collocasse al fine dell'articolo una disposizione così concepita. « Nei primi due casi, (che sono quelli di errore di fatto o di calcolo o di omissione o di doppio impiego), il termine decorre dalla notificazione della decisione, negli altri due, (cioè, l'uno del rinvenimento di nuovi documenti, e l'altro della ricognizione che la decisione fu pronunciata sopra documenti falsi) dal giorno in cui si rinvennero i documenti, oppure se ne riconobbe la falsità, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria ».

Prego il Senato di voler adottare questa doppia aggiunta che ho l'onore di sottoporli.

Presidente. Abbia la bontà di mandarmi il suo emendamento completamente redatto.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Le osservazioni dell'onorevole Senatore **Vigliani** possono avere qualche gravità, e per non fare una discussione che sarebbe nel momento molto avviluppata e che si prolungherebbe forse al di là di quello che il Senato potrebbe desiderare, io proporrei che quest'emendamento fosse rinviato all'ufficio centrale, il quale in principio della tornata di domani presenterebbe o l'articolo modificato, o farebbe le sue osservazioni sopra le parti del medesimo che crederrebbe di accettare e sopra quelle che crederrebbe di non poter accettare.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **De Foresta.**

Senatore **De Foresta.** Posto che l'onorevole relatore dell'ufficio centrale domanda che quest'articolo sia rinviato all'ufficio centrale medesimo per deliberare sugli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore **Vigliani**, che sembrano veramente molto gravi, io accennerò fin d'ora all'intenzione che aveva di proporre un'aggiunta a quest'articolo medesimo, acciocchè l'ufficio centrale possa farsene carico.

L'aggiunta ch'io volevo proporre tenderebbe a dichiarare che l'ammissione della rivocazione della decisione della Corte dei conti non abbia effetto che per la parte dei conti attorno alle quali fossero stati giustificati o l'errore di calcolo, o l'ommissione o il doppio impiego.

Nella legge francese, ed anche nel Belgio, invece di accordarsi la rivocazione delle decisioni della Corte dei conti nei casi di errore di fatto, doppio impiego o di omissione, si dice, che la Corte, non ostante la sua decisione potrà sempre, finchè vi sia prescrizione, ammettere la revisione dei conti per riparare gli errori ed omissioni che fossero occorsi; dal che deriva naturalmente, e fu stabilito dalla giurisprudenza, che in questo caso è riveduta la sola parte del conto, a cui sia riferibile l'errore o l'ommissione: mentre se si lascia quest'articolo nei termini in cui è concepito, può derivarne che per un errore, che sia accaduto in una parte d'un conto, cada intieramente la decisione con tutti gli effetti della medesima.

Io vorrei pertanto giacchè si introduce l'azione per la revoca della decisione, che si riproducesse in questo articolo la disposizione che trovasi nell'art. 558 del Codice di procedura civile, in cui si dice che se la sentenza, contro della quale siasi promossa la domanda di revoca, contiene diversi capi, o diverse disposizioni, non si fa luogo che alla revoca della parte stata impugnata.

Io prego l'ufficio centrale a voler ritenere questa osservazione e farsene carico nella relazione che sarà per fare domani al Senato ove la sua istanza di rinvio sia accolta.

Presidente. Interrogo l'ufficio centrale se accetta pure che gli sia rimandata l'aggiunta del Senatore **De Foresta** per prenderla egualmente in esame colla proposta **Vigliani**.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio accetta.

Presidente. Domando al Senato se approva che queste due proposte siano rimandate all'ufficio centrale che si incarica di esaminarle, e di presentarne quindi una combinata relazione.

Chi è di quest'avviso sorga.

(Approvato).

Viene ora l'art. 44.

Art. 44.

« Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente, la rivocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza del Pubblico ministero in contraddittorio dell'Agente contabile. »

(Approvato).

Art. 45.

« Dopo il termine di tre anni, potrà essere rivocata la decisione nel solo caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi. »

Senatore **Des Ambrois.** È necessario di sospendere la discussione di questo articolo in seguito al rinvio fatto all'ufficio centrale degli emendamenti proposti all'articolo 43.

Presidente. Si intende perciò sospeso l'articolo 45 perchè connesso coll'altro, e su di ciò non credo sia neppure il caso di interrogare il Senato.

Leggo ora l'art. 46.

Art. 46.

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'Agente contabile. »

Pregherci l'ufficio centrale di dirmi se intende che rimangano le parole: « a cura del Pubblico ministero. »

Senatore **Des Ambrois.** Si intende il consigliere che fa le funzioni del Pubblico ministero.

Presidente. Il dubbio che poteva esserci veniva da che all'articolo 37 si era soppressa l'indicazione del mezzo di trasmissione.

Senatore **Alfieri.** Desidererei sapere se si intende

che sarà trasmessa ogni decisione della Corte o soltanto quelle in materia contenziosa.

Se non sono queste sole, non vedo come il Pubblico ministero possa intervenire, poichè dalla legge stessa non è richiesto il suo intervento, se non quando si tratti di materia contenziosa.

Senatore Des Ambrois. Si tratta delle sole decisioni in materia contenziosa, non di altre, ed è per queste che il Pubblico ministero vi ha ingerenza.

Presidente. L'ufficio centrale mantiene per conseguenza la redazione dell'art. 46 come sta:

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente contabile. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 46.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 47.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni. »

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pernati.
Senatore Pernati. Il Senato ha potuto rilevare che questo articolo è diverso da quello del Ministero.

L'articolo del Ministero è il 48 e dice:

« Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva delle decisioni della Corte.

« Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni. »

L'ufficio centrale non ha potuto accettare questo articolo del Ministero, perchè portava uno sconcio nella nostra legislazione.

Infatti il Senato ha già votato qualche articolo dal quale risulta che i Consigli di prefettura decidono dei conti delle province, dei comuni, delle Opere Pie.

Essi, in coerenza ai principii generali, fanno eseguire le loro sentenze.

Nel caso invece della Corte dei conti, si sarebbe veduta una anomalia, in quanto che la Corte dei conti doveva mandare le sue sentenze per la loro esecuzione ai Tribunali civili ordinari.

Non ha creduto, come dico, l'ufficio centrale di poter ammettere questa anomalia, ed è perciò che ha modificato l'articolo nei termini in cui si trova concepito, e che stanno sotto gli occhi del Senato.

Però vennero fatte all'ufficio centrale officiosamente alcune osservazioni sulla sua proposta, ed a seguito di ciò si è creduto di variarla, col mantenere il principio in sostanza che noi volevamo, quello cioè di escludere la ingerenza dei Tribunali civili ordinari per l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti; e nel medesimo

tempo si sarebbe provveduto anche se si vuole ad una maggior facilitazione con un decentramento di queste materie, deferendo le decisioni sulle opposizioni all'esecuzione delle sentenze ai Consigli di prefettura senza farle ritornare alla Corte dei conti, salva sempre però la giurisdizione della Corte stessa per pronunziare sulle difficoltà di interpretazione che potessero sorgere.

E perciò avrebbe redatto quest'articolo da sostituirsi a quello in discorso, nei termini seguenti: « Spetterà ai Consigli di prefettura il provvedere sulle opposizioni agli atti di esecuzione delle decisioni della Corte, secondo le norme proprie dei loro giudizi.

« È però riservato alla Corte il pronunziare sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. »

Con ciò credo, che la cosa sia abbastanza chiara e l'ufficio centrale spera che il Senato vorrà adottare questa nuova redazione.

Presidente. Debbo rileggere la nuova redazione proposta dall'ufficio centrale all'art. 47. (*V. sopra*).

Con ciò verrebbe però intero sostituito questo articolo a quello primitivamente proposto dall'ufficio centrale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io esprimerò una mia opinione personale al Senato su questa nuova redazione dell'articolo.

Credo che la sostituzione proposta dall'ufficio centrale, che mira a dare l'esecuzione e l'interpretazione delle opposizioni fatte alle decisioni della Corte dei conti non più ai Tribunali ordinari, come aveva stabilito il progetto ministeriale precedente, ma ai Consigli di prefettura, muova forse da una legge che già era stabilita in Piemonte, la quale dava delle competenze in simili materie ai consigli di prefettura. Questa legge però non vige, io credo, in tutte le altre province del Regno; ma sarà luogo forse in seguito a disputare se debba o no estendersi.

Io per massima debbo confessare che sono alieno assai dall'attribuire e per conseguenza anco dall'estendere le attribuzioni contenziose dei Consigli di prefettura; perchè a me pare che in tempi costituzionali e in tempi d'ordini liberi come sono i nostri, tutti i giudizi, qualunque forma abbiano, quando sono contenziosi, debbono essere portati avanti i Tribunali muniti di quelle garanzie che il sistema costituzionale vuole, cioè l'indipendenza dei magistrati e la inamovibilità. Perlocchè lo estendere la giurisdizione dei Consigli di prefettura, che hanno funzionari nè indipendenti nè inamovibili, credo sia cosa pericolosissima.

E questo, mi si permetta il dirlo, uno dei vizi che si è infiltrato nei sistemi costituzionali moderni basati sul sistema francese; imperocchè in Francia dopo la restaurazione accadde che si innestò alle istituzioni costituzionali l'ordinamento del potere amministrativo stabilito da Napoleone I, quando il Governo era assoluto e dittatorio, e molte attribuzioni si tolsero all'autorità

giudiciaria per darle all' autorità amministrativa: e questo innesso, credo io, fu fatale assai alla costituzione francese ed alla sua durata; la monarchia che venne dopo l' impero risentì molti inconvenienti da non aver separato ciò che apparteneva al sistema napoleonico, da ciò che era proprio e contemporaneo all' idole dei governi costituzionali. Se invece di dare una larga estensione all' amministrazione contenziosa la Francia avesse dopo il 1814 dato maggiore ampiezza alle giurisdizioni ordinarie, quelle garanzie che non trovò nei poteri amministrativi e che condussero la monarchia costituzionale alla sua rovina, le avrebbe probabilmente trovate nell' autorità giudiciaria.

Quindi mi dispiace che nel sistema che va ad inaugurarsi ora con una legge sulla Corte dei conti, la quale sarà normale per tutto il regno d' Italia, noi invece di seguire i principii, che per me sono i migliori, cioè di allargare la giurisdizione dei Tribunali ordinari a preferenza degli amministrativi, adottiamo una disposizione la quale ci rinvia ad un potere il quale è composto di persone rispettabili e sapienti, ma che non costituiscono un Tribunale provvisto di quelle garanzie che sono oggi necessarie per la più imparziale decisione degli affari contenziosi. Sarei perciò di parere che fosse preferito l' articolo dell' antico progetto ministeriale a quello ora proposto dall' ufficio centrale.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Io non seguirò l' onorevole sig. Ministro nella discussione teorica dell' adozione o non del contenzioso amministrativo, nè della sua eccellenza nè degli effetti che possa aver prodotto in altri paesi.

Io ho fatto notare, circa a quest' articolo, che bisogna mettere la legge d' accordo con se stessa. Ora abbiamo all' art. 33 già votato, che la Corte dei conti pronuncia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura, intorno ai giudizi di conti di loro competenza; abbiamo nella legge comunale e provinciale ormai estesa a tutta Italia, la competenza dei Consigli di Prefettura a questo riguardo; perciò credo che avendo, come non si può a meno, ammesso questo principio, bisogna coordinarlo anche colla giurisdizione della Corte dei conti.

Sarebbe un assurdo che il Consiglio di prefettura che giudica in prima istanza promuova in contenzioso amministrativo l' esecuzione delle sue sentenze; e che in appello avanti alla Corte dei conti l' esecuzione di questo secondo giudizio della Corte, che è un complemento del primo, debba essere devoluta ai Tribunali civili ordinari. È per ciò che noi abbiamo proposto di porre d' accordo queste disposizioni, ed io spero che l' evidenza di queste ragioni sia tale da persuadere il Senato ad accogliere la nostra proposta.

La questione del contenzioso amministrativo rimane intatta. Nell' altro ramo del Parlamento è stato presentato un progetto a questo riguardo; quando verrà a discutersi questa radicale riforma, sarà il caso di pren-

dero ad esame tutta la nuova legislazione in questa materia; naturalmente tutte le leggi che vi hanno tratto saranno modificate, ma introdurre qui un principio il quale porta una vera dissonanza coi precedenti per riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti, parve tal cosa, dissi, che non si poteva fare, epperò pregarvi il signor Ministro di non insistere a questo riguardo nel voler far ripristinare l' articolo del progetto ministeriale il quale veramente non mi pare sia accettabile.

Senatore **Poggi**. Cedo la parola al Senatore Farina.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io avrei parlato nello stesso senso del signor Ministro.

Prima di tutto io non so come si chiameranno a decidere i Tribunali del contenzioso ove non havvi giurisdizione contenziosa amministrativa.

In secondo luogo io osservo che il motivo che giustifica i Tribunali del contenzioso amministrativo, si è quello di non ritardare l' azione governativa; ora siccome nell' esecuzione di una sentenza, resa contro un contabile, non sussiste il motivo del possibile ritardo dell' azione governativa, non vedo in massima quale inconveniente vi possa essere a demandare questa parte ai Tribunali ordinari.

Ma si dice, che vi sarebbe qualche screzio con quello che è già votato.

In questo caso, io quantunque non sia completamente convinto di questo screzio, opinerei che si rimandasse questa parte all' ufficio centrale, affinché vedesse (posto ch' è già un' altra parte che gli è rimandata) di riformarla intieramente, non allontanandosi dalla massima generale, di non estendere la giurisdizione dei Tribunali amministrativi al di là della necessità di non ritardare l' azione governativa che è la massima fondamentale dei Tribunali amministrativi; in secondo luogo, coordinarla in modo che la legge possa funzionare anche là dove il contenzioso amministrativo non esiste, come per esempio in Toscana.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L' ufficio centrale accetta il rinvio.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette il rinvio anche di questo articolo 47.

(Approvato)

Quest' articolo 47 è rinviato all' ufficio centrale insieme cogli art. 43, 45.

TITOLO TERZO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 48.

« Con Regio Decreto, a proposizione del Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

« a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

« b) Le norme da seguirsi per la verificaione e per lo accertamento dei conti dell'Amministrazione. (Approvato).

Art. 49.

« La Corte dei conti determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nello esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

« Il Presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle apese d'ufficio, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 50.

« Dal 1 aprile 1862 le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite, la Gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del Regno, e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffici di riscontro di cui all'articolo 17. »

Ministro delle Finanze. È evidente che la legge non può porsi in esecuzione al 1 aprile 1862; per altra parte sarebbe anche pericoloso il fissare un'altra epoca ed inserire il 1 maggio o il 1 giugno. Io proporrei di sostituirvi una frase generica cioè: « dal giorno della promulgazione della legge, le Corti dei conti, ecc. sono abolite, » imperocchè la legge si promulgherà allorquando il regolamento, o tutto quanto occorre per la sua esecuzione, sarà ultimato. Questa è una prima proposta.

Ne farei una seconda, e sarebbe di sopprimere alla fine dell'art. le parole: « e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffici di riscontro di cui all'articolo 17. »

Infatti questi uffici di riscontro sono già in vigore fin d'ora, e parrebbe una contraddizione il mettere qui l'epoca in cui essi hanno da essere messi in vigore. L'art. 17 dice che gli uffici di riscontro ci hanno da essere. È meglio quindi lasciare ciò alla responsabilità ministeriale.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio accetta tutte e due le modificazioni.

Presidente. Rileggo allora l'articolo con queste modificazioni.

Art. 50.

« Dal giorno della promulgazione della presente legge, le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite, la Gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del Regno. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 51.

« Con Decreti Regi, a proposizione del Ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

« Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno a suo tempo depositate negli archivi della Corte dei conti.

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorran nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge. »

(Approvato).

Rimangono adunque in sospenso i tre articoli, 43, 45, 47, sui quali l'ufficio centrale si è riservato di esporre la sua opinione nella seduta di domani.

Ora verrebbe, secondo l'ordine del giorno che si era indicato ieri, la discussione del progetto di legge sulla tassa di registro.

Prima di tutto pregherei gli onorevoli Senatori a voler domani essere solleciti, perchè in principio della seduta si dovrà probabilmente venire allo squittinio segreto su questo progetto di legge. Io non dubito che i Senatori procureranno di essere presenti al tocco, perchè sarebbe disdicevole di veder sospesa per qualche tempo la votazione finale di questa legge.

Ho detto che l'ordine del giorno indicato ieri avrebbe portato la discussione sulla tassa di registro. Il Senatore Lauzi aveva fatto istanza sul principio della seduta perchè si portasse in questa stessa adunanza la discussione del progetto di legge relativo alla concessione di una pensione alla vedova Grasselli.

Senatore Araldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Araldi. Volevo già sorgere per appoggiare la proposta dell'onorevole mio collega Senatore Lauzi, quando la pronta risposta del Presidente mi consigliò a riservarmi di prendere la parola più tardi; ed ora la prendo per pregare il Senato a voler accondiscendere alla proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, considerando le ristrettezze della famiglia Grasselli, alla quale, anche perchè della mia città, in particolar modo mi interessa.

Presidente. Questa relazione è stata distribuita solo ieri, ma il Senato può prescindere da quanto stabilisce il regolamento; farò osservare inoltre che non vi sarebbe più che una breve ora di tempo per intraprendere la discussione sulla legge della tassa di registro.

Interrogo quindi il Senato se vuole passare immediatamente alla discussione del progetto di legge relativo alla pensione alla vedova Grasselli.

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA
CONCESSIONE DI UNA PENSIONE ALLA VEDOVA
DELL'ISPETTORE DI QUESTURA AVVOCATO ANTONIO
GRASSELLI.

(V. atti del Senato N. 125).

Presidente. Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla concessione di una pensione alla vedova dell'ispettore di Questura avvocato Antonio Grasselli.

Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

Non domandandosi la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« A Francesca Mombelli, vedova dell'avvocato Antonio Grasselli, morto in Bologna in causa delle sue funzioni d'ispettore di Questura, è assegnata sull'Erario nazionale, a cominciare dal giorno 30 del mese di ottobre 1861, la pensione di lire mille seicento annue. »

(Approvato).

Art. 2.

« Nel caso di morte della detta vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la pensione sopra assegnata sarà reversibile per lire 800 alla figlia Maria Rosa Grasselli, nata il 23 gennaio 1846 finchè rimanga in stato nubile. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto; dopo si scioglierà la seduta, rinnovando ai signori Senatori la preghiera di essere diligenti per la seduta di domani.

(Il Senatore, *Segretario*, d'Adda fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	88
Favorevoli . .	85
Contrarii . .	3

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

XCIX.

TORNATA DEL 12 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti* — *Approvazione degli articoli, 43, 45 e 47 riformati dall'ufficio centrale d'accordo coi proponenti le modificazioni rinviategli nella seduta precedente* — *Votazione dell'intero progetto* — *Discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro* — *Discorso del Senatore Vacca in favore del progetto* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Martinengo, fornite dal Ministro delle finanze* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli 1 e 2* — *Emendamento dell'ufficio centrale all'art. 3 combattuto dal Commissario Hejto Duchoqué e sostenuto dal Senatore Vacca* — *Adozione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 3, non che degli articoli 3 e 4* — *Dichiarazione ed istanza del Regio Commissario sulla modificazione dell'ufficio centrale all'art. 5* — *Risposta del Senatore Farina* — *Approvazione dell'art. 5* — *Soppressione dell'art. 6* — *Adozione degli articoli 7 al 9* — *Osservazione del Regio Commissario sulla modificazione all'art. 10* — *Risposta del Senatore Arnulfo (relatore)* — *Considerazioni al riguardo dei Senatori Cibrario, Farina, Mameli, Taverna e Regio Commissario* — *Proposta del Senatore Mameli combattuta dal Senatore Arnulfo (relatore)* — *Adozione delle prime quattro parti dell'art. 10* — *Rejezione della modificazione al detto articolo dell'ufficio centrale* — *Adozione della proposta Mameli alla quinta parte dell'art. 10 e della parte stessa, nonchè degli articoli 11 e 12* — *Dichiarazione del Regio Commissario* — *Adozione dell'articolo 13 colla modificazione propositavi dal Regio Commissario e degli articoli 13 e 14 cogli emendamenti del Senatore Mameli, nonchè degli articoli 15, 16 e 17* — *Osservazioni e proposte del Regio Commissario sull'articolo 18* — *Risposta del Senatore Arnulfo* — *Approvazione delle tre prime parti dell'art. 18* — *Proposta alla prima parte del n. 3 dell'articolo mentovato 18 del Senatore Cotta* — *Dichiarazione al proposito del Senatore Arnulfo* — *Approvazione di questa parte e delle successive sino all'linea 5 del numero 10 del detto articolo* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Corsi sull'linea 6 del numero 10 forniti dal Senatore Arnulfo* — *Proposta in ordine allo stesso alinea del Senatore Martinengo, combattuta dal Senatore Arnulfo* — *Ritiro della proposta Martinengo* — *Proposta del Senatore Poggi, ministro, accettata dall'ufficio centrale* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Lauzi sul mentovato alinea, e date dal Senatore Arnulfo* — *Adozione dell'linea e dei successivi 6 e 7* — *Sospensione dell'8* — *Approvazione del 9 e 10 e dei successivi numeri del summentovato articolo 18.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, d'agricoltura industria e commercio ed il Ministro senza portafogli, Senatore Poggi ed il Regio Commissario Duchoqué; più tardi interviene pur anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda**. Legge tre lettere dei Senatori Porro, Sella e Gozzadini, colle quali per motivi cbi di famiglia e cbi di salute chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

La parola è al Senatore Cibrario relatore dell'ufficio centrale, per far conoscere il risultato del rinvio fatto ieri all'ufficio medesimo degli articoli 43, 45 e 47.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale coerente al voto espresso dal Senato, si è riunito questa

mattina per esaminare gli emendamenti proposti dai Senatori Vighiani, De Foresta e Farina.

Invitati gli onorevoli proponenti ad intervenire nel seno dell'ufficio centrale, ha concordato con essi la seguente redazione:

Riguardo all'art. 43, ecco qual essa sarebbe:

« L'agente contabile ha diritto a ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni » come sta nell'articolo. Ma dopo il membretto c si è aggiunto un altro membretto d;

« Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi ».

Dopo l'ultimo membretto dell'articolo mentovato 43 che comincia: « Il giudizio di revocazione ecc. », si è aggiunto il seguente alinea:

« Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione delle decisioni; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuta a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti; salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria. »

Si è quindi soppresso l'articolo 45 che non trovava più luogo, e si è surrogato con un altro che costituisce l'emendamento proposto dal Senatore De Foresta:

« La revocazione della decisione non è fatta che per la parte del conto dichiarata erronea e per le susseguenti rettificazioni.

Presidente. E sopra l'art. 47, che era stato parimente rinviato?

Senatore Cibrario, *Relatore.* Quando siano votati questi due articoli, parlerò sul 47, sul quale ci siamo parimenti accordati coll'onorevole proponente mediante una lieve modificazione, di cui informerò a suo tempo il Senato.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sull'articolo 43 secondo l'ultima redazione proposta dall'ufficio centrale, lo rileggo per metterlo ai voti.

« L'agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

- « a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- « b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- « c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione;
- « d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

« Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

« Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuta a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti; salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria ».

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi. (Approvato).

Viene ora l'articolo 45.

L'ufficio centrale, d'accordo col signor Senatore De Foresta, l'ha riformato nel modo seguente:

« La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea, e per le susseguenti rettificazioni ».

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 47, sul quale accordo la parola al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario, *Relatore.* L'ufficio centrale senza entrare nel merito delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Poggi in ordine al contenzioso amministrativo, considerando che questi Tribunali del contenzioso amministrativo non sono stabiliti dappertutto, ha in conseguenza creduto conveniente di tornare alla sua primitiva redazione con una leggiera variante, per modo che l'art. 47 si troverebbe redatto nei seguenti termini:

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti ».

Ha considerato l'ufficio centrale che per la maggior parte dei casi i reliquati dei tesoriери sono constati dei tributi non rappresentati.

L'ufficio centrale prega il Senato a considerare che con questa disposizione non si accrescono punto i privilegi fiscali; si tratta solamente di applicare all'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite per la riscossione dei tributi diretti; e siccome dappertutto ci saranno necessariamente mezzi e forme stabilite dalle leggi per la loro riscossione, questa variazione non incontra l'ostacolo che era stato avvertito quando si era creduto di attribuire ai Consigli di prefettura l'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, leggerò l'articolo 47, nella conformità espressa dall'ufficio centrale.

L'articolo 47 rimarrebbe così concepito:

Art. 47.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti. « Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni ».

Metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto, e prego il Senatore D'Adda di voler fare l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, D'Adda fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	87
Favorevoli	80
Contrarii	7

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA TASSA DI REGISTRO.

(V. atti del Senato N.107).

Presidente. Secondo l'ordine del giorno verrebbe ora in discussione il progetto di legge per la tassa di registro.

Il Senato dispenserà, credo, il Presidente dal dare lettura dei 110 articoli del progetto...

Voci varie. Sì, sì.

Presidente. In allora apro la discussione generale su questo progetto, ed accordo la parola al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Signori Senatori. La legge che abbiamo a discutere forma parte di un sistema di nuove imposte da far comuni alle varie parti d'Italia, epperò l'interesse dell'argomento mi muove a presentare al Senato talune considerazioni generali, forse non indegne di una qualche attenzione.

La necessità di imporre la fortuna pubblica francamente, arditamente e su larga scala, è tale necessità che non si discute, perocchè sta essa nella coscienza di quanti sinceramente vogliono l'Italia. E bisogna in verità sapere guardare in viso la situazione economica e politica quale si presenta senza timori e senza illusioni.

Noi siamo di fronte ad un disavanzo non lieve, il quale indarno potremo colmare chiedendo qualche cosa al credito; poichè il credito spossato non ci risponderebbe; noi abbiamo necessità, e stringente necessità, di spingere l'armamento nazionale, imperocchè le armi anzitutto e non disgiunte dal senno e dalla temperanza, e dalla concordia, potranno condurci quando che sia al compimento dei nostri destini.

Pari necessità abbiamo di promuovere il lavoro nazionale e le opere ferroviarie come doppio strumento e di sussistenza alle classi faticanti, ed eziandio come cemento vero e sostanziale dell'unificazione degli interessi materiali.

Poste adunque codeste necessità, rimarrà dimostrato l'irrecusabile bisogno di chiamare in soccorso la leva delle imposte, il bisogno di fare appello a tutti quanti sono i popoli d'Italia, chiedendo il concorso ai carichi dello Stato, chiedendo quei sacrifici che dovranno sopportare ai grandi fini nazionali, quei sacrifici dei quali, lasciatemelo dire, questo nobilissimo Piemonte diede imitabile esempio in tutto questo periodo di apparecchio del nazionale riscatto.

Ed io tengo fede fermissima che le province nuove risponderanno non repugnanti anzi volenterose a questo appello.

Vi risponderanno, e aggiungo, impareranno dai popoli subalpini la virtù del sacrificio, vi risponderanno, ma voglio aggiungere, domanderanno ancora un corrispettivo, e quale è desso? Quale è questo corrispettivo?

Invocheranno le popolazioni di tutta quanta l'Italia, e non voglio tacerlo, più fortemente le popolazioni me-

ridionali, come quelle che per le condizioni eccezionali sono travagliate da mali infiniti, invocheranno un'amministrazione vigile, sagace, operosa; invocheranno un potere serio e forte, il quale, o Signori, abbia potestà di far camminare la libertà, il progresso in compagnia dell'ordine.

Io non parlo certo nè di quell'ordine stigmatizzato da Tacito, nè dell'ordine di Varsavia. Lascio questi trofei al dispotismo. Ma parlo bensì di quell'ordine che assicura, fortifica e consolida la libertà, la rende possibile, la salva dalle esagerazioni e dagli eccessi che potrebbero farla perigliare. Domanderanno un corrispettivo, o Signori, in quell'indirizzo il quale nella partecipazione ai benefici e alle considerazioni sociali si mostra sempre alieno da tutto ciò che potrebbe accennare a distinzioni, a preminenze, ad esclusivismo che potrebbe turbare le menti, ed insinuare certe opinioni, certe ubbie irritanti e funeste. Infine chiederanno pure, e credo a buon diritto, che avendosi a sobbarcare a nuovi balzelli, il Governo, nell'atto che aggrava la condizione dei contribuenti, riversi pure i compensi e beneficii mercè una cresciuta vita industriale, aprendo nuove sorgenti alla ricchezza pubblica.

In queste condizioni adunque io mi penso che potremo francamente e sicuramente entrare nella via delle nuove imposte.

Dimostrata la necessità delle nuove tasse, rimane però la questione dell'ordinamento migliore da recarle in atto in tal guisa da renderle il meno che si potrà gravose e dure.

Io non ricorderò qui i principii fondamentali di un buon sistema di tasse, l'uguaglianza, la proporzionalità, la giustizia.

Dirò bensì che nella scala progressiva delle tasse conviene che il Governo prima di spingere le tasse a quell'estremo limite che va a colpire le classi faticanti, il lavoro, il salario e le supreme necessità della vita, abbia il debito di trovare la materia imponibile primamente nel superfluo, nei raffinamenti del lusso, nella proprietà immobiliare e nella ricchezza mobile, sotto ogni forma, nell'industria e nel commercio, e finalmente in tutti gli atti traslativi di proprietà, nelle transazioni della vita civile. Imperocchè io reputo, che il principio razionale delle imposte stia nell'idea che l'imposta rappresenti propriamente il prezzo della protezione sociale. Dunque è giusto che paghi più chi di questa protezione fruisce meglio.

E quando questo principio sarà spinto alle sue ultime conseguenze, allora forse sarà pure riabilitata l'idea dell'imposta progressiva, quell'idea che so che scandalizza molti e sveglia molte diffidenze, diffidenze secondo me ingiuste, perchè dovrebbero pur sapere gli avversari dell'imposta progressiva che essa ebbe a propugnatori statisti ed economisti illustri, fra i quali mi piace citare e il Montesquieu, e il fondatore della scienza economica Adamo Smith, e il continuatore di esso Giovanni Battista Say, per tacere di altri economisti odierni.

Premesse queste idee generali, o Signori, io veggio che lo schema di legge relativo alle imposte sui contratti, sullo eredità, e sugli atti giudiziarii discusso e votato dall'altro ramo del Parlamento si è poi presentato al Senato ed ha formato il soggetto di studii pazienti, di diligente esame dell'ufficio centrale; e piacermi rendere una testimonianza di lode all'accurata e limpida relazione dell'ufficio centrale che torna a gran lode dell'ufficio medesimo. Torna a gran lode, io diceva, dell'ufficio centrale, imperocchè io vorrei ormai che si sgombrasse un'ingiusta pretensione che veggio sorgere nella mente di alcuno, cioè che il Senato in fatto di leggi d'imposte non debba andare per lo sottile; debba guardarsi da certe investigazioni troppo minuziose, debba quasi fare atto di fede in fatto d'imposte solo perchè questa prerogativa è devoluta alla Camera Elettiva.

Riconosco volentieri nella Camera Elettiva la prerogativa del voto delle imposte, ma d'altra parte non dovrebbesi dimenticare che ogni atto legislativo è l'emanazione dei tre poteri; non si avrebbe a dimenticare che se nei giudizi ordinarii del mio e del tuo il doppio grado di giurisdizione è riguardato come la più solida delle garanzie, quanto sarà maggiore questo interesse ove si tratti di atti legislativi!

Infine io sono certo di interpretare il sentimento di questo illustre consesso, quando affermo che il Senato non rinnegherà mai la sua missione, non vorrà mai rassegnarsi all'ufficio di una Corte di registrazione.

Ma fatte queste considerazioni io credo per altro che bisognerà tener pure in gran conto la situazione eccezionale in cui versiamo. Questa situazione ci avverte che verando l'azienda pubblica in così gravi strette, ogni giorno, ogni ora che fugge è un danno sensibilissimo all'erario; ci fa scapitare nel credito europeo, toglie al Governo i nervi; è una questione che sarei per dire di vita o di morte.

Adunque questo ci impone il dovere di procedere con alquanto correttezza nella discussione di questa legge. Andremo man mano svolgendo le nostre opinioni rispetto ai vari emendamenti che l'ufficio centrale ha insinuato in essa.

Dirò anticipatamente che io ne trovo alcuno che tende a colmare certe lacune: altri che vi portano una maggior correttezza di redazione, altri che hanno migliorato i metodi e le norme delle tassazioni, altri che hanno il vantaggio di averle armonizzate con quelle parti della legislazione civile che determinano gli effetti giuridici degli atti colpiti appunto da questa legge di registro.

Or bene io credo che avremo a procedere con una tal quale misura nell'esame di codesti emendamenti. Ove ci incontreremo in taluni che veramente ci appaiano giustificati da gravi considerazioni, o che tendano ad evitare sconci gravissimi, confido che il Senato non vorrà punto esitare ad accoglierli. Saremo, io lo spero, più remissivi ove si tratterà di quei tali emendamenti, i quali quantunque potessero servire a portare

nella legge una maggiore perfezione, pur tuttavolta, fatta ragione dei gravi motivi d'urgenza, prudenza vorrà che si rimandino o ad una futura revisione della legge ovvero alla parte regolamentare.

Questo adunque sarà il criterio che io credo doversi adottare dal Senato, e credo che mai sia stata così acconciamente applicabile la massima: che l'ottimo in molti casi è il nemico del bene.

Senatore **Martinengo**. Io non aggiungerò certamente parola per dimostrare la necessità di questa legge non che di tutte quelle che ci furono presentate, tendenti a rendere le nostre entrate sufficienti a sopportare i carichi dello Stato.

Ho veduto con molta soddisfazione il motto *economia* che l'onorevole signor Ministro delle finanze ha messo sulla sua bandiera.

L'economia fu già caldamente raccomandata non solo in questo ma anche nell'altro recinto, e credo che potrà essere mantenuta con maggiore e più efficace misura per l'avvenire.

Una sola domanda io mi permetto a questo proposito di fare prima di entrare nella discussione di leggi che si riferiscono a tasse od aumenti di tasse, ed è se l'onorevole signor Ministro delle finanze abbia in mente di attuare la percussione dell'imposta fondiaria come il Ministro a cui succede, il quale ne aveva già fatto anche qualche proposta alla Camera elettiva.

Io sarò felice di sentire che siano assicurate con questo modo le proprietà fondiarie di poter sostenere un aumento di tassa, il quale certamente peggiorerebbe di molto la loro già triste condizione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Debbo dichiarare che appena venni al Ministero fu mia somma cura di non ritardare neppure di un giorno, e per così dire, neppure di un'ora l'attuazione di tutte le leggi che si riferiscono ad imposte; epperò fin dal primo giorno in cui ebbe l'onore di comparire davanti al Parlamento, dichiarò il Presidente del Consiglio e aggiunsi anch'io che accetterò le leggi presentate dal mio predecessore, riservandomi solo di proporre alcuna modificazione.

Dichiarai ancora che io ho adottato questo sistema non solo per le leggi già presentate all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, ma anche per quelle delle quali il mio predecessore con una premura che io non posso abbastanza lodare aveva fatto intraprendere gli studi.

Io mi sono indirizzato a tutti i personaggi distintissimi i quali o hanno preso parte o ne prendono tuttora a questi studi, pregandoli a volere non solo continuare a prestare l'opera loro, ma, se era possibile, se pure il loro zelo aveva bisogno di sollecitazione, ad accelerarla.

Venendo poi alla legge speciale della quale l'onorevole signor Senatore Martinengo ha fatto parola, debbo egualmente dichiarargli che mi sono raccomandato al-

l'onorevole signor Presidente della Commissione che ha per oggetto lo studio della percezione delle imposte, di fare in proposito uno schema di legge il quale possa al più presto possibile essere presentato al Parlamento.

Senatore **Martinengo**. Mi dichiaro soddisfatto delle parole dell'onorevole signor Ministro.

Presidente. Se nessuno domanda più parola, interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa).

TITOLO I.

Delle tasse di registro e delle norme generali per la loro applicazione.

« Art. 1. Gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*, a termini della presente legge.

« Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri ».

(Approvato).

« Art. 2. Le tasse di registro sono fisse o proporzionali, secondo la natura degli atti e dei trasferimenti ».

(Approvato).

« Art. 3. La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che non contengono né obbligazione, né liberazione, né condanna, né collocazione o liquidazione di somme o valori, né trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili o immobili.

« L'articolo 98 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa e la tassa per ciascun atto ».

A questo articolo l'ufficio centrale ha proposto un emendamento nei termini seguenti: « La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che non contengono né obbligazione, né liberazione, né collocazione di somme » e nel resto l'ufficio centrale ammette l'articolo ministeriale. Propone cioè di sopprimere le parole o *liquidazione*.

La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. La parola che l'ufficio centrale vi propone di sopprimere in quest'articolo si trova nella legge del registro francese e in quasi tutte le leggi italiane che hanno più o meno imitato la francese. L'ufficio centrale teme che questa parola possa portare duplicazione di tassa; che sopra alcuna somma liquidata si esiga diritto proporzionale dopo che già sulla stessa somma sia percepito per titolo di condanna.

La giurisprudenza francese non ha mai incontrato difficoltà nell'applicazione dell'articolo come è concepito in questo progetto, né si è mai verificata una duplica-

zione di tassa come teme l'ufficio centrale, tanto che io posso dire, che in massima io mi trovo d'accordo coll'ufficio centrale, perchè neppure io vorrei che da questa parola venisse duplicazione di tassa; ma credo che il pericolo non esista, e che possa essere utile altronde mantenere la parola *liquidazione*, per evitare il contrario pericolo di esazione non voluta.

Avviene talvolta che la liquidazione di somme si faccia dai Tribunali e non in forma di condanna, ma in forma di dichiarazione successiva alla condanna, ed in questo caso avviene che per la condanna si esige solamente un diritto fisso da imputarsi se volete nel diritto proporzionale da esigersi poi sulla somma liquidata,

Dirò che il dubbio se questa parola dovesse eliminarsi, venne anche nell'esame che fu fatto del progetto di legge del 1854, che oggi è legge vigente nelle antiche province. Nella detta relazione colla quale fu presentato alla Camera elettiva quel progetto, si disse che nella Commissione si era discusso se la parola *liquidazione* dovesse o non dovesse essere eliminata, ma la discussione aveva chiarito che il lasciarvela come vi fu lasciata, non aveva pericolo e trovava anzi questa congruità di applicazione.

Mi sono informato se nei sistemi di procedura delle diverse province si esemplifica sovente il caso di liquidazioni che si facciano separatamente dalle sentenze di condanna, ed ho verificato che ciò avviene molto frequentemente in specie nelle province meridionali dove dopo la condanna in genere si fa rinvio ad un giudice commissario per la liquidazione che si fa per semplice ordinanza, senza enunciazione né forma di condanna.

Quando adunque una condanna si riferisce a somme liquidate il diritto proporzionale si percepisce sulla condanna.

Quando si fa riserva di futura liquidazione, il diritto proporzionale si esige non sulla ordinanza in genere ma sulla ordinanza di liquidazione.

Che se la condanna in parte si riferisce a somme liquide, ed in parte facesse rinvio a futura liquidazione, in questo caso si devono esigere due diritti proporzionali; ma questi non sono duplicazione di tassa, perchè si riferiscono non ad una medesima somma, ma a somme diverse.

D'altronde se in pratica né in Francia né in Italia che io mi sappia questa parola ha portato difficoltà, né inconvenienti, mi pare che non vi sia ragione sufficiente di sopprimerla.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale non propone l'emendamento di cui si tratta nello scopo di eliminare dalla tassa qualche atto o provvedimento.

L'unico scopo che si propone, e si propone si è di togliere dall'articolo un vocabolo, che mentre a nulla giova agli interessi finanziari, può essere causa di percezione di diritti che nel pensiero del proponente della legge come in quello dell'onorevole Commissario regio

che la sostiene, non si volle con quest' articolo autorizzare.

Il medesimo come sta scritto colpirebbe ogni atto contenente liquidazione.

Ora tuttavolta che si presenterà in giudizio una liquidazione fatta da persone di ciò fare incaricate, potrebbe a termini degli articoli 3 e 4 pretendersi il diritto, il che non sarebbe giusto, nè è in armonia collo spirito, col sistema della legge.

Il Commissario regio fece delle ipotesi, dalle quali mi permetterà che io deduca una conseguenza diversa dalla sua. Egli pose il caso che vi sia sentenza di condanna ad una somma determinata, e disse il diritto proporzionale si prende sovra questo giudicato. Per contrario, egli soggiunge, può esservi sentenza in cui si condanna ad una somma, ma da liquidarsi; e dice l'onorevole Commissario regio questa liquidazione si fa di poi con ordinanza giudiciale: in questo caso per tale ordinanza di liquidazione si deve pagare il diritto proporzionale.

Mi permetterà l'onorevole Commissario regio d'osservare, che non è per l'ordinanza di liquidazione che devesi pagare l'emolumento: ma per la sentenza di condanna, la quale è il titolo che fa nascere il diritto all'emolumento: l'ordinanza contenente il risultato della liquidazione ad altro non serve se non ad accertare il *quid*, e il *quantum* sia dovuto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'origine del diritto ha sede nella sentenza, ed è appunto per evitare, che con queste parole *atti di liquidazione* si possa pretendere e legalmente pretendere, che dopo pagato un primo diritto, se ne paghi un secondo, che l'ufficio propone la soppressione del vocabolo *liquidazione di somme o valori*. D'altronde: o gli atti che contengono liquidazioni di somme costituiscono in definitiva un'obbligazione, ed essi sono ampiamente colpiti da questa legge: o gli atti che contengono liquidazione, sono la dipendenza di un giudicato, e questa liquidazione dev'essere esente da ogni diritto.

Ora io domando come si potrebbe, a fronte delle parole generiche con cui sono concepiti gli articoli 3 e 4, sostenere da chi abbia già pagato il diritto d'emolumento per la sentenza, di non doverne più pagarne un altro per la liquidazione?

Non vi ha disposizione in questa legge, non vi ha articolo che lasci arguire, che non si possa pretendere un doppio diritto: non vi ha articolo che dica, *un atto non può essere assoggettato ad un doppio diritto*, che anzi vi sono degli atti i quali producono un diritto per causa dei contratti che contengono ed un altro perchè danno poi luogo ad una sentenza, onde non si può stabilire in modo assoluto che per uno stesso oggetto non si pagheranno mai due diritti; quindi è uopo fare la legge in tali termini concepita da togliere ogni sorta di dubbio.

S'invoca la pratica in conseguenza di leggi simili,

che sono vigenti in altri Stati, ed i niuni inconvenienti che ne derivano.

Non ignoro, che la legge francese ha una disposizione consimile; non ignoro che la legge del 1854 si fece in questi medesimi termini. Io avevo l'onore di fare parte di quella commissione cui accennava l'onorevole Commissario regio; e fui fin d'allora di parere che non dovesse così compilarci. Ma chi può poi guarentire che inconvenienti non siansi prodotti dal disposto di dette leggi?

Forse l'Amministrazione demaniale? Signori no.

Coloro i quali sono colpiti di tassa con una legge concepita in termini che favoriscono la percezione subiscono la legge per forza, pagano, e gli agenti fiscali non trovano che vi siano inconvenienti, i quali si sopportano anche senza reclamo quando questo riescirebbe inutile.

Quando si dicesse che ogni atto di liquidazione è colpito da tassa sarebbe mestiere pagarla, senz'altro dire, perchè sarebbe inutile lo occennare ad un inconveniente del pagamento d'una tassa doppia quando la legge lo autorizzi.

D'altronde si sono forse dal regio Commissario accennati degl' inconvenienti che possano derivare dalla soppressione delle parole cui accenna l'emendamento dell'ufficio centrale? No certamente, perchè realmente niun pregiudicio può derivare alla finanza, perchè, ripeto, se la liquidazione costituisce un contratto od una obbligazione, vi hanno disposizioni che colpiscono di tassa i relativi atti. Se la liquidazione è la conseguenza di un giudicato, l'onorevole Commissario regio dice che non è giusto che debbasi pagare una seconda volta, onde non vi ha ragione per temere danni per l'erario.

Anorchè pur nascesse soltanto il timore che delle contestazioni potessero nascere sarebbe necessario d'adottare la proposta dell'ufficio; ma pare a me che dal modo con cui gli articoli sono concepiti non solo non esista il timore, il pericolo di contestazioni, ma la certezza che una liquidazione in qualunque modo fatta sarebbe soggetta al diritto immancabilmente.

Siamo dunque d'accordo nello scopo coll'onorevole Commissario regio di escludere i duplicati diritti, ma non siamo concordi sulle conseguenze che deriveranno dall'adozione degli articoli proposti dal Ministero e degli emendamenti proposti dall'ufficio centrale; motivo per cui l'ufficio come propose ad unanimità tutti gli emendamenti di cui è fatto cenno in questa legge, con pari unanimità insiste perchè il Senato voglia approvare anche questo.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Risponderò poche cose ad un'osservazione dell'onorevole Commissario regio, il quale accennava ad una pratica del sistema di procedimento giudiziario napolitano cioè che si potesse in alcuni casi incontrare prima una condanna indeterminata e di poi una liquidazione di valori e di somme. Ed io non potrei che confermare il suo assunto: senonchè io non saprei

accordarmi nella conseguenza ch'egli ne deduce invocando precisamente quell'esempio, perciocchè pare a me che data l'ipotesi di una condanna dirò così *potenziale* indeterminata, la quale aspetta di poi una liquidazione di somme e di valori, pare a me per verità poco consentaneo ai dettami di giustizia che il fisco possa fare pagar un diritto ripetuto, una duplicazione di tasse, un vero *bis in idem*. Se il diritto di tassa non viene a colpire che la sentenza di condanna, certa cosa è che nel senso giuridico la condanna non si ha che con la fissazione di quantità determinata. Sotto questo rapporto io non potrei che unirmi al concetto dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. Senza contestare che siamo d'accordo nella intenzione io dimanderei tuttavia da qual termine si farà decorrere l'obbligo del pagamento della tassa sulla somma liquidata per ordinanza?

Io credo dall'ordinanza e non dalla precedente condanna in genere. Tanto è vero che l'atto che determina l'obbligo del pagamento della tassa non è assolutamente la sentenza di condanna, ma piuttosto la ordinanza di liquidazione.

Mentre adunque non mi pare da temere la duplicazione di tassa, mi pare utile accertare, che quando dopo una prima condanna in genere, si fa separatamente la liquidazione, sulla somma così separatamente liquidata deve pagarsi la tassa proporzionale.

Se l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, se l'ufficio crede che l'obbligo di pagare il diritto proporzionale venga dalla condanna, dalla data della condanna, quest'obbligo dovrebbe avere il suo punto di partenza per l'esecuzione; e come questo è impossibile nel suo sistema, così parmi che si abbia in questo una riprova che si abbia a parlare separatamente e di condanna e di liquidazione.

Se la condanna è di somma *liquidabile*, su questa non può perceiversi tassa proporzionale; questa si percepisce sulla somma che poi viene liquidata.

Senatore Arnulfo, Relatore. Io risponderò alla domanda che mi fu fatta e dico che il diritto nasce, e l'azione a percevere l'emolumento è acquistata alle finanze dal giorno della sentenza.

Se si trattasse di garantire l'interesse delle finanze cioè assicurare la riscossione del diritto di emolumento in seguito ad una sentenza portante condanna di somme da accertarsi e liquidarsi, io non dubito che l'onorevole signor Commissario regio si crederrebbe autorizzato ad inscrivere l'ipoteca che nasce dalla sentenza e non aspetterebbe la liquidazione.

L'ipoteca che iscriverebbe in forza della sentenza sarebbe di una somma a calcolo, approssimativa e rimarrebbe certa dopo la liquidazione. Non dubito che se mai vi fosse un creditore il quale avesse ottenuto ipoteca fra la sentenza e la liquidazione, l'onorevole Commissario regio sosterebbe la preferenza a favore del Fisco dalla data della sentenza.

Tanto è che il diritto all'emolumento nasce dalla sentenza, sebbene poi la somma si accerti mercè la liquidazione.

Siamo d'accordo, ripeto, coll'onorevole regio Commissario nello scopo: egli, giusto qual'è, non vuole duplicazione di tassa, ma i termini coi quali sono concepiti i due articoli che discutiamo autorizzano molte possibili duplicazioni di tassa. Non possiamo garantire che gli impiegati più o meno istruiti di cose legali ne facciano applicazione nel senso che l'onorevole regio Commissario farebbe se a lui toccasse di farla.

Quindi importa d'evitare ogni ombra di dubbio, ogni locuzione che presa alla lettera, produrrebbe riscossioni indebite. Perciò l'ufficio centrale mantiene il proposto emendamento.

Commissario Regio. Qualora mai votasse questo emendamento il Senato, io spero che l'ufficio centrale troverà necessario che quando si parla dei termini delle denunce, si aggiunga una disposizione che oggi mancherebbe nel progetto comunque modificato dall'ufficio centrale, per la quale si stabilisca un termine speciale di decorrenza per la denuncia e pagamento di tassa per liquidazioni fatte per atto di giudice senza forma di condanna.

Senatore Arnulfo, Relatore. Io prego il Senato di voler ammettere gli emendamenti dell'ufficio centrale; tuttavia semprechè l'ufficio trovasse la necessità accennata dall'onorevole regio Commissario ben volentieri aderirebbe alla relativa proposta. Avverto però fin d'ora che *ad impossibilia nemo tenetur!* Non si può pretendere che sia incorso in contravvenzione colui che non può pagare perchè non sa che cosa pagare. Nessuno può esser messo in mora per eseguire il pagamento, quando il creditore medesimo non è in grado di dire: mi dovete tanto!

Quando il demanio può dire: mi è dovuta la somma determinata, io ammetto che possa incorrere in contravvenzione chi non paga; ma quando il demanio, col titolo che ha in mano, non ha che un diritto da riscuotere ma il cui ammontare non è ancora determinato perchè è da liquidarsi, io dico: finchè la liquidazione non sarà fatta, il termine non decorrerà e penalità non s'incorre.

Presidente. L'emendamento dell'ufficio centrale si riduce a sopprimere la parola o *liquidazione*.

Metterò ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Trattandosi di soppressione avvertiranno i signori Senatori che quelli i quali concorrono nell'avviso dell'ufficio centrale non debbono alzarsi quando si pone ai voti queste parole, o *liquidazione*; quelli invece che appoggiano il progetto del Ministero si alzeranno per approvare queste parole o *liquidazione*.

Premessa questa dichiarazione io metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale concernente le parole, o *liquidazione*...

Senatore Arnulfo, Relatore (interrompendo). No, no, nella soppressione delle parole o *liquidazione*.

Presidente. Nella soppressione di dette parole. Giacchè gioverà avvertire ancora una volta che non ammettendo il nostro regolamento la votazione diretta della soppressione si deve votare in senso inverso, cioè quelli che sono del parere dell'ufficio centrale non si alzeranno per approvare le parole o *liquidazione*, quelli invece che sono d'avviso contrario si alzeranno per approvarle.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Mettendo ai voti le parole o *liquidazione* il signor Presidente mette ai voti il progetto del Ministero?

Presidente. Precisamente.

Senatore Arnulfo, Relatore. Allora coloro i quali vogliono approvare l'emendamento dell'ufficio centrale non approveranno queste parole.

Presidente. Non si alzeranno...

Senatore Arnulfo, Relatore. Quelli che invece vorranno il progetto del Ministero si alzeranno.

Presidente. Metto ai voti le parole o *liquidazione*, chi approva queste parole si alzi.

(Sono sopresse le parole o *liquidazione*).

Adesso rileggo l'intero art. 3 meno le parole o *liquidazione* (V. sopra).

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo che ho letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

« Art. 4. La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori, e qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale sia tra vivi, sia per causa di morte.

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99.

« Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale e non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, la quota della tassa si determina per analogia, prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile ».

La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. Nell'art. 4 si ripete la parola *liquidazione* e quindi la soppressione va da se. Però l'ufficio centrale propone anche la soppressione nell'ultimo alinea della parola *per analogia*, la qual parola non è che un modo avverbiale che conferma sempre più il significato della disposizione e la caratterizza.

Ora siccome l'ufficio centrale concede la cosa, io non ho ragione di fare questione di parola ed accetto la soppressione.

Presidente. Siccome sono già state eliminate le parole o *liquidazione* nell'articolo 3, così dovranno necessariamente pure eliminarsi nell'articolo 4.

Io leggerò quindi quest'articolo nella conformità risultante tanto dalla soppressione delle parole o *liquida-*

zione, che delle altre per analogia pure acconsentita dal signor Commissario regio.

« Art. 4. La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori, e qualunque trasmissione di proprietà di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale sia tra vivi, sia per causa di morte.

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99.

« Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale e non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, la quota della tassa si determina prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile. »

Se non si domanda la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 5. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili, mobili e crediti esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

« Al contrario gli stabili, mobili o crediti ipotecati od esigibili nel Regno saranno tassabili, sebbene trasmessi da esteri e con atti stipulati all'estero, sia per titolo oneroso o gratuito. »

L'ufficio centrale ridurrebbe l'articolo 5 a queste sole parole.

« Art. 5. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili, esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non posso negare che la disposizione contenuta nell'articolo 5, come fu portato al Senato non è perfettamente coerente ai più puri e sicuri principii di diritto internazionale. Così non era il primitivo progetto ministeriale, e questa è una mutazione fattasi successivamente.

Non credo che in pratica sarebbero nè molti nè gravi gli inconvenienti della disposizione di quest'articolo, ma dacchè il progetto deve avere una nuova sanzione io credo che sia utile il modificarlo o come ha proposto l'ufficio centrale, o come, se così credesse l'ufficio stesso, era il primitivo progetto ministeriale.

È verissimo che l'ufficio centrale per eliminare il più lontano pericolo di contraddire ai principii di diritto internazionale, ha voluto tenersi alla prudente disposizione della legge francese; vero è però che quando venne la legge francese i principii di diritto internazionale civile non erano stati dalla scienza così appurati come lo sono oggi; quindi io credo che la primitiva disposizione ministeriale non avrebbe i pericoli, che alcuno sembra trovarvi.

Però mi rimetto onninamente alla saviezza e dell'ufficio centrale e del Senato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io crederei opportuno di conservare la disposizione dell'articolo come venne proposta dall'ufficio centrale.

L'aggiunta che si trova nell'antico progetto del Ministero aveva un grave inconveniente, ed è che non era conforme ad una precisa disposizione di un Codice che è in vigore in una parte dello Stato, voglio dire il Codice austriaco.

Questo Codice è quello che più facilmente dà luogo all'applicazione di questa disposizione, inquanto che quelle province mal divise presentano molti casi di beni appartenenti a persone che muoiono in uno Stato e lasciano nell'altro beni sì stabili che mobili.

La disposizione della quale faccio cenno costituisce la seconda parte dell'art. 300 del Codice austriaco; essa è così concepita:

« I beni che non sono immobili sono soggetti alle stesse regole che reggono le persone dei proprietari. »

Come vede l'onorevole signor Commissario è più generica e più precisa di quella che si conteneva nell'antico progetto del Ministero.

In queste materie d'altronde io credo che sia opportuno lasciare una certa latitudine per l'applicazione del sistema della reciprocità, non però inquanto agli stabili, perchè per questi si è già provveduto, ma in quanto ai mobili.

Conseguentemente mi pare più conveniente di non fare alcun cenno, sia per non mettersi in contraddizione con una tale disposizione vigente in una parte dello Stato, sia per lasciare, come dicevo, maggior latitudine alla reciprocità, onde non mettersi nel caso, per avventura, che alcuno vada esente totalmente da pagar tassa e fra noi e nello Stato vicino, e viceversa alcuno sia aggravato della tassa nello Stato straniero e nel nostro.

Credo dunque più opportuno lasciare l'articolo quale venne formulato dall'ufficio centrale.

Presidente. Leggerò la prima parte dell'articolo dell'ufficio centrale, in cui il Senato ha già avvertito che si omettono le parole *mobili e crediti esistenti*, le quali si connettevano con quelle successive.

Metto ai voti questa prima parte; credo che il Commissario Regio non insisterà...

Commissario Regio. L'ho già dichiarato.

Presidente. Rileggerò l'art. 5 (V. sopra).

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 6. La esistenza dei mobili e dei crediti fuori del territorio del Regno dovrà essere provata in modo legale, non bastando la dichiarazione delle parti agli effetti del precedente articolo 5. »

L'ufficio centrale, coerente alla sua proposta, proporrebbe di sopprimere quest'articolo.

Commissario Regio. È di necessità la espres-

sione di esso per evitare alcuni pericoli che si temevano dalla sua applicazione.

Presidente. Leggo l'articolo 7.

« Art. 7. I valori soggetti a tassa proporzionale si stimeranno di 20 in 20 lire.

« Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

« Se la somma imponibile è soggetta a tassa minore di una lira sarà pagata una lira intera. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 8. La tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente. »

(Approvato).

« Art. 9. Se un contratto comprende patti che sieno in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, sarà considerato quanto all'applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti; l'uno a titolo oneroso e l'altro a titolo gratuito. »

(Approvato).

« Art. 10. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova legale in contrario.

« Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie.

« Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dello stabile a cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degli stabili.

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra dividendi, e le rinuncie o le cessioni di quote alla comunione, o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

L'ufficio centrale all'ultima parte dell'articolo dove è detto: « Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote aggiunge fra parentesi *rifatta*.

Commissario Regio. Non può esser fatta davvero seria difficoltà sull'aggiunta in parentesi di una parola la quale faccia intendere la dizione *conguagli di quote* dove per avventura non fosse intesa. Io sono forse il meno competente a fare osservazioni in questa materia, pure mi permetterò di farne una; e questa è se per avventura non sia meno conveniente entrare nella via d'introdurre nelle leggi in forma di parentesi parole che si usano nelle diverse province per chiarire una idea che dovrebbe cercarsi di rendere con una sola parola italiana di comune intelligenza.

Entrando in quella via potrebbe avvenire il caso di doverne mettere 4 o 5 di tali parole a chiarirne altre; questo certo non sarebbe poco sconcio a parer mio.

Quindi domando se non sarebbe forse meglio, se la parola *conguaglio* non sembra, come a me parrebbe, di universale intelligenza, aggiungerne altra, la quale per la sua struttura dease a tutti i paesi d'Italia ancor meglio l'idea che si vuol rappresentare. In questo rapporto mi veniva fatto di suggerire, in aggiunta, la parola *pareggiamento* che veramente descrive la cosa ed il fatto che vuole esprimersi, in modo quasi direi, *grafico*.

Presidente. L'ufficio centrale aderisce?

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'onorevole Commissario regio riconobbe quale era il proposito dell'ufficio centrale, il quale sostanzialmente fu indotto a collocare la parola *rifatta*, per questa unica ragione che l'abbiamo in una parte delle leggi che sono vigenti nello Stato, nel codice civile vigente. Ora oltrechè la parola *rifatta* è quella che volgarmente si usa di più, è anche legale.

La sostituzione della parola proposta dal Commissario regio mi pare non necessaria, perchè i *conguagli di quote* sostanzialmente sono sinonimi della parola proposta, e aggiungerò che la parola *rifatta* messa fra parentesi non mi pare possa nè alterare, nè restringere il senso della parola *conguaglio di quote*; ragione per cui si può dire che la parola *conguaglio di quote* sia parola comune a tutta Italia e tutti la comprenderanno, e la parola *rifatta* che sta nella parentesi è diretta a coloro che ne fanno uso volgarmente ed è usata nelle loro leggi. Per tal motivo credo non sia necessario di fare la sostituzione proposta la quale mentro da un canto nulla aggiungerebbe alla parola *conguaglio di quote*; non servirebbe allo scopo che è di valersi altresì di un vocabolo che conosciuto in certe parti e che è legale, come spiegazione del significato *conguaglio di quote*.

Senatore **Poggi**, *Ministro*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro*. Domanderei all'ufficio centrale se ha avuto occasione di esaminare se negli altri codici d'Italia vi sia qualche parola tecnica la quale corrisponda alla parola *conguaglio* che è quella comunemente conosciuta e ammessa dai legali, perchè se ciò fosse vi sarebbe forse la necessità di aggiungere in parentesi anche le parole tecniche o di dialetto che corrispondono alla voce *conguaglio* nelle altre province d'Italia.

Di più osserverò che questo caso, come ben avvertiva l'onorevole Commissario regio, può verificarsi nell'occasione non solo di questa legge ma di molte altre, perchè io ho avuto occasione di avvertire che anche nel codice di commercio Sardo e nel codice militare vi sono parole tecniche proprie delle antiche province, e ve ne potrebbero pur essere nei codici e leggi degli altri paesi onde potrebbe forse apparire più opportuno

di mettere una nota a piè dell'articolo per indicare che *conguaglio* corrisponde alla parola *rifatta* una volta usata nel Piemonte.

Imperocchè qual è la ragione che ha mosso l'ufficio centrale a mettere in parentesi la voce *rifatta*? Non altra che quella di fare intendere al popolo che *conguaglio* esprime *rifatta*, ma non è perchè *rifatta* sia la parola che il legislatore ha creduto di usare, tanto è vero che vien racchiusa fra parentesi.

Quindi basterebbe per la intelligenza del popolo piemontese che il senso della voce veramente legale e comune di *conguaglio* lo trovasse, se si crede, indicato nella nota, ma non mai nel testo della legge.

Così si eviterebbe quest'inconveniente, non solo nel caso attuale, ma in altri moltissimi che si devono verificare pur troppo, giacchè si tratta di unificare la legislazione di tante provincie d'Italia le quali non tutte han parlato nè parlano ancora la pura lingua italiana, ma usano voci di dialetto e poco intelligibili non solo nelle cose famigliari, ma anche nelle cose giuridiche.

Senatore **Arnulfo**. Nello scopo siamo tutti d'accordo debbo dichiarare però che l'ufficio centrale non ha fatto indagini negli altri codici italiani; ha creduto che colla parola *conguaglio* siasi spiegato ampiamente lo scopo cui mira quest'articolo. Se l'onorevole Ministro crede che si debba aggiungere alla parola *rifatta* quell'altre parole che si trovassero negli altri codici italiani, non ci sarebbe difficoltà di metterle. Siccome però l'onorevole Ministro riconosce che essendo collocata la parola *rifatta* fra parentesi non può alterare il senso dell'articolo, pare si possa forse prescindere dal fare ulteriori indagini.

Del resto l'ufficio si rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. L'ufficio centrale persiste nel suo emendamento?

Senatore **Poggi**. Si può mettere in nota all'articolo.

Voci. No, no.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Non è un mezzo che sia praticato.

Presidente. Non so se si possa ammettere una legge con note, o almeno il caso è rarissimo.

Prima di mettere ai voti l'articolo, pregherei l'ufficio centrale di volermi dare uno schiarimento.

Vedo che nell'articolo 5 si è servito della parola *stabili* e nel 10 ammette la parola *immobili*; prego l'ufficio di dirmi se è pensatamente che si è posta questa diversità di locuzione, oppure se voglia indicare una sola e medesima cosa, perchè in quest'ultimo caso converrebbe fare una rettificazione.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale in questo non fece emendamenti, si attenne al progetto ministeriale, quindi non potrebbe sicuramente dire che abbia avuto un pensiero più che un altro, considerando queste parole come aventi un diverso significato, e si riferirebbe a quanto dirà il Ministero; del resto dichiara che egli è indifferente che si usi uno stesso vocabolo perchè nel pensiero suo devono avere un significato unico.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola per esprimere una mia opinione, ed è che il sistema di dare spiegazioni per via di parentesi come quello di darle per via di note non mi pare accettabile.

Questa parentesi sarebbe evidentemente indirizzata alle sole antiche province, e postociè l'ufficio centrale riconosce che la parola *conguagli* non solo è italiana, ma è esatta nel senso legale, non vedrei perchè si dovesse inserire la parola *rifatta* fra parentesi.

Non credo, ripeto, che si abbiano ad inserire nelle leggi nè parentesi nè note.

Senatore **Farina**. Mi permetterò di osservare all'onorevole preopinante che se egli non ha veduto leggi con note che si possano riguardare come facienti parte delle medesime, io ne ho veduto una quantità e se lo desidera glie lo farò vedere specialmente nelle leggi austriache nelle quali trovansi frequentemente parentesi tendenti appunto a spiegare alcune parole che forse non sono abbastanza chiare.

Del resto qui non si tratta di un dialetto, ma di un articolo del Codice, che non è solo degli antichi Stati, ma anche di una gran parte di quelli che si sono agiunti.

Io non posso sapere se nel progetto del nuovo Codice si userà la parola *rifatta* o piuttosto la parola *conguagli* perchè non è ancora stato presentato al Senato, ma inclino a credere che si userà *rifatta* perchè non so che si sia elevata su questo punto una discussione.

Mi pare quindi che il mettere una parentesi in questa legge, per spiegarne maggiormente il senso e per metterla soprattutto in armonia colla legislazione di una gran parte dello Stato, non faccia alcun male.

Senatore **Cibrario**. Vi saranno esempi di parole fra parentesi nelle leggi, ma io nel mio particolare li ignoro: ripeto nondimeno, che credo inutile la parola *rifatta*, nel caso nostro massimamente, dacchè il Codice civile esteso ad una gran parte d'Italia si serve di tale parola.

Presidente. Pregherei ancora il signor Commissario regio di voler chiarire la questione che ho mossa sulle parole *stabili* e *immobili* perchè la precisione nelle leggi non dev'essere soltanto un merito, ma un dovere.

Commissario Regio. Convengo perfettamente in quello che dice l'onorevole signor Presidente, che la legge deve usare una parola identica per esprimere un'identica idea. Questa è stata di certo un'inavvertenza; e se mi è lecito esprimere il mio pensiero, credo che dove si trova *stabili* si dovrebbe sostituire *immobili* perchè è un contrapposto più sensibile alla parola *mobili* e perchè anche, se mal non mi appongo, avrà minor incomodo il Senato a correggere, sembrandomi più spesso usata in questo progetto la parola *immobili*.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. La parola spetta al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. La parola *immobili* è più consentanea al Codice civile degli antichi Stati del Regno; i beni si dividono in *mobili* ed *immobili*, e ciò perchè sotto quest'ultima denominazione contrapposta alla pre-

rietà mobiliare si comprendono non solo gli *stabili* propriamente tali, ossia gli *immobili per natura*, ma eziandio quegli altri, che tali vengono considerati o per destinazione del padre di famiglia, o per accessione, o per la cosa alla quale si riferiscono.

Così pure sono nell'istesso Codice promiscuamente usate, per indicare il pareggiamento delle quote fra i dividendi, le parole *conguaglio*, *rifatta*.

Presidente. Rimane inteso che in tutti gli articoli di questa legge si metterà sempre la parola *immobili* dove si trova la parola *stabili*.

Senatore **Taverna**. Faccio osservare che nell'articolo 5, vi è già la parola *stabili*.

Presidente. Adesso si dirà *immobili*.

Senatore **Mameli**. Giacchè ho la parola, farò un'osservazione su quest'articolo.

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote, tra dividendi, e le rinuncie o le cessioni di quote alla comunione, o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

Si leggono nell'ultimo alinea le parole *e le rinuncie o le cessioni di beni*.

In questo io veggio un pleonaso ossia duplicazione che può indurre un errore di principio. La rinuncia di un'eredità, secondo i giureconsulti o è *abdicativa* o *astensiva* che voglia dirsi, ovvero *traslativa*: questa propriamente parlando viene indicata col nome di *cessione*, ed importa una vera traslazione di diritti e ragioni, soggetta per conseguenza alla tassa proporzionale di registro; ma non può dirsi lo stesso della rinuncia *abdicativa*, colla quale l'eredità si astiene soltanto dall'eredità; e quindi non essendovi passaggio di proprietà tra il rinunciatore ed il rinunciario, non può esservi subbietto d'imposta.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Pare all'ufficio centrale che sieno necessari amendue i vocaboli, in quanto che quando uno ha dei diritti in una comunione, quando uno ha diritto ad una porzione di eredità può rinunziarvi o cedere la porzione a cui ha diritto. Vi rinunzia, quando ciò fa senza corrispettivo, cede quando riceve un corrispettivo. Mi pare adunque che il progetto del Ministero sia in questa parte consono a ciò che si verifica cioè ai due casi suaccennati. Altro è cedere con corrispettivo, altro è dire io abbandono ai socii, ai coeredi la mia parte, lascio che la mia quota si divida fra i comunisti, od eredi.

Mi pare adunque che queste due espressioni abbiano il loro significato e che possano senza inconvenienti mantenersi, e per queste ragioni l'ufficio non ha proposto emendamenti, ed adottò l'articolo ministeriale tale e quale fu presentato.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Le spiegazioni date dal signor Relatore mi inducono vieppiù ad insistere nella soppres-

sione delle suddette parole *le rinuncie*: primieramente non è esatto il dire che sotto il nome di *cessioni* si intendano solamente quelle che si fanno per titolo oneroso, ossia mediante corrispettivo, essendo ben ovvio che sotto quella parola generica s'intendano anche le cessioni fatte a titolo meramente gratuito.

Inoltre nel Codice civile sotto il titolo della *rinunzia* all'eredità s'intendono appunto l'*astensione* dell'erede, in virtù della quale colui che succede in virtù di sostituzione, o del diritto *accrescendi*, ovvero per legittima successione, ripete direttamente dalla volontà del testatore o dalla legge le sue ragioni, non già dal rinunciatore; mentre per contro nel caso di vera cessione, ossia traslativa rinunzia, il cessionario ripete immediatamente e direttamente dal cedente i suoi diritti; ed ecco la ragione della differenza negli effetti giuridici, per non doversi questi due casi nella legge confondere, e quindi il bisogno della proposta soppressione perchè se ne abbia chiaro e senza ambagi il concetto.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Sono costretto di osservare all'onorevole prociante che non può applicarsi il significato del vocabolo *rinunzia* nel modo con cui è usato in quest'articolo all'eredità da cui uno si astenga, che non voglia accettare, perocchè nell'articolo si dice *o alla eredità indivisa*, il che significa che il rinunciante ha accettato ed ha una parte nell'eredità indivisa.

Presidente. Metterò ai voti le quattro prime parti dell'articolo sulle quali non cade contestazione, poi metterò quest'ultima tenendo conto dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale, e di quello del Senatore Mameli, sempre quando egli intenda di fare delle sue osservazioni una proposta formale.

Senatore **Mameli**. Io faccio proposta formale della soppressione della parola *rinuncie*.

Senatore **Taverna**. Avverto di nuovo che qui ritorna la parola *stabili* come all'art. 5 che è stato votato.

Presidente. Il Senato ha stabilito che dappertutto dove si trova nella legge la parola *stabili*, questa verrà surrogata con quella di *immobili*.

Senatore **Taverna**. Non si può variare un articolo che è già stato votato.

Presidente. Prego il Senato di determinare se intende mantenere ancora per il solo art. 5 la parola *stabili*.

Molti Senatori. No, no.

Presidente. Quando si tratta di semplice locuzione, è permesso anche per coordinare tutto il sistema della legge di tornarvi sopra, e per ciò che è identico nella sostanza adottare una locuzione unica.

Interrogo il Senato se intenda di cambiare la parola *stabili* che s'incontra nell'art. 5 colla parola *immobili*, e che ciò segua dappertutto dove questa locuzione s'incontra nella legge attuale.

Molti Senatori. Sì, sì.

Presidente. Metto ai voti le prime quattro parti dell'articolo 10 che rileggerò (*V. sopra*).

(Approvato).

Vengo alla quinta parte sulla quale si propongono due emendamenti, l'uno dell'ufficio centrale consistente nell'aggiunta fra parentesi della parola *rifatta*.

Chi ammette questa parola voglia sorgere.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti la soppressione delle parole *e le rinuncie* fatta dal signor Senatore Mameli.

Quelli che consentono col Senatore Mameli non si alzeranno; quelli invece che vogliono mantenere il testo dell'articolo proposto nel progetto ministeriale acconsentito dall'ufficio centrale si alzeranno.

Chi ammette la parola *e le rinuncie* sorga.

(Dopo prova e controprova è soppressa).

Rileggerò la quinta parte dell'articolo in conformità delle seguite modificazioni.

« Nei passaggi di beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra condidenti, o le cessioni di quote alla comunione, o alla eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale, che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario. »

Se non si domanda la parola metterò ai voti questa ultima parte dell'articolo, nel quale sono eliminate la parola *rifatta* e le parole *e le rinuncie*.

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo intero, chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 11. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo e lo stabile medesimo prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta per trasferimenti degli immobili. »

« La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto. »

(Approvato).

« Art. 12. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto. »

« Un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse o derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave. »

(Approvato).

« Art. 13. Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti... »

Commissario Regio. Mi permetta un momento l'onorevole signor Presidente che l'interrompa per fare una dichiarazione ai membri dell'ufficio centrale e al

Senato; ed è che concordo che la discussione proceda a dirittura cogli emendamenti proposti dall'ufficio centrale. Sarò io che chiederò di parlare quando crederò di dover sottoporre al Senato le mie osservazioni.

Ho creduto debito mio di fare questa dichiarazione per rendere meno incomoda la discussione e la votazione.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del regio Commissario proseguo la lettura dell'articolo 13 seguendo le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

« È pure dovuta la tassa per le convenzioni enunciate nell'atto presentato alla registrazione, e risultanti da contratti anteriori non stati registrati, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta colla disposizione dell'atto in cui sono enunciate. Salvo però in tutti i casi il disposto dall'art. 102.

« Non è dovuta la tassa se la convenzione enunciata o inserita fosse già stata estinta, o si estinguesse col fatto che contiene l'enunciazione o l'inserzione; eccetto il caso in cui la convenzione citata o inserita fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempite.

« Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della denuncia e della registrazione, anche quando le disposizioni in esso comprese siano state ripetute in parte, o tutto ripetute in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono ripetute senza alcuna modificazione, è dovuta la sola tassa fissa. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Tutt'altro che opposizione io farò all'aggiunta dell'ufficio centrale; solo intendo di osservare pel conto che l'ufficio centrale e il Senato crederanno di farne, che può parere non conveniente, certamente poi non necessario, di fare un richiamo eccezionale di riserva al disposto di quest'articolo per una disposizione che figura nelle transitorie. Certamente che le disposizioni transitorie in una legge fanno eccezione alle disposizioni generali e comuni della legge medesima; e se mai questa legge avesse la fortuna che ebbe la seconda legge sul registro francese di essere in vigore per oltre un mezzo secolo, e chi sa anche per quanto in avvenire, sarà incomodo che chiunque legga questo: « salvo però in tutti i casi il disposto dell'articolo 102 » trovi in ciò una riserva di cui effetti dureranno forse per pochi mesi.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale ha proposto quest'aggiunta unicamente per un richiamo in una legge sì numerosa di articoli, perchè i meno periti difficilmente sanno trovare dove sia collocata la disposizione che porta l'eccezione.

Però per le osservazioni del Commissario regio l'ufficio centrale non disante di sopprimere l'aggiunta.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Nella prima parte di questo articolo, si dice:

« Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagato non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale; ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti. »

In molte province non esisteva la tassa di registro, però esistevano altre disposizioni equivalenti, quindi io vorrei sapere, se non sarebbe il caso di esprimere che quando alcuni atti hanno pagato una tassa, non devono essere più assoggettati ad un'altra, e se in questa parola di *registrati* siano anche comprese quelle tasse che fossero state pagate sotto altra denominazione.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'art. 102 secondo me soddisferà al dubbio elevato dall'onorevole Senatore Martinengo. Ivi è detto:

« Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge, nei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, ecc., sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa legge. »

Mi pare che con questa avvertenza sia soddisfatto lo intento dell'onorevole preopinante, e vorrà perciò ritirare l'emendamento.

Presidente. Non essendovi ulteriori osservazioni metto ai voti l'art. 13, ben inteso che si ometteranno le parole: « salvo però in tutti i casi il disposto dello articolo 102. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

« Art. 14. Il pagamento della tassa proporzionale per i contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, ed indipendente dalla volontà dei contraenti, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando un di quei contratti si eseguisse prima che la condizione si avveri. »

Senatore Mameli. Questo articolo può dar luogo ad un dubbio di grave conseguenza che io credo che sia fuori dell'intenzione e del Ministero e dell'ufficio centrale.

Io penso che nel fondo saremo d'accordo:

« Il pagamento della tassa proporzionale per i contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva ed indipendente dalla volontà dei contraenti, ecc. »

Qui si accenna evidentemente alle distinzioni tra le condizioni casuali, le condizioni potestative e le condizioni miste; l'effetto in diritto è lo stesso, poichè nell'uno e nell'altro caso l'obbligazione non nasce prima che il caso si verifichi, e verificandosi l'obbligazione si retrotrae al tempo del contratto.

Questa osservazione dovrebbe condurmi a proporre che la disposizione si estendesse alle condizioni di qualunque natura: tuttavia pensando che versiamo in circostanze gravissime per le finanze, e che si tratta di legge nella quale vuoi far prevalere lo spirito di fiscalità, ammetto la differenza che si è voluta stabilire tra le condizioni il cui adempimento dipende da una mera

eventualità, e quelle dipendenti dalla pura volontà e fatto dei contraenti: ma non credo intenzione del Ministro proponente e dell'ufficio centrale lo attribuire il medesimo effetto alle condizioni miste, dipendenti cioè dal fatto d'una delle parti interessate e di un terzo. Ma ritenendo le parole dell'articolo « nei contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, ed indipendente dalla volontà dei contraenti, » si avrebbe una formola comprensiva anche delle condizioni miste ed è perciò che propongo di sostituire dopo la parola « sospensiva » le seguenti: « e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, » persuaso di avere assenziente anche l'ufficio centrale.

Così starebbe la condizione potestativa, ma sarebbe escluso il dubbio quando le condizioni dipendono dalla volontà di uno dei contraenti.

Sarebbe dunque la espressione: « e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti ».

Presidente. Interrogo l'ufficio centrale se accetta questa modificazione.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale l'accetta come quella che tende a chiarir meglio il concetto.

Presidente. Secondo questa modificazione accettata dall'ufficio centrale e dal Commissario regio risulterebbe l'art. 14 in questi termini:

« Art. 14. Il pagamento della tassa proporzionale pei contratti di cui la esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando un di que'contratti si eseguisse prima che la condizione si avveri.

Se non ci sono osservazioni in contrario metterò ai voti l'art. 14.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 15. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo ed indipendente dalla volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato entro le 24 ore dopo del contratto che si risolve.

« Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima ».

Senatore **Mamell.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore **Mamell.** Qui occorrerebbe egualmente di dire: « non dipendente dalla sola volontà dei contraenti ».

Presidente. Se non ci sono osservazioni in contrario rileggerò l'articolo con questa modificazione per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 16. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di uno stabile a titolo di proprietà o di usufrutto basterà, in mancanza di prove dirette, che il

nome del nuovo possessore sia iscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto.

« Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione o d'anticresi sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti, o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria ».

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Farei una semplicissima osservazione.

Essendo nella prima parte dell'articolo detto « in mancanza di prove dirette » forse potrebbe per avventura parere inutile l'aggiunta colla quale si dice ammessa la prova contraria.

È chiaro che non si volle stabilire qui una presunzione *juris et de jure* di cui mancano le condizioni, che avrebbero dovuto scriversi perchè fosse tale. Ma non è che una semplice osservazione che abbandono volentieri alla saviezza e alla dottrina dei componenti l'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale non disconobbe che, a rigor di termini tutte le volte che si discutesse innanzi a persone legali la interpretazione dell'articolo, si dovrebbe fare quale l'onorevole Commissario ha accennato. Ma siccome questo articolo è diretto a persone che non hanno tutte profonde cognizioni, ha creduto che in una materia così grave si dovesse esplicitamente ammettere la prova contraria, anche per togliere ogni timore nel pubblico al primo comparire di questa legge se sia o non ammessa tale prova. Importa assai che, ammettendosi in quest'articolo mezzi eccezionali, e direi straordinari di prova unicamente tollerabili nelle leggi fiscali, vi sia il correttivo immediato, affinché ognuno sia tranquillo che la verità giustificata deve prevalere alla presunzione.

Con queste ragioni l'ufficio centrale crederrebbe utile assai di mantenere l'aggiunta.

Presidente. L'ufficio centrale insiste nella redazione che ho letto; Il Commissario regio non ne fa oggetto di opposizione speciale. Metto dunque ai voti l'articolo 16 nella conformità testè letta.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 17. Non è dovuta tassa di registro per estratti e copie degli atti già registrati ».

(Approvato)

Ora passeremo al titolo II.

Del modo di determinare i valori per l'applicazione della tassa proporzionale.

CAPO I. — *Basi della valutazione.*

Art. 18 di cui darò poi lettura (*V. infra*).

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi permetto di fare brevissime osservazioni sopra questo lungo articolo.

Comincerò da un'avvertenza che si riferisce al sesto alinea del N. 10 in fine, e ciò per andare incontro ad una giusta osservazione fatta dianzi dall'onorevole Presidente vale a dire, doversi in una legge la stessa idea denotare con parola identica.

Qui si parla di *multe*, a cui per tener dietro a quella regola dovrebbero sostituirsi le parole *pene pecuniarie*.

Altra avvertenza mi permetto di fare intorno alla mutazione che l'ufficio ha fatto nel numero 4 dell'articolo.

Il progetto come è stato portato al Senato diceva:

« 4. *Pei cottimi e contratti d'appalto* — Dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne sono suscettibili ».

L'ufficio centrale propone di sostituire i seguenti termini:

« 4. *Pei cottimi e contratti d'appalto*. — Dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne formano il corrispettivo ».

La redazione primitiva è la ripetizione di ciò che ha la legge francese.

Con essa vuolsi prevedere il caso che il corrispettivo per avventura non possa valutarsi. Fra gli esempi addotti dai commentatori della legge francese vi è quello di chi abbia preso ad appalto la demolizione e riedificazione di una casa ed abbia in corrispettivo pattuito a favore suo una servitù; in questo caso dicono i commentatori che non essendovi prezzo nè corrispettivo valutabile in una somma certa, debbe valutarsi ciò che sta di contro al corrispettivo. Lascio questa osservazione all'apprezzamento dell'ufficio centrale e del Senato.

Finisco con un'ultima osservazione intorno al terzo ultimo alinea...

Presidente. Favorisca parlar un po' più forte.

Commissario Regio. « Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senz'altro siano esportati, ne sia fatta copia... »

Non mi facciano occhi severi gli onorevoli componenti l'Ufficio centrale, ma sono obbligato a chiedere una sospensione per la relazione che ha quest'inciso colla questione se la registrazione abbia a farsi sugli originali o sulle copie, perchè, quand'anche fosse deciso che la registrazione si abbia a fare sugli originali, potrebbe per questo caso speciale farsi eccezione; pure la cosa non è tuttavia senza qualche implicanza, chiedo quindi la sospensione.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio Centrale non ha difficoltà di aderire alla prima e terza delle fatte

osservazioni, la prima che contiene modificazione, la terza che contiene sospensione; quanto alla seconda che riflette il numero 4 relativa cioè al corrispettivo nei cottimi o contratti d'appalto, l'onorevole Commissario regio ha accennato un caso possibile dedotto dagli scrittori francesi, in conseguenza del quale crede che debba preferirsi la locuzione usata dal progetto del Ministero.

Pare all'ufficio centrale, che anche quando tal caso, d'altronde rarissimo, si verificasse, la locuzione usata nell'emendamento aver debba tuttavia la preferenza, poichè, sia pure, in ipotesi, che siasi concesso in appalto la demolizione di un fabbricato, ed in corrispettivo dell'opera siasi conceduta una servitù, questa servitù è valutabile come si valuta un'altra cosa, in quantochè si dice tuttodì che una servitù diminuisce il valore del fondo se è passiva, lo accresce se è attiva; sarà questione di perizia ma non è men vero che la costituzione della servitù è apprezzabile come corrispettivo, e siccome nell'emendamento dell'ufficio centrale si è usata la parola *corrispettivo*, così sarebbe applicabile anche nel caso proposto.

L'ufficio centrale inoltre propone questo emendamento in quanto che gli sembrò che male suonasse il dire in una legge che sarà da tenersi conto di una cosa se è valutabile essendo sott'inteso che non può valutarsi ciò che non è valutabile.

Per queste ragioni, credo che l'onorevole Commissario regio forse non insisterà perchè si cambi questo emendamento.

Commissario Regio. Non intendo insistere, ma a schiarimento debbo soggiungere che quando abbiamo in presenza una servitù, questa è valutabile assai più difficilmente che non sia la demolizione e la costruzione di una casa.

La legge francese ha voluto che la valutazione si stabilisse sulla cosa più facilmente valutabile, ma, ripeto, non ho ragione d'insistere e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Corsi. Domando la parola sul numero 10 dell'articolo.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Siccome le questioni si vanno moltiplicando e complicando, mi pare che sia opportuno che si vada man mano votando i paragrafi di questo articolo, ammesse sopra ciascuno di essi quelle osservazioni che possano essere presentate.

Senatore Corsi. Allora io mi riservo di prendere la parola al § 10.

Presidente. Se il Senato lo crede, si ripiglierà tutto questo articolo, e per ogni alinea si provocherà il voto tenendosi conto delle osservazioni già fatte dal Commissario regio e dall'ufficio centrale consentite: epperò prego i signori Senatori che credono di prendere la parola di far attenzione, perocchè quando cessa la let-

tura di ciascun alinea si provocherà il voto del Senato, se non si domanda la parola.

Leggo l'art 18 e num. 1.

« Art. 18. Il valore del godimento, dell'usufrutto e della proprietà dei beni mobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

« 1. Per gli affittamenti e per le locazioni. — Dall'annuo prezzo espresso nell'atto, e dagli altri pesi imposti al conduttore. »

Chi approva questa parte dell'articolo voglia alzarai. (Approvato).

« 2. Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per altre simili obbligazioni. — Dall'ammontare del credito e non dal prezzo corrispettivo. — Si accettano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento. »

(Approvato).

Darò lettura del n. 2. (V. *infra*).

Senatore Cotta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cotta. Io invocherei per i casi di fallimento susseguito da concordato la stessa eccezione di cui è cenno al n. 2. Con esso si eccettuano le traslazioni di crediti fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento.

Se si ammette che nei casi di traslazione di crediti quando vengono fatti all'asta pubblica, debba la tassa solo prendersi per il corrispettivo che si dà, è evidente che quando interviene una causa giudiziale e che il credito viene ridotto ad una data somma, deve farsi luogo allo stesso trattamento, e così non prelevarsi la tassa di registro sovra la somma nominale, ma solamente su quelle che devono percevere i creditori.

In fatti vi sono dei concordati che si fanno al 5, al 10, al 15 p. 0/0: se si paga la tassa sulla somma primitivamente dovuta, si assorbirebbe tutto l'attivo.

L'analogia è perfetta; l'eccezione che si credette introdurre al n. 2 deve estendersi eziandio al caso del fallimento.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale riconosce la giustizia dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cotta: siccome però vi sono delle disposizioni negli articoli successivi della legge che riflettono i concordati, l'ufficio centrale proporrebbe al Senato che voglia votare sopra l'articolo di cui si parla, colla riserva di fare l'aggiunta di un alinea, semprechè, dopo l'esame che l'ufficio centrale si incarica di fare delle ulteriori disposizioni su questa materia, la riconoscerà necessaria per raggiungere lo scopo che si propose l'onorevole Senatore Cotta. Il che mediante, la legge farebbe il suo corso, e l'ufficio centrale po-

trebbe proporre esso medesimo l'aggiunta che riconosce conveniente.

Presidente. Il signor Senatore Cotta acconsente? Senatore Cotta. Acconsento.

Presidente. Ritenuta questa riserva si passa oltre: « 3. Per le quietanze e per qualunque atto di liberazione. — Dal totale delle somme da cui viene liberato il debitore. »

(Approvato).

« Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'atto ne indichi lo ammontare, sia che ne accenni in via generica la liberazione. »

(Approvato).

« In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà in ragione del tempo stabilito dalla legge per la loro prescrizione, ovvero in ragione del tempo scorsato dalla data dell'obbligazione, quando questo è minore del termine della prescrizione.. »

(Approvato).

« 4. Per i cottimi e contratti di appalto. — Dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne formano il corrispettivo. »

(Approvato).

« 5. Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi corrispettivi e somministrazioni entro un limite massimo e minimo. — Dalla misura media fra il limite massimo ed il minimo. »

(Approvato).

« 6. Per le vendite ed altre trasmissioni a titolo oneroso. — Dal prezzo e dalla somma capitale corrispondente ai pesi che possono aumentare il prezzo stesso. »

(Approvato).

« 7. Per le costituzioni di rendite e di censi perpetui o vitalizi, ovvero di pensioni parimenti a titolo oneroso. — Dal capitale espresso nell'atto costitutivo. »

(Approvato).

« 8. Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione o per il loro riscatto. — Dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione, per il trasferimento o per l'estinzione. — Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui al numero 2 di quest'articolo. »

(Approvato).

« 9. Per le rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale per la loro cessione od estinzione. — Da un capitale formato di venti volte la rendita perpetua, o di dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione o per l'estinzione, salva anche in questo caso l'eccezione per la vendita all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo. »

(Approvato).

« Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione fra quelle costituite sulla testa di

un solo, e quelle costituite sulla testa di più individui.»
(Approvato).

« Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nello stesso modo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni. »

(Approvato).

« In caso che il valore dichiarato sia stimato inesatto si avrà per base la media del prezzo annuale dei prodotti suddetti, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta, o quando non sia indicato un luogo determinato, s'avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato, e non essendovi mercato in tali luoghi sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino. »

(Approvato).

« La media sopra indicata sarà formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi de' sette anni precedenti a quello della stipulazione del contratto, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo il quinto dell'ammontare complessivo delle restanti medie. »

(Approvato).

« 10. Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito, e per quelle che hanno luogo in causa di morte. — Dalla dichiarazione che ne fanno le parti, salvo per l'applicazione delle tasse alle trasmissioni tra vivi il disposto dell'articolo 9. »

(Approvato).

« Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventario in forma autentica il valore della *mobiglia* compresa nell'eredità, questa *mobiglia* sarà stimata in ragione del tre per cento del valore totale dei beni immobili, mobili, e dei denari dell'eredità salva la prova in contrario. »

(Approvato).

« Non sono imputati nella *mobiglia* presunta le gemme, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani i vini, i fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma la materia di un commercio od altra negoziazione. »

(Approvato).

« Non si comprendono neppure fra la *mobiglia*, le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie, od altre simili collezioni. »

(Approvato).

« Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa, e le rendite sul debito pubblico non possono nelle dichiarazioni essere valutate in somma minore del corso legale risultante dall'ultimo listino della borsa anteriore alla trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa, o cessarono d'esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione. »

(Approvato).

« I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità compresi

nell'asse ereditario saranno soggetti alla tassa salva la ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, entro due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto di denuncia o la consegna dei relativi titoli o documenti. »

(Approvato).

« Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti furono stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, e non sono registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denuncia col pagamento della tassa o delle multe incorse. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Si dovrebbe dire *pene pecuniarie incorse* invece di *multe*.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore **Corsi**. Faccio un'osservazione sopra queste parole: « Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti purchè risultino da « scritture private che abbiano acquistata data certa « anteriormente all'apertura della successione o per « effetto dell'apertura della successione medesima. » Esse si trovano tanto nel progetto del Ministero quale è venuto dalla Camera dei deputati, come nel progetto dell'ufficio centrale.

Come si acquisti la data certa ce lo dice il Codice civile.

Mi pare che qui occorra qualche schiarimento, per spiegare che cosa si intende con queste espressioni che sarebbero un nuovo modo di dar certa data alle scritture private.

Se si parla di individuo il quale muore dopo aver firmato un obbligo, per la sua morte sicuramente quello acquista data certa, e non è il caso di dirlo. Ma essenzialmente credo che vogliasi dire qualche cosa d'altro, che finora non giunsi a ben intendere.

Mi è venuto il dubbio che, per esempio, Tizio si valga di un amico, e gli dica: io ho un patrimonio da lasciare a mio figlio, ma vorrei liberarlo dal pagamento di una parte della tassa, pel diritto di successione devoluto al Governo.

Non parliamo però delle successioni del figlio in cui il diritto è piccola cosa, ma di una successione in cui valga la spesa di fare anche qualche finzione.

Dunque egli si dichiara debitore nel suo testamento di L. 10,000 per esempio: non esisteva nessuna scrittura avanti. È una dichiarazione, una confessione di debito che si fa da un tale nel suo testamento. (Queste

confessioni di debito, chi è pratico degli affari forensi, sa che accadono soventissimo. Questa confessione di debito produrrà una esenzione dalla tassa, perchè, si dice, che per effetto della successione medesima, ha data certa il debito; se non che il testamento essendo atto autentico-pubblico non sarebbe il caso di chiarirne la data certa.

Io domando di essere chiarito e penso che le avventate parole sono un superfluo o conducono a dubbi, a dare fede a debiti che possono non essere.

Domandavo se in questo caso quel debito sarà o non sarà dedotto.

Senatore **Arnulfo**. Io credo che non sia dubbio il significato delle parole, *anteriamente all'apertura della successione*; colle medesime si è voluto spiegare che una scrittura privata acquista data certa col fatto dell'apertura della successione, tuttavolta che fu sottoscritta da colui che ha la successione trasmessa.

Si è anche voluto dire di più, vale a dire che la data certa deve essersi acquistata anteriormente alla successione, onde togliere ogni dubbio che l'acquisto della data certa che per avventura avvenisse dopo, sia sufficiente per ottenere la deduzione dei debiti.

Venendo all'inconveniente che l'onorevole Senatore addusse facendo una ipotesi, che cioè uno disponga per testamento e in esso dichiarò di essere debitore di una somma verso un terzo, sebbene non lo sia, onde portarla in deduzione dell'asse ereditario, e non pagare la tassa per tale concorrente, mi pare che l'esempio non calzi all'argomento, in quanto che or parliamo di scritture private, e delle cautele onde evitare frodi. Evidentemente questo ed altro si può fare in un testamento che non sia vero: la possibilità non può negarsi; ma è d'uopo ammettere altresì che non ci è legge, per quanto perfetta, che possa antivenire questa possibile rarissima frode; e dico rarissima perchè è molto dubbio che ci sia chi in un atto, qual'è un testamento, voglia confessarsi debitore di somma non dovuta per risparmiare il diritto di registrazione, voglia dico riconoscersi debitore e rischiare il più per il meno. Si possono fare dei legati e delle istituzioni d'erede con segreta fiducia, onde fare pervenire indirettamente eredità e legati a chi, se fosse nominato direttamente, pagherebbe un più vistoso diritto di successione; ma e che perciò? sono frodi rarissime ma inevitabili.

Ma ripeto, l'esempio di un testamento che ha in sé la data certa, non risponde alla difficoltà che si vorrebbe elevare relativamente alle scritture private.

Prego però l'onorevole preopinante di percorrere le ulteriori disposizioni di quest'articolo, e troverà che ci fu previdenza nella loro redazione per ovviare possibilmente anche alle frodi da lui temute. Difatti si prescrive che il creditore e il debitore debbano, non ostante le apparenze del titolo, dichiarare che sono realmente ancora e creditore e debitore. L'onorevole preopinante ha troppa esperienza per non vedere che, se non si può contestare la possibilità che fra creditore e debitore na-

scano degli accordi, è però caso rarissimo che colui il quale non è realmente debitore voglia confessarsi tale, e dare in mano ad un terzo un titolo che lo potrebbe vincolare al pagamento di una somma che egli non deve.

Riassumendo per conseguenza, dirò, la deduzione dei debiti risultanti da scritture private è giusta come la deduzione dei debiti comprovati da atto pubblico tuttavolta che si giustifica la data certa anteriore alla successione, o che si acquista col fatto della successione medesima; e che le cautele che si sono in quest'articolo introdotte sono sufficienti, di quella sufficienza che si può desiderare in una legge qualunque, onde escludere la frode.

Aggiungerò che la disposizione relativa alla dichiarazione da farsi dal creditore e dal debitore della sussistenza del debito, non è disposizione nuova, poichè fu introdotta nella legge del 1851, la quale disposizione fece, mi sia lecito il dirlo, ottime prove. E ciò dico perchè ebbi l'onore di essere a capo dell'amministrazione delle finanze, che ebbe a promuovere l'esecuzione della legge del 1851, che conteneva simile disposizione, la quale non faceva parte delle leggi precedenti.

Posso dichiarare al Senato che con tale precauzione si può dire che non si verificarono frodi alle leggi relative alla deduzione dei debiti.

Ripetendo dunque una disposizione la cui utilità ebbe la sanzione dell'esperienza io credo che il Senato faccia cosa ottima e prudente.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Non domanderò la soppressione di queste parole, perocchè colle osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, si è data una spiegazione che ci fa vedere quali potrebbero essere le conseguenze di una tal disposizione; ma io ripeterò una cosa sola, ed è che essenzialmente queste parole sarebbero assolutamente inutili in quanto che, se non diretto a stabilire che per l'aperta successione una scrittura privata acquista data certa, non è la successione che faccia acquistare tal data, è la morte di chi ha firinato quella scrittura; sono d'accordo coll'onorevole relatore dell'ufficio che saranno rarissimi i casi di soprusi, di frodi, ma la sola possibilità che avvengano, basterebbe, parmi, a far sì che il legislatore provvedesse, e non è mai troppa la vigilanza per respingere le frodi contro le imposte.

Del resto io non ho fatto queste osservazioni che per avere uno schiarimento per mia norma e non insisto per la soppressione.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. L'ultima parte di quest'articolo stabilisce che si debba pagare la tassa e la multa incorsa, io vorrei proporre la soppressione di queste parole perchè recanerebbero quasi ad un effetto retroattivo. Dirò generalmente che i Governi esteri che

occupavano molte parti del nostro paese, cercavano far pagare più tasse che potevano, e che se ora si dovessero anche pagare le multe per casi di contravvenzione ad una legge stabilita da un Governo estero, la cosa sarebbe molto grave; quindi, se il Senato lo credesse, proporrei la soppressione di queste ultime parole, e delle multe incorse.

Senatore Arnulfo. L'ufficio non potrebbe accettare l'emendamento proposto, ed io mi lusingo che l'onorevole Senatore sarà persuaso che non sarebbe utile lo accettarlo in quanto che il sistema della legge sta in questo, che vi sono degli atti i quali debbono denunziarsi in un termine fisso, cioè consegnarsi, presentarsi in un termine fisso per pagare la tassa sotto pena di una multa; vi sono degli atti che non sono da presentarsi al registro salvo quando se ne voglia far uso.

Ora colla deduzione dei debiti di cui in quest'articolo, si ammettono e gli uni e gli altri di tali atti per la deduzione; ma se uno vuole farsi titolo di un atto che doveva essere in un termine fisso denunziato, e non lo fu ed è perciò incorso nella multa, vi sarà ragione per dispensare dal pagamento di questa, perchè uno si giovò di quel medesimo atto che fu oggetto di disobbedienza alla legge? Ove ciò s'ammettesse, vi sarebbe una patente ingiustizia.

Diffatti se si dovesse pagare la multa tuttavolta che se ne facesse la produzione od uso qualunque, per quale ragione, se la legge fa un favore permettendo di valersene per ottenere la deduzione del debito, si dovrebbe aggiungere il condono della multa che siasi precedentemente incorsa?

Credo che mediante questa spiegazione, l'onorevole Senatore vedrà che non è possibile di ammettere la proposta soppressione.

Presidente. (al Senatore Martinengo). Persiste nella sua proposta?

Senatore Martinengo. La ritiro.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Poggi.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Domanderei uno schiarimento all'ufficio centrale intorno alla redazione dell'ultima parte dell'articolo ora letto. Si dice: « se questi documenti furono stipulati dopo la pubblicazione della presente legge e non sono registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente, ecc. »

Domanderei se non convenisse meglio dire: « se questi documenti saranno stipulati dopo la pubblicazione della presente legge e non verranno registrati » poichè si configura un caso che accadrà dopo che questa legge sarà pubblicata. A me fa un poco di senso questa locuzione, lo direi piuttosto: « questi documenti saranno stipulati dopo la pubblicazione della presente legge e non verranno registrati ecc. ecc. »

Senatore Arnulfo, Relatore. Con quest'alinea si vuole prevedere il caso in cui trattandosi di documenti stipulati dopo la pubblicazione della legge, se ne faccia uso e non siano stati registrati.

In questo caso dice la legge, fatene uso ma prima fateli registrare.

Dunque le parole *sono registrati*, nell'opinione dell'ufficio centrale, si riferirebbero a *furono stipulati*. Però se si vuol dire *non saranno stati registrati*, non dissente, perchè il concetto sarà meglio chiarito.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Direi allora invece di *furono stipulati, saranno stati stipulati*, perchè la legge non è ancora pubblicata.

Senatore Arnulfo, Relatore. Sì, sì.

Presidente (al Ministro Poggi). Abbia la bontà di dire come concepirebbe l'emendamento.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. « Saranno stati stipulati, e non siano registrati ».

Senatore Lauzi. Io desidero uno schiarimento dall'ufficio centrale. Per la legislazione tuttavia vigente in Lombardia, si deducono, dirci, *de jure*, dall'importo dell'eredità le spese funerarie e quelle di ultima malattia. Ora siccome qui l'articolo non ammette deduzione di debiti se non emergono da documenti autentici o di data certa anteriori all'apertura della successione, e siccome questo genere di spese non si compie e non si liquida che dopo la morte della persona della cui eredità si tratta, io domanderei se in virtù di questa legge non si potrà dedurre, come è espressamente prescritto dalla legge in quelle province, l'ammontare delle spese funerarie e di ultima malattia, le quali in alcune eredità possono essere considerevoli.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale crede che se il Senato approva questo articolo, deroga evidentemente alla disposizione accennata dall'onorevole Senatore Lauzi, e crede che vi deroghi con ragione in quanto che le spese funerarie non sono un debito ereditario ma una passività dell'erede che ha il dovere di provvedere alla sepoltura di colui che gli trasmise le sue sostanze.

Dunque tali spese non sono da dedursi dalla eredità per quanto privilegiate esse sieno.

Quanto alle spese di ultima infermità, o risultano da scritture stipulate talvolta poco prima della morte, e corrono la sorte di tutte le altre scritture; o non risultano da scritture come nella maggior parte dei casi, ed allora non vi è ragione per cui si possa a questa natura di debiti fare migliore accoglienza di quella che si faccia ad un altro debito per qualunque privilegio. La legge è mestieri che determini in modo assoluto e non dubbio, ciò che vuole e ciò che non vuole.

I debiti non accertati con scrittura prima della morte di quello che trasmise l'eredità, è mestieri di abbandonarli, è mestieri di non dedurli dall'eredità; del resto si va incontro alle frodi; e d'altronde, quanto alle spese di ultima infermità, vi sarebbero più gravi pericoli che frodi si facessero, oltrechè vi sarebbero continuamente dei litigi. Perchè niuno ignora, e lo sanno molto più i magistrati che siedono in quest'aula, quali e quante difficoltà sorgono, tuttavolta che si deve stabilire l'ammontare delle spese di ultima infermità per le quali i codici accordano privilegi.

Il determinare dove comincia l'ultima infermità, è sempre cosa difficile, perchè è difficile, che si possa dichiarare l'epoca in cui la malattia diventò incurabile, ed è quindi pressochè sempre oggetto di litigio gravissimo; quindi ove si ammettesse la deduzione di tali debiti, oltre all'inconveniente comune a tutti gli altri debiti non giustificati da scrittura, avverrebbe quest'altro che l'accertamento del rilevare sarebbe di gravissima difficoltà.

Ora non potendo la legge ammettere la deduzione di tutti indistintamente i debiti, onde evitare i possibili non solo, ma i sicuri inconvenienti e le frodi, è mestieri limitare la deduzione a quella natura di debiti ereditari che sono giustificati da titoli, e lasciare che gli altri costituiscano un peso per l'erede, ma non facciano un diritto di deduzione di debito.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Accennando solo per incidente che non accadono nelle province a cui alludo questi litigi che teme l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, dirò ad ogni modo che siccome la mia interpellanza non tendeva che a mettere in chiaro una aperta contraddizione tra una disposizione della legge civile vigente in Lombardia e la disposizione della legge che stiamo discutendo, così dal momento che l'ufficio centrale dichiara che ritiene con questa legge abolita la legge civile, non ho più nulla a dire.

Presidente. Rileggo l'alinea in discussione secondo la modificazione introdottavi.

« Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti saranno stati stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, e non sieno registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denuncia col pagamento della tassa e delle pene pecuniarie incorse.

(Approvato).

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale od in copia autenticata e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi causa e vista per legalizzazione delle firme da un notaio o dal giudice, o sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto o in parte al tempo dell'apertura della successione ».

(Approvato).

Presidente. Viene ora la parte di cui il signor Commissario regio ha chiesta la sospensione.

« Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senzachè siano esportati, ne sia fatta copia autenticata, e ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni ».

L'ufficio centrale ha consentito alla domandata sospensione.

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i sottoscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti. »

(Approvato).

« Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio tenuti nelle forme stabilito dalle leggi commerciali. »

(Approvato).

« 11. Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito. — Dalla metà dell'intero valore della cosa, se l'usufrutto è a tempo indeterminato, o non minore di dieci anni ».

« Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata. »

(Approvato).

« 12. Per gli atti e per le sentenze che contengono condanna, collocazione, liquidazione o trasmissione. — Dalle somme che vi sono indicate in capitali ed in interessi, o dall'ammontare delle obbligazioni che vi si contengono, applicando le norme generali di valutazione poste nel presente articolo. »

Senatore **Arnolfo**, Relatore. In conseguenza della votazione degli articoli 3 e 4 occorre togliere da questo paragrafo la parola liquidazione.

Presidente. Darò lettura di questo paragrafo escludendone la parola liquidazione (Vedi sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Non posso mettere ai voti l'intero articolo per causa dell'avvenuta sospensione di uno de' suoi paragrafi.

Molte voci. A domani.

Presidente. La seduta è rimandata a domani al tocco per la continuazione della discussione del progetto di legge per la tassa di registro.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

C.

TORNATA DEL 13 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi* — *Seguito della discussione sul progetto relativo alla tassa di registro* — *Adozione dell'aggiunta al n. 3 dell'art. 18 formulata dall'ufficio centrale, ed accettata dal R. Commissario Duchoqué e dal Senatore Cotta, proponente* — *Osservazione e dichiarazione del R. Commissario sull'alineia 2 del n. 2 dell'articolo 19 di cui si propose la soppressione dall'ufficio centrale* — *Risposta del Senatore Arnulfo relatore* — *Considerazione del Senatore Audiffredi in appoggio della proposta soppressione* — *Approvazione dei diversi alinea del detto articolo 19 sino al n. 6, soppresso però l'alineia 2 del n. 2* — *Proposta del R. Commissario di ristabilire l'alineia 2 del n. 3 dell'articolo 19, combattuta dai Senatori Arnulfo e Farina* — *Approvazione del n. 3 e degli alinea successivi del detto articolo modificati dall'ufficio centrale, coll'aggiunta all'ultimo alinea proposta dal R. Commissario e dell'intero articolo 19 non che dell'articolo 20* — *Spiegazioni richieste sulla modificazione proposta all'alineia 2 dell'articolo 21 dal R. Commissario, fornite dal Senatore Arnulfo* — *Proposta del R. Commissario in ordine al medesimo* — *Rinvio dell'articolo 21 all'ufficio centrale* — *Osservazioni del R. Commissario* — *Instanza del Senatore Arnulfo in ordine agli articoli 24 e 25* — *Adozione dell'articolo 22 colla modificazione proposta dal R. Commissario ed acconsentita dall'ufficio centrale e dell'articolo 23* — *Sospensione della discussione sugli articoli 24 e 25* — *Approvazione degli articoli 26 al 33* — *Osservazioni del R. Commissario sulla modificazione proposta dall'ufficio centrale all'articolo 34* — *Risposta del Senatore Arnulfo* — *Dubbio del Ministro Poggi* — *Spiegazioni del Senatore Arnulfo* — *Considerazioni a riguardo del Senatore Vacca in appoggio della modificazione dell'ufficio centrale* — *Approvazione dell'articolo 34, non che dell'alineia dell'articolo 18 lasciato in sospenso, e dell'intero articolo.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Siedono al banco del Ministero il Regio Commissario Duchoqué, il Senatore Poggi, ministro senza portafoglio, ed il Ministro di agricoltura, industria e commercio; più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Carlo Luigi Giacchetti di un esemplare dell'opera: *Descrizione delle Due Sicilie*, da esso pubblicata in Napoli;

Il signor Michele Angelo Naldi di alcune copie dei suoi cenni sulla vita del marchese Ferdinando De Torres.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA TASSA DI REGISTRO

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro.

Ieri si progredì sino all'articolo 18 inclusivamente. Debbo però avvertire che venne d'accordo coll'ufficio centrale ed il Regio Commissario sospesa la votazione sopra un alinea di detto articolo.

Prego ora il relatore Senatore Arnulfo di voler esporre le risoluzioni prese dall'ufficio centrale sulla parte rinasta in sospenso di quest'articolo.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale prese ad esame la proposta fatta ieri dall'onorevole signor Senatore Cotta e riconobbe che è giusto di introdurre una disposizione analoga a quella che contiensi nel paragrafo 2, ossia nel numero 2 dell'articolo 18, in quanto riguarda le quietanze delle somme che si pagano in conseguenza di concordati in caso di fallimento.

Credette giusto di ammettere una simile disposizione, perchè nel caso di concordato, il debitore, o chi per esso, si obbliga al pagamento di una somma minore del rilevare del debito. La somma eccedente rimane tuttavia dovuta da quel medesimo debitore che è il fallito; esigendosi la somma risultante dal concordato non si libera il debitore per il totale del debito, ma si libera di quella parte che si è realizzata colla riscossione. E sarebbe per verità poco equitativo che si obbligasse

in tali casi nei quali i creditori sono già malamente trattati, a soddisfare ancora un diritto di quietanza, e se non il creditore, la massa che equivale, a pagare un diritto di quietanza per una somma che non conseguiscono, e che non hanno neppur speranza di conseguire. Che se per avventura, per buona sorte questo residuo che non si conseguisse....

Presidente (interrompendo). Scusi il signor Relatore se l'interrompo, ma mi pare che ella parli in relazione alla proposta del Senatore Cotta, io crederei che forse sarebbe stato meglio di accennare prima di tutto le deliberazioni prese dall'ufficio relativamente a quella parte dell'articolo 18 che, come accennai, era rimasta in sospeso e che è così concepita:

« Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senz'altro siano esportati né sia fatta copia autenticata, e ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni. »

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola. Il motivo per il quale l'onorevole Commissario Regio chiese ieri la sospensione di questo numero, si è che dipende dal sistema che adotterà il Senato relativamente alle denunce degli originali e delle copie di cui all'art. 34, alla quale sospensione l'ufficio centrale non s'oppose per evitare discussioni.

Verrà il tempo d'esaminare questo numero sospeso dopo l'art. 34. Tale almeno era il pensiero dell'ufficio centrale.

Presidente. Rimane dunque chiarito, che la votazione di tale alinea non avrà luogo che dopo l'art. 34.

Continui allora a parlare sulla proposta fatta dal Senatore Cotta, la quale si riferisce al num. 3. dell'art. 18.

Senatore Arnulfo, Relatore. Dico adunque che l'ufficio centrale, mosso dalla speciale condizione in cui si trovano i creditori in conseguenza di un fallimento e di un concordato, mercé il quale una sola parte del credito generalmente conseguiscono, credè opportuno che in aggiunta al n. 3. dell'art. 18, si dica:

« In caso di concordato dipendente da fallimento, il diritto di quietanza si percepirà nella somma cui è ridotto il credito, per effetto del concordato medesimo. »

Così le finanze percepiscono un diritto sopra ciò che realmente si è pagato, e non lo percepiscono per l'altra parte dei crediti che realmente non si paga. E quando per avventura la miglior fortuna del debitore facesse sì che il pagamento di questa avesse luogo, allora sarà il caso di percepire un altro diritto di quietanza, al che non s'oppone l'aggiunta che ho letta.

Tanto più l'ufficio centrale abbracciò questo proposito, poichè in questa medesima legge è stabilito che per i concordati, si pagherà soltanto il diritto fisso di lire 4, semprecchè le obbligazioni che in esso si assumano, siano dello stesso debitore verso i suoi creditori. Ed a ragione si è così disposto, poichè in questi

casi non vi è novazione, il debitore non fa che rinnovare le precedenti sue obbligazioni.

Mosso adunque l'ufficio da questo principio, dal principio di equità che informa quella disposizione, e dalle considerazioni che ebbi l'onore di esporre, propono l'aggiunta testè letta, la quale spero che possa soddisfare ai giusti desiderii dell'onorevole Senatore Cotta.

Presidente. Rileggerò la proposta d'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, la quale aggiunta verrebbe a collocarsi come ultimo alinea del num. 3 dell'art. 18. (V. sopra).

Interrogo il signor Commissario Regio se accetta quest'aggiunta.

Commissario Regio. L'accetto.

Presidente. Il signor proponente vi aderisce pure? **Senatore Cotta.** Vi aderisco.

Presidente. Allora la metterò ai voti, avvertendo che viene a collocarsi come ultimo alinea del numero 3 di questo articolo 18.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Rimane adunque votato quest'articolo 18 in ogni sua parte, meno in quella sulla quale si è riservato l'ufficio centrale di esporre il suo modo di vedere dopo che sarà stato discusso l'articolo 34.

Leggo l'articolo 19.

« Art. 19. Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

« 1. Per i contratti di affitto o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti. — Dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

« Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente. »

Qui avviene un paragrafo di cui l'ufficio centrale chiede la soppressione, questo paragrafo sta nei seguenti termini:

« Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata su questa parte soltanto. »

Il signor Commissario Regio acconsente alla soppressione?

Commissario Regio. Nel desiderio che ho di non far occupare tempo inutile al Senato nella presente discussione, io non mi tratterrò a dire qui le ragioni per le quali fu proposto dal Governo ed approvato dalla Camera dei Deputati di sottoporre alla tassa proporzio-

dale comunque minima i contratti di mezzerie o colonie parziarie: il Senato già le conosco.

Tra le altre ragioni una fu quella di non indurre una variazione grandissima di trattamenti fra le diverse province rispetto al mezzo usato più in alcune, meno usato, o quasi nulla usato in altre, di trarre profitto della proprietà rustica piuttosto con una maniera che con una altra di contratti.

Non ho neppure bisogno di dire che se di colonia parziaria si è parlato nella sede stessa dove si è parlato di contratti d'affitto, non per questo s'intese di confondere questi due contratti, sebbene forse ragioni di molta analogia si potrebbero desumere anche e più specialmente dalle disposizioni del Codice civile che regola questa maniera di contratti nelle antiche province. Siccome però le conseguenze finanziarie del diritto proporzionale sulle mezzerie per il caso che se ne faccia uso in giudizio, sono di poco conto, non discrederei che si accettasse l'omendamento proposto dall'ufficio centrale semprechè non si escludesse che tali atti si registrino con diritto fisso sempre nel caso che abbia da farsene uso, lo che non veggo ammesso nel progetto come è stato presentato al Senato dal suo ufficio centrale.

Questo mi parrebbe un'ommissione che farebbe una storatura a tutto l'insieme della legge, ed io pregherei l'ufficio centrale a voler riempire questa lacuna.

Ogni elemento contrattuale per tutte le leggi di registro vigenti ad imitazione di quelle francesi, e così anco i contratti di colonie parziarie e di mezzerie, sono sottoposti a tasse.

In Italia tutte le legislazioni in questo concordano, di sottoporre i contratti di colonie parziarie a tassa fissa, ed in alcune province a tassa fissa molto forte.

Solamente nelle province Modenesi, so mal non mi appongo, sono esenti: ma ciò non per una eccezione singolare, sibbene perchè nella legge di quelle province sono sottoposti a tassa i soli contratti che importano mutazione di diritti immobiliari.

Nelle leggi delle antiche province, siccome la tassabilità era determinata piuttosto dalla forma dell'atto, che dalla natura di esso, avveniva che quando gli atti di colonie parziarie non erano fatti per atto pubblico, andavano esenti; ma ciò teneva ad un sistema diverso da quello che si vuole introdurre colla presente legge; quindi io rinnovo la mia preghiera all'ufficio centrale di prendere nota per far conto in luogo opportuno di questa mia osservazione.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Per quanto sembra, l'onorevole Commissario Regio acconsentirebbe alla soppressione delle parole, di cui in questo numero, purchè in luogo opportuno, cioè là dove si stabiliscono le tasse fisse, si comprendano i contratti di masserizio o mezzeria da pagarsi quando se ne voglia fare uso. Acconsentirebbe insomma che, a vece d'una tassa pro-

porzionale, si colpissero le mezzadrie d'una tassa fissa.

L'ufficio centrale per verità fu condotto a proporre che siano esclusi dalla tassa proporzionale i contratti di mezzeria, non tanto pel gravame che risulta dal rilevare dell'imposta proporzionale, quanto e più per l'imbarazzo, e l'incomodo e le spese di viaggio che talvolta sono gravissime, per sottoporre alla formalità di registrazione un atto di mezzeria, generalmente di poca importanza, per poterne far uso, massime in giudizio; tuttavia l'ufficio centrale nell'intento di non introdurre per questo solo contratto un'eccezione al sistema generale che informa la legge, non dissentirebbe di accettare la proposta dell'onorevole Commissario, poichè si ottiene un tal qual compenso agli incomodi ed alle spese poc'anzi accennate, sostituendo alla proporzionale la tassa fissa meno gravosa. Quindi l'ufficio centrale accetta la dichiarazione dell'onorevole Commissario Regio, ed il Senato potrà adottare la soppressione che venne dall'ufficio centrale proposta, con riserva di statuire, quando si parlerà della tassa fissa, una tassa per i contratti di mezzeria da pagarsi unicamente nel caso in cui se ne faccia uso.

Io credo che così l'ufficio centrale è d'accordo col l'onorevole Commissario regio.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Io ho veduto con molta soddisfazione che l'ufficio centrale abbia fatto una modificazione ai contratti di mezzeria; questo genere di contratto è talmente fiduciario tra il padrone ed il colono, che ordinariamente non si scrive, o se si scrive si fa per semplice memoria delle parti, e ben si sa che, siccome il contratto di mezzeria implica la piena fiducia che il padrone ha nel colono, così il padrone ordinariamente non contrae un'obbligazione per via di contratto, perchè intende essenzialmente di sorvegliare la moralità del medesimo.

Quando il padrone si avvede che il colono manca di quella buona fede necessaria alla esecuzione del contratto, vuole essere in facoltà di licenziarlo.

Laonde vediamo che i contratti di mezzeria sono ostesi per semplice memoria e che ordinariamente sono annuali, o fissano tutto al più il termine di tre anni dall'epoca dell'ingresso del massaro. Se tali contratti fossero soggetti ad una tassa proporzionale od anche solamente ad una tassa fissa, sarebbe sempre troppo grave. Ondechè spero che l'ufficio centrale non vorrà insistere a sottoporli nè anche ad una tassa fissa.

Presidente. In seguito alle dichiarazioni scambiate tra il Commissario regio e l'ufficio centrale, si ritiene come soppresso il paragrafo di cui feci testè parola, salvo la votazione che si farà dell'articolo intero, o partitamente, se sarà il caso.

Continuerò la lettura dell'art. 19.

« 2. Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste — Dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali,

aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Commissario regio ha la parola.

Commissario Regio. Credo che conferirebbe molto all'ordine della discussione, ed incomoderebbe meno assai l'onorevole Presidente se si procedesse per votazione dei numeri onde si compongono articoli così lunghi.

Presidente. La sola difficoltà potrebbe essere quando nel complesso degli articoli le disposizioni posteriori reagissero sulle disposizioni anteriori.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Potendo avvenire di fare alcuna osservazione sopra qualche parte di un lunghissimo articolo, bisognerà tornare indietro dopo che già tutto sia stato letto, e più non si abbia attenzione alle prime parti. Ciò non conferirà di certo all'ordine ed alla sollecitudine della discussione.

Presidente. Sarebbe il caso però di leggere prima l'intero articolo e procedere quindi alla votazione parte per parte del medesimo: mentre facendosi una votazione partitamente dei numeri di questo articolo alla prima lettura, temerei non si elevassero in seguito dubbi, non nascessero inconvenienti, potendo le questioni posteriori, come ho già detto, reagire su quelle anteriori.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ciò che dice l'onorevole Presidente, potrebbe avvenire negli articoli che abbiano diversi alinea senza numerazione, ma negli articoli (secondo l'ordine che si è tenuto nel progetto di legge) i quali hanno una numerazione, si contiene per ogni numero una disposizione abbastanza indipendente dalle altre, per potersi votare separatamente.

Presidente. Se si crede dunque non ci sia questo pericolo, rileggerò l'articolo 19, e lo porrò ai voti in ogni sua singola parte.

« Art. 19. Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si deduce:

« 1. Per i contratti di affittamento o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti — Dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo. »
(Approvato).

« Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore

colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente. »

(Approvato).

« 2. Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste. — Dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte. »

(Approvato).

« 3. Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi. — Da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione o di venti volte il prezzo annuo od i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola. »

(Approvato).

« Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo come al numero 1 del presente articolo. »

(Approvato).

« 4. Per la cessione a titolo d'anticresi. — Dalla somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi. »

(Approvato).

« 5. Per le permuta. — Dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi. »

« Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurrà tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette e l'annua spesa delle riparazioni. »

« Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, poi fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e per i beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati insergono. »

« Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dalla rendita locativa reale, quando essi fossero stati accollati al conduttore. »

« Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore. »

(Approvato).

« 6. Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso. — Dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa legge. »

« Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del n. 9 dell'art. 18. »

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva d'usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore d'anni 10, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore d'anni dieci, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata. »

« Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra. »

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto, od alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata. »

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'art. 20. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Qualunque sistema si accetti per determinare il modo di liquidare ed esigere la tassa sopra la nuda proprietà quando si aliena con riserva di usufrutto, s'incontrano difficoltà sulle quali bisogna passare con qualche espediente non perfettamente coerente ai principii.

Ciò premesso, vorrei sottoporre alla considerazione del Senato pochi e brevi rilievi sul sistema come era nel progetto ministeriale quale fu presentato al Senato dopo la votazione della Camera elettiva, e in quello modificato in questa parte dall'ufficio centrale.

I principii di diritto portano a questo, che la riunione dell'usufrutto alla proprietà per cause estintive non è un acquisto. Coerente a questi principii il progetto ministeriale ammetteva che la tassa di registro dovesse esigersi quando l'acquisto ha luogo. L'acquisto ha luogo quando la nuda proprietà si acquista, perchè come meglio di me sapete, o Signori, la nuda proprietà non avrebbe valore se non vi fosse la certezza del consolidamento in essa dell'usufrutto. Se questo è vero che l'acquisto della nuda proprietà vuol dire acquisto del diritto della riunione dell'usufrutto alla proprietà, la regola porta che il diritto si debba pagare quando l'acquisto ha luogo, che il diritto si debba pagare sul prezzo dell'acquisto. Però seguendo questo rigoroso principio di diritto havvi un pericolo che poco dopo chi ha acquistato la nuda proprietà, acquisti l'usufrutto non per causa estintiva dell'usufrutto stesso, nel qual caso non avremmo un acquisto ma per un titolo separato e diverso.

Questo pericolo ha avvertito benissimo l'ufficio centrale, ed ha voluto evitarlo diversamente da quello che si facesse col progetto come fu dal Governo presentato al Senato.

L'ufficio vuol difendere l'erario da questo pericolo ammettendo che sulla metà della nuda proprietà si paghi il diritto al momento in cui si è acquistata, e

che sull'altra metà si paghi al momento in cui ha luogo la riunione dell'usufrutto.

Il sistema proposto dal Governo al Senato portava che il diritto proporzionale sul prezzo di acquisto dovesse pagarsi subito quando l'acquisto ha luogo, e ciò in consonanza coi principii generali di diritto e colle regole più sicure d'ogni legge d'imposta.

Siccome però pericolo può esservi che si frodi il diritto non per la riunione dell'usufrutto alla proprietà per cause estintive, perchè titolo in questo caso di percepire un diritto non esiste, ma che si frodi il diritto sopra una cessione separata per la quale si anticipi il godimento dello usufrutto, a togliere questo pericolo il sistema del progetto portava che si dovesse pagare altresì il diritto sulla metà del prezzo per cui si è acquistata la nuda proprietà.

Io credo che al pericolo dell'Amministrazione fosse abbastanza provveduto dal sistema ministeriale. Qualche volta potrà forse avvenire che la metà del prezzo dell'acquisto della nuda proprietà non stia perfettamente di fronte al pericolo di una sottrazione d'imposta per effetto di cessione d'usufrutto per atto separato; ma è anche vero che qualche volta, e forse dovrei dire le più volte, quella metà è maggiore del vero, perchè, Signori, non è sempre in fatti, come per finzione di legge si ammette, che il prezzo per cui si acquista la nuda proprietà, sia la metà del prezzo della piena proprietà, non è sempre vero perchè il più od il meno dipende da considerazioni che nei casi singoli fa l'acquirente della maggiore o minore probabile durata dell'usufrutto.

Quindi, quando si ammette che il prezzo dell'usufrutto corrisponde alla metà del prezzo dell'acquisto della nuda proprietà, ciò non si ammette perchè sia sempre così, ma perchè si ha bisogno di troncicare con una misura generale le difficoltà che presentano i casi speciali.

La legge mette, dirò così, l'Amministrazione nel caso di dire al contribuente: Voi non dovrete pagare la tassa che sul prezzo per cui avete acquistato la nuda proprietà, ma siccome vi è pericolo che dopo che avete acquistato la nuda proprietà, acquistiate per atto separato e prima dell'estinzione dell'usufrutto l'usufrutto stesso, io esigo un di più da voi, e con questo di più vi redimo dai diritti che mi sarebbero dovuti nel caso che per atti di cessione veniste anticipatamente al godimento dell'usufrutto. Questa è la teoria seguita nel progetto ministeriale.

Il progetto dell'ufficio centrale porta che la metà del diritto che rappresenta il prezzo della nuda proprietà abbia a pagarsi al momento in cui si acquista la nuda proprietà; e che l'altra metà abbia a pagarsi quando si unisca l'usufrutto alla proprietà per causa anco estintiva. Or che la legge facendo in qualche modo uno stralcio si metta nella via di esigere un diritto redimendo il contribuente dai possibili diritti che avrebbe da pagare quando per atto di cessione si assicurasse l'anticipato

godimento dell'usufrutto, l'intendo, e non mi fa allora difficoltà che lo svolgimento degli atti porti a dire che talvolta il sistema recò vantaggio ad una delle parti, talvolta all'altra; ma quando voi chiamate un contribuente a pagare un diritto al momento in cui il fatto si è verificato nella sua realtà, voi non potete tener dietro ad una finzione che siasi mostrata col fatto già consumato contraria alla verità. Per esempio: io acquisto la nuda proprietà; esigete il diritto sulla metà del valore della proprietà piena. Il venditore si era riservato l'usufrutto sua vita durante. Dopo 15 anni si estingue l'usufrutto, e voi mi chiamate a pagare l'altra metà quasi non avessi avuto abbastanza disgrazia che l'usufrutto si è differito tanto più che la finzione della legge portava. Oltracciò io vi domando, o Signori, su qual valore calcolerete questa metà? Sul valore che aveva il fondo al momento che è fatto il contratto? Ma se quel valore non fosse più il vero oggi? Se oggi fosse grandemente disprezzato il fondo? Voi mi farete pagare un diritto sopra un godimento che ho oggi solamente, e me lo farete pagare sul valore che aveva il fondo quindici anni fa! Altra prova che qui ci è una violazione manifesta di un principio economico. Voi vorreste col sistema che si vuole introdurre raggiungere la prefata parità. Voi dite: io voglio che l'amministrazione in questo movimento di valori abbia la tassa intera come se la proprietà si fosse pienamente acquistata in un medesimo tempo. La pretesa è un po' gratuita, perchè l'amministrazione deve ricevere il diritto sul prezzo dell'acquisto; il prezzo dell'acquisto è quello che è, e lo è non sulla base della nuda proprietà, ma sul valore della più o meno lontana riunione dell'usufrutto; pure ammettiamo quella pretesa. Tizio vende ad un altro la nuda proprietà di un fondo per 100,000 lire, la tassa sarà di 4,000 lire. Dopo 15 anni si riunisce per causa estintiva l'usufrutto, ed il proprietario debbe pagare oltre 4,000 lire. Ma vedete, Signori, che avete fatto pagare più che non avrebbe pagato se oggi acquistasse la piena proprietà. Se voi tenete conto dei perduti interessi per 15 anni su 4,000 lire gli fate pagare 11,000 invece di 8,000 e così 3,000 lire di più; e se l'usufrutto avesse durato 10 anni, il soprapagato sarebbe di lire 2,000. Quindi a me pare che tutto torni a cappello, che alla verità giuridica corrisponda come sempre la verità economica. Io non credo che quando la legge ha bisogno, come nel caso presente, di stabilire un sistema sopra una finzione, debba mettersi in una via di fatti che possono manifestamente mostrare non vera, non corrispondente ai fatti la finzione sulla quale il suo sistema si appoggia.

Troverei meno ingiusto il sistema e più logico non di fronte alla legge presente, come l'ufficio centrale la mantiene, ma in un altro ordine di idee, se tutto il diritto lo faceste pagare al momento in cui l'usufrutto si consolida alla proprietà; ma farmi pagare un diritto per la nuda proprietà, che vuol dire per la futura consolidazione che questa sola è ciò che dà valore alla

nuda proprietà, eppoi farmi pagare un secondo diritto, in modo che questo secondo diritto debba trovare il pareggiamento della cifra del prezzo stimato 15 anni fa, ciò porta necessariamente ad assurdi che dimostrano non vera la finzione che la legge crea senza bisogno e contro il suo sistema, creando essa stessa le condizioni atte a screditarlo.

Nel sistema proposto dal Governo, questo non poteva avvenire perchè in quel sistema, pari a quello che ha fatto così buona prova in Francia e nel Belgio da tanti anni si fa una specie di *forfait* di stralcio. Con quel sistema si fa pagare al contribuente un di più sul prezzo di acquisto redimendolo dai diritti che dovrebbe pagare se anticipatamente venisse al godimento dell'usufrutto e che potrebbero altrimenti andare perduti dalla finanza.

Questa teoria ha per sé i principii di diritto, dei quali mi potete essere maestri, ha per sé, come sempre, la conferma dei principii economici, e siccome tutto concorre quando siamo nel vero, ha per sé il comodo grande dell'amministrazione: volendo fare della buona finanza non bisogna mettersi nella via delle partite accese per lunghi anni, bisogna esigere quanto si crede giusto nel momento in cui si consuma il fatto che dà ragione della tassa; l'amministrazione non deve entrare per quanto sia possibile negli imbarazzi e nelle perdite delle annotazioni o dei crediti da esigersi dopo molti anni; meglio un po' meno e subito che un po' più, ma tardi ed incertamente.

Signori, pensate che quando la nuda proprietà è separata dall'usufrutto, possono aver luogo dei passaggi intermedi e della proprietà e dell'usufrutto sempre separatamente.

Ed allora si che crescono gli imbarazzi per l'amministrazione a tener dietro a questi movimenti per cercare un debitore che apparentemente non è più quello che era da principio, e per accertare quando si verificherà la morte di un usufruttuario che avendo ceduto ad altri il suo usufrutto, pure rispetto al proprietario della nuda proprietà, è sempre quegli cui bisogna tener dietro per sapere quando si estinguerà l'usufrutto nel suo cessionario.

Bisognerebbe perciò che fra tutti gli uffici di registro vi fosse una corrispondenza in caso di mutate dimore, difficile ed incomoda e spesso con poco profitto.

Ammettete che io sia legatario per la nuda proprietà di un fondo, e che non avessi rapporto di parentela col testatore, dovrei pagare, secondo la legge, il dieci per cento.

Che io l'anno dopo compri l'usufrutto. Cosa mi farete pagare?

Mi farete pagare il diritto del passaggio per titolo oneroso, od il diritto di passaggio per causa lucrativa? Io aveva già il diritto all'usufrutto per titolo gratuito; e comprai l'anticipazione a titolo corrispettivo.

Converrà fare una liquidazione: E come?

Signori, avviene qui, come sempre; la buona finanza

è d'accordo colle teorie di diritto e colle regole della pubblica economia.

Aggiungo: come diversi sono i modi di valutazione, e quando si fa un passaggio a titolo oneroso e quando si fa un passaggio a titolo lucrativo, si avranno in ciò nuove cause di confusione per sapere su che basi si deve liquidare il diritto per trovare quella somma totale che secondo il sistema dell'ufficio centrale ho bisogno di comporre con parti elementari che mutano; imperocchè un fondo oggi non costerà quello che costerà fra dieci anni, ma voi per la vostra stima avete bisogno di trovare degli elementi sempre eguali, altrimenti non trovate il totale che andate cercando.

Signori, così buona prova ha fatto il sistema francese ovunque è stato introdotto, che vorrei sperare che almeno in questo l'ufficio centrale sia largo di concessioni al progetto del Ministero.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Io non seguirò l'onorevole Commissario Regio in tutte le sapienti disquisizioni economiche e di diritto comune, io ricorrerò piuttosto al diritto speciale, sto per dire eccezionale stabilito da questa medesima legge, per regolare i diritti di registro.

Ora io trovo nell'art. 4. *la tassa proporzionale si applica a qualunque trasmissione di proprietà, d'usufrutto, uso, godimento, ecc.*

Ecco il principio di diritto: non cerchiamolo altrove: la trasmissione è quella che obbliga al pagamento della tassa, questa trae la sua origine da tal fatto. La trasmissione cioè della proprietà o dell'usufrutto nei contratti o nelle successioni. Nel caso, che si discute, cioè dell'alienazione della nuda proprietà, l'on. Commissario Regio troppo ben comprende e non lo dissimula, che la sola nuda proprietà si trasmette, ma egli poscia distingue: o la riunione dell'usufrutto si fa in conseguenza di un posteriore contratto, ovvero si opera per decorso di tempo per cause accidentali, indipendenti da un secondo contratto, ed allora, dice, quando si è acquistato la proprietà, si è acquistato anche il diritto di goderla, perocchè la proprietà, senza il diritto di godere è zero: ma mi pare, che stando questo suo asserito, la conseguenza che se ne dovrebbe dedurre sarebbe questa, cioè che non si deve pagare altro diritto tranne quello, che risulta dal contratto d'acquisto della nuda proprietà.

Commissario Regio. È vero.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Ebbene, se ciò è vero, vi è contraddizione coll'articolo di legge che fu dal Ministero proposto, e che il Regio Commissario difende, poichè secondo il progetto ministeriale oltre al pagamento del diritto sulla somma che forma il corrispettivo dell'acquisto della nuda proprietà, si dovrebbe inoltre pagare il diritto sulla metà del corrispettivo stesso in aggiunta.

Dunque se è vero il principio, non sussiste il progetto ministeriale dell'articolo in discussione; ma per meglio chiarire ciò che sto per dire, mi permetta il Senato che io parli con un esempio, con applicazioni pra-

tiche; poichè allora riescirò forse meglio, almeno me ne lusingo, a far comprendere qual sia il pensiero dell'ufficio centrale. Debbo però fin d'ora dichiarare che il pensiero dell'ufficio centrale non è un trovato, non è un'invenzione sua, ma altro non è che la riproduzione della legge del 9 settembre 1854.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. La quale fece buonissima prova in Piemonte ossia nelle antiche province. Dirò di più; che l'ufficio nel proporre il suo emendamento a questo articolo altro non fece che seguire il sistema abbracciato in tutto il progetto di legge che discutiamo, nel quale si dispone che per determinare le tasse per diritti di usufrutto, sempre si faccia il calcolo per decimi della metà della piena proprietà, secondochè l'usufrutto è per dieci anni, o per un tempo minore; motivo per cui in massima la proposta dell'ufficio centrale oltre all'essere conforme alla legge del 1854, è in armonia colle altre analoghe parti della legge che discutiamo, in quanto in essa si dispone per i casi che si debba calcolare l'usufrutto separato dalla proprietà.

Veniamo ora a casi pratici, per vedere quali siano le conseguenze che derivar possono dall'applicare il sistema proposto dal Ministero, e quali siano quelle che deriverebbero applicando il sistema proposto dall'ufficio centrale. Sia per ipotesi la vendita della nuda proprietà di uno stabile, la cui piena proprietà sia di un valore di 100,000 lire; ed il prezzo di tal nuda proprietà sia lire 50,000; qual è il calcolo che vuole il progetto ministeriale si stabilisca per conoscere qual è il diritto, qual è la somma che debbe pagarsi per simile atto di vendita. Forse il progetto dice che si paghi il diritto sopra sole L. 50 mila che nell'opinione precedentemente emessa dal Commissario Regio dovrebbe rappresentare la piena proprietà? No, o Signori: dice all'opposto, che cioè sulle 50,000 L. aggiungansi 25,000 a *forfait*: sistema questo di imporre, che a me non garba. Aggiungetevi le 25,000 L., si paghi il diritto sopra 75,000 L.; ma dice l'articolo del Ministero, quando avvenga la riunione dell'usufrutto colla proprietà per qualsiasi motivo, ed anche quando abbia luogo per contratto di rinuncia, di cessione posteriore, non si pagherà più diritto alcuno.

Per contro l'ufficio centrale conseguente al principio che informa da capo a fondo questa legge dice col suo emendamento: tuttavolta che vi è trasmissione, si paghi, finchè non ci è, non si paghi; quindi nella fatta ipotesi, si paghi il diritto sopra 50,000 lire, prezzo della nuda proprietà; quando poi la consolidazione si faccia coll'usufrutto in qualsiasi modo, si paghi il diritto relativo, perchè allora si fa luogo ad altra trasmissione, quella cioè dell'usufrutto.

Ma l'onorevole Commissario Regio obietta chiedendo qual base si dovrà prendere per fissare la somma che rappresenta l'usufrutto, e sulla quale si dovrà percepire il diritto, quando si fa luogo alla consolidazione dell'usufrutto colla proprietà. Si dovrà, egli dice, tener conto del valore che aveva la cosa quando si è venduta

la nuda proprietà, ovvero quello che ha al tempo della cessazione o della rinuncia d'usufrutto? Rispondo che evidentemente non deve prendersi per norma quel valore che aveva quando si è fatto l'acquisto della sola proprietà, ma bensì il valore che ha al tempo in cui ha luogo la riunione dell'usufrutto alla proprietà. Ciò è in perfettissima armonia coll'articolo di legge or ora letto e colle altre disposizioni della legge che esaminiamo. È più giusto per conseguenza egli è il sistema dell'ufficio centrale, e più in armonia coi principii consacrati da questa legge. Ma l'onorevole Commissario Regio dice: è imbarazzantissimo tener conto delle condizioni per le quali dovrà avere luogo la consolidazione dell'usufrutto colla proprietà. Io mi permetto di osservare, e credo di poter ciò dire per esperienza, che queste difficoltà non esistono o piuttosto s'ingigantiscono principalmente per giustificare la proposta ministeriale, del resto l'onorevole Commissario Regio seriamente non lo crede, perché egli è troppo abile amministratore, troppo conoscitore di queste materie.

Tuttavolta che la consolidazione si faccia per contratto, domando io, se vi è difficoltà per l'amministrazione a percevere la tassa? Qui non vi è difficoltà, si esige sulla denuncia. L'unica e sola possibile sebbene lieve difficoltà che possa affacciarsi, si riduce al caso in cui la consolidazione dell'usufrutto colla proprietà abbia luogo senza contratto, e così per morte od altra circostanza contemplata nel contratto di riserva dell'usufrutto.

Ma, Dio buono! Abbiamo in questa medesima legge, se non isbaglio, all'art. 14 una disposizione mercè la quale si dice che i contratti sottoposti a condizioni non produrranno diritto che al verificarsi delle condizioni medesime.

Ora, se l'amministrazione trova modo di tener conto di tali condizionali contratti e di percepire il relativo diritto a suo tempo, ma perchè non si vorrà tener gli stessi metodi per conseguire il diritto di usufrutto al verificarsi del caso previsto, che sostanzialmente altro non è che il verificarsi di una condizione, poichè la riserva di usufrutto equivale al dire: avete il possesso della proprietà sempre che si verificherà la condizione di morte o altra convenuta nella riserva di usufrutto. Io non ci vedo difficoltà apprezzabile.

D'altronde dirò di più, se vi fossero delle difficoltà, l'amministrazione troverebbe modo di superarle. Ma l'ha già trovato ben prima d'ora.

Ma l'ufficio centrale fu condotto a proporre il suo emendamento non tanto per mantenere unità di principii quanto per meglio provvedere agli interessi del pubblico tesoro, e per evitare certissime frodi. Giova l'emendamento alle finanze, perchè quella specie di contratto a *forfait* che si fa seguendo il sistema ministeriale, secondo il quale nell'ipotesi da me fatta, il Demanio viene a percepire il diritto sopra 75m., delle 100m., il tesoro perde un quarto della tassa. Per contro nel sistema dell'ufficio centrale si percepisce a suo tempo l'intero diritto sopra le 100m. cioè sopra 50m.

quando si fa il contratto che comprende la nuda proprietà, e sopra 50m. (più o meno, secondo che sarà accresciuto o diminuito il valore dell'oggetto), per l'usufrutto quando la consolidazione ha luogo colla nuda proprietà. Il che è anche più consono ai principii in quanto che, ripeto, ognuno paga a suo tempo la totalità di quello che deve pagare.

Ma la proposta dell'ufficio centrale tende inoltre ad evitare una sicurissima frode; e per ciò evidentemente mostrare, permetta il Senato che io ricorra ad un esempio:

Si supponga che un cittadino voglia comprare la piena proprietà d'uno stabile del valore di lire 100m., sopra questa somma deve pagare il 4 per 0/0; ora io dimostrerò che può con tutta sicurezza, stando al progetto ministeriale, frodare il quarto della tassa; e la dimostrazione sarà evidente, poichè basterà che tra acquirente e venditore si prenda questo facilissimo accordo, cioè di fare in primo luogo un atto in cui si vende la nuda proprietà dello stabile per L. 50 mila con riserva d'usufrutto; e che dopo (dicasi un giorno o più, dicasi un'ora, è cosa insignificante) l'usufruttuario rinunci all'usufrutto, riservatosi per L. 25 mila, somma questa che non oltrepassa quella per cui si è percepita la tassa (come dice l'articolo ministeriale), vale a dire che fissando il corrispettivo della nuda proprietà 50 mila lire, e dell'usufrutto rinunciato, ceduto, immediatamente dopo, lire 25 mila, si ottiene l'acquisto della piena proprietà pagando il solo diritto sopra L. 75 mila, a vece che, ove l'articolo ministeriale che discutiamo, non fosse come è concepito, dovrebbero pagare la tassa sopra lire 100 mila.

Questo è calcolo, ed io spero che altro calcolo non lo verrà a distrurre; vi ha dunque l'interesse finanziario da assicurare al fine che si percepisca sempre il diritto intero nei contratti di vendita della piena proprietà, e che non si possa fare la frode inevitabile di cui ebbi testè a parlare.

E quando la legge apre la via a fare una frode, allora gli accordi non sono difficili; pur troppo è fragilità nella quale facilmente inciampano anche coloro che in altre materie sono coscienziosi. Si osserva pur troppo che se si riesce a frodare un diritto alla finanza, non vi sia torto nè colpa; ma quando poi un articolo di legge ne apre la via, allora si è quasi, direi, tranquilli in coscienza.

Perciò sollecito com'è l'onorevole Commissario Regio di provvedere a che le finanze non trovino scapito nella percezione delle tasse, mi affido che egli, se non avesse altro motivo di convinzione per aderire all'emendamento proposto dall'ufficio centrale, vi aderirà per il motivo che senza di esso le frodi sono inevitabili.

Io quindi a nome dell'ufficio centrale che si fece carico di studiare questa materia profondamente per quanto seppe sotto ogni aspetto, prego il Senato che voglia adottare l'articolo come è proposto dall'ufficio medesimo.

Presidente. La parola è al Regio Commissario.

Commissario Regio. Troppo sostanziali furono gli oblietti contro i principii da me manifestati in questa materia perchè io non debba soggiungere brevi parole; confessando di non essere troppo disposto a sacrificare i buoni principii anche quando per questo sacrificio ne avesse a venire alle finanze un piccolo guadagno; non un grande guadagno perchè nelle condizioni in cui siamo dovrei far pur troppo altrimenti doverose transazioni.

Ho bisogno un momento di accreditarmi con un' autorità, che io non ho nè posso avere, presso di voi, o Signori. Se io parlai di disposizioni a *forfait*, peccai con tutti i commentatori della legge francese e colla Corte di cassazione di Francia.

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale mi richiama ai principii generali, ed a' principii stessi di questa legge, e qui si è dove noi non possiamo esser d'accordo.

Egli mi dice: ma voi stesso Governo avete scritto nell'articolo 4 che i diritti si hanno a pagare sulla trasmissione dell'usufrutto, e della proprietà. Questo è vero e giusto. Ma, buon Dio! Dove mai si trova scritto che la riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva sia una trasmissione? Questo mai, o Signori.

L'onorevole relatore mi ha parlato della buona prova fatta dalla legge del 1854 nelle antiche province. Ma in verità io credo che l'onorevole relatore abbia troppo scolpito nell'animo suo le proprie opinioni così da attribuire i principii, che egli rappresenta con quello sempre illuminate e pregevolissime, alla legge del 1854.

Questa legge ammetteva che si percepisse nel caso di acquisto della nuda proprietà la metà del valore della piena proprietà, e non diceva che avesse a pagarsi altro diritto per la riunione dell'usufrutto per causa estintiva.

L'onorevole relatore le impresta un concetto che è nell'animo suo, ma che non poteva essere ammesso nè dai Tribunali nè dalla Amministrazione.

Per tale unione dell'usufrutto colla proprietà non si è mai pagato nulla dal 1854 in poi. E se non ostante questo l'Amministrazione non ha avuto a notare gravi danni alla finanza, io sono certo che non potranno temersi se si seguiranno i principii del progetto ministeriale.

Nella legge del 1854 non essendosi detto espressamente che nella riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva dovesse pagarsi un diritto, non si è pagato, e non si è pagato perchè non si poteva pagare; non si è pagato perchè i Tribunali mai avrebbero ammesso che la riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva sia una trasmissione, e ripeto non si è mai pagato nulla.

La logica delle cose, la ragione dei principii ha fatto chiaro quello che io dico.

Diceva l'onorevole relatore; se voi ammettete che al momento dell'acquisto della nuda proprietà si paghi il diritto sopra il prezzo d'acquisto, più sulla metà di

questo prezzo, voi certamente fate fare una perdita all'Amministrazione.

Egli vorrà dire: voi esponete l'amministrazione ad una perdita possibile, perchè non è poi tanto facile che quando nella trasmissione a titolo oneroso due parti si mettono d'accordo pel contratto, si mettan pur d'accordo per la frode, perchè il compratore ha troppo interesse di far bene i fatti suoi, per non mettersi d'accordo con suo pericolo ed a favore del venditore, il quale paga di regola il peso dei diritti di passaggio.

Signori; se questo grave pericolo non si è verificato dopo la legge del 1854, la quale, checchè ne dica l'onorevole relatore, avrebbe presentato secondo le sue idee un'immensa larghezza di frode.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Commissario Regio. Io non la temo poi troppo nel caso in cui si seguisse il progetto ministeriale.

L'onorevole Senatore diceva che insomma il contratto, le operazioni a *forfait* sono quasi indecorose per la legge. Ma, o Signori, non sarà più indecoroso che la legge aspetti, per percepire un diritto, la verificazione di un fatto che mostri manifestamente ingiusta la misura del diritto, anzichè a *parte antea* fare una transazione obbligatoria?

Diceva l'onorevole Relatore: all'eloquenza delle cifre non si replica; fate pagare il diritto per l'acquisto della nuda proprietà sul prezzo dello acquisto medesimo, poi sulla metà di questo prezzo. Voi certamente, diceva, fate un danno alla finanza. Io dico: voi esponete la finanza ad un danno possibile, il quale poi, se ben si considera, non è realmente quale volgarmente può credersi, perchè io non concedo che nella gran maggioranza dei casi il prezzo d'acquisto della nuda proprietà corrisponda alla metà del prezzo della piena libertà. Questo può avvenire nel caso di trasmissione a titolo gratuito, nel caso di successione. Nei casi di compra, il prezzo di acquisto è generalmente superiore.

Vediamo i fatti come sono.

Prima che uno acquisti a titolo corrispettivo la nuda proprietà ha fatto bene i suoi conti per vedere quali siano le probabilità a sè più favorevoli della durata dell'usufrutto. E in questo caso il prezzo d'acquisto rappresenta bene più e assai più, o Signori, che la metà della piena proprietà.

Noi siamo nei termini di finzione, e ritenete che le finzioni nel sistema della legge francese sono tutte a favore del Governo, quindi a favore dell'erario, nè temo gli inconvenienti per le finanze che teme l'onorevole Relatore, e mi sento più forte appoggiandomi sempre sulla finzione, che non creandola, per attendere poi che venga smentita dai fatti.

Io mi sento abbastanza sul vero quando per uscire dalle difficoltà di questa materia, propongo una legge, la quale su certi calcoli stabilisca una presunzione *juris et de jure*, e francamente proceda con quella. Sarebbe nuovo stabilire una presunzione *juris et de jure*, per

mettersi poi nella via dei fatti consumati, per supplire ai quali la presunzione si stabilisce, e quindi aspettare il confronto fra quei fatti e la prestabilita presunzione, col facile pericolo di continue contraddizioni.

Io credo che in questo la legislazione francese ha proceduto con principii molto più elevati di quelli che vorrebbe seguire l'ufficio centrale.

Ma diceva l'onorevole Relatore: « Mi fate pagare al momento dell'acquisto della nuda proprietà 10 mila lire per esempio, di tassa, per il diritto che rappresenta il prezzo d'acquisto; poi me ne fate pagare altro 5 mila per assolvere il contribuente da ogni diritto che dovesse pagare nel caso che intendendosi coll'usufruttuario anticipasse il godimento dell'usufrutto e così come 15 è meno di 20, che dovrebbero pagare per l'acquisto della proprietà piena, fate perdere la differenza alla finanza.

L'obbietto pecca nella base. La riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva non è certissimamente una trasmissione; quando voi dite di aver diritto alla tassa sulla proprietà piena, annunziate una pretesa, non un diritto.

Io sono più franco e confesso il vero.

Non avrei il diritto che di prendere 10 mila lire e se prendo altre 5000 lo fo per redimermi dai possibili danni che potrei avere per contratti di cessione di usufrutto non denunziati.

Le conseguenze rigorose che voleva dedurre l'onorevole Relatore dalle sue cifre non sono giuste, perchè non è vero il diritto di ricevere 10 mila lire sul prezzo della piena proprietà quando non si acquista che la nuda proprietà, e acquistando la nuda proprietà cosa si acquista? Si acquista la consolidazione futura dell'usufrutto: questo e non altro.

Io quando divengo proprietario della nuda proprietà non acquisterei niente se non acquistassi la certezza della riunione dell'usufrutto alla proprietà; e intanto la nuda proprietà ha un prezzo venale inquanto la nuda proprietà rappresenta il futuro consolidamento dell'usufrutto. Ma torno alle cifre e rispondo colle cifre.

Dopo avere, pare a me, mostrato non vere giuridicamente le conseguenze troppo rigorose che l'onorevole Relatore vorrebbe desumere dal suo esempio aritmetico, si contenti che gli faccia un esempio aritmetico, anch'io. Dice l'onorevole Relatore, e concordo che tutto il beneficio della piena proprietà non è dal dominio della proprietà nuda conseguito, altro che al momento in cui va al godimento dell'usufrutto; quindi vuole che si paghi un intero diritto. Egli vole trattare con perfetta eguaglianza tanto chi acquista la piena proprietà in una sola volta, quanto chi acquista a parte la nuda proprietà e viene poi successivamente al godimento dell'usufrutto.

Si vende un fondo di duecento mila lire, e si vende a tutti gli effetti. L'Amministrazione al momento che è denunziato il contratto, secondo il nostro progetto di legge percepisce, se non sbaglio, 8 mila lire. Lo

stesso fondo si vende solamente per la nuda proprietà: percepisce l'Amministrazione 4 mila lire secondo il progetto dell'ufficio centrale e riceve altre 4 mila lire quando si è consolidato l'usufrutto con la proprietà. Ma come il primo pagamento si è fatto dieci anni avanti, voi vedete che gli venite a far pagare non 8 mila, ma 10 mila lire; dacchè 2 mila lire rappresentano la perdita degli interessi sulle prime 4 mila, e l'onere imposto sarà tanto maggiore, quanto maggiore di dieci anni sia stata la durata dell'usufrutto.

Così voi dite di volere trattare egualmente nei due casi; lo dite, ma non l'ottenete.

Quasi non intendo come entrando nella via certo pericolosa della posticipazione del pagamento, non facciate pagare tutto al momento in cui si consolida l'usufrutto alla proprietà. Commettereste una violazione di un principio di diritto, non fareste della buona amministrazione, ma almeno otterreste quella eguaglianza che volevate conseguire e non conseguite.

È un fatto, voi volete far pagare lo stesso diritto a chi acquista la piena proprietà tutta in un tempo ed a chi la ottiene in due tempi. Ma realmente, voi fate pagare più a chi ottiene la piena proprietà in due tempi.

Per non abusare del tempo del Senato, tralascio molti altri argomenti e concludo che la consolidazione della proprietà non è una trasmissione, e che il sistema più coerente ai principii di diritto, di sana economia e di retta amministrazione è di fare pagare il diritto quando ha luogo la trasmissione.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Dichiaro sin d'ora che non rientro nella discussione, non cerco altro che di giustificare agli occhi del Senato e dello stesso signor Commissario Regio quanto ho asserito, che cioè conosco la buona prova fatta dalla legge del 1854; importa che il Senato se ne persuada, e che io sia conseguente a quanto dissi.

Non ho che da leggere due articoli di detta legge.

L'articolo 8 dice: « L'usufrutto per un tempo indeterminato o non minore di 10 anni verrà calcolato alla metà del valore della piena proprietà. »

E quest'articolo si è riprodotto coll'emendamento dell'ufficio centrale.

« Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di 10 anni sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

« Il valore della nuda proprietà si riterrà uguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

« Art. 9. In tutti i casi in cui dalla presente legge e dall'annessa tariffa è imposta una tassa proporzionale sul valore della piena proprietà, la stessa tassa sarà applicata al valore dell'usufrutto o della nuda proprietà, determinati secondo le norme prescritte nell'articolo precedente. »

L'Ufficio non fece altro che riprodurre queste disposizioni uniformandole al progetto nel resto, ma con una aggiunta.

L'onorevole Commissario Regio dice quella legge non fece buona prova perchè? Perchè essa mediante, non si è potuto percepire il diritto proporzionale, tuttavolta che si estingue il diritto d'usufrutto, si consolida cioè senza cessione contrattuale colla proprietà. Ma chiederò io per qual ragione ciò ha luogo?

Il Commissario dice, perchè i Tribunali decisero che non era tal caso contemplato dalla legge; io non voglio qui fare una quistione di giurisprudenza; sia pure, ma allora posso dire che la legge è giusta nel senso che la vorrebbe il Commissario Regio, perchè egli sostenne in principio di questa discussione che la traslazione di proprietà si opera quando si vende la nuda proprietà, che quando si vende la nuda proprietà, è già venduto l'usufrutto: dunque è giusta la legge del 1854, mercè la quale si fa pagare sul corrispettivo della nuda proprietà, il quale nel senso del Commissario Regio include la futura consolidazione dell'usufrutto; dunque la legge fece buona prova anche secondo i principii sostenuti dall'onorevole Commissario Regio.

Se non che, siccome trattiamo di aumentare i prodotti delle finanze, siccome abbiamo per iscopo di non lasciare che i diritti o per un pretesto o per un altro, sfuggano, o per insufficienza di legge o per giurisprudenza poi meno favorevole all'interesse delle finanze, l'ufficio centrale ebbe la precauzione di fare un'aggiunta nell'ultimo alinea in questi termini:

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto o alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata » vale a dire che a quel difetto, se fosse uno, che presentasse la legge del 1854, fu riparato dall'ufficio centrale col proposto emendamento.

Dette queste cose, il Senato pronunci come crederà meglio; ciò però che mi permetto di ripetere si è, che quanto alle frodi le vedrà comparire immediate, numerose se si approva il progetto del Ministero e senza che vi si possa riparare.

Presidente. Prego il signor Commissario Regio di dirmi se intende di domandare il ristabilimento in questa parte del testo del progetto ministeriale.

Commissario Regio. Intenderei che si facesse votazione anche sul testo del Ministero.

Presidente. Allora si terrà per emendamento la proposta dell'ufficio centrale; dico questo per l'ordine della votazione. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Non torno sulla questione solo vorrei dire a schiarimento che non intesi di dire ingiusti i principii della legge del 1854, tutto il contrario ma è un fatto che per essa non si pagava quando l'usufrutto si riuniva alla proprietà per causa estintiva.

Non mi occorre di aggiungere che, se per gli atti alligati a condizione sospensiva è obbligata a tenere l'Amministrazione notazioni sospese, questa è una ne-

cessità indeclinabile; ma ciò non vuol dire che lo stesso abbia a farsi quando non è necessario assolutamente come nel caso di usufrutto, che giuridicamente nulla ha di comune colla condizione sospensiva, potendo la prima non verificarsi mai, mentre la consolidazione dell'usufrutto non ha altra incertezza che nel tempo.

Senatore Farina. La discussione è giunta a un punto che non si può sperare di portar maggior luce sui principii che si stanno a fronte. Ma in fatto io non posso che insistere sovrà un'osservazione: se si lascia la facoltà di dividere per così dire il diritto che si paga per la trasmissione per atto fra vivi di una proprietà e di far pagar un quarto di meno nel caso che si trasmetta il diritto di proprietà separatamente dal diritto di usufrutto, ognuno vede come ciò diventerà una vera speculazione, perchè in questo caso chi per legge dovrebbe pagare lire 100, non pagherà che lire 70.

Ora siccome in legge di finanza la purezza dei principii del diritto è necessario che sia bene stabilita onde non pregiudicare gli introiti dell'erario pubblico, così io credo che questo sia il caso in cui il rigore del diritto debba cedere alla necessità che non venga, mediante una legge, defraudata la finanza del diritto che dovrebbe per legge percepire. Per conseguenza io credo che il Senato debba tener fermo all'emendamento dell'ufficio centrale.

Presidente. Siccome il signor Commissario Regio intende che si ristabilisca la parte del numero 6 del progetto ministeriale, conviene che io ne dia lettura:

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva di usufrutto, il prezzo espresso nel contratto si considererà come valore di essa proprietà nuda, e la metà del prezzo medesimo si calcolerà come un valore dell'usufrutto.

« In tale caso la tassa verrà percotta sopra ambi i valori, ma non sarà poi dovuta verun'altra tassa per la riunione dell'usufrutto alla proprietà. Ove però questa riunione si effettuasse per apposito atto di cessione, ed il prezzo fosse maggiore della somma valutata per l'applicazione della tassa di traslazione della proprietà, è dovuto un supplemento di tassa sul valore eccedente.

« Nel caso contrario l'atto di cessione è registrato col pagamento della tassa fissa. »

Questa è la disposizione che il Commissario Regio vorrebbe ristabilire e alla quale si contrappone dall'ufficio centrale, in via di emendamento, la disposizione di cui ho già dato lettura.

Comincerò però a mettere ai voti le due prime parti di quest'articolo sulle quali non cadono contestazioni e che per maggior chiarezza rileggerò:

« 6. Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e per tutti gli altri atti civili e giudiziarii che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso. — Dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi cor-

rispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa legge.

« Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del n. 9 dell'art. 18. »

Chi le approva sorga.

(Approvato)

Ora metto ai voti l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi permetto un'osservazione, per non pregiudicare l'ordine della discussione. Rimando approvata la redazione dell'ufficio centrale, avrei da fare alcune osservazioni sopra l'ultimo alinea di questo articolo.

Presidente. Metterò ai voti le tre prime parti che compongono il testo dello emendamento, riservando l'ultima.

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva d'usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore di anni dieci, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore d'anni dieci, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

« Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto, od alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ultima parte dell'emendamento dell'ufficio centrale:

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dall'art. 20. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Domando all'ufficio centrale se forse non sarebbe meglio aggiungere a quest'inciso le seguenti parole: *salve in ogni caso le disposizioni del successivo art. 21.*

Senatore **Arnolfo, Relatore.** Accetto a nome dell'ufficio.

Presidente. Rileggerò quest'ultima parte del numero 6 coll'aggiunta proposta dal Commissario Regio.

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'art. 20 *salve in ogni caso le disposizioni del successivo articolo 21.* »

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

« 7. Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto tra vivi, che per causa di morte. — Dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo, di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando

venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n. 5.

« Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi, a norma del numero 10 del precedente articolo 18. »

« Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno nei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito. »

(Approvato).

« 8. Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito sia per causa di morte. — Dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni, da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

« Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

« Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà, dovrà pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto determinato come sopra.

« Il diritto d'uso e di abitazione sarà valutato colle norme stabilite per l'usufrutto. »

(Approvato).

« 9. Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo. — Dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal corrispettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse più elevato.

« Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso, si desumerà dal corrispettivo pattuito; se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio.

« Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio si osserverà il disposto dalla medesima. »

(Approvato).

« 10. Per le sentenze che pronunciano sulla proprietà senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel numero 6. — Dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n. 5.

« Se le sentenze pronunciano nei limiti sopra espressi sull'usufrutto od uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni. — Dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto, da determinarsi come sopra.

« Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sarà valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo di affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso.

« Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di quest'articolo, secondo la natura dei diritti in controversia. »

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero art. 19.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 20. Se l'atto o la sentenza sottoposti a registrazione non esprimono il valore sul quale deve pagarsi la tassa proporzionale o gli elementi dai quali quel valore deve desumersi, le parti od una di esse, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla denuncia dovranno supplire con una dichiarazione da essi sottoscritta.

« In caso di rifiuto, il ricevitore del registro emetterà una valutazione, secondo la quale si esigerà la tassa proporzionale, salvo alle parti di chiedere la stima, giusta le norme stabilite nel capo seguente:

« Coloro, ai quali incumbeva la dichiarazione, incorreranno solidalmente nella soprattassa del quinto. »

(Approvato).

CAPO II. — Delle stime.

« Art. 21. Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto traslativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso si crede inferiore al valore che aveva l'immobile al tempo dell'alienazione, l'Amministrazione potrà chiedere una stima, purchè ne faccia la domanda entro due anni dal giorno in cui fu registrato il contratto.

« Vi sarà egualmente luogo a richiedere la stima rispetto alla rendita degli immobili trasmessi in proprietà, usufrutto od uso a titolo gratuito o di permuta, quando la valutazione si reputi inferiore al vero, ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti.

« Nelle stime i periti dovranno attenersi alle norme di valutazione della rendita stabilita ai numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente articolo 19.

« Le parti sono ammesse a domandare la stima contro la valutazione fatta d'ufficio, ma non mai contro la propria dichiarazione.

« La parte istante dovrà nella domanda di perizia dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La modificazione che l'ufficio centrale ha introdotto in quest'articolo, se male non rammento, mi sembra che non abbia avuto altro oggetto che quello di rendere più chiaro l'articolo.

Comunque apparentemente le parole soppresso non avessero una grande importanza di disposizione, avevano però una grande importanza per la relazione che mantenevano col precedente alinea.

Non so in questo rapporto quali siano le opinioni dell'ufficio centrale.

Se nell'intenzione dell'ufficio centrale è stato di non fare altra variazione che di locuzione, sarebbe da desiderare che a quell'inciso si sostituisse una parola che contenesse il collegamento dell'alinea secondo al primo, in qualunque modo ciò si facesse risultare.

Altrimenti temo che si verrebbe a dire che le regole per determinare il valore di beni sono comuni, tanto che si tratti di traslazioni a titolo oneroso, quanto che si tratti di trasmissioni a titolo gratuito.

Senatore Arnulfo. L'unico motivo per cui l'ufficio centrale ha proposto di sopprimere le parole: « senza ricorrere alle stesse fonti di prova » sta in questo che in continuazione nell'articolo si dice: « i periti dovranno attenersi alle norme di valutazione delle rendite stabilite ai numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente art. 19. »

Quando si è dichiarato che i periti debbono aver questa norma a che giova l'indicare « senza ricorrere ad altre fonti di prova? » O queste fonti sono il criterio che il perito deve farsi e non è oggetto della legge, perchè è ufficio dell'arte propria; o sono le norme che deve seguire per legge e questo sono, come dissi, indicate.

Ha quindi creduto l'ufficio centrale che le or ora lette parole rimanessero oziose; potessero produrre un certo tal quale imbarazzo ai periti, quando dovranno fare delle perizie, perchè ogni perito dovrà domandare a se stesso: ma queste fonti diverse di prova, alle quali si vuole che si ricorra, quali sono?

Ecco la ragione per cui l'ufficio centrale ha tolto le parole di cui si tratta. Le riconobbe in sostanza superflue e forse imbarazzanti.

Commissario Regio. Forse non mi è riuscito di spiegare il mio concetto.

Nell'economia della legge, almeno come io la intendo i mezzi determinati preventivamente per stabilire il giusto valore dei beni, sono riferibili solamente al caso di trasmissione a titolo gratuito, di permuta, di casi in somma nei quali non si parli di prezzo. Quando siamo nei termini di un prezzo dichiarato, io credo che i periti non sono vincolati dai mezzi che la legge ha stabilito come indeclinabili a tenersi per stabilire il valore dei beni da stimarsi.

Ora quando io mantengo un rapporto tra il secondo alinea e quello precedente, non fo offesa a questa intelligenza, o alieno non ammetto il dubbio che i periti siano vincolati a tenere i modi prestabiliti dalla legge per determinare il giusto prezzo per via di stima. Dove non è prezzo, posso prestabilire i modi per accertare il valore che si cerca, ma quando un prezzo esiste, può non credersi vero il prezzo dichiarato, ma non possono determinarsi a parte *antea* gli stessi mezzi per raggiungere il vero prezzo che siano determinati per stabilire un valore nelle mutazioni a titolo non corrispettivo.

In poche parole io trovo nell'economia di quest'articolo ritenuta intimamente, sebbene non espressamente la diversità di prezzo venale e di valore di godimento,

permettetemi questa distinzione, comunque non vada ai versi di quelli tra i moderati economisti che passano per purissimi, ma la distinzione come è nell' economia della legge io la esprimo con questa distinzione, perchè mi è commoda ad essere più breve ed a non far perdere al Senato un tempo per esso prezioso.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale insiste nella proposta soppressione perchè pare che non si raggiunga colle accennate parole lo scopo che l'onorevole Regio Commissario venne accennando.

Quando si deve fare una perizia, o questa è relativa a prezzo, o questa è relativa al fitto, sono i due casi di cui parmi il signor Commissario Regio ha parlato. Ciò posto, quando i periti debbono giudicare del prezzo, essi hanno le norme dell' arte loro per fare tale giudizio, e nulla si può per legge loro prescrivere; hanno nella loro professione gli elementi coi quali determinano il prezzo di una cosa; se si tratterà di determinare il reddito, il fitto, hanno nelle norme dell' arte loro quanto basta per determinare il reddito presunto di uno stabile.

Ciò posto, quando si dica nella legge *senza ricorrere agli stessi fonti di prova*, per verità io non so che applicazione dei periti se ne possa fare.

Ripeto adunque, l'ufficio centrale insiste per la soppressione perchè dubita che non raggiungasi lo scopo che si propone il Commissario Regio, ma nascano al contrario imbarazzi ai periti.

Presidente. Il signor Commissario Regio insiste perchè siano mantenute nel progetto le parole, *senza ricorrere agli stessi fonti di prova?*

Commissario Regio. Io non insisto perchè si ristabiliscano le parole che erano nel progetto ministeriale, giacchè a quelle non tengo, ma vorrei ripeto che il disposto del secondo alinea non si credesse così generale da applicarsi tanto ai casi in cui si facessero stime per raggiungere la verità di un prezzo venale, come quando si facessero per raggiungere il valore di un prezzo di godimento.

Nel secondo alinea dicendosi che i periti dovranno attenersi alle norme di valutazione scritte nei numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente articolo 19, siccome quelle norme sono tutte determinate per stabilire il valore di godimento, temo che in pratica ne possano nascere inconvenienti, e si potrebbe, se così crede l'ufficio centrale ed il Senato, riunire il secondo al primo alinea con queste parole: *ed in questo caso da frammettersi fra l'uno e l'altro alinea, per cui dopo le parole ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti si direbbe ed in questo caso nelle stime i periti ecc. ecc.*

Presidente. Domando all'ufficio centrale se ammette questa modificazione.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale ed il Commissario Regio son d'accordo nello scopo.

Io pregherei quindi il Senato a voler mandare questo articolo all' ufficio, il quale d'accordo col Commissario

Regio procurerà di combinare una relazione che pienamente corrisponda allo scopo.

Così non faremo perdere tempo al Senato, ed otterremo una migliore redazione.

Presidente. Se non ci è osservazione in contrario s'intende rinviato l'articolo 21 all'ufficio centrale; perchè d'accordo col Commissario Regio proponga una redazione del medesimo che riunisca le varie vedute.

Viene ora l'articolo 22.

• Art. 22. La domanda della stima sarà fatta al giudice di mandamento o pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta.

« La parte contro la quale è dimandata la perizia dovrà essa pure indicare il proprio perito entro il termine di dieci giorni dalla intimazione fattagli della domanda di perizia. Scorso questo termine, il perito sarà nominato d'ufficio dal giudice.

« La stima sarà ordinata entro quindi giorni da quello della domanda.

« I periti, in caso di disparere, chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta, vi provvederà il giudice.

« La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti al giudice entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti della ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salva al giudice la facoltà di accordare una unica proroga di un mese, qualora vi esistessero giustificati motivi.

« Quando un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine dovrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi e saranno in tal caso altresì applicabili i termini sovra stabiliti.

« In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrechè non avranno verun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi alle operazioni cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni. »

Commissario Regio. Domando la parola. Mi permetta il Senato di tornare un momento indietro. È stato fatto il rinvio all'ufficio centrale dell'art. 21 per intendersi col Commissario Regio intorno alla discussione sorta sull'articolo stesso.

Con ciò però io non vorrei che si avesse a ritenere per chiusa la discussione anche sopra un'altra aggiunta fatta dall'ufficio centrale all'articolo stesso.

Se il Senato credesse che si avesse a discutere fin d'ora per non lasciar introdurre un'altra questione...

Presidente. Essendosi ordinato il rinvio dell'art. 21 all'ufficio centrale, dovrà questo per conseguenza tornare in discussione, allorquando il Relatore dell'ufficio centrale avrà esposto il risultato del nuovo esame dello articolo medesimo; mi pare quindi che non sia il caso di introdurre ora una discussione di riserva.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Non essendosi ancora deliberato nulla dal Senato rispetto a questo articolo resta perciò, debbo ripeterlo, riservata al signor Commissario Regio ogni proposta che voglia fare relativamente al medesimo.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Forse sarà necessario di discutere questo emendamento per la ragione che ha per conseguenza le modificazioni che si propongono agli articoli 24 e 25, i quali vi hanno relazione diretta.

Siccome la votazione di questi articoli non può essere molto lontana, nascerebbe all'epoca della medesima la necessità di ritornare indietro.

Presidente. Quale parte dell'articolo 21 vorrebbe si mettesse ai voti?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Quella emendata.

Presidente. Mi pare sarebbe meglio che si votasse domani.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Credetti di avvertire il Senato che conseguenza dell'emendamento, di cui parlavo or ora, sono gli articoli 24 e 25.

Presidente. Allora sospenderemo gli articoli 24 e 25 se si crede.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Questo si può fare.

Presidente. Perché il nostro processo sia più chiaro, non mi pare conveniente di votare una parte di un articolo di cui tutte le parti anteriori sono in sospeso.

Dunque prego il signor Relatore, quando saremo a quegli articoli che crede dipendenti da questo, di farne cenno per le analoghe riserve.

Se non ci sono osservazioni in contrario, metterò ai voti l'articolo 22.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Vorrei fare una semplice osservazione.

La redazione del progetto ministeriale aveva nel penultimo alinea la parola *potrà*; l'ufficio centrale ha sostituito a questa parola *dovrà*.

Preglierei l'ufficio centrale di osservare se forse non sarebbe conveniente lasciare la parola *potrà*, in quanto che sembra non sia forse stato neppure nello spirito dei proponenti che quando un perito non ha presentato la sua relazione nel termine prefisso si debba necessariamente nominare un altro perito, perchè può avvenire che si sappia che il perito è in grado di presentare il lavoro dopo 3 o 4 giorni, avendolo in pronto; mi pare quindi che non si dovrebbe stabilire obbligatoriamente la nomina di un altro perito, ma lasciar questo alle parti stesse.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore, **Arnulfo, Relatore.** L'intenzione dell'ufficio centrale fu di prescrivere che quando la perizia non ha luogo, vi sia un nuovo termine stabilito per legge entro cui si debbano fare le istanze opportune per la nomina d'altri periti, affinchè i procedimenti non rimangano in sospeso.

Però non c'è difficoltà di lasciare, se così piace, il *potrà* invece del *dovrà*, perchè il *dovrà* non era poi siffattamente assoluto che quando si volesse tollerare oltre il trascorso del termine, la perizia non fosse accettabile...

Presidente. Basta che l'ufficio centrale accetti di sostituire la parola *potrà* a *dovrà* e cessa ogni necessità di ulteriore discussione.

Ritenuta questa surrogazione della parola *potrà* a *dovrà* metto ai voti l'art. 22.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 23. Quando i beni, alla cui stima debbasi procedere, sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, l'istanza sarà rivolta al giudice del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

« Questo giudice ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti, come nell'articolo 22. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il giudice eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

« I periti presenteranno le loro relazioni, e le giureranno innanzi al giudice del luogo ove sono situati i beni, ovvero a quello che ha ordinato la perizia.

« Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge ».

(Approvato).

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Vengono ora i due articoli che sarebbe necessario sospendere, e passare all'articolo 26.

Presidente. Se non vi è difficoltà in questa parte, la discussione e votazione degli articoli 24 e 25 rimarrà riservata fin dopo che sarà discusso e votato l'art. 21 rinviato all'ufficio centrale.

« Art. 26. Prima che la perizia sia ultimata si potrà stabilire, di concerto fra l'amministrazione ed il contribuente, il valore degli oggetti sottoposti a tassa ».

(Approvato).

TITOLO III.

Della Denunzia.

« Art. 27. Per gli effetti di questa legge la denunzia consiste nella presentazione per l'originale o per copia dell'atto scritto nella dichiarazione dell'atto verbale o del trasferimento soggetto alla tassa del registro, e nella produzione degli atti che debbono correderla la detta presentazione o dichiarazione ».

(Approvato).

CAPO I. — Da chi e dentro qual termine debba farsi la denunzia.

« Art. 28. La denunzia degli atti soggetti alla registrazione deve farsi entro trenta giorni dalla loro data ».

« 1. Dai notai, per tutti gli atti celebrati col loro ministero.

« 2. Dai segretari, cancellieri od altri funzionari od ufficiali dell'ordine giudiziario, per le sentenze definitive e per le convenzioni giudiziali divenute irrevocabili, ed aventi per effetto trasferimenti di cose o diritti o ricognizioni di diritti valutabili, non che per gli atti giudiziari che sono da essi ricevuti o assunti, quando sono sottoposti a tassa fissa o proporzionale, secondo gli articoli 98 e 99, salvo le esenzioni determinate dall'art. 100;

Continuerò la lettura degli altri numeri, se non si fa obbiezione, senza provocare il voto sopra ognuno di essi.

« 3. Dai segretari delle Amministrazioni o dai loro delegati (compresi fra questi i ricevitori od esattori camerali; provinciali o comunali); e dagli stabilimenti pubblici per tutti gli atti fatti da loro o col loro intervento i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento, aggiudicazione, deliberamento od appalto di ogni natura, e le relative cauzioni.

« Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione il termine per la denuncia non decorrerà che dal giorno in cui sarà pervenuta all'uffiziale obbligato alla denuncia la notizia del provvedimento o decreto di approvazione.

« Per gli inventari il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura. »

(Approvato)

« Art. 29. Gli atti per scrittura privata, dove questa forma è ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o surrogazione, o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data.

« Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denuncia decorrerà dal giorno della loro esecuzione. Non sono contemplati in questa disposizione i contratti verbali d'affitto o di locazione, di subaffitto, di cessione o di surrogazione d'affittamento d'immobili non eccedenti le lire 300 annue.

« Per gli atti della medesima specie fatti all'estero, qualunque sia la loro forma, il termine per la denuncia sarà di sei mesi dalla loro data, se fatti in Europa, o di mesi diciotto, se fuori d'Europa. Per i testamenti tale termine è quello stabilito dall'art. 32, ed è computabile dalla morte del testatore.

« Sono compresi tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui è obbligatoria la denuncia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest'articolo relativamente ad immobili situati nello

Stato. Vi sono pure comprese le sentenze profferite dai Tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettochè si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze profferite nel Regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denuncia.

« Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate, sono responsabili solidariamente per la denuncia di cui è parola nel presente articolo.

« I testamenti in forma privata, nei quali, dove questa forma è ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredità, quando non sono depositati presso un notaio od una autorità giudiziaria, un ufficio od archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa, per originale o per copia autentica da un notaio, dalle persone ed entro il termine che sono indicati dall'art. 32 per la denuncia dell'eredità.

« La verificaione della condizione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa, prima che la condizione si sia verificata, sarà denunciata dalle parti contraenti o dagli interessati entro i termini da quest'articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificata condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto. »

(Approvato).

« Art. 30. Non vi è obbligo di denuncia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 28 e 29. Quegli atti però che, senza essere indicati ne' suddetti articoli 28 e 29, sono compresi negli articoli 98 e 99, debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, o dinanzi qualsiasi autorità od ufficio governativo, provinciale o comunale.

« Se una scrittura privata od un atto estero non ancora registrato e soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, è enunciato in un atto pubblico, col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sarà considerata come un uso fattone per l'effetto della registrazione.

« Le disposizioni di quest'articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei regi consoli e dei Tribunali esteri nei casi in cui non sono compresi nell'articolo 29, e ritenuta per le sentenze dei Tribunali esteri la eccezione ivi accennata. »

(Approvato)

« Art. 31. Qualora occorresse di far uso, nel senso del precedente articolo, degli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta gli articoli 28 e 29, questi atti dovranno essere prima registrati, sebbene non fossero per anco trascorsi i termini stabiliti per la registrazione.

« Qualora occorresse di far uso in giudizio, per casi d'urgenza, d'atti non soggetti alla registrazione entro un termine fisso, e non registrati, il giudice potrà tuttavia dare gli opportuni provvedimenti, ma gli atti dovranno essere registrati nel termine non maggiore di giorni 8, od in quello minore che venisse dal giudice prefisso.

« In difetto di registrazione entro detto termine sarà applicabile la pena di cui all'articolo 53. »

(Approvato).

« Art. 32. Alla denuncia di trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i donatari o legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

« L'obbligo della denuncia è solidale per i coeredi e la denuncia deve estendersi all'intero asse ereditario.

« La denuncia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine :

« Di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato;

• Di mesi sei se è morto in altre parti d'Europa;

• Di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

« In caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

« In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni dei condannati, se i loro beni sono stati posti sotto sequestro, e per quelli i cui beni fossero stati sequestrati per altra causa.

« Lo stesso avrà luogo per le successioni di coloro che muoiono in difesa della patria fuori della loro provincia.

« Se prima degli ultimi quattro mesi del termine stabilito per le denunce delle successioni di persone defunte all'estero, gli eredi prendono possesso dei beni, non resterà altro termine a decorrere per fare la denuncia, tranne quello di quattro mesi, a contare dal giorno del preso possesso.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

« Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualità salvo col beneficio dell'inventario, ed adempiranno alle obbligazioni dalla legge in tale caso prescritte, il termine per presentare la denuncia non decorrerà salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità. »

(Approvato).

« Art. 33. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denuncia non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione e del preso possesso dei beni dell'assente.

« Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine se festivo. »

« L'ultimo giorno utile per la denuncia si compie coll'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro. »

(Approvato)

CAPO II. — *Delle forme della denuncia e degli atti che le si uniscono.*

« Art. 34. Gli atti civili in forma pubblica o privata, quelli giudiziari, non che le sentenze definitive in materia civile e quelle eziandio in materia penale, allorchè vi è parte civile, si registrano sugli originali o sulle copie, in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

« Al modo medesimo si registrano gli atti delle autorità e dei corpi amministrati, concernenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto, uso o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti di ogni natura e le relative cauzioni.

« I notai ed i segretari o delegati delle amministrazioni, non che i funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario per gli atti del rispettivo loro ministero, che sono soggetti alla registrazione entro il termine stabilito dall'art. 28, dovranno presentare al ricevitore una copia autentica dell'atto medesimo.

« Questa copia, che rimarrà nell'ufficio del ricevitore, dovrà contenere l'approvazione del funzionario che l'avrà autenticata di tutte le cancellature, abrasioni, lacune od intervalli, interlineamenti, postille, addizioni od altre alterazioni.

« I ricevitori dovranno riunire in registri per ordine di data le copie loro rimesse, e custodirle per gli usi ed effetti dalla legge determinati.

« La copia, di cui nel presente articolo, sarà rilasciata ed autenticata senza spesa. »

Commissario Regio. Quest'articolo sanziona la massima che gli atti abbiano a registrarsi sulle copie e non sugli originali. Io so che la disposizione proposta dal Governo ed approvata dalla Camera elettiva, per la quale invece la registrazione si vuole sugli originali, ha fatto cattiva impressione tanto nelle antiche province che in quelle di Lombardia, che sono i soli luoghi nei quali la registrazione si fa sulle copie. Quindi se io mi facessi a promuovere una mutazione in quest'articolo potrei trovarvi resistenza gravissima in tutti quelli che mi circondano, e credo anche nel Senato.

Pure mi permetta l'ufficio centrale ed anche il Senato, che io sottoponga alcune considerazioni per quell'apprezzamento che potranno meritare, giacchè una disposizione la quale tocca alle abitudini delle diverse popolazioni è più una questione di apprezzamento che altro; e in questo rapporto l'atmosfera non mi è certamente favorevole.

In Francia, nel Belgio, ed in tutte le altre parti d'Italia, fuorchè nelle province lombarde ed in quelle antiche, la registrazione si fa, di regola, sull'originale.

Io credo, che l'ufficio centrale non ebbe a combattere questo sistema per altra ragione, che per quella unica del pericolo, che gli originali si smarrissero. All'infuori di questo pericolo, credo impossibile il sostenere che una formalità, la quale, comunque sembri più essen-

zialmente diretta ad esigere le tasse; ma pure ha l'ufficio d'imprimere sugli atti quasi un compimento di legalità, debba operarsi preferibilmente sopra copie anziché sugli originali; pur debbo dire, che se nelle province lombarde e nelle antiche le abitudini sono favorevoli al sistema della registrazione sopra le copie, quella di tutte le altre province è favorevolissima all'idea della registrazione sopra gli originali.

Ora il pericolo di sinarrimento degli originali, è, ripeto, o Signori, questione d'apprezzamento.

È certo che un sistema che vige in Francia da oltre mezzo secolo, che fu introdotto quando le comunicazioni erano tanto più rare e pericolose, che pure non dette mai motivo a lagnanze, non può dirsi allarmante nei tempi che corrono. Facilmente mi si dirà, che i paesi nei quali la registrazione si fa sopra l'originale i notai e le popolazioni saranno ben contenti se per legge si stabilisse il contrario.

A questo riguardo io credo, che non si tenga conto abbastanza di ciò che sia abitudine, perchè debbo dire al Senato, che in Toscana non è impedito alle parti di esigere che la registrazione si faccia sulla copia, massime quando la registrazione si debba fare in un ufficio diverso dal circondario in cui l'atto sia stato redatto, eppure quasi mai si profitta di questa facilità, e le parti sono molto contente che la registrazione si faccia sugli originali.

Nelle province meridionali con decreto dittatoriale del settembre 1860, rispondendosi ad un voto generale si è richiesto che ogni atto pubblico si rediga in doppio originale, e si è voluto che ambedue gli originali si registrassero contemporaneamente.

Nell'Umbria poi fu dal Commissario Regio introdotto il Codice civile Albertino e le relative disposizioni. Secondo lo stesso la registrazione doveva farsi sulle copie.

Vi farà maraviglia, o Signori, se io vi accenno che tutti i notai hanno chiesto, e si è dovuto ordinare che la registrazione avesse a farsi sull'originale; ciò basta a provare che questa è una questione di puro apprezzamento, una questione di abitudini. Io non insisto e non chiedo neppure che la votazione si faccia sopra il progetto ministeriale, perchè mi pare che sarebbe cosa perfettamente inutile.

Però prego il Senato a riflettere se per avventura non convenisse stabilire che secondo il desiderio delle parti, la registrazione si faccia o sulla copia o sugli originali.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Ben disse l'onorevole Commissario Regio in questa, come in tutte le altre circostanze, che l'articolo che ora è in discussione, fece pessimo effetto. E per verità non vi è disposizione per la quale gli uffici abbiano dato così rigoroso mandato ai commissari, al fine che respingessero quest'articolo.

I commissari dell'ufficio furono unanimi nel respin-

gerlo, e dopo che essi presero tale deliberazione, vennero all'ufficio stesso, ed in parte vennero certamente agli onorevoli Senatori, reclami da tutte le parti. Fra molti reclami sono da considerarsi principalmente quelli di due collegi notarili di Genova e di Torino. Li accenno anche perchè essi servono di risposta ad una semi-proposta che l'onorevole Commissario Regio rassegnava al Senato, di lasciare cioè in facoltà de' notai o delle parti di sottoporre l'originale o la copia alla registrazione.

L'opinione contraria de' notai i quali considerano pregiudicievole e piena di pericoli la registrazione sugli originali, è assai autorevole. Aggiungo che è di pubblico interesse la conservazione degli atti e non dell'interesse delle parti soltanto; ancorchè esse volessero che gli originali fossero presentati al registro, il legislatore non lo dovrebbe permettere, perchè gli atti sussistono dopo coloro che li stipulano, perchè gli atti producono delle conseguenze dopo la morte loro e di molti aventi causa da essi ed è interesse di tutti che gli atti si conservino alla posterità. Non è d'interesse pubblico neppure il permettere che i notai siano lasciati in balia di fare o non fare la registrazione sugli originali, poichè, se non vi sarà disordine, non può dissimularsi, che potrebbe pur accadere che taluno per risparmiare la fatica e l'incomodo di fare le copie gratuite, che sono saviamente con questa legge prescritte, preferisse di esporci alle dannose conseguenze che derivar possono dal trasporto degli originali; dico di esporci, senza tacere, che esponendo lui espone l'atto, espone l'interesse pubblico, espone l'interesse delle parti, il che non deve essere in arbitrio dei notai.

Accertato adunque che l'articolo di legge, la disposizione su cui discutiamo non è gradita, io posso affermare dai riscontri avuti dopo la pubblicazione della relazione, che è gradita la modificazione proposta dall'ufficio centrale, e non dubito che lo sarà anche in quelle province nelle quali era vigente il sistema di registrare sugli originali. Imperocchè io penso che tutti i cittadini, tutti i notai faranno plauso a un provvedimento che da un canto riesce assai più tutelare pel pubblico, e altresì assai più comodo per chi deve adempire le relative incumbenze.

Ciò mi dispenserebbe dal parlare degli inconvenienti che siansi o non verificati in Francia, laddove vige il sistema di registrare sugli originali.

Ma debbo dire che quando si è adottato il sistema di far presentare delle copie autentiche, non è più il caso di indagare se altrove dalla registrazione degli originali siano derivati o non inconvenienti. Ma tuttavia non sia discaro al Senato di sentir la lettura di alcune linee che fanno parte della deliberazione del collegio dei notai di Torino:

« La pratica poi, così ivi si legge, non offre inconvenienti che si continui il sistema finora seguito, che è quello di presentare le copie. Sono ancora viventi persone le quali erano negli affari durante l'impero

francese e ricordano gli inconvenienti profitti dal trasporto delle minute, come in allora si richiedeva. »

Ciò posto, quanto alle provincie antiche vi è una buona testimonianza per far credere che degli inconvenienti se ne sono verificati. D'altronde disse opportunamente il Commissario Regio: è questione di apprezzazione. Ma l'apprezzazione si desume dai fatti probabili.

Ora è probabile che vi sia della cattiva gente, la quale abbia interesse ed abbia inoltre il coraggio, di distrurre un atto pubblico, mentre il notaio lo porta alla registrazione.

Noi sappiamo che vi è della cattiva gente che aspetta un individuo nella strada per togliergli la borsa, benchè non troppo piena, quindi è più che possibile, probabile assai, che vi sia, cui preme di distrurre un contratto che abbia stipulato, che più non gli piaccia; un contratto fatto da altri che lo pregiudica, di togliere di mezzo un testamento che lo priva dell'eredità, che altrimenti gli spetterebbe e simili; insomma di distrurre titoli, atti pubblici che si portano alla registrazione. È impossibile di credere, e nemmeno di supporre che in tanta moltitudine di gente in un periodo di tempo che non si può calcolare, questi fatti non succedano, anzi vi è per lo meno evidente probabilità, per non dire certezza, che succedano.

Indipendentemente da ciò, consideriamo la cosa da un altro lato, nell'interesse cioè dei cittadini. Se i notai saranno obbligati di andare all'ufficio di registro, il quale generalmente è lontano dalla residenza del notaio, perchè questi uffici sono composti di due, tre, ed anche quattro mandamenti, saranno obbligati nel maggior numero dei casi di fare due viaggi, poichè è impossibile che in certi uffici importanti il notaio non arrivi con molti altri contemporaneamente e che, o per la molteplicità degli atti, o per la natura dei medesimi non possa tornare nella giornata alla sua residenza. Quindi disagi, e spese non lievi e ripetute, e di tutte queste spese o direttamente o indirettamente, uopo sarebbe tenerne conto ai notai. sarebbe necessario per lo meno aumentare i diritti di emolumento con aggravio delle parti e senza vantaggio pubblico.

Lo stesso dicasi delle sentenze che portino i segretari: nelle sentenze una parte perdente c'è sempre, e può nascere il desiderio di distrurre intanto quel titolo che le è contrario con una speranza, più o meno fondata non importa, che ne emanì un'altra diversa: così che è incontestabile che vi è molta probabilità, e dirò meglio, in un certo periodo di tempo la certezza che nascano inconvenienti gravi o per malizia o tristizia degli uomini.

Ma altri inconvenienti si possono verificare e si può dire si verificano per la casualità. Ma chi è che non perdo una carta per quanta diligenza impieghi nel custodirla? Ed il notaio chi succeda di perdere una di queste carte, in quale condizione si troverà? e se il notaio che perde la carta dica che l'ha perduta chi gli crederà? se gli

chiederà la prova: ma la prova o della perdita accidentale o della violenza sofferta dove la trova? È pressochè impossibile che l'abbia, perchè chi smarrisce una carta non ha prove, e chi commette una violenza per sottrarre un titolo procura che non vi siano testimoni presenti all'atto.

Vi è dunque non solo la probabilità che vi siano danni e gravi per opera di cattivi uomini, ma vi è la quasi certezza che per accidente si perdano le minute originali, che è nell'interesse dello Stato e di tutti i cittadini che vengano conservate.

Ciò stabilito, per qual ragione non si profitterà del mezzo di supplire alla presentazione dell'originale coll'esibizione di copie?

Vi sarà forse un interesse fiscale? evidentemente non c'è, perchè colui che deve percevere il diritto ha quanto basta, quando ha la copia autentica, per riconoscere quali sono i contratti che deve registrare e quali diritti sono dovuti; quando questa copia esiste a sue mani il ricevitore del registro ha quanto basta come se avesse l'originale. Non vi è dunque interesse finanziario che richieda di fare il contrario.

Questa legge altro non è che una legge d'imposta, quindi non è qui il caso di trattare dell'organizzazione notarile.

Ma intanto io dico: nei paesi ove vige la legge mercè la quale, come nelle antiche provincie, è proibito sotto rigorose pene ai notai di trasportare o lasciar trasportare dal loro ufficio le minute che non possono neppure, per disposizione del Codice civile, aderire che si presentino in giudizio per collazioni od altre operazioni giudiziarie, ma che i giudici sono obbligati essi medesimi a trasferirsi all'ufficio del notaio, è impossibile che si possa con un mezzo dirò indiretto, con una legge sulla tassa di registro derogare a queste leggi, che io chiamerò sommanente salutari. Rimane per conseguenza a parere dell'ufficio centrale...

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*... dimostrato, che non vi è interesse finanziario qualsiasi per cui si debba prescrivere la registrazione sull'originale; che per contro da essa possono derivare dei pericoli e pericoli gravi, sia per gli atti pubblici che per le scritture e testamenti che si vorrebbero far assoggettare alla registrazione per originale.

Per conseguenza, se l'articolo che è in esame fu accolto con dispiacere e dal pubblico, e da quella parte del pubblico che più particolarmente è in grado di dare una opinione al riguardo, vi è ragione per ammettere il proposto emendamento, e l'ufficio centrale, che fu unanime nel deliberarlo, prega il Senato a volerlo ammettere come quello che giova a tranquillare coloro che avevano le più gravi inquietudini derivanti dal dubbio che fosse adottato l'articolo di legge proposto dal Ministero.

Io son più che persuaso, ed in ciò l'ufficio è con

me, che saranno forse tanto più soddisfatte quelle popolazioni che erano obbligate a far registrare sopra gli originali, poichè i cittadini apprezzano sempre ciò che loro è più comodo, più facile ad eseguirsi, e che meglio tutela inoltre i loro interessi.

Io prego quindi il Senato di voler ammettere questo emendamento.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro Poggi.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Io vorrei semplicemente fare una domanda all'ufficio centrale, la quale specialmente riguarderebbe gli usi e le istituzioni, che sono in alcune delle nuove province.

Se ho ben inteso, il concetto dell'ufficio centrale muove specialmente da leggi e da istituzioni notariali proprie delle antiche province, le quali vietavano ai notari di togliere dai loro studi i contratti originali; ma mi pare che l'emendamento dell'ufficio centrale lasci sempre in facoltà ai notari di portare al luogo dove si registrano gli atti tanto per originale quanti per...

Voci varie. No, no, solo per copia.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.... È il solo doppio quello che si porta? Allora nelle province nuove accadendo invece che si depositino negli archivi gli istrumenti originali, che vengono poi consultati da tutti gli interessati, rimarrebbe a sapersi come si possa certificare dietro ad un certo tempo dalla confezione dell'atto, la data certa dell'atto stesso.

Se si ammette che si registrerà una copia, bisognerebbe allora naturalmente che i notari nell'originale indicassero quando è avvenuta la registrazione.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Ora domando io se la legge (che viene adesso, per alcune province almeno, a dare una facoltà che forse non era negli usi loro, mentre là si registravano gli originali) se questa legge, dico, ingiunga ai notari di annotare, appena avvenuta la registrazione, sugli originali il giorno in cui essa ha avuto luogo, perchè non accada poi che si trovino originali su cui non sia fatta menzione della registrazione loro. Questa è l'osservazione mia.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Arnulfo, Relatore. Io credo di poter risolvere il dubbio elevato dall'onorevole Ministro osservando semplicemente, che gli atti pubblici non acquistano data certa col fatto della registrazione; ma la data certa è insita, e comincia dalla loro data, motivo per cui siano gli atti notarili registrati in un'epoca, o lo siano in un'altra, la data è sempre quella che sta scritta nell'atto.

Per altra parte è altresì prescritto, ed è pur prescritto da questa legge, che in tutte le copie che i notari spediranno dovrà trasciversi la ricevuta di registro; per conseguenza vi sarà dappertutto l'indicazione che furono gli atti assoggettati a quelle formalità dalla legge prescritte.

Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio. Mi dichiaro soddisfatto; soltanto ho voluto avvertire che nelle nuove province gli atti pubblici acquistano data certa dal giorno della registrazione.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Non abuserò di certo della indulgenza del Senato per tornare su di un tema già esaurito.

Solamente non vorrei lasciar senza risposta le osservazioni del signor Commissario Regio, il quale senza attaccar di fronte il nuovo sistema dell'ufficio centrale, sostituito al progetto ministeriale, e forse senza riconoscerne egli stesso la maggior convenienza, si è limitato solo ad invocare esempi contrari, e fra questi l'esempio delle province meridionali.

Egli è vero che le province meridionali erano rette dalla legge del 1809, la quale sanciva precisamente la registrazione degli atti sugli originali. Io non dirò che questo sistema abbia menato a gravi inconvenienti: ma evidentemente è tal sistema che non va usente da molestie o da incagli, nè andrebbe pure esente da pericoli, da quei pericoli principalmente che segnalava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

È da osservare che ora si tratta di ordinare un metodo più semplice e che nelle sue conseguenze giuridiche consuona benissimo coi principii che governano la validità estrinseca degli atti, perocchè egli è noto che la forza probante di una copia autentica sta alla pari con quella del titolo originale. Perchè dunque si avrebbe a rifiutare un sistema il quale va accompagnato da maggiori facilitazioni ed evita i pericoli possibili, e che in quanto a tue non potrebbe non accogliere di buon grado appunto perchè i vantaggi riescono evidenti?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi ha fatto troppo onore il relatore dell'ufficio centrale a rispondere così lungamente alle mie parole, le quali conchiudevano che, quanto a me non chiedeva neppure che si volasse sull'articolo del progetto ministeriale, e solamente mi era limitato a fare un'osservazione, e non una proposta, avendo solamente accennato alla convenienza più o meno di ammettere che la registrazione fosse facoltativa, o sulle copie o sugli originali, ma non intendendo che rimanesse facoltativo il fare o non fare il deposito dell'originale anzichè della copia.

Quanto ai timori sopra i quali si tratteneva il signor relatore, ripeterò che questa questione è di puro apprezzamento.

Scrissi al direttore generale del Registro in Firenze, che è un antichissimo funzionario, ed ha servito anche sotto il governo francese, non contentandomi di quella tale esperienza che posso aver acquistato in 25 anni circa di esercizio in amministrazioni centrali in Firenze. Egli mi ha risposto che non è mai avvenuto inco-

niente alcuno col sistema vigente in Toscana, sistema il quale ha il vantaggio grande di un'azione facile senza bisogno di minuti successivi controlli, come porta quello della registrazione sulle copie, e che non si hanno a temere gli inconvenienti accennati dall'onorevole relatore, perchè quando mai un atto venisse a mancare, certamente nel repertorio notarile vi è tanto che basta per una prova sussidiaria, per cui non vi può essere interesse in alcuno di sottrarlo.

Restano i casi fortuiti, ma mi taccio perchè avevo detto di non voler entrare nel merito della questione.

Quanto ai testamenti, sono tenerissimo della buona tenuta di questi atti e della gelosa loro conservazione, e dichiaro sotto questo rapporto che le mie idee sono molto più radicali che non quelle che ho veduto seguire nel progetto dall'ufficio centrale.

Presidente. Siccome i discorsi che si sono fatti estesamente su questo articolo, non sono che espressioni di voti, e schiarimenti che non racchiudono veruna specie di opposizione formale all'articolo 34, io lo metterò ai voti, come venne formolato dall'ufficio centrale, dandone però prima nuova lettura (*V. sopra*).

Chi approva l'art. 34 testè letto, voglia sorgere.

(Approvato)

Ora verrebbe quella parte dell'articolo 18 che fu sospesa. Prego i signori Senatori di rimanere al loro posto.

L'ufficio centrale crede che si possa fin d'ora far luogo alla votazione dell'articolo 18 che rimase sospesa?

Senatore Arnulfo, Relatore. Non vi è difficoltà.

Commissario Regio. Lo ammetto anch'io.

Presidente. Rileggo quella parte dell'art. 18 che rimase in sospenso:

« Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senza che siano esportati ne sia fatta copia autenticata, e ad ammettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni. »

Chi approva questa disposizione voglia alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'intero art. 18 voglia sorgere.

(Approvato)

La discussione continuerà domani al tocco preciso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CI.

TORNATA DEL 14 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizione — Interpellanza del Senatore Oldofredi al Presidente del Consiglio intorno ai Comitati di provvedimento — Risposta del Presidente del Consiglio de' Ministri — Ordine del giorno del Senatore Oldofredi — Osservazioni e proposta dell'ordine del giorno puro e semplice del Senatore Linati — Reclamo del Senatore Montanari sulle parole del Senatore Linati — Dichiarazione del Senatore Galvagno — Risposta alla medesima del Presidente del Consiglio — Proposta di un nuovo ordine del giorno del Senatore Ricci — Modificazione all'ordine del giorno Oldofredi del Senatore Giulini — Proposta di un nuovo ordine del giorno dello stesso Senatore Oldofredi — Istanze del Senatore Lauzi — Spiegazioni del Senatore Linati — Approvazione dell'ordine del giorno Oldofredi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro — Osservazione del Senatore Arnulfo (relatore) in ordine ad una rettificazione nella notazione dell'articolo 32 — Soppressione di tre alinea dell'art. 32 del progetto ministeriale — Proposta del Senatore Arnulfo in ordine all'art. 21 — Osservazioni del Regio Commissario Duchoqué sugli articoli 21, 24 e 25, combattute dai Senatori Arnulfo e Farina — Approvazione dell'art. 21, soppresso però l'alinea 2, e degli articoli 24 e 25, modificati dall'ufficio centrale, non che degli articoli 35 al 45 colle modificazioni agli articoli 39 e 46, ed aggiunta all'art. 45, proposta dal Senatore Arnulfo ed acconsentita dal Regio Commissario — Emendamento all'articolo 47 del Senatore Chiesi, combattuto dal Senatore Arnulfo — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Emendamento allo stesso articolo del Senatore Lauzi, oppugnato dai Senatori Arnulfo e Mameli — Reiezione dell'emendamento Lauzi — Adozione degli articoli 47 e 48 — Soppressione dell'art. 49 — Adozione degli articoli 50 e 51.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio ed il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3067. La R. Accademia economico- agraria dei Georgofili di Firenze purge al Senato motivate istanze acciò voglia provvedere che la legge sottoposta alle sue deliberazioni concernente il corso legale delle monete d'oro venga ristretta a breve termine e si faccia quindi luogo ad un'altra legge stabile che meglio convenga alle esigenze generali del Regno.

Presidente. Secondo l'ordine del giorno verrebbe la continuazione della discussione del progetto di legge per la tassa di registro.

Debbo però anzitutto avvertire il Senato che l'onorevole signor Senatore Oldofredi ha trasmesso al banco della presidenza la seguente domanda:

« Il sottoscritto ha l'onore di domandare al signor Presidente del Senato il permesso di rivolgere all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri alcune interpellanze intorno ai Comitati di provvedimento ».

Questa domanda fatta in perfetta conformità dell'articolo 75 del nostro Regolamento, dà luogo a consultare il Senato, se dopo che avrà sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, intenda che tale interpellanza abbia luogo immediatamente o voglia fissare il giorno in cui la medesima debba farsi.

Presidente del Consiglio. Io non ho nessuna difficoltà di rispondere anche oggi; però se il Senato crede di fissare un altro giorno, io sono agli ordini suoi.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di udire immediatamente quest'interpellanza, o se crede che sia più opportuno di rimandarla a domani.

Chi intende che sia fatta immediatamente voglia sorgere.

(Approvato)

La parola è al Senatore Oldofredi.

INTERPELLANZA
DEL SENATORE OLDOFREDI
SUI COMITATI DI PROVVEDIMENTO.

Senatore Oldofredi. Quanto è succeduto a Genova in questi ultimi giorni e i discorsi pronunziati hanno gettato nel paese una certa trepidazione che importa di dissipare e di dissipare prontamente.

Il programma o lo spirito che informa quei Comitati è abbastanza notò; esso si riassume in una divisa che non ammette equivoci; si tratta di fare ciò che il Governo non può o non sa fare; di fare ciò che il Governo non può o non vuol fare.

In conseguenza si tratta di prendere delle deliberazioni quasi in novello Parlamento e di dare poi, quasi fosse un altro Governo, esecuzione a queste deliberazioni.

Così a fianco dei poteri responsabili, davanti alla rappresentanza nazionale, sorgono delle autorità le quali sembrano arrogarsi il diritto che spetta in modo esclusivo al potere legalmente costituito.

Io era stato titubante e credevo che questi discorsi potessero essere l'espressione piuttosto individuale che il concetto di un partito il quale vive ed agisce all'ombra dello Statuto e sotto lo stendardo di Casa Savoia.

Ma le parole pronunciate in quella riunione e più che le parole, i frenetici applausi coi quali vennero accolte e l'elezione dell'oratore a membro del Comitato direttivo mi hanno messo nell'animo un dubbio doloroso ed è che non siano le massime ivi svolte, un concetto individuale ma che forse corrano la possibilità di essere messe in esecuzione con grave nocimento della tranquillità pubblica, e con disdoro, debbo pur dirlo, di una causa che fu sempre rispettata, appunto perchè si tenne sino ad ora immune dalle impudicizie che sogliono pur troppo accompagnare i grandi rivolgimenti.

Io darò lettura di uno squarcio di questi discorsi:

« I Ministri vogliono condurci a portare la questione in piazza? lo faremo, sì; ma prima occorre dare un'ultima lezione a questi storditi Ministri.

« Io so che quell'anima generosa del generale Garibaldi ha intenzione di chiedere egli stesso il richiamo di Mazzini; vedremo se vi sarà un Ministro tanto insolente da negare un tal favore a chi ha aggiunto 10 milioni d'uomini al regno d'Italia; da respingere il richiamo di Mazzini senza di cui Vittorio Emanuele non sarebbe Re d'Italia. Inutile il voto parlamentare; se Garibaldi non riesce, facciamo tutti sacramento di portare la questione sulla piazza (*Applausi frenetici*). »

Lungi da me il pensiero di dare il consiglio di menomare le franchigie costituzionali. Se non può chiamarsi violazione dello Statuto il regolare, mediante legge

speciale, l'esercizio della libera stampa, non può egualmente chiamarsi violazione dello Statuto il regolare lo esercizio del diritto di riunione; ma è fuor di dubbio che se contro il Governo legale si alza la voce di un governo di piazza, breve sarà il cammino all'anarchia, e coll'anarchia avremo perduto il frutto di tanti nobili e generosi sacrifici.

Nessun Parlamento, nessun Governo per quanto sia largo interprete delle franchigie costituzionali può tollerare il suo esautoramento; esso ha non pertanto il diritto di difendere la propria autorità, anzi ha il dovere di difenderla, la sua autorità emanando dalla nazione.

Io non mi dilungo di più intorno a questo penoso argomento e formulo la mia domanda all'onorevole Presidente del Consiglio nel seguente modo:

1. Se i discorsi pubblicati dai giornali nei quali si minaccia di scendere in piazza per ottenere dal Governo il richiamo di Mazzini, siano stati realmente pronunziati;

2. Quali misure sono state prese dal Governo per tutelare l'ordine pubblico a Genova, nei giorni in cui ebbero luogo quelle adunanze;

3. Finalmente quali misure intenda prendere il Governo, onde regolare in avvenire l'esercizio del diritto di riunione ammesso in principio e garantito dall'articolo 32 dello Statuto.

Io mi riservo dietro la risposta che mi farà l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, di riprendere la parola qualora lo giudichi opportuno.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. A ragione diceva l'onorevole signor Senatore Oldofredi che la pubblica opinione fu grandemente commossa per la riunione tenuta in Genova dai Comitati di provvedimento.

Io non ho parole che bastino per disapprovare i discorsi che egli ha accennato. Io credo che non si possa a patto alcuno tollerare qualunque riunione o discussione con cui si venga a proclamare il principio dell'insurrezione.

Il discorso a cui egli accennava tenderebbe certo a questo scopo. Ma, o Signori, io non credo che questi discorsi, tenuti da qualche individuo che intervenne in quella riunione, possano confondersi colle deliberazioni prese dalla riunione stessa; poichè se vi furono alcuni i quali parlarono nel senso che fu testè indicato, non mancarono altri i quali disapprovarono questi stessi discorsi, ed insistettero affinchè fosse rispettata la legge. Ciò dico in genere, unicamente per non aggravare al di là di quanto la verità consente la condizione di quella riunione; perchè non credo che possa essere argomento di grave e seria inquietudine il fatto della medesima, quantunque io stesso riconosca come questo fatto non debba passare inosservato, e meriti anzi di richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Venendo ora a rispondere più particolarmente alle

varie interrogazioni che mi rivolgeva l'onorevole preopinante, quanto alla prima, cioè se il discorso che egli indicò abbia effettivamente avuto luogo in quella riunione, io credo di aver già anticipatamente risposto dicendo che effettivamente quel discorso si tenne, e che io altamente lo disapprovo. Debbo però avvertire che, a mio avviso, non tutti i giornali riferirono in modo abbastanza esatto quanto è succeduto in quella adunanza.

Il Senato facilmente comprende come lo spirito di partito cerchi ordinariamente in simili contingenze, se non di alterare la verità, almeno di rappresentarla sotto i colori che meglio convengono alle sue tendenze. Dirò di più: che la impressione più grave che surse sul fatto di quella adunanza provenne da dispacci telegrafici trasmessi. Ora mi è grato di dire che i dispacci telegrafici non riferirono punto esattamente ciò che era avvenuto. Scambiarono in tal qual modo alcuni discorsi, alcune parole sfuggite da chi parlò in quella adunanza, colle deliberazioni della adunanza stessa. Pure come ho già avvertito, ammetto che realmente uno di quelli che intervennero in quella riunione pronunziò il discorso che ha indicato il Senatore Oldofredi.

Quanto ai provvedimenti, (il che forma il secondo oggetto della interpellanza del Senatore preopinante), che il Governo ha potuto dare nell'occasione di quella riunione, io debbo avvertire che il Ministero non entrò, non prese l'indirizzo della cosa pubblica, se non che pochi giorni prima che la riunione dei Comitati avesse luogo.

Prese l'indirizzo della cosa pubblica dopo che i Ministri che lo hanno preceduto avevano già fatto dichiarazioni in ordine a questi Comitati, ed avevano già assunto impegni dinanzi alla Camera dei Deputati, in seguito all'interpellanza di uno dei suoi membri, sulla riunione che doveva aver luogo in Genova, e sulle intenzioni del Ministero intorno ad essa. Il Ministero in fatti dichiarò, per la bocca del suo presidente, che non intendeva di usare mezzo alcuno di prevenzione; che egli considerava il diritto di associazione come un diritto garantito dallo Statuto; che per conseguenza egli intendeva che la riunione avesse luogo liberamente; che solo si riservava il Governo la facoltà di sorvegliarla, e che nel caso venisse turbata la quiete pubblica o si fossero commessi reati, in allora egli li avrebbe denunciati all'autorità giudiziaria, affinché si procedesse contro i colpevoli. In conformità di queste dichiarazioni il Ministero diramò le sue istruzioni alle autorità politiche della città di Genova.

Dunque il Ministero che succedette altro non poteva fare che lasciarlo che si eseguissero i provvedimenti che erano stati ordinati dal Ministero precedente.

Ora la tranquillità pubblica non fu punto turbata in Genova da questa riunione, nè credo che siensi commessi fatti pei quali si possa dar luogo a penale procedimento. Del resto, quando per avventura alcuni di quei discorsi possano dar luogo a qualche penale in-

quizione, certo le autorità giudiziarie non mancheranno di farlo, e di compiere così al debito loro.

Al Governo rimaneva perciò interdetta la facoltà di valersi di qualsiasi altro mezzo e di procedere altrimenti.

Vengo all'ultima interpellanza dell'onorevole Senatore Oldofredi, che è quella che mi pare la più importante.

Esso m'interroga per conoscere quali possano essere le intenzioni del Ministero per l'avvenire sugli ordinamenti che possono essere richiesti dalle condizioni, non dirò tanto di quei Comitati di provvedimento, quanto genericamente di tutte le associazioni, al quale riguardo avvertiva egli, che la libertà di associazione quantunque possa essere garantita dallo Statuto, come è garantita la libertà della stampa, tuttavia non debba essere sfrenata, ma possa anche andare soggetta a leggi che ne regolino l'esercizio; quanto a ciò io debbo anzitutto storicamente avvertire quale sia stata, dirò così, la giurisprudenza governativa intorno alle associazioni dal 1848 al giorno d'oggi.

Appena pubblicato lo Statuto, e nei primi anni del reggimento costituzionale, era insorto il dubbio se lo Statuto assicurasse ai singoli cittadini il diritto d'associazione nel modo stesso in cui veniva assicurata la libertà individuale, la libertà della stampa, oppure se fosse bensì assicurato dallo Statuto, il diritto di radunarsi, ma non già il diritto di associarsi.

Il Senato facilmente comprende quale e quanto grande sia la differenza che esiste tra il diritto di adunarsi, e quello di associarsi.

Il diritto di radunarsi, si esercita per un fatto puramente passeggero, per un fatto che non lascia traccia dietro di sé, e che non crea vincoli fra coloro che si radunano; invece il diritto di associazione presuppone uno scopo certo e determinato, presuppone vincoli fra di loro ed è anche un fatto e stato permanente.

Ora l'articolo 32 parlando del diritto di adunarsi, e non di associarsi, poteva sorgere il dubbio se nella facoltà di adunarsi si comprendesse eziandio il diritto di associarsi.

Dico poteva sorgere il dubbio. Ed infatti sino agli ultimi tempi si è sempre considerato che quest'articolo comprendesse soltanto il diritto di riunione e non si estendesse all'associazione. Quant' al diritto di associazione, si era considerato che siccome non vi era legge alcuna che lo garantisse, nè lo vietasse, non poteva essere ritenuto se non se come uno di quei diritti naturali che si possono esercitare sempre sotto la condizione che non portino nocimento nè all'ordine generale, nè siano per compromettere gli interessi altrui, per modo che rimanga sempre in facoltà del governo di impedire l'esercizio di quel diritto, ove potesse essere o l'ordine pubblico turbato, o l'interesse dei terzi in qualche modo inquietato.

Questa era la giurisprudenza che dai primi anni fino agli ultimi tempi si è sempre rispettata. Allo stato di questa giurisprudenza era perfettamente inutile qualsiasi

legge che regolasse il diritto di associazione. Era inutile, perchè dal momento che si riconosceva nel governo la facoltà di prevenire o modificare tale esercizio quando anche non esistesse legge, al governo non mancavano mezzi di impedire che nell'esercizio di quel diritto si trasmodasse. Ma come ho già accennato sul principio, le dichiarazioni che furono fatte nell'altro ramo del Parlamento dal Ministero precedente, e dirò anche il voto unanime della Camera dei Deputati, ha variato incontestabilmente quella giurisprudenza. Secondo quelle dichiarazioni e giusta quel voto, dal tenore dell'art. 32 dello Statuto non solo è garantito il diritto di riunione, ma è pur anche garantito il diritto di associazione; epperò non si potrebbe, stando a questa interpretazione, torcere in alcun modo il diritto di associazione, senza che venisse contemporaneamente toccato il diritto garantito dallo Statuto. Così essendo, egli è evidente che le cose non possono nè debbono rimanere più nello stato in cui esistevano precedentemente, quando cioè, si considerava che il Governo potesse avere la facoltà di prevenire o modificare l'esercizio del diritto di associazione.

Allo stato attuale delle cose, dal momento che si è voluto considerare il diritto di associazione come garantito dallo Statuto, è forza trovare altra via perchè il Governo abbia mezzo di tutelare l'ordine pubblico. Non intendo con questo insinuare che debba essere introdotto un ostacolo preventivo, una legge che prevenga, che impedisca il diritto di associazione, ma unicamente una di quelle leggi che possano regolarne l'esercizio, salvo il diritto medesimo; nel modo stesso che vi è una legge sulla stampa, la quale ne regola del pari l'esercizio; nel modo stesso che vi è una legge la quale regola la libertà individuale, io credo che sia opportuna questa legge, la quale regoli l'esercizio del diritto di associazione, sia nello interesse dello stesso diritto di associazione, come nello interesse, e delle nostre istituzioni, della libertà e dell'ordine sociale.

Dico nell'interesse stesso del diritto di associazione, perchè, se si lascia in un modo sfrenato questo diritto al punto che non possa essere in qualunque modo retto, desso al certo potrebbe trascendere a segno di sollevare contro di sè la pubblica opinione e portare gli spiriti al punto in cui la sua esistenza stessa correrrebbe rischio di venir compromessa. È necessario nell'interesse stesso di questo diritto d'associazione, perchè, per quanto sia largo ed esteso quel diritto, siccome non si può negare, nè si nega da alcuno al Governo la facoltà di sorvegliarlo, è pur forza, per togliere ogni arbitrio, che vi sia una legge la quale definisca fino a qual punto, entro quali limiti, questa sorveglianza del Governo si debba esercitare.

Io diceva inoltre: è necessaria una legge nell'interesse delle nostre istituzioni e della libertà. Infatti, se si lascia libero il campo a tutte le associazioni, le quali si vanno man mano introducendo in uno Stato, se loro si permette senza limite alcuno di poter liberamente

estendere le loro ramificazioni senza che la legge intervenga per regolarle, il Senato agevolmente comprende, come facilmente si potrebbero creare pericoli e per le nostre istituzioni e per la libertà.

Ora sarebbe un'assemblea, la quale si creerebbe sovvrana e che vorrebbe mettersi a fronte del Parlamento; ora sarebbe un'altra società, la quale cercherebbe di far rinascere le dinastie, le quali furono in Italia interamente distrutte; ora sarebbe un'altra associazione, la quale sotto il velo della religione cercherebbe di introdurre nella società quegli elementi, i quali, sono contrari alla supremazia del potere civile. Lo Stato finirebbe così di essere coperto ed irretito non solo da Comitati di provvedimento, ma dalle società borboniche e dalle compagnie di S. Vincenzo da Paola ed altre, senza che il Governo potesse impedire che queste società raggiungano il loro intento. Dunque, lo ripeto, non solo nell'interesse delle stesse nostre istituzioni, nell'interesse del diritto di associazione, ma nell'interesse della libertà è assolutamente indispensabile che esista una legge la quale regoli l'esercizio di questo diritto; regoli, ripeto, l'esercizio di questo diritto, perchè amo dichiararlo nettamente, non è nostro pensiero prevenire od impedire la facoltà di associazione, ma unicamente impedire che questo diritto d'associazione si rivolga contro la società, contro l'ordine sociale.

Or dunque, Signori, allo stato delle cose, dovendo attenerci alle deliberazioni che furono prese da una parte del Parlamento, noi non crediamo di poter usare alcuno dei mezzi preventivi contro i Comitati di provvedimento, come contro tutte le altre associazioni le quali si sono introdotte nello Stato. Noi sorvegliremo queste associazioni, le sorvegliremo rigorosamente, e quando commettersero qualche atto che fosse sottoposto a sanzione penale, lo denuncieremo all'autorità giudiziaria, onde la legge venga a loro riguardo applicata. Non mancheremo di usare la più gran sorveglianza affinchè intanto non sia in alcun modo turbato l'ordine pubblico, compromessa la pubblica tranquillità; ma siccome non si potrà procedere convenientemente in simil modo, senza che ad un tempo quell'esercizio illimitato del diritto di associazione venga da qualche provvedimento legislativo regolato, noi studieremo quale sia il modo più conveniente che si abbia a tenere a questo riguardo; e quando avremo esaminato e studiato questa questione, verremo al Parlamento chiedendo che sia coll'autorità del Parlamento stesso dato quel regolamento al diritto di associazione che solo ne può assicurare l'esercizio, e assicurarlo in modo che la pubblica quiete non abbia mai a soffrire pericolo alcuno (*Bravo, Bene!*).

Senatore **Oldofredi**. Le dichiarazioni dell'onorevole signor Presidente del Consiglio sono state, io credo, abbastanza esplicite perchè non abbisognino di ulteriori commenti.

Io sono per parte mia interamente soddisfatto che

il Ministero abbia promesso di presentare al Parlamento una legge che regoli l'esercizio d'associazione. Io credo che queste dichiarazioni torranno quell'allarme che si era sparso nel paese e varranno a ristabilire il nostro credito nell'interno e all'estero. Io propongo quindi al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del Ministero colla quale s'impegna a presentare al Parlamento una legge che regoli l'esercizio del diritto di associazione, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Darò lettura dell'ordine del giorno del Senatore Oldofredi (*Vedi sopra*).

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Essendosi domandata la parola e venendo quindi in discussione l'ordine del giorno proposto, prima di accordare la parola al Senatore Linati, domanderò se è appoggiato.

(Appoggiato)

La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Mi permetterò soltanto di fare un'osservazione, innanzi che si proceda alla votazione del proposto ordine del giorno.

Non vi ha alcuno dei Senatori presenti che ignori, come nell'altro ramo del Parlamento si sono proposte delle interpellanze intorno alla questione che ha formato oggetto di quella dell'onorevole Senatore Oldofredi. Codeste interpellanze debbono aver luogo in tempo assai prossimo, vale a dire lunedì venturo.

Io penso che il Senato avanti di pronunciarsi intorno ad una così grave questione...

Vari Senatori. Oh! no! no!

Presidente. Non interrompano l'oratore.

Senatore **Linati**.... debba attendere che nell'altro ramo del Parlamento si sia fatta la relativa discussione (*prolungati rumori di disapprovazione*).

Il concetto che mi fa venire a questo avviso, si è che il Senato ha sempre l'ufficio di moderare, di temperare le determinazioni prese nell'altro ramo del Parlamento (*Interruzioni e nuovi rumori di disapprovazione*).

Non deve dunque pigliarsi qui una determinazione che potrebbe anticipatamente essere contraria a quella che nell'altro ramo del Parlamento può essere presa (*Rumori di disapprovazione*).

Per cui io proporrei di passare all'ordine del giorno puro e semplice; e ciò senza punto entrare nel merito della questione intorno alle cose saviamente esposte dal Presidente del Consiglio.

Senatore **Montanari.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore **Montanari.** Confesso di essere stato dolente e mortificato che un membro di questo onorevole Consesso abbia messo in dubbio il diritto d'iniziativa che ha il Senato nel deliberare sulle questioni che sono portate alla sua discussione.

Io credo che quando è fatta un'interpellanza in questo Consesso, quando il Governo accetta l'interpellanza e risponde, ne viene di conseguenza che un ordine del

giorno sia votato; il voto poi deciderà se il Senato lo ammette o lo rifiuta; ma nessuno ha mai contestato al Senato il diritto d'iniziativa, e tanto il Governo quanto ciascun membro di questa assemblea presentarono proposte di leggi prima che fossero presentate all'altro ramo del Parlamento, e tanto leggi amministrative, che proposte politiche.

Per conseguenza adunque io ritengo che il Senato vorrà serbare intatto il suo diritto, e votare un ordine del giorno esplicito sulla materia che ci è proposta, non ostante le parole dell'onorevole Senatore Linati.

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Credo che il Senato intenda che quanto si deve rispettare il diritto dell'opinione individuale, altrettanto si debba circoscrivere nei giusti suoi limiti la discussione.

Non ho interrotto il signor Senatore Linati, perchè quantunque la sua opinione non paresse andare a grado di molti dei signori Senatori, credeva che, come opinione individuale, dovesse avere tutta l'estensione in questa discussione.

Ma ora che vedo che sta per impegnarsi una discussione sui diritti rispettivi dei due rami del Parlamento, su quei diritti che sono sostanziali all'uno e all'altro ramo, io credo che sarà intenzione del Senato che non si proceda più oltre in questa materia (*Bene! bene!*).

È stata rispettata la libertà della parola nella più alta estensione da parte dei nostri colleghi; il procedere più oltre in questa discussione sarebbe, non che intempestivo pericoloso, ed in ogni modo sconvenevole.

In conseguenza io prego i signori Senatori di volersi circoscrivere nei limiti precisi dell'interpellanza mossa dall'onorevole Senatore Oldofredi (*Bravo! benissimo!*).

Senatore **Galvagno.** Io aveva chiesta la parola.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Aderendo in massima parte alle cose dette dal signor Presidente del Consiglio, del che sono lieto di fargli aperta dichiarazione, v'ha però una parte del suo discorso alla quale non potrei interamente aderire, e per cui credo sia necessario che una voce si alzi in questo recinto, la quale faccia sentire una riserva che valga a mantenere intatta la questione della quale si tratta.

L'onorevole Presidente del Consiglio riferiva con molta esattezza la giurisprudenza, secondo cui l'applicazione dell'articolo 32 dello Statuto ebbe luogo sino a questi ultimi tempi, e ben diceva che il Governo, e per esso i diversi Ministeri che si sono succeduti, tutti si sono attenuti al principio che l'associazione era lecita in quanto non proibita; che però rientrava nel diritto di adunarsi, e che il Governo non aveva diritto di immischiarsi che allora quando, all'appoggio della legge di pubblica sicurezza, avesse potuto credere che ci fosse qualche pericolo a lasciar continuare qualche associazione nelle condizioni in cui si trovasse.

Soggiungeva quindi il Presidente del Consiglio che dalle dichiarazioni fatte davanti alla Camera dei Depu-

tati, e per il voto di questa, la cosa non fosse più nello stesse e medesime condizioni, e che perciò fosse necessaria una legge, ed è appunto a questa che io intendo di fare la mia riserva.

Se la Camera dei Deputati avesse maturato questa discussione, e quindi avesse appositamente deciso, potrei pur dire: il Senato non ha ancora deliberato; forse si potrebbe dire al più, che la questione non è più integra, ma io non posso prendere per una formale decisione, la quale possa motivare un mutamento di giurisprudenza, un voto dato in seguito ad un discorso del Presidente del Consiglio, un voto col quale, in sostanza, non si fece altro che prender atto delle dichiarazioni del Presidente stesso, il quale sostanzialmente dichiarava dal canto suo che il diritto di adunarsi è garantito dallo Statuto, e che essendo questo diritto garantito, lo è pur quello di associarsi, e non altro; il che io non credo porti di necessità un mutamento di giurisprudenza, riguardo alle associazioni, che il Governo riconosca pericolose.

Ciò premesso, io credo che debba ancor essere intatta la questione, per cui vedrà il Senato, qualora si presentasse una legge, se le disposizioni di quelle che attualmente sono in vigore, e colle quali è retta e garantita la sicurezza pubblica, siano o non sufficienti a vece di imporre con una legge speciale sulle associazioni un vincolo, mentre, nelle circostanze gravi in cui siamo, potrebbe imbarazzare il Governo assai più che non dargli forza.

Egli è in questo senso che io credo necessaria una riserva, che faccio per conto mio, e spero non sarà dal Senato disapprovata.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Io non ho voluto, o Signori, definire la questione e mi sono limitato semplicemente ad esporre quale era la condizione attuale delle cose.

Io ho detto che nei tempi addietro si riteneva che il Governo avesse la facoltà di sciogliere, quando lo stimava opportuno nell'interesse della pubblica quiete, quelle riunioni, che invece, oggi, dietro il voto d'una parte del Parlamento, dietro le dichiarazioni, che erano state fatte da chi ci precedette nel Governo della cosa pubblica, non si considerava che questa facoltà esistesse.

Ora io non inclino più all'una che all'altra opinione, ed è inutile che io ora esprima qual possa essere il mio giudizio su questo argomento; fatto è che nel conflitto di queste due deliberazioni, tra quello che si operava nei tempi addietro e quello che giustamente l'ultimo voto della Camera si avrebbe ad operare, rimane un dubbio.

Ora io domando se il Governo può rimanere in istato di dubbio in siffatto argomento. D'uopo è che sappia precisamente a qual partito attenersi, poichè se egli per caso oggi volesse sciogliere la riunione, egli incontrerebbe la disapprovazione del voto della Camera, poi-

chè la Camera ha chiaramente accolte ed approvate le dichiarazioni che erano fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le quali miravano a far credere che fosse il diritto di associazione garantito dallo Statuto.

Il Governo non può mettersi in opposizione con uno dei rami del Parlamento e deve rispettare quel voto, e rispettandolo è forza pur anche che abbia altri mezzi non dirò per prevenire od impedire l'esercizio del diritto di associazione, il quale amo sia rispettato, ma bensì per regolarne lo esercizio.

Ed è appunto in questa incertezza, appunto perchè il Governo possa avere una guida sicura, che io ho detto che avrei studiato la legge che occorrerebbe di presentare per regolare questo esercizio, e che sì tosto che sarà studiata non avrei difficoltà alcuna a presentarla, onde ottenerne la sanzione.

Presidente. Il signor Senatore Ricci ha deposto sul banco della presidenza un altro ordine del giorno concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Presidente del Consiglio, passa all'ordine del giorno. »

Interrogò il Senato se appoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiato).

Il signor Senatore Ricci ha la parola.

Senatore Ricci. Ho creduto di interpretare in parte le intenzioni del Senato e quelle del Ministero, sopprimendo dall'ordine del giorno testè proposto, quella parte del medesimo con cui si prende atto della dichiarazione del Ministero di presentare una legge per regolare l'esercizio del diritto di associazione.

Il Ministero ha detto che avrebbe studiata la questione; potrebbe darsi che in questo frattempo nello studio della medesima il Governo credesse non essere precisamente il caso di presentare una legge per regolare il diritto di associazione, qualora lo Statuto non riconoscesse questo diritto e si volesse mantenere l'antica giurisprudenza.

In conseguenza io credo che sarebbe agire prudentemente il non definire questa questione, come, a mio credere non lo sarebbe, adottando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Oldofredi.

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Giuliani ha la parola.

Senatore Giuliani. L'interpellanza del signor Senatore Oldofredi ha due parti.

Una, riguarda il passato, cioè, quello che è avvenuto nelle ultime circostanze, l'altra riguarda l'avvenire, cioè i provvedimenti, le disposizioni legislative da adottarsi.

Quanto alla prima parte io credo che il signor Ministro abbia data pienissima evasione, ed il signor conte Oldofredi si è dichiarato soddisfatto.

Egli disse d'aver trovata la posizione impegnata dall'amministrazione precedente, ed il fatto è vero seb-

bene io non entri a discutere il come, trattandosi di cose ormai storiche. Aggiunse d'aver prese le sue misure durante la riunione pel caso che fosse nato disordine, e concluse col dichiarare che per la parte preventiva se ne rimetteva alle autorità giudiziarie alle quali spetta di procedere contro agli atti criminosi. Con ciò io credo che sia opportuno d'aggiungere all'ordine del giorno, che il Senato è soddisfatto delle spiegazioni, e mi lusingo che i miei onorevoli colleghi saranno per consentire.

Rimane ora ad esaminare come sia stata evasa la seconda parte dell'interpellanza.

Il signor Presidente del Consiglio disse, che si trova davanti ad una giurisprudenza diventata incerta, che è perciò necessario di stabilire i rapporti di diritto mediante una legge.

Il signor Presidente del Consiglio è stato in ciò molto esplicito, dicendo che crede opportuna una legge nuova.

Quanto a me ritengo pure che sia conveniente di stabilire le posizioni, poichè vediamo che lo stato attuale delle cose ha lasciato campo a delle difficoltà; procedendo oltre e ripetendosi coll'autorità dei precedenti, potrebbero le circostanze dar luogo a complicazioni anche maggiori.

Per conseguenza mi permetto di modificare l'ordine del giorno del signor Senatore Oldofredi coll'introdurvi la frase, che il Senato soddisfatto delle dichiarazioni del signor Presidente del Consiglio, e prendendo atto delle sue dichiarazioni, passa all'ordine del giorno. Accenno sommariamente, perchè non ho il testo davanti a me.

Presidente. Le farò passare il testo dei due ordini del giorno.

Senatore Oldofredi. Per parte mia non ho difficoltà ad accettare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Giuliani.

Senatore Giuliani. Darò lettura del mio ordine del giorno:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date, e prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Due sono gli ordini del giorno proposti; l'uno del Senatore Giuliani a cui si è associato il Senatore Oldofredi, e l'altro del Senatore Ricci.

L'ordine del giorno del Senatore Giuliani, nel quale si è fuso quello proposto dal Senatore Oldofredi, sarebbe concepito nei seguenti termini (V. sopra).

Quello del Senatore Ricci è del tenore seguente (V. sopra).

Presidente del Consiglio. Io dichiarai che avrei studiata la questione per presentare un progetto di legge al riguardo, e non prendo certo impegno che non lo eseguisca; ma tuttavia mi pare che sarebbe bene di non specificare la cosa, ma dirla in genere: mentre, ripeto, se si dovesse formulare attualmente un progetto di legge in una materia così importante, così

grave, così delicata, certo non oserei prenderne l'impegno. Perciò mi limitai a dire che avrei studiata la questione per presentar un progetto al Parlamento.

Come questa è in genere la mia dichiarazione, così mi pare che basterebbe di prendere atto della medesima.

Senatore Oldofredi. Se l'onorevole Presidente del Consiglio dichiara che intende di studiare la questione e presentare un progetto di legge al Parlamento, per me non ho difficoltà di accettare questa sua dichiarazione e anche sopprimere nell'ordine del giorno quella parte che non è che l'indicazione specificata delle fatte promesse. Credo che le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio debbono bastare. In questo caso me ne rimetto anche al Senato.

Credo che dal momento che il Presidente del Consiglio ha dichiarato in modo esplicito che intende di studiare la questione, e di presentare un progetto di legge che regoli il diritto di associazione, si possa ritenere questa dichiarazione ed accettare l'ordine del giorno proposto, togliendo quelle parole che toccano alla presentazione del progetto di legge.

Presidente. Abbandonerebbe per conseguenza...

Senatore Oldofredi. Allora si potrebbe formulare in questo modo:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. È eguale a quello del Senatore Ricci.

Senatore Oldofredi. Mi permetta, non è intieramente come quello del Senatore Ricci.

Presidente. Il Senatore Ricci ha proposto l'ordine del giorno concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Presidente del Consiglio passa all'ordine del giorno. »

Il Senatore Oldofredi proporrebbe di dire:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Senatore Ricci. Mi associo a quest'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine allora combinato fra le proposte dei Senatori Oldofredi, Giuliani e Ricci riuscirebbe in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Senatore Lauzi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Se ho bene inteso il Senatore Linati avrebbe proposto l'ordine del giorno puro e semplice; dichiaro che io sarei il primo a respingerlo, ma ad ogni modo in osservanza del Regolamento, se non lo ritira, deve essere messo ai voti.

Presidente. Il Senatore Linati non ha trasmesso alcuna proposta al banco della presidenza; prego il signor Senatore Linati se ha formulato veramente l'ac-

cennata proposta di volerla far passare al banco della presidenza.

Senatore **Linati**. Non l'ho forinolata.

Colgo questa circostanza per dichiarare apertamente che colle poche parole che ho pronunciato poc' anzi, non ho punto inteso di porre in discussione i diritti reciproci dei due rami del Parlamento, era meramente una questione di fatto incidentale. Io proponevo di sovrassedere a questa discussione, ma non di deferire all'altro ramo del Parlamento il diritto di discutere la proposta Oldofredi.

Questo lo dichiaro apertamente perchè desidero che non rimanga alcun dubbio sul senso delle mie parole.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. L'ordine del giorno combinato coi vari proponenti, sarebbe dunque concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Chi approva quest'ordine del giorno voglia sorgere. (Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.

Presidente. Essendo esaurito quest'incidente, il Senato passa al suo ordine del giorno prestabilito, cioè alla continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro.

Ieri questa si era fermata all'articolo 34 che è stato votato.

La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo, Relatore**. Allorchè ieri si è letto l'articolo 32, per un errore di stampa, cioè per un'omissione, che consiste nel non aver messo a lato degli ultimi tre alinea le parole *soppressi*, si sono letti, e non poteva essere altrimenti: questi non debbono più esistere stante la votazione che si è fatta dei due alinea che ha in sostituzione proposti l'ufficio centrale.

Siccome ciò non è che un errore materiale, io pregherei il Senato di voler consentire che si tolgano perciò gli ultimi tre alinea dell'art. 32 del progetto ministeriale, il che facendosi sussiste la votazione che ha fatto ieri.

Presidente. Prima che il Senato deliberi sull'osservazione mossa dal signor Relatore dell'ufficio centrale, leggerò quei tre alinea che il Relatore avvertì essersi compresi nell'articolo per errore materiale di stampa.

Sarebbero i tre ultimi alinea dell'articolo 32 ministeriale.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni dei condannati, se i loro beni sono stati posti sotto sequestro, e per quelli i cui beni fossero stati sequestrati per altra causa.

« Lo stesso avrà luogo per le successioni di coloro

che muoiono in difesa della patria fuori della loro provincia.

« Se prima degli ultimi quattro mesi del termine stabilito per le denunce delle successioni di persone defunte all'estero, gli eredi prendono possesso dei beni, non resterà altro termine a decorrere per far la denuncia, tranne quello di 4 mesi, a contare dal giorno del preso possesso. »

L'ufficio centrale aveva proposto apparentemente una aggiunta, invece doveva essere una riforma. L'aggiunta era in questi termini:

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

« Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualità salvo col beneficio dell'inventario, ed adempiranno alle obbligazioni della legge in tale caso prescritte, il termine per presentare la denuncia non decorrerà salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità. »

Resta adunque a vedere se realmente nella parte che rimane si comprenda anche la materia degli ultimi tre alinea dell'articolo del progetto ministeriale; e ciò s'è bastevole perchè il Senato possa ordinare la cancellazione dei medesimi, come una semplice svista materiale, un errore di stampa.

Essendo però una materia assai delicata, sarà bene che il Senato si pronuncii, e faccia il confronto colle disposizioni che secondo l'intenzione dell'ufficio centrale devono sostituirsi a quei tre alinea, e faccia ragione se possono essere cancellati, rimanendo il concetto dell'articolo come fu votato ieri.

Chi ammette questa rettificazione voglia sorgere.

(Approvato).

Ora pregherei l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale di volermi dire se gli articoli 21, 24 e 25 che erano rimasti ieri in sospenso, si possono mettere in deliberazione.

Senatore **Arnulfo, Relatore**. L'ufficio centrale d'accordo coll'onorevole Commissario Regio propone la soppressione dell'alinea dell'articolo 21 di cui si è pronunziata ieri la sospensione.

L'ufficio ed il Commissario Regio riconobbero, che ogni dubbio ed ogni discussione viene a cessare colla soppressione di quest'alinea senza che si pregiudichi a quanto è opportuno di provvedere; perocchè il dissenso ieri nasceva da che sono in tale alinea le indicazioni dei numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente articolo 19, e che quando si tratta di giudicare del prezzo, queste indicazioni non sono più applicabili; per questa ragione si è messo nel progetto ministeriale « senza ricorrere agli stessi fonti di prova. »

Ma si è considerato, che quando si dà un mandato ad un perito d'estimare, l'estimo si riferisce necessariamente all'oggetto compreso in un determinato atto, in un determinato contratto.

Quindi il perito prenderà le norme relative che tro-

vansi in questa legge, ed a seconda di esse riferirà sul valore, ovvero sul reddito, motivo per cui la disposizione di cui in quell'alinea non è necessaria e la soppressione toglie ogni difficoltà. L'ufficio centrale, d'accordo coll'onorevole Commissario Regio ne propone perciò al Senato la soppressione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Fin da ieri annunziai, che avrei avuto a fare una riserva sopra un'aggiunta fatta all'art. 21 dall'ufficio centrale.

Le variazioni, che esso ha proposte tanto all'articolo 21 quanto agli art. 24 e 25 hanno a parer mio l'effetto d'indebolire grandemente l'azione dell'amministrazione.

Una legge finanziaria si caratterizza non tanto per le disposizioni che si contengono nella parte daziaria quanto per le disposizioni propriamente amministrative che debbono assicurarne la esatta applicazione.

Nel progetto ministeriale volevasi dare all'amministrazione un vigore che le viene a parer mio grandemente diminuito dalle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale in questi tre articoli.

L'ufficio centrale vuole che l'amministrazione ogni volta che si trova nel caso di dimandare una perizia debba dichiarare con precisione il valore o il prezzo dell'oggetto imponibile. Nella redazione dell'ufficio non si parla di amministrazione, ma si parla della parte istante; però chi abbia tenuto dietro all'economia della legge, intende subito che la parte istante qui nella grande maggioranza dei casi è l'amministrazione.

L'amministrazione, o Signori, può avere sospetti fondatissimi contro la verità delle denunce, ma non ha nè può procurarsi il più delle volte dati bastanti a precisare qual sia il prezzo vero, il vero valore del soggetto imponibile.

In queste condizioni non si trova nella massima parte dei casi il contribuente; il contribuente nella massima parte dei casi conosce con tutta precisione il valore della cosa e se è in buona fede è in grado di convincerne l'amministrazione.

Quindi io non credo che si possa trattare con parità e il contribuente e l'amministrazione.

La parità è un principio giusto quando si applica a due che trovansi in condizioni eguali, la parità è disparità, quando si applica in condizioni disuguali. Questa è questione di peso da risolversi, per dir così, colla bilancia. Nella bilancia dell'ufficio centrale tanto pesa l'interesse del contribuente a sottrarsi da un gravame quanto l'interesse gratuitamente supposto nell'amministrazione d'imporgli un gravame maggiore del giusto.

In quella bilancia tanto pesa la volontà del contribuente ispirata solamente dal suo privato interesse, quanto la volontà del ricevitore del registro frenata dall'autorità superiore che esercita i suoi freni prima che il Ricevitore irrevocabilmente si determini per la stima, ed a cui il contribuente può sempre ricorrere prima di trovarsi portato al Tribunale; tanto pesa la facilità che

ha il contribuente di provare il valore sospettato non vero, quanto la difficoltà dell'amministrazione di preciarlo oltre la ragionevolezza del sospetto.

La mutazione che ha fatto l'ufficio centrale nello articolo 21 è correlativa alle altre che pure ha fatto nell'articolo 24.

Vuole l'ufficio centrale che le spese delle stime siano a carico rispettivamente e del contribuente, e dell'amministrazione, in rigorosa ragione dei risultati della perizia più o meno differenti dalle rispettive dichiarazioni. Il progetto primitivo teneva la regola stabilita dalla legge francese e dalle leggi che l'hanno imitata. Ammetteva che le spese della stima fossero a carico del contribuente allora soltanto che la stima sorpassasse di 1/6 almeno il valore dichiarato nel contratto, ovvero quando il valore non fosse minore di 1/4 di quello stabilito d'ufficio. E qui notate che la disposizione anzi aveva largheggiato in quanto nelle altre leggi, meno in quella Sarda del 54, nelle altre leggi che si sono attenute al sistema francese, si stabilisce nel primo caso la misura non del sesto, ma dell'ottavo, con maggiore carico del contribuente.

Voi intendete, o Signori, che posta l'amministrazione nelle strette in cui la mette l'ufficio centrale perderà necessariamente ogni vigore essendole tolto modo ragionevole di far tenere l'efficace esperimento delle stime. Io non vorrei che si abusasse della facoltà di voler perizie, ma credo che l'amministrazione abbia bastanti freni per ciò.

L'ultima osservazione è di molto minore importanza; ma basta a caratterizzare le tendenze che ha avuto nel suo lavoro l'ufficio centrale. Quando indebolimento all'azione dell'amministrazione non fosse venuto abbastanza dalle due variazioni fatte negli articoli 21 e 24, ha voluto altresì nell'articolo 25 diminuire la penalità.

Io non do grande importanza alla ragione più o meno della penalità. Il principio astratto della proporzione delle pene, lo intendo; ma quando siamo ad applicarlo io sono alquanto scettico in questo rapporto. Però mi pare strano che quando nei due articoli precedenti si era di tanto indebolita l'azione dell'amministrazione, si credesse poi anche necessario di diminuire il freno delle penalità. Io credo che in questo rapporto la differenza di opinioni tra me e l'ufficio centrale venga per avventura da diverse tradizioni.

Io dovrei quasi essere autorizzato a credere che l'amministrazione che hanno veduto agire i componenti dell'ufficio centrale, tutti meritiissimi, che appartengono alle antiche province, li abbia abituati a vedere le cose in un modo molto diverso dal mio.

Sebbene io non abbia mai preso parte in vita mia a questo ramo di amministrazione, pure per la cognizione svariata che ho, per ragione di pubblico ufficio, delle diverse amministrazioni delle province dove ho vissuto, non ho mai avuto luogo d'accorgermi di abusi o di vezzazioni in questa materia. Ho voluto attingere notizie da persone appartenenti all'amministrazione di queste

antiche provincie del Regno per intendere che prova avesse fatto la legge del 54, dacchè quanto qui propone l'ufficio centrale non è che ciò che è disposto in quella legge. Io in questo non porto opinioni personali; ma distinti impiegati dell'amministrazione centrale mi hanno assicurato che dall'applicazione di quella legge, l'amministrazione ha avuto tanto indebolimento che nulla più! Che essa si trova nell'impossibilità oggi di sperimentare, le stime anco nei casi più giusti e neppure di far temere siffatto esperimento. Mi dicono che in questo rapporto la legge del 1854 ha fatto cattivissima prova, ma ripeto io non soo che un Relatore di ciò che mi è stato detto da impiegati abili ed onestissimi di questa centrale amministrazione; e non porto in ciò nessuna opinione personale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Mi corre obbligo di dire e di dimostrare al Senato che lo scopo dell'ufficio centrale non fu quello di indebolire l'amministrazione, ma di porre l'amministrazione in quella condizione che non possa valersi di troppo rigide disposizioni di legge, onde inquietare e danneggiare i cittadini.

Ne si dica che gli agenti demaniali prima di fare delle istanze debbono ricorrere all'amministrazione; ciò non è di che il legislatore debba occuparsi, poichè quando la legge per avventura autorizzi a fare delle istanze a promuovere delle perizie niuna garanzia vi ha che gli impiegati siano ossequenti per modo dal sottoporre l'esecuzione della legge alle preve deliberazioni dell'amministrazione, il che riuscirebbe d'altronde troppo imbarazzante per essa se si applicasse a tutti od al maggior numero dei casi.

Intendo perciò di dimostrare che l'ufficio centrale volle che la legge tratti egualmente, e con giustizia e l'amministrazione ed i contribuenti. Io non credo che si debba rinforzare talmente l'amministrazione per la percezione dei diritti di registro di tali mezzi straordinari, che la pongano in una posizione, dirò superiore a quella dei cittadini; e questa posizione la si farebbe ove il Senato approvasse il progetto del Ministero, il quale sostanzialmente ridotto a minimi termini tenderebbe a far questo: un cittadino, un pubblico ufficiale presenta un atto alla registrazione nel quale è determinata la somma che serve, per ipotesi, di prezzo per un contratto di vendita; l'amministrazione dice a costui, il valore del fondo è maggiore

Par naturale che il cittadino chieda qual è il valore che l'Amministrazione creda giusto. Ebbene! se si approva il progetto ministeriale l'Amministrazione è autorizzata a rispondere: la somma indicata non corrisponde al valore, ma qual sia non ve lo dico: non ho obbligo di dirvelo, e chiederò la perizia. Questa è la posizione del contribuente.

Il cittadino, risponde: ma io vi assicuro che il prezzo indicato è corrispondente al valore: l'Amministrazione è autorizzata a chiedere la stima; non per sapere se ciò che il cittadino dichiara valere cento, vale 150, ma per sapere se vale di più di cento. Quindi se la

perizia giudica che vale 105, la questione è decisa a favore dell'Amministrazione, se questa è una bella condizione per i cittadini, lascio al Senato di giudicarlo.

Vediamo ora cosa propone l'ufficio centrale. L'ufficio centrale dice, se l'Amministrazione non s'acquieta alla somma consegnata dal cittadino o costui non aderisce a quella chiesta dall'Amministrazione e chiede una stima, dichiara quale somma, quale il valore crede che siano giusti: premessa questa dichiarazione è logico che vi sia una perizia la quale determini poi fra il più e il meno delle due differenze: ma che l'Amministrazione possa solo chiedere la perizia senza prima dichiarare il valore che attribuisce alla cosa da peritarsi, mi pare cosa non troppo logica.

L'onorevole Commissario Regio dice: l'Amministrazione può sapere che una consegna, che una somma dichiarata, che un prezzo stabilito non è il vero, e non può sapere quale sia il prezzo vero: per verità io credo che quando si afferma che un prezzo, un valore non è il vero, l'affermazione non possa essere che la conseguenza della cognizione del prezzo vero; perchè uno che dice, una cosa vale più di cento, lo dice perchè sa che vale per ipotesi 110.

L'Amministrazione ha mezzi quanti ne vuole per conoscere il valore delle cose: ha a suoi ordini dei periti, gli uffici dell'Amministrazione ai quali ricorre; ha le autorità ed i sindaci che per regolamenti e talora per legge sono obbligati di darle le occorrenti notizie; ha i catastari che devono trasmettere le fedeli di cadaastro; ha insomma mezzi senza fine di cui può disporre, e, dirò meglio, dispone.

E con tutto ciò non potrà dichiarare, quando impata ad un cittadino che non ha dichiarato il vero, e procedette con falsità, qual sia il vero valore della cosa sulla quale si vuole che segua la perizia?

È dunque mi pare una mera supposizione che il Demanio non si trovi in posizione di sapere quale sia il vero valore della cosa.

Ciò posto come incontrovertibile, è egli giusto che le parti non si trovino in pari condizioni? Non è egli per contro giustissimo che chi dice che una somma è minore della vera, contrapponga quella che crede che sia più vera, più esatta, più giusta? Al che tende precisamente l'emendamento proposto dall'ufficio centrale. Ma vi ha di più:

Nel sistema del progetto ministeriale quando la consegna porta 100, se la perizia dice 101; si dovrà pagare il supplemento: sia pure. Non si pagherà una doppia tassa, sia pure. Ma la spesa di perizia chi la paga? A termini del progetto ministeriale ognuno paga la sua; vale a dire ognuno paga il suo perito, e se intervenne un terzo, bisognerà pagarlo metà caduno, a meno che la differenza fra la somma dichiarata e la peritata sia d'un sesto, nel qual caso tutte le spese di perizia sono a carico del contribuente. Ma il Demanio in ogni evento mai sopporterà la totalità delle spese di perizia, il che

costituisce un trattamento affatto ingiusto, ed una specie di privilegio pel Demanio.

Sarà forse cosa di poca conseguenza questa?

Signori, abbiano la bontà di considerare che le spese di perizia generalmente sono assai gravi. Ammesso il sistema sostenuto dal Commissario Regio, e così il progetto del ministero che ne avverrà?

Ne avverrà che ogni qualvolta un agente demaniale dirà ad un cittadino che la consegna, la somma indicata in un contratto non è esatta, ma pretenderà una somma che non eguagli, ma stia al disotto del rilevare delle spese d'uno dei periti, cioè di quello che dovrebbe scegliere il contribuente, esso preferirà di pagare quel tanto chiesto, che potrà stabilire coll'Amministrazione, minore della spesa di perizia, sebbene abbia la certezza che il valore dichiarato sia il vero.

Commissario Regio. Sempre no.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** . . . No, non sempre, ma sempre che le spese di perizia non saranno di molto inferiori alla differenza.

Ora non è da dissimularsi che il maggior numero dei supplementi di tassa, è di somme di non considerevole importanza, perchè la generalità dei contratti non è di un'importanza massima, ma mediocre, ed anche perchè quando si tratta di supplementi di tasse ragguardevoli coloro cui sono chiesti possono sopportare le spese di perizia e far valere i loro diritti.

Dunque qual condizione col progetto del Ministero si fa al contribuente?

Una condizione, per verità, cattiva, perchè basta che l'Amministrazione minacci di chiedere una perizia, perchè il contribuente debba preferir di far l'offerta d'una qualche somma per liberarsi dalle maggiori spese del proprio perito.

Ed ecco ciò che l'ufficio centrale vuol evitare.

Ma a danno forse delle finanze? No, no certo; poichè il proposto emendamento mette le finanze ed il contribuente nella stessa identica condizione.

Io non voglio entrare in particolari sulle amministrazioni demaniali, che vi sono nelle diverse parti dello Stato.

Dichiaro anzi che per una parte dello Stato io non conosco come le cose vadano; credo però che debbasi evitare la troppa mollezza, se pur vi esistesse nell'amministrazione, e la troppa durezza.

Debbo perfino informare il Senato che le disposizioni le quali formano l'oggetto degli emendamenti di cui discutiamo sono desunte dalla legge del 1854, come opportunamente disse il signor Commissario Regio. Se non che egli afferma che fecero cattiva prova.

Io dico: fecero buona prova: con questa differenza che, egli dice che fecero cattiva prova nel senso della amministrazione, la quale non ha potuto giovare dei mezzi che vorrebbe ora che si adottassero, i quali non saprei collaudare.

Io dico che fecero buona prova, perchè posero un freno ad inconvenienti che prima del 1854 si sono ma-

nifestati: e che ciò sia la verità lo posso facilmente giustificare.

Ricorrendo alla relazione fatta alla Camera dei deputati per la legge del 9 settembre 1854, trovo scritto, relativamente alla proposta disposizione che fa parte di detta legge, ed è riprodotta negli emendamenti dell'ufficio centrale ora in discussione, quanto segue:

« Anzi tutto al fine di porre un *ritegno alla eccessiva facilità* di promuovere perizie stimoliamo convenientemente a prescrivere che la parte istante enunci nel ricorso con cui chiede la perizia il valore che crede doversi attribuire ai beni colpiti dalla tassa, il quale valore è quello contro cui si reclama; si verrà poscia a fissare la quota delle spese di perizia che sarà rispettivamente sopportata dalle parti.

« Determinato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si farà naturalmente luogo o al supplemento o al rimborso di tassa secondo che sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è fatta l'azione. »

Per queste ragioni furono dall'ufficio centrale riproposti gli articoli in forma d'emendamento.

Io non dirò di più perchè parmi sia dimostrato abbastanza che l'Amministrazione ha quanto basta per far valere i diritti dell'erario, ma che è necessario di adottare i proposti emendamenti, onde evitare che, non per volontà della superiore direzione amministrativa, ma per circostanza di cui è inutile di occupare il Senato, perchè meglio di me può apprezzare, gli impiegati subalterni possano recare delle indebite molestie.

Quando l'Amministrazione è posta nella stessa condizione dei cittadini, io credo che non ha motivo di lagnarsi.

Commissario Regio. Il tempo stringe tutti ed io non farò che un'osservazione per purgare il progetto ministeriale dallo addebito fattogli di porre le cose in modo che mai l'Amministrazione abbia a pagare le spese, e queste siano sempre a carico dei contribuenti...

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Non ho detto mai, bensì ho detto, quando la differenza è minore del sesto oppure del quarto come nel progetto.

Commissario Regio. Dunque io male intesi. Il progetto ministeriale ammette che le spese possano essere a suo carico, e stabilisce una differenza più favorevole ai contribuenti che non si faccia in altre leggi di questa specie.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina.** Dopo le cose egregiamente dette dall'onorevole Relatore poco mi resta ad aggiungere.

Non combatterò che una sola asserzione dell'onorevole Commissario Regio, il quale disse che le disposizioni proposte nel progetto ministeriale erano più giuste.

Credo che attualmente questa asserzione manchi totalmente di esattezza, e che anzi sia vero il contrario perchè se mai si fu un momento in cui i valori degli immobili abbiano rapidamente subito una variazione

grandissima di prezzo, egli è certamente adesso; da pochi anni a questa parte le proprietà stabili in Italia hanno decresciuto di prezzo in una proporzione straordinaria e quale forse mai si è verificata per l'addietro.

Io questo stato di cose era prudenza, era necessità lasciare nelle denunce una maggiore latitudine, attenuare per le incertezze le pene, perchè queste incertezze potevano facilmente essere piuttosto l'effetto delle circostanze che non quello della volontà di coloro che alle tasse sono sottoposti.

Ritengo pertanto infinitamente più giusta la disposizione proposta dall'ufficio centrale che non quella sostenuta dal signor Regio Commissario.

Presidente. Essendosi rinnovata la discussione sull'art. 21 e sopra i due articoli 24 e 25 io debba domandare al signor Commissario Regio se in definitiva acconsente all'eliminazione totale dell'alinea cominciante per le parole: *Nelle stime i periti, ecc.*

Commissario Regio. Acconsento.

Presidente. Si metteranno ai voti le due prime parti dell'art. 21, quanto all'ultima parte si voterà separatamente.

CAPO II. — *Delle stime.*

« Art. 21. Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto traslativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso si crede inferiore al valore che aveva l'immobile al tempo dell'alienazione, l'Amministrazione potrà chiederne una stima, purchè ne faccia la domanda entro due anni dal giorno in cui fu registrato il contratto.

« Vi sarà egualmente luogo a richiederne la stima rispetto alla rendita degli immobili trasmessi in proprietà, usufrutto od uso a titolo gratuito o di permuta, quando la valutazione si reputi inferiore al vero, ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti. »

Chi approva queste due parti dell'articolo 21 è pregato alzarsi.

(Approvato).

È soppresso d'accordo tra l'ufficio centrale e il Regio Commissario l'alinea. *Nelle stime i periti, ecc. (V. sopra).*

Ora viene la parte terza.

« Le parti sono ammesse a domandare la stima contro la valutazione fatta d'ufficio, ma non mai contro la propria dichiarazione. »

Questa è una parte dell'articolo ministeriale consentita dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Viene l'ultima parte, che sta nel progetto dell'ufficio centrale e non nel ministeriale.

« La parte istante dovrà nella domanda di perizia dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa. »

(Approvato)

Passiamo agli articoli 24 e 25. Mi pare che il signor Commissario Regio non accetti le modificazioni dell'uf-

ficio centrale. Egli intenderebbe che si ristabilissero i due articoli 24 e 25 del progetto ministeriale, e che gli articoli 24 e 25 dell'ufficio centrale venissero in via di emendamento. L'emendamento dovendo precedere, comincerò dal mettere ai voti l'art. 24 come sta nel progetto dell'ufficio centrale.

« Art. 24. Accertato il valore cadente in contestazione si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa.

« Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra e quello da essi rispettivamente dichiarato prima della perizia medesima. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

« Art. 25. Quando il valore espresso nell'atto o dichiarato sia inferiore al valore accertato mediante la perizia d'oltre un quinto, si pagherà una soprattassa uguale alla metà della tassa dovuta sulla differenza di detti valori. »

(Approvato)

Essendosi votato nell'adunanza di ieri l'art. 34, si passa ora all'art. 35, che leggo secondo la redazione dell'ufficio centrale.

« Art. 35. Per i testamenti celebrati o depositati presso i notai, gli archivi o le autorità giudiziarie, i quali debbonsi denunziare nel termine stabilito dall'art. 28, numeri 1 e 2, dovrà prodursi la copia del testamento o dell'atto di deposito.

« Quando il testamento segreto sarà aperto dovrà trasmettersene copia unitamente all'atto d'apertura all'ufficio del registro nel termine di cui all'art. 28 decorrendo dal giorno dell'apertura. »

(Approvato).

« Art. 36. Non occorrerà di presentare la copia delle sentenze o dei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili, e così pure di tutti gli atti dei quali è permesso il rilascio alle parti in brevetto od in originale, purchè questi atti non sieno di loro natura soggetti alla tassa proporzionale. »

(Approvato)

« Art. 37. Per gli atti stipulati all'estero si dovrà presentare una copia autentica destinata a rimanere presso l'ufficio del registro, se le parti non preferiscano di lasciarvi l'originale o la copia venuta dall'estero.

« Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana o francese, non verrà registrato se non vi sarà unita una versione italiana fatta da un traduttore giurato, od in mancanza od impedimento di traduttori giurati nel circondario nel quale ha sede l'ufficio, potrà essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale del circondario medesimo.

« Presso l'ufficio del registro deve rimanere l'originale della versione, o una copia autentica della medesima.

« Delle scritture private da registrarsi a norma dell'art. 34, dovrà presentarsi copia autenticata da un

notaio. Potranno però le parti lasciare all' ufficio predetto l'originale invece della copia. »

(Approvato)

« Art. 38. La denuncia dei contratti non redatti in iscrittura e che debbono denunziarsi a termini dell'articolo 29, si eseguisce mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, ed anche soltanto dalla parte denunziante.

« Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta la verificaione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata. »

(Approvato)

« Art. 39. A corredo della denuncia di un trasferimento per causa di morte, dovrà prodursi una particolareggiata dichiarazione, firmata da chi fa la denuncia, degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione contenente le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza.

« A quest'oggetto sarà distribuito dall'amministrazione un modulo.

« Per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto in capitale quanto in interessi.

« Riguardo alla moglie si applicherà la disposizione dell'articolo 18, numero 10.

« Alla denuncia per successione testamentaria dovrà pure unirsi una copia autentica del testamento (o del codicillo), e tale copia dovrà conservarsi dall'ufficio del registro in conformità del disposto dall'art. 34.

« La denuncia irregolare si considererà come non eseguita.

« Si considera tale quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione della tassa.

« Se non è corredata dai documenti di cui all'articolo 18 num. 10 non si farà luogo alla deduzione in esso indicata.

« Venendo presentata una denuncia irregolare o non corredata dai prescritti documenti il ricevitore ne indicherà le irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denuncia.

« Qualora chi presenta la consegna, o la successiva rettifica non ne riconosca l'irregolarità e faccia istanza perchè sia ritirata, il ricevitore ne spedisce ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per irregolare denuncia ».

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Vorrei unicamente pregare l'onorevolissimo signor Presidente di sostituire nell'ultimo alinea, alla parola *ritirata*, la parola *accettata*; sostituzione che fu concertata coll'onorevole signor Commissario Regio riconoscendola più propria ad esprimere il concetto dell'articolo.

Presidente. Metto ai voti con questa modificazione l'art. 39.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

CAPO III. — *Presso quali uffici debbasi fare la denuncia.*

« Art. 40. I notai debbono fare la denuncia degli atti da loro ricevuti all'ufficio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.

« I segretari, cancellieri, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati, che devono assoggettare alla registrazione gli atti civili, ne faranno la denuncia agli uffici del registro del distretto in cui esercitano le loro funzioni.

« Le scritture private, la cui denuncia non sia obbligatoria entro un prescritto termine, potranno essere denunziate a qualunque ufficio del registro indistintamente.

« Gli atti fatti in paese estero non soggetti alla denuncia entro un termine fisso, potranno denunziarsi all'ufficio del registro del capoluogo di qualunque circondario.

« Quelli poi di tali atti la cui denuncia è obbligatoria entro un termine fisso, come pure i contratti non ridotti in iscritto, e che sono indicati nel precedente articolo 29, saranno denunziati all'ufficio del registro del capoluogo del circondario ove sono situati gli immobili a cui tali atti si riferiscono, se sono stipulati all'estero, se sono fatti nello Stato, ma con scritture private o verbalmente, saranno registrati all'ufficio del registro nel distretto dove sono situati gli immobili.

« Se gli immobili sono situati nel territorio di più circondari o di più distretti, la denuncia si farà presso l'ufficio nel cui circondario o distretto giace la maggior parte di essi immobili.

« La verificaione della condizione apposta ad un contratto, e l'esecuzione di un contratto condizionato prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata all'ufficio del registro presso il quale fu registrato il contratto stesso. »

(Approvato).

« Art. 41. Le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'ufficio del registro nel cui distretto è compreso il luogo nel quale si è aperta la successione. Se il defunto non avea domicilio fisso nello Stato, la denuncia si produrrà all'ufficio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità. »

(Approvato).

TITOLO IV,

Del pagamento delle spese e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

« Art. 42. Per tutti gli atti tra vivi che non contengono trasmissioni a causa di morte, il pagamento della tassa corrispondente alla denuncia ed il rilascio della

relativa quietanza, si devono eseguire contemporaneamente alla denuncia fatta al competente ufficio del registro.

« La mancanza del pagamento porta l'effetto che la denuncia benchè materialmente fatta, si considera come non avvenuta, ed hanno perciò luogo le conseguenze legali della denuncia mancante.

« Per i trasferimenti per causa di morte, il pagamento della tassa ed il contemporaneo rilascio della quietanza, dovranno eseguirsi entro i due mesi successivi alla cadenza del termine fissato coll'articolo 32, per la denuncia dell'eredità.

« Per i supplementi di tassa che l'amministrazione ritenesse dovuti, si procederà giusta il titolo VIII.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È corso un errore di stampa in questo titolo IV. Invece di *spese* devesi dire *tasse*.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Si è per pregare l'onorevole signor Presidente di voler pure sostituire nell'articolo 42 questa locuzione. Invece che dire *per tutti gli atti fra vivi*, dire *per tutti i contratti ed atti fra vivi*; questo emendamento è pure concertato coll'onorevole Commissario Regio.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo 42 colle modificazioni proposte.

Chi l'approva sorge.

(Approvato).

« Art. 43. L'obbligazione personale di pagare le tasse del registro si determina come segue:

« 1. Per le tasse degli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, che importano obbligazione, liberazione, trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni mobili ed immobili, sono obbligate solidalmente verso l'amministrazione dello Stato tutte le parti contraenti;

« 2. Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti sottoposti a condizione sospensiva, sono solidalmente obbligate le parti contraenti, non che tutti gli interessati a cui profitta la verificazione della condizione e la esecuzione del contratto;

« 3. La tassa per le sentenze è dovuta dalle parti in causa, in proporzione della loro condanna nelle spese della lite. Ciascuno dei consorti di lite è solidalmente obbligato pel pagamento della intera tassa o della intera quota di tassa dovuta dalla parte che essi rappresentano nel giudizio. Però la parte che domanda la spedizione di copia della sentenza deve anticipare la tassa o quota di tassa che per la sentenza medesima fosse dovuta dall'altra parte, salvo il regresso,

« 4. Le tasse di trasferimento di beni per causa di morte sono dovute dagli eredi, donatari o legatari in proporzione dei beni loro trasferiti. I coeredi però saranno obbligati solidalmente per tutte le tasse liquidate sull'eredità, salvo il regresso. »

(Approvato).

« Art. 44. Salva l'azione spettante all'Amministrazione verso le persone indicate nel precedente articolo 43, il pagamento delle tasse deve essere fatto agli uffici del registro:

« 1. Dai notai per gli atti da essi ricevuti;

« 2. Dai segretari, cancellieri, funzionari ed altri ufficiali dell'ordine giudiziario, per le sentenze e generalmente per gli atti del loro ministero soggetti alla registrazione, salvo il disposto del successivo art. 57;

« 3. Dai segretari e delegati delle Amministrazioni pubbliche e degli altri corpi amministrati, per gli atti tutti del loro ministero similmente soggetti alla registrazione:

« 4. Dalle parti, per le convenzioni giudiziali divenute irrevocabili, importanti trasferimenti di cose o di diritti o ricognizioni di diritti valutabili per le scritture private e per le convenzioni verbali, per gli atti stipulati all'estero che le parti stesse dovessero far registrare, e per le sentenze dei regi consoli e dei Tribunali esteri indicati negli art. 29 e 30;

« 5. Dagli eredi, legatari, donatari, loro tutori o curatori, amministratori ed esecutori testamentari, per i testamenti non completati dal precedente articolo 35, e per gli altri atti di liberalità per causa di morte.

« Però l'azione per conseguire i supplementi di tasse dopo seguita la registrazione, non si può sperimentare contro i pubblici funzionari indicati ai numeri 1, 2 e 3 di questo articolo. »

(Approvato).

« Art. 45. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione deve indicare l'ufficio che la emette, la natura dell'atto, e per esteso la data della registrazione, il foglio ed il numero del registro, e l'importo delle tasse riscosse.

« Allorchè l'atto conterrà più disposizioni soggette ognuna ad una tassa particolare, il ricevitore le indicherà sommariamente nella quietanza e vi esprimerà distintamente la quota di ciascuna tassa riscossa, sotto pena del pagamento di lire 5 per ciascuna omissione. »

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola per proporre di concerto coll'onorevole Commissario Regio un'aggiunta a questo medesimo articolo la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Se la registrazione è seguita sull'originale dell'atto, e questo viene restituito all'esibitore, la quietanza sarà dal ricevitore scritta sull'originale medesimo.

« In ogni altro caso la quietanza sarà distesa sopra foglio separato, e trattandosi di atti contemplati nell'articolo 28, il funzionario che li avrà sottoposti alla registrazione dovrà riportare in margine od a piedi dell'originale dell'atto, il tenore della quietanza rilasciata dal ricevitore sotto pena di lire 5. »

Quest'aggiunta ha per scopo di fare che tutti gli originali che ritengono i funzionari pubblici abbiano l'annotazione della registrazione.

Presidente. Comincerò per mettere ai voti le parti dell'articolo che sono state lette (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale d'accordo col signor Commissario Regio. La rileggo (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 45.

(Approvato).

« Art. 46. Gli ufficiali pubblici i quali, a termini di questa legge, avranno fatto lo sborso della tassa di registro per conto delle parti, s'intenderanno subentrati in tutte le ragioni del creditore, e potranno ottenere un mandato, un'ingiunzione od altro ordine di pagamento, esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione, dal giudice di mandamento o pretore del luogo in cui essi hanno residenza per conseguirne il rimborso, a qualunque somma rilevi.

« Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, oppure dovute in somma minore.

« Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro facendo constare del seguito rimborso. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola sull'articolo 46; pregherei il Presidente di sostituire alla parola *creditore* nella quarta linea, la parola *amministrazione*, come considerata più propria per indicare qual è il concetto dell'articolo.

Presidente. Il signor Commissario Regio consente?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** È d'accordo.

Commissario Regio. Sì.

Presidente. Se non v'ha osservazione metto ai voti l'articolo 46 colla mutazione della parola del *creditore* in quella dell'*amministrazione*.

Chi approva l'articolo 46 con tale mutazione voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 47. Lo Stato avrà privilegio, non soggetto ad iscrizione, per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo, con preferenza ad ogni altro creditore.

« L'azione si estingue nel termine di cinque anni od in quel termine più breve concesso dalla presente legge dell'Amministrazione per demandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

« L'azione non può pregiudicare ai diritti reali acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa coi supplementi di tassa. »

Senatore **Chiesi.** Non potrei aderire alla eccezione che fa l'ufficio centrale in favore dello Stato, colla dispensa che gli accorda dall'obbligo dell'iscrizione, imperocchè una tale dispensa a parer mio offende il sistema della pubblicità delle ipoteche che tutti gli eco-

nomisti e giureconsulti moderni desiderano di veder portata all'ultima sua perfezione.

Non bisogna a mio avviso esagerare i diritti e le garanzie che può avere lo Stato.

Il Diritto Romano non conosceva certamente il sistema della pubblicità delle ipoteche: eppure quali diritti accordava esso al tesoro? Accordava un semplice privilegio personale, il quale non dava altro diritto che di essere preferito ai creditori chirografari. Quanto agli immobili, dava semplicemente un diritto di ipoteca legale, la quale non era punto un'ipoteca privilegiata, ma un'ipoteca semplice, la quale si misurava dalla sua data. La legislazione francese, ha adottato un sistema di mezza pubblicità, ed è stata giustamente in ciò criticata; eppure la legge del 5 settembre 1807, che regola i privilegi del tesoro sui beni dei contabili, accorda al tesoro sui beni dei contabili un privilegio sui beni mobili, ma quanto agli immobili distingue gli immobili che sono stati acquistati dal contabile dopo la sua nomina, da quelli che il contabile possedeva prima.

Gli immobili che il contabile possedeva prima della sua nomina non sono nient' affatto assoggettati a privilegio, ma ad una semplice ipoteca legale soggetta all'obbligo della iscrizione.

Il privilegio è dalla citata legge accordato al tesoro soltanto sui beni immobili dal contabile acquistati dopo la nomina, ed è accordato su quelli unicamente che furono acquistati a titolo oneroso. Se i beni immobili furono dal contabile acquistati dopo la nomina a titolo non oneroso, in questo caso neppure questi sono soggetti a privilegio. E d'altra parte sebbene i beni immobili acquistati dal contabile, dopo la nomina, a titolo oneroso fossero assoggettati a privilegio, è però certo che un tale privilegio era sottoposto all'iscrizione entro un termine determinato.

Io pertanto non credo che in questi tempi, quando si desidera che la pubblicità delle ipoteche sia portata all'ultimo grado di perfezione, si possa e si debba sanzionare dal Senato la dispensa dall'iscrizione che l'ufficio centrale vorrebbe accordata al privilegio attribuito allo Stato.

Perciò mi permetterò di proporre il seguente emendamento:

« Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili che vi danno luogo con preferenza ad ogni altro creditore, e sugli immobili avrà ipoteca legale dalla data dell'iscrizione. »

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Presidente. Sarà bene che prima interroghi il Senato se appoggia questo emendamento, perchè in tal modo la discussione sarà più spedita.

Chi lo appoggia si alzi.

(Appoggiato).

Con questo emendamento è modificato tutto l'art. 47.

Senatore **Chiesi.** Meno l'alinea.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'onorevole Senatore,

egregio scrittore sulla materia ipotecaria, vorrebbe che un privilegio si accordasse al fisco per i diritti di registro, ma una semplice ipoteca da aver effetto soltanto dalla data dell'iscrizione. Dirò anzitutto che l'ufficio centrale nel proporre un privilegio esente da iscrizione seguì le tracce di buona parte dei codici ora vigenti nelle diverse parti dello Stato; non ha creduto di doversi dalle medesime scostare, salvo a vedere se in una codificazione generale si adotterà un sistema diverso. All'epoca in cui si esaminerà il codice civile già presentato, sarà opportuna la discussione scientifica che l'onorevole Senatore accennò nel proporre il suo emendamento.

Io non ignoro che vi sono contrarie opinioni relativamente all'iscrizione, o no, di tutti indistintamente i privilegi, ma questo sistema vuol essere coordinato colle trasmissioni ed altre disposizioni relative, il che non può aver luogo che in occasione della compilazione del Codice civile.

Per conseguenza l'ufficio centrale mantiene l'articolo quale fu proposto; non solo per le ragioni addotte, ma anche perchè, ammettendo il sistema del preopinante, sarebbe assicurata la frode per chiunque la volesse fare. Mi spiego: pongasi un'eredità deferta; l'obbligo di denunziarla è di quattro mesi successivi all'apertura di essa; l'amministrazione lo saprà o non lo saprà che vi è quest'eredità, ma, generalmente, nei più dei casi, si può dire, l'ignora, od almeno non lo sa subito; nei quattro mesi l'erede può fare ogni contratto che più gli accomoda, spogliarsi degli immobili, costituire delle ipoteche, senza timore che l'ipoteca speciale venga a colpirla in quanto che quest'ipoteca non nasce, nell'opinione dell'onorevole proponente, dalla deferta eredità, ma nascerebbe soltanto dall'epoca dell'iscrizione.

Io non dirò di più, perchè, ripeto, non credo che sia questa la sede opportuna per trattare la grave controversia legale che divide molti autorevoli scrittori relativamente al sistema della maggiore pubblicità dei privilegi mercè l'iscrizione; ma allo stato della legislazione vigente che ci regge, io credo che non possa farsi a meno....

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*.... di accordare allo Stato un privilegio esente da iscrizione.

Quando poi col codice civile si adotti un altro sistema, rimarrà derogato a questo articolo, o vi si derogherà in modo speciale occorrendo; ma intanto uopo è dare cautele alle finanze.

Io quindi in nome dell'ufficio centrale mantengo l'emendamento proposto, e non posso accettare quello dell'onorevole Senatore Chiesi.

Presidente. La parola è al Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Nello emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi io crederei di dover distinguere due parti; la prima è diretta a

sostituire una ipoteca al privilegio sugli immobili che apparisce sancito dall'articolo 47, e questa ipoteca dovrebbe essere a senso dell'onorevole Senatore Chiesi soggetta ad iscrizione. In questa parte io mi accosterei più volentieri al parere dell'ufficio centrale, poichè credo che l'obbligo dell'iscrizione potrebbe assoggettare lo Stato a difficoltà e ad imbarazzi.

Ma la seconda parte dell'emendamento conteneva necessariamente l'abolizione dell'ultimo membro di questo primo paragrafo dell'articolo, e su ciò avrei qualche dubbio da affacciare all'ufficio centrale.

Quando si è stabilito che compete allo Stato il privilegio sulle tasse tanto sui mobili che sugli immobili, secondo non dirò tutte le legislazioni, ma molte in specie dei paesi che sono al di là delle Alpi, il privilegio attribuisce il diritto allo Stato di far valere il suo credito in preferenza di qualunque creditore ipotecario comunque anteriore di data, ed anche in preferenza di altri crediti privilegiati; imperocchè il privilegio per natura sua, e per le disposizioni in particolare sancite in molte leggi, dà una preferenza maggiore di quella che deriva dall'ipoteca.

Per l'ipoteca procede la regola che *prior in tempore potior in jure*, mentre del privilegio la causa è sempre più favorita, e d'ordinario vince sempre all'ipoteca comunque di più antica data.

Ora io vedo che questo privilegio viene circoscritto dall'ufficio centrale, ma circoscritto con parole così generiche che non lasciano ben comprendere quali siano i limiti della restrizione; perchè si dice che non si potrà sperimentare in pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati da terzi, nè farlo valere contro i terzi possessori. Così si è inteso di dire?

Si è voluto che questo privilegio non vinca le ipoteche anteriori, oppure si è voluto che esso non vinca i diritti di proprietà acquistati da terzi?

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Se si tratta di diritti di privilegio o d'ipoteca anteriore, parlerebbe a me che la restrizione potesse ammettersi; se poi si tratta di non volere offendere i diritti di proprietà, di servitù, di dominio acquistati nell'intervallo dai terzi, allora io crederei necessario di specificare un po' meglio, ed aggiungerei, per esempio, *dei diritti di proprietà e di servitù* o d'altro genere acquistati da terzi.

In ciò converrebbe restituire al privilegio la sua vera indole di primeggiare anche i creditori ipotecari, oppure specificare che il privilegio non vince i diritti di proprietà e di servitù d'ipoteca acquistati anteriormente dai terzi.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha adottato l'ultimo alinea dell'articolo 47 proposto dal Ministero; in quanto che lo credette utile, dirò meglio necessario a due oggetti: uno di togliere la questione che è insorta e che formò oggetto di grave controversia, risolta poi dalla Corte di Cassazione delle antiche province, sul punto se il privilegio fiscale per le tasse di

successione fosse veramente quale accennava l'onorevole signor Ministro e pregiudicasse i creditori anteriori.

Merè le disposizioni di cui in questo articolo crediamo sia tolta ogni dubbietà, sia ampliata ed estesa la giurisprudenza adottata dalla Corte, che cioè questo privilegio non pregiudica i diritti precedentemente acquistati.

Inoltre ha per scopo questo articolo di garantire altri diritti reali che sianzi acquistati da altri, dopo che è nato il privilegio

L'articolo dice:

« L'azione non può pregiudicare i diritti reali acquistati ecc. »

Quando si dice *diritti reali* sono compresi gli ipotecari. . . .

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Non c'è la parola *reali*.

Senatore **Arnulfo**. *Diritti reali acquistati* c'è nell'ultimo alinea.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Solamente per chiarire l'idea in cui è andato l'ufficio centrale; perchè qui la giurisprudenza era fluttuante, ed è stato, per quanto sento deciso dalla Corte di Cassazione che i privilegi del fisco non pregiudicano ai privilegi, o alle ipoteche anteriori.

Presso di noi è tutto all'opposto.

A me non dispiacerebbe, per evitare il dubbio che potrebbe insorgere rispetto ad alcune delle nuove province che si dicesse *diritti reali d'ogni genere*, perchè in Toscana per esempio, secondo la legislazione vigente, il privilegio del fisco va innanzi a tutti i creditori ipotecari.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale accoglie ben volentieri quest'aggiunta, che meglio corrisponde allo scopo dall'ufficio centrale propostosi.

Presidente. Sarebbe dunque da aggiungere dopo le parole *reali* queste altre, *d'ogni genere* nell'ultimo alinea del progetto ministeriale, e quest'aggiunta è anche ammessa dall'ufficio centrale.

La parola è al signor Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Non intendo di sollevare una discussione sulla mia proposta, ma di fare una semplice osservazione a quanto ha detto il dottissimo signor Relatore.

Egli ha detto che la dispensa accordata allo Stato, di cui fa parola l'art. 47, è in armonia colle legislazioni vigenti, e che il sistema da me proposto potrebbe attuarsi quando sia appunto variato il sistema della pubblicità e portato a quell'ultima perfezione cui accennava.

Mi permetta l'onorevole Relatore che gli osservi che questa esenzione dall'iscrizione non è niente affatto in armonia con la legislazione vigente, imperocchè, sebbene i codici inoderni accordino dei privilegi immobiliari, tutti però obbligano il creditore privilegiato ad inscrivere il suo privilegio entro un determinato ter-

mine, mentre nell'art. 47, di cui ora si tratta, la dispensa dell'iscrizione è assoluta.

Ho voluto fare questa semplice osservazione appunto perchè mi pare non essere esatto ciò che disse l'onorevole Relatore intorno alla armonia della disposizione dell'art. 47 colle vigenti legislazioni ipotecarie.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola unicamente per dire che senza ricorrere ad altre legislazioni, il Codice civile sardo contiene questa dispensa.

Presidente. Metterò ai voti dunque l'emendamento proposto dal signor Senatore Chiesi, il quale surrogerebbe tutta la prima parte dell'art. 47 dalla parola *lo stato fino a supplementi di tassa*....

Senatore **Lauzi**, (*interrampendo*) Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi limito per ora di accennare che mi associo all'emendamento del Senatore Chiesi, ma mi riservo, quando non fosse adottato, di proporre un'altro, il quale consisterebbe solamente nella soppressione delle parole *non soggetto ad iscrizione*.

Presidente. Comincio a metterci ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi, il quale, lo ripeto, ha per oggetto di sostituirsi all'intera prima parte dell'articolo 47. Lo rileggo (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato).

Ora il signor Senatore Lauzi si è riservato di proporre altro emendamento.

Senatore **Lauzi**. La semplice soppressione delle parole: *non soggetto ad iscrizione*.

Presidente. Domanderò prima se questo emendamento che consiste nella soppressione delle parole: *non soggetto ad iscrizione*, è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Darò prima la parola al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Dirò pochissime parole perchè mi pare che la maggior parte delle ragioni che vi si riferiscono sono state dette nella precedente discussione.

Mi pare strano che mentre per stabilire la fede dei contratti, per assicurare i cittadini nei loro contratti tutte le legislazioni, e anche la legislazione vigente in queste antiche province, sanzionano il principio della iscrizione non solo delle ipoteche, ma anche dei privilegi, debba esservi in questo caso un privilegio che sussiste senza iscrizione.

Io non temo tutti quei casi di frode, che teme l'ufficio centrale; ma se qualche rarissimo caso, che non ammetto, perchè ho migliore opinione della generazione ora meco vivente, potesse verificarsi a danno dell'erario, più numerosi casi potranno avvenire a danno dei privati cittadini; perchè sarà difficilissimo immaginare se uno possa o non possa avere qualche privilegio non iscritto dipendentemente da tasse non pagate.

Questo pensiero mi preoccupa tanto più se guardo alla moltitudine delle persone che dalla legge hanno obbligo al pagamento di queste tasse; abbiamo non solamente tutte le parti contraenti, ma abbiamo i notai, gli ufficiali pubblici, i segretari dei tribunali, e non saprei quali altri. È un esercito di persone.

Ora se si ammette l'obbligo dell'iscrizione, in conformità della legislazione generale, l'amministrazione quando ne avesse il bisogno potrebbe scegliere quella tra queste persone che presenti maggiore solvibilità e quindi fare l'iscrizione soltanto a carico di questa; ma quando ciò non fosse, tutte queste persone diverrebbero cariche probabilmente di privilegi sui loro beni, senza che si possa conoscere l'origine dei medesimi.

Domando, per esempio, una cosa sola. Chi andrà a fare un contratto con un notaio, chi comprerà una casa, un fondo di un notaio, quando ci può essere pericolo che per ogni atto che è rogato da quel notaio e per il quale non fosse pagata la tassa, ci possano essere su questo immobile cento privilegi?

Non credo di più oltre sviluppare a questo proposito il mio emendamento, mi limito solo a persistere nel medesimo.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Credo che l'onorevole proponente dell'emendamento forse vorrà ritirarlo, previa una semplice osservazione di fatto.

Egli teme sostanzialmente, che i beni di coloro i quali sono colte parti obbligati al pagamento dei diritti all'erario possano essere per molto tempo vincolati da privilegi; ma prego l'onorevole Senatore Lauzi di leggere l'articolo, ove è detto:

« Lo Stato avrà privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo ecc. »

Dunque nè il notaio nè altri obbligati oltre le parti hanno qualsiasi privilegio sui proprii beni, non c'è che il privilegio sulle cose che producono il diritto di registro; l'obbligazione dei notai o di altri funzionari, non è che personale.

Dunque cessa il timore che aveva mosso l'onorevole Senatore a proporre l'emendamento.

Dirò ancora due parole per osservare, sebbene il Senato a quanto pare colla reiezione dell'emendamento messo ai voti, abbia già implicitamente reietta la proposta della non iscrizione del privilegio, per osservare dico che la facilità di fare le frodi è grandissima e che facendo una legge fiscale deve evitarsi, per quanto è possibile che abbia luogo. Senza del che non è guarentito l'interesse fiscale; se si avesse quella fede che ha l'onorevole Senatore nella rettitudine ed onestà dei cittadini sarebbe inutile la maggior parte delle disposizioni contenute in questa legge ed in molte altre che facciamo. Concludo; non essendovi il timore che determinò l'onorevole Senatore a proporre il suo emendamento, ed

essendovi il pericolo che frode si possa fare, spero che il Senato vorrà rigettare l'emendamento proposto.

Presidente. Il Senatore Lauzi persiste nel suo emendamento?

Senatore Lauzi. Mi spiace di non poter secondare il desiderio dell'onorevole Relatore; le osservazioni fatte si riferiscono unicamente non alla cosa in se stessa, ma ad uno degli argomenti che io ho adottati per sostenere il mio emendamento; ma non tolgono l'inconveniente di questo privilegio che a diversità di tutti gli altri e con grave pericolo della fede pubblica sarebbe sussistente senza bisogno d'iscrizione. Io non credo che nella reiezione dell'emendamento Chiesi siavi una questione pregiudiziale circa all'emendamento che presento attualmente, giacchè là si trattava di statuire la distinzione fra gli immobili ed i beni mobili, si sostituisce al privilegio la sola ipoteca legale, la quale avrebbe data dalla sola iscrizione mentre il privilegio a tenore della legge generale quantunque iscritto nel termine voluto è però efficace dal giorno della sua origine e non da quello dell'iscrizione.

Io credo pertanto che ci sono ancora motivi per lasciare sussistere l'emendamento mio, che d'altronde io abbandono alla sorte che gli è riservata.

(I Senatori Mameli e Farina domandano la parola).

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. L'articolo, che ha sollevato tante questioni e gravissime, non è in tutto conforme neppure alle prescrizioni del Codice civile in vigore per gli antichi Stati Sardi; contiene anzi una molto importante modificazione del privilegio, che certamente compete al fisco per le tasse indirette delle quali si tratta, in quanto si vuole renderlo subordinato ai diritti di privilegio e d'ipoteca anteriormente acquistati.

Infatti fra le disposizioni comprese in detto Codice sotto il titolo di alcuni privilegi ed ipoteche competenti al fisco per alcune cause particolari, avviene una, che pareggiando al tributo fondiario i diritti di gabella, d'insinuazione, di emolumento ed ogni altro indiretto, espressamente sancisce che il privilegio per tali cause competente prevalga ad ogni altro, senza distinguere fra ragioni anteriori e posteriori di altri creditori: e la ragione sta in ciò, che dovendosi nella materia di cui si tratta avere riguardo alla causa del privilegio, non alla data, era ben ovvio che i tributi i quali si pagano principalmente in contemplazione della protezione che lo Stato per mezzo delle sue leggi e delle autorità costituite accorda ai possessori, dovessero preferibilmente ad ogni altro debito corrisponderci. Il signor Ministro Poggi ci ha testè fatto conoscere che uguale disposizione è in vigore nella Toscana.

Tuttavia non stimo inutile, a fine di farvi meglio conoscere la vera mente del legislatore nel detto titolo del codice albertino, il porvi sott'occhio un'altra disposizione ivi pure consegnata, e relativa ai tesorieri, percettori, esattori ed altri contabili del denaro pubblico, colla quale mentre si attribuisce al fisco secondo la va-

rietà dei casi, ora privilegio, ora ipoteca sugli immobili dei medesimi, si dispone che siano nondimeno subordinati ai diritti acquistati sugli stessi beni anteriormente da altri creditori, deducendosi da ciò, che ove il legislatore ha voluto fare questa eccezione, l'ha espressa.

Egli è pure certo, che giusta il sistema ipotecario vigente negli antichi Stati, i privilegi competenti al fisco per i tributi, sono esenti da iscrizione.

Queste considerazioni non basterebbero per giustificare l'articolo proposto dall'ufficio centrale, e cadente ora in esame; poichè trattasi di una legge riguardante il nuovo regno italiano, le cui province sono tuttavia rette da sistemi diversi, ma appunto per queste eccezionali condizioni del nuovo regno è indeclinabile necessità, che fino ad emanare un nuovo codice che stabilisca la tanto desiderata uniformità di legislazione così in questa, come in tutte le altre materie, si stabilisca intanto nella legge che discutiamo una norma e cautela che valga a garantire possibilmente i diritti del fisco.

Ed in ciò mi piace di rendere lode all'ufficio centrale il quale, colla modificazione introdotta nel privilegio sancito dal Codice Albertino e da quello della Toscana, ha trovato un equo temperamento, che in via almeno transitoria può soddisfare le esigenze delle diverse province.

Del resto parmi, che lo spingere in questo momento più oltre le cose, come si vorrebbe coi diversi emendamenti sino al punto di togliere ai privilegi ed alle ipoteche legali non esenti da iscrizione l'effetto retroattivo per cui risalgono alla loro origine quando siano debitamente iscritti, sarebbe improvvido consiglio avvegnachè si disorganizzerebbe, senza sufficiente e maturo studio, uno dei rami più importanti e vitali di legislazione con grave danno della fortuna pubblica e privata.

Presidente. Persistendo il Senatore Lauzi nella proposta del suo emendamento, io lo metterò ai voti. Prima di tutto siccome è emendamento soppressivo io leggerò le parole che si intende sopprimere. E queste sono: « non soggetto alla iscrizione. »

Quelli che intendono mantenere queste parole sono pregati di alzarsi.

(Sono mantenute).

Leggerò l'intero articolo per metterlo ai voti.

« Art. 47. Lo Stato avrà privilegio, non soggetto ad iscrizione, per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo, con preferenza ad ogni altro creditore.

« L'azione si estingue nel termine di cinque anni od in quel termine più breve concesso dalla presente legge all'amministrazione per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

« L'azione non può pregiudicare ai diritti reali di

ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa pei supplementi di tassa.

(Approvato).

CAPO II. — *Disposizioni speciali.*

« Art. 48. L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari. »

(Approvato).

Qui verrebbe l'articolo 49 che fu dall'ufficio centrale soppresso. Intende il Regio Commissario che sia soppresso?

Commissario Regio. Acconsento.

Presidente. L'articolo 49 è soppresso. Leggo ora l'articolo 50.

« Art. 50. I corpi amministrati, cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona, soggetti all'obbligo di fare la denuncia secondo il disposto dell'articolo 32, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse, se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione. Frattanto l'amministrazione potrà conseguire dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscono al corpo amministrato.

« Trascorsi due anni dalla data dell'apertura della successione, senza che l'autorizzazione sia accordata, la tassa dovuta dal corpo morale diventerà esigibile, salva ragione a rimborso nel caso che l'autorizzazione sia rifiutata, e che il rimborso sia dimandato entro due anni dalla data del rifiuto.

« In questo caso però l'amministrazione avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia dimanda entro due anni dalla data dell'effettuato rimborso. »

(Approvato)

« Art. 51. Salve le disposizioni contenute nell'ultimo alinea del numero 7 dell'articolo 19, il valore del legato si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sul legato vien sempre liquidata a debito del legatario, senza pregiudicare la solidarietà dell'erede di rispetto all'amministrazione. »

(Approvato)

Il Senato non trovandosi più in numero, rimando perciò la seduta a domani al tocco.

Rammento al Senato che nella seduta di domani in prima avranno luogo le interpellanze del Senatore Di Pollone al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio riguardo alla esposizione di Londra, quindi il seguito della presente discussione.

La seduta è sciolta (alle ore 5).

CII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Interpellanze del Senatore Di Pollone al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Risposta del Ministro predetto — Dichiarazione del Senatore Di Revel — Osservazioni del Senatore di Pollone — Replica del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Ordine del giorno proposto dal Senatore Di Pollone — Parole del Senatore Farina — Spiegazioni del Senatore Di Pollone — Emendamento del Senatore Montanari combattuto dal Senatore Natta — Ordine del giorno del Senatore Montanari oppugnato dal Senatore Farina — Reiezione del medesimo — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Di Pollone, dallo stesso modificato — Seguito della discussione sul progetto relativo alla tassa di registro — Approvazione degli articoli 52 al 96 — Osservazioni del Senatore Audiffredi — Dubbio del Senatore Bevilacqua sull'articolo 97 — Spiegazioni al riguardo date dal R. Commissario — Approvazione degli articoli 97 e 98 e parte dell'art. 99 colle modificazioni proposte dal Senatore Arnulfo Relatore e dal R. Commissario, colla riserva sulla proposta del Senatore Galvagno al n. 54, § 2 dell'art. 98.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ed il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

INTERPELLANZE
DEL SENATORE DI POLLONE
AL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Presidente. Sono all'ordine del giorno in primo luogo le interpellanze del signor Senatore Di Pollone al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il signor Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Signori Senatori. Prima di addentrarmi a svolgere il concetto che mi mosse a chiedere la facoltà di fare alcune interrogazioni all'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sento il dovere di dichiarare altamente che non vi fui indotto nè da un desiderio di inutile curiosità, nè tanto meno da spirito di opposizione contro il Ministero scaduto, nè tampoco contro quello che l'ha surrogato.

No, Signori, non mi spinse il triste pensiero di svelare gli errori del Ministero, se ne ha commessi; fui unicamente mosso da più alta considerazione, da quella cioè di incoraggiare il Ministero a battere la via delle economie, dacchè egli medesimo ne ha scritta la parola

sulla sua bandiera; economia, che se è utile in ogni circostanza, lo diviene tanto più per le nostre finanze, la cui situazione non qualifichero, essendo pur troppo ben nota all'intero Senato.

Ora per giungere alla meta, che non dubito ci proponiamo unanimi, io ritengo che uno dei mezzi più efficaci sia quello di osservare scrupolosamente le disposizioni tutelari delle leggi e dei regolamenti che in dipendenza di esse sono stati dettati dalla sapienza dei legislatori che ci hanno preceduti.

Ho veduto con sommo rammarico che per le spese occorse per l'esposizione di Firenze queste leggi e questi regolamenti non furono osservati, e si è prodotto quel fatto a voi ben noto e sul quale non mi fermerò, mentre non è assolutamente mio intendimento il promuovere una intempestiva discussione.

Mi restringerò soltanto a notare come nel luglio 1860 con legge votata dal Senato fu concessa alla Commissione dirigente l'Esposizione di Firenze una somma di lire 150,000, e nel successivo anno con una seconda legge vennero aggiunte alle lire 150,000 altre lire 550,000.

In quella occasione non mancò l'ufficio centrale da voi incaricato del preliminare esame di quella legge al dover suo, e riconoscerete come per organo dell'egregio suo Relatore, il Senatore Di Revel, fu raccomandata, e caldamente, a chi reggeva in allora il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio l'attuazione delle norme che si applicano a tutte le spese che si ordinano dai

Ministri a carico dell'erario dello Stato; ma egli rispose, che trattandosi di una somma che si dava per una volta tanto in sussidio dell'Esposizione non era il caso di sottoporre l'impiego a quelle disposizioni di leggi ed a quei regolamenti che sono prescritti quando si spende il denaro dello Stato.

Io porto il fermo convincimento che se le raccomandazioni dell'ufficio centrale fossero state prese in considerazione dal Ministro, od il disavanzo non si sarebbe prodotto od almeno lo sarebbe stato in somma assai minore.

Vedo ora un'altra Commissione, istituita egualmente che quella eletta per dirigere l'esposizione di Firenze, la quale non amministra soltanto una somma concessale a titolo di sussidio, ma spende il denaro dello Stato, ed egualmente senza riscontro di sorta.

Questa Commissione, se sono ben informato, ordina, spende, fa contratti, senza una dipendenza diretta dal Ministero, contratti onerosi all'erario dello Stato.

Ha spedito di sua autorità un impiegato a Londra, al quale ha aperto un credito per ingenti somme. In ordine ai pagamenti delle somme uscite dalle casse dello Stato nessuno di essi ha avuto luogo regolarmente; vale a dire che nessun mandato fu regolarmente spiccato dal Ministro che dovrebbe dirigere questa Commissione, come nessun dei contratti stipulati venne registrato alla Corte dei conti.

Se questi fatti sono reali, io domando al signor Ministro, se egli intende assumerne la responsabilità; in altri termini domanderò se egli accetta puramente e semplicemente l'eredità che gli fu lasciata dal suo predecessore, ovvero se egli l'accetta col beneficio di inventario; e lasciando poi la via seguita voglia entrare in quella segnata dalle nostre leggi, e dai nostri regolamenti, e ci assicuri in tal guisa che la parola *economia* pronunciata dal Ministero non sarà vuota di senso.

Mi riservo dopo la risposta che mi verrà favorire lo onorevole Ministro di dedurne quelle conseguenze che mi sembreranno del caso.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Comincerò dal ringraziare l'onorevole Senatore Di Pollone di avermi fornito l'occasione di dissipare i suoi sospetti; sospetti, è vero, divisi in gran parte dalla pubblica opinione, che ammaestrata dall'esperienza del passato, volge con sfiducia lo sguardo all'avvenire.

Io deploro quanto qualunque altro ciò che è successo a Firenze; lo deplorai come deputato, nè oggi che ho l'onore di sedere nei Consigli della Corona, certamente potrei farne l'elogio.

Nei fatti avvenuti a Firenze essendo concorse molte circostanze, non credo che la responsabilità dei medesimi debba passare intiera sul Ministero, nè sugli onorati uomini, i quali formavano la Commissione. Io ho detto che concorsero molte circostanze. In primo luogo

l'introito fu molto più scarso di quello che si era previsto; in secondo luogo il concorso dei municipii e delle proviuce non fu molto largo; in terzo luogo, e ciò torna ad elogio degli Italiani, il numero degli espositori fu molto più grande di quanto si era in prima supposto, e quindi fu necessario di ampliare gli edifici che erano destinati a quelle esposizioni.

Ma soprattutto, e qui convergo coll'onorevole Senatore Di Pollone, ciò che aggravò il male, si fu che non si è compilato un regolare bilancio preventivo, e quindi mancava un calcolo esatto, preciso, delle spese che vennero approvate complessivamente, per cui non furono sottoposte a quelle cautele, alle quali accennava l'onorevole Senatore Di Pollone.

Il Ministro Cordova che mi ha preceduto, mi pare abbia in parte già evitata questa difficoltà, col presentare un progetto di legge all'altro ramo del Parlamento al quale un bilancio regolare dove sono state largamente calcolate tutte quelle spese. Io non posso ancora conoscere il sistema cui si appiglierà la Camera dei Deputati, non so se intenda discutere il bilancio proposto, categoria per categoria, ovvero decretare una cifra complessiva.

Se il Parlamento (ed io gliene saprò buon grado perchè lo desidero vivamente) voterà il bilancio categoria per categoria, egli è evidente, che allora sarà sottoposto a tutte le regole del controllo preventivo, al quale accennava l'onorevole Senatore Di Pollone. Se invece votasse una somma complessiva, io debbo dichiarare esplicitamente al Senato che, preoccupato di quanto è successo in Firenze, mi sono già posto d'accordo colla Commissione, e nell'avvenire non saranno più spiccati mandati complessivi, ma invece esclusivamente per le somme che la Commissione indicherà aver bisogno, specificando a quale categoria intende applicarle, ed a questo riguardo io prendo l'assunto formale davanti al Senato, che nessuna categoria sarà oltrepassata di quanto sarà stanziato dal Parlamento. In tal modo io spero verrà raggiunto lo scopo assai facilmente, poichè le categorie saranno state tutte ampiamente discusse, per cui sarà difficile che queste riescano insufficienti al bisogno.

Io poi debbo dichiarare al Senatore Di Pollone che egli non era esattamente informato, quando ha accennato alle grandi spese già fatte ed ai grandi mandati spiccati, riguardo all'esposizione di Londra, poichè tutte le spese finora fatte dalla Commissione Reale si riducono a 47 mila franchi. Ecco quanto mi scrive l'onorevole Presidente, il marchese Gustavo di Cavour. Dopo aver ragionato dello scopo e di alcuni mezzi che il Regio Comitato si propone, soggiunge: « altro non rimane che far conoscere alla S. V. che le spese che abbiamo fatto in relazione all'articolo A del bilancio preventivo e per anticipazione di altri articoli coi mandati n. 2460, sono di L. 24 mila dapprima, e L. 23 mila di poi, in tutto L. 47 mila. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ripeto dunque che io sono pronto ad assumere piena ed intera responsabilità di garantire il Senato che quando sarà stato votato il bilancio preventivo, e sarà stata votata una somma complessiva, che questa non verrà in nessun modo sorpassata.

Se il Senato, se la Camera dei Deputati crederà che le spese che sono state proposte, siano soverchie, io e il Ministero saremo molto lieti di vederle ridotte, poichè non è per vano nome che noi abbiamo come rammentava l'onorevole Senatore Di Pollone, scritto sulla nostra bandiera la parola *economia*; noi intendiamo non disertare mai questa bandiera, intendiamo sostenerla contro tutti gli interessi municipali e personali.

Io però prima di por termine al mio dire desidero di partecipare al Senato una notizia che credo riuscirà ad esso gradita, come quello che si è sempre mostrato tenero della dignità del nostro paese, e che ha tanto contribuito a formare l'indipendenza dell'Italia; la notizia cui accennavo, è che il numero degli espositori, che figureranno all'esposizione di Londra è molto considerevole, ed ha raggiunto il n. di 2jm., mentre la Francia non ne ha ancora che 3200.

Come vede il Senato l'Italia sarà degnamente rappresentata all'Esposizione di Londra.

Il numero degli espositori nel 1851 fu di 97 pel Regno Sardo; 107 per la Toscana, 57 per gli Stati Pontifici, Napoli, Parma, Modena non poterono figurare; i prodotti della Lombardia sventuratamente figuravano ancora sotto la bandiera austriaca.

Oggi, o Signori, gli espositori appartenenti alle antiche province sono 450, quelli delle province libere pontificie 130; ma dove sovra tutto vi è una grandissima differenza ed un grandissimo progresso si è nelle province della Toscana, mentre invece di 107 espositori, quelle province saranno rappresentate quest'anno a Londra da 430 espositori. Ciò prova che la Toscana è sempre la culla dell'industria e dell'ingegno italiano. Io credo che l'Esposizione di Londra dimostrerà al mondo come l'Italia possa pretendere ad un posto distinto nell'industria e nel commercio.

È certo che riuscirà di gran conforto a tutti gli italiani che andranno a Londra il vedere raccolti per la prima volta sotto una sola bandiera, sotto il vessillo fregiato dalla gloriosa croce sabauda, i prodotti delle varie province italiane, che all'altra Esposizione di Londra figuravano sparse e divise.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.
Senatore Di Revel. Sebbene il mio nome sia stato menzionato in questa discussione, io non entrerò a discutere la questione che è stata mossa; solamente dirò che, essendo stato relatore della legge la quale concede un supplemento di 550,000 lire per l'Esposizione di Firenze, io non mi accostai a dare un voto favorevole, e a prendere l'assunto di riferirne al Senato, se non per le dichiarazioni esplicite fatte dal Ministero d'allora, che questa somma era più che sufficiente per

l'Esposizione, ed anzi che sarebbe stato stabilito un controllo regolare, per cui vi fosse certezza che le somme si sarebbero spese regolarmente, e non si sarebbe oltrepassata la fatta dotazione.

Io dissi non sarei entrato nella questione; ma però mi si permetta di dichiarare fin d'ora, che alle spiegazioni date dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio io non intendo ancora di sottoscrivere, nè di dar sin d'ora quel *bill d'indennità* che possa occorrere; ma che mi riservo, quando la questione verrà portata in Senato, di addurre le ragioni per cui negherò di dare questo *bill d'indennità*.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nel rispondere alle mie domande è entrato in alcuni particolari della legge proposta all'altro ramo del Parlamento relativa all'Esposizione di Londra, della quale legge io mi era assolutamente astenuto di trattare, perchè mi pareva cosa poco conveniente di introdurre in Senato la discussione d'una legge mentre sta pendente nella Camera elettiva; ma desidero di ben chiarire che il mio silenzio non vuole essere interpretato nel senso che io aderisca menomamente alle disposizioni di quella legge, e desidero anzi di ben spiegare che riservo intera e libera la mia opinione sui particolari suoi, e non trascurerò di esprimerla quando verrà essa discussa in Senato.

Debbo poi far osservare al signor Ministro che non ha menomamente dato risposta a taluna delle mie forse indiscrete questioni, mentre io gli domandava se era vero che delle somme assai considerevoli erano state spese, se era vero che alcuni contratti onerosi per le finanze dello Stato erano stati stabiliti senza che, e per le une o per gli altri, si fossero osservate le norme prescritte dalla legge del 13 novembre 1859, e del successivo regolamento approvato con R. Decreto del 7 novembre 1860; legge e regolamento che sono tuttodì in vigore, e dalla cui osservanza ritengo che nessun Ministro possa sottrarsi.

Poichè il signor Ministro tace a questo riguardo, verrò ripetendo quanto da varie persone mi venne asserito, senza ch'io intenda di farmene mallevadore. Mi fu detto che pel trasporto degli oggetti che devono essere recati all'Esposizione di Londra, fu stabilita una convenzione a trattativa privata, ciò che costituisce già una violazione della legge che io citava poc'anzi; contratto questo assai oneroso, mentre, quando si stipulava in Torino, giunsero alla Commissione offerte da varie case di Londra, le quali portavano prezzi al disotto del 50 per cento di quelli accettati dalla Commissione.

Non ho chiesto al signor Ministro se si sono spese nè le 40 nè le 50 mila lire per l'articolo primo che egli citava o per spese di stampe e cancelleria, sebbene sicuramente non sembri a prima giunta una grave dispendio quello di 40, o 50,000 lire, tuttavia per il solo oggetto relativo alle spese di tale natura, io lo ritengo

assai grave, e credo si potesse mantenere in limiti assai più ristretti; ma invece domando se sia vero che nessuna spesa venne pagata dietro mandati regolarmente spediti e registrati; domando ancora se è vero che la Commissione abbia inviato un ingegnere a Londra con un mandato illimitato di operare tutto quello che crederebbe utile nell'interesse della buona riuscita della Esposizione; e se quest'ingegnere abbia chiesto un credito assai largo, anzi più largo della somma portata nel bilancio a cui accennava il signor Ministro. Io domando se a quest'istanza si è fatta ragione, e se si è fatta ragione, in quali limiti e con quali forme; perchè se fosse vero che l'inviato della Commissione ha domandato una somma maggiore di quella che è portata nel bilancio, vedo schiudersi le porte a quelle eccedenze che si lamentarono giustamente a Firenze e che credo sia nell'intendimento del Senato di antivenire.

Io accetto di buon grado le dichiarazioni del signor Ministro e non pongo in dubbio il suo buon volere e desidero vivamente che realmente possa attenersi nei limiti che si propone e che ha esplicitamente tracciati.

Ma appunto perchè conoscevo essere il numero degli espositori così scarso dapprima ed ora allargato di molto, sebbene non lo conoscevo giunto al numero di 2,000, mi risultava però di 1800, è una ragione di più per temere la possibilità di un'eccedenza di spesa; e precisamente perchè il bilancio presentato era stato compilato allora quando non si conosceva questo maggior numero di espositori, che si credeva che non giungerebbero oltre il num. di 1500, dico che se un bilancio di un milione stava a 1500 espositori, è chiaro, è evidente che per 2000 espositori si esigeranno spese maggiori, ed allora si verrà coll'argomento dei fatti compiuti, della necessità, dell'urgenza, in somma colle stesse ragioni state addotte per scusare la Commissione di Firenze, e si chiederanno crediti supplementari, con danno dell'erario e non esito ad aggiungere del decoro del Parlamento.

Ed è appunto per evitare in modo efficace la riproduzione di un tale fatto che desidero più esplicite dichiarazioni del sig. Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio calcolando semplicemente sopra 1500 espositori aveva presentato alla Camera dei Deputati un bilancio, se non erro di 450.000 lire, poichè questa credo sia stata la somma iscritta nel bilancio preventivo presentato a quella Camera; ma allorché gli espositori aumentarono in modo così straordinario, si vide la necessità di ampliare le spese, e si fu allora che venne presentato alla Camera stessa un nuovo bilancio.

Dirò poi all'onorevole signor Senatore Di Pollone che non credo che sia stato fatto alcun contratto oneroso

per lo Stato; ed in ciò fui assicurato dal mio antecessore, il quale mi aggiunse anzi che egli aveva usato tutte le vigilanze possibili.

In quanto all'aver inviato un ingegnere a Londra, il signor Senatore Di Pollone converrà meco che non si poteva fare altrimenti. Avendoci il Governo inglese assegnato solo un locale disadorno, era quindi necessario che tutto si preparasse perchè l'Esposizione italiana possa farsi con quel decoro che si deve alla grandezza conveniente della nostra patria.

Ma non credo, anzi mi permetta l'onorevole Senatore Di Pollone che assolutamente neghi che gli sia stato aperto un credito superiore alla somma iscritta nel bilancio.

Del resto io prego l'onorevole Senatore Di Pollone di guardare un tantino l'avvenire.

Alla Camera dei Deputati è stato presentato il bilancio di questa esposizione la quale forse domani o posdomani è chiamata a votarlo. Appena la Camera lo avrà votato io lo presenterò al Senato e ne domanderò l'urgenza, e così sarà sottoposto a tutte le cautele alle quali accennava l'onorevole Senatore.

Ripeterò ancora che io desidero vivamente che le amministrazioni procedano regolarmente e che io assumo nel modo il più formale l'impegno che le somme stanziare nel bilancio non saranno certamente oltrepassate, poichè intendo far rispettare dalla Commissione ciò che sarà deliberato dal Parlamento. Onde prego l'onorevole signor Senatore Di Pollone, in ordine ai timori al proposito espressi, di attendere che il bilancio sia presentato al Senato, ed allora si potrà discutere e vedere le spese che converrà togliere e quelle che converrà aggiungere.

Io credo che saremo tutti concordi nel fare delle economie, ma saremo pur anche tutti concordi nel voler che la Esposizione italiana a Londra non sfiguri a fronte delle altre. Una volta poi che quella legge sarà sancita, sarà mia cura, lo ripeto, di farla rispettare e sarà rispettata.

Risponderò ancora due parole al Senatore Di Revel il quale dice di non potere dare un *bill d'indennità* riguardo alle spese fatte per l'esposizione di Firenze. Mi permetterà l'onorevole Senatore Di Revel di fargli osservare che anche io come Deputato ho deplorato quel fatto, ma spero che quando l'onorevole preopinante conoscerà appieno tutte le circostanze che concorsero all'aumento delle spese sarà più indulgente per quelli uomini insigni che l'hanno preceduta.

Senatore Di Pollone. Domanderei al signor Presidente se crede di interpellare il Senato onde voglia permettermi di parlare per la terza volta: vorrei proporre un ordine del giorno.

Presidente. È uso che il proponente ha facoltà maggiore di parlare.

Senatore Di Pollone. Assicuro il Senato che non abuserò della sua tolleranza. Credo in primo luogo di dover spiegare il motivo di aver messo in campo la

questione forse prematuramente agli occhi di taluno dei signori Senatori dopo quel che ha detto il signor Ministro. Ma io dichiaro formalmente che ignoravo essere imminente la discussione della legge sull'esposizione di Londra, come lo ha or ora dichiarato il signor Ministro, alla Camera Elettiva; temevo da un ritardo nel muovere le mie osservazioni, ove avessi attesa la discussione della medesima in Senato, non mi fosse data per unica risposta il fatale *troppo tardi*; quindi ho creduto di anticipare sulla discussione della legge per ottenere dal signor Ministro una dichiarazione, che io trovo soddisfacente. Ed è per la fiducia che mi inspira che io rassegnò al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato accettando le dichiarazioni del signor Ministro di agricoltura, industria e commercio, che le categorie del bilancio speciale per la esposizione di Londra non saranno oltrepassate, passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Farina, e dopo l'avrà il Senatore Gallina.

Senatore **Farina**. Soddisfatto io pure delle dichiarazioni del signor Ministro, sono dolente di non potere però acconsentire all'ordine del giorno proposto dallo onorevole Senatore Di Pollone.

Quell'ordine del giorno implica per sè una preventiva approvazione della legge non solo, ma pone altresì un vincolo straordinario. Il bilancio dell'esposizione...

Presidente. Seusi signor Senatore; so è per discutere l'ordine del giorno, domanderò prima se è appoggiato.

Senatore **Di Pollone**. Domando al signor Presidente la permissione di fare un'osservazione.

Le giuste considerazioni del signor Senatore Farina mi dimostrano che il mio ordine del giorno vuole di necessità essere modificato, perchè io mi intendevo di proporlo con un pensiero che confesso di non avere esternato, che è quello di sottintendere « semprechè la legge venga votata dal Parlamento » ma non potevo certamente avere in mira di pregiudicare i voti cui saranno chiamate ad emettere le due Camere.

Presidente. Se vuol farmi passare il suo ordine del giorno...

Senatore **Di Pollone**. Aspetto che il Senatore Farina abbia svolta la sua opinione.

Presidente. Non si può aprire la discussione se l'ordine del giorno non è appoggiato.

Senatore **Di Pollone**. Non so se sarò riuscito ad eliminare compiutamente quanto l'onorevole Senatore Farina aveva notato non poter sussistere.

Mi limiterci ora a dire:

« Il Senato accettando le dichiarazioni del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio passa all'ordine del giorno. »

Mi pare che così ridotto non implichi più in nessuna delle questioni che vogliono essere integralmente riservate.

Le risposte, se mal non mi appongo, fatte dal Ministro per la futura direzione dei lavori della Commissione debbono sembrare soddisfacenti per i signori Senatori, come lo sono per me.

Accettando quindi queste risposte è un impegno maggiore che il signor Ministro ha di attenersi alle dichiarazioni per esso fatte e dal Senato accettate; in ogni caso abbandono interamente al Senato la sorte di quest'ordine del giorno.

Presidente. Interrogo il Senato se è appoggiato.

Chi lo appoggia sorge.

(Appoggiato).

La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Rinuncio alla parola, non avendo più obiezioni a fare all'ordine del giorno così formulato.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Rinuncio io puré alla parola.

Presidente. Non domandandosi più la parola rileggerò l'ordine del giorno del Senatore Di Pollone.

« Il Senato accettando le dichiarazioni del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Desidererei di proporre una modificazione a quest'ordine del giorno; sostituirei alle parole « accettando le dichiarazioni » quelle di « udite le dichiarazioni ».

Presidente. Il signor proponente accetta questa modificazione di *udite* invece di *accettando*?

Senatore **Di Pollone**. Ho già dichiarato che mi rimettevo interamente alla decisione del Senato senza più insistere; credo però che non si possa accettare senza avere udite le ragioni.

Presidente. Il Senatore Montanari ne fa oggetto di emendamento?

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Notta**. Si è per respingere la modificazione proposta dal Senatore Montanari, giacchè la parola *udite* è lo stesso che nè approvare, nè disapprovare, equivale a mostrarsi nè soddisfatti, nè malcontenti.

La parola *accettare* vuole dire che le dichiarazioni che si sono fatte inchiudono in se l'accettazione d'una promessa; chi accetta questa dichiarazione significa, che se l'operato del Ministro sarà conforme alle sue dichiarazioni, allora sarà l'accettante disposto ad approvarlo.

Quindi mi pare che nell'uso parlamentare od anche, direi, nell'uso di dare un'espressione alle parole, bisogna mantenere quella di *accettando* e non quella di *udite*.

Presidente. Persiste il Senatore Montanari nel suo emendamento?

Senatore **Montanari**. Desidererei sapere se è appoggiato. In ogni caso io proporrei di dire: « Il Senato prendendo atto della dichiarazione del Ministero passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Abbia la bontà di darlo per iscritto.

(Il Senatore Montanari lo trasmette al banco della presidenza).

Il Senatore Montanari propone un ordine del giorno il quale differisce da quello proposto dal Senatore Di Pollone, in ciò che le parole *accettando le dichiarazioni*, sarebbero surrogate dalle parole *prendendo atto delle dichiarazioni*.

Chi appoggia questo ordine del giorno sorga.

(Appoggiato).

Il Senatore Montanari ha la parola.

Senatore **Montanari.** Io ho fatto la mia proposta di modificazione perchè mi pare che così redatto l'ordine del giorno non implichi nè lode nè biasimo. La parola *accettando* verrà, a me sembra, assai più opportuna quando si discuterà la legge relativa a questo argomento. Il Senato la esaminerà allora e la accetterà o la rigetterà, ma quando il Ministero fa delle dichiarazioni il Senato ne prende atto. Mi pare d'altronde che le parole *prendere atto delle dichiarazioni del Ministero* siano più conformi alle pratiche dei due rami del Parlamento e quindi credo convenga sostituire *prender atto*, ad *accettando*.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** La parola *accettando* a mio credere, implica un'approvazione maggiore delle dichiarazioni del signor Ministro che starà nei limiti del bilancio qualunque esso sia. Per conseguenza, siccome questo entra nell'ordine delle idee di economia che si sono generalmente propugnatte e che formano il più bell'elogio, a parer mio, del Ministero attuale, io preferisco la parola *accettando* a quella di *prender atto*, perchè amo meglio una approvazione maggiore delle dichiarazioni fatte che esso starà nei limiti della categoria del bilancio qualunque esso sia il quale sarà dal Parlamento approvato.

Presidente. Non domandandosi più da alcuno la parola, metterò ai voti l'ordine del giorno del signor Senatore Montanari che è redatto in questi termini: « Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero passa all'ordine del giorno. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Di Pollone (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA TASSA DI REGISTRO.

Presidente. Essendo esaurita l'interpellanza del Senatore Di Pollone il Senato può passare al suo ordine del giorno prestabilito, cioè alla continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro; essa si era fermata al

TITOLO V.

Delle pene per le denunce ritardate od incomplete, per il ritardato pagamento delle tasse e per le scritture di controdiichiarazioni.

« Art. 52. I notai che non avranno fatto registrare i loro atti nel tempo prescritto pagheranno in proprio, per ogni contravvenzione, la pena di lire 10, se si tratta di un atto soggetto alla tassa fissa, od una somma eguale al quarto della tassa, se si tratta di un atto soggetto a tassa proporzionale.

« In quest'ultimo caso però la pena non potrà essere minore di lire 10. »

(Approvato)

« Art. 53. I segretari, cancellieri ed altri funzionari o ufficiali dell'ordine giudiziario che avranno trascurato di assoggettare alla registrazione nel tempo stabilito le sentenze e gli atti tutti che essi devono denunziare per la tassa, pagheranno in proprio, per ogni contravvenzione, la pena corrispondente al quarto della tassa dovuta su tali atti e sentenze.

(Approvato).

« Art. 54. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai segretari ed altri delegati delle Amministrazioni pubbliche e dei corpi amministrati, per ognuno degli atti che nel tempo prescritto non abbiano presentato alla registrazione cui erano obbligati.

« Il disposto dai tre precedenti articoli in quanto riflettono le pene e le maggiori tasse non sarà applicabile quando il ritardo della denuncia provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato, purchè si eseguisca tale formalità entro il termine di giorni 10 successivi alla cessazione dell'impedimento.

« Sarà riservata ai notai ed altri funzionari nominati in detti tre articoli, la ragione verso le parti per il rimborso delle multe e soprattasse da essi incorse quando loro non siano stati somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro. »

(Approvato)

« Art. 55. Gli atti per scrittura privata, quelli stipulati in paese estero ed i contratti verbali enunciati nell'articolo 29 che non saranno stati registrati nel tempo prescritto, verranno assoggettati, oltre alla tassa normale, anche ad una metà della tassa medesima, ritenuto per altro che tale soprattassa non potrà essere minore di L. 10.

« La stessa disposizione ha luogo per testamenti in forma privata non denunciati entro il termine prescritto dall'articolo 29, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 14. »

(Approvato)

« Art. 56. Gli eredi, donatari e legatari che non avranno fatte entro i termini prescritti le dichiarazioni dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno, a titolo di pena pecuniaria, il quarto di più della tassa che sarà dovuta per la mutazione.

« Il ritardo oltre il termine prescritto al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie, darà luogo altresì all'applicazione di una nuova pena pecuniaria eguale al decimo dello ammontare della tassa.

« La pena per le omissioni nelle dichiarazioni sarà di una somma eguale al quarto della tassa dovuta per gli oggetti omissi.

« La stessa pena sarà applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati ove essa ecceda i limiti segnati dall'art. 25.

« Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

« I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della soprata-sa dovuta per omissione della dichiarazione, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre sovratasse la responsabilità loro verso gli amministratori, a termine del diritto comune.

(Approvato)

« Art. 57. Alle disposizioni degli articoli 53 e 54 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziari, che non siano di aggiudicazione e di deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani dei segretari, cancellieri od altri funzionari od ufficiali che hanno ricevuto od assunto tali atti, il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione.

« In questo caso la riscossione della tassa sarà promossa dai ricevitori del registro contro le parti che, in pena della mancata consegna, pagheranno altresì una soprata-sa eguale al quarto della tassa.

« I segretari, cancellieri e gli altri funzionari ed ufficiali suddetti dovranno trasmettere al ricevitore del registro, entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, ed essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della soprata-sa, salvo per queste il regresso.

« Però, nei casi in cui i segretari, cancellieri, funzionari ed ufficiali sono tenuti, a norma dell'articolo 34, a produrre la copia degli atti e sentenze, dovranno, sotto la stessa pena di lire 10, in luogo dell'estratto, trasmettere la copia al ricevitore entro il termine sovra-cennato. »

(Approvato).

« Art. 58. Coloro che abbiano emesso o siano complici per fare emettere una dichiarazione per iscrittura privata colla quale si faccia constare della stipulazione di un prezzo maggiore a quello espresso in un atto pubblico o privato, o in una convenzione verbale già registrata, incorreranno solidalmente nella pena del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo maggiore. »

(Approvato).

Art. 59. Tutte le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge per la ritardata registrazione o per ritardato pagamento, eccettuate quelle che sono poste a carico dei funzionari od ufficiali pubblici saranno ridotte al decimo della tassa normale qualora le parti facciano registrare l'atto od il trasferimento, od eseguiscano il pagamento nei giorni 10 successivi all'intimazione dell'ingiunzione di cui all'articolo 92 unitamente alle spese della medesima.

« Non potranno però godere di tale beneficio coloro che avranno ritardata la denuncia degli atti soggetti alla registrazione in un termine fisso, oltre tre mesi successivi alla scadenza del medesimo.

« Sarà però sempre dovuto, per il ritardo della registrazione degli atti, il minimo della pena stabilito nei diversi casi previsti dalla presente legge. »

(Approvato).

TITOLO VI.

Degli obblighi speciali dei notai, dei funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei ricevitori.

CAPO I. — *Obblighi per le spedizioni, inserzioni, citazioni degli atti, e per le menzioni di registrazione.*

« Art. 60. I notai, i funzionari, ed ufficiali dell'ordine giudiziario, quelli delle pubbliche amministrazioni e loro delegati non potranno, salvo il disposto dell'articolo 65, rilasciare nè per originale, nè per copia verun atto soggetto alla registrazione, nè fare verun altro atto in conseguenza del medesimo, se esso non è stato prima registrato; sotto la pena di lire 10 per ogni contravvenzione.

« Sono eccettuate gli atti di protesto cambiario, dei quali si potrà fare uso o spedire copia anche prima della registrazione, purchè questa sia eseguita entro il termine stabilito dall'art. 28.

« Trattandosi di un atto per la cui registrazione non sia ancora trascorso il termine utile, il funzionario che lo ha ricevuto lo potrà enunciare in altro atto posteriore, purchè dichiararsi nell'atto stesso che insieme al medesimo farà anche registrare l'atto enunciato.

« In nessun caso la registrazione del secondo atto potrà essere richiesta prima di quella dell'atto enunciato.

« Ogni contravvenzione a queste disposizioni è punita colla stessa pena pecuniaria di L. 10. »

(Approvato).

« Art. 61. I notai, segretari, cancellieri o altri pubblici funzionari non potranno inserire nelle loro minute nè ricevere in deposito atti privati o stipulati in paese estero, i quali siano soggetti alla registrazione entro un termine fisso, o prima che ne sia fatto uso, a norma degli articoli 29 e 30, nè potranno rilasciare copia o estratti degli atti medesimi, se questi non siano stati

prima registrati. I contravventori incorreranno nella pena di Lire 10, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registrazione, salvo per questa il regresso. »

(Approvato).

« Art. 62. Ove in un atto notariale si facesse una stipulazione in virtù ed in dipendenza di una scrittura privata o di un atto estero non registrati, ma soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 29, o prima di farne uso, a norma dell'articolo 30, la scrittura privata o l'atto estero dovranno essere sottoposti alla registrazione unitamente all'atto notariale, ed il funzionario che lo avrà celebrato o ricevuto sarà obbligato personalmente al pagamento non solo delle tasse di registrazione dovute per la scrittura privata o per l'atto estero, ma ancora delle pene pecuniarie nelle quali già si fosse incorso per tale atto o scrittura, salvo il regresso.

« La stessa disposizione sarà applicabile al caso di enunciazione di atti esteri e di scritture private, nel senso dell'articolo 13.

« Se il funzionario non presenta alla registrazione la scrittura privata o l'atto estero, unitamente all'atto da esso celebrato o ricevuto, incorrerà inoltre in proprio nella pena pecuniaria di L. 50). »

(Approvato.)

« Art. 63. È proibito, sotto la pena di L. 10, a ciascun notaio o segretario di ricevere in formale deposito alcun atto soggetto alla registrazione, senza farne constare con atto apposito.

(Approvato).

« Art. 64. In tutte le copie ed in tutti gli estratti degli atti pubblici civili e giudiziali soggetti a registrazione sarà fatta menzione della quietanza della tassa mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

« Eguale menzione sarà eseguita negli originali degli atti pubblici civili e giudiziali od estragiudiziali, che si faranno in virtù di atti per scrittura privata, o stipulati all'estero, e che sono soggetti alla registrazione.

« Nel caso di citazione in un atto pubblico di altro atto o documento soggetto alla registrazione, sarà obbligo del notaio o del funzionario che riceve l'atto di indicarvi eziandio la data della registrazione dell'atto o documento citato, la tassa pagata, il numero d'ordine e l'ufficio ove si è fatta la registrazione; e queste indicazioni si potranno anche scrivere in margine od in calce dell'originale o della copia dell'atto stesso, nel qual caso dovranno essere firmate dal notaio o dal funzionario.

« Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo sarà punita colla pena di L. 5.

« Non sarà considerata contravvenzione la citazione di atti senza le soprascritte indicazioni, quando il termine per la loro registrazione non sia ancora trascorso

o se contemporaneamente a questa si giustificherà che l'atto citato fu registrato. »

(Approvato).

« Art. 65. I giudici e gli arbitri, prima di pronunciare alcuna sentenza, ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati prima di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati che sono a loro sottoposti, dovranno ordinare ai rispettivi segretari di farne la denuncia agli uffici di registro, colla trasmissione di una copia, da essi autenticata, dell'atto non registrato.

« I segretari che non adempissero a tale denuncia saranno personalmente responsabili delle tasse dovute sopra tali atti.

« Ferme le penalità stabilite dall'articolo 61 a carico dei segretari, cancellieri e pubblici funzionari che avranno ricevuti gli atti non registrati, le parti che li avranno prodotti saranno soggette al pagamento della tassa dovuta, ed altresì alle pene stabilite dall'art. 55 della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 66. Ogniqualvolta sarà pronunciata una condanna o sarà presa una deliberazione sopra un atto registrato, nella sentenza o nella deliberazione si enuncierà l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso è stato eseguito.

« Tale enunciazione potrà scriversi in margine od in calce come è disposto nell'articolo 64.

« In caso di omissione, il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è stato registrato nel suo ufficio, salva la restituzione nel termine prescritto, se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunciata la sentenza o presa la deliberazione. »

(Approvato).

L'articolo 67 secondo la proposta dell'ufficio centrale è soppresso.

Interpellerò il Regio Commissario se aderisce a tale soppressione.

Commissario Regio. Vi aderisco.

Presidente. (legge)

CAPO II. — *Repertorio degli atti soggetti a tassa.*

« Art. 68. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario autorizzati a ricevere atti soggetti alla tassa di registro entro un termine fisso, non che i segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati terranno uno speciale repertorio a colonna sul quale inscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco, nè interlineamento e per ordine di numeri:

« 1. I notai, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in brevetto od in originale;

« 2. I segretari, cancellieri ed altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario tutti gli atti del rispettivo

ministero, le sentenze e le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili che a tenore di questa legge debbono essere registrate entro un termine fisso a norma dell'articolo 28;

« 3. I segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, tutti gli atti delle rispettive amministrazioni che debbono egualmente essere registrati entro un termine fisso giusta l'articolo 28;

« Per ogni atto non iscritto a repertorio, o non iscritto per ordine di data o riportato per interlinee, si incorrerà nella pena di L. 5, fermo l'obbligo di completar il repertorio per gli atti omissi entro il termine da prefiggersi dalla Amministrazione del registro, sotto pena della sospensione dall'esercizio. »

(Approvato).

« Art. 69. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

- « 1. Il numero progressivo;
- « 2. La data dell'atto;
- « 3. La sua natura;
- « 4. I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;
- « 5. La indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà l'usufrutto, l'uso od il godimento dei beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili, l'indicazione del relativo prezzo o valore;

« 6. La nota della seguita registrazione. »

(Approvato).

« Art. 70. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati, quelli dei notai e dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le giudicature, dal giudice della loro residenza; quelli dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le Corti ed i Tribunali, dal Presidente della Corte o del Tribunale; e quelli dei segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, dal capo rispettivo di esse amministrazioni o corpi. »

(Approvato).

Art. 71. I notai, segretari, cancellieri, funzionari, ufficiali e delegati, menzionati nel precedente articolo 68, presenteranno ogni trimestre i loro repertori al ricevitore del registro del loro distretto, che vi apporrà il visto, enunciando in esso il numero degli atti iscritti.

« Questa presentazione avrà luogo nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno sotto pena di L. 10 per ogni dieci giorni di ritardo. »

(Approvato).

CAPO III. — *Ispesioni e ricerche eseguibili dagli uffiziali del registro.*

« Art. 72. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori ai ricevitori del registro ed agli altri impiegati dell'amministrazione all'uopo destinati che si pre-

sentiranno ad essi per verificarli, e ciò sotto la pena di L. 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

« In questo caso, il ricevitore o l'impiegato dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco o gonfaloniere locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto. »

(Approvato).

Art. 73. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni e tutti gli altri incaricati degli archivi e depositi di documenti pubblici, saranno tenuti di comunicare senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai ricevitori od impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato assistito come è detto nell'articolo 72.

Queste disposizioni si estendono anche ai notai ed ai segretari, cancellieri funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 68, per gli atti, dei quali essi sono depositari.

« Sono eccettuati i testamenti e le altre disposizioni per causa di morte finchè sono viventi i testatori.

« Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a quest'effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare, per parte dei ricevitori ed impiegati del registro, più di ore quattro per ciascun giorno. »

(Approvato).

« Art. 74. Le persone ed i funzionari tutti indicati all'art. 73 dovranno rilasciare in forma autentica e gratuitamente, dietro richiesta per iscritto del ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi. »

(Approvato).

L'articolo 75 venne dall'ufficio centrale soppresso; credo che il Regio Commissario non avrà difficoltà di assentire a tale soppressione.

Commissario Regio. Vi aderisco.

Presidente. (legge)

CAPO IV. — *Disposizioni diverse.*

« Art. 76. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile trasmetteranno nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione, gli stati da loro autentificati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

« I contravventori a questa disposizione incorreranno nella pena pecuniaria di L. 25 per le non fatte trasmissioni, e di L. 5 per ogni caso di morte omissa negli stati. »

(Approvato).

« Art. 77. Il ricevitore del registro non potrà, sotto verun pretesto e benchè vi sia luogo alla stima differire la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse verranno pagate secondo la liquidazione fatta da esso.

« Non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria ritenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia, se in essi trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale e che contenesse schiarimenti che potessero giovare alla scoperta di tasse dovute, il ricevitore o l'impiegato del registro avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avrà presentato.

« In caso di rifiuto, il ricevitore potrà ritenere l'atto per 24 ore solamente onde procurarsene a sue spese una copia collazionata in forma autentica, salvo a ripeterne il rimborso se vi è luogo.

« Questa disposizione è applicabile anche agli atti per scrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro. »

(Approvato).

« Art. 78. I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del giudice locale, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

« Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dalle vigenti leggi. »

(Approvato).

« Art. 79. Nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti, potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilito da questa legge o delle pene incorse, nè sospenderne o farne sospendere la riscossione senza divenirne personalmente responsabili. »

(Approvato).

TITOLO VII.

Dei diritti acquisiti e delle prescrizioni.

« Art. 80. La tassa di registro stata regolarmente percetta in conformità di questa legge, non potrà essere restituita, qualunque sieno gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da essa previsti. »

(Approvato).

« Art. 81. Non ha luogo restituzione di tasse nel caso di risoluzione, rescissione o riforma di contratto anche per effetto di condizione risolutiva che si trovasse in essi apposta.

« Parimente non si fa luogo alla restituzione di tasse percette sugli atti dei quali per qualunque causa sia pronunciata in giudizio la nullità o la rescissione. »

(Approvato).

« Art. 82. Dalle disposizioni degli articoli 80 e 81 si eccettuano:

« 1. Gli atti di aggiudicazione o di deliberamento la nullità dei quali sia stata giudizialmente o dall'autorità competente pronunciata per difetto di formalità estrinseche;

« 2. Gli atti e contratti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato, per vizio radicale induttivo della nullità dell'atto sino dalla sua origine;

« 3. Le successioni e le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali si verificò la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

« 4. I contratti di matrimonio e le stipulazioni necessariamente connesse col medesimo, allorchè con un atto pubblico posteriore venisse risolto il contratto matrimoniale, o venisse in modo legale e incontrovertibile provata la impossibilità della celebrazione del matrimonio.

« Nei premessi casi è ammessa la restituzione della tassa pagata qualora ne sia proposta la domanda entro il termine di due anni dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullità dell'atto o la evizione o dalla data della risoluzione del contratto matrimoniale. »

(Approvato).

« Art. 83. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

« 1. Dopo due anni dal giorno della registrazione, se si tratta di tassa non riscossa sopra una disposizione particolare di un atto, ovvero di un supplimento per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggere col mezzo della stima una inesatta dichiarazione di valore;

« Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

« 2. Dopo cinque anni dal giorno della seguita registrazione, qualora si tratti di omissione di beni nelle denunce di successione;

« 3. Dopo cinque anni dalla presentazione della prima o successiva denuncia pel pagamento delle tasse dovute sulle successioni denunciate;

« 4. Dopo dieci anni dal giorno dell'apertura della successione per le successioni non denunciate.

« Per le successioni aperte all'estero tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'ufficio al quale doveasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione. »

(Approvato).

« Art. 84. Per la domanda della tassa proporzionale sugli atti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa, la prescrizione si compie nel biennio a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione accennata dall'art. 29, ultimo alinea. »

(Approvato).

« Art. 85. Trascorso il termine di trent'anni sarà

prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute pegli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

(Approvato).

« Art. 86. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

« Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione. »

(Approvato)

« Art. 87. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto dalla domanda giudiziale, fatta e notificata prima dello spirare dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatto istanza per la perizia.

« La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso d'un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento. »

(Approvato)

« Art. 88. La domanda fatta dal contribuente, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa ad istanza di supplemento, e prima che questo abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

« Tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso comprovante la data della fatta presentazione. »

(Approvato)

« Art. 89. La data degli atti per scrittore private non potrà essere opposta all'amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte d'una delle parti o altrimenti, a termini della legge civile. »

(Approvato)

TITOLO VIII.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

« Art. 90. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale è riservata all'amministrazione del registro. »

(Approvato)

« Art. 91. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla

presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa.

« Dalle sentenze proferte dai giudici di mandamento o dai Tribunali di circondario in prima istanza non vi sarà appello salvo solo il ricorso alla Corte di cassazione la quale giudicherà anche del merito.

« Il ricorso sarà ammesso senza deposito per le multe, i danni ed interessi.

« Davanti ai giudici e Tribunali di circondario si procederà sommariamente. »

(Approvato).

« Art. 92. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse di registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge è l'ingiunzione.

« L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal giudice di mandamento o pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del registro che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, od al suo domicilio o residenza, od all'abitual sua dimora, oppure a chi lo rappresenti. L'intimazione è fatta per mezzo d'uscieri, il quale ne stenderà relazione sull'ingiunzione originale.

« Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall'ordinaria procedura civile per le citazioni. »

(Approvato).

« Art. 93. L'ingiunzione è eseguibile trenta giorni dopo la sua intimazione.

« Contro l'ingiunzione il debitore può provvedersi avanti la autorità giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione da notificarsi all'ufficio del registro che emise l'ingiunzione.

« L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse o pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'istanza di opposizione sia notificata all'ufficio del registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, o sia nello stesso termine presentata all'autorità giudiziaria nelle province nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente. »

(Approvato).

« Art. 94. Per le cause alle quali dà luogo la esecuzione della presente legge, la parte soccombente non sarà obbligata a rimborsare altre spese all'infuori della carta bollata e delle competenze per le intimazioni, nè sarà dovuta alcuna tassa di registro per le sentenze. »

(Approvato)

« Art. 95. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che si riconosceranno dovute dall'ufficio di registro,

quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza del relativo pagamento.

« Questa disposizione non è applicabile al caso d'opposizione promossa nel termine stabilito dall'art. 93 contro la domanda di supplemento. »

(Approvato)

« Art. 96. Dopo l'introduzione della causa avanti il Tribunale, è interdetta la cognizione e la decisione della medesima a qualunque altra autorità. »

(Approvato)

TITOLO IX.

Tariffa delle tasse.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Le osservazioni, che io sono per fare avrebbero dovuto veramente per maggiore regolarità precedere la discussione della legge.

Esse abbracciano gl'interessi generali della proprietà, epperò credo che debbano venire opportunamente ammesse anche da questa parte del Parlamento.

Voi sapete, o Signori, che la parte che riguarda le tasse è lasciata a maggior arbitrio della Camera elettiva, alla quale più specialmente sembra competere di fissare le tasse che sono richieste dai bisogni delle finanze.

Il Senato secondò questa nobile intenzione della Camera dei Deputati per provvedere agli ingenti bisogni in cui pur troppo versa il nostro erario; ma anche il Senato è rappresentante di una parte della proprietà; ed io sono fra il numero delle persone che furono elette per il censo, nè credo che una legge così importante debba discutersi in questo ramo del Parlamento senza che una voce si elevi ad esporre in che condizioni versa la proprietà in rapporto alla generalità de'contributi stabiliti dal Parlamento.

Invoco dunque l'indulgenza del Senato per alcune osservazioni forse un poco estese che avrei l'onore di esporre.

Presidente. Se sono osservazioni estrinseche all'articolo non si potrebbero ammettere; la discussione generale è già chiusa.

Senatore **Audiffredi**. Esse hanno rapporto colla legge, la quale interessa immensamente la proprietà; questa legge abbraccia come una rete tutte le proprietà; tanto che il possidente non può far un atto senza che il Fisco l'assedia, e in certa maniera quasi lo spogli....

Presidente. Scusi, signor Senatore, se l'interrompo, ma il suo discorso prende proporzioni tali che non sarebbero più ammissibili adesso. Se noi ci estendiamo a tutti gli effetti che leggi d'imposta possono produrre sulla proprietà, entreremo in un ordine di idee che non è quello a cui si circoscrive la nostra discussione attuale. Lo pregherei di dirmi su qual articolo si porta particolarmente il suo discorso.

Senatore **Audiffredi**. Sulla tariffa delle tasse. Venendo

in discussione il titolo delle tariffe, le mie osservazioni si portano propriamente sovra esse parendomi troppo elevate.

Sarebbe dunque mio intendimento di parlare adesso sulla generalità delle tasse; ma se il Senato crede ch'io debba fare le mie osservazioni su quell'articolo, sul quale vorrei proporre emendamento, io attenderò.

Presidente. Allora abbia la bontà di domandare la parola, quando verrà l'articolo che possa dare sufficiente materia circoscritta alle osservazioni che ella intende di proporre al Senato.

Rileggo dunque il titolo IX, tariffa delle tasse.

« Art. 97. Le tasse da percepirsi per la registrazione degli atti e delle mutazioni sono stabilite dai seguenti articoli 98 e 99. »

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bevilacqua**. L'articolo 97 lascia un dubbio sul quale desidero schiarimenti dall'onorevolissimo Commissario Regio se esso è in caso di poterli fornire, non essendo al banco dei Ministri l'onorevole Ministro delle finanze.

Gli schiarimenti ch'io chieggo vertono su questo, cioè se la tassa da percepirsi per la registrazione degli atti e delle mutazioni stabilite dai seguenti articoli 98 e 99, comprende o no il così detto decimo di guerra.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Bevilacqua**. Io ho rilevato che questo decimo di guerra fu con apposite deliberazioni del Parlamento applicato alle leggi preesistenti nelle diverse province italiane.

Ora si forma una nuova legge, una nuova generale imposta: ma nella legge non veggio chiarito che questo aumento del decimo di guerra sia compreso, e pel caso di esservi applicato a parte, pare a me che sarà necessaria una nuova legge del Parlamento, perchè non credo che possano intendersi estesi a queste disposizioni quegli aumenti che furono ammessi sulle tasse preesistenti.

Mi sia anche permesso di esprimere all'onorevole Commissario Regio il mio desiderio che si potesse ritenere compreso nella tassa portata cogli articoli 97, 98, 99 anche l'aumento del decimo a titolo di guerra. Muove questo mio desiderio da due ragioni, una diretta e l'altra indiretta. La diretta è che le tasse tutte riuscirebbero d'alcun poco men gravi, essendo già da per se stesse, come ognuno il conosce abbastanza gravi e in molte parti delle province italiane, essendo per riuscire certamente di peso. La ragione indiretta poi è questa, che nell'atto d'introdurre, locchè non sarà a mio avviso senza qualche difficoltà e malcontento, queste tasse nelle diverse province italiane, si lascerebbe traveder la speranza di una futura correzione, speranza che a mio avviso potrebbe essere anche maggiorè se la diminuzione del decimo già compreso nella cifra di queste tasse, potesse poi essere operata non sul dettaglio, ma sul complesso a sgravio di quei titoli che per più mature considerazioni, ed anche per la speranza

si riconoscessero sopraccaricati. Io non posso a meno per mia parte di riconoscere nelle varie cifre con cui vengono applicate le diverse tasse delle misure certamente gravi, e sproporzionate e forse dannose all'interesse sia pubblico che privato, che l'uno coll'altro si confonde, per non desiderare di far intravedere la speranza della possibile diminuzione del decimo di guerra appena che le circostanze dei tempi permettessero di ciò fare.

Del resto riassumendo le mie parole nella domanda di schiarimenti da principio accennati, mi chiamerò contento di avere in quest'occasione esposte e subordinate le mie idee.

Presidente. La parola è al Regio Commissario.

Commissario Regio. Sebbene non sia presente il Ministro delle finanze, credo di poter rispondere all'onorevole interpellante.

Certamente nell'intenzione del Governo fu che il decimo di guerra continuasse anco sopra le tasse che sono stabilite dalla presente legge. Il decimo di guerra fu stabilito con legge la quale si riferiva genericamente alle tasse di registro. Come quel decimo si percepiva sopra le tasse di registro che nelle antiche province avevano toccata l'ultima meta, si può dire, della possibile altezza, non vedrei ragione che non si avesse da esigere sulle tasse stabilite con questa legge, le quali per le antiche province vengono ad una misura meno alta che non fosse in passato.

Dubbio a senso mio non può esistere, se dubbio esistesse dovrei proporre al Senato di rimuoverlo con una aggiunta, che intanto però non propongo in quanto non la credo necessaria.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale è perfettamente d'accordo con quanto accennava testè l'onorevole Commissario Regio.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metto ai voti l'art. 97.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 98. Tasse fisse.

« § 1. — Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.

« 1. I contratti per l'insegnamento d'arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti;

« 2. Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all'estero.

« 3. I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pugno presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio;

« 4. Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato;

« 5. Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale quanto se ha luogo con atto separato.

La tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato e riconosciuto.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio in conseguenza delle deliberazioni precedentemente prese, proporrebbe qui di aggiungere i *contratti di colonia parziaria e mezzeria*.

Verrebbe adunque come numero 6 « i contratti di colonia parziaria e mezzeria ».

Quindi si proporrebbe pure anche di collocare in seguito a questo il num. 7. dell'ufficio centrale, « *Le sentenze definitive dei giudici ecc.*, in modo che la disposizione ministeriale che ha il num. 6 venga a chiudere questo paragrafo, perchè contiene una disposizione generale.

Presidente. Secondo la proposta fatta dal Relatore dopo le parole « la tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato e riconosciuto », verrebbe il num. 6 così concepito: *i contratti di colonia parziaria e mezzeria*; poi dopo il num. 7 dell'ufficio centrale.

« 7. Le sentenze definitive dei giudici di mandamento o pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorchè vi è parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale o quando la tassa proporzionale dovuta non ascende in complesso a una lira.

« Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nello articolo 28, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i giudici di mandamento o pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire una;

« 8. E generalmente tutti gli atti notariali non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando formino titolo di un contratto o fondino un' obbligazione qualsiasi e debbano registrarsi a norma degli articoli 29 e 30.

« Questa tassa è pure applicabile agli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'articolo 100, fossero presentati volontariamente per essere registrati. »

Trattandosi d'una variazione la quale è bene che sia accertata, io provocherò il voto del Senato su questa parte testè letta; poi passerò al n. 8 il quale prende il n. 9.

Chi approva le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo 98 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora il paragrafo 2.

« § 2. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.

8. Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato

o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico;

9. Lo rinunciare all'ipoteca legale competente ai predetti stabilimenti sui beni dei loro contabili;

10. I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche iscritte sui beni o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti relativamente alle mallevemie indicate al n. 8;

11. Le astensioni, ripudiazioni e rinuncie a successioni, legati o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale.

È dovuta una tassa per ciascun rinunciante e per ciascuna successione o legato che si ripudia;

12. Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorchè la tassa proporzionale è stata pagata per la cessione o delegazione; e quelle che si fanno nei medesimi atti di cessione o di delegazione di crediti parimenti a termine, quando non diano luogo a tassa proporzionale.

13. Le acquiescenze od adesioni pure e semplici, quando non siano fatte in giudizio;

14. Gli atti rinnovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

15. Gli atti di discarico parimenti puro e semplice, non avonti il carattere di quietanza, le deliberazioni stragiudiziali parimenti pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela od altre amministrazioni qualunque;

16. Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell'asse ereditario;

17. I depositi di atti o documenti presso i notai negli archivi pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volontà;

18. I depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati;

« 19. Gli atti di protesto cambiario; »

« 20. Gli inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli o carte.

« È dovuta una tassa per ciascuna giornata. - Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta; »

« 21. Vendita di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso dall'acquirente, quando la traslazione ha luogo per atto notarile, o per scrittura privata separata;

« 22. Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica. »

Ora se non ci sono osservazioni metterò ai voti il paragrafo 2 di quest'articolo, il quale va dal numero 8 sino al numero 22.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

« § 3. Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.

« 23. Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

« 24. Le procure ed i mandati senza corrispettivo od essendovi corrispettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revoche o le rinuncie dei mandati.

« Saranno dovute, altrettante tasse quanti sono i costituenti o rinvocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce.

« Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, rinvocanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

« Quando la procura od il mandato è irrevocabile od involve la dispensa dal rendimento dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai §§ 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 99, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato.

« Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario sarà applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell'articolo 99 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata, o se stabilita in somma annua, su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applicherà la tassa proporzionale del § 4 dell'articolo 99 sul decuplo dell'annua retribuzione;

« 25. Le ratifiche pure e semplici d'atti già stati sottoposti a tassa;

« 26. Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattro ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

« 27. I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale. »

Poi viene il n. 28 il quale sarebbe soppresso.

Il signor Commissario Regio acconsente a questa soppressione?

Commissario Regio. È una necessità.
Presidente.

« 29. Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

« 30. Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquirente era ancora debitore dell'intero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

« 31. Gli atti di cauzione o di sottomissione imposti dalla legge generale civile o commerciale per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato

nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora richiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

« 32. Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante, con atti già stati sottoposti a tassa;

« 33. Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'antiorità d'ipoteca.

• « Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta, quando non sia giustificata l'estensione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di registro, o non si dichiarerà nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.

« Non sarà percetta la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionati od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento;

« 34. La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato;

• « 35. Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

« 36. Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti;

« 37. Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

« Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o più d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sarà percetta una tassa particolare come per le obbligazioni.

« Nei concordati però tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiare a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda.

« 38. Vendita di beni situati all'estero. »

Commissario Regio. Crederei che per rendere completa la disposizione dovessero sostituirsi al numero 38 le parole che sto per leggere:

« Vendita ed altri atti che involgono trasmissione di proprietà od usufrutto di immobili situati all'estero. »

Non è che un complemento di disposizione.

Presidente. Prego l'ufficio centrale di voler dichiarare se accetta la proposta del Commissario Regio.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** È concertato.

Commissario Regio. Sarà meglio dire:

« Vendita ed altri atti tra vivi, ecc. (V. sopra).

Presidente. Si dirà dunque così:

« 38. Vendita ed altri atti tra vivi che involgono trasmissione di proprietà o di usufrutto di immobili situati all'estero. »

Con questa modificazione messo ai voti tutti i numeri di quest'articolo compresi nel paragrafo 3.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

§ 4. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei.

« 39. Le donazioni non accettate.

« La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo.

« 40. Le transazioni semplicemente tacitative di pretese reciproche stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite.

« Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

« 41. I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorchè la dichiarazione degli sposi di quanto appartano nella comunione, o si costituiscono essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

« Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa, non soggiace a tassa particolare.

« Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi dai loro ascendenti, collaterali, o da altre persone, le tasse in questo caso saranno applicate secondo la natura dei beni costituiti o donati, e giusta le quote fissate dai §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo seguente:

« La tassa fissa di cui nel presente paragrafo è anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte;

« 42. Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietari per qualunque siasi titolo, purchè sia giustificato il diritto di comproprietà.

« Se vi ha congruaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano l'oggetto, sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai §§ 2, 4 e 5 dell'articolo seguente:

« Non si esigerà tuttavia la tassa proporzionale quando ad un dividente siano assegnati beni stabili e ad un altro dividente mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredità, questa disposizione è applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati per la tassa di successione;

« 43. Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta porzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

« In caso di maggior assegno, è applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto d'affitto o d'appalto, di cui segue la divisione;

« 44. Gli atti di società o discioglimento della me-

desima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

« Se i soci, oltre danaro conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi;

« 45. Gli atti d'ultima volontà, di presentazione o deposito dei testamenti, le loro revoche o ritiramenti ».

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Per errore si è ugggiunto nel n. 45 le parole di *presentazione o deposito di testamenti*, dimenticando che erano già comprese nel num. 17 dell'articolo precedente, motivo per cui bisogna ristabilire il progetto ministeriale, ossia il num. 45 del medesimo.

Presidente. Leggerò allora il num. 45 del progetto ministeriale.

« 45. Gli atti di ultima volontà, le loro revoche o ritiramenti ».

« La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non dà luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento;

« 46. Gli atti di liberalità che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualità della morte e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

« La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sarà percetta oltre quella del contratto;

« 47. Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori;

« 48. Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai Tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire sei.

« Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni o dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 28, n. 2, quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i Tribunali di circondario o di commercio, quando non importano tassa proporzionale, o questa non raggiunga le lire sei;

« 49. Le concessioni di precario o di servitù senza corrispettivo, o quando non sian valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

« 50. Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazione dei minori di età ».

Metto ai voti i numeri compresi nel paragrafo 4 del testo dell'ufficio centrale.

Chi approva questo paragrafo 4, voglia sorgere.

(Approvato)

« § 5. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire dieci.

« 51. La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od è stata riservata

nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta per atto pubblico entro tre giorni successivi a quello dell'acquisto o contratto.

« Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto non è dovuta veruna tassa; »

Ora viene il numero 51 del progetto ministeriale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Il numero 51 del progetto del Ministero fu trasportato al numero 50 del progetto dell'ufficio centrale, ma si è ommesso di aggiungere questa dichiarazione;

« La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato;

Si tratterrebbe di aggiungerla al numero 50.

Presidente. Il numero 50 è già stato votato.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. È un'aggiunta.

Presidente. Si tratta di aggiungere un'alinea al numero 50 in questi termini: *La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato.*

Siccome si tratta di un paragrafo che è già stato votato debbo mettere ai voti quest'aggiunta separatamente.

Chi la approva, sorga.

(Approvato)

Commissario Regio. Sarebbe stato convenuto fra me e l'ufficio centrale di ripristinare l'art. 52 come era nel progetto ministeriale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Siamo d'accordo.

Presidente. « 52. Le sentenze definitive dei Tribunali di circondario e di commercio, pronunciate in prima istanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullità radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale, quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci.

« La stessa disposizione è applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi è parte civile.

« Soggiacciono alla stessa tassa fissa applicabile con le norme sovra espresse le sentenze definitive dei Consigli di prefettura in materia contenziosa amministrativa.

« La tassa medesima è pure, e colle stesse norme applicabile alle convenzioni o dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'art. 28, qualunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni o dichiarazioni hanno luogo, salvo le disposizioni dei numeri 7 e 48 di quest'articolo, e del numero 17, § 3 dell'articolo 100. »

(Approvato).

« § 6. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti. »

« 53. Le sentenze definitive delle Corti d'appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non raggiunga in complesso le lire 20. »

(Approvato).

« § 7. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta »

« 54. Le decisioni definitive della Corte di cassazione. »

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Domando come saranno tassate le sentenze del Tribunale di terza istanza, che abbiamo conservato in Lombardia, perocchè non sarebbe giusto, che per questo Tribunale le sentenze avessero da essere soggette a tassa proporzionale.

Presidente. Interrogo il signor Commissario Regio intorno alla sua opinione sul quesito fatto dal Senatore Galvagno.

Commissario Regio. D'accordo coll'ufficio centrale domando il rinvio di questo numero.

Senatore Arnulfo, Relatore. Con un'aggiunta a questo o ad altro numero si soddisferà alla domanda del Senatore Galvagno.

Presidente. E questo numero 54?

Senatore Arnulfo, Relatore. Si può votare, salvo a proporre un'aggiunta a questo o ad un altro numero secondo che si stabilirà di accordo col Commissario Regio.

Presidente. L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio si riserva di emettere la sua opinione sul quesito del signor Senatore Galvagno. Ora si vota il numero 54 § 7.

Chi approva questo § 7 num. 54 voglia alzarsi.

(Approvato).

« § 8. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento. »

« 55. — Gli atti di adozione. »

(Approvato).

Art. 99. Tasse proporzionali.

§ 1 — Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.

« 1. Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

« La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.

« 2. Le soccide di bestiami.

« La tassa è riscossa sul prezzo espresso nell'atto od in mancanza di prezzo, secondo la dichiarazione che si farà del valore del bestiame.

« 3. I contratti d'affitto di locazione di beni stabili e mobili, e le concessioni di diritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata; le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, o diritti d'acqua pure a tempo limitato.

« La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in cui deve durare la locazione, o concessione se si tratta di sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, o diritti d'acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tempo che rimane a decorrere;

« 4. Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento è limitata.

« La tassa è dovuta sul prezzo accumulato in

ragione del tempo per cui la convenzione deve durare; ma se la durata è illimitata si renderà applicabile la tassa segnata al successivo n. 18, § 4;

« 5. Le quietanze, escluse quelle del prezzo o del corrispettivo che si paga nello stesso atto, i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteutiche, i riscatti esercitati per atti pubblici in virtù di leggi o di patto di ricupero dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge o stipulato nell'atto primitivo di vendita, ovvero entro quello stato prorogato giudizialmente; i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata, dove questa forma è ammessa, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di essi termini, e qualunque altro atto o scrittura di deliberazione di somme o di altri valori mobiliari.

« Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debtrici l'una dell'altra.

« La tassa si esigerà sull'ammontare di uno dei debiti estinti.

(Approvato).

§ 2 — Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.

« 6. Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

« La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare;

« 7. Le cauzioni di somme o valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona, le guarentie per mobili e le promesse d'indennità pure per una terza persona.

« La tassa sarà percetta indipendentemente da quella dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, a guarentia, o la indennità si riferiscono, ma senza poterla eccedere.

« La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sarà limitata alla metà di quella dovuta sulle locazioni medesime;

« 8. Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno dal viaggio;

« 9. Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti, gli ordini, viglietti o mandati di pagamento, le cessioni e delegazioni di crediti a termine: le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, le ricognizioni di debito e quelle di deposito di somme presso i particolari, ed in genere tutti gli altri atti e scritti che contengono obbligo di somme senza liberalità e senza che l'obbligo sia il prezzo d'una trasmissione di mobili o d'immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa.

« Questa stessa tassa è applicabile alle rescissioni

delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime quando la promessa, essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene la caparra restituita o perduta.

« La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta.

« Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale e quelle per surrogazione nel servizio militare, e la tassa si applica alla mercede, al salario od al corrispettivo pattuito o cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

« 10. I congruagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

« 11. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili ed immobili che hanno luogo in linea retta, cioè tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio.

« Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi.

« Sono però esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendente e discendente il cui valore depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal numero 10 dell'articolo 18 non ecceda in complesso L. 500.

« Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente legge; in difetto cessa il beneficio dell'esenzione e conseguentemente divengono applicabili, a norma dei casi, le pene stabilite dall'articolo 56.

« Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvigionamenti e somministranze il cui prezzo debba essere corrisposto dalle Amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salvo per le Amministrazioni governative le esenzioni segnate al § 2 dell'art. 100.

« Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile o valutabile, quando non conterranno nè vendita, nè promessa di rilascio, di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

« La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e cumulato in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto dal numero 5 dell'articolo 18 nei casi ivi previsti. »

Poichè vedo che il Senato non è più in numero, ai rimanda la seduta a lunedì.

Prego i signori Senatori d'avvertire che lunedì vi sarà lo squittinio segreto su questa legge, e che sarà per conseguenza indispensabile che si trovino in numero tanto più che sarà pure messo all'ordine del giorno un progetto di legge di cui è stata decretata l'urgenza.

Prego dunque i signori Senatori di voler essere precisi lunedì al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5).

CIII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1862.

L'PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Installazione di un Segretario provvisorio — Sunto di petizione — Omaggi — Lettura e sviluppo di una proposta di legge fatta dal Senatore De Gori — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Presa in considerazione della mentovata proposta — Sequito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro — Approvazione dei § 2 al § 4 dell'art. 99 — Emendamento del Senatore Audiffredi al § 5 del detto articolo, combattuto dal Senatore Arnulfo (Relttore) e dal Regio Commissario Duchoqué — Nuove osservazioni del Senatore Audiffredi — Reiezione dell'emendamento Audiffredi — Approvazione del § 5 e successivi dell'art. 99 e dell'art. 100 — Aggiunta all'art. 101 del Regio Commissario — Soppressione degli alinea 1 e 2 del detto articolo proposta dal Senatore Chirsi, combattuta dal Regio Commissario — Proposta del Senatore Arnulfo al riguardo, accettata dal Senatore Chiesi — Parole del Senatore Pinelli — Approvazione dell'art. 101 coll'aggiunta, e colle modificazioni proposte dal Regio Commissario e dal Senatore Arnulfo — Adozione degli articoli 102 al 105 coll'aggiunta a quest'ultimo proposta dal Senatore Arnulfo e degli articoli 106 al 109 — Aggiunte ed emendamenti all'art. 110 proposte dal Regio Commissario d'accordo coll'ufficio centrale — Spiegazioni richieste dal Senatore Martinengo, fornite dal Regio Commissario — Approvazione dell'art. 110 colle aggiunte del Regio Commissario e dell'intero art. 98 lasciato in sospeso — Incidente sulla votazione dell'intero progetto — Parlano sul medesimo i Senatori Di Pollone, Nigra, Benvicquà, Roncalli Francesco — Votazione del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro delle finanze ed il R. Commissario Duchoqué.

Presidente. Mancando l'assistenza di uno dei segretari del Senato per formare il numero di due richiesto dal Regolamento, prego perciò a termini dello stesso il signor Senatore Sanvitale, di aver la bontà di far provvisoriamente le veci del signor Senatore, segretario, Cibrario, che scrisse di essere impedito.

Prego ora il signor Senatore D'Adda di dar lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Il Senatore, **Segretario, D'Adda** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Prego ora il Senatore San Vitale di leggere il sunto delle petizioni ultimamente giunte al Senato.

Il Senatore **San Vitale**, Segretario provvisorio, dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3068. Sacheri Casimiro, notaio esercente al Villar S. Costanzo (Cuneo), si rivolge al Senato onde ottenere

che nello schema di legge sul cumulo degli impieghi e stipendi sia dichiarata incompatibile la carica di segretario di giudicatura con l'esercizio del notariato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Prefetto della provincia di Girgenti degli *Atti a stampa* di quel Consiglio provinciale;

2. Il signor Henry Grimala Lubanski rappresentante l'Associazione emancipatrice d'Italia, d'un suo scritto intitolato: *La vérité sur les lettres de M. J. Proudhon.*

LETTURA, SVILUPPO
E PRESA IN CONSIDERAZIONE
DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE DE GORI.

Presidente. Il Senato avendo ammesso in adunanza privata la lettura d'un progetto di legge iniziato dal signor Senatore De Gori, io darò primieramente la parola allo stesso, onde possa esporre e sviluppare il suo progetto, e quindi si passerà alla votazione sulla presa in considerazione.

L'art. 71 del Regolamento dice che « letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza,

il Senato delibera senza discussione se la proposta debba esser presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

Ciò premesso la parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Il progetto di legge, del quale dopo qualche esitanza, ho creduto dover prendere la parlamentare iniziativa, è relativo ad una massa di beni dell'estensione di oltre 6.000 ettari, e del valore che approssimativamente reputo fra i 14 ed i 16 milioni, ed ha il duplice scopo del vantaggio delle finanze dello Stato e della prosperità economica delle province alla quale si riferisce.

In conseguenza i singoli articoli, che compongono il progetto, sono interamente connessi con le condizioni agricole ed industriali delle province stesse.

Ove il Senato si degni di prenderlo in considerazione un'apposita relazione darà, col maggior sviluppo possibile, ragione di tutti i motivi della legge, e se il Senato poi lo crede, io mi dichiaro pronto a dare fin da questo momento esteso sviluppo ai motivi stessi ed alle formole che sono state adottate.

Siccome però non vorrei dall'un canto abusare della pazienza e della indulgenza del Senato, trattenendolo troppo a lungo sopra un soggetto d'interesse meramente locale, e dall'altro apprezzo abbastanza quanto sia prezioso il tempo del Senato, in specie pendente la discussione di una legge di cui si grande rilievo quale si è quella del registro che si agita ormai da quasi una settimana, così quando il Senato non credesse altrimenti, io mi riferirei alla relazione, dalla quale il mio progetto sarebbe accompagnato.

Presidente. Pregherò ora il Senatore De Gori a dare lettura del testo del suo progetto; in seguito se qualcuno dei signori Senatori crederà di domandare qualche maggiore sviluppo ne farà l'eccitamento, senza per altro venire a discussione, non essendo ammessa: in fine poi io metterò ai voti la presa in considerazione a termini del citato articolo del nostro regolamento.

Senatore De Gori. Darò lettura del progetto di legge da me proposto, e stato a termini del regolamento già deposto sul banco della presidenza.

Art. 1.

Il Ministro delle finanze alienerà progressivamente i beni dello Stato in Val di Chiana, compresi nelle province di Siena e di Arezzo, in lotti non minori di ettari cento, nè maggiori di ettari duecento ciascuno.

Art. 2.

La divisione e la stima di ciascuno dei lotti sarà preventivamente eseguita e pubblicata a cura del Ministro delle Finanze.

Art. 3.

Ciascun lotto sarà aggiudicato al seguito di un concorso ad offerte segrete colle norme stabilite da un regolamento.

Art. 4.

Il compratore dovrà pagare allo Stato il quattro per cento ed anno sul prezzo di acquisto, a titolo d'interesse, e il due per cento ed anno, a titolo di ammortizzazione, per il periodo di anni ventidue.

Art. 5.

Sarà in facoltà del compratore l'affrancare in tutto o in parte il prezzo di acquisto colla consegna di altrettanta rendita dello Stato.

Art. 6.

Le offerte che comprendessero più lotti, e che venissero accettate, saranno considerate come diverse e separate vendite e compre, e perciò stipulate in altrettanti contratti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta il principio che informa il progetto di legge testè letto dall'onorevole signor Senatore De Gori, cioè che questi importanti beni demaniali siano venduti.

Credo inutile lo esprimere per ora la mia opinione sopra i modi e i limiti con cui questa vendita si effettuerebbe, riserbandomi in momento più opportuno ad esprimerla davanti all'ufficio centrale ed al Senato.

Ma in ordine al principio, ripeto, il Ministero non solo non si oppone alla presa in considerazione, ma è in debito di ringraziare l'onorevole Senatore De Gori di averlo preceduto in questa via.

Senatore De Gori. Debbo ringraziare il signor Ministro dell'amabilità colla quale ha voluto fare buona accoglienza alla mia proposta.

Presidente. A termini dell'art. 71 testè letto, invito il Senato a deliberare senza discussione, se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato.

Chi vuole che questa proposta sia presa in considerazione è pregato di sorgere.

Senatore Roncalli Francesco. Siamo in numero?

Presidente. Credo di sì.

Ripeto; chi intende che questa proposta di legge sia presa in considerazione, si alzi.

(E presa in considerazione)

Prima che si proceda allo squittinio segreto sarà mia cura di verificare il numero dei Senatori.

Del resto è cosa nota che molte volte i signori Senatori, quando non si tratta del voto per squittinio se-

greto, fanno atto di presenza nell'aula, e poi chiamati ad altri uffizi vanno nelle altre sale. Finora non si è mai praticato che si facesse una verifica precisa di numero, fuorchè o si trattasse di squittinio segreto oppure uno dei signori Senatori ne facesse istanza speciale.

Proseguirò dunque la norma che si è tenuta, sola norma colla quale si possa in questo, come in ogni altro consesso parlamentare, procedere al disbrigo degli affari.

Prima però che si addivenga allo squittinio segreto, sarà mia cura di far ricercare tutti i signori Senatori che per avventura non sono nell'aula, e se non ci sarà il numero legale si procederà all'appello nominale e si inseriranno i nomi degli assenti nella *Gazzetta Ufficiale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.

Presidente. Continuandosi secondo l'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per la tassa di registro, rammento al Senato che nell'adunanza precedente è stato letto l'intero paragrafo 2 dell'articolo 99, ma non si è potuto votare, perchè il Senato non era più in numero. Se non vi è osservazione in contrario io metterò ai voti questo paragrafo 2.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« § 3. — *Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.*

« 12. Le sentenze definitive così contraddittorie come contumaciali proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, Tribunali o Giudici di mandamento o pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai Tribunali o dai Giudici in materia penale allorchè vi è parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per somme od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione di somme od altri valori.

« Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'articolo 28.

« In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col precedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei Tribunali, dei giudici e degli arbitri.

« Quando la tassa proporzionale sarà stata pagata per una sentenza proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potrà sopravvenire in contraddittorio delle parti, avrà luogo solamente sul supplemento di condanna. Lo stesso sarà per le sentenze proferite in grado di appello e per quelle esecutive.

Se non vi è supplemento di condanna la sentenza sarà registrata colla sola tassa fissa che sarà sempre la minor tassa da riscuotersi. »

Ora viene l'alinea che comincia con le parole: *Quando una condanna ecc.* Di questo alinea l'ufficio centrale propone la soppressione. Il signor Commissario Regio vi aderisce?

Commissario Regio. Mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Se non vi è osservazione, terrò il Senato per assenziente alla soppressione.

« *La tassa proporzionale sulle sentenze è dovuta, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto, trovisi concepito nei termini d'una semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne induca l'acquisto o la dismissione, e quand'anche non siasi fatta nella causa veruna contestazione od osservazione, eccettuato però il caso contemplato dall'articolo 98 § 1. numero 4 ed eccettuate pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente formato oggetto di contestazione.*

« *Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa proporzionale;*

« 13. Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

« *La tassa è percetta sul valore dell'oggetto abbandonato;*

« 14. Gli atti e contratti d'assicurazione.

« *La tassa è dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prezzo pattuito per l'assicurazione;* »

Qui c'è una trasposizione come il Senato ha avvertito. Il numero 15 si trova trasportato.

« 16. Le dichiarazioni del mandato, ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si è reso deliberatario di un'appalto o di un'impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo. »

Se nessuno domanda la parola porrò ai voti il paragrafo terzo testè letto.

Chi approva il § 3 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

§ 4. — *Tassa proporzionale di lire 2 per ogni 100 lire.*

« 17. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale traslativo di proprietà o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno e frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

« Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che

seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudicazione sia già stata sottoposta a tassa.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, così pure la reaccisione della promessa, od il recesso dalla medesima, soggiace alla tassa del retro-vendita, salvo i casi contemplati dall'articolo 15;

« 18. Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato;

« 19. Le permutate di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

« *La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore, la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 0/0 sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore.*

« 20. Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

« 21. Le concessioni d'immobili a titolo di anticresi;

« 22. Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione;

« 23. I conguagli ed i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

« 24. Le indennità pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

« 25. Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successioni *ab intestato* ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità a causa di morte.

(Approvato).

§ 5. — *Tassa proporzionale di L. 4 per ogni cento lire.*

26. Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli che hanno luogo per reicanto dietro le fatte offerte di aumento di prezzo sono soggetti alla stessa tassa, la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento, se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta.

« Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritti di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti d'acque o quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che le concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili quando vi sia corrispettivo.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di immobili, purchè fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo: così pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retrovendita, salvi i casi contemplati dall'art. 15;

« 27. Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie.

« 28. La dichiarazione di mandato ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto;

« 29. Le porzioni di beni immobili indivisi acquistate per licitazione;

« 30. I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili.

« 31. I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

« Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini suddetti, ma non dal venditore o da' suoi eredi, e quelli eziandio che si escutiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

Senatore **Audiffredi**. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. L'altro giorno parlando su questo progetto di legge mi fu osservato dal signor Presidente che io trascorrevi in un campo troppo vasto, entrando nella discussione generale.

Signori, io non ho l'ambizione di fare discorsi accademici, intendo bensì di tenermi nel terreno dei fatti, perchè credo necessario che un esame d'apprezzazione sia fatto su questo progetto di legge.

Esso sarà rimandato alla Camera dei Deputati ed io credo che si terrà in qualche considerazione quanto si sarà detto in rapporto al medesimo in questo ramo del Parlamento.

Io dissi che le questioni finanziarie concernono più specialmente la Camera dei Deputati, ma ch'era pur necessario che il Senato non si spogliasse interamente di quella sorveglianza generale che abbraccia il sistema finanziario.

Voi vedete, o Signori, che col mezzo di questo progetto tutte le trasmissioni di proprietà siano gravate di un'imposta del 4 per 0/0, che è quanto dire ad un di presso che si domanda ai possidenti un anno di rendita. Ad ogni trasmissione di proprietà si intromette il fisco dicendo: voi volete vendere, dovete pagare la tassa. Non sarebbe meglio che le imposte all'agricoltura fossero dirette? Esse sarebbero più equamente ripartite. Queste imposte indirette così gravi hanno il grandissimo inconveniente di incagliare la libera mutazione delle proprietà; e sapete qual è la conseguenza di quest'arenamento di trasmissione delle proprietà? È quello di allentare il perfezionamento dell'agricoltura.

Non credete che siano i vecchi possidenti quelli che migliorano il suolo, sono i nuovi possidenti che studiano i perfezionamenti agricoli di cui sono capaci le possessioni acquistate.

Io credo fermamente che ogni ostacolo che si frapponga alla libera trasmissione delle proprietà sia nocivo al progresso dell'agricoltura. Io penso che questa tassa sia troppo grave; epperò è mia intenzione di proporre un emendamento, cioè che invece del 4 per 0/0 essa sia ridotta a 3 per 0/0; piuttosto accetterei un'imposta sulle trasmissioni delle proprietà anche in linea diretta anziché gravare l'agricoltura di quest'imposta.

Che cosa abbiamo fatto da alcuni anni in qua? Abbiamo tenuto una linea economica progressivamente gravosa alle proprietà stabili. E che cosa si è fatto in un altro senso? Abbiamo cercato di disgravare e di procurare anzi i maggiori favori della legge alla proprietà mobile.

Ma riflettete, o Signori, che ora la proprietà mobiliare ha preso uno sviluppo grandissimo da eguagliare in molti paesi come in Inghilterra, nel Belgio, nell'Olanda il valore della proprietà stabile; quindi questo genere di proprietà meriterebbe di essere gravato di egual proporzione d'imposta.

Voi mi direte che è facile colpire la proprietà stabile e che è molto difficile di colpire la mobile. Questo è vero. Ma ben si può colpire la proprietà mobiliare col mezzo dell'imposta indiretta che gravità sulla ricchezza generale. È mio avviso che non si possa a lungo andare avanti col sistema presente; nè credo che la proprietà stabile possa sopportare da sola la maggior parte degli aggravamenti finanziari; essa è solidaria in certo modo del debito nazionale, questo lo ammetto, ma tale

solidarietà dovrebbe essere compartita sulla proprietà mobiliare.

Io pregherò adunque i signori Ministri, così ben intenzionati per la buona amministrazione finanziaria, che si adoperino a sollevare, per quanto è possibile, la proprietà stabile dai maggiori aggravamenti che ha sopportato fino ad ora.

Non è che io ricusi l'accrescimento delle imposte, ne riconosco anzi la necessità, ma da imposta ad imposta il finanziario esperto deve scegliere la più equitativa, quella che non distrugge la sorgente di nuove imposte.

Se il paese si arricchirà, se l'Italia diventerà una Nazione ricca e potente potrà sopportare gravi imposte, come le sopportano altre Nazioni. È noto quanto le imposte siano gravi in Inghilterra, ma relativamente alla ricchezza di quel paese riescono più lievi.

Abbiamo bisogno di favorire la produzione della ricchezza, e questa per l'Italia risiede specialmente nell'agricoltura.

Noi non dobbiamo neanche disperare dell'industria manifatturiera che abbiamo egualmente colpita coll'eccessiva e subitanea diminuzione dei diritti doganali, che hanno provocato la cessazione di molti stabilimenti industriali.

Raccomando queste considerazioni specialmente ai nuovi Deputati che entrano a far parte del Parlamento italiano. È utile che essi stendano lo sguardo sulle condizioni finanziarie nostre; già lo aveva detto prima di me l'onorevole Senatore Farina che la proprietà stabile è deteriorata del 30 0/0 del suo valore se non del 50 0/0.

Si tratterebbe ora di arrestare questa falsa tendenza che è rovinosa all'industria e all'agricoltura.

Nella passata sessione abbiamo gravato anche l'industria dei cotone di una forte diminuzione dei diritti doganali che erano pur vantaggiosi all'erario. Ebbene adesso i proprietari di cotone si lagnano fortemente.

È pur giusto che all'industria nazionale rivolgiamo le nostre cure, perchè gli industriali non sono in posizione migliore degli agricoltori; ma se noi dimenticheremo la sorgente della ricchezza noi pregiudicheremo il nostro avvenire; perderemo quella fiducia, quel credito che finora ci ha sostenuto. Voi sapete, o Signori, quante volte abbiamo ricorso al credito dal 1848 in qua; ogni anno siamo andati avanti con prestiti, e non è con questi mezzi che si mantiene la riputazione delle nostre finanze. Forse avremo bisogno di un altro prestito; i finanziari danno orecchio alla nostra posizione; e se essi vedono che il nostro sistema finanziario non sia stabilito ci faranno sottostare a più gravi condizioni. A sollievo dell'agricoltura io proporrei l'emendamento che ho accennato testè, cioè che la tassa proporzionale ch'è del 4 per 0/0 sia ridotta al 3. Domando se l'ufficio centrale sia disposto ad accettare questa modificazione.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola,

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Non è intendimento dell'ufficio centrale di seguire l'onorevole preopinante nell'esame del sistema di nuove e diverse imposte; noi facciamo una legge coordinata al sistema esistente, e sarebbe inopportuno che io trattessi il Senato sui diversi sistemi che si possono proporre più o meno in armonia con quelli vigenti generalmente in Europa. Dovendo tuttavia rispondere allo speciale eccitamento che si fece all'ufficio centrale, se sia disposto cioè ad aderire alla proposta di ridurre dal 4 al 3 per 0/10 il diritto di trasmissione di proprietà, l'ufficio centrale suo malgrado è costretto di dichiarare che non può aderire ad una simile proposta.

L'ufficio centrale nell'aver aderito a che la tassa sia del 4 per 0/10, fece le opportune considerazioni sulle conseguenze che possano derivare da simile tassa; e frutto di tali considerazioni, avuto riguardo alle circostanze finanziarie in cui ci troviamo, fu di riconoscere la necessità di ammettere la quota di tassa che discutiamo, cioè del 4 per 0/10.

Il più od il meno, la maggior o minor gravezza di una tassa non è sempre la conseguenza di principii assoluti od astratti, ma è per lo più la conseguenza di bisogni attuali, più o meno grandi, i quali richiedono maggiori o minori sacrifici.

I grandi bisogni delle finanze nel tempo che corre sono noti a noi tutti, ed all'onorevole preopinante; quindi ogni discussione in astratto sulla misura dell'imposta non può trovar luogo opportuno a fronte della necessità.

Tuttavia l'ufficio centrale ebbe a considerare che se si ha riguardo alla tassa di trasmissione di proprietà ora vigente nelle antiche province, quella ora proposta reca la diminuzione dell'uno per 0/10, il che è tuttavia qualche cosa: poichè non solo non s'augmenta ma si diminuisce quel che adesso si paga. È un disagio. Se si considerano poi le tasse d'uguale natura che si pagano in altri luoghi, per esempio in Francia, vi è una differenza essenziale in più, in quanto che ivi le tasse di trasmissione della proprietà immobiliare accresciuta dei due decimi di guerra è del 6 per 0/10. Siccome noi non crediamo che le condizioni agricole della Francia che da sì lungo tempo sopporta una tassa della metà maggiore di quella che ora da noi si vuole imporre, sieno talmente cattive che possano ispirare dei gravi timori che il solo 4 per 0/10 possa essere di grave pregiudizio all'agricoltura nostra, l'ufficio centrale crede che, avuto ad ogni cosa gli opportuni riguardi, ed essenzialmente avuto riguardo alle gravi circostanze attuali, la tassa del 4 per 0/10 possa dal Senato accettarsi, salvo a modificarla in tempi migliori.

Presidente. Se il Senatore Audiffredi persiste nel suo emendamento prego di mandarlo in scritto al banco della Presidenza, onde possa interrogare il Senato se intende appoggiarlo.

Senatore **Audiffredi.** Io confesso e riconosco l'alta

influenza che esercita l'ufficio centrale nella discussione di questa legge; ho veduto che tutte le sue proposte sono state adottate, e non ho grande fiducia, che quest' emendamento possa essere ammesso. Ciò non di meno credo opportuno di contrapporre ancora alcune osservazioni.

Il Relatore dell'ufficio centrale ci disse egli stesso avanti ieri che molte sono le contravvenzioni alle tasse di registrazione.

Infatti, per violare la legge usano le parti interessate di pagare un acconto prima di stipulare il contratto.

I notai certamente non si fanno scrupolo di favorire queste contravvenzioni; le tasse eccessive hanno questi inconvenienti in certo modo di legittimar la frode; sarebbe un mezzo di risparmiare quello di mitigare le tasse.

Nell'interesse generale della proprietà poche considerazioni avrei ancora ad aggiungere.

Speriamo che l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio voglia procurare alla proprietà stabile il beneficio del *credito agrario*, perocchè senza di questa istituzione la proprietà stabile non avrebbe mezzo di sdebitarsi dei crediti ipotecari che l'opprimono da alcuni anni per effetto di tanti infortuni accidentali. Nei paesi di provincia l'interesse del denaro raggiunge il 7 e l'8 per cento; e se non vi fosse un'istituzione d'ammortizzazione a rate annuali di questi debiti, molte proprietà dovrebbero essere vendute dietro istanze giudiziali dei creditori.

Voi sapete quanto sia reso scarso da alcuni anni il numerario nei paesi di provincia: pochissimi imprestano su ipoteca.

Nell'interesse dell'agricoltura domando quanto è già stato chiesto dall'onorevole Senatore Martinengo, vale a dire la equiparazione delle imposte.

In alcuni luoghi si paga il 30 della rendita netta della proprietà, in altri soltanto il 3 per 0/10; questa differenza è enorme.

Vi è il progetto del catasto stabile: ma credo, che questo non sia più eseguibile su vasta scala: del resto una gran parte dell'Italia lo possiede. Si potrebbe tuttavia sempre addivenire allo stabilimento delle imposte su un sistema d'allibramento provvisorio. Spero che questa gravissima questione sarà seriamente maturata dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Spero ancora, che verrà essenzialmente semplificato il sistema ipotecario, in guisa che non vi siano più tanti vincoli da decifrare nella trasmissione della proprietà. Sono questi vincoli che rendono così difficili le mutazioni di proprietà oltre gli aggravii naturali delle ipoteche.

I timori degli acquirenti deteriorano immensamente le condizioni della proprietà stabile in confronto della proprietà mobiliare.

Un'altra considerazione farei ancora.

Voi sapete, o Signori, che abbiamo accordato la li-

bertà dell'imposta ai Comuni, la quale in molti luoghi già eguaglia l'imposta regia. Noi vediamo che senza controllo, essi stanziavano spese poco necessarie. In pochi anni già si sono triplicate le spese comunali e provinciali in Piemonte ove le libertà comunali sono attuate da qualche tempo.

Io dirò dunque che porre un freno alla libertà d'imposta tassata dai Comuni, sia necessario nell'interesse dei contribuenti.

Molte altre cose avrei ancora ad aggiungere, ma le tralascio per amor di brevità e per non tediare il Senato in questa già prolungata discussione; mi pare perciò che si potrebbe adottare che alla tassa proporzionale di lire 4 per cento si sostituisse la tassa del 3 per ogni cento lire nei diversi articoli di questo paragrafo.

Presidente. Abbia la bontà di formulare la sua proposta e sottoscriverla perchè così vuole il nostro regolamento.

(Il Senatore Audiffredi trasmette l'emendamento scritto al banco della presidenza).

Presidente. L'emendamento consiste in ciò che la tassa proporzionale di L. 4 sia ridotta a L. 3 per ogni cento lire.

Domanderò al Senato se è appoggiato.

(Appoggiato).

La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. È tanta l'autorità, ed io lo so, dell'ufficio centrale (*ilarietà*) per determinare i vostri voti, che io spenderò ben poche parole in replica a quelle dette dall'onorevole Senatore Audiffredi a motivo ed in appoggio della sua proposta.

Il punto vero della questione si è, se possa essere diminuita la tassa per le traslazioni a titolo corrispettivo aumentando qualche altro articolo di tassa della presente legge; articolo che egli avrebbe indicato nella trasmissione per linea retta. Io non credo che questa sostituzione possa farsi, perchè la tassa proporzionale sulla trasmissione in linea retta è un argomento così delicato per la più parte delle province del Regno, che io credo che il legislatore debba tenersi alla misura cui si tiene il progetto ministeriale. Dunque per me non vi sarebbe modo di sostituzione e la diminuzione che si farebbe, sarebbe tutta a carico del Tesoro.

Crede l'onorevole Senatore Audiffredi che la ricchezza fondiaria sia aggravata: non lo nego e avrei desiderio quanto egli lo ha, che oggi si potesse sgravare: ma tutti conosciamo le condizioni delle finanze. Da altra parte che al deprezzamento della ricchezza fondiaria cui alludeva l'onorevole Senatore abbia concorso sensibilmente la gravità delle tasse indirette, non ne vado abbastanza d'accordo. Ragioni di ben altro ordine hanno potuto condurre a quel risultato. E ciò posto, non ho bisogno di dire, che le tasse indirette si proporzionano al diminuito valore e non si pagano invariabilmente come quelle tra le dirette, che si impongono per ripartizione e non per quotità. Quanto al suggerimento di più gravare la ricchezza mobile, non dubiti l'onorevole

preopinante che pur troppo anche la ricchezza mobile, non sarà risparmiata, se non che non può sfuggire ad alcuno che quella ricchezza è una materia imponibile, che vuol essere trattata con cura speciale, ed il volerla tassare al di sopra di una certa misura oltre a non portare vantaggio proporzionato alle finanze recherebbe tale inceppamento ed alterazione al movimento economico di tutta la ricchezza nazionale che se ne risentirebbe per prima la stessa ricchezza fondiaria.

Il desiderio che ha pure esternato l'onorevole Senatore per una pronta perequazione dell'imposta fondiaria è giustissimo. Il Governo tien dietro col maggior studio a questo gravissimo argomento, nè io ho bisogno di dire quante difficoltà si incontrino nella imperfezione dei catasti per stabilire, come si cerca, un rapporto comune sul quale possa basarsi una ragionevole perequazione.

Se in tutte le province del Regno si fossero da molti anni diligentemente raccolti come si è fatto in alcune e specialmente nella Toscana, i valori che hanno servito di base a tutte le contrattazioni Comune per Comune, avremmo potuto in pochi giorni risolvere il difficile problema; ma meno la Toscana, dove, come diceva, si sono diligentemente raccolti i prezzi delle contrattazioni da 20 anni a questa parte ed alcuna parte delle Romagne dove qualche cosa di ciò si è fatto; in tutte le altre province manca ogni maniera di tali sussidii.

Pure credo bene annunziarvi che il Governo da qualche tempo è in via di raccogliere tutti gli elementi per stabilire questo rapporto comune fra i diversi catasti, e la Commissione, di cui alcuni onorevoli Senatori fanno parte, con assiduità ed alacrità continua il suo lavoro.

Arcennava l'onorevole Senatore Audiffredi anco alla convenienza che la ricchezza fondiaria non si esponesse troppo facilmente agli effetti di una grande libertà nella amministrazione dei Comuni.

Vi contenterete, o Signori, che io non entri in questo campo, che è troppo lontano dalla presente discussione, come pure lo è ogni desiderabile perfezionamento nella legislazione civile, come sarebbe il sistema ipotecario a cui pure alludeva.

L'ultimo punto toccato dall'onorevole Senatore preopinante, fu quello dei danni, se ho bene inteso, che si portano alla proprietà fondiaria per l'applicazione dei principii di libertà economica, che oggi prevalgono.

Anche questo è un argomento che troppo si dilunga dal subbietto attuale; ma si contenti l'onorevole Senatore Audiffredi che io dica di non poter dividere la sua opinione in questo proposito, e di non poter ritenere che i principii di libertà economica possano nuocere alla proprietà fondiaria.

Checchè possa essere degli effetti subitanei dell'applicazione di quei principii nei luoghi dove avessero prevalso i principii opposti, e dove quell'applicazione dovesse mai in circostanze date farsi gradualmente,

sarà sempre vero che come in definitivo dall'applicazione di quei principii ne guadagna grandemente l'universale, così non può non guadagnarne la stessa proprietà fondiaria. E come non deve esser così, quando insomma la libertà economica non è altro che il rispetto di ogni proprietà? Ma non avendo ragione di dilungarmi in prove di proposizioni che non tengono strettamente alla questione, concludo che voglia il Senato accettando la proposta del suo autorevole ufficio centrale mantenere il progetto ministeriale quanto alla misura della tassa per le alienazioni a titolo corrispettivo.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Risponderò poche parole a quanto disse l'onorevole Commissario Regio.

Egli accennava la difficoltà di constatare il valore della proprietà fondiaria, perchè, dice egli, in gran parte d'Italia non si è, come nella Toscana, tenuto conto del valore medio delle trasmissioni delle proprietà stabili.

Ma voi sapete, o Signori, che tutte le trasmissioni di proprietà si fanno per atti pubblici, quindi riesce facilissimo al Governo di ottenere questi dati.

Lo stesso progetto di legge vi somministra il mezzo di riconoscere il valore generale delle proprietà stabili.

Di modo che credo che questo non sia un ostacolo grave a quella equiparazione d'imposta prediale che noi abbiamo gran bisogno che sia generalizzata in Italia, e al più presto possibile, postochè è detto nello Statuto che ognuno deve pagare in proporzione dei propri averi.

Ma Dio sa se in ciò lo Statuto abbia una menoma parte di applicazione.

Il maggior danno dell'imposta è quello di essere ingiustamente ripartita.

Teneva l'onorevole Commissario Regio che le imposte sulla proprietà mobiliare venissero a danno della proprietà stabile.

Io penso che forse non mai sia stato accennato a questo pericolo.

Noi sappiamo quali sieno le franchigie della proprietà mobiliare; essa sfugge per sua natura all'imposta, e di più con le nostre leggi le abbiamo accordato l'esenzione dai diritti di successione; noi sappiamo, per esempio, che adesso quando un testatore vuol violare la legge sul diritto di successione, si provvede di titoli del Debito Pubblico dello Stato; e che cosa fa? *Dà brevi manu* al suo legatario quel maggior capitale che egli crede.

Così è anche violato il principio radicale della legge di successione; sappiamo che alcuni hanno fatto grave torto alle loro famiglie trasnettendo al primogenito una parte maggiore della metà del loro patrimonio mediante la trasmissione gratuita di titoli del Debito Pubblico. Questi danni in certo modo sono irreparabili. Così ripeto resta pure fraudato il diritto di successione.

Accennò l'onorevole Commissario Regio che io fossi contrario all'applicazione di larghi principii economici.

Io non sono alieno mai dall'applicazione di larghi principii economici, ma mi sia permesso di dire che in questa applicazione di larghi principii economici, noi siamo andati un poco alla sbadata.

I principii economici sono più o meno teorici o pratici.

Io temo gli economisti teorici quanto temerei, per servirvi d'un esempio, se fossi ammalato, un dotto medico arrivato allora allora dall'Università (*italità*). Non mi tranquillerebbe il sapere che questo dottore abbia riportato una splendida laurea. Non sarei tranquillato per la mia esistenza.

Più o meno in fatto di teorie credo che anche nell'economia pubblica si sia molto abusato a estender l'applicazione dei principii, i quali sono relativi sempre al grado di avanzamento della civiltà della Nazione. Si è voluto aspirare alla verità assoluta e generalizzare tanto l'applicazione di quei principii da renderli pericolosi nella loro applicazione, come farebbe il medico teorico uscito dall'università, che difetta d'esperienza pratica.

La difficoltà è sempre di applicare la legge giusta le circostanze per cui si richiedono cognizioni speciali non comuni.

Quello che è certo si è che noi non abbiamo avvantaggiato la produzione della ricchezza, e se non l'abbiamo avvantaggiata, io domando se abbiamo fatto giusta applicazione dei principii economici. L'alto interesse del denaro serve egualmente a provare che la ricchezza generale non fu avvantaggiata.

Io spero che l'Italia si rileverà da questo abbassamento, che la produzione agraria si accrescerà col tempo, e che la produzione industriale potrà far concorrenza anche alle industrie straniere; ma anche la produzione industriale ha bisogno di incoraggiamento, lo dico francamente.

Se noi teniamo che l'industriale si procacci co' suoi guadagni il mezzo di accrescere la propria industria, persuadetevi che non avremo mai industrie.

Quale è stato il timor nostro? che gli industriali guadagnassero: ma gli Inglesi hanno avuto mai questo timore? I Francesi l'hanno avuto?

No, perchè sanno benissimo che senza ingenti capitali l'industria non può progredire.

Questa importazione di capitali non può venire alle industrie, ma bisogna che sia guadagnata dall'industriale.

Cosicchè io credo di dovere appuntare un poco l'applicazione teorica che si è fatta dei principii economici, dai quali forse nacque il maggior danno che venne alla proprietà stabile e all'industria.

Credo che queste considerazioni sommarie saranno apprezzate in quest'assemblea, che se noi non miglioriamo essenzialmente la condizione economica pregiudicheremo non meno la forza politica della Nazione.

Già voi vedete quanto sono deprezzati i valori dei titoli del debito dello Stato. Voi vedete il deprezza-

mento progressivo della proprietà stabile, come questi principii e questi interessi siano solidali gli uni degli altri; spero adunque siano degni dell'attenzione dei nostri Ministri.

Per distinguere qual sia l'importanza dell'industria agricola relativamente al ben essere generale della popolazione, basta osservare l'arenamento commerciale che avviene nelle annate di scarsi raccolti di prodotti agricoli; ne soffrono le diverse classi commercianti, e cresce in grande proporzione l'emigrazione degli operai di campagna a cercare lavoro fuori di paese.

L'industria agricola è infatti la grande base della circolazione monetaria che provvede ai bisogni generali della società.

Favorite l'industria agricola, togliete gli ostacoli al suo progresso, essa darà alimento a tutte le arti, a tutte le industrie, essa favorirà l'agiatezza comune che è base della forza politica della Nazione.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Audiffredi consistente a ridurre a lire 3 per 0/10 la tassa di L. 4 portata al paragrafo 5.

(Non è approvato).

Metto ai voti il paragrafo 5 già letto.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

§ 6. — *Tassa proporzionale di L. 5 per ogni cento lire.*

« 32. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii o pronipoti, sia che le medesime si operino per successione ab intestato, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« 33. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte quando hanno luogo in favore degli istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere. »

Chi approva il paragrafo 6 voglia alzarsi.

(Approvato).

§ 7. — *Tassa proporzionale di lire 7 per ogni cento lire.*

« 34. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte indicate al precedente n. 32, § 6, quando hanno luogo fra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle. »

(Approvato).

§ 8. — *Tassa proporzionale di lire 9 per ogni cento lire.*

« 35. Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32, § 6 quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sino al duodecimo grado inclusivamente. »

(Approvato)

§ 9. — *Tassa proporzionale di L. 10 per ogni cento lire.*

« Le medesime donazioni e trasmissioni indicate nel n. 32, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente n. 33, § 6. »

(Approvato)

TITOLO X.

Degli atti che devono essere registrati a debito o gratuitamente, e di quelli che sono esenti dalla registrazione.

« Art. 100. — § 1. — *Atti da registrarsi a debito.*

« Le sentenze definitive, le convenzioni e le dichiarazioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

« Emanata la sentenza, la parte non ammessa al beneficio dei poveri pagherà, entro il termine stabilito dall'art. 28, le tasse della sentenza stessa in proporzione della sua condanna nelle spese.

« Il povero pagherà le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora colla sentenza od altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo interesse. »

Qui viene l'alinea che comincia: « Nei casi contemplati in quest'articolo, ecc. che l'ufficio centrale ha soppresso. Interrogo il Regio Commissario se vi aderisce? »

Commissario Regio. Non ho nulla da dire.

Presidente. « Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di copia della sentenza tanto prima, quanto dopo la scadenza del termine utile per la registrazione, la sentenza sarà registrata col solo pagamento della quota di tassa e soprattassa colente a carico delle parti non ammesse alla gratuita clientela. »

(Approvato)

§ 2. — *Atti da registrarsi gratuitamente.*

« Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura, e le relative cauzioni, qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipulati nell'interesse dello Stato.

« Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato, e concernessero altre amministrazioni o privati:

« Quando l'interesse dello Stato è comune con altre amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.

« Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato. »

(Approvato).

§ 3. — *Atti esenti dalla registrazione.*

« 1. Gli atti delle amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente.

« 2. I titoli del debito pubblico dello Stato, le cedole (*vaglia o coupons*) e le quitanze degli interessi, non che i libretti delle casse di risparmio.

« Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato non che i libretti delle Casse di risparmio possono considerarsi come danaro contante, o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie contenute nei medesimi atti e contratti.

« La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

« 3. I mandati e gli ordini di pagamento sulle Casse dello Stato, le loro girate e quietanze.

« 4. Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o inderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura nei bisogni dello Stato, delle province e dei comuni, le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico, le ricevute dei funzionari ed impiegati stipendiati e pensionati dallo Stato medesimo per i loro trattamenti, per rimborso di spese, per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale, le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

« 5. I conti della gestione dei contabili, esattori od appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle province o dei comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;

« 6. I conti che devono prodursi dai gestori od amministratori allo Stato, alle province, ai comuni, ai pubblici stabilimenti od altre istituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche autorità, non che gli atti relativi;

« *Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n. 5 sono limitate alla reddizione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati;*

« 7. Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fine d'ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quando anche contengano esposizione di somme o valori; e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione, e per pagamento del prezzo di espropriazione fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati dall'articolo 28;

« 8. Le offerte fatte all'asta pubblica;

« 9. Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;

« 10. Gli atti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;

« 11. I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori, curatori ed amministratori giudiziari in forza del mandato loro affidato;

« 12. Le cambiali ed i biglietti commerciali all'ordine, gli ordini in derate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

« 13. Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.

Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;

« 14. Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramento in giudizio qualunque sia la loro forma e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di Corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« 15. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 16. La legittimazione o riconoscimento de' figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;

« 17. L'adozione quando tanto l'adottante che lo adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;

« 18. Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisoriale, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive nel merito della causa in materia civile, commerciale o di giurisdizione sia contenziosa che volontaria, in quanto non siano contemplate specificamente per una tassa dalla presente legge;

« 19. Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle province e dei comuni, allorchè la causa verte direttamente tra l'Amministrazione, o suoi delegati od appaltatori, ed il contribuente;

« 20. Le conciliazioni che seguono avanti i giudici di mandamento o pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;

« 21. Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per scrittura privata della durata non minore di un anno qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi non ecceda le annue lire 100; quelle della durata minore d'un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi; e quelle verbali di cui all'articolo 29.

« Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori ove non eccedano le annue lire 200.

« La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa legge del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o conduzione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo di corso rispetto alle locazioni di una durata minore di un anno, quando, per espressa o per tacita riconduzione, la durata dell'affitto raggiunga un anno intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100.

« In tal caso il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui ha principio la riconduzione. »

(Approvato).

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

« Art. 101. Nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle province dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore.

« Gli uffizi di registro funzioneranno in dette province anche come uffizi d'insinuazione od archiviazione colle norme relative vigenti in ciascuna provincia.

« Per altro le copie che devono prodursi per l'insinuazione od archiviazione terranno luogo delle copie che, secondo la presente legge, devono essere rimesse a corredo della denuncia.

« Riguardo agli atti esteri continuerà l'obbligo di insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'ufficio d'insinuazione la versione dell'atto ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese. »

Comissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Proporrei che dopo il 2° alinea dell'articolo 101 fosse fatta la seguente aggiunta:

« In quelle province nelle quali il deposito degli atti notariali deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno denunziati senza la produzione della copia. »

Dirò brevemente le ragioni di quest'aggiunta. L'ufficio centrale vi propose, e voi approvaste che si dovesse rimettere copia agli uffizi di registro dei testamenti come dicesi occupativi od in forma pubblica, dopo che fossero rogati ed ancor prima della morte del testatore. Io ebbi a far notare all'ufficio centrale che questa disposizione avrebbe fatto un pessimo senso in alcune province del Regno nelle quali è grandissima ed universale la gelosia che si pone nel segreto dei testamenti, qualunque sia la loro forma. D'altronde notava che nelle province alle quali io alludeva esistono archivi di deposito di ogni atto notariale tenuti con grandissima cura, e con ben altra solennità che non quella che può sperarsi negli uffizi di registro. Quindi col rispettare le abitudini delle popolazioni in materia così delicata, non era neppure frustrato lo scopo che aveva avuto in mira l'ufficio centrale stabilendo che una copia degli atti testamentarii

esista in un ufficio diverso da quello notariale anche prima che il testatore sia morto. L'ufficio centrale aderì a questa mia richiesta, ed è per ciò che io vi fo la presente proposta, colla quale se non si tiene segreta come io avrei voluto fino la esistenza del testamento prima della morte del testatore, si tengono almeno lo maggiori diligenze per salvare il segreto delle disposizioni in esso contenute.

Presidente. Rileggerò l'articolo 101 per trovare il luogo dove va messa (V. sopra).

Dopo lette le tre prime parti dell'art. 101.

Qui si collocherebbe l'aggiunta che propone il signor Commissario Regio.

« In quelle province nelle quali il deposito degli atti notarili deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia. »

E poi verrebbe l'ultimo alinea (V. infra).

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io fo plauso alla prima parte della disposizione dell'articolo 101, e ringrazio l'ufficio centrale di non aver portato su questo punto alcuna innovazione al progetto ministeriale; ma non potrei egualmente aderire al 1° e 2° alinea che distruggono in gran parte i buoni effetti della prima parte della disposizione dell'articolo.

La prima parte infatti di questa disposizione dichiara che nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione; gli alinea all'incontro, cui io accennava, e di cui domanderei la soppressione, importano che gli uffizi di registro, nelle province dove appunto esistono uffizi d'insinuazione o di archiviazione, funzionano anche come uffizi d'insinuazione o di archiviazione.

Pare a me che il risultato di questa disposizione sia che l'ufficio di registro assorbir deve, dirò così l'ufficio d'archivio ed insinuazione. E questo assorbimento porta, come vedete, la distruzione degli archivi.

Gli archivi sono un'istituzione, la quale deve vivere a costa dell'ufficio di registro, ed indipendente dal medesimo, imperocchè diverso è lo scopo dell'ufficio di registro da quello degli archivi notarili.

L'ufficio del registro infatti ha uno scopo puramente finanziario, non ha altro scopo, cioè, che d'impinguare le casse dell'Erario. L'archivio al contrario ha per unico scopo la tutela, la custodia, la conservazione degli atti notarili. Ed è perciò, che mentre l'ufficio del registro è dipendente dal Ministro della finanza, gli uffizi degli archivi sono dipendenti dal Ministro di grazia e giustizia, imperocchè questi si legano col sistema di tutte quelle disposizioni che si connettono all'esercizio della professione notarile.

Signori, io spero che il Senato non vorrà nell'occasione di una legge di registro, e con una disposizione transitoria portare un colpo mortale agli archivi notarili delle nuove province, che sono un' antica e preziosa

istituzione, che si lega colla vita e colla storia dei nostri municipii. Perciò io propongo la soppressione del 1 e 2 alinea dell'art. 101.

Commissario Regio. Io sarei pronto ad appoggiare qualunque emendamento se credesse necessario per togliere il dubbio che possano per effetto di questa legge essere soppressi gli archivi destinati a custodire nelle diverse province gli atti notarili. Ciò non fu nell'intenzione di chi propose la legge, e se potesse esservi dubbio, io sarei il primo a desiderare che fosse eliminato. Il primo inciso di quest'articolo si riferisce alle antiche provincie dove per le leggi civili si conosce il sistema dell'insinuazione, che, per quanto io sappia, non si conosce nelle altre provincie. Quanto al deposito degli atti notarili che in alcune provincie si fa in appositi archivi che hanno nulla di comune colla registrazione, certamente non si è avuto in mira di farlo cessare. E mi pare anzi che ciò resti confermato dall'aggiunta che io poco fa proponeva, perchè in quell'aggiunta è espressamente detto che i testamenti debbano continuare ad esser depositati negli archivi nei quali si depositavano fino ad oggi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Sono lieto che il Regio Commissario abbia esplicitamente dichiarato non essere stata intenzione del Governo di distruggere ed abolire gli archivi notarili; ma confesso che in me muoveva qualche dubbio la disposizione del primo alinea, perchè in questo è detto che gli uffici di registro funzioneranno anche come uffici di insinuazione o di archiviazione. Se l'ufficio del registro deve funzionare come ufficio di insinuazione o di archiviazione, mi pare doversi trarre la conseguenza che l'ufficio dell'archivio, separato ed indipendente come è attualmente nelle provincie modenesi, rimanga eliminato; altrimenti non vedrei come l'ufficio di registro possa funzionare anche come ufficio di insinuazione o di archiviazione, e quindi l'ufficio di archivio rimanga integro. Io intendo perciò chiedere ed avere ancora una spiegazione dal Regio Commissario per togliere ogni mio dubbio.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è ora al Relatore dell'ufficio centrale e poscia l'accorderò al Senatore Pinelli.

Senatore Arnulfo, Relatore. Debbo dichiarare a nome dell'ufficio centrale che il medesimo ha dato agli alinea che sono in discussione il significato che l'onorevole Commissario Regio venne or ora accennando, e che fu suo pensiero di ammetterli appunto perchè nulla venga innovato ai sistemi dell'insinuazione o dell'archiviazione vigenti, e non poteva altrimenti l'ufficio centrale opinare a tale riguardo senza contraddirsi, dopo che nella relazione fece l'elogio del sistema dell'insinuazione, che non solo vide con piacere conservato, ma fece raccomandazioni e premure al Ministero, affinchè venga generalizzato: quindi se dubbio sorgesse che l'articolo 101 fosse

per pregiudicare menomamente al sistema dell'insinuazione o dell'archiviazione, l'ufficio centrale sarebbe disposto di accettare un qualsiasi emendamento, il quale tendesse a togliere il dubbio medesimo. Però se si desse al primo alinea il significato che teme l'onorevole Senatore Chiesi, tale alinea si troverebbe in contraddizione colla prima parte dell'articolo, il che non può presumersi; tuttavia l'ufficio centrale, pronto ad accettare un altro migliore emendamento che meglio risponda allo scopo, proporrebbe di togliere dal primo alinea le parole *o di archiviazione*, poichè togliendo queste parole si toglie il dubbio elevato dall'onorevole Senatore Chiesi. Di fatti l'ufficio d'archiviazione sussisterebbe per il disposto della prima parte dell'articolo 101, e non sarebbe, secondo teme l'onorevole Chiesi, assorbito dall'ufficio di registro di cui si parla nel primo alinea, poichè in esso non si parlerebbe più dell'archiviazione.

Io dunque propongo la soppressione di queste parole in ambedue gli alinea.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è prima al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Se il Senatore Chiesi desidera di dare qualche spiegazione io volentieri vi aderisco.

Presidente. Il Senatore Pinelli rinunzia al Senatore Chiesi la parola.

Senatore Chiesi. Dopo le spiegazioni date tanto dal Regio Commissario, quanto dall'onorevole Relatore, io m'acquieto ed accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, che consiste nella soppressione della parola *archiviazione*, appunto perchè è stato dichiarato in termini assoluti che colla disposizione di cui ora si tratta, non si vuole distruggere gli uffici degli archivi notarili, ove funzionano.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. L'emendamento proposto dall'ufficio centrale ha per iscopo di dileguare un dubbio, ove ancora potesse esistere, sul punto della continuazione degli uffici d'archiviazione: io non mi tratterò sopra l'opportunità di tale emendamento, riservandomi di esporre i miei dubbi al riguardo; quello che mi premeva, era di unirmi alle idee manifestate dall'onorevole Senatore Chiesi.

Colla disposizione la quale si tratta di attuare per la registrazione degli atti, oggetto essenzialmente di natura finanziaria, nulla si è pregiudicato agli ordinamenti esistenti, quanto alla conservazione degli atti notarili.

Questo modo poi di conservazione sia denominato *archiviazione* od *insinuazione*, non importa, giacchè sarebbe una pura questione di nome, ciò che invece importa si è di distinguere lo scopo della legge attuale la quale, come dissi, io la considero esclusivamente fiscale, da quello della conservazione degli atti; sotto questo aspetto le leggi esistenti in Piemonte raggiungono a mio avviso lo scopo tanto religiosamente, quanto lo raggiungono quelle relative all'archiviazione, cui alludeva l'onorevole Commissario Regio.

È abbastanza conosciuta la regolarità colla quale si

mantenne sempre nelle antiche province del regno d'Italia la conservazione ed integrità degli atti, e infatti questo oggetto non è stato mai considerato come devoluto esclusivamente alla materia finanziaria, ed oggi molto meno, mentre è noto che coll'avvenuta soppressione dell'antica Camera de' conti, le attribuzioni che questa esercitava riguardo al notariato, furono con molto assennate disposizioni attribuite alle Corti d'appello dei rispettivi distretti.

L'ordinamento verrebbe a soffrire grandemente, se alle discipline che concernono il retto esercizio dell'ufficio del notariato, non fossero eziandio mantenute ed aggiunto alcune disposizioni per la conservazione degli atti.

Questa misura diviene al presente tanto più essenziale, in quanto che si va restringendo il numero degli atti per i quali l'ufficio del notaio è richiesto, e che perciò non riguarderà che quegli atti per i quali vi ha un più vivo interesse a conservarli, come appunto sarebbero i testamenti.

Quindi io aderisco a questo riguardo all'opinione manifestata concordemente e dall'ufficio centrale e dall'onorevole Commissario Regio.

Ma io non so, a dire vero, quanto a ciò possa contribuire più la soppressione, che non la conservazione delle parole od *archiviazione* nel luogo dove attualmente si trovano.

Io non intendo veramente come ammettendo l'ufficio centrale che lo scopo della disposizione del primo paragrafo dell'articolo 101 si è quello di esprimere che nulla sia innovato, vi sia poi qualche differenza a fare a questo riguardo tra l'insinuazione e l'archiviazione.

Queste sono due istituzioni le quali avranno forse discipline alquanto diverse, ma che in sostanza tendono allo stesso fine; quindi io credo che conservando la menzione di una di queste istituzioni si debba conservare l'altra.

Presidente. Se non si domanda da altri Senatori la parola metterò ai voti distintamente parte per parte l'articolo 101.

« Art. 101. Nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle province dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola unicamente per osservare all'onorevole Senatore Pinelli che la cancellatura delle parole *o di archiviazione* ha veramente quello scopo che si propone l'onorevole Senatore Chiesi, e siccome l'onorevole Senatore Pinelli si è associato alla idea del medesimo, io credo che vorrà associarsi anche alla soppressione dall'ufficio proposta, in quanto che nella prima parte dell'articolo testè votata, essendo esplicitamente dichiarato che, sia quanto alla

insinuazione, sia quanto all'archiviazione nulla si vuole innovare, è d'uopo che le disposizioni che vengono dopo si trovino in armonia colle precedenti; e veramente lo saranno meglio qualora si faccia la proposta soppressione, poichè quanto all'insinuazione sono da darsi delle copie e si provvede al fine che si continuino a dare e tengono luogo di quelle di registro; e quanto all'archiviazione (da quanto riferisce l'onorevole Senatore Chiesi) siccome consiste nel presentare l'originale, non occorre di provvedere per le copie.

Siccome si vuole che non sia pregiudicato per nulla all'archiviazione, negli alinea rimarrebbe disposto soltanto, che gli uffici di registrazione funzioneranno come uffici d'insinuazione, vale a dire, faranno altresì ciò che fanno attualmente gli insinuatori, e quanto all'archiviazione, siccome il metodo è diverso, siccome non occorre di parlare di ciò che si debba fare, perchè l'archiviazione è mantenuta, non occorre parlarne nei due paragrafi.

Ciò spero, persuaderà l'onorevole Senatore Pinelli della convenienza della soppressione del vocabolo *archiviazione* per conseguire lo scopo che egli si propone.

Presidente. Leggerò il primo alinea di questo articolo 101 colla modificazione proposta dall'ufficio centrale, colla soppressione cioè della parola *o di archiviazione*.

« Gli uffici di registro funzioneranno in dette province anche come uffici d'insinuazione colle norme relative vigenti in ciascuna provincia. »

(Approvato).

Leggo il secondo alinea.

« Per altro le copie che devono prodursi per l'insinuazione terranno luogo delle copie che, secondo la presente legge, devono essere rimesse a corredo della denuncia. »

(Approvato).

Viene ora come terzo alinea l'aggiunta proposta dal Commissario Regio, e accolta dall'ufficio centrale:

« In quelle province nelle quali il deposito degli atti notarili deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia. »

Se non ci sono osservazioni metto ai voti questo terzo alinea dell'articolo 101.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo il 4 ed ultimo alinea.

« Riguardo agli atti esteri continuerà l'obbligo d'insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'ufficio d'insinuazione la versione dell'atto ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 101.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Viene l'articolo 102. Lo leggo:

« Art. 102. Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge, pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti, purchè abbiano data certa sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa legge.

« Per gli atti e contratti stipulati, per le sentenze pronunciate, e gli atti giudiziali compiuti prima della promulgazione della presente legge, pei quali non si fossero adempiuti gli obblighi stabiliti dalle leggi anteriori, si prescindereà dall'applicazione della soprata, dell'aumento di imposta o di qualsiasi altra conseguenza penale, purchè essi atti e contratti vengano denunziati, insinuati, registrati o regolarizzati presso il competente ufficio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

« Le soprata già incorse alla pubblicazione di questa legge saranno condonate qualora le tasse principali vengano soddisfatte entro i trenta giorni sovra stabiliti.

« Saranno pure condonati gli interessi per tutte le tasse dipendenti dalle sopra indicate leggi e tuttora incassate, sia per la mora dei debitori, sia per concesse dilazioni, qualora il pagamento della tassa principale sia eseguito entro i trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

« Per gli atti e contratti stipulati nel tempo intermedio tra la pubblicazione e l'attivazione della presente legge, dovranno applicarsi tutte le disposizioni delle relative leggi anteriormente in vigore. »

Chi approva l'articolo 102 è pregato di sorgere.

(Approvato).

« Art. 103. Dal giorno dell'attivazione di questa legge è abolita la tassa proporzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti partanti mutazioni di proprietà immobili.

« Nei casi però di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attivazione della presente legge per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuerà ad essersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle province in cui la trascrizione ha luogo. »

(Approvato).

« Art. 104. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità, della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione della presente legge.

« Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della presente legge, sarà applicata la legge medesima, eccetto il caso che, pel trasferimento condizionato, si provi il già seguito pagamento delle tasse a norma della legge anteriore. »

(Approvato).

« Art. 105. Tutte le sentenze emanate dopo l'attivazione di questa legge saranno assoggettate alle tasse dalla medesima stabilite.

« Nelle province di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno dell'inotulazione degli atti a sentenza, o della chiusura del processo verbale.

« Nelle province medesime la disposizione dell'articolo 98, n. 4 § 1, sarà applicata anche alle sentenze di liquidità pronunziate in dipendenza dei giudizi d'insinuazione nei concorsi dei creditori, fino a che vi rimanga in vigore l'attuale regolamento sul processo civile. Fino a detta epoca la sentenza di classificazione dei creditori verrà assoggettata nelle dette province alla tassa unica di lire 10. »

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Nella precedente seduta l'onorevole Senatore Galvagno elevò opportunamente un dubbio se la tassa con questa legge stabilita per le sentenze possa colpire le sentenze del Tribunale di terza istanza mantenuto in Milano. L'ufficio centrale di concerto con l'onorevole Commissario Regio proporrebbe, a risoluzione del dubbio elevato, un'aggiunta a questo articolo, la quale spero che l'onorevole Galvagno troverà conforme al giusto suo desiderio:

« Le sentenze definitive del Tribunale di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale andranno soggette alla tassa fissa di L. 20. »

« Non sarà dovuto diritto proporzionale, salvo sul supplemento di condanna qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza. »

L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio ha creduto che fosse da stabilirsi una tassa fissa di lire 20 onde equipararla colla tassa che il Senato ha già votato per le sentenze del Consiglio di Stato. Siccome il Consiglio di Stato pronuncia e come Corte di cassazione e come Tribunale d'appello nel merito delle questioni di fatto, ed hanno perciò tali due magistrati molta analogia nelle loro attribuzioni, ha creduto che la tassa fissa debba essere eguale.

Non ha creduto che doveessero sottoporsi le sentenze del Tribunale di terza istanza alla tassa di lire 40 che è quella fissata unicamente per le sentenze della cassazione. Riconobbe del pari giusto che quando le sentenze portate in appello nanti i Tribunali di terza istanza hanno già pagato il diritto proporzionale, non debbono pagare un nuovo diritto, tranne per il supplemento qualora vi sia una maggior condanna.

Presidente. Propone l'ufficio centrale d'accordo col Regio Commissario di aggiungere in fine dell'art. 105 le seguenti disposizioni:

« Le sentenze definitive del Tribunale di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale andranno soggette alla tassa fissa di lire 20.

« Non sarà dovuto diritto proporzionale salvo sul

supplemento di condanna qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza. »

Se non c'è osservazione in contrario comincerò a mettere ai voti le tre prime parti dell'art. 105 che sono state lette, poi l'aggiunta.

Chi approva le tre prime parti dell'art. 105 che sono state lette voglia sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti i due alinea nei quali sta compresa l'aggiunta dell'ufficio.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Sarebbe ancora da aggiungersi un periodo alla parte dell'articolo che è stata testè votata, per stabilire uniformità colle disposizioni che si sono votate al numero 53, § 6, dell'articolo 98, in questi termini :

« Sarà però dovuta la tassa di lire 20 quando il dritto proporzionale non raggiunga in complesso tal somma. »

Presidente. Rileggo la proposizione dell'ufficio centrale la quale conterà di tre alinea. « Le sentenze definitive del Tribunale di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale, andranno soggette alla tassa fissa di lire 20.

« Non sarà dovuto diritto proporzionale salvo sul supplemento di condanna qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello alla terza istanza.

« Sarà però dovuta la tassa di lire 20 quando il diritto proporzionale non raggiunga in complesso tale somma. »

Se non si domanda la parola metterò ai voti queste aggiunte dell'ufficio centrale che diventeranno tre alinea.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 105 colle aggiunte fatte.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 106. Le locazioni e conduzioni verbali di stabili convenute prima dell'attivazione della presente legge, qualunque sia la loro durata, saranno regolate dalle leggi anteriori soltanto durante l'anno locativo in corso. »

« Per gli anni successivi s'intenderanno convenute sotto l'impero di questa legge, a meno che si provi essere già stata soddisfatta la tassa stabilita dalla legge anteriore. »

(Approvato).

« Art. 107. Nelle province nelle quali non si fa luogo a possessi provvisori dei beni degli assenti, le relative disposizioni stabilite dalla presente legge saranno applicabili dopo proferta la sentenza di dichiarazione di morte. »

(Approvato).

« Art. 108. Non saranno ammesse domande di resti-

tuazione di tasse esatte a norma delle leggi anteriori, qualora fossero trascorsi i termini per tali domande stabiliti dalle leggi medesime, o qualora le domande che fossero state presentate avessero già compiuto l'ordinario corso stabilito dalle precedenti leggi per la loro decisione.

« Le prescrizioni portate dalla presente legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi nelle quali non fossero stabilite prescrizioni speciali, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questa legge. »

(Approvato).

« Art. 109. È autorizzato il Governo del Re a provvedere con Decreti reali per le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge nelle diverse province dello Stato, e per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore. »

(Approvato).

« Art. 110. La presente legge andrà in vigore col 1. di aprile 1862, e da tal giorno s'intendono abrogate in tutte le province dello Stato le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

« Però non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie provincie le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche nè i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito del Banco delle Due Sicilie in Napoli ed in Sicilia. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Propongo al Senato di sostituire l'articolo che vo a leggere a quello che ora porta il numero 110.

La modificazione consisterà nello stabilire un altro termine per l'applicazione della legge e poi nell'indurre una variazione alle disposizioni transitorie relative all'esenzione per le operazioni dei banchi di Napoli e di Sicilia.

L'articolo come ora viene proposto sarebbe nei seguenti termini:

« La presente legge andrà in vigore in tutte le parti del Regno il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da tal giorno s'intendono abrogate le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

« Però (come diceva l'autica redazione) non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie provincie le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche. Inoltre fino a che non si sarà provveduto alla riforma dei banchi Governativi (già banchi delle Due Sicilie) in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate-fedi originali dei banchi suddetti (notate-fedi è una parola tecnica consacrata dal regolamento dei banchi), ma saranno soggetti alla tassa di registro nel termine stabilito dall'art. 29, i contratti che si fanno mediante girate delle

fedi di credito riguardanti trasmissioni di proprietà o di usufrutto dei beni immobili o imposizione su medesimi di servitù o di altri pesi. »

Con questa disposizione così modificata non si è voluto togliere alle operazioni dei banchi di Napoli una esenzione di cui godono dal 1808 in poi. Si è però voluto ovviare a che se ne abusi con operazioni che importino trasmissione d'immobili o di altri diritti immobiliari perchè ciò aprirebbe la via a frodi tanto più pericolose, in quanto che avrebbesi potuto profittarne anco fuori delle province napoletane; lo che non può avveire per le operazioni di sconto e di deposito che sono quelle esentate e che necessariamente per loro natura si localizzano.

I banchi di Napoli agiscono e come casse di deposito, e come casse di sconto.

Come casse di deposito, sono molti gli atti che per via di girate si fanno, i quali dovrebbero andar soggetti alla comune tassa di registro.

Anche sotto il Governo anteriore alla restaurazione borbonica del 1815, quando furono introdotte in Napoli le leggi di registro, furono le operazioni del Banco esentate; nè può temersi che ne venga oggi danno appena la nuova legge del registro sarà applicata, perchè il tesoro in compenso lucra per quanto so sopra le operazioni che fanno i banchi come banchi di sconto circa 1,500,000 di lire, e così presuntivamente più che non fosse per rendere l'applicazione della legge una volta che la esenzione non si estenda ai movimenti d'immobili.

Con tutto ciò non dico che la esenzione abbia a prendere un carattere definitivo ma questo dovrà dipendere da quelle disposizioni che verranno prese con maturo esame sulla sorte dei banchi.

Senatore Martinengo. Sulla prima parte dell'articolo quale è modificato dall'ufficio centrale d'accordo col signor Commissario Regio osservo che la presente legge dovrebbe avere la sua effettuazione dieci giorni dopo che essa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Se la memoria non mi inganna parmi che il Ministro della finanza nell'altro ramo del Parlamento prendesse impegno che questa legge non avrebbe avuto effetto se non dopo che fosse stata pubblicata quella portante la parificazione delle imposte fondiarie, in quanto che da questa legge si apporterebbe un aumento di tasse particolarmente per la Lombardia, che già nel suo valore fondiario è estremamente tassata.

Io domando se sono in errore in quest'asserzione o se il signor Regio Commissario ritiene che questa pubblicazione possa essere realmente succedanea alla perequazione delle imposte di cui parlo.

Commissario Regio. Per quanto io sappia, il Ministro delle finanze nell'altro ramo del Parlamento prese impegno che si sarebbe data ogni cura perchè si accelerasse la presentazione della legge per la perequazione dell'imposta fondiaria ma non che dovesse essere contemporanea a giorno l'attivazione delle due leggi; voi,

Signori, sapete quali siano i bisogni della finanza e come sarebbe inammissibile che si ritardasse l'applicazione delle leggi d'imposta già votate in attesa che siano votate le altre. Certamente è desiderio giusto che si venga al più presto possibile ad una generale unificazione di imposte, ed è anche desiderio giustissimo che nei primi passi della unificazione sia quella della perequazione della imposta prediale. Ma bisogna contentarsi del possibile, e quando si parla del desiderio che la unificazione di tutte le imposte si faccia contemporanea per non portare e forse aumentare le disuguaglianze non si può pretendere che sia fatta con rigorosa contemporaneità misurata a giorni, ma deve intendersi con ragionevole discretezza.

Senatore Martinengo. Ritengo le parole dell'onorevole Commissario Regio come l'esposizione di un fatto, ch'io non ben ricordava, vale a dire, che non ci sarà stato un ordine del giorno obbligatorio per il signor Ministro delle finanze.

Accetto poi anche l'assicurazione che si avrà la cura di sollecitare possibilmente questa legge sulla perequazione delle imposte fondiarie ch'egli stesso qualifica come urgente, come necessaria.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 110 nella conformità in cui è stato redatto d'accordo tra l'ufficio centrale ed il Regio Commissario. (Lo rileggo *V. sopra*).

(Approvato).

Senatore Arnulfo, Relatore. Siccome si è sospesa la votazione dell'art. 98 in complesso onde far luogo occorrendo ad un'aggiunta relativa alle sentenze del Tribunale di terza istanza, aggiunta che fu or ora ammessa fra le disposizioni transitorie, credo che sia necessario che si metta ai voti l'intero articolo.

Presidente. Rammenta il Senato che si era sospesa la votazione dell'art. 93 nel suo complesso perchè si era fatta riserva dal Senatore Arnulfo Relatore per una aggiunta in ordine alle sentenze del Tribunale di terza istanza.

Metto ai voti l'intero articolo 98.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Si dovrebbe ora procedere allo squittinio segreto della legge sulla tassa di registro. Ho detto sul principio della seduta che prima si sarebbe fatta la verifica esatta del numero dei votanti, affinchè non succedesse poi che lo squittinio apparentemente terminato non fosse efficace.

Ma mi duole il dover dire, come alcuni de' signori Senatori che erano presenti al principio della seduta siansi di poi allontanati.

La Presidenza ha creduto suo stretto dovere, trattandosi di una legge la cui votazione era istantemente richiesta, di una legge di urgentissima esecuzione, di far pregare alcuni di quei Signori Senatori a voler ritornare in Senato per compiere quest'ultimo atto.

Talo invito, fatto fare ripetutamente dalla Presidenza

e personalmente ai medesimi, non ha avuto il suo pieno effetto.

Non osando proporre al Senato di rimandare ad altro giorno questa votazione, lo pregherei d'annuire a che si cominci a fare una votazione a squittinio segreto da tutti quelli che sono presenti, i quali avranno la bontà di venire a deporre la palla nell'urna allora soltanto che saranno chiamati, onde così poter conoscere il numero di quelli che si presentano al voto.

Siccome credo che pochi manchino a compiere il numero legale, l'ufficio rimarrà in permanenza, aspettando che i colleghi che non vollero far atto di presenza dapprima lo facciano dopo e non compromettano così l'immediata esecuzione di questa legge.

Il numero legale è di 78. Dalla verifica eseguita dai signori segretari risulta che mancano due o tre Senatori a compiere il numero voluto.

Se non vi ha opposizione, s'intenderà il Senato annuente a tale mia proposta.

Senatore Di Pollone. Io prego istantemente l'onorevole nostro Presidente di voler ritirare la seconda parte della proposta che ha fatto al Senato. Io non vedo come l'ufficio di Presidenza debba rimanere in permanenza aspettando che si compia il numero legale di Senatori per rendere valida la votazione; pregherei invece il Senato di volere inviare un nuovo messaggio a nome suo, a quei Senatori che si trovano ora altrimenti occupati; ho troppo alta opinione de' miei colleghi per dubitare che non siano per recarsi tosto al loro posto: ma che per l'assenza di due Senatori debba l'ufficio di Presidenza rimanere in permanenza io non lo saprei ammettere, sarebbe cosa insolita e non conveniente.

Quindi prego il Senato di voler approvare la proposta che ho l'onore di rassegnargli, cioè che nel mentre si procede da' presenti allo squittinio, si mandi a nome del Senato un invito agli assenti di volersi recare in seno di questa assemblea.

Senatore Nigra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Nigra.

Senatore Nigra. Io appoggio la proposta del conte Di Pollone in quanto che sappiamo dove trovare una gran parte di quelli che si sono assentati e sicuramente non per cosa indifferente, io lo so e questo perchè, quando si andò a chiamarli, quelli che erano vicini alla porta e sentirono l'avviso, vennero; forse qualcuno non avrà sentito; ma sono certo che chiamati una seconda volta verrebbero.

Presidente. Ho l'onore di far presente al Senato che si mandarono due volte gli uscieri per avere la presenza dei nostri colleghi, ai quali si accenna, poi io mandai uno degli ufficiali della nostra segreteria, ed è allora che si ebbe la risposta che probabilmente il nostro desiderio sarebbe frustrato.

Se il Senato crede di mandare, non per mandato del presidente, ma per ordine suo....

Alcuni Senatori. No! no!

Presidente. Allora siccome si tratta di differire, come dicevo, di un giorno il compimento del voto e l'esecuzione di questa legge, l'ufficio di presidenza rimarrà in permanenza ed aspetterà che i Senatori assenti vogliano far atto di presenza, ed il processo verbale indicherà quali siano i Senatori che si sono presentati gli ultimi; frattanto prego i signori Senatori di voler venire alla chiamata individualmente quando sarà pronunciato il loro nome.

L'ufficio di presidenza non avrebbe coraggio di convocare il Senato per domani perchè sarebbe troppo doloroso se si riproducesse questo accidente. Il Senato sarà invece convocato con avvisi a domicilio.

Senatore Bevilacqua. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Bevilacqua ha la parola.

Senatore Bevilacqua. Io non posso a meno di pregare istantemente e l'onorevole signor Presidente ed i miei onorevoli colleghi a voler riflettere che se questo fatto, cui io non ho preso parte, si verifica in alcuni dei signori Senatori, si è che essi sono assenti per assistere alla seduta dell'altro ramo del Parlamento, ed è una circostanza così importante e così grave per tutto quello che ha riguardo al... (*rumori ed interruzioni da tutte le parti*).

Presidente. Lascio parlare l'oratore.

Senatore Bevilacqua. (Continua a parlare in mezzo a prolungati rumori; perciò la sua voce non è più intesa).

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli.

Senatore Roncalli Francesco. Io non posso convenire assolutamente coll'onorevole Senatore Bevilacqua. Io vedo nell'assenza che succede spesso volte di molti nostri colleghi, una mancanza di zelo, che certamente non può far onore a tutto il Corpo, e che diventa gravosa per i diligenti, ed è anche alquanto sconveniente.

Io adunque appoggio quanto ha detto il signor Presidente perchè da questo emerga e si conosca quali sono i diligenti e quali i neglienti; e mi auguro che possa avere per effetto di rimediare a questo disordine, a questo inconveniente che porta danno agli affari che diminuisce naturalmente il rispetto che il pubblico deve avere per questo primo Corpo dello Stato.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non ho interamente inteso quello che ha detto l'onorevole senatore Bevilacqua, ma se ho ben afferrato il senso di quanto egli esprimeva, parmi abbia detto che altra volta era successo lo stesso fatto che ora lamentiamo.

Io non lo nego, poichè tutti sanno che più volte è occorso al Senato di non trovarsi in numero; ma credo che unico è il caso accaduto oggi d'un invito ripetutamente fatto dal Presidente, senza frutto.

Presidente. Il primo dovere del Senato è quello di compiere la votazione. La legge è stata discussa, è stata votata per articoli, ed ora conviene procedere alla

votazione sul complesso per squittinio segreto. — Questo è quanto deve fare il Senato — L'ufficio di Presidenza poi per compiere anch'esso il suo mandato, ed il suo dovere nella più grande estensione, e per non rimandare a domani questo fatto d'una votazione la quale rimanesse ora inefficace perchè incompleta, si dichiara in permanenza se non si raggiungesse immediatamente il numero legale fino a che i Senatori assenti vengano a compiere tal numero.

Prega il Senatore D'Adda di far l'appello nominale. (Senatore D'Adda fa l'appello).

Presidente. Si leggeranno ora i nomi dei Senatori che hanno risposto all'appello e sono venuti a deporre il loro voto nell'urna.

(Risultano presenti i seguenti Senatori):

Alfieri - Ambrosetti - Araldi - Arnolfo - Andiffredi - Bevilacqua - Biscaretti - Bulmida - Bona - Caccia - Cagnone - Cambay-Digny - Capone - Castelli Ed. - Castelli Michelangelo - Castagnetto - Ceppi - Chiesi - Colla - Colobiano - Corsi - Cotta - D'Adda - De Cardenas - De Ferrari Domenico - De Foresta - De Gregorio - Della Marmora - Della Rovere - Des Ambroia - Di Pollone - Di Revel - Dürando Giacomo - Farina - Fenaroli - Fer-

retti - Gallina - Galvagno - Gioia - Giovanola - Giulini - Jacquemoud - Malaspina - Malvezzi - Mameli - Martignano - Matteucci - Montezemolo - Moris - Nigra - Notta - Paleocapa - Pallavicini Fabio - Plana - Prat - Prinetti - Quarelli - Regis - Ricci - Riva - Roncalli Francesco - Salmour - Salvatico - San Martino - San Vitale - Sappa - Sauli Lodovico - Sauli Francesco - Sclopis - Serra Francesco - Serra Orso - Simonetti - Sismonda - Taverna - Vacca - Vigliani.

(Si presentano ancora e votano i Senatori Dabornida e Plezza.)

Presidente. Domani non vi sarà seduta, dopo domani vi sarà al tocco, per la legge decretata d'urgenza sul corso delle monete d'oro, e per la discussione della legge sulla tassa di bollo. I signori Senatori non ostante questa dichiarazione saranno avvisati a domicilio.

Risultato della votazione.

Votanti . . .	79
Favorevoli . . .	73
Contrari . . .	6

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CIV.

TORNATA DEL 19 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedi — Presentazione di tre progetti di legge — Omaggi — Discussione sul progetto di legge relativo al corso legale delle monete d'oro — Istanze e spiegazioni richieste dal Senatore Audiffredi — Risposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Considerazioni del Senatore Vacca in appoggio del progetto — Ordine del giorno proposto dal Senatore Chiesi, combattuto dai Senatori Farina e Audiffredi — Riassunto del Senatore Di Revel (relatore) — Reiezione dell'ordine del giorno Chiesi — Chiusura della discussione generale — Osservazioni ed oppunti del Senatore De Cardenas sull'articolo unico, combattuti dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dai Senatori Farina e Lausi — votazione dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge sulla tassa di bollo — Adozione dell'art. 1 — Dichiarazione del R. Commissario Duchoqué — Osservazione del Senatore De Foresta — Risposta del Senatore Arnulfo (relatore) — Approvazione dell'articolo 2 colla modificazione suggerita dal Senatore De Foresta e degli articoli 3 al 7 — Aggiunta all'ultimo atinea dell'art. 8 del Senatore Arnulfo (relatore) — Spiegazioni richieste dal Senatore De Cardenas, fornite dal Senatore Arnulfo e dal Regio Commissario — Approvazione dell'articolo 8 coll'aggiunta Arnulfo e degli articoli 9 al 22 — Annuncio di un'interpellanza del Senatore Lausi al Ministro della guerra — Ripresa della discussione sul mentovato progetto — Modificazioni ai nn. 1 e 5 del § 1 de l'articolo 23 proposte dal Regio Commissario ed acconsentite dall'ufficio centrale — Dichiarazione del Senatore Arnulfo (relatore) — Approvazione del § 1 e successivi e dell'articolo 23 colle modificazioni proposte dal Regio Commissario, e dei §§ 1 e 2 dell'articolo 24 — Aggiunta al paragrafo 3 fatta dal Senatore Arnulfo, acconsentita dal Regio Commissario — Proposta del Senatore Colla sul n. 18 dell'articolo 24 — Parlano sulla medesima i Senatori Regia, Farina, Di Pollone, Roncalli, Arnulfo, Alfieri, Lausi ed il R. Commissario Duchoqué — Approvazione del n. 18 modificato dall'ufficio centrale e dell'aggiunta proposta dallo stesso, non che dell'intero articolo 24 — Emendamento del Senatore Chiesi al n. 21 dell'art. 25 combattuto dal Senatore Arnulfo — Osservazioni dei Senatori Chiesi, Lausi e Farina — Spiegazioni del Regio Commissario — Considerazioni e proposte del Senatore Di Pollone — Aggiornamento della Seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, il Senatore Poggi, *Ministro senza portafoglio* ed il R. Commissario Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3069. La Camera di commercio di Firenze, con deliberazione del 12 marzo corrente, ricorre al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge relativo al corso legale delle monete decimali, ovvero limitarne

l'esecuzione a quelle province in cui è reclamata da condizioni eccezionali.

Legge quindi le lettere dei Senatori Martinengo, Fenaroli, Cibrario e Coppi, i quali chi per ragione d'ufficio, chi di salute e chi di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato concesso.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votate nell'altra Camera, inteso ad approvare due convenzioni stipulate dal Governo cogli intraprenditori del servizio marittimo postale.

Se l'onorevole presidente mi accorda d'aggiungere una parola, io vorrei pregare il Senato d'ammettere l'urgenza di questo progetto di legge.

Per l'una delle convenzioni contemplate nel medesimo è già cominciata l'esecuzione: la convenzione Rubattino ha già avuto un principio, poi motivi che il Senato saprà apprezzare e che furono esposti nella relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento.

L'altra convenzione è di tale natura che esige sia con sollecitudine discussa, e, se piace al Senato, approvata, in quanto che è necessario ai concessionari sapere al più presto quale sia la sorte di questo contratto, onde provvedere alla sua esecuzione, che esige spese, e l'impiego d'un capitale considerevole.

Prego dunque il Senato d'ammettere l'urgenza di questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Metto ai voti l'urgenza chiesta dal signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Chi approva che sia decretata l'urgenza di questo progetto voglia sorgere.

(Approvato).

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati sul cumulo degli impieghi; ed un altro relativo ai conflitti di giurisdizione.

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza di quest'ultimo progetto, perocchè l'andamento di molti affari giudiziari dipende dall'esistenza del medesimo.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi progetti di legge, ai quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Metto ai voti l'urgenza chiesta dal signor Ministro relativamente al progetto di legge sui conflitti

Chi approva l'urgenza sorga.

(Approvato).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giuseppe M. Bosco de' suoi *Discorsi economici* letti alla reale Società economica di Terra di Lavoro;

Il signor Presidente del Sotto-comitato provinciale di Cagliari per l'Esposizione internazionale di Londra della *Relazione sulla condizione mineralogica dell'isola di Sardegna*, compilata dal signor E. Marchese, ingegnere nel R. Corpo delle miniere;

Il signor Prefetto della provincia di Genova della *Relazione della Commissione sul riordinamento di alcune Opere pie di quella città.*

Credo che non sarà discaro al Senato di aver pretese la serie dei progetti di legge che sono in stato di essere discussi. Oltre ai due progetti di legge portati oggi all'ordine del giorno, quello sul corso delle monete

d'oro, e quello sulla tassa di bollo, ci sono i seguenti progetti d'iniziativa governativa:

1. Tassa sulle investiture ecclesiastiche, e sopra varie concessioni del Governo;

2. Esenzione degli ingegneri e periti dall'obbligo della cauzione;

3. Istituzione di scuole normali;

4. Concessione di un tronco di ferrovia calabrese da Taranto a Reggio;

5. Proroga de' termini sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria;

6. Costruzione di linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane;

7. Stabilimento di una rete di strade nazionali nelle province siciliane;

8. Concessione di una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù;

9. Estensione a tutte le province dello Stato della legge sulle servitù militari.

Vi è poi un altro progetto di data anteriore a tutti questi sull'ordinamento dell'istruzione superiore d'iniziativa del Senatore Matteucci.

Ciò può servire di regola per il seguito dei nostri lavori.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CORSO LEGALE DELLE MONETE D'ORO.

(V. atti del Senato N. 130).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge decretato d'urgenza e concepito in un'articolo unico del seguente tenore:

« La moneta decimale in oro ha corso legale in tutto il Regno secondo il suo valore nominale. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Audiffredi.** Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi.** Non è che questo progetto di legge abbia bisogno di essere difeso con lunghi discorsi; è così palese la necessità di esso, che credo nessuno dei Senatori vi sia che metta in dubbio la sua approvazione.

Colgo semplicemente quest'occasione per presentare all'onorevole Ministro alcune considerazioni nell'interesse della circolazione delle monete in Italia.

Voi sapete, o Signori, che ogni provincia d'Italia ha una speciale qualità di moneta; questo gran divario di moneta diventa di gran incaglio al commercio, e credo che sia pensiero degli uomini che reggono i nostri interessi, di far scomparire al più presto che sia possibile le antiche monete.

La Sicilia possiede una gran quantità di antiche monete, lo stesso è di Napoli e il medesimo inconveniente si osserva in Toscana; le Romagne hanno delle monete che sono poco riconoscibili. È tempo che queste vecchie monete scompaiano dal commercio; io spero che il Ministero avrà questa cura di far ritirare il più

presto possibile le antiche monete. Mentre però io son d'opinione d'appoggiare questo progetto di legge; debbo confessare ad un tempo che quello che noi facciamo non è che una legge provvisoria. I due tipi di moneta quali pur sono riconosciuti dal Governo francese sono un'anomalia che non potrebbe durare a lungo; il valore dei metalli è stabilito dal commercio, e sarebbe inutile che il Governo volesse determinare con la legge il valor della merce metallica; tanto varrebbe che il Governo intendesse determinare il valore dei cereali e delle altre derrate come avvenne nei tempi antichi; simili leggi non sarebbero più ammesse al giorno d'oggi.

Era adottato il tipo argento quando l'argento era in commercio in quantità molto maggiore dell'oro. Ora si viene al tipo oro dopo che fortunatamente la scoperta delle miniere della California, dell'Australia ed anche dell'America meridionale, ha arricchito il commercio di una grande quantità d'oro. Questo, io credo, sia un grande progresso, un vero vantaggio pel commercio. Infatti la moneta d'oro ha una superiorità generalmente riconosciuta sulla moneta d'argento. Il primo pregio di una moneta è d'essere facilmente trasportabile, facilmente nascondibile e sotto quest'aspetto il vantaggio dell'oro è marcatissimo sull'argento. Noi vediamo in fatto i contadini pagare un aggio per convertire la loro moneta d'argento e questa è una dimostrazione della necessità che si ha di cambiare il tipo della moneta d'argento nel tipo oro. Il metallo di minor valore va in paesi in cui la moneta è più scarsa; così noi vediamo il commercio trasportare l'argento in gran copia verso l'Asia in cambio delle derrate che se ne traggono, perchè in quella regione la moneta è assai più scarsa che in Europa.

In proporzione che si accresce l'agiatezza generale, si accresce il bisogno di moneta. Ora io domando a chiunque di voi se non sarebbe incomodo che venisse a cessare l'uso dell'oro, e fossimo ridotti al solo tipo argento. Lo pagamento di 500 lire è un carico, uno che abbia da portare questa somma ne è imbarazzato; l'uomo che abbia da viaggiare se è munito d'argento può difficilmente portarlo con sé, e si trova costretto a ricorrere al credito commerciale e munirsi di cambiali. Questi inconvenienti scompaiono in parte mediante l'adozione del tipo oro.

Ni diranno che la Francia non ha ancora adottato questo sistema, che noi dobbiamo seguire le tracce del governo francese, come quello che primo di tutti ha adottato il sistema decimale.

È verissimo che la Francia ha reso un gran servizio introducendo nel mondo commerciale il sistema di divisione monetaria che speriamo di veder generalizzato nel resto d'Europa. Così essendo importantissime le nostre relazioni di commercio colla Francia, noi siamo letteralmente legati a seguire il sistema monetario approvato dal Governo francese. Speriamo tuttavia che fra non molto il Governo francese vorrà esso pure ri-

conoscere la importanza di adottare un solo tipo di moneta, cioè quello dell'oro invece di quello dell'argento.

Voi sapete quante cose si dissero in contrario pochi anni or sono, anche dai più celebri economisti francesi, in favore del tipo argento. Che cosa non ha scritto il signor Michele Chevalier per demonetizzar l'oro! Egli ha scritto con molto spirito molti volumi e molti articoli, e forse debbesi ai suoi talenti se il Belgio volle far questo esperimento. Ma il Belgio ha dovuto rinvenire da quel sistema, perchè infatti era un passo retrogrado che si faceva; non è l'oro che debbo essere demonetizzato, ma l'argento. L'argento servirà per gli spezzati, ma la moneta più comune in circolazione deve essere quella d'oro.

Venendo adunque all'adozione del tipo d'oro, cosa intanto noi potremmo far di più utile, prevenendo che l'oro si sostituisca in gran parte all'argento come già lo è infatti nella maggior parte d'Europa? Ciò che manca alla moneta d'oro sono gli spezzati d'oro. Ora che da poco tempo il governo francese ha adottato di fare gli scudi d'oro, io credo che sia rendere un distinto servizio al commercio, perchè se non altro quando si cambia una moneta d'oro, si restituiranno degli spezzati d'oro, l'argento servirà per i minuti valori disotto dello scudo. Noi abbiamo ancora in Italia una grande quantità di scudi, gli scudi di Napoli, quelli di Romagna e quelli di Toscana: queste paste metalliche io credo che col tempo dovranno essere ritirate: non sarebbe interesse del governo di coniare l'argento ritirato in scudi da 5 lire; la Francia ci provvede abbondantemente il numero degli scudi che noi abbiamo bisogno; ciò che avremo bisogno si è che siano coniate molti pezzi di cinquanta centesimi, di una lira e di due lire.

Io nel tempo stesso, come si tratta che questa misura deve favorire, direi, il commercio d'Italia, vorrei consigliare un'altra misura che le è compagna, cioè il pareggiamento dei pesi e misure giusta il sistema decimale.

Così io spero che il signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio voglia portare qualche attenzione a quanto io ho avuto l'onore di esporre nell'interesse generale del commercio.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e poi dopo al Senatore Vacca.

Ministro d'agricoltura, industria e commercio. Io non entrò nella discussione dei principii che ha sollevato l'onorevole Senatore Audiffredi; risponderò semplicemente a tre domande che egli ha rivolte al Ministero.

In primo luogo egli, se non erro, ci ha domandato se intendiamo di ritirare tutte le monete di vecchio conio che sono ancora in corso nelle diverse provincie dell'Italia.

Mi gode l'animo di annunziare all'onorevole Sena-

tore che una delle prime cure che mi sono preso appena arrivato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, cura che mi fu molto agevolata dalla solerzia del mio predecessore, è stata quella di occuparmi di questa legge. Nei primi giorni della settimana ventura io la sottoporro alla sanzione della Camera dei Deputati, e spero che quanto prima essa verrà nel Senato, e conto quindi anticipatamente sull'appoggio dell'onorevole Senatore Audiffredi per sostenerla.

Egli poscia ha domandato al Ministero se intenda dare a questa legge il carattere di transitoria.

La mia risposta è molto facile: io nella Camera dei Deputati ho proposto un ordine del giorno che dà appunto a questa legge il carattere transitorio, quindi io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Audiffredi che converrà studiar modo di venire all'adozione del tipo unico. Ma questa adozione deve essere fatta con molta prudenza o con molte cautele, conviene aprire molte pratiche, conviene esaminare molti fatti, conviene, mi si permetta il dirlo, di fare un'inchiesta. La terza domanda che egli ha rivolto è stata sulla legge dei pesi e misure, legge che egli crede indispensabile nelle province napoletane e siciliane. Se egli la crede indispensabile il Ministero l'ha creata indispensabile anche prima di lui, poichè la legge sui pesi e sulle misure nelle province meridionali vi è già stata promulgata, e nell'Umbria e nell'Emilia ho avuto io l'onore di applicarla.

Mi dirà l'onorevole Senatore Audiffredi che essa non è ancora in vigore.

Io risponderò che se è facile fare votare una legge, quand'essa è riconosciuta utile, dal Parlamento, vi sono però sovente delle misure a prendersi per la sua attuazione, le quali esigono tempo; e precisamente la legge dei pesi e misure, di cui egli parlava, esigeva che si provvedessero i pesi, che si adottassero dei temperamenti che ne hanno dilazionata l'attuazione.

Ciò premesso, io spero che quanto prima anche questa legge sarà in pieno suo vigore e con ciò spero di aver risposto alle tre interpellanze che è piaciuto all'onorevole preopinante di farmi...

Senatore Audiffredi. E quanto agli spezzati d'oro?
Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Questa poi è un'altra questione, di cui non credo sia ora il momento opportuno di parlare, ma mi riservo di discorrere degli spezzati d'oro allorquando parleremo della legge generale delle monete: oggi io non sono in grado di rispondere su questo argomento all'onorevole Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Vacca quindi verrà il suo turno.

Senatore Vacca. La cedo al Senatore Audiffredi; io parlerò dopo di lui.

Presidente. In questo caso la parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io volevo semplicemente ri-

graziare l'onorevole signor Ministro della cortesia con cui volle rispondere alle mie osservazioni, facendomi sapere che sono in via di attuazione i provvedimenti che io invocava.

Io sono perfettamente penetrato delle difficoltà che si incontrano nell'estendere il sistema decimale; questa è una misura difficile; prima che le popolazioni prendano l'abitudine ai pesi decimali, ci vorrà tempo, parmi però che si potrebbe di molto facilitare l'intelligenza e l'apprezzazione di questo nuovo sistema facendo raccomandare ai maestri delle scuole elementari di farne un generale insegnamento.

Questo dipende dalla maggiore o minore sollecitudine del governo, ed io nutro fiducia che egli darà i necessari provvedimenti perchè sia l'insegnamento sul sistema decimale al più presto diffuso.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io non aggiungerò che poche osservazioni dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Io non intendo punto di affrontare una discussione scientifica, la quale per verità mi parrebbe inopportuna, e direi anzi viziosa nella disamina d'una legge tutta affatto di circostanza; la quale non provvede che ad uno stato anormale di cose in una parte cospicua d'Italia, ma senza pregiudicare l'avvenire, e lasciando intatta la questione di principio.

Però non sarà inopportuno di toccare brevemente di questa legge nelle sue relazioni colle province meridionali che vi hanno fornito l'occasione.

Egli è certo che in quelle province si avverò, non dirò una crisi monetaria, ma certamente una perturbazione che gravemente compromette gli interessi commerciali laggiù.

Di questo fatto economico io veggio che diverse spiegazioni si sono volute dare, ed a me pare che ce ne possiamo render conto per ragioni semplicissime.

Le province meridionali erano rette dal sistema monetario dell'unico tipo d'argento, e questo infino dal 1818 per provvedimenti legislativi, sì che la moneta d'oro colà non funzionava che come una merce, epperò seguiva le fluttuazioni della legge economica dell'offerta e della domanda.

Questo stato di cose parve a taluno il più propizio a preservarci dal rimbalzo di quelle crisi monetarie che tratto tratto si sono avverate nelle grandi regioni di Europa, e specialmente dopo la scoperta delle miniere aurifere dell'Australia e della California.

Io per verità non credo che il vantaggio dipendesse dal sistema dell'unico tipo, ma credo invece che il fatto eccezionale abbiasi a spiegare per le influenze del nostro sistema politico, di quella politica ombrosa e diffidente che continuava quelle contrade ad una vita di isolamento, la quale ci separava dal grande movimento industriale della società odierna, epperò accadeva che nelle grandi commozioni politiche e commerciali del resto d'Europa niuna perturbazione avvertivasi nel-

l'ex reame di Napoli, talchè i nostri fondi pubblici seguivano il loro movimento ascendente mentre tutte le borse d'Europa andavano giù.

Lascio ad ognuno considerare se questo fosse un bene od un male.

Ora questo stato anormale cessò col prodursi dei grandi nuovi fatti, pei quali entrammo felicemente nel consorzio della famiglia italiana.

Fu inaugurato pertanto il sistema del libero scambio, contro il quale levarono il grido d'allarme i nostri protezionisti, ma le loro previsioni sinistre andarono smantellate dalla logica dei fatti e lo provarono i profitti delle dogane: i quali nel paragone dello stato anteriore ci offrono, anzichè una diminuzione, un aumento, dopo la riduzione delle tariffe e dei diritti differenziali.

Così accade del pari della circolazione monetaria nelle province meridionali per effetto del travasamento della moneta d'oro in quelle contrade.

Allora per una legge naturale di equilibrio l'affluenza esorbitante dell'oro nella circolazione ebbe per effetto non già la espulsione dell'argento ma certamente la rarificazione del metallo men prezioso.

Ma poichè la moneta d'oro non ebbe e non ha il corso legale, accade quello che non poteva mancare, cioè che l'agiotaggio vi si mescolò, vi speculò sopra, e per conseguenza il valore commerciabile delle monete d'oro riesci scudente ogni giorno.

Ecco incagli ed ostacoli seri alle operazioni degli scambi imperocchè le casse pubbliche, la banca nazionale facevano e fanno i loro pagamenti in oro; ma poichè il corso legale mancava alle monete d'oro, rendevansi quindi inevitabile, che la condizione dei possessori della moneta d'oro fosse lasciata a discrezione del cambio-valute. Indi l'urgente bisogno di ovviare a costesti sconci e pericoli con l'unico spediente del dare alla moneta d'oro il suo corso legale.

Ma io preveggo l'obbiezione che mi verrà fatta e sarà bene che vi risponda.

Una obbiezione alquanto seria la faceva l'onorevole preopinante

Diceva egli, ma sarà questo un rimedio efficace?

Quando il Governo avrà determinato esso arbitrariamente il rapporto legale fra i due metalli dell'1 a 15, ebbene questo rapporto sarà esso invariabile? Oppure non andrà esso soggetto a tutte le fluttuazioni del commercio?

Questa questione io mi asterrò dal discuterla scientificamente perchè se vogliamo por mente ai dettami della scienza, non si può mettere in forse che questo rapporto legale invariabile non sia veramente nel potere del Governo; ma sarà pure certo che quando la moneta d'oro avrà corso legale, per lo meno si eviteranno i pericoli, si eviteranno in gran parte le speculazioni dell'agiotaggio, e si saprà infine a che misura tenerci nello scambio dei segni dei valori.

Questo rimedio non basterà, anzi io mi permetterò di fare eccitamento al signor Ministro di agricoltura,

industria e commercio perchè si pensi prontamente a provvedere alla circolazione delle monete spicciolate, le quali essendosi ormai ritirate in gran parte dalla circolazione, ne viene un grave incaglio alla facilità degli scambi minuti.

Sono lieto delle assicurazioni date dall'onorevole Ministro su tal proposito, ma non voglio lasciare senza osservazione lo scopo più elevato cui questa legge intende e che anche più la raccomanda all'adesione del Senato, imperocchè vuolsi avvertire che questa legge non soddisfa solo a delle esigenze speciali di una data provincia, ma si eleva ad uno scopo più importante, più generale.

Esiste ora un'antitesi veramente deplorabile nelle varie parti dello Stato, quanto al regime monetario, imperocchè se togliete Toscana e Napoli dove è ancora vigente il regime dell'unico tipo, il resto d'Italia è governato dal regime del doppio tipo.

Or bene il Governo in presenza di codesta situazione non poteva esitare un momento ad unizzare, a livellare; imperocchè sarebbe assurdo che nelle varie parti di uno stesso reame si potessero ammettere sistemi monetari diversi; ma per venire a capo sarebbe strano il pretendere che il Governo avesse dovuto nientemeno che avventurarsi a questo esperimento certamente arduo, cioè di smonetare l'oro nelle antiche province per entrare nel sistema nuovo dell'unico tipo, che in tempi vicini obbligò il Belgio ad un pentimento e ad una ritrattazione.

Adunque tutti i riguardi consigliavano di mettersi alla pari, e quindi adottare il sistema del doppio tipo, siccome quello che ha il vantaggio anzitutto di consuonare con le relazioni commerciali in cui siamo con i grandi paesi e specialmente colla Francia.

Verrà tempo in cui questa questione, meglio studiata, potrà condurci a tentare un sistema definitivo più razionale, il sistema cioè dell'unico tipo, e probabilmente l'oro avrà la preferenza.

Adunque sia che si consideri l'urgente bisogno di soddisfare alle esigenze presenti e speciali delle province napoletane, sia che si consideri il gran fine di unificare il sistema monetario e far cessare una discrepanza assurda ed inopportuna, io credo che per tutti i rispetti questa legge debba meritare l'approvazione del Senato.

Presidente. Non domandandosi da altri Senatori la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale. Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Prima di passare alla lettura dell'unico articolo della legge delibò dar lettura al Senato di un ordine del giorno proposto dal Senatore Chiesi nei seguenti termini:

« Il Senato intendendo di provvedere ad un bisogno temporario, e riservando ad altro tempo la legislazione definitiva dell'unico o doppio tipo, passa alla votazione della legge. »

Il Senatore Chiesi propone quest'ordine del giorno debbo domandare se è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiato).

Senatore **Chiesi**. È fuori di dubbio che questa legge ha un carattere temporario e provvisorio. Ciò risulta dalla relazione presentata dal signor Ministro, dalla relazione dell'ufficio centrale e dalle esplicite dichiarazioni fatte in questa stessa giornata dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È però vero d'altra parte che i termini di questa legge sono assoluti, e che nell'articolo unico della medesima non vi ha alcuna espressione, la quale accenni che questa legge abbia un carattere puramente temporario. A togliere ogni dubbio sul carattere di questa legge io mi sono permesso di proporre l'ordine del giorno testè letto dall'onorevole signor Presidente; ed io non dubito che l'onorevole signor Ministro non avrà difficoltà di accettarlo, in quanto che l'ordine del giorno da me proposto non è che la riproduzione dello stesso ordine del giorno che egli come Deputato proponeva nell'altro ramo del Parlamento in occasione della discussione di questa legge.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno, ma credo che significhi a un di presso, nulla. In un sistema rappresentativo le leggi durano finchè non si cambiano. La legge attuale poi non è una conseguenza della volontà del legislatore, è una necessità dei fatti, ed i fatti economici non si cambiano quando piace al legislatore, ma quando il complesso degli altri fatti economici ne permette il cambiamento.

Dunque il dire che questa è una legge transitoria, è dire un bel nulla, perchè in fatto durerà finchè le circostanze economiche persuaderanno della necessità dei due tipi.

Io non voglio negare in massima che l'unità del tipo è una perfezione; ma dico che a conseguirla si richiedono elementi tali dai quali attualmente siamo lontani molto. Fino a tanto che l'oro avrà il valore a un dipresso che ha attualmente, sarà quasi impossibile provvedere agli spezzati in oro. Dove si è voluto farlo si è dovuto abbandonare prestamente tale sistema, perchè sono diventati tanto piccoli i pezzi della moneta che erano incomodi e si perdevano facilmente e quindi la circolazione per mezzo loro non si poteva effettuare.

Peggio si farebbe se si volesse sostituire l'argento essendo un metallo per sé di qualità molto inferiore rispetto alla monetazione in confronto dell'oro.

Di più l'oro somministra elemento alle contrattazioni di valore più grande ed assai più comodamente trasferibile di quello che faccia l'argento; per conseguenza, per sostituire l'argento all'oro, sarebbe attualmente un costituirsi come recinti da una muraglia che ci separasse dalla grande circolazione di tutti i paesi più commercianti di Europa. Del resto, il fatto è questo

che anche i paesi dove si è voluto introdurre un tipo solo, hanno finito per averne due.

L'Inghilterra che da gran tempo ha adottato per tipo l'oro, ha poi dovuto far coniare i scellini d'argento onde completare la sua circolazione, mentre differentemente non la si avrebbe potuto effettuare; viceversa abbiamo visto quello che è successo nel Belgio. Dunque finchè dureranno le condizioni economiche attuali, il tipo unico sarà una specie di perfezione scientifica, cui si deve tendere incessantemente, ma che nel fatto non si può attualmente ottenere, giacchè in qualunque modo bisogna provvedere alla circolazione minuta che coll'oro non si può ottenere. Ciò stante io trovo perfettamente inutile l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Io non mi scosto gran fatto dall'opinione dell'onorevole Senatore Farina; noi vediamo che l'oro si è imposto naturalmente; che adesso nelle comuni trattazioni si ricusa l'argento e si desidera l'oro....

Senatore **Farina**. Tutto al rovescio...

Senatore **Audiffredi**. Io credo che l'argento non sia indispensabile, ma che vi sia in circolazione una grande quantità d'argento credo incagli il commercio. Sapete chi è interessato all'introduzione in grandi masse dell'argento? sono le banche per dar corso ai loro biglietti. Noi vediamo che la banca di Francia e quella d'Italia seguono la stessa via. Nella stagione del maggior commercio, quando si ha bisogno maggiore di spezzati d'oro cosa fanno? mettono in circolazione l'argento e chiudono l'oro nelle casse.

Io accenno a fatti che succedono da sei a sette anni a questa parte.

La banca nazionale di Torino, prima pagava sempre in argento nella stagione del mercato dei bozzoli in cui si mette in circolazione molto denaro; essa si riservava in quel tempo a mettere in circolazione l'argento per secondare l'interesse di alcuni banchieri che speculano sul commercio delle monete.

Questa è una speculazione dannosa al commercio in generale, questo fatto contribuisce a mantenere il corso abusivo dell'oro, e se tali operazioni di banca non si fossero fatte già da parecchi anni, il corso abusivo dell'oro sarebbe scomparso dalle antiche province; cosicchè io dico, che gli spezzati d'oro potranno contribuire a togliere il corso abusivo delle monete d'oro.

Diceva l'onorevole Senatore Farina che gli spezzati d'oro sono troppo piccoli; in parte è vero; gli spezzati d'oro conati dal Governo francese erano di una piccolezza tale che riescivano incomodi; e infatti si è dovuto ritirarli.

Voi vedete che adesso gli spezzati d'oro da 5 franchi che ci vengono dalla Francia possono servire agli usi

del commercio non essendo più d'una piccolezza incomoda.

Io conchiudo adunque col credere innocuo l'ordine del giorno; non lo credo necessario, si può votare o non votare, che è la stessa cosa; ma credo che le dichiarazioni che volle fare l'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio bastino ad accertare il Senato che si prenderanno provvedimenti nell'interesse della circolazione delle monete.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. Bene a ragione, io credo, l'ufficio centrale, nel compiere il mandato ricevuto dagli uffici, si restrinse nella sua relazione alla questione di attualità, lasciando in disparte la questione teorica.

Infatti il piccolo saggio che ebbe luogo in questo momento, prova che ove il Senato si internasse nella medesima, discuterebbe forse inagamente senza riuscire ad intendersi sopra una determinata misura, la quale d'altronde pel momento non è quella che deve preoccupare il Senato.

Siccome relativamente alla questione di attualità non sorsero osservazioni, l'ufficio centrale non si occuperà di essa; solo gli corre debito di accennare che due petizioni su questa materia furono trasmesse a quest'ufficio centrale, una dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, la quale tende ad ottenere che sia fatta una eccezione relativamente alla Toscana; l'altra della Camera di Commercio pure di Firenze, la quale fa istanza che questa misura sia respinta.

L'ufficio dopo averlo esaminato, fu d'avviso che né l'una né l'altra fossero da tanto da farlo rimuovere dalle conclusioni già prese intorno a questa legge.

Rispetto poi all'ordine del giorno, già l'ufficio centrale, per organo di uno dei suoi membri, disse che non vi metteva opposizione, considerandolo affatto innocuo, in quantochè non vincola in nessuna maniera ciò che il Parlamento giudicherà di fare in avvenire.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti l'ordine del giorno del Senatore Ghiesi.

Lo rileggo (*V. sopra*).

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Rileggo l'articolo unico (*V. sopra*).

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Voleva chiedere la parola al tempo della discussione generale, ma non la chiesi perchè in questa legge trattandosi di un solo articolo, la discussione generale viene a confondersi con la particolare. Parlando di quest'articolo in particolare, osserverò che questa legge pare fatta interamente, se non è fatta apposta, pare almeno che il risultato sarà tale da andare contro ai piccoli possidenti, contro i più bisognosi a vantaggio dei più agiati.

Cbi è che ha domandato sia fatta una legge per dare un corso legale all'oro nelle province Napolitane? La

Banca Nazionale, e molti negozianti. Ma quale ne sarà il risultato?

Il risultato sarà che saranno pagati i poveri operai, gli agricoltori, e i semplici manuali, principalmente quelli che lavorano attorno alle strade ferrate o ad altre opere pubbliche. Per queste spese la Banca Nazionale manda a Napoli delle monete d'oro, e quindi saranno pagati in monete d'oro per quanto si potrà, ed anche mettendone varie insieme, e poi per potere essi avere a spendere la loro moneta o per cambiarla fra loro, ed avere il prezzo della loro opera, saranno obbligati a farla cambiare col disagio che dà il cambio abitualmente. Non è da supporre che la legge accordi che in qualche caso possano essere pagati con perdita.

Il contratto dei cambiisti, è un contratto individuale, è un contratto sul quale la legge non può nulla assolutamente; lo abbiamo veduto e lo vediamo continuamente nelle provincie dove vi è il corso così detto abusivo dell'oro, che sono le antiche provincie Lombarde già annesse alle antiche provincie del Regno sino dal secolo scorso ed anche da un secolo e mezzo fa e le altre loro limitrofe. Dove vi è questo corso abusivo i proprietari e gli appaltatori prendono 1, 5, 6 e 8 di questi giornalieri dando loro delle monete d'oro in pagamento per tutti; essi siccome non le possono rifiutare, le ricevono in pagamento e poi come fanno per poter dividere fra loro il prezzo? Sono obbligati andare al cambio e rimetterne la differenza dell'aggio abusivo; questo accadrà parimente nelle provincie meridionali.

Tale sarà il risultato principale della legge; da recare cioè un vantaggio a favore dei ricchi e di pesare a danno dei poveri; epperò io credo che il Senato ci penserà due volte prima di adottare i provvedimenti contenuti in essa perchè, ripeto, sono in favore dei più possenti contro i più meschini.

L'altra osservazione che io vorrei fare su questa legge, riguarda i termini con cui è concepito quest'articolo.

Esso dice: « La moneta decimale in oro ha corso legale in tutto il Regno secondo il suo valore nominale. »

Non mi pare, che questa dizione di *moneta decimale* inchiuda in sé una definizione sufficiente.

Monete decimali, sono quelle della Romagna, perchè quello è sistema decimale, non metrico; metrica e moneta decimale è pure quell'austriaca la quale è fatta tutta sul sistema metrico, mentre è fissata la libbra di zecca a tanti grammi, credo cinquecento grammi se non erro.

Questa libbra è quella che si divide per fare il fiorino; ed il fiorino è appunto di dieci grammi, compreso un nono di lega, come la nostra pezza da due lire.

Io domando se chi ha proposto questa legge intende che il fiorino austriaco o le pezze d'oro ordinate insieme al fiorino abbiano corso forzato insieme coll'altra moneta.

Senatore **Farina**. Ma il fiorino è d'argento.

Senatore **De Cardenas**. È vero, ma vi sono le monete d'argento e d'oro fatte contemporaneamente, lo quali sono e per il peso, e per la misura esattamente

secondo il sistema decimale, tuttochè il Governo imperiale austriaco non avesse creduto di dover mettere l'oro come tipo, e quindi non avesse creduto prescrivere un valore, ma notarvi solo il peso.

Questa è una considerazione che io sottometto all'ufficio centrale e che pregherei sia presa in considerazione perchè si trovi una definizione più chiara che dica quali sieno le monete che si vuole effettivamente abbiano corso legale.

Nei sappiamo quali sono queste monete che sono quelle da 10, 20, 40, 80 e 100 franchi, ma la lettera della legge non lo dice, ed io vorrei che questa parlasse così chiaramente da non lasciare contestazioni o dubbi in proposito.

Avrei avuto qualche altra osservazione a fare, ma dopo quelle già fatte da altri oratori mi trattengo dal ripeterle.

Credo poi inutile entrare nella questione dei due tipi, non essendo il momento opportuno, epperò in proposito mi riservo di fare le mie osservazioni quando sarà del caso.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io risponderò due sole parole all'onorevole preopinante.

Egli citò l'esempio degli intraprenditori delle strade ferrate i quali pagheranno gli operai in moneta d'oro, e questi sul cambio avranno a perdere.

L'operaio sul cambio perde oggi, poichè egli in fatto non può, ancorchè non sia legale il corso, rifiutarsi dal prendere al valore nominale il napoleone d'oro, e se egli si reca da un cambista ne riceverà in cambio franchi 19 e cent. 96, che tale credo sia ora il corso in Napoli; ma quando il corso dell'oro sarà legale, l'operaio scambierà probabilmente il napoleone d'oro in 20 franchi effettivi, perchè io credo che la demonetazione sia la principal ragione dell'agiotaggio.

Io non so vedere anche come questa legge arrechi un danno, e non mi soffermerò oltre su tale punto.

Quanto all'altra questione, che mi ha indirizzato l'onorevole Senatore relativamente alla denominazione di moneta decimale, debbo fargli osservare che alla Camera dei Deputati non si è sollevata veruna discussione su questo proposito, ed io non credo che possa venire in mente a nessuno che si sia inteso di dar corso legale ai fiorini austriaci. Per moneta decimale non si può intendere che quella che è in vigore in Francia, nel Belgio e in Svizzera, e quindi la supposizione sollevata dall'onorevole Senatore, non debbe turbarlo, a segno d'impedirlo di rendere il voto favorevole alla legge, come non lo deve impedire il sospetto, che egli ha che questa legge torni a danno del povero operaio, perchè ripeto, credo che l'operaio troverà nella legge sancita dal Senato piuttosto una guarentigia che un danno.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Aggiungo poche cose a quelle dette dal Signor Ministro. L'onorevole Senatore preopi-

nante suppone che al giornaliero vi sia pericolo di danno perchè, andando ad essere pagato, lo metteranno insieme con altri giornalieri, e li pagheranno tutti insieme, e poi quando dovranno dividere, essi perderanno nel cambio: ma qui egli suppone un contratto fra giornalieri che non si fa, nè si farà, se non lo verranno fare; non è obbligato il giornaliero che ha diritto di essere pagato da quello da cui avanza la giornata, di associarsi per esser pagato ad altri giornalieri, e quindi se questa associazione (supposto che la legge dovesse produrre un danno, che probabilmente non si verificherà mai) dovesse portare un danno al giornaliero, egli sarà sempre in facoltà di dire: Signore, non voglio essere pagato insieme all'altro giornaliero, giacchè questa associazione mi porterebbe un danno ed allora cosa succederà? succederà il fatto economico che chi deve pagare i giornalieri si preparerà egli gli spezzati per pagarli ad uno ad uno.

In conseguenza se vi sarà danno (che io non credo) sarà per chi avrà questa moneta d'oro, per il ricco, ma per il povero mai, perchè il povero non lo sopporterà, ripeto, se non vi si vorrà assoggettare espressamente, quindi il pericolo è chimérico.

Vengo alla seconda questione della moneta decimale. La moneta decimale ha un significato tecnico; l'onorevole preopinante diceva, che anche in Austria si sono fabbricate delle monete d'oro decimali, come anche in Germania; io lo prego di credere che egli è in errore; si sono fabbricate delle monete d'oro, le cui spezzati si sono poi divisi per cento, ma questo non costituisce l'essenza della moneta decimale. L'essenza della moneta decimale è quella di un tipo unico che non può variare, che è determinato da circostanze atmosferiche, delle quali è inutile che io trattenga adesso il Senato, perchè mi porterebbe in una discussione scientifica che non ha nulla che fare colla quistione attuale, vale a dire che il tipo metrico, che è quello che è la base del decimale, è assolutamente invariabile; e questo è quello che costituisce il pregio della moneta decimale. Dunque credo che non si può dire che le monete d'oro austriache ragguagliate al fiorino abbiano il tipo decimale, perchè sono basate su di una misura tutt'alfatto diversa, sebbene si ripartano per cento ed il cento si divida per 10, non essendo ciò quello che costituisce la moneta decimale nel senso tecnico della parola, la quale se realmente fosse decimale non potrebbe a meno di corrispondere appunto alla moneta di tipo francese, la quale è quella che noi vogliamo introdurre nelle province meridionali. Per conseguenza io credo che anche sotto questo rapporto non abbiano fondamento le osservazioni del preopinante, e che senza più il Senato possa progredire nella votazione.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Per rispondere al Senatore Farina, dirò che la moneta austriaca di cui ho parlato, è fatta di peso e di misura decimale dalla legge me-

desima che la stabilì; è fatta di peso o di titolo metrico con la divisione decimale, come ha detto il Senatore Farina, ed è compresa esattamente anche colle pezze non moneta d'oro, le quali non hanno valore legale, ma sono commerciabili come merce.

Per riguardo poi alla perdita sulle monete, io dico che essa ordinariamente si sopporta quando la paga è distribuita agli operai; io credo che quello che succede nei nostri paesi, succederà anche negli altri, che cioè quando i capi o padroni di bottega vogliono pagar gli operai, gli mettono a tre o quattro assieme, e poi li pagano in napoleoni d'oro a 21 franchi e mezzo ed anche a 22; e quando rifiutano di prenderli dicono: tornerete un altro giorno! faremo cambiare! e poi quando tornano non si è fatto cambiare, e se gli operai vogliono il loro danaro sono obbligati a prendere i napoleoni a quel corso abusivo. Ciò almeno accade generalmente nel Vogherese ed in altre province, e credo che ciò che accade in quelle, accadrà anche nelle province meridionali. Il cambista poi che non può essere vincolato da questa legge sarà sempre padrone di fare il suo cambio a quel valore, a quel tasso che gli parrà.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore Lauzi. Mi permetta il Senato di rettificare brevemente un fatto. Si è accennato al sistema monetario austriaco; si permetta a me, che viveva nelle province che subirono quel sistema, di dare in proposito alcuni schiarimenti.

Non è esatto che la moneta nuova coniatà, così detta nuova valuta austriaca, sia basata sul sistema metrico. Essa corrisponde alla decimale metrica, quanto alla pasta, giacchè vi entrano come nella decimale nove decimi di fino e un decimo di lega, ma nel rimanente e quanto al peso o quanto alla divisione, essa è tutta diversa, giacchè mentre col sistema decimale con un chilogramma d'argento si coniano 200 franchi, si coniano col sistema austriaco 81 fiorini; ed era perciò che questa moneta era origine di molti imbrogli, perchè si era avuto il merito speciale d'inventare una moneta che non si poteva ragguagliare senza rotti incalcolabili a nessun'altra moneta, nè alla moneta di convenzione austriaca che era la moneta legale anteriormente, nè alla moneta di Francia di cui non aveva che la pasta, nè a nessun'altra delle monete in corso nelle diverse province di quell'impero.

Queste sono le brevissime spiegazioni che volevo dare al Senato.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Trattandosi di una legge concepita in un solo articolo, a norma del regolamento non si dà voto per alzata e seduta, ma si passa immediatamente allo scrutinio segreto sul complesso della medesima.

Prego quindi il Senatore D'Adda di procedere all'appello nominale per lo squittinio.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Numero di votanti. 83
Voti favorevoli. 77
Contrarii. 6

Il Senato adotta.

Avverto il Senato che in seguito ad un dato numero di congedi scaduti, il numero legale per le nostre deliberazioni è oggi di 83, appunto quanti eravamo presenti alla seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA TASSA DI BOLLO.

(V. atti del Senato N. 108).

Presidente. Si passa ora al secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno sulla tassa di bollo.

Spero che il Senato vorrà che si prescinda dalla lettura preliminare dell'intero progetto, e così dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

TITOLO I.

Delle tasse di bollo e della carta bollata.

Art. 1.

« È dovuta una tassa di bollo per la carta destinata agli atti pubblici e per gli atti e scritti privati designati nei titoli II e III della presente legge.

« È pure dovuta una tassa di bollo per gli atti e scritti privati non compresi nei titoli II e III e per gli atti scritti fatti in luoghi e in tempi nei quali non era in vigore alcuna tassa di bollo. Questa tassa sarà pagata quando si voglia far uso di tali atti.

« Per l'applicazione della tassa di bollo, col vocabolo *carta* intendesi qualunque materia sulla quale è disteso o voglia distendersi uno scritto, un disegno, ovvero una riproduzione meccanica di essi che valga come atto o documento. »

(Approvato).

Leggo tutto il testo dell'art. 2 del progetto ministeriale, poi le modificazioni dell'ufficio centrale.

Art. 2.

Si fa uso di atti e scritti:

« 1. Quando si presentano in giudizio o davanti un' autorità giudiziaria o ad arbitri;

« 2. Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;

« 3. Quando s'inseriscono in un atto pubblico.

« Degli atti o scritti provenienti dall'estero si fa uso anche quando si presentano ad un ufficio qualunque governativo, provinciale o comunale, e sono tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata.

« In quanto alle cambiali ed altri effetti di commercio che provengono dall'estero, se ne fa uso anche quando sono presentati, accettati, quietanzati, girati,

muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno.

« Il bollo è di due specie: ordinario e straordinario. »

L'ufficio centrale propone di emendare in questi termini l'alineia del numero 3 di quest' articolo secondo.

« Degli atti o scritti provenienti dall' estero si fa uso anche quando si presentano ad un ufficio qualunque governativo; provinciale o comunale, e quando siano tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata. »

Interrogo il Commissario Regio se aderisce a questa modificazione.

Commissario Regio. Aderisco, anzi debbo dire al signor Presidente che accetto le poche modificazioni proposte dall'ufficio centrale, sicchè può leggere gli emendamenti, come se facessero parte del progetto presentato al Senato.

Se mai occorresse, mi riservo di soggiungere alla opportunità.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che tra l'art. 2 ed il 3 sia occorso un errore di stampa.

Il capoverso dell'art. 2 dove dice il bollo è di due specie, ordinario e straordinario, dovrebbe essere il primo periodo dell'art. 3.

Presidente. Domando all'ufficio centrale se accetta questa trasposizione.

Senatore Arnulfo, Relatore. Il signor Senatore De Foresta ha ragione, è un errore di stampa.

Presidente. Dunque metto ai voti l'art. 2 col quarto alineia come è proposto dall'ufficio centrale, terminando col 5 alineia.

L'ultimo è riservato all'articolo seguente:

Chi approva l'articolo 2 nella conformità testè indicata è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

« Il bollo è di due specie: ordinario e straordinario. »

« Il bollo ordinario si applica sulla carta filigranata, fabbricata per conto dello Stato. »

« Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti. »

(Approvato).

Art. 4.

« La carta fabbricata per conto dello Stato si distingue in carta destinata per gli atti e documenti civili, giudiziari ed amministrativi, ed in carta destinata per gli atti e documenti commerciali. »

(Approvato).

Art. 5.

« La carta per gli atti e documenti civili, giudiziari ed amministrativi, ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata

orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra. »

(Approvato)

Art. 6.

« La carta per gli atti e documenti commerciali è divisa in due specie: »

« Quella per le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, la quale sarà alta millimetri 290 e larga millimetri 250 per ogni foglio. »

« Quella per cambiali ed altri effetti negoziabili, alta millimetri 105 e larga millimetri 250 per ogni foglio. »

(Approvato).

Art. 7.

« La tassa di bollo è proporzionale o fissa. »

« La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti di commercio tratti nello Stato ed anche quelli tratti all'estero, se negoziati o pagabili nello Stato. »

« La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti. »

(Approvato).

Art. 8.

« Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di tassa allorchè la loro presentazione venga fatta insieme ad una dichiarazione spedita in carta libera dal ricevitore del bollo comprovante il fatto pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo. »

« I documenti che si presenteranno per giustificare il pagamento della tassa proporzionale dovranno essere concordati in ogni parte col duplicato sul quale viene richiesta l'apposizione del bollo od il visto per bollo senza pagamento di tassa. »

« Quando però la prima lettera di cambio o quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto proporzionale. »

« Non soggiacciono a particolare applicazione di bollo le aggiunte fatte alle cambiali od agli altri effetti negoziabili per iscrivervi girate, accettazioni, avalli, o altre simili dichiarazioni. »

« È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici ed ai negozianti d'incassare o fare incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quitanza, le somme risultanti dalle cambiali, o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo. »

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Per togliere ogni dubbio che nella proibizione non fossero compresi coloro che non negozianti facessero tuttavia delle cambiali all'or-

dine, come in alcune parti dello Stato è concesso dalle leggi vigenti, l'ufficio centrale proporrebbe che dopo le parole: È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici ed ai negozianti, » si aggiunga » e a tutti coloro che fanno cambiali o effetti negoziabili d'incassare » e successivamente come nello stampato.

Presidente. Il Commissario regio accetta?

Senatore Arnulfo, Relatore. È concertato col signor Commissario Regio.

Presidente. L'ultimo alinea rimarrebbe dunque in questi termini:

« È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici ed ai negozianti o a tutti coloro che fanno cambiali o effetti negoziabili d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quitanza, le somme risultanti dalle cambiali, o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo. »

Essendo acconsentita l'aggiunta, credo non sia il caso di provocare un voto parziale. Metto ai voti l'intero articolo 8.

Chi lo approva . . .

Senatore De Cardenas (interrompendo). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Domanderei una spiegazione all'ufficio centrale.

Con quest'aggiunta coloro che fanno cambiali od effetti negoziabili, s'intende che quando fra due particolari, uno segnasse una carta di un altro, e poi la pagasse, e l'altro la esigesse senza che sia veduta da nessuno, s'intende, dico, che questi fatti siano passibili di una penalità? Questo è quanto non ho capito.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. La legge vigente nelle antiche province del 18 aprile 1853 derogò al Codice di commercio nella parte in cui proibiva di far cambiali o biglietti all'ordine a coloro i quali non avevano la qualità di negoziante.

Con questa legge si è stabilito che si reputano atti di commercio le fedi di cambio, le rivalse e girate delle medesime, i biglietti all'ordine di persone commercianti, quando non vi sia espressa cosa diversa dagli atti di commercio, come altresì le girate dei medesimi i biglietti all'ordine sottoscritti da non commercianti, purchè dipendano da cause commerciali, lo che determina la proposta aggiunta la quale tende a dichiarare che tutti coloro i quali fanno cambiali o biglietti all'ordine in seguito alla facoltà loro da tal legge concessa, saranno passibili di quelle pene, di quelle multe che nell'articolo che si sta per votare sono comminate, perchè i privati, facendo cambiali o biglietti all'ordine, fanno atti di commercio, e debbono sottostare alle stesse conseguenze cui sottostanno coloro che per propria condizione di negozianti fanno cambiali o biglietti all'ordine.

Desidero e spero che queste spiegazioni soddisfino l'onorevole Senatore De Cardenas.

Commissario Regio. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore sono unicamente riferibili allo stato della legislazione delle antiche province; ma non bisogna pensare a queste sole. Ora, io riferendomi anche alle leggi delle altre province, non ammetto che il disposto di quest'articolo in tanto avrà applicazione alle cambiali in quanto le cambiali siano atti di commercio. In tutti i luoghi nei quali è diverso lo stato della legislazione rispetto a questo argomento, l'articolo avrà non ostante la sua applicazione, la quale deve trovare la sua ragione nella forma dell'atto, quando anche la cambiale non sia tra commercianti, nè sia atto di commercio come di per sé non è certamente per alcune legislazioni.

Senatore Arnulfo, Relatore. Colle spiegazioni che ho date mi sono riferito alla legge vigente nelle antiche province, ma con questo non ho voluto per nulla pregiudicare, e la proposta aggiunta non pregiudica, al disposto di quelle legislazioni che non autorizzano i privati a far cambiali o biglietti all'ordine. In tal caso questa disposizione che discutiamo non li colpisce evidentemente, perchè la medesima si riferisce a chi fa e può legalmente fare cambiali o biglietti all'ordine.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 9.

« Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

« Carta per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi col bollo a taxa fissa.

« Secondo la sua destinazione come in appresso:

L. 0 50
» 1 »
» 2 »

« Carta di commercio col bollo a taxa fissa.

« Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via L. 1 »

« Col bollo proporzionale.

« Cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 300 L. 0 15.

« Da oltre le lire 300 alle lire 500 » 0 25

« Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 » 0 50

« Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio » 0 50

(Approvato).

Art. 10.

« Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

« In ragione della dimensione.

« Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 L. 0 50

« Da 14 a 20 » 1 »

« Da 20 a 30 » 2 »

« Per ogni maggior dimensione » 4 »

« In ragione delle somme e dei valori.

- « Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 300 L. 0 15
- « Da oltre le lire 300 alle 500 » 0 25
- « Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 » 0 50
- « Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio » 0 50
- « Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

 - « A L. 0 05
 - « A » 0 25
 - « A » 0 50
 - « A » 1 »

(Approvato)

Art. 11.

« Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni al di sopra del migliaio di lire si computano per un migliaio intero. »
(Approvato).

Art. 12.

« I bolli tanto ordinari, quanto straordinari, la loro forma e gli altri caratteri distintivi di essi e della carta bollata, fabbricata per conto dello Stato, saranno determinati con Reale decreto, da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo. »
(Approvato).

Art. 13.

« In mancanza di bolli ordinari o straordinari si supplirà col visto per bollo. »
(Approvato).

Art. 14.

« Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'art. 5, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto. »
(Approvato).

Art. 15.

« Nelle copie degli atti pubblici e di qualunque atto o scritto, celebrato od autenticato da pubblici funzionari, il numero delle sillabe comprese nel foglio intero non potrà essere maggiore della media di venticinque per ogni linea.
« Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia. »
(Approvato).

Art. 16.

« Lo spaccio della carta bollata non potrà farsi da altre persone, se non da quelle designate dall'amministrazione delle finanze, mediante la retribuzione che sarà determinata dai regolamenti, e nella somma stanziata negli annui bilanci dello Stato. »
(Approvato).

Art. 17.

« L'applicazione del bollo straordinario è affidata ad uffici stabiliti con decreto ministeriale.
« Dove non esistono tali uffici potrà essere supplito

col visto per bollo nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento. »
(Approvato).

Art. 18.

« È proibito di scrivere sull'impronta del bollo come pure di far uso di qualunque specie di carta il di cui bollo, filigrana o di menzione siano alterati. »
(Approvato).

Art. 19.

« È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.
« È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti compresi nell'art. 23, eccettuati quelli che sono indicati nel successivo articolo 24.
(Approvato)

Art. 20.

« Un foglio di carta che ha già servito per un atto o scritto non potrà più essere impiegato per altro atto o scritto, quantunque il precedente sia rimasto incompiuto. »
(Approvato)

Art. 21.

« È proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio, salvo le eccezioni di cui all'art. 31. »
(Approvato)

Art. 22.

« Nessun giudice funzionario od ufficiale dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione colla presente legge.

« Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario o cancelliere, questi sarà responsabile della contravvenzione.

« È pure proibito ai segretari, cancellieri, causidici, patrocinatori, notai, archivisti, ministri del censo (catastari), arbitri, periti nominati in giudizio, uscieri, cursori, servienti o messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo per effetto di carte non munite del bollo prescritto, di darvi corso, di riceverle soltanto in deposito, di spedirne copia, o di farne altro uso.

« Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di provvedimenti criminali, in quanto non si tratti di atti della parte civile, i casi di visto delle schede testamentarie e loro inserzioni nei minutari, di materiale descrizione degli inventari o di altri atti conservatorii.

« Ne sono pure eccettuati i provvedimenti o le deliberazioni accennate nella prima parte di questo articolo, nei casi di somma urgenza, e quando dall'indugio derivi necessariamente irreparabile danno; nei quali casi si potrà emettere il provvedimento o pren-

dere la deliberazione, purchè previamente si eseguissero le disposizioni degli articoli 34 e 35. »
(Approvato)

ANNUNZIO DI UN'INTERPELLANZA
DEL SENATORE LAUZI
AL MINISTRO DELLA GUERRA.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi si permetta presentemente cugliere un momento d'intervallo fra un titolo e l'altro per fare una domanda d'interpellanza.

Io desidererei di presentare alcune interpellanze all'onorevole signor Ministro della Guerra il quale non è presente oggi, e probabilmente per le cose che discutiamo non sarà presente nemmeno domani. Vorrei pregare l'unico Ministro che è presente, cioè l'onorevole Poggi, di voler prevenire il suo collega che io sento il bisogno, se il Senato consentirà, di presentare interpellanze per la occupazione fatta dal militare del locale del seminario di Pavia.

Se il Ministro presente vorrà avere la bontà di avvertire il suo collega sarebbe alla prima occasione e coll'assenso del Senato, ed acconsentendo il signor Ministro, che si fisserà il giorno dell'interpellanza.

Senatore Poggi. Ministro. Io avviserò il mio collega il Ministro della Guerra il quale credo che, se il Senato ammetterà l'interpellanza, sarà pronto a rispondere in quel giorno che verrà fissato dal Senato.

Presidente. Sarà però necessario, che sia presente il signor Ministro della Guerra. Prego l'onorevole Ministro Poggi di avvisarlo a trovarsi, se crede, domani.

Senatore Poggi, Ministro. Non ho nessuna difficoltà di avvisarlo per domani.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE
SUL MENTOVATO PROGETTO.

Presidente. Si passa ora al titolo 2.

TITOLO II.

« Dell'uso della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 23.

« È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salvo le eccezioni esplicitamente fatte dalla legge.

« § 1. — Sulla carta a centesimi cinquanta.

« Saranno scritti:

« 1. Le procure, gli atti si per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati;

« 2. Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento, o pretori e le loro copie;

« 3. Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri, od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi però gli atti e scritti che contengono contratti, e quelli sui quali è altrimenti disposto dalla presente legge;

« 4. Le copie autentiche di tutti gli atti i di cui originali non sieno ritenuti dai notai, segretari, o cancellieri, o non siano depositati in archivi pubblici, salvo le eccezioni espressamente fatte da questa legge;

« 5. Gli estratti dai registri gli assegni e dichiarazioni di *nulla osta*, le licenze, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dal e autorità di pubblica sicurezza;

« 6. Le dichiarazioni e scritture di abbuonamento delle gabelle o dei dazi;

« 7. Gli avvisi d'asta o licitazione si giudiziaria, che volontaria, per vendite, affitti od appalti d'ogni genere, ancorchè non contengano sottoscrizione e recognizione, (autentica), gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* od in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.

« È proibito agli stampatori o litografi di fare nei giornali suddetti alcuna delle inserzioni obbligatorie, qui sopra contemplate, senza che l'originale di essa sia compilato sovra carta bollata.

« Essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese, presentare al ricevitoro del bollo gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente;

« 8. Le copie estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali o mezzani riguardanti le contrattazioni commerciali;

« 9. Le cauzioni che prestano i marinai per ottenere passaporto all'estero;

« 10. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni ipotecarie;

« 11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi, ed altri simil scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti; come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili, in quanto questi atti e scritti non siano diversamente contemplati dalla legge stessa.

« 12. Tutte le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni anche relative ad oggetti d'interesse commerciale di terra o di mare.

« Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie e d'ogni altro contratto concernente il traffico marittimo. »

Commissario Regio. Credo che nel § 1 di questo articolo si potrebbe introdurre maggior chiarezza separando le procure dal resto dell'articolo, o dividendo il § in due numeri. Il primo comprenderà le procure

per comparire avanti i giudici di Mandamento, o pretori; verrebbe poi il numero secondo per gli atti si per originale che per copia come sta nel progetto.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio aderisce.

Commissario Regio. Io proporrei inoltre che il numero 5 fosse trasportato al § 3 dell'art. 24 affine d'introdurre una pratica che sarà molto comoda per i contribuenti, vale a dire d'ammettere che gli atti contemplati in questo numero quinto possano essere sottoposti al bollo straordinario e così non siano le parti obbligate a redigerli in carta filigranata.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio non fa difficoltà.

Presidente. Si sopprimerebbe qui il numero cinque per riprodurlo poi nell'art. 24 al § 3.

Il Senato ha presenti le modificazioni fatte d'accordo tra il Commissario Regio e l'ufficio centrale, vale a dire di porre al numero 1 del § 1 l'indicazione *le procure per comparire avanti i giudici di Mandamento, o pretori*, e portare al N. 2: *Gli atti si per originale che per copia*, ecc., che stanno nell'emendamento dell'ufficio centrale, ed erano prima nel testo del progetto ministeriale; poi di sopprimere il num. 5 per riprodurre all'art. 24 al § 3.

Premesse queste avvertenze, porrò ai voti il § 1; se non vi ha osservazione in contrario...

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** È unicamente per dire che si potrebbe per maggior regolarità mettere il numero 13 all'alinea aggiunto dall'ufficio centrale, e così invece di un alinea farne un numero.

Presidente. Allora ritenga il Senato che questo § sarà composto di 13 numeri, perchè è bensì soppresso il numero 5, ma il numero 1 è diviso in due.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando di fare una riserva, e sono persuaso che il Commissario Regio vi aderirà; quest'ultimo alinea che riflette le fedi di mercanzie imbarcate, era nel progetto compreso nel N. 20 del § 2, si è trasportato qui per far luogo alla diminuzione del prezzo della carta da una lira a 50 centesimi: lo però osservare che queste fedi di mercanzie imbarcate, manifesti e dichiarazioni di avarie occorrevano talvolta di farle presto, e non si ha l'opportunità di aver carta filigranata, motivo per cui l'ufficio centrale si riserverebbe di comprendere anche queste fedi nel titolo dove si parla del bollo straordinario, affinché si possa in ogni caso supplire all'urgenza ed alla mancanza di carta filigranata col bollo straordinario.

Presidente. È soltanto per fare una riserva la quale sarà invocata quando saremo all'articolo cui accennava il Relatore dell'ufficio centrale.

Rimane inteso che il § 1 che si sta per votare consta di 13 numeri. È necessario che si chiarisca bene perchè non succedano confusioni.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Il paragrafo che sta per votarsi sussiste come fu proposto e letto, meno il nu-

mero 5 che si è inteso di trasportare, ed il numero 1 che si è ora diviso in due, e l'ultimo alinea che prende un numero successivo, cioè il 13.

Presidente. Chi approva il § 1 nella conformità testè spiegata voglia sorgere.

(Approvato).

« § 2. — Sulla carta da una lira.

« Saranno scritti:

« 13. *bis.* Gli originali e le copie di tutti gli atti notarili;

« 14. Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;

« 15. Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

« 16. Le copie dei testamenti segreti, delle note testamentarie, e generalmente di ogni disposizione o dichiarazione di ultima volontà, quando sono autenticate da un pubblico funzionario;

« 17. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi pubblici dello Stato, notarili, ed in quelli dell'amministrazione dei Comuni e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie e cancellerie religiose di qualunque culto, e nei loro archivi, quando sono destinato ad usi civili;

« 18. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge;

« 19. Le obblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e loro copie;

Il numero 20 di questo articolo è stato soppresso dall'ufficio centrale perchè trasportato al § 1.

« 21. I certificati che non esistono iscrizioni ipotecarie, ed i certificati di seguite formalità ipotecarie, rilasciati separatamente;

« 22. Le copie delle sentenze e provvedimenti in materia penale, spedite a richiesta dei privati che non fossero parte civile, o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;

« 23. Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, proferite dai giudici di mandamento o pretori.»

Verrebbe ora il § 3, ma l'ufficio centrale propone di sopprimere l'indicazione del paragrafo e le parole *Sulla carta*, ecc.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Siccome si è soppressa la carta da lire 1 20 centesimi, necessariamente si deve sopprimere questo paragrafo che contiene l'indicazione di tale carta, e continua perciò il paragrafo 2 che si riferisce alla carta da L. 1.

Presidente. Corre pertanto sempre il § 2?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Certamente.

Presidente. Continuo la lettura dei numeri appartenenti al § 2.

« 24. Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale e di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi Tribunale, Consiglio o Corte, escluse le giudicature di mandamento e le pretore, come anche quelli in materia penale, interessanti la parte civile, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaio commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti, escluse però le produzioni od allegati;

« 25. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento o pretori per commissione o delegazione di un Tribunale od altra autorità giudiziaria superiore. »

Chi approva il § 2 che comprende anche il § 3 è pregato di alzarsi.

(Approvato)

§ 3. (Nel progetto ministeriale § 4)
Sulla carta a lire due.

« Saranno scritti :

« 26. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, qualunque sia la loro forma e di quelle speciali per un contratto ed altri atti, ancorchè sospetti alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle di consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione del genitore ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle procure delle quali si fa uso davanti i giudici di Mandamento, o pretori. »

Commissario Regio. Converrebbe alle parole di questo articolo nell'alinea del numero 26 testè letto, sostituirvi di questo numero, perchè effettivamente si intende riferirsi al numero 26.

Presidente. Verrà sostituita la proposta parola.

« 27. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 28. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplati dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento e pretori;

« 29. Gli atti di presentazione di deposito dei testamenti segreti. »

Se non c'è osservazione in contrario metto ai voti il paragrafo 3. Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

Metto ora ai voti l'intero articolo 23. Chi approva l'articolo 23 come è stato letto voglia sorgere.

(Approvato).

TITOLO III.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario.

Art. 24.

« Gli atti e scritti compresi in quest'articolo saranno soggetti al bollo nelle misure dallo stesso articolo indicate, e saranno ammessi al bollo straordinario, purchè non siano ancora muniti della firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

« I registri però ed i libri indicati da questo articolo dovranno assoggettarsi al bollo straordinario od al visto per bollo prima che ne sia intrapresa la scritturazione. »

« § 1. — Colla tassa in ragione della dimensione della carta.

cioè:

- « lino a decimetri quadrati 14 L. 0 50
- « da 14 a 20 » 1 »
- « da 20 a 30 » 2 »
- « per ogni maggior dimensione » 4 »

« 1. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

« 2. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

« A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colle tasse di una lira gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati quattordici.

« Senza riguardo alla dimensione della carta.

§ 2. — Colla tassa fissa di lire una.

« 3. I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, le licenze, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;

« 4. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.

« Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo.

« I fogli di via o le lettere di vettura impiegati per più di un viaggio;

« Le polizze di carico e le lettere di vettura, quando conterranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a più di un destinatario o commissionario;

« 5. Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario;

« 6. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

« 7. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo della esazione delle imposte, quando contengono contratti.

Ora verrebbe il paragrafo 3 nel quale si dovrebbe collocare il N. 5 del paragrafo 1 dell'articolo 23.

Prima di porre ai voti le parti che si sono lette dell'art. 21, cioè i paragrafi 1 o 2 pregherei per maggior chiarezza della legge l'onorevole relatore a dichiarare se le parole: « Senza riguardo alla dimensione della carta » che leggonsi dopo le ultime parole del paragrafo 1 si riferiscono a questo stesso paragrafo, ovvero al 2.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Questo parole si riferiscono ai paragrafi successivi, cominciano dal 2.

Presidente. Posta questa spiegazione, pongo, come ho detto, ai voti i due primi paragrafi dell'articolo 24 testè letto.

Chi li approva sorga.

(Approvati).

Ora verrebbe il paragrafo 3 dello stesso articolo.

Domando al signor Commissario Regio se il N. 5 del paragrafo 1 dell'art. 23, che si tratta di riprodurre sia nella stessa conformità.

Commissario Regio. Sì signore, sta nella stessa conformità.

Presidente. Allora ne darò lettura.

§ 3. — *Di centesimi cinquanta.*

« 1. Gli estratti dei registri, gli assenti e dichiarazioni di *nulla osta*, le licenze, certificati pernessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza; »

Questo formerebbe il N. 1 del paragrafo 3 di questo articolo 24, che piglierebbe il N. 8; verrebbe quindi il N. 8 bis che è l'attuale 8 dello stesso paragrafo ben inteso che si farebbero poi correre i numeri.

« 8 bis. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità ed ai pubblici uffizi, salvo il disposto nel § 2 (n. 6 di questo articolo), e quelli che si presenteranno alle amministrazioni comunali, provinciali o di altri corpi amministrativi;

« 9. Gli stampati per passaporto nell'interno o carta d'identità;

« 10. I mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi, ed enti morali per somme eccedenti le lire 20 ».

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Aggiungerei un inciso a questo numero per maggiore facilitazione delle amministrazioni:

« Le bollette per quietanze staccate da registro a madre e figlia, ed i mandati, ecc. e così come seguita ».

Presidente. L'ufficio centrale aderisce a questa aggiunta?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio aderisce.

Presidente. Allora il numero 10 si leggerà nel modo indicato, cioè colle parole:

« 10. Le bollette per quietanze staccate da registro a madre e figlia, ed i mandati ecc. (*V. sopra*).

« 11. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

« 12. I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i cancellieri i notai, procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uscieri ed altri pubblici uffizi per gli atti dipendenti dal loro ministero, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali;

« 13. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro d'ordine, di deposito, o registro consegne; quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni.

« 14. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

« 15. I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari od impresari di diligenza ed altre vetture pubbliche per la denuncia dei viaggiatori e delle merci;

« 16. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per iscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

« 17. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed in ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali.

« Le cedole e le obbligazioni dello Stato. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Qui si proporrebbe la aggiunta della quale si è fatta riserva, cioè di ammettere anche al bollo straordinario « gli atti e scritti di cui al numero 13 dell'art. 23 quando non sono estesi sopra carta filigranata. »

Presidente. Sarebbe il numero 19? l'ultimo numero?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Sì signore, l'ultimo numero di questo paragrafo.

Presidente. Propone l'ufficio centrale, cui assente il Commissario Regio che dopo l'articolo 18 di questo paragrafo 3, si aggiunga il numero 19 in questa conformità:

« Gli atti o scritti di cui al numero 13 dell'articolo 23 quando non sono estesi sopra carta filigranata. »

Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Al numero 18, si dice: « Le cedole e le obbligazioni dello Stato » Per rendere più conforme questa dizione alla legge attualmente vigente sul Gran Libro del Debito Pubblico nella quale

non si parla nè di cedole, nè di obbligazioni si proporrebbe dall'ufficio centrale di sostituire « I titoli del Debito Pubblico dello Stato. »

In questo modo è più in armonia con la legge vigente, e si comprendono tutti i titoli del Debito Pubblico qualunque sia la denominazione.

Presidente. È d'accordo col Commissario Regio?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Fu con esso concertato.

Presidente. Ritiene dunque il Senato che questo § 3 dell'art. 24 subisce la modificazione al n. 18 di cambiare le parole « Le cedole e le obbligazioni dello Stato » in quelle di « I titoli del Debito Pubblico dello Stato. » Poi si aggiunge il numero 19 così concepito: « Gli atti e scritti di cui al numero 13 dell'articolo 23 quando non sono estesi sopra carta filigranata. »

Interrogherò ora il Senato se intende di approvarlo...

Senatore **Cotta.** (*interrompendo*). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cotta.** Invece della modificazione fatta dall'ufficio centrale di sostituire « I titoli del Debito Pubblico dello Stato » direi « I titoli di rendita e le obbligazioni dello Stato. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** La parola *obbligazioni* non ci sarebbe più: si direbbe, « I titoli del Debito Pubblico » genericamente. Così si abbracciano tutti i titoli costitutivi di debito.

Senatore **Cotta.** Sarebbe stato meglio di adottare una nuova nomenclatura. La legge sul Gran Libro del Debito Pubblico chiama *cartelle* quelle che si domandavano *cedole*, e dà il nome di cedole ai *vaglia*. Sarebbe dunque opportuno che si adottasse una nomenclatura corrispondente.

Senatore **Regis.** Domando la parola.

Presidente. Ne fa oggetto di formale proposta?

Senatore **Cotta.** Faccio una semplice osservazione all'ufficio centrale.

Presidente. Il Senatore Regis ha la parola.

Senatore **Regis.** L'ufficio centrale adottando le parole « i titoli del Debito Pubblico dello Stato, ebbe presente che in questa parola generica di titoli sono compresi e le cartelle, ed i certificati di iscrizione, ed ogni specie di carte costitutive di una rendita che emanano dall'amministrazione del Debito Pubblico, quindi pare all'ufficio, che la detta definizione, così semplice, sia anche la più chiara e la più conveniente al caso, e non presenti ambiguità nell'applicazione delle disposizioni di cui si tratta.

Presidente. Insiste l'ufficio centrale nel mantenere la redazione: *I titoli del Debito Pubblico.*

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Insiste.

Senatore **Regis.** È adottato anche dal Commissario Regio.

Senatore **Cotta.** Osservo che le cedole nuove, cioè quelle che erano *vaglia* sono anche titoli del Debito Pubblico; dunque vuoi obbligare anche al bollo di 50 centesimi questi *vaglia*? Io credo che tale non sia l'intenzione dell'ufficio centrale.

Presidente. Se ho ben afferrata l'idea dell'onorevole Senatore Cotta, egli crede che adottando la variante dell'ufficio centrale vengono i *vaglia* o *coupons* ad essere colpiti dalla tassa di 50 centesimi.

Voci. Non è possibile.

Senatore **Regis.** Si osserva che il *vaglia* è un accessorio del titolo, ma non è il titolo stesso costitutivo della rendita sul Debito Pubblico, il *vaglia* non è che la quitanza del semestre che si paga, è un titolo staccato....

Senatore **Cotta.** È titolo di debito.

Senatore **Regis**.... staccato dal titolo principale, il solo cui si applica la legge per la sua natura ed efficacia permanente.

Senatore **Farina.** Osservo che quando si parla di titolo s'intende del titolo costitutivo; conseguentemente quello che non è titolo costitutivo del debito non è titolo di debito; sarà una ricevuta dipendente dal titolo del debito, ma non è l'atto costitutivo del debito, e quando si dice titolo s'intende l'atto costitutivo, e le ricevute degli interessi non sono mai state riguardate come titoli di debito.

Per conseguenza credo che la dicitura dell'ufficio centrale sia giusta.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone.** Volevo proporre di dire *titoli di rendita*, perchè mi pareva che così rimanesse sciolta ogni difficoltà. Non entrerò nella discussione, che potrebbe andare troppo per le lunghe, ma mi limito solo ad osservare che la quitanza del semestre che si paga non è un titolo di credito.

Senatore **Regis.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Regis.** Avrò l'onore di osservare all'onorevole Senatore Cotta quando parlava di *vaglia*, ch'egli sa meglio di me che i medesimi sono annessi al titolo ossia *cedole* o *cartelle*, come voglia chiamarle al portatore; all'opposto, per le cedole, per i titoli *nominativi* non vi sono *vaglia*, ma nella quarta pagina del foglio stesso della cedola sono stampati tanti minuti quadretti dove si segna l'interesse semestrale.

Ora, nè i *vaglia* annessi alle cartelle al portatore, nè le quitanze parziali apposte al tergo della cedola nominativa non costituiscono punto il titolo d'iscrizione sul Debito Pubblico; il titolo d'iscrizione sta solo nella cedola o cartella, ma non può essere nè un *vaglia*, nè un'altra quitanza qualunque riferentesi a semestrali interessi.

Senatore **Cotta.** Quando io ho un *vaglia*, ho un titolo del Debito Pubblico, e non una ricevuta; questa me la spedisce l'amministrazione allorchando ritira il titolo; epperiò aderendo alla proposta del Senatore Di Pollone, dirci « Titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato. »

Presidente. Vi ha la proposta del signor Senatore Cotta di sostituire alle parole « Titoli del Debito Pub-

blico », quelle: « titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato. »

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli**. Voleva domandare anch'io un altro schiarimento; se cioè in questa dicitura sono compresi eziandio i buoni del tesoro, perchè qui pure mi pare ci sarebbe un qualche equivoco.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale non crede che mediante la locuzione proposta si comprendano i buoni del tesoro, in quanto che coi buoni del tesoro non si costituiscono titoli del Debito Pubblico nel senso in cui generalmente si usa tale vocabolo.

I buoni contengono la ricevuta di una somma mutuata a breve termine e non costituiscono un vero e proprio Debito Pubblico creato.

Tanto è ciò vero che i buoni del tesoro nel vero e proprio loro significato costituiscono un debito galleggiante temporario per dar luogo a tempo alla riscossione dei redditi dello Stato, dei quali tengono realmente lungo, ben lungi che aumentino il Debito Pubblico dello Stato consolidato.

Per tale motivo non sono emessi dall'Amministrazione del Debito Pubblico, ma da quella del tesoro, e non figurano nei registri del Debito Pubblico.

Per conseguenza io credo che non possa nascere dubbio al riguardo e che non possa mai pretendersi il diritto di bollo per i buoni del tesoro in forza dell'articolo di legge che discutiamo.

Senatore **Roncalli**. Veramente gli schiarimenti forniti testè dall'onorevole signor Relatore non mi hanno tolti tutti i dubbi che io aveva.

Io mi accosterei all'emendamento dell'onorevole Senatore Di Pollone, perchè quello mi pare chiarisca meglio la materia sotto tutti i punti di vista.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale proporrrebbe un'altra redazione, che forse soddisferà le esigenze di tutti. Si direbbe: « I titoli di rendita e le obbligazioni dello Stato. » Con ciò pare all'ufficio che sia chiarito lo scopo della legge.

Presidente. I signori proponenti Senatori Di Pollone, Cotta ed anche l'ufficio centrale si accordano nell'accettare la redazione proposta?

Senatore **Roncalli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Se io non mi sbaglio questa nuova locuzione invece di schiarire quanto desiderava non farebbe che aggiungere, e rinforzare i miei dubbi, perchè che altro sono i buoni del tesoro se non che obbligazioni a termine più o meno lungo? Sono dunque vere e reali obbligazioni; cosicchè colla locuzione proposta dall'ufficio centrale si comprenderebbero pur anche i buoni del tesoro.

Senatore **Alfierl**. Dalla discussione che si è fatto

pare a me che potrebbe dirsi: I titoli costitutivi di rendita sul Debito Pubblico.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Commissario Regio. Mi parlando di *rendita*, potrebbero forse rimanere fuori le *obbligazioni* dello Stato.

Senatore **Di Pollone**. Prego l'ufficio centrale di esaminare se non sarebbe meglio abbandonare la parte che dice *obbligazioni dello Stato*, perchè colle parole *titoli di rendita*, si comprende tutto, epperò anche le obbligazioni dello Stato; così ogni equivoco sarebbe tolto.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io trovo perfettamente completo l'articolo che fu proposto dall'ufficio centrale. Dire solamente *titoli di rendita* esclude per necessità le obbligazioni, che esprimono che lo Stato è debitore di una *somma capitale*. Tutti conoscono quelle del 40, o del 34 di mille lire ciascheduna, ed altre ve ne possono essere.

Il dubbio era promosso che colla parola *obbligazioni* si comprendessero anche altre obbligazioni, ma tale dubbio pare escluso; perchè, se ho bene inteso, dalle *obbligazioni del Debito Pubblico dello Stato* sarebbero esclusi i buoni del tesoro, ed ogni altra obbligazione.

Presidente. L'ultima redazione dell'ufficio centrale...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Scusi, vorrei prima appurare qual è la redazione alla quale vuole attenersi l'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. L'ufficio centrale mantiene la redazione di *titoli del Debito Pubblico dello Stato*. Credo che questa redazione comprenda tutti i vari debiti dello Stato, senza che realmente si possa applicare a quelli che nella significazione comune non sono conosciuti per Debito Pubblico dello Stato. Quando in una legge avremo detto Debito Pubblico dello Stato, se qualcheduno avrà il dubbio andrà a vedere che cosa è il Debito Pubblico dello Stato, si riferirà alla legale costituzione di esso, e siccome in esso sono comprese sì le obbligazioni, che le altre rendite redimibili e perpetue, ma non i buoni del tesoro, credo che in relazione a quella legge che determina e che definisce questa parola, egli potrà vedere che in essa è compreso solamente il Debito Pubblico dello Stato, e non le obbligazioni nascenti dai buoni del tesoro.

Presidente. Mi permetto di fare osservare che la questione verte sopra due punti, uno relativo alla inclusione delle parole *obbligazioni dello Stato*, l'altro che si è eccitato dall'onorevole Senatore Cotta, relativo al dubbio, che colle parole *titoli del Debito Pubblico dello Stato* venissero anche a comprendersi le cedole, i vaglia o *coupons*.

Mi pare, che quanto ha risposto l'onorevole Senatore Farina si riferisca alla parte di discussione, che toccava le *obbligazioni dello Stato*.

Adesso rimane ancora, che l'ufficio centrale dichiari come intenda di rispondere all'eccitamento del Senatore Cotta, anche diviso dal Senatore Di Pollone.

Il Senatore Cotta diceva di acconsentire alla redazione proposta dal Senatore Di Pollone, cioè *titoli di rendita del Debito Pubblico sullo Stato*.

Adesso conviene per la chiarezza della discussione, e perchè il Senato sappia su che si vota, che l'ufficio centrale chiarisca il dubbio eccitato dal Senatore Cotta, se cioè questa tassa possa per avventura venir a colpire le cedole, i vaglia, o *coupons*.

Senatore **Farina**. Io domando al Senatore Cotta ed a quanti seggono in questo consesso, se si dicesse *datiemi il titolo del debito di Tizio*, s'intenderebbe le ricevute degli interessi di Tizio od il titolo costitutivo del suo debito?

Io credo, che a nessuno verrebbe in capo di dire, che le singole ricevute si possano considerare come titolo costitutivo del debito.

Ora siccome qui diciamo *titoli del Debito Pubblico dello Stato*, io non credo, che possa nemmeno per un momento nascere il dubbio accennato dal Senatore Cotta.

Del resto io non credo che dopo le dichiarazioni dell'ufficio centrale e del signor Commissario, dopo quanto venne ammesso dai Senatori che presero a questo riguardo la parola, questo dubbio non potrebbe più sorgere ragionevolmente, e che in conseguenza coll'andare sottolizzando per trovare delle espressioni che chiariscano meglio, non faremmo che avvilupparci in un mare di sottigliezze che non condurranno a nessun risultato positivo.

Quindi l'ufficio centrale mantiene la dicitura di *titoli del Debito Pubblico dello Stato*.

Senatore **Di Pollone**. Io ho detto che si poteva discutere, ma non che il dubbio avesse alcuna influenza sul mio spirito, dappoi ch'è dopo 28 anni d'esperienza, non è mai venuto in capo a nessuno di far bollare un vaglia, nè può credersi che si voglia dal Governo farlo in oggi, appigliandosi a questa legge, che in tal parte è identica a quelle attualmente vigenti.

Presidente. Essendosi fatta una discussione particolare su questo numero, io lo metterò ai voti separatamente.

Metto ai voti il N. 18 che secondo la proposta dell'ufficio centrale si esprimerebbe così: *I titoli del Debito Pubblico dello Stato*.

Chi approva sorga.

(Approvato).

Ora mette ai voti il § 3 coll'aggiunta del N. 19 già stato letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

§ 4. — *Di centesimi venticinque.*

• 19 bis. I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani e le società qualunque di commercio. »

(Approvato)

§ 5. — *Di centesimi cinque.*

• 20. Le bolle dei pesi pubblici, a chiunque appartengano. »

Il numero 21 sarebbe soppresso come pure il numero 22.

Rimane dunque il § 5 di quest' articolo 24 composto del solo numero 20.

Metto ai voti il numero 20, chi l'approva sorga.

(Approvato)

§ 6. — *Colla tassa di bollo proporzionale.*

• 23. Le cambiali ed altri effetti di commercio sino a L. 300 L. 0 15

Da oltre le L. 300 alle L. 500 » 0 25

Da oltre le L. 500 alle L. 1,000 » 0 50

Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio » 0 50

(Approvato)

Metto ai voti l'intero art. 24.

(Approvato)

TITOLO IV.

• *Degli atti e scritti che si possono distendere su carta libera, ma che debbono essere bollati nei casi previsti dalla legge.*

Art. 25.

• I seguenti atti e scritti non saranno soggetti a bollo, se non nei soli casi che occorra di farne uno degli usi designati ai numeri 1, 2 e 3 dell' articolo 2.

• 1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, le petizioni ai medesimi, gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle provinciali e comunali.

• 2. Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio civile e militare dello Stato.

• 3. I registri, atti, scritti e carte nell' interesse esclusivo dello Stato.

• 4. Gli avvisi, le quietanze e le bollette pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato, delle province e dei comuni, e pel pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale, come pure i relativi atti d' esecuzione, quando non contengono contratti.

• 5. I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle province, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell' interesse delle rispettive amministrazioni;

• 6. Gli atti, documenti e scritti che dovranno servire di corredo o di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati della esazione delle imposte dello Stato, delle province, dei comuni e dei consorzii, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori, delle province, dei Comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo.

• Non si considererà come una presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei

suaccennati atti o scritti ai consigli di prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato;

« 7. I conti dei tutori, curatori od altri amministratori giudiziari ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non saranno soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti ed atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici o che si presentino per essere registrati;

« 8. I recapiti scritti e libretti richiesti dalla legge o dalle autorità ed uffici esclusivamente per fini di pubblica sicurezza e nell'interesse del pubblico servizio, ed i documenti e scritti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatta nell'interesse dello Stato;

« 9. Le denunce, atti, scritti e copie che si devono depositare presso gli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposte, purchè su tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticate e firmate, dell'uso al quale sono destinati.

« Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa, contro le imposte sopra accennate;

« 10. Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza, ed in forza di altre disposizioni devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti e scritti non siano espressamente dichiarati altrimenti soggetti al bollo dalla presente legge;

« 11. Le denunce dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle province, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

« 12. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio, quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

« Per questi gravami e deduzioni, per la presentazione in giudizio s'intenderà quella che si fa nella procedura giudiziale contenziosa.

« 13. Le ricevute dei compensi per prestazioni alle province, comuni e pubblici stabilimenti, che non sono fondate sopra un rapporto di diritto civile, ma stabilite con speciali ordinamenti per interesse pubblico (ad es.: trasporti, acquarteramenti militari e simili);

« 14. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti prestazioni personali verso lo Stato, le province e i Comuni (a cagione d'esempio, pel servizio della guardia nazionale, per l'ufficio di giurato e simili);

« 15. Le quietanze sopra collette ed elemosine fatte a favore dei poveri;

« 16. Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri, o per l'ammissione gratuita presso un istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralità e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici, purchè in ognuno di questi atti scritti ed attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati;

« 17. Gli atti scritti necessari per l'ammissione a scuole inferiori ed elementari, purchè vi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti presso le scuole medesime;

« 18. I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e le relative quietanze, quand'anche separate, i mandati o pagherò di zecca;

« 19. Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto degli articoli 28 e 29 della presente legge;

« 20. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero, scritte in foglio separato e presentate dalle parti private;

« 21. Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali relativi al servizio interno, e le loro copie ed estratti, escluse le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati;

« 22. I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrativi per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

« 23. Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le lire 20, purchè non formino parte di maggiori somme o valori;

« 24. Le note e i conti quietanzati dei negozianti od esercenti professioni, arti e mestieri, le lettere e le corrispondenze tra i medesimi sopra gli oggetti del loro commercio od esercizio;

« 25. I passaporti spediti agli indigenti od ai giornalieri, e le relative dichiarazioni di *nulla osta*, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

« 26. I certificati che devono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni purchè queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

« 27. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, debbono gl'iscritti presentare per ottenere la esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

« 28. I certificati di sofferto vaiuolo o di subita vaccinazione;

« 29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pietà, dai monti di soccorso, dalle casse

di risparmio, e i registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

« 30. Gli altri atti e scritti non contemplati dagli articoli 23 e 24;

« 31. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare;

« 32. Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesto la parola per fare una osservazione sul num. 21 di quest'articolo.

Nel progetto ministeriale è detto in termini assoluti e generali che possono essere distesi su carta libera « le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali, e le loro copie ed estratti escluse solo le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati. »

L'ufficio centrale ha ammessa questa disposizione ma con una restrizione, aggiungendo le parole *relativi al servizio interno*.

Mi pare che queste espressioni aggiunte dall'ufficio centrale importano una tal quale restrizione alla disposizione generale quale è portata dal progetto ministeriale, ed io perciò non potrei ammettere questa restrizione. Importa che tutte le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali si possano distendere in carta libera. . . .

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Chiesi**. senza alcuna restrizione, salve solo le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati.

Le espressioni aggiunte dall'ufficio centrale mi pare che possano lasciar luogo a dubbi. Io perciò propugno che invece del num. 21 dell'ufficio centrale si faccia la votazione sul num. 21 del progetto ministeriale che io ripropugno in via di emendamento.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha proposto l'emendamento appunto per togliere ogni dubbio che le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali di cui si parla in questo numero, le loro copie ed estratti debbano farsi in carta da bollo, tranne che siano per servizio interno; motivo per cui se l'emendamento dell'onorevole Senatore tendesse soltanto a chiarirne il concetto, dichiara l'ufficio centrale che fu quello di chiarire che debbono essere quegli atti scritti in carta da bollo; se l'emendamento tende ad ottenere che tali atti e scritti si facciano in carta libera, l'ufficio centrale deve dichiarare che non può accettare l'emendamento per queste principali considerazioni, cioè:

Il Ministero nel presentare il progetto di legge che è in discussione, dichiarò che lo aveva formulato sulla legge del 9 settembre 1851 tuttora vigente nelle antiche province come quella che si ravvisò la più propria per essere attuata in tutto lo Stato; che l'aveva però mo-

dificata in modo da produrre aumento di somma a ciò indotto dai bisogni delle finanze.

Ciò posto l'ufficio centrale non ha potuto credere che fosse intenzione del Ministero, dietro tali premesse, di dispensare la comunità ed altri corpi morali dal far uso di carta da bollo, e lo credette tanto meno perchè nella legge del 1854 vi è una disposizione perfettamente conforme all'emendamento ora proposto dall'ufficio; ed essendo proposito del Ministero di accrescere il prodotto della carta bollata, non poteva l'ufficio supporre che volesse rinunciare a quello abbastanza importante, che deriva dall'impiego di carta bollata per le deliberazioni ed altri atti dei corpi morali di cui si parla nell'articolo che si discute.

Tanto meno poi poteva presupporre che tale fosse il pensiero del Ministero, in quanto che la carta bollata che si usa dai Comuni ed altri corpi morali, ovvero sia l'importo di questa carta, costituisce tale un'imposta che si ripartisce insensibilmente sopra la generalità dei cittadini; locchè, secondo me, è sommamente apprezzabile come è sommamente giusto, ritenuto che i corpi morali sono legalmente considerati persone, e come tali debbono sopportare gli stessi oneri che s'impongono ai cittadini in proposito della carta bollata.

Dissi che si ripartisce insensibilmente il rilevare della carta a bollo perchè la spesa relativa si porta in bilancio, e costituisce una piccola porzione delle spese comunali, o provinciali e simili; motivo per cui, ritenuto lo scopo che si propone il Ministero, ritenuto che si volle in massima conformare questa legge a quella del 1854, ritenuto che quella del 1851 porta l'obbligazione ai corpi morali di far uso di carta bollata, l'ufficio centrale ha creduto e crede tuttavia che sia nel pensiero del Ministero, e sia nell'interesse dello Stato, di non dispensare i Comuni ed i corpi morali dal far uso di carta bollata.

Ove questo pensiero sia diviso dal Senato rimarrà evidentemente dimostrato che non può l'ufficio ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi, ma vuolsi invece ammettere quello dell'ufficio, che mira a togliere ogni dubbio sull'obbligo dell'uso della carta bollata per parte dei corpi morali.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale io insisto tanto di più nel domandare che sia riprodotto e posto ai voti il numero 21 del progetto ministeriale: imperocchè mi pare esorbitante che le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni debbano essere assoggettate alla carta da bollo.

Questa sarebbe una disposizione, che farebbe un cattivissimo senso nelle nuove province, nelle quali siffatte deliberazioni sono scritte su carta libera ed io non potrei in nessun modo aderirvi.

Rinnovo perciò l'istanza perchè sia riprodotto il numero 21 del progetto ministeriale, e spero che il si-

gnor Commissario Regio ben vorrà aderire alla mia proposta, che non tende ad altro che a riprodurre la disposizione stessa che sta scritta nel progetto del Ministero.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Confesso che pensiero del Ministero nel proporre la disposizione di quest'articolo non fu quello che gli attribuisce l'ufficio centrale.

Il Ministero sapeva che in tutte le nuove province gli atti di cui si tratta vanno esenti da bollo e temè che il sottoporveli potesse fare una sinistra impressione non tanto forse per il peso in se stesso quanto per la mutazione di abitudini, e dirò forse per la difficoltà di ben determinare se e fino a qual punto gli atti servano o non servano ad uso interno degli uffizi. Ma confesso egualmente che mi era proposto di non fare osservazioni contro la modificazione introdotta dall'ufficio centrale, perchè in somma come ha ben detto l'onorevole Relatore, l'aggravio imposto almeno quanto ai Comuni, ripartito tra' singoli contribuenti di ciascun Comune, non può riuscire ad essi veramente sensibile.

Ma quando io veggio sollevarsi qui opposizione per parte di un onorevole Senatore che appartiene alle nuove province, mi nasce timore che possa esservi maggiore opposizione altrove, e che possa perciò essere posta in pericolo la sollecita approvazione della legge...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Commissario Regio. Ora tanto è il desiderio nel Governo che l'applicazione delle leggi d'imposta non si ritardi, che per parte mia non può per questo appoggiarsi una modificazione che, contestata altrove, potesse non essere approvata.

Senatore Lauzi. La conclusione del Regio Commissario pronunciata dopo che avevo domandata la parola, forse mi esonererebbe dallo insistere.

Ad ogni modo trattandosi di impressioni esprimerò la mia.

Comprendo che nell'interesse della finanza se si esibisce più di quello che essa cerca, la finanza accetta.

Debbò però considerare che il principio non era stato, come aveva dichiarato il Regio Commissario, nel pensiero del Governo quando ha proposto la legge, siccome non lo era nell'altro ramo del Parlamento, quando l'ha approvata.

Anche nel Senato sono state molte volte fatte presenti le circostanze tristi dei Comuni in molte province del Regno, la gravezza delle spese, la enormità dei loro debiti.

E nella maggior parte delle province d'Italia nelle quali questo nuovo aggravio non è in vigore io credo che questo non porterà solamente una cattiva impressione, ma anche un danno considerevole.

Faccio presente (per essere più breve che sia possibile), che lo aggravio non viene solamente dalla spesa materiale della carta bollata, e dalla difficoltà qualche volta di procurarsela, dal dubbio di sapere se un atto

sia o non sia compreso fra gli atti e deliberazioni per uso interno; nel qual caso, sempre essendo il segretario responsabile, preferirà sempre di usare la carta bollata che non paga lui, piuttosto che esporsi al pericolo di una contravvenzione. Ma c'è da aggiungere il pericolo della contravvenzione nel quale si può cadere tutti i momenti, che porterebbe gravissimo disturbo giacchè quando un Sindaco od un Consigliere dovesse pagare una multa, o quando questa ricadesse a carico del Comune, in tutti questi casi ne verrebbe un intralcio alla libera ed alla spiccia definizione degli affari comunali.

Per tutti questi motivi, e vedendo anche l'esitanza del Regio Commissario, esitanza che forse si può tradurre in rifiuto, di accettare lo emendamento dell'ufficio centrale, non posso che pregare caldamente il Senato ad accogliere la proposta del Senatore Chiesi.

Senatore Farina. Fino a tanto che l'ufficio centrale poteva credere che gli atti delle Amministrazioni Comunali e d'altri corpi morali fossero stati sottratti all'obbligo del bollo per una semplice inavvertenza governativa, egli a mio credere poteva e doveva insistere per proporre che vi fossero assoggettati. Ma da che l'onorevole Commissario Regio ha dichiarato che questa non fu una inavvertenza, ma un fatto ponderato per parte del Ministero, io credo che ragioni di prudenza non determinate dagli inconvenienti che misero avanti gli onorevoli preopinanti e che a mio credere non hanno base nella legge, giacchè per sottrarre alle punizioni gli ufficiali dei Comuni e dei Corpi morali, basterebbe il dire che essi credevano che le deliberazioni loro dovessero servire soltanto per uso interno, perchè questa ragione fosse sufficiente per esimerli da pena, ma partendo da un altro principio, ragioni di prudenza dico devono persuadere l'ufficio centrale a non sostenere ulteriormente la sua proposta. Questa disposizione, dacchè è stata avvertita che non fu omessa per dimenticanza dal Governo nel progetto di legge ma omessa appositamente, questa disposizione, dico, vestirebbe il carattere di una nuova imposta.

Ora il Senato conosce tutte le ragioni che persuadono ad astenersi da simile proposta. Conseguentemente io non mi dilungherò di più, ma inviterò il Senato ad adottare l'antico progetto del Ministero, ed inviterò l'ufficio centrale ad associarvi.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per fare un'osservazione ed una proposizione.

L'osservazione è che attualmente il Senato non è più in numero, e che la questione di cui si tratta è assai importante per desiderare che il Senato lo sia.

La proposta poi che farci è quella di pregare il Regio Commissario di esaminare, il perchè in questa legge, che ha per scopo di sopperire ai gravi bisogni dell'erario, non siano stati sottoposti al bollo i vaglia postali.

Ora sa il Senato che estensione immensa ha preso

il servizio dei trasporti di danaro per mezzo dei vaglia postali. In Francia essi sono soggetti al bollo; ed io non vedrei il perchè questa legge non dovesse comprenderli. Quindi prego il Commissario Regio e l'ufficio centrale di esaminare tale questione e decidere se i vaglia postali siano da portarsi in aggiunta ad uno degli articoli di questa legge.

Presidente. Il Senato non essendo più in numero non si può continuare la seduta.

Domani al tocco vi sarà adunanza pubblica per la continuazione di questa discussione, e se ci sarà tempo, votata questa legge, si porterà in discussione la legge relativa alla tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo.

Domani al tocco il Senato è convocato in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Composizione degli uffici — Installazione di un segretario provvisorio — Omaggi — Fissazione del giorno di sabato per l'interpellanza Lauzi al Ministro della guerra — Seguito della discussione sul progetto relativo alla tassa di bollo — Dichiarazione del Senatore Arnulfo Relatore in ordine al num. 21 dell'art. 25 — Proposta del Senatore Alfieri riguardo al n. 16 di detto articolo, acconsentita dall'ufficio centrale — Dichiarazione del R. Commissario — Adozione della proposta del Senatore Alfieri e dell'art. 25 — Osservazioni del Senatore Arnulfo — Approvazione dell'art. 26 al 31 bis — Adozione dell'aggiunta all'articolo 32 del Senatore Arnulfo, assentita dal R. Commissario — Approvazione degli articoli 32 al 40 — Osservazione del Senatore De Foresta sull'emendamento dell'ufficio centrale all'alinea primo dell'art. 41, e sua proposta al riguardo, combattuta dai Senatori Arnulfo e Farina — Parole dei Senatori De Foresta e Farina per un fatto personale — Considerazioni del R. Commissario — Ripresentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione del mentovato progetto — Reiezione dell'emendamento dell'ufficio centrale all'art. 41 — Adozione di quest'articolo e dei successivi al 43 — Osservazioni del Senatore Di Pollone — Risposta del R. Commissario — Articolo addizionale proposto dal R. Commissario, appoggiato dal Senatore Vacca — Approvazione del medesimo e degli articoli 44 e 45 colla modificazione a quest'ultimo fatta dal R. Commissario — Discussione sul progetto di legge relativo ad una tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo — Osservazioni e proposte del Senatore Merini contro la prima parte del progetto, combattute dal R. Commissario — Considerazioni del Senatore Mameli in appoggio delle proposte del Senatore Merini — Replica del R. Commissario — Osservazioni del Senatore De Foresta a confutazione di quelle del Senatore Merini — Aggiornamento della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti il Ministro della guerra, il Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio, ed il Regio Commissario Duchoqué. Più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente procede quindi all'estrazione a sorte degli uffici, i quali rimangono composti nel modo seguente:

UFFICIO I.

Casati	Di Revel
D'Affitto	Sforza
Caccia	Plana
Colonna Gioachino	Amari
Cadorna	Gamba
Biscaretti	Torelli
Plezza	Linati
Cambray-Digny	Cataldi
Varauo	Niotta
Fenzi	Dalla Valle

Castelli Edoardo
Negri
Farina
Di Sonnaz
Malvezzi
Di S. Cataldo
Scacchi
Monti
Gualterio
Torremuzza
Giovanola

Fanti
Sella
S. Vitale
Des Ambroia
Jacquemoud
Dabornida
Pasolini
Galvagno
Arnulfo
Conelli

UFFICIO II.

Moris	Vigliani
Correale	Di S. Giuliano
De Gasparis	Riva
Guardabassi	Quarelli
Natoli	Arrivabene
Pallavicini Ignazio	Castelli Michel Angelo
Regis	Acquaviva

TORNATA DEL 20 MARZO 1862.

Mameli	Matteucci
Pernati	Manno
Montanari	Manzoni
Tornielli	Strongoli
Deferrari Domenico	Pallavicino Mossi
Chigliani	De Foresta
Sappa	Lambruschini
Gozzadini	Castagnetto
Chigi	Bolmida
Siotto Pintor	Cantù
Lechi	Oldofredi
Demonte	Bevilacqua
Ferrigni	Comozzi
Tanari	

UFFICIO III.

Poggi	Di Collobiano
Cibrario	Salvatico
D'Azeglio Roberto	Dragonetti
Mosca	S. A. R. il Principe Eugenio
Panizza	Borromeo
Carradori	Mossotti
Belgiojoso	Gagliardi
Di-Fondi	D'Azeglio Massimo
D'Angennes	Pallavicino Trivulzio
Ambrosetti	Giorgini
Doria	Serra Francesco M.
Porro	Pinelli
Durando Giovanni	Simonetti
Ferretti	Prat
Di Lacony	Di Callabiana
Colonna Andrea	Gianotti
Colla	Giulini
Pallavicini Fabio	Nigra
Corsi	Piazzoni
Imperiali	Di S. Martino

UFFICIO IV.

Stara	Pareto
Ricci	Roncalli Francesco
Serra Orso	Prudente
Capocci	Gallina
Di Breme	Lella
Balbi Piovera	Nazzari
Taverna	Massa Saluzzo
Oneto	Carbonieri
Di Negro	Sismonda
Saluzzo	Serra Domenico
Di Pollone	Della Rocca
Di S. Elia	Caveri
De Gregorio	Strozzi
Amari Conte	D'Adda
Della Bruca	Ceppi
Di Campello	Spada
Durando Giacomo	Vacca

Montezemolo	Malaspina
Bellelli	Capone
Centofanti	Alfieri

UFFICIO V.

Coppi	Borghesi
Lauzi	Musio
Di Pamparato	Villamarina
Notta	Sauli Ludovico
De-Cardenas	Chiesi
Sauli Francesco	Di Nociglia
Arese	Della Rovere
Della Marmora	Audiffredi
Menabrea	Paleocapa
S. Marzano	Salmour
Serra Francesco	Ridolfi
Araldi	Bona
Deferrari Raffaele	Cotta
Gioia	Roncalli Vincenzo
Di Pandolfina	Di Vesme
Marzucchi	De Gori
Pizzardi	Fearoli
Martinengo	Elena
Gonnet	Merini
Cagnone	Prinetti

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale**, dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Siccome mancano tre dei Segretari del Senato, ed il quarto si trova ora impegnato in qualità di Relatore dell'ufficio centrale sulla legge che è oggi in discussione, avendo già ieri pregato il Senatore San Vitale a voler prestare l'opera sua in sussidio di uno di essi, pregherei ancora l'onorevole Senatore Quarelli perchè abbia la bontà di fare le veci di Segretario.

(Il Senatore Quarelli piglia posto al banco dei Segretarii).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor cav. ab. G. Battista Rossi direttore di spirito del penitenziario in Spoleto, di alcune copie di una sua *Orazione pel giorno onomastico di Vittorio Emanuele II Re d'Italia*;

Il signor prof. A. Carina d'una sua *Replica alla lettera e progetto di legge sulle acque minerali* del commendatore dottore B. Trompeo.

Nella seduta di ieri il signor Senatore Lauzi si era riservato di fare al signor Ministro della guerra, quando fosse presente, un'interpellanza; se vuole interrogare il signor Ministro della guerra le accordo la parola.

Senatore **Lauzi**. Ritenendo che oggi non si avesse che a fissare la giornata, ho avuto l'onore di parlare collo stesso signor Ministro, il quale disse che avrebbe risposto anche prima, ma avrebbe convenuto di fissare per sabato l'interpellanza; se quindi avrà la bontà di confermare la sua asseveranza e se il Senato lo permette, l'interpellanza sarebbe stabilita per sabato.

Presidente. Il signor Ministro della guerra aderisce?
Ministro della Guerra. Non sapendo come ieri fosse stata annunciata l'interpellanza, sono venuto qui disposto a rispondere immediatamente; siccome pare che l'onorevole interpellante desideri che sia portata la medesima questione a sabato, io vi aderisco.

Voci. Subito, subito.

Senatore **Lauzi.** Nella persuasione che oggi non si avesse che a fissare il giorno, non ho portato meco i diversi documenti e carte che mi son necessarie a tale oggetto.

Presidente. Mi pare che l'interpellanza ha per oggetto l'occupazione del Seminario di Pavia?

Senatore **Lauzi.** Precisamente.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette che quest'interpellanza abbia luogo nel giorno di sabato.

Chi così intende voglia alzarsi.

(Approvato)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
 SUL PROGETTO DI LEGGE
 RELATIVO ALLA TASSA DI BOLLO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla tassa di bollo.

Rammenta il Senato che ieri la discussione si era portata fino all'art. 25 e che al levarsi della seduta la discussione erasi ristretta particolarmente al n. 21 di detto art. 25.

La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Allorchè l'ufficio ebbe ad esaminare il n. 21 dell'art. 25, non rinvocò in dubbio che la modificazione da esso proposta a tale numero potesse essere accolta a tutto lo Stato, in quanto che una disposizione simile è vigente dal 1854 nelle antiche province, nè destò malcontento o malumori.

Tanto meno poteva sospettare che simile disposizione estesa ad altre province potesse dispiacere inquantochè si sono ammesse e in questa e in altre leggi d'imposta altre disposizioni, mercè le quali i cittadini sono direttamente chiamati a sopportare nuove o maggiori imposte, a vece che la tassa che si vorrebbe imporre mercè l'emendamento dall'ufficio proposto al n. 21, graverebbe i corpi morali e perciò direi quasi dai cittadini non avvertita.

Ad ogni modo però vi sono tali fatti i quali sono verissimi, e le cui cagioni non si possono bene chiarire, e quello di cui si tratta sarebbe uno. Da quanto si disse nella seduta di ieri vi sarebbe probabilmente ripugnanza, difficoltà in qualche provincia a rendere accetta la disposizione che proporrebbe l'ufficio centrale, e potrebbe destare mali umori. Quindi, ritenute le dichiarazioni fatte nella seduta di ieri specialmente dall'onorevole Commissario Regio, l'ufficio centrale, alieno dal proporre disposizioni le quali possano dar luogo a malcontenti, ovvero possano in qualche modo incagliare o ri-

lardare l'approvazione della presente legge più sollecitamente che sia possibile, l'ufficio centrale, dico, mi ha commesso di dichiarare che egli non dissente che la discussione e la votazione abbia luogo sul progetto ministeriale di cui al n. 21 che è in esame.

Presidente. Ha inteso il Senato che l'ufficio centrale abbandonando l'emendamento che consisteva nell'introduzione delle parole *relative al servizio interno*, viene ristabilito il num. 21 del progetto Ministeriale concepito in questi termini: « Le deliberazioni ed i registri delle Amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali, e le loro copie ed estratti, escluso le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati. »

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Ho domandato la parola semplicemente per ringraziare l'ufficio centrale dell'adesione alla proposta che ebbi ieri l'onore di fare.

Presidente. Domanderò al Senato se intende che si mettano distintamente ai voti tutti i numeri di questo articolo.

Voci. No, no.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola sul numero 16.

Presidente. Rileggerò il numero 16.

« Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri, o per l'ammissione gratuita presso un istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralità e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici, purchè in ognuno di questi atti scritti ed attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati. »

Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Questo numero 16 tende ad esimersi dalla tassa di bollo gli atti enumerati in esso avvenuti uno scopo di pura beneficenza. Nessuno certamente vorrà fare opposizione a questo intendimento del Governo, ma resta ad osservare che questo beneficio è sottoposto ad una condizione, cioè, che in ognuno di questi atti scritti od attestati si faccia risultare dell'uso a cui sono destinati. Tale condizione è veramente cosa da poco, o sarebbe il caso di mostrare, rispetto ad essa, una tolleranza. Debbo però osservare che questi atti, questi attestati sono emessi a beneficio di persone povere, e per lo più di persone illiterate, per cui si può senza esitanza opinare che non se ne farà abuso a detrimento delle finanze; come sarebbe per esempio una dichiarazione dello stato di salute di una nutrice.

Ora potrebbe accadere che chi deve scrivere questi atti ommettesse di fare l'annotazione indicata nel numero medesimo, e ne conseguissero cose spiacevoli, o almeno difficoltà per gli effetti di cui nell'articolo medesimo. Onde crederei che si potrebbe, senza per nulla offendere la legge, togliere questa disposizione ultima del numero medesimo.

Il Senato vorrà perdonare questa osservazione a chi da forse trent'anni si trova alla direzione dell'ospizio della Maternità e Trovatielli.

Commissario Regio. Nobilissimo è lo scopo che si propone l'onorevole preopinante, nè io certo sono qui per contraddirgli. D'altronde la cosa non è di rilievo per la finanza. Nel fine di chi compilò l'articolo evidentemente si volle escludere che la esenzione profitasse per una causa diversa da quella che si volle privilegiare, e forse la riserva non sarebbe applicabile che agli attestati di moralità che dovrebbero essere o no esenti secondo l'uso che se ne abbia a fare.

Presidente. Ne fa oggetto di proposizione l'onorevole Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Sì.

Presidente. L'onorevole Senatore Alfieri propone che al numero 16 di questo articolo 25 si tolgano le ultime parole, cioè: « purchè in ognuno di questi atti scritti od attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati.

Senatore Arnulfo, *Relatore.* L'ufficio centrale aderisce alla soppressione delle ultime parole testè lette, sia per la ragione già addotta dall'onorevole Commissario Regio, che, cioè, la cosa non ha grave importanza, sia perchè sostanzialmente i certificati, di cui si parla nel numero in esame, per propria natura riflettono persone povere, e sono spediti per circostanze unicamente relative alla loro povertà, sia finalmente perchè in questo numero si dice: « gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri, » così, che se questi scritti ed atti si presentano per lo scopo indicato in questo numero, è giusto siano esenti; nè è necessaria l'aggiunta delle parole della cui soppressione si tratta, perchè evidentemente sono destinati agli usi menzionati nell'articolo; che se si presentassero per altri usi, evidentemente questo numero 16 non esime i presentanti dal pagamento del diritto di bollo, per modo che dall'uso che se ne fa ne viene la conseguenza dell'essere o no esenti.

Per queste ragioni l'ufficio centrale aderisce di buon grado alla proposta dell'onorevole Senatore Alfieri.

Commissario Regio. Aderisco io pure.

Presidente. La proposta di soppressione delle dette parole fatta dal Senatore Alfieri essendo appoggiata dall'ufficio centrale, non è più il caso che io interroghi il Senato per sapere se l'appoggia, ma metterò ai voti la soppressione secondo le norme del Regolamento, vale a dire che darò lettura delle parole di cui si chiede la soppressione, e quelli fra i Senatori che vogliono mantenerlo si alzeranno, e quelli che aderiscono alla soppressione chiesta dal Senatore Alfieri, ed acconsentita dall'ufficio centrale rimarranno seduti.

Metto ai voti le parole di cui si chiede la soppressione dal Senatore Alfieri: *purchè in ognuno di questi atti scritti ed attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati.*

Chi vuole mantenere queste parole si alzi.

(È adottata la soppressione)

Leggerò ancora l'ultimo numero di quest'articolo, che è 32, aggiunto nel progetto dell'ufficio centrale.

N. 32. *Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata.*

Se nessuno domanda la parola, fatta ragione della soppressione delle parole che si sono lette al N. 16, e del cambiamento occorso al N. 21, dove si è ristabilita la redazione ministeriale, metto ai voti l'intero art. 25. Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 26.

« Quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2, gli atti e scritti annoverati nei primi 30 numeri del precedente articolo, saranno soggetti al bollo col pagamento della tassa stabilita dall'art. 10, in ragione della dimensione della carta, quelli annoverati nel N. 31 del precedente articolo col pagamento di cent. 5 per ciascun foglio. »

Senatore Arnulfo, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, *Relatore.* Siccome si è aggiunto un numero all'art. 25 e coll'art. 26 si colpisce di tassa il numero 31 di soli centesimi 5, e quegli antecedentemente sono colpiti dalla tassa di cui all'art. 10, sarà mestieri di portare le note testamentarie al N. 31, le ricette al N. 32, e quindi di modificare l'art. 26 in questo senso, perocchè le ricette sono tassate di soli centesimi 5 e le note testamentarie sono tassate unitamente agli atti precedenti. Dire così:

« N. 31. *Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata;*

« N. 32. *Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare. »*

Quindi fare nell'art. 26 le opportune varianti in conformità di detta trasposizione.

Presidente. È una trasposizione di numero.

Ora si è letto l'art. 26.

Se non c'è altra osservazione in contrario, lo rileggerò coll'avvertenza sovra fatta per metterlo ai voti.

Art. 26.

« Quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2, gli atti e scritti annoverati nei primi 31 numeri del precedente articolo saranno soggetti al bollo col pagamento della tassa stabilita dall'art. 10, in ragione della dimensione della carta; quelli annoverati nel N. 32 del precedente articolo col pagamento di cent. 5 per ciascun foglio. »

(Approvato)

TITOLO V.

« *Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.*

Art. 27.

« Sono soggetti al bollo straordinario o visto per bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'ar-

titolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

« 1. — *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9.*

« Le cambiali ed altri effetti di commercio.

« § 2. — *Colla tassa fissa di lire una.*

« Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

« § 3. — *Colla tassa determinata dall'art. 10 in ragione della dimensione della carta.*

« Gli altri atti e scritti.
(Approvato)

TITOLO VI.

« *Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione del diritto di bollo al verificarsi dei casi dalla legge previsti.*

Art. 28.

« È permesso l'uso della carta libera:

« 1. Per le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque per uso della giustizia penale, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione:

« 2. Per tutti gli atti, sentenze e provvedimenti sia per originale che per copia, nelle cause d'interesse immediato dello Stato, in quelle promosse dal Ministero Pubblico ed in quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri;

« 3. Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali o contravvenzionali, e per gli scritti a difesa degli imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

« Salva per gli atti indicati ai precedenti numeri 2 e 3 e la ripetizione delle tasse di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente. »
(Approvato).

Art. 29.

« Terminate le cause ed i procedimenti, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e trascorsi 30 giorni dalla data della sentenza o provvedimento, l'importare delle corrispondenti tasse dovrà pagarsi dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

« Allorchè il povero sia per sentenza, sia per transazione verrà a conseguire una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro per gli atti fatti nel suo interesse, dovrà pagare le tasse di bollo per gli atti medesimi, quand'anche avesse ottenuto colla sentenza il compenso delle spese di causa.

« Trattandosi di procedimenti in materia penale,

le tasse di bollo, di cui al N. 3 dell'art. 28, saranno comprese dai segretari o cancellieri nella nota delle altre spese ripetibili dai condannati.

« Non ha luogo la ripetizione delle tasse di bollo nei casi di ingiunzioni emesse dagli agenti della pubblica amministrazione contro i contribuenti o debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 20. »
(Approvato).

TITOLO VII.

Disposizioni eccezionali.

Art. 30.

« Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 cent. per ogni mille lire della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

« Questo sborso si farà a semestri scaduti. »
(Approvato).

Qui viene l'art. 31 aggiunto dall'ufficio centrale.

Art. 31.

« Le schede dei testamenti segreti si potranno fare su carta libera e non saranno soggette al bollo straordinario. »

(Approvato).

Si seguirà la stessa numerazione e si regolarizzerà poi in seguito.

TITOLO VIII.

Degli atti e scritti che possono farsi o copiarsi sullo stesso foglio gli uni di seguito agli altri.

Art. 31 bis.

« Si considereranno come parti di uno stesso documento, e si potranno quindi distendere sopra uno stesso foglio di carta bollata senza contravvenire all'art. 21, i seguenti atti:

« 1. I protocolli delle autorità e degli uffizii giudiziari ed amministrativi, gli inventari, i verbali d'apposizione o levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, gli stati di consistenza ovvero testimoniali di stato, le stime e gli altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione o seduta, purchè però si tratti di un identico affare, gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, le note o referti di notificazioni;

« 2. I pareri, le conclusioni, i decreti sopra ricorsi in materia sì giudiziale, che amministrativa;

« 3. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazione o di affitto, e le quietanze degli interessi od annualità di tali somme, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

« 4. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale e le quietanze

tanze dei relativi interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito:

« 5. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento;

« 6. Le quietanze sui mandati collettivi spediti a carico dei fondi comunali e provinciali, o a carico dei corpi morali;

« 7. I ruoli di equipaggio dei bastimenti e dei passeggeri;

« 8. I certificati d'iscrizione distesi sotto le note ipotecarie, quelli di trascrizione alle ipoteche posti sotto le copie dei titoli trascritti; il duplicato delle note per iscrizioni ipotecarie o per le loro rinnovazioni disteso sotto le copie del titolo di credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, o le relative aggiunte e variazioni.

« 9. La ratifica apposta dal mandante al documento sopra un affare concluso dal suo mandatario in forza del mandato;

« 10. Le accettazioni e le sostituzioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato che contenga la facoltà di sostituire, e le accettazioni appostevi dal mandatario sostituito;

« 11. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, le dichiarazioni di legalizzazione di firma o di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

« 12. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

« 13. Le dichiarazioni della vedovanza permanentemente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

« 14. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'eatimo apposte ai documenti in base ai quali è seguito il trasporto;

« 15. I cambiamenti dei contratti matrimoniali scritti in calce dell'originale o della copia dei contratti stessi conformi alle leggi vigenti;

« 16. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionarii e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o se concorrono più persone purchè siano queste coobbligate o cointeresate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

« 17. Le procure speciali per comparire avanti ai Tribunali di commercio. »

Quest'ultimo numero è stato aggiunto dall'ufficio centrale.

Metto l'intero art. 31 bis ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

TITOLO IX.

« Della competenza nei giudizi, del procedimento, e delle pene.

Art. 32.

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dalla autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione. »

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Nella relazione l'ufficio centrale ha dichiarato che si asteneva dal fare osservazioni a quest'articolo in quanto che essendo già presentata la relazione sulla legge del Registro, la quale contiene una identica disposizione, ciò che il Senato avrebbe adottato per la legge del registro, si sarebbe poi ripetuto in questa.

Quindi essendo ora già votata la legge sul registro l'ufficio centrale, d'accordo coll'onorevole Regio Commissario, propone la seguente aggiunta all'articolo 32, che è la ripetizione di ciò che il Senato ha adottato nella legge suddetta.

« Dalle sentenze proferte dai giudici di mandamento, dai Tribunali di circondario, in prima istanza, non vi sarà appello, salvo solo il ricorso alla Corte di cassazione, la quale giudicherà nel merito.

« Il ricorso sarà ammesso senza deposito per le multe, i danni e gli interessi.

« Davanti i giudici e tribunali si procederà sommarariamente. »

Presidente. L'ufficio centrale propone la seguente aggiunta all'articolo 32. (*V. sopra*).

Commissario Regio. Dove dicesi *giudici di mandamento*, converrà aggiungere *e pretori*.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Aderisco.

Presidente. Do lettura dell'articolo 32 così modificato (*V. sopra*).

(Approvato).

Art. 33.

« Saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione alla presente legge:

« 1. Tutte le parti che sottoscriveranno o che accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente quando pel documento fosse dovuto il bollo al momento della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili, non muniti di bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione anche tutti coloro che li girarono o li quietanzarono, o ne incassarono l'importo;

« 2. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo che, senza il bollo prescritto, avranno formato i verbali ed i protocolli d'ufficio, ovvero avranno emesso spedizioni

d'ufficio, cioè sentenze, certificati, dichiarazioni, diplomi, attestazioni, permessi, estratti di registri e simili;

« 3. Tutti coloro che faranno uso nel senso di questa legge di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire del bollo competente. »

(Approvato)

Art. 34.

« Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

« Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale si farà risultare di queste circostanze nel processo verbale medesimo, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione. »

(Approvato).

Art. 35.

« I contravventori alla presente legge potranno ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal Tribunale competente la pronunzia relativa.

« In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio relativo.

« Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al giudice competente, le carte ritirate; ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale. »

(Approvato).

Art. 36.

« Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

« In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico ministero del pagamento delle tasse, delle pene, e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento. »

(Approvato).

Art. 37.

« Gli impiegati ed agenti del Demanio, delle Contribuzioni dirette, della Sicurezza pubblica e delle Dogane e Gabelle, sono incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni di curare la esatta esecuzione di questa legge.

« Gli ufficiali della pubblica sicurezza, ai quali è dato l'incarico di apporre il visto ai fogli di via e lettere di vettura prescritto dalle leggi o dai regolamenti, dovranno esaminare se gli anzidetti recapiti non sieno estesi sovra carta bollata, o altrimenti fatti contro il disposto della presente legge.

« Gi impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, porre il visto o dar corso a veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci ove non risulti loro che le polizze o le lettere di vettura di cui i carichi medesimi devono essere muniti, siano distesi sulla carta bollata prescritta, ovvero munite del bollo straordinario.

« Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagata all'ufficio della dogana di frontiera la semplice tassa di bollo dovuta per dette polizze o lettere di vettura, se le merci provengono dall'estero, e la tassa e le pene incorse, se le merci provengono dall'interno colla riserva dell'art. 35.

(Approvato).

Art. 38.

« Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo, od il supplemento di essa, se si tratterà di contravvenzione incorsa per uso di carta munita di un bollo inferiore al prescritto. »

(Approvato).

Art. 39.

« Le tasse di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge saranno dovute solidalmente da tutti i correi della contravvenzione.

« Per le tasse e per le pene dovute dalle società saranno solidali i singoli soci in quanto siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune. »

(Approvato).

Art. 40.

« S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

« S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto. »

(Approvato).

Art. 41.

« I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti, e carte agli agenti del Governo che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero e ne facessero richiesta.

« Per queste visite, l'agente del Governo dovrà richiedere l'assistenza del giudice o del sindaco locale,

o di chi ne fa le veci. In caso di rifiuto compilerà in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

« La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carti bollata, filigrana o bolli falsificati ».

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. L'ufficio centrale propone un'emendamento al 1.° alinea di quest'articolo, cui per mia parte non potrei aderire.

Il governo proponeva che i negozianti e tutte le altre persone menzionate in quest'articolo, le quali sono obbligate a tenere i registri in esso articolo menzionati quando si presentano gli agenti del governo per verificare questi registri, debbano darne visione, e che se qualcheduna di esse persone si rifiutasse a dare questa visione, allora gli agenti del governo richiedano il giudice od il sindaco del luogo perchè sia presente alla domanda che essi reitereranno della presentazione di questi registri e in presenza del giudice o del sindaco essi agenti facciano processo verbale del rifiuto di dare la detta visione.

Per verità, io trovava già molto gravosa la necessità della presenza del giudice, del sindaco o di chi ne fa le veci per fare il processo verbale del semplice rifiuto di visione dei registri, e mi pareva che gli agenti del governo, senza necessità d'incomodare questi funzionari, per essere presenti, potessero essi stessi fare il processo verbale del rifiuto.

Ma l'ufficio centrale è andato ancora più oltre, e vorrebbe che gli agenti del governo non possano mai presentarsi alla casa od all'ufficio di alcun negoziante, locandiere ed altri obbligati a tenere i registri prescritti da questa legge, e domandare anche colla maggior cortesia possibile la visione di questi registri, senza avere la presenza del giudice o del sindaco.

Ben vede il Senato a quale conseguenza condurrebbe questa prescrizione, e gli agenti del governo non potrebbero fare che rare volte le visite per verificare se i registri siano tenuti e siano tenuti in regola, oppure, in una città massime di una popolazione considerevole dove possono essere a più centinaia quelli che sono obbligati a tenere tali registri, tutti i giorni il giudice od il sindaco dovrebbero essere in corsa e seguirlo gli agenti finanziari i quali vadano per domandare la visione di essi registri, e l'amministrazione comunale e la giustizia non potrebbero che soffrire da questa prescrizione la quale, lo ripeto, non avrebbe alcuno scopo, nè alcuna necessità.

Se si trattasse di una perquisizione nella casa, se si dovessero investigare i segreti della casa medesima, se si dovessero far aprire per forza le porte della casa o dell'ufficio dove siano tenuti i registri, comprendo che ciò non dovesse farsi che colla presenza di un magistrato, o del sindaco perchè il domicilio dei cittadini deve esser sacro; ma perchè gli agenti possano presentarsi ai negozianti, tipografi, litografi, locandieri o

ad altri obbligati a tener i detti registri e domandarne convenientemente la visione, volere che debbano essi avere con se la presenza del giudice o del sindaco, mi pare cosa inutile, cosa la quale, come io diceva, conduce incontestabilmente ad una di queste conseguenze; o che le visite per verificare la esistenza e la conformità di questi registri non si faranno, oppure se si faranno saranno a detrimento dell'amministrazione della giustizia e degli affari comunali.

Io quindi pregherei l'ufficio centrale di non insistere per questo emendamento e di lasciare questo alinea tal quale fu proposto dal Ministero ed approvato dalla Camera elettiva.

In caso diverso io dichiaro che voterò contro la proposta dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Duole all'ufficio centrale di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Senatore De Foresta.

Non a caso l'ufficio propose l'emendamento di cui si tratta, e crede che, ammesso il medesimo, sia per nulla impedito l'esercizio delle verificazioni che gli agenti demaniali si troveranno nel caso di dover fare, e serva di prudente tutela dei cittadini.

Gli agenti fiscali possono senza difficoltà trovare chi assista alle loro operazioni, in quanto che nell'emendamento si dice che possono richiedere l'assistenza del Giudice, o del Sindaco o di chi ne fa le veci, motivo per cui in qualsiasi comunità, in qualsiasi luogo una di queste persone necessariamente si trova.

Importa poi che una di esse intervenga per più ragioni cioè sia per tutelare, dirò, il domicilio, il negozio, l'opificio, l'ufficio di coloro presso i quali si vogliono fare le verificazioni, sia per evitare che costoro facciano rifiuti od indebiti od inopportuni e delle contravvenzioni sempre spiacevoli, locchè si evita tuttavolta che trovasi presente l'autorità, sia perchè infine si impedisce col l'intervento delle autorità, che per avventura un qualche agente indiscreto scelga epoche inopportune per le sue verificazioni ovvero con troppa insistenza e con minori riguardi proceda verso le persone nominate in quest'articolo, ed altri simili inconvenienti.

La presenza d'un'autorità, mentre non toglie nessuno dei diritti e dei mezzi, che sono concessi agli agenti demaniali, serve di opportunissima tutela ai cittadini, ed evita disordini più o meno gravi.

L'ufficio centrale insiste poi tanto più nel suo emendamento, poichè la disposizione in esso contenuta non è nuova, ma si incontra in altre leggi che sono vigenti nelle antiche provincie, le quali autorizzano visite presso numerosissime persone, massime negozianti, intendo dire le visite doganali.

Non è permesso agli agenti delle dogane di fare le loro visite anche nei negozi aperti al pubblico senza la presenza o del giudice, o del sindaco, o di chi ne fa

le veci, e mai si lamentò che non si potessero fare: esse sempre si operarono, ne si vide proposta modificazione legislativa a tal riguardo.

Quindi se sono possibili, e non presentano inconvenienti le visite che si fanno dagli agenti doganali, dove hanno diritto di farne, non vi sarà impedimento, nè inconveniente per le visite che altri agenti fiscali devono fare in altri luoghi.

Tuttavolta che si tratta di concedere per legge dei diritti, che chiamerei straordinari, quei diritti cioè che autorizzano ad entrare nelle case, negli studi, nei negozi dei cittadini, a parere dell'ufficio centrale non sono mai troppe le cautele, che si prescrivono sia per assicurare che le visite si facciano in modo regolare, sia per impedire che non usino vessazioni e molestie.

Con queste viste l'ufficio propose il suo emendamento che spero verrà dal Senato accettato.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Duole anche a me e moltissimo che l'ufficio centrale persista nell'emendamento da lui proposto a questo alinea, poichè io sono persuasissimo che se esso venisse dal Senato adottato, la legge che stiamo per votare sarebbe poco meno che rovinata, vale a dire non si avrebbe mezzo per assicurare la tenuta dei registri da essa prescritti.

L'onorevole signor Relatore pare a me che abbia confuso il caso in cui gli agenti si presentano nella casa o nell'ufficio di alcuno dei moltissimi indicati in questo articolo i quali sono obbligati a tenere quei registri, e che non sia loro permesso l'ingresso nella casa medesima, o nell'ufficio, con quello che non vi sia opposizione di sorta all'ingresso nella casa o nell'ufficio, e neppure ve ne sia alcuna alla presentazione dei registri ed alla loro verifica.

Ho già detto io stesso che in quel caso l'inviolabilità del domicilio dei cittadini non permetterebbe che gli agenti finanziari potessero entrare nella casa od ufficio per verificare l'esistenza dei registri senza la presenza del giudice o del sindaco; ma nel secondo caso io ripeto che questa presenza del magistrato sarebbe senza scopo.

Ora, secondo l'emendamento dell'ufficio centrale, gli agenti del Governo non potrebbero mai presentarsi nella casa o nell'ufficio di uno di questi obbligati a tenere tali registri (e che sono moltissimi) giacchè in quest'articolo si dice, i negozianti, tipografi, albergatori, locandieri, i pesatori, ecc., dai quali non si rifiuti loro l'ingresso, per domandare semplicemente la visione dei libri senza avere con sè il giudice o il sindaco.

L'onorevole Relatore diceva che se non vi sarà il giudice vi sarà il sindaco o quello che lo rappresenta.

È vero, ma è vero altresì che le verificazioni dei registri dovranno essere frequenti e numerose e che conseguentemente l'amministrazione della giustizia e l'amministrazione comunale non potrebbero a meno di soffrirne.

L'onorevole Relatore citava ad esempio le visite che si fanno nelle materie doganali, e quelle pel marchio ed altre simili, e diceva che secondo la legge in vigore gli agenti doganali non possono presentarsi a fare tali visite se non colla presenza del giudice o del sindaco; è vero, ne convengo.

Ma, o Signori, io ho già risposto anticipatamente a questa osservazione, distinguendo la visita e la perquisizione, dalla semplice entrata in una casa col consenso dell'inquilino per fare una domanda.

Cosa vanno a fare gli agenti doganali?

Vanno a verificare se esistono merci entrate in contrabbando, a ricercare se vi sono oggetti d'oro o d'argento non bollati; vanno a fare una vera perquisizione; ora io ripeto che le perquisizioni non devono farsi senza la presenza di un magistrato, ma ripeto pure, non si deve confondere questo caso con quello in cui gli agenti finanziari vadano soltanto a chiedere con tutta la decenza e la cortesia possibile, al negoziante, al notaio, al tipografo, o ad alcuno altro di quelli che devono tenere i registri di permettere che verifichino se sono tenuti in regola.

Posto che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha invocato la pratica, io lo prego a riflettere appunto, che ciò che ci propone col suo emendamento sarebbe affatto nuovo. Io affermo che in nessuna delle leggi vigenti nello Stato, ed altrove in questa materia havvi una disposizione di questa fatta, per la quale gli agenti del Governo non possano presentarsi a domandare la visione dei libri senza avere con sè il giudice o il sindaco.

Ripeto adunque che se l'ufficio centrale non lo ritira, io voterò contro del medesimo.

Senatore **Farina**. L'emendamento proposto dall'ufficio centrale parte da principii alquanto più elevati e diversi da quelli messi in campo dall'onorevole preopinante. Infatti se noi leggiamo l'articolo 25 dello Statuto troviamo espressamente sancita in esso la inviolabilità del domicilio. Scrivere nelle leggi che il domicilio è inviolabile e contemporaneamente autorizzare con altra legge qualunque rappresentante del Governo senza nessuna garanzia a favore dell'individuo a invadere il suo domicilio, sarebbe cadere in una manifesta contraddizione repugnante ad ogni principio di legge che logico.

A fronte di queste osservazioni io credo che cadano di per sè tutte le obiezioni che si sono mosse contro l'articolo proposto dall'ufficio centrale.

So degli esempi abbisognano oltre le disposizioni, delle quali fece cenno l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale relative alle contravvenzioni che risguardano la materia doganale, havvene altre ancora. Ad esempio quella dei pesi e misure, per la quale militerebbero quelle speciose ragioni che mette innanzi il preopinante. Tuttavia troviamo in quella legge sancita, che quando si vadano a praticare visite per constatare le contravvenzioni dei pesi e delle misure vi debba assistere il giudice o il sindaco, o chi ne fa le veci; e

questo sempre inerentemente al gran principio della inviolabilità del domicilio. Chi non si attiene strettamente alle garanzie del sistema costituzionale creda pure il preopinante che lo rovescia, lo distrugge, toglie la forza della legge, la sicurezza dei cittadini e sovverte per un'apparenza di giustizia ossia di facilitazione all'amministrazione il rispetto che si deve alla legge ed allo Statuto.

Indipendentemente da questa osservazione che mi pare fondamentale, e tale che non ammette replica, ve ne ha un'altra. L'amministrazione quando va per constatare una contravvenzione viene in certo modo ad essere come una parte che vuole accusare l'altra parte nel caso ci sia contravvenzione. Ora in questo conflitto dell'accusato e dell'accusante, è opportuno che vi sia un'autorità che garantisca che non si eccede nè da una parte nè dall'altra, se altrimenti si facesse, per esempio l'agente finanziario potrebbe dire: mi hanno rifiutato di mostrarmi i registri anche quando non fosse vero; si autorizzerebbe un'ingiusta molestia a priori.

Per conseguenza credo che per la ragione principissima dell'inviolabilità del domicilio e per un'opportuna ragione di giustizia sia necessario che sia provveduto nella legge in conformità dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Senatora De Foresta. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Commissario Regio aveva domandato la parola; acconsente e si riserva dopo?

Commissario Regio. Acconsento poichè si tratta di un fatto personale.

Presidente. La parola è al signor Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore Farina crede che l'invito all'ufficio centrale di ritirare il suo emendamento debba essere esaminato dietro più alti principii, e che la mia proposta sia incostituzionale.

Forse l'onorevole Senatore Farina non mi avrebbe fatto questo grave appunto se egli avesse riflettuto che la mia proposta è conforme a quella fatta del Governo e già approvata dalla Camera elettiva....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore De Foresta ... io non penso che il Governo volesse proporre e la Camera approvare una disposizione contraria allo Statuto, perchè tenderebbe alla violazione del domicilio dei cittadini. Si assicuri pure l'onorevole Senatore Farina: qui non si tratta nè di violazione del domicilio dei cittadini, nè di altra cosa contraria allo Statuto, di cui siamo e dobbiamo tutti essere gelosi osservatori....

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma non è il fatto personale....

Senatore De Foresta. Si signore, è un fatto personale.

Presidente. Scusi se l'interrompo di nuovo, ma leggerò l'art. 41 del regolamento che dice:

« È sempre permesso di chiedere di parlare sulla

posizione della questione, per richiamo al regolamento o per un fatto personale, cioè tale che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante, ma alla persona di lui in quanto un detto od un fatto gli siano stati erroneamente imputati, da alcuno dei precedenti oratori, o dal presidente ».

Prego per conseguenza l'onorevole Senatore De Foresta e gli altri Senatori che hanno domandato la parola di non voler estendere la discussione al di là del fatto personale.

Senatore De Foresta. Io credo di essere appunto nel fatto personale: poichè credo non vi possa essere fatto personale più sensibile per un Senatore che quello di sentirsi appuntare di aver fatto una proposta contro lo Statuto; e ripeto che non è stato nè nella mia mente, nè nelle mie parole di fare una simile proposta; che si inganna il Senatore Farina quando crede che nel caso attuale possa esser questione di inviolabilità di domicilio; non si viola la casa di alcuno quando uno vi si introduce col consenso del proprietario.

Presidente. Il Senatore Farina ha domandato la parola; lo pregherei di volersi restringere al fatto personale.

Senatore Farina. Se mi concederà la parola vedrà che sto nel fatto personale.

Presidente. Gliela concedo coll'avvertimento di star nel fatto personale secondo il nostro regolamento.

Senatore Farina. Se andrò fuori mi richiamerà.

Quando ho citato lo Statuto non ho mai avuto intenzione di accusare nessuno di fare proposta, od anche di aver proceduto ad una votazione coll'intenzione di violare lo Statuto; ho accennato ad un inconveniente che nasceva dall'adottare quella proposta considerandola sotto un punto di vista nuovo, ma non ho punto nè poco accusato d'incostituzionalità quelli che la facevano. Io credo che lo Statuto richieda che il domicilio per essere inviolabile non possa essere violato senza garanzie stabilite dalla legge. Altri può opinare diversamente, ma appunto perchè da altri può opinarsi in senso a me contrario non può essere vietato a me di invocare lo Statuto a sostegno della mia opinione.

Per conseguenza credo ad un tempo e di non aver inflitto accusa al preopinante, nè molto meno all'altro ramo del Parlamento, nè di aver ecceduto nella citazione dello Statuto per sostenere la mia opinione.

Dopo ciò non aggiungerò parola (e ne avrei, io merito), ma uscirai dai termini del fatto personale, e per conformarmi agli ammonimenti dell'egregio nostro presidente cesserò immediatamente di parlare.

Presidente. Sono sempre sensibile alle prove di deferenza che i miei colleghi mi vogliono dare, e ringrazio di questa attenzione l'onorevole Senatore Farina tanto più che non è al Presidente, ma all'intero Senato che è data.

La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Veramente non credo che sia questione di costituzionalità e mi ha fatto sorpresa di vederla elevata.

Certamente lo Statuto vuole che sia rispettato il domicilio dei cittadini ma qui non mi pare che si tratti di violazione di domicilio; nell'articolo si prevede, sì, il caso di visita a domicilio, ma ciò è nella seconda parte ed ivi si esige la presenza del giudice.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Commissario Regio.... Se bene osservate, nella prima parte dell'articolo non altro si ammette se non che l'agente della finanza con permesso di un'autorità superiore dell'amministrazione, si presenti nel luogo, che non è il domicilio ma è il luogo dove si esercita una professione regolata da leggi e regolamenti speciali, per verificare se i libri che quei professionisti sono obbligati a tenere, siano secondo le prescrizioni di questa legge.

In caso di rifiuto non si dà autorità all'agente d'andare oltre ma deve domandare il concorso del giudice o del sindaco perchè sia redatto il processo verbale che provi la trasgressione. Dite che si presenti il sindaco od il giudice, dite, che colui che deve mostrare i suoi registri apra la porta e lasci che la visita abbia luogo, la trasgressione non esiste.

Io non vedo in questo nulla che possa allarmare la suscettibilità costituzionale di nessuno. D'altronde ho visto che una simile disposizione ha già ammessa il Senato nella legge sulla tassa di registro. È vero che ivi non si parla che di notari e di causidici, ma a me pare che il Senato non vorrà trattare più duramente i notai ed i causidici che non per esempio gli albergatori.

Io confesso che se potessi trovarmi esposto all'applicazione di questo articolo, lo desidererei meglio come è stato proposto dal Governo, che non come lo propone l'ufficio centrale.

Io amerei meglio che mi si presentasse un agente dell'amministrazione cui nei casi ordinari mostrerei volentieri i libri che egli ha diritto di vedere, anzichè espormi alla pubblicità della visita del giudice che vuol venire con qualche codazzo anco per assicurare il rispetto della sua maggiore autorità, e forse anche col l'accompagnamento secondo i casi o del carabiniere o di qualche guardia.

RIPRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. L'onorevole signor Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni postali colla Svizzera.

Sia la Camera che il Senato hanno già approvato questo progetto di legge. Nella copia però della convenzione che era stata presentata al Parlamento si era ommesso un articolo, e sebbene ne fosse fatto cenno nella relazione stessa della presentazione, tuttavia io ho creduto che non si potesse dare esecuzione a quella legge salvo che venisse

di nuovo confermata colla approvazione del Parlamento dopo che fosse presentata nuovamente una copia esatta.

La Camera ha già votata la convenzione dietro la presentazione della copia precisa della medesima.

Prego ora il Senato di volerle dare la sua approvazione e nello stesso tempo di volerla mandare alla stessa Commissione che già se ne è occupata, e dichiararla d'urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge che sarà distribuito allo stesso ufficio centrale che ne ha già preso cognizione.

Se non vi sono obiezioni in contrario si farà in questo modo.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL MENTOVATO PROGETTO.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io credo che nell'apprezzamento delle questioni che hanno tratto alle guarentigie costituzionali sia da osservare come esse sieno eseguite ed osservate nei paesi più provetti all'esercizio delle guarentigie medesime.

Io credo che se si andasse in Inghilterra a proporre all'infimo dei cittadini di autorizzare l'autorità di andare quando le pare e piace nella sua casa questo susciterebbe un'indignazione generale nel popolo inglese perchè egli riguarda il suo domicilio come un santuario che non si può violare nemmeno dai rappresentanti del Governo se non con le volute guarentigie per la sicurezza del domicilio dei cittadini.

Nella circostanza attuale vi è di più, non solo si andrà nella casa del cittadino ma gli si domandano i registri di quelle operazioni che, come tutte le operazioni di commercio, importa sommamente ai negozianti di tenere il più possibilmente celate.

Ora non basta ancora; quando egli rifiuta di mostrare questi registri il solo rifiuto importa una pena e ad esso va inflitta una multa.

Conseguentemente da questa stessa circostanza (independentemente da quella potentissima e preponderante per me dell'inviolabilità del domicilio) che va annessa una multa al rifiuto, io trovo necessario, che questo segua in presenza di persona la quale per la sua autorità, e per la sua posizione sociale possa veramente accertare, che il rifiuto venne fatto, ed i termini nei quali ebbe luogo.

Se altrimenti si procedesse si metterebbe, nel caso in cui avvenga il rifiuto, l'autorità di finanza in opposizione coll'individuo, senza guarentire nè punto, nè poco l'individuo, relativamente al fatto, che dall'autorità di finanza gli viene imputato.

Per conseguenza si cadrebbe precisamente in quello inconveniente, del quale io aveva or ora l'onore di far parola.

Nè punto mi commuove quanto disse l'onorevole

Commissario, giacchè l'ufficio di un notaio è ben diverso per la sua natura, e per le funzioni che il notaio è chiamato, come ufficiale pubblico, ad esercitare in pubblico, dal domicilio di un privato negoziante, di un banchiere per esempio il quale non è tenuto ad aprire la sua casa se non a coloro che gli piace ammettere, od hanno titoli per essere pagati da lui, mentre un notaio è al servizio del pubblico: ed il suo studio aperto al pubblico può quindi dall'autorità pubblica essere ispezionato senza lesione del domicilio privato, il che non è quando si tratta dello studio di un banchiere, e di un negoziante specialmente quando questi fa il suo commercio in casa.

Persisto quindi nell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Presidente. Essendovi opposizione sull'ammissione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale a questo articolo 41, metterò a voto speciale questa parte dello articolo, che ne forma il primo alinea così concepito. *(Vedi sopra).*

(Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto).

Rileggerò l'art. 41 secondo il testo ministeriale prima di metterlo ai voti.

Art. 41.

« I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti, e carte agli agenti del Governo che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero e ne facessero richiesta.

« In caso di rifiuto, l'agente del Governo richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

« La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigrana o bolli falsificati ».

(Approvato).

Art. 42.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

« 1. Di L. 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali del Governo e delle amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai:

« 2. Di L. 40 i causidici, ministri del censo (catastrari), stampatori e litografi;

« 3. Di L. 20 gli uscieri o cursori giudiziari;

« 4. Di lire 10 i servienti o messi, ed i pubblicatori di avvisi;

« 5. Di cinquanta volte il dritto frodato sulla somma o sul valore delle cambiali od altri effetti di commer-

cio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, le banche, gli stabilimenti, i negozianti e i privati quando sono dalla legge considerati tali.

« Riguardo alla carta soggetta alla tassa di bollo graduale per gli effetti di commercio, se la contravvenzione deriverà dall'impiego di una carta munita di un bollo portante una tassa inferiore a quella che in ragione di somma sarebbe dovuta, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale, per la quale la tassa di bollo non sarà stata pagata;

« 6. Di L. 50 i distributori o spacciatori di carta bollata non autorizzati,

« 7. Di L. 100 i medesimi distributori o spacciatori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

« 8. Di L. 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto all'articolo 41;

« 9. Di L. 25 qualunque altro contravventore. »

(Approvato).

Art. 43.

« L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

« Non ostante tale prescrizione, non si potrà far uso entro il termine di dieci anni dalla commessa contravvenzione degli atti soggetti alla tassa di bollo senza il pagamento della tassa medesima e delle pene pecuniarie; scorso il predetto termine, facendosi uso di carte o scritti in contravvenzione, si pagherà soltanto la tassa di bollo.

« La data degli atti e scritti privati non potrà essere opposta per invocare la prescrizione delle pene incorse, se tali atti e scritti non hanno acquistato data certa, a termini della legge civile.

« Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori alla presente rimangono regolate dalle leggi anteriori anche per ciò che riguarda la prescrizione.

« Qualora però il periodo di tempo da quelle leggi stabilito per la prescrizione fosse maggiore di quello previsto dalla presente legge, esso s'intenderà ridotto al tempo minore da questa legge prescritto, computabile dal giorno della commessa contravvenzione. »

(Approvato).

Art. 44.

« Sarà punito a termini della legge penale:

« 1. Chi avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, ed avrà scientemente fatto uso di filigrane o bolli contraffatti.

« 2. Chi essendosi procurate le vere filigrane od i veri bolli, ne avrà fatto uso a danno dello Stato.

« 3. Chi scientemente avrà fatto smercio od avrà scientemente fatto uso di carta bollata, procuratasi coi mezzi accennati dai numeri precedenti.

« 4. Chi scientemente avrà ritenuto in casa fili-

grane, bolli contraffatti, o macchine destinate a fabbricarli, ovvero carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli. »

(Approvato).

Senatore Di Pollone. Prima che si giunga al termine di questa legge mi fo lecito di pregare l'onorevole Regio Commissario di voler dichiarare se la raccomandazione che io avevo fatta ieri, sul chiudersi della seduta, cioè che volesse esaminare se non conveniva di sottoporre al bollo i vaglia postali, abbia realmente formato oggetto della sua attenzione.

Dirò solo, oltre a quel tanto che ho già espresso, che mi sono indotto a fare quest'osservazione per due motivi.

Il primo già l'accennai, ed è quello che nella vicina Francia i vaglia postali sono sottoposti a bollo che è, se mal non mi appongo, colla tassa di 25 centesimi., però per i vaglia superiori alle lire 10. Ora siccome i vaglia postali hanno preso una grandissima estensione nel regno d'Italia, e che non può a meno di aumentare, mi pare che fosse un ragionevole motivo per accrescere l'introito necessario per rifucillare le nostre finanze, aggiungendo a questa legge una disposizione che aumentasse il prodotto che se ne ripromette il governo e che viene pagato senza inconvenienti in un vicino paese.

Dissi che avevo due motivi per fare la mia osservazione; il secondo è questo: quando nel 1854 avevo l'onore di essere a capo dell'Amministrazione delle poste, facendo parola ad uno dei Ministri d'allora, quando si discusse la legge del 9 settembre 1854, sul perchè non si erano compresi i vaglia postali fra le carte sottoposte a bollo, mi fu risposto essere ciò avvenuto per una semplice dimenticanza.

Questi due motivi, lo ripeto, mi hanno indotto a chiamare l'attenzione del Regio Commissario su questo fatto.

Del resto accetterò la sua risposta qualunque essa sia, senza intenzione d'insistere menomamente nella mia proposta.

Commissario Regio. Io mi sono fatto debito, come non poteva dubitare l'onorevole Senatore Di Pollone, d'informarmi intorno all'argomento della sua interpellanza.

Le notizie assunte al Ministero dei lavori pubblici mi avrebbero portato a ritenere che sia opportuno di rimandare ogni provvedimento ad altro tempo. È verissimo che in alcune province d'Italia l'uso dei vaglia postali è molto esteso: non così in altro. Si ritiene quindi di non sottoporre per ora a tassa speciale di bollo quei recapiti aspettando che l'uso ne sia generalizzato tanto da render più larga la base dell'imponibilità. Per di più il Ministro dei lavori pubblici mi diceva che sono sotto studio alcuni regolamenti in questa materia, sicchè occorrerebbe anco per questo che si soprassedesse a prendere la misura che accennava l'onorevole Senatore Di Pollone.

Presidente. Se non ha altro seguito la domanda del Senatore Di Pollone...

Commissario Regio. Domando la parola.

Nelle province meridionali si fanno atti avanti a giudici conciliatori, e di questi atti il progetto di legge non parla. Essendomi stato quest'argomento...

Senatore Vacca. Domando la parola.

Commissario Regio... fatto presente da alcuni di quelle province, io crederei conveniente prima che si voti l'ultimo articolo di questo progetto di legge, che fosse inserita una disposizione la quale si riferisce a quel subbietto tassabile che altrimenti potrebbe credersi omissa.

La disposizione che io proporrei all'approvazione del Senato sarebbe la seguente. « Gli atti che nelle province vince napolitane e siciliane si fanno innanzi ai giudici conciliatori sono parificati agli atti ed alle sentenze nelle cause di competenza dei giudici di mandamento e di cui è cenno nei N. 1, § 1 e N. 23 § 2 dell'articolo 23 ».

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Ho chiesto la parola per dichiarare che veramente mi è grato che l'onorevole Commissario Regio abbia a pigliare l'iniziativa di un'aggiunta che io stesso mi proponeva di presentare al Senato, perchè davvero si tratta di provvedere all'interesse dei giudizi vertenti dinanzi a questi giudici conciliatori, i quali vanno compresi precisamente nei paragrafi citati. Per conseguenza non posso che appoggiare la proposta.

Presidente. Quest'aggiunta si porterebbe in fine dell'art. 41?

Senatore Arnulfo, Relat. Sarebbe un articolo a parte.

Presidente. Comincerò dal leggerla, perchè il Senato possa vedere dove sarebbe meglio collocarla (V. sopra).

L'ufficio centrale accetta quest'aggiunta?

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. Accettando l'ufficio centrale quest'aggiunta pare che la medesima potrebbe formare un articolo da se, e dopo l'ufficio centrale potrebbe avvisare al luogo in cui debba essere collocata. Rileggo dunque quest'articolo (V. sopra).

Chi approva quest'articolo che è senza numero, e che ne prenderà poi uno, si alzi.

(Approvato)

Leggerò l'ultimo articolo, che è il 45...

Commissario Regio. Qui all'ultimo articolo converrà cambiare la data, e dire: « La presente legge andrà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione negli atti del Governo » e da tal giorno, ecc.

Presidente. Leggo l'art. 45 come risulterebbe dalla modificazione proposta dal sig. Commissario Regio.

Art. 45.

« La presente legge andrà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione negli atti del Governo, e da tal

giorno cesseranno di essere in vigore in tutte le province dello Stato le leggi conceruenti le tasse stabilite o surrogate dalla presente.

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali per le altre disposizioni necessarie ad attuare la presente legge nelle diverse province dello Stato, e a coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia ».

Chi approva quest'ultimo articolo sorga.

(Approvato).

Si tratterebbe ora di passare allo squittinio segreto...

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Siccome si dovrebbe ancora stabilire dove debba l'aggiunta, proposta dall'onorevole Commissario Regio, casere collocata, e che si dovrebbero pure fare delle correzioni relativamente alla numerazione degli articoli, pare all'ufficio centrale che il Senato potrebbe rimandare a domani in principio di seduta la votazione di questa legge, la quale sarebbe così dall'ufficio presentata e compiutamente corretta.

Presidente. Il Senato ha inteso la proposta dell'ufficio centrale di rimandare a domani, per i motivi dal *Relatore* esposti, la votazione di questo progetto. Se non si fanno osservazioni in contrario s'intenderà questa proposta adottata.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE E SOPRA VARIE CONCESSIONI DEL GOVERNO.

(V. atti del Senato N. 113).

Presidente. Si passa ora all'altro progetto di legge portato pure all'ordine del giorno, vale a dire a quello per una tassa sulle investiture ecclesiastiche, e su varie altre concessioni del Governo.

Domando al Senato se è intenzione sua che il *Presidente* prescinda dal dar lettura del testo intero del progetto di legge, e di dichiarare subito aperta la discussione generale sul medesimo.

Non facendosi osservazioni interpreto per un'affermativa il silenzio del Senato, ed apro immediatamente la discussione generale.

Senatore **Merini**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Merini.

Senatore **Merini**. A rilevare la natura della legge proposta è d'uopo por mente alle fasi diverse subite dalla legge medesima tanto per parte del Ministero, che l'ha iniziata, come per parte dell'altro ramo del Parlamento, che l'ha discussa e riformata.

Il progetto di legge proposto dal Ministero tassava la collazione dei benefici di nomina o conferma per parte del Sovrano o delle autorità dello Stato, per cui si attaccava unicamente ad un atto emanato dal Governo; tant'è vero che figura fra le leggi che riguardano la tassa sulle concessioni governative.

La legge proposta prescindendo da qualunque inter-

vento governativo si attacca unicamente all'atto del conferimento del beneficio, e lo dichiara tassabile; quindi si aggira in un campo più vasto, abbraccia tutte le collezioni di qualsiasi genere.

L'ufficio centrale proponendo l'adozione di questo progetto di legge, nella sua relazione mostrasi a dir vero un poco peritante, quasi conscio di camminare sopra un terreno non troppo fermo e sicuro.

Enumerate dapprima le diverse tasse che pesano sopra i benefici, quelle sulle mani morte, quella speciale di concorso gravitante unicamente sulle fondazioni ecclesiastiche, ecc. muove a se stesso il dubbio se la legge presente si possa facilmente concordare collo Statuto secondo il quale le imposte debbono avere un carattere di universalità, ed abbracciare egualmente tutti i cittadini senza distinzione di casta e di persone. Questo dubbio viene eliminato dal riflesso che la collazione di un beneficio include lo acquisto di un usufrutto, e che il conferimento od il trasferimento di un usufrutto non è mai disgiunto da una tassa di registro. Epperò la tassa attuale sarebbe come un equivalente della tassa di registro.

Questa ragione regge a tutto rigore? Mi permetterei di dubitarne. La tassa sulle manimorte non è ella già un equivalente della tassa di registro? Non percuote già l'usufrutto beneficiario? Perciò la tassa presente non sarebbe una rinnovazione parziale di quella tassa, un *dis in idem*, come si direbbe? Io credo che sì.

La ragione addotta a giustificare la tassa sulle manimorte si è che essendo o nulli, o rarissimi i mutamenti di proprietà era d'uopo di imporre loro una tassa corrispondente all'incirca a quella che suole pagarsi dagli altri cittadini per causa di mutazioni sia tra vivi sia per atto di ultima volontà.

Ecco dunque che è già contemplata la tassa sulla proprietà che pesa tanto sull'utile, quanto sul diretto dominio.

Tanto è vero che gli altri corpi morali, non pagano altre tasse oltre quelle di mano morta; ecco dunque già colpito l'usufrutto e perchè colpirlo un'altra volta? Nessun altro corpo morale venne assoggettato a tassa per acquisto di usufrutto, perchè assoggettare a quella il clero parrocchiale, il quale ha già anch'esso da pagare la tassa di mano morta? E si nella misura la più elevata? Quindi qui vi è una violazione dell'eguaglianza perchè si aggrava una classe più d'un'altra, si percuote un'ente due volte per lo stesso titolo.

Ma si dice: la collazione d'un beneficio concede lo acquisto d'un usufrutto, si accorda l'usufrutto; ma esso è già tassato, epperò non è più tassabile.

L'investitura ecclesiastica è un modo di godimento di beni che sono già tassati dalle leggi sulla mano morta.

La legge presente tassa non una nuova ricchezza o reale o presunta, ma tassa una forma la quale non fa altro che rivelare la persona obbligata a pagare e che è già tassata preventivamente dalla legge sulle mani-

morte nello stato d'incognita. Sì, il beneficiario acquista l'usufrutto, ma già sfruttato, per così dire, già percorso dalla legge di cui parlava. La stessa legge coll'esimere dalla tassa l'importare di un triennio di quella sulle mani-morte pare che in certo modo convenga nel pensiero del proponente in quanto che riconosce l'afflittà stretta che havvi tra la tassa attuale proposta e quella delle mani-morte.

D'altra parte prego il Senato a considerare le tasse già gravi che pesano sui beneficj. Tassa delle mani-morte nella misura la più elevata. Tassa di concorso, specialmente propria delle fondazioni ecclesiastiche; tassa questa per la quale se possono militare ragioni di equità e di convenienza politica non può difendersi a stretto rigore di giustizia. Avvi una piccola tassa anche per i placet che si paga all'Economato. Aggiungendo quest'altra tassa veniamo ad avere quattro tasse che pesano sui beneficj. Non parlo di quelle di registro a titolo di donazione fra vivi o per atto di ultima volontà, per le quali le fondazioni ecclesiastiche devono pagare il prezzo più elevato. Ad ogni modo queste tasse tutte che gravitano sui beneficj devono meritare per i beneficj medesimi un riguardo.

Prego finalmente il Senato a fare una considerazione politica. È egli prudente consiglio nelle attuali circostanze aggravare il clero parrocchiale di un peso che egli può credere, non senza ragione, indebito? A questo modo non si dà valore, consistenza a certe opinioni radicate che il Governo avversi il clero o coll'aggravarlo indebitamente, o coll'escluderlo da certi impieghi, cui potrebbe legittimamente aspirare?

Prego quindi il Senato a respingere questa tassa, e perchè aggrava una classe più di un'altra, e percuote due volte il medesimo ente pel medesimo titolo; aggrava il clero già aggravato da tasse ed è condannata da considerazioni di una saggia politica. Io fo plauso alla bandiera che porta scritta la parola *privilegio per nessuno*; ma non vorrei che fosse scompagnata da un'altra parola, non meno grande anch'essa, non meno sacra perchè frutto di vera libertà, *legge comune, eguaglianza per tutti*. (*Bravo, bene*).

Commissario Regio. Comunque la proposta ministeriale abbia subito alcune mutazioni dopo gli studi fatti dalla Commissione della Camera Elettiva, e dopo le deliberazioni della Camera stessa, nonostante io non credo che nel rapporto della collazione dei benefici l'indole della legge sia stata mutata al punto da doverne trarre le conseguenze che ne traeva l'onorevole preopinante.

È verissimo che il primitivo progetto ministeriale colpiva gli atti di concessione del Governo; considerò la Commissione della Camera elettiva che il mantenere il progetto nei termini della proposta ministeriale era introdurre o conservare una disuguaglianza nel trattamento dei beneficiari; ciò non pareva giusto; quindi ne venne la proposta che la Camera elettiva approvò di sottoporre indistintamente alla tassa tutte le investi-

ture dei benefici sia che precedesse una concessione regia, sia che questa non precedesse. Ma da questo non venne che la legge assumesse essenzialmente una ragione diversa da quella che aveva nella sua origine.

Quando noi vediamo nelle diverse parti dello Stato che per alcuni benefici intervenga una concessione del Capo dello Stato, per altri no, non potendo essere che nel medesimo Stato il diritto pubblico in una materia così importante sia secondo i luoghi diverso, è forza ritenere che in alcune province la suprema autorità amministrativa procede direttamente per via di concessione, e in altre procede per via di permissione, o di delegazione tacita se non espressa.

Dunque come in principio il progetto tassava gli atti di concessione, oggi sottopone a tassa anco gli atti di permissione; la legge, come oggi è, ritiene che talvolta l'autorità amministrativa concede, tal'altra permette.

Un Senatore. Domando la parola.

Commissario Regio. Talvolta conceda direttamente, tale altra conceda per delegazione.

Un Senatore. Domando la parola.

Commissario Regio. Aggiungo poi che nelle antiche province, cosa di cui mi pareva di rammentarini, ma di cui ora son certo perchè ho richiamato dal vostro archivio la legge e la tengo sott'occhio, nelle antiche province la presa di possesso dei benefici era tassata quasi un passaggio di usufrutto; cosa che non si è voluto nella legge del registro. Mentre adunque si rimprovera al progetto una duplicazione di tassa, io posso dire invece che il progetto ha tolto una duplicazione che esisteva. Non si è creduto quando si compilò la legge del registro che le investiture dei benefici potessero considerarsi come acquisti d'usufrutto che potessero tassarsi con quella legge la quale non prevede che gli acquisti per titolo oneroso, e per titolo gratuito; le investiture non sono acquisti nè per titolo gratuito, nè per titolo corrispettivo, sono un *quid sui generis*, sono un movimento, se volete, di valori, la cui corrispettività è negli oneri che assume il beneficiario; ma se non ostante in alcune province d'Italia si era trovato che non quel movimento, ma gli atti di concessione che lo determinavano potevano essere materia tassabile, il Governo era in questa alternativa o di presentarvi una legge la quale abolisse tasse che da lunghi anni profittavano al tesoro in alcune parti d'Italia o di presentarvi la legge presente. Credo che tutti voi converrete come questo non sia il momento di portare al Parlamento leggi di abolizione di tasse.

In questo mi pare che sta la giustificazione del progetto di legge. Il Governo o doveva portare una legge abolitiva di tasse che esistono in alcune province da lunghi anni, o doveva portare una legge di unificazione quale è questa. Il Governo non poteva lasciare le cose com'erano, che cioè questo subbietto fosse subbietto tassato in alcune province e non lo fosse in altre.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Nonostante le osservazioni fatte dall'onorevole Commissario Regio io credo che sono giuste sotto ogni rispetto le osservazioni fatte dal signor Senatore Merini. Io credo, che la legge che si propone importi una vera duplicazione e triplicazione di tassa, la quale non si può con speciose parole orpellare.

La tassa sulle mani-morte rappresenta in misura ben larga quella del registro: ora si vorrebbe aggiungerne un'altra sotto il titolo di concessione regia, od investitura ecclesiastica. E se a ciò si aggiunge il contributo sotto il nome di quota di concorso imposta già colla legge dei 29 di maggio 1855 ai benefici e stabilimenti ecclesiastici, non vedo come si possa disconoscere un cumulo e sopraccarico di tasse veramente inconciliabile collo Statuto. Nella discussione della detta legge del 1855 si elevò la medesima questione.

Fuvvi chi disse esservi violazione dell'articolo 426 del Codice civile, che richiede nei tributi l'equabilità del riparto, e l'universalità del concorso, non meno che dell'articolo dello Statuto che impone a tutti l'obbligo di contribuire in ragione delle loro facoltà. Altri dissero essere il contributo che si voleva imporre sotto il titolo di quota di concorso una applicazione della famosa teoria di Robespierre, erede della filosofia di Mably e di Rousseau, giusta la quale tutte le proprietà sono radicate nello Stato; ed i possidenti non ne hanno che l'uso precario, od al più vitalizio. Altri spinsero la cosa più oltre, e gridarono al funesto esempio, ravvisando in quella proposta il primo passo all'imposta progressiva, nata dal terrorismo e dalle rivoluzioni, nella repubblica di Firenze nel 1378, ed in Francia nel 1793, quando era retta, salvo errore, dalle Convenzioni.

A tutte queste obiezioni io, incaricato di sostenere la discussione del progetto per improvviso incomodo sopravvenuto al Relatore, personaggio molto più valente di me in questa, ed in qualunque altra materia, rispondeva: che niuno certamente voleva farsi propugnatore di quelle strane teorie per cui i ricchi si volevano spogliare di tutto il superfluo, mettendoli nella necessità di celare le loro sostanze per isfuggire le imposte, ovvero con più funesto risultato, come diceva il Guicciardini, costringerli a levarsi dalle faccende e dalle industrie, ed a vendere i loro beni per trasferirsi ad abitare in paesi, che si governino col consiglio dei prudenti, non con l'appetito delle moltitudini. Ma sostenevo in vece, che non un tributo si voleva imporre, bensì un concorso inerente alla natura stessa delle rendite ecclesiastiche, e conforme alle prescrizioni dei sacri canoni, dei Concilii, ed all'autorità dei Padri della Chiesa, le quali insinuavano, che i benefici non sono proprietarii e neppure usufruttuarii, sì bene semplici usuarii, i quali, dedotto lo strettamente necessario per il loro vitto, dovevano erogare tutto il superfluo in usi religiosi e pii.

Così pure dissero i Ministri, fra i quali mi piace

rammentare il non mai abbastanza compianto Ministro Cavour, doversi intendere la cosa, esclusa ogni idea di tassa o di imposta, che non sarebbe stata mai conciliabile coi sovraesposti principii.

Non dissimulo, esservi alcuni, che di buon grado si determinano a largheggiare in tributi sopra i beni ecclesiastici, perchè li considerano come beni dello Stato. A questa opinione, che non ha mai avuto, per quanto io mi sappia, seguaci in questo consesso, io contrappongo oggi, come altre volte, in primo luogo l'art. 418 del Codice civile vigente negli antichi Stati, nel quale i beni, per ragione di coloro che li posseggono, sono divisi in beni dello Stato, della Chiesa, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati.

Nell'art. 433 poi sono definiti beni della Chiesa quelli, che appartengono ai singoli benefici e stabilimenti ecclesiastici. E nell'art. 436 è dichiarato, che in quanto all'amministrazione degli stessi beni si osservino le regole loro proprie.

In secondo luogo io invoco lo Statuto, che è oggi il patto fondamentale del nuovo Regno italiano. Ivi all'art. 29 è stabilito, che tutte le proprietà, niuna eccettuata, sono inviolabili. Narrerò istoricamente, che nel primo progetto di Statuto rassegnato da una Commissione composta d'illustri personaggi al Re Carlo Alberto, mancavano le parole *niuna eccettuata*, che furono poi introdotte per escludere ogni dubbio, che la inviolabilità si estendesse anche ai beni della Chiesa, e ciò per soddisfare al desiderio espresso dal religiosissimo Principe, che di ciò mostrassi molto sollecito e preoccupato.

E qui permettetemi di aggiungere, che se nondimeno fu nella discussione della summentovata legge del 1855 adottato il principio della revoca della personalità civile agli enti morali, ecclesiastici e religiosi ivi contemplati, applicandone i beni alla cassa ecclesiastica allora appunto creata, ciò si fu col doppio intendimento, e di serbare illesa la prerogativa del potere civile, senza il cui beneplacito non può nello Stato esistere alcun ente morale, e di provvedere ai bisogni dei parroci in generale mal provveduti.

Poichè sebbene si riconoscesse essere conseguenza legale della soppressione, che i beni spettanti agli enti morali che cessavano di esistere, dovessero entrare nel novero dei vacanti, e come tali devolvibili allo Stato, si volle tuttavia, che i beni si devolvessero ad una cassa ecclesiastica, astenendosi lo Stato da ogni ingerenza eziandio nell'amministrazione, affinchè si comprendesse da tutti, che non era stata essenzialmente mutata la destinazione dei beni.

Il sig. Regio Commissario ci ha addotto l'esempio della Lombardia, che ha imposto una tassa sulle investiture dei benefici ecclesiastici. Ovvio però si offre a ciò la risposta, ed è, che il temporale dei benefici è ivi amministrato dallo Stato, al quale incombe d'immettere il provvisto nel possesso dei beni, previa testimoniali di Stato, dopo che l'autorità ecclesiastica, cui spetta la col-

lazione del beneficio, atto meramente spirituale, di sua esclusiva competenza.

Del resto, a parte questa considerazione, affinchè l'esempio della Lombardia calzasse al proposito sarebbe necessario, che ivi fossero i benefici ecclesiastici sottoposti ugualmente che qui, agli altri due pesi, cioè alla tassa sulle mani-morte, ed alle quote di concorso a titolo di contributo ecclesiastico.

L'ufficio centrale penetrato da uguali considerazioni ha usato tutto lo studio nell'attenuare la gravità dell'imposta.

Ma che perciò? la questione è di principio, e voi, signori Senatori, ben sapete che su i principii non si transige: e se anche fosse vero, che non riuscisse molto rilevante l'aggravio, questo appunto avrebbe dovuto, a parer mio, condurre l'ufficio ad una conseguenza contraria; avvegnacchè un interesse di poco rilievo meno comportava che dai principii si recedesse.

Permettetemi poi, o Signori, che anche in linea di convenienza io vi rappresenti, che questa nuova speciale imposta sarebbe impolitica massime nelle presenti nostre circostanze.

In quanto a me la respingo con tutte le forze dell'animo, persuaso, che se il Governo dee gelosamente conservare le sue prerogative, è pure suo debito vegliare e dare opera a che siano salve quelle della Chiesa.

La mia divisa è stata sempre, e sarà — legalità per tutti — uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. —

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. L'aveva domandata prima il Senatore Merini; se egli aderisce di cederla...

Commissario Regio. Parlerò dopo.

Presidente. Il Senatore Merini ha la parola.

Senatore **Merini.** Quando io parlava della legge che assoggettava a tassa i benefici di nomina o conferma regia, non intendevo per questo di approvare la cosa per cui doversi poi dare il mio voto contro all'attuale legge. Io diceva che non me ne occupava, accennava soltanto la cosa storicamente: io porto la questione sul terreno comune: io dico, questi enti beneficiarii considerati come mano morta, perchè devono pagare di più di tutte le altre mani-morte le quali hanno e proprietà e usufrutto insieme?

Qui havvi un atto che si chiama investitura, perchè l'ente ecclesiastico è distinto in diversi gruppi, da assegnarsi ciascuno ad un individuo, ma perchè si chiama investitura è egli ragionevole che questi enti abbiano ad avere una tassa speciale? Parmi che fra tutte le mani-morte i benefici siano quelli che vengono ad esser aggravati di più di tutte le altre: questo è evidente, in quanto che nessuno altro corpo morale viene a pagare quella tassa che pagherebbe il beneficiario. Questo è quello che voleva dire: io porto la questione sul terreno dell'uguaglianza.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Soggiungo brevissime osser-

vazioni. La presente discussione non può necessariamente versare che sulle temporalità dei benefici.

Questo era per me un presupposto che non aveva bisogno di essere espressamente dichiarato. Con ciò rispondo all'onorevole Senatore Mameli. Sono stato ben lungi dal ritenere che il diritto di investitura, che il diritto di collazione, quanto alla spiritualità dei benefici, possa appartenere al supremo potere dello Stato. Il mio discorso si riferiva necessariamente alla temporalità del beneficio.

Senatore **Mameli** (*interrompendo*). Ha parlato di collazione, e quando si parla di collazione si tratta di ciò che è relativo alla questione spirituale.

Commissario Regio (*proseguendo*). Quando si parla di tasse che aggravano la proprietà, è impossibile che in ciò si trovi una invasione al potere spirituale: con questa risposta sola io intendo di dar replica a tutte le larghe teorie delle quali ha toccato l'onorevole Senatore Mameli, nello svolgere le quali pure avrebbe concesso tanto che molto meno basterebbe per sostenere nel suo punto di vista il progetto.

Relativamente a ciò che diceva l'onorevole Senatore Merini, difendendo io il progetto come fu presentato dal Ministero al Senato, torno a dire che esso non merita il rimprovero di violare l'uguaglianza nè per modo di duplicazione nè altrimenti.

Non vo' dimenticarmi di osservare che essendo stata estesa a tutto il Regno una legge che vige nelle antiche province; i beneficiarii delle altre province si troveranno in avvenire piuttosto vantaggiati che no, dacchè nella massima parte delle nuove province il beneficiario non godeva dei redditi del beneficio se non dal giorno in cui entrava nel materiale possesso del beneficio, mentre per una legge delle antiche province che, è stata estesa a tutte le nuove province, non è escluso che il beneficiario trovi a pro suo una parte delle rendite anteriori, al tempo della vacanza, secondo i casi.

Ma ciò non si riferisce al merito della questione. Il merito della questione, o Signori, è questo. Noi abbiamo nel momento attuale nelle antiche province una legge la quale non ostante che esista la legge di tassa sui beni di mano-morta, sottopone a un diritto proporzionale la dote dei benefici, al momento della collazione.

Questa tassa per la legge del registro è stata abolita in previsione di questa legge che andava a proporsi. Noi abbiamo nelle province lombarde una tassa la quale somiglia molto a questa che è proposta nella legge presente; noi abbiamo nelle antiche province dei casi nei quali intervenendo in questa materia un Decreto reale di concessione, viene ancora per questo percetta una certa tassa.

Non so che sia nelle province siciliane. Nelle province siciliane certamente le concessioni dei benefici si fanno sempre dell'autorità regia e non vorrete credere che anche là non vi siano tasse speciali; questo è

lo stato attuale dei fatti, il quale prova che col presentarsi questa legge non si sarebbe fatta una violazione di principii che già non fosse stata fatta innanzi anco dal Parlamento subalpino, giacchè la legge del 1854 che sottopone i beneficiati in ragione della dote del beneficio a tasse proporzionali, stava colla legge di tassa sui beni di mano morta, che è stata quasi contemporaneamente approvata dal Parlamento stesso e non ostante vi erano per soprappiù alcune tasse di concessione quando intervenisse R. Decreto.

Dunque spero che in questo luogo non si riterrà che si proponga adesso quell'immenso strazio di principii cui alludeva l'onorevole propropinante.

Conchiudo che oggi siamo nell'alternativa o di proporre una legge abolitiva di tasse che già esistevano o di proporre l'estensione di esse a tutte le parti del Regno. Ed io invito gli onorevoli contraddittori a dire se essi intendano di votare semplicemente contro l'articolo che sottopone i benefici alla tassa di cui parla il progetto, o non piuttosto di proporre un emendamento abolitivo delle tasse che già esistono.

Quando la loro opposizione non possa giungere fino a questo, io trovo che lo strazio maggiore del principio della eguaglianza sarà nell'opposizione che fanno al presente progetto di legge.

Senatore **Mameli**. Io sono nella necessità di ripetere in gran parte cose già dette, stante che parmi che non sia stato bene inteso il mio concetto.

Parlando della Lombardia si confonde il temporale dei benefici, ossia l'immissione del provvisto nel possesso dei beni, che è atto meramente civile, colla collazione, che è atto meramente ecclesiastico, e forma il titolo vero del provvisto: la stessa collazione poi si confonde colla nomina, la quale per se stessa non produce alcun diritto.

Che se l'imposta progettata si volesse riguardare come conseguenza della nomina, la proposta disposizione sarebbe incoerente, giacchè si vorrebbero, oltre i benefici, colpire le cappellanie ecclesiastiche e laicali nelle quali la nomina è dei patroni.

Commissario Regio. Do un semplice schiarimento. Quando parlavo delle tasse esistenti e traevo argomento dalle leggi che in questa materia sono in vigore non volevo niente affatto alludere alla legge che ho sentito per ultimo citare; io alludevo specialmente alla legge di tasse sui beni di mano morta del 1854 ed alla legge dell'insinuazione o del registro che si abbia a dire dello stesso anno, la quale non veniva con una disposizione generale di movimento di usufrutto ad investire i benefici, ma con una disposizione la quale precisamente prendeva carattere speciale della condizione dei benefici dei quali colpiva la dote.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta**. Quantunque le osservazioni dell'onorevole Senatore Mameli siano molto erudite come al solito, tuttavia io non credo di dovervi rispondere

perchè le reputo estranee affatto alla questione. Bensì a nome dell'ufficio centrale, e col consenso dell'onorevole relatore mio amico, dirò poche parole intorno a ciò che veniva dicendo l'onorevole Senatore Merini, il quale sostanzialmente opponeva che a fronte delle osservazioni fatte dall'ufficio centrale nella sua relazione non potrebbe dubitarsi che se i benefici ecclesiastici sono sottoposti alla tassa proposta in questa legge sopra, porterebbero due tasse per lo stesso oggetto, che vi sarebbe una duplicazione, un *bis in idem*, come egli diceva, la qual cosa sarebbe contraria alla giustizia, ed all'eguaglianza voluta dallo statuto. Se la cosa fosse così io confesso che sarebbe difficile difendere la proposta di legge in questa parte, imperocchè non è intenzione nè del Governo, nè dell'ufficio centrale, e non sarà al certo intenzione del Senato di ammettere una duplicazione d'imposta a danno di chiechessia, o ecclesiastico o non ecclesiastico; ma questa duplicazione non esiste e le osservazioni dell'onorevole Senatore Merini muovono da un equivoco.

In questa legge si tratta di imposte che hanno la loro causa e delle quali, come dicono gli economisti, la materia imponibile sta nella nomina o nella concessione che il Governo fa a favore di alcuno e nel profitto che questo ossia il contribuente ne ricava.

Si è per questo atto governativo che è imposta la tassa.

È vero che nella relazione si è accennato anche alla esenzione dei beneficiari dall'imposta del registro per la mutazione dell'usufrutto, ma con ciò, o Signori, l'ufficio centrale non ha inteso di voler far cambiare di natura a quest'imposta, e se ha invocata la detta esenzione non si fu che come un dippiù, senza voler escludere con ciò che la causa principale della tassa sia l'atto governativo della nomina al beneficio.

Se non che si dirà: ma se ciò è vero, se l'imposta ha per suo corrispettivo non tanto la mutazione di proprietà, quanto la concessione del Governo, ossia la nomina al beneficio, non potrete imporre che i benefici di nomina regia e quelli che sono approvati dal Governo, (e tale era la proposta del Ministero presentata alla Camera elettiva), ma non potrete estenderla, come fu fatto dall'altro ramo del Parlamento, a quei benefici che non sono di nomina del Governo, e per i quali non è necessaria la sua approvazione.

Questo, o Signori, a primo aspetto pare un grave appunto, ma non lo è in effetto, imperciocchè in ciò che riflette il diritto al possesso od al godimento dei beni oppure anche per l'acquisto di qualunque autorità o giurisdizione nelle cose temporali, le nomine non possono emanar che dal Governo o direttamente o per mezzo di espressa o tacita delegazione.

Poco importa che il Governo consenta od espressamente, o tacitamente che alcune delle nomine, o collazioni a benefici, per quanto riflette ripeto la temporalità, siano fatte da altre autorità e dirò francamente dai vescovi o da altre autorità ecclesiastiche, poichè

in questa parte esse rappresentano il Governo medesimo, vale a dire esercitano un potere espressamente loro delegato da chi nelle materie temporali esercita il potere sovrano, e per conseguenza dal Re e dal Parlamento.

Sta quindi sempre che per la nomina ai benefici ecclesiastici, in quanto ne deriva un diritto al possesso di beni od altro temporale, può stabilirsi una tassa come per le altre concessioni, sieno tali nomine fatte direttamente dal Governo o da altri per esso.

Nè può fare ostacolo la circostanza che questa tassa sia stabilita in una data qualità della rendita dei beni che acquista il beneficiario, poichè ciò non è che la misura per determinare equitativamente questo corrispettivo, come quando si tratta di concessione di una pensione si è detto che si pagherà una porzione della prima annata della medesima, per la declaratoria di opera di utilità pubblica, L. 100 e simili.

Con queste spiegazioni, come ben vede il Senato, mentre risaiono fuori di luogo le osservazioni che veniva facendo l'onorevole Senatore Mameli, resta anche escluso l'obbietto che io trovavo gravissimo dell'onorevole Senatore Merini che questa imposta faccia duplicazione con quella sui beni delle mani-morte, la quale tien luogo dei diritti di successione e di mutazioni di proprietà. No, o Signori, non sta questa duplicazione.

Senatore **Mamell.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta.**... Nè i beneficiarii hanno maggior diritto di lagnarsi di questa legge degli altri contribuenti ai quali essa si indirizza.

E come potrebbero essi lagnarsene, quando vi si sottopongono perfino quelli che ottengono la concessione

di una misera pensione di 500 lire a favore di una povera vedova o di un vecchio impiegato che sarà agli ultimi anni della sua vita dopo averla logorata a beneficio dello Stato?

Io spero pertanto che l'onorevole Senatore Merini non troverà in questa legge l'ingiustizia che gli è parsa a primo aspetto e che il Senato sarà per approvarla.

Presidente. Il signor Senatore Mameli ha domandato la parola; sarebbe per la terza volta che parlerebbe.

Interrogo il Senato se vuole accordargliela; in tutti i casi lo osservo che non siamo più in numero, e che sarebbe bene che si continuasse domani.

Nella seduta di domani concederò la parola al signor Senatore Mameli per il seguito di questa discussione, come pure si passerà alla votazione a squittinio segreto della legge sulla tassa di bollo.

Se ci sarà tempo, oltre la legge presente verranno posti in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Esenzione degli ingegneri, architetti, e periti agrimensori dall'obbligo di prestare la cauzione richiesta in alcune province;

2. Concessione di un tronco della ferrovia Calabrese da Taranto a Reggio;

3. Proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province delle Marche e dell'Umbria.

Senatore **Mamell.** Domando la parola.

Non so se domani potrò venire a tempo, volevo solo dire che le nomine non danno diritto alla collazione.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CVI.

TORNATA DEL 21 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Omaggio — Congedi — Presentazione di un progetto di legge — Adozione dell'istanza del Senatore Araldi — votazione a squittinio segreto del progetto di legge sulla tassa di bollo — Seguito della discussione sul progetto di legge per la tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo — Dichiarazione del Senatore Mameli — Riassunto del Senatore Gioia (Relatore) — Schiarimento del Senatore Merini — Chiusura della discussione generale — Accettazione dal Regio Commissario Duchoqué degli emendamenti proposti dall'ufficio centrale al progetto ministeriale — Osservazioni del Senatore Mameli contro il n. 1 dell'art. 1 e sua proposta al riguardo, combattuta dal Senatore De Foresta — Spiegazioni richieste dai Senatori Cambray-Digny e Audiffredi, date dal Regio Commissario — Dichiarazione del Senatore Corsi — Reiezione del n. 1 dell'art. 1 — Adozione della proposta di sospensione e di rinvio fatta dal Senatore Gioia (Relatore) — Proposta del Senatore Alfieri in ordine alla discussione del progetto di legge relativo alla convenzione postale colla Svizzera — Osservazioni dei Senatori Lauzi e Di Pollone — Aggiornamento della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3050. La Giunta Municipale di Minco (provincia di Catania) ricorre al Senato onde ottenere che quel mandamento venga separato dal circondario di Caltagirone ed annesso a quello di Catania.

Presidente. Il sig. professore Giovanni De Gioannis fa omaggio al Senato della sua *Disertazione sulla questione del Trent*.

Si recano a cognizione del Senato due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge due lettere, l'una del Senatore Corrales, l'altra del Senatore Chigi, colle quali domandano un congedo, il primo per affari di famiglia, il secondo per motivi di salute, che viene loro accordato.

Presidente. In seguito a questi congedi il numero

legale dei Senatori per la validità delle deliberazioni è di ottantuno.

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la soppressione di Comuni nella provincia di Cremona, già approvato dalla Camera elettiva.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

Senatore **Araldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Araldi**. Interessandomi assai la sollecita discussione di questo progetto di legge, lo raccomando ai miei colleghi, pregandoli di prenderlo in considerazione e dichiararlo d'urgenza, onde possa essere sancito in tempo, affinché le prossime elezioni abbiano luogo in complesso dei tre Comuni che vengono aggregati.

Presidente. Il sig. Senatore Araldi domanda l'urgenza su questa legge.

Chi approva l'urgenza si alzi.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
E VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA TASSA DI BOLLO.

Presidente. Si passa alla continuazione della discussione sopra la legge della tassa di bollo.

La parola è al sig. Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnolfo**, *Relatore*. Nella seduta di ieri il Senato incaricò l'ufficio centrale di determinare e di proporre in qual luogo si sarebbe collocato l'articolo di aggiunta proposto in fine della seduta, e relativo all'uso della carta bollata che debbasi fare per i giudici conciliatori laddove esistono.

L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio proporrebbe che l'articolo votato si collocasse al n. 26 dell'art. 23. Quest'aggiunta è così concepita:

« Gli atti che nelle province napoletane e siciliane si fanno innanzi ai giudici conciliatori sono parificati agli atti e alle sentenze nelle cause di competenza dei giudici di mandamento di cui è cenno nei numeri 1 § 1, e 23 § 2 di quest'articolo. »

Siccome in quest'articolo vi sono le due disposizioni che riflettono le due diverse qualità di carta da impiegarsi negli atti che si fanno nanti i giudici di mandamento, collocandosi un numero 26 alla fine di questo articolo 23, trova luogo opportuno la mentovata disposizione.

Occorre però di fare una leggerissima modificazione alla redazione dell'articolo votato ieri, e dire questo articolo a vece di articolo 23, facendo esso parte dell'articolo stesso.

A nome quindi dell'ufficio centrale, d'accordo col signor Commissario Regio, propugno al Senato di voler approvare che sia collocata al n. 26 dell'art. 23 l'aggiunta mentovata; nel resto la legge è combinata secondo le variazioni che si sono fatte durante la discussione.

Presidente. Domando al Senato se approva la conclusione testè fatta per il collocamento dell'accennata aggiunta, e per quella modificazione di redazione.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto sopra il progetto di legge per la tassa di bollo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Dichiaro di astenermi dal votare. (Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione:

Numero dei votanti.	82
Favorevoli	79
Contrarii	3

Il Senato adotta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA
SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE,
E SOPRA VARIE CONCESSIONI DEL GOVERNO.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione del progetto di legge per

una tassa sulle investiture ecclesiastiche e per vario concessioni del Governo.

Si continua la discussione generale. Sono persuaso che si riterrà precisamente la discussione nei termini generali cioè sui principii e sull'opportunità della legge, perocchè quanto alle speciali considerazioni che potrebbero riflettere i singoli articoli, sarà meglio che questo si portino in discussione quando si leggerà il rispettivo articolo.

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Dietro l'avvertenza fatta dal signor Presidente, mi riservo la facoltà di parlare sull'articolo 1, poichè su questo cadono appunto tutte le mie osservazioni, anzichè sul complesso della legge, che deve essere propriamente il tema della discussione generale.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Giola**, *Relatore*. La relazione dell'ufficio centrale contiene verso questa legge alcune osservazioni critiche, che sono state molto abilmente raccolte e ampliate. Ma io credo, che le obiezioni sianzi oltre misura accresciute, e che soprattutto siasi tratta la questione fuori dei suoi termini proprii e naturali, ai quali mi è parso debito di ritornarla, con brevi parole, e come meglio saprò.

La tassa che ci viene oggi proposta sulla collazione de' benefici ecclesiastici fu imitata o per dir meglio copiata dalla legge austriaca del 27 gennaio 1840, dove appunto è una sezione (la III della parte seconda) che ha per titolo: *Delle tasse per la collazione dei benefici ecclesiastici*.

E come nella legge austriaca, così anche nella nostra la base di questa tassa è nel fatto della collazione, sia che essa emani immediatamente dall'autorità regia, sia che ne emani per indiretto, a mezzo dell'autorità ecclesiastica, associata più o meno manifestamente all'autorità civile.

Questo è il fondamento della tassa; questa è la ragione sua di essere. Epperò tanto dee aversi come giusto il pagare per questa concessione quanto per le altre tutte che più o meno direttamente emanano dall'autorità governativa.

E così conviene che sia secondo la norma stretta e precisa del diritto. Ma chi avrebbe potuto non dare ascolto ad altre considerazioni accessorie di mera equità?

L'ufficio centrale ha detto a sè stesso: la tassa, astrattamente parlando, è giusta quanto le altre, imposte per cause o affini o simili. Ma li beni ecclesiastici portano già la tassa generale delle mani-morte, la tassa di concorso per la Cassa ecclesiastica, i tributi ordinarii e va dicendo; or che sarebbe, se per le nuove leggi finanziarie che si stanno maturando, dovessero tuttavia sottoporsi a una tassa di registro? Allora aggiungendo quest'altra tutta speciale, si formerebbe un carico veramente intollerabile. Epperò esso ha voluto far sue le assicurazioni già date avanti la Camera elettiva, cioè

che la collazione de' beneficj non pagherebbe registro per titolo di trasmissione di usufrutto.

Ma questa, qual si diceva, non fu che una mera considerazione d'equità, poichè il fondamento legale della tassa sta sempre ed esclusivamente nel fatto della autorizzazione governativa, la quale almeno in potenza deve averci come inchiusa in qualunque collazione di beneficio. Di che vorrà facilmente persuadersi chiunque pur legga il primo articolo della legge 26 settembre 1860 così espresso: « il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficj vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato senza distinzione fra beneficj maggiori e minori e senza distinzione veruna circa la natura dei beneficj medesimi. Il rilascio dei beni ai nuovi investiti dovrà essere sempre preceduto dal regio placet. »

E qui non voglio tacere che a taluno dell'ufficio centrale erasi pur affacciata l'idea che fosse più semplice e forse meno sgradito, prescindere da questa tassa speciale, o sottoporre senza più le collazioni di beneficj alla tassa consueta di registro per titolo di trasmissione di usufrutto.

Ma non si tardò a riconoscere che di questa guisa si sarebbe reso un assai cattivo servizio ai beneficj ecclesiastici di minor portata: essendo certo che la tassa di registro sarebbe stata in molti casi assai più gravosa che non questa che ora si tratta d'imporre.

Lo che si farà manifesto con un esempio semplicissimo. Suppongasì un beneficio che abbia 2000 lire di rendita netta. La tassa d'usufrutto sul capitale (che è il decuplo della rendita) sarebbe in ragione del 4 0/10, di franchi 800: mentre colla legge presente dalle lire 2000 sarebbero da dibattere: 1. 900 lire assegnate al mantenimento del titolare; 2. le tasse di mano-morta; 3. le tasse per sovvenzioni alla Cassa ecclesiastica; 4. le contribuzioni ordinarie; 5. gli interessi dei debiti, e molto sarebbe se avanzassero così di netto 600 lire di cui dovendosi pagare la metà, si riuscirebbe a pagare L. 300 invece di 800. Aggiungasi che la gran massa de' beneficj la cui rendita sta verso le lire mille, fatte le deduzioni sovraindicate, non pagherà precisamente nulla.

Ond'è evidente che la nuova legge torna assai più utile ai possedimenti ecclesiastici che non sarebbe stata la piena applicazione della legge ordinaria di registro.

Se non che l'onorevole Senatore Merini vorrà indubitabilmente ripigliarmi domandando con quale coscienza si avesse potuto pensare a sottoporre i beni dei beneficj a tassa di registro, quando questi già sono soggetti alla tassa delle mani-morte.

Al che brevemente rispondo: che la tassa di mano-morta fu costituita per riguardo alla rarità comparativa degli atti di mutazione che da quelle si compiono, ma non certo mai a disegno di salvarle dalle tasse di registro ogni volta che si trovassero nel caso di doverle pagare. E sa l'onorevole Merini che se le mani-morte comprano o permutano o acquistano eredità e legati,

pagano nè più nè meno come gli altri senza che la tassa di mano-morta possa invocarsi come preservativo dal pagare.

Ma ciò (ripeto) intendo che sia detto a mera abbondanza, e per non lasciare senza risposta alcuni asserti meno esatti che ebbero luogo nella discussione di ieri. Che del resto la sola questione per noi è questa: se cioè mentre si paga più o meno da ogni ceto di persone una specie di corrispettivo alle concessioni governative, non debbano anche le concessioni di beneficj, in quanto più o meno direttamente emanano dall'autorità sovrana, pagare una tassa modica rispondente all'entità dell'ottenuta concessione. Posta la questione in questi termini, si fa ovvio e facile il risolverla senza bisogno di preoccuparsi gran fatto della allegata inviolabilità dei beni ecclesiastici, la quale qui non è punto in questione, non potendosi confondere la questione di proprietà colla questione delle imposte, se non quando queste fossero enormissime e uscissero evidentemente dai limiti del Jus comune: il che nel caso non si avvera.

Del resto, o Signori, se si pretendesse che io cantassi un idillio a questa legge e a queste tasse, non mi sentirei in lena di farlo, parendomi che veramente in materia di tasse ecclesiastiche omai si risenti il soverchio. Ma fino al limite della nuova legge, mi pare che si possa senza scrupolo arrivare, perchè sarebbe strano, come ieri bene avvertiva l'onorevole mio collega Senatore De Foresta, che mentre, per esempio, una povera vedova è chiamata a pagare una porzione della sua piccola pensione quasi per corrispettivo del decreto che la concede, i beneficj ecclesiastici, verso i quali o diretta o indiretta si spiega sempre l'azione e la protezione del Governo, dovessero andare sciolti da qualunque anche modica retribuzione.

Del resto, poichè le opinioni sulla origine e natura intima di questa tassa possono essere diverse, parendo ad alcuni che sia una tassa sui generis motivata sul fatto della collazione, ed altri pensando che sia quasi un succedaneo della tassa di registro da cui si vogliono sciolte le collazioni dei beneficj, io confido che conducendo queste due ragioni al risultato medesimo, la loro coesistenza non che indubbiare, assicurerà l'approvazione di questa legge la quale non è in sostanza che una imitazione di quanto si pratica in altri paesi civili e cattolici di Europa.

Eppertanto io non esito di raccomandarla vivamente all'approvazione del Senato; approvazione che il Senato concederà tanto più facilmente, ova voglia considerare che qui si tratta d'una legge d'imposta, e che se esso è libero (come indubitabilmente lo è) di rigettare una legge d'imposta, ciò non debbe però farsi se non per ragioni di alta e grave necessità, onde per isventura non offendere la suscettività dell'altro ramo del Parlamento, cui, come è noto, s'appartiene l'iniziativa delle leggi d'imposta.

Presidente. Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore **Merini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Merini**. L'onorevole preopinante Relatore accennava, che la legge attuale non fosse che la legge austriaca del 1840. È vero che la legge austriaca del 1840 era espressa in termine che tassava le collazioni dei beneficii per nomina o conferma regia e dell'autorità dello Stato; ma sotto questo nome non vennero compresi tutti i beneficii, si compresero soltanto i beneficii di regio patronato dell'autorità governativa, per cui erano colpiti soltanto quelli che esigevano la nomina diretta di patronato. Vi fu anzi a questo proposito una declaratoria speciale colla quale si dichiarava che il *placet* non era un atto integrante, completante la nomina stessa, ma era soltanto *una nulla osta* a che venisse conferito il beneficio: quindi in Lombardia nessun altro beneficio è tassato, fuori che quello che è di nomina regia, o talora anche delle altre autorità governative.

Questo è quanto all'interpretazione della legge austriaca che qui si vuole riprodotta.

Quanto poi al dire che la tassa di registro colpisce soltanto l'immobilità del possesso, e che quindi è giusto che sia colpito anche l'ente beneficiario, va bene; ma osserviamo che qui è mobile, mobilissimo l'usufrutto, in quanto che ad ogni evenienza di vacanza di beneficio, che spesso accade per traslazione o morte del beneficiario, si verifica la collazione di un usufrutto nella persona del successore; questo ho voluto avvertire, perchè non si confondesse colle altre mani-morte, le quali non hanno questa mobilità di trasferimento d'usufrutto. Tali sono le poche osservazioni che ho voluto accennare.

Presidente. Non domandandosi più la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende sia chiusa, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa).

Prima di dar lettura degli articoli della legge, prego il signor Commissario Regio di volermi dire se accetta gli emendamenti all'articolo 1 proposti dall'ufficio centrale.

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Darò lettura dell'articolo 1.

TITOLO I.

Delle tasse sulle investiture e sulle concessioni del Governo in generale.

Art. 1. Sono sottoposto a tassa:

1. La collazione di beneficii ecclesiastici li quali sotto qualunque nome o titolo apportino un possesso vitalizio di beni a favore dei titolari.

2. Le concessioni di tenere fiere o mercati.

3. Le concessioni o le autorizzazioni speciali indicate nel titolo IV della presente legge.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Dopo la lunga discussione che ha avuto luogo nella tornata di ieri, il mio compito sarà brevissimo, dovendo soltanto rispondere ad una interrogazione indirzatatami dall'onorevole Regio Commissario ed a qualche osservazione fatta dal Senatore De Foresta.

Premetterò a più facile intelligenza delle cose che sono per dire in appoggio del mio assunto, che nella tabella annessa alla legge del 29 maggio 1855, n. 90, era scritta, per la nomina a benefici o cappellanie, la tassa di centesimi cinquanta per ogni cento lire sul valore dei beni costituenti la dote del beneficio o della cappellania: io feci a questa disposizione la più viva opposizione, perchè vi ravvisava una duplicazione colla tassa sulle mani-morte e devo pur dire che la Camera dei Deputati nella quale aveva allora l'onore di sedere, ebbe più riguardo alla modicità dell'imposta, che alla questione di principio. Tuttavia debbo eziandio confessare, che se le cose fossero rimaste nei termini in cui erano nel detto anno 1854, mi sarei forse astenuto dal prendere parte nell'odierna questione.

Ma oggi siamo in condizioni ben diverse, poichè sopravvenne la legge del 29 maggio 1855, colla quale rievocata a molti enti morali ecclesiastici, la personalità civile, vennero i beni vacanti applicati ad una cassa speciale onde migliorare la condizione del clero povero, massime parrocchiale, sgravando ad un tempo dal carico delle spese di culto il bilancio dello Stato, ed imponendo sotto nome di contributo o sussidio ecclesiastico una tassa ben grave e progressiva sui redditi dei benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Ora io domando, se questa legge avesse preceduto l'altra, a chi mai sarebbe caduto in pensiero di agguingere quell'altra tassa, sebbene per sè stessa non molto grave?

Ciò detto, agevole parmi la risposta al quesito propostomi dal Regio Commissario, se, vale a dire, coll'adozione del progetto di legge sul registro, siasi o non inteso derogare alla legge del 1854, per quanto spetta alla tassa nella nomina ai benefici o cappellanie.

Nessun dubbio, che se la legge sul registro fosse così sancita, il silenzio sulla tassa di nomina ai benefici basterebbe perchè dovesse intendersi abolita. Ma la questione non è ora di deroga in senso assoluto, bensì di surrogazione di un'altra più grave imposta, quella cioè del progetto che ora è in discussione. Il Regio Commissario per ciò si astenne dall'eccitare discussione sulla detta tassa della legge del 1854, sebbene posto in avvertenza dalle osservazioni fatte dall'ufficio centrale all'articolo 99 del progetto di legge sul registro; ed io a più forte ragione me ne astenni, perchè non intendeva ammettere alcuna tassa per dette nomine o collazioni di benefici o cappellanie, e perchè non volevo anticipare la discussione sopra un progetto che non era ancora portato all'ordine del giorno.

Prendendo adunque le cose nei termini in cui sono,

parmi evidente non potersi la nuova tassa ammettere né sotto il titolo d'investitura, ossia collazione del beneficio o cappellania, perchè questo è un atto che si compie dall'ordinario indipendentemente dal potere civile, e perchè se vuolsi prendere per base l'atto di nomina, come nella tornata di ieri proponeva il Senatore De Foresta per parte dell'ufficio centrale, la tassa dovrebbe limitarsi, come nella legge del 1854 vigente in Lombardia, ai soli benefizj di regia nomina, mentre gli altri benefizi e cappellanie ecclesiastiche sono conferite dall'autorità ecclesiastica senza alcuna ingerenza del potere civile, salvo in quanto spetta all'amministrazione del temporale ossia dei beni e redditi.

Nè parlerò del regio placito e del regio *exequatur* dei quali ha pur fatto cenno il Senatore De Foresta, perchè nè l'uno nè l'altro è attributivo di diritti ai provvisi; è un semplice *nil obstat*, che si appone per attestare, che la provvisione pontificia non contiene alcun che di contrario alle leggi dello Stato, e come niente osti dal lato delle qualità del provvisto. Si è pure voluto supporre che anche le nomine fatte dagli Ordinari seguano in virtù di tacita, se non espressa, delegazione del potere civile; ma è anche questo un evidente errore, perchè i Vescovi hanno da Cristo, come successori degli apostoli, ogni potere nello spirituale. Ed è anzi certo per lo contrario, che i diritti di nomina competenti al Re per certi benefizi, hanno origine o da diritti di patronato legittimamente acquistati a norma delle leggi canoniche, o da indulti e privilegi concessi dalla S. Sede, come è quello di Nicolao V del 1451, di Benedetto XIII degli anni 1826 e 1827 e di altri posteriori Pontefici e del 1819, col quale fu la regia prerogativa estesa al Genovesato.

Del resto egli è certo, che sotto qualunque titolo o colore s'imponga la nuova tassa, cadrà sempre sui redditi, i quali già gravati di altre tasse, e sopra tutto del contributo a favore della cassa ecclesiastica, che è veramente eccessivo ed eccedente in alcuni casi il cinquanta per cento, sarebbero pressochè intieramente assorbiti con questa nuova gravezza.

Non ripeterò le cose già dette dal Senatore Merini circa l'applicazione della legge austriaca ai soli benefizi di regia nomina e patronato, mentre ora si vorrebbero tutti indistintamente colpire. Sonovi certe gravissime considerazioni politiche, dinanzi alle quali deve cedere ogni altra di ragione meramente pecuniaria.

In conseguenza delle cose che sono venute finora esponendo, senza trattenere più oltre il Senato, propongo la soppressione del n. 1 dell'art. 1 che ora è in discussione, riservandomi di fare a suo luogo le convenienti proposte sugli altri correlativi articoli.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore Mameli chiede la soppressione del n. 1 del primo articolo di questa legge.

Egli appoggia la sua opposizione, e la dimanda della

soppressione di questo numero alle seguenti osservazioni.

Egli contesta in primo luogo il diritto allo Stato di imporre la tassa, ed in secondo luogo dice che questa tassa sarebbe ingiusta e contraria all'equità, perchè già inclusa nell'imposta sulle mani-morte, e perchè i benefizi ecclesiastici, e gli enti morali sono già sottoposti ad altre gravissime tasse, egli dice, cioè alla quota di concorso pel mantenimento, per le congrue e supplemento di congrue ai parroci.

Senatore Mameli. Per abbreviare la discussione dirò solamente che non ho contestato il diritto d'imporre tributi sopra i benefizj o cappellanie, ne ho contestato soltanto l'opportunità, l'equità e la ragionevolezza.

Senatore De Foresta. Accetto volentieri la dichiarazione dell'onorevole Senatore Mameli che egli non contesta il diritto ad imporre la tassa in questione e che egli contesta soltanto l'equità e la giustizia della medesima. Con ciò sarò dispensato dal seguire l'onorevole Senatore Mameli nelle osservazioni che egli faceva e colle quali intendeva provare che il Governo non abbia nè possa mai avere direttamente o per via di conferma o per espressa o tacita delegazione veruna parte nel conferimento di benefizi ecclesiastici o che ciò appartenga sempre *jure proprio* all'autorità ecclesiastica.

Credo che le conseguenze di queste osservazioni erano appunto di intaccare il diritto all'imposta medesima, ma tanto meglio se non si contesta il diritto.

Non posso però lasciare senza una protesta l'asserzione dell'onorevole preopinante che nei benefizi ecclesiastici non vi sia mai nulla di temporale.

Io sfido che possa esservi un benefizio ecclesiastico di qualunque natura in cui oltre agli uffici spirituali vi siano anche diritti temporali.

Nego formalmente che il conferimento di diritti temporali spetti ad altri che all'autorità secolare, e ripeto che in questa parte l'autorità ecclesiastica procede come delegata dall'autorità secolare.

Il Senato, credo approverà che io non entri in maggiori discussioni a questo riguardo, e che mi limiti a contestare l'opinione espressa dall'onorevole preopinante.

Senatore Mameli. Dispense il sig. De Foresta dal proseguire anche in questo tema, perchè io non ho mai detto che il potere civile non possa prendere ingerenza alcuna nel temporale dei benefizi, anzi ho dichiarato espressamente il contrario.

Senatore De Foresta. La prego di non interrompere; ella risponderà a suo tempo...

Presidente. Non passiamo a dialoghi personali.

Senatore De Foresta. Rientrando nella questione anche della giustizia dell'imposta, il preopinante cominciava a dire che coll'imposta sulle mani-morte si sia compresa qualunque altra tassa sulle mutazioni di proprietà e di usufrutto.

Che quindi la tassa che ora si imporrebbe pel conferimento dei benefizii sia una evidente duplicazione.

L'onorevole preopinante commette un evidente errore a questo riguardo.

Non sta che la tassa sulle mani-morte comprenda qualunque diritto per la mutazione di proprietà intiera o di usufrutto; essa non è che il compenso della minore frequenza di queste mutazioni.

Altra cosa è stabilire una imposta che tenga luogo di qualunque diritto di mutazione di proprietà, o di usufrutto, altro è stabilire una tassa che sia il compenso della minor frequenza di questi atti.

E che tale sia stato lo scopo della tassa del 1851 sulle mani-morte lo prova appunto la legge del 1854, colla quale le nomine ai benefici ecclesiastici sono state sottoposte ad un diritto fisso di lire 10, e ad una tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale.

Se la tassa sulle mani-morte fosse stata tacitativa di qualunque siasi imposta relativamente alla mutazione di proprietà, è evidente che colla legge del 1854 non avrebbe potuto stabilirsi un'altra imposta; ed io sono persuaso che nessuno dei due rami del Parlamento l'avrebbe votata. Si è votata perciò appunto perchè si è riconosciuto che la tassa delle mani-morte non aveva per scopo che di compensare le finanze, (ritengasi bene di grazia), della minor frequenza di questi atti traslativi di proprietà o di usufrutto.

Si è detto: questi atti saranno bensì sottoposti alle tasse alle quali sono sottoposti gli altri, ma siccome questi atti sono meno frequenti, ne risulterebbe che le proprietà possedute dalle mani-morte in complesso verrebbero a pagare meno delle altre, epperò in nome appunto dell'equità, della giustizia e dell'eguaglianza si è stabilita la tassa speciale sui beni delle mani-morte, senza escludere che i detti beni debbano pagare allorché, benchè più raramente, succede alcuno dei casi, per i quali le altre proprietà sono sottoposte a tassa.

Non è dunque esatto il primo motivo da cui si vuole inferire che questa tassa sia una duplicazione e che sia perciò peccante per lo meno d'ingiustizia.

Aggiungeva l'onorevole preopinante che al giorno d'oggi l'ingiustizia sia tanto più grande in quanto che posteriormente alla legge del 1854 si è emanata un'altra legge la quale ha sottoposto gli enti morali ecclesiastici ad una quota di concorso la quale, dicevasi, in alcuni casi è eccessivamente gravosa.

Ma, o Signori, in primo luogo io faccio osservare che la quota di concorso non è punto una imposta. La tassa di concorso muove da altri principii ben più alti e ben diversi: e mi sia lecito il dirlo, non è forse molto generoso il criticare al giorno d'oggi la legge che ha sottoposto gli enti ecclesiastici alla quota di concorso.

Non è forse nè prudente, nè conveniente il volersene fare un argomento per opporsi ad una tassa alla quale sono sottoposte le altre proprietà o le altre concessioni religiose. La quota di concorso ha il suo fondamento nell'alta vigilanza che compete allo Stato sull'amministrazione dei beni appartenenti agli enti morali, onde se ne

faccia quell'uso che è presunto e nella volontà dei fondatori e che è nella natura dei medesimi.

Fu, mi sia concesso il dirlo, fu forse una transazione che si fece con altre esigenze ben più gravi e ben maggiori che non si dovrebbero dimenticare; quindi come si vuole al giorno d'oggi da coloro che possiedono i pingui patrimoni sui quali fu imposta questa quota di concorso farne la censura e servirsene per impugnare la tassa in discorso come contraria alla giustizia e all'equità? Questa legge fu fatta giustamente e per altissimi motivi di prudenza: non solo quelli che ne profittano, li quali sono tutti ecclesiastici; ma anche coloro che furono sottoposti a quell'obbligatorio concorso dovrebbero essere riconoscenti agli uomini che la proposero e che si adoperarono a farla accettare. Io non ne dirò di più. Il Senato mi comprende.

D'altronde poi non deve dimenticarsi che la quota di concorso non è imposta che sulle laute dotazioni in favore dei parroci per le congrue o supplemento di congrue, o che nella legge è detto che non sono sottoposte a quota di concorso le parrocchie che hanno un reddito minore di L. 1000 e gli altri enti morali che lo hanno maggiore di L. 2000.

Dunque non credo che il ricordo di quella legge possa essere un motivo per opporsi a questa che stiamo discutendo. E poichè, o Signori, si è detto già da altri che questa legge per la tassa sulle concessioni governative e conferimento di benefici e cappellanie è stata copiata da una legge vigente in Lombardia, ove io credo che gli onorevoli contraddittori non dubitano, che si avessero i debiti riguardi a questi enti ecclesiastici, mi si permetta di osservare che anche in Lombardia vi erano le due imposte, vi era l'imposta sulle mani-morte la quale era forse anche più gravosa che quella che fu fatta in questi Stati, giacchè era del 2 p. 0/10 sopra un decennio di rendita, e non ostante questa tassa speciale vi era e vi è l'imposta eguale a quella che stiamo ora discutendo per le nomine e conferme governative dei benefici ecclesiastici.

Senatore **Merini** (*interrompendo*). Vi fu una declaratoria posteriore.

Senatore **De Foresta**. L'onorevole Senatore Merini ammette, e non potrebbe contestarlo, perchè abbiamo la legge sotto gli occhi, che in Lombardia vi erano le due imposte: l'imposta sulle mani-morte e l'imposta per i conferimenti dei benefici. Ma egli dica che quest'ultima non vi era che sui benefici di patronato del Governo. Io non posso ammettere questa asserzione perchè la legge non fa veruna distinzione. Essa dice: « Le tasse per la collazione dei benefici ecclesiastici sono la tassa per la conferma delle prebende e la tassa per la ratifica dell'elezione. »

Vede dunque l'onorevole Senatore Merini che non si fa distinzione tra benefici e benefici e che anzi la distinzione è esclusa, dacchè si contempla la ratifica dell'elezione, ciò che vuol dire che si comprendono anche i benefici per i quali l'elezione spetta a tutt'altri che al

Governo, se dunque attualmente nella Lombardia vi sono le due tasse, perchè tante lagnanze e tante repugnanze contro questa legge?

L'ufficio centrale persiste pertanto nella sua proposta, e spera che il Senato vorrà approvarla, e che vorrà appunto approvarla in virtù di quel principio di uguaglianza che era invocato dai nostri avversari.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Aveva già domandato la parola il signor Senatore Mameli; però siccome egli ha già parlato due volte sull'argomento interrogherò il Senato . . .

Voci. Parli.

Senatore **Mameli**. Io non ho avuto il proposito d'interrompere l'egregio signor Senatore De Foresta nel proseguimento del suo discorso, ho stimato solo conveniente di avvertirlo, quando ho potuto evidentemente riconoscere, che egli ha in qualche parte frainteso le mie parole, onde impedire per quanto è possibile inutili diverbii.

Del resto mi giova ripetere, che io non ho mai affermato, che la tassa sulle mani-morte tenesse luogo di tutti i diritti di registro, che possono essere dovuti per i singoli atti di trasferimento di proprietà o di diritti alla proprietà inerenti, che possono occorrere nell'interesse degli enti morali, che bene so andare soggetti al pagamento delle tasse relative. Ho solo osservato, che la tassa sulle mani-morte, fondata per sua natura sopra calcoli di probabilità, venne fissata realmente sopra calcoli molto elevati, ed ho pure osservato, che nella tassa fissata dalla legge del 1854 per le nomine ai beneficii ed alle cappellanie havvi certamente duplicazione, perchè nei trasferimenti per causa di morte non differiscono i benefici dalle altre successioni, che si aprono colla morte di colui al quale si succede, come colla morte del provvisto si fa immediatamente luogo al successore.

Non posso neppure essere d'accordo col Senatore De Foresta nel ricercare nei diritti di alta amministrazione dello Stato sui beni degli enti morali la ragione per cui fu imposto il contributo ecclesiastico colla legge del 1855. I diritti di un amministratore qualunque non si estendono fino a disporre a suo libito dei redditi amministrati: ho già accennato, e risulta dalle discussioni che ebbero luogo nel Senato, che da ben altro principio esso fu mosso, quello cioè di disporre in usi religiosi e pii del superfluo ai bisogni dei beneficiati, secondo l'obbligo morale che loro ne incombe a senso dei sagri canoni.

Non sarebbe stato sotto altro aspetto giustificabile.

Finalmente osserverò, che la legge lombarda tante volte citata è diretta nelle sue disposizioni da un sistema coordinato, e da un criterio che si desidera nel progetto in discussione.

Io l'ho esaminata e studiata nel suo complesso, per informarmi del suo spirito, ed andamento razionale, e ne ho desunto le seguenti disposizioni.

Tasse per concessioni sovrane di grazia, di nobiltà ed altre.

Tasse per nomine ad impieghi e pel primo stipendio ed aumenti successivi.

Tasse per la collazione di beneficii ecclesiastici fatta dal Governo e da altre R. autorità.

Tasse per concessione di privilegi, fiere, mercati.

Tasse per autorizzazioni diverse.

Ammissione all'esercizio di avvocatura . . .	L. 300
Di agente pubblico	» 300
Notarile	» 75
Sensale di cambio	» 300
Di altra specie	» 150

Così la tassa ha quel carattere di universalità e di equabilità, essenziale a tutte le imposte, consentanea allo Statuto, ed alle norme generalmente osservate.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ho chiesto la parola per domandare uno schiarimento al Commissario Regio. Nella relazione ministeriale trovo che si dice che questa legge procurerà al tesoro una entrata non molto rilevante. La relazione dell'ufficio centrale dice che questo progetto non recherà se non scarsissimo refrigerio alle finanze.

Io vorrei domandare al Commissario Regio se tra gli studii fatti al ministero delle finanze circa le tasse che si imporrebbero con questa legge, vi sieno dati sufficienti per dire al Senato quale cifra si andrebbe a produrre a vantaggio del tesoro.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Non sono in grado di dare una risposta esatta alla interpellanza dell'onorevole Senatore Digny, perchè il progetto ministeriale procedeva in termini grandemente diversi da quelli che si leggono oggi dopo le mutazioni che il progetto ha avuto nella Camera elettiva. Prego l'onorevole Senatore Digny di osservare che il progetto ministeriale non si riferiva che alla concessione governativa quindi poteva dirsi allora che da questa tassa non si aspettava un alto reddito. Ma ora che la Camera elettiva ha tanto allargato la base della imposta ho ragione di credere, che il reddito sarà assai rilevante.

Senatore **Cambray-Digny**. Siccome anche il Relatore dell'ufficio centrale ha detto che questo progetto non apporterà che uno scarsissimo refrigerio agli aggravii della finanza, io mi permetto di domandare al medesimo se abbia dati in proposito da fornire.

Senatore **Gioia, Relatore**. Io credo che il Relatore non possa qui essere messo in causa. Egli non ha fatto veramente in questa parte che ripetere ciò che già era stato detto dal Governo allorchè proponeva questa tassa; ed è evidente che l'ufficio centrale non ha, nè può avere quella copia di dati statistici che sarebbero stati necessari per istituire un calcolo anche solamente approssimativo sulla rendita probabile di quelle tasse.

È noto poi, che era suo compito di cercare quanto la legge fosse giusta e razionale, non quanto fosse per

rendere: la quale indagine sarebbe stata estranea al tema che gli veniva principalmente proposto.

Commissario Regio. Aggiungo una sola parola per giustificare il Governo dall'appunto che potrebbe essergli mosso dal non essere in grado di dare i dati che richiede l'onorevole Senatore Digny.

Mi pare di rammentarmi che nelle province Lombarde questa tassa renda dai 150 ai 200 mila lire. Credo che si possa ritenere, che sarà molto produttiva nelle province nuove e specialmente nelle province napoletane e siciliane. Ma è impossibile che il Governo sia in grado di fornire notizie positive, perchè anco le cessate amministrazioni mancavano di ogni dato in proposito.

Senatore De Foresta. Risponderò poche osservazioni all'onorevole Senatore Mameli.

Io accetto di buon grado le spiegazioni che egli dava sul senso delle sue osservazioni, mercè le quali resta posto in sodo, che la tassa in questione non s'impugna dall'onorevole preopinante per altro motivo fuori quello che egli crede, che a fronte di quella sulle mani-morte e la quota di concorso cui furono sottoposti tutti gli enti ecclesiastici, i beni posseduti da questi corpi morali siano sottoposti a doppia imposta e più aggravati degli altri.

Io credo che sia abbastanza dimostrato, che l'onorevole preopinante versa in errore a questo riguardo, nè verrò di nuovo ripetendo il già detto.

Aggiungerò soltanto per rettificare un'inesattezza nella quale egli cadeva, cioè che la tassa delle mani-morte non esclude che i corpi morali debbano pagare quando facciano qualche atto, che porti mutazione di proprietà. E di fatto, anche dopo quella legge sulle mani-morte, se un corpo morale otteneva la facoltà di alienare una parte de'suoi beni, era egli forse esente dal pagare un diritto di mutazione?

Venne mai in mente ad alcuno di chiedere, che l'atto fosse registrato o insinuato, senza pagamento dei diritti perchè vi era la legge d'imposta sulle mani-morte? No, nessuno lo ha mai pensato, e perchè? Perchè quella tassa non era che il corrispettivo della minore frequenza di questi atti, ma non li esimeva affatto dalla tassa quando avevano luogo.

Ripeto adunque che la tassa delle mani-morte non possa essere d'ostacolo a che il conferimento dei benefici sia sottoposto alla tassa proposta con legge, come lo era colla legge del 1854.

Io poi prego il Senato di permettermi di far presente che questa tassa con le deduzioni che sono state già proposte dal Governo ed ammesse dalla Camera elettiva, con le altre che sono state aggiunte dall'ufficio centrale non sarà una tassa gravosa per i beneficiarii, ed intanto atteso il grandissimo numero di questi enti morali che esistono nello Stato, potrà dare un prodotto rilevantissimo a favore delle finanze; considerazione che io raccomando specialmente all'attenzione del Senato.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Io rilevo un disaccordo fra il relatore dell'ufficio centrale, il Senatore De Foresta e il Commissario Regio sulla percezione della rendita di questa tassa; credo perciò sia molto necessario di sapere quale ne sia il rilievo. Non sarebbe forse opportuno che si facesse un ragguglio stabilito sopra dati statistici, per sapere qual sia la rendita reale di questa tassa, almeno approssimativamente? Io domanderei schiarimenti a questo proposito.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Rianlando alcuni appunti che aveva tra le mie carte passatemi dalla Direzione generale nelle cui attribuzioni entra questo ramo di servizio, credo di poter meglio precisare ciò che dinanzi diceva all'onorevole Senatore Cambray-Digny. Mi risulterebbe con maggior esattezza che il reddito attuale nelle province Lombarde non si discosti molto da 300,000 lire. L'Amministrazione centrale non può nè potrebbe avere dati statistici dalle nuove province a questo riguardo, nondimeno ripeto, potersi fin d'ora ritenere che nelle province nuove, e segnatamente in quelle dell'Italia meridionale, i beni delle mani-morte ecclesiastiche abbiano ad essere di una consistenza maggiore in proporzione di ciò che si verifica nell'Italia settentrionale; anzi certamente deve essere così. Quindi mi pare che facendosi un ragguglio proporzionale anco sul semplice dato della popolazione il risultato finanziario debba essere molto vistoso.

D'altronde non voglia dimenticare il Senato che il maggior nerbo di questa legge è appunto nella disposizione contenuta nel N. 1 di questo primo articolo.

Presidente. Se non si domanda più la parola.....

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. La difficoltà per me sta nell'art. 4. La tassa di conferimento....

Voci. Non siamo là.

Senatore Corsi. (*proseguendo*). Mi scusi il Senato, esporrò brevissimamente il mio concetto. La difficoltà sta nella tassa di conferimento de' benefici che consiste nella metà della rendita determinata a norma degli art. 2 e 3: questa tassa che si porta sino alla metà, pare a me immensamente gravosa, a tal che io potrei cader d'accordo nel progetto coll'ufficio centrale e col Governo per votare il principio sancito nell'art. 1, con che però fosse riservata la questione dell'entità dell'imposta quale è stabilita nell'art. 4.

Voci. Sì! sì!

Presidente. La discussione è circoscritta al numero 1 dell'art. 1. Io metterò quindi ai voti questa prima parte dell'articolo, di cui dò lettura (*V. sopra*).

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti i numeri 2 e 3 dell'articolo primo di cui do lettura (*V. sopra*).

Senatore Giola, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gioia, Relatore.** L'ufficio centrale si crede in debito di avvertire che è forse inutile continuare nella discussione di una legge menomata del numero 1, che era la parte più importante e più vitale della legge stessa. In tutti i casi volendo continuare nell'esame di ciò che rimane del progetto di legge, parrebbe opportuno di rimandarlo all'ufficio centrale perchè lo rivedesse, e lo raggustasse in relazione alla soppressione importante che si è fatta di questa principale disposizione.

Presidente. Darò lettura di una disposizione del nostro regolamento, la quale ha tratto precisamente a questa specie di votazione.

È l'art. 47 del nostro regolamento:

« Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alineale dell'art. 55 dello Statuto alla deliberazione degli articoli successivi ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvo che il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarerà l'intendimento di ritirarla; ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sovra essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

« In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito. »

L'onorevole Senatore Gioia ha fatto una proposta di sospensione; domando se l'ha fatta a nome dell'ufficio centrale.

Senatore **Gioia, Relatore.** Sì, a nome dell'ufficio centrale, perchè questo crede che debba essergli rimandato il progetto di legge così monco come è, onde vedere quali cambiamenti possano occorrere.

Presidente. Siamo perfettamente nel caso previsto dall'art. 47, e non c'è altro che vedere se questa sospensione si ritenga per definitiva o per indefinita. Intende l'ufficio centrale di proporre una sospensione indefinita?

Senatore **De Foresta.** L'ufficio centrale non chiede una sospensione indefinita, chiede che la legge si rimandi a lui affinchè possa coordinarne le ulteriori disposizioni colla elezione del numero 1 dell'art. 1.

Senatore **Stara.** È un rinvio.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Si è parlato di sospensione; se si chiede il rinvio, è un'altra cosa.

Senatore **Di Pollone.** A me pare che vi sia stata una proposta di sospensione e di rinvio; una sospensione della discussione della legge, ed il rinvio di questa all'ufficio centrale, il quale si occuperà di coordinarla.

Nel frattempo il Ministero potrà riflettere se non gli convenga di proporre con un decreto regio il ritiro della legge.

Presidente. Vi è una proposta complessiva di sospendere ogni ulteriore deliberazione sopra questo progetto di legge, e di rinviare il progetto stesso all'ufficio centrale.

Chi approva questa proposta di sospensione e di rinvio si alzi.

(Approvato).

Passeremo ora agli altri progetti di legge portati all'ordine del giorno.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** Pregherei l'onorevolissimo signor Presidente di voler considerare se ai progetti di legge che sono già all'ordine del giorno non si possa aggiungere la relazione del progetto presentato ieri, qualora il Senato creda poterlo ammettere d'urgenza.

Vi sarebbe una ragione particolarissima perchè si desse corso a questa legge, ma ci vorrà una deliberazione del Senato perchè sia dichiarata d'urgenza, la quale mi pare sia anche stata domandata dal Ministro che l'ha presentata.

Presidente. L'onorevole Senatore Alfieri accenna al progetto di legge presentato ieri, relativo alla convenzione postale colla Svizzera, nel quale fu ommesso un articolo essenziale,

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Questo progetto presentato dal Ministero venne passato allo stesso ufficio centrale che già se ne era occupato e credo abbia già compilato la relazione: soltanto si era sospeso di portarlo oggi all'adunanza pubblica per i motivi che indicherà il signor Senatore Lauzi relatore.

Senatore **Lauzi.** Era veramente intenzione dell'ufficio centrale di cui è membro il Senatore Alfieri di portare oggi in discussione questo progetto, ma essendosi verificato che la Camera dei deputati era passata alla votazione per squittinio dell'intera legge, si è creduto, d'accordo coll'ufficio di Presidenza, che fosse necessario di mandare prima alla stampa la relazione ministeriale, ed anche quella dell'ufficio centrale, per cui in questo momento le carte si trovano alla stamperia, e non sarebbe per ora possibile di averle.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Già fin da ieri, allorchando il Presidente del Consiglio presentava al Senato questa legge, mi era venuto in mente di proporre che per trattarsi di un errore materiale, dell'ommissione cioè d'una parte d'un articolo, il Senato potesse, senza più, occuparsene seduta stante; mi astenni però dal far questa proposta, lasciando ai membri dell'ufficio centrale di vedere ciò che fosse più conveniente.

Ma ora che si presenta una proposta dall'onorevole Senatore Alfieri di votare senza più questo progetto di legge, io non posso a meno di appoggiarla vivamente, mentre abbiamo non uno ma cento esempi, dacchè il sistema costituzionale esiste, di leggi presentate e votate seduta stante con una semplice esposizione del fatto.

Il dire che è necessaria una votazione nuova, non esclude punto il fatto di un semplice errore materiale, ed io credo che se il Senato vuole per un momento

rendersi ragione dello stato delle cose, non esiterà ad ammettere che si possa votare senz'altro il progetto in discorso. Basta leggere l'articolo che fu dimezzato, per vedere che in ciò non vi ha inconveniente alcuno; d'altronde, ripeto, il Senato ha precedentemente ammesso questo sistema.

Presidente. Il Senato deciderà quello che si debba fare; intanto io osservo che l'ufficio di Presidenza, d'accordo col Relatore dell'ufficio centrale, ha creduto che si dovesse in questo recinto seguire la stessa norma adottatasi presso la Camera dei Deputati.

Siccome alla Camera dei Deputati si era quella relazione stampata, e che si trattava inoltre d'un articolo importante, si è creduto anche da noi opportuno di farne far la stampa, onde quest'articolo fosse sotto gli occhi dei singoli Senatori.

Ripeto, che si è osservato quale era stato il processo all'altra Camera, e si è da noi creduto di doverlo ripetere; se il Senato crede di dover prescindere da questa forma, io in questo caso mi riferirò a quanto sarà l'ufficio centrale per proporre al Senato.

Senatore **Alferi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alferi.** Io rinunzio alla mia proposta, anche perchè credo che non siamo più in numero.

Presidente. Se non siamo più in numero, non è più il caso di discutere.

Prego uno dei signori Segretari di verificare il numero dei Senatori.

(I Segretari verificano).

Non siamo più in numero; si rimanda perciò a domani la discussione dei progetti di legge che erano all'ordine del giorno per oggi.

Se non ci sono osservazioni in contrario, il Senato è convocato per domani al tocco negli uffici per costituirsi e per procedere all'esame dei progetti di legge decretati d'urgenza, e quindi alle due in adunanza pubblica per la discussione dei progetti che erano all'ordine del giorno d'oggi, ed anche per l'interpellanza che il Senatore Lauzi deve muovere all'onorevole Ministro della Guerra.

Intanto sciolgo la seduta (ore 4 3/4).

CVII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Interpellanza del Senatore Lauzi sull'occupazione del Seminario di Pavia — Risposta del Ministro della Guerra — Ordine del giorno proposto dal Senatore Lauzi — Proposta dell'ordine del giorno puro e semplice fatta dal Senatore Notta — Osservazioni e proposta del Senatore Montezemolo, respinta dal Senatore Lauzi — Approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice — Discussione sul progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo di cauzione — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della guerra, d'agricoltura, industria e commercio, e dei lavori pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

INTERPELLANZA DEL SENATORE LAUZI
AL MINISTRO DELLA GUERRA.

Presidente. L'ordine del giorno porta l'interpellanza del signor Senatore Lauzi al Ministro della guerra.

Do quindi la parola allo stesso Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Prima di esporre la mia interpellanza io credo utile di premettere due brevi osservazioni. La prima è questa, che la mia interpellanza non involve la menoma idea di attacco al Ministero. Io ne darò una sola prova di fatto, ed è che io ora nell'intenzione di muovere questa mia interpellanza molto prima, ed anzi già ne avevo parlato al generale Della Rovere, il quale ne può fare testimonianza, e mi ero poi risolto a ritardarla nella speranza che la vertenza si accomodasse. Ora però sono nuovamente venuto nella determinazione di farla, perchè mi è sembrato che la posizione di questo affare si fosse alquanto aggravata e complicata.

La seconda osservazione che farò, attesa la natura dell'argomento, e attesa la singolare posizione degli animi ai nostri tempi e nei nostri paesi, è questa, che ripeterò presso a poco colle parole che un nostro collega pronunziava ieri l'altro in questo recinto.

Non sono clericale. Tengo alla difesa dei diritti dello Stato; dirò di più, ai diritti della nazione proclamati nel Parlamento italiano, ma voglio legalità per tutti e

tanto più la voglio nei rapporti colla chiesa, perchè credo che il rispetto ai legittimi diritti della chiesa, la riverenza a quelli tra i suoi ministri che si informano al vero spirito della religione, serva di risposta a quella calunniosa imputazione che ci viene fatta dai nostri nemici, quando costretti noi a resistere alle intemperanze di qualche parte del clero, ci accusano di essere persecutori della chiesa.

Premesse queste cose, io prego il Senato ad avere la pazienza di sentire una breve relazione dei fatti che si legano all'argomento, cioè all'occupazione per parte del militare del seminario di Pavia.

E qui credo anche di fare una terza dichiarazione, che cioè siccome io non intendo di fare lagnanze personali a tale o tal altro Ministro che non intendo accusare tale o tal altro impiegato, mi varrò per quanto possibile di una espressione generica, cioè, di quella d'amministrazione militare e di agenti suoi.

Già sin dallo scorso estate, quando io ripatriava dopo la chiusura del Parlamento, sentiva vociferare in paese che l'amministrazione militare vagheggiava il locale del seminario per costituirvi un ospedale militare.

Se alcuno chiedesse perchè faccio parola di questa vociferazione, che non è che una vociferazione, dirò che essa mi giova per spiegare certi fatti posteriori.

Infatti sin dal novembre ultimo scorso fu fatta una verbale comunicazione al Vicario capitolare di Pavia sul punto se credesse di cedere quel locale per uso militare. Al che il Vicario capitolare, e lo dirò una volta per sempre perchè le sue risposte decisive furono ognora nel medesimo senso, rispose che non poteva privarsi del seminario che gli era assolutamente necessario per la disciplina e per la istruzione dei gio-

vani seminaristi. Che in massima non avrebbe avuto in progresso di tempo difficoltà di cambiare questo locale con un altro, alienandolo al militare, sempre che non ci fosse interruzione, sempre che al momento in cui dovesse lasciare lo stabilimento attuale, ne trovasse un altro pronto ove porre i suoi diletti seminaristi che lo riguardano come padre, e che egli ama veramente con amore di padre.

Dopo quella prima richiesta ci fu una interruzione. Questa interruzione nel mio modo di vedere la si spiega dalla circostanza che era stata proposta al Parlamento una legge per autorizzare anche l'amministrazione militare ad occupare le case religiose. Infatti appena fu dal Parlamento sancita e dal potere esecutivo promulgata la legge del 22 dicembre 1861, il Ministero della guerra comunicava al Ministero di grazia e giustizia una nota di case da occuparsi in forza di quella legge, e comprendeva tra queste il Seminario di Pavia. Se non che il Ministero di grazia e giustizia, e credo non ingannarmi, avvertiva l'amministrazione militare che il seminario non era compreso fra gli stabilimenti di cui parlava la legge. Prevedo già che il signor Ministro mi risponderà che non ha occupato il locale in forza di quella legge. Ma in quel tal modo di vedere che mi è particolare, io accennava questa circostanza per due motivi. Il primo era per provare che per fini sicuramente utili al servizio militare quella tale vociferazione che sino dall'estate correva che il militare vagheggiasse la tenuta stabile e permanente di quell'edificio, non era poi una voce tanto vaga. Il secondo motivo è questo, che vedo che l'amministrazione militare, avendo esteso il senso della legge del 22 dicembre 1861, non ha forse abbastanza compreso l'interesse speciale e l'importanza di un seminario.

I seminari fanno parte integrale dell'organismo della Chiesa: la Chiesa può stare, è stata, e forse starà senza frati e senza monache; ma la Chiesa non può stare senza seminari, o la esistenza dei seminari è fatto speciale dovere ai Vescovi dalle leggi della Chiesa. Aggiungerò che quest'obbligo diviene anche in fatto tanto più importante nella Lombardia, giacchè nell'Università di Pavia non esiste insegnamento di facoltà teologica.

Veduto che colla legge del 22 dicembre l'amministrazione militare, che ne aveva espressamente manifestato il pensiero, non poteva occupare il Seminario pavese, passò a farne nuova domanda, ritentando ancora l'animo mite e remissivo di Monsignor Gandini e questo con richiesta verbale del Prefetto in unione all'agente dell'amministrazione militare nel 3 febbraio, al che pure Monsignor Vicario non potè rispondere, per obbligo da lui creduto di stretta coscienza, che nello stesso modo che aveva risposto prima.

In questo frattempo mentre correva notizia dell'intenzione del militare di occupare il Seminario l'opinione pubblica se ne risentì; il Prefetto della provincia fece soggetto di rapporto speciale quest'inquietudine che appariva fra i cittadini sull'occupazione e quindi sulla

chiusura del Seminario. Se non m'inganno, il rapporto, od almeno l'argomento del rapporto del Prefetto venne egualmente comunicato al Ministero di grazia e giustizia e da quello trasmesso al Ministero della guerra.

Ciò nullameno nel giorno 5 di febbraio un agente dell'amministrazione militare si presentava munito di un ordine di non so quale autorità superiore al Vicario e gli diceva che entro 24 ore dovesse consegnare il Seminario; in difetto di che avrebbe avuto ricorso al giudice e richiesta la forza pubblica.

Credo questo fatto non sarà messo in dubbio diversamente dovrò annoiare il Senato col leggere precisamente la copia della carta di cui era munito quest'agente militare.

Ci fu qualche osservazione sull'impossibilità di evacuare il Seminario in 24 ore. Ci fu intervento officiosa del Prefetto e del Sindaco e dopo tutto ciò fu convenuto che il Vicario capitolare cedendo, come diceva egli alla forza, ossia alla minaccia della forza, avrebbe messo a disposizione del militare il Seminario, il quale fu realmente occupato, se non erro, nel giorno 10 febbraio.

Questa è la breve storia dei fatti sino all'occupazione.

L'occupazione fu enunciata a titolo d'urgenza, nulladimeno per alcuni giorni e quasi direi per alcune settimane il locale non fu occupato se non che da 50 a 60 soldati che furono levati da una caserma della città. Frattanto però si rinnovarono le istanze al Vicario Capitolare perchè volesse cedere a titolo di lungo affitto, o a titolo di vendita quel locale al militare. E qui specialmente la risposta non poteva essere che una sola: che egli aveva bisogno di rimanere nel Seminario, finchè non avesse un altro locale disponibile. Il modo con cui hanno continuato le trattative offre qualche circostanza dispiacevole sulla quale credo passare sopra, molto più che non è necessario sia conosciuta per l'argomento della mia interpellanza.

Ora io domando su qual legge sia fondata questa occupazione.

Ho già escluso, prevedendo l'obbiezione del signor Ministro, la legge del 22 dicembre 1861.

Mi si dirà che invece l'occupazione fu fatta a titolo d'urgenza in base alla legge del 1836.

Io non conosco e non debbo conoscere che le due patenti del 9 agosto 1836 le quali furono nel novembre del 1859 promulgate per l'osservanza in Lombardia dall'in allora governatore della medesima, Senatore Vigliani. La prima di queste patenti non riguarda che le forniture, l'alloggio ecc. alle truppe di passaggio, od in distacco, e simili. La seconda riguarda l'obbligo dei Comuni per le truppe che sono di presidio, o di guarnigione in un dato luogo.

La prima di queste patenti dice espressamente che non riguarda affatto l'alloggio e le somministranze per le truppe di guarnigione, alle quali provvede interamente la seconda.

Ora non è che la prima che accenna a casi di urgenza, e siccome uno di questi casi probabilmente mi sarà opposto, come mi venne già precedentemente e gentilmente osservato dal cessato Ministro Senatore Della Rovere, che si trattava, cioè, di arrivo di reclute; così su questo punto osservo, per essere sempre più breve, che è ben vero che la patente prima, che comprende anche i casi di urgenza, parla di arrivo di reclute, e lo comprende tra quei casi ai quali si può provvedere con mezzi straordinari, ma alla condizione che la loro permanenza non ecceda i tre giorni, dichiarando che quando le reclute devono rimanere per più di tre giorni, devono essere trattate come guarnigione o presidio, e quindi al loro alloggio deve essere provveduto a norma della seconda delle patenti che porta la stessa data.

Io non credo adunque che siasi verificato il titolo per l'occupazione del Seminario, nemmeno in base alla legge del 1836; ma si è di più: quella legge ha prescritto diverse modalità; ha fissato un certo procedimento; e mi permetto di osservare che questo non è stato menomamente seguito in tale circostanza. La legge vuole che l'alloggio sia cercato dal militare all'amministrazione comunale e la sola autorità comunale ha veste per cercare l'alloggio ai privati, ed agli stabilimenti. Ora io voglio sorpassare una circostanza rilevantissima ed è che nel fissare l'obbligo ai Comuni di dare l'alloggio e quindi anche il diritto all'autorità Comunale di procurarselo, la legge ha fatto delle eccezioni e tra queste, l'articolo 61 indica le case occupate dai Vescovi, quelle occupate dal parroco, corpi ecclesiastici e pubblici stabilimenti e l'articolo 62 cita pure gli edifici destinati all'esercizio del culto divino, fuori che in caso di stringentissima ed assoluta impossibilità. Ma dato anche che non di questi stabilimenti citati, ma di un privato qualunque si tratti, la legge vuole che l'elenco dei locali da occuparsi sia previamente determinato dall'autorità Comunale, e non dal solo Sindaco o dalla Giunta, ma dal Consiglio comunale approvato.

La legge vuole che il Sindaco quando passi ad ordinare l'alloggio debba ricevere le obiezioni, le osservazioni che per essere esentati, facessero i privati e quindi tanto più il capo e direttore di uno stabilimento. E quando queste osservazioni fossero tenute giuste dovrebbero provvedersi altri luoghi dall'autorità comunale; quando non fossero tenute fondate è alla autorità comunale sola che questa legge dà facoltà di procedere colla forza all'occupazione di quel locale.

Ora il Senato vede che nessuna di queste prescrizioni è stata osservata nel caso in discorso. Non preventiva destinazione, non formale richiesta, non biglietti di alloggio, non esame per parte del Consiglio comunale delle osservazioni fatte. Finalmente è a considerarsi che la minaccia di occupazione colla pubblica forza non venne fatta dall'autorità comunale, ma dalla militare.

Vi è un altro ordine di considerazioni sulle quali richiamo l'attenzione del Senato.

Se in tutte le cose il *summum jus* viene qualificato di *summa injuria*, credo che questa speciale qualifica sarebbe da applicarsi molto più a quella misura, quantunque fondata nell'estremo diritto, che recasse impedimento o molestia ad un servizio che grandemente interessa il paese ed una parte di pubblico interesse che ha tanto bisogno, come è la parte religiosa, che dobbiamo anche ritenere moralizzatrice delle popolazioni.

Ora, in questi tempi nei quali il precetto di dare a Cesare quello che è di Cesare, ed a Dio quello che è di Dio, invece di venire ripetuto nel santuario, dove fu la prima volta emanato, ha dovuto essere ricordato dai potenti della terra ai ministri del santuario, (*) vi ha però ancora delle province e delle diocesi, oserei dire qualche oasi, in cui le buone massime non sono solamente osservate, ma sono insegnate ad istruzione anche dei futuri ministri della Chiesa, e sicuramente tra queste privilegiate diocesi, io credo che a buon diritto si debba annoverare quella di Pavia.

Non un solo ostacolo di quelli, che si verificarono in altre parti d'Italia è avvenuto in quella diocesi: sempre i ministri dell'altare furono i primi a porgere il loro ministero ed innalzare preci nel tempio per ciò che ha tratto agli avvenimenti nazionali. Ivi non mancarono mai le preci per la salute del Re, e per la prosperità delle nostre armi; non mancarono mai, e molte volte spontaneamente, le preci per i defunti nella guerra nazionale: non mancò pure un tributo a quel grande ministro la cui perdita ha costituito sì grave e durevole sventura della patria!

Le relazioni tra il distinto capo di quella diocesi e tutte le autorità furono sempre le più benevole, le più amichevoli, che immaginare si possa; e non senza ragione è stato replicatamente quell'onorevole prelado fregiato dei segni della munificenza e soddisfazione Sovrana.

Ora io domando al signor Ministro se non sia ragionevole, che il paese, fatta anche astrazione della non assoluta legalità di un procedimento non abbastanza regolare, abbia dovuto inquietarsi di queste cose, e che voglia sostenere le proprie ragioni quel prelado, il quale è costretto a privare della disciplina, della facilità dell'istruzione e della educazione i suoi giovani alunni.

Ed io credo di dovere ricordare al Senato, che quel locale del seminario è considerato in Pavia come un monumento storico, un monumento di patria carità.

Un locale disadatto, ristretto, in una pessima situazione della città trovavasi destinato all'uso di seminario, quando venne alla diocesi di Pavia quel venerabile e venerato antiste che fu Luigi Tosi.

Egli trovò subito, che prima necessità della diocesi era la creazione di un nuovo seminario; ma il seminario era povero, non poteva sopporre all'occorrente spesa.

(*) Vedi discorso di Napoleone III, il primo dell'anno.

Il prelado predicò colle parole e coll'esempio; pose gran parte del suo privato patrimonio nella fabbrica del nuovo seminario, il rimanente della spesa che credo raggiungesse, o superasse le lire 100.000, fu data per obblazione privata dai cittadini.

Se io ho dovuto enumerare i fatti ed apprezzarli secondo il mio debole giudizio, non intendo su questi fatti chiamare verun giudizio del Senato; io abbandono il passato alla storia, ma mi rivolgo confidentemente al signor Ministro, e lo prego, e questo è lo scopo della mia interpellanza, a dirmi se in un tempo più o meno prossimo, ma non eccedente i limiti della necessità di quella diocesi, egli possa ridonare il seminario all'uso al quale era destinato.

Se la risposta del signor Ministro, come spero, sarà corrispondente al mio desiderio, io lo ringrazierò vivamente, e mi terrò soddisfattissimo delle sue spiegazioni; quando le sue assicurazioni, nelle quali porrò piena confidenza, non potessero ancora rassicurare l'animo di quel degno prelado che è monsignor Gandini, nè le inquietudini del paese, nè gli interessi vitali della religione su questo proposito, io pregherò il Senato, affinché avvalorando il mio desiderio possa influire maggiormente sull'animo del Ministro.

Presidente. La parola è al Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. L'onorevole precipitante nell'enumerare i fatti che hanno preceduto l'occupazione del seminario di Pavia, ha fatto allusione a pratiche successe nell'estate scorso e nel mese di novembre, quasi che quelle pratiche avessero relazione coll'occupazione attuale.

Il Ministro della guerra avendo fatto di Pavia una piazza importante, è naturale che si preoccupasse del modo di acquartierare le truppe necessarie a quella piazza, ed è anche naturale, essendovi fabbricati in Pavia, che cercasse il modo di poterli occupare.

Io non vado ricercando le pratiche antiche, quello che posso dire si è che quando il Ministro della guerra seppe non poter occupare il seminario in virtù della legge di dicembre 1861, abbandonò assolutamente l'idea di occuparlo in modo stabile, perchè il Ministro naturalmente intende stare nei limiti della legge. Però siccome il Senato sa che coll'arrivo sotto le armi delle varie leve chiamate colle leggi alle quali esso ha prestato il suo concorso, i corpi sono ingrossati di molto, così era ben naturale che il Ministro mio predecessore si preoccupasse del modo di alloggiare tutte queste leve.

Dovendo andare a Pavia un contingente considerevolissimo, il Ministero diede istruzioni al riguardo. Il comandante militare appena ebbe contezza delle truppe che aveva da alloggiare, prima di tutto allontanò quei corpi che credette poter allontanare; mandò una compagnia a Pizzighetone, e una batteria altrove, tenendo solo in Pavia quello che occorreva per il servizio della piazza. Vedendo che malgrado questo allontanamento non vi era mezzo di alloggiarvi fuorchè 1000 a 1200 uomini, si è rivolto al Municipio, perchè volesse a tal

riguardo indicargli e consegnargli dei locali. Il Municipio ha nominato un ingegnere il quale insieme con un ufficiale del Genio pervorse e visitò tutta la città cercando se vi fossero locali atti ad alloggiare le truppe. Questi due ingegneri d'accordo hanno fatto la loro relazione, dichiarando che in Pavia assolutamente non ci sono altri locali atti ad alloggiare truppe fuorchè il Seminario e un certo fabbricato detto il luogo del Vescovo. Il comandante militare si rivolse allora al Municipio domandando di occupare uno di essi.

Appena in città si seppe essersi fatta richiesta del locale detto luogo del Vescovo, attualmente destinato ad uso di orfanotrofio, si manifestò una vera inquietudine, perchè doleva a tutti che si mettessero sulla strada tanti poveri orfani.

Il Senatore Lauzi invece ha parlato di inquietudini per l'occupazione del Seminario. Io rispetto le informazioni e le fonti da cui le attinse; quello che posso assicurare si è, che a me (che allora ero comandante interinale del dipartimento della Lombardia) quelle informazioni non sono venute nello stesso senso.

La città non si è preoccupata nè punto nè poco di quella occupazione, anzi l'ha vista molto di buon occhio, e avrebbe veduto anche molto volentieri che il Vicario avesse ceduto quel locale, acciò venisse destinato all'uso di ospedale militare, perchè l'attuale ospedale militare in Pavia è in così misero stato da muovere pietà; i militari vi sono ricoverati in guisa, che urta col senso della carità.

Dunque io credo che non istà a questo riguardo l'asserzione del Senatore Lauzi sull'inquietudine provata in Pavia.

Ma veniamo alla quistione della legalità. Il comandante militare avendo avuto l'indicazione dei locali sopra mentovati si è rivolto, come era suo dovere, a termini delle patenti del 1836, al Sindaco perchè volesse fare le pratiche necessarie per quest'occupazione. Ora, il Sindaco ha creduto di fare uffici privati. Se il Sindaco ha creduto di fare ciò, era padrone, ma il Comando militare ha fatto la richiesta in regola. Parve al Sindaco che, facendo uffici privati, il Vicario avrebbe più facilmente ceduto, ma il Sindaco non riuscì neanche a fare che venisse meglio accolta una richiesta mossa in via ufficiosa.

Allora il Comandante prima di richiedere l'autorità municipale a procedere agli atti legali per quest'occupazione, fece pregare direttamente il Vicario di voler cedere quel locale, dichiarandogli che badasse che in caso di rifiuto, egli avrebbe fatta la richiesta per entrare per decreto di giudice. Adesso io domando se la parola « per decreto di giudice » sia una minaccia. Questa parola include anzi la legalità, include la necessità di passare per tutte le forme legali. Dunque respingo assolutamente la taccia di illegalità e di minaccia fatta dall'autorità militare.

Il Vicario il quale fino allora aveva dichiarato assolutamente al Comandante militare di non voler cedere

quel locale e anche a voce aveva risposto all'incarico del Comandante in questo senso, appena trascorsa un' ora da quella intimazione, inviò al Comandante militare una missiva nella quale dichiarava di cedere volontariamente il Seminario. Dunque il locale è stato occupato dall'autorità militare sulla cessione fattagliene volontariamente dal Vescovo, il che esclude, come ben vede il Senato, qualunque occupazione fatta di quel locale, per minaccia di occuparlo colla forza armata.

Il Senatore Lauzi nella sua narrativa ha indicato che essendo stato domandato quel locale in via di urgenza, fu poi lasciato parecchie settimane vuoto. Io credo poco esatta l'espressione di « parecchie settimane », ma è vero che questo locale per qualche tempo fu occupato da poca truppa; e dirò subito come è andata la cosa.

Il bisogno era assolutamente urgente, era talmente urgente, che nel tempo in cui il Seminario era occupato da pochi individui, i soldati dormivano nelle scuderie e nei sotterranei, ed ho su tale fatto una dichiarazione, che potrete leggere, del medico capo del dipartimento, il quale ha creduto dover suo di fare le più alte rimostranze a questo proposito.

Dunque, perchè l'autorità militare per alcuni giorni, ha lasciato i soldati in sì misera condizione? Perchè sperava sempre di avere una risoluzione, perchè era stato supposto al Comandante militare che qualora si fosse preso in affitto od acquistato quel Seminario, il Vicario non avrebbe fatto difficoltà, ed il Comandante dietro una tale supposizione ha creduto di fare aprire trattative in proposito; locchè prova sempre più che non è mai stata intenzione sua di occupare il locale per forza ed illegalmente.

Dunque si sono fatte trattative: e siccome, qualora le medesime fossero riuscite, il miglior uso che si sarebbe potuto fare di quel Seminario era di destinarlo ad ospedale, così fu lasciato vuoto per qualche tempo, onde, se il Vicario l'avesse ceduto, trasportarvi subito l'ospedale. In ciò non era nessun secondo fine; la cosa è patente, chiara; si sperava di aver quel locale in via amichevole, e qualora si fosse avuto, si sarebbe occupato ad uso di ospedale, perchè come ho già detto, l'ospedale militare è in uno stato che o in un modo o in un altro bisogna che il Governo pensi a provvedervi.

Ristabilita così la storia dei fatti, vengo all'oggetto dell'interpellanza, e risponderò subito al signor interpellante, che l'amministrazione militare non ha punto occupato il Seminario pel piacere d'impedire i seminaristi di avere la loro istruzione religiosa, ma l'ha occupato per pura ed estrema necessità. L'amministrazione militare ha bisogno d'alloggiare i suoi soldati di presidio, e non li può lasciar dormire sulle piazze.

Se il municipio di Pavia è disposto a darci un altro locale, e se ce lo dà il mattino, noi la sera sgomberemo il seminario; noi non facciamo nessun impegno per tenerlo; se il Vicario ce lo vuol vendere, lo acquistiamo, se non vuol venderlo, il Municipio ci dia un

altro locale, e noi, ripeto, cederemo il locale del Seminario. Ma finchè in Pavia non ci sono altri locali, finchè c'è la necessità di alloggiare i soldati di presidio, io credo che l'amministrazione mancherebbe al suo dovere se lo abbandonasse.

Quanto all'avvenire, dirò che l'amministrazione militare naturalmente vi pensa; se il Vicario persiste nelle sue idee di non volerlo nè vendere nè affittare ne fabbricheremo un altro, insomma l'amministrazione militare prenderà un partito per poter alloggiare il presidio: ma fin allora, bisogna che il Municipio ci pensi, e che a ci lasci il Seminario, o ci dia un altro locale. Da quest'alternativa non si esce.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io non dirò che due parole per togliermi dalla taccia d'aver indicato meno esattamente alcune circostanze di fatto.

L'inquietudine degli animi annunciata dal Prefetto di Pavia al Ministro di grazia e giustizia si riferisce al Seminario, ed il signor Ministro della guerra potrà ciò rilevare dalla nota del 31 gennaio 1862, al n. 6864, nella quale è detto espressamente « essergli stato recato a notizia (è il Ministro di grazia e giustizia che scrive a quello di guerra) dal Prefetto di Pavia che l'occupazione di quel Seminario vescovile per uso militare, la quale, come già si osservava, non potrebbe effettuarsi in dipendenza della legge 22 dicembre 1861, riuscirebbe sgradita altresì a quella popolazione, dappoichè quel Seminario venne sempre egregiamente diretto, e fu ed è culla ad ecclesiastici indirizzati a non dividere lo zelo della religione dall'amor della patria e della causa nazionale. Il perchè lo scrivente ha per fermo che da codesto Ministero si smetterà ogni idea di tale occupazione ».

Quanto all'osservazione fatta sulla parola *minaccia*, ne feci uso perchè non aveva altra parola in pronto; quello però che è positivo si è, che si presentò un Commissario dicendo che quel locale *doveva* esser messo a disposizione dell'Amministrazione militare, e se il Senato me lo permetterà io leggerò un brano, poche righe d'un'istruzione diretta da un Comandante superiore qualunque all'agente dell'Amministrazione.

« Al seguito dell'opposizione incontrata per parte del Vicario generale di questa diocesi di Pavia pella dimandata occupazione in *via d'urgenza* dei locali del Seminario e del Vescovo per uso militare, è volontà superiore che detta occupazione abbia luogo *malgrado ogni opposizione*. »

« V. S. Ill. ma frattanto inviterà il giudice, ecc. »

Ora ben vede il....

Ministro della Guerra (*interrompendo*). Se si richiese l'intervento del giudice, cessa ogni idea di minaccia....

Senatore Lauzi. Perdoni! La legge che io cito dico che può ricorrere al giudice l'Amministrazione comunale, non la militare. Sta sempre che l'uso della forza

fu minacciato, e non lo fu dall'autorità che sola ne aveva il diritto.

In generale le ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro concludono a questo, che il militare nelle circostanze in cui si trova ha bisogno di quel locale, e che quindi lo occupa appunto per questo bisogno, e sinchè il bisogno perduri.

Io son ben lontano dal voler mai il disagio del soldato, io vorrei che ci fossero mille caserme se fosse possibile, e nessuno meglio di me desidera che il soldato, il quale è destinato, a rischio della sua vita, a sostenere le ragioni della patria e a difenderla dai suoi nemici, abbia sempre le migliori condizioni di vitto e di alloggio e di tutto ciò che può desiderarsi; ma ad ogni modo devonsi le leggi osservare.

Cosa hanno voluto le leggi fare?

Hanno voluto impedire, prevedere un possibile arbitrio in dati luoghi, in dati tempi per parte di qualche autorità militare; dunque non basta per rispondere al mio argomento che si dica che vi era questo bisogno, e che vi si è provveduto.

La questione si ridurrebbe ancora a dire se il provvedimento è conforme alla legge, che ha limitato questa facoltà nell'autorità militare di provvedere all'alloggio delle truppe.

Queste osservazioni ho fatto per essere disculpato dalla taccia di inesattezza nelle mie asserzioni; del resto, ripeto, abbandono i fatti alla storia e non insisto e ritorno a ciò che costituiva la parte effettiva, dirò così della mia interpellanza, alla preghiera, alla viva istanza che io ho fatto al signor Ministro perchè al più presto possibile, ed almeno per l'apertura del nuovo anno scolastico, sia il Seminario riaperto, perchè ognuno vede che la differenza di pochi mesi alla fine dell'anno scolastico corrente potrebbe ancora essere tollerata.

Per ora si è provveduto come si poteva; ma questo stato non potrebbe a lungo prolungarsi senza pericolo per l'istruzione e per la disciplina dei giovani seminaristi.

Ora il signor Ministro che sicuramente non è soltanto Ministro della guerra, ma è anche buon cittadino, vorrà certamente desiderare egli stesso che possa combinarsi il servizio militare col buon andamento anche di altri istituti che interessano moltissimo il paese e specialmente la religione.

Quindi sta sempre il mio desiderio che il Seminario possa essere riaperto alla sua istituzione, almeno per il nuovo anno scolastico.

Il signor Ministro ha detto che se il Vicario capitulare persiste, e se non si trovano altri locali ne farà fabbricare uno appositamente.

Ma capisco che una fabbrica richiede alcuni anni, ed intanto il servizio religioso rimarrebbe sempre interrotto sempre imperfetto, sempre inetto allo scopo.

Per queste circostanze astenendomi da ogni recriminazione che non è nella mia indole, non posso a meno di proporre al Senato un ordine del giorno che non sia che l'espressione di un'associazione al mio desiderio,

che possa al più presto possibile essere rimesso in atto il Seminario di Pavia.

Io quindi mi permetterò di proporre questo ordine del giorno:

« Il Senato esprimendo il desiderio che più presto si possa sia il Seminario di Pavia ridonato alla sua destinazione passa all'ordine del giorno ».

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Io debbo ripetere al Senato che non posso prendere impegno per un'epoca fissa di sgombrare il Seminario.

Se le circostanze mutano, e si possa diminuire la guarnigione, e che così la truppa possa alloggiare nei quartieri che abbiamo, sicuramente non si occuperà un locale che non sia strettamente necessario; ma se le circostanze politiche od altre necessitano che si abbia sotto le armi il numero di militari che abbiamo di presente, il Senato comprenderà che il Ministro dee assolutamente provvedere agli alloggiamenti.

Se il Municipio non ci indica altri locali per collocarvi le truppe, vi sarà sempre la necessità di occupar quel locale.

Spero che questa occupazione non sarà lunga, e che il locale sarà ridato al più presto possibile al suo uso primitivo, ma non posso, ripeto, prendere impegno alcuno circa al tempo.

Devo però far presente una cosa al Senato ed è che lo studio dei seminaristi procede egualmente bene, malgrado l'occupazione del Seminario.

Nel Seminario erano dodici studenti, e questi furono trasportati nella casa del Vescovo, dove alloggiavano.

In questa casa sono pure le scuole; e tutto ciò che si faceva in Seminario, si fa ora in casa del Vescovo.

Ora dal momento che per una causa provvisoria si è provveduto, io credo che, nel bivio di far dormire i soldati all'aria aperta sulle pubbliche piazze, o di far studiare gli studenti in casa del Vescovo, in vece che in Seminario, sia abbastanza chiara la convenienza della occupazione di cui è caso.

Senatore Notta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Notta. Mi pare che dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro della guerra risulti, che questa occupazione fu prodotta da una causa di necessità, e che ove per fatto del Municipio, o per altre providenze che si possano prendere dal Ministro cessi tale necessità, cesserà l'occupazione di questo Seminario; perciò, mi pare non ci sia più motivo di proporre alcun ordine del giorno nel senso che vien proposto dal Senatore Lauzi, ma che si debba passare all'ordine del giorno puro e semplice. Quindi proporrei l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore Lauzi. Domando perdono al Senato se debbo aggiungere qualche cosa alle osservazioni del signor Ministro.

Sta bene che momentaneamente e con disagio siansi in qualche modo portate queste scuole nella casa del Vescovo, la quale è di pertinenza del Subeconomato dei Vacanti e non già del Vicario Capitolare. D'altronde è impossibile a lungo alloggiare nel Palazzo episcopale gli alunni, i professori e i superiori, giacchè la buona disciplina richiede che tutta questa gente sia raccolta assieme. E ciò tanto è vero che nel 1859 quando per lo stato di guerra il Seminario fu adoperato per Spedale militare, non fu già in Vescovato che si alloggiarono i seminaristi, e si fecero le scuole per i medesimi, ma fu in quell'immenso palazzo che è della famiglia Botta, e che la signora marchesa Botta-Cusani proprietaria, liberalissima ed egregia dama, pose gratuitamente a disposizione per questo uso.

Io crederei perfettamente inutile la mia interpellanza, e il Senato può benissimo ritenerla per tale, se si passa all'ordine del giorno puro e semplice. Limitato come è il mio ordine del giorno ad aspirare un semplice desiderio, senza un termine perentorio che vincoli eccessivamente i bisogni del signor Ministro della guerra; io spero che attesa la natura dell'argomento che ho trattato, il Senato non mancherà di accoglierlo.

Senatore **Montezemolo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montezemolo**. Vi sarebbe una formola che concilierebbe le parole del signor Ministro della guerra e il desiderio del signor Senatore Lauzi, col dire che: « attese le dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro il Senato passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Notta**. Io insisterei sempre per l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Vi è una proposta di ordine del giorno puro e semplice fatta dal signor Senatore Notta, e vi è una proposta di ordine del giorno motivato fatta dal signor Senatore Lauzi che è la seguente: « Il Senato esprimendo il desiderio che più presto si possa sia il Seminario ridonato alla sua destinazione passa all'ordine del giorno. »

Il Senatore Montezemolo fa una formale proposta?...

Senatore **Montezemolo**. Intendevo veramente che fosse un ordine del giorno puro e semplice sulle spiegazioni date dal signor Ministro della guerra; cioè che: « il Senato consentendo nelle idee espresse dal signor Ministro, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. L'ordine del giorno puro e semplice è quello che deve avere la preferenza.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. L'ordine del giorno proposto dal Senatore Montezemolo è la negazione della mia interpellanza.

L'ordine del giorno del Senatore Notta lascia almeno la cosa intatta; ma l'ordine del giorno del Senatore Montezemolo, ripeto, ha un senso opposto al mio. Prego il Senato di avvertire questa circostanza.

Presidente. Vi è, come già dissi, la proposta di un

ordine del giorno puro e semplice, il quale deve avere la precedenza.

Interrogo quindi il Senato se vuol passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Chi intende approvare l'ordine del giorno puro e semplice voglia alzarsi.

(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESENZIONE DEGLI INGEGNERI E PERITI
DALL'OBBLIGO DELLA CAUZIONE.

(V. atti del Senato N. 114).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione.

Leggo il progetto di legge:

« Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cesserà l'obbligo negli ingegneri, architetti e periti agrimensori di prestare la cauzione richiesta dal regolamento italico del 3 novembre 1805, dalla notificazione estense 16 febbraio 1816, dal decreto parmense del 14 dicembre 1849 e dal regolamento pontificio del 25 giugno 1823 ».

« Art. 2. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate per effetto delle citate leggi, decreti e regolamenti ».

« Art. 3. Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente legge, s'avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata insinuata opposizione ».

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli, per metterli ai voti.

Prima però credo bene, siccome alcuni Senatori si sono allontanati dalla sala, di far verificare se siamo in numero, debbo a questo riguardo avvertire che il numero legale per le nostre deliberazioni debb'essere di 81.

Prego i signori Senatori Segretari di voler verificare.

(I Segretari procedono alla verifica).

Presidente. Siccome pare che i presenti non siano più di 72, per verificare il numero esatto si procederà all'appello nominale.

Prego il signor Segretario Arnulfo di voler fare l'appello nominale.

Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale.

Risultano mancanti i seguenti Senatori:

Acquaviva - Amari professore Michele - Balbi-Piovera - Bellelli - Belgiojoso - Borghesi - Borromeo - Brema - Caccia - Cadorna - Cataldi - Caveri - Centofanti - Camozzi - Capocci - Carradori - Casati - Colla - Colonna Gioachino - Colonna Andrea - Conelli - D'Adda - D'Azeglio Massimo - Degasparis - Deferrari Raffaele - Della Bruca - De Monte - Di Campello - Di Fondi - Di S. Cataldo

- Di San Giuliano - Doria - Fanti - Fenzi - Ferrigoi -
Gagliardi - Gallone - Galvagno - Gamba - Ghiglini - Gior-
gini - Giulini - Guardabassi - Imperiali - Lacoii - Lam-
bruschini - Lella - Mulvezzi - Manzoni - Montanari - Monti
- Mossotti - Nazzari - Oneto - Pallavicini Ignazio - Palla-
vicini Trivulzio - Pamparato - Pandollina - Panizza - Pa-
reto - Piazzoni - Pizzardi - Plana - Plezza - Prinetti - Pru-
dente - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - S. Martino - Scacchi
- Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Stara - Strongoli

- Strozzi - Terremuzza - Trigona - Varano - Vesme.

Dal riscontro fatto dei Senatori presenti non ci tra-
viamo che in numero di 74: per conseguenza non vi
è il numero legale.

Se non v'ha opposizione rimando l'adunanza a lunedì
al tocco per la continuazione della discussione intra-
presa su una delle leggi portate all'ordine del giorno,
non che delle altre.

L'adunanza è sciolta (ore 4 3/4).

CVIII.

TORNATA DEL 24 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione di un messaggio del Vice-Presidente della Camera Elettiva — Approvazione del progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione — Relazione sul progetto di legge per rettificazione dell'articolo 11 della convenzione postale colla Svizzera ed immediata approvazione dello stesso — Osservazione del Senatore di Pollone — votazione dei due mentovati progetti — Approvazione dei seguenti: 1. Proroga dei termini sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria; 2. Concessione di un tronco della ferrovia calabrese da Taranto a Reggio; 3. Costruzione di linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Non è presente alcun Ministro. Più tardi interviene il Senatore Poggi *Ministro senza portafoglio*.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnolfo**, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Prego il Senatore, segretario, D'Adda di dar comunicazione al Senato del sunto di petizioni e di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda**, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3071. Gli impiegati dell'ex Regno di Sicilia ricorrono al Senato onde ottenere che nella legge sul cumulo degli impieghi venga introdotta una disposizione che dichiara facoltativo l'esercizio di più impieghi quando dal loro complesso non se ne ricavi un compenso superiore alle annue lire 300. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

Legge quindi le lettere dei Senatori Merini, Giorgini e Sagarriga con cui i due primi per ragioni d'ufficio, e l'ultimo per motivi di salute chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Darò ora conoscenza al Senato di un messaggio del signor Vice-Presidente della Camera dei Deputati.

« Torino addì 22 marzo 1862.

« Il sottoscritto si reca a onorevole premura di partecipare per mezzo della S. V. Onorevolissima al Senato del Regno che la Camera dei Deputati nella seduta di quest'oggi ha nominato a suo Presidente, in surrogazione del commendatore Rattazzi Presidente del Consiglio dei Ministri, il comm. Sebastiano Tecchio.

« Sott. il Vice-Pres. I. Andreucci. »

APPROVAZIONE
DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione.

Passerò a dar lettura dei singoli articoli del medesimo (V. *infra* e atti del Senato N. 114).

Non chiedendosi la parola rileggerò l'art. 1 per metterlo ai voti.

« Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cesserà l'obbligo negli ingegneri, architetti e periti agrimensori di prestare la cauzione richiesta dal regolamento italico del 3 novembre 1805, dalla notificazione estense 16 febbraio 1816, dal decreto parmense del 14 dicembre 1819 e dal regolamento pontificio del 25 giugno 1823. »

(Approvato).

« Art. 2. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate per effetto delle citate leggi, decreti e regolamenti. »

(Approvato).

« Art. 3. Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente legge, s'avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata insinuata opposizione. »

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto sopra questo progetto, osservo che si potrebbe mettere in discussione, se il Senato lo crede, quantunque non portato all'ordine del giorno d'oggi, il progetto di legge per la rettificazione all'art. 11 della Convenzione postale conclusa

colla Svizzera, e fare così una sola chiamata per la votazione distinta di ambedue i progetti.

Se non vi è osservazione in contrario ritengo il Senato assenziente, e do la parola al signor Senatore Lauzi Relatore per la lettura della relazione sopra il progetto di legge per l'approvazione della rettificazione all'articolo 11 della mentovata Convenzione, e per quei maggiori schiarimenti che crederà di dare su questo eccezionale procedimento e sulle circostanze che vi diedero luogo.

Senatore **Lauzi**. Signori Senatori:

Non può nascere dubbio nel vostro ufficio centrale sulla necessità di riconoscere l'accidentale ed inavvertita in mancanza dell'art. 11 nel testo stampato della Convenzione postale colla Svizzera, approvata dal Senato nella seduta del 27 febbraio p. p. e di estendere anche a questo la legislativa sanzione.

Spera quindi l'ufficio centrale riferente che un voto di adesione alla proposta governativa, quale è già stato espresso dall'altro ramo del Parlamento, basterà a riparare l'occorso materiale errore e a togliere di mezzo ogni possibile dubbio.

È stato adottato dalla Camera elettiva un procedimento, qualificato dal nostro Presidente come eccezionale, e fu di leggere il testo dell'articolo da aggiungersi alla Convenzione ed approvarlo per alzata e seduta e quindi di rinnovare la votazione del testo della legge dandone nuovamente lettura.

Presidente. Credendola conforme all'interesse della rettificazione di questo articolo della Convenzione approvata colla legge già votata in una precedente tornata, io non dubito che il Senato seguirà l'opinione dell'ufficio centrale, il quale ha accennato quale sia già stato il processo adoperato per questo caso nell'altro ramo del Parlamento.

Se non ci è osservazione in contrario, leggerò l'articolo che si tratta di approvare che è l'11 della Convenzione postale conclusa colla Svizzera.

« Quant à la taxe à percevoir sur toute lettre non affranchie expédée de l'un des deux États dans l'autre, elle sera de quarante centimes par port simple de dix grammes ou fraction de dix grammes ».

La discussione è aperta su quest'articolo.

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

(Approvato).

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Intendo fare una riserva per l'avvenire. Il Senato ha in sostanza votato una parcella di una convenzione, quando invece non si votano le convenzioni, ma solo il progetto di legge il quale le approva. Si riconosce l'errore e si ristabilisce, ma votare convenzioni, io non ho mai visto che si sia usato in Senato. Credo che questo precedente potrebbe essere invocato in altre circostanze, epperò mi faccio lecito di fare questa riserva.

Presidente. La riserva fatta dall'onorevole Senatore

Di Pollone sarebbe forse stata più opportuna, prima che si fosse votato. La ragione per cui si è proceduto in questa conformità, si fu per non introdurre una disparità di procedimento, in questo fatto assolutamente eccezionale, dell'approvazione di un articolo separato che era stato ommesso in una convenzione.

Io credo che con questo non si vorrà sicuramente cambiar l'uso introdotto generalmente, cioè che non si leggano in disteso le convenzioni quando si tratta di approvare una legge che le approva; ma in questa circostanza particolare se ci fosse una disparità di procedimento fra i due rami del Parlamento, temerei che nascesse qualche dubbio sulla regolarità assoluta della forma di votazione, ed è per questo che ho pregato l'onorevole signor Relatore di voler dar lettura della sua relazione, e di aggiungervi quei particolari che si riferivano al procedimento usato nell'altro ramo del Parlamento.

Credo che il Senato terrà conto delle considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Di Pollone, che cioè con ciò non s'intende di mutare il sistema generalmente tenuto in simili casi.

Metterò ora ai voti l'articolo unico della legge comprensivo implicitamente dell'articolo della Convenzione testè letto.

(V. atti del Senato N. 124 e 124 ter.)

Art. unico.

« Il Governo del Re è autorizzata a dar piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale colla Svizzera, conclusa in Torino l'8 agosto 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il febbraio 1862. »

Rammenta il Senato che il precedente Ministro degli affari esteri all'occasione della discussione di questo progetto di legge, ha dichiarato essere occorso uno sbaglio nell'aver indicato il giorno preciso in cui era seguito lo scambio delle ratifiche e che si sarebbe supplito regolarmente coll'apposizione della data che qui manca tuttavia.

Chi approva l'articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione dei due progetti.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione:

Votanti	80
Voti favorevoli	80
Contrari	nessuno.

(Il Senato adotta).

Sul progetto relativo alla rettificazione all'art. 11 della Convenzione postale conclusa colla Svizzera:

Votanti	80
Voti favorevoli	80
Contrari	nessuno

(Il Senato adotta)

L'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici scrive alla Presidenza che è trattenuto alla Camera dei Deputati per una interpellanza che gli è stata mossa, ma che crede di poter giungere fra non molto, e frattanto bramerebbe se fosse possibile che fossero posti in fine dell'ordine del giorno d'oggi i due progetti di legge in cui egli ha interesse particolare.

Se il Senato lo approva, si metterà ora in discussione il progetto di legge relativo alla proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province delle Marche e dell'Umbria.

Leggerò il progetto (*V. infra e atti del Senato N. 119*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rielleggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso, nelle province delle Marche e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio, loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2307, pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860, n. 536, e nell'Umbria con decreto 19 dicembre successivo, numero 261, e per le enfiteusi temporarie dal decreto 12 dicembre 1860, numero 581, del Regio Commissario nelle Marche, e dal decreto succitato 19 dicembre stesso anno del Regio Commissario nell'Umbria, col quale fu esteso a quelle province il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, numero 74.

(Approvato).

Art. 2.

« A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857 ».

(Approvato).

Art. 3.

« La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell'intervallo fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione ».

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Senatore **Taverna**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Taverna ha la parola.

Senatore **Taverna**. Io proporrei al signor Presidente, per risparmio di tempo, di mettere in discussione anche un altro progetto di legge per procedere poi allo squittinio simultaneo delle due leggi.

Presidente. Appunto, come ho avuto l'onore di

dire, il signor Ministro dei lavori pubblici mi ha scritto se si poteva aspettarlo, che fra poco sarebbe libero. Mi pare che potrebbesi almeno aspettare il tempo che si impiegherà nello squittinio segreto: tanto più che quando si discute una legge è da desiderare che sempre vi sia la presenza dei Ministri i quali ne possono sostenere la discussione.

Se non insiste nella sua proposta

Senatore **Taverna** (*interrompendo*). Dietro le osservazioni dell'onorevole signor Presidente ritiro la mia proposta.

Presidente. Allora si passerà allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	78.
Favorevoli	76.
Contrari	2.

(Il Senato adotta).

Presidente. Si metterà in discussione il progetto di legge per la concessione di un tronco della ferrovia Calabrese da Taranto a Reggio, del quale do lettura (*Vedi infra e atti del Senato N. 118*).

È aperta la discussione generale su di questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a far procedere immediatamente ai lavori della ferrovia tra Taranto e Reggio conformemente all'articolo 25 della Convenzione 30 aprile 1861 ».

(Approvato).

Art. 2.

« La spesa per i lavori necessari non potrà per altro eccedere cinque milioni ».

(Approvato).

Se crede il Senato anche in questa circostanza si farà una sola chiamata per due squittini.

Leggo ora il progetto di legge per la costruzione di nuove linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane, di cui dò lettura (*Vedi infra e atti del Senato N. 120*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno dei signori Senatori domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa di lire 159,210 05 per la costruzione delle seguenti linee telegrafiche nelle province meridionali.

« Per le province napoletane :

- « 1. Da Catanzaro a Cotrone;
- « 2. Da Matera ad Altamura;
- « 3. Da Palmi a Gerace;
- « 4. Da Benevento a San Bartolomeo;
- « 5. Da Eboli a Campagna.

« E per le province di Sicilia :

- « 1. Da Palermo a Corleone;
- « 2. Da Santo Stefano a Nicosia ;
- « 3. Da Girgenti a Bivona ;
- « 4. Da Barcellona a Castoreale ;
- « 5. Da Corleone a Bivona ;
- « 6. Da Caltanissetta a Catania con diramazione a Nicosia.

« 7. Da Caltagirone a Catania per Gran Michele, Vizzini, Militello e Scordia.

« Coll'apertura delle seguenti stazioni telegrafiche:

- « Per Napoli:
- « Cotrone, Matera, Cittanuova, Gerace, San Bartolomeo, Campagna.
- « Per la Sicilia:
- « Corleone, Nicosia, Mistretta, Bivona, Castoreale, Leonforte, Aderoò, Casteltermini, Gran Michele, Vizzini Militello e Scordia. »

(Approvato)

« Art. 2. Questa spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici del prossimo anno 1862 alla categoria: *Costruzione di nuove linee telegrafiche.* »

(Approvato)

« Art. 3. Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

(Approvato)

Prima di passare al doppio squittinio segreto pregherò il Senato di stabilire l'ordine del giorno per domani.

Se non ci sono opposizioni io crederei opportuno che si portassero in discussione i seguenti progetti:

1. Stabilimento d'una rete di strade nazionali nelle province Siciliane.
2. Concessione d'una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù.
3. Estensione a tutte le province dello Stato della legge sulle servitù militari.
4. Tassa sui redditi dei Beni dei Corpi morali e di mano morta.

Se non ci sono, ripeto, osservazioni in contrario l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato in questa conformità; il Senato sarebbe quindi convocato a tocco per quest'oggetto.

Si passa ora all'appello nominale per la votazione delle leggi testè discusse.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Legge per la concessione del tronco della ferrovia Calabrese da Taranto a Reggio:

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	71
Contrarii . . .	7

(Il Senato adotta).

Legge per la costruzione di nuove linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane:

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	4

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

CIX.

TORNATA DEL 25 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Annunzio di una interpellanza al Ministro di grazia e giustizia del Senatore Chiesi — Risposta del Senatore Poggi — Fissazione del giorno di sabato per la medesima — Resoconto del Senatore Gioia (relatore) sul rinvio all'ufficio centrale del progetto per una tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di una rete di strade nazionali nelle province siciliane — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici sull'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale — Spiegazioni al riguardo del Senatore De Gori — Parole del Senatore Amari — Approvazione dell'ordine del giorno e del progetto mentovato, non che di quello per la concessione di una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù — Discussione sul progetto di legge per estendere a tutte le province dello Stato la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari — Ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale accettato dal Ministro dei lavori pubblici — Osservazioni del Senatore Notta — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Proposta del Senatore Notta combattuta dal Senatore De Cardenas (relatore) — Considerazione del Senatore Alfieri e sua proposta — Parole al riguardo del Ministro Poggi — Adozione della proposta del Senatore Alfieri — Approvazione del progetto — Discussione sul progetto di legge per una tassa sui redditi dei beni dei corpi morali e di mano-morta — Dichiarazione del Regio Commissario in ordine all'art. 1. — Schiarimento del Senatore Farina — Istanza del Senatore Linati cui risponde il Senatore Farina — Obbiezioni del Senatore De Gori — Risposta del Regio Commissario — Dubbio del Senatore Alfieri chiarito dal Regio Commissario — Proposte del Ministro Poggi e De Gori — Osservazione del Senatore Farina — Approvazione dell'art. 1 emendato dall'ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dai Senatori Audiffredi e De Cardenas forniti dal Senatore Farina e dal Regio Commissario — Approvazione degli art. 2 all'8 — Schiarimenti sull'art. 9 dei Senatori Alfieri, Farina e Regio Commissario — Approvazione dell'art. 9.*

La seduta è aperta a ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici e il Senatore Poggi *Ministro senza portafoglio*;

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3072. Pier Luigi Montecchini di Parma porge al Senato motivate istanze acciò nella legge sul cumulo degli impieghi e pensioni, venga introdotta una disposizione mercè cui l'impiegato, che a termini di questa legge deve abbandonare un impiego, abbia diritto su di esso alla pensione dovutagli quando avrà superato i dieci anni di servizio.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Deputato Jadopi Stefano *della storia d'Isernia alla caduta dei Borboni nel 1860*;

2. La tipografia Eredi Botta di un'altra copia della seconda edizione della *Statistica amministrativa del Regno d'Italia*.

ANNUNZIO DI UNA INTERPELLANZA
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Presidente. La parola è al signor Senatore Chiesi Senatore **Chiesi**. Sebbene non sia presente il signor Ministro di grazia e giustizia, io approfitterò della presenza del signor Ministro Poggi per muovergli non una interpellanza ma una preghiera.

Uno dei primi atti del cavaliere Farini allorchè prese le redini del Governo di Modena, fu il decreto del 21 luglio 1859, del quale il Senato mi permetterà di dare lettura omettendone i considerandi: eccone le parole:

1. È istituita una Commissione la quale cerchi nei segreti e nei pubblici archivi tutti i documenti delle licenze e degli arbitrii dei due ultimi Duchi di Modena, delle opere sovversive d'ogni ordine civile e delle offese contro i diritti della proprietà e delle famiglie;

2. La Commissione dovrà raccogliere e pubblicare immediatamente e per ordine tutti i documenti in originale e colla traduzione in lingua francese.

3. La medesima è abilitata altresì a fare inchieste ed assumere deposizioni giurate, destinando a tal uopo uno o più cancellieri.

4. Essa dovrà eziandio proporre i mezzi equi di riparare in qualche guisa i danni recati alle disgraziate famiglie dai confisci e dalle arbitrarie distribuzioni dei loro averi.

Indi segue la nomina della Commissione composta di rispettabilissimi magistrati, avvocati e professori dell'educato di Modena.

Questa Commissione con uno zelo e patriottismo che certamente le torna a grand'onore accettò il difficile e delicato incarico. E come vedete doppio era il suo compito:

1. La raccolta e pubblicazione dei documenti che provassero gli atti ingiusti e la mala signoria degli ultimi due Duchi;

2. La proposta di un equo compenso da darsi alle famiglie danneggiate nei loro averi per cause politiche.

La Commissione raccolse e pubblicò importanti documenti, e questa pubblicazione ebbe luogo prima dell'annessione dell'Emilia alla Monarchia di Savoia; ma non ostante l'instancabile zelo e diligenza onde disimpegnò lo assunto incarico, non fu in tempo di presentare prima dell'annessione al dittatore Farini la parte del suo lavoro che si riferiva alla proposta degli indennizzi da assegnarsi alle famiglie danneggiate.

Questa proposta fu dalla Commissione rassegnata dopo le annessioni al Ministero di Grazia e Giustizia del Regno allora retto dall'onorevole Ministro Cassinis. Mi consta che l'ex Ministro Cassinis prese in serio esame i lavori di questa Commissione; ma quando egli era sul punto di dare esecuzione al decreto Farini, rassegnò il suo portafoglio, e così la esecuzione di quel decreto rimase in sospeso.

La stessa sorte ebbero le proposte della Commissione presso il successore signor Ministro Miglietti. Anch'egli prese in serio esame i lavori di detta Commissione, e quando stava sul punto di dare esecuzione al decreto Farini, rassegnò esso pure il suo portafoglio e così restò ineseguito quel decreto, e rimasero per queste crisi ministeriali deluse finora le aspettative di tante famiglie danneggiate, le quali veramente provano le pene di Tantalo.

Io spero che il Senato non vorrà lasciarmi d'indiscreto se prego l'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia e per esso il qui presente suo collega signor Ministro Poggi a volere con la maggiore possibile sollecitudine prendere in esame e in considerazione le proposte

della accennata Commissione, onde possa avere esecuzione lo accennato decreto Farini, il quale fu un atto non tanto politico ma di giustizia riparatrice altamente reclamata dalla pubblica opinione.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Io mi darò cura di rendere inteso il mio collega Ministro di grazia e giustizia della domanda avanzata dall'onorevole Senatore Chiesi; e quando egli sia per qualche ragione impedito, mi darò cura io di far conoscere al Senato nel giorno che sarà per destinare, qual sia lo stato delle cose in rapporto all'esecuzione del Decreto di cui l'onorevole Chiesi ha parlato. In quanto alla fissazione del giorno me ne rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Qual giorno crederebbe che fosse più conveniente?

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. O venerdì o sabato.

Presidente. Se il Senato lo approva, si potrebbe fissare il giorno di sabato.

Chi approva che questa interpellanza abbia luogo sabato voglia alzarsi.

(Approvato).

Siccome importa assai al Senato che si chiarisca l'ordine dei suoi lavori, io pregherei l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge relativa alla tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra altre concessioni del Governo di volermi dire in che condizione si trovi il lavoro al quale l'ufficio avrà proceduto in seguito alla riserva fatta quando fu respinto l'emendamento proposto al primo articolo di quel progetto di legge; dico l'emendamento, perchè l'articolo in tutto il rimanente non fu toccato.

Senatore **Giola**, *Relatore*. Alla domanda che l'onorevolissimo signor Presidente mi ha fatto l'onore di dirigere, risponderò brevemente che l'ufficio centrale in seguito al rinvio del progetto di legge per la tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni governative se ne è, come era suo dovere, occupato.

Esso ha tenuto già su questo argomento diverse sedute; le sue idee sono, potrei dire, quasi completamente accertate.

Il suo pensiero è di proporre alcuni emendamenti all'articolo primo del progetto ministeriale che ancora rimane a votare.

Questi emendamenti, perchè la discussione non sia improvvisa ma pensata, saranno stampati e distribuiti, come si suol fare delle altre relazioni; e credo che ciò potrà farsi dentro due o tre giorni, non più tardi.

Spero che queste dichiarazioni bastino a soddisfare la domanda che il signor Presidente ebbe la bontà d'indirizzarmi.

Presidente. Ringrazio l'onorevole signor Relatore degli schiarimenti che ci ha favoriti e che serviranno per dirigerci nella fissazione dei nostri lavori.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LO STABILIMENTO DI UNA RETE
DI STRADE NAZIONALI IN SICILIA.

(Vedi atti del Senato N. 121).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di una rete di strade nazionali nelle province siciliane.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domandola parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'ufficio centrale nella sua relazione ha fatto due osservazioni sul progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato le quali in certo modo mi provocano a dare qualche spiegazione al Senato.

L'ufficio centrale nota giustamente come le spese portate in questo progetto di legge non siano tutte e sufficientemente corredate dei progetti che debbono giustificare l'ammontare.

Ho detto sufficientemente, perchè una parte delle spese accennate in questo progetto di legge sono giustificate da progetti regolarissimi che credo siano stati anche comunicati al Senato.

Io riconosco la ragionevolezza delle osservazioni fatte su questo punto dall'ufficio centrale. Tuttavia mi permetterò di esporre alcuna delle ragioni per cui credo sia stato impossibile nelle circostanze attuali di corredate il progetto di legge di tutti gli elementi di giustificazione come par sarebbe desiderabile.

Chi voglia correre col pensiero sulla grandissima quantità di lavori che da un paio d'anni a questa parte si sono sviluppati in tutta Italia, facilmente può farsi un concetto della posizione in cui si trova il Governo. Nell'Italia meridionale e più particolarmente in Sicilia, si potrebbe quasi dire che non ci sono strade, perchè di strade sistemate ed interamente compiute ve ne sono ben poche, mentre se ne vedono molte cominciate, e dappertutto ponti da fare, tronchi intermedi, non peranco studiati, interruzioni e lacune frequentissime, per modo che immensamente minore fu ed è l'utilità delle spese che si sono fatte e sparpagliate dirò così nelle diverse parti dell'isola.

Perciò in Sicilia il bisogno di creare delle strade e di compiere e rendere utili quelle esistenti è urgente ed evidentissimo. Da ciò un grandissimo bisogno di moltissimi piani e progetti da preparare e compilare. A questo si è aggiunto il bisogno di compilare tutti i piani per le diverse ferrovie che si sono progettate e che pur urge di condurre a compimento; in questo stato di cose, in faccia a tutti questi progetti che bisognerebbe pur compilare, una difficoltà quasi insuperabile si presenta al Governo, o si è questa, che manca il personale adattato per compilare tutti i progetti che occorrerebbero; è una impossibilità pratica difficilissima a superare; è una difficoltà che da parecchie settimane io ho potuto meglio riconoscere e che sarà uno dei principali ostacoli che bisognerà supe-

rare, se si vuole che le opere pubbliche tanto per le ferrovie quanto per le strade carreggiabili, come anche per le altre opere di pubblica utilità, sieno mandate ad effetto con quella rapidità che è pure nel desiderio universale.

Dunque, se questa legge non è corredata, come pur sarebbe desiderabile, di tutti i progetti di massima, che conviene vi si uniscano in simili casi, voglia il Senato accagionare non altra causa che la condizione eccezionale dei tempi in cui ci troviamo, e la quantità di lavori ai quali bisogna provvedere, ed a cui materialmente è impossibile corrisponda un adeguato provvedimento; questo quanto all'impossibilità materiale.

Del resto se l'ufficio centrale e il Senato desiderano che il Ministero prenda impegno nei futuri bilanci, o nelle future proposte di spese di questa natura, di corredate le sue proposte con progetti giustificativi, io non ho difficoltà nessuna ad assumerne formalmente l'impegno, dichiarando che quando vi verremo a presentare progetti di spese straordinarie nuove, il Ministero farà tutto il possibile perchè dessi siano accompagnati dai progetti.

L'ufficio centrale ha fatto anche un'altra avvertenza intorno al 3 p. 010 di sovrimposta prediale, il cui prodotto per atto governativo fu attribuito alle amministrazioni provinciali. Egli ha esposto il desiderio che questo provvedimento ricevesse la sanzione del potere legislativo.

Su questo punto io non farò questione; dirò soltanto che, poichè l'ufficio centrale riconobbe l'utilità pratica di questo provvedimento, poichè non fu discorde sostanzialmente nel riconoscere la utilità e la giustizia del medesimo, io credo che la questione si riduce a sapere se desso dovesse o no essere sanzionato dal potere legislativo.

Per verità, io non credo che abbisognasse questa sanzione, imperocchè se si considera che la legge provinciale esistente nella Sicilia lascia nelle attribuzioni delle autorità provinciali le materie stradali, a differenza delle disposizioni vigenti nelle province settentrionali d'Italia, e quando si ritenga che lo stanziamento che figurava nei bilanci di quelle province relativo a queste spese, figura nell'attivo, ma per una cifra corrispondente ad un'altra nel passivo, io credo che questo provvedimento poteva essere semplicemente oggetto di una disposizione amministrativa.

Ad ogni modo, poichè l'ufficio centrale non dissente sull'utilità di quel provvedimento, e spero non dissenterà nemmeno il Senato, prenderò in esame la questione, e se mai potrò persuadermi che sia il caso di venire a legalizzare il provvedimento con un postumo progetto di legge, io non avrò difficoltà di presentarlo alla sanzione del Parlamento.

Con questa dichiarazione, e con che sia ben inteso che l'ordine del giorno, quale è proposto dall'ufficio centrale, non ha altro significato ed altra estensione al di là di questo, che il Ministero assume l'impegno di

giustificare le proposte di spese straordinarie nuove con progetti giustificativi nei futuri esercizi, cioè dal bilancio 1863 in avanti, ma che quanto alla massima e quanto agli stanziamenti che sono decretati nel 1862 la legge ha tutto il suo vigore, con questa dichiarazione, dico, non ho difficoltà di accettare le osservazioni fatte con molta benevolenza dall'ufficio centrale, e di accettare anche l'ordine del giorno che in certo modo le riassume e le sanziona.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Se permette, leggerò prima il testo della legge (*V. infra*).

L'ufficio centrale su questo progetto di legge ha proposto un ordine del giorno, che leggerò, perchè ad esso si riferiscono le osservazioni che fece l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordine del giorno: « Sentite le dichiarazioni del signor Ministro, mercè le quali egli si obbliga di presentare le preventive perizie prima d'ogni e qualunque nuova domanda di crediti per tutte le opere da eseguirsi per norma dei successivi bilanci, il Senato passa all'ordine del giorno. »

La discussione generale è aperta. La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Non essendo presente l'onorevole Senatore Relatore dell'ufficio centrale, mi prendo la libertà di parlare a nome dell'ufficio stesso.

Nell'esaminare io questo progetto di legge quella parte relativa allo stanziamento di un milione e mezzo sul bilancio dell'anno 1862 per nuovi lavori di strade nell'isola di Sicilia, strade integralmente nuove, l'ufficio centrale non poteva obbiare la lunga e viva discussione che in caso consimile, e ancora di maggiore importanza, si era elevata in Senato per un'altra concessione, quella cioè della ferrovia Arcina; la quale fu presentata senza corredo della perizia e dei disegni che ne accennassero il tracciamento. Ricorderà il Senato quanto viva e quanto lunga fosse la discussione relativamente a quell'impresa, la quale mancava del corredo di tutti i documenti necessari che rendessero pienamente ragione al Senato della sua importanza e del suo valore approssimativo, tanto che l'ufficio centrale stesso del quale ebbi l'onore di essere in quella circostanza Relatore, si divise in due opposte sentenze gli uni ammettendo, gli altri respingendo la legge.

Furono ragioni di estrema urgenza quelle che persuasero in quella occasione il Senato a passare sopra alla tassativa prescrizione della legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859, se non erro, all'articolo 282, e la legge restò approvata. Nella presente circostanza, sebbene si trattasse di opere di molto minore entità, che non fosse quella ferrovia, non ostante si riproduceva la stessa cosa, cioè di uno stanziamento domandato per opere indeterminate. Indeterminate pel valore presente, per la durata approssimativa della costruzione, ed indeterminate per la cifra totale. Le ragioni d'urgenza che ricorsero in quella mentovata circostanza si

verificano anche al presente in grado invero anche maggiore, imperocchè non solo è debito della Nazione e del Governo di provvedere la Sicilia di strade di cui agra-ziatamente manca, ma è altresì un debito morale in quanto che il 3 p. 0/0, al quale alludeva l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, si paga pur troppo da molti e molti anni come imposta speciale sotto il titolo di strade, senza che l'isola giammai ne abbia goduto.

Per conseguenza ricorreva la necessità positiva di dotare l'isola di Sicilia di strade, e la necessità relativa di accordare a quelle popolazioni un beneficio per il quale da lungo tempo sopportano sacrifici senza averne ricevuto l'equivalente vantaggio.

In conseguenza dichiaro in nome dell'ufficio centrale che l'ordine del giorno, che è la conclusione della nostra relazione, non è nè punto nè poco un'osservazione sul modo col quale la legge è stata presentata, ma è solamente una dichiarazione che stabilisce realmente quali sono le intenzioni del Senato intorno alla presentazione di progetti di legge che riguardano nuove opere pubbliche, cioè a dire, che fedelmente a quanto è stabilito dalla legge sulle opere pubbliche del novembre 1859, ogni domanda di credito venga accompagnata da tutti quei documenti e dimostrazioni che possano rendere il Senato pienamente in cognizione dell'importanza delle leggi che sono sottoposte alle sue deliberazioni.

Quanto al 3 per 0/0, del quale l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha creduto doversi far carico, accennando alla possibilità e convenienza che possa essere determinato il tempo della concessione, senza detrimento delle successive disposizioni legislative, io consento in ciò che ha esposto l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, il quale potrà anche osservare che l'ufficio centrale non ha creduto di includerlo nell'ordine del giorno, e si è solamente limitato a quel necessario corredo del quale un progetto di legge relativo ad opere pubbliche interamente nuove, debb'essere per disposto di legge fornito.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Io non ho inteso distintamente il discorso del preopinante, epperò sono ancora nel dubbio se per l'ordine del giorno, che egli ha proposto, s'intenda che si passi oltre mettendo da parte la legge, oppure se debbasi venire alla discussione di essa.

Pare che l'onorevole preopinante si contenti delle dichiarazioni che sono state fatte dal signor Ministro dei Lavori Pubblici e voglia passare alla discussione della legge, però non vorrei che a questa fosse un ostacolo il non essersi presentati i conti preventivi della spesa.

Molti Senatori. No! no!

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Dunque partendo da questa supposizione . . .

Presidente. Permetta l'onorevole Senatore Amari. E esso ha domandato uno schiarimento al Senatore De Gori il quale fa parte dell'ufficio centrale. Il Senatore De Gori mi pare sia pronto a dare questo schiarimento; epperò è più naturale che parli prima il Senatore De Gori, dopo le accorderò nuovamente la parola.

Senatore De Gori. Mi sarà facile rispondere alla domanda del mio amico Senatore Amari leggendo le ultime parole testuali della relazione dell'ufficio centrale « L'ufficio medesimo d'unanime avviso vi propone che qualora il signor Ministro si dichiari, che egli presenterà al più presto possibile il relativo calcolo complessivo dei lavori, giusta il prescritto degli articoli 17, 279 o 282 della legge 20 novembre 1859, possa il Senato accordare la sua approvazione alla proposta di che si tratta. Approvazione subordinata al seguente ordine del giorno..... »

Talmente che l'ufficio centrale propone l'adozione pura e semplice della legge, ogniqualvolta che l'ordine del giorno, il quale non è relativo al credito che viene ad esso stanziato, ma prende di mira i futuri crediti che potessero essere domandati per la prosecuzione di queste opere delle quali adesso non si conosce bene nè l'indole, nè l'importanza, potesse essere, come è stato, consentito dal signor Ministro dei lavori pubblici. Ho aggiunto qualche parola per mostrare che l'ordine del giorno non era fatto pel modo in cui la legge era presentata, ma bensì per servire come dichiarazione per questa e per tutte le altre leggi che riguardano opere pubbliche, talmente che non regge il dubbio dell'onorevole Senatore Amari che l'ordine del giorno possa trattenere minimamente l'adozione della presente legge che riguarda le opere che l'ufficio centrale si è creduto di riconoscere non solo necessarie ed urgenti, ma quasi doverose.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Non mi resta che a dichiararmi contento delle spiegazioni che si sono date, dopo le quali mi pare non resti più verun ostacolo a mettere in discussione e votazione la legge; soltanto, poichè ho preso la parola, mi permetterò di aggiungere una circostanza di fatto circa il 3 p. 0/0 aggiunto alla fondiaria per le strade di Sicilia.

Questa è una disposizione del cessato governo borbonico data nel 1852 nella quale pretendendo che già fosse interamente provveduto per tutte le strade della Sicilia colla costruzione della strada da Palermo a Messina per le montagne, e da Palermo a Trapani che si erano fatte pel tempo passato, si metteva assolutamente a carico delle province tutte le altre strade possibili della Sicilia; e per supplire a questa spesa, si assegnava come fondo provinciale, ben inteso, perchè erano strade dichiarate a carico delle province, si assegnava dico un 3 p. 0/0 sulla fondiaria che figurava nel bilancio dello Stato appunto perchè si riscuoteva insieme colle tasse fondiarie; ma lo Stato, come lo riscuoteva,

nella stessa maniera lo metteva a disposizione delle province.

Perciò io credo che per questa parte non ci possa essere tanto scrupolo a lasciare il fondo a disposizione delle province, perciò che non è altro se non la continuazione di un provvedimento il quale si trova stabilito da tanti anni, e come tutte le altre leggi deve durare, finchè una nuova legge del Parlamento non lo tolga. Ad ogni modo, dico, che se per metterlo in regola e costituirlo nel bilancio dei lavori pubblici, si volesse dichiarare particolarmente che il prodotto di questo 3 p. 0/0 che ammonta, se non erro, alla somma di L. 2,200,000 ad un dipresso, sia assegnato in particolare alle strade provinciali di Sicilia, non vi sarebbe alcun ostacolo. È poi bene di notare che con la rete di strade delle quali si parla in questo progetto, non si provvede a tutte le strade da costruire, perchè una gran parte di queste sono già costruite e soltanto da compiere, dove con un ponte, dove con un tratto di strada.

In questo modo non avremo fatto altro che assegnare alla Sicilia le strade principali, le strade le quali hanno un interesse nazionale. È ben naturale che ci siano tutte le strade in Sicilia come in altri luoghi, quelle dico, che riguardano piuttosto l'interesse delle province che gli interessi generali, quindi per queste strade provinciali debbe restarvi un fondo e precisamente il fondo che vi è assegnato colle imposte messe a carico delle province.

Perciò dico, che il prodotto del 3 p. 0/0 non debba far ostacolo alla legge che votiamo ora, salvo poi a metterlo in regola nel bilancio dei lavori pubblici.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi la vuol chiudere si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale e consentito dal signor Ministro.

« Sentite le dichiarazioni del signor Ministro, mercè le quali egli si obbliga di presentare le preventive perizie prima di ogni e qualunque nuova domanda di crediti per tutte le opere da eseguirsi per norma dei successivi bilanci, il Senato passa all'ordine del giorno.

(Approvato).

Passo ora alla lettura degli articoli.

« Art. 1. La Sicilia sarà dotata d'una rete di strade nazionali. »

(Approvato).

« Art. 2. Le linee costituenti questa rete sono le seguenti:

- « 1. Da Palermo a Trapani per Alcamo;
- « 2. Da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona;
- « 3. Da Santa Caterina a Siracusa e Noto per Caltanissetta e Caltagirone;
- « 4. Da Termini a Taormina per Nicosia con una diramazione sopra Milazzo ed una su Caltanissetta. »

(Approvato).

« Art. 3. Per il mantenimento delle strade già compiute e per i lavori di miglioramento delle medesime, viene autorizzata l'iscrizione annuale nel bilancio dei lavori pubblici, fra le spese ordinarie, delle occorrenti allocazioni, le quali in quello dell'esercizio 1862 saranno di lire 480,979 per le spese di mantenimento, e di lire 795,000 per quelle di miglioramento. »

(Approvato).

« Art. 4. È pure autorizzata l'apertura nel bilancio stesso d'una apposita categoria per le spese straordinario da eseguirsi sulle linee non ancora compiute, e per la costruzione dei ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano le strade predette, e quella da Partanna a Palermo per la via della marina, e quelle da Partanna a Santa Margherita e da Vittoria a Terranova; come pure le strade da Manganarò a Girgenti, e da Messina per Catania e Santa Caterina a Palermo; la manutenzione di queste ultime sarà a carico dello Stato finché non siano poste in esercizio le strade ferrate che corrono nella stessa direzione.

« Per l'esercizio 1862 è stanziato in questa categoria un primo fondo di L. 1,500,000 salvo ad inscrivere nei bilanci successivi quelle altre somme che risulteranno necessarie in base ai regolari progetti. »

(Approvato).

Se il Senato lo permette, si faranno due squittini con una sola chiamata.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE
DI UNA LINEA TELEGRAFICA SOTTOMARINA
FRA OTRANTO E CORFÙ.

(V. atti del Senato N. 123).

Presidente. Leggerò il progetto di legge che viene dopo all'ordine del giorno, relativo alla concessione di una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù in continuazione delle linee terrestri italiane.

Leggo l'articolo unico.

« La Convenzione per la cessione del diritto esclusivo di stabilire una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane, stipolata il 5 luglio 1861 fra il Ministro dei lavori pubblici, rappresentato dal direttore telegrafico di compartimento, signor Salvatori Fedele, e la Società del telegrafo sottomarino Malta-Corfù-Italia (*Mediterranean extension telegraph Company*) rappresentata dall'ingegnere Giovanni De Normann, è approvata colle modificazioni indicate nell'articolo 6 della Convenzione stessa unita alla presente legge. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola passo alla lettura dell'articolo unico (V. *supra*).

Trattandosi di una legge concepita in un solo articolo, si passerà immediatamente allo squittinio segreto

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge per le strade nazionali in Sicilia:

Votanti . . . 85
Favorevoli . . . 82
Contrarii . . . 3

(Il Senato adotta).

Risultato della votazione sul progetto di legge per concessione d'una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù:

Votanti . . . 85
Favorevoli . . . 82
Contrarii . . . 3

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
A TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO
DELLA LEGGE SULLE SERVITÙ MILITARI.

(V. atti del Senato N. 128).

Presidente. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge per estendere a tutte le province dello Stato la legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari. Pregherei i signori commissari di volersi recare al loro banco. Leggo il progetto di legge quale fu presentato dal Ministero per aprire la discussione generale, riservandomi quando la discussione generale sarà terminata, d'interrogare l'ufficio centrale sulle proposte che ha fatto nella sua relazione.

Leggo il progetto (V. *infra*).

Senatore **De Cardenas.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas.** L'ufficio centrale considerando gli inconvenienti che potrebbe portare la pubblicazione della legge assoggettando luoghi che prima erano immuni dalle servitù militari, ha pensato che vi si poteva rimediare coll'aggiunta di un articolo di legge ovvero con un ordine del giorno.

L'aggiunta di un articolo di legge sarebbe sembrato il modo più ovvio; credette però l'ufficio centrale non doverlo proporre: la missione che aveva avuto dal Senato era semplicemente di esaminare se la legge proposta fosse applicabile a tutto lo Stato, e su questo punto non ebbe nessun dubbio; seguitando per altro esso nel credere fosse necessaria un'aggiunta per i casi di nuove fortificazioni che assoggettassero delle possidenze che prima non lo erano a delle servitù militari, considerando anche il caso che queste potessero essere estese, cosa molto probabile in vista della maggior portata che hanno attualmente le armi da fuoco, per cui sarebbero soggette tante e tante proprietà che attualmente, anche nei paesi dove vi sono fortificazioni, sono interamente libere da qualsiasi servitù, o di non poter aprire strade o di non poter fabbricare, esso propose od un articolo di legge od un ordine del giorno.

Se il Senato crederà opportuno di adottare quell'articolo di legge, l'ufficio centrale l'ha proposto e credo

che lo sosterrà, ma se si preferisce l'ordine del giorno, sul quale principalmente insiste l'ufficio centrale, affinché o tardi o tosto sia riparato a questo sconcio di non essersi provveduto ad un caso probabile e che presto avrà luogo in vari paesi, sarebbe forse meglio.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale abbandonerebbe l'idea di proporre l'aggiunta d'un articolo e si restringerebbe unicamente alla proposta dell'ordine del giorno.

Senatore De Cardenas, Relatore. A meno che il Senato non creda....

Presidente. Domando quello che propone l'ufficio centrale, propone un articolo od un ordine del giorno?

Senatore De Cardenas, Relatore. Ha proposto un ordine del giorno.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quantunque io non abbia incarico dall'onorevole mio collega il Ministro della guerra, che a dir vero credeva potesse assistere a questa discussione alla quale forse qualche imprevisto accidente lo ha impedito d'intervenire, tuttavia credo d'interpretare le sue intenzioni e le intenzioni del Governo, dichiarando che il Ministero non ha difficoltà di accettare in massima l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale.

Avrebbe invece difficoltà di accettare l'articolo d'aggiunta il quale stabilisce già delle massime e dei principii che non furono ancora discussi, sui quali potrebbero per avventura elevarsi dei dubbi; all'ordine del giorno invece non credo che il Ministero possa fare obiezione, e s'intende nel senso d'una manifestazione d'un principio di giustizia che deve sempre governare tutte le disposizioni del legislatore.

Trattandosi di sottoporre proprietà private a nuovi vincoli, non credo vi sia pericolo nell'ammettere l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale; ben inteso però che il Governo si riserva il diritto di studiare il progetto di legge e di presentarlo entro quei limiti che saranno conciliabili coll'interesse dello Stato, il quale, mi si permetta di dirlo ben chiaramente, in questa materia deve essere l'interesse predominante.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò prima di tutto l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale e consentito dal signor Ministro.

« Il Senato invita il Ministero a studiare la quistione
« ed a proporre quella legge che crederà più conveniente nell'interesse dello Stato e dei particolari, onde
« questi ottengano un equo compenso per i danni cui
« sarebbero assoggettati dall'estensione delle servitù militari a luoghi, che prima ne erano immuni e passa
« all'ordine del giorno. »

Senatore Notta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Notta.

Senatore Notta. Io prendo la parola per pregare il signor Presidente di voler in questa votazione far procedere con tutta quella oculatezza che si richiede, onde risulti in modo preciso di quelli che adottano, e di quelli che non adottano quest'ordine del giorno, perchè vi sarebbero molti, mi scusi il Senato se....

Presidente. Ciò si fa sempre....

Senatore Notta. Vi sarebbero molti Senatori, i quali si uniscono al mio desiderio, che in questa circostanza si proceda, benissimo come si usa sempre, ma direi con maggiore vigilanza, acciò non possa esservi alcun dubbio su chi vota pro e chi contro, e così...

Presidente. Mi scusi il Senatore Notta se l'interrompo, ma io non posso ammettere che l'ufficio di Presidenza proclami una votazione quando il risultato suo è dubbio. L'ufficio di Presidenza è oculatissimo, e mancherebbe al proprio dovere, quando pronunciasse un'ammissione od una reiezione in caso di dubbio, nè io posso lasciar passare tale avvertenza senza fare questa anticipata dichiarazione.

Senatore Notta. Io vorrei pregare il signor Presidente a non voler intendere la mia dichiarazione nel senso da lui accolta, dichiarazione che io faceva solo per non proporre l'appello nominale, credendo sufficiente limitarmi a dire che si vedesse con particolare attenzione chi intendeva votare, e chi no, quest'ordine del giorno.

Io ripeto che molti Senatori non sarebbero disposti ad accogliere quest'ordine quale si trova redatto, mentr'chè non sarebbe rifiutato e verrebbe esso accolto con facilità, laddove si fosse limitato il medesimo all'invito di studiare la quistione, ed a proporre quella legge che il Governo crederà più conveniente nell'interesse dello Stato e dei particolari.

Era solo in questo senso che io aveva preso la parola, e credo di dover ripetere la preghiera che in questa votazione si vada con molto rigore.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Forse io non ho avuto la fortuna di spiegare chiaramente il mio concetto al Senato, perchè altrimenti l'onorevole Senatore Notta non avrebbe forse manifestato il suo scrupolo, al quale mi compiaccio di associarmi.

Io credeva di esprimere il mio pensiero quando ho detto che, nello studiare questo progetto, il Ministero avrebbe tenuto come idea cardinale che gli interessi dello Stato dovevano essere gli interessi dominanti, ed ho manifestato questa idea in quanto che vedeva che nell'ordine del giorno dell'ufficio centrale il concetto suo trattava quasi ad uno stesso livello gli interessi dello Stato e dei particolari.

Ora in questa materia io credo che non si può ammettere questa parità di trattamento, ovvi, per dir così, una giustizia superiore alle altre.

Dunque io crederei che tanto l'onorevole Senatore Notta, quanto l'ufficio centrale, potrebbero con una lieve modificazione di quest'ordine del giorno, conciliare i loro desideri, e non pregiudicare la questione.

Quando l'ufficio centrale ammettesse che il Ministero studi la quistione, veda se sia il caso di formulare una legge, e, solamente quando riconosca l'utilità e la giustizia di un nuovo provvedimento legislativo che regoli questa materia, venga a presentarla al Parlamento.

Con questa limitazione dell'ordine del giorno, io credo che sarebbe sufficientemente soddisfatto a tutti i desideri, e vorrei dunque che l'ufficio centrale vi acconsentisse con intronmettere nell'ordine del giorno una parola: cioè, ove si dice « a proporre una legge » si dicesse « proporre *ove occorra* una legge, ecc ».

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Notta**. Io aveva preso la parola per venire appunto nel sentimento testè manifestato dal Ministero dei lavori pubblici, mi pare però che senza aggiungere parola alcuna, purchè si votino distintamente le due parti che compongono quest'ordine del giorno, si possa raggiungere il fine che si proponeva l'onorevole Ministro.

Io proporrei di votare la parte che dice: « Il Senato invita il Ministero a studiare la quistione, ed a proporre quella legge che crederà più conveniente nell'interesse dello Stato e dei particolari, » e di respingere poi la seconda parte dalle parole: « onde questi ottengano, ecc. » con ciò la questione senza essere pregiudicata, rimarrebbe nei suoi veri limiti.

Io quindi propongo la divisione di quest'ordine del giorno.

Senatore **De Cardenas, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De Cardenas**. Crede l'ufficio centrale che sia di giustizia il provvedere in qualche maniera alle indennità che possono essere dovute ai particolari.

Il codice civile dice chiaramente che le proprietà dei privati possono essere prese dal Governo od anche da altri per utilità pubblica ma sempre coi debiti compensi.

Non è il caso per ora di parlare dei provvedimenti in occasione di guerra guerreggiata attiva, io parlo di quei provvedimenti che si prendono per tutela di una piazza, di una fortezza, di un magazzino di polveri, nel proibire di elevare nuovi edifizii, o di restaurare i preesistenti ad una tale distanza dai fabbricati, nel proibire tale o tal altro genere di coltura, nel proibire una nuova strada, le quali cose portano un vero danno alle proprietà, portano un vero deperimento al loro valore, e questo deperimento del loro valore a termine del codice civile deve essere compensato da chi ne è causa. Quell'onde che si vorrebbe togliere, mi pare che sia l'unico motivo dell'ordine del giorno proposto; se non si invita il Ministero a proporre una legge affine di ottenere questo scopo di equità e di giusti compensi pei danni

che possono essere dati, non so più cosa potrebbe significare quest'ordine del giorno.

Presidente. L'ufficio centrale mantiene dunque nella sua integrità la proposta fatta, e non aderisce all'invito del signor Ministro dei lavori pubblici di cambiarla?

Senatore **De Cardenas, Relatore**. L'ufficio centrale non credrebbe opportuno cambiarla in altri termini quando non ve ne fossero altri che dicessero la stessa cosa; ma escludere l'idea di dare un compenso a chi di ragione non si può. È cosa portata dal codice civile, portata dallo Statuto. L'articolo medesimo dello Statuto dice che non si possono prendere proprietà dei particolari senza dar loro i dovuti compensi.

Un'osservazione poi che prego tutti di voler fare, si è, che è succeduto un errore di stampa in questo ordine del giorno, cioè che dopo le parole « dall'estensione delle servitù militari a luoghi » si è dimenticato di stampare *che ne erano immuni*.

Presidente. Si deve leggere luoghi *che ne erano immuni*.

La parola spetterebbe al signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi, Ministro senza portafoglio**. Cedo la parola al signor Senatore Alfieri.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Spero che al Senato non dispiacerà ch'io ricordi ciò che già in altre circostanze si è osservato circa gli ordini del giorno, vale dire che sono assai pochi quelli che abbiano un valore che loro meriti il favore del Senato.

Credo poi che questo modo di vedere sia tanto più giusto nel caso presente, e tanto più mi confermo in questo pensiero considerando che, se noi ci mettessimo per la via nella quale ci vuole incamminare l'ufficio centrale, ci troveremo certamente soli, dacchè nessuna legislazione, a mia conoscenza, contiene di simili fatti.

Ma v'ha di più: l'ufficio centrale mi pare che non abbia considerata la questione (anche giudicandola nel suo senso) che da un solo canto, cioè dei casi avvenire ai quali soli intende che si provveda.

Nota l'onorevole relatore dell'ufficio centrale che questo provvedimento avrebbe la sua radice nello Statuto e nel codice civile.

Se veramente il codice e tanto più lo statuto avessero in questo senso provveduto, io non vedrei perchè noi ci crederemmo in dovere di provvedere ancora. Ma forse l'onorevole relatore che faceva questo ragionamento al Senato, non badava che ci era differenza fra il caso previsto di espropriazione per utilità pubblica ed altri casi di servitù legale. Quindi tenuto conto di questa differenza, tenuto conto di questa verità, che se il codice vi ha provvisto, è inutile che ci si provveda ulteriormente; considerando ancora che non è la cosa più conveniente, e più propria ad una parte del Parlamento d'invitare i Ministri a proporre leggi, io crederei che il Senato prenderebbe miglior partito, se passasse all'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. La parola è al signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Io non dirò che poche parole in aggiunta a quelle saviamente dette dall'onorevole Senatore Alfieri.

Se la legge del 9 ottobre 1859 sulle servitù militari non contiene una disposizione che accordi indennità a quei proprietari che vanno soggetti a delle servitù, deve naturalmente credersi che questa legge non infrangesse, per la natura appunto della cosa, il disposto dello Statuto nè potesse violare l'articolo del codice civile.

Quindi se la legge che va ad estendersi ad altre province è in se stessa una legge che non offende i principii generali che governano questa materia, pare anche a me che non ci sia luogo a dubitare che abbia lesa fin qui e ingiustamente i diritti di proprietà.

Il Ministero non si era mostrato contrario ad accettare l'ordine del giorno sotto riserva per fare intendere tanto all'ufficio centrale quanto al Senato, che non voleva impegnarsi in un'opposizione per quest'effetto; ma per altro premeva, come avvertì l'onorevole mio collega, di stabilire che il Governo avrebbe assunto l'incarico di studiare la questione e di vedere se l'estensione che andavano a prendere oggi le servitù militari per dato e fatto dei perfezionamenti delle armi da fuoco che arrecano guasti a maggiori distanze di prima, potessero dar luogo ad un compenso ai privati, mentre non lo davano in passato. Ma più che a studiare, il Governo non poteva impegnarsi, imperocchè promettero di proporre una legge, quando dietro gli studi fosse venuto a risultare che la legge non era proponibile, era tale assunto che il Governo fin d'ora non avrebbe accettato.

Perciò era quanto a sè disposto ad accettare quell'ordine del giorno colla riserva di proporre la legge se ve ne fosse stato bisogno. Ma se il Senato crede meglio di aderire alla proposizione avanzata dall'onorevole Senatore Alfieri, il Ministero accetta ben volentieri l'ordine del giorno puro e semplice, perchè si deve intendere che nonostante un ordine del giorno puro e semplice, non venga meno nel Ministero l'obbligo di provvedere con nuove leggi alle nuove emergenze dei casi.

Presidente. Ci è una proposta di passare all'ordine del giorno puro e semplice, la quale implica la reiezione del proposto ordine del giorno. L'ordine del giorno puro e semplice dovendo avere la priorità, lo metto ai voti.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(Approvato).

Passo alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« La legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari è estesa alle province del Regno in cui non venne peranco promulgata. »

(Approvato).

Art. 2.

« Tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti in dette province contrarie alla presente legge restano abrogate dal giorno della promulgazione e pubblicazione della medesima. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Senatore **Stara**. Mi pare che si potrebbero anche qui fare due squittinii con una sola chiamata, mettendo in discussione l'altro progetto di legge.

Presidente. Mi perdoni, non si può mettere in discussione l'altro progetto che è assai lungo, non essendo certi che la discussione del medesimo possa terminare nella seduta d'oggi. Si mettono a paro le votazioni quando gli oggetti sono di natura poco dissimile; ma non si può rimandare una votazione per squittinio segreto quando si può fare subito.

Dunque se non vi è una domanda specifica, io manterrò la votazione a squittinio segreto per questa sola legge.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale).

Presidente. Prima che si verificino i voti per lo squittinio di questa legge, credo sarà bene che si fissi l'ordine del giorno per domani.

Domani vi sarebbero tre leggi che potrebbero essere portate all'ordine del giorno.

La prima relativa alla soppressione di alcuni Comuni che fu domandata d'urgenza dal Ministero; l'altra relativa allo stabilimento di scuole normali, e la terza concerne l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Se il Senato non ha osservazioni in contrario, si intenderà l'ordine del giorno per domani stabilito in questa conformità, e il Senato si radunerà al tocco.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Desidererei fare osservare che in quanto all'ultima legge di cui l'onorevole Presidente ha fatto menzione, non ci sarebbe il Relatore, salvo che la di lui presenza potesse aversi per la seduta di domani.

Voci. È ammalato.

Presidente. Mettendo all'ordine del giorno la legge per il riordinamento della istruzione superiore, doveva prevedere che probabilmente non poteva portarsi effettivamente all'ordine del giorno, perchè vi è la legge sulle scuole normali che precedeva, ed è alquanto lunga. Si farà per altro avvertito il signor Relatore dell'ufficio centrale, e dove egli non possa far atto di presenza in giorno prossimo, consulterò il Senato per il giorno in cui potrà poi effettivamente venire in discussione questa legge d'iniziativa del Senatore Matteucci. Intanto, come dissi, la legge per la soppressione di Comuni, e quella sulle scuole normali sono in istato di essere portate domani in discussione, e se non vi è altra osservazione, domani al tocco si terrà seduta per la discussione dei due precitati progetti di legge.

Risultato della votazione:

Votanti. 83
Voti favorevoli. 77
Contrarii. 6

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE TASSE
SUI REDDITI DEI BENI DEI CORPI MORALI
E DI MANO-MORTA.

(V. atti del Senato N. 112).

Presidente. Viene in discussione la legge per la tassa sui redditi dei beni dei corpi morali e di mano-morta.

Se non vi è osservazione in contrario crederò che il Senato assente a che non si dia lettura dell'intero testo preliminarmente.

La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli del progetto del Ministero.

Art. 1.

« Le province, i comuni, i consorzi e tutti gli istituti, corpi, enti morali o associazioni, pagheranno a cominciare dal 1 aprile 1862, un'annua tassa proporzionale all'entrata che ritraggono o potrebbero ritrarre da beni immobili, da capitali, da rendite fondiari, da qualunque altra rendita, nessuna eccettuata, che non provenga da imposta, e in generale da tutti quei valori fruttiferi che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

« Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili. »

Alla prima parte di questo articolo l'ufficio centrale propone in forma di emendamento la seguente redazione.

Prego i signori Senatori di avvertire che in questa redazione si sono fatte alcune modificazioni per recenti intelligenze tra l'ufficio centrale ed il ministero.

Dunque la redazione starà nel modo che ste per aver l'onore di leggere al Senato.

Art. 1.

« Le province, i comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le amministrazioni delle chiese, i benefici ecclesiastici, e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi di ogni culto, e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati a cominciare dal 1 luglio 1862 ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte. »

Prego il signor Regio Commissario di voler dire se accetta questo emendamento alla prima parte dell'articolo.

Commissario Regio. Non ho difficoltà di accettarlo.

Presidente. Se non si domanda la parola comincerò dal mettere ai voti....

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Nell'altro ramo del Parlamento si è insistito perchè in questo articolo fosse aggiunto l'inciso « che non provenga da imposta. »

Confesso che non mi sembra assolutamente necessario, ma debbo escludere che la soppressione possa dar luogo ad interpretazioni che non siano state nella intenzione nè dell'ufficio centrale che la propone, nè del Senato che l'approva.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Pregherò l'onorevole preopinante a voler osservare che vi è un differenza essenziale nella redazione dell'articolo quale venne adottato dall'altro ramo del Parlamento, e l'articolo che è proposto dall'ufficio centrale.

Là si diceva « da rendite fondiari, da qualunque altra rendita, nessuna eccettuata, che non provenga da imposta, e in generale. . . . »

Noi abbiamo detto invece semplicemente « rendite dei beni mobili ed immobili. »

Ora siccome i beni mobili ed immobili sono ampiamente determinati e spiegati dal Codice civile, e siccome fra questi beni mobili ed immobili non vi sono le imposte, non pare che si possa minimamente elevare il dubbio che poteva aver luogo nella redazione primitiva.

In vista di ciò parmi che anche dal signor Commissario Regio si debba ritenere sufficientemente chiarita la cosa, dacchè appunto per togliere ogni contestazione l'ufficio si è riferito a termini legali e determinati dal Codice civile.

Commissario Regio. Non fo obiezione, avendo già dichiarato che avevo domandato la parola nel solo fine d'eliminare ogni dubbio sull'effetto della proposta soppressione; trovo giuste le considerazioni fatte dall'ufficio centrale.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati.** La nuova redazione di questo articolo fatta dall'ufficio centrale mi muove a fare un'osservazione. Nelle province parmensi per decreto, parmi del 1830, le confraternite laicali vennero gravate di un'imposta speciale la quale colpisce le loro entrate con certe proporzioni determinate dalla legge. È questa un'imposta assai grave perchè v'hanno Corpi morali i quali con 8,000 lire di reddito pagano mille lire d'imposta, ed altrove giungono a pagare dalle 7 alle 8,000 lire di tassa allo Stato.

Io non vorrei che le une gravezze dovessero som-
marsi colle altre, e quindi mi rivolgo all'ufficio centrale
acciò mi dia qualche spiegazione in proposito, e vegga
se non sia il caso di fare un'aggiunta all'articolo con
una riserva a favore di quei Corpi morali o mani-morte
che nelle varie province del Regno si trovano, come
dissi, già gravati di altre imposte stabilite anteriormente
alla pubblicazione di questa legge.

Senatore **Farina**. Domanderei all'onorevole preopi-
nante se non crede che sia sufficientemente provveduto
a questo riguardo colla disposizione dell'articolo 19
nella quale si dice che tutte le imposte di mano-morta
precedenti cesseranno dall'aver vigore colla attuazione
della presente legge; conseguentemente io credo che
essendo una legge di mano-morta quella citata dall'ono-
revole preopinante, coll'attuazione della presente legge,
cesserà dall'aver vigore.

Senatore **Linati**. Allora m'acqueto.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Credo opportuno di sottoporre una
considerazione al Senato.

Nel testo dell'ufficio centrale vi è la parola: « fab-
bricerie. »

Presidente. Le faccio osservare che dietro accordo
fra l'ufficio centrale e il Regio Commissario quella pa-
rola fu tolta.

Senatore **De Gori**. L'onorevole Relatore dell'ufficio
centrale me ne aveva informato.

Non ostante credo opportuno di sottoporre alle con-
siderazioni del Senato un'osservazione.

Vi sono alcune fondazioni che non sono destinate al
mantenimento materiale delle chiese; ve ne sono altre
invece che sono destinate al mantenimento del culto
delle chiese stesse.

Talmentechè quelle che hanno per unico scopo il
mantenimento materiale del fabbricato delle chiese, forse
non potrebbero rientrare nella dizione generale « am-
ministrazione delle chiese. » Per conseguenza mi parve
che fosse una distinzione assai opportunamente fatta dal-
l'ufficio centrale, quella fra le fabbricerie, cioè fra quelle
che hanno per iscopo la manutenzione materiale del
tempio, e le altre che hanno per destinazione il man-
tenimento del culto delle chiese stesse.

Commissario Regio. Confesso che è stato a mia
istigazione che l'ufficio centrale ha convenuto di sop-
primere la parola « fabbricerie. » Ed io ho suggerito
la soppressione di questa parola e perchè credevo che
non fosse necessaria ed anco per la considerazione che
quella parola non mi pare di buona lingua e non è
generalmente intesa nelle province centrali e meridio-
nali.

Quata è la considerazione per cui avevo proposto che
la parola « fabbricerie » fosse soppressa. Del resto è
sempre un ente morale, è sempre un'amministrazione
quella di cui parlava l'onorevole Senatore De Gori, e
credo che se si volesse aggiungere la parola « opere » po-

trebbe forse dire altrettanto, perchè è una parola gene-
rica intesa in tutte le province d'Italia. Ma ripeto anche
che sia soppressa senz'altra sostituzione la parola « fab-
bricerie » l'ufficio centrale è stato cauto di introdurre
tante indicazioni esemplificative da non lasciare alcun
dubbio. Non ostante mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore **De Gori**. Quando l'onorevole Commissario
Regio, e l'ufficio centrale non credano che lo spirito
della disposizione della legge fosse per avventura rag-
giunto meglio colla dizione *amministrazioni destinate
al mantenimento delle fabbriche o del culto*, e credano
invece che sia sufficiente la parola *amministrazione
delle chiese* in generale, io non credo doverne fare una
proposta speciale.

Presidente. Non essendovi formale proposta rileg-
gerò la prima parte dell'articolo come sta nell'emenda-
mento dell'ufficio centrale (V. sopra).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando
la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io domanderei ancora uno schiar-
imento sul senso di quest'articolo. Desidererei cioè sa-
pere se nell'intendimento dell'ufficio centrale si debba
applicare la legge esclusivamente a chi ha la capacità
di ente morale riconosciuto dalla legge, ovvero se an-
che infuori di questi enti morali riconosciuti dalla legge
capaci, possa esservi applicabilità di tassa.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Mi pare che non possa ele-
varsi dubbio sopra la comprensione di quest'articolo;
quando noi diciamo *enti morali*, parliamo di enti che
abbiano la capacità giuridica di possedere, giacchè il
subbietto imponibile nel caso attuale sono i beni pos-
seduti, dunque non possono essere colpiti che gli enti
moralmente che abbiano capacità di possedere.

In questo è il carattere distintivo della disposizione.

Se si tratta di associazioni, i cui beni costituiscano
proprietà degli individui che le compongono, non è il
caso di applicare la legge attuale, perchè tali associa-
zioni sono in materia di tassa regolate dalle leggi co-
muni. Se si tratti poi di associazioni che non abbiano
la capacità giuridica a possedere, è chiaro che ad esse
non può applicarsi la legge presente per la semplice
ragione che manca il subbietto imponibile.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola e dopo
l'avrà il Ministro Poggi.

Senatore **Alfieri**. I motivi che mi muovevano ad in-
terpellare l'ufficio centrale ed il Commissario Regio
erano questi: che nel testo primitivo si diceva *enti mo-
rali o associazioni*; dunque pareva che fossero due ca-
ratteri diversi quello dell'ente morale, e quello dell'as-
sociazione...

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Alfieri**... Nella redazione dell'ufficio cen-

trale si dice bensì, « e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali. » Ma per render la cosa più evidente, forse sarebbe stato opportuno che vi si fosse introdotta la parola *altri enti morali*.

A queste riflessioni sarebbe da aggiungersene un'altra, ed è, che vi sono istituti che senza essere ancora fatti, in conseguenza di legge, capaci di possedere, di ricevere per esempio un'eredità, un legato, possono tuttavia raccogliere somme, e non sono tutti considerati come veri enti morali.

Io credo che altrove si sia fatto menzione degli asili infantili. I più di questi istituti sussistono per via di prestazioni, di contributi volontari, ma non possiedono nel vero senso.

Io domando se essi sarebbero pure compresi in questa legge, e se dovrebbero in conseguenza di quest'articolo pagar tassa.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Mi permetterò di rispondere all'onorevole preopinante, cominciando dal fine del suo discorso invece che dal suo principio, che quanto agli asili infantili, essi sono espressamente esentati nell'alinea, di cui diede lettura l'onorevole Presidente.

Quanto poi alla prima sua osservazione, la legge colpisce in genere gli enti morali, i quali posseggono beni mobili ed immobili.

La legge ha colpito gli enti, senza occuparsi per il momento della legalità della loro esistenza; essa ha posto mente al fatto fondamentale in questo genere di imposte, del quale faceva testè cenno l'onorevole Commissario governativo, che è quello di sapere se la proprietà della cosa è acquistata all'ente, ovvero rimane agli individui che compongono l'associazione.

Questo è il motivo appunto, per cui tolse l'ufficio centrale dall'articolo la parola *associazione*, e vi lasciò semplicemente quella di *ente*, per evitare appunto quelle confusioni che potevano nascere nel caso che entrambe queste parole si fossero lasciate.

Vi sono per esempio, le associazioni dei consorzi, nelle quali entra una quantità di persone per determinati beni, i quali sono compresi nell'associazione; ma siccome le proprietà loro rimandano sempre alle persone, e conseguentemente si trasmettono o per atto tra vivi, o per atto d'ultima volontà, o per successione intestata dall'uno all'altro individuo, così cessava relativamente ad essi il motivo della presente legge, motivo per cui limitossi precisamente l'espressione ad ente morale per indicare che l'individuo doveva assorbire in sé, dirò così, la proprietà individuale, per sostituirci la proprietà collettiva dell'ente colpito dalla legge.

A me pare che queste spiegazioni possano essere sufficienti; del resto per tranquillare l'onorevole preopinante, gli dirò che noi abbiamo copiato letteralmente l'enumerazione e l'indicazione contenuta nella legge del 1854, e che siccome quella legge è già stata applicata (e per quanto io sappia non ha dato luogo ad alcun inconveniente, e che se inconvenienti fossero au-

che avvenuti, sarebbevi già a questo riguardo una giurisprudenza formata) ci siamo attenuti a quelle indicazioni, anche perchè avevano un maggior carattere di certezza, che non quelle che erano nell'articolo del progetto votato nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. La parola è al Ministro Poggi.

Senatore Poggi. Io volevo ritornare sul dubbio accennato da alcuni degli onorevoli Senatori relativamente alla soppressione della parola *fabbricerie*.

Pur troppo vi sono in alcuni luoghi delle fabbriche di chiese, che sono indipendenti dalle amministrazioni delle chiese medesime, e formano un ente morale a parte.

Io crederei opportuno che, siccome l'articolo procede per via di enumerazioni specifiche, invece di limitarsi a formole generiche, si aggiungesse una qualche parola la quale facesse intendere che anche le opere delle fabbriche sono soggette alla tassa.

Così si potrebbe dire « le amministrazioni delle chiese e delle loro fabbriche » ed allora dove sono amministrazioni delle fabbriche indipendenti da quelle delle chiese, s'intenderanno colpite anche queste dalla legge.

Veramente non avrei avuto difficoltà ad accettare ancora la parola *fabbricerie*, ma se non è usata in ogni provincia, non sarà forse ben intesa da per tutto.

Senatore De Gori. Non facciamo una questione sulla parola *fabbricerie*, che se non è per tutto usata, certamente per tutto è intesa, ma potrebbe dirsi « Amministrazioni destinate o al mantenimento delle chiese o a quello del culto. »

Senatore Farina. Sarebbe a desiderare che l'onorevole Senatore lasciasse la parola *fabbricerie*, giacchè la nuova modificazione da lui proposta, vorrebbe essere studiata.

Ho paura che possano sorgere dubbii; la parola *fabbricerie*, se non è poi italianissima, è però parola intesa in una gran parte dello Stato.

Per conseguenza, in questo caso si potrebbe mantenere, tanto più che c'è già una specie di giurisprudenza stabilita in gran parte dello Stato, che ne determina il senso.

Presidente. Il Senatore De Gori aderisce al ripristinamento della parola *fabbricerie*?

Senatore De Gori. Aderisco in quanto che non l'ho mai combattuta.

Presidente. Il signor Commissario Regio non fa opposizione?

Commissario Regio. Non fo difficoltà.

Senatore Lauzi. Si ripristinerebbe il testo primitivo.

Presidente. Converrebbe anche ristabilire le parole: *ed altre*.

Rileggerò quindi questa prima parte dell'articolo primo per metterlo ai voti.

« Le province, i comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefici ecclesiastici, e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le

associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi di ogni culto, e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati a cominciare dal 1 luglio 1862 ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili ed immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte. »

(Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Leggo l'alinea dell'art. 1.

« Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili. »

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo.

(Approvato).

Leggo l'articolo 2.

Art. 2.

« La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

« L'imposta fondiaria sarà raggugliata alla media del triennio precedente, e le riparazioni saranno calcolate per gli opifici al 30 per 0/0, per fabbricati al 15 per 0/0 del prezzo annuo di locazione, e per beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 2 per 0/0....

Voci. Al 4 per cento.

Presidente. Leggo il testo del progetto ministeriale, e poi leggerò le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Commissario Regio. Non occorre, perchè questa è una modificazione che si accetta come corrispondente ad altra introdotta nella legge del registro.

Presidente. Allora dopo il primo alinea viene il seguente:

« L'imposta fondiaria sarà raggugliata alla media del triennio precedente e le riparazioni saranno calcolate per gli opifici al 30 per cento, per fabbricati al 15 per 0/0 del prezzo annuo di locazione e per beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per 100 della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

« Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi del prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

« In non caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette locative ».

Senatore Audiffredi. A me pare che questo 30 per 0/0 di deduzione per riparazioni sia veramente eccessivo. Io non so perchè si sia largheggiato in questo.

Domanderei qualche spiegazione in proposito all'ufficio centrale.

Senatore Farina. Veramente tutti vedono a quanta maggior deteriorazione siano soggetti gli opifici che non

gli altri fabbricati; ed è perciò che il 30 per cento di deduzione non è concesso che per essi. Oltre il fabbricato degli opifici vi sono le macchine infisse che fanno parte dello immobile le quali si deteriorano grandemente coll'uso.

Del resto qui non si fa una novità, ma in questo abbiamo dovuto conformarci a quello che è già stato votato da ambo i rami del Parlamento relativamente alla imposta del registro.

Siccome questo è un sostituto, dirò così delle tasse del registro che si percepiscono sulla registrazione per gli atti, quando questi succedono per la trasmissione di proprietà, o per causa di morte, o per atto tra vivi, conseguentemente non potevamo adottare nella deduzione una massima diversa da quella adottata per le deduzioni nelle tasse di registro.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. La ragione adottata dal signor Relatore dell'ufficio centrale, cioè, che questa norma siasi già adottata per altre leggi, non mi soddisfa completamente.

Credo veramente che questa tassazione del 30 per 0/0 ecceda ogni limite, epperò mi pare che si potrebbe ridurre, al 20 per 0/0.

Senatore Farina. L'ufficio centrale non potrebbe accettare perchè si metterebbe in urto con la legge già votata.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Poco ho da dire su questo argomento, ma posso assicurare l'onorevole Senatore Audiffredi che i pratici dell'amministrazione mi hanno assicurato di aver fatto studi in proposito e di esser tranquilli sulla proposta che contiene questo articolo.

Aggiungo poi che non è neppure una novità, giacchè nella legge del 1851 sullo stesso argomento era ammessa la deduzione di 1/3 anzichè del 30 per cento, ed in pratica non è stata mai trovata eccessiva questa deduzione, sempre limitatamente, s'intende, agli opifici.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Vorrei una spiegazione o dal signor Commissario Regio o dall'ufficio centrale. Domando cosa s'intenda per imposta fondiaria, cioè se in essa sono comprese anche le imposte comunali e provinciali, o semplicemente le governative.

Commissario Regio. Quando si parla d'imposta fondiaria s'intende l'imposta erariale o principale, come quella che può stabilire una misura eguale.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 2 come è stato letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. (V. infra).

Prego il signor Commissario Regio di dirmi se acconsente alle modificazioni proposte alla prima parte di quest'articolo dall'ufficio centrale.

Commissario Regio. Consento.

Presidente. Rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 3.

« La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati nella presente legge è determinata in lire quattro per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa. Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di *mano-morta* di qualsivoglia natura aventi sede all'estero per le rendite da essi percepite nello Stato colpite dalla presente legge.

« Gli istituti di carità e beneficenza però, esistenti nello Stato, e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa ed amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile. »

(Approvato).

Art. 4.

« L'applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire, quindi ogni frazione si computa per lire venti. »

(Approvato).

Art. 5.

« Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni di cui all'art. 1, che abbiano beni, capitali o rendite, dovranno fra sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, far esatta denunzia dell'entrata che ne ritraggono.

« Per i corpi, pegli stabilimenti o associazioni che fossero costituiti dopo che la presente legge sarà posta in vigore, la denunzia dovrà essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l'associazione cominciò ad esistere legalmente.

« La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sarà fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denunzia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

« In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denunzia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale. »

(Approvato).

Art. 6.

« Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittajuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione l'ammontare del litto.

« In mancanza di tali documenti la denunzia si avrà per non eseguita nelle parti per le quali mancano.

« Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittajuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovrà farsi menzione espressa nella denunzia medesima accennandone le cause. »

(Approvato).

Art. 7.

« I corpi, stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per l'approvazione al visto dell'autorità amministrativa potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente, mediante la presentazione di un estratto autentico in carta libera dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione. »

(Approvato).

Art. 8.

« L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni. »

(Approvato).

Art. 9.

« Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

« Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto, per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e ciò tutto salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio. »

Senatore **Alferi.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alferi ha la parola.

Senatore **Alferi.** Se il Senato me lo permette vorrei fare un'osservazione che si riferisce piuttosto ad un articolo già votato, ma che ha tuttavia una relazione indiretta con questo in esame. L'osservazione mia ha tratto alla domanda fatta dall'onorevole De Cardenas, relativamente al disposto dell'art. 2.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Alferi.** Siccome non aveva bene inteso il senso dell'articolo medesimo, io era venuto credendo che veramente non si dovesse escludere l'imposta provinciale e comunale: ma pensandovi meglio e considerando attentamente la redazione dell'articolo medesimo, io avvisai di dovermene ricredere e ritenere che debba essere detratta la totalità dell'imposta fondiaria, a qualunque titolo essa sia appoggiata.

Siccome ho pensato che forse poteva essere succeduto al signor Commissario Regio, come era succeduto a me, il non aver ben inteso il senso di quest'articolo,

così mi sono permesso di farne il rilievo al Senato in occasione dell'articolo presente in cui si tratta della liquidazione delle rendite tassabili.

Presidente. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri di porgermi subito occasione che io altrimenti avrei cercato nel corso della discussione, per escludere che sulle mie parole potesse fondarsi un argomento lontano dalle mie intenzioni.

Rispondendo genericamente alla interpellanza dell'onorevole Senatore De Cardenas non avevo sott'occhio l'articolo, che dava motivo alla interpellanza di cui perciò non raggiunsi la portata. Dichiaro adunque molto volentieri che i limiti della deduzione della prediale debbono riportarsi alla giurisprudenza già formatasi sulla legge del 1851, sezzachè l'amministrazione abbia a crederci per le mie parole autorizzata ad una diversa interpretazione la quale dovrà nei singoli casi determinarsi secondo la varia natura dei pesi imposti sul fondo.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** Sarebbe stato anche dovere dell'ufficio centrale di far questa osservazione; ma appunto confabulando coll'onorevole Commissario Regio si era inteso di fare una dichiarazione in questo senso prima della votazione finale della legge.

Questa dichiarazione diventa tanto più naturale in quanto che questa tassa è una surrogazione della tassa che si paga in occasione dei trapassi; ora nei trapassi a titolo oneroso si diminuisce il prezzo d'acquisto in vista anche delle imposte sia provinciale che comunale alle quali il fondo è soggetto, e conseguentemente per seguire sempre quel principio, si deve diminuire anche qui. Del resto quanto ha detto testè l'onorevole Commissario Regio parmi possa completamente tranquillare il Senato.

Presidente. Queste dichiarazioni non influiscono per nulla sul dettato dell'articolo in discussione e per conseguenza lo metterò ai voti come è stato da me letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Si fa osservare che non siamo più in numero. Prego i signori segretari a voler riconoscere il numero.

(I Segretari procedono alla verificaione).

Fu riconosciuto che non siamo più in numero e per conseguenza sciolgo l'adunanza, rinviando a domani al toco la continuazione di questa discussione ed in seguito quella sugli altri progetti di legge accennati nell'ordine del giorno già stabilito.

La seduta è sciolta (alle ore 5).

CX.

TORNATA DEL 26 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Torrearsa — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo ad una tassa sui redditi dei beni dei corpi morali e di mano-morta — Approvazione degli articoli 10 al 19 colle modificazioni proposte dal Regio Commissario agli articoli 18 e 19, non che dell'intero progetto — Adozione del progetto per la soppressione di Comuni nella provincia di Cremona — Discussione del progetto di legge sull'istituzione di scuole normali per l'insegnamento secondario — Discorso del Ministro dell'istruzione pubblica — Instanza del Senatore Audiffredi — Osservazioni del Senatore Matteucci in risposta al Ministro — Chiusura della discussione generale — Emendamenti all'articolo 1 dell'ufficio centrale proposti dal Ministro dell'istruzione pubblica, accettati dall'ufficio centrale — Schiarimenti sull'articolo 1 richiesti dal Senatore Alfieri, dati dal mentovato Ministro — Adozione della proposta dei Senatori Alfieri e Gallina — Incidente sulla fissazione del giorno per l'ulteriore discussione del progetto — Parlano sul medesimo i Senatori Alfieri, Matteucci, Gallina e Roncalli Francesco — Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dell'istruzione pubblica, ed il Commissario Regio Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE TORREARSA.

Presidente. La parola è al Senatore Amari per riferire sui titoli d'ammissione del Senatore marchese Torrearsa.

Senatore **Amari** Professore. Il marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa è stato nominato Senatore del Regno per decreto del 20 novembre 1861.

Nato in Trapani a di 16 luglio 1808, egli ha compiuta l'età richiesta dallo Statuto. Dai documenti poi che egli ha presentati al Senato, si ritrae che il marchese di Torrearsa fu presidente della Camera dei Deputati di Sicilia nel 1848 e nello stesso anno Ministro degli affari esteri. Concorrendo pertanto in esso le condizioni richieste dalle rubriche 2 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto e non essendo pur mestieri invocare la rubrica 20 del medesimo articolo che a lui sarebbe pienamente applicabile come benemerito della patria, il 1° ufficio

avvisa che piaccia al Senato di ammetterlo all'esercizio dell'alta dignità conferitagli da Sua Maestà.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Approvato).

Fauno omaggio al Senato: La tipografia eredi Botta *Degli atti del Parlamento subalpino, 2.ª sessione 1849 del Senato del Regno e di quelli del Parlamento italiano 1.º periodo della sessione 1861 della Camera dei deputati.*

Il Sotto prefetto della provincia di Abbiategrasso di alcune copie di un suo scritto col titolo: *Il 9 febbraio 1862 a Magenta.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA SUI
REDDITI DEI BENI DEI CORPI MORALI
E DI MANO-MORTA.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione del progetto di legge per la tassa sui redditi dei beni dei Corpi morali, e di mano-morta.

Nella seduta di ieri la discussione si è fermata all'articolo 10.

Ora lo leggerò.

Art. 10.

« Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

« Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al disotto del vero valore e' incorrerà nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena se la differenza non sarà maggiore del quarto.

(Approvato).

Prima di leggere l'articolo 11, domando all'onorevole Commissario Regio se accetta la redazione dell'ufficio centrale.

Commissario Regio. L'accetto.

Presidente. (legge).

Art. 11.

« L'agente demaniale, se riconoscerà esatta la denunzia, proporrà, in conformità di essa, la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata e la farà significare all'interessato, affinché, nel caso di discentimento, presenti nel termine di 15 giorni le sue osservazioni.

« L'agente sottometterà quindi al direttore demaniale uno stato, nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue preposizioni motivate.

« Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia. »

(Approvato).

Art. 12.

« Il direttore demaniale, sentiti gli interessati ed assunte, ove sarà duopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro. »

(Approvato).

Art. 13.

« Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno iscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sarà trasmesso dal direttore all'agente demaniale, al quale spetta la riscossione della tassa.

« Questa tassa sarà pagata a semestri maturati. »

(Approvato).

Art. 14.

« Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a vendite non denunziate. Col decorso di due anni, dall'effettuato pagamento della tassa, saranno prescritte tanto l'azione del fisco per

supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. »

(Approvato).

Art. 15.

« Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'articolo 2, non produca una rendita imponibile eccedente le L. 300

« Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni dell'articolo 5, ed a seconda dei casi, anche quelle dell'articolo 9, in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dall'articolo 10. »

(Approvato).

Art. 16.

« Gli istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle autorità dello Stato saranno esenti dalla tassa per le case o per porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei Ministri di qualunque culto; e quelle che servono per l'Amministrazione provinciale e comunale per i loro uffici e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali Amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai Comuni, dalle province e dalle Camere di Commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza. »

(Approvato).

Art. 17.

« La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

« Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle Casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste Casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'istituto. »

(Approvato).

Art. 18.

« Per i corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il 1 aprile 1862, la tassa imposta colla presente legge principierà a decorrere dal 1. gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

« Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per effetto del disposto dall'art. 9 saranno applicati dal primo gennaio susseguente alla denunzia che provocò la diminuzione od all'avvenuto aumento. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente ha la parola.

Commissario Regio. Mi pare che bisogna togliere la parola dopo il 1. aprile 1862, e mettere invece dopo l'attuazione della presente legge.

Presidente. Sarebbe forse meglio. « Dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge. »

Senatore Vigliani. E maniera più italiana.

Presidente. Rileggerò l'art. 18 così corretto:

« Per i Corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge, la tassa principierà a decorrere dal 1 gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

« Gli aumenti e le diminuzioni di tasse che avran luogo per effetto del disposto dell'art. 9 saranno applicati dal 4 gennaio susseguente alla denuncia che provò la diminuzione, ed all'avvenuto aumento. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 19.

« Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, cesseranno di avere effetto le precedenti leggi d'imposta sulle mani-morte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1850 e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849. »

Commissario Regio. Essendosi tolto nell'articolo precedente l'indicazione del giorno in cui va in osservanza la legge, si potrebbe dire: « la presente andrà in vigore il decimo giorno dopo l'inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da quel giorno cesseranno, ecc. »

Senatore Farina. Forse mi pare superflua quest'aggiunta, perchè ciò è già stabilito nella legge apposita per la promulgazione delle leggi.

Commissario Regio. Nella legge sulla tassa registro, e su quella del bollo si è stabilito un termine unico, per evitare che l'imposta cominciasse ad esigersi prima nel continente e più tardi nelle isole. Mi pare che convenga di seguire lo stesso sistema.

Presidente. Dunque si dirà: « La presente legge entrerà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da quel giorno cesseranno d'aver effetto le precedenti leggi d'imposta sulle mani-morte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1860, e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849. »

Se non c'è osservazione sull'art. 19 nella conformità testè letta, lo metterò ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	78
Favorevoli	66
Contrarii	12

(Il Senato approva).

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNI
NELLA PROVINCIA DI CREMONA.**

(V. atti del Senato N. 136).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per la soppressione di Comuni nella provincia di Cremona.

Il progetto, sull'istanza del Ministro che l'ha presentato, fu decretato d'urgenza.

Leggo il progetto di legge (V. *Infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« I comuni di Gere del Pesce e di Stravoncolo, provincia e circondario di Cremona, sono soppressi. »

« Il territorio già appartenente ai predetti Comuni farà parte integrante del Comune di Stagno Pagliaro. »
(Approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto. (Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Volanti	78
Favorevoli	76
Contrarii	2

Il Senato approva.

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI PER
L'INSEGNAMENTO SECONDARIO.**

(V. atti del Senato N. 115.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la istituzione di scuole normali per l'insegnamento secondario.

Non so se il Senato intenda che si dia lettura di tutto il testo della legge.

Senatori. No! no.

Presidente. Se non ci è osservazione in contrario si prescindereà dalla lettura del testo della legge passando immediatamente alla discussione generale.

Il Senato avverte, che al progetto ministeriale si è contrapposto dall'ufficio centrale un contro progetto.

La discussione generale è aperta.

Accordo la parola al signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Son lieto di poter dichiarare al Senato, che profondamente convinto non meno del mio predecessore dell'utilità, anzi

della necessità ed urgenza, che siano create in Italia istituzioni pedagogiche, le quali possano dotarla di un fecondo vivaio di abili e ben istruiti professori, sì che nei nostri licei, ginnasi, e scuole tecniche possa elevarsi la cultura letteraria e scientifica del paese, mi associo di tutto cuore al pensiero che suggerì al Governo la presentazione di questo disegno di legge; ed anzi nel sacro interesse dell'istruzione nazionale mi credo in dovere di rendere grazio all'ufficio centrale del Senato ed al suo chiarissimo Relatore dello studio che volle dedicare ad esplicare quel concetto nell'ampio e particolareggiato disegno di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

Nei pochi giorni trascorsi da che ho l'onore di far parte dell'amministrazione, non ho mancato anche io di fare qualche studio sopra questo progetto di legge, per quanto la mole delle nuove mie cure lo comportasse; non tacerò anzi di aver sentito il bisogno di procurarmi parecchie informazioni statistiche le quali mancavano affatto nel Ministero, ed anche di rivolgermi a coloro i quali da vicino hanno potuto in paesi stranieri riconoscere i risultamenti delle ultime esperienze ivi fatte, per farne guida alla soluzione delle principali questioni che formano argomento della legge.

Mi duole di non essere oggi in grado di apportare al Senato il frutto di queste investigazioni; dappoi ch'è essendo all'ordine del giorno la legge, e non volendo io domandare che si ponga ritardo alla sua discussione, preferisco di esporre qual sia la mia opinione individuale, che è pur quella del Governo, sopra il progetto in esame.

Il Governo accetta in massima lo schema di legge formulato dall'ufficio centrale; ma solamente crede necessario proporre al Senato alcune modificazioni per via di emendamenti, le quali non alterano punto il sistema generale della legge.

Queste modificazioni rispondono ad un comune concetto e motivo, quello che non resti vincolato per siffatta guisa il Governo nell'iniziativa e nell'esperimento di questa nuova istituzione in Italia, da correrai per avventura il pericolo di perdere quel frutto, che da tutti se ne desidera, laddove prevedibili ostacoli ed impedimenti non concedano di realizzare il bene pel desiderio che nudrivasi di conseguire il meglio.

Mosso forse da questo intendimento il mio predecessore si era limitato a presentare un brevissimo disegno di legge, il quale rimaneva silenzioso sopra tutti i particolari dell'attuazione di queste scuole normali da raggiungersi presso alcune università per la preparazione de' professori dell'insegnamento secondario; sicchè parve quasi che si venisse a domandare al Senato un voto di confidenza, perchè fosse votata la somma necessaria, lasciando interamente al potere esecutivo il determinare le norme dell'applicazione e dell'impiego della medesima.

L'ufficio centrale del Senato ha invece studiato e contrapposto un disegno di legge, il quale per avventura volendo temperare questo difetto, si è troppo inoltrato,

se non m'inganno, nella via che potrebbe condurre all'eccesso contrario.

Io spero di dimostrare chiaramente, come sopra alcune questioni di fondamentale importanza sia indispensabile, se si vuole che il Governo assuma la responsabilità della pronta e sicura attuazione di questa istituzione, lasciargli alquanto maggior libertà di azione e di giudizio.

In quest'argomento delle scuole normali per l'insegnamento secondario, si hanno davanti agli occhi due sistemi, i quali da mezzo secolo sono in presenza, e si contendono la preferenza: il sistema germanico ed il sistema francese.

Nella Germania, come è noto, fino del 1718 l'Hecker iniziò con mezzi affatto privati il tentativo di una di queste scuole; il tentativo fu coronato da così felice successo che poco appresso questa scuola divenne scuola dello Stato, e più tardi fu da Federico il grande convenientemente dotata.

Questa scuola però era soltanto di alunni esterni; i seminari germanici vennero del pari istituendosi senza convitto; ed ancora al dì d'oggi, dopo un secolo e più di esperienza, ed a malgrado di quello che si è praticato in Francia in un senso diverso, la dotta Germania persevera nella persuasione che il convitto non solo non sia necessario nelle scuole normali, ma che possa essere ancora pernicioso, laddove sia applicato a questa specie di istituzioni.

Abbiamo quindi veduto il seminario filologico non solo di Lipsia e di Jena, ma altresì quello che si considera come il modello di tutti, cioè il seminario filologico di Berlino, e le altre tre scuole normali per l'insegnamento secondario che fanno l'onore della Prussia, produrre, senza il sistema del convitto, risultati stupendi.

Abbiamo veduto, o Signori, dalle mura di quegli stabilimenti uscire uomini dottissimi, filologi i quali per profondità di sapere e per felicità di scoperte certamente non temono il confronto del resto d'Europa, ed essi avevano ricevuto la loro educazione letteraria e scientifica semplicemente in stabilimenti che non ammettono il convitto, ma componevansi unicamente di alunni esterni, regolati da severe discipline, o da norme accomodate a raggiungere lo scopo che è proprio di somiglianti istituti.

Invece in Francia la Convenzione concepì il gigantesco pensiero di fondare un immenso convitto per 1500 individui, i quali colà convenissero, e nella vita comune potessero contrarre quella uniformità di abitudini, di regole di vita ed anche di sentimenti, che si potesse poscia trasfondere sopra tutto il territorio della Francia nelle scuole che sarebbero affidate a professori usciti dalla scuola normale. Questo, come tanti altri pensieri della rivoluzione, era destinato ad essere realizzato da Napoleone il grande col suo decreto del 1808 che fondò la scuola normale di Parigi. Sono mirabili le parole che in quella occasione il grande uomo pronunciava, dicendo essere suo divisamento creare un corpo il quale

fosse al coperto dalle passioni politiche e dalle febbri fugaci della moda, un corpo il quale, quando anco il Governo dormisse, continuasse a camminare, e che non avesse altro intento se non quello di promuovere l'opera continua della educazione ed istruzione nazionale del popolo francese.

Convieni confessare che i risultamenti ottenuti da quella grande istituzione corrisposero alle speranze e ai desideri che si erano concepiti.

Soppressa nel 1822 in tempi poco propizi a libertà la scuola normale di Parigi; risorta poi sotto la più modesta denominazione di scuola preparatoria nel 1828; venuta in novello splendore dopo la rivoluzione del 1830 sotto la direzione dell'illustre Cousin, ha ricevuto in questi ultimi anni parecchie modificazioni di qualche importanza, specialmente l'aggiunzione di una nuova sezione per preparare professori all'insegnamento superiore: ed oramai niuno pone in dubbio i grandi servigi e gl'insigni beneficj, che la scuola normale di Francia ha reso all'istruzione secondaria di quella nobile nazione.

Ma la scuola normale francese non è che un grande convitto; essa non conosce altro sistema, non ammette a partecipare alle sue esercitazioni e lavori individui esterni, anzi nè pure ammette alunni a pagamento. Gli allievi della scuola normale entrando nel convitto, divengono i pensionati della Francia, e non sono se non coloro che avendo date prove straordinarie ed altamente commendevoli della loro vocazione alla professione dell'insegnamento, vengono colà a spese dello Stato mantenuti, istruiti e perfezionati nelle discipline che debbono servire a renderli abili e valorosi maestri.

Nel conflitto di questi due grandi sistemi, la quistione si presentò nel Belgio nel 1850 nella discussione della legge sull'istruzione secondaria; e non seppesi far meglio che schivare la decisione della controversia in modo rigoroso ed assoluto, ed introdurre nella legge un articolo, che se ben rammento è il 38, in virtù del quale fu semplicemente autorizzato il Governo a stabilire il convitto presso alcuna delle scuole normali, che furono istituite l'una di lettere a Gand, e l'altra di scienze a Liegi.

Non si fece però un obbligo rigoroso al Governo di stabilire il convitto, sicchè quando si fossero incontrate difficoltà soverchiamente gravi, e cagioni d'inevitabili ritardi alla creazione del convitto, fosse possibile a termini di legge che anche il Belgio fosse dotato di scuole normali, con ordini, conferenze ed insegnamenti alla forma di quelli che hanno già così largo frutto arrecato in Germania.

Quindi nel Belgio l'una delle due scuole è stata aperta col convitto a Liegi per gli studi letterari, l'altra a Gand per gli studi scientifici e senza convitto, e la contemporanea durata di queste due scuole, governate con sistemi così profondamente diversi, naturalmente fece in me sorgere il desiderio di richiedere alla cortesia del Ministro dell'istruzione pubblica del Belgio notizie precise sopra i risultamenti comparativi, che

negli ultimi anni avessero prodotto; dappoi che non mi sono ignoti quelli dei primi anni in cui le due scuole erano ne' primordi e, per così esprimermi, nell'infanzia.

Voglio sperare che questi riscontri mi giungano almeno almeno prima che questa legge sia discussa avanti l'altro ramo del Parlamento.

Il mio predecessore vi presentò una proposta generica che nulla annunciava, nè decideva intorno alle questioni importantissime del numero delle scuole normali, della classificazione delle materie che dovessero formare l'oggetto, della condizione obbligatoria o facoltativa del convitto. L'ufficio centrale del Senato avendo formulato, come diceva, in una serie di articoli i più importanti principii e i fondamenti della istituzione (e ciò facendo mi ha obbligato ad attestargliene la mia riconoscenza), ha creduto però di risolvere fin d'ora in termini assoluti e precisi, che non ammetterebbero ulteriori esperimenti o variazioni, anche le questioni testè enunciate dalla cui felice soluzione s'informa il sistema generale della legge.

Ora è sopra di cotali quistioni, che principalmente ho il dovere di richiamare l'autorevole giudizio del Senato, dappoi che queste considerazioni serviranno di fondamento ad una serie di emendamenti che mi riserbo di proporre e che tendono unicamente a rendere pel Governo facoltative certe condizioni, che nel progetto dell'ufficio centrale sarebbero invece strettamente obbligatorie.

La prima di siffatte questioni riguarda la determinazione del numero delle scuole o sezioni dell'unico studio normale italiano. Nel progetto dell'ufficio centrale non si ammettono che quattro nè più, nè meno.

Or io ho domandato a me stesso se sia conveniente di introdurre in una legge (perchè in un regolamento lo comprenderei perfettamente) questo limite insuperabile, a rimuovere il quale sarebbe indispensabile nuovamente ricorrere al potere legislativo.

Presidente (interrompendo). Faccio presente all'onorevole signor Ministro, che queste osservazioni che toccano particolarmente gli articoli, non dovrebbero far parte della discussione generale. Se si prendono come idee di sistema generale, allora potranno essere ammesse nella discussione generale, ben inteso poi che non se ne faccia più un doppio impiego quando si verrà agli articoli.

Ministro d'Istruzione Pubblica. Dichiaro al Senato che sono conscio dell'obbligo di restringermi nella discussione puramente generale; io intendo provare come in certe parti essenziali il progetto dell'ufficio centrale abbia vincolato di troppo la libertà d'azione del Governo, perciò debbo indicare quali siano queste parti principali, e poscia chiudere le mie parole annunciando che mi riserbo di proporre una correlativa serie di emendamenti i quali poi formeranno oggetto di discussione, allorchè si scenderà all'esame dei singoli articoli. Per altro anche allora io non rientrerò in questa di-

scussione, dappoichè quei diversi emendamenti rispondono tutti all'unico concetto, che nella discussione generale mi credo in debito di venire sviluppando.

Come io diceva adunque, sono tre le quistioni principali che si sollevano sul progetto, e che esercitano influenza sulla generalità dell'instituzione di cui trattasi.

La prima delle quistioni riguarda la determinazione del numero preciso delle scuole normali da instituirsi in Italia.

Importa il considerare che già abbiamo in Pisa una scuola normale fondata fin dal 1816, la quale contiene una sezione di lettere, ed un'altra di scienze; la prima con convitto, e la seconda senza convitto; e per quanto questa scuola non abbia ancor prodotto tutti quei vantaggi de' quali l'instituzione è suscettiva, non di meno debbo dichiarare che ha già arrecato benefizi considerevoli, ed ha ricoperto i ginnasi e licei toscani, ed anche parecchi istituti superiori di professori abili e bene istruiti: che vi ha la possibilità di giovarci in Napoli di un'altra instituzione, quale è la scuola de' ponti e strade, potendosi appunto alla medesima anettere una scuola normale per lo insegnamento delle scienze matematiche pure ed applicate.

Che abbiamo un insegnamento a Pavia di scienze naturali assai progredito e dotato d'importanti stabilimenti accessori; essendo in questa città cessata una specie di seminario di lettere che vi si era introdotto di recente, e che durò fino al trasporto della facoltà di filosofia e lettere da Pavia a Milano.

Che in Torino eziandio negli anni addietro i più eletti giovani esercitavansi nel tirocinio di pratiche conferenze; ed il loro complesso adombrava in certa guisa un esternato di scuole normali, di cui si sono sperimentati puranche risultamenti favorevoli e consolanti.

Mi pare pertanto assai pericoloso determinare *a priori* il numero, il quale per alcuna ragione non si potesse oltrepassare, di queste sezioni o scuole che debbono far parte dello studio normale italiano.

Quando per avventura l'isola di Sardegna o quella di Sicilia facessero istanza perchè, nella difficoltà, anzi impossibilità morale di vedere la gran copia di abitanti di quelle isole passar nel continente e ricevere la loro istruzione presso le più reputate università, si instituisse presso alcuna delle minori università di quelle isole una qualche sezione di scuola normale; il Senato comprende facilmente come tornerebbe impossibile il soddisfare a somigliante desiderio, laddove la legge avesse rigorosamente determinato il numero di queste scuole.

D'altronde non dobbiamo dimenticare che noi verrebbero per qualche tempo in un periodo di tentativi e di sperimenti. Io credo che in più luoghi queste iniziative sorgessero ed abortiranno; e solo dopo qualche tempo si finirà per apprendere con certezza dell'esperienza, quali siano quei centri intellettuali d'Italia, tra i quali potrà allignare e gettare profonde radici l'instituzione d'una scuola normale veramente utile ed or-

dinata all'efficace conseguimento dello scopo cui esser debbe indirizzata.

La seconda questione che si presenta all'esame del Senato, è quella che concerne la classificazione, e forzata separazione delle materie.

Se l'intendimento dell'ufficio centrale fosse quello di impedire assolutamente che presso un'università si instituissero ad un tempo una sezione di lettere ed una di scienze; ed ancora più, se avesse inteso non permettere che si mantenesse congiunta in unica sezione presso qualche università tanto l'insegnamento delle scienze matematiche, che quello delle scienze fisiche e naturali, il Governo dovrebbe pregare il Senato di scioglierlo da questo altro vincolo il quale non potrebbe produrre che assai perniciosi effetti.

Invero son tali e tante le relazioni che passano tra queste discipline, e d'altra parte l'esempio della scuola normale di Parigi nella quale consistono la sezione di lettere e quella di scienze, l'esempio della scuola di Pisa, che finora è il solo istituto di questo genere esistente in Italia, appo il quale esistono dei pari ambe quelle sezioni, ed il fatto infine che presso tutte le nostre università, ed anche in molte delle nostre più cospicue accademie, le scienze fisiche e matematiche invece di soggiacere a separazione, si prestano vicendevole aiuto, e compongono una sola e medesima facoltà; tutte queste considerazioni dovrebbero indurre l'ufficio ad aderire che si dichiari pure che le materie degli studj normali debbano essere primamente la filosofia, le belle lettere e la storia, le scienze matematiche e le fisiche naturali, ma dopo ciò si conceda al Governo libertà d'azione; sicchè possa riunire presso un'università tutte quelle parti di somiglianti studi che si possano senza difficoltà congiungere, ciò potendo talvolta dipendere anche dalla grande perizia e ricchezza di professori che in quelle università si trovano, e per contrario possa tener divise le lettere o le sole scienze, dove non risponderebbero le condizioni alla convenienza della loro riunione.

Rimane l'ultima questione che ho già in parte accennata, e che costituisce, dirò così, la questione fondamentale che divide gli studiosi di questo argomento, la questione del convitto.

L'ufficio centrale ha concepito non pochi degli articoli del suo progetto di legge col sistema del convitto, e non ammette che possa esistere in Italia alcuna sezione dello studio normale altrimenti che col sistema del convitto.

Se non si trattasse che di ammettere i convitti come facoltativi, il Governo sarebbe dispostissimo ad accettare una somigliante guisa d'indiretta esortazione del legislatore e volentieri prometterebbe di fare ogni sforzo perchè i convitti vengano istituiti.

Potrebbe anzi contemporaneamente tentarsi in Italia lo sperimento di alcune sezioni dello studio normale con convitto e di altre senza convitto, per ottenere dalle risultanze della esperienza una guida sicura a

quel provvedimento ed a quel sistema, che potrebbe un giorno essere in preferenza definitivamente adottato.

Ma siccome i molti articoli del progetto suppongono che necessariamente ognuna delle sezioni delle scuole normali debba contenere il convitto, io sento il bisogno di sottomettere al Senato qualche considerazione intorno a quest'ultima questione, la quale non si riferisce ad uno od altro articolo della legge, ma domina il sistema generale del progetto.

Io credo che non solamente considerazioni di ordine generale, ma anche considerazioni affatto particolari per l'Italia e per le sue condizioni attuali, dovrebbero mettere in guardia contro i gravi inconvenienti e pericoli cui, senza volerlo, si potrebbe dar luogo, dichiarando il convitto un elemento essenziale ed obbligatorio di ciascuna sezione o scuola dello studio normale.

Cominciando dalle considerazioni d'ordine generale, il Senato non ignora quali acerbe censure in questi ultimi tempi siansi portate in generale sul sistema dei convitti, quando vi debbono essere rinchiusi giovani adulti e non già fanciulli.

Abbiamo veduto con dolore in questa stessa città di Torino non ha gran tempo sollecitarsi dall'opinione pubblica la chiusura di uno dei collegi più cospicui dell'Italia superiore, dalle cui mura erano usciti tanti uomini illustri e benemeriti delle scienze e della patria, da che la vita comune di molti giovani provetti in quello stabilimento aveva generato inconvenienti colanto gravi, che il Governo dopo vani tentamenti si credè sforzato ad operarne la chiusura e poi la soppressione.

Che se in Francia prevale il convincimento dell'utilità del convitto, io mi permetterò di far dichiarare dallo illustre Cousin, autorità certamente competentissima, quale ne fosse il motivo.

Secondo lui, l'unità della scuola normale per tutta la Francia è la vera ragione del pensionato: ma la più grande virtù del pensionato sarebbe perduta, e non ne rimarrebbero che inconvenienti, se non fosse unica l'istituzione, o fosse esposta la vita comune a rimaner alterata da influenze locali, difformi, od estrinseche.

Ora vi ha un punto, sul quale l'ufficio centrale ed il Ministro mio predecessore caddero d'accordo; quello cioè che in Italia sia vana la speranza di efficacemente provvedere ai bisogni del paese fondando una sola scuola normale.

Fosse anche unico lo studio normale, e sentito scientificamente e politicamente per l'Italia il bisogno di istituzioni le quali fossero applicabili a parecchie delle più cospicue università della penisola. La deficienza di mezzi di comunicazione in molte parti d'Italia, la poca abitudine d'intraprendere dei viaggi da un capo all'altro di essa, la diversità ben anche delle condizioni in cui fin ora sono stati mantenuti insegnanti e discepoli nelle varie contrade italiane, tutte queste cose, almeno per qualche tempo ancora, faranno sentire il bisogno non di una sola istituzione, di una grande e gigantesca scuola normale come è concepita

ed attuata in Francia, ma di averne parecchie, ancorchè più modeste.

Ora il progetto dell'ufficio centrale ammette, come abbiamo veduto, questa molteplicità di sezioni o di scuole normali, dappoichè autorizza il Governo ad applicarle a varie delle università della penisola. Dopo di ciò, sembra palese che venga meno il principale fondamento, per cui si richiegga la istituzione del convitto; imperocchè se nel convitto si ricerca precisamente l'uniformità di educazione non solo intellettuale, ma anche morale, per modo che tutti coloro che ne escono siano informati ai medesimi principii, alle medesime norme di procedere, al medesimo modo di pensare, certamente quando in Italia avremo quattro, cinque o sei scuole o sezioni con diversi convitti, sotto la influenza delle circostanze locali, le quali non sono identiche a Napoli, a Pavia, a Torino, a Pisa, noi avremmo perduto di vista l'unico scopo dichiarato dal Cousin, per cui un pensionato interno, un convitto nella scuola normale potesse reputarsi necessario.

D'altronde, o Signori, convien rammentare che il pensionato o convitto, come è concepito nel sistema francese, è tutt'altra cosa da quello che si propone dall'ufficio centrale.

Invero in Francia coloro i quali sono ammessi nel convitto non sono alunni che pagano; lo abbiamo già detto, non ci è alcuno che abbia diritto di entrare nella scuola di Parigi a pagamento. Tutti coloro i quali ricevono in quella scuola la istruzione e l'educazione sono pensionati dallo Stato, sono giovani i quali hanno dato saggio di una così distinta e speciale idoneità per la professione dell'insegnamento che a titolo d'incoraggiamento in questa vocazione, e di premio per le prove singolari d'ingegno che già diedero, a spese dello Stato ivi sono mantenuti; e la identità della loro condizione, provenienza e gradazione di merito favorisce grandemente quella morale comunanza che tanto si brama conseguire.

Ma sarebbe possibile in Italia con la molteplicità di convitti il conseguimento di eguale scopo? Già distribuendo gli alunni a posti gratuiti nei vari convitti, il loro numero in ciascun convitto si troverebbe di necessità ristrettissimo.

Ecco perchè ragionevolmente l'ufficio ha dovuto statuire, allontanandosi profondamente dall'esempio della Francia, che accanto agli alunni, i quali ottenessero i posti gratuiti mercè dei concorsi, si ammettessero nei convitti anche alunni a pagamento. Che più? Ha benanco autorizzato l'ammissione di alunni esterni alle conferenze ed alle esercitazioni delle scuole normali, entrando sotto questo punto di vista direttamente nel sistema germanico; dappoichè, come è noto, presso il seminario filologico di Berlino e altre scuole secondarie della Prussia, oltre gli alunni ordinarii delle medesime, anche alunni straordinarii sono ammessi insieme coi primi alle conferenze ed al tirocinio pratico.

Adunque, o Signori, il convitto che si tratterebbe di

istituire in Italia in modo obbligatorio, ossia come condizione senza la quale la legge non permetta al Governo di aprire scuole preparatorie e normali per formare maestri per le scuole secondarie, sarebbe un convitto, il quale non avrebbe quella ragione di essere che il Cousin assegna ai convitti delle scuole normali francesi; ed inoltre sarebbe un convitto composto di elementi così eterogenei, per cui sarebbe vano sperare di conseguire quei risultamenti che si è potuto ottenere dal convitto delle scuole normali francesi.

Finalmente, o Signori, per chiudere queste considerazioni di ordine generale, se egli è vero che una grande incertezza regna ancora tra giudici competenti intorno alla miglior soluzione di queste questioni; se da un lato la Francia si loda dei risultamenti del suo sistema e la Germania di quelli del suo; se lo stesso Cousin, mentre protesta che non credeva di cedere a un sentimento patriottico nell'accordar la preferenza alla scuola normale di Parigi sul seminario di Berlino, tuttavia con nobile schiettezza soggiungeva che sotto certi rispetti, e per diversi speciali titoli di preferenza, i seminari di Germania si raccomandavano all'imitazione degli altri paesi, e soprattutto pel carattere pratico, o come dicono i tedeschi, per lo spirito pedagogico che in essi è prevalente, uttesocchè si costumi preparare gli aspiranti al professorato non solo nell'arte d'insegnare, ma anche nel governo morale della gioventù, con affidare alle loro cure nei ginnasi gli allievi i più indocili ed indisciplinati acciocchè potessero fare le loro prove con uno speciale tirocinio nella educazione dei giovani; se dunque è vero che la controversia è ancora indecisa, e ferve ancora in Europa il dissenso sulla medesima; perchè mai in una questione, al certo più di competenza scientifica che legislativa, interverrà in Italia il legislatore con l'autorità del suo precetto, ed in modo assoluto e rigoroso vorrà egli dire l'ultima parola, anzichè permettere che anche in questo paese la doppia esperienza potesse aver luogo, o soltanto più tardi, con maggiore cognizione di causa, e con la scorta di sufficiente copia di fatti potesse abbracciarsi un sistema definitivo?

Se nel Belgio si adottò parimenti il principio che il convitto fosse facoltativo, il Governo attuale e tuttora mantiene il contemporaneo esperimento dei due sistemi: io credo appoggiarmi puranche ad un autorevole precedente, quando imploro dal Senato che voglia modificare nel suo complesso il progetto dell'ufficio centrale, rendere cioè facoltativo e non assolutamente obbligatorio il sistema del convitto nelle scuole normali.

Ma a queste considerazioni d'ordine generale mi permetterà il Senato di aggiungerne anche altre desunte dalle particolari condizioni in cui oggigiorno trovasi l'Italia: esse sono tali che mi autorizzano a concludere che a mio modo di vedere, se la istituzione del convitto in ciascuna scuola diventasse obbligatoria, dovremmo per lungo tempo rassegnarci a rimanere col vano desiderio di fondare queste scuole per l'insegna-

mento secondario; ed incontreremmo ostacoli forse insuperabili.

Una prima considerazione speciale deriva dal bisogno urgente che specialmente noi avremo per alcuni anni di un numero di insegnanti assai grande, mentre nel progetto dell'ufficio non si propone che l'originaria creazione di sole 30 borse gratuite da ripartirsi in quattro scuole, le quali secondo il mio emendamento, potrebbero divenire ancor più numerose, senza di che mancherebbe in ogni scuola quel sufficiente numero di alunni che è necessario per introdursi alquanto di movimento e di vita.

I bisogni che l'istruzione secondaria ha d'insegnanti sono assai maggiori di quelli che l'ufficio centrale ha calcolato nella sua relazione.

L'ufficio del Senato calcolava che a un dipresso vi può essere bisogno annualmente di circa 30 nuovi maestri, per modo che con l'ingresso annuale di 30 alunni si potrebbe considerare provveduto a sufficienza a questi bisogni. Ma gli elementi statistici, che io mi sono creduto in obbligo di procacciarmi, presentano risultati sensibilmente diversi.

Abbiamo in Italia 67 Licei con un personale insegnante e direttivo di 574 individui. Abbiamo inoltre non meno di 272 ginnasi tra governativi, comunali e seminarili con 1360 professori. Sommando queste cifre, e calcolando, come l'esperienza ha dimostrato, che per lo meno il 5 per 100 all'anno di questi professori si rinnova; ognuno comprende che si dovrebbero nominare ogni anno circa 70 professori di ginnasi, e ad un dipresso 25 professori di licei; in tutto 95. Ora io domando, se vogliamo procacciarci insegnanti abili col solo sistema obbligatorio del convitto, naturalmente suscettivo di una troppo ristretta e limitata applicazione, aspetteremo ben lunghi anni prima di poter fornire i nostri licei e ginnasi del numero di insegnanti che sarà necessario, tanto più, ove si pensi che non tutto il personale insegnante attualmente adoperato nei licei e nei ginnasi presenta quel complesso di attitudini scientifiche che sarebbe da richiedersi, ma nel difetto di meglio, è stato necessario accettare tutti coloro i quali meno male potessero, a canto a professori veramente esperti, compiere la missione dell'insegnamento loro affidate.

Dunque la prima considerazione speciale per ammettere anche scuole normali con alunni esterni è riposta nel gran numero degli insegnanti, di cui vi ha bisogno urgente, urgentissimo in Italia in questi primi anni, per fornire le scuole secondarie di buoni professori.

Se non sarà obbligatorio il convitto, potremo applicare in alcune università d'Italia questo sistema del convitto, in altre potremo stabilire degli *esternati* più numerosi; ed ove fosse anche vero che non si ottenessero nei primi anni tutti quei risultamenti che si sperano dai convitti, mi si concederà almeno che avremo sempre reso un servizio non ispregievole all'istruzione secondaria, e provveduto ad un bisogno così urgente e così potentemente sentito.

La seconda considerazione consiste nella difficoltà della pronta creazione dei convitti. Con dolore debbo dichiarare al Senato che mentre prima di essere incaricato della parte di amministrazione che mi è ora affidata, io non credevo alla tante volte allegata difficoltà di trovarsi locali, soprattutto nelle province meridionali per aprire scuole, e mi pareva che ciò potesse attribuirsi a negligenza od a mala volontà, ho dovuto, portando ora la più scrupolosa attenzione su questo argomento, convincermi che esistono copiosissime corrispondenze con varie autorità, e che il risultato attuale è che non è possibile, specialmente nella città di Napoli, rinvenire locali disponibili per appropriarli ai bisogni dell'istruzione pubblica. Il Ministero non mancò pur anche di rivolgersi al Guardasigilli, affinché usando della facoltà datagli dalla legge, occupasse e ponesse a disposizione del Ministero di pubblica istruzione alcuni dei moltissimi conventi che si trovano in quella città, abitati da pochissimi frati che possono essere in altre case religiose concentrati.

Ma a parte le difficoltà che sono inseparabili dall'esecuzione di somiglianti provvedimenti, la Cassa ecclesiastica ha risposto che, secondo la sua istituzione, non può assegnare i locali senza che ne sia in favor della medesima soddisfatto il prezzo.

Convien dunque che il pubblico erario si carichi di un nuovo articolo ben forte di spese, poichè i locali costano immensamente, soprattutto in una città come Napoli. Un fatto positivo è questo, che un decreto emanato da molti mesi prescrivente l'istituzione di una scuola normale per l'insegnamento primario nella città di Napoli, rimase finora ineseguito, essendo riusciti vani tutti i tentativi per procacciare un acconcio locale, perchè la scuola si voleva fondare col convitto. Quando vogliasi rinunciare all'idea del convitto, non è difficile trovare modesti locali che possano essere messi a disposizione delle scuole; ma ognuno comprende che i locali necessari ai convitti debbono avere condizioni tali di capacità che non è poi tanto facile ottenerli.

Si aggiunga che per questa anticipazione di spesa non vi è alcuna somma iscritta nella tabella annessa al progetto dell'ufficio centrale; infatti non vi è iscritta altra spesa se non quella per il personale direttivo od insegnante, e farebbe d'uopo aggiungervi un articolo ben considerevole di spesa per l'acquisto dei locali, e per la loro riduzione ed addobbo, cioè per le spese di primo stabilimento. E quand'anche il culto della scienza fosse così vivo nel Senato da determinarlo ad elevare la spesa alla misura necessaria per mettere in grado il Ministero della pubblica istruzione di poter fondare convitti, non sarebbe forse da pensare che non al certo per minor devozione alla causa della scienza e della istruzione nazionale, ma per considerazioni delle gravi necessità in cui versano le nostre finanze, l'altro ramo del Parlamento potrebbe aver difficoltà ad approvare la legge; e così per ottenere il meglio, perderemo la occasione di avere almeno in più modeste proporzioni la istruzione sempre proficua delle scuole normali.

Ma, o Signori, abbiamo già in Italia la scuola normale di Pisa, la quale ha due sezioni, l'una col convitto ed un'altra senza convitto; ed i risultamenti comparativi da quest'ultima ottenuti sono soddisfacenti, poichè anche da quelle sezioni della scuola normale sorsero valenti professori che insegnano le scienze nei principali istituti d'Italia. Or, mi si dice, questa legge verrà a distruggere in certa guisa quello che esiste, e sopprimerà l'una delle sezioni di quelle scuole normali.

Si risponderà forse che non si intende di sopprimerla, per non dare in certa guisa alla nuova legge effetto retroattivo. Ma allora evidentemente entriamo nella combattuta duplicità di sistema, consentiamo sulla necessità di una comparazione sperimentale; ed allora manca il motivo per dichiarare obbligatorio il convitto in ogni altra scuola fuori che in quella di Pisa.

Un'ultima parte del progetto, che si attiene pure al sistema generale, esige da me poche parole, e con ciò avrò esaurito il mio compito.

È la questione, se debbansi stabilire oltre ai posti interamente gratuiti; anche quelli per metà gratuiti. In Francia da principio non furono istituiti per le scuole normali che posti interamente gratuiti. Ma una delle riforme, di cui il Cousin soleva con compiacenza attribuirsi il merito, era quella di aver fatto introdurre nel regolamento i posti a metà gratuiti.

E per verità da un lato, i principii di giustizia distributiva non permettevano che malgrado le varie gradazioni dei risultamenti dell'esame si desse egualmente un posto gratuito a chi ottenesse approvazione segnalata e distinta e a chi ne ottenesse una di molto inferiore. Or a questo principio di giustizia distributiva rendevasi omaggio col sistema delle mezze borse, riservandole a coloro che furono i meno felici nel concorso.

D'altra banda queste mezze borse costituiscono un elemento potentissimo per eccitare fra gli alunni una salutare emulazione negli studi, e mantenere l'ordine, la disciplina e la esattezza nell'adempimento dei propri doveri.

E se il Senato concederà che contemporaneamente possano instituirsi scuole normali con convitto, e scuole normali con alunni esterni, ognuno comprende come il sistema de' posti metà gratuiti potrà fornire un potente mezzo di influenza sopra quest'ultima specie di giovani per mantenere in essi desta l'applicazione allo studio e severità di disciplina, con la prospettiva di conquistare la pensione intera, allorchè sapessero meritarsela.

Per queste considerazioni il Cousin ottenne che fosse introdotto nella scuola normale francese il sistema delle mezze borse.

La rivoluzione del febbraio 1848 troppo leggermente pose la mano sopra questa istituzione ed abolì le mezze borse: ma si fecero sentire la necessità ed il bisogno di ristabilirle, e già da qualche anno trovansi nuovamente introdotte.

E però come nel progetto dell'ufficio centrale si proporrà la creazione di 30 posti gratuiti, proporrò che

s'introduca anche una categoria di posti a metà gratuiti; anche perchè così, invece di 30 alunni, potranno ammettersene 40 nel primo stabilimento di queste scuole, posto cioè che si stabilissero 20 posti interamente gratuiti e 20 a metà gratuiti.

Non continuerò più oltre a sperimentare l'indulgenza del Senato, ma concluderò queste mie considerazioni, osservando che io non domando modificazioni sostanziali al sistema proposto dall'ufficio centrale; ma unicamente alcuni miglioramenti, quali sono, che si renda facoltativo al Governo di determinare il numero delle scuole; che non si possano separare gli studi fisici e naturali dai matematici; che finalmente nè pure i convitti sieno obbligatori.

Quando queste modificazioni sieno concesse potremo nutrire la certezza che le scuole normali, desiderate vivamente dall'ufficio centrale del Senato, e non meno vivamente dal Governo, saranno in breve tempo fondate, vedremo anche se per la creazione di qualche convitto i mezzi basteranno e sino a qual punto giungeranno, e nella discussione sul bilancio dell'anno novello il Parlamento potrà pronunciarsi con maggior cognizione di causa, e deliberare come dal pubblico interesse sarà richiesto.

E così avremo provveduto a questa necessità urgente dell'insegnamento secondario, e potremo sperare una generazione di professori i quali veramente riassumano in loro la nobilissima funzione che partecipa in certa maniera della magistratura e del sacerdozio, quella funzione che di tutte le sociali è la più importante, dappoichè assicura l'educazione della gioventù, che è la speranza e l'avvenire della patria.

Quante volte l'ufficio centrale o il Senato volessero accettare queste mie idee, domanderei che gli emendamenti che da me si presentano fossero inviati all'ufficio centrale anche perchè saranno necessarie alcune altre secondarie rettificazioni di semplice conseguenza, epperò facilmente concordabili con l'ufficio medesimo. Che se il Senato disponesse diversamente, io mi riserverei di presentare l'uno dopo l'altro questi emendamenti per farne oggetto di discussione.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Io penso che sarebbe bene che l'onorevole Ministro s'intendesse coll'ufficio centrale: allora la legge potrebbe essere presentata al Senato più perfetta, epperò più facilmente adottabile, e si risparmierebbero con ciò lunghe discussioni.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Sono nella necessità di rispondere brevi parole alle considerazioni generali emesse dall'onorevole signor Ministro.

Quanto all'osservazione messa avanti sull'art. 1, cioè alla divisione in sezioni, leggendo bene quel paragrafo si vede abbastanza che la divisione in sezioni è relativa alle materie dello studio normale: non s'intese

che di far comprendere come si deve dividere scientificamente questo insegnamento normale destinato a preparare i professori per i licei e per i ginnasi, a formare cioè dei professori di fisica, di chimica, di belle lettere, di storia e di filosofia. Quindi, ripeto, la divisione è più per rappresentare come l'insegnamento normale si divide, di quello che per determinare la distribuzione materiale di queste sezioni. Infatti se si legge l'articolo con attenzione, non si troverà nulla da cui risulti che queste sezioni possano stare o separate od unite, ed anzi è stabilito che sia in facoltà del Ministro, chiamato a dar esecuzione alla legge, di tenere queste sezioni riunite o di tenerne 2, 3 ed anche tutte quattro assieme: è insomma una divisione generale delle materie dell'insegnamento, e non una divisione che porti con sé la formazione necessaria di un certo numero di scuole. È però vero che alla fine di quest'articolo si parla di quattro scuole, e questo perchè era necessario di fissarne il numero. Se l'Italia avesse un solo grande centro politico, come sono Parigi e Berlino, non sarebbe venuto in mente all'ufficio centrale di proporre più di una scuola normale. I vantaggi che da una sola scuola ne ridondano sono troppo evidenti perchè l'ufficio centrale avesse esitato. Ma considerando lo stato generale dell'Italia, che le nostre università sono molte, e lo saranno forse anche sempre; considerando che in queste università vi sono alcune facoltà nelle quali l'insegnamento si fa meglio che in alcune altre, per la distribuzione casuale dei professori più o meno distinti, l'idea della divisione in scuole distribuite fra le varie università diviene una necessità, ed in questo l'ufficio centrale fu d'accordo col predecessore dell'onorevole Ministro dell'istruzione pubblica.

Come il Senato vede, non facciamo di questa prima parte delle osservazioni del Ministro una questione. L'ufficio centrale ha voluto solo determinare un certo numero di scuole normali perchè non si corresse il rischio di fare una cosa indeterminata, come accadrebbe togliendo dalla legge un limite: allora il Ministro potrebbe essere tentato a stabilire un numero tale di queste scuole, che supererebbe i mezzi d'insegnamento ed i mezzi economici di cui l'Italia può oggi disporre in questa materia. Ecco il motivo della determinazione del termine: esso è per non lasciare un arbitrio troppo grande al Ministro nella formazione di queste scuole.

Questi dunque non sono i punti che veramente separino l'ufficio centrale dal signor Ministro dell'istruzione pubblica. Il punto grave che ci separa, e temo ci separerà per molto tempo, è quello del convitto o non convitto.

La questione del convitto o non convitto considerata in generale è stata lungamente trattata dall'onorevole signor Ministro ed è inutile ripetere qui quello che egli ha detto e che è già conosciuto perchè l'argomento non è nuovo.

È un fatto che in Germania i seminari, le scuole

normali non sono a convitto; e tuttavia esse fanno abilissimi professori aventi forse dottrina e metodi che non si riscontrano nei maestri delle altre parti d'Europa. Ma sta in fatti pure che in Francia la scuola normale è quella che fornisce i migliori professori a tutti i licei ed anche alle facoltà; che la scuola normale di Parigi è un istituto celebre, dal quale sono usciti gli accademici più distinti che abbia avuto la Francia. Di certo non è per effetto della scuola normale col convitto che il genio si intorpidisce, che manca la coltura delle scienze in Francia, ed è quindi inutile di fare una questione generale *a priori* sul merito intrinseco dei due sistemi. I due sistemi hanno a diverse latitudini, per dir così, prodotto degli effetti egualmente buoni.

La natura germanica forse si adatta meglio della natura della razza latina, a certe istituzioni scolastiche troppo libere; da ciò è nata nell'ufficio centrale la convinzione che quella libertà introdotta nelle scuole normali, al punto del loro nascere potesse produrre buoni effetti.

D'altronde noi abbiamo considerato che non si potevano le scuole normali paragonare a quei collegi delle province i quali erano stati accusati forse giustamente di un eccesso di disciplina.

Distinguiamo bene gli scolari ordinari da quelli che sono o erano ricevuti in questi collegi che non danno esami o li danno leggeri, e nessuna garanzia di attitudine, di amore agli studi; altro è scegliere fra tutta la massa degli studenti coloro che si presentano per aspirare agli impieghi dell'insegnamento, scegliere quelli che hanno dato con esami rigorosi prove reali di aver studiato e voler studiare: quando questi giovani hanno subito gli esami, e li hanno superati, vuol dire che hanno amore allo studio, che hanno già studiato bene prima; vuol dir dunque che questi giovani così scelti e messi in una scuola normale, dove ci è il convitto, non fanno che approfittare del convitto e delle discipline che si applicano ai giovani delle scuole normali, per studiare di più; sono discipline che non s'impongono loro, di cui non ne sentono il peso, perchè sono disposti naturalmente a seguire quei metodi.

Che differenza passa fra la scuola normale col convitto, e le scuole libere come quelle di Germania?

In ambedue i casi vi sono le conferenze; là i giovani si raccolgono per le ripetizioni, per gli esercizi, per gli esperimenti di fisica e chimica: se i giovani normalisti vogliono realmente studiare, bisogna che impieghino la maggior parte del loro tempo nel luogo dove si dà loro l'istruzione speciale. Oltre di ciò nel convitto stanno in mezzo ai compagni, in mezzo ai maestri e così meglio si forma anche la loro educazione: che differenza dunque passa fra i due sistemi?

Dove non esiste il convitto, si va fuori della scuola a pranzo, si va ad alloggiare in una casa qualunque, mentre invece nelle scuole normali a convitto gli alunni stanno insieme, non perdono il tempo, o non sono

esposti almeno a perdere più tempo di quello che è strettamente necessario.

In conclusione e senza che teoricamente vi sia una differenza assoluta fra i due sistemi sta però che in certi paesi e in certe condizioni vi è più sicurezza di riuscire colle scuole normali a convitto di quello che senza convitto. L'ufficio centrale, si è penetrato sopra tutto di questa verità considerando che si trattava di impiantare un'istituzione. L'onorevole signor Ministro dice che vorrebbe sperimentare i due diversi modi: io che amo molto gli esperimenti in fisica non sono persuaso del vantaggio di far esperienze in questo caso; non vorrei fare esperimenti di questo genere, nel dubbio che l'istituzione di cui c'è tanto bisogno dovesse patire nel suo nascere.

Se le ragioni dedotte dall'esperienza fatta, cioè dalle scuole normali di Pisa e da quella ben più grande della scuola di Parigi, ci appagano abbastanza, se esse dimostrano che è più conveniente, più sicuro l'esito colle scuole normali con convitto, non si vede il vantaggio di tentare l'esperienza ora colla scuola senza convitto, o in qualche luogo col convitto e in qualche luogo senza: mentre, ripeto, il bisogno di aver buoni professori ben educati, ben istruiti, capaci di insegnare è grandissimo, ed il miglior partito è di fidarci dei risultati ottenuti fra noi.

La scuola normale di Pisa che è un esempio indigeno, e sul quale insisto particolarmente, ha dato buoni risultati; essa ha il convitto, almeno per la maggior parte degli alunni, giacchè pochissimi sono e furono sempre gli alunni esterni addetti alle scuole della facoltà di scienze fisiche e naturali. Invece tutti gli anni uscivano dal convitto per le scienze morali, la filosofia, la storia, le lettere; cinque, sei, dieci giovani ed oggi ne abbiamo sparsi per tutta l'Italia, e sono maestri e professori distinti.

Diro di più, che l'esperimento della scuola di Pisa mi fornisce anzi un esempio in favore del convitto. I giovani più distinti, i più abili professori che uscirono dalla scuola di Pisa furono quelli di lettere, di storia, di filosofia, cioè quelli che furono nel convitto.

Quanto alle difficoltà materiali per creare questi locali per le scuole a convitto, io non credo poi che abbiano ad essere così grandi come il signor Ministro le ha considerate.

A Pisa, per esempio, dove l'istituzione può essere facilmente allargata, una volta superata quella difficoltà che forse in lui era nata che il 1° articolo dovesse dire che le sezioni della scuola normale dovessero essere separate, locchè non è, non ci è nessun ostacolo di riunire insieme due ed anche più sezioni e molti più giovani di quello che fin qui vi furono. Nè so immaginarmi che in Pavia a cagion d'esempio non si possa trovare un locale adattato per un certo numero di giovani cioè, 12, 18 o 24, come potranno essere. Altrettanto credo si debba dir di Napoli, città così vasta, così ricca di edilizi pubblici.

Noi nella tabella delle spese che presentammo alla fine della relazione, non ci siamo dati carico come non potevamo darcelo, delle spese di adattamento dei locali; non crediamo però che questa possa esser mai una somma tanto grande. Ripeto che a Pisa c'è del locale quanto occorre per estendere l'istituzione, nè, se si ammette che l'istituzione deve essere così stabilita, che sia utile di aver la scuola col convitto, non sarà mai la difficoltà del locale che dovrà arrestarci.

Io mi lusingo che in vista di un'istituzione così utile, la Camera soprattutto, non avrà difficoltà di votare le spese a ciò necessarie.

Non si guarda a spendere, e si fa benissimo, io cannoni e in vascelli delle somme che sono delle centinaia di migliaia di volte più considerevoli di quelle che ora si domandano per formare dei buoni professori di liceo e di ginnasio.

Quanto al numero degli alunni che si debbono assegnare alle scuole normali, dirò che noi abbiamo pensato per ora a formare un nucleo di queste scuole, non abbiamo voluto azzardar nulla, non abbiamo voluto esagerare il numero di questi giovani per pensare a provvedere colle sole scuole normali a tutti i ginnasi, a tutti i licei. Abbiamo voluto anzi che l'istruzione libera che ognuno può procurarsi da sé, fedeli in ciò al principio della libertà di insegnamento che si proclama tanto, potesse fornire un certo numero di professori di licei. Abbiamo voluto, dico, che anche coloro i quali stanno alle proprie case a studiare e che hanno ingegno, potessero concorrere agli impieghi dell'insegnamento secondario come gli alunni delle scuole normali, ma abbiamo voluto principalmente che lo Stato potesse fare assegnamento almeno sopra una trentina di questi alunni per ogni anno. Ora è già qualche cosa se a questo numero si potrà giungere. Abbiamo voluto così garantirci che lo Stato avrebbe avuto tutti gli anni un certo numero di giovani veramente dotti e abili nell'insegnamento per rifornire il corpo insegnante nei principali licei.

L'ufficio centrale è d'accordo coll'onorevole signor Ministro quanto alla proposta delle mezze-borse. Non è che l'ufficio centrale non avesse considerato anche questo punto; ma aveva creduto che per rendere l'istituzione più semplice, più pratica che fosse possibile, si dovesse cominciare come ha cominciato la Francia, la quale cominciò da un certo numero di posti gratuiti, interamente gratuiti: però non rifuggiamo dall'ammettere le così dette mezze-borse a certe condizioni che diremo nel seguito della discussione degli articoli.

Sono queste le considerazioni generali che ho creduto dover contrapporre a quelle fatte dal signor Ministro. Credo che l'ufficio centrale tenga fermamente al principio del convitto e che le ragioni dette siano sufficienti per persuadere il Senato ad adottare almeno per questo primo germe delle scuole normali una forma d'istituzione, che per gli esempi avuti in Italia ed in Francia dà garanzie di buoni risultati e che sembra molto più adatta alle nostre condizioni generali di quello

che non sono le istituzioni scolastiche, per ora troppo libere per noi, che fioriscono in Germania.

La scuola normale a convitto da noi proposta mette il giovane alunno in condizioni speciali per più studiare e meglio riuscire: e adottando i seminari liberi della Germania, sarebbe difficile per molto tempo almeno, di ottenere che gli alunni normalistici studiassero veramente di più e meglio di tutti gli altri studenti.

Presidente. Se non si domanda la parola, interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Senatore **Matteucci, Relatore.** Qui verrebbe l'emendamento già concordato tra il signor Ministro e l'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io darò lettura degli emendamenti, se il Senato me lo permette.

Quello che riguarda il primo articolo già concordato coll'ufficio centrale, sarebbe il seguente....

Presidente. Se il signor Ministro acconsente, comincerò dal dare lettura del primo articolo dell'ufficio centrale.

Art. 1.

È istituito nel Regno uno Studio normale diviso in sezioni o scuole da stabilirsi presso alcune università o istituti universitari, all'oggetto di preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

« Due di queste sezioni egualmente complete sono per le belle lettere, la storia e la filosofia, una per le matematiche ed una per le scienze fisiche e naturali.

« È in facoltà del Ministro della pubblica istruzione di distribuire queste quattro scuole dello Studio normale presso varie università o istituti universitari. »

La parola è all'onorevole signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. L'emendamento da me proposto all'art. 1 sarebbe così formulato.

Esso non tende che ad eliminare la determinata indicazione di quattro scuole, ed a rendere più chiaro quel concetto nel quale l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale dichiarava che l'ufficio medesimo consente, quanto alla divisione delle sezioni ed alla classificazione delle materie.

Ecco l'emendamento:

Art. 1.

« È istituito nel Regno uno studio normale diviso in sezioni o scuole da stabilirsi presso alcune università o istituti universitari all'oggetto di preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

« Queste sezioni comprendono le belle lettere, la storia e la filosofia, le matematiche e le scienze fisiche e naturali. »

« È in facoltà del Ministro della pubblica istruzione di distribuire queste scuole dello studio normale presso varie università o istituti universitari. »

Presidente. Rileggerò l'art. 1. colle emendazioni introdotte d'accordo tra l'ufficio centrale ed il Ministro.
(V. sopra)

La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Chiederei una spiegazione. Vorrei sapere se col disposto dell'articolo combinato tra il Ministro e l'ufficio centrale queste sezioni possono essere stabilite in diverse università, ovvero se esse debbano essere riunite in un'università sola.

Questo dubbio corrisponde in me all'idea che utilmente non si possano queste sezioni dividere, od almeno due di esse, mentre, per addur un esempio, le matematiche e le scienze naturali debbono rimanere insieme, e così le belle lettere e l'istoria devono pure accompagnarsi, altri menti dovrebbe lo studente prima fare un corso in un'università, ed andare poi a fare il secondo in un'altra; cosa dannosa, e che non avverrebbe quando i corsi, od almeno i due da me citati fossero riuniti.

Io aspetto quindi dalla compiacenza dell'ufficio centrale o del signor Ministro una spiegazione.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Sento il bisogno di dichiarare che io divido intieramente il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Alfieri; e l'ufficio centrale conosce precisamente che in tale senso è stato da me manifestato il proposito di veder adottato questo emendamento.

Se dunque per avventura non fosse ancora abbastanza chiaro che possano in una sola Università trovarsi riunite, come oggi ne abbiamo l'esempio in Pisa, in unica scuola normale, la sezione di lettere e quella di scienze; e che possano anche esservi Università, presso le quali si trovi la sola sezione di lettere, che naturalmente comprenderebbe anche la storia e la filosofia; e la sola sezione di scienze di cui dovrebbero far parte le matematiche e la fisica, ben volentieri aderirò a qualunque modificazione che renda più chiaro questo desiderio comune all'ufficio centrale ed al Ministero.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Io ho domandato la parola solo per ripetere che quella parte d'articolo non comprende altro che una divisione delle materie degli studii normali, e che noi non abbiamo inteso di fare delle sezioni, e di prescrivere che una sezione fosse in un luogo, ed una in un altro.

Si è poi soggiunto dopo, che era in facoltà del Ministro di collocare queste sezioni come avrebbe meglio creduto; per conseguenza non si è voluto prescrivere nulla, ma si è lasciato in facoltà al Ministro di distribuire queste sezioni come più utilmente egli intende.

Resta inteso che il Ministro non toglierà una sezione, che sta bene in un dato luogo, per portarla in un altro dove fosse minore l'utilità sua.

Insomma, ripeto, si è creduto che il mettere dei vincoli in questa distribuzione non fosse per nulla un migliorare la legge, ma che fosse anzi un diminuire i vantaggi che si possono ottenere dalla piena libertà lasciata al Ministro in questo punto.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io tal caso io dichiaro a nome del Governo, che non intendo accettare questa facoltà che mi si attribuisce, se non nel senso di poter riunire la sezione di lettere, e la sezione di scienze fisico-matematiche; ed anche di potere costituire separata la sola sezione di lettere, o la sola sezione di scienze fisico-matematiche, ma sempre tenendo insieme gli studii di scienze matematiche con quelli delle scienze fisiche e naturali, e quelli di belle lettere con la storia e la filosofia; imperocchè non saprei concepire, come l'onorevole Senatore Alfieri tema della possibilità di questa separazione.

Nella maggior parte delle università, ed anche nelle più cospicue accademie, si tengono costantemente insieme in unica facoltà o classe le scienze matematiche e le fisiche e naturali; altrimenti se si creasse una sezione di soli studii matematici, converrebbe pur introdurre l'insegnamento della fisica; e viceversa se si potesse concepire una sezione consacrata alle sole scienze fisiche e naturali, sarebbe impossibile un serio insegnamento della fisica senza associarvi qualche lezione di matematica.

Dunque anche sotto il punto di vista dell'economia è conveniente tener unite le scienze fisiche e naturali e le matematiche; e quindi il Governo accetta la facoltà che gli si vuol accordare, precisamente dentro i limiti accennati dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io non voglio insistere, solo osserverò che, siccome l'onorevole signor Ministro aveva esso stesso proposto di intendersela coll'ufficio centrale per redigere un articolo che comprendesse l'eccezione da me fatta, sarebbe il caso di valersi di questa offerta, e pregare l'ufficio centrale di aggiungere una parola, la quale dimostrasse che non si è inteso con questa legge di accordare al signor Ministro un potere discrezionale del quale egli ragionevolmente non si potrebbe prevalere.

Presidente. L'ufficio centrale accetta questa proposta?

Senatore Matteucci, Relatore. Non ha nessuna difficoltà di accettarla.

Pregherei perciò il signor Senatore Alfieri a volerla compilare.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Gallina.

Senatore Gallina. È mia opinione che in generale tutti gli emendamenti improvvisati offrano poi difficoltà gravissime nella loro applicazione, e che sia sempre prudente e saggio consiglio non accogliere una proposta qualunque di emendamento, senza che prima sia stata profondamente esaminata e discussa: onde io crederei che l'emendamento del signor Senatore marchese Alfieri debba formare oggetto di attento esame, essendo molto opportuno, in una materia che interessa l'universalità dello Stato, che bene si chiariscano i limiti del diritto che si vuole a questo riguardo conferire al Ministero.

E questa mia osservazione io la estendo ancora a quella facoltà illimitata che l'articolo accorderebbe al signor Ministro dell'istruzione pubblica di stabilire cioè, scuole normali presso quella o quell'altra università che giudicherebbe più conveniente.

A me pare che quando al signor Ministro sia attribuita la facoltà di stabilire tali scuole nei luoghi che crederà più conveniente, anziché in un luogo preventivamente determinato, al medesimo, secondo il progetto in discussione, competerebbe eziandio quella di mutarne la già data destinazione, trasferendole altrove.

Una facoltà così illimitata non può a meno di presentare molte difficoltà e dar luogo ad inconvenienti gravissimi.

Per conseguenza io domanderei anzi tutto al signor Ministro, se sarà con decreto che intende di stabilire presso questa o quell'altra università una scuola normale; giacché sarebbe al riguardo per lo meno necessario l'intervento di un decreto reale.

A mio avviso però questo non potrebbe neanche essere sufficiente.

Io crederei che la legge riuscirebbe molto più perfetta e compiuta se determinasse le università presso le quali queste scuole dovessero instituirsi.

Quindi, ripeto, è indispensabile che la legge sia nuovamente esaminata e studiata non solo per l'oggetto testè mentovato, ma eziandio in ordine alle varie altre disposizioni cui si riferiscono gli emendamenti proposti dall'onorevole signor Ministro e principalmente a quelli per l'ammissione o non del sistema del convitto.

L'idea emessa dall'onorevole signor Ministro sulla necessità di vedere quale sarà l'effetto del sistema proposto dall'ufficio centrale, ha, quanto alle finanze, un peso grandissimo.

Noi abbiamo sentito il programma del Ministero; questo programma, il quale in molte parti si attiene a principii generali accettati dal Parlamento, ha per me molto maggiore significazione, essendosi dichiarato che sulla bandiera ministeriale stava scritta la parola *economia*. Ora, se abbiamo da lasciare questa parola soltanto sulla bandiera, senza applicarla al fatto, per me tanto vale che non ci fosse.

Dunque allorché si tratterà questa questione è necessario che sia chiarito se si vuol stabilire in questa

o quell'università delle scuole normali e se per sezioni o tutte insieme riunite. È necessario che il Ministero sappia, se adottando il sistema dei convitti, avrà bisogno di una somma straordinaria da portare in bilancio per tale istituzione. Sono necessari insomma molti elementi che per ora mancano interamente e che secondo me sono assolutamente indispensabili per poter rendere perfetta ed efficace la legge che stiamo discutendo.

Parmi che le osservazioni da me fatte si accordino anche con quelle espresse fino da principio dal signor Ministro, il quale proponevasi di dar lettura al Senato di una serie di emendamenti che intendeva di introdurre nella legge medesima.

L'ufficio ha creduto bene di rispondere immediatamente alle osservazioni ed agli emendamenti proposti dal signor Ministro e lo ha fatto in modo da chiarir bene quale è la sua opinione, vale a dire che sulla determinazione del numero delle sezioni e sulle materie da classificarsi nelle diverse scuole, era d'accordo col Ministero; che però in quanto all'idea del convitto la sua opinione era assoluta e precisa al riguardo e che forse la differenza di opinione sarebbe conservata per molto tempo ancora.

Dunque vi ha qui un dissenso grandissimo.

È ora a vedersi se l'interesse generale non consiglierà al Ministro di persistere a che queste scuole normali siano senza convitto, ed allora sarà sciolta anche la difficoltà finanziaria; e se dall'ufficio centrale, come pare, si insisterà per ottenere il convitto, nel quale ultimo caso, bisognerà che il Ministro sappia quale è il peso, quale è la spesa che la finanza dovrebbe sopportare.

Concludo quindi ripetendo, che allo stato delle cose non è conveniente improvvisare emendamenti; essere assai meglio che quelli proposti dal Ministro siano comunicati all'ufficio centrale, onde li esami coll'intervento del Ministro stesso, e che il risultato di questo nuovo esame e di questi studi sia sottoposto al Senato, perchè deliberi.

Epperò propongo che gli emendamenti accennati dal signor Ministro dell'istruzione pubblica siano comunicati all'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ringrazio l'onorevole Senatore Gallina dell'appoggio che coll'autorità della sua parola è venuto a dare al soggetto della mia originaria proposta; parendo anche a me che sia assai pericoloso di giudicare degli emendamenti all'improvviso, soprattutto allorché, da questi emendamenti dipendono altre modificazioni poco rilevanti e di semplice corollario delle precedenti, operando le quali in seduta pubblica si farebbe perdere senza necessità tempo a quest'eminente Assemblea.

Se non che l'onorevole preopinante avendo espressa altresì l'opinione, di essere conveniente determinare nella legge, quali dovessero essere le università presso le quali le scuole normali dovessero instituirsi, io mi permetterò di sottoporre al Senato in proposito una breve considerazione.

Se si propone di prescrivere come necessario un Decreto Reale per la determinazione di queste università, il Governo non incontra difficoltà ad ammettere questa maggiore garanzia.

Se vogliono anche introdurre delle garanzie acciò una volta istituite queste scuole non possano con leggerezza sopprimersi, il Governo entrerà volentieri in questo sentimento. Ma determinare per legge quali siano le sole università, presso le quali concorrano tutte le condizioni che rendono conveniente l'istituzione di una scuola normale, sarebbe malagevole ed incauto; e spero che l'onorevole Senatore Gallina si convincerà delle difficoltà che si incontrerebbero a fare questa scelta.

Mi permetto di rammentargli, che è ancor pendente ed indecisa la questione assai più generale, quella cioè dell'ordinamento generale delle università d'Italia, rimanendo ancora a decidersi quali di queste università si conserveranno, con quali gradazioni le une verso le altre saranno mantenute, quali saranno dello Stato e quali potranno essere dichiarate università provinciali, comunali e libere.

Non vi fosse che la sola eventualità dei risultati di questa futura discussione, sarebbe evidente non potersi con sicurezza fin da oggi determinare quali siano le università presso le quali la scuola normale potrebbe istituirsi. Aggiungesi che anche quando si determinasse che le sole università maggiori più importanti potessero fruire di somigliante beneficio, rimarrebbe tuttavia uno scrupolo, considerando che possono esservi alcune minori università le quali in certi luoghi più discosti dai grandi centri delle popolazioni dei continenti italiani, potrebbero però con qualche fondamento di ragione reclamare l'applicazione più o meno imperfetta, ma per certo migliore del nulla, di simili istituzioni; e quando per avventura le province ed i comuni si imponessero sacrifici e venissero a richiedere allo Stato di ordinare una scuola normale presso alcune di quelle università, l'impedimento assoluto che se ne trovasse stabilito dalla legge certamente non ridonderebbe a vantaggio della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda infine il richiamo che il Senatore Gallina faceva del motto omai celebre che il Ministero ha scritto sulla sua bandiera, io credo che le mie parole non solo abbiano contraddetto a quella nostra divisa, ma l'abbiano anzi con una solenne prova di fatto confermata; imperocchè una delle ragioni principali per cui ho creduto dovermi opporre, nelle condizioni in cui versiamo, a rendere i convitti obbligatori, fu appunto la considerazione della maggiore spesa che dal Ministero si vuole a tutta possa evitare.

E poichè ho la parola, mi permetterà il Relatore dell'ufficio centrale di osservargli, che nel momento in cui è sottoposta alle deliberazioni del Senato una legge, non basta dire che le spese di primo stabilimento delle scuole normali non saranno gran cosa; per me io credo che le spese di solo quattro scuole da istituire col

convitto saranno considerevoli; oltre le spese annuali periodiche del fitto di appropriati locali, e quelli considerevolissimi dell'acquisto per una volta sola del locale occorrente.

Se in Pisa ed in qualche altra città non si patisce difetto di locali, io assieuro l'onorevole Relatore, e lo prego di credermi, che a Napoli dove è agglomerata una immensa popolazione, questo difetto è assolutamente reale, e ne deriva una difficoltà grandissima e al di là di quello che egli possa credere e immaginare. Dunque il Senato senza dubbio, quando prescrivesse come obbligatori i convitti, dovrebbe ad un tempo votare fondi di gran lunga maggiori, e certamente più del triplo della somma già proposta.

Io non intendo rientrare in alcuna delle questioni che ho deliberate nella discussione generale, ma associandomi al voto espresso dall'onorevole Senatore Gallina, sarò ben grato al Senato se vorrà degnarsi di decretare il rinvio di questo e degli altri miei emendamenti all'ufficio centrale acciò dietro opportuni concerti e discussioni nel seno del medesimo, si venga in una prossima tornata pubblica alla loro discussione in Senato la quale sarebbe così di molto facilitata ed abbreviata.

Presidente. Interrogo l'ufficio centrale, se acconsente alla proposta di rinvio fatta dai signori Senatori Alfieri e Gallina.

Senatore **Matteucci, Relatore.** L'ufficio centrale dichiara che è ben contento di trovarsi di nuovo ad una riunione col signor Ministro per prendere concerti a proposito degli emendamenti annunciati, salvo per altro per quanto riguarda lo stabilimento dei convitti, principio sul quale l'ufficio insiste e sul quale il Senato solo può prendere una decisione.

Presidente. L'ufficio centrale fa le sue riserve su certi punti, su altri si mostra disposto a combinare le modificazioni col Ministro. Io interrogo il Senato se voglia rinviare all'ufficio centrale per quest'oggetto il progetto di legge attualmente in discussione.

Chi approva il rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato)

Conviene ora sapere quando si potrà rimettere in discussione questo progetto di legge. Crede l'ufficio centrale di poter entro domani procedere con effetto a queste combinazioni?

Domando ciò per poter stabilire per domani il nostro ordine del giorno; nel quale in ogni caso sarebbe portato il progetto sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

Il Relatore signor Senatore Cibrario mi ha fatto avvertire che oggi era ancora impedito, per incomodo di salute, di recarsi a prender parte alle nostre deliberazioni, ma che domani, quantunque non certo, sperava di potervi venire.

Senatore **Matteucci, Relatore.** L'ufficio centrale è interamente a disposizione del signor Ministro.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io sono interamente a disposizione dell'ufficio centrale.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. È ben inteso che questi emendamenti debbono essere stampati e distribuiti.

Presidente. Lo saranno quando l'ufficio centrale e il signor Ministro si saranno messi d'accordo. Adesso ci è un concorso di deferenza fra loro.

Io prego l'ufficio centrale di voler indicare se conviene che si fissi per sabato la continuazione della discussione di questa legge.

Voci, sì, sì.

Presidente. Il signor Ministro ha dichiarato che si rimetteva a quanto avrebbe deciso l'ufficio centrale. Dunque se non vi è osservazione in contrario s'intenderà prorogata a sabato prossimo la discussione di questo progetto, e così anche sarà posto all'ordine del giorno l'altro progetto di cui ho or ora parlato, quello cioè relativo all'ordinamento superiore della pubblica istruzione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della pubblica istruzione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho domandato la parola per rassegnare al Senato la condizione delicata in cui mi trovo rispetto alla discussione di quest'altro progetto di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Senatore Matteucci.

Questo progetto abbraccia i due amplissimi ed importantissimi argomenti della riforma dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, e dell'ordinamento degli studi universitari in tutto il Regno d'Italia. Io crederei di peccare d'irriverenza verso il Senato, ed anche di mancare gravemente al debito mio, se con leggerezza mi contentassi di venire a dichiarare in Parlamento quali siano le mie individuali opinioni sopra un disegno di legge, il quale propone profonde e radicali mutazioni di tanta e così grave importanza applicabili a tutta l'Italia.

Io mi dichiaro disposto nel mio particolare ad assentire a parecchie delle idee del disegno di legge dell'onorevole Senatore Matteucci; ma credo essere in obbligo di consultare sopra questo progetto di legge, insieme con gli onorevoli membri che compongono l'ufficio centrale del Senato, anche altre eminenti persone competenti a giudicare in tale materia che si trovano in ambe le Camere legislative e nell'alto insegnamento, prima che io possa dichiarare quale sia l'opinione del Governo in proposito.

È vero che questo progetto di legge già da qualche tempo trovasi introdotto in Senato, spero però che si vorrà essere indulgente con chi è in ufficio soltanto da pochi giorni; e credo di non essere indiscreto chiedendo, che laddove vogliamo fare una legge che possa anche anticipatamente avere probabilità di adesione nell'altro ramo del Parlamento, e per conseguenza pervenire al desiderato fine, a sostituire, cioè in tutta l'Italia

una sola disciplina legislativa alle difformi discipline che sono in vigore nelle varie Università rispetto all'amministrazione superiore della pubblica istruzione, mi sia concesso un adeguato termine, nel quale io possa discutere e studiare le gravi questioni che questo progetto di legge solleva.

Presidente. Il Senato apprezzerà queste osservazioni del signor Ministro, quando sarà terminata la discussione del presente progetto di legge.

Se non vi sono opposizioni, il Senato sarà convocato sabato prossimo.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io dubito fortemente che sabato il Senato si trovi in numero e se ne comprenderà facilmente il motivo. Se non v'è urgenza particolare, mi pare che si potrebbe rimandare a lunedì, giorno in cui vi sarà maggior probabilità di trovarsi in numero.

Presidente. Il Senatore Alfieri propone che il rinvio abbia luogo, e la convocazione del Senato si tenga fissata per lunedì.

Senatore **Matteucci**. Sta al signor Presidente di regolare il suo ordine del giorno.

Presidente. Lo regola d'accordo col Senato.

Senatore **Matteucci**. Quanto agli emendamenti che propone il signor Ministro, sono sicuro, ed anche i miei colleghi lo pensano, che avremmo potuto occuparcene in tempo più breve.

Io credo che si sarebbe potuto continuare la discussione domani, parendomi che il Ministro abbia dichiarato che eravamo d'accordo sopra molti punti principali. Quanto al punto dei convitti, ripeto, che non possiamo intenderci e che starà al Senato il decidere.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Appunto per i motivi allegati dall'onorevole Senatore Matteucci, che non sarà probabilità di intendersi essenzialmente sulla questione relativa al convitto, io proponevo la trasmissione dei mentovati emendamenti all'ufficio centrale, perchè ne li esaminasse coll'intervento del signor Ministro e così, colla discussione che avrebbe luogo, riuscire ad una soluzione definitiva della questione.

Del resto poi non è mio intendimento di prolungare colle mie osservazioni tale discussione, però sono astretto a ripetere che ritenuta questa discrepanza fra il Ministero e l'ufficio centrale, il Senato non potrebbe risolvere il dubbio se non ha sotto gli occhi tutti gli elementi per giudicare, a che cosa può ammontare la spesa necessaria per i convitti.

Forse queste osservazioni sembreranno troppo materiali, finanziarie. Ma io debbo dichiarare che non intendo portare qui lumi di scienza, intendo fare puramente il Senatore; e per la parte massime che riguarda l'economia, finché dura questo Ministero, richiamerò costantemente gli atti suoi alle parole della sua bandiera, e ciò in tutte le

profonde discussioni riguardanti lo stanziamento di danaro nei bilanci che dovranno aver luogo in Senato.

All'osservazione poi che taluno forse potrà fare che io mi attenga a considerazioni materiali di danaro, quando alle questioni di danaro non si fece per nulla attenzione nel passato, io risponderò, che la questione di danaro è in questo momento per me questione di vita o di morte; che la questione finanziaria attualmente è molto più difficile, e di maggior importanza che non lo sia quella politica, che perciò anche per l'istituzione delle scuole normali col convitto o senza convitto pongo avanti la questione finanziaria, siccome quella che deve decidere della nostra sorte, dei mezzi che potremo adoperare per giungere al compimento delle nostre aspirazioni, delle nostre viste, che in questo e nell'altro ramo del Parlamento sono comuni; vale a dire l'unità e l'unificazione di questa nostra Italia (*Bene! bene!*)

Senatore **Matteucci, Relatore.** Io credo che il progetto dell'ufficio centrale riguardo alle scuole normali, sia, quanto è possibile, preciso all'argomento sul quale l'onorevole Senatore Gallina fa le sue osservazioni.

Non ci può essere difficoltà nessuna a determinare la spesa annuale di una scuola normale.

Si tratta d'assegnare un tanto per alunno: si fissa una pensione annuale: si sa cosa costano i professori ed i direttori delle scuole normali, di modo che anche il signor Ministro conveniva che non rimaneva d'incerto altro che la spesa d'adattamento dei locali.

L'ufficio ha creduto sull'esempio di quanto è succeduto in Toscana che si sarebbe potuto trovare facilmente locali da mettersi a disposizione del Ministro dell'istruzione pubblica, senza incontrare nessuna spesa, od una spesa molto leggera; ed in questa opinione persiste.

Se l'onorevole Senatore Gallina lo desidera posso dargli il conto dell'impianto delle scuole normali di Pisa da cui vedrà qual'è questa spesa e come sia tenue.

L'ufficio centrale non poteva pensare che alla spesa annua da incontrarsi. Questa è perfettamente determinata nel prospetto che accompagna il progetto di legge.

Presidente. Si tratta di sapere a qual giorno si rimanderà questa discussione

L'ufficio centrale crede si possano prima di venerdì ultimare questi lavori e fare stampare gli emendamenti?

Senatore **Matteucci, Relatore.** Gli emendamenti gli ha in pronto il signor Ministro.

Presidente. Intendo gli emendamenti concertati non quelli proposti in questa seduta.

Dunque domanderò all'ufficio centrale se crede di aver tempo a deliberare definitivamente, nel giorno di domani, sugli emendamenti, in modo che si possa procedere alla stampa e distribuzione dei medesimi.

Senatore **Matteucci, Relatore.** Noi ci siamo rimessi al signor Ministro.

Presidente. Se il Senato lo crede, si lasserà dunque a venerdì la continuazione di questa discussione;

Senatore **Roncalli Francesco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Io ritengo impossibile che per venerdì si abbia tempo di esaminare gli emendamenti.

Si tratta di una legge importantissima, che la discussione avvenuta ha fatto vedere oggi più importante di quello che a prima vista sembrava. Vi sono discrepanze radicali, e si tratta di riordinarla.

Voci. No! no!

Senatore **Roncalli.** Bisogna dar tempo almeno di coordinarla cogli emendamenti che vennero proposti.

I Senatori vorranno un po' di tempo per esaminarli; gli stampati non si potranno distribuire che venerdì mattina; e noi verremo qui senza aver avuto quasi il tempo di leggerli.

Voci. A lunedì!

Presidente. Si è fatta la proposta di rinviare la discussione a lunedì.

La pongo ai voti.

(Approvata)

Il Senato è perciò convocato in pubblica adunanza lunedì prossimo al tocco, per la continuazione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXI.

TORNATA DEL 28 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di quattro progetti di legge — Istanza del Ministro delle finanze — Fissazione dell'ordine del giorno per lunedì — Osservazione del-Senatore Alfieri — Risposta del Senatore Matteucci.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro delle finanze, ed il Senatore Poggi, *Ministro senza portafoglio.*

Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si darà comunicazione di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario provvisorio, Sanvitale* legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3073. La Giunta municipale di Lanusei, porge al Senato motivato istanze acciò nella legge relativa al servizio postale marittimo venga modificata la Convenzione pel Servizio della Sardegna nel senso che siano ripristinate a Tortoli le due fermate al mese che prima avevano luogo.

N. 3074. Antonio Ciabuzzi di Napoli, capitano in ritiro, domanda che sia riveduta e riformata la legge del 30 giugno ultimo che pregiudica la sorte degli uffiziali d'armata in ritiro, e nel suo particolare che gli sia concesso il resto di soldo che allega essergli stato tolto nel 1848.

Presidente. Il signor Prefetto di Pavia fa omaggio al Senato degli atti di quel Consiglio provinciale pel 1861.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'esercizio provvisorio

dei bilanci pel secondo trimestre di quest'anno. Debbo pregare il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto e sollecitamente esaminarlo, onde possa essere approvato e ricevere la firma reale prima della fine del corrente mese.

Ho puro l'onore di presentare al Senato il progetto di legge concernente la privativa dei sali e tabacchi e quello relativo all'ordinamento delle guardie doganali, entrambi già approvati dalla Camera elettiva.

Pregherei pure il Senato a volersi occupare con qualche sollecitudine di questi due progetti; stantechè l'uno provvede all'ordinamento d'uno dei più importanti rami del servizio finanziario, e coll'altro spera il Ministero di poter porre un qualche argine ad una delle piaghe più gravi che attualmente si abbiano a lamentare, cioè al contrabbando.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno tostamente stampati e distribuiti.

Il signor Ministro delle finanze domanda l'urgenza del primo di questi progetti, di quello cioè relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci pel secondo trimestre di quest'anno.

Interrogo il Senato se voglia decretare l'urgenza.

Chi è di questo avviso sorga.

(Approvato)

In seguito a tale deliberazione invito il Senato a voler, dopo l'adunanza pubblica, passare immediatamente negli uffizi, onde esaminare il progetto di legge succennato, del quale già si hanno esemplari a stampa, e quindi procedere alla nomina dei rispettivi Commissari, e dar passo a questo affare urgente.

Se non si fa osservazione in contrario io riterrò il Senato assenziente alla mia proposta.

Sono pur stati raccomandati non in via di stretta

urgenza, ma alla sollecitudine del Senato gli altri due progetti di legge presentati dallo stesso Ministro delle finanze, ed io non dubito che il Senato vorrà occuparsene colla maggiore speditezza possibile.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge riguardante una nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia già votato dalla Camera dei Deputati nella seduta di ieri.

Essendo per scadere questi termini con tutto aprile, io pregherei il Senato a voler decretare questo progetto di urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro Poggi della presentazione di questo progetto di legge che sarà pure stampato e distribuito negli uffici, ed interrogo ad un tempo il Senato sull'urgenza chiesta.

Chi è di avviso che questo progetto debba essere dichiarato d'urgenza, sorga.

(Approvato).

Crederei opportuno che il Senato fissasse il suo ordine del giorno per lunedì.

Ritiene il Senato che vi è stato un rinvio a lunedì pel seguito della discussione sul progetto relativo allo stabilimento di scuole normali, ed alla seduta di lunedì si riferiscono pure le interpellanze del signor Senatore Chiesi al Ministro di grazia e giustizia, che erano state fissate per sabato, nel qual giorno non essendovi seduta pubblica, vennero d'accordo col signor interpellante rimandate al lunedì.

Se il Senato lo approva, io proporrei il seguente ordine del giorno per lunedì.

Il Senato è convocato per lunedì 31 corrente;

A mezzodì negli uffici per l'esame dei progetti di legge presentati oggi dal Ministero, meno quello relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Al tocco nella sala delle conferenze per l'esame della contabilità interna del Senato;

Alle due poi in seduta pubblica per i seguenti oggetti:

1. Interpellanze del Senatore Chiesi al signor Ministro di grazia e giustizia;

2. Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio pel 2° trimestre del 1862;

3. Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo;

4. Seguito della discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di scuole normali;

5. Legge relativa all'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici.

Se non ci sono osservazioni in contrario, s'intenderà così fissato l'ordine del giorno.

Ministro delle Finanze. Ricevo in questo momento invito dal mio collega, il Ministro dei lavori pubblici, di pregare il Senato a voler discutere il progetto di legge relativo all'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici prima di quello delle scuole normali, essendovi qualche urgenza a che sia votato prima della fine del corrente mese.

Presidente. Non credo che vi sarà difficoltà a dare la preferenza a questo progetto di legge, il quale era stato messo ad un numero posteriore, unicamente perchè era stato presentato dopo.

Dunque s'intenderà che per l'adunanza pubblica di lunedì si comincerà dalle interpellanze del Senatore Chiesi al Ministro di grazia e giustizia. Poi avrà luogo la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci pel secondo trimestre del 1862; quindi la discussione del progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici; e finalmente verranno i due altri menzionati nell'ordine del giorno testè accennato.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Il Senato nell'ultima sua adunanza ha rimandato all'ufficio centrale per un nuovo esame alcuni articoli proposti dall'onorevole Ministro della pubblica istruzione, onde coordinarli colle altre disposizioni della legge.

Non so se allora sia stato inteso che in quella occasione l'ufficio centrale prendesse a nuova disamina anche gli articoli che non hanno particolare attinenza con quelli di cui si fece parola nella discussione.

Quando ciò non fosse, pregherei l'ufficio centrale di volersi anche occupare del concetto dell'articolo 12. Non mi pare che questo sia ben chiaramente espresso; in questo articolo si dice che « in ognuna delle quattro sezioni dello studio normale è istituito per i due alunni che si sono più distinti un sussidio. . . »

Per spiegare la mia idea aggiungerò che forse sarebbe bene che si dicesse nell'articolo medesimo qual è il numero totale dei premi da concedersi quando si farà il ripartimento per sezioni, perchè la conseguenza che avrebbe il disposto di quell'articolo non mi pare chiarita sufficientemente.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale per questo progetto di legge ha la parola.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. L'ufficio centrale è ben contento di accogliere le osservazioni del Senatore Alfieri.

Pareva però, posto che siamo in materia, che il soggetto di questo articolo fosse abbastanza chiaro coll'aver stabilito che erano i due alunni che risulterebbero i primi nella scala di merito in tutti gli esami dell'intero corso, che avrebbero ottenuto un sussidio di lire 1200.

In ogni caso, pregherei il marchese Alfieri a fare quello che ha già fatto pel primo articolo, cioè formulare il suo pensiero, del quale se ne terrà certamente conto nell'adunanza che avrà luogo questa sera.

Presidente. L'incidente non avendo altro seguito, invito il Senato a passare negli uffizi per l'esame del progetto di legge sull'esercizio provvisorio del Bilancio. L'adunanza è sciolta (ore 3).

CXII.

TORNATA DEL 31 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Lettera del Presidente della Camera elettiva — Omaggi — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Aggiornamento dell'interpellanza Chiesi — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio pel secondò trimestre 1862 — Osservazioni ed istanze del Senatore Di Revel — Risposta del Ministro delle finanze — Rettificazioni dei Senatori Farina e Menabrea — Parole del Senatore Di Revel in risposta al Senatore Menabrea — Approvazioni degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto per l'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici — Adozione dell'istanza del Senatore Ridolfi per differire a domani la discussione del progetto sull'instituzione di scuole normali.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio. Più tardi vengono a sedere al banco dei Ministri il senatore Giacomo Durando, ministro degli affari esteri, ed il senatore Matteucci, Ministro dell'Istruzione pubblica.

Il senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato. Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3075. Parecchi impiegati della Sicilia porgono al Senato motivate istanze acciò nella legge sul cumulo degli impieghi vengano introdotte alcune modificazioni in loro favore.

Presidente. Il signor Presidente della Camera dei Deputati scrive alla Presidenza:

« Il Presidente della Camera dei Deputati, a nome anche dei suoi colleghi, ha l'onore di pregare S. E. il Presidente del Senato del Regno ed i signori componenti codesto ramo del Parlamento di compiacersi intervenire al convegno dei signori Deputati, che avrà luogo nelle sale della Presidenza, mercoledì prossimo, due aprile, alle ore 8 di sera.

Sott. — *Il Presidente della Camera*
S. TRCCHIO. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Consiglio compartimentale di Livorno di n. 30 copie della *Mappa del territorio della progettata provincia livornese*;

Il signor avv. Sante Martinelli di un suo scritto intitolato: *Delle circostanze attenuanti nel Codice penale italiano.*

COMUNICAZIONE
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di partecipare al Senato che i signori Ministri Cordova, Mancini e Poggi hanno presentato le loro dimissioni, le quali furono accettate dal Re.

S. M. in seguito a queste dimissioni ha nominato il Senatore generale Giacomo Durando Ministro degli affari esteri e il Senatore Matteucci Ministro dell'istruzione pubblica, ed ha nominato me Ministro per gli affari dell'interno, incaricandomi di reggere interinalmente il portafoglio di grazia e giustizia, vacante per la dimissione del Ministro Cordova; incarico questo che non durerà che pochi giorni, mentre è già designata la persona che ne accettò l'ufficio, e che solo espresse il desiderio che per alcuni giorni si sospendesse la nomina, onde attendere ad affari suoi particolari che non gli permettono di occuparsi dell'amministrazione pubblica (*Bravissimo! Bene!*)

AGGIORNAMENTO DELL'INTERPELLANZA
DEL SENATORE CHIESI.

Presidente. L'ordine del giorno chiama l'interpellanza del signor Senatore Chiesi al Ministro di grazia e giustizia.

La parola è al Senatore Chiesi.

Presidente del Consiglio. Domanderei la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Pregherei l'onorevole Senatore Chiesi di voler sospendere per alcuni giorni questa sua interpellanza.

Incaricato in questo momento del portafoglio di grazia e giustizia, e non conoscendo l'oggetto dell'interpellanza, non sarei perciò in grado di dare un'appagante risposta al Senato.

Se il Senatore Chiesi non ha difficoltà, ed il Senato acconsente, si potrebbe rimandare questa interpellanza ad altro giorno.

Senatore Chiesi. Aderisco pienamente al desiderio del signor Presidente del Consiglio e mi rimetto per la mia interpellanza al giorno che crederà.

Presidente. Sarà fissato un altro giorno di gradimento del signor Ministro coll'approvazione del Senato.

Presidente del Consiglio. A domani o dopo domani.

Senatore Di S. Martino. Propongo che si fissi per la settimana ventura.

Presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà.

Presidente. Allora si rimanderà alla settimana ventura, con riserva di fissare il giorno d'accordo col signor Ministro.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE
DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
PEL SECONDO TRIMESTRE 1862.

(Vedi atti del Senato N. 137).

Presidente. Viene in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per il secondo trimestre dell'esercizio del 1862.

Darò lettura del medesimo (V. *infra*).

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Non è certamente mio intendimento di venire a intraprendere una discussione la quale non potrebbe aver luogo poichè la necessità di questa legge è così evidente, e questa legge è così indispensabile che qualunque possano essere le opinioni di coloro che siedono in questo recinto sicuramente non possono a meno che concedere la facoltà al Governo di esistere, che il Governo non esiste se non ha la facoltà di esigere le imposte e di pagare le spese.

Se io pertanto sorgo in questo momento egli è solo per avere dal signor Ministro delle finanze un qualche riscontro intorno ad un punto che io credo preoccupi al pari di me eziandio gli altri membri del Senato, quello cioè di sapere dal signor Ministro quando e come egli si troverà in grado di sottoporre al Parlamento un'esposizione delle condizioni in cui versano le finanze dello Stato. Non è certamente curiosità o indiscrezione mia quella di desiderare di conoscere lo stato delle finanze, perchè io credo che è un dovere di ogni membro del Parlamento di voler che il Parlamento e la Nazione sieno edotti sopra un argomento di così vitale importanza.

Se noi ricorriamo a quanto avvenne da un anno e mezzo a questa parte (e qui io dichiaro di non voler fare appunto all'attuale amministrazione la quale sede al potere solo da pochi giorni e quindi non può essere imputata di ciò che io sono per esporre nelle considerazioni che io posso presentare) se noi ricorriamo, dico a quanto avvenne da un anno e mezzo a questa parte, troviamo che il Parlamento ed il paese non furono mai compiutamente edotti sulla condizione delle finanze.

Io veggio infatti che abbiamo avuto parecchie occasioni nelle quali era conveniente che questa manifestazione avesse luogo, eppure non avemmo mai che riscontri parziali, insufficienti, incompleti e tali che non so se si possa dire che luce si sia fatta, e io direi anzi che siamo rimasti nel buio.

Io ricorro ai documenti che furono fatti di pubblica ragione, ricorro alle discussioni che ebbero luogo nel Parlamento, e trovo che alli 10 di marzo dello scorso anno il Ministro delle finanze presentava uno stato della situazione provvisoria dell'esercizio 1860.

Questa esposizione non concerneva che le antiche province e le altre parti dell'Italia superiore, non rifletteva alle province meridionali. In questa situazione provvisoria il Ministro delle finanze opinava, che l'esercizio del 1860 si sarebbe chiuso con un avanzo di 10 milioni circa.

Questa comunicazione non diede luogo a discussione e solo stette quale documento; venne l'occasione del prestito dei 500 milioni, in esso l'amministrazione limitossi ad indicare quali erano le condizioni del bilancio d'allora, cioè dell'anno 1861, e quello prevedibile del 1862.

Nelle discussioni che ebbero luogo si trattò sempre di votare quanto occorreva per saldare la deficienza del 1861 e quanto rimarrebbe di disponibile per l'esercizio 1862. Ma del 1860 non si fece parola.

Venne un'altra discussione, venne il momento di una esposizione finanziaria, fatta in altro recinto, e rinnovata in questo, che ebbe luogo nella seduta del 23 dicembre scorso.

In essa, un onorevole nostro collega, il Senatore Arnulfo, invitava il Ministro delle finanze a fargli conoscere in quali condizioni si trovasse l'esercizio del 1860, dappoichè tutta l'esposizione del Ministero versava uni-

ramente sulle condizioni del bilancio 1861 e di quello 1862 allora prossimo.

L'onorevole Senatore Arnulfo chiedeva di conoscere quali sarebbero i risultati del bilancio 1860, che doveva essere chiuso.

Il Ministero d'allora rispondeva o per meglio dire forse lasciava in disparte questa questione, limitandosi a dire che non poteva ancora conoscere quale sarebbe la situazione delle finanze all'esercizio chiuso 1860, ma che supponeva che se vi fosse stato qualche deficienza di milioni in eccedenza alle somme in allora opinata, ad esse si poteva far fronte con mezzi che si riserverebbe di determinare.

Non fu quindi, lo dichiaro schietto, senza mia grave sorpresa che negli ultimi giorni di febbraio 1861 vidi comparire nel giornale ufficiale due decreti li quali portavano la data del 14 novembre 1861 con i quali venivano autorizzate tante spese nuove per la somma in complesso eccedente i 65 milioni da aggiungersi al bilancio 1860.

Come avvenisse, che mentre ai 23 di dicembre si supponeva che soli pochi milioni potessero occorrere per saldare l'esercizio del 1860 quando già esisteva colla data 14 novembre un decreto che autorizzava tante spese per 65 milioni in eccedenza al previsto io non so; questa questione è stata per me un vero enigma; se non che nei giorni scorsi, e precisamente nel giornale ufficiale di sabato è comparso come presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per aggiungere crediti supplementari al bilancio 1860 per la somma di 87 milioni.

Credo che in questi 87 milioni siano compresi i 65 di cui ho fatto parola; però da quanto finora è stato pubblicato nel giornale ufficiale, non ho potuto vedere, se pure comprendasi in quella somma quella di cui nei due decreti del 14 novembre, ma intanto dello trarre un'induzione ed è questa. Se il bilancio 1862 quale fu presentato dal Ministro delle Finanze dava una deficienza di 309 milioni, e se rimangono 87 milioni da pagarsi sul 1860, ossia 77 milioni dedotti li dieci milioni di buono, la deficienza del 1862 si accrescerà di tanto, poichè quantunque gli esercizi debbano rimanere separati, se però sovra un esercizio vi ha una deficienza, questa la si deve colmare con i fondi materiali di cassa, che difettano poi per le assegnazioni successive.

Quindi io credo di non andare errato dicendo, che il bilancio del 1862, che veniva opinato con una deficienza di 309 milioni dovrà accrescersi di questi 77 milioni, e recarsi così a 386 milioni. Questa è già una posizione per se stessa gravissima, ed a dirlo schietta mi pare che non sia un'amministrazione regolare quella che a capo di molti mesi, e direi quasi di anni, viene fuori con somme di tanta gravità che passirono inosservate, o non furono fatte conoscere al Parlamento.

Ma la *Gazzetta ufficiale* (poichè non ho altri documenti) mi dà ancora un indizio che credo di molta gravità, ed è questo:

Da più di un anno; se non isbaglio, il Ministero non faceva più nessuna pubblicazione intorno al prodotto delle imposte: noi eravamo perfettamente al buio. Entravano o non entravano; entravano in questa od in quell'altra misura, ognuno aveva la facoltà di opinare come meglio credeva! il Governo taceva.

Fo plauso al Ministro attuale delle finanze il quale ristabili un sistema, che è il vero che debbe seguirsi nei Governi costituzionali, nei Governi di libertà, e pubblicità. Egli fece pubblicare il risultato dei prodotti amministrati dalla direzione delle gabelle pel primo bimestre del 1862; e qui bisogna che io dica che anche uno sconforto mi tolse alla lettura di questo documento.

Se di fatti si osserva quale sia stato l'introito di quei prodotti in questi due mesi, e si pone a confronto con quello opinato nel bilancio proporzionatamente a rata di tempo si trova che mentre nel bilancio del 1862 questi prodotti furono opinati in 190 milioni, se la riscossione si mantiene nei termini in cui ebbe luogo durante i primi due mesi, non sopra 190 ma sopra i 170 milioni noi potremo fare assegno.

E noti il Senato che il maggior vuoto, il minor introito graviterebbe principalmente nel ramo delle dogane il quale da sè solo se continuasse a fruttare solo le somme che ha fruttato nel bimestre scorso avrebbe una deficienza di 16 milioni, deficienza che credo enorme, e che a mio giudizio attesta fin d'ora due cose. L'una, che il servizio doganale dev'essere fatto con molta sfacchezza, l'altra che fino a prova contraria meno utile fu una riforma nel sistema doganale che è stata attuata sin dal principio di quest'anno, io credo, illegalmente col mezzo di decreto, e che finora non ha avuto la sanzione del Parlamento.

Nota di più ancora un'altra considerazione, ed è quella del resoconto delle entrate delle strade ferrate. Anche questo se si dovesse fare (che però io non credo si possa fare regolarmente, perchè certi mesi dell'anno hanno un maggior movimento di quello che l'abbiano gli altri) anche rispetto al prodotto delle ferrovie, dal resoconto del bimestre scorso, noi vediamo che a fronte dell'opinato che è di 22,250,000 lire credo pel 1862, vi sarebbe anche una deficienza di 4 milioni.

Io spero che queste previsioni che si presentano così poco favorevoli non si verificheranno, e voglio sperare pel miglioramento delle condizioni: ma intanto dico che questi parziali risultati mi provano quanto troppo facilmente l'amministrazione si lusinghi quando opina intorno alle rendite, e quanto più prudente sia il tenersi in minori limiti per non andar errati.

Ma con questa circostanza mi viene pure al pensiero un'altra cosa, ed è, che noi abbiamo finora votato delle masse di spese che fanno paura; abbiamo votato delle leggi di imposta insufficienti a far fronte alle contingenze dell'erario, ma per altra parte io non veggio che

ci sia ancora stata presentata una legge la quale valga a porre un freno, a ritenere in più giusti limiti certe spese che sono esagerate. E qui mi sia concesso, poichè fui autore di questa proposta, di richiamare quello che ho fatto, cioè la presentazione di uno stato dei trattamenti di aspettativa, di disponibilità e d'ogni natura che gravitano sullo Stato, e ne ho anche i dati per conoscere che vi sia più di 5,500,000 come risulta dai bilanci che furono distribuiti. Manca tuttavia il bilancio del dicastero di finanze, e quello se non isbaglio della giustizia.

Se pongo mente a quanto si va vociferando, non so con qual fondamento, questa mole di carico all'erario sarebbe spaventosa, sarebbe per quanto si dice non minore di dodici milioni.

Io domando come a fronte di uno spreco di denaro pubblico di tanta entità, non si finirà di presentare qualche legge, qualche misura la quale moderi questo carico, moderi soprattutto certi trattamenti che veggonsi conservati nella loro totalità a favore anche di individui che prestarono pochissimi e tenuissimi servizi. E come io dico non intendo di fare appunti all'amministrazione attuale la quale siede da pochi giorni al potere, ma la invito caldamente a prendere in seria disamina le condizioni delle finanze.

Io non spingo la mia proposta che sia fatta entro un dato termine questa comunicazione; invito solo il Ministro di finanze a dirci se e quando e come egli potrà toglierci da questo buio in cui ci troviamo fatalmente e che non lascia a mio avviso prevedere risultati vantaggiosi.

Io credo che in un Governo di pubblicità, questa manifestazione della condizione delle cose sia un dovere nel Governo e sia un diritto nel Parlamento e nel pubblico d'averla.

Credo che se v'hanno inconvenienti per una parte, vi ha un gran vantaggio dall'altra, poichè darà coraggio, darà incentivo a mettere maggior freno alle spese, e darà coraggio ancora a votare quelle imposte che sono necessarie perchè le finanze possano arrivare un giorno a porsi in condizioni normali.

Ministro delle Finanze. Appena assunti il portafoglio delle finanze, debbo dichiararlo al Senato, fu mia prima cura di chiedere tutti gli elementi per farmi una idea della situazione finanziaria.

Era d'altronde naturale che questo dovesse essere il mio primo desiderio, ed anzi il mio primo dovere. Ho dovuto però riconoscere che molti dati mancavano ancora e che parecchi dei già allestiti erano insufficienti a formare un esatto criterio sulla situazione finanziaria dello Stato; non poteasi far altro che ipotesi, che non erano certo presentabili al Parlamento.

Mi rivolsi perciò alle varie amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, non che ai miei colleghi per avere i dati che mi mancavano, onde così poter fare una esposizione finanziaria. Molti già mi pervennero e questi basterebbero forse per molte parti; ma da alcune

amministrazioni del Regno, questi dati si fanno tuttora desiderare, benchè io li abbia sollecitati; è d'uopo però di avvertire che in tali parti del Regno, stante i sistemi di contabilità che in esse sono in vigore, l'opera riesce molto malagevole, quindi non si potrebbero addebitare di negligenza quelle amministrazioni che ancora non han potuto fornirli.

Per verità io spero che il tempo in cui io potrò avere all'ordine quest'esposizione non sarà gran fatto lungo, ma se dovessi precisarlo, indicare vale a dire che lo sarà fra due ovvero fra tre settimane, la mia coscienza non ne sarebbe tranquilla; perchè veramente non ho i lumi necessari, nè so se potrebbero in tal tempo pervenire al Ministero delle finanze.

Posso però accertare l'onorevole interpellante ed il Senato che per parte mia io nullo lascio d'intentato acciò questa esposizione sia allestita nel più breve tempo possibile, perchè urge non solo al Ministero, ma a parer mio importa al Parlamento, importa al paese di conoscere il vero stato delle cose. E poichè l'onorevole Senatore Di Revel me ne dà occasione, debbo formalmente dichiarare che mi farò scrupoloso debito di esporre la situazione finanziaria esattamente qual è, senza (non dirò alterar nulla) ma senza ambagi, senza reticenze, assolutamente tale e quale è, perchè credo che il paese abbia necessità di sapere in tutto e per tutto in quali acque si trova, in che terreno stà.

Il paese ha dato a quest'ora tante prove della sua saviezza, si è mostrato già così maturo alla libertà, da essersi guadagnato il diritto a sentirsi dire tutta intiera la verità.

Io credo frattanto che non bisogna esagerare la condizione finanziaria nè in un senso nè in un altro.

Vi sono degli ottimisti e dei pessimisti, vi sono cioè di quelli che se la figurano in uno stato assai peggiore di quello in cui realmente si trova e altri che la credono in uno stato più florido di quello che realmente è.

Il Parlamento, il Ministero, il paese, tutti abbiamo bisogno di sapere esattamente, freddamente come stanno le cose, perchè a far tutti i passi cui siamo chiamati bisogna saper prima di tutto in che terreno noi stiamo. Quindi, ripeto, per parte del Ministero non sarà fatta veruna reticenza; saranno portate innanzi le cose assolutamente come stanno.

Io non potrei oggi entrare nei particolari dei quali ha fatto parola l'onorevole Senatore Di Revel per due ragioni: primieramente perchè sarebbe inutile dal momento che si sta preparando un lavoro che certo non sarà perfetto; imperocchè vi sono alcune parti del Regno in cui la contabilità è in tal guisa ordinata, che per esempio i conti del bilancio del 1861 non si hanno che alla fine del 1862, e per conseguenza dovendoli dare prima della fine del 1862, evidentemente in qualche parte non si potranno avere cifre esatte, ma dovremo contentarsi di una certa approssimazione.

Io diceva che non era conveniente entrare nei particolari a cui alludeva l'onorevole interpellante, prima

di tutto perchè per aver stati accurati è meglio ritardare di qualche giorno l'esame di tutti i fatti particolari, onde poter ottenere maggior precisione.

L'altra ragione sta in ciò che io non posso naturalmente averne esatta conoscenza trattandosi di cose che si riferiscono all'amministrazione precedente, le quali non sarebbe per parte mia conveniente discutere.

Anzi mi credo in debito di fare un po' le parti dell'amministrazione precedente, in quantochè con tutto il lavoro fattosi nell'anno passato d'unificazione delle varie amministrazioni, di legislazione e via discorrendo, non era assolutamente dato a forza umana di far camminare le cose con quell'ordine, con quella regolarità colla quale dovrebbe procedere uno Stato costituito da parecchi anni.

Indi è che non risponderò ad alcuni dei fatti citati dall'onorevole Senatore Di Revel, riserbandomi di farlo alla occasione in cui presenterò l'esposizione finanziaria.

L'onorevole Senatore ha parlato inoltre d'alcuni fatti che dirci, riguardano l'attuale amministrazione, per esempio della diminuzione del prodotto delle dogane, delle ferrovie; non che delle aspettative.

Se il Senato lo crede dirò due parole in proposito.

Prima di tutto farò presente che si sono dall'amministrazione date le opportune disposizioni affinché venissero mensilmente pubblicati i prodotti sia delle gabelle, sia delle imposte indirette, sempre in ciò fedele alla massima che il paese debba assolutamente conoscere le cose come stanno.

Difatti si è già pubblicato il risultato del prodotto del primo bimestre del 1862 e così si continuerà mensilmente a pubblicarsi, come si faceva altre volte.

Veramente è rincrescevole la diminuzione del prodotto delle ferrovie e più ancora quello delle dogane, ma questo è un fatto il quale forse, per quanto alle dogane, dipende in parte (voglio in ciò convenire coll'onorevole Senatore Di Revel) dacchè vi sia stato qualche abuso in taluna località, ma in parte credo sia anche dovuto a che il nuovo regolamento doganale non fu a prima giunta in tutte le sue disposizioni inteso, così che diede luogo ad inconvenienti ed equivoci i quali non si sono ancora tutti oggi dissipati.

Anzi dirò che contro questo regolamento doganale vennero da principio elevati molti reclami, i quali sono oggi in parte diminuiti, locchè prova che essi erano dovuti, dirci, ad un malinteso, o che quelli che lo devono eseguire non si erano ancora ben compenetrati dello spirito delle sue disposizioni.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Per alcune parti forse vi ha ragione di credere che questo regolamento doganale debba essere emendato: del resto esso è ora sottoposto alle deliberazioni del Parlamento, e dove la esperienza, che attualmente si sta facendo, dimostri che qualche emendamento vi sia da introdurre, certo sarà cura del Ministero di proporlo al Parlamento istesso.

Soggiungo ancora che il Ministero già ricorse a tutte

le Camere di commercio, non che a parecchie persone le quali hanno in questa materia molta perizia, per avere il loro avviso appunto sopra il medesimo e sopra gli inconvenienti od i vantaggi che ne derivano; si è rivolto pure a tutti gli altri uffizi che puouo somministrare lumi in ciò, per poterli formare un giusto criterio, e sottoporre quindi al Parlamento i risultati delle sue indagini, onde ne abbia questo una norma, e sappia quale modificazione possa essere opportuno di introdurvi.

Ripeto poi ancora che non può mettersi in dubbio che in questi primi mesi dell'anno vi è stata una stagnazione commerciale; la quale però verificossi non solo nel nostro, ma ben anche nei circostanti paesi, e di cui è inutile che io stia indicando le cause al Senato, perchè sono troppo note.

Questo fatto ci è ad evidenza dimostrato nel nostro paese dalla diminuzione stessa del prodotto delle ferrovie, imperocchè in esse non vi fu mutazione di tariffe, nè di regolamenti; e se ora in questi due mesi osserviamo che il prodotto loro anzichè accrescere, come sempre era avvenuto, è andato diminuendo, noi dobbiamo concludere che veramente vi è stagnazione commerciale ragguardevole. Non devo quindi far meraviglia che anche per le dogane, il cui movimento, dirò, corrisponde evidentemente a quello delle ferrovie, abbia luogo non già un aumento, come a ragione si presumeva, ma una diminuzione.

Un'altra circostanza poi, la quale ebbe per effetto di rendere più grande la differenza fra i risultati dell'anno passato, e quelli dell'attuale, fu l'applicazione di una tariffa, la quale per molte parti d'Italia era assai più bassa, per esempio quella che si aveva in Napoli, per cui venne dai commercianti del paese chiamata dall'estero, ed anche da commercianti esteri importata una gran quantità di merci superiore a quella che sarebbe occorsa all'Italia.

Queste circostanze tutte spiegano come il prodotto delle dogane debba in questi primi tempi essere stato minore che non nel corrispondente periodo 1861.

Può essere che il regolamento doganale dia luogo ad alcuni inconvenienti, i quali inceppino in qualche modo il commercio; ma l'onorevole Senatore Di Revel che è in questa materia espertissimo, certamente dalla diminuzione del prodotto delle ferrovie desumerà che anche quello delle dogane doveva indipendentemente da ogni altro fatto diminuire.

L'onorevole Senatore Di Revel si lagna del gran numero di impiegati in disponibilità ed in aspettativa, che attualmente pesano in una maniera veramente insopportabile sopra il pubblico bilancio.

Questa fu anche una delle prime preoccupazioni del Ministero, ed io debbo dichiarare che lo fu pure dell'amministrazione precedente, imperocchè quello stato degli impiegati in aspettativa e in disponibilità, che è desiderato dall'onorevole Senatore Di Revel, venne dato alla stampa dal mio onorevole predecessore, e già si

trova in parte inserito nei varii bilanci, e fra non molto verrà distribuito ad entrambi i rami del Parlamento sotto forma di un volume pur troppo grosso.

Il Ministero attuale poi, appena abbia questo stato sott'occhi, intende procedere alla nomina di una Commissione, la quale abbia ad esaminare le condizioni degli impiegati in aspettativa e in disponibilità per cercare modo, se possibile, di sgravare le finanze da un peso che è, ripeto, veramente intollerabile, peso che si comprende benissimo per chi voglia fare la storia di questi ultimi anni, ma che tuttavia non cessa di essere dolorosissimo.

Posso poi assicurare l'onorevole Senatore preopinante di avere inviato le direzioni generali dipendenti dal Ministero delle finanze di non fare più proposta alcuna di nuove nomine, senza aver prima in ogni modo riconosciuto se fra gli impiegati in aspettativa, in disponibilità (che per quanto riguarda il Ministero delle finanze gravano, se non erro, per poco meno di tre milioni) non ci sia verso di dare impiego a qualcheduno dei medesimi; posso inoltre assicurare che anche i miei colleghi, i quali hanno molte volte posto mente a ciò, vi portano lo stesso spirito per vedere di mettervi riparo, di liberare le pubbliche finanze da questo indebito peso.

L'onorevole Senatore Di Revel si è anche lagnato che non tutti i bilanci del 1862 siano per anco distribuiti.

Veramente oggi non mancano più che quelli delle finanze e di grazia e giustizia.

Qui debbo dire che l'amministrazione precedente senza sua colpa venne ingannata in questo senso, cioè vi fu chi diede promessa di stamparli in venti giorni.

Tre mesi sono trascorsi e i bilanci non sono per anco interamente stampati. Io ho scritto dispacci, mandato persone, fatto insomma tutto quanto era in poter mio per sollecitare; e ieri l'altro infine mi si rispose che non prima di 20 giorni si potevano questi bilanci somministrare.

Spero che questi 20 giorni non vogliano essere i 20 giorni del passato perchè ho già le bozze di gran parte di essi: sono veramente dolente di ciò, e certo non se ne può attribuire la causa all'amministrazione precedente.

Io poi debbo ringraziare l'onorevole Senatore Di Revel in primo luogo per la grande benevolenza che volle usare verso l'attuale amministrazione; in secondo luogo perchè, dalle sue parole traspare (ciò che del resto non ignoravo) quanto vivo sia il desiderio che egli ha di contribuire a che le pubbliche finanze procedano per una buona e saggia via di economia; e siccome questo è uno degli scopi principali a cui il Ministero tende, esso non può che essere grato all'onorevole Senatore di volerlo in ciò coadiuvare. Il Ministero poi conta assai sull'appoggio del Senato a cui spetta la conservazione, direi, della cosa pubblica acciocchè questo scopo sia raggiunto.

Senatore **Farina**. Quando intesi l'onorevole signor Ministro delle finanze congratularsi che fossero cessati i clamori elevatisi da principio contro il regolamento doganale, io sentii il bisogno di chiarire un fatto che metterò, spero, in avvertenza il Ministero, come la cessazione dei clamori non sia la conseguenza del merito del regolamento doganale, ma bensì della inesecuzione del medesimo, essendosi diramate istruzioni ad una quantità di ufficii doganali di non metterlo in esecuzione.

Ecco il motivo principale per cui sono cessati quei clamori, che a giusta ragione si erano elevati contro le disposizioni del medesimo.

Nemmeno troverei giustificata la bontà del regolamento dall'essere contemporaneamente diminuiti i prodotti delle strade ferrate.

In questo caso occorre distinguere due fatti diversi, cioè il commercio interno dall'esterno. Nella stagione invernale è naturale che il commercio interno vada diminuendo, e che conseguentemente diminuisca grandemente il movimento delle ferrovie. Ma non è così del commercio estero, poichè le provenienze di oltre mare, che sono quelle che danno maggiore provento alle dogane si effettuano nella stagione invernale come a un dipresso nelle altre stagioni. Può darsi quindi che ci sia anche qualche arenamento commerciale generale, ma la ragione soprattutto del minor movimento delle ferrovie dipende dal minor movimento del commercio interno occasionato dalla stagione invernale, più che dall'arenamento del commercio estero.

Conchiudo richiamando tutta l'attenzione del Ministro su quel regolamento che credo pernicioso non meno agli interessi delle finanze che a tutti gli interessi commerciali dello Stato.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io non voglio entrare nella discussione sollevata dall'onorevole Senatore Di Revel: anzi trovo giusto il desiderio che egli ha espresso, cioè che il Parlamento ed il paese siano edotti della vera condizione delle finanze. Ma siccome egli ha accagionato dei fatti che ei lamentava specialmente l'amministrazione che ha preceduto il Ministero attuale, credo di dovere aggiungere una osservazione, la quale verrà io spero a rendere meno severi i rimproveri che il Senatore Di Revel sembra aver voluto indirizzare alla precedente amministrazione.

Egli si lamenta principalmente che il rendiconto dei varii proventi fosse stato sospeso fino a questi ultimi tempi, e che si dovesse soltanto all'attuale signor Ministro delle finanze l'aver ripristinata l'abitudine, che tutti riconosciamo utilissima, di far conoscere lo stato dei proventi. Basta far riflettere all'onorevole Senatore Di Revel che tre mesi fa esistevano tre governi distinti, cioè l'antico Governo al quale eransi annesso l'Emilia e la Toscana; quindi vi era il Governo di Napoli retto da una luogotenenza, e quello di Sicilia egualmente retto

da una luogotenenza. Se l'onorevole signor Senatore Di Revel avesse ben conosciuti i particolari di questi tre distinti Governi, avrebbe ravvisato che era cosa impossibile che il Governo centrale potesse procedere con quella regolarità che sarebbe stata desiderabile. Per tale motivo credo che anzichè rimproverare, si debba applaudire molto l'amministrazione precedente, la quale ha avuto il coraggio di sopprimere questi Governi, per così dire eterogenei al Governo centrale, unificando tutta l'amministrazione dello Stato onde condurlo a quella uniformità, a quella unità, senza la quale è impossibile ogni Governo.

Queste semplici considerazioni, saranno, spero, ben accolte dall'onorevole Senatore, le cui parole sembrano troppo severe verso l'amministrazione che ha preceduto l'attuale.

Senatore **Di Revel**. Chiamerò giudice il Senato se nelle considerazioni che ho presentate vi fosse cosa che potesse costituire una censura acerba, una censura poco misurata contro gli atti dell'amministrazione precedente.

Mi duole che quest'oggezione, questo appunto mi venga fatto da un onorevole collega col quale ho avuto per lunghi anni la ventura di sedere a fianco, e combattero in un altro recinto; dirò solo che io ho citato puramente dei fatti.

Desideroso di conoscere le condizioni della finanza, io non ho fatto che citare documenti di pubblica ragione, atti di cui ad ognuno è facile prendere visione, perocchè non ho voluto parlare di nozioni particolari, di informazioni cui non credo di dover prestar fede.

Mi sono limitato a dire che dal mese di marzo sino al giorno d'oggi noi vaghiamo nell'incertezza intorno alle condizioni delle finanze; questi schiarimenti li ho sempre richiesti e sempre desiderati.

Io non credo che citando documenti pubblicati nel giornale ufficiale dello Stato, si abbia a pensare che io volessi fare una censura ad un'amministrazione passata dalla quale io non ho ricevuto nè desiderato vantaggi, nè avuto svantaggi, alla quale non domandai niente, come non domando niente alla presente, nè a quelle altre che si succederanno.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale. (La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato pel secondo trimestre 1862 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere, in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita nel progetto di bilancio pel corrente esercizio, e le straordinarie che non ammettano dilazione e dipendano da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate. »

(Approvato).

Art. 2.

« È confermata la facoltà al Ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di cinquanta milioni, ed alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1862 »

(Approvato).

Art. 3.

« La presente legge è dichiarata esecutoria a datare dal giorno 1 aprile 1862. »

(Approvato).

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto. (Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	85
Favorevoli . . .	83
Contrarii . . .	2

(Il Senato adotta).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge testè approvato dalla Camera dei Deputati concernente la tariffa dei prezzi di privativa dei sali e dei tabacchi.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato o distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE
SUL BILANCIO 1861
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

(V. atti del Senato N. 122).

Presidente. Si passa ora alla discussione del secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno, quello cioè per l'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici concernenti il servizio di acque, ponti, strade, porti e spiagge.

Leggo il progetto di legge. (V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola sulla discussione generale questa si terrà per chiusa, e passerò a nuova lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Sono approvate le spese straordinarie descritte nell'unito quadro vidimato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, ed è autorizzata l'iscrizione loro nel bilancio del dicastero dei lavori pubblici per il 1861, nella complessiva somma di Lire 5,598,237,76. »

(Approvato)

« Art. 2. Le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1861 come le somme per supplire alle medesime passeranno nell'esercizio 1862. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Votanti	78
Favorevoli	75
Contrarii	3

(Il Senato adotta.)

Presidente. Secondo l'ordine del giorno verrebbero ora in discussione i due progetti di legge riguardanti l'uno la tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo, l'altro l'istituzione di scuole normali dei quali già si intraprese la discussione; siccome non è presente il Regio Commissario incaricato di sostenere la discussione del primo dei mentovati progetti di legge così si continuerà la discussione su quello relativo all'istituzione di scuole normali.

Senatore **Ridolfi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ridolfi**. Una legge che è stata tanto studiata, che ha avuto tante fasi, che fu tante volte rimandata all'ufficio centrale per farvi alcuni cambiamenti, è supponibile che possa incontrare anche nell'esame,

che ora sta per farne il Senato, una qualche discussione un poco lunga. La legge inoltre è per se medesima importante, onde io proporrei che la si rimandasse a domani tanto più che l'ora è assai avanzata.

Presidente. Interrogherò il Senato se intende di rimandare la discussione sopra questo progetto di legge a domani.

Senatore **Stara**. Sì, sì a domani, perchè l'ora è tarda, e forse non siamo più in numero.

Presidente. Se non ci è osservazione in contrario s'intende questa discussione rimandata a domani.

Convorrà ora fissare l'ordine del giorno per la seduta di domani.

In primo luogo verrà in discussione questo progetto; poi quello relativo alla tassa sulle investiture ecclesiastiche; in terzo luogo quello sui conflitti in materia di giurisdizione.

Domani dunque il Senato, come già sa, è convocato al tocco in adunanza segreta per la continuazione della seduta d'oggi, ed alle due in pubblica adunanza per la discussione dei tre progetti di legge dei quali ho avuto l'onore di far cenno al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXIII.

TORNATA DEL 1° APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Instanza del Ministro dell'istruzione pubblica — Seguito della discussione del progetto di legge sulla istituzione di scuole normali — Considerazioni del Senatore Gallina — Chiusura della discussione generale — Emendamenti all'articolo primo dei Senatori Lambruschini e Amari, prof. combattuti dal Senatore De Gori e dal Ministro dell'istruzione pubblica — Dichiarazione del Senatore Lambruschini — Parole del Senatore Ridolfi in appoggio del proposto emendamento — Parole del Senatore Jacquemoud — Replica del Senatore Amari.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4.

È presente il Ministro della pubblica istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. Invito il Senatore D'Adda a dar conoscenza al Senato del sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3076. Il padre guardiano dei Minori Osservanti del Convento di Santa Maria di Gesù in Trapani ricorre al Senato onde ottenere che il Convento appartenente a quei religiosi non venga tutto occupato per uso militare, ma sia lasciato un locale sufficiente alla loro abitazione. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è il signor Ministro della pubblica istruzione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministro di grazia e giustizia m'incarica di domandare al Senato se non credesse opportuno di occuparsi al più presto possibile del progetto di legge per una nuova proroga dei termini fissati dalla legge per le affrancazioni delle esortazioni nell'Emilia, perchè lasciando trascorrere il tempo questo non potrebbe avere il suo effetto.

Presidente. Il Senato si occuperà con sollecitudine di questo progetto di legge, che porta con sè la raccomandazione per essere prontamente spedito.

L'ufficio centrale è già costituito, e non tarderà a stendere la sua relazione.

Fra tanto fin d'ora inviterò il Senato, se non vi è osservazione in contrario, a riunirsi domani a mezzogiorno negli uffici per l'esame del progetto di legge sulla tariffa dei prezzi del sale e dei tabacchi.

Siccome vi sarà adunanza privata al tocco, sarà necessario che alle 12 il Senato si riunisca nei suoi uffici, per procedere all'esame di questo progetto di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali per l'istruzione secondaria.

Rammenta il Senato che l'ufficio centrale ha presentato una nuova relazione, ed una nuova redazione con varie modificazioni al progetto precedente.

Io credo superfluo di domandare al Ministro della istruzione pubblica se accetta le conclusioni del Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta un momento. Non rileggerò il testo della legge essendo assai lungo per risparmio di tempo.

Aprò la discussione generale e do la parola al signor Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Credevo che si aprisse la discussione sull'articolo 1 e non la discussione generale; se si apre la discussione generale io mi riservo di parlare sull'art. 1.

Presidente. Essendovi un nuovo progetto vi può

essere una nuova discussione generale; veramente questa già ebbe luogo, ma, ripeto, per esservi un nuovo progetto può questo dar luogo a nuova discussione generale.

Senatore **Lambruschini**. Mi riservo allora di parlare sull'art. 1.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Ieri l'altro io mi trovavo col Ministero opponente ad una delle principali modificazioni introdotte dall'ufficio centrale al progetto in discussione.

Ora mutate le voci parmi che il Ministero sostenga la proposizione dell'ufficio centrale; ma io non posso mutare la mia convinzione, e con sommo mio rammarico debbo sostenerla oggi egualmente in opposizione al Ministero....

Presidente. Sono osservazioni generali?

Senatore **Gallina**. Generalissime.

La legge che noi discutiamo ha due parti assolutamente distinte. L'una che dirò scientifica che riguarda lo stabilimento delle scuole normali. L'altra poi, molto importante, è puramente finanziaria, ed è quella che io discuterò a suo tempo.

Frattanto per abbreviare anche la discussione, credo di dover dire che io non ho la menoma osservazione a fare sopra i principii che regolano il progetto proposto dall'ufficio centrale relativamente all'istituzione delle scuole normali, e le altre disposizioni che provvedono alla sua esecuzione, ma intendo di trattare unicamente a suo tempo la questione finanziaria, la quale non può venire che verso la fine della discussione della legge.

Credetti opportuno nella discussione generale di far cenno di questa mia opposizione, affinché il Senato sapesse, come giunti alla discussione degli articoli 13 e 14 vi è una difficoltà, la quale secondo me è radicale e merita perciò una speciale considerazione.

Il motivo per cui esaminando la questione sotto l'aspetto finanziario, io sarò obbligato a venire a conclusioni precise, si è perchè questa si lega con tutti gli ordinamenti economici ed amministrativi, e che per conseguenza l'ammissione di questi articoli potrebbe dar luogo a nuove massime che sull'incominciare della novella era amministrativa economica enunciata dal Ministero, richiedono la maggiore attenzione, e la maggior diligenza per non lasciarle varcare i limiti prescritti dai regolamenti: in tal guisa si manterrà al Senato la sua libera facoltà, la sua intiera autorità di rifiutare tutte quelle spese le quali non siano corredate dei documenti atti a chiarirle e ad emettere a questo riguardo il voto suo esplicito e definitivo.

Rinnovo perciò la riserva che presi, di trattare tale questione a suo tempo.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò l'articolo primo.

Art. 1.

« È istituito nel Regno uno studio normale diviso in sezioni da stabilirsi presso alcune Università od istituti universitari all'oggetto di preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

« Le sezioni in cui è diviso lo studio normale sono:

« 1. Di belle lettere, storia, filosofia;

« 2. Di matematiche e scienze fisiche e naturali.

« Con decreti reali previo il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione si stabiliranno il numero e la sede delle sezioni dello studio normale.

« Ciascuna sezione dovrà essere completa e le due sezioni potranno essere riunite in un'unica scuola presso la stessa Università o istituto universitario ».

La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini**. Dal complesso dall'articolo 1, come è stato ora modificato dall'ufficio centrale, si raccoglie manifestamente ch'egli ha riconosciuto la convenienza di congiungere, o almeno che si possano congiungere le sezioni dello studio normale in un medesimo luogo. Questa convenienza, anzi la convenienza che si *debbono* congiungere, è tale ai miei occhi, che io l'agguaglio ad una necessità. Ne dirò or ora le ragioni.

Intanto io noto che anco nel concetto che le sezioni si *possano* almeno congiungere (concetto che certamente fu nell'animo dell'ufficio centrale), la dicitura di questo primo articolo non è determinata e precisa. Si dice che lo studio sarà *diviso* in sezioni. La parola *diviso* non è la propria, perchè non conviene ai due casi della separazione e della congiunzione; ed io proporrò che si sostituisca la frase: « È composto di sezioni ».

Con queste parole si dichiarerebbe che lo studio ha più parti; non si direbbe ancora se queste parti debbano essere separate o riunite. E della separazione o riunione si passerebbe con ordine logico e spontaneo a statuirne nei paragrafi seguenti. Dunque in primo luogo è da escludere nei due paragrafi primi dell'articolo la parola *diviso*, come quella che non conviene ai due casi contemplati nei paragrafi seguenti, anco nella maniera con cui li contempla l'ufficio centrale.

Ma questa maniera (almeno quanto alle espressioni, perchè nel pensiero io vorrei credere che l'ufficio centrale fosse d'accordo con me), questa maniera non è, a parer mio, la retta, l'opportuna. Dal paragrafo 3, apparisce che il caso ordinario, il caso conforme alla regola, dovesse essere la separazione delle sezioni, e il caso della congiunzione è concesso nel paragrafo seguente ed ultimo come un'eccezione alla regola.

Io, ripeto, ardirei opinare che questo non fosse veramente il pensiero intimo dell'ufficio centrale, e che la dicitura meno conforme al pensiero vero, sia venuta da una troppo tenace rimembranza della dicitura prima di questo articolo avanti la modificazione fatta in un secondo studio.

Comunque sia, io tengo, e spero persuadere al Senato,

che la regola debba essere l'unione delle sezioni; e la separazione debba essere l'eccezione, voluta o da necessità o da ragioni speciali da essere apprezzate dal Ministro; da ragioni forti, simili a necessità.

Io penso che i due ordini di studi, letterari, filosofici, storici da una parte, fisici, matematici, naturali dall'altra, non possano essere separati senza danno della educazione intellettuale (dirò anco morale) dei giovani, senza danno dell'istruzione medesima che i giovani debbono acquistare, la quale riuscirebbe nuoca e viziata.

Ma mi si dica che i giovani i quali saranno ammessi allo studio normale, già hanno atteso nei licei alle due parti dell'istruzione appartenente alle due sezioni dello studio normale.

Buon Dio! Tutti sappiamo come escano i giovani dai licei; che cognizioni positive, che attitudine a scrivere possono aver acquistato in quella moltitudine di lezioni che gli aggravano e li confondono, e a quell'età che apprende e riceve, ma non rilette ancora abbastanza, non digerisce, non matura. Sono germi di sapere, ma non è sapere; e questi germi è necessario, poi giovani tutti, ma principalmente per giovani che devono diventare maestri, è necessario custodirli, farli aprire, crescere, fruttificare.

Che se ciò non si facesse, sapete voi che cosa avremo? Da un lato avremo dei letterati chiaccheroni, frivoli, spazianti nell'immaginazione; dei metafisici, sottili e nuvolosi, che ignorerebbero i più usuali fatti della natura, e non saprebbero, sto per dire, in che si differenzi una pianta da un'animale. Uno di tali, venuto una volta in campagna da me, e veduto un campo di canapa, mi domandò se era prezzemolo.

E dall'altro lato noi avremo dei matematici che al sentir leggere l'Atalia, vi domanderebbero: *qu'est ce que cela prouve?* Avremo dei naturalisti, dei fisici che scriveranno in un gergo loro particolare, mezzo francese, mezzo inglese, mezzo italiano, il quale concorrerà sempre più a corrompere questa nostra celeste lingua, che oramai non si sa più quel ch'ella sia divenuta. Sì o Signori, in Francia i dotti sono anco scrittori eccellenti: basti citare l'Arago.

Da noi non è così. Ed è gran danno e grande scorno. Teniamo conto della lingua, perchè è il vero vincolo che ci stringe a Nazione. Se la perdiamo, se la inibardiamo, rischiamo di sentirci ridire che l'Italia è una *espressione geografica*. Potremo chiamare l'Italia *il bel paese che Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe;* ma non potremo più dirla *il paese dove il si suona*.

Ma v'è di più. Io parlava d'educazione intellettuale e morale. Sì o Signori, un giovane che attende a soli studii di scienze positive, o a soli studii letterarii, s'avvezza a conoscere un solo criterio, un solo senso intimo di verità: o sono le verità che cadono sotto i sensi, o quelle che contempliamo con l'intelletto.

I due ordini di verità producono in noi una special maniera di certezza, che è necessario distinguere ed egualmente apprezzare.

Io vidi una volta un libro dove l'immortalità dell'anima era dimostrata *matematicamente*.

Non saprei dirvi qual fosse questa dimostrazione per *A, B e Z*, per *radici e potenze*. Ma guai a noi se per le verità d'ordine razionale e morale dovessimo ricorrere all'algebra. Guai a noi se un fisiologo, un chimico, un naturalista dovesse accertarsi delle grandi verità che innalzano l'anima umana dalla bassezza di queste misere cose all'altezza delle cose infinite, dovessero, dico, accertarsene col crogiolo o con le sezioni anatomiche o con la lente.

A me dunque preme moltissimo, e credo debba premere a tutti, che gli studii letterarii e filosofici siano in qualche modo continuati nello studio normale dai giovani della sezione di matematiche e scienze fisiche, e viceversa. Dico in qualche modo, perchè non intendo che i giovani attendano agli studii della sezione diversa dalla loro, nel modo stesso che attenderanno agli studii della sezione propria. Il regolamento provvederà a questo. Ma intendo che in modo possibile e bastevole vi attendano. E concludo, che di regola le due sezioni debbano essere congiunte. Dicendo di regola, non escludo l'eccezione; e perciò ammetto che si dia facoltà al Ministro di potere, e necessità lo vuole, mettere le sezioni in luoghi diversi; ma per eccezione, per necessità.

E qui cesserei di stancare la pazienza del Senato, se non mi occorresse di fare un'altra avvertenza, che mi pare di qualche peso. Dove si dà nel 3. paragrafo dell'articolo 1 facoltà al Governo di stabilire con decreto reale, e sentito il Consiglio superiore, il numero e la sede dello studio normale, non si pone a quel numero limite alcuno. Pure non credo che ciò fosse nell'intenzione dell'ufficio centrale. O che lo studio normale sia tutto in una sede, o sia diviso in più sedi, io ammetto che di tali studii ve ne possa essere più d'uno; ma non ammetto che di tali studii ve ne possano essere troppi. E troppi mi parrebbero se fossero più di tre. Troppi per due ragioni. La prima, quando non la indicassi io, la suggerirebbe il Ministro delle finanze, pronto più a stringere che ad allargare la borsa. La seconda è, che il Governo producendo troppi maestri suoi col privilegio d'essere anteposti a tutti, priverrebbe gli studenti liberi di concorrere anch'essi alle cattedre delle scuole secondarie. Perciò un limite è necessario.

In conseguenza di queste considerazioni che ho creduto dover sottoporre alla saviezza del Senato, io proporrei che l'articolo primo, di cui trattiamo, fosse disteso nella seguente maniera:

« È istituito nel Regno uno studio normale composto di sezioni da stabilirsi presso una o più università od istituti universitarij, al fine di preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

« Le sezioni di cui consta lo studio normale sono:
1. Di belle lettere, storia, filosofia;

2. Di matematiche fisiche e naturali.

« Le sezioni di cui è composto lo studio normale potranno (se altrimenti non possa farsi), essere divise e stabilite in diverse sedi.

« Ma per quanto si potrà, le due sezioni saranno riunite in una sola sede. Con decreti reali, previo il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, sarà stabilita la sede dello studio normale con le sezioni riunite, o la sede delle sezioni divise, ma compite; purchè il numero degli studii normali non sia maggiore di tre. »

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Invito il senatore Lambruschini a mandare l'emendamento, che propone, firmato, al banco della presidenza.

Senatore **Amari prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**. Io assento pienamente alle idee così dottamente manifestate dal senatore Lambruschini intorno al bisogno di stabilire nelle scuole normali degli studii riguardanti non solamente la prima o la seconda delle due sezioni indicate nel progetto della Commissione ma tutte e due insieme. Nello stato in cui sono oggi le scienze non è permesso che un uomo dato ad uno di questi due ordini di studii ignori l'altro ordine oppure lo conosca con quella superficialità che appartiene piuttosto ad un dizionario di conversazione e di lettura: e, non bisogna illuderci, quantunque ci siano buone scuole secondarie, quantunque si facciano studii universitarii, noi sappiamo tutti che quando un giovane è allontanato da una scuola e che si dà tutto a discipline di un altro ordine, gli resti di quei primi studii pochissimo, gli resti dirò così una nozione superficiale come quella del dizionario di conversazione e di lettura.

Ora una mezza dottrina di tal fatta non basta di certo ad un professore di scuole secondarie, a colui, cioè, che deve istruire la maggior parte de' giovani, perchè la maggior parte de' giovani non compie gli studii delle università.

Tutti quelli che si danno alle industrie, tutti quelli che si danno all'agricoltura e ad ogni altra professione che non richiegga studii superiori, ben di rado seguono i corsi delle università; e però l'istruzione secondaria è di sì alta importanza, e però è sì importante la scelta de' maestri, e la scuola normale, che noi appunto vogliamo destinare alla educazione di essi.

Ora se un professore di storia e di filologia ignorasse per esempio la costituzione fisica delle varie schiatte umane, ignorasse le ultime scoperte della geologia, e della paleontologia, io credo che si troverebbe molto imbarazzato a dare un'idea chiara a' suoi studenti dello stato della scienza ch'egli professa, e sarebbe nella medesima condizione di un professore di fisica il quale favellasse o scrivesse come un contadino; oppure dovendo toccare la storia delle scienze e parlando, per esempio, di Archimede non sapesse dire in qual società, in qual epoca, sotto qual religione visse Archimede. L'istruzione secondaria data con questa leggerezza di cognizioni sa-

rebbe insufficiente, non preparerebbe la maggior parte della gioventù agli studii in quella maniera in cui noi lo desideriamo.

Per queste ragioni io concorro pienamente con l'onorevole proponente nella conclusione per la quale ei raccomanda che lo studio delle scuole normali per le due sezioni sia per quanto è possibile completo. Auzi io non mi limito a quello che ha detto l'onorevole Lambruschini, ed esigerei che fossero assolutamente riunite le due sezioni in ciascuna scuola normale. Ammesso questo principio il quale a me pare che non si possa negare da niun uomo culto come naturalmente son tutti gli uditori miei in questo momento, ognun vede ch'ei sarebbe un preparare malissimo la scuola normale il permettere che una delle due sezioni in cui la si divide fosse imperfettamente studiata dagli allievi. Ed ove si consideri che gli stessi studii universitarii che potrebbero fare gli allievi delle scuole normali per quella sezione, alla quale non si trovassero specialmente addetti, che questi studii universitarii, io dico, non bastano a dare tutta quella solida istruzione e profonda che si richiede nelle scuole normali, è da ritenere necessaria la unione delle due sezioni.

Senza toccare le altre quistioni, come quella del convitto per la quale in verità io mi pronuncierei in un modo favorevole all'avviso della Commissione la quale propugnava il convitto, ma con tutto ciò non lo vorrei stabilito esclusivamente perchè insieme agli allievi del convitto vorrei ammettere degli esterni; ad ogni modo dico, non credo che le scuole normali si possano bene istituire senza convitti.

Dunque ammessa la necessità del convitto e quell'altra, che a me pare dimostrata, della riunione delle due sezioni, ne risulta che la scuola normale diverrà uno stabilimento importantissimo, uno stabilimento da richiedere gravissime spese. Ed allora entriamo immediatamente in un'altra quistione che è stata di recente toccata dall'onorevole Senatore Gullina con gravissime ragioni.

Nella discussione che si fece l'altro giorno col passato Ministro dell'istruzione pubblica, udimmo che gli istituti universitarii presso i quali si sarebbe potuto pensare ad istituire uno studio normale, tutti, fuorchè quello di Pisa, manchino di locali adatti all'istituzione di un convitto per le scuole normali. Parlando di una fra le importantissime città del Regno, parlando di Napoli il Ministro disse: Voi vi ingannate a partito se credete che in Napoli si trovi facilmente un casamento da potervi stabilire una scuola normale, o una fondazione simile.

Questo non si potrebbe trovare, e quand'anco si ottenesse per esempio un locale in affitto dalla cassa ecclesiastica, in ogni modo si incontrerebbero delle spese enormi di prima istituzione, per adattare i locali, per fornirli di mobili, per provvedere a tutti quelli altri bisogni che si hanno in un grande istituto. Dunque noi ci troveremmo da un lato stretti (se vogliamo fondare

una vera scuola normale) dalla necessità di fare un istituto grande, di fare un istituto che abbia tutte e due le sezioni, e dall'altra ci troveremmo a fronte di una spesa gravissima.

A questa aggiungo un'altra considerazione. Il numero dei posti e mezzi posti franchi che è stato proposto nel progetto dell'ufficio centrale non eccede i 40; limite forse necessario, perchè noi non possiamo pensare nella nostra condizione attuale a spese grandi, noi dobbiamo fare in quel modo che si può da chi non dispone di molto danaro.

Ora se quaranta posti di alunni si dovessero dividere in parecchie scuole normali, allora a che si ridurrebbe il numero di que' di ciascuna scuola?

Io ho sentito parlare di tre o quattro città nelle quali si potessero fondare delle scuole normali: dividendo gli alunni in quattro città se ne avrebbero dieci per ciascuna, e suddividendoli in sezioni, supponiamo che metà si addicano alla sezione della filologia e filosofia, e metà a quella delle matematiche e scienze naturali, si ridurrebbero ad un numero ristrettissimo in ciascuna sezione.

Ognuno di noi sa che un collegio, un istituto qualunque, anche una scuola libera senza allievi di convitto, quando si riduce ad un piccolo numero non può prosperare; vi manca l'emulazione tra gli allievi; manca il desiderio nei maestri.

Or trattandosi di studenti di una scuola normale i quali nella sezione di scienze naturali e di fisica debbono essere condotti nei gabinetti, ognuno vede che il picciol numero produrrebbe un grave sconforto, una estrema povertà nelle istituzioni: nè da questa specie di conventini si potrebbe sperare l'ardore e l'alacrità di studio che promette dei buoni precettori.

Tutti sanno che io parteggio sino all'ultimo sangue per l'unità d'Italia, ma non sono tenero in generale per l'accentramento dell'amministrazione. Donde non posso essere sospetto quando per le scuole normali io propongo che si rinvii all'idea che era stata suggerita cioè a dire di dividere queste scuole normali per tutta l'Italia.

Io ritengo che una scuola normale di natura sua sia indivisibile. È indivisibile in primo luogo perchè (lo replico e non credo si replichi mai abbastanza) si devono riunire tutti gli studii in una scuola normale; è indivisibile perchè è bene che gli allievi destinati all'insegnamento secondario abbiano un'unica educazione, un'unica istruzione.

Qui non si tratta certamente di regolare e di concentrare l'insegnamento secondario, o l'insegnamento universitario il quale si trova da tempo antichissimo, per nostra gloria, stabilito in tutta Italia; chè certamente non verrebbe a nessuno il pensiero di privare qualsivoglia cospicua città d'Italia d'un insegnamento che abbia posseduto: qui si parla di un istituto assolutamente nuovo, di un istituto il quale per natura sua, come quello che in gran parte ci servirà di modello, voglio

dire la scuola normale di Francia, dev'essere unico in tutto il paese; e questo possono bene accettare tutti coloro i quali, come me, abbiano le idee più liberali e meno accentratrici in fatto d'istruzione pubblica, ed aborrenti dallo strappare forzosamente gli studii da un terreno per accentrarli in un altro.

Ora, dico io, se le ragioni della convenienza scientifica e dell'economia ci portano a voler unica scuola normale od almeno pochissime e il meno che si possa, perchè non penseremo noi a profittare della sola scuola che sussiste in Italia fin dal 1846 con utili risultati, voglio dire della scuola normale di Pisa?

Se si dovesse scegliere sulla carta geografica un punto in cui stabilire un istituto come la scuola normale, un istituto che dovesse servire a tutta Italia, certamente gli occhi si fermerebbero verso la metà della penisola, in un luogo vicino al mare, e però in facile comunicazione con le grandi isole del nostro paese. Dall'altro lato, se all'esame della geografia fisica si volesse pure aggiungere quello della geografia civile per l'istituzione di una scuola normale o d'un convitto di questa natura, si cercherebbe una città che avesse una grande università, una città tranquilla, una città in cui il vivere fosse di poca spesa, e la quale presentasse tutte le condizioni, che si convengono ad uno stabilimento in cui debbansi concentrare giovani che hanno già varcato i primi passi dello studio: e la geografia civile accennerebbe anche a Pisa.

Mi è avviso pertanto che invece di pensare all'istituzione di una scuola normale impersonale la quale si dovrebbe dividere in varie città d'Italia, col rischio non solo di fondare un'opera imperfetta, ma con la certezza di dover sopporre ad enormi spese di primo stabilimento e di manutenzione; invece di pensare ad una scuola novella e ad una o più città che mai non l'abbiano posseduta, si dovrebbe scegliere senza esitazione la città di Pisa, e l'istituto che colà esiste sin dal 1846, e che diede utilissimi risultati.

Allora i quaranta posti, tra gratuiti, e di mezza pensione, spesi dal Governo, come si propone nel progetto di legge, si aggiungerebbero ai mezzi che già possiede la scuola normale di Pisa; ed in quella università si troverebbero pure i professori e gli aiuti tutti necessari ad un buon insegnamento; e così noi avremmo uno stabilimento superiore per tutti i riguardi.

Ma a questi motivi se ne deve aggiungere un altro.

Io credo che la lingua sia uno dei principali legami d'una nazione. Noi ben sappiamo che in Italia quello che ha principalmente contribuito al nostro nazionale risorgimento, è la lingua, la quale ne è l'espressione e la testimonianza.

Ognuno di noi, nato nelle altre province d'Italia certamente desidererebbe di aver avuto sulle labbra fin dalle fasce la pura lingua italiana, come per fortuna loro la parlano i Toscani; e quando un uomo facoltoso può mandare il figlio lontano dal suo paese agli studii,

naturalmente sceglie di mandarlo in Toscana, perchè insieme cogli studii apprenda pure la lingua.

Ora se questo è desiderato dai privati, quanto non si dovrebbe apprezzare per gli uomini destinati all'insegnamento secondario, quelli che dovranno con la loro favella comunicare gli elementi del sapere alla massima parte della gioventù di tutte le province italiane?

Io credo che questa sia una considerazione essentialissima da tenersi in riguardo, non meno che l'agevolezza di esecuzione e il notevolissimo risparmio che si farebbe ove si istituisse la scuola normale in Pisa, o per dir meglio si adattasse a quella quivi esistente la istituzione di cui si tratta nel progetto.

Perciò sopprimendo l'articolo proposto dell'ufficio centrale, vi sostituirei il seguente:

« La presente scuola normale presso l'Università di Pisa è mutata in scuola normale dello Stato, e destinata a preparare gli aspiranti a professori per l'insegnamento secondario in tutto il Regno; salvo a fondare stabilimenti simili presso altre Università, quando ciò fosse consigliato dalla esperienza, e permesso dalle condizioni del paese. »

Io ho aggiunta questa parte la quale non sarebbe certamente necessaria, perchè s'intende che quando il Parlamento approva una legge non si chiude la strada a farne un'altra tutte le volte che se ne veggia il bisogno; ho creduto bene di aggiungere questa clausola per mostrare che non si intende chiudere la strada a qualunque scuola normale nelle Università più cospicue di Italia, ma si destina quella di Pisa che si trova bell'è fatta, perchè è nelle condizioni più favorevoli di qualunque altra, e perchè con una spesa infinitamente minore potrebbe dare lo stesso risultato che desideriamo.

Amnesso l'art. 1 in questa forma, coll'aggiunta che è proposta, si porrebbe in un art. 2 il provvedimento che adesso si legge nello stesso art. 1 proposto dallo ufficio centrale, in questi termini:

« Lo studio normale sarà diviso in due sezioni, la prima per la filosofia, ecc., la seconda per le scienze fisiche e naturali e le matematiche. »

Credo che gli altri articoli del progetto dell'ufficio centrale si potrebbero adattare senza grandissime variazioni a questa istituzione della scuola normale in Pisa, se al Senato piaccia di consentirla.

Presidente. Giacchè propone un emendamento abbia la bontà di trasmetterlo al banco della presidenza firmato.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Se parla sugli emendamenti sarebbe bene che io li leggessi prima per interrogare il Senato se li appoggia.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Permetta: prima interrogherò il Senato se appoggia l'emendamento, quando sia appoggiato, le darò la parola.

Senatore Lambruschini. Io voleva dir cosa che forse non renderà necessario che il mio emendamento sia appoggiato.

Volevo dire che nel caso che l'ufficio centrale accetti, il Senato appoggi e sia discusso poi approvato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Amari, io ritiro il mio.

Presidente. Ritira il suo emendamento, e si unisce a quello del Senatore Amari?

Senatore Lambruschini. Io lo ritiro eventualmente, condizionalmente, in caso che l'emendamento del Senatore Amari sia approvato, se no mi riservo il diritto di riproporre il mio.

Presidente. Il signor Senatore Amari propone un emendamento all'art. 1 in questi termini:

« La presente scuola normale presso l'Università di Pisa è mutata in studio normale dello Stato, e destinata a preparare gli aspiranti a professori per l'insegnamento secondario in tutto il Regno; salvo a fondarsi stabilimenti simili presso altre Università, quando ciò fosse consigliato dalla esperienza e permesso dalle condizioni del paese. »

Poi formola un art. 2:

« Lo studio normale sarà diviso in due sezioni; cioè: 1. Belle lettere, Storia e Filosofia; 2. Matematiche e Scienze fisiche e naturali.

Senatore Amari. Questo è lo stesso che si trova nel progetto dell'ufficio centrale.

Presidente. E con questo il Senatore Amari intenderebbe comprendere tutta la materia che è nell'articolo primo del progetto dell'ufficio centrale.

Interrogo il Senato per sapere se questo emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

La parola è al signor Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Gli onorevoli precopinanti esaminando la questione sotto lo stesso punto di vista hanno conchiuso in un modo analogo, ma non perfettamente uniforme. Difatti l'onorevole Senatore Lambruschini proponeva un emendamento per il quale verrebbe stabilito che la scuola normale, per regola generale, dev'essere unica, per eccezione potesse essere separata in sezioni. Mentre che l'onorevole Senatore Amari coll'emendamento, il quale ha già ricevuto l'appoggio del Senato, vorrebbe determinare che la scuola normale fosse assolutamente una sola, e precisamente quella di Pisa, con facoltà per altro al potere esecutivo di stabilirne altre in altre Università dello Stato.

L'idea che lo studio normale, il quale è istituito a formar coloro che devono professare l'insegnamento negli stabilimenti ove l'istruzione secondaria si riceve, debba essere una sola scuola, è a dir vero, la più semplice, e come tale io dichiaro francamente che fu la prima che si affacciò alla mente dell'ufficio centrale.

Questa idea, che appunto per essere la più semplice, ha intrinsecamente una grande raccomandazione, riceve pure quella della esperienza, in quanto che ognuno sa come la celeberrima scuola di Francia fondata come per ispirazione della rivoluzione francese nel 9 bru-

maio dell'anno XII e ampliata e completata sotto il primo Impero con Decreto del 17 marzo 1808, è unica.

Unica fu la scuola normale che esiste fino dal 1816 nella Toscana ove le discipline filologiche, filosofiche e scientifiche si trovano riunite in un solo stabilimento; e questa unione è raccomandata appunto dalla grande importanza che gli studi scientifici e letterarii si confortano fra loro onde lo studio delle scienze invigorisca quello delle lettere, quello delle lettere nobiliti quello delle scienze, e reciprocamente tra loro traggano forza e compimento.

Per altro, stante le trasformazioni recentemente avvenute, avendo l'onore di portare la parola per l'ufficio centrale, è mio dovere di render conto delle ragioni per le quali l'ufficio non ebbe il coraggio di presentare alla sanzione del Senato la istituzione in modo assoluto di una scuola normale.

Queste difficoltà sono la conseguenza di circostanze e considerazioni di fatto.

Le circostanze di fatto sono la conformazione della penisola e la mancanza tuttora di facili mezzi di comunicazione e di trasporti per le quali si riputava malagevole che da tutte le parti d'Italia, i giovani i quali volessero convenire alla scuola normale, potessero facilmente dalle più estreme parti traslocarsi in quel luogo nel quale essa sarebbe stata stabilita; l'altra è la considerazione che bisognava aver presente sullo stato attuale delle università d'Italia nelle quali essendo assai fiorente, assai illustre l'insegnamento delle une o delle altre scienze morali o naturali, sembrava assai conveniente che quei giovani i quali lo Stato adotta direi per proprii, all'effetto di spargerli negli stabilimenti ove devono amministrare l'insegnamento, fossero collocati presso quelle università nelle quali una scienza più eminentemente che l'altra viene in questo momento dettata.

Adesso non è luogo di fare nominativi; ma chiunque ha cognizione, come certamente l'ha pienamente il Senato, della costituzione attuale dell'insegnamento nelle principali Università d'Italia, giacchè è ben inteso che una scuola normale non può essere collocata che presso una delle Università principali, ove è il comodo dei mezzi, dei gabinetti e di tutto quel corredo di stabilimenti scientifici dei quali i normalisti debbono profittare, dev'essere persuaso essere grandemente utile che i giovani che lo Stato adotta all'effetto di spargerli negli stabilimenti secondari, siano appunto collocati presso quella facoltà che in questo momento è la più illustre, e che con maggior plauso, e con maggior credito amministra l'insegnamento.

Questo furono le ragioni per le quali l'ufficio non si credè autorizzato di proporre assolutamente un'unica scuola normale.

Per altro, dopo le modificazioni che il progetto di legge ha ricevuto in seguito all'iniziativa presa da un onorevole nostro collega, accettate dall'ufficio centrale e concordate col Ministro, faccio riflettere al Senato che

l'ultimo paragrafo dell'articolo primo ammette implicitamente, e se non assolutamente, senza dubbio dichiaratamente, la riunione delle due sezioni in una scuola sola.

Ora una volta che la legge concede la facoltà al potere esecutivo di riunire le due sezioni della scuola normale in un solo istituto, sembra all'ufficio che debba essere pienamente raggiunto quel desiderio che a priori nutrono l'onorevole Senatore Lambruschini e l'onorevole Senatore Amari e che l'ufficio divide, cioè se è possibile, se è conveniente, se è utile, che le due sezioni debbano avere una sede sola.

D'altronde, appunto per le condizioni in cui la scienza trovasi ora insegnata nelle principali Università d'Italia, crede l'ufficio centrale che la legge debba offrire campo al potere esecutivo di stabilire le due sezioni presso quell'Università nella quale meglio possano essere sviluppate. E siccome il concetto dell'onorevole Lambruschini era appunto quello di stabilire l'unica scuola come regola, la separazione come eccezione, io spero che sull'esame del testo dell'ultimo alinea del primo articolo egli vorrà meco convenire che, se veramente non è stabilito come regola l'unità della scuola e la separazione come eccezione, ha per altro il governo ampia facoltà di riunirle in una sola sede, e che quando a questa riunione concorrano tutte le circostanze concomitanti di opportunità e di convenienza, nessuno impedimento vi è a che quella riunione di studii che egli vagheggia, e che l'ufficio centrale pienamente consente, non sia istituita e non abbia il suo intento.

L'osservazione che l'onorevole Senatore Lambruschini ha fatto sulla redazione del primo paragrafo dell'articolo, e colla quale ha conchiuso di cambiare la parola *diviso* in quella di *composto*, viene perfettamente acconsentita dall'ufficio centrale; soltanto a difesa della redazione, mi permetto di fare osservare che tutta quanta l'economia della legge si basa sopra una divisione che è quella: 1. per materia scientifica; 2. per materialità di scuole. In conseguenza la divisione era relativa alla materia, le sezioni rappresentavano la divisione degli studii normali per materia, e non già per località di scuole. Ma l'ufficio centrale riconosce perfettamente che lo studio normale è composto di due sezioni le quali hanno per iscopo il tale e tale altro insegnamento, e che la proposta fatta risponde molto meglio alla fermetezza della lingua della quale l'onorevole nostro collega è maestro.

Io non entrerò ora nella questione economica che è piaciuto di toccare all'onorevole Senatore Amari, aspettando allorquando sia in discussione l'articolo relativo, ove vengano presentati emendamenti, di rispondere.

Dico frattanto che, siccome l'onorevole Senatore Amari stesso ammette la facoltà che quantunque la legge prescrive in modo assoluto un'unica scuola, lascia però fra i casi possibili quello di stabilirne più di una, e di stabilirne altrove, sotto i rapporti economici l'articolo primo debba rispondere al desiderio del Senato in quanto

che, se è ammesso lo stabilire una scuola sola, quando questa unica istituzione risponda ai bisogni morali ed economici, è certo che sarà una sola la scuola, e che per un semplice desiderio di moltiplicarle, non sarà nè aumentato il numero di esse, nè aggravato indubbiamente l'erario dello Stato.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. La cedo volentieri ai due onorevoli Senatori.

Presidente. Allora darò prima la parola al Senatore Lambruschini, e quindi al Senatore Amari.

Senatore Lambruschini. Io non ho inteso di dire, e non mi pare di aver detto, anzi parmi di aver detto il contrario, che la dicitura dell'articolo 1, quale è stata modificata dall'ufficio centrale, non aprisse la via ad avere uno studio normale con le sezioni congiunte; ho detto solamente che questo modo era indicato non come la regola, ma come la eccezione; e questo parrà manifesto ove si consideri il modo con cui è diletto l'articolo.

Ora, si dirà, ad ogni modo il Ministro è padrone di valersi anche dell'eccezione, ma io soggiungo che importa moltissimo e per la direzione del Ministro, e per esprimere bene il concetto della legge, importa moltissimo, dico, che sia dato per principale ciò che è principale, e per accessorio ciò che è accessorio.

Ecco perchè mi sono preso la libertà di proporre una diversa dicitura dell'articolo 1, rimettendomi, per quando fosse ammessa l'idea, di modificare le parole come il Senato crederà meglio. Ho poi ritirato il mio emendamento nella supposizione che possa essere accettato quello del signor Senatore Amari, che concorre col mio a stabilire un buono studio.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari. Solamente prenderò la parola per spiegare che quantunque nella relazione dell'ufficio centrale non fosse stabilito di una maniera chiara, che le scuole normali dovessero essere parecchie, e non fosse proibito che la scuola normale fosse a Pisa, io credo di dover ciò non ostante sostenere la redazione del mio articolo, perchè mi pare che una istituzione tanto importante si debba designare espressamente nella legge, e non lasciare all'arbitrio del Ministro, come avverrebbe adottando il progetto dell'ufficio centrale.

Io non tengo molto all'ultima parte che ho aggiunto e la proponisolo per dichiarare che non si intenda precludere la strada per l'avvenire. Ma l'oggetto vero della legge è quello di stabilire, secondo me, una scuola normale a Pisa, cioè a dire, di allargare per tutta Italia la scuola normale che si trova attualmente a Pisa.

Io credo che debba essere designato tassativamente dalla legge e non lasciato all'arbitrio del Ministero, oppure alle ambagi di una redazione che si potrà, o non, approvare.

Presidente. La parola è al Senatore Ridolfi.

Senatore Ridolfi. Sarò brevissimo, perchè mi rimprovererei di fare perdere tempo al Senato dopo le cose

che sono state così bene o così chiaramente dette dal Senatore Amari, e dall'onorevole mio amico Senatore Lambruschini.

Essi hanno cercato provare l'importanza che la scuola normale contenesse tutte le diverse sezioni di studii, e queste fossero complete, e che il separare le sezioni debba considerarsi come una eccezione.

Io vorrei solamente fare intendere che questo sistema di tenere riuniti i diversi rami di studii nelle stesse scuole è sempre importante quando si tratta di formare anco semplicemente dei dotti o scienziati, e molto più importante è sovraneamente necessario quando si tratta di formare dei maestri.

Forse in un altro punto della legge io prenderò la parola per meglio chiarirne l'idea; ma sin d'ora vorrei ricordare un fatto accaduto in Toscana che è stato riprovato da tutta Europa e giudicato come atto barbaro.

Questo fatto fu quello della divisione dell'Università di Pisa in due studii. Allorchè il Governo, che reggeva allora la Toscana, divise quell'Università portando alcune facoltà a Siena, e lasciandone alcune sole in Pisa, fu un grido universale, perchè si disse che non sarebbero più usciti nè dall'una nè dall'altra scuola così divise degli scienziati o dei letterati che potessero far onore all'Italia. Disgraziatamente fu pur troppo così. Il giorno in cui le due sezioni furono di nuovo riunite fu considerato come giorno fortunato per l'Italia, inquantochè quella celebre Università si vide ricomposta nelle sue parti.

Ora, se l'aver diviso l'Università di Pisa fu considerato come un atto barbaro, benchè non si trattasse di formare in essa maestri, ma di ammettervi solo giovani che volevano attendervi a quegli studii, io temo che anche il dividere una scuola normale, il relegare alcuna delle sue sezioni in uno stabilimento o in un altro, non possa certo condurre ad un buon risultato, e non sia giudicato favorevolmente dal pubblico. Però io apprezzo moltissimo le cose che sono state dette dall'ufficio centrale, e le ragioni per le quali egli ha dato facoltà al Ministero di tenere separate queste varie sezioni delle scuole normali, giacchè pur troppo può accadere che alcuni studii fioriscano più particolarmente in un luogo che in un altro, ma io non saprei dividermi dall'opinione dell'onorevole mio amico Lambruschini, cioè che dovesse considerarsi come la regola l'aver le scuole normali con sezioni riunite, e dovesse considerarsi come l'eccezione, l'averle con sezioni separate.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud. Gli onorevolissimi preopianti credono che non si possa formare buoni professori, se l'insegnamento normale della sezione di belle lettere, storia e filosofia sia stabilito in una Università diversa da quella dove s'insegnano le scienze matematiche, fisiche e naturali. Io risponderò con una semplice osservazione di fatto.

Nel Belgio è stata istituita la scuola normale per le belle lettere e filosofia a Lièges, ed è stata istituita a Gand una scuola per le scienze matematiche e fisiche: queste due scuole hanno formato eccellenti professori.

Accenno questo esempio per dimostrare che possono esistere separatamente istituti per le due sezioni di scuole normali ed ottenersi splendidi risultati.

Tale esperienza risponde perentoriamente ai ragionamenti addotti contro il sistema propugnato dall'ufficio centrale, il quale del resto, lungi dall'essere assoluto, concede al Ministro la facoltà di riunire l'insegnamento normale delle due sezioni nella stessa Università, quando si possa fare utilmente per le finanze.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Dopo di aver avuto l'onore di essere per due volte Relatore dell'ufficio centrale, io sento necessariamente l'obbligo di difendere la relazione di quest'articolo. Però chi ha letto con un poco d'attenzione le due relazioni, non ha dubbio che il pensiero che ha diretto l'ufficio centrale, e quello che gli onorevoli preopinanti hanno testè esposto, che cioè una scuola normale unica sarebbe stata la più perfetta in quanto all'eronomia, la più perfetta quanto al buon andamento intiero della scuola, la più perfetta possibile sotto quel punto di vista che considero come il più importante, quello cioè di influire, dirò così, all'educazione intellettuale di tutto il paese e di unificare anche in questa parte la Nazione, non poteva cader nessun dubbio sull'intenzione dell'ufficio centrale, che cioè si considera da tutti la riunione delle due sezioni in una sola scuola come la cosa più perfetta possibile. Se non che per considerazioni di un genere diverso, e che hanno pure un certo valore, tanto il primo Ministro che ha presentato il progetto di legge, quanto quello che gli succedette, come infine l'ufficio centrale, hanno creduto di dover procedere nel senso cognito al Senato. Queste ragioni vi sono già state esposte: si è detto: non esiste in Italia pur troppo un centro solo scientifico, un centro solo letterario. Abbiamo 4, 5, 6 Università di primo ordine; ebbene, queste Università di primo ordine non hanno gli insegnamenti delle diverse facoltà egualmente completi e perfetti; conveniva dunque lasciare al Ministro la facoltà di distribuire le sezioni di lettere di scienze fra quelle delle facoltà che in quel momento, in quel dato tempo casualmente partanno più provvedute e più ricche di mezzi d'istruzione.

Confesso poi anche che vi sono delle ragioni politiche molto gravi per decidere questa questione. Pregho il Senato di considerare che lo stabilire oggi che non possa esservi in tutta l'Italia che una scuola normale sola, farebbe un senso grave sopra molte province; ma è utile ripartirle fra le diverse parti della penisola anche per le ragioni materiali, poichè i mezzi di comunicazione non sono così facili da poterne dedurre che la gioventù delle diverse parti d'Italia possa concorrere fa-

cilmente e volentieri in un punto solo; vi saranno delle difficoltà materiali assai gravi e tali che anche nell'altro progetto di legge si era creduto necessario di introdurre una indennità di viaggio per i giovani che dovevano trasportarsi alla sede delle scuole. In generale adunque non crederei che fosse opportuno, nè prudente, nè politico di stabilire nella legge in forza di una misura generale che non ci possa essere che una scuola normale in Italia.

Senatore Lambruschini. Nessuno l'ha detto!

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Quanto poi alla divisione in sezioni, comincio per dire che questa divisione è qui stabilita anzitutto in una maniera scientifica, essa non risponde a una separazione di luoghi, di scuole ecc., ma solo a quel complesso di istituzioni e di insegnamenti che costituiscono lo studio normale il quale per necessità scientifica comprende due sezioni che sono appunto quelle chiamate in tutte le leggi o di belle lettere solamente, oppure di belle lettere, storia, filosofia o di scienze fisiche e matematiche. Nessuno è più di me convinto della necessità di associare questi due studii, nè più di me persuaso che difficilmente si possa avere una soda istruzione nell'uno, senza avere almeno una certa istruzione anche nell'altro. Avverto però che quando si tratta di studii veramente seri, non è più possibile di farli intraprendere entrambi ad un giovane che intende indirizzarsi più specialmente all'una di queste due carriere. Infatti abbiamo nell'ordinamento di tutte le scuole normali, dopo tre anni di studio, un diploma di abilitazione che non è dato già per le due sezioni, ma soltanto per una di esse; ciò avviene in tutti i paesi, ove quelle scuole sono istituite, in Francia, nel Belgio e altrove.

Non sarebbe possibile pretendere che i giovani facessero degli studii egualmente seri in ambi i rami. Il regolamento delle scuole sopradette provvede che il giovane il quale si dedica ad uno di questi due rami, sia anche sufficientemente versato nelle discipline dell'altro ramo; ma chiunque è stato in una scuola normale, chiunque ha visto come sono seri gli studii delle scuole normali, facilmente si persuade essere impossibile di far ramminare di pari passo, di far progredire nello stesso tempo gli stessi studenti nelle due sezioni.

Gli esercizi di una scuola normale consistono, oltre agli insegnamenti universitarii che sono seguiti dai giovani, in conferenze, in ripetizioni, lezioni, esperimenti ecc.; dimodochè è impossibile che lo stesso giovane possa abbracciare tante occupazioni in ambe le sezioni ugualmente.

Ripeto: i regolamenti di tutte le scuole normali provvedono perchè non ci sia lo sconcio di un insegnamento assolutamente privo di scienze fisiche per i letterati, e di lettere per i matematici, ma è certo che la parte seria, fondamentale degli studii, necessaria per formare un normalista, gli è interamente procurata dalla sua sezione speciale.

Non si tratta per lui di studiare un po' di greco, un

po' di latino come si fa nei collegi; se la scuola normale è stabilita sul serio, bisogna che gli studi di latino, di greco, ecc. siano fatti profondamente. Ora, un giovane che fa questo studio profondo non può di certo studiare egualmente bene la matematica, come del resto osservava l'onorevole Senatore Jacquemoud citando l'esempio del Belgio ove le due sezioni della scuola normale sono separate e la scuola di scienze fisiche e matematiche si trova a Gand, mentre quella di lettere, storia e filosofia si trova a Liegi.

Ma anderò più in là. In Germania vi sono i famosi seminari intieramente distinti per le scienze fisiche e matematiche, e altri per le lettere, storia e filosofia. Quelli che entrano in quei seminari hanno fatto, si intende, studii sufficienti per potersi tenere abbastanza al fatto dell'insegnamento generale anche dell'altra sezione; ma essi sono affatto distinti. V'ha anzi il famoso seminario filologico di Berlino ove non si insegna che la filologia.

Si intende che i giovani prima di entrarvi debbono aver fatto degli studi che li rendano abili a percorrere quella carriera, ma una volta entrati nel seminario filologico, non ponno seguire altro studio che quello della filologia; dirò anzi che dei vari rami che compongono la filologia, bisogna che ne studino alcuni speciali, se si vuole ottenere che questi giovani vengano ad avere un'istruzione seria e profonda, un'istruzione quale si conviene a chi aspira ad essere professore.

Riassumo quello che ho detto e ritengo che la divisione a sezioni è una divisione scientifica e nient'altro; lo studio normale, questo complesso che non ha che fare colla scuola materiale, è diviso scientificamente, o meglio composto scientificamente, come vorrebbe l'onorevole nostro collega Senatore Lambruschini, la cui autorità è così grande, sopra tutto in fatto di letteratura; accetto perciò di buon grado la sua proposizione; lo studio normale ripeto è composto di queste sezioni, ma questa è una divisione scientifica e niente più.

Quanto poi alla questione molto più grave sollevata dall'onorevole Senatore Amari, il Senato può facilmente apprezzare che se io nel rispondergli non dovessi far altro che seguire le inclinazioni mie particolari, i miei sentimenti, non avrei nessuna difficoltà di aderire intieramente alla sua proposta. Nella scuola normale di Pisa sono le condizioni migliori per il merito dei professori riuniti in quella università; è là che Muscotti, che Menghini, che i Savi, che Centofanti, gli uomini più distinti d'Italia insegnano. Per conseguenza di buon grado accetterei la sua proposta, se non fossi trattenuto dalle ragioni specialmente politiche che ho accennate..

Senatore Amari. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica.... Non credo, torno a dirlo, che il Senato voglia che si crei una legge sulle scuole normali, in cui sia scritto che non ci sarà mai altra scuola che quella di Pisa; è chiaro che per le provincie meridionali, per le antiche provincie anche qualche cosa di simile dovrebbe esservi; che le scuole

normali possano rimanere utilmente concentrate in un punto solo, non mi par anche possibile per le ragioni di scienza già dette, cioè per essere le facoltà delle Università diversamente adatte a dare un grande insegnamento delle varie sezioni dello studio normale.

Quanto al secondo paragrafo credo risponda abbastanza l'onorevole Senatore Amari il quale ha parlato più volte di arbitrio ministeriale; l'arbitrio era nella prima redazione, dove si diceva che « è in facoltà del Ministro di distribuire queste quattro scuole ecc. » ma credo che la seconda redazione, fatta d'accordo anche col Senatore Alfieri, provveda a questo dubbio. Ivi è detto « con decreti reali previo il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione si stabiliranno il numero e la sede delle sezioni dello studio normale ».

Con quest'articolo sono stabilite condizioni sufficienti di garanzia; imperocchè quanto alle congruizioni necessarie, le ha certo il Consiglio superiore onde decidere quale sia la sede conveniente di queste sezioni, quali i modi con cui devono essere distribuite.

Non c'è dunque dubbio sull'esattezza di questa redazione, e certamente il parere del Consiglio superiore e quindi il decreto reale sarebbero conformi ai bisogni dell'istruzione e non andrebbero certamente a sparpagliare gli alunni delle scuole normali in varii punti del paese; anzi, se dovessi dire la mia intima opinione, ritengo che la prima cosa che farà il Consiglio superiore, se vorrà far bene, sarà quella che propone il Senatore Amari, cioè di ampliare la scuola normale di Pisa.

A Pisa c'è già una tal scuola che da 15 o 16 anni cammina, ed ha prodotto eccellenti risultati.

Mi dispiace di dover occupare l'attenzione del Senato in questa particolarità, ma da una lista che ho ricevuto risulta che la scuola di Pisa ha già distribuito circa sessanta giovani professori in tutte le Università, in tutti i licei dello Stato, e alcuni di questi sono uomini dotti, cultori distinti di lettere e di scienze.

Mi basti citare il Donati, l'astronomo di Firenze, lo scopritore delle famosa cometa, il quale è uscito dalla scuola normale di Pisa, e il Carducci, che ora è a Bologna professore distinto di letteratura, è pure uscito di là.

Quando il Consiglio superiore che ha questo incarico esaminerà attentamente nell'interesse dell'istruzione del paese qual è la sede delle scuole normali, non persuaso che indicherà Pisa come quella che secondo le viste economiche e per l'esperienza fatta e per i risultati ottenuti dà le migliori garanzie per ottenere realmente, almeno da principio, il fondamento di questa grande istituzione alla quale tutti d'accordo attacchiamo la massima importanza.

Quello che importa al Governo è che questa istituzione si fondi, e prego il Senato a voler considerare che da questa istituzione e dall'essere fatta più o meno presto dipende realmente il perfezionamento dei licei, dei ginnasii, dipende il buon andamento dell'istruzione

secondaria, e quando dico istruzione secondaria, dico educazione del paese, istruzione delle classi medie, dico realmente tutto quel che forma la forza intellettuale di un popolo.

Nelle Università si arriva preparati dalle scuole secondarie; nelle scuole secondarie si correggono i difetti della prima educazione, ed è fuor di dubbio che gli stabilimenti delle scuole secondarie sono il fondamento il più importante, che possa avere un popolo per la sua educazione.

Ora è stato detto e ripetuto tante volte, e non lo sarà mai abbastanza, che l'istruzione secondaria è quello che i maestri la fanno essere; senza buoni maestri, senza maestri formati sul serio, sarà impossibile che i licei riescano a produrre quei buoni frutti di cui l'Italia ha bisogno: io concludo adunque che per tutte le suddette considerazioni la miglior redazione dell'articolo, quella che nulla lascia all'arbitrio ministeriale e che garantisce del buon esito, è quella che l'ufficio centrale ha preferito, nella convinzione che da questa miglior redazione vengano fuori quei risultati pratici, che il Senatore Amari vuole, cioè che il Consiglio superiore non potrà far altro che cominciare dal fondare lo studio normale aumentando il numero degli alunni che già trovansi in Pisa, pigliando insomma l'istituzione di Pisa, come il cardine degli studii normali che vogliamo fondare in Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari. Io comincerò col rispondere alla ultima parte del discorso dell'onorevole Ministro della pubblica istruzione, dicendo che non ho mai avuto l'intenzione di mettergli i ceppi ai piedi e le catene alle mani, ma che ordinariamente per un'istituzione così importante come son le scuole normali si decreta una apposita legge. Se altri rami di scuole normali si volessero impiantare in questa o quell'altra città, certamente richiederebbonsi spese significanti di primo stabilimento e di manutenzione, ed io non credo che sia uso di lasciar siffatte cose alla disposizione assoluta del Ministero, ma che debbansi invece stabilire per legge.

Questa era la mia osservazione.

Quanto al fatto poi io credo che ci troviamo ad un di presso d'accordo, tanto più che nella mia proposizione io non volevo assolutamente precludere la strada a tutte le scuole normali future, ma volevo solo suggerire, e proporre che si mettersero tutti i nostri sforzi a questa che già esiste, e che si può con poca spesa ampliare.

Il signor Ministro ha messo innanzi la questione politica: io credo, e lo dico ad onore dell'Italia, che non esista questione politica di sorta nell'argomento che trattiamo.

Se noi guardiamo all'anno passato quando il conte di Cavour propose la questione della capitale politica, vedremo che furvi in tutta Italia un applauso generale per designare Roma, e non destossi nessuna suscettibilità nè dalle antiche province, nè dalle città più illustri e più popolate della penisola.

Or io credo che anche in fatto di pubblica istruzione, nella quale una delle parti principali è quella della lingua, la stessa risposta di quella che si fece per la capitale si farebbe da tutte le parti d'Italia, e penso e sono convinto che per una scuola normale istituita in Pisa nessun italiano muoverebbe querela.

Ma poichè mi è occorso di accennare nuovamente alla importanza dello studio pratico della lingua in Toscana, citerò un esempio che non sarà sdegnato forse dagli Italiani.

Gli Arabi, quando estesero l'impero sino a Samarcanda e dall'altro lato all'Atlantico, e che si trovarono a colonizzare tutte quelle immense regioni, vollero gelosamente conservare l'unità letteraria nella stessa disgiunzione politica o piuttosto anarchica della loro società.

Or i nobili e i ricchi di Spagna, d'Africa e d'Egitto nel mandare i loro figli agli studii presso le più famose scuole di loro legislazione e scienze, volevano che quei giovani dimorassero un anno o due nei deserti d'Arabia per apprendere la lingua e la poesia che purissime si conservavano dalle tribù beduine.

Io propongo dunque agli Italiani di imitare gli Arabi in questo, mandando i candidati a professori nel deserto non già, nè tra i Beduini, ma in Toscana. E tolto di mezzo un linguaggio che non conviene forse alla gravità del soggetto, torno a dire che l'importanza dell'educazione in una città di Toscana sia grandissima, sia una delle ragioni per le quali non si possono muovere difficoltà da nessuna parte d'Italia contro la scuola normale di Pisa.

Finalmente resterebbe altra osservazione.

Ha detto il signor Ministro che nelle condizioni attuali non tutte le Università d'Italia potrebbero offrire per tutti i rami del sapere le stesse guarentigie d'istruzione.

Ma io credo che il sig. Ministro avrebbe modo di provvedere a questo.

Noi ci fidiamo nella saviezza del signor Ministro che saprà riunire nella scuola normale le notabilità scientifiche le più cospicue del paese.

Finalmente il sig. Ministro ha notato con molta esattezza che nella scuola normale si debba approfondire maggiormente quell'ordine di studi pel quale il candidato si destina.

Spero che queste parole non siano contrapposte a quelle con le quali testè io mostrava la necessità dell'unione delle due sezioni. Io non volevo dire al certo che tutti i rami del sapere si dovessero studiare colla stessa assiduità, e profondità: il che sarebbe impossibile anche per un ramo minimo di qualsivoglia scienza. Volea sostenere e sostengo che gli studii della scuola normale debbano avere un carattere di istruzione molto più generale, molto più profondo di quello che non si dà ordinariamente dai Licei e dalle Università.

Voci. A domani, a domani: non siamo più in numero.

TORNATA DEL 1° APRILE 1862.

Presidente. I signori Segretari mi fanno avvertito che non siamo più in numero; si aggiorna dunque la discussione a domani.

Rileggo l'ordine del giorno per domani.

Alle ore dodici negli uffizii per l'esame del progetto di legge sulla tariffa dei prezzi del sale e tabacco; al

tocco nella sala delle conferenze per la continuazione dell'esame della contabilità interna del Senato e alle due in seduta pubblica pel seguito della discussione dei progetti portati all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXIV.

TORNATA DEL 2 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali — Proposta del Senatore Linati, membro dell'ufficio, combattuta dal Senatore Gallina — Emendamento all'articolo primo proposto dal Senatore Montanari, assentito dai Senatori Amari e Lambruschini e dal Ministro dell'istruzione pubblica — Proposta del Senatore Casati, combattuta dal Senatore Amari — Spiegazioni richieste dai Senatori Gallina e Alfieri, date dal Ministro dell'istruzione pubblica e dal Senatore Montanari — Considerazioni del Senatore Linati contro l'emendamento Montanari e del Senatore Vacca in appoggio del medesimo — Parole dei Senatori Alfieri, Lambruschini e Gallina — Approvazione dell'articolo primo emendato dal Senatore Montanari — Incidente sulla proposta di rinvio del progetto al Ministero — Parlano sul medesimo il Ministro dell'istruzione pubblica ed i Senatori Linati, Menabrea, Casati, Amari e Gallina — Adozione del rinvio all'ufficio centrale del progetto — Surrogazione dei Commissari mancanti all'ufficio centrale incaricato dell'esame del mentovato progetto — Seguilo della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche e varie concessioni del Governo — Resoconto del Senatore Gioia sulle modificazioni state introdotte al progetto suddetto — Approvazione dell'articolo primo — Schiarimenti richiesti dai Senatori Corsi e De Cardenas, forniti dal Senatore Gioia — Dichiarazione del Senatore Mameli — Emendamento del Senatore De Cardenas, combattuto dal Senatore Gioia — Approvazione degli articoli 2 al 5 — Emendamento all'articolo 12 del Senatore De Cardenas — Presentazione di un progetto di legge — Adozione dell'emendamento De Cardenas acconsentito dall'ufficio centrale e dal Regio Commissario, e dell'articolo 12 e dei successivi al 18 — Spiegazioni richieste sull'articolo 19 dal Senatore De Cardenas, date dal Regio Commissario — Approvazione degli articoli 19 e 20.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione pubblica e degli affari esteri; più tardi interviene anche il Ministro delle finanze, e sul finire della seduta il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Segretario D'Adda a dar comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge una lettera del Senatore De Gori, colla quale per ragioni di famiglia domanda un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguilo della discussione del progetto di legge per la istituzione di scuole normali.

Ricorda il Senato che è stato presentato dal signor Senatore Amari un emendamento all'articolo primo che si estende anche in un articolo secondo, concepito in questi termini:

« La presente scuola normale presso l'Università di Pisa è mutata in studio normale dello Stato, e destinata a preparare gli aspiranti a professori per l'insegnamento secondario in tutto il Regno; salvo a fondarsi stabilimenti simili presso altre Università, quando ciò fosse consigliato dall'esperienza e permesso dalle condizioni del paese ».

« Art. 2. Lo studio normale sarà diviso in due sezioni; cioè: 1. Belle lettere, storia e filosofia; 2. Matematiche e scienze fisiche e naturali ».

Il signor Senatore Lambruschini aveva precedentemente presentato un emendamento il quale rimane sospeso fino all'esito dell'emendamento del Senatore Amari. Nel caso in cui l'emendamento Amari non fosse accolto, il Senatore Lambruschini si è riservato di riprodurre il suo. La discussione si trova in questo stato.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. L'emendamento presentato dal Senatore Amari modifica così profondamente l'economia della legge, la quale era tutta coordinata sul principio di stabilire diverse scuole in diverse località, che l'ufficio centrale senza respingerlo, domanderebbe che gli fosse rimandato perchè riesaminasse la legge e la coordinasse a norma del proposto emendamento.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Mi si presenta sotto aspetto affatto singolare la proposizione testè fattasi di rimandare all'ufficio centrale l'emendamento proposto dal Senatore Amari.

L'ufficio centrale ha già rifatto per ben due volte il progetto ministeriale, quindi non pare a me che abbia a rifarlo una terza volta, essenzialmente perchè si tratta di una materia abbastanza complessa per meritare che il Ministero si spieghi, e che se per caso trovasse che vi sia da aggiungere e modificare qualche cosa, come io credo, assuma egli medesimo l'ufficio di riformarlo.

Io sostengo e sosterrò sempre che questo progetto ha un aspetto economico, il quale impinge, urta col principio proclamato in quest'assemblea dall'attuale Ministero.

Dimostrerò, e sono persuaso che il Senato me lo concederà, che il progetto di legge proposto, col convitto distinto per sezioni ed applicabile immediatamente in più luoghi, non può essere approvato, perchè mancano tutti i documenti, tutti quei titoli atti a persuaderci della bontà ed utilità di questo sistema.

Io non potrei ammettere che 40 posti gratuiti o semi-gratuiti da dividersi in varie sezioni e in quattro o cinque luoghi distinti, possano bastare per altrettanti convitti da instituirsi in conformità dello spirito e dello scopo che il progetto si propone.

Io sono d'opinione, e l'esperienza me lo comprova, che a questi convitti, a queste scuole normali non accorreranno punto coloro i quali non abbiano ottenuto il premio gratuito; che per conseguenza questi convitti saranno ridotti a cinque, a sette, o tutto al più ad otto alunni, per i quali sarà tuttavia necessaria una direzione, professori, ripetitori, ecc.; tutto ciò che è necessario insomma per una buona istruzione, e di cui ci da una idea la tabella annessa al progetto di legge.

Ora è impossibile, allo stato delle cose, che il progetto possa essere accolto favorevolmente dal Senato, se prima non vengano dimostrati l'utilità ed i mezzi coi quali intende il Ministero di provvedere allo stabilimento di tali scuole.

Ora tutte queste informazioni, tutti questi elementi, per persuadere il Senato dell'utilità e dei mezzi che si hanno per farvi fronte più celaramente, o meno celaramente si dà il Ministero solo, e non l'ufficio centrale che può somministrarli.

Per conseguenza, piuttostochè inviare all'ufficio cen-

trale il progetto medesimo cogli emendamenti che furono proposti, io domanderei che il Ministero si spieghi e dica se non ami meglio di riformare egli medesimo la legge e di riprodurla.

A fronte delle premesse osservazioni io mi oppongo alla proposta fatta dal Senatore Linati.

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Dopo la discussione che ebbe luogo nella nostra adunanza di ieri, io esaminando dentro di me le varie opinioni emesse dal signor Senatore Lambruschini e dal Senatore Amari, e l'opinione emessa dall'ufficio centrale e quella del signor Ministro, ho cercato di trovare una via di conciliazione intorno le discrepanze che formano il soggetto della discussione, o crederei di essere pervenuto a formulare una nuova redazione del 1° articolo della legge, la quale io spererei che fosse bene accolta tanto dal Senatore Amari, quanto dall'onorevole signor Ministro.

Se io avessi la fortuna che la mia nuova redazione fosse accolta favorevolmente dal Senato, troverei di molto abbreviata la presente discussione.

Per conseguenza leggerò al Senato la redazione che io proporrei. Tenendo la forma e l'ordine fissato dall'ufficio centrale, il mio emendamento viene così concepito:

« È istituito nel Regno uno studio normale all'oggetto di preparare e di abilitare all'ufficio di professore per lo insegnamento secondario. Lo studio normale si compone di due sezioni: 1. di lettere e filosofia; 2. di matematiche e scienze fisiche e naturali. La scuola normale che attualmente esiste presso l'Università di Pisa, è dichiarata studio normale, e sarà riordinata secondo le norme prescritte dalla presente legge. L'istituzione presso altre Università di altri studi normali con o senza convitto potrà stabilirsi per legge secondo i bisogni dell'istruzione secondaria ».

Questo sarebbe l'emendamento che io proporrei, e pregherei l'ufficio centrale ed il signor Ministro a dichiarare se lo accettano.

Senatore **Amari**. Domando la parola.

Presidente. Prima l'ha domandata il signor Ministro. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io pregherei il signor Senatore Amari a voler esprimere la sua opinione sopra la nuova proposta stata testè fatta.

Presidente. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore **Amari**. Siccome il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Montanari è perfettamente lo stesso di quello che io aveva presentato ieri, perchè non vi è fra loro che una differenza di redazione, e siccome è in esso ammesso quel punto nel quale io insisteva cioè a dire d'ingrandire lo studio normale di Pisa che già esiste, e ciò senza precludere la strada per l'avvenire ad altri progetti, così io mi vi associo volentieri; ben inteso che mi riservo a riproporre il mio emendamento ove dal Senato fosse respinto quello del Senatore Montanari.

Presidente. Domanderò al Senato se appoggia l'emendamento del signor Senatore Montanari che è concepito in questi termini (*V. sopra*).

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato).

Senatore **Lambruschini.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini.** Io avendo aderito all'emendamento dell'onorevole Senatore Amari, il quale lo ha di poi ritirato, dichiaro di aderire nel medesimo modo e con le medesime riserve all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Montanari.

Soggiungerò che le ultime parole di questo emendamento lasciano dubbio sul preciso senso del medesimo, giacchè essendo detto che *per legge si potrà*, ecc., questo è superfluo, perchè si può sempre per legge fare ciò che è opportuno. Pare invece che dovrebbero dire: *non potrà essere istituito se non per legge*.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io ho avuto l'onore di dire già altre volte le ragioni per le quali come Relatore dei progetti di legge presentati su questa materia, avevo sostenuta la prima redazione.

I due Ministri che mi hanno preceduto, e l'ufficio centrale, avevano creduto opportuno che lo studio normale dovesse essere diviso in sezioni e distribuito presso le varie Università del Regno.

Io non starò a ripetere le ragioni per le quali tanto quei Ministri, come l'ufficio centrale avevano sostenuto quest'idea. Lo dissi già ieri, l'Italia non ha un solo gran centro scientifico, un solo gran centro politico; conveniva per conseguenza di non togliere ad altre Università, in altre città importanti, un'istituzione di scuole normali e quindi si credette opportuno dividere lo studio normale in sezioni da distribuirsi presso varie Università.

Al Senatore Gallina che mi domanda di spiegarmi chiaramente, dirò che ho dichiarato fino da ieri che quello che il Ministero vuole, è che si inatituiscano presto le scuole normali, che presto si sia in possesso di queste scuole dalle quali dipende la formazione di buoni professori per le scuole secondarie.

Ho dichiarato anche ieri, e per queste ragioni che conveniva iniziare lo studio normale nel Regno ampliando e riordinando le scuole normali di Pisa.

Accetto adunque e con ringraziamento l'emendamento che il Senatore Montanari ha proposto.

Presidente. In seguito a queste dichiarazioni del Ministro, interrogo l'ufficio centrale se insiste per il rinvio.

Senatore **Casati.** Ove il Senato ammetta l'emendamento stato proposto dal Senatore Montanari, l'ufficio centrale domanderebbe che si facesse luogo al rinvio in conformità della proposta del signor Senatore Linati, affinchè venga coordinato colle disposizioni successive del progetto.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari, dopo l'avrà il Senatore Gallina.

Senatore **Amari.** Io faccio osservare che la legge, con poche modificazioni può ora accomodarsi al nuovo scopo e che perciò non havvi bisogno di differirne la votazione ad altro tempo.

Io mi riserverò poi di prendere la parola sopra alcuni articoli per proporre principalmente qualche modificazione che farà piacere al Senatore Gallina perchè apporterà dell'economia.

Senatore **Gallina.** Desidererei avere una spiegazione dal Ministro: esso ieri nell'espone le ragioni per cui credeva utile l'aver parecchie scuole normali divise in sezioni in diverse province, disse che vi era più di un centro politico. È grave assai questa cosa e prego il signor Ministro a darmi una spiegazione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Risponderò al Senatore Gallina dicendo che non credo necessario di dare spiegazioni sopra questo punto; se per centro politico vuoi intendere esclusivamente una capitale questo centro l'abbiamo, è quello dove siamo ora; nel caso mio, per centro politico ho inteso accennare città importanti, popolose e sedi di stabilimenti scolastici.

Non ho dato altro senso e non poteva darne altro alle mie parole.

Senatore **Gallina.** Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni date.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Mi rincresce di prolungare più di quello che si dovrebbe questa discussione, ma mi pare che non sia inopportuno di considerare l'articolo di legge sul quale verte ora la discussione, nelle sue conseguenze e nelle sue relazioni con altri articoli del progetto medesimo.

In una relazione confidenzialmente comunicata all'ufficio centrale che venne letta, io aveva sostituito alle prime parole dell'art. 1 che dicono: « è istituito nel Regno uno studio normale diviso in sezioni da stabilirsi presso alcune Università » i termini « sono istituite scuole normali ».

Non era questo emendamento da me suggerito unicamente per vezzo di cambiar dicitura, ma perchè mi pareva che, siccome non eravamo realmente così sprovvisti di studii normali, il voler far considerare in questo progetto di legge questi nuovi istituti come una innovazione della quale non si avesse che un solo esempio cioè quello di Pisa, mi pareva cosa poco opportuna; tuttavia per altre ragioni fu conservato nel progetto il modo di dire che era stato usato nello schema primitivo.

Ora lascio da parte la discussione che si potrebbe fare sulla maggiore o minore proprietà delle parole e mi limito a considerarne le conseguenze, tanto più dopo che è stato presentato ed appoggiato l'emendamento del Senatore Amari nuovamente riformato dal Senatore Montanari.

Io diceva poco fa, che non eravamo così sprovvisti,

come alcuno potrebbe credere leggendo la relazione del progetto, di simili istituti. Infatti anche nelle antiche province del Regno esistevano studii che avevano questo scopo di preparare e di abilitare giovani all'ufficio di professori per l'insegnamento secondario.

Esistevano nell'Università di Torino i corsi universitari che dovevano seguirsi dai professori di filosofia positiva e razionale, da professori di umanità e retorica per poter essere chiamati all'insegnamento nei collegi regi come prima si chiamavano, e nazionali ed ora licei.

Non è, come il Senato può ben intendere, per dare vanto al Piemonte di questa istituzione che io qui la ricordo, egli è perchè questi corsi universitari essendo stati stabiliti e regolati appunto nello intendimento di formare e di abilitare all'ufficio di professore, se venisse a cessare il concorso di coloro che intendono abilitarsi a questo ufficio, forse non avrebbero più scopo nè accorrenti.

Io domando che cosa potrà seguire adottato che sia il presente progetto di legge non solo nel suo primo articolo, ma negli articoli successivi e fra gli altri colla corrispondenza dell'art. 9 il quale dà titolo di preferenza a chi sarà stato alunno dello stabilimento di Pisa divenuto nazionale in forza di questa legge stessa; domando, dico, che cosa sarà di questi studii che pel passato si seguivano a cagion d'esempio nell'Università di Torino, per essere abilitati alla qualità di professori?

Non sarà forse poi quest'istituzione che l'occasione di un' economia? Io credo infatti che si dovranno sopprimere, perchè, ripeto, non credo che vi sia attualmente altri che segua questi corsi tranne coloro che si destinano alla carriera dell'insegnamento. Mi pare quindi che sia bene che il Senato tenga conto di questo fatto e abbia riguardo a queste conseguenze, e fra le altre a quella della abolizione che probabilmente sarà ragionevole, e fino ad un certo punto necessaria, dei corsi di belle lettere, filosofia positiva e razionale, che non avevano altra destinazione, e che esistono, io non ne dubito, non solo nell'Università di Torino ma ancora in quelle di Genova, di Pavia, di Napoli e in molte altre dello Stato.

Sarà una privativa data allo studio di Pisa ed esclusione di qualunque altro già esistente, molti dei quali hanno dato per il passato e continuano a dare frutti che forse lasciano qualche cosa a desiderare, ma certo hanno reso segnalati servizi alle lettere ed alle scienze.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Nelle relazioni che hanno preceduto i due progetti di legge, è stato chiaramente dimostrato che il numero degli alunni che uscivano delle scuole normali destinandosi alla carriera dello insegnamento nei collegi e nei licet era di molto inferiore a quello di cui lo Stato aveva bisogno; basta gettare un colpo d'occhio sulle statistiche dei licet e dei ginnasi, e confrontare i loro bisogni col numero dei professori forniti dalle scuole normali che

proponiamo, per riconoscere che essi sono di molto inferiori ai bisogni dello insegnamento.

D'altronde nell'art. 9 che l'onorevole Senatore Alfieri testè citava, non si concede nient'altro agli alunni della scuola normale che un titolo di preferenza; e ciò non esclude che quegli alunni che usciranno dagli altri studii che ora esistono, possano seguitare ad aspirare a quei posti; anzi l'ufficio centrale molte volte ha dichiarato nella relazione, e il Ministero non esita ora a ripetere questa dichiarazione, che non solo intende di lasciare la concorrenza a questi posti, a tutti coloro che si preparano in altri studii diversi da quello che si intende stabilire con questa legge, ma anche a tutti quelli che imparano alle loro case e che in un modo qualunque riescono ad avere quelle cognizioni che sono necessarie per prepararsi agli esami richiesti per essere ammessi professori nei ginnasi e nei licet.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore Montanari. Come io significava testè, il mio emendamento avea per scopo di conciliare tre opinioni espresse ieri nel Senato: l'una si è quella esposta dal Senatore Lambruschini il quale mostrava con gravi ragioni come importi che le sezioni stiano riunite a voler conseguire una istruzione completa ed efficace.

Quindi tenendo conto dei validi argomenti da esso adottati ne veniva di conseguenza lo stabilire uno studio che amandue le sezioni abbracciasse: L'altra opinione è quella dell'economia, sostenuta molto giustamente dal Senatore Gallina. Tutti sentiamo il bisogno di fare economia del pubblico denaro.

Ebbene noi abbiamo già in Pisa uno studio normale che è avviato, per cui occorreranno molto minori spese d'impianto, e costituendo in studio normale del Regno la attuale scuola di Pisa, ci costerà molto meno che varie scuole, o sezioni in diverse parti d'Italia.

L'altra opinione è quella del convitto: si è detto benissimo dall'ufficio centrale e dal signor Ministro come importi sommamente che allo studio normale sia unito un convitto pel maggior profitto degli alunni. Proponendo io adunque che la scuola di Pisa sia convertita in studio normale del Regno, veniva ad accordare insieme tanto l'opportunità della riunione delle sezioni, quanto l'utilità del convitto, che già quella scuola possiede.

Ecco perchè mi pareva che la mia proposta aprisse la via più facile e più ovvia a conciliare le opinioni espresse e per mettere d'accordo i voti del Senato.

Permettetemi, o Signori, che io aggiunga alcune altre parole all'onorevole Senatore Alfieri. Egli ha osservato giustamente che nelle Università italiane primarie dove esiste la facoltà di filologia e di filosofia, questa facoltà non avrebbe alunni, se non avessero un titolo a divenire professori dell'insegnamento secondario, mentre le scuole delle altre facoltà sono frequentate dai giovani che aspirano a professioni; qui non v'è altra professione a cui aspirare se non è quella dell'insegnamento; e per

conseguenza se non vi ha un titolo o requisito per chi frequenta queste scuole, esse resteranno deserte.

Ma io pregherò l'onorevole Senatore Alfieri a considerare che non solo a Torino, ma a Bologna ed altrove vi ha la facoltà filologica e filosofica la quale è fornita di buon numero di professori, e là pure vi sono studenti i quali fanno quel corso per dedicarsi in seguito alla professione dell'insegnamento. Ma io non credo che la legge presente, stabilendo uno studio normale a Pisa, impedisca a Torino od a Bologna di avere alunni nella facoltà filologica e filosofica.

È vero che il Senatore Alfieri ha soggiunto che prima del 1848 nelle antiche province era necessario di avere un diploma per essere ammesso a professore nei licei o ginnasi, ma io credo che dopo la legge del 1859 questo diploma non si richiegga più, di modo che ora è in facoltà del Ministro di pubblica istruzione di nominare i professori ginnasiali e liceali senza tale requisito, ed in fatto io noto che così si pratica di continuo. Per conseguenza se la legge oggi in vigore non obbliga gli studenti a presentare cotale diploma per divenire professori d'istruzione secondaria io trovo che non si cambia in nulla la situazione della facoltà di Torino e di Bologna, a motivo dello studio normale che sia per costituirsi a Pisa.

Aggiungerò in ultimo che stabilendo a Pisa un convitto con 40 alunni all'anno è manifesto che questi 40 alunni non possono bastare per le scuole secondarie di tutta l'Italia e per conseguenza vi sarà luogo anche per gli alunni che escono dalle Università di Torino e di Bologna.

Ma si nota che gli alunni di Pisa avranno la preferenza: ognuno vede che questo è molto naturale perchè supponendo che gli studii che si faranno colà sieno più serii e più completi, è da aspettarsi che gli alunni di quello studio normale riusciranno meglio istruiti e meglio adatti all'insegnamento. Laonde concludo che tale preferenza non può suscitare ragionevole difficoltà per impedire che l'art. 1 qual è da me proposto riceva l'approvazione del Senato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola...

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati.** Prima che si passi alla votazione di questo emendamento io debbo fare alcune osservazioni intorno alla proposta fatta, ed all'idea espressa da un lato dal Senatore Lambruschini, dall'altro dal Senatore Amari.

Il primo veniva dimostrando come fosse poco utile, e poco conforme ai bisogni dell'istruzione normale il veder diviso lo studio normale in diverse sezioni.

Io risponderò a questa prima osservazione: innanzi tutto il fine pel quale si educano i giovani all'istruzione nelle scuole secondarie non è già di fare uomini enciclopedici, uomini che sappiano e conoscano ogni parte dell'istruzione, ma basta loro di conoscere pro-

fondamente quelle materie nelle quali vogliono erudirsi, non che i metodi coi quali debbono insegnare.

A misura che la scienza va progredendo, ma pur divenendo sempre più difficile, è quasi impossibile che l'intelletto umano attenda con alacrità a tutte le sue parti.

Quando vengano collocate le sezioni, come l'ufficio centrale ed il Ministero dapprima avevano divisato, egli è certo che non mancherà ai giovani delle scuole normali il mezzo di acquistare quel tanto d'istruzione, che valga a dar loro quella tintura generale in fatto di scienza e di lettere, necessaria a colui che deve insegnare agli altri.

Presso ogni grande Università, presso ogni Università completa esisteranno le cinque facoltà prescritte dalla legge, e starà al regolamento il far sì che i giovani accolti nelle scuole normali approfittino delle diverse cattedre stabilite nelle varie facoltà, tendenti a dar loro quella generale conoscenza dello scibile umano, necessaria a chiunque segua la carriera dell'insegnamento.

È vero che noi abbiamo istituti di studio normale completo, dove raccolti in un solo locale, e sotto una sola direzione si insegnano tutto le varie materie che abbiamo riportate nelle due sezioni.

Principalissimo fra questi istituti è quello di Francia qui più volte citato.

Ma l'istituto di Francia ha un carattere che noi non potremmo mai dare alle nostre scuole normali, vale a dire che tutti i professori sono interni esclusivamente consacrati allo studio normale, cioè all'insegnamento nelle scuole normali, mentre le sezioni che noi potremmo costituire, difetterebbero interamente di questo vantaggio.

Sta in fatto, e giustamente avvertiva ieri l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, che nelle varie Università sono variamente ripartiti gli uomini speciali, gli uomini che per studii profondi, e per naturale attitudine sono meglio atti ad insegnare l'una piuttosto che l'altra materia.

Io credo che non sarà mai in facoltà d'un Ministro di raccogliere tutte queste sommità scientifiche in un solo luogo, in una sola Università; quindi non credo che possa mai tornar utile il defraudare i giovani, i quali in fin dei conti attenderanno ad uno studio speciale, defraudarli, dico, di quello insegnamento che riceverebbero meglio in un luogo che in un altro.

Io prego il Senato di aver presente ciò che dicevo da principio, cioè, che i giovani i quali usciranno da queste scuole non devono essere uomini universali, ma uomini specialissimi, e che per fare uomini speciali occorrono pure mezzi speciali.

Oltre ciò debbo far considerare quali siano le condizioni topografiche d'Italia: noi abbiamo nel reame di Napoli nove milioni di abitanti per i quali vi è una sola Università. Dobbiamo noi costringere gli abitatori delle province meridionali a concorrere tutti ad una scuola unica, potendo in altro modo provvedere?

Non credo che ciò possa essere opportuno per molti rispetti; principalissimo de quali si è, che nel progetto di legge, ora sottoposto al Senato, si è preveduto il caso dei pensionati a pagamento e degli uditori; e specialmente per questa categoria, se le scuole saranno più centralizzate, diventerà tanto più difficile ai giovani studiosi e desiderosi di acquistare il diploma di professore di scuole secondarie, il trasferirsi ai luoghi dove queste istruzioni debbono compartirsi.

L'accentrare le scuole e formarne una sola è lo stesso che togliere d'un sol colpo la possibilità di avere alunni uditori, circoscrivendoli unicamente alla Toscana ed alla città di Pisa.

Vengo al secondo punto, che è appunto quello proposto dall'onorevole Senatore Amari, ed ora riprodotto dall'onorevole Senatore Montanari, di stabilire cioè una scuola unica in Pisa. Faccio osservare che la scuola di Pisa fino al dì d'oggi non contiene che 12 alunni. Interrogato più volte l'onorevole attuale Ministro della pubblica istruzione intorno alla capacità di quei locali, rispondeva che forse un venti al più potrebbero esservi contenuti.

Come adunque pensare che in questa scuola, la quale non potrebbe contenere che 20 alunni, possano capirvi i 40 che formano oggetto delle pensioni stabilite all'articolo 2?

Come pensare che potesse contenere gli alunni a pagamento che vorranno approfittare di quella istituzione?

Come pensare che vi potranno capire quelli che negli anni successivi non solo dovranno venir surrogando i primi, ma aggiungersi loro?

Il Senato rifletta che lo studio normale dura 3 anni, e che pertanto parrebbe naturale che negli anni successivi si dovessero nuovi alunni andare aggiungendo acciocchè si formi una scala per la quale ogni anno uscissero ed entrassero allievi nella scuola. Ma nei termini che notai, attesa la ristrettezza del locale, è impossibile che un tale scopo si ottenga, o si otterrà in proporzioni così esigue, con così scarso numero di alunni, che il profitto sarà poco, e non varrà la pena di aver fatto una legge apposita e circoscritta in una sola località la istruzione normale.

Quanto al concetto espresso dall'onorevole Senatore Gallina di avere una cifra determinata, norme sicure per valutare la spesa alla quale si andrà incontro, pare a me che l'ufficio centrale avesse a ciò provveduto quando stabiliva nell'articolo 13 che sarebbe stanziata una spesa straordinaria a quest' uopo di lire 50 mila. Una volta per tal modo determinata la spesa, e per altro lato abilitato il Ministero a stabilire le scuole ove e nel numero che crede, avuto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si fissava un limite che era impossibile varcare, poichè da un lato la somma da spendersi è determinata, e secondo a questa unicamente si sarebbe potuto stabilire il numero delle scuole; e questo non era lasciato neppure all'arbitrio del Mi-

nistero, ma al giudizio del Corpo a ciò più competente vale a dire del Consiglio superiore per la pubblica istruzione.

Per queste considerazioni adunque io esprimo la mia particolare opinione e il desiderio che venga mantenuta dal Senato la prima redazione dell'ufficio centrale, perchè offre la maggior latitudine a stabilire le scuole là dove i giovani meglio ne possano approfittare: perchè offre cautela di spese, in quanto che la misura ne è determinata, e il modo di farla è già antiveduto: perchè finalmente io credo e penso che nelle attuali circostanze della penisola, nelle attuali condizioni delle nostre Università sia utile che la scienza sia cercata là dove è, poichè in un centro solo non può tutta raccogliersi.

Se poi il Senato adotterà l'emendamento proposto dal Senatore Montanari, allora l'ufficio centrale propone che la legge intiera sia rimandata al signor Ministro della pubblica istruzione perchè la rifaccia, atteso che tanto pel numero degli allievi che non potranno capire in Pisa, quanto per mille altre circostanze, la nuova redazione non si adatta alla legge antica.

Torno dunque a ripetere che, se si adotta l'emendamento Montanari, l'ufficio centrale desidera che la legge sia rimandata al Ministero, e per questa parte si associa al Senatore Gallina.

Presidente. Metto ai voti l'articolo primo secondo l'emendamento del Senatore Montanari a cui si associa il Senatore Amari, e lo rileggo:

« È istituito nel Regno uno studio normale all'oggetto di preparare e di abilitare all'ufficio di professor per l'insegnamento secondario.

« Lo studio normale si compone di due sezioni:

« 1. Di belle lettere, storia e filosofia;

« 2. Di matematiche e scienze fisiche e naturali.

« La scuola normale che attualmente esiste presso la Università di Pisa è dichiarata studio normale, e sarà riordinata secondo le norme prescritte dalla presente legge.

« L'istituzione presso altre Università di altri studii normali con o senza convitto potrà stabilirsi per legge secondo i bisogni dell'istruzione secondaria. »

Senatore **Castelli Edoardo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo.** Domanderei che l'ultima parte dell'emendamento proposto dal Senatore Montanari fosse redatta nel modo accennato dal Senatore Lambroschini, cioè che invece di dire: *potrà stabilirsi per legge*, si dicesse: *dovrà stabilirsi per legge*.

Presidente. Rileggerò l'articolo colla modificazione propositavi (V. sopra).

I Senatori Montanari e Amari acconsentono a questa variante?

Senatore **Montanari.** Io mi associo perfettamente.

Senatore **Amari.** Ed io del pari.

Presidente. Metto ai voti questo articolo.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io mi sarei astenuto per verità dall'intervenire in codesta discussione, imperocchè dopo le parole dette ieri da uomini competentissimi e veramente esperti delle discipline pedagogiche, parole le quali mi parvero trovare molto favore nel Senato, io non dubitavo punto di una facile vittoria; ma poichè veggio uno dei membri dell'ufficio centrale sorgere a combattere il concetto che informa l'emendamento dell'onorevole Senatore Amari, riformato dal Senatore Montanari, mi vorrà concedere il Senato che io metta alcune parole solo nell'intento di spiegare il mio opinare adesivo allo emendamento.

Io non ritornerò sugli argomenti ampiamente svolti per dimostrare quanta preferenza meriti il sistema dell'unica scuola normale anzichè delle scuole moltiplici.

Mi pare che questi argomenti si riassumano in questi termini. La scuola normale unica è quella che risponde eminentemente e soddisfa allo scopo, vi soddisfa per quella uniformità di metodi la quale verrebbe meno quando si volesse codesto istituto sparpagliare e frazionare in molti; in secondo luogo adempie mirabilmente la scuola normale a quel connubio che stringe tutte le parti dell'insegnamento e che conferisce certamente alla maggior floridezza e splendore di esso; imperocchè le varie discipline si aiutano, si corroborano, si completano l'una coll'altra, il che dimostrava benissimo ieri l'illustre Senatore Lambruschini; e finalmente questo sistema dell'unica scuola normale ha per sè certamente l'autorità degli esempi, e basterebbe per vero l'esempio della scuola normale di Parigi che ha avuto splendidi successi e che ha potuto far dire a buon diritto all'illustre Cousin essere quella una delle glorie del primo impero e della Francia. Poste queste premesse nelle quali mi pare che consentano i varii oratori che ieri trattarono la questione, qual è dunque l'obbiezione unica che si fa al sistema dell'unica scuola normale? La è un rispetto d'interesse politico di cui taluni si preoccupano, sicchè lo stesso onorevole Ministro dell'istruzione pubblica accennava precisamente a questo interesse politico, in quanto che esso crede che concentrata la scuola normale in una sola regione d'Italia si potessero per avventura offendere le suscettività di altre cospicue regioni dell'Italia stessa. Ed è questo proprio l'argomento che or ora riproduceva l'onorevole membro dell'ufficio centrale, il Senator Linati; anzi egli ricordava al proposito la medesima questione ventilata nell'esame del progetto dell'onorevole Senatore Matteucci intorno all'insegnamento superiore. Egli è vero che allora questa considerazione pesò grandemente, e si disse che incontrandoci noi nelle condizioni presenti d'Italia, in varie città illustri che si onorano e si gloriano di istituti scientifici antichi, sarebbe forse improvvisto in questo momento di volerli mutilare, e però si venne a concessioni in quel progetto della Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, nel senso cioè di rispettare quelli istituti universitarii.

Ma se non m'inganno, non siamo punto di presente

in parità di condizioni, poichè seguendo quel sistema si trattava appunto di mutilare, di smettere istituti universitarii di città che li possedeano *ab antiquo*; ma qui si tratta invece di tentare uno esperimento nuovo, nuovissimo all'Italia, salvo il caso eccezionale di Pisa. Si tratta, in altri termini, di far sorgere istituzioni di cui nessuno contesta la grande utilità, l'azione benefica, di farle sorgere in condizioni di vitalità e di durata. Ma noi non dobbiamo dimenticare quanti sono gli ostacoli che si oppongono adesso all'ordinamento di queste istituzioni in condizioni che veramente possano riuscire felicemente. Io non voglio abusare dell'indulgenza del Senato ripetendo argomenti i quali sono stati ieri largamente svolti, e stanno principalmente nelle condizioni finanziarie. Noi troveremo di certo un *veto* del Ministro delle finanze ove ci volessimo abbandonare ad un'impianto troppo largo di queste scuole normali. Ne verrebbe un danno anche più serio, cioè: che allora noi faremmo nascere delle scuole normali di una vita tisica e tapina, le quali non potrebbero certamente prometterci nulla di buono.

Ora se noi ci incontriamo felicemente in una scuola normale la quale fino dal 1846 esiste e funziona con ottimo successo in Pisa, perchè vorremmo lasciar questa via semplice, perchè negare alla coltissima Pisa questo primato, il quale poi non sarà che un primato iniziale perciocchè non trattasi che di rispettare quel che è, salvo a poter di poi estenderlo in altri luoghi d'Italia?

E poichè l'onorevole Senatore Linati accennava anche a Napoli, non voglio lasciare senza ricordo che nelle province napoletane esistono istituzioni che benissimo potranno divenire germi di futuri centri d'insegnamento.

Potrei ricordare a cagion d'esempio la nostra scuola di ponti e strade lodata anche dagli stranieri e che diede splendidi risultati. Dunque si potrà trovare anche colà un germe di ulteriore sviluppo per istituire delle scuole normali. Ma per ora, come avvertiva l'onorevole signor Ministro, si tratta di far presto e provvedere a questo bisogno altissimo dell'istruzione secondaria, e con mezzi assai ristretti. E perchè vorremmo noi negare quest'omaggio all'illustre Pisa, come già io diceva; perchè vorremmo gettarci nell'ignoto, in una via irta di difficoltà?

Io credo adunque di interpretare il sentimento unanime del Senato annuendo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Montanari.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** Prego il Senato a permettermi di aggiungere alcune parole a quelle già da me pronunciate. Il Senato avrà potuto scorgere che io punto non mi opponeva all'omaggio che si vuol rendere alla colta Pisa, ma solamente desiderava che si ponesse mente alle conseguenze e si avesse riguardo, nell'interesse stesso dell'insegnamento, a ciò che prima esisteva.

Nè mi rimuove dall'idea, che mi era fatta, l'osservazione dell'onorevole Ministro dell'istruzione pubblica,

ciò che questa legge fu dettata dalla necessità di avere un maggior numero di candidati alla scuola disciplinale per le scuole secondarie, perchè sopprimere, o quasi, una parte degli istituti che esistevano, non mi pare che sia il mezzo migliore di procurare il maggior numero di abili professori disciplinali; nè mi pare abbia gran valore l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Montanari, che non si impedisce chi vuole proseguire gli studi altrove, e che non si fa che dare una maggiore estensione ad uno studio speciale che fece già buona prova. È vero che nella legge nulla è che tenda ad impedire chi vuole studiare altrove, ma accumulando in un solo istituto le sovvenzioni e premi annuali di L. 1200, esenzioni di tasse universitarie, non so veramente quale possibilità di concorrenza rimanga altrove. Io adunque sinceramente professo l'opinione che nei termini in cui la legge è concepita non faccia tutto il bene che si desidera, e non rinunzierò facilmente alla opinione che già esposi. Debbo però rettificare un punto, e ciò dopo l'avvertenza che venne fatta dall'onorevole collega Montanari, avvertenza che m'era sfuggita, che cioè nel sistema attuale, non è necessario il diploma per essere chiamato ad insegnare, ma che si darà la preferenza a chi sarà uscito dallo studio normale di Pisa; per conseguenza mi rimetto interamente alla saviezza del Senato e rinunzio a ulteriormente sostenere a mia opinione.

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini.** Potrei rinunziare alla parola dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri. Io volevo solamente avvertire che le obiezioni da lui fatte hanno certo un valore, ma che potranno essere esaminate nella discussione degli articoli, ai quali l'onorevole Senatore allude.

Allorquando tratteremo dell'articolo 9 e degli altri articoli si terrà conto delle cose esposte dal Senatore Alfieri.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Io aveva domandato la parola per fare alcuna osservazione nel senso medesimo dell'onorevole preopinante che, cioè, dando un voto favorevole al proposto emendamento, non credo che si anticipi né si pregiudichi per nulla il voto sugli articoli susseguenti. Credo poi, lo ripeto, che il chiesto rinvio per un nuovo esame del progetto, sia necessarissimo, mentre sarebbe impossibile, secondo me, adottato il primo articolo secondo l'emendamento proposto, di passare oltre a trattare di tutti gli articoli che seguono, avendo essi qual più qual meno bisogno di una correzione, di una riforma.

Dunque se mi dispongo ad approvare l'emendamento proposto, si è ben inteso colla riserva di esaminare tutti gli articoli che seguono e di proporvi quegli emendamenti che ravviserò necessari.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 1 secondo l'emendamento proposto dal Senatore Montanari consentito dal Senatore Amari. Non credo necessario di rileggerlo.

Voci. No.

Chi approva quest'articolo 1 nella conformità anzidetta, voglia sorgere.

(Approvato).

L'ufficio centrale ha fatto la riserva, che se fosse approvato quest'articolo se ne facesse il rinvio all'ufficio medesimo secondo quanto disse il Senatore Linati ultimamente; ma prima di metterlo ai voti domando al Ministro dell'istruzione pubblica se accetta.

Ministro dell'istruzione pubblica. Non credo che vi sia vera necessità di rinviare al Ministro questa legge; l'ho studiata lungamente, e passando in rivista i diversi articoli non credo che le modificazioni che possono esservi introdotte siano tali da rendere necessario il rinvio della legge al Ministro: sono modificazioni molto leggiere le quali facilmente potranno esser comprese da ciascun Senatore durante la discussione che si potrà fare.

Presidente. L'ufficio centrale persiste nel domandare il rinvio della legge al Ministro?

Senatore **Linati.** L'ufficio centrale persiste nel pensiero che venga rimandato al Ministro il progetto, perchè non crede poter sostenere la discussione senza aver coordinato gli articoli, motivo per cui si adattava volentieri alla proposta del Senatore Gallina di rimandarlo al Ministro.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** L'onorevole Senatore Linati domanda che dopo la votazione dell'articolo 1 sia rimandato il progetto al Ministro. Ora io faccio osservare al Senato che questo è contrario agli usi del Parlamento: una legge può essere rimandata all'ufficio centrale con preghiera al Ministro di intervenire per concertare le modificazioni da farsi, ma non si vota mai il rinvio al Ministro.

Per conseguenza io pregherei l'ufficio centrale, se insiste in questa sua proposta, di volerla modificare nel senso che la legge sia rimandata all'ufficio con preghiera al Ministro d'intervenire.

Senatore **Casati.** L'ufficio centrale aveva adottato la proposta del signor Senatore Gallina onde non si credesse voler esso stesso esclusivamente occuparsi di questa riforma, o per meglio dire coordinazione dei diversi articoli: ma se si crede più regolare che sia rimandata la legge all'ufficio centrale, pregando il sig. Ministro di intervenire onde d'accordo si possa fare una redazione più consentanea all'articolo che fu attualmente votato, l'ufficio ammetterebbe questa sua opinione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ripeto al Senato quello che aveva detto un momento fa. I nove decimi degli articoli di questa legge riguardano interamente disposizioni disciplinari dello studio normale; non vi sono che piccole variazioni; invece di dire scuole, si dica scuola, ed altre variazioni di questo genere, mentre tutto ciò che riguarda il numero degli

anni, l'ammissione dei giovani a posto gratuito, la direzione degli studii normali, tutte queste parti della legge appartengono allo studio normale quale è instituito secondo l'emendamento che è stato adottato.

Senatore Amari. Convengo perfettamente col signor Ministro che percorrendo tutti gli articoli, non si dovrebbe che sopprimere poche righe da una parte, metterne qualcuna in un'altra, senza che occorra di ricomporre la legge, epperò mi pare che si possa continuare la votazione della medesima nella seduta d'oggi stesso, senza che ci sia bisogno di differirla.

Senatore Casati. I miei colleghi dell'ufficio centrale mi incaricano di riferire, e sono io pure della loro opinione, che allo stato attuale delle cose, non crede l'ufficio poter sostenere la discussione di questo progetto se non dopo una conferenza per coordinarlo e prendere in proposito intelligenze col signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Senato può benissimo continuare la discussione: in tal caso l'ufficio resterà passivo.

Presidente. L'ufficio centrale fa un'istanza formale di riprendere in esame questo progetto per combinarlo col signor Ministro; il signor Ministro dal canto suo non intende che si faccia il rinvio.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non lo credo necessario.

Presidente. Domando pertanto se l'istanza che fa l'ufficio centrale di riprendere in esame questa legge dopo la votazione del primo articolo....

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Io appoggio la proposta dell'ufficio centrale. Essa concorda pienamente con quanto io prima proponeva, vale a dire raggiunge egualmente lo scopo a cui accennava, allorquando sostenni che era necessario che il Ministro rivedesse questa legge.

C'era però un di più, ed è che io credevo anche necessario l'intervento del Ministro delle finanze. E qui io prego gli onorevoli miei colleghi ad avvertire allo spirito da cui è informata questa mia osservazione.

La parola economia venne in questa discussione, perchè essa fu proclamata dal banco de' Ministri essendosi detto che sulla bandiera del Ministero era scritta la parola *economia*.

Quando però io parlo di economia, non intendo parlare di un gretto risparmio, ma bensì degli ordinamenti finanziari, i quali furono pur troppo, e da lungo tempo trasandati, il che ha condotto alla necessità di formare di questi regolamenti e della loro osservanza, la base dell'amministrazione attuale.

Il Ministero dunque parlando di economia, intese parlare dell'osservanza scrupolosa ed esatta delle leggi economiche, ed io mi sono associato a questo pensiero perchè lo credo una necessità suprema nelle circostanze in cui versiamo.

Risponderò ora brevemente all'osservazione dell'onorevole Senatore Luati che allegava aver l'ufficio centrale

introdotta nel progetto un'aggiunta colla quale si è determinata la spesa di primo stabilimento di quelle scuole a lire 50 mila e calcolato inoltre tutte le altre spese che occorreivano.

Questo modo di calcolare non è secondo le regole amministrative. Allorquando si propone una nuova spesa, la quale ecceda le lire 30 mila, questa si deve iscrivere in apposita categoria del bilancio, e deve prima essere attentamente esaminata e calcolata, non da una Commissione, ma bensì da persone perite, facenti parte dell'amministrazione stessa, per mezzo delle quali il Ministero sappia esattamente le ragioni e l'entità della spesa.

Noi qui invece non abbiamo nè la proposizione per parte del Ministero, nè i calcoli della spesa; non sappiamo nemmeno dove saranno instituite queste scuole, non sappiamo se vi siano o no locali.

Non conosciamo qual potrà essere il numero degli alunni, ma intanto abbiamo già il numero delle borse, dal quale possiamo dedurre, che quello degli allievi sarà minimo nella maggior parte delle località ove queste scuole saranno stabilite.

Per conseguenza manca essenzialmente ogni principio, ogni fondamento per l'iscrizione di tale spesa nel bilancio.

Onde io appoggio la fatta proposta, concorrendo nei membri che compongono l'ufficio centrale tutta la capacità ed esperienza necessaria per portare maggiori lumi in questa quistione.

Vedo con rincrescimento che quest'ufficio è mancante di vari suoi membri. Quegli che sosteneva le funzioni di Relatore rappresenta ora un altro ordine di idee, e quegli che lo surrogò non è comparso oggi al banco dell'ufficio centrale.

Presidente. Faccio osservare che il Senatore De-Gori ottenne un congedo.

Senatore Gallina. Io non ho nulla da osservare a questo proposito; mi limito a notare che l'ufficio centrale è ora ridotto a pochi membri, ed è troppo naturale che in questa circostanza esso desideri di potere con calma, con tranquillità esaminare il progetto; mentre io non divido l'opinione del signor Ministro, che pochi cambiamenti bastino a coordinarlo: se ne avverrà l'ufficio centrale ponendosi all'opera; comunque io credo che intervenendo il signor Ministro in seno dell'ufficio centrale e concordandosi con esso le modificazioni che si dovranno fare a questo progetto, si otterrà lo scopo che io mi proponeva.

Per conseguenza, ripeto, sono interamente dell'avviso che si rimandi la legge all'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Dando alle parole dell'onorevole Senatore Gallina tutto quel peso che si meritano, apprezzando sopra tutto lo spirito da cui sono dettate e di cui il Governo si mostra altamente penetrato, non ho nessuna difficoltà, tanto più che l'ora è avanzata e che ad ogni modo la discussione porterebbe di certo un po' in lungo la seduta di oggi, non ho nessuna difficoltà, dico, di convenire nel

pensiero suo di rimandare cioè all'ufficio centrale il progetto onde con quiete vi faccia le opportune modificazioni.

Ritengo però sempre l'idea, ed io spero che il Senato lo vedrà domani, che le modificazioni necessarie d'introdurre non siano realmente di tanta importauza da non potersi anche fare nella seduta d'oggi.

Presidente. Trattandosi d'interrompere la discussione d'oggi, metto ai voti la proposta dell'ufficio centrale accettata dal Ministro dell'istruzione pubblica di rimandare a domani l'esame degli articoli successivi di questo progetto, fatta ragione del primo articolo che è già stato votato.

Chi approva questa sospensione e questo rinvio voglia sorgere.

(Approvato)

Prego i signori Senatori a non allontanarsi dalla sala perchè si passerà al secondo progetto che era all'ordine del giorno....

Senatore **Casati.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente... Permetta: è all'ordine del giorno in secondo luogo il progetto di legge relativo ad una tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo; questo progetto di legge, come il Senato sa, e già venuto prima in discussione; ora dò la parola all'onorevole Senatore Casati.

Senatore **Casati.** Io chiedeva a nome anche dei miei colleghi, che non essendo noi rimasti che in tre, ed essendo scomposti gli uffici dai quali vennero nominati gli altri due commissari, si procedesse alla nomina dei mancanti per completare l'ufficio centrale.

Presidente. Gli uffici che avevano nominati i due commissari, i quali attualmente non fan più parte dell'ufficio centrale, sono scomposti essendosi fatta una nuova composizione dei medesimi.

Senatore **Casati.** Io proporrei che il signor Presidente volesse scegliere egli stesso questi due membri.

Presidente. La Presidenza designerà essa stessa i due membri che dovranno supplire i due mancanti, e prima che la seduta d'oggi sia sciolta, il Presidente li indicherà acciò possa l'ufficio centrale completarsi.

Prego i signori Senatori a non allontanarsi dalla sala perchè si continuerà la discussione sul progetto di legge che ho indicato, avendo già lo fatto pregare il signor Commissario Regio di recarsi in Senato.

Siccome vi sono molti progetti di legge in istato di discussione, e che il tempo stringe, io spero che i signori Senatori vorranno avere la bontà di continuare la loro assistenza per non inceppare il corso della discussione dei progetti medesimi.

Intanto la seduta è sospesa fino a che giunga il Regio Commissario.

(La seduta è sospesa).

Presidente. Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti, per sentire quali siano i due membri che dovranno surrogarsi ai mancanti nell'ufficio centrale della legge sulle scuole normali.

L'articolo 18 del nostro regolamento porta:

« Qualora uno dei Commissarii non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio ufficio, purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'articolo 14: se gli uffici sono stati rinnovati, il Presidente del Senato surrognerà un altro Commissario scegliendolo tra i membri che componevano l'ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare. »

Al signor Senatore De Gori che è in congedo e che apparteneva all'ufficio primo, io surrogo il Senatore Ceppi.

Al signor Senatore Matteucci che apparteneva all'ufficio terzo, io surrogo il Senatore Sismonda.

Gli onorevoli signori Senatori Ceppi e Sismonda faranno parte dell'ufficio centrale per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

(Entra nell'aula il Commissario Regio).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE ECC.

Dò ora lettura degli emendamenti che furono combinati, in seguito al rinvio, tra l'ufficio centrale e il signor Commissario Regio.

« Agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 24 del progetto ministeriale, propone l'ufficio centrale che vengano surrogati i seguenti, coll'ordine appresso indicato. »

TITOLO I.

« Art. 1. Sono stabilite o saranno riscosse a termini della presente legge le tasse qui appresso indicate. »

TITOLO II.

Tasse per la entrata in possesso di Beneficj.

« Art. 2. Le prese di possesso dei beneficj e delle cappellanie sia ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, saranno soggette alla tassa di 1 p. 0/0 sulla metà del valore dei beni stabili o mobili che ne costituiscono la dote.

« Art. 3. Se due beneficj si permutino, o venga fatta rinuncia ad uno di essi pel fine di conseguirne un altro di maggior dote, la tassa sarà pagata sulla parte eccedente il conguaglio.

« Art. 4. La presa di possesso e le successive mutazioni dovranno essere denunziate entro un mese allo Ufficio demaniale del luogo dove è la sede del beneficio, o dove abbia stanza il beneficiato, con dichiarazione documentata del valore dei beni costituenti la dote del beneficio. La tassa relativa sarà pagata entro sei mesi dal giorno del conseguito possesso.

« Cesserà l'obbligo di pagare, se avanti allo scadere di sei mesi, il beneficiato o muoia o rinunci al beneficio, o ne perda per qualunque ragione il possesso.

« Art. 5. Se si ometta la denunzia o non si paghi la tassa nei termini sovra indicati, si farà luogo a una sovratassa pari al quarto della tassa principale.

L'articolo 21 del progetto ministeriale sarebbe modificato così; « Ad eccezione delle tasse stabilite nel-

l'art. 2 e nell'articolo 8, titolo 4... *il resto come nel progetto ministeriale.*

L'art. 24 sarebbe omissis, perchè già inebriato virtualmente nell'art. 1.

« Niuna mutazione nella parte restante del progetto, salvo quella brevissima già indicata all'art. 19. »

Essendosi già chiusa la discussione generale, se non c'è osservazione, si passerà alla lettura degli articoli e quindi alla discussione dei medesimi.

Ritiene il Senato che l'art. 1 della legge presentata dal Ministero non è stato votato; fu votato solamente l'emendamento dell'ufficio.

Senatore **Giola**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giola**, *Relatore*. Era intendimento dell'ufficio, dopo convenuti gli emendamenti di cui è stata data poc'anzi lettura, di accompagnarli con poche linee di relazione stampata, che dicesse il perchè delle mutazioni proposte, ma si è creduto per far più presto di mandare innanzi gli articoli di emendamento senz'altro accompagnamento, e tali quali erano stati stabiliti nell'ufficio centrale.

Il tempo poi fuori d'ogni nostra previsione è sopravanzato; ora se al Senato non dispiace, supplirà all'omessa relazione, dicendo brevissimamente le ragioni per le quali l'ufficio è venuto nella proposta di quelli emendamenti.

L'ufficio centrale, al quale nella tornata del 21 marzo fu rinviato il progetto di legge, riguardante a tasse da imporsi sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo, ha avuto come suo debito, di maturamente riesaminarlo ne' suoi rapporti economici, politici, giuridici, e, diciam pure anche, parlamentari, tenendo davanti agli occhi, e revocando pure ad esame le osservazioni ampiamente svolte in questo recinto nelle tornate del 20 e 21 del marzo passato.

E soffermatosi in primo luogo a considerazioni di forma, esso notò innanzi tutto, che nella seduta del 21, le deliberazioni del Senato si restrinsero intorno all'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 1 del progetto ministeriale; ma di questo articolo stesso non fecero poi soggetto di votazione, sicchè è fuor di dubbio, che esso ancor dura e può per intanto essere preso a base di nuovi emendamenti, rispetto ai quali possa sperarsi più facile l'adesione del Senato.

L'ufficio centrale non si è però lasciato trarre a troppo facili illusioni. Esso ha stimato a ragione che se si fossero posti ai voti, o l'art. 1, quale ancor si legge nel progetto del Ministero, o tali nuovi emendamenti che non cambiassero sostanzialmente i termini di quel progetto, il vostro voto, o Signori, sarebbe stato probabilmente non diverso da quello che fu dato nella tornata del 21.

Era dunque evidente la necessità di rimaneggiare tutta la legge, in quella parte (si intende) che si riferisce alla materia dei beneficj, e di informarla a tali idee nuove che sfuggissero, almeno per gran parte alle censuro già elevate contro il progetto ministeriale.

Al quale consiglio era conseguenza necessaria di proporre i divisati emendamenti, non come spesso suol farsi ad un per uno, e articolo per articolo, ma tutti insieme, e quasi di getto, onde dal loro complesso, senza dubbi od equivoci, apparisse il concetto dell'ufficio centrale.

Il fin qui detto riguarda *alla forma*. Ora toccherò brevemente il merito e la ragione delle mutazioni proposte.

Il progetto ministeriale, dal quale in questa parte non si allontanarono gran fatto gli emendamenti in primo luogo proposti dall'ufficio centrale, derivava la tassa, così proposta, dal fatto della investitura o concessione governativa, la quale (per modo più o meno esplicito) si riteneva quasi perpetuamente associata ai trapassi e alle mutazioni de' beneficj ecclesiastici.

Per contro il nuovo progetto senza punto abbandonare le grandi dottrine per cui ebbero origine e tuttora si mantengono il patronato e l'alta tutela dello Stato verso i beni ecclesiastici, ha creduto che non fossevi bisogno indeclinabile di invocarle nella soggetta materia, o che si potesse far legge più semplice, e più facilmente accettabile, additando a base d'imposta il fatto materiale dell'acquisto e della presa di possesso de' beneficj. Con che sarebbersi meate in disparte quelle parole inauspiccate, le quali avendo per più secoli messo in fiamme l'Europa, non era da comportare che il languido ricordo che ancor ne rimane, venisse a turbare le nostre pacifiche discussioni.

Stabilita questa norma di cui niuno vorrà disconoscere l'opportunità, la logica ci costringeva a modificare in altra parte il progetto ministeriale, il quale poichè poneva per base d'imposta l'investitura o l'autorizzazione governativa, doveva altresì contenersi (e si contenne di fatto) nella sfera dei soli beneficj ecclesiastici, tacendo dei laicali, e abbandonandoli, per le mutazioni che in essi si avverassero, alle norme del *gius comune*. La quale differenza fu pure sentita censurare da molti, li quali, senza troppe sottigliezze avrebbero voluto, che tutti i beneficj fossero sottoposti a una norma comune.

Ma questo agguagliamento che non poteva farsi nel progetto ministeriale, può e deve farsi nel progetto dell'ufficio centrale: il quale assumendo a base d'imposta, l'acquisto e la presa di possesso dei beneficj, conviene di necessità che li comprenda tutti e con uguale misura. Epperò negli articoli emendati furon compresi in una sola frase e i beneficj ecclesiastici e i laicali.

Più grave e più sostanziale mutazione fu operata nella quantità della tassa: la quale mentre, secondo il progetto ministeriale è della metà (ossiano cinque decimi) della rendita d'un anno (salve le deduzioni di cui terrem discorso in appresso) ora, secondo la base nuovamente proposta, riuscirebbe a un decimo circa di quella rendita. O in altri termini, la tassa del progetto ministeriale sarebbe attenuata e ridotta ad un quinto.

Se non che mentre per un lato si proponeva diminuzione si cospicua, per l'altro pareva congruo di ab-

bandonare le deduzioni a cui accenna l'art. 3 del progetto ministeriale. Sia perchè ridotta la tassa a misura sì modica, esse non hanno più ragione di essere, sia perchè si creerebbe per esse un trattamento di gran lunga disuguale tra i beneficj maggiori e minori; il quale se doveva per necessità ammettersi a fronte di tasse rilevantissime, non può più giustamente comportarsi allorchè l'aggravio sia ridotto a termini senza paragone più miti: sia finalmente perchè se piccoli siano i beneficj, piccolo altresì e non punto gravoso sarà il loro concorso alla tassa comune.

Della quale tanto meno potranno dolersi, poichè (fino almeno a 500 lire di rendita) già furono dispensati da ogni contributo a favore della cassa ecclesiastica.

E così mentre l'imposta si fa di tal guisa più mite, più uguale, e più ugualmente distribuita, si procaccia anche (allargandone le basi) un sufficiente compenso alle finanze, di cui non è lecito di trascurare le esigenze e i bisogni.

Nè sfuggirà, o Signori, alla vostra comprensione, che mercè i provvedimenti fin qui divisati, noi ci veniamo accostando a quella giustizia semplice e piana, che facilmente è inlesa e apprezzata dal giudizio e dalla coscienza comune.

È chiaro infatti che questo trapasso di beneficj da uno ad altro possessore ha qualche cosa in sè, che somiglia assai a un vero trasferimento di usufrutto, il quale se si avverasse tra persone laiche nelle sue forme proprie e legali andrebbe soggetto a una tassa del 4 per cento sulla metà del valore capitale. Ora chi vorrà dirci indiscreti se tenendo pur conto delle ragioni di differenza che a' cercatori sottili parrà tuttavia di dover scorgere fra un caso e l'altro e tenendo pur conto delle gravanze diverse che pesano sui beni ecclesiastici, noi veniam riducendo quella tassa a solo un quarto?

Questa misura, se male non ci apponiamo, risponde con sufficiente esattezza a tutti i dubbi del nostro problema e mentre da un lato non trascura gli interessi vitali della finanza, dall'altro riparte ugualmente e senza distinzioni odiose una tassa mite, e facilmente sopportabile.

È pertanto l'ufficio centrale, conscienciosamente e con piena fiducia vi sottopone le modificazioni fin qui discorse, alle quali è lieto di annunziare che il Commissario Regio fu pienamente consenziente.

Presidente. Titolo primo.

Faccio notare che non vi è più rubrica, mentre nel progetto ministeriale vi era.

Senatore **Gloia**, *Relatore*. Non vi è rubrica, perchè era difficile di porre una rubrica congrua e ragionevole a un titolo, il quale non ha altro ufficio che di indicare genericamente l'ordine e la serie delle tasse che si volevano imporre. Meglio era non porre alcuna rubrica che porne una (come di necessità avrebbe dovuto farsi) o inutile o insignificante.

Presidente. « Art. 1. Sono stabilite e saranno ri-

scolte a termini della presente legge le tasse qui appresso indicate. »

Lo metto ai voti; chi approva sorga.

(Approvato)

TITOLO II.

Tasse per la entrata in possesso dei Beneficj.

« Art. 2. Le prese di possesso dei beneficj e delle Cappellanie sì ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, saranno soggette alla tassa di un per cento sulla metà del valore dei beni stabili o mobili che ne costituiscono la dote. »

Senatore **Gloia**, *Relatore*. Domando la parola per proporre semplicemente una rettificazione ad un errore che credo di stampa: dovrebbe dirsi: *la presa di possesso in vece di le prese di possesso.*

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Allorquando nell'altra tornata si esaminava questa legge io aveva presa la parola per dire che consentiva nel principio dell'articolo primo.

Per quanto si riferisce al diritto d'imporre questa tassa sulla collazione dei beneficj, ciò che pure si consentiva dall'onorevole Senatore che più specialmente oppugnava l'imposta portata dall'articolo in esame anche riformato dall'ufficio centrale, non mi opponeva all'adozione della legge. Io faceva osservare però che la questione era riposta tutta nella tassa stabilita nell'art. 4; la quale tassa per conferimento del beneficio consisteva nella metà della rendita determinata a norma degli art. 2 e 3, cioè colla detrazione di cui parla precisamente l'art. 3: ed ancorchè ammessa la metà, in ragione delle detrazioni che si facevano, potesse essere grandemente diminuita la tassa relativamente ai beneficj di poca importanza, tuttavia io diceva essere troppo grave. Io per conseguenza mi associo perfettamente alle variazioni che sono state fatte dall'ufficio centrale acciò questa legge abbia il suo passo in Senato e dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Mi rimane per altro un certo dubbio in ordine alla tassa dell'uno per cento sulla metà del valore di ciò che costituisce il beneficio.

Mi pare che nella legge prima vi era troppo, e forse in questa facciamo meno di quello che se ne aspetti. Il signor Senatore Arnulfo mi pare può facilmente chiarire questo punto, se cioè in quest'articolo 2° pella presa di possesso sottoposta alla tassa dell'uno per cento sulla metà del valore, che vuol dire del mezzo per cento sul totale, non facciamo meno di quello che attualmente esiste. Mi pare che nella legge per l'insinuazione del 1854 e che ora si chiama di *registro*, gli atti dei quali si tratta sieno tassati di 50 centesimi per cento, più di lire dieci come diritto fisso. Ora se mettiamo l'uno per cento sulla metà, vuol dire che nè anche conserviamo la legge antica, togliendo il diritto fisso di dieci lire: vuol dirsi che con questa legge riem-

priamo una lacuna, ripariamo all'ommissione che si è fatta nella legge del registro; se non che nella legge del registro si è ommesso di ripetere il pagamento di 50 centesimi per questi casi, in quanto che il Governo del Re intendeva, per rifornire le casse pubbliche secondo le immense necessità nostre, trovare anche per questa via un aumento d'entrata. Ora se la ragione per cui si è ommesso di parlarne nella legge sulla tassa di registro era quella di trovare in altra maniera un qualche aumento di quello che si pagava secondo la legge del 1853 o del 1854, e se nell'altra discussione su questo articolo io mi alzai dicendo che non sarei stato d'avviso sicuramente di votare l'articolo 4 che cioè la tassa consistesse nella metà della rendita che era troppo, mi pare che adesso si faccia qualche cosa di meno di quello che abbiamo.

Io non sono qui per fare un' assoluta proposta, ma mi pare che volendo essere un poco consentanei a continuare nella via per cui questa legge possa essere anche meglio accettata forse al Governo e forse all'altro ramo del Parlamento a cui deve essere rimandata, sarebbe bene di sopprimere le parole *sulla metà* e portare quest'imposta all'uno per cento, il che non sarebbe troppo grave in rapporto alle nostre contingenze finanziarie.

Senatore Gioia, *Relatore*. Io credo di poter facilmente tranquillare le apprensioni dell'onorevole preopinante.

Esso ha notato che se la tassa del progetto ministeriale era troppo gravosa, quella proposta da noi sarebbe forse troppo mite, poichè sta al disotto dei limiti indicati nella legge di registro del 1854 di cui omette la tassa fissa di lire 10 in quella stessa legge indicata. Ma io vorrei che l'onorevole preopinante ricordasse che secondo quella legge gli atti colpiti da tassa sono gli atti di *nomina*, gli atti che abbiano una forma notarile, o sian prodotti e impiegati sotto forma di atti scritti, mentre secondo la nostra legge è colpito di tassa il fatto stesso della trasmissione del beneficio a un dipresso come avviene nelle successioni.

E questa è tale e così notevole differenza che non deve fare specie se la tassa, quale l'abbiamo ora proposta, è qualche cosa meno di quella portata nella legge del 1854.

Non bisogna d'altreonde dimenticare, che la tassa va a colpire anche i piccoli benefizi, e quindi sta bene di tenere la mano leggera.

I benefizi grossi sono pochi, e per quelli sarebbe stata cosa lieve e quasi inavvertita l'aggiunta che si diceva di una tassa fissa. Ma noi dobbiamo guardare al maggior numero dei piccoli benefizj, e, ripeto, verso questi sta bene che la tassa sia mite.

L'ufficio centrale crede quindi che la misura da esso adottata possa ritenerci, considerate tutte le circostanze, come corrispondente in giusta misura a quanto era richiesto da equità.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Facilmente intenderà il Senato che se io avevo chiesto la parola su quest' articolo, ciò non poteva essere che per dare semplici schiarimenti di fatto. Avendoli dati così bene l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, non ho ragione di soggiungere.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. La tassa che si propone in questo articolo non è certamente meno grave di quella di centesimi 50 per ogni cento lire del valore capitale imposta sopra i benefizj e cappellanie al numero 90 della tabella annessa alla legge del 1854, poichè equivale all'1 per cento calcolato sulla sola metà del detto valore.

È ben vero, che con questa legge i benefizj vanno esenti dal diritto fisso; ma è d'uopo avere presente che detta legge del 1854 colpiva soltanto la nomina, e quindi i soli benefizj patronati, non già quelli di libera collazione, locchè forma un più che largo compenso per le finanze.

Del resto, se è ben giusto che si correggano nel miglior modo possibile gli aggravj risultanti dalle precedenti leggi, non può disconoscersi che era irrazionale il colpire il valore dei beni costituenti la dote dei benefizj, mentre non potendo i beneficiati assimilarsi che agli usufruttuarii, dovrebbe la rendita, non già il capitale, venire colpita. E non tutta la rendita ma quella parte sola di cui fruisce il beneficiato, tenendo conto della tassa sulle mani-morte, e del contributo a favore della Cassa ecclesiastica imposto colla legge del 29 maggio 1855, contributo che in molti casi eccede la metà del reddito.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Ho domandato la parola al solo scopo di ricordare al Senato che io non avevo fatto in proposito nessuna formale proposizione, limitandomi ad esporre una mia osservazione. E tanto meno poi faccio formale proposta ora che veggio il Regio Commissario, che rappresenta il Ministro delle finanze, accettante senza osservazione finanziaria la proposta dell'ufficio centrale. Per altro mi confermo, ed il relatore ne convenne, che si fa in questa proposta qualche cosa di meno che nella legge attuale della insinuazione finora vigente.

Non accetto poi il modo di parificare i possessori di benefizj agli usufruttuarii propriamente detti, secondo il diritto civile.

Vi sarebbe su ciò molto da dire, ma intanto io accetto il progetto dell'ufficio centrale, poichè per imporre meno, non sarò mai fermo avversario.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Vorrei una spiegazione dall'ufficio centrale, ed è questa: se non esista una gran differenza fra due benefizj o cappellanie di cui una abbia la godita libera di tutte le sostanze che ne formano la dotazione, e l'altra abbia questa godita vin-

colata da gravissimi pesi. I pesi sono tali alle volte su certi piccoli benefecj che ne assorbono quasi l'intera rendita. Se quello che va al possesso di un benefecio piccolo e la cui rendita è minima, deve poi pagare il mezzo per cento sul valore capitale della dotazione del benefecio, si troverà a dover pagare una imposta eccessiva in proporzione di quello che prende il possesso di un benefecio che non ha nessuno o piccolissimi pesi.

Senatore **Giola**, *Relatore*. L'osservazione che fa l'onorevole Senatore De Cardenas ha qualche cosa di vero; sta in fatto che alcuni benefecj non hanno pesi, ed altri ne hanno più o meno; ma il Senato intende che in una legge generale è impossibile tener conto di queste differenze, che, a volerle seguire, potrebbero dar luogo a infinite complicazioni, e che bisogna stabilire una norma facile ed unica la quale possa essere applicata senza pericolo di imbarazzi e di contese moleste.

Non credo però che in fatto siano molto frequenti i benefecj che abbiano grossi debiti; può darsi in qualche caso che ciò si avveri, ed in questi casi non frequenti, il beneficiato dovrà avere pazienza e portare in pace le conseguenze della sua posizione, comparativamente men felice; il che dovrà essergli tanto men grave in quantochè per essere le tasse già ridotte a termini modicissimi, poca molestia potrà venirgli dagli aggravati accidentali che possano per avventura diminuire la rendita dei suoi beni.

Senatore **Do Cardenas**. Mi pare che si potrebbe facilmente ovviare all'inconveniente cui accennava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, quello cioè del dover fare una legge troppo smozzata per i vari casi, quando si mettesse, che nello stimare il valore del fondo soggetto a tassa, se ne debba dedurre il valore delle passività, cioè i debiti gravitanti sullo stesso fondo, appunto come si fa sulla tassa ereditaria da cui si deducono i debiti che sono ipotecati e pubblicamente garantiti; qui vi è appunto un debito che si può dire ipotecato, essendo un peso stabilito sulla costituzione medesima del benefecio.

Senatore **Giola**, *Relatore*. Mi pare che il caso presente sia assai più da assimilarsi ai contratti che si fanno tra vivi che non alle successioni; ora quando si tratta di contratti tra vivi, il Senato sa che non si fa deduzione di debiti; le tasse di registro si esigono secondo il valore della sostanza che si trasmette da uno ad altro individuo senza riguardo a debiti.

Io crederei dunque che senza tener conto di qualche danno accidentale, che in qualche caso potesse avvertarsi, crederei, dico, che convenisse di applicare senza più le regole consuete a osservarsi in casi o affini o simili, mantenendo le proposte fatte dall'ufficio centrale.

Presidente. Rileggo l'articolo 2 per metterlo ai voti.

Art. 2. La presa di possesso dei benefecj e delle Cappellanie si ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, sarà soggetta alla tassa di un per cento sulla

metà del valore dei beni stabili o mobili che ne costituiscono la dote. »

Debo far qui la stessa osservazione che mi è accaduto di fare altre volte, se cioè non si creda opportuno di togliere la parola *stabili*, e se non sia invece preferibile dire *beni immobili*; questa qualifica pare più conforme alle leggi di gran parte d'Italia.

Senatore **Giola**, *Relatore*. L'ufficio centrale non ha nessuna difficoltà a che alla parola *stabili* si sostituisca quella di *immobili*.

Commissario Regio. Io vi aderisco pure.

Presidente. Io perciò rileggo nuovamente l'articolo con questa correzione.

« Art. 2. La presa di possesso dei benefecj e delle Cappellanie si ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, sarà soggetta alla tassa di un per cento sulla metà del valore dei beni immobili o mobili che ne costituiscono la dote »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. Se due benefecj si permutino, o venga fatta rinuncia ad uno di essi pel fine di conseguirne un altro di maggior dote, la tassa sarà pagata sulla parte eccedente il conguaglio.

(Approvato).

« Art. 4. La presa di possesso e le successive mutazioni dovranno essere denunziate entro un mese all'ufficio demaniale del luogo dove è la sede del benefecio, o dove abbia stanza il beneficiato, con dichiarazione documentata del valore dei beni costituenti la dote del benefecio. La tassa relativa sarà pagata entro sei mesi dal giorno del conseguito possesso.

« Cesserà l'obbligo di pagare, se avanti allo scadere dei sei mesi, il beneficiato o muoia o rinunci al benefecio, o ne perda per qualunque ragione il possesso. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Siccome nelle altre leggi di tassa già votate all'Ufficio demaniale o d'Insinuazione si è dato la denominazione d'Ufficio di registro, sarebbe conveniente ancor qui di sostituire alle parole Ufficio demaniale che leggonsi in quest'articolo, quelle di Ufficio di registro.

Senatore **Giola**. L'ufficio centrale aderisce.

Presidente. Rileggo l'articolo 4 con questa lieve correzione:

« Art. 4. La presa di possesso e le successive mutazioni dovranno essere denunziate entro un mese all'ufficio di registro del luogo dove è la sede del benefecio, o dove abbia stanza il beneficiato, con dichiarazione documentata del valore dei beni costituenti la dote del benefecio. La tassa relativa sarà pagata entro sei mesi dal giorno del conseguito possesso.

« Cesserà l'obbligo di pagare, se avanti allo scadere dei sei mesi, il beneficiato o muoia o rinunci al benefecio, o ne perda per qualunque ragione il possesso. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Se si ometta la denunzia, o non si paghi la tassa nei termini sovra indicati, si farà luogo a una sovra-tassa pari al quarto della tassa principale. »

(Approvato).

Ora si passa all'articolo 12 del progetto primitivo.

Qui ci sarà una variazione di numerazione la quale si farà in ultimo.

Leggo il numero come sta per non produrre confusione.

TITOLO III.

Delle tasse per la concessione di fiere o mercati.

« Art. 12. Per la concessione del diritto di tener fiere e mercati settimanali è dovuta una tassa stabilita nelle seguenti graduazioni:

« Se accordati ad un comune la cui popolazione non oltrepassi i	3000 abitanti	L. 50
	da 3001 a 5000	» 100
	da 5001 a 10000	» 200
	da 10001 a 20000	» 300
	oltre a 20000	» 600

« Estendendosi la concessione a più fiere in un anno o a più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse quante sono le fiere annuali o i mercati settimanali accordati.

« Si considera come fiera anche il mercato concesso per una serie continua di più giorni in ciascun anno. »

Se non c'è osservazione metto ai voti l'articolo.

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. La prima parte di questo articolo dice del tener fiere e mercati settimanali, stabilisce una tassa per le fiere ed i mercati settimanali e poi viene l'alinea seguente il quale dice, quando la concessione contenesse più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse quante sono le fiere annuali, od i mercati settimanali.

Pare che vi dovrebbe essere qualche caso nella prima parte dell'articolo, in cui si dicesse concessione di tener fiere o mercati settimanali o annuali. Vi è poi il caso di mercati anche mensili che non sarebbe considerato.

Presidente. Intende di fare una proposta di emendamento?

Senatore **De Cardenas**. Appunto. La scrivo e la mando al banco della presidenza.

Presidente. Il signor Senatore De Cardenas propone il seguente emendamento; cioè che dopo la parola *settimanali* si aggiunga la parola *annuali*.

Commissario Regio. Faccio osservare che nell'articolo 13 è detto che il mercato annuale equivale ad una fiera per l'effetto di questa legge.

Presidente. Domando al signor Senatore De Carde-

nas se in seguito alla osservazione fatta dal sig. Commissario Regio persiste nel suo emendamento.

Senatore **De Cardenas**. Persisto, ma con qualche modificazione in seguito all'osservazione fatta.

Presidente. Allora abbia la bontà di trasmettere al banco della presidenza l'emendamento come lo concepisce definitivamente.

Senatore **De Cardenas**. Si potrebbe sopprimere soltanto la parola *settimanali*.

Presidente. Abbia la bontà di mandarmelo in scritto.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge adottato dalla Camera in una delle passate sedute relativo alla tassa del 10 per 0/0 sul prezzo del trasporto a grande velocità sulle ferrovie del Regno.

Mi permetto di raccomandare al Senato di volere con qualche celerità esaminare questo progetto di legge in quanto che non venne dalla Camera variato altro che la espressione, che questa legge sarà attivata al primo di maggio.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito: il Senato sicuramente avvertirà alla urgenza massima che vi è di porlo in discussione.

Se non v'è osservazioni in contrario, questo progetto che è di ritorno al Senato, si rimanderà allo stesso ufficio centrale che se ne era occupato primieramente.

Il signor Senatore De Cardenas limita ora il suo emendamento alla soppressione della parola *settimanali*. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Giola**. Lo accetta.

Presidente. Il signor Commissario Regio?

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'art. 12, colla soppressione della parola *settimanali*. Prima farò avvertire all'ufficio centrale che nella intitolazione della rubrica del 2° titolo ci è la indicazione: *Tasse per l'entrata in possesso dei benefizj*; e qui l'antica redazione porta: *Delle tasse per la concessione di fiere o mercati*.

Forse sarebbe meglio che si togliesse l'articolo *delle* e si lasciasse *Tasse* e così in tutte le intitolazioni degli articoli.

Se non vi è osservazione in contrario, rileggo l'articolo così redatto:

TITOLO III.

Tasse per la concessione delle fiere o mercati.

« Art. 12. Per la concessione del diritto di tener fiere e mercati settimanali è dovuta una tassa stabilita nelle seguenti graduazioni:

« Se accordati ad un comune la cui popolazione non oltrepassi i 3000 abitanti L. 50
 da 3001 a 5000 » 100
 da 5001 a 10000 » 200
 da 10001 a 20000 » 300
 oltre a 20000 » 600

« Estendendosi la concessione a più fiere in un anno o a più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse quante sono le fiere annuali o i mercati accordati.

« Si considera come fiera anche il mercato concesso per una serie continua di più giorni in ciascun anno. »

Così si è fatta ragione all'emendamento dell'onorevole Senatore De Cardenas.

Metto ai voti l'articolo 12.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 13. Per la concessione di trasportare in modo permanente la fiera od il mercato in tempi diversi da quelli accordati, si pagherà il terzo della tassa che sarebbe dovuta per una concessione primitiva. »

(Approvato).

TITOLO IV.

Concessioni ed autorizzazioni diverse.

« Art. 14. Le concessioni di pensioni vitalizie e di altri assegnamenti annui di qualunque specie accordate ad impiegati civili o militari ed alle loro vedove od orfani, andranno soggette alla tassa per una volta tanto del tre per cento sul loro importo di un anno. Verificandosi aumento di pensioni, la tassa sarà pure riscossa nella stessa misura sull'aumento verificato.

« Ne sono esenti le pensioni annesse a decorazioni o medaglie, e quelle che sono inferiori alle L. 500 annue, salvo per queste ultime l'applicazione della tassa sulla pensione complessiva, ove per verificati aumenti essa venisse ad eccedere l'annua somma anzidetta. »

(Approvato)

« Art. 15. La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, sempre che non interessi direttamente lo Stato, va soggetta alla tassa di L. 50. »

(Approvato)

« Art. 16. L'approvazione delle società nazionali ed estere, che per legge devono essere autorizzate dal Governo, va soggetta alla tassa secondo la seguente graduazione ed in ragione del capitale a cui l'approvazione si riferisce:

« Sul capitale fino a 500,000 lire L. 25.
 « Da 500,001 a 1,000,000 » 250.
 « Da 1,000,001 a 5,000,000 » 500.
 « Da 5,000,001 ad ogni maggior somma » 1,000.

Trattandosi di società per azioni la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime previste dall'atto costitutivo della società senza diffe-

renza se siano in tutto od in parte effettivamente emesse.

« Va soggetta al quarto della tassa l'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali che si facessero dopo l'autorizzazione primitiva senz'aumento di capitale.

« Nel caso d'aumento del capitale, si dovrà inoltre pagare la tassa suppletiva in base del capitale complessivo ed a seconda delle suaccennate graduazioni.

« Le premesse disposizioni si applicano anche a quell'atto qualsiasi della pubblica autorità dello Stato che permette l'attuazione o l'ammissione nel Regno di società estere non sottoposte a formale preventiva approvazione, qualora le consimili società dello Stato debbano ottenere, prima di attivarsi, una concessione di approvazione formale sottoposta a tassa, a norma della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 17. L'autorizzazione a non italiani di esercitare nello Stato una professione per la quale sia necessaria una nomina od un'abilitazione speciale del Governo, è soggetta alla tassa di lire 100. »

(Approvato).

« Art. 18. Chi vuole ottenere la facoltà di acquistare la naturalizzazione estera od assumere impiego civile o militare presso un Governo estero deve pagare la tassa di lire 100, a meno che non provi la sua indigenza. »

(Approvato).

« Art. 19. Per la concessione della naturalizzazione nel Regno, si pagherà dai non italiani la tassa di L. 100.

« La tassa pagata nel senso di questo e del precedente articolo vale per tutte le persone alle quali, secondo la legge civile, si estende l'efficacia della concessione. »

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Qui è detto si pagherà dai non italiani. Sarebbe bene avere una spiegazione precisa, cioè cosa si intenda per italiani, e se in questi si comprendano gli italiani che non appartengono all'attuale Regno d'Italia, e se lo spirito con cui fu dettato questo articolo era forse di comprendere fra gli italiani soltanto gli abitatori di quella parte delle Romagne e del Veneto non unite al Regno. Ma vi sono pure molti altri paesi italiani non uniti al Regno, i cui abitatori potrebbero considerarsi come esenti dalle tasse; locchè potrebbe al caso forse arrecar gravi difficoltà. Vi sarebbero per esempio; Nizza, la Corsica, Malta, Trieste; vi è il Trentino, la Dalmazia, vi ha anche un cantone Svizzero, quello del Ticino. Domando come si potrebbero sciogliere le difficoltà che potrebbero insorgere a questo riguardo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Sul delicato argomento a cui accenna l'interpellanza dell'onorevole Senatore De Cardenas mi limito a dire che la disposizione non ha tratto

al diritto internazionale, perchè con essa non si dispone, nè considerata la indole di questa legge, poteva disporsi intorno alla necessità della naturalizzazione, ma solamente si dispone della tassa da esigersi, e quindi non può esservi nulla che attacchi le convenienze non che i diritti internazionali.

La frase dell'articolo fu emendata nell'altro ramo del Parlamento e intenderà facilmente il Senato come io non debba andar oltre dopo la spiegazione che ho data.

Voci. Bravo, bene.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti l'art. 19.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 20. I reali decreti di grazia e di commutazione di pena saranno esenti da tassa. »

(Approvato)

Mi vien detto che non siamo più in numero. Si rimanderà a domani la continuazione della discussione a partire dal titolo V.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Il Senato è adunque convocato per domani alle due per la continuazione di questa discussione e per quella di due altri progetti che erano stati posti all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (alle 5 1/2).

CXV.

TORNATA DEL 3 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggi — Seguìto della discussione del progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche e varie altre concessioni del Governo — Approvazione degli articoli 21 e 22 coll'aggiunta a quest'ultimo proposta d'accordo tra l'Ufficio Centrale ed il R. Commissario, e degli articoli 23 al 26, soppresso il 24, non che dell'articolo 27 colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale — votazione del progetto — Discussione sul progetto di legge concernente i conflitti di giurisdizione — Osservazione del Senatore Vigliani sull'articolo primo — Emendamento al detto articolo proposto dal Senatore De Ferrari (relatore) — Sotto emendamento al medesimo del Senatore Poggi, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Senatore Vigliani — Parole del Senatore Pinelli — Risposta del Senatore Vigliani — Considerazione del Senatore Alfieri, cui risponde il Senatore De Ferrari — Approvazione dell'articolo primo coi proposti emendamenti — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Adozione degli articoli 2 al 5 e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Commissario Regio Duchoquè; più tardi intervengono eziandio il Ministro degli affari esteri ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge una lettera del Senatore Bellelli, colla quale chiede per motivi di salute un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Tommaso Tortoroli di alcuni esemplari d'un suo opuscolo col titolo: *La lapide di Redeponti, Memoria storica della città di Savona*;

Il dottore Niccola Perla medico ordinario del manicomio d'Aversa, del primo volume d'una sua opera intitolata: *I Linguisti*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA
SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE
ED ALTRE CONCESSIONI DEL GOVERNO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo.

Ieri la discussione è rimasta al titolo 5, essendosi votato l'articolo 20 dell'antica numerazione.

Continuerò la lettura degli articoli successivi:

TITOLO V.

Del pagamento della tassa.

« Art. 21. Ad eccezione delle tasse stabilite nell'articolo 2 e nell'articolo 8, titolo IV, le altre tasse dovute per provvedimenti contemplati dalla presente legge devono pagarsi prima che il documento relativo sia consegnato agli interessati.

« Il documento di concessione sarà a cura del Ministero o dell'autorità che lo ha promosso od emanato, trasmesso all'ufficio di registro della provincia in cui dimorano gl'interessati, affinché per mezzo dell'ufficio di registro del distretto venga riscossa la tassa dovuta contro consegna del documento medesimo. »

Metto ai voti l'art. 21 nella conformità testè letta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Leggerò l'art. 22 (V. *Infra*).

Il signor Commissario Regio mi fece avvertito che d'accordo coll'ufficio centrale proporrebbe a quest'articolo un'aggiunta che verrebbe dopo l'alinea primo, concepita in questi termini:

« Cogli stessi mezzi e nei modi medesimi sarà attivata la riscossione delle tasse e soprattasse per la presa di possesso dei beneficj.

Rileggerò l'articolo intero prima di metterlo ai voti :

« Art. 22. Liquidata la tassa, l'ufficio di registro partecipa immediatamente per iscritto agli interessati col mezzo del Sindaco del Comune della loro dimora l'emanazione del provvedimento e l'ammontare della relativa tassa.

« Qualora, entro il termine di un anno dalla data della partecipazione, la tassa non venga soddisfatta, l'ufficio di registro provvederà per l'esazione della medesima nei modi e coi mezzi stabiliti per la riscossione delle tasse di registro.

« Cogli stessi mezzi e nei modi medesimi sarà attivata la riscossione della tassa e sopratassa per la presa di possesso dei beneficj.

(Approvato).

« Art. 23. L'emanazione del provvedimento dà per se stesso diritto alle finanze di esigere la tassa, sempre quando ha luogo dietro domanda del concessionario. »

(Approvato).

L'articolo 24 rimarrebbe soppresso d'accordo tra l'ufficio centrale ed il Commissario Regio.

« Art. 25. La tassa sulle concessioni delle pensioni ed assegni contemplati dall'art. 14 sarà riscossa mediante ritenuta mensile sulla pensione od annuo assegno. »

(Approvato)

TITOLO VI.

Prescrizione delle tasse, sopratasse e disposizioni generali.

Art. 26. Vi ha prescrizione:

« 1. Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento o di restituzione di tasse o sopratasse già pagate;

« 2. Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse o sopratasse dovute in tutti gli altri casi. »

Chi approva sorga.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 27 ultimo del progetto, del quale darò lettura. (*V. infra*).

Senatore **Gioia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gioia**, *Relatore*. Pare all'ufficio centrale necessaria una leggiera mutazione a quest'articolo. In esso è detto:

« La presente legge andrà in vigore col 1 aprile 1862... »

È evidente che qui a buon conto bisogna sostituire un altro termine poichè il 1 di aprile è già trascorso; si proporrebbe di dire: Andrà in vigore nel decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta delle leggi. »

Segue l'articolo stesso, dicendo: « e dallo stesso giorno s'intendono abrogate le disposizioni vigenti in qualunque provincia del Regno in materia di tasse relative ad investiture o concessioni del Governo contemplate dalla medesima. »

Dietro le mutazioni operate nel progetto di legge, non è più esatto parlare d'investiture, *contemplate dalla medesima*. Bisogna cercare un'altra formula che esprima esattamente quello che si vuol dire.

Si vuol dire che con questa legge tutte le altre tasse che potessero ancora esistere, riguardanti concessioni governative o investiture s'intendono abolite. E per questo fine l'ufficio centrale proporrebbe di modificare tutto l'articolo nei seguenti termini :

« La presente legge andrà in vigore dal decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta delle leggi e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogate tutte le tasse che per titolo d'investiture o per concessione di Governo si riferissero alle materie in essa contemplate. »

Presidente. Questa redazione è seguita d'accordo col Regio Commissario ?

Commissario Regio. Siamo d'accordo.

Presidente. Leggo l'articolo ultimo della legge secondo l'ultima redazione.

« La presente legge andrà in vigore nel decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta delle leggi... »

Non sarebbe più conveniente dire *degli Atti del Governo* ?

Commissario Regio. Sì. Questa è la formula consacrata dalla legge.

Senatore **Gioia**, *Relatore*. Sta anche meglio la proposta dizione perchè così si evita la ripetizione della parola *legge*.

Presidente. Rileggo l'articolo.

« La presente legge andrà in vigore nel decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogate tutte le tasse, che per titolo d'investiture o per concessione di Governo, si riferissero alle materie in essa contemplate. »

Metto ai voti l'articolo nella conformità testè letta.

(Approvato).

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto. (Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione :

Votanti . . .	85
Voti favorevoli . . .	69
Contrarii . . .	16

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE.

(*V. atti del Senato N. 134*).

Presidente. Viene ora secondo l'ordine del giorno in discussione il progetto relativo ai conflitti di giurisdizione.

Ho fatto pregare il signor Ministro di grazia e giustizia di venire, perchè questo progetto non potrebbe

forse discutersi senza che egli vi sia presente; non ebbero ancora risposta, ma siccome è già stato avvertito ieri l'altro e ieri, non dubito che sia per giungere a momenti.

Se non c'è osservazione si sospenderà la seduta per alcuni momenti:

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

(In questo frattempo giunge il Ministro degli affari esteri).

Presidente. Leggo il progetto del Ministero.

Art. 1.

« I conflitti di giurisdizione saranno sciolti con Decreto Reale se si eleveranno:

« 1. Fra due o più Corti di Cassazione o Corti supreme di giustizia o Corti di revisione;

« 2. Fra il Tribunale di terza istanza di Lombardia e la Corte di Cassazione di Firenze o le accennate Corti supreme di giustizia e di revisione;

« 3. Fra due o più Corti d'Appello o di Assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi;

« 4. O fra altro di essi Magistrati supremi e Corti di Appello o d'Assisie, Tribunali o Giudici che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione.

« Il Pubblico Ministero nei conflitti in materia penale, e la parte più diligente in ogni specie di conflitto trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della causa al Ministro di grazia e giustizia: il Decreto Reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Art. 2.

Se in materia penale sorga conflitto fra due o più Tribunali marittimi, o fra Tribunali militari e marittimi, o fra un Tribunale militare o marittimo e un Giudice, Tribunale e Magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di Cassazione sedente in Milano.

Art. 3.

« Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da Tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassazione per incompetenza o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di Cassazione sedente in Milano.

Art. 4.

« Per l'esecuzione dell'art. 3 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le forme prescritte in simile materia dal capo I, tit. 10, lib. 2 del Codice di procedura penale del 1859, che s'intenderà a questi effetti esteso anco alle province ove il detto Codice non è ancora in vigore. »

L'ufficio centrale ha proposto due emendamenti: l'uno all'articolo 1 e l'altro all'articolo 4 in loro riforma.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola la terrò per chiusa e passerò alla lettura degli articoli e degli emendamenti.

Art. 1 del progetto ministeriale (V. sopra).

L'ufficio centrale ha fatto a questo articolo un emendamento, il quale si compone di due articoli, di cui darò lettura.

Art. 1.

« Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione, che sorgessero:

« 1. Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti di revisione e Tribunale supremo di guerra;

« 2. Fra uno di essi Magistrati supremi e una o più Corti d'appello o di Assisie, Tribunali o Giudici, che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti d'appello o d'Assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi.

« La parte più diligente o il pubblico Ministero allorchè è parte in causa trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al Ministro di grazia e giustizia: il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Art. 2.

« Nei conflitti che si elevarono fra Corti d'appello, Tribunali o Giudici di Lombardia e Corti d'appello, Tribunali o Giudici delle altre province soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dall'art. 22 della legge del 27 marzo 1862 sullo ordinamento giudiziario in Lombardia. »

La discussione è aperta sull'articolo primo.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Sono dolente che il Presidente del consiglio, ministro interinale di grazia e giustizia, sia trattenuto alla Camera dei Deputati, così che non potrebbe egli intervenire che fra qualche tempo: tuttavia, stante che le variazioni introdotte dall'ufficio centrale non intaccano la sostanza della legge, e non sono che variazioni, oserei quasi dire, di forma, credo essere in grado di potere, a nome del Ministero, accettare le variazioni proposte dall'ufficio centrale.

Presidente. Mi viene riferito in questo momento che l'onorevolissimo Presidente del consiglio sarà in Senato fra breve: se il Senato lo stima, si soprassederà per alcuni momenti ancora in attesa del suo arrivo.

(La seduta è ripresa dopo 15 minuti).

Il signor relatore dell'ufficio centrale non ha cognizione delle intenzioni del Ministero rispetto a questo emendamento?

Senatore De Ferrari, Relatore. Nessuna.

Presidente. Se non ci sono osservazioni sull'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 1, lo metterò ai voti.

Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti. Mi propongo di sottomettere al Senato una semplice osservazione sulla redazione del numero 1 dell'articolo 1. In questo numero 1 è detto che saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giu-

risdizione che sorgessero fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti di revisione e Tribunale supremo di guerra.

Alla lettura di questo numero ognuno penserebbe che esista ancora in Italia qualche Corte di revisione. Ora infatti non esiste. Vi era una Corte di revisione in Parma e in Modena, ed esisteva pure a Bologna una Corte che, sovrane fosse detta di cassazione, aveva propriamente i caratteri di una Corte di revisione. Il numero 1 allude particolarmente a quelle Corti di revisione le quali hanno cessato di esistere coll'introduzione del nuovo ordinamento giudiziario in quelle province aggregate.

Non esistendo più propriamente Corti di revisione, non mi pare che sia rigorosamente propria la menzione che se ne farebbe nominativamente in questo numero 1, e quindi crederci che fosse più conveniente e più esatto il surrogare alla menzione delle Corti di revisione quella delle Corti di appello, le quali sono state investite della cognizione delle istanze di revisione che si trovavano pendenti avanti alle cessate Corti di revisione nel momento della loro cessazione. Le Corti d'appello di Bologna e di Parma sono quelle a cui viene deferita la cognizione delle istanze di revisione che erano pendenti all'epoca che ho indicato; quindi a me parrebbe più esatto che si faccia menzione in questo numero delle Corti d'appello che ho indicato.

Spero che l'ufficio centrale vorrà apprezzare questa osservazione e non discordare dalla mia opinione, nel qual caso io mi intenderei facilmente circa il modo di rettificare questa redazione.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. L'ufficio centrale non reputò necessario di cangiare la denominazione di Corti di revisione adoperata dal Governo, in quella di Corti d'appello, ed eccone le ragioni.

Niuno vorrà negare che il conoscere delle cause di cui negli articoli 9 e 10 della legge 26 novembre 1860 sia devoluto alle Corti d'appello dell'Emilia. Ma si tratta forse di cause d'appello? Quei Giudici pronuncieranno forse come Corti d'appello?

No o Signori.

Le Corti d'appello non possono giudicare che in via d'appello e dalle sentenze dei Tribunali del Circondario o dei Tribunali Consolari; il procedimento d'appello concede ampia facoltà di nuove prove, le sentenze delle Corti d'appello sono sottoposte alla censura della Corte di Cassazione.

Nel caso invece degli articoli 9 e 10 sopra indicati non si tratta più di un giudizio d'appello, ma bensì di revisione. Le nuove prove o sono vietate o ristrette in angusti confini; il procedimento è sostanzialmente diverso; la Corte deve essere composta di un numero maggiore di giudici, non cade in esame un giudicato di Tribunale di circondario o consolare, ma di Corte

d'appello, di Corte sovrana, un giudicato inappellabile; la nuova decisione non può essere deferita in cassazione, perchè non è sentenza d'appello, ma di revisione.

Dopo ciò egli è chiaro, che se si mira alle persone dei giudici che compongono la Corte, essi sono consiglieri d'appello, ma se si pone mente alla sostanza del giudizio, al procedimento, agli effetti del giudicato, quei consiglieri d'appello si trasmutano in consiglieri e in Corte di revisione. Tuttavia se la denominazione di Corte di revisione non sembra pienamente esatta o non piace, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di cangiarla. Concorde nel concetto coll'onorevole Senatore **Vigliani**, sarebbe inutile il disputare sulle parole. L'ufficio centrale proporrebbe quindi il seguente cambiamento al paragrafo primo:

« Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello allorché adempiono le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra. »

Senatore **Poggi**. Domanderei di aggiungere alla proposta dell'ufficio centrale « Corti d'appello dell'Emilia.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. Non vi sono che quelle dell'Emilia le quali possano costituirsi in Corte di revisione a mente della legge del 1860.

Senatore **Poggi**. Appunto per...

Presidente. Domandi la parola, non interrompa.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Appunto per chiarire che questa aggiunta si riferisce ai Tribunali dell'Emilia, dove solamente si verifica il caso di una Corte d'appello che siede come Corte di revisione.

Dal momento che si vuole una locuzione più circostanziata mi parrebbe conveniente di precisare quali sono questi Tribunali, perchè le altre Corti non esercitano e non possono esercitare quelle funzioni. Quindi parmi che coll'aggiunta delle parole dell'Emilia venga a comprendersi abbastanza il motivo per cui la missione di fare l'ufficio di Corti di revisione in alcuni casi è esclusivamente devoluta alle Corti d'appello dell'Emilia.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta anche questa modificazione.

Presidente. L'alinea sarebbe adunque così concepito:

« Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia allorché adempiono le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Ringrazio primieramente l'onorevole relatore dell'ufficio centrale della benigna accoglienza che gli è piaciuto di fare alla mia osservazione. Non dubitavo che l'eminente giureconsulto avrebbe voluto apprezzare un'osservazione che mi pareva derivare

da una ragione evidente, dallo stato attuale delle cose circa la magistratura dell'Emilia. Apprezzo poi particolarmente la variante che è stata introdotta dall'onorevole senatore Poggi, in quanto credo che questa potrà anche ovviare a qualche suscettività che potrebbe derivare dalla divisione in cui si trova la Corte d'appello di Parma, di cui una parte siede a Parma e l'altra a Modena.

Così la locuzione proposta comprenderà certamente le due parti di quella Corte.

Come è stato ben detto, non può avere questa parte della legge applicazione che all'Emilia.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Temo che la locuzione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani e consentita dal relatore dell'ufficio centrale non tolga ancora ogni dubbio che potrebbe nascere dal veder che qui si parla di Corti di appello; in quanto se non cado in errore, le cause le quali potevano giudicarsi dalle Corti d'appello dell'Emilia in via di revisione non furono che quelle che si presentarono in un dato periodo; ma è per lo meno cosa dubbia se questa facoltà sia ancora attribuita alle Corti d'appello dell'Emilia.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Il senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Nel fare le mie osservazioni, ho detto che la facoltà di giudicare in via di revisione deferita alle Corti d'appello di Parma e di Bologna era limitata a quelle istanze di revisione che pendevano avanti alle soppresse Corti di revisione. Siccome importava di provvedere alla spedizione di quelle cause, il legislatore ha fatto questo ragionamento: nelle istanze di revisione vi devono essere due elementi, l'uno di cassazione l'altro di merito; quanto alla parte che toccava i motivi di cassazione il legislatore l'ha deferita immediatamente alla Cassazione di Milano; quanto alle parti che consistevano nel merito, oppure quanto a quelle istanze che erano miste di merito e di motivi di cassazione il legislatore le ha riservate alle Corti d'appello come succedanea in qualche modo alle Corti di revisione che venivano soppresse.

Quindi il Senato comprende che questa attribuzione è puramente transitoria, limitata a quelle istanze che erano pendenti alla soppressione delle Corti di revisione, e che, esaurite quelle cause, le Corti d'appello dell'Emilia non saranno più che pure e semplici Corti d'appello come tutte le altre dello Stato.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Pare a me che appunto perchè quest'attribuzione è tutta transitoria, non si dovrebbe nella legge introdurre un'espressione che avesse l'apparenza di cosa duratura; e forse si potrebbe, meglio che accennando esplicitamente all'Emilia, indicare il decreto che ha attribuito questa facoltà alle Corti d'appello di Parma e Modena.

Invece di dire *dell'Emilia* si direbbe « che a termini degli articoli 9 e 10 del decreto rammentato dall'onorevole relatore, fanno le funzioni delle Corti di revisione. » Così, mi pare, l'espressione risponderebbe meglio al carattere transitorio che ha questa legge.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. Prego l'onorevole Senatore Alfieri, e prego il Senato ad osservare che tutte le disposizioni di questa legge sono meramente transitorie, e che abbiano questa natura, risulta dal tenore degli articoli. Il Governo nel presentare il progetto lo dichiarò provvisorio, l'ufficio centrale nell'accettarlo con lievi modificazioni di redazione lo proclamò egualmente provvisorio: quindi non crederei che sia necessario di correggere la redazione dell'articolo 1 quale era proposta dal Governo, e quale in sostanza è accettata dall'ufficio centrale per far menzione della legge del 26 novembre 1860.

Questa legge è indicata sia nella relazione fatta dal Governo, sia in quella fatta dall'ufficio centrale, è sostanzialmente indicata dalla natura stessa delle disposizioni, perchè quando si dice: *alle Corti d'appello dell'Emilia allorchè adempiono alle funzioni di Corte di revisione*, qualunque persona non estranea alla giurisprudenza conosce che si tratta dell'applicazione....

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*.... degli art. 9 e 10 della legge del 26 novembre 1860. Se mancasse questa legge, quest'alinea del progetto sarebbe assolutamente inutile.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Il dubbio si potrebbe chiarire meglio se invece di dire, le Corti d'appello dell'Emilia *allorchè adempiono*, si dicesse *anche adempiranno*: allora si comprenderebbe meglio che questa disposizione è solamente transitoria, e che essa non sarà duratura che per un anno presso a poco e nulla più. Ma me ne rimetto poi all'ufficio centrale.

Presidente. Non essendovi altra proposizione formale fuorchè quella concordata tra il Relatore dell'ufficio centrale ed il Senatore Vigliani, e dapprima anche col Senatore Poggi, così a questa io mi atterro per porla ai voti, mettendo ai voti ad un tempo l'articolo stesso parte per parte.

• Art. 1.

« Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione, che sorgessero:

« 1. Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia allorchè adempiono le funzioni di Tribunale di revisione, e Tribunale supremo di guerra. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, proposta in via d'emendamento dell'ufficio centrale sorga.

(Approvato).

Passo alla seconda parte.

« 2. Fra uno di essi Magistrati supremi e una o più Corti di appello o di assisie, Tribunali o Giudici, che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti di appello o d'assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Passo all'ultima parte dello stesso articolo.

« La parte più diligente o il Pubblico ministero allorchè è parte in causa trasmetteranno gli atti, sentenze o documenti della stessa causa al Ministro di grazia e giustizia: il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero art. 1 secondo l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'articolo secondo proposto dall'ufficio centrale di cui dò nuova lettura.

(In questo punto entra nell'aula il Presidente del Consiglio).

« Per i conflitti che si elevassero fra Corti d'appello, Tribunali o Giudici di Lombardia e Corti d'appello, Tribunali o Giudici delle altre province soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dall'art. 22 della legge del 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io non ho alcuna difficoltà di accettare quest'articolo che viene proposto dall'ufficio centrale, il quale d'altronde non fa che meglio chiarire l'articolo 1.

Presidente. A fronte di questa dichiarazione, chi approva l'articolo 2 testè letto voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 2 del progetto del Ministero, il quale diventa 3 perchè si è dall'ufficio centrale introdotto l'articolo 2 testè approvato.

Art. 3.

« Se in materia penale sorga conflitto fra due o più Tribunali marittimi, o fra Tribunali militari e marittimi, o fra un Tribunale militare o marittimo e un Giudice,

Tribunale o Magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di Cassazione sedente in Milano. »

Se non si domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Articolo 4 che corrisponde al terzo del progetto ministeriale.

« Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da Tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassazione per incompetenza o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di Cassazione sedente in Milano. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Viene ora l'articolo 5 del progetto dell'ufficio centrale che corrisponde al 4 del progetto ministeriale, e ne dò lettura.

Art. 5.

« Per l'esecuzione dell'art. 4 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le disposizioni del cap. I, tit. 10, lib. 2 del Codice di procedura penale del 1859; questo capo sarà a tali effetti esteso anco alle province ove il detto Codice non è ancora in vigore e vi sarà pubblicato. »

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Si procederà allo squittinio segreto.

Domani, se non ci sono osservazioni in contrario, il Senato sarebbe convocato alle due in adunanza pubblica.

Si porterà in discussione: 1° la legge per l'istituzione di scuole normali, stata ieri interrotta, della quale domani saranno distribuiti gli emendamenti formulatisi di accordo tra l'ufficio centrale ed il signor Ministro della pubblica istruzione, stampati.

2. Il progetto di legge relativo ad una nuova proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province dell'Emilia, ove sia possibile, giacchè mi vien detto che su questo progetto, già decretato d'urgenza, resta ancora qualche difficoltà da sciogliere.

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Votanti . . . 86

Voti favorevoli . . . 84

Contrari 2

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 1/4.)

CXVI.

TORNATA DEL 4 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali* — *Resoconto del Senatore Linati* — *Adozione dell'art. 2* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Vigliani sull'art. 3 forniti dal Ministro dell'istruzione pubblica e dal Senatore Casati* — *Dubbii del Senatore Moris circa i posti gratuiti dell'Università di Torino* — *Dichiarazioni dei Senatori Lambruschini, Lausi, Alfieri, Galvagno e Gallina* — *Approvazione dell'art. 3* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Menabrea sull'art. 4, forniti dal Ministro dell'istruzione pubblica* — *Adozione degli articoli 4 e 5* — *Aggiunte alla prima parte dell'art. 6 proposte dai Senatori Menabrea e Lambruschini accettate dal Ministro* — *Proposta di soppressione del Senatore Menabrea della seconda parte dell'articolo medesimo, oppugnata dal Senatore Linati* — *Adozione degli articoli 6 e 7* — *Aggiunta del Senatore Moris all'art. 8 combattuta dal Senatore Linati e dal Ministro dell'istruzione pubblica* — *Adozione dell'articolo coll'aggiunta del Senatore Moris* — *Proposta del Senatore Alfieri alla terza parte dell'art. 9; parlano su di essa i Senatori Casati e Lausi* — *Adozione della proposta e dell'articolo medesimo* — *Approvazione degli articoli 10, 11 e 12.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il signor Carlo Leardi fa omaggio al Senato di 6 esemplari di un suo scritto intitolato: *De' gli interessi economici dell'agricoltura in Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la istituzione di scuole normali.

Rammenta il Senato che fu già votato l'articolo primo; in seguito al quale si ordinò il rinvio all'ufficio centrale fatto completo mercè l'aggiunta di due membri surrogativi a quelli che erano mancanti. Quindi tra il signor Ministro dell'istruzione pubblica ed esso ufficio si procedette alla redazione di un intero progetto di legge, il quale attualmente forma il tema della discussione.

Leggerò l'articolo 2, perchè l'articolo 1 è stato già votato ed è riprodotto in termini identici nell'attuale progetto.

Senatore Linati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Linati. L'ufficio centrale si è occupato di riordinare tutti gli articoli della legge col primo articolo modificato. Ciò era necessario, e ne sono risultate alcune modificazioni assai importanti. Le une riguardano l'andamento degli studii, e le altre riguardano la parte economica della legge.

L'ufficio centrale ha creduto di approfittare della circostanza in cui per la terza volta poneva mano a questa legge per correggere alcuni articoli. Così sono stati modificati gli articoli 6 e 10 per riguardo all'obbligo che s'imponeva per un lato agli studenti e per l'altro ai premiati in fine del corso di servire per tre anni lo Stato come insegnanti delle scuole secondarie.

Il diploma che a norma dell'art. 9 era generale, è stato ridotto speciale, e solo in via eccezionale può abbracciare una o più materie.

Con ciò l'ufficio centrale ha avuto riguardo alla varia direzione che gli studii possono assumere secondo le varie attitudini dei giovani, i quali difficilmente possono prestarsi ad abbracciare insieme parecchie materie, ed a poterle convenientemente insegnare.

Fu tolta all'arbitrio del Ministro e del Consiglio superiore la facoltà di scegliere fra le liste dei concorrenti quei giovani che meglio paressero meritevoli di essere ammessi nelle scuole normali.

Questa disposizione dipendeva dall'indirizzo che primitivamente aveva la legge, la quale mirava ad avere alunni in diverse scuole del Regno.

In allora si comprendeva come delle diverse liste fosse necessario fare una scelta annua, e non si credette di poterla deferire meglio che al Consiglio superiore di pubblica istruzione e al Ministro.

Ma oggi che la scuola è unica, si è creduto che il miglior giudice della capacità dei giovani dovesse essere il Consiglio direttivo della scuola che li ha continuamente sotto gli occhi ed è in grado di valutare i progressi e l'attitudine di ciascuno.

Per rispetto alla parte economica, i posti che erano 40 pei convittori o 20 pei liberi alunni sono stati ridotti a soli 30; e la ragione, oltre alle viste di economia, riesce evidente per la capacità di quei locali, la quale non consentirebbe un maggior numero di alunni, tanto più che altri se ne dovranno man mano aggiungere nei due anni successivi.

Così i posti di premio che erano 8 furono per le stesse ragioni ridotti a 4.

Finalmente coll'articolo 13 l'ufficio centrale crede di avere provveduto a ciò che la spesa non possa crescere a dismisura, ed anzi ha voluto coll'ultimo alinea dello articolo stesso, porre la pubblica amministrazione nella impossibilità di trascorrere in spese gravi e imprevedibili senza che il Parlamento ne venga informato.

Per ultimo l'ufficio centrale ha avuto coll'articolo 14 riguardo ai diritti acquistati da coloro che attualmente studiano, o che hanno studiato nelle Università dove si dà anche al presente un qualche insegnamento diretto a formare professori per gli studii secondarii.

Il principio di libertà che anima tutta questa legge e che dai diversi articoli della medesima apparisce chiaramente, esige che non solo si lasciasse a tutti i cittadini libero il campo di crudirsi nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento normale, ma che di questo potessero anche far tesoro negli istituti tuttora esistenti.

Con ciò l'ufficio centrale crede per parte sua di aver soddisfatto al desiderio espresso dal Senato e confida di aver ben risposto alla fiducia che in lui si ripose.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho domandato la parola per esprimere i miei ringraziamenti allo ufficio centrale per lo zelo con cui si occupò di riordinare le diverse parti della legge, mettendole in armonia colla modificazione principale che era già stata introdotta dal Senato.

Io ho avuto più volte l'onore di dichiarare al Senato che il numero degli allievi, cioè 40, fissato dapprima, era probabilmente insufficiente per i bisogni dell'insegnamento secondario; ma la legge che stiamo ora per votare non toglie certamente al Governo la possibilità,

se convenienza vi fosse più tardi, di proporre con altra legge l'istituzione di altre scuole.

Il punto fondamentale della legge attuale è di riordinare e di ampliare la scuola normale di Pisa, introducendovi quelli ordinamenti organici che sono stabiliti in questa legge.

Ringrazio, ripeto, l'ufficio centrale, e raccomando vivamente al Senato l'adozione di questa legge, che come più volte ho detto e da tutti si ripete, è il fondamento dell'istruzione secondaria.

Presidente. Leggo l'art. 2.

« Sono stabiliti per la prima fondazione dello studio normale trenta posti per alunni convittori, venti dei quali gratuiti per intero, e dieci per metà.

« L'assegno annuo fissato per ognuno dei posti interamente gratuiti è di L. 800. »

(Approvato).

Art. 3.

« Potranno ammettersi come alunni convittori dello studio normale anche coloro che avranno sostenuto con approvazione lo stesso esame d'ammissione degli aspiranti a posti gratuiti, pagando annualmente la somma di L. 800; il numero di questi alunni a pagamento sarà determinato dal regolamento generale.

« Saranno pure ammessi agli esercizi delle scuole normali, nella sezione delle scienze matematiche, fisiche e naturali, alunni esterni secondo norme da stabilirsi dal regolamento. »

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Parmi che quest'articolo esiga qualche spiegazione circa un punto che può avere molta importanza.

Esistono posti gratuiti per le facoltà di lettere, filosofia e matematiche presso la nostra Università di Torino.

Ove alcuno di coloro i quali abbiano ottenuto al concorso uno di questi posti si presentasse anche all'esame di ammissione allo studio normale che si vuole istituire ed ottenesse l'approvazione, io bramerei sapere se desso potrà essere ammesso nel convitto dello studio normale per fare il suo corso senza pagare, facendo valere il diritto al posto gratuito che avrebbe ottenuto nell'Università di Torino e più specialmente nel collegio delle province il quale è soppresso di fatto.

Desidererei a questo riguardo uno schiarimento dal signor Ministro.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Rispondendo a seconda della prima impressione che mi ha fatto la domanda dell'onorevole Vigliani, io intenderei che un giovane il quale ha ottenuto un posto gratuito nelle Università ove tali posti esistono, quando egli voglia assoggettarsi all'esame di ammissione alla scuola normale di Pisa, intenderei, dico, che vi fosse ammesso.

Senatore Vigliani. Accetto la spiegazione data dal signor Ministro.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. Intendo semplicemente di dare uno schiarimento. Quando questi subirà l'esame, coi denari che riceveva dalla fondazione dei posti gratuiti in Torino pagherà il posto nella scuola di Pisa, con questa differenza, che per i posti di Torino il premio essendo di 600 lire, converrà che metta del suo altre lire duecento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'osservazione fatta dal Senatore Casati, mi pare che abbia fondamento in un caso accidentale.

È vero che per la chiusura del Collegio delle province si assegna una pensione di 50 lire al mese ai convittori; ma è pur vero, che questa misura potrebbe essere variata, quando il prezzo dei viveri aumentasse; è pur vero che quel convittore avrebbe diritto al gratuito mantenimento nel Collegio delle province, oppure in altro stabilimento, dove potrebbe ricevere quel trattamento a cui avrebbe diritto nel Collegio delle province.

Mi parrebbe conforme a giustizia che senz'altro pagamento fosse ricevuto come allievo gratuito nel convitto dello studio normale.

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. Se si ammette quello che ha ora concesso il Ministro, ne nasce questo grave inconveniente.

L'alunno che è vincitore al concorso all'Università di Torino si recerà a Pisa per compiere gli studii; vi si receranno anzi in massima parte, se non tutti, perchè gli studii a Pisa si compiono in tre anni, ed in Torino se ne richiedono quattro.

Gli alunni a Pisa, secondo che è proposto nella legge che discutiamo, non pagano diritto di sorta per gli esami di laurea. Avrebbero dunque gli studenti in Torino un vantaggio grandissimo a recarsi a Pisa e quindi le facoltà di belle lettere e filosofia specialmente rimarrebbero a Torino quasi deserte.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Quello che preme è che i giovani che devono entrare nella scuola prendano gli esami stabiliti; se i giovani di Torino superano l'esame voluto dai regolamenti delle scuole normali non si farà opposizione a farli entrare.

Del resto questa è materia da regolamento.

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. Credo che chi ha vinto un posto gratuito a Torino, ha vinto uno di quei posti che sono applicati a quest'Università, quindi deve compiere qui il suo corso.

Senatore **Vigliani**. Se il Senato mi permette farò ancora un'osservazione.

Presidente. Se il Senato annuisce, ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'onorevole Senatore Moris fa osservare che i posti gratuiti sono stati stabiliti per l'Università di Torino e non potrebbero giustamente venire stornati, trasportandoli ad altra Università od istituto pubblico.

A me pare che quest'osservazione non regga, e che basti per convincersene risalire all'idea dell'augusto fondatore di questi posti, il gran Re Vittorio Amedeo II. Egli volle procurare allo Stato giovani distinti nelle diverse facoltà, e come all'ora l'Università centrale dello Stato era quella di Torino, era naturale che egli fondasse quei posti per essa, anzi specialmente per il Collegio delle province, che, come ognuno sa, procurò allo Stato tanti uomini insigni. Ma se quel Re avesse potuto prevedere che sarebbesi allargato il Regno per fortuna da raccogliere in uno le diverse parti d'Italia, al certo il suo divisamento avrebbe pure avuto più larghe proporzioni.

Quindi mi pare affatto conforme all'intenzione del fondatore di questi posti, almeno per quelli sussidiati dal Governo (giacchè esistono altre fondazioni speciali) che essi siano goduti là dove lo possono essere con maggior frutto dello Stato.

Ora domando io se quest'effetto di formare professori abili, si otterrà meglio a Torino che a Pisa.

La risposta non può essere dubbia: l'effetto si otterrà più ampiamente dove esiste lo studio normale.

Quindi mi pare che non vi debba essere ostacolo a che abbia luogo quell'interpretazione che è stata accolta dall'onorevole signor Ministro.

Senatore **Moris**. Domanderei la parola se il Senato consentisse che parlassi per la terza volta.

Voci. Parli! Parli! La questione è grave.

Presidente. Poichè il Senato assente alla domanda del Senatore Moris gli accordo la parola.

Senatore **Moris**. Se si ammette che coloro i quali hanno vinto al concorso nell'Università di Torino possano fare i loro studii a Pisa, diventano almeno in molta parte inutili le cattedre di letteratura, di filosofia e di scienze nella Università di Torino, ed almeno restano cattedre quasi unicamente destinate all'istruzione degli amatori.

Io prego il Senato di por mente a questa cosa.

L'onorevole nostro collega il Senatore Vigliani dice che l'effetto che si desidera si otterrà ugualmente bene a Pisa che a Torino. Io ne dubito, almeno per ora; v'ha alla Università di Torino un ragguardevole numero di cattedre di lettere, di filosofia, di scienze fisiche e naturali. Lo studio vi si compie in 4 anni, ed un anno di più vuol dire qualche cosa.

Io credo dunque che convenga tener fermo che coloro che hanno vinto al concorso un posto nell'Università di Torino debbano seguire l'insegnamento che si dà nell'Università medesima.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. A me pare che qui si

tratta di due istituti i quali hanno le loro regole, i loro vantaggi speciali: io credo che tanto per ammettere allo studio normale di Pisa, come per ammettere ai posti che sono nell'Università di Torino ci voglia una scelta.

Non possono i vincitori presentarsi e dire: Ho diritto di entrare; potranno sottostare a certe condizioni, ma ci vuole la scelta. Ora se il Ministero vedrà che fra gli aspiranti che sono a Torino vi sia qualcheduno che meriti di essere trasportato a Pisa, e questi sostenga l'esame di concorso che si richiede, allora trasportandolo a Pisa, gli farà godere il vantaggio degli 800 franchi, ed il suo posto che rimarrà vuoto in Torino, sarà concesso ad un altro; ma non mi pare che vi possa nascere inconveniente lasciando la libertà al Governo di scegliere.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica, e dopo sarà al Senatore Lauzi.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. La cedo a Senatore Lauzi.

Presidente. Allora è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Quantunque si tratti di sole spicgazioni, e che non siavi discussione sopra un preciso emendamento alla legge, pure mi permetto di fare qualche osservazione.

Trovo prima di tutto giustissima, e mi vi associo ben volentieri, la osservazione dell'onorevole Senatore Lambruschini; in secondo luogo vorrei fare osservare che è materia questa da studiarla anche in relazione alle particolari fondazioni ed alla posizione di stabilimenti che abbiano analogia con quello di cui si parlava, cioè del Collegio delle province. Per esempio io mi permetto di far osservare che nel Collegio delle province sono concentrate 22 piazze di istituzione del Collegio Ghislieri di Pavia, che lo furono dopo lo smembramento del Ducato di Milano e in seguito al trattato del 1751. Queste fondazioni sono state annesse al Collegio delle province, salvo però tutte le condizioni di ammissione e di scopo che erano portate dalla fondazione del Papa Pio V, di casa Ghislieri. Ora ne verrebbe di conseguenza, che se per 22 alunni Ghislieri che si trovano nel Collegio delle province, potesse esservi un qualche beneficio particolare, un privilegio presso l'istituto di Pisa, questo privilegio dovrebbe necessariamente estendersi anche agli alunni Ghislieri che sono rimasti nel Collegio di Pavia.

Quest'osservazione ho voluto far presente perchè il Senato vegga, non che l'onorevole Ministro, che la materia merita di essere più ampiamente esaminata.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi duole di occupare i momenti del Senato. Credo che a questa osservazione risponda perfettamente l'articolo 14 dell'ufficio centrale che dice: « Colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studii, istituti nelle varie

Università del Regno per abilitare all'insegnamento secondario, ed ai vantaggi che ne derivano. »

Mi permetto poi di rispondere all'onorevole amico Senatore Moris, che le facoltà filologiche esistono in tutte le Università, e non solo dove è lo studio normale. Precisamente in tutte le Università italiane, prima assai che si parlasse di istituzione apposita per formare questi maestri, esistevano ed esistono le facoltà filologiche, nelle quali oltre ai maestri si formano dottori in filologia, si formano dottori distinti che possono aspirare non solo ad essere maestri nei licei e nei ginnasi, ma ad esser anche professori di facoltà.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 3.

Senatore Alfieri. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Vorrei che il Senato avesse presente, quantunque sembri che la discussione meglio potesse riservarsi all'articolo 14, vorrei, dico, che il Senato avesse presente due circostanze che possono influire sulla presente discussione. La prima è che quest'istituzione di posti gratuiti cui accennava l'onorevole Senatore Moris, non è tutta dello Stato, vi sono in gran parte fondazioni private.

In secondo luogo noto, in risposta a ciò che venne detto dall'onorevole Senatore Casati, che la pensione assegnata a coloro che godono di questi posti gratuiti, era di sole lire 600, che come all'Università di Torino è messo il corso di 4 anni a lire 600 per anno, così basterebbero a compire la somma totale esigibile all'Università di Pisa.

Dopo queste osservazioni che riguardano cose di fatto ripeto ciò che ho già detto altra volta, cioè che presso l'Università di Torino i corsi di filosofia razionale e positiva e i corsi di belle lettere sono stati precisamente costituiti per formare ed abilitare professori.

Veramente all'ora in cui siamo manca a questi corsi universitari il sussidio del Collegio delle province che era grandissimo.

Vi sono in questo recinto illustri personaggi che conoscono che cosa fosse il Collegio delle province per le prove insigni che vi hanno fatto a tempi dei loro studii; ed è per questo che avevo creduto toccasse in certo modo a me il dire in parte ciò che merita esser detto del Collegio delle province.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Dopo la discussione fin qui seguita e dopo il cenno che ha fatto l'onorevole signor Ministro, richiamando l'attenzione del Senato sull'articolo 14, io credo che deve rimaner fermo che con questa disposizione sulla creazione di uno studio normale, nulla ha da intendersi innovato di ciò che esiste presso le altre Università. Quindi se nulla è innovato, io dico che i posti gratuiti fondati per il Collegio delle province, è quindi applicati unicamente all'Università di Torino, non potranno altrimenti essere trasportati,

salvo che una legge dica che le fondazioni che erano a Torino, sono trasportate a Pisa. Fintanto che non viene questa legge, le cose stanno come sono.

Dunque, quando il signor Ministro ammette che con questa legge è nulla innovato, tutto rimane salvo, e se soltanto con una nuova legge, nulla potrà innovarsi, io dico che ogni altra discussione rimane inutile.

Presidente. Il Senatore Moris domanderebbe per la quarta volta la parola.

Voci. Parli! parli!

Senatore Moris. Due sole parole vorrei dire, e sono, che nell'art. 14 non è fatta parola dei posti gratuiti. Vi sta scritto: « nulla è innovato relativamente agli studii istituiti nelle varie Università del Regno per abilitare all'insegnamento secondario, ecc. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ma dice ancora: « ed ai vantaggi che ne derivano! »

Senatore Moris. I vantaggi possono nascere indipendentemente dai posti gratuiti....

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Mi permetta il Senato alcune osservazioni in risposta a quelle dell'onorevole Senatore Galvagno.

Gli onorevoli Senatori Moris e Vigliani, nelle considerazioni testè esposte, fecero presente che collo stabilimento di una scuola normale in Pisa, si istituisce uno studio normale privilegiato, mentre per esso si stabiliscono condizioni affatto diverse da quelle osservate finora nelle varie Università e specialmente in quella di Torino, non solo accordando premii e favori massime nella durata dei corsi degli studii, ma concedendo esenzioni di spesa per gli esami e pel conseguimento delle lauree che non hanno nulla di comune con quanto si pratica altrove.

Questo è, se non erro, il motivo per cui gli onorevoli oratori preopinanti hanno sollevato la questione, se gli scolari i quali hanno guadagnato al concorso un posto gratuito nel Collegio delle province, o come chiamasi in oggi una borsa, possono essere ammessi nel convitto dello studio normale di Pisa, e godere colla quegli stessi favori che saranno conceduti a tutti gli alunni del Regno.

È d'uopo al riguardo avvertire che l'Università di Pisa non rappresenta più un'Università semplicemente Toscana, ma bensì una delle Università del Regno d'Italia. Bisogna quindi aver presente quest'importantissima circostanza politica.

Signori, noi lavoriamo qui sopra un terreno, che non è più quello delle specialità, ma è bensì quello dell'universalità; tutte le scuole, tutte le Università, tali quali si trovarono fondate, sono ora Università che fanno parte dello studio generale italiano.

Il Collegio che si vuole ora stabilire in Pisa, che forma un'eccezione a quello che esisteva finora, deve mettersi in correlazione cogli studii di egual natura esistenti nelle altre Università.

Noi abbiamo sentito l'onorevole Senatore che ha proposto l'emendamento al primo articolo dire, che nell'Università di Bologna vi erano istituiti anche per l'avviamento al professorato nelle scuole secondarie.

Io non conosco l'Università di Bologna nelle sue parti minute, ma potrebbe essere che nello studio di quell'Università fossero anche dei posti stabiliti per via di concorso fondati o da privati o dal Governo stesso; l'Università di Bologna è così antica!

La trasformazione del collegio delle province, o per meglio dire la soppressione del collegio delle province ha portato in questo una specie di confusione; le fondazioni private furono per conseguenza ridotte a certe norme che non combinano più con quelle che vigevano quando era in esercizio il collegio stesso.

Il Governo quando istituì il collegio delle province istituì vari posti gratuiti; ve ne erano per la Sardegna, e ve ne erano per la Savoia, ve ne erano insomma per tutte le province; queste ne istituirono del pari altri con fondi proprii.

Ma le trasformazioni subite e poscia la soppressione di quel collegio hanno prodotto, ripeto, una grande confusione.

Chiunque ha cognizione del collegio delle province (ed in quest'assemblea ve ne sono molti che hanno appartenuto a quel collegio, e che sicuramente non contraddiranno o che rettificeranno, se sbaglio, ciò che voglio dire relativamente al medesimo) sa che quel collegio fu un'istituzione la quale riempiva l'ufficio delle scuole normali, non solamente per le scuole secondarie ma per le scuole universitarie.

Come era stabilito il collegio delle province?

Nel collegio delle province, l'istruzione si estendeva a tutti i rami dell'insegnamento universitario, ciascuna facoltà era divisa; i ripetitori, i prefetti delle facoltà crescevano nel collegio medesimo, ed erano scelti fra quelli che si dimostravano i migliori nel corso degli studii e negli esami; insomma i prefetti divenivano dottori di collegio ed erano quindi candidati nati alle cattedre vacanti.

Questo è un fatto costante e ne avevamo un esempio nell'onorevole professore Riberi, ne abbiamo uno anche nell'onorevole Senatore Moris.

Molti altri esempi potrei citare, ma per non abusare della sofferenza del Senato mi limito a citarne ancora uno ed è l'onorevole Senatore Stara, alle cui ripetizioni io ascrivo a fortuna l'essere stato ammesso.

Questo collegio aveva dunque per speciale scopo quello di formare i professori, i quali subivano l'esame nella Università di Torino per essere ammessi all'esercizio del professorato nelle scuole secondarie.

La cosa è tanto vera che io voglio citare il giudizio di un gran personaggio, che certamente non sarà disdetto da nessuno.

Quando l'imperatore Napoleone I visitò Torino l'Università ebbe presso di lui un degoissimo interprete, e

questo era l'onorandissimo conte Prospero Balbo molto conosciuto e nelle lettere, e nelle cose politiche.

L'imperatore Napoleone ebbe in quella circostanza a riconoscere nelle istituzioni diverse dell'Università di Torino, principii e basi tali, che egli disse, essere suo intendimento di applicare alle Università di Francia.

Quando poi furono delegati tre scienziati di primo ordine dei quali il capo era il celebre Cuvier, questi visitando il Collegio delle province, disse che riconosceva in esso un vero istituto di una scuola normale. Dunque se il titolo di scuole normali non esisteva allora, essendo questo un ritrovato dei tempi moderni, ciò non impedisce che la sostanza della cosa quanto all'istruzione, quanto alla carriera per il professorato non si trovasse raccolta nell'Università di Torino.

Essa dunque già possedeva quest'istituzione, e se circostanze politiche indussero il Governo alla soppressione, vale a dire alla chiusura temporaria del Collegio delle province, il Re Carlo Alberto lo ritornò però alla sua primitiva vita, ed anzi fece costruire un palazzo apposito, che fu chiamato il palazzo del Collegio Albertino, sull'area stessa di una casa che possedeva prima che salisse al trono.

Questo Collegio ebbe le istesse basi del Collegio delle province; di più erasi stabilita la formazione di alcuni separati locali per l'abitazione di coloro che dovevano continuare i loro corsi, per applicarsi all'istruzione in modo che vi avessero maggiori libertà.

Ma ora è inutile parlare di questo.

È invece il caso di toccare alla grande innovazione fattasi negli studii generali d'Italia, in seguito alla fusione delle province in un solo Regno.

Questa fusione fa sì che tutte le Università, tutti gli studii debbono formare parte di un solo tutto, e che quindi le specialità che potevano essere in ciascuna Università debbono fondersi.

Or ben vede il Senato come questa fusione non possa improvvisarsi, come a questo scopo sia necessaria una infinità di dati statistici onde poterla determinare su basi giuste, su basi eque, che non pregiudichino le antiche fondazioni, nè il diritto che ad ognuno compete di compiere il corso di studii secondo la mente dei fondatori.

A fronte delle esposte considerazioni io mi avvicino all'opinione del signor Senatore Lauzi; non basta a mio avviso il dire che gli studii che si fanno a Torino seguiranno a farsi, ma conviene lasciar intero e pieno il diritto a quelli che hanno fatto prova di buoni studii che hanno acquistato nel concorso il premio, a continuarli secondo le basi stabilite; lasciare loro insomma il diritto di approfittare di quei favori che certamente non si vogliono istituire specialmente per l'Università di Pisa e per privilegio a quella Università, ma per gli studenti di tutto lo Stato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggerò l'art. 3 per metterlo ai voti. (V sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Leggo l'art. 4.

« Il corso degli studii per ogni sezione dura almeno tre anni e l'anno scolastico delle scuole normali è di nove mesi.

« Nei primi due anni gli alunni attendono agli esercizi interni consistenti in composizioni, ripetizioni e conferenze, e alle lezioni dell'Università: nel terzo anno sono oltre ciò esercitati nella pratica dell'insegnamento nell'interno della scuola e presso le scuole locali d'istruzione secondaria.

« Per la sezione di cui fanno parte le scienze fisiche e naturali, vi sono esercizi pratici negli stabilimenti universitari di fisica, chimica e storia naturale. »

Senatore Moris. Domando la parola.

Senatore Casati. Dovrei prima di tutto rilevare un'inesattezza di redazione: la parola *almeno* in principio dell'articolo era stata già tolta; deve dirsi: *il corso degli studii per ogni sezione dura tre anni ecc.*

Presidente. La parola è al Senatore Moris.

Senatore Moris. Leggendo il paragrafo 3 dell'articolo 4 potrebbe per avventura taluno credere che gli esercizi pratici per gli studenti di scienze fisiche e naturali negli stabilimenti a ciò assegnati, tengano le veci degli esercizi nell'arte dello insegnamento cui accenna il paragrafo precedente.

A fine di togliere ogni dubbio a me pare che converrebbe aggiungere al paragrafo citato una parola e scriver così:

« Per la sezione di cui fanno parte le scienze fisiche e naturali ci sono *inoltre* esercizi pratici ecc. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non ci fo alcuna opposizione.

Presidente. Acconsente l'ufficio centrale che si aggiunga la parola *inoltre*?

Senatore Linati. L'ufficio centrale acconsente.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io vorrei chiedere al signor Ministro alcuni schiarimenti intorno alla posizione che avranno quelli allievi delle scuole normali.

È detto in questo articolo 4 che gli allievi delle scuole normali debbono frequentare i corsi delle Università. Io vorrei sapere se con questa condizione s'intende che allievi delle scuole normali possano e debbano essere considerati anche come allievi delle Università in cui seguono il corso, ed in conseguenza avere tutti i diritti ed i doveri inerenti a tal qualità; perchè se si ammette questa condizione, che siano cioè considerati come allievi delle Università, ne seguirà qualche leggiera modificazione nell'esame di ammissione alle scuole normali.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Rispondo che non credo possano essere considerati precisamente come allievi dell'Università. Infatti, in tutti i regolamenti delle scuole normali e anche in quello che deve essere unito a questa legge, non si obbligherebbero gli alunni delle

scuole normali a seguire tutte le lezioni dei corsi universitari, ma specialmente alcuni, quelli cioè che sono più particolarmente diretti a formare l'istruzione per l'ingegnamento secondario.

Senatore **Menabrea**. Le mie osservazioni riguardano non solamente l'art. 4, ma l'art. 11 in cui è detto, che gli alunni delle scuole normali che hanno riportato il diploma di abilitazione, sono ammessi agli esami di laurea con esenzione dalle tasse universitarie. Riguardano poi particolarmente la facoltà di matematica, che, come ognuno sa, in tutte le nostre università è principalmente diretta a formare alunni ingegneri.

Per potere ottenere la laurea di matematica, è necessario seguire il corso non pure di questa ma ancora di geometria descrittiva, e di disegno architettonico, i quali non sono propriamente studii di matematica, ma che pur sono necessari a conseguire la laurea in questa facoltà. Vi sarebbe perciò qualche cosa da fare a questo riguardo, o se non è possibile in questa legge, vorrei che si tenesse conto delle mie osservazioni per l'avvenire.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggo l'articolo 4 con la variante stata introdotta.

Art. 4.

« Il corso degli studii per ogni sezione dura tre anni o l'anno scolastico delle scuole normali è di nove mesi.

« Nei primi due anni gli alunni attendono agli esercizi interni consistenti in composizioni, ripetizioni e conferenze, e alle lezioni dell'Università: nel terzo anno sono oltre ciò esercitati nella pratica dell'insegnamento nell'interno della scuola e presso le scuole locali d'istruzione secondaria.

« Per la sezione di cui fanno parte le scienze fisiche e naturali, vi sono inoltre esercizi pratici negli stabilimenti universitari di fisica, chimica e storia naturale. »
(Approvato).

Art. 5.

« La direzione della Scuola normale è affidata ad un Consiglio composto del Rettore dell'Università come Presidente, del Direttore della scuola come vice-presidente, e dei professori addetti agli esercizi interni dello studio normale.

« Il Ministro destina a Direttore dello studio normale un professore d'Università e nomina temporariamente i suddetti professori scegliendogli fra quelli ordinari o straordinari delle facoltà e fra i liberi insegnanti. »

Senatore **Lnati**. Nel primo alinea di quest'articolo bisognerebbe dire, invece di *scuola normale*, *studio normale*.

Presidente. Se non si fa altra osservazione rileggerò l'articolo 5 colla sostituzione della parola *studio* a quella di *scuola* per metterlo ai voti (V. sopra).

(Approvato).

Art. 6.

« Per concorrere agli esami d'ammissione ai posti gratuiti bisogna essere italiano, di buona condotta, e presentare gli attestati degli esami superati sulle materie che formano subietto degli studii liceali.

« I concorrenti dovranno essere autorizzati dai loro padri o da chi legalmente li rappresenta, a seguire i corsi della scuola normale per l'intero tirocinio. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. È detto all'articolo 6 testè letto che per essere ammessi ai posti gratuiti, bisognerà subire un esame di ammissione e poi presentare gli attestati degli esami superati sulle materie che formano il subbietto degli studii liceali.

Bramerei avere due schiarimenti in proposito. Siccome gli studii normali si compongono di due sezioni, una per le scienze filologiche e l'altra per le scienze matematiche e fisiche, bisogna anzi tutto dichiarare se vi sarà un solo esame di concorso, cioè della medesima natura, oppure se vi sarà un esame di concorso diverso per le singole sezioni di cui è composta la scuola.

Io credo che quest'osservazione sia tanto più necessaria ed essenziale che nella primitiva redazione della legge era soltanto compresa una sola qualità d'esami. In secondo luogo faccio osservare che per l'ammissione ad alcune facoltà presso alcune Università, è necessario di prendere, oltre agli altri esami sulle materie che compongono il corso, un esame speciale d'ammissione come ai corsi di matematiche e scienze fisiche e naturali.

Vorrei sapere se fra gli esami che formano subbietto degli studii speciali si intendono anchè quelli esami speciali di ammissione che sono necessari per poter seguire i corsi universitari.

Dunque, a due si riducono le mie interrogazioni: primo sapere se gli esami saranno diversi per le diverse sezioni; in secondo luogo se per esempio per la facoltà di matematica e di fisica si costringeranno gli alunni a subire non soltanto gli esami di licenza liceale, ma anche gli esami speciali d'ammissione per i corsi universitari.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Credo che il Senatore Menabrea abbia ragione quanto alla prima parte, perchè le parole *esami speciali* avrebbero il significato che loro attribuisce l'onorevole Senatore. Quanto alla seconda parte ripeterò quello che già ho detto, cioè, che non credo sia necessario che subiscano gli esami speciali per entrare nell'Università in quanto si tratta di studii elementari.

Se però si credesse di aggiungere la parola *speciali*, io non avrei difficoltà di accettarla.

Presidente. Leggo l'articolo 6 coll'aggiunta della parola *speciali*.

Senatore **Alfieri**. Mi pare che la parola *speciali* non aggiunga nulla al soggetto dell'articolo rispetto alle sezioni.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Si potrebbe dire per le rispettive sezioni.

Presidente. L'ufficio centrale non ha difficoltà di ammettere la variante?

Senatore **Linati**. La ammette.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Come è stata ora proposta la redazione di questo articolo hanvi alcune parole che non si presentano molto bene; perchè si direbbe: « per concorrere agli esami speciali per le rispettive sezioni ai posti gratuiti. »

Presidente (*Rileggendo*). « Per concorrere agli esami speciali di ammissione ai posti gratuiti delle rispettive sezioni. »

Senatore **Lambruschini**. Così sta bene. Ma per determinare ciò che si vorrebbe dal Senatore Alfieri, potrebbesi aggiungere dopo le parole *rispettive sezioni* le seguenti: *affine di essere ammesso ai posti gratuiti*.

Presidente. Formoli il suo emendamento.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Approfitto di questo breve intervallo in cui il Senatore Lambruschini sta compilando un altro modo di esprimere il concetto del primo paragrafo, per osservare che già s'intende che nel secondo paragrafo i concorrenti siano tuttora minorenni, epperò sia necessario il permesso del padre o del tutore.

Presidente. È naturale che non si applica la rappresentazione o la tutela se non ai casi in cui la legge l'esige.

(Il Senatore Lambruschini trasmette il suo emendamento al banco della presidenza).

Il Senatore Lambruschini proporrebbe la seguente redazione del primo alinea dell'articolo 6.

« Per concorrere agli esami speciali alle rispettive sezioni affine di essere ammesso ai posti gratuiti, bisogna essere italiano, di buona condotta ecc. »

L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Linati**. Sì, sì.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. In questo secondo paragrafo mi pare che la domanda dell'autorizzazione del padre o di chi lo rappresenta, sia superflua. Questo esiste di diritto quando i figli sono minori d'età.

Io comprendeva l'autorizzazione del padre o di chi lo rappresentava nella precedente redazione di legge, in cui gli allievi delle scuole normali erano obbligati a dedicarsi all'insegnamento per un numero determinato di anni: ma attualmente quest'obbligo venne tolto, epperò ravviso inutile quest'autorizzazione del padre, tanto più che ciò è già contemplato nel codice civile.

Presidente. Ne fa oggetto di speciale proposta di soppressione?

Senatore **Menabrea**. Sì; ne faccio speciale oggetto di soppressione.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Io farò osservare che in onta della soppressione della parte ultima di questo articolo fatto dall'ufficio centrale, l'obbligo ai parenti è parso necessario in quanto che si tratta di obbligare questi giovani per l'intero triennio.

Lo Stato il quale incorre in una grave spesa per mantenere un giovane alla scuola normale, non vuole perderne il frutto, non vuole, che dopo il primo od il secondo anno quel giovane possa allontanarsi senza aver dato quel risultato di studi al quale l'istituzione è rivolta.

Ecco per quale motivo l'ufficio insisterebbe per la conservazione dell'alinea.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che lo scopo, che si è prefisso l'ufficio centrale nell'obbligare i giovani a seguire il corso per il triennio non sarà raggiunto con questo alinea, perchè se i giovani non vogliono seguire la scuola che ne avverrà? Rimarranno senza studiare non prenderanno l'esame, e si faranno rimandare. Credo perciò la cosa completamente inutile.

Presidente. La domanda di soppressione fatta dall'onorevole Senatore Menabrea si risolverà nella votazione della seconda parte dell'articolo. Metterò ai voti le due parti dell'articolo in modo distinto. Rileggo la parte prima. (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Io farò osservare all'onorevole Senatore Menabrea, che se le di lui osservazioni possono quadrare al caso delle pensioni intiere, non quadrano punto a quello delle mezze pensioni, perchè in tal caso conviene pure, che i padri rimangano obbligati alla spesa futura, vale a dire a concorrere per la metà al mantenimento del figlio.

Se quest'obbligo vien tolto, la mezza pensione non ha più ragione d'essere.

Senatore **Menabrea**. Domanderei di parlare per la terza volta.

Presidente. Essendo egli il proponente, e non essendovi opposizione per parte del Senato gli accordo la parola.

Senatore **Menabrea**. Sono d'avviso, che nella redazione della legge non si debbe ammettere cosa inutile, e secondo me questa seconda parte dell'articolo è inutile, perchè il consenso dei parenti è richiesto di sua natura dalle disposizioni del Codice. Tuttavia non insisto nella mia proposta.

Presidente. Leggo la seconda parte dell'articolo 6. (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo, che rimane così concepito :

Art. 6.

« Per concorrere agli esami speciali alle rispettive sezioni affine di essere ammesso ai posti gratuiti bisogna essere italiano, di buona condotta, e presentare gli attestati degli esami superati sulle materie che formano soggetto degli studii liceali.

« I concorrenti dovranno essere autorizzati dal loro padre o da chi legalmente lo rappresenta, a seguire i corsi della scuola normale per l'intero tirocinio.

(Approvato).

Art. 7.

« Alla fine d'ogni anno accademico il Ministro intima gli esami di concorso a un certo numero di posti gratuiti di alunno.

« Il primo esame consiste in composizioni scritte sopra temi compilati dal Consiglio direttivo dello studio normale. Superato l'esame i concorrenti sono ammessi ad un secondo esame orale presso il Consiglio medesimo.

« Le liste definitive per i posti gratuiti d'alunno sono rassegnate al Ministro dell'istruzione pubblica per la proposta del regio decreto di nomina. »

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Credo che per essere conseguenti, converrebbe che all'articolo testè votato si facesse una aggiunta.

L'obbligazione che i padri debbono assumere per i loro figli, è semplicemente enunciata; è d'uopo che sia anche stabilito il modo della sua esecuzione.

Io domanderò adunque se il padre dovrà dare una ipoteca sopra beni stabili o in danaro o in cedole per garantire che il figlio che gode una mezza pensione, ne pagherà il supplemento.

L'osservazione del Senatore Menabrea mi pare che assai evidentemente chiarisca l'insufficienza del modo d'esecuzione della legge: siccome il voto del Senato è stato diverso, io chiederò dunque che sia conseguente, e propongo una aggiunta, vale a dire che il padre sia obbligato nei modi ordinari a prestare cauzione per il supplemento della pensione che dovrà pagare il figlio.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. In tutte le leggi di istituzione di scuole normali vi si trova un articolo del tenore di quello che stiamo discutendo; si intende che è stabilito semplicemente un obbligo morale.

La legge della scuola normale di Francia e del Belgio dice precisamente la stessa cosa.

Senatore **Ridolfi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ridolfi**. Mi pare di dover osservare in proposito che non si tratta qui di contrarre obbligazione veruna, ma solo di dare autorizzazione al figlio per entrare nella scuola normale.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola rileggerò l'articolo 7 per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 8.

« Gli alunni normalisti subiranno alla fine di ogni anno scolastico un esame dato pubblicamente dinanzi al Consiglio direttivo sulle materie studiate nell'anno: se l'esame non è superato, l'alunno cessa di appartenere alla scuola.

« Il Consiglio direttivo della scuola potrà proporre al Ministro in seguito agli esami annuali il passaggio di un alunno dal posto gratuito per metà a quello interamente gratuito ».

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. So che nelle scuole normali francesi e nelle Belgiche coloro che in fine dell'anno scolastico non superano gli esami sono esclusi dalla scuola. Codesta disposizione a me par troppo severa, epperò crederei conveniente che nella legge nostra fosse temperata; noto poi che nell'articolo non si è tenuto conto degli allievi i quali non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame per ragioni di malattia; sottopongo quindi al Senato la seguente aggiunta.

Presidente. È un'aggiunta all'articolo 8?

Senatore **Moris**. Sì.

« Gli alunni che per ragion di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame, o che essendovisi presentati ne furono rimandati, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico. I rimandati per la seconda volta cessano di appartenere alla scuola ».

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. E quello che ora si pratica. Se gli alunni che avranno subito l'esame in fine dell'anno sono ammessi in novembre, nulla ne soffre l'economia delle scuole; gli alunni rimandati in fine dell'anno, hanno tre mesi di tempo nelle vacanze, nei quali possono attendere allo studio.

Il rimandarli definitivamente pare a me che sia un po' duro.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi duole grandemente di non essere pienamente d'accordo coll'onorevole collega **Moris** sopra la quistione da lui sollevata. Io concordo con esso quanto a quegli alunni i quali per malattia od altro impedimento non hanno potuto prendere l'esame. Questi

non sono colpiti dalla disposizione di quest' articolo, e lo prenderanno quando l' impedimento avrà cessato di esistere.

Ma quanto a coloro che si presentassero all' esame e subissero una ripulsa, mi pare assolutamente che bisogna trattarli con rigore. Nè vale il confrontare questi cogli allievi ordinari delle altre scuole.

È permesso di essere indulgente, di essere tollerante con semplici allievi, non chiudere loro immediatamente la via della carriera, ma per coloro che si presentano per essere maestri agli altri, che debbono essere per conseguenza, come dice il poeta, *repulsae nescii surdidac*, io non credo assolutamente che noi possiamo allargare la via ed ammettere alla continuazione dei corsi coloro che ne furono una volta respinti. Con qual fronte si presenteranno costoro agli allievi? Con qual fronte predicheranno la diligenza, l' assiduità allo studio, quando gli alunni potranno loro rispondere: voi siete stato respinto nella prova degli esami?

Io credo perciò che il rigore di quest' articolo debba essere conservato quanto a quelli che subiranno ripulse; epperò, a meglio chiarire la disposizione, proporrei che invece delle parole: « se l' esame non è superato » parole che possono applicarsi anche a coloro che non lo superarono, perchè non poterono presentarsi, si dicesse: « se nell' esame è stato rimandato l' alunno cessa di appartenervi. »

Sottopongo al Senato questa modificazione.

Presidente. Proporrebbe di dire: « se nell' esame è stato rimandato l' alunno. »

Senatore Moris. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Moris. Io fo soltanto osservare al Senato qual grande diversità passi fra questa disposizione e quella che è stabilita per gli esami che si danno nelle singole facoltà. Secondo il regolamento attuale, dopo due mesi, chi è stato rimandato agli esami generali, può nuovamente presentarsi agli esami medesimi e chi è stato rimandato in un esame speciale lo può ripetere.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. E questo è male!

Senatore Moris. Dopo un mese.

Qui invece il rigore è estremo. Capisco che gli alunni di cui si tratta sono destinati a diventar professori; ma per qual motivo impedir loro che nel tempo delle vacanze studino e di nuovo si presentino all' esame nel mese di novembre?

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell' istruzione pubblica.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Volevo soltanto fare osservare che la differenza molto grande che passa fra gli alunni delle scuole ordinarie e quelli di questa scuola è fondata. Qui si tratta di posti gratuiti; per conseguenza i giovani che vi sono ammessi assumono in certo modo l' obbligo di molto maggior dili-

genza rispetto allo Stato che grandemente li favorisco con questi posti gratuiti.

Quanto poi al sistema nel quale l' onorevole Senatore Moris si appoggia per consigliare in qualche modo l' indulgenza in questi esami, io dico che questo sistema meriterebbe non solo di non essere introdotto nelle scuole normali, ma di essere ancora soppresso nelle Università. Trattandosi poi di alunni i quali fanno studii determinati, speciali, che sono protetti dal governo, pagati per questo, io credo che sia assolutamente giusto di richiedere che chi non ha superato l' esame sia trattato con tale severità: è naturale che chi o non ha l' attitudine, o non ha volontà di studiare, rinunci alla carriera.

Senatore Moris. Volevo soltanto dire che anche gli alunni a posto gratuito nelle altre facoltà possono presentarsi all' esame un' altra volta.

Senatore Alfieri. Veramente il rigore mi pare sommo, rispetto alle facilità che si usano da alcuni anni in qua per gli esami, che si danno nelle facoltà.

Quando è stata proposta una legge per accordare all' infinito la facoltà di presentarsi agli esami, io ho dato il voto contrario, perchè veramente non la credeva nè utile, nè decorosa; ma allora si credette che fosse questo il migliore sistema da seguire. Ora dobbiamo rispettare le sue conseguenze, perchè sussiste sempre la legge. Non so poi se abbiano tutte il valore che si potrebbe attribuire loro, le osservazioni fatte dall' onorevole Ministro dell' istruzione pubblica, il quale diceva, che si tratta di alunni i quali hanno il beneficio della pensione gratuita. Vi sono in forza degli articoli già deliberati, nelle scuole normali alunni a posto gratuito ed alunni paganti; qui si dice *gli alunni normalisti*, questa parola comprende io credo, e chi paga e chi non paga. Dunque fra questi normalisti ve ne possono essere degli uni e degli altri, e potranno in forza di questo articolo cessare di appartenere a quelle scuole tanto questi come quelli. Dunque non vi è punto questo rigore per la circostanza aggravante di avere un posto gratuito; può essere che ci sia rigore, ma non vi sarà necessariamente in virtù di questo articolo; quindi tanto più mi parrebbe severo, come pare all' onorevole Senatore Moris, il disposto del presente articolo.

Senatore Linati. Parmi che le ragioni per le quali si introdusse questa severità d' esame siano gravi, e degne d' attenzione. Esse già furono esposte in parto dal Senatore Vigliani, e dal Ministro di istruzione pubblica; ma ve ne sono altre.

L' una è la meta proposta a questi giovani, poichè essi non istudiano per proprio conto, o per puro esercizio, ma per insegnare ad altri. Ciò richiede una garanzia intorno alla loro riuscita maggiore che non si richiederebbe per qualunque altro studente. In secondo luogo il posto che è occupato da un alunno mediocre, il quale per due o tre anni persiste a rifare il suo corso,

potrebbe essere molto più felicemente occupato da un altro che lo surrogasse, e che avesse maggior capacità.

Se il posto venne occupato dal mediocre, verrà tolto al più abile, al più promettente, e la perdita sarà tutta dello Stato che incontra appunto questa spesa per avere ottimi e non mediocri maestri.

Quanto ai casi di malattia o di altri impedimenti, pare all'ufficio centrale che questa sia materia da regolamento. Infatti all'11 articolo è detto, che il regolamento provvederà « a tutto ciò che riguarda gli esami, la disciplina e l'ordine dello stabilimento. »

Per la qual cosa se severità veramente vi è nella legge, vi sono anche motivi speciali che la spiegano e la giustificano.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Dirò brevissime parole sulle osservazioni presentate dall'ufficio centrale. Io credo benissimo che vi debba essere una differenza nel modo di trattare gli studenti delle diverse scuole, e questi alunni di una scuola che deve preparare maestri, e che deve avere per conseguenza dei giovani specialmente distinti e di un'attitudine speciale; ma credo che questa differenza sia già abbastanza marcata col non ammettere gli alunni delle scuole normali a riparare gli esami, mentre nelle altre scuole questa riparazione di esami, come ben osservava l'onorevole Senatore Moris, è ammessa interamente.

In quanto poi ai casi di malattia che sembravano formare soggetto delle preoccupazioni anche dell'ufficio centrale, osserverò che non si potrebbe col regolamento modificare la legge e che è bene che la legge stessa faccia una eccezione a loro riguardo.

Per conseguenza mentre io dichiaro di associarmi alla modificazione intesa ad introdurre la parola *rimandato* come ha proposto l'onorevole Senatore Vigliani, e mentre partecipo anche al desiderio che quella parola di *normalisti* sparisca (e credo si possa levare senza pregiudizio dell'articolo, giacchè parlando di alunni in questa legge, non è possibile parlare d'altri alunni che di quelli delle scuole normali), mi permetto di presentare un emendamento che modifica in qualche parte quello del Senatore Moris.

Quest'emendamento sarebbe così concepito e fornirebbe il primo alinea all'articolo 8.

« L'alunno che per causa di malattia o per altro legittimo impedimento non si presenterà all'esame in fine di anno, potrà esservi ammesso nel primo mese dell'anno scolastico successivo... »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. Per rispondere alle osservazioni che faceva poco fa l'onorevole Senatore Linati, io mi permetterei di ricordare al Senato un fatto di cui gli antichi Senatori hanno avuto conoscenza per la confessione stessa fatta da un onorevolissimo nostro collega

nell'occasione in cui si discuteva appunto la legge relativa agli esami, fatto che destò lamenti infiniti.

Questo fatto è, che il professore e Senatore Giulio fu rimandato agli esami, e in questo rimando credo abbia avuto parte l'onorevole Senatore Plana qui presente che confessò aver data la palla nera.

Ora domanderei al signor Senatore Linati, se un giovane essendo come un Giulio, rimandato alla scuola normale, lo Stato, l'insegnamento, le scienze perdono gran cosa a lasciargli campo da poter subire nuovamente gli esami, e progredire nella sua carriera.

Presidente. Su questo articolo 8 ci sono tre emendamenti proposti.

Li indicherò per ordine di data.

Il primo è quello proposto dal Senatore Moris, che formerebbe un'aggiunta concepita in questi termini:

« Gli alunni che per ragione di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame, o che essendovisi presentati ne furono rimandati, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico. »

« I rimandati per la seconda volta cessano di appartenere alla scuola. »

Il signor Senatore Vigliani propone pure un emendamento, ma non l'ha fatto passare al banco della presidenza.

Senatore Vigliani. È un semplice cambiamento di poche parole: invece di dire, « se l'esame non è superato ecc. » si dica: « se nell'esame è stato rimandato ecc. »

Presidente. Consiste nel surrogare alle parole « se l'esame non è superato, » le parole « se nell'esame è stato rimandato. »

Parmi che l'onorevole Senatore Lauzi si associ in questa parte all'emendamento del Senatore Vigliani.

Se non che l'onorevole Lauzi presenta un emendamento il quale verrebbe a costituire il primo alinea dell'articolo 8 concepito in questi termini:

« L'alunno che per causa di malattia o altro legittimo impedimento non si presenterà all'esame in fine d'anno, potrà esservi ammesso nel primo mese dell'anno scolastico successivo. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Volevo solamente osservare che il mio emendamento restringe alquanto l'emendamento dell'onorevole Senatore Moris, per cui se questo fosse ammesso non ci sarebbe più bisogno del mio; nel caso poi che l'emendamento Moris non fosse ammesso, si potrà consultare il Senato intorno a quello che ho proposto.

Presidente. L'emendamento Moris per sua natura avrebbe la priorità.

Domanderò al signor Ministro se lo accetta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Per parte mia non ho difficoltà ad eccettare la sostituzione delle

parole non superato l'esame con quelle di « se nell'esame è stato rimandato. »

Del resto poi credo che convenga meglio questa redazione perchè mi permetterei di osservare al signor marchese Alfieri che non credo che l'esempio del rimando del professore Giulio sia applicabile a giovani che studiano nella scuola normale. Se il celebre Giulio che tutti abbiamo ammirato, nelle sue opere, non è stato promosso, vuol dire che non ha voluto studiare, perchè è certo che coll'ingegno che aveva se avesse studiato, non sarebbe stato rimandato.

Senatore **Alfieri**. Dunque l'avrebbe lasciato perdere.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. È certo che avrebbe trovato un mese dopo mille modi per riuscire.

Presidente. Prima di tutto prego l'ufficio centrale di volermi dire se accetta la variante di redazione proposta dal Senatore **Vigliani**.

Senatore **Linati**. Sì; accetta.

Presidente. Questo mi dispensa dal domandare se è appoggiata.

Adesso comincerò ad interrogare il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore **Moris** il quale consiste in una aggiunta all'articolo 8.

Lo rileggerò (*V. sopra*).

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato).

Se da altri non si domanda la parola lo metto ai voti.

Senatore **Lambruschini**. Insistere perche fosse accettata la proposta del signor Senatore proponente, ma che fosse esclusa la parola *normalisti* che è alquanto barbara.

Presidente. Quanto alla parola *normalisti* ne parleremo dopo. Questo non ha niente a fare con l'emendamento del Senatore **Moris**.

Metto ai voti l'emendamento del Senatore **Moris**.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Non occorre più dar passo all'emendamento proposto dal Senatore **Lauzi**.

Vi è la soppressione della parola *normalisti*. Domando all'ufficio centrale se rinunzia volentieri a questa parola.

Senatore **Casati**. Vi rinunzia.

Presidente. L'ufficio centrale rinunziando a questa parola non ne farà soggetto di votazione.

Allora leggerò l'articolo 8 coll'aggiunta dell'emendamento del Senatore **Vigliani** acconsentito dall'ufficio centrale.

« Gli alunni subiranno alla fine di ogni anno scolastico un esame dato pubblicamente innanzi al Consiglio direttivo sulle materie studiate nell'anno. »

« Se nell'esame è stato rimandato l'alunno cessa di appartenere alla scuola. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi pare che dopo l'adozione dell'emendamento del senatore **Moris** questa parte diventi inutile, perchè in esso è già compresa, quindi la ritiro.

Presidente. L'emendamento del Senatore **Moris** verrebbe sempre in via di aggiunta.

Lo rileggo:

Art. 8.

« Gli alunni subiranno alla fine di ogni anno scolastico un esame dato pubblicamente dinanzi al Consiglio direttivo sulle materie studiate nell'anno. »

Ora viene l'aggiunta del senatore **Moris** così concepita:

« Gli alunni che per ragione di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame, o che essendosi presentati ne furono rimandati, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico. »

« I rimandati per la seconda volta cessano d'appartenere alla scuola. »

Secondo alinea:

« Il Consiglio direttivo della scuola potrà proporre al Ministro in seguito agli esami annuali il passaggio di un alunno al posto gratuito per metà a quello interamente gratuito. »

Chi approva l'articolo 8 nella conformità testè letta, voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 9.

« Alla fine del corso l'alunno che supera l'ultimo esame riceve un diploma d'abilitazione per l'insegnamento secondario. »

« Questo diploma sarà speciale per una delle materie della sezione in cui si è iscritto e potrà anche essere per alcune o per tutte le materie della sezione stessa in seguito a prove da stabilirsi nel regolamento. »

« A parità di condizione, il diploma è un titolo di preferenza per essere nominato professore negli stabilimenti d'istruzione secondaria. »

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Io avrei dubbio sulla convenienza delle parole *diploma di abilitazione*.

Questa parola mi pare che faccia nascere due dubbi, uno che non indichi solamente il diploma un certificato dell'istruzione dell'alunno, ma gli conferisca qualche titolo legale di preferenza e che escluda la necessità di altre condizioni.

In secondo luogo mi lascierebbe dubitare che vi sia bisogno per essere maestri di scuole secondarie di avere un diploma di abilitazione.

Io vorrei restringere questo diploma alla significazione di un certificato comprovante che l'alunno è convenientemente istruito e nulla più, per conseguenza proporrei la mutazione della parola *abilitazione* in quella di *capacità*.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Alfieri** ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io credo che una seconda osser-

vazione possa aggiungersi a quella fatta dall'onorevole Senatore Lambruschini.

In fatti parrebbe che nel senso dato dall'ufficio all'art. 9, si tratti veramente di abilitazione secondo che diceva l'onorevole Senatore Lambruschini.

Nell'ultimo paragrafo poi si dice che a *parità di condizioni*, un diploma dà titolo di preferenza per essere nominati professori negli stabilimenti d'istruzione secondaria. Ora tra le condizioni d'ammissione enumerate negli articoli precedenti non v'ha condizione di età. Io non so se in Toscana si usi come da noi, ma non penso che vi possa essere gran differenza.

Comunque, fra noi gli studii cui si allude nell'articolo antecedente si terminano ai 14 o 15 anni, quindi 3 anni di studio normale faranno 17 o 18 anni.

Ora sarebbe egli conveniente che fossero nominati in caso di vacanza, costoro che avrebbero terminati i loro studii normali, e fatto buona prova negli esami ma che non sarebbero giunti che all'età di 18 anni?

Non mi pare che tale possa essere l'intendimento dell'ufficio e del Ministro; in ogni caso sarebbe intendimento assai diverso da quello che si ebbe fin ora; perciò vorrei che uno schiarimento fosse dato, mentre si darebbe pur soddisfazione all'onorevole Senatore Lambruschini.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. Faccio una semplice osservazione circa gli anni cui accennava l'onorevole Senatore Alfieri. Generalmente parlando il corso liceale non può essere compiuto che a 18 anni, quindi vi sarebbero tre anni di corso normale, e saremmo a 21; imperocchè ci sono quattro anni di scuole elementari, cinque di scuole ginnasiali e tre di scuole liceali.

Supponiamo che il ragazzo cominci a studiare a 6 anni che è già assai presto; a 10 anni entra nel ginnasio, a 15 nel liceo, e a 18 ha compiuto gli studii; per cui non c'è timore che possa essere dichiarato professore in età troppo giovanile.

A 21 anno poi, non credo che possa essere fuori di proposito che si possa essere professori nelle scuole secondarie. Lasciamo da parte gli esempi straordinarii di chi può essere professore anche in età molto più giovane, ma queste sono eccezioni alla regola generale, ed in regola generale, ripeto, non si avrà la nomina di un professore in età minore dei 21 anni.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Bisogna ritenere che questa legge non è quella che stabilisce le condizioni per essere eletti professori. Queste condizioni sono già determinate dalle leggi di pubblica istruzione.

La parola *capacità* dice solamente; questo giovane è uscito istruito convenientemente; e questo varrà per farlo considerare secondo il disposto della legge della pubblica istruzione. Io insisto per conseguenza nella mia proposta.

Presidente. Accetta l'ufficio centrale?

Senatore **Linati**. L'ufficio centrale potrebbe fare delle osservazioni in proposito; ma per non prolungare la discussione, accetta questo emendamento (*Bravo, bene*).

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Dopo l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lambruschini che le condizioni per l'ammissione a professore negli stabilimenti d'istruzione secondaria non è in questa legge che devono essere fissate, e che potranno essere variate nella legge che regolerà la pubblica istruzione, parmi che sarebbe da sopprimersi l'ultimo alinea, il quale stabilisce appunto già fin d'ora un titolo per divenire professori; titolo che potrà benissimo essere ammesso (non entro nel merito della preferenza) nella legge di pubblica istruzione, ma che non troverebbe qui la sua sede se il Senato tiene per buone, come io le tengo, le osservazioni dell'onorevole Lambruschini.

Presidente. Metterò distintamente ai voti le vario parti di questo articolo (*rivolgendosi al Senatore Lauzi*).

Senatore **Lauzi**. Allora, se mi permette, poichè questa osservazione non sembra dar luogo a discussione, osserverò anche che quando non si avesse a sopprimere per le ragioni addotte l'ultimo alinea, ci sarebbe bisogno di qualche modificazione; e ciò dicendo, rientro nell'osservazione fatta ieri l'altro, se non erro, o ieri dall'onorevole Senatore Alfieri, che vi possono essere altri in egual condizione, o mi permetterò di accennare ad un caso che più particolarmente è a mia cognizione.

Negli ultimi anni dell'occupazione straniera i regolamenti vigenti presso l'Università di Pavia stabilivano presso la facoltà filosofica un corso di studii obbligatori per chi si destinava alla carriera di professore presso le scuole secondarie.

Dovevano gli aspiranti attendere alle scuole della Facoltà, ed inoltre frequentare uno speciale insegnamento. Avevano poi delle particolari conferenze, dei pratici esercizi, e dopo un corso biennale, dopo fatti i relativi esami ottenevano una patente di capacità, o d'idoneità ad essere professori. Ora se alcuno ci fosse ancora in Lombardia che fosse stato munito sotto quel sistema di questo diploma d'idoneità, e che non fosse ancora collocato, non vedrei perchè dovrebbe essere posposto *caeteris paribus* a quello che avesse ottenuto il diploma secondo il nuovo studio.

Per queste ragioni, tanto più e per quelle che enunciava fino da principio, insisterei perchè fosse tolto l'ultimo paragrafo.

Presidente. Metterò distintamente ai voti le vario parti di quest'articolo.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Le dichiarazioni fatte dall'onore-

vole Senatore Casati hanno un grande peso, ma io era mosso a fare la mia osservazione da due fatti che accenno.

Per quanto credo, io come l'onorevole Presidente nostro, siamo entrati all'Università all'età d'anni 14, e molti anni dopo trovandomi indegnamente a capo dell'Università medesima, mi venivano continuamente presentate domande per poter entrare prima anche di quest'età. Negli ultimi tempi fu riunito agli studii liceali secondarii lo studio della filosofia che allora si faceva nell'Università, e crebbe di tanto per conseguenza la durata di questi studii rispetto a quello che era al tempo in cui entrammo all'Università negli ultimi anni dell'occupazione francese.

La memoria di questi due fatti, del primo a me personale, e del secondo che riguardava il Ministro d'istruzione pubblica mi faceva credere, come non fosse inutile di aggiungere al paragrafo una riserva dicendo « per essere nominati professori negli stabilimenti d'istruzione secondaria salvo il prescritto dalle vigenti leggi per la nomina dei professori. » Si torrebbe nulla, e non si correrebbe rischio di dir cosa che forse possa interpretarsi come eccezione fatta alla legge generale a beneficio di queste scuole.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Ho già detto che vi sono eccezioni, vi son casi di persone distinte per ingegno precoce che possono benissimo presentarsi all'Università in età ancora molto tenera, ma questi casi in realtà non sono tanto comuni.

Presidente. Porrò separatamente ai voti le singole parti dell'articolo, e coll'ultima si porrà ai voti l'aggiunta del Senatore Alfieri.

Quanto alla sostituzione della parola *capacità* invece di *abilitazione*, se non v'è osservazione in contrario per cui si debba fare una votazione, essendo stata accettata dall'ufficio centrale, io la terrò per incorporata nel testo.

Leggo la prima parte dell'articolo (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Si passa alla votazione della seconda parte (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora in votazione la terza parte sulla quale da un lato è proposta la soppressione dal Senatore Lauzi, dall'altro si è fatta dal Senatore Alfieri la seguente aggiunta :

« Salvo il prescritto dalle vigenti leggi per la nomina dei professori. »

Interrogo se quest'aggiunta è appoggiata.

(Appoggiata)

Senatore Lauzi. Si osserva da alcuni che può essere benissimo, che venga adottata l'aggiunta proposta dal Senatore Alfieri quando sia adottata la terza parte

dell'articolo, ma che intanto sarebbe desiderabile che questa venisse prima in votazione.

Presidente. Prima si vota l'emendamento, poi l'articolo.

Senatore Lauzi. Ma qualora si adottasse la soppressione ?

Presidente. Secondo il nostro Regolamento, la soppressione non si vota astrattamente; quelli che intendono adottare la soppressione non si alzano al momento della votazione.

Chi approva l'aggiunta proposta dal Senatore Alfieri, si alzi.

(Approvata)

Dò lettura della terza parte dell'articolo quale viene a risultare (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvata)

Metto ai voti l'intero art. 9.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 10.

« Sono instituiti quattro premii da conferirsi alla fine del corso agli alunni dello Studio normale che risulteranno i più meritevoli in tutti gli esami dell'intero corso. Il premio consisterà in un sussidio annuale di L. 1200, da durare per tre anni e da cessare quando l'alunno abbia ottenuto un collocamento in una delle scuole dello Stato o abbandonata la professione dell'insegnamento.

« Gli alunni così premiati sono a disposizione del Ministro della pubblica istruzione che li colloca come assistenti, per tutto il tempo che dura il sussidio, presso una cattedra o uno stabilimento universitario. »

Senatore Alfieri. M'incresco infastidire l'onorevole signor Ministro, ma parmi siavi un caso da prevedere, ed è questo: se l'allievo premiato fosse nominato e ricusasse la cattedra che gli fosse conferita, conserverebbe tuttavia il premio ?

Ministro dell'istruzione Pubblica. No; ciò non può essere, mi pare.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Per togliere questo dubbio, io propongo (però individualmente, non avendo potuto parlare cogli altri membri dell'ufficio) che dopo le parole *da cessare quando l'alunno abbia ottenuto*, si aggiunga, e *risultato un collocamento ecc.*; così se lo rifiutasse, perde il premio.

Senatore Alfieri. Ho fatto quest'osservazione per evitare dubbi; e per ciò sarà bene d'introdurre formalmente questa disposizione nell'articolo.

Presidente. Rileggo l'art 10 coll'aggiunta della parola o *rifiutato*.

Art. 10.

« Sono instituiti quattro premii da conferirsi alla fine del corso agli alunni dello Studio normale che ri-

sulteranno i più meritevoli in tutti gli esami dell'intero corso. Il premio consisterà in un sussidio annuale di L. 1200, da durare per tre anni e da cessare quando l'alunno abbia ottenuto o rifiutato un collocamento in una delle scuole dello Stato o abbandonata la professione dell'insegnamento.

« Gli alunni così premiati sono a disposizione del Ministro della pubblica istruzione che li colloca come assistenti, per tutto il tempo che dura il sussidio, presso una cattedra o uno stabilimento universitario. »

Chi approva, si alzi.
(Approvato).

Art. 11.

« Gli alunni delle scuole normali, che hanno riportato il diploma di abilitazione, sono ammessi agli esami di laurea con esenzione delle tasse universitarie. »

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. Pare che questa esenzione dalle tasse universitarie sia nè giusta nè necessaria.

Gli aspiranti a divenir professori delle scuole secondarie fra noi, benchè vincitori di posti gratuiti, pagano tuttavia la tassa degli esami.

Coloro poi che hanno negli esami di corso ottenuto i pieni voti legali ed appartengono a famiglie non agiate, sono a tenor dei regolamenti dispensati dal pagare le tasse di cui discorriamo.

Presidente. Fa qualche proposta?

Senatore **Moris**. Voterò per la soppressione dell'articolo 11.

Presidente. Voterà contro.

Rileggo l'art. 11 (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 12.

« L'ordine degli studii, il modo degli esami e in generale tutto ciò che spetta al buon andamento scolastico-disciplinare ed economico delle scuole normali sarà determinato dal regolamento generale approvato con Decreto reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. »

(Approvato).

Art. 13.

« È autorizzata una maggiore spesa di L. 4733. 33 al capitolo 54, articolo unico, titolo 1, spese ordinarie del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione pel corrente anno 1862 per la quota di maggiore spesa occorrente a termini della tabella annessa alla presente legge per l'apertura della nuova scuola normale in novembre prossimo.

« È autorizzata una spesa nuova di L. 201m. nel titolo secondo, spese straordinarie dello stesso bilancio al capitolo 91 sotto il numero 91 bis colla denominazione *Scuola normale di Pisa per l'insegnamento secondario*, per le spese di prima fondazione della stessa scuola.

« Qualora da calcoli più particolareggiati venisse per avventura a risultare necessario un aumento sulla predetta spesa di prima fondazione, si dovrà, avanti d'intraprendere i lavori, provvedere a norma delle leggi sulla contabilità dello Stato. »

Presidente. Non siamo più in numero; per conseguenza non si può continuare la discussione.

Se non c'è osservazione in contrario, domani, alle ore due, sarà all'ordine del giorno, in primo luogo il seguito di questa discussione; poi il progetto per una proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province dell'Emilia, ed infine quello relativo alla sopratassa sui trasporti sulle ferrovie che fu decretato d'urgenza e di cui è già pronta la relazione.

La seduta è sciolta (alle 5 1/4).

CXVII.

TORNATA DEL 5 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'instituzione di scuole normali — Approvazione dell'art. 13 — Aggiunta all'art. 14 proposta dal Senatore Alfieri, accettata dall'ufficio centrale e dal Ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'art. 14 coll'aggiunta Alfieri, non che della tabella — Discussione sul progetto di legge per una nuova proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle epistole nelle province dell'Emilia — Osservazione del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'emendamento dell'ufficio centrale all'art. 1 — Ritiro dell'emendamento — Istanze dei Senatori Galvagno e Farina — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli e del progetto — Approvazione del progetto di legge per una tassa del 10 p. 0/0 sui trasporti a grande velocità sulle ferrovie.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri dell'istruzione pubblica e degli affari esteri.

Presidente. Mancando tre Segretari, di cui uno il signor Senatore Cibrario indisposto, e gli altri due i signori Senatori D'Adda e d'Adda assenti, prego perciò il signor Senatore San Vitale di avere la bontà di voler far le veci d'uno.

(Il Senatore San Vitale piglia posto al banco dei Segretari).

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene adottato.

Presidente. Nelle circostanze presenti, credo che il Senato approverà che io lo informi dello stato degli affari correnti, e della condizione in cui si trovano i vari progetti di legge sui quali il Senato deve poi essere chiamato a deliberare.

Oltre i progetti di legge che sono portati all'ordine del giorno d'oggi, e quello sull'ordinamento dell'istruzione superiore vi sono ancora otto altri progetti di legge in corso:

1. Tassa sulle società industriali di cui è relatore il signor Senatore Farina.
2. Autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 1861-62-63 di cui è relatore il signor Senatore Quarelli.
3. Alienazione di beni demaniali nella provincia di Siena ed Arezzo di cui è relatore il Senatore Di Revel.
4. Cumulo degli stipendi di cui è relatore il signor Senatore Vigliani.

5. Privativa di sali e tabacchi di cui è relatore il signor Senatore Quarelli.

6. Ordinamento delle guardie doganali di cui è pure relatore il Senatore Quarelli.

7. Tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi di cui è parimenti relatore il Senatore Quarelli.

8. Infine: Acquisto della stazione della ferrovia livornese cui non è ancora nominato il relatore.

Crede che basti quest'indicazione per far conoscere il bisogno di addivenire alla nomina del relatore anche per quest'ultimo progetto, e perchè tutti i signori relatori, come non ne dubito, si facciano premura di deporre le loro relazioni, onde si possa dare corso ai progetti cui si riferiscono, perchè mi pare che il tempo stringa, e sarebbe necessario che essi avessero un corso spedito, affinchè non ci trovassimo poi nella circostanza di non poter compiutamente esercitare la nostra azione

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'INSTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

Presidente. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge per l'instituzione di scuole normali.

Siamo rimasti ieri all'art. 13 di cui darò lettura.

Art. 13.

* È autorizzata una maggiore spesa di L. 4733. 33 al Capitolo 54, articolo unico, Titolo I, spese ordinarie del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione

del corrente anno 1862 per la quota di maggiore spesa occorrente a termini della tabella annessa alla presente legge per l'apertura della nuova scuola normale in novembre prossimo.

« È autorizzata una spesa nuova di L. 20m. nel titolo secondo, spese straordinarie dello stesso bilancio al Capitolo 91 sotto il numero 91 bis colla denominazione *Scuola normale di Pisa per l'insegnamento secondario*, per le spese di prima fondazione della stessa scuola.

« Qualora da calcoli più particolareggiati venisse per avventura a risultare necessario un aumento sulla predetta spesa di prima fondazione, si dovrà, avanti d'intraprendere i lavori, provvedere a norma delle leggi sulla contabilità dello Stato. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore **Alfieri**. La benevolenza colla quale l'ufficio centrale e l'onorevolissimo signor Ministro vollero tener conto di alcune mie osservazioni dirette a far sì, che, mentre si promuoveva un più largo sfogo al bisogno che sentiamo di istituti che possano abilitare all'ufficio di professori nello insegnamento secondario, mi fa sperare che questa stessa benevolenza voglia rinnovarsi a mio riguardo nell'accogliere la proposta che sono per fare.

Crede che l'intendimento di chi scriveva questo articolo non si discostasse gran fatto da quello che mi muove a presentare la nuova compilazione.

Dirò che più particolarmente io ho desiderato che non si lasciasse luogo a dubbia interpretazione sul valore delle parole *vantaggi che ne derivano*.

L'art. 14 dice :

« Colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studii instituiti nelle varie Università del Regno, per abilitare all'insegnamento secondario, ed ai vantaggi che ne derivano. »

Poteva credersi che questa dichiarazione riguardo ai vantaggi non si avesse a riferire che a quelli soli derivanti da studii già fatti, mentre le istituzioni, delle quali già si è tenuto discorso nella adunanza precedente, credo che onorino il paese, come probabilmente fanno onore ad altre Università di altre province.

Non si tratta dunque di vantaggi risultanti da studii fatti, ma di vantaggi relativi a studii da farsi.

Per comprendere dunque ogni caso, proporrei che si dicesse :

« Colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studii *costituiti* nelle varie Università del Regno, per abilitare allo insegnamento secondario », sin qui non vi ha mutamento che quello della parola *instituiti* in *costituiti*. Aggiungerei poi « ed alle istituzioni esistenti a beneficio degli studenti, le quali hanno per loro scopo di promuovere gli studii medesimi. »

Senatore **Linati**. L'ufficio centrale ben volentieri aderisce alla proposta del Senatore Alfieri.

Presidente. Il signor Ministro accetta la redazione proposta dal Senatore Alfieri?

Ministro dell'istruzione pubblica. L'accetto.

Presidente. Essendo la proposta accettata dall'ufficio centrale e dal signor Ministro, leggerò l'articolo 14 come è stato redatto dall'onorevole Senatore Alfieri per metterlo ai voti.

Art. 14.

« Colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studii costituiti nelle varie Università del Regno, per abilitare all'insegnamento secondario, ed alle istituzioni esistenti a beneficio degli studenti, le quali hanno per loro scopo di promuovere gli studii medesimi. »

Mi permettano che rilegga ancora una volta questo articolo con una leggerissima variazione ammessa dall'onorevole proponente che indicherò a suo luogo :

« Colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studii costituiti nelle varie Università del Regno per abilitare all'insegnamento secondario. » Poi invece di dire *ed alle*, si sostituirebbe il *ne alle*, perchè potrebbe fare ambiguità col dativo precedente.

Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'articolo 14 nella conformità testè letta.

(Approvato).

Leggo la tabella che sta in calce del progetto.

TABELLA

Della prima spesa occorrente pel primo anno della scuola normale di Pisa.

Direttore degli studii	L. 2000
Retribuzione agli insegnanti.	» 6000
Economo	» 2000
Inservienti	» 8000
Spese varie.	» 3000
Mantenimento degli alunni calcolando il posto intero a L. 800	» 20,000

L. 41,000

Dedotte perchè già stanziate nel bilancio del
1862 dell'istruzione pubblica L. 12,600

Restano L. 28,400

Per l'apertura della nuova scuola in novembre dal corrente anno occorre lo stanziamento di un sesto della predetta somma per i mesi di novembre e dicembre » 4733,33

NR. Per il secondo ed il terzo anno del corso triennale il numero degli alunni crescerà in eguali proporzioni.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Nell'ultimo paragrafo alle parole *degli alunni* bisogna sostituire il numero dei posti *gratuiti*.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti la tabella, colla proposita variante, rileggendola prima.

TABELLA

Della prima spesa occorrente pel primo anno della scuola normale di Pisa.

Direttore degli studii	L. 2000
Retribuzione agli insegnanti	» 6000
Economo	» 2000
Inservienti	» 8000
Spese varie	» 3000
Mantenimento degli alunni calcolando il posto intiero a L. 800	» 20,000
	<hr/>
	L. 41,000
Dedotte perchè già stanziato nel bilancio del 1862 dell'istruzione pubblica	L. 12,600
	<hr/>
Restano	L. 28,400

Per l'apertura della nuova scuola in novembre del corrente anno occorre lo stanziamento di un sesto della predetta somma nei mesi di novembre e dicembre » 4733,33

NB. Per il secondo ed il terzo anno del corso triennale il numero dei posti gratuiti crescerà in eguali proporzioni.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. L'onorevole Senatore Lambruschini crede che, per meglio chiarire il concetto dell'emendamento che ebbi l'onore di proporre al Senato, convenga aggiungere una parola.

Io, d'accordo coll'ufficio centrale, aggiungerei la parola proposta dal Senatore Lambruschini.

Se il Senato lo crede, darò lettura della mia aggiunta all'art. 8.

« Gli alunni che per ragione di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame e... » Qui verrebbe la parola da aggiungersi: « quelli che essendosi presentati.... »

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Permetta; rileggerò prima il testo (*V. sopra*).

Ora la proposta del Senatore **Moris** sarebbe di mettere dopo la congiuntiva e la parola *quelli*, ecc.

Siccome è una semplice dichiarazione che non muta per niente il concetto della disposizione, interrogo il Senato se approva che si faccia questa aggiunta all'art. 8 già votato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini**. È inutile che io parli; volevo solo giustificare il mio dubbio.

Presidente. Passeremo ora alla discussione di un altro progetto di legge e se il Senato approva, per ri-

sparmio di tempo, si farà una sola chiamata per i due squittinii.

Voci. Sì, sì.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA NUOVA PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE
SULL'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI
NELLE PROVINCE DELL'EMILIA.

(*V. atti del Senato n. 140*).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per una nuova proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province dell'Emilia.

Leggo il progetto di legge. (*V. infra*).

All'articolo primo di questo progetto l'ufficio centrale ha proposto un emendamento di cui si farà parola quando si passerà alla discussione degli articoli.

La discussione generale è aperta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Intendo parlare sull'emendamento proposto dall'ufficio centrale, anticipando la discussione che si aprirà sugli articoli.

Io non metto in contestazione la ragionevolezza di tale emendamento: anzi dichiaro formalmente che se non vi fossero circostanze particolari, le quali inducono il Ministero a pregare il Senato a passar oltre, l'accetterei senza nessuna difficoltà, perchè è la riproduzione del progetto stato presentato dal Ministero.

Ma faccio osservare al Senato che la legge deve essere pubblicata, acciò non sorgano inconvenienti, prima dell'11 del corrente mese, perchè in tal giorno appunto scade il termine fissato dal decreto del 1860 e dalle leggi posteriori. Ora ritengo che è pressochè impossibile che la legge possa essere posta in esecuzione per l'11 aprile, quando il Senato introduca questa variazione, perchè il progetto dovrebbe ancora essere presentato alla Camera dei Deputati, nè sarebbe a sperarsi che entro il termine di pochi giorni la Camera stessa potesse occuparsene.

Per questa considerazione pregherei l'ufficio centrale ed il Senato a voler approvare la legge nella conformità che venne approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io sono lieto che l'onorevole Presidente del Consiglio che regge ora il Ministero di grazia e giustizia abbia riconosciuto la ragionevolezza dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale; ma in vista della considerazione da lui esposta, del pericolo, cioè, che questa legge emendata dal Senato non potesse prima della scadenza del termine essere approvata dall'altro ramo del Parlamento, e che si rendesse inutile la proroga, per parte mia ed anche a nome dell'ufficio centrale, dichiaro di non dissentire a che

sia posto in votazione il testo dell'articolo primo del progetto del Ministero.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Tanto più volentieri aderisco all'istanza del Ministero in quanto che egli ha assunto l'impegno di presentare una legge per correggere quella ora esistente per lo svincolamento delle enfiteusi in modo da rendere più facili le transazioni che sono necessarie per venire a questo svincolamento.

Ora il termine di 18 mesi, sia esso più o meno regolare, sia esso più o meno vantaggioso all'utilista o al direttario, abbiano essi sei mesi di più o di meno, nei 18 mesi che corrono, il Ministero ha tutto il tempo di presentare la nuova legge, di regolare le cose in modo da provvedere facilmente a tutto.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Non ho domandato la parola per discutere su questa legge; ma siccome l'onorevole preopinante diceva or ora che vi saranno 18 mesi di tempo per provvedere, io vorrei pregare il signor Ministro a provvedere più sollecitamente che si possa, anche per le antiche province, per le quali scade il termine relativo allo svincolo delle enfiteusi, se non erro, colla fine di luglio venturo. Bisognerebbe, se fosse possibile, che fosse promulgata una legge prima che scadesse definitivamente il termine suddetto, poichè l'attuale presenta difficoltà tali che in certi casi è di quasi impossibile applicazione.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi fo dovere di assicurare l'onorevole Senatore Farina ed anche l'onorevole Galvagno che il Ministero non mancherà di prendere in considerazione le osservazioni da essi fatte su questo argomento e che si occuperà di preparare un progetto di legge il quale possa soddisfare ai bisogni e delle antiche province e dell'Emilia.

Presidente. Non domandandosi più da altri la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggèrò l'articolo 1.

« Un nuovo termine di diciotto mesi, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso nelle province dell'Emilia agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2307, pubblicata in quelle province in forza dell'articolo 1 del decreto del R. Governatore dell'Emilia, in data 9 marzo 1860, e per le enfiteusi temporarie e per altre simili concessioni dagli articoli 3 e seguenti del decreto succitato. »

(Approvato).

Art. 2.

« A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà pure un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far acuire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857. »

(Approvato).

Presidente. Si passa allo squittinio segreto dei due progetti di legge.

Avverto però il Senato che dopo questa votazione verrà in discussione un altro progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello scrutinio segreto.

Sul progetto di legge relativo all'istituzione delle scuole normali.

Votanti	80
Voti favorevoli	72
Contrarii	8

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge per la proroga dei termini della legge per l'affrancamento delle enfiteusi.

Votanti	81
Voti favorevoli	78
Contrarii	3

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA DEL 10 p. 0/0 SUL PREZZO DI TRASPORTO A GRANDE VELOCITA' SULLE FERROVIE.

(V. atti del Senato n. 142).

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama ora alla discussione sul progetto di legge per la tassa del dieci per cento sul prezzo di trasporto a grande velocità sulle ferrovie del Regno.

Lo leggo (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola la terrò per chiusa e passerò alla lettura degli articoli:

Art. 1.

« A cominciare dal 1 maggio 1862, i viaggiatori nonchè i bagagli e gli oggetti d'ogni genere che verranno trasportati a gran velocità sulle ferrovie pagheranno allo Stato una tassa calcolata al 10 per cento del prezzo del loro trasporto. »

(Approvato)

Art. 2.

« Le amministrazioni delle ferrovie sono tenute a riscuotere questa tassa per conto dello Stato oltre ed insieme al prezzo di trasporto loro spettante. »

(Approvato).

Art. 3.

« Quando dall'applicare alla distanza il prezzo unitario di trasporto, accresciuto del decimo corrispondente alla tassa risulti una somma con frazioni minori di un ventesimo di lira, saranno queste calcolate per cinque centesimi. »

(Approvato).

Prima che si proceda all'appello nominale farò noto al Senato che per lunedì non ci sarebbe forse sufficiente materia per tenere un'adunanza.

Se il Senato lo approva si rimanderebbe la seduta pubblica a martedì alle ore 2, e si porterà in discussione il progetto di legge relativo alle convenzioni per il servizio postale marittimo.

Spero che forse vi si potrà aggiungere qualche altro progetto fra quelli che furono accennati in principio di questa seduta.

Non occorre che io dica che i signori Relatori che potranno presentare relazioni saranno benemeriti del corso dei nostri lavori.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo, fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto :

Numero dei votanti 79

Favorevoli . . 74

Contrarii . . 5

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4).

CXVIII.

TORNATA DELL'8 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione delle Convenzioni per il servizio postale marittimo nel Mediterraneo e nell'Adriatico — Osservazioni del Ministro dei lavori pubblici — Risposta del Senatore Farina (relatore) — Chiusura della discussione generale — Appunti ed istanze del Senatore Serra Francesco M. — Risposta del Senatore Farina e del Ministro dei lavori pubblici — Considerazioni del Senatore La Marmora — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, della marina, e più tardi interviene eziandio il Ministro degli affari esteri.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3077. La Giunta Municipale d'Augusta (Sicilia), per deliberazione del 24 marzo ultimo, rivolge al Senato una memoria in stampa dell'ingegnere Luciano Ferraguto intorno alla miglior scelta dei porti d'Italia per collocarvi stabilimenti marittimi.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto della provincia di Torino di N. 12 esemplari degli *Atti di quel consiglio provinciale dell'anno 1861.*

L'avvocato Emerico Morichelli di 100 copie d'un suo opuscolo col titolo: *I beni delle sopresse Corporazioni ecclesiastiche nei loro rapporti con i comuni, i privati e lo Stato.*

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna, *del resoconto e del bilancio della medesima per l'anno 1860.*

Il deputato Savino Scocchera d'una sua relazione *all'associazione patriottica Traneese.*

Invito il Senatore, *Segretario*, D'Adda a dar comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura di una lettera del Senatore Carbonieri colla quale per motivi di salute chiede un congedo il più che si possa, per le prammatiche del Senato, lungo.

Presidente. Chi intende accordare questo congedo ristretto ad un mese secondo il prescritto del nostro regolamento voglia sorgere.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda legge poscia un'altra lettera del Senatore Degregorio con cui per affari di famiglia domanda pure un congedo che gli è dal Senato accordato.

COMUNICAZIONE
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Presidente. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Cumpio al grato ufficio di annunziare al Senato che S. M. il re, con Decreto di ieri, ha nominato Ministro guardasigilli l'avvocato Raffaele Conforti membro della Camera dei Deputati.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI
PER IL SERVIZIO POSTALE MARITTIMO
NEL MEDITERRANEO E NELL'ADRIATICO.

(V. atti del Senato N.133).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni del servizio postale marittimo nel Mediterraneo e nell'Adriatico.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*). Sono uniti a questo progetto di legge i testi delle due convenzioni, non che i relativi capitoli d'onere.

Essendo l'uso del Senato di non darne lettura, non li leggerò fuori che qualche Senatore ne faccia domanda o che la discussione lo richiedesse.

La discussione generale è aperta.

Senatore **Serra F. M.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Serra F. M.** Io mi era ben apposto credendo che il Senato non intendesse discutere questa legge esaminando uno per uno i diversi articoli dei due capitoli che si riferiscono sia all'impresa Rubattino, sia all'impresa Accossato.

L'onorevole Presidente del Senato ha meglio chiarito la mia idea a questo riguardo.

Dunque le osservazioni che intendo sottoporre all'alto apprezzamento del Senato, possono aver luogo in questo momento che si apre la discussione generale.

La prima osservazione che intendo fare è tratta dall'alinea dell'articolo 6, così della convenzione Rubattino, come della convenzione Accossato.

Presidente. Siccome la sua osservazione si porta sull'articolo 6, sarà meglio che aspetti la discussione particolare di quell'articolo.

Senatore **Serra F. M.** Aveva inteso che non si leggevano gli articoli delle convenzioni, ma solo quelli della legge.

Presidente. Ove qualche Senatore faccia istanza per la lettura di qualche articolo della convenzione, o l'indole della discussione lo richieda, si leggerà anche questo.

Per conseguenza terminata la discussione generale io leggerò gli articoli della convenzione cui si riferiscono le sue osservazioni.

Senatore **Serra F. M.** Aspetterò che mi accordi la parola sopra quest'articolo 6.

Presidente. Se non si domanda la parola sulla discussione generale...

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Credo bene rispondere una parola alle osservazioni fatte dall'ufficio centrale intorno alla efficacia delle disposizioni, che sono sancite dall'articolo 3 per assicurare l'interesse dello Stato.

Fu notato giustamente dall'ufficio centrale come sia dubbioso se la disposizione contenuta nell'art. 3, l'opignorazione cioè, che verrebbe con essa stabilita a vantaggio delle anticipazioni che lo Stato fa alla Compagnia sia abbastanza efficace.

Io riconosco la gravità delle osservazioni dell'ufficio centrale, ed andrò fino a dire che riconosco anche ragionevolissimo il dubbio messo avanti; ma dirò, che il Ministero precedente ha sottomessa questa grave questione all'esame di uno dei nostri più esperti giurecon-

sulti, e la conclusione di questi si fu, che il sistema adottato nello art. 3 era il migliore che le leggi attuali presentavano per assicurare l'interesse dello Stato.

Io poi ebbi cura di vedere se mai nelle stipulazioni dei Governi vicini, che hanno contratti simili al nostro trovassi qualche clausola più rassicurante a favore degli interessi dello Stato.

Ma per vero dire rinvenni ad un dipresso le disposizioni che furono sancite nell'articolo 3 della Convenzione sottoposta al Senato; anzi dirò di più che rinvenni in altre consimili stipulazioni clausole anche meno precise, e meno rassicuranti.

Per esempio ho esaminato il contratto stipulato fra la Compagnia dell'Indocina, dove non vi ha garanzia per assicurare lo Stato delle anticipazioni fatte se non questa, che si lascia al Ministro delle Finanze la facoltà di prendere quelle cautele che crederà opportune per assicurare l'interesse dello Stato.

Dunque su questo punto, come ho detto, ammetto siccome ragionevoli le osservazioni dell'ufficio centrale; ma trovo, che la legislazione attuale non avendo dato mezzo di guarentire maggiormente gli interessi dello Stato, è necessaria l'attenersi al partito che fu sancito colla Convenzione.

Però assicuro il Senato, e l'ufficio centrale, che siccome la materia è grave, questa questione formerà soggetto di studio per parte del Governo.

Ed io prenderò gli opportuni concerti coll'onorevole mio collega il Ministro di grazia e giustizia onde esaminarla, e quando gli studii ci portino alla conseguenza che abbisogni un progetto di legge onde tutelare maggiormente gli interessi dello Stato, e rendere in certo modo più completa e meno dubbiosa la nostra legislazione, mi farò un dovere di sottomettere un apposito progetto all'approvazione del Parlamento.

Con questa dichiarazione credo avere rassicurato i dubbi, che giustamente ha messo avanti l'ufficio centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'ufficio centrale non può, che chiamarsi soddisfatto delle dichiarazioni del signor Ministro.

Realmente il dubbio fu elevato perchè fornisse materia a studii, che interessano il complesso della legislazione commerciale marittima.

Conseguentemente dacchè l'onorevole signor Ministro assicura che farà praticare tali studii, e per altra parte allo stato della legislazione attuale non si saprebbero suggerire cautele maggiori di quelle, che sono state immaginate, quantunque forse non totalmente soddisfacenti, non resta all'ufficio che dichiararsi soddisfatto delle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole signor Ministro.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che sia chiusa, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa).

Prego il signor Senatore Serra di volermi dire, se preferisce che la discussione si porti immediatamente sugli articoli che ha indicati della convenzione, oppure di aspettare che siano votati i due articoli della legge.

Credo che sia meglio cominciare fin d'ora a dar lettura degli articoli sui quali ella intende di far osservazioni.

Senatore **Serra F. M.** Sono agli ordini del signor Presidente.

Presidente. Il signor Senatore Serra intende di fare osservazioni sull'art. 6 di ambedue le convenzioni, e sull'art. 1 del quaderno d'oneri Rubattino.

Se non si fa osservazione, darò lettura dell'art. 6 dell'una e dell'altra convenzione.

Art. 6. Della convenzione 21 novembre 1861, colla compagnia Rubattino.

Art. 6.

« Tutti gli atti per acquisto del materiale necessario al servizio saranno esenti dal diritto d'insinuazione, come pure quelli per l'oppignoramento.

« Qualora per condizioni straordinarie di cose il prezzo dei litantraci che hanno il medesimo potere calorifico di quelli di Newcastle e di Cardiff si elevasse nel porto di Genova oltre lire 50 per tonnellata, l'eccedenza da lire 50 fino a lire 60 sarà rimborsata per metà dallo Stato; oltre le lire 60 l'eccedenza sarà rimborsata per intero.

« Quando la Società fosse obbligata, per mancanza o scarsità d'altro carbone, di usare ligniti del paese, il di più del carico che ne risulterebbe pel bastimento a fine d'imbarcare il combustibile necessario sarà considerato come merce della classe infima, e sarà compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso. »

Passo all'art. 6 della convenzione Accossato del 3 dicembre 1861.

Senatore **Serra F. M.** Essendo identico all'altro, può risparmiarsi la pena di leggerlo.

Presidente. Allora darò lettura dell'art. 1 del quaderno d'oneri Rubattino:

Art. 1.

« Il servizio dovrà farsi coi piroscafi della Società concessionaria, e sarà regolato come segue:

« a) Un viaggio settimanale da Genova a Cagliari;

« b) Un viaggio settimanale da Genova a Cagliari toccando Livorno, con prosecuzione a Tunisi ed a Palermo alternativamente;

« c) Un viaggio ogni due settimane tra Cagliari e Napoli toccando Tortoli e Terranova;

« d) Un viaggio ogni due settimane lungo la costa orientale dell'isola di Sardegna da Cagliari alla Maddalena toccando Tortoli, Orosei e Terranova;

« e) Un viaggio settimanale tra Genova e Porto Torres toccando la Maddalena ogni due settimane;

« f) Un viaggio settimanale tra Genova e Porto

Torres, toccando Livorno e Bastia settimanalmente e la Maddalena ogni due settimane;

« g) Un viaggio settimanale tra Livorno e Portoferraio, con approdo a Piombino;

« h) Un viaggio settimanale da Livorno a Santo Stefano, toccando l'isola di Capraia, Portoferraio, Pianosa e Giglio, col ritorno da Santo Stefano a Livorno, toccando Portoferraio e Capraia.

« Le distanze nautiche fra i diversi punti d'approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Genova a Livorno	Leghe	27
Terranova	»	73
Tortoli	»	92
Cagliari	»	121
Maddalena	»	68
Porto Torres	»	84
Marsiglia	»	100
Da Livorno a Tortoli	»	74
Terranova	»	56
Bastia	»	22

Senatore **Serra F. M.** Basta così.

Presidente. Intende che si sospenda dall'ulteriore lettura?

Senatore **Serra F. M.** Per me basta quella fatta.

Presidente. Adesso leggerò l'articolo 1 della legge e poi darò la parola al senatore Serra sopra i punti che esso ha indicati.

Art. 1.

« Per la concessione dei servizi postali marittimi sono approvate, colle modificazioni introdottevi, le seguenti convenzioni annesse alla presente legge:

« 1. Convenzione in data del 21 novembre 1861, ed annessovi quaderno d'oneri, stipulato tra i Ministri dei Lavori pubblici e delle finanze e il signor cavaliere Raffaele Rubattino;

« 2. Convenzione in data del 3 dicembre 1861 tra i Ministri predetti ed i signori cav. Gottardo Accossato e Lodovico Peirano e Compagnia col quaderno d'oneri annesso. »

La parola è al senatore Serra.

Senatore **Serra F. M.** La prima mia osservazione si aggira sopra l'ultimo alinea dell'articolo 6: mi permetta il Senato di rileggerlo.

« Quando la Società fosse obbligata, per mancanza o scarsità d'altro carbone, di usare ligniti del paese, il di più del carico che ne risulterebbe pel bastimento a fine di imbarcare il combustibile necessario sarà considerato come merce della classe infima, e sarà compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso. »

La parola scarsità d'altro carbone adoperata in questo articolo, mi pare che tanto meno dovesse ammettersi in una convenzione bilaterale quanto più si presta ad interpretazione, non saprei se in certi casi più dannosa all'Erario dello Stato che al commercio ed ai passeggeri che prendono imbarco sui piroscafi.

In questa redazione mi pare che non si è avuto cura

di determinare quand'è che cessa l'abbondanza non solamente del carbone di Newcastle o di Cardiff, ma anche degli altri combustibili che hanno eguale potenza calorifera, e di determinare quando è che cessa la abbondanza e comincia la scarsità. Posta questa soverchia generalità di dizione gli impresari...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Serra F. M.**.... gli impresari si sentiranno più d'una volta tentati di sovraccaricare i loro battelli a vapore di carbon fossile di Savona, di antracite di Sardegna, ed anche di torba se occorre, perchè sicuri che il Governo bonificherà loro per il terzo del nolo il sovrappiù che imbarcheranno, quantunque considerato come mercanzia di infima classe, e non si cureranno nè punto nè poco nè dei danni che deriveranno al commercio per la ritardata navigazione nè del maggior disturbo ed incomodo che gravissimo recheranno ai passeggeri (ed io il so per esperienza perchè costretto a passare il mare frequenti volte.)

Io non intendo con queste mie osservazioni, di proporre un emendamento alla legge, e molto meno di costringere il Ministero a rimandarla emendata alla Camera elettiva; io l'accetto tal quale è, e l'accetto per le stesse considerazioni per le quali l'ha accettata l'ufficio centrale.

Si tratta di servizi che da parecchi mesi per la massima parte sono già in corso di esecuzione, e per altra parte debbono attuarsi non più tardi del mese di settembre: un ritardo adunque nell'approvazione della legge sarebbe certamente pregiudizievole agli interessi del pubblico servizio.

Il mio scopo unico nel fare questa osservazione si è di chiamare su di essa l'attenzione del Governo, e di porre in avvertenza il signor Ministro dei lavori pubblici, e se fosse presente anche l'onorevole suo collega delle finanze, sulla necessità in cui, a fronte di queste parole troppo generiche e non determinate, a fronte di questa condizione facoltativa, per accertare l'avvenimento della quale nulla nella redazione della legge si è preveduto, sulla necessità dico, in cui, a fronte di queste circostanze tutte, essi sono non soltanto di raddoppiare la vigilanza superiore loro propria, ma anche di eccitare i funzionari locali loro dipendenti, nei diversi punti di partenza e d'approdo, acciò che della formola indeterminata e molto elastica adoperata nella convenzione, non si abusi dall'amministrazione dell'una e dell'altra società per arrecare un onere soverchio alle finanze e un disturbo, un dispendio maggiore ai passeggeri.

L'altra mia osservazione ha fondamento nelle ultime parole della relazione dell'Ufficio centrale, nella quale si fa cenno di una petizione tardivamente portata al Senato dalla Giunta municipale di Tortoli lagnantesi, che per effetto di questa legge vengono tolti gli approdi diretti da Genova a quello scalo e viceversa, e vi si sostituisca invece un sistema di viaggi che obbligherà quelli che

partono da Tortoli ad andare a Napoli o a Livorno prima di arrivare a Genova.

Sinchè il Governo, il Parlamento, le amministrazioni centrali dello Stato avranno la loro sede in Torino, per chiunque dovrà accedervi per via di mare e specialmente per la Sardegna, il punto di approdo preferibile sarà sempre Genova. Molto più lo è per Tortoli, paese che ha rapporti commerciali di una certa importanza coll'emporio principale dell'antico Stato.

Ora, obbligare questa gente ad andar prima a Napoli indi a Livorno poi a Genova, e ritornando indietro di andare da Genova a Livorno, a Napoli, e da Napoli a Cagliari per restituirsi a Tortoli, è sicuramente un incomodo ed un dispendio assai considerevole. Io trovo quindi assai ragionevole, il reclamo dei comunisti di Tortoli, reclamo che credo comune a tutti gli abitanti di quel circondario; reclamo che non riguarda solamente gli inconvenienti che sopporteranno essi, ma le maggiori spese che sarà costretto a sopportare lo stesso Governo quando gli occorrerà di mandarvi truppe, di pagare indennità a testimoni ed a giurati; e quando per la costruzione, che spero vicinissima, del porto di Tortoli dovrà inviare colà ingegneri ed altre persone tecniche che sopravegliano alla esecuzione di quei lavori che pure sono decretati per legge.

L'ufficio centrale in vista di queste circostanze e della ragionevolezza del reclamo, non che della tardività nello spargerlo, non ha potuto fare altro che quello che fece. Egli ha deliberato che si mandasse la petizione all'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici perchè ove, lo creda opportuno, si prevalga della facoltà che gli accorda l'articolo secondo della convenzione, cioè di mutare gli approdi; ma a me non pare che questa sola deliberazione dell'ufficio centrale, quantunque per se stessa importante, basti a rassicurare gli animi e della Giunta municipale di Tortoli che formulava il tardivo reclamo, e di tutti gli abitanti di quel circondario che hanno sommo interesse nel vederlo accolto.

Io desidererei, e spero che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici vorrà farla, un'esplicita dichiarazione sua in questo senso, cioè, che egli prenderà in seria considerazione la petizione della Giunta Municipale di Tortoli, e che dentro i limiti del possibile e secondo l'opportunità farà uso della facoltà che gli accorda l'articolo secondo della convenzione per mutare questo sistema d'approdi, e renderlo più utile al commercio e più vantaggioso agli abitanti di quel circondario.

Queste sono le osservazioni che intedevo di sottoporre al Senato e all'onorevole signor Ministro.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Risponderò agli appunti fatti al progetto di legge attuale dall'onorevole proponente, coll'ordine stesso che vennero dal medesimo affacciati.

Primieramente quanto all'ultimo alinea dell'art. 6 con-

viene por mente che esso non è isolato, ma che vuol essere giudicato dietro il complesso dell'articolo medesimo. Ora il paragrafo precedente dello stesso articolo determina, a mio credere, quali sieno i casi nei quali veramente si possa credere che esista quella scarsità di carbone della quale è fatto cenno nell'ultimo alinea dell'articolo.

Leggasi infatti il primo alinea dell'articolo, esso è concepito nei termini seguenti: « Qualora per condizioni straordinarie di cose il prezzo dei litantraci che hanno il medesimo potere calorifico di quelli di Newcastle e di Cardiff si elevasse nel porto di Genova oltre L. 50 per tonnellata, l'eccedenza da lire 50 fino a lire 60 sarà rimborsata per metà dallo Stato; oltre le lire 60 l'eccedenza sarà rimborsata per intero.

A fronte di questa specificazione è già determinato a mio credere quale sia quel valore normale in genere, al quale si riferiscono le espressioni della legge; di più è determinato un altro limite dentro il quale si fa luogo ad un riparto del valore eccedente tra lo Stato e la Compagnia: infine si dice: « che quando ecceda le L. 60 tutta l'eccedenza sarà pagata dallo Stato. »

Come vede il Senato, questa stipulazione porta già a carico dello Stato un onere; ora coll'alinea successivo che cosa si è detto? Si disse che quando si avveri il caso di questo prezzo eccedente, il quale casca già a carico dello Stato, e che quindi diventasse conveniente di fare uso piuttosto di lignite, in questo caso, siccome le ligniti cagionano nel bastimento un maggior ingombro e peso, il carico di questo maggior ingombro debba essere per 2/3 sopportato dalla società, e per 1/3 sopportato dal Governo, come, per dire così, corrispettivo di quell'onere per la spesa del carbone che si è già superiormente accollato.

In vista di questa circostanza io credo che cessi quel timore dell'incertezza della stipulazione, che potesse ritorcersi a danno delle finanze, del quale faceva cenno l'onorevole preopinante; mentre è già dal complesso dell'articolo determinato quale sia il prezzo normale, quale sia il limite dello straordinario, l'uno di 50, l'altro di 60, ed infine quel limite ulteriore nel quale subentrerebbe la obbligazione intera del Governo di rimborsare l'appaltatore e nel quale conseguentemente potrebbe opportunamente farsi luogo alla disposizione in forza della quale il lignite venisse sostituito al litantraci, e il peso che cagionerebbe questa sostituzione nel bastimento venga per due terzi sopportato dalla società e per un terzo dal Governo.

Risposto in questo modo all'obiezione concernente l'art. 6, passo a quella che si riferisce ai viaggi da Genova per Cagliari toccando direttamente a Tortoli.

Egli è indubitato che quando si stabiliscono dei servizi postali non si può sempre toccare a tutti i porti intermedi; questo è quello che succede non solamente per le corrispondenze colla Sardegna, ma eziandio per le corrispondenze con tutto il litorale d'Italia. Abbiamo

dei porti anche considerevoli che pure è forza d'abbandonare perchè questo...

Senatore **La Marmora**. Domando la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*.... nuocerebbe a più importanti comunicazioni che si hanno coi porti principali del paese. Così vediamo trascurare tutto lungo il litorale italiano i porti intermedi che si trovano tra Genova e Livorno e tra Livorno e Napoli, appunto perchè il toccare a questi porti secondari porterebbe un ritardo nelle comunicazioni principali dei porti più cospicui, e invece di riuscire di utilità per il commercio generale riuscirebbe d'incaglio e di ritardo.

In questo caso io credo che possa ritenersi essere l'approdo di Tortoli.

Tuttavia l'ufficio centrale quando si trattò di riferire su questo punto, non ha creduto di dover pregiudicare la questione; se egli ne avesse avuta l'intenzione non avrebbe certamente mancato di opportunità per farlo, giacchè la proposta di toccar Tortoli andando a Cagliari si trova espressamente formolata nel progetto che venne presentato dal Ministero all'altro ramo del Parlamento; ma mossa dalle considerazioni dell'interesse generale del commercio, la Commissione dell'altro ramo del Parlamento credette opportuno di farvi le modificazioni che vi ha introdotte, eliminando lo scalo di Tortoli, ed in questo stato di cose l'ufficio centrale del Senato, per non pregiudicare il merito della petizione sposta dal Consiglio municipale di Tortoli, ha creduto bene di rimandarla al signor Ministro, affinchè prese in considerazione le circostanze esposte, quando veramente trovasse la convenienza di determinare un approdo a Tortoli nella gita che fanno i battelli da Genova a Cagliari, la determinasse e si prevalessse della facoltà che gli è espressamente riservata dall'art. 2 della convenzione.

Ciò posto la questione, come ben vede il Senato, non è pregiudicata menomamente; anzi l'ufficio centrale ha creduto in ciò di abbandonare, giacchè non ha tenuto per definitive, direi così, le ragioni che pur prevalsero nell'altro ramo del Parlamento, ma ha lasciato nell'arbitrio del Ministro di prevalersi di quella facoltà che espressamente si è riservata, onde poter apprezzare le circostanze tutte che possano persuadere di determinare l'approdo in Tortoli, ovvero di prescindere.

In questo stato di cose credo che il Senato possa passare oltre all'approvazione della legge, giacchè dall'approvarla nei termini...

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*.... in cui essa è redatta non ne verrà nessun pregiudizio a Tortoli, poichè, ripeto, ove il signor Ministro riconosca la convenienza di questo approdo, potrà a termini della convenzione sempre ordinarlo.

Epperò raccomandando al Senato la pronta approvazione della legge.

Presidente. Il Ministro dei lavori pubblici ha la parola, dopo l'avrà il Senatore Serra, e dopo il Senatore Lamarmora.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Senato sa che questo progetto di legge fu allestito dalla precedente amministrazione, e che nell'altro ramo del Parlamento subì qualche leggiera modificazione.

L'iniziativa dunque non spetta all'attuale Gabinetto; tuttavia io ho dichiarato e nella relazione avanti all'altra Camera e in quella che ho avuto l'onore di fare al Senato, come dichiaro adesso, che io credo che nello allestire questo progetto la precedente amministrazione abbia fatto tutto quello che era possibile di fare.

Credo che non si potessero ottenere contratti che nello interesse pubblico fossero più convenienti, nelle attuali circostanze. Ciò premesso, poichè l'onorevole Senatore Serra non presenta una modificazione al progetto di legge, la quale avrebbe per conseguenza di rinviarlo all'altro ramo del Parlamento, e di ritardarne l'esecuzione e fors'anche di impedire in gran parte i vantaggi che da questo devono derivare al paese, poichè, dico, l'onorevole Senatore Serra si limitò ad alcuni eccitamenti, io spero di poterli dar risposte che lo appagheranno interamente.

Risponderò una parola in aggiunta a quello che ha detto l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale intorno alle osservazioni fatte sull'articolo 6.

Io credo che il terzo alinea, il quale venne aggiunto allo articolo 6 fu una conseguenza logica (come osservò il signor Relatore) delle altre parti dell'articolo.

Bisognava prevedere il caso in cui la carezza del carbone, di cui si servono ordinariamente i piroscafi, consigliasse all'amministrazione dello Stato, ed a quella dei vapori di ricorrere ad altro combustibile.

Questo provvedimento era necessario, epperò fu sancito nella legge con tali disposizioni che mi paiono conformi ad equità.

Infatti come è stabilito un corrispettivo nel caso in cui il carbone si elevi, così bisognava stabilire un corrispettivo nel caso in cui un altro combustibile dovesse servire ad animare il vapore e dovesse occupare una maggiore quantità di spazio utile, e lasciasse un minor guadagno agli intraprenditori.

Ma vi ha di più.

Era anche assolutamente indispensabile il prevedere e provvedere nei casi di mancanza del carbone.

Il signor Senatore Serra sa quanti accidenti possono nascere in un servizio postale marittimo, il quale bene spesso può trovarsi incagliato se non ci fosse la libertà all'impresa di servirsi di questi combustibili.

Ora a siffatta evenienza bisognava provvedere nel contratto, bisognava stabilire un corrispettivo, ed a ciò si è pensato col terzo alinea dell' art. 3.

Credo poi che le basi adottate nell' articolo 3, che appunto si fondano sul maggior volume del combustibile, sul minor spazio che sarebbe riservato alla speculazione dell'intraprenditore, siano conformi, lo ripeto, all'equità. Non credo che possano queste clausole dar luogo a molti dubbi, a meno che non voglia il Senatore Serra escludere affatto ogni dubbio nella interpre-

tazione ed applicazione di un contratto di questa natura, al che non ha sicuramente pensato di arrivare l'onorevole Senatore; del resto in questo stesso contratto evvi modo di risolvere i dubbi e le incertezze e contestazioni che possono insorgere.

Vengo alla seconda osservazione mossa dal signor Senatore Serra.

Ho già avuto l'onore di rispondere nell'altra Camera all'eccitamento che mi veniva fatto da un onorevole deputato, appunto per provvedere ad alcuni interessi che non sono forse sufficientemente contemplati in questo progetto di legge.

La stessa risposta farò oggi all'onorevole Senatore Serra.

Era necessario nel progetto di legge di stabilire in modo certo ed inamovibile gli approdi; diversamente non vi sarebbe stato un contratto determinato. Ma siccome in questa materia, devo dirlo schiettamente, abbiamo bisogno di conoscere coll'esperienza i bisogni del paese, così è lasciato coll'art. 2 un modo di introdurre modificazioni.

Quando sarà attivato tutto il servizio, quando saranno sviluppate le correnti commerciali, che dovranno essere la conseguenza delle più complete e pronte comunicazioni, allora si vedrà, ripeto, dove dovremmo introdurre i cambiamenti, e sarà cura del Governo di migliorare gradatamente il servizio.

Una di queste modificazioni sarà probabilmente quella a cui accennava l'onorevole Senatore Serra, massime attivandosi i lavori del porto di Tortoli; appena il Ministero vedrà il bisogno di venire a queste modificazioni vi provvederà immediatamente, poichè l'art. 2 gli dà tutti i mezzi necessari onde farle.

Io posso dunque assicurare l'onorevole Senatore Serra che senza attenermi a quello che è adesso determinato nell'itinerario fissato nella legge, io studierò maturamente la questione, prenderò in serissima considerazione la petizione che fu inoltrata dal Municipio di Tortoli; e se riconoscerò che è necessario modificare le corse, onde provvedere ai bisogni di quelle popolazioni, mi farò un dovere di ammettere quei provvedimenti i quali sono abbandonati dalla legge alla discrezione e alla conoscenza che degli interessi speciali si dovrà procurare il Ministero.

Io spero con queste dichiarazioni di avere almeno in questa ultima parte soddisfatto ai desideri dell'onorevole signor Senatore Serra.

Presidente. Il Senatore Serra ha la parola.

Senatore **Serra F. M.** Comincio dal ringraziare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici delle spiegazioni e delle assicurazioni che mi ha date a proposito della petizione della Giunta municipale di Tortoli. Il signor Ministro ha aderito alle mie preghiere, e certamente le sue parole saranno sentite con molta gratitudine e dal municipio di Tortoli e da tutti gli abitanti di quel circondario.

Dirò pochissime parole a proposito della precedente osservazione sull'articolo 6 delle convenzioni.

Non contrasto nè che l'alinea ultimo sia una logica conseguenza del precedente, nè che fosse necessario come si prevede il caso della mancanza del combustibile di forza superiore, così di prevedere il caso in cui dovesse aversi ricorso a combustibile di ben minore potenza. Su questo convengo perfettamente con la opinione dell'onorevole signor Ministro ed anche del mio amico relatore dell'ufficio centrale. Ma quello che dubito è che le prescrizioni dell'alinea primo possano provvedere alle conseguenze pratiche della indeterminata parola *scarsità* adoprata nell'ultimo alinea.

Infatti l'alinea primo stabilisce la misura del compenso: ma per quali casi? Per i casi in cui abbia ad adoprarci carbon fossile vero sia di Newcastle sia di Cardiff, sia altro combustibile di eguale efficacia calorifica. Ma il caso di cui parla l'ultimo alinea è essenzialmente diverso. In esso non è questione di elevamento di prezzi dei carboni veri, e di conseguenti rimborsi per il maggior dispendio onde approvvigionare i piroscafi; ma di *scarsità* che autorizzi l'uso di combustibili succedanei e di minor potenza; sempre con aggravio delle finanze, ed in quest'ultimo caso anche dei viaggiatori e del commercio.

Ma io sono sicurissimo che l'onorevole signor Ministro colla intelligente solerzia che gli è propria veglierà perchè di questa parola non si abusi a danno dell'amministrazione e dei passeggeri.

Presidente. La parola è al Senatore La Marmora.

Senatore La Marmora. Ho domandato la parola sopra quanto ha detto l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, cioè sopra la difficoltà di approdare in alcuni luoghi che sono già indicati: e questo mi fa ardire di entrare in una materia la quale forse avrebbe dovuto esser trattata nella discussione generale.

Ma io non dirò che brevi parole su questo punto.

Fra i pochi luoghi di approdo vedo che un battello a vapore va direttamente da Napoli a Terranova. Io vorrei sapere in che modo quel vapore potrà entrare in Terranova; se entrerà nel così detto porto di Terranova o se approderà solamente al golfo degli Aranci vicino ad esso.

Io ho molto studiata questa questione: il porto di Terranova come tutti sanno, anche per le colmate dei Pisani, i quali hanno calato giù delle galere piene di pietra, è chiuso forse da otto secoli. Supponiamo anche che coi mezzi che adesso si hanno si possa scavare questa bocca difficilissima sempre, per cui Carlo Alberto quando è andato colà con una barchetta non ha potuto quasi entrare. Questa entrata, che sarà sempre, dico, difficilissima, si potrà forse scavare; ma ciò non basta.

Bisogna rendersi ragione di cosa è il porto di Terranova; esso è bellissimo veduto sopra una carta, ma è pessimo per chi vi naviga, perchè è tutto ingombro di scogli di granito che sortono da una parte e dall'altra

fuori dell'acqua, per cui la navigazione a vapore diventa impossibile.

Io inviterei il signor Ministro dei lavori pubblici, ugualmente che il signor Ministro della marina, che ho il piacere di vedere qui presente, a far eseguire bene lo studio sulla possibilità di approdi con navi di una certa portata in quel porto.

Siccome il viaggio è lungo, i piccoli vapori non lo fanno; ci vogliono quindi vapori di una certa portata i quali non potranno mai navigare bene nè approdarvi.

Questo porto però è importante perchè trovasi a capo di una strada che viene dall'interno della Sardegna.

Per me il vero luogo sul quale il Governo dovrebbe gettare gli occhi sarebbe non il porto di Terranova ma il golfo degli Aranci dove si potrebbe fare uno scalo che potrebbe col tempo venire abitato. Con uno scalo al porto degli Aranci si avrà il vantaggio di non fare cinque o sei miglia di più per andare a Terranova e più quello di essere in buone acque, mentre che entrando nel porto di Terranova si va, come dissi, in un luogo tutto pieno di scogli. Altre difficoltà accennerò del golfo di Orosei, che qui è indicato come punto di approdo. Esso non ha porto nè scalo; è impossibile ad un vapore di approdarvi. Solamente quando il mare sarà in calma si potrà per mezzo di barchette gettare i passeggeri sulla spiaggia, ma non c'è porto e non vi si può fare. È una questione che ho studiato anche molto: Orosei è un punto interessante al quale fanno capo altre strade le quali vanno dalla costa di ponente di Bosa alla costa di ponente di Orosei, ma è impossibile fare un porto in questo luogo. Dunque ad Orosei ed a Terranova o non si può od è molto difficile approdare; e quanto al porto di Terranova sarà molto difficile che i vapori di una certa portata vi possano approdare.

Io invito dunque il signor Ministro a voler fare delle ricerche sulle condizioni del porto di Terranova e nello stesso tempo sui vantaggi che vi sarebbero di stabilire un approdo piuttosto nella rada degli Aranci, e anche una strada ferrata che vada da uno all'altro di questi punti, che si può fare anche a cavalli.

Queste sono le osservazioni che mi hanno suggerito le parole dette dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non posso far altro che ringraziare l'onorevole Senatore La Marmora delle osservazioni da lui fatte.

Mi occuperò della prima questione da lui toccata e della quale egli è il giudice più competente che io mi conosca.

Sò benissimo che gli approdi a Terranova non si fanno ora propriamente nel porto, ma nella rada degli Aranci, e che ivi si seguiranno probabilmente a fare, finchè non si sia presa una determinazione definitiva.

Mi preoccuperò del pari delle osservazioni fatte intorno al porto di Oroschi.

Sicuramente che gli approdi contemplati nel progetto di legge non rispondono a tutti i desideri; ma è però meglio provvedere imperfettamente a quelle popolazioni che lasciarle affatto senza comunicazioni.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, pongo ai voti l'art. 1 che è già stato letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 2.

« Sarà provveduto con speciali stanziamenti sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi per l'adempimento delle condizioni accennate negli articoli 1 e 2 di queste due convenzioni. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Prima però pregherò il Senato di stabilire l'ordine del giorno per la prossima seduta.

Per domani non vi sarebbe materia in pronto. Per dopo domani, giovedì 10 corrente, proporrei l'ordine del giorno seguente:

Alle due, discussione del progetto di legge per le tasse sulle società industriali e commerciali, e sulle assicurazioni; e, se sarà in pronto, la discussione del progetto di legge sui cumuli d'impieghi.

La relazione sul progetto di legge per le tasse sulle società industriali e commerciali sarà distribuita domani mattina; quella sull'altro progetto si distribuirà il più presto possibile; in tutti i casi in vista della urgenza, il Senato potrebbe dispensarsi dalla stretta osservanza dell'intervallo prescritto dal regolamento a questo riguardo.

Se non vi è osservazione in contrario si terrà per stabilito l'ordine del giorno nella suddetta conformità.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	83
Favorevoli	80
Contrarii	3

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4).

CXIX.

TORNATA DEL 10 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggi — Installazione di un segretario provvisorio — Discussione sul progetto di legge per una tassa sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni — Interpellanza e proposta del Senatore Pareto sulla missione in Persia appoggiata dal Senatore Sauli — Risposta del Ministro degli affari esteri — Replica del Senatore Pareto — Osservazione del Senatore Farina cui risponde il Ministro degli affari esteri — Ripresa della discussione sul mentovato progetto — Considerazioni del R. Commissario Duchoqué a consultazione delle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale — Parole del Senatore Farina.*

Le sedute è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro degli affari esteri, quello dell'istruzione pubblica, e più tardi interviene pure il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3078. Nicola Magioncalda di Genova ricorre al Senato onde ottenere che la legge sul cumulo degli impieghi venga modificata in guisa da non ledere la posizione che egli si è acquistata mercè i due impieghi che occupa.

Presidente. Si darà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda**, legge le lettere dei Senatori Gallina, Poggi, Montezemolo e Cambray-Digny, colle quali i tre primi per motivi di famiglia e l'ultimo per ragione di servizio domandano un congedo che loro viene accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor dottore Gioachino Ferro da Reggio di un suo scritto intitolato: *Sguardo comparativo su certi punti di pratica chirurgica inglese, francese ed italiana.*

La Deputazione provinciale di Forlì degli *Atti* di quel Consiglio provinciale del 27 dicembre 1861 e 2 gennaio 1862.

Il signor Francesco Casotti dei suoi *Cenni statistici sulla ricchezza pubblica e privata della terra d'Otranto.*

Il signor professore Gerolamo Boccardo delle sue *Considerazioni sulla traversata ferroviaria della città di Genova.*

Il signor canonico Terenzio Pietro di un suo scritto intorno alla *Riduzione e riforma delle Università in Italia.*

Mancando uno dei segretari, prego il Senatore San Vitale a volerne far le veci.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI
E SULLE ASSICURAZIONI.

(V. *atti del Senato N. 126*).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

Prima di aprire la discussione generale si darà lettura del testo della legge.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il testo del progetto di legge sino all'articolo 20 (V. *gli atti del Senato suddetti*).

INTERPELLANZA
DEL SENATORE PARETO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Presidente. L'onorevole Senatore Pareto desidera rivolgero una quistione al Ministro degli affari esteri, ed a quello dell'istruzione pubblica.

Siccome non sono presenti nè il Commissario Regio nè il Ministro delle Finanze, non rimangono per questa interruzione pregiudicati nè l'ordine del giorno nè la discussione che stava per intraprendersi sul mentovato progetto, epperò accordo la parola al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Ho sentito che si manda un'ambasciata in Persia; domanderei uno schiarimento.

Si dice che a quest'ambasciata si unisce un Corpo scientifico per esaminare un paese così interessante come quello. Io vorrei sapere se in quest'occasione si è praticato quello che suole praticarsi altrove, di mandare, cioè a un Corpo scientifico come quello dell'Accademia delle scienze, un programma e delle istruzioni affine di eseguire con profitto una tale spedizione.

Giacchè lo Stato spende, sarebbe bene che potesse essere fatto un viaggio che avesse un valore scientifico e producesse quei frutti che le scienze possono desiderare di ricavare.

Tutti sanno di quanta importanza è per la fisica del globo il conoscere le disposizioni delle catene dei monti che circondano gli altipiani dell'Iran, conoscere le altitudini dei punti più rimarchevoli che vi s'incontrano, stabilire molte esperienze fisiche circa il magnetismo e altro che potrebbero farsi in tali luoghi.

Ho sentito dire che a far parte di questa spedizione sono stati destinati tre individui chiarissimi, ma che solo si occupano di una parte speciale ed unica di scienza la quale credo possa presentare risultati relativamente meno importanti. I tre scienziati che si mandano sono tre zoologi.

Ora a questa spedizione volendosi anche dare un carattere scientifico bisognerebbe metterci un geografo, un geologo, un fisico ed un botanico.

Prima di tutto credo che convenisse chiedere all'Accademia delle scienze un'istruzione che potesse segnalare quali punti si potevano chiarire, quali erano le questioni dubbie sulla geografia di quel paese, quali fenomeni vi erano ancor da esaminare. Credo anche forse potesse essere conveniente di riunire con loro un dotto archeologo, giacchè si sa che in quei paesi vi sono dei resti di antichità rimarchevoli dei quali non si ha idea chiara e precisa.

Desidererei sapere inoltre dal signor Ministro se questa spedizione è semplicemente diplomatica, perchè ove fosse anche scientifica, credo non si sarebbe seguito il metodo conveniente e necessario per ottenere un risultato soddisfacente.

La Persia com'è noto è un alti-piano circondato da monti dei quali non si conosce precisamente l'altitudine ed in cui vi hanno dei fenomeni rimarchevoli come sarebbe un vulcano dentro terra, epperò fenomeno rarissimo, il quale nondimeno potrebbesi spiegare tenendo conto della non troppa lontananza del Mar Caspio; vi sarebbero delle questioni di geografia fisica da chiarire come sarebbe la direzione precisa e rispettiva tra i monti a mezzo giorno del Caspio ed il Tauro o per dire più

esattamente della catena di quei monti che dirigendosi parallelamente al Tauro meridionale, fiancheggiano a mezzogiorno il corso dell'Arasse. Vi sarebbe la questione anche dell'Oxo o Djhon che pare sboccasse una volta (almeno per un suo ramo) nel Caspio ed ora sbocca interamente nell'Aral.

Effettuandosi tale spedizione sarebbe bene che l'Italia mostrasse, che nelle cose scientifiche e nei viaggi non è indegna dei sommi uomini che segnarono le più luminose orme nei grandi viaggi di scoperta.

Senatore Sauli Ludovico. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sauli Ludovico. Appoggio la proposta dell'onorevole mio collega Pareto.

Rammento con una maniera di diletto che, allorchando si fece la spedizione di una nave che doveva fare il giro del mondo, io era impiegato presso l'eccellentissimo sig. cav. di Villamarina, il quale accolse favorevolmente la proposta ch'io gli feci di rivolgermi alla Reale Accademia delle scienze per ottenere da essa una maniera d'istruzione da darsi a quelle persone che avrebbero chiesto di partecipare a quel viaggio, affine di renderlo utile anche sotto l'aspetto di nuove e profittevoli cognizioni. Sfortunatamente quella nave fu molto danneggiata presso al Capo di Magellan, per modo che il viaggio non ha potuto compiersi; e l'unico frutto che si raccolse furono le memorie ed alcuni animali che il dotto Azaereto mandò al nostro museo.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Sono ben lieto d'avere un'occasione di dare alcune spiegazioni intorno alla spedizione che avrà luogo in Persia verso la fine del presente mese.

L'onorevole Senatore Pareto mi ha dirette alcune domande sulla natura di questa spedizione, quali sieno gli scienziati destinati a farne parte, e se io aveva chiesto il parere dell'Accademia delle scienze intorno al modo di dirigere la parte scientifica della medesima.

Chiese anche se realmente fosse una spedizione scientifica o diplomatica.

Mi permetterà il Senato di fare brevemente la storia di questa spedizione; così l'onorevole e interpellante ed il Senato potranno da se medesimi caratterizzare meglio qual è la natura di essa. Uno degli effetti principali della guerra di Crimea fu di colpire vivamente l'immaginazione dei popoli orientali. Da lungo tempo essi non avevano mai veduto una massa d'uomini così imponente venir dall'Occidente. Il vedere 200 mila uomini piombare per così dire sull'Oriente in così pochi giorni, colpì, ripeto, potentemente la loro immaginazione.

La Persia che, fra le altre potenze orientali, si trova come separata dal resto del mondo, ed è compresa al nord dal colosso russo, a mezzogiorno dall'Inghilterra, credette di vedere in questo grande fatto un elemento

da poter annodare un'alleanza o commerciale, o politica con le potenze che avevano fatto quella spedizione, la quale, come dissi, esercitò un'influenza così rapida, così efficace sui destini dell'Oriente. Così appena fu essa terminata, i Persiani destinarono uno dei loro più potenti, più dotti personaggi, quale indubbiamente è Ferruc Kan, con cui molti Senatori avranno avuto personali aderenze, a venire in Europa non collo scopo apparente di fare trattati di commercio, quantunque ne abbia fatto con 3 o 4 potenze, ma propriamente per mettersi in contatto colla civiltà europea, perchè la Persia, lo ripeto, è ancora in uno stato perfettamente d'infanzia. Ad essa non si arriva che per lo sbocco di Trebisonda e vi si richiedono niente meno che due mesi di caravana, e talvolta anche tre o quattro; si devono valicare le alte montagne dell'Armenia.

Ferruc Kan dunque venne in Europa colle viste di stabilire trattati di commercio e trovare appoggio in certe eventualità nelle potenze europee, ma propriamente ripeto, per vedere se ci era il modo di trarne degli elementi onde incivilitare il proprio paese. Questo fu il pensiero di quell'eminente personaggio.

Diffatti uno degli effetti immediati di quella missione fu che il Governo francese spedì ai Persiani un buon numero di militari per organizzare la loro armata. Oltre a ciò essi desiderano ardentemente che le potenze dell'Occidente mandino diplomatici, vi si facciano rappresentare, appunto coll'idea di promuovere per quanto possono fra loro la civiltà europea. Nel che sono spinti anche particolarmente dall'esempio della vicina Turchia.

Nel trattato di commercio che per mezzo di Ferruc Kan, abbiamo fatto colla Persia, si determinò che noi avevamo il diritto di stabilire 4 o 5 consolati nei punti principali di Persia, sperando sempre i Persiani, che noi manderemo loro uomini intelligenti, che si moltiplicheranno le relazioni, e quindi ne verranno quelle conseguenze morali, quelle influenze di civiltà a cui essi aspirano.

Il conte Di Cavour, il quale come il Senato sa, aveva in mezzo alle grandi viste politiche anche viste commerciali, nella risurrezione dell'Italia vedeva evidentemente che la prosperità nostra, il nostro commercio, il nostro avvenire economico tendevano verso l'Oriente.

È una spinta storica che ci trae colà sino dai tempi de' Romani, dai tempi de' Veneziani e dei Genovesi.

Quando sarà aperto l'istmo di Suez ci getteremo al di là e toccheremo la Persia per mezzo del golfo Persico. Quindi egli diceva: sarà bene di profittare di questa circostanza per intavolare relazioni coi Persiani e nell'avvenire certamente ne potranno risultare per noi grandi vantaggi economici.

Vi era anche una circostanza particolare che spingeva il conte Di Cavour a prender molto interesse nell'intavolare queste relazioni colla Persia ed era la questione della semente dei bachi.

Il Senato non ignora gli impieci in cui si è trovato il commercio per avere questo seme: se ne cercò nel-

l'India, nei Balkan, nell'Asia Minore, dappertutto, ma sgraziatamente non corrispose all'aspettazione. Allora si tentò la Persia.

Quando io era Ministro a Costantinopoli dovetti occuparmi a favorire molti viaggiatori i quali si recavano in Persia a quest'oggetto. Sventuratamente quando furono là, dopo che vennero fatti contratti, l'estrazione ne fu proibita, di modo che si trovarono molti compromessi e dovettero far giri nel mar Caspio, andare nel Caucaso, e altrove in cerca di semente.

Questo fu un nuovo motivo che indusse in allora il conte Di Cavour a vedere se ci era un mezzo di stabilire le nostre relazioni colla Persia. Ma il trattato che avevamo fatto colla Persia era una lettera morta.

Noi non avevamo consolati e propriamente eravamo anche incerti per la scelta dei luoghi più propizi a stabilire tali consolati; bisognava cercare un mezzo di rendere utile il trattato di commercio che si era fatto con quella nazione.

A quest'idea si aggiunse l'incidente che quando una potenza invia una missione, un Ministro plenipotenziario, un Ambasciatore con carattere speciale, le convenienze internazionali richiedono che si restituisca la visita. Il conte Di Cavour pieno di questa idea, non solo in un ordine superiore di lontani vantaggi economici, ma ancora di quelli immediati che si riferivano alla estrazione della semente dei bachi, disse: profittiamo della circostanza che le convenienze ci impongono, dell'obbligo cioè di restituire una visita diplomatica, e cerchiamo di fare una spedizione.

Io non dissimulo, o Signori, che quando conobbi quest'idea del conte Di Cavour, stetti alquanto in forse circa l'opportunità della medesima dal lato economico, dal lato finanziario; tuttavia io me ne occupai personalmente, e si fecero preparativi nello scorso anno, perchè occorre che il Senato sappia che cotale spedizione sono un affare di non piccolo rilievo; è un mettere in piedi, quasi direi, una piccola armata, provvederla di tiri, di carriaggi, e di ponti, di cammelli, di cavalli e che so io.

Senatore Stara. È una carovana.

Ministro degli Affari Esteri.... Una carovana. Feci un preventivo, e mi parve che con 150 o 200m. franchi forse si poteva ordinare la spedizione.... (*movimenti diversi di negazione*). A quanto pare, alcuni Senatori credono che questo preventivo non sia molto esatto; io però dichiaro di averlo fatto con molta coscienza, d'averlo studiato a Costantinopoli col capo stesso di questa spedizione che è il cav. Cerruti, uomo assai zelante degli interessi del Governo, intelligentissimo, e che certamente limiterà le spese allo stretto necessario.

Comunque sia, anche ridotta a questi termini la spesa confesso che mi pareva un poco inopportuna; e che quantunque la diplomazia ne fosse già informata, e già fossero nominali i dragomanni, e lo Sciab di Persia ne sollecitasse la partenza, io provava una certa ripu-

gnanza dal lato finanziario per questa spedizione, e cercavo se non c'era modo di differirla in una maniera conveniente per quanto il decoro nazionale lo permettesse.

Sorse difatti un incidente, e fu un'etichetta, una questione di decorazione, di trattamento piuttosto allo Scialì di Persia che al Sultano, una di quelle cose, insomma, delle quali noi non vogliamo far gran conto, ma in Oriente si fa un affare di Stato. Questa però fu per noi una ragione giusta per sospendere e domandare nuove istruzioni al Governo.

In questo frammezzo sovraggiunse l'infortunio della morte del sempre compianto Conte di Cavour: vi fu un interregno, in questo la stagione s'innoltrò, e la spedizione più non potè compiersi, perchè si richiedono cinquanta giorni da Trebisonda a Teheran, e passato il mese di giugno sopravvengono le nevi, e troppo difficile riesce l'innoltrarsi per quelle regioni.

Non pertanto molto erasi parlato della spedizione tanto con comunicazioni officiose che ufficiali; cosicchè il Governo vide che oramai più non poteva ritardare dallo adempiere a questa convenienza diplomatica.

Qui viene il caso di rispondere all'onorevole Senatore Pareto.

La spedizione, come vede il Senato da questa breve relazione, non aveva che un carattere internazionale, un puro carattere diplomatico; era l'adempimento (permettetemi questa espressione) di una parte del galateo diplomatico.

Allora naturalmente sorse l'idea d'innestare a questa spedizione l'elemento scientifico: pareva infatti che, giacchè si facevano spese di una certa entità per una spedizione di rappresentanza, si poteva trarne profitto per fare, non una spedizione d'un corpo scientifico, come dice l'onorevole Senatore Pareto, ma per aggiungere solo l'elemento scientifico.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Ministro degli Esteri. L'onorevole Senatore Pareto mi ha chiesto se nelle istruzioni che si sono date a questi scienziati s'iansi toccati certi punti che altamente interessano la scienza, se s'iansi chiamati archeologi, e geologi ecc.

Naturalmente, o Signori, dal momento che noi non volevamo fare propriamente una spedizione scientifica, ma solo ed anzi essenzialmente una spedizione diplomatica, egli è evidente che noi non potevamo organizzare questa spedizione sopra una base vasta.

La prima idea che a me venne fu bensì quella di destinarvi un archeologo, ed in questo io credo di combinare coll'idea dell'onorevole Senatore Pareto; ma mi trattenne il pensiero della spesa. Per una spedizione di archeologia bisognava, quand'essa fosse giunta a Teheran, organizzare un altro piccolo esercito, cioè dragomanni, soldati, cuorhi e che so io; cose tutte che richiedevano un'ingente spesa; quindi io ho dovuto puramente limitarmi a far redigere istruzioni da persone intelligenti, dirette a tre, o al più quattro scienziati, i quali accom-

pagneranno la spedizione fino a Teheran, e di là, se le circostanze e la spesa lo permetteranno anche nell'interno.

Ripeto però che l'allargare di troppo questa spedizione sarebbe causa forse di spese troppo gravi, ed io temerei...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro degli Esteri.... che l'onorevole Senatore Pareto venisse poi un giorno a rimproverare al Governo di avere speso troppo.

Questo dico circa alla questione dell'archeologia.

Ha pur parlato l'onorevole Senatore Pareto di far esaminare l'altezza del vulcano di *Davesend*.

Ebbene io sono ben lieto di dirgli che fra le istruzioni date a questi scienziati trovasi pur quella di esaminare e misurare l'altezza del *Davesend*, ed io spero che questa esplorazione non accrescerà di molto la spesa, perchè al ritorno si potrà risalire verso il mar Caspio, ed eseguita ritornare per la Georgia al mar Nero, e ciò per minor spesa, mentre l'onorevole Pareto sa che quel che occasiona le più gravi spese sono le carovane.

L'onorevole Senatore ha parlato anche dell'Oxo.

Mi spiace dovergli dire, al riguardo, che io non potrei essere interamente del suo parere.

Certamente sarebbe convenientissima una spedizione scientifica all'Oxo, ma il Senatore Pareto non ignora le molte esplorazioni eseguite dalla Russia nel senso militare per riconoscere l'Oxo, ma con poco frutto, per cui nel 1825 fece una spedizione che le fu disastrosissima nel Khanato di Khiva.

Se noi dovessimo fare un'esplorazione scientifica all'Oxo credo che sarebbe cosa...

Senatore **Pareto**. Ho accennato ad una cosa più semplice; non è che di riconoscere l'imboccatura....

Ministro degli Esteri. Se si tratta unicamente di riconoscere l'imboccatura dell'Oxo, non ho nulla a dire.

Credo che giunti sul mar Caspio, se la stagione lo permettesse, e se ci saranno vapori che portino alle foci dell'Oxo, credo che i capi della missione vi assentiranno ben inteso, avuto riguardo alla spesa.

Questa è la mia norma, e da essa non posso e non saprei dipartirmi.

Quanto venni accennando sarà sufficiente per dare al Senato un'idea della natura di questa spedizione, e del desiderio del Ministero di limitare il più che possibile la spesa.

Credo che col tempo l'Italia si troverà in grado di fare delle vere spedizioni scientifiche e ne avrà moltissime occasioni, che anzi essa sarà anche una delle potenze che promuoveranno di più tanto le scienze geologiche che le altre, ma per ora è giuoco forza limitarci a quelle che le occasioni ci forniscono il destro di compiere.

Senatore **Pareto**. Io non posso che lodare il signor Ministro per il punto di partenza da cui ha preso le sue mosse, che è quello della savia economia,

Mi piace sentire che la perizia non sarà superata, e questa assicurazione mi riesce più gradita sebbene possa dubitarsi della sua realizzazione quando si vede che i risultati finanziari in certi casi sono così anormali e superati dai conti finali.

È giusto che il Ministero si metta davanti l'idea che una perizia di cento può salire a trecento, come noi abbiamo veduto recentemente una perizia di 700 mila lire salire a tre milioni.

Dunque io lodo sommamente il signor Ministro per questo lato ma la mia questione stava in ciò che desiderava sapere, se è una semplice missione diplomatica a cui si aggiunga un poco di elemento scientifico.

Io dico: aggiungetevi l'elemento scientifico e ad ottenere un serio risultato chiedete da un corpo competente le istruzioni necessarie per guidare con profitto le ricerche scientifiche le quali può venir il caso di effettuare. Perché invece di mandare una specie sola di naturalisti, ne avreste dovuto mandare tre o quattro che si occupassero di rami diversi della scienza; quelli che mandate sono tre zoologi, pertanto uno si occuperà degli insetti, un altro farà conoscere qualche pesciolino o pesce che avrà pescato nel Caspio, forse in qualche riva del altipiano dell'Iram, un altro raccoglierà benissimo qualche raro animale di quelle contrade, ma non avremo niente di più.

Mentre invece se andassero anco naturalisti che si occupassero di altri rami di scienze naturali si potrebbero raccogliere cognizioni più svariate ed almeno ugualmente importanti; doveva quindi a questa spedizione aggiungersi un geologo, un botanico, un dottor fisico.

Il chiaro professore Moris vi dirà di quanto interesse sarebbero alla botanica ulteriori aggiunte che si potessero fare alla flora di quelle contrade in parte solo illustrata dal Tournefort e da alcuni altri. Fate concorrere adunque alla vostra spedizione specialmente un naturalista che si occupi di geologia e di geografia fisica.

È particolarmente riguardo a questa scienza che esistono tante questioni le quali sarebbe molto desiderabile che venissero sciolte da questa spedizione.

Quanto alla spesa essa non crescerà di più per essere i naturalisti inviati piuttosto geografi, geologi e botanici che per essere semplici zoologi, anche se si vogliono fornire di cuccinieri e dar loro tutti quei comodi che è giusto che abbiano.

Ripeto dunque, non rimprovero il Ministro di voler fare dell'economia, anzi lo lodo e invito a farla. Ma dico che si poteva fare la stessa cosa cambiando la natura degli inviati e avendo riguardo ad un corpo rimarchevole come è l'Accademia delle scienze, la quale avrebbe segnalati tutti i punti che bisognava studiare compatibilmente anche con la ristrettezza dei mezzi.

Io farò osservare al signor Ministro che io non volevo punto mandare a scoprire le sorgenti dell'Oxo che si trovano molto lontane dai punti ove andrà la spedizione; ma avevo indicata la questione dell'imboccatura

dell'Oxo perché sanno loro Signori che pare che una volta avesse un ramo verso il Caspio e un ramo verso l'Aral; ora non lo ha che verso l'Aral.

È questione fisica importante vedere se esiste quel movimento di terreno per cui i due bacini si sono separati, o se chiuso da una parte il fiume è andato dall'altra, non vi sia stata più un'uguale affluenza d'acqua, per cui la massa di fluido che occupa una di quelle due depressioni sia andata diminuendo. Ora si sa che la depressione Caspio-Aralica è molto inferiore al livello del mar Nero. Sono questioni di somma importanza per riguardo alla geografia fisica del globo.

Poi se ci fosse stato un geografo in questa spedizione di Teheran avrebbe potuto raccogliere anche dai dotti viaggiatori di quel paese delle cognizioni grandissime per rapporto alle montagne che limitano a levante l'altipiano dell'Iram.

Vi è la gran questione di sapere come la catena dell'Himalaja, la catena del Kenlouen e la catena del Thiancan vengano a finire e riunirsi nell'Indhoka e catena dell'Elbrour Persiano che limita al Nord altipiano della Persia dividendola dal bacino del Caspio, e come questa catena sia una continuazione verso il Tauro.

Tutti questi erano punti rimarchevolissimi di geografia fisica, che si potrebbero schiarire e ripeto che se invece di mandare zoologi soltanto, si fosse mandato qualcuno che si occupasse di queste altre parti di scienza, poteva risultare un vantaggio maggiore dalla spedizione, e non spendere niente di più, perché tre individui siano botanici, siano geologi o altra cosa spendono lo stesso.

Rimprovero solo al Ministro di non aver invitato l'Accademia delle scienze a redigere quei programmi e quelle istruzioni che pure erano pegno di un più utile e più generale risultato scientifico di un'espedizione che sebbene vesta soltanto l'aspetto di una missione diplomatica, pure potrebbe risultare anco di lustro scientifico per la nostra patria.

Senatore **Farina**. Io sono veramente un poco mortificato di dover far discendere la questione dalle alte regioni della scienza alle prosaiche considerazioni della borsa. Tant'è bisogna solbarcarsi.

Le osservazioni che io mi proponevo di fare vertono precisamente sulla spesa. Io ho inteso con molto piacere l'onorevole Ministro degli affari esteri indicare i motivi per cui si è astenuto dall'ingrossare, dirò così, la spedizione che andrà in Persia con diverse persone che coltivino diverse parti delle scienze onde non aumentare la spesa.

Davvero io vorrei che come l'onorevole Ministro ha avuto questa avvertenza per l'accessorio, l'avesse avuta anche per il principale e che conseguentemente quando si determinava a fare una spedizione mentre il Parlamento è aperto fosse venuto preventivamente a domandare al paese, al Parlamento l'autorizzazione di fare questa spesa.

Tant'è, per me io non so avere due pesi e due misure.

Non sono tre mesi che facendo eco all'onorevole Senatore Pareto mi lamentai che si facessero spese sovra spese senza mai interrogare il Parlamento. Oggi sgraziatamente sono qui a ripetere la stessa cosa. Io sono dolente, dolentissimo che s'intraprendano spese di entità senza che previamente sia interpellato il Parlamento; quando il Parlamento siede.

Invero io troverei una scusa discreta, plausibile per fare quello che si dice essere un dovere di galateo diplomatico, intraprendere dico una spesa quando il Parlamento fosse chiuso anche senza averne l'autorizzazione, ma davvero predisporla, cominciarla quando il Parlamento è aperto senza prima averne l'autorizzazione mi pare cosa non molto regolare, dirò francamente anzi molto anormale.

Sciaguratamente quanto all'entità della spesa il Ministro con molta schiettezza vi disse che ci voleva una piccola carovana; è vero che poi riferendosi ad un preventivo fatto da un impiegato distintissimo che starà a capo della spedizione (che personalmente conoscendolo devo convenire che è veramente eccellente sotto tutti i rapporti e tale che certamente adopererà la massima economia), soggiunse credere che questa spesa dovesse stare fra le 150 e le 200 mila lire.

Tant'è, io desidero che si stia in questi limiti, ma ho più paura che ci teniamo agli esempi della esposizione di Firenze che non ci restringiamo nel limite sopra indicato dall'onorevole signor Ministro, perchè veramente non so concepire come una carovana, come tutte le spese per 7 ed 8 mesi di questa spedizione, si possano restringere in un limite così angusto.

L'onorevole signor Ministro vi disse anche, che qual che inconveniente successo in passato e durante ancora la vita del compianto Conte Di Cavour occasionò un ritardo nella spedizione.

Per me dico il vero, mi pare che siavi un avvenimento anche questa volta che forse potrebbe far retardare la spedizione.

Se i giornali non mentono, si è nell'Oriente da alcuni giorni sviluppato il cholera asiatico; per conseguenza veda un po' il signor Ministro se non fosse il caso di opinare che anche questo è un inconveniente per soprassedere alla missione in Persia, per procurare intanto di non spendere questi denari. Io credo che saranno utili le relazioni che stabiliremo colà, specialmente dopo l'apertura del canale di Suez; ma siccome l'Istmo non è ancora aperto, e prima che lo sia ci passerà ancora qualche tempo, credo che non ci sarà grande inconveniente a soprassedere, ed in questo frattempo il signor Ministro avrà campo di presentare un progetto di legge al Parlamento e di riportarne l'approvazione e quindi di sentire cosa pensi il Parlamento anche relativamente alla estensione scientifica da darsi alla medesima.

Dappoichè la palla, come suol dirsi, viene al balzo, e che un incidente si verifica che può giustificare questo ritardo, io non saprei fare a meno di scongiurare il signor Ministro di coglierlo e profittare dell'occasione

per procurare almeno temporariamente un risparmio allo Stato.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Io non credo di dovermi dilungare di più sulla parte scientifica che fu accennata dall'onorevole Senatore Pareto; mi limiterò però ad osservare ancora che se noi avevamo dovuto estendere questa missione scientifica a quella parte a cui accennava l'onorevole Senatore, si sarebbero dovuti spendere molti mesi e forse per la circostanza poi delle nevi, trovare il ritorno chiuso, sicchè avrebbero dovuto rimanere in Persia almeno almeno un anno, onde ben vede l'onorevole Senatore Pareto che non era, nè è possibile estendere a questo punto la missione.

L'onorevole Senatore Farina lasciando da parte la questione scientifica la portò sovra un altro terreno, egli discorse dall'alto della scienza alla questione finanziaria.

Debbo al riguardo dichiarare che questa spesa è già più di un anno e mezzo che venne stabilita.

In principio dell'anno 1861, quando io era ancora a Costantinopoli si intraprendevano già spese a questo proposito.

Io non sono in grado di spiegare al signor Senatore Farina se vi sia stato qualche difetto di forma nel chiedere questo credito; ma parmi però, se la memoria non m'inganna, che se ne fece cenno in un bilancio supplementivo; però non potrei in modo positivo accertarlo. Ad ogni modo lo stesso signor Senatore Farina riconosce che le esigenze domandano che la missione abbia luogo, soltanto egli soggiunge: poichè avete trovato uno spediente per differirla già di un anno, trovatene un altro per prostrarla ancora.

Io dico il vero, non saprei trovare questo secondo spediente.

Venne accennato dall'onorevole Senatore Farina che vi è in Oriente il cholera. Non ho al riguardo notizie positive; in tal caso, credo, la missione non partirebbe. Sebbene tale notizia, come dissi, mi riesca nuova, tuttavia io scriverò al capo della missione, onde vegga se sia il caso di sospenderla.

Del resto supponendo che sgraziatamente il cholera imperversi in Oriente, che quindi si differisca questa missione, non sarebbe che una dilazione, ma questa spesa bisognerà pur farla una volta. Mi duole il dirlo, ma non si potrebbe evitare.

Io dunque spero che gli onorevoli interpellanti vorranno essere indulgenti, e si persuaderanno che se si presenterà una ragione plausibile, non un pretesto, (che non potrei servirmene, mentre sarebbe questo una specie di derisione, che riverserebbe sullo Stato un certo quale sfregio) io sarò lieto di afferrarla, ma dubito assai che essa si presenti.

La ragione ch'egli ha accennato del cholera che infesta quelle regioni, sarebbe plausibile e molto grave che potrebbe esserci menata buona e giustificerebbe la nostra mancanza per la seconda volta, ma fuori di questo

caso, o di un altro egualmente grave, io debbo dichiararlo al Senato non si potrebbe sospendere questa missione, che ormai si può dire giunta ad uno stadio dal quale non si potrebbe recedere senza grave scapito alle convenienze internazionali.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Naturalmente non posso che ripetere quello che ho detto, cioè che la notizia del *cholera* l'ho letta sui giornali.

Io non ricordo veramente di aver veduto stanziato un fondo preparatorio per questa spedizione, non posso nemmeno dire però che non esista.

Ad ogni modo se veramente imperversa il morbo e che si possa ritardare la partenza della missione, sarà questa una buona occasione (non potendosi ammettere che le convenienze dello Stato ne soffrano non eseguendo la spedizione), il ritardo sarà, dico, una buona occasione per far sì che il Ministro possa regolarizzare la spesa domandandone al Parlamento i fondi necessari.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI ECC.

Presidente. Il quesito mosso dall'onorevole Senatore Pareto all'onorevole signor Ministro avendo ottenuto il suo compito, noi torneremo all'ordine del giorno e riprenderemo la discussione del progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni. Si era cominciato a leggere il testo del progetto e si era giunti all'art. 20.

Ora, essendo presente il signor Commissario regio e l'ora essendo anche molto avanzata, credo che forse il Senato stimerà che si prescinda dal continuare la lettura del Progetto, almeno riterrò il Senato assenziente a tale proposta se non vi è osservazione in contrario.

Non facendosi obiezione, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto.

Siccome nessuno domanda la parola, passo alla lettura degli articoli. Essendo molti gli emendamenti introdotti dall'ufficio centrale a questo progetto pregherei il signor Commissario regio a voler dichiarare se li accetta in complesso, onde vedere se sia il caso di continuare la lettura in disteso di tutti gli articoli del testo ministeriale, oppure prendere per punto di partenza il progetto dell'ufficio centrale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Sebbene solamente in questa mattina abbia ricevuto la relazione dell'ufficio centrale ed il progetto della legge da esso modificato, debbo dichiarare che conosceva in genere per gentilezza usatani dall'onorevole relatore, le difficoltà che l'ufficio trovava nel disegno già votato dall'altro ramo del Parlamento.

Una rapidissima scorsa che ho potuto dare alla detta relazione prima di andare alla Camera elettiva, d'onde esco in questo istante, mi avrebbe fatto desiderare di

potermi su quella pacatamente formare tanto più che vi sono citati fatti e vi si contengono apprezzamenti degni di particolare considerazione.

Ciò non toglie che io non dica qual'è sul progetto emendato dall'ufficio centrale il pensiero del Governo.

Il progetto primitivo aveva due parti. Una parte si riferiva agli atti di assicurazione, un'altra parte alle società commerciali ed industriali o dirò meglio alle azioni che le società industriali e commerciali emettono per formare il loro capitale.

Mi pare esser chiaro, quanto alla prima parte, che la sostanza vera e propria della legge è sparita per la riforma proposta dall'ufficio centrale, giacchè esso altro non vi propone, o Signori, che di applicare indistintamente a tutti gli atti di assicurazioni la tassa dell'1 per 0/0 sopra il premio o il prezzo dell'assicurazione, vale a dire quella misura di tassa che per essere scritta nella legge generale del Registro, non aveva bisogno di essere ripetuta in altra legge speciale, di cui perciò sarebbe mancata e mancherebbe la ragione.

Quindi è, che quanto alla prima e più importante parte del progetto, di una legge di principio, di una legge di tariffa, di una legge veramente di finanza, il vostro ufficio centrale ha fatto una legge, quasi direi di procedura, non ha fatto altro che prescrivere tre o quattro disposizioni intorno ai modi di esigere la tassa.

Locchè essendo, a me duole che non siamo nel punto di toccare un'altra volta la legge generale del Registro, perocchè con un paio di articoletti che in quella legge si includessero, sarebbe tutto fatto e resterebbe perfettamente inutile occuparsi con legge a parte degli atti d'assicurazione.

Le considerazioni che mi sembra addurre l'ufficio centrale per condurre l'imposta sugli atti d'assicurazione che il progetto contemplava, alla misura comune stabilita dalla legge del registro, sono queste; che le tasse imposte erano troppo gravi; che in Francia sono molto più miti, e sono le tasse comuni della legge del Registro; che in Francia si tassa in ragione del premio e non della somma assicurata: che il progetto come fu approvato dalla Camera elettiva talvolta tiene per base la somma assicurata, tal altra il premio, tal altra un sistema misto di somma assicurata in relazione col premio.

L'ufficio centrale ha temuto, che la tassa com'era proposta, produca l'effetto che tutti gli atti d'assicurazione si faranno all'estero, si faranno nei vicini porti della Francia, non si faranno più altrimenti nel Regno.

Facilmente intendete, o Signori, che se questo timore è fondato, che se questo timore può ridursi ad una certa dimostrazione di probabilità, la prima sarebbe l'Amministrazione della Guazza a chiedere che la tassa fosse diminuita giacchè per l'effetto della legge sparirebbe il subbietto tassabile.

Debbo dire al Senato, che anche nello studio fatto dal Governo di questo progetto di legge non fu omissa

di portar attenzione alla temuta eventualità; che il timore sorse nuovamente nella Commissione che studiò il progetto nell'altro ramo del Parlamento; che dalla Commissione e dal Governo furono istituite le più diligenti indagini, per vedere se il timore fosse fondato; e fu creduto che il timore non fosse abbastanza giustificato, fu creduto che abbene in astratto potesse parere che i contratti saranno fatti colà dove la tassa è più mite, però anche gli interessi implicati nella materia si localizzano tanto che meno il caso di straordinarie circostanze estranee alla quistione le assicurazioni si fanno là dove il comodo delle parti e le condizioni naturali delle imprese e dei commerci consigliano che sian fatti. D'altronde il Governo rammentava che nel 1854 quando fu fatta la legge che oggi vi si chiede in sostanza di estendere a tutte le province d'Italia, simili preoccupazioni si rinnovarono in alcuno, ma tanto il Senato subalpino quanto la Camera elettiva di quel tempo trovarono non fondati i timori. Il Governo ebbe a scrivere recentemente al console del Regno in Marsiglia per intendere se da Genova dove la tassa vige da tanti anni, andassero i nazionali colà a far contratti per sfuggire alla tassa più alta, e le repliche avute furono affatto esclusive del timore concepito. D'altronde il Governo considerava che la Camera di commercio di Genova a cui profitto fin qui andavano le tasse anche più forti per le assicurazioni marittime,

Senatore **Farina**. Oh...

Commissario Regio... almeno in media saranno le medesime, ma per piccole differenze che fossero in qualche articolo, il mio argomento corre egualmente; la Camera di Genova doveva esser vigile a che il commercio non avesse danni, non fosse fuorviato; or bene non solamente la Camera non aveva mai fatto rimozioni perchè la tassa fosse tolta o diminuita o le fosse permesso d'aver entrate differenti, ma sempre ed oggi e nel momento in cui nell'altro ramo del Parlamento si discuteva questa legge, furono nell'interesse di quella Camera fatte vivissime premure perchè la tassa si mantenesse a di lei profitto.

All' esempio della Francia io potrei contraporre l'esempio dell' Inghilterra.

Non dissimulo che autorevolissimi scrittori inglesi fra i quali primeggia il Mac Culloch, hanno dichiarato che le tasse inglesi sono troppo gravose. Però quando io vedo che non ostante il Governo inglese le ha mantenute, quanto io veggio l'alta cifra a che montano nel bilancio inglese queste tasse, io ho ragione di credere che gli uomini pratici abbiano avuto dati sufficienti per non temere le apprensioni e le critiche degli scrittori.

Non posso credere che in Inghilterra si mantenga una tassa la quale sia così dannosa a questo ramo di commercio, nè d'altronde posso credere che quando la tassa fosse ragione prevalente per fare i contratti d'assicurazione piuttosto in un luogo che in un altro i bi-

lanci inglesi ci mostrerebbero quelle cifre magnifiche che si leggono nel relativo articolo.

Due altre considerazioni io voglio sottoporre al Senato.

Il vostro ufficio centrale vi propone una tassa unica. Ma non credo, o Signori, che abbiamo sotto la mano un subietto che sostenga nelle sue diverse gradazioni l'imponibilità egualmente, senza che il corrispondente movimento economico se ne risenta. L'ufficio centrale mi pare (se pure la fugacissima lettura che ho potuto appena fare della dotta sua relazione mi fa dir bene) mi pare che si sia più grandemente preoccupato delle assicurazioni marittime, forse perchè è per quelle che si presenta maggior timore di sviamento con danno della finanza e della economia del commercio marittimo.

Ma notate che se alcuni rami di assicurazioni contemplati nel primo progetto non è a temere che sfuggano per farsi all'estero, perchè di loro natura necessariamente si localizzano, può avvenire peggio col sistema che ha tenuto l'ufficio centrale, può avvenire che l'attività per quelle assicurazioni non venga a fuorviarsi, ma venga a sopprimersi (*Segni di denegazione del Senatore Farina*).

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale mi fa vedere di essere discordante dalle mie parole; io prego l'onorevole Relatore a pensare che nell'altro ramo del Parlamento fu grandemente tenuto che la misura tenuta dal Governo per la tassa sulle assicurazioni contro i danni della grandine, fosse grandemente pregiudicevole alla vita delle società che se ne occupano. Si diceva che con quella tassa nelle antiche province tali società intisichivano, che portata nelle province Lombarde o nelle altre province avrebbe subitamente tolto la vita alle società colà esistenti.

Ora la tassa di cui si temevano tanto gli effetti era di 18 centesimi per ogni 100 lire di premio. Ma i 18 centesimi per il vostro ufficio centrale diventano 100. Badate che l'effetto che colà si temeva senza fondamento, a parer mio non diventi certezza.

Questo io credo, o Signori, che le assicurazioni non possono tutte trattarsi egualmente. Mi permetta l'ufficio centrale, e questa è più sostanzialmente la critica che io fo al suo progetto, il sistema del Governo, il sistema che si è approvato nell'altro ramo del Parlamento non si contentava di applicare un principio astratto quanto alla misura della tassa su tutti i rami di assicurazione, ma essendosi trovato che le leggi esistenti nelle antiche province si erano bene adattate alle condizioni economiche di questi vari contratti, aveva secondo tali condizioni graduata la tassa.

Io credo di poter sostenere che la ragione che la legge delle antiche province teneva generalmente per gli atti d'assicurazione portava a questo risultato: Che per le assicurazioni marittime la tassa corrispondeva al 5 p 0/0 in media sul premio; per l'assicurazione dei danni degli incendi al 4 0/0; per le assicurazioni dai danni della grandine 18 centesimi ogni 100 lire. Non parlo

delle assicurazioni sulla vita perchè base dell'imposta era direttamente il premio in ragione, se non sbaglio, di 25 centesimi per 100.

Ora, o Signori, io constato che se il Senato terrà una uguale misura, favorirà soverchiamente a mio credere alcuni rami di quest'industria, i quali possono sobire maggior carico d'imponibilità, e caricherà soverchiamente altri che non sono passibili d'imponibilità in egual grado; e questo aggravio specialmente sarà soverchio per le assicurazioni della vita, ed ancor più per le assicurazioni contro la grandine.

Con questo io chiudo la prima delle due osservazioni che ho creduto di sottoporre al Senato intorno alle assicurazioni.

L'altra osservazione comunque estrinseca al subbietto sostanziale della legge, però ha conseguenze finanziarie che io per debito del mio mandato non debbo trascurare.

Checchè sia delle sperate conseguenze della riforma che propone l'ufficio centrale, certo è che nei primi anni l'effetto sarà che l'entrata diminuirà.

Ma, Signori, il Governo vi propone di generalizzare alle altre province una tassa, che senza lamento si è da tanti e tanti anni sostenuta nelle antiche province e ciò facendo, mentre sa di applicare il principio della equiparazione delle imposte, pensa ancora di impinguare la finanza. Ma a quali conseguenze si troverebbe invece colla vostra riforma? La tassa sulle assicurazioni marittime a Genova oggi profitta alla Camera di commercio; la tassa di assicurazione che vige a Livorno, profitta a favore di uno stabilimento di pietà locale; non so in quali altri luoghi qualche cosa di simile si verifichi. Nell'altro ramo del Parlamento si dispone, o ciò pure mi pare intendersi dal vostro ufficio centrale, che quelli stabilimenti locali non siano compromessi nella loro esistenza, che il Governo pensi a sussidiarli, pensi a che altrimenti abbiano modo di vivere.

Ora od il Governo li sussidia, e vedete, che bell'affare fate voi fare alle finanze; il Governo riscuoterà meno, e dovrà pagare non quello che riscuote, in corrispondenza dalle tasse che andavano a profitto degli stabilimenti locali, ma dovrà dare indennità per somme che egli non incasserà.

O crede invece il vostro ufficio centrale che non debbano quelli stabilimenti essere sussidiati, ma che si debba trovare il modo che vivano diversamente, ed io dico allora, o Signori, che questo sarà, ma non è.

Noi oggi a buon conto facciamo una legge, la quale comprometterebbe l'esistenza di quelli stabilimenti: io non vedo pronta la legge che provveda ai mezzi di esistenza loro: siamo pratici abbastanza, ed intendiamo che il rimedio uscirà dal Tesoro con un provvisorio di cui non so quanta sarà la durata.

Queste sono le considerazioni che ho creduto dover fare sopra la prima parte della legge.

Senatore **Farina**. Se credesse quanto alla seconda

parte di fare le sue osservazioni quando essa si discuterà....

Commissario Regio. Io credo che non incomoderò più il Senato dicendo, giacchè ho la parola, poche cose anche sulla seconda parte della legge.

Nella seconda parte della legge l'ufficio centrale vi propone di sottoporre le obbligazioni che emettono le società industriali e commerciali alla stessa tassa che veniva proposta per le azioni.

Eh! per essere giudaicamente fedele al mandato che mi viene dalla finanza dovrei aprire il sacco e dire: Signori, versate a piacer vostro.

Nè di certo io sarò rigido opponente alla proposta dell'ufficio centrale; però ragioni di troppo recente opportunità per me mi fanno permettere di rilevare se ciò potrà conferire o no alla sollecita applicazione della legge.

D'altronde, o Signori, io non sono solito sforzare gli argomenti, una volta che sostengo un'opinione, per costringerli con tutti i mezzi in favore della mia tesi: io discuto alla buona, e convengo che la ragione da cui si è mosso l'ufficio centrale per fare la sua proposizione, ha molta ragionevolezza.

Voi colpite le azioni delle società perchè queste azioni costituiscono il fondo sociale; ma badate che le società hanno un modo per isfuggire a questa tassa: invece di azioni emettono obbligazioni.

Non lo nego.

Però rammentiamoci che per perseguire un caso che indebitamente sfugga alla legge, noi andiamo a colpire talvolta operazioni in cui la pretesa frode non è, o ci arrestiamo dove non ci dovremmo arrestare.

È verissimo.

Si formano delle società le quali se emettono delle azioni per tanto, per tanto altro al primo loro costituirsi emettono obbligazioni: credo anche io che sia questo un modo di costituire un fondo sociale di cui una parte sfugga alla tassa.

Però se questo è talvolta se questo è sempre (poniamo che sia) quando le società si costituiscono, non vorrei che per colpire questo caso se ne colpissero altri per i quali non ricorra la ragione medesima. Già dico che con una buona legge sulle società (che credo il Governo stia preparando) non dovrebbe essere che al momento della costituzione delle società fosse possibile in grandi proporzioni emettere obbligazioni in luogo di azioni; ma insomma per colpire quel caso che meriti di essere colpito, si va a colpire anche la emissione di obbligazioni, quando non sia per avere un capitale di prima costituzione, ma per il bisogno di fare un mutuo in forma di obbligazioni nel modo che si fanno da altri che da società, ed allora dico perchè vi arrestate? giacchè intendiamolo bene questa imposta non è una imposta sopra i profitti.

Se fosse un'imposta sui profitti io intendo perfettamente che quando trattasi di una società la quale fa affari per cento milioni, 50 dei quali in azioni o 50 in

obbligazioni, la tassa sui profitti colpisca tutta la sua rendita misurata sui capitali da essa raccolti; ma questa è una tassa suppletiva di mutamenti che sfuggono altrimenti ed allora delle due cose l'una. O voi per ora, salvo a provvedere con altra legge, vi limitate a colpire le azioni, sopportando pazientemente che qualche cosa sfugga alle previsioni della legge, o se ciò non volete, conviene che facciate un passo più avanti, che per essere conseguenti perseguitate colla tassa tutte le obbligazioni il cui movimento sfugga alle tasse di registro.

Io dubito per lo meno che voi non possiate arrestarvi a colpire le obbligazioni delle società; ma che dobbiate pure colpire le obbligazioni dei Comuni e delle Provincie e di altre Amministrazioni. E se questo dovrebbe farsi per esser conseguenti, è egli opportuno che sia fatto oggi? Ne dubiterei per ragioni specialissime d'opportunità sulle quali io non debbo fermarmi: ne dubiterei perchè se in questo momento la ragione d'egualianza vuole che la tassa si porti in tutta l'Italia, come era nelle antiche province, del che già si sono sentiti i lamenti, non dirò se giusti o no, i lamenti crecerebbero a dismisura nè forse sarebbero irragionevoli se la base della imposta si allargasse. Nè io mi preoccupo, nè debbo preoccuparmi, e molto meno voi dei lamenti meno discreti; ma insomma è vero che il movimento dei valori mobili se vi è momento, in cui nelle nuove province meriti di non essere trattenuto egli è questo, ed ogni lamento per misure che portassero a questo effetto, sarebbe tutt'altro che irragionevole.

Mi pareva che il relatore mi accennasse che la ragione vera della tassa non sia quella che io diceva.

Ma ciò io credo che sia indubitabile. E questo tanto più si fa manifesto nelle antiche province, in quanto che se io ben rammento, originariamente questa tassa era una tassa di primo acquisto, era una tassa di primo impiego di capitali al momento in cui le società si costituivano. Ma come fu veduto che una tassa grave di primo acquisto, poteva essere di ostacolo alla formazione delle società che bisognava favorire, allora invece di mantenerla come tassa che si percepisse al momento in cui le società si costituivano e si percepisse poi a un altro periodo in cui si poteva presumere che avrebbe dovuto seguire il passaggio che sfuggiva alle tasse di registro, fu meglio creduto di frazionare il carico a 50 centesimi per mille in ciascun anno.

Io non abuserò della pazienza del Senato andando oltre nelle osservazioni che mi sono permesso di presentare.

Presidente. Il relatore dell'ufficio centrale domanda la parola. Conviene che io chiarisca il Senato sopra una circostanza di fatto.

L'onorevole Commissario regio si è doluto della ristrettezza del tempo per poter esaminare la relazione dell'ufficio centrale, e due volte tornò sopra questo soggetto.

Commissario Regio. Domando la parola per un semplice schiarimento.

Presidente. Io debbo dichiarare che se ci fu ritardo, non credo che venga dal servizio del Senato, perchè abbiamo la prova che la relazione fu trasmessa ieri verso le due al Ministero delle Finanze; se ne sarà forse ritardata la trasmissione al Commissario Regio. Il Senato nella precedente tornata aveva sulla mia proposta ammesso che in questo caso, per la urgenza, nelle circostanze in cui siamo, si passasse oltre, e non ci si attenesse all'interstizio delle 48 ore.

Dunque ieri fu distribuita la relazione e fu trasmessa nel giorno al Ministero delle Finanze; il servizio del Senato in questa parte non è in colpa di tardività.

È per questo che mi sono permesso di interrompere la discussione.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Commissario Regio. Mi piace di dichiarare al Senato, all'ufficio centrale ed al signor Presidente, che se ho fatto quella osservazione io non ho avuta nessuna intenzione di lamento, ma ciò è avvenuto per un movimento accidentale di discorso. E tanto è vero che non ho fatto la osservazione a nessun fine di lamento, che io apprendo solamente adesso che vi sia un regolamento per cui si debbano comunicare le relazioni 48 ore prima della discussione.

Per me se l'avessi ricevuta al momento di entrare in seduta, non avrei voluto per questo farne lamento.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il relatore ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Le cose dette con molta facondia e sottigliezza dall'onorevole Commissario Regio mostrano veramente come la difesa al progetto del Ministero non fosse difettosa e come la comunicazione che avevo fatta delle deliberazioni dell'Ufficio, parecchi giorni prima, avesse dato indubbiamente campo all'onorevole Commissario di prepararsi a combattere le osservazioni e gli emendamenti posti in campo dall'ufficio centrale.

Se l'ora non fosse così avanzata e se, mi sia permesso il dirlo, l'artificio sommo col quale vennero presentati dall'onorevole Commissario regio gli argomenti che potevano combattere le proposte dell'Ufficio, non fosse di tanta importanza, io mi accingerei a combatterli brevemente in questa seduta medesima; ma siccome appunto questi argomenti furono presentati con un'apparenza tale che possono avere persuaso alcuni del fondamento loro, io pregherei il Senato a volermi consentire che rimandi la confutazione dei medesimi a domani; giacchè se dovessi farlo in questo momento dovrei impiegare una mezz'ora ed eccedere anche quel limite che il Senato ordinariamente prefigge alle sue tornate.

Consequentemente se il Senato lo crede mi riservo di rispondere domani.

TORNATA DEL 10 APRILE 1862.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario si rimanda a domani il seguito della discussione.

Dunque domani pregherei i signori Senatori di voler convenire al tocco in adunanza privata, per un affare

di qualche urgenza, ed alle ore due in adunanza pubblica per la continuazione della discussione d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CXX.

TORNATA DELL' 11 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Installazione di un segretario provvisorio — Presentazione di un progetto di legge — Giuramento del Senatore Genoio — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni — Discorso del Senatore Farina (relatore), a confutazione delle osservazioni fatte dal R. Commissario nella tornata di ieri — Presentazione di tre altri progetti di legge — Ripresa della discussione — Parole del Senatore Audiffredi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Pinelli sull'articolo primo, forniti dal Senatore Farina — Considerazioni del R. Commissario in risposta al discorso del Senatore Farina — Replica del mentovato Senatore Farina.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro degli affari esteri, il R. Commissario Duchoquè, e più tardi intervengono eziandio i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Presidente. Mancano sempre tre segretari. Due sono assenti ed il Senatore Arnulfo deve sedere al banco delle Commissioni; il Senatore San Vitale che ieri fece le funzioni di segretario, essendo oggi indisposto prego il Senatore Quarelli a volerne fare le veci.

(Il senatore Quarelli prende posto al banco dei segretari)

Il Senatore *Segretario, D'Adda* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro degli affari esteri ha la parola.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del mio collega, Ministro di agricoltura industria e commercio un progetto di legge tendente ad ottenere l'autorizzazione della spesa necessaria per l'Esposizione universale di Londra.

Io pregherei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza stante le circostanze, di cui il Senato spero vorrà tener conto.

Presidente. Dà atto al signor Ministro degli esteri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Il signor Ministro avendo fatta istanza, perchè il detto progetto sia esaminato d'urgenza, interrogo il Senato se intende accordarla.

Chi intende che sia dichiarato d'urgenza, si alzi.
(Approvato).

Essendo presente il signor conte Michele Genoio, i cui titoli furono già verificati precedentemente, prego i Senatori Vacca ed Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il conte Genoio introdotto dai Senatori Vacca ed Orso Serra presta giuramento nella consueta formula, e viene quindi dal Presidente proclamato Senatore ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
E SULLE ASSICURAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

La parola è al Senatore Farina, relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina.** Rammenterò il Senato come l'onorevole Commissario Regio, nel combattere la proposta dell'ufficio centrale dividesse in due punti specialmente le osservazioni che metteva in campo contro la medesima.

La prima parte degli obbietti del Commissario Regio riferivasi alle modificazioni che concernono la tassa sulle

assicurazioni, la seconda riferivasi all'estensione che si credette di dare alla tassa sul capitale della società non di assicurazione, qualunque sia il mezzo col quale lo stesso è costituito, cioè: sia che sia costituito per mezzo di azioni, sia che sia costituito per mezzo di obbligazioni.

Quanto alle obiezioni relative alla tassa sulle assicurazioni, i primi obbietti messi in campo erano ad un dipresso del tenore seguente: Le modificazioni fatte dall'ufficio centrale fanno sparire da questa legge il carattere di tassa; non si fa che confermare quello che già è scritto nella legge sul registro; non vi è nuova imposta; sparisce l'imposta. Allora, a che mai fare una legge che non sarebbe in questa parte che una legge di mera applicazione di una tassa stabilita in altra legge? Ben vi si poteva supplire con alcuni articoli introdotti nella legge sul registro.

Per verità se la prima di queste obiezioni invece di essere stata messa in campo dall'onorevole Commissario regio, fosse stata messa in campo da un altro, io lo avrei pregato di badare ben bene alle disposizioni della tassa di registro.

Ma trattandosi dell'onorevole Commissario regio, che difese così bene la tassa sul registro, mi ha sorpreso molto quest'obiezione, perchè non me la aspettava, e perchè siamo lontani le mille miglia dalla sua asserzione.

Infatti, mettiamo mano alla tassa sul registro, e vediamo che cosa è stabilito in quella, e cosa è stabilito invece nella proposta dell'ufficio centrale.

La tassa di registro, ha una specie di punto cardinale, una specie di perno, sul quale s'aggira. Questo perno consiste nella distinzione fra le tasse che si devono pagare sempre e le tasse che non si devono pagare che nel caso che si abbia da fare uso dell'atto in giudizio presso la pubblica autorità.

Questa massima è espressamente e chiaramente stabilita nell'articolo 30, nel quale è detto: « Non vi è obbligo di denuncia per tutti gli atti che non sono indicati negli articoli 28 e 29 (e la tassa non si paga che in occasione della denuncia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 28 e 29). Quegli atti però che senza essere indicati nei suddetti articoli 28 e 29 sono compresi negli articoli 98 e 99, debbono essere consegnati al registro prima che se ne faccia uso in atto pubblico, ed in giudizio... »

Ora se noi riandiamo gli articoli 28 e 29, non troviamo fatto cenno dalle assicurazioni; dove è che troviamo fatto cenno delle assicurazioni? Nell'articolo 98. Dunque queste non si devono pagare secondo la legge di registro, se non quando se ne fa uso in giudizio o presso un'autorità. Questa è la disposizione precisa della legge sul registro.

Chi cosa invece ha fatto l'ufficio centrale? Questa legge che era legge di eccezione, che non valeva che per il caso di una lite, la ha generalizzata ed ha reso

obbligatorio il pagamento sia che di questi atti si faccia, sia che non se ne faccia uso in giudizio.

Ora l'onorevole Commissario regio vuole egli avere la bontà di considerare se realmente noi non abbiamo dato niente alle finanze?

Quanti sono i casi nei quali non si fa uso di questi atti in giudizio? Nella maggior parte dei casi non si fa luogo ad andare davanti ai Tribunali.

E quanto alle altre autorità, è rarissimo il caso che si abbia a far uso avanti ad esse delle polizze di assicurazione.

Ora, prendiamo l'assicurazione per esempio sugli incendi, nelle quali il premio sta in media all'uno p. 0/0, del valore della cosa assicurata.

È evidente in questo caso che si calcola che non si verifica un caso di un incendio se non sopra cento casi di assicurazione.

Ma il bisogno di servirsi poi delle polizze di assicurazione non si verifica che nei casi d'incendio; dunque è evidente che non può occorrere di far uso della polizza in giudizio che in uno fra cento altri casi di assicurazione. Non solo poi non succedono liti, se non quando si verificano incendi, ma si noti che sugli incendi che si verificano, fra 20 forse si litigherà su di uno.

Dunque vede il Senato che la tassa sul registro contemplava un caso su mille, mentre invece la legge attuale contempla 999 casi invece dell'uno che contemplava la tassa di registro.

Or veda il Commissario regio quanto le sue obiezioni erano fondate!..

Ma segue l'onorevole Commissario regio, e dice che cosa avete fatto poi? Avete fatto articoli di legge di procedura.

Sì! Abbiamo fatto articoli di legge di procedura, che debbe venir estesa a 999 su mille casi che non contempla la legge sul registro: abbiamo stabilito delle norme per applicare la tassa, molto più facili e molto meno aggravanti per le persone che debbono pagare, molto meno soggette ad inutili formalità ed a perdita di tempo e molestie.

Ed in questo ci vantiamo d'aver fatto bene, perchè è da guardarsi non solo al prodotto dell'imposta per la tassa che s'impone, ma altresì a quel numero immenso di formalità, le quali costano al contribuente bene spesso una somma maggiore di quella che è percepita dal Governo, ed una quantità di molestie che lo pongono nella dura alternativa o di violare la legge, o di assoggettarsi a tali disturbi ed a tale perdita di tempo, che in fondo si traduce in perdita di danaro, specialmente per i commercianti, maggiore di quella che non provenga dal pagamento della tassa.

Dunque, se è vero che abbiamo fatto una legge di semplice procedura, noi ci vantiamo di averla resa tale, da farla meno gravosa per il contribuente, e di poco presso ugual reddito per le finanze.

In ultimo l'onorevole Commissario regio ci disse. A

che fare una legge per questo? Con alcuni articoli di più nella legge sul registro tutto era fatto.

Sta bene: ma se questi articoli non ci erano; se questi articoli nella legge che abbiamo già votata non esistono, era pur forza che si comprendessero, in questa, giacchè appunto in quella non si trovavano. E siccome, dissi testè, 999 su mille casi sono contemplati nella presente legge, ed un solo nella legge sul registro, così era naturale che qui si provvedesse al modo di applicare quella tassa che nella legge è contemplata. Il secondo obbietto messo in campo dall'onorevole Commissario governativo si riferiva ad una specie di negazione dell'eccessività della tassa proposta dal Ministero relativamente alle assicurazioni marittime in ispecie.

Siccome le assicurazioni marittime richiamarono più specialmente l'attenzione dell'ufficio centrale, giacchè le medesime sono quelle che nella legge proposta sono più delle altre aggravate, era naturale che l'ufficio centrale si soffermasse maggiormente ad esaminare la tassa che le aggrava, ed a combattere la pretesa eccessività di questa tassa, effetto della quale l'ufficio centrale fece rimarcare essere necessariamente il trasporto dei contratti fuori paese, e nei porti specialmente delle potenze estere vicine.

L'onorevole Commissario Regio opponeva, che se la cosa stesse in questi termini, le assicurazioni nel nostro Stato, od almeno nel porto di Genova, avrebbero intieramente cessato, perchè da molto tempo si percepisce una tassa che non solo è uguale a quella che ora si propone, ma è anche maggiore.

Quindi se questa cessazione non è avvenuta, è evidente che sono esagerazioni le obiezioni che si mettono in campo per dire che essa è troppo grave.

Del resto, soggiungeva egli, ed il Governo e la Commissione dell'altro ramo del Parlamento hanno fatto indagini, e si sono persuasi del contrario. E poi, volete, che se la cosa stesse in altri termini, non reclamasse la Camera di commercio di Genova? Il console del nostro Stato residente a Marsiglia da noi interpellato (sebbene si trovi nella località dove voi, ufficio centrale, dite che vanno i nostri nazionali a fare le assicurazioni) volete che non ne sapesse niente? Eppure l'abbiamo interpellato, ed egli non ci ha punto asserito che questo succeda. Voi dite che in Inghilterra sono diminuite le assicurazioni, ma siete in errore; badate che le assicurazioni rendono ancora grandi somme. Infine badate pure che la tassa sulle assicurazioni marittime non giunge che al 5 0/0. Queste sono le ulteriori obiezioni che il Commissario Regio mise in campo per combattere il progetto dell'ufficio centrale.

È egli vero che quando vi è una tassa molto forte in una località che aggrava un contratto, questo contratto che si può fare altrove debba per il fatto di questa tassa cessare nella località stessa immediatamente? Io rispondo assolutamente di no; perchè sebbene la tassa sia grave, vi può essere una quantità di circostanze specialmente per le piccole contrattazioni in

cui il risparmio è giusto perchè si tratta di una piccola somma, in cui dico, sebbene l'aggravio sia maggiore in un luogo che in un altro, pure non vale la pena di darsi il pensiero di scrivere altrove per fare l'assicurazione piuttosto in uno che in altro luogo, giacchè il risparmio che si avrebbe da questa pena è troppo tenue.

Il dire, come ha fatto il Commissario Regio, che gli interessi si localizzano, e specialmente in fatto di commercio marittimo, è una specie di non senso. Gli interessi si sviluppano, le contrattazioni si effettuano là dove vi è più convenienza; gli interessi commerciali sono in certo modo cosmopolitici, i commercianti vanno, mandano o scrivono per fare gli affari precisamente dove trovano un vantaggio; se altrimenti fosse, il commercio cesserebbe immediatamente di esistere. Dunque l'idea della localizzazione non esiste.

Ciò posto dico io, sia pur soltanto il 5 per 0,00 come dice l'onorevole Commissario Regio, che si paghi per una assicurazione marittima, dacchè a Marsiglia non si paga che l'uno, io domando, con tanta facilità di comunicazioni, come vi è attualmente, con tanta facilità per mezzo di telegrafi elettrici di poter assicurare, perchè non si cercherebbe da tutti i negozianti di fare il risparmio di questo 4 per 0,00?

Immaginare che dai negozianti, da persone che vivono sul commercio, sul traffico, si trascuri un 4 p. 0,00 è immaginare una cosa assolutamente impossibile a sostenersi.

Dunque sia pur vero, che non eccedano il 5 per 0,00 in media le spese di assicurazione marittima, dacchè a confronto delle altre vi è la proporzione fra l'uno ed il 5, è certo che tutti cercheranno di spendere l'uno piuttosto che di spendere il 5, conseguentemente andranno a fare le assicurazioni marittime a Marsiglia non le faranno qui.

Ma aggiunge il Commissario Regio, badate che la Camera di commercio di Genova non ha mai detto niente. Ma certo era l'ultima che potesse venire a reclamare; la Camera di commercio perchè ha fin qui sempre percepito essa medesima questa tassa, conseguentemente non aveva interesse di dire che era troppo grave, perchè se fosse stata soppressa, essa non l'avrebbe più percepita.

Io faccio plauso all'amministrazione della Camera di commercio di Genova perchè realmente so che è un corpo che si preoccupa degli interessi generali del commercio; e la Camera di commercio di Genova del ricavo che ha fatto in questa tassa si è sempre prevalsa ottimamente, procurando de' vantaggi al commercio, specialmente facilitando i contratti dirò così fra il commercio terrestre ed il commercio marittimo, contratti, notate bene, che non si verificano che nei porti di mare, per cui è necessario che la Camera di commercio di quei paesi, abbiamo maggiori mezzi appunto per far fronte a questi bisogni, bisogni che generalmente sono ignorati da coloro che non sono della località, perchè tutti appunto si riferiscono alle condizioni locali.

Dunque io faccio plauso all'uso che la Camera di commercio ha fatto di queste tasse, tanto più che oltre all'aver procurato queste facilitazioni ha anche istituito delle eccellenti scuole tecniche le quali ardisco dire, almeno per quello che è a mia cognizione, sono le migliori che esistono in Italia.

Ma questo non vuol dire che la Camera di commercio che disimpegnava tutte queste attribuzioni mediante la percezione di queste tasse fosse quella che dovesse venire a dirci: Signori, la tassa è dannosa alla società di assicurazione, quindi vi propongo di sopprimerla.

Bisognava supporre in lei vera volontà di suicidarsi, che, se non è nei privati, non è neppure nei corpi morali.

Per conseguenza vede il Senato come anche questo obbietto non regge.

Resta l'obbietto addotto del Console di Marsiglia. Ma questo Console di Marsiglia non so in realtà che cosa abbia mai potuto dire! Io non so, nè conosco in quali termini gli sia stata formolata la domanda; ma probabilmente gli si sarà domandato se fosse a sua notizia che da negozianti Genovesi si facessero assicurazioni marittime su quella piazza; nè so che cosa dovesse rispondere il Console. Mi pare che si sia detto aver egli risposto che queste assicurazioni colà non si fanno.

Ma io non so come il Console possa essere informato di queste cose: gli assicuratori si dirigono al loro corrispondente di Marsiglia ed anche all'assicuratore direttamente senza passare pel canale del Console. Quando un bastimento si vuol fare assicurare a Marsiglia si manda una lettera col certificato di stazzatura, e oggidì che v'è il telegrafo, si manda anche semplicemente un dispaccio elettrico, e in ciò il Console non ha a far nulla; il Console non ne ha da sapere un bel niente! Ognuno può mandare a Marsiglia il suo certificato di stazzatura, e il Console non ha nessun mezzo di sapere ciò che sia successo. Dunque anche l'asserto del Console è evidente che in questo caso non può avere alcuna efficacia in quanto che esso non era nè poteva essere edotto di questo genere di contrattazioni. Ma l'onorevole Regio Commissario disse anche: guardate! quando questa tassa fu messa nel 53, si gridava allora come si grida adesso. Già, tutti coloro che devono pagare gridano! si paga mal volontieri; ma del resto non è vero che vi sia aggravio eccessivo.

A questo io avevo preventivamente risposto nella relazione. Infatti, se si gridava nel 53 è egli vero che si gridasse a torto? Ma no, o Signori! allora si gridava con ragione, e ne volete la prova? Eccola qui!

Il prodotto delle assicurazioni marittime sono dal 1853 al 1860 diminuite di un terzo. Dunque vuol dire che realmente questi contratti sono ora in sofferenza se, non ostante che il commercio si sia duplicato, anzi forse triplicato, tuttavia il prodotto delle assicurazioni si è ridotto ad un terzo e meno. È perciò evidente che chi gridava allora, aveva diritto di gridare, e non gridava senza fondamento, ma con perfetta ragione. Volete una

altra prova che le assicurazioni marittime sono tutt'altro che floride? Che necessariamente si deve assicurare altrove? Ebbene! ricavatele dal prodotto di questa tassa! si paga l'uno per mille del valore delle cose assicurate e si ricavò in tutto e per tutto nel 1860, 126 m. lire. Vuol dire adunque che, l'1 0/100 supponendo che tutte le assicurazioni siano per un valore di mille, e che nessuna assicurazione sia stata pagata per mille, non ostante che non si avesse che 400, 500, o 600 lire soltanto da assicurare come sono tutte le spedizioni di piccoli colli, dico, supponendo tutto questo ne verrà che il valore assicurato è di 126 milioni. Ora il Commissario Regio può persuadersi che tutto il materiale marittimo del porto di Genova, tutto il suo movimento commerciale, questi valori che presi insieme ascendono a parecchi miliardi si riducono a 126 milioni? E se ciò non è, risulta evidentemente che le assicurazioni di una gran parte di questi valori si effettua fuori paese.

Mi pare che sia difficile dimostrare l'evidenza dell'effettuazione altrove di questi contratti più completamente di quello che ho avuto l'onore di fare testè, mentre se le cose stessero nei termini normali il prodotto delle assicurazioni dovrebbe essere almeno triplicato, o quadruplicato.

L'onorevole Regio Commissario andò anche più avanti, ed osservò che in Inghilterra checchè ne abbia scritto Mac Culloch, checchè ne abbia scritto Brown, checchè dicano alcuni altri, si prendono dei gran denari dalle assicurazioni. Non nego il fatto, ma questo non dà ancora ragione al Regio Commissario, perchè sebbene sia vero che si prendono ivi gran denari, se il Regio Commissario fosse stato qualche tempo in Inghilterra ed avesse visto l'immensa, l'indiscrivibile, dirò così, ricchezza di quell'opificio del mondo intero, si sarebbe convinto, che sebbene rilevanti sieno le somme che si ricavano dalla tassa sulle assicurazioni, tuttavia sono di gran lunga inferiori a quello che dovrebbero essere, se le assicurazioni come opportunamente osservò Mac Culloch, si facessero tutte in Inghilterra, invece di farsi ad Amsterdam, ad Amburgo, ed ora anche in Francia: vede l'onorevole Regio Commissario, che nessuno degli argomenti che ha apposti al progetto dell'ufficio centrale, può reggere davanti ad un esame accurato.

Se non che l'onorevole Regio Commissario passando ad un tratto dal parlare delle assicurazioni marittime, al parlare dell'assicurazione sulla grandine, si mise a gridare improvvisamente: guardate, che colla vostra legge non si faranno più assicurazioni sulla grandine!

La rapidità di questa evoluzione fu tale che ne rimasi quasi un momento spaventato, ed andai a vedere se aveva preso qualche grosso granchio, perchè davvero non era mio intendimento d'impedire le assicurazioni sulla grandine.

Ma il Regio Commissario nel fare questa rapida evoluzione vide un po' stravoltamente; difatti egli che diceva che 10 franchi per mille, non avrebbero potuto rovinare le assicurazioni marittime, trovò invece che

potavano essere rovinare con 18 centesimi per mille le assicurazioni sulla grandine, donde ne dedusse che noi nelle antiche provincie non avevamo compagnie assicuratrici sulla grandine, perchè con questo aggravio di 18 centesimi, erano rimaste schiacciate e non avevano potuto più andare avanti.

Signori, io mi sono rivolto ad una Società d'assicurazione sulla grandine; ed ho chiesto quanto fate pagare? e mi disse che qui per il Piemonte, forse in seguito si potrebbe diminuire, ma per ora bisognerebbe pagare almeno il 14 per cento il che viene a fare 140 franchi per mille. Ora ho detto tra di me: ma l'uomo che è disposto a pagare 140 franchi per salvare un reddito di 1000 lire, è egli probabile che abbandoni questa sua buona disposizione, perchè dovrà pagare una lira e 40 centesimi di più?

Confesso che trovo impossibile che chi non ha dato indietro ai sacrifici di 140 franchi per ogni 1000 lire, debba dare indietro improvvisamente al sacrificio di una lira e 40 centesimi. Anche qui non ho potuto persuadermi che le obiezioni dell'onorevole Regio Commissario avessero fondamento.

Del resto a me pare, che posto a confronto il sistema del Ministero e quello dell'ufficio centrale non si possa rinvocare in dubbio la preferenza che merita quello dell'ufficio centrale. Questa preferenza è determinata sia dall'entità della tassa, sia dalla semplificazione dell'esazione, sia infine dal grande risparmio che porta di disturbi, di spese, di perdite di tempo al contribuente.

Io non so come si sia voluto indurre una diversità fra le operazioni delle diverse assicurazioni dipendentemente dall'oggetto che assicurano, per tassarle diversamente. Quando uno assume un rischio, che questo rischio si riferisca piuttosto ad una penna, ad un calamaio o ad un'altra cosa qualunque, se è valutato a danaro, unico misuratore del rischio, egli è evidente che se io colpisco il misuratore, colpisco in modo uniforme il rischio qualunque che egli rappresenta ed il solo rischio è quello che forma la materia propria del contratto di assicurazione; dunque se io colpisco il premio in danaro, colpisco necessariamente in modo proporzionale l'entità del rischio, l'entità del contratto che si è stabilito.

Conseguentemente io credo che non solo semplifichi ma che sia immensamente più razionale il considerare soltanto l'ammontare del premio e prelevare la tassa su di esso, che non discendere ad esaminare se questo premio è percepito piuttosto per l'assicurazione di un oggetto che per l'assicurazione di un altro.

Ho detto che vi è somma semplificazione nel metodo di esazione; infatti, colpendo il premio, ritenuto che tutti i negozianti annualmente sono obbligati a fare il loro inventario, che da questo inventario deve risultare dei prodotti dell'anno precedente, egli è evidente che con un metodo semplicissimo, rapportandoci precisamente a questa operazione che il Codice di commercio impone a tutti i commercianti e conseguentemente anche alle Società di assicurazione, noi avevamo un metodo sicuro

per facilmente colpirle senza ricorrere a tutti quei complicati metodi di cui fa cenno il progetto ministeriale; e così abbiamo fatto, e questa semplificazione è grandissima.

Infatti dipendentemente da essa noi abbiamo potuto cancellare dalla legge l'obbligo di registrare tutti i contratti d'assicurazioni marittime entro tre giorni dalla loro stipulazione.

Ora sa l'onorevole Commissario Regio che prendendo la tassa che è stabilita nel progetto di legge del Ministero per registrare un atto che non doveva poi pagare che 25 centesimi, si sarebbe occasionata una perdita di tempo al contribuente che varrebbe il doppio od il triplo? Sa egli che l'obbligo di tenere tutti quei registri che voleva far presentare ad ogni trimestre costringeva tutti i commercianti che facevano assicurazioni, e tutte le compagnie d'assicurazione a tenere uno o due impieghi appositi? Sa egli che qui abbiamo alcune petizioni le quali ci dimostrano l'assoluta impossibilità di eseguire la legge in quei termini? Sa egli che sebbene questa disposizione fosse già sancita dalla legge precedente, questa necessariamente cadde in disuso, cioè non venne eseguita, perchè non si poteva eseguire; pel motivo che vi sono molte compagnie d'assicurazione che hanno 100 o 200 mila assicurati, per cui a tenere registri con registrazioni continue tenute per ordine di data delle operazioni minute e di poco prodotto ma relative ad un così gran numero di operazioni, portava una spesa immensa?

Dunque vede che il nostro progetto merita a mio credere tutta la preferenza sopra il progetto del Ministero, giacchè mentre non cagiona alle finanze che una piccola perdita, cagiona un grande alleviamento ai contribuenti, i quali potranno altrimenti essere più coraggiosamente tassati sull'imposta della rendita, perchè non saranno obbligati a sprecare in spese inutili tutti quei denari, che devono gettare in forza del progetto del Ministero.

Passo ora alla seconda parte delle obiezioni mosse dall'onorevole Regio Commissario concernenti le società non di assicurazioni aventi il capitale costituito per azioni.

Egli mise avanti alcune ragioni di opportunità: di queste non mi occuperò per altre ragioni di opportunità, o non risponderò nulla.

In seguito confidò sopra una buona legge futura sulle società, mediante la quale venisse precluso l'adito alle società medesime di costituire, noti bene il Senato, di costituire il loro capitale piuttosto mediante obbligazioni che mediante azioni.

Io non so quale maggior perfezione l'onorevole Regio Commissario trovi in una società il cui capitale sia costituito per azioni, che non in quella in cui lo sia in parte per obbligazioni: per me la perfezione prima è quella di riscuote.

Ora se andiamo in questo momento alla piazza, e diciamo che vogliamo emettere cento mila lire di obbli-

gazioni, non è difficile che troviamo chi le sottoscriva; ma se noi cerchiamo di emettere azioni, stia pur certo il signor Regio Commissario che ci impiegheremo molti giorni, e Dio sa se ci riusciremmo!

Or dunque, se adattandosi alle esigenze commerciali del momento presente, le società emettono piuttosto obbligazioni che non azioni, io credo che improvvisa sarebbe quella legge, che egli chiama buona, la quale imponesse alle società di dover costituire il loro capitale piuttosto con azioni che con obbligazioni, mentre questa legge farebbe sì che la società che si volesse costituire, non lo potrebbe fare.

Conseguentemente io credo che assai male si provvederebbe all'avvenire delle nostre società, imponendo loro quel perfezionamento di cui faceva cenno l'onorevole Commissario Regio.

Disse inoltre egli che la tassa, di cui si tratta, era una tassa che veniva percepita dal Governo in cambio di quella che avrebbe esatta nel trapasso dei titoli, ossia nella cessione dei crediti; ma siccome si trapassano egualmente tanto le azioni come le obbligazioni, dal momento che imponiamo le prime, ragion vuole che imponiamo pur anche le seconde.

L'onorevole Commissario Regio infine ci disse: ma guardate: voi volete colpire solamente le società; ma se entrate in questa via, voi dovrete colpire anche le obbligazioni delle Province, dei Comuni e dei Corpi morali.

Ottimamente: perfettamente d'accordo con lui. Quando queste obbligazioni siano girabili al portatore, e non richiedano per la trasmissione loro atti assoggettati alla tassa di registro, le colpiremo ancor esse; ma questo non vorrà dire che le dobbiamo colpire qui con una tassa sulle associazioni, ma sì lo faremo a parte, se pure non è già fatto, se pure non si è a ciò già provveduto colla legge sulle mani-morte.

Conseguentemente, quando sia vero questo obbietto, provvederemo anche per colpire quelle obbligazioni, ma ciò, ripeto, non vuol dire che qui ed attualmente non si debbano colpire le obbligazioni delle società, e che si debbano escludere quando non vi ha ragione per questa esclusione, e quando il trapasso delle obbligazioni medesime segue le norme istesse del trapasso delle azioni che pure abbiamo colpito.

Davvero che se invece di modificare, alquanto infellicemente, le disposizioni della legge precedente, cioè della legge del 1853, la si fosse lasciata come esisteva il dubbio non sarebbe venuto, giacchè in quella legge si diceva che si colpiva il capitale senza indicare poi che il capitale fosse costituito piuttosto per azioni che per obbligazioni.

Qui si è detto invece che si colpisce ancora il capitale per cui non si può dire che la presente sia una legge nuova, ma poi inavvertentemente si è posto costituito per azioni.

Di maniera che il capitale costituito per obbligazioni, stando al tenore della legge, non sarebbe colpito.

Parmi quindi sia opportuno di ristabilire che qualunque sia il metodo col quale il capitale è costituito, tutto deve essere egualmente dalla legge tassato, ogniquale volta è rappresentato da titoli per la trasmissione dei quali non occorrono formalità di atti non assoggettati alla tassa di registro, ogni qualvolta è costituito con atti trasmissibili facilmente ed al portatore.

Anche su questo punto pertanto parmi che le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio non abbiano fondamento.

Io non entrero a far vedere la ingiustizia che vi sarebbe poi anche a colpire alcune società, e in sostanza lasciarne esenti altre, piuttosto perchè le une hanno tutto il loro capitale formato mediante azioni, e le altre in parte con azioni ed in parte con obbligazioni; anzi a questo riguardo imitando la lodevole prudenza del signor Commissario Regio non aggiungerò parola, perchè se qualche cosa dovessi aggiungere si potrebbe credere che facessi delle allusioni; per conseguenza cesserò interamente dal parlare.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge l'uno sulle tasse ipotecarie testè approvato dalla Camera dei Deputati, e l'altro sulla tassa di registro.

Pregherei il Senato a voler studiar modo che il progetto di legge sulla tassa di registro sia approvato il più presto possibile, onde si possa metter mano alla definitiva stampa di tutto quello che occorre per l'esecuzione di questa legge, la cui attuazione è tanto desiderata dalle finanze.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali sicuramente saranno presi sollecitamente ad esame dal Senato; ed appunto per questo crederei opportuno di invitarlo a raccogliersi domani alle 12 negli uffizi, onde poter esaminare il progetto di legge stato dichiarato testè d'urgenza, ed, ove lo creda, gli altri presentati in questa seduta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato la nuova legge postale ultimamente approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Dò atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto, di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL MENTOVATO PROGETTO.

Senatore **Audifredi.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Audifredi.

Senatore **Audiffredi**. In proposito di questa legge mi pare che la contestazione verta su due punti essenziali: sul sistema del Ministero che propone l'imposta sul capitale e sul sistema dell'ufficio centrale che la propone sul premio.

Altro punto di questione potrebbe essere quello della importanza dell'imposta...

Presidente. Debbo avvertire il signor Senatore che la discussione generale è chiusa. Nessuno avendo preso la parola sovr'essa, si è venuto alla discussione degli articoli.

Io interrogai ieri il signor Commissario Regio per sapere se accettava in massima le osservazioni e gli emendamenti dell'ufficio centrale. Su questa mia domanda il signor Commissario Regio ha intrapreso una larga discussione, alla quale ha risposto oggi il signor Relatore dell'ufficio centrale.

Ora non si potrebbe più risalire alla discussione generale, perciò è necessario che il Senatore Audiffredi si restringa particolarmente agli articoli.

Leggerò l'art. 1.

Senatore **Audiffredi**. Quello che vorrei dire si riferisce propriamente all'art. 2; perciò prenderò la parola quando questo verrà posto in discussione.

Presidente. All'art. 2 avrà la parola.

TITOLO PRIMO.

*Delle tasse sulle operazioni di assicurazione.
e sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

Art. 1.

« Le operazioni di assicurazione ed i capitoli delle Società anonime ed in accomandita per azione, si nazionali che estere, sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Bramerei dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale uno schiarimento relativamente a questa espressione che si legge nell'articolo 1. « Le operazioni di assicurazione, ecc., sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge.

Poco fa l'onorevole signor Relatore indicando la relazione che ha questo progetto di legge con quello del registro ricordava come il sistema della legge sul registro fosse questo, che o si trattasse di atti enumerati distintamente dalla legge i quali erano in modo assoluto assoggettati ad una tassa; o si trattasse di atti i quali per non essere fra i contemplati rimanevano soggetti ad una disposizione generale secondo la quale tutti gli atti anche non specialmente contemplati sono soggetti a tasse quando occorre farne uso.

Io domanderei dunque se per questa espressione, sottoposti ad una tassa speciale, si debba intendere che oltre la tassa che pagasi a tenore di questa legge, sussista quella la quale colpirebbe poi questi atti di assi-

curazione, quando si trovassero nei casi previsti dalla legge sul registro.

Senatore **Farina**. Una apposita disposizione che si trova più avanti nella legge dichiara, che quando è stata pagata questa tassa speciale non vanno gli atti più soggetti a pagarne altra; e questo sia nel caso che si debba farne uso nei giudizi o in altre circostanze presso l'autorità.

Consequentemente mi pare che ciò risponda, se ho bene inteso, alla domanda del Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. La mia domanda non aveva altro scopo...

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Sebbene la disposizione dell'articolo 1 sia così generale che chiedendo la parola su questo, io potessi tornare in qualche modo sulla discussione generale, pure dopo le osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre ieri al Senato, e alle quali testè così dottamente rispondeva l'onorevole Relatore, mi limiterò a soggiungere alcune note seguendo lo stesso metodo o partizione che ha tenuto l'onorevole Relatore nella sua orazione.

Egli mi confutava in questo che ieri avessi trovato, la parte sostantiva della legge rispetto alle assicurazioni essersi affatto eliminata e ne inducessi che con due o tre articolucci che fossero stati aggiunti alla legge del registro quanto ai modi di esigere la tassa sulle assicurazioni, tutto sarebbe stato fatto, e sarebbe rimasta perfettamente inutile la legge presente.

È vero, così dissi, nè per verità mi è parso di essere stato colto in errore dall'onorevole Relatore.

Egli dice che con questa legge si rende obbligatoria la registrazione per tutti i casi, mentre per la legge di registro gli atti di assicurazione non sarebbero sottoposti al registro se non quando se ne faccia uso nei modi determinati dalla legge; non lo nego, ma non resta meno vero perciò che la legge del registro con un piccolo trasporto di citazione da un articolo ad un altro avrebbe a tutto provveduto; come ieri diceva che con due o tre articolucci di procedura la legge di registro avrebbe risparmiato l'inutile lusso di una legge apposita sulle assicurazioni, aggiungo che non rimaneva a fare di più che una citazione nella legge di registro piuttosto di un articolo che di un altro.

Però questa non fu che un'osservazione di metodo, non una osservazione di principio, perocchè o provveda la legge del registro o provveda la legge presente, le cose rimangono le stesse.

Rimane solamente lo sconcio che si faccia una legge la quale per la sua entità non abbia altro oggetto che di scrivere due o tre disposizioni di forma che potevano stare tra le ultime e meno importanti della legge del registro con aggiungere semplicemente che gli atti già preveduti nella legge stessa, debbono essere richiamati sotto la categoria di quelli registrabili sempre anzichè di quelli che debbono registrarsi quando se ne faccia

uso in giudizio; ripeto però che questa è una osservazione di metodo, una osservazione che mantengo, ma sulla quale ormai quanto a me non val la pena di trattenermi.

Vengo alla parte più importante, alla parte che ha relazione alla misura della tassa. Certamente se hanno a farsi affari per i quali sia nel luogo *B* miglior mercato, che nel luogo *C*, la ragione ci dice più facile che si vadano a fare preferibilmente nel primo luogo che nel secondo; ma non sempre è vero nei fatti umani, e nell'intreccio degli umani interessi che ciò che astrattamente si presenta probabile, si verifichi nel fatto almeno in proporzioni bastantemente importanti per cui il legislatore abbia di quell'astratto probabile a far fondamento delle sue disposizioni.

Questa o Signori è una questione di apprezzamento. Non è una questione astratta di maggiore o minor interesse, è questione di vedere se il maggior o minor interesse sia tanto che il pericolo astrattamente apprezzabile si verifichi in fatto.

Dissi che il Governo si era preoccupato di quel pericolo, ed erasi diretto al Console del Re in Marsiglia per sapere se veramente la più alta tariffa che era in Genova producesse l'effetto che molti da Genova mandassero colà a fare atti di assicurazione.

Sapeva bene il Governo, e sapevo pur io che accrisi a quel Console, non potere egli per immediata scienza propria rispondere, ma ben s'intende che quando il Governo si dirige ad un suo rappresentante all'estero per notizie che questi non debba necessariamente avere per l'esercizio delle sue attribuzioni, il pubblico funzionario, prima di rispondere, si mette in grado di verificare. Sotto il dì 22 gennaio rispondeva il Console:

« Sia in fatto che anche colla piazza di Genova si fanno assicurazioni a Marsiglia, ma mi si assicura che se ne fanno pure eseguire in Genova da alcune di queste case di Marsiglia... »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Commissario Regio. « È un sensale di assicurazioni accertavamo che ciò dipende particolarmente dalla confidenza che possono ispirare le varie compagnie di assicurazioni e anche dall'arbitraggio dei premi anziché da considerazioni di una piccola differenza di costo, mentre accade qui non di rado che fannosi fare assicurazioni in Inghilterra, là dove le assicurazioni sono molto più imposte che non siano in Marsiglia. »

Tanto è vero che ragioni di altro ordine che non la semplice differenza di tassa sono quelle che prevalgono per determinare se abbiansi a fare operazioni della specie che ci occupa piuttosto in un luogo che in un altro.

Diceva l'onorevole Relatore che io era disposto a dare troppa importanza al maggior aggravio che secondo il sistema del progetto dell'ufficio centrale si porta sulle assicurazioni contro i danni della grandine. Forse non diceva male perchè invero le apprensioni furono più in altri che in me. Dico in altri perchè ebbi a discu-

tere lungamente nell'altro ramo del Parlamento per persuadere a molti opposenti che 18 centesimi su 100 lire non potevano essere una ragione per rendere meno florida la condizione delle società che si occupano delle assicurazioni dai danni della grandine. Ebbi a durare fatica contro coloro che avevano quelle apprensioni, e intenderete bene che le apprensioni si faranno più fondate quando per il sistema dell'ufficio centrale, 18 centesimi diventino 100.

Ma io adesso toccava di questo solamente per dire che se egli rimprovera a me che do troppa importanza all'aumento di tassa da 18 centesimi a 100, posso con eguale ragione rimproverare a lui di dar troppa importanza alla differenza di tasse sulle assicurazioni marittime fra quelle che si propongono nel primo progetto, e quelle che si propongono dall'ufficio centrale.

Gli affari marittimi sono affari di grosso guadagno, o Signori, e quando per fare un grosso affare ha da pagarsi un premio di assicurazione di lire 100 che corrisponde ad una somma assicurata assai forte, credo che per tre lire di differenza chi è a Genova non manderà a fare il contratto a Marsiglia.

Continua a dire l'onorevole Relatore: avete voi visto che cosa dicano gli scrittori inglesi contro le alte tasse delle assicurazioni? Li ho visti anche io quegli scrittori, ma sa meglio di me l'onorevole Relatore che le grida che in Inghilterra si elevano contro questa tassa han ben altro fondamento di ragione perchè in alcuni casi si paga niente meno o Signori che il 150 per 100 sul premio.

Nelle assicurazioni dai danni degli incendi in Inghilterra non si paga in ragione del 4 per 100 sul premio come in termine medio si è proposto col primo progetto ma in ragione del 150. Eppure sembra impossibile! Questo speciale ramo di assicurazioni non è poi in quella decadenza che dovrebbe cretersi.

Io veggio che voi vi fate meraviglia della cifra del 150 per 100, ma così è e credo che probabilmente io avrò attinto la notizia dalla stessa fonte dell'onorevole signor Relatore.

La proporzione non si legge nelle tariffe inglesi così come io la traduco, perchè la tassa si misura sulla somma assicurata, ma trasportate la proporzione sul premio, il risultato è quello che io vi dicevo.

Ora vi è di che scagliarsi contro tasse che in alcuni casi giungono a siffatta esorbitanza.

Non dissimulo che le obiezioni degli scrittori inglesi investono anche le assicurazioni marittime. Però il Governo, la legislatura ha fatto giustizia di queste obiezioni rispetto alle assicurazioni marittime fin dove le ha trovate giuste; e dal 1815 per due volte sono state rivedute le tariffe rispetto a tali assicurazioni; riduzioni grandi sono state fatte; però non solo in media sotto il limite a cui si tenevano nella proposta del Governo.

Oltre all'autorità del Console in Marsiglia ieri io citava l'autorità della Camera di commercio di Genova.

L'onorevole signor Relatore ha fatto elogio assai meritato di quella Camera, ma mi permetta di dire che egli la elogia in apparenza; io credo che meriti elogi molto più seri.

Non credo, che perchè la Camera di commercio, custode degli interessi del commercio di Genova, riscuote essa la tassa, no volesse la continuazione a danno del commercio. A danno del Commercio! Ma poi a profitto di chi? Non di se stessa giacchè nel punto di vista dell'ufficio centrale saranno maggiori gli introiti se sarà abbassata la tariffa.

Ora bisognerebbe supporre che la Camera di commercio di Genova oltre ad essere condotta a posporre l'interesse del commercio agli interessi particolari di se medesima fosse poi così male accorta da non vedere, che chiedendo al Governo il mantenimento della tassa, chiedeva col male del commercio, il male suo proprio.

Ho raccolta una frase solenne detta dal Conte di Cavour quondo gli si facevano le stesse difficoltà, per il mantenimento della tassa sulle assicurazioni marittime. Signori, diceva egli, dal 1808 vige a Genova questa tassa: questa tassa era municipale, e per il solo commercio di Genova: provatemi che a venti miglia di distanza si siano formate delle società per portare via da Genova questo ramo di operazioni.

Non a Savona, non in altri vicini porti della riviera ciò è avvenuto.

Senatore **Farina, Relatore.** A Camogli vi ha la più grossa che esista

Presidente. Non s'interrompa l'oratore.

Commissario Regio. Queste sono le parole, che ho raccolte ed alle quali non fu data risposta nelle discussioni che ebbero luogo e che prepararono la legge del 1853.

Io credo, che cause d'altro ordine facciano apparire cotanto diminuiti a Genova gli atti di assicurazione o non aumentati nella dovuta proporzione.

L'onorevole Relatore citava delle cifre, e diceva: Signori; questo è ciò che rendono alla Camera di commercio di Genova gli atti di assicurazione; credete voi, che a queste cifre siano corrispondenti i capitali che si assicurano dal commercio di Genova?

Due cose posso rispondere.

Provatemi, che il non aumento proporzionale delle operazioni dipenda da questa tassa la quale oggi non è più tassa locale in Genova ma fino dal 1853 è tassa per tutti i porti delle antiche province.

Io tengo un documento della Camera di commercio di Genova del 1860 che dà ben altra spiegazione delle ragioni del fatto economico cui alludeva l'onorevole signor Relatore.

La Camera nel 1860 si dirigeva al Governo lamentando che il reddito per le tasse d'assicurazioni non avrebbe progredito quanto avrebbe dovuto, ed esponeva quali a suo senso ne erano le ragioni, e come contro queste ragioni avrebbe dovuto il legislatore provvedere.

Essa diceva: si è formata in Camogli una società mutua la quale per la sua costituzione sfugge alla tassa; procurate che questa società paghi il suo debito, procurate di mettere nella legge disposizioni abbastanza chiare, perchè anco le mutue, in qualunque forma facciano affari, siano sottoposte a tassa, dacchè si è inteso che codeste società come quella di Camogli non siano sottoposte a tassa.

Altra ragione.

La legge del 1853 ha prodotto un cattivo effetto sulle società d'assicurazione, non per la ragione della tassa, nè questo poteva essere perchè la legge del 53 in Genova non aumentò la tassa, ma per l'obbligo imposto alle società straniere di fare depositi prima di potersi costituire, e per altre difficoltà che si oppongono al loro esercizio nello Stato; le società estere che prima esistevano, apparentemente sono sparite, ma tengono agenti in Genova dove fanno le loro operazioni senza che la amministrazione del registro le possa perseguire. Questo rappresentava al Governo la Camera di commercio e domandava che si provvedesse con disposizioni ben differenti da diminuzione di tassa.

Non basta: anco recentemente nel 13 gennaio di questo medesimo anno la Camera di commercio di Genova scriveva al Governo: « La tassa in oggi vigente nello Stato di uno per mille sulla somma assicurata e di cui il prodotto si devolve a vantaggio della Camera di commercio, non ha mai dato luogo a gravi reclami. Non devesi però aggravare di troppo questa tassa per evitare il pericolo che si vada altrove. Ora, o Signori, vi pare che ci abbiano bastanti autorità per dover rinunciare alla misura della tassa che si era proposta, per timore che la proposta vada contro al suo oggetto? D'altronde vi prego a non dimenticare le difficoltà presentate dalle cose rispetto allo Stato, il quale sarebbe messo nell'alternativa o di avere aggravati da una legge che era destinata ad essere di vantaggio all'erario, o di lasciare senza mezzi gli stabilimenti locali, ai quali la tassa in tutto o in parte profitta. A questi si provvederà, ma intanto presentemente non è provveduto.

Quanto alle memorie che sono state circolate in questi ultimi tempi dacchè si parla di quest'argomento, per interesse di società di assicurazione specialmente dai danni degli incendi, dai danni della grandine, oh! Dio mio, noi siamo pratici abbastanza di queste cose; poveri contribuenti! Nessuno pensa ad essi quando non vi è qualche intermediario interessato che col manto dell'interesse di tutti cerca di provvedere all'interesse proprio: mai ho veduto che si elevino tante difficoltà per le imposte come quando vi sono degli interessi singoli intrecciati in qualche modo fra gli interessi generali. Basta che quest'intreccio esista perchè sia irta di spine la via per la quale deve camminarsi per venire a conclusioni.

Io ho avuto a me alcuni rappresentanti di società, i quali mi hanno detto sinceramente che trovavano tut-

t'altro che gravosa la legge che colpisce le assicurazioni nelle antiche Province.

Ma non tutti hanno creduto di tenere il linguaggio di questi coi quali ho parlato, o almeno non tutti hanno pensato così. Fra il linguaggio di questi e il contegno degli altri è facile a scegliere, non v'è dubbio. Oltre a ciò che può derivare da queste attestazioni, le verificazioni prese su documenti, portano a ritenere che veramente le assicurazioni dai danni degli incendi, si fanno con floridezza dalle società che ne occupano. Non così è delle società per le assicurazioni dai danni della grandine. Lealmente dico che nell'altro ramo del Parlamento io sostenni, e nella mia convinzione si mantiene, che la poca vita di questa società non ha nessun rapporto colle tasse alle quali sono oggi assoggettate. Puro non tutti pensarono come io penso, e a buon conto se per via molte difficoltà s'incontrarono a mantenere la cifra di tassa come è attualmente, credo che non sia prudente di aumentarla e l'aumento sarebbe nella proporzione di 18 a 100.

Quanto poi alle assicurazioni dai danni degli incendi, nelle condizioni attuali delle finanze non intendo come una volta che le società relative fioriscono debba loro scemarsi il carico da quattro ad uno, vale a dire, fare ad esse il regalo di $3\frac{1}{4}$ di tassa. Con che io vengo a dire, non parermi che il vostro ufficio centrale bene vi proponga quando vi propone di tenere una sola misura di tassa per tutte le assicurazioni. Da ogni altra parte potrei aspettarvi, ma non qui, dove è tanta esperienza, una proposta la quale non ha altro merito che il culto esclusivo di un principio astratto.

Io non credo che qui le astrattezze abbiano facile vittoria, qui più vince l'esperienza che è la miglior consigliera negli interessi umani.

Noi non facciamo oggi un primo passo nella materia per cui abbia a porsi un principio puro, senza conforti d'esperienza, noi abbiamo delle tasse stabilite, noi abbiamo delle tasse disuguali, noi vediamo che alcuni enti imposti vivono vita stentata, non sarà per ragione della tassa, ma vivono vita d'etisia; vediamo che altri sono floridi. Perchè, io domando, alleggerire quelli che sono floridi, ed aggravare quelli che vivono una vita stentata, una vita d'etisia?

Due sole parole e finisco, intorno alle obbligazioni, che si emettono dalle società, e che per certi effetti possono tener luogo talvolta di azioni.

Conveniva l'onorevole Relatore, se bene ho inteso, che per essere conseguenti bisognerebbe imporre non le sole obbligazioni, che emettono le società, ma anche le obbligazioni girabili che si emettono da altri, dai Comuni, dalle province, da chiunque insomma che o possa, o per speciale concessione sia autorizzato ad emettere queste obbligazioni; se non gliè dopo aver concordato che ciò sia conseguente, parve a me che l'onorevole Relatore facesse un passo indietro dubitando che il soggetto tassabile di che si parla, quando si riferisca a corpi morali, sia già imposto colla legge sui

beni di mano-morta; in verità questo io non intendo: la tassa sui beni di mano-morta colpisce il patrimonio, i crediti delle comunità, e delle province, e qui noi parlando di obbligazioni parliamo di debiti; come mai quella tassa la vorremmo estendere ai debiti?

Questo io non intendo: d'altronde limitandomi all'effetto della estensione della tassa sulle azioni anche alle obbligazioni sebbene a ciò per ragione del mio mandato dovrei essere propenso, pure prima d'aderirvi credo che bisogna pensarci, o per lo meno credo che bisogna con maggiore studio definire l'indole del soggetto tassabile cui vorrebbe estendersi la disposizione e classare la imposta nelle serie di quelle tra le quali possa stare per la propria indole per non dar luogo ad una confusione se non d'applicazione, certamente d'intelligenza e di principio.

Noi qui vogliamo tassare nelle azioni, cosa?

Il movimento delle azioni perchè nell'acquisto delle azioni noi vediamo veramente un acquisto, una trasmissione. Le azioni hanno una sì facile trasmissibilità per cui sfuggono nei passaggi alla legge comune, e per comodo del commercio così deve essere, ma perciò noi mettiamo una tassa suppletiva, e lo possiamo fare senza pericolo senza ingiustizia, senza che la tassa sia aberrativa. Voglio non dimenticare un'avvertenza alla quale mi chiamava l'onorevole Relatore; egli diceva, ma badate, voi avete guastato anche il concetto della legge del 1853: la legge del 1853, parlava di capitali delle società, tassava il capitale, voi avete parlato di azioni, voi sottraete una parte del capitale delle società dalla tassa. Ma questo mi acusi il signor Relatore non è davvero; non nego che la legge del 1853 abbia detto a quel modo, ma quel modo com'egli lo intende non è stato inteso dall'amministrazione; nè poteva nè doveva essere inteso. — Distinguiamo, o Signori, capitale da capitale; che le obbligazioni siano capitale sta, ma non di fronte alle società; di fronte alle società ed agli azionisti le obbligazioni sono un debito. . . .

Senatore **Farina**. Non è vero!

Presidente. Prego il signor Relatore di non interrompere l'oratore.

Commissario Regio. Nelle azioni sulle società voi potete imporre una tassa della quale a chi va il carico? Ai proprietari delle azioni. Ma domando io, quando estenderete questa tassa alle obbligazioni chi lo pagherà questo carico? Lo pagheranno forse i possessori delle obbligazioni? Ma voi lo fate pagare alle società; volete forse che diventi una tassa indiretta sui profitti argomentati dal giro dei capitali messi in azione: ma non è questo il carattere della presente legge. (*diniegghi del Senatore Farina*).

Mi spiego meglio, sentendo le denegazioni dell'onorevole Relatore. Cento azioni, cento obbligazioni; la società paga la tassa di cui parliamo sulle azioni; oh! Va perfettamente bene, la tassa la paga chi la deve pagare perchè andando in diminuzione degli utili della società, gli azionisti hanno quel tanto di meno che

rappresenta la tassa. La tassa non è aberrativa, la paga chi la deve pagare, ma rispetto alle obbligazioni? Voi volete far pagare questa tassa per il comodo della trasmissione più libera che sfugge alla legge del registro, ma di questo comodo o Signori chi profitta? di questo comodo profittano i possessori delle obbligazioni, quelli che le acquistano; ciò è indifferente affatto per la società, or come volete imporre le società per le obbligazioni, di cui sono possessori non gli azionisti, ma estranei? Come volete ciò fare senza denaturare la tassa?

Le tasse sulle azioni e sulle obbligazioni non possono non essere diverse e per la ragione onde muovono e per i loro effetti e per la loro incidenza.

Concordava il Relatore che dovesse estendersi la tassa su tutte le obbligazioni girabili a chiunque appartenessero, ma non gli pareva che questa fosse la sede di così estesa disposizione.

Ma sì, o Signori, perchè la ragione della tassa sulle obbligazioni non sarebbe perchè si tratti di società che le emettono, ma perchè le obbligazioni sono girabili in un modo così spedito, che fuggono alle tasse di mutazione.

Ora come questa trasmissione libera e facile tanto si verifica se le obbligazioni sono emesse dalle società, quanto se non siano emesse dalle società, allora la ragione è più generale che non porti il subbietto della presente legge, la quale si limita al capitale di proprietà degli azionisti, che formano il fondo sociale.

Dunque o non parlare delle obbligazioni o parlarne in tutti i casi nei quali si emettono con forme corrispondenti alla ragione della tassa.

Fra le denegazioni colle quali vedeva venirmi incontro l'onorevole Relatore vi è quella che veramente anche le obbligazioni formano un capitale, ma adagio, o Signori.

Non è dubbio che quando coll'emissione delle obbligazioni la società è venuta ad incassare delle somme, queste somme costituiscono un capitale, ma se costituiscono un capitale, non vuol dire che costituiscano il capitale o fondo sociale nel senso proprio.

Altro sono i capitali col giro dei quali le società fanno le loro operazioni, altro sono i capitali che spettano alla società, questo è evidentissimo: converrà, se vorrete, che la comune e generica denominazione di capitale convenga agli uni ed agli altri, ma non potrà mai convenire che tale denominazione di capitale si applichi alle obbligazioni per l'effetto che la tassa imposta sul capitale sociale possa legalmente investire le obbligazioni che non sono proprietà degli azionisti.

Quando voi imponete sulle società le obbligazioni, quest'onere se lo devono pagare le società, se deve cost'andar in diminuzione dei profitti, evidentemente non lo sostengono i possessori delle obbligazioni, i quali riscuotono i loro interessi nel modo in cui sono stati pattuiti.

Mi aspetto che l'onorevole Relatore mi opponga la

legislazione francese, perchè io mi trovo spesso a sentirmi opporre ora la legislazione francese ed ora in contrario quella dell'antico Regno. Di ciò per altro non devo muover lamento, perchè ciò prova che le autorità sono conforti secondarii, ma che dobbiamo andar dietro principalmente alla ragione aiutata dall'esperienza.

Ebbene la legislazione francese impone le società anche per le obbligazioni.

Io rispondo coraggiosamente che le deduzioni che io oppongo non sono men vere, perchè sono di un'evidenza ineluttabile, di una necessità giuridica incontestabile, e poi veggia l'onorevole Relatore essere tanto vero che il legislatore francese non ha voluto far la confusione che oggi qui vorrebbe farsi, che sebbene sia vero che l'un subbietto e l'altro, le azioni cioè e le obbligazioni siano colpite da una sola legge, cioè da quella del 1850, pure questa legge facendo una rifioritura su tutto il sistema delle tasse, aveva più e diversi capitoli che si riferiscono a leggi di diverso ordine, e le obbligazioni non si tassano già nella stessa sede nella quale si tassano le azioni, ma in un capitolo apposito ed affatto separato da quello nel quale si tassano le azioni, e con una caratteristica distinta: tanto volle il legislatore francese mostrare che, se per bisogni delle finanze, se per migliorare le condizioni dell'erario imponeva anche le obbligazioni, però le imponeva sotto un altro punto di vista, come un modo indiretto di colpire i profitti delle società e non di colpire in quel modo il capitale o fondo sociale per le sue mutazioni.

Questo sarebbe stato impossibile, perchè è impossibile che i crediti equivalgano ai debiti: le obbligazioni sono un debito delle società, sono un debito degli azionisti rappresentati dalle azioni secondo l'indole della società, mentre le azioni sono una proprietà degli azionisti.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Non è mia intenzione di entrare in una confutazione dettagliata di quello che ha detto l'onorevole preopinante perchè veramente la mi parrebbe superflua; non posso però lasciare senza risposta alcuni fatti, alcune deduzioni che mi paiono veramente destituite di fondamento.

L'onorevole Commissario Regio cominciò a leggere il brano di quella lettera che non ci aveva mai mostrato, e dalla quale credeva che sortisse la prova del suo assunto; ma, avverta il signor Commissario Regio, che da essa emana la prova precisamente opposta.

Cosa ci dice il Console di Marsiglia? Ci dice che le assicurazioni si terminano a seconda dell'arbitraggio dei premi.

Ora se a Marsiglia si può fare un premio più basso del 5 per cento che non a Genova, perchè ivi minori sono le tasse e le spese, è evidente che l'arbitraggio del premio richiama le assicurazioni più a Marsiglia che non a Genova.

Bisogna chiuder gli occhi per non vedere questa verità, che l'arbitraggio dei premi è naturalmente più

basso dove sono meno tassati, che non dove lo sono di più.

Del resto ha ammesso, è vero, che per qualche caso eccezionale e di poca entità, e per circostanze speciali e straordinarie si facciano anche a Genova assicurazioni di negozianti marsigliesi quantunque ivi sia più caro il premio; ma, ripeto, è pure un fatto che in generale e nella massima parte dei casi l'arbitraggio dei premi richiederà a Marsiglia tutte le operazioni che fannosi su più vasta scala, e per chi ha qualche pratica nella materia facilmente si comprende che precisamente il tutto dipende da questo arbitraggio, e che dove è meno elevata la tassa, il premio è minore che dove è più elevata.

Dunque la sua lettera di Marsiglia prova il contrario di quello che egli ha creduto. Sicuramente se uno deve spedire un piccolo collo, per esempio in America, colla quale noi non abbiamo delle corrispondenze periodiche dirette, lo manda in Inghilterra.

Quindi egli incarica il corrispondente inglese che l'assicuri per l'America, perchè se volesse mandare direttamente col battello a vapore, assicurandolo a Genova, non potrebbe.

Lo stesso avviene nel caso che il Console dice che alcune operazioni di Marsiglia si fanno nei porti d'Inghilterra, e ciò avviene per questo stesso eccezionale motivo.

Ma non per questo ne viene che quando siavi libertà di azione tutte le operazioni non si vadano a fare dove conviene più di farle. Ignora l'essenza del commercio chi crede che si vada a spendere di più quando si può spendere meno.

Dunque io non posso credere che questa ragione possa mostrare che si faccia diversamente, mentre, come ha sentito il Senato, è l'arbitraggio dei premi che generalmente parlando determina a fare le assicurazioni dove costano minori spese.

Del resto io non nego che alcune circostanze parziali possano influire per far fare alcune assicurazioni più in un luogo che in un altro; ma è vero sempre che la ragione prevalente sarà la minore spesa, e quindi si correrà dove questa spesa è minore.

Risponderò ancora qualche cosa relativamente alla Camera di commercio di Genova.

La Camera di commercio di Genova esiste, come tutti sanno, e disimpegna la massima parte delle sue attribuzioni dipendentemente dalla percezione di questa tassa.

Ma, si dice, se la tassa fosse stata troppo grave, la Camera avrebbe detto: toglietela.

Ma altro è che la Camera dovesse venire essa a reclamare, altro è che non dicesse niente a questo riguardo.

La Camera non ha promosso che si togliesse, perchè se lo promuoveva non aveva fiducia che il Governo la avrebbe compensata diversamente; altrimenti probabilmente avrebbe promossa la soppressione di questa tassa.

Ma è evidente che non era essa quella che dovesse

venire a dire: sopprimete questa tassa, mediante la quale essa esiste.

Non credo far torto alla Camera di commercio di Genova col dire che naturalmente il bisogno sentito, coscienza della sua esistenza gli impediva di venire a dire: togliete questa tassa.

Del resto ripeto, non posso ammettere che non si siano costituite società, associazioni a distanza da Genova, mentre il Commissario Regio ammise un momento fa che quella di Camogli è la più potente ed estesa. Vero è che, soggiunse, la Camera di Genova aveva reclamato.

Lo so che ha reclamato; è naturale, la Camera di commercio di Genova, essendo quell'associazione fuori del suo territorio, non percepisce la tassa, conseguentemente doveva reclamare contro quella di Camogli, perchè sfuggiva alla tassa ad essa devoluta.

Era dunque tutto naturale che ci fosse questo reclamo, ma la legge generale non può, non deve venir menomamente immutata per queste circostanze straordinarie.

L'onorevole Commissario Regio portò le sue osservazioni su quello che succede in Inghilterra, e disse di avere attinto agli stessi fonti di me; ma egli ha forse letto alquanto premurosamente; e difatti egli non ha fatto attenzione alle date dei fatti successi in Inghilterra. Nel 1806 sussistevano in Inghilterra quelle tali tasse così elevate di cui ha fatto cenno, ma queste tasse così elevate furono diminuite molto sensibilmente nel 1816. Erano ancora talmente forti, e i gridi e le lagnanze contro le medesime erano così potenti, che nel 1834 Lord Alton le fece ridurre a niente meno che alla metà. Ma poi non bastò ancora questa metà, e si ridussero ulteriormente; ma qui il nostro libro (che chiamerò in comune perchè sento che anche il signor Commissario ha ricorso al medesimo) non dice di quanto ulteriormente fossero ridotte.

Del resto non è da un semplice esempio che nel libro si adduce per far vedere quanto nel 1806 (notino bene; da quell'epoca in poi subirono tre diminuzioni, di cui una della metà) fossero forti le tasse, che si può dedurre una generalità per dire che la tassa inglese fosse sempre esageratissima.

Ma, Signori, credete voi che sia la sola tassa inglese esagerata?

Ebbene vediamolo.

Noi abbiamo qui ad esempio per le assicurazioni al di sotto di un mezzo per cento, 50 centesimi di tassa. Or bene, abbiamo delle spedizioni specialmente di merci piuttosto fine e di piccolo volume come sarebbero tessuti di seta e simili per i quali si pagano per esempio da Genova a Marsiglia, o viceversa, da Genova a Livorno ovvero a Napoli 15 centesimi per ogni cento lire di merce assicurata. Or vedete che prendendo tale esempio, abbiamo anche noi una tassa esageratissima perchè 50 centesimi equivalgono in tale caso al 33 per 100 del premio.

Non è dunque sopra un esempio speciale che si può

fondare un criterio; e quanto alle tasse inglesi appunto erano così elevate perchè facevano gridare, e appunto perchè produssero tristissimi effetti furono ridotte immensamente; e in quest'anno stesso è uscita un'opera nella quale si dimostra, come mentre le assicurazioni francesi sono cresciute a dismisura, in Inghilterra si è avuto un andamento piuttosto contrario, cioè sono sensibilmente diminuite.

L'onorevole Commissario Regio diceva; guardate le assicurazioni sugli incendi, da noi sono molte floride. Io ho qualche dubbio che ci sia questa immensa fioridezza, e che le loro operazioni siano tanto estese quanto dovrebbero esserlo. Se le mie informazioni non fallano fra tutte le assicurazioni del Regno non giungiamo ad avere assicurato il valore di 4 miliardi.

Ora di grazia prendiamo in mano le statistiche francesi desunte dagli ultimi rendiconti di quelle assicurazioni: sapete voi a quanti miliardi ascendono?

Ascendono a 53,220,191,536 lire.

Ora vede il signor Commissario Regio se uno Stato in cui sono assicurati 4 miliardi, possa dirsi prospero rispetto ad uno Stato che per quanto sia più esteso, però è in una tal quale proporzione di estensione col nostro, il quale ha 53 miliardi assicurati. Egli quindi si persuaderà facilmente che se non si trovano in buone acque le assicurazioni marittime, nemmeno si trovano in prosperissimo stato le assicurazioni contro gli incendi.

L'onorevole Commissario Regio si adoperò grandemente a dire: oh! assolutamente il pareggiare i diversi oggetti assicurati è cosa che non stà. Voi altri siete gente pratica; guardate che non si deve far così.

Di grazia perchè non dobbiamo far così? Ma non abbiamo noi il più concludente, il più bell'esempio davanti agli occhi? Appunto perchè siamo pratici vediamo che in Francia si fa come propone l'ufficio centrale; colà è immenso lo sviluppo acquistato dalle assicurazioni.

Ora dobbiamo attenerci invece ad un esempio dove vediamo tristi, tistiche, stentate le assicurazioni piuttosto che a quelli dove sono floride? Ma davvero sarebbe andar contro a quel fatto pratico che il signor Commissario Regio ha avuto la gentilezza di riconoscere in noi se seguissimo le sue indicazioni anzichè tenerci a quelle che ci fornisce l'esempio della Francia.

Passando poi a quello che riguarda le imposte sui capitali delle società che forma la seconda parte delle sue osservazioni, io mi permetto di osservare che l'antica nostra legge non faceva distinzione sul modo di costituire il capitale sociale, e qui intendiamoci bene.

Il capitale sociale non costituisce un debito delle società, è l'essenza, la vita, il fondamento delle società; ora in tutte le società moderne il capitale si costituisce in questo modo: in minor parte, in un quarto, in un terzo per azioni, in due terzi, in tre quarti per obbligazioni; ma con ciò non si costituisce un debito, è la vita, è il fondo della società e non è un debito.

Dunque è evidente che quando parliamo di capitali

sociali, non parliamo di un debito delle società; le obbligazioni hanno un vantaggio sulle azioni; questa è l'unica differenza; le obbligazioni, se avvenisse una disgrazia, sarebbero pagate prima che non le azioni, ma questo non toglie che il capitale formato colla loro emissione sia il capitale costitutivo delle società non il debito delle società; dunque evidentemente sono da pareggiarsi, tanto più che le une e le altre sono per lo più costituite al portatore e passano quindi liberamente da una in altra mano.

L'antica legge del 1853 (non antica perchè ancora in vigore adesso) era così concepita:

« Tutte indistintamente le altre società anonime e in accomandita per azioni così nominative come al portatore, sieno società nazionali o straniere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire sul capitale effettivo. »

Evidentemente quella legge non faceva distinzione sul modo di costituire il capitale; che fosse costituito con azioni o con obbligazioni questo capitale pagava, e questa idea fu ancora conservata nello schema di legge, per cui non si imposero le azioni, ma si impose il capitale, ebbene poi dopo si dicesse costituita con azioni di maniera che il capitale costituito colle obbligazioni veniva ad essere escluso. Ora ragion vuole che il capitale costitutivo delle società, comunque siano rappresentate da azioni o da obbligazioni sia imposto; se no evidentemente tutti costituiranno il capitale per obbligazioni anzichè per azioni onde far frode alla legge.

Chi sarà quel pazzo che sapendo che può costituire il suo capitale per azioni che pagano mentre le obbligazioni non pagano, voglia costituire il suo capitale con quel metodo che paga piuttostochè con quello che non paga?

Mi pare che difficilmente si possa desiderare dimostrazione più evidente.

Io non intratterrò il Senato maggiormente, ma credo che le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale siano giuste e ragionevoli e come tali si possano raccomandare all'adozione del Senato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Certamente il Senato si aspetterà che io sia brevissimo; lo prometto e manterrò la parola.

Tre sole e brevissime avvertenze farò all'onorevole Relatore.

Mi permetta egli di asserire che le tasse in Inghilterra sopra gli atti di assicurazioni marittime sono oggi quelle che erano nel 1815, sono in una misura determinata sopra le somme assicurate che posta in ragione al premio corrisponde al 150 per 0/0....

Senatore **Farina.** Permetta che lo interrompa per uno schiarimento di fatto. Io leggerò un brano del libro che ho citato.

« Les assurances contre les risques maritimes donnent lieu en Angleterre à un impôt proportionnel à la

prime. Cet impôt a été très productif lors de la guerre du commencement de ce siècle, l'Angleterre étant alors le seul pays où l'on pût effectuer des assurances maritimes. Après la paix l'élevation du droit porta à éviter le marché britannique et à l'assurer plutôt en Hollande, à Hambourg et ailleurs. Lord Althorpe fit donc réduire l'impôt de 50 0/0 en 1834 et l'on a jugé encore utile de le réduire plus considérablement environ dix ans après.

Credo che dopo questo non si possa dubitare della mia asserzione.

Commissario Regio. Spero che il Senato mi renderà attestato che ho parlato espressamente delle assicurazioni contro i danni degli incendi.

Voci. No, no, marittime.

Commissario Regio. Io coll'ultima citazione ho voluto parlare delle assicurazioni contro i danni degli incendi.

Io ho esaminato stamane l'ultima edizione della tariffa inglese, la quale porta che le tasse sull'assicurazione contro i danni degli incendi, sono quelle medesime che erano nel 1815 e che furono in quell'anno aumentate, anziché diminuite, e corrispondono come dicevo a 150 per cento sul premio. Sono alte sebbene non tanto le tasse sulle assicurazioni della vita; e quelle marittime furono ribassate dal 1815, come benissimo leggeva il Relatore, due volte, prima nel 1834, poi nel 1842, ed oggi sono in una misura la quale corrisponde, meno per l'infimo grado, alle misure proposte nel nostro progetto.

Ora io non mi rendo conto delle ragioni, per cui abbiano ad abbassarsi di $\frac{3}{4}$ le tasse che oggi dalla legge vigente si impongono per gli atti di assicurazione contro i danni degli incendi, e invece debbano alzarsi quelle per le assicurazioni contro i danni della grandine nella proporzione che corre fra 18 e 160.

L'onorevole Relatore faceva un confronto tra lo stato delle assicurazioni in Francia e lo stato delle assicurazioni nel nostro Regno, e molto francamente ne attribuiva la differenza alle diverse ragioni della tassa.

Certamente è impossibile che l'onorevole Relatore se ben vi riflette non creda che a ben altre o più potenti ragioni è da attribuire quella differenza. È facile persuadersene a priori; ma dirò una cosa sola, o Signori. Solamente nelle antiche province esiste la tassa che si dice tanto grave da doversi diminuire di tre quarti sulle assicurazioni contro i danni degli incendi. Ma i luoghi in Italia dove più si facciano atti di assicurazione sono le province dell'Italia settentrionale, sebbene negli altri luoghi d'Italia siano esenti affatto quegli atti o siano appena tassati. Questo prova che dipende da ben altre condizioni che non dalle ragioni della tassa la floridezza che possa avere questo ramo di affari.

Quanto alle azioni ed alle obbligazioni, credo che siamo in un equivoco di denominazione. Certamente che il ritratto delle obbligazioni forma pur esso un ca-

pitale intorno al quale ruotano, per dir così, le operazioni di una Società ma le obbligazioni non costituiscono il capitale di questa società, il suo fondo sociale.

Voi volete porre una tassa sopra il capitale delle società ma questa non può investire certamente le obbligazioni. Voi avete fatta la legge del 1853. Credo che chi la fece non avesse il pensiero che gli attribuisce l'onorevole Relatore. Se l'avesse avuto avrebbe sbagliato, o Signori, e la pratica lo avrebbe dimostrato col fatto.

Certamente la legge sotto la parola di *capitale* non distingue le azioni del capitale, ma nessuno ha mai creduto di poter investire le obbligazioni, perchè queste non formano il capitale della società. Di fronte alla società sono un debito. Che per quel mezzo essa abbia potuto procurarsi dei capitali sulla base dei quali fa le sue operazioni, non vuol dire che quel capitale sia della società.

La cosa è evidente. Se l'ingegno bastasse a provare che il sole non esiste io credo che l'onorevole Relatore lo avrebbe provato.

Senatore **Farina, Relatore.** Questo lo proverebbe il Commissario.

Commissario Regio. Voi volete la tassa sopra il capitale delle società. Questa tassa deve pagarsi dal proprietario del capitale, perchè è al proprietario del capitale che profitta il libero movimento delle azioni. E va bene. E la paga il proprietario o l'azionista quando la paga la società perchè va in diminuzione degli utili che si dividono dagli azionisti; e fare altrimenti sarebbe un giro inutile di contabilità.

Ma quanto alle obbligazioni è egli il medesimo? La tassa la pagherebbe la società, che vuol dire gli azionisti, mentre ai passaggi delle obbligazioni in ragione dei quali s'impone la tassa, sono gli azionisti e la società estranei perfettamente.

Se voi confondete le azioni colle obbligazioni ne viene questa conseguenza, che mentre con un solo criterio, sotto il dominio di un solo principio, voi stabilite la tassa, in un caso la tassa sarà sopportata dal proprietario del capitale, in un altro non sarà sopportata dal proprietario ma dalla società che è debitrice del capitale ai possessori delle obbligazioni.

Io credo di dir bene finchè non mi si provi che credito e debito sono la stessa cosa. La tassa sulle obbligazioni sarebbe una tassa diversa. Potrebbe imporsi, ma per altri principii e con altri effetti e per esser sempre giusta, dovrebbe essere più generale.

Presidente. Mi si fa osservare che non siamo più in numero e veramente il numero dei Senatori continua a diradersi. Domani alle ore dodici il Senato è convocato negli uffici per l'esame dei progetti presentati oggi, ed alle ore due in seduta pubblica per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

CXXI.

TORNATA DEL 12 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Annunzio di un'interpellanza al Ministro della marina del Senatore Della Rovere — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni — Approvazione dell'art. 1° — Osservazioni del Senatore Farina (relatore) sull'art. 2 combattute dal Senatore Audiffredi e dal R. Commissario — Replica del Senatore Farina — Revisione dell'emendamento all'art. 2 proposto dall'ufficio centrale — Adozione degli articoli 2 all'11 del progetto ministeriale — Considerazioni del Senatore Farina a sostegno dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 12, oppugnatte dal R. Commissario — Rigetto dell'emendamento ed approvazione dell'art. 12 e successivi al 39 e dell'intero progetto — Presentazione di due altri progetti di legge — Istanza del Senatore Chiesi in ordine all'interpellanza da esso precedentemente enunciata — Risposta del Ministro di grazia e giustizia — Deliberazione sull'ordine dei lavori del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, delle finanze, ed il R. Commissario Duchoqué; più tardi intervengono i Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, e di agricoltura e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi una lettera del Senatore Lambruschini il quale per ragione di pubblico servizio domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore signor Della Rovere.

Senatore Della Rovere. Vorrei fare un'interpellanza al Ministro della marina per un fatto così grave che solleverà l'indegnazione dell'esercito di terra e di mare.

Si è violata, ed altamente violata la legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Un capitano d'artiglieria, che fece con molta distinzione la campagna del 1859, fu promosso nella marina militare al grado di luogotenente colonnello.

Ho esposta la cosa perchè si possa stabilire un giorno in cui il signor Ministro della marina dia spiegazioni su questo fatto, perocchè certamente mai nel nostro esercito si saltò di sbalzo un grado.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Mi duole di non potere a

nome del Ministro della marina rispondero all'interpellanza del signor Senatore Della Rovere. Mi farò però premura di avvertirlo, e quando il Senato determinerà il giorno, il Ministro della marina non avrà alcuna difficoltà a dare la risposta che desidera il signor interpellante.

Presidente. Quando si avrà la presenza del signor Ministro della marina allora si potrà, coll'annuenza del Senato, fissare il giorno dell'interpellanza.

Senatore Della Rovere. Essendo incaricato di una missione di perlustrazione per stabilire alcuni punti molto importanti, che mi terrà lontano per alquanto tempo, ove non si potesse stabilire per martedì questa interpellanza converrebbe differirla di alcune settimane.

Ministro degli Esteri. Veramente non potrei dare risposta perentoria su questo, ma credo, che il Ministro della marina non avrà difficoltà a che l'interpellanza sia fissata per tale giorno. In questo frattempo esso potrà procurarsi tutti i documenti necessari.

Quindi se il Senato crede, stante la circostanza che l'interpellante deve allontanarsi per affari di servizio si potrebbe fissare il giorno di martedì.

Presidente. Interrogo il Senato se intende che l'interpellanza annunciata dal Senatore Della Rovere debba aver luogo martedì prossimo.

Gli è di questo avviso si alzi.

(Approvato).

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulla tassa di bollo stato testè approvato dalla Camera dei Deputati.

Prego il Senato di voler fare a questo progetto di legge la stessa accoglienza d'urgenza che fece l'altro giorno a quello sulla tassa di registro.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
E SULLE ASSICURAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

Leggo l'art. 1 per metterlo ai voti.

TITOLO PRIMO.

Delle tasse sulle operazioni di assicurazione, e sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.

Art. 1.

« Le operazioni di assicurazione ed i capitali delle Società anonime ed in accomandita per azione, si nazionali che estere sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge. »

(Approvato).

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta, leggerò anzitutto l'articolo 2.

CAPO I. — *Della tassa sulle operazioni di assicurazione.*

Art. 2.

« Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie si nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:

« 1. a) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata se il premio non eccede l'uno per cento della medesima;

« b) Di cinquanta centesimi per mille se il premio non eccede l'uno e mezzo per cento;

« c) Di settantacinque centesimi per mille se il premio non eccede il due per cento;

« d) Di una lira per mille se il premio è superiore al due per cento;

« Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato:

« e) Di settantacinque centesimi per lire mille della somma assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato;

« f) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

« 2. Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento a misura che sarà eseguito per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie esse siano a premio fisso o mutue (Tontine);

« 3. Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali;

« 4. Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

A quest' articolo 2 l' ufficio centrale contropone in via di emendamento il seguente articolo;

CAPO I.—*Della tassa sulle operazioni di assicurazione.*

Art. 2.

« Tutte le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie si nazionali che estere, quanto da singoli individui, sono soggette alla tassa di una lira per cento sul montare del premio, ossia prezzo pattuito per l'assicurazione. »

Darò la parola al Relatore dell' ufficio centrale che l' ha chiesta e che pare debba avere la preferenza; dopo l' avrà il Senatore Audiffredi che l' aveva chiesta nella seduta antecedente.

Senatore Farina, Relatore. Riguardo alla materia contemplata in questo articolo e specialmente in ordine a quella delle assicurazioni sugli incendi, dacchè quanto alle assicurazioni marittime mi pare che anche il sig. Commissario Regio non abbia disconosciuta la gravità delle medesime, si è detto che in Inghilterra questa tassa è assai forte, e che ciò non ostante le assicurazioni sono molto estese. Anzi tutto importa di bene specificare come avvenga che la tassa in Inghilterra sia alquanto grave. In primo luogo i diritti che si devono pagare per la tassazione (noti bene il Senato), non sono pagati dalle società d'assicurazione, ma bensì dagli individui che assicurano. In secondo luogo la tassa si divide in un diritto fisso e in un diritto proporzionale; egli è evidente che proporzionando il diritto fisso alle assicurazioni piccole, cresce di molto la proporzione col premio; questo però non è, in regola generale, fuorchè quando le assicurazioni sono di grande importanza.

Ciò non ostante queste assicurazioni sono riconosciute come esagerate. Esse hanno fatto sì, siccome osserva il Mac-Culloch, che la maggior parte dei fabbricati non sono assicurati secondo il loro intero valore;

anche in città molti non sono assicurati nè punto, nè poco, e nelle campagne non esiste l'uso delle assicurazioni nè per i granai, nè per i fabbricati rustici.

È difficile immaginarsi sostiene Mac-Culloch, che ciò sia dovuto ad altre cause fuorchè all'esorbitanza della tassa, la quale è all'ultimo grado oppressiva ed impolitica; non vi è alcun dubbio che ridotta a meno produrrebbe assai di più.

Un recente fatto poi mi venne testè narrato all'entrare nell'aula da un egregio vostro collega: egli mi rammentava come precisamente impegnarsi la discussione otto giorni or sono sulla tassa d'assicurazione nel Parlamento inglese, sia stato questo l'unico punto in cui il Ministro Gladstone fu battuto.

Per conseguenza io spero che seguendo l'esempio recente di quello che si è fatto in Inghilterra, noi tenderemo ad attenuare più che possiamo questa tassa, la quale nella proposta dell'ufficio centrale non è di gran danno per l'erario, ma è di immenso vantaggio per il contribuente, giacchè lo sottrae ad una quantità di molestie, e di spese, a cui sarebbe obbligato a sobbarcarsi seguendosi l'altro sistema.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. La quistione è stata mirabilmente dilucidata dall'ufficio centrale e dal Regio Commissario. Si tratta di un'imposta che sicuramente non si può dire che non sia gravosa alle compagnie di assicurazione, tanto più che queste hanno bisogno di prendere sviluppo in Italia.

L'imposta dunque non si può dire che non sia pregiudiziale alla estensione delle operazioni di tali compagnie; ma se noi entriamo in quest'ordine di considerazioni, come benissimo notava l'onorevole Regio Commissario, ci sarebbe motivo di venire al rigetto completo della legge.

Il Governo ci propone un diritto di 25 centesimi per mille, che fa poi una somma di Lire 25 sovra una somma di L. 100,000. Invece il diritto che si dovrebbe pagare secondo la proposta dell'ufficio centrale, sarebbe l'1 per cento sul montare del premio.

Certo il progetto dell'ufficio centrale sarebbe assai più favorevole alla società. Ma qui si tratta di apprezzare la importanza di quest'imposta, e di giudicare se sia o no pregiudizievole alle compagnie, agli assicuranti, all'estensione di questo genere di speculazioni. Io credo che questo minimo diritto veramente non possa poi esser gran fatto pregiudizievole, epperò sono disposto ad approvare la legge come è stata proposta dal Ministero, avendo in proposito il Regio Commissario esposte delle considerazioni molto fondate.

Quanto alle assicurazioni marittime di cui temeva l'onorevole Senatore Farina che si facciano, come egli dice, per lettera, questo è vero. Molte assicurazioni si fanno per lettera, ma è pur vero che chi fa assicurazioni, guarda prima di tutto alla sicurezza delle compagnie, al loro modo di operare, alle garanzie che offrono, all'esattezza nei loro pagamenti. Questa minima

differenza di 25 centesimi per mille non sarebbe tale da determinare mai l'assicurante di preferire una compagnia all'altra; ciò a cui questo bada principalmente, è, ripeto, la solidità delle compagnie, e il modo di operare delle medesime.

Io non credo che la concorrenza delle compagnie estere possa essere veramente pregiudizievole al commercio marittimo, come diceva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, epperò io propondo acchè si adotti il sistema dell'imposta quale viene proposto nel progetto ministeriale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non intendo come l'onorevole Relatore abbia richiamato calcatamente l'attenzione del Senato sulle conseguenze della tassa fissa che è in Inghilterra sulle assicurazioni dei danni degli incendi, e come abbia così leggermente passato sopra alla tassa proporzionale.

Se io avessi avuto l'onore di essere avanti al Ministro Gladstone, quando in occasione dell'ultimo bilancio inglese si toccò della tariffa delle assicurazioni, io pure avrei combattuto quella tariffa.

Signori, le statistiche inglesi portano che il premio medio per le assicurazioni dei danni degli incendi, è di due scellini ogni 100 lire sterline; ma la tassa proporzionale su cui sorvolava l'onorevole Relatore è in ragione di tre scellini; quindi la conseguenza è, che questa tassa proporzionale come ieri ebbero l'onore di notarvi, è del 150 per cento.

Secondo il progetto che io difendo è del 4 per 0,0. Colla vostra votazione siete chiamati a decidere fra le deduzioni contrarie che traggio io ed il vostro ufficio centrale della legislazione inglese sulla quale piaceva all'onorevole Relatore di richiamare nuovamente la vostra attenzione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io desidero solamente rettificare il confronto che faceva il Commissario Regio. Non occorre di più per me che richiamare quello che ho già dimostrato all'appoggio di quanto scrisse ultimamente il signor De Paris in base a quello che dimostrò il signor Brown, che cioè in Inghilterra le tasse sulle assicurazioni generalmente sono troppo elevate, e che invece di andare avanti e d'estendersi come in Francia, con una tassa analoga a quella proposta dall'ufficio centrale, vanno indietro; mentre, ripeto, in Francia progrediscono.

Questo è quanto mi premeva di far palese; il che, mi pare, risponda implicitamente anche a quanto diceva l'onorevole Commissario Regio, che cioè da noi questo non è avvenuto, mentre vediamo che le assicurazioni sono più sviluppate nelle antiche province dello Stato che non nelle altre.

Al riguardo farò ancora un'osservazione al Regio Commissario ed è che le assicurazioni sono più sviluppate

in Lombardia che nelle antiche province, appunto perchè in Lombardia non avevano la tassa, ma quand'anche fosse vero che il non essere queste sviluppate nel rimanente dell'Italia provenisse da ostacoli di diversa natura, sarebbe una ragione di più per non aggiungere ostacoli ad ostacoli, e far sì che possano svilupparsi mediante una retribuzione molto tenue.

Del resto mi pare, che le ragioni siano state a sufficienza svolte e discusse, quindi non aggiungerò parola per non attendere di più il Senato.

Presidente. Metterò ai voti, se non si domanda la parola, l'art. 2 emendato dall'ufficio centrale, e lo rileggerò. (*V. sopra*).

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Se non si domanda più la parola metterò ai voti l'articolo secondo del progetto ministeriale, di cui ho già dato lettura. (*V. sopra*).

Chi approva l'articolo secondo del progetto ministeriale, voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'articolo terzo.

Art. 3.

« Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata quand'anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati. »

Di quest'articolo terzo l'ufficio centrale domanda la soppressione.

Senatore **Farina, Relatore.** L'ufficio centrale non fa più istanza per la soppressione, che era alligata all'ammissione dell'articolo 2 come era stato dall'ufficio proposto; non essendo quest'articolo stato ammesso, rimane inutile insistere per la soppressione degli articoli successivi.

Presidente. Ritenuta la dichiarazione dell'ufficio centrale si procederà a mettere in discussione ed ai voti gli articoli del progetto ministeriale, se occorrerà che l'ufficio centrale creda di fare qualche eccitamento o di contrapporre qualche emendamento domanderà la parola.

Rileggo l'art. 3 per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi approva quest'art. 3 sorga.

(Approvato)

Art. 4.

« I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle Compagnie di assicurazione sia nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto d'autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie.

« Le sopradette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro tre giorni dalla loro data, essere registrate presso l'ufficio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento. »

(Approvato).

Art. 5.

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie come da particolari, dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un libro tenuto dall'Amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del Capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del Capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate dalla clausola in *quovis* od altra equivalente.

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà annotata dalla pubblica amministrazione sugli atti che le saranno presentati. »

(Approvato).

Art. 6.

« La tassa, cui sono sottoposte dal numero 1 dell'articolo 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'intero valore che dalle perizie eseguite in occasione della assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori.

« Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

« I certificati e gli altri ricapiti che si rilasciano dalla Società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a norma del precedente art. 5. Mancando i certificati o i ricapiti sovra accennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

« In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'Amministrazione insufficienti, potrà l'Amministrazione medesima richiederle i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate. »

(Approvato)

Art. 7.

« Le tasse dovute per le polizze e per i contratti accennati nei tre precedenti articoli dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta. »

(Approvato)

Art. 8.

« Le Società che fanno assicurazioni diverse da quello comprese nei precedenti articoli 4, 5 e 6 dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento a norma dell'art. 3.

« Ove le particolari condizioni della Società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l'Amministrazione delle finanze, dietro giustificata domanda della Società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente all'ufficio demaniale.

« Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri inaturati in base delle operazioni dell'anno precedente, ed in via approssimativa, se si tratta di Società di nuova istituzione, salva la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

« La produzione dello stato trimestrale ed annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese o entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno cui lo stato si riferisce. »

Qui mi pare che debba sostituirsi alla qualifica di *Ufficio demaniale* quella di *Ufficio di registro*.

Commissario Regio. Credo che sia meglio ormai lasciarla stare com'è, non trattandosi di cosa sostanziale.

Presidente. Ho creduto necessario di ciò rilevare, perchè vi sarà poi una differenza di locuzione nell'esprimere la stessa idea.

Chi approva l'art. 8, sorga.

(Approvato)

Art. 9.

« Tutte le Compagnie e Società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo repertorio non sarà soggetto al bollo e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un giudice del Tribunale di commercio o del Tribunale civile di circondario che ne farà le veci;

« Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i direttori ed amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

(Approvato).

Art. 10.

« I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa saranno pure tenuti di formare e presentare il repertorio a norma del precedente articolo 9. I non commercianti che fanno atti di assicurazioni

soggetti a tassa in luogo della tenuta del repertorio dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro trenta giorni dalla sua data. »

(Approvato)

Art. 11.

« Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per le polizze private soggette a tassa a norma della presente legge, saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, e presentarlo allo ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto nell'art. 9.

« Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo. »

(Approvato)

CAPO II. — *Della tassa posta in genere sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

Art. 12.

« Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi 50 per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni emesse, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intero.

« In mancanza di capitale nominale la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite nella legge sulla tassa di registro. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Siccome qui si entra in un ordine d'idee diverso dal precedente e che si tratterebbe di dare al Governo più danaro, io mi trovo in dovere di difendere l'operato dell'ufficio centrale. Quantunque capisca bene che certe cose così perfette è difficile che siano toccate, tuttavia mi trovo in dovere, ripeto, di difenderlo. Prima di tutto l'ufficio centrale ha creduto di dover colpire anche le obbligazioni, perchè come ho avuto l'onore di dire e devo ripetere, attualmente, non in passato, ma attualmente, le società hanno preso l'abitudine di costituire il loro capitale parte con azioni, e parte con obbligazioni. Tanto le une come le altre si trasmettono liberamente, senza aver bisogno di atti di trasmissione, di contratti di cessione, come sarebbe nei crediti privati; quindi non sono mai questi trapassi soggetti alla tassa di registro.

Ieri l'onorevole Commissario Regio diceva: ma cosa tassiamo noi? Noi tassiamo la trasmissione della proprietà delle azioni, la quale altrimenti non sarebbe tassata. Oggi, diciamo noi, tassiamo la trasmissione della

proprietà delle obbligazioni, la quale altrimenti non sarebbe tassata.

Dunque c'è parità di motivi.

Per me, dico il vero, mi importa piuttosto di dimostrare che è ragionevole quanto aveva fatto l'ufficio centrale, che di vederlo adottato, perchè certe perfezioni ripeto, non si devono guastare; dunque vado avanti a dimostrare la ragionevolezza dell'emendamento proposto dall'ufficio.

Il Commissario Regio cosa rispondeva? Rispondeva: Ma guardate che chi pagherà la tassa non sarà più il proprietario delle azioni, ma sì la società.

Ma qui noi imponiamo il capitale della società.

Ora comunque questo capitale sia costituito era naturale, era giusto, era conveniente che esso fosse colpito.

Ieri stesso il giornale della sera *L'Italia* recava una costituzione d'una società, nella quale il capitale è formato per 25 milioni di azioni, e per 55 milioni di obbligazioni. Dunque vede il Senato che queste obbligazioni non costituiscono un debito, e conseguentemente non so perchè saranno liberamente trasmesse.

Con ciò, credo aver detto anche troppo, e cesserò di parlare.

Presidente. Allora l'ufficio centrale sostiene il suo emendamento.

(Il Senatore Farina fa segni d'affermazione).

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io mi limito a dire, che se si tassano le obbligazioni, si fa una tassa differente da quella colla quale vengono tassate le azioni; che nessun inconveniente vi sarebbe che le obbligazioni girabili fossero tassate; ma credo che in questo caso bisogna tassarle, sia che vengano emesse da società, sia che vengano emesse da altri.

Infatti, dacchè ieri venne in mezzo contro di me l'esempio della legislazione francese, io credo che non vorrà rifiutarmi la medesima autorità se io la oppongo alla mia volta all'ufficio centrale. La legge francese impone sulle obbligazioni emesse tanto da società, quanto da comuni, da proviuce, compagnie ecc.

Ciò posto, io credo benissimo che potrebbero sottoporre a tassa anche fra noi, ma credo che la tassa sarebbe di una natura diversa da quella di cui noi ci stiamo occupando, e che se noi vogliamo sottoporre le obbligazioni a tassa per la stessa ragione per cui si sottopongono le azioni, noi andiamo a produrre un effetto diverso da quello che si vorrebbe: noi facciamo pagare la tassa a chi non profitta del movimento in ragione del quale l'obbligazione verrebbe ad imponersi.

Presidente. Alla prima parte dell'articolo 12 l'ufficio centrale contrappone il seguente emendamento:

« Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società

nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi 50 per ogni lire mille sul capitale nominale comunque costituito e rappresentato o da azioni o da obbligazioni emesse senza differenza se il prezzo delle azioni od obbligazioni sia stato o no pagato per intero. »

V'è poi l'alinea del progetto ministeriale, il quale è anche ammesso dall'ufficio centrale.

Comincio per conseguenza a mettere ai voti la prima parte dell'articolo emendato dall'ufficio centrale che si contrappone alla prima parte dell'articolo 12 del progetto ministeriale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Se non si domanda la parola sull'articolo 12 del progetto ministeriale, lo rileggerò per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 13.

« Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la Società avrà dichiarato di voler emettere. »

(Approvato).

Art. 14.

« La tassa decorre per le Società soggette all'autorizzazione del Governo dalla data del relativo decreto di autorizzazione e per le altre dalla data dell'atto di costituzione della Società.

« Qualora però la Società faccia operazioni o prima di ottenere la prescritta autorizzazione, o prima che sia stipulato un atto formale di costituzione sociale, la tassa decorre dal giorno delle attivate operazioni, salve le pene che fossero incorse a norma della legge. »

(Approvato).

Art. 15.

« La tassa imposta coll'art. 12 sarà pagata dalle Società straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le Società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

« L'amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti di tali Società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetto alla tassa. »

(Approvato).

Art. 16.

« Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'art. 12 si fa a trimestri maturati.

« Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la Società, dovrà pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associazione. »

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni comuni ai due capi antecedenti.

Art. 17.

« Le Società contemplate dalla presente legge devono denunciare in iscritto la loro esistenza all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la principale loro sede.

« Questa denuncia deve farsi entro il termine di tre mesi dall'attivazione della presente legge per quelle Società che sono già costituite; e per le altre che venissero a costituirsi in seguito, entro il termine di 30 giorni decorribili, o dalla data di comunicazione del relativo decreto di autorizzazione, o dalla data della costituzione della Società, se trattasi di Società non sottoposta all'autorizzazione sovrana, od infine dal giorno della prima operazione sociale, se la Società viene attivata in qualsiasi guisa prima delle suddette epoche. »

(Approvato)

Art. 18.

« La denuncia deve essere corredata di una copia in carta libera dell'atto costitutivo della Società e degli statuti speciali, ed indicare:

« 1. Il capitale sociale, od il numero delle azioni che la Società ha dichiarato di mettere in corso;

« 2. Le sedi principali o filiali della Società;

« 3. Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili. »

(Approvato).

Art. 19.

« Si dovrà pure fare la denuncia in iscritto qualora si variassero gli statuti o i patti sociali, o le sedi della Società, od i gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili, o qualora si emettessero nuove azioni o si aumentasse altrimenti il capitale.

« Il termine per fare questa denuncia è di 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione. »

(Approvato).

Art. 20.

« I rappresentanti, gerenti o firmatari sono solidariamente responsabili colle Società che rappresentano pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

« Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e sovratasse dovute.

« Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

« Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimenti responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità incorse nei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione. »

(Approvato).

Art. 21.

« Per l'applicazione delle tasse stabilito in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o un migliaio intero.

« Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

« Quanto alle Società di assicurazione di cui all'articolo 8, si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo. »

(Approvato).

Art. 22.

« Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri computabili dal 1 gennaio di ciascun anno.

« Se la tassa dovuta dalla Società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo. »

(Approvato).

Art. 23.

« Potranno le Società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri qualsiansi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto al bollo straordinario, si e come è stabilito dalla legge sulla tassa di bollo.

« Alle Società e compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 2, è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in quest'articolo, contrattando collo Stato un abbonamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita nella ragione di due lire per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciascun anno alla Società o Compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4 dell'art. 2 nella ragione di due centesimi per ogni mille lire dell'ammontare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione.

« La liquidazione e il pagamento della tassa di abbonamento annuale si faranno colle norme stesse segnate dall'art. 8 per le tasse imposte dall'art. 2.

« Le Società o Compagnie che, dopo aver contrattato un abbonamento, vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari d'ogni singola polizza.

« Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti ne' casi di abbonamento. »

(Approvato)

Art. 24.

« Andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro, anche nel caso di un uso in giudizio od avanti un'autorità od ufficio amministrativo, provinciale e comunale, o di inserzione in atti pubblici:

« 1° I contratti di assicurazione, i contratti vitalizi accennati agli art. 2, 4 e 6 e le relative quitte o ricevute parziali di pagamento.

2. Tutte le operazioni che si fanno dalle Società sottoposte alla tassa annua stabilita all'art. 12 in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti, e non importino mutazione o modificazione di proprietà di immobili, nè costituiscano atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali.

« Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute a termine della legge del registro, sulle sentenze, sulle successioni nei casi di morte, e sugli atti di liberalità tra vivi. »

(Approvato)

TITOLO II.

Delle pene e della prescrizione.

CAPO I. — *Delle pene.*

Art. 25.

« È punita colla multa di L. 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale ed annuale di cui all'art. 8 delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti. »

(Approvato)

Art. 26.

« Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 9, 10 e 11 s'incorrerà in una pena di L. 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere iscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle lire 100 alle lire 1000. »

(Approvato)

Art. 27.

« Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei repertori e stati prescritti negli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 oltre alla sopratassa dovuta pel mancato pagamento della tassa normale, s'incorrerà nella pena di lire 100 per ciascun atto non registrato.

« La stessa pena di lire 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 5, e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'art. 10. »

(Approvato).

Art. 28.

« Omettendosi di fare nei prescritti termini la denuncia imposta dagli articoli 17, 18 e 19 si incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di

lire 500. quando si ometta di denunziare la società o il capitale sociale, o le variazioni di esso capitale o del numero delle azioni. »

(Approvato).

Art. 29.

« Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denuncia a norma dell'articolo precedente, è dovuta per una volta tanto la sopratassa del triplo della tassa normale dalle società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione contemplati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

« L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse oltre i termini prescritti dà luogo all'applicazione della sopratassa del quarto oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta. »

(Approvato)

CAPO II. — *Prescrizioni delle tasse e delle pene.*

Art. 30.

« Vi ha prescrizione:

« 1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate o per la domanda di restituzione di tasse già pagate.

« 2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi. »

(Approvato)

Art. 31.

« L'azione pel conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

« Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione. »

(Approvato).

TITOLO III.

Del modo di riscossione delle tasse e sopratasse e della procedura.

Art. 32.

« Per la riscossione delle tasse e sopratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro. »

(Approvato).

Art. 33.

« Contro la dimanda delle tasse e sopratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi alla direzione demaniale. »

(Approvato).

Art. 34.

« Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

« La decisione delle controversie riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene pecuniarie controverse. »

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 35.

« Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalle relative leggi in vigore andranno esenti da quelle portate dall'articolo 12 della presente legge durante il termine apparente dalle quitanze loro rilasciate. »

(Approvato).

Art. 36.

« I contratti d'assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che sarebbero soggetti ad una tassa annua, dovranno dalle società essere registrati nel repertorio prescritto dall'articolo 9 fra tre mesi dall'attivazione anzidetta.

« I detti contratti saranno contemporaneamente sottoposti alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito, quando però dalle leggi finora vigenti non siano già stati sottoposti ad una tassa pagabile una sola volta, ma proporzionata alla loro durata, e che la tassa stessa sia stata effettivamente pagata.

« Sottostanno ad eguale obbligazione gl'individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non commercianti che fanno detti atti di assicurazione ne faranno la denuncia prescritta dall'articolo 10 parimenti fra tre mesi a partire dall'attivazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite in conformità degli articoli 25 e 26. »

(Approvato).

Art. 37.

« Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle società di mera beneficenza e a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professioni, arti e mestieri. »

(Approvato).

Art. 38.

La presente andrà in attività col giorno 1 aprile 1862, e da detto giorno rimangono abrogate in tutte le province dello Stato le leggi concernenti le tasse contemplate nella presente. »

(Approvato).

Qui converrà accennare ad una rettificazione: prego il signor Commissario Regio di avvertire che nell'articolo 38 vi è la data del 1 aprile 1862, la quale parrebbe naturalmente dover essere corretta.

Commissario Regio. Giacchè il Senato non ha fin qui fatta modificazione alla legge, pare che si potrebbe lasciare la data com'è scritta nel progetto, rimettendo la cosa alle conseguenze di ragione.

Presidente. L'articolo dice che la presente legge andrà in attività il 1 aprile: siamo al 12 aprile; questo si fu il motivo del fatto rilievo.

Se si intende di approvare l'articolo nella conformità in cui sta scritto, lo metterò ai voti.

Chi approva l'articolo 38 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

« Finchè non sia altrimenti provvisto alla sorte degli stabilimenti che profutano in tutto od in parte delle tasse, di cui nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che riceverebbero per l'applicazione di questa legge. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Avverto il Senato che dopo questa votazione ci sarà la discussione sopra un altro progetto di legge egualmente importante, quello cioè sul cumulo delle pensioni e degli stipendi.

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, relativo all'approvazione di una convenzione del servizio postale marittimo tra il continente e la Sicilia.

Pregherei il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge che è il complemento di quello già sanzionato precedentemente dal Parlamento col quale si sono approvati i due contratti colla società Rubattino e Accossato.

Presidente. Dà atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Interrogo il Senato se voglia accordare l'urgenza domandata.

Chi la accorda si alzi.

(Approvato).

Si passa alla squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	82
Favorevoli	64
Contrarii	18

(Il Senato approva).

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge portante disposizioni relative al pagamento in spezzati di svanziche votato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'11 corrente.

Presidente. Dà atto al signor Ministro dell'Agricol-

tura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà pure stampato e distribuito negli uffizii.

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia mi fa osservare che sarebbe più conveniente che la discussione del progetto di legge sui cumuli delle pensioni e stipendi si porti a lunedì, tanto più che l'ora è già avanzata e la discussione del medesimo esigerà forse qualche spazio di tempo.

Se non ci è osservazione in contrario l'ordine del giorno per lunedì sarebbe nella seguente conformità: al loco, convocazione negli Uffizi per l'esame de' progetti di legge stati presentati; allo due in adunanza pubblica per la discussione del progetto di legge anzidetto e di quelli altri che si potranno discutere.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Essendo presente l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, lo pregherei a voler fissare il giorno per l'interpellanza che ebbi l'onore di fare relativamente all'indennizzo da darsi ai danneggiati per delitti politici nella provincia modenese stabilito con decreto del dittatore Farini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono a disposizione del Senato, però, se lo crede, questa interpellanza potrebbe avere luogo nella giornata di mercoledì.

Presidente. Debbo osservare al Senato che forse mercoledì non si terrà seduta...

E poichè ne viene occasione, interrogherò il Senato per determinare come saranno regolate le sue adunanze nella settimana ventura.

È uso costante che il Senato non tiene adunanza nei giorni che precedono immediatamente la Pasqua. Così si fece nel 1859 in cui il Senato si aggiornò dal mercoledì santo al secondo giorno dopo Pasqua; così nel 1860 in cui si aggiornò dal giovedì santo ad otto giorni dopo Pasqua, così pure nel 1861 in cui si aggiornò dalla domenica delle Palme al secondo giorno dopo Pasqua.

In vista della grande urgenza dei lavori che ci sono proporrei al Senato di voler stabilire fin d'ora che si aggiorni soltanto dal mercoledì santo sino all'altro mercoledì, cioè sino a tutto martedì della settimana dopo Pasqua.

Se non c'è osservazione...

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Approvo moltissimo la proposta fatta dall'onorevole nostro Presidente, desidererei solamente una piccola aggiunta, che sarebbe di un giorno di più. In alcune province è ancora festivo il giorno di lunedì ed anche il martedì, e non è supponibile che coloro i quali intendono profittare di questa vacanza si vogliano mettere in viaggio nel giorno di martedì; partiranno perciò il mercoledì.

Ora il giorno in cui si arriva è difficile che si possa ancora intervenire alla seduta, e ciò specialmente per quelli che non hanno ancora comunicazione diretta con strada ferrata; pregherei per conseguenza il signor Presidente di voler comprendere in questa vacanza anche tutta la giornata di mercoledì.

Presidente. L'onorevole Senatore Lauzi fa la proposta che il Senato prenda la vacanza dal mercoledì prossimo al mercoledì dopo Pasqua; inchiusi i due mercoledì.

Se non c'è osservazione in contrario, metto ai voti questa proposta.

(Approvato)

Allora se non vi sono osservazioni in contrario avranno luogo lunedì le interpellanze del Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io sono agli ordini del Senato.

Presidente. Per martedì vi sono le interpellanze del Senatore Della Rovere al Ministro della marina.

Senatore **Della Rovere**. Si potrebbero portare tutte e due a martedì.

Voci. Sì, sì.

Presidente. In tal caso avverto che si dovrà fare una seduta un po' lunga, perchè sicuramente sarà necessario di dare sfogo alla discussione del progetto di legge sul cumulo delle pensioni e stipendi, che s'imprenderà lunedì e che forse non potrà essere esaurita nello stesso giorno.

Senatore **Biscaretti**. Se il tempo stringe, si potrebbe tenere una seduta alla sera.

Presidente. Il Senato deciderà. Intanto se non c'è altra osservazione s'intendono queste due interpellanze rimandate all'adunanza di martedì con riserva di fissare l'ora della convocazione dell'adunanza.

La seduta è sciolta (alle 4 1/2).

CXXII.

TORNATA DEL 14 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Omaggi — Presentazione di due progetti di legge — Proposta del Senatore Menabrea — Appello nominale — Discussione sul progetto di legge relativo al cumulo delle pensioni, degli stipendi e degli assegnamenti — Discorso del Senatore Castelli Edoardo in merito del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia in ordine alle modificazioni al progetto ministeriale introdotte dall'ufficio centrale — Osservazioni del Senatore Vigliani in risposta al Senatore Castelli — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. primo — Emendamento all'art. 2 proposto dal Senatore Menabrea, appoggiato dai Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze — Emendamento del Senatore Castelli combattuto dal Senatore Vigliani — Reiezione dell'emendamento del Senatore Castelli — Proposta di un nuovo emendamento del Senatore Castelli, non appoggiata — Approvazione dei paragrafi dell'art. 2 colla riserva dell'emendamento Menabrea rinviato all'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 3 al 6 — Proposta all'art. 7 del Senatore Menabrea combattuta dal Senatore Vigliani — Approvazione degli articoli 7 e 8 — Emendamento del Senatore Jacquemoud all'art. 9 combattuto dal Ministro di grazia e giustizia — Emendamento allo stesso articolo del Senatore Lauzi — Considerazioni del Senatore Vigliani e del Ministro delle finanze a confutazione dei proposti emendamenti — Osservazione del Senatore Lauzi — Risposta del Senatore Vigliani — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra e di Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi intervengono eziandio i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, degli Affari Esteri e delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3039. La Giunta municipale di Casteltermini (Sicilia) e parecchi abitanti dello stesso Comune muovono reclami perchè nei quadri della circoscrizione elettorale e nella tabella della circoscrizione giudiziaria, il Comune sopradetto non sia classificato qual capo di circondario, come trovasi ad essere di fatto, e domandano che sia rettificato un tale errore.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Prefetto della provincia di Cagliari degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione del 1861;

Il signor Cav. G. B. Musso dei suoi *Cenni sull'amministrazione dell'Albergo dei poveri di Genova.*

PRESENTAZIONE.
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno per spese straordinarie sul bilancio del 1862 di 6 milioni per provviste per l'artiglieria, e l'altro di un milione per erezione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Quest'oggi è portata all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge sul cumulo delle pensioni e degli stipendi.

Quantunque esso sia molto importante, tuttavia parendomi che lo sieno assai più quelli che riflettono le finanze, quindi, avendo l'ufficio centrale, incaricato di esaminare il progetto di legge sulla tassa di registro, presentata la sua relazione, io crederei che fosse più conveniente di portare all'ordine del giorno d'oggi la

discussione di questo progetto, il quale non può presentare difficoltà, mentre l'ufficio centrale avrebbe conchiuso per l'adozione del medesimo tal quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. La proposta del signor Senatore Menabrea consisterebbe nel cambiare l'ordine del giorno: di mettere cioè in discussione anzi tutto il progetto di legge sulla tassa di registro. Ma debbo al riguardo avvertire che non potrei provocare il voto del Senato sulla medesima, stante che esso non sarebbe ancora in numero.

Si procederà intanto all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procedo all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Acquaviva - Bellelli - Belgioioso - Borghesi - Borromeo - Cadorna - Camozzi - Capocci - Capone - Carradori - Casati - Cataldi - Caveri - Centofanti - Ceppi - Colonna Andrea - Colonna Gioachino - Conelli - Dabormida - De Cardenas - De Gasparis - Della Bruca - De Monte - Des Ambrois - Di Campello - Di Fondi - Di San Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Elena - Fanti - Farina - Fezzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallone - Ghigliani - Gualterio - Imperiali - Lella - Linati - Malvezzi - Mameli - Manzoni - Martinengo - Montanari - Monti - Mossotti - Nazari - Oneto - Pamparato - Pallavicini Ignazio - Pandolfina - Pareto - Piazzoni - Pinelli - Pizzardi - Plana - Plezza - Prat - Porro - Prinetti - Prudente - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simouetti - Spada - Strongoli - Taverna - Torremuzza - Trigona - Varano - Vesme.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io aveva proposto di variare l'ordine del giorno, di mettere cioè in discussione il progetto di legge sulla tassa di registro prima di quello sul cumulo delle pensioni e degli stipendi credendo di essere appoggiato in questa mia proposta dall'ufficio centrale e specialmente dal signor Relatore. Ma, siccome questi non è presente, per non perder tempo, si potrebbe ora cominciare l'esame del progetto di legge portato all'ordine del giorno, salvo poi a mettere in votazione la mia proposta, allorché sarà giunto il Relatore dell'ufficio centrale.

Presidente. Il Senatore di Revel, relatore dell'ufficio centrale incaricato di esaminare il progetto a cui allude l'onorevole Senatore, è presente bensì in Senato ma è per ora occupato negli uffici.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
SUL CUMULO DELLE PENSIONI
E DEGLI STIPENDI.

(Vedi atti del Senato N. 135).

Presidente. Ritenendo la dichiarazione fatta dal Senatore Menabrea, in ordine alla sua proposta, viene perciò, secondo l'ordine del giorno, in discussione il

progetto di legge sul cumulo delle pensioni, degli stipendi ed altri assegnamenti.

Se il Senato crede si potrebbe prescindere dalla lettura preliminare del testo di legge.

Se non vi è osservazione in contrario riterrò il Senato per assenziente.

Aprò la discussione generale, pregando i signori Commissari di volersi recare al loro posto.

(I Commissari pigliano posto al banco delle Commissioni).

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Signori Senatori. L'esame e la discussione dei bilanci passivi dello Stato pel 1851 dava occasione alla Camera elettiva di deliberare, così proponente, sull'iniziativa del conte Di Revel, la Commissione generale del bilancio, che « sarà sospeso, a partire dal 1. luglio allora prossimo, il pagamento di quei trattenimenti, pensioni ed assegni di qualsivoglia natura, inscritti nel passato bilancio, i titolari dei quali già trovansi provvisti di uno stipendio di attività o di un trattenimento di aspettativa, oppure di una pensione di riposo, ovvero di un altro assegnamento qualunque a carico dello Stato: che fra due assegni in favore di un solo titolare, sarà sospeso il pagamento di quello minore; e che il pagamento di questi personali assegni non potrà essere ripreso che in forza d'una legge. »

Questa importante e saggia deliberazione, il cui manifesto scopo fu quello di chiudere l'adito a favori pregiudizievole all'erario dello Stato, per ciò stesso che vietò il cumulo di più provvigioni a beneficio di un solo titolare, includeva virtualmente il principio della proibizione dei cumuli negli impieghi di collazione del Governo. Di che fattosi capace il Ministro dell'interno di quel tempo, il commendatore Galvagno, mentre rappresentava al Parlamento la convenienza di stabilire con apposita legge le norme colle quali si sarebbe proceduto alla revisione dei cumuli negli stipendi, dei maggiori assegnamenti e dei trattenimenti inscritti nei bilanci dello Stato, presentava alla Camera stessa il disegno di legge che, adottato presso che ad unanimità dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento subalpino, fu promulgato il 14 maggio 1851.

A questa legge che sanzionò, per le antiche province dello Stato, il divieto della cumulazione degli impieghi retribuiti a carico del pubblico tesoro, non senza però introdurre una eccezione a favore dei pubblici insegnanti, il Governo si propone di sostituire il nuovo progetto sul merito del quale è ora aperta la discussione, mosso a ciò dalla precipua considerazione della necessità di estendere alle novelle province del Regno le economiche discipline anzidette.

Se non che, l'egregio Ministro Cassinis, dal quale fu questo progetto presentato all'altro ramo del Parlamento, mentre ebbe nella sua relazione a dichiarare che la legge del 1851 ha in 11 anni di esecuzione fatta buona

prova (encomio che non esitò tampoco a tributarle la Commissione della Camera), nel pensiero tuttavia di sostituirvene una migliore, introdusse nel nuovo schema parecchie variazioni e innovazioni, tra le quali reputo necessario di chiamare più specialmente l'attenzione del Senato sovra quelle colle quali il divieto della cumulazione colpirebbe non solamente gli impiegati retribuiti dallo Stato, ma quelli eziandio che siano stipendiati dalle province, dai comuni, dalle università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, e permetterebbe le sole cumulazioni di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge; di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi ed altri simili istituti; di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano; di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie; e finalmente di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato, o di una Società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo non oltrepassi la somma di lire 500 annue.

Ma queste così importanti innovazioni colle quali si darebbe una molto maggiore estensione alla succitata legge proibitiva dei cumuli degli impieghi retribuiti, sarebbero poi veramente utili, e, quello che importa di chiarire, sarebbero esse giuste? Io non lo credo: prima però che io esponga le ragioni di questa mia opinione stimo opportuno di chiamare l'attenzione del Senato sulle principali considerazioni che motivarono la presentazione e l'adozione, come già accennai, pressochè unanime, della legge del 14 maggio 1851.

Il Senato ha già inteso che la prima idea di una legge proibitiva del cumulo degli stipendi, fu posta innanzi all'occasione dell'esame dei bilanci, nei quali figuravano due categorie di spese occasionate da personali trattenimenti e da maggiori assegnamenti goduti da impiegati aventi uno stipendio a carico dello Stato; il che essendo sembrato al Parlamento, com'era in effetto, contrario ai principii di una savia economia, si volle far cessare. Ma altre considerazioni non meno gravi concorsero a dar vita alla proibizione dei cumuli; si considerò, cioè, che in uno Stato bene ordinato importava grandemente che gli impieghi siano ripartiti nel maggior possibile numero di cittadini, e che pel regolare andamento dei pubblici servizi era mestieri che, di regola, ogni impiego fosse disimpegnato da un apposito impiegato. Si riconobbe però al tempo stesso che non a tutti gli impieghi nè a tutti gli impiegati erano applicabili cotali considerazioni, e quindi il disegno di legge allora presentato dal Governo mentre stabilì la regola proibitiva dei cumuli di due o più impieghi retribuiti dallo Stato, ne temperò in favore dei pubblici insegnanti l'applicazione.

Ciò premesso, giova ora che si conoscano le più spicanti osservazioni alle quali diede occasione nel Parlamento la presentazione di siffatto progetto, contro del quale, è bene ricordarlo, non sorse in veruna delle due Camere alcun oppositore.

E prima di tutto, sono notabili le parole colle quali il Governo, per bocca del Ministro dell'interno, dava ragione dell'eccezione introdotta in favore del corpo insegnante: questa eccezione, diceva esso, è comandata da due evidenti motivi:

1. La necessità di scegliere le capacità scientifiche ove si trovano;
2. Un interesse di economia.

Gli stipendi, soggiungeva il Ministro stesso, e gli assegnamenti conferiti agli individui che si consacrano alla pubblica istruzione sono certamente esigui, mentre ardue ne sono le funzioni. Se il Governo trova spesso il mezzo di remunerare con stipendi molto limitati un posto nello esercizio del quale si richieggono lumi speciali e rare doti d'ingegno, egli è appunto perchè può conferire questo posto ad uno dei membri universitari o professanti, i quali già trovansi provvisti di altro impiego fruttifero. Ognun vede che senza di ciò bisognerebbe proporzionare lo stipendio unico all'importanza del posto, e così aggravare l'erario di maggiori spese.

Questi riflessi trovarono evidentemente intiera adesione nell'assemblea avanti la quale erano fatti: verun deputato infatti sorse a combatterli e il progetto ministeriale su 115 votanti ebbe 106 voti favorevoli.

Presentato poscia al Senato, l'ufficio centrale per bocca del dotto suo Relatore, il senatore De Margherita, ne dava giudizio lodandola con parole che il Senato mi vorrà pernoctere di riferirgli testualmente.

Tre distinti casi, egli esponeva, sono dalla nuova legge regolati: quello di due o più impieghi sul medesimo capo cumulati, ed il diadice la legge; non però in modo inflessibile ed assoluto, ma ammesse varie eccezioni, per le quali il rigore del divieto resta opportunamente corretto o temperato: quello di maggiori trattenimenti od assegni sotto qualsiasi denominazione, fatti a carico del pubblico erario in aggiunta a quella primitiva retribuzione di cui già si goda per ragione di carica od esercitata, o che attualmente si esercita; ed anche quest'aggiunzione, come allo Stato onerosa, è interdotta, non senza però accompagnare la proibizione di quelle modificazioni che valgono a lenirne la rigidità; quello da ultimo d'impiego conferito a chi trovisi collocato a riposo con pensione a tal titolo concedutagli... Quel poco, indi soggiungeva, che ora siamo venuti toccando sull'insieme della legge di cui si ragiona, mentre vi appalesa, o Signori, lo spirito onde ella si informa e che in tutte le sue parti campeggia, servirà pure a farvi capaci del principale pregio che la commenda, e che in ciò appunto risiede che, lontano egualmente dai due opposti estremi, cioè dal soverchio rigore e dalla troppa rilassatezza, tiene quella via mezzana, da cui è saviezza, nel legislatore il non disco-

starsi. Rado è che altrove incontrisi la ben intesa equità ed il vero utile del pubblico.

Così se sconvenevole giudicar si dovrebbe lo ammettere indistintamente l'accumulare che si faccia più impieghi sopra un solo capo, operando per tal modo, con manifesto danno del pubblico servizio, ch'essi diventino il privilegio di pochi, altri e forse poco minori inconvenienti seco trarrebbe a pregiudizio dello Stato la contraria massima, che irresistibilmente osta-se ad ogni specie di cumulo, pur allora che le diverse funzioni utilmente potessero dal medesimo individuo compiersi e gravi ragioni ne consigliassero la riunione nella stessa persona o troppo scarsamente retribuita a ragione del primitivo suo impiego, o di quelle speciali cognizioni a dovizia fornita, che alla nuova carica sono richieste, e che altrove potrebbero malagevolmente rinvenire.

Sono da porsi in questa condizione, proseguiva il Relatore, gl'impieghi dipendenti dalla pubblica istruzione, ciascuno dei quali può talvolta essere accoppiato con altro estraneo alla medesima esercitato da chi ad altro ordine d'impiegati appartenga, senza che il pieno adempimento degli obblighi all'uno ed all'altro impiego annessi punto ne scapiti; il che dove accada, ed il primitivo impiego non sia, oltre una data misura, retribuito, nulla vi è che osti alla cumulazione dei due impieghi, la quale, anziché dannosa, può bene spesso tornare utilissima al pubblico servizio; per le quali cose tutte conchiudeva proponendo in nome dell'ufficio centrale l'adozione pura e semplice del progetto ministeriale, sul quale aperta la pubblica discussione, non solamente non sorgeva verun oratore a combatterlo, quasi imperfetto od insufficiente, ma così ne ragionava l'esimio Senatore Maestri.

« Il cumulo degli impieghi si mostra in aspetto odioso: se due impieghi bastassero al mantenimento di due famiglie e si danno ad una sola persona, una famiglia è come soppressa. Quindi si grida alla violazione del principio dell'uguaglianza e della giustizia distributiva, e si richiede che siano aboliti i cumuli degli impieghi. Ma accanto a questo principio ne sorge un altro non meno inviolabile, quello che è guida all'economia dello Stato. La quale occupandosi dell'amministrazione delle cose pubbliche intende a procurare alla società la maggior copia di beni colla minore spesa possibile. Ora, quando più servigi si possono perfettamente compiere da un solo, sarebbe mancare all'interesse morale e finanziario il dividerli. La legge si è posta di fronte a questi principii, e mi pare che abbia con molta saggezza fatte le parti a ciascuno. Nel sanzionare il principio generale che esclude i cumuli, lo ha espresso in alcune regole: e a queste ha fatte quelle eccezioni che erano suggerite da motivi di alta importanza, dall'economia, dal pubblico servizio, non senz'aver riguardo ai titoli degli impiegati in attività o in riposo. Ha conciliato l'interesse privato coll'interesse pubblico: ha rispettate le posizioni, fin dove si poteva nelle presenti circostanze, poco meno che se fossero diritti acquisiti.

Io non entrero' ne' particolari della legge, che sarebbe a pura perdita di tempo dopo l'egregio svolgimento che ha dato de' motivi di essa il chiarissimo Relatore: ma per toccare delle principali eccezioni al principio esclusivo dei cumuli, che dirò del favore accordato alla pubblica istruzione? I motivi sono molti ed evidenti. Si vuole con ciò retribuire nobili fatiche, e dar agio al pubblico insegnatore di tutto dedicarsi al suo sublime ministero. Vi sono poi certe specialità eminenti, di cui lo Stato abbisogna in diversi pubblici servizi, e cui una provvigione che non fosse decorosa, accuserebbe di grettezza il Governo. »

Cotali apprezzamenti, o Signori, dovettero incontrare la piena adesione di questa dotta e savia assemblea, se, non che abbiano incontrato una qualsivoglia contraddizione, valsero a far adottare la proposta legge con voti 51 a fronte di soli 6 voti contrari.

Ciò tuttavia potrebbe non bastare a mettere in sodo la eccellenza effettiva di quella legge, essendochè sia saputo molto bene che non sempre le meglio fondate previsioni sono confermate dalle pratiche applicazioni, di guisa che la nuova presentazione di una diversa legge toccante la stessa materia potrebbe indurre la non irragionevole credenza, che il tempo e la fatta esperienza abbiano posta in chiaro l'imperfezione e l'insufficienza della legge del 1851 a produrre gli effetti cui mirò chi la propose, e che si ritennero da chi la commendava assicurati.

Nessuno al certo può meglio di quel che lo possa il Governo, che ha mandato e mezzi acconci di promuovere, e provvedere e regolare l'esecuzione delle leggi, portar sicuro giudizio sui risultati pratici che dalla lor attuazione si conseguono.

Or bene, quale giudizio ha esso dato di quella del 14 maggio del 1851? Egli ci ha detto, lo ha già inteso il Senato, che quella legge ha fatto buona prova negli 11 anni trascorsi dalla sua pubblicazione, e ci ha pur lasciato comprendere che se presentava un nuovo progetto, gran parte aveva in quella determinazione la riconosciuta e non contestabile necessità di rendere comuni alle nuove province del Regno le discipline prelitive dei cumuli degli impieghi stipendiati.

Come però a fronte della riconosciuta e proclamata buona prova fatta da una legge, la sopraggiunta necessità di estenderne territorialmente l'osservanza, non basterebbe a giustificare la proposta di variarne nelle sue parti più essenziali le prescrizioni, perciò il Ministro aveva pur cura di avvertire, come, per una parte, si fosse dovuto riconoscere che quei medesimi sconci che avevano mosso il legislatore del 1851 a vietare i cumuli tra due o più impieghi retribuiti a carico dell'erario dello Stato, si incontrino anche quando ad uno di siffatti impieghi si accoppia un ufficio retribuito da altre pubbliche amministrazioni extra governative, in quanto che, così nell'una come nell'altra ipotesi, fosse manifesta la difficoltà di disimpegnare in modo regolare e soddisfacente il duplice impiego, e si verificasse nel se-

condo caso la contemporanea e pernicioso dipendenza dello stesso impiegato da amministrazioni diverse; e come per altra parte i maggiori assegnamenti fatti dalla legge del 13 novembre 1859 ai pubblici insegnanti avessero tolto il principale fondamento all'eccezione larga introdotta in loro favore nella legge del 1851.

Ma, se ben si consideri, il primo argomento pecca in ciò che proverebbe troppo e potrebbe ritorcersi contro lo stesso progetto a giustificazione del quale viene posto in campo; proverebbe cioè che in verun caso può permettersi senza danno pubblico il cumulo, e dimostrerebbe perciò stesso che neppure la onnicomprensiva eccezione nella quale consente il Governo si potrebbe, senza sconci, mantenere.

Se non che un tale argomento che a primo aspetto può sembrare imponente, male può reggere ad un accurato esame.

Non sarò certamente io che disconoscerò in massima la utilità somma, dirò meglio la positiva necessità che non si cumulino nella stessa persona impieghi disparati, che pongano l'impiegato nella contemporanea dipendenza di vari superiori; se ciò avvenisse, l'uno o l'altro servizio od entrambi, sarebbero, nella generalità dei casi, malamente disimpegnati. Ma quale danno in grazia può ragionevolmente temersi da che un professore di una Università il cui mandato è adempito con un'ora di lezione data tre o quattro giorni della settimana e per sole tre quarte parti dell'anno, dia, nel ben più lungo tempo che i doveri dell'insegnamento gli lasciano disponibile, le sue cure ad un altro impiego, che per sua natura non richiegga il sacrificio di tutte le ore utili dell'impiegato? la verità io non so immaginarlo, e penso invece che ciò possa ottimamente conciliarsi coll'utile pubblico, perchè l'accoppiamento ossia la cumulazione in questo caso procurando, per ripetere le parole del Senatore Maestri, alla società la maggior copia di beni colla minore spesa possibile, concilia molto bene l'interesse privato coll'interesse pubblico. Chi non sente infatti di quanto utile morale ed economico può tornare, singolarmente alle amministrazioni molteplici pubbliche sebbene non governative, che un loro impiego, pel quale richiedonsi non comuni cognizioni, possa essere offerto ad un distinto soggetto il quale, senza venir meno ai doveri di pubblico insegnante, possa acconciarsi ad una retribuzione molto inferiore a quella che altrimenti si richiederebbe?

Ma poi non implica forse una patente contraddizione lo estendere, di regola, anche ai pubblici insegnanti il divieto dei cumuli, e il far loro poi, come dichiara il progetto in esame, facoltà di cumulare due impieghi di pubblico insegnante qualunque siasi il dicastero, e quindi (si noti ciò) l'amministrazione da cui essi dipendano, e di cumulare un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, od un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di pubblica beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato? Delle due

l'una: o il principio della incompatibilità si fonda in modo assoluto sulla impossibilità che due uffici siano regolarmente disimpegnati da una sola persona, e sulla inconvenienza di porre un impiegato nella dipendenza di più superiori, ed allora si va contro questo principio quando si ammettano le suindicate eccezioni; o queste sono conciliabili col pubblico interesse, per la capital ragione che la natura e l'estensione dei doveri del pubblico insegnante non ripugnano in modo assoluto alla cumulazione, ed allora manca assolutamente la ragione di limitare, come si fa nel progetto, ai soli casi dianzi enumerati, la facoltà anzidetta, la quale a mio avviso, non deve sottostare ad altra condizione, fuori quella proposta saviamente dalla seconda parte dell'articolo terzo, vale a dire che la cumulazione di due impieghi non possa aver luogo quando il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito, come avverrebbe, a cagione d'esempio, se si volessero cumulare due impieghi pel disimpegno dei quali fosse prescritta l'osservanza del medesimo orario, o due uffici l'uno dei quali esigesse regolarmente l'impiego di tutte le ore utili del giorno.

Nè queste sono le sole considerazioni per le quali si fa, a parer mio, palese la prevalenza della legge del 1851 sul progetto in disamina.

Se il Senatore Maestri, e con esso il Senato col suo voto autorevole, riconobbero degno di encomio il Ministro che col progetto d'allora avea rispettate le posizioni, poco meno che se fossero diritti acquistati, e propriamente non erano tali, perocchè non da veruna legge traevano la loro legittimità i canoni di stipendi, e i trattenimenti personali, e i maggiori assegnamenti, ma piuttosto provenivano da abusive concessioni, che però, giova qui accennarlo, si ricouobbero poscia ristrette ad una complessiva somma ben più tenue di quella che troppo leggermente si era voluto supporre, non si avrà forse ben altra ragione, dirò anzi il positivo dovere di giustizia e di equità, di rispettare le posizioni sorte dalla legge stessa del 1851, e che quindi costituiscono per gli interessati una specie di diritto acquisito?

Sarebbe infatti il primo esempio nella nostra legislazione di un provvedimento che toglie ad un impiegato senza suo demerito, una parte di ciò che abbia per legge goduto: e sono recenti i casi di riforme negli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni, per forza delle quali un impiego fino allora stabilito in una determinata misura, fu scemato od in causa delle esigenze finanziarie, o perchè fu giudicato troppo elevato: ebbene si è forse detto all'impiegato che già fruiva il maggiore assegnamento, quindi innanzi la sua retribuzione sarà ridotta ad una somma minore? Certo no: che anzi, con apposita disposizione, fu stabilito che la decretata diminuzione non avrà efficacia se non per rispetto ai futuri impiegati. E ciò per quale altra ragione se non perchè è paruto ingiusto di colpire, anche a causa di pubblica utilità, le posizioni e i diritti acqui-

stati? Ma dunque sarebbe evidentemente ingiusto l'usare una diversa misura per qui soli impiegati, che indirizzarono i loro studi e le loro fatiche, onde fare a sè stessi una posizione, che la legge riconosceva legittima, e che quindi doveva ritenersi scevra di pericoli.

Mi si dirà: i pubblici insegnanti non si trovano più oggi nella condizione che determinò nel 1851 l'eccezione al divieto dei cumuli, stata in loro favore allora introdotta nella legge che li proibiva: i loro stipendi furono accresciuti colla legge del 13 novembre 1859, epperò non si arretra loro un ingiusto gravame, restringendo anche rispetto ad essi l'eccezione medesima.

Quest'obbietto però, il solo che abbia un'apparenza di verità, non basta a legittimare la privazione che col progetto in esame verrebbe imposta a quei pubblici insegnanti che si trovano in possesso di due impieghi, secondo il progetto stesso non cumulabili. E dapprima gioverà osservare che l'aumento di stipendi sancito dalla precitata legge non è in verità così largo da ingogliare di per sè solo i cultori delle scienze e delle lettere a dedicarsi esclusivamente, in vista della remunerazione loro offerta al pubblico insegnamento, e in conseguenza sussisterebbero sempre, se si vuole in una misura meco grande, i motivi di alta importanza, che, secondo notava molto bene il Senatore Mastri, erano saviamente avuti presenti nella legge del 1851. Se infatti confrontiamo la misura degli stipendi presentemente assegnati ai professori dell'Università di Torino, con quelli di che godevano i professori medesimi precedentemente, è a dire al tempo della promulgazione della legge, troviamo, che, mentre attualmente il limite massimo non supera le L. 3,500, allora invece dei 55 professori di che si componeva il corpo insegnante nella predetta Università, soli venti erano retribuiti con stipendio fisso inferiore di poco alle lire 3,000 mentre altri trent'uno avevano uno stipendio o pari agli attuali, o superiore d'assai, essendochè ve ne fossero alcuni retribuiti in somma eccedente le 4 mila e le 5 mila lire: tanto che, mentre attualmente i quarantotto professori dell'Università stessa percepiscono dallo Stato l'annua somma di L. 165,000, i cinquantacinque che precedentemente vi si annoveravano ricevevano dall'erario pubblico la ben maggior somma di L. 188,020.

Mi posta anche di banda questa osservazione, ed ammesso, se si vuole, che in complesso la legge del 59 abbia migliorati d'alquanto la condizione dei pubblici insegnanti, singolarmente colla disposizione che loro concede un aumento progressivo di stipendio in ragione di ogni quinquennio di servizio, ognun vede che, primamente siffatti aumenti, i quali potranno tutt'al più, dopo venti anni di servizio, accrescere lo stipendio normale di altri due quinti del suo ammontare, portandolo così, più maggiormente retribuiti, alla cifra di L. 4,900, non sono tali da far ambire una carriera, che è per sua natura affatto stazionaria, come opportunamente avvertiva la relazione Ministeriale; e che in secondo luogo, sarà pur sempre vero che l'attuale posi-

zione degli insegnanti ha la sua ragione di esistenza in una legge che autorizzava i cumuli conciliabili col pieno e regolare disimpegno degli impieghi cumulati, e che quindi non sarebbe conforme a giustizia il privarne gli attuali titolari.

Nè potrebbe tenersi in molto conto l'argomento posto innanzi nell'altro ramo del Parlamento, e desunto dacchè una delle principali considerazioni sulla quale si fondasse la più larga eccezione consentita dalla legge del 1851 poggiasse sulla scarsità di distinti insegnanti sui quali si poteva allora fare assegnamento, e della quale non occorresse più al presente di preoccuparsi attesa la grande estensione acquistata dallo Stato, la quale assicuri alla pubblica istruzione il concorso di gran copia di dotti insegnanti: avvegnachè sia ovvio l'osservare che se è veramente divenuto maggiore il personale disponibile dei professori, si è del pari accresciuto proporzionalmente il numero delle Università, dei licei, dei ginnasii e di ogni altro istituto di educazione ed istruzione.

Le quali considerazioni tutte conducono, o grandemente lo ingannano, ad una delle seguenti conclusioni, vale a dire all'estensione pura e semplice della legge del 14 maggio 1851, posta in disparte come superflua quella di cui ci si propone l'adozione, o alla sostituzione, in quanto riflette il corpo insegnante, della più larga eccezione scritta nella legge del 1851, a quella più ristretta che ora vorrebbe introdurre; o quanto meno alla riproduzione di quella stessa più ampia eccezione, in quanto rifletta il cumulo di un impiego di pubblico insegnante retribuito dallo Stato con qualsivoglia impiego stipendiato da altra amministrazione pubblica ma non governativa: od al postutto alla dichiarazione, in apposito articolo, che formalmente sanziona il mantenimento delle posizioni acquistate a termini di una legge preesistente.

Io non insisterò tuttavia sull'adozione della prima fra le suesposte conclusioni, la cui accettazione, sebbene a mio credere sia la più ovvia, non è tuttavia così necessaria, che non basti al conseguimento dello scopo, cui parmi debba mirare il Senato, l'accoglimento di una delle altre, epperò mentre mi astengo dal chiedere la relazione pura e semplice del progetto ministeriale, mi riservo, allorchè sia aperta la discussione dei singoli suoi articoli, a presentare quelli emendamenti, che crederò necessari a migliorarlo.

Potrò io lusingarmi che le considerazioni esposte fin qui al Senato, troveranno presso lui e l'onorevolissimo Ministro della giustizia benevola accettazione? Parmi che tre buone ragioni concorrano a darmene la speranza; primamente mi conforta non poco il vedere che alcune poche modificazioni al progetto sono suggerite dallo stesso ufficio centrale nell'intento di attenuare, in favore del corpo insegnante, l'estremo rigore del progetto; in secondo luogo non so indurmi a pensare che il Governo voglia risolutamente respingere tutti i temperamenti da me proposti onde rendere l'attuale suo

progetto meno discordante da quella legge ch'esso riconosce e dichiarò solennemente « avere in undici anni di esecuzione fatta buona prova: » finalmente l'animo mio ripugna a credere che quei medesimi principii, quelle stesse considerazioni che furono, perchè giusti, savi, sanzionati dall'unanime voto del Senato subalpino, possano essere diversamente apprezzati e giudicati dalla maggioranza del Senato italiano.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante alcune modificazioni all'articolo 2 della legge 7 luglio 1861 concernente la strada ferrata Aretina.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il progetto di legge, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, non ha altro scopo che di spiegare una parola dell'articolo 2 della legge che ho indicata, onde togliere alcuni scrupoli di legalità sopra provvedimenti già in corso di esecuzione, cioè a dire sopra un decreto in data 2 marzo di quest'anno, con cui fu autorizzata la società della ferrovia Livornese ad emettere 100,000 obbligazioni per far fronte alle spese dei lavori in corso della ferrovia Aretina, che con quella legge le fu concessa.

Non credo nella mia opinione, e me lo confermerebbe il voto già emesso nell'altro ramo del Parlamento, che questo progetto passa dar luogo a discussione, nè a difficoltà di sorta, per cui pregherei il Senato di volerlo dichiarare di urgenza, affinchè questa società possa procurarsi i fondi che le sono indispensabili per continuare i lavori importantissimi che come dissi, sono già in corso di esecuzione.

Presidente. Interrogherò il Senato se vuole concedere quest'urgenza, ma conviene che il Senato pensi a coordinarla colla deliberazione presa nella seduta antecedente.

Converrà, nel caso che il Senato voglia concedere questa urgenza, che esso si raduni questa sera o domani mattina negli uffici, onde procedere alla nomina dei commissari che debbono comporre l'ufficio centrale, perchè questo abbia anche campo di esaminare il progetto, e presentare la sua relazione orale onde potere, ove il Senato così creda, procedere immediatamente alla discussione del progetto medesimo.

Nel caso quindi che il Senato conceda l'urgenza domandata dal signor Ministro dei lavori pubblici, si intenderà convocato negli uffici immediatamente dopo la seduta allo scopo mentovato.

Interrogherò il Senato se intende di decretare d'urgenza il progetto di legge presentato testè dal Ministro dei lavori pubblici.

Chi è di questo avviso si alzi.

(Approvato)

La parola è al Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevoli signori Senatori. Ho voluto esaminare diligentemente le modificazioni che furono fatte dall'ufficio centrale alla legge deliberata dalla Camera dei deputati intorno al cumulo degli impieghi.

Alcune modificazioni fatte dall'ufficio centrale sono intese a rendere più chiaro il dettato, alcune altre riguardano il merito della legge.

Io non ho alcuna difficoltà di accettare tanto le modificazioni che riguardano il dettato, quanto quelle che riguardano il contenuto della legge stessa. La ragione del mio assentimento sta in ciò, che le modificazioni introdotte non cambiano sostanzialmente la legge approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Noi abbiamo bisogno che tutto converga a questo scopo, cioè che siano ristorate le nostre finanze e gli impiegati siano i primi a soffrire una specie, non dirò di disagio, ma di scemamento di ciò, che potrebbero avere riscosso in altre condizioni.

D'altra parte qui non si tratta che del cumulo degli impieghi, il quale, quando sia abolito, restando semplicemente a quelle eccezioni, le quali si trovano nel progetto di legge modificato, produrrà un gran bene, perchè è necessario che gli impiegati non raccolgano in sé medesimi una tal serie di occupazioni che poi gli altri ne restino privi, e nello stesso tempo siano nell'impossibilità di poterle disimpegnare con ponderazione, diligenza e zelo.

Io ripeto che accetto le modificazioni fatte dall'ufficio centrale nel dettato e nel contenuto, e le accetto perchè trovo che sono assolutamente ragionevoli, ma che più in là il Ministero non potrebbe andare.

Senatore Vigliani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Vigliani, Relatore. Confortato dall'onorevole adesione, che l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha stimato di dare alle modificazioni sia di forma, che di merito che il vostro ufficio centrale vi ha proposto di introdurre nel progetto presentato al Senato, io intraprendo a rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Castelli fatte nella discussione generale intorno al medesimo.

Allorchè io vidi, che l'onorevole Senatore apriva la discussione generale io non dubitai punto che egli fosse per attaccare le basi del progetto, i principii che ne informano le disposizioni. La saviezza del Magistrato non mi permetteva di nutrire questo dubbio, nè io mi sono male apposto, ronciossianchè voi avete inteso, che le sue osservazioni non tendono punto a scaltarne le basi; che anzi esse vi rendono un omaggio abbastanza largo; esse sono soltanto dirette a contenere in più ristretta cerchia quei principii che formano la sua base.

Tessendo un lungo panegirico della legge del 1851, che ebbe l'approvazione dei due rami del Parlamento Subalpino, il Senatore Castelli ha naturalmente ad un

tempo approvato e giustificato le basi della legge attuale la quale è sostanzialmente modellata sopra quella del 1851.

Egli però, dopo aver fatto la difesa di questa legge si arrestava ad osservare, che il principio proibitivo del cumulo degli impieghi era, dal progetto sottoposto alle vostre deliberazioni, portato al di là dei giusti limiti, al di là di quei principii di giustizia e di economia, da cui il divieto del cumulo degli impieghi trae la sua origine.

Noi crediamo, che in questo l'onorevole Senatore sia caduto in qualche esagerazione; imperocchè se è vero, che la legge del 1851, come egli ha ripetutamente osservato, fece buona prova, questo non vuol dire che la legge non abbia lasciato a desiderare qualche cosa. Questo non prova, che l'esperienza non abbia dimostrato, che quella legge non poteva ricevere qualche perfezionamento.

Ora il progetto, già approvato dalla Camera Elettiva, ha precisamente introdotto qualche aggiunta, e a nostro parere, qualche perfezionamento alla legge del 1851. Questa limitava la proibizione del cumulo agli impieghi governativi, agli impieghi che sono retribuiti dallo Stato, il nuovo progetto invece, come avrete osservato, estende il divieto ad altre due categorie d'impieghi.

L'una è quella degli impieghi retribuiti dalle province e dai comuni, l'altra degli impieghi che sono retribuiti dalle amministrazioni garantite, sussidiato o riconosciute dallo Stato; e in quest'ultima categoria si comprendono le Università libere, le quali sono riconosciute dalla legge.

Quest'estensione non garba all'onorevole Senatore Castelli, egli crede che nell'introdurla si sia di troppo allargato il principio che ha dato luogo al divieto dei cumuli. Ci spiace di non poter dividere la sua opinione: imperciocchè non è soltanto una ragione di economia, non è soltanto una considerazione di finanza, ma come voi non ignorate, havvi una seconda ragione di una natura ben più elevata che ha consigliato a non permettere che una stessa persona assuma sopra di sé funzioni diverse a cui le sue forze non possono bastare, o che per lo meno in determinate circostanze potrebbero compromettere l'esito, l'adempimento dei suoi doveri.

Quando si parta da questo principio, non sarà difficile il convincersi che il cumulo degli impieghi è vizioso tanto allorchè cade sopra due impieghi retribuiti dallo Stato, come quando cade sopra altri impieghi da chiunque siano retribuiti, poichè e nell'un caso e nell'altro, voi vedete dividersi, separarsi un'opera la quale deve essere unita, deve essere individua, se bene vuole rispondere al suo scopo.

Ma l'onorevole Castelli si arresta e dice, quest'argomento prova troppo; se v'ha incompatibilità nelle funzioni, se assolutamente non conviene che ad una stessa persona siano commessi più uffizi, voi non dovete mai permettere questa pluralità d'impieghi; voi la dovete in modo assoluto vietare.

A questo modo di ragionare, trovo un ostacolo evidente in un principio volgare ed è quello che insegna, non esservi regola per quanto si voglia larga che non soffra alcuna eccezione, e questo principio che è generalmente vero si verifica molto maggiormente in una materia discrezionale ed elastica come è quella che noi trattiamo.

Sicuramente non troveremo un principio il quale determini in modo assoluto e preciso quali siano le funzioni che si possano unire, quali quelle che debbano sempre star separate.

Ora il legislatore ha stabilito la massima che è conforme alla pluralità de' casi, ha stabilito per principio ciò che generalmente è vero ed ha poi al medesimo fatte quelle eccezioni che sono egualmente riconosciute in modo generale.

Certamente accadrà, che non tutti i casi, che sarebbero degni di eccezione, sono compresi in quella serie d'eccezioni che la legge ammette: sarà questo un inconveniente, ma inconveniente assai lieve in confronto dei molti danni e dei gravi pregiudizi che deriverebbero, ove allargar si volesse di troppo il campo delle eccezioni in questa materia.

Ma speciale e più largo argomento alle osservazioni del Senatore Castelli hanno formato gli insegnanti pubblici. Quanto a questi egli vorrebbe rivendicare la disposizione della legge del 1851.

La differenza che passa tra questa legge ed il progetto che discutiamo sta principalmente in questo. La legge del 1851 permetteva che si cumulassero dai pubblici insegnanti non solamente più impieghi di insegnamento pubblico, ma anche un impiego estraneo all'insegnamento con impieghi dell'insegnamento pubblico.

Invece il nuovo progetto, secondo noi più saviamente, ha ristretta l'eccezione soltanto alla cerchia degli impieghi che appartengono al pubblico insegnamento, o che hanno con quell'insegnamento qualche sorta di connessione.

Nelle condizioni in cui il paese si trovava nel 1851 poteva per avventura essere conveniente di usare una maggior larghezza ai pubblici insegnanti, ed è per questo che troviamo la legge del 1851 concepita in termini di maggior indulgenza verso questa benemerita categoria di pubblici funzionari. Ma dopo il 1851 variò notevolmente la loro condizione; essa è di molto migliorata.

L'allargamento del Regno ha pur dato agli insegnanti più larga occasione di poter esercitare l'ingegno, di impiegare l'opera loro.

Se nel piccolo regno a cui provvedeva la legge del 1851 occorreva di lasciare alle persone capaci di occuparsi del pubblico insegnamento, che non erano abbastanza numerose, la facoltà di impiegare altrimenti la loro opera scarsamente retribuita, questo timore non si verifica più egualmente nelle condizioni del regno allargato. Un molto maggior numero di persone atte all'insegnamento si presentano nelle circostanze attuali, cosicchè il Governo non si trova nella necessità di al-

largare la mano, come ha creduto di doverlo fare nel 1851, per poter avere quelle capacità che occorrono per l'insegnamento pubblico.

Queste considerazioni potrebbero, ben lo veggio, cadere più opportunamente sull'art. 2 del progetto, ed occorrerà probabilmente nel discuterlo di ritornarvi sopra; ma ho stimato bene di fare questi pochi riflessi per rispondere in qualche modo ad una anticipata discussione che è stata messa avanti dal Senatore Castelli.

Egli non trova che la condizione degli insegnanti sia abbastanza migliorata, egli crede che le ragioni che esistevano nel 1851 esistano nel 1862, nel che non possiamo assolutamente concordare; ed al riguardo ci limitiamo ad invitarlo ad assumere ad esame la nuova legge sopra il pubblico insegnamento e sopra gli stipendi assegnati, sugli emolumenti che possono ridondare ai professori, e dalla medesima apparirà che veramente è intervenuto un sensibile miglioramento nella situazione di questa classe di pubblici funzionari, miglioramento che rende ragione della restrizione che è stata introdotta nell'articolo secondo della legge.

Ma almeno il Senatore Castelli vorrebbe che nella legge si fosse tenuto qualche conto di quegli insegnanti i quali all'ombra della legge del 1851 hanno acquistato delle posizioni, hanno assunto certi impieghi i quali secondo la nuova legge diverrebbero incompatibili.

Anche questa parte della discussione troverebbe sede più appropriata là dove si tratterà delle disposizioni transitorie:

Dirò tuttavia che in generale non sussiste il principio che il legislatore debba tener conto di ciò che si dice « posizioni acquisite. »

Certamente esso non deve sovvertir troppo bruscamente queste condizioni, dove saviamente tenerne quel conto che l'equità e la franchezza esigono, ma giammai spingere la cosa al punto da doverle interamente conservare.

Non si farebbero i giusti sul divieto del cumulo degli impieghi, qualora non potessero avere una immediata esecuzione. Principii di moralità, principii di giustizia distributiva, principii insomma d'economia, informano questa sorta di leggi, e tutti questi principii vogliono una immediata applicazione.

Del resto non si può seriamente sostenere, che alcuno abbia un vero diritto acquistato.

Riguardo poi alla posizione relativa ad un impiego, è certamente una condizione la quale è degna di rispetto, ma non può mai costituire in faccia al Governo un vero diritto acquistato, un diritto come sarebbe quello della proprietà che è intangibile ed inviolabile.

Esprimeva infine l'onorevole Senatore Castelli la speranza che il Senato Italiano vorrebbe essere concorde a quei principii che hanno guidato il Senato Subalpino; alla mia volta dirò, che mi associo con lui nell'ammettere che il Senato mantenga questa fedeltà di principii,

ma mi riservo di dimostrare, che precisamente seguendo i principii che lo hanno guidato nel 1851, il Senato sarà condotto nel 1862 ad approvare quelle modificazioni che il mutato stato delle cose hanno consigliato d'introdurre nel nuovo progetto di legge.

Presidente. Se non si domanda da altri Senatori la parola, io interrogherò il Senato se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale è pregato di alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

In seguito alle dichiarazioni fatte dal Ministro di grazia e giustizia, credo opportuno di leggere il progetto proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani.** L'ufficio non intese punto di fare un nuovo progetto, anzi, dirò, che nella stampa della relazione erano indicate le modificazioni proposte dall'ufficio, come un nuovo progetto; ed io tolsi quelle parole.

Presidente. Il Ministro di grazia e giustizia avendo aderito in massa alle proposte modificazioni io perciò seguirò, leggendo il progetto, l'ordine degli emendamenti, vale a dire, invece di cominciare a leggere l'articolo del progetto ministeriale, e poi contrapporvi l'emendamento, io andrò dilato agli emendamenti.

Art. 1.

« Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle province, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso. »

(Approvato).

Art. 2.

« Sono ammesse le cumulazioni:

« § 1. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge;

« § 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, o di addebi, sotto qualunque titolo, di musei, scavi, ed altri simili istituti;

« § 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qual siasi il dicastero e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano;

« § 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al Corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie;

« § 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato, o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di L. 500 annue.

« La disposizione del paragrafo 1 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio ed in disponibilità. »

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea
Senatore Menabrea. Mentre approvo le disposizioni del § 1 contenuto in quest'articolo 2 dalle quali risulta che un impiego di pubblico insegnante può essere cumulato con un impiego appartenente al Corpo sanitario, mi pare che, seguendo lo stesso principio, che è applicato a questo paragrafo, si dovrebbe estendere questa medesima disposizione ad altri casi consimili. E per non entrare in questioni vaghe io citerò per modo d'esempio una scuola che recentemente fu istituita qui in Torino e che pare dover produrre eccellenti frutti pel servizio pubblico, voglio parlare della scuola degli ingegneri che fa parte integrante dell'Università di Torino.

Ora in questa scuola degli ingegneri per poter insegnare bisogna avere delle persone tecniche le quali debbono alla scienza teorica unire la pratica delle materie che essi sono incaricati d'insegnare ai giovani; in questa scuola s'insegna la mineralogia applicata all'arte degli ingegneri, s'insegna la teoria delle macchine a vapore delle strade ferrate, s'insegna la geodesia, e tutte le persone chiamate a fare questi insegnamenti debbono necessariamente avere la pratica di quelle materie.

Ora quali sono le persone più atte a quest'oggetto? Sono particolarmente quei funzionari che appartengono ai servizi pubblici nei quali si fa continua applicazione di quelle medesime dottrine che sono obbligati ad insegnare nelle scuole. Per esempio, chi sarà meglio in grado di fare un corso di strade ferrate se non un ingegnere delle strade ferrate? Chi sarà meglio in grado di insegnare la geodesia applicata ai rilevamenti catastali, se non un ingegnere del catasto? Chi sarà più atto ad insegnare la mineralogia e la sua applicazione all'arte degli ingegneri, se non un ingegnere delle miniere?

Ora voi vedete, o Signori, che tutti questi individui appartengono agli impieghi pubblici, e qualora la legge fosse adottata quale è stata proposta, si verrebbe tutto ad un tratto ad escludere dall'insegnamento una categoria importantissima di funzionari, senza i quali ritengo che l'insegnamento non si può fare convenientemente, epperò il primo risultato della vostra legge, se la passate qual'è stata proposta, sarà di far chiudere immediatamente questa scuola d'applicazione degli ingegneri e per questo io interpello l'onorevole signor Ministro delle finanze che è uno dei più illustri e distinti professori in questa scuola, e mi dirà che se la legge si passa senza veruna modificazione, il risultato sarà di chiudere questa scuola.

Credo poi che lo stesso succederà anche in Napoli dove esiste un'istituzione che ha prodotto uomini della massima distinzione, che onorano l'Italia; voglio parlare della scuola degli ingegneri dei ponti e strade: ebbene, o Signori, se voi votate la legge qual'è, voi chiuderete anche questa scuola.

Lo stesso si dirà per la scuola di costruzioni navali

che deve essere fatta da ingegneri navali dipendenti dal Governo.

La conseguenza di queste considerazioni che spero verranno anche accolte dall'ufficio centrale, perchè rientrano anche nei principii che ha benissimo svolti l'onorevole Relatore, credo opportuno di aggiungere un paragrafo che sarà il N. 5, del tenore seguente:

« Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in una amministrazione cui si riferisca l'insegnamento dato in detta scuola. »

In questa maniera noi non escludiamo dall'insegnamento quelle persone tecniche le quali esercendo con distinzione una carica che si riferisce a questo insegnamento darebbero in esso un miglior risultato che non quelle persone che alla teoria non potrebbero accoppiare le cognizioni pratiche attinte in un lungo esercizio della professione. Per conseguenza io spero che il Senato vorrà accogliere il mio emendamento e spero, come dico, che troverà anche l'appoggio del signor Ministro delle finanze.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io ho domandato la parola per ringraziare anzi tutto l'ufficio centrale dell'aggiunta al paragrafo 2 di quest'articolo. Per quanto essa potesse crederci superflua, pure è una dichiarazione più esplicita e che permette una riunione di uffizi agli insegnanti, la quale oltre all'essere consentanea allo spirito del loro insegnamento, serve di certo anche a migliorare la condizione, non troppo bella e ridente, dei professori in questo momento.

Io ho sempre ritenuto, e credo che il Ministro delle finanze non se ne avrà per male, che questa legge sarebbe stata molto più opportuna quando la posizione del corpo insegnante fosse stata, come è molto probabile che accada, migliorata al di là di quanto lo sia ora.

Per queste considerazioni e per quelle eziandio sviluppate dall'onorevole Senatore Menabrea ben di buon grado appoggio la modificazione o l'aggiunta, la quale, per nulla alterando lo spirito della legge, permette però che uomini speciali, tecnici, quali sono quelli che dar possono un insegnamento speciale in queste materie, lo possano effettivamente fornire in quelle scuole che sono specialmente destinate all'istruzione degli ingegneri pratici di cui c'è tanto bisogno.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Prendo la parola per proporre un emendamento, il quale se fosse accettato dal Senato necessariamente includerebbe quello proposto dall'onorevole Senatore Menabrea.

Io proporrei che all'articolo 2 in discussione si sostituisse l'articolo 2 della legge del 1851, così concepito:

« Qualunque impiego che non sia già riunito ad

un altro per legge, e non sia retribuito più di 8 mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dall'istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del Corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nei casi di cumulo lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti del terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendi aggiunti, quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedono le L. 5 mille. »

Io dunque, come dicevo, proporrei in via principale che si sostituisse a questo articolo 2, che si discute, il 2 della legge del 1851, il quale ammette un'eccezione più larga a favore del Corpo insegnante, la quale credo di avere dimostrato come fosse più giusta.

Qualora poi il Senato non credesse conveniente la proposta sostituzione di questo articolo, in tal caso io proporrei invece che al paragrafo »...

Presidente. Mi permetta signor Senatore, ma a me pare che non convenga affastellare tante proposte: è prima il caso di vedere se la proposta testè fatta è appoggiata; ove lo sia, essa sarà discussa, e poi posta ai voti: ed in ogni caso, se fosse respinta, ella avrà poi tempo a far conoscere l'altra sua proposta; ma, ripeto, l'affastellarne varie non può certamente conferire alla chiarezza della discussione.

Senatore Castelli. Io non credeva che le mie proposte potessero portar confusione, ed accennava solo quali esse erano; ad ogni modo mi riservo di far poi conoscere la mia seconda dopo visto l'esito della prima.

Presidente. La sua prima proposta è quella di surrogare all'art. 2 del progetto in discussione l'art. 2 della legge del 1851?

(Il Senatore Castelli fa segni d'affermazione).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non crederei molto conveniente che si adottasse la proposta dell'onorevole Senatore preopinante, perchè essa avrebbe per effetto di lasciare le cose come sono, per quanto riguarda questi pubblici funzionari, i quali potrebbero coprire un impiego in un ramo della pubblica amministrazione, e cumulare ad un tempo due impieghi nel pubblico insegnamento, locchè per verità sarebbe troppa larghezza, ed uscirebbe dai limiti che sono stati opportunamente, a mio credere, testè indicati.

È inutile, mi pare, dopo le osservazioni inserite nella relazione, e dopo la discussione seguita all'altra Camera su questo argomento, indicare le ragioni le quali si opporrebbero alla adozione di cotesta proposta; piuttosto domanderò al Senato la permissione di trattenermi qualche istante sopra l'emendamento dell'onorevole Senatore Menabrea.

Non c'è dubbio, a mio parere (e del resto l'autorità del Senatore Menabrea in questa materia non ammette contestazione, nè la potrebbe ricevere per parte di un suo scolaro), non c'è dubbio, che una scuola di applicazione, una scuola pratica di ingegneri debba avere per professori persone, le quali non solo siano dotte, non solo sappiano di scienza e di teorica in generale, ma che oltre a ciò si trovino, dirò, quotidianamente nel caso di applicare la loro dottrina, la loro scienza alla risoluzione dei problemi pratici, ed essere così in grado di insegnare la applicazione della scienza alla pratica, che tale è appunto l'oggetto di tali scuole.

Quindi se a questa scuola si chiamano delle persone, comunque dotte le quali quotidianamente non esercitino l'arte loro, succederà, che parleranno di teorie ed uocche della loro applicazione alla pratica, ma senza quel correttivo del senso pratico che è esclusivamente riservato a chi quotidianamente si occupa di una data arte.

Quindi in principio, non posso che far plauso alle parole dette dall'onorevole Senatore Menabrea, e quanto a me, dirò che allorquando nell'altro ramo del Parlamento si discuteva questo progetto di legge mi si era affacciato lo stesso dubbio, che sorse nell'onorevole Senatore.

Mi parve allora che questo si potesse forse sciogliere in due modi; primieramente si potevano, per esempio, chiamare a dar lezioni in codeste scuole di applicazione, ingegneri spettanti ai corpi del Genio civile, degli ingegneri militari, degli ingegneri delle miniere, e quindi assegnare ai medesimi un'indennità annua non a titolo di stipendio, ma di retribuzione per maggior lavoro fatto, al quale non erano nè punto nè poco tenuti.

Nè la legge, a mio avviso, frapponeva ostacolo a ciò. Difatto essa non poteva impedire che il Ministro dell'istruzione pubblica per esempio scrivesse al Ministro dei lavori pubblici, dicendogli, ho bisogno di un valente ingegnere il quale oltre alla scienza riunisca molta pratica in guisa che possa con gran vantaggio della scolaresca insegnare l'applicazione della matematica alla costruzione delle locomotive; voi ne avete uno valentissimo, invitatelo a dare le due o tre lezioni settimanali nella scuola di applicazione a questo scopo creata, senza che però cessi dal prestare l'opera sua a servizio delle strade ferrate dello Stato, ed io alla fine dell'anno gli darò un'indennità per i maggiori lavori ai quali non era tenuto; fare in altri termini nè più nè meno di quello che praticerebbe il Ministro stesso allora quando incarica un impiegato di un lavoro straordinario, che questi non era tenuto a compiere.

L'altro modo di sciogliere tale dubbio, si presentava del pari facile, ed è che facendo cessare (come del resto in molti casi dovrebbe cessare) quell'amore delle rispettive prerogative che esiste fra i diversi dicasteri, si potesse per esempio invitare il Ministro dei lavori

pubblici a mettere a disposizione del Ministro dell'istruzione pubblica un ingegnere delle strade ferrate per sei od otto mesi, durante i quali, dando lezioni sopra codesta materia, cessassero le sue funzioni nelle strade ferrate; giacchè tanto servirebbe il paese nell'uno caso come nell'altro.

Ma non nascondo che l'uno e l'altro di questi modi che mi si erano affacciati alla mente come ultimo partito a cui appigliarsi qualora la legge fosse stata ammessa come oggi è presentata al Senato, non andavano esenti da inconvenienti.

Imperocchè per una parte forse il Parlamento non avrebbe veduto con piacere che i Ministri pigliassero l'abitudine di dare larghi assegnamenti per un maggior lavoro fatto.

Un altro inconveniente non meno grave che si incontrerebbe si è che difficilmente si troverebbero persone che si assumessero l'incarico di tale insegnamento soltanto per un anno.

Quanto al secondo partito che rimaneva, e che già accennai, cioè a dire che il Ministro dell'istruzione pubblica pregasse il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro della guerra di dargli l'uno un ingegnere di strade ferrate, o del genio civile, l'altro del genio militare per dare certi insegnamenti applicativi, non manca neppur esso dei suoi inconvenienti, perchè a tali uffici vogliono chiamare persone le quali non solo abbiano perizia e pratica nelle cose a cui attendono, ma anche dottrina: abbisognano evidentemente persone di eletto ingegno; bisogna certamente andare a scegliere nè più nè meno che il migliore ingegnere, che il migliore ufficiale ed è forse probabile che il Ministro dei lavori pubblici, e il Ministro della guerra dicano: non mi voglio privare interamente di tali persone per sì lungo tempo, in guisa che il servizio che farà presso di voi Ministro dell'istruzione pubblica si abbia come servizio prestato pel Ministro della guerra.

Quindi per parte mia credo che il Senato possa accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Menabrea, perchè all'inconveniente che egli ha lamentato in un modo o nell'altro vuolsi mettere ripiego, se non si vuol rendere affatto impossibile l'organizzazione di queste scuole, di cui l'Italia, massimamente nelle condizioni attuali, ha bisogno grandemente.

Per esempio, limitandomi al ramo speciale di cui mi sono occupato, di scuole cioè di matematica, se ne hanno delle buone in molte parti d'Italia.

Matematici valenti se ne ebbero sempre in ogni angolo del nostro paese: ma le scienze applicative furono molto neglette, per cui in questa parte rimanemmo addietro degli altri paesi.

Si è già fatto molto da alcuni anni. Le scuole di Napoli, a cui alludeva l'onorevole Senatore Menabrea, sono certo fatte dietro i modelli delle migliori scuole di Europa, e speriamo abbiano a dar frutti non meno buoni di quelli che danno negli altri paesi.

Ma ad ogni modo è certo che questo è uno dei rami

dell'insegnamento pubblico che più debbe eccitare l'attenzione del legislatore, imperocchè si riferisce a scienze applicative, si riferisce appunto a ciò che tocca lo sviluppo delle industrie, dell'attività del paese; e quindi è prezzo dell'opera che il Senato volga sopra codesto argomento la sua attenzione, e certamente il partito proposto dal Senatore Menabrea è quello che scioglie più francamente le difficoltà le quali egli ha sollevato.

Presidente. Prima che la discussione s'innoltri, leggerò per ordine gli emendamenti proposti, per vedere se sono appoggiati.

Il signor Senatore Menabrea propone che si aggiunga all'art. 2 del progetto in discussione un paragrafo 6 concepito in questi termini:

« Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in una amministrazione cui si riferisca l'insegnamento dato in detta scuola ».

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato).

Ora interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento del signor Senatore Castelli il quale per la sua generalità dovrebbe poscia essere messo il primo ai voti.

Il signor Senatore Castelli intende sostituire all'articolo 2 del progetto in discussione, l'art. 2 della legge del 14 maggio 1851 che leggerò:

« Art. 2. Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge e non sia retribuito di più di otto mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dalla istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che sian pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nei casi di cumulo lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti al terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendi aggiunti, quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedano le lire cinquemila.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato)

Senatore **Vigliani, Relatore.** Due emendamenti l'uno più largo e l'altro più ristretto sono proposti all'art. 2 del progetto.

Comincerò a ragionare dell'emendamento più esteso proposto dal Senatore Castelli, il quale intenderebbe che in luogo dell'art. 2 si ristabilisse l'art. 2 della legge del 1851.

Ebbi già l'onore di fare qualche osservazione, la quale avrà dimostrato al Senato come l'ufficio centrale sia alieno dall'entrare in questo sistema di ristabilimento della legge del 1851.

Se vi sono ragioni gravi da ammettere il cumulo

dei diversi impieghi dell'insegnamento pubblico, per usufruttare le diverse capacità scientifiche ed insieme per migliorare la condizione di coloro che si dedicano a questa laboriosa carriera, non si può dire che vi abbia ragione nessuna plausibile per ammettere il cumulo di impieghi dell'insegnamento pubblico con impieghi che sieno estranei alla pubblica istruzione.

Le circostanze particolari in cui si trovava il paese nel 1851 hanno potuto suggerire, come già dicevo, di allargare l'eccezione che è stata messa a favore del Corpo insegnante; ma ora ci troviamo in condizioni ben diverse; il paese non difetta di persone che si possano applicare ai diversi rami del pubblico insegnamento, e non ha da temere che per raggiungere questo scopo gli sia necessità di distrarre pubblici ufficiali dagli altri servizi e destinarli all'insegnamento pubblico.

Ben comprende il Senato come sia assai difficile per non dire impossibile che questa distruzione di un funzionario per esempio amministrativo, per dedicarlo all'insegnamento, non produca degli inconvenienti.

Se l'impiego amministrativo è costituito come deve essere in un sistema ben ordinato, vale a dire sia costituito in modo che possa sufficientemente occupare colui che ne è investito, voi comprendete, o Signori, che questo funzionario non può essere destinato ad altre funzioni senza metterlo nella necessità di mancare a qualcuno dei suoi doveri.

Ora non è a dubitarsi che nel riordinamento del Regno ed in particolare nella parte molto essenziale che riguarda la distribuzione dei pubblici uffizi, si seguiranno tali norme per cui non vi saranno più impieghi che siano nemmeno in parte oziosi; ciascuno impiego sarà regolato in modo che occupi abbastanza colui che ne è investito.

Ciò posto, non è possibile entrare in una via la quale suppone il contrario, vale a dire suppone l'esistenza di impieghi i quali non occupino abbastanza l'impiegato e gli lascino la possibilità di occuparne un altro.

Questa incompatibilità che si dovrebbe sempre verificare in un sistema ben ordinato tra un impiego amministrativo e un impiego di pubblico insegnamento, non si verifica egualmente quando si tratta d'impieghi che appartengono egualmente al pubblico insegnamento, perchè nel modo con cui sono regolati questi impieghi, si può affidare, senza correre pericolo di danno, anzi qualche volta con beneficio dell'istruzione pubblica, agli stessi individui più d'una cattedra.

L'ora diversa e qualche volta il giorno diverso in cui si fa il diverso insegnamento, consentono facilmente che la stessa persona copra due cattedre.

Posta questa possibilità ed aggiungendovisi la considerazione grave di cogliere l'occasione per migliorare le condizioni del pubblico insegnamento, è del tutto regolare e saggio che si ammetta questo cumulo. Ma si andrebbe assolutamente contro i principii del pubblico vantaggio, quando questo cumulo si volesse estendere,

ripelo, a impieghi che non appartengono all'insegnamento pubblico e che vi sono estranei.

Quindi l'ufficio centrale non potrebbe assolutamente accettare l'emendamento che sarebbe proposto dall'onorevole Senatore Castelli.

Vengo ora a parlare dell'altro emendamento di cui è autore l'onorevole Senatore Menabrea. Esso fu presentato al Senato sotto auspicii molto propizi. Ebbe la sorte di essere accolto favorevolmente dal banco dei Ministri, e sicuramente l'ufficio centrale, che nell'esame di questa legge è sempre stato guidato dai sentimenti di indulgenza e di benignità, dal desiderio di alleggerire per quanto era possibile la severità della proibizione dei cumuli, non si vorrà discostare dall'opinione che è stata abbracciata dal Ministero.

Io personalmente non dissimulo che è pericoloso molto lo entrare in questa via. Il signor generale Menabrea fa ora una breccia al principio, ed io voglio credere che sarà forse la sola; ma qualora si entri nel sistema delle eccezioni e che ci lasciamo guidare da considerazioni di casi speciali, noi potremmo essere poi tratti molto avanti, e senza accorgercene potremmo distruggere la base della legge.

Quindi, purchè la cosa rimanga nei termini proposti e con riserva ancora di esaminare più attentamente le espressioni dell'emendamento proposto dall'onorevole Menabrea a cui non ho potuto fare un'attenzione abbastanza seria, io a nome dell'ufficio centrale ne accetto il principio.

Senatore **Menabrea**. Pregherei il signor Presidente a voler rileggere il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento del signor Senatore Menabrea consisterebbe nell'aggiungere all'art. 2 un paragrafo col numero 6.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Mi permetto di far osservare che questo emendamento venendo ammesso dal Senato troverebbe miglior sede fra i paragrafi 4 e 5, prendendo così il n. 5 e compiendo la serie delle prescrizioni relative al pubblico insegnamento.

Senatore **Menabrea**. Non ho difficoltà di accettare la proposta.

Presidente. Rileggo l'emendamento Menabrea. (*V. sopra*).

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Pregherei il Senato a voler rinviare quest'emendamento all'ufficio centrale il quale ne riferirebbe nella seduta di domani.

Senatore **Menabrea**. Io non ho difficoltà che questo emendamento sia rinviato all'ufficio centrale il quale potrebbe anche proporre un'altra compilazione del medesimo ove ne trovasse una più esatta.

Presidente. Intende l'ufficio che si sospenda la votazione dell'articolo?

Ministro delle Finanze. Io non so se il regolamento del Senato permetta di sospendere la votazione di un articolo?...

Voci. Sì! sì!

Ministro delle Finanze. Allora il paragrafo pro-

posto dal Senatore Menabrea potrebbe essere esaminato dall'ufficio centrale, per riferirne nella seduta di domani.

Presidente. Insiste l'ufficio centrale a domandare che si sospenda la votazione?...

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. L'ufficio si rimette alla saviezza del Senato senza però assumere la responsabilità di questa redazione.

Presidente. Se fa la proposta, la metto ai voti.

Senatore **Vigliani**. L'ufficio centrale insiste pel rinvio.

Presidente. Se non si domanda più la parola metterò prima ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Castelli, il quale essendo molto più largo e componendo un sistema, per così dire, che si contrappone a quello dell'articolo 2, deve avere la priorità.

Rileggo l'articolo 2 della legge del 14 maggio 1851 che l'onorevole Senatore Castelli vorrebbe ristabilire in luogo dell'articolo 2 del progetto in discussione:

« Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge e non sia retribuito di più di 8 mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dall'istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nel caso di cumulo lo stipendio o stipendii minori saranno ridotti del terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o stipendii aggiunti quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendii accumulati eccedano le lire cinquemila. »

Lo metto ai voti.

Chi approva è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Senatore **Castelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli**. Giacchè il Senato non crede conveniente di ristabilire l'articolo 2 della legge del 1851, io propongo allora di sostituire all'attuale paragrafo 5 dell'articolo 2 dove è detto « di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di lire 500 annue » proporrei, dico, che si sostituisca questa disposizione « di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego retribuito dalle province, dai comuni, dalle università libere e da qualsiasi altra amministrazione non dipendente dallo Stato. »

Presidente. Favorisca mandarlo al banco della presidenza.

Senatore **Vigliani**. L'emendamento proposto dall'onorevole Castelli incontra un invincibile ostacolo nell'articolo 1 testè approvato, nel quale è stabilito il di-

vieto del cumulo degli impieghi governativi con quelli retribuiti dalle province, dai comuni, dalle università libere ecc.

Ora egli in via di eccezione proporrebbe precisamente il contrario di ciò che ivi è stabilito.

Quindi, se io ho bene inteso le sue parole, salvo equivoco, mi pare che senza nota di contraddizione il Senato non potrebbe ammettere il suo emendamento.

Senatore **Castelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli**. Credo che non vi sia contraddizione. Nell'art. 1 è ben detto che non si possono accumulare gli impieghi retribuiti a carico dello Stato con altri impieghi retribuiti dalle province, comuni, università libere; ma l'articolo si chiude colle parole: « salvo le eccezioni di cui in appresso. »

Dunque io appunto propongo un'eccezione. Questa era egualmente nell'art. 1 della legge del 1851.

L'art. 1 della legge 1851 dice che la cumulazione d'impieghi a carico dello Stato è vietata per regola, salvo i casi che sono accennati qui in appresso.

Dunque per le stesse ragioni si può nella legge attuale ammettere l'eccezione che io propongo, che è appunto un'eccezione alla regola generale in favore dei soli insegnanti.

Io non ci veggio contraddizione.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Castelli per interrogare il Senato se l'appoggia (*V. sopra*).

Chi lo appoggia, si alzi.

(Non è appoggiato).

Ora fatta ragione della riserva proposta dall'ufficio centrale, si lascerà in disparte l'emendamento del Senatore Menabrea il quale componendo un paragrafo d'aggiunta può venire poi collocato quando sia adottato.

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 2 qual è proposto dall'ufficio centrale e consentito dal Ministero, colla riserva da parte mia di fare poi votare l'intero articolo dopo l'introduzione dell'emendamento del Senatore Menabrea quando sia definitivamente approvato.

Metto separatamente ai voti i paragrafi dell'articolo 2. (*V. sopra*).

(Approvati).

Domani si procederà alla votazione dell'intero articolo, visto l'esito dell'emendamento del Senatore Menabrea.

Art. 3.

« Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito. »

(Approvato).

Art. 4.

« Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

(Approvato)

Art. 5.

« Rispetto ai membri del Corpo insegnante e del Corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

« § 1. La qualità di direttore o di collaboratore sotto qualunque titolo di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.

« § 2. La qualità di membro del Consiglio superiore di Sanità. »

(Approvato)

Art. 6.

« Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5000.

« Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 5000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

« Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due, se uguali; del minore di essi, se disuguali. »

(Approvato)

Art. 7.

« Nessuno assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che in quest'articolo si sia dimenticato una circostanza alla quale forse sarebbe conveniente d'aver qualche riguardo; io parlo dei militari i quali sono in riposo, e non in riposo soltanto per numero d'anni di servizio che hanno prestato allo Stato, ma per via di ferite riportate sul campo di battaglia. Ora quando un militare ha riportato una ferita che lo renda improprio al servizio attivo è giusto che abbia per compenso della vita che ha esposto e dei patimenti che ha sofferto, una pensione di riposo; ma è cosa dura che quel medesimo militare il quale non sarà più proprio al servizio attivo, ma avrà conservato tutte le forze del suo intelletto, sia impedito di prestare servizio allo Stato in un impiego retribuito, se non abbandonando quella pensione che si è guadagnata col versare il proprio sangue per la patria. Ora io credo che un'eccezione a questo riguardo debba esser fatta. Io non saprei improvvisamente come redigere l'articolo relativo, ma se il Senato crede di dover prendere

in considerazione questa mia osservazione, io pregherei l'ufficio centrale, ove consenta alla mia proposta, di voler egli stesso incaricarsi di fare la redazione di un articolo che provveda al caso che ho accennato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Nel dividere il sentimento dell'onorevole Senatore **Menabrea**, io non posso però dividere la sua opinione circa il mezzo di provvedere.

Io mi immagino che quando l'onorevole mio amico si compiacca di dare un'attenta occhiata all'art. 11, egli troverà che vi è mezzo sicuramente di provvedere a quegli onorati militari i quali, benchè siano divenuti inabili per gloriose ferite a servire ulteriormente lo Stato sotto le bandiere, possono però ancora servirlo in altro modo.

Convien che l'onorevole Senatore proponente ponga mente che l'art. 7 non parla del cumulo di una pensione con uno stipendio, ma parla del più vizioso dei cumuli che è quello degli assegnamenti, delle provvidioni di grazia, delle largizioni di favore con pensioni e con stipendi.

È noto come soprattutto nel sistema di Governo in cui non esistevano regolari bilanci oppure gli stipendi e le pensioni non erano abbastanza regolarmente determinate, si soleva dal potere concedere assegnamenti, trattenimenti ed altre largizioni che si univano a stipendi o a pensioni.

Ora questo sistema è assolutamente inconciliabile con quello di una regolare amministrazione del denaro pubblico.

Le pensioni siano regolate in modo che corrispondano ai servizi, gli stipendi abbiano una misura che sia proporzionata ai medesimi, ma non si possa in alcun modo perturbare nè il sistema delle pensioni nè quello degli stipendi con concessioni straordinarie di assegnamenti e di pensioni.

Ma quanto a colui il quale, come proponeva l'onorevole Senatore **Menabrea**, abbia servito lo Stato sotto le bandiere ed abbia ottenuto una pensione, se domanda di essere di nuovo ammesso a servire lo Stato, egli può venirvi riannesso con le arguenti condizioni che sono del tutto eque: o lo stipendio e la pensione non oltrepassano le lire 2 mila ed egli gode l'uno e l'altra oppure eccedono le lire 2 mila e allora gode lo stipendio, e la pensione rimane in sospenso sino a che egli domandi di nuovo riposo dalle novelle funzioni; nel qual caso egli computerà tutto il suo servizio per ottenere una più larga pensione.

Vi sono poi alcuni particolari impieghi ai quali i militari sono più specialmente chiamati, e per questi la legge ammette ancora un'eccezione nell'articolo 13 e più specialmente nel 14 ove è detto:

« I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerarii, i guardiani di bagni marittimi, i guarda spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza

di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi ».

Questi sono impieghi sicuramente modesti, e sono modestamente retribuiti, quindi per l'ordinario ammetteranno perfetto cumulo delle pensioni cogli stipendi. Ma quando si tratta di impieghi più elevati che siano più largamente retribuiti, pare all'ufficio centrale che coll'articolo 11 sia abbastanza provveduto alla condizione dei militari e di ogni altro pubblico funzionario che sia collocato a riposo e possa in qualche modo rendere ancora utili servigi allo Stato.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Certamente la mia intenzione non era di promuovere un assegnamento speciale o provvedimenti di favore a coloro che sono già provvisti di pensioni; soltanto voleva prevedere il caso cui accenna l'articolo 11, di un militare il quale essendo messo in riposo per ferite riportate sul campo di battaglia, non è più atto a servire attivamente nell'armata. Ma siccome questa discussione, come diceva benissimo il Relatore dell'ufficio centrale, si riferisce più particolarmente all'art. 11, non insisto di più sulla mia proposta, salvo poi a vedere se sia il caso di riprenderla quando verrà in discussione l'art. 11.

Presidente. Metto ai voti l'art. 7.

(Approvato).

Art. 8.

« Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

« § 1. Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di propine od iscrizioni ai corsi ricevono i professori delle Università, effettivamente insegnanti;

« § 2. Le medaglie di presenza;

« § 3. Gli assegnamenti per spese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio;

« § 4. I supplementi di stipendio o soprassoldi ai militari dell'armata di terra e di mare nelle speciali condizioni di addetti alla istruzione ed al governo degli istituti militari, o di esercenti cariche ed incumbenze speciali, ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia;

« § 5. Le prestazioni di viveri, panno, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in denari. »

(Approvato).

Art. 9.

« Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

« § 1. Sugli ordini del merito civile e militare di Savoia;

« § 2. Sugli altri ordini cavallereschi, quando non eccedano la somma di lire 1,000;

« § 3. Per le medaglie al valor militare;

« § 4. Ai membri degli istituti scientifici e letterari del Regno;

« § 5. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini; »

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. Io credo opportuno di richiamare l'attenzione nel Senato sulla limitazione contenuta nel paragrafo secondo di questo articolo, che colpisce le pensioni degli ordini cavallereschi quando eccedano la somma di L. 1000.

Io temo che questa disposizione sia lesiva dell'art. 78 dello Statuto, il quale dice: *gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.*

Mi pare che da quest'articolo dello Statuto si debba dedurre che nessuna limitazione possa essere messa con legge alle pensioni che il Re crede di accordare ai decorati d'ordini cavallereschi, allora esistenti, sulle dotazioni di cui la Corona ha la libera disponibilità.

È vero che con un regolamento del 1851 è stato stabilito che le pensioni sull'ordine mauriziano non oltrepasserebbero le lire 1000, ma questo regolamento il Re può cambiarlo; inoltre prima che fosse pubblicato questo regolamento, erano state concesse pensioni sull'ordine mauriziano oltre le lire 1000; queste pensioni sono state conservate o mantenute nel regolamento del 1851. Senza dubbio queste pensioni sarebbero colpite con la presente disposizione. Ora io dico, se le pensioni sugli ordini cavallereschi sono alla disposizione del Re, nel limite delle dotazioni che gli sono riservate dallo Statuto; se il Re può regolarle, aumentarle o diminuirle, senza ricorrere al Parlamento, io credo che non si possa per legge, o almeno che non sia conveniente, di venire indirettamente a ledere le prerogative della Corona. Motivo per cui io propongo la soppressione delle parole *quando non eccedano la somma di lire 1000.*

Presidente. La sua proposta la fa individualmente oppure come organo dell'ufficio centrale?

Senatore **Jacquemoud**. La faccio individualmente.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole preopinante sostiene che dal paragrafo 2 dell'articolo 9 si debbano sopprimere le parole: *che non eccedano le lire 1000.*

A sostenere il suo emendamento egli ricorre all'art. 78 dello Statuto, come quello che inibisce assolutamente una modificazione qualunque agli assegnamenti ed alle pensioni derivanti dagli Ordini cavallereschi.

A me pare che i termini dell'art. 78 dello Statuto non abbiano precisamente il senso che loro attribuisce l'onorevole preopinante.

Rileggerò l'articolo:

« Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione; il Re può creare altri ordini, prescriverne gli statuti ».

Ora non si viene a modificare menomamente quest'articolo perocchè la Legge in discussione per nulla rimuta gli ordini esistenti; essi sono mantenuti con le loro dotazioni. Infatti nessuna delle loro dotazioni viene ad essere altrimenti impiegata; nessuna è distolta dalla sua destinazione, fuorchè in quella prefissa dalla propria istituzione.

Certamente, con la limitazione la quale si trova nel § 2 dell'art. 9 noi non abbiamo che queste dotazioni siano impiegate in altro fuorchè in quello che viene prefisso dalla propria istituzione.

« Il Re può creare altri ordini, prescriverne gli statuti ».

Per la qual cosa esaminando non solamente l'intendimento di quest'articolo, ma attribuendo il senso conveniente alle sue parole, io trovo che colla limitazione che si riscontra nel § 2 dell'art. 9 non si arreca alcuna modificazione all'art. 78 dello Statuto.

È vero che la limitazione in discorso non si estende agli assegnamenti ed alle pensioni sugli ordini del merito civile e militare di Savoia, ma ciascuno dei signori Senatori ben vede le ragioni che mossero la Camera dei Deputati ed infine l'ufficio centrale del Senato a ritenere la limitazione contenuta nel § 2 della legge.

Io credo di non essere chiamato a dire queste ragioni; perocchè esse sono di tale evidenza che non hanno bisogno di spiegazione.

In qualunque modo, il Ministero si oppone a che la limitazione che si trova nel § 2 venga respinta.

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. Io ho sottoposto le mie osservazioni al Senato sulla limitazione di cui si tratta, unicamente sotto il punto di vista del diritto costituzionale. Esse hanno poca importanza in pratica, poichè, se esistono ancora pensioni sugli ordini cavallereschi civili oltre le lire mille, esse saranno in piccolissimo numero; ma la limitazione proposta, qualunque essa sia anche lasciando grande latitudine, se venisse a colpire la prerogativa della Corona riservata dallo Statuto, allora la questione prende altissime proporzioni.

I ragionamenti che mi sono stati opposti non hanno potuto convincermi. Se il diritto della Corona è assoluto, la legge non può limitarlo nè direttamente nè indirettamente, nemmeno per cinque centesimi. Come si potrebbe negare che la libera disponibilità delle dotazioni riservata alla Corona non sia ristretta, lessa, e gravemente ferita, quando si propone di beneficiare l'erario dell'ammontare delle pensioni concesse dal Re, sulla dotazione dell'Ordine Mauriziano, per tutta la parte eccedente le lire mille?

Mi si risponde che la legge proposta mantiene le

dotazioni; ma tale mantenimento diviene illusorio, se si impongono alla Corona condizioni nuove ed oltre quelle che sono scritte nell'art. 78 dello Statuto.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Spiace all'ufficio centrale di dissentire in questa questione dall'opinione dell'onorevole Senatore Jacquemoud che fa parte dell'ufficio.

Egli aveva già esposto...

Presidente. Trattandosi di un emendamento che porta un cambiamento di sistema, sarà bene di vedere prima se è appoggiato.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando scusa...

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che vi sia la questione pregiudiziale che è la questione di diritto costituzionale sollevata dal Senatore Jacquemoud, la quale è indipendente dal l'emendamento, ed è grave assai non in vista dell'entità della somma cui essa si riferisce, ma pel principio che mette in campo..

Presidente. Bisogna che sia appoggiato ugualmente.

Senatore **Menabrea**. Ma no...

Presidente. Scusi. Il nostro regolamento dice che l'emendamento è sviluppato dal proponente e quindi s'interroga il Senato se è appoggiato. Ora il signor Senatore Jacquemoud ha proposto un emendamento soppressivo; lo appoggia sopra una questione costituzionale, ma l'ha proposto come un emendamento, dunque io doveva interrogare.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta...

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando scusa, io faccio la questione se si debba parlare o no.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta; il signor Senatore Jacquemoud ha inciacciato il § 2, dicendo che questo § è contrario al diritto costituzionale.

Senatore **Vigliani**. Io aveva domandata la parola dopo il Senatore Jacquemoud...

Senatore **Menabrea**. Io domandai la parola unicamente per pregare il signor Presidente che voglia accordare la parola al signor Relatore onde possa rispondere...

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Ma io riconosco la saviezza delle osservazioni del Presidente che bisogna che l'emendamento sia prima appoggiato: il regolamento è scritto per tutti.

Presidente. Mi permetta: quando un oratore ha la parola non si deve interrompere a meno che non si creda fuori dell'ordine della discussione

Senatore **Vigliani**. (con vivacità) Credo che fosse fuori del regolamento, ed in questo mi rimetto. ripeto, alla giustizia del Presidente, il quale aveva egli stesso detto che prima dovevasi vedere se era appoggiato.

Presidente. Continua la parola al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Io non voglio insistere, poichè il Senatore **Vigliani** tiene essenzialmente a vedere se la proposta dell'onorevole Senatore **Jacquemoud** sia o no appoggiata. Ma giova notare che l'osservazione o meglio la questione che si è sollevata, non è relativa ad un semplice emendamento, ma è questione costituzionale: si tratta infatti di vedere se quest'articolo stia nei limiti del diritto costituzionale, sì o no, indipendentemente da qualsiasi emendamento.

Dunque siccome il Senatore **Vigliani** aveva chiesto la parola, e siccome alcuni membri del Senato, come me, stanno ancora indecisi sopra la questione sollevata dal Senatore **Jacquemoud**, noi eravamo lieti di sentire le ragioni che sarebbero state esposte dall'onorevole Senatore **Vigliani**.

Per parte mia, ripeto, sono ancora incerto sulla opportunità di appoggiare l'emendamento **Jacquemoud**, e sarei desideroso di sentire le parole dell'onorevole Senatore **Vigliani**, le quali mi avrebbero probabilmente illuminato sopra questa questione.

È in questo senso che io parlava onde portare un giudizio sulla convenienza o non di appoggiare questo emendamento.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola, per proporre un altro emendamento, che forse renderebbe inutile quello del Senatore **Jacquemoud**.

Presidente. Interrogo prima il Senato se l'emendamento del Senatore **Jacquemoud** consistente nel sopprimere le parole « quando non eccedano la somma di lire 1.000, » sia appoggiato.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato)

Ora la parola è al senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Io credo che si possa mettere in disparte questa grave questione di costituzionalità, qualora si adotti l'emendamento che io ho l'onore di proporre.

Esso consisterebbe nel sopprimere il 1 ed il 2 paragrafo dell'art. 9, sostituendone un solo che sarebbe il 1, il quale direbbe:

« Sopra gli Ordini cavallereschi. »

L'articolo sarebbe quindi così concepito:

« Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

- « 1. Sopra gli Ordini cavallereschi;
- « 2. Per le medaglie al valor militare;
- « 3. Ai membri, ecc. », e così via discorrendo.

Dirò brevemente, per non far perdere tempo al Senato, che questa mia proposta poggia su due semplicissime considerazioni, la prima è che qui noi siamo fuori dello scopo della legge che tratta del cumulo degli impieghi, mentre un Ordine cavalleresco non è un impiego; la seconda è che queste pensioni date per meriti speciali a persone già rivestite di Ordini, e così già qualificato dal potere esecutivo, cioè dal Re, che è quello da cui gli Ordini emanano, possono ben meritare uno speciale riguardo.

Non credo possa suscitare per ciò contraddizione allo scopo che questa legge si propone.

Io quindi per semplificare la questione proporrei di sopprimere, come ho detto, i paragrafi 1 e 2, o tolti ogni distinzione, di ammettere l'esclusione per le pensioni degli Ordini cavallereschi.

Presidente. Interrogo il Senato se l'emendamento del Senatore **Lauzi** consistente nel sopprimere i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9, e nel sostituirvene un solo così concepito: « Sopra gli Ordini cavallereschi. » sia appoggiato.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato).

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore **Lauzi**.

Senatore **Vigliani**. Ma io aveva domandato la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Poichè mi si fa grazia di lasciarmi parlare e di esporre le mie....

Presidente. Ha il diritto di parlare come tutti gli altri Senatori.

Senatore **Vigliani**. Era un diritto che io potevo esercitare prima dei Senatori **Menabrea** e **Lauzi**, e su questo ho una persuasione così profonda, che nulla me la potrà far mutare.

Ora imprendo ad esporre al Senato (poichè mi viene concesso) le mie osservazioni sopra lo emendamento proposto dal mio collega l'onorevole **Jacquemoud**, e quindi anche sopra quello poco dissimile dell'onorevole senatore **Lauzi**.

Dopo le osservazioni savissime dell'onorevole **Guardasigilli** circa la questione costituzionale, io credo molto opportuno di chiamare l'attenzione del Senato sopra l'articolo che succede a quello che forma l'oggetto degli emendamenti, cioè sopra l'articolo 10.

Esso così dispone:

« Allorchè si verificherà il cumulo di uno stipendio dello Stato con una pensione sopra alcuno degli Ordini cavallereschi di che nel § 2 dell'art. 9 la riduzione a farsi, giusta le norme e nelle proporzioni stabilite dalla presente legge, cadrà unicamente sullo stipendio dello Stato ».

Mi pare che questa disposizione è concepita in termini così chiari da dileguare ogni dubbio, ogni sorta di scrupolo circa la questione costituzionale, la quale tenderebbe a far credere che con la limitazione apporata delle lire 1000 nel paragrafo 2 dell'art. 9 si sia voluto in qualche modo limitare la prerogativa reale in ciò che riguarda gli Ordini cavallereschi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Continua l'oratore.

Senatore **Vigliani**. Egli è evidente che la legge spinge lo scrupolo sino al punto di non far nemmeno ciò che si supponeva, cioè porre un limite a queste pensioni. Essa le rispetta giacchè verificandosi il cumulo, la riduzione a termine dell'art. 10 cade unicamente sullo stipendio dello Stato.

Ora chi potrebbe negare al legislatore di tener conto nelle fissazioni degli stipendi della circostanza che uno dei funzionari goda di una pensione sopra un ordine cavalleresco?

Nessuno certamente vedrebbe nell'esercizio di questo potere una violazione dello Statuto.

Quindi io credo, che senza entrare nel merito della questione, circa l'opportunità della limitazione (per quelle considerazioni delirate cui ha accennato l'onorevole Guardasigilli), credo che quanto alla questione costituzionale essa non possa in verun modo essere sollevata.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Le osservazioni emesse dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale rispondono alla questione costituzionale, ma non rispondono niente affatto alle osservazioni mie ed al fondamento del mio emendamento.

È ben naturale che se il mio emendamento è adottato dal Senato riesce inutile l'articolo seguente della legge che dovrà essere cancellato.

Quindi questo nulla influisce sulla questione.

Ripeterò brevemente il fondamento della mia proposta. Ho detto che qui si tratta del cumulo di pubblici impieghi o che la mia disposizione non riguarda alcun cumulo di impieghi.

Una delle ragioni date dall'onorevole Relatore si sarebbe nel caso di dire che non prova nulla perchè prova troppo.

Si dice che lo Stato può benissimo farsi caso di ciò che uno ha dipendentemente da Ordini cavallereschi, e non solo dipendentemente da alcun impiego o pensione spingendo tale argomentazione all'eccesso, non saprei perchè non si avesse ad avere riguardo alla sostanza privata, al reddito privato che uno avesse. Mi pare che la conseguenza così spinta conduca all'assurdo, e perciò persisto nel mio emendamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ed il mio collega il Ministro di grazia e giustizia abbiano già dimostrato all'evidenza, che violazione allo Statuto pella disposizione di questo secondo paragrafo dell'articolo 9, non c'è, nè ci può essere.

Io mi restringerò quindi a richiamare l'attenzione del Senato sopra la questione dell'opportunità, e poi anche sul modo con cui si danno codesti assegnamenti sull'Ordine Mauriziano.

Non è un mistero per alcuno che in massima parte essi si danno sulla proposta dei Ministri, in considerazione dei servizi prestati dai funzionari, così che possono veramente ritenersi come complemento di pensione o di stipendio.

Ora io non veggio come in una legge, nella quale si ha in vista di impedire il cumulo degli impieghi per la impossibilità in cui una persona sarebbe di sod-

disfare convenientemente a due impieghi; in una legge nella quale evidentemente dal principio fino alla fine traspare il proposito ferino di impedire che per esempio si cumulino pensioni e assegnamenti di aspettativa con stipendi effettivi, non veggio, dico, come in una tal legge non abbia a considerarsi il caso come sta veramente, cioè che le pensioni dell'Ordine Mauriziano sono maggiori assegni personali che i Ministri possono proporre alla liberalità del Re.

Io intendo molto bene che siano eccettuati gli assegnamenti e le pensioni sugli Ordini del merito civile e militare di Savoia, perchè al momento in cui la legge è fatta gli assegni sul merito civile non eccedono la somma di 1200 lire, e quelli sull'Ordine del merito militare non eccedono la somma di 2000 lire, e perchè inoltre codesti assegni non si danno che sulla proposta di certi consigli, dopo avere bene meritato della patria e per aver operate gesta degne di gloria.

Ma per gli altri Ordini cavallereschi in cui gli assegnamenti si danno sulla proposta dei Ministri, io credo essere evidente che una limitazione ci abbia ad essere, epperò trovo che la disposizione dell'articolo 78 dello Statuto è perfettamente salvata coll'articolo 10 della presente legge, in cui è detto che il sovrappiù non si toglierà già dall'assegno dell'ordine, ma dallo stipendio dello Stato.

I signori Senatori i quali non ignorano come queste pensioni si danno, riconoscendo che questa legge è meramente indirizzata a frenare gli abusi che possono nascere dalla cumulazione di assegni di attività o di pensioni sulla stessa persona, vorranno, io credo, accettare questo paragrafo.

Senatore Vigilanti, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Vigilanti, Relatore. Dopo le osservazioni giustissime fatte dall'onorevole Ministro delle finanze potrei prescindere dal continuare a confutare la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi.

Dirò soltanto brevissime parole circa ad una esagerazione a cui ha preteso ch'io spingessi la mia argomentazione.

Ha detto: se il Governo può tener conto delle pensioni degli Ordini cavallereschi di cui gode un ufficiale pubblico, perchè non terrà conto anche di altri vantaggi e perfino della sua posizione particolare, dei suoi beni patrimoniali nel fissare il suo stipendio?

Credo che questo modo di argomentare pecchi precisamente come i sofismi degli antichi Greci. Egli ha esagerato un principio giusto tirandolo a casi i quali non hanno nessuna analogia con la base del principio medesimo . . .

Presidente. . . Faccio osservare al signor Senatore Vigilanti che mi si riferisce dai signori Segretari che non siamo più in numero.

Trattandosi di una questione che ha suscitato una

TORNATA DEL 14 APRILE 1862.

discussione grave, converrà aspettare domani che il Senato sia in numero assolutamente legale.

Ora il Senato è invitato a passare negli uffizi per procedere all'esame della legge presentata oggi dal signor Ministro dei lavori pubblici.

Per domani propongo il seguente ordine del giorno: al tocco preciso in seduta pubblica:

1. Interpellanza del Senatore Chiesi al signor Ministro di grazia e giustizia,

2. Interpellanza del Senatore Della Rovere al Ministro della Marina;

3. Discussione e votazione del progetto di legge, dichiarato d'urgenza, per modificazioni all'articolo 2 della legge sulla ferrovia Aretina;

4. Seguito della discussione e votazione del progetto sui cumuli di pensioni, impieghi, ecc.;

5. Discussione e votazione del progetto di legge sulla tassa di registro;

6. Discussione e votazione del progetto di legge sulla tassa di bollo, di cui la relazione sarà distribuita;

7. Discussione e votazione sul progetto di legge sulla tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi;

8. Discussione e votazione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi;

9. Discussione e votazione del progetto per autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della guerra.

Se non c'è osservazione, l'ordine del giorno per domani rimane stabilito in tale conformità.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXXIII.

TORNATA DEL 15 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Interpellanza del Senatore Della Rovere al Ministro della Marina — Risposta del Ministro della Marina — Osservazioni del Senatore Della Rovere e suo ordine del giorno, non appoggiato — Considerazioni del Senatore Alberto La Marmora — Interpellanza del Senatore Chiesi al Ministro di grazia e giustizia — Risposta e dichiarazione dello stesso — Ordini del giorno proposti dai Senatori Chiesi e Salmour — Approvazione dell'ordine del giorno Salmour — Presentazione di quattro progetti di legge — Istanze dei Senatori Revel, Menabrea, Amari e Lauzi — Deliberazione sull'ordine della discussione di alcuni progetti — Approvazione del progetto di legge per modificazioni all'art. 2 della legge sulla ferrovia Aretina — Discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro — Osservazioni del Senatore Pallavicino-Mossi — Approvazione degli articoli del mentovato progetto, previe alcune osservazioni del Senatore Balbi Piovera sull'art. 18 e risposta del R. Commissario — Approvazione del progetto di legge per la tassa di bollo — votazione sopra entrambi i progetti.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri, della marina e di agricoltura, industria e commercio, e più tardi intervengono tutti gli altri ministri non che il Regio Commissario Duchoquè.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, **Sanvitale** legge una lettera del Senatore Strozzi colla quale per motivi di famiglia domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

INTERPELLANZA DEL SENATORE DELLA ROVERE
AL MINISTRO DELLA MARINA

Presidente. L'ordine del giorno porta l'interpellanza che il Senatore Della Rovere intende muovere al sig. Ministro della marina.

La parola è al signor Senatore Della Rovere.

Senatore **Della Rovere.** Le interpellanze che io sto per muovere al signor Ministro della marina non devono costituire una questione politica, e non costituiscono nemmeno un quistione personale.

Io ho la più alta stima per l'onorevole Ministro della marina come per l'onorevole Ministro della guerra che forse verrà ad essere alquanto implicato in questa interpellanza.

Questa interpellanza io faccio solo per amore dell'esercito e della marina militare, che sono pure l'amore di tutta Italia; della marina e dell'esercito ai quali noi dovremo la totale nostra indipendenza. Questi due corpi sono fondati su certe leggi cardinali che formano la più bella gloria del Generale che per tanti anni resse i ministeri della marina e della guerra, del Generale La Marmora.

Quando una di queste leggi sia vulnerata, rovina tutto l'insieme dell'edifizio, principia l'arbitrio a prevalere, più non si arresta, e ne viene uno sconvolgimento generale e nell'esercito di terra e nell'armata di mare.

Io non so se sia vero, ma per voci corse nei pubblici ritrovi, io venni a sapere che dal Ministro della marina si era nominato un capitano di artiglieria, il capitano Galli (tanto vale nominarlo subito perchè forse farà d'uopo di nominarlo durante la discussione), a capitano di fregata nella marina militare, grado che corrisponde a luogotenente colonnello.

Io domando adunque se vero sia questo decreto che ha nominato il capitano Galli a capitano di fregata, e quando ciò sia vero, quali son le ragioni ch'abbiano indotto il Ministro a fare emanare tal decreto.

Dalla risposta del signor Ministro della Marina, io vedrò quali osservazioni io debba produrre su questo argomento,

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ringrazio l'onorevole interpellante delle parole gentili che disse in principio a mio riguardo.

Confesso che mi ha fatto pena il modo con cui egli annunciò le sue interpellanze, poichè diceva che si erano infrante le leggi militari e che quindi ne veniva un danno grave all'esercito il quale avrebbe reclamato.

Nella mia coscienza sono sicuro di avere agito nell'interesse dello Stato e di non aver leso i diritti di alcuno come spero di poter provare all'onorevole interpellante ed a questo alto consesso. Dico di non aver violato la legge, per questa ragione: nella marina, con decreto del Luogotenente del Re S. A. R. il Principe di Carignano, venne abolito il grado di maggiore e sostituito a quello il grado di tenente colonnello di seconda classe colla paga, poco eccedente le duecento lire, quella di maggiore, e poi è rimasto il tenente colonnello di prima classe che ne ha una assai più rilevante.

Quindi nell'aver io domandato l'assenso del Ministro della guerra di poter far passare il capitano Galli nella marina e con grado superiore a quello che aveva, non eccedetti la facoltà stabilita in esso decreto.

Non poteva certo dargli il grado di maggiore, poichè questo era abolito.

Credo di aver agito nell'interesse dello Stato, perchè per la deficienza assoluta in cui siamo di ufficiali naviganti, non era utile il toglierne dal numero di questi, giacchè vi sono legni armati che ne contano meno di quanto è richiesto. D'altronde non ve ne erano per metterli in un corpo che non fa parte del medesimo, ma chiamasi *aggregato*. Quando avessi chiamato ufficiali naviganti per farli passare in questa parte del servizio di marina, difficilmente si sarebbero trovati, perchè questi *aggregati* coprono posti sedentari, oppure sarebbero stati di quelli che sono privi delle cognizioni richieste ad esercitare una tal carica. Di fatto il colonnello che ora è direttore capo di questo ramo di servizio fu preso di abalzo da un altro corpo ed entrò tenente di vascello grado che corrisponde a capitano, e non si prese dagli ufficiali naviganti, perchè conveniva avere un ufficiale che fusse atto a quel mestiere; e di fatto corrispose sì bene all'aspettazione, che non abbiamo che a lodarci delle disposizioni da lui date nell'ultima guerra.

Credo di aver dimostrato che feci ciò nell'interesse dello Stato; ora dirò che non vennero lesi i diritti di nessuno, perchè il Galli si trova il primo dei capitani del suo corpo; egli non passò nei naviganti, ma in quel corpo che è affatto aggregato. Quindi io non so come abbia leso i diritti di quelli che sono fra i naviganti e che passano avanti a questi nelle promozioni.

Quanto agli ufficiali naviganti, se vi sarà bisogno di avere un contrammiraglio, non si nominerà il colonnello di questi ufficiali, ma si prenderà fra gli ufficiali naviganti, sebbene questi sieno dopo il colonnello d'artiglieria.

Ora non mi resta che un'ultima osservazione. Io sono lieto dell'interpellanza che mi fece l'onorevole Senatore Della Rovere, e lo sono perchè forse nel desiderio che ho vivissimo di soddisfare ai bisogni della marina fino a quel punto che è necessario, come esso ben dice, per sostenere l'indipendenza nazionale, avrò forse potuto commettere qualche illegalità, il che non credo sia accaduto. Ma quest'interpellanza mi rende ad ogni modo più guardingo per l'avvenire, e farò di andare col piè di piombo, per non incorrere in quelle mancanze che, anche a fin di bene, mi sarebbe molto doloroso il sentirmi rimproverare per quei sentimenti che tengo cari sopra ogni cosa.

Senatore Della Rovere. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Della Rovere. Io non sono convinto delle dichiarazioni fatte dal Ministro della marina che cioè egli non abbia violato la legge sull'avanzamento.

La legge sull'avanzamento è legge così precisa che io credo non vi esista l'uguale.

Nella legge sull'avanzamento nel Corpo di marina, calcata quasi sulla legge per l'avanzamento dell'esercito di terra, si trovano 15 articoli che sono compresi fra i primi 18, e ciascuno di questi articoli stabilisce le norme precise per passare dal minimo grado al superiore, e distintamente per tutti.

Comincia la legge per stabilire in modo preciso le condizioni generali che si riferiscono a tutti i gradi e quindi principiando dal primo grado che sale il marinaio per avanzare, viene, nei successivi articoli, grado per grado, a dire a quali condizioni debbesi soddisfare per avanzare; e questi articoli sono in forma così precisa che non c'è modo, per volontà che ci si abbia, di sfuggirvi.

Tutti questi articoli incominciano colle parole ben definite: *Nessuno potrà avanzare* da tal grado se non ha la tale condizione: *Nessuno potrà avanzare* a capitano di corvetta se non ha quattro anni di grado di luogotenente di vascello dei quali due di navigazione, e sei mesi di servizio di dettaglio. *Nessuno potrà passare* a capitano di fregata se non ha tre anni di servizio come capitano di corvetta, e se non ha 18 mesi di navigazione come capitano di corvetta; e così di tutti gli altri.

Ora io dico, con una dichiarazione così esplicita, potete bene asserire che il signor Galli è direttore o sotto-direttore, ma non potete dire che egli è capitano di fregata. Si osserva che vi fu un decreto che abolì il grado di capitano di corvetta, ma quel decreto io credo dovrebbe ancora esaminarsi.

Se ci fosse qui il Ministro della guerra vorrei chiamare tutta la sua attenzione su quel decreto, perchè lo credo altamente lesivo alla milizia dell'esercito regolare ed anche ad una parte della truppa navale, intendo il Corpo fanteria di marina.

Quel decreto, fatto senza tutte le forme che danno valore di legge ad un decreto, anche in tempi ecce-

zionali, abolisce il grado di capitano di corvetta nella marina; così che ne risulta, che un luogotenente di vascello, che corrisponde nell'esercito di terra al grado di capitano, in un momento sbalza luogotenente-colonello. Il luogotenente di vascello, che ieri in un consiglio di disciplina, in un consiglio di guerra era sotto gli ordini di un maggiore del Corpo Real Navi, domani per la promozione, che ha avuto oggi, si trova presidente di questo stesso maggiore e gli comanda.

Avevete detto, che questo decreto può essere invocato per l'avanzamento? Non lo credo.

Quel decreto non porta, che sia stato sentito il Consiglio dei ministri; quel decreto non porta che sia in seguito ai pieni poteri; non porta la firma del guardasigilli; quel decreto secondo me non ha forza di legge. Dirò di più: quel decreto credo sia stato un modo di risolvere una questione molto grave all'epoca della fusione della marina napoletana colla piemontese per formare una sola marina italiana.

Nella marina napoletana c'erano i soli capitani di fregata, non c'erano i capitani di corvetta; nella marina piemontese c'erano i capitani di corvetta che avevano servito molto più a lungo, che altri capitani di fregata della marina napoletana. Si prese questo decreto come un modo di sciogliere la questione; e mi si disse un'ora fa soltanto che l'idea del conte di Cavour quando emanò quel decreto era che due giorni dopo fosse rievocato e fosse ristabilita di nuovo la gerarchia portata dalla legge sull'avanzamento, sicchè risulta che fosse emanato solo per risolvere la questione della fusione delle due marine.

Ma lasciando stare da parte la validità o la non validità di questo decreto, dico che c'è sempre lesione della legge; giacchè la legge sull'avanzamento, che costituisce, che dichiara quelli che sono atti a servire nella marina militare, non ammette nè punto nè poco, in nessun modo, che ci si entri da altre parti che secondo l'indicazione portata dalla legge.

Dirò di più; questa stessa legge sull'avanzamento dell'armata navale tratta anche dell'avanzamento del corpo Real navi, che è una parte di questa. Ebbene, quando si arriva a trattare dell'avanzamento del corpo Real navi c'è un articolo che specifica come vi si possa entrare; e sapete cosa dice quell'articolo? Che potranno anche passare aspiranti di marina nel corpo di Real navi come sottotenenti; poi dice che i luogotenenti saranno tutti presi dai sottotenenti di Real navi, poi dice che i capitani saranno presi dai luogotenenti; poi giunto al grado di maggiore specifica come si possa fare intrusioni di altri in quel corpo, e stabilisce che i maggiori potranno anche essere presi nell'esercito stanziale, e che i maggiori di Real navi e quelli dell'esercito stanziale saranno formati ad un solo ruolo. E questo perchè? Perchè possono essere traslocati dall'esercito stanziale all'esercito navale e viceversa. Quindi non sta quest'intrusione del capitano Galli d'artiglieria nella marina militare; chiamatelo direttore o come volete, ma è della marina militare.

Osserverò ancora che non v'era questa necessità di fare il capitano Galli direttore nella marina con grado di capitano di fregata.

Ho letto l'ultimo decreto che stabilisce l'avanzamento della marina, decreto che data, credo, dal 1 aprile dell'anno scorso. In quel decreto ho cercato tutti gli articoli che trattano dei direttori d'artiglieria, e trovo all'art. 4 quanto ha detto il Ministro della marina, cioè, che i direttori sono aggregati allo stato maggiore della marina. Poi all'art. 6 si dice che la destinazione del personale componente lo stato maggiore ed aggregati (dove per conseguenza sono i direttori) è fatta dal Ministro della marina. L'articolo 11 cita il quadro organico del personale componente lo stato maggiore ed aggregati a questo personale; esaminando questo quadro organico, troviamo indicati gli ammiragli, vice-ammiragli, e poi si scende per tutte le graduazioni che sono nella marina. Quando si viene ai direttori e sotto direttori di marina, credete voi che siano accennati con un grado di marina? Niente affatto. Credete voi che ci sia lo stipendio di un ufficiale di marina? Niente affatto. Vi è detto direttori d'artiglieria, sotto direttori d'artiglieria, e poi una parentesi, una postilla che vi manda in fondo alla tabella dove si legge, i direttori e sotto direttori avranno il soldo dell'artiglieria di terra; si vede quindi che l'idea di chi faceva quell'organamento era, non di fare i direttori esclusivamente ufficiali della marina militare, ma di lasciarsi il campo libero, appunto perchè riconosceva la difficoltà d'aver sempre nella marina militare ufficiali che potessero soddisfare alle condizioni di direttore di artiglieria: l'idea, dico, era di lasciare il campo libero per scegliere ufficiali d'artiglieria ed assegnarli a direttori, di prendere anche borghesi se occorreva: ma per ciò non è necessario di dare una promozione ad un ufficiale d'artiglieria per farlo capitano di fregata. Il Ministro di marina, se voleva ottenere il suo scopo d'aver un buon direttore del materiale d'artiglieria, lo poteva facilmente; egli poteva ricorrere al Ministro della guerra, vaporgli i suoi bisogni, dirgli che gli occorreva un buon maggiore pratico nelle costruzioni: e fra i 70 maggiori che furono saltati di sbalzo dal capitano Galli, io vi dico che ve ne sono molti i quali avrebbero accettato volentieri, e avrebbero fatto un ottimo servizio nella marina militare alla direzione delle costruzioni d'artiglieria. Mi si disse anzi che di questi ne furono proposti. Ma ciò basti per provare la illegalità dell'atto.

Io sono il primo a riconoscere che delle illegalità nell'avanzamento militare dal 1859 in poi se ne sono fatte, ed io stesso che ora combatto un'illegalità commessa dal Ministro della marina, dichiaro francamente, che, quando lasciai il Ministero della guerra al mio amico il generale Petitti, gli dissi: bisogna fare ancora certe promozioni, bisogna riempire i posti che sono ancora vacanti nell'esercito; non vi sono tanti ufficiali che abbiano i requisiti di tempo, di servizio portati dalla legge sull'avanzamento quanti bastino per coprire i posti

vacanti; bisogna perciò transigere sovra questi requisiti di tempo; così ho fatto io, così ha fatto il mio predecessore il generale Fanti; ciò non vi sarà imputato ad irregolarità, e se lo fosse sarò io il primo a sorgere in vostra difesa. Ma questa era un'irregolarità veramente necessaria; le leggi per l'avanzamento, sia per l'esercito di terra che per l'armata di mare, furono fatte in tempi nei quali si può dire che l'armata era al completo. Nè allora potevasi prevedere che un'armata di 70 mila uomini sarebbe divenuta un anno o un anno e mezzo dopo un'armata di 300 a 350 mila uomini! Come fare a passare da 20 reggimenti ad 80 senza violare queste leggi, senza transigere sul tempo che esse prescrivono? Che quattro anni di grado di capitano siano necessari per passare maggiore, sta bene, ma quando le compagnie hanno bisogno di capitani, quando i battaglioni hanno assolutamente bisogno di essere comandati, converrà bene contentarsi di due anni, di un anno e mezzo!

Ma se da una parte cedevasi ad una necessità, si manteneva però sempre il principio della capacità, dell'idoneità prescritta, tanto dalla legge per l'esercito di terra quanto da quella per l'armata navale.

Ora io domando; e mi rincresce qui di dover entrare in una quistione personale al capitano Galli; il capitano Galli ha egli idoneità sufficiente per dirigere una costruzione di artiglieria? Io ammiro il capitano Galli, sono uno di quelli che più lo elogiano come capitano d'artiglieria di campagna, e lo dirò qui francamente a tutti, perchè so quanto sia meritevole questo ufficiale. Egli ha prestato ottimi servizi in Crimea, fu decorato della Croce di Savoia a S. Martino, perchè caduto il povero cannoniere che serviva il pezzo, prese il suo posto. Fu inoltre decorato ad Ancona, ebbe una menzione onorevole a Gaeta; ma questo capitano giovane, svegliato, ardito che farà un'ottimo maggiore di artiglieria di campagna, che vorrei avere nella mia divisione, quest'ufficiale è affatto incapace in un arsenale! Quest'ufficiale allorchè uscì dall'Accademia venne alla scuola di applicazione, lo ebbi sotto di me due anni intieri, e potei apprezzare le sue doti, le sue qualità. Ebbene! Io dico francamente, quanto esso è buon militare, è buon soldato, buon artigliere, altrettanto è scadente per le costruzioni! Uscì dalla scuola andò a servire in un reggimento di piazza, poi in un reggimento di campagna, alternandosi dalle piazze alla campagna, ma non fu mai in un'officina di costruzione, ed ora voi prendete quest'ufficiale, e lo mettete a dirigere le costruzioni di artiglieria? E ciò mentre avete dei maggiori di artiglieria che erano pratici, abili, e molto più anziani di lui e che potevano dirigere queste costruzioni molto più convenientemente?

Io quindi credo, che mancasse la necessità di fare questo passo così straordinario. Vediamo ora lo effetto, che può aver prodotto.

Il capitano Galli è il primo dei capitani d'artiglieria per essere promosso maggiore; ebbene il capitano Galli, nelle ultime promozioni che si fecero nell'artiglieria,

benchè ottimo, valoroso, ed ardito soldato, ebbe due capitani più giovani di lui che gli passarono dinanzi, perchè avevano maggiore capacità, maggior idoneità per i servizi generali d'artiglieria; perchè sono veramente due ufficiali, che hanno un magnifico avvenire nel corso scientifico.

Ora questo capitano, che fu giudicato non valer tanto come due altri suoi compagni, che furono a lui preferiti, questo capitano domani si presenterà ai 70 maggiori d'artiglieria col grado di luogotenente colonnello!

Hanno un bel dirmi, che è una posizione sedentaria; la posizione sedentaria starà per un anno o due, fra un anno o due sarà collocato in un altro posto, ma il grado gli resta.

Questo capitano dunque, che non ha la capacità di dirigere costruzioni, perchè non mai ebbe occasione di dirigerne, lo fate passare dinanzi a tanti luogotenenti di vascello, fra i quali sicuramente ve ne è alcuno, che qualche cosa di più ne saprà di costruzioni navali, almeno s'intenderà di quelle operazioni di marina che deve dirigere; per pratica conoscerà la nomenclatura; ma questo Galli, messo luogotenente colonnello direttore a Napoli, o sotto-direttore, qual figura farà dinanzi a tutti gli operai? Dovrà andare a passeggiare: insomma farà la vita, che facevamo noi quando uscivamo dall'Accademia, e ci presentavamo alle direzioni dell'artiglieria: il maggiore, che dirigeva ci diceva: andate a passeggiare negli opificii, parlate con i capi operai, informatevi; ed il capitano Galli ha avuto questo avanzamento così straordinario?

Io dunque credo che fu violata la legge, fu violata senza ottenere un vantaggioso risultato, e forse ottenendone uno cattivo; fu leso l'amor proprio di molti distinti ufficiali; io quindi mi credo in dovere di presentare un ordine del giorno al Senato, molto severo. Il Senato forse non gli farà accoglienza favorevole perchè è molto severo; ma prego il Senato a ben pensare alla condizione nella quale si trova ora il capitano Galli, e si trovano tutti i maggiori d'artiglieria, tutti i tenenti di vascello della Regia marina, e vedrà se non sia più conveniente di revocare un decreto, che in nessun modo si può spiegare, oppure di restare sotto questa dolorosa impressione lasciando che sia violata la legge, e non dire nulla.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Sentite le spiegazioni date dal Ministro della marina, relative ad un decreto, che conferisce il grado di capitano di fregata ad un capitano d'artiglieria dell'esercito di terra, il Senato dichiarando che fu gravemente violato il testo e lo spirito della legge sull'avanzamento, senza motivo di urgente ed inevitabile necessità, e senza soddisfare ai bisogni del servizio e con offesa della giusta suscettibilità di ufficiali distinti di terra e di mare, invita i Ministri della guerra e della marina a provvedere perchè sia revocato quel decreto e passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. È sull'ordine del giorno?

Senatore **La Marmora**, Domando la parola.

Senatore **Notta**. È per proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Prima bisogna vedere se il Senato appoggia l'ordine del giorno del Senatore Della Rovere. Questo ordine del giorno è del tenore seguente. (*Vedi sopra*).

Il regolamento porta che non si può discutere un ordine del giorno se prima non è appoggiato dal Senato; interrogherò perciò il Senato se intende di appoggiare l'ordine del giorno proposto dal Senatore Della Rovere.

Chi l'appoggia si alzi.

(Non è appoggiato).

Senatore **Notta**. Io aveva proposto l'ordine del giorno puro e semplice, ma non essendo stato appoggiato l'ordine del giorno del senatore Della Rovere, non è più il caso...

Presidente. Il senatore La Marmora ha la parola.

Senatore **La Marmora**. Io, a dire il vero, non avevo voglia di prendere la parola, ma guardando attorno, ho visto che mi trovo essere uno dei più anziani ufficiali generali dell'antico esercito piemontese, e come tale, io ho creduto non dover assolutamente tacere in questo momento; ma le mie parole saranno brevissime e non abuserò della vostra pazienza.

Tutti i miei commilitoni che siedono in questo recinto non hanno al certo dimenticato quanta e quale perturbazione portasse anni sono nell'esercito ed in alcune famiglie l'uscita dall'Accademia militare d'un primo paggio il quale talvolta, non sempre, vi rimaneva, allorché i suoi compagni di studio erano già stati promossi, e questo per attendere a certi servizi puramente di Corte, fra i quali vi erano delle obbligazioni che forse al giorno d'oggi non sono più nella natura delle cose.

Questo primo paggio dopo essere rimasto qualche tempo all'accademia passava poi di botto, saltando un passo, al grado di capitano in un reggimento di fanteria, oppure a quello di tenente di cavalleria, e se ne è visto anche taluno a passare tenente anziano nelle armi speciali.

Io non posso dimenticare a quali stregi, a quanti motteggi, a quante sfilate giornalieri fosse sottoposto questo povero giovane al quale degli incauti parenti e dei protettori poco assennati preparavano un ricevimento così strano e così triste pel corpo cui era addetto.

Io non voglio dire certamente che il caso sia identico, anzi mi dichiaro fermamente contentissimo e lietissimo d'aver udito dall'onorevole generale preopinante, che fu Ministro della guerra, che quest'ufficiale ha servito molto bene nelle ultime campagne; ma io vi dico francamente sia per l'interessamento che prendo per questo giovine, il quale anche mi appartiene da vicino quantunque non lo conosca, sia per ragioni di altissima convenienza, nelle quali io non voglio entrare, che avrei desiderato che egli non uscisse dalla categoria cui

apparteneva, che credo fosse quella degli ufficiali d'ordinanza, per passare nel nuovo suo impiego, perchè questo fatto potrebbe essere molto mal sentito nell'esercito sì di terra che di mare, e potrebbe ingenerare il timore di vedere ricomparire certe cose, che la sapienza e la prudenza del Re Carlo Alberto avevano creduto di togliere affatto, e che tutti noi speravamo, e speriamo ancora di non veder più a rinascere. Mentre parlo mi viene in mente, o Signori, che forse taluno di quelli che mi fanno l'onore di ascoltarmi, e che conoscono i particolari della mia carriera militare sarebbero tentati di dirmi; ma voi dovrete tacere, voi siete la pietra dello scandalo; voi stesso siete passato da un corpo di terra nella marina.

A questo io risponderò in primo luogo che passando nella marina non ho saltato di pari passo un grado di mezzo: io ero colonnello di stato maggiore, e sono passato nella categoria degli ultimi ufficiali generali della marina, e non ci sono entrato di mia conoscenza; anzi nel tempo di questa mia promozione io mi trovavo per alcuni miei lavori in Parigi, ove era molto occupato, e mi dovetti ancor trattenere per avviarli.

Al fine venni in Piemonte e mi presentai al Re Carlo Alberto, ed al Ministro della Guerra, cui feci vedere come mi credessi incapace dell'impiego, al quale era stato chiamato, e specialmente li trattenni delle difficoltà grandissime che avrei incontrato entrando nel corpo della marina come uno che cadesse dalla luna.

Io non fui esaudito, e dovetti obbedire; ottenni però che passando nel nuovo mio impiego avrei conservato la divisa del corpo di terra a cui apparteneva, e che dovendo figurare nella tabella degli ufficiali generali della Regia Marina, sarei stato portato non già come contrammiraglio, ma sì come maggior generale; e ciò perchè ben prevedeva che a saltar di botto da colonnello di stato maggior a contrammiraglio, sarebbe stata creduta una cosa mostruosa, ed io questa mostruosità non voleva che ricadesse sopra di me, perchè non voleva diventare un mostro marino. (*ilarità*).

Io adunque vi dico, o Signori, che il caso mio, che forse qualcheduno vorrebbe mettere innanzi, è un fatto diverso.

Io ho potuto schivare la mostruosità ed il vocabolo che ne conseguiva, e desidero che il capitano Galli possa essere parimente fortunato.

INTERPELLANZA DEL SENATORE CHIESI
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Presidente. L'interpellanza del Senatore Della Rovere, non avendo più altro seguito si passerà secondo l'ordine del giorno all'interpellanza del signor Senatore Chiesi al Ministro di Grazia e Giustizia.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Il cavaliere Furini assunto le redini del Governo nelle province modenesi pubblicò un decreto colla data del 21 luglio 1859, col quale istituì

una Commissione col doppio incarico di raccogliere i documenti e le prove del mal governo dei Duchi Francesco IV e V e di proporre i modi di un equo compenso da darsi ai danneggiati per cause politiche in forza di confische e di ingiuste spogliazioni e distribuzioni dei loro beni.

Fu quel decreto, del quale ebbi già l'onore di dar lettura in altra seduta, un atto di giustizia riparatrice, e riscosse l'approvazione ed il plauso della pubblica opinione, la quale non poteva rimanere indifferente ai martiri ed ai danni patiti da tante vittime sacrificate alla vendetta degli ultimi duchi.

Io crederei far torto al patriottismo ed al senno del Senato, se credessi necessario di dover dimostrare la giustizia e la opportunità politica di un tale decreto.

Mi basta il ricordare che nel 1821 la servizie di Francesco IV sparse il terrore nel ducato colla mannaia, che spense la vita ad un venerando sacerdote, colle commissioni militari e statarie che punirono coll'ergastolo, colla confisca, coll'esilio i patrioti modenesi.

Mi basta il ricordare che nel 1831 un illustre e benemerito cittadino modenese, *Ciro Menotti*, fu il capo e lo iniziatore della rivoluzione italiana; che in detta epoca Modena ebbe il vanto di dare il segnale alle altre città d'Italia della generale riscossa, ed offerse lo spettacolo veramente meraviglioso di una piccola schiera di valorosi (fra i quali mi piace ricordare un nostro illustre collega, il generale *Fanti*), i quali osarono affrontare dalla casa *Menotti* assalita improvvisamente, la mitraglia del battaglione estense guidato dallo stesso duca *Francesco IV*.

Mi basta il ricordare che nel 1818 Modena e Reggio furono tra le prime città d'Italia che inalberarono la gloriosa bandiera del magnanimo *Re Carlo Alberto*, e proclamarono con entusiasmo la incondizionata annessione al Regno Subalpino.

Volte veramente provvidenza amica ai destini d'Italia che dallo stesso palazzo ducale, dal quale erano usciti tanti decreti di proscrizione e di vendette, l'illustre *Farini* inaugurasse il suo Governo in nome di *Vittorio Emanuele* con un atto di giustizia riparatrice in favore dei martiri che furono vittime della vendetta degli *Estensi*.

Dissi in altra seduta il perchè quel Decreto rimase ineseguito prima dell'annessione delle province dell'ex-Ducato di Modena alla Monarchia di Savoia. Rimase ineseguito non già per volontà del Dittatore, non per colpa della Commissione che con zelo superiore ad ogni elogio diede opera indefessamente ai suoi lavori: restò ineseguito per la sola ragione che la Commissione, la quale ebbe un doppio compito, non potè fare in tempo le sue proposte e presentarle al Dittatore prima dell'annessione. Prima di una tale annessione al solo Generale *Zucchi* furono restituiti i beni confiscati; e la causa di una tale affrettata restituzione non fu già un favore speciale accordato allo stesso generale. La causa fu che il Generale *Zucchi* non ebbe bisogno di rivol-

gersi alla Commissione, ma invocò direttamente dal Dittatore *Farini* la esecuzione di un decreto del Governo provvisorio di Modena del 1818, che ordinava la restituzione immediata al benemerito generale dei beni a lui confiscati. Ciò è così vero che nel Decreto, col quale veniva ordinata al Generale *Zucchi* la restituzione dei suoi beni, lo stesso Dittatore *Farini* aggiunse di sua mano le seguenti parole che qui mi piace di ricordare: « Pendono gli studi della Commissione, questo si fa prima, perchè i beni sono integri. » E integri erano certamente come quelli che consistevano in una casa in Reggio e in alcune possessioni poste a poca distanza dalla stessa città.

La giustizia del Decreto *Farini* non può essere impugnata. Non può essere impugnata la sua legalità, perchè il Decreto *Farini* emanò da un potere sovrano.

Io più volte raccomandai all'ex Ministro *Cassinis*, e all'ex Ministro *Miglietti* la causa di questi danneggiati politici che sollecitano la esecuzione di quel Decreto, ed ebbi da loro parole le più rassicuranti.

Io mi rivolgo oggi all'onorevole signor Ministro guardasigilli e in nome della giustizia invoco nuovamente e solennemente l'esecuzione di un tale Decreto.

Presidente. La parola è al signor Ministro guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevoli Senatori. Le circostanze del fatto che diedero luogo all'emanazione di quel Decreto ed i fatti successivi per cui quel Decreto medesimo non ebbe compimento furono esposte dall'onorevole preopinante con la più grande esattezza.

Allorquando ebbe luogo il risorgimento d'Italia il Dittatore *Farini* nel Modenese credette di emanare un Decreto il quale corrispondesse alla pubblica aspettazione e sollevasse le speranze dei cittadini i quali avevano sofferto sotto il regno di *Francesco IV* e di *Francesco V*. Se non che ponderando le parole del Decreto in questione ed attribuendo alle stesse il loro senso vero e genuino si vede che esso non è altro che una specie d'iniziativa, una specie di apparecchio ad altro decreto che poi non ebbe luogo durante la Dittatura *Farini*. Infatti esso contiene la nomina di una Commissione la quale doveva trovare i modi equi, per riparare in qualche guisa i danni che eransi sofferti dai cittadini per le confische e per le arbitrarie distribuzioni dei loro beni.

Questa Commissione come ha detto l'onorevole preopinante ebbe il duplice incarico di mostrare all'Europa l'opera rea dei precedenti Governi e nello stesso tempo di trovare modo di ristorare in qualche guisa i danni recati dalle confische e dalla distribuzione arbitraria dei beni dei cittadini.

Questa Commissione si pose all'opera e in realtà pubblicò molti documenti i quali fecero rabbrivire e maggiormente riconoscere come questo risorgimento d'Italia era nei disegni della provvidenza la quale rifuggiva dal vedere più lungamente tanto misera e travagliata l'Italia.

Spedito il primo incarico, la Commissione passò al secondo il quale consisteva nel proporre un qualche ristauo ai danni patiti dalle famiglie disgraziate.

Ma la Commissione, come ha detto l'onorevole preopinante, non potè dar termine ai suoi lavori per il duplice incarico che aveva ricevuto. Per conseguenza dopo l'annessione di quelle province bisognò che il Governo italiano pensasse un modo acconcio a solvee il nodo della questione.

Per la qual cosa i Ministri delle finanze, dell'interno, e della giustizia nominarono un'altra Commissione presieduta dall'onorevole cavaliere Barbaroux; ma questa non fu d'accordo, i componenti la medesima partivano da un diverso principio.

Per conseguenza dovette sciogliersi e le cose rimasero senza alcuna soluzione, allorchando io sono giunto al Ministero. Veggono bene gli onorevoli Senatori che le cose da me narrate non riguardano la presente amministrazione e che io sono innocente di tutto il passato. Ma sono in obbligo di dire al Senato onorevolissimo quali siano gli intendimenti del Governo.

L'onorevole Senatore Chiesi ha parlato della gloria dei Modenesi, e dei sacrifici che essi fecero pel trionfo della libertà ed indipendenza italiana, ed ha specialmente citato il nome di quel martire di *Ciro Menotti* che salendo in sul patibolo diceva: « Cittadini non confidate nello straniero ».

E io dico all'onorevole Senatore Chiesi che nessuno più di me apprezza ed ammira i sacrifici e le glorie di quella nobilissima provincia d'Italia. Ma aggiungo che tutta Italia vanta somiglianti glorie, e che forse non vi ha zolla italiana che non sia bagnata dal sangue di un martire.

Il Ministero avendo trovato la cosa in questi termini, ha voluto che non si protraesse più oltre una questione somigliante, perchè non bisogna alimentare speranze che poi vengono deluse.

Io non ho voluto prendere sopra di me la responsabilità di risolvere la questione, ma ho voluto che tutto il Ministero la risolvesse, ed ecco la risoluzione presa:

« Il Governo restituirà i beni immobili, che attualmente possiede e che vennero confiscati dal cessato Governo per cause politiche, dichiarando che non intende di riconoscere alcun altr'obbligo di risarcire coloro che per qualunque altro titolo avessero sofferto danni sotto il passato Governo ».

Se gli onorevoli Senatori si fanno a considerare le parole del decreto troveranno che il Governo nel prendere questa deliberazione rende una compiuta ed esatta giustizia perchè nel decreto si parla di danni arrecati alle « disgraziate famiglie da confische e dall'arbitraria distribuzione dei loro beni ».

Il decreto che venne fatto dal Dittatore Farini a favore del Generale Zucchi non è che un'anticipata giustizia renduta a quel vecchio e prode soldato, ed è del tutto conforme a quella anticipata giustizia che il Governo vuol rendere a tutti, e quindi non potrà dire

l'onorevole preopinante che il Governo rende una giustizia più ristretta. Ma se per avventura taluno creda che il Governo sia obbligato di risarcire tutti i danni sofferti da cittadini sotto i passati Governi; se taluno creda che il Governo nelle condizioni finanziarie in cui si trova il paese debba liquidare il patriottismo di tutti coloro che soffersero per la causa d'Italia, costui grandemente s'inganna.

Per la qual cosa io penso che adottando questa risoluzione siasi compiutamente soddisfatto a coloro che avevano fondate le loro speranze sopra il decreto di cui si ragiona. Se non che, potrebbe dirsi: il Governo dichiara di restituire senza corresponsione di frutti, come si fece col decreto a favore del Generale Zucchi, tutti i beni immobili che sono nelle sue mani e che furono confiscati per cause politiche; ma non ristaura coloro i cui beni immobili vennero arbitrariamente distribuiti.

A ciò rispondo che il Governo non può per mezzo di un decreto trasferire il dominio di quei beni che non possiede, anzi dico che nol potrebbe con una legge.

Ed in vero i beni arbitrariamente distribuiti non potrebbero, senza offendere molti dritti acquisiti, passare nelle mani degli antichi possessori.

Infatti quelli che ne furono investiti possono averli venduti, ipotecati e quindi il passaggio brusco dai nuovi agli antichi possessori per opera del Governo sarebbe cagione dei più gravi imbarazzi.

Coloro a cui furono tolti i beni che vennero ad altri arbitrariamente attribuiti si possono rivolgere ai giudici competenti, e domandarne la restituzione, che loro potrebbe spettare per dritto.

Queste dichiarazioni mi sono creduto in debito di fare al Senato, dichiarazioni le quali appartengono a tutto il Ministero.

Voci. Bravo! bene!

Senatore *Chiesi*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Chiesi*. Risponderò poche parole alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Egli ha detto che il decreto Farini non fu che una iniziativa, non fu che la nomina di una commissione, la quale doveva preparare i lavori, per fare poi un decreto che assegnasse i compensi alle famiglie danneggiate.

Mi permetta l'onorevole signor Ministro che io gli risponda che quel decreto non fu semplicemente un'iniziativa, un atto preparatorio. Con quel decreto il Dittatore Farini volle in massima concedere ai danneggiati i dovuti compensi, salvo a lui di farne la distribuzione nel modo equo che sarebbe fissato dalla Commissione. E perchè non creda il signor Ministro che io voglia dare a quel decreto un'arbitraria e capricciosa interpretazione, mi permetta che gli legga un decreto dello stesso Farini del 31 giugno 1860, col quale veniva assegnato un perentorio termine ai danneggiati a presentare le loro istanze alla Commissione. Ecco le parole di quel decreto:

« Veduti i decreti 4 ottobre, 21 novembre e 6 dicembre 1859 per compensi a coloro che in causa di fatti politici soffrirono danni sotto i cessati Governi assoluti di Modena e Parma.

« Sovra proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e Culti, dell'Interno e delle Finanze, decreta:

« Art. 1. È assegnato un termine perentorio di tempo a tutto il 29 febbraio prossimo venturo per la presentazione delle istanze alle apposite commissioni in Modena ed in Parma al fine di conseguire i compensi conceduti in massima dai sovra indicati decreti. »

Ora mi dica l'onorevole signor Ministro se può sostenere, che col primo decreto non fu fatta che una iniziativa e la nomina di una semplice commissione.

Egli disse, che io aveva rammentate le glorie dei patrioti delle province modenesi: È verissimo! Io ho rammentato la memoria dell'illustre Ciro Menotti, e degli altri martiri modenesi e reggiani che sacrificarono vita e sostanze per la causa italiana nelle epoche del 1821, 1831 e 1848.

Ma ciò ho fatto non già per attribuire alle città di Modena e Reggio il primato ed una preminenza di patriottismo, ma solo per giustificare la ragionevolezza e la giustizia del decreto Farini, e la sua opportunità politica riconosciuta dalla pubblica opinione.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha data una definitiva risposta alla mia interpellanza col dire: il Ministero restituirà i beni... parmi abbia detto immobili.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì, i beni immobili.

Senatore Chiesi. Restituirà i beni immobili confiscati che possiede il Demanio.

Io ho chiesta l'esecuzione del decreto Farini: che cosa fa il Ministero? Il Ministero fa un decreto nuovo.

Certamente era facile al Dittatore Farini fare un decreto in questi termini: « Si restituiscono ai confiscati i beni immobili che la finanza possiede. »

Egli non volle limitarsi a ciò solo, egli volle che una commissione facesse la proposta di un equo compenso e ciò perchè non si trattava solo di restituire gli immobili confiscati, ma dovevasi ancora avere riguardo ai beni di altra natura, giacchè la confisca non colpì solo i beni immobili, ma anche quelli d'ogni altra natura, e soffre una spogliazione tanto il proprietario a cui viene tolto un immobile, quanto un altro cittadino che fu spogliato de' suoi beni mobili, dei crediti, o venne privato di una pensione o assegnamento che giustamente percepiva.

D'altra parte lo stesso decreto Farini dichiara, che saranno fatte delle proposte per riparare con equi compensi i danni arrecati dalle confische e dalle arbitrarie distribuzioni dei beni.

Il decreto nuovo che proporrebbe il Ministero non rifletterebbe che la prima parte del decreto Farini; e così rimarrebbe totalmente ineseguita la seconda parte, ed è bene che il Ministero sappia la ragione di questa

seconda parte del decreto Farini a cui accennano le parole « dalle arbitrarie distribuzioni dei beni. »

Ma il Ministero perchè il cavaliere Farini aggiunse questa seconda parte?

Perchè Francesco IV, a cui pesava che la finanza possedesse i beni confiscati, li distribuiva alle chiese, alle opere pie.

Ecco il perchè la maggior parte di questi beni confiscati non si trova in possesso del demanio, ma è in mano o delle chiese o delle opere pie.

Ecco perchè il Farini nel suo decreto non si limitò a dire « i danni arrecati dalle confische, » ma volle aggiungere « e dalle arbitrarie distribuzioni dei beni. »

Del resto io non intendo che si faccia qui oggi l'interpretazione di quel decreto, del quale ho chiesta al signor Ministro l'esecuzione, ma non posso accettare, lo dichiaro francamente, la deliberazione che il Ministero ha proposto, perchè a parer mio quella deliberazione non è l'esecuzione del decreto Farini, ma è piuttosto un decreto nuovo che in parte soltanto s'addisfa al decreto Farini. Io invoco dal Ministero l'esecuzione di quel decreto, al quale il Ministero darà esecuzione in quel modo che crederà più equo e più giusto.

Credo però che il Ministero nel darvi esecuzione non potrà prescindere dal prendere in considerazione la proposta fatta dalla Commissione, e se l'esecuzione che verrà da lui data, non sarà conforme alle parole e allo spirito del decreto, quelli che si troveranno lesi riclameranno davanti all'autorità del Parlamento.

Io ripeto che non intendo oggidì mettere in discussione l'interpretazione di quel decreto, dichiaro che non posso accettare la deliberazione proposta dal signor Ministro ed invoco formalmente l'esecuzione del decreto Farini, e perciò io propongo alla saviezza del Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero ad avvisare al modo di dare esecuzione al decreto Farini 21 luglio 1859. »

Presidente. Due ordini del giorno sono stati trasmessi al banco della Presidenza: l'uno del Senatore Salmour concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero passa all'ordine del giorno. »

L'altro del Senatore Chiesi così concepito:

« Il Senato invita il Ministero ad avvisare ai modi di dare esecuzione al decreto Farini, 21 luglio 1859. »

Interrogo il Senato se appoggia l'ordine del giorno del Senatore Di Salmour di cui darò nuovamente lettura (*V. sopra*) e che come più largo dee avere la priorità.

Chi appoggia quest'ordine del giorno si alzi.

(Appoggiato).

La discussione è aperta sul medesimo.

Non domandandosi la parola metterò ai voti l'ordine del giorno del Senatore Di Salmour.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Ora verrebbe la discussione del progetto di legge per

una modificazione all'articolo 2 della legge 7 luglio 1861, concernente la ferrovia Arctina. Questo progetto è stato decretato d'urgenza nella seduta di ieri.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

PRESENTAZIONE
DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge: 1. per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del 1861 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esposizione di Firenze testè adottato dalla Camera dei Deputati; 2. per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del 1861 del Ministero della Guerra relativo a maggiori spese per trasporti, carreggi e provviste; 3. per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della Guerra per restauri e adattamenti eccezionali ai fabbricati per uso militare; 4. finalmente il progetto di legge per cui sarebbe fatta al Ministro delle Finanze facoltà di accrescere l'emissione dei buoni del tesoro fino alla somma di cento milioni.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza i primi tre progetti di legge, che ho presentati, relativi a maggiori spese e all'esposizione di Firenze, stante che il servizio lo richiede.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi quattro progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizi.

Siccome il signor Ministro delle finanze domanda l'urgenza per i primi tre progetti di legge testè presentati, interrogherò il Senato se intende concederla.

Chi intende accordarla, sorga.

(Approvato)

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Il Senato sta per prendere una vacanza di otto giorni... Sono all'ordine del giorno parecchie leggi che difficilmente potranno venir tutte discusse in questa tornata. Seguendo quell'ordine verrebbe ora in discussione il progetto di legge relativo al cumulo degli impieghi, ma è a dubitare se questa legge possa terminarsi in questa sola seduta. Sonvi invece altre leggi che io credo essere di molto maggiore importanza, e che nello stesso tempo, quando venissero votate ora il che è probabile, perchè non è a credere che diano luogo a discussioni, potrebbero essere immediatamente convertite in legge, locchè non può verificarsi per quella sul cumulo degli impieghi che debbe ritornare alla Camera dei Deputati ora aggiornata. Quelle che premono maggiormente sarebbero la legge sulla tassa di registro e l'altra sulla tassa di bollo, non che quella per la tariffa dei sali e tabacchi.

Io insisto pertanto affinchè a questi progetti sia data la precedenza sull'altro che ora troverebbesi all'ordine

del giorno, nel che credo di aver consentito anche l'onorevole Ministro delle finanze.

Invero quanto più presto questi progetti saranno convertiti in legge, ne saranno più soddisfatti e l'interesse delle finanze e quello anche della giustizia per la perequazione che esse stabiliscono in queste imposte.

Per tali motivi, parmi che sia conveniente, prima di ogni altra discussione, che si intraprenda quella dei tre progetti da me accennati.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Io approvo la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel, perchè concorda con quella che io aveva l'onore di fare ieri al Senato.

Prego inoltre il Senato di avvertire essere in pronto la relazione sopra il progetto di legge relativo alla convenzione pel servizio postale tra il continente e l'isola di Sicilia.

Siccome per questa legge fu richiesta l'urgenza dal signor Ministro dei lavori pubblici, urgenza ammessa dal Senato, io pregherei il Senato che in vista di questa sua deliberazione, ammettesse che invece di mandare questa relazione alle stampe, volesse ordinarne soltanto la lettura, per passare poi alla immediata discussione del medesimo progetto.

Del resto mi rimetto pienamente a quanto il Senato sarà per deliberare.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Amari**. Siccome io intendeva di fare precisamente la stessa proposta già fatta dall'onorevole Menabrea relativa alla legge pel servizio postale, essendo anch'io membro dell'ufficio centrale incaricato di esaminarla, altro non mi resta che ad unirmi alle istanze del Senatore Menabrea.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Mentre convengo pienamente con quanto hanno detto testè gli onorevoli Senatori Di Revel e Menabrea, mi permetto d'aggiungere che oltre ai progetti di legge da essi accennati, ve ne sono altri due, che non daranno luogo ad alcuna discussione. E questi sono il progetto relativo alla ferrovia arctina di cui è relatore il Senatore Giovanola, e la cui relazione è già stampata, e l'altro relativo agli spezzati di svanziche, di cui la relazione è pronta quantunque non stampata. Credo poi, che per tutte queste leggi, di cui fu decretata l'urgenza, e che perciò sono da auteporsi alle altre, sarà impossibile lo sbrigarle oggi, qualora il Senato non acconsentisse di tenere una seduta questa sera.

Presidente. Siccome l'urgenza maggiore pare senza dubbio essere quella di procedere alla discussione e votazione delle leggi di maggior imposta, così io proporrei al Senato che aderendo all'istanza dei signori Senatori Di Revel e Menabrea, unitamente a quella del Senatore Amari, si procedesse in questo modo, vale a dire, che sia sospesa per ora la discussione della legge sul cumulo degli stipendi e pensioni; e si passi in primo luogo alla discussione e votazione del progetto per mu-

dificazioni all'art. 2 della legge 7 luglio 1861, concernente la ferrovia aretina, che ieri fu decretata d'urgenza; in secondo luogo si proceda alla discussione e votazione del progetto di legge sulla tassa di registro, quindi a quella sulla tassa di bollo, infino a quella sulla tariffa del prezzo del sale e tabacchi.

Esausto quest'ordine del giorno, si vedrà in che modo si potrà accogliere tanto la proposta del Senatore Menabrea, quanto quella del Senatore Lauzi.

Se non c'è osservazione, metterò ai voti questo stabilimento d'ordine pel giorno d'oggi.

Cbi lo approva sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE
SULLA FERROVIA ARETINA.

(V. atti del Senato N. 150).

Presidente. Si passa immediatamente alla discussione del progetto di legge, per una modificazione all'articolo secondo della legge 7 luglio 1861, concernente la ferrovia aretina.

Debbo prevenire i signori Senatori, di non allontanarsi dalla sala, perchè se non fossimo più in numero oggi, domani, atteso l'aggiornamento, non ci sarebbe più mezzo di potersi riunire. Spero quindi, che i signori Senatori favoriranno della permanente loro presenza in questa seduta, fino all'esaurimento dell'ordine del giorno che si è detto.

Leggo l'articolo della legge:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 7 luglio 1861 verrà sostituito il seguente:

« L'ammontare delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze allo incontro colle strade ferrate romane, come limite oltre il quale non potrà in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'articolo 9 della convenzione, verrà stabilito con Decreti Reali sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla società prima di far luogo alle emissioni delle obbligazioni. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, si passerà allo squittinio segreto trattandosi di legge di un articolo solo.

Proporrò poi un solo squittinio per le due leggi sulla tassa di registro e del bollo.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti . . . 83

Favorevoli 76

Contrarii 7

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEI DUE PROGETTI DI LEGGE
SULLA TASSA DI REGISTRO E SULLA TASSA DI BOLLO.

(V. atti del Senato n. 107 e 108).

Presidente. Si viene ora alla discussione del progetto di legge sulla tassa di registro, quindi a quello sulla tassa del bollo.

Trattandosi di due progetti di legge, che furono solamente emendati in qualche parte della Camera elettiva e che sono d'una lunghezza considerevole, e d'una spedizione urgentissima, io proporrei che non si procedesse al voto dei singoli articoli, ma che si leggesse di seguito il testo.

Quando uno dei signori Senatori crederà di dover fare qualche osservazione, domanderà la parola appena finita la lettura dell'articolo su cui intende parlare, ed allorchè sarà poi terminata la lettura di tutti gli articoli, si darà il voto complessivo su tutta la legge riservato sempre, lo ripeto, il diritto ai signori Senatori di muovere le questioni che crederanno di fare ai singoli articoli.

Si provocherà un voto speciale su i singoli articoli ai quali dall'altro ramo del Parlamento venne fatta qualche variazione.

La discussione generale è aperta.

Senatore **Pallavicino Mosè.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallavicino Mosè.** Il progetto di legge che ci ritorna, accolse in parte e in parte non accolse le modificazioni introdotte dal Senato.

Crede che tra quest'ultime, alcuna avesse grande importanza di utilità. Alludo tra l'altre, alla disposizione che riguarda il masserizio; disposizione che come venne ripristinata, prevedo sarà per fare tristissima prova, e tornerà immensamente vessatrice nei paesi dove tal sorta di contratti è di un uso estesissimo, e si fonda sulla buona fede, sull'alcatorio e senza quei calcoli preventivi e quell'apparecchio di malleverie e di capitali che sogliono accompagnare i contratti di affittamento.

Ma qui non intendo reiterare considerazioni già molto largamente e maestrevolmente svolte nelle lunghe discussioni che precedettero. La Commissione ha messe innanzi ragioni bensì estrinseche alla materia, ma di sì alta convenienza politica, che m'indurranno pel minor male, a deporre di conserva con essa il mio voto.

Tuttavia mi giova esprimere a quest'occasione un mio convincimento, non già sulla competenza del Senato a proporre emendamenti in fatto d'imposte, di che non mi lascia dubbio la testualità dello Statuto, ma sull'equivoco che parmi risiedere in una diversa interpretazione.

Dico, che, tranne l'iniziativa, il rimanente processo delle leggi d'imposta non potrebbe senza gravissimo danno della cosa pubblica differire da quello delle altre leggi.

Tutte infatti ugualmente, finchè si aggirano nell'ambito delle due Camere non assumono dignità di legge ma serbano qualità di proposta. A che dunque si ridurrebbe l'eccezionale privilegio? Al niego di persino presentare durante lo stadio di formazione le più espedienti migliorie, al divieto di pure accettarle, quantunque si riconoscessero eccellenti: ad elevare cioè il *Viduo meliora* d'Ovidio in canone legislativo.

E qui m'arresto; che la materia e il tempo non ammettono induzi.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi approva la chiusura voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo il progetto di legge (Vedi gli Atti del Senato N. 155 riguardo a quegli articoli i quali non furono modificati dalla Camera elettiva).

Art. 18.

« Il valore del godimento, dell'uso dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

« *Per i contratti di affittamento o locazione per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti, per i contratti di colonie parziali o mezzerie.* — Dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

« Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente.

« *Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziali saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata su questa parte soltanto.*

Senatore **Balbi-Piovera.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi-Piovera.** Domanderei al signor Ministro delle finanze se non ha intenzione nella prima ventura sessione di recare una modificazione alla parte testè letta di quest'articolo.

Ognun sa che in fatto di masserizia è incerta assai la rendita e per il padrone e per il massaro, tanto più dopo le disgrazie e le malattie che hanno colpito due prodotti molto importanti degli agricoltori quali sono i luchi e la vite, raccolti decimati uno dall'atrofia e l'altro dalla crittogama; onde in questo stato di cose è quasi impossibile ai proprietari di fissare un reddito preciso sul quale possa proporzionarsi l'imposta. Questa parte dell'articolo stata modificata dal Senato lo fu nuovamente dalla Camera dei Deputati. Le discussioni che ebbero luogo nelle due Camere hanno dovuto portare gran lume su questo argomento.

Io aggiungerò al riguardo ancora poche parole, dirò semplicemente che le leggi di finanza hanno grande influenza sulla moralità pubblica, e tanto più sulla parte di popolazione meno istruita, meno dotta, che è quella dei contadini; e quando si presentano delle leggi di finanze che obbligano quasi a frodare i diritti che si debbono pagare, credo che siano leggi che non hanno molto avvenire; perciò prego il Ministero a dire quale sia la sua intenzione al proposito e se intende presentare modificazioni nella prossima sessione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Il Ministero non può dichiarare che sia presto presentata una legge la quale modifichi questa che si vota ora dal Senato e che è già stata votata dalla Camera dei Deputati.

Non potrebbe essere che dopo l'esperienza, che il Governo potrebbe indursi a fare una proposta che modificasse uno o più articoli di questa legge. In genere poi io credo che l'onorevole preopinante possa rimanere tranquillo che l'articolo che cade in contestazione non avrà quegli effetti che egli teme.

Non so se abbia notato l'onorevole preopinante che i contratti di masserizie devono essere denunziati e registrati quando se ne faccia uso in giudizio, ed aggiungo che in quel caso la tassa non investe tutta la durata del contratto fino dal suo principio, ma solamente investe il tempo residuale della sua durata.

Quindi, visto il modo con cui generalmente si fanno questi contratti, vista la durata che hanno, visto specialmente l'ammontare tenuissimo della tassa, facilmente s'intende che in pratica appena può dirsi che avrà interesse il contribuente alla frode, e l'amministrazione ad essere rigida contro le denunzie nelle quali si tenga conto a favore del denunziante di tutte le eventualità a lui più favorevoli.

Presidente. Si proseguirà la lettura dell'art. 18.

« 2. *Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste.* — Dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte.

« 3. *Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi.* — Da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione o di venti volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una sola volta.

« Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo come al N. 1 del presente articolo.

« 4. *Per la cessione a titolo d'anticresi* — Dalla somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi.

« 5. *Per le permuta* — Dal valore dei beni, che

si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo d'affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi.

« Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurrà tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette e l'annua spesa delle riparazioni.

« Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente, e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, pei fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati inservono.

« Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dalla rendita locativa reale quando essi fossero stati accollati al conduttore.

« Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore.

« 6. *Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso* — Dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa legge.

« Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del n. 9 dell'art. 17.

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva di usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore di anni 10, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di anni 10, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

« Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto ed alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata.

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'art. 19, salvo in ogni caso e disposizioni del successivo art. 20.

« 7. *Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto fra i vivi, che per causa di morte* — Dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n. 5.

« Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte

avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi a norma del n. 10 del precedente art. 17.

« Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno per i trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito.

« 8. *Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte.* — Dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni, da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

« Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

« Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà, dovrà pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore della piena proprietà o quello dell'usufrutto determinato come sopra.

« Il diritto d'uso e di abitazione sarà valutato colle norme stabilite per l'usufrutto.

« 9. *Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo.* — Dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal corrispettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse più elevato.

« Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso, si desumerà dal corrispettivo pattuito; se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio.

« Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio, si osserverà il disposto dalla medesima.

« 10. *Per le sentenze che pronunciano sulla proprietà senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel num. 6.* — Dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al num. 5.

« Se le sentenze pronunciano nei limiti sovra espressi sull'usufrutto od uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni — Dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto, da determinarsi come sopra.

« Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sarà valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo di affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso.

« Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di questo articolo secondo la natura dei diritti in controversia.

(Approvato).

Art. 28.

« Gli atti per iscrizione privata, dove questa forma è ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o surrogazione o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data.

« Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denuncia decorrerà dal giorno della loro esecuzione.

« Per gli atti della medesima specie fatti all'estero qualunque sia la loro forma, il termine per la denuncia sarà di sei mesi dalla loro data, se fatti in Europa, o di mesi diciotto, se fuori d'Europa.

« Per i testamenti, tale termine è quello stabilito dall'articolo 31, ed è computabile dalla morte del testatore.

« Sono compresi tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regii Consoli, per cui è obbligatoria la denuncia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest'articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. Vi sono pure comprese le sentenze profferite dai tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettochè si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze profferite nel Regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denuncia.

« Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate, sono responsabili solidariamente per la denuncia di cui è parola nel presente articolo.

« I testamenti in forma privata, nei quali, dove questa forma è ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredità, quando non sono depositati presso un notaio od un'autorità giudiziaria, un ufficio od archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa per originale o per copia autentica da un notaio, dalle persone, ed entro il termine che sono indicati dall'articolo 31 per la denuncia dell'eredità.

« La verificaione della condizione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa, prima che la condizione si sia verificata sarà denunziata dalle parti contraenti, o dagli interessati entro i termini da questo articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificata condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto.

(Approvato).

Art. 53.

« Alle disposizioni dell'art. 51 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziari che non siano di aggiudicazione e deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani dei Segretari, Cancellieri od altri funzionari od ufficiali che hanno ricevuto

od assunto tali atti il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione.

« In questo caso la riscossione della tassa sarà promossa dai ricevitori del registro contro le parti, che, in pena della mancata consegna, pagheranno altresì una sopratassa eguale al quarto della tassa.

« I Segretari, Cancellieri o gli altri funzionari ed ufficiali suddetti dovranno trasmettere al ricevitore del registro entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, e di essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa, salvo per queste il regresso.

(Approvato).

Art. 87.

« La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa.

« Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente.

(Approvato)

Art. 94.

« Tasse fisse:

§ 1. — *Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.*

« 1. I contratti per l'insegnamento d'arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari, o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti;

« 2. Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all'estero;

« 3. I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio;

« 4. Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato;

« 5. Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo con atto separato.

« La tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato o riconosciuto;

« 6. E generalmente tutti gli atti notariali non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziari e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando fornino titolo di un contratto o fondino un'obbligazione qualsiasi e debbano registrarsi a norma degli art. 28 e 29.

« Questa tassa è pure applicabile agli atti che, seb-

bene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'art. 96, fossero presentati volontariamente per essere registrati;

§ 2. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.*

« 7. Le sentenze definitive dei giudici di mandamento o pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorchè vi è parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale, o quando la tassa proporzionale dovuta non ascende in complesso a due lire.

« Soggiacciono pure a questa tassa le dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 27, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i giudici di mandamento o pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire 2;

« 8. Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato, o di altre professioni soggette a cauzione nello interesse pubblico;

« 9. Le rinunce all'ipoteca legale competente ai predetti stabilimenti sui beni dei loro contabili;

« 10. I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche iscritte sui beni, o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti relativamente alle malleverie indicate al n. 9;

« 11. Le astensioni, ripudiazioni e rinunce a successioni, legati, o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale;

« È dovuta una tassa per ciascun rinunciante e per ciascuna successione o legato che si ripudia;

« 12. Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorchè la tassa proporzionale è stata pagata per la cessione o delegazione; e quello che si fanno nei medesimi atti di cessione o di delegazione di crediti parimente a termine quando non diano luogo a tassa proporzionale;

« 13. Le acquiescenze od adesioni pure e semplici quando non siano fatte in giudizio;

« 14. Gli atti rinnovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

« 15. Gli atti di discarico parimente puro e semplice, non aventi il carattere di quietanza, le liberazioni stragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela ed altre amministrazioni qualunque;

« 16. Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell'asse ereditario;

« 17. I depositi d'atti o documenti presso i notai e negli archivi pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volontà;

« 18. I depositi o consegne convenzionali di som-

me o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati.

« 19. Gli atti di *protesto cambiario*;

« 20. Gli inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli e carte.

« È dovuta una tassa per ciascuna giornata. — Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta;

« 21. Vendita di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con denaro contante nell'atto stesso dall'acquirente, quando la traslazione ha luogo per atto notariale, o per scrittura privata separata;

« 22. Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica.

§ 3. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.*

« 23. Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario, allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione, o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

« 24. Le procure ed i mandati senza corrispettivo, od essendovi corrispettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revocche o le rinunce dei mandati.

« Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o rinvocanti che non siano soci, coeredi, o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce.

« Saranno pure dovute altrettanto tasse quanti sono i procuratori costituiti, rinvocanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

« Quando la procura od il mandato è irrevocabile, od involve la dispensa del rendiconto dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 95, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato.

« Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario sarà applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell'art. 95 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata, o se stabilita in somme annue su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applicherà la tassa proporzionale del § 4 dell'art. 95 sul decuplo dell'annua retribuzione;

« 25. Le ratifiche pure e semplici di atti già stati sottoposti a tassa;

« 26. Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattro ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

« 27. I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale;

« 28. Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

« 29. Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquirente era ancora debitore dell'intero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

« 30. Gli atti di cauzione o di sottomissione imposti dalla legge generale civile o commerciale per lo esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora richiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

« 31. Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante, con atti già stati sottoposti a tassa;

« 32. Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca.

« Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma iscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di registro, o non si dichiarerà nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.

« Non sarà percetta la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento.

« 33. La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato;

« 34. Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

« 35. Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva o indipendente dalla volontà delle parti;

« 36. Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

« Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o più d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sarà percetta una tassa particolare come per le obbligazioni.

« Nei concordati però tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiace a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda;

« 37. Vendita ed altri atti tra vivi che involgono trasmissione di proprietà e di usufrutto d'immobili situati all'estero.

§ 4. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei.

« 38. Le donazioni non accettate.

« La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo;

« 39. Le transazioni semplicemente tacitative di

pretese reciproche stipulate tanto per terminare, quanto per prevenire una lite;

« Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme, o valori od altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi;

« 40. I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorchè la dichiarazione degli sposi di quanto apportano nella comunione, o si costituiscono essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

« Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa non soggiace a tassa particolare.

« Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi dai loro ascendenti, collaterali, o da altre persone, le tasse in questo caso saranno applicate secondo la natura dei beni costituiti o donati, e giusta le quote fissate da §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo seguente:

« La tassa fissa di cui nel presente paragrafo è anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte;

« 41. Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietari per qualunque siasi titolo, purchè sia giustificato il diritto di comproprietà.

« Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano l'oggetto sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo seguente.

« Non si esigerà tuttavia la tassa proporzionale quando ad un dividente siano assegnati beni stabili e ad un altro dividente mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredità, questa disposizione è applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione;

« 42. Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari, o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta proporzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

« In caso di maggior assegno, è applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto di affitto o d'appalto, di cui segue la divisione;

« 43. Gli atti di società o di scioglimento della medesima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

« Se i soci, oltre danaro conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi;

« 44. Gli atti d'ultima volontà, le loro revoche o ritiramenti.

« La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non dà luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento;

« 45. Gli atti di liberalità che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualità della morte; e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

« La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sarà percetta oltre quella del contratto;

« 46. Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori;

« 47. Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai Tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire 6.

« Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 27, N. 2, quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i Tribunali di circondario o di commercio, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non raggiunga le lire 6;

« 48. Le concessioni di precario o di servitù senza corrispettivo, o quando non siano valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

§ 5. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire dieci.

« 49. La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od è stata riservata nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta per atto pubblico entro il giorno successivo a quello dell'acquisto o contratto.

« Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto non è dovuta veruna tassa;

« 50. Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazione dei minori d'età.

« La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato;

« 51. Le sentenze definitive dei tribunali di circondario o di commercio, pronunciate in prima istanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullità radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale, quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci.

« La stessa disposizione è applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi è parte civile.

« Soggiacciono alla stessa tassa fissa, applicabile con le norme sovra espresse, le sentenze definitive dei Consigli di prefettura in materia contenziosa amministrativa.

« La tassa medesima è pure, e collo stesse norme, applicabile alle convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'articolo 27, qua-

lunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni hanno luogo, salvo le disposizioni dei numeri 7 e 48 di questo articolo e del n. 19, § 3, dell'art. 96.

§ 6. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti.

« 52. Le sentenze definitive delle Corti di appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale o quando questa non raggiunga in complesso le lire 20.

§ 7. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta.

« 53. Le decisioni definitive della Corte di cassazione.

§ 8. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento.

« 54. Gli atti di adozione.

(Approvato).

Art. 95.

« Tasse proporzionali.

§ 1. — Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.

« 1. Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

« La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione;

« 2. Le soccidi di bestiami.

« La tassa è riscossa sul prezzo espresso nell'atto, od in mancanza di prezzo, secondo la dichiarazione che si farà del valore del bestiame;

« 3. I contratti d'affitto o di locazione di beni stabili e mobili, quelli di colonia parziaria o mezzeria, e le concessioni di diritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata; le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua pure a tempo limitato.

« La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in cui deve durare la locazione, concessione o mezzeria: se si tratta di sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tempo che rimane a decorrere;

« 4. Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento è limitata.

« La tassa è dovuta sul prezzo accumulato in ragione del tempo per cui la convenzione deve durare ma se la durata è illimitata si renderà applicabile la tassa segnata al successivo n. 17, § 4;

« 5. Le quietanze, escluse quelle del prezzo o del corrispettivo che si paga nello stesso atto, i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteutiche, i riscatti esercitati per atti pubblici in virtù di leggi, o di patto di ricupero dal venditore o da suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge, o stipulati nell'atto primitivo di vendita,

ovvero in quello stato prorogato giudizialmente; i riscatti che in identiche circostanze s'acquistassero per scrittura privata, dove questa forma è ammessa, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di essi termini, e qualunque altro atto o scrittura di liberazione di somme o di altri valori mobiliari.

« Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debtrici l'una dell'altra.

« La tassa si esigerà sull'ammontare di uno dei debiti estinti.

§ 2. — Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.

« 6. Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

« La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare;

« 7. Le cauzioni di somma o valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona, le guarentie per mobili e le promesse d'indennità pure per una terza persona.

« La tassa sarà percetta indipendentemente da quella dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, la guarentia, o la indennità si riferiscono, ma senza poterla eccedere.

« La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sarà limitata alla metà di quella dovuta sulle locazioni medesime;

« 8. Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno del viaggio;

« 9. Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti, gli ordini, viglietti o mandati di pagamento; le cessioni e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, qualora non ne sia stata pagata la tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione; le ricognizioni di debito e quelle di deposito di somme presso i particolari, ed in genere tutti gli altri atti o scritti che contengono obbligo di somme senza liberalità e senza che l'obbligo sia il prezzo d'una trasmissione di mobili o di immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa.

« Questa stessa tassa è applicabile alle rescissioni delle promesse di vendita ad ai recessi dalle medesime quando la promessa, essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene la caparra restituita o perduta.

« La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta.

« Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale e quelle per surrogazione nel servizio militare, e la tassa si applica alla

mercede, al salario od al corrispettivo p'fittuito e cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

« 10. I conguagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

« 11. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo in linea retta, cioè tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio.

« Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi.

« Sono però esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendente o discendente il cui valore depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal n. 10 dell'articolo 17, non ecceda in complesso lire 500.

« Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente legge, in difetto cessa il beneficio dell'esenzione, e conseguentemente divengono applicabili a norma dei casi le pene stabilite dall'art. 54;

§ 3. — Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.

« 12. Le sentenze definitive così contraddittorie, come contumaciali, proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, tribunali o giudici di mandamento o pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai tribunali o dai giudici in materia penale allorchè vi è parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per somma od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

« Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'articolo 27.

« In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col precedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei Tribunali, dei giudici e degli arbitri.

« Quando la tassa proporzionale sarà stata pagata per una sentenza proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potrà sopravvenire in contraddittorio delle parti, avrà luogo solamente sul supplemento di condanna. Lo stesso sarà per le sentenze proferite in grado di appello e per quelle esecutive.

« Se non vi è supplemento di condanna la sen-

tenza sarà registrata colla sola tassa fissa che sarà sempre la minor tassa da riscuotersi.

La tassa proporzionale sulle sentenze è dovuta, sebene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto, trovisi concepito nei termini d'una semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne induca l'acquisto o la dismissione, e quand'anche non siasi fatta nella causa veruna contestazione ed osservazione, eccettuato però il caso contemplato dall'articolo 94 § 1, n. 4, ed eccettuate pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente formato oggetto di contestazione.

« Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa proporzionale;

« 13. Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

« La tassa è percetta sul valore dell'oggetto abbandonato;

« 14. Gli atti e contratti d'assicurazione.

« La tassa è dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prezzo pattuito per l'assicurazione;

« 15. Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvigionamenti o somministrazioni il cui prezzo debba essere corrisposto dalle amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salve per le amministrazioni governative le esenzioni segnate al § 2 dell'articolo 96.

« Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile e valutabile, quando non conterranno nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

« La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e accumulato in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto del N. 5 dell'articolo 17 nei casi ivi previsti.

« 16. Le dichiarazioni del mandato ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si è reso deliberatario di un appalto o di una impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo.

§ 4. — Tassa proporzionale di lire 2 per ogni 100 lire.

« 17. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale traslativo di proprietà o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno o frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

« Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che

seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudicazione sia già stata sottoposta a tassa.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, così pure la rescissione della promessa o il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvo i casi contemplati dall'articolo 14.

« 18. Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato.

« 19. Le permutate di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

« La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 per 0/0 sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore.

« 20. Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili, quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

« 21. Le concessioni d'immobili a titolo di anticresi;

« 22. Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione;

« 23. I conguagli od i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

« 24. Le indennità pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

« 25. Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione ab intestato ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità a causa di morte.

§ 5. — Tassa proporzionale di lire 4 per ogni cento lire.

« 26. Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

« I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli

che hanno luogo per reincanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo sono soggetti alla stessa tassa, la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento, se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta.

« Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritto di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti di acque e quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili quando vi sia corrispettivo.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita d'immobili, purchè fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo; cost pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvi i casi contemplati dall'articolo 14.

« 27. Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie.

« 28. La dichiarazione di mandato ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili, se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto.

« 29. Le porzioni di beni immobili indivisi acquistati per licitazione;

« 30. I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili;

« 31. I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

« Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini sud'letti, ma non dal venditore o dai suoi eredi, e quelli eziandio che si eseguiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

§ 6. — *Tassa proporzionale di lire 5 per ogni 100 lire.*

« 32. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« 33. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, quando hanno luogo in favore degli istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi

meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere.

§ 7. — *Tassa proporzionale di L. 7 per ogni cento lire*

« 34. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, indicate al precedente n. 32, § 6, quando hanno luogo tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle.

§ 8. — *Tassa proporzionale di L. 9 per ogni cento lire.*

« 35. Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32, § 6 quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sino al duodecimo grado esclusivamente.

§ 9. — *Tassa proporzionale di L. 10 per ogni cento lire.*

« 36. Le medesime donazioni e trasmissioni indicate al n. 32, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente num. 33, § 6.

(Approvato)

TITOLO X.

Degli atti che devono essere registrati a debito o gratuitamente, e di quelli che sono esenti dalla registrazione.

Art. 96.

§ 1. — *Atti da registrarsi a debito.*

« Le sentenze definitive e le convenzioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

« Emanata la sentenza, la parte non ammessa al beneficio dei poveri pagherà, entro il termine stabilito dall'articolo 27, le tasse della sentenza stessa in proporzione della sua condanna nelle spese.

« Il povero pagherà le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora colla sentenza ed altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

« Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di copia della sentenza, tanto prima quanto dopo la scadenza del termine utile per la registrazione, la sentenza sarà registrata col solo pagamento della quota di tassa e sopratassa cadente a carico delle parti non ammesse alla gratuita clientela.

§ 2. — *Atti da registrarsi gratuitamente.*

« Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura e le relative cauzioni qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipolati nello interesse dello Stato.

« Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee allo interesse dello Stato, e concernessero altre amministrazioni o privati.

« Quando l'interesse dello Stato è comune con altre amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.

« Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato.

§ 3. — Atti esenti dalla registrazione.

« 1. Gli atti delle amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente;

« 2. I titoli del debito pubblico dello Stato, le cedole, vaglia (o *coupons*) e le quietanze degli interessi, non che i libretti delle casse di risparmio.

« Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato non che i libretti delle casse di risparmio possono considerarsi come danaro contante o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

« La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

« 3. I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato, le loro girate e quietanze;

« 4. Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura pei bisogni dello Stato, delle province e dei comuni, le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico.

« Le ricevute dei funzionari ed impiegati stipendiati o pensionati dallo Stato medesimo pei loro trattamenti, per rimborso di spese; per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale, le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

« 5. I conti della gestione dei contabili, esattori, od appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle province o dei comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;

« 6. I conti che devono prodursi dai gestori ed amministratori allo Stato, alle province, ai comuni ai pubblici stabilimenti ed altre istituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche autorità, non che gli atti relativi.

« Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n. 5 sono limitate alla riduzione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati;

« 7. Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fini d'ufficio, o nell'inte-

resse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano esposizione di somme o valori, e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati all'art. 27.

« 8. Le offerte fatte all'asta pubblica;

« 9. Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;

« 10. Gli atti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;

« 11. I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori curatori ed amministratori giudiziali in forza del mandato loro affidato;

« 12. Le cambiali ed i biglietti commerciali all'ordine, gli ordini in derrate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

« 13. Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.

« Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;

« 14. Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio qualunque sia la loro forma, e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« 15. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 16. La legittimazione o riconoscimento de' figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;

« 17. L'adozione quando tanto l'adottante che l'adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;

« 18. Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisoriale, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive in materia civile, commerciale o di giurisdizione di contenziosa che volontaria, in quanto non sieno contemplate specificamente per una tassa dalla presente legge;

« 19. Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle province e dei comuni, allorchè la causa verte direttamente tra l'amministrazione, o suoi delegati od appaltatori ed il contribuente;

« 20. Le conciliazioni che seguono avanti i giudici di mandamento o pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;

« Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori ove non eccedano le annue lire 200.

• 21. Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per iscrizione privata o per contratto verbale della durata non minore di un anno qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue lire 100; quelle della durata minore di un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi.

« La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa legge del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o conduzione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo decorso rispetto alle locazioni di una durata minore di un anno, quando, per espressa o per tacita riconduzione, la durata dell'affitto raggiunga un anno intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100.

« In tal caso il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui ha principio la riconduzione. »

(Approvato)

Art. 106.

« La presente legge andrà in vigore in tutte le parti del Regno il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da tal giorno s'intendono abrogate le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

• Però non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie province le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche.

« Inoltre, sino a che non si sarà provveduto alla riforma dei banchi governativi in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate-fedi originali dei banchi suddetti, ma saranno soggetti alla tassa di registro nel termine stabilito dall'articolo 28 i contratti che si fanno mediante girate delle fedi di credito riguardanti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili o imposizione sui medesimi di servitù o di altri pesi. »

(Approvato)

Si passa ora alla lettura dell'altro progetto di legge sulla tassa di bollo.

Leggerò il testo del progetto. . . .

Senatore Galvagno. Mi pare che si potrebbe autorizzare il Presidente a leggere solamente gli articoli modificati.

Presidente. È uso costante del Senato di dar lettura dei singoli articoli. . . .

Senatore Galvagno. (Interrompendo). Quando si tratta di leggi di 12 o 15 articoli, ma quando si tratta di leggi di cento articoli parmi che si possa interrogare il Senato se vuol prescindere da questa lettura.

Presidente. L'uso del Senato è costante: del resto vi è una disposizione dello Statuto che può applicarsi al riguardo.

Si darà lettura del progetto mentovato (V. gli Atti del Senato N. 160 per gli articoli che non furono modificati dalla Camera elettiva).

Art. 9.

« Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi col bollo a tassa fissa.

	L. 0 50
Secondo la sua destinazione come in appresso	» 1 »
	» 1 20
	» 2 »

Carta di commercio col bollo a tassa fissa.

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via L. 1 »

Col bollo proporzionale.

Cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 300	L. 0 15
Da oltre le lire 300 alle lire 500	» 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1,000	» 0 50
Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio	» 0 50

(Approvato)

Art. 10.

« Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione.

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14	L. 0 50
Da 14 a 20	» 1 »
Da 20 a 30	» 2 »
Per ogni maggior dimensione	» 4 »

In ragione delle somme o dei valori.

Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a L. 300	L. 0 15
Da oltre le lire 300 alle 500	» 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1,000	» 0 50
Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio	» 0 50

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge.

A	L. 0 05
A	» 0 25
A	» 0 50
A	» 1 »
A	» 1 20

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'uso della carta filigranata del bollo ordinario.

Art. 23.

« È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salvo le eccezioni esplicitamente fatte dalla legge.

§ 1. — Sulla carta a centesimi 50.

« Saranno scritti:

• 1. Le procure per comparire avanti i giudici di mandamento o pretori;

« 2. Gli atti si per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati;

« 3. Gli atti si per originale, che per copia di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento o pretori;

« 4. Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri, od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi però gli atti e scritti che contengono contratti, e quelli sui quali è altrimenti disposto dalla presente legge;

« 5. Le copie autentiche di tutti gli atti i di cui originali non sieno ritenuti da notai, segretari o cancellieri, o non siano depositati in archivi pubblici, salvo le eccezioni espressamente fatte da questa legge;

« 6. Le dichiarazioni e scritture di abbonamento delle gabelle o dei dazi;

« 7. Gli avvisi d'asta o licitazione si giudiziaria che volontaria, per vendite, affitti od appalti d'ogni genere, ancorchè non contengano sottoscrizione o recognizione (autentica), gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.

« È proibito agli stampatori o litografi di fare nei giornali suddetti alcuna delle inserzioni obbligatorie qui sopra contemplate senza che l'originale di essa sia compilato sovra carta bollata.

« Essi dovranno, nei primi cinque giorni di ciascun mese, presentare al ricevitore del bollo gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente:

« 8. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio, e dai sensali o mezzani riguardanti le contrattazioni commerciali;

« 9. Le cauzioni che prestano i marinai per ottenere passaporto all'estero;

« 10. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni ipotecarie;

« 11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili, in quanto questi atti e scritti non siano diversamente contemplati dalla presente legge;

« 12. Tutte le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni anche relative ad oggetti d'interesse commerciale di terra o di mare:

§ 2. — Sulla carta da una lira.

Saranno scritti:

« 13. Gli originali e le copie di tutti gli atti notarili;

« 14. Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;

« 15. Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

« 16. Le copie di testamenti segreti, delle note testamentarie e generalmente d'ogni disposizione o dichiarazione d'ultima volontà, quando sono autenticate da un pubblico funzionario;

« 17. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi pubblici dello stato notarili, ed in quelli dell'amministrazione dei comuni e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie e cancellerie religiose di qualunque culto, e nei loro archivi, quando sono destinate ad usi civili;

« 18. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge;

« 19. Le oblazioni per compimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e loro copie;

« 20. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie ed ogni altro contratto concernente il traffico marittimo;

« 21. I certificati che non esistono iscrizioni ipotecarie, ed i certificati di seguite formalità ipotecarie rilasciati separatamente;

« 22. Le copie delle sentenze e provvedimenti in materia penale, spedite a richiesta dei privati che non fossero parte civile, o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;

« 23. Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, profferite dai giudici di mandamento o pretori;

§ 3. — Sulla carta a lire una e centesimi venti.

Saranno scritti:

« 24. Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale e di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi tribunale, consiglio o Corte, escluse le giudicature di mandamento e le preture, come anche quelli in materia penale, interessanti la parte civile, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaio commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti, escluse però le produzioni od allegati;

« 25. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento o pretori per commissione o delegazione di un tribunale od altra autorità giudiziaria superiore.

§ 4. — Sulla carta a lire due.

Saranno scritti:

« 26. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, qualunque sia la loro forma, e di quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure delle quali si fa uso innanzi i giudici di mandamento o pretori.

« 27. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 28. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento e pretori;

« 29. Gli atti di presentazione o di deposito dei testamenti segreti.

(Approvato).

TITOLO III.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario.

Art. 24.

« Gli atti e scritti compresi in questo articolo saranno soggetti al bollo nelle misure dallo stesso articolo indicate, e saranno ammessi al bollo straordinario, purchè non siano ancora muniti della firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

« I registri ed i libri indicati da questo articolo dovranno assoggettarsi al bollo straordinario od al visto per bollo prima che ne sia intrapresa la scritturazione.

§ 1. — Colla tassa in ragione della dimensione della carta.

cioè:

Fino a decimetri quadrati 14 . . .	L. 0 50
Da 14 a 20	» 1 »
Da 20 a 30	» 2 »
Per ogni maggior dimensione . . .	» 4 »

« 1. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori o periti;

« 2. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

« A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colla tassa di una lira e di

una lira e centesimi venti gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati quattordici.

Senza riguardo alla dimensione della carta.

§ 2. — Colla tassa fissa di lire una.

« 3. I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, le licenze, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;

« 4. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.

« Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo: »

« I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più di un viaggio;

« Le polizze di carico e le lettere di vettura, quando conterranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a più di un destinatario o commissario;

« 5. Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario;

« 6. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato.

« 7. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte, quando contengono contratti.

§ 3 — Di centesimi cinquanta.

« 8. Gli estratti dei registri, gli assenti e dichiarazioni di nulla osta, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza.

« 9. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità governative e ai pubblici uffizi, salvo il disposto del § 2 numero 6 di quest'articolo, e quelli che si presenteranno alle amministrazioni comunali, provinciali, o di altri corpi amministrativi;

« 10. Gli stampati per passaporto nell'interno o carta d'identità;

« 11. Le bollette per quietanze, staccate da registri a madre e figlia; i mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi od enti morali, per somme eccedenti le lire 20;

« 12. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

« 13. I registri delle produzioni, i registri o fogli di udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i cancellieri, i notai, procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uccieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;

« 14. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti.

« 15. I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche, per la denuncia dei viaggiatori e delle merci;

« I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per inscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

« 17. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali;

« 18. I titoli del Debito Pubblico dello Stato;

« 19. Gli atti e scritti, di cui al num. 20 dell'articolo 23, quando non sono estesi sopra carta filigranata;

§ 4 — Di centesimi venticinque.

« 20. I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani e le società qualunque di commercio,

§ 5. — di centesimi cinque.

« 21. Le bolle dei pesi pubblici, a chiunque appartengano;

« 22. Gli stampati o manoscritti qualsiasi che si affiggono al pubblico, che non siano già indicati dal numero 7 del § 1 del precedente art. 23, esclusi però gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali.

§ 6. — Colla tassa di bollo proporzionale.

« 23. Le cambiali ed altri effetti di commercio
sino a lire 300. L. 0 15
Da oltre le L. 300 alle L. 500 » 0 25
Da oltre le L. 500 alle L. 1,000 » 0 50
Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio » 0 50
(Approvato).

TITOLO IX.

Della competenza dei giudizi, del procedimento, e delle pene.

Art. 33.

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dalla autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

« Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente.

(Approvato).

Presidente. Interrogo il Senato per l'approvazione degli altri articoli in cui non è caduta modificazione.

Chi gli approva sorga.

(Approvato).

Avverto il Senato che rimane ancora all'ordine del giorno il progetto di legge per l'approvazione della tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi, si proporebbe di tener seduta questa sera alle ore otto.

Voci. Sì, sì.

Ministro dei Lavori Pubblici. Pregherei il Senato di voler mettere all'ordine del giorno di questa sera, anche il progetto di legge relativo al servizio postale marittimo tra il Continente e la Sicilia, la cui relazione mi pare sia in pronto, e non darà luogo a discussione.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Rimane adunque inteso che il Senato è convocato questa sera in seduta pubblica alle ore 8, e verrà per primo posto in discussione il progetto di legge per l'approvazione della tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi, quindi verrà la legge relativa al servizio postale marittimo, di cui ha fatto cenno il Ministro dei Lavori Pubblici, ed un'altra che forse sarà in pronto.

(Il Senatore, *Segretario, D'Adda.* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge sulle tasse di registro:

Numero dei votanti	83
Favorevoli	75
Contrarii	8

Sul progetto di legge sulle tasse di bollo:

Numero dei votanti	82
Favorevoli	75
Contrarii	7

Il Senato adotta l'uno e l'altro progetto di legge.

La seduta è sciolta (oro 5 1/2).

CXXIV.

TORNATA DEL 15 APRILE 1862.

(SERA)

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Annunzio di un'interpellanza al Ministro delle finanze del Senatore Lauzi — Parole del Ministro delle finanze — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi — Schiarimenti richiesti dal Senatore di Revel, forniti dal Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Instanza del Senatore Chiesi sull'art. 3 — Risposta del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 3 e 4 e dell'intero progetto — Mozione del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Relazione sui progetti di legge, relativo il primo ai pagamenti in ispezati di svanziche, ed il secondo al servizio postale marittimo tra il continente e la Sicilia, e loro immediata approvazione, previa alcune osservazioni del Senatore Amari in ordine all'ultimo di essi.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica o delle Finanze, più tardi intervengono anche il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il processo verbale della tornata del mattino, che è approvato.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Il Senato non si sgomenta, io non intendo preoccupare questi momenti che si potrebbero dire estremi, se la frase non fosse di cattivo augurio.

Non avrei che a rivolgere un semplice annunzio al signor Ministro delle Finanze.

Nella settimana ventura avrò l'onore di pregare il signor Ministro ed il Senato perchè si voglia fissare un giorno per una semplicissima interpellanza.

Intenderei interpellare il signor Ministro sull'ordinamento degli uffizii del registro relativamente al qual genere d'imposta la legge è stata questa mattina sanzionata dal Senato, che senza dubbio andrà in breve in attività.

Desidero interpellarlo perchè in un momento in cui tante centinaia d'impiegati sono in disponibilità, bramerei sapere se il signor Ministro si preoccuperà di questa circostanza onde trovar modo di collocare con vantaggio dello Stato un gran numero di questi impiegati, o veramente se (ciò che non credo) si appigliasse ad un altro metodo, che secondo me sarebbe molto dannoso, cioè di affidare ai capi di ufficio la scelta degli impie-

gati subalterni mediante una fissa retribuzione ai capi stessi.

Non voglio entrare attualmente in materia, mi limiterò solo ad avvertire il signor Ministro che nella settimana ventura, alla prossima riunione del Senato, io avrò l'onore di fargli questa interpellanza.

Ministro delle Finanze. Ringrazio il signor Senatore Lauzi di avermi per tempo prevenuto dell'oggetto della sua interpellanza, oggetto che da qualche tempo forma tema degli studi di una Commissione, composta di parecchi personaggi appartenenti alle varie parti del Regno, allo scopo appunto di esaminare lo stato delle cose, e riferirne al Ministero, onde si possa pronunciare un giudizio sopra i vari metodi vigenti nelle varie parti dello Stato, e su quelli nelle attuali circostanze preferibili.

Presidente. Nella settimana ventura, finito l'aggiornamento, si potrà fissare il giorno per le interpellanze di cui ha fatto cenno il Senatore Lauzi.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DEI PREZZI
DI PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

(V. atti del Senato N. 141).

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi, di cui dò lettura (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto.
Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Membro dell'ufficio che ha dato il suo avviso pe'll'adozione di questa legge, ed avendo assentito anche a questa risoluzione, non sorgo perciò a combatterne la conclusione, ma solo per chiedere al signor Ministro delle Finanze uno schiarimento che non veggio accennato nella relazione e nelle discussioni che ebbero luogo sopra il medesimo.

Sebbene io già supponga la risposta, che il Ministro sarà per fare, credo tuttavia bene che la cosa sia conosciuta.

Il prezzo del sale viene stabilito uniformemente nella somma di trenta centesimi per chilogramma; dunque vi sarà, anzi vi è, in questo rapporto unificazione e parificazione di imposte in tutte le province del Regno, escluse le isole di Sicilia e di Sardegna, ma non è fatto parola dell'aumento del decimo sopra questo prezzo.

Se io male non mi appongo, e se si praticherà riguardo al prezzo del sale quanto si è fatto in ordine agli altri balzelli, che comunque stabiliti con una legge furono passibili di quell'altra che stabiliva una soprattassa a titolo di decimo d'imposta di guerra, il sale dovrà avere la stessa sorte, cioè il prezzo invece di essere di 30 centesimi sarà di 33.

Io non ho nulla a dire su questo punto, e non avrei del pari nulla a osservare, se questa disposizione fosse comune a tutte le province del Regno.

Ma se anche mal non mi appongo, non esiste una disposizione di questa natura per le province napoletane: cosicchè vi sarebbe una differenza tra il prezzo del sale venduto nelle province italiane medie e superiori e quello venduto nelle province inferiori, una differenza cioè di 3 centesimi per chilogramma.

Io non so se questa differenza, ristretta a così minimi termini, non avrebbe dovuto per quel principio giusto di equiparazione essere tolta, applicando quella disposizione anche alle province meridionali.

Confesso che questo aumento non lo trovo in genere razionale. Non posso trovar razionale un aumento di $\frac{1}{10}$ sopra un prezzo, il quale quando viene generalmente pagato dalla classe meno agiata porta delle frazioni, che se non profitano all'erario, sono a danno però della medesima. Ed in vero dal prezzo di 33 centesimi ragguagliato con le monete ed i pesi decimali vengono frazioni di centesimi, le quali debbono necessariamente essere perdute o dal compratore del sale o dal venditore. Credo che chi lucra è il venditore e chi paga è il compratore. Col prezzo di 33 centesimi non si può avere un mezzo chilogramma di sale senza aver frazioni di centesimo: non se ne può avere $\frac{1}{4}$ senza maggiori frazioni, come altresì non si può nemmeno comprare un chilogramma intero senza dover anche pagare centesimi. Ora sappiamo tutti che i centesimi stanno nelle casse dei contabili, nelle casse del commercio ove i pagamenti si fanno con frazioni. Ma nelle

tasche dei contadini, nelle transazioni private i centesimi non si hanno alla mano.

Quindi che cosa accade? Che a coloro che vanno a far compra di un chilogramma di sale il venditore avrà l'aria di darne qualche pizzico di più col dire, *ve ne dò per tre centesimi*. Così quando va per un mezzo chilogramma, o per $\frac{1}{4}$, il venditore dirà che fa il peso abbondante, e con ciò egli prende la somma integrale in ragione di 33 centesimi, ed il compratore non ha quella quantità che deve avere per il prezzo che ha pagato.

Io credo, quantunque sia osservazione alquanto inopportuna, che quando si voglia fare un aumento, anche su questa derrata, se si fossero bene considerate le conseguenze che nascono da questo prezzo così poco in relazione con le monete e col peso decimale, forse sarebbe stato conveniente un altro temperamento, e si sarebbe forse con maggiore opportunità, e con vantaggio certissimo delle finanze portato il prezzo ad un segno per cui fosse comodo al venditore, e al compratore, di avere l'uno il suo giusto denaro e l'altro il giusto suo peso di sale. Un giorno o l'altro forse questa quistione si ripresenterà e allora vedrà il Parlamento che cosa deve fare, intanto prego il signor Ministro a dirmi se continuerà ad esistere questa differenza di trattamento tra le province superiori e le inferiori.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Dalle informazioni che presi al Ministero sopra questa legge, informazioni che debbo dichiarare al Senato essere tuttavia incomplete, imperocchè era incaricato della difesa di questa legge il commendatore Manna, che dovette per ragioni di salute assentarsi avant'ieri da Torino, anche alle province meridionali è esteso il decimo di guerra sul sale e sui tabacchi; una sola eccezione vi ha per le Marche e per l'Umbria dove quando si fece la legge del decimo di guerra, non fu esteso per questo genere di privativa per considerazioni di altri balzelli che vennero tenuti poter più o meno compensare questo. Quindi, ripeto, se le informazioni che diede il commendatore Manna quando si discusse questa legge nella Camera dei Deputati, sono esatte, anche nelle province dell'Italia meridionale, ad eccezione ben inteso della Sicilia dove non c'è la privativa, sarebbe esteso il decimo di guerra; vi sarebbe, come dissi, una sola eccezione per l'Umbria e per le Marche, dove si verrebbe poi a provvedere allorchando fossero tolte quelle ragioni speciali di cui feci menzione.

Venendo ora alla questione generale sollevata dal Senatore Di Revel, vale a dire sull'opportunità di mantenere il decimo di guerra, e sugli inconvenienti a cui possa dar luogo nelle contrattazioni, io intendo perfettamente che abbia questo decimo di guerra l'inconveniente di far sì che il prezzo che si riferisce all'unità di peso, si esprima con una moneta non intera, ma

l'onorevole Senatore Di Revel sa meglio di me che trattandosi di una disposizione per cui le finanze vengono a ricevere da tre e mezzo a quattro milioni (imperocchè ammonta a 36 o 37 milioni il prodotto del sale), convenga forse tollerare questo inconveniente di pagare, cioè, il sale 33 centesimi, piuttosto che venire a togliere il decimo di guerra a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Mi atterro alle dichiarazioni fatte dal signor Ministro delle finanze.

Non mi constava che sul sale fosse stato esteso il decimo di guerra anche nelle province meridionali: se lo fu, tanto meglio, sparisce così quella differenza ch'io notava.

Del resto accerto il signor Ministro delle finanze che nelle condizioni in cui versiamo, io non farei mai una proposta di diminuire nessun balzello; se ho fatto qualche osservazione intorno allo sconcio che esiste tra il prezzo stabilito per il sale e le monete decimali, non sarà certo per una diminuzione, ma piuttosto per qualche aggravio che togliesse questa difficoltà, e nel senso che i consumatori ricevano realmente quello che pagano, locchè non succede di presente, come dimostrai.

Presidente. Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi è di questo avviso sorga.

(La discussione generale è chiusa)

Leggo l'articolo 1.

Tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi.

Art. 1.

« È approvata l'annessa tariffa dei prezzi di privativa dei sali e dei tabacchi. »

(Approvato)

Art. 2.

« I prezzi dei tabacchi esteri che si vendono per conto dell'amministrazione saranno stabiliti con decreto reale. »

(Approvato)

Art. 3.

« Il sale viene dato dall'amministrazione al prezzo di lire otto per ogni quintale metrico alle industrie che lo impiegano come materia prima.

« Sono eccettuate le fabbriche che si occupano esclusivamente della produzione della soda, alle quali dovrà essere dato a prezzo di costo.

« Per gli usi dell'agricoltura e della pastorizia è pure concesso a lire otto per ogni quintale metrico.

« Per la salagione dei pesci è accordata la restituzione della metà del prezzo.

« Con speciali regolamenti il Ministro della finanze determina le norme per la vendita ai prezzi di eccezione. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Sarebbe desiderabile che l'eccezione

a cui accenna l'art. 3 a favore delle fabbriche che si occupano esclusivamente della soda, fosse estesa altresì a quelli stabilimenti che adoprano il sale nel trattamento del minerale di rame. Questo favore sarebbe richiesto per dare un valore agli immensi depositi ramiferi che si trovano nella Toscana, e che ora non hanno valore alcuno, trattandosi essi col vecchio sistema della triturazione. Un illustre professore, il signor Emilio Bechi di Firenze, avrebbe scoperto un nuovo sistema di fusione col quale si fa uso grandissimo del sale e questo sistema è già introdotto sul territorio di Massa marittima e il Governo toscano accordò il sale agli stabilimenti che ne fanno uso, al prezzo di due franchi per quintale.

Io non intendo di proporre qui un emendamento, non volendo intralciare l'attuazione di questa legge, perchè ogni emendamento che io proponessi, quando venisse accettato, produrrebbe l'inconveniente che questa legge dovrebbe dopo la proroga della Camera essere portata all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Io mi limito a pregare l'onorevole signor Ministro delle finanze a voler prendere in considerazione la proposta che ho avuto l'onore di fare e sottoporla ad esame, e ove creda che dessa meriti il favore dell'eccezione a cui io accennava, voglia proporre uno speciale progetto di legge in proposito.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Da lunga pezza conosco il metodo di trattamento del minerale di rame a cui allude l'onorevole Senatore Chiesi e che ha ricevuto qualche applicazione alle *Capanne Vecchie*, e quindi sia per l'interesse intrinseco dell'argomento, sia anche per il genere dei miei studi ai quali sempre mi son consacrato, non posso naturalmente non interessarmi grandemente a che questo metodo possa essere in condizioni tali da essere ulteriormente applicato alle *Capanne Vecchie* ed inaugurato anche in altri punti dello Stato dove, per avventura, potesse trovare applicazione.

Quindi io certamente non rifiuto a prendere in considerazione la proposta del Senatore Chiesi, come pure di esaminare in quale stato sia l'industria del trattamento del rame col sale alle *Capanne Vecchie* per vedere se vi sia speranza di poter continuare un'industria sopra basi alquanto considerevoli, perchè ove si trattasse di sole piccole prove, non varrebbe forse la pena di presentare un progetto di legge per ciò.

Ma, ove veramente questo metodo si presenti in tali condizioni da poter dare speranza di vita, io per certo ben volentieri presenterò al Parlamento un progetto di legge per cui l'eccezione qui stabilita per l'industria della soda venga anche estesa all'uso del sale alle *Capanne Vecchie*.

Senatore **Chiesi**. Ringrazio l'onorevole Ministro della dichiarazione fatta di prendere in considerazione la mia proposta.

Presidente. Metto ai voti l'art. 3; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

« I rivenditori acquistano il sale al prezzo di tariffa.

« Ai rivenditori del sale nel luogo ove trovasi il magazzino è corrisposta una provvigione di lire 1,50 per ogni quintale di sale levato.

« Per quelli che sono fuori del luogo ov'è stabilito il magazzino alla detta provvigione si aggiungono le spese di trasporto da determinarsi dal Ministro delle finanze. »

(Approvato)

Ora si passerà allo squittinio segreto.

Restano ancora a discutersi due progetti di legge le cui relazioni non poterono essere stampate, però in vista del soggetto e per riguardo all'urgenza, credo che il Senato potrebbe ammettere che ne fosse fatta lettura, e venissero dopo stampate nel rendiconto.

Se non vi sarà osservazione in contrario riterrò il Senato per assenziente a questo sistema e darò a suo tempo la parola al Senatore Lauzi ed al Senatore Menabrea.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda fa l'appello nominale.

Risultato dello squittinio segreto.

Numero dei votanti	76
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	2

(Il Senato approva).

La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Prendo la parola per raccomandare al Senato la legge sull'esposizione di Londra e pregarlo di portarla all'ordine del giorno per giovedì, urgendo moltissimo che questi fondi siano votati, perchè nei primi giorni di maggio si deve aprire l'esposizione.

Presidente. Mi riservo alla fine della seduta di stabilire l'ordine del giorno per giovedì venturo, giorno in cui il Senato si radunerà di nuovo, e se non vi saranno osservazioni in contrario, si porrà pure all'ordine del giorno il progetto di legge sull'esposizione di Londra di cui fa cenno l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

La parola è al Senatore Lauzi.

RELAZIONE SU DUE PROGETTI DI LEGGE
E LORO IMMEDIATA APPROVAZIONE

(V. atti del Senato N. 146 e 147).

Senatore Lauzi. A nome dell'Ufficio ho l'onore di dar lettura della relazione del progetto di legge presentato ieri dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Nessun dubbio può nascere sulla utilità, anzi sulla necessità di eliminare dal corso plateale quelle monete che non solo escon dall'unità monetaria dello Stato, ma guaste e corrose, e qui versate in eccesso da finitima provincia, hanno eccitato i più vivi reclami del com-

mercio in quelle parti del Regno ove sono tuttora comprese nella tariffa.

Chè anzi ne sarebbe desiderata la totale immediata esclusione, se ciò fosse possibile senza nocimento dei privati, e se già si avesse in pronto della nuova moneta per sopperirvi nelle minute contrattazioni.

Le disposizioni della legge che vi è proposta procurando indirettamente e gradatamente la eliminazione degli spezzati del pezzo di 20 carantani (svanzica) e della lira austriaca, soddisfa sin d'ora, per quanto lice, ad un sentito bisogno del paese, e perciò il vostro ufficio centrale non esita a proporvene la pura e semplice accettazione.

Presidente. Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Col giorno 10 giugno 1862 cesserà di avere effetto la disposizione contenuta nel secondo alinea dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1859, num. 3771; e dal giorno successivo fino al 10 gennaio 1863 nelle province lombarde i pezzi di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica, di nuovo o vecchio conio, non potranno entrare nei pagamenti che nella proporzione del due per cento.

(Approvato).

Art. 2.

« Dal giorno 11 gennaio 1863 in avanti, e fino alla attivazione di una legge monetaria che altrimenti provveda, le monete contemplate nell'articolo antecedente nelle province lombarde ed i pezzi di mezza svanzica o di mezza lira austriache nell'ex-ducatato di Modena, non potranno entrare che nei pagamenti inferiori a lire cinque italiane o per compiere i pagamenti anco di somme maggiori per le frazioni inferiori a lire cinque ».

(Approvato).

Art. 3.

« A partire dal giorno 11 giugno 1862 il valore legale del pezzo di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica di vecchio conio sarà rispettivamente il primo di centesimi 40 ed il secondo di centesimi 20 di lira italiana, tanto nell'ex-ducatato di Modena, quanto nelle province lombarde, in cui queste monete hanno tuttora corso legale ».

(Approvato).

Ora rimettendo lo squittinio in fine, dò la parola a Senatore Menabrea per l'altro progetto di legge.

Senatore Menabrea, Relatore. Signori Senatori. La convenzione di cui trattasi stipulata col signor Florio, ha per oggetto speciale il servizio postale marittimo della Sicilia, e può considerarsi come il complemento delle due convenzioni già approvate dal Parlamento e che si riferiscono al servizio postale lungo le coste delle altre parti del Regno.

Le basi stabilite in quella attuale sono conformi alle

precedenti, e per gli stessi motivi che già furono svolti, il vostro ufficio centrale unanime ne approva le disposizioni. La discussione che ebbe luogo alcuni giorni sono in seno del Senato ha abbastanza chiarite le condizioni che sembravano meno precise e che destavano qualche dubbio nelle loro applicazioni.

L'art. 2 del quaderno d'oneri riserva al Governo la facoltà di modificare gli approdi, ed il vostro ufficio è persuaso che il Ministero si varrà di questa disposizione per meglio corrispondere, ove se ne dimostri il bisogno, alle esigenze, delle comunicazioni fra i vari porti della Sicilia. In conseguenza il vostro ufficio vi propone l'approvazione del progetto di legge quale venne votato dalla Camera elettiva.

Presidente. Leggerò il progetto di legge (*V. infra*).

Se non si domanda la parola passerò a dar nuova lettura degli articoli per metterli ai voti.

Seguendo però l'uso invalso nel Senato, non darò lettura nè della convenzione nè del quaderno di oneri a meno che qualche Senatore creda di fare sovr'essi osservazioni.

Art. 1.

« È approvata la seguente convenzione per la concessione del servizio postale marittimo in data delli 8 aprile 1862; stipulata tra il Ministro dei lavori pubblici e la società I. V. Florio, coll'annesso quaderno d'oneri ».

Senatore **Amari prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** Nel quaderno d'oneri del quale si fa menzione in questo primo articolo, sono stabiliti con molta previdenza, e sapientemente, tutti i viaggi de' battelli a vapore che debbono mettere in comunicazione tra di loro le varie città marittime di Sicilia e di terraferma d'Italia non solamente, ma anche colle isolette adiacenti alla Sicilia e col continente d'Africa.

Mi pare tuttavia che ci sia un'osservazione da fare per un punto che io credo importante, e che non è calcolato nel quaderno d'oneri. Nei viaggi attorno alla Sicilia, si dice che due volte al mese un vapore partendo da Girgenti, e toccando Licata, va a Siracusa; questo significa che deve percorrere, senza toccarle, più della metà le coste meridionali della Sicilia. Ora appunto nel sito centrale di questa metà delle coste meridionali della Sicilia ci è uno spaccio abbondante di prodotti di quella che un tempo si chiamava Contea di Modica, cioè del gruppo di montagne di altipiani che sovrastano al capo Passaro, i quali sono feracissimi, epperò diventano un punto importante di commercio e di comunicazione tanto più che si trovano in vicinanza di Malta che è la minima delle coste di Sicilia.

Io crederei perciò che sarebbe opportuno di stabilire uno approdo nel sito chiamato Dozzella che è un punto importante della costa.

Siccome il signor Ministro dei lavori pubblici ha tutta la latitudine, quando occorresse di stabilire con sapiente economia un viaggio d'accordo colla compagnia, così io mi permetto di raccomandargli, se lo crede opportuno e se le circostanze lo permettono, di tener presenti queste mie osservazioni. Del resto non fo nessunissima opposizione all'adozione del progetto di legge di cui si tratta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ne' due viaggi mensuali che si fanno lungo le coste meridionali dell'isola di Sicilia, è verissimo che da Licata non si tocca più altro punto del litorale tranne Siracusa.

Riconosco fino ad un certo punto l'importanza della località indicata dall'onorevole Senatore Amari, tuttavia, come ho avuto occasione d'osservare altra volta al Senato, non è che l'esperienza che verrà a dimostrarci quali saranno le variazioni da farsi nei diversi approdi.

Intanto però dichiaro che terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Amari, e quando l'esperienza abbia dimostrato la necessità di stabilire qualche approdo nella località da esso indicata, per parte mia non farò difficoltà.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'art. 1. (*V. sopra*).

Chi approva l'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

« Sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi per l'adempimento di quanto dispongono gli articoli 1 e 2 della convenzione stessa ».

(Approvato).

Ora si passerà alla chiamata dei due squittini segreti.

Fratanto propongo al Senato il seguente ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 aprile, alle ore 2 pomeridiane.

L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

1. Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di spese relative all'Esposizione internazionale di Londra;

2. Seguito della discussione del progetto di legge sul cumulo degli impieghi e stipendi;

3. Discussione del progetto di legge sulla privativa del sale e dei tabacchi;

4. Maggiori spese sui bilanci 1861, 62 e 63 del Ministero della guerra.

Se non si fa proposta in contrario, s'intenderà stabilito in questa conformità l'ordine del giorno per la prossima seduta del 24 corrente, alle ore 2 pomeridiane, in adunanza pubblica.

(Il Senatore *Segretario*, **D'Adda**, fa l'appello nominale).

TORNATA DEL 15 APRILE 1862.

Risultato delle votazioni:

Sul progetto di legge per gli spezzati delle avanziche:

Votanti . . . 79
Favorevoli . . 77
Contrarii . . . 2

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge pel servizio postale marittimo
fra la Sicilia e la terraferma:

Votanti . . . 79
Voti favorevoli . 75
Voti contrarii . . 4

(Il Senato approva).

L'adunanza è sciolta (ore 10 pom.).

CXXV.

TORNATA DEL 24 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'Esposizione internazionale di Londra — Spiegazioni del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Osservazione del Senatore Di Revel — Approvazione degli articoli e del progetto, non che del progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della guerra — Fissazione a lunedì dell'interpellanza Lauzi al Ministro delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge relativo al cumulo di stipendi, pensioni ed assegnamenti — Sviluppo dell'emendamento all'art. 9 proposto dal Senatore Lauzi nella seduta del 14 aprile — Considerazioni del Senatore Vigliani in risposta — Discorsi del Senatore Jacquemoud e Farina in appoggio dell'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Approvazione dell'emendamento Lauzi e dell'art. 9 — Soppressioni dell'art. 10 — Emendamento all'art. 11 del Senatore Menabrea, combattuto dal Senatore Vigliani — Risposta del Senatore Menabrea — Adozione dell'emendamento Menabrea e degli articoli 11 al 14 — Soppressione degli articoli 15 e 16 — Proposta del Senatore Chiesi in ordine all'art. 17, combattuta dai Senatori Vigliani e Di Revel — Approvazione degli articoli 17 al 21 — Proposta del Senatore Castelli sull'art. 22 — Osservazione del Ministro dell'istruzione pubblica — Parole del Ministro delle finanze e del Senatore Vigliani in confutazione della proposta Castelli — Soppressione dell'art. 22 — Approvazione dell'art. 23.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli esteri, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica, e più tardi interviene anche il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3080. La Giunta Municipale di Castelvetrano (Sicilia) porge al Senato motivate istanze acciò venga in quel paese istituito un Tribunale di circondario.

N. 3081. Ballarini Cesare di Crevalcore (Bologna) domanda il risarcimento dei danni sofferti per cause politiche sotto il cessato Governo pontificio.

N. 3082. Parecchi provveditori, operai ed artefici che lavorarono per l'esposizione di Firenze, pregano il Senato che voglia sollecitamente dare la sua approvazione allo schema di legge relativo alla spesa per l'Esposizione di Firenze, ond'essere, senza ulteriore ritardo, soddisfatti del prezzo delle loro opere e provviste (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

Presidente. Invito il Senatore segretario D'Adda a dar comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge le lettere dei Senatori Feuaroli, Negri e Malaspina, con cui i due primi per motivi di salute, e l'ultimo per ragioni di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Sindaco del Comune di Sarzana di un *Promemoria sull'importanza storico-geografica che ha la città di Sarzana relativamente alla Lunigiana per essere centro di Amministrazione economico-civile;*

Il signor Michele Avitabile d'una copia d'un suo lavoro riguardante il *Banco di Napoli nel 1861.*

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA
RELATIVA ALL' ESPOSIZIONE DI LONDRA.

(V. atti del Senato N. 143).

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'esposizione internazionale di Londra nel 1862.

Darò lettura del progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'ufficio centrale nella sua relazione invita il Ministro a ripetere quelle dichiarazioni che già ebbe l'onore di fare un'altra volta in questo recinto.

Io non ho nessuna difficoltà a ripeterlo, ed anzi mi è più facile oggi, perchè oggi, ho quasi, direi la certezza morale che quelle spese non saranno in nessun modo oltrepassate.

Se mi permette il Senato dirò le ragioni perchè io confido che queste spese non saranno oltrepassate.

Ho sentito parecchie volte, e da molti, ripetero, che l'esempio dell'Esposizione di Firenze era tale, che doveva generare sospetti per quella di Londra.

Io credo poter assicurare il Senato, che quelle ragioni, le quali influirono grandemente ad accrescere le spese dell'Esposizione di Firenze, non esistono per l'Esposizione di Londra.

Io primo luogo mi permetta il Senato di dichiarare che è errore il credere che le spese per l'Esposizione di Firenze siano aumentate di due milioni e seicento quaranta mila franchi. Questo, ripeto, è un errore, poichè si è confuso insieme bilancio attivo e bilancio passivo, e si è dimenticato di fare le debite sottrazioni.

Una delle ragioni, che ha fatto apparentemente aumentare lo sbilancio dell'Esposizione di Firenze, è stata la diminuzione del bilancio attivo.

Si erano previsti 700 mila franchi assegnati dal Governo, 600 mila operati dalle province e dai comuni, 300 mila per i prodotti dei biglietti, in tutto un milione e 600 mila franchi; invece non fu esatto che un milione e duecento ventitre mila, con una diminuzione di 377 mila lire.

Ora questa diminuzione non può aver luogo nell'Esposizione di Londra, perchè il bilancio attivo consta di una sola somma, la quale è assegnata dal Governo, e non può essere soggetta a veruna variazione.

L'altra ragione, che influì moltissimo a variare il bilancio passivo dell'Esposizione di Firenze, si fu l'aumento straordinario degli espositori, i quali, come dissi altra volta al Senato, da 2,500 salirono alla cifra di 9,000 circa.

Ora questa ragione non esiste per l'Esposizione di Londra. Oggi io sono in grado di conoscere il numero degli espositori partiti per Londra, sono in grado di conoscere il numero delle tonnellate trasportate in Londra, giacchè nessuno oggi può più partire a carico dello Stato per Londra, poichè gli invii sono chiusi. Io ho calcolato, o Signori, nel progetto sottoposto all'altro ramo del Parlamento, già approvato, e di cui ora vi domando la sanzione, mille tonnellate; ora, o Signori, le tonnellate inviate sommano ad 888. Vede dunque il

Senato che noi siamo inferiori alla somma che avevamo prevista, e che quindi lungi dal temersi un aumento su questo capitolo, vi è anzi ragione di credere che otterremo una diminuzione; quindi non credo che vi sia ragione alcuna di temere aumento in queste categorie che sono le principali nell'Esposizione di Londra.

Io poi in ossequio al voto espresso dal Senato, espresso per anco dalla Camera dei Deputati, ripetuto ora dall'ufficio centrale, ho preso tutte quelle misure che ho creduto opportune per sottoporre quest'amministrazione a tutte quelle regole e discipline a cui vanno sottoposte le altre amministrazioni dello Stato. A questo fine, o Signori, io ho istituito un ufficio di controllo a Londra, io ho inviato un commissario speciale con un contabile il quale adotterà le misure necessarie perchè le spese restino nei limiti fissati. E a ciò mi sono risolto, non già che io non debba rendere il più ampio applauso al regio comitato, il quale certamente ha saviamente ed economicamente operato, ma perchè ho creduto che nelle amministrazioni dello Stato, bisogna sempre procedere regolarmente.

Io quindi nelle istruzioni date al commissario speciale ho dichiarato che: « A seconda di quanto venne sinora praticato presso quest'Amministrazione centrale, tutte le richieste di pagamento verranno dai regi commissari generali trasmesse al commissario speciale distinte per articoli, e dovranno portare la firma di uno dei medesimi, ed in base a siffatte richieste quando saranno riconosciute regolari dal segretario addetto al signor Commissario, verranno rilasciate le apposite tratte sulla casa Bancaria, presso la quale verrà aperto il credito per i fondi occorrenti alle spese contemplate nel bilancio. »

La Commissione della Camera dei Deputati aveva espresso il desiderio che si procurasse che il contratto che deve stipularsi per il rinvio in Italia degli oggetti inviati alla esposizione di Londra fosse accuratamente esaminato. Ecco in questo proposito quali sono le istruzioni date. « Avendo questo Ministero stabilito d'accordo col regio Comitato che il contratto per il rinvio degli oggetti in Italia debba essere fatto mediante apposita licitazione, sarà perciò cura del Commissario del Ministero, perchè esso abbia luogo con tutte le cautele all'uopo richieste davanti il Console italiano, previ appositi avvisi pubblicati nelle tre lingue italiana, inglese o francese.

« Non sì tosto tenuta la licitazione, il signor Commissario avrà ricevuto dai Commissari generali lo schema delle convenzioni che sarà per stabilirsi coll'intraprenditore dei trasporti dovrà il medesimo inviar questo schema al Ministero perchè possa approvarne l'esecuzione, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Io credo quindi di aver preso tutte quelle misure di cautela che il Senato e la Camera dei Deputati desideravano, e di aver pure date istruzioni severe sovra tutti gli altri articoli relativi tanto alle spese dei giurati, che a quelle di addobramento dei locali, e qualsiasi altra, ed ho conchiuso poi le mie istruzioni così: « Pre-

messe tali avvertenze ad opportuna norma del Commissario nell'adempimento dell'ufficio ad esso conferto, lo scrivente crede poi suo debito di richiamare l'attenzione del signor Commissario speciale sopra un ultimo ordine d'idea. Il contenere le spese nei limiti prescritti, non solo è un dovere del Ministro, ma è per lui condizione essenziale della sua amministrazione. Egli ha contratto solenni promesse; egli sente che mancherebbe al posto cui fu chiamato dalla fiducia del Re, se non si adoperasse ad ottenere efficacemente questo risultato. I Ministri devono dare esempio d'ordine e di economia, debbono mostrare che procedono nello spendere il pubblico danaro colle più rigorose discipline: a questo solo patto essi possono meritare la fiducia del Parlamento e del paese. »

Io credo quindi, ripeto, di aver preso tutte quelle cautele necessarie per mantenere le spese di quest'esposizione nei limiti della presente legge, e prego pure il Senato a persuadersi che se sarà possibile praticare qualche economia essa si farà, poichè questo è desiderio e debito di tutto il Ministero.

Poichè ho la parola, colgo quest'occasione per dichiarare al Senato, che il Re prima di partire volendo mostrare quanto sia il suo gradimento per questa esposizione ha nominato a presidente della Commissione il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Finirò poi queste poche parole assicurando l'ufficio centrale che l'esposizione di Firenze sarà per tutti i ministri d'agricoltura, industria e commercio come l'ombra di Banco, ogni qual volta essi vorranno fare delle nuove esposizioni.

In quanto a me, io terrò aperto sempre sul banco ministeriale, finchè l'esposizione di Londra durerà, le relazioni degli uffici centrali tanto del Senato che della Camera dei deputati per rammentarmi il debito mio.

E a questo proposito mi piace il citare alcune parole pronunziate altra volta in altro recinto dall'onorevole senatore Di Revel, e che io rammenterò sempre: « Guai a quei Governi che nello spendere il denaro dei contribuenti non usano la più severa, la più stretta disciplina. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Sono certo che il Senato accoglierà con piacere le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che le spese di cui domanda l'approvazione non saranno accresciute oltre la misura del consenso che vi si accorda, o voglio sperare che nessuna di quegli avvenimenti che non si prevedono, o non si vogliono talvolta prevedere, non venga a cambiare le attuali speranze.

Però pregherei il Senato di mantenere ancor integra la sua opinione relativamente ad una questione che in questa circostanza fu messa in campo, a quella cioè sull'esposizione di Firenze.

A giorni il Senato sarà chiamato a dare il suo voto intorno all'accrescimento inaudito di spese di questa

esposizione, ed io credo che allora il Senato potrà più opportunamente giudicare, se realmente vi possa esser luogo ad ammettere queste larghe scuse sull'operato che vestono l'apparenza di un panegirico.

Per parte mia mi riservo di emettere la mia opinione, e quando quella circostanza verrà, il Senato mi permetterà qualche considerazione al riguardo.

Intanto accolgo sincerissimamente di cuore le dichiarazioni del Ministro, convinto come egli, che non verrà oltrepassata la spesa di cui si domanda l'autorizzazione.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È stanziata nel bilancio del 1862 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la spesa straordinaria di un milione duecento sessantottomila ottocento sette lire per provvedere all'esposizione internazionale di Londra nel 1862, da applicarsi al capitolo 79 colla denominazione: *Esposizione internazionale di Londra del 1862.* »

(Approvato).

Art. 2.

« È pure autorizzata la spesa straordinaria di lire 100,000 per lo scopo esclusivo di abilitare il Governo a sussidiare proporzionatamente quelle province o municipii che a loro spese spediranno operai alla suddetta esposizione. »

(Approvato).

Art. 3.

« Il Governo del Re, compiute le operazioni dalla presente legge autorizzate, ne renderà conto al Parlamento. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE
SUI BILANCI 1861-62-63
DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

(V. *Atti del Senato* n. 129)

Presidente. Per risparmio di tempo propongo al Senato di fare una leggera mutazione all'ordine del giorno, di mettere cioè in discussione immediatamente il progetto di legge relativo all'autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della Guerra, onde poter fare poi una sola chiamata per gli squittini segreti di entrambi i progetti di legge.

Se non ci sono osservazioni in contrario, passerò alla lettura di questo progetto di legge (*V. infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la tengo chiusa, e passerò a dar nuova lettura dell'articolo primo per metterlo ai voti.

Art. 1.

« Avranno forza di legge i Reali Decreti 9 ottobre e 29 settembre annessi alla presente legge, portanti l'approvazione nel bilancio passivo del dicastero della guerra delle spese straordinarie

- L. 75,000 per costruzione di una nuova caserma di fanteria in Nuoro, ripartibile per lire 40,000 sull'esercizio 1861, e per lire 35,000 su quello del 1862;
- « 57,000 per opere dirette al proseguimento dell'ampliamento del quartiere della Maddalena in Casale, iscritte alla categoria 78 dell'esercizio 1861;
- » 380,000 per costruzioni di magazzini da polvere alla prova in Alessandria, ripartibili come segue: esercizio 1861, L. 95,000; 1862, L. 190,000; 1863, lire 95,000;
- » 57,500 per costruzione di un magazzino da polvere a prova nella piazza di Casale, ripartibili per L. 29,000 sull'esercizio 1861 e per L. 28,500 su quello del 1862. »

(Approvato).

Art. 2.

« Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Si passerà ora allo squittinio segreto sull'uno e sull'altro progetto di legge.

Prego il signor segretario Arnulfo di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale.

Risultato delle votazioni:

Sulla legge relativa all'esposizione di Londra;

Numero dei Votanti	82.
Favorevoli	71
Contrarii	11

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della guerra:

Numero dei votanti	82.
Favorevoli	73.
Contrarii	9.

(Il Senato approva).

Prima d'intraprendere la discussione del progetto di legge sul cumulo degli stipendi e pensioni che era stata interrotta in una seduta precedente, darò la parola al signor Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Il Senato rammenta che nella seduta serale di martedì scorso, lo annunziai che avrei chiesto oggi la fissazione di un giorno per fare al signor Ministro delle finanze alcune interpellanze relativamente alla costituzione degli uffizi del registro.

Ora vedendo presente il signor Ministro delle finanze lo prego di voler indicare il giorno in cui crederebbe possano aver luogo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Se il Senato crede potrei essere agli ordini suoi lunedì o martedì dell'entrante settimana.

Mi rimetto del resto alla saviezza del Senato.

Voci. Lunedì.

Presidente. Se non ci sono osservazioni, queste interpellanze avrebbero luogo lunedì.

Chi approva che siano stabilite per lunedì, voglia sorgere.

(Approvato)

Sono ammesse per lunedì le interpellanze del signor Senatore Lauzi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CUMULO DEGLI STIPENDI, PENSIONI ED ASSEGNI.

Presidente. Viene ora il seguito della discussione del progetto di legge sul cumulo degli stipendi, pensioni ed assegnamenti.

Rammento il Senato che nella seduta del 14 aprile corrente essendosi intrapresa la discussione sopra questo progetto di legge si progredì votando gli articoli, sino all'art. 9 esclusivamente.

Sopra questo articolo il signor Senatore Jacquemoud propose che venissero soppresse le parole « quando non eccedano la somma di L. 1000 » del § 2, perchè trovava questa clausola lesiva dello Statuto.

Appoggiato questo emendamento, il signor Senatore Lauzi propose di sostituire invece ai due primi paragrafi dell'articolo un solo dicente: *l. sopra gli ordini cavallereschi*.

Appoggiata questa proposta, il Relatore dell'ufficio centrale entrò nella discussione, ma venne questa espesa per mancanza del numero legale dei Senatori.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Non potendo pretendere che siano rimaste impresse nel numero, d'altronde, limitato di Senatori che erano presenti sul fine dell'ultima seduta, le cose che brevemente ho esposte in appoggio del mio emendamento, prego il Senato a permettermi di sommarariamente ripeterle.

Le ragioni alle quali ho appoggiato il mio emendamento erano le seguenti. La prima che essendo questa legge fatta per impedire il cumulo delle funzioni, non vedevo come vi si potesse introdurre il divieto del cumulo di un assegnamento sopra un ordine cavalleresco, che eccedesse una data somma, con uno stipendio, perchè questo assegnamento sopra un ordine cavalleresco non importa, nè può portare titolo di funzione.

Io credo che questa legge sia precipuamente legge di buon avviso, anzichè legge economica e finanziaria. Lo stesso pensiero che regge tutte le disposizioni del progetto, che vieta l'accumulamento delle funzioni a

servizio dello Stato, dimostra che esso è diretto al buon servizio, come dicevo, e non a fare dell'economia; giacchè è evidente che se si permettesse di poter cumulare alcuni impieghi, si potrebbe ciascheduno di questi retribuire con una somma minore; mentre invece sancita la massima di vietare il cumulo degli impieghi, bisogna che questi siano retribuiti in modo che l'impiegato possa onoratamente campare la vita.

La ragione unica adunque che si può far valere, vietando anche il cumulo degli assegnamenti atinenti ad ordini cavallereschi con un impiego dello Stato, mi pare che esca affatto dallo spirito e dallo scopo della legge.

Oggi aggiungerò un'altra riflessione che tralasciai l'altra sera per la brevità del tempo.

Noi parliamo di Ordini cavallereschi, ma giova avvertire che Ordini cavallereschi ve ne sono diversi attualmente nel Regno d'Italia, ed io dubito, che nel fare una disposizione di legge che li metta tutti a fascio, noi andiamo nell'incognito, non sappiamo bene cosa disponiamo.

Non è solamente l'Ordine di S. Maurizio e Lazzaro che abbia una dotazione propria, sulla quale si danno pensioni, ed assegnamenti a persone che ne sono decorate. Evvi ancora l'Ordine di S. Stefano in Toscana, che venne bensì abolito, ma con riserva del godimento delle pensioni e di tutto ciò che era relativo all'Ordine durante la vita di coloro che ne erano fregiati.

Noi abbiamo anche l'Ordine Costantiniano di S. Giorgio che si conferiva tanto nell'ex-ducato di Parma, quanto nell'ex-regno delle Due Sicilie; ed anche questo se non erro deve avere una dotazione propria, e credo che su questa si diano assegni, vi siano godimenti di pensioni ecc.

Dunque anche tale riflesso si aggiunge per fare che, secondo lo spirito della legge, avuto riguardo al suo scopo, avuto riguardo altresì al tenuissimo guadagno che ne verrebbe allo Stato, e alle difficoltà che ne potrebbero nascere, si abbia ad appoggiare il mio emendamento.

Soggiungerò ancora un'altra cosa; nel parlare degli Ordini che sono in Italia io ho ommesso di accennare ad un Ordine che chiamerò autonomo, che è quello di Malta.

Tutti sanno che nelle diverse province d'Italia esistono ancora Priorati dell'Ordine di Malta, ai quali sono assegnate pensioni; ora dubiterei se la legge come è concepita potesse, o non, applicarsi a quest'Ordine.

Per tutti questi motivi, convenendo del resto nello scopo dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Jacquemoud, prego il Senato ad accogliere il mio emendamento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'onorevole Senatore Lauzi ha fatto osservazioni di diverso ordine circa l'art. 9 del progetto in discussione.

Egli pensa anzitutto che questa disposizione che riguarda le pensioni e gli assegnamenti sugli Ordini cavallereschi, non dovrebbe propriamente trovar sede in questa legge, perchè, egli dice, questi assegnamenti e queste pensioni non cadendo sopra l'erario dello Stato, non v'è quella ragione economica finanziaria che ha potuto dar luogo alle altre disposizioni che concernono le pensioni ed assegnamenti sopra l'erario pubblico.

In secondo luogo ha tratto argomento dalla diversità degli Ordini cavallereschi che ancora esistono nel Regno Italiano per dedurre che la disposizione contenuta in quest'articolo 9 possa impingere negli statuti e regolamenti che li concernono.

Siccome queste due osservazioni riguardano non tanto il merito intrinseco della disposizione, quanto la regolarità stessa dell'esistenza di questo articolo, credo conveniente di fare qualche riflesso unicamente su questa parte, lasciando, come ebbi a dire nell'altra tornata, alla saviezza del Senato di apprezzare ulteriormente il merito della disposizione che discutiamo.

Credo che vada oltre il Senatore Lauzi nel supporre che questa legge non sia di economia, ma di buon servizio, ossia di una retta distribuzione degli impieghi pubblici. Esaminando il complesso della legge si convincerà facilmente che se essa ha per oggetto la savia distribuzione dei pubblici impieghi ed un'equa ripartizione dei vantaggi che ne derivano, essa si propone ad un tempo un altro oggetto non meno importante, che è quello dell'economia pubblica.

Convieni fare attenzione alla diversità dei cumuli che dalla legge sono vietati. Difatti non sono vietati soltanto i cumuli degli stipendi, ma altresì i cumuli degli stipendi con assegnamenti, trattenimenti personali ed altrettali largizioni; i cumuli delle pensioni con questi assegnamenti personali.

Ora non si può contestare, che nella parte in cui il progetto di legge vieta il cumulo dei trattenimenti personali, degli assegnamenti sia cogli stipendi, sia colle pensioni, tende evidentemente a procurare un alleviamento al tesoro pubblico, e questa parte del progetto, nello stato attuale dell'ordinamento personale degli impiegati pubblici, troverà non ristretta applicazione; poichè pur troppo esistono molte di queste concessioni straordinarie, che forse anche per rispettabili motivi si dovettero fare, ma che in un assetto regolare della pubblica finanza, in una buona distribuzione dei pubblici impieghi, perdono la loro ragione di esistere.

Anche l'abolizione del cumulo che riguarda gli stipendi può ridondere a vantaggio dell'economia pubblica, nel tempo stesso che provvede alla retta distribuzione degli impieghi. Imperocchè questa permetterà di sopprimere non pochi impieghi, i quali non avevano prima ragione di esistere isolati; ed una ragione di ciò si trova precisamente nelle circostanze stesse che diversi di questi impieghi sono cumulati sopra una sola testa; e qualora questi impieghi fossero bene regolati, ben

costituiti, essi non potrebbero essere disimpegnati da una sola persona.

Quando adunque, mediante questa legge, si verrà ad una migliore classificazione degli impieghi, e degli stipendi, l'erario pubblico verrà pure a ritrarne una non leggiera economia.

Non dirò certamente che derivi un'economia dalla disposizione speciale che concerne gli assegnamenti e le pensioni sopra gli Ordini cavallereschi, ma mi permetto di osservare a tale riguardo che queste ricompense, ancorchè derivino da casse che sono distinte da quelle dello Stato, ridondano però a suo vantaggio, mentre avendo per iscopo di compensare servizi resi al paese, così procurano in qualche modo un sollievo all'erario pubblico, giacchè diversamente dovrebbero dallo Stato e dall'erario medesimo essere riconosciuti.

Nell'imporre poi una misura a queste largizioni, il progetto non ebbe altro scopo, se non quello di introdurre un'uniformità nelle loro concessioni, imperocchè se per l'Ordine Mauriziano è stata stabilita la misura entro cui le pensioni e gli assegnamenti ai membri dell'Ordine debbano essere contenuti, una simile disposizione non consta che esista per gli altri Ordini cavallereschi d'Italia; quindi nella Camera dei Deputati, riformandosi precisamente il progetto che era stato presentato dal Governo in questa parte, si è introdotta la disposizione che ora noi discutiamo collo scopo di procurare un'uguaglianza di trattamenti in tutti gli Ordini cavallereschi, che ancora esistono in Italia; finchè con savio divisamento non vengano poi fusi in un solo Ordine, cosa che sarà molto conveniente e regolare.

Ma intanto, esistendo questi Ordini cravi veramente una ragione di convenienza che non si adottasse una misura diversa nel concedere queste ricompense.

Quindi, siccome in forza degli statuti dell'Ordine Mauriziano non si può eccedere la somma di lire mille nelle pensioni, si è presa per base la norma nell'Ordine sud detto stabilita, e la si estese se non direttamente, indirettamente a tutti gli altri Ordini. D'onde deriverà la conseguenza che accettandosi una tale misura si opera una riduzione sopra lo stipendio, rispettando così, come avvertiva già nell'altra tornata, le concessioni fatte sopra il tesoro dell'Ordine.

Ho fatto queste osservazioni unicamente per dimostrare e il vero intendimento della legge e le ragioni per cui la disposizione dell'art. 9 possa trovare sede appropriata in questa legge, e, concludendo, non farò che ripetere quanto ho già detto, che cioè l'ufficio centrale rimette la decisione di questa delicata questione all'alta saviezza del Senato.

Presidente. La parola è al signor Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud.** Io dirò poche parole per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, il quale è sostanzialmente identico al mio, ma con molto più felice redazione.

Io credo che la limitazione che si vuol introdurre nell'articolo che discutiamo non è opportuna, e che non può trovar sede in questa legge. Questa disposizione ferisce indistintamente non solo le pensioni che sono nella competenza del Parlamento, ma anche quelle che non appartengono alla sua competenza.

Io mi spiego. Le pensioni annesse ad una decorazione cavalleresca possono avere tre origini; le une sono pagate dal tesoro dello Stato, le altre sono desunte dai redditi di commende di patronato familiare; le altre, infine, sono pagate colle dotazioni riservate alla Corona dall'art. 78 dello Statuto.

In quanto alle prime, il Parlamento ha il diritto di ridurle. Ma questo non si debbe fare in modo indiretto e quasi di volo, senza un preventivo ed accurato esame. Bisogna che per ciascun Ordine cavalleresco, vengasi a riconoscere, mediante una esatta statistica, quali siano gli abusi, e poi proporre francamente una disposizione per correggerli. Mi sia permesso di accennare un esempio.

Noi abbiamo recentemente votato una legge che concede pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia. Queste pensioni possono essere portate fino alle lire duemila.

Ebbene, o Signori, supponiamo che qualcheduno venisse a proporre di includere nella proposta limitazione, sino alle lire mille, anche le pensioni concesse su questo Ordine, cosa si risponderebbe? Si osserverebbe che, se il Parlamento crede che si abbia a ridurre queste pensioni, si presenti una legge speciale riguardo all'Ordine militare di Savoia e si proponga questa riduzione; ma che non si può stabilire indirettamente una limitazione contenente una deroga formale ad una legge vigente. Se si dicesse: « con questa disposizione non si diminuiscono le pensioni dell'Ordine militare di Savoia, anzi queste rimangono per intero; solamente lo Stato imputa sullo stipendio di attività, ovvero sulla pensione di giubilazione tutto l'eccedente delle lire mille ». Ognuno risponderebbe: ma, di buona fede, tale misura non avrà essa lo stesso risultato che se si limitasse la pensione medesima? Anzi questa misura sarebbe più nociva per il pensionato, in quanto che diminuendo il suo stipendio, egli si troverebbe danneggiato nell'ammontare della pensione di riposo, la quale si deve regolare sullo stipendio pagato dallo Stato. Dunque il funzionario che il Governo aveva intenzione di premiare per i suoi segnalati servizi avrebbe maggiore interesse a rifiutare la decorazione e la pensione ivi annessa.

Per questi motivi adunque, mi pare molto più conveniente di studiare gli statuti di ciascun Ordine; di verificare gli abusi che vi potrebbero essere circa le pensioni ivi annesse, che sono a carico dello Stato, e di proporre per legge le opportune riforme. Ma questo non si può fare in modo generico, indiretto ed anche all'oscuro senza sapere dove si vada a ferire.

Io credo che esistano varie commende di patronato

famigliare sopra alcuni Ordini cavallereschi delle province annesse, con pensioni desunte da beni privati. Ebbene la limitazione proposta verrebbe anche a colpire le pensioni stabilite con queste commende. Questo sarebbe una grande ingiustizia che lederebbe la fortuna privata. Tali commende sono una specie di fidecommesso.

Per abolire queste commende che cosa si deve fare?

Si debbe proporre una legge abolitiva dei fidecommessi, ed includervi anche le commende sopra questi Ordini cavallereschi, come si è fatto da noi, colla legge abolitiva dei fidecommessi del 18 febbraio 1851, la quale nell'art. 3 contiene disposizioni speciali per lo scioglimento delle commende nell'Ordine mauriziano.

Se poi si tratta degli Ordini cavallereschi, di cui la dotazione è riservata alla Corona coll'articolo 78 dello Statuto, come per esempio, la dotazione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, il Parlamento non ha diritto alcuno di imporre una limitazione sulle pensioni concesse dalla Corona su questa dotazione. L'onorevole Relatore ha osservato, è vero, che la limitazione proposta è conforme a quella che il Re stesso ha stabilita nel regolamento 16 marzo 1851 come gran maestro dell'Ordine. Ma chi potrebbe negare al Re la facoltà, il diritto di aumentare queste pensioni con un'altra disposizione presa in sua qualità di gran maestro e di portarle a L. 1200, ovvero a L. 1500?

Io non faccio una questione di somme, ma una questione di diritto costituzionale, ed io dico che, se il Parlamento può fissare una limitazione alle pensioni dell'Ordine Mauriziano sino alle L. 1000, egli ha ugual diritto per fissare la limitazione alle lire cinquecento, alle lire cinquanta, alle lire cinque, e così di vincolare la prerogativa della Corona, in modo di metterla nell'impossibilità di esercitare la facoltà che gli è riservata dall'articolo 78 dello Statuto.

Sotto questo aspetto, la limitazione proposta è evidentemente contraria allo Statuto, ed ai diritti conservati al Re. Guardiamoci o Signori di portar la mano allo Statuto ed alle prerogative che esso riserva alla Corona.

Signori! perchè il Re non potrebbe portare le pensioni dell'Ordine Mauriziano fino alle L. 2000 per i grandi servizi resi allo Stato nell'ordine civile, mentre nell'ordine militare, colla legge che abbiamo recentemente votata, le pensioni militari sono portate sino alle L. 2000? Perchè collocare i grandi servizi resi allo Stato nell'ordine civile in un grado così inferiore a quelli resi nell'ordine militare?

Colgo quest'occasione per osservare ancora, che oltre le pensioni sull'Ordine militare di Savoia, e quelle sulle medaglie al valor militare, l'articolo ottavo delle magistrati patenti 16 marzo 1851 riserva all'armata la metà delle pensioni sull'Ordine Mauriziano. Su 40 pensioni 16 sono riservate alla proposizione del Ministro della guerra, 4 alla proposizione del Ministro della marina; 18 soltanto sono riservate alla proposizione degli

altri Ministri per i funzionari dell'ordine civile, e due altre sono a disposizione del gran maestro dell'Ordine. Tali pensioni non possono essere minori di L. 400 nè maggiori delle L. 1000.

Del resto i tre quarti della dotazione dell'Ordine sono applicati al mantenimento di ospedali: sull'altro quarto, sono prelevate le pensioni annesse alle decorazioni del merito civile; ed il rimanente resta applicato alle pensioni Mauriziane distribuite come ho detto sopra (articolo 6 delle mentovate magistrati patenti).

Voi dunque vedete, o Signori, che non vi è, nè vi può essere abuso, imperocchè queste pensioni sono concesse sulla presentazione dei Ministri responsabili.

A disposizione del Gran maestro dell'Ordine stanno due delle pensioni su 40.

È vero che furono concesse alcune pensioni superiori alle L. 1000 anteriormente alle magistrati patenti del 1851, e che furono conservate; ma adesso sono in piccolo numero, imperocchè i tre quarti dei pensionati sono discesi nella tomba; e se si volesse ricercare a qual somma potrebbe ammontare l'incameramento che farebbe lo Stato colla limitazione proposta, non si arriverebbe forse ad incassare otto mila franchi. Chi non vede che la soppressione di queste pensioni prenderebbe quasi il carattere di una odiosa questione personale contro antichi funzionari, che hanno coperto le prime cariche dello Stato, benemeriti della patria e circondati dall'universale considerazione? Tale disposizione non sarebbe opportuna, ed inoltre essa non è di competenza del Parlamento.

Signori, gli onorevoli membri di questo recinto che hanno preso una parte attiva ai lavori del Parlamento dal 1848 in poi, si ricorderanno che questa questione non è nuova. Si era mosso il dubbio se il bilancio dell'Ordine Mauriziano dovesse essere votato dal Parlamento, e si è riconosciuto e deliberato che questo sarebbe contrario all'articolo 78 dello Statuto; quindi non si è andato oltre.

Ma v'ha di più. Quando si venne a discutere la legge del 1851 sui cumuli, proposta dall'allora Ministro dell'interno, il Senatore Galvagno, la Commissione della Camera dei Deputati sollevò spontaneamente la stessa questione che si rinnova oggi, riguardo alle pensioni dell'Ordine Mauriziano. Nell'accurata relazione della Commissione redatta dall'onorevole deputato Paolo Farina, nostro egregio collega, si leggono le seguenti parole:

« Nel determinarsi poi ad escludere dal divieto de' cumuli le pensioni dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, la Commissione credette di scrupolosamente rispettare le disposizioni dello Statuto, che, conservando l'Ordine nella sua integralità, non pose restrizione veruna alla libera collazione delle pensioni sul patrimonio dell'Ordine medesimo. »

Quindi la Camera dei Deputati votò senza limitazione alcuna l'articolo di questa legge, di cui io riferisco il testo:

« Art. 7. Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti

e le pensioni sull'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ecc. »
 I membri della Commissione erano i signori deputati Bossi, Cavallini, Paolo Farina, Cossato, Demarchi, Miglietti e Pescatore, i quali per lo più appartenevano alla sinistra, ed erano gelosi quanto noi, come lo siamo tutti, dei diritti costituzionali del Parlamento.

Quando la legge sui cumuli, dopo la votazione della Camera, venne presentata al Senato, l'illustre giureconsulto il Senatore De-Margherita fu eletto Relatore dell'ufficio centrale, ed egli si meravigliò che la prerogativa sulla dotazione dell'ordine mauriziano potesse fare l'oggetto di un dubbio, in presenza dell'art. 78 dello Statuto. Riferisco alcune sue parole riguardo al mentovato articolo settimo:

« Altri di questi assegnamenti e pensioni hanno una ragione ed uno scopo così disparati da quelli degli stipendi, che, chi non ostante volesse insieme confonderli, farebbe opera del tutto sragionevole.

« Voi ben comprendete, o Signori, che qui allude l'ufficio centrale alle eccezioni che argomento sono dell'art. 7 dello stesso progetto; la cosa parla da sé, e non ha bisogno di commenti; quest'articolo 7 fu anche votato dal Senato senza alcuna limitazione.

Voi vedete, o Signori, che si tratta di una questione di diritto costituzionale sottoposta al Parlamento nel 1851 solennemente decisa; di una massima stabilita su questa questione che non fu mai più contrastata e che fu scrupolosamente eseguita da undici anni.

Nella recente votazione della Camera dei Deputati la questione di diritto costituzionale non fu avvertita, ed io non dubito che, se essa fosse stata sollevata, la Camera sarebbe rimasta fedele alle massime tradizionali del Parlamento a questo riguardo.

Se i Ministri del Re, se il Parlamento del 1851 si mostrarono scrupolosi conservatori, e dello Statuto, e delle prerogative della Corona, io sono convinto che i Ministri del Re ed il Parlamento del 1862 non vorranno retrocedere, e non saranno meno gelosi conservatori oggi, che allora, del nostro Statuto costituzionale e delle prerogative da esso riservate alla Corona.

Per questi motivi io prego il Senato di accogliere favorevolmente la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io credo che nelle circostanze presenti non occorra discutere sulla prerogativa della Corona; questa non viene per quanto io sappia intaccata, nè da quelli che sostengono la proposta dell'ufficio centrale, nè da quelli che propongono di emendarla; il dissenso consiste in ciò, che quelli che sostengono la proposizione dell'ufficio centrale vorrebbero, che nel caso che fosse conferita una decorazione la quale importasse un annuo assegnamento maggiore delle lire 1000, dovesse la stessa produrre una riduzione sullo stipendio.

Per verità, questo giro, che io non saprei bene caratterizzare non mi pare molto franco, molto sincero; cosa serve dire ad una persona voi avete la facoltà di ottenere una pensione di 1500 franchi, di 2000, ma

però se qualcheduno vi darà questa pensione io vi terrò indietro sullo stipendio altrettanto di quello che esso vi darà?

Questo, o Signori, mi sia lecito il dirlo, questo è un mascherare l'azione della legge. Lo stipendio che date ad un impiegato, Signori, lo date perchè?

Per i servizi che rende.

Quando la Corona, per meglio riconoscere e ricompensare i meriti eminenti di quest'impiegato, gli accorda una decorazione, la quale porta uno stipendio maggiore delle L. 1000, voi gli torrete quello che già gli avevate dato, quello che già avevate riconosciuto essere giusta ricompensa delle sue fatiche?

Con che giustizia quest'uomo che ha degnamente servito tanto da meritarsi una ricompensa, un'onorificenza dalla Corona, voi lo stesso giorno, che la Corona gli accorda questa riconoscenza, che rende questa giustizia al suo merito, voi gli sottrarrete quello che prima gli accordavate?

E voi direte di rispettare le prerogative della Corona?

In questo modo lo dirò francamente, si fa un giro, si fa una specie di frode alla legge fondamentale, si osservano le parole di quella legge, ma lo spirito no, perchè egualmente si viene in fatto a sottrarre o a diminuire la prerogativa della Corona, sia col sottrarre quello che si era già trovato giusto di accordare come una ricompensa dello Stato all'impiegato, come coll'impedire alla Corona stessa di accordare ricompense e pensioni.

I momenti attuali dirò francamente mi sembrano tali che debbano suggerire al Parlamento e specialmente al ramo dirò più conservatore di esso, quale noi siamo, la massima deferenza per tutto ciò che riguarda la prerogativa della Corona.

In questo stato di cose io non tarderò più lungamente il Senato, ma credo che un dovere, se non di stretta giustizia (che forse anche si può sostenere) ma certo almeno un dovere di alta delicatezza ci debba persuadere ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. Se non si domanda la parola...

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io prendo la parola semplicemente per dire al Senato che per parte del Ministero non c'è difficoltà a esaminare la questione se si debba presentare un progetto di legge speciale relativamente a questa materia, come accennava testè l'onorevole Senatore Jacquemoud.

Il Ministero nella passata seduta si era opposto all'emendamento quale era stato proposto dall'onorevole Senatore Jacquemoud, perchè si riferiva ad un solo degli Ordini cavallereschi non compresi nel 1° § dell'articolo che ora sta sotto gli occhi del Senato.

Il Senato intende benissimo a quali confronti spiacevoli ed inopportuni avrebbe dato luogo l'adozione di un temperamento diverso per uno piuttosto che per altro

di codesti ordini cavallereschi. Ma ora che la questione ha preso un carattere più nitido, che è portata sul complesso degli ordini cavallereschi, e che si fa per parte del Senatore Jacquemoud invito al Ministero di voler studiare la materia, sebbene non sia presente il nostro collega che si occupa di ciò, voglio dire il Ministro di Grazia e Giustizia, tuttavia io non credo che gli altri miei colleghi qui presenti dissentano dall'aderire a questo invito e vedere se vi si debba provvedere con legge apposita.

È un argomento questo un po' delicato sul quale è mio avviso, non si debbano spendere soverchie parole. Per conseguenza noi diciamo di non opporci all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi in questo senso, cioè colla riserva di studiare e all'occorrenza di presentare al Parlamento un apposito progetto di legge.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Se ho bene inteso, mi pare che sotto la riserva di studiare la questione l'onorevole signor Ministro non faccia opposizione all'adozione del mio emendamento.

Ministro delle Finanze. Non faccio opposizione.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Lauzi il quale consiste nel sopprimere i §§ 1 e 2 di quest'articolo 9 e sostituire un solo paragrafo come segue: paragrafo 1. *Sopra gli ordini cavallereschi.*

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Casati.

Senatore Casati. Prima di progredire, mi farei lecito giacchè non fui presente nell'altra tornata per malattia, di proporre l'aggiunta di una parola ad un articolo già votato.

Presidente. Permetta che si compia la votazione.

Metterò prima ai voti i paragrafi, poi l'articolo intero.

§ 2. Per le medaglie al valore militare;

(Approvato).

§ 3. Ai membri degli istituti scientifici e letterari del Regno;

(Approvato)

§ 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

(Approvato)

Ora metto ai voti l'intero articolo 9 colla modificazione introdotta dal Senatore Lauzi.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Presidente. La parola è al Senatore Casati.

Senatore Casati. Intendo parlare sull'articolo 2...

Presidente. Sull'articolo 2 vi è già un emendamento proposto dal Senatore Menabrea consistente in un'aggiunta così concepita:

§ 6. « Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in una ammini-

strazione cui si riferisce l'insegnamento dato in detta scuola ».

Su questo emendamento l'ufficio centrale si era riservato di emettere la sua opinione, ed io mi riservava, quando saremmo stati infine della lettura dei singoli articoli, di eccitare il sentimento dell'ufficio stesso a questo riguardo.

Il signor Senatore Casati potrebbe egli pure allora...

Senatore Casati. In tal caso mi riservo di fare le mie osservazioni quando ritornerà in discussione l'aggiunta Menabrea.

Presidente. A fronte di questa dichiarazione, continuerò la lettura degli articoli.

Art. 10.

« Allorchè si verificherà il cumulo di uno stipendio dello Stato con una pensione sopra alcuno degli ordini cavallereschi di che nel § 2 dell'art. 9 la riduzione a farsi, giusta le norme e nelle proporzioni stabilite dalla presente legge, cadrà unicamente sullo stipendio dello Stato ».

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Il Senato ben intende che la deliberazione presa sull'articolo precedente rende inutile l'articolo 10, quindi l'ufficio centrale ne propone la soppressione.

Presidente. È una cosa così evidente, che potrebbe essere il caso di prescindere dal mettere ai voti questo articolo, il quale intender si dovrebbe di pien diritto soppresso; però rammenterò il Senato la massima che era stata accolta, non dirò in tutte, ma in varie circostanze, e su cui è forse bene che noi ritorniamo, per sapere cioè, se, si debba votare un articolo, il quale sia abbandonato dall'ufficio centrale del Senato e dal Ministero, nè ripreso da altro Senatore, ma che sussista nel progetto già approvato dalla Camera dei deputati.

Sarà bene, perchè si definisca in forma, dirò quasi solenne, questo modo di procedere, che io rammenti al Senato donde venne questo suo modo di discutere e di votare.

Nella seduta del 3 settembre 1849, il signor Presidente del Senato, che era allora l'onorevolissimo barone Manno, disse: « io proporrei alla Camera la questione pregiudiziale, se cioè un articolo ritirato dal Ministero possa essere argomento di votazione. Cbi crede che la proposizione ministeriale, quantunque non riprodotta dalla Commissione; la quale anzi aderisce alla soppressione proposta dal Ministero, debba ciò non ostante essere argomento di votazione, voglia levarsi in piedi.

Il Senato decise che la votazione avesse luogo. »

Ecco d'onde ebbe origine questa giurisprudenza di forma di mettere ai voti gli articoli abbandonati e dal Senato e dal Ministero. Perciò a scanso di ogni dubbio o di suscettibilità metterò ai voti l'articolo 10 il quale era stato proposto dal Ministero ed accolto dall'ufficio

centrale, e che ora è abbandonato dall'uno e dall'altro. Chi approva l'articolo 10 voglia alzarsi. (Non è approvato)

Art. 11.

« Ogniqualvolta un impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire 800, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedono il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire 2.000.

« Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a 2.000 lire ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. In una precedente tornata io già intrattenni il Senato delle disposizioni di questo articolo nel quale si ebbe intenzione benevola relativamente a quegli impiegati i quali godendo di una minima pensione possono cumulare questa pensione con uno stipendio che possano conseguire altrimenti.

Tuttavia mi pare che questo articolo non sia bastante e che non provveda ad una classe di individui i quali meritano tutti i riguardi della nazione.

Voglio parlare dei militari ed in generale dei cittadini i quali per riportate ferite in guerra sono resi incapaci di servizio attivo nelle milizie, ed hanno conseguito una pensione di riposo.

Ora questo articolo, ove venisse mantenuto quale è, colpirebbe gravemente una classe di individui che in tutti i paesi incivili sono generalmente oggetto di attenzione e di riguardi speciali per parte del Governo.

Per non trattenere lungamente il Senato sopra questo argomento, io prenderò un caso per meglio svelarne le conseguenze.

È detto in questo articolo che non si possa cumulare uno stipendio di un impiego con una pensione che oltrepassi lire 800, e quando il cumulo dell'impiego e della pensione oltrepassi le lire duemila, allora cessa il pagamento della pensione.

Ciò posto, o Signori, suppongo un impiegato civile il quale sia applicato ad un ministero con uno stipendio di lire duemila.

Questo impiegato è chiamato a far parte della guardia nazionale mobile per la difesa dello Stato.

Riporta una ferita la quale traucina con sé la perdita di un membro.

Quell'individuo avrà per esempio il grado di sottotenente, anche, se volete, un grado inferiore.

Gli darà il diritto la legge ad una pensione, se sottotenente, di L. 720.

Ecco dunque, quel povero giovane mutilato ritorna al suo impiego, lo riprende con due mila franchi, e

quella pensione che egli ha guadagnato col suo sangue gli è tolta dalla vostra legge.

Io credo che questo fatto chiarisca abbastanza la gravità di tale disposizione, e come essa sarebbe dura e crudele e non sarebbe certamente atta ad animare chi va ad esporsi a beneficio della patria.

Credo dunque, o Signori, che voi non vorrete acconsentire ad un tale risultato e che vorrete almeno eccettuare dalla disposizione di questo articolo le pensioni di riposo state conseguite in seguito a ferite riportate in servizio militare.

In conseguenza proporrei questo emendamento che farebbe seguito al 2° alinea dell'articolo e sarebbe concepito in questo modo:

« Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio. »

La dicitura di questo articolo si riferisce non solo ai militari, ma anche alla guardia nazionale, ed a tutti i cittadini che hanno servito la patria.

Presidente. Non sarebbe forse il caso farne un articolo a parte?

Senatore **Menabrea**. Non ho difficoltà.

Presidente. Io lo metterò ai voti come emendamento. Se sarà approvato interrogherò poi il Senato se voglia farne un articolo a parte.

Senatore **Vigliani**. Allorchè nella penultima seduta l'onorevole Senatore Menabrea faceva un cenno della proposta che ora presenta al Senato ed io lo richiamava alla disposizione dell'articolo 11 che cade in discussione, aveva già l'onore di fare qualche cenno delle ragioni che a me parevano ostare all'accoglimento di essa. Ora non farò che svolgere un po più ampiamente quelle stesse ragioni...

Presidente. Vediamo prima se la proposta è appoggiata: dopo ella avrà la parola.

L'emendamento proposto dal Senatore Menabrea sta in questi termini:

« Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio. »

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato)

La parola è continuata all'onorevole Senatore signor Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Continuando il mio ragionamento dirò adunque, che per quanto siano degni di riguardo quei sentimenti ai quali l'onorevole Menabrea faceva appello in favore singolarmente dei valorosi nostri difensori, io credo che non si possa ammettere a loro vantaggio una disposizione che costituirebbe un vero privilegio. Il principio su cui basa l'art. 11 del progetto è un principio di evidentissima giustizia.

Per massima, l'attività e il riposo non possono maggiormente andare insieme che il moto e la quiete.

L'impiegato che è collocato a riposo, ha con sé la presunzione di essere ridotto a tale condizione da non poter più continuare i suoi servizi alla patria. Quindi logicamente non si potrebbe ammettere che questo cittadino, il quale ha ottenuto il premio dei suoi servizi, precisamente perchè è caduto in condizione da non poter più servire il suo paese, possa essere ammesso di nuovo nelle file degli impiegati e ricevere uno stipendio e insieme la pensione. È certamente uno degli abusi più gravi che si erano notati in amministrazioni non regolarmente condotte questo cumulo, questa coesistenza di uno stipendio e di una pensione.

Sicuramente può accadere che in alcune circostanze si possa ammettere in via di eccezione ciò che come regola la ragione respinge.

L'art. 11 tiene precisamente conto di queste circostanze straordinarie, e ne tiene conto in una misura che all'ufficio centrale pare sufficiente, senza che occorra di allargarla maggiormente a favore di qualche categoria di pubblici funzionari comunque si possano supporre benemeriti.

Che cosa infatti dispone l'art. 11?

Dispone che la pensione la quale non eccede lire 800, può essere cumulata collo stipendio, colla condizione che stipendio e pensione uniti non eccedano la somma di lire 2,000. Quando si eccedesse questa misura, l'articolo stesso dispone nell'alinea, che allora viene la riduzione.

I termini di questo articolo mi pare che siano del tutto equitativi; e quando si voglia eccedere lo somma di lire 2,000, voi vedete che non si tratta più di soccorrere agli impiegati, non si tratta più di procurare i mezzi di onesta sussistenza, ma si tratta in qualche modo di volere procurare il superfluo.

La somma di 2,000 lire è certamente sufficiente perchè l'impiegato abbia una decorosa sussistenza; quindi anche si tratti del mutilato di cui ci faceva lamentevole pittura l'onorevole Menabrea. Ebbene che cosa vi sarà di ingiusto, dirò, o di duro anche che se egli prima di entrare al servizio militare per circostanze straordinarie riceveva uno stipendio di L. 2,000 dallo Stato, e poi dopo il servizio militare nel quale ebbe la disgrazia di soffrire una ferita, si trova tuttavia in grado di riprendere quell'impiego, da cui ritrae L. 2,000, domando che cosa ci è di duro, di incongruo che questo cittadino debba essere, come vuole l'art. 11, contento dello stipendio di L. 2,000? Cosicché quando poi egli arriva a quel punto della sua carriera in cui più non possa prestare nemmeno un servizio civile egli riceve la pensione di riposo, ed in questa pensione si terrà sicuramente anche conto dei servizi che egli ha prestati alla patria nell'ordine militare.

Se si vuole sostenere che non si debba privare il cittadino della facoltà di ottenere un soldo maggiore oltre la pensione allorchè è in grado ancora di servire allora converrà dire che non deve essere ammesso alla pensione di riposo perchè viene a mancare quella con-

dizione che è base dell'ammissione al conseguimento di essa.

Se per eccezione si permette che go-la della pensione di riposo collo stipendio, egli è unicamente perchè stipendio e pensione in questo caso si possono considerare come una cosa sola e formare ancora un modico trattamento, ma allorchè si eccede questa misura, la quale, secondo la legge, abbastanza provvede alla conveniente sussistenza dell'impiegato, allora manca affatto la ragione per cui si è usato l'indulgenza che è inserita nell'art. 11.

In un paese a noi vicino, dove il servizio militare forse più che altrove è tenuto in conto, e largamente ricompensato, in Francia, è fissato un limite che è inferiore a quello delle L. 2,000. La legge sulle pensioni in Francia del 28 giugno 1853 limita a sole L. 1,500 il cumulo di una pensione con uno stipendio; la nostra legge dunque portando a L. 2,000 questo limite si mostra più generosa che la legge francese, e l'ufficio centrale non saprebbe vedere ragione perchè si debba andare oltre questo limite di generosità anche a fronte delle ragioni che sono state adottate dal Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale mi ha rimproverato di aver voluto stabilire un privilegio in favore di una classe di cittadini; ora nello esempio che ho recato al Senato, ho cercato anzi di evitare ogni rimprovero di privilegio, poichè non ho parlato di militari solamente, ma ho parlato in generale di cittadini, i quali tutti sono chiamati sì nell'esercito regolare che nella milizia cittadina al servizio dello Stato, ho citato il caso di un semplice impiegato con uno stipendio di L. 2,000 che fosse chiamato, come accadde negli anni scorsi ed anche attualmente, a prestar servizio militare, ed ho supposto il caso che egli riportasse una ferita che lo privasse di un membro senza renderlo inabile ad un impiego di tavolino; ed ho detto che mediante l'articolo di legge proposto dall'ufficio centrale, questo cittadino sarebbe privo di ogni remunerazione per il servizio che ha prestato nel quale avrebbe riportato grave ferita.

L'onorevole Relatore trova che la somma di 2,000 lire è già uno stipendio talmente lauto che chi ha cimentata la vita per la patria sul campo di battaglia, possa andarne contento, quando ha la fortuna di poter riprendere il modesto impiego che prima copriva. Io non credo che molti concorrano nel suo parere.

Ma per venire ad un esempio che si riferisca più particolarmente ai militari, io citerò il grado di capitano che attualmente da noi riscuote uno stipendio di 3,000 o 3,200 franchi all'anno, stipendio modesto col quale può vivere, se è scapolo, ma che diventa scarso ove fosse ammogliato ed avesse ad educare la famiglia. Supponiamo che esso venga mutilato e non possa più prestare servizio attivo nella milizia, ma che però sia

abile ad un ufficio sedentario avendo sana la mente e la mano destra. Ebbene, questo infelice ufficiale, si ritira nel suo paese ove trovasi una stazione di strada ferrata, in cui domanda di essere impiegato, ed egli non può ottenere il suo intento, perchè col vostro articolo voi gli proibite persino di essere bigliettario in una stazione di strada ferrata, perchè la sua pensione di riposo essendo di 1400 lire dessa eccede le 800 lire portate dal vostro articolo di legge e non può perciò cumulare le L. 1400 di pensione collo stipendio di 700 a 900 lire di bigliettario.

Io domando se questo sia il modo di animare i cittadini a servire e lottare la patria! (*Brava! Bene!*).

Io non citerò gli esempi di altre nazioni; ma interrogo il senso intimo che ha ciascun italiano dalla necessità di sostenere, di eccitare lo spirito militare, e dichiaro francamente che non è con un articolo di legge come questo che si propone, che si può ottenere questo nobilissimo scopo (*Bene!*).

L'onorevole Relatore ci recava l'esempio della Francia. Forse la Francia nelle sue leggi a questo riguardo è un po' dura; ma io dirò all'onorevole Relatore che vi sono pochi paesi al mondo dove il militare che ha versato il sangue per la patria riceva più larghe ricompense che in Francia.

Quando l'avremo in ciò imitata potremo allora inserire limitazioni nelle nostre leggi, ma poichè non ci è dato seguire l'esempio di quella nazione, e che le pretese dell'italiano a tanto non si estendono, non scemiamo almeno i piccoli vantaggi che possono animare i cittadini alla difesa della patria ed andare a profitto di chi ha per essi versato il proprio sangue. (*Vivi segni di approvazione.*)

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'emendamento del Senatore Menabrea che rileggerò (*V. supra.*)

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora rileggerò le due parti dell'articolo 11 che debbono precederlo (*V. supra.*)

Chi approva le due parti dell'articolo 11 si alzi.

(Approvato)

Rimane a vedere se il Senato crede che sia meglio che questo emendamento formi un articolo a parte o vada congiunto coll'articolo 11.

Senatore Vigilani. Relatore. È cosa indifferente e potrebbe anche farsi un articolo a parte; ma avendo la proposta Menabrea attinenza all'articolo 11, parmi che possa congiungersi coll'articolo stesso.

Presidente. L'aggiunta si intenderà dunque far parte dell'articolo 11 e lo metto ai voti; chi vuole approvare l'articolo nel suo complesso voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 12.

« Sarà permesso di cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di ec-

cezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge. »

(Approvato).

S'intende che si farà poi la rettificazione dei numeri.

Art. 13.

« La disposizione di cui all'art. 1 non è applicabile ai bassi-ufficiali o soldati veterani od invalidi sia di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffici ed in altre amministrazioni dello Stato. »

(Approvato).

Art. 14.

« I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerarii, i guardiani di bagni marittimi, i guarda spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi. »

(Approvato).

Verrebbero gli articoli 15 e 16 di cui l'Ufficio propone la soppressione, e siccome l'altro giorno, quando si cominciò la discussione di questa legge, il signor Ministro di grazia e giustizia che era presente all'adunanza, dichiarò che accettava il progetto dell'ufficio centrale, non sarà il caso di fermarsi oltre per la discussione, essendo d'accordo l'ufficio centrale ed il Ministero su questa proposta di soppressione, ma per la stessa ragione che indicava precedentemente li metterò ai voti, perchè, anche a termini del nostro regolamento le votazioni per la soppressione vengono fatte sulla lettura del testo.

Art. 15.

« Gli insegnanti pubblici possono percepire la pensione di riposo ritenendo simultaneamente lo stipendio dell'impiego, cui sono chiamati. »

(Non è approvato.)

Art. 16.

« A coloro che godono pensioni di riposo, e che non sono contemplati negli articoli 13, 14 e 15 della presente legge, saranno applicabili le disposizioni eccezionali contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 di questa stessa legge nei casi che fossero chiamati ad altro impiego. »

(Non approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

« Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione, che trovansi iscritti sul bilancio dello Stato. »

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. È principio di diritto sanzionato dalle leggi romane, e rispettato da tutti i codici moderni che la legge non debbe avere effetto retroattivo, molto più quando la retroattività della legge violerebbe od offenderebbe diritti legittimamente acquistati.

Io credo, che il Senato, geloso custode dei principii, non vorrà sanzionare l'art. 17, e gli altri articoli successivi, che sono in relazione col medesimo, in quanto che queste disposizioni transitorie mirano a dare effetto retroattivo alla legge, ed offendono i diritti legittimamente acquisiti da quegli impiegati, che attualmente cumulano più stipendi.

Perciò io propongo la soppressione dell'art. 17 e degli altri articoli successivi che hanno relazione col medesimo.

Senatore Vigilant, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilant, Relatore. Viene proposta la soppressione dell'art. 17 del progetto in virtù del principio che nega alle leggi effetto retroattivo.

Per verità, se realmente questo articolo producessa un effetto che si potesse dire retroattivo, non è l'ufficio centrale che ne imprenderebbe la difesa, ma crediamo fermamente che il vizio di retroattività non possa essere apposto all'art. 17.

Non si è mai fatta una legge sopra questa materia del cumulo degli stipendi e delle pensioni, la quale non abbia avuto un effetto immediato.

Ben sa il Senato, che la legge del 1851 sopra questa stessa materia, adottava bensì alcuni temperamenti per rendere meno dura la sua applicazione, ma ne ammetteva l'effetto immediato per tutti coloro, che godevano dei cumuli, che la legge colpiva del suo divieto.

Quindi non si tratta ora d'introdurre un principio nuovo nella nostra legislazione, ma si tratta di camminare per una via nella quale il Parlamento è già entrato.

Ma per dileguare maggiormente il sospetto di retroattività, accennerò che in generale, tutte le leggi che riguardano lo stato delle persone, colpiscono immediatamente le stesse al momento della loro emanazione. Né si potrebbe sostenere validamente, che sia un diritto veramente acquisito quello di uno stipendio più o meno esteso, di un trattamento straordinario d'una o d'altra natura che venga ad aggiungersi allo stipendio oppure alla pensione.

Sovvi certamente posizioni acquistate le quali vogliono essere trattate con riguardi dal legislatore, ma queste non costituiscono veramente un diritto acquisito su cui la legge non possa più mettere la sua mano.

Quindi l'ufficio centrale, mentre non ha mancato di esaminare quali erano i temperamenti d'equità, che si dovevano usare verso coloro, che venivano colpiti dalla legge, ha pure creduto che ad essi sufficientemente si provvede colle disposizioni che si trovano precisamente in quest'ultima parte che contiene appunto le regole transitorie; perciò non può esso ederire alla soppressione che venne proposta dal Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha dichiarato, che colle disposizioni transitorie a cui accennava, la legge non ha effetto retroattivo, e che non è stata intenzione dell'ufficio centrale di dare a questa legge effetto retroattivo.

Io veramente non so intendere come la disposizione di quest'articolo 17 non abbia per risultato di dare effetto retroattivo alla legge. Quest'articolo infatti dichiara che « saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione che trovinsi iscritti nel bilancio dello Stato ».

Se dunque questi assegni che trovansi attualmente iscritti sul bilancio dello Stato debbono essere soppressi, o modificati in parte in conformità della legge attuale, mi pare evidente che la legge ha un effetto retroattivo, appunto perchè con questa legge vengono a sopprimersi, o modificarsi assegni che godono di presente alcuni impiegati.

Io non so assolutamente intendere come il signor Relatore possa dichiarare che la legge non ha effetto retroattivo; e per conseguenza io credo che il Senato in omaggio al principio che la legge non deve aver effetto retroattivo, e che non devono spogliarsi i cittadini dei diritti legittimamente acquisiti, non vorrà approvare queste disposizioni transitorie che ho accennato, e perciò ammetterà la proposta soppressione dell'articolo 17 e dei successivi che col medesimo hanno relazione.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io prego il Senato di non accogliere la proposta fatta dal Senatore Chiesi, perchè con essa si stabilirebbe un principio il quale potrebbe avere gravi conseguenze in affari di questo genere o di corrispondente natura.

Comincio per dichiarare che non credo punto che si violi il principio di non retroattività quando si stabiliscono le norme oltre le quali non debbono cumularsi gli assegni a carico dello Stato e non si debba eccedere una certa quantità in questi medesimi assegni.

Siccome io ho concorso nell'altro ramo del Parlamento alla formazione della legge che appunto riguarda questa materia e che emanò nel 1851, così io non potrei dare un avviso diverso.

Anche allora gli assegni furono ridotti, quando eccedevano una certa somma; fu stabilito altresì che non vi sarebbero cumuli che in certe determinate circostanze; e ben ricordo che da nessuno si elevò il dubbio che questa potesse essere una misura con effetto retroattivo.

Dirò di più: se noi ammettiamo che non possono venir soppressi o modificati in conformità delle disposizioni espresse in questa legge gli assegni di qualunque natura e denominazione che trovansi iscritti nel bilancio dello Stato, noi stabiliremo già fin d'ora un precedente che potrà essere invocato nell'epoca in cui il

Senato avrà ad occuparsi della questione degli assegni che sono devoluti a coloro che non prestano verun servizio.

Noi riscontriamo nei bilanci già presentati una massa immensa di individui che godono un assegno dallo Stato senza prestare alcun servizio. Ho sentito vociferare che molti di codesti assegni non si possono derogare, perchè vennero portati o da decreti o da analoghi provvedimenti che possono avere e debbono avere effetto di legge, perchè sono decreti dittatoriali.

In quanto a me, riconosco il medesimo effetto tanto ad un decreto dittatoriale, quanto ad una legge; ma è fuori dubbio che nello stesso modo che una legge può essere modificata, così un decreto dittatoriale lo debbe e lo può essere del pari. Quindi se noi introduciamo in questa legge il principio che non si possa toccare alle condizioni presenti acquisite e che non debbano essere modificate in dipendenza della medesima, noi stabiliremo, ripeto, un principio che verrebbe poi invocato in altre circostanze in cui avremo da togliere con mano ferma gli abusi dove esistono maggiori.

Senatore **Chiesi** Domanda la parola.

Pre idente. Avendo già parlato due volte; se il Senato consente, avrà la parola per la terza volta.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Mi limito ad una semplice osservazione. L'onorevole preopinante ha detto che con una legge si possono togliere o modificare questi assegnamenti o pensioni; ma io gli rispondo che quando si tratta di diritti legittimi acquistati questi neppure per legge possono essere tolti o menomati, a meno che colui che li ha acquistati non se ne sia reso immeritevole ed indegno, appunto perchè la legge non può farsi spogliatrice dei diritti altrui.

Io perciò a nome della giustizia e dei principii del diritto insisto, perchè il Senato voglia nella sua saviezza accogliere la soppressione da me proposta.

Presidente. Rileggerò l'

Art. 17.

« Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione, che trovino incritti sul bilancio dello Stato ».

(Approvato).

Art. 18.

« Sono però mantenute le maggiori provvisori fondate sui seguenti titoli:

« § 1. Per maggior somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

« § 2. Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi od utili già dapprima fruiti in un determinato impiego;

« § 3. Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

« § 4. Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

« Queste maggiori previsioni però saranno di mano in mano diminuite o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio ».

(Approvato).

Art. 19.

« Sono conservate le maggiori provvisori non eccedenti le L. 500 assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 13 novembre 1859 sul pubblico insegnamento.

« Sarà pure applicabile a queste maggiori provvisori la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo precedente ».

(Approvato).

Art. 20.

« Chiunque, all'epoca della pubblicazione della presente legge, rinunse in sé due o più degli stipendi o delle provvisori di cui è vietato il cumulo od è prescritta la riduzione, dovrà entro un mese dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all'ufficio di prefettura o sotto-prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego o provvisori che egli intende conservare.

« La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia a tutti gli impieghi o provvisori da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.

« Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, si intenderà rinunziato l'impiego governativo. »

(Approvato).

Art. 21.

« Per gli impiegati o provvisori di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi se fuori di Europa.

« Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero per gli affari esteri. »

(Approvato).

Presidente. Si passerebbe oltre sull'art. 22 perchè trasportato con modificazione nell'art. 24.

Senatore **Castelli Edoardo.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli Edoardo.** Ho domandato la parola per chiedere al Senato, che ristabilisca l'art. 22.

L'art. 22 è concepito in questi termini:

« Agli insegnanti, le disposizioni della presente legge non saranno applicabili che dall'epoca in cui avranno termine gli attuali corsi da loro dettati. »

A quest'articolo l'ufficio centrale propone, che si sostituisca l'alinea dell'art. 24 nel quale è detto:

« Però essa non avrà effetto, quanto agli insegnanti, se non dall'epoca in cui avranno terminie gli annuali corsi da loro dettati. »

Primieramente osserverò che quasi nessun corso di quelli dell'Università è annuale; sono quasi tutti biennali, pochi eccedono il biennio.

In secondo luogo, io credo che il limitare la durata del cumulo al termine dell'anno, non sia nell'interesse dell'insegnamento.

Ciascheduno sa che il professore forma il suo corso su di un dato programma e lo sviluppa con principii suoi propri; se lo studente, quando ha avuto per un anno lo insegnamento di una parte del corso deve poi nell'anno susseguente ricevere l'insegnamento della restante parte del corso da un altro professore il quale può avere altre idee, un programma che diversifichi dal precedente, sicuramente l'insegnamento che riceve in questi due anni non gli sarà così utile come se l'avesse ricevuto tutto dallo stesso professore.

Del resto poi non so quale inconveniente grave possa venirne dal lasciar sussistere la disposizione che era scritta nel progetto ministeriale.

Come ho detto, e si rileva da un elenco che mi sono procurato estraendolo dai regolamenti universitari, quasi nessun corso eccede il biennio; non vi è che il caso delle cattedre di letteratura greca e latina, tutti gli altri o sono meno di un biennio, o non lo eccedono.

Ora questa disposizione colpisce chi?

Un professore che cumula due impieghi; siamo già nell'eccezione, perchè sicuramente non saranno molti i professori che cumuleranno due impieghi. Non basta ancora: non tutti i professori che cumuleranno due impieghi si troveranno all'epoca della pubblicazione di questa legge nel caso di aver cominciato allora i loro corsi; vi sarà qualcuno che l'avrà cominciato quest'anno; dunque il Senato vede che saranno pochissimi i casi in cui lasciando sussistere l'articolo 22 ne venga per conseguenza che un professore non sia obbligato ad optare o per la cattedra o per altro impiego in quest'anno. Vi sarà forse qualche professore che potrà durare nel doppio impiego ancora nell'anno 1863; e che gran male ci sarà? la legge non perderà niente della sua efficacia, della sua utilità, mentre invece si eviterà l'inconveniente, che credo di qualche gravità, di esporre gli studenti a ricevere un insegnamento da due professori i quali possono partire da un sistema assai diverso l'uno dall'altro.

Io quindi credo che l'onorevole signor Ministro dell'istruzione pubblica riconoscerà ragionevole anche questa considerazione, epperò proporrei che si ristabilisca l'articolo 22 quale era stato adottato dall'altro ramo del Parlamento.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

Ministro dell'istruzione Pubblica. Io ho già avuto occasione di dire al Senato che avrei desiderato che questa legge non venisse in discussione, se non quando la condizione dei professori fosse stata migliorata.

Suppongo che l'articolo 24 debba essere modificato e che non si debba dire « la presente legge andrà in vigore il primo luglio 1862 » perchè oramai è cosa impossibile; sicchè se si dirà nell'ultimo articolo che la legge andrà in vigore al primo gennaio 1863, sarà già rimediato in qualche parte al desiderio del Senatore Castelli.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Io credo che l'art. 24 al punto in cui siamo non si può mantenere quale è, perchè naturalmente questa legge non sarà forse pubblicata neppure al di 1 luglio, poichè per le modificazioni che subisce in Senato dovrà ritornare all'altro ramo del Parlamento, e quindi è certo che si dovranno togliere le parole *al primo luglio*, ed io mi proponevo, quando verrà in discussione l'art. 24, di suggerire che si differisse, sino al 1 gennaio 1863. Ma anche con questa dilazione, io non credo si rimedi all'inconveniente che ho fatto presente, perchè l'anno scolastico finisce bensì in luglio o in agosto, ma ricomincia in novembre, e se noi diciamo che la legge avrà il suo effetto indistintamente per tutti, e così anche per i pubblici insegnanti, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che al riaprirsi delle Università in novembre il professore che cumula, non essendo ancor obbligato a cessare, ricomincia il suo corso, vale a dire prosegue il corso incominciato nell'anno 1861 e 1862, ed al primo gennaio 1863 dovrà interromperlo a metà, di maniera che lo studente sentirà una parte dello stesso corso da un professore ed una parte dall'altro, e ciò forse con un sistema diverso, e certamente con nessun suo vantaggio, quindi io insisto per la ripristinazione dell'articolo di cui nel progetto ministeriale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Debbo far osservare che sonvi varie categorie di professori in condizioni diverse e che il temperamento proposto avrebbe per effetto di non estendere le disposizioni restrittive relativamente ai cumuli ad alcuni di questi.

Vi sono professori i quali insegnano materie perfettamente libere, che trattano dei corsi complementari, in cui hanno cura di variare ogni anno il soggetto del loro corso.

Ove si desse alla disposizione proposta dall'onorevole Senatore Castelli tale interpretazione, che la legge del cumulo non si debba a questi professori applicare, fino a tanto che non trattino di materie diverse, ne verrebbe

per conseguenza che quand'essi avessero cura di variare il corso loro in ogni anno, sempre andrebbero esenti dalla legge del cumulo.

Io poi debbo notare all'onorevole Senatore Castelli che sta benissimo che vi siano dei professori, i cui insegnamenti durano due ed anche più anni; ma la scolaresca, che frequenta queste scuole, si avvicina continuamente, cioè a dire un professore un anno tratta d'una materia, e nell'altro, cioè nel susseguente, d'un'altra, ed a questo nuovo corso concorrono per lo più scolaresche di due anni, cioè dell'anno precedente e del nuovo. Ora continui egli uno, continui due, o continui tre, sempre vi sarà una metà degli scolari, i quali avranno seguito l'intero corso che il professore è incaricato di esporre metà dall'uno e metà dall'altro; sicchè neppure il temperamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli ha per effetto di rimediare a quest'inconveniente, che cioè, sopra una data materia che si è creduto di affidare ad un professor solo, abbiano gli scolari l'insegnamento metà da uno e metà da un altro professore.

Debbo poi ancora notare che in generale, allorchando un corso si divide in un biennio, lo si fa per economia, perchè si tratta veramente di due materie più o meno affini, le quali senza inconvenienti si possono affidare ad una sola persona.

Infatti abbiamo Università in cui due insegnamenti sono affidati ad un professore solo, e sonvene altre invece, in cui le materie, che in tal'altra Università danno lavoro ad un solo professore, sono per contro divise fra due od anche fra tre professori.

Io credo quindi che l'adozione della proposta del Senatore Castelli non avrebbe per effetto di torre gli inconvenienti dei quali si preoccupa, ed avrebbe invece quello di essere ingiusta per coloro, i quali in ogni anno hanno a variare la materia del loro insegnamento; e sarebbe infine anche ingiusta in questo senso che non colpirebbe quei professori i quali, per economia, vennero incaricati di fare in tre anni tre corsi diversi.

Ciò posto, pregherei il Senato a non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Sebbene poche cose rimangono a dire dall'ufficio centrale in appoggio del suo assunto dopo le considerazioni fatte dagli onorevoli Ministri dell'istruzione pubblica, e delle finanze, pure dirò che il signor Senatore Castelli non ha forse sufficientemente apprezzato la concessione che faceva il Ministro dell'istruzione pubblica: imperocchè portando l'esecuzione della legge al principiare d'anno 1863, ne deriva la conseguenza che non cesserebbe allora il beneficio per gli insegnanti, ma si protrarrebbe a tutto l'anno scolastico il quale non sarebbe che sul suo cominciare in gennaio, o continuerebbe così per tutto il 1863. Siccome l'onorevole Castelli ha detto che ben pochi, secondo la rassegna da lui fatta, sono i professori i quali

abbiano un corso che si estenda al di là del biennio deve pure ammettere che il suo intento verrebbe quasi interamente raggiunto mediante questa concessione.

Non dobbiamo dimenticare poi che la disposizione dell'art. 22 è disposizione di eccezione; ora è principio noto, che le eccezioni non vogliono essere ammesse senza grave causa.

Ricerchiamo ora se esista questa grave causa per estendere l'eccezione contenuta in questo art. 22 sino dove vorrebbe estenderla l'onorevole Senatore Castelli, vale a dire, sino al termine del corso che darebbe ciascun professore. Se questa ragione noi la troviamo quanto al corso annuale, essendo poco conveniente che venga interrotto lo insegnamento annuale, in quanto che importa che questo venga dato dalla stessa persona, colla continuazione degli stessi principii, come ben osservava l'onorevole Castelli, la stessa ragione non la possiamo rinvenire, ed al meno in egual grado quanto a tutti i corsi che vengono insegnati da un professore.

L'onorevole Ministro delle finanze bene si apponeva che un corso è diviso in varie parti le quali hanno affinità tra loro e che possono perciò essere anche affidate a diversi professori; che se il più delle volte non si affidano che ad un solo, ciò si fa per una ragione di economia.

Adottandosi la proposta dell'onorevole Senatore Castelli ne verrebbe grandissimo inconveniente, in quanto che la legge dovrebbe disporre disugualmente per ciascuno insegnante; bisognerebbe cercare per ciascuno insegnante, quando ha cominciato un corso, quando l'avrà a finire; bisognerebbe seguirlo quindi nell'ordine del suo insegnamento; così senza una ragione, ripeto, che sia veramente grave, noi stabiliremo una disparità, e forse anche qualche confusione nell'applicazione della legge.

Voglio credere che queste osservazioni convinceranno il Senato e lo persuaderanno a mantenere la proposta dell'ufficio centrale.

Presidente. Persiste il signor Senatore Castelli nel chiedere il ristabilimento dell'articolo del progetto primitivo del Ministero?

Senatore Castelli. Persisto.

Presidente. Trattandosi del ristabilimento di un articolo del progetto ministeriale, non è il caso che interroghi se la proposta sia appoggiata.

L'articolo è concepito in questi termini:

« Agli insegnanti, le disposizioni della presente legge non saranno applicabili che dall'epoca in cui avranno terminato gli attuali corsi da loro dettati. »

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato)

Art. 23.

« Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel suo complesso non ecceda la somma di L. 200 mensuali e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.

« Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo di un impiego a carico dello Stato con altro retribuito da un istituto di beneficenza e conferito prima della presente legge, ove la retribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma di L. 1500 annue, salva però la disposizione dell'art. 3 pel caso d'incompatibilità dei due impieghi. »

Lo mette ai voti; chi l'approva si alzi.

(Approvato)

Presidente. Ora forse sarebbe il caso di venire all'esame dell'aggiunta del Senatore Menabrea all'articolo 2,

Siccome l'ora è già un poco tarda, proporrei si rimandasse a domani l'ulteriore discussione della legge.

Per domani propongo che il Senato si riunisca al loco negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Primo; approvazione delle maggiori spese occorse per la esposizione di Firenze.

Secondo; facoltà al Governo di emettere buoni del Tesoro fino alla concorrenza di cent. milioni di lire.

Alle ore 2 in seduta pubblica pel seguito della discussione della legge presente e per la discussione del progetto di legge per la privativa dei sali e tabacchi.

Se non ci è osservazione in contrario, l'ordine del giorno rimane stabilito nell'anzidetta conformità.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

CXXVI.

TORNATA DEL 25 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SGLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori commendatore Morillo e marchese Bonelli — Sequito della discussione del progetto di legge relativo al cumulo di stipendi, pensioni ed assegnamenti — Proposta del Senatore Casati in ordine al paragrafo 2 dell'art. 2 — Osservazioni dei Senatori Vigliani, Menabrea, dei Ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica e del Senatore Marzucchi — Proposta del Senatore Menabrea — Adozione della proposta del Senatore Casati — Considerazioni del Ministro delle finanze a confutazione della proposta Menabrea — Reiezione della medesima — Adozione dell'aggiunta del Senatore Menabrea all'art. 2, modificata dall'ufficio centrale e dell'intero art. 2 — Emendamenti all'art. 24 del Senatore Lauzi e del Ministro dell'istruzione pubblica — Dichiarazione del Senatore Vigliani — Sviluppo dell'emendamento Lauzi — Considerazioni del Ministro delle finanze in appoggio dell'emendamento del Ministro dell'istruzione pubblica — Parole dei Senatori Di Revel e Farina in appoggio dell'emendamento Lauzi — Approvazione dell'emendamento Lauzi e dell'art. 24 — Adozione dell'aggiunta all'art. 4 proposta dal Senatore Menabrea, accettata dall'ufficio centrale — Instanza del Senatore Chiesi — Spiegazioni del Ministro delle finanze — votazione del progetto — Discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Osservazione del Senatore Audiffredi — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento all'art. 3 proposto dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Audiffredi — Considerazioni del Senatore Di Revel in merito — Risposta del Ministro delle finanze — Proposta del Senatore Farina — Nuove osservazioni del Senatore Di Revel e del Ministro delle finanze in ordine alla medesima — Parole del Senatore Arrivabene in appoggio dell'emendamento dell'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro degli affari esteri, e dopo intervengono anche i Ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3083. Sebastiano Blasco di Augusta (Sicilia) domanda che quella città venga dichiarata sede del quarto dipartimento marittimo del Regno, che sia elevata a capoluogo di circondario e sia fatta centro di tutte quelle istituzioni cui per proprio rango avrebbe diritto.

Dà pure lettura della lettera del signor Senatore professore Amari, colla quale per ragion d'ufficio domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DI DUE NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è al Senatore F. M. Serra per una relazione sui titoli d'ammissione a Senatore del signor barone Morillo di Trabonella.

Senatore **Serra F. M.** Con reale decreto delli 20 scorso novembre controsegnato dall'allora ministro dell'interno signor barone Ricasoli, S. M. visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale degnavasi di nominare a Senatore del Regno il commendatore Francesco Morillo, barone di Trabonella, prefetto della provincia di Caltanissetta.

I documenti che il Senatore nuovo eletto ha presentato per giustificare la sua capacità legale ad esserlo, furono esaminati dall'ufficio terzo, a cui nome ho l'onore di riferirne al Senato.

Il nuovo eletto è nato agli 11 giugno 1816, quindi al tempo di sua nomina era maggiore degli anni 40.

I documenti inoltre che ha presentati giustificano che mentre egli per sola esportazione del zolfo dalle sue zolfane paga da oltre 3 anni quarantamila lire all'anno risulta altresì che paga per contribuzione fondiaria 3490 franchi, così dimostrando la riduzione della somma che egli paga in ducati in lire nostre decimali.

In conseguenza di ciò l'ufficio terzo mi ha incaricato di proporre al Senato l'approvazione della nomina del signor commendatore Francesco Morillo, barone di Trabonella, a Senatore del Regno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione alla dignità di Senatore del barone Morillo di Trabonella.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato)

La parola è al Senatore Regis per la relazione sopra i titoli del sig. marchese Raffaele Bonelli di Barletta.

Senatore Regis. Signori Senatori. Con regio decreto delli 20 passato gennaio il signor marchese Raffaele Bonelli di Barletta fu nominato Senatore del Regno.

Dai documenti dal medesimo trasmessi all'Ufficio di presidenza risulta che il marchese Bonelli nacque in Chiaia a Napoli il 3 di giugno dell'anno 1819, cosicchè egli ha raggiunto, anzi oltrepassata l'età voluta dallo Statuto per sedere in quest'assemblea.

Risulta del pari dai prodotti documenti, che lo stesso signor marchese Bonelli paga lire 5483 10 di tributi all'erario; e dagli avuti riscontri si ebbe l'assicurazione che li paga da più di tre anni, a senso dell'art. 33, n. 21 dello Statuto.

A fronte di tali risultanze, vedendosi concorrere nel marchese Bonelli gli occorrenti requisiti, l'Ufficio secondo ha perciò l'onore di proporvi per organo mio la di lui ammissione alla sedia e voto di questa Camera.

Presidente. Chi approva queste conclusioni voglia sorgere.

(Approvato)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CUMULO DEGLI STIPENDI, PENSIONI ED ASSEGNI

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sul cumulo degli stipendi, pensioni ed assegnamenti.

Ieri si è giunti sino all'art. 23 inclusivamente, il quale prenderà il numero 19 in vista della soppressione di vari articoli precedenti.

Nella prima seduta in cui si discusse questo progetto di legge, all'art. 2, il sig. senatore Menabrea, previa alcune considerazioni sulla necessità di avere persone tecniche nell'insegnamento, propose un paragrafo d'aggiunta del seguente tenore, e che prenderebbe il numero 6:

« Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in un'amministrazione cui si riferisce l'insegnamento dato in detta scuola. »

Su questa proposta l'ufficio centrale si riservò di prendere una definitiva risoluzione.

I cinque primi paragrafi dell'art. 2 essendo stati già votati e adottati, non rimane perciò che a discutere e votare l'aggiunta proposta dal signor Senatore Menabrea...

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. I cinque primi paragrafi essendo già stati adottati, desidererei, prima che si passi ad altra discussione, proporre l'aggiunta di una sola parola al paragrafo 2 dove dire: « Di un impiego di pubblico insegnante con un altro di dirigente o di addetto sotto qualunque titolo ai musei, scavi ed altri simili istituti. »

Nella detta relazione del Senatore Vigliani è dimostrata la necessità di ammettere la cumulazione di un impiego di pubblico insegnante col posto di dirigente od addetto ad un osservatorio astronomico.

Ora nell'enumerazione, che si fa nel mentovato paragrafo degli istituti scientifici, si accennano, *musei, scavi e altri simili istituti.* Io osservo che un osservatorio astronomico non ha somiglianza con gli scavi od i musei; per cui si potrebbe credere, non essere compresi in questo paragrafo gli impiegati di tali istituti.

Ma essendo invece nostra intenzione che essi ve lo siano e non potendosi d'altronde togliere la parola *simili* che già fu approvata, io domanderei che si aggiungessero dopo le parole « sotto qualunque titolo » le seguenti: *osservatorii, musei ecc.*

Non propongo di aggiungere l'addiettivo qualificativo di *astronomici* per lasciar campo a comprendere sotto un solo vocabolo anche gli osservatorii meteorologici e simili.

Presidente. Ella proporrebbe adunque di aggiungere la parola *osservatorii* collocandola prima di *musei*.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani, Relatore. Quanta sia stata la propensione dell'ufficio centrale verso gli addetti agli osservatorii astronomici appare chiaramente dal tenore della relazione, come lo ha riconosciuto l'onorevole Senatore Casati. Ma egli desidererebbe che fosse più esplicitamente espresso questo favore per gli impiegati degli osservatorii, con una dichiarazione che venisse aggiunta nel secondo paragrafo dell'art. 2.

L'ufficio centrale crede che ove si adottasse la proposta dell'onorevole preopinante si arrecherebbe ai medesimi uno svantaggio anzichè un beneficio; imperocchè l'ufficio ha creduto che essi non che trovarsi compresi nelle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2, siano molto più utilmente contemplati nel paragrafo 1 dell'art. 5 dove si tratta dei direttori ed addetti a stabilimenti scientifici o letterarii.

Non spiegherò al Senato, come la disposizione dell'articolo 5, non solo ammetta il cumulo, ma dichiarati di più, che le qualità in quell'articolo indicate, non

debbono considerarsi nemmeno come impieghi; d'onde la conseguenza vantaggiosa a quelli che le rivestono, che gli assegnamenti che essi percepiscono non vanno soggetti alla riduzione prescritta dall'articolo 6, nel caso che eccedessero la somma di lire cinquemila.

Quando essi si comprendessero, secondo il desiderio del Senatore Casati, nel paragrafo 2 dell'articolo 2 ne deriverebbe, che potrebbero bensì cumulare l'impiego di addetto ad un museo, ad un osservatorio con un altro di pubblico insegnante, ma dovrebbero sottostare al peso della riduzione verificandosi il caso accennato.

Quindi credo, che tenuto conto di queste spiegazioni il Senatore Casati si persuaderà della convenienza di lasciare che gli impiegati, dei quali a giusta ragione si mostra sollecito, rimangano compresi nelle disposizioni dell'art. 5.

Non ha creduto l'ufficio centrale che occorresse fare menzione specifica degli osservatorj astronomici, in quanto che, n. 1 § 1 facendosi menzione generica di tutti gli stabilimenti scientifici e letterari, gli è sembrato che non si potesse dubitare che gli osservatorj astronomici vi fossero compresi; quando poi si volesse muovere ombra di dubbio a questo riguardo, crede l'ufficio centrale che le spiegazioni stesse che si trovano nella relazione che accompagna questo disegno di legge possano toglierla.

Quindi l'ufficio centrale sarebbe d'avviso di mantenere la disposizione del paragrafo 2 dell'art. 2 qual'è, e che quanto agli osservatorj astronomici si ritengano senza altra dichiarazione compresi al paragrafo 1 dell'art. 5.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. È sulla proposta del Senatore Casati?

Senatore Menabrea. Sì.

Presidente. Persiste l'onorevole Senatore Casati nel domandare che si aggiunga la parola *osservatorj*?

Senatore Casati. Persisto.

Presidente. Allora prima di accordare la parola al Senatore Menabrea domanderò se quell'aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(Appoggiata)

La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Prendo atto delle benevoli disposizioni del Relatore dell'ufficio centrale rispetto alle persone addette agli osservatorj; tuttavia mi pare che l'art. 5 che è stato citato non comprenda effettivamente tutti gli individui che fanno parte degli osservatorj...

Senatore Vigliani. Quell'articolo è stato emendato dall'ufficio centrale...

Senatore Menabrea. Allora non ho più nulla da aggiungere.

Ministro delle Finanze. Non credo che sia sciolta ancora la questione sollevata dal Senatore Casati.

L'art. 5 dice, « la qualità di direttore o collaboratore di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui sieno incaricati ». Quindi

se si tratta di un osservatorio di astronomia, di alta geodesia, di calcoli di probabilità, di qualche cosa che possa parère più o meno attinente agli osservatorj astronomici, capisco che l'art. 5 li contempla e che per conseguenza sia fatta facoltà ad un dirigente od addetto a tali osservatorj di compiere anche all'annesso insegnamento di cui siano incaricati.

Ma a me pare, che l'onorevole senatore Casati abbia eccitata una questione molto più ampia, cioè che egli abbia detto: intendete voi che il direttore di un osservatorio, od un addetto possa anche come il direttore di un museo o di uno scavo aver l'incarico di una cattedra in una università od istituto, che non sia addetto all'osservatorio?

Questa questione, non è, ripeto, per nulla risolta dall'art. 5.

Pare a me, e credo che l'onorevole mio collega della istruzione pubblica sia d'accordo con me in questa parte, che evidentemente colle parole del § 2 dell'art. 2 altri simili istituti si è voluto comprendere anche gli osservatorj i cui direttori ed i cui collaboratori debbono essere scelti fra persone che abbiano delle nozioni speciali: nè v'ha gran dovizia di persone, che possano adempiere a questi uffici, perchè un professore, per esempio, non debba poter essere chiamato a questo speciale incarico.

In fatti si possono citare i nomi d'uomini venerabili, che illustrano il nostro paese, e che siedono in questa aula, i quali potevano dirigere benissimo un osservatorio, ed intanto essere incaricati di un insegnamento il quale non si poteva dire intimamente connesso coll'incarico di direttore dell'osservatorio.

Quindi, anche lasciando le cose come stanno, credo che il Ministero dovrebbe fra gli altri istituti comprendere anche gli osservatorj, giusta la proposta del senatore Casati.

Senatore Vigliani, Relatore. Stimò conveniente fare al Senato una dichiarazione relativamente al motivo che ha mosso l'onorevole signor Ministro delle finanze ad emettere qualche dubbio circa la comprensione degli osservatorj astronomici nell'art. 5.

Il Ministro delle finanze ha ritenuto che le parole *annesse all'insegnamento di cui siano incaricati*, si riferiscano a tutto il § 1, e così anche agli stabilimenti scientifici e letterari.

Ma quando egli faccia attenzione che la parola *annesse* si riferisce unicamente a *cliniche* con cui è connessa senza alcuna disgiunzione così che non si potrebbe riferire alla parola *stabilimenti*, con cui non concorderebbe in nessuna maniera, si persuaderà che la restrizione che deriva da questa parola *annesse all'insegnamento di cui siano incaricati* non può riferirsi punto a quella di *stabilimenti scientifici o letterari*.

È stato detto con ragione che nelle leggi nulla è inutile, neppure una virgola: qui è precisamente il caso dell'applicazione di questa regola. Quando si esamini come stia la parola *annesse* unita a *cliniche* si ricono-

scerà che grammaticalmente essa non può essere riferita a stabilimenti scientifici o letterari perocchè converrebbe che la parola *annesse* fosse usata in senso maschile, e che di più fosse separata da *cliniche* con una virgola, ciò che non accade nell'attuale caso.

Posta questa dichiarazione riconoscerà il signor Ministro delle finanze come gli osservatorj astronomici si trovano compresi fra gli stabilimenti scientifici e letterari, e come non sia conveniente di correggere il paragrafo 2° dell'articolo 2, mentre diversamente si pregiudicherebbero gli applicati agli osservatorj astronomici, perchè rimarrebbero sottoposti alla riduzione portata dall'art. 6, quando invece questa riduzione non si applicherebbe a coloro che sono compresi nell'articolo 5, perchè le qualità accennate nell'art. 5 non sono considerate nemmeno come impieghi, per cui non possono andar soggetti ad alcuna riduzione.

Mi pare quindi che essendo tutti concordi nell'idea di voler favorire gli applicati agli osservatorj astronomici; noi dobbiamo accogliere la conclusione di considerarli compresi nella disposizione del paragrafo 1 dell'art. 5 o che ove si ritenga necessario che siano menzionati specificamente, si potrebbe in quel paragrafo farne specifica menzione: ma il ripeto in tal modo invece di dar forza, si affievolirebbe la disposizione di quell'articolo, come avviene sempre quando accanto al genere si vuole collocare la specie; la specie allora viene sempre a diminuire la forza del genere.

Siccome nel paragrafo 1 abbiamo una lata e generica espressione, quella cioè di stabilimenti scientifici e letterari, pare che non si possa ragionevolmente ricusare di considerarli come compresi in quella disposizione generica li osservatorj astronomici.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo che il paragrafo 1 dell'articolo 5 possa avere il significato che gli volle dare l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; almeno quando io lessi questa legge non mi fece per nulla l'effetto che veggio aver fatto sull'onorevole Relatore, quindi qualche spiegazione al riguardo forse non è inopportuna.

Infatti qui si dice: non sarà considerato come nuovo impiego rispetto ai membri del corpo sanitario la qualità di direttore o collaboratore sotto qualunque titolo di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui sono incaricati.

Lascio stare adesso il significato grammaticale, in cui riconosco la maestria dell'onorevole Relatore, ma veniamo al concetto della cosa.

Affinchè la qualità di direttore o di collaboratore di uno stabilimento scientifico o letterario o di una clinica non possa considerarsi come nuovo impiego, cosa è necessario? È necessario, a parer mio, che questo stabilimento scientifico, questa clinica sia intimamente connessa, sia imprescindibile coll'insegnamento cui si riferisce.

Prendiamo un professore di chimica: questo non potrà insegnare la chimica se non ha, se non può disporre di un laboratorio di chimica. E così del pari un professore di fisica il quale non potrà insegnare la fisica senza il corredo di tutte le macchine necessarie ad illustrazione e chiarezza delle sue lezioni. Per conseguenza essi debbono per la natura stessa dell'insegnamento del quale essi sono incaricati, essere direttore l'uno del laboratorio chimico, l'altro del gabinetto di fisica. Quindi si intende molto bene che la legge dica che questa qualità di direttore di uno stabilimento intimamente annesso alla cattedra della quale un professore è incaricato, non è considerata come nuovo impiego. S'intende molto bene anche che la pena che esso si deve dare per attendere alla direzione di questo laboratorio, di questo gabinetto, di questo museo gli sia retribuita, ma non si saprebbe capire perchè si debba fare una riduzione come se si trattasse di due impieghi distinti.

Io credo quindi che non si possa ammettere l'interpretazione dell'onorevole Relatore...

Senatore **Vigliani** (*interrompendo*). Dell'ufficio e non di me solo.

Ministro delle Finanze (*continuando*). Infatti vi sono stabilimenti scientifici affatto distinti dall'insegnamento. Supponiamo una biblioteca per esempio: questo è per certo uno stabilimento letterario, uno potrà essere bibliotecario ed essere contemporaneamente professore di una data cattedra.

Ma evidentemente l'essere bibliotecario in un dato sito e il dirigere uno stabilimento scientifico o letterario che è una cosa affatto a parte, e l'essere insegnante in un altro di una materia affatto diversa, costituirebbe almeno ai miei occhi due impieghi ai quali capisco che si applichi questa legge.

Quindi non potrei assentire, per parte mia, all'interpretazione che dall'onorevole Senatore Vigliani si diede all'art. 5.

Ma tornando all'aggiunta proposta dal Senatore Casati, credo che sia indifferente l'accettarla o no; ad ogni modo se il Senatore Casati insiste, sarà forse meglio lo ammetterla.

Senatore **Casati**. Io non potrei aggiungere molti argomenti a quanto disse egregiamente il Ministro delle finanze ma farò osservare che l'espressione stessa dell'articolo « non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di direttore ecc. » fa supporre che un professore al quale venga aggiunto uno dei detti incarichi relativi a stabilimenti scientifici o letterari, debba esservi compreso. Ma il caso che io faccio è ben diverso: uno che sia addeito ad un osservatorio astronomico il quale venga incaricato di una cattedra in un liceo, in un'università qualunque sarà un nuovo impiego quello che ha già, sì o no? È o non è un impiego? Avea già la qualità di impiegato come aggiunto all'osservatorio astronomico; gli vien data perchè lo stipendio di cui gode è meschinissimo ed è capace all'insegnamento,

una cattedra in un liceo: porta egli cumulo a questi incarichi? La legge secondo che ci riferiamo all'una o all'altra delle due disposizioni contenute nei due paragrafi in discorso, non concederebbe il cumulo per la ragione che sia al § 2 dell'art. 2 gli osservatorii non sono compresi, sia al § 1 dell'art. 5, per tutte le ragioni testè esposte dall'onorevole Ministro delle finanze.

In tale stato di cose potendosi togliere ogni dubbio coll'aggiunta da me proposta, parmi che questa si potrebbe introdurre.

Perchè infatti troverà ostacolo l'aggiunta di questa parola quando impedirebbe ogni dubbio?

Propongo per tanto di aggiungere la parola *Osservatorii* al § 2 dell'art. 2.

Presidente. Il Senatore Casati ha proposto un emendamento che consiste nell'aggiungere al § 2 all'art. 2 la parola *osservatorii*.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi duole veramente di trattenere il Senato sopra un questione che a me sembra tanto ben risolta dalle espressioni stesse della legge.

Introducendo in quest'alinea la parola *osservatorii* si verrebbe a dire che gli osservatorii astronomici non sono stabilimenti scientifici. Io domando se non basta aver detto *stabilimenti scientifici* perchè siano naturalmente compresi in essi gli osservatorii astronomici. Altrimenti dicendo, si verrebbe a dire che sono due cose diverse. Questo non è possibile.

Oltre di che poi e nel § 2 dell'art. 2 e nell'art. 5 vi è mi pare di che togliere ogni dubbio sopra la proposizione che cioè la qualità di assistente, direttore o aggregato qualunque ad un osservatorio, possano benissimo cumularsi coll'impiego di insegnante. Tanto l'uno quanto l'altro articolo accennano a coloro che sono addetti sotto qualunque titolo agli scavi, ai musei e simili istituti, fra i quali sono anche gli osservatorii astronomici, i gabinetti di fisica ecc.

L'altro articolo poi ancor più chiaramente accenna « ai direttori, collaboratori, di stabilimenti scientifici. »

La questione poi che uno possa essere professore e quindi direttore e non viceversa, non mi pare ammissibile: si può essere professore e diventar direttore come si può essere direttore e diventar professore. Nella mia mente non veggio nessuna incertezza nella dichiarazione espressa da questi due articoli; ritengo, e mi pare che lo ritengano meco i membri dell'ufficio centrale, e spero anche il Senato, che in questi due articoli ce ne è abbondantemente perchè l'impiego di direttore, di assistente, di aggregato in una maniera qualunque a un laboratorio, a un osservatorio astronomico possano cumularsi con l'impiego d'insegnanti.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Casati, credo sia bene che il

Senato ritenga le parole in cui sta concepito il paragrafo 2 dell'art. 2 già votato.

« § 2. di un impiego di pubblico insegnante, con altro di dirigente, o di addetto, sotto qualunque titolo, di musei, scavi ed altri simili istituti.

Senatore **Casati.** Il signor Ministro dell'istruzione pubblica faceva esservare, che era in questo paragrafo, che preferibilmente potevasi inserire l'aggiunta da me proposta.

Ed io ho difatti proposto di aggiungerla a questo paragrafo.

Ora, per rispondere alle osservazioni fatte dal signor Ministro, dirò solo alcune parole sull'interrogazione da esso fatta, se cioè non si considerassero come istituti scientifici gli osservatorii.

Anzi io li considero come istituti scientifici di primo ordine; ma qui trattandosi della materialità delle parole, che non si possono variare, perchè sono già state votate, e dovendosi determinare un'idea precisa, onde non possa nascere equivoco sulla loro applicazione, è evidente che nello stesso modo che si sono specificati i musei e scavi coi quali non hanno alcuna somiglianza gli osservatorii astronomici, non vi può essere difficoltà a comprenderli anch'essi.

Senatore **Marzucchi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marzucchi.** Due disposizioni diverse mi pare di ravvisare nel paragrafo 2 dell'art. 2, e nel paragrafo 1 dell'art. 5.

Nel paragrafo 2 dell'art. 2 si parla di cumulazioni che sono ammesse; nel paragrafo 1 dell'art. 5 si dice che non si considerano come nuovo impiego le direzioni di stabilimenti scientifici, letterari, ecc.

Quindi mi pare, che l'osservazione che con molta giustezza faceva il Ministro delle finanze sia quella che deve risolvere la questione, che viene proposta dall'emendamento del Senatore Casati.

Se si tratta di osservatorio il quale sia separato da un insegnamento, a cui sia annesso l'osservatorio medesimo, sta bene che allora debba essere compreso nel paragrafo 2 dell'art. 2; ma se si tratta di uno stabilimento scientifico o letterario, che sia annesso all'insegnamento, ossia l'insegnamento sia annesso allo stabilimento scientifico o letterario, allora viene compreso nel paragrafo 1. dell'art. 5.

Nel caso che si tratta nel paragrafo 2 dell'art. 2 si fa il cumulo, ma si può essere soggetti a riduzione, mentre nel caso del paragrafo 1 dell'art. 5 non vi è luogo a riduzione, perchè la direzione di quello stabilimento non si considera un nuovo impiego. Quindi è molto diversa cosa la inclusione degli osservatorii nel paragrafo secondo dell'art. 2 dalla loro inclusione nel paragrafo 1. dell'art. 5.

Quindi mi pare che l'emendamento del Senatore Casati trovi il suo luogo conveniente nel paragrafo 2 dell'art. 2 quando cioè si tratta di osservatorii i quali non

sono annessi intimamente all'insegnamento del quale parla il paragrafo 1. dell'art. 5.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Casati.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Io colgo un'osservazione fatta dall'onorevole Ministro delle finanze il quale oltre agli osservatorii ha parlato anche delle biblioteche ed ha accennato come gli addetti alle biblioteche si trovino in condizione identica con quelli che sono addetti agli osservatorii; si dovrebbe perciò aggiungere alla parola *osservatorii* anche quella di *biblioteche*.

Presidente. Prima abbiamo da votare l'emendamento Casati consistente nell'aggiungere al paragrafo 2 dell'art. 2 prima della parola di *musci* le parole di *osservatorii*.

Chi l'approva sorge.

(Approvato)

Ora verrebbe l'aggiunta anche per via di emendamento proposta dal Senatore Menabrea che consisterebbe nell'aggiungere dopo la parola *osservatorii* la parola *biblioteche*.

Domando se è appoggiato quest'emendamento.

(Appoggiato).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Mi incombe lo spiacevole dovere di far osservare al Senato che poco per volta ho paura che le eccezioni si vadano di troppo allargando, io capisco che quando si tratta di *osservatorii*, si dica: piglio chi è buono a fare le osservazioni dovunque si trovi; è però molto probabile, anzi è quasi sicuro che, se vi ha una categoria di funzionari fra i quali si possa trovare un astronomo egli è precisamente fra i professori e dirò di più fra i professori di matematica o di scienza attinenti alla matematica, sebbene si abbiano anche delle onorevolissime eccezioni di persone niente affatto addette all'insegnamento matematico, le quali hanno fatto osservazioni astronomiche pregievolissime; ma per le biblioteche vi ha egli questa necessità di specialità?

La direzione di una biblioteca è dessa una cosa così speciale per cui si debba assolutamente andar a cercare, direi, un professore?

Aggiungo ancora, prendiamo il fatto: il fatto è che vedo che tutti o presso che tutti i direttori di osservatorii sono contemporaneamente, ed in tutti i paesi del mondo, incaricati di un insegnamento; non veggio la stessa cosa delle biblioteche, e credo che se prendiamo delle biblioteche un po' cospicue che contengono qualche centinaio di migliaia di volumi, la loro direzione sia una cosa che occupi interamente la persona cui è affidata.

Aggiungo che per lo più ai bibliotecari, massime quando si tratta di biblioteche ragguardevoli, si danno assegni cospicui, ed anche questi bibliotecari che per

lo più devono essere, e sono in fatti, persone dotte, hanno in tal modo agio di attendere ai loro studi.

Per conseguenza, senza voler fare la guerra ai bibliotecari, perchè è un argomento, direi, che potrebbe diventare personale, e su cui è più difficile discutere, non ravviso nella direzione delle biblioteche quella necessità di pigliare uomini speciali che ravviso negli osservatorii.

Forse dipende questo dal genere di studi che ho fatto, ma ad ogni modo mi credo in dovere di sottoporre il mio modo di vedere al Senato.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Veramente io mi sono ingannato; io aveva colto la parola *biblioteche* pronunciata dal signor Ministro, e credeva di essere appoggiato da lui, ma con mio rincrescimento veggio che combatte la mia proposta; tuttavia io credo che questa meriti di essere presa in considerazione. Il signor Ministro l'ha combattuta perchè dice, le biblioteche non si trovano nella stessa condizione degli osservatorii. Egli ha detto: gli osservatorii sono quasi sempre incaricati di qualche insegnamento, mentre il contrario ha luogo per le biblioteche. Mi permetto di dire all'onorevole signor Ministro che non sono completamente del suo parere; giacchè l'insegnamento delle lingue si fa più generalmente dalle persone che sono adette alle biblioteche.

Per citare un esempio, noi abbiamo nel nostro paese l'illustre abate Gorresio, che è bibliotecario nell'Università di Torino, e ad un tempo professore di lingua sanscrita e di lingue asiatiche, e parmi che questo esempio faccia contro a quanto disse testè l'onorevole signor Ministro delle finanze.

Io non insisterò di più sopra questo argomento, poichè ognuno intende che vi sono certi insegnamenti, i quali si riferiscono alle lingue, all'archeologia, ed a certe scienze che non possono essere fatte che da persone le quali hanno a loro disposizione ampie biblioteche, in cui possano attingere le cognizioni necessarie per dirigere il loro insegnamento; insisto perciò sopra il mio emendamento il quale spero vorrà essere favorevolmente accolto dal Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non avrei forse difficoltà di convenire coll'onorevole Senatore Menabrea che quando si tratta puramente della persona, che è a capo d'una biblioteca, le cose da lui dette abbiano un gran valore; ma stando alle parole precise dell'articolo modificato dall'ufficio centrale, le quali dicono « di direttore, od addetto a qualunque titolo » ben vede il Senato che, se si ammette la proposta Menabrea, allora ne verrebbe per conseguenza che distributori o quelli che sono incaricati di fare i cataloghi, ed insomma tutta una serie di persone, per le quali certamente non possono valere le ragioni, che con fondamento ha addotte il Senatore Menabrea pel bibliotecario capo, vi sarebbero comprese.

Negli osservatorii la cosa sta altrimenti: uno non può essere applicato ad un osservatorio, se non ha una certa serie di nozioni che lo rendano abile all'insegnamento; mentre per le biblioteche, io non saprei vedere le stesse ragioni di nozioni speciali, che veggio per gli altri stabilimenti avanti citati.

Del resto il Senato A, credo, abbastanza illuminato su ciò, e non penso convenga protrarre questa discussione.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Menabrea che consiste nell'aggiungere dopo le parole di *osservatorii*, testè introdotta in seguito alla proposta del Senatore Casati, quelle di *biblioteche*.

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato)

Senatore **Menabrea**. Domando la controprova.

Presidente. Si farà la controprova.

Quelli che intendono di respingere l'emendamento Menabrea sorgano.

(È respinto).

Ora viene la discussione dell'aggiunta proposta nella prima adunanza, in cui si discusse questa legge, dal Senatore Menabrea, ed io prego l'ufficio centrale a dare sfogo alla riserva fattasi alla medesima.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Adempio al grato dovere di informare il Senato della deliberazione presa dall'ufficio centrale sopra la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea.

Rammenta il Senato che più della sostanza si trattava di far disamina del testo di quella proposta, poichè quanto alla sostanza pareva che il Senato inclinasse ad accoglierla.

Ora avendo l'ufficio centrale attentamente questo testo esaminato, ed udito pur anche il proponente stesso, non che il signor Ministro delle finanze, avrebbe creduto che quella proposta possa essere convenientemente concepita in questi termini:

« § 5 Dell' articolo 2. Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza con l'insegnamento dato in detta scuola. »

Così espressa la proposta è sembrato all'ufficio centrale che corrisponda più esattamente al pensiero di chi la fece.

Presidente. Accetta il signor Senatore Menabrea questa riduzione?

Senatore **Menabrea**. Io non ho difficoltà di accettare la redazione dell'ufficio centrale.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Io desiderava di proporre un emendamento all'articolo che abbiamo ultimamente votato, che consisterebbe nel sopprimere le parole *ed altri simili istituti* che offrono un'applicazione assai lata contro lo spirito del voto testè emesso.

Voci varie. È troppo tardi.

Voci. È votato.

Presidente. Sono state votate le parole e simili *istituti*.

Gli emendamenti che furono proposti, sono aggiunte, e queste, a termini del regolamento, si possono sempre proporre anche dopo agli articoli votati per fare parte di essi; ma per la parte già votata non si può tornare sopra.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Allora m'astengo dal fare la mia proposta.

Presidente. Metto ai voti il paragrafo che prende il numero 5 e si collocherà tra il 4 ed il 5 attuale.

Sarà il numero 6 proposto d'accordo dall'ufficio centrale e dal signor Senatore Menabrea.

« D'un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego le cui funzioni abbiano attinenza coll'insegnamento dato in detta scuola. »

Chi approva questo § di aggiunta voglia alzarsi.

(Approvato)

C'è ancora l'ultima parte di questo articolo concepita in questi termini:

« La disposizione del § 4 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questa parte.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

• Metto ai voti l'intero articolo 2 colle modificazioni state introdotte e approvate.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'articolo ultimo di questo progetto di legge il quale nel progetto dell'ufficio centrale sarebbe in questi termini:

Art. 24.

« La presente legge andrà in vigore il 1 luglio 1862

« Però essa non avrà effetto, quanto agli insegnanti, se non dall'epoca in cui avranno termine gli *annuali* corsi da loro dettati. »

Il signor Senatore Lauzi propone un emendamento a questo articolo in questi termini:

« La presente legge andrà in vigore il 1 ottobre 1862. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Volevo pregare l'ufficio centrale, come mi permisi di pregarlo ieri, di voler introdurre una modificazione per la quale mi pareva convenisse di cambiare quest'epoca, e dire, invece dal 1 luglio 1862, dal 1 gennaio 1863.

Senza ripetere qui ora gli argomenti ieri adottati è certo che questa disposizione alleggerisce in gran parte gli aggravii che questa legge può arrecare, e rimedia certamente a quegli altri ai quali alludeva l'onorevole Senatore Castelli parlando dei corsi annuali e biennali.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Siccome il signor Senatore Lauzi desidera dare schiarimenti sulla proposta del suo emendamento, credo opportuno di dargli la parola prima che al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Di buon grado l'ufficio centrale accoglie la proposta del signor Ministro dell'istruzione pubblica, come già ieri ebbi a dichiarare.

Presidente. La parola è al signor Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Come premessa alle poche cose che, secondo il mio costume, dirò al Senato, osserverò come la decisione che il Senato prese ieri sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Edoardo Castelli stabilisce già che lo scopo di questa ultima disposizione relativamente agli insegnanti non si applica che ad un anno scolastico, ad un corso annuale.

Questa è cosa stabilita.

Prendendo dunque le mosse da questa decisione del Senato, io ho proposto il mio emendamento, perchè mi pare che proponendo l'attivazione della legge per un'epoca nella quale tutti i corsi scolastici dell'anno corrente saranno finiti, e non saranno ancora cominciati quelli dell'anno venturo, non sia più il caso di preoccuparsi in modo particolare della classe degli insegnanti.

L'epoca che io ho indicato si presta a tutte le esigenze della legge. Ieri si è osservato che questa legge non potrebbe essere promulgata probabilmente che verso il principio di luglio. La legge stabilisce che entro un mese dalla sua pubblicazione tutti quelli che si trovano in circostanze di cumuli vietati dalla presente legge devono dichiarare per quale funzione non cumulabile desiderano optare. In mancanza di opzione entro questo mese, la legge stabilisce una presunzione per la quale si ritenga tacitamente optata piuttosto l'una che l'altra delle funzioni che prima erano cumulate. Se dunque la legge è pubblicata al principio di luglio, al principio di agosto si saprà precisamente quali insegnanti preferiscano di conservare la cattedra, o di conservare un'altra funzione che per la legge diventa non più cumulabile. Io credo che questi casi saranno rarissimi, giacchè credo che per gli insegnanti le eccezioni giustamente introdotte nella legge a loro favore contro il rigore del cumulo, comprendano pressochè la totalità di quelle funzioni che possano per avventura spettare a persone appartenenti al corpo insegnante.

Comunque sia, se il professore opterà o sarà presunto optare per la cattedra non nasceranno quei dissesti che ieri erano saviamente accennati dall'onorevole Senatore Castelli. Se il professore non opterà per la cattedra, o sarà presunto non optare per la cattedra, la cattedra rimarrà vacante, e dal principio di agosto al principio di ottobre il Governo potrà provvedere in modo stabile o provvisorio a che l'insegnamento non rimanga vacante.

Con questo metodo dunque si schiverebbero tutti gli inconvenienti che ieri si temevano, e si otterrebbe di attivare la legge in uno stesso giorno per tutti gli impiegati, a qualunque categoria appartengano.

Per queste ragioni prego il Senato ad accogliere il mio emendamento.

Ministro delle Finanze. Credo che oltre agli argomenti accennati dall'onorevole Senatore Lauzi debba il Senato avere anche in vista alcune altre ragioni.

Convengo benissimo che la disposizione da lui proposta sia, per quel che riguarda i pubblici insegnanti, pressochè equivalente a quella proposta dal mio collega il Ministro della istruzione pubblica e accettata dall'ufficio centrale; imperocchè quella disposizione...

Presidente. Sarà opportuno prima domandare al Senato se appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi consistente nelle parole:

« La presente legge andrà in vigore il primo ottobre 1862. »

Chi appoggia questo emendamento si alzi.

(Appoggiato).

La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Lasciando ora stare i professori, bisogna osservare che questa legge comprende disposizioni transitorie, per cui i pubblici funzionari che si trovano colpiti da essa, hanno a scegliere fra gli impieghi da loro tenuti.

Bisogna pensare che per il fatto di questa legge verranno ad essere disponibili parecchi posti; quindi è conveniente lasciare all'amministrazione un certo tempo tra la promulgazione e l'attuazione della medesima.

Non vuoi infatti dimenticare che questa legge era stata presentata al Parlamento al principio della sessione, nel mese di novembre, se non vado errato, e quindi si era detto il primo luglio 1862, pensando che la legge potesse essere approvata dal Parlamento nei primi giorni dell'anno, e che perciò vi fosse presso a poco un semestre per cui gli interessati e l'amministrazione avessero agio di provvedere.

Supponiamo che la legge sia approvata dall'altro ramo del Parlamento nel prossimo giugno; credo che non convenga limitare tanto il tempo che rimane disponibile, sia per gli interessati che per l'amministrazione. Quindi io credo che il Senato possa mostrarsi generoso, e che per conseguenza si debba portare l'esecuzione di questa legge al 1° gennaio 1863.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Volevo osservare al signor Ministro che, se ci sarà qualche difficoltà di provvedere in modo definitivo, si potrà benissimo supplire ad una vacanza di un impiego anche provvisoriamente, e credo che il tempo anche per gli altri impiegati possa essere sufficiente; ma lo scopo principale del mio emendamento è quello di togliere tutte quelle difficoltà delle quali alcuni si preoccupavano relativamente agli insegnanti.

Ora quella difficoltà, cui si accennava, d'interrompere il corso di un professore, se dovesse la legge andare in esecuzione al 1° luglio, si presenterà in egual modo quando si dica che andrà in vigore al 1° gennaio 1863; imperocchè tanto saranno in corso gli insegnamenti al

1 gennaio quanto lo sarebbero al 1 luglio. Per conseguenza sta sempre la ragione per la quale ho proposto il mio emendamento, cioè di togliere di mezzo questo inconveniente. Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Si tratta di sapere se questa legge sia diretta piuttosto ad introdurre ed a sancire un principio, direi morale, oppure se abbia ancora qualche cosa di finanziario.

Dalla discussione che ebbe luogo parmi di rilevare che doppio sia l'oggetto e forse che lo scopo principale della legge sia finanziario anzichè di moralità.

In questo caso io mi trovo nella posizione di dover contrastare col signor Ministro delle finanze in una questione in cui avrei creduto doverlo appoggiare.

Si proponeva che la legge andasse in vigore col primo luglio; riconosco che non può andare in vigore a quell'epoca, e che bisognerà ritardarla; ma dal ritardarla di tre al ritardarla di sei mesi mi pare che vi sia qualche divario. Se questa legge può essere promulgata nel mese di giugno ed anche di luglio, vi ha tempo per quelli che trovansi nella condizione di optare di deidersi piuttosto per l'uno che per l'altro degli impieghi che occupano, ed intanto la finanza avrà avuto un beneficio di un quarto sulla differenza che vi debbe essere tra l'uno e l'altro termine.

Dirò di più: l'imbarazzo in cui possa trovarsi l'amministrazione di disporre degli impieghi che per effetto di questa legge debbono essere disgiunti, io credo che non sarà che nella scelta, non certamente nella quantità delle domande; conseguentemente io credo che, sia pel rispetto accennato dall'onorevole Lauzi, in quanto che parte da una data in cui i corsi dell'istruzione sono sospesi e può provvedersi prima che l'istruzione sia ripresa, sia pel rispetto finanziario che si affretta di tre mesi l'esecuzione della legge, dover appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono dolente di dover importunare troppo sovente il Senato; ma avendo il senatore Di Revel accennato ad un argomento finanziario, mi pare non dover tacere.

È evidente che questa legge non può produrre una grande variazione nelle questioni nostre finanziarie: certo un'influeza l'avrà, ma quando vi sono certi posti che debbono essere affidati a due diversi funzionari, io non veggo come, in fin dei conti, vi abbia ad essere un grande risparmio, se, p. e., un posto sia piuttosto affidato ad uno che a due.

Parrebbe a prima giunta che la legge dei cumuli permettesse all'amministrazione qualche risparmio, imperocchè quando ci è cumulo, vi è riduzione sopra gli stipendi allorquando eccedono una certa somma; ma in fatti non c'è nè puoto nè poco vantaggio per le fi-

nanze, giacchè una persona sola solitamente non può fare che un mestiere, e quando è incaricata di farne due, lascia a desiderare e nell'uno e nell'altro; in guisa che si è obbligati a supplirla più o meno negli incarichi che ha con altre persone che bisogna retribuire, per cui il definitivo risultato sarebbe quasi un aggravio alle finanze.

Ad ogni modo io non veggo in questo argomento una questione finanziaria di qualche importanza, chè altrimenti non proporrei io, Ministro delle finanze, che la legge dovesse aver effetto piuttosto al 1° ottobre che al 1° gennaio 1863.

Venendo poi all'argomento addotto dall'onorevole Senatore Lauzi, io credo che se si vota l'articolo qual è stato proposto dall'ufficio centrale, l'inconveniente, al quale egli accenna, sparisce intieramente. Egli, mi pare, ha creduto che, se la legge va in vigore al 1° gennaio 1863, i professori che per la legge anteriore potevano avere altri impieghi e l'incarico di un insegnamento, abbiano a sospendere quest'ultimo immediatamente, o si debbano per conseguenza cercare altri professori i quali proseguano il corso dal punto in cui fu lasciato dal loro predecessore. Ora, l'articolo com'è proposto dall'ufficio centrale, para intieramente all'inconveniente, imperocchè esso dice: « però essa legge non avrà effetto quanto agli insegnanti se non dall'epoca in cui avranno termine gli annuali corsi da loro dati. » Per conseguenza se i corsi del loro insegnamento hanno termine a maggio, giugno, settembre ed anche a dicembre, la legge non andrà per loro in vigore che a maggio o giugno, e via dicendo.

Io non vedo quindi l'inconveniente accennato dall'onorevole Senatore Lauzi, come non vedo i vantaggi cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel, e credo che torni più utile realmente adottare la proposta indicata dall'ufficio centrale e dal mio collega il Ministro dell'istruzione pubblica; imperocchè, ripeto, conviene lasciare un certo tempo a quelli che sono colpiti da questa legge e all'amministrazione. L'onorevole Senatore Di Revel crede che sia reso più facile il compito dell'amministrazione per la molteplicità degli accorrenti a coprire i posti che rimarranno vacanti; per certo andrebbe errato chi si fosse in questa facilitazione, perchè non vi è nulla che più impicci che lo aver da esaminare i titoli di una caterva di postulanti, e scegliere fra essi con maturità di giudizio.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Dirò poche cose su questo argomento che molto già è stato detto, ed intendo di non considerare la legge sotto l'aspetto finanziario che non mi pare abbia alcuna importanza a tal riguardo. Io la considero sotto l'aspetto del servizio dell'istruzione pubblica, e pongo questo dilemma: o si crede che la legge sia buona e si deve mandare ad effetto più presto che si può, o si crede che sia cattiva ed allora si respinga. Se è buona, quando si ammette un termine suffi-

ciente per applicarla, perchè non la accetteremo? Si dice: mancherà il tempo per poter fare le molte scelte. Ma non lo credo, perchè fra il mese di luglio e quello di ottobre parmi non mancherà il tempo per poter fare le non molte scelte; e poichè, come diceva l'onorevole Senatore Lauzi, le eccezioni che si sono introdotte nella legge comprendono per la massima parte tutti i casi relativi alla pubblica istruzione, se la legge è buona, conviene che possa andare in esecuzione col prossimo anno scolastico.

E quindi non posso a meno di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Lauzi.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento Lauzi all'articolo ultimo concepito in questi termini: « La presente legge andrà in vigore il primo ottobre 1862. »

Chi approva sorga.

(Approvato)

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Credo conveniente di proporre un'aggiunta all'articolo 4 della presente legge.

Presidente. Permetta che prima legga l'articolo ultimo che prenderà il numero di 20.

« La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1862.

« Però essa non avrà effetto, quanto agli insegnanti, se non dall'epoca in cui avranno termine gli annuali corsi da loro dettati. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Dopo che il Senato ha accolto l'emendamento Lauzi mi pare divenuto inutile l'alinea di quest'articolo in quanto che era coordinato con una disposizione che stabiliva l'esecuzione della legge al primo di luglio. Esso avrebbe egualmente avuto una ragione di esistere quando si fosse differita l'esecuzione della legge al primo gennaio 1863; ma ora che questa è fissata ad una epoca in cui sono terminati i corsi annuali degli insegnanti, pare che si possa prescindere da questa disposizione; quindi l'Ufficio ne propone la soppressione.

Presidente. Trattandosi di un'aggiunta che era stata proposta dall'ufficio centrale, non sarà più il caso, ove non sorga altra osservazione, di metterla ai voti poichè l'ufficio centrale l'abbandona.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Volevo dire che l'emendamento mio abbracciando l'intero articolo 24 io intendeva sostituirlo non alla sola prima parte dell'articolo, ma a tutto.

Presidente. Essendo abbandonata dall'ufficio centrale la sua aggiunta, è inteso che l'emendamento del Senatore Lauzi formerà l'art. 20 della legge.

Il Senatore **Menabrea** ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Prima che si venga alla votazione della legge credo necessario di proporre al Senato un'aggiunta all'articolo 4, il quale è concepito in questi termini: « Non sarà considerata come nuovo impiego

la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

Posteriormente alla presentazione di questa legge fu emanato un Decreto regio in data del 16 marzo scorso, che istituisce un Consiglio superiore per gli istituti superiori di istruzione ed educazione militare.

L'articolo 2 di questo decreto porta che la composizione del Consiglio sarà la seguente:

Un Ufficiale generale, Presidente,
Sette Ufficiali generali, Membri,
Un Dottore collegiato in matematica,
Un Dottore collegiato in belle lettere,
Un Maggiore,
Un Capitano.

Quindi all'articolo 4 è detto:

« Durano in ufficio tre anni e potranno essere confermati. Essi avranno un soprassoldo di lire mille ciascuno annue. Questo soprassoldo non si estende che ai dottori collegiati di matematica e di belle lettere. »

Io vorrei perciò che si facesse un'aggiunta all'art. 4, affinchè sia permesso ai dottori collegiati, che alcune volte possono anche essere professori dell'Università, il cumulo di questo insegnamento con quello che è portato dall'articolo 4 del predetto decreto. In conseguenza proporrei di aggiungere al fine dell'art. 4 dopo le parole: *la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, anche quelle: o d'istituti d'istruzione ed educazione militare.*

Senatore **Vigliani, Relatore.** Se il signor Presidente vuole interrogare il Senato se appoggia questo emendamento...

Presidente. Domando all'ufficio centrale se accetta quest'emendamento, perchè quando ciò sia, non è più necessario che io interroghi il Senato se lo appoggia.

Senatore **Vigliani, Relatore.** L'ufficio centrale accetta tale emendamento per una ragione molto semplice, e questa è che la condizione di membro del Consiglio superiore per gli istituti d'istruzione ed educazione militare è perfettamente consimile a quella di membro del Consiglio superiore d'istruzione civile.

Se nella legge non si è fatta menzione del Consiglio che riguarda l'istruzione militare, si è che, come fu notato opportunamente dall'onorevole Senatore **Menabrea**, la data del Decreto reale che lo ha costituito è recente, e posteriore alla presentazione della presente legge. Perciò se l'ufficio centrale ne avesse avuto conoscenza allorchè la esaminava, certamente si sarebbe fatto carico di comprenderlo nell'art. 4, ed ora che viene informato della esistenza di questo provvedimento, non può non ravvisare esservi una ragione sufficiente per equiparare i membri del Consiglio superiore per l'istruzione militare, a quelli del Consiglio superiore per l'istruzione comune. Quindi l'ufficio centrale aderisce a che sia inserita nell'art. 4 l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore **Menabrea**.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore **Menabrea**.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Nell'articolo 23 leggo le parole: *Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi: e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.*

Io prendo occasione da queste ultime parole e mi permetto di pregare l'onorevole signor Ministro delle finanze anzi tutto il Ministero, a voler affrettare il più che sia possibile la parificazione degli stipendi, ed anche quella delle pensioni di riposo.

Una tale parificazione è voluta per ragioni politiche e per ragioni di giustizia.

Per ragioni politiche, come misura di unificazione: per ragioni di giustizia, perchè è giusto che gl'impiegati dello stesso Regno siano trattati con uguale misura e abbiano uguali diritti, qualunque sia la provincia a cui appartengano. Io sono persuaso che l'onorevole signor Ministro delle finanze e tutti i suoi colleghi vorranno accogliere favorevolmente la preghiera che io mi sono permesso di indirizzar loro, che si affretti il più presto che sarà possibile la parificazione degli stipendi, e delle pensioni di riposo degli impiegati del Regno.

Ministro delle Finanze. Io credo che il Senato avrà notato, che sia il Ministero precedente, sia l'attuale, ogni volta che si procede all'unificazione di qualche ramo di amministrazione, ha ben cura di parificare la condizione degli impiegati. Per verità non saprei come si potrebbe procedere altrimenti, e parificare le condizioni, dirò, totali dello stipendio goduto dagli impiegati senza che si proceda all'unificazione dell'amministrazione a cui spettano, evitando un lavoro difficile, e dirò anzi, inutile.

Per conseguenza a misura che si va innanzi nell'unificazione o per mezzo di decreto reale allorchè si tratta di materia dipendente dal potere esecutivo, o per mezzo di legge a cui il Parlamento dà la sua sanzione quando si tratta di materie dipendenti dal potere legislativo, sempre si ha cura di unificare anche ciò che ha tratto alla posizione dell'impiegato.

Quanto alle pensioni debbo dire che ho incaricato alcuno fra gli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze di preparare un progetto di legge sopra questo argomento; ma la cosa non essendo di lieve momento, non potrei essere in grado di prendere un impegno di presentarlo così presto, dovendosi provvedere non solo per l'avvenire, ma eziandio pel presente.

Presidente. Si passerà allo squittinio segreto. Prego i signori Senatori di avvertire che immediatamente dopo si intraprenderà la discussione sul progetto di legge per la privativa dei sali e tabacchi.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio:

Numero dei votanti 82

Voti favorevoli 76

Voti contrarii 6

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

(V. atti del Senato N. 138).

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Trattandosi di un progetto di legge che è alquanto lungo, credo che il Senato stimerà che si prescinda dal darne lettura, e permetterà che si apra immediatamente la discussione generale.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Vedo, che l'ufficio centrale ha proposto una restrizione alla libera coltivazione del tabacco, che era portata dal progetto di legge mandato dalla Camera dei Deputati; ma questa restrizione non sembra sufficiente dove essa lascia al Ministro delle finanze la facoltà di designare i luoghi adatti alla coltivazione del tabacco...

Presidente. Permetta signor Senatore: siamo nella discussione di principii generali, non in quella relativa alla disposizione dei singoli articoli; faccio avvertire ciò affinchè non s'intralci nella discussione generale la discussione particolare.

Senatore **Audiffredi**. Mi pare che si tratti della generalità della discussione della legge, perchè l'importanza di mettere l'imposta sul tabacco intacca il principio fondamentale della legge, così che mi pare che questa restrizione non tolga la facilità del contrabbando.

Vogliamo noi che questa legge frutti al tesoro? in questo caso, io credo che debbano mettersi restrizioni maggiori. Prevediamo che tutte le province domanderanno al Ministro delle finanze l'autorizzazione per la coltivazione del tabacco, ed il Ministro delle finanze non avrà un limite per concedere a questa, e negare a quella, di specificare i termini in cui la coltivazione del tabacco è adatta.

La coltivazione del tabacco varia grandemente di prodotto e di qualità, come mai il Ministro delle finanze potrà avere in mente tutte le condizioni diverse dei terreni?

Ammettendo l'emendamento dell'ufficio centrale si verrà gradatamente alla libera coltivazione del tabacco.

Presidente. Siccome le sue osservazioni si riferiscono all'art. 3, dove si parla delle coltivazioni del tabacco, potrebbe riservarle quando si verrà alla discussione di questo articolo.

Senatore **Audiffredi**. Ciò che ho detto si applica alla generalità, ma credo sarà anche benissimo adatto all'art. 3.

Presidente. Se più non si domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorge.
(La discussione generale è chiusa).

Art. 1.

« La fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato. »

(Approvato).

Art. 2.

« La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle isole dove presentemente non sono soggette a privativa.

« Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore. »

(Approvato).

Art. 3.

Coltivazione di tabacco.

« La coltivazione del tabacco è libera, sotto l'obbligo ai privati di denunciare preventivamente il numero delle piante che intendono coltivare, e sotto condizione di cederle al Governo al prezzo dal medesimo determinato prima della raccolta, ovvero destinarle col di lui assenso alla esportazione.

« Sarà imposta una piccola tassa proporzionale alla estensione coltivata per coprire le spese di sorveglianza. »

A quest'articolo l'ufficio centrale contrappone un emendamento complessivo di tutto l'articolo nei termini seguenti:

Art. 3.

« Il Ministro di finanza determina ogni anno i siti opportuni alla coltivazione del tabacco, ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo, e per la esportazione all'estero, stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinata per l'approvvigionamento delle fabbriche.

« La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco, permessa ai privati, sarà sopportata da questi in proporzione della superficie di terreno destinato a tale uso. »

Senatore **Audiffredi.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi.** Molti Deputati avevano espresso il desiderio che non sarebbero stati rincresevoli che questo articolo fosse stato soppresso dal Senato. Io quindi propongo la soppressione di quest'art. 3.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io assentirei pienamente nel principio messo avanti dall'onorevole proponente. Volendo mantenere un monopolio per una necessità urgentissima, stringentissima delle finanze, bisogna pure volerne tutte le conseguenze e non bisogna cercare con un modo indiretto di contraddire a quello scopo cui si mira coll'istituzione del monopolio.

Il monopolio del sale e quello del tabacco non possono essere scusati se non da una grave necessità dello Stato; ora se le condizioni nostre siano tali che noi possiamo abbandonare questo monopolio, e ricercare con altri mezzi il modo di risarcire le finanze, ella è una questione che non val la pena di discutere poichè egli è impossibile che si possa ricavar in un altro modo danaro che frutti netto tanta somma qual è quella che frutta la privativa del sale e tabacco; quindi per me è della maggior evidenza o necessità il monopolio del sale e del tabacco.

Rispetto al sale le disposizioni che la legge porta sono assolute; essa interdice assolutamente il commercio e la fabbricazione del sale, tollera soltanto l'estrazione del sale in quei siti ove per certe specialità la cosa è stata tollerata.

Ugual misura non è data rispetto alla coltivazione del tabacco; e qui mi pare che si cade in contraddizione poichè mentre dall'un canto si determina che vi sarà monopolio del tabacco, dall'altro si apre una via a contraddire questo monopolio col dare cioè al Ministro delle finanze la facoltà di permettere la coltivazione del tabacco in quelle certe località che si crederanno più opportune.

Per qual ragione voi cercate di svolgere un'industria una produzione, della quale volete avere voi solo il monopolio? Perchè avete bisogno di rifornire la rendita dello Stato.

Io avrei capito che per un principio di equità, di certi diritti acquisiti si fosse tollerata la coltivazione del tabacco là, ove questa industria già era per modo di dire stabilita, là ove il togliere questa facoltà colpisce interessi, cioè porta una perturbazione nelle condizioni delle persone, negli affidamenti, nelle abitudini; ma allargare questo limite, dare al Governo la facoltà di autorizzare la coltivazione del tabacco in quei siti, in cui finora forse non vi sarà mai stata, io non so realmente vedere come questo possa confarsi colla necessità di mantenere il monopolio del tabacco.

E vaglia il vero, questo monopolio nel bilancio del 1862 non è valutato che per 64 milioni, mentre noi vediamo in un paese a noi vicino, dove esso esiste e dove se vi ha coltivazione, è però ristretta a certe località circondate da infinite cautele, noi vediamo, dico, che questo prodotto è immensamente superiore.

In Francia il prodotto dei tabacchi, secondo le ultime statistiche, ascende a circa 215 milioni annui; ragguagliate questa somma in ragion di popolazione, e vi dà circa sei lire per testa di prodotto sul tabacco.

Ora se voi circondaste il monopolio del tabacco di

quelle istesse cautele che esistono in Francia, ed esso dovesse in Italia fruttare quanto frutta in Francia sulla base di 20 milioni di consumatori (poichè io escludo quella parte in cui il monopolio non sarà stabilito) sarebbero 112, anzi 120 milioni che esso dovrebbe produrre.

Ora domando io se quando si ha una prospettiva, mercè cui noi possiamo raggiungere se non 120, almeno 100 milioni, dovremo per un principio, non so se unitario o di economia pubblica nel senso di aumentare la produzione, compromettere un balzello di tanta entità.

Mi si dirà che non è libera la fabbricazione; che il Ministro delle finanze deve in ogni anno determinare i siti opportuni per la coltura del tabacco, il numero delle piante; che i coltivatori dovranno sottostare alle spese per la vigilanza di siffatta coltivazione; ma io risponderò che per quanta vigilanza si voglia introdurre quando il Ministro avrà questa facoltà, io non so come vorrà fare per non cedere alle tante istanze, che gli verranno mosse ora da questa, ora da quella provincia, ed anche da tutte per avere cotale coltivazione.

Quand'essa poi, invece di essere ristretta in certe determinate e poche località, venga estesa nell'universalità delle province, evidentemente il monopolio cessa di essere tale, e si introduce, si infila nel pubblico l'uso di quei tabacchi, che non han pagato il diritto a cui van soggetti i tabacchi distribuiti dall'Amministrazione.

Io, nell'ufficio centrale, non mi son voluto scostare dall'opinione dei miei colleghi, e non l'ho voluto fare anche per certe considerazioni di non ispingere certe idee, certe volontà oltre certi confini che possono essere esagerati; ma lo dichiaro ora francamente che se avessi piena libertà di dare il mio voto su questo schema di legge, abolirei ogni coltivazione di tabacco all'interno, riservata solo in termini stretti la coltivazione in quei siti che l'ebbero per il passato, e mi vorrei circondare di tante cautele piuttosto per iscoraggiarla anzichè incoraggiarla.

Se noi ci trovassimo in condizioni che non potessimo trarre altro frutto dalle nostre terre che colla coltivazione del tabacco, io direi francamente: abolite il monopolio dei tabacchi e lasciate che queste terre forniscano i tabacchi là dove non se ne producono.

Ma quando abbiamo un suolo così fertile, così atto a tante produzioni come quello dell'Italia nostra, non veggio ragione, a fronte delle gravi e stringenti necessità dello Stato, che si allarghi una coltivazione la quale verrà direttamente ad impingere nello scopo che si ebbe in mira, quello cioè di costituire a favore dello Stato un beneficio, una rendita molto produttiva, rendita poi che si basa sopra un oggetto non di prima necessità, ma piuttosto di voluttà, e che appunto perchè è oggetto di voluttà va ogni giorno più estendendosi, tanto che si riconosce che altrove, dove è ben esercito, frutta redditi veramente trascendenti.

Io quindi deploro di trovarmi nella condizione di non

potere, e di non credere di dover spingere la cosa a far prevalere questa opinione, che per quanto a me credo sia quella che dovrebbe condurre le cose al segno di ricavare dal monopolio del tabacco una rendita che ci porrebbe in posizione di sostare forse dal mettere od aggravare qualche altra imposta poichè (non giova nascondere) noi versiamo in condizione di doverne mettere molte e gravose se vogliamo che le rendite siano in ragione colle spese.

Ripeto che non fo una proposta di sopprimere questo articolo, ma mi duole che il Governo non siasi esso medesimo posto nella condizione di farla quando forse l'avrebbe ottenuta.

A questo punto le cose trovansi così pregiudicate, che io mi associo ben volentieri all'opinione espressa dall'ufficio centrale, cioè di accettare l'articolo quale è modificato, il quale non toglie ma modera la libertà della coltivazione del tabacco.

Ministro del Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È incontestabile che il partito il più netto e più semplice che si potrebbe prendere in questa questione, sarebbe di abolire interamente la coltivazione del tabacco nell'interno del Regno, il che parrebbe anche conforme ai principii ed all'andamento di una buona amministrazione; ma vuolsi tener conto delle condizioni in cui versiamo.

Capirei perfettamente che si dicesse che la coltivazione del tabacco è interamente proibita, e capirei pure benissimo che allora le finanze ne trarrebbero un vantaggio in questo senso, che almeno il contrabbando interno nasciute per la coltivazione illegale, sarebbe evitato molto più facilmente che non lo possa essere con una permissione di coltivazione, ma neppure l'onorevole Senatore Di Revel ha il coraggio di proporre questo partito nelle circostanze attuali.

Egli troverebbe opportuno che si tollerasse la coltivazione del tabacco dove c'è, ma non fosse permesso al Governo, nè al Ministro delle finanze, nè ad altri di consentire la coltivazione al di fuori dei terreni di quelle province nelle quali questa coltivazione è oggi attivata.

Ora perchè il Senato possa ben avere conoscenza della questione converrà ricordare che la coltivazione del tabacco è permessa nella Sardegna. Converrà rammentare che nella Sicilia, dove oggi la coltivazione è interamente libera, quando anche si venisse ad estendere la privativa del tabacco, tutelandone la coltivazione con tutte quelle norme e sorveglianze che si riscontrano nei paesi dove è ammessa, tuttavia anche là troveremmo larghe estensioni di terreno impiegate nella coltivazione del tabacco. L'abbiamo quindi nel Napoletano in parecchi punti; l'abbiamo nel Beneventano, nelle Marche, nell'Umbria.

Vede dunque il Senato che non è piccola la serie di province italiane nelle quali la coltivazione del tabacco è attualmente tollerata.

Per certo la produzione non è molto cospicua rispetto al consumo: il tabacco prodotto in quei paesi non eccede il decimo di quello che si consuma attualmente; ma tuttavia non si può negare, ripeto, che questa coltivazione sia estesa sopra parte non piccola del regno.

Ora quando noi adottassimo il temperamento, a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel ne avremo noi un grande guadagno? Io non lo credo punto. Questa coltivazione è discretamente disseminata in parecchi punti, in guisa che facilmente si può aver seme di tabacco, per cui nelle adiacenze dei terreni ai quali si limiterà la coltivazione si potrebbe far frode per qualche piccola coltivazione.

La metà dell'Italia è più o meno cosparsa di centri di coltivazione di tabacco: anzi se ci si aggiungono le isole possiamo dire più che la metà.

A fronte di ciò io penso che sia dovere dell'Amministrazione l'andare molto a rilente nel permettere che nuovi centri di coltivazione di tabacco s'impiantino; e l'Amministrazione veglierà diligentemente acciò in quelli che esistono non abbia luogo la frode.

Ma col voler proporre che in tutte le altre parti del Regno non si faccia coltivazione alcuna, e la si lasci solo in quei tali punti che ho testè indicati, vi sarebbe egli realmente un vantaggio grande?

Non creda il Senato che io intenda farmi difensore del sistema della estensione della coltivazione del tabacco: io anzi ben volontieri entrerei nella via accennata dall'onorevole Senatore Di Revel.

Ma siccome bisogna pure tener conto di tante opinioni, di tanti modi di vedere questa questione, egli è pure bene ridurre al loro vero valore le obiezioni che si fanno.

Si muove in primo luogo la obiezione dell'uguaglianza dei diritti.

Si dice: se tal coltivazione è tollerata in certi punti, perchè, offrendosi da noi eguali guarentigie all'Amministrazione, offrendosi eguali mezzi di sorveglianza, non ci volete in modo alcuno permettere che anche da noi si attenda a questa speciale coltivazione?

Inoltre ci ha qualcuno che crede potersi tentare con frutto in alcune parti del Regno la coltivazione di certe specie di tabacco più forti di quelle che si coltivano nelle parti più meridionali.

Vede adunque il Senato che anche questa è una buona ragione perchè si cercherebbe di produrre in paese il tabacco in maggior quantità sia per alimentare coi prodotti del nostro suolo le nostre manifatture sia anche per la esportazione. Quindi io credo che non vi sia gran differenza dal temperamento a cui accennava, piuttosto per scarico di coscienza, l'onorevole Senatore Di Revel che per fare, come diceva, una proposta, essendo egli troppo ben penetrato della varietà di opinioni che si hanno sopra questo argomento, come pure del modo in cui la questione è pregiudicata per fatto del Ministero precedente, per fatto del Ministero attuale (ac-

facio sincera confessione), per il fatto infine dell'altro ramo del Parlamento che se ne è occupato.

Credo anzi che un temperamento il quale dica: sia lasciata la coltivazione laddove è, come quello che oggi è proposto molto saviamente dall'ufficio, che lasci l'amministrazione giudice dei siti opportuni alla coltivazione del tabacco, del numero delle piante che si possono coltivare, sia più vantaggioso, imperocchè si avrà mezzo di esaminare alcune delle coltivazioni di tabacco che attualmente si fanno e che forse non si possono sorvegliare con molta convenienza.

Mi basterà, per far edotto il Senato della disparità di circostanza di questa coltivazione, l'indicare la differenza che vi è nella spesa di sorveglianza nei vari punti. Così per esempio in Sardegna la spesa di sorveglianza si valuta di circa il 7 per cento del valore delle foglie del tabacco; nel napoletano si valuta essere circa del 3 1/2 per cento, nelle Marche del 20 per cento, nell'Umbria del 34 per cento.

Ben scorge il Senato che qui si ha a sorvegliare non solo nei siti in cui si possa tollerare che si impianti la coltivazione del tabacco; ma ben ancora in quelli in cui oggi è attuata, quindi credo che tra le due proposte veramente meglio convenga adottare quella che fa saviamente l'ufficio centrale.

Intendo molto bene quanto sia doloroso per le finanze il vedere che un ramo così importante della pubblica rendita non rechi quel prodotto che il paragone degli altri paesi e anche dirò la conoscenza del consumo del paese nostro ci farebbe aspettare. Ma io sono d'avviso che questo divario derivi da più circostanze; prima di tutto i prezzi non sono gli stessi nel paese a cui alludeva l'onorevole Di Revel e nel nostro. Non ignora alcuno, per esempio, come i tabacchi da fumo si paghino in Francia assai più che presso di noi. Oltre a ciò, debbo dire, che una parte non piccola di questa differenza di prodotto è dovuta ed alla minore agiatezza per cui meno si consuma di questa merce di lusso ed al contrabbando il quale in un paese il quale ha i confini così lati come ha il nostro Regno sarà sempre assai più sviluppato che non lo sia in Francia.

Io credo quindi che possa il Senato, stante le circostanze in cui ci troviamo, adottare senza scrupolo il partito proposto dall'ufficio centrale.

E qui non è da tacere che è pur d'uopo tener conto dell'impegno che il Governo ha preso in forza di un ordine del giorno stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Egli si è obbligato a studiare se alla privativa dei tabacchi non si possa dare un'altra forma, per esempio mettendo semplicemente un dazio sull'entrata dei tabacchi, o un'imposta sui terreni addetti alla coltivazione dei medesimi, ovvero mettendo semplicemente un dazio vietando assolutamente la coltivazione del tabacco nel regno.

Per tutte queste ragioni, il Senato, ripeto, dovrebbe adottare la proposta dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore **Farina**.

Senatore **Farina**. Dacchè il signor Ministro delle finanze e l'ufficio centrale sono d'accordo di accettare questo emendamento, dovrà sembrare superfluo quasi che io prenda la parola per dire cosa penso in proposito, mentre ciò servirà a niente (*librità*). Tuttavia sonovi verità così evidenti che con esito felice od infelice conviene che sieno dette.

Il sistema di questa legge è tale che si può senza tema di essere criticati chiamare un sistema ibrido, un sistema contraddittorio.

Libertà e monopolio sono assolutamente incompatibili. Si sono voluti mettere insieme; e qual ragione si dà per questo?

Si dice: bisogna rispettare la libertà! Ma allora non parliamo più di monopolio. . . . Ma vogliamo, si dirà, rispettare la libertà, lasciando sussistere la coltivazione del tabacco ove già è in uso. . . . Stà bene; ma se volete rispettare la libertà, rispettateela dappertutto.

Qual differenza farete fra i cittadini che avranno il privilegio di coltivare il tabacco e quelli che non lo avranno?

Come rimpetto ai colpiti dalla proibizione mostrerete di avere adempito alla disposizione dello Statuto secondo la quale tutti sono eguali davanti la legge?

Ecco a quali contraddizioni assurde mena il partir da principii contraddittorii ed adottare un sistema di transazioni che non fruttano nè a vantaggio del monopolio nè a vantaggio della libertà.

Per me, confesso che non so capire come si possa dire: coltivate liberamente, ma noi verremo a sorvegliare il numero delle piante, e guai se ne avrete una di più. Se oggi nasce nel mio campicello una piantarella di più di tabacco e che domani non sia attento ad estirparla eccomi in contravvenzione! Ma che razza è questa di libertà? Che bel regalo fate a coloro cui date una libertà vincolata a questo modo!

Io lo ripeto, soltanto un sistema franco ed assoluto credo possa produrre risultati soddisfacenti per le finanze e per la prosperità del paese. Ma col voler combinare i principii del monopolio, si cade in transazioni che traduconsi in vere molestie per i cittadini e che invece di promuovere la prosperità del paese tendono a distruggerla.

Si dice: da noi questa rendita non potrebbe produrre quanto produce in Francia. Sia pure; può essere che circostanze speciali di quel paese più favorito forse, economicamente parlando, del nostro possano far sì, che colà questo ramo d'imposta sia assai più proficuo che da noi. Ma guardate che da noi non rende un 1/4 di quello che rende in Francia, dunque questa diversità non può solo ripetersi dalla diversità delle condizioni economiche dei contribuenti che fra i due paesi non sono poi tanto dispari. Ma si soggiunge che il tabacco prodotto nel paese non giunge al decimo di

quello che vi è consumato. Ma o la facilità d'introdurre nello Stato tabacco di contrabbando, appoggiandosi a questa facoltà di coltivare nello Stato la calcolate voi per niente?

Io credo che non è tanto il danno che apporterà la coltivazione quanto l'inconveniente che apporterà il contrabbando che sarà impossibile di riconoscere e verificare.

Ma si dice: vogliamo su nuove qualità di tabacco fare esperimenti. Ma il Ministero faccia tutti gli esperimenti che vuole; questo non vuol dire che si abbia ad introdurre nella legge una disposizione per cui sia reso assolutamente libero ai cittadini di coltivare tabacco.

Può darsi che in qualche isola più facilmente sorvegliabile e nella quale l'uso della coltivazione del tabacco è già molto esteso, si possa ancora per qualche tempo tollerare questa specie di abuso; ma di estenderlo poi a tutto lo Stato, davvero non ne trovo la necessità.

E qui mi sia concessa qualche osservazione anche sulla natura stessa della coltivazione. Abbiamo sentito come da noi in generale il tabacco non abbia le migliori qualità che si desiderano per la fermentazione e per la vendita. Dunque noi avremo con questa nostra pretesa libertà di coltivazione un genere cattivo o se non assolutamente cattivo, inferiore d'assai di quello che potremmo procurarci in America. Perchè dunque fare dei favori ad una coltivazione che nel nostro paese riuscirà certamente inferiore a quella che non sia altrove? Si dice: faremo degli esperimenti con altre qualità di tabacco, ne otterremo del migliore. Di questi esperimenti fatti o sorvegliati dal Governo, confesso che non mi fido punto nè poco. Io credo che il miglior giudice dell'interesse particolare è l'individuo che percepisce il reddito della cosa, e sono convinto che se quelli che coltivano il tabacco, avessero creduto che vi fosse qualità di tabacco più conveniente lo avrebbero già coltivato senza aspettare l'impulso del Governo.

Ma si dirà che forse costoro possono sperare di avere un vantaggio, e ritirare un prodotto maggiore da questa coltivazione che non da altra. Ma io dico: dovrà lo Stato arrestarsi per questi motivi dal prendere una misura di utilità anzi di necessità generale? Io non lo credo. O il monopolio è una necessità o non lo è, se non lo è, non si può mettere a carico di nessun cittadino, se lo è, si deve francamente mettere a carico di tutti. Non vedo perchè per gli uni si ammetterà la necessità e per gli altri si negherà. Tutti hanno identità di diritti e di circostanze; non vedo perchè uno sarà trattato come il Beniamino, e l'altro come un *souffredouleurs*. Tuttavia io sento vacillarmi il coraggio nel proporre qualche cosa perchè col Ministro che approva questa disposizione, coll'ufficio centrale che l'appoggia io mi resterei solo. Tuttavia la verità è una sola; e convinto come sono di questa verità, non posso a meno di essere coerente a me stesso, e proporre la soppressione di quell'articolo.

Aggiungerò una parola sola relativamente alla pretesa ricchezza che si vorrebbe dedurre per il nostro paese da questa coltivazione.

Il sig. Lincoln in una sua relazione, lungi dal riconoscere vantaggiosa questa coltivazione, dice che è rovinosa persino in America perchè è una delle coltivazioni più depauperanti che si conosca.

Se nel paese del tabacco, dove viene eccellente si è fatta questa osservazione, io credo che tanto più si possa fare da noi.

Aggiungerò un esempio; quando si è introdotto il monopolio del tabacco in altri paesi, in molti di essi esisteva già la coltivazione: essa si venne man mano restringendo finchè si giunse al punto in cui si sentì la necessità di porre tutti i cittadini in circostanze identiche, e di profittare di questo monopolio, che è uno dei più proficui, e cosa si disse?

Si disse: la coltivazione del tabacco è assolutamente proibita.

Può darsi, che ciò facendosi fra noi per alcun tempo qualcheduno gridi: ma questi gridi non durano lungamente, perocchè quando si comprenderà che con altre coltivazioni i proprietari ritraggono dai loro terreni, poco più poco meno quanto rende il tabacco, finiranno per acconciarsi a questa proibizione, la quale darà un grandissimo prodotto allo Stato.

Permettetemi che io vi faccia notare una delle eccellenti qualità di quest'imposta, che forse si verifica in nessun'altra; essa è pressochè totalmente volontaria, non vi ha necessità per nessuno di fumare un sigaro o più, molto meno di fumarne 10 o 15 al giorno come si fa da taluni; per conseguenza questa imposta che è una delle più proficue, come disse l'onorevole Conte di Revel, ha anche il sommo vantaggio di essere volontaria.

Signori, io vi dichiaro, che quando trovo un'imposta di questa natura, lascio da banda tutti quelli, che io chiamerei pregiudizi di principii per attenermi all'eccellenza del risultato; e conseguentemente dacchè vi debbono essere dei monopoli, io credo che quello del tabacco sia il primo che si debba mantenere, e lo si debba mantenere con tutti quei caratteri, che soli lo possono rendere veramente proficuo allo Stato.

Ora, il principale di questi caratteri, consiste nel vietarne la coltivazione nello Stato medesimo, mentre permettendola, diviene pressochè impossibile di constatare i casi di contrabbando, e diventa cosa facilissima la frode alla legge, e resta molto diminuito il prodotto del monopolio stesso in due modi. In primo luogo perchè il tabacco prodotto nell'interno dello Stato viene consumato dai produttori, e da altri; e quindi diminuisce la consumazione di quello fornito al pubblico erario.

In secondo luogo perchè schiude un'immensa facilità alla prevaricazione ed alla frode a danno delle finanze.

Perciò, quantunque con poca speranza di buon esito, io propongo che l'articolo venga soppresso.

Senatore **Di Revel**. Io non posso a meno di fare intero plauso alle parole dell'onorevole Senatore Farina: io divido la sua opinione, e credo, che se fossimo a caso vergine, dovremmo assolutamente interdire la coltivazione del tabacco.

Questo è un monopolio, che dà allo Stato una rendita in somma cospicua e da cui non possiamo prescindere.

Lo Stato vende e tassa i suoi tabacchi e cerca tassarli in modo che ne aumenti la consumazione e così ne aumenti il prodotto.

Se fossimo a caso vergine, ripeto, io dividerei pienamente la sua opinione, e mi unirei a lui per proporre la soppressione di questo articolo; ma io ho tenuto conto delle condizioni morali, dirò, in cui la cosa si trova.

Noi abbiamo inteso certe dichiarazioni del Ministero che ci pongono nella condizione di dover cercare un mezzo di transazione a questo riguardo.

Dal momento che il Ministero non ha proposto d'interdire la coltivazione del tabacco, dal momento, che la questione è stata in altro recinto veduta sotto un punto di vista assolutamente diverso da quello che egli ed io la vediamo, mentre io riconosco la giustizia del principio messo avanti dal preopinante, che cioè non vi sono che due sistemi assoluti, o libertà o monopolio, credo che necessità o convenienza richiegga di venire a qualche cosa che non è assolutamente una transazione, ma è cosa che fino ad un certo punto tende a conciliare opinioni diverse e così disparate fra esse.

Io non credo però che si possa considerare transazione quella che sta nel sistema proposto dall'ufficio centrale, perchè questa facoltà fatta al Ministro delle finanze di autorizzare la coltivazione del tabacco in quei siti che avviserà più opportuni, io non la considero come una limitazione, ma bensì come una facilità introdotta per allargarne la fabbricazione.

Quando il sig. Ministro delle finanze si troverà in faccia a petizioni virilmente appoggiate in cui si domandi la coltivazione in quella o in quell'altra, o in tutte le province, io non so come farà a resistere a fronte della legge che gli lascia facoltà di concederla e quindi noi andremo a dirittura contro lo scopo cui miriamo, cioè di far mancare a questa privativa tutti quei vantaggi che debbe produrre allo Stato.

Invece colla limitazione che io proponevo, credo che applicata con giustizia e severamente, noi avremmo forse condotte le cose a segno che la coltivazione del tabacco non fosse più proficua, e quindi venisse abbandonata anche nei siti in cui per tolleranza o per abitudine è già stabilita da tanto tempo.

Dei resto io mantengo che, non ostante la disposizione di legge, quale l'ufficio centrale la propone e che modifica essenzialmente il progetto ministeriale, la pri-

vativa del tabacco sarà sempre ben lontana dal produrre quello che debbe rendere.

Evidentemente quando si estende la coltivazione del tabacco, si estendono i mezzi della frode, e non serve il dire che il Governo prende esso questi prodotti, poichè il Governo non può prendere se non quella quantità che può attualmente impiegare in tabacchi che mette in consumo. E in materia di tabacchi io credo che il suffragio universale sia il più vero, il più schietto: niuno finta, nè fumerà nè fumerà tabacco, quando non sia di buona qualità, e non piaccia; se il tabacco è ad un prezzo ragionevole, la consumazione aumenta da per sé stessa ed accresce nello stesso tempo il prodotto delle finanze: ma se volete impiegare qualità di foglie, impiegare prodotti che non son creduti buoni, evidentemente voi non venderete il vostro tabacco; quello che verrà di contrabbando sarà più apprezzato, e così avrete perduto somme grandiosissime.

L'onorevole mio collega che tanto tempo diresse l'Amministrazione che riflette il ramo dei tabacchi spero che noi mi contraddirà, in quanto sto per dire: nei paesi meridionali segnatamente l'uso del tabacco che è più generale è quello che non è fermentato: laddove il tabacco giallo fino, ha un consumo piccolissimo.

Coloro che prendono tabacco buono, sapranno che se consumano un chilo di tabacco fermentato in un dato tempo, dell'altro non ne consumeranno nemmeno una quarta parte nello stesso tempo. Quindi è interesse dell'amministrazione di cercare a far gustare il tabacco fermentato; ma a far preferire il tabacco fermentato che abbia gusto superiore e tale che invogli a adoperarlo, bisogna prepararlo con mezzi assai più costosi, e quindi l'impiego delle foglie nostrali che finora non hanno raggiunto e sono ben lungi dal raggiungere il valore di quelle d'America e anche dell'Olanda per la parte in cui si impiega, non potrà mai portarci ad aver dei tabacchi che siano gustati.

In riassunto, io non propongo una variazione per sentimento di conciliazione, ma dico e spero che il Ministro delle finanze porrà un argine valido contro le domande di allargare la coltura del tabacco, perchè se egli allarga questa coltura, sia certo che il monopolio del tabacco a capo di un brevissimo termine dovrà essere abbandonato, perchè le spese di sorveglianza, di fabbricazione, di esercizio e altre saranno poco meno che pari al prodotto medesimo. Quindi ripeto, in principio io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Farina, ma nell'applicazione debbo tener conto delle condizioni in cui le cose si trovano presentemente.

Forse vi sarebbe una cosa da fare, se il Ministero fosse disposto ad accettarla, ma verrebbe anche in contraddizione con quella che si propone, e sarebbe di limitare il tempo di questa coltura per un certo numero di anni, per tre, quattro, cinque anni, a capo dei quali dovrà cessare.

Per me io dico schietto: sia monopolio o libertà se

si vuole, in ultimo, o Signori, fra questi due impicci bisogna ben scegliere, e se non si può tutto ad un tratto ciò fare, almeno si prenda la strada per ottenerlo in un tempo più vicino.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Mi limiterò, sempre stando sul terreno della conciliazione, cioè a quel savio temperamento che fu proposto dall'ufficio centrale, a far osservare che già in un altro recinto, un ordine del giorno invitava il Ministero ad entrare in una via affatto opposta. Certo che un ordine del giorno del Senato in senso contrario, varrebbe a mantenere il Ministero sempre nello *statu quo*. Ad ogni modo credo che dal momento che l'ufficio centrale ha creduto esso stesso di proporre quest'articolo che il Ministero di buon grado accetta, non sia d'uopo per considerazioni d'opportunità, di formulare altri ordini del giorno, ma si debba invece votare semplicemente l'art. 3 quale venne redatto dall'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. È contro le mie abitudini di trattenerlo il Senato, tanto più in questo momento che l'ora è piuttosto inoltrata. Ma sarò molto breve e ciò anche per la grave ragione che non ho l'abitudine di parlare.

Ho preso la parola soltanto per appoggiare l'emendamento dell'ufficio centrale. Si è parlato di principii; certo gli individui possono tenersi fermi ai principii, ma i Governi sono sempre obbligati a transigere. Anche i Governi assoluti non possono mai far passare tutte le loro opinioni, le loro idee.

Ho voluto anche prendere la parola in questa circostanza perchè, avendo io speso quel poco ingegno che il Creatore m'ha dato, a difesa della libertà commerciale, parrebbe che ora fossi in contraddizione con me stesso, ammettendo una legge di monopolio; ma credo che in questo momento in Italia innanzi a tutto bisogna pensare alle finanze, e quindi io sacrifico di buon grado i principii dell'economia politica, e appoggio il Ministero, come lo appoggerò per tutte le altre misure che potranno contribuire ad accrescere le rendite dello Stato.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale poi al Senatore Farina.

Voci. A domani! A domani!

Senatore Gallina. Domando la parola.

Voci. A domani!

Presidente. Si propone di rimandare la discussione a domani, e siccome la discussione pare che prenda proporzioni piuttosto estese, pregherei che i signori Senatori volessero convenire in adunanza pubblica domani alle due precise per la continuazione della discussione, e se vi sarà tempo per la relazione di posizioni.

La seduta è sciolta (oro 5 1/2).

CXXVII.

TORNATA DEL 26 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Puccioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Emendamento all'art. 3 del Senatore Pallavicino-Mossi — Riepilogo del Senatore Quarelli (relatore) — Discorso del Senatore Farina e suo emendamento al detto articolo — Sviluppo dell'emendamento del Senatore Pallavicino-Mossi — Osservazione del Senatore Gallina sull'ordine della discussione — Parole del Senatore Di Revel in appoggio dell'emendamento Farina — Considerazioni del Senatore di Salmour (membro dell'ufficio centrale) a sostegno dell'emendamento dell'ufficio stesso — Discorso del Ministro delle finanze e sua proposta — Risposta e dichiarazione del Senatore Farina — Rettificazione di un fatto dal Senatore Quarelli — Osservazioni del Senatore Gallina in merito ed in appoggio dell'emendamento Farina.*

La Seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze e degli affari esteri, e più tardi intervengono anche il Ministro dei lavori pubblici e quello di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE PUCCIONI.

Presidente. La parola è al Senatore Marzucchi per la relazione dei titoli del Senatore Puccioni.

Senatore Marzucchi. In Siena ai 21 settembre 1788 è nato Giuseppe Puccioni. Dai documenti da lui esibiti risulta che dopo lunga carriera nella magistratura giudicante pervenne nell'anno 1842 a sedere nella Corte di cassazione di Toscana, della quale nel 1859 fu nominato uno dei vice-presidenti.

Appartenendo egli pertanto alla categoria stabilita dall'art. 33 § 12 dello Statuto, l'ufficio quinto, visto il reale decreto del 24 ottobre 1861, ne propone l'ammissione fra i Senatori del Regno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della relazione testè letta per l'approvazione dei titoli del Senatore Puccioni.

Chi le approva sorga.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
SULLA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla privativa dei sali e tabacchi.

Nell'adunanza di ieri la discussione è giunta all'art. 3; ora prima di dare la parola al signor Relatore dell'ufficio centrale faccio noto al Senato che venne deposto sul banco della Presidenza dal Senatore Pallavicino-Mossi il seguente emendamento all'articolo stesso così concepito:

« Nei terreni finora dedicati alla coltivazione del tabacco questa continua ad essere permessa.

« Una Commissione Governativa giusta le norme di speciale regolamento potrà estenderne la concessione ai richiedenti. Tanto nel primo che nel secondo caso sarà determinato il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo e per l'esportazione all'estero; è stabilito pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinata per l'approvvigionamento delle fabbriche. »

La parola è ora al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Quarelli, Relatore. L'ufficio centrale nel proporre l'articolo emendato, come il Senato ha inteso, fu condotto dalla considerazione non di provvedere soltanto all'interesse delle finanze, perchè sotto questo a-

spetto non vi ha dubbio che una coltivazione anche limitata toglie il beneficio maggiore che si può ricavare dalla privativa, ossia dal monopolio; ma ha dovuto considerare allo stato attuale delle cose, e più ancora ha dovuto considerare sotto quale aspetto questa legge era stata discussa e giudicata dall'altro ramo del Parlamento.

Certamente che ciaschedun ramo del Parlamento è indipendente, ed io, che ho l'onore di appartenere al Senato fin dal primo giorno della sua istituzione, tengo abbastanza memoria di circostanze in cui il Senato ha rigettato le leggi adottate dall'altra Camera; ma l'ufficio centrale ha dovuto considerare, come dissi, lo attuale stato delle cose.

Ora lo stato attuale delle cose è che in varie nostre province la coltivazione viene ammessa mediante quelle cautele, che sono prescritte.

Ammessa essendo questa coltivazione in quelle province, era egli ragionevole che loro si togliesse questa facoltà?

Certamente che se si deve soltanto considerare l'interesse delle finanze, sarebbe stato opportuno di toglierla, ma rispetto a quelle province non sarebbe stato nè prudente, nè conveniente il togliere ed il sopprimere questa facoltà.

Ritenuto che esisteva questa facoltà in quelle province, si è pensato che l'ammetterla anche in altro fosse conveniente in quanto che si pareggiavano sino ad un certo punto a quelle nelle quali questa coltivazione è ammessa.

Si è creduto che accordando questa facoltà al Ministero il quale prima di concederla deve usare tutte le cautele che saranno prescritte da un regolamento, il quale deve stabilire e il modo di vigilanza, e la superficie dei terreni in cui ne potrà essere autorizzata la coltivazione medesima, si è creduto che fosse opportuno e conveniente di ammettere questo sistema anche in via di conciliazione, in quanto che l'altro ramo del Parlamento difficilmente avrebbe potuto accettare una disposizione la quale sopprimesse interamente la privativa anche se si fosse limitata alle province nelle quali ora è ammessa.

Queste considerazioni ora hanno indotto l'ufficio centrale a proporre l'emendamento nei termini in cui fu compilato.

Sicuramente il Ministro delle finanze valendosi di questo diritto userà le massime cautele, e dipenderà dal modo con cui si varrà di questa facoltà il rendere più o meno vantaggiosa e non pregiudicievole alle finanze questa facoltà che si propone di concedergli.

Che poi il monopolio e la libertà, come diceva l'onorevole Senatore Farina, siano due idee inconciliabili, io lo ammetto in massima. Ma credo che la libertà nel senso che noi qui l'ammettiamo, non sia completa.

La libertà si trova vincolata, e quando la libertà è ristretta nel modo in cui sarà prescritto da un regolamento, il quale indicherà tutte le cautele sotto le quali

si può concedere questa autorizzazione, io credo che tale libertà non riuscirà dannosa alle finanze.

Non abbiamo che ad esaminare quanto si fa nella vicina Francia. In Francia la coltivazione del tabacco è ora permessa in otto dipartimenti, essendosi aggiunti ai primi sei altri due nel 1852, cioè il dipartimento del Varo e quello delle Bocche del Rodano: ora in questi dipartimenti la coltivazione del tabacco produce non meno di 10 milioni di chilogrammi di tabacco, i quali suppliscono al terzo della consumazione della Francia.

Malgrado questa facoltà accordata a detti dipartimenti, il provento della privativa del tabacco andò crescendo di anno in anno al punto, che dal 1833, in cui tale rendita montava a soli settanta milioni di lire, nel 1861 presentò un aumento non minore di cento quaranta milioni, avendo raggiunto in detto anno la somma di oltre duecento dieci milioni di lire.

Ora, se questa facoltà ammessa in Francia di coltivare il tabacco mediante l'osservanza delle opportune cautele non è cagione di contrabbando notevole all'erario, egli è fondato il credere che, adottando noi eguale sistema, si otterrà un pari vantaggioso risultamento, quando il Ministro di finanze conceda questa permissione con tutte le cautele che si praticano in Francia.

Nel prodotto dei tabacchi l'aumento che si ottenne dall'amministrazione delle antiche province del Regno è presso a poco conforme a quello ricavatosi in Francia; imperocchè nel 1833 la rendita di questa gabella che rilevava a soli 6 milioni e 500 mila lire, nel 1853 ascese ad oltre 15 milioni, e nel 1858 poco si scostò dai 25 milioni di lire. In eguali proporzioni si è ottenuto l'aumento; e questo prodotto può anche essere maggiore da noi quando le spese di fabbricazione ed il prezzo delle materie prime siano ridotti ad una quota minore come verificavasi negli anni passati, e come vedesi praticato in Francia ove le spese, ogni cosa compresa, non eccedono ordinariamente il 30 per 100 sul prodotto totale.

Ora, ritenute queste circostanze ed appoggiato alle esposte considerazioni, l'ufficio centrale ha creduto e pensa che si possa senza pericolo, o quanto meno senza grave timore di pregiudicare alla privativa del tabacco, concedere la facoltà nei termini in cui è stata proposta nel surriferito emendamento.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Nel prendere la parola su questo argomento, sul quale ebbi già l'onore di intrattenere il Senato, io sento anzitutto il bisogno, dirò così, di congratularmi meco stesso e di ringraziare l'egregio Senatore Di Revel dell'appoggio che volle prestare alle mie parole. Certamente la sua opinione avvalorata dalle sue cognizioni e dalla sua esperienza non poteva più opportunamente mostrarsi favorevole a me che in questa circostanza. Mi congratulo altamente di averlo a collega nella difesa di questa tesi.

Sgraziatamente però l'onorevole Di Revel concluse in modo che mi addolorò. Questo modo consiste nel ripetere quello antico e disgraziato verso:

« Video meliora proboque, deteriora sequor. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Per me, o Signori, io credo che nelle gravi circostanze in cui versa il nostro paese richiedasi veramente una forza di volontà la quale sorvoli ad alcune considerazioni secondarie per prendere francamente quelle deliberazioni che si credono più opportune al bene della patria.

Ed invero ben gravi sono le condizioni della patria nostra, perchè un concorso di circostanze politiche di cui non è qui luogo che io intrattenga il Senato, contribuiscono a reagire sulle condizioni del tesoro in modo, che ne aggravano sempre più la non brillante posizione.

Se noi gettiamo un'occhiata sui risultati del bilancio, noi troviamo che sgraziatamente le spese ordinarie eccedono le entrate dello Stato di 203 e più milioni. Aggiungete a questi 203 milioni 60 in 70 milioni di altre spese straordinarie, che sebbene per loro natura siano straordinarie, pure si verificano tutti gli anni, perchè senza avere lo stesso oggetto, pure conviene ogni anno incontrarle, come sarebbero una quantità di spese per la guerra, per la marina, per le opere pubbliche: aggiungete a queste alcune diminuzioni di entrate che abbiamo visto verificarsi negli specchi che si pubblicano nel giornale ufficiale; alcuni aumenti di spese, alcune spese nuove che di quando in quando ci vengono a chiedere i signori Ministri, e credo di non andar punto errato asserendo che il deficit ordinario che presenta il nostro bilancio eccede i 300 milioni all'anno.

Signori, a fronte di queste circostanze (può darsi che altri opinino diversamente), per me non consolanti ma pur vere e desunte da fonti autentiche, a fronte dico di queste circostanze noi dobbiamo far tutto il possibile per procurare quella maggiore ampiezza di risorse al Tesoro che si può. Io lo credo assolutamente.

Ponete di grazia a tutti gli uomini che sono chiamati a decidere in fatto di finanza francamente la questione davanti agli occhi, fate loro d'un lato toccare con mano questa deficienza inevitabile e dall'altro fate loro vedere quale sarebbe la risorsa che si percepirebbe naturalmente dall'abolizione completa della coltivazione che impedisce una sincera e completa percezione di questo balzello, fate vedere quanto questo balzello renderebbe, e sono convinto che il patriottismo di tutti quelli che opinarono per la libertà della coltivazione, finirà posto a contatto della verità della deficienza delle nostre risorse finanziarie, finirà, dico, per abbandonare una ibrida libertà che riesce così pregiudiziale alle finanze.

Per verità se quando si tratta di decidere la questione, noi possiamo credere che quasi cogli introiti si pareggiano le spese, allora si può naturalmente abbondare nel

senso della libertà; ma sgraziatamente la verità in Parlamento sullo stato delle nostre finanze per bocca del Ministro prima che si votasse questa legge mi pare che non sia stata molto messa in sodo; abbiamo sentito parlare, per esempio, di una deficienza, per la fine del presente esercizio, di circa 20 milioni alla quale proponevasi di far fronte con buoni del Tesoro, e per venire a questo risultato si calcolava sopra certi 60 e più milioni di residui attivi sull'esercizio 1860, senza controporvi 83 e più milioni di residui passivi che a quel momento erano già accertati.

Ma sicuramente se si lascia al Parlamento, al pubblico, concepire un'idea erronea dello Stato delle finanze, allora è naturale che ognuno di noi si mostri più restio a concedere quelle risorse che pur sono necessarie; ma si metta francamente la mano nella piaga e si dica: Signori, manca al pareggio l'ingente somma da me accennata ed assolutamente conviene farvi fronte, oh! allora posta la questione in questo modo che a mio credere è il solo vero, io credo che francamente tutti voteranno l'abbandono di questa *pseudo-libertà* di coltivazione.

Se non che si obietta: ma questo vincola la libertà dell'industria; vorrei che qualcuno mi dicesse qual è la tassa che non vincoli una libertà.

La libertà dell'industria non è che un ramo importante se volete, ma secondario del grande edificio dell'umana libertà. Ora io sostengo che qualunque sia la tassa che voi imponete, essa menoma, restringe, circo-scrive uno di queste libertà che formano il complesso delle libertà umane.

Volete voi parlare della libertà individuale? Ma la libertà individuale non è essa vincolata dall'imposta del sangue, dalla leva?

La libertà d'azione? Ma la libertà d'azione non è essa limitata dai dazi di consumo, dalla tassa sul registro?

Ponete qualunque sia legge d'imposta al mondo, e voi vedrete che questa costituisce necessariamente una diminuzione della piena, dell'intera libertà del cittadino.

Ora dunque, se ogni imposta che voi potrete costituire una diminuzione di libertà (perchè in fin dei conti io credo che si cesserà un giorno o l'altro dal tristo sistema di sopperire alla deficienza dell'erario pubblico con prestiti, e si vorrà, se non far cessare completamente, almeno diminuire grandemente questa differenza che esiste fra le entrate e le spese) e per conseguenza verremo a quel tale momento in cui bisognerà mettere imposte, una diminuzione alla massa delle libertà umane, perchè menare tanto scalpore contro questa tassa che in ciò è uguale a tutte le altre?

Portata la questione su questo terreno, mi pare che non resti che ad esaminare soltanto se la diminuzione della libertà che voi procurate sia tale che facilmente si possa sostituire con altra imposta ovvero con altra diminuzione di libertà meno grave di questa.

Ebbene, o Signori, io sostengo che assolutamente questa sostituzione sia impossibile per noi. Noi vediamo

che questa imposta è di grande prodotto in tutti gli stati civili d'Europa, lochè importa necessariamente in essi una diminuzione della libertà, e dico che importa una diminuzione di libertà, perchè non chiamo libertà quella di cui faceva cenno l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale dal quale si citava quello che succede in Francia; che quella, o Signori, non è libertà, quella è tutt'altro; è la negazione della libertà, perchè tanti sono i vincoli, tante le spese, che diventa una violazione non una osservanza della libertà.

Infatti io ieri già vi dissi come si enumerano le piante. Aggiungerò oggi di più che si enumerano anche le foglie, e quando un briccone ruba dieci piante ad un povero diavolo, se questi non può giustificare che le dieci piante gli sieno state rubate, paga la multa perchè gli furono rubate le piante!...

Guardate che bella razza di libertà è questa figlia del volere conciliare cose che per loro natura sono inconciliabili!...

Eppure si dice: Oh a quel modo le cose vanno bene! Cosa si perde infine?

Si perde il 30 0/0 del prodotto del suolo per la sorveglianza.

E voi dite che questo è poco?

Ma io vi sfido a citarvi un'altra imposta in cui le spese di percezione siano così gravi!...

Quindi voi dovrete forzatamente convenire che questa è la pessima delle imposte percepita a questo modo, mentre invece nel sistema dell'assoluta proibizione la percezione dell'imposta è facilissima, perchè la si può anche percepire all'ingresso della merce nello Stato e conseguentemente averla con pochissima spesa di percezione.

Nè mi si dica che con ciò portiamo un grave danno alla libertà della proprietà: che la deterioriamo.

Io ho l'onore di dirvi che tutti i più competenti scrittori in questa materia si accordano nel riconoscere che questa produzione è assai poco proficua, che è assai depauperante del suolo, e citerò Jefferson il cui nome scambiato ieri con quello di Lincoln, il quale parlando della Virginia, paese ove la coltivazione del tabacco è estesissima, mostra quanto sia dannosa tale coltivazione.

« Il signor Jefferson nella sua nota sulla Virginia, dice Mac-Culloch, dà una molto sfavorevole idea degli effetti della coltivazione del tabacco; egli è in vero ben noto essere quello un raccolto che prontamente isterilisce anche i migliori terreni. Egli dice, che è una coltivazione produttiva di infiniti guai. Quelli che sono impiegati in essa trovansi in un continuo stato d'eccitamento al di là delle forze della natura. Li corpi loro sono poco nutriti ed il cibo scarsissimo, di modo che e gli uomini, e gli animali in quei poderi sono poco e malamente alimentati, e la terra è rapidamente impoverita ».

Or bene se nel paese dove la coltivazione del tabacco è immensamente in fiore si ha questo risultato, figuratevi poi come non succederà lo stesso fra noi dove si-

curamente il clima non è così favorevole come colà a questa coltivazione.

Abbiamo qui nel nostro Consesso persone che conoscono perfettamente questa coltivazione in Sardegna, e devo dichiarare al Senato che parecchi di essi furono i primi ad asserirmi che quello che ieri ho detto sulla pretesa eccellenza di questa coltivazione, è perfettamente giusto e vero e che essi sarebbero stati i primi ad appoggiare la proibizione della coltivazione del tabacco.

Or bene, che volete di più: concludente di questa attestazione che abbiamo dagli abitanti di un nostro paese ove questa coltivazione è abbastanza estesa?

Del resto quello che succede ora fra noi, successe in altri tempi in Inghilterra.

Il Mac-Culloch, di cui lessi ora un brano, narra la storia delle varie misure dietro le quali si venne alla soppressione della facoltà nell'Inghilterra della coltivazione del tabacco.

Quando questa misura fu presa alcuni che amavano vedere in ciò una misura di protezione dei coltivatori delle colonie anzichè delle misure prese nell'interesse del tesoro, dissero quella essere una misura stata dettata dalla volontà di favorire le colonie, e quindi si elevarono alte grida.

Ma Mac-Culloch soggiunge:

« Ma considerando che quella misura non era altrimenti diretta a proteggere i coloni coltivatori del tabacco ma bensì a promuovere la franca e facile percezione delle imposte dello Stato, io credo che questa misura si debba giudicare affatto inattaccabile (*quite inexceptionable*). »

Per conseguenza ben vedete, che i luminari della Scienza concorrono nell'approvare quest'imposta, la quale, come diceva ieri, oltre che limita in minimo grado la facoltà dei proprietari che possono altrimenti coltivare le loro terre fornisce un'ampia risorsa al tesoro dello Stato, e che viene pagata senza mormorii e senza recriminazioni, in quanto che è volontaria, ed ognuno può astenersi dal pagarla, astenendosi dalla consumazione di una cosa che non è punto necessaria.

Io non so preoccuparmi poi di alcune condizioni eccezionali delle quali si parla relativamente alla poca prosperità economica di alcune nostre provincie per cui si crede che a lasciar loro questa coltivazione si lasci una grande risorsa.

Io ho già detto come questa non fornisca veramente una grande risorsa per quelli che ne fanno uso; del resto osservo una cosa, e qui pure colla guida del Mac-Culloch, questa coltivazione, che era libera nell'Irlanda, vi fu soppressa fra il 1840 ed il 1850.

Io sfido a sostenere, che l'Irlanda fosse in prospera condizione, e se qualche prosperità cominciò in quel paese, cominciò decisamente dopo l'epoca della soppressione di questa coltivazione, cominciò specialmente in forza di eccezionali misure di sovvenzioni per drenaggio ai particolari, che è inutile che qui venga ad accennare.

Voi dunque vedete, che se in Inghilterra si mise in attività la proibizione assoluta della coltivazione per l'Irlanda, noi possiamo con più ragione metterla in attività nelle nostre province, alle quali sicuramente nessuno farà il torto di dire che, complessivamente considerate, possono ritenersi in condizione deteriore, e più misera di quella in cui fossero le province dell'Irlanda prima del 1850 specialmente. Anche sotto questo riguardo pertanto io credo, che la libertà della coltivazione del tabacco possa senza nessun rammarico venire da noi soppressa.

Mi resta ad occuparmi ancora di una obiezione. Questa obiezione consiste nel voto già emesso nella deliberazione già presa dall'altro ramo del Parlamento.

Io so di avere a questo riguardo già fatto sentire come io creda, che quella deliberazione sia stata presa nella idea che le condizioni del nostro tesoro, fossero assai più favorevoli di quello che lo siano effettivamente; per cui io porto fiducia, che facendosi appello al patriottismo dei membri di quel ramo del Parlamento, essi non sarebbero per venir a rifiutare una risorsa, che veramente è di tanto grande importanza pel tesoro.

Io credo che nei momenti difficili si richiegga piuttosto molta forza d'animo, e molta energia, anziché una soverchia arrendevolezza. Sicuramente bisogna mostrare la massima deferenza per tutto ciò che è ragionevole, ma nello stesso tempo si deve con energia respingere quanto è dannoso allo Stato.

Sir Robert Peel al momento di compiere una delle più grandi rivoluzioni economiche, che siasi vedute effettuare nel sistema parlamentare, ecco con quali parole chiudeva uno dei suoi più celebri discorsi nel 1846.

« Io non chiedo di essere Ministro d'Inghilterra; ma fino a tanto che occuperò questo nobile ufficio, io non l'occuperò a titolo servile, nè lo terrò, che sino a tanto che non altro mi sia imposto che quello di consultare lo interesse pubblico, e di provvedere alla sicurezza dello Stato. »

Sicuramente io non faccio il torto agli attuali signori Ministri (che anzi stimo grandemente e mi onoro anche della loro amicizia), di credere, che essi siano dotati di minore patriottismo; conseguentemente io sono convinto, che quando io avessi potuto trasfondere in essi la convinzione che veramente questa sia una delle risorse più importanti per lo Stato, essi farebbero prova di fermezza per far adottare dall'altro ramo del Parlamento quelle misure che sono opportune, perchè le finanze dello Stato possano valersi di tutte quelle risorse che questo ramo importante d'introito può loro fornire.

Si è citato l'esempio della Francia; si è preteso, che non ostante la facilità della coltivazione si possa avere un gran prodotto per le finanze.

Io dichiaro francamente che ciò mi pare assai difficile. Può darsi, che in quel paese, l'abitudine maggiore forse di ottemperare strettamente alla legge, abitudine che in molte delle province del nostro Stato non è si-

curamente molto sviluppata, può darsi che particolari circostanze, può darsi che un'armata d'impiegati *des droits réunis*; può darsi infine che un complesso di circostanze economiche tutt'affatto diverse dalle nostre, permettano che non ostante il vizio del sistema, pur si ritragga una considerevole risorsa da questo ramo, ma io credo fermamente che fra noi difficilmente questo si possa ottenere.

Se io dovessi entrare in certi particolari, se dovessi far il nome di certi paesi nei quali non solo questo, ma anche altri rami delle pubbliche entrate sono amministrati per modo, che vengono a rendere o nulla o pochissimo, io vi convincerei che anche con tutto il cumulo delle formalità e dei vincoli coi quali volete inceppare la coltivazione, voi non otterrete l'intento: che le leggi saranno assai difficilmente eseguite, assai difficilmente osservate, per cui la diminuzione che dovrebbe andar a favore dell'Erario dalla coltivazione vincolata di questa pianta sarà grandemente attenuata.

Ad ogni modo però io mi sono preoccupato degli effetti che potrebbe cagionare la rapida, l'istantanea cessazione della facoltà di questa coltivazione nei paesi che sono abituati a profittare della medesima. Io ho creduto che prendendo in considerazione questa circostanza si potesse veramente venire ad una specie di sistema di transazione, e lasciare facoltà al Ministro di concedere ne' paesi ove la libera coltivazione del tabacco è attualmente in vigore la facoltà di determinare i luoghi nei quali questa coltivazione si possa attivare ancora per un numero sufficiente d'anni.

Durante questo periodo d'anni mentre non si troveranno danneggiati per avventura gli affittavoli che avessero calcolato su questa coltivazione che io non ritengo molto proficua, ma che alcuno potrebbe considerare come tale, si lascerà, dico, a questi affittavoli uno spazio, perchè la maggior parte delle loro locazioni possano finire, e contemporaneamente avranno tempo i proprietari per predisporre ad altre non meno proficue coltivazioni i loro terreni, ma nello stesso tempo io credo che sia necessario avere in mente che questa facoltà che si vuole coordinare alla cessazione completa avvenire della coltivazione nei nostri paesi, non diventi in mano del Ministro un mezzo per estenderla.

E qui non ci illudiamo;

Intendiamo bene chiaramente: o il signor Ministro intende di valersi di questa facoltà per estendere la coltivazione, ed io credo che siamo in aperta contraddizione con lui; od invece io dico che se ne varrà per restringerla, ed allora gli dico: come farà egli a difendersi da tante sollecitazioni che gli verranno addosso, se non può difendersi adesso sostenendo una legge di principi, sostenendo che tutti i cittadini devono essere eguali davanti alla legge, e che come questo permesso non esiste in molte province dello Stato non deve nemmeno esistere in altre? Come mai si difenderà egli quando altri verranno a dirgli: ma se lo permettete a Tizio dovete anche permetterlo a Sempronio? E c-

vidente che in tal caso la ragione starà dalla parte di coloro che verranno a sollecitarlo e non dalla parte sua.

In conseguenza anche sotto questo aspetto io non saprei accondiscendere all'emendamento proposto dall'ufficio centrale; ma mi sembrerebbe invece opportuno di adottarne un altro del quale darò lettura.

L'emendamento sarebbe così concepito, e servirebbe di cappello all'articolo proposto dall'ufficio centrale:

« Nei paesi ne quali fu libera fin qui la coltivazione del tabacco, il Ministro delle finanze determina ogni anno ecc. » come segue nell'articolo.

Segue poi l'alinea dell'ufficio centrale, e infine verrebbe un ultimo alinea che sarebbe così concepito:

« Fra il termine di tre anni a partire dall'attivazione della presente legge, cesserà in tutto lo Stato la coltivazione del tabacco. »

Presidente. La parola è al Senatore Pallavicino-Mossi.

Senatore Pallavicino-Mossi. Ho domandato la parola per sviluppare l'emendamento che ho proposto all'art. 3 dell'ufficio centrale.

Malgrado ciò che si può dire e si è detto di molto rilevante circa i due contrarii sistemi di libertà o di monopolio assoluti in materia di tabacchi, mi pare che altre ragioni di convenienza parlamentare, e di discreto procedimento, indurranno probabilmente il Senato ad adottare il concetto posto innanzi dall'ufficio centrale.

In ogni modo, quando pure si fosse per abbracciare il sistema del monopolio assoluto, che per verità io preferisco, chiederei però che se ne sospendesse la votazione, insino a che il Ministero fornisse al Senato i dati statistici sull'attuale coltivazione del tabacco nelle varie province del Regno, onde una determinazione avventata non rischiasse di percuotere troppo gravi interessi privati, e di suscitare pericolosissimi mali umori.

Ma avendo luogo piuttosto, come è presumibile, il progetto dell'ufficio centrale, io oserei pregare l'ufficio stesso a considerare se la dizione da lui proposta non sia suscettiva di qualche utile modificazione.

L'articolo di cui discorro dice così:

« Il Ministro di finanze determina ogni anno i siti opportuni alla coltivazione del tabacco. »

Primieramente mi pare che il diritto che vuolsi conservare agli antichi coltivatori, non sia punto messo in sicuro da questa formola enorme, la quale aprendo pur l'adito a parzialità, pone ogni *determinazione dei siti* nell'arbitrio della persona del Ministro.

Secondamente quelle parole medesime esprimono più genuinamente un *obbligo* anziché una *facoltà* ai proprietari di coltivare il tabacco *nei siti che sono determinati* a beneplacito del Ministro come da lui voluti opportuni per siffatta coltivazione.

Certo non è questo l'intendimento, nè dell'ufficio centrale, nè del Senato, nè del Ministero. So bene che in Francia i terreni ai quali è riservato il privilegio

della coltura in discorso, sono sottoposti alla servitù della medesima verso il Governo concedente; ma tale servitù necessaria perchè l'amministrazione dei tabacchi ne tragga norma per le sue provvigioni all'estero, è retta da apposita legislazione e da regolamenti, di cui qui non è il menomo cenno, e per cui si richiederebbero alcuni articoli d'aggiunta.

Non si dica poi che il significato semplicemente facoltativo riesce dalla voce *potranno* del successivo inciso così concepito — « ed il numero delle piante che si potranno coltivare; » giacchè questa frase ben lungi dal riverberarsi in significato di libertà sull'antecedente proposizione, stabilisce un limite al numero delle piante coltivabili entro la cerchia obbligatoria della coltivazione.

Dopo i dubbi da me esposti, vegga l'ufficio centrale se non sarebbe opportuna qualche riforma nella redazione dell'articolo da esso proposto; e se anche non credesse più conveniente richiamarlo in suo seno a nuova e ponderata disamina.

Intanto, a più o meno felice tentativo, ho presentata la redazione testè letta dall'onorevole signor Presidente, alla quale però dichiaro non intendo di volermi tenacemente attenere.

Presidente. Prima di dare la parola ai signori Senatori Di Revel e Salmour, che l'hanno domandata, interrogherò il Senato per vedere se sono appoggiati gli emendamenti proposti.

L'emendamento che più si acosta dal progetto ministeriale è quello del Senatore Parina.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Prima interrogherò il Senato se vuol appoggiare gli emendamenti proposti.

Senatore Gallina. Desidererei di dire due parole sull'ordine della discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Trattandosi ora di vedere se gli emendamenti proposti siano appoggiati, io desidero sapere, in caso lo fossero, se si dovrà passare immediatamente alla discussione dei medesimi, ovvero resti ancora intatta la discussione su questo articolo, che propriamente racchiude in sé la sostanza essenziale della legge, giacchè i rimanenti articoli non contengono che disposizioni d'ordinamento.

Nella discussione generale fu ieri bensì toccata questa questione, ma sulle osservazioni dell'onorevole signor Presidente che sarebbesi quella più propriamente potuta trattare in occasione dell'esame dell'articolo 3 del progetto, non ebbe essa seguito sebbene avesse potuto essere trattata propriamente in tutta la sua estensione, anche riducendo la discussione generale ad essa semplicemente.

Ora io penso che l'articolo di legge, quale è proposto dal Ministero, richieda ancora un profondo esame; ed io credo che, prima di venire alla discussione degli emendamenti, convenga lasciar libera la discussione sulla sostanza dell'articolo stesso.

Se un oratore il quale volesse prendere la parola su questo argomento fosse obbligato di combattere gli emendamenti, e quindi vedere se siano votati o no troverebbe pregiudicata la quistione principale.

Egli è per tale ragione, o non per altro, che ho domandato di dire queste poche parole, chiamando l'attenzione del Senato sopra questo grave argomento, che presenta le più grandi difficoltà, e che merita la più seria attenzione.

Presidente. Mi permetta l'onorevole Senatore Gallina di dare lettura di un articolo del nostro regolamento che si applica pure agli ordini del giorno ed agli emendamenti.

« Questi « ivi si legge » debbono sempre essere ridotti in iscritto, e deposti sul banco del Presidente acciò egli possa darne lettura all'assemblea; possono essere sviluppati dal loro autore, ma non possono fare oggetto di discussione, se non sono stati appoggiati da altri quattro Senatori.

« Qualora il Senato non stimi di deliberare immediatamente sovra di essi, può rimandarli all'esame degli uffizi o di una commissione, fissando il giorno in cui dovrà farsene relazione. Questa deliberazione è presa per alzata e seduta, senza discussione. »

L'uso del Senato è sempre stato che quando si presenta un emendamento, od un ordine del giorno si cominci dal lasciarlo sviluppare dal proponente, di poi si domanda se è appoggiato.

Ma l'appoggio dato ad un emendamento, o ad un ordine del giorno non implica per sè che la discussione non possa ancor essere libera e sciolta anche sul progetto ministeriale.

Io credo che questa sia sempre stata la pratica del Senato, ed unicamente si interroga il Senato se l'emendamento proposto è appoggiato, perchè in caso negativo, non possa nemmeno essere preso in considerazione nella discussione.

Premessa questa dichiarazione della quale credo che il Senatore Gallina sarà soddisfatto, io interrogo il Senato sull'appoggio dei due emendamenti proposti.

Leggo prima quello del Senatore Farina che comincierebbe con queste parole:

» Nelle località nelle quali fu libera fin qui la coltivazione del tabacco il Ministro delle finanze determina ogni anno ecc. » e quindi verrebbe tutto intero l'articolo del progetto.

Infine si aggiungerebbero queste parole: « fra il termine di tre anni a partire dall'attivazione della presente legge, cesserà in tutto lo Stato la coltivazione del tabacco. »

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Farina sorga.

(Appoggiato).

Leggo ora l'emendamento del Senatore Pallavicino Mossi:

» Nei terreni finora dedicati alla coltivazione del tabacco questa continua ad essere permessa: una

» commissione governativa giusta le norme di speciale regolamento potrà estenderne la concessione ai richiedenti. Tanto nel primo che nel secondo caso sarà determinato il numero delle piante, che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del governo, e per l'esportazione all'estero, e stabilito pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinata per l'approvvigionamento delle fabbriche. »

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato).

La parola è ora al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. L'onorevole Senatore Farina secondo il suo costume ha nelle sue osservazioni mescolato un poco l'utile al dolce, e mi ha rimproverato che io seguissi l'adagio del « Video meliora proboque, deteriora sequor. »

Io mi impegno di dirgli che ha errato, e comincerò con un altro adagio che « sapientis est mutare consilium » così che se ieri per un sentimento di conciliazione, direi piuttosto timida, mi accostava all'idea che si potesse continuare ad usare tolleranza relativamente alla coltivazione dei tabacchi in quei paesi, in cui essa è in uso, meglio riflettendo alla verità dei principii, alla logica delle ragioni e dei fatti, io vengo ora a concludere e dire che il principio del monopolio, e quello della libera coltivazione, quale risulterebbe dal progetto emendato dall'ufficio, sono così disparati che è impossibile che possano stare in presenza l'uno dell'altro.

Io sono condotto a questo sentimento da un'idea, da una preoccupazione che sta sempre avanti ai miei occhi, ed è la condizione delle finanze.

Io veggo che se noi adottiamo francamente, schiettamente il principio del monopolio del tabacco, noi assicuriamo alle finanze un introito molto più ragguardevole, molto più certo che non quello che venir possa da un monopolio scalzato da tutte parti da una coltivazione libera.

Evidentemente (l'ho detto ieri, e lo ripeto) se noi lasciamo in balia del Ministro di Finanze di annualmente determinare quei siti nei quali la coltivazione del tabacco possa aver luogo, determinando la quantità delle piante da coltivarsi, noi non diamo una facoltà, ma un peso gravissimo al Ministro delle finanze, che è quello di resistere se potrà, alle sollecitazioni che gli verranno per avere la coltivazione del tabacco in ogni provincia, forse in ogni comune, perchè ognuno dirà: con qual ragione accordate questo favore piuttosto ad uno che ad un altro Comune?

Quindi io veggo nella facoltà concessa di coltivare tabacco non un principio di giustizia, ma un principio di parzialità; e il Ministro delle finanze non potrà scansare questa taccia, se non aderirà alle sollecitazioni di chi gli chiederà il permesso di coltivare il tabacco nei suoi terreni perchè li crederà atti a tale coltivazione. Per il che a vece di raggiungere (come credo sia l'idea di tutti quelli che si preoccupano seriamente delle con-

dizioni delle finanze), a vece di raggiungere, dico, quel punto in cui questo balzello produca quei frutti che si devono naturalmente, ragionevolmente aspettare da esso, noi ogni giorno verremo sempre più attaccandolo, al segno che a capo di pochi anni noi dovremo dire: val meglio smetterlo che continuarlo.

Per siffatte ragioni se io ieri, per un certo sentimento di conciliazione e di timidità a non arrischiare una cosa che poteva aver l'aria di esser troppo ruvida, io assentiva a questo principio, oggi, ripeto, meglio considerando lo scopo principale che dobbiamo avere in mira, conchiudo, appoggiando la proposta dell'onorevole Senatore Farina, cioè che sia solo fatta facoltà di conservare la coltivazione dei tabacchi in quei siti ove è in uso, per un tempo limitato, e con tali cautele che invece di favorirla, tendano a scemarla.

Nè mi rinnovo punto da questa idea l'obbiezione che mi potrebbe esser fatta cioè che questo possa restringere la libertà della coltivazione ed impedisca chi esercita siffatta industria di trarre partito della propria sostanza.

Se si potesse provare che in quei terreni non è possibile altra coltivazione che quella del tabacco direi: è una grave necessità. Ma oramai è cosa troppo ripetuta e conosciuta che la coltivazione del tabacco in se stessa non è una coltivazione naturale, ma fittizia, una coltivazione che impoverisce il terreno; e se esiste un monopolio, viene necessariamente circondato da tante cautele, che non val la pena di conservarla.

Del resto, ripeto ancora una volta, quello che mi preoccupa è la condizione delle finanze.

Veggio che quando noi avremo votato tante altre imposte quante ci sono annunziate, noi non avremo ancora sopplito ai gravi bisogni dell'erario; e mentre abbiamo avanti agli occhi un balzello volontario, un balzello cui nessuno è tenuto, perchè, pagandolo, si soddisfa, come dicevo ieri, una volontà, mentre ci troviamo a fronte di un progetto che può darci un così buon risultato, noi lo lascieremo a parte per seguire certi principj che nella loro applicazione sembrano piuttosto d'ingiustizia che di giustizia.

Per tutti questi motivi io adotto senza veruna esitanza l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Farina.

Senatore Di Salmour. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di Salmour.

Senatore Di Salmour. Signori Senatori. L'ufficio, come si vede, trovasi ridotto ai minimi termini, poichè uno dei suoi più distinti membri l'abbandona.

Eravamo 5: uno è partito, l'altro si trova non so dove: io di più non sono assuefatto a parlare; dunque l'ufficio centrale ha un debole difensore.

Dalla discussione che ha avuto luogo finora risulta in certo tal qual modo una disapprovazione all'ufficio centrale nel senso che gli si presta un'idea che non fu sua.

L'ufficio centrale si trovò a fronte di una legge ap-

provata dall'altro ramo del Parlamento, la quale proponeva precisamente la libera coltivazione del tabacco.

Si trovava a fronte di un ordine del giorno della Camera Elettiva, che invitava il Ministro a studiare la questione dell'abolizione della privativa. Si trovava di più col fatto della esistenza di molte province nelle quali questa coltivazione è attuata. Finalmente trovava nel suo seno un membro delle province meridionali, il quale non durò fatica a persuadere l'ufficio che il togliere in questo momento la coltivazione del tabacco sarebbe imprudentissimo.

Signori, a fronte di tutte queste cose in coscienza l'ufficio ha creduto di non dovere restringere la libera coltivazione perchè distruggeva il monopolio; ma di restringerla in modo da conciliarla con tutti i riguardi dovuti all'altra parte del Parlamento.

Signori, per me quello che mi domina nelle questioni politiche ed in quelle nelle quali entra la politica (e mi si permetterà di dire che in questa vi entra) è la questione di opportunità. Ciò che soprattutto mi preoccupa in questo momento è la necessità di fare ogni sforzo per ristabilire le nostre finanze: mi preme di far cose che si possano ottenere. Ora io domando: credete voi che la legge, come si vuol modificarla, possa avere speranza di essere adottata dall'altro ramo del Parlamento? In quanto a me non lo credo.

Egli è per ciò che io ho creduto di dovere naturalmente adottare il temperamento proposto dall'ufficio e mi credo in debito ora di sostenerlo. L'ufficio non ha mai inteso di stabilire la libertà, ha inteso anzi di diminuirla.

Noi non potevamo supporre, e non lo supponiamo, che il Ministro delle Finanze, chiunque esso sia, possa mai accogliere l'idea di allargare la coltivazione, mentre si accorgerà che questo allargamento tornerà a danno della finanza.

Io non rimasi fuorchè 6 o 7 mesi al Ministero delle Finanze in qualità di segretario generale; ma non so, quell'ambiente mi rendeva duro. Io vedeva il Conte di Cavour, che tutti conoscevano grazioso e gentile, quando si trattava di finanza farsi severissimo e duro: e quasi a tutti è noto che gli amministratori delle finanze non sono in generale teneri.

Dunque, in quanto a me, io non temo punto che il Ministro delle Finanze si voglia mostrare troppo arrendevole nel concedere il permesso della coltivazione.

Si può forse rimproverare all'ufficio che non ha pensato di introdurre nella legge addirittura ciò che più particolarmente si trova nella legge francese, cioè le condizioni alle quali si farebbero queste concessioni.

In Francia, secondo le note che ho preso, i permessi sono dati da una Commissione la quale è composta del Prefetto, dell'impiegato superiore delle gabelle, dell'agente superiore del servizio di coltura, di un membro del Consiglio generale, di un membro del Consiglio del Circondario il quale non sia coltivatore di tabacchi; di modo che ci è già nella località questa cosa di più,

non è già concessa, come ha detto il mio collega, in otto dipartimenti oltre l'Algeria la coltivazione del tabacco per conto dello Stato e per l'esportazione, ma è concessa solo nelle località dove si coltivano almeno 100 mila chilogrammi di tabacco secco; di più la coltivazione non è concessa se non al limite minimo di 20 ari; vi sono dunque colà moltissime prescrizioni, le quali naturalmente inceppano questa libertà.

Noi non abbiamo inteso di far della libertà, abbiamo inteso di far del monopolio, di farlo continuare, di lasciarlo con tutte le sue esigenze.

Noi abbiamo creduto che la prima cosa che farà il Ministro appunto per togliere di mezzo le sollecitazioni che non gli convengono, sarà di nominare una Commissione d'uomini alto locati, alla quale dovranno essere presentate le domande per un permesso di coltivazione nelle località dove questa non esiste, e dietro il parere di questa Commissione il Ministro concederà o non la licenza. Ciò per la località dove si tratta di introdurre la coltivazione, per le altre si seguirà il sistema francese.

Ma per combattere la questione della coltura, si obietta: badate che per la coltura del tabacco non c'è questo tornaconto. Jefferson la condanna: chi la vuole in un senso, chi in un altro; ma, Signori, se non c'è questo tornaconto, nessun coltiverà; tanto meglio; così entriamo a piene vele nel monopolio.

Del resto devo dire la verità; quando ho intrapreso un viaggio agronomico e mi sono fermato qualche tempo a Strasburgo, io confesserò che là si diceva, e non solo si diceva, ma si mostrava colle cifre che il tornaconto era immenso.

Intendiamoci bene: la coltura del tabacco va fatta in un avvicendamento ben inteso; è fuori dubbio che essa smagrisce grandemente il terreno, epperò domanda annualmente concimatura; ma con una ben intesa rotazione è incontrastabile il frutto, e ciò è tanto vero che nel Basso Reno, a Strasburgo, quella coltura è molto sviluppata; e continua da lunghissimi anni.

Dunque non bisogna dire, od almeno non posso credere che non ci sia il tornaconto nelle località, dove la terra è adatta a questa coltura.

Ma comunque, ammettendo anche il fatto, questo prova che c'è meno pericolo a stabilirla.

Si dice che nell'Irlanda la coltura fu tolta; io non nego ciò, ma credo che le condizioni dell'Irlanda potevano essere poco opportune; certo è che le condizioni politiche dell'Inghilterra rispetto all'Irlanda non erano come le nostre attuali. Noi vogliamo unificare, e per unificare bisogna conciliare, e per conciliare non bisogna esser troppo esigenti.

La privativa è incontestabilmente il migliore sistema, ma vi è la questione di sapere se si può pensare alla sua attuazione coll'ordine del giorno stato adottato dalla Camera elettiva. Io per conseguenza mi limito a sostenere come conveniente l'emendamento dell'ufficio centrale.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Signori! Siccome la maggior parte degli oratori che hanno preso la parola in questa discussione, fatte due onorevoli eccezioni, hanno parlato tutti nello stesso senso, è avvenuto io credo, che non solo coloro i quali pensavano nel senso in cui parlava la maggioranza degli oratori si confermano sempre più nel pensiero che avevano, ma che anche gli illustri personaggi i quali per ragione di opportunità politica, allorquando avevano studiata la questione nella calma, direi, dell'ufficio, lungi dalla vivacità di una discussione hanno lasciato i temperamenti di conciliazione a cui eransi appigliati dapprima ed hanno risolutamente abbracciato il partito estremo, di cui l'onorevole Senatore Farina si è fatto eloquente e dotto interprete presso il Senato.

Per fermo, ove io non avessi che a tener conto della mia opinione individuale, al mio particolar modo di pensare, ove io avessi a preoccuparmi solo di venir dicendo al Senato quello che nell'ordine logico delle mie idee parmi più conforme ai principii forse forse mi schiererei anch'io tra loro e parlerei nello stesso senso o poco meno; ma siccome è mio ufficio di vedere invece quello che si può fare; siccome mi toccò la sorte non solo di udire i dotti ed eloquenti discorsi che vennero pronunciati in quest'Aula in un senso, ma di udirne parecchi altri e vivacissimi in un senso diametralmente opposto, i quali raccoglievano l'unanimità dei suffragi dei rappresentanti di parti veramente cospicue del nostro Regno, io debbo permettermi di richiamare il Senato a quei sentimenti di conciliazione nei quali pochi giorni sono all'unanimità concorreva l'ufficio centrale, allorquando erano caldamente esposti e raccomandati da un rappresentante della parte d'Italia di cui parlo.

Per verità, ove io fossi convinto che tra le due vie che sono proposte, quella dell'onorevole Senatore Farina e dell'ufficio centrale, poichè di quella proposta dalla Camera elettiva non so cenno, giacchè nessuno sorse qui a prenderne la difesa, ed io stesso mi son permesso, presentando questo progetto di legge al Senato, di invocare sopra di essa la sua particolare attenzione, non vi fossa via di mezzo, o tralascerei di parlare o mi rassegnerei ad uno dei partiti proposti.

Ma vediamo se veramente tra il partito proposto dall'ufficio centrale e quello dell'onorevole Senatore Farina veramente corra tanto divario da dover essere compromesso il buon andamento delle finanze; imperocchè ove la cosa così fosse, certo non mancherei di unirmi anch'io all'opinione dell'onorevole Senatore Farina, o per fermo dovrebbe il Senato, qualora fosse persuaso che la cosa così stesse, ammettere che io non intendo la posizione delle finanze.

Ma io credo che l'accennato divario non è tanto grande quanto potrebbe parere, e se il Senato mi porge un momento di attenzione mi pare di poterlo provare.

Comincerò adunque a parlare delle ragioni finanziarie che militano in favore di questo art 3, quale fu proposto dall'ufficio centrale.

L'onorevole Senatore Di Salmour ha notato come chi è incaricato di curare l'esecuzione di quest'articolo sia il Ministro delle Finanze.

Il Ministro delle Finanze, o Signori, sa di non poter esser popolare; è sua missione dolorosa di rendersi importuno ai colleghi in Consiglio, di rendersi importuno ai Deputati, di rendersi dirò poco grato ai Deputati e ai Senatori che lo vanno richiedendo quando di questa, quando di quell'altra concessione; è suo ufficio doloroso di dover essere impopolare presso tutti i contribuenti su cui impone nuove tasse e vessazioni, sicchè chi pone una volta piede al Ministero delle finanze, deve aspettarsi impopolarità di ogni sorta, a non essere visto di buon occhio da nessuno, perchè il suo ufficio è precisamente, come diceva l'onorevole Senatore Di Salmour, di dir di no in quasi tutte le domande che riguardano l'erario pubblico.

Ciò essendo, pare egli possibile che il Ministro delle finanze voglia prima di tutto fare un regolamento per quanto occorrerà all'applicazione di quest'articolo, tale che abbia propriamente ad essere tanto agevole la coltivazione del tabacco, ed abbia propriamente ad essere resa così insignificante la sorveglianza di questo prodotto? Che il contrabbando tanto temuto abbia ad essere così grave e pernicioso?

Pare egli probabile che il Ministro delle finanze solleciti concessioni di questo genere, qualora egli ravvisi che ciò che gli viene richiesto non sia utile al pubblico erario?

Signori, se venisse un tal Ministro di finanze, ci potrebbe pure fare di molte cose anche senza questo articolo 3, come venne proposto dall'ufficio centrale, perchè gli vengono ogni giorno spedite domande e sollecitazioni di concessioni e facilitazioni, di maggiori spese, ecc. Per conseguenza, quanto a me credo che la condizione del Ministro delle finanze non sarà molto cambiata, quando abbia a ricevere prima che l'anno sia finito qualche migliaio di domande di più di quelle che oggi riceve.

Io poi prima di tutto, come Ministro delle finanze, debbo rallegrarmi di gran cuore della discussione avvenuta in Senato, imperocchè questa, io non ne ho dubbio, avrà per effetto nell'altro ramo del Parlamento di darmi forza ad insistere perchè sia adottato piuttosto il temperamento proposto dall'ufficio centrale che non quello che in un momento ebbe a raccogliere la maggioranza dei suffragii di questo ramo del Parlamento. In secondo luogo poi mi rallegro, perchè non dubito, che richiamata in tale modo l'attenzione del Ministro delle finanze sui pericoli ai quali una malintesa coltivazione del tabacco può dar luogo, allora quando si sono uditi tanti discorsi che gli hanno fatti palesi, sarà cura di questo Ministro il fare un regola-

mento per cui abbiano questi pericoli ad essere tolti quanto è possibile e che non rimanga più che il lato buono della proposta che si è fatta; imperocchè il lato buono vi è, e non bisogna negarlo anche parlando semplicemente di finanze. Infatti noi ricaviamo dalla nostra coltivazione di tabacco quantità non piccole.

Un onorevole Senatore ha manifestato il desiderio di una statistica; io sono in grado, ove il Senato voglia sopportare la lettura di sette od otto cifre, di darla qui di presente.

Nella provincia di Lecce la quantità di tabacco che si ritrae è di 5825 quintali, nella provincia di Salerno di 1217 quintali; nella provincia di Benevento di 4512 quintali; in Pontecorvo di 209 quintali. Nelle province d'Ancona e Macerata, nelle Marche in sostanza, di 2534 quintali, nell'Umbria di 138 quintali, nella Sardegna di circa 1000 quintali, nella Sicilia di 3000 quintali. Totale quintali 18497.

Il tabacco che si consuma attualmente in paese, è, come ha notato l'ufficio centrale nella sua relazione, di circa 103550 quintali, di modo che il Senato vede, che la quantità dei tabacchi indigeni prodotti ed adoperati da noi è forse presso a poco del 15 per 100.

Vi si recò l'esempio di un paese i cui ordinamenti hanno per effetto di dare un grande prodotto; questo è la Francia. Nella Francia la proporzione del tabacco indigeno adoperato è più grande o più piccola di quella, che risulta pel nostro paese? È di molto superiore al doppio, di ciò che è da noi, come ha osservato l'onorevole Senatore Quarelli, imperocchè non meno di un terzo dei tabacchi adoperati in Francia....

Senatore Salmour. Due terzi.

Ministro delle Finanze. Sì, non meno di due terzi dei tabacchi consumati sono indigeni; per conseguenza sarebbe il rapporto assai maggiore, sarebbe almeno quattro volte di più.

Inoltre vuolsi notare, che per le peripezie ed i mutamenti politici, nei movimenti commerciali avviene, che i tabacchi esteri possono variare moltissimo di prezzo, e ad ogni modo costeranno sicuramente assai più, che non costi il tabacco indigeno anche a qualità uguale.

Così per esempio i tabacchi indigeni costano da 16 centesimi per chilogramma per alcune qualità provenienti dalla Sardegna, 97 centesimi per la qualità dei tabacchi la più fina che coltivasi nel Leccese, per il così detto Caffaro di Lecce, per certe sue qualità speciali, per l'erba santa di Salerno, da lire 1 a lire 1 20 per chilogramma: ma sono qualità, che si adoperano per certi tabacchi da fiuto di qualità finissima.

Or bene, paragoniamo questi prezzi, che corrono tra i 16 ed i 97 centesimi, coi prezzi dei tabacchi esteri. Noi troviamo un divario tutt'altro che insignificante. Vediamo infatti, che toccano un franco, due franchi ed anche di più, perchè per l'effetto della guerra dell'America i tabacchi di cui si fa il maggior consumo il Kentucky ed il Virginia, il cui prezzo era di franchi 1 10 il chilogramma, sono saliti a franchi 1 70 per le qualità le

più infime, che altre volte valevano anche 80 e 90 centesimi. Quindi è che la Francia, che a ragione fu addotta come un esempio degno di essere studiato, dal Senatore Di Revel, che cosa ha creduto di fare rispetto alla coltivazione dei tabacchi da qualche tempo? non parlò soltanto dell'ultimo anno visto l'esito dell'incremento del prezzo dei tabacchi d'America: ha forse creduto di restringerlo?

Già ha accennato l'onorevole Relatore che la Francia ebbe cura da 6 dipartimenti, in cui la coltivazione del tabacco era permesso, di portarla ad 8, ed ora appunto intende ad aumentare questa coltivazione, imperocchè riconosce che anche per le finanze è tutt'altro che indifferente il pagare carissimo i tabacchi stranieri, piuttosto che a prezzo moderato che di poco superino i costi di coltivazione dei tabacchi indigeni.

Infatti se gli onorevoli Senatori si compiacciono di gettare gli occhi sul bilancio, vedranno che il Ministro delle finanze invece di 16 milioni per acquisto di tabacchi che aveva portato nel 1861, ha creduto di dover mettere per quest'anno 21 milioni; ed io credo, non senza ragione, che questi 21 milioni non basteranno.

Vede dunque il Senato che la questione finanziaria va riguardata un poco dai due lati.

Ma si teme che vi possa essere un grande contrabbando.

Se si dovesse adottare il progetto quale fu adottato in un momento, non dirò di confusione, ma di un po' di imbroglio, giacchè vi erano 10 o 12 emendamenti avanti la Camera elettiva, se si dovesse, ripeto, prendere questo partito, cioè di permettere a chiunque e per qualunque estensione di terreno d'attuare questa od altra coltivazione, mediante semplice denuncia sicchè avesse senz'altra autorizzazione perfettamente diritto a coltivare il tabacco, in questo caso le spese di sorveglianza sarebbero tali, o la sorveglianza dovrebbe essere così imperfetta che veramente nascerebbe un tale contrabbando, che per verità la rendita della finanza pubblica verrebbe per il ramo dei tabacchi a sparire; e perciò il Senato se ne dovrebbe a qualunque costo preoccupare. Imperciocchè credo, e ognuno debbe convenirne, al disopra d'ogni questione sta certamente quella delle finanze, perchè è quella sola che farà risolvere le altre tutte.

Ma qui invece, allorquando è affidato ad un Ministro di permettere solo quella coltivazione in quei tal luoghi, in tal modo, con tali cautele che veramente la sorveglianza riesca efficace, che il contrabbando, per quanto è possibile venga represso, non vi è poi tanta ragione perchè si vegga qui una questione finanziaria di così grande importanza, come apparve all'onorevole mio amico il Senatore Farina.

Io non posso essere di questa opinione; Signori, se volete essere logici rimane un partito a prendere, voi avete a dire: debbo essere vietata nel paese la coltivazione del tabacco, avete a fare un passo di più, avete ad ordinare al Governo di chiudere le sue manifatture di tabacchi, perchè il Governo è un pessimo

fabbricatere, è un pessimo industriale (e per certo non sorgerà su questo punto il Senatore Farina a fare obiezioni).

Vi rimane ad adottare il sistema inglese: avete a dire chiudete queste fabbriche, mandate via tutti gli operai, mettete gli impiegati in aspettativa, in disponibilità, aggiustatevi come potete; avete a dire: fermate tutta la coltivazione; degli impiegati superiori fateo quello che potete, fate quello che si fa in Inghilterra, vale a dire, mettete un tale dazio pei tabacchi esteri in guisa che possa la finanza avere in questo modo un'entrata sufficiente.

Or bene questo sistema che non mi dispiace (e come può dispiacere essendo una cosa così semplice), questo sistema è egli senza inconvenienti? Badiamo al paese più morale del mondo, a mio parere, all'Inghilterra: sapete in che ragione sta il contrabbando alla quantità di tabacco che si importa per via della dogana? È cosa confessata da tutti, in Inghilterra che il tabacco introdotto per contrabbando eguaglia o di poco manca, se forse non supera, il tabacco che è consegnato alla dogana.

Ben vede adunque il Senato che questa piaga del contrabbando si ha pur troppo a temere con entrambi i sistemi, e in entrambi i sistemi può causare gravi perdite, e che perciò non istà qui una grave questione economica come da taluni oratori si cercò di dimostrare al Senato.

Io per me, o Signori, se fossi persuaso che vi fosse una grave questione finanziaria, non esiterei a mettermi, in certi limiti almeno, dalla parte di coloro i quali hanno oppugnato il partito proposto dall'ufficio centrale, ma io ho però piena convinzione che qualora questo progetto sia accompagnato da un regolamento ben studiato sulle basi che ci presenta un paese come è la Francia, dove questa legge, che infin dei conti è ben questa che vi si propone, fa buona prova, io ho piena convinzione, dico, che non solo si potrà ottenere che i mali temuti non crescano a dismisura per l'ampliazione della facoltà, ma che ancora si trovi mezzo di diminuirli là dove attualmente è permessa la coltivazione dei tabacchi. Io dicevo un momento fa che ci sarebbe davanti a noi un partito netto, quello dell'Inghilterra.

Invece si è creduto di seguire non so per qual uso invalso, in questa come in altre cose l'esempio della Francia; or bene io dico che questo esempio deve pur avere qualche peso sull'animo degli onorevoli Senatori, imperocchè si vede che forse il contrabbando preso in complesso, cioè il contrabbando alla frontiera e quello che si fa nell'interno del paese, è minore in Francia che in Inghilterra. E noti il Senato che noi abbiamo un paese che par fatto apposta pel contrabbando.

Credo di aver già detto l'altro giorno che in Italia la superficie sta alla periferia in proporzioni piccolissime, abbiamo un paese frastagliato di cui se noi svolgiamo

il perimetro, veniamo ad ottenere fra esso e la superficie una proporzione assai più piccola che in Francia. Per conseguenza vuoi si pensare un momento fra i due sistemi se veramente sia il caso di abbracciare risolutamente il sistema inglese, ovvero se convenga piuttosto seguitare l'esempio della Francia.

Io direi, o Signori, che per parte mia, non oso appigliarmi ad un sistema assoluto, perchè credo che i principii assoluti menano qualche volta all'assurdo, ma non ricuso però di studiare fra le due vie quella che meglio convenga di prendere.

Dirò di più, che ho anzi incaricato una Commissione la quale avesse ad esaminare prima di tutto la quistione della manifattura dei tabacchi, se cioè ci fosse mezzo di cederla all'industria privata, anche quando le cose stessero come sono, in guisa che il Governo non avesse più a comperare egli il tabacco, e nominare tanti impiegati e per poco anche le tabacche, e in tutti questi casi ricevere sollecitazioni d'ogni genere; se non si potesse per avventura limitare l'ufficio del Governo a quello di dare in appalto una fabbrica e ritirarne i prodotti, limitarsi all'ufficio d'ispezionare i prodotti che riceve.

Alcuni dei membri di questa Commissione dovendo recarsi in Inghilterra, non più tardi di questa mattina essendo venuto uno di essi a prendere congedo da me, io l'ho pregato di voler ben studiare presso quelle dogane, come funzioni il sistema ivi adottato; come questa sorveglianza si faccia, sicchè per parte mia non ho certo ricusato di vedere in quale via convenga entrarci per l'avvenire. Ma la questione, a parer mio, è essenzialmente di opportunità.

L'Italia non è in momenti in cui si possano fare, dirò, quistioni accademiche, non è in momenti in cui si possa dire: ecco il meglio che crediamo, ecco la strada che dobbiamo percorrere, e avanti! la linea retta è la più breve di tutte, andiamo al meglio.

Pur troppo non siamo in condizioni tali da potere, in molti casi almeno, far così. Si hanno dunque a considerare parecchie ragioni d'opportunità, e prima di tutto se veramente si è ben persuasi che questa coltivazione debba essere una così mala cosa da dover ad ogni modo venir estirpata.

L'onorevole Senatore Farina ci ha dipinti i coltivatori di tabacco come persone sempre in istato di eccitazione, ed ho udito parole le quali sembrano un po' quelle che ho udito sempre contro coloro che lavorano nelle manifatture, contro quei poveri infelici che lavorano nell'industria del cotone.

Io non credo, che, prendendo le precauzioni igieniche che convengono a chi si dà ad un particolare lavoro, e che sono necessarie a qualunque genere di vita (perchè certamente anche chi lavora al tavolo tutto il giorno ha bisogno di certe precauzioni igieniche) debba essere così infelice la vita di questi coltivatori.

Se poi i terreni dati alla coltivazione del tabacco avessero ad essere così stremati della loro forza produttiva,

come si dice, come va, dirò io, che questa coltivazione è tanto chiesta e non solo nei paesi dove ci è privativa?

Il Senatore Farina mi risponderà: ciò è, non già per il prezzo che si ricava dal Governo, ma per il contrabbando che si cerca di fare all'ombra di questa coltivazione.

La risposta sarebbe troppo facile; parlo dei paesi dove la coltivazione del tabacco è affatto libera; prenderei la Svizzera, la Germania, non parlo dell'America, perchè là ci sono gli schiavi, non parlo che di paesi che conosco, non parlo che di paesi dove ho visto questa coltivazione. Per esempio in Germania, come va, dico, che tanta parte del suolo germanico è dedicata a questa coltivazione del tabacco? E come va che là è un'industria considerata come fiorente?

Se ci fossero tutti questi inconvenienti, che il suolo fosse rovinato, forse che vi si coltiverebbe più il tabacco? Per conseguenza, quanto a me, non credo, che nel nostro paese, l'esperienza abbia definitivamente pronunciato in proposito, e che sia lecito gittare la pietra contro l'industria della coltivazione del tabacco dichiarandola nociva alla maggior produzione del suolo italiano.

Vuolsi poi considerare ora, perchè il Senato abbia sott'occhio le vere ragioni che possono militare per l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale, vuoi si considerare non soltanto i coltivatori di tabacco, ma l'opportunità. Il Senato, credo, andrà un po' guardingo nel gettare nelle province dove questa coltivazione è fatta un articolo di commercio, una frase, come quella dell'onorevole Senatore Farina, la quale dice ricisamente che fra il termine di tre anni dall'attivazione di questa legge cesserà in tutto lo Stato la coltivazione del tabacco.

Se l'onorevole Senatore Farina è abbastanza istruito nella questione per poter coscienzavolmente votare una dicitura come questa, io per parte mia dichiaro di non esserlo nè punto nè poco; imperocchè vuoi si vedere quali veramente siano le condizioni di questi terreni.

Oltre a ciò bisogna pur pensare un momentino alle conseguenze.

Da questa coltivazione che si farà in Italia, come il Senato ben sa, si traggono speciali, specialissime qualità di tabacchi a cui sono i consumatori abituati.

Ora quando qualcuno, supponiamo, ci venisse a dire che fra tre anni in Piemonte non si faranno più sigari Cavour, credete voi che i fumatori ne sarebbero molto soddisfatti? Che molti si contenterebbero con facilità di altri sigari fatti con altre foglie, in altri modi, quand'anche da taluno si dicesse che questi altri sigari sono molto migliori?

L'altro giorno fu da me uno speculatore il quale voleva riformare tutte le manifatture dei tabacchi del Regno, e mi diceva che i nostri sigari Cavour erano una vera assurdità, la negazione di ogni principio scientifico, e mi soggiungeva ancora che i metodi adoperati per fabbricarli hanno per effetto di estrarre la più gran

parte di nicotina in essa contenuta, la quale forma la essenza del tabacco, ed io gli risposi che se il paese vuol questi sigari, e li preferisce agli altri, perchè rifiutargli un prodotto che egli desidera?

Per parte mia poi dichiaro che quanto minor quantità di nicotina contengono nei sigari, tanto più sono soddisfatto, imperocchè se un fumatore discreto può senza soffrire di fumare una dozzina di questi sigari al giorno, non così potrà fare di certi tabacchi per nulla conciatati, come sarebbero per esempio i sigari d'Avana, dei quali si stenta a fumarne tre senza che il sistema nervoso ne soffra.

Ad ogni modo, lasciando a parte la questione della nicotina, quando i fumatori sono abituati ad una merce non si può efficacemente loro dire che essa non è buona, che è di lusso, o che non è necessaria, e che conviene prenderne un'altra migliore.

L'onorevole Senatore Di Revel diceva che bisogna far gustare i tabacchi fermentati, e che non conviene più che si pigli tabacco Leccese.

Io capisco che se i tabacchi fermentati si vendono più cari, o, per dir meglio, se il Governo vi ha maggior beneficio, egli cercherà di farli gustare; ma che sia possibile di poter far cambiare gusto ai fumatori in tre anni lascio a coloro che ne hanno l'abitudine il dirlo.

Per parte mia, che pago anch'io il mio tributo, debbo dichiarare che non sono del parere che veramente si possa, almeno con egual prodotto delle finanze, far cambiare di abitudine i fumatori.

Veniamo ora a considerare alquanto, dopo dette queste cose, che mi pare militino fino ad un certo punto in favore dell'articolo dell'ufficio centrale, veniamo, dico, a considerazioni un po' più delicate, a considerazioni di opportunità, di conciliazione, che furon sempre invocate dalla maggioranza dell'ufficio centrale, e che ieri, mi duole non oggi, invocava l'onorevole Senatore Di Revel.

Io credo, o Signori, che bisogna pensare un momento a varie questioni.

Prima di tutto, è egli prudente, se non vi è una imperiosissima ragione finanziaria, lo estendere alle province meridionali una legge in vigore nelle province settentrionali?

Mi limito a fare la domanda, imperocchè adottando la proposta del signor Senatore Farina, sarebbe un dire: voi in Sicilia, voi in Napoli, voi nell'Umbria, voi nelle Marche coltivate, avete coltivato tabacco, nel Piemonte, nella Lombardia non si è coltivato mai, quindi innanzi non lo coltiverete più.

Ma noi, diranno essi, lo coltiveremo sotto i vostri occhi, ci adatteremo a tutte le misure di sorveglianza; vedete, questi terreni non sono atti ad altro, abbiamo sempre fatto così.

Alle finanze, rispondiamo noi, ne verrà o non ne verrà danno, vogliamo che si estenda la legge in vigore nell'Italia settentrionale.

Perdoni l'onorevole Senatore Farina, non sono io che dico questo; capirà che non divido queste idee nè punto nè poco, ma mi incombe, credo l'obbligo di rammentare al Senato, voci che certo non saranno nuove a quelli che seggono in quest'aula.

Vogliamo inoltre considerare un poco la posizione della questione.

L'articolo che viene proposto dall'ufficio centrale è quello che dopo molti studi fatti dal mio egregio predecessore era da lui portato alla Camera elettiva.

Quest'articolo raccoglieva all'unanimità i suffragi degli uffici; raccoglieva l'unanimità dei suffragi dei membri della Commissione. Fu accettato dal Ministero attuale, (ed avrà forse avuto torto, siamo qui per essere giudicati dal Senato), ma ad ogni modo la posizione è questa.

La Camera elettiva che cosa fece?

Si udirono in essa molti e molti discorsi i quali avevano per effetto di manifestare il desiderio che la facoltà data di coltivare il tabacco fosse estesa. Nessuno contestava, niuno contestò mai che dovesse questa estensione essere fatta in condizioni che le finanze non avessero a soffrirne danno, ma vi fu specialmente per i Deputati delle province che forse sono in minor proporzione rappresentate in quest'aula, vi fu, dico, unanimità a che fosse estesa: non si pensò mai che potesse venir soppressa. Ma, dico, in un momento, che quasi oso chiamar di confusione, stante la quantità di emendamenti che erano proposti (il Senato non ignora che anche là questo articolo 3 ha dato luogo a una discussione che durò certo più di quello che durerà in quest'aula in cui si suole essere assai più parchi di parole) si venne al partito di estendere d'assai la facoltà di coltivare il tabacco, e di estenderla in modo che per verità, lo dico anche io, le finanze ne avrebbero molto scapitato.

Ora che cosa propone l'ufficio centrale?

Propone che la cosa sia ridotta a termini di moderazione; la discussione ebbe forse per effetto di fare come quando uno andrebbe volentieri in una via su cui ha voglia di andare, e se sente alcune voci che lo incoraggiano finisce per andarvi affatto.

Ebbene là l'atmosfera era in un senso diametralmente opposto; e fatto sta che si finì per andare in una via diametralmente contraria.

Ora in quest'aula vi sono onorevolissimi personaggi che vorrebbero pure portare il Senato ad un partito diametralmente opposto.

Io personalmente mi debbo studiare di essere il più freddo possibile, ma di vedere quello che è fattibile, di ottenere quello che è opportuno, acciò che ne possa nascere qualche utile effetto.

Io dico la verità, non posso arrendermi al proposto dall'onorevole Senatore Farina, cioè di dire che la coltivazione del tabacco debba essere ristretta nella località in cui fu fin qui permessa.

Per verità se la coltivazione dei tabacchi ha da con-

tinuare nel nostro paese, io non veggio per quale ragione se in un'altra provincia del Regno potesse venirsi ad impiantare una coltivazione da cui si potesse trarre maggior partito, tutelata da quelle guarentigie che sono necessarie, ciò si avesse a negare.

Ad ogni modo io vedrei una questione di disuguaglianza di trattamento che non so ravvisare opportuna.

Vengo poi all'ultimo partito proposto dall'onorevole Senatore Farina, ove è detto:

« Nel termine di tre anni, dall'attuazione della presente legge, cesserà in tutto lo Stato la coltivazione del tabacco... »

Per parte mia dichiaro di non essere abbastanza edotto dello stato della questione per potere accettare un emendamento così risoluto; non avrei però difficoltà invece di venire alquanto nel senso proposto dall'onorevole Senatore Farina. Invece di dire in modo assoluto: il Ministro delle finanze determina in ogni anno i siti, in guisa che questa facoltà abbia ad essere ravvisata come perpetua, cioè almeno finchè dura la legge, se si crede di dare al Ministro obbligo assoluto di studiare a fondo la questione, di far esaminare questi terreni, si ponga che il Ministro delle finanze abbia per un quinquennio facoltà di determinare in ogni anno i siti, ecc., in guisa che prima che questo quinquennio sia scorso, possano avervi tali dati di esperienza, tali dati di fatto, che oggi, lo dichiaro, per me non ho, e non credo sia facile avere, stante le condizioni attuali del paese da poter definitivamente giudicare la questione. Io sarei lieto che questo temperamento potesse contentare l'onorevole Senatore Farina.

Ma per venire all'emendamento quale egli ha proposto, io dico che o sono cattivo giudice di certe questioni di opportunità, di quelle certe questioni di conciliazione a cui alludeva l'ufficio centrale; oppure non debbo saper fare un regolamento per cui questa sorveglianza venga ad essere munita di sufficienti guarentigie, onde il contrabbando nascente pel fatto di questa coltivazione interna non abbia ad essere molto più grande del contrabbando nascente per l'estensione stessa del nostro paese.

Quindi è che propongo al Senato ed all'ufficio centrale questa modificazione, la quale ha per effetto, ed è (noti bene il Senato) anche conforme ad un ordine del giorno proposto dall'altro ramo del Parlamento, il quale invitava il Ministro a studiare la questione ma da un lato direi opposto, di dare agio al Ministero di studiare la questione, e poi spirato il quinquennio riportarla forse con maggiori lumi di esperienza davanti al Parlamento. Ma oggi nello stato attuale della questione sono dolentissimo di non potere accedere all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola: dopo l'avrà il Senatore Gallina.

Senatore Farina. Mi piace che l'onorevole Ministro delle Finanze abbia in fine del suo dire posto la questione sul suo vero terreno. Qui vi è un vero dissenso

che coll'emendamento proposto dall'ufficio centrale si è piuttosto cercato di palliare che non di distruggere.

Infatti cosa diceva l'onorevole Relatore dell'ufficio? Io non posso ammettere che il Ministro delle Finanze voglia estendere questa coltivazione. Diceva invece il Ministro delle Finanze: ma guardate che una volta che questa coltivazione sia ammessa in una parte del paese ragione di giustizia mi forza la mano a doverla ammettere dovunque; a cosa serve dunque il palliativo dell'ufficio centrale? Serve a creare un equivoco, ma a sciogliere la questione francamente no, perchè il palliativo dell'ufficio nel suo senso tende a far restringere la coltivazione, mentre la dichiarazione del Ministro è esplicita e dice: badate, io ho la mano forzata da un voto dell'altro ramo del Parlamento per estenderla. Qui dunque havvi nettamente e schiettamente una questione di principio.

È più utile il monopolio, proibendo assolutamente la coltivazione, o si deve ammettere la coltivazione circondata da cautele incaglianti e che danno luogo ad una spesa enorme? ecco a cosa si riduce la questione posta schiettamente, francamente, senza ambagi.

Posta la questione in questi termini che mi paiono i veri, l'onorevole signor Ministro solleva, a mio credere, due gravi questioni e sono queste: come volete fare, dice egli, a proibire la coltivazione del tabacco in paesi che non possono sostituirvene alcun'altra? ebbene, dico al signor Ministro che domandi francamente a tutti quelli che son pratici di questa coltivazione e gli diranno che i terreni che producono tabacco, producono qualsiasi genere dei più proficui per i coltivatori che si possono trovare nel nostro paese.

Dunque qualunque obiezione, qualunque asserzione contraria, oso dire, è destituita di fondamento.

Ho dovuto consultare non una ma più memorie a questo riguardo, e in tutte ho trovato stabilito questo principio.

Ma si disse: voi altri negate persino il tornaconto di questa coltivazione. Adagio: chi lo coltiva ci troverà il suo tornaconto; naturalmente se non lo trovasse non coltiverebbe; ma a questo tornaconto individuale dobbiamo sacrificare l'utilità generale dello Stato? Dobbiamo creare una protezione perchè voi vi obbligate a comprare ad un prezzo determinato quel tal prodotto indipendentemente dal valore che avrà nel pubblico mercato voi create dunque una solennissima protezione a favore di quei coltivatori non solo perchè assicurate di rilevare tutti i loro prodotti, ma perchè a priori anche determinate il valore dei prodotti medesimi.

Ora lo stesso Ministro non contestava ieri che i prodotti del nostro suolo in questo genere non potranno mai eguagliare in bontà quelli delle Americhe.

Conseguentemente noi verremo a pagare ad un prezzo certamente caro quello che sarà di qualità infinitamente meno buona dei prodotti delle Americhe; conseguentemente avremo un danno anche in ciò.

Ma qui non istà tutta la questione: il Ministro diceva:

guardate che in America ora che c'è la guerra questo prezzo è elevato assai più di quello che non sia salito per i tabacchi indigeni. Io non lo contesto; ma questa è condizione eccezionale, e questa condizione cesserebbe evidentemente quando fossero ristabilite le condizioni normali delle cose; dunque da ciò non si può dedurre veruna applicazione in favore della tesi ministeriale.

Del resto in questo stesso recinto, ripeto, abbiamo molti nostri colleghi che appartengono all'isola di Sardegna.

Signori, dai più ragguardevoli proprietari di quell'isola io sono stato accertato che tutto quanto ho detto relativamente alla coltivazione del tabacco è perfettamente conforme al vero. Non sono io che asserisca quanto lessi come lo ha creduto il signor Ministro, è Mac-Culloch, è Jefferson, i quali credo avranno qualche pratica del loro paese. Ho citato testualmente. Aprite il dizionario di Mac-Culloch e vi troverete le precise parole di cui ho letto la traduzione.

Dunque non mi pare che ragionevolmente si possa conservare a questo riguardo un dubbio tale da poter rendere incerto il Senato.

La questione, ripeto, sta tutta in questo: È più conveniente la proibizione assoluta della coltivazione, o è più conveniente di permetterla con tutti quei vincoli che ha ammessi la Francia?

E qui, l'onorevole Ministro opinando che in questo ramo non si potessero consultare che gli esempi della Francia e dell'Inghilterra, ha dimenticato che, grazie al cielo, siamo al mondo anche noi; o perchè quindi non possiamo non vedere che cosa si è fatto nelle antiche province e nella Lombardia, per esempio, sotto il cessato regime in cui era molto vantaggioso il prodotto del tabacco? Eppure colà allora non si era nè nelle condizioni della Francia, nè in quelle dell'Inghilterra!

Dunque vedete che io poteva suggerire quello che suggerisco, e che si possono avere dei risultati buoni senza averne gli inconvenienti dei contrabbandi inglesi. Del resto il contrabbando inglese si esercita principalmente e per gli spiriti e per i liquori che sono troppo gravati da tasse, ed il motivo per cui è molto esteso questo contrabbando anche del tabacco si è che quando il contrabbandiere ha un carico insufficiente di liquidi spiritosi prende anche degli altri oggetti e fra questi il tabacco, perchè così più largamente alimenta la sua riprovevole industria.

Ma ciò non vuol dire che l'esteso contrabbando di esso sia una conseguenza della proibizione della coltivazione.

L'onorevole Ministro si diffuse lungamente a dimostrarci che provocherebbe una grande perturbazione la proibizione della coltivazione.

Ma che perturbazione, se egli medesimo ha detto che per quindici parti su cento soltanto la consumazione del tabacco è alimentata dal prodotto indigeno? Mi pare che se per quindici parti su cento facciamo venire i

tabacchi dall'estero, non debba succedere una grave perturbazione.

D'altronde l'onorevole signor Ministro si è riferito piuttosto alla fabbricazione che non alla coltivazione o natura del tabacco e alla produzione del medesimo, e per conseguenza anche qui mi pare che esso non fosse nei termini della questione.

Resta la questione gravissima della conciliazione colle opinioni emesse nell'altro ramo del Parlamento.

Per me dichiaro francamente che sono disposto a fare tutto quello che si può per conciliare. Ma fra il volere estendere a tutte le Province e voler sopprimere in tutte le Province la coltivazione, mi pare non potersi facilmente trovare via di conciliazione, essendo esse due cose opposte.

L'onorevole Ministro diceva: ma badate che l'altro ramo del Parlamento si è già spiegato. Lo sa egli perchè? Perchè nel progetto di legge presentato a quella Camera esistevano i germi di questo sistema ibrido di libertà e di monopolio di cui feci cenno nella seduta di ieri. Ma se il progetto fosse stato schiettamente informato da un principio non misto e (mi si permetta di dire la parola che spontanea mi viene sulle labbra) non imbrogliato come era quello del Ministero precedente, se così fosse stata posta la questione, la votazione di quell'ordine del giorno non avrebbe avuto luogo. Perchè essa ebbe luogo? Perchè era già nel ministeriale progetto manifestata una tendenza a far cessare il monopolio.

Io dico questo quantunque convinto intimamente che ogni specie di monopolio non è buono ad ammettersi in principio. Se non avessimo immenso bisogno di danaro, sarei io il primo a votare per l'abolizione del monopolio e per la cessazione di tutte le imposte. Se si potessero sopprimere tutte, io sarei il primo, ma questo è impossibile, e credendolo impossibile, io tengo per fermo che il miglior sistema sia quello che può rendere allo Stato di più, e riuciare meno gravoso ai contribuenti.

Io francamente sono convinto che il sistema della proibizione assoluta del tabacco è il più semplice, che esso esige minore spesa, ed evita la perdita del 30 per 100 di che hanno convenuto il signor Ministro ed il Relatore per ottenere un'attiva, una valida sorveglianza.

Mi si dice: ma come volete che togliamo la libertà della coltivazione a coloro che già ne godevano?

Alla fin fine tutti coloro che possono essere colpiti da questa legge hanno ben già votato di unirsi al nostro Stato, hanno votato con ampio plebiscito la legge nostra fondamentale. Dunque se da noi si voterà una legge in questo senso, ad essa già si sono quei proprietari assoggettati implicitamente, assoggettandosi al Parlamento il quale conseguentemente non può aver in mira che ciò che è più consentaneo ai bisogni ed alla prosperità delle finanze dello Stato.

Anche per questo riguardo pertanto non crederei

opportuno di prescindere dal proporre quello che mi sembra conveniente per il benessere dello Stato per considerazioni di questa natura alle quali mi pare che in sostanza non si possa e non si debba dar maggior peso di quello che è comportato dalla natura stessa della nostra organizzazione politica.

Del resto non saprei a dirittura accettare la proposta di transazione fatta dal Ministro. Ma che razza di transazione sarà la nostra mentre egli vuole estendere, e noi vogliamo restringere la coltivazione?

Concedergli tempo di studiare?

Ebbene se non potrà aver luogo l'emendamento da me proposto, meno male, a preferenza di niente, accetterei anche questo.

Ma se è possibile ottenere qualche cosa di più, io contraddirei a me stesso se accettassi a priori questo emendamento.

Del resto io mi rimetto alla saviezza del Senato per quanto d-libererà in proposito.

Senatore Quarelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Quarelli. È per rettificare un fatto allegato dal Senatore Farina.

Il Senatore Farina ha esposto che la spesa per cautelare la coltivazione, ed impedire il contrabbando, possa essere del 30 per 0/0. Io non ho applicato tale quota alla spesa di sorveglianza della coltivazione del tabacco, ma a quella che l'amministrazione fa per la produzione del tabacco, vale a dire se la rendita è di L. 100, vuolsi detrarre L. 30 per costo cui riviene il tabacco all'amministrazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se il Senato permette, per completare le rettificazioni testè intraprese dall'onorevole Senatore Quarelli, credo di essere io la causa dell'errore dell'onorevole Farina.

Nella seduta di ieri infatti io dissi che a seconda delle varie situazioni di queste coltivazioni variavano di moltissimo le spese di sorveglianza e lessi infatti alcune cifre dicendo che, per esempio, nelle province dell'Umbria la sorveglianza costava dal 34 al 35 per cento laddove si fanno pochi quintali di tabacco, con grande dispendio di personale.

Nelle Marche la spesa non è che del 20 per cento, nell'isola di Sardegna la spesa non è che del 7 per 0/0 e che finalmente nelle province napoletane non è che del 3 1/2 per cento del valore del tabacco.

Credo che sia questa cifra di trenta che io ho citato, quella che ha fatto credere all'onorevole Senatore Farina, che le spese di sorveglianza fossero così alte.

Senatore Farina. Può essere benissimo, che l'equivo-vo sia nato da questo, ma ad ogni modo credo aver dimostrato che per una sorveglianza utile ed efficace, non come quella che si opera a Napoli, ove non è tale, le spese sono molte e gravi.

Presidente. La parola spetta al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Al punto in cui è giunta la discussione, io vedo benissimo corrermi l'obbligo di risparmiare i momenti preziosi del Senato; tuttavia, domandando di prendere parte a questa discussione, non posso a meno di toccare alcune questioni, però lo farò colla maggiore brevità conciliabile colla gravità del soggetto.

Egli è evidente, che molte sono le questioni, che sorgono dalle disposizioni dell'articolo del progetto, che ora discutiamo.

Esse si possono dividere in due parti:

Le une appartengono alle dottrine attinenti alla pubblica economia; le altre alla pratica, alle condizioni particolari dei tempi, dei luoghi, di opportunità, e come si è detto ancora, di conciliazione.

Dopo che l'egregio nostro collega, il Senatore Arrivabene, il quale è valente economista, fece il sacrificio della scienza per il momento sull'altare della necessità e della patria, e che l'egregio Senatore Farina ebbe pure a riconoscere, che in queste circostanze non si abbia a tenersi al rigore dei principii economici, certamente non sarò io quello che ne invocherà l'applicazione severa.

Non mi dipartirò in questa parte dal sistema adottato dal signor Ministro delle finanze, quello vale a dire della libertà assoluta nel quale senza avvedersene forse egli cadde ad ogni pie' sospinto. A questo riguardo mi corre obbligo di richiamare l'attenzione del Senato sui veri termini della questione che già furono molto bene toccati dall'onorevole Senatore Farina, dal quale, se disseno in certe parti, concordo però riguardo alla posizione vera della questione ed alla sua risoluzione.

Sebbene non si voglia entrare nei principii della scienza economica, è impossibile però, che in una discussione di questa specie, non vengano sotto gli occhi le difficoltà che nascono dalla severità dei principii non solo dell'economia pubblica, ma eziandio delle libertà costituzionali.

Io dichiaro pertanto, che nella discussione procurerò di seguire i principii del Ministro delle finanze, voglio essere logico, dal principio sino al fine, se sarò abbastanza fortunato da riuscirvi.

Le questioni che sollevò la disposizione dell'articolo che discutiamo sono quelle del monopolio e della libertà.

Parecchi onorevoli oratori hanno trattato la questione del monopolio dal lato della convenienza e dell'utilità finanziaria.

Non so perchè l'onorevole Ministro delle finanze abbia osservato che l'interesse precipuo di questa legge non fosse il finanziario, o per meglio dire che la questione non fosse essenzialmente finanziaria, ma appartenesse ad un altro genere di questioni.

Capisco perfettamente che l'importanza della questione pratica, e dell'opportunità, l'importanza politica dirò anche della questione, è gravissima; ma non posso comprendere come la questione del monopolio, che fa ta-

cere tutti i principii economici, che introduce un sistema di vessazione, un sistema di differenza di trattamento fra gli uni e gli altri cittadini sudditi del medesimo Stato, non sia essenzialmente una questione di puro interesse finanziario. Io ritengo, e lo riterrà con me il Senato, essere giustissimo le osservazioni dell'onorevole Ministro delle finanze che il monopolio della fabbricazione va d'accordo con quello della coltivazione, e che per essere logici converrebbe distruggere l'una e l'altra.

Certamente i Governi non sono fabbricatori di prodotti d'industria; certamente le finanze sono le meno adatte per fabbricare tabacchi, come non lo sono per fabbricare carta od altro oggetto qualunque di commercio, e se vogliamo attenerci ai veri principii, conviene ricorrere all'esempio già accennato dell'Inghilterra, nella quale è libera tanto la fabbricazione, quanto la coltivazione dei tabacchi.

Senatore Arrivabene. La coltivazione in Inghilterra non è libera.

Presidente. Non s'interrompa l'oratore.

Senatore Gallina (Continuando). È puro sbaglio nell'espressione: volevo dire l'introduzione delle foglie, e la fabbricazione del tabacco.

Noi qui non trattiamo una questione astratta; abbiamo bensì una questione pratica, una questione di opportunità, e come si disse di conciliazione, quindi lasciamo da un canto i principii.

La parola *conciliazione*, io credo non abbia tratto ad altro fuorchè alla differenza delle opinioni e delle deliberazioni seguite nell'altro ramo del Parlamento. Ma questa conciliazione io la credo impossibile o, per meglio dire, fuori di questione, perchè i principii che dettarono le votazioni della Camera elettiva non vanno d'accordo per nulla con quelli sui quali si appoggiarono gli onorevoli oratori che presero parte alla presente discussione.

Osservava l'onorevole Senatore Farina che se la Camera elettiva adottò il principio il più largo della libertà della coltivazione, egli è perchè il germe di questo era già stato introdotto nella stessa disposizione dello schema primitivo di legge che le era stato presentato.

Pare a me che il Ministro delle finanze presentando quello stesso schema di legge ne adottasse perciò lo spirito.

Lo spirito di questo progetto qual è?

È di estendere la coltivazione del tabacco per tutte le province del Regno, da per tutto dove vi sono persone che chiedono la facoltà di coltivarlo e di sottemtersi alle cautele ed alle condizioni che la finanza vorrà loro imporre; invece in Senato, finora che cosa si è detto? Che cosa si è voluto dimostrare? Che la libertà di coltivazione non è opportuna, che questa porta con sè molti inconvenienti, che le condizioni nostre non sono tali, senza il privilegio di vendere i prodotti ad un acquiretore certo, da lottare cogli altri paesi in cui si coltiva il tabacco, e dove i prodotti sono migliori. Per conseguenza si è voluto mettere fuori d'ogni dub-

bio che la legge che stiamo discutendo non debba avere per effetto di allargare la coltivazione del tabacco, ma piuttosto di restringerla.

Qui sta, secondo me, il perno della questione.

Io toigo di mezzo i due punti estremi, di rendere questa coltivazione interamente libera o di proibirla interamente per la gran ragione che la questione pratica, la questione di opportunità si oppongono a che vi si venga.

Allorquando un ordine del giorno impone al Ministero di studiare la questione per allargare la facoltà di questa coltivazione al punto di renderla libera, come si potrà questo conciliare con il principio di mantenere le disposizioni che si vogliono adottare per giungere al fine della proibizione della coltivazione?

Io non vedo adunque conciliazione possibile fra questi due modi di vedere.

Nè ciò può portare con sè la minima difficoltà nelle relazioni dei due rami del Parlamento, perchè è a chiunque evidente che qui non trattasi di mancanza di deferenza, non si tratta di eccezioni fatte a ragioni speciali, ma si tratta di principii generali, del modo di vedere nella sua essenza la questione medesima; onde pare a me che il difetto di possibilità di conciliazione non debba essere un ostacolo.

Venendo ora a parlare sulla questione del maggiore o minore allargamento della coltivazione, io non voglio farmi giudice delle difficoltà che il Governo può trovare nell'adottare un sistema più che un altro. In questa materia il Ministero è giudice più competente di qualunque altro, ed io ben volentieri sono disposto a far buon viso a quei temperamenti che vorrà adottare purchè non si esca da certi limiti logici.

Qual'è la condizione attuale delle province de' Regi Stati circa la coltivazione del tabacco? Il Ministro delle finanze lo ha esposto al Senato in modo così chiaro che ognuno di voi ha potuto formarsi l'idea, che la coltivazione della Sardegna è nulla, che quella dell'Umbria è niente, e che infine quella delle Marche è cosa che ha poco significato.

Si è parlato della spesa proporzionale per la vigilanza, e del suo ammontare, ma è naturale che questa è maggiore dove i limiti sono già ampi e la coltivazione è sparsa, ed invece minore dove i limiti sono più ristretti, e la coltivazione più completa.

Vi ha è vero nel progetto una disposizione colla quale si impone ai privati, cui è stata permissa la coltivazione del tabacco, l'obbligo di pagare queste spese di vigilanza; ma è evidente che tale disposizione non ha e non può avere efficacia.

Difatti, se il privato che coltiva il tabacco ha da pagare una spesa del 15, del 20 o 25 p. 0/10 per la vigilanza di questa coltivazione, se la rimborserà sul prezzo del tabacco.

Non sarà quindi certamente il privato che pagherà quelle spese, ma in definitiva quegli che acquisterà il tabacco.

Dunque la questione d'imporre ai privati coltivatori le spese di vigilanza non ha fondamento, mentre queste vengono in definitiva a ricadere sul Governo stesso ove si renda acquirente di questo tabacco.

Già avvertii, come dall'esposizione del Ministro delle finanze sia fatto palese, che la coltivazione del tabacco in parecchie province sia poca cosa. Ed io sarei d'opinione che ove questa coltivazione venisse nelle medesime assolutamente vietata, non potrebbe tale divieto produrre grave danno.

Tuttavia io non la suggerisco, ma mi riferisco interamente, come già ebbi a dichiarare, al Ministro delle finanze, il quale può meglio d'ogni altro giudicare delle difficoltà che vi possono essere, nei paesi nuovi, di procedere all'abolizione di un'abitudine di coltivazione, la quale data da lungo tempo.

Quanto poi a quelle province in cui la coltivazione del tabacco è maggiore come nelle province napoletane, la opportunità che si presenta nell'applicazione di questa legge si è di mantenere lo *status quo*; di non nuocere loro; di non defraudarle di quell'utile, che ricavano da quella coltivazione, se pur ne ricavano; di non cambiare le loro abitudini; di non gettare il mal seme della discordia; locchè il Governo deve evitare per quanto può; ma questi limiti non possono, nè debbono essere oltrepassati, estesi.

Se prevalessero, per estendere ed allargare la coltivazione del tabacco, le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro delle finanze, queste condurrebbero alla pienissima libertà della coltivazione. Secondo me la logica non può avere altro termine, nè le deduzioni possono essere diverse.

Io credo, che quando il Senato adottasse il temperamento dello *status quo* per quelle province, avrebbe fatto tutto quello che in linea di opportunità e di conciliazione si potrebbe fare.

È inutile il discutere se i terreni siano suscettibili di altre coltivazioni migliori, se il prodotto della coltivazione del tabacco sia tale da indennizzare di tutte le spese; ma quello che è da osservarsi si è se i prezzi di questi prodotti siano veramente proporzionati alle spese di coltivazione.

Io qui vedo una difficoltà immensa, ed è il rispetto alla legge, e certamente esso non scemerà nel nostro Stato, ma non così nelle province napoletane anche seguendo le disposizioni adottate in Francia. Là è tutt'altro il sistema di ordinamento fiscale, e se il Governo francese giunse a mantenere l'ordine ed a far rispettare la legge, ricordi il Ministro di finanze che questa forza non la prende nelle disposizioni della legge, ma si dalla forza della propria autorità.

Crede egli il signor Ministro che nelle province napoletane si possa ottenere lo stesso scopo con gli stessi mezzi?

Io credo che questi mezzi manchino.

Oltre a ciò farò ancora una brevissima considerazione.

Quando adottiamo un principio, sia questo per tran-

szazione od altro, e che per questo principio si mantiene lo *status quo*, noi non possiamo essere rimproverati d'altro se non che o di cedere troppo o troppo poco alle esigenze.

Ma se noi allarghiamo la sfera delle facoltà del Governo noi andiamo incontro ad un sistema gravissimo che è quello di surrogare l'arbitrio dell'amministrazione alla prescrizione assoluta della legge.

Il Ministro delle finanze ha detto che nel provvedere a queste domande egli non incontrerà nè maggiori difficoltà, nè maggiore impopolarità di quella che incontra quando un milione di suppliche e di raccomandazioni di persone autorevoli lo assediano; ma queste sono ben diverse da quelle dei proprietari, i quali domandano ad ogni istante cose che toccano interessi loro vitali, onde io non posso credere che il Ministro desideri di essere investito di tale facoltà, di tale autorità, mentre per quanto possa e voglia calcolare sulla propria sicurezza e costanza di proposito nel mantenere i principii di buona amministrazione, tuttavia è difficilissimo, e tanto più in un Governo costituzionale, il mantenersi fermo contro cose che in sostanza toccano l'interesse privato e più direttamente la borsa.

Per conseguenza credo che per evitare anche il pericolo dello arbitrio amministrativo, sia conveniente che non si allarghi il sistema adottato in ordine alla coltivazione del tabacco nelle province napoletane e nelle nostre, ma questa si lasci sussistere e si restringa tutto al più a quei luoghi che ne hanno un uso, dirò, consecrato dal tempo, e ciò fino a nuovo esame.

Se vi fosse qualche considerazione o questa mi fosse fatta nota, la quale potesse persuadermi dell'utilità che il Governo potrebbe ricavare dall'andare incontro ai pericoli che io ho accennato in ordine alla facoltà di permettere la coltivazione del tabacco, io ben di buon grado mi vi adatterei, ma veramente nessuna ne venne adottata ed io non seppi vederne alcuna.

Ora mi permetta l'onorevole signor Ministro delle finanze di dirgli che parmi assai oscillante la sua opinione al riguardo.

Io non ho potuto, dalle osservazioni che ha molto bene e con tutta l'estensione possibile esposte al Senato, arguire quale fosse la sua convinzione, quale sia il suo parere circa la questione della libertà assoluta o del monopolio assoluto.

Egli ha messo innanzi un dopo l'altro vari argomenti i quali, secondo me, provano la sua tendenza verso la libertà.

È impossibile, lo so, che nello studio delle materie economiche, colui il quale è dotato d'ingegno così chiaro come l'onorevole signor Ministro delle finanze, non si lasci guidare dai canoni della libertà. Ma se egli si addentra nell'applicazione e nella pratica di questi principii nelle materie che gli sono sottoposte, vedrà ogni giorno più che i principii della libertà e dell'economia debbono cedere ben sovente dinanzi a circo-

stanze particolari di luoghi, di tempi e di imperiose ragioni di necessità.

Quindi restringendo le mie osservazioni, e venendo ad una conclusione, credo che l'emendamento proposto dal signor Senatore Farina per la parte che conserva lo *status quo* nelle province in cui tale coltivazione è permessa entro i limiti segnati dal progetto possa senza difficoltà venir accolto.

Quanto alla seconda parte, con cui si limita a tre anni la coltivazione del tabacco secondo il sistema attuale, vietandola assolutamente trascorso tale tempo, essendo parso che l'onorevole Ministro lo abbia modificato nel senso di estenderla a 5 anni, onde aver campo di far studi, io dichiaro che non ho difficoltà di accostarmi a tale sua opinione, per quella gran ragione che in materie di questa natura sia molto conveniente procedere con pacatezza, e non lasciarsi muovere da principii astratti, e da condizioni del momento le quali possono modificarsi prima che sia attuata la legge.

Presidente. L'ora essendo avanzata, credo oppor-

tuno di rimandare la continuazione della discussione a lunedì.

L'ordine del giorno per lunedì sarebbe il seguente:

1. Interpellanza del Senatore Lauzi al Ministro delle finanze;

2. Seguito della discussione sul progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi;

3. Discussione di quattro distinti progetti di legge per l'approvazione di maggiori spese e spese straordinarie sul bilancio della guerra del 1861 o 1862 per servizi militari;

4. Discussione del progetto di legge sul riordinamento delle guardie doganali;

5. Discussione del progetto di legge sulle tasse ipotecarie.

Non essendovi nulla in contrario, l'ordine del giorno per la seduta di lunedì resta stabilito nella anzidetta conformità.

L'adunanza è sciolta (ore 5 $\frac{3}{4}$).

CXXVIII.

TORNATA DEL 28 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Interpellanza del Senatore Lauzi al Ministro delle finanze — Risposta del medesimo — Replica del Senatore Lauzi — Osservazioni dei Senatori Arnulfo e Gallina — Seguito della discussione del progetto di legge sulla privativa dei Sali e tabacchi — Discorso del Ministro di agricoltura, industria e commercio a confutazione dell'emendamento all'art. 3 del Senatore Farina — Nuova redazione dell'art. 3 proposta dal Senatore di Salmour — Istanza del Senatore Audiffredi — Spiegazioni richieste dal Senatore Farina fornite dal Ministro delle finanze — Nuove osservazioni del Senatore Farina — Proposta del Ministro delle finanze — Parlano sulla medesima i Senatori Quarelli, Di Pollone, Gallina, il Ministro delle finanze, e i Senatori Menabrea, Arrivabene, Sauli e Audiffredi — Approvazione della proposta del Ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro delle finanze, degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, e più tardi interviene pure il Ministro della guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Linati e De Gregorio, colle quali per motivi di famiglia domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3084. La Giunta municipale di Augusta (Sicilia), in appoggio a due distinte deliberazioni, ricorre al Senato onde ottenere che la detta città venga staccata dalla provincia di Noto ed aggregata a quella di Catania, e che la ferrovia da costruirsi tra Catania e Siracusa tocchi il porto di Augusta.

INTERPELLANZA DEL SENATORE LAUZI
AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi per una interpellanza al Ministro delle Finanze.

Senatore Lauzi. Io potrei o dovrei forse incominciare questo breve ragionamento col ripetere al signor Ministro i termini dell'interpellanza quali ebbi l'onore

di annunziare nella seduta di martedì dell'altra settimana; potrei ripeterli anche nella speranza che il signor Ministro convenendo forse nel mio modo di vedere potrebbe abbreviare o rendere anche inutile il mio discorso; ma il non avermi l'onorevole e gentile signor Ministro fatto alcun cenno nei vari giorni trascorsi delle sue disposizioni, mi fa già credere che non andremo d'accordo nel veder la questione; per cui senza più mi inoltro nell'interpellanza.

Oggetto della medesima è di conoscere, se nell'attuazione dei numerosi uffici, che per l'esercizio della tassa di registro, recentemente votata, potranno disporsi nelle diverse parti del Regno, egli intende procedere nelle nomine di tutti gli impiegati che dovranno far parte di quegli uffici, prendendo anche occasione così di collocare un certo numero, e credo anche numero ragguardevole, di quei tanti impiegati che per effetto di sistemazione sono rimasti senza impiego e godono a carico dello Stato i loro stipendi senza prestare al medesimo opera alcuna; ovvero se con un sistema, che ha forse qualche esempio, ma che io non giudico opportuno, voglia limitarsi alla nomina dei capi dei diversi uffici, lasciando loro, mediante una congrua retribuzione, di scegliere i subalterni loro collaboratori.

Questa interpellanza già per sé si traduce nel concetto che io credo approvare il primo di questi sistemi a preferenza del secondo, e ciò procurerò di dimostrare.

E lo farò anche, per quanto le mie forze lo consentono, con maggior impegno che non mi proponessi

dapprima, giacchè (cosa per me nuova e strana) mi è occorso che in questi brevi giorni trascorsi da quello dell'annuncio della mia interpellanza a questo in cui ho l'onore di parlare al Senato, mi sono capitate lettere di ringraziamento e di eccitamento a sostenere la mia tesi, e queste non già da una sola provincia del Regno, ma ne ebbi dalla Toscana, ne ebbi da province che facevano parte dell'antico Piemonte, ne ebbi dalla Lombardia.

Non reputo in tesi generale conveniente che negli uffizi siano persone nominate da ministri responsabili, persone della cui capacità il Ministro si è prima istruito, la cui moralità è stata nel corso della loro carriera sorvegliata e constatata e che in faccia, non solo al Governo, ma anche ai cittadini con i quali si trovano a contatto, hanno la guarentigia del prestato giuramento, non credo, dico, che stiano bene insieme, questi tali con altre persone di cui il sol capo d'ufficio potrebbe garantire la capacità e la moralità, e che, essendo gli uomini dappertutto e sempre gli stessi, cercherà naturalmente di scegliere fra parenti suoi, colle viste di recare una maggior copia di danaro in famiglia, o di spendere meno dell'assegno che gli dà lo Stato, onde fare qualche avanzo, e così migliorare la sua condizione.

Se questo sistema, a mio avviso, ha in generale dei gravi inconvenienti, gravissimi, mi sembra, li abbia in una materia così delicata quale è quella demandata agli uffizi di registro.

Il più piccolo errore che vi si commetta torna sicuramente a pregiudizio pecuniario dello Stato o a grave danno dei cittadini.

Una menoma negligenza nella custodia e nella conservazione degli atti che riflettono le sostanze dei cittadini e che necessariamente per questa legge devono essere portati agli uffizi del registro può avere serie conseguenze.

A questi riflessi che succintamente espongo o che avrebbero la loro forza in qualunque tempo, un altro se ne aggiunge particolarmente e che si riferisce alle circostanze eccezionali in cui versiamo; intendo parlare della circostanza di avere appunto tanti impiegati benemeriti i quali rimasti momentaneamente senza impiego si trovano in istato di aspettativa o disponibilità e frattanto fruiscono, senza prestare servizio, dei loro appuntamenti.

Già in questo recinto autorevoli voci invitarono il signor Ministro a preoccuparsi di questa coorte numerosa di impiegati onde alleviare le finanze dello Stato che a questo titolo pagano, come è risultato dalle ultime note annesse ai bilanci, una somma di più e più milioni.

Più bella occasione, o Signori, non poteva sicuramente presentarsi al Ministero, giacchè dovendo gli uffizi moltiplicarsi, dovendo aumentarsi rispettivamente il numero dei loro impiegati per l'aumentato lavoro che procurerà il nuovo sistema in confronto di quelli che precedettero; dovendo estendersi alle province dello Stato nelle quali o poco o nulla esisteva di uffizi pub-

blici in questo genere, sicuramente gli impiegati attuali che o nell'insinuazione o nella commisurazione o in altri consimili uffizi in altre province del Regno si trovano occupati, dovranno essere aumentati di gran numero di persone.

Dico questo perchè mi faccio un'idea dello straordinario ed aumentato lavoro che deve portare la nuova legge del registro. Per non parlare che dei paesi, dei quali ho qualche cognizione, dirò che nelle antiche province sarde gli atti che si ricevevano agli uffizi di insinuazione erano pressochè tutti atti pubblici, istromenti, e siccome questi d'altronde erano stesi generalmente con eguale formulario, facilmente si poteva prendere pratica per le loro liquidazioni. Così nella Lombardia l'ufficio di commisurazione non si occupava d'altro (oltre le successioni) che di quegli atti, i quali avevano tratto a diritti relativi a stabili proprietà, nè in quanto all'immenso movimento dei beni mobili, del denaro l'ufficio di commisurazione aveva mai ad occuparsi se non in caso nel quale la somma eccedeva le lire 24 mila, somma per la quale cessava il bollo proporzionale che compensava la tassa di registro in tutti gli ordinari contratti.

Ora tutti gli atti non solo pubblici, ma anche privati, e persino i contratti verbali, dovendo essere portati o notificati all'ufficio di registro; il signor Ministro e il Senato ben comprendono come il lavoro debbe immensamente aumentare, e quindi che il numero degli uffici e degli impiegati in ciascuno ufficio dovrebbe subire un grande aumento.

Per tutte queste ragioni che spero il Senato vorrà benignamente accogliere, mi lusingo che il signor Ministro voglia inclinare a questo da me preferito sistema di composizione degli uffizi. Spero udire una risposta favorevole dal signor Ministro, quantunque non ne abbia gran fiducia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Alloraquando l'altro giorno ed in seduta pubblica, ed anche per tratto di particolare gentilezza, prima della medesima, l'onorevole Senatore Lauzi mi annunciò la sua interpellanza, ove avessi io avuto sospetto che desiderasse conoscere preventivamente il sistema da tenersi in ordine ai ricevitori della tassa di registro e di bollo ecc., io mi sarei fatto un dovere di dargli in proposito tutti quegli schiarimenti che desiderava.

Ma dacchè la questione è portata davanti al Senato, mi si permetterà prima di tutto, di dare una qualche idea dei termini in cui essa è attualmente.

Oggi noi nella Lombardia, nelle Romagne, in Modena abbiamo in vigore il sistema al quale allude l'onorevole Senatore Lauzi, cioè a dire le ricevitorie di registro e bollo constano di impiegati di cui il capo, e tutti gli altri dipendenti, sono impiegati dello Stato, hanno una retribuzione fissa, godono di tutti i vantaggi assicurati a tutti gli altri impiegati dello Stato cui sono interamente

equiparati. Invece nelle antiche province, nella Toscana, nel napoletano, nel parmense, nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie siciliane vige un sistema precisamente opposto che è appunto quello che meno soddisfa all'onorevole interpellante, cioè a dire che è nominato dal Governo il solo capo della ricevitoria, il quale è retribuito per mezzo di un aggio sopra i prodotti della riscossione della quale egli è incaricato: egli poi, come meglio gli talenta, cerca tanti aiuti quanti gli occorrono, paganlioli quanto con essi conviene.

Ecco i due sistemi in presenza.

L'onorevole Senatore Lauzi, se non vo errato, chiede al Ministro a quale dei due sistemi egli accordi la preferenza, ovvero che cosa intenda almeno fare oggi che abbiamo una sola legge per il registro, pel bollo, e via discorrendo, per tutto quanto il Regno.

Or ecco quali sono gli intendimenti del Ministro.

Io parto da questo principio, che allorquando si debbo applicare una legge nuova, una legge complicata, qual'è certamente quella del registro, e come in parte lo sono anche le altre testè menzionate, non parrai opera prudente lo sconquassare l'impianto d'un'amministrazione già esistente, la quale ha incombenze, se non identiche, per lo meno analoghe.

Parto, dissi, da questo principio, che oggi convenga mutare il meno che si può l'impianto, l'ordinamento, o dirò anche il numero di questi uffizi; convenga insomma, che l'amministrazione, se si vogliono mettere presto in opera queste leggi, locchè io spero avverrà, non si occupi a scompaginare tutto questo personale, tutto quest'ordinamento, e cerchi di valersene onde poter venire all'applicazione delle anzidette leggi, quindi per parte mia intenderei, che laddove gl'insinuatori, e gli altri ricevitori di tasse, sono retribuiti per mezzo del sistema dell'aggio, continuino nel sistema che tengono fino ad ora, cioè a dire, che se pel fatto della nuova legge hanno bisogno di maggiori aiuti, se li cerchino, come fecero per lo passato, imperocchè se maggior lavoro loro avverrà pel fatto della nuova legge, maggiore sarà anche la retribuzione che loro spetterà, e maggiori per conseguenza saranno anche i mezzi per pagare i loro impiegati.

Quanto poi alle province come a dire la Lombardia, il Modenese e le Romagne, dove un sistema contrario è in vigore, non mi parrebbe in verità, qualunque fossero le mie idee, che convenga in questo momento venire a metter sossopra questi uffici, per turbarne l'impianto, tanto più che fuo a quest'oggi tali uffici non procedono male.

Forse non basta all'onorevole interpellante, che io dica che mi studierò di perturbare il meno possibile lo stato attuale delle cose, epperò, siccome nella condotta degli affari, qualunque siano le idee di un Ministro, conviene che egli le spieghi, e conviene per conseguenza che io abbia un concetto sulla preferenza da darsi all'uno dei due sistemi, dirò che senza fare mutazioni repentine, senza recare perturbazioni inopportune m'incaricherò per la via, che mi pare la migliore.

Pare a me incontestato, ed in ciò sono dolente di non essere d'accordo coll'onorevole interpellante, che il sistema dell'aggio, per questi speciali uffizi, sia di gran lunga da preferirsi a quello della retribuzione fissa per mezzo d'impiegati; e ne dirò le ragioni.

Io non mi meraviglio anzi tutto che all'onorevole interpellante siano giunte parecchie lettere di persone le quali l'abbiano incaricato di invitare il Ministero a procedere in un senso piuttosto che in un'altro: egli è chiaro che tutti quelli che sono dai capi d'ufficio chiamati in aiuto preferirebbero d'essere impiegati dello Stato, anzichè di essere a disposizione di un capo di uffizio; quindi dico, non mi fa meraviglia che tutta questa classe di persone desideri che la questione sia piuttosto risolta nel senso che preferirebbe l'onorevole interpellante, che non è il mio.

Debbo però dire che le informazioni che ho raccolte da persone competentissime non collimano allo stesso scopo.

Infatti io ho nominato una commissione composta di 12 funzionari esperti in questa materia, funzionari presi da tutte le provincie italiane, cominciando dalla Sicilia venendo fino alle antiche provincie, di modochè tutte le provincie vi erano rappresentate.

Or bene, io debbo dichiarare che questa commissione, sebbene contenesse egregi personaggi di tutte le provincie, per esempio della Lombardia, fu unanime nel riconoscere doversi dare al sistema dell'aggio la preferenza sulla retribuzione fissa; e non debbo però tacere che vi fu nel Ministero un alto impiegato, appartenente alla Lombardia, il quale credette doversi dare invece la preferenza al sistema della retribuzione fissa.

Un altro non ha creduto potersi per la sua opinione prendere parte ai lavori della Commissione, ma tutti gli altri, come dissi, furono unanimi nel consigliarmi di dar la preferenza al sistema dell'aggio.

Infatti se noi pensiamo un momento allo stato della questione, non avremo difficoltà nell'essere, direi quasi, tutti unanimi nel dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro sistema.

Io intendo bene che quando si tratta di imposta fissa dove la volontà di chi debbe applicare, di chi debbe riscuotere l'imposta o anche interpretarla, nulla ha che fare, si possa dir molto in favore del sistema di riscossione per mezzo di impiegati a stipendio fisso.

Per conseguenza non vorrei certo, lodando qui nel caso nostro particolare il sistema dell'aggio, farmi lodatore per esempio del sistema di riscossione dell'imposta fondiaria per mezzo degli appalti, imperciocchè la condizione delle cose è naturalmente diversa.

Ma qui, di che natura d'imposta si tratta?

Si tratta di un'imposta la quale debbe fissarsi, allorchè al capo d'ufficio è presentato un atto di cui egli deve esaminare lo stato, egli deve insieme interpretare ad ogni istante la legge per vedere in quali limiti si ha da fissare la tassa.

Per conseguenza evidentemente l'interpretazione della legge sulla tassa di registro, bollo ecc., dipende essenzialmente dal modo con cui il funzionario esamina gli atti che sono sottoposti alla registrazione. Vi ha quindi una gran ragione per dare la preferenza ad un sistema per cui chi è incaricato di queste funzioni è interessato acciocchè la tassa renda il più possibile.

È per certo doloroso doversi rivolgere a questo movente del cuore umano per far produrre una tassa; ed io vorrei che gli uomini fossero perfetti, che lo stimolo del dovere bastasse a far sì, che i capi di questi uffici, allorchando hanno da esaminare atti, malgrado le obiezioni che dalle parti interessate possono loro esser fatte, malgrado le sollecitazioni e le raccomandazioni, fossero tanti Catoni, e che per conseguenza semplicemente e fermamente si facessero ad applicare la legge secondo che coscienza e il loro zelo detta.

Ma pur troppo dobbiamo tener conto dell'uomo com'è (non bisogna farsene un'ideale, bisogna pigliarlo com'è) l'esperienza ci dice che non ci è movente più grande dell'interesse personale, massime in questi momenti in cui si tratta di applicare una legge come quella di registro, la quale (a cagion d'esempio per ciò che ha tratto ai diritti proporzionali) è, in parte non piccola d'Italia, interamente nuova.

Nelle province napoletane si avevano solo tasse e diritti fissi ma non tasse proporzionali, e ben capirà il Senato che trattandosi oggi di applicare questa legge a quelle province con un sistema affatto diverso, importi moltissimo (se la tassa ha da fruttare) che chi l'ha da fissare sia interessato onde il prodotto di essa sia il più grande possibile.

Un'altra ragione poi per cui io credo doversi dare la preferenza al sistema dell'aggio, è quella della minore spesa di riscossione. Qui non istiamo più nel vago, vediamo assolutamente a cifre.

L'onorevole interpellante ha detto: se voi organizzate la riscossione di queste tasse per mezzo di impiegati fissi, per mezzo di uffici di cui tutti gli addetti siano impiegati dello Stato, avrete il vantaggio di potere collocare molti di quelli che attualmente a titolo di aspettativa o disponibilità sono a carico dello Stato senza far nulla.

L'obbiezione è verissima; ma io domando: abbiamo noi ragione di credere che il miglior modo di sanare la piaga delle aspettative e delle disponibilità sia quello di creare una quantità di impieghi onde collocarvi? Per verità la via non mi par buona. Sarebbe un far diventare permanente un male che oggi è temporaneo.

È evidente che lo Stato non può continuare a pagare somme così cospicue per impiegati i quali non trovano occupazione; questo è un fatto fuori di dubbio e quindi lo Stato deve cercare di collocarli per quanto può. Ma quando dopo un certo tempo lo Stato riconosca di non aver bisogno dell'opera loro, è evidente che bisogna pur che venga un giorno che dica a costoro: non ho più bisogno dell'opera vostra, cercherò in avvenire di

collocarvi, ma per ora vi ringrazio; perchè certamente non si può continuare per lungo spazio di tempo a pagare undici milioni all'anno per disponibilità e aspettative.

Se invece si entrasse nell'altra via di fare degli uffici numerosi, che lo Stato abbia a pagare, noi renderemo permanente il male che oggi è puramente temporaneo. Quandochè mi pare che con un po' di energia e senza metterci del mal volere si possa venirne a capo.

Per mia norma mi son fatto estrarre qualche cifra dal bilancio, non di quest'anno perchè svecaturamente non è ancora tutto stampato, ma dell'anno passato; e ho trovato che la spesa del personale in attività è di circa 241,607,000 lire per tutti i ministeri; che le aspettative, disponibilità e simili ammontano a 10,280,000 lire; che le pensioni di riposo salgono a 29,967,000 lire; cioè a dire che le aspettative corrispondono ad una somma che è di oltre i 4 centesimi di quello che si dà al personale in attività; che le pensioni costituiscono una somma che è oltre a 12 centesimi di quello che si corrisponde al personale in attività, cosicchè nel totale noi abbiamo per aspettative, e pensioni, per un personale che non è applicato al lavoro attivo, una spesa di circa 17 per 0/0 di quella che si spende per il personale attivo.

Quindi allora quando si fanno dei confronti conviene tener conto di questi 17 per 0/0. Allorchando si dice; badate, in questo sistema spendereste quanto in quell'altro, ma avete il vantaggio di dare all'impiegato una pensione fissa invece di lasciarlo in balia dei capi d'ufficio, bisogna sempre tener conto, che gli impiegati dello Stato costano sempre assai più di quello che appaia dal bilancio; imperocchè vuoi sempre tener conto di queste disponibilità, aspettative, ed anche delle pensioni; ma io precando ancora da questo argomento: credo che il sistema dell'aggio sia utile, anche se la spesa nel sistema dell'aggio fosse la stessa che nel sistema propugnato dall'onorevole interpellante, cioè quello in cui gli uffici di registro o bollo costino d'impiegati permanenti; ma egli è che i fatti anche in ciò mostrano il contrario; senza andare lontano prendiamo la Lombardia, e prendiamo le antiche province, in cui due opposti sistemi erano in vigore.

Nelle antiche province per riscuotere una somma, che era circa di 23 milioni (tale era il prodotto del registro e bollo) si spendeva una somma col sistema dell'aggio di 480 mila lire, cioè a dire si spendeva il due per 0/0; col sistema che propugna l'onorevole Senatore Lauzi quale somma si spendeva?

In Lombardia per riscuotere 10 milioni 500 mila lire si spendevano 629 mila lire, cioè il 6 per 0/0 senza contare però le pensioni, le aspettative, e via discorrendo.

Mi pare che queste due cifre bastino per vedere a qual sistema convenga appigliarsi. E noi ancora il Senato, che nelle antiche province avevamo molti uffici, forse troppi, di registro, cioè 187, compresa l'isola di Sardegna.

In Lombardia, per contro non se ne avevano che 35, in guisa che vi era maggior disagio per i contribuenti; ma le spese dovevano riuscire minori per il fatto che erano concentrati. Ciò non ostante i risultati erano quelli ora indicati, di modo che ben vede il Senato, che l'esitanza non era assolutamente possibile; dirò di più che nella Francia e nel Belgio, la cui leggi di registro, e di bollo, *mutatis mutandis*, sono presso a poco le stesse che quelle, alle quali il Parlamento ha dato la sua sanzione, è interamente in vigore il sistema dell'aggio. Coincidenza notevole; in Francia la spesa della riscossione aumenta precisamente al 2 per 0/0 come nelle antiche province. Quindi io spero che il Senato vorrà non disapprovare le viste con cui intendo d'applicare la legge del registro e bollo, le quali viste ripeto sono queste: di lasciare per certo il sistema dell'aggio dappertutto dove c'è.

In Lombardia ed in quegli altri luoghi dove vige il sistema contrario, non mi pare oggi il momento opportuno, trattandosi di applicare una nuova legge, di sconquassare ogni cosa; quindi lascerò le cose come stanno; però nella Lombardia occorre un numero d'uffici maggiore che oggi non è, ed io spero, che, potendosi sopprimere alcuni nelle altre province, dove per verità sono soverchi nel numero, il totale d'uffici non verrà maggiore di quello che era; ma in Lombardia un 15, un 20 di più saranno fin dai primi giorni dell'applicazione della legge assolutamente inevitabili.

Or bene gli uffici che si tratta di aggiungere io mi proporrei d'impiantarli col sistema dell'aggio. E dirò di più che a misura che si procederà nell'innovazione, mi proporrei di valermi dell'eccellente personale che è in Lombardia negli uffici di registro per metterlo a capo di altri uffici, a poco a poco; mi proporrei senza perturbazione di ridurre anche quelli che attualmente sono col sistema di retribuzione fissa, al sistema dell'aggio a cui mi pare si debba la preferenza, seguendo in ciò anche gli esempi delle nazioni civili che hanno leggi analoghe alle nostre, seguendo il parere d'uomini che per mia parte ho creduto i più competenti in codesti piccoli dettagli di servizio.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Mi è impossibile il seguire passo a passo non avendo potuto tutte ritenerle le molte cose che il signor Ministro ha dette a spiegazione ed a giustificazione delle sue viste sull'argomento; però mi proverò di addurre qualche ragione per dimostrare che, sarà per errore d'intelletto, ma non è per mancanza di buona volontà, che non potrò mettermi d'accordo con lui. Egli ha prodotto alcune cifre per dimostrare che la spesa di esazione era maggiore nella Lombardia, che non nelle antiche province.

Non credo che per qualche centinaia di mila lire più o meno possa dipendere la preferenza, quando si deve invece osservare se sia bene o male servito lo Stato, se siano bene o male trattati i contribuenti che devono rivolgersi agli uffici di cui si tratta.

Il signor Ministro ha detto che il sistema dell'aggio lo ravvisa più di qualunque altro opportuno per questa speciale ragione che lo Stato riscuote di più, perchè l'impiegato stesso spinto anche dal proprio interesse ha tutti i motivi per far pagare di più.

Egli ha parlato come Ministro delle finanze, io mi permetterò di fare un riflesso come contribuente. Non parlerò di me, ma di molti e molti altri contribuenti in vari luoghi e in epoche diverse, da essi ho sempre sentito lamentare la durezza, la grettezza di questi impiegati, di questi ricevitori di una determinata classe d'imposte, i quali appunto avendo il proprio interesse vanno (mi si permetta la frase) uncinando nei documenti loro sottoposti per trovare delle ragioni di far pagare di più.

So benissimo che mi si risponderà che i giudizi di questi impiegati, insinuatori o ricevitori, comunque si chiamino, sono soggetti ad un giudizio superiore, ma quando la differenza non sia grandissima, siccome bisogna pagare prima e reclamare poi, e siccome per questi reclami bisogna dipendere da persone legali, da procuratori ed altri e bisogna aggiungere altro danaro e carta bollata, e così via discorrendo, moltissime volte accade che il cittadino omette di fare questi atti, quantunque non siano nuovi nè infrequenti i reclami in materia di tassa d'insinuazione.

Io credo dunque che se c'è questa cattiva tendenza (mi servo della stessa parola di cui si servi il Ministro) ad impinguare, avendone l'occasione, la propria borsa, mentre contemporaneamente, direi quasi secondariamente, si impinguava quella dello Stato, io non credo molto buono, e non vorrei dire una parola esagerata, non credo nemmeno moralissimo quel sistema il quale seconda questa tendenza nelle persone che sono chiamate a rappresentare lo Stato, il quale anche quando esige le imposte deve sempre però esigerle con zelo, con esattezza, ma anche direi con una certa dignità, con quella dignità che hanno gli stessi privati che si rispettano.

Il signor Ministro ha fatto anche un'osservazione, ha cioè riconosciuto che vi sono a carico dello Stato moltissimi impiegati in disponibilità o per vicende politiche, o per le varie sostituzioni dovutesi fare in diversi uffici, e mi ha soggiunto che sarebbe improvido il creare nuovi impieghi appositamente per collocare queste persone.

Io prego il signor Ministro a credere che questa non è mai stata la mia intenzione.

Sicuramente che così facendo sarebbe cambiare un danno transitorio in un danno permanente, ed in ciò egli avrebbe tutte le ragioni; ma ciò, ripeto, io non ho mai inteso dire e solo ho espresso l'opinione che il personale che attualmente serve nelle diverse province colla legge ora in vigore, non può assolutamente più servire coll'attivazione della nuova legge del registro, e quindi ho pregato il signor Ministro a voler prendere quest'occasione dell'aumento di personale che sarà ne-

cessario (massime poi se al sistema dell'aggio si preferisse quello degli impieghi effettivi) per collocare qualcuna di queste persone.

Dunque, ripeto, io non parlo già di persone da collocarsi in impieghi da crearsi appositamente per utile loro, ma parlo di approfittare di questa circostanza che vuole un aumento di personale, per collocare persone in impieghi che credo indispensabili, affinché questo ramo del pubblico servizio sia bene avviato e bene mantenuto.

Il signor Ministro ha fatto anche un'altra osservazione; che egli cioè crede opportuno il sistema dell'aggio per questo genere d'imposta, e non lo crederebbe per l'imposta fondiaria.

Con tutto il rispetto alla sua autorità ed al suo ingegno io mi permetto di essere d'un avviso perfettamente contrario, e spiego il perchè:

Là dove ha già fissato la legge la quota d'imposta, là dove un altro ufficio (che non sia lo stesso esattore) prescrive la tassa a pagarsi, non vi è pericolo che l'impiegato corrisposto col sistema dell'aggio, possa esagerare il dovuto diritto per avere maggior profitto; mentre invece il guaio qui sta che lo stesso esattore o ricevitore è il giudice dell'imposta ed è quello che la determina, e sta a lui quando si presenta un instrumento, il dire al contribuente che per esempio deve pagare lire 1000, quando non dovrebbe a rigore se non 800, ed è egli stesso che, non ostante l'opinione contraria di quest'ultimo, esige il chiesto diritto.

Ma per venire ad una conclusione, o non stancare di troppo la benevola attenzione del Senato, io dirò che ho interpellato il signor Ministro per sapere quali idee aveva sull'argomento; ed egli, quantunque abbia indicato la sua propensione al sistema dell'aggio (opinione che credo e spero potrà dal confronto fra i vari servizi che saranno prestati dai diversi uffici venir in seguito modificata) mi ha risposto che pel momento le sue disposizioni non sono che per la conservazione dello *status quo*, ed ove questo genere di tasse vien riscosso da uffici composti di pubblici impiegati lascerà che continui tale sistema, lascerà del pari se continui sull'antico piede, dove era la tassa esatta coll'altro sistema.

Ciò posto io non posso dir nulla per ora, giacchè l'adozione in fatto di un sistema eguale per tutti è rimessa ad un tempo ulteriore. Ferma adunque la mia osservazione che riguarda l'occupazione degli impiegati, che trovansi in istato di disponibilità o di aspettativa, sui quali non posso che rinnovare la preghiera, perchè veda di collocarli; e nell'esprimere il mio dispiacere che col ridurre sin d'ora tutti gli uffici in un sistema non abbia già colta questa occasione, resta, mi sembra, per così dire intatta la questione per l'avvenire, ed io spero, anzi fermissimamente confido, che non solo da una proporzione stabilita fra lo introito e la spesa degli impiegati, ma dal buon servizio generale di questi diversi uffici l'esperienza potrà mutare l'opinione del signor Ministro, ed indurlo in seguito ad accettare il

partito di stabilire pubblici impiegati invece di adottare il sistema dell'aggio.

Non ho potuto che seguire saltuariamente le cose dette dal signor Ministro, ma tengo fermo in principio ciò che avevo l'onore di annunziare fin dall'esordire della interpellanza.

Senatore **Arnulfo**. Doinando la parola.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Non posso che far plauso al signor Ministro per la determinazione presa di non turbare gli uffizii che attualmente esistono trattandosi di applicare le nuove imposte. È indispensabile, perchè la riscossione si possa intanto fare il meglio che si può, che sia affidata al personale che è in ufficio ed ha la cognizione e l'abitudine della riscossione di tasse: il Ministero non deve avere nello stesso tempo da superare la difficoltà dell'organizzazione degli uffici e degli impiegati con un sistema nuovo, e quelle che necessariamente derivano dall'attuazione d'imposte nuove.

Relativamente però al sistema definitivo (giacchè il mantenere l'attuale stato di cose non può essere che cosa provvisoria) è giuocoforza convenire che nell'interesse puramente finanziario è mestieri di adottare quello che l'onorevole signor Ministro accennava, onde assicurarsi che gli impiegati facciano la riscossione delle tasse con interessamento previo quel profondo esame che è necessario onde la loro applicazione da un lato non pregiudichi i cittadini, e dall'altro non riesca pregiudiziale alle finanze.

Pur troppo è vero che l'uomo che ha suo stipendio fisso non ha sempre la coscienza del proprio dovere al punto di occuparsi delle proprie incombenze tanto quanto se ne occupa quando la retribuzione dipende da una maggior o minor diligenza nel disimpegno dei suoi uffizi.

Non è però da tacersi che il sistema della riscossione delle imposte fatta col mezzo dell'aggio ha ben soventi l'inconveniente che talora l'impiegato ha troppo interesse, spiega troppo zelo nel far produrre a vantaggio delle finanze, ed applica le tasse dalla legge stabilite, interpretandola malamente, onde trovare nel maggior prodotto il proprio vantaggio. Al che talora s'aggiunge l'insufficiente idoneità per ben comprendere la natura o l'importanza degli atti e contratti che gli si presentano.

Questi sono scogli i quali è difficile d'evitare se non si prendono le maggiori cautele. Per conseguenza vorrei pregare il signor Ministro di due cose. L'una che nelle istruzioni che egli trasmetterà specialmente ai Direttori ed Ispettori ed altri che hanno la vigilanza sugli impiegati voglia raccomandare, come è debito suo, siccome Ministro dello Finanze, che procurino la rigorosa esecuzione della legge; egli sarà severo contro di essi, tutt'alvolta che gli consti che a vece di promuovere l'applicazione della legge rigorosa, ma giusta, si cerchi di applicarla con ingiustizia per amore del proprio guadagno.

Io ebbi l'opportunità di conoscere distintissimi impiegati, parlo delle antiche province, incaricati della riscossione delle tasse d'insinuazione, di successione e di bollo i quali vi procedevano colla più rigorosa giustizia tanto nell'interesse delle finanze che dei cittadini, e mi è grato di proclamare la loro moralità ed idoneità, ma so che, massime in certe epoche, lo zelo per accrescere i prodotti delle finanze eccedè i voluti limiti e che non sempre era accompagnato da disinteresse, e da cognizioni corrispondenti dell'impiegato, dal che ne derivava odiosità al Governo e danno ai cittadini.

Questi eccessi vogliono essere evitati con misure preventive ed occorrendo anche repressive. A tal fine sarà opportunissimo che mentre il Ministro inculcherà che si abbiano a cuore gli interessi delle finanze, raccomandi che non si dimentichino i diritti della giustizia; e che agli Ispettori incaricati di vigilare se le percezioni sono fatte giustamente nell'interesse dello Stato, aggiungasi lo incarico di rigorosamente, vigilare e positivamente riferire al Ministero se sono fatte con abuso a danno e molestia dei cittadini.

Relativamente poi all'incapacità io nulla dirò degli impiegati che sono nell'amministrazione, i quali è da presumersi che tutti abbiano dato prova d'idoneità o mercè gli esami subiti, o con un lungo esercizio del loro impiego; ma siccome potrebbe pur darsi che degli impiegati nuovi debbano introdursi, cioè a dire di coloro i quali non fecero la loro carriera in un ramo di amministrazione analogo a quello cui fossero chiamati, voglia il Ministro sottoporli ad opportuni esami: poichè senza di ciò anche senza volerlo tali impiegati ben sovente (e la pratica me lo provò in altre parti dell'amministrazione) riescono ad inferire delle ingiuste e gravi molestie ai debitori di tasse, a porre l'amministrazione ed il Governo in mala vista presso i cittadini, lo che è sotto tutti i rapporti e in tutti i tempi da evitarsi, e lo è tanto più nei tempi presenti, massime poi introducendosi una nuova legge di non facile intelligenza ed applicazione che si può dire onerosa, avuto riguardo alle tasse prima in alcune province pagate.

Con queste precauzioni io mi lusingo che abbracciando il signor Ministro delle finanze il sistema che ha accennato e che io dico indispensabile, si otterrà se non compiutamente, almeno con poche eccezioni, che la legge del registro sia giustamente e convenientemente applicata. Ed è ciò tanto più da praticarsi per una legge di tassa, quale è questa, poichè sventuratamente è dimostrato che la maggior parte delle riscossioni indebite in tale materia hanno luogo per somme non vistose, e per questo motivo difficilmente i cittadini o possono o conoscono di poter reclamare, e alle volte sono costretti o per impossibilità o per ignoranza di sopportarle. A costoro per conseguenza deve essere di tutela lo stesso impiegato, lo stesso Governo più di quello che debbano esserlo i Tribunali a cui non sanno

o non possono ricorrere. D'uopo è che nell'applicazione delle tasse gli impiegati facciano prova della massima imparzialità e giustizia.

L'onorevole signor Ministro accennò alla riduzione probabile di alcuni uffici di registro. Io concorro nella opinione di coloro i quali desiderano e ardentemente che si facciano i possibili risparmi. Ma questi risparmi non vogliono essere fatti nè a detrimento delle finanze nè a troppo grave incomodo dei cittadini. A questo riguardo per decidere se convenga o no la riduzione del numero di tali uffici, io prego il signor Ministro di voler ritardare sino a che l'applicazione della legge si faccia per un discreto periodo di tempo; poichè se gli uffici erano opportunamente circoscritti alle epoche in cui erano vigenti altre leggi, io credo che attualmente l'allargarne il territorio, diminuendone il numero, possa riescire di troppo grave peso per i cittadini stante il cambiamento essenziale di sistema che si fa colla nuova legge sul registro.

Nelle leggi precedenti, parlo delle antiche province, parlo della Lombardia, l'obbligo di sottoporre a tassa di registro era limitato agli atti pubblici; pochi per conseguenza erano quelli i quali erano obbligati a recarsi dalla loro residenza all'ufficio di registro.

Ma nella legge attuale pressochè tutte le carte private di cui si debba fare uso in giudizio, di cui si debba far uso nanti qualsiasi autorità anche amministrativa o comunale vogliono essere presentate al registro per pagarne la tassa.

Or bene il Senato vede quanto maggiore sia il numero di coloro i quali debbono recarsi all'ufficio di registro. Importa adunque che il centro del territorio, dirò, dell'ufficio di registro non sia troppo lontano dalla periferia e quindi questa sia se non ristretta, come forse occorrerà, non ampliata, almeno fintantochè l'esperienza ne dimostri evidentemente la necessità.

Se per conseguenza si tien conto del maggior movimento di persone che dovrà aver luogo applicando la nuova tassa in confronto dello scarsissimo numero che doveva accorrere all'ufficio di registro prima, sarà molto dubbio per me, salve eccezioni determinate da circostanze locali e speciali, se possa convenire, se possa essere prudente il ridurre fin d'ora il numero degli uffici del registro; io pregherei a questo riguardo il signor Ministro di non voler precipitare le sue determinazioni.

Quando le tasse di registro, di successione e di bollo siano in esercizio per qualche tempo vedrà se sarà il caso di fare riduzione nel numero degli uffici; auguro che la possa fare, ma desidero che sia evitato l'inconveniente che deriverebbe dalla riduzione attuale, poichè se fosse inopportuna formerebbe motivo di reclamo, il quale verrebbe ad aggiungersi a quelli che sono inevitabili ogni volta che si tratta di porre in esercizio una legge nuova, una tassa nuova; reclaims che è meglio accrescere.

Mi sono permesso queste osservazioni poichè l'oppor-

tunità mi si presentò coll'interpellanza dell'onorevole Senatore Lauzi, ed ho voluto manifestare la mia opinione relativamente alle precauzioni da prendersi ponendo in esecuzione la legge sulle tasse di cui si tratta, perchè avendo avuto l'onore di essere a capo dell'amministrazione incaricata, fra le altre, di simili incombenze, ebbi opportunità di persuadermi della convenienza d'adoprarle le precauzioni che mi sono permesso di suggerire al signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. All'onorevole Senatore Lauzi, se il Senato me lo permette, m'importa dire ciò che forse non sono riuscito a far intendere bene un momento fa, cioè che io mi propongo di non mutare nulla oggi agli uffici che già sono impiantati, ma che negli stessi luoghi in cui vige oggi il sistema della retribuzione fissa, quando vi siano nuovi uffici da crearsi, questi dovrebbero essere creati col sistema dell'aggio, e che anche gli uffici che oggi procedono col sistema della retribuzione fissa, quando l'occasione se ne presenti, senza scompigliare cosa alcuna io mi propongo di ridurli al sistema dell'aggio. Queste dichiarazioni mi importava fare onde non ci fosse equivoco di sorta.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Quanto poi alle raccomandazioni che mi fa l'onorevole Senatore Arnulfo, prima di tutto debbo ringraziarlo del valente appoggio che egli volle prestare alla idea che ho emessa sopra questo argomento, e venendo poi alle medesime non esito a prendere impegno di dare le disposizioni le più severe contro quei capi di ricevitorie i quali con piena conoscenza di causa venissero a fare pagare tasse non dovute, imperocchè sarebbe vero delitto di concussione.

Del resto non credo che il pericolo sia molto a temersi imperocchè dalle deliberazioni di questi capi di ufficio vi ha appello ai tribunali, e spesso alcuni dei contribuenti si rivolgono ai direttori e al Ministro stesso, ed allora quando gli ispettori vanno ad esaminare questi uffici si ingegneranno di vedere non solo se per avventura il vantaggio delle finanze sia stato dimenticato, ma eziandio se non siano caduti nell'eccesso opposto cioè di far pagare tasse indebite ai contribuenti; questi ispettori essendo perfettamente disinteressati nella questione, non entrando in tasca loro nulla del più o meno della maggiore o minore quantità di tasse che abbiansi a pagare, si ha tutta ragione di credere che saranno perfettamente imparziali.

Il fatto del resto dimostra che una grandissima parte delle contestazioni che possono avvenire per l'applicazione di codesta tassa si risolvono semplicemente per via amministrativa e che ben rare volte si ha da ricorrere ai Tribunali.

Quanto alla questione della capacità dichiaro che questo è un argomento molto importante e che mi dà qualche inquietudine anche per alcune parti d'Italia stante gli attuali capi d'ufficio, perchè in quelle non si richie-

deva requisito alcuno per essere nominato a codesto ufficio.

Ora, per molti certo l'esperienza, il buon senso, l'ingegno naturale, e gli studi che avranno fatto avrà supplito al difetto di nozioni che per avventura esistesse, ma ad ogni modo, sempre partendo da quel principio di prudenza che molto godetti di vedermi confermato dall'onorevole Senatore Arnulfo, non mi pare che senza dimostrazione del contrario si abbia oggi a sconquassare ognuno di questi uffici, perchè alcuno potesse essere meno atto alle nuove attribuzioni che la legge gli affida.

Quanto alle nomine a farsi in avvenire, abbiamo in altre province troppo buoni modelli davanti a noi per non ammetterli, imperocchè, se non vado errato, non si ammettevano in codeste amministrazioni se non persone che avessero fatti studii di diritto civile, e di procedura civile.

Finalmente, l'onorevole Senatore Arnulfo mi ha consigliato nella soppressione degli uffici a cui ho io fatto allusione di procedere prudentemente.

Debbo dichiarare che intendo appunto di attenermi scrupolosamente a questa via, e dirò anzi che per esempio nelle province meridionali io intenderei semplicemente cancellare dai ruoli certi uffici che da qualche tempo non sono più affidati ad alcun ufficiale e che l'esperienza ha dimostrato che non si trova ragione di affidarli a nuovi ufficiali.

Quanto alle antiche province, per esempio, mi venne additato qualche punto in cui, per le vie di comunicazione state create, si potrebbe senza inconveniente procedere all'eliminazione degli uffici in discorso. Ma sopra 1157 di codesti uffici che attualmente abbiamo nello Stato, si tratta forse di sopprimerne 20, 30 o 40 al più, ed anche per questi sono ben disposto a tener conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole Senatore Arnulfo, che non si debba procedere alla soppressione dei medesimi senza aver riconosciuto se veramente non vi sia troppo disagio per i contribuenti, e dirò anche se non vi sia danno per le finanze, perchè nell'esame di molti di questi atti, come testamenti e simili, evidentemente importa che il personale abbia anche una qualche conoscenza, direi, delle circostanze a cui l'atto stesso si riferisce, e si sa per prova che allorquando i funzionari sono lontani dal punto o luogo cui codesti atti si riferiscono, sono in condizioni meno favorevoli per poter riconoscere certe magagne, difetti di consegna e simili.

Abbiamo del resto l'esperienza della Francia la quale appena ebbe preso possesso della Savoia, si credette in debito di accrescere di non poco gli uffici di registro non per altro se non perchè ha creduto che questo fosse un mezzo di accrescere l'introito di questa tassa.

Per conseguenza ben vede il Senato che non solo vi è per una parte il dovere di dare ai contribuenti il minor disagio possibile, ma vi è anche la necessità di fare che questa tassa frutti il più che sia possibile alle finanze.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Dobbiamo riconoscere che il Ministro delle Finanze nelle amplissime risposte date alle interpellanze che gli furono indirizzate, fece note al Senato le sue idee sui vari progetti relativi all'amministrazione, che si propone di mettere in osservanza per l'esecuzione delle leggi che abbiamo testè votate ed in ciò ha fatto prova del maggiore buon volere.

Io non voglio entrare nella discussione di questi particolari, ma ripeto, debbo riconoscere che il signor Ministro delle Finanze nella parte che riguarda il movimento amministrativo ha detto tutto quello che ha creduto opportuno per chiarire le idee del Senato, anzi più di quello che sarebbe stato necessario.

Debbo però al riguardo notare che dalle sue osservazioni sorge una difficoltà. Per l'eseguimento delle leggi d'imposta che furono dal Parlamento votate, nasce necessariamente il bisogno di un nuovo organamento di questa parte d'amministrazione. Ora io domanderei all'onorevole Ministro delle Finanze se intende procedervi per legge o per decreti.

Questo organamento non potrà essere uniforme per tutti i luoghi per le ragioni e per le circostanze in cui versiamo, che furono molto saggiamente toccate in questa discussione e che mi pare abbiano ottenuta l'approvazione del Senato.

Le somme quindi che si dovranno portare in bilancio, necessariamente debbono essere comprese in una determinazione legislativa la quale sia il fondamento di queste categorie finanziarie.

È verissimo che se questo si fa per legge, come lo si dovrebbe perchè si tratta di abolizione d'uffici e di autorizzazione di spese, i due rami del Parlamento avrebbero occasione di discuterla, ed allora sarebbe il caso di discendere in tutte quelle minute particolarità in cui il Ministro è entrato per soddisfare alle interpellanze fattegli; se poi si volessero semplicemente portare queste spese in bilancio, in occasione dell'esame del medesimo, potrebbero essere discusse, ma prima di adottare questo sistema si dovrebbe esaminare fino a che punto possa l'autorità amministrativa provvedervi per semplice decreto.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Il Ministro ha ripreso la parola dubitando che io non avessi ben inteso il suo concetto.

Debbo dirgli che avevo benissimo inteso e che a me basta che siavi un tempo qualunque, durante il quale esistano i due sistemi a raffronto, perchè abbia la convinzione che dall'esito delle osservazioni che presenteranno questi due sistemi possa nascere il cambiamento della sua opinione.

Trovo poi una cosa, in cui siamo andati pienamente d'accordo, ed è nel ringraziare l'onorevole Senatore Arnolfo per le osservazioni che ha voluto presentare al Senato; e per mia parte lo ringrazio, quantunque in

massima abbia sostenuto la tesi opposta alla mia; perchè le savissime osservazioni che ha soggiunto, a titolo di benevoli consigli, collimano talmente colle mie eccezioni che come credette lodarsene il signor Ministro credo lodarmene anch'io.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO
ALLA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

Presidente. Si ripiglia la discussione dell'art. 3 del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Non era mio intendimento prendere la parola in questa discussione, ma l'emendamento presentato dall'onorevole Senatore Farina mi costringe a rompere il silenzio: io debbo quindi pregare il Senato a volermi prestare per alcuni istanti benevole ascolto acciò io possa sottoporli alcuni dati di fatto, che credo opportuni a ben chiarire la questione.

Incomincio dal dichiarare francamente, che approvo pienamente il monopolio dei tabacchi e che stimerei grande sventura per l'erario, se questo monopolio fosse abolito, soprattutto nei momenti in cui ci troviamo, momenti, in cui, come ben osservava l'onorevole Senatore Revel, i bisogni dell'erario sono gravissimi.

Dirò questo di più, che nel congresso delle imposte che si tenne in Losanna, io fui quasi il solo, che sostenne l'opportunità e l'efficacia del monopolio dei tabacchi, e ne sostenni pur anche la giustizia, appunto perchè esso è un'imposta la quale non si preleva sopra oggetti di prima necessità, ma semplicemente sopra oggetti, che si possono considerare puramente di lusso.

Ma io credo, che non bisogna confondere il monopolio colla coltivazione limitata dei tabacchi; poichè mentre, ripeto, sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Di Revel sull'opportunità della legge sul monopolio, mi duole non poter dividere la sua opinione sui danni, che potrebbero venirne all'erario dalla concessione di una coltivazione sottoposta a speciali discipline, come chiede l'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Poichè se vi sono molti paesi in cui il monopolio è abolito e la coltivazione è vietata, in molti altri sussiste il monopolio, e la coltivazione è tollerata con quelle cautele rese necessarie acciò non si frodi il pubblico erario.

Ora qual'è l'argomento addotto dagli onorevoli preopinanti per combattere l'articolo terzo proposto dall'ufficio centrale?

Si è questo, se male non mi appongo. Essi affermano che dove la coltivazione del tabacco è permessa, essa ha, benchè sottoposta a severe discipline, per risultato immediato di diminuire il consumo a profitto dello Stato,

aumentare la frode ed il contrabbando con danno dell'erario.

Io, lo dico francamente, non posso acconciarmi a questa sentenza; non posso acconciarmi, perchè non veggo finora che essa sia stata provata adducendo in sua difesa l'esperienza dei fatti, poichè credo anzi che i fatti dimostrino precisamente il contrario.

Io potrei domandare agli onorevoli preopinanti di provare la loro tesi, ma preferisco di fornire ad essi la prova, che i loro dubbi non sono fondati; e che i danni che essi temono, non si sono verificati dove la coltivazione del tabacco è stata permessa.

Per chiarire i fatti io dividerò le nazioni d'Europa in due gruppi e cioè porrò in un campo i paesi che tollerano la coltivazione del tabacco sottoponendola a severe discipline, nell'altro quelli che assolutamente la vietano.

Non parlerò della coltivazione libera come la votò la Camera dei Deputati, poichè questa francamente io l'ho combattuta, e credo che se il Senato la consentisse commetterebbe un errore, apparecchierebbe un pericolo gravissimo al nostro erario. Le nazioni europee dunque come io diceva, in fatto di coltivazione di tabacchi, si dividono in due gruppi.

Da una parte io veggo l'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo. A questo gruppo appartenevano il Piemonte e la Toscana, quando ancora non era unificata l'Italia.

Dall'altro canto veggo la Francia, l'Austria, Napoli, l'Olanda. In Olanda non esiste il monopolio, ma vi è, come in Inghilterra, un dazio d'introduzione.

Esaminiamo ora il relativo consumo d'ogni paese. Io credo che gli onorevoli preopinanti saranno d'accordo con me nell'affermare, che in quei paesi dove il consumo a beneficio dell'erario è maggiore, certamente il contrabbando e la frode sono minori.

Per risolvere la questione citerò alcuni dati tolti dalle statistiche recentemente pubblicate da Maurizio Block.

In Inghilterra ogni individuo in media (calcolansi i cittadini che hanno raggiunto i 18 anni) consuma 2 chilogrammi 508 grammi di tabacco. In Inghilterra è proibita la coltivazione.

In Francia dove è permessa, invece si consumano da ogni individuo 2 chilo e 750 grammi, cioè 250 grammi di più che in Inghilterra.

Nella Spagna si consuma per capo 2 chilo, 375 grammi; in Portogallo chilo 1, e 750 grammi; in Sardegna chilo 1, e 375 grammi; in Toscana 1, 250. In tutti questi paesi la coltivazione è proibita. Nell'Austria invece, dove come nella Francia, è permessa sotto alcune discipline, si consuma 3 chilo, 375 grammi per capo.

Nel Napoletano il consumo è di 1 chilo e 200 grammi. Certamente la differenza fra il Napoletano e la Toscana non è grande, ma se si considerano le condizioni speciali di quei paesi, dove le imposte fruttano meno, si vedrà che anche ragguagliatamente in Napoli il consumo è maggiore.

• Ora da questi dettagli generali mi permetta il Senato

di scendere ad alcuni particolari rispetto alla Francia. La coltura del tabacco, come ognuno sa, è autorizzata in Francia o mediante legge, o mediante decreto imperiale; fino al 1852, 6 erano i dipartimenti in cui questa coltura era autorizzata; nel 1852 e nel 1854 furono pubblicati due decreti imperiali i quali estesero la coltura del tabacco ad altri 3 dipartimenti.

Ora, se il ragionamento degli onorevoli preopinanti fosse esatto, che cosa avrebbe dovuto succedere?

Il consumo avrebbe dovuto scemare. Ora nel 1853 il consumo era stato in Francia di 22,500,000 chilogrammi di tabacco; nel 1854 invece fu di 23,686,000 chilogrammi e quindi aumento di 1,100,000 chilo: vale a dire che l'aumento progressivo verificatosi prima della nuova estensione della facoltà di coltivare il tabacco aveva continuato nella stessa misura, e che l'ampliamento della coltivazione del tabacco non aveva per nulla influito sulla diminuzione del consumo a profitto dello Stato.

In generale poi il confronto coll'Inghilterra riesce molto vantaggioso alla Francia, poichè se in Inghilterra l'aumento dell'imposta sul tabacco non è stato, credo, che di 5 milioni di franchi in un lungo periodo di anni, nel 1861 l'aumento del tabacco in Francia è stato, o Signori, in un solo anno di 16 milioni! Aggiungerò che nel 1854 (badino bene, parlo dell'anno 1854, anno in cui fu ampliata la coltivazione del tabacco) si consumava in Francia 18,900,000 chilogrammi di tabacco, e nel 1861 ne furono consumati 37 milioni! Ma non solo è a temere che la coltivazione del tabacco rechi danno allo Stato. Da questa coltivazione permessa in Francia e saviamente ampliata dal Governo francese ne è venuto, o Signori, un grandissimo beneficio all'erario. Ed ecco alcuni altri calcoli che spero vi proveranno la seconda parte del mio ragionamento.

Nel 1861 il Governo ha comperato 26,056,000 chilogrammi di tabacco indigeno per la somma di 23,200,000 franchi, e 9,700,000 chilogrammi di tabacco esotico per la somma di 13,500,000 franchi. Nel 1860 esso aveva speso in tabacco esotico 18,330,000 franchi e 18,330,000 per tabacco indigeno; aveva speso la stessa somma di 36 milioni che spese poscia nel 1861, con questa differenza che aveva provveduto colla stessa somma a un maggior consumo di 1,500,000 chilogrammi! Vede adunque il Senato quale utilità, quale beneficio abbia ricevuto la Francia dall'aver ampliata la coltivazione del tabacco nel paese. Essa è giunta a diminuire grandemente la spesa di acquisto delle foglie di tabacco, e quindi ad ottenere un prodotto netto molto maggiore di quello che aveva ottenuto nel passato; e credo che quando si tratta di finanze, dobbiamo soprattutto, o Signori, preoccuparci dei prodotti netti.

Io prego il Senato a rammentarsi come l'onorevole mio collega il Ministro delle finanze affermasse nell'ultima tornata che la Francia impiega due terzi di tabacco indigeno e un terzo di tabacco esotico.

Ora ponete che la Francia avesse adottato l'emenda-

mento che vi propone l'onorevole Senatore Farina, che essa avesse esclusa affatto questa coltivazione, sapete voi la differenza che avrebbe fatto nel 1861, tenuto calcolo del prezzo medio del tabacco esotico ed indigeno? Avrebbe speso oltre 9 milioni in più di quello che essa ha speso, e mi pare che questo risultato meriti di essere preso in seria considerazione. E questa differenza tende a diventare molto maggiore per la complicazione della questione americana!

La questione americana ha aumentato grandemente il prezzo del tabacco: quest'anno lo Stato, per le difficoltà che essa ha sollevate nel nostro mercato, spenderà 6 milioni di più di quello che aveva presunto; ora è errore il credere, che la questione americana possa risolversi in modo che i prezzi tornino, come erano prima. Io desidero vivamente pel bene dell'umanità che essa si risolva coll'abolizione della schiavitù, e credo che questo mio desiderio sia diviso da tutti gli spiriti liberali, ma è evidente che sciogliendosi in questa guisa, il prezzo di produzione del tabacco in quelle province aumenterà stabilimento, e non sarà più possibile che i tabacchi ritornino ai prezzi che erano alcuni anni addietro.

La Francia, o Signori, ampliando la sua coltivazione, ha sentito la necessità di emanciparsi dall'America, ha sentito la necessità di creare nella Francia stessa un mercato, dove lo Stato potesse provvedersi a prezzi i quali non fossero soggetti a fluttuazione per cause indipendenti dal Governo. Ora ciò che ha fatto la Francia, perchè non lo dovrebbe fare l'Italia?

Mi si dirà; ma il tabacco che produce l'Italia, potrà essere di buona qualità?

Potrà egli bastare ai bisogni dello Stato?

Potrà egli soddisfare il gusto dei contribuenti?

Potrà infine procurare quelle soddisfazioni di voluttà a cui accennava l'onorevole Senatore Di Revel?

Io credo, o Signori, francamente di sì. Credo che se lo fa la Francia, lo può fare l'Italia, perchè le terre italiane son molto più adatte alla produzione del tabacco, che non lo siano le Francesi non solo, ma le Svizzere, le Olandesi e le Belgiche.

Recenti esperimenti fatti provano che il tabacco coltivato in Italia sarebbe il tabacco migliore prodotto in Europa.

Io non credo, che coll'accettare l'emendamento del Senatore Farina, si debba precludere la via a questo aumento della nostra ricchezza, si debba precludere la via all'erario di diminuire in un modo così sensibile le spese di acquisto del tabacco.

Il Ministro delle Finanze mi ha assicurato che in Italia si consumano 10 milioni di chilogrammi di tabacco; ora comperandolo all'estero questo costa 24 milioni: almeno quest'è la somma allogata in bilancio. Se noi avessimo una coltivazione sufficiente per provvedere ai due terzi della consumazione come in Francia noi avremmo un risparmio di quasi 8 milioni, risparmio che credo molto utile in questi tempi in cui

le nostre finanze sono così gravemente compromesse, e che non dovrebbe essere tenuto in non cale dagli onorevoli preopinanti, i quali si mostrano così teneri, come è debito di noi tutti, per l'avvenire finanziario del nostro paese.

Quanto all'ultima parte dell'emendamento del Senatore Farina colla quale egli propone di abolire nello spazio di tre anni la coltivazione del tabacco in Italia, anche nelle province in cui oggi esiste, il Ministero, francamente dichiaro, che la respinge assolutamente.

La respinge assolutamente, o Signori, per ragioni che spero non isfuggiranno alla vostra perspicacia.

Nella provincia di Lecce (parlo, o Signori, della provincia di Lecce poichè è quella che produce maggior copia di tabacco nelle province napoletane) coltivasi da oltre due secoli il tabacco, e questa coltivazione è molto proficua per quel paese, dove diede ottimi risultati, ed ha fatto aumentare in modo grande il prezzo delle terre. E per verità se getterete uno sguardo sopra la tavola statistica che porta i differenti prezzi per ettare delle terre nelle province napoletane, voi vedrete, o Signori, che nella provincia di Lecce il prezzo per ettare è molto superiore a quello di molte altre province limitime. Ora, vi sono persone le quali hanno acquistate queste terre a questo prezzo elevato, che hanno acquistati diritti su di esse; or bene vorremo noi dopo tre anni dir loro: queste proprietà diminuiranno di valore, esse non potranno più fruttare come per lo addietro?

L'onorevole Senatore Farina diceva: ebbene coltivatele a grano, a prato.

Nessuna di queste coltivazioni potrebbe rendere in quelle province ciò che rende la coltivazione del tabacco: ce lo prova la rendita delle terre coltivate a grano e la rendita delle terre coltivate a tabacco. Signori, un ettare di terra in quella provincia produce 3 mila franchi: non vi spaventi la somma, non crediate che sia l'Eldorado, no, poichè a fronte di 3 mila fr. di rendita per ettare vi sono 2500 franchi di spesa; contuttociò è sempre un magnifico prodotto di 500 fr. per ettare, superiore al prodotto di ogni altra coltivazione. Nè si deve tacere che il prodotto brutto di 3 mila franchi per ettare è pur anche un beneficio per quella provincia. È denaro che circola in paese e lo arricchisce indirettamente. Questa coltivazione costa tanto, perchè ci vuole un gran lavoro, perchè dessa impiega un gran numero di operai, perchè permette a famiglie intiere di campare di essa; i bambini, le donne, tutti possono esservi impiegati.

Ora, o Signori, il voler mutare essenzialmente in quelle province la coltivazione, il dire: fra tre anni essa dovrà cessare, credetemi, porterebbe in quei paesi uno squilibrio economico grandissimo, porterebbe un mutamento così radicale, che io sicuramente non so quali potrebbero esserne le conseguenze.

Perciò io credo che quegli illustri economisti, i quali erano citati dall'onorevole Senatore Farina a sostegno

del suo emendamento, non lo appoggierebbero, poichè vedrebbero ch'esso avrebbe per immediata conseguenza diminuzione di ricchezza, di produzione, di lavoro in province così nobili come le napoletane, che hanno special bisogno delle cure del Governo.

Quindi finchè gli onorevoli preopinanti non mi avranno potuto fornire prove che la coltivazione del tabacco (regolata, intendiamoci bene, da quelle cautele e da quelle discipline che la legge prescrive) produce danno all'erario, io non potrò accondiscendere ad un emendamento che direbbe agli Italiani: voi potreste emanciparvi dalle altre nazioni in questa questione del tabacco, potreste far senza del soccorso...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio... del soccorso dell'America ed invece continuerete in ciò ad essere eternamente tributarie delle altre nazioni.

Un'ultima riflessione mi consenta il Senato, ed è questa. Si accennano alle difficoltà enormi per vigilare la coltura del tabacco.

Queste difficoltà, o Signori, non sono maggiori di quelle che occorre alle frontiere per invigilare che il tabacco non sia introdotto di contrabbando: esse esistono in Inghilterra dove, come si accennava nell'ultima tornata, si introduce in frode la metà quasi di ciò che vi si consuma, e se noi adoteremo cautele che valgano ad assicurare gli interessi dello Stato, i nostri coltivatori potranno rivolgere al Governo italiano quelle parole, che rivolgevano ultimamente i coltivatori francesi al Governo imperiale: essi si dovevano che le cautele erano soverchie poichè non solo impedivano la frode come era giusto ma facevano gravitar sopra essi una responsabilità intollerabile.

Per queste considerazioni, accostandomi all'opinione emessa dall'ufficio centrale, io fo voto perchè il Senato respinga l'emendamento Farina.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore **Di Salmour** che venne iscritto fin da ieri l'altro.

Senatore **Di Salmour**. Ben diceva nella tornata di sabato l'onorevole Senatore Gallina che fra il monopolio assoluto, e la libertà della coltivazione non vi era conciliazione possibile. E ciò è tanto vero che, al punto in cui è giunta la questione, i propugnatori del monopolio assoluto sono ridotti a proporre l'emendamento dell'onorevole Senatore Farina, emendamento che io ritengo pericoloso, ma che ciò nulla meno si scosta moltissimo dal principio del monopolio assoluto.

Quest'emendamento nella sua prima parte limita la coltivazione nelle province ove essa è ora stabilita; nella seconda riduce questa concessione a soli tre anni, e l'onorevole Senatore Farina coll'accento del convincimento ha recisamente condannato la coltivazione del tabacco siccome lesiva degli interessi dello Stato, ha contrastato il tornaconto del coltivatore e quindi il danno che ridonderebbe se fosse vietata questa coltivazione.

Egli dunque non fu mosso nel proporre la prima parte del suo emendamento nè dallo interesse delle finanze, nè da riguardi per i coltivatori....

Senatore **Farina**. Chi lo giudica?

Senatore **Di Salmour**. Io lo giudico; ella mi risponderà.

Dunque, dirò, non pare probabile che il signor Senatore Farina con queste premesse sia stato mosso nè dallo interesse almeno mediato delle finanze, nè da riguardi per i coltivatori, ma sibbene da considerazioni di convenienza, di alta opportunità politica.

Ora se così è, io dico che la prima parte dell'emendamento cozza compiutamente colla seconda, perchè tanto vale il dire che si toglie recisamente la coltivazione, quanto dire ora ai produttori che fra tre anni questa sarà tolta: in un modo o nell'altro si desterà malcontento ed inquietudine.

Del resto l'onorevole Senatore Farina nella tornata di sabato sembrava non alieno dal ritirare la seconda parte del suo emendamento.

Io quindi spero nel suo spirito di conciliazione, e ammettendo fatta questa concessione riprendo la disamina della prima parte, cioè quella che limita la coltivazione dove è attualmente.

Signori, balate che noi facciamo una legge di unificazione di una imposta, e che in essa non vi ha nulla di transitorio; ora, limitando la coltivazione dove si trova di presente, voi stabilite un privilegio per alcune sole province, privilegio che sarà tanto più invisibile alle altre in quanto che non essendovi mai stata sperimentata la coltivazione si esagererà soverchiamente il tornaconto della medesima.

Ma si dirà forse che quando nel 1810 fu ripristinato in Francia il monopolio, si mantenne la coltivazione solo in 8 dipartimenti.

Voci. Sei.

Senatore **Di Salmour**. Furono 8, nei quali era stabilita ed ammessa.

Ma, Signori, l'impero fioriva in tutta la potenza; allora le province francesi erano da lunga mano sotto la medesima legislazione in ordine a questa materia. Da venti anni cioè dal 1791 la coltivazione era libera.

Ora, io domando: vi fu privilegio? No certamente. Il Governo mantenendo la coltivazione in questi 8 dipartimenti, lo fece nell'interesse dei medesimi? No. Lo fece nell'interesse dello Stato? No. Lo fece forse per rispettare i diritti acquisiti? No, o Signori: lo fece perchè sarebbe stato assurdo il volerla estendere agli 84 dipartimenti i quali in 20 anni di libera coltivazione non erano giunti a stabilirla.

Dunque l'esempio della Francia tornerebbe piuttosto in mio favore che contro.

Comunque ciò sia, ammessa la convenienza di concedere al Governo la facoltà di mantenere la coltivazione, l'ufficio centrale ha creduto di proporre al Senato una disposizione la quale da un lato escludesse ogni idea di privilegio per essere conforme alle libere nostre

istituzioni, dall'altro che questa disposizione si scostasse il meno possibile dalla proposta della Commissione della Camera elettiva onde render più facile l'adozione di quanto saremo per fare.

Ecco, o Signori, il vero, il genuino motivo della redazione proposta dall'ufficio centrale.

Se non che io confesso ingenuamente che il Senatore Farina ha messo sabato in campo un argomento che mi fece un certo senso, nell'opporre cioè le parole del signor Ministro delle finanze alle mie, sopra l'effetto della proposta dell'ufficio centrale. Ed inverò già sopra pensiero, lo confesso, nel vedere il signor Ministro delle finanze che aveva accettato, e propugnava l'emendamento dell'ufficio, mostrarsi un poco inchinevole ad allargare la coltivazione, io mi persuasi che se la redazione dell'ufficio centrale in termini generali era giustificabile, ciò nullameno poteva per avventura non essere scevra di pericolo per le finanze.

Io ho la più alta stima e piena fiducia nel signor Ministro delle finanze. Io non dubito che starà saldo nel proponimento che espresse; ma è fuor di dubbio che le sue parole daranno maggior forza, maggiore energia alla pressione dei sollecitatori: quindi acciò esso non sia posto a troppo duri cimenti io credo che l'articolo proposto dovrebbe essere modificato nel senso di determinare la estensione possibile della coltivazione, e che questa dovesse essere in qualche guisa sottoposta al controllo del Parlamento mediante resoconto annuale.

In tal senso io propongo una nuova redazione all'articolo 3, la quale, se è appoggiata, io svilupperò. Per il momento io mi contento di dire che ho il convincimento che se realmente si vuol stare sulla strada di mezzo, io credo che essa possa conciliare le opinioni.

Permetta il Senato che io ne dia lettura.

« Il Ministro di finanza sopra il parere di speciali commissioni ed in limite non eccedente il quarto del tabacco necessario all'approvvigionamento delle fabbriche nazionali, determinerà ogni anno i siti opportuni alla coltivazione del tabacco, ed il numero delle piante che si potranno coltivare, e stabilirà pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinata per detto approvvigionamento.

« La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati, sarà sopportata da questi in proporzione della superficie di terreno destinato a questo uso.

« Il Ministro di finanze sottoporà al Parlamento un resoconto annuale sopra la coltivazione del tabacco. »

Presidente. Questo emendamento è individuale al signor Senatore, o è proposto a nome dell'ufficio centrale?

Senatore Di Salmour. È individuale: non ci è più l'ufficio centrale, non siamo che due.

Senatore Audiffredi. Domanderò la stampa di quel-

l'emendamento perchè essendo piuttosto lungo ha bisogno di essere meditato.

Presidente. Mi scusi signor Senatore, ella non ha la parola: l'ha dopo il Senatore Farina.

Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Io ho la parola; ma davvero mi pare che la questione si vada disponendo ad una specie di Torre di Babele.

Infatti, dai banchi del Ministero sono partiti due sistemi diversi, dal banco dell'ufficio centrale ne sono partiti tre; per parte mia ne sostengo un altro, di maniera che siamo in sei sistemi.

Ora come fare? bisognerebbe che il Senato si pronunciasse su qualcuno, se no, veramente non so nemmeno io da che parte principiare.

Prima di tutto domanderei al signor Ministro delle finanze se adotti il sistema del suo collega di agricoltura, industria e commercio che è affatto diverso e che importerebbe niente meno che il rinvio della legge all'ufficio centrale, perchè il sistema dell'ufficio non ha niente a che fare colla legge francese che in sostanza verrebbe ad essere proposta dal Ministro di agricoltura, industria e commercio; dunque per saper da che parte appigliarmi, se ho da combattere e cosa ho da combattere, io premetto l'interpellanza di sapere se almeno i Ministri son d'accordo tra loro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole mio collega in un argomento il quale, a quel che veggio, ha proprio in sé l'excitamento di cui ieri parlava l'onorevole Senatore Farina e cagiona anche in quest'aula lo stesso numero di emendamenti e contro emendamenti, e produrrà forse anche alcuni ordini del giorno come già in altro recinto, l'onorevole mio collega io dicea, ha creduto in questo argomento dover portare davanti al Senato molti documenti tratti da un paese nel quale è in vigore il sistema indicato dall'art. 3 quale era proposto dall'ufficio e nulla più; egli ha portato qui quei dati per far vedere come questo sistema potesse benissimo anche sotto il rapporto dell'utilità delle finanze dare risultati tutt'altro che spregievole; come, malgrado queste permissioni di coltivazione tanto tenuta che più propriamente pare essere uno spettro agli occhi di alcuni, l'incremento della consumazione del tabacco sia maggiore che non in altri paesi dove la coltivazione del tabacco è intieramente vietata.

Ma io non credo nè punto nè poco che l'onorevole mio collega abbia inteso con questo venir a dire al Senato: voi non dovete adottare la legge, ma pigliare senz'altro la legge francese: il mio collega ha voluto mettere sotto gli occhi del Senato i risultati ottenuti in un paese dove è adottato il sistema come sarebbe quello dell'art. 3 dell'ufficio; quindi è che col mio collega io sono intieramente d'accordo, ed entrambi preghiamo il Senato di voler puramente e semplicemente dare la sua adesione all'art. 3 quale era proposto dall'ufficio.

Dirò di più, il mio collega aderisce anche appunto per fare la parte a tutte le opinioni, per far la parte anche di tutte le paure di quelli cui parve ragionevole sia messa questa limitazione di cui aveva l'onore di parlare al Senato nell'ultima seduta, cioè che sia detto che questa facoltà è lasciata al Ministro per un quinquennio: questo è il nostro concetto.

Non so adesso se nel discorso dell'altro giorno abbia pronunziate alcune parole che siano sembrate all'onorevole Relatore troppo avanzate; ma ad ogni modo se il Senato me lo permette ripeterò il mio concetto.

Siamo intieramente d'accordo di trarre da questo monopolio del tabacco il più gran frutto possibile; e siamo in ciò d'accordo che vogliamo cercare i mezzi che diano alle finanze il più grande provento possibile. Ciò posto vediamo cosa c'è da fare. Abbiamo alcune parti di Italia dove questa coltivazione è attuata, dove ci si produce un tabacco di determinata qualità il quale vale a soddisfare a certi usi determinati che non si potrebbero supplire con tabacchi di altra provenienza.

Ora sarà egli utile alle finanze che sia soppressa questa fonte di consumo; che sia soppressa la produzione di codesta specie di tabacco? A noi non pare. A noi pare che tenendo questa coltivazione com'è in alcune parti ed introducendo un miglior sistema di sorveglianza nulla vi sia che debba far credere ad una diminuzione di proventi.

Noi diciamo poi ancora essere importante che una parte del tabacco il quale si richiede per le manifatture del paese si produca nel Regno nostro. Diciamo questo imperocchè la differenza di prezzo tra il tabacco del paese e quello che ci viene dall'estero è tale e tanta, come l'onorevole mio collega ha dimostrato per la Francia e come all'occorrenza io posso dimostrare per il paese nostro, che è veramente importante di cercare che questa preziosa merce sia prodotta anche nel paese. Questo diciamo noi quando chiediamo che dando tutte le guarentigie immaginabili sia permessa, non fosse altro che a titolo di esperimento per vedere se veramente il suolo nostro permette che si possa provvedere alle qualità di tabacco che si richiedono alle nostre manifatture. E per conseguenza noi intendiamo che la coltivazione del tabacco debba essere soggetta ad una sorveglianza rigorosa; e per certo ad avere esecuzione di questa rigorosa sorveglianza non abbiamo ad andar molto lontano.

Non intendiamo dire con questo articolo e molto meno sarebbe detto nei regolamenti che lo accompagnerebbero che sarà lecito in qualunque parte d'Italia di coltivare alcune are di terreno a tabacco senz'altro che coll'obbligo di domandarne il permesso al Ministro. Noi intendiamo la cosa in questi termini: che il Ministero, stesso, previo preventivo esame, possa quando si tratti di località ove non fu mai coltivato il tabacco, procedere ad esperimenti, poichè speriamo non si vedrà alcun male che il Governo tenti sapere se in una tale località possa quel tale tabacco allignare.

Intendiamo che il Ministero debba determinare quale quantità di tabacco si possa coltivare in una località determinata, quali condizioni debbano essere soddisfatte per esempio che nessun campo debba essere consacrato a questo uso se non ha un'estensione che sia un poco ragguardevole; che la piantagione sia fatta in guisa che la numerazione delle piante dal perimetro alla periferia si possa fare senza contarle una per una, ma anzi che dal prodotto dei due lati del rettangolo si ricavi il prodotto di tutto il campo. Intendiamo per conseguenza di metterci sopra una via la quale, a parer nostro può ottenere questi scopi.

In primo luogo di far sì che ciò che si può produrre in paese non si vada cercando all'estero, o credo che a questo scopo darà anche qualche peso la considerazione che molti terreni in Italia sono tuttora incolti e molti altri non danno presso a poco frutto alcuno.

Intendiamo in secondo luogo di cercar di diminuire di non poco le spese che le finanze debbono fare onde procacciare allo Stato il tabacco dall'estero. Intendiamo anche, se è possibile, che non dobbiamo più rimanere in balia dei movimenti che possono cagionare aumento nel prezzo di questa derrata in modo grandissimo. Lascio pensare p. e. quello che avverrebbe quando avesse luogo, supponiamo, una guerra tra l'Inghilterra e l'America, per cui i mari fossero pressochè intercettati.

Noi non chiediamo al Senato per far queste esperienze, che voglia statuire questo come un principio da valere in perpetuo; intendiamo di limitarci a chiedere al Senato la permissione di procedere in questa via per un quinquennio. Per parte nostra non vi è difficoltà di sorta di accettare l'idea del Senatore Di Salmour che abbia a darsi annualmente conto al Parlamento dei risultati di questa coltivazione; e ci pare che in questa guisa promuoveremo l'agricoltura del nostro paese, ci metteremo al coperto dell'influenza che possono avere sulle finanze nostre le eventualità esterne, ci pare inoltre che anche in tempi normali le nostre finanze non abbiano danno ma vantaggio perchè siamo convinti che tanto è facile frodare la finanza pubblica per mezzo del contrabbando, quanto per qualche frode che possa avvenire per mezzo di questa coltivazione; e forse forse la forma d'Italia è tale, che è assai più facile far entrare ragguardevole quantità di tabacco per contrabbando, di quello che sia facile ingannare i sorveglianti sul numero delle piante di tabacco che si possono coltivare.

Quanto alle noie che si suppone che questa facoltà possa cagionare al Ministero o all'amministrazione, dirò che non mi pare questo argomento da indicarsi in una legge; ma è ben inteso che non vorrà il Ministro riservarsi egli la facoltà di vedere a chi si debba dare o non la facoltà.

Basta citare quello che si fa in Francia e che il Senato non ignora. Il Ministro fissa semplicemente la quantità di tabacco di cui si permette la coltivazione a quei certi dipartimenti in cui previi studii anteriori vennero creduta utile la coltivazione del tabacco.

Il Ministro fissa che nel tale dipartimento è concessa la coltivazione del tabacco per tante migliaia di ettari; quando vi sono nel dipartimento varii che vorrebbero attendere alla coltivazione del tabacco, ne fanno la loro richiesta al Prefetto.

Esiste una Commissione composta del Prefetto che la presiede e poi di alcuni funzionarii, di delegati del consiglio generale del dipartimento, del consiglio del circondario; insomma ci è una Commissione che giudica sulla quantità di tabacco da coltivarsi, ma naturalmente non può venire in capo a nessuno di avocare al Ministro questa facoltà di coltivare non conoscendo egli le località.

Ripeto che infino prima di venire a dichiarare che in una data provincia, in un dato circondario abbia ad essere permessa la coltivazione del tabacco, che oggi non sia ancora concessa, si abbia per parte nostra a fare qualche esperimento, si abbia ad acquistare perfetta ed intera convinzione che ivi potrà la coltivazione del tabacco dare risultati non solo utili all'agricoltura ma anche alle finanze, imperocchè lo scopo di questa legge è scopo di finanza e non di proteggere l'agricoltura. Ecco le viste con cui intenderemmo applicare quest'articolo qualora piaccia al Senato darvi la sua sanzione.

Presidente. Siccome il Senatore Farina è stato interrotto dal Ministro che voleva porgergli immediatamente quegli schiarimenti ai quali alludeva il Senatore Farina, così gli continuo la parola.

Senatore Farina. Godo che il Ministro mi abbia spiegato come egli intendesse che l'articolo 3 stabilisce fra noi le disposizioni della legge francese.

Con buona venia però del signor Ministro mi permetterà che gli dichiaro che la legge francese stabilisce un sistema completamente diverso.

Infatti in Francia cominciasi a dire che sono determinati per legge i dipartimenti nei quali questa coltivazione può farsi. Questo è lo stato attuale delle cose. Se la legge imperiale ammette anche, che si possano determinare per decreto imperiale, questa è cosa conforme al sistema colà vigente, diverso dal nostro. Non occorre occuparcene.

Qui nell'emendamento dell'ufficio centrale, che sento adesso essere difeso dal Ministro, si viene invece a stabilire l'assoluta, completa libertà data al Ministero di fare coltivare il tabacco dove gli pare in tutto lo Stato.

Ora io domando, se questa è identità di disposizioni? Ma andiamo avanti.

In Francia vi sono delle zone attorno ai luoghi dov'è permessa la coltivazione del tabacco, nelle quali il prezzo del tabacco d'infima qualità è ridotto, e perchè? È ridotto perchè si è riconosciuto, che senza di ciò vi è una quantità tale di frodi, che superano immensamente quelle di cui faceva cenno il signor Ministro relativamente al contrabbando in Inghilterra, come andrò a dimostrare or ora.

Forse il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio mi risponderà che queste sono asserzioni.

Mi permetterà quindi di convalidare il mio detto col l'autorità e cogli scritti di uno degli uomini più competenti della Francia in questa materia, dell'onorevole Senatore Audifret.

Egli parlando del tabacco si esprime in questo modo:

« La nécessité de repousser l'introduction des tabacs étrangers et de neutraliser la fraude à laquelle peuvent se livrer les planteurs français, a obligé la régie à vendre à prix réduit les tabacs de qualité inférieure dans les pays lesquels avoisinent la frontière, mais il lui manque un moyen certain d'empêcher l'introduction de ces mêmes tabacs dans les départements où la consommation n'en est pas permise. »

Vede dunque il Senato, che qui abbiamo una disposizione eccezionale, che non troviamo nella proposta dell'ufficio centrale.

Vi sono dunque, senza parlare di molte altre diversità di minore importanza, due diversità somme, che costituiscono un sistema affatto diverso fra il sistema dell'ufficio centrale, che è un arbitrio completo dato al Ministero di fare quello che vuole, ed il sistema vigente in Francia nel quale sono determinati i luoghi dove la coltivazione può autorizzarsi colle cautele prescritte già a priori perchè la coltivazione stessa si possa effettuare.

Ciò posto io non mi occuperò lungamente nel vedere, dove sia maggiore la coltivazione del tabacco. Questa circostanza, che ci venne fatta valere dall'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio ha per me un'influenza affatto secondaria.

Infatti noi qui non intendiamo di stabilire delle facilitazioni alla coltivazione del tabacco perchè succeda una consumazione maggiore o minore, ma semplicemente ci occupiamo di vedere qual è il mezzo relativamente a questa consumazione più vantaggioso per le finanze dello Stato.

Ciò posto io non istarò a discutere quali siano le circostanze d'abitudini, di clima, etnografiche, economiche, quale sia insomma il complesso di circostanze che possano far sì che la consumazione del tabacco riesca maggiore in un sito piuttosto che in un altro.

Queste sono circostanze alle quali io non attacco per sé importanza veruna.

Mi farò invece ad indagare quali sono i risultati pratici, quali sono i sistemi, che danno alle finanze maggior prodotto.

Se io avessi i mezzi che hanno i signori Ministri di procurarsi dati statistici, anche io forse potrei fare un confronto riducendolo ad epoche assai più vicine all'attuale, ma sgraziatamente nel poco tempo anche in cui ebbi occasione di occuparmi di questa questione, non mi è capitato fra le mani altro bilancio inglese, se non uno del 1847, che è riferito dal Mac-Culloch, al quale ho frequentemente ricorso, perchè è l'unico libro inglese accreditato che mi trovo alle mani.

Metterò dunque a confronto i prodotti di questa imposta secondo il sistema francese, secondo il sistema

inglese, nei due paesi nell'Inghilterra e nella Francia, o li raffronterò poi colla rispettiva popolazione.

Nel 1817 il tabacco produsse nell'Inghilterra (non nell'Irlanda dico nella sola Inghilterra) 3,663,801 lire sterline facienti, ragguagliate a 25 franchi (per non curare lo spezzato) 76,595,045 franchi che divisi su una popolazione di 18 milioni (e qui dirò, non erano 18 milioni ma qualche cosa di meno, ma per prendere la cifra rotonda, dirò 18 milioni) viene a dare fr. 4 e 25 centesimi per testa.

In Francia nello stesso anno, nel bilancio che ho qui, questa rendita venne valutata a 112 milioni 500 mila lire.

È noto che dopo quell'epoca non solo sia di gran lunga aumentata, tanto in Inghilterra come in Francia, la produzione, ma come in Francia anche sia stata aumentata la tariffa, e quindi il prodotto attuale sia molto maggiore.

Ma siccome la consumazione si è aumentata in tutti e due i paesi, così è evidente che regge egualmente il confronto; sebbene per necessità, perchè non ho che un bilancio del 1817, bisogna che risalga a quella epoca.

In quell'anno dunque il prodotto del tabacco in Francia fu di 112 milioni e 500 mila franchi. Ma notate bene, Signori che il reddito francese ha un gran inconveniente ed è questo: che le spese di produzione assorbono più di un terzo di esso; ma calcolando anche a meno di un terzo tali spese, e stando anche ai dati del bilancio, a 32 milioni ascese in quell'anno la spesa, onde il prodotto netto si ridusse a 80 milioni. Dividete questi 80 milioni fra i 36 milioni a cui (tralascio pure le frazioni) ascende la popolazione francese, e voi venite ad avere un prodotto di 2 franchi o 25 centesimi a testa che è poco più della metà del prodotto inglese.

Premesso queste considerazioni mi si permetta di citare alcuni dati per ben accertare le condizioni del confronto,

In Francia è proibita la fabbricazione, ma è permessa colle cautele che tutti sanno, la coltivazione del tabacco.

In Inghilterra al contrario, è proibita la coltivazione, ma si permette la fabbricazione.

Questo sistema ha un immenso vantaggio (chechè si dirà in contrario), perchè esso si presta sommamente ai bisogni, ai desideri ed alle inclinazioni dei consumatori. In Inghilterra, ciascuno è sicuro di trovare quel tabacco che gli comoda, mentre nei paesi che adottano invece il monopolio della fabbricazione, volere o non volere, piaccia loro o piaccia poco, bisogna che fumino il tabacco fabbricato, conciato preparato, dal Governo.

Raconterò un fatto che è successo a me: i gusti, le abitudini dei consumatori di tabacco, dei fumatori sono singolarissimi: mi capitò di sentire un francese che venendo qui rievocava in dubbio che i nostri sigari detti di Cavour fossero di vero tabacco; diceva, non sono di ta-

bacco, ma di qualche cosa di simile, hanno un gusto particolare, ma non è di tabacco: e tutto questo perchè? Perchè, avvezzo egli ad un'altra concia, ad un'altro sistema di fabbricazione, rievocava in dubbio che questo nostro sigaro fosse di tabacco, per la grande variazione del gusto che viene dalla fabbricazione e conseguentemente alla varietà dei gusti che si formano dipendentemente dalla fabbricazione medesima; per cui in Inghilterra si ha il vantaggio che si ha il mezzo di consumare quello che più aggrada al palato, il che deve necessariamente di molto aumentare la consumazione; perchè se all'uno non piace un sigaro ad una maniera diversa della comune, in Inghilterra lo trova; mentre in Francia lo trova assai difficilmente.

Vi è poi un terzo sistema, e questo consiste nel sistema che avevamo noi, e la Lombardia e che era comune non solo a noi ma anche all'Austria ed a qualche paese della Germania; che è quello di proibire ad un tempo e la fabbricazione e la coltivazione, introducendo il tabacco dall'estero e facendolo confezionare per conto dello Stato. Questo sistema ha degli inconvenienti, ma a mio credere ne ha molto meno (specialmente pel nostro paese) che non il sistema francese che qui si vorrebbe introdurre. E qui pure permettete che io adduca alcune risultanze di fatto. Il sistema che si vuole introdurre è presso a poco il sistema che è in vigore nelle province napoletane; il sistema che io propugno è quello che era in vigore nelle antiche province. Or bene: vediamo, o Signori, quali siano i risultati di questi sistemi in un paese e nell'altro.

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. Il sistema è mal regolato!

Senatore **Farina**. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale interrompendo, mi diceva, che il sistema è mal regolato. Risponderò una considerazione sola. Sgraziatamente noi viviamo in quel paese dove, come disse il somma poeta:

« Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? »

Signori! Questo è un verso che se, invece di essere un Senatore fossi un maestro di musica...

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Farina**.... vorrei mettere in musica su tutti i tuoni maggiori e minori e farvi tutte le variazioni possibili, per ricantarlo o suonarlo nel nostro paese e specialmente nei paesi dove attualmente è più estesa la coltivazione dei tabacchi. Questa suonatina sarebbe molto a proposito. Di più non dirò!

Tornerò al mio confronto.

Dunque per il tabacco, prendendo le consumazioni del 1857 che sono le ultime che possiamo accertare per i documenti pubblicati, tanto relativi alle antiche province quanto alle napoletane, l'entrata ascese nelle antiche province a 18,417,204 lire; la spesa, tutto compreso, ascese a lire 6,728,000; dimodochè il prodotto netto rimane di lire 11,639,000. Il prodotto netto si avvicina conseguentemente ai due terzi della totalità della en-

trata. In Napoli il prodotto fu di 2,097,000 ducati, e la spesa per le provviste ascese a 945,000 ducati, la spesa di personale essendo colà confusa con quella di finanze. Dal prospetto che venne pubblicato non ho potuto accertarla; ma stando a quanto diceva il signor Ministro delle Finanze, che se non erro ascendeva al 6 od al 7 per 100 sul napoletano.

Ministro delle finanze. 3 50 nel napoletano.

Senatore **Farina.** Mi pare impossibile che ascendesse a così poco; a tutti i modi veniamo ad avere più di un milione di ducati di spesa, e conseguentemente veniamo ad avere una metà invece di due terzi di vantaggio sulla produzione.

Ma ciò non basta ancora: questa produzione netta riducendosi ad un milione circa di ducati divisa su sette milioni di popolazione viene a dare in tutto e per tutto 60 circa centesimi a testa; mentre invece nelle antiche province dello Stato viene a dare due franchi e 40 o 60 centesimi. Tengo questa latitudine perchè non so precisamente la cifra della nostra popolazione a quell'epoca, non avendo avuto tempo di verificarla.

Vede dunque il Senato che posti a confronto i due sistemi, vi ha un introito immensamente maggiore nel sistema delle antiche province, che non nel sistema del regno di Napoli, che è quello che si vorrebbe ad un di presso far valere colla presente legge; conseguentemente io non so come si venga tanto a decantare i vantaggi che verrebbero assicurati allo Stato dall'adozione di questo sistema tutt'affatto opposto a quello che io sto difendendo.

L'onorevole Senatore Conte Di Salmour credette d'interpretare il mio emendamento, ed il termine che aveva concesso alla completa cessazione della coltivazione, attribuendolo piuttosto a riguardi politici, che non a riguardi verso la proprietà dei cittadini.

Mi perdoni, ma questa distinzione non sta. Se i rappresentanti delle province nelle quali è più estesamente in vigore la coltivazione del tabacco non credessero di promuovere un interesse delle loro località, naturalmente non opporrebbero una resistenza alla cessazione di questa coltivazione. Se vi si determinano è perchè credono, che siano lesi gl'interessi materiali del paese, che li esse a rappresentanti; conseguentemente questo riguardo si riduce sempre ad un riguardo che abbiamo a quei proprietari, perchè crediamo, che variando improvvisamente la coltivazione, ne succederebbe se non un danno (che io non voglio ammettere danno assoluto) ma una tal quale perturbazione economica che in certe circostanze potrebbe a taluno riuscire nociva.

Io non attribuisco a questa perturbazione la conseguenza che pareva attribuirvi il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale citando l'esempio di Lecce, trovava che in Lecce vi sono dei terreni coltivati a tabacco, che rendono 500 lire all'anno per ettare, ebbene io accetto questa condizione, ma se egli che un ettare di terreno coltivato a olivi come vengono

stupendi a Lecce, può rendere almeno il triplo delle 500 lire.

Vede dunque il Senato che tutta questa pretesa perturbazione si ridurrebbe a proporzioni molto moderate.

Del resto io aveva già, in vista di conciliazione (e niente affatto perchè non fossi convinto pienamente e completissimamente dell'eccellenza finanziaria del sistema della proibizione assoluta), fatto sentire amichevolmente al signor Ministro come non dissentirei di lasciargli quel campo che egli crede per fare gli studi che può desiderare, e con quella pievezza e con quell'ampiezza maggiore che crederà; ma questo non vuol dire che per lasciargli la facoltà di fare studi durante un determinato numero d'anni, e sia pure di cinque, questo non vuol dire che io gli dia la facoltà di far coltivare a tabacco se gli piace, tutto lo Stato.

Questo sarebbe già un pregiudicare la questione, mentre se noi lasciamo generalizzare la coltivazione del tabacco, supposto che i coltivatori di esso mettano difficoltà a sopprimerla, noi l'aumenteremo immensamente.

Se ora non abbiamo che i rappresentanti di quelle singole province nelle quali il tabacco è coltivato che si oppongono perchè credono che ne venga loro danno (danno che io non ammetto, perchè in questo recinto vi sono persone praticissime e che appartengono ai paesi dove si fa la coltivazione dei tabacchi che non sono niente persuaso, e me ne hanno assicurato ancora questa mattina che questo danno non esiste) ma supponiamo che esista, è evidente che se noi estendiamo a tutte le province questa coltivazione, quando i nostri studi ci diranno che invece conviene mettere in vigore il monopolio e togliere la coltivazione, troveremo una resistenza per tutte le parti nelle quali la coltivazione supposta vantaggiosa sarà stata attivata.

Ed in tal caso che cosa metteremo nelle nostre casse vuote? Ci metteremo quei 50 o 60 centesimi a testa che abbiamo nelle province meridionali invece di metterci quelle lire 2 e 40 a testa che abbiamo di prodotto nelle province settentrionali.

Ecco perchè io ho propugnato il mio emendamento, modificandolo tuttavia, adattandolo ai desideri del signor Ministro, modificandolo sia per la durata del tempo, sia anche col togliere completamente l'ultima parte, e sostituirvene una invece colla quale il signor Ministro verrebbe autorizzato a fare quegli esperimenti che meglio credesse, ferma però sempre la limitazione che non si possa estendere ad altre province in termini generali la coltivazione se non per legge, che è quella stessa disposizione che ho sentito propugnare anche dal banco dei Ministri, che venne messa avanti dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e che dopo fu propugnata dallo stesso Ministro delle finanze.

In questo modo mi pare di avere fatto agli onorevoli miei oppositori tutte le concessioni possibili per far sì che non resti niente pregiudicata la questione nell'av-

venire, ma che nel frattempo abbiano quella larghezza d'azione e di esperimenti che pure richieggono.

Mi resta a dire una cosa: si è fatto un gran calcolo del danno che verrebbe alla finanza dalla soppressione della coltivazione nel nostro paese, perchè si disse: ma se volete esercitare voi il monopolio della fabbricazione credete che sarete obbligati a pagare sempre il tabacco molto di più.

Io non ho questa convinzione, e sebbene i miei oppositori abbiano appoggiato le loro conseguenze alla speranza che venga nell'America abolita la schiavitù e che quindi si renda più difficile la produzione colà del tabacco, io non divido nè punto nè poco le esagerate loro paure nell'accrescimento delle spese di compra del tabacco.

Io non credo che la coltivazione del tabacco richiegga gli schiavi come quella dello zucchero; ad ogni modo bisogna farsi un'idea esatta di siffatta produzione.

Ora noi troviamo che in generale l'America, quantunque alcuni suoi Stati diano molto ed eccellente tabacco, pure in complesso ne produce meno di due altre parti del mondo.

Io tengo sotto agli occhi una tabella del Sud di Richmond riferita nel dizionario *Agriculture, Commerce et Navigation* stampato nel 1861, nella quale si calcola la produzione del tabacco delle varie parti del mondo.

L'Asia vi è rappresentata per 399,900,000 libbre; l'Europa per 281,844,500 libbre; l'America per sole 248,280,500 libbre; l'Africa per 24,300,000 libbre; e l'Australia infine per 714,000 libbre di tabacco.

Vede dunque il Senato che la produzione del tabacco nell'America se forse per qualità è migliore dell'altro, in quantità non è di un'influenza così preponderante, che possa straordinariamente far crescere il prezzo suo io commercio; conseguentemente se mai durassero in America le eccezionali politiche condizioni d'oggi, in tutti gli altri paesi dove è questa coltivazione libera, la produzione di tabacco aumenterà ed il commercio ne fornirà abbondantemente al nostro paese senza che sia per ciò necessario introdurre una coltivazione che può produrre grandi inconvenienti, per evitare, o diminuire i quali la Francia, a detta dei più competenti scrittori di quel paese, si è trovata in necessità di dover seguire tutt'altro metodo, che non quello proposto dall'ufficio centrale.

Quindi se in questo stato di cose il signor Ministro di finanze crede di poter accettare un emendamento nel senso, come dissi, di facilitarli tutti i mezzi di compiere i suoi studii, e di accordargli perciò un determinato numero d'anni, restringendo, senza pregiudicare la questione, la facoltà accordata dall'articolo 3 ai soli luoghi, nei quali la coltivazione è permessa, io non ho difficoltà di accedere a ciò; ma se egli poi sotto il pretesto di questa facoltà di studii si volesse riservare una larghezza tale, introdurre nella legge termini così elastici che se non egli, il suo eventuale suc-

cessore potesse estendere la coltivazione a tutto lo Stato, io non potrei dargli il mio voto.

Io desidero che l'attuale Ministro delle finanze rimanga al suo posto tutti i 5 anni, che io sarei nel mio emendamento disposto ad accordare per gli esperimenti; ma se venisse a cessare, non credo di fargli torto nel dirlo, mentre i ministeri costituzionali sono ambulatorii, non vorrei accordare questa facoltà amplissima all'ignoto suo successore; credo per conseguenza che la legge debba essere precisa.

Io ho tutta la fiducia nelle parole dell'onorevole Ministro delle finanze, ma non voglio nella legge parole talmente elastiche che diauo a qualsiasi Ministro presente o futuro la facoltà di dirmi: le chiacchiere sono chiacchiere, ma io sto ai termini della legge in forza della quale credo poter estendere questa coltivazione a tutto lo Stato.

In questo stato di cose, ripeto, se il signor Ministro crede di poter aderire ai termini di conciliazione da me indicati, io mi reputerò felice di poter concertare con lui un emendamento che ponga fine a questo dibattimento. Se poi sgraziatamente a ciò egli non aderisce, allora persisto nel mio emendamento primitivo.

Voci varie. A domani, a domani.

Presidente. Vi sono ancora cinque oratori iscritti. (Varii Senatori si alzano).

Prego i Senatori a non volersi muovere dal loro posto perchè si ha ancora a determinare quello che si deve fare adesso, e fissare l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I cinque oratori iscritti sono:

Il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio, ed i Senatori Audiffredi, Pallavicino-Mossi, Quarelli e Lacony.

Senatore Gallina. Prego il signor Presidente di avvertire che io pure ho chiesto la parola.

Presidente. Il Senatore Gallina l'avrà dopo il Senatore Lacony.

Prima però di dare la parola al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio credo opportuno di interrogare il Senato per vedere se sia appoggiato l'emendamento proposto dal Senatore Di Salmour.

Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Di Salmour....

Voci. Ma siamo in numero?

Ministro delle Finanze. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze per una mozione d'ordine.

Ministro delle Finanze. Per l'ordine della discussione parrai convenga che i varii emendamenti, o chiaramente formulati o formulati in concetto, come fece testè l'onorevole signor Senatore Farina, fossero trasmessi all'ufficio centrale a cui mi farò dovere d'intervenire, e nel cui seno sarebbe utile fossero anziandio chiamati i proponenti, onde vedere se vi fosse mezzo di mettersi d'accordo.

Presidente. Prima di tutto debbo interrogare il Senato se appoggia l'emendamento del signor Senatore Di Salmour.

Dopo avrà la parola il signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio che l'ha domandata.

L'emendamento del signor Senatore Di Salmour è concepito in questi termini (*V. sopra*).

Chi lo appoggia sorga.

(Non è appoggiato).

Senatore **Quarelli**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore **Quarelli, Relatore.** Io ho domandato la parola per dire che l'ufficio centrale, essendosi da esso separato il signor Conte Di Revel, e trovandosi assenti, due altri suoi membri, si riduce a due soli, di modo che sarebbe conveniente che gli uffici del Senato procedessero alla nomina di altri in surrogazione dei mancanti, non potendo l'ufficio centrale sussistere con due soli.

Presidente. L'ufficio centrale era composto di cinque membri; so che uno è assente: ma quanto al Senatore Piazzoni non ne ho alcuna notizia.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Per l'ordine della discussione?

Senatore **Di Pollone.** È per rispondere alle osservazioni testè fatte dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Egli ha detto che non esiste più ufficio centrale: debbo far presente che esso esiste, mentre vi sono tre membri...

Senatore **Gallina**. Ma dissidenti.

Senatore **Di Pollone.** Non si tratta d'altronde di prendere una decisione nuova, ma bensì unicamente di conciliare, se possibile, i diversi emendamenti....

Un Senatore. È impossibile, sono contrarii....

Senatore **Di Pollone.** Io vedo la possibilità di questa conciliazione, se ai tre membri dell'ufficio centrale, si vogliono aggiungere i Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, non che i proponenti degli emendamenti, e forse in una discussione privata potrebbe facilmente venire a capo di combinare una redazione che soddisfi ai desiderii emessi.

Voci. Non è probabile...

Senatore **Gallina**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina per una mozione d'ordine.

Senatore **Gallina.** L'ufficio centrale composto dapprima di cinque membri è ridotto a tre, e questi sono dissidenti tra loro.

Il Relatore dell'ufficio, credo persista nelle sue conclusioni.

Il signor Senatore Di Revel si è allontanato dal voto dell'ufficio centrale ed adottò un'altra proposta.

L'onorevole conte Di Salmour ha proposto una nuova redazione dell'articolo 3, allontanandosi così anch'esso dal

voto emesso dall'ufficio centrale. Ora io domando se sussista la proposta dell'ufficio centrale?

Ho sostenuto e sostengo ancora che non è il caso di mandare all'ufficio centrale gli emendamenti dei proponenti, perchè questi, uno per uno racchiudono in sé un vizio che impedisce la loro adozione.

Io ho chiesto di parlare su questo argomento e lo farò quando mi sarà conceduta la parola.

Per conseguenza allo stato delle cose non credo accettare la proposizione del Ministro delle finanze di rinviare all'ufficio centrale i propositi emendamenti.

Le osservazioni del Senatore Di Pollone stanno nel suo modo di vedere, ma non stanno certamente nel mio, giacchè noi partiamo da due punti opposti.

Il Senatore Di Pollone crede che gli emendamenti possano conciliarsi: io lo nego....

Presidente. Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti; non è lecito procedere a una discussione stando tutti in piedi.

(I Senatori pigliano posto sui loro scanni).

Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Malgrado le osservazioni in contrario dell'onorevole Senatore Gallina io mi permetto tuttavia di persistere e di pregare il Senato a voler mandare gli emendamenti proposti od enunciati, se non lo vogliono più chiamare ufficio centrale, agli onorevoli tre Senatori che siedono in quel banco, col concorso dei proponenti e dei Ministri.

L'onorevole Senatore Gallina è persuaso che non si verrà ad alcuno accordo. Può esser benissimo; e domani verremo a far confessione di questo difetto d'accordo, se veramente le cose staranno così. Ma se il caso volesse mai che si riuscisse a proporre un temperamento, a cui per mancanza di meglio finissero tutti per adattarsi, io credo che la discussione non farebbe altro che guadagnare, e in chiarezza e certo in brevità.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Io non mi oppongo a che si rimandino gli emendamenti all'ufficio centrale. Accenno alla impossibilità di tale rinvio perchè non esiste più l'ufficio centrale.

Io domando per conseguenza che questo prima si ricostituisca.

Vi sono tre membri presenti dell'ufficio centrale quali sono dissidenti fra loro; è quindi opportuno che questo venga completato.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io credo che l'onorevole Senatore Gallina insista molto sopra una questione puramente di parole.

Si è parlato dell'ufficio centrale, e il Senatore Gallina pretende che esso più non esista.

A me questo poco importa: so però che trovansi presenti tre membri dell'ufficio, e questi sono i Senatori Quarelli, Di Revel e Di Salmour. È bensì vero che essi hanno opinioni diverse, ma è vero eziandio che conoscono a fondo la questione.

A questi s'aggiungano il Senatore Farina e Pallavicino-Mossi i quali l'hanno pure studiata a fondo e proposero emendamenti.

Vi sono infine i due signori Ministri di finanze e di agricoltura, industria e commercio i quali con lunghi discorsi hanno discussa e ventilata questa stessa materia.

Ora in questo pelago di opinioni che sorgono da ogni parte io trovo savissima la proposta dell'onorevole signor Ministro delle finanze e quella del nostro onorevole signor Presidente, cioè di radunare assieme tutti gli uomini che hanno approfondita questa questione per concretare, se è possibile, qualche proposta da presentare al Senato, mercè cui si tronchi questa lunga discussione che dura da tre giorni.

Si faccia tale prova, se essa non riuscirà, allora si riprenderà la discussione e si verrà alla votazione quando si potrà.

Senatore **Farina**. Io credo che non si possa dire che l'ufficio centrale non esista. Credo che il nostro regolamento provveda a questa circostanza e che quando è incompleto l'Ufficio (e credo in questo di aver consentito anche l'onorevole Senatore Gallina il quale desidererei che intervenisse in seno all'Ufficio medesimo perchè io ho modificato il mio emendamento in vista delle savie sue osservazioni) debba essere completato perchè essendosi ridotto a tre si può dubitare naturalmente che i due altri intervenienti potessero cambiare la maggioranza, conseguentemente se il signor Presidente credesse, mi sembrerebbe opportuno di ricorrere al regolamento per il completamento dell'Ufficio; in questo modo si toglierebbe ogni inconveniente che sorge per conciliare la cosa a far cessare la discussione.

Presidente. Prima di leggere l'articolo del regolamento debbo dire che ho veduto con sorpresa e con dispiacere uno dei membri dell'ufficio centrale, il Senatore Piazzoni, assentarsi senza accennare nè la causa nè il motivo del suo allontanamento; credo che questo modo non sia regolare, perchè è la sua assenza precisamente che ha occasionato forse questa lunga discussione; intanto si avvertirà il Senatore Piazzoni per telegrafo dell'inconveniente che è sorto.

La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. L'osservazione che feci testè si riferisce ad un caso recente a cui il Senato ha provveduto nel modo da me proposto, e per verità non so concepire quale difficoltà vi sia a seguire quel precedente.

Noi tutti abbiamo presente la discussione della legge sull'istituzione delle scuole normali. L'onorevole Presidente ed il Senatore Notta ricorderanno...

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Senatore **Gallina**.... come al banco dell'ufficio centrale mancassero vari dei suoi membri, e come il Presidente sull'istanza del Senato procedesse egli medesimo alla surrogazione di quelli che erano mancanti. Dunque domando che cosa c'è di contrario a che l'onorevole

signor Presidente provveda ora come ha provveduto allora nei termini previsti dal regolamento.

Presidente. L'articolo del regolamento a cui accenna il Senatore Gallina è il 18 ed è concepito in questi termini:

« Qualora uno dei commissari non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio ufficio purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'art. 14. Se gli uffici sono stati rinnovati il presidente del Senato surrognerà un altro commissario scegliendolo tra i membri che componevano l'ufficio cui apparteneva il commissario da surrogare. »

Il caso non è identico. Qui ci sono cinque membri: e cinque bastano e possono comporre l'ufficio; l'uno è assente per ragioni d'ufficio pubblico, che è il Senatore Vacca, l'altro è assente senza che abbia dato alcun avviso alla Presidenza, ed è per questo che ho detto che credo sia opportuno di far prevenire il Senatore Piazzoni per telegrafo dell'inconveniente seguito e spero che esso potrà far atto di presenza nel più breve tempo.

Senatore **Arrivabene**. Non vi potrebbe esser nulla di male, a che anche mancando il Senatore Piazzoni gli altri membri dell'ufficio centrale con i signori proponenti gli emendamenti ed i Ministri delle finanze ed agricoltura, industria e commercio si riunissero per concertarsi, e veder modo di presentare una nuova redazione; si riunissero in somma non in modo formale...

Senatore **Sauli**. Io concorro pienamente nell'opinione espressa dal Senatore Arrivabene.

Senatore **Lauzi**. Mi pare che non ci sia luogo a deliberare intorno a questo, vista la grande diversità di pareri.

Io credo che il conte Arrivabene abbia veramente toccato il modo di soluzione della discussione. Io non veggio nessuna difficoltà a che senza alcun carattere ufficiale i tre membri presenti dell'ufficio centrale si riuniscano unitamente ai signori Ministri, per vedere di concretare le loro idee.

Ove si riesca, non è poi necessario che la redazione concretata venga presentata in nome dell'ufficio centrale, ma basterà che lo sia dal Senatore Farina per esempio o dal Ministro, o da uno degli stessi membri dell'ufficio.

Presidente. La discussione che ci sarebbe nell'ufficio centrale non sarebbe parlamentare; ma extra parlamentare, e di questa non dobbiamo occuparci.

Se il signor Ministro vorrà conferire con alcuno dei membri dell'ufficio, questo è lecito tanto al Ministro, quanto ai membri dell'ufficio medesimo; frattanto siccome l'ufficio centrale nominalmente esiste, e trattandosi di una conferenza la quale può riuscire a termini non so se più o meno precisi se più o meno proficui, io non vedo il perchè non si debba ammettere il rinvio di questi emendamenti all'ufficio centrale.

Se non c'è osservazione in contrario, metto ai voti

la proposta del signor Ministro di finanza di mandare gli emendamenti stati proposti ed appoggiati all'ufficio centrale, il quale, col concorso del signor Ministro e degli autori degli emendamenti medesimi ne prenda cognizione e vi deliberi.

Chi è di questo avviso si alzi.

(Approvato)

Senatore **Audiffredi**. Anch'io intendo di proporre un emendamento, e domando perciò d'intervenire alla riunione dell'ufficio centrale.

Presidente. Io temo che in conseguenza di questo

voto forse domani non sarà possibile di continuare la discussione di questo progetto.

Si continuerà l'ordine del giorno come era oggi stabilito principiando invece dai quattro progetti di legge relativi a maggiori spese, passando poi a quello sulle guardie doganali ed a quello sulle tasse ipotecarie.

Se non c'è osservazione in contrario si intenderà così approvato l'ordine del giorno per la seduta di domani che avrà principio alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 $\frac{3}{4}$).

CXXIX.

TORNATA DEL 29 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — Omaggio — Deliberazione per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Nuova redazione dell'art. 3 proposta dall'ufficio centrale — Dichiarazione del Senatore Pallavicino Mossi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Menabrea, forniti dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Audiffredi — Approvazione dell'articolo terzo secondo la nuova redazione dell'ufficio centrale e degli articoli 4 al 18 colle modificazioni agli articoli 8 e 13 introdotte dall'ufficio centrale — Spiegazioni richieste dal Senatore Notta sull'articolo 19, date dal Ministro delle Finanze — Adozione degli articoli 19 al 23 — Emendamenti all'art. 24 del Ministro delle Finanze, dell'ufficio centrale e dei Senatori Cibrario e Pallavicino Mossi — Reiezione dell'emendamento Pallavicino Mossi — Approvazione dell'articolo 24 colla modificazione proposta dall'ufficio centrale e degli articoli 25 al 29 cogli emendamenti introdotti dall'ufficio suddetto — Aggiunta all'art. 30 del Ministro delle Finanze — Dubbi dei Senatori Farina e Lausi, chiariti dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Di Revel — Approvazione della proposta aggiunta e degli articoli 30 al 33 — Interpellanza del Senatore Ricci al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Risposta del medesimo — Adozione di quattro progetti di legge per l'approvazione di maggiori spese e spese straordinarie sui bilanci della guerra del 1861 e 1862 — Rinvio dello squittinio segreto sui medesimi a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri, e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor avvocato Felice Mogliotti di un suo scritto intitolato: *Urbano Rattazzi, con cenni storici parlamentari dal 1848 al 1861.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

Presidente. Sarebbe all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Rammenta il Senato che nella tornata di ieri, nell'intento di conciliare le diverse opinioni che si erano manifestate in ordine all'art. 3 di questa legge, fu proposto ed accettato il partito di rinviarlo all'ufficio centrale, onde il medesimo tentasse di metterci d'accordo tanto

con i due Ministri che avevano preso la parola su questo progetto di legge, quanto coi proponenti i diversi emendamenti.

Rammenta ancora il Senato, come l'ufficio centrale fosse ridotto a tre soli individui, perchè il signor Vice-presidente Vacca erasi assentato per ragioni d'ufficio e fosse pure mancante il Senatore Piazzoni.

Fu trasmesso a quest'ultimo un dispaccio telegrafico per ordine del Presidente Sclopis; il signor Senatore Piazzoni ha risposto che questa sera sarà in Torino.

Io domando ora al Senato se crede conveniente che si attenda l'arrivo del signor Senatore Piazzoni, che è uno dei membri dell'ufficio centrale, o se intende proseguire la discussione di questa legge.

Voci. Si prosegue.

Senatore Quarelli, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Chi intende che si debba proseguire la discussione sul mentovato progetto, è pregato di volersi alzare.

(Approvato)

Si continuerà dunque la discussione.

La parola è al Senatore Quarelli.

Senatore Quarelli. L'ufficio centrale d'accordo col

signor Ministro delle Finanze e con quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, e con i Senatori che ebbero a proporre gli emendamenti, di cui il Senato intese lettura nelle precedenti adunanze, ha l'onore di proporre un nuovo articolo in surrogazione dell'art. 3 del progetto di legge in discussione.

Esso è il seguente:

« Il Ministro di Finanze ha per un quinquennio, e per le località dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facoltà, conformemente alle leggi vigenti, di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione, ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo, e per la esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

« La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sarà sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso.

« Non potrà estendersi la coltivazione del tabacco nelle località nelle quali non esiste attualmente se non per legge, salva tuttavia al Ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito. »

Dall'esame di questa nuova proposta, il Senato rileverà che si conserverebbe l'attuale stato delle cose nelle province del Regno ove la coltivazione del tabacco è permessa, giacchè anche in esse il permesso della coltivazione deve chiedersi all'Autorità amministrativa la quale determina il numero delle piante; cosicchè si mantengono le norme ivi vigenti.

Il termine di cinque anni per cui è determinata la facoltà concessa al Ministro fu creduto sufficiente sicchè si possa dal Governo studiare, e proporre poi al Parlamento quel generale provvedimento uniforme da estendersi a tutto lo Stato.

Per tal modo si concilierebbero gli interessi delle finanze con quelli dei privati che ora sono in possesso di questa coltivazione.

Una speciale disposizione viene inserita infine dello stesso articolo in forza della quale mentre si dichiara che la coltivazione del tabacco in altre province ove questa non esiste, non può estendersi che per via di legge, si concede però al Ministro delle finanze di far eseguire degli esperimenti all'oggetto di riconoscere, ed accertare se tale genere di coltivazione possa riuscirvi utile e vantaggiosa, per quindi promuovere il relativo provvedimento legislativo.

Le prescrizioni e le norme che occorreranno per la esecuzione delle disposizioni di questo articolo formeranno poi parte del Regolamento che a termini dell'articolo 19 di questo stesso progetto dovrà emanare, ed essere approvato con Decreto reale.

Presidente. Vi è anche un emendamento proposto dal Senatore Pallavicino Mossi. Prima di darne lettura interpellò l'onorevole Senatore Pallavicino Mossi se persiste nel suo emendamento.

Senatore **Pallavicino Mossi.** Io ho aderito all'articolo proposto dall'ufficio centrale.

Presidente. Quest'emendamento dunque non darebbe luogo a votazione.

Senatore **Farina.** Ho ritirato anche i miei.

Presidente. Rileggo l'art. 3 redatto dall'ufficio centrale d'accordo coi proponenti (V. sopra).

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Non intendo di far altro discussione su quest'articolo, ma solo domandare al signor Ministro alcuni schiarimenti.

L'articolo, che viene ora proposto, parla di esperimenti che dovrebbero farsi. Io desidero sapere in qual modo il Ministro intende di farli.

Questi saranno fatti a carico del Governo, ovvero sarà in facoltà del Ministro di lasciar coltivare il tabacco da alcuni proprietari delle varie province, onde poter giudicare se convenga coltivare in un sito piuttosto che in un altro?

Bramerei avere qualche spiegazione a questo riguardo, perchè se la facoltà data al Ministro fosse così ampia, è evidente, che l'articolo qual è proposto, tornerebbe in definitiva ad essere quello che era stato suggerito primitivamente dall'ufficio centrale.

Ministro delle Finanze. Egli è evidente, che il proposto temperamento ha per oggetto di non pregiudicare per un quinquennio le varie questioni, che si sono sollevate in occasione della discussione di questo articolo, in guisa che si possa realmente vedere se là, dove attualmente vi ha coltivazione, torni utile lasciarla continuare anche in avvenire, e se mediante qualche piccolo esperimento convenga alle finanze l'estendere più tardi questa coltivazione.

Il Ministero chiede soltanto la facoltà di poter fare qualche piccolo esperimento con varie qualità di tabacchi in terreni diversi, onde avere in questo quinquennio dati sufficienti per presentare una proposta di legge al Parlamento colla quale sciogliere la questione.

È perciò evidente che colle parole del Relatore non si intende mascherare una facoltà concessa al Ministero di estendere senza limitazione alcuna la coltivazione del tabacco nelle province dove attualmente non è permessa.

Spero, che questo schiarimento soddisferà l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Io ringrazio il Ministro delle finanze degli schiarimenti che ha dati, e credo che attualmente si possa adottare l'articolo dell'ufficio centrale qual è stato proposto, il quale non vincola per niente l'avvenire, e non pregiudica la questione.

Io credo anche di dover aggiungere a questo riguardo un'osservazione la quale forse non è ancora stata sottoposta al Senato, e che gioverà a calmare questa spe-

rie d'agitazione nata relativamente alla libertà o non della coltura del tabacco.

Io credo che si sia dato dal lato economico e agronomico troppa importanza a questa questione.

Essa ha una importanza immensa per le finanze; ma in quanto all'agricoltura io credo che ne abbia pochissima.

Ei invero se noi consideriamo la produzione del tabacco, vedremo che in Francia la media di essa è di circa 1200 chilogrammi per ettare. Ora stando alla medesima basterebbe avere 9000 ettari di superficie di terreno coltivato a tabacco per soddisfare a tutti i bisogni dell'Italia, cioè un quadrato il quale avrebbe per lato una distanza minore di quella che esiste tra Torino e Rivoli.

Dunque vedete, o Signori, che questa estensione è minima in paragone dell'estensione di tutti i terreni coltivati dell'Italia, per cui non bisogna attribuire a questa coltivazione molta importanza.

Ve n'è invece molta più come diceva, relativamente alle finanze.

E difatti questo è uno dei prodotti il più sicuro, ed una delle imposte le più legittime; noi tutti dobbiamo perciò pensare a mantenerla alle finanze, e procurare che non sia pregiudicata; mentre se si lasciasse la libertà della coltura del tabacco come è stata chiesta, io credo che la finanza verrebbe pregiudicata e senza verun beneficio di riguardo per l'agricoltura.

Ho voluto limitarmi a fare queste poche osservazioni, persuaso che, vedendo come l'importanza della questione per l'agricoltura è minima, potremo giungere ad un sistema forse di monopolio, che, secondo me, è l'unico che possa realmente giovare nelle attuali circostanze dell'Italia e delle nostre finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le parole dette dall'onorevole Senatore Menabrea mi costringono a dare una risposta, imperocchè in certo modo esse verrebbero a pregiudicare una questione che importa serbare intatta.

Ora siccome vi sono altre province d'Italia, nelle quali la questione si vede sotto un altro aspetto, ed a cui la legge di privativa si estende, e siccome vi ha ancora una parte tutt'altro che disprezzabile del Regno a cui la legge della privativa del tabacco si vorrebbe applicare ed in cui forse si incontrerebbe qualche resistenza, importa molto al Ministero che la questione non venga in alcun modo pregiudicata. Noi chiediamo, per evidenti ragioni politiche, che la questione non sia nè punto, nè poco pregiudicata, cioè se ci sarà o non ci sarà estensione della coltivazione del tabacco.

Perciò noi lasciamo le cose nello stato in cui sono per un quinquennio, noi chiediamo però la permissione di fare alcuni piccoli esperimenti onde riconoscere da più accurate osservazioni non solo dove la coltivazione del tabacco è ora permessa, ma anche altrove, se essa sia conveniente, affinché in tempi più opportuni possa

il Parlamento, con piena conoscenza di causa, deliberare in proposito e vedere se convenga proibirla ricisamente o se convenga invece estenderla, o limitarla a certi punti. Oggi non sarebbe dunque per ragioni ovvie di prudenza opportuno, almeno a parer nostro, il decidere la questione.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Ringrazio distintamente il Ministro dell'affidamento che ci ha dato di una giusta ripartizione d'imposta anche sui tabacchi, in qualche parte del Regno che attualmente ne è esente. Sarà questa una questione che richiederà maturi studii, e non credo che si possa fare immediatamente; ma l'equa ripartizione delle imposte è cosa importantissima, che ci è garantita dallo Statuto.

Nella stessa occasione credo opportuno di raccomandare al Ministro un'estrema sorveglianza onde sia impedito il grande contrabbando non solo del tabacco, ma ancora di ogni altro genere di merci soggette a diritto di dogana. Sapete, o Signori, che il Governo borbonico nella scelta dei doganieri non era troppo rigoroso. Erano così poco pagati questi agenti delle dogane che non potevano vivere col loro stipendio, e quindi vivevano d'abusi. Ora bisogna che questo regime cessi, ed è necessità che il Ministro delle finanze metta scrupolosa attenzione a far licenziare quelli che si arbitrassero a continuare in quel sistema di abusi che era pur troppo tollerato sotto il Governo borbonico.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 come è stato modificato dall'ufficio centrale, e di cui dò nuovamente lettura (*V. sopra*).

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 4.

Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacco.

« I bastimenti che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati ne' regolamenti, approdare, ancorare, prender terra, o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. Non è considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.

« Con Decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o all'esportazione. »

(Approvato).

Art. 5.

Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.

« Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci, saranno osservate anche per i sali e tabacchi, salvo le seguenti modificazioni:

« 1. Il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco;

« 2. La provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento o depositata nei magazzini della dogana per essere verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

« 3. I tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del Regno dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo. »

(Approvato).

TITOLO II.

DELLA CIRCOLAZIONE.

Art. 6.

Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa.

« I sali non possono essere trasportati dai luoghi del Regno ove non è la privativa in altri dove la privativa è in vigore senza il permesso del Ministero delle Finanze. »

(Approvato)

Art. 7.

Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

« È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.

« È permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.

« La cauzione sarà sciolta previo certificato del console italiano che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato. »

(Approvato)

Art. 8.

Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.

« Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle due isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione, secondo l'art. 26 del regolamento doganale. »

L'ufficio centrale propone che alle parole secondo l'art. 26 del regolamento doganale, si sostituiscano le parole secondo le vigenti leggi doganali.

Il signor Ministro delle Finanze aderisce ?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'art. 8 così modificato.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 9.

Trasporto dei tabacchi esteri.

« La circolazione interna dei tabacchi provenienti dall'estero è soggetta a bolletta doganale, che provi l'eseguito pagamento dei diritti.

« Questa bolletta sarà valida :

« 1. Per un mese dalla sua data per tabacchi che possono introdursi in quantità non maggiore di cinque etto grammi;

« 2. Per sei mesi dalla sua data per tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore. »

(Approvato).

Art. 10.

Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale.

« Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato è permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con speciali regolamenti.

« Nella zona doganale lungo la frontiera di terra il trasporto dei tabacchi nazionali per quantità superiore a due chilogrammi è soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regolamenti.

« Nella zona doganale, lungo la spiaggia del mare, è necessaria la bolletta di circolazione per trasporto dei sali in quantità superiore a cinque chilogrammi. »

(Approvato).

TITOLO III.

DELLA VENDITA.

Art. 11.

Prezzi di vendita.

« Il prezzo al quale il Governo vende i sali o tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti, è stabilito per legge. »

(Approvato).

Art. 12.

Sali venduti a prezzo di eccezione.

« I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti, non possono cedere ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione. »

(Approvato).

Art. 13.

Magazzini di vendita, e rivenditori.

« La vendita dei sali e dei tabacchi deve essere fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo, e dai rivenditori al pubblico.

« I magazzini sono istituiti con Decreto reale, ed i rivenditori sono nominati dall'Amministrazione.

« È vietato ai magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico, tranne nei casi determinati dal Ministro delle finanze. »

L'ufficio centrale propone che dopo le parole *li ricevitori sono nominati dall'Amministrazione*, si aggiungano le seguenti: *secondo le norme che verranno stabilite.*

Il Ministro delle finanze accetta quest'aggiunta?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 13 colla proposta aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 14.

Doveri dei rivenditori.

« I rivenditori sono obbligati:

« 1. Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;

« 2. Di tener esposto nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa;

« 3. Di vendere i generi come li ricevono dai magazzini, senza alterarli e senza mescolarne le qualità;

« 4. Di provvedersi ai magazzini loro assegnati e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione. »

(Approvato).

TITOLO IV.

Art. 15.

Perquisizioni.

« In caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno coll'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, d'un ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli amministratori comunali del luogo. »

(Approvato)

TITOLO V.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE.

Art. 16

Enumerazione delle pene.

« I contravventori alla presente legge possono essere puniti:

« 1. Colla perdita dei generi che formano materia

della contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina;

« 2. Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi;

« 3. Col pagamento di una multa non minore di L. 5 non maggiore di L. 200;

« 4. Colla destituzione dei rivenditori autorizzati. (Approvato)

Art. 17.

Pena del contrabbando.

« Il contrabbandiere è punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantità nella seguente misura:

« 1. Per il tabacco greggio e lavorato, da L. 10 a L. 30 per ogni chilogramma. Per sigari d'Avana e di qualità somigliante, da lire 20, a lire 60 per chilogramma;

« 2. Per il sale da L. 1 a L. 3 per ogni chilogramma, e più L. 50.

« Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma. »

(Approvato).

Art. 18.

Casi di contrabbando.

« Oltre i casi indicati dal regolamento doganale, sono considerati di contrabbando:

« 1. I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli ove non esiste privativa;

« 2. I sali trasportati in cabotaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna, senza bolletta di cauzione;

« 3. I sali esportati per l'estero dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione;

« 4. I sali trasportati da dette isole nel continente italiano senza il permesso del Ministro delle finanze;

« 5. Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati di origine estera, conservati o trasportati senza la bolletta di pagamento;

« 6. I sali e tabacchi trasportati nella zona di frontiera senza la bolletta di circolazione;

« 7. I tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata che importi dazio maggiore;

« 8. Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi. » (Approvato).

Art. 19.

Contravvenzioni assimilate al contrabbando.

« Sono ritenuti come colpevoli di contrabbando:

« 1. Quelli che producono, o fabbricano o preparano sale e tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

« In questi casi i contravventori, oltre la pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;

« 2. Quelli che in contravvenzione al divieto, di cui nell' art. 12 della presente legge, vendono, cedono o acquistano sali dati dalla finanza a prezzo di eccezione.

« In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti art. 16 e 17. »

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Notta.

Senatore **Notta**. Ho domandato la parola per pregare il signor Relatore dell'ufficio centrale, o il signor Ministro delle finanze d'una spiegazione in merito al numero primo di questo art. 19.

Con questo numero primo viene stabilito che si ritengono come colpevoli di contrabbando quelli che producono, fabbricano o preparano sale senza aver adempite le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

Il modo con cui è concepito questo numero 1 dello art. 19 è generico ed assoluto; tuttavia io suppongo che debba il medesimo essere inteso in coerenza al disposto dell' art. 1 di questa istessa legge, che ne è, per dire così, la base, cioè che si abbia sempre a credere che cadono in queste pene coloro che producono, fabbricano o preparano sale, quando estraggono questo sale o dall'acqua di mare, o da sorgenti saline, o dalle miniere; così che non abbia luogo la sanzione penale se non quando si estrae il sale immediatamente da queste fonti che sono colpite dal monopolio; ma se per contro non immediatamente sia tratto da tali fonti il sale, forse non cadono i produttori nella contravvenzione di cui è cenno in questo numero 1 dell'art. 19?

Per spiegarmi presenterò un esempio: non so se in altre città d'Italia, ma in Torino si è creato un ramo di industria di cui darò qualche spiegazione.

Vi sono certi intraprenditori i quali ritirano dai confettieri, dai confettieri, ed altri tali esercenti che usano del ghiaccio e del sale per congelare alcune sostanze che smerciano, l'acqua prodotta dallo scioglimento loro, e quindi nel ritirare quest'acqua per regolare poi il rispettivo interesse delle parti misurano con un certo loro ordigno il grado di saturazione che vi è di sale; dopo trasportano quest'acqua in appositi forni, la sciolgono in vapore, e poscia con altri apparati la condensano e finiscono per formare il sale che infine rimettono agli stessi esercenti da cui hanno ritirato quell'acqua, e col calcolo di quel certo ordigno che ebbero a misurare i gradi di saturazione, e sulla proporzione del restituito sale percepiscono un determinato corrispettivo della loro opera.

Come vedono i signori Senatori, questi tali non si possono dire fabbricatori di sale propriamente parlando, ma piuttosto restitutori in pristino di quello stesso sale che si conteneva in quest'acqua saturata, così che quello che percepiscono è soltanto il prezzo della loro opera;

non smerciano questo sale ad altri, ma lo rimettono nuovamente a quei tali esercenti mediante la prestazione di un certo corrispettivo; mi pare dunque che quest'industria non possa essere colpita dalle pene determinate da questo n. 1, dell'art. 19.

Ad ogni modo io sarei a pregare il signor Ministro di voler dare al riguardo qualche spiegazione.

Ministro delle Finanze. Mi pare evidente che quel sale il quale ebbe già a pagare una volta il tributo alle finanze allora quando dalle mani della regia passò nelle mani dei privati, non debba essere sottoposto a nuovo tributo per le varie trasformazioni che possa subire; quindi è chiaro che nel caso citato dall'onorevole Senatore Notta, il fisco non ha più a che fare, imperocchè si tratta di una materia che ha già pagato una volta.

Questo n. 1 invece si riferisce ai centri di fabbricazione dei sali i quali potessero per avventura essere affidati all'industria privata. Suppongo che lo Stato possieda una miniera di sale: esso può benissimo non incaricarsi di estrarre il sale disposto a strati sotto il terreno laddove è questa miniera, ma dare a cottimo, in certo modo incaricare un altro dell'estrazione, della fabbricazione di questo sale. Ora evidentemente chi sarà incaricato di quest'operazione ha debito di fabbricare, preparare il sale secondo le prescrizioni della legge, dei regolamenti e del contratto. Se invece egli profitta della condizione di appaltatore dell'impresa di cui il Governo lo incarica, contravvenendo alle dette prescrizioni, non vi è dubbio che debba essere multato ed a ciò provvede l'art. 19 mediante la disposizione contenuta nel n. 1.

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Notta ha la parola.

Senatore **Notta**. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che mi ha favorite.

Presidente. Rileggerò l'articolo. (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 20.

Multe per le differenze rispetto al manifesto di carichi di tabacco.

« Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma, se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10, se trattasi di tabacco lavorato.

« Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

« In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo. »

(Approvato).

Art. 21.

Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.

« La multa determinata nell'articolo precedente è anche applicata quando si verifica una differenza di peso con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il 5 per cento. »

(Approvato).

Art. 22.

Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.

« Sarà pagata una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi o nelle dogane d'immissione, quando oltrepassino il calo preveduto nella polizza di carico, secondo le norme stabilite dal regolamento. »

(Approvato).

Art. 23.

Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.

« Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito verificate all'uscita secondo le norme stabilite dal regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente art. 17. »

(Approvato).

Art. 24.

Multa per illegale coltivazione di tabacco.

« Per la seminazione di tabacco fatta senza denuncia sarà pagata una multa di lire 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta. »

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza denuncia, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime. »

Nell'epigrafe di questo articolo l'ufficio centrale propone di sostituire alla parola *illegale* quella di *illecita*.

Domando al signor Ministro se aderisce a questo cambiamento.

Ministro delle Finanze. Vi aderisco; proponerò solo che nel corso dell'articolo a vece della parola *denuncia*, che si riscontra due volte, si dicesse *permisione*, mentre parmi che ciò sia richiesto dal cambiamento dell'articolo 3.

Quindi l'articolo sarebbe così concepito: « Per la seminazione di tabacco fatta senza permisione sarà pagato, ecc. ecc. »

Senatore Cibrario. Io credo che si potrebbe forse dire *senza facoltà*.

Ministro delle Finanze. Non ho difficoltà di ac-

ettare anche questa parola, che in ogni modo trovo più adatta di quella di *denuncia*.

Presidente. Quale delle due dizioni l'ufficio centrale preferisce?

Senatore Quarelli, Relatore. L'ufficio centrale è indifferente a che si usi piuttosto l'una che l'altra: del resto si può benissimo dire *senza facoltà*.

Senatore Pallavicino Mossi. Domando la parola.

Come espressione più generica e meglio applicabile ai varii casi, io proporrei di dire *senza la debita facoltà*.

Presidente. Faccio osservare al Senato che nel primo progetto presentato alla Camera dei Deputati erasi detto *senza licenza*, frase questa che pare più conveniente...

Senatore Quarelli, Relatore. A fronte di questa osservazione l'ufficio centrale propenderebbe per quest'ultimo modo di dire.

Presidente. Allora se non sonvi osservazioni, io rileggerò l'articolo per poi porlo ai voti.

« Art. 24. Per la seminazione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di L. 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di L. 2 per ogni pianta. »

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime. »

Senatore Pallavicino Mossi. Io sostengo sempre l'espressione da me proposta di « *senza la debita facoltà* » come quella che credo più ampia e che tutto abbraccia.

Presidente. Avverto l'onorevole Senatore Pallavicino Mossi che l'articolo 3 parla di *facoltà*, la quale deve naturalmente essere concessa.

Senatore Pallavicino Mossi. Io credo che in quest'articolo si dica in genere conformemente alle leggi. Ora queste leggi diversificano nei diversi paesi, in alcuni dei quali non credo necessaria la licenza data direttamente dal Governo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Anche nelle province, nelle quali è permessa attualmente la coltivazione del tabacco, prescindendo dalla Sicilia dove non vi è privativa, ed a cui per ora questa legge non si applica, bisogna pure che si ottenga la permisione pella coltivazione, imperocchè l'Amministrazione fissa la quantità di tabacco di cui abbisogna, e ripartisce per mezzo di una Commissione in ogni provincia il numero di piante da coltivarsi.

Quindi anche in questo caso ci vuole una licenza.

Crederei perciò che il temperamento accennato dal signor Relatore dell'ufficio centrale fosse il più conveniente.

Senatore Pallavicino Mossi. Comunque sia la dizione da me proposta abbraccia anche il caso della licenza; non veggio la necessità di determinarla precisamente.

Presidente. Insiste dunque il signor Senatore sulla sua proposta?

Senatore **Pallavicino Mossi.** Insisto.

Senatore **Di Pollone.** Pregherei l'onorevole signor Presidente di dare nuovamente lettura dell'articolo 3.

Presidente. L'articolo 3 che è stato approvato è concepito in questi termini (*Vedi sopra*).

Vede dunque il signor Senatore Pallavicino Mossi che deve essere sempre concessa la licenza dal Ministro.

Senatore **Pallavicino Mossi.** Pregherei il signor Presidente di mettere ai voti la formola che ho proposto.

Presidente. Il signor Senatore Pallavicino Mossi propone di sostituire alla parola *denuncia* le altre, *debita facoltà*.

Così invece di dire *senza la denuncia* si direbbe *senza la debita facoltà*.

Sarebbe contento il signor Senatore proponente di sostituire senza la debita licenza?

(Il Senatore Pallavicino Mossi fa un segno negativo).

Presidente. Metto ai voti la sua proposta.

Il Senatore Pallavicino Mossi chiede che si sostituisca alla frase *senza licenza* quella di *senza la debita facoltà*.

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi. (Non è approvata)

Rileggo dunque l'articolo.

« Per la seminazione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di lire 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta. »

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 25.

Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi.

« I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto, che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità, sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono esser tenuti gli appaltatori. »

(Approvato).

Art. 26.

Multe per contravvenzioni, e provvedimenti disciplinari.

« Sarà pagata una multa non minore di lire 20 e non maggiore di lire 100: »

« 1. Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comprasse da persone non autorizzate a vendere; »

« 2. Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato, e si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i rego-

lamenti, o che trascurassero di tenere esposto l'esemplare della tariffa secondo l'art. 14. »

(Approvato)

Art. 27.

Pene speciali per rivenditori.

« Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari. »

L'ufficio centrale propone di aggiungere le parole:

« Salve le maggiori pene in cui sieno incorsi per la natura della frode usata secondo le leggi. »

Il signor Ministro delle finanze approva l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale?

Ministro delle Finanze. L'approvo.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Forse sarò di corto intendimento, ma non so spiegare questa aggiunta perchè non conosco frodi usate secondo le leggi.

Io capisco che si usino frodi contro le leggi; ma le frodi secondo le leggi non le saprei vedere.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Forse per spiegare la cosa bisognerebbe dire:

« Salve le maggiori pene in cui, secondo le leggi, sieno incorsi, per la natura della frode usata. »

Presidente. Nessuno domandando la parola metto ai voti l'articolo con quest'aggiunta.

« Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui, secondo le leggi, sieno incorsi per la natura della frode usata. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 28.

Recidiva.

« La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa. »

(Approvato).

Art. 29.

Commutazione delle pene.

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi, estendibile fino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata. »

L'ufficio centrale fa qui una sostituzione: invece di dire: carcere da tre giorni a tre mesi, dice: « questo non sarà mai maggiore di tre mesi, ed in caso di recidiva, si estenderà fino a sei. »

Quindi l'articolo sarebbe così concepito :

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere: questa non sarà mai maggiore di tre mesi, ed in caso di recidiva si estenderà fino a sei calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata. »

Senatore **Quarelli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Quarelli, Relatore.** Ci sarebbe da sopprimere la parola *almeno*.

Ministro delle Finanze. Io chiederei all'ufficio centrale se non crede inconveniente il sopprimere, non dico per il carcere, ma per l'arresto, quel *minimum* di tre giorni; imperocchè può avvenire il caso di contrabbandieri, i quali non abbiano alcun mezzo di fortuna, per cui sarebbe preferibile un giorno di carcere: stante che la pena di un giorno di arresto è per costoro meno sensibile che la multa di L. 10; e che per conseguenza in caso di scelta tra una multa di lire dieci e l'arresto sia quest'ultimo preferito: era appunto per rendere più sensibile la pena anche in caso di piccoli contrabbandi di questo genere che si era messo il *minimum* di tre giorni.

Io chiederei anzitutto all'ufficio centrale se non veggia inconveniente a togliere questo *minimum* di tre giorni.

Domanderei ancora, se non creda conveniente di lasciare la parola *almeno* cioè lasciare al criterio del giudice il prendere per base anche una somma maggiore di lire dieci nel fissare la durata del carcere. Credo che sia conforme alla legge penale il lasciare una certa larghezza al giudice nel convertire una multa in carcere. Quindi chiederei all'ufficio centrale, che in questo è più competente di me, se non veggia inconveniente anche nella soppressione di questa parola.

Senatore **Quarelli, Relatore.** Risponderò che quando si è detto di *arresto, di carcere da tre giorni a tre mesi*, siccome non si poteva capir bene se la pena di arresto si potesse anche portare fino a tre mesi, si è proposto di sopprimere quei tre giorni, perchè l'arresto, quando si tratta di pena pecuniaria, non può essere maggiore di 15 giorni, e dicendo semplicemente in arresto o in carcere da tre giorni a tre mesi rimaneva dubbio se si potesse dare anche una pena di arresto di tre giorni. Questo è il motivo pel quale si sono tolte le parole *tre giorni*.

Del resto per il motivo che ha addotto il signor Ministro, dal canto mio non avrei difficoltà a lasciare i tre giorni.

Quanto poi alla parola *almeno*, si è creduto di sopprimerla, perchè non pare che si debba lasciare incerta la quota di una multa colla quale si possa regolare il termine della pena corporale: motivo per cui si crede conveniente togliere la parola *almeno* e lasciare che la quota fosse fissata e rimanesse certa nella somma di lire dieci.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Allora forse ritenendo questa dichiarazione che l'arresto non s'intende con questa legge estero oltre ciò che le altre leggi prescrivono, cioè oltre i 15 giorni, forse l'ufficio centrale non dissenterà che convenga fissare questo *minimum* di pena ripristinando la dicitura primitiva.

Sotto questo aspetto non ho difficoltà di consentire; del resto me ne rimetto all'ufficio centrale.

Presidente. Allora mi dica il signor Relatore dell'ufficio centrale in quali termini resterebbe concepito l'emendamento.

Senatore **Quarelli, Relatore.** Per la prima parte non avrei difficoltà che si lasciasse la disposizione come era proposta, *da tre giorni a tre mesi*, ben inteso che la pena dell'arresto non può eccedere 15 giorni, perchè il Codice non ammette la commutazione delle pene pecuniarie in arresto che sia di un termine maggiore di 15 giorni.

Quanto alla parola *almeno* per la latitudine che si lascia ai tribunali, quando per passare da una somma ad un'altra non è fissato alcun *minimum*, crederci che si dovesse togliere.

Presidente. Il Ministro delle Finanze insiste sulla conservazione della parola *almeno*?

Ministro delle Finanze. Non insisto.

Presidente. Allora credo inutile di mettere ai voti il mantenere o il sopprimere la parola *almeno*.

Ma sarebbe stato bene che l'ufficio centrale avesse redatto l'articolo.

Senatore **Quarelli, Relatore.** C'è nella relazione.

Presidente. Allora l'articolo sarebbe concepito in questi termini :

Art. 29.

Commutazione delle pene.

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi, estendibile fino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci della multa non pagata. »

Se nessuno domanda più la parola lo metto ai voti. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 30.

« Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali ed i tabacchi, salvo le seguenti eccezioni :

« 1. Si procederà all'arresto personale del contravventore estero, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa :

« 2. I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa ;

« 3. I contravventori ed i generi presi in contrabbando, ed i mezzi di trasporto sequestrati, saranno condotti al più vicino magazzino delle private o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale ;

« 4. Nella ripartizione delle multe, la parte che è attribuita al ricevitore doganale sarà data al magazzino delle private quando sia stato da lui compilato il processo verbale. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Coll'attuale regolamento non potendo gli agenti doganali esaminare le merci per vedere se siano di contrabbando altrimenti che nelle zone doganali, avviene che non è provveduto al caso in cui si debba esaminare se ci sia contrabbando o no oltre queste zone, laddove non ci sono guardie doganali. Ora la legge relativa alla privata del tabacco ha invece una disposizione affatto diversa, imperocchè si può cogliere in contrabbando anche il tabacco una volta che ha oltrepassata la zona doganale, quando si fanno trasporti senza bollette di cauzione. Vi sono dunque parecchi casi in cui si potrebbe avere ad accertare un contrabbando oltre la zona doganale, e in questo caso la legge sarebbe monca, imperocchè non vi sarebbe chi avesse incarico di eseguirla. Per conseguenza io proporrei a questo art. 3 l'aggiunta di un quinto paragrafo che sarebbe concepito in questi termini :

« Dove non vi sono guardie doganali, l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, è affidato agli agenti della forza pubblica ».

Senatore Quarelli, Relatore. Non ho difficoltà ad ammettere questa aggiunta. Faccio però osservare che gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri sono già dalle leggi stesse obbligati a vigilare sull'esecuzione delle leggi in genere, di modo che quest'art. 30 come è redatto potrebbe bastare allo scopo; tuttavia non ho difficoltà, ripeto, ad ammettere l'aggiunta proposta dal signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Credo che sia conveniente di ammetterla anche perchè gli agenti della forza pubblica che vengono in tutto a sostituirsi alle guardie doganali fruiscono dei vantaggi di queste ultime, allorchè colgono qualche colpevole di contrabbando.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non ho intenzione di oppormi alla proposta, ma desidererei che si specificasse quali sono questi agenti della forza pubblica. Per esempio: le guardie campestri non hanno molte volte alcun segno distintivo; eppure se si deve loro mostrare i recapiti della merce, sarebbe opportuno che l'agente della forza pub-

blica fosse facilmente riconoscibile. Faccio soltanto questa osservazione per chiedere se non fosse conveniente qualche maggiore spiegazione.

Ministro delle Finanze. Credo che ciò si potrà specificare meglio nei regolamenti e che basti qui l'enunciare il principio che dove mancano le guardie doganali faranno l'ufficio loro gli agenti della forza pubblica.

Presidente. L'ufficio centrale avendo aderito alla proposta del signor Ministro di aggiungere cioè un paragrafo 5, rileggo l'articolo coll'aggiunta di questo paragrafo.

« Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali ed i tabacchi, salvo le seguenti eccezioni:

« 1. Si procederà all'arresto personale del contravventore estero, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

« 2. I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa;

« 3. I contravventori ed i generi presi in contrabbando, ed i mezzi di trasporto sequestrati, saranno condotti al più vicino magazzino delle private o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale.

« 4. Nella ripartizione delle multe, la parte che è attribuita al ricevitore doganale sarà data al magazzino delle private quando sia stato da lui compilato il processo verbale.

« 5. Dove non vi sono guardie doganali l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, è affidato agli agenti della forza pubblica. »

Se non si domanda la parola lo metto ai voti.

Senatore Lauzi. Domando se con questo articolo s'intende soltanto di dare una facoltà a questi agenti della forza pubblica o imporre loro un obbligo.

Faccio questa osservazione perchè qualche persona di me più competente mi fa riflettere che alcuni agenti della forza pubblica e specialmente i carabinieri reali non potrebbero combinare il loro ufficio coll'esercizio di questo dovere.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io credo di poter asserire appoggiato ai precedenti, che i carabinieri reali non hanno mai ricusato l'opera loro per le questioni che hanno tratto all'esecuzione delle leggi riguardanti le private del Governo e che quando occorra di fare una contravvenzione, la fanno senza esitanza.

Senatore Lauzi. Non era che un dubbio che io esprimeva. Se si crede che non abbia fondamento non insisto.

Presidente. Non domandandosi più la parola metto ai voti l'articolo.

Chi approva sorga.

(Approvato).

Art. 31.

Ripartizione del valore dei generi di contrabbando.

« Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal Ministro di Finanza. »

(Approvato).

Art. 32.

Istruzioni disciplinari.

« Con decreto reale saranno approvate le istruzioni per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato)

Art. 33.

Disposizioni transitorie.

« Le disposizioni di questa legge, relative alla privativa dei tabacchi, non saranno applicabili alle isole di Sicilia e Capraia, finchè non sarà provveduto con legge speciale. »

(Approvato)

Senatore **Ricci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ricci**. Profittando della presenza nel Senato del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, io sarei a pregarlo di volermi dare qualche indicazione relativamente alla sorte che ha subito un progetto di legge fatto elaborare dal suo predecessore da apposita Commissione relativamente alla coltura delle risaie.

Questa coltura presso noi non riposa sopra alcuna legge determinata; è stabilita solamente da consuetudini, ed è molto desiderato da alcune province che si danno a questa coltura, che questa legge sia quanto prima presentata al Parlamento onde vengano regolati interessi gravissimi che attualmente si trovano in sofferenza.

Pregherei quindi il sig. Ministro di volermi dire se è sua intenzione di dar seguito a questo progetto di legge e quando crederà essere nel caso di presentarlo alla sanzione del Parlamento.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se mi permette il Senato risponderò subito. Lo schema di legge a cui allude l'onorevole Senatore è in questo momento sottoposto all'esame del Consiglio di sanità. Appena terminato l'esame, mi farò un pregio di presentarlo al Parlamento.

Io pure desidero vivamente di presentare questa legge, perchè nell'interesse dell'agricoltura lo credo indispensabile.

Presidente. Ora si procederà alla votazione della legge per squittinio segreto.

(Il Senatore, **Segretario, D'Adda** fa l'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti . . .	83
Favorevoli . . .	78
Contrarii . . .	5

(Il Senato approva)

I signori Senatori sono pregati di riprendere i loro posti.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione di quattro progetti di legge per maggiori spese straordinarie sul bilancio della guerra. Ma faccio osservare che il Relatore dell'ufficio centrale per questi quattro progetti di legge deve assentarsi dal Senato; se il Senato crede che, ciò nonostante, debbano prendersi in esame, ovvero siccome vi sono all'ordine del giorno anche portate altre leggi, se credesse che si possa invertire l'ordine del giorno, si potrebbe invece passare alla discussione del progetto di legge riguardante l'ordinamento delle guardie doganali.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Faccio osservare che il signor Relatore dei quattro progetti di legge per maggiori spese sul bilancio della guerra è ancora presente, e quando fosse assente vi sono altri componenti l'ufficio che possono supplirlo; d'altronde si tratta di leggi semplicissime e che non daranno forse luogo a discussione non essendovi opposizione per parte dell'ufficio centrale.

Presidente. Il Senatore Di Pollone fa osservare come riguardo a queste quattro leggi per maggiori spese (sulle quali fu interrogato il Senato se voleva rimandarle a domani per l'assenza imminente del signor Relatore) come l'ufficio centrale non faccia opposizione all'ammissione di esse, e quindi si potrebbe intraprendere la discussione senza invertire l'ordine del giorno.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Io debbo allontanarmi a momenti dal Senato; sono stato Relatore delle quattro leggi di finanza di cui si tratta e che dovevano essere portate oggi in discussione, ma non potrei assistere oltre alla seduta: se l'ufficio centrale vuole incaricarsi di sostenere la discussione, che spero non avrà luogo, io non ho difficoltà.

Senatore **Di Pollone**. Io non insisterò che non abbia luogo la variazione dell'ordine del giorno; solo ho creduto di far avvertire al Presidente che il Relatore era ancora presente, e che quando fosse stato assente vi erano altri membri dell'ufficio centrale che avrebbero potuto supplirlo; e ciò tanto più facilmente in quanto che queste leggi sono semplicissime e non hanno dato luogo ad opposizione per parte dell'ufficio stesso. Per il che crederei che senza difficoltà si potrebbero portare in discussione in questa medesima tornata.

Io non insisto, ripeto, su questa proposizione; solo credo che essa meriti di essere presa in considerazione.

Presidente. Domando al Senato se vuole che si mantengano all'ordine del giorno le quattro leggi che verrebbero ora in discussione.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Passo quindi a dar lettura del primo di questi quattro progetti portante autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per il servizio materiale d'artiglieria.

(V. *Atti del Senato* n. 148).

Art. 1.

« È approvata la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per servizio del materiale d'artiglieria. »

Art. 2.

« Tale spesa straordinaria sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1862 in apposito capitolo al num. 81 o con l'intitolazione di *Spese straordinarie per il servizio del materiale d'artiglieria.* »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1. (V. sopra).

(Approvato).

Art. 2. (V. sopra).

(Approvato.)

Si procede ora alla lettura di un altro progetto, riservandosi poi a fare una sola chiamata per lo squittinio segreto. È questo relativo ad una spesa straordinaria sul bilancio del 1862 della guerra per costruzione di magazzini a ricovero di materiale da guerra.

(V. *Atti del Senato* n. 149).

Articolo unico.

« È approvata sul bilancio passivo del Ministero della guerra la spesa di lire 1,000,000 per l'eruzione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.

« Detta spesa sarà iscritta in apposito capitolo per le spese straordinarie del bilancio 1862 colla denominazione: *Erezione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.* »

Trattandosi di legge di un solo articolo e non facendosi osservazioni, non occorre provocare il voto del Senato.

Si passa ora al terzo progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio della guerra 1862 per servizio militare.

Si procederà in seguito ad un voto complessivo a scrutinio segreto su questi quattro progetti, a tenore dell'art. 55 del nostro regolamento che è del seguente tenore:

« Allorchè più proposte di legge sono relative a

crediti supplementari o ad interessi particolari o locali e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione. »

Nessuno domandando la parola la discussione generale è chiusa.

Leggerò i singoli articoli:

(V. *Atti del Senato* n. 151).

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per restauri ed adattamenti eccezionali di fabbricati ad uso militare. »

(Approvato)

Art. 2.

« Detta spesa sarà iscritta in apposito capitolo col numero 82 del bilancio passivo della guerra per l'anno 1862, col titolo: *Spese straordinarie per ristori e Atti di locali pel servizio militare.* »

(Approvato)

Viene finalmente il quarto progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della guerra del 1861 per trasporti militari.

(V. *Atti del Senato* n. 152).

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di cinque milioni di lire in aggiunta al bilancio passivo del Ministero della guerra, esercizio 1861, categoria 89, trasporti, carreggi e provviste relative. »

Non domandandosi la parola l'articolo si intende approvato.

Si procederà allo squittinio segreto su questi quattro progetti contemporaneamente, se però vi è nessuno che domandi la divisione.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale)

Il Senato non essendo più in numero legale bisognerà ripetere domani la votazione per squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che l'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

1. Discussione del progetto di legge per il riordinamento delle guardie doganali;

2. Discussione del progetto di legge relativo alle tasse ipotecarie.

3. Discussione per l'approvazione della maggiore spesa occorsa per l'esposizione di Firenze.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXXX.

TORNATA DEL 30 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi — Interpellanza del Senatore Chiesi al Ministro delle finanze — Risposta del medesimo — Approvazione del progetto di legge per l'ordinamento delle Guardie Doganali — votazione di questo e dei quattro progetti di legge concernenti maggiori spese adottati nella seduta di ieri — Discussione sul progetto di legge relativo alle tasse ipotecarie — Adozione degli art. 1 al 21 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Lauzi sull'art. 22, forniti dal Ministro delle finanze — Adozione degli art. 22 e 23 e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della maggiore spesa occorsa per l'Esposizione italiana di Firenze — Obiezioni dei Senatori Di Revel e Farina — Risposte del Senatore Menabrea e del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Di Pollone — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Di Pollone — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Aggiornamento delle sedute a tutto il 10 giugno dopo discussi i due progetti di legge relativi alla privativa postale ed ai buoni del tesoro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli affari esteri ed il Regio Commissario Duchoqué, e più tardi intervengono pure i Ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura di una lettera del Senatore Audiffredi, con cui per motivi di famiglia chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor professore cavaliere Gaetano La Loggia fa omaggio al Senato di alcuni esemplari del Discorso da lui letto nella circostanza dell'inaugurazione del Consiglio sanitario marittimo in Palermo.

È venuto al Senato come omaggio un libro con questa iscrizione: *Al Senato del Regno italico, il Senatore Pallavicino Mossi, questo esemplare dell'opera del già Senatore del G. B. Nicolosi, Presidente della Corte di appello di Parma.*

L'ordine del giorno porta...

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Essendo presente il signor Ministro delle finanze, pregherei il Senato a volermi permettere di muovergli una brevissima interpellanza.

Presidente. Su quale oggetto?

Senatore **Chiesi.** Intorno ad una causa pendente davanti il Tribunale di Modena contro Francesco V per oggetti asportati nel 1859.

Presidente. Crede il signor Senatore che l'oggetto di questa interpellanza entri nelle competenze parlamentari?

Senatore **Chiesi.** Lo credo.

Presidente. Il sig. Ministro intende di accettare questa interpellanza?

Ministro delle Finanze. Dal momento che l'onorevole Senatore ha accennato l'oggetto della interpellanza io non potrei dire altro, se non che avendo egli avuto la bontà di farmene parola privatamente, feci chiedere a Modena schiarimenti sopra la questione a cui allude: veramente fin ora non ebbi risposta, per cui se l'onorevole Senatore intende semplicemente sollecitare il Governo, seppure esso può fare qualche cosa in questa materia, per me non mi vi oppongo.

Presidente. Assente il Senato a che l'interpellanza annunziata dal signor Senatore Chiesi abbia luogo immediatamente?

Chi assente voglia alzarsi.

(Approvato).

La parola è al sig. Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Non sono molti giorni che sommi oratori della tribuna inglese pronunziarono brillanti ed

eloquenti discorsi in favore dell'unità italiana, in favore del nostro Regno.

Certamente quei discorsi proferiti da personaggi di altissima importanza e influenza sono un titolo di più a quella riconoscenza che l'Italia deve alla nazione Inglese.

Ma è pur vero che anche in Inghilterra i principi spodestati hanno i loro partigiani, sebbene in numero piccolissimo: ed è pur vero che, siccome le cause ingiuste non possono difendersi con mezzi buoni, non ebbero i detti partigiani difficoltà di scagliare calunnie contro personaggi rispettabili e venerandi che ebbero la prima parte nei gloriosi fatti che condussero le province dell'Emilia e la Toscana all'annessione colla Monarchia di Savoia.

Io credo che la più eloquente risposta che possa farsi a tali calunnie sia il disprezzo. Ad ogni modo è un fatto che nel 1859 a Modena furono fatte delle sottrazioni e delle usurpazioni di oggetti appartenenti allo Stato.

Certamente queste sottrazioni ed usurpazioni non avrebbero potuto aver luogo dopo la fuga di Francesco V senza che gli autori incorressero in tutte le conseguenze di un giudizio criminale, e ciò in forza dei rigorosi inventari dei beni demaniali ed anche allodiali che furono per ordine del Dittatore compilati.

Ciò è sì vero che una sentenza della Corte di assise di Modena del 16 dicembre 1861 ha potuto condannare due domestici addetti al palazzo ex-ducale alla pena della reclusione per anni 4 pel furto di un rotolo di arazzi involato dal detto palazzo ex-ducale.

Quelle sottrazioni, a cui io accennava, furono commesse, importa che lo sappia la Nazione, furono commesse dallo stesso Francesco V poco prima della sua fuga, e consistono nella somma di 690,000 lire italiane tolte dalla cassa delle finanze, in un medagliere prezioso che si conservava nel museo, e nei più preziosi manoscritti antichi che si custodivano nella biblioteca.

Il governatore Farini non poteva rimanersi indifferente a tali sottrazioni di somme e di oggetti di ragione demaniale, epperò d'ordine del Governo l'avvocato Nardi, allora ispettore generale dei beni demaniali, intentò giudizio regolare avanti il Tribunale di Modena contro Francesco V, per la restituzione delle somme ed oggetti asportati, e fu appunto e principalmente da tali sottrazioni ed usurpazioni promosso il decreto in forza del quale fu posto il sequestro sui beni allodiali di Francesco V.

Io non so qual sorte abbia avuto un tale giudizio che fu incominciato fin dal 28 ottobre 1859, e l'oggetto della mia interpellanza è appunto di pregare il signor Ministro a voler dire in che stadio si trovi un tale giudizio, e quali siano le sue intenzioni in proposito.

Ecco l'oggetto della mia interpellanza, ed io spero che il Senato non vorrà riputarla per indiscreta, trattandosi di un giudizio che tocca interessi demaniali.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle finanze. Come ebbi l'onore testè di dire al Senato, non avendo alcun dato sopra l'argomento a cui ha accennato l'onorevole Senatore Chiesi feci immediatamente chiedere notizie in proposito, ed appena queste siano giunte, se il Senato lo crede, mi farò un dovere di comunicargliele, oppure le comunicherò all'onorevole interpellante.

Del resto è per sè chiaro che se il Governo è in diritto di fare qualche richiamo sulla fortuna privata degli ex-principi delle varie parti d'Italia per cause di tal natura, deve però promuovere quest'azione davanti ai Tribunali, qualora le cose stiano in termini che vi si possa procedere.

A dimostrare del resto tristizia dei passati Governi sebbene possano da questi giudizi venirne nuove prove credo però che a dar ragione a quegli illustri uomini di Stato che hanno preso così nobilmente la difesa dell'Italia in questi ultimi giorni, e a smentire i loro oppositori, valga assai meglio il contegno delle popolazioni, che è il miglior giudice della differenza dei Governi, e credo che più di tutto ancora valga il contegno che in questi giorni tiene la popolazione napoletana verso il vero rappresentante dell'unità italiana, verso l'amatissimo nostro Re (*Benissimo*).

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni che il signor Ministro ha voluto porgermi.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DOGANALI
E VOTAZIONE
DI QUATTRO PROGETTI CONCERNENTI
MAGGIORI SPESE.

(V. atti del Senato N. 139).

Presidente. L'ordine del giorno d'oggi chiamerebbe in primo luogo lo squittinio segreto sui quattro progetti di legge per maggiori spese sui bilanci della guerra del 1861 e 1862 che furono ieri discussi e la cui votazione già ebbe luogo, ma inefficacemente attesa la mancanza del numero legale dei votanti.

Per risparmio di tempo, io crederei che questa votazione si potrebbe rimandare alla fine della discussione della legge sull'ordinamento delle guardie doganali, e fare con una sola chiamata due squittinii.

Se non ci sono osservazioni in contrario passeremo immediatamente alla discussione del progetto sull'ordinamento delle guardie doganali.

Terminata questa discussione si faranno due squittinii con una sola chiamata, l'uno, a termini dell'art. 55 del nostro regolamento, comprenderà i quattro progetti di legge già adottati nella seduta di ieri, l'altro si riferirà al progetto di legge relativo alla guardie doganali.

Avverto il Senato che siamo rigorosamente in un-

mero e se mancassero uno o due non si potrebbe più procedere alla votazione. Tanto basta per essere certi che i signori Senatori vorranno fare atto di presenza sino al fine della seduta.

Trattandosi di un progetto di legge alquanto lungo, credo che il Senato annuirà a che non si dia lettura del testo per intero, prima di aprire la discussione generale.

Se non vi è osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge per l'ordinamento delle guardie doganali.

Non domandandosi la parola passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

« Le guardie doganali fanno parte integrante della forza pubblica, e dipendono dal Ministero di finanze.

« Esse sono distinte in guardie attive e sedentarie.

« Le guardie attive sono destinate alla custodia e vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare, ed alla repressione del contrabbando delle merci soggette a dazio e dei generi di privativa.

« Le guardie sedentarie esercitano la vigilanza negli uffici doganali e negli stabilimenti delle private.

« Le guardie sedentarie sono scelte fra le attive, secondo la loro anzianità ed idoneità. »

(Approvato).

Art. 2.

« Le guardie attive di terra e di mare possono, in caso di guerra, essere mobilitate con Decreto reale, e poste sotto la dipendenza del Ministro della guerra o di quello della marina.

« Durante il tempo in cui sono mobilitate, saranno soggette alle leggi ed ai regolamenti militari, conservando la loro divisa, i loro gradi ed i loro soldi, oltre il soprassoldo di campagna nella misura stabilita per la fanteria di linea.

« Le promozioni che abbiano conseguite durante la guerra saranno loro mantenute, o nell'esercito, ovvero nel corpo doganale.

« Il comando delle guardie doganali mobilitate è affidato ad ufficiali eletti dal Ministro della guerra o da quello della marina. »

(Approvato)

Art. 3.

« Le guardie attive che sedentarie sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle autorità competenti, e secondo le norme indicate nel regolamento organico. »

(Approvato)

Art. 4.

« L'ammissione al corpo delle guardie doganali attive di terra e di mare si farà per arruolamento volontario.

« Perché alcuno possa essere ammesso nelle guardie doganali è necessario:

« 1. Che sia nazionale o naturalizzato;

« 2. Che sia celibe o vedovo senza prole;

« 3. Che abbia raggiunto il ventunesimo e non oltrepassato il trentesimo anno d'età;

« 4. Che sia riconosciuto di buona condotta e fisicamente idoneo al servizio;

« 5. Che sappia leggere e scrivere;

« 6. Che non sia stato espulso dalle guardie di pubblica sicurezza, o dall'esercito, o dall'armata;

« 7. Che non sia stato condannato, nè sia imputato per reato che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

« Quelli che escono dal servizio militare di terra o di mare possono essere ammessi fino all'età di anni trentacinque. »

(Approvato).

Art. 5.

« Coloro i quali sono la prima volta ammessi nel numero delle guardie doganali attive avranno un premio di lire cinquanta.

« L'ammissione è considerata come esperimento per i primi sei mesi, durante i quali colui che fosse ammesso può ritirarsi, e l'amministrazione può congedarlo.

« Le guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperimento assumeranno l'obbligo per anni cinque, nei quali saranno computati gli anzidetti sei mesi.

« Terminati i cinque anni, le guardie non potranno rimanere in servizio se non rinnovando l'arruolamento di tre anni in tre anni.

« L'obbligo dei cinque anni e dei tre anni può essere sciolto:

« 1. Per congedo ottenuto dal Ministero delle finanze;

« 2. Per chiamata al servizio militare;

« 3. Per espulsione dal corpo.

« Ogni interruzione di servizio di più di tre giorni, non autorizzata, è considerata come diserzione. »

(Approvato).

Art. 6.

« Le guardie attive di terra e di mare non possono contrarre matrimonio senza permesso del Ministero delle finanze.

« Il permesso non si può dare se non sia provato che l'uno o l'altro degli sposi, o fra amendue non posseggano almeno un'annua rendita:

« a) Di lire 1200 corrispondenti al capitale di lire 24,000, se trattasi di tenente o sottotenente;

« b) Di lire 500 corrispondenti al capitale di lire 10,000 per i brigadieri;

« c) Di lire 400 corrispondenti al capitale di lire 8000 per i sotto brigadieri;

« d) Di lire 300 corrispondenti al capitale di lire 6000 per le semplici guardie.

« Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal corpo e perderà ogni diritto a pensione. »

(Approvato).

Art. 7.

« Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle guardie doganali sono punite nei seguenti modi :

- « 1. Coll'ammonizione;
- « 2. Con la sospensione temporaria dall'ufficio e dallo stipendio;
- « 3. Coll'arresto in caserma da 1 a 8 giorni;
- « 4. Coll'arresto nella sala di disciplina da 3 ad 8 giorni;
- « 5. Coll'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da 3 a 15 giorni;
- « 6. Col passaggio ad un grado inferiore;
- « 7. Con la perdita del grado;
- « 8. Coll'incorporazione nei cacciatori franchi;
- « 9. Coll'espulsione dalle guardie doganali;
- « 10. Colla pena del carcere militare. »

(Approvato).

Art. 8.

« Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo sono inflitte dalla Amministrazione e per essa dagli uffiziali che la rappresentano :

- « a) Per lievi mancanze alla disciplina;
- « b) Per lievi mancanze alle regole del servizio.

(Approvato).

Art. 9.

« Le punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 7 sono inflitte dai consigli di disciplina, nei casi :

- « a) Di recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente;
- « b) Di gravi mancanze alla disciplina;
- « c) Di diserzione semplice. E sarà sempre considerata come tale una interruzione di servizio, non autorizzata, per più di tre giorni. »

(Approvato).

Art. 10.

« La punizione di cui al numero 8 dell'articolo 7 è pure inflitta dai consigli di disciplina :

- « a) Per abbandono del posto;
- « b) Per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11.

« Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale, nei casi di maggiore gravità del reato. »

(Approvato).

Art. 11.

« È punita col carcere militare e dai Tribunali militari :

« 1. La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del corpo doganale.

« 2. L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto. Ogniqualvolta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale, avrà luogo il rinvio ai Tribunali ordinari. »

(Approvato)

Art. 12.

« Colla condanna alle punizioni indicate ai numeri 8 e 10 dell'articolo 7, può sempre pronunciarsi l'espulsione. »

(Approvato)

Art. 13.

« I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari. »

(Approvato)

Art. 14.

« Non sono applicabili agli uffiziali ed alle guardie sedentarie le punizioni indicate ai n. 3, 4, 5, 8 dell'articolo 7. »

(Approvato).

Art. 15.

« La punizione stabilita al num. 5 dell'art. 7 produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del corpo durante il tempo della pena.

« Quelle indicate ai numeri 8 e 10 di esso articolo 7 producono la sospensione del soldo per il tempo in cui vengono scontate.

« Quella indicata al num. 9 dello stesso articolo 7 produce sempre la perdita del soldo e del diritto alla pensione. »

(Approvato).

Art. 16.

« Presso ogni direzione delle dogane è istituito un consiglio di disciplina composto :

« Del direttore che lo presiede;

« Di un consigliere di prefettura destinato dal prefetto a richiesta del direttore;

« Di un uffiziale dell'esercito che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo ove risiede la direzione a richiesta come sopra,

« Di un uffiziale delle guardie doganali, scelto dal direttore e che non abbia il comando dell'imputato;

« Un impiegato di segreteria della direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle finanze, compirà le funzioni di segretario senza voto.

« Le deliberazioni del Consiglio di disciplina non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del Ministro di finanze. »

(Approvato).

Art. 17.

« Il Consiglio di disciplina prenderà cognizione dei documenti d'accusa e dello stato dei servizi dell'imputato, raccogliendo le informazioni che crederà necessarie, e delibererà dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese. »

(Approvato).

Art. 18.

« Le onorificenze e remunerazioni ed i diritti a pensione che possano spettare alle guardie si attivo che

sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito e per l'armata. »

(Approvato)

Art. 19.

« Un regolamento organico, approvato con Decreto reale, stabilirà le norme per l'arrolamento ed armamento delle guardie doganali, per l'istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario, il numero e la composizione delle brigate; le distinzioni degli ufficiali e dei sotto-ufficiali; la divisa, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento; il vestiario ed il casermaggio; il modo e le condizioni del pagamento del premio indicato all'art. 5; e finalmente i casi di punizione disciplinare non speci-

ficati nella presente legge, e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'art. 7. »

(Approvato).

Art. 20.

« Il Ministro delle finanze provvederà all'incorporazione delle guardie doganali che sono presentemente in servizio e che saranno riconosciute idonee al servizio attivo o sedentario di terra e di mare, dispensando, per quanto crederà opportuno, dai requisiti indicati nei numeri 2 e 5 dell'articolo 4. »

(Approvato).

Art. 21.

« I gradi nel corpo delle guardie doganali, i soldi e le pensioni assegnate ai graduati ed alle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge. »

(Approvato).

TABELLA DEI SOLDI.

INDICAZIONE DEI GRADI		SOLDO ANNUO	
<i>Tenente</i>	di prima classe	2,200 »	
	di seconda classe	1,800 »	
<i>Sottotenente</i>		1,500 »	
<i>Brigadiere</i>	di mare, o sedentario	960 »	
	di terra	840 »	
<i>Sotto-Brigadiere</i>	di mare, o sedentario	840 »	
	di terra	780 »	
<i>Guardia</i>	di mare, o sedentaria	scelta	780 »
		comune	720 »
	di terra	scelta	720 »
		comune	660 »

TABELLA DELLE PENSIONI

INDICAZIONE DEI GRADI		MONTARE DELLA PENSIONE ACCORDATA			
		per quindici anni di servizio	per ventidue anni di servizio	per trent'anni di servizio	
Tenente	di prima classe	550 »	1,100 »	1,650 »	
	di seconda classe	450 »	900 »	1,350 »	
Sottotenente		375 »	750 »	1,125 »	
Brigadiere	di mare, o sedentario	240 »	480 »	720 »	
	di terra	210 »	420 »	630 »	
Sotto-Brigadiere	di mare, o sedentario	210 »	420 »	630 »	
	di terra	195 »	390 »	585 »	
Guardia	di mare, o sedentaria	scelta	195 »	390 »	585 »
		comune	180 »	360 »	540 »
	di terra	scelta	180 »	360 »	540 »
		comune	165 »	330 »	495 »
Alla vedova del defunto senza prole		Il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.			
Alla vedova del defunto con prole		La metà.			
Agli orfani durante la minorità (*)		La metà ripartibile fra coloro, che sono ancora minori di età sino a che non siano tutti maggiorenni.			
(*) Sono considerati come orfani quelli la cui madre passa a seconde nozze.					

Chi approva questa tabella voglia alzarsi.
 (Approvato).
 Si procede all'appello nominale per i due squittinii segreti sui mentovati progetti di legge.
 (Il Senatore, Segretario, D'Adda fa l'appello nominale).
 Risultato dello scrutinio sopra i quattro progetti per maggiori spese sui bilanci della guerra.
 Votanti 82
 Favorevoli 78
 Contrarii 4
 (Il Senato approva.)
 Sul progetto relativo all'ordinamento delle Guardie doganali.
 Votanti 82
 Favorevoli 82
 Contrari nessuno.
 (Il Senato adotta all'unanimità.)
 Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
 RELATIVO ALLE TASSE IPOTECARIE.

(Vedi atti del Senato N. 144).

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto sulle tasse ipotecarie, e dopo verrà pure in discussione un terzo progetto.
 Credo che il Senato sia assenziente a che anche di questo progetto di legge non si dia lettura per intero prima di aprire la discussione generale.
 Se non vi ha osservazione in contrario dichiaro aperta la discussione generale.
 Se non si domanda la parola passerò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È stabilita una tassa sopra le iscrizioni e prenotazioni e sopra le trascrizioni, come pure sopra tutti gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

« La tassa è proporzionale o fissa. »
(Approvato).

Art. 2.

« La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni e prenotazioni di ipoteche per somma determinata, anche se prese a modo di soppegno, in ragione di cent. 30 per ogni cento lire di somma iscritta: e si applica pure alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie in ragione di centesimi 15 per ogni cento lire della somma cui si riferisce la rinnovazione od il subingresso. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La tassa fissa di lire due si applica alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplati nello articolo precedente. »

(Approvato).

Art. 4.

« È dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprietà immobili. »

(Approvato)

Art. 5.

« Nel determinare la tassa proporzionale, saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca è presa, sia per capitale come per accessori. »

« Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale, si determinerà cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce. »

(Approvato).

Art. 6.

« Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere. »

(Approvato).

Art. 7.

« Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di 10 anni, sarà valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa. »

(Approvato).

Art. 8.

« Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri. »

(Approvato)

Art. 9.

« Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale, per la prima iscrizione. »

« A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffici in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'art. 1. »

(Approvato)

Art. 10.

« Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni o prenotazioni ipotecarie presso diversi uffici per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a recuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di avere soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffici nei quali fu presa l'iscrizione o la prenotazione. »

(Approvato)

Art. 11.

« Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

(Approvato)

Art. 12.

« Nei rapporti colle finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che fa l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione,

l'annotamento ipotecario o la trascrizione; ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse fu fatta la istanza.

« Se la somma viene iscritta in porzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi, quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri cointeressati, non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore ».

(Approvato)

Art. 13.

« L'istante non è obbligato al pagamento della tassa, quando trattisi d'iscrizioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero pubblico nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

« In questi casi l'ufficio delle ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per la esazione dell'imposta. »

(Approvato).

Art. 14.

« Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

« Ove una iscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sarà limitata alla parte che spetta alla pubblica amministrazione.

« Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero pubblico o dall'amministrazione governativa per assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

« Non verrà pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro sieno soggette a tassa proporzionale. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Ho chiesta la parola unicamente per pregare il Senato di voler correggere un errore che occorre nella stampa della relazione alla pagina quarta, ove parlandosi del significato che debbe avere l'ultimo alinea di questo articolo 14, si è avuto ricorso ad un articolo della legge sulla tassa di registro. Questo articolo fu indicato come il 106, quando che è realmente il 99.

L'errore provenne dacchè nei successivi cambiamenti che si fecero e dalla Camera Elettiva e dal Senato, il numero degli articoli della legge sulla tassa di registro si è cambiato per modo tale, che i termini a cui si riferiscono le disposizioni contenute alla pagina quarta sono riferibili all'art. 99.

Era importante questa correzione affinchè non si incorresse in errore nella applicazione di questo articolo, attese le parole usate nella relazione.

Ciò però cambia in nulla l'art. 14 e l'andamento della legge.

Presidente. L'osservazione fatta non è altro che per la rettificazione di un errore incorso nella relazione ?

(Il Senatore Arnulfo fa segno affermativo).

Allora se non vi sono osservazioni sull'art. 14 lo metto ai voti.

Chi approva l'art. 14 sorga.

(Approvato).

Art. 15.

« La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sarà scritta in lettere e in cifre dall'ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegnerà alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

« Quando non vi sia certificato, si consegnerà al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta. »

« La stessa menzione di pagamento sarà scritta sulla nota o cartella che rimane presso l'ufficio.

« Nel caso espresso dall'articolo 9, l'ufficio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa ritirerà dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu iscritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata.

« L'agente dell'ufficio delle ipoteche che ometterà di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo incorrerà nella pena di lire 10. »

(Approvato).

Art. 16.

« Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possano spettare ad altri sul credito medesimo. »

(Approvato)

Art. 17.

« Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

« Le tasse per le iscrizioni o prenotazioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta la iscrizione, la prenotazione, l'annotamento o la trascrizione. »

(Approvato)

Art. 18.

« Per la esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidero le controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro. »

(Approvato)

Art. 19.

« I conservatori delle ipoteche presenteranno due distinte malleverie, una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

« La mallevèria nell'interesse del pubblico dovrà prestarsi per gli uffici di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino fino alla concorrenza di L. 40,000; per gli altri uffici fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioè:

- « Lire 30,000 per oltre 200,000 abitanti.
- » 20,000 per abitanti da 100,000 a 200 000.
- » 16,000 » » 60,000 a 100,000.
- » 12,000 » » 35,000 a 60,000.
- » 10,000 » » meno di 35,000.

« Nell'isola di Sardegna la mallevèria dei conservatori delle ipoteche si limiterà alla metà delle somme sopradeterminate.

« Le mallevèrie dovranno essere date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme stabilite di cartelle del debito pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta mallevèria in ragione di lire cento per ogni cinque lire di rendita.

« Le innovazioni sulle mallevèrie dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le mallevèrie già prestate; però le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del debito pubblico italiano. »

(Approvato).

Art. 20.

« Quegli uffici ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze vi saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa mallevèria nell'interesse dell'erario. »

(Approvato).

Art. 21.

« Dal giorno dell'attivazione di questa legge i conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun diritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie, per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

« Per quelle province nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del conservatore per gli stati o copie delle iscrizioni e per i certificati di non esistenza di iscrizioni, questi stati, copie e certificati saranno estesi in carta bollata da una lira. »

(Approvato).

Art. 22.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti reali a tutto ciò che occorre per l'applicazione della presente legge nelle varie province dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffici ipotecari. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Desidererei di udire dal Ministro

delle finanze come intenda di applicare l'ultima parte dell'articolo 22, e di fargli presente alcune circostanze che riguardano specialmente gli impiegati degli uffici ipotecari della Lombardia.

Saviamente nell'ultima parte di questo articolo di legge, che fu anche molto abbondantemente spiegata nell'altro ramo del Parlamento, si è data facoltà al Ministro di coordinare e parificare per quanto è possibile gli stipendi dei conservatori ed impiegati degli uffici ipotecari per i quali esiste una immensa differenza da provincia a provincia.

Io spero che il signor Ministro non vorrà solamente servirsi di questa facoltà per compensare quelli tra i conservatori che perdendo, giusta l'articolo precedente, alcuni proventi, vengono a diminuire nel loro stipendio; ma vorrà anche pensare a migliorare d'alquanto la sorte di quegli impiegati ipotecari, che sono veramente retribuiti in modo che può chiamarsi meschino.

In Lombardia gli impiegati ipotecari furono sempre trattati col soldo stabilito nel 1807, mentre il lavoro di quegli uffici risulta dalle statistiche che è per lo meno aumentato del doppio, ed il costo dei generi di prima necessità è quasi triplicato.

I lagni sporti frequentemente dai medesimi presso il governo Austriaco non ottennero mai soddisfazione; rispondendosi sempre che gli uffici erano tuttavia organizzati in modo provvisorio e che vi si sarebbe poi pensato all'epoca della loro organizzazione definitiva.

E questa organizzazione non venne mai.

Confidenti nel nuovo ordine di cose dopo il 1859 presentarono alquanti ricorsi, i quali non so per quale ragione, non ebbero, o per lo meno non consta che abbiano avuto uno studio particolare, e molto meno una provvidenza.

Se non erro, nel corrente anno una petizione fu da loro presentata alla Camera dei deputati, e da questa rimessa, con raccomandazione, al Ministero perchè vi provvedesse.

Io non ho che a prendere questa stessa via, e profittando della presente occasione raccomanderò la sorte di questi impiegati al signor Ministro delle finanze.

Mi basterà il dire che alcuni stipendi dei conservatori sono di L. 1600, di L. 1800, di L. 2000 o poco più, mentre essi sono obbligati a prestare una cauzione di 30, o di 20 mila lire.

Si sa che gli impiegati in generale non sono proprietari di beni, e molto meno hanno capitali disponibili, per cui essi sono costretti di ricorrere per queste cauzioni a qualche parente, a qualche amico, e qualche volta a speculatori, i quali sicuramente si fanno pagare il pericolo che corrono per tali cauzioni.

In queste circostanze io mi permetto di raccomandare vivamente al signor Ministro, mentre che ha questa facoltà della legge, di valersene anche a beneficio di questi impiegati veramente benemeriti, dei quali è nota l'esattezza, e la diligenza nel disimpegno dei loro uffici in Lombardia.

Ministro delle Finanze. Godo nello scorgere come l'onorevole Senatore Lauzi non si opponga all'adozione dell'art. 22 del progetto di legge che sta in deliberazione, imperocchè ha veramente per effetto di parificare presso che intieramente il tributo, che si riscuote per le tasse ipotecarie; senza di esso, essendovi alcuni luoghi in cui non vi hanno punto diritti d'emolumento, ne sarebbe venuto, che quelli, che i contribuenti dovrebbero pagare, sarebbero diversi nelle diverse province, per le stesse iscrizioni.

Quanto poi alla raccomandazione, che l'onorevole Senatore Lauzi fa perchè si vegga di migliorare la condizione degli impiegati degli uffizi ipotecari della Lombardia, per certo il Senato non si aspetterà, che io voglia essere largo di dichiarazioni in questa parte, imperocchè le condizioni delle finanze non sono tali da poter largheggiare in cotesti momenti.

Per fermo non si vuole dimenticare, dirò, la necessità fino ad un certo punto di vedere se vi sia una certa giustizia nella parificazione anche nei vantaggi di cui questi impiegati vengano a fruire; ma, ripeto, io mi occuperò della questione sollevata dall'onorevole Senatore Lauzi per vedere in che termini stiano le cose.

Senatore Lauzi. Accetto con qualche riserva le gentili espressioni che il signor Ministro ha usato in principio del suo discorso, giacchè esse farebbero supporre, che io, per abitudine, mi opponga alle leggi, mentre credo essere tra i più parchi nel fare eccezioni a quelle, che vengono presentate al Senato; egli è perciò che accetto le benevole sue espressioni con tale riserva.

Quanto poi alle ristrette promesse che egli mi fa, mi permetta d'insistere, giacchè io credo che non si addossi alle finanze un grave dispendio per questo oggetto.

Quale è d'altronde lo scopo che si propone la legge e che si propone lo stesso Ministro nel presentarla? Quello di parificare gli stipendi degli impiegati di questo ramo di pubblico servizio.

E sicuramente la coscienza del signor Ministro non vorrà tollerare che mentre in alcune province gli stipendi superano le 4000 lire e raggiungono le 5000, ed in alcune altre giungono a passare le sei e le sette mila, vi siano alcuni dei conservatori delle ipoteche che abbiano lire 1600, 1800, e nello stesso tempo vi siano degli impiegati addetti allo stesso ufficio, i quali abbiano appena 1000 lire ed alcuni anche soltanto 500 di stipendio.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'art. 22.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 23.

« La presente legge andrà in attività il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da codesta epoca si dichiarano abrogate tutte le disposizioni di legge che concernono le tasse ipotecarie vigenti nelle diverse province del Regno. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti 82

Favorevoli 71

Contrarii 11

(Il Senato approva).

• DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA
OCCORSA PER L'ESPOSIZIONE DI FIRENZE.

(Vedi Atti del Senato N. 153).

Presidente. Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla maggiore spesa per l'esposizione di Firenze.

Si darà lettura del progetto di legge (Vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Prima di presentare qualche considerazione sul progetto in discussione, il quale considero della massima gravità, io avrei d'uopo di alcuni schiarimenti che dimando al signor Ministro delle Finanze.

La somma di cui si chiede l'autorizzazione al Parlamento è ella già pagata dalle casse dello Stato o è ancora da pagare?

Desidero su questo punto uno schiarimento: poichè se è da pagare, si possono presentare considerazioni di un genere, se è già stata pagata, le considerazioni possono essere di un'altra natura.

Ministro delle Finanze. Per rispondere alla domanda fatta dall'onorevole Senatore Di Revel, posso annunziare al Senato che sono state pagate a tutt'oggi 2,331,402 lire, cent. 57, e che rimangono ancora a pagarsi 4,015,612 lire, cent. 90. Ecco il dato di fatto che richiedeva l'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Troppo spesso il Senato è chiamato a dare il suo voto sopra fatti che sono già compiuti. E frequentemente pur troppo quando questi fatti sono compiuti, gli uomini che ebbero parte ai medesimi, più non seggono sugli scanni ministeriali, cosicchè non si ha nemmeno la soddisfazione di poter avere da chi fu autore di tali fatti le spiegazioni che valgano a guidare l'opinione del Senato.

Io sorgo a combattere le conclusioni dell'ufficio centrale relativamente all'ammissione di questa spesa; e se mi addentro in questo vespaio egli è perchè essendo io stato Relatore dell'ufficio centrale che l'anno scorso fece la proposta di aggiungere 550 mila lire alle 450 mila previamente assentite, io non diedi allora il mio voto nell'ufficio e non ebbi quindi l'incarico di riferire, se non perchè dalle dichiarazioni che ci furono fatte dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (al

quale si pose sott'occhi la gravità della spesa e la necessità di assicurarne l'esatta esecuzione) fummo accertati che sarebbe quest'operazione stata circondata da tutte le cautele credute necessarie per assicurare il regolare impiego di quelle somme.

Dirò di più (e di ciò fa fede la relazione d'allora) l'ufficio centrale opinò perchè fosse autorizzata la spesa maggiore di 550 mila lire che si chiedeva, perchè le opere erano già incominciate; anzi mentre l'ufficio centrale sedeva si moltiplicavano i dispacci telegrafici, cosicchè questa operazione fu fatta non dirò a vapore, ma coll' elettricità! Da ogni parte giungevano al Senato domande se l'ufficio aveva già approvata la spesa; epperò, per parte mia, lo dico chiaro, se diedi il mio voto, se mi feci organo dell'ufficio, si fu perchè l'anzidetta assicuranza formale era stata data!

Invece di ciò noi vediamo che dopo essersi dal Parlamento accordata una prima somma di 150 mila lire, dopo di avervi aggiunto altre 550 mila lire, in ultimo si viene ancora domandando un supplemento di 2,600,000 lire!

Io non esito a dire che questo è un fatto amministrativo che ha dello scandalo, perchè io credo che non vi sia esempio di una operazione che, iniziata sulla base di 150 mila lire, sia giunta alla somma di 3,200,000 franchi!

Io non imputo per nulla alla commissione, composta di onorevolissimi personaggi, di aver ecceduto in tal guisa le somme che erano previste: essa ha fatto il suo compito; il Governo non avendola accerchiata di condizioni, di precauzioni, essa ha cercato il bello, ha cercato ciò che poteva farle onore, epperò, trovandosi libera affatto, è andata avanti senza badare a spesa. Frattanto la spesa è fatta e conviene pagarla.

Ora, o Signori, quando io veggio che i milioni si gettano in siffatta maniera, si gettano senza il concorso del Parlamento, si gettano per oggetti, che hanno sicuramente del lustro, ma che non sono una vera necessità, io domando se questi siano i momenti in cui possa ciò farsi.

Nelle circostanze in cui versiamo io non veggio precisamente che due soli oggetti; quello della difesa del paese per costituirlo, quello della formazione delle strade per congiungerlo ed unificarlo.

Io non ho mai ricusato nè ricuserò le spese che hanno queste destinazioni; ma non sarò mai per dare il mio voto a tutte quelle altre che tendono più (mi si permetta in certo modo il dirlo) al fumo, che non a vera sostanza.

Sicuramente non vi ha spesa, di qualunque natura essa sia, che non si possa dire, che abbia qualche utilità; ma io veggio che troppe spese si mettono avanti, spese di molta entità dicendo unicamente che hanno un'utilità.

Ma quest'utilità, o Signori, non va guardata in modo assoluto da per se stessa, va guardata in relazione colle altre cui fa d'uopo per necessità assoluta sopperire. La

spesa dell'esposizione di Firenze, è una spesa che vorrei che avesse almeno avuto per iscopo di mettere l'amministrazione in grado di non intraprenderne altre, che possano condurre a qualche risultato poco dissimile.

E qui mi sia permesso di richiamare quanto l'onorevole Senatore Farina accennava l'altro giorno per rispetto alla missione nella Persia.

Si è discusso nel Parlamento intorno alla missione in Persia, si è parlato di migliaia di lire che occorrevano per quella spedizione; la spedizione fa vela, e sarà ora non so a qual punto, e noi non sappiamo ancora quanta sia, e quanta sarà la spesa a tale riguardo.

La spesa si fa; a cosa fatta ci si dirà: pagate.

Io credo che in questo sistema si sia oramai proceduto troppo oltre perchè il Senato non debba porvi un freno, in modo che non si rinnovi.

Io capisco benissimo, che in questi tre ultimi anni avendo noi dovuto iniziare una grande guerra, poi sopportarla con immense spese, l'amministrazione militare abbia potuto andare oltre nello spendere, perchè non c'era tempo da muoversi dell'autorizzazione necessaria; ma io non avrei voluto che questo stesso sistema prevalesse nelle altre amministrazioni, e che tutte quasi senza distinzione camminassero per la stessa via, facendo spese, ingolfandosi in esse, e poi dire: è cosa compiuta.

Signori, la questione delle finanze è gravissima, e sovrasta a tutte le altre. Io ho ferma fiducia che le altre questioni politiche che esistono in Italia avranno una soluzione più o meno remota; ma non così la questione delle finanze, per cui dovrete tassare fortemente i cittadini; ed è inutile ch'io dica che, per quanto grande sia l'amore della patria, lo scontento che nasce dalle soverchie tasse e la sfiducia individuale, nuocono assaiissimo all'unione; io per conseguenza non voglio addentrarmi di più nella discussione di questo fatto che considero, lo ripeto, uno scandalo.

So che mi si dice, che alla somma di due milioni e 600 mila lire d'aggiunta, che attualmente il Governo domanda conviene contrapporre quella di 900 e qualche migliaia di lire introitate, la quale verrà quindi a diminuire il passivo.

Signori, io credo che nemmeno il signor Ministro di Finanze si farà garante dell'introito di questa somma.

Nel momento d'entusiasmo, molti municipii, molte città hanno offerto somme larghe; ma io non so poi, quando si tratterà di pagarle, se questi municipii a mente fredda non addurranno ragioni e pretesti per esimersene. Quindi per verità io faccio ben poco fondamento su cotali introiti.

Dirò di più, che questa spesa verrà ad aggiungersi ad un'altra di non minore entità perchè il locale di essa ceduto al Governo a certe condizioni, per servire ad una caserma di cavalleria non servirà niente affatto, ma solo forse per una futura esposizione, la quale spero non avrà gli stessi risultati di questa per riguardo al carico che ne viene alle finanze.

Del resto, o Signori, l'aver il Governo assentito (e così convien dire dal momento che la spesa fu fatta) l'aver il Governo assentito a tanta spesa, può esser causa di nuovo pericolo, giacchè se altre città di ugual importanza e splendore di Firenze chiederanno che il Governo venga loro in aiuto per fare esposizioni generali come quella, non so davvero con quale giustizia distribuitiva potrà il Governo opporsi a tale domanda. Ed intanto noi, mentre siamo stretti dai bisogni militari, mentre siamo incalzati dalla necessità di compiere le ferrovie per congiungere ed unificare il paese, noi per un po' di vanagloria, noi senza un risultato positivo, spenderemo dei milioni che potremo poi difficilmente recuperare.

Duole a me di fare tutti questi appunti; mi duole tanto più che gli uomini che siedono al potere non hanno essi stessi da rendere conto a questo riguardo, ma non è mia colpa se le cose arrivano un poco tardi, e so nell'intervallo gli uomini si succedono così rapidamente.

Vorrei solo che la memoria di questi fatti restasse: vorrei che si pensasse che in un governo costituzionale il primo dovere dell'amministrazione si è di non esigere e di non spendere senza l'approvazione preventiva del Parlamento.

In quanto a me, io non spingo il Senato a dare un voto contrario a questa legge, ma personalmente, come dico, posto nella condizione di non aver assentito a questa spesa che per l'assicurazione avuta che la somma sarebbe rimasta nei limiti richiesti, non posso darvi il mio voto favorevole.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Io non vengo qui a sostenere la regolarità delle operazioni che si sono fatte relativamente all'esposizione di Firenze, che non ispetterebbe a me; ma siccome io faceva parte della precedente amministrazione cui l'onorevole preopinante si è principalmente rivolto ed agli uomini che vi appartenevano, credo mio debito di dire alcune parole, se non per giustificare tutto ciò che si è fatto, almeno per chiarire le cose, ed esporre ciò che è accaduto.

Rammenterò il Senato come l'esposizione di Firenze fu, per così dire, improvvisata; che si presentò al Parlamento la legge ad essa relativa solo poco tempo prima della sua apertura.

Ora domando all'onorevole preopinante, ed a tutti, se a quell'epoca, nello stringer del tempo, fosse possibile di prevedere ciò che sarebbe accaduto.

Senatore **Farina**. Domanda la parola.

Senatore **Menabrea**. Dapprima si può credere che l'esposizione avesse a riuscire molto ristretta; ma di mano in mano che si avvicinava l'epoca della apertura, si vedeva crescere il concorso degli espositori da tutte le province del Regno, per cui essa ebbe un'estensione assai maggiore di quanto si poteva prevedere.

Certamente sarebbe stato desiderabile che a quell'epoca

si fosse potuto fare un calcolo, se non preciso, almeno probabile delle spese, ma ciò, ripeto, non fu possibile; ammetto anzi che non essendosi tutte queste spese potute fare con quella regolarità che si richiede in un'amministrazione ordinata, vi possa forse essere succeduto un qualche spreco di danaro; ma credo tuttavia che gli uomini onorevoli, i quali erano a capo di quell'esposizione, hanno dirette le cose in modo da evitare il più possibile le spese, che non fossero richieste dalle circostanze.

D'altronde poi, o Signori, non si dica che quell'esposizione sia stata una cosa di pura vanagloria; non si dica che essa non ha contribuito ai destini d'Italia.

Sì, o Signori, la libertà d'Italia si è conquistata su campi di battaglia, ma l'unità si è suggellata all'esposizione di Firenze; e quando l'Europa ha visto tutte le province d'Italia concorrervi unanimi per renderla più florida, io non esito a dire, che l'Europa ha capito che l'unità d'Italia era fatta.

Questo adunque non fu tutto denaro sprecato.

Certamente che non siamo ricchi abbastanza per pagare la nostra gloria, rammentando il detto ripetuto dall'onorevole Relatore; ma credo, che l'esposizione di Firenze ha non poco contribuito al nostro credito mostrando quanta concordia, quanta unanimità regna in tutta l'Italia. Abbiamo è vero speso qualche denaro, ma abbiamo acquistato per noi l'opinione pubblica.

In fin dei conti, o Signori, siam tutti colpevoli in questo fatto; il Parlamento, i Ministri, i cittadini, tutti, perchè tutti abbiamo voluto quest'esposizione, ed io trovo veramente singolare che si venga ora a fare rimproveri così severi dopo compiuto il fatto, mentre invece era necessario protestare prima di esso, se non si voleva.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea**... Bisognava opporsi all'esposizione stessa, quando era tempo.

Questo, o Signori, mi fa l'effetto d'una persona che vuol dare una festa: prima la vuol dar modesta, poi a poco a poco l'ambizione l'allarga, si convita molta gente; ma viene in ultimo il bisogno di saldare i conti, *le quart d'heure*, come dicono i francesi: indi il mal umore.

Ma è d'uopo sottoporsi, perchè come dissi, siamo tutti colpevoli.

Ripeto, che non vengo a difendere le irregolarità che si sono commesse, ma non credo che si debbano presentare le cose sotto un aspetto così grave, nè dire che quest'esposizione fu una cosa di vanagloria, una cosa inutile.

No, o Signori, ciò non è: fu dimostrato al mondo che l'Italia anela l'unità che dessa ha suggellato col concorso che ha prestato alla esposizione.

Io non aggiungo altre parole a queste, le quali mi sono creduto in dovere di pronunciare, avendo fatto parte di una precedente amministrazione, cui erano specialmente diretti i rimproveri del preopinante, la-

sciando però a chi spetta la responsabilità di tutti i particolari dell'amministrazione di quest'esposizione.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Farina.

Senatore Farina. Duole a me che l'onorevole preopinante abbia creduto di dover assumere la difesa di un fatto che a mio credere non si può difendere.

Io rispetto gli uomini che hanno preso parte a quel fatto, e li credo tutti onorevoli, ma credo che abbiano commesso un errore gravissimo, un errore che anche dal Parlamento non può in alcun modo essere scusato.

Se non si poteva prevedere quale doveva essere la spesa, perchè coloro vennero a dire avanti all'ufficio centrale del Senato che la spesa era calcolata, che la spesa non si sarebbe ecceduta, e se non avevano la coscienza, le cognizioni necessarie dei fatti per quella asserzione, perchè vi si abbandonarono essi?

Perchè, se mancavano loro gli elementi per dire, per asserire una cosa, perchè l'hanno asserita? E questi uomini stessi che hanno ingannato il Parlamento (*rumori*) vengono a chiamarlo complice?

Senatore Menabrea. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Farina. Io ho detto ingannato il Parlamento non alludendo all'intenzione d'ingannarlo, che questa certamente essi non l'avevano, ma alludendo al fatto che ingannati essi medesimi, nell'insufficienza delle cognizioni procuratesi ed alle assurde informazioni, hanno indotto in errore il Parlamento credendo che quella spesa che essi dicevano sufficiente, potesse riuscire effettivamente.

Questa spiegazione che io dò alle mie espressioni, chè tale era veramente il mio sentimento, non toglie però che il Parlamento non possa e non debba anzi in questa circostanza mostrare come sia desiderabile che fosse altrimenti successo in passato, e come si debba tener fermo specialmente in mostrare la riprovazione di questo fatto, affinchè non si ripeta per l'avvenire.

Io non so quanto la libertà d'Italia sia stata suggellata a Firenze...

Una voce. L'unità...

Senatore Farina. Io credo che la libertà italiana fosse già stata suggellata sui campi di battaglia sui quali si distinse tanto il preopinante che elevò la sua voce in questo recinto.

Sicuramente che tutte le fusioni, tutti i ravvicinamenti di cittadini possono contribuire a formare l'unità d'Italia ma, ripetiamolo, come lo diceva l'onorevole conte Di Revel, se questi risultati favorevoli si possono ottenere, conviene bene che prima il Parlamento sappia se egli ha i mezzi per procurarli, e se invece di questi ravvicinamenti accidentali e momentanei, non sia a preferirsi tutto quello che tende a procurare stabili questi ravvicinamenti facilitando le comunicazioni di preferenza che non gli accidentali ritrovi di cittadini delle diverse parti d'Italia.

In questo stato di cose non so come l'onorevole preopinante trovasse singolare la protesta, mentre io non

so veramente che si trovi in nessun altro Parlamento, in nessun altro sistema costituzionale, l'esempio di una spesa chiesta per cinque o seicento mila lire, e poi che fosse portata al quintuplo, al sestuplo di quella che era domandata.

Questo per lo meno accusa una deficienza di sufficienti ricerche all'epoca in cui la spesa si proponeva, e una precipitazione nello asserire che sarebbe stata sufficiente, che nulla, nel mio modo di vedere, può giustificare.

La censura pertanto a me non pare severa, mi pare giusta, e siccome la giustizia molte volte non si può accompagnare dalla severità, ma è inerente alla giustizia medesima, così io credo che la censura che si è fatta sia stata molto opportuna, e che sarà molto bene che la stessa serva non di correttivo al passato, che già a quello sgraziatamente non può più rimediarsi, ma di ammonestramento all'avvenire, affinchè simili gravissimi e deplorabilissimi inconvenienti non siano mai più per rinnovarsi.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. L'onorevole Senatore Menabrea mi ha appuntato di troppa severità, e quasi di voler fare una diretta censura agli uomini che sedevano al potere con lui quando questi fatti avvennero. Io non riguardo agli uomini, riguardo i fatti, e i fatti parlano chiaramente perchè ognuno possa apprezzarli.

Del resto egli aggiungeva ancora, che stupiva come io facessi un'aspra censura ad un'operazione che tutto il mondo voleva. Io mi permetto di richiamare alla memoria del Senato certi termini della relazione fatta allora dall'ufficio centrale, in cui si diceva:

« Troppo frequenti sono i casi nei quali, come il presente (si trattava di aggiungere 550 mila lire alle 150 già votate), troppo frequenti sono i casi nei quali come il presente, il Senato lamentar debbe che il suo voto venga richiesto allora quando l'incalzar del tempo o l'incerta esecuzione tolgangli la libertà di modificare la proposta.

« Il Senato provvederà più utilmente alla cosa pubblica, ai proprii diritti e al suo decoro se riproducendosi simili fatti vi porrà conveniente riparo »

Io, o Signori, ho scritto queste parole, e le ho scritte parlando a nome dell'ufficio centrale. Io sono conseguente con me stesso; veggio riprodursi sopra una scala immensamente maggiore un fatto così grave; perciò ora come allora ricuso il mio voto.

Senatore Menabrea. Io sono lieto prima di vedere che l'onorevole Senatore Farina abbia ritirato l'accusa ben grave che faceva a me ed ai miei colleghi precedenti di avere voluto ingannare il Parlamento. Dico che ci siamo ingannati tutti in questa cosa: che la esposizione di Firenze è andata al di là d'ogni previsione; e domando a coloro che furono a Firenze nell'ultimo mese della esposizione stessa, se non giungevano ancora ogni di oggetti per cui erano necessarie nuove costruzioni. Ora era impossibile di fare un calcolo. Io sùdo chiunque con la miglior volontà del mondo nel breve tempo

che si ebbe per apparecchiare questa esposizione, a sostenere che si potesse esattamente valutarne la spesa.

Io non voglio difendere tutte le operazioni fatte: riconosco io stesso che le cose non andarono tutte regolarmente. Ma si dice: si doveva domandare l'autorizzazione al Parlamento. Ma le Camere non sedevano al tempo in cui il Governo si accorse che le spese avevano oltrepassato i limiti che erano stati fissati dal Parlamento stesso. Si era stato al buio di quello che l'esposizione poteva costare, per cui il Governo fu trascinato, suo malgrado, in questa spesa.

Si dice inoltre che è caso inedito che una spesa calcolata a 700 mila franchi abbia oltrepassato in proporzioni così enormi la cifra primitivamente fissata. Io citerò soltanto un fatto. Nel Belgio, e credo nell'anno 1856 ricorreva l'anniversario del vigesimo quinto anno della fondazione del regno Belga. Il Parlamento stanziò la somma di 300 mila franchi per festeggiare questo anniversario. Sapete, o Signori, a quanto ammontò la spesa? Ad un milione. Vedono dunque che anche nel Belgio, dove certamente l'amministrazione procede regolarmente, ove è un Governo che poteva con maggiore esattezza fare i suoi conti, vi fu errore, e la spesa oltrepassò tre volte quella che era stata calcolata.

Ora io non credo che nel Belgio si siano fatti rimproveri così severi come quelli che udiamo; e certamente ci dovrebbe essere maggiore indulgenza per un Governo, che per così dire sorgeva nuovo in Italia.

Io non ho detto poi che la libertà d'Italia si fosse fondata in Firenze, ma ho detto che l'unità morale d'Italia si è suggellata in Firenze, e lo mantengo, perchè quivi accorsero per la prima volta i rappresentanti di tutte le province italiane; impararono a conoscersi, a stimarsi e ad apprezzare i benefici dell'unione, e questo fatto dell'esposizione di Firenze, lo ripeto, ha dimostrato al mondo che l'Italia voleva essere unita.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Risponderò poche parole all'onorevole preopinante.

Ho già detto, e non occorre che lo ripeta, che non attacco le intenzioni, solamente giudico dai fatti, dunque su questo non ritorno.

Quanto allo stanziamento delle somme, vi sono due modi di stanziarle; o si stanziano a calcolo come somme preparatorie, o si stanziano definitivamente. Ma quando si dice: noi vi garantiamo che queste somme basteranno, prima di dare queste assicurazioni; prima di portare tale giudizio sui fatti, i membri del potere esecutivo che sono e possono essere informati di essi, debbono vedere qual fondamento hanno le loro asserzioni.

Io sarei certamente molto lieto di vedere se l'esempio citato del Belgio non rientri precisamente nel sistema di quegli stanziamenti a calcolo, di quegli stanziamenti preventivi dei quali facevo cenno.

Ma qui era seguita in seno all'ufficio per parte dei

rappresentanti del potere un'assicurazione che la somma non sarebbe stata oltrepassata; dunque vi sarà per lo meno sempre la colpa di aver dato delle assicurazioni senza aver le basi sufficienti per accertarsi che le stesse dovessero avere effetto. Del resto, ripeto, qualunque possa essere stato il vantaggio ottenuto dal trovarsi insieme molti italiani, questa non mi pare una scusa sufficiente per giustificare un aumento di spese che nessun membro del Parlamento poteva prevedere. Quanto poi all'unificazione politica che si volle dedurre, io non credo che la si possa dedurre per gli Italiani più dall'esposizione di Firenze di quello che la si possa dedurre per tutto il globo dall'esposizione di Londra.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Nel parlare delle spese fatte in quest'esposizione sono citate alcune cifre che mi paiono dare a questo fatto dell'eccedenza di spese un carattere molto più grave di quello che i fatti non hanno. Imperocchè si era stanziata in bilancio l'anno scorso colla legge proposta ed approvata una somma di 700,000 lire.

Si vennero in vero a spendere 3 milioni e 347 mila lire; ma deducendo prodotti diversi che si ebbero, come oblazioni di comuni e di province, la tassa d'ingresso e i recuperi del materiale, si venne in realtà ad avere una spesa che è di 2 milioni 352 mila lire. Riconosco anch'io che questa cifra può variare alquanto nella somma da incassarsi: convengo parimenti coll'onorevole Senatore Di Revel che può benissimo darsi che il ricupero dei materiali non dia la somma che è prevista; sebbene per tranquillità del Senato io possa asserire che venne niente meno che presa la metà della valutazione che ne diede l'ingegnere a ciò delegato, onde non avvenissero, per quanto possibile, errori.

Può benissimo avvenire ancora che si abbia qualche difficoltà a recuperare parti non molto grandi delle oblazioni fatte dai municipii e da province; però più dei due terzi di queste oblazioni sono già state effettivamente riscosse.

Ad ogni modo nello stato attuale delle cose, la spesa reale non può eccedere di molto 2 milioni e 352,000 lire.

Come ben vede il Senato, la proporzione tra la spesa effettiva fatta e quella che si prevedeva di 700,000, è presso a poco dal 3 al 2. Or bene che è avvenuto?

È avvenuto che, allorquando si fecero tutti i calcoli relativi a questa esposizione, si contò sopra 3000 esponenti. Questa cifra di 3000 esponenti, a tutti gli uomini che io dirò prudenti, agli uomini i meno avventati ed amatori di codesta esposizione parve veramente esagerata. Mi ricordo che essendo io tra coloro i quali facevano quanto nella piccola loro cerchia era possibile perchè questa esposizione avesse luogo, mi ricordo, dico, che si aveva continuamente a lottare contro asserzioni di persone rispettabilissime le quali tacciavano

di chimera, di illusioni, le nostre speranze che gli espositori a Firenze sarebbero stati 3000.

Rammento ancora che persone autorevolissime appartenenti, per esempio, alle province napoletane e siciliane, dichiaravano formalmente, davano assoluta certezza, assoluta fidanza che da Napoli non sarebbe venuto un espositore, e che dalla Sicilia non avremmo avuto un prodotto solo a Firenze. Quindi è che parve allora all'Amministrazione che soprintendeva a questa esposizione, che per verità fosse già esagerata la cifra di 3000.

Or bene, che è avvenuto? È avvenuto che il numero degli esponenti (non ho qui la cifra esatta) fu poco lontano, se non vado errato, dai 9000, cioè a dire che il numero degli esponenti, di quelli che in tutti i modi chiesero di accorrere a questa esposizione fu il triplo di quello che si credeva veramente un'esagerazione nelle condizioni in cui era l'Italia.

Errore dunque ci fu, e ci fu per parte di tutti, ma, dico io, c'è da far meraviglia che essendosi accresciuto del triplo il numero degli esponenti, sia perciò cresciuto del triplo la spesa che si dovette consacrare a questa esposizione?

Io prego il Senato a voler credere che non sono di opinione che si sia fatta grande economia in questa esposizione, che qualche cifra riguardevole non si potesse risparmiare. Credo che veramente alcuni risparmi si potevano fare, e aggiungerò che si dovevano fare, ma il risultato credo non sarebbe stato molto diverso. Era evidente che quando si presentava un così gran numero di esponenti, bisognava per forza escire d'assai dai confini della somma che era stata approvata dal Parlamento.

Ad accrescere la somma, vorrà credere il Senato che abbia non poco contribuito il concorso degli espositori fuori d'ogni previsione, la gran fretta con cui si dovette provvedere, e per ultimo la stessa incertezza che regnò fra l'epoca della presentazione del primo progetto quando si stanziavano 150 mila lire per questa esposizione, perchè il Regno non estendeva i suoi confini oltre le Romagne, e quella in cui si dovette presentare una nuova legge per avere una somma maggiore onde poter estendere l'esposizione anche alle Marche, all'Umbria e alle province meridionali felicemente annesse al Regno. Vi fu, dico, un momento di dubbio.

Parve che queste province così di recente liberate, non fossero interamente tranquille, (e per certo molte erano infestate dai briganti): laonde veramente era lecita la domanda, se fosse opportuna per loro questa esposizione. E non si poteva fare a meno di dar peso alle obiezioni che si facevano a questo riguardo.

Vi fu dunque un momento d'incertezza, per cui questa legge venne presentata un po' tardi al Parlamento, e si decise un po' tardi di fare l'esposizione per tutto il Regno d'Italia, la quale in principio non si era decretata che per una parte. Ma ad ogni modo ritenga pure il Senato che, se per qualche difetto d'economia

si è spesa qualche somma che si poteva evitare, ed in ciò convergo ancor io, certamente essa non è cospicua. Che se avvenne un aumento di spesa per la fretta con cui si dovette procedere, attesa la rapidità con cui camminarono gli avvenimenti d'Italia, la maggior spesa essenzialmente è dovuta a ciò, che il numero degli esponenti fu il triplo di quello che era preveduto pur da coloro che parevano avventati nelle loro previsioni.

Io per certo non mi farò lodatore del sistema tenuto nell'assistentamento della contabilità di questa esposizione; e non credo nemmeno che altri voglia esserlo, rispetto alle somme da pagarsi. La questione non si doveva risolvere nelle vacanze parlamentari per mezzo di crediti supplementari da essere poi regolarizzati dal Parlamento, ed anche la presente legge doveva essere presentata prima al Parlamento. Forse si volle aspettare alquanto per poterla presentare coll'appoggio dei conti; ma ad ogni modo sarebbe stato più utile che non si fosse aspettato a tutto oggi per vedere se si debbano pagare, e come si debbano pagare i debiti fatti da un anno oramai. Del resto io non posso che unirmi in certo modo ai desiderii degli onorevoli Senatori Di Revel e Farina, acciocchè non si proceda per parte del Ministero in queste spese maggiori senza avere la preventiva approvazione del Parlamento; e dichiaro francamente che li ringrazio del biasimo che vogliono infliggere a questo modo di procedere, perchè se si tratta di cose di necessità, naturalmente intenderà il Senato che il Ministero prima di tutto ha l'obbligo di fare che la cosa pubblica non soffra, salvo a venire a chiedere venia di qualche irregolarità che venisse a commettersi; ma ad eccezione di casi di assoluta necessità, il Ministero non ha autorità di fare maggiori spese, e quando le vuol fare, debbe chiedere per le vie regolari l'approvazione del Parlamento. E poichè fu fatta allusione alla spedizione di Persia, stia certo il Senato che non si eccederà per parte nostra la somma già stanziata in bilancio; e quando pure d'alcun poco la si dovesse eccedere, stia certo che sarà presentato preventivamente al Parlamento un progetto di legge acciò il Parlamento abbia tempo ed agio di vedere e dire quanto si debba fare o non fare. Gli onorevoli precipinanti hanno profittato dell'occasione di biasimare il modo con cui furono fatte maggiori spese, nel che convergo ancor'io, per far cadere in certo modo una specie di biasimo sopra l'idea stessa dell'esposizione e sopra i risultati cui possa aver dato luogo.

Io sono stato uno di quelli che hanno proposto in altro ramo del Parlamento quest'esposizione, e forse io mi illudo, ma per fermo io credo che qualche risultato utile sia venuto da questa esposizione.

L'onorevole Senatore Menabrea ha con troppa eloquenza notati i vantaggi che ne derivarono sotto il punto di vista politico, perchè io mi faccia ad aggiungere parola in proposito: direi male ciò che egli ha detto benissimo; ma sotto il punto di vista economico

di cui non udii far parola, io dichiaro di essere intieramente, intimamente convinto che quest'esposizione ha avuto grandissimi risultati.

Imperciochè le varie parti d'Italia che per le rispettive loro produzioni industriali non si conoscevano nè punto nè poco, ebbero ivi campo di avvicinarsi e di conoscersi a vicenda, non solamente nelle persone degli espositori ma nelle qualità e quantità dei vari prodotti del loro suolo, giacchè l'industria e il commercio sono due possenti legami d'unità.

Era, dico, della più alta importanza che i fabbricanti dell'Italia superiore conoscessero i prodotti dell'Italia meridionale, che vedessero un poco come stava il mercato, quali specie di migliorie si potessero fare nelle industrie, in somma paragonare e giudicare.

Del resto io credo d'avere con me la maggior parte degli industriali, e certo ho con me quelli che accorsero in Firenze dove ho passato anch'io alcuni giorni, ed ebbi tante volte ad udire quali cognizioni utili avessero prese.

Per conseguenza omettendo intieramente per ora il punto di vista politico, e venendo al punto di vista economico, osserverò che dal momento in cui per circostanze così mirabili, si poterono mettere insieme li vari membri di una stessa famiglia che esistevano, dirò così, divulsi in modo così crudele gli uni dagli altri, è indispensabile che l'unità si faccia anche sotto il punto di vista commerciale ed industriale, e quindi non si può altrimenti dire che non fosse da permettersi un'esposizione; anzi sotto tale punto di vista economico, corollario indispensabile della pubblicità, era utile un'esposizione di tutto il Regno.

Non deduca però il Senato da ciò, che io sia fautore d'esposizioni d'ogni grado, di maniera che creda che per essersi fatta questa se ne debba fare un'altra domani, ed un'altra dopo domani; indipendentemente però da ciò non può certamente porsi in dubbio l'utilità delle esposizioni, allorchando il paese, e dirò i consumatori e produttori hanno bisogno di passare in rivista i prodotti dell'industria e dell'agricoltura per norma dei loro affari.

Ora io dico per esempio: nel 1861, era indispensabile, almeno secondo il mio modo di vedere, un'esposizione del regno d'Italia.

Per certo le esposizioni universali che si tengono a Londra ed a Parigi sono una specie di solennità a cui sono invitate le Nazioni civili, ed io non so come decentemente ci si possa mancare, inentre esse hanno una vera utilità per stabilire il nostro credito e per far vedere che si possono con buon frutto portare capitali in Italia, onde parrai che per questo ben valga la pena di fare qualche sacrificio stante le condizioni in cui siamo.

Ad ogni modo certamente non ne nascerà, dirò, quell'effetto che si può ottenere con un'esposizione locale e speciale al paese, ma io sono il primo a dichiarare che una volta fatta l'esposizione del 1861 per parecchi anni certo non ne tornerà opportuna un'altra,

ed io sono ben lieto che da parecchi egregi personaggi siasi in quest'aula chiaramente annunciato, che vuoi si andare guardinghi nell'autorizzarne altra, e certamente una nuova esposizione, per esempio in Napoli, costerà più di quello che ha costato l'esposizione di Firenze, perchè si vorrà un bel fare economia ed anche spilorcherie, ma che volete! Quando per esempio si hanno da 12 a 15 mila esponenti bisogna pure ricoverare i loro prodotti.

Io spero ad ogni modo che il Senato vorrà approvare il progetto di legge che è proposto, imperocchè vi sono molti i quali debbono essere pagati e che versano in condizioni veramente deplorabili, e se ulteriormente si ritardasse l'approvazione di questa legge non sarebbe più soltanto il Ministro A o il direttore B che si troverebbe in certo modo in trista posizione ma sarebbe in parte anche il Parlamento, perchè quelli hanno somministrato materiali e l'opera loro, e sono poco più che semplici operai.

Ora io domando, da chi furono essi chiamati? Furono chiamati dalle autorità che erano a ciò delegate, niente meno che per legge.

Lascio stare se sia stato opportuno o no il mettere nella legge che una Commissione dovesse presiedere a questa esposizione. Il fatto però è così.

Potevano adunque credere che vi fosse dubbio sulla legalità dell'operato della medesima? Ciò non poteva certamente venire in capo a nessuno. Io credo bensì che si è tardato troppo a sciogliere questa questione, ma oggi è evidente che il Parlamento debba il più presto che sia possibile scioglierla permettendo al Ministero di pagare tutti questi operai.

Per certo la lezione che n'è venuta non sarà perduta per l'avvenire, o un Ministero che abbia a trovarsi in condizioni come le presenti, saprà trarne profitto; e per certo nè le relazioni, nè le parole degli onorevoli Senatori e Deputati che hanno preso parte a questa discussione saranno perdute, sebbene la presente legge venga approvata.

Presidente. La parola è al Senatore Marzucchi.

Senatore **Marzucchi.** Vi rinunzio.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Non intendo prolungare la discussione di questo progetto di legge, mentre tutto ciò che su di esso poteva dirsi è già stato detto. Vorrei solo domandare al Senato il permesso di fare un appello alla giustizia del signor Ministro di Finanze in favore della Camera d'agricoltura e commercio di Torino, la quale in occasione dell'esposizione del 1858 non solo non ebbe sovvenzione dal Governo, ma pagò al Governo stesso una somma per l'adattamento del Castello del Valentino per cui essa è tuttavia in debito per una somma di 10 mila lire che lo stato suo finanziario non le permette di soddisfare.

Ora io domando se quando si danno 3,600,000 lire per l'esposizione di Firenze, non sia giusto almeno di

assolvere la Camera di commercio di Torino dalle 10.000 lire che ancor deve.

Quindi, ripeto, faccio semplicemente appello alla giustizia del signor Ministro di finanze, onde proponga al riguardo una legge al Parlamento.

Ministro delle Finanze. Io non mi trovo in grado di poter dire all'onorevole Senatore Di Pollone tutto ciò che penso sull'argomento cui egli ha accennato, imperocchè se l'onorevole conte Di Pollone era direttore di quella esposizione più o meno ci prendeva parte ancor io.

Vorrei dire come per parte di tutti si facessero poco meno che prodigi; parlando per esempio degli impiegati che erano retribuiti, si è verificato questo fatto di persone le quali spendevano le notti, e in tre o quattro facevano un'opera, che oggi non so se si troverebbe a fare con dodici.

Quanto poi alla questione delle dieci mila lire delle quali l'onorevole preopinante ha parlato, non ho difficoltà ad esaminare la questione per vedere come vi si possa provvedere.

È in questo momento proposto alle deliberazioni del Parlamento un progetto di legge sulla Camera di commercio; non so se nell'occasione che sarà discusso, si possa toccare questa questione, imperocchè, una questione analoga almeno, si deve toccare per un'altra Camera di commercio del Regno, circa certi fondi di introito che le verrebbero a cessare. Ad ogni modo io ben volentieri prendo l'impegno di esaminare la questione. Temo però che la mia posizione personale d'antico membro della Camera di commercio, m'impedisca di fare ciò che puro vorrei, perchè talvolta quando si prende interesse ad una cosa, si è più trattenuti dal chiederla, che non quando si è al tutto disinteressati.

Ad ogni modo prendo impegno di esaminare la questione.

Voci. Ai voti!

Senatore Di Pollone. Aggiungo una sola parola, ed è che la somma pagata dalla Camera di commercio è andata a pro di un edificio, che appartiene al demanio, che tuttora ne gode, quindi la giustizia è talmente evidente, che non si può dubitare che il Ministro, ancorchè abbia una delicatezza che spinga agli ultimi limiti, non possa convincersi della ragionevolezza della questione.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. È già la terza volta.

Presidente. La prego che voglia attenersi al fatto personale nello stretto senso.

Senatore Farina. Ho domandato la parola per un fatto personale nello stretto senso e quando domando la parola per un fatto personale prego il Presidente di credere che ci starò.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Mi è stato attribuito in certo modo

di voler combattere economicamente gli effetti delle esposizioni.

Io dichiaro che non intendo di intaccarle, e se ho parlato dell'esposizione di Londra, non fu che in questo senso, cioè di dire, che quanto a unione politica, credo che giovasse l'esposizione Italiana a Firenze per riunire l'Italia, quanto quella di Londra per riunire il globo; del resto se altre esposizioni succederanno, desidero che siano condotte nel modo che si è tenuto per quella di Torino.

Presidente. Domando se si vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa)

Rileggerò gli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la maggiore spesa di L. 2,647,035 47 alla categoria num. 53, iscritta nel bilancio 1861 del Ministero di agricoltura, industria e commercio, colla denominazione di *Esposizione agraria, industriale e di belle arti del 1861.* (Legge 6 luglio 1860, num. 4174) ».

(Approvato)

Art. 2.

« È aggiunta al bilancio attivo dello Stato, per l'esercizio 1861, la somma di L. 994,689 17, da riscuotersi in conto proventi della Direzione generale del tesoro. »

« Per l'applicazione di tale introito è istituita apposita categoria col titolo: *Proventi diversi dell'esposizione italiana del 1861.* »

(Approvato)

Prima di passare allo squittinio segreto domando al Senato la permissione d'intrattenerlo dell'ordine dei nostri lavori.

Rimaugono ancora a carico del Senato cinque progetti di legge; l'uno sulla privativa postale, l'altro sulla facoltà di emettere Buoni del Tesoro, tutti e due in istato di essere portati in discussione essendosi già distribuite le relazioni.

Ce ne sono tre altri, il primo relativo al riordinamento dell'istruzione superiore, il secondo relativo alla alienazione di beni demaniali nelle province di Siena e d'Arezzo, il terzo relativo all'acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie Livornesi; i due primi di questi tre progetti sono già provvisti di Relatore, per l'ultimo il Relatore non è ancora nominato.

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta che termini.

Io crederei che, nella circostanza in cui la Camera elettiva si è aggiornata a lungo tempo, sarebbe forse opportuno che il Senato dividesse questa somma di lavori; che due di quei progetti fossero portati in discussione nel giorno di domani, cioè quello sulla privativa postale e quello relativo ai Buoni del Tesoro, aggiuntavi la relazione di petizioni che da lungo tempo non si è fatta; quanto agli altri tre, io credo che si

potrebbero rimandare anche dopo un conveniente termine di riposo quale è giustissimo che il Senato si prenda.

Proporrei in conseguenza, se il Senato approva questo mio divisamento, che il Senato si aggiornasse dopo terminata la discussione e la votazione dei due progetti di legge relativo l'uno alla privativa postale e l'altro ai Buoni del Tesoro; che il termine dell'aggiornamento fosse sino a tutto il 10 giugno prossimo venturo, e che si fissasse la successiva tornata per l'11 dello stesso mese.

Se il Senato crede che si possa procedere in tale conformità si terrà questo per stabilito.

Intanto la parola è al Senatore Giuliani.

Senatore **Giulini**. Come faciente parte dell'ufficio centrale per il progetto di legge relativo all'acquisto della stazione delle ferrovie Livornesi, dacchè si è parlato di questo progetto, credo dover far conoscere al Senato che l'ufficio si è riunito, che ebbe una conferenza col signor Ministro delle finanze qui presente, e che s'aspettano ancora spiegazioni che si sono domandate al Governo.

Presidente. Ragione di più mi pare per il rinvio della discussione di questo progetto dopo l'aggiornamento che proporrei al Senato.

Ora bisogna che il Senato emetta il suo voto, se in-

tenda, cioè dopo la discussione dei due progetti posti all'ordine del giorno di domani, di aggiornarsi sino al 10 giugno prossimo venturo inclusivamente e di fissare la sua prima tornata successiva all'11 dello stesso mese.

Chi ciò approva si alzi.

(Approvato).

L'ordine del giorno per domani sarebbe il seguente:

Il Senato deve riunirsi in adunanza privata per provvedere a disposizioni interne, quindi io proporrei di adunarsi alle 12 in adunanza privata, ed al tocco in seduta pubblica per la discussione dei due progetti di legge sulla privativa postale e sui Buoni del Tesoro e per la relazione delle petizioni, pregando i signori Senatori di voler essere esatti onde si abbia il tempo ad esaurire l'ordine del giorno, perchè la legge sulla privativa postale è piuttosto lunga.

Ora si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Numero dei Votanti . . .	75
Favorevoli	50
Contrarii	25

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CXXXI.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Comunicazione del Regio Decreto di nomina del cavaliere Barbavara a Commissario per sostenere la discussione della legge sulla privativa postale — Reclamo ed osservazione del Senatore Fanti — Risposta del Senatore Di Revel — Discussione del progetto di legge sulla privativa postale — Considerazioni del Senatore Giovanola (Relatore) — Risposta e dichiarazioni del Ministro dei lavori pubblici — Considerazioni ed obiezioni del Senatore Di Pollone, combattute dal Senatore Giovanola (Relatore) — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento all'articolo 2 del Senatore Di Pollone, oppugnato dal R. Commissario, dal Senatore Giovanola e dal Ministro dei lavori pubblici — Reiezione dell'emendamento Di Pollone — Approvazione dell'art. 2 — Osservazione del Senatore Arrivabene cui risponde il Senatore Di Pollone — Parole del Ministro dei lavori pubblici — Adozione degli articoli 3 al 9 — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone sull'art. 10, fornite dal Regio Commissario e dal Senatore Giovanola — Approvazione degli articoli 10 al 15 — Osservazioni ed istanze del Senatore Lauzi sull'art. 16 — Risposte del Ministro dei lavori pubblici e del Senatore Giulini — Approvazione degli articoli 16 e 17 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di Pollone sull'articolo 18, date dal Regio Commissario — Adozione degli articoli 18 al 23 — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici sull'art. 24 — Parole del Senatore Di Pollone — Approvazione degli articoli 24 al 45 — Istanze dei Senatori Giovanola e Di Pollone — Risposte del Ministro dei lavori pubblici, del Regio Commissario e del Ministro delle finanze — Adozione degli articoli 46 al 49 — Adozione della proposta del Senatore Roncalli Francesco — Aggiunta all'articolo 41 del Senatore De Cardenas, ritirata — Discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di emettere buoni del tesoro sino alla concorrenza di cento milioni — Considerazioni ed istanze del Senatore Arnulfo, a cui risponde il Ministro delle finanze — Adozione degli articoli e dell'intero progetto — Fissazione dell'ordine del giorno per la seduta dell'undici giugno prossimo.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri ed il Regio Commissario cavaliere Barbavara, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore Fanti. Domando la parola.

Presidente. Sul processo verbale?

Senatore Fanti. Per un fatto personale relativo alla discussione seguita nella tornata di ieri.

Presidente. Ha la parola sul processo verbale.

Senatore Fanti. È per rettificare un fatto. L'onorevole Senatore Di Revel disse ieri che nell'amministrazione militare si era usi a spendere e spandere. Credo che talvolta si è speso molto, ma non credo si sia abusato...

Presidente. Mi permetta: le osservazioni che ella intende di fare non riguardano punto il processo verbale della seduta di ieri, e quindi le accorderò la parola dopo che il medesimo sarà approvato.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il processo verbale s'intenderà adottato.

(Approvato).

Adesso si darà lettura di un Regio Decreto di nomina del cav. Barbavara a Regio Commissario per sostenere la legge sulla privativa postale.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il Regio Decreto 27 marzo 1862 di nomina del cav. Barbavara, Direttore generale delle poste, a Commissario per la discussione al Parlamento del progetto di legge relativo alla privativa postale.

Presidente. Prima di accordare la parola al Senatore Fanti, debbo osservargli che se egli intende di ritornare sulla discussione di ieri, io non gli posso concedere la parola, salvo con espresso permesso del Senato, perchè non è lecito di rivenire nella seduta successiva sulla discussione della seduta precedente.

Se il Senatore Fanti crede di fare qualche osservazione in ordine alla discussione che ebbe luogo nella

medesima, io interrogherò il Senato, giacchè, ripeto, dal canto mio non posso concedergli la parola.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io credo che se qualche Senatore ha ragione di presentare osservazioni su quanto si è detto nella tornata precedente, deve cogliere la circostanza in cui si legge il processo verbale, nel quale si debbo supporre, che se non in termini assoluti, si trovino però le cose sulle quali si vuol fare osservazione.

Quindi desidererei, anche perchè io sono in causa, che il signor Senatore Fanti, il quale intende muovere osservazioni su quanto ho potuto dire ieri, e che si troverà nel processo verbale, possa esporle, e che alla mia volta possa dare quelle spiegazioni che saranno del caso.

Presidente. Quando si mette ai voti il processo verbale, è per domandare se il Senato riconosce che il medesimo rappresenti la seduta a cui si riferisce; ma non si può all'occasione della lettura del processo verbale ritornare sopra la discussione già seguita. Si può bensì in via straordinaria domandare la parola; e perciò interrogherò il Senato se vuole concederla al signor Senatore Fanti.

Ma credo mio debito l'avvertire che quando si tratta del voto sul processo verbale non è che per sapere se esso riferisca compendiosamente ciò che si è detto nella seduta precedente, e non per dare appiglio ad una discussione che sarebbe, sarei per dire, posticipata, perchè porterebbe confusione all'ordine del giorno successivo, e rimetterebbe in discussione ciò che è stato trattato nella seduta precedente.

Ciò posto, interrogo il Senato se intenda di concedere la parola al Senatore Fanti.

Chi intende concederla si alzi.

(Approvato).

Il Senatore Fanti ha la parola.

Senatore Fanti. Nella seduta di ieri sfuggi una parola all'onorevole Senatore Di Revel, dicendo che nell'amministrazione militare si era usi a spendere e spendere.

Rispondo a ciò; che ho avuto l'onore di essere Ministro per quasi un anno e mezzo ed ho cercato sempre di fare tutte quelle economie che erano conciliabili coi bisogni del servizio soprattutto in tempi straordinari; e per dare una prova che io sono quello che era prima raccomanderei ai signori Ministri presenti, giacchè non vedo nè il Ministro delle finanze, nè quello della guerra, ai quali intendo dirgermi, che nel nuovo ordinamento della fanteria si faccia la maggior economia possibile, mentre si è preso pretesto che non era completo, mancando sette giorni alla sua perfetta attuazione, giacchè col sistema nuovamente inaugurato vi è un aumento straordinario di spesa. Ripeto dunque all'onorevole Senatore Di Revel che io sono sempre stato disposto a

far economie e neppure mi tacerò in avvenire per raccomandarle anche agli altri.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Non mi voglio fare responsabile intieramente della parola *spendere* che si trova, credo, aggiunta a quella di *spendere*, contenute entrambe nel mio discorso di ieri; nel calore dell'improvvisazione può sfuggire una parola che renda il concetto alquanto diverso dall'intenzione che si aveva. Ciò che ho voluto dire era questo, che le necessità della guerra avevano condotto l'amministrazione della medesima ad uscire dai regolamenti, a spendere quanto occorreva senza aspettare che fossero compiute le formalità che avrebbero dovuto adempersi, non ho fatto appunto a che siansi ommesse queste formalità, stante le condizioni speciali in cui versava il paese e per la natura delle spese della guerra di cui si trattava; ciò di cui ho fatto appunto si è che le altre amministrazioni senza necessità pigliano l'andazzo di scostarsi dai regolamenti e facciano spese, in fuori del bilancio, per decreti che emanano nell'intervallo della sessione per quindi presentarsi al Parlamento e dire: è cosa fatta, e cosa fatta capo ha.

E nel dire ciò non feci che esporre un fatto che è a cognizione del pubblico, e del quale il Senato ha dovuto parecchie volte dolersi; non ho inteso tanto meno mettere in causa diretta l'onorevole Senatore Fanti al quale anzi professo molta stima e credo abbia avuto seria e giusta intenzione nel cercare di contenere nei limiti più ristretti compatibili colla necessità, le spese della guerra, e mi auguro che i suoi consigli siano seguiti dai successori, e tenuti costantemente presenti dai medesimi.

Senatore Fanti. Ringrazio il Senatore Di Revel della spiegazione che ha voluto dare sulle sue parole; e non potevo aspettarmi meno dal medesimo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRIVATIVA POSTALE.

(V. atti del Senato n. 145).

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge sulla privativa postale.

Domanderei al Senato se, giusta il consueto, permetta che io prescindia dal darne lettura.

Voci. Sì sì.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. **Senatore Giovanola, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio ha la parola.

Senatore Giovanola, Relatore. L'ufficio centrale eletto ad esaminare il presente schema di legge che era stato presentato a questo onorevole Consesso nella seduta dell'11 aprile testè decorso, si è accinto prontamente a tal lavoro per se stesso assai grave e complicato, e si è fatto un dovere di sollecitare i suoi studi in modo che potesse senza indugio venire in discus-

sione davanti al Senato. Nella sua sollecitudine però ebbe ad incontrare un disappunto e fu che non poté giovare dell'illuminato concorso di un onorevole membro, che altro degli uffici del Senato, in vista delle sue speciali cognizioni e della sua profonda esperienza in questo ramo di amministrazione pubblica, aveva nominato, e che si trovò per malattia impedito dal prendere parte ai lavori dell'ufficio centrale.

Mi faccio perciò un dovere di prevenire il Senato che quando parlo dell'ufficio centrale, intendo di esprimere il voto di quattro dei suoi membri, eccettuandone l'onorevole Senatore Di Pollone, il quale farà conoscere direttamente al Senato le sue idee in punto della legge che ora si discute.

Come ebbi l'onore di scrivere nella relazione, l'ufficio centrale, mentre ha riconosciuto il presente schema di legge degno dell'approvazione del Senato e per lo scopo a cui tende e per i principii che lo dominano e per le disposizioni varie ond'è composto, ha però trovato in vari articoli qualche espressione meno esatta che potrebbe dar luogo ad equivoci, atti ad alterare la retta applicazione della legge.

Posti nel bivio di introdurre modificazioni le quali avrebbero prodotto l'inevitabile conseguenza di far ritornare il progetto all'altro ramo del Parlamento con un ritardo di cui non si poteva definire la durata, o di lasciare sussistere il progetto quale è, noi abbiamo riputato che quelle modificazioni non fossero e per la loro natura e per la loro gravità tali che meritassero di porre in forse la pronta attuazione di una legge di somma urgenza. Urgenza somma vi è, per nostro avviso, di unificare il sistema postale in tutta l'Italia. Giacchè se v'ha un ramo d'amministrazione nel quale l'uniformità sia necessaria, è certamente quello della posta, in cui è indispensabile, affinchè il servizio proceda con quella regolarità, con quella speditezza e con quell'ordine, che sono le intrinseche condizioni del sistema postale. Urgenza finanziaria in quanto che la tariffa postale è varia nelle diverse parti d'Italia, ed a fronte delle spese gravi che lo Stato fa per servire egualmente tutti i paesi, non è giusto che in un paese si paghi più di quanto si paga in un altro.

Posto pertanto in questo bivio, l'ufficio centrale ha creduto che anzichè proporre delle modificazioni, dovesse limitarsi a dare delle spiegazioni, le quali, senza nulla aggiungere e nulla detrarre al testo della legge, avessero per effetto di esplicitare ciò che in esso già si contiene.

È sembrato ai proponenti che, quando il signor Ministro accettasse quelle spiegazioni e dichiarasse che nell'esecuzione della legge sarebbe stato guidato dalle viste che le informano, potrebbe il Senato confidare nella retta applicazione della legge, ed accettarla senza modificazioni.

Io quindi in nome degli indicati quattro membri dell'ufficio centrale, prego il signor Ministro dei lavori pubblici che voglia dire quale sia la sua opinione in

proposito e se egli intende nel mettere in vigore la legge di seguire gli intendimenti da noi sviluppati nella relazione.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io debbo ringraziare la maggioranza dell'ufficio centrale delle conclusioni prese a riguardo di questo progetto di legge. Con dispiacere mi restrinsi a dire la maggioranza dell'ufficio centrale giacchè il signor conte Di Pollone suo membro è dissidente...

Senatore Di Pollone. (*Interrompendo*). Non so se ciò legga scritto sulla mia fronte, mentre la mia opinione non l'ho ancora manifestata.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi perdoni, finora non posso conoscerla.

Senatore Di Pollone. La farò conoscere.

Ministro dei Lavori Pubblici. Siccome il Relatore dell'ufficio centrale ha parlato solamente a nome di quattro membri dell'ufficio, è per conseguenza manifesto, che non posso parlare che della maggioranza. Del resto credo di non aver detto parola meno che conveniente nel manifestare il dispiacere di non poter parlare dell'unanimo avviso dell'ufficio centrale.

Dunque debbo ringraziarcela di aver manifestato una opinione favorevole a questo progetto di legge e di aver dichiarato che pel concetto che lo informa e per le sostanziali disposizioni di esso meritava favorevole accoglienza dal Senato.

I difetti e le mende che furono notate in questo progetto di legge, si riducono, a senso dell'ufficio centrale, a questioni di forma, ossia di redazione, od a modificazioni desiderabili, ma che l'ufficio centrale dichiara di ritenere di poco momento.

Ora il Ministero in vista della necessità evidentissima di unificare la legislazione postale, ritiene e prega il Senato a ritenere, che per semplici questioni di forma, per difetti di poco momento, è forse miglior partito che si approvi il progetto di legge senza alcuna modificazione.

Mi riservo nel seguito della discussione di spiegare nei singoli articoli le ragioni per le quali crederei che il Senato dovrebbe inclinare verso questa sentenza; per ora mi limiterò a rispondere agli appunti fatti dall'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ha notato sei o sette punti, sui quali desidera che il Ministero esprima la sua opinione.

Io in generale non esito a dichiarare che l'opinione del Ministero sul significato e la interpretazione da darsi ai vari punti della legge accennati dall'ufficio centrale è concorde intieramente con quella dell'ufficio centrale medesimo.

Dirò di più, io credo che sopra alcuni punti quando si voglia seriamente esaminare il testo della legge, per desumere il significato naturale delle parole, colle quali è concepita, e la intenzione del legislatore, qual si è manifestata nella discussione avvenuta nell'altro ramo del

Parlamento e quali debbono desumersi in casi simili dalla natura delle cose sulle quali la legge statuisce, quando dico si voglia tener conto di tutte queste considerazioni, credo non possano le disposizioni della legge aver altro significato fuori di quello che loro fu attribuito dall'ufficio centrale.

Ne accennerò parecchi e mi perdonerò l'ufficio centrale, se io senza necessità non prenderò ad esaminarli tutti: il Commissario del Governo, assai più di me competente in questa speciale materia, quando il Senato lo creda, potrà dare spiegazioni complete.

Fu detto che all'articolo 1 la parola distribuzione, può far nascere qualche dubbio se la legge debba estendersi a fatti non prima contemplati dalla legge vigente.

Io credo che questo dubbio non possa nascere. Infatti la parola *distribuzione* che è messa nella legge non può intendersi se non come l'ultimo atto del trasporto delle lettere del quale lo Stato si riserva la privativa.

Deve dunque intendersi semplicemente nel significato di successiva distribuzione, e dirò quasi trasporto compiuto colla consegna ai destinatari. Così interpretato quest'articolo, io credo non possa offrire materia a difficoltà nessuna.

Un'altra obbiezione fu fatta all'articolo 2; si è trovato che l'espressione usata nella esenzione a favore di chi trasporta *qualche lettera* senza fine di lucro, può dar luogo a dubbii, a far nascere sospetto fondato che possa farsi frode ai diritti dello Stato.

Noterò che in altre legislazioni, per esempio, nell'inglese, e nella Svizzera, le disposizioni sono ancora più vaghe di quelle che si contengono nel testo della legge la quale è sottoposta alle deliberazioni del Senato. Per esempio, la legge inglese accorda l'esenzione alle lettere che sono consegnate da un amico privato. La legislazione svizzera parla di lettere che si portano per pura compiacenza.

Lo spirito della legge è che quando si tratta di qualche commendatizia, di poche commendatizie, insomma di casi d'uso particolare, ma che debbono escludere affatto l'idea che il porto di queste lettere si faccia per lucrare a danno dello Stato, siavi l'esenzione.

In questi casi che difficilmente si possono regolare con disposizioni di legge, e che necessariamente bisogna lasciare alle disposizioni regolamentari e alla discrezione del magistrato, io credo che anche lasciando il testo della legge come venne approvato dall'altro ramo del Parlamento non possa nascere pericolo di frodi a danno dello Stato. Un'altra disposizione è anche in quest'articolo dove si parla di *lettere aperte*.

Io sarei fino ad un certo punto inclinato a credere che quest'alinea poteva ravvisarsi inutile; ad ogni modo questa sovrabbondanza non può considerarsi come un difetto da recare seri inconvenienti nella esecuzione della legge; e forse chi ben consideri può avere questa disposizione una utilità in questo senso, che rimarrà sempre più accertato e messo in sodo il principio fondamentale che debbe informare la legge,

e che debbe essere questo, che, cioè, quando ci sia frode, è nello spirito della legge di impedirla, onde mantenere illeso l'interesse dello Stato, come sarebbe quando anche per le lettere aperte se ne vedesse un commercio a danno della privativa.

Troppo generica parve all'ufficio centrale la disposizione dell'art. 4 in quanto che fosse a temersi che, dove il nuovo sistema postale non sia ancora attivato, la privativa non esistesse, quindi dovessero nascere abusi numerosi. Ma io noterò che l'art. 4 forse, per le sue disposizioni, non è stato collocato esattamente al suo posto; esso doveva stare in seguito al 4 paragrafo dell'art. 2: ma questo non è che un vizio di forma, e non pregiudica la sostanza delle disposizioni della legge. Nel 4 alinea dell'art. 2 vi sono disposizioni che sono connesse coll'art. 4. Infatti il 4 alinea dell'art. 2 riguarda il caso di chi abita in un comune dove non ha un ufficio postale, e che perciò ritira o fa ritirare, porta o fa portare le lettere in altro comune limitrofo dove l'ufficio esiste: un altro alinea di questo articolo riguarda il caso in cui nel comune limitrofo esista bensì l'ufficio, ma non il servizio postale giornaliero. L'art. 4 riguarda un caso diverso, ed è quello in cui non siasi ancora introdotto il servizio postale.

So che nella discussione che si fece nell'altra Camera quando si parlò delle disposizioni di quest'art. 4 le osservazioni si riferivano ad una parte della Toscana lungo la sponda destra dell'Arno, dove, finchè non fossero i nuovi uffici introdotti, mi si diceva essere conveniente lasciare le cose come le leggi ed i regolamenti vigenti le hanno stabilite; quando poi l'amministrazione postale sarà introdotta in conformità del nuovo sistema, e nel caso che si arrivi ad un comune, ad un territorio, ad una provincia dove s'incontri il regime postale stabilito, naturalmente la disposizione dell'articolo 4 cessa d'aver effetto. Un'altra disposizione riguarda l'art. 21.

Presidente. Crede il signor Ministro che le sue osservazioni conferiscano alla discussione generale?

Ministro dei Lavori Pubblici. Credo vi conferiscano in questo senso, che a tutti i punti, ad un dipresso, accennati dall'ufficio centrale il Ministero dà quella interpretazione che vi ha dato l'ufficio centrale.

L'articolo 21 contiene le disposizioni che riguardano le lettere che si affidano ai capitani di bastimento.

Qui mi pare che l'interpretazione della legge non offra nessuna sorta di dubbio.

Evidentemente il determinare i casi in cui o per forza maggiore, o per difficoltà negli approdi, o per le transazioni commerciali occorra di concedere ai capitani di variare il loro viaggio, evidentemente questo disposizioni sono di natura regolamentare, e debbono essere fissate col mezzo del regolamento, il quale stabilirà le norme secondo le quali dovrà essere applicata la legge.

L'altro caso riguarda l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30. Anche su questo punto, senza maggiormente

dilungarmi, mi affretto a dichiarare che intendo di dare a questi articoli la stessa significazione che vi dà l'ufficio centrale. Ed anche qui aggiungo che quando si voglia riflettere seriamente alle disposizioni di questi tre articoli, esse nel loro insieme non possono avere, come cho si riferiscano a casi tra loro distinti, quantunque analoghi, un'interpretazione diversa; imperciocchè il dubbio, se mai potesse nascere, che le lettere di cui parla l'articolo 28 non potessero essere comprese nella disposizione dell'articolo 30, e come esso dispone distrette, questo dubbio viene eliminato dal momento che le lettere contemplate nell'articolo 28 soggiacciono alle prescrizioni dell'articolo 29; e quando non saranno mandate alla loro destinazione, come vogliono le disposizioni di quell'articolo, saranno indubbiamente comprese fra le lettere non esitate, e quindi dovrebbero esser distrette, salva la limitazione per quelle che contengono dei valori, com'è detto all'art. 30.

Noterò qui di passaggio che qualche osservazione fu fatta, se ben mi ricordo, dall'ufficio centrale anche sulla meno acconcia intitolazione che fu data a queste diverse parti della legge. Ma qui non ho bisogno di notare che l'intitolazione data alle varie parti della legge io stesso la trovo difettosa, e difettosa in quanto che prima di tutto non fu messa a posto, in quanto che doveva precedere la numerazione degli articoli, il che non è fatto, ma devo dire che l'intitolazione non forma oggetto nè di discussione, nè di voto, nè di deliberazione per parte del Parlamento. Dunque questa menda non può sicuramente formare una questione.

Hannovi due avvertenze di qualche maggior importanza e sono quelle che furono fatte sugli art. 31 e 41; ma per verità il caso di cui si tratta nell'art. 31, cioè il caso di sequestro ed il caso di remissione della lettera a persone interessate non può criticarsi. Io credo anzi che la disposizione della legge sia savia e sufficiente a tutelare tutti gli interessi.

Invece se alle disposizioni espresse nella legge si sostituissero quelle che furono consigliate dall'ufficio centrale, cioè che non potessero essere sequestrate se non sopra l'istanza di chi rappresenta tutti gli interessati, questa disposizione potrebbe essere di pregiudizio in più d'un caso ad interessi privati.

Del resto io concordo coll'ufficio centrale e sono lieto di trovarmi anche su questo punto d'accordo, che dal momento che la consegna non può esser fatta se non alle persone indicate dalla competente autorità giudiziaria, mi pare che anche ogni dubbio su questo punto non possa più sussistere.

Riguardo alla difficoltà messa avanti sull'art. 41 io riconosco che forse la redazione di quest'articolo non è esatta: era forse bene accennare anche le lettere raccomandate, ma siccome non starebbe assolutamente la differenza fra le lettere raccomandate e le lettere assicurate evidentemente mi pare che questa lacuna non potrà far nascere una difficoltà grave, e certo nessuno potrà accusare il Governo se nelle istruzioni, nei regolamenti

per l'esecuzione della legge, essendo parità di casi, vorrà anche parificare il trattamento riguardo al rilascio di una dichiarazione.

Dette queste brevi osservazioni intorno all'accordo perfetto che, secondo me, esiste tra l'opinione del Ministero intorno all'interpretazione ed all'esecuzione della legge ed il parere emesso dall'ufficio centrale, io mi restringerò a ripetere la mia preghiera perchè il Senato voglia approvare questo progetto di legge.

Io farò riflettere al Senato che abbiamo in Italia grandissime differenze in fatto di legislazione postale. Abbiamo, se non erro, 5 tariffe, abbiamo 3 sistemi di contabilità, abbiamo 7 diversi sistemi di penalità in una materia che non può essere discentrata e deve esser regolata con norme e con disposizioni uniformi. Io mi restringerò ad esporre al Senato l'opinione che mi fu più volte manifestata dall'onorevole Commissario del Governo il quale nelle sue conversazioni private con me, più volte manifestava il suo parere sull'amministrazione delle poste, con queste molto eloquenti parole: « senza una nuova legge non si può più andare avanti ». Ora noti il Senato che occorrono i regolamenti, per l'esecuzione della legge, e che non bastano i regolamenti, ma occorrono istruzioni, perchè in molti paesi sono da fondarsi uffici nuovi, e le istruzioni nuove sono assolutamente indispensabili; che bisogna innovare il sistema de' francobolli. Noti il Senato che all'aprirsi delle sedute del Parlamento saremo al mese di giugno con molte leggi importanti da mettere in discussione e con poco tempo avanti a noi, giacchè verrà l'estate e coll'estate l'ultima parte della sessione: e che al cominciare della nuova sessione vi saranno i bilanci, e d'altra parte che è assolutamente necessario che il nuovo sistema postale sia introdotto ed esteso a tutta l'Italia al cominciare del nuovo anno.

Se mai in questo frattempo l'esperienza, e uno studio più profondo se si vuole di queste disposizioni di legge, ci mostrerà che alcuni difetti debbano essere corretti con una legge speciale, ebbene! Quando si sia manifestata questa necessità, verremo a presentare queste disposizioni al Parlamento, onde non si metta in vigore una legge con dei gravi difetti ai quali si debba provvedere con mezzi non perfettamente legali, perocchè io non consentirei mai che si facesse per regolamento quello che dovrebbe secondo le sane norme del diritto costituzionale essere fatto per legge.

Ma intanto io credo che il Senato farà opera utile al paese, stante le speciali circostanze in cui ci troviamo, se vorrà dare la sua sanzione al progetto di legge sottoposto alle sue deliberazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Già prima che io avessi chiesto la parola ed espresso il mio modo di sentire, venne dall'onorevole Relatore della maggioranza dell'ufficio centrale, supposto che io era dissenziente; e questa opinione fu confermata dal signor Ministro senza che io ancora l'avessi spiegata.

Sta in fatti che io mi separo sovra le conclusioni dell'ufficio centrale, non per le osservazioni che egli ha fatto e che io trovo molto assennate, ma perchè dopo d'aver esso criticato con molta ragione alcune disposizioni della legge, conchiude dicendo che con un regolamento si potrà sopperire alle parti deficienti, e non convenga di rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento.

In quanto a sopperire con un regolamento a ciò onde può difettare la legge, mi permetta l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale di ricordargli che in molte e molte circostanze fu lamentato dalle due Camere il vezzo che i signori Ministri si arrogassero talvolta di fare con regolamenti disposizioni che appartenevano esclusivamente al dominio della legge.

Certamente non è, io credo, intendimento dell'ufficio centrale che il Ministero arrivi fino a questo punto, epperò suggerendogli di fare per regolamento quelle disposizioni che ha criticate, si verrebbe precisamente ad incappare in questo inconveniente.

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**. Viene in secondo luogo l'altra obbiezione che non convenga rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento perchè potrebbe la sua attuazione venirne compromessa.

Io non credo che quando una legge meriti di essere emendata, sia un argomento sufficiente perchè il Senato si astenga dal fare ciò che credesse utile pel solo motivo espresso.

Comprenderei facilmente la convenienza di non rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento se essa dovesse andar in vigore col 1 del mese di luglio. Ma invece non deve a termine stesso della legge, essere attuata che col 1 del 1863; quindi vede il Senato quale larghissimo margine abbiano il Ministero e l'Amministrazione delle poste per preparare i loro regolamenti, per dare le loro disposizioni, insomma per fare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione della legge.

Certamente vi vorranno parecchi giorni perchè la Camera possa votare nuovamente gli emendamenti che il Senato voglia introdurre in questa legge se le fosse rimandata; ma prego il Senato di ricordare che le due leggi sul registro e sul bollo erano ben più complicate ed importanti che questa, eppure la Camera dei Deputati se ne occupò con sollecitudine, ed esse stanno ora entrambe in mano del potere esecutivo e non tarderanno ad essere attuate. E se quelle due leggi, malgrado che offerissero assai maggiori difficoltà, poterono compiere rapidamente il loro corso, perchè non potrà essere lo stesso anche di questa?

Io ho abbastanza fede nel patriottismo degli eletti della Nazione per dubitare un momento che essi non si occupino della riforma di quelle disposizioni che fossero riconosciute quali veri miglioramenti alla legge: miglioramenti che io credo di poter proporre in assai larga copia in aggiunta di quelli indicati dall'ufficio centrale. Tuttavia m'impegno d'essere breve nella mia

esposizione, ciò che credo anche doveroso, non insistendo poi nel proporre ad ogni articolo un emendamento quando il Senato accettando le conclusioni della maggioranza dell'ufficio centrale, riconoscesse che non sia il caso di rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento; in altri termini, se il Senato entrerà nella vista di voler accettare un emendamento che mi riservo di proporre all'art. 2, verrò man mano sottomettendogli altri emendamenti che, sono convinto, sarebbero atti a migliorare grandemente questa legge. Se il Senato invece respingerà il primo emendamento, sarà per me manifesta la sua intenzione di non voler accettare le mie proposte, ed in allora io mi asterrò completamente dal fare ulteriori osservazioni. Ma affinchè il Senato possa giudicare con cognizione di causa dell'importanza delle emendazioni di che credo suscettivo il progetto sottoposto al suo voto, stimo necessario di dovergli sottomettere i vari emendamenti che intenderei di proporre.

Non mi fermerò a trattare dell'utilità della privativa postale abbenchè ne sia partigiano assoluto, della privativa che è stata così eloquentemente difesa dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici in altro recinto, dimostrata poscia vittoriosamente nella relazione che ha preceduta questa legge, relazione, che, mi si permetta il dirlo, lo onora molto, per la sua franchezza e perchè ha fatto buon mercato delle contrarie ragioni che sono state addotte da chi l'avversava, e perchè ha posto in chiara luce il vero stato delle cose, principalmente dimostrando, che non è solo in un interesse fiscale, che la privativa si vuole mantenere, ma perchè è un vero interesse pubblico che lo consiglia. Non aggiungerò parola su questo punto perchè temerei di non dimostrare meglio di quanto egli lo ha fatto una verità che d'altronde mi pare della più grande evidenza e che è sanzionata dall'esperienza di tutti i popoli più civili e liberali.

Passerò immediatamente alle osservazioni speciali sui diversi articoli.

L'ufficio centrale ha criticato gli art. 1, 2, 21, 30, 31, 38 e 41; di essi non mi occuperò dichiarando soltanto che mi associò interamente alle sue osservazioni; passerò immediatamente a quelli di cui egli non ha fatto parola.

• Mi fermerò in primo luogo sull'art. 2 che è quello che deciderà la questione se il Senato voglia o no accettare emendamenti, dietro alla modificazione che avrà l'onore di sottoporgli quando verrà la discussione degli articoli.

L'art. 2 dice: « Il disposto dell'articolo precedente, non s'applica ai privati i quali senza fine di lucro sieno lavoratori di qualche lettera ».

Domando al signor Ministro quando accadrà l'occasione di una contravvenzione, quale sarà la norma che il magistrato chiamato a conoscere di una contravvenzione avrà onde giudicare se le lettere staggite siano troppe, o troppo poche? cioè se vi sia o non vi sia luogo ad applicare una pena? Faccio appello agli illu-

stri magistrati che siedono in questo Corpo; come faranno i giudici a decidere se tre o se quattro, o se dieci lettero formeranno o non un caso di contravvenzione? Domando se una così grande latitudine può essere loro lasciata? non lo credo.

Dice il signor Ministro, che in Inghilterra, in Svizzera le espressioni sono più larghe di quelle usate dall'art. 2, ma a quest'osservazione faccio notare ch'io non mi occupo in questo momento di quello che dispongono le legislazioni inglese, e svizzera, ma legislatore italiano mi occupo invece della legge che si vuol fare per l'Italia: e cerco di migliorare al mio punto di vista ciò che trovo difettoso e quindi se questa legge ha una lacuna, lascia un dubbio, o contiene una disposizione non consentanea ai principii sanciti dalla ragione e dall'esperienza, credo che il legislatore deve ripararvi; potrebbe per avventura accadere che nelle province meridionali 50 lettere siano considerate come un numero tollerabile, nelle settentrionali non se ne tollerino per contro che 10, e nelle centrali 20. L'espone questo possibile risultato parmi risolvere la questione nel senso della necessità di modificare l'articolo, determinando, cioè, tassativamente il numero delle lettere che ciaschedun cittadino può trasportare senza infrangere la privata; quindi ripeto, che l'art. 2 è uno degli articoli essenziali che vuol essere emendato, ed ho tanto più coraggio pel sostenerlo che l'ufficio centrale stesso divide meco l'opinione della poco usata e conveniente sua disposizione: non mi fermerò a parlare delle altre disposizioni di quest'articolo, alcune delle quali sono veramente per me inconcepibili; mi riservo di farlo quando venga adottato l'emendamento sulla prima parte che ho già annunziato.

L'articolo 5 parla della proibizione di fare incetta di lettere, ma nelle disposizioni penali, nessuna sanzione penale è imposta contro chi faccia incetta di lettere.

L'articolo 3 stabilisce che entro l'anno 1863 tutti i Comuni del Regno saranno dotati del servizio postale. Ora, Signori, come si vorrà di tanto aggravare l'erario pubblico quando vi è stato dimostrato che i proventi postali nelle province meridionali sono al disotto di gran lunga della spesa che occorre per sostenere il servizio? Questo minor prodotto proviene dalla sola ragione della poca diffusione dell'istruzione in quelle terre e della conseguente quantità d'alfabeti che vi albergano.

Vi prego di considerare, o Signori, se in 10 anni sarà possibile di avere insegnato a leggere e scrivere a tanta gente che basti per attivare una maggiore corrispondenza e coprire almeno la spesa che ora si sostiene e quella maggiore che si vuole intraprendere, perchè non dire invece che in ogni anno il Ministero dei lavori pubblici introdurrà in bilancio un'apposita somma per estendere il servizio postale in quelle province dove sarà utile e non dirlo tassativamente come fa l'articolo 3?

Prendo sul serio, come tutti voi, Signori, una disposizione di legge, e ritengo per fermo che qualunque Ministero veramente costituzionale che sederà su quei

banchi, quando esisterà una prescrizione legislativa vorrà eseguirla interamente; ma sarà senza vantaggio reale perchè voi estenderete per tutto il Regno italiano il servizio postale anche laddove non è necessario, porterete il servizio postale in vilaggi senza commercio e dove nessuno sa leggere e scrivere. Evvi ancora oggi giorno in Sardegna dei consigli municipali composti di consiglieri che non fanno che il segno di croce, così deve essere in Sicilia ed in gran parte nel napoletano: mi pare quindi una mera utopia il voler estendere in tali località prematuramente l'attuazione di un servizio postale, per cui quando si venisse ad accettare il sistema degli emendamenti io non esiterei di proporre di sostituire a questo modo tassativo di obbligare il Governo a stabilire in tutto il Regno un servizio postale in 10 anni, di introdurre invece ogni anno una somma in bilancio, la quale potrà essere discussa dal Parlamento dietro a proposte dell'Amministrazione corredate di dimostrazioni atte ad indicare laddove sia conveniente di fare questa spesa.

Ugualmente dirò che non ha il mio appoggio la disposizione che dice, *saranno preferiti i Comuni che concorreranno nelle spese*. Vuol dunque dire che vi sarà una linea, sulla quale il solo Comune che si trova alla estremità della medesima verrà a dire: concorro per una data somma, e tutti gli altri Comuni intermedi ricuseranno ogni concorso; bisognerà tuttavia che il Governo aderisca a stabilire una spesa grave per favorire un Comune che verrà in piccolo aiuto del Governo perchè la legge gli dà facoltà di esigerlo!

Io credo che si debba lasciare una intera latitudine al Governo di studiare in qual località sia più conveniente di estendere il servizio postale, senza promettere anticipatamente di dare una preferenza per questa sola ragione del concorso nella spesa.

Nulla dico della tassa delle lettere; solo lodo grandemente il Ministro delle finanze di essersi ricordato delle esigenze dell'erario e di aver sospesa la diminuzione proposta all'altra Camera di 10 centesimi per tassa di una lettera semplice: ciò che di tutto cuore desidero veder introdotto, ma non certamente quando le nostre finanze sono così lontane dall'epoca che si dicevano quasi restaurate.

Vengo ora a fare una domanda speciale all'onorevole Commissario Regio, peritissimo quale è delle cose relative al servizio affidato alla sua diligenza.

Si parla all'art. 9 di lettere raccomandate ed assicurate; lo prego di volermi spiegare cosa egli intenda per lettere raccomandate e lettere assicurate. Faccio questa domanda perchè nella nostra attuale legislazione non si conosce la lettera raccomandata, non si conosce che la lettera assicurata.

Oltre alla spiegazione di cui lo prego, mi farò lecito ancora di osservargli che quando si parla di lettere raccomandate nulla più si dispone per le lettere assicurate; l'art. 9 parla delle lettere raccomandate e l'articolo 11 parla delle lettere assicurate contenenti bi-

glietti di banco, cartelle del Debito pubblico, ecc., ma delle semplici lettere assicurate non fanno parola i ridetti nè altri articoli.

Dice poi l'art. 10: in caso di perdita di una lettera o piego raccomandato si pagherà l'indennità di L. 50; questa è una innovazione che io vedo anche introdursi nella nostra legislazione contrariamente a quello che si fa in Francia, e l'onorevole Commissario Regio mi insegnerà che in Francia le lettere raccomandate non hanno in caso di perdita nessun compenso, il quale solo si dà alle *lettres chargées*, che corrisponde precisamente alle nostre *lettere assicurate*; ma quanto a quelle raccomandate esse non vanno assoggettate a tutte quelle cautele di cui sono circondate le lettere *assicurate* (*chargées*).

Quindi io trovo in questi due articoli una lacuna, non che una disposizione, che credo gravosa all'erario per l'aumento delle circostanze a cui va esposto di dover sopperire ad indennità per smarrimento o sottrazione di queste lettere raccomandate.

Confesso poi che mi fa un certo senso il vedere che per l'assicurazione di valori si sia stabilito una tassa di 10 centesimi per ogni 100 lire, cioè a dire che l'amministrazione risponda di 3,000 lire mediante il solo compenso di 3 lire; somma questa che io trovo così minima a fronte del pericolo a cui l'Amministrazione si vuole sobbarcare, disposizione alla quale non mi sento di dare la mia adesione.

Si parla in seguito del caso di forza maggiore che dispensa l'Amministrazione da ogni responsabilità. Ognuno sa quale sia la definizione legale della forza maggiore, che può dispensare dal tener conto dei valori assicurati: la forza maggiore è quella, alla quale non si può resistere, o che non si può prevedere; si produce per avvenimenti naturali o per volontà umana.

Ma fra l'inconvenienti prodotti da questa forza maggiore per volontà umana vi è anche il derubamento. Ora io domando al signor Ministro se sia intendimento del Governo, quando una lettera contenente valori, fosse pure raccomandata ed assicurata, e venisse sottratta negli uffici postali, come disgraziatamente successe pur troppo qualche volta, se in questo caso non si crederrebbe tenuto a risarcire il danneggiato?

Credo che in questo caso non sia applicabile l'eccezione della forza maggiore; sarebbe però bene che fosse la cosa spiegata dal Governo.

Passo all'articolo 16 dove si parla di giornali, e di stampe.

Io credo che qui sia forse occorsa una svista non so se di copia, od altrimenti, perchè per ragion di malferma salute che mi ha tenuto lontano dal Senato per quasi un mese non ho potuto occuparmi a seguire le discussioni che hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento; comunque qui si parla dei supplementi che occorrono per la pubblicazione degli atti del Governo, e si dice che sono esenti da tassa, purchè siano di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso.

La legge attualmente in vigore all'art. 22 non solo accorda l'esenzione ai supplementi che contengono gli atti del Governo, ma l'accorda eziandio agli atti del Parlamento.

A termini della legge che ora discutiamo il Governo non ha più facoltà di trasportare in franchigia gli atti del Parlamento, e ben si vede con ciò qual lacuna vi sia! Sarebbe lo stesso che rendere impossibile ai cittadini di procurarsi gli atti del Parlamento, perchè se dovessero pagarne l'affrancazione, la spesa che essi incontrerebbero pel trasporto dei numerosi supplementi diverrebbe tanto gravosa, che molti si ricuserebbero di sopportarla; quindi io credo che sia assai meglio di ristabilire la disposizione dell'art. 22 dell'antica legge, il quale si esprimeva così:

« Andrà pure esente da ogni tassa quel maggior numero di supplementi, che possono occorrere per la pubblicazione delle discussioni del Parlamento, e degli atti del Governo. »

Quindi vede il Senato che nell'antica legge, nella legge del 18 novembre 1850 erano preveduti li due casi. Ora se l'aggiunta fosse riconosciuta necessaria non è possibile che il Governo venga ad introdurla con un regolamento di amministrazione, ancorchè approvato con Regio Decreto.

Nell'art. 19 si dice che possono essere spediti raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte, di stampe di qualunque genere, ed i campioni pagando la medesima tassa di centesimi 30 fissata per la raccomandazione delle lettere; vale a dire che si estendono ai pieghi sotto fascia i vantaggi conceduti alle lettere raccomandate.

Ora desidero di sentire dall'onorevole signor Ministro se in caso di smarrimento di uno di questi pieghi raccomandati si intenda anche di risarcire il destinatario pagandogli l'indennizzo di lire 50 stabilito per le lettere.

Voglio sperare che mi risponderà negativamente; in nessuna legislazione ch'io mi sappia si rinviene una simile disposizione di parificare cioè i pieghi sotto fascia ed i campioni di mercanzio alle lettere.

Credo che anche su di ciò vi è necessità di una spiegazione.

Vengo ora a toccare cosa assai più delicata ed è quella dell'obbligo che si vuole imporre agli intraprenditori di vetture periodiche, per i luoghi di loro destinazione, di trasportare gratuitamente i dispacci postali del peso non eccedente i 20 chilogrammi.

La legge del 21 luglio 1835 che imponeva a tutti gli intraprenditori di vetture pubbliche l'obbligo di trasportare sino a quaranta chilogrammi i dispacci postali, fu emanata sotto l'impero di una legislazione ben diversa, poichè nel 1835 nessuno poteva mettere in corso una vettura pubblica senza ottenerne il privilegio dal Governo.

Ora il caso è ben diverso, gli intraprenditori di vetture pubbliche in dipendenza della legge del 1 maggio 1854 conservano bensì l'obbligo di trasportare dispacci

del peso, non più di 40 chilogrammi, ma solo di 20, una pagando una tassa e tassa gravosa assai allo Stato; quindi non vi è più ragione che possa giustificare il mantenimento di questa seconda imposizione che in ogni caso è già stabilita da apposita speciale legge e non dovrebbe trovare sede in questa.

Tengo per fermo che sia contrario ai veri ed ai sani principii di giustizia di imporre carichi a beneficio dello Stato ad una classe speciale di persone, senza un giusto corrispettivo.

Lo trovo poi tanto più fuori di proposito in quanto che con l'articolo successivo se s'impone lo stesso obbligo ai capitani di bastimento, si dice immediatamente che per ogni lettera che trasporteranno verrà corrisposta una somma di dieci centesimi per ciascheduna. Ora perchè questo diverso trattamento?

Ai capitani di bastimento riconoscete il diritto di essere soddisfatti del servizio che vi prestano, ed ai vetturali, no? Può avere la legge due pesi e due misure in identico caso?

Noti ancora il Senato che vi è la comminazione di severa pena pecuniaria oltre al disposto dall'art. 296 del Codice penale il quale infligge una multa di 500 lire, oltre al carcere ove uno si rifiutasse all'obbligo del trasporto; ma può anche arrivare che quello il quale è obbligato a trasportare pieghi gratuitamente non se ne curi, e li perda. Di là nasce naturalmente una contestazione: bisognerà provare se è stato perduto con intenzione fraudolenta o no; intanto sarà necessaria una lite, di cui è sempre incerto il risultato.

Ripeto, non credo che questo sia nè giusto, nè attendibile.

Nel respingere queste disposizioni io sono convinto che il Senato vorrà mantenere incolume il salutare principio della eguaglianza proclamata dallo Statuto nel sopportare il peso dei tributi e nello stesso tempo farà atto solenne di giustizia.

Tralascio tutte le osservazioni di semplice forma e di chiarezza di stile.

Si dice all'art. 24 che le tasse per francatura parziale o totale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure quelle per raccomandarle, debbano essere pagate dai mittenti; faccio di passaggio osservare che si è già detto negli articoli 9 e 11, che le tasse di francatura saranno pagate anticipatamente.

Passo all'articolo 26 dove si parla della fabbricazione della carta per i francobolli, e dei francobolli medesimi; crederei che non solo si dovrebbe far cenno della carta dei francobolli, ma dire, la fabbricazione dei francobolli. E qui mi sia permesso un voto che faccio nella speranza che vorrà il Ministro prenderlo in considerazione, di rifare cioè sotto forme maggiormente nitide o convenienti i nuovi francobolli. Sa l'onorevole Commissario Regio, il quale prese parte all'iniziamento della legge del 1850 che quelli esistenti non furono fatti che in via provvisoria. Ora sono veramente così poco convenienti che desidero e spero vederli riformare.

Dirò poi di passaggio in risposta ad un articolo della relazione dell'ufficio centrale, che la disposizione relativa al segreto delle lettere non è nuova in queste antiche province.

Se per avventura è stato infranto in qualcuna delle province nuovamente unite, veda l'articolo 10 della legge del 15 febbraio 1854, e riconoscerà come impone agli impiegati postali il rispetto pel segreto delle lettere, e mi è gradevole di soggiungere che per quasi 7 anni che ho avuto l'onore di dirigere l'Amministrazione delle poste non fu violato.

Dirò poche parole sulla franchigia postale, la quale è limitata al carteggio della famiglia Reale, a quello dei Senatori e dei Deputati durante l'intera legislatura ed al servizio dello Stato.

Io fui sempre contrario alla concessione di franchigia: per i gravi abusi a cui dà luogo; non entrerei però ad esporli minutamente per giustificare questa mia opinione.

Solo faccio osservare che dal momento che si vuol conservare ai membri del Parlamento la franchigia, introdotto l'obbligo dell'affrancamento anticipato, questa franchigia diviene nulla, poichè il Senatore, il Deputato che vorrà spedire una lettera per non aggravare il suo corrispondente converrà che si munisca di francobolli per poterla affrancare e questi francobolli non penso che gli si vogliano dare gratuitamente.

Converrà poi anche rettificare una parola, che credo sia corsa per errore di stampa. Dicesi all'articolo 22: « Le conclusioni della franchigia, vorrà dire, suppongo, le concessioni.

Commissario Regio. Condizioni.

Senatore Di Pollone. Se si dice *condizioni* non ho più nulla da dire. Credeva che si volesse dire *concessioni*, e avrei osservato in tale caso che le concessioni non potevano essere fatte per Decreto Reale, ma per legge.

Ministro delle Finanze. È un errore di stampa.

Senatore Di Pollone. Siamo perfettamente d'accordo dopo la spiegazione data dal Commissario Regio.

Parlerò dei depositi di danaro.

E qui mi rivolgo più particolarmente all'onorevole Ministro di finanza.

Ha potuto vedere il Senato che nella esposizione dei motivi che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici stabilisce, che avremo un *deficit* di 2 milioni nell'introito postale del 1863, in seguito all'adozione di questa legge; ha poi soggiunto che le spese che occorreranno, produrranno una deficienza tra la parte attiva e passiva relativa al servizio postale di 7 milioni, poichè porta a 17 milioni la spesa e a 10 l'entrata.

Quindi prego il Senato di considerare come questo servizio postale estendendosi senza ragione sarebbe veramente un errore, ed errore gravissimo, poichè a detta del signor Ministro verremo nel 1863 ad avere una deficienza di 7 milioni, senza contare le aggiunte che il disposto dell'art. 3 reuderà necessarie.

A questo punto prego il signor Ministro delle finanze di dirmi come ha potuto ammettere una così grave riduzione sul trasporto del danaro, sui diritti cioè da esigersi per la spedizione dei vaglia postali, come abbia lasciato abolire il diritto fisso, il quale, sempre tenendomi alle cifre del Ministro dei lavori pubblici, avrebbe prodotto su 1,415,360 vaglia spediti nel 1861, in ragione di 5 centesimi per diritto fisso, la somma di lire 70,768.

Ora questa cifra è cancellata ed è solo mantenuta per i vaglia postali che si spediscono ai militari i quali vanno esenti dal diritto proporzionale, ma invece pagano questo diritto fisso; ma tutti quelli che non sono militari non pagano più il diritto fisso, pagano il diritto proporzionale in ragione di 10 centesimi per ogni dieci lire; cioè chi spedirà un vaglia di 1 lira pagherà 10 centesimi, chi spedirà un vaglia di 10 lire pagherà 10 centesimi, chi spedirà un vaglia di 100 lire pagherà 60 centesimi, chi spedirà un vaglia di mille lire pagherà due lire; domando se questo non sia un trattamento di favore che non era richiamato dal bisogno di questo servizio, poichè sotto l'impero dell'antica legge che si vuol riformare con questa ha preso un'estensione grandissima.

Mi pare d'aver veduto in qualche luogo, non mi ricordo più se nella relazione dell'ufficio centrale o nella esposizione dei motivi del Ministro, di aver veduto, dico citata la Francia.

La Francia aveva stabilito un diritto del cinque per cento, lo ha poi ridotto a 2 p. 0/0 e che io mi sappia non è stato di poi ridotto. Dunque in Francia si paga il 2 0/0 oltre il diritto di bollo di 20 centesimi e noi vorremmo contentarci di 10 centesimi per ogni 10 lire; credo che se si potesse anche emendare quest'articolo si farebbe cosa molto buona, cosa ragionevole e nello stesso tempo proficua all'erario.

Venne poi omissa la disposizione che trovo nella antica legge, disposizione di favore per i detenuti nelle carceri.

L'antica legge dava il favore ai detenuti nelle carceri di poter mandare alle loro famiglie il peculio che coi loro lavori guadagnavano; questo è stato tolto e trovo in ciò la legge meno liberale di quella che è stata fatta dodici anni or sono; quindi se si venisse, ripeto ancora una volta, a fare emendamenti, proporrei di ristabilire l'accennata disposizione.

Nell'art. 36 dove si parla dei divieti e della penalità proporrei di aggiungere non solo che chiunque trasporti o distribuisca, ma chiunque faccia incetta o spedisca lettere, sì e come è stato detto in principio della legge.

Per abbreviare mi limiterò infine ad una sola osservazione.

Dice l'ultimo articolo che questa legge andrà in vigore col 1 gennaio 1863, ma non vedo, come si suole fare in fine di tutte le leggi, introdotta una dichiarazione che dica abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Ora non solo nelle nostre leggi vi sono disposizioni contrarie ed altre che non lo sono e che sarebbero mantenute, ma nella infinità delle tante leggi cui accennava con molta ragione l'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici, chi sa quante e quante disposizioni potranno venir ad incagliare l'andamento di questa legge; quindi crederei indispensabile una disposizione che dicesse, che saranno abrogate oltre la legge del 18 novembre 1850 tutte quelle altre leggi che fossero contrarie alle disposizioni della presente legge.

A questo punto, Signori, io do termine alle mie osservazioni le quali forse saranno state troppe; ma sono state dettate unicamente dall'amore del bene; se mi sono ingannato sta a voi, o Signori, il deciderlo.

Due sistemi sono in presenza, l'uno è quello di accogliere, dirò così, ad occhi chiusi la legge come vi è presentata, l'altra di migliorarla e renderla più confacente alle esigenze del servizio e dei tempi nostri.

Io lo ripeto, non insisterò per far prevalere la mia opinione quando il Senato intenda di non accettare emendamenti; se per contro giudicherà di prendere in considerazione le mie osservazioni, verrò svolgendo a luogo a luogo quelli emendamenti che crederò opportuno di proporre.

Presidente. Prima di dare la parola al Relatore debbo dichiarare che ho lasciato continuare la discussione sopra i singoli articoli in vista che il signor Ministro dei lavori pubblici aveva detto che credeva che ciò conferisse al complesso della discussione.

Il signor Senatore Di Pollone ponendo la condizione che se non si ammetteva l'emendamento che egli intendeva proporre all'art. 2 avrebbe abbandonati gli altri, era naturale che si valesse dell'opportunità per spiegare il complesso delle sue idee.

Ma ora non potrei più permettere che la discussione generale si riportasse sopra i singoli articoli.

La discussione generale deve toccare unicamente ai principii generali della legge ed all'opportunità, e per conseguenza prego gli oratori che prenderanno la parola ancora nella discussione generale di volersi tenere al sistema vero della discussione generale, riservando le loro osservazioni sui singoli articoli al momento in cui questi verranno partitamente in discussione.

La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Tenendomi nella riserva saggiamente fatta dal signor Presidente, mi limiterò a rispondere al preopinante sulla questione generale, con rimandare poi, se occorre, alla discussione degli articoli il confutare ripartitamente i vari argomenti da lui addotti sopra le diverse disposizioni e segnatamente per ciò che ha detto riguardo a quanto si pratica in Francia, circa alle lettere assicurate e raccomandate dalla cui legge sono state testualmente trasportate le analoghe disposizioni che egli ha criticato.

Così pure a suo tempo parlerò anche dei vaglia postali e del segreto delle lettere sul quale io non ho mai inteso di muovere accusa a nessuna Amministra-

zione postale e molto meno al Governo dello Stato Sardo, nel quale moltissimi di noi più o meno abbiamo avuto parte, e possiamo gloriarci di avere contribuito a farlo camminare nelle vie della giustizia e di un savio progresso liberale, per cui si è guadagnato in breve ora le simpatie di tutta Italia, la quale si è raccolta tutta come per incanto sotto lo scettro di Re Vittorio Emanuele per vivere sotto un Governo morale, libero e civile.

L'onorevole proponente ha detto che io aveva presunto le sue opinioni contrarie alle conclusioni dell'ufficio centrale.

Io veramente non ho qualificato il suo pensiero; mi sono limitato a dichiarare che parlando a nome dell'ufficio centrale io parlava in nome dei quattro membri di cui io conosceva l'opinione, non potendo ragionare della sua che non conoscevo.

Mi ha poi apposto che nella relazione io avessi scritto, doversi attendere dal regolamento le correzioni necessarie alla retta intelligenza della legge.

Sta anzi espresso il contrario a proposito dell'art. 2, o della difficoltà che vuoi trovare nella espressione, qualche lettera, nelle seguenti parole:

« Senza pregiudizio del prudente arbitrio del giudice che sarà chiamato ad applicare la sanzione penale, converrà che il Governo, per norma amministrativa degli impiegati postali, spieghi nel regolamento dovere intendersi l'eccezione non comprendere più di due o tre lettere ».

Da ciò riesce evidente non avere io inteso che il Governo possa con un regolamento spiegare le leggi in modo obbligatorio; ho detto che il Governo il quale deve far eseguire le leggi, e dare le necessarie istruzioni ai suoi dipendenti, perchè ne curino l'esatta applicazione, dovrà concepire queste istruzioni secondo l'intelligenza più logica e più razionale della legge.

Ma il giudice che sarà chiamato ad esercitare il magistrato punitivo non andrà a chiedere ai regolamenti od alle istruzioni ministeriali il criterio della sua sentenza, che troverà nel proprio senso e nella propria coscienza.

Quando l'agente del Governo giusta le istruzioni diramate dal Ministero promuoverà l'azione penale per un trasporto di lettere supposto illecito, ne avverrà una delle due; o la quantità trasportata sarà abbastanza ragguardevole che implichi evidentemente la violazione della privativa, ed il giudice non potrà a meno di punire; od il numero delle lettere sarà tanto lieve che il giudice lo possa credere un fatto permesso da quest'articolo, e sarà già una pena per l'inquisito, l'aver dovuto sottostare alle molestie ed alle spese di un processo, che si guarderà bene per l'avvenire di non ricadere in simile frangente.

Cosicché in qualunque modo lo scopo della legge sarà sempre ottenuto.

Se ci siamo preoccupati dell'opportunità di dare alla legge una pronta esecuzione, non abbiamo voluto con

ciò offendere le prerogative di questo ramo del Parlamento, che è autonomo, e deve esaminare con perfetta indipendenza le proposte che gli vengono presentate.

Ma quando ci viene innanzi uno schema di legge, sostanzialmente buono, che le circostanze e politiche e finanziarie e di retta amministrazione, e di giustizia, ci dicono che è indispensabile che sia prestamente sancito, e che per altra parte, attese le circostanze della stagione, e dei lavori parlamentari scorgiamo un evidente pericolo di indefinito ritardo nel rimandarlo all'altro ramo del Parlamento, egli è conveniente di tener conto anche di queste considerazioni per apprezzare l'opportunità di modificare la proposta.

Il caso della legge del registro fu ben diverso. Ivi esisteva unanimità nel proposito che si dovesse indilattamente provvedere alle esigenze del pubblico erario; e l'urgenza finanziaria universalmente sentita doveva trionfare come ha trionfato di tutte le difficoltà secondarie. Ma nella legge ora discussa, l'importanza finanziaria non è tanto preponderante da far tacere le altre gravissime opposizioni delle quali già ebbero l'esperienza, e che potrebbero ridestarsi in una nuova discussione.

Queste considerazioni di generale utilità, e non già un eccesso di deferenza alla proposta del Ministero, indussero l'ufficio centrale ad astenersi dal proporre modificazione alcuna.

Sta dunque che l'ufficio centrale non ha accettato la legge ad occhi chiusi; ma ha fatte molte osservazioni delle quali alcuna fu trovata dal signor Ministro dei lavori pubblici anche eccessiva.

Dove abbiamo incontrato qualche espressione che può dare luogo ad equivoci, l'abbiamo segnalata, ed abbiamo suggerito il rimedio in nostro senso possibile, senza che occorra di toccare al testo.

Forse ci saremo ingannati. Ne abbandoniamo il giudizio alla saviezza del Senato.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Se ho domandato la parola non è già per mancare alla promessa fatta al Senato di non più ritornare sulla discussione della legge, ma è solo per giustificare una mia asserzione, la qual cosa mi sarà facile leggendo un brano della relazione dell'onorevole proponente.

Eccolo:

« Non osiamo però esprimere eguale giudizio quanto alla forma di tutti i singoli articoli, alcuni de' quali portano talvolta l'impronta dei lunghi combattimenti cui diedero luogo. Dietro l'esame che verremo istituendo di quei punti ne quali ci è sembrato di incontrare la sorgente di dubbi ed equivoci sempre perniciosi alla regolare ed uniforme applicazione della legge, vedrà il Senato se convenga attendere dal regolamento a pubblicarsi per l'esecuzione della medesima, che essa venga dilucidata nel senso che si appalesa più razionale, anziché introdurre nello schema variazioni di poco mo-

mento, le quali sieno per necessitarne la ripresentazione all'altro rano del Parlamento, con pericolo che in causa dell'avanzata stagione e dei molti gravissimi lavori tuttavia pendenti, venga rimandata a tempo indefinito la attuazione di una tanto urgente riforma. »

Quindi vede il Senato, che mal non m'apponeva, allorchè dissi che si intendeva rimandare al regolamento il dilucidare, lo stabilire le norme per l'applicazione della legge stessa.

Poichè ho la parola aggiungerò due parole in risposta all'onorevole Relatore.

Egli mi fece quasi un appunto di aver detto che il Senato dovesse accettare la legge ad occhi chiusi. Io non indirizzai la parola agli uffizi; nel concludere le mie osservazioni, ho detto che vi erano due sistemi in presenza, quello di emendare la legge, o di accettarla senza emendamenti, in altri termini di accettarla ad occhi chiusi.

Questa è l'espressione di cui mi sono servito, e credo che in ciò l'Ufficio, ed il suo Relatore non hanno ragione di lagnarsene.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola, Relatore.** È solo per notare che il cenno fatto delle dilucidazioni attendibili dal regolamento si deve intendere in rapporto con tutto il resto della relazione.

Sarebbe forse qui il caso di citare il famoso adagio del giureconsulto Servio che non voglio ripetere.

Presidente. La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

Privativa postale.

« Appartiene all'Amministrazione delle poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari e delle stampe periodiche nazionali ed estere non eccedenti il peso di 100 grammi ».

(Approvato)

Art. 2.

« Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati i quali, senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera.

« Sono parimenti eccettuati:

« 1. Le lettere e le stampe periodiche che portano un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

« 2. Le lettere aperte, quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;

« 3. Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso;

« 4. Le lettere o pieghi che un individuo, il quale abita un comune dove non havvi ufficio di posta, ri-

tira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune limitrofo in cui esiste un ufficio postale.

« Questa eccezione s'intende estesa ai comuni dove il servizio postale non è giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta. »

« 5. Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

« Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopradetti. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Qui è il solo emendamento, che io propongo, onde chiarire il mio intento.

L'articolo secondo venne, come già ebbi l'onore di accennare, criticato e con ragione dall'ufficio centrale.

Io credo, che sia utile di dire, « Il disposto dell'articolo precedente non si applica:

« 1. Alle lettere e stampe periodiche che portano un bollo il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale » ed il resto, come nel progetto; sopprimerei, cioè, le parole « ai privati i quali senza fine di lucro sono latori di qualche lettera. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Il motivo per cui l'ufficio centrale accettava, od almeno proponeva al Senato, che la legge fosse approvata come veniva proposta dal Ministero, fu ampiamente sviluppato dall'onorevole Ministro e dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale. Ora portata la questione all'art. 2 dove mi arreterò, l'onorevole Senatore Di Pollone dice: che il primo alinea lascia tanto largo campo a coloro, che vogliono defraudare la privativa delle poste, che crede utile sia soppresso, ed osserva che parlando l'articolo in modo generale del trasporto di qualche lettera, lascia una libertà che si potrà dai magistrati estendere ad un numero maggiore o minore di lettere secondo la volontà del magistrato stesso, sicchè ne emerga una legislazione non eguale in tutte le parti dello Stato; e se questo non si può ammettere in via ordinaria per qualsiasi legge, tanto meno si potrà quando si tratti di legge portante monopolio in favore dello Stato.

Io non voglio ritornare sul pericolo già indicato dall'onorevole Ministro, e combattuto in certa maniera dall'onorevole Senatore Di Pollone; dirò che non è nuova questa disposizione, almeno nella legislazione postale, e se noi la troviamo in Inghilterra dove la privativa è tenuta nel massimo rigore; se la troviamo nella Svizzera, dove la privativa postale è portata fino agli estremi, e dove vediamo il monopolio non solo per le corrispondenze, ma anche per il trasporto dei gruppi, delle merci e dei viaggiatori, io penso che non ci allontaniamo da quel rigore che è necessario in questa parte, quando facciamo una stessa concessione.

Ma del resto io chiedo: qual è quella difficoltà, che

ci si presenta? Forse che un individuo porti con sé qualche lettera?

Ma questa è una facoltà, che noi diamo già in fatto e l'onorevole Senatore Di Pollone sa meglio di me, che anche quando egli reggeva l'Amministrazione delle poste non si è mai fatto una visita a una persona per vedere se avesse qualche lettera in tasca; noi traduciamo quindi in diritto ciò che già abbiamo nei fatti.

Del resto le lettere che si trasportano a questo modo sono pochissime ed appartengono alla categoria delle lettere di raccomandazione. Questo trasporto si fa in tutti i paesi ed in tutte le legislazioni.

Ma in fatti vi potrà egli poi essere frode reale?

Io penso di no, e se si legge tutto il contesto dell'articolo, si vede chiaramente che si vuole soltanto evitare l'industria del trasporto delle corrispondenze.

Ora non vi è industria quando un individuo porta una lettera ad un amico, ovvero prende una lettera di raccomandazione.

Mi si potrà opporre, ma i vetturali non possono portare queste lettere, ed è vero; ma accennando all'industria ed al lucro, io osservo che quando un vetturale trasporta delle lettere, la sua professione stessa fa palese se le porti per lucro o non, e porge un'idea sufficientemente chiara perchè il magistrato possa fornirsi un criterio per definire se vi è, o non vi è frode; e perciò appunto nell'articolo stesso noi indiciamo le lettere aperte, e che sono quelle le quali possono essere trasportate da vetturali e da chi esercita la professione del trasporto.

D'altronde la legge nostra è basata sopra principii larghi e liberali.

È naturale che volendosi adottare principii di tal natura (a cui credo saranno aderenti poco per volta anche tutte le legislazioni, e ne troviamo già alquanto, e fra le altre l'ultima legge svizzera che ci ha preceduti) volendo ripeto adottarsi principii larghi non si potera ammettere una proibizione, una restrizione che attualmente in fatto noi non abbiamo, mentre, lo ripeto, io non ricordo che mai sia stata fatta una visita ad una persona od istituito un processo per una lettera che altri abbia potuto avere sopra di sé; si istituirono processi presso di noi, e se ne istituiscono quante volte si trovano lettere che sono portate da individui che facciano professione di trasporti, ma dove si riconosca che tale trasporto si riferisca solo ad una lettera particolare dell'individuo stesso, non se ne fa caso ulteriore.

Quindi io penso che l'articolo come è proposto dal Ministero e dall'ufficio centrale accettato, possa essere definitivamente approvato dal Senato.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il signor Commissario Regio ha parlato delle visite sopra le persone, e certamente io sono d'accordo con lui che queste visite non si sono mai fatte. Ma gli agenti doganali hanno il dovere, l'obbligo di visitare gli effetti dei viaggiatori, ed a questi

agenti è accaduto più di una volta di staggire molte lettere.

Io conosco le molte e molte frodi che in questo genere si sono fatte; vi sono delle Case di commercio rispettabilissime per molte ragioni, che vi prestarono la mano.

Si è fatto una volta un processo a Genova ad una delle più cospicue Case di commercio, la quale certamente non era colpevole essendo i suoi agenti, i suoi dipendenti che avevano abusato del suo nome, a cui erano state staggite da 140 a 150 lettere.

Ora vede il signor Regio Commissario che non è solo sulle persone.

Ma egli soggiungeva che cosa può importare il trasporto di due o tre lettere? Ma io lo prego di considerare, che qui l'interesse sta nel vantaggio dell'erario, e tre lettere centuplicate per una quantità infinita di cittadini che le possano trasportare, reccherando certamente un danno grave all'erario.

Del resto, veniamo a parlarci chiaro. Quando questa legge è stata votata, la privativa aveva una grandissima difficoltà ad essere accettata; ma lo fu poi ad una grande maggioranza.

Che cosa fece allora la minoranza? Cercò con mezzi indiretti di diminuire l'estensione di questa privativa, ed è perciò che venne accettata in via di transazione questa disposizione. Ma in sostanza è una disposizione che, secondo me, non è giustificabile per nessun verso.

Senatore Giovanola, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola, Relatore. Il pericolo temuto dall'onorevole preopinante che mediante questa disposizione si possa far raccolta di molte lettere per ispedirle in frode della privativa, viene escluso, io penso, dall'ultimo paragrafo dell'articolo, dove si dice: « che nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui e per ispedirli in alcuno de' modi sopraddetti ». Se si trovano raccolte insieme molte lettere di varia provenienza o per destinazioni diverse, segno è che furono incettate, perchè non potrebbero altrimenti riunirsi.

Nè vale il dire quanto ha accennato l'onorevole preopinante nel primo suo discorso, che questa disposizione non è accompagnata da sanzione penale; la sanzione penale sta nella stessa disposizione, in quanto che se ha luogo il trasporto, in seguito ad incetta, esso non è più eccettuato dal disposto dell'art. 1, e diventa per ciò un trasporto illecito soggetto alla sanzione dell'articolo 36. Quindi il pericolo pel quale l'onorevole preopinante, si giustamente sollecito dell'osservanza della legge, teme che si abbia a far luogo impunemente alla violazione della privativa, mi pare che non ci debba arrestare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non aggiungerò che una parola alle osservazioni fatte dal Relatore del-

l'ufficio centrale e dal Commissario del Governo. Io non ho recato l'argomento che si desume dalle legislazioni estere, non ho citata la legge inglese e svizzera per dire che dobbiamo attenervisi invariabilmente; ma siccome l'esempio addotto da me è di leggi vigenti in paesi nei quali questo sistema è stato molto studiato massime in Inghilterra, nella quale si tiene molto alla privativa, e si son messe in vigore pene severissime per le contravvenzioni, è evidente che quelle legislazioni studiate in paesi molto civili avendo disposizioni anche più larghe della nostra, potevano essere argomento per dimostrare che questa disposizione potesse essere tollerata anche da noi.

Un'altra osservazione che faccio, è che in pratica il trasporto delle lettere fatto in abuso della legge, il trasporto cioè di qualche lettera, per fin di lucro, sarà ben poca cosa, e ben difficilmente si procederà ad accertare una contravvenzione.

Mi si parla di coloro che portano lettere nella valigia, e che si troveranno ogni qualvolta i doganieri visiteranno le valigie di coloro che viaggiano all'interno. Si tratta dei dazi di consumo? Nella massima parte dei casi si sa che in queste visite si procede molto all'ingrosso; chi corre soventi per le strade ferrate sa che cosa avviene in questi casi: poche lettere potranno essere trovate nelle valigie; nessuna in dosso ai viaggiatori. Io ritengo che di queste contravvenzioni non se ne faranno che pochissimo. Ed è naturale: le diverse istituzioni non permettono certi rigori che in altri tempi erano consentiti, e queste disposizioni, anche rese più severe, saranno in pratica assai poco proficue alla finanza.

È giustissima l'osservazione dell'onorevole Senatore Di Pollone che ha detto: siccome ci fu lotta nell'altra Camera fra i partigiani della libertà in fatto di trasporti postali e quelli che sostenevano la privativa, i primi non avendo potuto far prevalere il sistema della libertà, hanno cercato di procurarsi una rivincita introducendo direi così, la libertà al minuto, nelle varie disposizioni della legge. Ma è appunto in occasione della discussione di quest'articolo, che nell'altro ramo del Parlamento io ho sostenuto con viste analoghe a quelle dell'onorevole Senatore Di Pollone, inquantochè la precisione in fatto di leggi, la credo sempre preferibile a tutto ciò che lascia un'arbitrio anche lontano e qualche cosa di indeterminato che è sempre pregiudizievole è, dico, in occasione della discussione di questo articolo bisogna notarlo, che fu introdotto appunto l'ultimo alinea il quale dice che nessuno potrà fare incetta di lettere per spedirle in alcuno dei modi sopraddetti e questo alinea fu proposto appunto da uno di quelli che hanno difesa la privativa, e fu desunto dalla legislazione inglese, nella quale vi è una disposizione simile che toglie qualunque pericolo di quelle più larghe disposizioni che sono sancite a favore della libertà.

Vede adunque il Senato che il danno reale in pratica sarà nullo, e i pericoli sono grandemente diminuiti dal

complesso delle disposizioni di quest'articolo al quale è proposta una modificazione.

Io quindi prego nuovamente il Senato, perchè voglia approvarlo come è concepito. Io non intendo di limitare minimamente la libertà e l'ampiezza della discussione, e pregherei il Senatore di Pollone stesso, se vede una parte della legge in cui creda assolutamente necessario di introdurre una modificazione, di volerla proporre onde il Senato possa portarvi il suo giudizio senza nessun'altra preoccupazione, fuor quella di migliorare la legge, che viene sottomessa alle sue deliberazioni.

Presidente. Non essendosi formulata proposta su questo art. 2; e non domandandosi da altri la parola, lo metterò ai voti.

Senatore Di Pollone. Io aveva proposto un emendamento.

Presidente. Ho accennato che non si era formulata proposta; ove il Senatore Di Pollone la formuli favorisca di mandarla al banco della Presidenza.

(Il Senatore Di Pollone trasmette l'emendamento al Presidente).

Il signor Senatore Di Pollone propone un emendamento in via di soppressione, il quale consisterebbe nel togliere le parole: *Ai privati, i quali, senza fine di lucro, sieno autori di qualche lettera*; rimarrebbe perciò l'articolo così redatto: *Il disposto dell'articolo precedente non si applica*:

1. *Alle lettere ecc.*

Leggo la parte che il Senatore Di Pollone intende di sopprimere: *ai privati i quali senza fine di lucro sieno autori di qualche lettera*.

È in questi termini che sta il suo emendamento? (Rivolgendosi al Senatore Di Pollone).

Senatore Di Pollone. Precisamente nel sopprimere le accennate parole della prima parte dell'art. 2.

Senatore Stara. Si sopprimerebbero pure le parole: *Sono parimente eccettuati*.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Temo di non aver saputo spiegare chiaramente il mio concetto, quindi prego il Senato di avere la sofferenza che lo accenni un'altra volta.

Io proporrei che l'articolo 2° fosse così concepito:

« Art. 2. Il disposto dell'articolo precedente non si applica:

« 1. Alle lettere e stampe che portino un bollo il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

« 2. Alle lettere aperte, ecc. ecc.

Presidente. Questo è appunto quello che parmi di aver detto in sostanza.

Senatore Di Pollone. Io credeva di non essermi spiegato abbastanza chiaramente.

Presidente. La redazione del signor Senatore Di Pollone consisterebbe nel portare le parole: *Il disposto dell'art. precedente non si applica*, immediatamente

al n. 1, cioè, alle lettere e stampe ecc. Dunque la votazione deve cadere sulla conservazione o soppressione delle parole: *Ai privati ai quali senza fine di lucro sieno latori di qualche lettera.*

Metto adunque ai voti le parole che ho letto e delle quali il Senatore Di Pollone chiede la soppressione.

Quelli che intendono di votare col signor Senatore Di Pollone non si alzeranno, quelli i quali intendono di votare contro l'opinione del Senatore Di Pollone si alzeranno.

Metto ai voti in questo modo la prima parte dell'articolo 2 così concepita:

« Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati i quali senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora la seconda parte:

« Sono parimenti eccettuati:

« 1. Le lettere e le stampe periodiche che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

« 2. Le lettere aperte, quando siano trasportate da individui che non ne facciano professione;

« 3. Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un espresso;

« 4. Le lettere e pieghi che un individuo, il quale abita un comune dove non havvi ufficio di posta, ritira, o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune limitrofo in cui esiste un ufficio postale.

« Questa eccezione s'intende estesa ai comuni dove il servizio postale non è giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta.

« 5. Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

« Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopradetti. »

Metto ai voti questa seconda parte dell'art. 2.

Chi approva sorga.

(Approvato)

Conseguentemente siccome non si è fatta nessuna modificazione l'art. intero è approvato.

Art. 3.

« Il servizio postale sarà esteso entro l'anno 1873 a tutti i comuni del Regno. Saranno preferiti quelli che concorreranno nelle spese necessarie a detto servizio. »

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene**. Io ho ammirato la lucidità e piena conoscenza di causa colla quale l'onorevole Senatore Di Pollone ha parlato; io però non posso ammettere una censura per così dire indiretta, che egli ha fatto all'Italia. Egli crede che l'Italia non sia abbastanza incivilita...

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**..... perchè in tutti i villaggi di essa vi possa essere un ufficio di posta; io sono condannato a citare sempre il Belgio che ho abitato per tanti anni; ebbene in Belgio è stato considerato un grandissimo beneficio l'estensione degli uffizi postali a tutti i villaggi, io ne abitava uno, vicino al quale erane un altro di 150 abitanti, eppure vi era la sua buca per la posta e nessuno faceva osservazione, che essendo un piccolo villaggio non dovesse avere la sua posta per le lettere.

Io prego quindi il Senato a voler votare come è l'articolo 3.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Io ho domandato la parola per lavarmi dall'accusa che l'ottimo Senatore Arrivabene ha fatto con modi tanto gentili.

L'accusa non vuol essere diretta a me: mentre dalle statistiche prodotte nella discussione di questa legge risulta che le lettere nelle province settentrionali e centrali d'Italia erano nella proporzione di otto per ogni individuo, mentre nelle province meridionali eran solo in quella di una per individuo.

Si vede quindi una gran differenza fra le province settentrionali e le meridionali.

Ora siccome le province settentrionali e centrali sono, so non compiutamente, assai largamente provviste di servizio postale, il principal motivo dell'estensione sarebbe per le province meridionali, e se là realmente non tutti sanno e leggere e scrivere, domando io come mai potranno essi imparare in dieci anni?

L'onorevole Senatore Arrivabene mi citò la condizione del Belgio: ma dia le condizioni del Belgio alla nostra cara Italia, e certamente io sarò il primo a promuovere questa maggior spesa, ma siam ben lungi dal potere arrivare alle condizioni del Belgio.

Non credo quindi aver fatto censura alla nostra Italia coll'aver citato semplicemente un fatto, il quale d'altronde emerge da una statistica stata invocata nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Faccio solo osservare che nel Belgio l'istruzione elementare non è tanto prospera quanto si crede, ed io penso che il numero delle persone che non sanno leggere e scrivere sia là anche molto grande.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prendo la parola solo per fare un'osservazione di fatto.

L'onorevole Senatore Di Pollone fece allusione ad una parte d'Italia, dove dalle statistiche postali risultò che havvi una corrispondenza assai piccola in confronto delle altre.

La Sicilia è infatti la parte d'Italia dove si scrive una

lettera per ogni abitante, mentre in altre parti dell'Italia superiore se ne scrivono sette.

Ebbene, se noi vorremo estendere alle provincie sicule il beneficio delle poste comunali, non avremo punto, giusta l'asserzione dell'onorevole Senatore, chi scriverà lettere.

Io credo che sia necessario por mente ad una circostanza particolare, per cui forse si potrà in Sicilia stabilire il servizio postale comunale senza tutti quelli inconvenienti, che sono temuti dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Noi abbiamo un vantaggio nella circoscrizione amministrativa della Sicilia, che consiste in ciò, che quella regione, ammissima come è, con una popolazione di circa 2,500,000 abitanti, non ha che 357 comuni numero eguale ad un dipresso a quello dei comuni che ha la provincia di Brescia, in Lombardia, con 400 o 500 mila abitanti all'incirca.

Da ciò risulta che siccome i comuni sono più grossi, e siccome la legge non parla che di stabilire il servizio postale nei medesimi, avendo dieci anni dinanzi a noi, giova sperare che col progresso naturale della civiltà, collo estendersi della rete stradale, e col rendersi generale colà l'istruzione vi si potrà pure estendere la Amministrazione postale comunale.

Questa è una considerazione di fatto; che può dimostrare al Senato come, almeno per la Sicilia, si può ottenere lo scopo che questa legge si prefigge senza tutti quegli inconvenienti, che forse incontrerebboni se i comuni fossero frazionati, spezzati, suddivisi come pur troppo, e ciò credo sia un male, incontrarsi in altre parti d'Italia.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 3.

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Art. 4.

« Pei luoghi ai quali l'Amministrazione postale non abbia ancora provveduto, il trasporto delle lettere continuerà ad esser libero sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali. »

(Approvato)

Art. 5.

Tassa delle lettere.

« La tassa pel trasporto delle lettere è regolata sul peso della lettera semplice.

« È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di 10 grammi. »

(Approvato)

Art. 6.

« La tassa sulle lettere che si spediscono francate da un luogo all'altro del Regno sarà la seguente: Per una lettera semplice grammi 10 centesimi 15.

Da 10 a 20	»	30
Da 20 a 30	»	45
Da 30 a 40	»	60
Da 40 a 50	»	75

« Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungerà la tassa di una lettera semplice, cioè centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazioni di 50 grammi. »

(Approvato)

Art. 7.

« La tassa delle lettere semplici francate dirette a sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo, sarà di centesimi 10.

« La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione sarà il terzo di quella fissata nell'articolo precedente. »

(Approvato)

Art. 8.

« Per le lettere non francate, chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli articoli 6 e 7.

(Approvato)

Art. 9.

Lettere raccomandate ed assicurate.

« Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con raccomandazione mediante la tassa fissa di cent. 30, oltre quella progressiva di cui negli articoli precedenti.

« La francatura di queste lettere e pieghi è obbligatoria. »

(Approvato)

Art. 10.

« In caso di perdita di una lettera o piego raccomandato non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle poste corrisponde un compenso di L. 50, nè può essere obbligata ad altro risarcimento.

« Questo compenso è dovuto al destinatario: se per altro egli non ne abbia fatto reclamo dentro due mesi dalla spedizione, può essere reclamato dal mittente. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Non chiesi la parola per fare una proposizione, ma solo per avere uno schiarimento ed è, se realmente per le lettere *assicurate* non intende il Ministero di dare questo compenso, perchè qui non si parla che delle lettere *raccomandate*.

Io domando come vorrà trattare le lettere *assicurate*?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La distinzione stabilita in questa legge fra la lettera raccomandata ed assicurata sta in ciò che la lettera raccomandata rappresenta quella che attualmente si dice invece lettera assicurata.

Ora noi non abbiamo che le lettere *assicurate* per le quali in caso di perdita si corrisponde un'indennità di lire 50, e l'Amministrazione rimane così sciolta da ogni responsabilità.

Il Ministero ha creduto di proporre una distinzione, che veramente si è presa da altre legislazioni; la lettera

che un individuo raccomanda nel solo scopo di essere certo del suo arrivo a destino e che ordinariamente non contiene oggetto di valore l'ha chiamata col titolo di lettera raccomandata.

Quella invece che contiene biglietti di banca od altri valori l'ha specificata col titolo di assicurata.

Quando avviene la perdita della lettera raccomandata si paga dall'Amministrazione l'indennità delle lire 50, ma in caso di perdita di una lettera assicurata l'Amministrazione paga il valore della lettera assicurata, quindi non è il caso di corrispondere ancora un'indennità perchè si è pagato tutto quello che si contiene nella lettera.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi perdoni l'onorevole Commissario Regio ma io credo che ci sia una distinzione da fare.

Il sistema generalmente ricevuto in tutte le Amministrazioni postali è quello di distinguere le lettere raccomandate dalle lettere assicurate.

Lasciamo per ora da parte i valori che contengono. Ma ci sono due categorie di lettere: le lettere raccomandate, e le lettere assicurate. Qual è il trattamento delle lettere raccomandate?

Il trattamento delle lettere raccomandate viene semplicemente descritto sul foglio, o volanda, che noi chiamiamo parte.

Quando si riceve dall'ufficio una lettera raccomandata si manda al domicilio, e quello a cui la si trasmette ne fa ricevuta.

Non c'è nemmeno l'obbligo dell'affrancamento, che si fa per la lettera assicurata.

Vi è poi la lettera assicurata che è quella che i francesi chiamano *lettre chargée* la quale richiede molte solennità di più, l'intervento cioè del verificatore, il triplice sigillo del mittente, il sigillo speciale dell'ufficio postale, l'obbligo dell'ufficio che la riceve di accusarne ricevuta, e quindi di non rimetterla salvo contro ricevuta di quegli a cui è diretta, la quale consegna da noi si fa nell'ufficio stesso, e nei paesi dove le città sono grandi si ha la facilità di averle in casa. Si paga quindi un diritto di assicurazione, ciò che non è per le lettere raccomandate.

Mi diceva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che queste disposizioni erano state desunte dalla legge francese.

In primo luogo vedo che non ha il testo della legge sotto gli occhi: mentre non è che l'*Annuaire des postes*, non è che un riepilogo in cui si riassumono le diverse disposizioni delle leggi sulla materia.

Ma vi ha di più; la distinzione che io faccio la trova nella stessa raccolta che ha sotto la mano, perchè distingue le lettere assicurate *lettres chargées*, da quelle che contengono valori.

Qui invece si dà la denominazione di lettere assicurate unicamente a quelle che contengono valori: in

Francia invece si dice *lettre chargée*, quella che noi diciamo lettera assicurata.

Ora io domando al Commissario Regio; quando io voglio assicurare una lettera che non contiene valori di danaro, se questa lettera va smarrita mi darà il beneficio che concedeva l'antica legge, del compenso di lire 50? Egli mi rispondeva poc'anzi; non ve la do, perchè vi risarcisco del valore che contiene. Ma s'ingannava a partito perchè non ha a darmi nessun valore di quello che conteneva. La mia lettera era una lettera semplice, una lettera che conteneva carte di famiglia e non valori, eppure era assicurata: ora non avrò che a raccomandarla.

Quando mi dice che la parola *raccomandata* ha lo stesso significato che si aveva l'antica denominazione di *assicurata*, non ho più nulla da dire. Ma voglia allora fare attenzione che sarà essenzialissimo che nel regolamento spieghi questa distinzione e si specifichi bene che la lettera raccomandata non è altrimenti che la lettera assicurata, mentre vi sarebbe una lacuna, non che il pericolo di grave danno al mittente.

Senatore Giovanola, Relatore. Quando ho detto che le disposizioni a questo proposito contenute nel progetto in discussione corrispondono a disposizioni analoghe e vigenti in Francia, fu perchè aveva avanti a me l'Annuario delle poste francesi, pubblicazione se non ufficiale, almeno autorevole per le molte esatte notizie che racchiude ad uso del pubblico in punto al servizio delle poste in quell'impero.

Precisamente come da noi la legge distingue due qualità di assicurazioni: l'assicurazione dirò così *à forfait* nella quale l'Amministrazione riceve una lettera mediante una soprattassa fissa e dice ve la garantisco; ma guardate bene che se va smarrita non vi dò più che 50 lire d'indennità.

Vi è poi un'altra assicurazione più seria nella quale l'Amministrazione, mediante il pagamento della tassa proporzionale dell'uno per mille, assicura, previa ricognizione, le carte di valore per l'intero e reale loro valente, entro un dato limite di somma per non esporre lo Stato al pericolo di troppo rilevanti perdite.

Questo è precisamente il sistema francese.

« On appelle *chargement* la lettre ou le paquet dont l'expéditeur fait constater authentiquement le dépôt dans un bureau de poste et dont il se fait donner un reçu ou bulletin de dépôt.

« L'État accorde en cas de perte d'une lettre ou d'un paquet chargé *affranchi*.... »

Senatore Di Pollone. Che corrisponde al nostro *assicurate*.

Senatore Giovanola, Relatore. La nostra legge ha sostituito il *raccomandate* all'*assicurate*.... une indemnité de 50 fr. (loi du 5 nivôse, an. V.).

« L'expéditeur qui veut s'assurer, en cas de perte, le remboursement des valeurs payables au porteur insérées dans une lettre, doit la faire charger comme il

est dit cidessus, et, en outre, faire la declaration des valeurs que cette lettre contient.

« La declaration ne doit pas dépasser 2000 francs; mais le même expéditeur peut adresser à la fois au même destinataire plusieurs lettres portant une declaration de valeurs. »

Nella tariffa poi sta la seguente indicazione:

« Taxe des lettres chargées contenant des valeurs déclarées. Une lettre chargée contenant des valeurs déclarées, est passible en outre du droit de la lettre ou du droit fixe portés dans les trois tarifs ci-contre, d'un droit de dix cent. par 100 francs ou fraction de 100 francs ». Ecco dunque che il sistema francese è precisamente conforme a quello stabilito dalla presente legge.

Commissario Regio. Domando la parola

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Il Ministero è perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Di Pollone. Le lettere raccomandate sono come le attuali assicurate. Le lettere poi assicurate rappresentano forse con una propria locuzione l'assicurazione dei valori dichiarati.

Quando nel Regolamento verranno indicate le formalità a seguirsi nella spedizione e nella consegna delle lettere raccomandate ed assicurate si avvertirà quanto alle prime di conservare le cautele ora in vigore, e per le altre, cioè le assicurate, si prescriveranno quelle maggiori solennità che saranno ravvisate acconcie a prevenire per quanto possibile gl'inconvenienti. Ma ciò lo farà, come ho detto, il Regolamento.

Presidente. Non domandandosi più la parola metto ai voti l'art. 10.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 11.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.

« Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle del Debito pubblico, o azioni di Società industriali od altri valori simili, possono venire assicurate in certi determinati uffizi per altri determinati uffizi fino alla concorrenza di L. 3,000.

« Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 6 e 9, si pagheranno dal mittente centesimi 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale dovrà essere scritto in tutte le lettere sulla sopracarta.

« L'Amministrazione delle poste è malleadrice del valore assicurato, salvi i casi di perdita per forza maggiore. »

(Approvato).

Art. 12.

« Col pagamento del valore assicurato l'Amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso.

« Il mittente e il destinatario saranno obbligati a

cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto. »

(Approvato).

Art. 13.

« Il mittente di una lettera raccomandata o assicurata potrà esigere, mediante l'aggiunta di centes. 20, la contemporanea richiesta al destinatario e la trasmissione d'ufficio della ricevuta detta di ritorno. »

(Approvato).

Art. 14.

« I reclami per mancanza di lettere raccomandate od assicurate non sono più ammessi trascorsi due anni dalla loro impostazione. »

(Approvato).

Art. 15.

Pieghe di carte manoscritte e campioni.

« Le mostre o campioni di merci, e le carte manoscritte poste sotto fascia, da potersi facilmente verificare, potranno francarsi colla tassa fissa di 20 centesimi fino al peso di grammi 50. Per quelle che superano il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazione di 500 grammi. Non essendo francate saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa. »

(Approvato).

Art. 16.

Giornali e stampe.

« Ciascun esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere è sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

« I supplementi che occorrono per la pubblicazione degli atti del Governo sono esenti da tassa, purchè sieno di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso. »

Senatore Lauzi Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non è mio intendimento, nè il Senato me lo consentirebbe, di proporre alcuna variazione alla legge; ma mi sia lecito fare un'osservazione, una raccomandazione al Governo del Re.

L'onorevole Senatore Di Pollone ha già toccato questo argomento: Esso disse che dalla dizione dell'art. 16 verrebbero esclusi dal beneficio di non essere computati per la tassa i supplementi che contengono gli atti del Parlamento. Io divido questo dubbio col Signor Senatore Di Pollone ed ho preso la parola per domandare che si provveda in generale con una disposizione analoga a quella che era nella legge precedente, aggiungendovi anche i supplementi degli altri giornali che sono fatti per dare notizie delle discussioni parlamentarie.

Vorrei anche pregare il signor Ministro di pensare a trovar modo a facilitare specialmente la trasmissione degli atti ufficiali che contengono i rendiconti del Par-

lamento. Non voglio fare un discorso per non occupare di troppo il Senato; soggiungerò però che a quest'ora tutti sanno come le discussioni del Parlamento riferite dagli innumerevoli giornali che si stampano nel paese sono, per lo meno, incomplete e molte volte travisate in questo senso, che secondo il partito al quale il giornale appartiene, si inseriscono i discorsi a quel partito favorevoli e non gli altri.

Non mi estenderò su questo argomento e non domanderò che si faccia qui come in Francia, ove si è limitata moltissimo la libertà dei giornali nel riportare le discussioni del Parlamento, essendo essi obbligati di attingere al bollettino ufficiale, sia per le discussioni del Corpo legislativo, come per quelle del Senato. Io non giungerò a tanto: ma prego istantemente il signor Ministro, come ne ha mostrato il desiderio, di pensare a qualche provvedimento per facilitare la trasmissione degli atti del Parlamento e specialmente degli atti ufficiali.

Io credo che in questo modo, tanto opinioni e tanti giudizi erronei che si formano alle volte dalla lettura dei giornali relativamente agli atti del Parlamento finirebbero, e ciò non accadrà se non quando tutti i cittadini facilmente e con poco dispendio possano procurarsi la lettura degli atti ufficiali, che attualmente non si possono avere che dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e questa, non voglio indagarne i motivi, ha poche attrattive e pochissimi associati.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io dichiaro al Senato che terrò conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Lauzi, e se nel tempo che ci rimane per studiare l'attuazione della legge, nascerà in noi la persuasione di dover fare una speciale proposta per togliere di mezzo questo dubbio, io mi farò un dovere di presentarla al Parlamento, poichè io concorro pienamente nelle idee manifestate dall'onorevole Lauzi sull'opportunità che siano sparsi nel paese gli atti autentici delle discussioni del Parlamento, i quali certo trarrebbero di grandissimo vantaggio a rettificare la pubblica opinione e condurla a giudizi che siano fondati sui fatti veri, sulle opinioni che si manifestano realmente dalla Camera e non siano alterati.

Senatore Giullini. Debbo far osservare che nel primitivo progetto proposto dal Ministero, cioè in quello presentato alla Camera dei Deputati era acclusa questa proposta al terzo alinea.

« È egualmente esente dalla tassa l'edizione ufficiale degli atti del Parlamento. »

Questa fu soppressa dietro istanza della Commissione della Camera dei Deputati « Dall'articolo 14 si toglierebbe per altro il terzo paragrafo, il quale rendendo esente dalla tassa l'edizione ufficiale degli atti del Parlamento, non potrebbe ora riuscire fuori che a vantaggio dell'editore anzi che del pubblico il quale potrà invece essere avvantaggiato dal prezzo minore dell'as-

sociazione, come il Governo sarà in grado di fare senza danno, avuto riguardo alla tassa che continuerebbe a percepire.

Con questo è spiegato l'incidente, e non ci sarebbe che da sollecitare il Governo a prendere in considerazione questa raccomandazione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non ignorava queste variazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, come pure il motivo di esse. Ma io non mi sono punto impegnato a presentare una legge a favore di un privato.

Ho detto solamente che tenevo conto delle osservazioni del Senatore Lauzi e dell'utilità che si facevano studi.

Compiuti questi studi, se sarà il caso, presenteremo una legge al Parlamento onde assecondare così le viste, che credo lodevoli del Senatore Lauzi.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 16.

(Approvato).

Art. 17.

« I fogli di stampa, non periodici, le prove di stampa corrette, le circolari, gli inviti, manifesti, listini di cambio, e simili; le incisioni, litografiche, fotografiche, carte di musica impressa o manoscritta; gli opuscoli e libri anche rilegati pagheranno una tassa doppia di quella fissata dall'articolo precedente. »

(Approvato).

Art. 18.

« Tutti gli oggetti contemplati nei due articoli precedenti debbono essere francati e messi sotto fascia, altrimenti non vi sarà dato corso, ma se ne farà possibilmente la restituzione ai mittenti.

« Quando i giornali e le stampe contenessero o in foglio a parte o sul margine qualche scritto a mano, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di qualche cifra numerica e la sottoscrizione, e cioè limitatamente alle sole specie di stampe che per la loro qualità possono richiederlo saranno sottoposte al doppio della tassa fissata per le lettere non francate. Rifiutandosi il destinatario, si avrà ricorso contro il mittente. »

Senatore Di Pollone. Vorrei pregare il signor Ministro od il Commissario a dirci come faranno, quando il destinatario si rifiuti di accettare la lettera. L'art. dice che si avrà ricorso al mittente.

Ma dove l'andranno a cercare il mittente? Converterà aprire la lettera.

Voci. Si tratta di giornali.

Commissario Regio. Attualmente quando il destinatario riceve una lettera con un francobollo usato, viene invitato dal giudice a dichiarare chi è il mittente; io non dico che ciò possa farsi anche per i giornali e stampe, perchè il destinatario dirà che ignora chi sia che gli mandò lo stampato, ma siccome ciò può avvenire, così la legge ha voluto prevedere questo caso. Che se non si potrà conoscere il mittente si troncherà il procedimento.

Senatore **Di Pollone**. Se il mittente si rifiuta?

Commissario Regio. Quando sia conosciuto si procede contro uno il quale abbia frodato la legge.

Presidente. Se non si domanda più la parola metto ai voti l'art. 18.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 19.

Raccomandazione dei pieghi sotto fascia.

« Possono essere spediti raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte o di stampe di qualunque genere e i campioni, pagando la medesima tassa di centes. 30 fissata per la raccomandazione delle lettere, oltre le tasse rispettivamente stabilite dagli articoli 15, 16 e 17. »

(Approvato).

Art. 20.

Trasporto obbligatorio dei dispacci postali.

« Gli intraprenditori di vetture periodiche, nei luoghi di loro destinazione, hanno l'obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali per un peso non eccedente i 20 chilogrammi, senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti. »

(Approvato).

Art. 21.

« I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatori, sono obbligati di ricevere i dispacci che loro saranno consegnati da uno incaricato della Amministrazione delle poste o dai Consoli italiani all'estero. »

(Approvato).

Art. 22.

« I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo precedente, riceveranno per trasporto diretto delle corrispondenze dagli Stati o per gli Stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni piego di stampe non eccedente il peso di 40 grammi. »

« Per le lettere e stampe dallo Stato o per lo Stato la retribuzione sarà di centesimi 5 per le lettere e di centesimi 1 per le stampe. »

(Approvato).

Art. 23.

« La tassa delle lettere e stampe cambiate pel mezzo dei piroscafi mercantili nell'interno del Regno e cogli Stati coi quali non vige convenzione postale sarà quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 6, 8, 15, 16 e 17 aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone del bastimento. »

« Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate. »

(Approvato).

Art. 24.

Francobolli.

« Le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure quelle per raccomandarle, devono essere pagate dai mittenti, sempre mediante l'applicazione sulla sopracarta di francobolli di valore equivalente. »

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole Senatore **Di Pollone**, se bene mi ricordo, ha fatto una raccomandazione intorno ai francobolli ed ha invitato il Governo a far sì che i medesimi siano fatti meglio, che non siano al presente.

Il Ministero riconosce giuste le osservazioni dell'onorevole Senatore: realmente i francobolli nostri attuali sono di gran lunga inferiori a quelli di Francia, d'Inghilterra e di altre Nazioni, e per la precisione del disegno, e per l'esattezza dell'incisione, ed anche per la natura della carta.

Queste imperfezioni nella costruzione possono avere un grandissimo inconveniente cioè potrebbero rendere facili le contraffazioni.

Ma appunto quando si tratterà dell'attuazione di questa legge il Governo si occuperà di migliorare, per quanto può essere possibile, la fabbricazione dei francobolli presso di noi in modo che possiamo accostare se non raggiungere la perfetta fabbricazione che hanno presso i nostri vicini dove appunto la fabbricazione dei francobolli è fatta con una precisione veramente invidiabile e che ne rende la contraffazione pressochè impossibile.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Mi limiterò ad un'osservazione che non riuscirà discara al Senato, ed è che quando nel 1850 si sono adottati i francobolli attuali, non è, che non si riconoscesse la loro cattiva qualità, ma prevalsero ragioni d'economia. La macchina per fabbricarli avrebbe costato 5000 lire (*starità*) ed allora non si è osato fare la proposta di questa spesa (*sensazione*.)

Presidente. Se non vi è altra osservazione sull'articolo 24, io lo porrò ai voti.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 25.

« Quando il valore dei francobolli applicati ad una lettera non corrisponda a quello della tassa dovuta per la francatura, sarà pagato il doppio della differenza. »

« Alle stampe insufficientemente francate non si dà corso, ma si restituiscono possibilmente ai mittenti »

(Approvato)

Art. 26.

« La fabbricazione della carta per i francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato. »

« La loro forma e valore saranno determinati con Regio decreto. »

(Approvato).

Art. 27.

Inviolabilità del segreto epistolare.

« Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto. »

(Approvato).

Art. 28.

Lettere che possono aprirsi.

« Potranno per altro colle norme indicate nel regolamento essere aperte dal capo della Amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal Presidente della Corte d'appello vicinioro al capo luogo del compartimento postale nel quale si procederà alla apertura :

« a) Le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;

« b) Le lettere non francate, dirette a luoghi nei quali è obbligatoria la francatura;

« c) Le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario. »

(Approvato).

Art. 29.

« Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere la firma dei mittenti e rinviarle loro. Quando per altro, rispetto alle prime, indicate sotto la lettera a, si riconosca il nome del destinatario, verranno spedite a lui di preferenza. »

(Approvato).

Art. 30.

Rifiuti.

« Le lettere non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate dopo essere state due mesi in distribuzione, cadranno fra i rifiuti per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate dai precedenti articoli 28 e 29.

« Saranno da eccettuarsi quelle raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero stati trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'ufficio dei rifiuti finchè non siano compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte ed i relativi oggetti e carte di valore saranno devoluti al tesoro dello Stato. »

(Approvato).

Art. 31.

Lettere soggette a sequestro.

« Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro che nei casi seguenti:

« a) Quando il destinatario sia morto e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o altri interessati;

« b) Quando il destinatario sia fallito e ne sia fatta istanza da uno degli eredi diritto;

« c) Quando ne sia fatta richiesta dall'autorità giudiziaria in seguito di un'azione penale.

« In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria competente. »

(Approvato)

Art. 32.

Franchigia

« La franchigia postale sarà limitata al carteggio della Famiglia reale, a quello dei Senatori e Deputati durante l'intera legislatura, ed a quello relativo al pubblico servizio.

« Le condizioni della franchigia verranno determinate con Decreto reale. »

(Approvato)

Art. 33.

Depositi di danaro

« Ognuno può depositare presso qualunque ufficio di posta una somma di danaro nei modi e limiti che saranno fissati dal regolamento, e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro ufficio postale del Regno. »

(Approvato)

Art. 34.

« Verrà riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazioni di 10 lire sino a 50. Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire.

« Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi uffiziali o soldati presenti al corpo sarà pagata una tassa fissa di centesimi 5, purchè esse non eccedano le lire 20.

« Sui depositi eccedenti la detta somma verrà pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo. »

(Approvato).

Art. 35.

« L'Amministrazione delle poste è malleadrice senza alcuna eccezione delle somme come sopra depositate.

« Il valore dei vaglia non riscossi nel periodo di cinque anni dalla data del loro deposito è devoluto all'erario. »

(Approvato).

Art. 36.

Divieti e penalità.

« Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sarà mai minore di lire 5.

« Il diritto postale da cui è misurata la pena è quello stabilito per le corrispondenze non francate.

« In caso di recidiva, all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi. »
(Approvato).

Art. 37.

« L'ammenda è aumentata di un terzo quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell'Amministrazione postale, oltre la pena del carcere da 15 giorni a 6 mesi. »
(Approvato).

Art. 38.

« Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali di polizia è vietato nella visita delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie ed i sacchi di servizio postale, ed i disaccii delle lettere descritti nel *parte* o *volanda* dell'ufficio di posta.

« Trovando corrispondenze trasportate in frode della privativa, le dovranno sequestrare o consegnare immediatamente all'ufficio postale. »

(Approvato).

Art. 39.

« È proibito, sotto pena dell'ammenda indicata all'articolo 36, di mettere nelle lettere oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocimento ai dispacci, senza pregiudizio delle pene alle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune. »

(Approvato).

Art. 40.

« Per le lettere e pieghi sui quali fossero stati applicati francobolli legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre corrispondenze, si pagherà dal destinatario, oltre la doppia tassa, anche la pena pecuniaria di cui nell'art. 36.

« In caso di rifiuto del destinatario si procederà contro il mittente. »

(Approvato).

Art. 41.

« Agli impiegati delle poste è vietato rispondere alle domande sull'impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro, nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate. »

(Approvato).

Art. 42.

« Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtù degli articoli 20 e 21, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno nella multa estensibile a lire 300, salvo il disposto dall'art. 296 del Codice penale. »

(Approvato)

Art. 43.

« È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta per francobolli.

« È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli falsificati, le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione. »
(Approvato)

Art. 44.

« Saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre province del Regno.

« Il Governo del Re col mezzo di Reale decreto darà le opportune disposizioni per la loro applicazione. »
(Approvato)

Art. 45.

Corrispondenze dei paesi esteri.

« Le condizioni riguardanti le corrispondenze con i paesi esteri sono regolate dalle relative convenzioni internazionali. »

(Approvato)

Art. 46.

Disposizioni diverse.

« Sarà distribuita ogni anno al Parlamento una relazione corredata di tutti gli elementi statistici riguardanti il servizio postale. »

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Io prendo la parola su questo articolo per dirigere una preghiera al Ministro dei lavori pubblici, non già a nome dell'ufficio centrale, ma come voto mio individuale.

Siccome l'onorevole Ministro delle finanze ha già preso l'impegno davanti al Senato di fare pubblicare mensilmente gli stati delle riscossioni delle imposte dirette ed indirette, io prego il signor Ministro dei lavori pubblici che seguendo una pratica già sperimentata in Piemonte negli anni trascorsi, faccia pubblicare mensilmente il quadro del movimento e dei proventi delle poste, come si usa anche in Francia.

Credo questa pubblicazione assai utile, e spero che il signor Ministro non avrà difficoltà ad adottarla.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per parte del Governo non vi è nessuna difficoltà ad assecondare il desiderio dell'onorevole Senatore Giovanola; sarebbe forse in principio assai più agevole cosa che questi rendiconti si pubblicassero trimestrali; ma se si potrà, se non s'incontrano delle difficoltà, si pubblicheranno anche ogni mese, come desidera l'onorevole Senatore.

Senatore **Di Pollone**. Poichè si è fatta un' interruzione alla continuazione della discussione degli articoli, io me ne prevarrò per fare un'osservazione sulla quale per amor di brevità aveva passato oltre.

In questa legge nel conteggio verranno spesso frazioni di centesimo, ora nel progetto nulla si dice intorno al modo di calcolare queste frazioni, e sarebbe stato conveniente di determinare che le frazioni, per esempio, di centesimi saranno considerate per centesimi interi, questa diviene necessità, lo comprendo, ma non

e men vero che è un' illegalità, perchè la legge non l'autorizza.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non ho ben compresa l'osservazione del signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone.** Parlo per i vaglia postali.

Ministro dei Lavori Pubblici. È vero in questa parte della legge mi pare possa esservi una lacuna ma...

Senatore **Di Pollone.** Ve ne sono tante altre e sono passate, e potrà passare anche questa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola, dopo l'avrà il Senatore Giovanola.

Ministro delle Finanze. È semplicemente per osservare che nel valutare i vaglia postali, quelli per somme minori di lire 10 si calcolano per 10 lire intere, e ciò si applica per conseguenza alla riscossione dei centesimi, in guisa che non vi può essere il caso di riscossione minore di centesimi 10; onde non credo ci sia il pericolo che temeva l'onorevole Senatore Di Pollone.

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Io volevo appunto fare le riflessioni nelle quali mi ha prevenuto il Ministro delle finanze.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metto ai voti l'art. 46.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 47.

« Gli uffizi postali sono autorizzati a ricevere associazioni ai giornali colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate con Decreto reale, salvo il disposto delle convenzioni vigenti colle Amministrazioni estere. »

(Approvato).

Art. 48.

« Un Regolamento generale, approvato con Decreto reale, provvederà all'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 49.

« La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1862. »

(Approvato).

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Prima di passare alla votazione di questa legge, siccome sarebbe forse difficile che domani si abbia il numero legale dei signori Senatori, io proporrei che si suspendesse lo squittinio segreto sopra questa legge e si aprisse immediatamente la discussione sull'altra pure portata all'ordine del giorno e si facessero due squittinii segreti con una sola chiamata.

Se i signori Senatori vorranno avere un momento di pazienza, si eviterà una seduta per domani, e forse il dispiacere di non trovarsi più in numero.

Presidente. Il signor Senatore Roncalli domanda che si continui la discussione dell'altra legge e che si rimandi in fine della seduta il voto a squittinio segreto per l'una e l'altra legge.

Senatore **D'Adda.** Io proporrei una seduta per questa sera.

Diversi Senatori. Questa sera! questa sera!

Presidente. Comincerò per mettere ai voti la proposta del Senatore Roncalli (*Rumori*).

Voci. Questa sera.

Presidente. Quelli che non vorranno approvarla non si alzeranno.

Siccome vi sono due proposizioni, l'una del Senatore Roncalli di continuare la seduta sino a che sia esaurito l'ordine del giorno, e l'altra per ridarsi questa sera, converrà mettere ai voti la prima e la seconda.

Quelli che intendono che si continui la discussione dell'altra legge portata all'ordine del giorno e che si rimandi in fine il doppio squittinio, vogliono alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori Senatori di avvertire che se manca uno bisognerà convenire un'altra volta.

Senatore **De Cardenas.** Domando la parola.

Presidente. A quale oggetto ha domandato la parola?

Senatore **De Cardenas.** Per una aggiunta in un articolo di una frase che io credo necessaria.

Presidente. In un articolo della legge sulla privata postale?

Senatore **De Cardenas.** Precisamente.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas.** All'art. 41 si dice che è proibito di rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

Mi pare che nella discussione precedente, e quando venne l'articolo 9 si parlò di lettere raccomandate (*Rumori e disattenzione*)...

Presidente (interrompendo). Scusi il signor Senatore De Cardenas se lo interrompo, ma egli vede la disattenzione del Senato, per cui difficilmente le sue parole saranno intese; se vuol aver la bontà di far passare al banco della Presidenza il testo della proposta che vuol fare, io la leggerò al Senato, e credo che così si procederà con maggior brevità e chiarezza.

Senatore **De Cardenas.** Mi si fa in questo punto un'osservazione, quella cioè che l'aggiunta d'una sola parola non è più permessa dal momento che l'articolo è già votato, perciò io ritiro la mia mozione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO
SINO ALLA CONCORRENZA DI 100 MILIONI.

(V. atti del Senato N. 154).

Presidente. Allora si passerà alla discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrenza di 100 milioni, del quale dò lettura.

Articolo unico.

« La facoltà confermata al Ministro delle Finanze coll'articolo 2 della legge 31 marzo 1862, numero 515. di emettere Buoni del Tesoro, fino alla concorrenza di 50 milioni, è estesa per l'emissione di Buoni del Tesoro, fino alla somma di cento milioni alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

È aperta la discussione generale su questo progetto, e dà la parola al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**. Se il Senato consente di udirmi, io, stante l'ora avanzata, non l'occuperò per molto tempo, ma io credo che sia utile di pronunciare una parola in questa circostanza nella quale si tratta di autorizzare senz'altro un debito di 50 milioni sotto nome di Buoni del Tesoro.

Allorchè sul finire di dicembre ultimo il Ministro delle Finanze di quell'epoca esponeva quale sarebbe il risultato finanziario al fine dell'anno 1862, dichiarava che la deficienza sarà di 139 milioni a cui si sarebbe provveduto con 139 milioni di nuove o maggiori imposte o si resterebbe perciò a 20 milioni.

Allora ho osservato al signor Ministro che tale calcolo non sussisteva; in quanto che era impossibile che le nuove o maggiori imposte potessero essere attuate prima della metà dell'anno, ed alcune più tardi, nè tutte lo potevano essere perchè neppure tutti i progetti erano presentati ed anche quelli che lo erano, neppure uno era votato.

Il fatto dimostra che la cosa riuscirà così, e che per conseguenza i 20 milioni di deficienza si cambieranno in non meno di 100 a 115 milioni, poichè non può sperarsi somma maggiore dai 40 ai 50 milioni in questo anno, perchè le tasse votate non produrranno salvo per sei mesi circa, e le leggi d'imposta non ancora presentate difficilmente frutteranno per quest'anno, ed in ogni caso minimo sarà il prodotto; aggiunti detti 100 o 115 milioni agli 85 cognitivi dopo, ed al conto rilevare dei Buoni del Tesoro s'avrà una deficienza di circa 300 milioni.

In quell'epoca, cioè sullo scadere di dicembre, io ho domandato al signor Ministro delle Finanze se la deficienza non sarebbe fatta maggiore di quella da lui prevista e da me calcolata dal risultato dello spoglio dei conti anteriori all'anno 1860 esso compreso, ed egli rispose che non poteva dare i risultati di quei conti; che qualche differenza vi sarebbe stata; che si sarebbe provveduto alla meglio con Buoni del Tesoro od altrimenti, ma che si sarebbe occupato per ottenere gli elementi che ancora gli mancavano per poter presentare i conti degli esercizi 1860 ed anteriori.

Evidentemente il conto fatto in quell'epoca dal signor Ministro non faceva conoscere la vera situazione delle finanze perchè si riferiva ai soli risultati probabili degli anni 1861 e 1862, per nulla calcolando gli anteriori.

L'onorevole Ministro che ha ora il portafoglio delle

Finanze, nell'assumerlo dichiarò essere sua intenzione di riferire quale è il vero stato delle finanze.

L'onorevole conte Di Revel poco meno di un mese fa, richiamando quanto io dissi, e le assicurazioni date dal precedente Ministro nel mese di dicembre, lo invitava a mantenere la sua promessa.

Il signor Ministro dichiarò che dentro due o tre settimane sarebbe stato in grado di fare l'esposizione finanziaria completa, vera, precisa, che prima non poteva ciò fare perchè dipendeva da circostanze a lui non imputabili, dal sistema d'amministrazione, e da molte altre cause che non occorre qui di ricordare.

L'epoca prefissa per dare tal situazione finanziaria od è scaduta od è in scadenza, ed intanto si chiede facoltà di emettere Buoni del Tesoro per 50 milioni, che tali nel vero significato non sono, ma costituiscono vera debitoria che si aggiunge al *deficit*.

Io non voglio che il Ministro delle Finanze faccia oggi la sua esposizione sullo stato delle finanze, ma importa che presto ciò abbia luogo, e che con essa si facciano tacere alcune voci, mercè le quali si vorrebbe far credere che il risultato finanziario, il *deficit* si conosce, ma che si ha qualche incertezza, qualche timore di manifestarlo.

Importa assai che ciò si faccia nell'interesse del paese, nell'interesse dello stesso sig. Ministro la cui lealtà, la cui buona fede, la cui sincerità è a tutti nota, che i suoi precedenti stabiliscono, gli attuali fatti confermano, ed io per il primo ricouosco, e con molta soddisfazione altamente proclamo.

Importa di far tacere quelle voci perchè non si può dissimulare che se bene non vere, hanno una certa tale quale apparenza di fondamento, dove si consideri che pare incredibile come dal 1860 a quest'epoca non siansi potute raccapazzare le cifre, se non esatissime, almeno di una grandissima approssimazione del riscosso e dello speso, per dedurne lo stato delle finanze.

I Governi che furono nelle province ora annesse allo Stato, se avevano altri difetti, non avevano credito quello di non tutelare gli interessi delle proprie finanze, di non avere leggi e norme di contabilità.

I loro contabili per conseguenza hanno dovuto, hanno potuto dare in un anno i riscouti se non rigorosi e positivi, almeno quelli approssimativi dello stato finanziario. In ogni caso che così non fosse, io conforto il sig. Ministro a prendere tutti quei provvedimenti straordinarii e di rigore che possono essere del caso, affinchè l'Amministrazione sia posta in grado di conoscere la vera deficienza complessiva fino a tutto il 1860, alla quale si aggiunge quella probabile degli anni 1861 e 1862.

Importa poi tanto più di far tacere quelle voci in quanto che si adduce altresì che causa del silenzio sullo stato finanziario sia il timore che dovendosi manifestare una deficienza di somma considerevole possa venire uno scapito al credito pubblico.

Io non dissimulerò che se per avventura una cifra ragguardevole venisse a risultare, si avrà una qualche

perturbazione nel corso dei valori del debito pubblico; ma affermo che maggiore è il danno derivante dal ritardo di quello che sia per venire dalla manifestazione delle cifre; imperocchè, quest'ultimo dovrà subirsi sempre, e il danno derivante dal ritardo si soffre tuttodì in aggiunta all'altro.

D'altronde io credo che è meglio ed è di maggior giovamento al credito pubblico, il conoscere la vera condizione delle finanze, perchè si accredita più facilmente uno Stato come un individuo quando si conoscono le sue passività, di quello che si accrediti quando esse stanno nello incerto, e il debitore non le manifesta o va a rilento nel palesarle, dal che nascono dubbi ed incertezze esagerate e pregiudiziali. D'altronde abbiamo l'esempio recente di una vicina nazione, la Francia, nella quale si manifestò in quest'anno una deficienza di un miliardo, che era compiutamente ignorata dall'universale, e comparve impreveduta: deficienza che ha prodotto bensì una qualche perturbazione nel corso delle rendite, ma non fu durevole, nè tale dall'impedire che i fondi pubblici ora superino dell'8, del 10 per cento il valore del capitale ragguagliato agli interessi. Motivo per cui sebbene le condizioni nostre non siano quali sono quelle di Francia, se la Francia mantiene al 70, al 69 il suo 3 per cento, noi manterremo, superata la momentanea perturbazione, il valore corrente attualmente o quel maggiore, cui il credito dello Stato italiano abbia diritto, anche dopo quando si conoscerà il vero stato finanziario.

Quanto venni fin qui dicendo conduce unicamente a pregare l'onorevole Ministro delle Finanze a volere in questo intervallo di 30 o 40 giorni nei quali il Parlamento sarà chiuso, fare tutti i possibili sforzi, fare in modo che al riaprirsi il resoconto finanziario abbia luogo e possano il paese ed il Parlamento appieno conoscere quale sia la vera condizione in cui ci troviamo. Etanto più lo prego a ciò fare in quanto che, come dissi, se le voci che corrono sono infondate, vi sono tuttavia degli argomenti i quali lasciano luogo a dubbi e sospetti che non possono dileguarsi salvo coll'esposizione finanziaria, ai quali non diede luogo il Ministro cui rivolgo le mie parole, ma risalgono al mese di dicembre, quando il Ministro di Finanze diceva che la sola approssimativa deficienza di 20 milioni vi sarebbe alla fine del 1862, e dopo comparirono crediti supplementari relativi al 1860, costituenti una deficienza di 85 milioni, dei quali pare che a dicembre non si facesse conto o non siasi voluti palesare, sebbene tali crediti fossero provvisoriamente autorizzati con Decreto del 14 novembre precedente, il che lascia luogo ad argomentare maggiori deficienze ed irregolarità.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Prego di non voler interrompere l'oratore.
Senatore Arnulfo. Prego quindi il signor Ministro

a volere tener conto della mia preghiera nell'interesse del paese e nell'interesse proprio.

Ministro delle Finanze. Ringrazio l'onorevole Senatore Arnulfo delle cortesi parole che volle adoprare verso la mia persona.

Venendo poi all'argomento che egli ha sollevato, io posso dichiarare formalmente che al riaprirsi del Parlamento sarò in grado di presentare la situazione finanziaria.

Dico però che non la potrò presentare con perfetta esattezza, imperocchè ci sono ancora alcuni arretrati di contabilità che non si possono per ora assestare, non si possono intieramente liquidare. Ma ripeto, e solennemente dichiaro che per parte mia la esposizione finanziaria si farà con intiera schiettezza, con intiera sincerità, ed io credo che in tal modo si farà quello che meglio per me si può fare per giovare al credito nostro; imperocchè allora quando il paese conosca appieno lo stato delle cose, si acconcerà a que' provvedimenti che sono necessari per salvare il suo credito. Ed io non dubito che per questo solo fatto non debba venirne un miglioramento al credito in generale ed alla nostra posizione finanziaria (*Bene*).

L'ora essendo tarda, non aggiungerò altre parole, se il Senato s'appaga di questo mie dichiarazioni.

Presidente. Prima di passare alla votazione per squittinio segreto, leggo l'ordine del giorno per l'adunanza dell'11 giugno, il quale è necessario sia letto:

1. Rinnovazione degli uffizi per estrazione a sorte;
2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Acquisto della Stazione delle ferrovie livornesi in Firenze;

2. Alienazione di beni demaniali nelle province di Siena e di Arezzo;

3. Riordinamento dell'istruzione superiore;

Inoltre relazione di petizioni, la quale era oggi all'ordine del giorno e che, non essendoci più tempo, sarà rimandata.

Se non vi è osservazione, resta stabilito l'ordine del giorno nella conformità indicata.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello scrutinio sul progetto di legge relativo alla privativa postale:

Numero dei votanti	76
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	2

(Il Senato approva).

Risultato sul progetto di legge per l'emissione di 100 milioni di buoni del tesoro:

Numero dei votanti . . .	76
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	2

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CXXXII.

TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Annunzio della morte del Senatore Fenaroli — Comunicazione dei Reali Decreti di nomina di sette nuovi Senatori — Giuramento del Senatore Puccioni — Congedi — Comunicazione di varie lettere di Senatori e del messaggio del Presidente della Camera Elettiva — Deliberazione per la celebrazione di un servizio funebre per il Conte di Cavour — Omaggi — Relazione di petizioni — Osservazioni del Senatore Martinengo sulla petizione N. 3649 combattute dal Senatore Riva (refutatore) — Considerazioni al riguardo del Senatore Francesco Roncalli — Instanza del Senatore Martinengo — Parlano sulla medesima i Senatori Giuliani, Di Pollone, Arrivabene e Di Revel, ed i Ministri degli affari esteri e dell'istruzione pubblica — Rinnovazione degli uffici.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli esteri e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Onorevoli colleghi,

Nel corso delle poche settimane in cui il Senato sospese le sue sedute toccò ad esso una perdita alla quale certamente siamo molto sensibili.

La morte ci ha rapito un egregio collega, il conte Ippolito Fenaroli trapassato in Brescia il 28 scorso maggio.

Il conte Fenaroli caldo d'amore al pubblico bene, e devoto alle istituzioni costituzionali, apparteneva per nascita a quel patriziato italiano tutto intento sempre a rivendicare la libertà della patria di cui è così nobile menzione nelle istorie; e per tacer d'altro, rammenteremo appunto quei Fenaroli, che nel 1511 giuravano con altri gentiluomini bresciani *Fratellanza strettissima e perpetua per liberare la patria che si trovava in disperazione e cattività.*

Il Senatore Fenaroli comprese l'indole dei tempi e la qualità dei doveri, e dal momento in cui egli cominciò a far parte del Senato si mostrò quant'altri mai assiduo alle nostre adunanze e solerte nel partecipare ai nostri lavori. Egli adempì con scrupolosa esattezza ogni parte dell'ufficio gravissimo di Senatore, e così seppe acquistarsi insieme colla stima dei colleghi, la giusta approvazione del paese che apprezza e distingue l'opera dei suoi rappresentanti.

Si darà lettura di parecchi Decreti reali di nomina di nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura dei Decreti reali datati da Napoli il 15 scorso maggio, coi quali S. M. conferiva la carica di Senatore del Regno ai Signori:

✓ Barone Eugenio Del Giudice;

✓ Professore cavaliere Raffaele Piria, Deputato al Parlamento;

✓ Irelli Vincenzo di Teramo;

✓ Barone Giuseppe Gallotti;

✓ Cammendatore Avossa Giovanni, consigliere presso la Corte di Cassazione di Napoli, cogli onori e grado di vice-presidente;

✓ Duca di Bovino Giovanni Guevara.

Presidente. Essendo presente il signor Presidente Puccioni i cui titoli a Senatore sono già stati verificati, io pregherei i signori Senatori Orso Serra e Mameli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Puccioni introdotto nell'aula dai signori Senatori Orso Serra e Mameli, presta giuramento nella consueta formola, e viene quindi dal Presidente proclamato Senatore ed entrato nel pieno esercizio del suo ufficio).

Presidente. Si darà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** legge le lettere dei signori Senatori Guardabassi, Domenico Serra, Camozzi, Sismonda, Malaspina, Piazzoni e Porro, i quali

lata alla Venezia; ma nel 1856 l'Austria forse non desiderava di fare ulteriori spese; d'altronde la Venezia reclamava per lo aumento che le si era fatto dell'imposta la quale da 34 centesimi era salita a 40. L'Impero austriaco vedendo adunque che applicando quest'aggravio d'imposta anche alle province di Bergamo e Sondrio poteva riscuotere quel tanto che si era prefisso anche facendo qualche vantaggio alla Venezia propriamente detta, la tassa della Venezia che dal censo doveva essere di 40, venne ridotta al 38 ed eguale tassa venne accollata a Sondrio, Brescia e Bergamo.

Quindi ancorchè queste province abbiano cessato di far parte della Venezia e d'essere sottoposte all'Impero austriaco, parre alla vostra Commissione che il risultato delle operazioni adottate nel Veneto e applicate per analogia a queste province avesse un'impronta di equità, perchè partivano esse da una base regolare, e che quindi siccome mancava una base per l'imposta di queste province, per ora, e sino ad una perequazione generale, non vi fosse altro elemento per regolare l'imposta stessa.

Questo è il motivo per cui ha creduto la Commissione che fosse il caso di demandare la cosa al Ministero, perchè vi avesse gli opportuni riguardi in caso di una perequazione generale. Forse la Commissione si sarebbe anche indotta, trasmettendo questa pratica al Ministero a domandare fin d'ora qualche provvedimento, ma in questo caso avrebbe domandato *ultra petitem*, perchè la Deputazione di Brescia ha chiesto che il Governo abbia riguardo a queste sue istanze nel caso di una perequazione generale, ed ecco il motivo per cui la Commissione ha finito di concludere come ha concluso.

Presidente. Domanderò al Senatore Martinengo se insiste nelle sue osservazioni.

Senatore Martinengo. Dal momento che la Deputazione di Brescia avrebbe già, direi così, pregiudicato la mia proposta, restringendo la sua domanda, acchè si provveda al lamentato inconveniente in occasione di una perequazione generale, non mi resta più motivo d'insistere.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli Francesco.

Senatore Roncalli Francesco. Membro della Commissione delle petizioni io non sorgo a parlare per combattere le conclusioni esposte dal Relatore e adottate dalla maggioranza della Commissione; ho soltanto chiesto di parlare per rettificare alcune idee che mi sembravano meno esatte, esposte testè dal Relatore stesso.

In origine l'aggravio onde domandano essere esonerate quelle province, fu introdotto perchè nelle province appartenenti al Governo Veneto si riteneva che l'imposta fosse esuberante, essendo calcolata sull'antico censo, piuttosto che sul censimento di Maria Teresa, anzi sul censimento nuovo, mentre per le province lombarde era stabilito sul censimento vecchio di Maria Teresa. Si decise allora di aggravare di alcuni centesimi

le province Venete e di aggravarne la Lombardia, ma invece di aggravare tutta la Lombardia, venne posto quest'aggravio maggiore soltanto sulle tre o quattro province ora nominate.

Questo diede origine a molti reclami fatti a quella epoca appunto perchè quello sgravio che si accordava al Veneto fosse ripartito sovra tutte le province che facean parte del Governo di Milano, e ciò tanto più perchè tra le province antiche milanesi e le province nuovamente aggregate dal Veneto era già stata eseguita una perequazione, cosicchè si ritenevano tra loro già perequate.

Ora, dopo il 1859, si è aggiunto un nuovo motivo per quelle province di chiedere questo sgravio, ed un motivo perentorio: perchè disgraziatamente non essendo più unite ad esse le province Venete, questi cinque centesimi circa che pagano di più le tre o quattro province in questione e di cui vorrebbero essere sgravate, non vanno più a indennizzare le province Venete che non abbiamo, ma vanno all'erario pubblico, e quindi sarebbe cessato lo scopo della maggiore imposta.

Ma fatalmente la deputazione provinciale di Brescia, dipartendosi da questa via, adottata prima da quella di Bergamo, ha ristretto la sua domanda solo alla perequazione, e fu perciò che nella Commissione delle petizioni prevalse l'idea testè espressa dal Relatore della Commissione, epperò mi vi adattai anch'io, ma solo perchè era stata abbandonata l'idea dello sgravio assoluto.

Ho detto queste poche parole per chiarire l'argomento, e per rettificare alcune idee, secondo me, meno esatte, espresse dal Relatore della Commissione nelle cui conclusioni per altro convengo perfettamente.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione 3049.

Chi approva le conclusioni della Commissione voglia sorgere.

(Approvato)

Senatore Riva, Relatore. N. 3050. Petizione già comunicata all'ufficio centrale per la legge cui si riferisce.

N. 3051, 3052. *Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme.*

N. 3053. La Giunta municipale di Conversano esponendo il bisogno in cui si trova di provvedere all'istruzione, alla costruzione di strade, ed al ricovero dei poveri, e rappresentando le strettezze del suo erario, ricorre al Senato onde ottenero la cessione a suo favore di parte dei beni già propri di ordini religiosi colà esistenti ed ora soppressi.

La Commissione ritenuto che una legge apposita regola la devoluzione dei beni delle corporazioni religiose soppressi, vi propone l'ordine del giorno.

Presidente. Metto ai voti l'ordine del giorno; chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore Riva, Relatore. N. 3054. I consiglieri del

comune di Cambiò (Lomellina) protestano contro la soppressione di quel Comune e la sua aggregazione ad un altro. La Commissione cui consta essersi a tal uopo presentata apposita legge alla Camera dei Deputati, vi propone il deposito di tal petizione negli archivi del Senato per avervi riguardo all'epoca in cui quel progetto di legge verrà presentato a questo ramo del Parlamento.

Presidente. Chi approva il deposito di questa petizione negli archivi del Senato proposto dalla Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore Riva, Relatore. N. 3055 e 3056. *Petizioni mancanti dell'autenticità della firma*

N. 3057. La Deputazione Provinciale di Brescia incontinentemente a deliberazione del Consiglio di quella provincia esponendo i danni sofferti da quei terrieri, e le somministrazioni da essi fatte durante la passata guerra del 1859, ricorre onde ottenere la liquidazione dei danni e delle requisizioni di guerra, ed il rilascio ai comuni ed ai privati di attestati di credito che ne verrà a risultare riscuotibile allorchè la Nazione sarà in misura di soddisfarlo.

La vostra Commissione osservando quanto ai danni il cui risarcimento si reclamerebbe, che il Governo avrebbe già in proposito emesse deliberazioni contrarie all'intento propostosi dai petenti, e segnatamente nella risposta data testè dal Ministro di grazia e giustizia all'interpellanza relativa ai danni sofferti dai modenesi; che quanto alle somministrazioni dietro requisizioni ove venga a provarsi che esse sieno state in modo regolare fatte dal Governo, non potrebbe esservi il menomo dubbio riguardo al dritto di riscuoterne l'ammontare, mentre per la prima parte della petizione vi propone l'ordine del giorno, opina per l'invio di essa al Ministro della guerra per quanto riguarda le requisizioni che possono esser state fatte dal Governo, e ciò per quei provvedimenti che del caso.

Presidente. Chi approva queste conclusioni voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore Riva, Relatore. N. 3058. La Deputazione Provinciale di Brescia rappresenta, come per lo scoppio sgraziatamente avvenuto alli 8 ottobre 1860 della cannoniera a vapore che dal Governo veniva destinata a percorrere il lago di Garda, i comuni situati sulle sponde appartenenti al nostro Stato, abbiano toccato danni gravissimi per la cessazione d'una navigazione sicura e regolare; aggiunge, che quei comuni ricchi di opifici d'ogni sorta, uniti nella massima parte col resto della Lombardia con sole strade di montagna, non vi hanno che difficile sbocco, massimamente nella stagione invernale; che ciò torna loro tanto più doloroso, in quanto che loro tocca di trovarsi spettatori del passaggio presso l'altra sponda delle vaporiere austriache, che fanno per i comuni della sponda veronese quel servizio che loro manca; che sebbene il Governo abbia nel novembre

scorso inviata a Salò una Commissione per studi in proposito, quella pratica non avrebbe avuto peranco effetto alcuno, chiede quindi, che senza ulterior ritardo sia provveduto a quel servizio.

La vostra Commissione riconoscendo come a sostegno dell'innoltrata domanda concorrono con motivi economici gravi ragioni politiche vi propone il rinvio della petizione al signor Ministro della Marina. Se però non può risultare al Senato, ciò che pare risulti a certi giornali, che l'attuazione di questa cannoniera ebbe già avuto luogo.

Presidente. Se non si domanda la parola, e se non si danno spiegazioni su questo fatto, metto ai voti la conclusione della Commissione.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Dai giornali mi è risultato, che infatti la detta attuazione avrebbe già avuto luogo.

Ad ogni modo, siccome le conclusioni della Commissione sono favorevoli alla domanda, io raccomando al Senato, che le approvi.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione sul N. 3058.

Chi approva le conclusioni della Commissione sorga.
(Approvato).

Senatore Riva, Relatore. N. 3059. Ruscone Gaetano di Milano chiede che il Senato dia evasione ad una petizione da esso sportagli alcuni mesi sono, colla quale porgeva riclami contro provvedimenti del Ministro dell'Interno, coi quali gli avrebbe rifiutato un impiego. Risultando alla Commissione che il Senato già sarebbe addì 20 scorso febbraio passato all'ordine del giorno sulla petizione di cui è caso, posta al N. d'ordine 3035, non ha che a proporvi un uguale provvedimento.

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno proposto su questa petizione si alzi.

(Approvato).

Senatore Riva, Relatore. N. 3060. Quindici architetti di Catanzaro ripetono l'istanza già fatta con petizione N. 2995, onde ottenere la revoca del decreto emanato in Napoli li 2 novembre 1835 che prescrive loro l'esame per essere ammessi all'albo della G. Corte Civile. La Commissione per informazioni avute dal Ministero di grazia e giustizia a cui il Senato decretava già l'invio di quella petizione, sa che il Governo attende a quella pratica, disposto a proporre la revoca di quel decreto per legge, ove non risulti sufficiente un Decreto Reale. Non parendo quindi il caso di fare nuovo invio della nuova identica petizione, vi propone l'ordine del giorno.

Presidente. Metto ai voti l'ordine del giorno.

(Approvato)

Senatore Riva, Relatore. N. 3061. La Giunta municipale di Asola ricorre perchè in tale città piuttosto che a Castiglione delle Stiviere, sia stabilita la residenza del Tribunale di Circondario, e ciò per la ragione princi-

palmente della maggior concentricità di Asola rimpetto ai comuni del circondario.

La vostra Commissione ritenuto essersi coll'art. 34 della legge sull'ordine giudiziario della Lombardia autorizzato il Governo a provvedere in ordine alla circoscrizione giudiziaria, vi propone il rinvio della petizione al Ministro di grazia e giustizia per quei riguardi che di ragione.

Presidente. Chi approva queste conclusioni si alzi (Approvato).

Senatore **Riva**, *Relatore*. N. 3062 a 3069. Petizioni già trasmesse agli uffici centrali per le leggi alle quali quelle petizioni si riferiscono.

N. 3070. La Giunta Municipale di Ninco domanda che quel mandamento sia staccato dal circondario di Caltagirone, e unito a quello di Catania. Appoggia tale domanda a che, mentre con Caltagirone Ninco non ha altre relazioni che quelle cui lo costringe l'attuale circoscrizione, ne ha molte con Catania economiche, e commerciali, cosicchè questo e non quello al dire della Giunta sia per Ninco il centro naturale.

La vostra Commissione astrazione fatta dacchè le convenienze particolari d'un solo Comune non dovrebbero prevalere a quelle forse opposte dagli altri Comuni del mandamento nelle petizioni non rappresentati, a fronte del R. decreto 9 scorso febbraio col quale Ninco sarebbe stato anteposto al Tribunale di Caltagirone perchè situato in tale circondario, la proposta di cui è caso sarebbe subordinata ad una nuova circoscrizione di quei circondari, salvo quindi al Comune petente il riproporre le ragioni che crede competergli in occasione d'una nuova circoscrizione territoriale, allo stato delle cose vi propone l'ordine del giorno.

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno su quella petizione si alzi.

(Approvato).

Senatore **Riva**, *Relatore*. N. 3071. *Petizione mancante dell'autenticità della firma.*

N. 3072 e 3073. Petizioni già comunicate agli uffici centrali per le leggi cui esse si riferiscono.

N. 3074, 3075, 3076. *Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme.*

N. 3077. Il Consiglio comunale di Augusta provincia di Noto, comunica non al parlamento, ma nominativamente ad alcuni membri di esso, una memoria stampata nello scopo che le Camere nel prescegliere quei porti d'Italia in cui devono collocarsi stabilimenti marittimi, tengano presente quel lavoro scientifico.

La vostra Commissione non ravviando in tale trasmissione il carattere d'una petizione qualunque, vi propone l'ordine del giorno.

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno su questa petizione proposto dalla Commissione si alzi.

(Approvato).

Senatore **Riva**, *Relatore*. N. 3078. *Petizione mancante dell'autenticità della firma.*

Presidente. Ora si passerà all'estrazione per la ricomposizione degli uffici.

Frattanto debbo far presente al Senato che nell'ordine del giorno quale era stato proposto prima dell'aggiornamento si portarono i seguenti progetti di legge:

In primo luogo quello relativo all'acquisto della stazione delle ferrovie Livornesi in Firenze, e allora mancava ancora la nomina del Relatore. Sarebbe opportuno che l'ufficio centrale incaricato dell'esame di questo progetto procedesse senza dilazione alla nomina suddetta, onde poterlo mettere al più presto in discussione.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Giulini ha la parola.

Senatore **Giulini**. In quella seduta, io come membro dell'ufficio centrale, ho fatto conoscere al Senato che l'ufficio centrale si è riunito, che ha domandato una conferenza col Ministro delle finanze e la ebbe; che richiese dallo stesso signor Ministro alcune spiegazioni, per cui il Ministro doveva conferirne col suo collega dei lavori pubblici, e le spiegazioni non sono peranco venute; motivo per cui l'ufficio centrale non potrebbe ancora ultimare il suo lavoro.

Presidente. Sarà desiderabile che l'ufficio centrale solleciti il Ministero per la comunicazione di questi schiarimenti onde si possa procedere alla spedizione degli affari.

In seguito era il progetto per l'alienazione di beni demaniali nelle province di Siena e d'Arezzo.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel**. La relazione su questo progetto è pronta, l'ufficio centrale sarà radunato per udirne lettura. Debbo però annunziare al Senato che forse difficilmente questa questione potrà venire in discussione se, come si è veduto nell'altra Camera, vi è una proposta di vendita di beni demaniali, che comprenda probabilmente anche questi.

Presidente. L'ufficio centrale apprezzerà i motivi che potranno dar luogo alla sospensione, ed in tutti i casi ne informerà il Senato.

Quanto al terzo progetto che è relativo al riordinamento dell'istruzione superiore, trattandosi di materia molto estesa, credo non sia ancora il caso di metterlo all'ordine del giorno per la discussione immediata.

Non essendovi per conseguenza altra materia sulla quale il Senato possa deliberare, giacchè i progetti di codici che furono presentati, non hanno ancora toccato l'ultima meta, avendo il Ministro Guardasigilli detto che in fine della presentazione dei progetti avrebbe poi pregato il Senato di voler prendere dietro proposta del Ministro stesso un metodo speciale per la discussione di quei voluminosissimi e importantissimi progetti, io credo che non sia il caso che per ora il Senato si occupi di questa materia; aspettando che il Ministero dia compimento alla sua comunicazione e soddisfaccia all'impegno che aveva preso.

Vede dunque il Senato che non è il caso di riman-

dare a domani la seduta per la discussione, ed i Senatori saranno per conseguenza avvisati a casa per il giorno in cui ci sarà qualche materia in pronto. . .

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Io mi farei ardito di sottoporre al Senato una riflessione intorno a quest'ordine del giorno incerto.

Noi siamo nella stagione in cui tutti, gli agricoltori massimamente ed i proprietari, hanno molti impegni ed affari alle loro case: lo stare incerti per tre o quattro giorni per aspettare lavoro è una cosa molto increscevole. . . .

Converrebbe, a mio avviso, che il Senato si aggiornasse, almeno in modo positivo a 5, 4, 3, od anche 2 giorni, e non dall'oggi al domani, dal domani al dopo domani.

Io faccio presente questa mia osservazione onde venga proposto un ordine del giorno, mercè cui il Senato sia aggiornato a 3 o 4 giorni, perchè da quanto si è detto veggio che prima di tale epoca non potrà esservi lavoro.

Presidente. Nell'incertezza in cui io era che dal Ministero si presentassero progetti di legge i quali si dovessero porre in discussione dal Senato, io non aveva potuto proporre un aggiornamento a termine fisso di 4 o 5 giorni.

Ora poichè questo aggiornamento viene proposto dal Senatore Martinengo io lo porrò ai voti.

Oggi è mercoledì; a me pare che potrebbesi fissare la seduta a martedì prossimo, che è il giorno precedente a quello dei funerali del conte di Cavour, ai quali il Senato è invitato dalla Camera dei Deputati ad intervenire.

Senatore **Giulini**. Mi permetto far osservare all'onorevole signor Presidente che l'aggiornamento a martedì andrebbe benissimo, ma che bisognerebbe essere sicuri che vi fosse materia a lavoro, cosa che pel momento non mi pare, poichè la Commissione pel progetto di legge per vendita di beni demaniali sembra che sia in dubbio a che possa lo stesso venire discusso, e l'altra Commissione per la disamina del progetto di legge per la compra della stazione delle ferrovie livornesi non può impegnarsi, mentre la discussione del medesimo dipende dalle comunicazioni che riceverà; quindi non pare si possa fin d'ora fissare il giorno di martedì per la pubblica adunanza.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Mi pare che vi sono due idee nelle proposizioni che si fanno.

Una si è quella del Senatore Martinengo, il quale vorrebbe essere certo di poter usufruire di un numero determinato di giorni; l'altra è quella accennante al dubbio che il Ministero possa aver progetti da presentare.

Ora se non si potrebbe rinviare la riunione del Senato a tempo troppo lontano, poichè ciò sarebbe di danno alla spedizione degli affari, non è men vero che la convocazione di martedì non potrebbe avere luogo

se non vi fosse materia a discutere; quindi io comprenderei la cosa in questo senso, cioè che il Senato non sarà convocato prima di martedì, ma che neppur martedì si riunirà se non vi sia un invito a domicilio, che annunzi ai signori Senatori esservi veramente una ragione di riunirsi.

Io dunque credo che in questo senso il Senato si possa aggiornare a martedì, cioè che prima di martedì non saranvi sedute, salvo a vedere se per martedì o mercoledì vi sarà materia, come ho detto, per riunirci.

In quanto alla riunione per assistere ai funerali del conte di Cavour, io non credo che essa possa considerarsi come ufficiale: è un invito che considero come officioso, al quale sicuramente non dubito che tutti i Senatori, potendo, vorranno aderire; ma non sarà d'obbligo per coloro che ne saranno impediti. . . .

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**. . . Spiegata la cosa in questo senso, parmi si possa benissimo ammettere l'aggiornamento a martedì.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene**. Siccome sono presenti due Ministri, essi potrebbero avere la bontà di dirci se ci è probabilità che in un dato giorno siano presentati progetti di legge; e così noi sapremmo a che cosa attenerci.

D'altra parte vorrei pregare il signor Presidente di dirci se il giorno di martedì si debba intervenire a quella funebre funzione con un determinato vestiario.

Presidente. Quanto alla prima parte delle interrogazioni fatte dall'onorevole Senatore Arrivabene, la rimetto ai signori Ministri, quanto alla seconda io dirò che l'uso costante è di intervenire in abito nero e cravatta bianca.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro degli Esteri.

Ministro degli Esteri. Eccitato dall'onorevole signor Senatore Arrivabene dirò che, per quanto mi consta il Governo non potrà presentare nuovi progetti di legge ma probabilmente potranno essere presentati di quelli già approvati dalla Camera dei Deputati.

Quindi non mi pare vi sia inconveniente nessuno, a che il Senato differisca le sue sedute fino a martedì.

Giacchè ho la parola voglio anche appoggiare la mozione dell'onorevole Senatore di Revel intorno al progetto di legge che concerne la vendita di alcuni beni demaniali.

Il Governo, credo appunto quest'oggi, nella Camera dei Deputati deve fare una scelta di alcuni progetti di legge di maggiore urgenza, e, tra questi, mi consta che sceglierà appunto quei progetti che hanno analogia con quello cui alludeva il signor Senatore Di Revel, per la ragione da lui espressa, cioè che c'è un'altra legge in corso la quale abbraccia disposizioni relative a questo schema di legge.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Io appoggerei la proposta dell'onorevole Senatore conte Di Pollone, come la più conveniente.

Se il Ministero avrà comunicazioni a fare e ci sarà materia, ci riuniremo martedì, altrimenti mi pare inutile che ci riuniamo per un oggetto che non avesse scopo.

Presidente. In seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri che crede che il Ministero non abbia nessun progetto in pronto da presentare, mi pare....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Poichè vedo che si discute sul punto se il Senato debba convocarsi per discutere, io domanderò il perchè il Ministero lasci il Senato in questo stato di cose, per cui quando è convocato esso nulla ha da fare, e quando poi l'altra Camera ha discusso gli si presentano tanti progetti di legge che non può esaminare profondamente, almeno sino ad un certo punto.

Io dimando se dei 101 progetti di legge che dai resoconti delle tornate della Camera dei Deputati risulta essersi presentati colà, tutti siano d'iniziativa particolare della Camera, e non ve ne sia alcuno fra essi o una quantità i quali avrebbero potuto essere sottoposti prima al Senato.

Io non ho l'elenco di questi progetti, ma non dubito che buona parte di essi avrebbe potuto essere prima presentata al Senato; così esso non sarebbe sempre esitante se debba riunirsi od aggiornarsi. Intanto si avrebbe lo scambio di lavori, e si eviterebbe l'inconveniente che nel principio il Senato non ha nulla a discutere, e in ultimo è sovraccaricato, anzi sovrappeso da una quantità immensa di leggi che non vi ha modo di ben preparare e discutere.

Quindi faccio appello al Governo onde questo sconcio già più volte lamentato cessi, e si distribuisca il lavoro convenientemente ai due rami del Parlamento, onde ciascuno possa procedere con quella calma, con quella profondità che si richiede quando si tratta di leggi.

Presidente. Io debbo informare i colleghi che riconoscendo mio stretto dovere di fare in modo che cessi questo gravissimo inconveniente lamentato già negli anni precedenti e cresciuto a dismisura oggidì, ho fatto tutte le parti che erano in mio potere per diminuirlo almeno. Io mi sono rivolto ripetutamente ai signori Ministri, particolarmente all'onorevolissimo conte Di Cavour, ed a quelli che gli succedettero, e domandai che favorissero di prendere in considerazione questa che credo importantissima materia.

Ho fatto di più: nel 7 novembre dell'anno scorso ho indiritto al Presidente del Consiglio una lunga memoria in cui esposeva i gravi, molteplici e replicati inconvenienti che nascono da questa disuguale ripartizione di lavoro. Io feci distribuire la copia di questa lettera a tutti i singoli Ministri. Ebbi promesse, ma

queste, come i signori Senatori vedono, non hanno avuto effetto.

L'ufficio di Presidenza fece quanto era in suo potere con insistenza, con ponderazione, ripetendo l'istesse avvertenze che anteriormente a questa sessione si erano fatte per uguale inconveniente.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Credo poter rispondere qualche parola al Senato in proposito alla questione che ora si agita.

Forse il Senato sa che la Camera dei Deputati prevedendo che la sessione attuale non potrebbe essere prolungata per molto tempo, ha eccitato il Presidente del Consiglio a scegliere fra i cento e tanti progetti che sono in corso, quelli che sarebbero più urgenti, e che interessava realmente di vedere deliberati in questa sessione. Questa scelta è stata fatta ed i progetti sono ridotti a 54 o 55, e sono costretto a confessare al Senato che i 54 o 55 progetti scelti sono realmente tutti quelli che per la loro natura finanziaria interessano la Camera dei Deputati o devono essere per iniziativa presentati alla Camera stessa.

Questa è la condizione in cui si trova il Governo.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi permetto di rispondere all'onorevole signor Ministro della Istruzione che non si tratta dei cinquantaquattro progetti di legge stati scelti ieri, che sono di grandissima urgenza, ma si tratta di quella malattia cronica che dura dal tempo in cui dura il regime costituzionale, che il Senato fu sempre lasciato in disparte; e credo io pure che fra i 101 progetti notati dal conte Di Revel alcuni certamente ve ne sarebbero, che potrebbero essere stati presentati al Senato.

E poichè ho la parola debbo dichiarare al Senato che io, nella mia qualità di Questore, ho fatto quello che ho stimato mio dovere per ottenere una promessa dal Governo di rilasciare i locali della Questura. Dopo una promessa solenne che si sarebbero rilasciati nella fine del mese scorso, nessuna disposizione è stata finora data in proposito.

Ciò dico, perchè il Senato provveda come crede nell'interesse del suo decoro.

Presidente. Debbo fare presente che ho compiuto anch'io questa parte del mio dovere, e che or sono due giorni ho ancora scritto al Ministero perchè si facesse pronto provvedimento, e si compisse quello che il Senato ha domandato un anno fa.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Anche sopra questo secondo reclamo che fa il Presidente del Senato posso assicurare che non più tardi di questa mattina il Consiglio dei Ministri si è occupato di questo grave argomento.

So che si sono fatte al Ministro dell'Interno tutte le premure per ottenere che la Questura fosse allontanata

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1862.

da questo locale; e mi dispiace di non vedere presente l'onorevole collega il Senatore Bona, sopra il quale il Ministro dell'Interno rigettava tutta la resistenza per dare il locale nel quale poi la Questura di P. S. si dovrebbe mettere.

Questa è la verità.

Presidente. Dunque dietro alla proposta fatta, ed alle spiegazioni date, pare che si sarebbe convenuto che il Senato non si radunasse prima di martedì prossimo. Si radunerà martedì prossimo se ci sarà materia sufficiente per l'adunanza; ed in tutti i casi si manderanno gli avvisi a domicilio. Martedì ci sarà l'anniversario del conte Di Cavour che si fa celebrare dalla Camera dei Deputati. Mercoledì alle 10 1/2 quello che fa celebrare il Senato, al quale non dubito che tutti i colleghi si faranno premura d'intervenire.

Si passa alla estrazione degli uffici, che rimangono così composti:

UFFIZIO I.

Nazari	Camozzi
Gozzadini	Arrivabene
Casati	Alfieri
Balbi Piovera	Riva
Torremuzza	Guardabassi
Cataldi	Serra Francesco
Gianotti	Jacquemoud
Torelli	Pallavicino Trivulzio
Piazzoni	Dabormida
Arese	Di Collobiano
Monti	Bevilacqua
Strongoli	Simonetti
Colla	Salvatico
Audiffredi	Ridolfi
Lauzi	Oeeto
Colonna Andrea	Di Pamparato
Di S. Martino	Sauli Francesco
Sismonda	De-Cardenas
Di-Pondi	Sappa
Parina	Spada
Sagarriga	

UFFIZIO II.

Saluzzo	Paleocapa
Marzucchi	Siotto Pintor
Della Rocca	Correale
Chigi	Ricci
Doria	Gagliardi
Tornielli	Regis
Montanari	Cambray-Digny
Sella	Caccia
Plana	Di S. Cataldo
Oldofredi	Di S. Elia
Amari Conte	Imperiali
Bolmida	De Gasparis
Moris	Bona
Pallavicini Ignazio	Corsi

Arnulfo	Bellelli
Di Sonnaz	Serra Orso
Borromeo	Genoino
Pinelli	Pleza
Natoli	Roncalli Vincenzo
Gallina	Castelli Michel Angelo
Lella	

UFFIZIO III.

Pallavicino Mosè	Mainelli
Porro	Stara
Fanti	Di Lacony
Belgioioso	D'Adda
Biscaretti	Durando Giovanni
Poggi	Manno
Massa Saluzzo	S. A. R. il Principe Eugenio
Capone	Carbonieri
Borghesi	Di Pandolfina
Carradori	Giulini
Serra Francesco M.	Ferrigni
Gonnet	Cantu
Pernati	Strozzi
Della Marmora	Elena
Ghiglini	Roncalli Francesco
Gamba	Vigliani
Capocci	Centofanti
Villamarina	Panizza
Tanari	Della Bruca
Merini	Coppi
Dragonetti	

UFFIZIO IV.

Notta	Musio
Prinetti	Vacca
Conelli	Scacchi
Mosca	S. Marzano
Colonna Gioachino	Di Revel
Acquaviva	Cagnone
Durando Giacomo	DesAmbrois
Giorgini	D'Azeglio Roberto
Di Callabiana	Sforza
Galvagno	Linati
Gioia	Di Vesme
Dalla Valle	Puccioni
Araldi	S. Vitale
Di Negro	Pareto
Di Pollone	Ferretti
Taverna	D'Affitto
Ambrosetti	Martinengo
Fenzi	Montezemolo
Matteucci	Lechi
Coppi	Mossotti
Negri	

UFFIZIO V.

Di Brewe	Cbicsi
Di S. Giuliano.	Pizzardi
Amari Prof.	Malvezzi
Di Campello	Caveri
Cadorna	Sauli Ludovico
Pallavicini Fabio	D'Azeglio Massimo
Quarelli	Salmour
Niutta	Manzoni
Serra Domenico	De Gregorio
Giovanola	De Foresta
De-Gori	Cotta

Prudente	Demonte
Varano	Prat
Pasolini	Di Nociglia
Castelli Edoardo	Gualterio
Malaspina	Della Rovere
Menabrea	Cibrario
D'Angennes	Deferrari Domenico
Castagnetto	Deferrari Raffaele
Lambruschini	Nigra

I signori Senatori sono pregati di passare negli Uffici per costituirsi.

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).

CXXXIII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Giuramento del Senatore Torreausa — Presentazione di sette progetti di legge — Proposta del Senatore Farina — Parole al riguardo del Senatore Di Pollone.*

La seduta è aperta alla ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica, degli affari esteri, della marina e di grazia e giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3085. L'avvocato Antonio Ceravolo di Chiaravalle (Calabria ulteriore 2) ricorre al Senato onde ottenere colla sua intercessione un impiego in vista delle politiche persecuzioni da esso sofferte per la causa della libertà.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Antonio Contrucci, Pretore di Pontedera di alcune sue *epigrafi* dettate nella circostanza dei funerali dei morti per l'indipendenza italiana celebrati in quella città.

La Deputazione provinciale di Bologna, di un esemplare a stampa degli atti di *quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria tenuta il 27 e il 28 marzo prossimo passato.*

Il Municipio di Perugia, di una quantità di copie del *rapporto dell'ingegnere Tatti sul prolungamento della ferrovia Areolina, nei pressi di Perugia e statistica di popolazione.*

Il Sig. Baglione, esattore del Comune di S. Giorgio, di parecchie copie dei suoi *cenni intorno ad alcune riforme economiche finanziarie e proposte di nuove tasse.*

Il Signor Evelin Waddington, di alcune copie delle sue *osservazioni alla legge del Regno sull'ordinamento comunale e provinciale.*

Il canonico Pietro Terenzio, delle *notizie della vita e delle opere del professore Cesare Ferreri*, da esso raccolte e pubblicate.

Il Signor James Lockart del suo scritto: *L'aureola di Roma.*

L'avvocato Emanuele Rapisardi, del suo *Saggio di un progetto di codice penale italiano.*

Il signor Francesco Perez, di un suo scritto intitolato: *La centralizzazione e la libertà.*

Presidente. Essendo presente il signor marchese di Torreausa i cui titoli furono già verificati, si farà luogo al giuramento del medesimo.

Prego i signori Senatori Orso Serra e Natoli a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Torreausa, presta il giuramento nella consueta formola).

Presidente. Dò atto al signor marchese Torreausa del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESENTAZIONE
DI SETTE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato per parte del mio collega il Ministro delle finanze un progetto di legge per l'approvazione del Regio decreto 6 novembre 1861 sui dffalchi dei diritti di dogana per le merci estere introdotte nei porti di Messina e di Brindisi; per parte del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato uno schema di legge per il riordinamento delle Camere di commercio.

Per parte mia, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge in aggiunta alla legge già sancita sul reclutamento degli uomini di mare.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della marina della presentazione di questi progetti di legge fatta

tanto in nome suo, quanto in nome dei signori Ministri d'agricoltura, industria e commercio, e di finanze. Questi progetti saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Il signor Ministro degli esteri ha la parola.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad approvare le spese già fatte per il riscatto del dazio sull'Elba; ed in nome del Ministro dell'interno, un progetto di legge per la convalidazione del Reale decreto 11 agosto 1861 che concerne una legge pubblicata nell'Emilia sull'ordinamento comunale e provinciale.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli esteri della presentazione di questi progetti di legge, fatta tanto in nome proprio, quanto in nome del Ministro dell'interno.

Questi progetti saranno pure stampati e distribuiti negli uffici.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro di grazia e giustizia ha la parola, dopo l'avrà il signor Senatore Farina.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato uno schema di legge affine di coordinare colla legislazione civile vigente in Lombardia, l'articolo 44 del Codice civile sardo, ivi pubblicato per gli effetti dell'articolo 20 del Codice penale.

Essendosi pubblicato il Codice di procedura criminale nella Lombardia è necessario che questo schema di legge sia ridotto in legge, altrimenti potrebbero avvenire disordini, che non sarebbe possibile d'evitare, quando questo schema di legge non venisse approvato.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge che riguarda l'affrancamento dei canoni onteutici e di altre prestazioni territoriali.

Presidente. Do atto al signor Ministro di grazia e giustizia dei progetti di legge presentati, che saranno egualmente stampati e distribuiti.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Attesa l'avanzata epoca della sessione e della stagione in cui ci troviamo, ed avuto riguardo che alcuno dei progetti presentati nell'odierna seduta dai signori Ministri sono già stati votati e discussi da questo ramo del Parlamento, mi sembrerebbe opportuno che i medesimi fossero demandati a quello ufficio centrale che già prima li ebbe ad esaminare. Siccome questo procedimento accelererebbe non poco i lavori del Senato, così io mi permetto di farne la proposta.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi duole di non potere consentire alla proposta del Senatore Farina: il progetto già discusso dal Senato è quello relativo alle Camere di commercio. Ora se questo si rinandasse allo stesso ufficio centrale, debbo far osservare, che due membri del medesimo sono assenti e probabilmente non interverranno nello scorcio di quest'ultima parte della sessione, ed un terzo, se sono bene informato, non dovrebbe tardare ad assentarsi dal Senato per ragioni di pubblico servizio; quindi, l'antico ufficio centrale si troverebbe ridotto a due soli de' suoi componenti. Io credo piuttosto sia ovvio far passare agli uffici anche questo progetto di legge che non potrà, a mio avviso, dar luogo a nessuna difficoltà, e l'ufficio centrale nuovamente eletto, non è dubbio, che ne farebbe tosto la relazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non mi pare che il progetto sulle Camere di commercio sia il solo riprodotto, ma quando anche ciò fosse, non troverei esatta l'obiezione che mosse l'onorevole preopinante; però siccome non credo che valga la pena di farne oggetto di discussione, essendovi opposizione, io non insisto: il mio scopo era quello di accelerare i lavori, se non si può, essi si abbiano il loro corso ordinario.

Presidente. Non insiste nella sua proposta?

Senatore Farina. Non insisto.

Presidente. In seguito alla presentazione di questi progetti di legge, io credo che sarebbe opportuno che il Senato si riunisse negli uffici venerdì al tocco.

È sperabile che venerdì saranno già stampati i progetti, che si potranno esaminare, e quindi procedere alla nomina dei Commissari; quando poi ci sarà un numero sufficiente di relazioni preparate, il Senato si potrà convocare per avere un seguito di adunanze e non essere così costretti sempre a tenere un'adunanza, e poi lasciare alcuni giorni d'intervallo; se il Senato l'approva, crederci per conseguenza di proporre l'ordine del giorno de' suoi lavori in questa conformità.

Venerdì al tocco riunione negli uffici per l'esame di queste leggi, e poi per la seduta pubblica i signori Senatori sarebbero avvisati a domicilio, tosto che ci sarà sufficiente lavoro che lasci sperare di poter tenere varie sedute successive.

Ove il Governo avesse comunicazioni a fare, sulla domanda del Ministero, il Senato sarà convocato.

Se non v'è altra osservazione, dichiaro sciolta l'adunanza.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

CXXXIV.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio d'interpellanze dei Senatori Correal, De-Cardenas e Siotto Pintor — Presentazione di quattro progetti di legge — Proposta del Senatore Di Pollone — Risposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/4.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario di lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3086. Il Consiglio comunale di Gioiosa per deliberazione del 31 maggio corrente anno, protesta contro la domanda di qualche comune tendente ad ottenere che la ferrovia da Taranto a Reggio sia fatta passare lungo il litorale del mare Tirreno, ed insta invece perchè sia costrutta lungo le coste del Jonio secondo il primitivo progetto.

N. 3087. La Giunta municipale di Roccella.

• 3088. La Giunta municipale di Martone.

• 3089. La Giunta municipale di Stilo.

• 3090. La Giunta municipale di Pazzano.

Petizioni identiche al n. 3086.

N. 3091. Parecchi elettori e cittadini del comune di Cercepiccola (Molise), porgono al Senato motivate istanze acciò s'interponga perchè vengano abolite le leggi sulle tasse di registro e di bollo.

N. 3092. La Giunta municipale di Casignana.

• 3093. La Giunta municipale di S. Ilario.

Petizioni identiche al n. 3086.

N. 3094. Parecchi avvocati e patrocinanti di Catanzaro, protestano contro le leggi sul bollo e sul registro, e domandano che ne venga sospesa l'esecuzione (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 3095. Parecchi proprietari, avvocati e patrocinatori del circondario di S. Maria (Petizione identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme).

N. 3096. La Giunta municipale di Stignano (circondario di Gerace).

N. 3097. La Giunta municipale di Bianco (circondario di Gerace).

Petizioni identiche al n. 3086.

N. 3098. Il Sindaco, alcuni Consiglieri municipali e parecchi abitanti del comune di Castellana, in terra di Bari, porgono al Senato motivate istanze acciò le leggi sulle tasse di registro e di bollo vengano riformate.

N. 3099. Il Collegio di disciplina degli avvocati di Napoli ricorre al Senato onde ottenere che venga sospesa l'esecuzione delle leggi sulle tasse di registro, di bollo ed ipotecarie e che siano le medesime sottoposte a novello esame (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

Presidente. Vennero fatti i seguenti omaggi:

Dai Consigli provinciali di Sondrio e Parma di alcune copie dei loro atti;

Dal signor Roux di due suoi scritti intitolati l'uno: *Du Père Passaglia et de l'Italie* e l'altro *Études sur l'Italie*.

Dal signor avvocato Carlo Dionisotti di un suo scritto col titolo: *Le Corti d'appello di Torino, Genova, Casale e Cagliari ed i loro capi, cenni storici e biografici*;

Dal professore Luigi Chierici delle sue due Lezioni date nella R. Università di Torino, sui *Matrimoni normali ed anormali e sul libero corso di medicina civile*,

Dal signor A. Pesci di n. 250 esemplari di un opuscolo sulle *Ferrovie napoletane*;

Dal signor Bonjean Senatore dell'impero francese di una sua opera intitolata: *Du pouvoir temporel de la Papauté*.

Dal Gonfaloniere di Livorno a nome di quel comune d'una copia degli *Annali di Livorno*, scritti dal sig. Dott. Giuseppe Vivoli;

Dal signor G. C. Bertozzi delle suo *Considerazioni*

sulla derivazione di un canale dal Po progettata dall'ingegnere Noè;

Dal Consiglio compartimentale di Lucca di due copie dei suoi atti.

Presidente. Il signor Senatore Correale dichiarò di voler fare alcune interpellanze al signor Ministro di grazia e giustizia. Domando al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio se si assume l'incarico di concertare col signor Ministro di grazia e giustizia il giorno in cui intenderebbe di rispondere alle medesime.

Dò intanto la parola al Senatore Correale, perchè voglia indicarne l'oggetto.

Senatore Correale. Avendo intenzione di muovere alcune domande al signor Ministro di grazia e giustizia intorno ad affari ecclesiastici, pregherei il Senato di fissare il giorno in cui intende debbano aver luogo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Interpellerò il mio collega Ministro di grazia e giustizia intorno al giorno in cui potrà rispondere alle interpellanze dell'onorevole Senatore Correale. Ma credo che egli sarà sempre agli ordini del Senato.

Senatore Correale. Gliene sarò grato.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno due progetti di legge per parte del mio collega il Ministro della guerra, dei quali chiederei l'urgenza.

Il primo è per la leva militare sui nati nel 1842;

L'altro è per l'estensione alle province napoletane delle leggi e provvedimenti relativi al reclutamento militare.

Colgo poi quest'occasione per presentare pure due nuovi progetti di legge: l'uno per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali; progetto che è urgente, perchè essendo diverse le leggi che regolano le privative, ne viene che coloro che le domandano vanno soggetti a molte tasse, ciò che non è giusto, ciò che torna d'altronde di molto danno ad essi; quindi pregherei il Senato a volersene occupare sollecitamente.

L'altro progetto di legge è relativo all'ordinamento dell'esercizio della pubblica mediazione, il quale è pure necessario per completare quello sulle Camere di commercio, ripresentato testè al Senato, che spero che verrà approvato.

Presidente. Dò atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione dei quattro progetti di legge testè enunciati fatta tanto a nome suo, come a nome del Ministro della guerra.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore De Cardenas. Vorrei muovere un'interpellanza al Ministro della guerra, od al Ministro dell'interno, od anche a tutti e due, relativamente a qualche disordine avvenuto ultimamente in un paese di circa 10 mila abitanti, in Valenza mio paese natale. È mio desiderio di avere qualche informazione e spiegazione in proposito.

Pregherei il signor Ministro presente di volerne informare i suoi colleghi, onde fissare il giorno in cui questa interpellanza possa aver luogo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Riferirò ai miei colleghi i desiderii dell'onorevole Senatore De Cardenas.

Presidente. Mi pare che il signor Ministro abbia domandato la dichiarazione d'urgenza dei progetti presentati a nome del Ministro della guerra.

Chiederò al Senato se conviene che debbano essere dichiarati d'urgenza. Se non vi è osservazione in contrario si intenderanno dichiarati d'urgenza questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e quindi distribuiti negli uffizi.

Mi pare che potrebbe fissarsi fin d'ora la riunione negli uffizi per l'esame di questi progetti di legge per martedì al tocco.

Leggerò ora l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Domani saranno discussi i seguenti progetti di legge:

1. Riordinamento delle Camere di commercio;
2. Diffalchi dei diritti di dogana nei porti di Messina e di Brindisi;
3. Riscatto del dazio di *Stade* sull'Elba;
4. Formazione dei bilanci provinciali nelle Marche e nell'Umbria.

Senatore Di Pollone. Vorrei sottomettere al Senato un'idea, onde non perdere il tempo per quanto sia possibile.

Nell'ordine del giorno testè annunziato dall'onorevolissimo signor Presidente sono posti in discussione per domani quattro progetti di legge, i quali, se non vado errato, si potranno votare in una sola seduta; in tal caso siccome martedì sarebbe il Senato convocato negli uffizi, e che non vi sarebbe materia da discutere in seduta pubblica, io proporrei che il Senato volesse fissare per martedì le interpellanze state annunziate dai due onorevoli Senatori, perchè io suppongo che o gli uni o gli altri dei signori Ministri potranno intervenire, e così non andrebbe la giornata perduta affatto, in tal guisa mi pare che si guadagnerebbe tempo.

Un Senatore. Bisognerebbe sentire i Ministri.

Senatore Di Pollone. Ma è il Senato che fissa di concerto coi Ministri il suo ordine del giorno, ed io suppongo che per martedì qualcuno dei diversi Ministri, che devono rispondere, sarà in grado di intervenire alle nostre adunanze.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Siccome il Senato si riunisce domani, e che

domani, come io spero, saranno presenti gli onorevoli miei colleghi, si potrà d'accordo con essi fissare il giorno di martedì. Io non potrei assumere nessun impegno che essi possano rispondere martedì, perchè io non so se siano in grado di farlo; mi pare che deliberandosi di rimandar la cosa a domani non si nuoccia in ciò alla questione che sia fissato il giorno di martedì per le annunciate interpellanze.

Senatore Siotto-Pintor. Anch'io intendo fare alcune interpellanze al Ministro delle finanze. Esse versano intorno ai danni derivanti dalle poche Direzioni instaurate nel Regno per farvi le operazioni riguardanti il cambio dei titoli antichi coi nuovi.

Le ho già annunciate da parecchi giorni al Ministro stesso, ma siccome il Senato non si è più radunato, domanderei che si fissi per le medesime lo stesso giorno in cui si faranno le altre interpellanze.

Pregherei perciò il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio di volerlo riferire al suo collega.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. lo riferirò anche questa nuova interpellanza all'onorevole mio collega Ministro delle finanze e credo che egli non avrà difficoltà di rispondere.

Presidente. Il Senato è convocato per domani a due ore.

La seduta è sciolta (ore 4).

CXXXV.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Presentazione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto dicembre 1862 — Parole del Senatore Di Revel — Schiarimenti richiesti dal Senatore De Cardenas, forniti dal Ministro delle finanze e dal Presidente del Consiglio — Proposta del Senatore Jacquemoud — Presentazione del progetto di legge per l'applicazione a tutto il Regno della legge sulle Opere pie — Adozione della proposta del Senatore Di Pollone — Sospensione della seduta — Relazione e discussione immediata sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il 1862 — Osservazioni dei Senatori De Monte e Correale — Ordine del giorno motivato del Senatore Martinengo accettato dal Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Lausi, cui risponde il Senatore De Monte — Considerazioni del Senatore Di Revel — Replica del Ministro delle Finanze — Spiegazioni richieste dal Senatore Notta, date dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Gallina sull'ordine del giorno Martinengo — Adozione dell'ordine del giorno puro e semplice proposto dal Senatore Farina e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge per la concessione di una ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria — Approvazione del progetto di legge relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria — Discussione sul progetto concernente i ditalchi dei diritti di dogana nei porti di Messina e di Brindisi — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Bellelli (relatore) — Risposta del Ministro delle Finanze — Adozione di questo progetto, non che di quello concernente l'autorizzazione di una spesa straordinaria pel riscatto del dazio di Stade sull'Elba — Annunzio di varie interpellanze del Senatore De Monte ai Ministri delle Finanze, dell'Interno e della Guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri delle finanze e degli affari esteri, e più tardi intervengono eziandio i Ministri di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, **Segretario**, **Cibrario** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Prego il Senatore Segretario Arnulfo di dar lettura di alcune domande di congedo testè giunte al Senato.

(Il Senatore, **Segretario**, **Arnulfo** legge varie lettere dei Senatori Spada, Centofanti, De Gregorio, Sella, Genoino, Lambruschini, Ambrosetti, Carbonieri, Dabormida, Sagarriga, Dalla Valle, Strongoli, De Gori e Taverna, colle quali per motivi chi di famiglia, chi d'ufficio, chiedono un congedo di un mese che è loro dal Senato accordato).

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto dicembre 1862.

Io sono oltremodo dolente di non aver potuto presentare questo progetto di legge al Senato prima d'ora; esso però dovrebbe, ove ciò non fosse assolutamente impossibile, venire approvato dentro oggi. Io mi rimetto interamente alla saviezza del Senato, onde egli veda di trovar modo perchè questo progetto possa ricevere nella giornata la richiesta sanzione.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci per la seconda parte del 1862.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io credo che l'urgenza chiesta dal signor Ministro delle Finanze possa tanto meno essere contraddetta, inquantochè se la legge che autorizza la percezione delle imposte ed il pagamento delle spese, non emanasse nel giorno di domani, la cosa pubblica si troverebbe in uno stato incostituzionale assoluto, poichè se la legge non stabilisse domani che si continuano a pagare le imposte, quelle che maturano da domani in poi non sarebbero più legalmente dovute.

Quindi io credo che il Senato penetrandosi, come son certo della gravità della condizione che gli è fatta, vorrà prendere quella via che sia la più pronta, la più semplice e speditiva, perchè il suo voto emani, come io credo possibile, entro oggi stesso; dal canto suo il Senato avrà fatto quanto da lui dipendeva per mantenere illesi i principii costituzionali che vedremmo gravemente compromessi, laddove la cosa non succedesse in questi termini.

Io credo perciò che il Senato dovrà astenersi dall'entrare in considerazioni generali intorno alla politica e intorno alla questione finanziaria, inquantochè qualunque incominciamento si desse a discussione di tal fatta, sarebbe impossibile di restringersi a termini tali per cui si potesse provvedere entro la giornata.

Verrà giorno più opportuno in cui credo sarà conveniente il domandare al Ministero il perchè abbia condotto le cose in guisa che il Senato in questa come in molte altre circostanze si trovi artato così fattamente dal tempo che il suo voto si riduca ormai ad una semplice formalità e non ad un vero voto, ad un esame coscienzioso e profondo, quale il Senato ha diritto di fare, e quale è dovere gli sia concesso di poter fare in ogni tempo.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Vorrei una spiegazione dal Ministero o una giustificazione di fatto sulla attuazione di questa legge.

Votandosi essa anche oggi, come proponeva l'onorevole Senatore Di Revel, sarà attuabile in tutto il Regno, mentre la legge della pubblicazione ammette un tempo maggiore di quello che non siano le poche ore che devono decorrere dal momento al giorno primo di luglio?

Il Ministero vorrà dare una soddisfazione su questo punto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministro si farà dovere di rassegnare entro oggi alla firma reale il progetto di legge del quale si invoca ora l'approvazione del Senato. Ad ogni modo non credo che qualora vi fosse qualche difetto di formalità, questo possa essere un argomento di nullità dell'atto.

Importa essenzialmente che la legge in discorso abbia la sua sanzione dal Parlamento e dal Re.

Se la necessità non permettesse di soddisfare a tutte le formalità, non permettesse, dico che corresse il tempo prescritto tra la sua pubblicazione e la sua esecuzione, questo non potrebbe influire sulla legalità della legge stessa e sulla sua applicazione.

Ministro dell' Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell' Interno. Se domani si potesse fare la pubblicazione di questa legge nel giornale ufficiale (come certamente lo si potrà se il Senato avrà la bontà di approvarla), non v'ha dubbio che, quantunque non siano trascorsi i dieci giorni di cui faceva cenno l'onorevole Senatore De Cardenas, tuttavia abbia il Governo diritto di riscuotere le entrate e le imposte poichè la legge che stabilisce il termine tra il dì della pubblicazione e quello dell'esecuzione delle leggi, fa un'eccezione nei casi in cui nella legge stessa sia stabilito un termine da cui dovrà incominciare la sua esecuzione.

Ora coll'articolo 1 del progetto di legge che è sottoposto all'approvazione del Senato si dice: il Governo del Re è autorizzato dal 1 luglio, ecc. il che porta necessariamente una deroga al principio generale.

Quindi credo che se quando il Senato volesse avere la bontà di discutere il progetto, e di approvarlo, potendosi ancora entro oggi sottoporre il medesimo alla firma reale e domani pubblicarsi nel giornale ufficiale, non sarà per verificarsi alcuno degli inconvenienti che giustamente temeva l'onorevole Senatore De Cardenas.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

I signori Senatori che vi acconsentono sono pregati di alzarsi.

(Approvato)

Senatore Jacquemoud. Proporrèi che il Senato si ritirasse adesso negli uffizi per nominare i Commissari di questa legge urgentissima; si potrebbe quindi rientrare in seduta pubblica, udire la lettura della relazione e passare immediatamente alla discussione della legge.

Presidente. Era quello che intendeva appunto di proporre.

Interrogherò il Senato se intende di accettare la proposta di ritirarsi negli uffizi per l'esame del progetto, e per la nomina dei Commissarii che debbono far parte dell'ufficio centrale, e quella del Relatore che ne riferisca tosto al Senato; e quindi riprendere la seduta fra un'ora.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(Approvato).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per la estensione a tutto il Regno della legge 20 novembre 1859 sulle Opere Pie.

Presidente. Dò atto al Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione del progetto di legge testè menzionato.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Se mal non mi appongo, il signor Presidente proponeva di sospendere la seduta per un'ora: forse questo tempo non è necessario. Io crederei che il Senato, dal momento che v'ha assentito, si ritirasse negli uffizi per nominare i rispettivi Commissari, e nel mentre che questi esamineranno il progetto, ed il Relatore stenderà la relazione, si potrebbe riprendere la seduta o continuare l'ordine del giorno, salvo a sospenderlo quando la relazione venisse presentata. Così non si perderebbe tempo.

Presidente. Dunque la sua proposta sarebbe che i signori Senatori si ritirino negli uffizi, e nominati i Commissari, si riprendesse la seduta per procedere alla discussione delle altre leggi poste all'ordine del giorno.

Chi accetta questa proposta del signor Senatore Di Pollone è pregato di alzarsi.

(Approvato)

(La seduta dopo venti minuti di sospensione è ripresa).

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO
DEL BILANCIO A TUTTO IL 1862.

(V. atti del Senato N. 165).

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Revel Relatore dell'ufficio centrale sul progetto per l'esercizio provvisorio del bilancio a tutto il 1862.

Senatore Di Revel. La speditezza colla quale gli uffizi del Senato nominarono i Commissari per riferire intorno alla proposta di legge che autorizza il Governo a continuare a riscuotere le entrate ed a pagare le spese del mese di luglio fino al termine dell'anno, questa speditezza, dico, e quella altresì con cui i Commissari nominarono il Relatore che ha l'onore di parlare, prova che non ci fu dissenso intorno al modo col quale questa questione dovesse essere presentata, cioè che il Senato non fa questione nè di fiducia nè di sfiducia intorno alla concessione del suo voto a questa legge; che non entra neppure nella questione finanziaria, in quanto che non ha nè gli elementi nè il tempo per potervi entrare. Solo concede questo voto considerandolo come una stringente necessità, perchè la cosa pubblica non resti incagliata, e perchè non succeda lo sconcio che domani non si paghino più regolarmente le imposte. Ma nel darlo, come dissi, si riserva il Senato all'occorrenza di presentare quelle osservazioni che crede suo dovere e diritto di fare, onde questa necessità così stringente, così immediata, nella quale troppo spesso è posto il Senato non si riproduca d'or innanzi, e questo per il sentimento del proprio ufficio, e della propria considerazione ed anche per una

necessità che questo Corpo, parte integrante degli alti poteri dello Stato, si trovi in quelle condizioni in cui la Costituzione l'ha posto, ed in cui è suo dovere il mantenersi; quindi l'ufficio conclude unanime perchè senz'altro si passi ai voti su questa legge.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Dopo le cose svolte e prò e contro nell'altro ramo del Parlamento non sarò io certamente quegli che negherà la sua adesione al voto del Ministero, tanto più che io confido nel patriottismo e nella lealtà del Ministero medesimo, che il bilancio a discutersi sia maturamente e ponderatamente formato e che la discussione sia fatta con altrettanta serietà e ponderazione, onde che il bilancio e la discussione di esso non si ridurranno a vani nomi e ad inutili parole.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Associandomi all'opinione dell'onorevole preopinante io mi credo in debito dichiarare, che due ragioni gravissime mi inducono a dare un voto favorevole, benchè così frettoloso e precipitoso: la prima per l'urgenza della cosa, perchè passato questo giorno cadremmo nell'illegalità, la seconda perchè io spero, anzi ho fiducia che il Ministero prima che spiri l'anno potrà convocare il Parlamento per discutere il bilancio che è la base del Governo rappresentativo.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. È fuori dubbio che la discussione dei bilanci costituisce uno dei primi diritti, anzi dirò il più importante dei diritti di una Nazione retta a sistema costituzionale.

Se questo diritto o direttamente o indirettamente viene infranto, è certo che la Nazione non può trovarsi soddisfatta.

Nell'altro ramo del Parlamento hanno potuto essere dimostrate le ragioni per le quali ciascun deputato si doleva, che non fossero presentati i bilanci e ha potuto il Ministero dimostrare le cause per le quali non poterono essere presentati; io non le indicherò, prendo il fatto quale sta; ricordo soltanto che da tre anni che ho l'onore di sedere in questo ramo del Parlamento si è riprodotto il medesimo inconveniente che spero sia per cessare. Però se dobbiamo votare questa legge così precipitosamente (mi sia permessa questa parola che credo certamente non fuori di luogo) io domando che sia posto ai voti il seguente mio ordine del giorno:

« Il Senato prende atto della dichiarazione del Ministero che presenterà i bilanci dell'esercizio 1863 prima dello spirare della sessione ed in tempo utile e passa all'ordine del giorno ».

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Niuno è più del Ministro dolente che per questo progetto di legge le cose siano andate in modo che siamo forzati di venire davanti al

Senato a chiedere un voto con tanta (io accetto la parola) precipitazione; che se potessimo attribuircene la colpa, per verità sarebbe poco perdonabile.

Io non ho bisogno di dire al Senato, perchè esso ne è pienamente informato, come questo progetto di legge sia stato presentato all'altro ramo del Parlamento qualche giorno prima di quello che volessero presentarsi gli analoghi progetti di legge che sventuratamente da tre anni si dovettero portare avanti al Parlamento.

Non ho bisogno neppure di dire al Senato come sia nato tra la Commissione che la Camera elettiva aveva nominata ed il Ministero un disparere sopra il tempo per cui questo esercizio provvisorio doveva accordarsi, e quindi sia nata una discussione politica che naturalmente ha di tanto ecceduto i confini che soleva aver la discussione di una legge come questa, per cui senza colpa nostra ci siamo trovati costretti a dover presentare questo progetto di legge al Senato in tempo così ristretto.

Io spero che quindi innanzi non succederà cosa simile per la semplice ragione che ho ferma convinzione che il Parlamento e Ministero, e il paese tutto imperiosamente richiedono che si ricri finalmente in una condizione normale, che i bilanci sieno formalmente discussi e votati prima di essere o in parte o interamente consumati.

Quindi per parte nostra non abbiamo che a rinnovare le dichiarazioni già fatte nell'altro ramo del Parlamento e che desideravano gli onorevoli Senatori De Monte e Corrales, cioè a dire che per parte nostra saranno presentati questi bilanci prima ancora che sia scorso questo scorcio di sessione e che quindi saranno stampati durante le ferie parlamentari, in guisa che al riconvocarsi del Parlamento nel prossimo novembre si possa avere il bilancio stampato, e la Camera elettiva nominare intanto (durante questo scorcio di sessione) la giunta del bilancio, in guisa che sieno anche distribuite le relazioni della giunta stessa per cui, ove ci si metta buona volontà (e per certo non è a dubitarsene dietro le dichiarazioni avvenute in Parlamento e le parole dette da tutti gli onorevoli Senatori) che il bilancio del 63 sarà finalmente discusso in tempo utile.

L'onorevole Senatore Martinengo si è lagnato che da 3 anni a questa parte non siensi i bilanci mai potuto discutere. Per poco che si pensi agli avvenimenti che ebbero luogo in Italia in questi ultimi tre anni, è facile rendersi ragione come le cose non potessero guari andar altrimenti.

Basta pensare che il bilancio del 1862 è il primo bilancio italiano regolare, poichè prima si aveva un bilancio per alcune province, si aveva per luogotenenze od altre autorità straordinarie che formavano i loro bilanci; e siccome il bilancio centrale era una funzione essenzialmente indipendente da quelle delle province, è evidente che il primo bilancio veramente discutibile non sia che quello del 1862, che una serie di leggi

d'imposte e una serie di ritardi anche tutti affatto imprevisti hanno sventuratamente reso fin ora impossibile si discutesse prima d'ora e reso malagevole anche dopo la discussione del medesimo.

Quindi se le dichiarazioni da noi fatte nell'altro ramo del Parlamento non paiono sufficienti al Senato; se il Senato non crede che veramente basti l'opinione così risolutamente manifestata dal Parlamento e dal paese, per parte nostra non abbiamo alcuna difficoltà ad impegnarci per far sì che quando il Parlamento ci metta un poco di buon volere possa votarsi prima che termini l'anno corrente.

Del resto non ricuso d'accettare l'ordine del giorno proposto dal Senatore Martinengo.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Se l'ordine del giorno proposto dal Senatore e mio amico Martinengo è appoggiato, io desidero dire due parole sul medesimo.

Presidente. L'ordine del giorno proposto dal Senatore Martinengo è concepito nei seguenti termini:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero che presenterà i bilanci dell'esercizio 1863 prima dello spirare della sessione ed in tempo utile, e passa all'ordine del giorno ».

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Sono dispiacente che le parole del Senatore Di Revel pronunciate tanto in suo nome in principio della seduta, come recentemente quale Relatore dell'ufficio centrale del Senato, non abbiano fatto sopra diversi miei colleghi l'impressione che hanno fatto su me.

Credo che si debba corrispondere alle assennate osservazioni prodotte in Senato in nome dell'ufficio centrale col risparmiare ogni discussione, e dirò anche ogni parola corrispondendo così a quel rassegnato silenzio a cui l'ufficio centrale accennò come a cosa di necessità.

Prego quindi il Senatore Martinengo a voler ritirare il suo ordine del giorno, e darò l'esempio del silenzio che raccomando cessando immediatamente di parlare.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Signor Presidente: non credo che si possa mai attribuire al Senato, ad un Corpo così eminente un silenzio di rassegnazione; vuole essere un silenzio di convinzione e l'abbiamo tutti; ma che si voglia troncare ogni parola ai Senatori anche quando trovansi convergenti coi voti del Ministero, e questo convenga nell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Martinengo, non credo che sia cosa comportabile colla dignità del Senato.

Ecco perchè mentre m'opporrei a tutt'uomo affinché la discussione non trascendesse dal confine che realmente

era stato da bel principio proposto, credo dovermi per altrettanta ragione opporre ora, volendosi fin negare quelle parole che sono convergenti al fine che ci siamo proposti.

Presidente. Prego avvertire che il Senato procedendo a votare nel senso della relazione dell'ufficio centrale non votava col silenzio ma con riserva molto significativa, fatta per parte dell'ufficio centrale.

Se il Senatore Martinengo non ritira il suo ordine del giorno, lo metterò ai voti.

Senatore **Martinengo.** Ringrazio il Ministro delle finanze che l'abbia accettato, e persisto nel mio ordine del giorno.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Siccome fui primo a sollevare la questione sulla tarda presentazione di questa legge, e dall'onorevole Ministro delle finanze si fecero alcune osservazioni per le quali si vorrebbe stabilire che le cose si trovavano condotte a questo punto indipendentemente dal fatto del Ministero, così debbo rispondere che se la presentazione ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento abbastanza in tempo perchè si potesse provvedere, non ne segue che il Senato non si sia trovato in questa condizione. Dirò poi, che il Ministero doveva comprendere, che quando si riaprissero le sedute nell'altro ramo del Parlamento, gli era impossibile fare sì che il bilancio del 1862 potesse essere votato in quello scorcio e prima del mese di giugno. Evidentemente l'altro ramo del Parlamento, come questo, non aveva in mano i documenti per cui si potesse portar giudizio del bilancio; mancava il bilancio suppletivo che non è stato prodotto che in quest'ultimi giorni. Come poteva l'altro ramo del Parlamento, e questo provvedere in proposito?

Dunque il Governo sapendo, che era assolutamente impossibile che il bilancio del 1862 fosse votato nello scorcio del corrente mese di giugno, doveva presentare in tempo la legge per l'esercizio provvisorio, e doveva inoltre far osservare, che questa legge per diventare tale aveva ancora d'uopo di due altri assenti, quello di questo Corpo e la sanzione reale, e perciò doveva preoccuparsi sin ora un poco della condizione di questo ramo del Parlamento, facendo in modo che non venga condotto a registrare semplicemente i fatti compiuti senza la possibilità di scrutare, di dare liberamente il suo voto.

Conseguentemente dichiaro, che non posso accettare le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro delle finanze come motivo sufficiente dell'essersi la presentazione della legge che stiamo per votare, differita sino a questi giorni: la necessità era evidente sin dal principio di giugno; si doveva provvedere perchè anche noi fossimo in grado di farne una ponderata discussione, senza entrare nella questione di fiducia o sfiducia; si aveva innanzi la questione finanziaria, che è assai più grave e che vuol essere profondamente e maturamente trattata.

Ministro delle Finanze. Mi perdonerà il Senato se rispondendo alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Di Revel addurrò a giustificazione del Ministero un solo fatto, ed è che le leggi per l'esercizio provvisorio del bilancio, se la memoria non mi falla, furono presentate al Parlamento per lo più dopo il quindici dell'ultimo mese per il quale l'esercizio era autorizzato, e ciò perchè si ebbe sempre l'abitudine di non eccitare questioni politiche in tale occasione.

Questa volta fu presentata all'altro ramo del Parlamento qualche giorno prima della metà del mese di giugno, per conseguenza il Ministero non ha fatto nulla di diverso dell'ordinario, e se vi è colpa, questa è mia esclusivamente. Certamente se non fosse avvenuto il dispartire, a cui ho fatto allusione, la legge sarebbe stata presentata al Senato in tempo per verità più conveniente.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno, proposto dal Senatore Martinengo (*V. supra*).

Senatore **Notta.** Io credo non sia esatto il dire *prima dello spirare della sessione*: questa sessione finisce col cominciare delle ferie parlamentari, e a novembre si comincia l'altra.

Voci. No, no.

Senatore **Notta.** Ad ogni modo ci vorrebbe una spiegazione.

Ministro delle Finanze. Se l'onorevole Senatore Notta desidera di conoscere quale sia l'intendimento del Ministero in proposito, mi farà un dovere di dirgli, che esso avrebbe l'intenzione di non chiudere, appena venute le ferie, la sessione del 1861, e ciò per questa ragione, che la Commissione, nominata dalla Camera elettiva per l'esame di questo bilancio, possa fare la relazione durante le vacanze parlamentari, e mandarla a stampare; quindi, quando il Parlamento sarà riconvocato nei primi giorni di novembre, sarà continuata la sessione 1861.

Presentata la relazione si potrà allora procedere alla chiusura della sessione del 1861 e riaprirne una nuova; questo sarebbe l'intendimento del Ministero, appunto per rendere possibile la discussione del bilancio del 1863.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Non vorrei apportare delle difficoltà, facendo alcune osservazioni sopra l'ordine del giorno proposto dal Senatore Martinengo. Tuttavia mi pare che sia molto meglio spiegarsi chiaramente per venire a prendere conclusioni le quali possano avere qualche efficacia.

Il voto espresso dall'onorevole Senatore Martinengo, proponendo il suo ordine del giorno, è certamente commendabile sotto tutti i rapporti, e tant'è che il Ministro delle finanze l'ha accettato.

Debbo però osservare, che, a parer mio, il Ministro delle finanze accettando quest'ordine del giorno non può ripromettersi che esso abbia il suo pieno effetto,

perchè, credo, che mancherà assolutamente il tempo. Da quanto egli ha osservato, alla riconvocatione del Parlamento si proporrebbero i bilanci del 1863, vale a dire in novembre.

Voci. No, no.

Senatore **Gallina**. Parmi che abbia detto questo.

Ministro delle Finanze. Prima delle ferie parlamentari.

Senatore **Gallina**. Se ciò fosse, all'aprirsi delle nuove tornate del Parlamento, saranno ancora da discutersi i bilanci del 1862.

Voci. No, no.

Senatore **Gallina**. I bilanci del 1862 non si possono eliminare; non si può saltare di piè pari un esercizio finanziario.

Dunque i bilanci del 1862 vogliono essere esaminati prima di quelli del 1863. La cosa è abbastanza chiara senza che abbia bisogno di spiegazione per essere dimostrata. Quindi il tempo che richiede l'esame anche superficialissimo di un'esercizio consuntivo, e me il 1862 tanto dall'una Camera, come dall'altra, non potrà a meno che essere alquanto lungo.

Verranno dopo i bilanci del 1863, e la loro discussione sarà vasta, profonda e grave.

Giustamente il Ministro delle finanze osservava, che questo è il primo bilancio, propriamente detto, del Regno d'Italia, che comprende cioè tutte le province annesse, e che per conseguenza sarà la base, il fondamento dell'amministrazione successiva.

Esso, ripeto, darà luogo ad una lunga e viva discussione, che tutti dobbiamo desiderare, che determinerà i veri principii su cui l'amministrazione futura dovrà essere regolata; principii più ordinati, più costituzionali che non furono per l'addietro; giacchè le osservazioni fatte hanno dimostrato che la costituzionalità in questi ultimi anni ha alquanto dormito su tutti questi esercizi finanziari.

Ora io osservo che l'accettazione dell'ordine del giorno del Senatore **Martinengo**, per parte del Ministro delle finanze portante affidamento che i bilanci nuovi del 1863 saranno presentati in modo da poter essere discussi prima del cominciare del nuovo esercizio, è una promessa troppo facilmente data. Come vede il Senato l'osservazione che io faccio non è punto ostile al Ministero.

Io non dubito menomamente che il Ministero farà tutto quello che potrà perchè questi bilanci siano discussi prima che l'esercizio cominci, ma dichiaro schiettamente che non credo che la cosa possa effettuarsi.

Quindi ripeterò che a mio avviso l'ordine del giorno così presentato non potrà avere il suo effetto.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Farina**.

Senatore **Farina**. Devo io pure dichiarare che parmi che l'onorevole signor Ministro si sia impegnato un poco troppo; ed eccome il motivo:

Sia pure che egli presenti i bilanci, e sia pure che

prima della riapertura della sessione del Parlamento, saranno presentate le relazioni! La discussione non potrà tuttavia aver luogo.

Ora se si chiude la sessione dopo che le relazioni saranno già fatte e presentate, esse vanno in fumo...

Voci. No! no!

Senatore **Farina**. Domando scusa... vanno in fumo; chiudendo la sessione tutti i lavori pendenti vanno in fumo...

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Dovranno essere ripresi nella nuova sessione, ma vanno in fumo!

In questo stato di cose adunque è inutile che determiniamo di presentarli piuttosto in una che in un'altra sessione, perchè la vera discussione, l'effettivo adempimento delle attribuzioni del Parlamento, non può aver luogo che nella sessione ventura.

Per ciò onde evitare tutte le confusioni, (essendo impossibile lo stabilire l'epoca in cui il bilancio sarebbe presentato ai due rami del Parlamento) siccome, nella sostanza della cosa, non vi è dissenso fra quanto disse il signor Ministro e quanto desideravo gli onorevoli Senatori, io proporrei al Senato che senza impiccarsi in discussioni di ordini del giorno motivati, passassimo puramente e semplicemente all'ordine del giorno.

Presidente. La parola è al Senatore **Di Pollone**.

Senatore **Di Pollone**. Vi rinuncio perchè volevo rettificare ciò che mi parve un errore del Senatore **Farina** e che egli stesso ha rettificato.

Presidente. Darò allora la parola al Senatore **Martinengo**.

Senatore **Martinengo**. Allorquando io mi permisi di presentare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di sottoporre all'esame del Senato, io non pensavo certo alla più o meno perfetta esecuzione che esso potesse avere, in quanto che questo non dipendeva da me. Ho trovato la compiacenza di vederlo accettato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, e questo mi ha confortato nella mia idea.

Del resto io intendeva semplicemente fare atto di quella dignità che al Senato appartiene, non pareandomi opportuno che per la premura di non poter esaminare la legge, essa si votasse senza un qualche ordine del giorno, o per un atto di abnegazione che al mio carattere non si confaceva.

Essendo ora proposto l'ordine del giorno puro e semplice, mantengo pure il mio.

Presidente. L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, lo pongo ai voti.

(È approvato).

Si passa alla discussione generale sul progetto di legge di cui darò lettura. (V. *infra*).

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, procederò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato dal 1° luglio a tutto il mese di dicembre del corrente anno a riscuo-

tere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere, in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio pel corrente esercizio colla relativa appendice, e le straordinarie che non ammettono dilazione e dipendono da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate. »

(Approvato).

Art. 2.

« La facoltà fatta al Ministero delle finanze colla legge 6 maggio 1862, n. 605, di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di 100 milioni è estesa ad altri 100 milioni. »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale).

Il risultato dello squittinio segreto è il seguente:

Numero dei votanti . . .	90
Favor-voti . . .	86
Contrarii . . .	4

(Il Senato approva)

L'ordine del giorno porterebbe la discussione dei seguenti quattro progetti di legge:

1. Pel riordinamento delle Camere di commercio;
2. Per l'approvazione del R. Decreto 6 novembre 1861 sui dafalehi dei diritti di dogana per le merci estere introdotte nei porti di Messina e di Brindisi;
3. Per l'autorizzazione di una spesa straordinaria pel riscatto del dazio di *Stade* sull'Elba;
4. Per convalidazione del Reale decreto 11 agosto 1861, relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria.

Il primo progetto di legge relativo al riordinamento delle Camere di commercio, essendo composto di molti articoli, sui quali facilmente può essere fatta qualche osservazione, io proporrei al Senato di procedere alla discussione dei progetti di legge che vengono posteriormente rimettendo ad altra seduta la discussione del primo.

Domando a qualebeduno dei signori Ministri in assenza del Ministro dell'Interno, se, riguardo al progetto di legge relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria, accetta la redazione dell'ufficio centrale che ridusse ad un solo i due articoli ond'era composto.

Ministro delle Finanze. Domanderò alla Commissione se non c'è variazione di sostanza.

Senatore Di Revel. Come è detto nella relazione medesima, non è che una variazione di dicitura, cioè invece di due, fare un solo articolo che, a mio avviso spiegherebbe più chiaramente lo stesso concetto.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dei lavori pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento, per la costruzione di una ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria.

Presidente. Dò atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e quindi distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
DI TRE PROGETTI DI LEGGE

Presidente. Dò ora lettura del progetto di legge per convalidazione del R. Decreto 11 agosto 1861 relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria.

(V. atti del Senato n. 157).

Art. unico.

« Il Decreto Regio dell'11 agosto 1861, N. 157, relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali nelle Marche e nell'Umbria è convalidato ed il disposto del medesimo è esteso indefinitamente sino a contraria disposizione di legge ».

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passa a quello per l'approvazione del Regio Decreto 9 novembre 1861 sui dafalehi dei diritti di dogana per le merci estere introdotte nei porti di Messina e Brindisi, ommettendo la lettura del Decreto del quale sicuramente tutti i signori Senatori hanno preso cognizione.

(Vedi Atti del Senato N. 155).

Articolo unico.

« È approvato il Regio Decreto 9 novembre 1861 sui dafalehi dei diritti di entrata e sui diritti di stallaggio e di ostellaggio per le merci estere introdotte nei porti di Messina e di Brindisi ».

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola si procederà alla votazione per mezzo dell'appello nominale sull'una e sull'altra legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se il Senato lo permette farò una dichiarazione relativamente a questo progetto di legge, concernente il diritto di stallaggio e di ostellaggio che si paga per le merci estere introdotte nei porti di Messina e di Brindisi.

Il Decreto Reale a cui si tratterebbe ora di dar sanzione di legge, stabilisce all'art. 3 che le merci estere le quali entrano nel porto franco di Messina debbano

pagare i diritti di stallaggio allorchè sono destinate al consumo della città, e se invece sono destinate alla riesportazione all'estero debbano soltanto pagare il diritto di ostellaggio.

Consegue da ciò che bisogna tener conto delle merci allorquando sono introdotte nel porto, sapere cioè se sono destinate per il consumo interno, ovvero per la riesportazione all'estero; è quindi necessario che queste merci destinate al consumo interno anche della Sicilia, siano deposte in speciali magazzini il che riesce a grande incomodo del commercio della città; sarebbe perciò intendimento del Ministero di far pagare il diritto di stallaggio a tutte quante le merci, sia a quelle destinate al consumo interno, sia a quelle destinate alla riesportazione, salvo per queste ultime, per cui il diritto di stallaggio non è dovuto, rimborsarlo solo allorquando esse effettivamente escono dal porto. Non si viene in verità a riscuotere un diritto nuovo, ma si riscuote direi fittiziamente al momento dell'entrata per poi restituirlo al momento dell'uscita. Questa dichiarazione non muta per nulla la sostanza della cosa ed io la feci soltanto per chiarirla maggiormente.

Senatore **Bellelli**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Bellelli ha la parola.

Senatore **Bellelli**. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro delle finanze della dichiarazione fatta per rendere più semplice la riscossione dei due differenti diritti che si pagano per le merci in deposito nel porto franco di Messina, vale a dire di quelle che sono destinate al consumo della città che pagano il diritto antico di stallaggio e quelle che sono destinate alla riesportazione che pagano il diritto comune di ostellaggio; questa considerazione era già stata fatta dall'ufficio centrale, ed esso aveva già preso atto dalla dichiarazione medesima fatta nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Ministro delle finanze.

Colgo per altro quest'occasione per fare un'altra raccomandazione al signor Ministro stesso delle finanze. Essa riguarda la legislazione dei porti franchi.

È indubitato che questa è una materia gravissima sulla quale dovrà portare il Parlamento la sua attenzione presto o tardi.

I tre porti franchi del Regno d'Italia, Ancona, Livorno e Messina sono regolati da leggi e da regolamenti diversi.

Senatore **Farina**. E Genova?

Senatore **Bellelli**. I tre porti franchi, ripeto, sono Ancona, Livorno e Messina.

Signori, bisogna distinguere tra scala franca e porto franco; Genova è scala franca, le scale franche sono soggette alle legislazioni comuni, ed i porti franchi invece hanno leggi e regolamenti speciali.

Ripeto quindi che i tre porti franchi del Regno d'Italia sono attualmente Ancona, Messina e Livorno, e che essi hanno leggi e regolamenti diversi, sui quali credo ora inutile fermarmi, essendo essi a cognizione del Ministro di finanze meglio assai forse che non alla mia.

È indubitato, Signori, che il voler determinare presentemente questa legislazione nei limiti attuali del Regno d'Italia, può sembrare a molti, e confesso che ciò pare anche a me, prematuro, perchè sonvi ancora altri porti franchi che dovranno far parte del Regno nostro, e sarà forse più opportuno di regolare definitivamente questa legislazione quando anche questi altri porti siano annessi al nostro Stato; ma nel tempo stesso non posso a meno di non raccomandare al Ministro delle finanze di prendere in seria considerazione questa materia, e di attenuare quanto più sia possibile le diversità che esistono nelle varie legislazioni che regolano questi diversi porti franchi.

Questo è quanto io mi sentiva in dovere di dire.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Io non ho alcuna difficoltà di prendere in esame la materia a cui allude l'onorevole Senatore Bellelli; però avverto che vorrei farlo con un spirito interamente diverso dal suo, parendo a me che i porti franchi non possano continuare a sussistere, imperocchè è evidente che tutte le parti dello Stato godendo gli stessi diritti, devono pur pagare le stesse imposte; d'altra parte io credo che i porti franchi sono talmente condannati dalla pubblica opinione, che è inutile ogni mia parola in proposito.

Però non nego anch'io che ci sia qualche considerazione a fare intorno all'opportunità di una legge, se si ha riguardo all'Adriatico; per conseguenza in questo stato di cose mentre mi riservo di esaminare la materia a fondo, vedrò se si debba fare qualche cosa per equiparare meglio le condizioni di questi porti; ma per verità il presentare leggi le quali non dicessero che i porti franchi sono soppressi, sarebbe un passo che io farei molto mal volentieri.

Senatore **Bellelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bellelli**. Ringrazio il Ministro di Finanze della datami risposta; sono anch'io d'accordo che non debbansi conservare leggi e regolamenti che si fondano sul privilegio: in effetto nella mia relazione è detto: « È fuor d'ogni dubbio che con la diffusione dei sani principii economici, e col progredire delle industrie e dei commerci, tutte le istituzioni di simil natura, le quali non hanno per base la libertà e l'eguaglianza innanzi la legge, ma si fondano unicamente sul privilegio, sono destinate a perire. Un lavoro lento ma continuo di trasformazione si va operando in questo senso da molto tempo nella legislazione commerciale in tutta l'Europa ».

Malgrado ciò, fino a che essi non sono distrutti senza fare per ora variazioni sostanziali, parmi si possa con adatti regolamenti far qualche cosa che in certo modo renda meno spinoso e meno sensibile il divario che esiste tra la legislazione di un porto franco e quella di un altro.

Presidente. Si procederà ora alla votazione per isquittinio segreto delle due leggi con un solo appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario Arnulfo*, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione :

Pel progetto di legge relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria :

Votanti . . .	89
Favorevoli	85
Contrarii	4

(Il Senato approva).

Pel progetto di legge sui defalchi dei diritti di dogane :

Votanti . . .	89
Favorevoli	85
Contrarii	4

(Il Senato approva).

Si passa alla discussione sul progetto di legge per autorizzazione di una nuova spesa straordinaria per riscatto del dazio di *Stade* sull'Elba.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra e atti del Senato n. 156*).

È aperta la discussione generale.

Non essendo domandata la parola rileggo gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 43 398 61 destinata a pagare all'Annover le quote poste a carico degli antichi Stati italiani, ora formanti il Regno d'Italia pel riscatto del dazio di *Stade* sull'Elba. »

(Approvato).

Art. 2.

« Tale spesa verrà aggiunta al bilancio del Ministero dell'estero dell'anno 1861, ed applicata alla parte straordinaria e ad un'apposita categoria col numero 26 e colla denominazione: *Indennità pel riscatto del dazio di Stade.* »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio.

Prima di procedere alla votazione, darò lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

Domani potranno aver luogo le interpellanze dei signori Senatori Correale, De Cardenas e Siotto Pintor ai signori Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze.

Poi si procederà alla discussione del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio.

Il signor Senatore De Monte pare avesse manifestato il desiderio di fare alcune interpellanze.

Senatore De Monte. Sì, signor Presidente; ho domandato appunto per ciò la parola.

Presidente Il Senatore De Monte ha la parola.

Senatore De Monte. Ho creduto di essere in dovere di fare alcune interpellanze al Ministro dell'interno intorno a parecchie cose che riguardano direttamente le provincie meridionali.

Ministro delle Finanze. Dovrei pregare l'onorevole Senatore De Monte a voler specificare l'argomento sul quale intende rivolgere le sue interpellanze.

Senatore De Monte. Non ho nessuna difficoltà ed eccome l'enunciazione.

Sulla legge ultima del registro;

Sui beni demaniali;

Sulla revisione delle pensioni e specialmente intorno alle pensioni degli svizzeri;

Sulla sicurezza pubblica, e propriamente intorno ai briganti; e con questa occasione dire una parola di genie affini cioè dei così detti camorristi o contrabbandieri;

Sull'opificio di Pietrarsa per il quale mi si è scritto che di 600 operai 500 sono stati messi sulla strada col pretesto che sta per ismettersi quell'opificio, e quindi vi è stata una sedizione la quale ha dovuto essere calmata dalla guardia nazionale;

Sulla soppressione del giornale ufficiale di Napoli.

Queste sono le domande che io sottometterò al Ministero per avere i dovuti schiarimenti.

Senatore Martinengo. Domando la parola sopra l'ordine d'oggi.

Presidente. Vorrei prima domandare al signor Ministro delle finanze quando intende rispondere alle interpellanze del signor Senatore De Monte.

Ministro delle Finanze. Veramente alcune di queste domande non riguardano soltanto il Ministro delle finanze; l'opificio di Pietrarsa, se non vado errato, dipende attualmente dal Ministro della guerra....

Senatore De Monte (*inter.*). Così credo... L'anno scorso si vociferò già di volersi smettere quest'opificio che è del valore di più milioni. Io ebbi un abboccamento col Capo del passato Gabinetto al quale intervenne il generale Cugia, e si convenne che sarebbe stato grave cosa ed assurda totale soppressione, mentre l'opificio suddetto riscosse gli applausi di tutti quelli che l'hanno visitato sia dell'alta che della media Italia e dei forestieri.

È quindi necessario che si diano schiarimenti sopra quest'atto che ha messo sulla strada cinquecento famiglie.

Ministro delle Finanze. Se il Senato lascia passare tre o quattro giorni, non ho difficoltà di accettare quel giorno che gli piacerà di stabilire per tali interpellanze, quindi io mi rimetto all'avviso dell'onorevole Presidente.

Presidente. Domani sapremo in qual giorno potrà nuovamente radunarsi il Senato e potremo perciò anche stabilire il giorno in cui si debbano fare queste interpellanze.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Mi pare che siano stati presentati alcuni progetti di legge, per l'esame dei quali io domanderei se non debba il Senato riunirsi negli uffici.

Presidente. Come era già stato avvertito nella seduta di ieri, il Senato è invitato a radunarsi al tocco negli uffici per l'esame dei progetti di legge che sono o che saranno già stampati.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1862.

Si procederà ora all' appello nominale per la votazione del progetto di legge relativo al dazio dello *Stade* sull' Elba.

Risultato della votazione:

Votanti 74

Favorevoli 70

Contrari 4

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5).

CXXXVI.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Giuramento del Senatore Bonelli — Interpellanza del Senatore De Cardenas al Ministro dell'interno — Risposta del Presidente del Consiglio — Schiarimenti al riguardo del Senatore Elena — Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Del Giudice — Giuramento del medesimo — Interpellanza del Senatore Correato al signor Guardasigilli — Risposta di questo — Ordine del giorno del Senatore Correato, non appoggiato — Interpellanza del Senatore Stotto-Pintor al Ministro delle finanze — Osservazioni in risposta del mentovato Ministro — Presentazione di un progetto di legge — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori duca di Bovino e Avossa — Incidente sulle interpellanze del Senatore De Monte — Discussione sul progetto di legge per il riordinamento delle Camere di commercio — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone sull'art. 1, fornite dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dal Senatore Farina (Relatore) — Adozione dell'art. 1 — Osservazioni del Senatore Farina sull'art. 2 — Dichiarazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 2 — Considerazioni del Senatore Figliani sull'art. 3 combattute dal Senatore Farina e dal Ministro delle finanze — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, e poco dopo intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3100. Il conte Gerolamo Dolfin, consigliere di prefettura a Cuneo, ricorre al Senato onde ottenere che nella legge sull'affraccamento dei canoni enfiteutici ed altre prestazioni, venga introdotta una disposizione colla quale sia estesa alla Lombardia la legge 13 luglio 1857.

N. 3101. Parecchi abitanti di Messina (in numero di 216) porgono al Senato motivate istanze acciò venga riformato il sistema giudiziario, amministrativo e finanziario.

N. 3102. La Giunta Municipale di Brancaleone.

(Petizione identica al N. 3086).

Presidente. Invito il Senatore Segretario Arnulfo a dar comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge una lettera del Senatore Gozzadini, il quale per motivi di salute

chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor ingegnere Filippo Bignami fa omaggio al Senato di alcuni esemplari delle sue *Note sulla ferrovia Pavia-Codogno*, e d'una lettera scrittagli dall'ingegnere Tatti sulla questione del *Passaggio delle Alpi elvetiche*.

Essendo stata già verificata la nomina a Senatore del Regno del sig. marchese Bonelli, prego i signori Senatori Acquaviva e Bellelli a volerlo introdurre nell'aula.

(Il Senatore Bonelli introdotto dai Senatori Acquaviva e Bellelli, presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al marchese Bonelli del prestato giuramento e lo dichiaro entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

INTERPELLANZA
DEL SENATORE DE CARDENAS
AL MINISTRO DELL'INTERNO

Presidente Sono all'ordine del giorno varie interpellanze a diversi Ministri.

Essendo presente il solo Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, do la parola al Senatore De Cardenas per l'interpellanza che dimostrò di voler fare al medesimo.

Senatore **De Cardenas**. Io credo che il Ministero è sufficientemente informato dei gravi disordini succeduti in una piccola località dello Stato, nella Città di Valenza, per essere in caso di darci le opportune spiegazioni.

Il disordine è stato mosso dalla promessa di un Deposito che aveva fatta il Ministro della guerra a quel paese, in dipendenza di sollecitazioni del Municipio.

Il Municipio non è mai venuto meno alle obbligazioni che si era assunte; ma ciò nondimeno, forse qualche individuo si è presentato al Ministero ed ha detto che le cose si erano cambiate per volontà del Consiglio municipale.

Ciò mi risulta essere non vero esattamente.

Si desidererebbe sapere com'è succeduto che il Ministro fu ingannato o si sia lasciato ingannare, dacchè egli ha supposto che il Municipio avesse cambiato di deliberazione, mentre questo non ha scritto nulla, non ha fatto nessun atto, e non può essere che qualcheduno il quale si sia usurpata la facoltà di parlare a nome del Municipio.

Io parlo, non perchè vi abbia verun interesse particolare; io non fo parte del Municipio, ma vi entrano molti de' miei amici i quali mi hanno sollecitato a parlarne, perchè vogliono che si faccia la luce, cioè che si sappia se vi sia chi senza missione ha portato la parola a nome del Municipio, o se il Consiglio abbia fatto qualche atto da mutare la prima deliberazione, di cui mi consta il contrario.

Questa è cosa di cui il Ministero sarà informato, e che credo potrà dirlo a soddisfazione di quel paese, che è stato molto agitato, e che lo è ancora.

Mi riservo poi di dire ancora qualche cosa dopo che avrò udite le spiegazioni del signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Veramente non saprei rispondere all'onorevole Senatore interpellante sulle pratiche che sonosi fatte direttamente tra il Municipio di Valenza ed il Ministero della guerra e particolarmente se qualcheduno, cosa però che mi pare molto difficile, prendendo quasi un carattere di mandatario del municipio, abbia a nome dello stesso, presso il Ministro della guerra, dichiarato che il municipio non intendeva di assegnare il locale. Ciò potrebbe esser meglio chiarito dal Ministro della guerra, ma io, ripeto, non ne sono nè punto nè poco informato.

Da quanto però mi risulta, per le informazioni che ho dovuto prendere intorno a questo disgustoso affare, le cose si passarono in questo modo.

Il Ministro della guerra aveva concesso alla città di Valenza, probabilmente dietro istanza direttagli da quel municipio, un deposito militare con che naturalmente il municipio assegnasse un locale onde potervi mettere i soldati. Si desiderava un locale a preferenza di un altro; questo però, credo si trovasse occupato da un istituto oftalmico, e quindi vi fosse molta difficoltà, per poterlo porre immediatamente a disposizione del Ministero della guerra. Il municipio ha cercato di risolvere queste difficoltà, ma il Senato comprende che mentre

si cercava di sciogliere le difficoltà non si poteva soddisfare ai bisogni del Ministero della guerra, il quale forse desiderava che la cosa si mandasse al più presto a compimento.

Quindi esso vedendo che le cose non potevano così presto combinarsi, e credendo forse che non vi fosse tutta la buona volontà nel municipio, e che perciò questo non volesse più saperne del deposito militare, in una parola che il municipio non volesse assumersi il peso del locale da assegnarsi pel deposito militare, ritirava la fatta concessione e destinava il deposito militare in altre località.

Questo è ciò che mi risulta dalle informazioni che ho prese, e quindi non posso affermare che il municipio non avesse intenzione di accettare la concessione fattagli, anzi io ritengo che era desideroso che il deposito avesse luogo e che se si fosse atteso, probabilmente il municipio avrebbe fatto qualunque sacrificio, avrebbe dato precisamente quel locale che il Ministero desiderava; ma l'essere andato un po' a rilento, indusse il Ministero della guerra, che ne aveva forse urgenza, a prendere un'altra deliberazione.

In seguito vennero i fatti intorno ai quali l'onorevole Senatore De Cardenas vorrà muovere interpellanza e su cui io sono pronto a dare al Senato tutti quegli schiarimenti che si crederà necessari.

Senatore De Cardenas. Per riguardo ad atti del municipio, non ce ne fu alcuno. So che un individuo, in via confidenziale e a modo di conversazione, parlando col Generale comandante la Divisione di Alessandria gli ha chiesto se non si potesse cambiare il chiesto locale con un altro, se si potesse cioè cambiare quel locale con il quartiere del Governo che attualmente serve a deposito di militari oftalmici. Era questo un discorso fatto in via accademica e senza missione alcuna ed indi da questo discorso pare sia nata la voce di mutazione nel municipio. Questo è lo stato genuino delle cose.

In seguito agli accaduti disordini, venne un deputato, quello del paese, e in un discorso che fece in pubblico, disse che era assicurato dal Ministero che avrebbe concesso il deposito e che avrebbe cambiate le sue deliberazioni. Volle anche nominare il Ministro dell'interno, come se fosse egli che personalmente lo avesse assicurato. Venne quindi un dispaccio telegrafico del Vice Governatore di Alessandria concepito precisamente in questi termini: *Buone notizie. Ministero mantiene promessa concessione deposito*. Il giorno dopo giunge poi una lettera dello stesso Vice Governatore in cui dice che il Governatore (della quale non posso dare i termini ben precisi) gli ha scritto. *Qui al Ministero ho perorato la causa del municipio di Valenza. Il Ministero è dolente di non poter ora destinare un deposito, ma verrà poi compensato con altri vantaggi*. Questa doppia contraddizione che v'è stata fra il dispaccio elettrico e la copia di questo brano di lettera stato mandato dal Vice

Governatore è un elemento ancora non piccolo di disordine. •

I disordini io li credo non nati propriamente dal deposito militare mancato.

Vi sono degli agitatori i quali di tutto si approfittano per non so quale scopo, ma certamente per fini non politici, forse anche per vendette private; se il Ministero volesse ordinare un'inchiesta, volesse che la luce si facesse, sarebbe cosa molto desiderabile; forse si otterrebbe che cessassero i torbidi, i quali non sono cessati e possono rinascere ancora.

Mi riservo dopo udite le spiegazioni del signor Ministro, di aggiungere ove ne sia il caso altre considerazioni.

Ministro dell'Interno. Il Senato comprende che non potrei rispondere sui discorsi che possono essersi tenuti fra il Generale comandante la Divisione militare di Alessandria Carderina e qualche particolare, il quale prendesse o non prendesse la veste di mandatario del Municipio; perciò nulla potrei dire su quanto ha formato, a questo riguardo, oggetto del discorso dell'onorevole Senatore interpellante.

Quanto all'intenzione che possa avere il Ministro della guerra di dare nuovamente questo deposito alla città di Valenza, io posso accertare l'onorevole Senatore De Cardenas, che il Ministero, il quale certo non potrebbe tenersi offeso per non avergli il Municipio dato subito il chiesto locale, allora quando si presenterà altra occasione di stabilire un qualche deposito, certo preferirà ben volentieri la città di Valenza ad un'altra città, tanto più che questa presenta molti vantaggi per lo stabilimento di un deposito militare, ed anzi io credo che esso sarà lieto di poter dare questo attestato di deferenza al Municipio di Valenza.

Quanto infine alle cause dei disordini ed all'inchiesta che è nei desiderii dell'onorevole De Cardenas, avverto che si è iniziato un procedimento appunto dietro i disordini che ebbero luogo; si son fatti arresti di alcuni individui, i quali oggidì sono sottoposti ai Tribunali ordinarii, e credo che la migliore inchiesta che si possa fare, sia di lasciare il suo corso alla giustizia, così quelli che furono colpevoli verranno certo puniti.

Del resto io credo che la causa di questi disordini non sia difficile di poterla rinvenire. È stato un movimento nato da che? Dall'errore, credo; dal supposto che il Municipio si fosse opposto allo stabilimento del deposito militare.

Nel primo momento vi fu un po' d'indignazione contro i consiglieri della città di Valenza, perchè credevasi che avessero avversato questo deposito; vi furono in conseguenza alcune dimostrazioni contro i consiglieri le quali però vennero tosto sedate. L'attitudine che prese l'arma dei carabinieri fu tale che ne impose, e con alcuni arresti, ogni cosa è passata allo stato di tranquillità.

Ora i Tribunali giudicano; onde io, ripeto, non credo che sia il caso di fare un'inchiesta particolare, per conoscere fatti che sono abbastanza noti, e che d'altronde

essendo sottoposti ai Tribunali, sfuggono al dominio del potere puramente amministrativo.

Io credo che queste risposte siano sufficienti per appagare il signor Senatore De Cardenas.

Senatore **Elena.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Elena.

Senatore **Elena.** Ho chiesto la parola per aggiungere alcuni schiarimenti a quelli già somministrati dall'onorevole signor Ministro; premetto, che gli schiarimenti che io do, non li tengo d'ufficio, in quanto che il prefetto non ha avuto ingerenza nelle trattative che si passarono tra il Municipio di Valenza, ed il Ministro della guerra. Se queste trattative fossero passate per mezzo di quell'ufficio forse non sarebbe nata la cattiva intelligenza che ha dato luogo a quelle spiacevoli conseguenze.

Il Ministro della guerra, con lettera dei tanti, scriveva al comando generale di Alessandria che aveva determinato di mandare in Valenza un deposito, e che ne avvertisse quel Municipio, onde preparasse il locale.

Quel signor comandante generale scriveva secondo gli ordini ricevuti.

Il Sindaco di Valenza immediatamente rispondeva: siamo riconoscentissimi di questo beneficio, prepareremo al più presto il locale e faremo tutte le spese occorrenti.

Pochi giorni dopo il Generale comandante d'Alessandria ha creduto conveniente di mandare a Valenza un capitano di stato maggiore perchè esaminasse e verificasse se i locali erano preparati.

Quel signor Sindaco o chi per esso allora ha fatto qualche osservazione, se forse il comando militare non accetterebbe in sostituzione del primo locale un altro locale egualmente comodo ed adatto.

Credo che il capitano incaricato dell'esposizione abbia risposto: io non posso trattare su questo nuovo progetto, ma scriverò al Generale.

Il sindaco scrisse poi dal cauto suo una lettera, alcune espressioni della quale certamente hanno dato luogo all'equivoco.

Il Ministro della guerra ha creduto che il Municipio volesse cambiare i patti, non volesse più dare quel locale e che ne proponesse altri; allora è venuta una risposta quasi immediata: il Ministro della guerra revoca la concessione fatta.

Io ho ferma convinzione che questo equivoco sia nato dalle non abbastanza chiare e precise espressioni della lettera del sindaco, perchè non diceva non possiamo più darvi il locale Degiorgis, ma solo diceva ve ne proponiamo un altro, anzi due; vedete se invece del locale proposto in primo luogo volete accettare quest'altro.

Queste espressioni, dico, furono quelle che hanno dato luogo all'equivoco, per cui il Ministro, credendo che il Municipio ritirasse la primitiva offerta, egli revocava la concessione del deposito.

Appena a Valenza si è conosciuto questo nuovo provvedimento, gli spiriti si sono agitati, perchè un deposito in quella città sarebbe stato un grande beneficio; hanno creduto che qualcheduno avesse fatto ufficio contrario presso il Ministero appunto nel senso del quale fu detto dinanzi dall'onorevole Senatore De Cardenas, ma non sapevano chi fosse colui, non sapevano chi li avesse traditi, così dicevano essi; se la presero un poco con un consigliere, un poco con un altro, alcuni ebbero i vetri delle finestre rotti ed altre minacce. Immediatamente partì da Valenza una Deputazione per ricorrere al Ministro della guerra onde fosse revocata quella provvisione; io trovai questa Deputazione in Torino, e mentre questa faceva uffizi presso il Ministero dell'interno, io mi recai dal signor Ministro della guerra e gli chiesi se poteva rievocare quell'ordine che negava il deposito a Valenza; il signor Ministro della guerra mi ha risposto: il Municipio di Valenza ha cambiati i patti, non mantiene più le promesse, io non posso più accordare il deposito, l'ho già destinato altrove.

Io non aveva mai avuto ingerenza in questa pratica (è un inconveniente riconosciuto come tante altre volte negli affari che percorrono strade irregolari) e non ho saputo che cosa rispondere, anzi ho detto; se il Municipio di Valenza ha mancato ai patti, il Ministero ha la ragione di togliergli il deposito; ma poi, ho soggiunto, se hanno fatto questo non credo che sia veramente volontà del Municipio, forse hanno voluto fare un tentativo di migliorare l'affare, dando un locale invece di un altro, ma sia persuaso che i Valenziani vogliono a sacrificio di qualunque spesa avere questo deposito. Il signor Ministro mi ha risposto che farebbe il possibile di darne un altro quando avesse potuto, ma che non prendeva formale impegno.

Io mi feci immediatamente un dovere di scrivere quella lettera di cui fece cenno il signor Senatore De Cardenas nella quale diceva che il Ministero era dolente di non poter mandare un deposito, ma che quando avesse potuto li avrebbe contentati.

Credo che l'onorevole Senatore De Cardenas abbia detto che un dispaccio del Vice Governatore, voleva dire del Consigliere incaricato di rappresentare il Prefetto, abbia forse dato luogo a mal umori perchè pareva fosse una promessa troppo formale. Non saprei, non ho sott'occhi quel dispaccio, ma siccome si sapeva che in Valenza vi era molta agitazione, interessava che colà si conoscesse che il Ministero non aveva emesso una negativa per l'avvenire di dare un deposito, ma che anzi il Ministero era assai ben disposto; ma quello che mi consta è che quell'avviso ha fatto buon effetto a Valenza, come ha giovato assai la presenza del deputato di Valenza che chiamato là sul posto si prestò assai e colle sue parole e colla sua influenza ha ristabilito l'ordine; si sono pure regolati assai bene il Sindaco di Valenza, l'arma dei Carabinieri, non che il Consigliere di Prefettura che si è recato in quella città in assenza del Prefetto.

È del resto un fatto, che tranne gli accennati disordini, di rottura di vetri, di minacce, non c'è stato un cittadino ch'io sappia che abbia avuto un capello torto. Il Tribunale ora procede.

Io potrei dare lettura di varii documenti e di varii rapporti, ma credo che non ne sia il caso (*Vari Senatori. No! No! basta, basta*). Ora che l'azione di questi fatti è deferita ai Tribunali, spero che il Senatore De Cardenas si terrà soddisfatto di questi schiarimenti.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE DEL GIUDICE.

Presidente. Essendomi stato riferito che nelle aule del Senato si trova il signor barone Del Giudice, invito il Relatore del quinto Ufficio incaricato dell'esame dei suoi titoli a volerne riferire.

Senatore De Monte. Il barone Eugenio Del Giudice nominato non ha guari, mercè Real decreto, Senatore del Regno d'Italia, conta anni 53, essendo nato nel 1809.

Egli ha presentato gli stati del pubblico censo, dai quali risulta possedere lui in alcuni comuni della Calabria per sè e per la moglie, una proprietà dell'imponibile di lire 13456 82.

Ha esibito pure tre altri certificati, ond'emergere un altro imponibile di L. 1772 23, e che assevera di avere acquistato, comechè non se ne sia fatto ancora in pro di lui il passaggio d'intestazione.

Al postutto calcolando sulle sole lire 13456 82, si avrebbe per lo meno un'annua contribuzione di annue L. 3094 88. Ed invero sebbene la contribuzione diretta fosse stata in origine del quinto dell'imponibile, in seguito per le grana addizionali, la si può senza fallo calcolare per lo meno al 23 p. 0/0, onde il risultamento delle suddette L. 3094 88.

Per le quali cose l'Ufficio V, cui è stato commesso l'esame dei titoli del signor Del Giudice è di parere che lo si possa ammettere a prestare il giuramento.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni del Relatore dell'Ufficio V per la convalidazione della nomina del barone Del Giudice a Senatore del Regno, sorga.

(Approvato)

Prego ora i Signori Senatori De Monte ed Amari di introdurre nell'aula il Senatore barone Del Giudice.

(I Senatori De Monte ed Amari introducono il barone Del Giudice, il quale presta giuramento nella consueta formola, ed è quindi dal Presidente proclamato Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

INTERPELLANZA DEL SENATORE CORREALE AL SIGNOR GUARDASIGILLI.

Presidente. Do ora la parola al Senatore Correale.

Senatore Correale. Io prego l'onorevole signor Ministro guardasigilli a voler dar ascolto alla interpellanza che io sto per fare, intorno all'amministrazione dei mo-

nasteri di Napoli, la quale è diretta dalla Cassa ecclesiastica, e per essa dal suo direttore mandato da queste province, e di cui non so il nome....

Voci varie. L'avvocato Fenoglio.

Senatore **Correale**. La legge del 1855 riguardante precisamente questi monasteri, perchè fu quella che li abolì, e la quale fu poi estesa a tutte le province del Regno italico, stabiliva che i beni di queste corporazioni dovessero servire unicamente per uso ecclesiastico, cioè per provvedere ai bisogni dei parroci e di altri ecclesiastici, per le funzioni della chiesa, e specialmente per la sussistenza degli stessi religiosi i quali erano stati spogliati delle loro rendite, che eransi aggregate alla Cassa ecclesiastica.

I fatti che io ho l'onore di esporre al Senato mostreranno se l'amministratore di questa Cassa abbia intieramente adempito al suo ufficio, ed alla legge che dovevagli servire di norma.

Questi fatti, di cui io ho l'onore di tessere adesso l'istoria sono i seguenti:

Il Monastero di Sorrento, col nome della Madonna delle grazie, ha meglio di 24,000 lire di rendita, ha fondi vistosissimi posti in quella contrada, che valgono al di là di questa somma attesa la fertilità del suolo: ebbene da quasi quattro mesi queste religiose non hanno un soldo da poter trarre avanti la loro vita, non ostante abbiano, come ho detto, rilasciato alla Cassa ecclesiastica meglio di 24,000 lire di rendita.

E come han vissuto queste religiose? Han vissuto parte coi soccorsi delle famiglie, che talune di loro ancor avevano, e parte coi soccorsi d' un amministratore molto pio e caritatevole, il quale loro somministrò del suo onde potessero campare.

Similmente è avvenuto nel Monastero di santa Brigida non ha guari soppresso, dal quale luogo furono cacciati i frati, e messi in un sito che non saprei dire se è abitazione umana oppure animalesca, giacchè il sito dove sono stati messi, che chiamasi Monastero di santa Maria in Portica, è occupato in parte dalla questura, e questa parte naturalmente è la migliore, perchè il primo occupante ha avuto il talento di prendersi il meglio.

L'altra parte che occupano questi frati è in uno stato deplorabile; perchè la piovana si fa strada dappertutto.

Questo locale fu altra volta abitato per poco da quei frati, ma attesa la sua umidità dovettero escirne.

Dunque questi frati di S. Brigida (si scusi questa breve digressione) sono anche nello stesso stato del Monastero delle grazie, di cui ho parlato poc'anzi che cioè da vari mesi nulla hanno essi avuto, e vivono delle pie opere.

Vivono colle pure messe, e altre funzioni di chiesa; Dal signor Fenoglio (mi è venuto in mente il nome del direttore della Cassa ecclesiastica) hanno avuto l'autorizzazione da molti mesi di adempiere a queste messe, a questi legati pii.

Autorizzati dal direttore della Cassa ecclesiastica hanno adempito da parecchi mesi a questi pesi pii, cioè celebrazioni di messe, funzioni di chiesa, ed altre.

Più la cupola della chiesa fu colpita dal fulmine non è molto, e vi è abbisognata ingente spesa per restaurarla. Tutte queste spese sono state autorizzate dal signor direttore della Cassa ecclesiastica, ma quando si è trattato di essere soddisfatti, il signor Direttore non gli ha voluto dare un soldo e vani son tornati i loro replicati richiami.

Ora questi fatti che io ho accennati mostrano quale amministrazione si tenga in Napoli dalla Cassa ecclesiastica. Mostra che colui il quale provvede a questo, e che amministra colà, che dirige quell'amministrazione non ha molta attitudine.

Credo che all'onorevole signor Ministro guardasigilli non sia giunta finora nessuna notizia, in altro caso la sua giustizia avrebbe provveduto.

Di questo sono certo, conoscendolo anche personalmente.

Ecco in qual modo si conduce questa amministrazione.

Ciò, onorevole sig. Ministro, mi reca grandissimo dispiacere, perchè lede la giustizia distributiva, giacchè questi signori monaci sono cittadini come tutti gli altri, hanno diritto di vivere e di esercitare i loro diritti di cittadini come tutti gli altri, e la legge e il Governo devono tutelare i loro diritti.

Ebbene in questa maniera tirano innanzi la loro vita!

È scandalosa la maniera di amministrare di questo signor Direttore della Cassa; e l'esempio suo non può certamente giovare alle altre amministrazioni dello Stato, le quali non sono certamente gran fatto buone.

Questi sconci nuocono all'amministrazione ed anco al Governo, il quale sappiamo che esige la giustizia, sappiamo che vuole l'unità d'Italia, che si affatica insieme con noi a raggiungere questo scopo: ebbene sono dolente di dirlo, l'amministrazione è la prima cosa, è la base, come tutti ben conoscono, di un buon Governo; e per raggiungere lo scopo di cui ho parlato ci vuole una buona amministrazione e per avere una buona amministrazione ci vogliono buoni amministratori, gente solerte, e bisogna (scusi che lo dica) bisogna anche un po' più di forza, un po' più di vigore nel Governo affinchè s'invigili a che questi amministratori facciano il loro dovere e cooperino con tutti noi a raggiungere quello scopo, cioè di mettere in assetto l'amministrazione, la quale è la forza dello Stato, e senza di cui non si può avere neppure l'esercito.

Io spero che il Ministro guardasigilli vorrà accogliere bene la mia domanda, e vorrà fare uso di queste notizie che ho avuto l'onore di dargli, provvedendo perchè questi frati siano sostenuti, abbiano quello che per legge loro spetta.

Io ho pure l'intenzione, e prego il signor Presidente che abbia la compiacenza di consultare il Senato, di proporre un ordine del giorno sopra un tale oggetto, onde tutelare l'amministrazione di questa Cassa.

Ministro Guardasigilli. Onorevoli Signori. Il decreto del 17 febbraio 1861, che estende alle province

napoletane la soppressione delle corporazioni religiose, è stato riguardato da me come un gran progresso; ma gli impacci che ricevo ogni giorno dai frati e dalle monache dal momento che ho assunto il portafoglio dei culti, sono tali che talvolta desiderai che quel decreto non si fosse promulgato.

Poichè con quel decreto molti interessi furono spietati: le parti interessate sono spinte naturalmente ad esagerare i torti e i mali i quali risultano dalla promulgazione di quello, e ad incolparne l'amministrazione del signor Fenoglio, ch'è stato citato dal Senatore preopinante, con poca onoranza.

La direzione della Cassa ecclesiastica ha cominciato a funzionare nelle province napoletane al principio di quest'anno; perocchè, quantunque il decreto che aboliva le corporazioni religiose fosse stato promulgato nel 17 del mese di febbraio del 1861, nel 13 ottobre ebbe luogo il decreto che stabiliva quella Direzione.

Comprendono bene gli onorevoli signori Senatori che un'amministrazione che comincia, un'amministrazione che colpisce interessi stabiliti da secoli, in sul bel principio deve essere alquanto oscillante, alquanto perplessa e non è possibile che provveda a tutto con esemplare esattezza.

La Cassa ecclesiastica stabilita in Napoli, non è in floride condizioni di fortuna; perocchè in sul principio della sua amministrazione invece di riscuotere delle forti e considerevoli somme ha dovuto pagare i debiti delle corporazioni religiose sopresse, specialmente i debiti di piazza. La cosa è così vera che il Ministero non ha ricevuta alcuna lagnanza da parte dei creditori e specialmente dai creditori minuti, ciò che in caso diverso sarebbe stato impossibile, perchè i signori Senatori comprendono che coloro i quali sono poveri di fortuna, allorchè debbono riscuotere un credito, non pongono tempo in mezzo, e nulla lasciano intentato per riuscirvi.

Ma si dice la Cassa ecclesiastica non ha pagato tutte le pensioni delle corporazioni religiose sopresse. Dapprima io dico che la Cassa, per poter adempiere gli obblighi suoi, è stata nella necessità di fare un debito, ossia di ricevere una sovvenzione di 200 mila lire dalla Cassa ecclesiastica dello Stato; questo non basta, ha dovuto mettere fuori dei buoni a conto per la somma di 120 mila lire, affinchè le obbligazioni venissero soddisfatte con prontezza.

Per parte mia posso assicurare il Senato che appena ho udito qualche lagnanza di corporazioni religiose, ho scritto agli uffici, ho mandato dispacci ed ho disposto che immediatamente le pensioni si pagassero; le risposte che ho ricevuto sono che le pensioni si pagano con tutta esattezza.

Non devo negare però che le corporazioni religiose, almeno alcune, hanno trafugato moltissimi oggetti, e nascosto valori importanti.

Per questo motivo talora ha potuto sorgere questione intorno al pronto pagamento delle pensioni.

Io non posso ammettere la esattezza di ciò che ha esposto l'onorevole Senatore preopinante, rispetto al signor Fenoglio.

Il signor Fenoglio non è un funzionario di nuovo stampo, non è un impiegato posto su all'improvviso, insomma non è nuovo nell'amministrazione. Egli ha reso molti servizi alla Cassa ecclesiastica dell'Umbria e delle Marche, ed ha riputazione di abile amministratore.

Se poi le sue maniere non sono molto cortesi; se ha risposto tardi o non ha risposto per nulla ai richiami ed alle lettere dell'onorevole preopinante, sinceramente me ne duole, ma codesto tornerebbe a dire che il sig. Fenoglio non sia fior di gentilezza e non già ch'egli sia inabile amministratore.

Non pertanto rispetto alle due corporazioni che l'onorevole preopinante dichiara di non aver ricevute le pensioni, io credo la cosa affatto inverosimile; però io prometto al Senato di fare immediatamente gli uffici necessari per esserne chiarito.

Senatore **Correale**. Io prendo atto di quanto il signor Ministro ha avuto la bontà di dirmi, ma io debbo soggiungere che l'argomento dallo stesso signor Ministro addotto presentemente è un argomento che parmi pugni contro di lui. Perchè egli diceva che la Cassa ecclesiastica sta in debito. Questo è un elemento di cattiva amministrazione, e lo dimostro, giacchè la Cassa ecclesiastica che cosa ha fatto? Ha incassato quel reddito, ha fatti proprii i fondi e la rendita di essi; la quale rendita bastava alla sussistenza di quelli ordini religiosi fintantochè non sono stati soppressi. Se esistevano con quella rendita, questa dovrebbe bastare anche adesso a questo uopo. Ma perchè non basta? Si deve dire, se non basta, che l'amministrazione non è bene regolata. Particolarmente il signor Fenoglio sarà certamente un uomo onesto, ma non sempre le amministrazioni sono male portate innanzi per poca onestà, sono certe volte per incapacità. Forse nè l'una nè l'altra di queste accuse si merita il signor Fenoglio; ma io mi attengo ai fatti, e dacchè mi pare anche che l'onorevole signor Ministro gli abbia messi in dubbio, io lo prego ad avere la bontà di udir lettura di due documenti; il primo è relativo alla corporazione di Sorrento. Uno dei parenti di quelle monache scrive così: (Questa era una petizione da presentarsi al Senato, ma non l'ho presentata giacchè non ne ha la forma; quindi la leggo come documento che farà conoscere al signor Ministro che non ho detto cose senza fondamento).

« Il capitano della Regia marina italiana al ritiro Luigi Busso, espone alle SS. LL. come avendo due figlie monache nel monastero della Madonna delle Grazie in Sorrento, e che il supplicante si è dissanguato, per dotarle ed altre spese occorse, ora le hanno tolte le loro rendite, restando prive di ogni sussistenza; prega perciò il buon cuore delle SS. LL. farle assegnare qualche pensione per tirare avanti la loro vita, e l'avrà a grazia singolarissima. »

Quest'altro documento è relativo ai religiosi di santa Brigida.

« La Casa religiosa di S. Brigida a Toledo trasmise da molti mesi al signor Direttore della Cassa ecclesiastica un notamento redatto dall'architetto riguardante varie spese occorse per l'urgente ed indispensabile ristauro per la cupola di questa Chiesa, percossa e malconcia dal fulmine, che il 31 ottobre 1861, vi precipitava. Gli artisti che eseguivano il lavoro occorso per il ristauro finora non sono stati soddisfatti, anche dietro premure continue presso il direttore signor Fenoglio. Si è perciò che i religiosi di questo Monastero si rivolgono alla E. V. per le opportune disposizioni dei necessari pagamenti.

« I medesimi religiosi le umiliano ancora che dietro l'intimazione della stessa Cassa ecclesiastica, eseguirono secondo il solito tutte le sacre funzioni della Settimana Maggiore, e trasmisero il notamento delle spese occorse all'uopo, indicando pure a norma dell'intimo fatto loro dal signor Direttore, sotto la data del 3 aprile scorso, l'esazione di un cespite, che valesse all'indennizzo delle spese erogate, ed intanto niun riscontro all'uopo, o disposizione si è emanata dalla direzione della Cassa ecclesiastica.

« Per ultimo le significano, che sotto la stessa data fu fatta inchiesta del come i suddetti dovevano regolarsi per la soddisfazione dei *Pii Legati*, annessi a questa Chiesa, ed anche su di ciò niun riscontro ne hanno riportato: e simile risultato ha avuto ancora il secondo rapporto fatto alla suddetta direzione in data 20 maggio: supplicano perciò l'E. V. a dare le disposizioni analoghe all'esposto, sicuri della sua giustizia. »

Il venti maggio è stato consegnato questo reclamo.

Dunque questo dimostra che tutto ciò che ho detto io non è appoggiato su idee, ma sono fatti.

Ho rimesso al signor Presidente un ordine del giorno, se il Senato crede

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Favorisca prima dar lettura dell'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno è concepito in questi termini.

« Il Senato udito l'onorevole signor Ministro guardasigilli intorno l'amministrazione della Cassa ecclesiastica e confidando che egli voglia sollecitamente provvedere perchè chi di diritto dia il conto della gestione della Cassa suddetta, passa all'ordine del giorno ».

Senatore Corrales. Vorrei aggiungere un'altra cosa a quest'ordine del giorno, uno schiarimento. La Cassa ecclesiastica sta per passare al Demanio, quindi urge che la cosa sia sollecitata perchè è necessario si vegga quale sia stata l'amministrazione della Cassa e quella del Demanio affinchè non si faccia confusione.

Presidente. Domando se l'ordine del giorno è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

La parola è al Ministro guardasigilli.

Voci. È finito, è inutile.

Presidente. La parola è al signor Senatore Siotto Pintor per svolgere l'interpellanza che intende muovere al signor Ministro delle finanze.

Senatore Siotto Pintor. Signori Senatori, mi duole in verità che parlando io per la prima volta innanzi al Senato, debba per così esprimermi, uscirò dalle mie competenze, ed avere l'aria di fare un po' d'aggressione al troppo giovane forse, ma fuor d'ogni dubbio simpatico Ministro delle finanze.

Io intendo fargli una succinta interpellazione intorno agli sconci che provengono da una lamentabile dimenticanza nelle leggi 10 luglio e 4 agosto e nei regolamenti 28 luglio e 5 settembre dell'anno scorso intorno alla unificazione dei vari debiti dello Stato e specialmente per ciò che riguarda lo scambio dei titoli e le operazioni riferentisi alla ipoteca od alla alienazione di essi.

Se non erro, cinque direzioni sono state istituite in tutto lo Stato, vale a dire in Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo; d'onde la necessità che i Liguri, in grazia d'esempio, i Sardi, e credo anche gli Emiliani debbono ricorrere alla direzione di Torino dalla quale dipendono.

Or io domando: E se i titoli vanno smarriti?

Mi si risponde: vi è la posta: Ma se l'ufficiale di quell'amministrazione dimenticasse per un momento il debito suo, e la fiducia che il Governo ha riposta in lui? Resta l'assicurazione. Vogliamo dunque obbligare i possessori di cedole a pagare un tanto per cento sulle somme che assicurano?

Io domando se ciò sia giusto: o non è, o a me pare che non sia; e poichè di giustizia mi è corsa la parola, sono contento di entrare, antico magistrato, nel mio proprio terreno.

Godo con tutta l'anima si sia dato una direzione alla Sicilia nella città di Palermo. Perchè? Al più certo perchè è un'isola. E l'isola di Sardegna non è anch'essa un'isola? Da quando in qua l'isola di Sardegna ha cessato di essere un'isola? (*ilarità*).

E notate bene, o Signori, che dal giorno 25 agosto 1825, insino al 10 marzo 1853 la Sardegna ebbe una amministrazione separata pel debito pubblico.

Coll'ultima delle leggi citate, quest'amministrazione separata fu abolita, ma il Governo provvide sufficientemente alle bisogne della cittadinanza facendo abilità al Direttore del Demanio di eseguire sul luogo tutte le operazioni, che si potrebbero eseguire dall'amministrazione centrale di Torino; il che oggi non è, e reca tanto più danno, in quanto che nella Banca succursale di Cagliari sono ipotecate cedole del debito pubblico per meglio che un milione e mezzo.

Io domando, se avendo l'isola di Sicilia una direzione speciale, non debba averla anche la Sardegna; se non avendola, vi sia giustizia. Per noi uomini di legge, la giustizia suona eguaglianza.

Ma io non parlo soltanto nell'interesse della Sardegna, si ancora in quello delle altre province dello Stato.

Io non vengo qui a proporre che si moltiplichino le direzioni nelle principali città d'Italia: proporrò un rimedio meno dispendioso, e lasciatemelo dire, anche meno invidioso.

Si potrebbe fare facoltà agli agenti locali del tesoro od alle Prefetture di prendere i titoli, rilasciarne ricevuta, mandarli a Torino, e consegnare ai possessori i titoli nuovi.

Di tal guisa il signor Ministro soddisferebbe ad un tempo alle ragioni della giustizia, ed a quelle della convenienza.

Sto in attesa della risposta del signor Ministro, che mi anguro favorevolissima.

Ministro delle Finanze. La questione che ha sollevata l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, venne già parecchie volte e da parecchie parti prescutata al Ministero, epperò non mi è nuova.

Debbo però esporre al Senato il vero stato delle cose, perchè regga se sia opportuno di entrare nella via della creazione di più Direzioni del debito pubblico, nè anche in quella di affidare la delicatissima operazione dello scambio dei titoli ad altra Amministrazione.

Per verità sarebbe molto a desiderarsi che in tutte le parti dello Stato vi fosse tale massa di titoli, tale serie di operazioni da valere la spesa d'istituirvi delle direzioni; ma sventuratamente la cosa non è così.

I titoli del debito pubblico sono essenzialmente concentrati in alcune città, dove sono per conseguenza frequenti le operazioni di trapasso, d'ipoteca e via via discorrendo. Perciò si è in queste che si sono istituite direzioni, e se non se ne sono collocate in altre località, non fu già per non far giustizia, non fu già per non ripartirle equabilmente, ma perchè ivi mancando quella molteplicità di operazioni, di affari, non francava la spesa il farlo.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor facendo un paragone colla Sicilia, ha detto: se avete istituito una direzione nella Sicilia gli è probabilmente perchè essa è un'isola avente comunicazioni meno facili colla terraferma, perchè non avete trattato egualmente la Sardegna?

L'argomento in sè non credo che regga molto, perchè se sussistesse, non ci sarebbe ragione per cui non dovessero del pari instituirsi direzioni del debito pubblico nelle altre minori isole del Mediterraneo. La ragione per cui si è istituito una direzione del debito pubblico in Sicilia, e non in Sardegna è semplicemente questa: nell'isola di Sicilia vi ha una rendita di 6 milioni proveniente dall'antico debito del governo borbonico; inoltre vi corrono non pochi titoli degli altri debiti dello Stato.

Quindi se l'onorevole Siotto-Pintor rivolge la sua attenzione a questo si avvedrà quanto fosse importante lo stabilire una direzione in Sicilia; del resto basta che esso si informi da coloro che si occupano del com-

mercio della rendita pubblica e sentirà quale e quanta rendita sia ora collocata in Sicilia.

Invece nell'isola di Sardegna, nel 1860, non vi aveva altro che 485 mila lire di rendita; vede adunque l'onorevole Siotto Pintor che per una parte abbiamo molto più che 6 milioni di lire di rendita, e nell'altra non ne abbiamo che 485 mila.

Si è quindi creduto che le operazioni da farsi nell'isola di Sardegna fossero così poco numerose, che non francasse la spesa di istituire una direzione.

Ed infatti, per esempio, presso quell'Ufficio a cui alludeva l'onorevole Siotto Pintor si sono fatte 242 operazioni, mentre a Torino se ne fecero 21,230; per conseguenza le operazioni che là ebbero luogo sono presso a poco il centesimo di quelle che si sono fatte nell'antica direzione del debito pubblico in Torino.

Quindi non è già per trattare la Sardegna con una misura diversa da quella adoperata in Sicilia, che non si è istituito ivi la direzione del debito pubblico, ma per considerazioni di momento.

Io desidererei grandemente che il movimento della ricchezza pubblica crescesse in Sardegna e che quindi la quantità di rendita si accostasse alquanto a quella esistente nella Sicilia, ed in allora è certo che il Ministro delle finanze si farebbe un dovere di proporre che sia ivi istituita una direzione del debito pubblico.

Venendo ora alla questione del cambio di titoli, debbo avvertire che il Ministero ha già fatto un passo il quale forse, se si andasse a rigor di legge, si chiamerebbe un po'avventato.

Infatti la legge dice chiaramente che i titoli antichi per essere cambiati nei nuovi, debbono essere presentati alla direzione generale in Torino o alle direzioni particolari che sono appunto, come diceva esattamente l'onorevole Siotto Pintor, quelle di Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Or bene penetrato il Ministero degli inconvenienti che potevano nascere dal dover presentare tali titoli alle indicate direzioni, e non poterli presentare ad altri uffici, ha già fatto un passo che, ripeto, è forse un po' ardito, però spero non darà luogo ad inconvenienti, ma anzi produrrà ottimi risultati e non lievi vantaggi. Furono cioè autorizzate le prefetture e le sotto prefetture a ricevere tutte le cartelle nominative. Il possessore quindi di una cartella nominativa non ha che a presentarla alla prefettura o sotto prefettura, e questa si incarica di trasmetterla alla direzione del debito pubblico; in guisa che dopo un tempo più o meno lungo il possessore del titolo lo ritrova senza altro disagio presso la stessa prefettura cui l'ha rimesso.

Con tale disposizione non si ha temere alcun pregiudizio stante che dallo smarrimento di un titolo nominativo non ne può venir grave danno; ed invece il vantaggio è massimo, se si pensa che le cedole nominative sono appunto quelle che sono nelle mani dei corpi morali, opere pie e via dicendo.

Si sarebbe vivamente desiderato di poter entrare nella

via accennata testè dall'onorevole Senatore Siotto Pintor di fare cioè lo stesso per le cartelle al portatore. A questo proposito debbo dichiarare esplicitamente che non lo oserei, nè certo prenderei la responsabilità di affidare l'incarico del ritiro di tali cartelle alle prefetture e sotto prefetture imperciocchè è questa una operazione molto delicata; mentre lo smarrimento di queste cartelle al portatore produrrebbe inconvenienti veramente gravi, e per conseguenza nè il mio predecessore, nè io stesso, dico la verità, osammo prendere la responsabilità di una tale determinazione.

L'onorevole Siotto Pintor debbe del resto ritenere che l'inconveniente del quale si è preoccupato certamente non è piccolo, che però alludendo alla parte d'Italia alla quale egli specialmente si riferiva, cioè alla Sardegna, non è, a dir vero, senza importanza per coloro che ci sono sottoposti, ma non è molto importante per la massa delle operazioni, imperocchè della mentovata rendita di 485 mila lire, meglio di 300 mila lire di rendita son portate dal debito del 31 agosto 1838, il quale fu creato pel riscatto dei feudi; è un debito insomma, come l'onorevole Siotto Pintor m'insegna, nominativo, in guisa che questa parte di rendita si può facilmente convertire in consolidato mediante la presentazione alle prefetture e sotto prefetture dei relativi titoli. Altre rendite nominative pure ci sono, in guisa che la questione sollevata dall'onorevole Siotto Pintor, si riduce forse ad un 140 o 150 mila lire di rendita. Capisco che per i possessori di questa rendita sia grande noia l'andar a cercare una persona sicura onde confidarle questa operazione da eseguirsi presso la direzione generale, ma intenderà perfettamente che l'amministrazione per parte sua abbia esitato a fare una spesa considerevole, come sarebbe quella, non dirò di creare un ufficio, ma di adoperare persone esperte in questo genere di operazioni; che abbia esitato, dico, di incaricare di tale delicata operazione qualche speciale ufficio nell'isola di Sardegna, imperocchè se l'avesse fatto per l'isola di Sardegna, bisognava per entrare in un sistema di giustizia, che con tanta ragione propugna l'onorevole Siotto Pintor, anche estenderlo ad altre province del Regno.

Quindi io credo che non vi sia grande inconveniente per la massa delle operazioni (capisco lo ripeto, che vi sono casi particolari dolorosi) il lasciare che i possessori di cartelle al portatore dell'isola incarichino persone di loro fiducia, oppure le trasmettano mediante affrancazione per la loro conversione.

Del resto, dirò all'onorevole Siotto Pintor, che ho fatto qualche apertura colla banca nazionale, i cui uffici sarebbero più acconciamente costituiti per un'operazione di questo genere, che non forse le tesorerie, per vedere se essa non potesse aiutarci in quest'operazione.

L'onorevole Siotto Pintor sa meglio di me che a compiere quest'operazione abbiamo ancora sei mesi di tempo; che questi non scadono che con tutto il 1862, e se

verso il fine dell'anno occorrerà di inviar qualche persona apposita, o di far uso di qualche altro ripiego temporario, io sarò ben lieto di poter soddisfare i desideri di questi detentori di cartelle al portatore; e spero che di questa buona disposizione, vorrà l'onorevole Siotto Pintor andar contento, imperocchè sarebbe veramente cosa grave il variare sistema, tanto più che a termine di legge non si potrebbe, stabilendo essa formalmente che il cambio di questi titoli si abbia a fare presso le direzioni determinate.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Dirò poche parole. Non ho preteso di creare una direzione nell'isola; soltanto insisto nel dire che bisogna veder modo di soddisfare ai gravi interessi degli isolani. Io conforto perciò il signor Ministro a persistere nell'idea d'incaricare la Banca succursale delle operazioni occorrenti intorno alle cedole. Se la frase non fosse troppo forte, io direi che il non aver fatto per le cedole al portatore quello che il Signor Ministro ha stimato di fare per le cedole nominative, non ha senso, dappoichè le cedole al portatore sono esposte a maggiori pericoli. Si sa che il portatore si presume proprietario della cedola che porta, e che essa è come i biglietti di banca, o la moneta, la quale se sia smarrita, il trovatore ne diventa il proprietario. Faccia dunque il Signor Ministro come ha divisato; il Parlamento gli darà venia di avere in certo modo violato la parola della legge e mantenutone lo spirito, e avrà dato soddisfazione ai richiami frequenti de' miei concittadini.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare un progetto di legge *Sul marchio di bollo*. Pregherei il Senato a voler dichiarare l'urgenza sul medesimo, imperocchè, essendogli presentato prima, se lo esamina con qualche premura, è a sperare che possa ricevere la sua sanzione ancora nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Chi adotta l'urgenza, voglia sorgere.

(Adottata).

Essendovi due relazioni di titoli di due nuovi Senatori, dò la parola al Senatore Riva.

Senatore Riva, Relatore. Con R. decreto del 15 scorso maggio veniva nominato Senatore del Regno il duca di Bovino Giovanni Guevara da Napoli.

Nato nel 1819 egli ha raggiunto l'età di anni 40, e pagando da oltre tre anni più dell'imposta richiesta dallo Statuto appartiene alla categoria 21 art. 33 dello stesso, motivo per cui a nome del 1 ufficio ho l'onore di proporvene l'ammissione a Senatore.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni testè lette dal signor Senatore Riva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Il signor Senatore Castagnetto ha da riferire sui titoli riguardanti la nomina a Senatore del comm. Avossa.

Senatore Di Castagnetto, Relatore. Giovanni Avossa laureato nella università di Napoli fin dall'anno 1821 oltrepassa abbondantemente l'anno 40 di età richiesto per sedere in questo consesso.

Eletto nel 1860 consigliere nella Corte suprema di giustizia, sostenne in seguito la carica di membro della consulta di Governo, e quindi di consigliere per la giustizia presso la Reale Luogotenenza.

Restituito con decreto delli 2 aprile 1861 al posto di consigliere nella Corte suprema venne ad un tempo decorato del grado onore e soldo di vice-presidente, ed egli presiede tuttora la sezione penale.

Scorgendosi da un tale cenno come il commendatore Avossa sia compreso nella categoria 8 art. 33 dello Statuto, l'ufficio 5 per organo mio vi propono la di lui ammissione a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni lette intorno alla nomina del Senatore comm. Avossa è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor Senatore De Monte nella seduta di ieri domandò di fare alcune interpellanze ai diversi Ministri.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Veramente io domanderò che si eseguisse l'ordine del giorno.

Presidente. Siccome eravamo sulla materia delle interpellanze, ed era stato ieri fissato di determinare oggi il giorno in cui avrebbero avuto luogo, giacchè erano presenti diversi signori Ministri, domandavo quando sarebbero stati in grado di rispondere.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole mio collega il Ministro delle finanze mi ha detto che fra gli altri argomenti che voleva svolgere l'onorevole interpellante vi è pur quello del riparto dei beni fatto dal demanio nelle province meridionali; io ho presentato ieri e deporò fra poco sul banco della Presidenza una relazione su quanto è stato operato dal Ministero a questo proposito, e domanderei all'onorevole preopinante di ritardare le sue interpellanze su questo argomento sino a tanto che l'anzidetta relazione non sia stata distribuita a tutti i Signori Senatori: in tal modo, mi pare, essi potranno meglio giudicare delle interpellanze, e meglio conoscerne l'opportunità.

Senatore De Monte. Io forse non mi spiegai bene: non è mio intendimento di parlare del riparto dei fondi demaniali comunali, ma bensì dell'uso che si è fatto di alcuni fondi appartenenti al demanio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ciò non mi riguarda.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore De Monte a voler depositare sul banco della Presidenza esposto in un modo chiaro e preciso l'oggetto delle interpellanze che intende fare ai diversi Ministri.

Senatore De Monte. Sono state consegnate nel verbale della seduta di ieri.

Ministro delle Finanze. Io credo che, onde possano queste interpellanze farsi con frutto, sia utile indicare in modo, ripeto, più preciso i punti sui quali l'onorevole interpellante intende svolgere le sue interpellanze, imperocchè siccome molti sono i fondi di proprietà demaniale, così impossibile riesce ad un Ministro il prepararsi a rispondere sopra l'uso che si fosse fatto di tutte quante queste proprietà.

Senatore De Monte. Allora dirò...

Presidente. Richiamo il signor Senatore De Monte al regolamento il quale dice all'art. 75. « Ogni Senatore che intende muovere interpellanze ai Ministri del Re ne consegna al Presidente la proposta per iscritto in principio per quanto sia possibile dalla seduta, nella quale si desidera che il Senato sia consultato in proposito. Questo scritto indicherà sommariamente l'oggetto della interpellanza, il Presidente ne darà lettura in Senato. » Quando ella abbia depositato sul banco della Presidenza formulato in modo chiaro quali sono le cose sulle quali egli crede d'interpellare i signori Ministri, allora il Senato stabilirà il giorno in cui intenda che abbiano luogo le interpellanze.

Senatore De Monte. Mi prenderò la libertà di osservare al signor Presidente che per tutti gli altri capi ci saremmo intesi; il dubbio sarebbe solamente intorno ai fondi appartenenti al demanio e dei quali si è fatto uso; e per questo capo io mi spiegherò più chiaramente.

Io intendo solo di essere chiarito riguardo all'uso di questi edifici che dalla Prefettura di Napoli sonosi convertiti ad uso pubblico, senza che il potere legislativo ne sia stato punto o poco consultato.

Io limiterò a ciò la mia interpellanza, e nutro fiducia che gli schiarimenti che mi saranno dati dagli egregi Ministri saranno soddisfacenti.

Presidente. Insisto per la preghiera già fattale di voler depositare sul banco della Presidenza, a norma del prescritto dal regolamento, il sunto preciso di queste sue interpellanze; così facendo sarà di molto rischiarata la discussione.

Senatore De Monte. Lo farò, sebbene, mi permetta di dirlo signor Presidente, ciò sia secondo me un mero pleonasma, giacchè il sunto stesso già trovasi consegnato nel processo verbale della seduta di ieri.

Comunque però quand'anche sia una superfluità, se Ella lo esige, lo farò ben volentieri.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO.

(V. atti del Senato N. 23 ter.)

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio.

Trattandosi di legge già stata votata dal Senato, e sulla quale la Camera dei Deputati non ha fatto che piccolissime modificazioni, io credo che il Senato mi dispenserà dalla nuova lettura di tutto il complesso della legge (*segni di adesione*).

Aprirò dunque immediatamente la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola invito coloro che intendono chiudere la discussione generale ad alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione dei singoli articoli.

CAPO I. — *Istituzione e attribuzioni delle Camere di Commercio ed Arti.*

Art. 1.

« Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti, per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

« La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero dei suoi componenti, saranno fissati con Decreto reale.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Vorrei pregare l'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio di sciogliere un dubbio, che nasce dalla lettura di quest'articolo, nel quale è detto che con un Decreto reale saranno fissate la sede e la circoscrizione territoriale di ciascheduna Camera.

Il dubbio nasce da questo, cioè cheda taluno si domanda, se l'istituzione di una Camera di commercio sarà facoltativa od obbligatoria.

Mi spiegherò con un esempio, che prenderò dalla circoscrizione della Camera di Torino, la quale come è ben noto, è vastissima, partendo dal Lago Maggiore, e andando sin presso Novi, Alba, Cuneo e Susa.

Ora nel formare una nuova circoscrizione nascerà necessariamente la separazione d'una gran parte de' territori aggregati alla circoscrizione di Torino, ed io suppongo, a modo d'esempio, che si separi il territorio del Novarese.

Or bene se la città di Novara non volesse istituire una Camera di commercio, ne avverrebbe che tutta quella parte di territorio separata dalla Camera di Torino non avrebbe una rappresentanza commerciale.

Per altra parte siccome le spese debbonsi fare a carico de' commercianti, i quali dovrebbero assoggettare al pagamento d'una tassa ch'essi stessi si imporrebbero, potrebbe benissimo accadere che quelli di certe località, per non pagare appunto questa tassa, non volessero promuovere lo stabilimento della Camera di commercio.

In questo stato di cose dovrà o potrà il Governo istituire la Camera anche contro l'opinione di questi commercianti?

Ecco la domanda che io muovo al signor Ministro onde sapere se realmente la legge lasci facoltà al commercio, che deve far fronte alle relative spese, l'istituire o no queste Camere.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Governo crede che la Camera di commercio deve essere obbligatoria.

L'art. 4 dice:

« Ciascuna Camera può essere sciolta con Decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo. »

Se i Consigli provinciali non assentono alla domanda che possono essere sciolte, naturalmente il Governo le manterrà.

Il Governo crede che il paese non possa rimanere senza Camere di commercio, e queste perciò, come dissi, debbono essere obbligatorie.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Ringrazio il signor Ministro di aver risolto questo dubbio.

Credo però che la soluzione che il Ministro dà al dubbio stesso sia contraria ai principii di giustizia, perchè se il commercio non crede di avere bisogno di queste Camere, se non le desidera, se non vuole soddisfare a tali spese, non interverrà alle elezioni, non nominerà i membri che devono comporre le Camere, ed allora la legge rimarrà una lettera morta.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io credo che la discussione sollevata dall'onorevole Senatore Di Pollone sia alquanto intempestiva, perchè questo articolo fu già votato dal Senato altra volta, senza che si rinvocasse in dubbio che è attribuita da esso facoltà al Governo di istituire le Camere di commercio in tutto lo Stato.

In fatti l'articolo dice:

« Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti, per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

« La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero de' suoi componenti, saranno fissati con decreto reale. »

A fronte di questa disposizione non mi pare che possa sorgere il dubbio che la costituzione delle Camere di commercio deve farsi in tutto lo Stato.

La circoscrizione loro, come pure la determinazione della sede è abbandonata al prudente arbitrio del Ministero: ma quanto alla costituzione delle Camere di commercio, mi pare assolutamente determinata in modo indubitato e positivo dall'art. 1 della legge medesima.

Credo poi superfluo dimostrare l'opportunità di questa

legge, giacchè siccome i benefizi delle Camere di commercio si estendono a tutto lo Stato, così è opportuno che in tutto lo Stato vi siano queste rappresentanze.

Sicuramente questo recherà un qualche aggravio ai commercianti delle singole località, ma poichè un tale aggravio deve poi ritornare in loro vantaggio, non è supponibile, senza voler intaccare il principio stesso delle Camere di commercio, che i commercianti si oppongano a questa istituzione.

Del resto si oppongano o no allo stabilimento di queste rappresentanze, siccome esse sono ravvisate opportune, nell'interesse del commercio, così è bene che esistano e che conseguentemente si dia corso alla legge, la quale d'altronde già venne dal Senato votata.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola se il Senato me la vuol concedere, sebbene io abbia parlato due volte; ma credo di potermi conciliare la benevolenza dei colleghi, perchè sono stato breve.

Voci. Parli, parli.

Senatore **Di Pollone**. Io credo che non vi è mai intemperività quando si chiede una spiegazione per togliere un dubbio il quale è nato nella mente di un Senatore.

Io non mi sono opposto mai all'attuazione di questa legge, della quale riconosco la necessità; io voglio evitare soltanto che la legge rimanga lettera morta.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io ripeto che questo caso potrebbe accadere, in quanto che le Camere essendo eleggibili, gli elettori non si presenteranno ai comizi, e così non eleggeranno i membri che devono comporre; nè vedo disposizione che autorizzi il Governo di fare comizi per i Consigli comunali, cioè di nominare un Commissario Regio.

Se la legge deve stare com'è, desidero che possa essere attuata; ma prevedo che in più località i commercianti diranno: noi non abbiamo bisogno di rappresentanza commerciale: noi non vogliamo sottostare ad altri pesi che a quelli già assai gravi che c'impongono altre leggi d'imposta, quindi non concorreremo per la formazione di queste Camere.

Senatore **Farina, Relatore**. È libero al Senatore Di Pollone di nutrir dubbi, ed io su questo non entro giudice: dico che il dubbio non mi sembra ragionevole a fronte delle precise disposizioni della legge.

Quanto al caso che prevede, che nessuno si presenti alle elezioni, dico che è poco verosimile, e quando avvenisse, siccome sarebbe un caso non previsto dalla legge, allora il Governo chiederà al Parlamento quelle disposizioni che crederà opportune; intanto non cesserà nè la istituzione fatta dal Governo nè la circoscrizione consentanea alla istituzione medesima. Per tali motivi, ripeto, è mio avviso che il Senato possa progredire nella discussione della legge.

Presidente. Il Senatore Di Pollone non fa proposta alcuna?

Senatore **Di Pollone**. Non faccio proposta.

Presidente. Metto adunque ai voti l'articolo 1. Chi intende approvarlo è pregato alzarsi. (Approvato).

Art. 2.

« Le Camere di commercio ed arti :

« a) Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture; gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

« b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto;

« c) Compileranno, a richiesta dei Tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali;

« d) Avranno nella loro dipendenza le Borse di commercio e ne faranno le spese;

« e) Eserciteranno rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l'esercizio di essi;

« f) Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a giudici del Tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun giudice da nominare dal Re;

« g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete;

« h) Potranno avere dal Ministero di agricoltura industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l'amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porto franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l'utilità del commercio e delle arti;

« i) Daranno al Ministero ed alle altre autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;

« l) Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della provincia o del municipio all'istituzione o mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicato al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto;

« m) Potranno convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale od industriale, da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;

« n) Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali onde esaminare questioni commerciali ed industriali d'interesse comune.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Relativamente a questo articolo venne dall'ufficio centrale opinato che fosse opportuno richiamare l'attenzione del Ministero sopra

una omissione che venne fatta nel riprodurre la legge al Senato senza che se ne conosca il motivo.

Nel primo progetto di legge esisteva un inciso in questo articolo del tenore seguente:

« Terranno un registro nel quale noteranno men-
« silmente gli estratti, le registrazioni ed affissioni che
« i commercianti devono far praticare presso il Tri-
« bunale di commercio a mente delle vigenti leggi, ed
« avranno ad essi gli opportuni riguardi sia per la
« pronta surrogazione degli esclusi ed uscenti di carica
« a mente dell'art. 30, come per l'adempimento delle
« altre incombenze affidate a questo proposito alla Ca-
« mere dalla presente legge. »

Sebbene agli occhi di taluno il tenore di questo in-
ciso potesse sembrare semplicemente regolamentare,
nella sua essenza però tocca una grave questione di
diritto, perchè determina la cessazione della qualità di
membro della Camera di commercio ogni qualvolta
avvenga una di quelle variazioni in ordine alla sua
persona le quali diano luogo alle affissioni e pubbli-
cazioni che il codice, riconoscendo la gravità della ma-
teria, rende necessarie perchè il pubblico sappia con
chi ha da fare; negli affari commerciali è bene che
esso conosca le qualità personali degli individui che
contrattano.

Questa osservazione acquista tanto maggior peso in
quanto che per la disposizione della legge sono dichiara-
te capaci di far parte delle Camere di commercio
persone che per loro natura non sono commercianti;
per esempio i rappresentanti di una società anonima
non si possono nel senso della legge ritenere come
veri commercianti. Ora cessando la loro qualità ad
esempio di rappresentanti delle società anonime (tutti
sanno che il rappresentante delle società anonime non
è che un procuratore, non assume nessun obbligo in
proprio, e quando non sia anche azionista non ha nessun
interesse nella società) cessando, dico, questa sua qualità
di rappresentante, veniva determinato dall'alinea dello
articolo che dovesse contemporaneamente cessare anche
l'attribuzione che aveva come membro della Camera di
commercio.

Pareva quindi che questa disposizione inserita dal Se-
nato nella legge e da esso votata, avesse una portata
egale di qualche considerazione.

L'ufficio non credette però che questa disposizione
fosse di una importanza tale da dover rimandare an-
cora la legge all'altro ramo del Parlamento; tuttavia
egli incaricò il Relatore di far presente questa circo-
stanza al signor Ministro affinché nel regolamento pro-
curasse interpretativamente di fare quelle dichiarazioni
che possano produrre l'effetto che si proponeva di ot-
tenere la disposizione nella legge inserita e votata dal
Senato.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Com-
mercio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

mercio. Dirò brevemente all'onorevole signor Senatore
Farina che nel regolamento si terrà conto della sua
osservazione, poichè è appunto per essere sembrata più
propriamente materia regolamentare che la Commissione
della Camera dei Deputati ha creduto di eliminare quella
disposizione.

Il Ministero prende l'assunto di introdurre quest'in-
ciso, che è stato soppresso, nel regolamento.

Presidente. Chi intende approvare quest'art. 2, è
pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

« Potranno far eseguire vendite volontarie di merci
a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una
tassa di registro del 1/2 per cento sul prodotto della
vendita eseguita.

« Le spese tutte degli incanti saranno sopportate
dalla rispettiva Camera, la quale potrà perciò riscuo-
tere un diritto non superiore al 1/2 per cento, sul pro-
dotto della vendita eseguita.

« Le norme per questa vendita saranno determi-
nate con regolamento fatto sulla proposta della Camera
di commercio con Regio decreto.

« È in facoltà del Governo di accordare simile
concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali. »

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Per quanto mi rincresca, stante
l'ora tarda a cui siamo giunti, di dir parole e di sol-
levare difficoltà che possano ritardare il corso di que-
sta discussione sopra un progetto che già formò argo-
mento delle savie vostre meditazioni, tuttavia parmi
tanta la gravità della disposizione che si racchiude in
quest'articolo 3. che non credo assolutamente di po-
terlo lasciar passare senza qualche osservazione, ove
io non intendessi di mancare al mio dovere.

Colla disposizione dell'articolo 3, si è in qualche
modo creduto di riprodurre un'altra disposizione che
esisteva in una delle nostre leggi del 1848 che riguar-
dava gli incanti di merci che seguono nei porti franchi
od in altri magazzini o depositi di merci e simili. Ma
la disposizione che ora ci si presenta è molto diversa
da quella che si contiene nella legge del 30 agosto 1848,
che è appunto quella a cui quest'articolo si riferisce.
Questo articolo è molto più ampio: esso concede al
commercio larghezze molto maggiori ed è appunto da
queste sue maggiori larghezze che io veggio sorgere
pericoli e conseguenze dannose che credo dover rap-
presentare al Senato.

Si propone di accordare alle Camere di commercio
la facoltà di fare eseguire vendite volontarie di merci
ai pubblici incanti, non più limitativamente ai porti
franchi o ad altri depositi di simil natura, ma in modo
generale, cosicchè, per lo meno per tutti gli incanti
volontari di merci che si dovessero eseguire dove ha
sede una Camera di commercio, converrebbe rivolgersi

ad essa per avere l'autorizzazione. Si aggiunge che questi incanti volontari, ai quali facesse procedere la Camera di commercio, sono sottoposti ad una tassa di registro del 1/2 per cento.

Voi non ignorate che, secondo la legge sul registro che avete poc'anzi lungamente discussa e votata, è stabilito un diritto del 2 p. 0/0 per le aggiudicazioni dei beni mobili e quindi delle merci. Ora questo diritto del 2 p. 0/0 verrebbe ridotto per gli incanti autorizzati dalle Camere di commercio al 1/2 p. 0/0; si stabilisce quindi che un mezzo per cento sarà corrisposto alle Camere di commercio in compenso delle spese degli incanti; ed è autorizzato il Governo a dettar norme per questi. A questo riguardo conviene avvertire che, secondo le nostre leggi, la forma degli incanti è stabilita e dal Codice civile e dalle leggi sulla procedura (come non sfuggiva alla Commissione della Camera elettiva) in cui è stabilito che si debba far risultare delle aggiudicazioni, degli incanti con un verbale che ha carattere di atto pubblico.

Si è inteso colla disposizione che accennava, la quale attribuisce al Governo l'incarico di dare norma a questi incanti, che si provveda anche alla forma.

Permettete che mi fermi un po' su questo punto. A me pare la cosa assai grave, perchè porto opinione che quanto riguarda la forma degli atti non può formare oggetto che di legge, e lo autorizzare il Governo a provvedere in questa materia con semplice decreto, sarebbe un procedimento nuovo al certo nella nostra legislazione, nuovo nei nostri antecedenti parlamentari, e che potrebbe aver conseguenze che io credo nocive allo stesso potere legislativo. Infine la facoltà che questo articolo attribuisce alle Camere di commercio potrebbe secondo l'ultima disposizione dell'articolo, essere attribuita dal Governo ad altri stabilimenti commerciali.

Ho voluto esporvi partitamente le disposizioni che si includono nell'articolo 3, poichè io credo questo essenziale onde misurarne bene il valore e la estensione. Risulta adunque da queste disposizioni che d'ora in avanti, la facoltà di procedere agli incanti viene attribuita alla Camera di commercio almeno nel luogo dove hanno la loro residenza, e ciò senza alcuna distinzione; e questa concessione trae con sè il beneficio che gli atti di incanti vanno soggetti alla tassa di registro soltanto del 1/2 p. 0/0.

Vediamo quali sieno le conseguenze di questa disposizione presa in tutta la sua larghezza, larghezza che mi riservo di dimostrare non corrispondere punto agli intendimenti manifestati da coloro che proposero queste disposizioni, che le esaminarono e che le approvarono.

Dall'esame che ho fatto di diversi atti che si riferiscono a queste disposizioni, ho rilevato che non si è tenuto conto di tutte le leggi che regolano questa materia.

Si è supposto che la legge, che poco anzi accennava, del 1848, che attribuisce alle Camere di commercio la facoltà di far procedere agli incanti volontari, soltanto

nei porti franchi, sia il solo provvedimento, che abbiamo a questo riguardo; ma è ben lungi dall'essere così.

Noi abbiamo una legge formale, che regola questa materia da lungo tempo, e questa sta nelle lettere patenti 20 aprile 1830.

Nel preambolo di quelle patenti si fa un'osservazione, di cui stimo bene rendere conto al Senato, perchè risponde ad una supposizione, che si trova nella relazione dell'ufficio centrale che parmi in fatto meno esatta.

In quello appunto si dice che la frequenza che si era notata nelle vendite volontarie di merci all'incanto, aveva inquietato il commercio, erano nati gravi abusi e pregiudizio del commercio stesso, che quindi importava che la materia fosse assoggettata a norme certe, a norme accurate, che prevenissero quelle frodi ed abusi che dal pubblico, e singolarmente dal commercio si lamentavano.

A questo scopo il legislatore ha stabilito che l'autorizzazione di procedere agli incanti volontari di mercanzie sia demandata al Tribunale di Commercio.

Allora esistevano in alcune località i Consolati, a cui sono succeduti ora i Tribunali commerciali; e si fa anche menzione in quella legge dei Consolati, a cui, ripeto, i Tribunali di commercio essendo stati surrogati, ne esercitano le attribuzioni.

Dove non esiste il Tribunale di commercio l'autorizzazione deve essere demandata a quel Tribunale che ne fa le veci; cioè al Tribunale di circondario. Dove questo non esiste, è incaricato il giudice di Mandamento di provvedere. Sono stabilite infine alcune norme sulle forme, sull'ufficiale che vi debbe intervenire, circa il modo con cui debbe essere autorizzato l'incanto; al quale riguardo è da ritenersi che è stabilito che debba essere fatto un elenco degli effetti, che si debbono esporre all'incanto, affinchè non avvenga ciò che è stato lamentato, che quegli incanti di merci si prolungavano per un tempo indeterminato, a danno del commercio, perchè quegli incanti, distraevano gli avventori precisamente dalle botteghe degli altri smercianti.

Stabiliva anche alcune disposizioni penali, per coercire gli abusi e le frodi che si introducessero negli incanti volontari.

Ora le disposizioni dell'articolo 3, che ho esaminate, non escludono punto l'applicazione e l'esecuzione della legge vigente ancora negli antichi Stati, e che ho riferito, cioè quella del 20 aprile 1830.

Che cosa accadrà adunque coll'aggiunta dell'articolo 3, in concorrenza colla legge del 1830? Accadrà che avremo incanti di merci autorizzati dalle Camere di commercio, dove esse esistono e ne avremo altri autorizzati dai Tribunali di commercio ed anche dai giudici di mandamento. Ma con quale differenza? Con una differenza enorme che lede la giustizia, in quanto che dove gli incanti saranno autorizzati dalle Camere di commercio, vi è un diritto del 1/2 p. 0/0 e dove gli incanti sono autorizzati da altre autorità pur legittime, la legge non estende questo beneficio a tutti gli incanti volontari, ma

soltanto a quelli che vengono autorizzati dalle Camere di commercio, converrà dunque che quegli incanti sottostiano al diritto del 2 p. 0/10 stabilito dalla legge sul registro.

Ho detto che non credo, che questa conseguenza fosse nella mente di chi propose quell'articolo, di chi lo approvò, e credo non mi riuscirà difficile di trasferirne in voi il convincimento.

Vediamo che cosa disse la Commissione della Camera dei Deputati da cui è partita l'idea di fare alla legge votata dal Senato quest'aggiunta.

La Commissione ragionava in questo senso :

« Ogni persona avente qualche perizia delle più importanti piazze commerciali estere sa con quanta comodità ed utilità del compratore e del venditore vi sia l'abitudine di vendere quantità notevolissima di merci ai pubblici incanti. Basti citare per tutti gli incanti di Londra, Liverpool ecc., ecc., che si fanno in determinate epoche, e ad alcuni dei quali accorrono compratori e venditori da tutte le parti del globo. »

« Sarebbe desiderio vivissimo di molti esperti di commercio, che una siffatta abitudine s'introducesse anche da noi e la vostra Giunta non può, che far plauso a questo desiderio perchè riconosce nelle vendite agli incanti una grande economia della più preziosa di tutte le merci, cioè del tempo. »

In queste considerazioni è espresso chiaramente il concetto, che si volle iniziare, di un sistema, certo utilissimo, di quelle vendite di grandi quantità di merci le quali seguono in grandi emporii.

Se la cosa si volesse contenere in questi limiti, se cioè non si trattasse, che di quegli incanti, che debbono seguire ne' porti-franchi (e poichè al Ministro delle finanze non piacciono più i porti-franchi) nei magazzini, docks od altri depositi, che loro succederanno, la cosa potrebbe avvenire con facilità e senza inconvenienti in quanto che limitata a grandi quantità di merci, credo si potrebbe ammettere la differenza del diritto, ed il commerciante in piccolo non avrebbe da temere da questa concessione quei danni cui aveva l'onore d'accennare.

Ma l'articolo non è concepito in questi termini come avete inteso.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, che dava la sua adesione a questo pensiero, in sé savio, che cosa diceva?

Ve lo dimostra la relazione, che accompagna il progetto che ora cade in discussione.

Essa dice infatti: « Il Governo del Re non aveva proposto prima quella disposizione unicamente perchè era suo intendimento presentare un progetto apposito nei docks e magazzini generali, ove avrebbe trovato la naturale sua sede; ma non essendo per anco compiuti gli studi sulla non facile materia, fu lieto di vedere introdotto nella presente legge un articolo per cui si anticipi il beneficio di simili vendite così fiorenti e vantaggiose in altri paesi commerciali. »

Da queste parole voi rilevate di quali merci ai pubblici incanti, e di quale commercio intendesse il Ministero parlare nell'art. 3, cui dava il suo assentimento.

Non parmi, che sia nemmeno stato diverso l'intendimento del nostro ufficio centrale, perocchè percorrendo le osservazioni savie e dotte che si contengono in questa parte della relazione, incontransi considerazioni le quali si riferiscono tutte precisamente a questa specie d'incanti volontari, quelli cioè che si verificano nelle città commerciali le più fiorenti, le più cospicue d'Europa. Di più si accenna in quella relazione, come questa forma sia da noi poco usitata; cosa che certamente l'ufficio non avrebbe detto quando avesse inteso parlare degli incanti volontari delle merci in genere, poichè nessuno v'è che ignori come questi incanti, se non sono frequentissimi, però abbiano una certa frequenza: una prova io ve l'ho addotta in quel preambolo della legge del 1830, dove si diceva che la frequenza di questi incanti era tanta che aveva dato luogo ad abusi, per cui conveniva che il legislatore intervenisse e vi provvedesse. Di più ad ognuno di noi passando per la città di Torino o di Genova, sarà accaduto più di una volta di vedere in queste negozi in liquidazione che durano lungo tempo, e molte volte anche troppo; ed io come magistrato nell'esercizio delle mie funzioni sono stato più di una volta disturbato da negozianti i quali si lagnavano della troppa facilità di accordare questi incanti di merci, si lagnavano del troppo tempo che si protraevano; si lagnavano che si accrescessero continuamente le merci, perchè tutto ciò ridondava a loro danno; ma nessuno mai si è lagnato che si facessero di queste vendite.

Invece è certissimo ciò che dice l'ufficio centrale nella sua relazione, che cioè la legge del 30 agosto 1848, la quale riguarda unicamente gli incanti di merci nel porto franco, è rimasta una lettera morta. Ed invero a Genova quella legge ebbe o nessuna o ristrettissima applicazione; forse la cosa non sarà stata abbastanza apprezzata, forse si ebbe più confidenza nell'autorizzazione del Tribunale di commercio e nelle formalità e garanzie di cui l'autorità giudiziaria cinge questi incanti, queste aggiudicazioni. Ma infatti io riconosco la verità, in questa parte, di ciò che disse l'ufficio centrale, cioè che veramente la legge del 48 per le vendite agli incanti volontari nel porto-franco di Genova è rimasta quasi lettera morta. Ora si vorrà, si potrà adottare questa lettera morta?

Se allora la legge non ebbe alcuna esecuzione, io credo che esistendo nel modo in cui si volle fare l'articolo 3, aggiungendovi cioè ancora il favore, certo considerevole, di una grande riduzione della tassa di registro, sicuramente nessuno potrà sostenere la concorrenza degli incanti che saranno autorizzati dalle Camere di commercio. Ma io vi chiedo prima di tutto se sia comodo, se sia conveniente il far demandare alla Camera di commercio di occuparsi di tutti gli incanti di merci anche piccoli che debbano seguire nel luogo

della sua residenza, ancora peggio sarebbe, quando questa sua facoltà si estendesse a tutto il raggio, a tutta la sfera del suo territorio.

Io credo che assolutamente quella non sarebbe attribuzione propria della Camera di commercio, e credo che non si farebbe ciò cui mirava l'aggiunta della Camera dei Deputati, ciò che ha inteso il Ministro di agricoltura, industria e commercio, ciò che mi sembra avere anche inteso l'ufficio centrale.

Quindi io penso che la disposizione dell'articolo 3 esiga spiegazioni e modificazioni.

Pare a me che questa disposizione voglia esser concepita in modo che bene si intenda che essa si riferisca unicamente agli incanti volontari di merci, che seguono di preferenza nei docks e negli altri stabilimenti commerciali di simile natura; allora la riduzione della tassa di registro, ancorchè sia una lesione grave ad una legge votata pochi giorni sono, potrebbe tuttavia passare; ma se si pretende di dare all'articolo 3 una maggior estensione, se gli si vuol dare quella ampiezza che i suoi termini esigerebbero, io credo che quell'articolo non può essere approvato senza produrre una grave perturbazione o nella legislazione e anche negli interessi commerciali.

Permettetemi che vi dica ancora qualche parola intorno agli inconvenienti che deriverebbero dalla forma che si vuol dare agli incanti.

Quanto alla forma degli incanti, l'articolo 3 si riferisce ad un regolamento da statuirsi: ma per tutti gli altri incanti che non saranno autorizzati dalla Camera di commercio, si dovrà continuare ad osservare la forma che esiste. Dirò di più; non vi è menzione della forma che dovrà seguirsi anche per altri incanti che saranno fatti per autorizzazione della Camera di commercio, quando la forma per questa specie d'incanti non sia stata regolata da altra legge: io credo che per lo meno sia un modo, una via molto pericolosa il lasciare questa facoltà al potere esecutivo.

Nella legge del 48, a modo di esempio, osservate come si sia fatta una savia distinzione. In quanto alla forma si è detto che sarebbero osservate le forme prescritte dalle vigenti leggi, nel rimanente poi si lasciò al Governo la facoltà di dar norme e stabilire cautele per ciò che riguarda l'effettuazione di quegli incanti. Ma intanto per ciò che riguarda la forma, si riservava intatta l'autorità delle leggi che erano vigenti.

Non ci sono che due vie da seguire: o dichiarare espressamente nell'articolo 3 che vogliamo discostarci dalle forme stabilite nella legge, per le quali forme vogliamo oppure dobbiamo ammettere la legislazione del 48, o riferirci alle forme che sono vigenti. Io non credo poi che la forma degli incanti per mezzo di processo verbale avente carattere di atto pubblico sia una forma incomoda nè credo che sia una forma che disdica alla materia, la credo anzi una forma molto conveniente e tutelare. Si potrà per avventura transigere, facilitare circa i diritti, ma l'intervento giudiziario pub-

blico, e l'obbligo di ridurre in un atto pubblico queste aggiudicazioni io la ritengo una condizione indispensabile per evitare gli abusi e gli inconvenienti che non tarderebbero ad introdursi in gran numero in questa materia, perchè ovunque il lucro fa sentire il suo stimolo, credetelo, le frodi si presentano in gran numero e facili assai.

Concludendo adunque il mio discorso, io proporrei anzitutto all'ufficio centrale e ai Ministri di spiegarsi chiaramente...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**... circa l'estensione che intendono dare all'articolo 3. Quando poi abbia inteso qual sia il modo con cui intenderebbero che quest'articolo voglia essere applicato, allora io mi riserverò di proporre al Senato una modificazione e sottoporla alla sua approvazione.

Senatore **Farina**. Pare a me che l'onorevolissimo preopinante abbia voluto far gran caso di una questione la quale ha creato egli stesso. A mio credere è impossibile leggendo il complesso della legge, di dare alle disposizioni delle medesime quell'estensione che egli ha creduto di dar loro.

Evidentemente combinando le disposizioni dell'art. 3 col complesso della legge, si vede che l'art. 3 non è relativo che alle vendite che si fanno in quei determinati luoghi, docks, magazzini, porto-franchi o qualsiasi altro nome vogliono dar loro, che son messi sotto l'ispezione delle Camere di commercio.

Consequentemente tutti i timori che egli affacciava per la troppa diffusione di queste vendite, cadono, a mio credere, di per sé.

Del resto non basta dire che negli antichi Stati esistesse una legge la quale regolava le vendite volontarie, e muovere obiezioni per la derogazione che si va facendo a questa legge. Prima di tutto la derogazione anche fra noi non è nuova, e ristretta alle cose, com'è necessariamente nello spirito della legge ed anche se si vuole nella sua lettera, come io ho avuto l'onore or ora di accennare, esisteva già anche fra noi, presso i quali era una legge che autorizzava queste vendite nei porti-franchi e in modo più speciale nel porto-franco di Genova. Sgraziatamente questa legge restò una lettera morta, e qui rispondo alla pretesa derogazione alla legge sul registro; perchè chi era quel negoziante che si sentiva di pagare tanto che superava d'assai per la spesa, quanto poteva sperare di guadagnare da questo genere di vendite? E qui prego il Senato di avvertire che le vendite di cui si tratta sono volontarie.

Ora, se la vendita volontaria è soggetta ad un diritto così forte che superi il guadagno che può da essa ripromettersi il commercio, è evidente che niuno la vorrà fare e preferirà un'altra via; quindi il fisco e le finanze finiscono per perdere, perchè invece di prendere il mezzo per cento prendono un bel niente, come succedeva precisamente nel porto-franco di Genova.

L'onorevole preopinante disse, che sperava, sarebbero

cessati i porto franchi, e quindi tutta questa sarebbe stata una questione di poca o nessuna importanza.

Godò che il proopinante abbia ricondotta la questione sopra un punto del quale fu fatto cenno ieri, e che mi aveva molto addolorato, ed era quello di sentire proclamata in termini generici l'assoluta abolizione dei porto-franchi. La parola porto-franco esprime non solo la generalità del porto, e della città costituita in città franca, ma quei depositi nei quali si mettono le merci in franchigia, che in altri paesi sono chiamati magazzini generali, in altri docks, ecc. e significherebbe bacinò; giacchè in Inghilterra, oltre i magazzini c'è anche il mezzo di scaricare le merci chiudendo l'acqua in occasione di marca, nei siti così detti docks, ed altri stabilimenti di simil genere. Sentendo questa dichiarazione, mi sono alquanto addolorato, non perchè potessi supporre che fosse intenzione del Ministero di sopprimere addirittura i porto-franchi e di cambiare ad un tratto le vie del commercio senza prima aver preparato quegli altri mezzi che potevano mantenere il commercio medesimo.

Io so, e ne sono intieramente convinto, che il Ministro delle finanze, e quello d'agricoltura e commercio conoscono e sanno a memoria e posson insegnarlo ad altri, che il commercio, come l'agricoltura è una delle mamme dello Stato, cosa tanto vecchia che ripeterla credo sia superfluo; però quella proposizione lanciata senza alcun correttivo potrebbe aver destato inutili timori nelle popolazioni, perchè sicuramente non si verrà alla soppressione dei porti-franchi se non dopo che saranno loro sostituiti altri luoghi di deposito, dove possano metter capo quelle vie del commercio che attualmente esistono, di maniera che per operare questa trasformazione, ci vorrà tempo, uno degli elementi di tutte le grandi trasformazioni economiche, e ci vorranno operazioni che possano costituire i vari luoghi di deposito estesi a tutte le città.

Ritenuto dunque che questi luoghi di deposito, questi magazzini generali porto-franchi, si chiamino come meglio piace, devono sussistere, ne viene l'opportunità, che si provveda perchè anche nel loro recinto, succedano le vendite delle merci con le facilitazioni opportune, e questo, ripeto, lungi dall'essere un danno per le finanze, come pare lo andasse immaginando il proopinante, sarà loro di gran vantaggio, perchè quando pagheranno poco, non pagheranno di più di quello che si paga nei siti che furono citati per esempio, siti che l'onorevole proopinante ha creduto che comprendessero tutte le città, mentre non comprendevano che i docks; dico quando saranno circoscritte a queste località, è evidente che si effettuerà per mezzo d'incanti una quantità di contrattazioni che ora invece succedevano per semplice trattativa, sulle quali il Governo percepisce un bel niente, conseguentemente invece di un danno alle finanze si avrà, come dissi, un vantaggio; cesserà naturalmente, per la natura stessa dell'operazione, quella tale ingiustizia che l'onorevole proopinante andava no-

tando, quella disproporzione fra una natura di contratti ed un'altra, perchè la rapida trasmissione delle merci, la tenuità dei guadagni che nella vendita di ammassi di merci si propongono di fare i commercianti, non permetterebbero sicuramente di aggravare nè del tre, nè del quattro, nè di somme maggiori le vendite che in tal modo succedano.

Io non saprei meglio dimostrare la mia tesi che col l'esempio appunto di quanto è accaduto in Genova. In Genova, quando si pubblicò la legge che autorizzava a fare queste vendite così dette a martello, si incominciò a farle nel porto-franco, ma poi essendo saltato fuori l'insinuatore che voleva il diritto comune, quelle vendite cessarono immediatamente, perchè nessun commerciante si voleva sottoporre al pagamento di un diritto così grave, e conseguentemente preferiva di vendere le sue merci con altri mezzi.

Del resto questo non è nuovo o succede fors'anche con maggior frequenza tutto giorno, ed io sono molto meravigliato che il proopinante non abbia posto mente a questa circostanza, sebbene abbia lungamente dimorato a Genova. Ivi si fanno di questi incanti senza pagamento di diritti di sorta continuamente dai consoli esteri; per conseguenza vede il Senato che è meglio stabilire tasse basse e tenui che vengano generalmente pagate e non pretendere di percepirne delle più gravi, che poi o per un mezzo o per un altro non sono effettivamente pagate mai.

Mi resta a dire qualche cosa sul timore degli abusi. Ma, Signori, è precisamente per evitare gli abusi degli incanti che si è detto che si mettono sotto la sorveglianza di un corpo amministrativo e rispettabile, è appunto per impedire quegli stessi inconvenienti che si lamentavano nel 1830.

Allora che cosa ha fatto il legislatore?

Il legislatore colla legge del 1830, che fra parentesi non avrebbe valore che negli antichi Stati e non altrove, ha messo questi incanti volontari sotto la sorveglianza del Tribunale e li ha assoggettati al pagamento di un grave diritto.

Ora per l'istesso principio che non succedano inconvenienti nei luoghi sorvegliati, e la cui amministrazione viene in certo modo commessa alle Camere di commercio, si mantiene questa vendita sotto la sorveglianza o delle Camere di commercio, o di altri corpi autorizzati come è detto nell'ultimo alinea di quest'articolo.

A fronte pertanto di queste circostanze, mi pare che cessino i pretesi timori che aveva concepito l'onorevole proopinante dando alla legge una estensione che per sè, e per sua natura non ha, e non può avere, e che egli desuneva da esempi citati nell'altro ramo del Parlamento i quali si riferivano precisamente a luoghi sorvegliati, a quei docks, la cui amministrazione è affidata ad amministrazioni riconosciute dal Governo. Parmi nello stesso tempo che si provveda anche all'interesse delle finanze, perchè mediante ciò si faranno veramente vendite di merci volontarie agli incanti, mentre senza di

ciò vendite volontarie di merci agl'incanti nei porti franchi e nei magazzini di deposito non se ne faranno mai.

Per conseguenza io credo che il Senato possa tranquillamente adottare l'articolo quale venne presentato dal Governo, ed approvato dall'ufficio centrale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Cominciando da un incidente sorto in questa discussione, dirò all'onorevole Senatore Farina che io non intendo niente affatto di procedere con precipitazione sul proposito dell'abolizione dei porti-franchi, per i quali a prima giunta io non mi aspettava che egli dovesse sorgere a difesa in questa aula, imperocchè i suoi principii in siffatta materia non mi parevano tali da indurlo alla difesa di questi dirò porti privilegiati.

La verità riconosco anch'io che prima di procedere all'abolizione di un porto franco, vuolsi istituire nel medesimo quella serie di depositi, di docks, di magazzini, e via discorrendo, che, per esempio a Genova hanno, con vocabolo diversamente interpretato altrove conservato il nome di porto-franco.

È evidente che se si venissero senz'altro a sopprimere questi porti-franchi senza l'istituzione di appositi magazzini, il commercio soffrirebbe un danno serio e reale; per conseguenza non può cadere in mente di nessuno di proporre la soppressione di queste franchigie senza che prima il servizio sia altrimenti assicurato.

Venendo ora alla quistione principale sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani, io debbo dire che nè la giunta dell'altro ramo del Parlamento (mi permetto di parlare di quella giunta dal momento che ebbi l'onore di farne parte) nè il Ministero intesero mai di dare a questo articolo un'interpretazione così lata, come pareva volesse inferirne l'onorevole Senatore.

Come i termini della relazione ed i vocaboli usati lo dimostrano chiaramente, si è inteso puramente e semplicemente parlare di quelle vendite, che si fanno allorquando per l'arrivo d'una gran quantità di merci in una città di commercio, il possessore di esse che non risiede in quella città ha grande interesse, ed una specie di necessità di alienarle nel termine più breve possibile, e si è inteso di fornire a questo commerciante un mezzo per alienare la mercanzia ai pubblici incanti come si suol fare nelle città commerciali più importanti.

Non si è dunque inteso, come vede l'onorevole Senatore Vigliani, di parlar per nulla di quelle vendite

volontarie di merci fatte nelle condizioni normali, ordinarie, a cui si applicano tutte le disposizioni legislative precedenti che si riferiscano soltanto al Regno subalpino; di quelle vendite che si ponno fare in piccole terre per consenso del Giudice di Mandamento o del Tribunale di Circondario che in dati luoghi funziona come Tribunale di commercio; ma sibbene di quelle vendite in gran massa, nei locali appositamente istituiti, e che perciò non possono fare che nelle grandi città commerciali dove si può asserire a priori, vi saranno Camere di commercio.

Quindi parendomi inutile dopo le parole del Relatore, di maggiormente insistere sulla convenienza di questa disposizione, la quale d'altronde non fu nè punto nè poco contestata dall'onorevole Senatore Vigliani, e parendomi possa esser sufficiente l'impegno che il Ministero prende di provvedere nel regolamento nel senso desiderato, io prego il Senato ad accogliere la disposizione stessa.

Aggiunge forza alla mia preghiera la circostanza che il mio collega d'agricoltura, industria e commercio sta appunto preparando due progetti di legge per i docks ed altri consimili emporii, per cui io spero che il Senato in vista che un emendamento forse renderebbe nulla questa legge, la quale difficilmente potrebbe ancora venire in questo scorcio di sessione approvata dall'altra Camera, prendendo anche atto delle dichiarazioni del Ministero, e confidando nell'indole istessa della cosa, ben vorrà adottare quest'articolo tal quale è.

Presidente. Sono avvertito che non siamo più in numero, quindi leggerò l'ordine del giorno per domani.

Senatore De Cardenas. Domando la parola unicamente per dire che avendo oggi il Ministro dell'Interno detto che si riservava di dare riscontro dell'oggetto della mia interpellanza al Ministro della guerra, io pure mi riservo quando sia presente il Ministro della guerra a domandare quegli sciarimenti che il signor Ministro dell'Interno aveva detto che il medesimo meglio informato avrebbe potuto dare.

Presidente. L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco, riunione negli Uffici per il compimento dello studio dei progetti di legge che si sono cominciati a studiare quest'oggi, e di quegli altri che potessero essere stampati; alle due, seduta pubblica per continuare la discussione della legge che abbiamo cominciato quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CXXXVII.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Fissazione delle interpellanze del Senatore De Monte a lunedì — Seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento delle Camere di commercio — Dichiarazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio sulle osservazioni fatte ieri dal Senatore Vigliani intorno all'articolo 3 — Nuove osservazioni ed istanze del Senatore Vigliani — Risposte del Senatore Farina, e dei Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio — Considerazioni dei Senatori Gallina e Cadorna in appoggio del Senatore Vigliani — Parole al riguardo dei Senatori Farina, De Foresta e Galvagno — Adozione degli articoli 3 al 38 — Considerazioni del Senatore Farina sull'articolo 39, cui risponde il Ministro di agricoltura, industria e commercio — Schiarimento richiesto dal Senatore Martinengo — Risposta del Ministro delle finanze — Istanze del Senatore Di Pollone, combattute dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dal Senatore Farina — Approvazione degli articoli 39 e 40 — Articolo 41 — Reclamo del Senatore Di Pollone — Risposta del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 41 al 43 e dell'intero progetto.*

Le sedute è aperta alle ore 2 e 3¼.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze o della marina o più tardi interviene anche quello degli affari esteri.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3103. La Giunta Municipale di Bruno (Alessandria) ricorre al Senato onde ottenere che nel capitolato di concessione della ferrovia da Bra ad Alessandria venga stabilita una stazione, ovvero una fermata presso lo stesso Comune di Bruno.

N. 3104. Clementina Gambarà di Parma ricorre al Senato perchè, avuto riguardo a circostanze eccezionali, venga dichiarata bastevole la dote di L. 500 di rendita che sarebbe in grado di prestare per essere autorizzata a contrarre matrimonio con un ufficiale dell'Esercito.

Presidente. Fanno omaggio al Senato;

Il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino di due copie de' suoi *Atti* della sessione 1861;

La Direzione del giornale *Il Mediatore* di alcuni articoli estratti da quel giornale sull'*Allocuzione di Sua*

Santità Pio IX e sulla protesta dei vescovi dette nel concistoro del 9 giugno 1862.

Il sig. Senatore De Monte ha deposto sul Banco della Presidenza la nota delle interpellanze che intende di fare ai signori Ministri delle finanze, dell'interno e della guerra.

1. Al signor Ministro delle finanze:

Sulla legge di Registro;

Sui vasti edifici di Napoli che si è detto prendersi per ragione di pubblica utilità; e sui vasti fondi rustici non reintegrati finora al Demanio;

Sul bisogno di procedersi ad una severa revisione delle pensioni, e specialmente delle pensioni ai così detti svizzeri.

2. Al sig. Ministro dell'interno:

Sulla sicurezza pubblica delle province meridionali;

Sulla soppressione del *Giornale ufficiale di Napoli*;

3. Al signor Ministro della guerra:

Sull'opificio di Pietrarsa.

Siccome il sig. Ministro delle finanze mi pare dicesse nella seduta di ieri l'altro che a queste interpellanze era da darsi risposta fra qualche giorno, e che il Senato non terrà appunto seduta pubblica se non fra qualche giorno, così proporrei che le interpellanze del Senatore De Monte avessero luogo nella prima seduta...

Ministro delle Finanze. Si potrebbero fissare per lunedì prossimo.

Presidente. Se non vi è opposizione le interpellanze del signor Senatore De Monte avranno luogo nella seduta di lunedì prossimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per il riordinamento delle Camere di commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non rientrerò nella discussione, nè impunterò il Senato con un lungo discorso che sarebbe affatto inutile dopo le savie osservazioni svolte con tanta efficacia dall'onorevole Senatore Farina e dal mio collega il Ministro delle finanze.

Debbo però rivolgere una preghiera all'onorevole Senatore Vigliani, ed è di non voler introdurre nè proporre nessuno emendamento a questa legge che vivamente desidero sia attuata. Se il Senato vi facesse qualche modificazione essa correrebbe grave rischio di non poter essere più votata nell'altro ramo del Parlamento. È urgente che questa legge venga applicata, perocchè nella città di Napoli la Camera di commercio è stata sciolta, nè può essere riorganizzata, e da tutte le parti d'Italia vengono istanze al Ministero perchè essa sia attuata.

Prattanto per tranquillare l'onorevole Senatore Vigliani, per dissipare i sospetti che possa avere sulla portata dell'articolo su cui ha parlato ieri, non ho alcuna difficoltà a dichiarargli esplicitamente, che io intendo limitare questa legge ai docks e magazzini generali, di sviluppare chiaramente questo concetto nei regolamenti che saranno sottoposti alla sanzione reale; ed anzi prendo impegno davanti al Senato di presentare la legge sui docks e i magazzini generali nella quale questi principii saranno chiaramente stabiliti.

Dopo queste dichiarazioni, io confido nella cortesia dell'onorevole Senatore Vigliani che vorrà votare questo progetto di legge.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Debbo anzi tutto render grazie agli onorevoli signori Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, ed al Relatore dell'ufficio centrale delle dichiarazioni che si sono compiaciuti di fare onde dilucidare il senso dell'art. 3 del progetto sul quale ho creduto di presentare al Senato alcune osservazioni.

Da quelle dichiarazioni il Senato ha inteso che viene chiaramente stabilito che l'applicazione dell'arti-

colo 3 rimarrebbe limitata ai pubblici incanti di merci che avrebbero luogo in stabilimenti pubblici, di docks e di altri magazzini generali di merci non ancora adognate.

Questa dichiarazione ha una grande importanza e dillega certamente la massima parte e dirò anzi interamente i timori degli inconvenienti che sono venuto accennando al Senato.

Non posso però dispensarmi dall'osservare all'onorevole Senatore Farina, come avendo egli ammesso che l'art. 3, non dovesse avere tutta quella estensione che i suoi termini indicherebbero, volesse però far meraviglia circa i timori che io manifestava, mentre egli col suo vivo acume non potrà certamente disconoscere che se l'art. 3 fosse preso precisamente nei termini illimitati in cui è concepito, non potrebbe ammettere quella limitazione che è stata consentita dal Ministero e dallo ufficio centrale, ma dovrebbe per la naturale correlazione delle sue parole applicarsi a tutti gli incanti volontari di merci; la qual cosa ove si facesse, lo stesso relatore dell'ufficio ben riconoscerà quanto sarebbe assurda ed anormale.

Le questioni che io accennava erano propriamente tre; l'una riguardava i luoghi degli incanti volontari; l'altra la riduzione della tassa; la terza la forma degli incanti.

Quanto ai luoghi io non ho nessuna difficoltà di aderire con piacere alla proposta dell'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio, che cioè venga chiaramente detto nel regolamento, che il Governo dovrà pubblicare, quali siano i luoghi in cui riceverà applicazione la disposizione dell'art. 3, e che tali luoghi siano quelli che egli mi pare abbia dichiarati con una formola abbastanza precisa. Siccome poi si potrebbe in qualche modo assicurare che gli incanti volontari che ivi si farebbero non avrebbero luogo ove non fossero favoriti da leggi speciali, così inclino a credere che si possa agevolare anche l'effettuazione e l'andamento di questa nuova istituzione con una concessione sopra la tassa di registro.

Non disconoscerò che la riduzione che si farebbe è alquanto forte, poichè dal 2, si discenderebbe al 1½ per 0/0 e si darebbe poi un altro mezzo per cento alla Camera di commercio. Questa concessione fatta sopra una legge la quale ha sgraziatamente eccitati molti clamori non sarà certamente da me oppugnata; solamente mi permetterò di interessare la Lontà del signor Ministro delle finanze affinchè, ove gli avvenga (e credo che gli dovrà accadere) di rivedere in qualche parte quella legge, voglia avere presente la condizione delle persone amministrare e anche dei falliti, per vedere se, poichè facciamo una concessione così lata ai negozianti per la vendita volontaria di merci nei luoghi che abbiamo indicati, non sia pure il caso di avere riguardo ai minori, i quali sono costretti a vendere i loro mobili in forza della legge o per ragioni di tutela e tuttavia pagano all'erario la tassa di registro del 2 p. 0/0; e

anche ai creditori nei fallimenti, poichè essi, che certamente non cercano di lucrare, ma disputano per soffrire il minor danno, non abbiano a pagare neppure la tassa del 2 p. 0/0.

Questo io domando alla bontà del signor Ministro delle finanze, nel caso, che io credo probabile, che si debba portare qualche modificazione o spiegazione alla legge sul registro.

Accetto, del resto, come dissi, quanto ai luoghi, la dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio, e mi permetto di pregarlo ancora ad aver presente la terza quistione che riguarda la forma.

Egli non si è spiegato a questo riguardo, ma penso che riflettendo alla convenienza, che la forma degli incanti di cui si tratta sia regolata in modo da ovviare le frodi e gli abusi che in altri tempi si erano introdotti e che possono facilmente riprodursi, si convincerà egli pure della necessità, che la forma attualmente stabilita, l'intervento cioè di un pubblico ufficiale in questi incanti debba non essere trasandata.

Io accennava ieri al Senato come si possa muovere grave dubbio, che la forma attualmente stabilita dalle nostre leggi possa essere mutata con semplici regolamenti, e questo dubbio io lo trovo ancora gravissimo; ma siccome si mette avanti la considerazione, pur troppo assai frequente, che una variazione portata a questo articolo menerebbe forse troppo in lungo il corso della legge e potrebbe anche in questa sessione comprometterne l'approvazione, io non insisterò perchè vi si introduca alcuna variazione, ma farò calda preghiera all'onorevole Ministro dell'agricoltura, industria e commercio di volere nel regolamento mantenere, come si è fatto nella legge del 1848, le forme stabilite dalle leggi vigenti, almeno in quanto esigono l'intervento di un pubblico ufficiale il quale garantisca l'esattezza e la regolarità degli incanti.

Non chiuderò queste osservazioni senza rilevarne una che è stata fatta ieri dal Relatore dell'ufficio centrale e che potrebbe avere fuori di questo recinto una qualche importanza.

Supponeva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che le vendite ai pubblici incanti che si fanno dai Consoli in alcune località dello Stato non vadano soggette a diritto in pro dell'erario.

Io credo che in questo l'onorevole Farina abbia preso abbaglio, poichè quando meglio si informasse, egli riconoscerebbe che le vendite ai pubblici incanti che si fanno nei consolati non sono molto frequenti poichè limitate dalle convenzioni consolari, ed in uso soltanto per la vendita degli effetti mobili che cadono nelle eredità degli stranieri che muoiono nei Regi Stati.

Quanto poi ai diritti è bensì accaduto che qualche console ha preteso di non pagare; ed ebbi io stesso nell'esercizio delle mie funzioni occasione di intervenire in una pratica in cui un Console metteva avanti questa pretesa; ma dietro spiegazioni intervenute tra i

Governi interessati, si è riconosciuto che i Consoli sono unicamente dispensati dal domandare alcuna autorizzazione per procedere all'incanto, ma che debbono nel resto uniformarsi alle leggi. I loro alloggi, le loro case non godono altro privilegio che quello di un rappresentante commerciale di una estera potenza, e quindi quanto alla forma degli atti e quanto ai diritti, i Consoli debbono uniformarsi a ciò che si pratica dagli altri uffiziali.

Ho voluto, ripeto, fare questa osservazione perchè una opinione manifestata in questo recinto da persone ragguardevoli come l'onorevole Farina non possa avere per effetto, fuori del Senato, di sollevare questioni che non avrebbero certamente ragione di essere.

Senatore **Farina**. Le parole dell'onorevole proopinante mi fanno avvertito come nel rispondere ieri alle sue osservazioni io avessi trascurato di rispondere ad una di esse cioè all'ultima.

Debbo dichiarare che questa omissione fu prodotta dall'aver io temuto di avere frainteso l'osservazione che il proponente metteva innanzi. Tale osservazione si riferisce al dire che i modi della subastazione relativi a questi incanti volontari debbono essere determinati per legge.

Ma da parte del cielo! noi troviamo nell'alinca penultima dell'art. 3 queste precise parole:

« Le norme per queste vendite saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con Regio Decreto. »

La legge adunque provvede a queste norme e domanda la fissazione delle medesime al regolamento sancito per Decreto Reale.

Ora che cosa intende di dire l'onorevole proopinante? Che il Parlamento non abbia la facoltà di daro questa delegazione? Se questa è la sua tesi, essa fa nascere in me una gran meraviglia.

Rammerò all'onorevole proopinante che in Inghilterra queste norme (e l'Inghilterra è abbastanza sperimentata nel regime parlamentare), queste norme sono determinate con semplice regolamento emanato dalla Corte del cancelliere dello scacchiere.

In Francia colla legge 17 settembre 1852 le stesse sono pure demandate al regolamento.

Infine io non posso non fare la più alta meraviglia, quando sento muovere queste difficoltà presso di noi che due volte durante l'esercizio del sistema costituzionale, abbiamo delegato nel modo più ampio tutti i poteri legislativi al Governo del Re.

Per conseguenza confesso che a queste osservazioni non ho risposto perchè avevo creduto di non averle intese. Se poi invece converte le sue obiezioni di ieri in una semplice raccomandazione, allora io non avrei più nulla ad osservare, perchè delle raccomandazioni spetta al Ministero il tener conto quando le trova ragionevoli.

In questo caso però non credo di dovermi astenere dal fare una raccomandazione totalmente opposta al

Ministero per la natura delle cose delle quali si tratta, non potendo ammettere che la legge colla quale si autorizza la vendita nei porti-franchi, così detta a *martello*, sia nelle formalità eguale alla legge del 1830.

Mi perdoni l'onorevole preopinante: ponga a confronto fra loro le due leggi e vedrà che in questa vi sono molto minori formalità, e sarebbe stato irragionevole che in una legge fatta appositamente per semplificare tutte le forme e per accelerare l'operazione della vendita, sottrarsi alle stalle, e ad altre spese, si abbiano ad esigere quelle stesse formalità, che si richieggono quando le vendite sono giudiziari.

Senza pertanto anticipare sugli studi che farà a questo riguardo il Ministero, quando pubblicherà il regolamento, io non mi associo per nulla alla raccomandazione dell'onorevole preopinante, dichiaro anzi espressamente di combatterla per trovarla fuori di proposito, e non applicabile alla materia della quale si tratta.

Premesse queste considerazioni non credo opportuno di trattenere più lungamente il Senato non essendovi veruna formale proposta.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Debbo dichiarare che veramente sono poco fortunato in questa discussione per la parte che riguarda l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, perchè non riesco assolutamente a farmi intendere e perchè quando il mio concetto fosse spiegato in base, non credo che possa sollevare nell'animo del Relatore sì alta meraviglia.

È verissimo che il 3 alinea dell'articolo terzo stabilisce che il Governo con decreto reale fisserà le norme da osservarsi: ma, io faceva osservare, che ivi trovansi quelle che riguardano le forme degli incanti, e che queste forme sono regolate attualmente dal nostro diritto civile.

Io credo che l'onorevole Senatore Farina ammetterà che almeno da noi al Codice civile non si può derogare senza una legge.

La legge del 1830 che tratta pure di questo argomento e che è anteriore al Codice, stabiliva già queste forme e senza alcuna distinzione le vendite agli incanti o sieno volontarie o sieno forzate, sono sottoposte alle formalità della procedura.

La legge del 1848 quando introduceva appunto il primo saggio di questa maniera d'incanti volontari, non faceva ciò che crede il Senatore Farina, vale a dire non abbandonava le forme degli incanti.

Si compiaccia di percorrere l'articolo 2 della legge del 1848, fatta al tempo dei pieni poteri, e vedrà che là è fatta riserva precisamente di un intervento di un notaio, di un pubblico ufficiale, e nel rimanente poi si rimetteva alla Camera di commercio, perchè si dessero provvedimenti all'oggetto di stabilire norme intorno a quegli incanti.

Per la parte legislativa, che riguarda le forme del contratto, era riservata la legge in vigore.

Ivi si diceva: « Gli incanti avranno luogo alla presenza di un notaio nelle forme prescritte dalle leggi vigenti, e nel locale, che verrà designato dalla Camera di commercio ».

Non credo quindi aver detto cosa che possa far nascere tanta meraviglia, quando ho sostenuto, che le forme del contratto erano regolate appo noi dal diritto civile, nè può essere con un regolamento che possano a rigor de' termini mutarsi.

Perciò io raccomandava al Ministro d'agricoltura, industria e commercio di voler seguire l'esempio del 1848 nel suo regolamento, e mantenere per lo meno l'intervento del pubblico ufficiale; locchè facendo egli non oltrepasserebbe il confine dei termini che sono prefissi alle materie regolamentari.

Mi permetterà poi l'onorevole Farina di dirgli, che poco calza l'esempio dell'Inghilterra, dove l'atto pubblico non è richiesto per nessun atto della vita civile.

Non vi ha nessun paese al mondo che abbia abbandonato più completamente la materia della forma degli atti civili quanto l'Inghilterra, per quel suo sistema di larghissima libertà, che non si può concedere, che a quella nazione, perchè gli elementi inglesi non si verificano in altra società, e questo sistema di compiuta libertà non si riprodurrebbe in altro paese, io credo, senza gravissimi inconvenienti.

Appo noi poi, che viviamo in un sistema del tutto contrario, converrebbe capovolgere la legislazione.

Ben dice l'onorevole Farina che noi possiamo concedere questo potere al Governo, giacchè l'abbiamo concesso in altre occasioni.

Io non sono partigiano dei pieni poteri, ma la risposta è facile alla sua obbiezione.

Se vogliamo dare al Governo il potere legislativo per quest'oggetto, che a me pare non ne valga la pena, io dirò che il Parlamento, poichè lo fece in altra circostanza, lo potrebbe anche fare in oggi: io non lo voterei; ma quando si tratta di lasciare al Governo facoltà di fare un regolamento, io credo, che abbiasi ad avvertire, che in un regolamento non potrebbe il Governo fare ciò che può il potere legislativo.

Voglio sperare, che alle dichiarazioni già fatte, il Ministro aggiungerà anche qualche spiegazione circa le sue intenzioni intorno alle forme da osservarsi per questi incanti volontari.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore **Vigliani** si è rivolto a me acciò nell'esame delle obbiezioni, che possono essere sollevate in occasione della legge di registro, avessi avanti agli occhi la questione se non convenga, come si è fatto per le vendite agli incanti volontari nei grandi depositi per opera delle Camere di commercio e di quegli altri pubblici stabilimenti che venissero autorizzati, se non convenga, dico, pure estendere una simile largizione, com'egli la chiamava, alle vendite forzate dei minori, dei falliti e via discorrendo.

Debbo premettere che credo, essere mio dovere il non lasciar esaurire le leggi, specialmente d'imposte, e recentemente votate.

È evidente, che una nuova legge d'imposta ferisce dapprima molte abitudini, è incomoda, perchè è sempre incomodo il pagare; ed io non credo, almeno per parte del Ministero delle finanze, sia opera prudente il convenire così di leggieri, che questa legge sia cattiva, e debba emendarsi.

Può benissimo accadere che una data legge d'imposta fatta con dati principii porti seco per conseguenza inevitabile l'emendazione d'altre parti della legislazione, e così io non mi meraviglierei, che le leggi di registro e bollo, testè votate dal Parlamento debbano trarre seco la variazione, per esempio, del Codice di procedura in alcune parti del Regno.

Mi permetterà nondimeno l'onorevole Senatore Vigliani ch'io, almeno sino ad assoluta dimostrazione in contrario, persista nell'opinione che le leggi di registro, e bollo sono buone, non hanno tutti quei difetti che si vanno loro quà e là rimproverando.

Debbo tuttavia spiegare come non ostante questa mia opinione, sebene da Relatore della Commissione della Camera dei Deputati su questa legge, io sia divenuto Ministro di finanze, fosse mio pensiero che convenisse adottare un temperamento come quello proposto nell'articolo 3.

Osservo anzitutto che vi è sicuramente un'alta ragione che direi politica, sociale, economica, che le imposte debbano per quanto è possibile abbassarsi, quando dall'abbassamento delle medesime si possa cavare un frutto maggiore. Per conseguenza se non fosse dimostrato che dall'abbassamento della tassa per la vendita volontaria delle merci, ne dovesse venire un maggior frutto per la finanza, dico la verità non mi sentirei disposto ad entrare nella via che egli ha accennato.

Invece qui qual'è il caso che si è voluto contemplare?

Coloro fra voi, o Signori, che hanno visto piazze commerciali importanti, avranno osservato quel fatto meraviglioso di tanti bastimenti che arrivano ad ogni momento, come per esempio a Londra.

Questi bastimenti son carichi d'un'enorme quantità di svariatissime merci le quali non si scaricano neppure, ma solo si danno di esse piccolissimi, direi quasi, microscopici esemplari, mercè i quali si fanno poi le vendite senza tanti apparati, alla buona, senza estinzione di caudale vergini e senza tutte quelle altre condizioni che da noi si richiedono nei pubblici incanti: la vendita si opera colla sola formalità d'un colpo dato con un martello di legno. Sulla semplice presentazione dei campioni si negoziano carichi intieri di navi del valore di milioni di lire; e ciò con un'alzata di dito; si sa che cosa vale quest'alzata di dito, è stabilito l'aumento che essa significa, sicchè in pochi minuti si vende per milioni di franchi.

Che cosa invece succede presso noi? Osserviamo Ge-

nova a cagion d'esempio, che certamente è un emporio considerevole; v'arriva una nave con un carico: ivi non esiste alcuna delle grandiose istituzioni, che ho accennate; se il capitano vuol vendere la sua merce è costretto di indirizzarsi ai sensali della piazza; i sensali girano quà e là, si indirizzano ai negozianti di quel dato genere, glielo offrono, si intavolano lunghe trattative, si perde un tempo immenso e per giunta si deve pagare un diritto di sensaria assai elevato, tutto ciò fa nascere un generale desiderio che un metodo simile a quello praticato dagli altri Stati sia introdotto fra noi; così si guadagnerebbe tempo e s'introdurrebbe più facilmente nelle transazioni commerciali lindezza e buona fede che sono le leve più potenti dell'ingrandimento delle medesime.

Ora qual'è l'ostacolo che si oppone a ciò? È l'elevatezza dei diritti che la legge faccia pesare sulle merci vendute agli incanti volontari.

La legge li ha ora ridotti dal 2 p. 0/0, che col decimo di guerra e altre cose giungeva quasi al 3 p. 0/0, al 1/2 p. 0/0.

Mi si dirà: se la legge invece del 1/2 p. 0/0 mettesse il 2 p. 0/0, le finanze verrebbero a riscuotere di più. Ciò è vero, ma è vero altresì che i negozianti non troverebbero più vantaggio a profittare di questo mezzo di vendita, e allora invece di riscuotere un'imposta elevata si finirebbe per non riscuotere più nulla.

Quindi è che anche come Ministro di finanze io sono rimasto nella stessa opinione in cui ero quando era Relatore di questa legge alla Camera dei deputati. Allora io partiva dal punto di vista del vantaggio del commercio, ora come Ministro delle finanze ci ho trovato un perfetto tornaconto, io ho fatto questo ragionamento: attualmente per questi oggetti non si riscuote nulla; qualora la tassa sia sufficientemente bassa, non ecceda quella che chiederebbe un agente di cambio, egli è certo che si darà la preferenza a questo mezzo, quindi per poco che si pigli, si piglierà molto imperocchè anche il poco è più che nulla.

Io poi sono intieramente convinto che se un metodo come questo arriverà a farsi strada specialmente nei nostri porti, la tassa darà un prodotto che non sarà tanto piccolo, oltre a che servirà a correggere una quantità di abusi ed a migliorare molto il nostro commercio.

La tassa del mezzo per cento è quella che è precisamente imposta sia in Inghilterra, sia in Francia per conseguenza abbiamo già l'esperienza che c'insegna che essa mentre giova alle finanze, non è però tale da arrestare questo movimento commerciale.

Io credo quindi che al Senato non dispiacerà di accogliere l'articolo 3.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non ho che una semplice spiegazione a dare al Senatore Vigliani.

Se mi fu grato di aderire alla sua prima proposta, mi duole di non poter aderire alla seconda, perchè non crederei tornasse utile il mantenere tutte quelle forma-

lità alle quali accennava l'onorevole Senatore Vigliani. Egli vorrebbe, se non erro, che si conservassero nella legge attuale tutte quelle formalità che erano prescritte nella legge del 1848.

Ma il commercio allora non aveva preso lo sviluppo che vediamo al giorno d'oggi. La legge attuale ha, come ha detto poch'anzi il mio collega delle finanze, per iscopo principale di favorire queste transazioni.

Faccio pure osservare all'onorevole Senatore Vigliani, che nelle province meridionali queste formalità non erano in uso.

La Francia medesima, con la legge del 1858, è entrata pienamente in questa via. Io non so se l'onorevole Senatore Vigliani abbia presente la legge sui magazzini generali e sui *Warrants* secondo le ultime modificazioni introdotte in Francia, e la discussione che ebbe luogo alla Camera dei Deputati. La detta legge all'articolo 8 dice: *De faire procéder à la vente aux enchères sans aucune formalité.*

Come ho detto all'onorevole Senatore Vigliani intendo di presentare un'analoga legge sui magazzini generali dove sono certamente sanciti molti principii favorevoli alla libertà de' traffichi in Italia.

Lo farei, se lo desidera, anche prima che la sessione sia chiusa, perchè la detta legge è preparata. Non l'ho presentata ancora perchè temo, che non sarebbe discussa, ma sarei molto lieto, che potesse esserlo.

Allora l'onorevole Senatore Vigliani potrebbe ripigliare la discussione, e con tutta la sua eloquenza indurre il Senato ad accettare le sue considerazioni, le quali io ed il mio collega il Ministro delle finanze combatteremo, poichè francamente dichiaro, che desideriamo facilitare le transazioni commerciali; e ciò sarebbe molto malagevole se volessimo mantenere intatte tutte queste formalità.

Prometto però al Senatore Vigliani di fare nel regolamento quelle dichiarazioni che sono atte a mantenere quelle formalità che sono iscritte nella legge del 1848.

Senatore **Gallina**. Le spiegazioni dateci dai Ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio sui nuovi eccitamenti dell'onorevole Senatore Vigliani hanno portata la questione sopra un terreno affatto nuovo.

Le osservazioni del Senatore Vigliani riguardano la forma; esso accennò ai dubbi, agli inconvenienti che possono nascere nell'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 3, tal quale è concepito, ed al bisogno di avere schiarimenti per essere consentanei al vero principio che finora ci ha guidati, che, cioè, le leggi formali determinate dal Codice non soffrono innovazioni se non per determinate cause e con speciali disposizioni legislative.

Non v'ha nessuno il quale abbia qualche pratica delle cose giudiziarie, che abbia atteso per qualche tempo all'esecuzione delle leggi negli uffizi pubblici, che non divida l'opinione espressa dall'onorevole Senatore Vigliani; le sue osservazioni sono così giuste, così assen-

nate che non ostante le difficoltà del momento, le circostanze affatto speciali in cui versiamo, il Ministero tuttavia sentì il bisogno di dichiarare come restringesse le vendite per gli incanti di cui è cenno nell'art. 3 a certi determinati luoghi, che lo stesso articolo designava in termini così generali che nell'esecuzione della legge medesima avrebbero generato inconvenienti gravi.

Io vedo la difficoltà di rimandare alla Camera dei deputati questa legge, che già da noi approvata, ci ritorna con nuove modificazioni. Certamente merita considerazione questa circostanza. E sebbene non vi sia dubbio che la legge tal qual è, onde possa venir regolarmente attuata richieda emendamenti formali e precisi, tuttavia, credo, che le dichiarazioni del Ministero possano bastare per illuminare i funzionari cui è demandata la sua esecuzione.

Dissi che la questione aveva cambiato di natura, in quanto che le osservazioni dei Ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio hanno portata la questione sulla sostanza della cosa, non sulla specialità dell'articolo in discussione.

Le considerazioni del Ministro delle finanze in linea di fatto sono talmente argute e sottili, e dirò anche un po' nuove, che mi hanno spinto a domandare la parola sopra questo argomento.

L'onorevole Ministro delle finanze a questo riguardo citò il sistema legislativo inglese; già l'onorevole Senatore Vigliani aveva detto in massima che tal sistema, in questa parte, non vuol esser citato, perchè gli elementi sono affatto distinti e non possono assimilarsi coi nostri, e che perciò noi non potremo ammetterlo per qualche tempo: ed una prova l'abbiamo in quanto disse testè l'onorevole Ministro delle finanze accennando con molta chiarezza come si eseguiscono le vendite ed i trapassi di valori considerevoli e molte volte immensi, nei docks e nei porti medesimi senza formalità e con un sol cenno.

Sì, Signori, quando lo Stato d'Italia avrà un commercio così esteso come l'Inghilterra

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Gallina**... quando la marineria italiana lotterà colla marineria inglese in tutte le parti del globo per esportare i suoi prodotti o per trasportarli da un luogo ad un altro, allora potremo adottare tutte queste semplificazioni, le quali se giovano al commercio, nucono però all'erario.

Ma perchè queste vendite dei valori immensi si fanno in Inghilterra così facilmente ed in così breve spazio di tempo?

È facile il dimostrarlo.

Il Ministro delle finanze o chi per esso faccia in modo che si trasporti a Genova, od a Livorno, od a Napoli, od a Palermo la *Lombard-Street* di Londra dove cento milioni di lire effettive in buone sterline si trovano in poche ore ed in moneta sonante, ed allora certamente questo modo semplice di trasmissione della proprietà mobile si potrà adottare anche sui nostri mercati; ma finchè

i nostri capitali invece di avere il 2 per 0,0 di sconto alla Banca ed il 3 per 0,0 d'interesse ordinario, hanno il 6 ed il 7, non è conveniente l'introdurlo; giacchè resterebbero sempre senza effetto, e quanto meno se qualche scopo od effetto si potesse ottenere, non sarebbe mai quello che ora vi proponete.

Che cosa accade a Genova?

Dico a Genova, perchè i capitali genovesi tengono nel Mediterraneo il primo luogo, perchè Livorno ha moltissimi capitali genovesi, così pure Trieste, e non mancano a Marsiglia case che appartengono a commercianti genovesi.

Che cosa dunque accade a Genova quando giungono due o tre bastimenti ad un tempo carichi di caffè o di zucchero, e che i prezzi sono bassi per la difficoltà o la scarsità dei compratori?

Porre questa merce allo incanto non conviene, poichè i prezzi rischierebbero di farsi ancor più vili, mentre essendo pochi i compratori è più facile l'intendersi fra di loro.

I negozianti ricchi, o che sono abbastanza appoggiati per trovar capitali quando non li hanno in cassa, comprano allora queste merci a quel prezzo conveniente che loro lascia un largo lucro sperabile, se non immediato, certo non lontano.

Si è per questo che in Genova i contratti si fanno più frequentemente e più facilmente, e che havvi maggior concorrenza, epperò anche migliori prezzi. Ma lasciamo correre per ora queste osservazioni che possono esser utilissime quando si tratterà della sostanza o del modo di modificare la legge.

Attenendoci al nostro sistema; proponete profonde modificazioni nella legislazione per agevolare le operazioni commerciali, ed io volentieri mi vi associerò, perchè l'Italia adesso ha parecchi porti, la produzione cresce: e così del pari la consumazione, aumentando i bisogni. In allora noi avremo un movimento commerciale di qualche considerazione. Ed il genio Italiano saprà farsi strada in tutti i porti del mondo. Ed il genio Genovese che già fin d'ora spiega la sua bandiera in quasi tutti i porti dell'America meridionale, che popola si può dire il Rio della Plata, saprà accrescere la sua potenza, così avverrà pure della bandiera Toscana, o dirò meglio della Italiana che tutte le raccoglie.

Proponete dunque e troverete il Senato pronto e disposto ad abbracciare un sistema migliore, ma finchè non vengono regolarmente modificate le leggi attuali, voi troverete il Senato intento a conservarle in vigore.

Quindi senza più dilungarmi sopra questo argomento, spero che il Ministero penserà a rimediarmi nel regolamento a farsi, e che procurerà che esso riesca legale per quanto possibile; e il Senato, io penso, non porrà incaglio alla approvazione di questa legge.

Voci. Ai voti.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore **Farina**, *Relatore.* Dacchè le conclusioni dell'onorevole preopinante sono nel senso di approvare

la legge, resta inutile che io soggiunga, che quantunque non siamo in Inghilterra, tuttavia ogni qual volta vi sia un certo movimento degli affari, sono rari, anzi rarissimi i carichi provenienti dall'estero, che non siano già stati venduti le due o tre volte. Ciò posto prima di giungere in porto, se non si tiene tenue il diritto vuol dire che invece di avere questo vantaggio lo Stato, lo avranno i commissionari, i raccomandatalari ed i sensali. Quindi quel guadagno che adesso il negoziante dà allo Stato, andrà invece nelle saccoccie dei particolari: del resto credo superfluo aggiungere altre osservazioni.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Intendo solamente dare una spiegazione per la quale io credo che si può venire ad un accomodamento, se il Senato crede.

Voci. Parli, Parli.

Senatore **Vigliani.** Sono lieto che il signor Ministro d'agricoltura industria e commercio abbia così gentilmente dichiarato che troverebbe modo di combinare l'interesse del commercio col rispetto che si deve alla legalità degli atti nel regolare la forma degli atti medesimi per gli incanti, del quale regolamento il Governo sarebbe incaricato; sono altresì lieto che le mie osservazioni intorno a questo punto abbiano anche trovato un valido appoggio nella profonda dottrina e lunga esperienza dell'onorevole Senatore Gallina, avendo egli con quell'autorità che gli è propria dimostrato come il Senato non potrebbe dipartirsi da quella legalità che riguarda le forme degli atti.

L'ostacolo dunque sta nel vedere di votare questa legge o nello stesso tempo salvare il principio della legalità.

L'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio accennava come egli in altra legge sopra lo stabilimento dei docks che vorrebbe fra breve proporre al Parlamento intende di inserirvi precisamente una disposizione la quale riguarda questo argomento. Egli ciò facendo seguirebbe precisamente l'esempio che ho citato della legislazione francese.

Dal brano di cui ha dato lettura della legge sui docks risulta che la Francia ha ritenuto che era dovere del potere legislativo di regolare le forme di questi contratti, e che si potevano dispensare gli incanti volontari nei docks da tutte quelle formalità che il legislatore ha stabilito.

Il signor Ministro si propone di fare altrettanto nella legge che egli ha divisato di presentare al Parlamento.

Ora se nel formare il regolamento riservato dall'articolo terzo il Ministro vorrà adottare disposizioni le quali non ledano la legislazione quale è costituita, e modificarla quindi in una legge prossima che presenterebbe, io credo che non ne potrebbe derivare al commercio alcun detrimento.

Mi accorderete, o Signori, che il movimento com-

merciale di Londra che veniva così bene descritto dall'onorevole Ministro delle finanze non si riprodurrà così facilmente in nessuno dei nostri porti.

Il commercio che noi chiamiamo grande nelle nostre piazze principali sarebbe un commercio piccolo a Londra, cosicchè quelle operazioni che si fanno tra i grandi negozianti a Londra nel modo semplicissimo accennato dal signor Ministro delle finanze, non avranno luogo da noi se non fra lungo tempo, e quando il nostro commercio avrà potuto ottenere uno sviluppo che tutti noi auguriamo, ma che credo nessuno di noi potrà vivere abbastanza per vedere.

Credo quindi che il breve intervallo di tempo che sarebbe per passare tra la legge presente, tra la pubblicazione del regolamento e l'approvazione di un'altra legge potrebbe recar pregiudizio, quando nel regolamento non si mantengano tutte le formalità, perchè non mi sono dichiarato partigiano di tutte; anzi trattandosi di fare una nuova legge io sarò sicuramente tra quelli che caldeggeranno un sistema di maggiore libertà.

Ciò che ho sostenuto è il rispetto alle leggi che abbiamo; rispetto al principio di non derogare loro con un regolamento. Ma quando nella via regolare si proponga di derogare ad alcuna di esse, quando si vogliono introdurre forme semplici dove la natura dei negozi lo esiga, non io sarò certamente oppositore. Converrebbe quindi per ora mantenere ciò che è veramente sostanziale delle forme attuali, non quelle formalità che sono scomode e che potrebbero nuocere alle transazioni. E per esempio l'intervento di un ufficiale della Camera di commercio, il quale in questa parte abbia qualità pubblica, basterà per garantire la sincerità di questi contratti, basterà per evitare una quantità di liti circa il modo con cui i contratti saranno avvenuti, circa tutti i loro accidenti, circa tutto ciò che può dare e darebbe facile occasione alle liti. Ecco ciò che io mi limito a domandare all'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio, e voglio sperare che sarà abbastanza condiscendente per entrare in questa via che porge a noi il mezzo di rispettare la legge e ad un tempo di ottenere quella maggiore semplicità e quel maggiore vantaggio che si desidera nella istituzione che si vuole introdurre.

Senatore Farina. Se si dovesse accettare la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani tanto varrebbe non votare questo articolo di legge, perchè resterebbe una lettera morta fino a tanto che non venisse l'altra legge sui magazzini generali colla quale soltanto, secondo la sua maniera di vedere (che non sarà divisa, spero, dal Senato) si potrebbe toccare alle vigenti leggi che aveassero attinenza ai codici: eppure di queste leggi colle quali si rimette espressamente ad apposito regolamento di modificare disposizioni di legge ne avremo fatto mille....

Senatore Vigliani. Parlo di regolamenti.

Senatore Farina... senza mai credere che il potere

legislativo non possa variare qualunque parte della legislazione vigente.

Senatore Vigliani. Può variare.

Senatore Farina. Ma dunque se può variare lo può anche delegando questa sua facoltà di precisare il modo di variazione al potere esecutivo, che è precisamente quello che si fa adesso.

Ripeto, o si vuol fare qualche cosa di utile, ed è necessario fare una disposizione completa, affinchè si possa attivare: o non si vuol far niente, e allora è inutile di volare la disposizione di legge. Per conseguenza credo che si debba assolutamente respingere questa distinzione, la quale non è punto fondata su nessun principio; perchè è vero che non si può derogare alla legge se non per legge; ma quando la legge dice, io delego il modo di determinare questa deroga al potere esecutivo, è sempre per legge che si deroga. Per conseguenza non posso menomamente accettare la distinzione e i limiti dell'onorevole Senatore Vigliani che non farebbero in fine dei conti che paralizzare completamente per lungo tempo questa disposizione, la quale tuttavia può produrre utili effetti; giacchè se l'Inghilterra ha circa 8 milioni di tonnellate di portata dei suoi bastimenti che fanno il suo commercio, noi ne abbiamo più di un milione e parecchie centinaia, e quindi per un settimo circa profitteremo di questo vantaggio del quale l'Inghilterra per la estensione del suo commercio profitta sette volte più.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

Senatore Cadorna. Non intendo sollevare questioni sulla utilità di ammettere le disposizioni che si contengono nell'art. 3, in quanto che facilitano le operazioni della vendita. Sono propenso agli abbassamenti di tariffe, e a tutt'occhè che rende facili le transazioni commerciali; conseguentemente per ciò che riguarda l'intrinseco di queste disposizioni io le accetto. Parmi però grave la difficoltà che è stata sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani relativa a che un semplice regolamento possa derogare a disposizioni legislative e possa sancirne delle nuove. Io non vorrei che si stabilisse, votando questo articolo, una massima la quale, applicata ad altri casi, potrebbe avere delle funeste conseguenze.

Molte volte accade che in una legge si alluda ad un regolamento a farsi dal potere esecutivo.

Ora le materie che naturalmente spettano ad un regolamento son quelle che si attengono alla esecuzione della legge, e se non vi è una delegazione del potere legislativo, il regolamento, quantunque si faccia ad esso richiamo in una legge, non può dare alcuna disposizione la quale di sua natura sia legislativa e deroghi ad una disposizione legislativa. Quando una legge dice semplicemente che si farà un regolamento, senza indicare chiaramente che in questo regolamento possa il potere esecutivo dare anche delle disposizioni legislative, non è possibile l'interpretare questa semplice indicazione come

un'autorizzazione data al potere esecutivo di disporre anche in materia legislativa.

È bensì mia opinione che possa il Parlamento delegare al potere esecutivo di dare con regolamento delle disposizioni le quali eccedano anche le facoltà naturalmente spettanti al potere esecutivo, ma ciò deve essere chiaramente espresso, acciocchè non avvenga che ogniqualvolta si dica semplicemente che si farà un regolamento, si possa credere delegata la potestà legislativa al potere esecutivo. Su di ciò non trovo abbastanza esplicito l'articolo terzo. Egli è perciò che insisto perchè venga introdotta qualche parola nella legge la quale spieghi...

Molte voci. No, no, no.

Senatore Cadorna. Sento che molti Senatori non sono del mio parere: me ne duole; ma dico e sostengo la mia opinione, perchè ho il diritto di dirla. Dico dunque, e ripeto, che ad evitare il gravissimo inconveniente che ho indicato, e ad escludere ogni dubbio, mi parrebbe conveniente d'introdurre qualche disposizione la quale indicasse chiaramente che al potere esecutivo è data quella autorità della quale per semplice interpretazione delle generali parole dell'art. 3 si vorrebbe che fosse investito.

Nel resto sono, come dissi, consenziente alla sostanza dell'art. 3.

Presidente. Propone un emendamento?

Senatore Cadorna. Ho sostenuto unicamente l'opinione del Senatore Vigliani, ed udrò la risposta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'ufficio centrale concorre teoricamente nelle osservazioni molto sensate dell'onorevole preopinante; ma io credo che egli non le avrebbe forse nemmeno fatte se avesse avuto presente il tenore dell'articolo 3 del quale si ragiona; poichè egli vi avrebbe trovato appunto le dichiarazioni espresse che giustamente crede necessarie, onde non abbia a ritenersi come massima costante che ogni qual volta la legge si riferisce al regolamento da farsi dal potere esecutivo, sia in facoltà di quest'ultimo di emettere disposizioni che di loro natura devono essere fatte per legge. Ed in vero nel secondo alinea di esso articolo è detto che le norme per le vendite di cui trattasi saranno determinate con regolamento approvato con decreto reale sulla proposta della Camere di Commercio.

L'onorevole preopinante diceva egli stesso che spetta di diritto al potere esecutivo di fare i regolamenti per l'esecuzione della legge, senza che sia necessaria alcuna delegazione del potere legislativo. E tale è difatti la espressa disposizione dello Statuto.

Adunque quando nella legge si dice che le norme per le vendite in discorso saranno stabilite dal potere esecutivo per mezzo di un regolamento, evidentemente si è voluto conferire un potere che non avrebbe avuto senza questa delegazione; conseguentemente si è rico-

nosciuto che di regola al potere legislativo e non al potere esecutivo spettava di stabilire le dette norme.

Io credo pertanto che mediante queste spiegazioni l'onorevole preopinante non troverà difficoltà di votare egli pure questo articolo, il di cui concetto, per verità, avrebbe potuto essere più esplicito e più chiaramente espresso, ma che pure, mediante le dichiarazioni e spiegazioni dell'ufficio centrale e del Ministero può approvarsi, come lo è stato dall'altro ramo del Parlamento, onde non debba essergli altra volta rimandato col rischio che la legge non possa più essere approvata definitivamente in questa sessione.

Senatore Cadorna. Sono lieto che l'ufficio centrale partecipi in massima alla mia opinione. Le dichiarazioni ora fatte danno un senso preciso all'articolo di cui si tratta; poichè l'ufficio centrale dichiarò che l'articolo debbe essere così inteso, che non dia soltanto al potere esecutivo la facoltà di fare un regolamento, ma sibbene di fare un regolamento il quale ecceda i limiti naturali di un regolamento, ed entri anche nel campo legislativo.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Cadorna. In seguito di queste spiegazioni io non ho più nulla a soggiungere, e mi astengo dal fare alcuna proposta.

Senatore Galvagno. Mi spiace di dover ancora intrattenere per poco il Senato, ma voglio fare un'osservazione la quale mi pare possa giovare a ricondurre la questione sul suo vero terreno.

La forma del contratto tiene o no alla prova? Dove mai il Codice civile stabilisce norme o ingiunzioni in materia commerciale? Nel primo capo, al titolo *Dei contratti*, dice: che le norme speciali dei contratti contemplati nel Codice civile non sono applicabili ai contratti commerciali, siccome regolati da leggi speciali.

Ora, quando una legge viene a dire al potere esecutivo che potrà stabilire norme speciali per questi contratti, è naturale il dire che ciò facendo non si eccedono i limiti stabiliti dal Codice civile.

Ora concedendo il potere legislativo facoltà con questa legge al potere esecutivo di fare un regolamento che comprenda nuove norme più facili e più pronte, che tendono a recare incremento alla libertà commerciale, non si viola alcuna legge, non si vulnera alcun principio. Quindi io credo che si debba ritenere l'articolo terzo come sta.

Non si è inteso nel Codice civile di parlare soltanto dei regolamenti commerciali esistenti al tempo della sua promulgazione, ma si è inteso di parlare di tutti quei regolamenti che i bisogni del commercio richiedessero.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta formale metterò ai voti l'articolo terzo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Passeremo ai successivi articoli.

Art. 4.

« Ciascuna Camera può essere sciolta con decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.

« Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo ».

(Approvato).

CAPO II. — *Composizione di ciascuna Camera.*

Art. 5.

« Le Camere saranno elettive.

« Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove, e verrà determinato a mente dell'art. 1.

« Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge ».

(Approvato).

Art. 6.

« I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

« Essi scelgono fra loro un Presidente ed un Vice-Presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquitinio segreto ».

(Approvato).

Art. 7.

« L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo.

« Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

« Gli uscenti potranno essere rieletti ».

(Approvato).

Art. 8.

« Il Presidente ed il Vice-Presidente durcranno in carica due anni, e potranno essere rieletti ».

(Approvato).

Art. 9.

« Il Presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

« Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza, e, mancando ambidue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza ».

(Approvato).

Art. 10.

« Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

« Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera. »

(Approvato)

CAPO III. — *Elezioni.*

Art. 11.

« Sono elettori ed eleggibili:

« a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovansi iscritti sulle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi comuni, risultino per notorietà o per giustificazioni date, iscritti sulle liste politiche di altri comuni;

« b) I capi-direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel comune, i quali trovansi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

« c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

« d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

(Approvato)

Art. 12.

« Non sono nè eleggibili, nè elettori, le persone di cui all'articolo 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gli impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

« I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio. »

(Approvato).

Art. 13.

« La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al governatore ed alla deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal Tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

« Contro le decisioni della Camera o del Tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d'Appello nella cui giuri-

« Edizione essa si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali. »

(Approvato).

Art. 14.

« Il Governo con Regio decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l'elezione si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei comuni ove essa ha sede;

« In ogni sezione elettorale si pubblicherà, ad ogni elezione ed in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci. »

(Approvato).

Art. 15.

« Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del Presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge. »

(Approvato).

Art. 16.

« L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio;

« Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio;

« Le note o le carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai componenti l'ufficio ed annesse al verbale. »

(Approvato).

Art. 17.

« Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al Presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del Tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data;

« La Camera, o in sua vece il Tribunale, nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette. »

(Approvato).

Art. 18.

« Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al Tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci;

« Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell'ufficio elettorale;

« Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

« Il Tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

« Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

« Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali. »

(Approvato).

Art. 19.

« Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge. »

(Approvato).

Art. 20.

« Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori ne' termini medesimi dell'articolo 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro ch'ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti, l'anziano di età. »

« Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso.

« Si riterrà parimenti per escluso chi per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera. »

(Approvato).

Art. 21.

« Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

« In caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

« In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

« Chi surrognerà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore. »

(Approvato).

Art. 22.

« Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo. »

(Approvato).

Art. 23.

« Le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1° gennaio successivo.

« Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o d'istituzione d'una Camera nuova, un Decreto reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatorii non che l'insediamento della Camera.

« Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento ».

(Approvato)

Art. 24.

« Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1 gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il 1 gennaio del seguente anno. »

(Approvato)

CAPO IV. — *Adunanze.*

• Art. 25.

« Le adunanze di una Camera saranno legali quando vi interverrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

« Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, de' quali sarà data nota nell'avviso della seconda. »

(Approvato)

Art. 26.

« Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

« In caso di parità quello del Presidente o di chi no fa le voci sarà preponderante. »

(Approvato).

Art. 27.

« Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione ».

(Approvato).

Art. 28.

« Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro. »

(Approvato).

CAPO V. — *Impiegati.*

Art. 29.

« Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il segretario e gli altri impiegati nei limiti

della pianta da approvarsi dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e potranno rivocarli.

« Le nomine e le rievocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a squittiuo segreto.

« Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui. »

(Approvato)

CAPO VI. — *Patrimonio e tasse.*

Art. 30.

« Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

« Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali. »

(Approvato)

Art. 31.

« Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che saranno sempre gratuiti;

« b) Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura,

« c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

« Nessun diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanare con Decreto reale dietro parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato).

Art. 32.

« I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di Commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le voci.

« I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza. »

(Approvato)

Art. 33.

« Le tasse di cui sopra saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

« I modi di riscuoterle saranno stabiliti con Decreto reale. »

(Approvato).

CAPO VII. — *Amministrazione.*

Art. 34.

« Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese ».

(Approvato.)

Art. 35.

« Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, o del Prefetto della provincia che fosse da lui delegato.

« Compileranno, entro il mese di aprile, il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale, verrà pubblicato per categorie colle stampe.

« Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto reale ».

(Approvato).

CAPO VIII. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 36.

« Alle attuali Camere di commercio; d'agricoltura e commercio; di agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio ed industrie, sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

« Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nella amministrazione di banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingegneria che le attuali vi esercitano ».

(Approvato).

Art. 37.

« Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta ».

(Approvato).

Art. 38.

« Agli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti, che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non potrà essere minore di un'annata, né maggiore di tre, dello stipendio che godono e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

(Approvato)

Art. 39.

« Gli impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando ad *personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

« Nel caso di soppressione d'impiego gli impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

« Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

« Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

« Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato ».

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. Relativamente a quest'articolo essendo nato alcun dubbio in seno all'ufficio centrale, egli ha creduto di poterlo interpretare nel senso che è conforme alle disposizioni complessive di quest'articolo, di pareggiare il trattamento degli impiegati delle Camere di commercio a quello degli altri impiegati dello Stato, nel caso specialmente di soppressione d'impiego.

A questo riguardo però l'ufficio centrale sentirà volentieri se il signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio convenga nell'interpretazione che crede si debba dare a quest'articolo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io ritengo che non possa verificarsi questo caso che accennò l'onorevole Senatore Farina, perchè gli impiegati a cui egli allude sono pochissimi; d'altronde al Ministero d'agricoltura, industria e commercio essendo stata fatta facoltà di fissare la pianta, credo nel fissare questa prenderà le opportune misure per evitare gli sconci. Ma dopo di ciò non ho difficoltà di dichiarare che non vedrei ragione per cui gli impiegati delle Camere di commercio fossero trattati diversamente dagli impiegati dello Stato.

Senatore **Martinengo**. Domanderei se questa regola pel trattamento in disponibilità verrà determinata a tre anni anche per gli altri impiegati dello Stato.

Ministro delle Finanze. Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Senatore Martinengo sia diversa da quella di cui parliamo. Allora quando verrà il progetto di legge in proposito, queste considerazioni si potranno ventilare, ma credo che se si sollevasse ora una discussione in proposito non saprei che esito potesse avere, perchè dovrebbero poi sorgere altre discussioni; per conseguenza credo che non convenga dir nulla per ora e limitarci agli impiegati delle Camere di commercio.

Senatore **Martinengo**. Assicurato che ciò non stabilisce nessun precedente, non faccio altre osservazioni.

Senatore **Di Pollone**. Verissimo è che l'alinea di quest'articolo faceva nascere un grave dubbio, che savviamente l'ufficio centrale ha desiderato che fosse risolto nel senso della giustizia; ma per contro io veggio in

questa disposizione un inconveniente di una natura contraria, ed è questo:

Dice l'alinea che in caso di soppressione d'impiego gli impiegati che non abbiano diritto a pensione, non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere stati in aspettativa tre anni. Ora è stato inteso che anche dopo l'aspettativa di tre anni, se non avranno essi impiegati il tempo voluto dalla legge, non potranno essere posti in riposo; ma io diceva: voltiamo l'argomento, parliamo nell'interesse di quegli impiegati dei quali, dopo aver servito 10, 12, 15 anni lo Stato, verrà soppresso il loro impiego, e questo caso può verificarsi facilmente. Ne citerò un esempio: La Camera di Torino (e mi si perdoni se parlo della Camera di Torino che è quella che conosco di più, e cito non per interesse ma per modo d'esempio), ha il condizionamento delle sete, ora sarà in piena facoltà del commercio di stabilire altro condizionamento delle sete in concorrenza di quello della Camera di commercio la quale potrà facilmente accadere che non trovi il suo tornaconto a mantenerlo, quindi chiudendo questo stabilimento i 10 impiegati che vi sono addetti si troveranno nel caso della soppressione d'impiego.

Ora suppongo, come diceva testè, che non abbiano che 14, 15 anni di servizio, staranno tre anni in aspettativa, e dopo i tre anni i quali non conterebbero che uno e mezzo a termini delle leggi e delle norme vigenti per le pensioni di ritiro, si troverebbero licenziati senza avere più un tozzo di pane.

Ognuno sa che quando un impiegato è giunto ad un'età assai provetta non può facilmente ricominciare la sua carriera; si troverebbero perciò questi infelici in una condizione veramente deplorabile. Ora siccome io nè in questo momento, come nemmeno ieri quando faceva le così dette *intempestive* mie osservazioni, non ho inteso nè di rimandare la legge, nè di proporre un emendamento, vorrei solo suggerire al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio un mezzo ovvio per evitare questo estremo, principalmente dopo le dichiarazioni che or ora egli stesso faceva, che, cioè, pochi sono quest'impiegati, che, egli volesse fare un'altra dichiarazione che verificandosi il temuto caso, non avrà difficoltà di collocarli in quella carriera a cui potrebbero ancora aspirare. Con questo io credo...

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Senatore Di Pollone... tranquillerebbe molti padri di famiglia e buoni impiegati i quali sono in questo momento in uno stato di grandissima trepidazione, ed io gliene sarò riconoscente per loro.

Presidente. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi duole di non poter promettere all'onorevole Senatore di Pollone di introdurre nell'amministrazione dello Stato gli impiegati delle Camere di commercio; quanto a me ho dichiarato che essendo pochi,

studierò ogni mezzo di collocarli, ma assumere davanti alla Camera un impegno formale di introdurli nella amministrazione dello Stato, mi permetta l'onorevole Senatore Di Pollone che io gli dica che non posso farlo.

Io ho detto che sono pochi, e credo che quelli accennati sono dieci; sono ventinove in tutto, compresi quelli che hanno diritto alla pensione, ma, ripeto, la legge non può creare per questi impiegati una pensione eccezionale.

L'onorevole Senatore Di Pollone sa che il diritto alla pensione si ottiene dai rilasci che gli impiegati dello Stato successivamente fanno a norma dei regolamenti.

Perchè adunque vuole che noi accordiamo all'accennata categoria di impiegati questo diritto che non posseggono poichè non hanno compiuto quell'atto per il quale solamente si acquista diritto alla pensione?

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ripeto all'onorevole Di Pollone che questi impiegati possono essere tranquilli perchè credo che vi sia modo convenientissimo di collocarli, ma di collocarli sempre nell'amministrazione delle Camere di commercio. Però non posso assumere nessun impegno di introdurli nelle altre amministrazioni.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per rettificare un fatto; perchè è torto probabilmente mio di non essermi ben saputo spiegare. Non è nè punto, nè poco questione di rilascio, perchè gli impiegati, a cui io alludo, hanno appunto sopportato il rilascio al quale accenna l'onorevole signor Ministro; io non parlavo che di tempo, cioè quando essi non avessero i 25 o i 30 anni di servizio. Il signor Ministro disse, non posso collocarli nelle amministrazioni dello Stato: ma io lo pregherei ad osservare che il suo predecessore...

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Di Pollone quantunque facesse un'opposizione molto più . . . cerco l'espressione perchè non vorrei usare una parola dura, . . . un'opposizione molto più forte contro la mia proposta, tuttavia aveva dichiarato che non avrebbe fatto difficoltà di collocarli, presentandosi il caso, e difatti ne ha collocato uno.

Ciò che ha fatto il signor Cordova credo lo potrà fare il Ministro attuale. Quindi, io ripeto, non è questione di rilascio, il rilascio l'hanno fatto, ed è appunto per ciò che io riconosco in loro un diritto ad essere collocati.

Se egli poi vorrà trattarli come gli altri impiegati dello Stato, la legge del 1853 stabilisce che quando vi è soppressione d'impiego, essi hanno diritto all'aspettativa e che non possono essere licenziati, se non sono ricollocati.

Questo è quello che io domando.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Credo che le osservazioni dell'onorevole conte Di Pollone per quanto da una

parte possano commuovere il Senato non saranno mai tali da poterlo persuadere a trattare gl' impiegati delle Camere di Commercio meglio di quello che sono trattati gl' impiegati dello Stato.

Ora le spiegazioni che abbiamo premesse noi membri dell' ufficio centrale appunto dipendentemente da quella specie di non sufficiente chiarezza che forse si scorge nelle disposizioni speciali del 2 alinea dell' articolo 39 tendono appunto a far stabilire che saranno trattati come gl' impiegati dello Stato. Stabilito questo non so cosa possano pretendere di più, e sarebbe una ingiustizia verso gli impiegati dello Stato se si volessero quegli impiegati trattare meglio di questi, come pure sarebbe un'ingiustizia se adesso, e fu d' ora il Ministero si impegnasse di reimpiegarli tutti.

Il fatto di averne reimpiegato uno, non può invocarsi come un precedente obbligatorio, giacchè quel fatto speciale dipese dalla convinzione di quel Ministro, che trovò opportuno di collocare in impiego quest'uno; ma il volere, perchè se ne è impiegato uno in un determinato caso in cui si riconobbe la sua capacità, generalizzare la cosa per collocare anche tutti quelli che per avventura non potessero opportunamente essere collocati, parini non regga, e che la pretesa parità non abbia base. Conseguentemente io ammetto soltanto che si dichiari che saranno trattati come gli impiegati dello Stato, o credo che con ciò si sia fatto quanto era possibile.

Mi duole dover ancor aggiungere un'osservazione che credo essenzialissima, ed è quella di quel benedetto elenco delle pensioni e delle aspettative, che è di sì grande aggravio alle finanze, per cui ripeto, che quando si dice che saranno trattati come impiegati dello Stato, sia già molto o non si possa ragionevolmente pretendere di più.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Dirò semplicemente all' onorevole Senatore Di Pollone che io non so se il mio predecessore abbia o no collocato impiegati delle Camere di commercio: quanto a me debbo fare francamente una dichiarazione.

Io studio il modo di diminuire il numero degli impiegati nel ministero da me retto e queste diminuzioni già ascendono a 22, per cui io non ho posti vacanti: e se ancora ne avessi mi permetto di dire che, essendovi parecchi impiegati in disponibilità, è mio primo dovere pensare a coloro che maggiormente avrebbero diritto a quei posti.

Non essendovi dunque posti esuberanti non mi sento capace di aumentare la pianta attuale di nuovi impiegati, i quali anzi cerco di diminuire nel maggior numero possibile. Io ho ferma opinione che una troppa quantità di impiegati, oltre il peso che arreca all'erario, il più delle volte anzichè sollecitare, ritarda ed incaglia la pronta spedizione degli affari.

Ciò posto io ingannerei l'onorevole Senatore Di Pol-

lone se dicessi di avere posti in pronto e di poterli collocare senz'altro.

Io vedrò se ciò sarà possibile, e lo farò, massimo che la loro posizione altamente mi commuove; ma voi ben sapete, o Signori, che il Ministro non deve guardare all'interesse parziale di tale o tal altro impiegato, ma si bene all'interesse generale dello Stato.

Senatore Di Pollone. Domando la parola per un fatto personale. Dalla risposta del signor Ministro parrebbe che io avessi domandato che si aumentasse la pianta degli impiegati. Io non ho mai detto questo, non ho mai avuto tale intendimento, io riduco la mia domanda a che questi impiegati che non sono impiegati delle Camere di commercio, ma impiegati dello Stato, perchè furono nominati dal Ministero e dal Sovrano, e che hanno sopportato il rilascio, siano trattati nè più, nè meno come gli altri impiegati dello Stato, mentre con questa legge non lo sono.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti l'art. 39.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 40.

« Saranno stabiliti con Decreto reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove Camere di commercio ed arti.

« Le Camere attuali continueranno nell' esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

« Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell' amministrazione dall'una all'altra Camera. »

(Approvato).

Art. 41.

« La nuova Camera di commercio, che sarà stabilita in Genova, a tenore della presente legge, non avrà diritto a percepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

« Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di Commercio per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Con questo articolo si fa un atto di vera giustizia verso la Camera di Commercio di Genova. Io domando che egual atto si faccia verso quella di Torino. Già ebbi una volta l'onore di accennare di volo al Senato che la Camera di Torino era stata chiamata a prestare il suo concorso per l'amplia-

zione del Castello del Valentino in occasione dell'ultima esposizione dell'anno 1858.

La Camera di Commercio di Torino si era indotta a fare questo sacrificio non altrimenti che colla condizione che risulta dalla sua deliberazione comunicata al Ministero delle finanze, che quel locale rimanesse a sua disposizione per le ulteriori esposizioni.

Ora è noto che dopo la creazione del Regno d'Italia la Camera di Commercio di Torino non può e non deve più avere il monopolio delle esposizioni portato dalle RR. PP. del 1831.

Ma allora io domando perchè essa avrà da sopportare un sacrificio che ha fatto unicamente in quell'intendimento in una proprietà demaniale che ora è dedicata al servizio militare.

La Camera di Torino ha già pagato ventimila lire, ed ora non chiede che l'esonero delle diecimila che rimangono a pagare, e questo esonero io lo domando non per altro motivo, che perchè non ha mezzi da pagarle.

Io ho già raccomandata questa causa, che credo giusta, al Ministro delle finanze, e disgraziatamente debbo dire che mi rincresco forse di essere intervenuto in questa questione, perchè dopo la mia raccomandazione è venuto un monitorio alla Camera stessa per parte del Ministro di agricoltura, industria e commercio, che dovesse essa pagare entro due mesi.

Ora la Camera di commercio di Torino è assolutamente impossibilitata a ciò fare, e dico che deve essere esonerata da questa parte di debito, mentre sarebbe un'ingiustizia, tanto più quando vedo che si usano principii diversi per altre città; e non occorre che io dica che alludo alla somma egregia stata spesa per la esposizione di Firenze.

Prego quindi il signor Ministro delle finanze di voler prendere in considerazione questa causa che credo santa e giusta.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Giacchè la conclusione non è che di prendere in considerazione le cose giustissime dette dal signor Senatore Di Pollone, non ho niente ad aggiungere.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Di Pollone ha invocato quest'articolo concernente la Camera di commercio di Genova come precedente....

Senatore Di Pollone. È un appiglio....

Ministro delle Finanze. In questo caso sarà inutile analizzare l'articolo, perchè esso mentre esonera la Camera di commercio di Genova da una spesa annua di circa 90 mila lire, toglie per altra parte alla Camera stessa una rendita di circa 130 mila lire, di modo che se si volesse stare al precedente di quella Camera di commercio...

Senatore Di Pollone. Ho fatto queste osservazioni, perchè l'articolo me ne porgeva occasione, ma lo pre-

gheri tuttavia a rispondere qualche parola alla mia domanda.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore conte Di Pollone sa come io non solo debba interessarmi alla Camera di commercio di Torino, ma come veramente mi ci interessa stante che io ho avuto l'onore per un numero d'anni piuttosto considerevole di farne parte; e per conseguenza dal canto mio ho studiato o almeno ho incaricato si studiasse di poter giovare alla Camera di commercio di Torino, ma credo che bisogna un poco vedere la questione complessivamente.

Vediamo la nuova Camera di commercio che succede all'antica in che condizione si troverà.

Avrà è vero, su questo non si fa questione, la passività di 10,000 lire, ma riceve un attivo ragguardevole, riceve un palazzo, un locale pel quale il Governo è entrato a far molte spese.

Ora se noi paragoniamo questa ad altre Camere di commercio e specialmente a quelle delle province meridionali, dove non c'è nulla, che se non ricevono passivo, non ricevono neppure attivo di sorta, si vedrà che la Camera di commercio di Torino sarà una di quelle che si troverà in condizioni più propizie, imperocchè avrà uno stabilimento magnifico, grazie specialmente, mi permetta dirlo, alle cure dell'onorevole Senatore Di Pollone, il quale per tanti anni ha con tanto vantaggio della cosa pubblica provveduto a questo stabilimento.

Egli è in questa considerazione che, dico la verità, finora non ho saputo decidermi a presentare al Parlamento il progetto di legge che sarebbe indispensabile per condonare alla Camera di commercio di Torino le 10,000 lire delle quali ha parlato l'onorevole Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Domando la parola: sarà per due soli minuti e non più.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il signor Ministro non ha trattato il punto della giustizia o no del condono che gli domandavo. Egli è venuto molto abilmente a dire che la Camera di commercio di Torino aveva avuti altri favori: ma come antico membro della Camera di commercio si ricorderà che il fondo attivo di questa Camera è derivato dalla soppressione dell'antico Consiglio di commercio, il quale ha lasciato un attivo che le potenti sovrane, che citavo poco fa, hanno abbandonato alla Camera di commercio nel 1831. Di più la Camera di commercio avendo lo stabilimento della condizione delle sete con esclusività, ebbe molti anni felici, che disgraziatamente ora non si riproducono, che la posero in grado di fare molti risparmi. Quindi il palazzo che possiede lo ha acquistato con quel primitivo fondo e con quei risparmi che ha potuto fare di poi.

Del resto sa l'onorevole Ministro delle finanze che la Camera di commercio ha sempre sopperito con gran dispendio alle esposizioni che si sono ripetute di tre in tre anni e poscia di cinque in cinque. Se non avesse avuto mezzi di farlo, certamente non avrebbe potuto

soddisfare al precetto della legge. Ma il fatto sta che ora è indebitata: ha 25 mila lire di debito, senza calcolare le lire 10 mila che deve al Governo, e non ha mezzi di pagarle.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 41, chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 42.

« Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie province del Regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all'articolo 27 della presente legge. »

(Approvato).

Art. 43.

« Sino a tanto che non sia promulgata nelle province toscane la legge comunale 23 ottobre 1859, si applicheranno nei casi contemplati dagli articoli 12 e 13 della

presente legge le norme della legge comunale tuttavia vigente in quella parte del Regno. »

(Approvato).

Per mancanza di lavoro, non essendovi in pronto alcuna relazione, il Senato non potrà domani tenere seduta. I signori Senatori saranno perciò convocati con avviso a domicilio.

Frattanto domani alle due si riuniranno negli uffici per l'esame delle due leggi, l'una sulle marche da bollo, l'altra sulle Opere pie.

- Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . 87

Favorevoli . . . 81

Contrarii . . . 6

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CXXXVIII.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sui titoli del Senatore Piraino — Interpellanza del Senatore De Monte al Ministro delle finanze — Presentazione di due progetti di legge — Incidente in ordine alla dichiarazione d'urgenza dei medesimi — Parlano i Senatori Alfieri e il Ministro di agricoltura, industria e commercio — Presentazione di due altri progetti — Osservazione del Senatore Di Pollone — Risposta del Senatore De Monte e continuazione delle sue interpellanze — Considerazioni del Senatore Arnulfo — Risposta al Senatore De Monte del Ministro delle finanze e di grazia e giustizia — Replica del Senatore De Monte — Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3¼.

Sono presenti i Ministri della guerra, delle finanze e più tardi intervengono anche i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3105. Il Circolo nazionale di Brescia, con deliberazione del 27 giugno ultimo, in vista degli atti ostili del Clero contro il Governo, domanda l'incameramento dei beni e la costituzione civile del Clero medesimo (*Petizione mancante dell'autenticità delle Arme*).

N. 3106. Antonio Durante da Catanzaro ricorre al Senato per essere dispensato dall'esame di laurea in architettura.

Presidente. Si darà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura delle lettere dei Senatori Di Campello, Bellelli e Cambay-Digny, i quali domandano un congedo i due primi per affari di famiglia, e l'ultimo per ragioni d'ufficio, che a loro dal Senato concesso.

Presidente. Havvi anche il Senatore Bevilacqua che domanda per ragione di salute un congedo di quindici giorni.

Domando al Senato se intende di accordarglielo.

Chi lo accorda voglia sorgere.

(Accordato).

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Giuseppe Montori delle sue *Considerazioni sulle province meridionali d'Italia*;

Il Commendatore Fenicia d'una sua *Epistola al Santo Padre*;

Il Prefetto della provincia di Trapani di numero 10 copie d'un opuscolo intitolato: *Analisi delle acque termo-minerali di Segesta*;

Il signor M. Eugène Rendu, membro del Comitato francese dell'insegnamento internazionale, di una sua *Relazione sulle scuole internazionali*.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE PIRAINO.

Presidente. Do la parola al Senatore Ferrigni per riferire sulla nomina del Senatore Piraino.

Senatore **Ferrigni**, *Relatore*. Signori Senatori.

Con Real Decreto del 31 agosto 1861 il cavaliere Domenico Piraino è stato nominato Senatore del Regno. Egli ha oltrepassato l'età di anni quaranta.

Con Decreto Dittatoriale del 17 settembre 1860, segnato in Palermo dal generale Garibaldi, veniva nominato Segretario di Stato per gli affari esteri e pel commercio. Epperò il terzo ufficio per mezzo mio ve ne propone l'ammissione in Senato sotto la categoria del numero 5 dell'articolo 33 dello Statuto.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'ufficio

razione delle imposte, io domando vi è più luogo a dubitare sulla ragionevolezza della sospensione? Noi non ne possiamo dubitare; fu cosa solennemente conchiusa, è un fatto formalmente compiuto; di modo che quando immemore il Ministero pubblicava la legge per essere eseguita, egli doveva averlo presente e doveva rinvenirvi un ostacolo nell'esecuzione della legge istessa finchè non si fosse fatta quell'equiparazione delle imposte.

E ne avea ben d'onde, Signori, la Camera dei Deputati, imperocchè è noto, o almeno debbe esserlo, che presso di noi avevamo 23 imposte, alcune sui fondi, alcune sulle persone, ed altre sulle giurisdizioni, e tutte queste 23 imposte furono rifiute nella tassa fondiaria la quale nel suo principio fu fermata nel 5° dell'imponibile, ma colle aggiunte e sopraggiunte e novelle aggiunte arrivò al 4° e lo superò, in guisa che io so e per averlo udito dire, e anche un pochino per mia esperienza che nella più parte delle altre provincie italiane non vi è un'imposizione fondiaria così alta.

Ecco perchè partiva da questo dato principalmente la Camera dei Deputati quando accennava alla necessaria precedente equiparazione delle imposte; chechè per altro sia, egli è certo che una volta che ciò fu stabilito, fu troppo precoce l'ordine di mandarsi ad esecuzione la legge del registro, e quindi è giusto che rientri nei suoi cancelli regolari e che non sia eseguita se non quando sia fatta la bramata equiparazione.

Signori, dopo ciò passo al tema della necessità della revisione della legge.

I pubblici tributi è certo che debbono pesare egualmente su tutti gli italiani; ma esprimerò un mio voto del quale per avventura avverrà che se ne impossessino i pubblicisti, e che si formi ancora su di ciò la pubblica opinione.

Noi dobbiamo formare un Regno, onde sono indispensabili un Re, un Parlamento, un Gabinetto, un'Armata, un Esercito; la stessa quantità di tributi proporzionata a tutte le provincie, gli stessi diritti civili, gli stessi diritti politici.

Ma influirà mai all'unità del Regno d'Italia che la stessa quantità di tributi proporzionatamente distribuita per tutte le provincie sia percepita in un modo od in un altro in una o nell'altra di esse?

Questo è un tema che io lascio alla discussione di tutti quelli che verranno e dopo che su di esso si sarà formata la pubblica opinione.

Ma non posso tralasciare che è indubitato che nella formazione di ogni legge, non escluse le leggi fiscali, le leggi di finanza, bisogna indubitatamente prendere il meglio che ci è in ciascuna regione d'Italia, e non vuoi che le leggi siano formate sul tipo esclusivamente di quelle delle antiche provincie.

Bisogna pure rammentare che ogni regione d'Italia ha le sue tradizioni gloriose sia per lettere, sia per scienze, sia per legislazione, sia per ogni altra branca.

Quindi io dico che la Toscana, che Lombardia, che

Parma stessa che era un piccolo Stato, ma che avea pure i suoi Codici e le sue leggi ben regolate, che Napoli, se è stata preceduta dalle antiche provincie nelle libertà politiche, è avvenuto non perchè fosse stata preceduta nelle sue aspirazioni (facendone fede e il 1793, e il 1799, e il 1820 o il 1848), ma è stata semplicemente preceduta nella attuazione di queste aspirazioni.

Voi, o Signori, avete avuta la fortuna di avere la fenice tra i Re, un Re galantuomo; ma per quello che sia libertà civile noi ne abbiamo avuto a dovizia in tutta la penisola italiana, e Napoli è il paese che ha preceduto tutti gli altri popoli. Napoli, bisogna pur dirlo a giusto orgoglio suo, ha respinto con generoso sentire (e fu la sola in Italia, anzi in Europa) quello che tutte le altre nazioni non aveano avuto forza di respingere, l'infernale trovato del così detto santo ufficio e della santa inquisizione; che combatté gli anatemi lanciati contro il Duca di Parma, questo popolo merita indubitatamente che gli si abbia un riguardo.

Questo popolo che ha preceduto nella sapienza civile ben altri popoli merita che sia consultato, che le sue leggi siano discusse prima che sia obbligato a riceverne altre fatte sopra altro tipo.

E dico, o Signori, che se fossimo tutti napoletani quelli che debbono formare le leggi, noi loro daremmo la impronta napoletana, ma non sarebbe già la impronta italiana. Ecco perchè io, avendo avuto l'onore di una lunga corrispondenza col Capo del passato gabinetto, io mi facevo a dirgli tra le altre cose che bisognava che nei Consigli del Re, in quelli della Corona, vi fossero uomini di tutti i paesi d'Italia, perchè l'impronta delle leggi venisse presa dal meglio di tutte le regioni italiane.

E quindi io ho ragione di sperare che questa voce, e altre che sonosi fatte manifeste da lingue ed ingegni potenti mettano il Ministero nella posizione di formare un Consiglio di Stato quale si addice al grande Regno d'Italia.

Ma sino a che queste cose non avverranno, certamente noi dobbiamo discutere la legge quale è stata fatta.

Signori, è da dimostrare che la legge della quale io vi parlo, sia improvvida anche dal lato della finanza: che sia eccessiva ed ingiusta nelle sue tasse; non sia tutelatrice dei diritti dei cittadini, non morale poichè creatrice d'inquisizioni, di molestie e violatrice dei segreti delle famiglie.

Nè, o Signori, mi si accusi di una coscienza conseguente che io ultimo tra i membri del Parlamento, e ultime di questo illustre Consesso non abbia saputo alzare la voce prima di questo momento quasi che abbia aspettato che prima la legge si fosse formata.

No, o Signori, quando per ragione di salute mi era negato di intervenire al Parlamento, io non volli star silenzioso sul progetto di legge, e in data 3 dicembre 1861 scriveva fra le altre cose una lunga lettera al Mi-

nistro Ricasoli, gli scriveva un memorandum, e nell'articolo 4 diceva così:

« Richiamo qui la sua attenzione sopra tutto alle novelle tasse che si vorrebbe imporre alle province meridionali, e fermamente ritengo essere ingiuste, inopportuno il momento; e niuno deve sapere meglio di lei che tutto il segreto delle buone leggi sta nella intrinseca loro giustizia, sta nella opportunità della loro attuazione.

« Ora costesti estremi indispensabili mancano alle novelle imposizioni che si minacciano, e mi affretto qui a segnalarle alcune osservazioni che credo irrecusabili.

« Per intrinseca giustizia non può una delle province dello Stato essere caricata di maggiori imposizioni delle altre.

« Secondariamente per volere che alcune parti abbiano le stesse imposizioni che gravitano sulle altre devono essere a quelle messe in posizione eguale. Qui nelle province meridionali si paga il peso fondiario doppio di quello cui sono soggette le piemontesi, se si guarda l'imposizione ordinaria del 5, se pongasi mente alle grana addizionali, elevate a mano a mano a grossi ducati; se si ponga mente alle altre imposizioni aggiunte sia sotto il pretesto di bonificazioni di terre palustri, sia sotto quello di regolare il corso dei torrenti e dei fiumi, sia di altre denominazioni, si avrà non la proporzione del doppio, sibbene una molto maggiore.

« Si cominci dunque dal ribassare la nostra fondiaria, dal porla in giusta equazione colle altre province e sarà lecito allora soltanto di cominciare a discorrere della legge. »

E coll'articolo 7 precisamente della legge del registro diceva:

« E per le novità che per ora vorrei veder coperte di oblio mi si offre in prima linea il progetto di legge sul registro e bollo; imperocchè debbo dirlo con sincerità che non ho visto legge più vessatoria, più eccessivamente fiscale, più diretta ad inaridire nel suo germe la libertà del commercio, quella delle civili transazioni il ben'essere degl'individui e delle famiglie; e prego Dio che dietro matura ed opportuna discussione sia per quattro quinti almeno riformata. »

Ora dopo queste cose non mi si accuserà di avere una coscienza, come dicono i moralisti, conseguente, e quindi colgo questa occasione di sviluppare le mie idee. Io favellava della improvidità della legge anche per rapporto alle finanze.

Ma il signor Ministro delle finanze si augura di riscuotere 29 milioni dalla novella legge ed io credo che comunque egli sia eminente pubblicista non abbia fatto bene i conti questa volta; imperocchè non ha calcolato che ci sono molte spese; che egli ha bisogno di una falange, altro che la falange macedone, d'impiegati, i quali aggrediscono le nostre case, che ne violano i segreti, che ne turbano la gioia, ne accrescono il lutto per obbligare gli eredi a dichiarazioni, e a delle estimazioni

forzose: e quando la legge è così eccessiva, il numero delle civili transazioni è in ragione inversa di questa legge così fiscale.

Nè ho uopo d'invocare per sostegno di quello che dico altra autorità che la testimonianza dello stesso signor Ministro delle finanze che nella precedente tornata, in occasione della legge sulle Camere di commercio, esprimeva il saggio pensiero che quando le leggi sono troppo fiscali allora gli atti della vita civile scemano di numero, e sono così pochi quelli che possono essere soggetti al registro, che la finanza ci perde invece e non ci guadagna; e lo stesso diceva pure l'egregio Ministro d'agricoltura, industria e commercio dopo che un personaggio che io citerò a causa d'onore, il commendatore Vigliani, aveva espresso d'essere certamente nei suoi voti che la legge del registro venisse riveduta e modificata. E comechè avesse replicato il signor Ministro delle finanze che una legge votata non poteva essere riveduta a meno che non vi fossero delle ragioni politiche, sociali, di giustizia intrinseca e di eccesso, io mi trovo per lo appunto in tal caso, poichè son queste le ragioni le quali concorrono per far rivedere la legge in discorso.

Ma, o Signori, i 29 milioni che si augurava il signor Ministro di raccogliere a questo modo non sono raccolti; ed invece io tengo un piccolo conto che ho ricavato da dati esattamente statistici. Noi nell'anno 1809 avevamo, regalo dei francesi, le tasse gradualì del registro, ma era la quarta, era la quinta, la sesta parte di quella che ora prescrive l'attuale legge che si è promulgata, eppure le transazioni civili divennero poche; nè allora erano affette le transazioni commerciali perchè non mai si fece brutto viso alla grande massima di economia politica; *lasciate fare, lasciate passare*: la libertà del commercio non ha e non deve avere incagli, anche leggeri, e ancorchè possano essere facilmente sormontati. Ma nella legge attuale, come andremo vedendo di qui a poco, anche le transazioni commerciali ricevono tutti gli inciampi possibili. Epperò quando siamo venuti alla ristorazione del 1815, il Ministro delle finanze, il cavalier Medici, che certamente era un uomo di molto ingegno, versatissimo in materia di finanza e che il sol demerito che può avere, e che la posterità deve rimproverargli, è il malaugurato concordato del 1818; il cav. Medici, io dico che aveva saputo portare dal 1815 al 1820, le finanze dell'allora Regno di Napoli ad uno stato di floridezza che non raggiunsero mai l'eguale; dopo avere fatto tutte le sue calcolazioni vide al postutto che non vi era nulla da guadagnare ma tutto a perdere con una legge che prescriveva le tasse gradualì, e quindi stabiliva diritti fissi, che comunque modici, comunque molto tollerabili fruttarono allo Stato, come si ha dal bilancio 1819, presentato al Parlamento del 1820 circa 1,300,000 ducati per le sole province napoletane, senza contare le siciliane, e seguendo il Parlamento del 1818, ove fu presentato il bilancio del 47, la stessa rendita si ebbe a rilevare.

Ora, o Signori, quando sette milioni d'uomini vi hanno dato in fatto di tassa registro a quel modo stabilita un milione e 300 mila ducati, calcolati per 22 milioni di abitanti (non voglio dire 24 o più, ma 22 milioni) noi avremo 3,900 mila ducati. Raddoppiate solamente quella che fu la tassa imposta dal Ministro Medici e allora avremo niente meno che 6,613,700 ducati e quindi vi sarebbe, ragguagliata questa somma in lire, un avanzo a pro della finanza di 1,186,300 ducati.

Questo è il vantaggio, o Signori, di chiamare all'analisi le leggi dei vari paesi d'Italia e non stabilire le cose solamente perchè dobbiamo copiarle dalla Francia, o perchè così si è usato in alcune delle province che ora fan parte del Regno d'Italia.

Se dunque la cosa è così, mi pare evidente che la legge sia improvvida per le finanze medesime.

Ma la legge è eccessiva, e andrò rapidamente scorrendola a grandi tratti. Signori! Fra gli ascendenti e discendenti è la prima volta che si sente parlare di una tassa graduale. La legge francese che presso noi stette dal 1809 fino al 1815 o 16 esentava le successioni fra ascendenti e discendenti, e la ragione è per se medesima evidente poichè, a dir vero, non vi è passaggio tra padre e figlio; i figli sono la stessa persona del padre loro e in conseguenza non vi è passaggio; è una luttuosa eredità quella che avrebbe il padre dal figlio, e tanto meno ciò potrebbe dare un diritto per riscuotere una tassa graduale: E lo stesso dirò delle successioni fra fratelli; anzi, Signori, ricordiamo che un grande panegirista dell'antichità ma vero, giusto panegirista nel dar lodi al suo principe, gli diceva fra l'altre che aveva tolta la tassa che vi era fra lo trasferimento delle successioni, fra i congiunti di secondo grado; imperocchè non è in queste da chiamarsi un concorrente straniero che non prende parte al lutto della famiglia. E vorremo che quello che si diceva di un principe pagano, comunque principe filosofo, comunque principe benefico all'umanità non si dica e con cento, con mille, più ragioni del nostro Vittorio Emanuele?

Dunque giù la tassa che stabilisce un diritto graduale per le successioni fra ascendenti e discendenti o anche fra fratelli e sorelle. Ma per gli altri collaterali vi sia pure, se così si crede, ma alquanto più mite; poichè per quanto le tasse sono forti, sono eccessive, altrettanto noi perderemo di vantaggio, poichè si faranno minori contratti, e anche gli uomini i più coscienziosi si accomoderanno nella loro maniera di pensare a far frode al fisco trattandosi di eludere una legge fiscale eccessiva. Ma questo non è tutto, Signori, imperocchè quando si tratta di successioni voi avete udito poc'anzi che io era sommamente dolente che gli agenti del fisco si presentassero nelle case dove son lutto e lacrime, dove si è perduto il padre o la madre di famiglia, per mettere quivi sotto sigillo o sotto sequestro i beni mobili. Io vorrei che questo scandalo sparisse da una Nazione così incivilita come è la Nazione italiana; che non vi dovesse essere nessuna tassa di successione fra

ascendenti e discendenti, e fra i collaterali di secondo grado. Io credo poi che si dovrebbe stare a quello che sia censo; imperocchè non si può andare senza dare in eccessi, senza andare a conseguenze veramente anormali, non si può dare ai collettori di queste pubbliche imposte il diritto che si aprano una via ai litigii per farne derivare delle estimazioni forzate.

Il pubblico censo è la norma che noi seguiamo nelle spropriazioni giudiziarie, meno il caso di eccezione: e nella legge che regna qui nelle province settentrionali, si sta più tenacemente che nella nostra, e quasi con una regola senza eccezione, al pubblico censo.

E perchè ci dovremo ora discostare o Signori?

Ciò non basta, per i mobili vi è anche di peggio, perchè sono i mobili soggetti ad una estimazione fiscale che fa la stessa legge.

Ma non sarebbero contenti gli agenti del fisco quando dei mobili di una successione che debbono essere soggetti ad un pagamento, si desse una denuncia degli eredi, anche giurata se si vuole, e si togliesse l'adito a tante vessazioni?

La cosa procede anche peggio per i crediti. A mio modo di vedere non vi è successione dove non vi siano crediti, e crediti dei quali a mala pena si potrà sperare che un qualche giorno se ne recuperi qualche frustolo; e la legge vuole che si paghi la tassa sopra i crediti secondo il loro valore nominale.

Ma i crediti non sono proprietà che acquistano gli eredi, hanno speranza di realizzarli un bel giorno, e la più parte dei crediti di una successione sono fra le cose sperate ma che difficilmente possono essere effettuate. Sarebbe dunque giusto che al tempo in cui la riscossione avvenga, la tassa sia pagata, non mai al tempo della successione.

Non posso non dir parola ancora delle contrattazioni, perchè i contratti di compra o vendita sono contratti eminentemente di buona fede, eppure sono contratti che secondo la volontà del collettore di questa imposta, possono essere messi in problema: ed egli ha il diritto di provocare delle estimazioni contrarie al prezzo dalle parti fissato. Se per avventura sia corsa frode, se si fosse fatto una contrattazione che si trovasse in sproporzione dal pubblico censo, allora sianvi tutte le estimazioni del mondo, ma quando i contraenti si sono attenuti alle norme legali delle contrattazioni, potrebbe mai darsi il diritto al collettore delle imposte di provocare una forzosa estimazione?

E quanto alla vendita dei crediti, pognamo che dei crediti si vendano per tanto di meno per quanto è meno facile la loro riscossione, non dice la legge: dovete pagare secondo il prezzo che ricavate dal credito ma secondo il valore nominale del credito medesimo.

Nel caso della successione vi è anche qualche cosa di peggio perchè si concede la generosa alternativa o pagare la tassa sul valore nominale, o cedere i crediti al fisco.

Signori, credo che quest'alternativa non possa essere ricordata senza ribrezzo da coloro che amano il proprio paese.

Mi prevarò ancora dei lumi del degno nostro collega il commendatore Vigliani. Nelle fallite i creditori concorrenti *certant non de lucro captando, sed de domno vitando*.

Ebbene si dice pagato. E che si ha da pagare, quando in una fallita non si sa che si potrà avere il decimo o il ventesimo appena dei crediti da ciascuno dei concorrenti?

Dunque si pagherà quando si sarà riscosso, in proporzione di ciò che si sarà riscosso, e non in ragione dei crediti nominali.

E quello che si dice delle transazioni civili, a maggiore ragione si deve applicare alle transazioni commerciali; perchè, come diceva poc' anzi, è il commercio che ne soffre, è il commercio che deve liberamente procedere, anche un minuto può essere d'incampo alle speculazioni di un commerciante, e noi prepareremo ostacoli senza fine al commercio, di registri sopra registri, di formalità ed infine di penali che si minacciano.

Dunque la legge debb'essere riformata quand' anche sventuratamente dovesse rimanere quale la porta la sua impronta.

Signori; io ho percorso a grandi tratti la legge, ed ho ricordato, che voi, signor Presidente, vi avete data molta premura per ciò; quindi io dico che per quanto riguarda i diritti di tassa, alcune dovrebbero essere abolite come per le successioni degli ascendenti e discendenti, poi collaterali di secondo grado, e le altre dovrebbero essere immensamente diminuite.

Il modo di percezione dovrebbe essere perfettamente innovato, nè vi potrebbero essere diritti sopra crediti se non quando questi crediti si riscuotono, se non quando, e mai prima, che essi siano realizzati.

Ma la legge non ha solo questo difetto. La legge non tutela i diritti dei cittadini.

Sventuratamente è una legge immensamente fiscale, e quindi io credo, che gli altri capi dei diversi dicasteri non siano stati abbastanza consultati.

Di fatto quale debb'essere il principio regolatore di una legge di registro, meno che non si voglia, che le vedute fiscali prendano la mano sopra tutte le altre?

Debb'essere quella d'assicurare la data degli atti in modo, che le frodi siano allontanate il più che sia possibile; e la data degli atti, o Signori, non è assicurata! Imperocchè nè notai, nè usciari, almeno questi ultimi, non sono muniti più di repertorio ed allora le frodi non possono mancare.

Dove avverrà che vi sia luogo a perenzione d'istanza, dove avverrà che quegli che per la sua indolenza sarebbe caduto in una perdita di diritti non possa agevolmente riparare a tutte le conseguenze della sua indolenza, e togliere il frutto di questa alla parte avversa più diligente?

Dove avverrà, o Signori, che coloro i quali debbono richiamarsi alla data degli atti come pietra angolare dei loro diritti, possano più richiamarvisi?

Mi si dirà: vi sarà luogo a giudizi di falso, a giudizi di frode; ma sappiamo quanto siano lunghi e dispendiosi cotesti litigi, e la legge di registro, quando non miri a questo fine, a questo scopo supremo, vale a dire, ad assicurare la data degli atti per l'integrità dei diritti dei cittadini, è una legge che è falsata nella sua base principale.

La legge, noi abbiamo veduto, che dà diritto al collettore di questa specie d'imposte di aggredire le case dei privati, e data la violazione del domicilio, ditemi in qual modo i segreti delle famiglie possono ancora venire custoditi? E viene pure violato un principio di legge che permette le successioni sieno adite e col beneplacito dell'inventario e senza inventario, e la legge obbliga per forza a fare un inventario, e sotto gli auspici del collettore dell'imposta.

Ora io credo che questa legge la quale mira direttamente alla violazione del domicilio, mira allo scoprimento, ed alla manifestazione dei segreti delle famiglie e mira contro l'ordine delle leggi comuni, debba essere assolutamente riformata.

Dunque io credo, o Signori, che la legge, per quello che importi sospensione, per le cose dette innanzi, e per le cose già sovranamente risolte innanzi alla Camera dei Deputati, debba onninamente essere sospesa.

Per quello che importi revisione, credo che la legge debba essere riveduta perchè sia più filosoficamente, più legalmente, più con principii di economia e di giustizia sancita, onde potersi tollerare dalle popolazioni le quali debbono darvi esecuzione.

Mi permetta il Senato un momento di riposo e passerò alle pensioni.

Presidente. Nello intervallo di questa sospensione, dà la parola al Ministro d'agricoltura, industria e commercio per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno relativo all'abolizione dei premi accordati ai fabbricanti di droppi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne; l'altro portante pubblicazione nella Sicilia dell'editto per le sementi ed i soccorsi.

Preglierei il Senato di volerli dichiarare d'urgenza.

Presidente. Dò atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti: interpello il Senato se vuole accordare l'urgenza chiesta per questo progetto.

Senatore **Aiferi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Prima che si metta ai voti questa domanda d'urgenza, io farei nuovamente presente al Senato che bisogna intendersi bene sul senso che si vuol dare alla domanda d'urgenza. Se l'onorevole Ministro intende di domandare che il Senato se ne occupi colla maggior sollecitudine possibile, siamo tutti d'accordo, ed io non dubito che esso vi si mostrerà disposto, ma veramente, la domanda d'urgenza ha, secondo il regolamento, un'altra portata.

La dichiarazione d'urgenza dispensa l'ufficio della Presidenza dal distribuire il progetto di legge e dal lasciar trascorrere almeno 24 ore dalla distribuzione dello stesso prima del suo esame negli uffici e quindi dal lasciare passare le 48 ore tra la stampa della relazione o l'apertura della discussione sullo stesso.

Non credo che l'onorevole Ministro abbia questa esigenza, quindi lo pregherei di voler più esplicitamente spiegarsi acciò non si appunti il Senato di prendere una deliberazione che forse non risponderebbe al desiderio del Ministro stesso.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Farò presente al Senato che se ho chiesto l'urgenza, non ho però inteso con ciò che si tralascino le formalità portate dal regolamento; io non domando un'urgenza precipitata, come esigerebbe, per esempio, una legge di bilancio provvisorio, domando semplicemente che il Senato voglia occuparsene quanto più presto potrà, perchè mi riuscirebbe grato che fossero votate subito, premendo l'applicazione di esse.

Presidente. Allora non è il caso di deliberazione.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei deputati portante proroga dell'osservanza della legge 4 agosto 1861, sulle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe.

Presidente. Dò atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge.

Ministro della Guerra. Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati concernente disposizioni relative alle diserzioni militari. Pregherei il Senato a volersene occupare d'urgenza, non già nel senso che esso abbia a prescindere dalle consuete formalità relative alla distribuzione del progetto, ed altre disposizioni prescritte dal regolamento, ma solo perchè voglia dare al medesimo la precedenza sopra altri progetti di legge di minore importanza.

Presidente. Il signor Ministro della guerra non instando per la vera e propria urgenza, ma solo pregando il Senato d'occuparsi con alacrità del presentato progetto, non occorre veruna deliberazione e mi limito perciò a darli atto della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e distribuito.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di volermi ascoltare un momento.

Io certamente mi sarei guardato dall'interrompere l'onorevole interpellante, Senatore De Monte, quando con tanta eloquenza egli spaziava nella materia che si è preso a trattare. Ma poichè l'oratore sente necessario un poco di riposo che ci lascia un momento d'interruzione, io mi fo lecito di sottomettere una osservazione al Senato ed all'interpellante stesso.

Che cosa in somma è venuto facendo l'onorevole De Monte? Ha criticato da capo a fondo la legge sul registro. Ora io faccio osservare al Senato ed all'interpellante che questa legge, legalmente votata, non potrebbe, secondo il mio sentire, essere convenientemente criticata. Potrebbe poi tanto meno essere sospesa, siccome mi pare che la conclusione cui egli tende sia quella, perchè a termine dell'art. 10 dello Statuto, a cui dobbiamo tutti la massima riverenza, l'iniziativa della votazione delle leggi d'imposta s'appartiene esclusivamente alla Camera dei Deputati. Ora nella stessa guisa che la Camera dei Deputati ha il diritto di votare prima del Senato le leggi d'imposta, deve eziandio aver quello di modificarle e di sospenderle. Per cui a me pare che niuna conclusione attuabile sia possibile dal ragionamento che è andato via via svolgendo, come dissi con tanta eloquenza l'onorevole Senatore De Monte.

Io faccio questa osservazione onde per avventura egli si volesse persuadere della ragionevolezza della medesima, e non insistere in questa parte delle sue interpellanze.

Senza dilungarmi di più conchiudo col rimettere alla saggezza dell'interpellante stesso la soluzione di questa mia osservazione, ed ove d'uopo al voto del Senato, per mantenere incolumi i principii costituzionali.

Senatore De Monte. Ringrazio immensamente il signor Senatore Di Pollone delle sue osservazioni sulle mie interpellanze; e lo ringrazio vicinaggiormente della cortesia colla quale egli le ha fatte.

Pure io non posso arrendermi alle sue insinuazioni, imperocchè per quelle stesse ragioni che egli ha esposto io credo di rimaner fermo nella esposizione delle mie idee.

È precisamente la Camera dei Deputati quella che ha stabilito che non si dovesse dar luogo all'attuazione delle leggi d'imposta se prima non precedesse l'equiparazione. Che se ciò è stato così solennemente stabilito e l'impegno è stato contratto dal Governo e dalla Camera dei Deputati, è precisamente questo attestato che invoco. E con ciò mi pare che sia bene fondato a rifermiarmi nella mia proposizione.

Quanto poi alla revisione, o Signori, io credo che veramente se non ci possiamo arrogare il diritto di infallibilità (chè poi daremo molta ragione ad altra genia di poterselo arrogare) allora noi dobbiamo rispettare il diritto di petizione, dobbiamo esaminare seriamente quelle pervenute al Parlamento: e mi farò scudo di un precedente avvenuto nella Camera dei Deputati e la

saviezza del Ministero attuale non ha saputo dir cosa in contrario, anzi gli ha fatto plauso in quanto che nella seduta precisamente del 28 il signor Ministro Guardasigilli nella sua imparzialità, e con la superiorità dei suoi lumi rispose queste solenni parole:

« Ora io dichiaro che il Ministero è pronto a porre al riaprirsi della sessione tutte quelle modificazioni le quali possano disgravare le popolazioni meridionali da quei carichi che sembreranno irragionevoli. »

Dunque basti ciò, che io non domando altro se non che siano riesuminate le cose, e se l'onorevole Guardasigilli....

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola

Senatore **De Monte**... coll' altezza dei suoi lumi ciò dichiarava, ed io ho ripetute le stesse sue parole, e il Ministero era lì, e lo dichiarava in nome suo, la cosa mi pare che cammini coi suoi piedi, la revisione non può essere negata per la forma e per la sostanza, per la sua intrinseca giustizia, per l'importanza delle petizioni che unanimesi vengono dalle provincie meridionali.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sulla questione incidentale sollevata dall'onorevole conte Di Pollone.

Presidente. L'aveva domandata il Senatore Arnulfo. Se la cedo...

Senatore **Arnulfo.** La cedo.

Ministro delle Finanze. Perchè ora non si sollevi una questione incidentale la quale potrebbe dar luogo ad una discussione anche lunga, io credo che sarebbe bene che l'onorevole interpellante dichiarasse se egli intende tuttora di continuare il suo discorso relativamente alla legge del registro oppure se egli abbia terminate le sue osservazioni in proposito, e se nella seconda parte delle sue interpellanze intenda parlare dei vari e molteplici argomenti che egli aveva annunziati, cioè di locali di Pietrarsa, di pensioni o d'altro; di modo che se l'onorevole interpellante non avesse più nulla ad aggiungere sopra la questione della legge sul registro...

Senatore **De Monte** (*interrompendo*). Io ho annunziato che aveva già conchiuso il mio dire; ho risposto solamente alle osservazioni delle quali mi ha onorato il Senatore Di Pollone.

Ministro delle Finanze. Allora se non ha più nulla da aggiungere sulla legge di registro, credo che sarebbe utile che l'onorevole interpellante terminasse la sua orazione e dopo ci riserveremo di rispondere.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia lo aveva domandato la parola per rispondere ad un'osservazione che mi riguardava, ma mi riservo dopo.

Senatore **De Monte.** Nei tempi nei quali versiamo uopo è indubitatamente colmare il vuoto che ci si an-

dunzia nelle nostre finanze, vuoto che noi nello scorso anno allora che assentivamo che si contraesse il debito di 500 milioni, non immaginavamo che ulteriormente avvenisse; anzi ricordo pur troppo che molti onorevoli Senatori sorsero quasi un sol uomo per domandare al Ministero se col prestito dei 500 milioni fossero sanate le piaghe delle nostre finanze, e si rispose affermativamente.

Ora si dice che non sia così, eppure passa. Ma è indubitato che noi versiamo in posizioni le quali ci addomandano molta alacrità per dare un forte elaterio alle varie molle dello Stato prima di pensare ad aggravare i popoli d'imposte novelle.

Ora noi, o Signori, abbiamo un ramo strabocchevole delle pensioni ed io lo credo perchè l'ho sentito dire da molti funzionari versati nella materia che si è stato larghissimi in accordare pensioni, a chi non le meritava, in accordare pensioni assai più larghe di quelle che per giustizia erano dovute, sì che tutti reclamano dal Ministero la creazione di una o di più commissioni che severamente riveggano questo pelago delle pensioni. E quel che io dico delle pensioni, o Signori, ho diritto maggiore di dirlo delle pensioni date agli svizzeri.

Signori, qui richiamo più che altra volta mai l'attenzione del Senato e dei signori Ministri.

Gli svizzeri hanno avuto pensioni liquidate in forza della celebre loro capitolazione. E tal sia di loro. Ma gli svizzeri che furono compresi nella capitolazione avevano buon diritto poichè era quella una capitolazione passata con i vari Cantoni della Confederazione Elvetica, i quali somministravano uomini per tenere al completo prima tre o poi quattro reggimenti di fanteria svizzera col treno corrispondente di artiglieria.

Fino a quando dunque queste cose avvennero bisognava star fermi al trattato comunque disastroso fosse per la Nazione.

Ma venne il 1848, e fu pubblicata allora la costituzione.

Per la costituzione furono abolite tutte le armi mercenarie, solamente eccezione fu fatta per i trattati esistenti: e quindi bisognò che noi avessimo di buon grado tollerati quegli svizzeri che fecero così cattiva prova del loro patriottismo nel ferale giorno 15 maggio, esecrando giorno: e fu tale la esecrazione che fu destata in tutte le classi della società non solamente presso i napoletani, non solamente nella stampa napoletana, ma anzi nella stampa straniera, che i Cantoni Svizzeri nella loro lealtà si negarono di dare più il contingente onde tenere al completo quei reggimenti. Ed avvenne che dopo quell'epoca i reggimenti si rifornirono di persone le quali si andarono accattando nei paesi Renani, nel rifiuto di tutti i paesi austriaci e delle province del Reno.

Non erano dunque più svizzeri. Non eravamo più nel caso delle capitolazioni. E però quando si è venuto a liquidare le pensioni per tutti questi signori, era giusto

che si liquidassero per i soli ufficiali svizzeri, che potevano prendere ragione dalla capitolazione.

Ma per tutti gli altri sopravvenuti dopo il 1818, o Signori, è uno sciupio che si fa a danno delle finanze dello Stato, e non sciupio leggero, perchè quegli ufficiali non avevano piccolo stipendio, ma erano doviziosamente ricompensati.

Ho sentito dire che vi sarebbe un grave ostacolo a queste mie osservazioni, che debbo dirlo, avevano richiamato tutte le considerazioni e meditazioni del passato Ministero: cioè che nella capitolazione fatta a Gaeta dall'egregio generale Cialdini siano stati tutti indistintamente compresi.

Ma, Signori, io credo che quest'ostacolo non stia, imperocchè rispettiamo la capitolazione per quegli ufficiali che, comunque non si potessero far scudo della capitolazione svizzera, furono però compresi nella capitolazione di Gaeta, pazienza. Ma per tutti gli altri che non furono compresi in quella capitolazione, per qual ragione noi dobbiamo pagare loro pensioni, e grosse pensioni? Dunque io credo che di ciò debba assolutamente incaricarsi il Ministero; ed ove si volessero anche dati più precisi io non dubiterei di rassegnarli all'onorevole Ministro delle Finanze. Per le pensioni ciò basta.

Vengo agli edifici demaniali di Napoli, ed ai fondi che dovevano essere aggregati al demanio e nol sono stati.

Quanto ai primi, io sono tra coloro che professano più di quanti altri mai al mondo venerazione per l'illustre personaggio che è ad un tempo Prefetto e comandante le armi in Napoli; ed io ho avuto fortuna di avvicinarlo alcune fiate, e quindi sono al caso di encomiare più che altri mai le sue grandi qualità. Ma il generale La Marmora non può veder tutto da sè, e sappiamo i progettisti che cosa sono: hanno l'arte di dare l'impronta di utilità ai loro progetti, comunque in fondo arrechino il danno maggiore per lo Stato. Ebbene, si sono fatti molti progetti di rifornimenti, di cambiamenti di amministrazione, e debbo presumere che tutto sia stato fatto per lo meglio. Ma non è men vero che un uomo per quanto egregio, come l'illustre generale, del quale parlava, non ha potuto anche veder bene a fondo tutti i progetti che gli si presentano. Siano però tutti eccellenti; li presumo almeno tali quando vengono da quegli uomini; parlo solamente del diritto, e sostengo che non si poteva mai far cambiare di natura ai fondi di loro indole appartenenti al demanio; non si poteva capropriarli per ragione di pubblica utilità dagli agenti del Governo, poichè codesto diritto solamente apparteneva al potere legislativo. E conseguentemente non si poteva per un atto degli agenti del potere esecutivo, per quanto fossero forniti di doti egregie, espropriare al demanio dello stato dei fondi per addirli ad altre destinazioni. Espropriando tutti quegli immensi edifizii, addiceandoli sia all'amministrazione civile sia alla militare, o ad alloggi di Generali, o altro, è indubitato

che si è venuti ad espropriare il demanio di proprietà che gli rendevano molte e molte migliaia di ducati.

Parlo dunque del diritto, non del fatto, domando se si aveva il diritto di espropriare, se pure fosse evidente la ragione di pubblica utilità? Nò; questa facoltà apparteneva unicamente al potere legislativo, apparteneva alle due Camere, e in conseguenza credo che non si sia messa quell'amministrazione nella via del diritto.

Ma si direbbe invano che questo sarebbe un bel discorso per quanto riguarda le private proprietà, ma che le proprietà del demanio sono sotto la mano degli agenti del Governo. No, credo che sia un sofisma, non più che un sofisma, imperocchè se si guarderebbe qualunque agente del Governo dal dichiarare espropriabili per utilità pubblica i fondi, le proprietà di un privato, a *fortiori* debb'esserlo per le proprietà del demanio. Che cosa è il demanio, se non che una persona morale e privilegiatissima fra le privilegiate, quella persona morale che rappresenta tutti gli individui della stessa Nazione? Or se vi sarebbe mestieri di quelle formalità per proprietà private, come non ve ne sarebbe per una proprietà nazionale? Quindi io credo che bisognava cominciare da quel punto che le leggi tracciavano, per poi finire dove malamente si è creduto di cominciare.

Ma, Signori, proseguendo sempre nel mio interesse di impinguare le finanze, trovo che non si è fatto quanto avrebbsi potuto e dovuto fare: imperocchè tra i beni del demanio vi erano i beni una volta dell'antica Casa reale; beni immensi e speriosi di più e di più milioni: beni che sono nella provincia di Napoli, e parlo di beni rustici; beni che sono nella provincia di Terra di Lavoro, che sono nelle province di Principato Citeriore, che sono nella Puglia. Io vorrei essere istruito qual passo si è dato onde questi beni fossero reintegrati al demanio. E quando noi andiamo veramente arrovellandoci perchè le finanze nostre avessero un qualche sollievo, perchè fossero sussidiate, come obliare questa specie di immenso sussidio? Come d'altra banda mai obliare che vi sono miliardi di bene nazionali i quali esposti in vendite regolari ed in piccoli lotti sgraverebbero i pesi dello Stato?

Nè bisognerebbe da quest'ultimo lato sgomentarsi della immensa mole di beni, perchè io, o Signori, ho sventuratamente degli anni che molto mi pesan sulle spalle e posso parlare per esperienza sul decennio francese, nel qual decennio tutti i beni dei monasteri erano presi, ed allora erano arciricchissimi, non erano tapiti come oggi giorno; tutti i beni si riversarono nel demanio; i beni furon venduti, ne ebbero un sollievo le finanze dello stato; furono venduti in piccoli lotti, dando dilazioni, pagando in cedole, ed i cittadini la più parte divennero proprietari di beni nazionali, e da ciò sovrabbondò il danaro, il commercio se ne ristorò, e la cosa pubblica se ne avvantaggiò immensamente. Dunque i bene nazionali debbono essere reintegrati al Demanio e non lo sono stati; gli altri beni demaniali del-

bono essere esposti in vendita con le debite precauzioni e così il debito dello Stato scomparirà se non in tutto, nella massima parte, e la nostra rendita pubblica acquisterà quel credito che non ha al presente, ed a questo io restringo la mia interpellanza e così ho compiuto il mio debito per ciò che riguarda il Ministro delle finanze.

Presidente. Converrebbe meglio che fosse esaurita questa parte dello interpellanze e quindi proseguire colle interpellanze agli altri Ministri.

Ministro delle Finanze. È meglio che continui.

Senatore De Monte. Vuol dunque che continui.

Voci. È meglio sospendere...

Presidente. Dicevo che potrebbe sospendere perchè sia prima esaurita l'interpellanza al signor Ministro delle finanze...

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io avrei desiderato quant' altri mai che le interpellanze o a meglio dire i ragionamenti che furono sin qui dal Senato uditi, non si fossero fatti; ma ora che si fecero delle censure e delle censure, dirò, amare ad una legge con concordia votata dal Parlamento, io credo che non si possa, senza pregiudizio della cosa pubblica, osservare il silenzio sopra quegli appunti che le si fecero, mediante i quali pare si voglia promuoverne la sospensione o la revisione. Importa il dimostrare che non sussistono, affinché la legge trovi minori ostacoli ad essere attuata laddove già ne incontrò, e maggiori evidentemente si farebbero qualora col silenzio si lasciasse anche il solo dubbio che la legge ha tali difetti quali e quanti furono dall'onorevole collega Senatore De Monte accennati. Permetterò perciò, io spero, il Senato che io dica alcune parole a giustificazione di quella legge della quale ebbi l'onore di essere Relatore al Senato, la quale se non è opera perfetta, è sicuramente non quale venne dall'onorevole De Monte qualificata. Io osserverò in primo luogo che l'onorevole Senatore trova che la legge è inopportuna, perchè nelle province napoletane le imposte prediali siano sommamente gravose a fronte di altre province dello Stato. Io non voglio entrare a discutere al riguardo, e non avrei elementi bastanti per farlo, in occasione di quest'improvvisa discussione. Pure tuttavia non tacerò che per fare confronti in materia d'imposte, è mestieri aver riguardo alla generalità dei tributi, o considerare in massa se alcune province sieno più di altre onerate di imposte in genere. Ora, io punto non dubito, che se l'onorevole De Monte discenderà in questo esame, troverà, parlo di cifre approssimative e rotonde non di esattezza assoluta, che le province napoletane non pagano la metà, in complesso, delle imposte, che si corrispondono e dalle antiche province, dalla Lombardia e dalle altre parti dello Stato, e le siciliane molto meno ancora. Ciò è cosa ad ognuno dimostrata e che ignora molto meno l'onorevole De Monte; quindi, io chiederò se sia ingiusto che si venga

man mano stabilendo delle imposte le quali facciano strada all'uguaglianza complessiva dei tributi in tutte le parti dello Stato. Non dirò con questo che non debba la stessa e medesima natura delle imposte essere perequata, ma dirò che nell'urgenza, nelle circostanze gravissime in cui le finanze dello Stato si trovano, tale perequazione debbe essere operazione secondaria non primaria.

Quindi ne concludo che non si dice con giustizia, che la legge che tende ad aumentare una delle fonti di introito all'erario, sia inopportuna ed indebitamente votata dal Parlamento.

Non potranno le province napoletane, anche quando questa legge sia esattamente osservata, sostenere che sono onerate di imposte, anzi si potrà con verità da ognuno affermare, con ragione, che sono ben lungi dal sopportare i tributi che le altre parti del Regno sopportano, e da lunga mano, dirò sopportano. Le altre parti del Regno hanno alla lor volta delle imposte le quali sono per esse troppo onerose in relazione a quelle che altrove si pagano; dirò di più: hanno delle imposte che nelle province napoletane e siciliane non si conoscono. Ma e che perciò? Rifiutano esse forse di sopportare l'imposta del registro per ciò solo che non tutte le imposte che esse pagano, non si pagano altrove? Signori no; le altre parti dello Stato si sottomettono alle leggi dalle strettezze dell'erario richieste o riverentemente le osservano.

Fatte queste premesse, non tacerò tuttavia, che le province napoletane e sicule ebbero delle diminuzioni nelle imposte che prima pagavano per provvedimenti del Dittatore.

L'onorevole De Monte mi insegna, che fu tolta l'imposta sul *macinato*, la quale, fatta astrazione dalla natura dell'imposta, nei prodotti finanziari si riassumeva in una cifra ben rispettabile di 14 o 15 milioni fra Napoli e Sicilia. Ora di questo sgravio nessun conto io tenni accennando poc' anzi il complesso delle imposte, il quale è inferiore alla metà in confronto di alcune province, ed inferiore sempre quanto a tutte. E si potrà dire, che l'imposta nuova può anche aversi come una specie di compenso di quel disgravio, che si ebbe sulle imposte da prima pagate. Per cui io credo infondata la lagnanza dell'inopportunità della legge, quando pure di inopportunità si potesse parlare nello stato attuale delle nostre finanze.

L'onorevole De Monte invoca un ordine del giorno, mercè il quale si è dichiarato che la legge di *perequazione* del tributo prediale avrebbe dovuto precedere la legge sulle *tasse di registro*.

Dirò a tale riguardo che, nelle circostanze attuali, la legge per la perequazione non debbe precedere le leggi generali di imposte; ma che che ne sia di ciò, l'ordine del giorno chi vincola? Il Ministero; e vincola il Ministero per rapporto a quel ramo del Parlamento che lo ha approvato. Ma quando il Ministero trova che le circostanze sono talmente gravi, che si debba prescindere

dalla rigorosa osservazione del medesimo, e ciò non fa di propria autorità, ma sottopone a quel medesimo ramo del Parlamento che approvò l'ordine del giorno, la legge che vi contraddice, e quando quel ramo del Parlamento apprezzò le circostanze che determinarono un diverso operare del Ministero, quando approvò la legge, a che si ricorre ancora a quell'ordine del giorno, che dirò esautorato di diritto e di fatto?

Inutilmente pertanto parmi che l'onorevole Senatore ricorse a quell'ordine del giorno. Esaminando ora le censure che si riferiscono più particolarmente alle singole disposizioni della legge *sul registro*, la prima l'onorevole Senatore la fonda sopra la circostanza che la legge di registro non sia stata, come afferma, abbastanza esaminata negli articoli, nelle singole disposizioni, e quasi si avvisi passato sopra con molta facilità.

Se l'onorevole Senatore avesse presenti le discussioni che si sono fatte, parmi che conscienciosamente non potrebbe ciò affermare.

Questa legge passò due volte alla Camera elettiva, due volte al Senato, fu esaminata in ciascun articolo, e per moltissimi articoli vi furono lunghe e gravi discussioni, le quali non si riferirono a parti di massima, perchè in massima niuno contestò la necessità ed opportunità della legge, e le discussioni si fecero appunto sulle singole disposizioni.

Dirò di più; le modificazioni che le si fecero dal Senato, vogliono essere divise in due classi, ma tutte riguardano i singoli articoli. Le uno riflettono il merito delle disposizioni, le altre riflettono la tariffa, o nella tariffa altresì il Senato propose delle riduzioni che non tutte furono accolte dall'altro ramo del Parlamento, ed il Senato in via d'esperimento e per amor di concordia fra i poteri dello Stato acconsentì che non avessero luogo, salvo a correggere la tariffa col tempo, dopo un'esperienza sufficiente. Vede adunque l'onorevole De Monte che non si è trattato di pure questioni di massima, che esse non si discussero per niente, ma bensì accuratamente si esaminarono e si discussero i singoli articoli, che se si tien conto del numero delle sedute nelle quali si trattò di questa legge, andrà ognuno persuaso che vi fu discussione seria ed assennata.

L'onorevole Senatore interpellante, chiede che se ne faccia la revisione, giacchè in questo senso io interpreto tutto il suo discorso, vale a dire vorrebbe, che il Ministero presentasse un progetto di legge che mentre sospende per le province napoletane la applicazione della legge, provveda per la sua revisione; io non posso interpretarlo altrimenti, perchè una legge che vige, una legge che fu approvata dal Parlamento or sono pochi giorni, non può venir sospesa per effetto di interpellanze.

D'uopo è dunque, che la sua interpellanza abbia questo scopo, cioè d'indurre il Ministero a proporre una legge di sospensione. Per dare appoggio, a tale suo proposito, egli dice, che non si doveva nell'esaminare la legge da sottoporsi al Parlamento per il registro

soltanto consultare le leggi antiche piemontesi, ma ben altre.

Doctni dover dire all'onorevole preopinante, che sicuramente non è molto informato del tenore delle leggi del Piemonte al riguardo, perchè di un paese al quale egli non apparteneva, che la legge sul registro, recentemente fatta per nulla rassomiglia alle leggi d'insinuazione piemontese, in nulla assolutamente le rassomiglia, tranne nello scopo finanziario comune.

Dirò di più: se avessi dovuto emettere un'opinione prima che fosse presentato al Parlamento il progetto, dichiaro francamente, che non avrei preso per modello la legge dell'anno VII di Francia, ma dico ad un tempo, che mentre non è il progetto desunto dalle leggi piemontesi, mentre la base, il tipo della legge dell'anno VII non è il migliore, che si potesse scegliere, dico pure che una legge la quale vige da più di sessant'anni in un paese come la Francia, in un paese nel quale tutte le forme di Governo si abbracciarono, e la legislazione è portata ad un grado eminente, in un paese nel quale vi fu per lungo tempo o vi è mezzo libero ed efficace di censurare le leggi, d'uopo è concludere che questa legge non sia per lo meno la pessima delle leggi, o che nelle circostanze in cui vi era urgenza di stabilire una legge generale per lo Stato non siasi poi di troppo errato se si prese un modello il quale si raccomanda coll'esperienza di più di 60 anni; esperienza che è accompagnata da modificazioni tempo per tempo fatte alla medesima legge originaria; locchè prova che non è che non siasi pensato a correggerla, ma che ci si badò appunto per emendarla, locchè vuol dire che non ha certamente i gravissimi difetti di cui l'appunta l'onorevole interpellante.

L'onorevole Senatore De Monte dice, che la legge del registro è improvvida anche dal lato della finanza, e per provarlo soggiunge che il Ministero calcolò di ritrarne 20 milioni, ma che saranno grandemente scemati dalle gravissime spese dei numerosissimi impiegati che richiede, e che sarebbe stato meglio adottare la legge napoletana, che stabiliva dei diritti gradualì, la quale avrebbe prodotto di più. Io dichiaro, che non conosco abbastanza bene la legge napoletana per fare dei confronti, nè qui sarebbero opportuni, ma se l'onorevole Senatore vorrà ricorrere alla pianta degli impiegati, ed al regolamento che si è fatto per l'applicazione della legge di cui parliamo, non vedrà quella falange di impiegati di cui ebbe a favellare, perchè troverà un impiegato per ciaschedun ufficio di registro e nulla di più.

Ma un impiegato in ciaschedun ufficio, io credo lo troverà a Napoli, e lo troverà in qualunque legge che abbia per iscopo di riscuotere imposte.

Quella falange d'impiegati poi che egli crede necessaria per fare quelle investigazioni, vessazioni, e violazioni di domicilio a cui accennava, mi permetterà dirle, che non esiste, nè vi ha bisogno che esista,

perchè la legge non l'ammette, ciò che dimostrerò fra poco.

L'onorevole interpellante disse che la tassa è eccessiva.

Io dirò in primo luogo che non è mio scopo, come già dissi, di giustificare tutte le parti della tariffa, perchè ove ciò facessi, sarei in contraddizione con me medesimo che fui organo dell'ufficio centrale del Senato il quale in alcune parti credette utile di modificarla, ed il Senato la modificò. Ma nello stesso tempo che mantengo le mie convinzioni, dichiaro che mi associo e mi sono associato al voto del Senato quando ammise le più elevate tasse fissate dalla Camera per modo di esperimento, e col proposito che qualora risultasse che alcune fossero da riformarsi, si riformino. Ma per provare l'eccesso, si accenna al diritto di successione fra ascendenti e discendenti e tra fratelli, il quale si vorrebbe che non figurasse nella legge.

Io dirò che sarebbe desiderabile che questi diritti non ci fossero, e gli altri fossero più modici: ma sotto qual influenza il Parlamento ebbe a votare la legge? Forse sotto l'influenza di una prosperità finanziaria, forse in condizioni tali che si possano abbandonare le imposte o fissarle minime? Signori, la condizione finanziaria fu esposta, sono pochi giorni, dall'onorevole Ministro delle finanze, colla sua connaturale sincerità, e da essa risulta in quali deplorabili condizioni sia il nostro erario, e come siano insufficienti e questa e ben altre imposte, a colmare il solo deficit nelle spese ordinarie.

Or dunque non si può andar tanto pel sottile: ma la imposta in linea ascendente e discendente è poi veramente enormemente gravosa, il mezzo per cento?

Nelle altre nazioni civili è forse incognita questa imposta? La Francia la paga in una somma maggiore; nel Belgio si paga in somma maggiore, negli altri Stati che pagano l'imposta sulla successione ascendente e discendente la pagano tutti maggiore.

Ma vi ha di più: in Francia si sostiene quest'imposta da più di 60 anni, ed ivi non si paga solo il mezzo per cento, ma immensamente più, perchè ivi non si fa la deduzione dei debiti, che per atto di vera giustizia fu introdotta nel progetto che il Senato ebbe ad approvare, ed ora è legge, del che do la massima lode a chi fu l'autore di sì giusta e dalla pubblica opinione richiesta disposizione.

Non è adunque un'esuberanza il mezzo per cento, detratti i debiti; ma l'onorevole interpellante, dalla tariffa in linea ascendente e discendente passa alla tariffa per la trasmissione dei mobili, e dal modo con cui ne parla egli già vede avvicinarsi l'impiegato alla casa ove deve mettere il suggello sui mobili per assicurarne l'entità.

L'onorevole Senatore non ha che a ricorrere al testo della legge per persuadersi che ciò non è, che la legge non dà di questi diritti, anzi fu provvida per escluderli. E difatti all'articolo 17, n. 10 è stabilito che si con-

sidererà per la tassa il valore dei mobili corrispondenti al 3 per cento del valore dell'eredità.

Colui che deve consegnare un'eredità che contiene stabili e mobili, quando consegna e paga per i mobili 3 per cento in relazione agli stabili non può andar soggetto alla ricerca di quali e quanti siano i mobili, ben lungi che possa il ricevitore od altri andar nelle case private a frugare, ad inventarizzare, a riconoscere cosa contengano.

Ammette bensì la legge la prova contraria al riguardo ma ciò è al tutto favorevole al debitore della tassa, non è fiscale, nè nell'interesse del fisco la prova contraria, ma nell'interesse del contribuente per pagare tanto di meno del 3 per cento.

Dunque è in errore l'onorevole interpellante quando teme che gli agenti fiscali debbano essere tanto numerosi e in tal falange di essere in grado di perquisire, inventarizzare i mobili di un'eredità.

Desidererebbe l'onorevole Senatore De Monto che il valore degli stabili non fosse desunto dal reddito vero attuale, cioè all'epoca della trasmissione della proprietà, ma dal reddito presunto, cioè dal censo stabilito nel catasto; desiderio buono ma che non è attuabile.

Non è attuabile in quanto che il censo non esiste in tutte le parti dello Stato, e vi sono comuni i quali non hanno censo e sono per sovrappiù esenti da imposta, vi sono paesi dove non c'è regolare catasto.

Ma quando pur vi fosse, sarebbe più giusto, sarebbe più esatto il riferirsi al risultato di questo censo? Ma evidentemente no! Vi sono catastri fatti sopra basi completamente diverse, vi sono catastri fatti in epoche di moltissimi anni fra loro lontane, il che equivale a dire e concludere con sicurezza che il reddito rappresentato dal catasto in tal luogo rappresenterà per ipotesi 10, in tal altro 5, insomma che vi sono, direi, delle mostruose ineguaglianze, se si prende dal censo il valore degli stabili. Questo è della massima evidenza per ognuno che conosca qual sia il sistema catastrale delle diverse province.

Ciò potrebbe applicarsi allora soltanto che vi fosse un censo regolare fatto in epoca contemporanea il che è un problema che credo nessuno vorrà sciogliere. Perchè si sa che passa necessariamente un lungo tempo prima che il catasto sia terminato, e quando è terminato, gli elementi di calcolo sono cambiati per quanto vogliasi desumere il valore delle proprietà, perchè questo valore è mutabile, talvolta anche indipendentemente dal prodotto degli immobili. È inutile adunque il desiderio di cosa la quale non potrebbe applicarsi ed i cui risultati sarebbero assolutamente ingiusti.

Ma l'onorevole De Monte, conseguente a se stesso, non vorrebbe neppure che si facessero delle perizie per accertare il valore delle proprietà. Evidentemente se il censo portato dal catasto, se il reddito catastale potesse servire di base, di regola, di norma sicura, evidentemente le perizie sarebbero superflue; ma ciò non po-

tendo aver luogo, qual mezzo troviamo noi che sia alle perizie preferibile? Qual mezzo impiegano i privati per accertare il valore delle cose che loro appartengono? Evidentemente non ce n'è uno che sia migliore delle perizie. E se vi ricorrono i privati, il Demanio si consideri come un privato, e non vi sarà ineguaglianza di trattamento.

Ed a questo riguardo io prego l'onorevole interpellante d'aver ricorso alla legge, e troverà cautele che ove le avesse avute presenti, le perizie non lo sgomenterebbero, cautele introdotte dal Senato con emendamento: vale a dire che gli agenti demaniali non possano chiedere indistintamente la stima senza dir altro, (come portava il progetto), ma prima di instare per l'estimo sono obbligati di dichiarare a quale somma essi credano che corrisponda il vero valore, dimodochè se questo valore non viene poi dall'estimo accertato, subisce il demanio le stesse conseguenze cui è assegettato il contribuente in pari circostanza. Il che è di salutar freno ad un indiscreto zelo che per avventura si manifestasse negli agenti demaniali, ed un correttivo, direi, onde limitare le perizie a pochi casi, ossia al minor numero possibile.

L'onorevole De Monte si lagna pure perchè quanto ai crediti dei quali si faccia la cessione in somma minore del rilevare del credito, si debba pagare il diritto di registro sul rilevare del credito, e non sulla somma che sia scritta per corrispettivo.

Se si trattasse di tutt'altro che di tassa fiscale l'argomento sarebbe ammissibile, ma ognuno sa che la legge fiscale deve avere mezzi eccezionali, deve scostarsi dalle norme generali di diritto comune onde impedire le frodi anche se possa talvolta derivarne qualche individuale inconveniente.

Ora se non vi fosse la disposizione di legge nei termini che furono riferiti dall'interpellante, cosa ne deriverebbe?

Ne deriverebbe una frode evidente, perchè sarebbe dell'interesse delle parti di diminuire il corrispettivo apparente e di sostituirvene un altro latente, onde sottrarre una parte della somma alla tassa. Motivo per cui se sarà vero che in alcune circostanze possa avvenire che si paghi un diritto maggiore di quello che si pagherebbe prendendo per norma il solo corrispettivo convenuto, non perciò deve modificarsi in tal parte la legge, se si vogliono evitare le frodi innumerevoli, continue e fatte con impunità.

Nelle eredità, fa pure specie all'onorevole interpellante, che per i crediti, o debba pagarsi la tassa sul rilevare loro, ovvero abbandonarli al fisco.

Io trovo in quest'ultima disposizione una misura utilissima poichè a fronte del fisco, dell'esito dei contratti non si può tener conto, fatto un contratto che quindi diventi inefficace per vizi intrinseci, è tuttavia dovuta la tassa, avvenga che può dal contratto.

Così di ciò che cade nelle successioni. Cade in successione un credito, il fisco non può essere obbligato

ad indagare se il credito sia o non esigibile, tanto meno, sto per dire, tener dietro all'erede ed al suo debitore sino a riconoscere se sia o non esatto il credito. Vedrà l'onorevole Senatore come sarebbe impossibile di stabilire degli uffizii di registro che avessero questi incarichi e stabilendoli, allora nascerebbe la necessità di quella falange d'impiegati che egli non vuole e biasima.

È per contro cosa opportuna che, quando cade in una eredità un credito di disperata esazione, sia in facoltà dell'erede di provare che ha nessun valore e di abbandonarlo al fisco, che è quanto dire, dare la più luminosa prova che l'asserzione da lui fatta, che il credito non è esigibile, è giusta e reale.

L'onorevole interpellante accusa pure la legge di non attribuire agli atti la data certa e ciò perchè? Perchè dice che non si tiene più repertorio. Ma abbia la bontà di osservare la legge e vedrà un titolo apposito al riguardo mercè le cui disposizioni i notai sono obbligati di tenere i repertorii dei quali è anzi stabilita la forma e sono determinate le norme relative.

I ricevitori poi sono obbligati di tenere dei registri che fanno fede del giorno in cui gli atti sono presentati, e così della loro esistenza.

Ora o si tratta degli atti pubblici, e la data certa non si misura dalla registrazione ma dalla fede che ne fa l'ufficiale che li riceve, o si tratta di atti privati, ed evidentemente i repertorii che sono obbligati di tenere gli agenti demaniali fanno fede dell'esistenza dei medesimi a quelle date in cui furono registrati.

Senatore **De Monte**. Gli uscieri.....

Senatore **Arnulfo**. Gli uscieri non hanno l'obbligo di darla agli atti che fanno, quindi hanno data certa, hanno dalla legge il diritto di certificare le cose che fanno, e alla loro asserzione fino ad iscrizione in falso si deve deferire. Nessuno può mettere in dubbio che una citazione per esempio fatta da un usciere sia fatta sotto la precisa data che ha, ed i magistrati hanno l'obbligo di deferire e vi deferiscono sempre che non vi sia prova contraria, e non vi sia iscrizione in falso.

Essi nell'esercizio delle loro funzioni sono uffiziali pubblici. D'altronde o trattasi d'atti soggetti al registro, e le disposizioni della legge sono ad essi estese, o trattasi di altri atti, e non è nella legge del registro che si deve provvedere.

L'onorevole Senatore si preoccupa del timore che potessero anzi doversero violarsi le case dei privati all'oggetto di riscuotere i diritti di registro, e la sua preoccupazione è assai ragionevole se la legge ciò autorizzasse di fare. Per verità per quanto io abbia esaminata la legge, non ho trovato disposizione alcuna che dia ombra di diritto a qualsiasi impiegato del registro di andare nelle case private e fare delle indagini, investigazioni o inventari.

Gli inventari che si debbono fare dalle persone privilegiate, sono obbligatorii per legge civile, e nulla ci

ha da vedere l'ufficio del registro, salvo d'esigere il diritto quando si presentino.

Gli inventari che vogliono fare le parti, sono spontanei, e se non vogliono farli, hanno il salutare mezzo di corrispondere il 3 per cento del valore delle altre sostanze ereditarie e di liberarsi da ogni incaglio a questo riguardo.

Il signor interpellante adduce altresì che, il commercio è male trattato nei casi di fallimento. Ma gli art. 17, n. 3 e 94, n. 36 provano il contrario, contenendo disposizioni al tutto favorevoli e non onerose per i creditori del fallito.

Ho voluto sottoporre queste osservazioni al Senato, perchè si è fatta una censura, e grave censura ad una legge recentemente votata, censura che non ha fondamento. Avrei trovato ragionevole la censura quando si discutesse la legge di riforma che fosse presentata; allora sarebbe il caso di giustificare il nuovo progetto, provando la ingiustizia o la troppa gravezza della legge persistente.

Ma fino a che la legge esiste, ed è recentemente dal Parlamento approvata, finchè si può dire che neppure compiutamente si conosce, non è il caso in cui si debba indebolire la forza della legge esagerandone i difetti, lasciando credere ai contribuenti che la legge sia viziosa più di quello che una legge possa essere.

La perfezione non si può sperare nelle cose umane, e quindi neppure nelle leggi, ma quella di cui si tratta è modellata sopra una che, non dico sia il miglior tipo, ma ha una osservanza lunghissima che fu imitata in altre regioni di Europa, e senza gli inconvenienti che si vennero accennando: è una legge che fu presa a profondo esame, una legge che ha subito delle radicali, delle essenziali modificazioni appunto perchè non fosse troppo onerosa, perchè nelle sue disposizioni non autorizzasse certi atti o certi diritti che fossero troppo gravosi.

La nostra nuova legge deve essere mantenuta intatta e illesa finchè l'esperienza, una lunga esperienza venga a dimostrare i parziali difetti che abbia, i quali allorchando verranno additati, non sarò contraddittore per concorrere a ripararli volenteroso, anzi farò plauso a chi li rilevi. Ma dopo un mese che la legge, non dico è in esecuzione, ma è pubblicata, non deve essere esaurata con infondate censure.

Voci. Bravo. Benissimo.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Signor Presidente, Signori.

Non mi potevo attendere meno dalla sapienza dell'onorevole Senatore Arnulfo, che è stato uno dei principali autori della legge che io chiamo a revisione.

Non mi sgomenta il plauso di una parte del Senato, ed è ragionevole imperocchè coloro che sono stati autori della legge vengano colla loro autorità ad appoggiarla.

Debbo però ricordare e ricorderò con fiducia, con fermezza, che non va così leggermente sprezzato un

diritto sacrosanto che lo Statuto accorda a tutti gli individui, tanto più quando questo diritto di petizione è messo in atto dalle intere province meridionali.

Quindi io prego istantemente che siano prese in considerazione le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Nè poi io entrerei a discutere cosa per cosa quanto ho udito dal signor Senatore Arnulfo confutando le mie proposizioni. Noi partiamo da principii interamente diversi perchè potessimo incontrarci in un sol punto. Se non che prendo atto di quello che egli ha detto alla sfuggita, che cioè la legge non è stata compilata sul miglior tipo possibile.

Dunque ragione di più per poterla assoggettare a revisione; e quel che egli diceva che la legge è stata presa dalla Francia, e che là ha fatto buonissima prova, non mena a veruna conseguenza.

Ed in vero la legge può essere attuata nelle antiche province, dove stanno canali di irrigazione, dove sono strade ferrate, dove è fiorente il commercio, dove le ricchezze di tutta Italia affluiscono; ma per la stessa ragione non è attuabile nelle province meridionali, dove si manca di tutto; non abbiamo canali, non strade ferrate, non strade provinciali, non ci sono mezzi di comunicazione; ed io ripeterò che noi ci troviamo ora in uno stato anormalissimo qual è quello di mancare di sicure comunicazioni, non essendovi sufficienti elementi di sicurezza della proprietà e delle persone.

Detto ciò non farò appunti per dire che infelicemente dobbiamo copiare dallo straniero. Pigliamo dalle cose nostre; ma quando queste non valgano, io domando che si prenda in considerazione ciò che è stato esposto nelle varie petizioni che ci sono venute dalle province meridionali.

Ministro delle Finanze. L'onorevole interpellante non solo ha discorso della legge di registro, ma ha toccato eziandio due altri argomenti, ai quali sarà forse bene che io risponda subito.

Egli ha biasimato le disposizioni adottate dal potere esecutivo circa la collocazione di pubblici uffizi in alcuni locali altra volta spettanti alla Corona, oggi demaniali. Per verità questo argomento formò già soggetto di una lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento, il quale occupò poco meno che due tornate; ed io non so se il Senato sia disposto a fare altrettanto. Mi basta il notare che i due appunti principali fatti dall'onorevole Senatore, cioè a dire che non ci è il tornaconto delle finanze nelle disposizioni adottate, non c'è la legalità, non l'utilità pubblica nel dare all'amministrazione questi locali, mi basta notare, dico, che il principale inconveniente che oggi si lamenta in Napoli per l'organizzazione delle varie amministrazioni è il difetto di locali. Non passa giorno che i varii Ministri non ricevano sopra ciò le più vive lagnanze.

Noterò poi che qualora non fossero stati occupati i locali a ciò indicati dal Prefetto di Napoli sarebbe ne-

cessario farne acquisto di altri, ovvero fare altre espropriazioni, e per conseguenza dal lato finanziario si avrebbe avuto tutt'altro che vantaggio.

Rispetto poi a quell'argomento che l'onorevole Senatore sostiene, cioè a dire non potersi espropriare locale alcuno senza un atto del potere legislativo, io per verità debbo dichiarare essere questa la prima volta che ciò mi giunge all'orecchio; imperocchè molte e molte volte si fanno espropriazioni di locali, ed anche di terreni, qualora ciò sia richiesto dalla pubblica autorità.

Nè so quale soddisfazione avrebbe avuto il Parlamento qualora, nella impossibilità di organizzare l'amministrazione, noi gli avessimo detto per nostra scusa che non credevamo che il potere esecutivo avesse facoltà di occupare questi locali spettanti al Demanio e creduti assolutamente indispensabili al pubblico servizio. Del resto sopra questo oggetto fu sentito il parere di un corpo di cui non si contesterà la competenza cioè del Consiglio di Stato, e non sorgerò io certo ad aggiungere cosa alcuna a quanto esso disse a questo riguardo.

L'onorevole interpellante scese poi a parlare delle pensioni e ci fece rimprovero di singolari larghezze nelle conferme di queste.

Non debbo tacere ch'egli qui ha fatto un rimprovero vago di cui non capisco nè la significazione, nè la portata; se avesse addotto fatti particolari, fatti speciali, dell'esame di questi mi sarei fatto carico; avrei cercato di vedere se veramente siasi in qualche parte escito dagli stretti confini che la legge prescrive per le pensioni, ma ad un rimprovero fatto così vagamente, per verità io non so dar altra risposta se non che indicando il modo con cui si procede nella conferma delle pensioni.

Può essere che da Governi dittatoriali sia stata data qualche pensione non affatto conforme alla legge, ma dacchè io sono venuto al Ministero, le pensioni di grazia non si danno più. Esse sono stabilite dalla Corte dei Conti e sull'avviso della medesima sono fatti i decreti reali a stretto rigore di legge; per conseguenza non so che cosa significhi quest'appunto di spreco di pubblico danaro nella conferma delle pensioni.

Per verità attuandosi il servizio delle pensioni si vanno liquidando molti arretrati che ci erano; epperò vedrà il Senato più frequente del solito decretazioni di pensioni nel Giornale Ufficiale; ma liquidando questa massa di arretrati di pensioni colla maggior solerzia possibile, il Ministero non si aspettava certo di venire per questa parte rimproverato da un Senatore napoletano.

L'onorevole Senatore De Monte ha anche fatto rimprovero al Ministro di aver accordato pensioni agli uffiziali sott'uffiziali e soldati svizzeri o non svizzeri che erano al servizio del ex re di Napoli.

Se il Senato vuol udir lettura dell'art. 13 della capitolazione di Gaeta, vedrà se fosse possibile al Ministro di tener altra linea di condotta.

Questo articolo 13 dice: È accordata agli ufficiali, sott'uffiziali e soldati esteri provenienti dagli antichi cinque corpi svizzeri quanto hanno diritto per le antiche capitolazioni e decreti posteriori fino al 7 settembre 1860: agli uffiziali, sott'uffiziali e soldati esteri che hanno preso servizio dopo l'agosto del 1859 nei nuovi corpi e che non facevano parte dei vecchi, è concesso quanto il decreto di formazione sempre anteriore al 7 settembre 1860 loro accordava. »

Quindi malgrado la poca o nessuna simpatia del Ministero precedente e del Ministero attuale per questi soldati che avevano oppresso una popolazione che nulla di male aveva fatto, si è dovuto fare onore ad una capitolazione come quella di Gaeta e pagare con precisione le pensioni, nè credo che il Senato voglia farsene un rimprovero.

Vengo finalmente alle osservazioni dell'onorevole interpellante sovra la legge di registro e di bollo.

Per verità l'onorevole Senatore Arnulfo ha talmente, pare a me, dimostrata la poca consistenza (mi si permetta la parola) delle osservazioni dell'onorevole Senatore De Monte, e lo ha fatto con tanta dottrina che sarebbe non solo superfluo ma dirò quasi dannoso che io tornassi sull'argomento, poichè le mie parole non potrebbero che scemarne l'effetto. Mi permetto solo una qualche osservazione sopra argomenti non toccati dall'onorevole Senatore o per lo meno a completamento dei medesimi.

L'onorevole interpellante diceva, doversi sospendere la legge del registro e forse anche quella del bollo: 1. perchè la condizione delle province napoletane è tale da non poter comportare alcuna legge d'imposta. Egli ha pronunciato una di quelle espressioni che mi hanno addolorato. Egli ha detto p. e. che in Napoli non si può mettere fuori il capo dalla città senza pericolo, che il commercio è in assoluto languore, ecc.

Il Ministero non può lasciar dire siffatte cose senza richiamarsi ai fatti.

Tutti quelli che abitano Napoli possono far testimonianza che ivi si gode di moltissima sicurezza. Vi sono certamente alcune province ove succedono casi di brigantaggio, ma ivi pure la sicurezza è assai migliorata da quello che era in passato. Avvengono è vero fatti dolorosi, ma ne sono avvenuti in tutte le epoche, sotto i tutti regimi. Perchè addietro non vi erano telegrafi e giornali che rendessero conto dei più leggieri avvenimenti e perciò non erano conosciuti. Ma, ripeto, ogni persona che conosca la storia di quei luoghi sa che avvenimenti di questo genere si sono pur troppo colà sempre manifestati, e per conseguenza non è a maravigliare che si rinnovino di presente.

Del resto nei racconti che se ne fanno vi è sempre qualche esagerazione. Io mi ricordo che nell'anno passato, essendo in Napoli e avendo desiderio di vedere il Vesuvio, io fui messo in guardia da tutti che non vi andassi perchè quella località era infestata dai briganti. Io ho stimato bene di non partecipare a queste

paure e quando giunsi colà, mi si disse che non vi si era mai visto traccia di briganti.

Questo prova che spesso volte il popolo ingrossa le cose; ma per verità non posso nascondere le meraviglie che un Senatore dica che in Napoli non si può mettere fuori il capo dalla città senza pericolo.

In secondo luogo, l'onorevole Senatore assevera che il commercio nelle province napolitane è completamente arenato. Io devo supporre che l'onorevole interpellante non sia bene informato, imperocchè se egli prendesse ad esame per esempio il risultato delle dogane, che mi pare non possano a meno d'indicare con certezza il movimento commerciale, egli vedrebbe come il provento delle medesime sia continuamente crescente, sia maggiore che non fosse sotto l'antico regime, maggiore in quest'anno che nell'anno passato e che questo aumento continui sempre, e ciò malgrado, come niuno ignora, il grandissimo ribasso delle tariffe che non sono in media che del 20 per 0/0 di quello che erano altre volte. Ora, quando il movimento commerciale cresce con tali proporzioni che dovrebbe essere oggetto di meraviglia a chiunque, io non so come si possa asserire in un'aula come questa che il commercio deperisca, che sia in rovina.

L'onorevole interpellante, per dimostrare la necessità della sospensione delle leggi di registro e bollo, ha tratto il suo principale argomento dall'ordine del giorno adottato dalla Camera elettiva relativamente alla perequazione delle imposte.

A tale argomento ha già risposto l'onorevole Senatore Arnulfo.

Vorrei però osservare ancora a questo riguardo, che l'ordine del giorno impegnava il Ministero a presentare uno schema di legge prima che la legge di registro e bollo fosse attuata.

Ora dacchè la Camera stessa approvò tal legge la seconda volta che le fu presentata, ed approvò per conseguenza che essa andasse in vigore, ha tacitamente acconsentito che la legge venisse attuata, sebbene il progetto di perequazione d'imposta non fosse ancora presentato.

Del resto gli studii che sonosi fatti sovra questo argomento dalla commissione istituita dal mio predecessore, e di cui è presidente un onorevole Senatore, dimostrano che alloraquando si verrà ad una perequazione sull'imposta fondiaria, essa vuole mantenerla in totale quale è oggidì, forse per le province napolitane non vi sarà aumento ma neppure diminuzione.

Vi sono altre province in cui l'imposta fondiaria è molto più elevata che nelle province napolitane. Ma siccome il Governo trovasi nella necessità di chieder che l'attuale imposta fondiaria sia accresciuta (imperocchè abbiamo bisogno di trarre da tutte le sorgenti d'imposta maggiori proventi, che oggi non ne ricaviamo), risulterà forse dal progetto di legge di cui l'onorevole Senatore lamenta la non presentazione un accrescimento d'imposta fondiaria a Napoli.

Ora se questo sia argomento che valga a dimostrare essere la non presentazione di questa progetto, motivo che si sospenda la legge di registro e bollo, lascio alla saviezza del Senato il giudicarlo.

L'onorevole Senatore ha poi censurata la legge di registro sotto il punto di vista finanziario. Egli ha detto « Sarà creata una falange di impiegati » (mi duole che egli si sia servito di quest'espressione nel suo discorso del resto cortesissimo) una falange d'impiegati che cadrà adosso ai contribuenti.

Ora vuolsi notare che in ciascun mandamento delle province meridionali, si aveva, prima dell'attuazione della nuova legge, un ricevitore pel registro e bollo, e che ora eziandio si è ben lungi dallo avere quella moltitudine d'impiegati, onde ci si vorrebbe fare sì grave appunto.

Nondimeno fui da parecchi consigliato, attuando questa legge, di diminuire il numero degli impiegati addetti a tale ordine di servizio nelle province meridionali.

L'onorevole Senatore ha poi creduto di dimostrare come adottando questa legge, si avrebbe un provento minore di quello che si sarebbe ottenuto ove si fosse adottata la legge napolitana.

E qui mi duole, che egli abbia fatto allusione a leggi di una provincia estese ad un'altra; questo argomento è per verità sempre doloroso ed io credo sia prudente che non vi si torni sopra massime in Parlamento, imperocchè a forza di dir certe cose si finisce per farle credere.

Aggiungerò ancora, che io non so come una legge la quale, come diceva l'onorevole Arnulfo, è intieramente diversa da quelle vigenti nelle diverse province del Regno d'Italia, e che per di più ha ricevuto il battesimo dal Parlamento in cui tutte le province italiane sono nello stesso modo rappresentate, possa andare soggetta all'appunto che sia una legge di una provincia estesa ad un'altra.

Io credo che questa sia un'obbiezione, che molte volte, ed ingiustamente si fa a parecchie disposizioni di legge.

Me ne duole alloraquando il fatto è, che si è creduto di adottare una disposizione di una provincia, dove al fin dei conti vigeva lo Statuto, che attualmente regola l'Italia; ma quando il fatto non è, alloraquando cioè si tratta di una legge dura, come necessariamente dev'essere ogni nuova legge d'imposta, è per verità cosa dolorosa il sentire una tale asserzione.

Ma tornando alla questione finanziaria basta il notare questo che anzitutto, dietro quello che diceva l'onorevole Senatore De Monte, l'imposta di registro produceva all'epoca francese un milione e trecento mila ducati circa; e che poi abrogata questa legge alla restaurazione dei Governi antichi, come m'immagino saranno state tolte anche molte altre disposizioni e provvedimenti, ed adottata la legge che fu finora in vigore, basata su diritti fissi, questa al 1849 produceva una somma presso a poco uguale.

Come l sono corsi trent'anni e più in cui si sa che la prosperità d'ogni paese è cresciuta, che è cresciuto il movimento e la popolazione, ed il risultato finanziario è rimasto stazionario?

Ed è una legge di questo genere, che si vorrebbe proporre per restaurare le finanze italiane?

Del resto veniamo anche ad altri particolari.

La legge di registro e bollo napoletana dava tra Napoli e Sicilia un provento di 6,400,000 lire cioè un provento di 72 centesimi per testa.

Nelle altre province, in Modena per esempio, si aveva un provento di circa L. 1 50, in Toscana di L. 1 56, in Romagna di L. 1 60, in Parma di L. 2 15, in Lombardia di L. 2 85, in Piemonte di L. 4 45 per testa.

Ora per restaurare le nostre finanze, tra questi estremi di un'imposta che dà L. 4 45 per testa ed un altro che dà 72 centesimi, si proporrebbe di togliere a modello quest'ultima?

Per verità il modo di vedere dell'onorevole Senatore De Monte, io credo non sia certamente quello del Senato.

Io adesso non entrerei punto in altri argomenti addotti dall'onorevole interpellante, imperocchè con troppa autorità, e troppo bene ne ha parlato il Senatore Arnulfo; solo io dirò, che allorché il Senatore De Monte annunciò un'interpellanza sulla legge delle tasse di registro e bollo, mi aspettava che egli mettesse il dito nella piaga, cioè a dire, che egli facesse vedere come questa legge dà luogo a gravi inconvenienti, perchè esistono tuttora altre leggi in qualche parte, si può quasi dire, incompatibili colla legge di registro; io mi aspettava per conseguenza che tenendo per buona questa legge di registro, votata con tanta solennità e dopo discussione così matura testè dal Parlamento, egli insistesse presso il Ministero uccidè nell'altro ramo del Parlamento presentasse proposte per cui queste leggi che sono meno compatibili con quella del registro, venissero il più sollecitamente possibile emendate.

Infatti tutti nel Senato sanno che la procedura nelle province napoletane è tale, che nelle sentenze debba darsi tutta la serie dei motivi, poi ancora tutta la narrazione del fatto, in guisa che le sentenze divengono volumi, quindi è che la nuova legge sulla tassa di registro è gravosissima ed il foro napoletano altamente se ne lagna.

E per verità il Ministero è preparato a studiare quest'argomento, imperocchè, mentre cerca di perequare le imposte in generale in modo che tutti i cittadini nello stesso modo godano degli stessi diritti e degli stessi vantaggi, ed abbiano a pagare le stesse imposte, per altra parte debbe esaminare se vi sia qualche legge speciale in qualche luogo per cui una legge d'imposta che ha la stessa base venga nel fatto ad essere più gravosa; quindi è che il Ministero ha fatto buon viso ad un progetto di legge proposto nell'altro ramo del Parlamento dal deputato Racli per cui si verrebbe a modificare il Codice di procedura vigente nelle province

napolitane. Con ciò il Ministero è ben disposto ad esaminare quanto si possa fare in questa parte, ed ha speranza che possa così esser tolta una delle principali cause alle lagnanze che ora sorgono contro la legge di registro nelle province napoletane.

Detto questo, non mi resta che esprimere il desiderio che cioè precisamente coloro che appartengono alle province napoletane vogliano pensare due volte prima di censurare la legge, di veder bene se le critiche acerbe siano veramente fondate: imperocchè v'ha interesse comune, un desiderio comune, quello di tranquillare queste province, d'avviarle all'industria, all'agricoltura, al commercio, insomma d'accrescerne la prosperità; e perchè la prosperità di un paese cresca, è necessario che esso sia tranquillo; è necessario che tutte le persone di senso non esagerino gli inconvenienti che vi possono essere, che intervengano anzi presso le popolazioni e spieghino loro come stanno veramente le cose.

Così per esempio in questa legge di registro alcune cose non sono state ben intese; per esempio, non si tratta per nulla, come diceva l'onorevole Senatore Arnulfo, di violare il domicilio.

Evidentemente se si esaminano bene le disposizioni della legge, si vede per esempio, che per la dichiarazione di eredità v'è un termine di 4 mesi: è fatta facoltà all'erede di pagare per i mobili i 3 centesimi del valore del reddito senza bisogno nè di inventario nè di alcuna delle odiosità a cui alludeva l'onorevole Senatore De Monte.

Or bene, mi parrebbe che, opera veramente degna di tutti i cittadini e specialmente dei legislatori, fosse non già di esagerare questi inconvenienti, e di farsene organo in così autorevole Consesso, ma fosse invece dovere di tutti l'adoprarli onde le popolazioni accettino questa legge e sopportino anche con qualche pazienza gli inconvenienti che possono esservi.

È evidente che l'opera dell'unificazione è ardua; un cambiamento di leggi trae seco sempre qualche cambiamento alle abitudini.

Se si potessero in un giorno attuare immediatamente le leggi che si debbono estendere a tutta l'Italia, ed applicare tutto in una volta, potrebbero queste leggi, ove fossero fatte con una certa armonia, produrre minori inconvenienti. Ma talvolta bisogna per forza mettere il carro innanzi ai buoi come si dice; bisogna mettere avanti una legge la quale per essere attuata senza inconvenienti, ne richiede parecchie altre che non possono esser fatte immediatamente, perchè domandano tempo e studio non lieve; s'incontrano quindi in opera così grave come quella dell'unificazione di un paese momenti dolorosi e non scevri di inconvenienti.

Parmi dunque che ufficio di savi cittadini sarebbe il valutare questi momenti ed aiutare il Governo a varcarli, e spero che quando l'onorevole Senatore voglia esaminare più attentamente la legge del registro, vedrà che essa non è così cattiva come l'hanno in qualche

parte descritta coloro che non se ne son fatti un giusto criterio, e che non reca tanto nocumento alle popolazioni meridionali come egli volle far credere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevolissimi Senatori: Nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Deputato Ricciardi dichiarava che nelle province napoletane la giustizia non faceva più le sue funzioni, che tutto era sospeso e questo a causa della legge che riguarda la tassa di registro e bollo.

In occasione di quella interpellanza io ho dovuto fare alcune dichiarazioni: io allora dissi, che la giustizia civile era alquanto sospesa, perchè la legge sulla tassa di registro e bollo non era stata ben ricevuta, come non è possibile che si riceva bene qualunque legge d'imposta, specialmente allorchando giunge nuova. Che per conseguenza intorno alle funzioni della giustizia civile, vi era una parte di vero nelle asserzioni dell'onorevole Deputato Ricciardi.

Ma debbo soggiungere che ho ricevuto nel corso della giornata un dispaccio dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila, dal quale risulta che il foro aquilano e delle rimanenti province poste sotto quella giurisdizione, è rimasto tranquillo. La giustizia non ha avuto nessun ristagno, ha sempre funzionato, e la legge del registro e bollo riceve la più intiera esecuzione.

Questo dimostra che la cosa non è seguita nella stessa guisa nelle diverse province napoletane. Dissi di più che se per avventura, per ciò che riguarda la giustizia civile, vi era un certo ristagno; per ciò che riguarda la giustizia criminale le cose procedevano magnificamente, e che questo oltremodo consolava tutti coloro i quali sono amanti delle nuove istituzioni. — I giurati, di cui alcuni avevano una volta tanta paura, dicendo che i popoli erano incapaci di quest'istituzione, procedevano colla massima regolarità, pronunciavano i loro *verdicti*, approvati dalla pubblica opinione.

Venendo poi alla legge del registro e bollo io dichiarava che questa legge, la quale è molto più gravosa nelle province napoletane, di quello che sia nelle altre province, doveva fare una triste impressione; ma diceva altresì che se per avventura vi era colpa, questa doveva ricadere sopra i Deputati e Senatori napoletani, perchè in quella occasione noi che conoscevamo le leggi del nostro paese e vedevamo naturalmente che la legge di registro e bollo, ritenuta la diversità della legge di procedura civile, doveva riuscire di gran sovraccarico a quelle province, noi, dico, avevamo debito di far osservare tutte queste cose; e naturalmente se avessimo proposte modificazioni, sarebbero queste dal Parlamento state accettate. Infatti in quelle province, come si sa, le sentenze non si fondano sopra i semplici motivi, ma si fondano eziandio sopra lunghissime narrative poichè presso la Corte suprema di giustizia di una volta, ora corte di Cassazione, non si ha riguardo più agli atti del processo, ma unicamente alle narrative che sono concordate tra i diversi patrocinanti. Nelle cause inte-

ressanti talora si riferiscono nelle narrative i documenti e quindi le sentenze che qui sono di pochi fogli, là divengono grossi volumi. Considerino i signori Senatori quale smisurato dispendio deve essere per i litiganti una tale circostanza. Dicevo di più che le leggi di procedura civile, che governano questo paese, sono semplicissime per quanto riguarda, propriamente parlando, l'espropriazione forzata, mentre la legge, la quale regola le espropriazioni forzate nelle province napoletane e nelle province siciliane, è di una complicazione incredibile, per modo che, allora quando avviene che un povero litigante s'imbatte in un altro il quale voglia menare per le lunghe la procedura, questa diviene tale che ci vogliono anni ed anni prima che se ne vegga il fine. Ed io diceva nell'altro ramo del Parlamento che per un diritto di famiglia sto spingendo un'espropriazione forzata da moltissimi anni e non ne sono venuto a capo.

Ora per essere la legge d'espropriazione forzata così complicata in quelle province, avviene che la legge di registro e bollo, che qui non riesce tanto gravosa, là diviene sotto questo aspetto gravosissima. Per il che il Ministero vedendo che la giustizia da questa parte assiste coloro i quali lamentano i danni di detta legge, dichiarò essere pronto al riaprirsi della sessione di presentare una legge che possa modificare quelle parti, che renderà le province napoletane libere da quegli aggravii, che loro sono parziali attese le diverse leggi di procedura. Questa dichiarazione, che feci nell'altro ramo del Parlamento, la fo anche al Senato, e la fo a nome di tutto il Ministero.

Senatore De Monte. Signor Presidente, non posso non ringraziare l'onorevole Ministro Guardasigilli delle cose che ha dette e che possono rincorare un poco le province napoletane; lo ringrazio del pari per l'estrema cortesia che ha messa nel proferire i suoi concetti; ma debbo dirlo con rincrescimento, non mi pare che il Ministro delle finanze abbia corrisposto a quella circospezione colla quale io ho presentato le mie idee.

Ma checchè sia di ciò egli è certo che indipendentemente da ogni vernice non ho punto esagerato, che ciò non sarebbe del mio carattere e del mio costume, e quando avverrà che io debba esprimere i miei concetti per riguardo alla sicurezza delle province napoletane, allora vedrà che io non ho esagerato, e che veramente a mezzo miglio di distanza dalla Capitale, grazie ai camorristi, ai contrabbandieri, ai vagabondi che hanno l'onore di essere soci corrispondenti coi briganti, o si trasformano in briganti, secondo le occorrenze, non si può mettere il capo fuori della città, tanto che ho dovuto scrivere che i miei figli non andassero ad alcune mie possessioni che sono nei dintorni di Napoli, per non esporli ad essere taglieggiati.

Ma ciò a suo tempo.

Sperdano poi gl'iddii l'augurio, come diceva il Sannazaro nella sua Arcadia, sperdano gl'iddii che si dovessero aggiungere balzelli a balzelli.

Capisco che le finanze hanno bisogno di essere colmate dei loro vuoti.

Ma, Signori, l'arte del finanziere, la scienza dell'economista non sta solamente nel sottrarre, ma sta principalmente nel moltiplicare, sta nel fecondare le risorse del paese, per fare che queste rendano allo Stato.

Quando poi egli parlava del maggior introito delle dogane, io credo che, forse senza volerlo, il signor Ministro abbia confuso il commercio esterno con la mancanza che io lamentavo del commercio interno: mancanza talmente notoria che nessuno mi dirà che il commercio interno nelle province meridionali sia nel suo stato normale, se effettivamente la sicurezza manca. Ma checchè sia di ciò desidererei che effettivamente si desse opera a tutti quei mezzi che possano rialzare le nostre finanze, ed evitare la necessità di accrescere novelli pesi.

Ma quando fosse forza di esigere novelli sacrifici sono sicuro che ogni buon italiano vi si sobbarcherà.

Lungi dunque il concetto che un uomo come me abbia esagerato.

Io ho detto al disotto della verità. Non ho preso la parola che dopo che la coscienza pubblica si è pronunziata nelle province napolitane.

Avrei serbato silenzio, avrei tenuto dentro di me le mie convinzioni, ma quando tutti i patrioti napolitani, quando tutta la stampa unanime si è pronunziata, quando sono venute molte petizioni al Parlamento, allora è stata ragione di buon cittadino, debito di buon italiano di esporre le cose affinché il Parlamento ne prendesse cognizione.

Ecco come rispondo alle cose che non colla solita sua cortesia mi ha dirette il sig. Ministro delle finanze.

Voci. A domani.

Ministro dell' Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell' interno.

Ministro dell' Interno. Non posso lasciare senza risposta le parole dette dall'onorevole Senatore De Monte circa la sicurezza pubblica in Napoli.

Egli ha confermato quello che aveva asserito, e che venne contestato con ragione dal mio collega Ministro delle finanze, che cioè nella città di Napoli non vi sia sicurezza, che non vi si possa mettere fuori il capo, e che a mezzo miglio da Napoli vi siano i briganti che continuamente commettano grassazioni.

Nego recisamente questo fatto. Credo che nella città di Napoli i reati siano di molto diminuiti, che nè a Napoli nè in alcuna parte della provincia, può dirsi esista brigantaggio e che si commettano assassinii.

Perciò prego l'onorevole Senatore De Monte di avvertire questa circostanza affinché domani svolgendo la sua interpellanza sulla sicurezza pubblica in Napoli e sui fatti di brigantaggio, egli non venga ad asserire vagamente che esiste in Napoli una specie di terrorismo. Io lo prevengo che non mi appagherò ad una sola vaga allegazione.

Precisi i fatti, accenni i casi, perchè non dico che qualche grassazione non siasi commessa anche in Napoli, come ne succedono altrove, ma questi grandissimi, numerosissimi fatti, cui allude il sig. interpellante vogliono essere precisati, altrimenti un d'ora confermo quanto ha detto il Ministro delle finanze, cioè che in tutto quello che venne asserito non vi è ombra di vero (*sensazione*).

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Essendo l'ora tarda la seduta è aggiornata a domani alle due per la continuazione delle interpellanze del Senatore De Monte, e per la discussione delle leggi che erano all'ordine del giorno di quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXXXIX.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. Omaggio — *Instanza del Senatore Menabrea per alcune spiegazioni dal Ministro della marina — Risposta del Presidente del Consiglio — Osservazioni del Senatore Correale — Sequito delle interpellanze del Senatore De Monte ai Ministri dell'Interno e della guerra — Discorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Guardasigilli in risposta — Rettificazione del Senatore Correale — Parole del Senatore De Monte — Mozione del Senatore De Cardenas cui risponde il Presidente del Consiglio — Approvazione del progetto di legge per la concessione di una ferrovia da Bra ad Alessandria — Dichiarazione del Senatore Di Revel — Incidente sulla discussione del progetto per l'applicazione nelle province lombarde dell'art. 44 del Codice civile — Parlano i Senatori Vigliani e De Foresta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e quello delle finanze, e più tardi anche i Ministri di grazia e giustizia, della guerra, degli esteri, dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** da lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il signor Luigi Grisolia, di alcune copie di una sua relazione fatta al Ministro di agricoltura, industria e commercio, sulle operazioni demuniti compiute qual Commissario Regio nella provincia di Calabria Ultra Prima.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale.** Io aveva domandato la parola ieri quando si sciolse l'adunanza...

Senatore **Menabrea.** È una questione incidentale.

Pregherei il Senato di voler fissare un giorno non per fare interpellanze, ma semplicemente per chiedere alcune spiegazioni al signor Ministro della marina intorno alle due navi corazzate la *Terribile* e la *Formidabile*.

Ministro dell'Interno. Il Senato può stabilire il giorno che crede.

Avvertirò il Ministro della marina che sarà agli ordini del Senato nel giorno che destinerà: si potrebbe fissare il giorno di venerdì se si crede.

Presidente. Rimane dunque inteso che le spiegazioni chieste dal Senatore Menabrea avranno luogo nella seduta di venerdì.

Il signor Senatore Correale domanda la parola, su che?

Senatore **Correale.** Io aveva domandato la parola alla fine della seduta di ieri; se lo permette, non terrò in disagio il Senato che per pochi istanti. — L'oggetto è questo.

Nel caldo della perorazione dell'onorevole signor Ministro delle finanze io ho udite alcune parole, le quali certamente egli ha proferite senza porci mente.

Queste parole furono le seguenti:

« Consiglio ai signori Senatori napoletani, in fatto di interpellanze sul brigantaggio di Napoli, di essere moderati, di non andare nell'eccesso perchè ciò potrebbe nuocere alla calma di quelle province. »

Ora io credo che certamente il signor Ministro non ha posto mente a queste espressioni, egli che è tanto gentile di maniere.

Debbo però dirlo schiettamente che per verità io non me le aspettavo, perchè è nostro debito, come rappresentanti di quelle province, di far conoscere al Senato, al Parlamento, al pubblico ciò di che le province stesse hanno bisogno.

Io credo che il più gran bisogno di quelle province è la sicurezza pubblica. Esse non ne hanno affatto, e non credo che sia un'esagerazione.

Io debbo confermare ciò che l'onorevole Senatore De

Monte ha detto ieri, cioè che le province napoletane sono infestate immensamente dal brigantaggio, come tutti sanno, e che questo non è punto diminuito, come si dice, ma anzi è piuttosto aumentato; che non solo non sono sicure le vite, ma le sostanze vengono intieramente distrutte, sono bruciate le messi, o non per piccola estensione, ma per molte e molte miglia; è questo un fatto certamente gravissimo.

La calma però, mi permetta il signor Ministro che glielo dica, la calma non si turba con pubblicare i guai, i danni, gli sconci che sono nelle province diverse di Italia, ma bensì col nasconderli, perchè così non si farebbe che imitare quel medico cattivo, poco pratico che non taglia ciò che può produrre cancrena; ora cancrena si produce se non si manifestano al pubblico i danni che producono quei masnadieri nelle province; e quegli abitanti hanno il diritto che chi siede nel Parlamento alzi la voce. Credo che i Ministri vi porranno rimedio, perchè ci sono mali che non si possono distruggere in poco tempo; ma è nostro debito di alzare la voce, di far conoscere i bisogni di quelle popolazioni, di non nasconderli. Veramente per me vi sono due soli rimedi per il brigantaggio.

Il rimedio per distruggerlo interamente non può essere altro che una legge eccezionale; non dico di sospendere le leggi attuali, ma stabilirne alcune proprie pel brigantaggio. Questo è il primo rimedio; il secondo è di organizzare la polizia, la quale non vale nulla, nulla affatto; alla truppa, e alla guardia nazionale che strenuamente combattono i briganti non fa conoscere i siti dove questi si annidano; anzi ordinariamente la polizia addita loro un sito per un altro; viene la truppa e non li trova; dunque bisogna organizzare una polizia avveduta, onesta, capace, d'uomini forse anche del luogo, la quale possa guidare la truppa e la guardia nazionale a fare il suo dovere e così raggiungere lo scopo di distruggere il brigantaggio.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io sarei oltremodo dolente se avessi in qualche parte mancato di riguardo all'onorevole interpellante e soprattutto a quella convenienza che si debbe servare verso un'assemblea così rispettabile come questa.

A me era sembrato, posso essere in errore, ma era sembrato che l'onorevole Senatore De Monte avesse esagerato i mali che egli lamentava in ordine alla sicurezza pubblica, massime allorché parlando della città di Napoli, diceva che non si poteva con sicurezza mettere fuori il capo; onde è che considerando al rispetto di cui sono degne le persone che parlarono, riguardando all'assemblea in cui queste parole erano pronunciate, pareva a me che queste dovessero riuscire dannose più che utili, non facessero altro che esasperare i sentimenti di quelle popolazioni e per conseguenza nuocere al paese; ed era per questo che mi era permesso di lamentare che tali parole si fossero pronunciate, non toc-

cando certamente a me di dare consigli a persone che tanto mi sorpassano in età ed in esperienza.

Non ho avuto altro intendimento che questo.

Senatore Correale. Ringrazio il signor Ministro o mi dichiaro soddisfatto.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Signor Presidente. Nel corso della tornata di ieri mi piovvero dei consigli non domandati e forse nè anche sperati.

E dico il vero sono piuttosto corrivo anzi che no ad accogliere i consigli dei miei amici, ma per lunga abitudine non sono disposto a ricevere quelli dei miei avversari, imperocchè mi è sempre balenato e mi balena al pensiero il detto del *Timeo Danaos et dona ferentes*.

Presidente. Avverto il signor Senatore che le parole ora pronunziate peccano di poca convenienza parlamentare.

La invito pertanto a proseguire nelle sue interpellanze.

Senatore De Monte. Nella citazione di cui mi sono valso io non ravviso alcun senso offensivo per le persone nè indegno di quest'assemblea; e le ho adoperate per esprimere che temo gli avversari anche quando offrono dei doni, dunque non ho inteso certamente di detrarre nulla all'onore che meritano coloro che mi proponevano o credevano darmi dei consigli, ecco perchè diceva che lungo tutto il corso della mia vita, messa sempre la mano sulla coscienza, ho fatto il mio dovere.

Debbo pur dire che al finire della tornata mi si lanciarono delle parole che io non credo punto parlamentari, ma la dignità mia personale e molto più, la dignità del Senato non comporta che io mi ci intrattenga più che tanto. Se non che mi si permetta aggiungere che nel corso della mia vita pubblica intemerata, non ho mai dato campo ad esagerazioni, non ho mai velato il vero, e questa è la fama che credo di avermi meritamente acquistata fra i miei compatriotti.

Dopo ciò, vengo colla massima pacatezza all'oggetto dell'interpellanza.

Signori, si parlava ieri di camorristi e di briganti; e queste sono due genie che si reclutano a vicenda e che si danno la mano. Che i camorristi siano i soci corrispondenti dei briganti e che si tramutino anche nelle occasioni in briganti essi stessi, ciò è chiaro, nè altrimenti avrebbe potuto avvenire quando sulla strada di Poggio reale avvenivasi un'aggressione ed un riscatto; non altrimenti poteva avvenire quando alla famiglia Geroux sulla strada del Campo veniva fatta un'aggressione ed uno spoglio. E noi vediamo che i giornali dicono che grazia alla solerzia degli agenti del Governo in Torre del Greco, poco distante dalla capitale si sono fatti prigionieri dei briganti della celebre banda di quel Pilone il quale scorazza tutti i comuni vesuviani. Quindi non vi era esagerazione quando diceva che coloro i quali hanno che perdere e rischiare qualche cosa, non si cimentano di andare nelle loro campagne. Io non

diceva già, che grazie alla preveggenza, alla solerzia del Governo siamo in istato d'assedio, ma rammentava quelle cose unicamente per mostrare che in effetto la sicurezza pubblica non vi è; e se per Napoli avvengono questi casi speciali, indubitamente nelle province con le quali si anima il commercio interno, nelle quali dobbiamo ravvivare le sorgenti di ricchezza, non ci è quella sicurezza che si ha diritto di pretendere.

Dunque, non dipartendoci per ora dai camorristi, io credo, Signori, che questa piaga della società debba essere veramente curata, e confido che senza ricorrere a mezzi eccezionali, possa essere curata soltanto colla guida e con l'usbergo delle leggi comuni. Colle leggi comuni, sì, o Signori, imperocchè solo che la polizia traduca i capi della camorra innanzi all'autorità giudiziaria, io son sicuro che semplicemente per gli articoli del Codice penale che ci governa, sarebbero indubitamente puniti.

Ogni cittadino è obbligato di dar prove della sua professione, del suo mestiere sempre che ne sia richiesto. Egli, specialmente, se indiziato di vagabondaggio o di camorra è obbligato a provarlo quali sono le sorgenti onde egli possa attingere per menare innanzi quel suo vivere ordinariamente disordinato e lussurioso. E tengo fermo che quando la polizia con diligenza denunzi non altro che i capi, perchè basta che sieno i capi sorpresi, o tradotti innanzi ai tribunali, per derivarne che, tutte le compagnie di camorristi restino sgominate. Onde io credo che senza ricorrere a leggi eccezionali ma solo con questo metodo le camorre saranno sventate.

Ma ciò non basta a mio modo di vedere perchè la reggia della camorra è principalmente nelle carceri, nel fondo delle carceri; in modo che avete bello condannare i camorristi alla prigione, essi di là dispaeciano sui loro adepti, sui loro affigliati, e stanno in prigione unicamente per spiegare tutto il loro impero, ma non per subire un castigo od una pena; e quando sono usciti dal carcere nel quale sonosi beati nell'ozio e nei bagordi, rientrano molto più intraprendenti e molto più sicuri del fatto loro a comandare le orde dei loro compagni di nequizia.

A me pare dunque che dovremo solamente aggiungere che per costoro vi sia da adottare il sistema penitenziario cellulare.

Signori, credete alla mia esperienza, non vi sarebbe altro mezzo per frenare la camorra nelle province meridionali, ed altrove dove possa spiegare il suo impero, se non col sistema delle carceri cellulari.

Nè vi sgomenta la spesa che abbisognerebbe per costrurre prigioni di questo genere: giacchè non vi sarebbe spesa che si potesse dire eccessiva quando si trattasse di assicurare la pubblica tranquillità e purgare la società da questa triste genia: ma la spesa sarebbe ben lieve, perchè basterebbe che si costruisse un carcere non più che di un centinaio di celle, perchè non eccedono questo numero i capi camorristi, ed i capi scoperti e carcerati, indubitamente la camorra sarebbe

sgominata. Onde credo, che ove questi miei divisamenti sieno presi nella debita considerazione se ne potrà ritrarre tutto il giovamento possibile.

Vengo al brigantaggio delle province. Sia ai nostri bravi soldati resa lode ed a coloro che li comandano, perchè bisogna dirlo, non si è badato nè a tempo, nè a fatica, nè a pericoli per aggredire i briganti, per sorprenderli fino nei loro covi, e così si è riuscito a dissolvere le grandi bande che producevano certamente un'impressione sinistra e che potevano recar danni molto maggiori.

Ma ora abbiamo bande di minore considerazione, bande alla spicciolata, ma che non lasciano di arrecare gravi danni, d'infestare le campagne, di bruciare le messi, di sequestrare e torturare le persone in guisa che nè commercio vi ha, nè sostanze, nè persone sicure.

In verità la truppa ha fatto tutto quello che poteva, ed i Generali hanno un bel formare dei piani che potranno benissimo servire per combattere un esercito nemico, ma certamente non giungeranno mai a svellere il brigantaggio, il quale si recluta ogni giorno nei comuni, perchè parecchi di coloro i quali passeggiano le piazze del loro comune nel giorno, vanno la notte ad ingrossare le bande dei briganti.

Onde è ragione, come diceva il Senatore conte Correale, è ragione che la polizia invigili, che si diano modi ai Prefetti per quali si spiino i briganti nei loro covi, che si conoscano tutte le loro aderenze, che si semini la diffidenza nelle loro file.

Nè c'illudiamo, il brigantaggio esiste, dove più, dove meno, infesta la più parte delle province, e qualora se ne volesse dubitare, avrei qui dei giornali dei quali non avrei che a leggere i corrispondenti articoli.

Ma ridotta la cosa nel modo che ho detto, non credo che possa esser messo da alcuno in problema, e però vegnamo ai rimedii.

Signori, vi sono due fonti dai quali il brigantaggio a mio modo di vedere emana, i clericali, i reazionari.

I clericali ed i reazionari convergono nell'unico scopo di mettere a soqqadro il paese, di fare che non sia regolarmente organato, non si metta nella giusta via e normale.

Dunque che hassi a fare?

Io distinguo fra i prelati; alcuni dei quali sono dotati d'alto sentire, altri che sono forniti di spirito veramente evangelico, e questi non sono stati tardi a dare piena adesione al Governo nazionale; ma sventuratamente ve ne sono altri, e la più parte, i quali hanno negato la loro adesione.

Ora io alla mia volta dimando; può essere permesso a questi ecclesiastici di fare uno Stato nello Stato? Possono essi abusare della frase del conte di Cavour *libera chiesa in libero Stato*?

Oh! È tutt'altra la spiegazione che va data a questa frase dettata dalla grande saggezza del conte di Cavour.

Dunque niun cittadino per ecclesiastico eminente che fosse, può negarsi di riconoscere, di fare piena, formale, solenne adesione al Governo nazionale.

E se è così, quei prelati i quali si negano di fare ciò e che non solamente si restringono nella loro negazione, ma vanno per via di encicliche, di pastorali e di cattivi suggerimenti a suscitare lo scontento nelle popolazioni, tali prelati è giusto che vadano via, perchè coloro i quali non professano l'adesione piena, solenne, aperta al Governo che fu scelto dalla Nazione, indubitatamente non meritano di far parte della Nazione.

Dunque vadano là dove il potere temporale è elevato a dogma o quasi, e lascino in pace le altre province italiane, ed allora noi conseguiremo un grande scopo, poichè mancheranno i fomiti alla reazione e le rendite delle mense deserte da codeati signori potrebbero essere distribuite fra il basso clero ed il popolo.

Il basso clero, che insomma è il padrone delle popolazioni rurali, il basso clero il quale può fanatizzarle pel bene o pel male, il basso clero ha diritto di essere aiutato nei suoi bisogni, d'aver degli ausili onde sopperire meglio alle urgenze della vita; ed il popolo, il popolo a cui andrebbero pure distribuite le rendite di quelle mense, il popolo vedrebbe che tali rendite abbiano avuto veramente quella destinazione che loro dovevasi, quella nè più nè meno che deriva dai sacri canoni, ed i popoli benediranno le operazioni che farà il Governo. Mancheranno dunque le mense agli ecclesiastici per poter formar nuovi proseliti al brigantaggio, ed i popoli si avvezzeranno ad amare ed a rispettare il Governo scelto dalla Nazione.

Signori, debbo io qui fare una dichiarazione che se parlo a tal modo, credo di averne il diritto, come che mi professi apertamente cattolico.

Nato nel cattolicesimo, lo sono per convinzione, quindi per me sono cattolico in tutta la forza della parola, e come tale desidero che sieno tolti tutti gli scandali che tendono a depravare la fede cattolica. Io sono cattolico, ma di quel paese da cui uscirono i Genovesi, i Giannoni, i Conforti, i Filangeri, di quel paese che sempre osteggiò le mene della Curia romana e le sue pretese temporali, di quel paese che nel secolo passato fece alto sentire la mercè di una legge informata alla più grande sapienza, che i fulmini lanciati dalla Corte di Roma contro il duca di Parma non potevano avere alcun vigore.

Dunque ho ragione di credere dopo queste spiegazioni che il Senato prenda nella debita considerazione questi modi per i quali tengo fermo che sicurissimamente si vada all'estinzione del brigantaggio.

Veniamo ai reazionari, i quali come diceva, convengono con i clericali nel reclutare le file dei briganti. — Signori, io qui credo che i Prefetti dovessero piuttosto essere eletti fra gli indigeni di quelle province, anzichè mandarvi delle persone straniere alle province stesse, che per quanto siano piene di buona volontà, fornite

di mezzi, di ingegno, e diligenti, pur sono stranieri alle province: e ciò è dir tutto.

Ma ne volete una prova? Io citerò, per esempio, il generale Cosenz napoletano.

Il generale Cosenz è benedetto nella provincia di Bari: quand'egli vi giunse, quella provincia era scorazzata per lungo e per largo dalle bande dei briganti, e ne tenevano le più popolose e ricche città della provincia istessa. Il generale Cosenz colla sua probità, colla sua solerzia, colla sua diligenza, colla sua abnegazione ha ridotto la provincia a tale, che così piacesse a Dio potessero le altre province anche da lungi paragonarsele.

Conseguentemente io credo che si è fatto una bella esperienza scegliendo una persona come il generale Cosenz napoletano, e ve ne sono anche altri che potrebbero emulare il generale nelle sue virtù, nella sua probità, nella sua diligenza.

Credo poi che i Prefetti avrebbero dovuto fare una cosa che hanno intieramente obliato; parlo in generale e non intendo parlare di alcuni che hanno strenuamente adempiuto al loro debito. I Prefetti, dico, avrebbero dovuto circondarsi de' primi proprietari della provincia e renderli solidali con le operazioni del Governo. Da questo modo di agire si sarebbe veramente conseguito un gran risultamento: imperocchè questi grandi proprietari, dai quali, si voglia o non si voglia, dipendono i piccoli proprietari, ed i proletari de' loro Comuni, avrebbero indubitatamente fatto, che quei dissimulati briganti che nel giorno stanno in paese, e alla notte si uniscono alle orde brigantesche, fossero rientrati nell'ordine, o altrimenti avrebbero cooperato a farli consegnare al magistrato. E si sarebbe pure ottenuto un altro grande intento nel perfetto organamento delle guardie nazionali, che non bisogna illudersi, o Signori, senza il concorso dei grandi proprietari le guardie nazionali e specialmente nelle Puglie sono cadute in una quasi compiuta apatia: non sono perfettamente ordinate, non sono perfettamente armate, non hanno la più piccola istruzione; nè ci è stato almen fin ora chi abbia saputo ispirarle dei sentimenti che soli potrebbero menarle all'altezza del corpo al quale appartengono.

Ma vi è eziandio un terzo modo a serbare: i briganti non si arrestano e non si sorprendono con evoluzioni di guerra, i briganti si sorprendono con vedute di polizia: bisogna penetrare i loro segreti, fa uopo creare fra loro la diffidenza, bisogna cercarli nei loro covi più reconditi, e per far questo ci vogliono mezzi pecuniarii, e di questi mezzi pecuniarii è necessario che siano forniti i Prefetti, perchè fino a questo momento, nemmeno di un centesimo hanno potuto disporre per una causa così giusta e salutare; dunque il Governo si affretti a fornire i Prefetti di quelle somme che abbisognano all'oggetto, e noi verremo a conseguire veramente quel risultamento a cui agogniamo, vale a dire l'estinzione del brigantaggio.

Signori! Passo, dopo questa rapida escursione che ho fatto sopra questo capo delle mie interpellanze, passo a

Parlare della soppressione del Giornale, una volta Ufficiale di Napoli. E non m'interessa che quel Giornale, forse per ragione di economia, sia stato soppresso. Forse, e dirò il vero, forse m'ingannerò, ma l'economia non c'è, poichè bisogna fecondare alcune sorgenti per fare che producano i loro risultamenti; e sono assicurato (e sarà forse un'esagerazione), ma sono assicurato che il Giornale Ufficiale di Napoli rende al suo concessionario l'annua somma di 30,000 ducati. Ma io non entro in questa materia. Egli ha avuto quella concessione, se la goda! Ma quello cui richiamo l'attenzione del Senato, e soprattutto del Ministero, è questa circostanza, che in un Governo liberamente costituito, in un Governo dove la stampa è libera, si suole talvolta abusare di questa libertà che degenera in licenza.

Allora si falsa la pubblica opinione, ed alcuni giornali che non rispettano se medesimi, accolgono tutti gli articoli da qualunque vernice sian colorati. Dunque la pubblica opinione allora è falsata, e spetta agli agenti del Governo, spetta ai pubblici funzionari di raddrizzarla: non già che debbano entrare in polemiche con chiechessia e col primo arrivato, ma debbono far parlare l'eloquenza dei fatti, esporre questi fatti, e fornirli di documenti: e ciò importa appunto, che così si può ridurre al vero punto, al retto sentiero la pubblica opinione fuorviata. È dovere in un libero Governo dove la pubblica opinione ha tanta influenza sugli atti della vita civile e politica, è dovere dei governanti di raddrizzarla se fuorviata. Ora che cosa è avvenuto? che quando alcuni agenti del Governo, quando pubblici funzionari, si son diretti a quel giornale, esso si è negato a ricevere documenti che presentavansi in risposta, e solamente avrebbe fatto la grazia di riceverli come articoli a pagamento, come articoli comunicati, i quali avrebbero trovato il loro luogo fra gli avvisi delle modiste, dei mercanti e dei cerretani! Questa non mi par cosa che vada o che possa essere ammessa. Ecco perchè io reclamava al Prefetto di Napoli che si apportasse un rimedio a questo malanno; ma non avendo avuto nessuna risposta, mi sono indirizzato al Senato, alle autorità superiori, perchè provveggano.

Io credo che sia cosa di estrema necessità, e lo ripeterò ancora una volta, che in un Governo costituito a libere forme l'opinione pubblica ove sia da alcuni traviata, debba essere al vero suo scopo, allo scopo di verità, raddrizzata.

Vengo ora alle mie interpellanze circa l'opificio di Pietrarsa.

Signori! L'anno scorso, e precisamente in questo stesso mese, o nel precedente di giugno, corse voce, che l'opificio di Pietrarsa dovesse essere smesso; fu allora che io feci sentire le mie osservazioni al capo di quel Gabinetto, ed egli si degnò di ammettermi a discussione nella quale intervenne ancora il signor generale Cugia.

In quell'occasione si disputò e molto non meno dell'Accademia militare di Napoli detta dell'Annunziata,

che dell'opificio di Pietrarsa; io cedei per quello che riguardava l'Accademia dell'Annunziata, imperocchè mi si diede una bella ragione, quale era, che fatti gli studii fin anche di matematica sublime in Napoli, quando si veniva agli studii di applicazione, era regolare che tutti gli alunni delle varie Accademie si rifondessero in una sola, nell'Accademia di Torino dove avrebbero avuto il modo di conoscersi, affratellarsi, ed imparare un linguaggio comune.

Io trovai così soda questa ragione, che cessai dall'insistere pel mantenimento dell'Accademia dell'Annunziata come era in tutta la sua estensione. Però trovai un'eguale condiscendenza per parte del Presidente del Gabinetto, e del generale Cugia, i quali si convinsero che sarebbe stato un grave errore lo ammettere l'opificio di Pietrarsa, il quale, solo che fosse bene amministrato, come or ora vi dirò, darebbe grandi risorse allo Stato, e non sarebbe un opificio a carico delle finanze, ma che con usura renderebbe alle finanze istesse.

Ora è nella ricorrenza dell'anniversario che precisamente è risorta una somigliante voce, voce la quale è stata comunicata a 600 operai, che non ve ne sono meno in quell'opificio, e questa voce, o questa minaccia che vi è stata, ha destato dei clamori, perchè 600 operai congedati significano 600 famiglie messe sulla strada. Ed in questi tempi se anche l'opificio fosse a pura perdita, dovrebbe essere conservato. Ma, Signori, lungi da ciò, l'opificio di Pietrarsa che vale molti milioni, può se è bene, amministrato rendere in proporzione del suo valore, ma deve essere bene amministrato e diligentemente, poichè se per poco vi sono persone le quali non ne conoscano tutto il meccanismo, che non siano all'altezza della scienza, che non abbiano quella solerzia che si conviene, l'opificio di Pietrarsa cadrebbe, come cadrebbe ogni altro opificio, e come tanti altri stabilimenti dello Stato.

Ed a questo proposito debbo dire al Senato quello che avvenne nel 1820, e godò, che qui vi è alcuno dei Senatori napolitani, che fece parte del Parlamento glorioso di quell'anno.

E di grazia che cosa avvenne?

Noi avevamo bisogno d'armi, che ne mancavano ed accorrevano i militi da ogni dove, onde era necessità armarli; ed allora sorse un giovinotto capitano d'artiglieria che nominerò con rispetto, il cav. De Filippis, ora colonnello in ritiro; a questo capitano d'artiglieria quantunque giovanissimo fu affidato l'opificio di Torre Annunziata, e si vide il prodigio che in breve tempo fece delle forniture d'armi che arrecarono meraviglia all'universale, ma pel povero De Filippis questo fu il suo malanno; imperocchè cessata la costituzione fu destituito ed ora si trova colonnello in ritiro. Ed egli è tal uomo, e ve ne sono tanti altri come lui, che comunque colonnello in ritiro, non ha sdegnato di accettare una carica gratuita di governatore nella Casa Santa degli incurabili di Napoli nella quale sta rendendo se-

qualati servizi; e ben potrebbe rendere uguali e maggiori servizi allo Stato.

Dunque io ritengo che per le ragioni di economia verso lo Stato, per ragioni di economia per le seicento famiglie, e per ragioni pure di politica, se si vogliono, tutto cospira nella conseguenza che cioè l'opificio di Pietrarsa debba essere mantenuto.

Signori, io ho esaurito il mio compito delle interpellanze, e credo di aver dato opera al dovere di buon cittadino; resterà al Senato e al Ministero un compito assai più grave, poichè dal Senato e dal Ministero la Nazione aspetta pronti quanto giusti provvedimenti.

Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Prima di rispondere alle osservazioni, non dirò interpellanze, perchè propriamente non so quale sia la interpellanza che l'onorevole Senatore De Monte abbia inteso di muovere al Ministero, prima, dico, di rispondere alle sue osservazioni, non posso a meno che esprimere, non tanto un doloroso senso, quanto la meraviglia che ho provato nell'udire, che mentre egli si faceva a parlare del brigantaggio e dei camorristi, rivolgesse credo ai Ministri un discorso, quasi come ad avversari politici.

Arriva sovente che tra alcuni membri del Senato ed il Ministero ci possa essere dissenso quando si tratta di un argomento politico, di un qualche principio, ma Dio buono! in fatto di brigantaggio e di camorristi, io non credo che ci possa essere nè fra alcuni dei membri di questa rispettabile Assemblea, nè fra il Ministero dissenso alcuno; non ci possa essere avversari; siamo tutti, Signori, perfettamente d'accordo che il camorristo e il brigantaggio sono due piaghe dolorosissime che tormentano le province napoletane; ed io credo che non sia minore il desiderio e dell'onorevole Senatore De Monte e dei suoi colleghi, di quanto possa esserlo di tutti i Ministri, di porre il più prontamente che sia possibile un rimedio efficace e radicale a queste due piaghe. *(Benissimo)*.

Ciò premesso, vengo alle sue osservazioni:

L'onorevole Senatore Correale, il quale fu primo a parlare, disse che il brigantaggio infestava tutte indistintamente le province napoletane, e soggiungeva, che ben lungi sia cessato o in parte solo diminuito, esso anzi grandemente negli ultimi tempi fosse cresciuto.

L'onorevole Senatore De Monte invece ha riconosciuto che non tutte le province sono infette dal brigantaggio, che è circoscritto ad alcune di esse, ed ha con molta buona fede riconosciuto che negli ultimi tempi era grandemente diminuito.

Io vorrei prima di tutto che i signori Senatori i quali appartengono alle stesse province si mettessero d'accordo su questo punto: e noto questa contraddizione non pel desiderio di dire che si contraddicano a vicenda, ma unicamente per porre in avvertenza il Senato quanto difficilmente si debba prestar fede a quelle voci che si vanno spargendo e sugli effetti del brigantaggio e sull'aumento o sulla diminuzione di esso, poi-

chè se due persone così rispettabili come sono il Senatore De Monte ed il Senatore Correale in una occasione così solenne, dinanzi al Senato non sono essi nemmeno d'accordo sovra due fatti così importanti, cioè se il brigantaggio infesti soltanto alcune o tutte le province napoletane, e se negli ultimi tempi sia accresciuto o diminuito, io domando come potremo prestare fede a tutte le voci che si vanno spargendo ora qua ora là sul carattere più o meno esteso del brigantaggio?

Senatore De Monte. Domando la parola.

Senatore Correale. Se permette un momento, vedrà che siamo d'accordo...

Ministro dell'Interno. Mi permetta... risponderà a suo tempo.

Il Senato ha inteso che il Senatore Correale ha dichiarato che il brigantaggio negli ultimi tempi invece di diminuire era infierito; anzi disse che si faceva corere dal Ministero la voce che fosse una diminuzione, quantunque non fosse vero.

Mi rimetto a quanto sarà per dire il Senato.

Ora vengo a parlare distintamente del brigantaggio e della camorra e dei mezzi coi quali si può porre rimedio a questi due mali.

Il brigantaggio, in ciò sono d'accordo coll'onorevole signor Senatore De Monte, infesta non tutto ma alcune province napoletane.

Ma le cause di questo brigantaggio sono molte: alcune sono antiche, altre provengono dagli ultimi fatti.

Il brigantaggio è un male sgraziatamente indigeno per alcune province del napoletano, un male che il cessato Governo borbonico non ha mai voluto, o non ha mai potuto estirpare, ma il fatto è che nei tempi anteriori al 1860, nel secolo scorso, e in tutto questo secolo i briganti hanno sempre infestato alcune di quelle sventurate province...

Senatore Correale. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Il Governo assoluto aveva certamente molti mezzi più efficaci di quanto possa avere un Governo libero per potere torre di mezzo questo male, tuttavia egli lo lasciò continuamente germogliare.

Non indagherò le cause che abbiano potuto spingere quel Governo a non estirparlo; ma il fatto è questo, cioè che vi furono sempre briganti.

Il Governo in certa guisa trattava coi briganti, e questo modo col quale il Governo si regolava verso i briganti faceva sì che essi incutevano un grandissimo terrore in quelle province.

Ma negli ultimi tempi, dopo i grandi avvenimenti che ivi succedettero, ha dovuto necessariamente il brigantaggio aumentarsi.

Il passaggio rapido da un sistema di assolutismo ad un sistema di libertà, non poteva a meno che aprire la via ad esercitare più ampiamente, per qualche tempo almeno, il brigantaggio.

Di più vi fu lo scioglimento dell'esercito borbonico:

tutti i soldati rinviali dalle bandiere furono tante reclute per il brigantaggio: vi furono tutti coloro che erano malcontenti del cambiamento avvenuto, e che concorsero ad aumentare il numero dei briganti: vi fu infine l'eccitamento che quelle popolazioni ebbero e dai clericali e dai borbonici. Il brigantaggio veniva anche fomentato dal di fuori del territorio napolitano.

Era dunque evidente che con tutte queste cause, il brigantaggio dovesse in questi ultimi tempi infierire.

Ma vi è di più, mi duole il dirlo, una causa la quale lascia che il brigantaggio incrudelisca, e che rende difficile il poterlo estirpare, e questa trae origine dalla abitudine degli abitanti.

Essi si lasciano facilmente intimorire dall'esistenza di questi briganti e invece di prestare mano forte col loro contegno al Governo, collo accrescere i mezzi di cui questo può naturalmente disporre, col loro timore invece di dargli forza, lo indeboliscono.

Queste, Signori, sono le cause le quali hanno grandemente contribuito a rendere più grave il brigantaggio, ed è contro queste cause che conviene lottare per far sì che esso sia estirpato.

Il Governo crede di avere con tutti i mezzi più efficaci fatto sì che il brigantaggio diminuisse; e in ciò gli rese giustizia lo stesso Senatore De Monte. Difatti se nei mesi passati, se negli ultimi tempi il brigantaggio aveva proporzioni grandissime o aveva quasi preso il carattere politico, oggidì, mi è grato poterlo dire, queste proporzioni sono grandemente ridotte, e il brigantaggio ha perduto ogni aspetto politico, ed ha invece il carattere di un reato puramente comune.

Ma per togliere questi inconvenienti, non bastano i mezzi nè della polizia, nè della forza: ci vogliono mezzi morali, ci vuole il tempo necessario perchè la popolazione possa esser meglio istruita e meglio educata, ed acquisti coraggio civile.

È necessario che si possa forinare le strade, e quindi agevolare i mezzi di comunicazione tra l'una e l'altra provincia: insomma sono necessari molti di quei mezzi i quali non si possono ordinare se non in uno spazio di tempo assai lungo.

Ad ogni modo vediamo quali sono i mezzi che vengono proposti dall'onorevole Senatore De Monte e dall'onorevole Senatore Correale.

Il signor Senatore Correale ne proponeva due: leggi eccezionali ed ordinamento della polizia. Quanto alle leggi eccezionali, io non rispondo, perchè ha già risposto il Senatore De Monte, il quale riconobbe che le leggi attuali, quando vengono eseguite, sono sufficienti per dare al Governo i mezzi, di cui può aver bisogno per porre freno a questi mali. D'altronde non credo che il difetto consista nella mancanza di leggi, ma piuttosto negli uomini che le debbono mettere in esecuzione, e su ciò svolgerò meglio in appresso il mio pensiero.

Quanto alla polizia, il Senato comprenderà facilmente come sia molto difficile nelle province napolitane in-

mediatamente e dopo i cambiamenti che ebbero luogo ordinare una polizia. Conveniva egli servirsi degli uomini dell'antica polizia, ossia di quelli che erano i più capaci, i più esperti in questa parte di amministrazione? No certo.

Se il Governo avesse voluto rivolgersi ai borbonici, i quali avevano per lo addietro adempiuto agli uffici della sicurezza pubblica, certamente sarebbe stato rimproverato; la voce pubblica sarebbe insorta contro di lui ed a ragione, poichè erano questi strumenti di cui si era valso un Governo dispotico, e non potevano servire un Governo libero. Dovevansi inviare uomini delle antiche province i quali fossero pratici dell'amministrazione della polizia pubblica? Ma quante sarebbero state le doglianze delle province napolitane se anche a questi uffici si fossero destinati uomini delle antiche province! V'è di più: gli uomini delle antiche province potevano essere atti per la sicurezza pubblica in luoghi che essi conoscevano; ma trasportati in province di usi totalmente diversi, era impossibile che potessero convenientemente fare l'ufficio che ad essi si voleva affidare. Era dunque necessario valersi di uomini nuovi delle province stesse napolitane: ma quando si deve commettere a uomini nuovi il compimento di un servizio è evidente che nei primi tempi non lo possono compire con quell'alacrità, con quella sagacia che è assolutamente indispensabile, trattandosi massimamente di un servizio così delicato e difficile qual è quello della sicurezza pubblica in mezzo a province che avevano fatto un passaggio così rapido da uno stato all'altro e che sgraziatamente erano infestate da briganti e da camorristi.

Dunque il Senato comprendo che non può farsi un rimprovero al Governo se non ha potuto nel breve tempo che trascorse riordinare un servizio assolutamente eccellente della sicurezza pubblica.

Fatte queste premesse e queste dichiarazioni io debbo dire essere in gran parte infondate le censure che si muovono così vivamente contro gli agenti della sicurezza pubblica in quelle province, perocchè veggo che i reati che ivi si commettono vengono facilmente scoperti ed anche denunciati all'autorità giudiziaria. Ma ora che parlo dell'autorità giudiziaria, sapete voi la causa principale per cui rimase finora bene spesso inefficace l'opera della sicurezza pubblica in quelle province? La colpa non fu degli agenti della sicurezza pubblica, ma è doloroso il dirlo, la colpa fu principalmente dei Tribunali, perchè a che serve che gli agenti della sicurezza pubblica denuncino i colpevoli, adducano quelle prove che sono in loro potere, quando i magistrati chiamati ad applicare le pene, ordinariamente li assolvono?

Questo è quanto è avvenuto negli ultimi tempi prima che si procedesse al nuovo organamento giudiziario.

Non vi era reato il quale fosse denunciato dall'autorità politica e per cui non si desse un'assolutoria dai Tribunali. Ciò proveniva dal modo con cui i Tribunali

erano ordinati e in parte anche dai testimoni, imperocchè questi per la debolezza loro, per il timore che avevano non osavano denunziare, confermare le denunzie avanti i Tribunali di quei fatti che bene spesso denunciavano essi stessi all'autorità della sicurezza pubblica, il che faceva sì che gli autori dei reati venivano assolti.

Ma tutto questo, Signori, non può essere creato in brevissimo tempo, anche in questa parte i Tribunali furono riordinati, ed io ho fiducia che dopo l'ultimo ordinamento giudiziario, essi avranno maggior autorità, e soprattutto avranno maggior coscienza, e tuttavolta che saranno denunziati i fatti e conosciuti i colpevoli, non mancheranno di applicare ad essi le dovute pene.

L'onorevole Senatore De Monte parlando del brigantaggio diceva, che un mezzo per farlo cessare, era quello di togliere ai prelati, ai vescovi, i quali non avevano fatto adesione al nuovo ordine di cose, e che colle loro circolari cercavano di eccitare il malcontento nelle popolazioni, di togliere, dico, a questi prelati e vescovi le loro rendite e dividerle fra il basso clero e il popolo.

In verità, se questo rimedio fosse efficace a cessare il brigantaggio, a quest'ora noi potremmo rallegrarci ch'esso non esisterebbe più, perchè sgraziatamente credo che fra 66 o 68 vescovi delle province napoletane, 54 o 56 hanno abbandonato le loro diocesi, e le rendite appartenenti a questi prelati furono poste sotto la mano regia; vede adunque l'onorevole Senatore De Monte che il rimedio da lui indicato fu adoperato in larghissime proporzioni, e se fosse rimedio efficace, a quest'ora non avremmo certo a dolerci che esistano ancora briganti nelle province napoletane. Ma io penso che se questo può sino ad un certo punto influire a far cessare il brigantaggio non è certamente il mezzo più sicuro e quello che debba necessariamente condurre ad ottenere un tale scopo.

Le cause, come ho accennato, del brigantaggio sono molte, per cui non potrà mai compiutamente estirparsi finchè tutti gli eccitamenti che ne sono causa siano tolti.

Egli indicava pure un altro mezzo, di mandare cioè prefetti nelle province napoletane che fossero napoletani; ebbene nelle province che sono infestate da briganti, i prefetti sono quasi tutti napoletani. Come egli avvertiva, nella Terra di Bari vi è il generale Cosenz che è napoletano. A Foggia vi è il Deputato Del Giudice che è pure napoletano; insomma in quasi tutte le province dove il brigantaggio maggiormente infierisce vi sono prefetti napoletani. Se questo adunque fosse anche un mezzo efficace, a quest'ora avrebbe dato i più grandi risultati.

Aggiungeva poi, che i prefetti dovrebbero circondarsi dei grandi proprietari.

È vero, questa è una ragione che mi è stata detta da altri, e non ho mancato di dare istruzioni in questo senso, anzi precisamente là ove più infieriva il brigantaggio, nella Capitanata, ho voluto proporre al Re di

mandare un proprietario di quella provincia, appunto perchè mi si diceva che per la sua posizione egli poteva più facilmente riunire a sè tutti i grandi proprietari della provincia e con l'opera loro più facilmente porre un argine al brigantaggio. Ma non bastò questa misura ad ottenere lo scopo, non bastò l'invio di questa persona che era un grande proprietario di quella provincia per fare che il brigantaggio cessasse; e sa il signor De Monte la ragione qual'è?

Ella è che i grandi proprietari sgraziatamente, per quante sieno le istanze, per quanto grandi gli eccitamenti che si fanno loro, non vogliono prestarsi, essi amano meglio lasciare che le loro terre siano invase dai briganti, ed esposte ai pericoli del brigantaggio, anzichè esporre o la vita o la persona dell'amico o del parente a qualche rischio che essi considerano come pericolo più grave.

Dunque l'onorevole Senatore De Monte invece di rivolgere al Ministro l'istanza per la nomina a prefetti di grandi proprietari, dovrebbe rivolgersi invece direttamente ai medesimi, far loro conoscere quanto grande sarebbe il servizio che presterebbero non solo alle province napoletane ma a tutto il Regno se volessero coll'opera loro fare sì che il brigantaggio cessasse, se essi volessero concorrere coi prefetti, cogli agenti della polizia e farlo scomparire interamente.

Infine egli ha fatto pure il rimprovero, che non vi sono spie, che non si diano ai Prefetti i mezzi per poter fare spiare i briganti, che a suo credere sarebbe un mezzo efficace.

Ma prima di tutto avvertirò che non vi fu mai prefetto che abbia chiesto somme per far spiare i briganti che non le abbia immediatamente ricevute, come altresì non gli siano stati forniti tutti i mezzi di cui poteva abbisognare al riguardo. Perciò respingo assolutamente il rimprovero che ha voluto movermi per quanto riguarda all'amministrazione che ebbi l'onore di dirigere fin ora.

A questo proposito debbo ancora aggiungere che questo mezzo non è tanto efficace, poichè la polizia non ignora dove si trovano i briganti, ma la difficoltà sta nel poterli raggiungere in un dato punto, perchè quando essi conoscono che una forza maggiore di quella che essi possono opporre, dà loro la caccia, fuggono. Ora io domando cosa servirebbe avere una spia per conoscere dove essi si trovano, quando essi assai meglio informati dei movimenti che fanno le truppe, sfuggono alle loro ricerche? Vede dunque il signor Senatore De Monte che il mezzo da lui indicato venne usato senza riserva, ma che tuttavia non è e non può riuscire molto efficace.

Mi rimano a parlare dei camorristi che è una delle piaghe di quelle province. Io riconosco, che pur troppo questa piaga è più grande nella città di Napoli che nelle province.

Ed è in un senso inverso; se il brigantaggio infesta specialmente le province, la camorra infesta principalmente Napoli.

Ma, Signori, la difficoltà sta appunto nel conoscere, e poter colpire questi camorristi, perchè sventuratamente se si va a Napoli, da tutte parti si incontra la camorra, se voi vi rivolgete a qualcuno vi dice là vi è la camorra.

L'onorevole Senatore De Monte presiede uno dei principali stabilimenti della città di Napoli, l'ospedale degli invalidi. Ebbene, sa egli che cosa mi hanno detto? Che la camorra aveva invasa l'amministrazione di quello stabilimento, che vi erano molti camorristi.

Ora come vuole che il Governo colpisca tutti questi camorristi, che non hanno un segno esteriore? Debbo però dire il vero, la camorra è una pirola tale, che io che da quattro o cinque mesi che me ne occupo, non ho ancora potuto ben comprenderne il senso.

Ad ogni modo, siccome il Senatore De Monte si limitò a parlare dei capi camorristi, io dirò che si sono fatti procedimenti contro i medesimi, od almeno contro coloro che erano creduti tali. Ma l'onorevole Senatore De Monte sa meglio di me, che tutti quelli che furono denunziati, andarono assolti perchè non si trovarono testimoni i quali volessero deporre che veramente essi prendevano parte a quegli atti, che al dire del Senatore De Monte costituiscono la camorra.

Egli mi suggeriva per togliere questa camorra, che a suo dire esiste essenzialmente nelle carceri, di attuare il sistema delle carceri cellulari.

Ma Signori, vi ha una legge, che credo fu anche estesa alle province napoletane, colla quale si prescrive che si dovranno costruire carceri cellulari giudiziarie e l'onorevole Senatore di Salmour, che ne fu relatore, se non erro, potrà dire come questa legge riguardi tutto il Regno.

Ma le carceri cellulari non possono costituirsi in un mese o due, ci vogliono anni, soprattutto ci vuole denaro, perchè quando si dovrà porre mano alla costruzione di tutte queste carceri nelle varie province dello Stato, la somma che si dovrà spendere per questo sarà immensa.

Di più poi in tale costruzione non si potrà procedere con molta sollecitudine stante gli ostacoli che sorgeranno, perchè allorché si tratta di stabilire imposte, si trovano sempre inciampi.

Io dunque in massima ammetto anzi riconosco giustissimi i riflessi, ed il rimedio che indicava l'onorevole Senatore De Monte.

Ma è questo uno di quei rimedi, come dissi, la cui applicazione richiede un tempo assai lungo, e che se si credesse solo con ciò poter togliere di mezzo il male della camorra e del brigantaggio, certo dovremmo ancora attendere molto, prima che questi due mali possano scomparire dalle province napoletane.

Io credo però che senza di questo, ma con un ordinamento giudiziario come esiste attualmente, con un poco di tempo affinchè gli agenti nuovi di sicurezza pubblica possano prendere quell'attitudine che è indispensabile per il compimento del loro ufficio, con una

migliore educazione di quelle province, quando cioè abbiano acquistato, ripeto, quella forza o coraggio civile, che nasce soltanto dall'esercizio della libertà e che richiede per apprezzarla qualche tempo, io credo, dico, che quando ciò si potrà ottenere, anche quei due mali saranno sradicati interamente, e così in non molti anni si potrà ottenere quel beneficio che sgraziatamente non si è mai potuto ottenere sotto il Governo assoluto.

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Ho domandato la parola circa il brigantaggio, e perchè si è detto esistervi una certa contraddizione fra me ed il Senatore De Monte.

Dichiaro che questa contraddizione non ci è, che non mi sono bene espresso.

Nel rendere la mia idea forse non mi sarò bene espresso; il fatto è questo, che io intendeva di dire che il brigantaggio infierisce in tutte le province nelle quali sia ad ora ha avuta la sua sede, e non già in tutte le province dell'ex Regno di Napoli.

Imperocchè tutti sanno che alcune province ne sono immuni, come sarebbero le Calabrie.

Ministro dell'Interno. Sono due le contraddizioni in cui si cadde. L'una riguarda il fatto che il brigantaggio era esteso a tutte le province napoletane, e l'altra che questo anziché essere diminuito fosse aumentato.

Senatore **Correale**. Mi scusi...

Senatore **De Monte** (*interrompendo*). Se mi permette il collega esporrò le ragioni per cui si conciliano le apparenti contraddizioni.

Nella provincia di Terra di Lavoro, secondo le ultime notizie dei giornali, è rinvigorito il brigantaggio, specialmente verso Sessa e Trarigo; dunque non diceva male il collega Correale.

Per quello che riguarda le cose che ha degnamento osservato il Presidente del Consiglio, io debbo fare delle osservazioni e prego lui di prenderle in considerazione.

Egli diceva, che il brigantaggio è sempre stato indigeno nelle province napoletane.

Quando siamo passati attraverso le rivoluzioni, negli anni immediatamente successivi alle rivoluzioni medesime, vi è stato il brigantaggio che è conseguenza della rivoluzione; ma il brigantaggio era interamente cessato prima che avvenisse il nuovo ordine di cose; onde si poteva, come si suol dire, camminare coll'oro in mano nelle province napoletane.

Le popolazioni s'intimoriscono facilmente; ne convengo ma non hanno forse tutto il torto: e poi bisogna far plauso a quelle popolazioni, che d'accanto a quelle che s'intimoriscono ve ne ha la più parte che hanno mostrato immenso vigore e vi sono fin dei piccoli comuni i quali hanno resistito ad orde sterminate di briganti.

Le rendite delle Mense non si sono date al basso clero ed al popolo; e quindi si è mancato al meglio.

Accetto poi con piacere le notizie che ha favorito il sig. Presidente del Consiglio, cioè che la massima parte

delle Mense sia stata deserta dai loro pastori; ma che le rendite di queste Mense sono fuse nell'Economato.

Ma, Signori, noi sbagliamo nell'indirizzo, perchè le rendite bisogna darle al basso clero ed al popolo.

Si effettuerà ciò forse, ma non dev'essere un futuro lontano; conviene che ci aggiriamo nel tempo presente.

La camorra, dice bene il Presidente del Consiglio, che vi sono stati dei tempi nei quali la polizia l'ha denunciata con solerzia all'autorità giudiziaria, e l'autorità giudiziaria non ha fatto il suo dovere; ne convengo perfettamente, ma bisogna però dire, che si sbagliò l'indirizzo, e che queste conseguenze avremo anche ora, ove coll'indirizzo passato si proceda.

Che se devesi richiedere, che il Ministero pubblico, che il pubblico accusatore debba fornire la prova, l'indirizzo è sbagliato.

Io pregava il Senato ed il Ministero ad osservare, che ogni cittadino è obbligato a dare conto de' suoi mezzi di onesto vivere; e specialmente quando egli ha la sventura di essere indiziato camorrista, la prova è tutta a suo carico.

Quando noi stabiliremo questo principio, che mi pare inconcusso, perocchè coloro che hanno notata la loro professione nel pubblico censo, debbono essere obbligati a dimostrare d'avervi consegnata la verità; e quando non riescano nella pruova, la sentenza non può farsi aspettare.

Del resto quand'anche, secondo i casi, non vi fosse prova sufficiente, quando la coscienza del giudice rimanesse in qualche problema, vi ha un grande rimedio; ed in questo eccito lo zelo del sig. Ministro a voler insinuare ai magistrati che qualora per avventura chi è sospetto non abbia a suo carico prove sufficienti per farlo condannare, essendo rimesso in libertà sia sottoposto alla vigilanza della polizia.

Questa è una misura tutelare che viene dalla legge, che è scritta nel codice penale e che io invocherei doverci applicare in tutte queste occasioni.

Allora noi avremo certamente recisa la testa a quest'idra; saremo liberati dalla camorra e le province respireranno da quei vagabondi che le infestano.

Presidente del Consiglio. Mi pare che ha sbagliato indirizzo nel fare queste osservazioni l'onorevole Senatore De Monte; se la prova della camorra debbe essere a carico di chi è indiziato come camorrista, oppure del fisco, se dopo che uno viene assoluto come camorrista, tuttavia per i sospetti che lo colpiscono debba ancora essere sottoposto ad una sorveglianza della polizia, se, dico tutto questo debba farsi più in un senso che in un altro, non sono i Ministri che debbono dar indirizzi a questo proposito ma è l'autorità giudiziaria.

Si è appunto per ciò che io affermava, aver fede che i magistrati napoletani, dopo il nuovo ordinamento, corrisponderebbero meglio alla loro missione e che non mancherebbero di valerai di tutti i mezzi che le leggi

loro attribuiscono per colpire il camorrista e metterlo nell'impossibilità di nuocere.

Ministro della Guerra. Mi rincresce che l'onorevole Senatore De Monte abbia accolto con troppa facilità la voce sparsa che il Governo sia nell'intenzione di smettere l'opificio di Pietrarsa. Non ci è pubblicazione, non ci è atto, non ci è il menomo indizio per parte del Governo che autorizzi questa supposizione.

L'opificio di Pietrarsa conteneva sotto il cessato Governo da 600 operai; in questo momento ce ne sono circa 900; vede da ciò il Senatore De Monte che il Governo attuale aumentò anzichè diminuire il numero degli operai.

Dirò di più: in questo opificio era poca attività di lavoro, anzi, erano molti abusi, di modo che la produzione era minima in proporzione del costo; sarebbe stato perciò di molta convenienza pel Governo il chiudere questo opificio e riaprirlo poco per volta, facendo entrare gli operai gradatamente e prendendo tutte quelle precauzioni atte a far sì che gli abusi cessassero intieramente, e che il lavoro recasse il miglior frutto.

Ma per non mettere gli operai sul lastrico, e tante famiglie nella desolazione il Governo ha preferito di togliere gli abusi poco a poco, di migliorare e correggere di mano in mano quanto era suscettibile di miglioramento e correzione, ed ora i risultati sono già notevoli, e continuando potranno crescere ancora.

Ho detto che sarebbe stato più conveniente, se si fosse unicamente badato agli interessi del Governo, chiudere affatto quello stabilimento e riaprirlo successivamente sotto nuovi auspici e con nuovi regolamenti.

Ma questo sistema indubbiamente il migliore fu solo applicato (fra tutti gli opifici che si esercitano per parte del Ministero della guerra) al laboratorio degli artiglieri di Capua. In questo, che si è potuto chiudere per le circostanze dell'assedio di Capua, e che fu poi ripristinato nel modo anzidetto, la produzione è assolutamente molto maggiore, e senza confronto con quella che era pel passato, e con quella che si ottiene a Pietrarsa.

Ora a malgrado dei riguardi che dal Governo furono usati allo stabilimento di Pietrarsa si sono fatti nascere timori e voci malevoli e queste voci sono evidentemente sparses o da coloro che vogliono mantenere l'inquietudine negli animi, oppure da quelli che credono che dal Governo centrale non possono emanare che disposizioni le quali mirano a produrre svantaggi alle province meridionali. Che questo scopo si ottenga pur troppo, ne abbiamo appunto una prova questa mattina colla notizia che nell'arsenale di Napoli è stato uno sciopero, e gli operai si sono ammutinati e non vollero ripigliare il lavoro, per cui fu necessario usar misure di rigore.

Al qual proposito io domando: il Governo non è forse in facoltà di mandar via alcuni operai? Sicuramente il Governo non vuole licenziarne le centinaia per volta, ma come ogni industriale, ed in questo il Governo non è che un semplice industriale, ha diritto di fare in modo che le sue produzioni non costino eccessivamente.

Il Governo pertanto, mentre non si obbliga con queste dichiarazioni, nè punto nè poco, a non mandar mai via alcun operaio da quelle officine, e nemmeno a conservar sempre quelle fabbriche, nel che intende mantenersi nella massima libertà, accerta tuttavia che nè prima d'ora nè in avvenire non fu nè sarà sua intenzione di mettere ad un tratto un gran numero d'operai fuori d'impiego, e lasciarli senza lavoro.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Presidente del Consiglio rispondendo alle interpellanze dell'onorevole Senatore De Monte diceva ragionevolmente che i Tribunali, ai quali sono ora sottentrate le nuove magistrature, non rendevano la giustizia con quella alacrità e con quella diligenza che si richiedeva; e per questa ragione forse la sicurezza pubblica non era in quello stato che è desiderabile.

La ragione principale per cui quei Tribunali non rendevano la giustizia con tutta la severità e con tutta la diligenza necessaria, è la seguente:

Si sapeva che ai Tribunali, i quali esistevano nelle meridionali province, dovevano succedere novelle istituzioni: si sapeva che i giurati dovevano essere stabiliti, si sapeva altresì che moltissimi magistrati i quali tenevano uffici, dovevano essere messi fuori di servizio, e per conseguenza avendo sopra il capo, direi così la spada di Damocle, non era possibile che la giustizia si esercitasse con tutta la possibile alacrità. Ma dorchè è in esercizio la popolare istituzione del giuri, ho notizia che la giustizia si rende con somma esattezza e posso assicurare il Senato che i giurati ora funzionano in tutte le parti dell'ex-reamo; e in questo medesimo giorno ho ricevuto un dispaccio il quale mi ha molto rallegrato, ed è il dispaccio del Procuratore generale Rochis, presso la Corte d'appello di Palermo, il quale mi annunzia che oggi ha cominciato funzionare in quella città quell'istituzione, e ha reso il suo primo giudizio, giudizio il quale è stato applaudito dall'universale. Mi ragguaglia altresì che fra pochi giorni le Corti d'Assisie saranno in esercizio in tutta quanta l'isola.

Vede quindi il Senato che da questi incominciamenti possono trarre i più lieti presagi per l'avvenire.

Presidente. Essendo esaurite le interpellanze, passeremo all'ordine del giorno che reca la discussione del progetto di legge per una ferrovia da Alessandria a Bra.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Giorni sono, il primo del mese, quando ebbi l'onore di interpellare il Ministero sovra i disordini recentemente avvenuti in Valenza, il Ministro per l'interno mi rispose che la persona più al caso di darmi schiarimenti precisi, era il Ministro per la guerra, in allora assente dal Senato. Quindi, al termine della seduta io mi riservava di parlare di nuovo quando fossero presenti i due Ministri.

Ora prego il signor Presidente a voler far determinare un giorno in cui coll'annuenza dei due Ministri

qui presenti e del Senato, io possa muovere di nuovo le mie interpellanze per avere gli schiarimenti necessari circa quella vertenza.

Presidente. Domanderò al signor Ministro della guerra quando sarebbe in grado di prestarsi a queste interpellanze.

Presidente del Consiglio. Mi pare che questo incidente fosse già stato esaurito. Io aveva allora detto all'onorevole interpellante che si indirizzasse al mio collega Ministro della guerra per sapere quei particolari che desiderava, circa l'impiegato che era andato a nome del Municipio presso alcuni impiegati del Ministero della guerra per dare informazioni che forse non erano interamente esatte.

Ma non credo poi che possa importare al Senato od al pubblico di conoscere queste piccole cose che abbiano potuto succedere in un dicastero. Il fatto importante, il fatto capitale, in cui poteva esservi materia di un'interpellanza, ed anche di una discussione in Senato, era il fatto dei disordini che erano accaduti in Valenza, ma su questi non si può produrre una luce più o meno grande da tutte le piccole cose che poterono succedere negli uffici di un Ministero, e perciò non vedrei che si debba ancora continuare una discussione di questa natura.

Se l'onorevole Senatore De Cardenas intende ancora di discutere il fatto dei disordini, le cause che hanno potuto originarli, io sono agli ordini del Senato, ed anche i miei colleghi credo non avrebbero difficoltà ma pel resto non mi parrebbe utile intrattenere oltre il Senato.

Senatore De Cardenas. Io non voglio seguitare attualmente in questa discussione, sino che io non sia autorizzato dal Senato e dal Ministero ed entrare in questa materia, ma la parte di cui voglio occuparmi, è molto più interessante di quello che non abbia supposto ora il signor Ministro per gli affari interni.

Presidente. Siccome nella seduta di venerdì debbono aver luogo altre interpellanze, io quel giorno se il Senato è di questo parere, si potrebbe portare anche l'interpellanza del Senatore De Cardenas.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA FERROVIA DA BRA AD ALESSANDRIA.

(V. Atti del Senato N. 167)

Presidente. Darò ora lettura del progetto di legge per la concessione di una ferrovia da Bra ad Alessandria (V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli.

Art. 1.

« È approvata, colle modificazioni aggiunte all'esemplare unito alla presente legge, la convenzione in data 9 aprile 1862 intesa tra il Ministro dei lavori pubblici, il cavaliere Camillo Incisa e le ragioni di Banca

Carlo De Fernex, Geisser Monnet e compagnia per la costruzione e l'esercizio della strada ferrata che da Cavallermaggiore per Alba e Cantalupo mette ad Alessandria. »

(Approvato).

Art. 2.

« È pure approvata la fusione della Società della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore nella Società della strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria, che si effettuasse a termini delle deliberazioni prese nell'assemblea generale degli azionisti della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore il di 22 aprile 1862. »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Ho domandato la parola per dichiarare che mi astengo dal prendere parte a questa votazione.

(Il Senatore Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Votanti	94
Favorevoli	87
Contrarii	7
Un Senatore si astenne.	

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno porterebbe adesso la discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, ecc.

Domando al Senato se intende di continuare la seduta o di rimandarla a domani....

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Voci. A domani.

Presidente. Dunque l'ordine del giorno per domani sarà: al tocco riunione negli Uffici per l'esame delle quattro leggi che ieri furono presentate da diversi Ministri: alle 2 seduta pubblica per la discussione delle due leggi: 1.° per affrancamento di canoni enfiteutici livelli, censi. 2.° Applicazione alle province Lombarde dell'articolo 44 del Codice civile sardo per gli effetti dell'articolo 20 del Codice penale.

Senatore **Vigliani**. Credo sia più urgente la discussione che riguarda il progetto di legge per l'applicazione alle province Lombarde dell'art. 44; poichè questa applicazione avrebbe dovuto avere effetto dal primo di questo mese, e dacchè abbiamo la presenza dell'onorevole Ministro se non m'inganno....

Voci. No.

Senatore **Vigliani**. Ma ci è l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, il quale potrà informare il Senato sulla urgenza di quel progetto.

Senatore **De Foresta**. Non ho altro ad aggiungere per dimostrare al Senato ciò che ha detto l'onorevole Senatore Vigliani. Dichiaro realmente che questa legge avrebbe dovuto essere in esecuzione a datare dal giorno primo di questo mese: però in questo momento non potrebbe intraprendersene la discussione, perchè non abbiamo presente il signor Ministro della giustizia.

D'altronde credo che sarebbe difficile che ci trovassimo in numero per votarla; però potrebbe essere portata la prima all'ordine del giorno di domani. Se il Senato consente, domanderei la priorità di questa legge per l'ordine del giorno di domani.

Presidente. L'ordine del giorno dunque per domani sarà che si discuterà prima la legge per l'applicazione nelle province Lombarde dell'art. 44, e se vi sarà tempo si metterà in discussione l'altra legge.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CXL.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Relazione sui titoli d' ammissione del Senatore Scovazzo — Discussione sul progetto di legge per l'applicazione nelle province lombarde dell'art. 44 del Codice civile sardo per gli effetti dell'art. 20 del Codice penale — Accettazione per parte del Guardasigilli delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Approvazione dell'art. 1 — Emendamento all'art. 2 del Senatore Vigliani, accettato dal Senatore De Foresta (Relatore) e dal Guardasigilli — Approvazione dell'art. 2 coll'emendamento Vigliani e dell'art. 3 aggiunto dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Lauzi per la soppressione dell'art. 4, appoggiata dal Senatore Puccioni e combattuta dal Senatore De Foresta — Nuove osservazioni al riguardo del Senatore Lauzi — Parole del Senatore Poggi a sostegno della proposta Lauzi — Risposta del Senatore De Foresta — Considerazioni del Senatore Puccioni — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge in seguito le lettere dei Senatori Prudente e Casati colle quali il primo per ragion d'ufficio, il secondo per motivi di salute chiedono un congedo di un mese che loro è dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE SCOVAZZO.

Presidente. Invito il signor Senatore Lauzi a dar lettura della relazione sui titoli del nuovo Senatore commendatore Scovazzo.

Senatore **Lauzi**, *Relatore*. Con decreto di S. M. il Re d'Italia del 20 novembre 1861, il commendatore Scovazzo Gaetano venne nominato Senatore del Regno.

Consta dal certificato del Ministero dell'interno avere egli raggiunta l'età di 74 anni, e di essere stato due volte ministro nel già regno di Napoli; per cui cadendo il commendatore Scovazzo nella categoria quinta dell'art. 33 dello Statuto, l'ufficio primo propone per organo mio al Senato di convalidarne la nomina.

Presidente. Chi intende di approvare le conclusioni del primo ufficio relative alla nomina a Senatore del commendatore Scovazzo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PEL L'APPLICAZIONE ALLE PROVINCE LOMBARDE
DELL'ART. 44 DEL CODICE CIVILE
PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 20
DEL CODICE PENALE.

(V. *Atti del Senato* N. 158)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'applicazione nelle province lombarde dell'art. 44 del Codice civile sardo per gli effetti dell'art. 20 del Codice penale.

Domando al signor Ministro di grazia e giustizia se accetta le modificazioni e le variazioni introdotte dall'ufficio centrale in questo progetto di legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le accetto compiutamente.

Presidente. Leggerò il progetto di legge colle modificazioni dell'ufficio centrale (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, la discussione generale rimane chiusa, e passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Nelle province Lombarde, fino a che rimanga in vigore il Codice civile ivi attualmente osservato, le disposizioni dell'art. 44 del Codice civile delle antiche province, stato pubblicato in Lombardia per gli effetti

dell'art. 20 del Codice penale, saranno applicate colle seguenti norme ».

(Approvato)

Art. 2.

« Le condanne, di cui all'art. 20 del Codice penale quanto alla perdita dei diritti specificati nell'art. 44 del Codice civile dell'antiche province, se pronunciate in giudizio contraddittorio, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili ».

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Non intendo certamente di impugnare la disposizione di questo articolo 2°, ma sarebbe mio desiderio di ottenere che il medesimo fosse concepito in tali termini che meglio corrispondesse allo scopo, e ne rendesse la disposizione più compiuta e perfetta.

Scopo di questo articolo 2 è di determinare il punto da cui debbono avere effetto per la perdita dei diritti civili le condanne penali pronunciate in contraddittorio.

Le condanne penali che producono perdite dei diritti civili sono di due sorta: le une traggono seco la perdita totale dei diritti civili, le altre la perdita soltanto di questo o di quell'altro diritto civile.

L'art. 2 che ci viene presentato provvede ai casi di condanna che traggono seco la perdita di tutti i diritti civili, ed infatti esso si riferisce esplicitamente alle condanne di cui all'art. 20 del Codice penale quanto alla perdita dei diritti specificati nell'art. 44 del Codice civile dell'antiche province.

Se voi esaminate l'art. 20 del Codice penale vedrete che ivi si fa menzione di due specie di condanne. La condanna capitale e la condanna dei lavori forzati a vita; l'una e l'altra producono la perdita totale dei diritti civili. Ma vi sono altre condanne che sono menzionate nell'articolo successivo 21 del Codice penale e in altri che vengono di seguito e che producono la perdita parziale di questi diritti.

Ora se noi vogliamo che quest'articolo 2° provveda compiutamente a stabilire il momento in cui si perdono i diritti civili o in tutto od in parte per conseguenza di condanna penale, noi dobbiamo includervi le condanne che traggono seco la perdita di tutti i diritti civili, e quelle che producono soltanto la perdita parziale di essi. A questo intento io proporrei all'ufficio centrale di adottare una redazione che a me pare rispondere pienamente allo scopo dell'articolo 2: ed è questa:

« Le condanne che traggono seco la perdita in tutto od in parte dei diritti indicati nell'articolo 20 del Codice penale e nell'art. 44 del Codice civile per le antiche province se pronunciate ecc. » il resto come nel progetto.

Nel proporre questa redazione io ebbi sotto gli occhi quella del nostro Codice civile all'art. 46, che precisamente si tratta di estendere ora alla Lombardia. Quel-

l'articolo abbraccia i due casi: la perdita totale dei diritti civili e la parziale.

Io voglio credere che l'ufficio centrale accoglierà benignamente la mia proposta.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. L'ufficio centrale nello esaminare l'articolo 2 di questo progetto di legge non si è preoccupato delle difficoltà che veniva ora accennando l'onorevole Senatore **Vigliani**, non tanto perchè non è questione per ora che dell'articolo 20 del Codice penale, quanto perchè non gli è sembrato che quando si tratta della privazione soltanto parziale dei diritti menzionati nell'articolo 44 del Codice civile siavi la stessa ragione urgente di stabilire che in tal parte la sentenza non abbia effetto che dal giorno in cui diviene irrevocabile. Tuttavia riconoscendo che se non indispensabile in questo progetto, almeno conveniente ravvisasi di stabilire lo stesso punto di partenza, direi così, tanto per la privazione totale, quanto per la privazione parziale dei ridetti diritti, ed associandomi pertanto al desiderio dell'onorevole proponente perchè vi sia uniformità in quelle disposizioni si strettamente collegate, dichiaro a nome mio, ed a quello dei due miei colleghi presenti al banco dell'ufficio centrale che non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento che propone il Signor Senatore **Vigliani** e mi lusingo che la stessa adesione verrà data eziandio dall'onorevole Signor Ministro **Guardasigilli**.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. L'articolo 2 s'intenderà dunque così concepito:

« Le condanne che traggono seco la perdita in tutto o in parte dei diritti indicati nell'articolo 20 del Codice penale e nell'articolo 44 del Codice civile per le antiche province, se pronunciate in giudizio contraddittorio, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili, »

Chi approva l'articolo 2, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

« La disposizione dell'articolo precedente sarà anche applicabile a tutte le altre province, dove è in vigore l'anzidetto codice penale. »

(Approvato).

Art. 4.

« La perdita dei detti diritti trae seco anche l'annullamento delle disposizioni di ultima volontà, che il condannato avesse fatte anteriormente alla perdita stessa. »

Presidente. La parola è al Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. La relazione dell'ufficio centrale ha già fatto conoscere al Senato come su questo punto forse unico, si siano divise le opinioni dei membri dell'ufficio centrale medesimo.

Appartenendo io a quella minoranza che non ha potuto nell'ufficio centrale far prevalere le proprie opinioni è mio debito di far conoscere al Senato le ragioni sulle

quali la mia opinione si appoggiava, e chiedo scusa ai miei colleghi se non ho preso posto per ora al banco dell'ufficio centrale, giacchè riconoscendo che l'opinione rimasta in minoranza non è che un'opinione individuale ho voluto testificare anche col materiale mio collocamento questo mio concetto.

Io mi sono fatto a riflettere qual era lo scopo della legge che noi trattiamo. Mi è parso che questo scopo consistesse nel modificare in qualche parte il diritto civile vigente nella Lombardia in quanto era necessariamente reclamato dalla legge penale, e dalla legge di procedura penale così già poste in attuazione.

Nel mio modo di vedere, ho creduto che si abbia ad escludere qualunque altra modificazione, fosse pur buona, che non sia necessariamente reclamata dall'attuazione delle leggi penali, da qualunque disposizione che non entri, sarei per dire, testualmente, o per riferimento nella legislazione penale.

Ora la disposizione introdotta in quest'articolo che toglie vigore alle disposizioni d'ultima volontà fatte anteriormente alla condanna, ad una di quelle condanne di cui parla l'articolo 20, mi è sembrato non necessariamente connessa, nè compresa nelle attuate disposizioni penali:

E sicuramente mentre l'articolo 20 del Codice penale si riferisce all'articolo 44 del Codice Albertino non può con ciò comprendere l'art. 47 del Codice stesso, cioè quello le cui disposizioni sarebbero trasfuse nell'articolo di cui ci occupiamo.

Non credo che finchè una legislazione generale ed unica venga a reggere il diritto privato nell'Italia sia utile il ritagliare le legislazioni, che vigono in alcune province del Regno: ciò genera perturbazione e confusione, molto più se la disposizione nuova intacca un principio che in una legge si trova in opposizione al principio sanzionato da un'altra legislazione.

Dico di più, che l'art. 47 non entra necessariamente nel sistema penale in quanto che il Codice penale posteriore al civile, se l'avesse creduto necessario avrebbe richiamato quest'articolo, come ebbe a richiamare l'articolo 44.

E dico posteriore doppiamente, giacchè il Codice penale modificato fu promulgato sul finire del 1859, fu promulgato per essere attuato immediatamente, o dopo brevissimo tempo anche nella Lombardia dove sicuramente non potevasi applicare un articolo, che non era compreso nella legislazione civile di quelle province.

So dunque anche nella riforma del Codice penale del 1859 fatta per attivare quel Codice nelle province lombarde non fu richiamato l'art. 47, credo essere fondato nell'asserire che la disposizione di quell'articolo non è necessaria, ed integrale parte della legislazione penale, e che sotto questo titolo non deve far parte di questa legge, che ha per unico scopo di modificare il diritto civile nella Lombardia in quella parte soltanto, che è necessariamente reclamata dall'attuazione delle leggi penali.

Alcuno mi fece osservare nell'ufficio centrale, che non s'introduceva nulla di nuovo nella legislazione civile della Lombardia in quanto che colla promulgazione già fatta in quelle province dell'art. 44 vi si fosse introdotto il principio della morte civile.

Io escludo ogni idea di morte civile, giacchè questo concetto, che era nel Codice penale francese in origine, fu in seguito tolto interamente, e l'articolo 44 si limita ad accennare per certe pene criminali la necessaria conseguenza della perdita di alcuni diritti.

Dirò anzi, che non si è nemmeno usata la frase di *perdita dei diritti civili* che noi benissimo adoperiamo per distinguere questi diritti di cui parla l'articolo 44 dai diritti politici che sono pure contemplati nell'articolo 20 del Codice penale ma non in modo, che indichino un complesso tale che abbracci tutta, per così dire, la personalità del cittadino, che viene sottoposto alla condanna.

So non che, se questa disposizione fosse incontrovertibilmente ottima, se l'introdurla in un paese ove non è, potesse dirsi un dono prezioso, potrei ammettere che ogni occasione fosse buona per migliorare così possibilmente la legislazione di una delle province d'Italia, anche prima che ottime disposizioni siano sancite in un Codice generale.

Ma mi sia lecito dubitare; alcuni, anzi direi, molti dei Senatori che facevano parte dell'ufficio a cui ho l'onore di appartenere, hanno osservato come questo annullamento delle disposizioni di ultima volontà scritte precedentemente alla condanna, conteneva un principio di retroattività.

So, e probabilmente sentirò taluno de' Senatori a replicare, e con molta eloquenza e con molta dottrina che con certi sottili argomenti si può cercare di dimostrare che questa retroattività non esiste, ma io credo che a primo aspetto chiunque sia colpito da quest'idea, e l'annullamento della disposizione di ultima volontà, che è un atto così solenne fatto da un cittadino nella pienezza del godimento de' suoi diritti, non possa essere annullato da un impedimento, da una incapacità venuta in seguito.

Alcuni anzi osservavano che considerando l'effetto di questo annullamento come una pena, venga più a colpire gli innocenti che il reo medesimo; giacchè per verità meno l'offesa del sentimento, del suo desiderio, e delle sue intenzioni, non saprei qual danno ne venga al condannato medesimo, mentre un pregiudizio sicuramente ne può venire a quelle persone alle quali o per affetto o per doveri morali, il testatore avesse lasciato l'eredità, o qualche legato.

Si è anche detto a difesa di questa disposizione che ella è conforme al principio. dirò così, della doppia capacità richiesta per la validità di un atto di ultima volontà nel testatore, cioè della capacità al momento in cui il testamento si compie, e della capacità al momento in cui la sua morte si verifica. Il quale principio, mi si è detto sancito dal gius romano e da diverse

legislazioni moderne. Io ho udito però da alcuni revocare in dubbio questa conformità col diritto romano nuovissimo.

Ma di questo argomento credo tratterà con molta ampiezza di dottrina un altro onorevole Senatore, che disse la mia opinione nell'ufficio centrale.

Io ammetto pur anche che questo principio sia consacrato in alcuni codici moderni, ma per me non è questa la questione. A me basta che questo principio non sia vigente nelle province in cui vogliamo attuare la disposizione dell'art. 4: ciò mi basta per non credere incontrovertibilmente, generalmente adottato questo principio come principio sacrosanto di giustizia, a me basta per poter richiamare ciò che già ebbi l'onore di dire da principio, che non occorre senza assoluta necessità perturbare la legislazione delle province lombarde introducendo un principio, mentre un principio opposto è ivi in osservanza, come dalla stessa relazione è constatato, consacrato dal § 575 del Codice civile.

Che se si trattasse d'introdurre adesso questa disposizione in una nuova legislazione e si ragionasse dell'utilità, della convenienza della medesima, io non ravviserei fra le ragioni che si possono addurre, altra meritevole di osservazione se non quella che dice: tendere questa disposizione a trattenere maggiormente il reo dal commettere un delitto per timore che le sue disposizioni di ultima volontà non abbiano più effetto, ed anche per la ragione di impedire che il reo aggravato, renda più scandalosa, renda direi così più durevole la sua iniquità col fare delle disposizioni immorali, colle quali venisse a beneficiare i complici dei suoi delitti.

Io non credo che questo ragionamento possa aver grandissima forza o possa aver tal valore che meriti di introdurre questa disposizione *ex novo*, con una certa impronitidine in un paese ove non è vigente. Sicuramente trattandosi qui di gravissime pene, come la pena dei lavori forzati a vita, la pena di morte, non su qual ritegno possa fare in un uomo depravato, uomo di violentissime passioni, il pensiero del testamento valido o non valido, quando egli non sarà più. D'altronde non sempre potrebbe influire questo riflesso, se anche fosse possibile che il delinquente l'avesse presente.

La maggior parte dei rei pur troppo versa in quella parte della società, che come manca d'istruzione, manca altresì di sostanze, e difficilmente può pensare a far testamento e a disporre della cosa propria.

Nella classe possidente sicuramente difficilmente accadono i delitti e i gravi delitti, in ogni caso può crederci che i rei siano spinti da violente passioni, od è un giovane il quale non avrà pensato o non ha motivo di far testamento perchè manca ancora di sostanze per farlo.

Difficilmente uno che da violente passioni fosse agitato nell'età matura avrebbe prima fatto un testamento che peccasse d'immoralità. Ma io debbo anzi osservare che il testamento è atto così serio, è un atto col quale un cittadino si pone per così dire di fronte alla morte,

pensa un momento a ciò che gli accadrà quando egli sarà uscito di vita, e dico che ben raramente si troveranno nei testamenti degli esempi di profonda immoralità, che anzi spesso volte l'esperienza ha mostrato e può mostrare tutto giorno come anche uomini che vissero alieni dalle pratiche della morale, immersi nei vizi, obliosi dei principii religiosi abbiano dato segno nei loro testamenti e di morale e di religione.

La testamentifazione non è solo un diritto prezioso dei cittadini, ma è un mezzo dato ai cittadini per adempiere molte volte a dei doveri morali, e per equiparare quei figli dei quali alcuni fossero o più validi, o più fiorenti d'ingegno, o casualmente forniti di particolare sostanza a quegli altri che per disgraziate circostanze non si trovassero del pari in comodo stato; a compensare la moglie della fedele e buona compagnia fatta durante tutta la loro unione; a compensare i servi, a rimeritare gli amici, e moltissime volte ad indenizzare quelle persone alle quali si può aver recato del danno, a fare delle sostituzioni che sotto questa forma molte volte sono state fatte, e si possono fare da chi si sarebbe vergognato di farle in altro modo per non far conoscere al mondo di aver mancato alle leggi della probità.

In quanto poi si consideri che il dispiacere od il timore dell'annullato testamento sia ritegno al mal fare, e in quanto si teme che da questo ne possa derivare un premio alla complicità nel delitto, io faccio osservare che questa legge, dall'uomo già depravato, ammonito dalle disposizioni legislative stesse, sarà facilmente violata, giacchè invece di fare testamento potrà supplire, e tanto meglio premiare i suoi complici, i compagni dei suoi delitti col mezzo di contratti o col donare *brevi manu* danaro od effetti pubblici che ora sono così frequentemente adoperati nelle civili transazioni.

Direi anzi di più, che questa delusione della legge tanto più facile riescirà nelle province nelle quali si vuol portare le disposizioni di cui si tratta, inquantochè, come ben conosce il Senato, il Codice civile vigente in Lombardia diversifica in molti casi dal Codice civile vigente nelle antiche province; là le donazioni si possono fare sino ad un certo limite senza che per questo siano richiamate in certo modo all'asse ereditario all'epoca della morte, e là qualunque contratto si può fare anche coi figli, anche colla moglie, contratti vitalizii i quali tengono in ogni caso, e non possono mai essere rotti da nessuna disposizione di legge; là non si conosce finalmente la presunzione di violazione della legge con lasciti fatti per interposta persona, perchè questa disposizione è affatto ignota nelle disposizioni vigenti in Lombardia.

Per tutte queste ragioni io pregherei il Senato ad eliminare dal progetto di legge l'articolo 3 del progetto ora divenuto 4, che introduce l'annullamento delle disposizioni di ultima volontà anche anteriori alla condanna, che è in opposizione aperta col disposto dal paragrafo 575 del Codice civile vigente in Lombardia.

Io spero, che il Senato, che benevolmente mi ha ascoltato, vorrà ritenere le parole che ho avuto l'onore di esporre, e mi raccomando appunto perchè le ritenga giacchè sicuramente questo saranno contraddette dai valenti Senatori, che tennero l'opinione contraria.

Il Senato conosce l'antico adagio *Poetae nascuntur, oratores fiunt*; io, appena da due anni venuto alla vita politica, alla vita parlamentare, non ho sicuramente nè la dialettica, nè l'arte oratoria per poter validamente combattere coi campioni che qui siedono da tanto tempo, e che hanno nell'arte oratoria fatto i loro esercizi nelle lunghe ed onorate carriere che hanno percorso anche fuori del Parlamento.

Presidente. La parola è al Senatore Puccioni.

Senatore **Puccioni.** In ampliamento di ciò che ha esposto l'onorevole collega nostro, ed in appoggio all'opinione che egli ha presentata al Senato, io, compreso nella minoranza dell'ufficio incaricato di rivedere questo progetto di legge, mi darò cura di esaminare la questione nella parte legale, che sembra a me importantissima, perchè la questione stessa che è stata posta tanto per parte della maggioranza che della minoranza, mi sembra gravissima, importante, epperò non suscettibile di essere profondamente discussa in una legge provvisoria qual'è quella che esaminiamo.

Consultando i diversi giureconsulti che si sono applicati a schiarire questa questione io ho veduto che essi si sono divisi in tre diverse scuole; la prima scuola ha raccomandato i principii severi degli antichi giureconsulti romani, i quali stabilivano che l'uomo interdetto nei suoi diritti civili era colpito *de capitis diminutione maxima*, era civilmente morto affatto, era equiparato al servo in tutti i suoi atti della vita posteriore; tanto è vero che in riprova di questo principio di severità noi troviamo nel Digesto una legge dettata dal celebre giureconsulto Ulpiano che presenta questo caso. Era stato manomesso un servo di Cesare che aveva incontrata la pena dei metalli, che faceva allora perdere la cittadinanza. Che cosa rispose il giureconsulto a questa inchiesta?

Si trova la risposta nella collezione giustiniana. — Il giureconsulto rispose che la manumissione era nulla perchè quel tale *non erat servus Caesaris sed servus pænae*. E la pena portava conseguenze irrimediabili in tutto il corso della vita naturale del condannato.

Questa è la dottrina della prima scuola. Andiamo alla dottrina della seconda. Questa ha adottati principii meno severi e assai più liberali. Essa si parte dalla novella 22 di Giustiniano, dall'autentica *haec hodie codice de donationibus inter virum et uxorem*.

Cosa ha detto Giustiniano in queste disposizioni che costituiscono, signori Senatori, il *giure novissimo*? Ha detto che non doveva esservi più servo della pena, che egli era costantemente inclinato a stabilire che la manumissione dovesse distruggere ogni effetto della interdizione civile: che per conseguenza il condannato aveva la facoltà di poter amministrare i suoi beni o per sè,

o per mezzo di procuratore, e di poter disporre delle cose sue.

Questa è la seconda scuola.

La terza scuola appartiene ad un principio di mezzo, di temperanza di transazione, ed essa ha stabilito che la interdizione dei diritti civili può essere pronunziata, al condannato deve esser tolta l'amministrazione dei suoi beni, negato ogni atto della vita civile, ferme stanti per altro le disposizioni sia per atti fra i vivi come di ultima volontà da lui fatte precedentemente.

Ora detto quello che appartiene a queste tre differenti scuole, soggiungerò a quale delle tre si è appoggiata la maggioranza dell'ufficio centrale, ed a quale si è appoggiata la minoranza. La prima ha adottato le più severe prescrizioni dei giureconsulti Romani. La minoranza ha invece seguito il principio di temperanza adottato dalla terza scuola. Senza ritornare nella dotta discussione che ha fatto l'egregio nostro collega Senatore Lauzi, dirò che a parer mio la terza opinione è la migliore.

La terza opinione è seguita da tutti i giureconsulti germanici, ed ognuno sa quanto la scuola germanica in fatto di leggi prevale a tutte le altre, e noi vediamo come ha detto l'onorevole nostro collega Senatore Lauzi, che il Codice civile austriaco ritiene questo principio di temperanza.

Dirò di più.

Parlerò della giurisprudenza del mio paese che per certo a niuno di noi potrà parere inferiore in fatto di scienza e di civiltà alle altre province del Regno.

Moltissimi scrittori nostri si basano sui principii della terza scuola, e per citare due dei più recenti, dei più conosciuti ed apprezzati, recherò ad esempio le osservazioni del celebre professore Guadagni sulle istituzioni di Giustiniano, e gli opuscoli legali del nostro celebre e troppo presto perduto auditore Forti: là si trovano tutti i buoni principii che tendono alla conservazione di questa terza scuola.

Aggiungerò che la nostra legislazione fin dal 1814 aveva tentato di introdurre i principii che si trovano nel Codice civile Albertino, ma non è mai riuscita a poterli mettere in esecuzione, perchè la magistratura toscana ha creduto di stare a quei principii di moderazione e di giustizia che erano precedentemente praticati.

Ora dirò in appoggio di quanto ha già esposto il nostro collega Senatore Lauzi, quali sieno le ragioni che si danno per sostenere il principio della maggioranza dell'ufficio centrale.

Io ne trovo due; una esposta dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella sua relazione al Senato: l'altra trovasi nelle osservazioni fatte dall'egregio Relatore dell'ufficio centrale.

L'onorevole Ministro dice, che a lui pare sconcio che l'individuo che si sente già sulle spalle e aspetta una condanna così grave come la capitale, o la quasi capitale, disponesse delle sue facoltà, prima della sentenza di condanna resa irrettrabile, quasi a scherno e frode

della legge che deve colpirle di interdizione; ciò porterebbe scandalo ed onta alla maestà e moralità della legge. — A questo riflesso non rispondo, in quanto che molto di esso si è occupato l'onorevole Senatore Lauzi. Risponderò a quello dell'ufficio centrale che non è invocato dal Ministro, da quel Ministro che ognuno conosce qual celebre giureconsulto e come uomo consumato nello studio delle discipline legali. Si dice dunque che a far valere il testamento d'uopo è che esista capacità a testare all'epoca in cui si scrivono le tavole testamentarie, ed all'altra della morte del testatore. Questa teoria che non impugno, ma che credo assolutamente non applicabile alla questione che trattiamo, questa teoria, Signori miei, io la devo accettare come una delle solite sottigliezze dei giureconsulti Romani, le quali sottigliezze hanno talvolta ucciso il vero spirito della legge per tener dietro a certi principii puramente astratti puramente provenienti da un ingegno cavilloso e sofistico.

Ma checchè sia di questa testamentifazione qual'è l'oggetto per cui la legge ha richiesto che anche al tempo della morte il testatore sia capace a testare? L'oggetto è perchè il testamento è in sostanza una disposizione revocabile; perchè l'uomo che ha fatto testamento una volta, finchè vive e si trova in stato di poter disporre delle cose sue, può revocare queste disposizioni, fare un testamento nuovo. Ma in questo caso si tratta di un individuo che ha già fatto testamento, e avvertite, Signori miei, anche avanti di pensare al delitto, anche avanti di averlo commesso: e dopo aver fatto testamento, quieto per aver disposto delle cose sue secondo la sua volontà, secondo la giustizia, non lo revoca, perchè non ha occasione di revocarlo. Viene come un fulmine la interdizione, e questo fulmine porta alla conseguenza di distruggere ciò che è stato fatto con pacatezza di mente, con pieno potere! A me basta che il testatore quando avrebbe potuto farlo, non abbia revocato la sua volontà, ed abbia così implicitamente rinunciato a quel potere che la legge gli dava.

Ma lasciando anche questa questione della testamentifazione, verrò a parlare della incoerenza nella quale si trova questa legge di fronte all'art. 2 e di fronte all'art. 3, che ora è quarto.

Cosa dice l'art. 2? Dice che *le sentenze d'interdizione producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili.*

Dunque l'interdizione comincia dal giorno in cui la sentenza si deve eseguire? Ma non siamo noi in contraddizione al momento che fissato questo punto di partenza, che è lo scopo che si è proposto il progetto, si viene poi a dire nell'articolo 4 che è nullo il testamento fatto avanti? Dunque questi due articoli si distruggono a vicenda... ma vado più avanti, e aggiungo in ordine a quanto accennava l'egregio Senatore Lauzi che si cade nel vizio di retroattività, in quanto che l'art. 2 parla del presente e del futuro e l'art. 4 con-

templa un testamento fatto avanti che l'uomo venisse interdetto.

Io non so come questa incoerenza e questa retroattività possano giustificarsi in ispecie in fatto di legge penale, col principio della doppia testamentifazione.

Ha detto ciò che era necessario l'egregio nostro collega Senatore Lauzi circa il pericolo di dare al condannato la facoltà (precedentemente alla sua condanna) di disporre delle cose sue per testamento, della quale possa abusare fino al punto di gratificare i suoi complici e correi, di corrompere i suoi giudici, di fare in una parola un testamento turpe ed immorale.

Ma a queste obiezioni rispondono le disposizioni che trovansi in tutti i codici che ritengono come nulli tutti quegli atti che sono mossi da turpe ed iniqua causa, tanto negli atti fra i vivi che di ultima volontà.

Dirò ora poche parole sulla opportunità della disposizione che si discute. Su questo punto ha già dottamente parlato l'egregio collega Senatore Lauzi. Si tratta di una legge provvisoria, si tratta di una legge che deve durare fintantochè non ne venga sancita una generale civile, penale e di procedura. Che bisogno c'è di andare a disturbare adesso la legislazione lombarda, che ha ammesso il principio il più moderato, il più consentaneo ai dettami della giustizia universale, alla equità; finora i lombardi hanno vissuto con questa legge; e sebbene si parta da potenza nemica, d'uopo è accogliere il bene che per adesso produce, salvo a discutere sulla questione quando dovremo occuparci dei codici da darsi agli Italiani.

Chi ci garantisce che a quell'epoca le disposizioni che i nostri colleghi della maggioranza asseriscono provenire dalla legge comune, non sieno variate?

La legge senza quest'articolo sta bene, ed io le ho dato nella mia tenuità il mio voto, perciò concludo per la reiezione di quest'articolo 4.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Anzi tutto a nome mio e anche a nome dei miei colleghi della maggioranza dell'ufficio centrale, lamento che gli onorevoli altri due colleghi per aver dissentito unicamente sopra l'articolo del progetto di legge cadente ora in discussione, abbiano creduto di doverci privare della loro presenza al banco dell'ufficio centrale, giacchè gli stessi avrebbero potuto esserci di molto giovamento nelle altre quistioni nelle quali siamo d'accordo; e voglio sperare che esaurita questa discussione essi non vorranno starsene lontani (*In questo mentre il Senatore Lauzi scende ad occupare il suo posto al banco delle Commissioni (ilarità)*); e vedo con piacere che il mio desiderio è già in parte compiuto.

Venendo ora a rispondere alle osservazioni molto convenienti e sicuramente assai pregievoli che erano fatte da essi due colleghi, se ho ben colpito il senso delle medesime, veggio che essi persistono a non volere questo articolo 3 (che sarà il quarto in seguito all'emendamento proposto dall'ufficio centrale ed adottato dal

Senato) perchè riproducendosi la disposizione dell'articolo 47 del Codice Albertino, vi si dice che i testamenti fatti da quei che hanno incorso la perdita dei diritti civili in forza di condanna alla pena capitale od ai lavori forzati a vita, rimangono senza effetto e che l'eredità del condannato è divisa fra gli eredi legittimi a termini della legge.

Tre sono i motivi sostanziali del loro dissenso. L'onorevole Lauzi diceva che nella Lombardia sia in vigore un principio diverso, che a termini del Codice civile ivi vigente, i testamenti fatti da coloro che incorrono posteriormente la perdita dei diritti civili, continuano ad avere il loro effetto, se furono fatti legalmente, e che non vi sia motivo sufficiente per arrecare colà una altra massima più rigorosa; che d'altronde i testamenti si debbano favorire piuttosto che invalidarli quando furono fatti legalmente.

L'onorevole Senatore Puccioni poi aggiungeva che la disposizione in questione se è conforme all'antica giurisprudenza romana, la quale era molto severa, non lo è poi alla legislazione che egli chiama e che veramente i giuristi chiamano nuovissima, cioè quella delle Novelle di Giustiniano, e tanto meno alla legislazione e giurisprudenza nuovissima del tempo medio, la quale non ammetteva più nel suo rigore la morte civile dei condannati alle gravi pene criminali.

Ora io comincio per osservare all'onorevole Lauzi, che non è con questo progetto di legge che si modifichi in questa parte la legislazione civile vigente nella Lombardia o per meglio dire che si introduca una massima diversa quanto al testamento fatto da chi abbia per effetto di condanna perduti i diritti civili anteriormente alla condanna medesima.

La modificazione fu fatta coll'attuazione del Codice penale nel quale all'articolo 20 è detto che le condanne alla pena capitale, ed ai lavori forzati, producono la perdita dei diritti indicati nell'articolo 44 del Codice civile, e con la legge 27 marzo 1860 colla quale il detto articolo venne pubblicato e venne appunto applicato nella Lombardia. Venne fatta in un coll'attuazione del Codice di procedura penale in cui all'articolo 529 è detto che nel caso di condanna contumaciale importante la perdita dei diritti civili si osserveranno gli articoli 52 fino al 58 del Codice penale.

Non credo che l'onorevole Senatore Lauzi voglia lamentare l'abolizione nella Lombardia del Codice penale austriaco e la surrogazione del Codice penale ora vigente, e tanto più il Codice di procedura penale con la istituzione dei giurati.

Ora se egli non lamenta questo cambiamento egli non può nemmeno lagnarsi che non si seguitino più le disposizioni del Codice civile vigente nella Lombardia nella parte che non sarebbe più conciliabile coi detti Codici e colle disposizioni del Codice Albertino da essi richiamate e che ne formano pertanto il complemento.

Ciò basti per rispondere al primo argomento dell'o-

norevole Lauzi. Vengo ora a quello tutto legale del Senatore Puccioni.

Egli diceva che nella legislazione nuovissima dei Romani si era già alquanto dismessa dalla severità delle leggi antiche circa la morte civile dei condannati a certe pene, e che dalla legislazione dei tempi attuali, e massime in Germania quella severità sia affatto respinta.

Ma, o Signori, nè nel Codice civile Albertino, nè nei codici penale e di procedura penale, nè nel progetto di legge in discorso non è menomamente questione di morte civile.

Solo è sancito che chi è condannato alla pena capitale od ai lavori forzati a vita perde i diritti civili specificati nell'art. 44 del Codice Albertino tra quali v'è quello della incapacità di fare testamento.

Notate, o Signori, che nè l'onorevole Lauzi nè l'onorevole Puccioni criticano questa disposizione.

Ma per conseguenza di questa incapacità, l'art. 47 del Codice Albertino trasferito nell'art. 3 di questo progetto di legge, dichiara che il testamento che il condannato avesse fatto prima della sentenza, si avrà come non avvenuto.

Tutta la questione sta dunque nel vedere se sia giusta o non giusta questa conseguenza.

Ora mi si permetta di dire che non v'ha chi non sappia che non solo i Romani ma anche tutti i giuriconsulti e legislatori moderni riconoscono che per la validità del testamento fa d'uopo che il testatore abbia la capacità di testare tanto quando faceva il testamento, quanto all'epoca della sua morte.

Dunque la disposizione dell'art. 47 del codice e dell'articolo 3 di questo progetto di legge, sotto il punto di vista legale, è in criticabile.

Ritorno ora all'onorevole Lauzi:

L'onorevole Lauzi scostandosi dal terreno legale diceva che non sia giusto nè utile di dichiarare di nessun effetto i testamenti fatti dai condannati alla pena capitale od ai lavori forzati a vita, anteriormente alla sentenza ed anche prima del commesso reato.

Ma io torno a ripetere, che non si tratta ora di sancire quel principio come cosa nuova, ma soltanto di applicare un principio già sancito anche per la Lombardia colla pubblicazione dei codici penale e di procedura penale e con l'art. 44 del codice civile Albertino. Detto questo aggiungo che è invece giustissimo che non si ritenga per valido il testamento di quello che incorre in una pena che trae seco la perdita dei diritti civili non tanto per non riconoscere valido un testamento che non prende vigore che quando il testatore non poteva più darglielo, quanto perchè nel sistema contrario si vedrebbero disposizioni testamentarie scandalose ed intollerabili.

Invano si dice che i testamenti debbansi favorire, piuttosto che avversarli. Si devono favorire i testamenti dei cittadini onesti, ne convengo, ma non li ammetto per quelli che col loro crimine hanno perduto i diritti annessi appunto alla cittadinanza.

L'onorevole Senatore Puccioni osservava ancora che quest'art. 3 sia in contraddizione anche con l'art. 2 in cui è detto, che la sentenza ha il suo effetto dal giorno in cui diviene irrevocabile. Se la sentenza non ha effetto, egli osserva, che dal giorno in cui diviene irrevocabile, come potete senza mettervi in contraddizione dargli quello d'annullare il testamento fatto prima della sentenza medesima? Ma mi permetta l'onorevole Senatore che gli osservi che non sta menomamente la supposta contraddizione; imperocchè la privazione dei diritti civili non comincia effettivamente che dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile; ma quand'anche la privazione cominci allora soltanto basta per annullare il testamento anteriore perchè questo non prende forza e vigore che all'epoca della morte, e per indispensabile finzione si ha come se fosse fatto in quest'ultima epoca.

Da ultimo si diceva non essere opportuno di recare questa innovazione nella Lombardia mentre si è già presentato il progetto di un Codice civile per tutto il Regno.

Ma la risposta a quest'obbietto si è già data, quando si è detto che non si tratta d'introdurre ora un principio nuovo, ma solo di applicare e coordinare le disposizioni dei Codici già ivi pure pubblicati ed attuati.

Senatore Lauzi. Non ho che due parole ad aggiungere non volendo impegnarmi, appunto come ho già annunciato, in una lotta con un campione così vigoroso come il Senatore De Foresta. Egli ha benissimo interpretato, che io non volessi sicuramente rimpiangere il cambiamento delle leggi criminali e molto meno l'introduzione della nuova procedura penale: di questo non ho fatto parola, ed è impossibile immaginare che in tale occasione io volessi esprimere un simile pensiero.

Ma il Senatore De Foresta mi ha concesso qualche cosa, mi ha concesso che non si vuol fare ora innovazione del diritto civile, ed ha sostenuto nello stesso tempo che quest'innovazione è già stata fatta, che colla pubblicazione del Codice penale è già virtualmente pubblicata in Lombardia anche la disposizione dell'art. 47. Quando io vedo che il Codice penale richiama all'articolo 20 la privazione dei diritti enumerati nell'art. 44 del Codice civile, quando vedo il regolamento di procedura richiamare gli articoli dal 52 al 58, non so perchè, se avesse creduto veramente necessario, se avesse creduto che fosse parte integrante della legislazione penale anche il disposto dell'art. 47, non l'avrebbe richiamato egualmente.

Una cosa, della quale si difendeva l'onorevole e dotto Relatore, era quella di toccare alla legislazione civile appunto, e di introdurre delle diversità colle altre province nelle quali esistono altre leggi civili.

Ora io domando, in questa stessa legge cosa si fa? Non trovando nella legislazione vigente in Lombardia tutte quelle disposizioni che riguardano gli assenti e l'immissione nel possesso temporario dei loro beni, e non volendole introdurre, si dà una disposizione diversa

da quella vigente nelle antiche province, o che è più consona alle disposizioni del Codice austriaco vigente in Lombardia.

E che altro cerchiamo noi della minoranza dell'ufficio centrale?

Cerchiamo appunto che in un articolo che non è stato espressamente richiamato dalla legge, si lasci la legislazione civile come è, quantunque diversa da quella delle antiche province.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Le riflessioni affacciate dal signor Senatore De Foresta come relatore dell'ufficio centrale a nome della maggioranza hanno fatto anche in me nascere qualche dubbio intorno all'opportunità d'inserire in questa legge l'articolo controverso.

Io credo innanzi tutto che sebbene sia seguita la pubblicazione del codice penale in Lombardia fin dal 1860 si potesse convenientemente dubitare che l'articolo in esame non facesse parte di quella pubblicazione, e non facendolo occorresse appunto di provvedervi con una legge speciale, come è stato fatto dal Governo col progetto in esame.

Se la questione fosse già esaurita e che si dovesse ritenere come già facente parte del codice penale quell'articolo del Codice Albertino, intende bene il Senato che inutile sarebbe disputare su questo; bisognerebbe oramai accettare quella pubblicazione, e ritenere che l'articolo entrò in vigore insieme coi due codici penale e di procedura penale.

Ma appunto perchè il Governo è venuto con un progetto nel quale ha inserito l'articolo stesso, è da credere che egli stesso ritenesse che senza una speciale disposizione di legge non entrasse in vigore.

Ora a me fa senso questa disposizione per queste ragioni.

Se essa si vuol riguardare come una disposizione penale, come un seguito cioè delle condanne penali che vengono inflitte in caso di gravissimi delitti, io allora nell'apprezzarla debbo muovere da alcune considerazioni particolari; se poi la esamino sotto l'aspetto di una disposizione informata da ragioni puramente civili e riflettenti la capacità della persona, allora per apprezzarla ricorre un'altra serie di considerazioni.

Se si tratta di disposizione solamente penale e conseguente alla condanna in cui è incorso l'accusato, mi farà lecito di osservare al Senato che la inabilitazione a fare testamento in tempo anco anteriore al delitto è per lo meno esorbitante.

Che in linea di pena si possa dire, il testamento fatto dal condannato nel tempo intermedio fra il delitto e la condanna non deve valere, io potrei ammetterlo.

Ma che in virtù delle regole le quali governano la legislazione penale si possa ammettere che dopo la condanna di un imputato si abbia a ritenere come nullo il testamento stato fatto prima che il condannato non

avesse neppure in animo di compiere il delitto, questo non lo comprenderei mai, nè saprei approvarlo.

Direi che in questo caso realmente noi infliggeremmo una pena anteriore alla colpa, ed io credo che nessuno sia disposto a seguire questo principio.

L'onorevole Senatore De Foresta che col suo ingegno sentiva la difficoltà di giustificare l'articolo terzo, all'appoggio di tal principio ha avvertito che il legislatore con dichiarare la nullità dei testamenti anteriori alla colpa, forse ebbe in mira di agire in modo preventivo, cioè trattenere i cittadini dal commettere i più gravi reati anche in vista della perdita della testamentaria attiva esercitata in tempo anteriore.

Ma, Signori, non potrei mai concedere che questo possa prendersi come un temperamento preventivo perchè i mezzi preventivi sono destinati unicamente a togliere o diminuire, come suol dirsi, la spinta al delitto, ed a trattenere perchè non si commettano, ma non ad esercitare la loro efficacia quando il delitto è già commesso; perchè allora si convertono in mezzi repressivi.

Quindi questo non sarebbe mai un mezzo preventivo, sarebbe sempre una pena che investirebbe indebitamente gli atti della vita civile del condannato anteriori al fallo ed al misfatto commesso.

Che se si dovesse parlare di mezzi preventivi di questa sorta, non so sin dove si potrebbe andare perchè si potrebbe scendere nell'opinione che per trattenere alcuni delitti atroci, convenisse di dire al colpevole: io vi privo non solo della facoltà di testare, ed annullo il testamento che abbiate fatto anche quando eravate innocente, ma vi privo eziandio dei beni, perchè questo potrebbe riputarsi anche una remora maggiore; o si ricadrebbe per via indiretta nell'odiosa pena della confisca.

La quale assurdità mi conduce a concludere, che se la inabilitazione a far testamento vuol esser inflitta come sequela penale, debba tutto al più colpire i testamenti fatti dal condannato dopo commesso il delitto, ma non gli anteriori; e modificarsi per conseguenza l'articolo in discorso.

Se poi si vuole che la disposizione contenuta nell'articolo quarto sia informata da altri motivi di ragione civile, che non mi è parso siano stati posti innanzi dall'ufficio centrale, giacchè si dice che la promulgazione dell'articolo era una conseguenza quasi necessaria dell'aver applicato ed esteso alla Lombardia il Codice penale delle antiche province, allora potrebbe apparire più opportuno di riservare questa disposizione puramente civile al tempo in cui si andrà riformando la legislazione generale del Regno.

Finchè le leggi dei vari paesi ammettevano molti casi di morte civile anco per ragioni indipendenti da colpa, si poteva allora per finzione giuridica ritenere e stabilire che l'apertura dell'eredità seguisse al giorno della morte civile, o quindi il testamento fatto avanti di essa era un testamento valido, ed operava il suo effetto. Ma ora che le legislazioni penali hanno abolita la morte civile pei condannati e si sono limitate a pri-

varli dell'esercizio dei diritti civili ed a pienamente interdirla, può benissimo dirsi che appunto perchè non sono morti civilmente, e conservano la pienezza delle facoltà mentali, potrebbero nel tempo posteriore al reato mutare di volontà circa alla disposizione delle cose loro da aver effetto per dopo la morte, e trovarsi inabilitati a revocarle nel mentre che la legge li reputa sempre civilmente vivi, comunque gl'inabiliti all'esercizio degli atti di essa vita civile. Ad evitare questa contraddizione potrebbe forse crederci che il legislatore abbia reputato conveniente di prendere un temperamento generale, e dichiarare nulli i testamenti fatti in qualunque tempo da coloro che si macchiano di atroci misfatti, non come provvedimento penale, ma perchè toglie loro dopo la condanna la facoltà comune ad ogni uomo di revocare fino all'ultimo momento della vita le disposizioni sue testamentarie. Rispetto a questi cittadini la legge allora statuirebbe, che non dovessero fare testamento, ma morire intestati. In questo senso la disposizione muoverebbe da altre considerazioni, che non si dipartono dalla scienza penale; ma allora io scenderò più volentieri nell'avviso di quelli che stimano opportuno di rimettere al tempo della confezione del codice civile il discutere maturamente e provvedere sopra sì grave argomento.

Dico poi che in ogni caso bisognerebbe chiarire un dubbio sorto nell'animo mio, dopo le cose dette dall'onorevole Senatore De Foresta; il dubbio cioè che avendo l'ufficio centrale aggiunto nel nuovo articolo terzo che il disposto dal precedente articolo secondo debba aver effetto non solamente nella Lombardia ma anche in tutte le altre province in cui è già in vigore il Codice penale sardo, si debba intendere a queste medesime province esteso anco l'articolo quarto in disputa, strettamente connesso e dipendente dal secondo.

Allora quando il Senato fosse d'avviso che la disposizione dell'articolo quarto debba tenersi ferma, com'è concepita, sembrerebbe opportuno il chiarirla con alcune parole le quali facessero intendere se il detto articolo debba aver effetto nella sola Lombardia, oppure estendersi a tutte le province del regno in cui è in vigore lo stesso codice penale.

Questo schiarimento lo crederei necessario per non lasciare dubbi in materia così importante.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Il Senato comprenderà che l'ufficio centrale non può lasciar senza risposta le osservazioni fatte dagli ultimi due preopinanti.

Se il Senato me lo permette vi risponderò pertanto brevemente.

Anzitutto dirò all'onorevole Senatore Lauzi che l'ufficio centrale non ha mai sostenuto che, pubblicando il Codice penale e l'articolo 44 del Codice civile in Lombardia, siansi posti in vigore in quelle province gli articoli successivi del Codice dal 44 al 58.

L'articolo 20 del Codice penale comincia a dire che

i condannati alla pena capitale e ai lavori forzati incorrono nella perdita dei diritti civili indicati nell'art. 44.

Questo art. 44 fa dunque già parte della legge penale vigente nelle province lombarde, e doveva necessariamente esservi pubblicato come lo fu colla legge del 27 marzo 1860, ed esservi eseguito.

Ma in esso dicesi soltanto quali siano i diritti civili dei quali il condannato incorre la perdita.

Quali sieno le conseguenze di tale perdita e come debbasi procedere è tracciato e sviluppato negli articoli successivi sino al 58.

Come si doveva dunque procedere in quelle province senza pubblicarvi eziandio gli articoli successivi all'articolo 44 già tante volte menzionato?

Come opportunamente osservava il signor Ministro nella relazione che accompagna il progetto di legge, le disposizioni del Codice civile austriaco non sono in armonia con quelle contenute nel Codice Albertino, muovendo da altri principii, fra le altre diversità vi è quella che a termini del Codice civile austriaco non si accorda l'immissione provvisoria né definitiva nel possesso dei beni degli assenti, e di quelli che non possono amministrare né godere delle loro proprie sostanze, deputandosi sempre in tali casi un curatore che amministri per conto del vero possessore.

Ma questo non poteva farsi riguardo ai beni di colui che irrevocabilmente avesse perduto il diritto di goderli, non poteva farsi, dico, nemmeno per analogia.

Di più nell'art. 529 del Codice di procedura penale attuato testè è detto che nel caso di condanna contumaciale alle pene stabilite nell'art. 20 del Codice civile si applicherebbero le disposizioni dell'articolo 52 al 58 del codice civile.

Quindi quanto alle condanne contumaciali necessariamente dovevano seguirsi le disposizioni del Codice Albertino, se non si voleva lo sconcio gravissimo che per le condanne contraddittorie si osservassero le disposizioni del Codice civile austriaco, e per le condanne contumaciali si seguitassero quelle stabilite nel codice civile Albertino, tra le quali vi è appunto quella della perdita della capacità di testare.

In queste circostanze non si poteva per verità fare altrimenti che prendere il complesso delle disposizioni del Codice Albertino che hanno per oggetto l'applicazione dell'art. 44 del Codice civile stesso ed adattarlo alla Lombardia tanto per le sentenze contraddittorie quanto per le sentenze contumaciali.

Quindi io dico all'onorevole Senatore Lauzi: ammetto che la pubblicazione del Codice penale e dell'art. 44 del Codice civile nella Lombardia non vi abbia attuato di pieno diritto l'art. 47 né gli altri che vi tengono dietro; ma dico, sostengo e ripeto che questa attuazione diviene indispensabile come complemento dei Codici penale e di procedura penale e dell'art. 44 del Codice civile già in esse province attuato.

Ma si dice: stia pure che il condannato alla pena capitale od ai lavori forzati non possa disporre per te-

stamento; da ciò non ne segue necessariamente che sia nullo il testamento fatto anteriormente.

E qui, o Signori, è appunto dove sta l'errore degli oppositori.

Io sostengo che data la perdita della capacità di testare per effetto della condanna, è necessaria, è forzata la conseguenza della nullità del testamento anteriore se il testatore muore prima di essere reintegrato nei detti diritti.

È impossibile di sostenere il contrario salvo si voglia contestare che il testamento prenda vigore soltanto alla morte del testatore.

Io non ignoro che nel Codice civile austriaco al paragrafo 575 è detto che la volontà legalmente dichiarata non cessa di essere valida per gli impedimenti posteriormente sovraggiunti. Ma, prima di tutto io potrei dire; lecito al legislatore austriaco di aver stabilito un principio che è respinto interamente dalla legislazione romana, antica, nuova e nuovissima; che è respinto ugualmente dal criterio e dalla logica legale e da tutti i giureconsulti, non che da tutti i Codici moderni; lecito, io potrei dire, al legislatore austriaco di aver scritto nel suo Codice simile principio; ma se già non fosse stata la controversia decisa con la pubblicazione alla quale ho accennato, dovremo noi seguire un principio di tal fatta?

Io non lo penso, e non credo che ridotta a questo punto la controversia, lo vorrebbero neppure gli onorevoli oppositori.

Se non che è da riflettersi che il paragrafo 575 del Codice civile austriaco è coerente alle leggi penali germaniche le quali non erano uguali per certo ai più razionali, sebbene più miti principii delle nostre leggi penali; nè contenevano una disposizione uguale a quella dell'art. 20 del Codice penale e dell'art. 44 del Codice civile Albertino. Quindi la disposizione del paragrafo 575 del Codice civile austriaco non può invocarsi per certo onde determinare quale debba casere anche nella Lombardia l'effetto di un testamento fatto da chi venne poscia condannato a pena che trae seco la perdita assoluta dei diritti civili.

Credo che con queste osservazioni abbia anche risposto all'onorevole mio amico il Senatore Poggi.

Aggiungerò solo che non potrei accettare la specie di transazione che egli proporrebbe chiedendo che si dichiarasse che si ritenga come nullo il testamento fatto dopo il commesso reato, perocchè si darebbe sempre effetto ad un testamento che ha preso vigore allora quando il testatore non aveva più la capacità di disporre, nè poteva perciò più dargli veruna efficacia.

Spero quindi che il Senato vorrà approvare l'articolo del progetto cadente in discussione, stato proposto dal Ministero ed appoggiato dalla maggioranza dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Puccioni.

Voci. A domani.

Senatore Puccioni. La proposta di transazione del Se-

natore Poggi era stata già fatta nel seno dell'ufficio centrale; ero stato io che l'aveva proposta perchè vedeva che il principio sostenuto dell' assoluta abrogazione di quest'articolo non incontrava; e a queste mie osservazioni aveva anche aderito un altro onorevole Senatore che si trova adesso nella maggioranza; ma egli dovè recedere da questa transazione in quanto che sosteneva la teoria della doppia testamentifazione, e così la nullità delle tavole testamentarie precedenti la condanna. Noi della minorità crediamo per intima convinzione che l'articolo 4 debba essere rescato. Ma se il Senato nella sua sapienza deciderà il contrario accettiamo la transazione. Ma questa che ha per scopo di diminuire la severità del progetto, sarà soggetto di ulteriore disamina, mentre non è in sostanza che un puro e semplice emendamento: quindi più non mi trattengo su di essa, anzi manifesto all'esimio nostro Presidente che ho già in pronto per il caso possibile l'emendamento suddiviso.

Replico poche parole alle osservazioni dottissime fatte dall'onorevole egregio Relatore della maggioranza dell'ufficio centrale. Egli ha screditato le teorie che la minorità seguiva portando in esempio la maggior parte delle legislazioni moderne. Faccio omaggio alla Francia per la sua legislazione improntata per la maggior parte dalla sapienza romana; ma come italiano questo mio omaggio non è servilità, ho in debita reverenza i Codici promulgati nei diversi Stati d'Italia, ma mi vi accosto con qualche timore pensando che sono influenzati per lo più da quello spirito di reazione che regnava quasi da per tutto dopo il 1814. Ma sono rimasto dispiaciuto di sentire per parte del dottissimo collega Relatore dimenticata la legislazione germanica, e lasciate quasi incurate le consuetudini in proposito del foro Toscano: e finalmente non mi sono convinto della necessità, in una legge provvisoria, di abolire un articolo del Codice austriaco pieno di moderazione e di equità per sostituirvi un principio più severo, e che si diparte dal gius novissimo giustiniano.

Si disse che vi sarebbe un'anomalia lasciando le disposizioni del Codice Austriaco in vigore di fronte alle disposizioni del Codice Albertino, del Codice penale, del Codice di procedura penale, i quali ultimi sono in vigore in Lombardia.

Ma io dico che non so persuadermi come si voglia credere che possa produrre un'anomalia una semplice

disposizione speciale a fronte del Codice Austriaco che per certo non ha le disposizioni del Codice civile Albertino.

In Lombardia si giudicano le questioni del diritto civile secondo il Codice austriaco; qui si giudica secondo i principii del Codice civile Albertino.

Vi ha anomalia in ciò? Non differiscono forse queste disposizioni fra loro? Dunque se si lascia questa specialissima in vigore, qual male può accadere?

Che forse il Codice civile Austriaco differisce dall'Albertino nel togliere al condannato i diritti civili? Mai no. La differenza fra loro sta che nel primo si tengono validi gli atti tutti anche di ultima volontà precedenti la condanna, nel secondo si annullano. Questa differenza non mi pare di tal peso da abolire in proposito il primo per sostituirvi l'altro. Il progetto di legge tende unicamente a determinare il punto di partenza della perdita dei diritti civili onde rimediare allo sconcio delle leggi già sardè che designavano la pubblicazione della sentenza di condanna e non la irretrattabilità della sentenza stessa. Questo ogni di più alla minorità dell'ufficio centrale sembra del tutto ozioso.

Si obietta dall'ottimo Relatore e anche dall'egregio Senatore Poggi, che l'annullamento delle disposizioni testamentarie precedenti la condanna possa essere una misura *preventiva* per arrestare il delinquente nella via del delitto; qual miglior *preventivo* della minaccia della pena capitale o quasi capitale? Ciò non per tanto non è per lo più efficace, mentre l'unica cura che interessa lo scellerato è la speranza di rimanere ignoto alla giustizia punitiva.

Presidente. Il Senatore Poggi avea domandato la parola.

Senatore **Poggi.** Rinunzio alla parola perchè non intendo più di abusare del tempo del Senato.

Senatore **Mameli.** Domando la parola.

Presidente. Avverto il Senato che non siamo più in numero, epperchè la discussione è rimandata a domani alle due.

L'ordine del giorno per domani sarà la continuazione della discussione di questa legge, quindi la discussione della legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/4).

CXLI.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'applicazione nelle province lombarde dell'articolo 44 del Codice civile sardo, per gli effetti dell'art. 20 del Codice penale — Osservazioni del Senatore Mameli e del Guardasigilli a confutazione della proposta Lauzi — Parole del Senatore Lauzi — Approvazione degli articoli 4 al 6 — Emendamento all'art. 7 del Senatore Vigliani, accettato dal Senatore De Foresta e dal Guardasigilli — Adozione dell'art. 7 e dei successivi, non che dell'intero progetto — Approvazione dei progetti di legge, 1° per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare; 2°, per la leva militare sui nati nel 1842 — Discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, ecc. — Discorsi dei Senatori Di Revel e Nazari contro il progetto, e del Senatore Poggi in favore — Risposta del Ministro delle finanze ai Senatori Di Revel e Nazari — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, e più tardi intervengono pure il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPLICAZIONE ALLE PROVINCE LOMBARDE
DELL'ART. 44 DEL CODICE CIVILE SARDO
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20
DEL CODICE PENALE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'applicazione nelle province lombarde dell'articolo 44 del Codice civile Sardo, per gli effetti dell'articolo 20 del Codice penale.

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Dopo le cose già dette con molta copia di dottrina e lucidità intorno al grave argomento che nella seduta di ieri ha lungamente occupato il Senato, superflue sono certamente le poche parole che intendo aggiungere non tanto per il bisogno di maggiore discussione, quanto per accondiscendere al cortese invito del Relatore e di altri Senatori.

Per seguire l'ottimo signor Senatore Puccioni esordirò anche io dal diritto romano, fonte di civile sapienza, al quale hanno più o meno attinto tutti i Codici moderni, e ciò faccio tanto più di buon grado, perchè nell'essere col mio voto concorso a formare la maggioranza dell'ufficio centrale, io stesso ho addotto questa come inconcussa ed irrefragabile dottrina tratta dalle Romane leggi.

Fra moltissimi illustri scrittori ed interpreti io mi limiterò, per brevità, a riferire le parole di uno dei più classici (Giovanni Voet) lib. 28, tit. 1, mem. 39. Ivi, dopo avere fra quelli ai quali per disposizione della legge è vietata la facoltà di testare annoverato i deportati, i dannati *in metallum* (legge 8, § 1, tit. 4, Qui testam. fac. al Digesto), i condannati all'ultimo supplizio, salvo che avessero appellato e fossero morti pendente l'appellazione (legge 13, § ultimo dell'istesso titolo e 6, § 8 e 9 de injusto rupto etc.), o la sentenza fosse stata annullata come contraria direttamente al prescritto delle leggi (per argomento dedotto dalle combinate disposizioni della legge 6, § 10, detto titolo de injusto rupto etc., e 1, § 2, quae sent. sine appellat. rescindantur) soggiunge: « Neque id, quod dictum de damnatis et testari prohibitis mutatum est per novellam 22 cap. et quod autem 8 aut novellam 134 cap. ult. licet enim et poenae servitus per dictam novellam 22 cap. 8, sublatam sit, non tamen ideo is testari permissum est; et cum poenae partem constituat, quod damnatorum

« voluntates supremæ ratae non sunt. Per novellam
« autem 134 cap. ult. tantum jus fisci, vulgo bona
« damnatorum capientis, in gratiam proximorum quo-
« rundam ab intestato succedentium imminutum ac
« remissum est, neutiquam vero testandi licentia da-
« manalis indulta. »

Parole queste che racchiudono il più esatto com-
pendio dell'antica giurisprudenza, ed i principii stessi
da cui sono sostanzialmente informati gli articoli 1, 3
e 4 del progetto, verificandosi così anche questa volta
quella celebre e pur troppo vera sentenza che, *leges
novae ad veteres pertinent*, e sono, per così dire, una
emanazione delle medesime.

Che poi la mente dell'imperatore Giustiniano sia tale,
quale questo scrittore ce la riferisce, non può dubitar-
sene, e perchè sono in ciò concordi quasi tutti gli in-
terpreti, e perchè l'istesso concetto si ricava dalle in-
stituzioni dell'imperatore medesimo.

Infatti dopo avere detto nel lib. 2, tit. 17, § 4;
• Alio autem modo testamenta jure facta infirmantur:
• veluti cum is, qui fecit testamentum, capite demi-
• nutus sit; quod quibus modis accidat primo libro
• retulimus, così si esprime nel § 6 Nam si ideo ir-
• ritum factum sit testamentum, quia civitatem, vel
• etiam libertatem testator amisit: aut quia in adop-
• tionem se dedit, et mortis tempore in adoptivi patris
• potestate sit: non potest scriptus heres secundum ta-
• bulas honorum possessionem petere. »

Qui, come vede il chiarissimo signor Senatore Puc-
cioni, sono espressi i tre casi di *capitis* diminuzione,
cioè la massima, che privava eziandio della libertà del
diritto delle genti, e s'incorreva dai condannati all'ul-
timo supplizio od *in metallum*; la media, che priva-
va dei diritti civili soltanto e s'incorreva dai deportati,
ridotti così alla condizione del diritto delle genti, pena
surrogata a quella dell'interdizione *acquae et ignis*; e
la minima, che privava soltanto dei diritti di famiglia.

La civiltà dei tempi moderni ha fatto scomparire dai
nostri Codici queste semibarbare disposizioni, ma alcuni
effetti ancora rimangono, che possono quasi riguar-
darsi come una necessaria conseguenza di patite con-
danne; e tali sono appunto i diritti civili indicati nello
articolo 44 del Codice civile austriaco, al quale si ri-
ferisce l'articolo 20 del Codice penale che è in vigore
anche nella Lombardia.

Ma tralasciamo il diritto romano, che ha dato luogo
ad una digressione forse troppo lunga, e ritenendolo
ormai come semplice monumento storico e di mera
erudizione, senza però dimenticare che la moderna sa-
pienza è frutto dell'antica, riduciamo la questione ai
suoi veri termini, cioè al confronto dei Codici.

Ora se è indubitato, che noi dobbiamo a questo ri-
guardo seguire la disposizione che si ravvisa più con-
forme alla retta ragione, egli è impossibile non vedere,
che i paragrafi 574, 575 del Codice civile austriaco,
presentano nel complessivo loro concetto un manifesto
contrasto. Col primo di essi articoli si dispone, che

il condannato alla morte, e il condannato al carcere
duro o durissimo, per tutto il tempo della durata della
pena, non possono fare una valida disposizione d'ultima
volontà. Col 2° si dispone, che l'ultima volontà dichia-
rata legalmente non può perdere la sua validità per
impedimenti posteriormente sopravvenuti.

Se questa seconda disposizione voi limitate alle con-
danne al carcere duro o durissimo, è logica e razionale,
poichè siffatte condanne non producono che un impe-
dimento temporaneo: ma se la estendete alla condanna
capitale, la quale produce una incapacità assoluta, ca-
dete nell'assurdo, perchè conseguenza della medesima
sarebbe, che colui il quale avesse fatto testamento prima
della condanna non potesse poi più rivocarlo, e così si
sancirebbe un principio il più ingiusto o tirannico, do-
vendo la volontà dell'uomo essere libera fino all'estremo
della vita.

Ed è qui ben ovvio il riflettere, che può darsi tal-
volta il caso di un testamento fatto molti anni prima
della condanna, cosicchè le condizioni di famiglia affatto
mutate richiedessero nuove disposizioni per parte del
condannato, il quale nondimeno nel sistema della legge
austriaca, sarebbe irrevocabilmente vincolato da un atto
di antica data colla certezza di lasciare alla desolata
famiglia un fomite funesto di dissidi e di liti.

Ma dagli avversari si contrappone, che noi cadiamo
nell'assurdo di dare effetto retroattivo alla legge.

Potrei rispondere, che l'addurre qualche inconveniente
che possa nel nostro sistema occorrere, non risolve la
difficoltà: potrei anche dire, che nel conflitto di due
diritti dee prevalere quello che induce minori incon-
venienti.

Il vero però si è che la supposta retroattività non
esiste.

Nei testamenti si distingue la validità dell'atto nelle
sue forme estrinseche, dall'effetto che è destinato a
produrre. In quanto alla forma, se l'atto è perfetto,
compiuto, non perde il suo valore per una nuova legge
che prescriva altre forme, se così il legislatore non ha
espressamente disposto; ma in quanto all'intrinseco,
l'atto non dovendo avere effetto che al tempo della
morte del testatore, può una nuova legge senza taccia
di retroattività dichiarare incapaci di disporre o di ri-
cevere per testamento quelli che prima erano capaci.

La legge avrebbe effetto retroattivo allora soltanto,
che si volesse togliere il loro effetto alle disposizioni te-
stamentarie che lo ebbero già colla morte dei testatori.
Questa è dottrina comune degli scrittori, che non ha
bisogno di maggiori spiegazioni e commenti.

La seconda ragione per dimostrarvi, essere più logica
e razionale la legge che noi vi proponiamo, io la de-
sumo dalla parità di trattamento.

L'incapacità di testare che risulta dalla condanna è
certamente una pena, come ho già accennato coll' au-
torità degli scrittori, nè può altrimenti concepirsi la
differenza tra l'incapacità che risulta da una condanna
penale, e quella che deriva da un fisico o morale im-

pedimento di furore, demenza, od interdizione per prodigalità, e simili.

Ma, o siffatta incapacità sia per sè stessa una pena, o sia una conseguenza della pena, la condanna dovendo avere uguale effetto per i cittadini d'un medesimo Stato, e retti dalle stesse leggi penali, non comprendo come voglia sostenersi, che debba riguardo a quelli dell'antico Stato Sardo avere più larghi effetti, e produrre incapacità che non colpiscono gli altri.

Ed è perciò appunto, che io sostengo, la questione sollevata sull'art. 3 essere stata già pregiudicata coll'ammissione dell'art. 1, come lo fu già colla promulgazione del Codice penale del 1859, atteso il disposto dell'art. 20 che si riferisco al 44 del Codice civile Albertino.

Gli oppositori alla lor volta ci redarguiscono d'incoerenza coll'art. 2 già ammesso parimenti dal Senato, poichè in sostanza il dire, che le condanne di cui all'art. 20 del Codice penale, in quanto alla perdita dei diritti specificati nell'art. 44 suddetto, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili, equivale al dire, che non producono tale effetto se non nel momento della loro esecuzione.

Ma noi neghiamo assolutamente questa equipollenza di concetto. Il dire, che le condanne producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili non mira che alla possibilità del non raro caso di annullamento in via di cassazione, ove il ricorso sia stato introdotto ed al decorso del termine a tale uopo fissato, qualora il condannato non abbia stimato di valersi di tale mezzo. Rispetto poi ai condannati in contumacia si è voluto aver riguardo anche al caso non infrequente che cadano sotto le forze dopo i cinque anni non potendo mai essere privati del diritto alla propria difesa.

Prego pertanto il Senato acciò si compiacca ammettere l'art. 4 del progetto come è proposto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Cedo la parola al signor Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Sembrerà inopportuno che io prenda la parola dopo le eloquenti cose dette dall'onorevole preopinante, ma io non posso a meno di fare due brevissime osservazioni: una sull'aver chiamato assurda la disposizione vigente tuttora in Lombardia per la quale l'impedimento sopravvenuto non nuoce al testamento regolarmente fatto.

Quest'accusa di absurdità mi è riescita nuova, non dirò altro, perchè nessuno dei commentatori del Codice. . . .

Senatore Mameli. Domando perdono; non ho detto che sia assurda quella disposizione; è assurdo se si concilia colla presente. Il dire prima che il testamento sussiste, e sostener poi che non ha facoltà di revocarlo non sta. . . . Dico questo per non prolungare la discussione.

Senatore Lauzi. Solamente per il solo fatto di non volerlo revocare, si vuole in certo modo dire che anche il testamento fatto prima non avrebbe il suo effetto. Non saprei comprendere, perchè per cento cause possono i testatori venire nella posizione di non poter più rivo-care il testamento, nè ciò nuoce alla sua validità.

Ma la cosa è evidente; si è detto benissimo che c'è pena nella disposizione del § 574.

Il Codice civile concorda in questa parte nello stabilire la pena dal momento della condanna; ed inibisce di testare, e quindi inibisce anche di revocare il testamento fatto.

Questa pena si deve subire, ma la differenza sta solo in questo, che non ha quell'effetto, che mi permette chiamare di forza retroattiva, che fu ravvisato nella disposizione del Codice, della quale trattiamo.

In quanto poi all'altro punto che ottimamente esprimeva l'onorevole signor Senatore Mameli della necessità di unificare le leggi, io convengo nel principio, con lui perfettamente ne convengo, ma osservo che adesso si tratta con questa legge di unificare solamente il diritto penale, poichè per il diritto civile le circostanze non hanno ancora permesso questa unificazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevoli Senatori.

Io non mi aspettavo veramente che dovesse aver luogo una discussione così animata, e che dovessi combattere con campioni così eruditi, e così avvezzi alla palestra parlamentare trattandosi di una cosa che mi sembra della massima semplicità; io non posso entrare in una lunga discussione, perocchè abuserei di un tempo pregevolissimo e tanto necessario al Senato per la votazione delle leggi che urgentemente c'incalzano.

Se volessi rispondere ad un Senatore il quale ha parlato con molta eloquenza e dottrina, m'acringerei a fare il confronto tra i pregi della legislazione germanica e quelli della legislazione latina, allora mi avvolgerei in un pelago di discussioni, e dovrei discutere dei diversi fra la razza latina e la razza germanica.

Io mi attengo alla sapienza latina, dalla quale noi deriviamo, che è la sapienza la quale non ha cessato di governare il mondo dopo che Roma ha cessato di essere la Roma guerriera. . . .

Voci. Bravo. Bravo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori, qui non si tratta di una discussione la quale debba volgere intorno ad una teorica, cioè se le disposizioni del Codice austriaco siano preferibili alle disposizioni del Codice italiano.

Non è su questo che si debbe discutere perchè questo è già stabilito.

In verità questa legge che è stata da me proposta è una legge d'occasione, è una legge che era necessaria affinchè le disposizioni del Codice penale, già pubblicato ed attuato in Lombardia, potessero avere consoni effetti.

Era necessità il coordinarne le disposizioni con quelle del Codice civile austriaco.

Il Codice penale del 1859 (che non dirò perfetto perchè è difficile anzi impossibile che un Codice raggiunga la perfezione, e d'altronde quando che sia verrà migliorato) il Codice del 1859 è stato pubblicato ed è attuato in Lombardia ed ora ha ivi forza di legge.

In questo Codice all'art. 20 si parla della condanna capitale, della condanna ai lavori forzati e perpetui, e si fa richiamo all'art. 44 del Codice civile, il quale articolo in virtù di questo richiamo diventa legge e trovasi posto in vigore anche in Lombardia.

Prima dell'attuazione del Codice penale poteva discutersi se ciò dovea o no farsi, ma ora tale questione è intempestiva.

Siffatta disposizione è una conseguenza dell'unificazione delle leggi penali.

Qui non si tratta di riforme, di unificazione relativa al Codice civile, ma di modificazioni, di unificazione dipendenti dal Codice penale stato pubblicato ed attuato in Lombardia. Modificazioni ed unificazione che erano necessarie perchè una stessa azione non fosse diversamente punita al di là che di qua al Ticino, perchè popolazioni che hanno gli stessi sistemi, le stesse aspirazioni, che in somma appartengono alla medesima patria fossero da diverse leggi governate.

Noi dobbiamo terminare l'opera già compiuta in qualche parte, fare scomparire le differenze di legislazione fra le popolazioni italiane ora rette da varie legislazioni, e riunite per miracolo della Provvidenza.

A mo' d'esempio l'ex reame di Napoli è retto da un Codice civile diverso da quello che è in vigore in Piemonte, da quello che è in osservanza in Toscana, insomma noi abbiamo diversi Codici civili, ed io affermo che se per avventura questi Codici fossero perfetti in tutto, pure io preferirei un Codice cattivo purchè fosse unico in Italia, perchè noi abbiamo bisogno assolutamente di fondare l'unità nazionale, è l'unità nazionale non si fonda già unicamente collo armi, le armi riuniscono e compongono in modo materiale i popoli, ma la legislazione è quella che veramente li riunisce e li rinsanguina.

Quindi l'opera del Parlamento e del Senato dev'essere unicamente indirizzata a che abbia luogo questa unificazione di legislazione, epperò io sostengo che sarebbe inopportuna la differenza che, non approvando l'articolo in discussione, s'introdurrebbe in tal parte fra la legislazione penale della Lombardia, e quella delle altre province in cui è in vigore il Codice penale del 1859.

Ma se per avventura volessi venire alla discussione del merito di quell'articolo, non mancherebbero gravissimi argomenti a dimostrarne la ragionevolezza. Alcuni onorevoli Senatori già hanno ciò provato; il Relatore dell'ufficio centrale e l'onorevole Senatore che da ultimo ha parlato, hanno con tanta forza e dottrina sostenuto l'articolo 3 del progetto ora divenuto 4, che riescirei fastidioso se volessi un'altra volta andare sulle

loro orme. Ma dirò una sola cosa, se me lo permette il Senato.

Che cosa fa la legislazione che noi propugniamo allorchando sostituisce la sua volontà, il suo intendimento alla volontà ed all'intendimento del colpevole? Secondo il mio modo di vedere fa cosa buonissima.

Di che si tratta? Si tratta della condanna a morte, si tratta della condanna ai lavori forzati a perpetuità, si tratta dell'assassino il quale ha tinto la sua mano nel sangue dell'innocente, si tratta del grassatore che uccise la sua vittima, si tratta insomma di un uomo sceleratissimo il quale ha perduto tutti i diritti verso la società.

Ora io domando: è più rispettabile la volontà di costui quando debbe regolare gl'interessi della famiglia o quella della legge? Forse la famiglia viene gettata sul lastrico, viene spogliata delle sue sostanze da colui che muore, solo perchè egli non possa colla sua ultima volontà disporre? No, è la legge che dispone e la volontà della legge è sapiente, molto più sapiente di quella del parricida, del sicario e dell'assassino.

La legge non ha fiducia in un uomo il quale ha violato tutte le leggi ed ha lacerato il seno alla società, ed essa dice: io mi metto al suo posto e regolo la sua successione.

Ora io non vedo perchè si faccia tanto scalpore per le disposizioni contenute nell'articolo in discussione; quindi non posso che accettare il progetto di legge che è stato ritenuto dall'ufficio centrale e che è quel medesimo che ho presentato, perocchè l'articolo 3 che ora è divenuto 4 è precisamente quello stesso che era stato da me proposto al Senato.

Allorchando ho presentato questo progetto ho dubitato se potesse farsi dal potere esecutivo senza aver bisogno del Senato e della Camera dei Deputati; io lo avrei potuto fare, perocchè avevo quest'abilità dalle leggi precedenti, ma ho voluto confidare piuttosto nella saggezza del Parlamento anzichè nella mia sola iniziativa (*Bravo, bene, benissimo*).

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. I signori Senatori Lauzi e Puccioni propongono la soppressione dell'articolo 4. La soppressione secondo il nostro regolamento non potendo essere mandata a partito metto ai voti l'articolo; quelli che approvano che sia conservato l'articolo si alzeranno e quelli che lo vorranno soppresso rimaranno seduti.

Chi dunque intende di approvare l'articolo si alzi.

(Approvato).

Art. 5.

« La successione nell'eredità del condannato, o nei beni soggetti a devoluzione che fossero da lui posseduti, si aprirà alla morte del medesimo ed a favore delle persone, che a tale epoca vi si trovassero chiamate.

« Tuttavia le persone, che al momento della perdita dei diritti civili, di cui all'art. 2 o posteriormente, fossero chiamate alla successione del condannato, ed a

raccogliere i detti beni soggetti a devoluzione, avranno diritto di ottenerne l'aggiudicazione provvisoria coi limiti ed obblighi portati dal § 703 del Codice civile vigente in Lombardia, al quale effetto avrà luogo lo stesso procedimento, che è prescritto per la ventilazione dell'eredità. »

(Approvato)

Art. 6.

« Le successioni, cui fossero chiamati in tutto o in parte coloro, che abbiano incorsa la perdita dei diritti specificati nel suddetto articolo 44 si deferiranno alle persone che vi avrebbero diritto, se quelli fossero premorti. »

(Approvato).

Art. 7.

« Le condanne in contumacia non produrranno la perdita dei diritti accennati nell'art. 44 del Codice civile delle antiche province se non dopo trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza: durante questo periodo il condannato rimarrà privo dello esercizio di essi diritti, e i suoi beni saranno amministrati da un curatore. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'aggiunta che ebbi l'onore di proporre al Senato all'articolo 2 e che il Senato si è compiaciuto di approvare mi obbliga a proporre una altra consimile all'articolo 7, perchè la semplice lettura di questo articolo dimostra come la correlazione che esiste tra il 7 ed il 2 esiga una disposizione corrispondente.

Nell'articolo 2 si tratta degli effetti della perdita dei diritti civili per sentenza pronunciata in contraddittorio; nell'articolo 7 si tratta della stessa cosa in caso di condanna in contumacia.

Quindi proporrei al Senato di voler introdurre nell'articolo 7 la seguente modificazione: « Le condanne in contumacia non produrranno la perdita in tutto o in parte dei diritti accennati nell'art. 20 del Codice penale o nell'articolo 44 del Codice civile delle antiche province se non dopo ecc. » il resto come nel progetto.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Per le stesse ragioni per le quali io dichiarava già ieri di accettare l'emendamento dello stesso onorevole **Vigliani** all'art. 2 ed affinché non vi sia una dissonanza evidente tra le sentenze contraddittorie e le contumaciali, l'ufficio centrale accetta anche questo emendamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo accetto anch'io.

Presidente.

Art. 7.

« Le condanne in contumacia non produrranno la perdita in tutto o in parte dei diritti accennati nell'ar-

ticolo 20 del Codice penale e nell'art. 44 del Codice civile delle antiche province se non dopo trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza: durante questo periodo il condannato rimarrà privo dell'esercizio di essi diritti, e i suoi beni saranno amministrati da un curatore. »

(Approvato)

Art. 8.

« Se il condannato in contumacia si presenti, o sia carcerato, oppure muoia entro i cinque anni dalla pubblicazione della sentenza, questa si avrà come non avvenuta. »

(Approvato)

Art. 9.

« Scaduti i cinque anni, di cui nel precedente articolo, senza che il condannato in contumacia si sia presentato o sia stato carcerato, avranno luogo gli effetti dell'articolo 44 sopracitato, in conformità degli articoli precedenti. »

« Ma se posteriormente egli sia con nuova sentenza assolto, o condannato a pena non producente la perdita dei diritti di cui all'articolo suddetto, egli rientrerà nel pieno esercizio dei diritti stessi, e sarà reintegrato nei proprii beni in conformità al disposto dal § 519 del citato Codice civile. »

(Approvato)

Art. 10.

« Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del predetto Codice civile vigente nelle antiche province del Regno. »

(Approvato)

Senatore **De Foresta**. L'ufficio centrale ha proposto la soppressione dell'articolo 10 del Ministero; bisognerebbe metterlo ai voti.

Presidente. Sarebbe l'articolo 10 del progetto Ministeriale che leggerò.

Art. 10.

« Non ostante il disposto degli articoli 4 ed 8 i beni dei condannati ivi indicati se questi sieno fuggitivi o contumaci potranno essere posti sotto sequestro, ove il Governo per motivi di pubblica sicurezza, e per impedire che i beni stessi non s'impieghino a danno dello Stato ravvisasse necessario di ciò ordinare. In questo caso però si provvederà sulla rendita al mantenimento della moglie, dei figli e degli altri discendenti del condannato dimoranti nello Stato. »

Non aveva messo ai voti l'articolo del Ministero perchè mi pareva che avendo egli accettato quello dell'ufficio centrale non fosse più il caso di una nuova votazione.

Ma se il Senato intende metterlo ai voti

Senatore **Stara**. Non è il caso.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Non so se mi sia permesso di fare una breve osservazione in una materia in cui sono tanto incompetente.

Io non vengo certamente a propugnare l'estensione dell'articolo 10; anzi vorrei fare osservare al Senato se non sia il caso, per avere una legge unica, di togliere questa disposizione là dov'è istituita. Sinora e con molta ragione fu detto quanto beneficio apportava la modificazione della legge in questa parte; se essa non si approva avremo due leggi diverse secondo le province; perchè nelle antiche province rimarrà la disposizione, solo non applicata alla Lombardia: e la legge presente non sarà applicata alle province antiche.

Senatore De Foresta. L'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri sarebbe sicuramente di grave peso, se l'articolo che abbiamo votato non prevenisse già il suo desiderio, poichè mentre noi riconosceremo che la disposizione del Codice Albertino che dava al Governo la facoltà di porre sotto sequestro i beni dei contumaci e fuggitivi accordando solo su quei beni gli alimenti alla moglie o figli, dimenticando affatto, sia detto passando, gli ascendenti, non è più conforme ai tempi ed alle libere nostre istituzioni, e l'abrogheremo per la Lombardia, la lasceremo poi sussistere nelle province antiche, dove esordirono tutte le libere istituzioni.

Nella sua Relazione l'ufficio centrale ha già osservato come sarebbe ciò non solo incongruo, ma ben anche doloroso, ed ha lodato l'onorevole Ministro della giustizia di avergli dichiarato che non solo egli acconsentiva di buon grado a cancellare la detta disposizione dal Codice, ma che se non lo aveva proposto egli stesso era stato perchè erasi dal Governo già proposta la revisione del Codice stesso.

Ma debbo osservare all'onorevole Senatore Alfieri che coll'articolo 9 che veniamo di votare si è già abrogata in modo assoluto la disposizione dell'articolo 37 per quanto riflette la materia penale, della quale può solo trattarsi in questo progetto di legge. Quindi non solamente la ridetta disposizione non sarà introdotta nella Lombardia, ma cesserà anche di aver vigore nelle antiche province ed in tutte le altre dove fu promulgato ed attuato il ridotto Codice.

Presidente. Non essendo luogo a votare su questo articolo soppresso si procederà all'appello nominale.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Prima che si passi alla votazione debbo dire che nella sua relazione l'ufficio centrale osservava che approvandosi dal Senato le modificazioni proposte dall'ufficio centrale ed accettate dal Ministero, le quali in alcune parti estendevano le disposizioni del progetto medesimo che rifletteva la Lombardia, anche alle altre province dove è in vigore il Codice penale, conveniva modificare l'epigrafe della legge medesima, e ne ha suggerito il tenore nel fine della sua relazione.

Sarebbe forse il caso di consultare il Senato se approvi. Realmente di regola l'epigrafe non fa oggetto di votazione.

Senatore Stara. Non occorre.

Altri Senatori. No, no.

Senatore De Foresta. Ne convengo, ma mi è parso che qualche Senatore ne manifestasse il desiderio, ed è per questo che ne ho fatto parola.

Del resto se non vi sono osservazioni in contrario potrà intendersi approvata l'epigrafe nei termini che sono stati suggeriti dall'ufficio centrale.

Senatore Stara. Va bene.

Voci. Sì! Sì!

Presidente. Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . .	80
Favorevoli . . .	70
Contrarii . . .	10

(Il Senato approva)

DISCUSSIONE DEI DUE PROGETTI DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE NAPOLETANE
DELLA LEGGE E DEI PROVVEDIMENTI
RELATIVI AL RECLUTAMENTO MILITARE
E DELLA LEVA MILITARE SUI NATI NEL 1842.

(V. atti del Senato N. 163 e 164.)

Presidente. Sino da ieri essendo state distribuite le relazioni dei due progetti di legge, l'uno per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare, e l'altro per la leva militare sui nati nel 1842, progetti per cui era stata raccomandata l'urgenza, se il Senato non ha nulla in contrario, io li metterò all'ordine del giorno per quest'oggi, non parendomi che possano dar luogo a discussione.

Procedo alla lettura del progetto di legge per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi da alcuno la parola passerò alla lettura dei singoli articoli per porli in votazione.

Art. 1.

» Avranno vigore nelle province Napoletane:

« La legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, N. 1676;

« Il regio decreto 4 maggio 1854, N. 1701, e le leggi 12 giugno 1857, N. 2258 e 13 luglio stesso anno, N. 2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata;

« Gli articoli 2 e 3 della legge 30 giugno 1860, N. 4140, con cui si provvede all'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito in altre nuove province dello Stato. »

(Approvato).

Art. 2.

« La pubblicazione del regolamento 31 marzo 1855 si eseguirà depositandone un esemplare ufficiale in una delle sale di ciascuna residenza comunitativa, ove sarà

tenuto esposto durante tre giorni, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.»
(Approvato)

Art. 3.

« Le leggi, i decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle province suddette sono abrogate. »
(Approvato).

L'appello nominale per lo squittinio segreto lo faremo dopo l'altra legge.

Procedo ora alla lettura del progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1842 (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Neppure domandando la parola procedo alla nuova lettura degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le province dello Stato. »
(Approvato).

Art. 2.

« Il contingente di prima categoria è fissato a 45,000 uomini. »
(Approvato).

Art. 3.

« Gli iscritti designabili che sopravanzarono dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857. »
(Approvato).

Art. 4.

« Gli iscritti chiamati a questa leva i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel R. Decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Saranno pure esenti gli iscritti delle province napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore di due anni alla data della presente legge. »
(Approvato).

Art. 5.

« Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo Mandamento. »

(Approvato).

Art. 6.

« Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854, nelle province napoletane e toscane sono per questa leva da considerarsi temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti, dei quali non si avranno avute notizie dell'esistenza in vita da cinque anni compiuti. »

(Approvato)

Art. 7.

« L'assenza di cui nel precedente articolo 6, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro probe e idonee persone. »

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale per i due squittini segreti sulle due leggi testè approvate.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sulla legge per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare:

Numero dei votanti	78
Favorevoli . .	76
Contrarii . .	2

(Il Senato approva).

Sulla legge per la leva militare sui nati nel 1842:

Numero dei votanti	78
Favorevoli . .	75
Contrarii . .	3

(Il Senato approva).

I signori Senatori sono pregati a riprendere i loro posti perchè la seduta continua.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DI CANONI ENFITEUTICI,
LIVELLI, CENSI, DECIME
ED ALTRE PRESTAZIONI TERRITORIALI.

(V. *Atti del Senato* n. 159).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali presentato dal Ministro di grazia e giustizia: siccome la legge è alquanto lunga, se il Senato lo consente, si potrebbe risparmiare la lettura del testo della medesima ed aprire la discussione generale.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Dichiaro dunque aperta la discussione generale.

Il signor Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Signori, non è mia intenzione di sollevare difficoltà intorno all'accettazione di questa legge, ove io credessi potesse venire approvata; ma

trovo nelle disposizioni della medesima tali argomenti, che non mi permettono di tacere.

Cosa si volle fare con questa legge?

Due sono gli scopi di essa: uno di rendere la libertà ai beni, di togliere cioè alla proprietà quegli inciampi che ora trova nello smercio per i diritti enfiteutici, per i censi passivi che cadono su di essa e rendere così questi beni di più facile commercio.

L'altro scopo, che è finanziario, è quello di fare convergere sul debito pubblico quelle rendite che ora sono affette alle proprietà.

Io ammetto in principio non solo la convenienza, ma la necessità che la proprietà sia liberata da pesi che sulla medesima esistono, quindi ammetto in principio l'affrancamento della proprietà dai censi, livelli, canoni enfiteutici, e da quegli altri gravami di qualunque natura che affettino la proprietà, ma non posso ammettere assolutamente il modo col quale si vuole che questo sia operato.

Io parto da un principio che forse non è quello che informa la legge, parto, cioè dal principio che la proprietà delle mani-morte è una proprietà intera, e una proprietà eguale a quella di qualunque altro privato.

Essa sta non solo nella legislazione di tutti i tempi, ma sta essenzialmente nelle disposizioni stesse dello Statuto, il quale riconosce per vere proprietà anche quelle dei corpi morali, laddove stabilisce che le proprietà di qualunque natura sono inviolabili, e che nessuno possa esser privato delle medesime senza una giusta contemporanea indennità.

Onde io dico: se le proprietà delle mani-morte sono di una natura identica a quella delle proprietà private, la legge non può trattarle con una stregua diversa e debbe a riguardo di esse usare la stessa misura che usa riguardo alle proprietà private.

Noi vediamo invece che col proposto schema di legge si mira ad affrancare le proprietà private dai pesi che esse corrispondono ai corpi morali mediante cessione alle medesime di una rendita sul debito pubblico, ma non vediamo che si sia esteso questo affrancamento al caso in cui il creditore sia un individuo, sia una proprietà privata.

Vediamo ora, Signori, quale sia l'effetto di questo contratto, che la legge vuol rendere obbligatorio, per il creditore della rendita fondiaria; esso a vece di ricevere un capitale ragguagliato al 100 per ogni cinque, come credo sia il suo diritto, laddove non vi sia una convenzione contraria speciale, riceve invece solamente un capitale ragguagliato al corso dei fondi pubblici e che non oltrepassa il 70 p. 0/0. Ne segue perciò che esso verrebbe a perdere il 30 per 0/0.

Io non so assolutamente vedere qual sia la ragione di giustizia, la ragione di equità che permetta di trattare così duramente i corpi morali, quando si eccettuano precisamente da queste disposizioni i singoli individui. Io so che si professa da taluni il principio, e certe

leggi emanate dal Governo ne farebbero fede, che il Governo esercita sopra i corpi morali una specie di alta mano, per cui può fino ad un certo punto, non dirò manomettere, ma procedere e disporre a loro riguardo come meglio gli piace.

Io non posso assolutamente accettare questo sistema. Io credo che le mani-morte sono bensì sotto la tutela del Governo, non per essere manomesse, ma per essere tutelate. Io veggio che se la legge interviene fra certe persone, vi interviene perchè le loro proprietà non siano minorate, vi interviene per difenderle dai soprusi, in sostanza per tutelarle, e non certamente per strozzarle e affogarle come si farebbe con questa legge. Ora io non veggio assolutamente giustizia, chi si tratti in diverso modo i corpi morali dagli individui.

Fra i corpi morali poi, o Signori, ve ne hanno di quelli, anzi direi la massa, i quali (all'infuori delle opinioni che si possono avere in certe materie), meritano tutta la protezione del Governo e questi sono gli stabilimenti, le case pie, gli ospedali, i manicomiali, in sostanza tutti quelli stabilimenti che hanno per iscopo il sollievo dell'umanità; ora io domanderò se questi stabilimenti non meritano almeno un favore eguale a quello che si concede ai privati.

Ai privati non imponete quest'obbligo. Il privato creditore d'una rendita perpetua da un altro privato, è forse obbligato a ricevere il capitale al 70 per 0/0 come voi volete che sia ricevuto da un corpo morale? In ciò, lo ripeto, non vedo assolutamente alcun principio di giustizia, ed io non posso acconsentirvi, perchè, a mio avviso, la è una vera espropriazione, senza previa indennità, e di più non vi sarebbe nemmeno la causa pubblica.

Ma quale può essere la causa vera che muove a questo affrancamento, la cui convenienza io non disconobbi?

Che la indica chiaramente la relazione del Ministero. E perchè si spera che portandosi sul debito pubblico dello Stato una massa di rendite che sono in mano ad opere pie, a corpi morali, a mani morte, queste si stabiliranno in un modo fisso in tali mani, per cui quello che rimarrà in commercio, quello che rimarrà negoziabile sarà di gran lunga diminuito.

Signori, io non partecipo a quest'opinione; io penso, che ciò che rialza il credito di uno Stato, sono i principii della giustizia francamente e schiettamente applicati, non quelli per cui in un modo fittizio e solo transitorio si viene a fare un rialzo momentaneo della rendita, il quale, non andrà a lungo, verrà largamente ribassato dall'emissione di nuova rendita che terrà in molta parte il posto di quello che avete creduto di immobilizzare.

Io ritengo poi che anche sotto questo rapporto non vi sia assolutamente convenienza politica di ciò fare. Del resto, a fronte della convenienza politica io metto sempre il principio della giustizia; io ripeto, non trovo che possa essere giusto di trattare con una stregua così diversa un corpo morale, che merita tutta la protezione,

la tutela del Governo, quando non usate eguale misura verso il cittadino.

Io ripugno da ogni provvidenza la quale sappia dell'appropriazione della proprietà altrui, quindi certamente non consentirei, nè a questo, e tanto meno a certo altro progetto di legge agraria di cui abbiamo, or sono pochi giorni, inteso buccinarsi qualche cosa anche in questo Consesso (*sensazione*). Perciò per parte mia mentre do il mio pieno voto alla legge laddove l'affrancamento segua colla corrispondenza di un capitale che rappresenti realmente la rendita che si redime, io non potrei dare il mio voto se la medesima sta nei termini in cui è concepita. Non la proposizione speciale perchè la discussione è generale, ma dichiaro fin d'ora che se stanno le cose in questi termini, non posso dare il mio voto a questa legge.

Senatore Poggi. Signori, la legge che è sottoposta all'esame ed all'approvazione del Senato, è destinata ad operare una trasformazione nel patrimonio di tutti i corpi morali del Regno.

Lodevolissima per lo scopo a cui mira, presenta non poche difficoltà e per i mezzi che usa per raggiungerlo, e per il subietto a cui si estende.

Decime, legati pii, censi, livelli sono il soggetto e la materia della legge.

Ben poca difficoltà presenta l'affrancamento dei legati pii e delle decime, poichè questi oneri gravanti i fondi non sono mai l'effetto di un capitale versato nelle mani dei proprietari; per conseguenza non essendo essi rappresentati da un capitale, il trasporto che se ne faccia dai beni dei privati sulla rendita del debito pubblico, non può incontrare seria obiezione.

E nemmeno seria obiezione può, a parer mio, presentare l'affrancamento dei censi, comunque possa dar luogo a maggiori controversie. I censi benchè abbiano origine tutti dallo sborso che fa il creditore consista di un capitale nelle mani di un privato che gli dà una garanzia sopra un suo fondo, e si obbliga a somministrargli anno per anno una rendita fissa; i censi, diceva, qualunque sia la forma che assumono, sono per natura loro irripetibili; nè può un Corpo morale, tranne casi eccezionali, richiedere il capitale del censo se il debitore non si mostra pronto a restituirglielo.

Per conseguenza anche di fronte ai censi io non muoverei grave dubbio. Ma la difficoltà maggiore per me s'incontra quando si viene ad esaminare il sistema proposto in relazione ai livelli. I quali, come ognuno sa, non sono nè rendite, nè crediti, essi rappresentano una proprietà costituita sopra un fondo stabile diviso fra due diverse persone, una delle quali è il corpo morale che si chiama padrone diretto, l'altra il privato che si chiama enfiteuta o livellare.

Ognuna di queste proprietà è dichiarata immobile dalla legge. L'enfiteuta percepisce dal fondo i frutti naturali ed industriali, il padrone diretto percepisce il canone annuo, percepisce di più un laudemio d'entrata nell'occasione della costituzione del livello e della sua rinnovo-

zione, percepisce un laudemio che è detto di passaggio nell'occasione delle alienazioni.

Ora la legge propone anche per i domini diretti che si trovano presso le mani-morte un rivestimento, un trasporto dell'annua prestazione dal fondo livellare sul debito pubblico dello Stato.

Non può dissimularsi che la trasformazione è radicale; imperocchè ad una proprietà immobile viene a sostituirsi una rendita senza che il livellare sia tenuto a sborsare il prezzo od il capitale rappresentante il valore del dominio diretto alla mani-morta: questa trasformazione può avere degli inconvenienti, può essere pericolosa e può d'altra parte presentare dei grandi vantaggi.

Per bene addentrarsi a conoscere se i vantaggi preponderino sopra gli inconvenienti permetta il Senato che io vada ad esaminare il progetto di legge sotto diversi punti di vista.

E innanzi tutto mi pare conveniente l'osservare che noi siamo in tempi di rivoluzione; rivoluzione cominciata nel 1859 che dura ancora e durerà finchè non sia pienamente ricostituita l'Italia. E lo stadio in cui versa la nazione è uno stadio non di vita ordinaria e tranquilla, in cui si procede con gli andamenti consueti, e con norme assestate e precise, ma di una vita di agitazione febbrile, di una vita ardente destinata ad operare grandi mutazioni, finchè la Nazione pigli tutta intera un nuovo modo d'essere e giunga ad aprirsi la via per compiere i nuovi destini che nel futuro s'attendono.

Ogni Nazione ha avuto i suoi periodi di rivoluzione. L'inglese li ebbe nel secolo 17.mo; la francese li ebbe nel 18.mo; nel presente li ebbe la Spagna, li ha avuti la Grecia presso la quale non sono ancora terminati: finalmente li ha ora l'Italia, la quale dopo tanti errori, e dopo tanti dolori è giunta a muoversi ed a procedere in un modo abbastanza sicuro, in un modo degno delle primizie sue glorie, da sapere evitare a tempo, almeno fin qui, gli scogli fra i quali si avvanza, cioè dell'anarchia e dell'eresia.

Ora nei periodi di rivolgimento parmi che la storia, quasi per una legge provvidenziale, ci mostri esser le Nazioni spinte a compiere opere grandi e straordinarissime, ad intraprendere sostanziali riforme negli ordini non solamente politici, ma civili eziandio, onde si cambi l'aspetto esteriore della società, si tolga via tutto ciò che è caduco e isterilito e si rimuovano quegli imbarazzi che arrestano il corso della civiltà destinata a progredire. Una rivoluzione è legittima nei suoi principii, nel mezzo e nella fine a proporzione che incomincia e procede osservando queste condizioni, di venire opportuna, di mirare ad uno scopo di universale vantaggio e di essere giusta.

Fra le riforme che sono sempre sequela dirò necessaria dei rivolimenti vengono quasi sempre quelle riguardanti gli ordini e le leggi regolatrici delle proprietà, non tanto dei corpi morali, quanto di quelle dei privati.

La proposta presentataci dal Ministero è appunto diretta ad operare in via transitoria un mutamento nel patrimonio dei corpi morali. A giustificare la quale io non muoverò di certo dal motivo che ho letto nella relazione premessa alla proposta ministeriale; ove si dice che i patrimoni dei corpi morali e delle mani-morte sono in sostanza un patrimonio pubblico. Siffatto principio io non lo saprei concordare; imperocchè credo che siavi gran differenza tra i beni dello Stato, cioè tra i beni demaniali, e i beni di tutti gli altri corpi morali, e che siavi pure differenze tra i beni di alcuni corpi morali e quelli di alcuni altri. Lo Stato quanto ai beni demaniali può, osservate le debite forme, esercitare quei diritti di padronanza che a lui competono, come ad un privato; può variare i modi di godimento, può alienarli, può ancora donarli quando sia debitamente autorizzato: ma questa facoltà niuno di voi o Signori, la consentirebbe allo Stato sulle proprietà che appartengono ai corpi morali.

Io ammetto che le proprietà di questi a differenza delle private siano di tale indole da autorizzare il Governo ad esercitare sovra esse un'azione un po' più larga che non sulle altre proprietà; ammetto che egli possa limitarne gli acquisti, regolarne in modo particolare la disponibilità e il godimento, perchè il proprietario non essendo una persona fisica, ma un ente giuridico o collettivo, adopera il prodotto dei suoi beni per fini diversi da quelli degli individui.

E tutto ciò ammesso, rimane pur sempre gran differenza tra lo scopo cui mira lo Stato, che è quello di provvedere al vantaggio generale della nazione, e gli scopi speciali che sono assegnati secondo l'indole loro a ciascuno dei corpi morali. Le proprietà delle Comuni servono ad una speciale utilità loro propria, quelle degli ospedali ad opere pie, quelle delle Chiese al culto. Nessuno di questi fini vuol essere confuso con gli altri. Perlocchè il principio annunziato nella proposta ministeriale, deve essere affatto eliminato dalla causa motrice della legge, e deve esserlo per cancellare ogni idea di assimilazione, e molto più d'identità tra le proprietà dei corpi morali e quelle del Governo, identità che immeschierebbe e confonderebbe lo Stato con essi, col rischio di sovvertire istituzioni utili e buone se stanno e vivono distinte, col rischio eziandio maggiore di far dello Stato e della Chiesa una sola e stessa cosa. Ora che fu proclamata la celebre formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, la quale, o prima o poi è destinata a divenire la base del futuro diritto pubblico ecclesiastico, bisogna essere schietti e leali e dichiarare che nessuna questione sarà pregiudicata per fino a che non si andrà attuando questa grande separazione fondata del pratico esercizio delle due libertà religiosa e civile, armoniosamente concordi fra loro.

Piuttosto procederò ad esaminare se la proposta legge venga opportuna.

Io non posso dissimularmi che essa mi sembra tale; imperocchè è ora il tempo di procedere in via transi-

toria a quelle rinnovazioni, ed a quegli svincolamenti dei beni immobili che possono recar vantaggio e dare sfogo proporzionato all'attività industriale di tutta la nazione.

Dirò di più che la riforma viene sottoposta all'autorità del Parlamento, ora che le interne scissure sono sopite, e l'unità nazionale conta un periodo di vita abbastanza lungo da essere divenuto un sentimento comune tra i diversi popoli che compongono il Regno e da essere oramai penetrata nella opinione anco delle potenze estere, le quali di giorno in giorno vengono a riconoscere l'unità nazionale.

Quindi io non posso negare l'opportunità della legge, la quale, presentata alle deliberazioni del Parlamento, può maturamente essere studiata ed ordinata in guisa da eliminare tutto ciò che sappia di esorbitante.

Inconvenienti ve ne sono, non lo nego, dal lato che riguarda i corpi morali, padroni diretti.

L'inconveniente maggiore è stato già avvertito dall'onorevole preopinante.

La legge invece di obbligare il livellare, l'affrancante a pagare al domino diretto il prezzo del suo dominio cioè un capitale che lo rappresenti, lo autorizza a consegnare al medesimo una rendita sul Debito pubblico corrispondente alle prestazioni annue periodiche.

Nè il capitale nè il prezzo può ritirarsi dalla manomorta, sebbene in tutte le leggi esistenti in molte province del Regno italiano, fatte in tempi normali, fosse disposto che il livellare volendo affrancare dovesse pagare al padrone diretto il capitale delle prestazioni ragguagliate ad un saggio più o meno alto secondo i vari paesi.

Ma se noi esaminiamo attentamente la cosa, debbo confessare che se la legge dispensa il livellare dal consegnare un prezzo al padrone diretto, non per questo viene a risentire un danno vero e proprio.

Le mani-morte che sono enti giuridici e non persone fisiche, nell'amministrazione de' loro patrimoni e delle loro proprietà mirano a conseguire una rendita costante ed a conservarla.

Ognuno sa del pari che venendo a riscuotere il prezzo dai domini diretti, esse dovrebbero, in virtù della legge, investirlo di subito, e precisamente in cartelle della pubblica rendita.

Ora se non potranno più far esse cotal reinvestimento, perderanno un lucro molto incerto, ma non soffriranno diminuzione nelle loro entrate. Dico un lucro incerto perchè interessando a tutti, cioè allo Stato come ai privati, che la operazione dello svincolamento avvenga in brevissimo spazio di tempo, non si può sperare di ottenerlo, se ai livellari non fossero fatte molte agevolezze, e offerta loro l'occasione di un guadagno, purchè non ingiusto, che non potrebbero mai conseguire in virtù delle leggi ordinarie.

Noi abbiamo l'esperienza e l'esempio della legge sarda del 1857 la quale riponeva, come tutte le leggi fatte in tempi normali, la base dell'affrancazione nella capi-

talizzazione di tutti gli elementi componenti i domini diretti, ed obbligava i livellari a pagare ai corpi morali il 100 p. 5 della rendita. Eppure sono già trascorsi cinque anni ed il Parlamento sa bene che più e diverse proroghe sono state chieste, affinché i termini assegnati ad operare lo svincolamento dei beni non vada a svanire in vano.

Estesa codesta legge all'Emilia, all'Umbria ed alle Marche, due proroghe, se non erro, sono state già concesse anco in quei paesi; cosicchè è chiaro che lo svincolamento coi mezzi ordinari non si opera. E se le mani-morte non potrebbero assolutamente sperare che i livellari corressero ad affrancare, tenendo fermi i vecchi metodi, ne segue che il lucro sperato sarebbe effimero e quasi nullo.

Dirò di più, che avendo ora il Governo presentato una legge sopra base diversa da quella del 57 deve essere ben sicuro di non potere in altro modo provvedere alla riuscita dell'operazione. Imperocchè se stesse in fatto che anche colle regole ordinarie della consegna dei capitali e dei prezzi alle mani-morte lo affrancamento si potesse operare con celerità, io dico che il Ministero avrebbe fatto male i suoi conti, poichè i livellari tenuti a somministrare e consegnare ai padroni diretti un capitale raggraziato al cento per cinque, darebbero modo ai medesimi di acquistare con esso una rendita d'assai maggiore di quella che sperasi di ottenere con la proposta attuale. E allora l'interesse del Governo sarebbe alquanto sacrificato. Ma se tal riflesso non è bastato a fargli preferire i consueti modi d'affraucazione, segno è che egli ha dovuto persuadersi non esser possibile con esso lo svincolamento dei beni.

Nuova conferma ella è questa che le mani-morte se non lucrano col sistema attuale, nulla o ben poco avrebbero lucrato con gli antichi.

Non pertanto l'inconveniente di torre i prezzi alle mani-morte ha dato già ragione ad una prima opposizione, ed io pure non dissimulo che in altri tempi ed in altro luogo ne rimasi molto impressionato. Ma tutto ponderato doveti concludere che molti vantaggi stanno a bilanciarlo e forse anco a superarlo.

Innanzi tutto cessa per lo mani-morte l'amministrazione del patrimonio, esse non hanno più bisogno di avere amministratori che vadano in cerca dei canoni, esigano le rendite, e adempiano quelle molteplici faccende che sono necessarie per bene amministrare un patrimonio consistente in rendite enfiteutiche: esse di più sono liberate dai rischi pur troppo frequenti delle liti sia pei canoni che non si pagano, sia per i deterioramenti dei fondi, sia per le caducità. E io ebbi a deplorare son già molti anni questi gravi mali in Toscana dove la legislazione leopoldina permette che i fondi enfiteutici, di dominio diretto delle mani-morte si vendano anche divisi in più parti, con l'accollo di una rata più o meno grande del canone, ed anche senz'accollo. Poichè è pur troppo accaduto che le mani-morte non sempre riescano a rintracciare

le frazioni varie dei fondi enfiteutici, o sono obbligate ad andare a prendere il canone sminuzzato in piccolissime rate presso un gran numero di livellari. Questo gravissimo danno viene remosso con la proposta di legge. L'utilità pubblica della quale, niuno può metterla in disputa, imperocchè svincolate che siano in modo celere le terre (e questo solo modo credo che sia il più celere e il più spedito), ognuno intende che i capitali si potranno voltare con molto maggior facilità verso l'industria agraria, e potrà attivarsi con molta rapidità sovra una gran massa di terreni il credito fondiario.

La finanza dello Stato pure sarà con questo espediente risarcita in parte, e verrà a migliorare di condizione, coll'opera di tutti coloro, che o corpi morali, o privati vengono a partecipare ai vantaggi prodotti dalla civile associazione.

Ma tutti questi pregi a parer mio non sarebbero sufficienti per dare l'approvazione alla legge, nè meriterebbero grande considerazione se la legge stessa non si presentasse come una legge giusta. Quando io dico legge giusta lo dico nel senso che deve rappresentare ai padroni diretti nel modo migliore possibile, tutte le rendite ed i frutti che costituiscono gli utili annui, o periodici, cui il padrone diretto ritrae dalla sua proprietà e per mezzo dei quali è in grado di esercitare le funzioni a cui è destinato. Se la legge non offre tutti codesti vantaggi, se la rendita che si deve sostituire alle prestazioni annue non rappresenta veramente tutti codesti prodotti, io sarei il primo a riconoscere che la legge, essendo ingiusta, dovrebbe proscriversi come indegna di un popolo civile. Imperocchè posso ben intendere e capacitarmi che avvenendo in alcun tempo ed in casi straordinari la cessazione della vita giuridica di alcuni corpi morali, lo Stato che ha tolto loro la vita possa divenire l'erede del loro patrimonio; ma non saprei mai capacitarmi, nè persuadermi che fintantochè i corpi morali esistono, hanno vita giuridica e civile, si possa usare con essi una misura diversa di quella che si usa coi privati, vale a dire si possa esercitare un'azione giuridica sui contratti in corso per alterare l'eguaglianza a danno di una delle parti contraenti, e con indebito profitto dell'altra.

Io credo che se la legge non osservasse il debito della giustizia col mantenere a ciascuno le utilità che ritrae dalla sua proprietà, e privasse i corpi morali di una parte della loro rendita, per avvantaggiare i livellari, questa legge sarebbe anche politicamente inconveniente. Imperocchè egli è d'uopo che si mostri chiaro e si faccia palese al pubblico che leggi siffatte puramente transitorie non hanno nè in apparenza nè in sostanza altra mira diretta che quella di provvedere al pubblico bene ed alla pubblica prosperità, e che nessuna ragione di privato lucro dei livellari a scapito dei padroni diretti potrebbe esser mescolata in simili provvedimenti, onde non macchiarne i pregi, e renderli sospetti.

Dico poi che mantenedosi giusta in questo rapporto

la legge, ella ottiene una maggiore utilità pratica, perchè vogliasi o no, accade costantemente che se molti dei livellari favoreggiati da una legge nociva ai padroni diretti corrono per imperizia o per leggerezza all'affrancazione colla massima rapidità, ve ne sono altri che procedono con più gravità, e si arrestano, ed esaminano, e persuasi che la legge non è giusta, non la curano nè lo stimolo che potesse venire dal legislatore a valersene basta a rimuoverli dalla loro inerzia ed a operare il tanto desiderato svincolamento delle loro proprietà.

Ora esaminata la proposta ministeriale, debbo dichiarare in massima ch'ella soddisfa a questo dovere. E sebbene fin d'ora dichiaro che nel venire alla discussione dei singoli articoli, mi occorrerà proporre molti ampliamenti, correzioni, e modificazioni per migliorarla, nondimeno io la trovo fin d'ora sufficientemente rispettosa dei diritti dei padroni diretti.

L'art. 3 o il 4 provvede al caso in cui il padrone diretto si sia riservata la proprietà di alcuni alberi del fondo enfiteutico, e vuole che il valore di questi sia preso in considerazione per crescere l'annua rendita.

L'articolo ottavo, sul quale m'intratterò particolarmente in seguito prescrive che siano valutate anche le prestazioni eventuali, nè crediate o Signori che queste siano così tenui che possano essere disprezzate senza danno, e non poste in calcolo nel determinare la rendita. Esse costituiscono fin da principio un elemento di corresponsività nel contratto enfiteutico. In tutte queste le province d'Italia vi sono diritti di tal natura, ve ne sono nelle Romagne, nell'Umbria, e nelle Marche, ed anzi in queste ultime province, l'enfiteusi di alcuni corpi morali ecclesiastici apportano loro maggiori utilità con gli emolumenti eventuali che non coi canoni d'ordinaria tenuissimi. Nelle province di Parma erano pure enfiteusi di tal sorta le quali davano diritto ad una valutazione delle prestazioni eventuali in una data misura sull'atto delle affrancazioni. Basta consultare in proposito l'appendice al Codice parmense, ove è stabilito il metodo per l'affrancamento delle enfiteusi.

Nelle antiche province del Regno, abbiamo la legge del 1857, che tiene conto di questi emolumenti. E rispetto alla Toscana il pregio dei medesimi era tale, e tanto che (lo dirò colla testimonianza dell'autore del saggio del sistema livellare Girolamo Poggi, nome ben noto ai giureconsulti della penisola) porse occasione a gravi dispute al tempo della dominazione francese.

I francesi venuti a dominare anche in Toscana nel 1808 si erano dati a credere come conquistatori e stranieri che tutto quello e quanto si trovava in casa d'altri fosse simile od eguale a quello che esisteva in casa loro. E quindi volevano governarlo con le stesse regole ed applicarvi i medesimi rimedi.

Ora le enfiteusi Leopoldine ben diverse dalle feudali e signorili le battezzarono come reliquie della feudalità, e se non scesero a tanto da abolirle pienamente senza nessun compenso a favore della mano-morta, dichia-

rarono per altro con decreto dell'agosto 1809, che non si potessero più pagare gli emolumenti eventuali, cioè i laudemii di passaggio ed i laudemii d'ingresso. Non bastarono le rappresentanze che furono fatte da distinti magistrati che allora vivevano in Toscana e che avevano avuto mano nelle celebri riforme di Pietro Leopoldo, e così per to nella confezione delle sue leggi, non bastarono le testimonianze dico di essi, che le enfiteusi toscane fossero ben diverse dalle enfiteusi feudali, ed il fatto scorse da ogni elemento signorile per procurare la revoca del decreto, il quale fu sempre tenuto fermo; ma racconta l'autore del saggio sul sistema livellare che il decreto rimase in gran parte inascolto; i livellari continuarono a pagare gli emolumenti eventuali non ostante l'abolizione dei medesimi.

Partiti i francesi nel 1814 essi furono ristabiliti.

Però l'errore commesso dai francesi in Toscana ed i reclami venuti da questa provincia giovarono ad impedire che una egual legge non fosse pubblicata nei dipartimenti di Roma e del Transimeno; dove nel 1813 le enfiteusi riconosciute d'indole tutta civile e spoglie d'ogni mistura feudale vennero confermate insieme con la prestazione dei laudemii.

Sicchè, o Signori, io debbo dare lode alla legge in questa parte, perocchè ha tenuto conto di un elemento del contratto realmente corrispettivo. Laonde mi dichiaro disposto ad approvarla in massima, reputandola opportuna, destinata a provvedere ad un grande utile pubblico, e se non ad accrescere le rendite delle mani-morte, certo non a diminuirle.

Accetto ed approvo la proposta ministeriale anche perchè porge modo di veder riparato un grave difetto esistente nella legge pubblica in Toscana nel 27 marzo 1860, difetto ch'io non potei impedire, che non vollenza sancire, e che ho costantemente deplorato.

La riparazione che viene ora offerta sorge dal disposto di uno degli ultimi articoli in cui è detto, che le particolari leggi vigenti nelle altre province del Regno cesseranno d'aver vigore appena questa comune a tutte andrà in esecuzione. E sebbene la riparazione possa essere tarda, in quanto che gran parte delle affrancazioni in Toscana sono state eseguite, non sarà mai tarda per mantenere illeso il principio di giustizia e per vederlo approvato dall'autorità di questo rispettabile consesso.

Io accetto quindi la legge perchè dà modo di evitare inconvenienti peggiori in futuro.

Non c'è da fidarsi, Signori: lo lo diceva in principio e lo ripeto alla fine del mio discorso: siamo in tempi di rivoluzione, non ancora cessata e che durerà chi sa per quanto tempo. Ora i rivolgimenti hanno le loro vicende, i loro stadi, le loro fasi; agli attuali sufficientemente tranquilli potrebbero succedere altri più ardenti ed impetuosi i quali spingessero a variazioni ben più fatali, e ben più compromettenti delle proprietà delle mani-morte, in guisa da essere piuttosto spogliazioni che riforme.

In conseguenza io credo essere stato savio partito quello del Governo di prevenire tale pericolo, presentando in tempo una legge la quale, ove sia opportunamente modificata, potrà non solo non essere d'aggravio ai corpi morali, ma recare dei vantaggi più o meno notabili e grandi ad essi, alla finanza pubblica, alla Nazione, ed ai privati livellari senza ledere la intrinseca giustizia. E tanto più volentieri le do il mio voto perchè m'affido, che l'onorevole Ministro Guardasigilli saprà provvedere sollecitamente affinchè sia emanata una legge unica la quale regoli d'ora in avanti le enfiteusi in tutta l'Italia in guisa che si abbiano norme costanti, comuni basate sul principio dell'affrancabilità, e spogliate di tutte quelle pastoie e di tutti quei vincoli, che erano connaturali alle enfiteusi dei passati secoli.

Senatore **Nazari**. Dividendo pienamente l'opinione dell'onorevole Senatore Di Revel, io mi permetto, trattandosi di un argomento così grave, di aggiungere alcune parole.

Se il Ministero invece di presentare questo progetto di legge applicabile soltanto ai corpi morali avesse proposto di estendere a tutte le province del Regno nella sua forma generale la legge 13 luglio 1857, che è già in vigore sulla stessa materia in altre di esse, io per il primo, salve alcune modificazioni, avrei fatto plauso a questo provvedimento, la convenienza del quale nel pubblico interesse essendo intuitiva non ha bisogno di essere con argomenti dimostrata. Ma l'odierno progetto non si riferisce che agli enti morali, cioè al Demanio ai Comuni, alle Cause di beneficenza, ed a quelle di culto, e li tratta in modo ben diverso da quello, che fu stabilito nell'anzidetta legge.

Si vuole, che queste pie cause cedano i loro crediti per annue prestazioni perpetue contro il corrispettivo di una rendita al 5 p. 0/0 sul Gran Libro del Debito pubblico, laddove la legge del 1857 suppone, che questo corrispettivo sia pagato in danaro sonante. Lo spirito finanziario, che al giorno d'oggi s'insinua dappertutto gnastando non di rado gli atti legislativi i più provvidi e saggi, si è impadronito anche di questo progetto, se pure non ne è stato il primo movente. Il desiderio di sollevare il credito pubblico col sottrarre dalla circolazione una buona parte della rendita ha fatto sì che il Governo chiudesse gli occhi innanzi alla ingiustizia di questa disposizione.

Si ha bel dire, che per tale trasformazione non vien tolta, o diminuita la rendita, e che questa anzi è nel miglior modo assicurata da ogni pericolo, e da ogni cura e spesa d'amministrazione. Siamo sinceri. Saremo noi paghi del partito che si vuol fare alle pie Cause, se losi facesse a noi stessi? Chi di noi non preferirebbe di avere in mano il danaro a sua disposizione piuttosto che una cartella, la quale in caso di vendita, o di pegno non verrebbe valutata più del del 70 per 0/0? Quando l'opinione generale preferisce un partito all'altro, la maggiore o minore convenienza di essi è

già bella e risolta. Si arrischierebbe il Governo di obbligare i privati di accettare questo modo di pagamento? Mai più. E perchè dunque volete imporlo ai Corpi morali?

Non basta per le Opere pie (ed io parlo specialmente per esse), che la rendita non venga diminuita. Ciò potrebbe bastare forse per le Cause di culto affette per lo più a pesi, ed uffici determinati, ed invariabili che possono essere adempiuti senza la presenza del capitale. Ma le attività delle Opere pie hanno bisogno di esser sempre liberamente disponibili. Ormai gli istituti di beneficenza sono ridotti alla più deplorabile condizione economica stante il sempre crescente pauperismo, e le sempre crescenti imposte. Il grande Ospedale di Milano e gli altri stabilimenti elemosinieri di quella città, è doloroso il dirlo, contano nientemeno d'una ventina di milioni di debiti. Questi bisogna pur pagargli un poco per volta, e per pagargli torna opportunissimo l'aver delle attività, sulle quali si possa metter subito la mano in caso di bisogno, e fra queste attività le più disponibili sono appunto i diretti dominj, che rappresentano un capitale di parecchi milioni, e che sono subito venduti, perchè considerati ed apprezzati come impiego sicuro. Se ne è già affrancato un gran numero, e se si avesse un po' di pazienza si affrancerebbe a poco a poco anche il resto senza bisogno di ricorrere a mezzi di coazione. Or bene se voi adesso volete obbligare le Cause pie a convertire questi diretti dominj in rendite sul Gran Libro, ed a sopprimere così il loro capitale, bisognerà, che esse vendano la rendita per pagare i debiti, e così subiranno la perdita del 25 o del 30 per 0/0. Ecco il danno che voi rechereste loro, adottando questa legge.

Io non posso del resto ammettere, che l'azione sovranica dello Stato su questi stabilimenti si estenda fino al punto esorbitante di dominarli in modo da farlo quasi servire da strumenti ausiliari delle finanze. Essi sono soggetti a tutti gli oneri, e a tutte le imposte dello Stato al pari dei cittadini privati, ed hanno quindi il sacrosanto diritto di essere trattati egualmente. La azione governativa sopra di essi consiste propriamente in una moderata, e savia tutela, e non già in un' autorità assoluta, e dispotica. Che si direbbe di un tutore, che si permettesse di fare col suo pupillo qualche cosa di simile a ciò, che ora si vorrebbe fare dal Governo colle Opere pie? Io per me non esiterei a destituirlo, o come incapace, o come prevaricatore.

No, Signori, ciò non avvenga. Difendete la causa tanto interessante della pubblica beneficenza, mantenete anche in questo incontro quella severità di principii di giustizia, che sempre contraddistingue le vostre deliberazioni; e respingete questa misura, che se può essere atta a sollevare momentaneamente il credito pubblico, porterà in pari tempo, ed infallantemente un ribasso nel credito morale del Governo, e della legislatura.

Ministro delle Finanze. Signori, il progetto di

legge che è ora oggetto delle vostre deliberazioni è stato tacciato da due oratori, dagli onorevoli Revel e Nazari, di essere altamente ingiusto.

Per verità essi hanno esposto le cose, pare a me, come se si trattasse qui poco meno che di mutui dati sopra fondi i quali invece di essere rimborsati ai proprietari per mezzo della restituzione dei capitali in numerario, come in numerario erano stati dati, fossero invece pagati per mezzo di cartelle del debito pubblico le quali non hanno più un valore reale eguale al valore nominale che potessero rappresentare.

Essi quindi hanno fatto un quadro per certo poco bello della situazione degli stabilimenti di beneficenza, delle mani-morte cui questa legge si applica, ed hanno in certo modo dipinto questa legge come una spogliazione delle mani-morte, del o opere di beneficenza pubbliche a pro, se si vuole, degli utilisti, e con un certo vantaggio delle finanze le quali vedrebbero ritirato dal mercato, e, quasi direi, immobilizzata una parte non piccola della pubblica rendita.

L'onorevole Senatore Poggi per certo ha già purgato questo progetto dalle taccie che gli sono apposte, con tanta dottrina, che forse io farei meglio a tacermi, nondimeno mi permetta il Senato di dire anche la mia opinione sopra questo argomento.

Anzi tutto farò osservare, che in questo progetto di legge si tratta non già di mutui, bensì di canoni enfiteutici, di livelli, i quali partono da concessioni dichiarate perpetue, o da diritti indeterminati, e di cui o per legge di consuetudine, o per convinzione sia ritenuta come continuativa la rinnovazione; insomma da concessioni, parlandosi di tempo, fatte per 99 o più anni.

Qui dunque non si tratta di paragonare questi canoni che si vogliono affrancare a mutui che s'intende rimborsare con una carta il cui valore non fosse per avventura eguale al valore nominale; ma si tratta di considerare che si hanno sopra molti fondi a pagare delle rendite, che possono in certo modo dirsi e ritenersi come perpetue. Quindi è che tali corpi morali siano Comuni, siano opere di beneficenza, od ecclesiastiche, ed anche il demanio, invece di avere un capitale da questi utilisti, hanno diritto a riscuotere una rendita che si può ritenere perpetua imperocchè od è veramente perpetua per natura sua, o si estende ad un numero d'anni tanto lungo che per verità si può dire perpetua.

Stando in questi termini, chi bene esamina questo progetto di legge, non può dir altro che è della più alta importanza economica, che questi fondi gravati da canoni, e livelli, e da altri simili oneri sieno liberati, imperocchè ognuno di noi, o Signori, ben sa che questi beni sono affetti da una specie di cancera che in certo modo ne impedisce le migliorie, trovandosi essi, starci per dire, condannati ad una specie d'immobilità; quindi è che nessuno ha contestato, anzi fu messo in rilievo, come fosse d'una certa importanza sociale pel nostro paese che questi beni venissero francati da

questi canoni, in guisa che se ne potesse liberamente disporre, siccome d'ogni altra proprietà; imperocchè si sui beni come in ogni altra cosa, senza libertà non vi può essere progresso.

Noi dunque ci troviamo davanti a questi due fatti. Per una parte abbiamo dei Corpi morali i quali hanno diritto ad avere una rendita veramente perpetua, o che per la lunghezza del tempo può ritenersi assolutamente come tale; e per altra parte questi Corpi morali si procacciano le loro rendite mediante un canone percepito sopra certi fondi che li condanna, come dissi, all'immobilità, e ne impedisce ogni miglioramento.

Ora è egli utile che duri questo stato di cose? È egli utile che noi continuiamo in tal modo? Nessuno contesterà, io credo, che non convenga pigliare un altro partito: indi le varie leggi che nei varii Stati si promulgarono sopra questo argomento, indi unanime, io credo, l'opinione di tutti che queste enfiteusi, livelli, ed oneri, che legano così la rendita di un Corpo morale ad un dato fondo, debbano essere rotti e sostituiti con altri mezzi, debbano insomma essere affrancati.

Ciò posto, qual deve essere il partito più conveniente perchè una simile operazione si faccia, perchè questa affrancazione veramente riesca?

Io sono d'accordo cogli onorevoli Senatori Nazari e di Revel che la legge che si propone debba essere giusta, e per certo il Ministero che la presentò non ebbe intenzione, come asseriva l'onorevole Nazari, di pervertire ogni cosa con uno spirito finanziario o fiscale ma intese innanzi tutto di ubbidire alla giustizia.

Infatti questi Corpi morali hanno una data rendita; non intendiamo che questa rendita coll'attuale progetto di legge sia loro interamente conservata, e per tal effetto abbiamo tenuto conto di tutte le circostanze che possano influire sulla medesima; e se per avventura qualcuno ne fosse stata omissa, credo che il mio collega il Ministro guardasigilli non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare gli emendamenti che venissero proposti, acciò la rendita che venisse ad essere data a questi Corpi morali fosse veramente quella della quale attualmente fruiscono.

Vediamo ora qual momento si debba cogliere per fare quest'operazione dell'affrancamento e quali mezzi siano più convenienti a ciò.

Per fermo ove taluno non avesse fiducia, direi nel Governo, ove dubitasse della solidità delle cartelle del debito pubblico, potrebbe avere una diversa sentenza.

Ma non vi sarà certo in questo Consesso chi voglia desumere da questo caso che adduco un argomento per respingere la legge, non vi sarà certo nessuno il quale possa dubitare della solidità di questi crediti in guisa che la rendita sia perfettamente assicurata mediante cartelle del debito pubblico.

Ma l'operazione della conversione vuole essere fatta in un tempo e in un modo in cui veramente l'utilista trovi il suo tornaconto nel farla, imperocchè se ciò non è, l'affrancamento non si condurrà mai ad effetto.

Ora supponiamo, come si diceva dall'onorevole Senatore Nazari, che si estenda la legge del 1857, supponiamo cioè che si dica: è fatta facoltà a tutti gli utilisti di affrancare i livelli ecc., dando ai domini diretti un capitale il quale sia il ventuplo della rendita che deve loro dare.

Chi non vede che promulgandosi attualmente una legge siffatta, sarebbe come dire che non si vuole punto affrancare le enfiteusi? E perchè questo? La ragione fu adottata dallo stesso onorevole Senatore Nazari, quando disse che attualmente i corpi morali non possono vendere le loro proprietà, imperocchè anche la proprietà è oramai avvilita.

In altri termini cosa significa questo? Significa che lo interesse del danaro oggi, come nessuno lo contesterà, val più del 5 per cento. Ora come volete voi che quando il danaro vale più del 5 per cento chi debbo affrancare un canone livellare voglia dare il cento per 5? Ma per verità ove si facesse una legge simile oggi, io non esiterei a dire che o essa debbe rimanere inefficace se non c'è prescrizione di termine, o essa è assolutamente ingiusta, imperocchè forzerebbe l'utilista a dare al domino diretto molto più che non abbia diritto d'avere.

Io del resto osservo che oggi l'interesse del danaro è forse meglio d'ogni altra cosa rappresentato realmente dal corso delle cartelle. Non dico che non vi saranno certi momenti di maggiore o minor offerta al pubblico, e per conseguenza di quelle oscillazioni nel mercato dipendenti dalla ragione dell'offerta alla domanda. Ma è per me incontestabile che uno dei precipui elementi per indicarci il valore del danaro è quello della rendita, del corso della rendita: quindi io credo che si potrebbe rispondere agli oppositori della legge che se oggi si dà una cartella del debito pubblico la quale ha un valore nominale di 100 per 5 di rendita, non è già che s'intenda che si vuol dare un capitale che è eguale al ventuplo della rendita, ma si intende semplicemente dare un capitale il quale oggi dà una rendita eguale a quella del canone; per conseguenza si è in stretti termini di giustizia allorchando si converte la rendita di questi fondi vincolati da canoni enfiteutici mediante la somministrazione di una cartella della rendita pubblica.

Non ci può quindi essere fatto appunto d'ingiustizia per ciò che riguarda il capitale, imperocchè il capitale si viene pure a dare, ed è quello che oggi corrisponde alla rendita.

Io poi trovo che se l'affrancamento si vuol fare, egli è evidente che bisogna, come diceva testè, mettere gli utilisti in una posizione per cui essi possano trovare il modo di liberare i loro fondi con un sacrificio non maggiore di quello che veramente soffrono per la somministrazione della rendita corrispondente ai canoni enfiteutici, livelli e via discorrendo.

Per tali motivi ove si adottassero altre norme egli è evidente che si fallirebbe intieramente allo scopo, cioè a dire gli utilisti non potrebbero più affrancare i loro

fondi. A conferma di ciò, basta citare la legge siciliana, la quale stabilisce che si debba dare non già una cartella di rendita eguale a quella del canone da affrancarsi, ma una rendita la quale, calcolato il valore nominale, corrisponda al ventuplo del canone da affrancarsi. Ora questa legge poteva dirsi buona, poteva raggiungere il suo scopo allora quando la rendita siciliana era per esempio a 115 o 120, o qualche cosa di simile. Si poteva dire: voi, o corpi morali, avete questi canoni; io vi dò un capitale che sulla piazza corrisponde al ventuplo. Ma il risultato qual era? Che la mano morta si trovava ad avere una rendita inferiore a quella che prima aveva: il capitale era lo stesso, ma la rendita minore. Quando poi il valore delle cartelle è sceso al di sotto di cento, egli è evidente che tal legge non ha più potuto mettersi ad effetto. Quindi io credo sia da approvarsi l'attuale progetto di legge per cui per l'appunto si roglie un momento in cui le cartelle del Debito Pubblico essendo sventuratamente ad un tasso non molto elevato, può l'affrancante procurarsi una rendita eguale a quella dei canoni che vuole affrancare senza molto sacrificio. In tal modo noi riusciremo a rompere per sempre quest'essere di enfiteusi, di livelli, di canoni; cosa che tanto interessa al paese, ed all'economia pubblica.

Debbo poi aggiungere qualche considerazione alle osservazioni che si sono fatte sopra l'influenza di queste disposizioni in ordine al credito pubblico.

È inutile che io nasconda come questo progetto di legge sia nelle viste del mio collega guardasigilli, non potendo egli a meno di insistere perchè questo problema economico, quale è quello dell'affrancamento dei canoni enfiteutici, venga sciolto in un modo che conduca a qualche risultato, imperocchè ben si può dire che la maggior parte delle tante leggi che abbiamo in Italia, (ove si eccettui la Toscana) non riceve alcuna specie di applicazione nè di esecuzione.

Non nascondo che la ragione per la quale questa legge fu portata piuttosto oggi che domani sia stata una ragione finanziaria; e per verità, signori, bisogna aver riguardo anche alle condizioni finanziarie in cui versiamo, bisogna aver riguardo al fatto davanti al quale ci troviamo, al fatto cioè di una serie d'imposte le quali non raggiungono le spese che inevitabilmente dobbiamo fare, bisogna insomma aver riguardo alle difficoltà di mettere di un tratto tutte le imposte che occorrono per poter pareggiare le spese.

Ora in una situazione come questa egli è evidente che vogliono pur cercare degli espedienti; non disconosco che non si debbono gli espedienti ritenere come sistema finanziario di un paese, ma è pur forza cercare espedienti per tirare innanzi fino a che si abbia avuto il tempo materiale di dare assetto al nostro sistema di imposte, cosa che non può farsi in pochi mesi.

Da ciò ebbero origine alcuni provvedimenti straordinari, come quelli della alienazione di beni che sono ora sottoposti alle deliberazioni dell'altro ramo del Parla-

mento. Così, ove anche si debba fra un anno o due, effettuare un prestito, egli è evidente che interessa altamente al paese il rilevare la rendita pubblica, e fare che questa si trovi nelle migliori condizioni possibili.

Ora egli è fuori di dubbio che a ciò può grandemente influire la certezza che il paese dimostri veramente di voler sopportare tutte le imposte che occorrono, può influire più che altro l'ordinamento interno che ci faccia forti, ed il condurci secondo le regole di buon Governo.

Questo non si contesta nè punto nè poco, ed è certo che altrimenti gli spedienti non servirebbero a nulla.

Ma non è certo senza influenza la sottrazione dal pubblico mercato di una quantità di cartelle del Debito Pubblico, per un valore considerevole, valore, che se le mie informazioni sono esatte, quelle che ho trovato al Ministero delle finanze, per questa specie di canoni ascende al capitale nominale di 900 milioni circa.

Per conseguenza ben vede il Senato che la ragione la quale ha mosso il presente Ministero a presentare oggi piuttosto che domani questo progetto di legge non è tanto leggiera, imperocchè evidentemente la sottrazione dal mercato pubblico di tanta quantità di rendita

non può a meno di farla rialzare, e per conseguenza di mettere il paese in condizioni molto migliori allorché venisse il caso di effettuare un prestito.

Ond'è che per non infastidire più lungamente il Senato io concludo dicendo che il progetto di legge che è presentato alle sue deliberazioni l'è altamente consigliato in questi momenti, da considerazioni finanziarie di grande importanza, da ragioni di economia pubblica in questo senso che si tratta di rendere libera tutta questa parte della proprietà che prima era impastoiata da tutti quegli oneri, e che non si tratta già di far sfregio o danno ai corpi morali, ma invece, come molto bene diceva l'onorevole Senatore Poggi, di rispettarne intieramente le rendite agevolando loro l'esazione delle medesime.

Non dubito quindi che il Senato a fronte di queste considerazioni vorrà dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

Voci. A domani!

Presidente. Domani alle due seduta pubblica per la continuazione della discussione su questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXLII.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi e domanda del Senatore Di Pollone — Comunicazioni del Governo — Adozione delle proposte del Senatore Sclopis per un indirizzo al Re, e per l'incarico all'ufficio di Presidenza della riduzione del medesimo — Interpellanza del Senatore Menabrea al Ministro della marina — Risposta di questi — Discorso a difesa dell'amministrazione arata dal Senatore Menabrea come Ministro della Marina e sua istanza per una inchiesta sulla medesima, non che per la stampa negli Atti del Senato di alcuni documenti da lui citati — Osservazioni del Ministro della marina e del Presidente del Consiglio — Ritiro dell'istanza d'inchiesta — Incidente in ordine alla stampa nei rendiconti dei documenti ad illustrazione del discorso del Senatore Menabrea — Parlano i Senatori Vigliani, Sclopis, Menabrea, Alferi e il Presidente del Consiglio — Proposta dell'ordine del giorno puro e semplice del Senatore Martinengo, combattuta dai Senatori Arrivabene, Lunzi e Sclopis, ed appoggiata dal Senatore Plesza — Ripresa dell'istanza per l'inchiesta — Reiezione dell'ordine del giorno puro e semplice — Parole del Senatore Sclopis e del Presidente del Consiglio — Deliberazione per la stampa negli Atti dei documenti ad illustrazione del discorso del Senatore Menabrea.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della marina, degli esteri, dell'interno, d'agricoltura, industria e commercio, e più tardi intervengono anche i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3107. La Giunta municipale di Cerignola (Capitanata) ricorre al Senato onde ottenere che la ferrovia a costruirsi da Foggia a Barletta tocchi l'abitato di quel comune.

N. 3108. Parecchi abitanti di Cerignola, in numero di 258...

(Petizione identica alla precedente).

Presidente. Prego il Senatore segretario Arnulfo di dar lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura delle lettere dei Senatori Giorgini, Natoli e Roncalli Francesco, colle quali il primo per ragioni d'ufficio, e gli altri per motivi di famiglia chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Legge pure la seguente lettera del Senatore Di Pollone.

Torino, addì 11 di luglio 1862.

Onorevolissimo signor Presidente.

Ricorro alla ben nota cortesia di V. S. Ill.ma affinchè voglia presentare al Senato la mia domanda di un congedo.

Sono in vero dolente di dovermi assentare, mentre stanno per svilupparsi da questo ramo del Parlamento importanti lavori, ma ben mio malgrado trovomi costretto ad una tale determinazione. Molti degli onorevoli miei colleghi sanno come io ebbi da lottare durante i cinque mesi ora decorsi contro gravi e pertinaci disastri di salute, a prevenire il cui ritorno, secondo le fatte prescrizioni, debbo tentare l'uso dei bagni minerali; ond'è che io confido vorrà il Senato accogliere favorevolmente la mia domanda.

Confido egualmente, che il Senato non sarà per opporre difficoltà all'accoglimento di una seconda preghiera che per ragione della prolungata assenza in cui sto per inoltrarmi, e per altre considerazioni particolari, mi trovo nel caso di aver a soggiungergli, di essere

ciò esonerato dall'ufficio di suo questore, che se procurai di adempiere durante sette anni col maggior buon volere, non mi sentirei di più oltre sostenere.

Voglia la S. V. Ill.ma gradire gli atti, ecc.

Sott. A. N. DI POLLONE.

Presidente. Chi intende accordare il congedo chiesto dal Senatore Di Pollone, si alzi.

(Accordato)

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. (*Movimento d'attenzione*). Provo una vera soddisfazione, signori Senatori, nell'aver l'onore di comunicare al Senato alcuni fatti, alcune notizie le quali spero saranno ricevute con molto favore da quest'Assemblea.

Il Senato non ignora che da circa due anni le nostre relazioni colla Russia erano compiutamente interrotte.

In seguito ai buoni uffizi dell'Imperatore dei Francesi, il quale non omette mai occasione veruna per vegliare agli interessi dell'Italia, in seguito, dico, a questi suoi buoni uffizi ci è giunta ieri mattina la notizia ufficiale di essere l'Imperatore di Russia disposto ad accogliere una missione straordinaria, la quale notificherebbe all'Imperatore di Russia la costituzione del nuovo Regno Italiano.

Compiuta che sia questa formalità le relazioni diplomatiche saranno immediatamente ristabilite sul piede regolare.

Questa condizione di cose non era identica a quella delle relazioni nostre colla Prussia.

Il Senato sa che le relazioni diplomatiche furono mantenute colla Prussia malgrado i grandi rivolgimenti dell'Italia dal 1859 in qua. Sa il Senato che in Berlino noi abbiamo una legazione compiuta, come ultimamente la Prussia manteneva in Torino una legazione ugualmente compiuta; soltanto circa le formalità, circa queste stesse relazioni vi era tra il Gabinetto di Prussia ed il nostro qualche irregolarità che era assolutamente conveniente di far scomparire, perchè implicava il non riconoscimento del Regno d'Italia.

Furono intavolate trattative già da qualche tempo fra il nostro Ministero e il conte Brassier de Saint Simon, il quale tutti i signori Senatori conoscono come persona che porta ed ha sempre portato, da moltissimi anni che vive fra noi, un vivissimo interesse all'Italia. Dopo queste trattative, dico, venne finalmente il momento in cui la Prussia credette conveniente di addiventare al riconoscimento del Regno d'Italia.

Tuttavia debbo soggiungere che questo riconoscimento non si può dire ancora un fatto interamente compiuto, ma un dispaccio che mi è arrivato testè mi annuncia e mi autorizza ad annunciare ufficialmente che il riconosci-

mento della Prussia è un fatto vicinissimo (*très prochain*).

Colgo anche questa occasione per dar comunicazione al Senato di un avvenimento il quale, non ne dubito, sarà accolto con molto favore ed è il prossimo matrimonio fra S. A. R. la Principessa Maria Pia con S. M. il Re di Portogallo.

Ben presto, o Signori Senatori, vi sarà presentato il progetto di legge che, secondo il tenore dello Statuto, avrete da approvare per la dotazione della Principessa Maria Pia.

Signori Senatori. Io non dubito che Voi riconoscerete facilmente l'importanza dei fatti che ho avuto l'onore di annunciarvi; Voi riconoscerete in essi quasi il suggello, la consacrazione della nostra nazionalità.

Io son persuaso che essi aiuteranno moltissimo la soluzione di quelle grandi questioni che rimangono ancora a trattarsi onde giungere finalmente all'incoronamento dell'edifizio dell'unità d'Italia (*Vivi applausi*).

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Io credo di rendermi interprete dei sentimenti dell'intero Senato nel proporre ai miei colleghi di voler votare un rispettoso indirizzo a S. M., onde congiuirsi colla M. S. del felice avvenimento che sta per compiersi per il matrimonio conchiuso tra S. A. R. la Principessa Maria Pia e S. M. il Re di Portogallo.

Tra noi le gioie della Reggia si confondono con quello della Nazione e il sentimento nazionale è un sentimento di famiglia si può dire in tutta l'Italia (*Bravo! Bene!*). Le gioie del nostro Re sono le gioie della nostra famiglia, le nostre speranze si confondono con le sue.

La Principessa chiamata a sedere sopra un trono illustre, ripiglierà la serie di quelle gloriose relazioni che sino da secoli remoti esistettero tra la Real Casa di Portogallo e la Real Casa di Savoia. La sua presenza servirà a congiungere vieppiù due popoli degni d'intendersi per la comunanza delle liberali istituzioni, e per la comunanza delle gloriose aspirazioni. Essa porterà infine su quel soglio quelle virtù angeliche che illustrarono la sua madre la Regina Maria Adelaide.

Io spero che il Senato vorrà accogliere la mia proposta (*Bravo! bravo! Applausi generali*).

Presidente (*Vivamente commosso*). L'accoglienza che hanno avuto le parole dell'onorevole Senatore Sclopis non lascia dubitare che il Senato. . . (*La commozione del Presidente è tale che non gli permette di finire la frase*).

Consulto il Senato se intende approvare la proposta del Senatore Sclopis.

Chi intende approvarla voglia alzarsi.

(Approvata all'unanimità).

Ora si tratterebbe di. . .

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Proporrei al Senato di pregare

l'onorevole Presidente di volersi incaricare della redazione di quest'indirizzo.

Presidente. A vece del presidente, proporrei che l'ufficio di presidenza resti incaricato della redazione dell'indirizzo, onde così non manchi nella redazione di esso la parola così efficace del Senatore Sclopis.

Domando al Senato se approva la proposta del Senatore Sclopis, modificata nel senso che resti incaricato l'ufficio di presidenza della redazione dell'indirizzo.

(Approvato).

Senatore Menabrea. Signori Senatori. In una precedente tornata della Camera dei Deputati, un onorevole membro di essa, parlando delle batterie corazzate, la *Terribile*, e la *Formidabile*, lasciava molto sospetto che quei bastimenti sui quali in caso di guerra, noi facevamo tanto conto, fossero forse in condizioni poco favorevoli, sia per attacco, che per difesa.

Siccome sotto il mio Ministero, il bastimento la *Terribile* fu consegnato alla Regia Marina, esso fu l'oggetto di attento esame per parte di una Commissione, a tal uopo incaricata; quindi io lo aveva spedito sotto il comando di abile ufficiale di marina nel golfo della Spezia, onde sottoporlo a varie esperienze, che valessero a far conoscere i suoi vantaggi ed i suoi difetti.

In seguito a questi esperimenti, furono proposte diverse modificazioni, le quali sottoposte al Consiglio d'ammiraglio, vennero poscia approvate dal Ministero; e quindi si è rimandato il bastimento alla Seyne, onde fosse modificato nel senso prescritto, come anche affinché si portassero alla *Formidabile* le medesime variazioni, proposte per la *Terribile*.

Io non so se si sia dato corso a questo mutamento, ma dalle parole che ho testè ricordate, sembrerebbe risultare che esse non furono efficaci.

In conseguenza io prego la cortesia del signor Ministro della marina a volermi dire se effettivamente le cose stanno in questi termini, oppure se quei due bastimenti, per i quali il Governo, lo Stato ha speso somme ragguardevoli, siano veramente meritevoli della confidenza che chi li ordinava riponeva in essi.

Aspetto la risposta.

Ministro della Marina. Domando scusa a questo consesso, se non potrò parlare ad alta voce, essendo moltissimo raffreddato.

Le batterie corazzate, su cui l'onorevole Senatore Menabrea m'interpellava, sono in condizioni atte a poter difendere con effetto i punti d'attacco, che noi potessimo per avventura aver a difendere. Ma per la loro costruzione non sono molto atte a mareggiare.

I miglioramenti fatti per disposizione ed ordine del Ministro mio predecessore, resero questi bastimenti migliori d'assai di ciò che erano in prima, perchè avendoli ridotti più leggieri col cambiamento della loro artiglieria, possono meglio sollevarsi sul mare, e poi avendo rialzato l'opera morta in giro, che prima era rasa, fu sì che il mare ha meno possesso di quello che aveva prima di cotal lavoro. Quindi è da spe-

rare che anche mareggiando, potranno, non in fortuali, ma con mare anche alquanto agitato, reggere abbastanza bene.

Ora nella tornata di cui l'onorevole Senatore tenne parola fu accagionata la mancanza dell'artiglieria, dicendosi che quella fu ordinata dietro calcoli di un capo di divisione, e quindi dal segretario generale sanzionata senza vedere quei calcoli.

Questo è erroneo, perchè così non è di fatto.

I cannoni portati da quel bastimento erano stati comandati al nostro Arsenal di Torino dietro il parere d'una Commissione e dietro i calcoli del nostro direttore d'artiglieria e questi poi erano cannoni rigati a tre righe che allora non si erano ancora sperimentati in guerra.

Fatta l'esperienza dei cannoni rigati a tre righe sotto Ancona, Gaeta, Messina ed in altre circostanze dove la marina ebbe a dare prove di sé, si trovò che quasi tutti i cannoni di cotale specie scoppiarono, quindi il sistema di cannoni che da noi si aveva fu giudicato non atto a servire sui legni, e questa è stata la ragione per cui fu cambiato il sistema e si venne ad un altro dietro calcoli di una Commissione d'ufficiali, di costruttori, e del direttore d'artiglieria.

Questi nuovi cannoni furono comandati; hanno un maggiore spessore di volata, e sono cerchiati nella culatta, ma non sono ancora in atto. Quindi non fu certo un capriccio quello che indusse a rinunciare all'uso dei primi cannoni di cui si è parlato, sì bene l'esperienza che dimostrò, che il sistema che si era adottato non era il migliore. Se ne adottò un altro, quello francese di una rigatura a sei linee.

Armate che siano le batterie galleggianti di cui si tratta di cannoni del nuovo sistema, ho fede che all'occorrenza soddisferanno all'aspettativa, ed all'onore della bandiera.

Senatore Menabrea. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di dare intorno alle nostre batterie corazzate, ed in questo modo si risponde alle accuse, che furono dirette non nominalmente perchè non si pronunziò nome, ma indirettamente al conte Di Cavour che le ordinava ed a cui si rimproverava di non avere consultati gli uomini dell'arte.

Io credo che il conte Di Cavour in questa circostanza ebbe l'intuizione di ciò che ci voleva per la Marina, e fu un atto di grand'energia e perspicacia per parte sua di avere immediatamente accolto questi nuovi sistemi di costruzione che cambiano la faccia della marina, senza aspettare i consigli, che potevano ritardarne l'effettuazione; fu un grand'atto per parte sua l'aver preso sopra la sua responsabilità di indirizzarsi a distintissimi costruttori all'estero onde attuare il suo pensiero.

Avendo studiato tutta la questione posso dire che l'intendimento del Ministro Cavour non era di fare dei bastimenti, che potessero mareggiare e navigare, ma che lo scopo fu quello di fare delle batterie le quali fossero

atte a difendere il nostro litorale e forse in qualche occasione potessero condursi contro un punto d'attacco.

Io credo che queste batterie da quanto viene d'annunziare l'onorevole signor Ministro, hanno perfettamente raggiunto il loro scopo, e per conseguenza credo che si debba lode a quell'illustre Ministro di essersi affrettato d'aver fatto eseguire queste batterie, le quali nell'epoca in cui furono ordinate potevano presentare qualche dubbio sopra la loro efficacia.

In quanto alle artiglierie di cui erano provviste è esatto ciò che diceva l'onorevole signor Ministro, che quando vennero armate queste batterie lo furono con cannoni rigati secondo l'antico sistema, e cerchiati d'acciaio, e siccome questo sistema di rigatura dovette essere abbandonato, e come la cerchiatura si usava per la prima volta nel nostro paese, non è da maravigliarsi se queste artiglierie si dovessero cambiare.

Epperò io rinnovo i miei ringraziamenti all'onorevole signor Ministro. Se il Senato me lo permette, prenderò quest'occasione per esporre alcune cose che io credo di qualche importanza.

Nella tornata della Camera dei Deputati che ho rammentato, furono dirette importanti interpellanze all'onorevole signor Ministro: queste interpellanze si rivolgevano per così dire, meno all'amministrazione dell'onorevole signor Ministro, che alle amministrazioni antecedenti e particolarmente alla mia, o dico alla mia, perchè fui citato personalmente. Venne quindi proposta alla Camera dei Deputati un'inchiesta, sia parlamentare, sia amministrativa. Ma questa inchiesta fu respinta. Io dichiaro che se avessi appartenuto alla Camera dei Deputati avrei votato non per un'inchiesta sull'amministrazione dell'attuale Ministero, perchè io sono anzi tutto uomo di Governo, e credo che quando un Ministro è al potere, e che non ha ancora avuto atto di sfiducia del Parlamento, io credo, dico, che non sia azione buona di venire ad inceppare la sua amministrazione, perchè inceppando l'amministrazione, questo torna a danno meno della persona del Ministro, che a quello dello Stato; ma io avrei domandato un'inchiesta sull'amministrazione mia. Ciò non fu fatto, e mi sia lecito, o Signori, di venire ad esporre avanti a voi i miei atti principali, affinchè se qualche dubbio o qualche sinistra impressione fosse rimasta nell'animo vostro alla lettura dei rendiconti di quella discussione, le cose che sono per esporre servano almeno a dissiparle.

Mi si conceda di dire poche parole sull'onorevole conte Di Cavour, che anche fu tratto in scena in quella circostanza.

Signori, io non rammenterò lo stato della Marina, non dirò come la piccola Marina Sarda che per tanto tempo visse modesta, sorse tutto ad un tratto nelle nostre guerre e si mostrò degna della Nazione italiana, ma ricorderò soltanto che si deve attribuire al conte Di Cavour la vera costituzione della Marina italiana; imperocchè quel grande uomo di Stato ne sentì l'importanza, e bene s'avvide che nella marina doveva

esservi la salvaguardia ed il sostegno avvenire dell'indipendenza italiana. Infatti lo vediamo con mezzi amministrativi tuttochè imperfetti, spingere con alacrità la costruzione navale, lo vediamo studiare tutti i nuovi mezzi di perfezionamento che apparivano nelle varie Marine, e quando egli sventuratamente morì tutti gli sculi del nostro paese erano occupati da importanti costruzioni navali oltre quelle che erano ordinate all'estero; egli non volgeva la sua attenzione soltanto alla costituzione del naviglio, ma pensava altresì all'ordinamento dell'amministrazione, senza la quale non vi può essere Marina ben costituita.

E di fatti nel mese d'aprile 1861 coll'aiuto di uomini distintissimi, di cui uno siede in questo recinto, egli elaborò una serie di decreti i quali provvedevano all'ordinamento se non in tutto almeno in gran parte dei varii servizi della Marina.

Quando egli cessò di vivere, una parte soltanto di questi ordinamenti era messa ad esecuzione.

Chiamato a succedergli in questo importantissimo ufficio si affacciava a me di proseguire l'opera così bene cominciata dal conte Di Cavour, nello stesso tempo di compiere quelle cose che mancavano ancora a quell'ordinamento e di pensare anche alla ampliazione del nostro naviglio.

Confesso, o Signori, che quel peso sembravami grave assai. Giunto nuovo in un servizio che era per così dire a me ignoto, io dovetti circondarmi di tutti i lumi degli uomini più provetti in quelle materie. E debbo dire che all'esordire della mia amministrazione non mi mancarono i consigli, anzi ad ogni tratto mi pervenivano memorie, rapporti importantissimi di cui apprezzo tutto il valore, dietro i quali si sarebbe forse dovuto mutare completamente tutto il sistema che ora vige nella marina.

Ora stretto così da una parte dalla necessità di completare le cose, e d'altra parte spinto anche molto a innovare, io credetti più savio consiglio quello di seguire le norme già tracciate, e di compiere l'ordinamento iniziato fosse anche imperfetto, salvo a migliorarlo in seguito anzichè ritardarlo indefinitamente con gran detrimento dell'amministrazione che restava impossibile.

Così fu fatto. Io trovai in primo luogo, debbo dirlo, estrema cortesia nell'antica segreteria generale, il marchese Serra-Cassano che non poté restare con me al Ministero, ma che mi diè le informazioni più esatte sullo stato della Marina e mi godò di poterlo ringraziare altamente. Io trovai nel segretario generale che volle dividere meco il carico di quell'amministrazione, l'ammiraglio Pilo-Boyl, il concorso il più illuminato e zelante.

Debbo anche recar parole d'encomio agli uomini modesti che costituivano la così detta segreteria della Marina, coi quali io lavorava quotidianamente e che mi secondarono con uno zelo, una perseveranza che non saprei abbastanza lodare.

Io credo che questa giustizia sia loro dovuta. Questi uomini sono tutti tanto più benemeriti in quanto che non avevano ambizione di gloria personale, ma erano solo animati da un pensiero, quello di ben servire il paese.

Si è rimproverato alla precedente amministrazione di non avere un indirizzo, di essersi abbandonata alla prepotenza burocratica, di aver sciupato e mal governato i danari dello Stato.

Io spero, o Signori, di potere dileguare tutte queste ombre che si sono sparse sopra gli atti di quell'amministrazione.

Non è vero, o Signori, che tutto fosse abbandonato alla autorità della burocrazia. Nelle questioni tecniche e speciali non furono mai seguiti i suggerimenti degli impiegati di segreteria, ma furono sempre consultati gli uomini tecnici.

Io dirò che nell'ordinamento del Ministero di Marina che fu uno dei miei primi atti, io pensai di introdurre l'elemento tecnico, e dovetti principiare per quello che si riferisce ai fabbricati della Marina siccome quelli per cui v'era maggiore urgenza, perchè bisogna dire che questa parte dell'amministrazione apparteneva ancora al dicastero della guerra. Chiamai nell'ufficio della Marina giovani ufficiali distintissimi i quali studiavano tutte le questioni speciali che dovevano poi essere nuovamente esaminate e poscia sciolte da persone più elevate e quindi sottoposte al Ministro.

Io pensava già a chiamare ingegneri delle costruzioni navali nell'interno del Ministero come è stabilito in Francia; io stava per creare nel Ministero della marina anche una direzione generale di servizio di nautica, direzione importantissima che troviamo in tutte le grandi Marine, e che lamentiamo di non avere ancora in quella italiana; imperocchè, Signori, bisogna dire che in grazia delle divisioni in cui era ripartita l'Italia, studi di idrografia così importanti per la navigazione quasi non esistono, ed io annoverava fra i primi bisogni del nuovo ordinamento una direzione illuminata per il servizio di nautica, servizio pel quale la Marina francese, la Marina inglese e la Marina degli Stati Uniti spendono somme egregie. Perciò io aveva incaricato uno degli ufficiali che la Marina lamenta di non più vedere nei suoi ranghi, voglio dire il dotto ed intrepido contro ammiraglio Della Mantica il quale volle con raro disinteressamento sussidiarmi col concorso dei suoi lumi. Io lo avea pregato di studiare questa grande questione, e quando uscì dal Ministero potei lasciare al mio successore un regolamento su questo ramo di servizio, che spero non sarà senza qualche risultato.

Soggiungerò ancora che furono sempre consultati gli uomini speciali, come l'ispettore generale delle costruzioni, ed anche lo stesso signor Deputato Ricci. Furono continuamente consultati i comitati speciali tanto del comando generale di Genova come di Napoli, e feci intervenire al Ministero più volte gli ufficiali più distinti della Marina e fra gli altri l'ammiraglio Longo, uomo

per cui ho la più alta stima, non che l'egregio Direttore delle costruzioni navali signor De Luca che certamente è a nessuno secondo nell'arte sua. Debbo particolari grazie al nostro venerando collega l'ammiraglio Serra il quale sempre mi aiutò coi consigli e coll'opera sua in tutte le questioni sia amministrative, sia d'arte, ed al quale io ricorrevo assai spesso, forse con poca discrezione per parte mia. Lo stesso dico del Consiglio di ammiragliato.

Quando io fui al Ministero non mi contentai di consultare gli uomini tecnici, ma in tutte le cose legali o che toccavano la marina mercantile ebbi ricorso ai lumi di molti onorevoli cittadini e fra i quali citerò i nostri colleghi gli onorevoli Senatori Sclopis, Cibrario, Vigliani e Mameli. Questo sia detto adunque per togliere quel sospetto che tutto fosse abbandonato alla burocrazia.

Ciò posto, Signori, mi sia permesso di esporre brevemente quali siano stati gli atti principali del mio Ministero. Tutti sanno che dopo l'unione delle province meridionali fu decretata la fusione della Marina Sarda, Napolitana e Siciliana; quest'importante operazione fu fatta sotto il conte Di Cavour, in base a vari decreti che la regolarono.

Tale lavoro era quasi terminato quando giunsi al Ministero e rimaneva ancora a determinare l'anzianità effettiva degli ufficiali, anzianità che era stata soltanto fissata in modo provvisorio.

Fu detto, che questo regolamento d'anzianità definitivo, era stato fatto ad arbitrio, ciò non è vero.

Fu incaricata una Commissione composta del marchese Serra Cassano, del nostro collega l'ammiraglio Serra, del contr'ammiraglio Barone onde esaminare tutti i numerosi titoli e ricorsi che erano stati indirizzati al Ministero per stabilire definitivamente quest'anzianità.

Tale Commissione dopo attento esame presentò al Ministero un rapporto motivato in cui tutte queste anzianità erano regolate; in questo lavoro, la Commissione fu quasi unanime in tutte le questioni ed il Ministero presa ad esame nuovamente la cosa non ebbe che a sottoscrivere quanto aveva deciso la Commissione stessa.

Solo vi fu io credo un'eccezione per effetto di un semplice errore materiale che era occorso, e questa eccezione non diede luogo a riclami. Mancavano gli ufficiali: per armare tutti i legni della Marina o che erano per essere ultimati, io pensai di fare un appello, come ne era autorizzato dalla legge, ai capitani mercantili ed ai piloti sia dell'antica Marina Sarda, sia della Marina Napolitana affinchè prendessero degli esami per essere promossi nel Corpo degli equipaggi; molti sovra tutto fra i piloti risposero all'appello e io credo che la Marina abbia ad essere soddisfatta di averne fatto l'acquisto.

Si pensò all'ordinamento della fanteria di marina ed uno dei comandanti dei reggimenti attuali fu chiamato in Torino onde studiare l'ordinamento di quel Corpo per renderne l'amministrazione più semplice, l'istruzione

più acconcia e nel tempo stesso ottenere più mobilità direi, nella fanteria di Marina stessa.

Le scuole dei mozzi che erano state istituite dal Conte Di Cavour furono radunate alla Spezia sotto un comando unico; fu istituita la scuola dei cannonieri di marina temporariamente a bordo dell'*Euridice*; fu ordinata una squadra di evoluzione che sul principio si componeva di due fregate, il *Duca di Genova* ed il *Vittorio Emanuele*, alle quali dovevano unirsi l'*Italia* che si stava armando, il *Re Galantuomo* vascello napoletano, e la corvetta il *S. Giovanni*; fu anche studiata una scuola complementare unica per gli ufficiali di Marina.

In fine quando uscii dal Ministero io lasciai in corso di stampa un regolamento per il servizio di bordo, un altro per la tattica navale, compilato sulle basi di quello che è in uso attualmente in Francia.

Dimenticavo di dire anche un'altra cosa di cui si è occupato il Ministero ed è il progetto di codice penale militare il quale cominciato sotto il Conte Di Cavour, fu poi terminato sotto il mio Ministero per le cure intelligenti del conte Selopis e del commendatore Viziani.

Questo progetto di codice che è veramente adattato ai bisogni dei tempi e che è più in armonia con le altre leggi militari trovasi stampato, ed io ho speranza che il signor Ministro nella prossima sessione non ne vorrà ritardare la presentazione.

Passando ora alle cose che spettano alla Marina mercantile, furono estesi a tutte le province del Regno gli ordinamenti che erano in vigore nelle antiche province, quello dei consolati, quello dei porti; fu attuata la nuova legge sulle tasse marittime e quella sulla sanità marittima e compilati i regolamenti che determinavano quegli importanti servizi; di più si diede termine ad un lavoro essenziale quello cioè di un codice marittimo mercantile, opera che è desiderata da tutti ed è compilata secondo le norme dei progressi del diritto internazionale e dell'economia e che io credo sarà opera degna dell'Italia.

La compilazione di questo lavoro principata anche sotto il conte Di Cavour era stata affidata in Genova ad uomini distinti tanto nella giurisprudenza come nelle cose economiche, e quindi fu riveduta in Torino da una Commissione presieduta dal signor Senatore Mameli. Anche questo lavoro importante con tutte le relazioni ed i motivi che lo dettarono sono stampati e si trovano nelle mani del Ministro.

Direi anche della legge sulla leva marittima che era stata iniziata dal conte Di Cavour, e di cui io ebbi a sostenerne la discussione come Ministro sia in Senato, sia alla Camera dei Deputati.

Questa legge importantissima che è per così dire la base della nostra Marina militare presentava molte difficoltà nella sua attuazione a segno che un distinto Deputato il signor Biancheri molto versato in questa materia emetteva il dubbio in un suo discorso alla Camera dei Deputati che essa potesse essere attuata sul principio del 1862. Ebbene, Signori, in grazia del concorso

che ho trovato, questa legge essenziale con tutte le istruzioni relative, che sono assai voluminose, potè essere messa in attività nei primi mesi del 1862; e se certamente per la prima volta essa non avrà ancora prodotto quei risultati che se ne potrà ottenere quando la sua esecuzione sarà meglio regolata, pure io credo che abbia già reso servizio e procurato alla nostra Marina un numero competente di marinari. Soltanto era mia intenzione dopo l'operato dei Consigli di leva di mandare nelle varie province delle Commissioni onde rivedere queste medesime operazioni, come la legge ne faceva facoltà al Ministro. Non so se ciò sia stato fatto.

Veniamo attualmente ad una questione più grave la quale fu oggetto di critiche le più severe, voglio parlare del materiale della Marina.

Quando fui chiamato al Ministero io aveva già sentito più volte sussurrare dello stato in cui si trovava il materiale della Marina, a cui si aggiungevano molte cose sull'amministrazione principalmente nelle province meridionali. Bisogna dire, Signori, che in arguito alle immense costruzioni ed armamenti che furono fatti in questi ultimi anni si trovava qualche confusione nel materiale della Marina, dell'antica Marina Sarda.

In quanto all'amministrazione della Marina napoletana non si poteva dissimulare che ci fossero alcuni abusi. Compreso da questa opinione il mio primo pensiero nel giungere al Ministero fu quello di fare un'inchiesta che io direi ministeriale sullo stato del materiale della Marina. Ma mi si affacciavano molte difficoltà. La prima difficoltà era quella di avere un linguaggio per intenderci. A Genova si chiamava un oggetto in modo, a Napoli si chiamava in un modo diverso. Dunque si dovette aspettare che fossero stampate le cosiddette *pandette* che non sono altro che la nomenclatura di varii materiali che si usano nella Marina, con la doppia dicitura in uso nella Marina sarda, e quella in uso nella Marina napoletana. Questo era il primo passo da farsi.

Pubblicate queste *pandette* era necessario di ordinare il materiale e di procedere al suo inventario. Il faro un inventario del materiale come quello della Marina era cosa seria: non sono materie che si possano muovere così facilmente, si tratta di legnami, ferramenta, ecc. Inoltre era necessario di provvedere i magazzini che difettavano a Genova, e che mancavano in gran parte a Napoli. Epperò si nominò una Commissione per procedere a questi ordinamenti ed inventari nei due arsenali.

Quelli di Genova, io credo, debbono essere ultimati; a quelli della Marina di Napoli si procede, e veggio che sono stati ordinati magazzini per ricoverare il suo materiale.

Affinchè abbiasi un'idea dell'importanza di questi movimenti, basti il dire che per riordinare il legname del cantiere di Genova ci vorrà una spesa di circa 20,000 franchi, se non erro.

Quando questi inventarii saranno compilati allora

si potrà procedere ad una inchiesta amministrativa per riconoscere i materiali introdotti, quelli esistenti e ricercare l'uso fatto del materiale uscito.

Senza queste due operazioni preliminari io credo che l'inchiesta amministrativa sarebbe del tutto impossibile.

Veniamo finalmente alle condizioni del nostro naviglio.

Nessuno ignora, o Signori, che nel 1859, nel 1860 e nel 1861 vi fu un movimento enorme dei nostri bastimenti che lavoravano senza posa.

Ora un bastimento, tanto più se a vapore, non può lavorare così indefinitamente senza che le sue macchine, le sue caldaie principalmente, si guastino; non è da meravigliarsi quindi se il nostro naviglio, alla metà del 1861, specialmente quello a vapore, fosse fuori di servizio e se si siano dovute cambiare le macchine ad alcuni e le caldaie ad un gran numero: questo richiede tempo e spesa: perciò per proseguire il servizio della marina militare noi abbiamo dovuto noleggiare, con gran dispendio, varii bastimenti del commercio, ed affinché il Senato veda di qual necessità era fare questi noleggi basta dire che in pochi mesi, in 7 od 8 mesi, vi fu per mare un movimento di truppe di oltre centomila uomini, compresi trentamila coscritti; oltre a ciò si doveva provvedere alla vigilanza sulle coste affinché non si facessero sbarchi, il che necessitò anche un gran movimento di bastimenti; somme enormi furono adunque impiegate per noli e per riparazioni senza che ciò si traduca in risultati visibili agli occhi di tutti.

Vi era una cosa alla quale era urgente di attendere, era l'approvvigionamento di carbone.

Io mi preoccupai, giunto al Ministero, del grande imbarazzo in cui si sarebbe trovata la Marina ove per caso fosse sorta qualche guerra che avesse impedito l'arrivo del carbone dall'Inghilterra in Italia.

Giudicai adunque cosa importante sia il fare depositi di carbone in tutti i principali scali tanto del continente che delle isole, sia il dare disposizioni in modo che vi fosse un approvvigionamento di carbone almeno per un anno.

E difatti furono dati ordini per la provvista di circa ottantadue mila tonnellate di carbone da ripartirsi nei varii porti.

Queste provviste furono generalmente fatte secondo le norme amministrative; tuttavia vi fu un'eccezione per una partita di circa 16 mila tonnellate, e questo all'epoca in cui minacciò la guerra tra l'America e l'Inghilterra in seguito all'affare del Trent.

Io aveva messo ad appalto 20 mila tonnellate di carbone a prezzi discreti. Speravo che questo appalto sarebbe stato accolto. Nessuno si presentò. Feci interpellare i provveditori soliti della Marina, e quelli invece di 44 franchi che era il prezzo stabilito per lo appalto mi domandarono 50 franchi per tonnellata.

Visto questo stato di cose, vista l'urgenza di provvedere a questo servizio mi indirizai direttamente ad un agente inglese che risiede a Newcastle e che da più

anni aveva servito lodevolmente la Marina, e potei ottenere da questo agente una provvista di carbone ad un prezzo medio di 42 a 43 franchi circa, con un economia di forse 7 franchi la tonnellata, e con un risparmio per lo Stato di circa 120 mila franchi, che io ottenni in questo modo.

Si doveva provvedere anche ai legnami da costruzione, specialmente pe' nuovi cantieri che io avevo intendimento di stabilire.

Furono dati o preparati appalti per circa 32 mila metri cubi di legname di quercia; altri 1700 metri cubi di legno Teack che entra per molto nella costruzione de' legni da guerra. Si ordinarono tagli nelle foreste d'Italia.

Non parlo dei metalli, delle tante altre provviste che occorrono per gli approvvigionamenti degli arsenali.

Vengo alle costruzioni; quelle già principiate si spinsero con grande alacrità; fu armato il *Duca di Genova*, furono terminate la *Terribile*, l'*Italia*, la *Regina*, il *S. Giovanni*, ma non si poterono tosto principiare nuove costruzioni nei nostri arsenali perchè mancavano gli scali; quello di Genova, quello di Castellammare eran occupati; il solo scalo incompleto che esiste a Livorno non era occupato. Quando giunsi al Ministero trovai delle trattative già molto inoltrate col costruttore americano signor Webb al quale il conte Di Cavour intendeva affidare la costruzione di due fregate corazzate; queste trattative erano per così dire ultimate, era già disteso il progetto di capitolato.

Non credei di poter assumere immediatamente su di me di sottoscrivere a questa trattativa quantunque essa già fosse stata studiata ed elaborata per cura del conte Di Cavour.

Stimai conveniente di radunare una Commissione la quale esaminasse nuovamente questo capitolato.

La Commissione composta d'uomini distintissimi si accinse all'opera; debbo dire che due di essi non credero conveniente di continuare a prestare l'opera loro in questo esame forse per riservarsi la loro libertà di opinione. Intanto gli altri che avevano cominciato il lavoro lo continuarono, e guidato dai loro consigli io credei di dover affidare la costruzione di queste fregate al signor Webb. Ma prima d'impegnarmi col sig. Webb intervenne una discussione alla Camera dei Deputati ed in seguito alla quale vi fu un ordine del giorno che autorizzava implicitamente il Ministro a concludere con quel costruttore.

Dirò che a quell'epoca non era ancora in ufficio il consiglio di ammiraglio il quale non poté principiare le sue operazioni che verso il mese di settembre, ma siccome i due personaggi che avevano abbandonato la commissione incaricata di esaminare il progetto di contratto delle due fregate avevano fatte alcune savie osservazioni nel nuovo contratto, ne fu tenuto conto e furono tolte varie condizioni che si censuravano nel primo progetto; inoltre quando tutto fu regolato io ottenni dallo stesso costruttore anche il ribasso non in-

differente del 2 per 0,10 sopra il prezzo totale delle fregate.

In questo io credo aver fatto bene, e certamente se avessi indugiato, chiesti nuovi consigli, siccome le opinioni erano talmente diverse intorno alle navi corazzate probabilmente queste fregate non sarebbero ancora principiate ed allora il nostro naviglio rimarrebbe ancora per lungo tempo privo di uno dei suoi più importanti elementi di forza.

Io non mi accontentai soltanto delle informazioni già avute intorno all'abilità del signor Webb, io interpellai varie autorevoli persone che avevano conoscenza di quel costruttore, io interpellai fino al signor Penn il più famoso costruttore di macchine in Inghilterra per sapere se il signor Webb era capace di somministrare macchine a vapore come vogliono essere adattate a navi corazzate.

La risposta del signor Penn fu che aveva visitato le macchine di un magnifico bastimento il *Great Admiral*, costruito dal signor Webb; che queste macchine erano eccellenti quantunque non migliori delle sue; ma non mi diceva che fossero inferiori. Ciò bastava a provare che anche il signor Webb era capace di provvedere macchine eccellenti.

Io seppi che la più bella costruzione di quell'ingegnere, cioè il *Great Admiral*, era venuta nelle acque del Mediterraneo; io mandai immediatamente uno dei nostri più distinti costruttori navali per visitare quel bastimento affinché si facesse un'idea della abilità del signor Webb; la risposta che ne ebbi fu del tutto favorevole.

Debbo dire che quando scoppiò la guerra civile negli Stati Uniti mi venne qualche apprensione circa la sorte di quei bastimenti. Io scrissi al nostro Ministro agli Stati Uniti onde sapesse dirmi se le nostre costruzioni corressero qualche rischio, e nel caso che qualche rischio ci fosse, io avrei provveduto in qualche modo a quel riguardo.

Ma quando io uscii dal Ministero, non aveva ancora ricevuto la risposta e credo che dessa sarà stata di continuare.

Tuttavia non furono trascurate neanche le costruzioni qui nel nostro paese, si pose mano alla costruzione di un avviso i cui elementi erano già stati preparati prima che io giungessi al Ministero. Ma ciò che mancava di più erano gli scali.

Epperò io pensai di provvedere il cantiere della Foce di due nuovi scali, e credo che attualmente sieno costruiti.

Questi scali erano destinati alla costruzione di due fregate corazzate i cui piani e disegni furono affidati all'egregio cavaliere Mattei, ispettore generale delle costruzioni navali.

Di più io pensai di far costruire nuovi scali a San Bartolomeo in vicinanza della Spezia, poichè era impossibile per quest'anno di poter costruire degli scali nel nuovo arsenale progettato visto che il terreno su

cui dovevano essere formati non era ancora preparato, giacchè i rialzi dovevano farsi con terre provenienti dagli scavi subacquei.

Diedi disposizioni per ampliare il cantiere di Livorno e veggio con piacere che il signor Ministro attuale ha seguito questo medesimo pensiero e che Livorno sarà anche fornito di una succursale di arsenale da costruire.

Pensai anche a Castellammare e ordinai un progetto per vedere qual partito si potesse trarre di quella località per stabilirvi nuovi scali; ma disgraziatamente un attento esame del luogo ha dimostrato che pochi sono gli scali che colà si possano costruire.

Intanto, o Signori, siccome in questi momenti la Marina era in istato di trasformazione, io credetti prudente, prima di adottare un sistema determinato, di mandare in Francia ed in Inghilterra due distinti ufficiali di Marina per studiare le modificazioni che subiva attualmente la Marina militare. Questi ufficiali mandarono rapporti molto importanti e credo che la loro gita in quei paesi sarà stata certamente utile per la Marina e che il loro lavoro gioverà per la composizione del nostro naviglio.

Ho sempre inteso menzionare nel Parlamento la necessità di un piano organico per la costituzione del nostro naviglio.

Io pensai anche a questo piano organico e certamente non mi credetti da tanto di poter farlo io stesso; ma in data dell'18 ottobre dell'anno scorso incaricai una commissione con istruzioni assai minute di formulare, non dirò un piano assoluto del naviglio nostro, ma di accennare le norme che si dovevano seguire nella costituzione del nostro naviglio di guerra.

Questa commissione corrispose al mio incarico con un rapporto dell'11 dicembre 1861; fece un'esposizione la quale potesse servire di norma anche al Ministro nelle varie proposte che egli era in caso di fare per costituire questo naviglio. Siccome questo documento è di qualche importanza e che potrà dare spiegazione di vari fatti che si riferiscono alla mia amministrazione, io pregherei il Senato a permettermi che fosse stampato in seguito al mio discorso al quale serve per così dire di corredo.

Si era pensato eziandio o Signori di far costruire bastimenti in Inghilterra, e questa idea mi sorrideva, ma io mi trovava al Ministero precisamente nell'epoca in cui si minacciava una guerra tra l'America e l'Inghilterra stessa.

Infine i tempi erano assai torbidi, ed era molto dubbio che le costruzioni principiate in Inghilterra potessero essere ultimate, prima che scoppiassero le ostilità in qualche luogo d'Europa od anche di America. Era consiglio di persone che conoscevano meglio il paese di non affidare a costruttori inglesi costruzioni importanti, perchè al momento del bisogno, v'era pericolo che questi bastimenti potessero non essere consegnati al nostro Stato, come avvenne, se non erro, del *Carlo Alberto* che dovette starsene in Inghilterra, perchè e-

rano succedute ostilità. In allora si pensò ad un altro sistema che fu suggerito dallo ispettore generale delle costruzioni navali, cioè di fare fabbricare in Inghilterra tutti i pezzi, per costruire navi corazzate nei nostri cantieri, evitando così gli accennati pericoli.

A ciò non contento, io feci consultare alcuni giureconsulti inglesi i quali confermarono che scoppiando una guerra dell'Inghilterra con qualche potenza, oppure una guerra fra noi e una potenza amica dell'Inghilterra l'uscita delle armi e de' bastimenti che vi avessimo ordinati sarebbe stata impedita. Si accennava che vi erano dei mezzi di eludere la legge, perchè anche in Inghilterra vi sono avvocati destri che sanno eludere la legge; ma io non so se questo sia mezzo prudente cui affidarsi, perchè quando gli inglesi vogliono che sieno eseguite le leggi sanno farle eseguire.

Non solamente la costruzione del nostro naviglio, richiedeva l'attenzione del Ministero, ma anche la provvista delle armi che debbono adoprarsi sulle nostre navi da guerra aveva d'uopo di speciale attenzione.

Il signor Ministro vi ha detto come i cannoni della batteria la *Terribile*, non fossero più adatti ai bisogni attuali; ed invero questo era stato riconosciuto non solamente dalla Marina, ma bensì dall'onorevole Ministro della guerra, ed io aveva concertato con lui di adottare un sistema unico di bocche da fuoco per la terra come per il mare; e per non aspettare i risultati d'esperienza istituiti dai comitati, risultati che possono farsi aspettare molto tempo, mentre era necessario provvedere con molta alacrità, fu determinato di adottare il sistema francese, siccome quello che essendo già stato sperimentato, dava risultati abbastanza appaganti e soddisfacenti.

Questo è il sistema che fu introdotto nella Marina militare.

Intanto si dovette provvedere all'acquisto di nuovi proiettili, perchè i proiettili antichi non servivano più; si ordinarono nuovi affusti; si pensò anche alle armi portatili.

Ordinai eziandio trecento cannoni in Svezia perchè si sa che il ferro della Svezia è il migliore e più acconcio per la fabbricazione dei cannoni; non credei di doverne comandare in Inghilterra sia per i motivi anzi accennati, sia perchè il ferro d'Inghilterra non presenta tutte quelle qualità necessarie che si richiede per le armi a fuoco.

Avrei ordinato un maggior numero di cannoni in Svezia se lo avessi potuto, ma mi fu dichiarato che più di trecento per quest'anno non si sarebbero potuti provvedere.

Nella seduta della Camera dei Deputati furono indizzate assai vive interpellanze relativamente al porto d'Ancona, che si credeva del tutto abbandonato.

Ora mi basterà dire, che molto prima di queste interpellanze io aveva mandato l'ammiraglio Ceva ad esaminare quel porto e suggerire tutti i lavori di cui era suscettibile dal lato militare.

L'ammiraglio mi fece il suo rapporto assai particolareggiato ed io diedi gli ordini affinché questi lavori fossero eseguiti.

Venute le interpellanze, volli sapere, se mai mi era ingannato e feci nominare una nuova commissione per esaminare ciò che vi era da fare, e questa concluse per le stesse cose suggerite dalla prima.

Ho visto che il signor Ministro ha ordinato di mettere nuovi corpi morti fuori del porto, ed aveva intenzione di togliere il bagno che si trova nell'arsenale per portarlo in città.

Questa intenzione io l'ebbi già ed aveva divisato di mandare l'ispettore generale dei bagni accompagnato da ufficiali del Genio per vedere di quali fabbricati potevasi disporre onde concentrare i condannati, e toglierli dove sono d'inciampo, come succede in Ancona.

Io debbo parlare della Spezia.

Io credo che lo stabilimento del nuovo arsenale marittimo della Spezia sia cosa di qualche importanza.

Non bastava emanare la legge che autorizzava la sua costruzione, bisognava provvedere all'appalto, e l'appalto d'opere di quella natura è cosa molto difficile. Prima conviene determinare le condizioni dell'appalto, e poi deliberarlo.

A questo proposito credo dover dare alcuni schiarimenti che molto contribuiranno a dilucidare le cose.

Era dalla legge lasciata facoltà al Ministero di non attenersi alle regole ordinarie per l'appalto di queste costruzioni; queste regole stabiliscono che l'appalto si dà sempre al miglior offerente.

Siccome si trattava qui di opere grandissime che richiedevano molti capitali e nello stesso tempo molta abilità in chi le doveva dirigere, era naturale che bisognava lasciare qualche latitudine al Ministero onde non attenersi al maggiore ribasso.

Fatto l'appalto si presentarono circa 12 compagnie per concorrere, tutte con ribassi diversi gli uni dagli altri. Molte di queste compagnie erano solide, e presentavano garanzie dal lato dell'abilità.

Io credetti di non prendere sopra di me di scegliere quella data impresa che era più appropriata per i lavori, ma nominai una commissione composta d'ingegneri distinti, e tolti in parte dal Parlamento, onde esaminare tutto quelle varie proposte.

La Commissione esaminata quelle proposte, non dirò unanime, ma a grandissima maggioranza, venne nella determinazione che l'appalto dovesse essere dato al miglior offerente cioè al signor Bollo abbenchè avesse fatto l'enorme ribasso del 17 e mezzo per cento circa, mentre quello degli altri si estendeva tutt'al più al 15 per cento, se non erro.

Io debbo confessare che nel principio fui spaventato da un così enorme ribasso, e non poteva immaginare che una Società seria volesse imprendere lavori di quella natura con un ribasso siffatto; laonde credetti cosa opportuna far rifare tutte le analisi dei prezzi portati nel calcolo per i lavori della Spezia, onde ac-

certarmi, se veramente un ribasso del 17 e mezzo per cento era possibile.

Questo lavoro fu fatto dal signor colonnello Chiodo, autore stesso del progetto, e colla scorta di documenti da non essere messi in dubbio, venni ad assicurarmi che sul prezzo totale del lavoro, si poteva fare in media un ribasso del 25 per cento, il che lasciava un beneficio netto di circa 7 e mezzo per cento alla Società, oltre quei maggiori lucri e guadagni che avrebbe potuto procurarsi con una buona direzione del suo lavoro.

Io volli rendermi ragione anche della diversità che passava fra i prezzi primitivamente stabiliti dal primo calcolo, e quelli che erano attualmente suggeriti dallo stesso signor Chiodo, e mi persuasi che l'errore commesso fu che, invece di esaminare quelli che dovevano operarsi alla Spezia, si era preso per norma lavori eseguiti in altri Stati e principalmente quelli di Marsiglia e quelli di Malta.

Ora tra i lavori che si fanno in un sito e in un altro corre grandissima diversità, specialmente relativamente alla difficoltà degli scavi subacquei per cui venni nella persuasione che i lavori della Spezia potevano eseguirsi egregiamente col ribasso presentato, il quale, come ho l'onore di dire, offriva ancora un largo margine ed un onesto lucro per parte dell'impresario.

Signori, con questo credo che dando l'appalto alla Società Bollo io avrei sufficientemente adempiuto al mio dovere, ma questo non mi bastò. Alla Spezia io credo che fu commesso un grandissimo errore per parte dei vari concorrenti all'appalto, i quali non vollero fare ribassi troppo considerevoli, e l'errore fu questo: cioè fecero confusione tra i lavori della Spezia e quelli che soglionsi affidare alle Società di costruzione delle strade ferrate. Per lo più quando una Società s'incarica della costruzione di una strada ferrata, il Governo che affida questa costruzione non dà ordinariamente denaro, solamente assicura un interesse, ma non somministra i fondi, per cui la Società deve essa stessa pensare a provvederli, sia con somministrazioni dirette, sia con omissione di obbligazioni; ma pel lavoro alla Spezia la quistione è tutta diversa.

Quando è impiantata l'impresa, quando si sono fatti quei primi approvvigionamenti che sono indispensabili per poter proseguire i lavori per 5 o 6 mesi, quando sono riuniti quei tali operai che sono necessari per attivare i lavori, quando sono fatte le spese occorrenti e per tutte queste cose, l'impresa non ha più niente da spendere; così basta un fondo non molto grande per poter principiare i lavori.

Quindi il banchiere dell'impresa non è altri che il Governo, perchè di mano in mano che si fanno i lavori si procede alla misura (non misura sempre definitiva ma provvisoria) e si danno degli acconti i quali corrispondono alla massima parte dei lavori eseguiti: dunque per la Spezia non è come per le strade ferrate, dove occorrono capitali importanti.

Il banchiere qui è il Governo: calcolai che per l'impresa bastava un primo fondo di due milioni; la società aveva dovuto versare un milione di garanzia nelle casse dello Stato, dunque sarebbe bastato un milione ancora per poter metter mano ai lavori, ma non mi sono contentato di un milione, ho chiesto tre milioni; dissi alla società: io non posso dare il mio consenso a quest'impresa se non venite con tre firme di tre solidi banchieri del paese, i quali vi assicurino un capitale di tre milioni: così fu fatto.

Il signor Bollo presentò le firme di questi tre banchieri i quali assicuravano al medesimo la somma di tre milioni che egli potrebbe erogare per principiare i lavori: feci esaminare tutte queste cose dall'avvocato patrimoniale per assicurarmi se tutto era in regola, ed è in seguito a tutte queste precauzioni che fu dato l'appalto della Spezia. Qui, o Signori, si è parlato del fallimento di un banchiere, uno degli individui che hanno preso parte a quest'impresa: primieramente io dirò che non è l'impresario principale, perchè il Governo non riconosce altro che il signor Bollo, ma il signor Barattelli col suo fallimento non può avere influenza nel risultato definitivo, poichè i tre milioni assicurati dall'impresa sono stati assicurati da banchieri che godono della massima fiducia nel commercio.

Signori. Nel breve tempo in cui io rimasi al Ministero della Marina, io mi sono convinto di una cosa, ed è che nelle faccende industriali, come in molte altre, bisogna che l'Italia procuri di fare da sè. Quando si dovevano armare i nostri legni e quelli che attualmente sono in costruzione, io mi rivolsi all'estero onde aver cannoni.

Era allora il momento in cui minacciava di scoppiare la guerra in Inghilterra, e là a quell'epoca era impossibile di trovarli. Dalla Svezia più di 300 cannoni non potei ottenere; in Francia offerivano cannoni ad epoche molto remote oppure cannoni vecchi; mandai in Germania, e anche colà tutto era occupato, per cui veramente quando ci erano tutte quelle minacce di guerra, mi trovai un momento sprovvisto e dissi: è l'istante in cui bisogna pensare veramente a fare da noi! I nostri arsenali avevano già troppe occupazioni, anche per provvedere ai bisogni dell'armata di terra, quantunque debbo dire che il Ministero della guerra in tutte le cose che si riferiscono all'artiglieria, mi secondò in un modo che non saprei riconoscere altrimenti che coll'esprimergli qui i miei ringraziamenti.

Ma anche l'armata di terra ha i suoi propri bisogni ed era necessario che l'armata di mare pensasse a sè.

Allora io aveva divisato di ricorrere all'industria privata. Non era il caso per noi di aprire fonderie di cannoni lo credo non convenga che un Governo si faccia industriale. Io avevo calcolato che fra tre anni saranno necessari circa 1,000 cannoni alla nostra Marina e mi stava molto a cuore che questi cannoni fossero fabbricati nel nostro paese. Ecco il motivo per cui fin dai

primi tempi in cui fui al Ministero, considerando alle gran risorse che si potevano trarre dalle nostre ferriere, io nominavo una commissione della quale l'egregio attuale Ministro delle finanze volle accettare di far parte, onde esaminare tutte le questioni che si riferiscono a questa importantissima industria.

Si venne allora a riconoscere che i nostri ferri potevano certamente stare a fronte di quei di Svezia per certe operazioni e specialmente per la fabbricazione di armi ed anche di lastre per corazzature; anzi devo dire che gli inglesi hanno fatto ricerche dei nostri ferri precisamente per quegli usi.

Epperò giudicai che sarebbe stato opportuno di aver ricorso all'industria privata per avere una fonderia alla quale si potesse affidare almeno la fabbricazione di mille cannoni. Notate, o Signori, che non si trattava di dare veruna privilegio o monopolio ad una sola casa ma si trattava di incoraggiare un'industria o almeno metterla in caso di non fare delle spese le quali fossero poi riuscite inutili. Perchè io credo che sia assai poco efficace il fare semplicemente appello all'industria e dire ad essa: venite coi tali e tali prodotti ed io ve li comprerò. Ma le industrie per farsi, cioè le industrie nuove, hanno bisogno di macchine, d'apparecchi, di capitali; certamente il nostro paese non è talmente abbondante di questi capitali, perchè dessi vogliono compromettersi senza avere qualche assicurazione che almeno le loro prime spese saranno coperte.

Con ciò non trattavo di dare privilegio, ma credevo che il partito più savio fosse quello di assicurare a chi si fosse presentato, la fabbricazione di un dato numero di cannoni o lastre corazzate, da farsi in un determinato numero di anni e con certe condizioni. Una di queste condizioni era che i cannoni non fossero di qualità inferiori a quelli di Svezia o che il costo fosse eguale ed anche inferiore a quello dei cannoni di Svezia, recati nel nostro paese; venendo a pagare alla nostra industria lo stesso prezzo dei cannoni che si paga all'estero, penso che ciò potesse essere proficuo per il Governo e proficuo per la nostra industria; questo era il mio divisamento, ed io aveva incaricato l'onorevole sig. Generale Cavalli, che è maestro in quella materia, di volere elaborare un progetto di convenzione, che intendeva stringere colla casa Ausaldi di Genova; furono operate trattative a questo riguardo, e sperava di giungere a qualche risultato utile.

Anche riguardo alle lastre corazzate io intendeva di trattare in ugual modo, ed ove queste lastre corazzate avessero presentate le medesime qualità che hanno le francesi, di, accettarle però a prezzo non troppo superiore.

Questi, o Signori, sono come ve li esposi, forse con soverchia lunghezza, ma con piena sincerità, gli atti principali della mia amministrazione, e spero vedrete che non vi è stato nessun mal Governo, e che molto meno ancora si è sciupato il denaro dello Stato come venni accusato in altro recinto.

Il Deputato Ricci G. parlò di alcune spese così dette ridicole, non so se s'intende parlare degli adattamenti fatti alla casa Albani per istituire il Ministero della marina; ma io credo che quando si spende dalle 50 alla 60 mila lire per stabilire un'amministrazione che deve spendere all'anno 60 milioni, non vi sia una spesa soverchia, tanto più se questa si paragona con quanto si è fatto per altri Ministeri.

Se forse si vuole parlare di alcune spese che si sono fatte per debolezza, direi scienziatica, volendo dotare l'Italia come la Spagna, come anche l'Austria, di un almanacco nautico, mi confesso reo; io avevo pensato che le effemeridi di Milano utili per l'astronomia ma non appropriate ai bisogni della navigazione potessero essere utilmente trasformate, e mi indirizai alla direzione dell'osservatorio di Milano affinché queste effemeridi fossero adottate e corredate di tutti i dati necessari per la navigazione. Questo lavoro pel quale si spenderanno poche mille lire, deve essere diviso in due parti; una parte mutabile ogni anno, l'altra parte costante, contenente le formole e le informazioni più utili pei naviganti.

Si è accesi a parlare anche di una *Toilette*, che avrebbe costato l'ingente somma di tre mila lire!

Signori, io, che durante tutto il tempo della mia amministrazione mi era servito d'una *Toilette* che poteva valutarsi a sei franchi, fui meravigliato di tal cosa e volli sapere donde veniva questa spesa; vi spiegherò l'arcano; mi rivolsi immediatamente al signor cav. Peyron che aveva diretti i lavori dell'adattamento del Ministero, e domandai come accadeva che il Ministero avesse ordinato una *Toilette* del valore di 3 mila franchi.

Ecco quanto egli mi risponde in data dell'8 luglio:

« Stimatissimo sig. Generale.

« Non è a mia cognizione che durante il tempo in cui diretti i lavori del Ministero della marina si sia ordinata una *toilette* del valore di lire 3,000. Si ordinarono soltanto opere per la formazione ed adattamento d'un gabinetto che nel primo reparto dei locali si divideva adettere alla sala di studio del sig. Ministro, e al quale per specificarlo si diede il nome di gabinetto di vestiario o di toilette. Come ben sa la S. V. quest'opera venne del tutto sospesa. In ogni caso però l'importo totale di quest'opera, cioè per la formazione degli stibbi, del soffitto e adattamento delle pareti e per provvista di mobili era stato preventivamente convenuto e fissato nel suo complesso alla somma di lire 1,090 ».

Dunque il lavoro non fu effettuato, ma solo siccome lo stipettaio aveva cominciato qualche mobiglia, gli fu accordata una indennità.

Parimenti lo stesso deputato criticava i vascelli, il yacht ed anche i trasporti, se non mi inganno, che furono portati da me nel bilancio del 1862.

Io debbo anche giustificarmi per aver introdotto nel bilancio la spesa della costruzione di questi bastimenti che io veggio essere stata cancellata con una nuova legge presentata dal signor Ministro delle finanze.

E prima parlerò dei vascelli e del yacht.

Quando fu compilato il bilancio della marina si erano agitate molte questioni intorno alla convenienza di costruire vascelli; se io sentiva gli ufficiali di Marina quasi tutti propendevano per i vascelli e non volevano che le nuove fregate corazzate venissero ad escludere i vascelli perchè questi avevano qualità che non possono avere navi corazzate.

Sentendo dunque varie opinioni, e leggendo, perchè io leggeva molto ciò che si stampava su tal proposito, vedendo i giudizi fluttuanti, pregai, come dissi, una Commissione di ben voler esaminare tutte le questioni che si riferivano alle costruzioni della nostra Marina, e formulai una serie di quesiti ai quali quesiti venne risposto come già dissi.

Fra le altre cose si parlava dei vascelli. Ora ecco che cosa dichiarava questa Commissione:

« In conseguenza la Commissione attenendosi a generali indicazioni suggerisce di costruire vascelli a preferenza anche delle fregate, poichè l'esperienza dimostra come i grossi bastimenti abbiano troppo grande vantaggio sugli altri, talchè si può ritenere che un vascello bene armato e servito, varrà in linea di combattimento più che due o tre fregate, poichè queste ultime non hanno quella unità d'azione che si rinviene sul vascello il quale può arrecare grave danno anche prima che i bastimenti minori siansi portati in posizione ».

« Dal lato economico poi si osserva che ritenuta l'utilità di un vascello in confronto delle fregate, la spesa non è anche minore, giacchè il costo di un vascello sarà sempre minore di quello occorrente per la costruzione di un numero di bastimenti minori che in complesso possano avere egual grado di efficienza in artiglierie ».

« Inoltre noi vediamo che le grandi Nazioni non abbandonarono fin ora la costruzione dei vascelli, e le squadre navali non sono complete che di questo genere di bastimenti come nerbo principale, non essendo gli altri legni che accessori e parte secondaria. »

Ecco il giudizio che proferiva la Commissione: e notate che questa opinione è in data dell' 11 dicembre 1861.

In quanto al yacht, cioè al bastimento che io proponeva per uso del Re e della famiglia reale, io dichiaro che ero sommamente propenso a questa proposta e per sentimento di convenienza, ed anche per ragione politica, perchè credo che il Re d'Italia deve avere almeno a sua disposizione dei battelli come li hanno sovrani molto meno importanti di lui. Io credo poi sia conveniente e necessario che il sovrano del nostro paese possa comodamente e rapidamente andare a visitare le varie città delle sue province, le quali hanno spesso bisogno della visita delle persone Regie. Questa era la mia idea. Vediamo qual era quella della Commissione. Io poneva anche questo quesito sotto il n. 8.

« Per i servizi speciali di cui è cenno nel quesito n. 8 delle suaccennate istruzioni possono servire alcuni dei bastimenti esistenti, e solo rimarrà a costruire una o

due navi di forma uguale e marcia superiore, le quali in uno Stato quasi insulare potranno riuscire utilissime pel servizio della Famiglia Reale.

Sapete, o Signori, da chi fu compilato questo rapporto? Esso è firmato dall'onorevole Senatore vice-ammiraglio Serra, Presidente della Commissione, dal signor vice-ammiraglio Mantica e dal signor Deputato Ricci medesimo.

Io parlerò ora dei *gunboats* ossia cannoniere e dei trasporti.

Fino dal tempo in cui era segretario generale al Ministro degli affari esteri mi vennero molte lagnanze dai commercianti genovesi, per la poca protezione che il commercio nostro aveva nei mari di America.

Si eccettuava il Rio della Plata dove per ordinario stanziava un nostro bastimento per il che i nostri connazionali erano meglio protetti; ma nelle altre parti di America i nostri erano del tutto privi di protezione. Quando giunsi al Ministero della Marina varie persone attinenti al commercio mossero eguali lamenti, e parlavano della necessità d'estendere l'azione della nostra Marina non solo per le operazioni puramente militari, ma anche per poter somministrare al nostro commercio una efficace protezione. Quindi vi era l'altra questione importante, la questione della difesa delle nostre coste le quali sono estesissime, e che possono essere esposte non solo ai ladri di mare, ma anche ai tentativi degli antichi regnanti nei varii principati d'Italia i quali certamente non abbandoneranno così presto il pensiero di ricuperare i loro antichi domini e che potranno far sempre qualche tentativo.

In tal condizione di cose io mi proponeva questo problema: come avere un naviglio che possa servire bensì per la guerra, ma più specialmente a difendere le nostre coste, a proteggere il commercio, un naviglio che sia adatto a questo duplice ufficio che però non costi troppo?

Bisogna pensare che nella sola Plata abbiamo una colonia di circa 60 mila nazionali; ne abbiamo anche lungo altri fiumi d'America. Ora per poter portare la protezione in questi siti bisogna rimontare questi fiumi: i bastimenti che pescano troppo ossia richiedono una grande profondità d'acqua, non si possono adoperare in queste località. Dunque bisognava pensare ad un sistema il quale presentasse economia e nello stesso tempo fosse atto a questi varii servizi là dove è necessaria la protezione al nostro commercio.

Abbiamo bensì cannoniere costrutte dietro modelli inglesi, le quali non sembrano avere fatto molto buona prova. La colpa non ne è ai nostri costruttori, che non fecero certamente meno bene che gli inglesi. Ma questi ne costrussero altre più perfette, che ho designate sotto il nome di *Gun boat*.

Questi bastimenti hanno la proprietà di navigare assai bene a vela, e di più sono provvisti di una potente macchina a vapore, portano carbone per sette od

otto giorni, ed hanno una velocità di 10 miglia all'ora all'incirca.

Questi bastimenti ordinariamente navigano a vela, e quando occorre un bisogno straordinario, allora si fa uso della macchina. Mi fu proposto di adottare tali cannoniere.

Il progetto compilato dal direttore delle costruzioni navali di Genova, fu sottoposto al Consiglio d'ammiragliato il quale vi arrecò qualche non lieve modificazione ed anche importanti miglioramenti; in seguito a siffatto parere del Consiglio di ammiragliato si introdusse nel bilancio la somma per la costruzione di questi bastimenti e si prese accordo perchè fossero eseguiti dalla industria privata.

Ora Signori volete sapere quale è l'opinione degli inglesi intorno a quei bastimenti?

Nella seduta del Parlamento che ebbe luogo il 24 febbraio di quest'anno lord Paget, che credo sia il capo dello ammiragliato, così s'espressero:

« Nostra intenzione è di costruire 21 fregate di legno corazzate di ferro. Non pensiamo ad accrescere il numero dei nostri vascelli di linea; si è ai *Sloops* ed agli altri piccoli bastimenti che intendiamo dar tutta la nostra attenzione (ascoltate). Ciò che chiama maggiormente la nostra attenzione in questo momento sono i *Sloops* ed una classe superiore di cannoniere.

« Uno dei nostri onorevoli colleghi pretendeva che noi avevamo di questi piccoli bastimenti un numero superiore a tutti gli altri popoli insieme. Lungi che le cose siano in questo modo potrei dimostrarvi che non ne abbiamo una proporzione sufficiente per mantenere quella superiorità morale che dobbiamo avere a cuore di conservare in ogni categoria di navi ».

Mentre l'ammiragliato inglese rinunziando ai bastimenti di linea, portava la sua attenzione sulle grandi cannoniere, io credevo di non errare nell'adottare quei bastimenti giudicati così utili per la protezione del commercio.

Tornando ora sulla questione dei vascelli vedevo che quando si sarebbe discusso il bilancio, il sistema avrebbe potuto cambiare completamente, e perciò nel dare all'ispettore generale del genio navale l'incarico di studiare il progetto di questi vascelli io diceva:

« 12 gennaio 1862.

« È intenzione del Ministero di por mano alla costruzione di vascelli sia sui nuovi scali da costruirsi fra poco tanto a S. Bartolomeo (Spezia), quanto a Castellammare.

« Esso perciò si rivolge al signor ispettore generale del genio navale per la compilazione dei piani e specificazioni avvertendo che vascelli della portata di 90 cannoni con macchine da 1000 a 1200 cavalli gli sembrano i più adatti ai bisogni presenti della marina.

« Siccome però le costruzioni navali sono in via di trasformazione e le navi corazzate tendono a surrogarsi ai vascelli, sarà d'uopo combinare i progetti di vascelli in modo che, ove nell'intervallo di tempo delle loro

costruzioni l'arte progredisse in modo da riconoscere che i vascelli devono essere abbandonati per far luogo alle navi corazzate si potessero sempre le nuove costruzioni trasformare in navi corazzate come ora si pratica in Francia secondo il nuovo sistema che sembrava meritevole di riguardo », ecc.

Questo io avvertiva a quell'epoca ben sospettando che il sistema delle navi corazzate avrebbe trasformato il naviglio della guerra per cui io prevedeva, dico, che probabilmente si abbandonerebbero i vascelli; dunque posso dire che i quattro vascelli portati in bilancio lo erano certamente con quell'intendimento di trasformarli in navi corazzate.

Vengo ai trasporti.

La questione dei trasporti militari è molto importante per noi. Io accennava un momento fa che nel piccolo giro di alcuni mesi avevamo trasportato 100 mila uomini e che il nostro naviglio essendo insufficiente avevamo dovuto ricorrere al nolo di altri bastimenti. Le nostre navi di trasporto, dietro il calcolo di una commissione possono, qualora fossero tutte armate, trasportare circa 11 mila uomini; ma notate, o Signori, che tutti i bastimenti della Marina non possono sempre navigare, che un buon terzo almeno bisogna che sia negli arsenali per subire quelle riparazioni indispensabili per cui da questo numero di 11 mila bisogna detrarre almeno un terzo.

Abbiamo benissimo le nostre dieci fregate a ruote di secondo ordine che si potrebbero trasformare in trasporti, ma queste dieci fregate potrebbero somministrare i mezzi di trasportare tre o quattro mila uomini al più perchè sono assai piccole, epperò credo che anche indipendentemente dalle strade ferrate sia una condizione vitale per la difesa dello Stato l'aver molti trasporti per le nostre truppe.

Se il nostro naviglio attuale sussidiato da quello mercantile può bastare al trasporto di un dato numero di fanteria, è poi totalmente disadatto al trasporto dell'artiglieria o della cavalleria. Intorno a tal cosa dopo aver consultato il mio egregio e dotto collega, il Senatore Della Rovere allora Ministro della guerra, pensai che nell'interesse del nostro esercito era necessario che almeno avessimo sempre il mezzo di trasportare in un punto qualunque del litorale, almeno, dico, una divisione armata, una divisione composta di circa 12 mila uomini di fanteria, tre batterie di artiglieria e un reggimento di cavalleria. In conseguenza pensava che sarebbe stato necessario di avere almeno cinque trasporti, due per un reggimento di cavalleria e tre per le tre batterie d'artiglieria. Credo quindi che ogni ritardo in questo sistema compromette la sicurezza dello Stato, ed aggiungo che il giorno in cui noi avremo il mezzo di trasportare in un punto qualunque del Mediterraneo un corpo d'armata di 30 o 40 mila uomini, in quel giorno l'indipendenza d'Italia sarà assicurata per sempre.

In seguito a queste considerazioni io mi limitavo a domandare soltanto il mezzo di poter trasportare in un sito

qualunque d'Italia e delle sue isole 12 mila uomini; di poter fabbricare bastimenti atti al trasporto dei reggimenti di cavalleria che attualmente impiegano 60 giorni per recarsi dalle province settentrionali alle province meridionali, e almeno tre batterie d'artiglieria, coi quali mezzi in complesso, io ripeto credevo assicurata la difesa del litorale. Questo fu il sistema da me proposto, e nel portare in bilancio i cinque trasporti mi era attenuto ai nuovi progressi fatti in tale maniera.

Da principio si pensava che i trasporti, che si chiamavano navi onerarie, dovessero essere a vela e, siccome non erano destinate a combattere, che fossero provviste di macchine; si aggiunsero loro poscia delle macchine sussidiarie affinché, qualora il vento non bastasse, si avesse almeno modo per spingere il bastimento, ma le idee sono cambiate a questo riguardo; quando si hanno trasporti per trasportare una divisione, un corpo d'armata, è necessario che questi trasporti abbiano molta velocità da poter seguire i movimenti della flotta che li protegge; in conseguenza vediamo che in Francia ed in Inghilterra dove si comincia a pensare ai trasporti si è accresciuto di molto la potenza di queste macchine onde imprimere alle navi una velocità che non sia inferiore di 9 1/2 o 10 miglia all'ora.

Questo sistema si segue attualmente in Francia dove si fanno trasporti della forza di 500 cavalli. Anche in Spagna si sono ordinati trasporti di questa natura. Vedete dunque da che furono motivate tutte le mie proposte fatte nel bilancio e che mi vennero rimproverate alla Camera dei Deputati.

Tutte queste nuove costruzioni dovevano formare oggetto di legge speciale.

Debbo ancor dire qualche cosa dell'accusa che mi venne mossa intorno a una certa Commissione di nautica di cui si parlò alla Camera dei Deputati.

Ecco le parole del Deputato Bixio: « ho avuto l'alto onore di essere nominato dal Ministro a presiedere una Commissione.

« Il Ministro della marina ha messo egli stesso alcuni ufficiali dentro questa Commissione, ma dopo gli ha minacciati che se rimanevano nella Commissione non sarebbero mai stati promossi. Ciò fu fatto dal Ministro Menabrea.

« E poi dice: se chiedevamo una cosa, prima ci dicevano di sì e poi ci dicevano di no, il Ministro accordava ed il suo segretario rifiutava; prima promettevano il vapore e poi non si aveva..... » ecc. ecc.

Ecco quanto è succeduto. Dietro invito della Camera dei Deputati, fu nominata dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio una Commissione la quale era incaricata di esaminare le condizioni dell'insegnamento nautico nell'Italia e di proporre al Ministero i mezzi per provvedere ad un ampio insegnamento che fosse corrispondente ai bisogni della Marina italiana.

Il Presidente di questa Commissione, composta di uomini egregi, era il generale Bixio. Io designai varii uf-

ficiali di Marina a far parte di questa Commissione, credo quattro.

La Commissione dopo di essersi radunata in Genova ed aver avuto alcune conferenze, giudicò opportuno di mandare una sotto Commissione a perlustrare il litorale e esaminare lo stato dell'insegnamento nelle scuole e la coltura intellettuale dei marinai su vari punti del litorale medesimo.

Trattandosi di una sotto Commissione la quale doveva esaminare lo stato delle sedici scuole che esistevano in Italia per l'insegnamento nautico e la di cui spesa in totale è portata in bilancio a 34,200 lire, io credevo nella mia ignoranza, che per questa sotto Commissione pochi mesi e 2 o 3 membri bastassero, e che questi viaggi si potessero fare coi mezzi ordinari che somministra il commercio e qualche volta anche il Governo.

Non entro a criticare gli atti della Commissione nè ciò che fu fatto. Ma la Commissione giudicò che era necessario di fare le cose più in grande, di avere uno stato maggiore, uomini speciali, e fino uno stenografo, se non erro. Di più non bastavano i mezzi ordinari, si volle un bastimento proprio; si diede l'*Incusa*, piccolo bastimento, ma disgraziatamente si venne a scoprire che la macchina era guasta; si ricondusse l'*Incusa* in un porto, e si provvide al nolo di un bastimento che fu il *Veloce*. Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio non era pratico del nolo, non aveva somme per questo e ne incaricò quello della Marina.

Dunque noleggiai il bastimento, ma quando mi avvidi che le spese della Commissione toccavano le 100,000 lire, credetti la mia responsabilità troppo gravemente impegnata, e ne parlai in Consiglio dei Ministri, e debbo dire che io ed il Ministro Cordova andammo sempre d'accordo; vi fu qualche dissenso intorno a chi toccasse il provvedere alla spesa del nolo. Vinse il parere del Ministro della Marina, il quale opinava che a quello di agricoltura, industria e commercio toccasse il sopprimerli.

Riguardo alle minacce che fossero fatte agli ufficiali che facevano parte della Commissione, di non avere avanzamenti, dirò che bisogna non essere al fatto dei regolamenti in vigore per emettere una tale asserzione. Un ufficiale va dove gli si ordina di andare, e chi era comandato per far parte della Commissione, vi doveva stare.

Dunque non spettava loro di vedere se volevano o no starvi: Quanto poi alla questione dell'avanzamento, non sta nell'arbitrio dei Ministri di avanzare chicchessia o no come loro piace, vi è la legge.

Nell'armata di terra per l'avanzamento da un grado all'altro si richiede, oltre l'idoneità, di cui non è qui il caso di parlare, un certo tempo di servizio attivo sotto le bandiere. Ma nella Marina si richiede inoltre un determinato tempo di servizio a bordo.

Quindi è naturale che chi ha da essere promosso deve prima aver dato praticamente prova di sapere esercitare il proprio mestiere.

Ora trattavasi di ufficiali che aspiravano ad essere nominati capitani di fregata in secondo, grado a cui corrispondeva quello di capitano di corvetta.

Ora l'art. 15 della legge dice: « nessuno potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di luogotenente di vascello due dei quali imbarcato ivi inclusi sei mesi come ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o corvetta ».

Ora che cosa si pretendeva?

Si pretendeva che a quegli ufficiali imbarcati sul *Veloce* come semplici passeggeri questo tempo fosse loro computato come tempo di servizio a bordo.

Domando se ciò era possibile?

Io dunque non feci minacce di sorta; solo dissi che avrei applicata la legge rigorosamente, non solo a questi ma a tutti gli altri ufficiali. Soggiungeva ancora per quanto mi ricordo, che la Commissione, non potendo durare a lungo, quegli ufficiali avrebbero potuto essere tosto imbarcati sulle navi dello Stato per raggiungere il tempo d'imbarco richiesto per essere promossi.

E con ciò io non feci altro che spiegare i termini della legge.

Questo, o Signori, vi darà un'idea della esattezza degli appunti che furono fatti alla mia amministrazione.

Signori, io spero d'avervi convinti, che le amministrazioni che hanno preceduto la presente non furono così corrive nello spendere malamente il danaro dello Stato: che vi è stato un indirizzo fermo e costante: che l'amministrazione non è stata abbandonata alla supremazia burocratica, anzi furono sempre chiamati a consiglio nelle quistioni importanti e speciali gli uomini più distinti del paese.

E qui dovrei terminare il mio discorso perchè la Camera dei Deputati non volle istituire un'inchiesta sull'operato della precedente amministrazione.

Ma Signori, vi ha una parola, che non posso lasciare passare inavvertita e questa è la parola di *eredità*.

Si è detto, che il Ministero attuale non doveva assumere l'eredità del suo predecessore.

La mia eredità, Signori, io pretendo che nessuno la assuma; la responsabilità de' miei atti la voglio tutta per me, e mi vanto di averli compiuti, perchè non ho pretesa d'abilità, ma so di essere onesto (*bravo*).

Tutto ciò, che ho fatto, fu sempre guidato da un gran pensiero, quello di contribuire a fare l'Italia, avendo per guida la probità ed il rispetto dello Statuto che io considero come la pietra fondamentale della unità italiana.

In conseguenza, Signori, in principio del mio discorso ho detto che avrei respinto l'inchiesta contro il Ministero attuale, perchè sono uomo di Governo, e non so inceppare l'azione di chi governa. Ma il Ministro, che ha cessato le sue funzioni appartiene ancora al paese e si deve sottoporre al suo giudizio.

Io domando adunque che il Senato dichiari che i

documenti che si riferiscono nella mia amministrazione siano stampati, quindi che il Senato proceda all'inchiesta, e giudichi (*sensazione*).

Ciò che propongo vorrei che fosse sempre fatto dai Ministri che cadono, cioè che ogni Ministro venisse innanzi al tribunale comune a rendere conto del suo operato (*Bene*).

Io credo, o Signori, che in questo modo si verrebbero a togliere le intempestive recriminazioni sul passato, e si metterebbe un freno a quella febbre di portafogli, che è flagello dei Governi costituzionali (*bravo, bravo*).

Ho detto.

Ministro della Marina. Io mi associo pienamente alle parole dette dall'onorevole Senatore Menabrea che riguardano l'illustre conte Di Cavour, che fu il Ministro che mi ha accordato la più ampia fiducia sia militare, sia politica, e per cui conservo, non solo alta stima, ma venerazione, ed ammirazione. Il mio cuore sente grande riconoscenza per quell'uomo, e certo non sarò mai io che disconosca il bene che ha fatto alla Marina.

È mio sentimento certo di seguire le cose bene iniziate dal Ministro cui ho avuto l'onore di succedere. Trattasi solamente del modo di vedere nel mandarle ad effetto.

Nello stato eccezionale in cui versa l'Italia vi sono cose che bisogna fare prima e altre dopo: non è quindi che in ciò che forse non ho pienamente seguito la via segnata dal mio predecessore, ma non ho certo depresso l'idea di seguirla nell'avvenire, perocchè la conosco degna di essere continuata.

In quanto all'inchiesta, è mio intendimento di sottoporre al Consiglio dei Ministri, che un'inchiesta sia fatta, per l'appunto perchè sono persuaso che essa non può tornare a disdoro di nessuno e massime di chi mi ha preceduto. E che fatta la luce, egli risplenderà maggiormente (*Bene*).

Presidente. Se il signor Senatore Menabrea fa una domanda speciale al Senato, io lo prego di presentare al banco della Presidenza i termini in cui vuole che sia fatta l'inchiesta.

Ministro della Marina. La farò io stesso.

Senatore Menabrea. Io debbo dire che un'inchiesta del Ministero non l'accetto; accetto quella del Senato; e dimando che siano stampati tutti i documenti principali relativi agli atti della mia amministrazione, perchè questo debbe precedere l'inchiesta: io voglio la luce e la verità, e non altro.

Presidente del Consiglio. Non può esservi nessuna difficoltà al certo quanto alla pubblicazione dei documenti, ed io applaudo al divisamento dell'onorevole Senatore Menabrea che desidera che i medesimi siano pubblicati.

Ma quanto all'inchiesta mi permetta che gli faccia un'osservazione.

L'inchiesta era stata proposta dalla Camera dei Deputati dove taluno aveva accusato la sua amministra-

zione: ma nell'assemblea stessa dove si era fatta quest'accusa, la proposta dell'inchiesta fu all'unanimità respinta.

Ciò dimostra che se qualche membro di quell'assemblea ha creduto di poter muovere censure contro la sua amministrazione, l'assemblea non la tenne per buona e non credette che fosse il caso nemmeno di ordinare una inchiesta per conoscere se avesse o non fondamento di verità.

Ora vuol egli il signor Senatore Menabrea che in questo recinto dove niuno sorse contro l'amministrazione di lui, dove da ogni lato si applaude a quanto egli accennava, si faccia un'inchiesta per rispondere ad una accusa che non esiste?

Ove egli credesse che qui taluno volesse muovergli censure, allora comprenderei, che insistesse affinché il Senato delegasse una Commissione per riconoscere i fatti; ma dacché non si fanno accuse, non credo nemmeno che sia il caso di instituir un giudizio con fare un'inchiesta; perciò pregherei l'onorevole Senatore Menabrea di abbandonare quest'idea e limitarsi alla semplice pubblicazione dei documenti.

Senatore Menabrea. Io sono agli ordini del Senato.

Ciò che ricerco è la verità: si faccia la pubblicazione dei documenti, da cui scaturirà la luce, onde cessino così una volta per sempre quelle accuse che mi sono intollerabili.

Io ho domandato la stampa dei principali documenti che si riferiscono alla mia amministrazione: se il Senato credo per ora di limitarsi alla semplice pubblicazione di essi, io vi acconsento, riservandomi anche di riprendere la mia proposta d'inchiesta ove sorga il meno dubbio sulla rettitudine delle mie intenzioni e sulla mia amministrazione.

Presidente. Metto ai voti la sua domanda che in questo momento è ristretta alla sola pubblicazione degli atti principali della sua amministrazione. I signori Senatori i quali intenderanno che debba essere accolta questa domanda del Senatore Menabrea, cioè che si stampino negli atti del Senato i documenti relativi alla sua amministrazione vogliano alzarsi.

Senatore Menabrea. (*interrompendo*). Non dirò tutti i documenti, ma i principali per poter quindi procedere ad un'inchiesta.

Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti. Per poter procedere ad un'inchiesta, è necessario che si determini la natura degli atti che si vogliono pubblicare in una materia così essenziale, massime che molti sono d'ordine pubblico.

Io non credo che il Senatore Menabrea abbia intenzione di fare una seconda edizione di quegli atti che fece pubblicare nella qualità di Ministro, ma di voler rendere pubblici quegli atti soltanto che possono di lor natura spargere maggior luce sopra la sua amministrazione e dileguare i sospetti e le accuse che potessero per avventura esistere sulla medesima o che come fu benis-

simo osservato, e come generalmente si crede, furono interamente dissipate.

Quindi mi pare che sia della massima importanza che ci intendiamo circa la natura e la qualità degli atti che debbono essere pubblicati. Quanto agli atti da lui fatti come Ministro, io credo di esser nel vero osservando che molti di essi non possono essere pubblicati, e che non è nel dovere e credo nemmeno nel potere del Ministero di dar loro pubblicità, perchè quando egli cessa di esser Ministro non sono più suoi, ma appartengono all'amministrazione, alla quale spetta il giudicare se siano di tal natura che possano ricevere pubblicità. Ve ne hanno in fatti di quelli che non la possono ricevere, ve ne sono di molto delicati, epperò esigono che si proceda con molta circospezione nella pubblicazione dei medesimi.

Quindi pare a me che, quando il Senato voglia accogliere la domanda di pubblicazione di questi atti (che io dal mio canto credo superflua perchè ritengo che il sig. Menabrea è abbastanza giustificato), quando, dico, si voglia accogliere questa domanda, io pregherei che fosse bene inteso di che si tratta, e che la deliberazione relativa a tale pubblicazione si prendesse sopra termini precisi, e si formulassero chiaramente quegli atti che per la loro natura possano raggiungere lo scopo che si propone e ad un tempo ricevere questa pubblicità.

Senatore Menabrea. Io capisco benissimo ciò che vuol dire l'onorevole Senatore Vigilanti, che cioè tutti gli atti di un Ministro non possono essere pubblicati; ma io ho esposto una serie di fatti che costituiscono gli atti principali della mia amministrazione.

Parmi quindi che la natura dei documenti di cui io domando la pubblicazione, resti ben definita quando si dica: quei documenti relativi alle cose da me oggi svolte nel Senato. Certamente io non intendo che siano nuovamente riprodotti colle stampe quei documenti che sono già stati stampati. Sarebbe cosa ridicola! Ma vi sono certi atti che non si conoscono dal pubblico, e la cui pubblicazione può grandemente influire sul giudizio che si può fare di un'amministrazione; e questi domando che sieno pubblicati.

Presidente. Ripeto all'onorevole Senatore Menabrea l'invito testè fattogli di formulare per iscritto la sua domanda.

Ordinariamente le interpellanze si chiudono con un ordine del giorno, ora non conoscendosi altra forma per la domanda del Senatore Menabrea, io lo prego di deporlo in iscritto sul banco della Presidenza.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. La domanda fatta dal sig. Senatore Menabrea mi pare che vesta il carattere di una dilucidazione di fatti di un ramo d'amministrazione pubblica nel tempo in cui egli presiedeva al medesimo.

Non è una giustificazione solamente di persone, è una giustificazione di operato ministeriale, ed in questa parte

io credo che l'onorevole Senatore Menabrea, come si pratica in tutti gli altri Parlamenti, ha diritto di domandare che la luce si faccia.

Ora questa pubblicazione di tutti i documenti come si presenta?

Si presenta come un corredo del discorso tenuto oggi dal Senatore Menabrea. Esso è un'ampliamento diremo così, un complemento, di quello che ha accennato. Sarà necessario per questo di fare un ordine del giorno?

Io nol credo: credo bensì che basti una semplice deliberazione del Senato con cui esso permetta, che in appendice del discorso fatto dal Senatore proponente, si pubblicino questi documenti negli atti suoi, e con ciò io sono d'avviso che si compia il desiderio del Senatore Menabrea e si porti la luce in quel ramo d'amministrazione per quei fatti che formarono oggetto di considerazioni in altro recinto; così non si viene ad un atto, che direi quasi sindacatorio per parte del Senato, quando si formulassero nei termini di un ordine del giorno.

Mi sembra per conseguenza, che quando si mettesse semplicemente in votazione che il Senato approva, che a corredo del discorso tenuto oggi dal Senatore Menabrea si stamperanno nei suoi atti quei documenti che egli crede siano necessari a schiarimento del suo assunto, rimarrebbe perfettamente compiuto il desiderio del Senato, e del Senatore proponente.

Presidente del Consiglio. Il Senato può ordinare quella forma di votazione che meglio stima: su questo il Ministero è indifferente. Io debbo però prima di tutto domandare una spiegazione al Senatore Menabrea. Quando ho dichiarato anche a nome del mio collega, che non vi era difficoltà che si facesse la pubblicazione dei documenti, io credevo che si trattasse di documenti che il signor Senatore Menabrea ritenesse presso di sé; non casendovi in questo caso veruna difficoltà, che egli, avendo questi documenti in mano, li faccia pubblicare col mezzo della stampa, ed anche pregare il Senato di farli stampare nei suoi atti.

Ma se il Senatore Menabrea non limita la sua domanda alla semplice pubblicazione di quei documenti che ritiene, ma vuole pur anche si pubblicino dal Ministero tutti quelli che si possono riferire agli atti accennati nel suo discorso, in questo caso credo, che prima di tutto sarebbe conveniente conoscere quali essi siano, perchè potrebbe accadere che mentre questi documenti si riferiscono ad atti dell'amministrazione Menabrea, colpiscano anche pratiche in corso, per conseguenza non convenga ancora di farne la pubblicazione.

Per tale motivo pregherei l'onorevole proponente d'indicare prima di tutto, quali siano questi documenti, affinché il Ministero possa deliberare, se sia o no opportuna la loro pubblicazione, e se convenga che il Senato ne ordini l'inserzione negli atti suoi.

Senatore **Menabrea.** Rispondendo al signor Presidente del Consiglio dirò, che alcuni di questi docu-

menti li possiedo, molti altri mi mancano, e li ho solamente accennati nel mio discorso perchè mi vennero alla memoria, sarebbe perciò necessario di farne ricerca nel Ministero. Limitando la mia domanda a che siano pubblicati quei documenti che si riferiscono alle cose svolte nel mio discorso, non credo di commettere indiscrezione, tanto più che io non vorrei compromettere quelle pratiche che fossero in corso.

Presidente del Consiglio. Mi scusi, è un'espressione un po' vaga il dire gli atti che si riferiscono alle cose accennate nel suo discorso, perchè ripeto vi possono essere documenti di cui Ella fece cenno e che tuttavia non convenga per ora di pubblicare; converrebbe almeno che Ella si concertasse con il Ministro della Marina per vedere di quali documenti sia conveniente fare la pubblicazione.

Senatore **Menabrea.** Io non dissento di aggiungere alla formulata mia proposta le parole *previo concerto col Ministero.*

Presidente. Ecco in quali termini è formulata la domanda del Senatore Menabrea:

« Il Senato delibera che siano inseriti e pubblicati, previo concerto col Ministero, i documenti principali, non ancora stampati, che vengono in appoggio dei fatti esposti dal Senatore Menabrea.

Senatore **Alfieri.** Io pregherei il signor Senatore proponente, trattandosi massimamente di cosa che credo sia unica nella storia nostra parlamentare, di dire, chi, nel suo intendimento avrà autorità per giudicare i documenti che si devono pubblicare, se sarà il proponente od una Commissione del Senato; io dico che è una cosa affatto nuova, e quindi bisogna pensare all'avvenire acciò di questo fatto non si possa poi fare abuso.

Io pregherei il Senato di volervi riflettere, e regolare in conseguenza la sua deliberazione.

Senatore **Menabrea.** Siccome è detto che questi documenti vengono in appoggio del discorso che ho pronunziato, è naturale che debbano essere inseriti negli atti del Senato.

È una conseguenza del discorso stesso.

Senatore **Alfieri.** Perdoni; conseguenza del discorso sarebbe stata che facendo l'esposizione dell'opera sua durante il suo Ministero, ella l'avesse corredata da tutti quei documenti che potevano provare il giudizio che ne portava; ma che il Senato intervenga per raccogliere le prove, non so se sia regolare; ben volentieri mi associerei a quella istanza mentre non faccio opposizione alle idee manifestate dall'onorevole Senatore Menabrea, io solamente desidero che il Senato rifletta con qualche maturità a quello che fa, perchè ripeto, è un esempio nuovo che si dà, ed io non vorrei essere mallevadore che di questo esempio non si venisse poi ad abusare.

Senatore **Menabrea.** Io non poteva presentare tutti questi documenti al Senato, perchè io non li aveva, perchè non poteva prevedere che sorgesse una discus-

sione di questa natura. È cosa tutt'affatto naturale che siano stampati negli atti del Senato questi documenti, perchè non sono che annotazioni per provare ciò che io ho asserito.

Presidente. Rileggo dunque la proposta del Senatore Menabrea; « Il Senato delibera che siano inseriti e pubblicati previo accordo... »

Molte voci. Insetti nei suoi atti, ecc.

Presidente. Si aggiungerà nei suoi atti.

Il Senato delibera che sieno inseriti nei suoi atti ecc. (V. sopra).

Senatore **Martinengo.** Domando se questo è un'ordine del giorno, o una proposta. Se è un ordine del giorno, io propongo l'ordine del giorno puro e semplice, in quanto che mi pare che il Senato sarebbe condotto a giudicare di cosa che egli non ha veramente promossa; e questo sarebbe un esame di fatti, e di cose che sono state dette nell'altro ramo del Parlamento e che sono estranee a questo. Non vorrei dunque che col rendersi noi giudici di questi atti, e di questi documenti che si devono stampare, sollevassimo una questione che non è stata promossa. . . .

Per questi motivi propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore **Arrivabene.** Mi sembra che il Senato in questa occasione dà una prova di stima all'onorevole Senatore Menabrea; dunque mi sembra che possa prender parte a questo atto con quella moderazione e con quella calma che sono state suggerite dal Presidente del Consiglio; vale a dire che si faccia la cosa d'accordo col Ministero.

Il Senatore Menabrea ha detto che come uomo di Governo non vuole che si pubblicino atti che tornino a pregiudizio dell'amministrazione. Appoggio perciò la fatta proposta.

Presidente. L'ordine del giorno puro e semplice dovrebbe avere la preferenza. Se il signor Senatore Martinengo insiste....

Senatore **Martinengo.** Persisto per l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore **Lauzi.** Prego non so con quanta speranza di successo, il mio onorevole amico il Senatore Martinengo a ritirare la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice. Ammetterei che questa proposta potesse essere fatta quando il Senatore Menabrea avesse persistito a voler la stampa di questi documenti per servir di base ad una futura inchiesta, la quale non avrei potuto approvare, che fu respinta nell'altro ramo del Parlamento, e che in quest'aula nessuno sicuramente pensa a proporre. Ma quando si riduca alla domanda come venne formulata con molta perspicuità dall'onorevole Senatore Sclopis, di stampare cioè documenti che servano d'illustrazione al discorso fatto, in questo caso credo che non si possa negare l'approvazione.

Senatore **Martinengo.** Mi duole occupare ancora il Senato persistendo nell'ordine del giorno puro e semplice in quanto che divido anch'io l'opinione dell'ono-

revole Senatore Arrivabene; noi tutti siamo perfettamente persuasi della rettitudine dell'amministrazione passata, e non abbiamo bisogno di queste giustificazioni, ma ripeto, credo che il Senato debbe rimanere estraneo ad una questione promossa nell'altro ramo del Parlamento.

Qualunque sia la sorte che possa avere l'ordine del giorno puro e semplice da me proposto io insisto.

Senatore **Sclopis.** La proposta dell'ordine del giorno puro e semplice del Senatore Martinengo equivarrebbe al rifiuto della proposta deliberazione. Se è in questo senso mi permetto di far osservare al Senato, rispondendo alle osservazioni del Senatore Martinengo che non è nuovo negli usi parlamentari che un membro di un'assemblea che ha preso una gran parte nell'amministrazione dello Stato, quando viene assalito o in altro recinto, o in pubblico, dal recinto dell'assemblea di cui fa parte, davanti ai suoi giudici naturali faccia constare di tutto ciò che crede onde giustificare la propria condotta ed illuminare il paese su quel ramo di amministrazione.

Dunque sotto questo aspetto credo che la domanda del Senatore Menabrea non sia per nulla né contraria agli usi parlamentari né alle convenienze del nostro Senato, in cui non si è ancora presentato questo fatto, ma sicuramente non possa produrre verun pericolo, ed anzi possa giovare non solamente a giustificare il Senatore Menabrea, se pure avrà bisogno di giustificazione, del che non credo, ma a chiarire la vera condizione delle cose in quella misura che è necessaria pel buon andamento degli atti governativi, garantito dall'accordo preventivo col Ministero.

Per conseguenza credo che l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal Senatore Martinengo andrebbe al di là di quanto è necessario per cautelare una misura la quale per sé non ha nulla di pericoloso, e può anzi riputarsi essere necessaria in questo momento in cui uno dei nostri colleghi s'è accinto a dare spiegazioni definitive sopra i fatti del suo ministero, della sua vita politica.

Presidente. Io non posso non mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore **Piazza.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Piazza.** Io appoggio l'ordine del giorno puro e semplice per questo motivo.

Credo che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Menabrea non raggiunge niente affatto il suo scopo, ed è perfettamente inutile; e fa che il Senato prenda una parte e dia un giudizio senza avere sufficientemente esaminata la cosa, mentre egli non deve prendere parte se non dopo avere fatta un'inchiesta.

Dissi che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Menabrea fa prendere parte al Senato in modo affatto superficiale e leggero

E infatti che cosa dice il suo ordine del giorno?

Dice di stampare i documenti che gli sono favorevoli; ma che cosa diranno i suoi avversari?

Diranno, se fossimo stati sentiti anche noi, forse ne avremmo trovato di quelli che non valgono al suo scopo, che gli sono anzi contrarii ed i quali in forza dell'ordine del giorno non si stampano, non si possono, non si debbono stampare, perchè se si vota l'ordine del giorno come è proposto, si debbono stampare solo i documenti che giovano all'intento dell'onorevole Menabrea e ciò con parzialità manifesta.

Dunque quell'ordine del giorno non gli giova che presso i suoi amici: i suoi nemici naturalmente diranno che egli ha fatto stampare solo i documenti che convenivano, e che in tal modo non si è niente affatto giustificato.

Perciò dico che se vogliamo veramente giovare all'intento del Senatore Menabrea, io niente affatto mi oppongo, anzi desidero che ogni membro del Senato trovi appoggio nel medesimo quando ha bisogno di difendersi da accuse ingiuste: ma mi pare che lo si deve fare con quella gravità con cui deve agire un corpo come è il Senato; si deve fare in modo che giovi all'accusato; in modo che si veda più lo scopo di far la luce per amore di giustizia e del bene pubblico che quello di far piacere o parzialità ad un privato.

Si dovrebbe per esaminare la questione, di cui si tratta, nominare una Commissione che ricerchi tutti i documenti, e faccia stampare tanto quelli che gli sono favorevoli, che quelli (che credo non ve ne saranno) che gli fossero contrarii: tutti insomma i documenti che ponno sparger luce imparziale sui punti delle accuse, in questo modo troverebbe l'accusato un vero appoggio nel Senato, allora nel risultato troverebbe quella difesa che egli cerca e che ha diritto di ottenere.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Dopo le parole benevolmente dette dall'onorevole signor Senatore Plezza, io mi induco a rinnovare la mia domanda di una inchiesta: le parole dette dall'onorevole Senatore dimostrano che il partito cui io mi era appigliato secondo i suggerimenti di diversi miei amici non sarà sufficiente per giustificare tutta la mia condotta. Dunque dimando l'inchiesta, e prego il Senato di voler ammettere tale mia proposta.

Presidente. Debbo mettere ai voti prima l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Ora verrebbe la proposta dell'inchiesta. Insisto il signor Senatore Menabrea?

Voci. No, no.

Senatore **Menabrea**. Insisto.

Siccome dopo le parole del signor Senatore Plezza la pubblicazione de' documenti, ripeto, non otterrebbe più quello scopo che io mi prefiggeva, credè debito mio di insistere e di essere coerente al mio proposito.

Senatore **Sclopis**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sclopis**. Se ho ben ritenuto le parole dette

dall'onorevole Senatore Plezza, egli ha fatto cenno di una Commissione senatoria.

Io non so veramente a che scopo si voglia fare questa Commissione senatoria. Credo che questa idea dell'onorevole Senatore Plezza non sia stata forse ancora sufficientemente svolta. Frattanto v'è un'altra proposta che mi pare più semplice, la quale raggiungerebbe in gran parte lo scopo.

Il signor Senatore Plezza ha accennato che si sarebbero pubblicati tutti i documenti pro' e contro, ma ognuno vede quante difficoltà e quanta sconvenevolezza vi sarebbe che in quest'affare si mischiassero una Commissione senatoria; ma non ce n'è nessuna nel pubblicare d'accordo col Ministero quei documenti i quali valgono a dar luce e peso al discorso dell'onorevole Menabrea.

Prego dunque il signor Presidente a voler mettere ai voti la semplice deliberazione, che non è un ordine del giorno, ma è una semplice autorizzazione di pubblicare quei documenti in appendice ad un discorso.

Presidente. Era quello che intendevo di fare, ma bisogna che il signor Senatore Menabrea dichiari di non insistere nella domanda d'inchiesta.

Senatore **Menabrea**. Dichiaro anzi che insisto, bisogna che si faccia la luce.

Presidente del Consiglio. Mi pare che l'onorevole Senatore Menabrea non dovrebbe insistere; perchè la sua insistenza non ha più alcun scopo dal momento che non si è fatta alcuna accusa contro di lui.

Osservo poi a ciò che diceva l'onorevole Senatore Plezza; che cioè se pubblicate i documenti che credete favorevoli, i vostri avversari diranno che vi sono altri documenti che possono nuocere alla vostra fama. Il Senatore Menabrea rispondendo alle accuse che sono state fatte, adduce i documenti che crede siano sufficienti per distruggere queste accuse: se i suoi avversari faranno altri appunti, se verranno fuori con altri documenti allora il Senatore Menabrea avrà altri atti da addurre in suo favore, ma intanto egli crede che sia sufficiente alla sua giustificazione la pubblicazione di questi documenti. Non è quindi il caso di darsi cura di ciò che potrà farsi in appresso.

Presidente. Dunque non insiste il Senatore Menabrea?

Voci. Si rimette al Senato.

Presidente. Rileggo la sua proposta: « Il Senato delibera che siano inseriti e pubblicati nei suoi atti, previo concerto col Ministero, i documenti principali non ancora stampati che vengono in appoggio dei fatti esposti dal Senatore Menabrea. »

Chi intende approvare questa deliberazione si alzi.
(Approvato)

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Vi sarebbero ancora delle interpellanze.
Vci. A domani, a domani.

Presidente. Allora per domani alle ore due ci sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi, censi, canoni, livelli ed altre prestazioni territoriali.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

DOCUMENTI

a corredo del Discorso pronunciato dal Senatore MENABREA nella seduta dell'11 luglio 1862, che si decretava consegnarsi alla stampa con apposito ordine del giorno votato nella stessa seduta.

Norme generali per lo studio di un piano di composizione del naviglio da guerra, cui procederà una speciale Commissione.

18 ottobre 1861.

Dovendosi costituire la marina militare del Regno di Italia, ragion vuole che si proceda nelle nuove costruzioni navali secondo un sistema preconcepito, e consentaneo ai vari bisogni del servizio. Occorre perciò di stabilire anzitutto la composizione normale del nostro naviglio militare. Certamente non è facile il determinare in proposito una precisa regola, tanto più in questi momenti di transizione e di trasformazione delle armi e delle navi che tendono continuamente a diventare, queste più resistenti, quelle più potenti. Ma intanto l'urgenza della costituzione d'un naviglio facendosi sentire ogni giorno più, conviene in qualunque modo di provvedere alla formazione di un piano benchè soggetto a variare a seconda dei progressi dell'arte, dei dettami dell'esperienza e delle esigenze del commercio e della difesa nazionale.

A quest'effetto è d'uopo partire dalla considerazione dei vari servizi, ai quali la marineria militare è chiamata a provvedere e che sono i seguenti:

1. Protezione di commercio marittimo in tempo di pace;
2. Custodia dei porti e delle coste italiane in tempo di pace;
3. Protezione del commercio in tempo di guerra;
4. Difesa delle coste in tempo di guerra;
5. Offensiva in tempo di guerra;
6. Trasporto di truppe e di materiali da guerra;
7. Esercizi, scuole, lavori idrografici;
8. Servizi speciali.

Gioverà esaminare rapidamente le esigenze di quei singoli servizi.

1. Protezione del commercio in tempo di pace.

La sede principale del nostro commercio marittimo è nel Mediterraneo e nel mar Nero: s'estende però ugualmente agli altri mari di Europa ed all'Atlantico, specialmente al Rio della Plata, dove l'Italia conta numerosi nazionali che su quelle rive formarono importanti stabilimenti. Le nostre navi mercantili frequentano pure i porti americani sul Pacifico, e cominciano ad avviarsi alla Cina ed alle Indie: altre fanno il commercio delle coste d'Africa occidentali. Rari però sono ancora i bastimenti italiani che visitino l'Australia.

Dietro questi cenni si possono stabilire le stazioni navali, destinate a tutelare il nostro commercio, e potrebbero essere le seguenti:

- a) Stazione del Levante, con un piroscalo - avviso a Costantinopoli;
- b) Stazione del Rio della Plata e del Brasile;
- c) Stazione del Pacifico, composta di sole due navi.

Una o più navi da guerra dovrebbero poi visitare di tempo in tempo le Antille, il golfo del Messico, gli Stati Uniti e le coste occidentali d'Africa.

2. Custodia dei porti e delle coste italiane in tempo di pace.

Oltre le navi destinate alla polizia dei porti principali, come Genova e Napoli, conviene destinare un naviglio alla vigilanza delle coste del continente e delle isole, tanto per premunirle contro ogni atto di pirateria, quanto per evitare le sorprese, che i partiti avversi all'ordine attuale di cose non mancherebbero di tentare durante alcuni anni ancora. Per siffatto servizio bastano piccoli bastimenti, che saranno però distinti da quelli che la finanza deve impiegare a reprimere il contrabbando.

3. Protezione del commercio in tempo di guerra.

Oltre alle disposizioni che si noteranno nell'articolo seguente converrà rinforzare le nostre stazioni navali negli altri mari, e riunire ove d'uopo i bastimenti acciò possano presentare resistenza maggiore.

4. Difesa del litorale in tempo di guerra.

Indipendentemente dalla difesa delle coste che deve essere affidata all'armata di terra, è necessario di avere squadre, onde impedire gli sbarchi, e combattere le flotte nemiche.

Quali proporzioni debbano avere tali squadre è cosa che non si potrebbe determinare in modo assoluto. Ma ove si ponga per base che la nostra flotta non debba tentare di rivaleggiare con quelle d'Inghilterra e di Francia, ma bensì pretendere di non essere seconda a quelle di qualsivoglia altra potenza marittima del Mediterraneo, si verrà a concludere che mediante due

squadre ben costituite si debbono tenere in freno le forze navali della Spagna e dell'Austria.

Queste squadre sarebbero distribuite l'una nel Mediterraneo, l'altra nell'Adriatico.

La composizione loro formerà oggetto degli studi della Commissione.

5. *Offensiva in tempo di guerra.*

Gioverà inoltre di provvedere all'offensiva, quando sia consigliata dagli avvenimenti: epperò alla flotta sarà necessario di aggiungere batterie galleggianti, piro-cannoniere, bastimenti da sbarco ecc.

Per fissare le idee potrebbesi prendere per oggetto l'attacco d'una posizione determinata, e dietro questa base stabilire il numero e la qualità delle navi.

Si lascia alla sagacia della Commissione di studiare le varie ipotesi più probabili che si possano presentare.

6. *Trasporto di truppe e di materiali da guerra.*

Il numero e la qualità delle navi da trasporto dovrebbe essere regolato sulle basi d'un'intera divisione d'armata sul piede di guerra da trasportarsi con uomini, cavalli, carri e munizioni.

Sarà necessario di provvedere la nostra marina di trasporti speciali per scuderie e per batterie complete d'artiglieria cogli occorrenti battelli da sbarco, tanto pel materiale, che per il personale.

I relativi tipi francesi sembrano assai bene studiati.

7. *Esercizi, scuole, lavori idrografici.*

Questa parte di servizio comprende:

- a) Squadra di evoluzione per istruzione degli ufficiali e dei marinai nelle grandi manovre di squadra.
- b) Flottiglia per le scuole dei novizi e mozzi.
- c) Bastimenti-scuola per i marinai cannonieri.
- d) Una nave, sulla quale verrà stabilita la scuola complementare militare per gli ufficiali di vascello.
- e) Piccoli piroscafi ed imbarcazioni per i lavori idrografici.

8. *Servizi speciali.*

Per i servizi speciali occorrono:

- a) Una nave per la campagna annuale d'istruzione pratica per gli allievi delle regie scuole di marina.
- b) Una nave a vapore di grande velocità (yacht) pel trasporto di persone reali e di alti funzionari dello Stato.
- c) Piroscafi-avviso pel servizio di corrispondenza.

Nello stabilire la specie ed il numero delle navi che debbono comporre la nostra flotta, la Commissione studierà la convenienza di introdurre i vascelli, o se debbasi dare la preferenza alle fregate corazzate, oppure se si debbano avere gli uni e le altre.

In considerazione dell'ingente spesa che importano le fregate corazzate, si studierà se non sia più conveniente allo scopo, cui deve mirare la nostra marina, d'avere bastimenti più piccoli corazzati con pochi can-

noni, ma meglio riparati, come v'è già tendenza a ciò fare in Inghilterra.

La Commissione accennerà anche le navi per le quali è preferibile lo scafo di ferro. Togliere ad esame la questione delle piro-cannoniere, studiando il modello degno di preferenza, e giudicherà sulla utilità di costruire legni sottili ad elice (Gun Boats) atti alla navigazione fluviale. Indicherà eziandio l'ordine d'importanza delle costruzioni navali da eseguirsi tenendo conto del materiale che esiste attualmente.

Esprimerà in ultimo il proprio avviso intorno alla entità dei depositi di materiali ed alla riserva di navi, che dovrebbe possedere la nostra marina.

Il Ministero non si dissimula le difficoltà di rispondere in modo preciso ai diversi quesiti da lui fatti: ma fu assegnamento sulla perspicacia e sull'esperienza dei singoli membri della Commissione.

Il Ministro
MENABREA.

Processo verbale redatto dalla Commissione incaricata dello studio di un piano di composizione del naviglio da guerra della Marina Italiana.

Sono presenti i signori:

- Vice-Ammiraglio, Vice-Presidente del Consiglio d'ammiragliato, Senatore del Regno, signor conte **Serra** Francesco. *Presidente.*
- Contro Ammiraglio in ritiro, cav. **Mantica**. *Membro.*
- Capitano di Vascello in ritiro, sig. marchese **Ricci**, Deputato *Membro.*

Il signor Presidente dà lettura del Disp. N. 2725 di Gabinetto in data 18 ottobre p. p., col quale il Ministero trasmette alcune istruzioni e norme generali da seguirsi dalla Commissione nello studio di cui è incaricata, e quindi apertasi la discussione vengono in fine approvate le seguenti considerazioni:

Per quanto la Commissione sia disposta a soddisfare nel suo miglior modo possibile all'onorevole incarico avuto, e si faccia onore di rispondere a tutti i quesiti del Ministero esposti nell'ossequiato suo memoriale, tuttavia è necessità confessare che il suo mandato si rende vieppiù difficile in queste circostanze, in cui le recenti innovazioni fatte nella costruzione dei bastimenti e delle macchine, nonché nelle artiglierie, non ebbero ancora la consacrazione dell'esperienza, e tuttodì si verifica nelle più cospicue marine incertezza ed indecisione sui migliori sistemi da adottarsi.

Seguendo la storia delle principali marine estere, chiaramente appare, come esse andarono formando le loro forze navali, adoperandosi senza posa a costruire grossi legni da guerra sui migliori modelli che la scienza additava, e quindi seguendo i bisogni del momento costruirono legni di diversa natura (*Bastimenti d'opportunità*), ovvero modificarono le loro costruzioni o adattarono i legni esistenti secondochè le prevedute politiche esigenze consigliavano.

Così nel 1840, nell'epoca in cui la Francia si preparava a nuova guerra nel Rio della Plata, preparò bastimenti appositi di poca pescazione ed atti a tale navigazione.

Così l'Inghilterra e la Francia nell'ultima guerra contro la Russia, e così ancora la Francia nel 1859 volendo attaccar l'Austria sulle coste dell'Adriatico, unì alle sue squadre bastimenti appositi.

Provvedere i legnami ed i materiali in abbondanza, svolgere le risorse del paese per renderlo atto a fornire da sé la sua marina, incoraggiare i costruttori, creare cantieri e bacini per costruire e raddobbare bastimenti, promuovere l'impianto di stabilimenti metallurgici per costruire e riparare le macchine, questo fu il primo pensiero dei reggitori di quelle marine.

Per tal modo possedendo i mezzi di riparare le loro squadre e di surrogare i loro bastimenti colle nuove costruzioni che di mano in mano si andavano compiendo sui cantieri del paese, e potendo in urgenti circostanze mettere in breve tempo in mare quel numero di bastimenti d'opportunità, che per la specialità del caso occorre, mantennero mai sempre la marina a quel grado di potenza che la situazione del paese esigeva.

Così la marina italiana non potrà mai costruirsi e mantenersi forte, se prima non si porrà ogni studio per formare cantieri, bacini e stabilimenti metallurgici, ove si possa non solo provvedere alle riparazioni dei legni e delle macchine, ma anche alle nuove costruzioni sia in surrogazione dei bastimenti, che in aumento della forza navale.

Qui la Commissione non si estenderà a dimostrare quanto possa essere dannoso e fatale di ricorrere ai cantieri esteri per costruire o riparare i bastimenti dello Stato, poichè, se questo sistema è assai dispendioso ed impolitico, non sempre può essere attuabile ed opportuno, quando i bisogni di un paese saranno maggiori, tanto più questo mezzo gli verrà a mancare.

Ora posta la necessità d'altronde ovvia, che la marina italiana debba al più presto possibile trovar modo di provvedere in paese a' suoi bisogni, considerato che attualmente le costruzioni in ferro e la navigazione a vapore sono cause per cui buona parte del naviglio abbia continuamente bisogno di riparazioni; considerato lo stato attuale del nostro naviglio, e visto che molti bastimenti debbono rimanere inoperosi per mancanza di stabilimenti, ove possano essere riparati, conviene anzitutto occuparsi del modo di provvedere a sì urgente bisogno.

Alla Spezia, ancorchè fossero tosto intrapresi ed attivati i lavori, non si riuscirà mai a formare tali stabilimenti che bastino a tutti i bisogni della crescente marina, e d'altronde non sarebbe opportuno di concentrare in un sol punto tutti i lavori, poichè ciò (prestando da altre considerazioni) ingenererebbe confusione nei lavori stessi e gravi difficoltà per il reclutamento degli operai.

Ciò posto, la Commissione sarebbe di parere che il Governo portasse la sua attenzione sullo stabilimento di Pietr'Arsa (in Napoli) dove consta esservi un assai ben inteso complesso di macchine ed officine da poter rendere alla marina utilissimi servizi, quando fosse posto sotto la sua dipendenza immediata e si procedesse tosto a perfezionarlo ed ingrandirlo.

Così pure a Genova, oltre l'attuale arsenale (da ridarsi però con quelle officine più appropriate ai bisogni eventuali dei legni da guerra) sarebbe indispensabile di avere uno stabilimento metallurgico di qualche importanza, e qui la Commissione non può a meno di avere in vista nelle sue proposte lo stabilimento Ansaldo in S. Pier d'Arena, il quale collocato qual'è in eccellenti condizioni e ben avviato, può servire al bisogno.

Finalmente nel dipartimento dell'Adriatico, e propriamente in Ancona, occorrerà fare studi per l'impianto di qualche stabilimento per avere così su vari punti, a seconda delle circostanze, i mezzi di provvedere al mantenimento in buono stato del nostro naviglio attuale ed al suo ampliamento mediante nuove costruzioni.

Venendo ora a trattare della nostra marina in senso del programma tracciato dal Ministero, la Commissione esaminerà anzitutto le condizioni attuali del nostro naviglio per riconoscere a quali esigenze esso possa sopportare ed a quali altre resti a provvedere.

Tenuto calcolo dei bastimenti in riparazione di quelli in costruzione la marina verrebbe a possedere;

- N. 10 Fregate a vapore di 1° rango ad elice.
- » 10 Navi (così dette fregate di 2° rango a ruote).
- » 4 Corvette ad elice di 1° rango.
- » 4 » a ruote di 2° rango.
- » 10 Battelli a vapore a ruote.
- » 6 detti trasporti ad elice.
- » 7 detti trasporti a ruote.
- » 8 detti avviso.
- » 14 Cannoniere, sei delle quali sul lago di Garda.

Fra i bastimenti a vele si contano:

- N. 2 Fregate.
- » 4 Corvette.
- » 7 Brigantini, i quali sono di qualche utilità specialmente per le scuole dei guardia marina, ed allievi nonché dei novizi e mozzi.

I rimanenti legni a vela, meno il De Geneys e l'Aurora possono essere di poca o niuna utilità.

Con questi bastimenti la Commissione è di parere che si possa provvedere in tempo di pace ai bisogni previsti dal Ministero nei numeri 1, 2, 7 ed 8 delle succitate sue istruzioni, con che però questi legni fossero tutti efficienti, rendendosi atti alla navigazione tutti quelli che oggidì rimangono inoperosi, sia per essenziali imperfezioni che per essere bisognosi di riparazioni.

In ordine al trasporto di truppe e di materiali da guerra, di cui è cenno al N. 6, la Commissione considera che in epoca non remota l'Italia dovrà possedere

una rete di strade ferrate, che congiunga i vari punti della penisola per cui si riconoscerà maggiore convenienza di eseguire per via di terra grandi trasporti di truppa e di artiglierie, ma tuttavia convenendo sulla necessità che la marina abbia i mezzi di trasportare all'occorrenza una divisione completa secondo il cenno fattone dal Ministero, ha fatto calcolo che una divisione si componga presso a poco come segue:

- N. 500 Uffiziali.
- » 14.000 Individui di bassa forza.
- » 1.500 Cavalli.

Ora tenuto conto che al seguito dei 1,500 cavalli debbano rimanere altrettanti uomini, il trasporto del personale che rimane, potrebbe essere eseguito come segue:

Battello trasporto.	<i>Vittorio</i>	N.	1,600 uomini
Id.	<i>C. Cavour</i>	»	1,200 »
Id.	<i>Voltorno</i>	»	1,200 »
Id.	<i>Dora</i>	»	800 »
Id.	<i>Tanaro</i>	»	800 »
Id.	<i>Whashington</i>	»	600 »
Id.	<i>Cambria</i>	»	1,600 »
Id.	<i>Plebiscito</i>	»	500 »
Id.	<i>Rosolino Pilo</i>	»	800 »
Id.	<i>Indipendenza</i>	»	400 »
Id.	<i>Franklin</i>	»	600 »
Id.	<i>Piemonte</i>	»	400 »

Totale N. 11,400 uomini

Se dunque i 13 battelli trasporto fossero tutti in stato di navigabilità, sarebbero capaci di trasportare undicimila uomini circa.

Ora, sebbene non si voglia che i bastimenti da guerra siano ingombri pel trasporto di truppe, tuttavia si crede che essi possano all'occorrenza trasportare almeno 2,000 soldati, poichè ne abbiamo esempi recenti nella Francia la quale eseguì coi suoi vascelli gran parte del trasporto delle truppe, che sbarcarono in Siria ed ultimamente in Italia, e quindi ne risulta che coi mezzi esistenti si potrebbe eseguire il trasporto di 13,000 uomini.

Anche i carri, smontandone le ruote, e le munizioni e bagagli, potrebbero trovar posto ripartitamente su tutti i bastimenti di cui alcuni posseggono stive assai estese.

Resterebbe dunque a provvedere pel trasporto dei cavalli.

Per tale servizio il Governo potrà valersi di alcuni dei vapori esistenti, come ad esempio il *Tanaro* e *Dora* i quali potrebbero facilmente ridursi tuttochè non siano capaci che di 100 cavalli caduno all'incirca, ma sarà anche mestieri che per eseguire convenientemente il trasporto di 1,500 cavalli, costruisca appositi bastimenti cogli occorrenti battelli da sbarco, seguendo i modelli adottati presso le grandi Nazioni marittime.

Pei servizi speciali, di cui è cenno nel quesito N. 8 delle suaccennate istruzioni, possono servire alcuni dei bastimenti esistenti, e solo rimarrà a costruire una o due navi di forma eguali a marcia superiore, le quali

in uno stato quasi insulare potranno riuscire utilissime pel servizio della famiglia Reale.

Da quanto precede sembrerebbe stabilito che, quando si costruissero legni atti al trasporto di cavalli, il naviglio attuale coll'aggiunta delle costruzioni in corso sarebbe sufficiente per provvedere pressochè a tutti i servizi in tempo di pace, con che però tutti gli accennati bastimenti fossero efficienti e tutti in perfetto stato di navigazione; ma è regola generale che circa 1/3 dei medesimi sia costantemente in riparazione, e quindi per coprire agevolmente tutti i servizi in tempo di pace, si può ritenere che il nostro naviglio debba essere aumentato della metà della esistente.

Trattandosi di rimpiazzare i bastimenti fuori di servizio per servire alle scuole degli allievi e guardie marina, nonché dei novizi e mozzi, converrà ritenere che sono assai più atte a tale servizio le piccole corvette a vela, ove, meglio che sulle fregate, i giovani si avvezzano alla vita di mare e si fanno abili al maneggio delle manovre.

Così pure sarà necessario di aver sempre qualche nave oneraria a vela per materiali ed oggetti, il cui trasporto non richieda somma premura, ed inoltre parrebbe anche utile che si avesse qualche nave a vela con un motore ad elico di poca forza per le lunghe navigazioni, poichè servendosi del carbone solamente nelle calme, si otterrà molta economia principalmente nelle navigazioni in quei paraggi, ove difficile riesce trovar carbone salvochè a prezzi elevatissimi.

E qui cade in acconcio osservare come nelle remote regioni, ove si voglia tenere stazioni ordinarie di qualche importanza, conviene mantenere depositi di carbone ed altri materiali per fornirne i bastimenti che vi approdano o stazionano, ad esempio di quanto si pratica a tale proposito dalle primarie estere marine, poichè diversamente i legni stazionari potrebbero in date ricorrenze riuscire poco utili allo scopo, tanto più quando si tratti di piroscafi.

In fine quando si abbiano ad acquistare o costruire grossi trasporti converrà por mente che questi possano capire nei bacini che il Governo od il commercio possiede nello Stato, affinchè possano all'occorrenza esservi riparati.

Del resto la Commissione non si estenderà più a lungo su tale argomento, poichè nutre fiducia che, se il Governo userà qualche previdenza nel concedere diritti a Società private sia nell'ordinamento dei servizi postali che nello impianto di nuovi stabilimenti, troverà un potente ausiliario nel commercio al quale potrà sempre ricorrere per servizi di trasporto od altri consimili, poichè quando la marina mercantile italiana sarà pur essa costituita sotto un Governo forte e rispettato, è sperabile popolerà il litorale di stabilimenti e bastimenti, e quindi si arricchirà al pari delle marine inglese e francese di grosse navi, di cui il Governo potrà valersi in urgenti circostanze.

Rimane ora a trattare dei bisogni della marina in tempo di guerra.

La Commissione occupandosi di rispondere al quesito N. 5 nel quale si trovano contemplati i quesiti numeri 3 e 4, si formò la convinzione che attualmente quasi non esista un'armata navale, non possedendosi i così detti bastimenti di linea, poichè le due batterie corazzate esistenti saranno utili bensì in tempo di guerra, ma non in date speciali emergenze, nè si può per ora dar giudizio sull'efficienza delle altre due fregate di cui venne ordinata la costruzione in America.

Questa armata navale, che bisogna formare nel più breve termine possibile, vorrà essere costituita di vascelli, fregate, ed altri legni minori, per poter essere divisa in due squadre, cioè l'una nel Mediterraneo e l'altra nell'Adriatico, tenendo conto che sarà indispensabile una squadra di riserva.

Determinare in astratto il numero e la specie dei vascelli, fregate ed altri legni minori di cui vorrebbero essere composte queste squadre, segnare una norma invariabile da seguirsi nelle nuove costruzioni, accennare i migliori modelli, è questo un assunto che la Commissione ravvisa, se non impossibile, inutile affatto.

Invero noi sappiamo come non siano per anco compiuti gli esperimenti sui vari sistemi di corazzatura delle fregate e delle batterie galleggianti che già altri se ne propongono, e sappiamo pure come stiasi ora studiando sul sistema di artiglieria da adottarsi, dopo alcuni recenti esperimenti fatti, in cui parve rilevarsi che cannoni di minore calibro ottennero risultati i più soddisfacenti, ragione per cui le opinioni dei marinai sono contraddittorie su tale scibile e più che mai indecise.

Inoltre i cantieri dello Stato sono tutti occupati per le intraprese costruzioni, nè è presumibile si possano in brevissimo tempo stabilire altri cantieri o condurre a termine i bastimenti incominciati, per cui sia reso urgente di decidere fin d'ora quale modello si abbia ad adottare per le nuove costruzioni, mentre si vede tuttodì che per continui rapidi progressi della scienza, i bastimenti posti in cantiere, anche su tipi modelli, debbono prima del loro varo subire grandiose modificazioni per essere posti a livello delle nuove scoperte.

In conseguenza la Commissione attenendosi a generali indicazioni suggerisce di costruire vascelli a preferenza anche delle fregate, poichè l'esperienza dimostra come i grossi bastimenti abbiano troppo grande vantaggio sugli altri, talchè si può ritenere, che un vascello bene armato e servito varrà in linea di combattimento più che due o tre fregate, poichè queste ultime non hanno quella unità di azione che si rinvia sul vascello, il quale può arrecare grave danno anche prima che i bastimenti minori siasi portati in posizione.

Dal lato economico poi si osserva che, ritenuta la utilità di un vascello in confronto delle fregate, la

spesa ne è anche minore, giacchè il costo di un vascello sarà sempre minore di quello occorrente per la costruzione di un numero di bastimenti minori, che in complesso possono avere egual grado di efficienza in artiglierie.

Inoltre noi vediamo che le grandi nazioni non abbandonarono finora la costruzione dei vascelli, e le squadre navali non sono complete che di questo genere di bastimenti come nerbo principale, non essendo gli altri legni che accessori e parte secondaria.

In quanto alle fregate corazzate, si conviene di proseguire in tali costruzioni ad esempio di quanto si pratica presso le altre nazioni marittime procurando di studiare i migliori modelli che saranno segnalati dalla scienza all'epoca in cui si metteranno in cantiere, poichè in sostanza una nazione marittima deve sforzarsi di possedere i mezzi che sono in uso presso le altre marine quando non ne rinvenga dei migliori.

Infine il Ministero domanda, se convenga maggiormente attenersi alle costruzioni in ferro od a quelle in legno.

A questo proposito la Commissione osserva che, se si tratta di trasporti, converrà seguire quel sistema di costruzione che sarà meno dispendioso, e certamente se si apriranno nuove comunicazioni nell'interno dell'Italia meridionale e si renderà facile di utilizzare il legname, che in abbondanza si trova in quelle foreste, ove per lungo tempo fu proibita l'esportazione di tal genere, sarà sommo vantaggio servirsi del legname, seminando il danaro in quelle province, anzichè del ferro che è forza trarre per la massima parte dall'estero, a meno che non venissero a fondarsi in paese tali stabilimenti, per cui le costruzioni in ferro potessero compiersi coi nostri prodotti. Se poi si tratti di bastimenti da guerra, converrà continuare (come poc'anzi si disse) la costruzione dei bastimenti corazzati, e sebbene sia noto alla Commissione che si stanno costruendo fregate di ferro sul sistema del Warrior, ove il legname non entra che come parte accessoria, tuttavia non potrebbe emettere fondato parere in proposito, non essendo ancora fatto esperienze definitive su tal genere di costruzione.

In ultimo la Commissione esprime il parere che il Governo debba rendere, al più presto possibile, efficienti tutti i bastimenti che si posseggono, attivare il compimento delle costruzioni intraprese, ed intanto formando nuovi cantieri e provvedendo in abbondanza il legname ed i materiali, metter mano con tutta alacrità ad altre costruzioni, procurando di attenersi a quei tipi di vascelli, fregate e corvette che l'esperienza delle grandi marine suggerisce, ed eliminando quelli antichi e disusati per il servizio di guerra.

Siccome poi sarebbe minor pregio di una marina quando ella avesse molte navi senza possedere i mezzi di conservarle e ripararle, così è d'avviso la Commissione che il Governo debba fare qualunque sacrificio per costruire bacini di carenaggio, dei quali si ha

maggior difetto, debba studiarsi di svolgere per quanto possibile le risorse del paese, procurando di trar profitto dei suoi prodotti e principalmente dei legnami, dei quali le estere marine fanno continua esportazione, e finalmente debba estendere su vasta scala e su vari punti gli stabilimenti metallurgici, ove non solo si possano riparare, ma anche costruire bastimenti in ferro e macchine per la nostra marina.

In conclusione la marina italiana, in vista del litorale estesissimo che possiede a cavallo di due mari si trova in tale posizione strategica importantissima da non poter rimanere estranea agli sconvolgimenti politici europei.

In conseguenza conviene lasciare il campo delle astrazioni per venire tosto all'attuazione di una forza navale proporzionata a' suoi bisogni.

Per ottenere tale intento la Commissione ravvisa urgente:

1. Di affidare alla Marina lo stabilimento di Pietr'Arso (Napoli);

2. Aggregare esclusivamente alla Marina lo stabilimento metallurgico Ansaldo in San Pier d'Arena per la costruzione delle macchine marine, delle ancore e delle catene;

3. Ampliare il numero dei cantieri a Castellammare ed a Genova;

4. Attivare colla massima sollecitudine i lavori alla Spezia, specialmente per ciò che concerne i bacini da carenaggio, dei quali si ha maggior difetto;

5. Ritenuto il minimo numero di fregate efficienti che attualmente possiede la Marina, procurare di non esporle nei servizi ordinari governativi in tempo di pace, per poterle avere pronte ed efficienti in occasione di guerra, fino a che il loro numero non sia ampliato talmente che si possa provvedere indifferentemente a tutte le esigenze;

6. Approvvigionare sollecitamente, e su larga scala, i cantieri tutti di legname da costruzione delle varie specie e qualità assortite sia per vascelli che per fregate;

7. Ampliare per quanto è possibile la Marina, avendo in vista nell'ordinare le costruzioni, di mettere sempre sugli scali qualche piccolo legno contemporaneamente ai vascelli ed alle fregate per utilizzare nel corso dei lavori quei legnami che riescono meno adatti alle grandi costruzioni;

8. Finalmente tanto in ordine agli approvvigionamenti di legnami che di materiale procurare di trar profitto dei prodotti del paese onde diminuire per quanto possibile la esportazione del numerario e sviluppare la industria nazionale.

Torino, 11 dicembre 1861.

I membri

GIO. RICCI. MANTICA.

Il Presidente
SENNA.

Copia del dispaccio del Ministero di Marina, in data 12 gennaio 1862, N. 5620, diretto al signor Ispettore generale del Genio navale in Torino.

È intenzione del Ministero di por mano alla costruzione di vascelli sia sui nuovi scali da costruirsi fra poco tanto a S. Bartolomeo, Spezia, quanto a Castellammare.

Esso perciò si rivolge al signor Ispettore generale del Genio navale per la compilazione dei piani e specificazioni, avvertendo che vascelli della portata di 90 cannoni con macchine da 1000 a 1200 cavalli gli sembrano i più adatti ai bisogni presenti della marina.

Si come però le costruzioni navali sono in via di trasformazione, e le navi corazzate tendono a surrogarsi ai vascelli, sarà d'uopo combinare i progetti di vascelli in modo che, ove nell'intervallo di tempo della loro costruzione, l'arte progredisse in modo da riconoscere che i vascelli debbono essere abbandonati per far luogo esclusivamente a navi corazzate, si potessero sempre le nuove costruzioni trasformarsi in navi corazzate come ora si pratica in Francia secondo un nuovo sistema che sembra meriti esser preso in considerazione. Si lascia però al prelodato signor Ispettore generale di dare i suggerimenti che crederà più opportuni.

Desiderando imprendere questi lavori entro la prima metà dell'anno corrente, si prega il signor Ispettore generale di attivare la compilazione di progetti occorrenti. Egli esaminerà anche il modo di procedere alla costruzione di cui si tratta, specialmente per S. Bartolomeo, dove forse, stante la deficienza di una maestranza alla Spezia, sarà più conveniente ricorrere all'industria privata, nel qual caso occorrerà vedere quali spedienti sarebbero da adottare.

Il Ministro
MENABREA.

CIRCOLARE AI COMANDI GENERALI, ECC.

Torino, 19 settembre 1861.

Importando conoscere fin d'ora la condizione del materiale raccolto nei magazzini della marina militare e di accertare l'impiego di quello che ne usci, onde stabilire un punto di partenza per le ispezioni, che in avvenire debbono farsi a mente dei nuovi regolamenti, il Ministero ha determinato di nominare in ciaschedun Dipartimento Commissioni speciali per procedere a tali ricognizioni.

Per ora sono create in cadun Dipartimento due Commissioni esclusivamente incaricate di riconoscere l'una i quantitativi di legname e l'altra quelli del carbone accertando l'impiego fatto di quei materiali usciti dai magazzini sino al inclusivamente.

Le Commissioni del Dipartimento settentrionale estenderanno le loro ispezioni al Dipartimento dell'Adriatico.

I Membri delle medesime saranno sciolti da ogni altro incarico per attendere unicamente ai detti rispettivi uffici.

Il Ministro
MENABREA.

AL COMANDO GENERALE ECC.

GENOVA.

Torino, 21 agosto 1861.

Porgendo distinti ringraziamenti a codesto Generale Comando della trasmissione che col pregiato suo foglio 19 volgente N. 2603 vien fatta del modello delle nuove pandette dei magazzini non che di copia di lettera del Presidente della Commissione ad esse relativa, e del progetto di istruzioni per l'inventario dei detti magazzini occorrenti per l'impianto delle nuove contabilità pel 1 gennaio p. v. il Ministero approva il formato proposto per la stampa di essa pandetta non che il numero di 300 esemplari da aversene per cadauna, e brama che la stessa Commissione attenda a tale stampa, onde riesca il più possibilmente perfetta, fornando in prima un calcolo della spesa che sarà da incontrarsi per ciò, seguito da condizioni da eseguirsi dalla tipografia che assumerà l'impresa.

Ricevuto tale calcolo, il Ministero commetterà al Commissariato Generale di praticare una licitazione fra i tipografi di questa città per deliberare la provvista.

In quanto al progetto di istruzioni per l'inventario, nulla avrebbe lo scrivente a ridirvi. In tempi normali sarebbe conveniente cominciar tosto le operazioni, affinché al 1 gennaio 1862 potessero essere impiantate le nuove contabilità, ma nelle attuali circostanze di continuo movimento di quasi tutti i R. legni riuscirebbe impossibile.

Per altra parte è necessario anzitutto pensare ad aver pronti i locali per allogarvi i materiali di ogni contabilità, e non è a dissimularsi la difficoltà di trovare questi locali, trattandosi dell'impianto di tre distinti uffici dei contabili e dei rispettivi ufficiali di controllo.

Poichè pertanto si hanno ancora 4 mesi per disporre al riguardo, il Ministero prega V. S. Ill.ma a compiacersi di disporre, al più presto che sarà possibile, di concerto col Commissariato Generale e colla Direzione del Genio militare, se sarà creduto opportuno, sul più conveniente riparto dei locali disponibili fra i tre contabili dell'Arsenale, affinché possa il contabile unico attuale far trasportare in caduno d'essi quei materiali ed oggetti che debbono poi restarvi in senso appunto di quanto la Commissione ha proposto; il che agevolerà moltissimo l'operazione di inventario, e l'esercizio delle nuove contabilità.

Il Ministero gradirà di sentire da codesto Generale Comando, se tale divisamento sia, a parer suo, attuabile

per la indicata epoca del 1 gennaio 1862 senza troppo gravi difficoltà.

Si ritornano le pandette comunicate per servire alla stampa giusta la richiesta fattane dalla Commissione.

Il Ministro
MENABREA.

Signor contro-ammiraglio Ceva, Marchese di Nuceto, membro del Consiglio d'ammiragliato.

Torino, 26 ottobre 1861.

Inerentemente al disposto dell'art. 15 del R. D. 21 febbraio 1861, la S. V. Ill.ma venne dallo scrivente prescelta a passare una straordinaria ispezione nel Dipartimento dell'Adriatico.

Ella si recherà pertanto ad Ancona, e quivi, previe le opportune intelligenze con quel Comandante generale, si accerterà dello stato tanto del materiale che del personale in generale, e vedrà quali disposizioni sarebbero a darsi, onde raccogliere in quel punto tutto quanto può occorrere ad una squadra, che dovesse nella prossima primavera soggiornare nell'Adriatico compresi i piccoli raddoppi pei quali non si richiede l'entrata delle navi in bacino.

Esaminerà specialmente i depositi del carbone e si accerterà del regolare impiego di tale combustibile; offerendosele l'occasione, la S. V. potrà estendere la sua ispezione ai depositi esistenti in Manfredonia, Bari e Brindisi.

Procurerà ella infine di sollecitare la definizione della questione relativa all'arsenale, studierà le condizioni dei fabbricati e degli stabilimenti marittimi, ragguagliando di ogni cosa il Ministero.

Il Ministro
MENABREA.

AL COMANDO GENERALE ECC.

ANCONA.

Torino, 27 ottobre 1861.

Nello intento di avvisare in tempo ai mezzi di porre codesta sede principale di dipartimento in grado di poter sopperire ai bisogni d'una squadra che dovesse nella prossima primavera soggiornare nell'Adriatico, lo scrivente ha creduto utile di inviare costì uno dei membri del Consiglio d'ammiragliato, il contro-ammiraglio signor marchese Ceva, con incarico di esaminare sul luogo, di concerto colla S. V. Ill.ma, lo stato del materiale e del personale e di riferire quindi a questo ministero per quelle disposizioni che fossero giudicate meglio atte a raggiungere lo scopo sovra accennato.

È intenzione di chi scrive che la squadra suddetta possa rifornirsi in codesto porto delle vettovaglie e di tutti gli oggetti, di cui fosse per abbisognare, ed eseguirvi pure quei raddoppi pei quali non si richiede la entrata delle navi in bacino.

I depositi del carbone dovranno formare oggetto di speciale attenzione per parte del prefato ufficiale generale, il quale, ove gliene sia porta l'occasione, potrà pure visitare quelli di Manfredonia, di Brindisi e di Bari, previe anche su questo punto le opportune intelligenze colla S. V. Ill.ma.

Avrà egli inoltre ad occuparsi della vertenza relativa all'arsenale, vertenza che interessa sia prontamente definita.

Si rende di quanto precede informata la S. V. Ill.ma per opportuna sua norma.

Il Ministro
MENABREA.

Determinazioni del Ministro.

13 novembre 1861.

Il Ministero accetta in massima tutte le proposte relative ad Ancona contenute nei rapporti dei signori contro-ammiraglio Chretien e Cova, eccettuate quelle relative a Rimini, che il Ministero si riserva di maggiormente esaminare.

Per i depositi di carbone, in conformità di quanto venne osservato dalla Commissione recatasi a Tolone ultimamente, il Ministero è di parere che si debba prescindere dalle tettoie, limitandosi a circondare di convenienti steccati o muri di cinta i luoghi di deposito. Intanto si prenderanno le disposizioni seguenti:

1. Domandare al Ministero delle Finanze che vengano senza ritardo ceduti alla marina militare i locali dell'arsenale di Ancona tuttora ritenuti dalla Camera di Commercio sotto la dipendenza del Demanio.

2. Che sia ceduta la tettoia ora occupata da un privato vicino allo scalo dell'arsenale, mediante opportuni compensi, ove occorra.

3. Che siano fatte le occorrenti pratiche perchè il convento di S. Primiano sia ceduto alla marina dalla Cassa ecclesiastica, mediante i necessari compensi.

4. Sia invitata la direzione del Genio militare a fare i calcoli delle spese occorrenti per i diversi adattamenti dei detti locali, e a vedere se per maggior speditezza non sarebbe più conveniente affidarli alla impresa triennale della piazza.

Converrà poi ripartirli in modo che i pagamenti possano effettuarsi senza aver ricorso ad una legge, onde guadagnar tempo.

5. Spedire in Ancona un ingegnere navale, onde faccia il progetto delle costruzioni delle varie imbarcazioni richieste e proponga il modo più speditivo e più conveniente di averlo.

6. Si provveda presso il dipartimento settentrionale od altrimenti per l'invio delle macchine ed ordigni richiesti, facendo prima conoscere l'ammontare della spesa.

7. Provvedere per l'invio in tempo opportuno del personale richiesto.

8. Provvedere per l'invio od incetta dei materiali ed oggetti diversi richiesti.

AL COMANDO GENERALE, ecc.

ANCONA.

Torino, 24 febbraio 1862.

Codesto generale Comando già ebbe a conoscere quali siano le intenzioni di questo Ministero relativamente al porto d'Ancona, nel quale si vorrebbe formare una stazione navale militare capace di provvedere ai più imperiosi bisogni d'una flotta che avesse a stanziare nell'Adriatico. Perchè si possano progettare ed attuare le opere che ancor rimangono a fare per quello scopo, il Ministero crede necessaria la convocazione di una Commissione, il cui precipuo mandato sia di determinare colla maggior precisione possibile quale parte del porto si debba più specialmente riservare alla marina militare, e quale s'abbia a lasciare al commercio.

Lo scrivente prega la S. V. illustrissima a volere assumere la presidenza di una tale Commissione, di cui saranno membri il direttore del Genio militare e l'ingegnere capo del servizio tecnico del porto di Ancona, al quale ultimo vennero già date le opportune istruzioni dal dicastero dei lavori pubblici.

Come sopra si è detto, sarà anzitutto incarico della Commissione di stabilire il riparto del porto e dei locali che vi sono attigui fra la marina militare ed il commercio; in seguito del che verranno determinati i siti, in cui sieno da intraprendersi gli scavi di affondamento, non che quelle altre opere di sicurezza e di adattamento che occorreranno pel servizio della marina militare.

La predetta Commissione passerà quindi agli studi pel collocamento degli ormeggi e per la approvazione sui moli e sulle banchine delle macchine e degli ordigni necessari poi bisogni del medesimo servizio, e farà quelle altre proposte che crederà del caso, in conclusione cogli intendimenti di sopra enunciat.

Lo scrivente si ripromette da un tale lavoro, che la S. V. illustrissima vorrà dirigere con lo zelo e le cognizioni che ben la distinguono, tutti i dati atti a condurre all'attuazione di quelle opere che possano far sì che il porto d'Ancona, senza aspirare ad essere un arsenale principale di costruzione, diventi fra breve una stazione militare sufficientemente ben fornita, da bastare ai bisogni prevedibili in quelle acque.

Ella si compiacerà di dare direttamente, appena il crederà, avviso di convocazione al direttore del Genio militare ed all'ingegnere capo del servizio tecnico del porto, ai quali si manda contemporaneamente partecipazione delle summentovate disposizioni.

Il sottoscritto sta in attesa del risultato e dei verbali della suddetta Commissione.

Il Ministro
MENABREA.

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Torino, 22 luglio 1861.

Informato lo scrivente che dal Ministero dei lavori pubblici sarebbe stata istituita una Commissione per lo studio delle condizioni attuali e di quelle avvenire dei porti dell'Italia meridionale, stima conveniente di proporre all'onorevole suo collega di nominar membri di detta Commissione alcuni uffiziali della marina militare che si riserva a designare, e ciò allo scopo che, utilizzate le cognizioni di tutti i membri della Commissione, mentre che questa visiterà i porti di commercio e di rifugio, si possano altresì indicare quelli idonei allo stabilimento di stazioni navali militari.

Qualora piaccia al Ministro dei Lavori pubblici di accogliere favorevolmente questa proposta, non rimarrà che di procedere di concerto alla nomina dei membri della Commissione anzidetta.

Si riserva però lo scrivente di fare oggetto di studi speciali la ricerca della posizione più acconcia per lo stabilimento di un arsenale marittimo delle province meridionali.

Il Ministro
MENABREA.

ALLO STESSO.

Torino, 13 agosto 1861.

In proseguimento della sua nota 22 luglio p. p. relativa alla istituzione di Commissioni per lo studio delle condizioni attuali e di quelle avvenire dei porti dell'Italia meridionale, lo scrivente si pregia di far le seguenti proposte all'onorevole suo collega, Ministro per i lavori pubblici.

Istituire due distinte Commissioni per lo studio dei porti, l'una delle province napoletane, l'altra delle siciliane, composta ciascuna Commissione d'un ufficiale di marina, d'un ufficiale del genio militare e d'un ingegnere del genio civile.

Nominare alla presidenza di dette Commissioni per le province napoletane il contro-ammiraglio cav. Pucci, per l'isola di Sicilia il contro-ammiraglio conte Albini.

Se l'onorevole suo collega non dissente da tali proposte, lo scrivente darà tosto le disposizioni occorrenti.

Il Ministro
MENABREA.

All'Illustrissimo signore

MARCHESE DI CEVA

TORINO.

Torino, li 2 dicembre 1861.

Nella legge sanzionata da S. M. il 28 luglio 1861 per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un arsenale marittimo della Spezia « è » data facoltà al Governo di concedere per trattativa

» privata a quelle Società nazionali od estere che offrono maggiore sicurezza di capacità e di credito finanziario la esecuzione di tutti od alcuni fra i lavori » relativi alla costruzione dell'arsenale, pubblicando » però per le stampe i quaderni d'onori nel termine » non minore di un mese prima della concessione. »

Egli è in conseguenza di tale facoltazione che questo Ministero faceva compilare il capitolato per la concessione di tutti i lavori di costruzione riguardanti quell'arsenale, e li pubblicava fin dalla seconda metà dello scorso mese di ottobre dando tempo agli accorrenti sino al giorno 30 novembre ultimo scorso per fare le offerte, che devono appunto essere sottoposte all'esame della Commissione.

Il detto capitolato d'appalto, di cui una copia è qui unita, stabilisce che gli aspiranti alla impresa nell'offrire un ribasso sui prezzi indicati nel medesimo, debbano:

1. Far constare che possiedono i mezzi pecuniari necessari per compiere i lavori nei limiti di tempo prefissi.

2. Giustificare che saranno forniti di quelle macchine od attrezzi che sono necessari al più pronto e migliore esequimento delle varie opere.

3. Infine provare di avere essi stessi già condotto lodevolmente a termine altre imprese di grandi opere pubbliche di egual natura, oppure di avere con loro uomini di nota ed sperimentata abilità per l'eseguimento di simili opere.

Da ciò risulta che è inclusivamente inteso nelle condizioni, che il ribasso d'appalto non sia nè solo nè principale argomento nella definizione di convenienza delle offerte, ma anzitutto si debba essenzialmente avere riguardo alle guarentigie, che le società concorrenti presentano circa i mezzi di cui dispongono, la qualità e comprovata attitudine delle persone proposte per dirigere i lavori, nonchè l'impegno che per la propria posizione esse debbano mettere a che le opere siano convenientemente eseguite.

Anzi converrà notare che i prezzi essendo stati stabiliti dietro accurate analisi, essi non sarebbero in generale suscettibili di considerevole diminuzione senza detrimento del lavoro stesso, e quindi il paragone del ribasso non dovrebbe aver luogo che fra le offerte che presentano altrimenti tutte le suindicate guarentigie.

Siccome è di sommo interesse l'aver principalmente di mira la pronta e buona esecuzione dei lavori, così si dovranno allontanare, per quanto possibile, le persone litigiose, o che abbiano in altre imprese dato prova di mollezza ed inattività.

La Commissione favorirà di ponderare questi diversi elementi e dar loro quel valore relativo che le estese conoscenze dei membri che la compongono, e la pratica degli affari le suggeriranno, ed esternerà quindi il suo avviso motivato sull'ordine di preferenza da darsi alle varie offerte.

Sicuro ch'ella troverà nei membri che compongono

quella Commissione tutto il concorso necessario alla soddisfazione di sì importante incarico, lo scrivente si pregia di prevenire la S. V. illustrissima che una sala di questo Ministero di Marina sarà messa a disposizione della medesima, i cui membri riceveranno dall'Ufficio di presidenza l'avviso di convocazione.

Il Ministro
MENABREA.

Nota dei membri componenti la Commissione nominata per emettere parere sulle proposte per i lavori di costruzione dell'arsenale marittimo di Spezia.

Presidente.

Contro-ammiraglio marchese Di-Ceva, membro del Consiglio d'Ammiragliato.

Membri.

Cavaliere Sobrero Candido, maggior generale del Genio militare — Torino.

- » Mattei, ispettore generale del Genio navale e deputato al Parlamento nazionale — Torino.
- » Parodi, ispettore dei porti e spiagge — Genova.
- » Picasso, capitano di vascello e direttore delle macchine — Genova.
- » Pozzo, colonnello del Genio militare — Torino.
- » Pescetto, colonnello del Genio militare e deputato al Parlamento nazionale — Torino.
- » Cini, deputato al Parlamento nazionale — Torino.
- » Chioldo, colonnello del Genio militare — Spezia.
- » Biancheri, ispettore capo di divisione al Ministero dei lavori pubblici — Torino.
- » Penco, capo di divisione presso il Ministero della marina — Torino.

Segretario.

Signor Savina, commissario del Genio militare, comandato presso il Ministero della marina.

Nel calcolare i prezzi dei vari lavori occorrenti per la erezione dell'arsenale militare marittimo di Spezia si tenne conto :

1. Dell'incarimento della mano d'opera che sarebbe stata conseguenza dell'agglomeramento di un grandissimo numero d'operai in quel dato punto ;
2. Dei considerevoli mezzi meccanici ed altri materiali di cui l'impresa avrebbe dovuto provvedersi per eseguire in un tempo così limitato quei lavori ;
3. Delle difficoltà eventuali che si sarebbero incontrate nell'eseguimento delle opere idrauliche ed in ispecial modo dei bacini di carenaggio ; le quali difficoltà erano lasciate a carico dell'impresa ;

4. Di quel maggior lucro che si credeva conveniente di offrire per ottenere il concorso delle più accreditate ed abili imprese.

Dall'epoca, nella quale vennero calcolati i prezzi indicati nell'elenco, essendosi però potuti eseguire altri maggiori studi, e particolarmente nel sito, ove devono costruirsi i bacini di carenaggio, si ebbe così agio di riconoscere la possibilità non solo, ma ben anche la facilità di costruire all'asciutto i bacini e gran parte delle altre principali opere idrauliche ; e questa circostanza rese più considerevole quel beneficio che, in vista di eventuali e maggiori difficoltà, era stato compreso fin da principio nei prezzi delle citate opere. Così pure gli scavi subacquei erano stati calcolati, come gli scavi simili eseguiti in altre località ; ma un primo esperimento che si poté effettuare in questi ultimi giorni alla Spezia, addimostrò chiaramente, che, sia per la natura del fondo di quel golfo, che per la maggiore forza delle macchine state provviste, non dovea considerarsi come esagerato quanto veniva indicato dai costruttori di quegli apparecchi stessi ; cioè che coi medesimi si sarebbe potuto ottenere mediamente uno scavo di mille metri cubi per ogni 10 ore di lavoro ; mentre basandosi sui risultati conosciuti ottenutisi collè macchine comunemente usate, questo scavo era stato limitato nelle analisi istituite a soli 500 metri cubi per ogni 10 ore di lavoro.

Per questi motivi pertanto con un'impresa che già posseda una parte dell'occorrente materiale, e principalmente degli sperimentati operai per simili lavori, e che sappia inoltre trar partito di tutte quelle facilità che presenta quella località, sia per le provviste dei materiali tutti di pietra, che delle calci, i quali possono ricavarsi dal sito stesso ed in gran parte dagli scavi che devono eseguirsi sull'arsenale, si ritiene che possa, accontentandosi di un minor lucro, offrire anche un notevole ribasso sui prezzi calcolati.

E perchè si possa conoscere fino a qual punto possa giungersi con un ragionato ribasso, si accennano qui altre nuove analisi fatte, come pure un confronto tra i prezzi dell'elenco del nuovo arsenale e quelli di simili opere stabiliti nei contratti dei lavori in corso alla Spezia, sui quali ultimi si ottennero altresì dei ribassi di una certa considerazione.

Escavazioni subacquee per mezzo dei cavafunjo a vapore.

Prezzo stabilito nell'elenco pel detto lavoro ogni M. C. L. 1 15.

Questo prezzo venne calcolato nella ipotesi che lo scavo medio per ogni giorno di lavoro di 10 ore non fosse maggiore di M. C. 500, e che si facesse uso del carbone inglese : e questo risultato corrisponde al caso nel quale s'impieghino macchine di forza comune.

Da un primo esperimento però eseguitosi alla Spezia con un cavafunjo a vapore che già trovavasi colà, si ottennero i seguenti risultati :

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1862.

1. In un' ora di lavoro si scavarono M. C. 130 consumando pel cavafango (carbone Newcastle) tonnellate 0,160;

2. Per trasportar queste materie fuori del golfo il battello trasporto impiegò due ore tra andata e ritorno consumando nel tragitto, del suddetto carbone, tonnellate 0,490.

Lo scavo si effettuò da 3^m.50 a 7^m.00 di profondità e così per ogni chilogramma di carbone si elevarono col cavafango ad un metro di altezza M. C. 4,265.

Ritenendo pertanto che lo scavo deve effettuarsi fino a 10 metri di profondità ed in media a metri 7, ne risulterà che il consumo medio di carbone per escavare ed elevare un metro cubo di fango alla detta altezza, sarà di chilogrammi 1,641.

E perciò per ogni giornata di lavoro di 10 ore:*

1. Il consumo di carbone pel cavafango non sarà maggiore di Tonn. 1,641
più per scaldare l'acqua a principio » 0,159

Totale . Tonn. 1,800 — 1,800

2. Per un battello trasporto Tonn 2,450
» id. » 2,450

Totale del carbone per ogni giorno . Tonn 6,700

La spesa del personale può calcolarsi come segue:

1. Pel cavafango

Patrone	Stipendio annuo L.	2,000 —
Macchinista	»	» 3,000 —
Fuochisti N. 2 a L. 1,000	»	» 2,000 —
Marinai 12 a 800	»	» 9,600 —
Totale		L. 16,600 —

2. Per un batello trasporto.

Patrone	L.	2,000 —
Macchinista	»	» 3,000 —
Fuochisti N. 2	»	» 2,000 —
Marinai N. 6	»	» 4,800 —
Totale		L. 11,800 —

E così:

Pel cavafango	L.	16,600 —
Per un battello trasporto	»	» 11,800 —
Per altro id.	»	» 11,800 —

Totale . L. 40,200 —

Ora calcolando che si lavora solamente 200 giorni in un anno, la quale supposizione è certamente al di sotto del vero:

1. La spesa del personale per ogni giorno di lavoro sarà di L. 201 —

2. La spesa del carbone sarà per tonno 6,700 a L. 50 » 335 —
L. 536 —

3. Calcolando il 5 p. 0/0 per gli olii, i grassi, le riparazioni e manutenzioni annue delle macchine » 134 —

Totale delle spese giornaliere . L. 670 —

In 10 ore di lavoro, lo scavo dallo esperimento fatto, risulterebbe di M. C. 1,000 circa elevato a 7^m mediamente, ma anche volendo tener conto della maggiore tenacità che il fondo del mare può presentare in quei punti, ove gli interrimenti sono più antichi, non che delle perdite di tempo che occorrono in simili lavori, si ritiene, che, riducendo la detta quantità a soli 800 M. C., che è quanto si ottenne mediamente negli scavi simili eseguiti nella rada di Tolone, con macchine meno forti, si sarà piuttosto alquanto al disotto del vero; ed in questa supposizione il prezzo del metro cubo di scavo risulterebbe di L. 0,837. Per cui il beneficio che potrà ottenersi sul prezzo portato in contratto non dovrà mai riuscire inferiore al 27, 17 p. 0/0.

E questo beneficio sarebbe anche molto maggiore, quando si facesse uso della *Lignite* di Sarzanello, la quale sia pella sua potenza calorifera, già stata sperimentata, che pel suo tenue prezzo, sarebbe convenientissima pel detto lavoro; e ciò tanto più in quanto che dalle analisi istituite si risultò che la stessa *Lignite* contiene soltanto una piccolissima quantità di zolfo minore di quella contenuta in altre *Lignite* conosciute ed usate per le macchine a vapore.

E questo beneficio riuscirà poi certamente anche di molto maggiore per quella parte di scavo che è pagata a L. 1 80 il metro cubo, e che si calcola a circa due milioni di metri cubi; per cui il beneficio medio, che si otterrà sui prezzi stabiliti in contratto, si è d'avviso che non dovrebbe risultare inferiore al 30 p. 0/0.

Scogliere — Il prezzo medio del metro cubo di pietre impiegate nelle scogliere risulta dall'elenco di L. 6.

Il prezzo del metro cubo di pietre impiegate pel prolungamento del molo nuovo di Genova risulta di L. 5 33.

E pertanto il prezzo portato nell'elenco della Spezia presenta un beneficio maggiore di quello portato nell'elenco di Genova dell'11, 16 p. 0/0, sul quale prezzo di Genova si ottenne anche un ribasso di qualche considerazione.

Il beneficio poi che presenta il prezzo dello elenco di Spezia è molto più ragguardevole, quando si ponga mente che a Genova le pietre maggiori oltrepassano le 80 tonnellate, mentre alla Spezia non dovranno pesare di più di 5 a 6 tonnellate.

Confrontando poi i prezzi delle varie opere che sono portati nei contratti attualmente in corso d'esecuzione alla Spezia, pei lavori delle fortificazioni e del Varignano, con quei dell'elenco del nuovo arsenale, si ottengono i risultati qui sotto indicati.

INDICAZIONE DELLE OPERE	Prezzi dei contratti in corso	Prezzi dello Elenco dell' Arsenal	ANNOTAZIONI
Escavazioni subacquee fatte col mezzo del cavafango a vapore	»	1, 15	Beneficio che ne risulta non minore al 30 p. 0/0.
Scogliere prezzo medio	»	6 »	Maggior beneficio sul prezzo portato per le scogliere di Genova dell'11, 16 p. 0/0.
Calcestruzzo fatto con malta di pozzolana	19, 50	26, 40	Beneficio magg. del 26, 13 p. 0/0
Muro di pietrame e malta di pozzolana	9, 50	14 »	Id. del 32, 14 p. 0/0.
Pietra da taglio del Tino e Palmaria	45 »	50 »	Id. del 10 p. 0/0.
Pietra arenaria	80 »	100 »	Id. del 20 p. 0/0.
Muro di pietrame e malta comune	8 »	10 »	Id. del 20 p. 0/0.
Volte fatte con muratura di pietrame	12 »	14 »	Id. del 14, 28 p. 0/0.

NB. Gli altri prezzi poi sono poco differenti da quelli dei contratti in corso.

Il prezzo del legname è tale che non consentirebbe in vero un sensibile ribasso, ma come le armature di ogni genere si eseguiranno generalmente in ferro, egli è facile dedurne che la quantità di legname occorrente non sarà considerevole.

Il prezzo del ferro acconsente poi un maggior ribasso tanto è più grande la quantità che ne occorre, potendo allora rivolgersi direttamente le richieste ai principali stabilimenti industriali, dai quali se ne ottengono considerevoli diminuzioni di prezzo. E dalle informazioni prese pare che sulle ferramenta potrebbe ottenersi un ribasso di oltre il 20 per 0/0.

Ciò premesso si crede utile accennare altresì le seguenti cifre approssimative dell'importo presuntivo delle principali opere:

1. Gli scavi subacquei sono calcolati per una spesa di circa L. 7,000,000
2. Le scogliere, id » 2,000,000
3. Il calcestruzzo sia per fondazioni che per massi artificiali » 4,000,000
4. La muratura di pietrame con malta di pozzolana » 3,000,000
5. Le pietre da taglio del Tino e Palmaria » 1,000,000
6. Le pietre da taglio di arenaria. » 2,000,000
7. Il muro di pietrame fatto con malta comune » 4,000,000
8. Le ferramenta per oltre » 3,000,000

Torino, li 23 dicembre 1861.

Il colonnello del genio militare.
D. CHIDO.

AL COMANDO GENERALE ecc.
GENOVA.

Torino, 2 febbraio 1862.

Direzione della Scuola dei Marinai cannonieri e di quella navale dei Novizi e Mozzi.

Nell'intendimento di sopravegliare egli stesso all'andamento della scuola dei marinai cannonieri stabilita sull'*Euridice*, e di quella dei novizi e mozzi istituita sulla flottiglia che sta per essere tutta riunita nel golfo della Spezia, il sottoscritto è venuto nella determinazione di disporre che il Capitano di Vascello conte De Viry, il quale ha il comando della scuola dei cannonieri, e la soprintendenza di quella dei novizi e mozzi, corrisponda direttamente col Ministero per quanto riguarda:

- I principii generali che devono regolare l'istruzione teorico-pratica impartita nelle due scuole;
- Il modo con cui procede il servizio;
- I buoni risultamenti che s'ottengono, gli inconve-

nienti che sono riconosciuti, ed i rimedi che sarebbero acconci.

Il predetto comandante rimane per ogni altra cosa sotto la dipendenza disciplinale ed amministrativa di codesto Generale Comando.

Giova notare che per una parte la importanza della nuova istituzione della scuola dei cannonieri, per l'altra la considerazione che i bastimenti, de' quali è composta la flottiglia dei novizi e mozzi, appartengono a tre diversi dipartimenti, consigliavano l'adozione di questa misura, del resto quasi normale presso dei Ministeri della marina inglese e francese.

Dove fosse poi in seguito radunata nel golfo della Spezia una squadra a divisione, il comandante superiore d'essa avrà pure autorità disciplinale sulle due scuole dianzi accennate, ma il conte De Viry conserverà la immediata direzione d'entrambe e la corrispondenza col Ministero.

Resta pure inteso che i comandanti delle navi ascritte al dipartimento meridionale corrispondranno col rispettivo Comando generale per quanto riflette l'amministrazione, i movimenti del personale ecc.

Piacchia a codesto Generale Comando di significare la presente disposizione al conte De Viry ed all'occorrenza, al comandante di lui più anziano che può trovarsi in appresso colla sua nave a stazionare nel golfo della Spezia.

Il Ministro
MENABREA.

AL MAGGIOR GENERALE D'ARTIGLIERIA
CAV. CAVALLI.

Torino, 16 gennaio 1862.

Fra le questioni che danno maggior preoccupazione per lo apprestamento d'una flotta condegna alla grandezza della missione, a cui deve essere chiamata la Regia marina, quella della provvista delle artiglierie è tale che presenta le maggiori difficoltà a sciogliersi coi mezzi che attualmente esistono in Italia, e perchè più da vicino si riannoda ad interessi di politica e d'industria nazionale.

Finora la Regia marina provvede all'armamento dei suoi legni, ricorrendo per lo più alle fonderie estere, ed attualmente ancora deve ricorrere a quelli stabilimenti, se vuole veder provveduto all'immediato armamento de' suoi legni.

Ma, appunto perchè in questi momenti la necessità è legge, importa vedere se non sarebbe il caso di dotare il nostro paese, non povero di metalli, di stabilimenti industriali capaci di provvedere a così importante bisogno.

Le ferriere d'Italia, e più specialmente quelle del Bresciano, dell'isola d'Elba potrebbero a dovizia sopporre all'alimento d'una fonderia di cannoni, che fosse per essere impiantata in qualche paese d'Italia che più potesse convenire allo scopo.

Trattasi dunque di studiare, quali siano gli stabilimenti metallurgici dei nostri paesi che, presentando già una garanzia per impianto d'officine o per validità finanziaria, potessero di preferenza esser chiamati a fornire alla Regia marina quel materiale d'artiglieria che, ora e col decorrere degli anni, le potesse abbisognare.

Senza dubbio la S. V. Ill. è più di chicchessia al fatto di materia così importante mercè li indefessi studi fatti in proposito; egli è perciò che lo scrivente si rivolge alla S. V. perchè, nell'interesse del paese e della marina, voglia iniziare le opportune ricerche, affinchè venga elaborato un progetto di fonderia di cannoni, progetto che Ella vorrà compiacersi di trasmettere a questo Ministero per la sua approvazione.

Perchè la S. V. possa avere una traccia che la diriga nelle ricerche che sta per intraprendere, le si rassegna per sommi capi il divisamento del Ministero nell'addiventare ad una così importante determinazione.

« Trattasi adunque di verificare quali stabilimenti della Liguria e più particolarmente di Genova siano in grado di sistemare una fonderia di cannoni di ferraccio. »

« Esaminare in seguito i mezzi che cotali stabilimenti posseggono in oggi, e quali mezzi meccanici o di impianto si dovrebbero provvedere allo scopo di ottenere il bramato intento. »

« Indicare infine i prezzi di fondita delle artiglierie, le condizioni di tempo, le garanzie da prendersi per le qualità del metallo e per la fabbricazione delle bocche a fuoco, accennando le prove, alle quali dovranno essere sottoposte. »

A codesta traccia generale che per sua norma le si rassegna, il Ministero allo scopo di accelerare, per quant'è possibile, l'attuamento del progetto, consiglierebbe che, senza tralasciare di fare le più minute indagini e ricerche altrove, si studiasse in particolar modo lo stabilimento del sig. Ansaldo in Sampierdarena, che già riunisce molti vantaggi sia per estensione d'officine, sia per perizia di esecuzione, e che già diede alla Regia marina dei prodotti che fanno bene arguire del suo prospero avvenire.

Esso possiede attualmente due forni che potrebbero venire utilizzati.

Converrebbe dunque trattare subito per la loro immediata utilizzazione per conto della Regia marina, e regolare poscia di comune accordo le condizioni per la costruzione di nuovi forni, che possano sopperire alle eventualità cui può essere esposta la Regia marina in vista delle molte ed imminenti costruzioni navali.

In quattro anni la Regia marina dovrà contare almeno 6 vascelli, 2 o più fregate corazzate ed un numero indeterminato di legni minori, trasporti, cannoniere ecc., al cui armamento necessiterà circa un migliaio di cannoni.

Conviene dunque stabilire la nuova fonderia, di cui trattasi, su basi di impianto tale, che possa fornire almeno 200 cannoni all'anno.

Il sig. Ansaldi potrà egli solo trattare per la somministrazione di questi 1000 cannoni di vario genere da consegnarsi nel termine di 4 anni, e sarà utile cosa che la S. V. inizi le opportune pratiche, perchè, non appena concluso ed approvato il progetto di fonderia, si possa por mano immediatamente alla fundita.

Le ricerche e gli studi che la S. V. è chiamata ad imprendere, non dovranno estendersi per ora che al dipartimento settentrionale, essendo intenzione dello scrivente di pregarla d'estenderli anche a quello meridionale, quando si manifesti ciò necessario allo scopo prefisso.

Il Ministro
MENABREA.

AL MINISTERO DELLA MARINA

Torino, 22 ottobre 1861.

Il presidente della Commissione Reale per lo insegnamento nautico nel rispondere alla comunicazione fattagli dallo scrivente della Nota di codesto Ministero, in data 8 corrente, espone che il sig. Ministro della marina con altra sua Nota del 5 dello stesso mese, datata da Firenze, aveva senz'altro prestata la propria adesione a che il capitano di fregata sig. Bucchia, membro della Commissione, continuasse a prendere parte ai lavori della medesima sino al loro termine.

Ciò premesso, esprime le vive preoccupazioni in cui è posta la Commissione per l'equivoca posizione che vien fatta agli ufficiali di marina che ne fanno parte, in seguito alle considerazioni emesse nella posteriore Nota del 10 stesso mese, che gli venne in copia comunicata.

Per tale motivo, ove codesto Ministero non sia per trovare una maniera per riconoscere come utilmente e senza restrizioni computabili nella loro carriera i servizi che gli ufficiali di marina prestano presso quella Commissione, egli ne prevede intempestivo scioglimento per la ragione che alla Commissione stessa mancherebbe il più valido appoggio, restando priva del concorso degli ufficiali stessi, i quali per causa dell'alternativa in cui vengono posti, o di sacrificare il loro avvenire o di rinunciare all'ufficio di membri d'una Commissione Reale, preferiranno certamente di cessare da questo secondo ufficio.

Il sottoscritto si prega di trasmettere con preghiera di restituzione qui unita all'onorevole suo collega della Marina la lettera del predetto sig. Presidente e lo interessa a volerlo mettere in grado di dare al medesimo un'analoga risposta.

Si limita poi ad esprimergli il desiderio che le preoccupazioni della Commissione Reale possano essere dissipate, mediante tale interpretazione conciliativa della legge sugli avanzamenti degli ufficiali della marina militare, che non abbiano a temere che il servizio, al quale sono chiamati come membri della Commissione

suddetta, anzichè giovar loro, debba in occasione di avanzamenti recar pregiudizio.

Il Ministro
CORDOVA.

AL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO.

Torino, 23 ottobre 1862.

Restituendo all'onorevole suo collega Ministro d'agricoltura, industria e commercio la lettera del Presidente della Commissione per l'insegnamento nautico comunicatagli colla Nota in data di ieri, lo scrivente si pregia di dichiarare:

Che l'assegnazione ai dipartimenti degli ufficiali di marina, membri della suddetta Commissione, è misura amministrativa, indispensabile alla regolare tenuta della contabilità, ma che non impedisce che gli ufficiali medesimi possano ricevere missioni di servizio fuori del dipartimento.

Che il capitano di fregata sig. Bucchia ed il luogotenente di vascello sig. Baio sono definitivamente destinati presso della suddetta Commissione, intorno alla quale destinazione lo scrivente ha già espresso colla Nota N. 2640 il proprio avviso, che se dovesse durare lungo tempo, sarebbe pregiudizievole agli stessi ufficiali, mentre è impossibile di derogare al disposto della legge 4 dicembre 1858 intorno al tempo di navigazione e di comando richiesti per ottenere avanzamento, cioè 2 anni di navigazione e 6 mesi di imbarco come ufficiale del dettaglio per il passaggio dai luogotenenti di vascello al grado di capitano di fregata, e 4 anni di comando (a partire dal grado di luogotenente di vascello) per il passaggio di capitani di fregata al grado di capitani di vascello (art. 15, 16, 17 della citata legge).

Nutre però lo scrivente fiducia che l'incarico dato ai sigg. Bucchia e Baio non sarà di tal durata da riuscir di nocimento ai medesimi; che, se fosse altrimenti, il Ministero dovrebbe provvedere dopo qualche tempo alla loro surrogazione con altri ufficiali della R. Marina.

Che, in quanto al luogotenente colonnello del Genio cav. Chiodo, ed al direttore delle costruzioni navali cav. De Luca, essendo il primo incaricato della direzione dei lavori dello stabilimento del nuovo arsenale alla Spezia, ed il secondo della direzione delle nuove costruzioni e dei raddoppi delle navi dello Stato a Genova, non occorre di dimostrare l'impossibilità di distoglierli dalle gravissime loro occupazioni.

Così pure il cav. Di Monale capitano di vascello, membro della predetta Commissione, ebbe ordine di recarsi al dipartimento meridionale, dove è necessaria la sua presenza.

Ma ciò non toglie che, quando la Commissione la quale ora è in viaggio allo scopo di raccogliere dati statistici ed altre informazioni, si radunerà al ritorno

per compilare la relazione che sarà il risultato degli studi e delle ricerche fatte, i predetti sigg. Chioldo, De Luca e Monale, possano essere chiamati a prender parte ai lavori della Commissione predetta, previo esame dei documenti che gli altri membri avranno raccolto.

Il Ministro
MENABREA.

AL MINISTERO DELLA MARINA.

4 novembre 1861.

La Commissione Reale per l'insegnamento nautico, a cui il sottoscritto comunicò il dispaccio di codesto Ministero segnato al N. 2872, replica adesso la nota della quale va unita alla presente una copia.

Non vuole astenersi ancor questa volta chi scrive di interessare la compiacenza dell'onorevole suo collega per la Marina a voler trovar modo di conciliare gli interessi del servizio allo stesso affidati con quelli dei suoi dipendenti che fanno parte della Commissione suindicata, e col bisogno della cooperazione di questi ultimi agli studi per l'insegnamento del quale è parola.

Il Ministro
CORDOVA.

Copia di lettera del Presidente della R. Commissione per l'insegnamento nautico.

Portoferraio, 30 ottobre 1861.

In risposta alla nota del Ministero della Marina, 23 corrente, comunicata colla pregiata lettera di V. E. 26 corrente, il sottoscritto si sente in debito di dichiarare che la Commissione non potrebbe ancora acquietarsi alle dichiarazioni ripetute in quella nota, e nemmeno condividere la fiduciosa interpretazione che l'E. V. le volle dare.

L'onorevole Ministro della marina attesta di non poter lasciare più lungo tempo i suoi ufficiali a disposizione della Commissione, senza che essi corrano pericolo di vedersi per tale permanenza danneggiati nei loro interessi.

In questo caso resta a espersi quale sia secondo la mente dell'onorevole Ministro il termine ultimo concesso agli ufficiali predetti, perchè possano continuare a far parte della Commissione senza detrimento del loro avvenire e della loro carriera.

Quel termine non può certamente essere prefisso dalla nostra Commissione, ma è in pieno arbitrio del Ministero di determinarlo.

Se non cho, alla nostra Commissione giova il conoscerlo precedentemente per sapere fino a quando potrà contare sulla efficace cooperazione de' suoi ufficiali di marina, come è giusto che gli ufficiali di marina ne siano non vagamente, ma precisamente istruiti per vivere nella certezza che tutto il tempo da essi occupato

nella Commissione, non è per essi tempo perduto, nè carriera interrotta.

Ora, non essendo nemmeno possibile alla nostra Commissione l'accertare fino a che epoca dureranno i suoi lavori, e quindi il bisogno della cooperazione degli ufficiali di marina, il Ministro della marina non può nemmeno aspettarsi che la Commissione gli indichi alcun termine approssimativo, ma dovrà egli stesso dichiarare per quanto tempo potrà lasciare i predetti ufficiali nella Commissione tanto per quelli che ne fanno parte al presente, come per quelli che vorrà loro surrogare in appresso,

La Commissione, in una parola, per discarico di responsabilità abbandona al Ministero della marina l'ufficio di lasciare o richiamare gli ufficiali di marina, la cui perdita non cesserà perciò di lamentare, desiderando soltanto, e parendole equo, che il Ministro medesimo dichiari che, finchè vi restano, e non li revoca, sono considerati nella identica posizione di quegli ufficiali della Regia marina che stanno a disposizione del Ministero, attendendone l'ordine d'imbarco.

Rispetto al luogotenente di vascello sig. Baio si presenterebbe un caso speciale, essendo egli stato destinato altra volta al comando dell'*Ichusa*, comando che non assunse e che il Ministero gli permise non assumere, per essere egli membro della Commissione.

Ora il sig. Baio patirà detrimento per questa, direi quasi, non navigazione, oppure la revoca dell'ordine datogli lo indennizza pienamente? E se pel passato, lo indennizza anche per l'avvenire, o gli è necessario entrare tostamente in navigazione e fors'anche richiederla?

Questi quesiti hanno bisogno di una soluzione, come hanno bisogno di risposta le dichiarazioni di sopra manifestate.

A. V. E. è affidato ancora il perorare questa causa presso il Ministero della marina dal quale noi aspettiamo un provvedimento che sgravi la Commissione dalla delicata responsabilità che le si vuole adossare, e gli ufficiali di marina dalle giuste apprensioni, a cui le sue note hanno dato motivo.

Rinnovo a V. E. i sensi della più distinta considerazione.

Il Presidente
NINO BIXIO.

AL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO

Torino, 8 novembre 1861.

Lo scrivente credeva di essere stato abbastanza esplicito nella risposta che egli faceva all'onorevole suo collega il Ministro d'agricoltura, industria e commercio con la sua Nota del 23 ottobre p. p. intorno alla posizione degli uffiziali del R. Corpo di marina applicati alla Commissione per l'insegnamento nautico. Ma

poichè il presidente di detta Commissione fa nuove interpellanze in proposito, il sottoscritto non ha difficoltà di nuovamente dichiarare che gli anzidetti uffiziali sono considerati come in servizio effettivo ed attivo a mente del N. 2 dell'art. 5 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali. Ma per essere promossi a gradi superiori sono necessari oltre il servizio effettivo l'imbarco sopra navi dello Stato e l'esercizio di un comando durante tempi determinati dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento, modificata con altra legge dell'8 luglio 1860.

Ora, non è in arbitrio del Ministro di potere cambiare tali disposizioni fondamentali della legge; in conseguenza i signori capitano di fregata cav. Bucchia e il luogotenente di vascello Baio dovranno anch'essi soddisfare alle condizioni prescritte per essere promossi.

Ma siccome la maggior parte dei bastimenti da guerra trovansi ora in disponibilità od in disarmo per poter subire le riparazioni convenienti, onde essere pronti in questa prossima primavera, difficilmente per ora i signori Bucchia e Baio potrebbero avere un imbarco od un comando. Per ciò non v'è inconveniente per loro che seguitino a far parte della Commissione. Se questa si restringerà nei limiti del suo mandato, non vede il sottoscritto che possa durare a lungo, ed allora è probabile che avrà terminato il compito suo prima che occorra di armare la nostra flotta, ed in questo caso i prelodati uffiziali non ne soffrirebbero detrimento veruno. Se al contrario la Commissione protraesse oltre le sue indagini, sarebbe lo scrivente obbligato, come già dichiarò in altra Nota, di richiamarli, onde non fossero pregiudicati nella loro carriera.

Il Ministro
MENABREA.

AL MINISTERO DELLA MARINA

Torino, 14 febbraio 1862.

Per dare agli studii sopra l'insegnamento nautico tutta quella estensione che lo stato delle cognizioni moderne e l'importanza della materia richiedono, la Commissione Reale per lo insegnamento nautico ha nominato nel suo seno una Giunta che incaricata di visitare i grandi istituti tecnici della Francia, dell'Inghilterra, del Belgio e più specialmente la scuola del genio marittimo di Parigi, e gli istituti telegrafici della Francia e dell'Inghilterra fra breve dovrebbe intraprendere il suo viaggio, la durata del quale non sarà maggiore di tre mesi.

Compongono la detta Giunta il prof. Gerolamo Boccardo, il conte Tommaso Bucchia ed il prof. Placido Tardy; ma questi due ultimi non potrebbero nè allontanarsi nè associarsi ai lavori della Commissione, senza avere precedentemente ottenuta da codesto Ministero la necessaria licenza.

Ed è per questo che il sottoscritto si pregia di dar notizia di quanto sopra all'onorevole Ministro della marina per quelle disposizioni che stimerà di dare.

Il Ministro
CORDOVA.

AL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO.

Torino, 17 febbraio 1862.

A pronto riscontro della pregiata nota di codesto Dicastero del 14 volgente, il sottoscritto deve osservargli che il signor Tardy, oltre alla carica di direttore degli studi del collegio di marina di Genova, essendo anche incaricato dell'insegnamento di geometria analitica, non potrebbe attualmente venir distratto da tali occupazioni senza recar danno all'istruzione degli allievi, e all'andamento della scuola in generale.

Quando sia intenzione però del prefato Dicastero che la Giunta, di cui nella citata nota, abbia a visitare i grandi istituti tecnici della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio, converrebbe che essa ritardasse la sua partenza fino al mese di luglio p. v., in cui, cominciando le vacanze annuali, il signor Tardy si troverebbe sciolto da ogni incombenza, ed avrebbe appunto tempo di compire tale missione prima della riapertura delle scuole.

Lo scrivente crede pure suo debito di significare a codesto Dicastero che vari uffiziali di vascello in missione in Francia ed in Inghilterra furono da lui incaricati di studiare gli ordinamenti che si riferiscono alle scuole dipendenti dalla marina, per cui occorrerà siano meglio definite le attribuzioni della Commissione proposta dall'onorevole signor Dixio, acciò non vengano fatte inutilmente doppie ricerche sopra lo stesso argomento.

Il Ministro
MENABREA.

AL MINISTERO DELLA MARINA

Torino, 22 febbraio 1862.

Giusta i desiderii espressi nella nota del 6 febbraio corrente segnata di N. 141 della Commissione Reale per l'insegnamento nautico, il sottoscritto ne trasmette a codesto Ministero una copia.

Il Ministro
CORDOVA.

Copia di lettera della Commissione Reale
per l'insegnamento nautico
in data 6 febbraio 1862 da Ancona.

Nello studiare le condizioni dell'industria marittima del porto di Ancona la Commissione nostra ripeteva sovente a se stessa il quesito e dove potrebbe la ma-

rina dell'Adriatico trovare il punto più acconcio e conveniente per le costruzioni navali. » Questo quesito era pure rivolto a quanti costruttori, armatori e marinai si venivano interrogando, e da tutti si otteneva la stessa risposta; nessuna parte della costa ritenevasi idonea alle costruzioni, tranne la spiaggia di Recanati a 15 miglia Sud-Est di Ancona.

La Commissione però ritenne suo dovere l'accertarsene, e in una escursione intrapresa in questi ultimi giorni ebbe la occasione di convincersi non solo della verità di questo asserto, ma ancora di altri fatti che stimò di gran momento per sottoporli alla attenzione del Governo.

A cento metri circa dalla marina di Ancona, dove finisce quell'irta e dirupata costiera tracciata dalle rocce del Conero comincia una spiaggia piana, scoperta, indifesa, non sottile, né diffusa nel mare, come la sua natura indicherebbe, ma profonda, sicura, e per conseguenza del più facile approdo.

Nel tratto che corre specialmente dalla foce del Musone a quella del Potenza, questo fatto è ancora più rimarchevole, e sotto due punti di vista diversi degno del massimo interesse.

In questa zona d'acqua i navigli di qualunque dimensione possono avvicinarsi alla terra; e del pari legni di qualunque portata possono dal facile scalo essere varati in mare.

Qui adunque la costa si presenta sotto due singolari aspetti; da prima come uno scalo agiatissimo e naturale che ha terra e acqua per il varo di qualsiasi legno; quindi come un punto massimamente accessibile, dove un'intera flotta nemica potrebbe in poche ore e colla massima facilità e dal punto più prossimo alla costa compiere uno sbarco senza incontrare ostacoli senza ombra di pericolo alcuno.

Ora la nostra Commissione, senza presumere di volere addentrarsi in questioni che non sono di sua spettanza, e soltanto quale annotatrice scrupolosa dei fatti, non può a meno in questa circostanza di eccitare per mezzo della E. V. l'attenzione dei Ministri dei lavori pubblici, della guerra e della marina, sopra quei punti che singolarmente riguardano gli interessi da loro tutelati.

Il Ministero dei lavori pubblici si sarà facilmente accorto quanto nuocerebbe il violare la provvida disposizione di quella spiaggia, segnatamente a Recanati, a trasformarsi in ampi cantieri di costruzione, e quanto all'opposto gioverebbe l'aiutarla, sia favorendo le domande dei costruttori, che chiedessero di trasportare colà i loro lavori, sia mantenendo rigorosamente il tracciato attuale della ferrovia da Ancona al Tronto, e finalmente procurando in qualsiasi modo che la eventuale linea ferroviaria del Potenza non corra ad occupare lo spazio destinato alle costruzioni. Da parte sua la Commissione si è già tanto convinta dell'importanza di quegli scali che ha già consigliato i costruttori di Ancona a far domanda al Governo di tutti i terreni

arenili di quella spiaggia, alla di cui concessione non si opporrebbe alcun serio motivo, tanto più che il Conero, come ebbe ad accertarsi la Commissione, la favorirebbe, aggiungendovi anche i locali coperti per il ricovero dei legnami da costruzione.

E una massima ragione per approfittare di quella spiaggia la si trova nella natura stessa del litorale adriatico, il quale non solo difetta in oggi di cantieri e di scali, ma difetterà anche in avvenire, non offrendo in alcuno de' suoi punti alcuna delle condizioni naturali richieste all'impianto delle costruzioni, nè potendosi accettare come un'eccezione Ancona che per ragioni di spazio e di economia non potrà mai prestarsi in conveniente misura alle costruzioni, di cui la sua marina abbisogna.

Ciò che domandiamo al Ministero dei lavori pubblici, lo contrassegniamo egualmente all'attenzione del Ministero della marina, anche per aderire al desiderio da lui verbalmente dimostrato di avere indicazioni di quei luoghi, che la Commissione scoprisse più adatti alla costruzione e alla riparazione dei legni da guerra.

Il Ministero della guerra d'altro canto non avrà bisogno d'altre parole per comprendere, quanto possa essere necessario dirimpetto all'Austria che ha un numerosissimo materiale da sbarco, e che va munendo e fortificando tutti i punti meno accessibili della sua costa, il provvedere anche alla sicurezza della nostra, là dove essa è più scoperta, come si è detto, ed è agevolmente verificabile, del più facile approdo. V'hanno alcuni punti prossimi alla costa, come le estreme spiagge del Conero e le digradanti colline che sorgono alle spalle di Recanati che il Ministero della guerra potrebbe far studiare per vedere quanto sia possibile l'approffittarne, onde istituirvi un temporaneo sistema di difesa contro un improvviso sbarco che potesse per avventura tentarsi in quell'aperta costiera.

La Commissione non pretende di pronunciare alcuna sentenza in proposito, desidera soltanto che gli uomini dell'arte gettino lo sguardo su quel punto importante, il quale offrendo mare profondo, facile approdo, costa scoperta e materiale da sbarco numeroso, risponde forse al quesito di cui giustamente essi si occupano. « Qua è il punto più probabile in cui una flotta nemica potrà effettuare uno sbarco? »

E non parrà forse superfluo l'aggiungere che riparato a questa non improbabile eventualità, il concetto militare della difesa di Ancona, come fortezza marittima, contro la quale l'Austria rivolge una tanto studiosa attenzione, e nella quale sta l'estremo baluardo della difesa della Valle del Pò, null'altro aspetterebbe per essere completo, che lo stabilimento di tutte quelle opere marittime, che danno a una flotta, possibilità di ricoverarsi, di stare e ripararsi.

La Commissione nel confidare alle savie considerazioni del Governo queste sue riflessioni si guarderà bene dal dare pubblicità, come è sua consuetudine, a

questa lettera la quale, nell'intento di salvarli, potrebbe forse compromettere i nostri più cari interessi.

Implora dalla E. V. il favore che questo scritto sia comunicato ai suoi colleghi della marina, della guerra e dei lavori pubblici, dai quali gradirà un cenno di ricevuta.

Colla dovuta considerazione ha l'onore di confer-
marsi.

Il Presidente
NINO BIXIO.

AL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO.

Torino, 24 febbraio 1862.

Pervenne allo scrivente la copia della lettera diretta a codesto Dicastero dal Presidente della Commissione Reale per lo insegnamento in data 6 volgente, acchiusa alla Nota del 22 detto, N. 90, e il sottoscritto nell'accosargliene ricevuta si pregia significare all'onorevole suo collega Ministro di agricoltura, industria e commercio che non tralascierà di prendere nella dovuta considerazione le cose nella medesima esposte.

Il Ministro
MENABREA.

Elenco delle principali disposizioni date dal Ministro della marina dal mese di giugno 1861 a tutto il marzo 1862.

Gabinetto.

1861 4 agosto. R. Decreto che approva il nuovo Quadro organico del Ministero della marina.

» 20 settembre. Dispaccio Ministeriale che, nell'interesse della disciplina e dell'istruzione degli allievi, riunisce i bastimenti — scuola dei novizi e mozzi allo svernò nel golfo della Spezia.

» 6 ottobre. R. Decreto che istituisce una Direzione generale del servizio di nautica presso il Ministero della marina.

» 28 novembre. R. Decreto per l'istituzione di una scuola temporaria di preparazione alla R. scuola di marina in Napoli.

» 21 dicembre. Dispaccio ministeriale che stabilisce una scuola per marinai cannonieri a bordo della Regia fregata *Euridice* nel golfo della Spezia.

» 25 » Dispaccio ministeriale. Armamento delle piro-fregate *Vittorio Emanuele* e *Duca di Genova* per l'istruzione dei marinari di nuova leva; e riunione nel golfo della Spezia d'una squadra d'esercitazione.

1862 6 febbraio. R. Decreto che assegna una delle pensioni pagate dal Governo all'alunno del 1°, 2° e 3° anno di corso nelle scuole di marina che nell'esame annuale sia classificato primo in ordine di merito.

» 25 » Circolare, per cui vien ordinato

il servizio nel Dipartimento dell'Adriatico, e ripartito il naviglio fra i due Dipartimenti Settentrionale e Meridionale.

In corso di stampa.

1. Regolamento del servizio di bordo;
2. Tattica navale.

In esame per la definitiva approvazione.

1. Studi sulla modificazione della tabella d'armamento del R. naviglio annessa al R. Decreto 1 aprile 1861, per cui si distinguerebbe la flotta in due classi, legni da guerra e legni da trasporto sia a vela che a vapore;
2. Regolamento pel servizio interno delle R. scuole;
3. Regolamento di disciplina.

Divisione—Personale.

Definitiva costituzione dei corpi della marina militare in base ai relativi decreti organici emanati in febbraio, marzo ed aprile 1861.

Ricostituzione del Corpo del commissariato generale di marina nel suo personale, e di quello delle capitanerie dei porti.

Con parziali rescritti si ordinò:

1861 4 novembre. Aumento degli uffiziali di arsenale.

» 9 » L'indennità agli uffiziali ed impiegati in commissione per taglio di legnami.

» 5 dicembre. Aumento del personale nelle segreterie militari.

» 15 » Aumento dei guardiani negli stabilimenti militari marittimi.

1862 13 gennaio. Aumento, per il servizio della scuola marinari, di posti di sotto uffiziali nella 1° divisione del Corpo R. Equipaggi.

Riordinato in alcune parti il corpo fanteria Reale Marina.

Regolata la posizione degli uffiziali e degli impiegati provenienti dalle diverse marine italiane. Definita la loro anzianità. Pubblicati i relativi ruoli.

Formate nuove matricole degli uffiziali ed impiegati della R. Marina italiana.

Aperto il concorso fra i capitani di 1° classe nella marina mercantile al grado di sottotenente di vascello, ed a quello di guardia marina fra i capitani di seconda classe.

Aperto altro concorso al grado di sottotenente di vascello fra i piloti di seconda e terza classe.

Invito ai comandanti generali di Dipartimento a designare i piloti di prima classe degni del grado di luogotenente di vascello.

Aperto nel corpo sanitario marittimo un concorso a 18 posti di medico aggiunto.

Ordinata in massima l'ammissione al volontariato nel Commissariato generale in seguito ad esami.

In corso di stampa.

Progetto di un nuovo Codice penale militare marittimo.

Ristampa del R. Editto penale militare 1826 modificato riguardo ai castighi.

Divisione—materiale.

Disposto per procedere all'inventario di tutto il materiale della R. Marina, e addivenire al definitivo impianto degli uffici contabili, aventi ciascuno autonomia propria. L'inventario nel Dipartimento settentrionale quasi compiuto. Imperfetto quello nel Meridionale.

Carbon fossile. Provviste per gran parte dell'anno 1862 42m. tonnellate pel Dipartimento settentrionale; per il Meridionale provveduto per l'acquisto di 32,000 tonnellate. Più disposto per avere nei porti secondarii del Dipartimento meridionale in aprile 1862 10 mila tonnellate.

Legnami da costruzione. — Firmati contratti che daranno ai depositi di Napoli 30 mila metri cubi di legname rovere, e load 1200 circa Teak, oltre all'impegno di due altri carichi dello stesso legname.

Aperte trattative colla casa Findlay per varii altri carichi di Teak, da trasportarsi alla Spezia presso la spiaggia di S. Bartolomeo, mentre si disponeva pel taglio di piante ad economia nella Sardegna e nell'Italia centrale.

Metalli. — Firmato contratto d'ogni specie di ferro per lire 1,500,000 ripartite in tre anni.

Stipulato colla casa bancaria Geisser e Monnet altro contratto di 1000 tonnellate di rame in barre e fogli.

Armi. — Commessa in Isvezia una partita di 300 cannoni a rigatura francese. Ordinata in Napoli la fusione di altri 100.

Proiettili. — Istituiti varii capitolati per provvista di proiettili.

Armi portatili. — Nominata commissione per l'esame di carabine inglesi di diversi fabbricanti.

Costruzioni navali. — Oltre le fregate *Principe Umberto*, *Principe Carignano* e le corvette *Principessa Clotilde* e *Magenta* in costruzione nei cantieri di Genova e Livorno, oltre le fregate *Italia* (già pronta a prendere il mare), *Messina*, *Gaeta* e la corvetta *Etna* in costruzione a Napoli e Castellammare commesse in New-York al signor Weeb due fregate corazzate, disposto per la costruzione in Genova di altra fregata uguale al *Principe Umberto*.

Stabilita la costruzione di altre due fregate sui nuovi scali appositamente formati nel locale del Lazzaretto alla foce, d'altra fregata o corvetta simile alla *Magenta* nel nuovo scalo a Livorno e di quattro vascelli nel cantiere di S. Bartolomeo. Disposto per la costruzione

in Napoli d'altro bastimento, appena compiuto quello che ora è in cantiere.

Dato mano alla trasformazione della corvetta *S. Giovanni* della fregata *Regina* e del *S. Michele* in navi ad elice.

Costruzione di otto cannoniere a vapore del sistema *Gun Boat* nei cantieri di Napoli, Genova e Livorno.

Progetti di contratti per scafi e macchine.

Commessa la costruzione d'una macchina della forza di 120 cavalli al signor Penn in Londra, come modello di quelle da farsi nello Stato, d'un'altra della forza di 320 cavalli per un *Dispatch Boat*, più d'un'altra al signor Stephenson della forza di 120 cavalli pel piroscalo *Piloro*. Ordinata la costruzione di macchine per la pirofregata *Messina*. Aperte trattative per l'acquisto della *Australasian*, grosso trasporto a vapore capace d'un mezzo reggimento di cavalleria, e d'una batteria d'artiglieria con carri e cavalli.

Stipulati contratti con stabilimenti metallurgici dello Stato per confezione di varie mute di caldaie, e di un tipo tale da potersi facilmente adattare anche ad altri piroscali, oltre quelli destinati a trasporti.

Arsenale Spezia. — Firmato contratto relativo col signor Bolla. Affidata alla Direzione del genio la perizia dei lavori e lo studio dei dettagli dell'opera.

Cantieri. — Progetto del cantiere di S. Bartolomeo, con erezione di alcuni scali nei diversi punti della spiaggia.

• Ampliazione del cantiere della Foce in Genova.

• Costruzione di un nuovo cantiere a Livorno con formazione di uno scalo atto a ricevere una fregata.

• Ampliazione del cantiere di Castellammare.

Studi e disegni compiuti per stabilire nuovi scali.

Porto di Ancona. — In seguito a rapporto di Commissione presieduta dall'ammiraglio di Ceva adattato l'arsenale in modo che servisse alla marina militare e alla mercantile. Impianto di officine e di depositi di carbone.

Nominata nuova Commissione di ufficiali della marina e del genio, per vedere a quali altri speciali bisogni si dovesse provvedere quel porto.

Progetti relativi agli Ergastoli.

(In corso di studio)

1. Ampliazione del bagno di San Bartolomeo a Cagliari.

2. Costruzione di un nuovo penitenziario sul colle S. Giovanni presso Alghero.

3. Adattamento di locali per un bagno molto esteso a Gaeta.

Progetto di un nuovo ordinamento del personale addetto alla direzione delle macchine della R. marina, ora sottoposto al Consiglio d'ammiraglio.

Divisione — Contabilità generale.

(Sussistenze e casermaggio)

Fissata per la costruzione delle due fregate corazzate in New-York la somma di 14 milioni, ripartita nei bilanci 1861-62-63.

Assegnati per la costruzione dell'arsenale della Spezia 36 milioni, distribuiti nei bilanci 1862-63-64-65-66.

Crediti suppletivi 1861. Spese d'ufficio pel Ministero L. 30,000; pel Genio navale L. 22,000; per noli, trasporti, vacanze L. 400,000; per riparazioni a fabbricati L. 260,000; pel corpo Reali Equipaggi L. 4,989 67; per la Regia scuola di marina L. 604 80; per campagne di mare L. 7,000; per legnami, canape e corami L. 25,435 69; per maggiori assegnamenti lire 1,790.

Definita la vertenza fra il signor Molino e l'Amministrazione della Regia marina per la provvista di 130 mila razioni viveri.

Esteso al Dipartimento meridionale ed a quello dell'Adriatico il contratto stipulato col signor Costa riguardo al settentrionale, indi provviste le caserme del Dipartimento meridionale di

- 2,000 materassi lana.
- 2,000 capezzali id.
- 2,000 coperte id.
- 4,000 lenzuola
- 2,000 guarnimenti per brande.

Commessa inoltre la confezione di 2,000 brande e di 2,000 soprafasce.

1861 13 ottobre. Accordata una razione viveri alla bassa forza del corpo fanteria R. Marina. Provveduto con altro Decreto al miglioramento di quella del corpo R. Equipaggi. Semplificata la contabilità a bordo dei Reali legni armati, e resa più esatta.

Assegnato a cadun Consolato di marina e alla Direzione della sanità marittima un fondo di spesa d'ufficio colle norme d'usarlo e renderne conto. Autorizzati i Consoli e Direttori di sanità marittima in Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona di spedire i mandati di pagamento per gli impiegati da loro dipendenti. Date le norme per le dichiarazioni di occupazioni di locali ad uso di ufficio e per deposito di materiale, e per regolarmente pagarne i fitti.

Prescritto il modo per la formazione delle parcelle di indennità di via e vacanze dovute ai funzionari della marina, per ragioni di servizio.

Noleggi. — Presi a nolo dalla Compagnia Tonache di Marsiglia i piroscafi *Avenir* e *Brésil* a L. 100[m. il mese. Rinnovato il 10 settembre 1861 a tutto marzo 1862 il noleggio dei detti due bastimenti a L. 83[m. mensili, oltre quello della *Ville de Lion* a L. 45[m. mensili.

Congedato l'*Avenir* al fine di marzo 1862. Prorogato il contratto del *Brésil* e della *Ville de Lion* a tutto giugno 1862.

Progetti.

Un regolamento per trasporti di ufficiali, funzionari e truppa sui bastimenti dello Stato, comunicato a tutti i Dicasteri che l'accosero favorevolmente, meno quello degli interni.

Altro progetto sulle indennità a funzionari della marina in occasione di traslocamento, sia pel trasporto delle famiglie che dei mobili.

Divisione — Contabilità corpi.

1861 18 agosto. Determinata una gratificazione di sei mesi di paga del rispettivo grado agli ufficiali militari, sanitari ed amministrativi dispensati da servizio all'epoca della fusione delle province meridionali colle settentrionali.

Aumento di assegno di primo corredo in L. 150 al corpo di fanteria R. Marina, al corpo R. Equipaggi in L. 200, se di leva di permanenza, in L. 150, se di leva di supplemento. Regolato il modo delle ritenenze delle paghe dei sotto-ufficiali e soldati della Regia Marina.

1861 13 ottobre. Stabilito il modo di provvedere i viveri al corpo fanteria R. Marina ed a quello R. Equipaggi.

Provveduto per dare alle due Divisioni del corpo Reali Equipaggi il vestiario ad egual prezzo.

Incaricati i Consoli di stipulare cogli ospedali civili le convenzioni occorrenti per gli individui della R. Marina ammalati.

Divisione — Bagni.

1861 21 maggio. Pel passaggio dei bagni marittimi delle province meridionali dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina si estese ai medesimi il regolamento delle antiche province. Si stipularono contratti col signor Fazio per la provvista dei viveri ai guardiani ed ai forzati in razioni identiche a quelle dei bagni del Dipartimento settentrionale.

1861 15 ottobre. Altra convenzione consimile pei bagni della Sicilia.

Divisione — Polizia della navigazione.

1861 30 giugno. Estesa alle province Meridionali la istituzione dei Consolati di marina già vigente nelle antiche province.

1861 30 giugno. Costituite le capitancerie dei porti delle province Meridionali sulle basi delle antiche.

1861 30 giugno. Pronulgata la legge relativa alla sanità marittima nelle province Meridionali e costituite cinque Direzioni di sanità con sede a Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona.

Compilato per l'esecuzione di questa legge uno schema di regolamento.

1861 22 dicembre. Riordinato il personale dell'amministrazione sanitaria marittima.

Pubblicazione di leggi e regolamenti per l'ammini-

strazione della marina mercantile. Ricostituito il Consiglio di ammiragliato con sede in Genova, Napoli, Ancona, Palermo.

Progetto di Codice per la Marina Mercantile.

Questo progetto venne elaborato da una Commissione composta di capitani marittimi, di avvocati, di funzionari del Ministero e dei Consolati.

Divisioni — Ascrizione marittima — Materiale e tasse.

Publicata la legge 17 luglio 1861 sull' uniformità delle tasse marittime in tutte le province del Regno. Fatto un regolamento sul modo di eseguirla.

Instituzione di cinque casse per gli invalidi della Marina Mercantile. Regolata sopra nuove basi la leva di mare.

1861 22 dicembre. Decreto per la pubblicazione di leggi e disposizioni relative alla Marina Mercantile. Ri-stampa di altri provvedimenti intorno alla medesima Marina.

1861 28 luglio. Attuazione della legge sulla leva marittima, ed istruzioni provvisorie per l'immediata sua applicazione.

Progetto per alcune modificazioni alla legge di mare.

1861 26 dicembre. Decreto di amnistia ai renitenti della leva.

(In corso)

Progetto di un nuovo metodo di stazzatura dei bastimenti addetti al commercio.

CXLIII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Lettura ed approvazione dell'Indirizzo a Sua Maestà — Estrazione a sorte della Deputazione per presentarlo al Re — Approvazione della proposta del Senatore Montanari — Incidente sulla nomina immediata di una Commissione per rappresentare il Senato in occasione dell'inaugurazione del Monumento a Cristoforo Colombo in Genova — Parlano i Senatori Della Marmora, Doria, Martinengo, Arrivabene ed il Ministro delle finanze — Seguito della interpellanza del Senatore De Cardenas al Ministro della guerra sui fatti di Valenza — Risposta del Ministro suddetto — Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni — Discorso del Senatore Nazari in risposta al Ministro delle finanze e del Senatore Arnulfo contro il progetto — Riassunto del Senatore Siotto Pintor (Relatore) — Osservazioni del Senatore Poggi — Presentazione di quattro progetti di legge, dei quali l'uno concernente la dotazione di S. A. R. la Principessa Maria Pia — Proposte dei Senatori Puccioni e Menabrea — Parole al riguardo del Senatore Di Revel — Interpellanza del Senatore Doria al Ministro dei lavori pubblici — Mozione d'ordine del Senatore Arrivabene, combattuta dal Senatore Martinengo — Fissazione delle interpellanze del Senatore Doria a martedì — Instanza del Senatore Siotto Pintor in ordine alla legge sulle strade nazionali in Sardegna — Ripresa della discussione sul progetto per l'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc. — Parole del Senatore De Monte — Reclamo del Senatore Di Revel — Osservazione del Ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, delle Finanze, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono anche il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. L'ufficio di presidenza nella seduta di ieri veniva incaricato della redazione dell'Indirizzo a S. M. proposto dal signor Senatore conte Sclopia. Questa mattina si è riunito, e, seduta stante, il Senatore Cibrario ha formulato l'Indirizzo nei termini che sto per leggere:

Sire!

Le gioie della famiglia del Re d'Italia sono gioie della Nazione. E però non poteva il Senato all'udire il fausto annunzio del matrimonio che debbe unire S. A. R. la Principessa Maria Pia con S. M. fedelissima Don Luigi I Re di Portogallo, rinchiudere in se medesimo la letizia da cui è compreso, ma dovea farne rispettosa signifi-

cazione alla M. V. a nome proprio, a nome di tutta l'Italia.

Questo nodo è reso auspicatissimo dalle virtù che risplendono negli Angusti Sposi, dal sacro culto di libertà comune ai due Regni, non meno che da alte convenienze politiche. Il Senato non solo spera, ma presente che il nuovo legame che avvincerà le due eccelse stirpi sarà fecondo di benefiche influenze, e che Maria Pia assisa sul glorioso trono Lusitano, rinnoverà cogli splendidi esempi l'illustre memoria di Matilde di Savoia, moglie d'Alfonso, primo Re di Portogallo, di Maria Isabella di Savoia moglie di Don Pietro II.

Piacchia a V. M. di gradire la riverente espressione di questi sentimenti insieme coi voti d'ogni più bramata felicità.

Domando al Senato se intende di approvare questa formula di indirizzo.

Chi intende approvarla si alzi.

(Approvata all'unanimità)

Si procederà ora all'estrazione dei nomi di quei Senatori che debbono comporre la Commissione incaricata di presentare l'Indirizzo a S. M. Il numero deve fissarsi

dal Senato; ma ordinariamente è di otto, compreso il Presidente; quindi si potrebbero estrarre sette nomi e due per supplenti.

Se non vi è nulla in contrario si procederà all'estrazione.

(Il Presidente fa l'estrazione e la Commissione rimane composta dei Senatori Oldofredi, Paleocapa, Nigra, Bonelli, Prat, Quarelli e Imperiali — Supplenti i Senatori Acquaviva e Poggi).

La parola è al Senatore Montanari.

Senatore **Montanari**. Signori Senatori. Io ho chiesto la parola per fare una proposta che spero sarà accolta di buon grado dal Senato.

Domani si compie a Genova una solennità rimarchevole, un atto di debito nazionale; si inaugura un monumento a Cristoforo Colombo.

In questo momento medesimo, la Camera dei Deputati ha proposto di inviare una Deputazione a Genova per rappresentarla in tale atto solenne; io spero che il Senato, il quale accoglie tra i suoi membri le principali illustrazioni d'Italia, vorrà associarsi a questo importante atto in onore e gloria di un nostro antenato di cui noi tutti andiamo alteri.

Presidente. Interrogo il Senato se intende approvare la proposta del Senatore Montanari, di inviare, cioè, a Genova una Deputazione all'oggetto dal medesimo indicato.

Chi la approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Resta a stabilirsi il modo con cui il Senato intende di nominare questa Deputazione.

Senatore **La Marmora**. Il monumento a Cristoforo Colombo non sarà inalzato che nel mese di ottobre.

Senatore **Doria**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Doria**. Si disse che doveva inaugurarsi o nel mese di agosto o in quello di ottobre.

Siccome io faccio parte del Consiglio municipale, ho inteso parlarne in questo senso in una delle sue ultime adunanze.

Ministro delle Finanze. Nell'altro ramo del Parlamento venne testè fatta una proposta analoga a quella dell'onorevole Senatore Montanari. Si decise di nominare una Deputazione la quale domani si recasse a Genova.

È scorto anche in quel recinto il dubbio a cui accennò or ora l'onorevole Senatore Doria, o si è tosto mandato un telegramma per avere notizie precise su questa solennità, e spero, prima del termine della seduta, di poter essere in grado di dar comunicazione al Senato della risposta che attendo.

Senatore **La Marmora**. Essendo io uno degli antichi membri della Commissione per il monumento a Cristoforo Colombo, poichè io abitava Genova nel 1816, sono stato pregato dai miei amici di andare ad assistere alla funzione; ma in pari tempo mi hanno detto che allorquando sarà fissato il giorno mi faranno avvertito, e fin ora non ebbi avviso di sorta.

Presidente. Sospenderemo adunque per ora la nomina della Deputazione.

Senatore **Martinengo**. Faccio osservare che potrebbe accadere che l'avviso giungesse in un giorno in cui non vi fosse seduta.

Quindi se la Deputazione fosse già nominata, non avrebbe più che a partire, quando l'occasione si presentasse.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze ha detto che attende notizie precise. Mi pare che si potrebbe aspettare che queste siano arrivate.

Ministro delle Finanze. Io spero di aver presto la risposta. Del resto vuol dire che quando la Deputazione fosse nominata, se la funzione non avesse luogo che fra qualche tempo, sarà già una cosa fatta. Di modo che mi pare che non vi possa essere difficoltà ad accogliere la fatta proposta.

Senatore **La Marmora**. Io venti giorni fa mi recai a Genova a bella posta per vedere a che punto si trovava il lavoro. Era giunta la grande statua di Colombo, ma non ho potuto vederne che un piccolo pezzo, perchè era coperta, ma però mancava ancora una statua ed un basso rilievo e non sapevasi quando sarebbero giunti.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Se si nominasse ora la Deputazione e la solennità non avesse luogo che fra quattro mesi, potrebbe accadere che vi mancasse qualcuno; dunque è meglio aspettare che sia vicino il momento della solennità o piuttosto prima che il Senato si aggiorni; ma adesso mi sembra inopportuno il nominarla.

Presidente. Siccome può venire durante questa seduta la notizia, se ha luogo o no questa inaugurazione domani, quindi se il Senato lo crede si potrebbe sospendere ogni deliberazione fino a che questa notizia sia giunta.

Chi accetta questo partito è pregato di alzarsi.

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Feci questa proposta appunto perchè era stata fatta nell'altro ramo del Parlamento, il quale nominò una Deputazione, così pare converrebbe che facesse il Senato, perchè se domani si inalza il monumento la Camera dei Deputati ed il Senato potranno esservi rappresentati: se questa solennità non avrà luogo si troverà pronta allorquando essa si effettuerà.

Parmi, lo ripeto, conveniente che il Senato partecipi a questo slancio nazionale.

Presidente. Non può esservi dubbio che il Senato non partecipi allo entusiasmo nazionale per il nome del grande Colombo; non può cadere su questo sentimento del Senato questione alcuna. Io interrogo il Senato se vuole procedere fin d'ora alla nomina della Deputazione.

Chi intende che sia nominata immediatamente è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

INTERPELLANZE DEL SENATORE DE CARDENAS
AL MINISTRO DELLA GUERRA.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas per le interpellanze che intende fare al signor Ministro della guerra pei fatti di Valenza.

Senatore De Cardenas. Mi dispiace far perdere tempo al Senato; procurerò di essere breve quanto è possibile, ma desidero avere una risposta precisa dal Ministero; ecco di che si tratta:

Sono nati dei tumulti occasionati da una lettera dell'autorità superiore la quale diceva, il Consiglio aver rifiutato la casa che aveva prima promesso.

Questo mi consta che non è; ho comunicato al signor Ministro la lettera del Sindaco in cui parlava della deliberazione del Consiglio la quale non muta per niente le cose proposte; ed in verità aveva da prima proposta una casa per uso dei convalescenti oftalmici, ma siccome l'uffiziale che era stato mandato a riconoscere il sito aveva detto che i convalescenti non sarebbero trasportati dal luogo ove erano, si propose in questa lettera invece della tale casa la tale altra che avrebbe potuto servire per ricoverare un tal numero di soldati, ma non si disse che non si volesse dare quella prima casa.

Si invitò quindi il Comando militare della Divisione d'Alessandria di voler mandare un ufficiale per vedere se la casa era servibile e per dirigere le opere che avrebbe da fare il Municipio per adattare i locali all'uso necessario.

Dopo ciò quest'ufficiale venne in paese, visitò i locali, concluse col Sindaco ed altri membri del Municipio ciò che si dovesse scrivere, e forse fece anche esso stesso la minuta della lettera. Quindi un individuo che era o che si diceva ufficiale si presentò ad un caffè frequentato, e disse che il deposito più non vi sarebbe, perchè qualche membro del Consiglio si era recato dal signor Generale comandante a dirgli che il Municipio aveva mutato le concertate intelligenze.

Questo discorso ha fatto voltare non solo contro quel membro del Municipio, ma ancora contro altri, coloro i quali speravano un preteso immenso lucro dallo stabilimento del deposito.

Che questo vantaggio fosse immenso, o no, oppure piccolo, non è questione che mi interessi, quello che mi importa, è l'odio che è stato sparso contro membri del Municipio come se fossero manicatori di parola, come se in pubblico avessero detto una cosa, ed in segreto poi avessero sollecitato per l'opposto di quello che avevano detto in pubblico.

Di qui vennero i guai.

Ond'io interpello formalmente il Ministero a volermi rispondere, non come rispose l'altra volta il Ministro per gli interni che non era informato, mentre credo

che il Ministro qui presente è informatissimo; non col dire inutile la domanda di un'inchiesta, mentre si fa ora una inchiesta giudiziaria ed è inutile cercarne altra.

L'inchiesta giudiziale che si fa è in via criminale per trasgressioni di polizia contro qualche ubriaco, e qualche monello che nel tafferuglio avevano dette delle insolenze ai reali carabinieri e che furono arrestati.

Ma questa inchiesta non è quella ch'io desideravo.

Io chiedeva un'inchiesta per sapere chi era colui, che a nome del municipio, senza missione, si era presentato all'autorità superiore per esporre le cose in maniera tale da far credere che il municipio aveva cambiate le sue deliberazioni.

Per meglio sistemare le idee io interpello formalmente il Ministro della guerra a voler dire, se oltre alla lettera 17 gennaio del Sindaco di Valenza al Generale comandante la divisione di Alessandria, sianvi stati altri scritti, od atti che abbiano potuto autorizzare alcuno a dire a S. E. il Generale comandante il dipartimento militare di Alessandria alcun che in contrario a ciò, che si contiene nella lettera citata. E che quindi abbia alcuno potuto far credere che il municipio si rifiutava di ricoverare i convalescenti oftalmici nella casa De Giorgis, sostituendo ad essa la casa Marchese per ricovero ai convalescenti, mentre la lettera contiene solo una esplicita richiesta di sostituzione d'una ad altra casa, non per ricoverare i convalescenti, ma bensì per uso dei soldati di deposito. Di più se vi sono parole ambigue in quella lettera che abbiano potuto ragionevolmente dare luogo ad una falsa intelligenza, come appunto disse l'altro giorno il signor Ministro dell'interno.

Se si vuole si potrà dare lettura di questa lettera.

La stessa lettera poi termina con la preghiera al signor comandante la divisione perchè in via di favore disponga che sia allontanato da Valenza il deposito oftalmico che ha sparso la malattia in modo epidemico, o contagioso nella popolazione di quella città.

Se fosse qui presente il signor Ministro per gli interni mi rivolgerai anche a lui, ma non essendovi chiedo al signor Ministro della guerra di dare qualche schiarimento sulla promessa che il signor deputato Boggio in pubblico disse, arringando la popolazione, essere stata allora fatta da esso signor Ministro al momento in cui partiva dalla Camera elettiva, di accordare, cioè, il deposito alla città di Valenza, con che il paese rientrasse in calma, e l'ordine fosse ristabilito; promessa questa che le persone che avevano contribuito a quel disordine credettero dovesse avere effetto; il giorno successivo venne poi a conferma pubblicato un telegramma del signor consigliere di Prefettura facente funzioni di vice-prefetto col quale si affermava che il deposito era stato accordato; una lettera poi del giorno successivo dello stesso signor vice-prefetto diceva questa notizia, ma gli esultati ne furono conturbati maggiormente contro coloro che credettero aver

contribuito al primo rifiuto, facendoli autori anche di quest'ultima variazione a quanto veniva asserito dal deputato in suo pubblico discorso e veniva poi confermato dal telegramma del Consiglio di prefettura. Per fortuna non avvennero altri eccessi che erano imminenti.

Il motivo per cui dimando delle spiegazioni al Ministro, egli è per ristabilire la riputazione de' vari membri del Consiglio che furono designati all'ira, non dico pubblica, ma all'ira di questi sovvertitori; il Sindaco, e una parte di quei consiglieri mi appartengono per parentela, ed alcuni per stretti vincoli; col Sindaco poi in specie sono legato da particolarissima amicizia.

Credettero i consiglieri ed il Sindaco dopo di ciò essere evidente che avevano perduto la confidenza, non di tutta la popolazione, ma di una piccola parte di essa, di quella che si era sommosa, e che avevano perduto la confidenza del Governo, perchè erano stati creduti capaci di mancare alla loro parola, e quindi credettero di dimettersi in corpo, come di fatto si sono dimessi, aspettando gli ordini dell'autorità superiore per essere rimpiazzati da chi possa con più soddisfazione reggere quell'amministrazione.

Ministro della Guerra. Non consta al Ministero che alcuno de' membri del Municipio si sia recato in privato od anche a nome del Municipio presso il comando militare per indurre questo a non destinare un deposito nella città di Valenza. Le pratiche che si sono fatte sono tutte pratiche d'ufficio ed in iscritto.

Vi è un primo ordinato del Municipio di Valenza in cui stabilisce le condizioni colle quali esso è disposto a sottostarvi, qualora il Governo si decidesse a mettere un deposito in Valenza.

Vi è una seconda lettera, stando alla quale, il Governo ha creduto che le condizioni fossero cambiate.

L'onorevole preopinante dà a questa lettera un senso alquanto diverso da quello in cui il Governo l'ha interpretata. Tuttavia rileggendola parmi che il Governo fosse fondato nel credere che le condizioni non fossero più le stesse.

Nella prima si parla di occupare due caserme esistenti, le quali in questo momento servono o almeno furono destinate a deposito di oftalmici e poi di una certa casa De Giorgis nella quale sarebbero stati trasportati questi oftalmici. Nella seconda non si parla più della casa De Giorgis; si parla di una tale casa Marchese. Ora siccome questa casa Marchese era stata visitata da un ufficiale di stato maggiore il quale si era recato appositamente in Valenza ed era stata dichiarata assolutamente inservibile, sia per deposito di convalescenti, sia per ricovero di truppa, ed inoltre si era verificato che qualora si avesse voluto mettervi delle truppe, anche facendole alloggiar male, si sarebbero richiesti sei mesi di tempo per operare le riparazioni urgenti indispensabili, così dovendo il Governo in quei giorni decidere in quali località si dovevano stabilire i depositi, si è creduto di dover togliere il deposito a Valenza e

metterlo in un'altra località la quale offeriva migliori condizioni. Qui io credo che non ci sia nessuna cosa per la quale il Municipio debba incontrare l'animadversione del paese. Il Municipio ha fatto quello che credeva nell'interesse de' suoi amministrati, e dal canto suo l'amministrazione militare ha fatto l'interesse della truppa: naturalmente il Ministero della guerra colloca i soldati dove giudica che possano essere meglio alloggiati.

Quanto al secondo quesito, non saprei cosa possa aver detto il deputato Boggio dal balcone il giorno del tumulto: forse in quel momento per acquietare la gente ha interpretato troppo largamente le parole che gli avevo detto qualche istante prima alla Camera. Dissi al deputato Boggio, e dissi al Ministro dell'interno, quello che dico e ripeto presentemente, vale a dire che pel momento non si poteva più destinare un deposito a Valenza perchè tutti i depositi erano già stati destinati, ma che se per una circostanza qualunque fosse venuto il caso di averne uno disponibile, si avrebbe avuto riguardo alla città di Valenza; si sarebbe mandato a vedere di nuovo, e se le condizioni fossero migliori, si sarebbe procurato di soddisfare al suo desiderio. Ma mi ricordo benissimo di aver soggiunto al deputato Boggio che per quel momento non solo non avevo un deposito a dare, ma che sicuramente non erano un motivo per me a destinare colà un deposito, i disordini successi, i quali certamente non erano atti ad indurre il Ministero a fare tale concessione.

Senatore De Cardenas. Ci è di fatto un precedente ordinato del Municipio il quale dice che darebbe quella tale casa De Giorgis per deposito di convalescenti, ma la darebbe solo quando al Governo convenisse di accettarla.

Di trattative scritte in proposito non ve n'è nessuna; ma l'uffiziale che venne a visitar quei locali disse questo: che quella casa non poteva servire per deposito.

Allora in quella lettera del Municipio, del 17, di cui ho fatto menzione, non si parla più del deposito di convalescenti, solo si disse che invece di quel locale se ne esibiva un'altro se poteva convenire al Governo (sembra esibizione subordinata) per uso della truppa, dove si sarebbero potute ricoverare molte persone ecc. A ciò non ha risposto niente il Governo. Se il Governo avesse risposto: invece del locale indicato, se ne poteva somministrare un altro, comunque il Municipio avrebbe risposto qualche cosa. Ma invece di rispondere si è detto: il Municipio si rifiuta ai patti, dunque si cambia la destinazione del deposito!

Questo è quanto voleva fosse dilucidato. Come altri si vorrei che fosse spiegato, come sia stato possibile il telegramma mandato dall'ufficio di Prefettura per dire oggi una cosa e scrivere all'indomani l'opposto. Sono cose da nulla, ma in una popolazione è un affare grave. È appunto su questo che vorrei una sincera spiegazione, come già venne data dal signor Ministro della guerra asserendo che nessuno del Municipio gli consta

si sia presentato per variare i patti; io di ciò non faccio una colpa a coloro che hanno creduto ad uno che si è presentato senza nessuna missione, a parlare a nome di chi a ciò non lo aveva autorizzato, ma mi pare, che prima di supporre che quel tale fosse mandato dal Municipio e parlasse per avuta missione, si doveva domandargli qualche documento che giustificasse il suo mandato.

Ministro della Guerra. Io non posso restare sotto un tal peso, non mi consta che siasi presentato nè uno del Municipio, nè altri; non c'è che la pratica ufficiale.

Sia il comandante del Dipartimento, come io, ignorino pienamente che qualcuno o privato, o membro del Municipio sia andato dal comandante della Divisione in Alessandria (perchè questa è una pratica che è stata trattata là sul luogo dal comandante della Divisione), per cercare di distogliere quel comandante dal mettere quel deposito.

La pratica è tutta ufficiale; vi è un ordinato del Municipio, poi un risultato della visita dei locali fatta ufficialmente da un capitano di Stato maggiore che è andato sul luogo, che ha parlato colle autorità, e che ha fatta la sua relazione ai suoi superiori.

Tutte queste circostanze, finchè non siano contraddette, e contraddette in modo certo, io sono obbligato a tenerle per autentiche. Quest'uffiziale è andato sul luogo, ha riconosciuto la casa, ha visto che non poteva servire. Gli hanno detto che la casa De Giorgis non si poteva più avere, perchè se ne esigeva un fitto esorbitante, è venuto a riferire queste cose, e dietro ciò il comandante di Divisione ha fatto le sue proposte a quello del Dipartimento, questi a me, ed io ho approvato che non si mettesse più il deposito, perchè non si trattava di fare negoziazioni. Il Governo mette i depositi dove crede, non ha bisogno di fare negoziazioni; epperò era padrone di metterlo a Valenza, come era padrone di metterlo a Castelnuovo Scivina. Ha creduto un momento di metterlo a Valenza, dopo ha creduto di cambiare e non c'è nessuno che possa dolersi di questo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE

PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI,
LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Vi è già chi è iscritto per parlare prima di lei; quando verrà il suo turno le darò la parola.

La parola è al Senatore Nazari.

Senatore Nazari. L'onorevole signor Ministro delle finanze nel rispondere ieri l'altro all'onorevole Senatore

Di Revel ed a me, ha toccato assai leggermente il punto vitale della questione, che sta nel vedere se sia giusto, o meno il modo speciale di affrancazione che si vorrebbe imporre ai corpi morali. Se si trattasse, diss'egli, di un capitale dato a mutuo, sarebbe certamente un'ingiustizia il convertirlo forzatamente in una semplice rendita perpetua; ma qui si tratta di un diretto dominio, il quale non attribuisce alla Causa pia che il solo diritto di avere costantemente il suo canone; quando adunque essa ha altrimenti una rendita pari a questo canone, ha il fatto suo, e non deve cercar altro.

Questo ragionamento è fondato, a parer mio, sopra un falso supposto. Non è vero che il diretto dominio sia disgiunto da un capitale suo proprio, come può esserlo una rendita costituito. Questo capitale esiste, ed esiste nel fondo stesso soggetto all'enfiteusi, e ciò è tanto vero, che se non vi è patto in contrario il padrone del diretto dominio è obbligato di rilasciare all'enfiteuta una parte aliquota del canone rappresentativa della quota dei carichi prediali al direttario spettanti, la quale quota di carichi rappresenta alla sua volta il suo capitale. Questo capitale sta bensì, per così dire, latente per maggiore o minore tempo, ma nei casi, che presto o tardi si avverano sempre, di caducità, di estinzione delle famiglie e generazioni determinate, o di affrancazione si disloca e fa ritorno alla primitiva e vera sua sede. E questo appunto è quel capitale che il Ministero va a cercare prima del tempo per sopprimerlo a profitto delle sue vedute finanziarie, con evidente pregiudizio dei corpi direttari.

Ma con qual ragione, chiederò io un'altra volta, con qual ragione il Governo vuol esercitare quest'atto di assoluta padronanza sulla proprietà dei corpi morali? L'onorevole Senatore Di Revel ha già opportunamente osservato che i corpi morali, finchè dura la loro vita legale, hanno e devono avere in tutti i rapporti giuridici gli stessi diritti dei privati, e non possono essere taglieggiati arbitrariamente. E come privati gli tratta infatti anche lo stesso Governo dopo che specialmente ne ha deferita la tutela alle Deputazioni Provinciali, riconoscendo così esso medesimo, che sono stabilimenti d'interesse affatto locale. Ne volete una prova? Il Ministero delle Finanze e il Ministero dei Lavori Pubblici hanno non ha guari in Lombardia interdetto, il primo alla Procura di finanza ed alle sue contabilità, il secondo al Genio civile di prestarsi all'ufficio al quale si prestavano per obbligo sotto il Governo austriaco, a dare cioè responsi alle loro consultazioni, a rettificare le loro perizie, ed a rivedere i loro conti, eccettuati, e si noti bene l'eccezione, eccettuati i casi nei quali sia implicato l'interesse dell'Erario nazionale.

A fronte di tanta indifferenza, che dimostra ora il Governo per le cose dei luoghi pii, è veramente singolare la sollecitudine che spiega improvvisamente per liberarli dall'amministrazione fastidiosa e pericolosa dei livelli, e per meglio garantire i loro interessi.

Ma è poi vero che questa specie di proprietà sia tale,

che convenga il disfarsene anche con una perdita di capitale? Io non nego che per lo passato non siano andati perduti dei livelli, ma queste perdite quando non furono causate da negligenza, avvennero perchè dalle scritture censuarie del secolo scorso, non bene ordinate ed imperfette, non apparivano sempre chiaramente i trapassi dei fondi obnoxj. Ora che le tavole del censo sono in regola, e che vi è fatta anche annotazione dei vincoli enfiteutici, non vi è più il pericolo di smarrirne le tracce. L'amministrazione poi di simili attività non ha niente di difficile, ed oserei dire anzi, che è più agevole di qualunque altra, come lo prova anche l'appetibilità degli acquisti di questa natura. D'ordinario è convenuto nelle investiture, che non ostinte l'eventuale frazionamento dello stabile obnoxio, il pagamento dei canoni debba farsi da una mano sola, e l'esigenza di essi può bene essere ritardata al pari della esigenza d'ogni altro credito, ma il ritardo non può andare al di là di un triennio senza che il livellario moroso non incorra nella caducità; la qual comminatoria è più temuta dal debitore che non l'esecuzione forzata. Io non dico tutto questo per avvertire la massima dell'affrancazione; lo dico per far vedere che anche i motivi di convenienza adottati dall'onorevole Ministro delle Finanze sono ben lungi dal giustificare una misura d'affrancazione, che torna in evidente pregiudizio delle pie cause.

Dopo queste ultime osservazioni, io mi lusingo che non si vorrà tacciarmi di ostinazione se persisto nelle antecedenti mie conclusioni. Mi riservo però di farne qualche altra sopra alcuni articoli del progetto, quando saranno messi in discussione.

Senatore Arnulfo. Qualora il Senato credesse di chiudere la discussione generale purchè mi si lasci la parola sul primo articolo io sono agli ordini del Senato. Se crede continuare la discussione spero che mi permetterà di parlare, trattandosi di questione sommanente grave agli occhi miei, e come credo sia anche per altri.

Senatore Slotto-Pintor. Chiedo di parlare prima di chiudere la discussione generale, poi parlerà il Senatore Arnulfo sul primo articolo se vuole...

Senatore Arnulfo. Non chiudendosi la discussione generale parlerò a preferenza in ora, essendomi accordata la parola.

Fu da altri onorevoli Senatori sostenuto che questa legge non è in una parte essenziale conforme ai principii di giustizia, voglio dire dall'onorevole mio amico il Senatore Di Revel, e dall'onorevole Senatore Nazari.

Convengo con essi loro, sottoscrivo alla loro opinione, e non ripeterò i loro argomenti, procurerò di venire loro in appoggio con argomenti nuovi; tenterò di confutare gli argomenti più essenziali che furono adottati nell'ultima tornata dall'onorevole Senatore Poggi, e dall'onorevole Ministro delle finanze.

Già si invocò l'articolo 29 dello Statuto nella prima sua parte per dimostrare che esso non ammette distinzione fra proprietari e proprietari, fra coloro che pos-

sedono le proprietà; ma che la proprietà in generale da chiunque posseduta, è con tale articolo guarentita.

Nella legge che discutiamo, ed in ispecie nell'articolo 11, si fa distinzione fra i diversi possessori, cioè fra cittadini, e corpi morali, la quale a fronte dello Statuto è inammissibile; nell'articolo 11 si distinguono siffattamente gli uni dagli altri che si dispone, pel caso in cui vi sia comunanza di diritti fra corpi morali ed individui, che si potrà soltanto liberare la parte spettante ai corpi morali, non quella appartenente al privato.

Io invocherò alla mia volta la seconda parte dello stesso art. 29 dello Statuto, nella quale dopo essersi detto: *le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili*; si dispone tuttavia che *quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.*

Ora io domanderò; trattasi con questa legge che esaminiamo di provvedere ad un caso di pubblica utilità?

Rispondo: in quanto si tratta di svincolo, sono d'accordo che vi ha utilità generale, ma questo svincolo se non è accompagnato da tali condizioni che non pregiudichino, lo svincolo non è più giusto perchè non vi è giusta indennità.

Io lo dimostrerò rispondendo, come mi proposi, agli argomenti dei sostenitori del progetto; siami tuttavia fin d'ora lecito di osservare: qual è il caso in cui lo Statuto permette di derogare a quella assoluta indistinta disposizione di cui nella prima parte dell'articolo 29 dello Statuto? È quello della spropriazione.

Ora io domando se sarebbe compensato giustamente, indennizzato giustamente colui che fosse espropriato per pubblica utilità, per costruire in ipotesi una strada o per altra causa, mediante la cessione di una rendita corrispondente al reddito dell'oggetto espropriato.

Nessuno per fermo io credo penserà che questo compenso sia quello contemplato dall'articolo 29 dello Statuto.

E ben si avvide il Senatore che parlò nella seduta di giovedì che lo Statuto veniva ad essere d'inciampo alla tesi che egli con molta facondia e dottrina propugnava, che ricorse a due argomenti dei quali è mio scopo tener conto, e di esaminarli appunto perchè partono da una persona che occupa un distinto seggio nella Suprema Magistratura, e quindi autorevole.

Egli diceva nella seduta di giovedì:

« Esaminiamo il progetto di legge sotto diversi punti e di vista.

« E innanzi tutto mi pare conveniente di osservare che noi siamo in tempi di rivoluzione, rivoluzione cominciata nel 1859, che dura ancora e durerà finchè non sia pienamente ricostituita l'Italia. E lo stadio in cui versa la Nazione e uno stadio non di vita ordinaria e tranquilla, in cui si procede cogli andamenti consueti, e con norme assestate e precise, ma di una vita di agitazione febbrile, di una vita ardente destinata ad operare grandi mutazioni, finchè la Nazione

« pigli tutto intero un nuovo modo d'essere e giunga
« ad aprirsi la via per compiere i nuovi destini che
« nel futuro si attendono.

« Ogni Nazione ha avuto i suoi periodi di rivoluzione;
« l'inglese li ebbe nel XVII secolo, la francese li ebbe
« nel XVIII; nel presente li ebbe la Spagna, li ha avuti
« la Grecia, presso la quale non sono ancora terminati;
« finalmente li ha ora l'Italia. »

Io debbo dichiarare che non posso consentire in questa opinione, e non credo che questo argomento debba giovare a persuadere il Senato che questa legge debba per tali motivi essere approvata.

Io non entro nella questione, se politicamente siavi o non siavi rivoluzione, giacchè evidentemente dobbiamo parlare di rivoluzione civile, poichè facciamo leggi civili, io dico che non siamo in rivoluzione civile, e non siamo neppure in rivoluzione sociale, quando abbiamo uno Statuto.

Se mai vi fosse stato una rivoluzione qualsiasi, la promulgazione, l'accettazione dello Statuto, il giuramento che ne prestarono i poteri dello Stato la fecero civilmente cessare, ed è quindi escluso che possa prevalere un'idea rivoluzionaria nella compilazione delle leggi. Per contro, noi abbiamo contratto l'obbligo di osservare lo Statuto nella formazione delle leggi. Non posso ammettere che noi che operiamo colla piena tranquillità, esenti da qualsiasi pressione, che facciamo leggi che ci vengono presentate, accompagnate da dimostrazioni o da giustificazioni della loro giustizia ed equità, noi possiamo farne delle ingiuste scusandoci col dire che siamo in tempi di rivoluzione.

Senatore **Poggi** Domando la parola.

Senatore **Arnolfo**. Un secondo argomento addusse l'onorevole Senatore per giustificare che devo approvarsi questa legge anche nella parte che è impugnata, e consiste in queste poche parole:

« Io accetto eziandio la legge perchè da modo di
« evitare inconvenienti peggiori in futuro; non c'illumino, o Signori, io lo diceva in principio e lo ripeto in fine del mio discorso, siamo in tempi di rivoluzione non ancora cessata, e che durerà chi sa per quanto tempo ancora. I rivolgimenti hanno le loro vicende, i loro stadi, le loro fasi; agli attuali sufficientemente tranquilli potrebbero succedere altri più ardenti e impetuosi, i quali spingessero a variazioni ben più fatali e ben più compromettenti delle proprietà delle mani-morte in guisa da essere piuttosto spogliazioni che riforme. »

Io già dissi, e ripeterò, non posso ammettere le riforme legislative determinate dalla considerazione che siamo in tempi di rivoluzione, e sono il frutto della rivoluzione.

Io non voglio spingere lo sguardo nell'avvenire come fece l'onorevole Senatore Poggi; io non andrò tant'oltre, ma mi limiterò a pregare che non si faccia in oggi ciò che in tempi tristi potesse per avventura essere fatto. Operiamo in conformità dello Statuto; ri-

spettiamo le proprietà a chiunque appartengano, non diminuiamone l'importanza, non trasformiamole per effetto di legge, avvenga poi ciò che sia nei destini che debba avvenire.

A giustificazione della legge si addusse dai fautori della medesima, che sostanzialmente ai corpi morali non si reca danno alcuno. Vediamolo.

Negli aventi diritti alle enfiteusi, nei padroni diretti delle medesime, già lo disse l'onorevole Nazari, e mi piace di confermarlo, vi è un diritto indipendente da quello del canone; vi è il diretto dominio per riavere per devoluzione la proprietà, per ricevere il prezzo dello svincolo vi ha un vincolo reale negli stabili per conseguire e canoni e laudemie e prezzo di affrancamento. Ora a tutto ciò si sostituisce cosa? Si sostituisce una rendita inscritta sul libro del Debito Pubblico.

Ora domanderò, cosa è questa sostituzione? L'istesso progetto di legge, la relazione che lo precede, la chiamano trasformazione.

Io dico: se vuoi rispettare la proprietà, non bisogna trasformarla; bisogna lasciarla quale fu dai contraenti stabilita.

Chi vuole acquistare mobili, acquisti mobili; chi vuole acquistare stabili, ottenere garanzie stabili, acquisti garanzie stabili, e se acquistate per contratto, non si cambiino in forza di legge protestando che si rispetta la proprietà; si direbbe forse ad alcuno: non vi si fa pregiudizio col sostituire una rendita sul Debito Pubblico ad un credito ipotecario, o ad uno stabile?

Io credo che no.

Dunque questa trasformazione per sè stessa basta perchè il diritto di proprietà sia assolutamente manomesso. La proprietà si toglie col sostituirvi una cosa mobile qual'è una rendita ad un diritto di proprietà, ad un diritto reale e con un corrispettivo d'assai inferiore.

Ma l'onorevole Ministro delle finanze, geloso qual'è, e giustamente lo è, degli interessi dello Stato nei rapporti col Debito Pubblico, fece una specie di interrogazione, dicendo: « Vi ha forse chi dubiti, chi non abbia fiducia nel Governo, nella solidità del Debito Pubblico? » Argomento è questo invero delicato che pose innanzi, ma non tale che con libertà e franchezza non si possa trattare.

Non vi ha chi dubiti della solidità del Governo, della consistenza del Debito Pubblico. Ma tuttavia si potrà affermare e porre per ciò solo come dimostrato che sostituendo cartelle del Debito Pubblico ad una proprietà diversa, trasformando dritti reali in mobiliari, nulla si faccia che possa essere pregiudicievole?

No certamente. Difatti la proprietà stabile ed i diritti alla medesima inerenti, o dalla stessa garantiti sono generalmente pregiati per modo che i cittadini contro l'ipoteca di una prosperità stabile accordano un capitale con un interesse assai minore di quello che producono le cartelle del Debito Pubblico, qualunque ne sia la validità ed a qualunque Stato appartengano. Si ottengono

capitali con 4, 4 1/2, o al più 5 0/10 tuttavolta che vi sia garanzia d'una stabile. È forse questa la conseguenza di dubbio sulla solidità del Governo? No certamente; è l'effetto della preferenza, è la necessaria conseguenza della differenza che passa fra lo stabile ed il mobile; fra valori poco variabili e valori sommamente fluttuanti; questo fatto che tuttodì si verifica vale a giustificare che non è esatta l'affermazione che la misura generale degli interessi, del prezzo dell'uso del denaro è il corso delle rendite del Debito Pubblico.

Ma indipendentemente da tale, a mio parere, radicale differenza, affatto indipendente e dalla buona fede del Governo e dalla solidità dello Stato, non potrà forse accadere in un avvenire più meno lontano, giacchè si parla di corpi morali i quali hanno per loro indole, se nulla viene a turbarsi, una vita perpetua (chè non bisogna pensare al giorno in cui parliamo, bisogna spingere lo sguardo ad un'epoca remota e remota assai perchè questa trasformazione che ci si propone ha conseguenze lontane), è egli impossibile che ciò che la storia ci rivelò di altri tempi, non possa riprodursi in tempo più o meno lontano? Non potrà accadere che vi sia una sospensione al pagamento degli interessi, vi sia tale avvilimento nel valore delle rendite, o mancanza di capitali, che non si possono alienare? Una guerra, non locale, anche lontana, produce effetti perniciosi al credito pubblico anche di un altro Stato che non vi sia interessato; guai poi se una guerra si presenta allo Stato, in tempi, direi, in cui i capitali sieno scarsi e si ritirino come per lo più in tali emergenze accade, ed i mezzi dello Stato non sieno corrispondenti ai bisogni, allora sicuramente il Debito Pubblico è compromesso. Ed allora come provvedere ai bisogni delle Opere, massime di beneficenza, ospedali d'infermi, di poveri, manicomj e simili?

Non si dirà, spero, che chi dubita delle possibilità di questi casi non abbia confidenza nel Governo o nel suo Debito Pubblico, ma si può dire che le cartelle del Debito Pubblico, non equivalgono, non sono tali dall'equipararsi alle cautele reali che i contraenti, mi sia permesso di richiamare la parola, che i contraenti stabilirono nei contratti, che stipularono in conformità delle leggi.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Senatore Arnulfo. Indipendentemente da questa differenza si produrrà, adottandosi il principio di cui è informato il progetto che è in esame, impressione morale poco favorevole, perchè non giova il dissimularlo, non tutti i cittadini hanno le cognizioni sufficienti per apprezzare al loro giusto valore le trasformazioni e le innovazioni di cui si tratta.

Da una legge di questa tempra nasceranno idee inesatte; si crederà, che siasi manomesso il patrimonio delle opere pie, siasi posto mano in esso più di quel che si farebbe colla legge. L'opinione si farà gigante in questa parte, e ne può derivare un gravissimo danno, perchè nessuno ignora che i lasciti, che le eredità che

pervengono ai corpi morali, sono determinati dal desiderio non solo ma dalla fiducia, dirò anzi, da certezza che le loro proprietà passando in quel corpo morale vi stanno e niuno vi tocca. Vediamo che i lasciti alle opere di beneficenza furono sempre tanto maggiori, quanto maggiormente si è veduto che l'Autorità li tutelò e non lasciò che le tavole di fondazione si alterassero nell'esecuzione, non si disobbedisse alla volontà di chi le ordinò, e che alle proprietà nulla si pregiudicasse.

Ora un'idea anche non compiutamente esatta, presso buona parte delle persone meno intelligenti, può essere causa di considerevoli danni, maggiori di quelli che si prevedono per le Opere di beneficenza. L'uomo è così fatto che vuole rispettata singolarmente la sua volontà nel futuro:

Un altro argomento si è addotto: si disse che se non si prescrive di redimere le annualità mediante rendite del Debito Pubblico le affrancazioni non si faranno.

Risponderò in primo luogo che quando anche fosse questo fatto provato, se dovessi scegliere fra il pregiudicare alle ragioni spettanti agli enti morali, e le ritardate poche o nulle affrancazioni, io per verità preferirei la non franchizzazione. Perocchè, Signori, i contratti che si fecero in antico lo furono sotto l'impero di leggi valide, quindi da rispettarsi, come quelle che facciamo ora noi, e che desideriamo che sieno rispettate nell'avvenire.

Ma è poi vero che le affrancazioni non si facciano?

L'onorevole Senatore Nazari ben pratico come è della sua provincia vi affermava l'altro giorno che le franchizzazioni si fanno e sovra scala anche non piccola.

So che altri Senatori qui presenti possono rendere eguale testimonianza, ed inoltre vi diranno che negli scorsi giorni vi erano varie franchizzazioni in corso e per somme considerevoli, che poi si sospesero in vista della presentazione di questa legge come era ben naturale.

Debbo poi render testimonianza d'un fatto di cui mi consta.

Ho l'onore di appartenere fin dalla sua creazione alla deputazione provinciale di Novara cui spetta di dare l'approvazione tuttavolta che si tratta di affrancamento di enfiteusi, di canoni o simili in forza della legge del 1857.

Ebbene, debbo dichiarare che non passa convocazione, che è di 3 o 4 volte al mese, che non si chieda l'autorizzazione per affrancazioni fatte in conformità della legge 1857; il che prova che non è compiutamente esatto quel che si afferma che senza il beneficio di pagare con rendite non si possono sperare le affrancazioni. Si addusse un'altra ragione per persuadere della convenienza di questa legge. Si affermò che l'ammontare dei capitali che verrebbero immobilizzati in esecuzione di questa legge possono rilevare a novecento milioni.

Non entro a discutere della cifra, non ho dati a questo riguardo.

Il Ministro delle Finanze colla solita sua schiettezza

disse, che aveva trovato questo dato al Ministero delle Finanze, e non era quindi opera sua.

Si disse: se s'immobilizzano questi capitali, cioè altrettanta rendita corrispondente a questi capitali, noi prepareremo un utile terreno per fare, fra un anno o due che possa accadere, un vantaggioso imprestito.

Io non so se veramente fra un anno o due, anche con i vantaggi che si vogliono fare, si possa ottenere il risultato che il Ministero si propone, perchè le cartelle del Debito Pubblico non si ottengono salvo contro capitali, e non penso che siano pronti e spicci 900 milioni da erogarsi in un anno o due in cedole per fare le deduzioni di cui trattiamo.

Ma quand'anche ciò avesse luogo, è egli poi provato che l'immobilizzazione avrà luogo se s'approva la legge?

A me pare di poter rispondere in senso negativo.

Quando i Corpi morali abbiano a vece dei diritti che hanno oggidì, i quali, sia detto di passaggio, sono alienabili con facilità e buone condizioni, altrettante cartelle, io domando, sarà loro proibito di farne distratto per soddisfare a passività, per provvedere ad infortuni o per altra qual siasi causa utile o necessaria?

Delle due l'una.

O hanno facoltà di farlo, mediante la solita autorizzazione, e l'immobilizzazione non avrà luogo, perchè le cartelle ritornano in tutto od in parte sulla piazza in un periodo non troppo lontano, perchè ci si diceva l'altro giorno, ed è provato a chi ha cognizione dello stato dei Corpi morali (ivi compresi specialmente i Comuni, che sono pure contemplati in questa legge), che i medesimi sono gravati di debiti, e per l'estinzione loro o per altre urgenze è impossibile che non venga autorizzata l'alienazione.

Che se poi non si autorizzasse, si cade in un altro inconveniente, perchè allora si toglie la disponibilità, l'amministrazione dei beni che la legge accorda, e si lascia credere che si voglia fare anche più libera ai Comuni ed altri corpi morali; sarebbe quindi necessaria una legislativa espressa disposizione da aggiungere a quelle della presente legge, senza della quale non si riuscirebbe nello scopo.

Nel progetto di legge ve ne esiste già una all'articolo 20 la quale mi pare sia d'alcun che esorbitante dal diritto comune.

Ivi si dice:

« Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia ed il modo d'affrancazione, le persone, che possono chiederlo, e la misura di essa ».

Il che vuol dire, che a colui il quale consciamente crede di non dover profittare del disposto di questa legge e vuole operare il riscatto in una misura maggiore, ovvero vuole pagare in denari il corrispettivo dello svincolo, probabilmente l'articolo 20 glielo vieterebbe.

Il che parmi cosa non ordinaria.

Si addusse dall'onorevole Ministro delle Finanze un

motivo che lo spinse a proporre la trasformazione e la conseguente immobilizzazione delle rendite relative, cioè che in conseguenza di essa si rialzerà il credito pubblico, ne avremo dei vantaggi nei tempi futuri, cioè quando occorranza imprestiti.

Mi permetto di dubitare grandemente di questo; in quanto che è comprovato dall'esperienza, che quando si tratta di un prestito, gli speculatori non si occupano più che tanto di sapere se le rendite sono più o meno immobilizzate, ma fanno la somma della rendita da corrispondere, la pongono in confronto coll'attività dello Stato e colle future probabili e ne deducono le conseguenze le quali sono tanto più favorevoli se le finanze sono, o sono in via di essere in buon stato, se si fanno e si vogliono e possono fare delle economie, delle spese minori e simili. Tuttavolta che il corso della rendita è la conseguenza di espedienti finanziari di operazioni coattive piuttosto che dello stato naturale delle cose, a me sembra che ne derivi discredito, e non credito, perchè colui che ha credito, non fa operazioni eccezionali per fare che si accresca, ma lascia che il credito assuma quell'importanza che le circostanze permettono.

Dopo quanto venni dicendo mi sia lecito concludere con un esempio. Suppongasì che in questa legge si disponesse che, coloro che fanno le affrancazioni avranno il diritto di pagare il corrispettivo in pezzi da lire 20 per 28 lire, in pezzi da lire 100 per 142 lire, che tale è, io credo, il rapporto della rendita al prezzo di lire 70 p. 100 lire, centesimo più o meno, il rapporto approssimativo è questo.

Io punto non dubito che a tutti farebbe un'impressione molto più notevole di quanto ne faccia il pagamento in rendite del Debito Pubblico, perchè si direbbe, che si volle senza ragione alterato il valore della moneta, per una operazione che non si conosce, e concesso il diritto di dare la moneta a otto lire di più sopra 20 di valore tariffale o commerciale.

Ma se ben si considera, la cosa riesce allo stesso risultato prescrivendosi il pagamento in cartelle.

Ma dirò di più: sarebbe meno dannoso che l'ipotesi suddetta si traducesse in legge, che cioè si pagasse in oro ai prezzi che ho indicati, perchè allora se ne potrebbe disporre nei bisogni occorrenti ai corpi morali, potrebbero valersi della somma senz'altra conseguenza, ma dandosi della rendita, si dà coll'obbligo che sia immobilizzata. Mi pare che, ridotte le cose a questi termini, ognuno vedrà come sia singolare che si possa autorizzare l'estinzione di un debito con una valuta ai prezzi che ho indicato; eppure il calcolo dà questo risultato.

Ricorderà il Senato, che sono pochi anni, il Ministro dell'interno in Francia, il generale Espinasse, diramò una famosa circolare; era una circolare, non una legge colla quale si invitavano i prefetti a voler eccitare le Amministrazioni dei pii istituti all'alienazione dei loro stabili ed a convertirli in rendite sul Debito Pubblico. Dico che invitava, ma i termini dei quali si

servi il Ministro, dimostravano che si voleva assolutamente che si eseguisse, al cui fine si ingiungeva ai prefetti di far conoscere quali fossero le Amministrazioni che si fossero rifiutate a questa specie di conversione, per gli opportuni provvedimenti. Il Senato sa quale fu il risultato. Vi furono reclami senza fine, ed un altro Ministro succeduto al generale Espinasse fu obbligato di scrivere un'altra circolare in tali termini concepita da spiegare la precedente in modo da lasciare che nulla si facesse, e nulla si fece in esecuzione della prima.

Ma le condizioni che erano allora poste, in nulla rassomigliano a queste, in quanto che si diceva: alienate gli stabili, ma convertite il capitale che ritrarrete in rendite sul debito pubblico, per modo che ogni vantaggio derivante dall'alienazione veniva ad essere profittevole ai corpi morali. Anzi per meglio persuadere le Amministrazioni che tale operazione era utile, si osservava nella prima circolare, e loro si diceva: Il reddito che si ricaverà dalle rendite del Debito Pubblico vi darà 1, 1 1/2 o forse un 2 per 0/10 di più di quelle rendite ordinarie che abbandonate. Ebbene! voi che temete le oscillazioni del Debito Pubblico (giacchè quel Governo non le metteva in dubbio); voi che temete che le fluttuazioni, le conversioni ecc. per un dato numero d'anni, impiegate a moltiplicare questo maggiore interesse che ricaverete, e vi metterete al coperto di queste possibili o riduzioni d'interesse o conversioni e simili altri pericoli. Con ciò tutto il pericolo si lasciava all'ente morale, nè si dava una rendita del 5 p. 0/10 del valore di L. 70 invece di un valore di 100 lire. Per tal guisa se uno stabile si vendeva a 100, acquistava una rendita di lire sette più o meno secondo il corso; all'opposto con questa legge si accorda una rendita di lire 5 e 70 per 0/10 di capitale. In Francia le cose andarono per modo che nulla si fece, nè il Governo ha presentato mai una legge per far sì che ciò che era un suo desiderio divenisse un ordine legislativo.

Nel 1857 il Parlamento fece la legge sull'affranca-mento delle enfiteusi. Questa legge fu accolta abbastanza bene, ed abbastanza bene funziona, nè si può dire il contrario a meno che si voglia che queste affrancazioni si facciano in poco d'ora.

Io domanderò se sia conveniente, alla distanza di quattro o cinque anni, di fare una legge sulla stessa materia, di cambiarne onninamente le basi; e di stabilire che chi fu sollecito nell'affrancare abbia pagato di più e paghi meno chi ritardò; che ciò che si ravvisò giusto ed equitativo nel 1857 non lo sia più nel 1862.

Signori, si tratta di approvare una legge presentata per iniziativa al Senato, che contiene l'adozione di un sistema che non ha precedenti fra noi, che potrebbe produrre nell'avvenire più ampie conseguenze. L'esaminarla anche sotto questo aspetto è cosa degna dell'alto senno del Senato, con fiducia io l'abbandono alle savie sue meditazioni! (*segnì d'approvazione*).

Senatore **Stotto Pintor**. Signori Senatori. A mettere

in sodo la tesi che propugnano gli onorevoli oppositori, essi adoperano doppia ragione d'argomenti, e quindi contrastano o negano l'utilità e la opportunità, e quindi battono in breccia la giustizia intrinseca della legge che vi è presentata.

A buon diritto lo colloco tra gli oppositori anche l'onorevole mio amico Senatore Poggi, quantunque egli destreggiando abilmente assai, ora vibrasse colpi (non mortali, a dir vero) alla legge, ora le facesse scudo del suo senno e della dottrina sua.

Con parola più autorevole che non sia la mia, l'onorevole Ministro delle finanze trattò la questione sotto il rispetto economico, ed egli fece a parer mio, secondo il suo solito una savia orazione e discreta. Egli provò contro il Senatore Poggi che la pretesa ingiustizia della legge non ritarrà i possessori degli stabili dall'affrancarli; egli provò contro l'onorevole Senatore Di Revel che il rialzo dei fondi pubblici non sarebbe altrimenti momentaneo, egli dimostrò contro tutti che la legge raggiungerà intieramente e pienamente il suo scopo.

Tocca ora a me un altro compito, forse più arduo, certamente più grave, di scagionare la legge da ogni nota d'ingiustizia. È veramente, o Signori, in ogni sorta di questioni la questione primissima è la giustizia. Quel tipo antico di probità, che fu Aristide, stimava che nulla cosa potesse essere utile, la quale giusta non fosse.

Protesto di aborrire ancor io, di detestare con tutta la forza dell'anima la schifosa scuola utilitaria, quantunque velata da speciose argomentazioni.

Io penso con tutti voi che non si potrebbe sacrificare un individuo se anche perisse tutta l'umanità.

La ragione è evidente, perchè essendo nella persona contratta tutta la natura umana, tutto il diritto della umanità si coarta in un solo individuo. Dico di più, che dopo il fatto luttuoso e ad un tempo felicissimo avvenuto nella pienezza dei tempi, la ragione morale del sacrificio sta tutta nel libero e spontaneo volere di chi lo subisce. La sentenza contraria è detestabile perchè parte da un principio pienamente, profondamente pagano. Eh! Signori, ricordiamo il terribilissimo sinedrio, e soprattutto non dimentichiamo quello che fu frutto di un falso ragionamento, del sofisma della scuola utilitaria, il deicidio! Or qui appunto sopra questo terreno ci attendono di piè fermo gli avversarii della legge, qui ci combattono serratamente, qui ci stringono, per così dire, alla vita.

L'onorevole Senatore Di Revel cominciava per dire: e che? Avete voi dimenticato la proprietà degli enti morali? Forsechè non hanno pur essi una proprietà inviolabile quanto sia quella di privati individui? E non è lì scritto a caratteri chiari e intelligibili l'art. 29 dello Statuto? Il Governo, soggiungeva egli, difende e protegge gli enti morali, il Governo non li perseguita, non li vessa, egli è tutore non è tiranno.

Sottentra l'onorevole Senatore Poggi, e dice: oh! aspettate un po' finchè voi venite a parlare di censi e delle rendite svariatissime d'ogni maniera, io sto con

voi; ma i livelli non sono, a dir proprio, nè rendite, nè crediti, essi sono una proprietà divisa. Voi dunque venite colla vostra legge a intaccare la proprietà.

Terzo veniva l'onorevole Senatore Nazari per dirci che i pii istituti meritano patrocinio dal Governo siccome quelli che sono il patrimonio dei poveri, il voto dei fedeli, il sollievo della umanità. Or come sono essi fatti strumento ausiliario di una finanza dissestata o guasta?

Per sventura della legge a tutti gli altri oppositori si associava testè la grave parola del Senatore Arnulfo.

Io penso, o Signori, di avere nettamente esposte le opposizioni tutte che si fanno alla legge, e quello che più è, in tutta la loro nudità, in tutta la loro forza.

E voi vedete che questa non è questione nella quale si possa giostrare di fianco o combattere a sghembo; e bisogna guardarla di faccia, e fronteggiarla.

Ora io penso di potere con brevità dimostrare, che per quanto di dottrina e di solerzia abbiano posto gli oppositori nei loro ragionari, non perciò abbiano egli imbroccato nel segno.

Mal volentieri, e non senza qualche trepidazione lo dico, non mi pare ch'essi abbiano abbastanza seriamente badato alla natura specialissima degli enti morali, alle origini, o meglio al concetto giuridico del diritto della proprietà.

Signori, secondochè tutti sanno, l'individuo ha una vita propria, autonoma, indipendente; l'ente morale ha una vita, per così dire, mutuata; esso è, (per dirlo con parola più acconcia e meglio accetta nel linguaggio della filosofia razionale), esso esiste perchè lo Stato l'ha creato, lo allatta, lo sorregge, lo conserva.

L'individuo s'intende senza la specie, senza la società, senza il Governo, senza lo Stato; nessuna di queste cose senza l'individuo s'intende.

La società comprende l'individuo, è vero, ma l'individuo è pure radice della società.

L'individuo alla sua volta comprende potenzialmente la società perchè la società deriva dall'individuo e l'uomo è quasi un piccolo mondo.

Ciò è in quanto alla natura degli enti morali. Quanto è della origine e del concetto giuridico della proprietà, noi abbiamo maestri solenni, insegnanti esimii, e citerò tra li più conosciuti il Kant, l'Harens, e il vostro insigne Gian Domenico Romagnosi, o Lombardi. Or bene, che c'insegnano tutti costoro? La proprietà nell'individuo è diritto strettamente naturale, è diritto inerente alla personalità umana, è il diritto di esistere, è la legge essenziale, universale, necessaria, immutabile, eterna del lavoro.

Nulla di tutto questo negli enti morali. Essi hanno una vita meramente civile, esistono in grazia delle leggi dello Stato; e chi nol crede, venga egli a vederle negli articoli 25, 717, 418, 435, 436, 881, 885 e in altri moltissimi del Codice civile Albertino.

E difatti, o Signori, non s'intende società, almeno civile, senza proprietà privata: per questa sola o almeno

per questa principale ragione è ridicola, strana, assurda la così chiamata teoria del comunismo.

Si potrebbe ella intendere una società senza enti morali aventi il diritto di acquistare? Certo sì. E che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che quale è la vita, tale è il modo della vita: vita autonoma, indipendente, proprietà perfetta, inattaccabile; vita meramente civile, proprietà meno forte, meno perfetta.

Posti questi principii io penso che non faccia ostacolo, nè che ci debba far soprastare l'articolo 29 dello Statuto.

Tutte le proprietà, senza eccezione sono inviolabili. Sta benissimo; ma con diverso modo, e con diversa misura. Imperciocchè in quella guisa che gli enti morali non ebbero, non hanno, non possono avere, non avranno mai tutti i diritti inerenti alle personalità individuali, nella stessa guisa impossibile cosa è che posseggano il diritto con la stessa larghezza, con la stessa estensione. La proprietà forte, fortissima, inattaccabile, invincibile è veramente la proprietà privata: l'altra non è che una proprietà similitudinaria, se mi fate buona la parola. Ora per quanto sia grandissima la somiglianza, essa non sarà mai la realtà della cosa. Pongo io qui di mio senno i principii, ovvero non sono essi stati con molto corredo di dottrina svolti nell'una e nell'altra Camera allorchè si trattò dell'abolizione di parecchi ordini religiosi? Mettiamoci la mano sulla coscienza. Se gli enti morali avessero una personalità altrettanto forte quanto è quella degli uomini individui, quale giudizio avremmo a fare dell'incameramento di que' beni? Esso sarebbe stato non altro che una vera, reale spogliazione.

Ma qui ci obietano, spegnete gli enti morali, se così vi piace, ma non impoveritegli. — Questo argomento mi rende l'aria di chi dicesse al suo prossimo: tu hai il diritto di uccidermi e poi spogliarmi, ma non hai il diritto di spogliarmi lasciandomi vivo. Farò risposta più diretta. Quegli il quale abbia dato un capitale col patto di non più ripeterlo o per un tempo sopra i 99 anni, termine presuntivamente il più lungo della vita umana, ha col suo fatto rinunziato al capitale, sol che gli venga pagata la rendita che lo rappresenta.

Non è dunque caso di spogliazione, sibbene di semplice trasformazione di proprietà, di un trasporto di garanzia dall'immobile ipotecato al debito pubblico dello Stato.

Insistono e dicono: perchè non fate questo anche per i privati?

La eccezione, l'odioso privilegio fatto ai corpi morali rivela in voi il senso intimo della ingiustizia.

A questa argomentazione potrei rispondere che non rispondo, perchè penso di avere di già risposto. Dirò tuttavia che la vita dell'individuo non essendo punto dipendente dal buon volere dello Stato, neppure deve dipenderne il modo di vita.

Ma non così è nè può essere dei corpi morali per le ragioni dianzi accennate.

A questi si può porre misura, si possono del tutto

interdire gli acquisti. Altri commendò di mirabile sapienza quel detto che per mio giudizio non ha senso nè portata: Libera Chiesa in libero Stato.

Ma pognamo che alla Chiesa (meglio direi all'Ordine ministeriale) venisse fatto di acquistare delle diciasette parti del suolo toscano tredici, come avvenne della Normandia.

Non potrebbe egli lo Stato victare altri acquisti per l'avvenire? Senza dubbio sì, sebbene non potrebbe ciò fare coi privati cittadini. Or io argomento qui e dico: se lo Stato può misurare, interdire gli acquisti ai corpi morali, in qual ragione cape che non possa astringerli alla trasformazione della loro proprietà? a contentarsi di vedere sostituita alla garanzia degli stabili la garanzia dello Stato?

Or via, pogniamo che in questa legge sia qualche durezza. Ma vi ha pure il compenso, avvegnachè si faccia migliore condizione agli enti morali, e diasi ad essi la proprietà migliore che si possa desiderare.

E in primo luogo i fondi pubblici discendono e discendono, ma salgono pure e salgono. Chi sa dire se questa Italia ricostituita, rigenerata, ribenedetta dalle benigne guardature di Dio, non debba in un più o meno prossimo avvenire vedere i suoi fondi pubblici salire al pari o anche passarli?

Appresso vengono le spese d'amministrazione; le quali ascendono al 30, al 35 e persino al 40 per cento. Io potrei parlare di molti luoghi della mia isola nativa, ma dirò soltanto della Lombardia.

Fui a Bergamo, a Brescia, a Como, a Pavia e dappertutto udii le stesse lagnanze. E sembra in verità che i pii istitutori, meglio che ai poveri, abbiano agli amministratori legate le loro sostanze. Per ultimo egli è a considerarsi che i possessori dei fondi pubblici sono liberi da ogni ira mala. Liberi dall'ira dell'Altissimo di su che manda la tempesta; liberi dall'ira dell'altro Altissimo di giù che toglie quel che resta (*Ilarità*); frattanto coloro i quali o nulla posseggono in fondi pubblici, o ne hanno pochino.

(E di questi cotai sono io medesimo)
Spesso tra due Altissimi
Siamo desolatissimi (*Ilarità*).

A me pare adunque che la legge, sopra all'essere utile è giusta per ogni verso.

Non è legge rivoluzionaria, assolutamente non è, quando per la rivoluzione voglia intendersi la violazione di ogni diritto, di ogni giustizia.

E avendo ormai detto quello che mi era fisso in mente di dire secondo la mia pochezza, io taccio, confidando che il Senato vorrà, nulla ostando le fervide opposizioni di alcuni nostri colleghi, dare il suo voto a una legge, la quale non recando danno veruno agli enti morali di mano-morta, reca pure un grandissimo vantaggio e un aiuto opportunissimo alle nostre finanze.

Voci. Bravo, benissimo!

Presidente. La parola spetterebbe al signor senatore Poggi, e gliela mantengo; prima però do la parola all'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio per la presentazione di un progetto di legge.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato votato dall'altro ramo del Parlamento; progetto di legge che tende ad autorizzare il Governo ad emettere 4 milioni di moneta di bronzo.

Io non domando l'urgenza al Senato, tuttavia raccomanderò ad esso di voler deliberare prontamente su questa legge.

L'applicazione della tariffa dei sali e tabacchi nelle province napoletane ha reso necessario che si provveda a che le antiche monete di rame siano sostituite dalle nuove monete coll'effigie del Re.

Il Governo per questa operazione ha già speso una somma cospicua, ha già disposto di oltre 16 milioni di rame, di bronzo fatto coniare in virtù dei decreti della Luogotenenza di Napoli e di altri emanati dal Governo del Re durante i pieni poteri.

Però per compiere quest'operazione, gli mancherebbe appunto la summa di 4 milioni di monete di bronzo. La Camera dei deputati ha testè votato questo progetto di legge che faceva parte di un sistema generale di riforma delle monete che ho avuto l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento e che fra breve verrà esso pure discusso.

Confido pertanto che il Senato vorrà pur dare la sua sanzione a questo progetto importantissimo per le province meridionali.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto che sarà immediatamente stampato e distribuito negli uffizi perchè sollecitamente abbia corso.

La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. La mia posizione, o Signori, di fronte all'opinione esternata dai due colleghi, che mi hanno preceduto, vi apparirà veramente singolare.

Il Senatore Arnulfo ha combattuto alcune delle ragioni per le quali si difendeva il progetto di legge, ma a parer mio ha combattuto quelle puramente estrinseche.

Il Relatore dell'ufficio centrale mi ha annoverato fra gli oppositori alla legge e mentre parevami che se egli per avventura non avesse bene inteso le mie parole di giovedì, avrebbe potuto raccogliermi il senso dal discorso omai stampato negli atti, ha supposto che io l'abbia avversata e si è fatto a rispondere a degli obbietti contro la giustizia della legge che io ho escluso appunto per farmi strada a darle la mia approvazione.

Io non posso tacermi di fronte agli argomenti dedotti dalle due parti le quali mi farebbero credere nè amico nè avverso alla legge.

Io cominciai dal dire, ed ora lo ripeto, che la proposta del Ministero fatta in questi giorni al Senato, la

reputo meritevole di approvazione, perchè mi pare opportuna, utile e giusta: e nel mentre non poteva dissimularmi gli appunti al progetto già fatti avanti il mio discorso, e quelli che furono fatti successivamente, tanto più che altra volta io aveva avuto luogo di meditarla, scendeva ad approvarla, confessando schiettamente che questo non era un progetto di legge da tempi normali e da dover regolare in modo permanente la materia dell'affrancazione delle enfiteusi.

Nè credo che per sostenere una legge richiesta da condizioni transitorie sia necessario di farne l'apologia completa, e lodarla in quelle parti che possono essere difettive comunque non dannose, e cui una imperiosa necessità ci stringa ad accettare.

Il Senatore Arnulfo ha detto che io aveva appoggiato la legge per la ragione precipua che noi eravamo in tempi di rivoluzione, ed egli ha combattuto questa ragione, comunque siasi astenuto dal confessare che fossimo in rivoluzione. Ma io credo che nessuno dei miei colleghi vorrà negare che noi siamo stati e siamo in rivoluzione. La quale parola nell'animo mio non getta sconforto nè ribrezzo, quando s'intenda in quel senso proprio, conveniente e legittimo ch'ella pur ha, di una rivoluzione diretta ad uno scopo grande e buono, mossa da giustissime cause e principii e che ha adoperato nel suo procedere giusti mezzi. Se la rivoluzione non fosse stata, noi colleghi delle nuove province non saremmo qui seduti intorno a voi Piemontesi, in questa aula senatoria sotto l'egida della Casa Di Savoia, nè la riunione di un solo corpo delle membra sparse della Nazione fu avvenimento compiutosi in virtù dello Statuto Sardo, ma in virtù della rivoluzione.

Cosicchè il negare oggi la rivoluzione sarebbe un rinnegare la nostra origine, sarebbe un rinnegare, per così dire, la nostra esistenza nazionale. Mi si dirà che questa rivoluzione è politica e non civile, ed io rispondo che alla rivoluzione politica tien dietro sempre una rivoluzione negli ordini civili. Si consulti la storia, si aprano gli annali legislativi delle varie nazioni, e si vedrà che tutte le volte che è avvenuto un grande rivolgimento politico, di necessità gli è venuto dietro un grande mutamento negli ordini civili.

Questo non significa che le riforme degli ordini civili debbano farsi in modo sovversivo d'ogni giustizia e contrario ad ogni principio di civiltà. Io distinguo pel farle tempi da tempi, modi da modi, leggi da leggi, ed è appunto per questo che io diceva al Senato: siamo in tempi di rivoluzione, che reclamano il rinnovamento di molte istituzioni civili, e lo stadio di essa è tale che ci consente di fare una legge la quale non rechi danno alle mani-morte ed ai corpi morali.

Facciamola ora, accogliamo quella che ne pare giusta, per evitare il caso che rifiutando o indugiando non si vada incontro a deplorabili inconvenienti.

Ecco la ragione per cui ho allegato la rivoluzione o l'opportunità di provvedere oggi per impedire che domani non seguisse un male maggiore. Una dolorosa e

personale esperienza mi consigliava a dir questo; poi ch'è voi ricorderete, o Signori, ciò che l'onorevole Senatore Arnulfo ha forse dimenticato, che tra le ragioni per cui io dava l'approvazione alla legge vi era quella anche di potere con questo mezzo riparare ad un vizio che era nella legge toscana, e contro la quale lottai per sette mesi. E forse ritornando sopra me stesso mi è venuto fatto alcuna volta di dubitare che se avessi accettato di buon'ora la base d'affrancazione, che è oggi censurata dai preopinanti, mi sarebbe riuscito men difficile di veder riparato il difetto più grave di quella legge che la rese ingiusta, quello cioè di non rappresentare nella rendita da cedere ai corpi morali tutte le utilità che costituiscono gli elementi del dominio diretto. Fatto è che questa correzione non potei giammai conseguire, e non ostante la mia resistenza, le mani-morte in Toscana hanno irreparabilmente sofferto codesto danno.

Adunque a niuno più che a me l'esperienza consigliava come prudente partito provvedere in tempo accontentandosi di equi provvedimenti e di cogliere il momento in cui la nazione è tranquilla, ed un corpo parlamentare così autorevole come il Senato è in grado di far udire la sua grave parola e adoperare tutto il suo senno, affinchè si acconsenta ciò che giova, e se ne rimovano tutti gli eccessi e tutte le esorbitanze.

Ecco la ragione per cui io accennava ai tempi nei quali viviamo, per farmi strada ad esaminar la natura della proposta legge.

Rispondo ora all'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che se i Corpi morali attingono dallo Stato la esistenza giuridica, e se ciò può dar titolo all'autorità civile di esercitare una più larga azione sui beni, ciò non vuol dire che fintanto si mantengono proprietari, lo Stato possa emanar leggi tali che alterino i rapporti contrattuali esistenti tra le mani-morte e i privati in guisa da alterar l'eguaglianza fra loro ed arricchir questi con detrimento di quelle.

Il Relatore dell'ufficio centrale si è fatto un fantasma che non esisteva per combattermi. Ammisi nella passata seduta e torno ad ammettere, che appunto perchè i Corpi morali sono persone giuridiche e non fisiche e individue, il Governo ha diritto di fare sopra le leggi direttive delle loro proprietà quelle variazioni che non offendono i Corpi morali medesimi ma che giovano alla prosperità pubblica, all'interesse economico del paese o alle finanze dello Stato.

Quando il cambiamento cade sopra tale materia la quale non reca danno effettivo ai Corpi morali, io credo che la legge possa agire con maggiore larghezza che non coi privati; ma quando il cambiamento possa cadere sopra gli elementi di corresponsività e di giustizia intrinseca, allora lo Stato manca di autorità a farli, perchè la proprietà auro di un Corpo morale è puri in questo rapporto alla proprietà dei privati.

La legge facendo l'opposto darebbe un cattivo esempio, recherebbe un utile non già alla nazione (che

questo sarebbe men male) ma gioverebbe ai privati in onta ai contratti da essi stipulati coi Corpi morali.

Ma appunto perchè la proposta ministeriale mi pareva immune da questo difetto, io dichiarai di accettarla.

Tenendo ora dietro più specialmente alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Arnulfo mi viene il dextro di spiegare e chiarire viemmeglio il mio concetto. Che cosa fa la proposta del Ministero? La proposta ministeriale mirando alla abolizione dei domini diretti dei corpi morali non fa in sostanza che cambiare il fondo produttivo delle loro rendite.

Ognuno di noi sa bene che in tutte o quasi tutte le province del Regno d'Italia i prezzi dei domini diretti si devono investire in rendite pubbliche. Anco nel sistema della legge sarda del 1857, la quale governando ora la più parte delle province ha reso affrancabili ultimamente l'enfiteusi che non lo erano, i corpi morali che ritirano il prezzo del dominio diretto debbono ricollocarlo ed investirlo in cartelle del Debito Pubblico. Se così è, ognuno intende che gli altri argomenti addotti per provare che queste operazioni possono essere pericolose ai corpi morali, vengono tutti a cadere; e a tal conseguenza ci si va inevitabilmente con la legge del 1857, come con la presente.

L'effetto ultimo delle affrancazioni coattive delle passate leggi, come della presente che si discute è di convertire il dominio diretto in cedole dello Stato, con questa differenza che nell'un caso, l'operazione dell'investimento si fa direttamente dai corpi morali, nell'altro non da essi ma dai livellari.

Io credo che non sia un argomento da dedursi contro la legge quello di dire: voi venite a trasformare il dominio diretto in rendite pubbliche, perchè alla conversione si arriva tanto per la vecchia strada come per la nuova.

In che sta veramente la difficoltà che si oppone da alcuni dissidenti.

La ragione per cui alcuno si astiene dall'approvare la legge, sta in questo, che invece di poter i corpi morali ritirare il prezzo del dominio diretto, per esempio al saggio del cento per cinque, a godersi tutto il lucro conseguibile oggi col rinvestimento in cedole, la legge ne dà l'incarico ai livellari.

La legge dice ad essi: operate la conversione in guisa che il guadagno derivabile da queste trasformazioni del dominio in rendite sia più vostro che non di quelle. Ma in verità le mani-morte non risentono con ciò un vero danno, è un piccolo lucro che perdono; imperocchè nel sistema della legge le mani-morte ritrovano sulla rendita del debito pubblico non solamente l'annua prestazione, ma anche alcuna cosa di più, in quanto che al canone che loro si corrisponde deve essere aggiunta, dietro una certa regola fissata nell'articolo ottavo, un'altra quota di rendita, la quale corrisponde agli emolumenti eventuali che si avrebbero potuto per-

cepire in un lungo periodo di tempo. Allora ognuno intende che la condizione della mano-morta non è certamente peggiorata; essa ritroverà nella rendita non solo il canone ma un aumento costante, annuo e fisso, che non varia secondo gli eventi, che non può perire mentre gli emolumenti eventuali sono incerti, e ad eporbo più o meno lunghe e tuttavolta ancora soggetti a dispute.

Se perciò perdono il dominio diretto, la loro rendita che chiamerò quotidiana cresce e la conservazione del dominio diretto non è possibile in verun sistema d'affrancazione coattiva.

Ma si ripete, se le operazioni le facessero i corpi morali invece di investire la rendita al 70 per 100 potrebbero aumentarla d'assai più.

Ed io in astratto non dissimulai, nè dissimulo che questa differenza poteva destare qualche impressione. Ma esaminiamola tranquillamente; se le mani-morte non ottengono questo vantaggio, di accrescere moltissimo la rendita con tali operazioni, è giusto il dire che non sono sicure procedendo in quel sistema, che l'affrancamento si operasse nè da tutti, nè dalla massima parte dei livellari, e con la celerità richiesta da molte necessità.

L'esperienza ci mostra che in cinque anni in cui la legge sarda è in vigore, l'operazione nelle province antiche è ben lontana dall'essere non che compiuta, molto avanzata; e nelle province nuove incontra difficoltà, cosicchè lo svincolamento delle terre non si ottiene, e un lungo corso d'anni forse sarebbe necessario a compierlo.

Dunque è un lucro assai incerto e problematico quello che si deplora in pro delle mani-morte. Alle quali anzi sommamente interessa, che se l'affrancamento dei domini diretti dee seguire (giacchè neppur le leggi esistenti permettono loro di ricusarlo) segua al più presto. Cresce con esso la rendita annua della causa pia, non hanno più spese d'amministrazione, non hanno bisogno d'impiegati, ed i rischi, che pur troppo sono inerenti a quella natura di patrimoni, vanno a sparire del tutto. Non vi è più il caso di questionare per esigere i canoni, nè per ricercare i beni.

La cessazione di questi inconvenienti può mettersi in contrapposto ai lucri maggiori sperati, ma non sicuri, nè prossimi che nel sistema della legge del 1857 potrebbero da essi vagheggiarsi.

Signori, noi non possiamo dissimularci l'utile pubblico di questo provvedimento a cui tutti dobbiamo concorrere.

Non è molto, l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ci faceva intendere con ragione, che le proprietà dei cittadini, e i cittadini stessi sono angustiati da continui balzelli per provvedere alle pubbliche necessità.

Ma io non credo che i corpi morali i quali ricevono la loro esistenza giuridica dalla Società debbano ricusarsi di contribuire a questi oneri. E se i loro domini diretti sono esenti da imposte, almeno in alcuni luoghi,

se i corpi morali non sono soggetti a tasse personali, non intendo come possano rifiutarsi di concorrere al bene pubblico e senza loro pregiudizio effettivo. Il cambiamento proposto, ripetiamolo anco una volta, non acema, ma cresce le loro entrate ordinarie, e reca poi gran giovamento alle finanze dello Stato.

Dico poi che la legge opera una trasformazione senza cagionare una perturbazione. Ricordiamoci che in Francia una legge abolì il dominio diretto e la proprietà di tale specie si tramutò in mobiliare. E questo effetto che pur potrebbe operarsi con una legge avvirebbe i corpi morali alle condizioni stesse in cui è per porli la presente proposta, senza potere profittare dei benefici che presenta lo avvincolamento immediato ed istantaneo alle condizioni stabilite nella proposta stessa.

La condizione economica dei corpi morali non viene dunque ad esser peggiorata, e se non presenta grandi vantaggi pecuniari e diretti, ne offre molti degl'indiretti i quali debbono muovere il Senato ad accogliere la legge, e in vista dell'utile pubblico, e per sottrarre le stesse mani-morte al pericolo possibile di vedere estesa a tutto il Regno una legge identica a quella della Toscana.

Presidente. La parola spetta al Senatore De Monte.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge concernente la dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia votata testè dalla Camera elettiva alla quasi unanimità. Spero che il Senato vorrà votarla d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

Senatore Puccioni. Proporrei al Senato di votare questa legge per acclamazione...

Voci. Non si può.

Senatore Puccioni. Per fermo non vi sarà nessuno fra di noi che vorrà fare opposizione a questa giusta dimanda perchè tutti noi siamo solidali delle gioie del principe, perchè da tutti noi si professa un'affezione speciale pel Re e per l'augusta sua famiglia.

Presidente. Il regolamento si oppone a che la votazione della legge sia fatta per acclamazione...

Essa però sarà esaminata, trattata e discussa colla maggior sollecitudine che sia possibile.

Senatore Menabrea. Proporrei che si facesse in questa circostanza come si operò dal Senato quando si trattò della dote di S. A. R. la principessa Clotilde, cioè che il Senato, terminata la seduta, si ritirasse negli uffizi, esaminasse la legge e nominasse immediatamente il Relatore affinchè nella stessa seduta o nella successiva si possa discutere e votare la legge.

Senatore Di Revel. Nessuno in Senato può accogliere il menomo dubbio sul esito del voto che si darà a questo progetto di legge.

Ma queat'urgenza di interrompere una deliberazione

e contemporaneamente ritirarsi negli uffizi per provvedere, parmi che non esprima più di quello che il Senato sente in così fausta circostanza.

Portando questo progetto all'ordine del giorno per lunedì, non credo che questo brevissimo intervallo possa togliere nulla alla spontaneità all'applauso col quale il Senato accolse questa splendida novella.

Senatore Menabrea. L'onorevole Senatore Di Revel non ha probabilmente bene capito le mie parole, o forse non mi sono bene spiegato.

Io non ho detto che si sospendesse la seduta affinchè il Senato si radunasse negli uffizi, ma ho proposto che terminata la seduta, il Senato si raccogliesse negli uffizi per esaminare questo progetto di legge, il quale già essendo stampato e distribuito alla Camera dei deputati e non avendo subito modificazione di sorta, può essere immediatamente portato all'ordine del giorno della prima seduta; ecco la mia proposta.

Presidente. Proporrei al Senato che il progetto di legge fosse immediatamente stampato, e domani mattina i signori Senatori fossero convocati negli uffizi per l'esame del medesimo, e quindi fosse posto in discussione per lunedì.

Chi approva questa mia proposta è pregato d'alzarsi. (Approvata).

Ministro dei Lavori Pubblici Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già adottati nell'altro ramo del Parlamento, l'uno relativo alle strade nazionali nell'isola di Sardegna; l'altro relativo alla concessione di una linea di navigazione postale tra Ancona ed Alessandria di Egitto.

Senatore Doria. Domando la parola.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge che avranno il solito corso.

La parola è al Senatore Doria.

Senatore Doria. Io ho chiesto la parola per fare un eccitamento all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, affinchè voglia sollecitare maggiormente i lavori della ferrovia delle due riviere liguri, non solo per la riviera di ponente, cioè da Savona al confine di Francia, ma particolarmente per quella più importante tra la Spezia e l'Italia centrale: questi lavori vanno con una lentezza incredibile. Abbiamo la legge dell'ottobre 1860, la quale portava che dentro un anno doveva essere eseguito il tronco che dall'antico confine toscano conduceva a Sarzana.

Questo tempo era, come dissi, di un anno; entro 18 mesi poi dovevasi condurre la strada da quel confine fino alla Spezia. Ebbene al giorno d'oggi poco o niente si è fatto dal confine antico di Toscana, cioè da Massa a Sarzana e da Sarzana alla Spezia; si lavora poco e con pochissime persone, sicchè io non so comprendere come ciò accada. Io suppongo che sia indolenza per parte degli ingegneri; ma a buon conto il capo del circondario di Levante mi disse che sarebbe bene che

il Governo facesse maggiori eccitamenti a quella Società.

Voi non ignorate, o Signori, che questa Società è potente e trova mezzo onde poter dilazionare, non dico certamente col consenso del Governo, ma di qualche subalterno. Ad ogni modo si ha una certa deferenza per essa, per cui mi credo in dovere di avvertire l'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici, affinché colla sua autorevole parola possa far sì che i lavori progrediscano in guisa che nel più breve tempo possibile possano essere compiuti.

Questa strada poi interessa maggiormente i miei onorevoli colleghi dell'Italia centrale, e particolarmente i Toscani, i quali al giorno d'oggi impiegano più di 20 ore per venire dall'antica capitale della Toscana a Genova, quando che invece se questa strada fosse terminata.....

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Senatore Doria...... fino alla Spezia, come lo dovrebbe essere in forza della legge che abbiamo votato, dovrebbe essere attuata fin dall'ottobre dell'anno scorso.

Senatore Di Revel. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Arrivabene. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Sembra che, non dirò la malattia, ma l'abitudine delle interpellanze si faccia strada anche in Senato.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Arrivabene. Io vengo a proporre che si fissi un giorno per dar passo alle interpellanze. Noi stavamo discutendo una legge importantissima, ed ecco che essa è interrotta per dar passo ad interpellanze. Io credo quindi che sia utile di fissare un giorno per le medesime...

Senatore Martinengo. Mi oppongo alla proposta di fissare un giorno per le interpellanze, non potendomi unire ad una misura che limita il diritto che ha ogni Senatore di farle. Io sono il primo a far plauso a coloro i quali non vogliono che si abbiano ad interrompere importanti deliberazioni del Senato per dar luogo a un'interpellanza, ma non posso accettare per contro che si venga a porre un limite al diritto dei Senatori....

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se il Senato crede di fissare un giorno per le interpellanze del Senatore Doria, com'è consuetudine in questa materia, io sono ai suoi ordini. Sarei però pronto a rispondere subito ai rimproveri e dirò anche alle censure che egli indirizzava all'amministrazione dei lavori pubblici, dichiarando fin d'ora che le sue censure non possono sussistere. Se però il Senato desidera di fissare un giorno per queste interpellanze, io mi farò un dovere

di portare in seno a questo consesso tutti i documenti necessari affinché esso possa persuadersi che le censure che si rivolgono all'amministrazione su questa grandissima opera, che si eseguisce con grandissimi dispendi dello Stato, non hanno a mio avviso nessun fondamento.

Senatore Doria. Io pure sono a disposizione del Senato per quel giorno che crede di precisare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io sono a disposizione del Senato.

Presidente. Si potrà fissare per quando sarà esaurita la discussione della legge che occupa di presente il Senato.

Senatore Siotto Pintor. Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza la legge testè proposta del Ministro dei lavori pubblici, riguardante le strade nazionali nell'isola di Sardegna, perchè ritardandone l'esecuzione si perderebbe un anno intero.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io mi unisco al desiderio manifestato dal Senatore Siotto Pintor, perchè il Senato voglia occuparsi sollecitamente del progetto relativo alle strade nazionali di Sardegna per le quali vi è veramente urgenza. Vi sarebbe anche, dirò così (non saprei trovare la frase), a miei occhi una colpa grave a ritardarne l'esecuzione, in quanto che i progetti sono preparati, e nell'anno che corre si sono fatte pochissime spese stradali in Sardegna; per cui nel bilancio si è messa una somma piccolissima appunto avuto riguardo alla speranza che questo progetto di legge venisse approvato, e che il fondo stanziato pel corrente esercizio potesse essere impiegato per opere stradali in Sardegna. Così prego pure il Senato di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge relativo alla navigazione postale, in quanto che i concessionari avendo già incontrato delle spese, e anticipato un deposito di un mezzo milione a cautela delle loro offerte, è necessario che si manifesti l'intenzione del Parlamento sul contratto stabilito dal Governo.

Presidente. Questi progetti presentati saranno tutti stampati e distribuiti negli uffizii e potranno essere esaminati lunedì al tocco.

Continua la discussione sul progetto di legge.

La parola è al Senatore De-Monte.

Senatore De-Monte. Signor Presidente, pare che i signori Ministri siano chiamati alla Camera dei Deputati, quindi ove non piaccia diversamente al Senato, io parlerei lunedì.

Senatore Di Revel. Io credo che il Senato non debba essere posto ad ogni momento nella condizione, o di votare leggi addirittura a profusione, oppure di dover sospendere le sue sedute perchè i Ministri non possono essere presenti.

Io veggio al banco dei Ministri alcuni tra loro che hanno sostenuto finora questa discussione, e non credo debbano allontanarsi quando si procede oltre nella medesima, altrimenti non andremmo a capo dei nostri lavori, o si procederebbe in un modo sconveniente. Io

persisto quindi perchè la discussione continui: i Ministri debbono essere solidarii ed in posizione di rispondere alle osservazioni che si fanno intorno ai progetti di legge che si presentano. Il Senato non deve essere posto nella condizione di non poter andare avanti in un progetto di legge, se un Ministro che lo presenta si trova in un altro recinto: esso deve provvedere alla sua dignità.

Ministro di Grazia e Giustizia. Fo osservare all'onorevole Senatore Di Revel, che in questo momento siamo stati chiamati alla Camera dei Deputati dove mancano alcuni voti perchè una legge possa avere il suo compimento. D'altronde, io non credo che fosse una domanda degna di essere reietta, quella di un Ministro, di poter andare ad un altro ramo del Parlamento per un ufficio quale è quello della votazione di una legge.

Di questo non si è mai abusato, e non si abuserà

giammai, anzi è questa forse la prima volta che si fa una domanda somigliante, provocata da una inesorabile necessità.

Voci varie. A lunedì, a lunedì.

Presidente. Interrogo il Senato se si debba rinviare la seduta a lunedì; chi ciò approva si alzi.

(Approvato).

L'ordine del giorno è il seguente:

Domani a un'ora dopo mezzogiorno riunione negli uffizi per l'esame del progetto di legge relativo alla dotazione della Principessa Maria Pia; lunedì a un'ora dopo mezzogiorno negli uffizi per l'esame dei progetti di legge stati presentati questa mattina, quindi alle due in seduta pubblica per la discussione e votazione del progetto di legge relativo alla dotazione della Principessa Maria Pia, e per la continuazione della discussione sull'affrancamento di canoni e livelli ecc.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CXLIV.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCII.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggio — Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro delle finanze — Dimissione dalla carica di questore del Senatore Di Pollone — Parole dei Senatori Arnulfo e Selopis perchè non sia accettata — La domanda del Senatore Di Pollone non è accolta — Approvazione del progetto di legge per la dote di S. A. R. Maria Pia di Savoia — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ecc. — Schiarimenti forniti dal Senatore Stotto Pintor — Discorsi del Senatore De Monte in appoggio e del Senatore Vigliani contro il progetto — Osservazioni del Ministro delle finanze — Risposta del Senatore Stotto Pintor al Senatore Vigliani — Discorso del Senatore Mameli contro il progetto — Parole del Senatore Puccioni cui risponde il Senatore Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, e più tardi interviene pure il Ministro degli affari esteri.

Il Senatore, *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3109. Milesi Antonio, esattore di Tremosine (circondario di Salò) ricorre al Senato onde ottenere il prolungamento del privilegio fiscale per l'esazione delle imposte.

Presidente. Il signor Giuseppe Calvino fa omaggio al Senato di un suo scritto intitolato: *Progetti di riforme e di modificazioni nella codificazione delle leggi di commercio.*

Il signor Senatore Montezemolo scrive:

« Il sottoscritto astretto da affari di famiglia a rimanere assente da Torino, ha l'onore di pregare la S. V. illustrissima a volergli ottenere un congedo dal Senato.

« Accolga, ecc. »

Interpello il Senato se intende di accordare il congedo di un mese chiesto dal Senatore Montezemolo per ragioni di famiglia.

(Accordato)

Il sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, scrive alla Presidenza del Senato:

« Torino, 13 luglio 1862.

« Il sottoscritto si reca ad onore di rispondere sollecitamente al foglio da S. E. il Presidente della Camera dei Senatori inviatogli sotto la data del 13 corrente, significandole come egli ricavasi tosto a prender gli ordini di S. M. sul giorno e sull'ora in cui la prelodata M. S. intendeva ricevere la Deputazione eletta da questa Camera dei Senatori per complimentarla nel fausto avvenimento del matrimonio di S. A. R. la Principessa Pia.

« S. M. degnavasi fissare a tale uopo il giorno di giovedì prossimo 17 corrente, alle ore 10 e mezza antimeridiane.

« Nel recare questo a conoscenza di S. E. il Presidente della Camera dei Senatori, il sottoscritto si preggia di rassegnarle i sensi della sua considerazione distinta.

« Sott. — U. RATTAZZI. »

La Deputazione sarà avvisata di trovarsi nelle sale del Senato giovedì a ore 10.

Il signor Senatore Martinengo intendendo di muovere una interpellanza al sig. Ministro delle Finanze ha deposto sul banco della Presidenza un suo scritto del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera muovere breve interpellanza al Ministro delle Finanze intorno all'ordine del giorno deliberato in Senato il di 21 luglio 1861 relativo a stipendi pagati senza corrispettivo. »

Abbiamo altre interpellanze rimandate dopo la discussione della legge sull'affrancazione dei livelli.

Interpello il Senato se intende che questa interpellanza del sig. Senatore Martinengo venga rimessa al medesimo tempo al quale furono stabilite le interpellanze del Senatore Doria.

Il signor Ministro delle Finanze ha da fare osservazione ?

Ministro delle Finanze. Non ho difficoltà a che si fissino le medesime per l'epoca indicata.

Presidente. Non essendovi opposizione per parte del Senato si riterrà che l'interpellanza del Senatore Martinengo avrà luogo dopo quelle del Senatore Doria che sono state fissate dopo la discussione e votazione della legge sull'affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli ecc.

Nella seduta del dì 11 luglio corrente venne letta una lettera del signor Senatore Di Pollone, uno dei questori del Senato, colla quale domandava ad un tempo un congedo per curare la sua salute, e dichiarava di dimettersi dalle sue funzioni di questore.

Sulla prima domanda ha già il Senato deliberato, accordando il chiesto congedo, non così sulla seconda.

Credo ora di dover interpellare il Senato sulle sue intenzioni riguardo alla seconda istanza del Senatore Di Pollone relativa alla dimissione dal suo ufficio di questore.

Senatore **Arnulfo, Segretario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Segretario.** Io vorrei pregare il Senato a non accettare le dimissioni date dall'onorevole signor Senatore Di Pollone. . . .

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Senatore **Arnulfo, Segretario.** Il Senato sa che il signor Senatore Di Pollone è da qualche tempo di mal ferma salute, e dovendo perciò allontanarsi da Torino onde curarla, chiese ed ottenne dal Senato un congedo.

Per un motivo poi di squisita delicatezza ha creduto di aggiungere alla domanda di congedo quella della dimissione dall'ufficio di Questore.

Ma il Senato sa, avendo avute non poche occasioni di testimoniargli la sua soddisfazione e gratitudine, che il Senatore Di Pollone in tale sua qualità impiegò sempre uno zelo e una diligenza veramente mirabili.

Onde io pregherei il Senato di non accettare le date dimissioni, affinché, nella speranza che esso sia per ristabilirsi pienamente, possa continuare in queste sue incumbenze per il tempo in cui il Senato sarà chiuso, tanto più che in questo intervallo di tempo si debbono, secondo ogni probabilità, ed in conseguenza delle deliberazioni dal Senato prese in seduta privata, attuare disposizioni di non poco rilievo.

Non è che il Senato non abbia nel collega del conte Di Pollone un attivissimo collaboratore, ma l'importanza di queste incumbenze, la impossibilità che entrambi possano sempre essere presenti in Torino, massime ri-

guardo all'onorevole signor Senatore Orso Serra, residente a Genova, dimostrano la somma necessità che l'uno possa coadiuvare l'altro.

Io mi sono permesso di sottoporre al Senato queste considerazioni, che ognuno apprezzerà, unicamente perchè non si accogliesse una domanda che nelle circostanze attuali mi pare non sia da accettarsi, tanto più che la sessione corrente non durerà più che pochi mesi, e quindi il Senato sarà chiamato a procedere alla ricostituzione dell'ufficio di presidenza.

Spero quindi che il Senato troverà conveniente che il conte Di Pollone continui col suo collega Senatore Serra ad attendere a quelle funzioni delicate, che finora entrambi con tanta squisita diligenza e zelo compierono.

Presidente. La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore **Sclopis.** Io non posso a meno di unirmi in tutto e per tutto alla mozione dell'onorevole Senatore preopinante, nel pregare il Senato a non voler accettare la dimissione del conte Di Pollone dall'ufficio di questore.

Io non ripeterò tutto quello che l'onorevole Senatore Arnulfo ha detto meglio di quello, che non saprei dir io, ma confermo tutte le sue parole e aggiungo che l'opera del Senatore Di Pollone è importantissima pel Senato, e che l'esserne privato riuscirebbe per esso non che penoso, dannoso.

Per conseguenza mi unisco al Senatore Arnulfo, perchè il Senato non accetti la dimissione data dal signor conte Di Pollone e lo inviti a continuare nell'esercizio di quelle funzioni che egli ha così degnamente finora esercitate.

Presidente. La proposta sarebbe d'invitare il signor Senatore conte Di Pollone a voler continuare nelle sue funzioni di questore.

Voci. Non si accetti la data dimissione.

Presidente. Chi intende di approvare la fatta proposta di invitare il signor Senatore conte Di Pollone a voler continuare nelle sue funzioni di questore, è pregato di alzarsi.

(Accettata all'unanimità).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA DOTE DI S. A. R. LA PRINCIPESSA MARIA PIA
(V. atti del Senato n. 174).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la dote di S. A. R. Maria Pia di Savoia.

Darò lettura degli articoli (V. infra).

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggo gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire cinquecento mila per il pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia, futura sposa di S. M. il Re di Portogallo e delle Algarvie. »

(Approvato).

Art. 2.

« La spesa anzidetta sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'anno 1862, mediante l'aggiunta di apposito capitolo sotto il N. 215 e colla denominazione: *Dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia* ».

(Approvato).

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . . 79

Favorevoli . . . 79

Il Senato approva all'unanimità.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

Senatore **Stotto Pintor.** Chiedo di parlare per un fatto o meglio per una giustificazione personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor.** Un onorevole Senatore facevami benevolmente avvisato come nella mia diceria di ieri l'altro, là dove toccai degli istituti pii, avessi potuto offendere la suscettività di quelli amministratori. Io protesto che nulla è più alieno dal mio concetto.

Non sono uso al tristo vezzo di adombrare o menomare la riputazione altrui, e molto meno avrei potuto ciò fare parlando di uomini dei quali antica e proverbiale è la fama di probità, parlando di uomini del suolo lombardo dove, è pur forza dirlo, più e meglio che altrove alligna e fa presa la pianta della carità cittadina.

Io velli solamente dire che il numero stragrande delle liti, che il numero strabocchevole degli agenti secondarii porta via necessariamente grandissima parte della rendita.

Con questa dichiarazione io spero di rimettermi in grazia di tutti se mai per qualche vaga o inesatta o non troppo misurata espressione avessi potuto meritarme lo sdegno (*Bravo*).

Presidente. Ha la parola il signor Senatore De Monte.

Senatore **De Monte.** Signori Senatori. Dopo la dotta, profonda, accurata esposizione di principii presentata al Senato dall'egregio Relatore dell'ufficio centrale, non mi prendo certamente la libertà nemmeno di enunciarli; imperocchè non farei che appannare la lucidezza colla quale furono espressi.

Ritenendo adunque quei principii fermi ed inconcussi io non posso non proclamare che nelle mani-morte

propriamente dette, in quelle che si assimilano immediatamente alle mani-morte o ne prendono anche il nome, nei corpi morali in generale, la vita non è autonoma, è una vita artificiale, quella che in loro ispira lo Stato, è quella che può essere, secondo i bisogni del paese, secondo l'incremento della scienza, secondo il progresso dei tempi, aumentata, diminuita, o spenta.

Precisamente per queste ragioni fu nel passato secolo che nelle province meridionali ebbe luogo la più che sapiente legge sulla vietata ammortizzazione. E certamente che non solamente non ne venne danno allo Stato, ma sì utile, ma incremento nella cosa pubblica, e non vi fu pubblicista che non avesse a quella legge immensamente fatto plauso. E nei tempi recenti, a noi assai più vicini, in questo secolo, si è veduto precisamente lo Stato aver soppresso i monasteri perchè questi che una volta avevano conservato gli elementi delle lettere e delle scienze, non che il germe di utili istituzioni, non erano più alla stessa altezza, anzi erano divenuti degeneri da quei primi che avevano potuto dirsi benefattori dell'umanità, ed invece erano divenuti una materia, direi, estranea al progresso ed alla civiltà. Ed i beni divennero indubitamente nazionali, si versarono nello Stato, ed acquistati dai privati, furono oggetto di pubblico e libero commercio. Onde non vi sarebbe ragione a credere che i beni così divenuti nazionali, non fossero divenuti di pien diritto.

E quello che avveniva per i monasteri avvenne anche per i pubblici stabilimenti. Imperocchè sotto la dominazione francese, si ebbe per indubitamente giusto, partendo dal principio sapientemente esposto dal Senatore Relatore dell'ufficio centrale, che lo Stato potesse secondo i bisogni del tempo, adattandosi alla urgenza del paese, modificare e ritogliere ancora la vita civile a quegli stabilimenti, ai quali per virtù sua propria l'aveva comunicata. D'onde derivò che gli stabilimenti di pubblica beneficenza si videro ridotti ad una sola amministrazione ed i beni caduti sotto la libera disposizione del Governo. Il qual sistema durò sino a che durò l'occupazione francese. Che anzi e per effetto degli stessi principii quando ritornò al trono delle Due Sicilie la dinastia ora caduta, avvenne che furono fatte nuove dotazioni a pubblici stabilimenti secondo che parve alla polizia di quei tempi più conveniente.

Dunque non meno i beni sono stati in diritto ed in fatto ritenuti sempre nazionali, e quelli che alle corporazioni religiose appartenevano, ed ancora gli altri che appartenevano a pubblici stabilimenti.

E conseguenza di ciò sarebbe l'evidente plausibilità della legge, che è sottoposta alla deliberazione del Senato. Ma non posso dissimulare che uomini di grande autorità tra voi hanno propugnato opposto sistema, e se io non ricordo male riduconsi le loro obiezioni, almeno le principali, a quattro:

La 1.ª che il Governo stesso avrebbe messa una linea di separazione fra i beni dello Stato ed i beni

dei pubblici stabilimenti, in guisa che sarebbe fare un passo retrogrado quando si volesse andare al principio opposto.

La 2.a che se le leggi debbono essere pienamente informate alla giustizia, non può questa comportare che siano violate le disposizioni di coloro che furono i fondatori, i dotanti, i benefattori, in qualunque modo, di questi pubblici stabilimenti;

La 3.a che la legge che si propone si risente più dei tempi anormali che dei tempi in cui le norme del diritto vivere debbono aver luogo;

La 4.a finalmente che la legge che si propone, sia un controsenso del nostro Statuto costituzionale.

Signori, a dimostrare, almeno a mio modo di vedere, che queste obiezioni le quali sono dettate da profonda religiosa pietà non sono però solide, e che questa pietà debbe avere un luogo secondario in faccia alla carità patria alla quale tutti ci dobbiamo inclinare, io le sommetterò a breve analisi.

Quanto alla prima obiezione, sarebbe egli vero, che per avere il Governo tracciato dei modi d'amministrazione a luoghi pii, e per avere per avventura indicato che le risorse dello Stato non debbano confondersi con quelle dei luoghi pii, abbia perciò stabilito in principio che i beni dei medesimi non abbiano altrimenti a dirsi beni nazionali?

Ma, Signori, precisamente del fatto che si è annunziato ne debbe venire una conseguenza perfettamente avversa alla proposizione che disaminiamo. Ed invero il Governo tanto ha diritto a questi beni, che ha stabilito le regole che, secondo il suo modo d'intendere, erano le più plausibili per la loro amministrazione: e niente vieta che domani potesse riprendere da queste regole ed aggiungerne delle opposte.

Ma il Governo stabilendo queste regole certamente non ha derogato al grande principio del suo diritto sopra quei beni, per disporre ove mai venisse il bisogno; sebbene giovi, in parentesi, osservare che non è punto questo il tema nel quale versiamo, non trattandosi di richiamare a se alcuno di quei cespiti, proclamare si bene l'affrancamento mercè di equo compenso.

E se il Governo, o direttamente o indirettamente avesse pur creduto rinunciare a questo suo diritto, non avrebbe potuto praticar ciò in pregiudizio del potere legislativo, dal quale solo può dipendere l'attuazione di tanto diritto d'un modo e d'un altro secondo le occorrenze.

Dunque mi pare, che la prima obiezione che proponevasi può dirsi tutto al più speciosa, ma certamente non solida.

Quanto all'altra, Signori, io sono propugnatore del principio, che non vi ha legge la quale non debba essere fondata sopra la giustizia intrinseca di essa; ma questo principio non mi pare che sia ben invocato nella specie, imperocchè vorrebbsi che si violi la giustizia perchè non si farebbe pieno e perfetto omaggio dopo

molti anni o secoli a quelle volontà dei fondatori, o dei benefattori di questi luoghi pii i quali immaginarono che dovessero i beni stare precisamente ed a perpetuità, nel modo in cui essi li avevano largiti?

Ma, Signori, se quest'argomento potesse valere, oh! certamente che ci sarebbe stato a gridare l'anatema contro la legge abolitiva dei fedecommissi, imperocchè anche i fedecommissi avevano avuto questo pensiero di mandare i beni, com'essi li aveano disposti, alla più lontana loro posterità

Vi sarebbe stato lo stesso a dire contro l'idra dei feudi, che è stata finalmente repressa, perchè alla fin fine se non vi erano disposizioni vi erano state al certo delle concessioni, ed anche quando i feudi fossero venuti o dalle fasi della guerra o dall'usurpazione, tutti i pubblicisti ad una voce hanno costantemente annunziato la teorica, che dopo una o tutto al più due generazioni, ogni usurpazione può ritenersi come legittimata.

E per verità se valesse quest'argomento noi potremo essere redarguiti del perchè ci siamo finalmente affrancati da quel potere assoluto, e ci siamo recuperati nella pura atmosfera delle libertà costituzionali.

Ma, o Signori, qualunque sia il possesso, qualunque sia l'acquisto primitivo, cede all'influenza dei tempi, cede a diritti che possono dirsi imprescrittibili, come sono i diritti della Nazione, come sono i diritti del Sovrano, ed ecco perchè a me pare che mal si ricorre al principio che si violerebbe la volontà de' fondatori e de' dotanti di questi luoghi pii, quando si venisse a dare un altro avviamento ad una parte dei beni dei medesimi; ond'è a concludere che questa seconda obiezione regga anche meno della prima.

Ma versiamo noi in disposizioni che partano da tempi anormali? No, o Signori, noi non versiamo nel caso di disposizioni che sono date da un conquistatore il quale sia uso non a sciogliere il nodo di Gordio, ma a reciderlo: noi non versiamo in tempi anormali, in tempi sì bene nei quali non si può fare diversamente di quello che si è fatto quando si faceva bene. Ed invero, Signori, nelle province meridionali in tempi più che normali per la dinastia che allora regnava non fu dubitato d'emettere più decreti Sovrani coi quali era sancito l'affranco dei censi e canoni ed altre prestazioni prediali; che se questi decreti rimasero per avventura poco meno che una lettera morta, ciò debbe ascrivere all'influenza dei clericali che a tutto potere (e allora potevano tutto ciò che volevano), a tutto potere si opposero che quelle leggi fossero attuate.

Dunque è legge questa di tempi normali, è legge richiesta dalla pubblica utilità come da qui a poco avrò l'onore d'enunciare.

4. L'ultima obiezione: sarà per avventura la legge della quale discorriamo contraria allo Statuto costituzionale?

Signori, io credo che non sia meglio ponderata delle altre quest'ultima obiezione. Ed invero noi leggiamo nell'articolo 29 del nostro Statuto: « Tutte le proprietà,

« senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, « quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo « esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in « parte, mediante una giusta indennità conformemente « alle leggi. »

Già mi pare evidente che il primo comma dell'articolo riguarda le proprietà dei privati, poichè non potrebbe aversi avuto intenzione di comprendervi le proprietà nazionali che sono precisamente a disposizione della Nazione.

Ma sia quello che si voglia, egli è certo che quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cedere le proprietà in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alla legge. E che altro si domanda, o Signori, se non precisamente d'attuare questa sanzione? La quale se non potrebbe essere sconosciuta quando si trattasse di proprietà dei privati cittadini, a più forte ragione può essere applicata quando si tratta di beni di mano-morte, di beni di corpi morali, beni dei quali non è già che si disponga per togliere loro quello che è emolumento dei beni medesimi, ma bensì per attribuir loro un equivalente che il rendesse conciliabile colla cosa pubblica, colla pubblica utilità.

Esaurito così l'esame delle 4 obiezioni, che venivano fatte dai propugnatori del contrario sistema, rimane solamente a dare un rapido sguardo a quello che sia la finisnomia della legge, lo scopo della stessa.

Signori, parmi che nel proporvi la legge che è sotto le deliberazioni del Senato siavi avuto questo triplice scopo. Utilità delle istituzioni; utilità pubblica la quale per verità dovrebbe esser messa in primo luogo; finalmente l'utilità delle finanze. Ora se questo triplice scopo venisse mai raggiunto, non dovrebbe insorgere fra noi alcuno il quale potesse con successo professarsi contrario all'eccezione generale della legge.

Potrassi per avventura discutere sopra l'estensione di alcuni articoli, ma sull'accettazione generale della legge non credo che si possa presentare alcuna seria difficoltà. Ma qual'è l'utilità dei luoghi pii? È evidente, o Signori. Primieramente queste prestazioni prediali sono almeno per le province meridionali, per la più parte corrisposte secondo la quantità della raccolta.

Questo importa che i luoghi pii, che i corpi morali siano obbligati a seguire il più o meno del raccolto di quei generi che sono soggetti a quella prestazione, e così debbono correre tutte le ale delle stagioni.

La stagione più inclemente è quella che fa perdere le speranze del povero agricoltore, ma intanto fa cessare le rendite del pio luogo.

Questo è evidente, e certamente sono tali cose da non potersi mettere in dubbio da chicchessia.

Ma aggiungerò che non è solamente per le prestazioni in genere, ma ancora per i canoni enfiteutici per i quali bassi a fare una distinzione.

La scuola ed il foro hanno costantemente ritenuto che se i canoni enfiteutici sono dovuti in esigua quan-

tità e per accennare unicamente alla esistenza del dominio diretto, non sono soggetti ad eventualità alcuna. Ma se invece il canone enfiteutico fosse stato fermato per ragione di frutto, Signori, permettetemi che lo ripeta ancora una volta, tanto dalla scuola quanto dal foro massimamente fu ritenuto che i creditori di canoni a questo modo stabiliti, dovessero accordare nei casi fortuiti corrispondenti escomputi agli enfiteuti.

Quindi è indubitato che i luoghi pii si affrancherebbero da queste eventualità.

Le prestazioni in genere sogliono corrispondersi in ragione dei risultamenti della raccolta; ed ho già notato che la più parte delle prestazioni nelle province meridionali sono in questo tipo stabilite, e per dirla fra parentesi accedo qui che le province meridionali figurano in questo bisogno per $\frac{2}{3}$ se non per $\frac{3}{4}$ dell'intero; e però sono sommamente interessate affinché la legge abbia intera approvazione.

Dunque aggiungerò che quando nelle province meridionali occorra di dover fissare qual sia stata la quantità raccolta in un fondo per quei generi decimali, vi è bisogno di un'estimazione; quindi periti dalla parte del dominio diretto, periti dalla parte del dominio utile; e quando si dice perizia si dice dispendio, quindi minoranza di reddito; e quando si dice perizia si dire che si corre ben altra ale che quella del dispendio e delle stagioni, si corre l'alea dell'umana nequizia, e quindi sono soggetti ad essere frustrati nei loro interessi continuamente i pii stabilimenti.

E le liti e le liti sono interminabili sul più o meno; e le liti minorano immensamente anche questi redditi delle amministrazioni pubbliche dei pii stabilimenti.

E da ultimo, Signori, si vuole, o non si vuole pagare un tanto per cento al collettore di queste rendite? E questo è un altro capo di diminuzione.

Ve ne dirò un ultimo: il signor Ministro delle finanze ci accennava con una qualche grazia, in una delle precedenti tornate, che bisognerà aggiungere altre imposizioni; ebbene, quando questo malaugurato annunzio si avveri, indubitatamente che col riscatto dei censi, dei canoni e di altre prestazioni, i luoghi pii si libererebbero dal corrispondere ai novelli balzelli.

Qui ricordo ciò che uno degli onorevoli precipinanti, mettendo la mano sulla sua coscienza, diceva, che per verità non avrebbe mai saputo preferire il cambio dei censi e dei redditi dei luoghi pii come sono alla rendita pubblica.

Ma io per me credo che per quanto abbiamo a fare con persona di coscienza la più intemerata, e che questi dubbi partono indubitatamente da animo religioso, cui è uopo fino ad un certo punto far plauso, certamente non vi sarà buon cittadino, che astraendosi da ogni passione, non vegga che gli emolumenti dei luoghi pii sono assicurati, che la loro utilità è immensa quando cangino i loro censi con la rendita pubblica, la quale è meno di un parse o di un altro ma è cosmopolita. Nè parlo dello slancio che ogni italiano

deve avere nelle sue aspirazioni, bensì di verità certe e concrete; poichè secondo che le cose nostre miglioreranno, e sono al certo in via di progresso indubitabilmente, la rendita pubblica avrà ancora il suo miglioramento, e potrà giungere anche al suo apogeo. Quindi a me pare che anche questi timori non tolgano nulla alla vera utilità dei pii stabilimenti.

Del resto l'utilità pubblica è quella che la vince su tutto. Signori, nelle nostre province siamo aggravati da decime al clero, da decime alle mense, da decime ai seminarii, da canoni e da altre prestazioni. E debbesi al certo praticare alcun che per liberare la proprietà, e per renderla al libero commercio. Debbesi fare in modo che i possessori non siano sgomentati fino a lasciare le terre incolte, per non vedersi sempre più defraudati in ogni loro speranza. Bisogna insomma agevolarli, bisogna rendere questa proprietà libera da tante soggezioni, ridonarle ad una coltura più ridente, più vantaggiosa, quale corrisponda all'ampiezza dei modi, che può usare un proprietario pieno del fondo, a quell'ampiezza dalla quale soltanto lice sperare più lieti risultamenti. Dunque noi otterremo che per ragione di pubblica utilità, questi beni non più vincolati, saranno ridati al commercio, e che coloro i quali or non sono che domini utili, si avvezino, divenuti che siano domini pieni, a riguardare con maggiore affetto, ed a meglio coltivare le loro proprietà; non vedendosi più obbligati a fare che i loro sudori e dispendii rendano migliore l'altrui non la propria condizione.

La libertà del commercio è quella che la vince sopra tutto; e poi non è da trasandare la diminuzione delle liti le quali nascono incessantemente dall'antitesi continua che vi è fra i due domini, utile e diretto. E liberando noi i fondi dalle soggezioni molteplici che pesano sopra di essi e mettendo i proprietari nel caso di usare liberamente del loro diritto, e quindi migliorando la loro proprietà, li avremo messi anche nel caso di meglio rispondere alle pubbliche imposte, e ne avremo fatti dei cittadini più affezionati alla patria i cui rappresentanti avrebbero votata la legge che sancisce la proprietà in un modo tanto più equabile e tanto più favorevole alle loro persone. Dunque mi pare ogni riflesso dover indurre i signori Senatori a ritenere che l'utilità pubblica espressamente richiede che le decime, le altre prestazioni, i censi, i livelli, possano essere affrancati.

Ma, o Signori, vi è, in ultimo luogo, ed ho terminato, vi è anche il beneficio della finanza; poichè chi potrebbe non vedere che quando i censuari vanno all'affranco e hanno bisogno di comprare la rendita, questa rendita è più ricercata nei mercati dove se ne fa uno spaccio nelle borse pubbliche, ed allora naturalmente si eleva il capitale di questa rendita, ed allora si ottiene ancora quel risultamento cui mirano coloro i quali giustamente si interessano dell'incremento e dell'utilità dei pii stabilimenti. Dunque la rendita pubblica sarà ad un tempo vantaggiata, la utilità pubblica

ne risentirà immensamente il suo pro, ed i pubblici stabilimenti senza nulla perdere avranno immensamente anch'essi guadagnato.

Ecco perchè sotto ogni rapporto, messa anch'io alla mia volta la mia mano sulla coscienza, voterò libero e franco, per la piena adozione della legge che vi si propone (*Bravo*).

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Signori, leggendo la relazione dell'ufficio centrale non vi è certamente sfuggito come tra i vostri commissari non siavi stato pieno consenso; voi avrete notato che vi fu una maggioranza e vi fu una minoranza; avete intesi due membri della maggioranza che con grande dottrina e molta eloquenza vi hanno esposto i motivi i quali servirono di base alle loro opinioni; ora non vi spiaccia, o Signori, di dare breve ascolto alla minoranza alla quale io appartengo.

Parmi che sia non che diritto, dovere della minoranza la quale è pure uscita dai vostri uffici di far conoscere qual è stato il risultato dell'esame coscienzioso ch'ella ha dovuto fare di questo importante progetto di legge.

Non vi dissimulo che dopo le molte cose le quali ho inteso esporre dall'una e dall'altra parte, riconosco di molto scemata l'utilità della mia parola, qualunque siasi, poichè tanti sono gli argomenti, così ingegnosi, così savi che da entrambe le parti vennero esposti, che chi entri ora nell'arringo può facilmente incorrere nel rimprovero di chi porta nottole ad Atene e vasi a Samo.

Io mi restringerò quindi a dire poche cose e quelle principalmente le quali sono relative alla questione, che molto acconciamente l'onorevole Relatore dell'ufficio ha qualificata di giuridica; questione che egli ha principalmente trattata; lasciando ad altri versatissimi nella parte economica e finanziaria la discussione di quella, che riguarda precisamente gl'interessi della finanza e dell'economia.

Vi debbo però confessare che mi spiace non poco di vedermi ridotto alla condizione di opponente ad una legge la quale è presentata sotto agli auspici di principii ai quali io do piena adesione; tali sono i principii di libertà della proprietà fondiaria, e tali sono pure quelli che riguardano le finanze; giacchè dal momento che mi dedicai allo studio del diritto vi confesso che ho sempre diviso pienamente il desiderio, proprio del resto della nostra scuola, che la proprietà fondiaria ottenga quella libertà che hanno ottenuto le persone; libertà nelle persone e nelle cose sono la base del progresso civile, come ben osservava il Ministro delle finanze.

Mi pare egualmente che le condizioni delle finanze sono tali da esigere sicuramente l'accordo d'ogni buon cittadino, come poc'anzi avete inteso dal facondo labbro dell'onorevole De Monte.

Nè io certamente sorgerò ad impugnare una legge, la quale ha per oggetto di migliorare la finanza, ancorchè io non creda molto ad un sensibile miglioramento di essa in virtù di questa legge, quando non mi

vi spingesse un motivo veramente potente, il quale, o Signori, è per me il più grave che si possa addurre in una discussione legislativa, il motivo della giustizia; ond'io non posso assolutamente dare il mio suffragio ad alcuna disposizione, la quale mi si presenti opposta a questo sacro principio.

In vano noi invocheremmo qualunque altro principio, ogni riguardo, qualunque considerazione d'ogni ordine, quando andremmo ad urtare contro il principio della giustizia, la quale deve essere la norma prima, la norma fondamentale di ogni ben regolata società.

O io mi inganno grandemente, o Signori, o la giustizia con questa legge non può in verun modo essere conciliata.

Mi duole certamente il vedere che dissensi molto gravi fra persone gravissime siano sorti sopra un punto, il quale riguarda la giustizia.

Voi m'insegnate, o Signori, che havvi una cosa, che è insita all'uomo, e che è da lui profondamente e generalmente sentita, il sentimento cioè, ed il principio della giustizia, quindi io mi meraviglio non poco, e debbo dubitare di me medesimo nell'imprendere a ragionare, quando veggio che ciò che a me assolutamente non par giusto, pure da altri onorevoli membri di questa assemblea è stato propugnato non solo giusto, ma vantaggioso a quelle stesse cose, che io cruderei vengano da questa legge pregiudicate gravemente.

Permettetemi adunque che io entri ad esporvi i motivi, per i quali a me pare che questa legge non si possa conciliare coi principii della giustizia nella parte che riguarda il compenso ossia il prezzo dell'affrancamento, giacchè questo è l'oggetto il quale si può dire ha formato il solo soggetto della discussione che abbiamo finora intesa.

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, salendo alle alte regioni della filosofia del diritto, e del diritto comune, vi ha esposto l'origine della proprietà: non è possibile l'andare più in là, ma credo che era pur necessità il farlo, ed in questo mi sento il dovere di seguitare la via tracciata da lui.

È verissimo che le due proprietà, la collettiva e la individuale si differenziano fra di loro quanto all'origine; l'una è figlia della natura, l'altra è fattura dell'uomo e nasce dalla legge.

La proprietà esistette prima che gli uomini fossero riuniti in società: riuniti in società la consacrarono, la garantirono e composero corpi, composero ciò che noi chiamiamo presentemente enti morali, ai quali le società umane diedero loro qualità, diedero una specie di cittadinanza, una personalità, come si suol dire, civile, e li investirono di tutti i diritti civili come gli individui.

Ecco ciò che fa la legge quanto ai corpi morali; crea le persone e le investe dei diritti civili.

Passando ora dal diritto generale, all'applicazione, come fece l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, della nostra legislazione, noi troviamo precisamente le dispo-

sizioni del Codice civile che riconoscono queste creazioni della legge, e ne determinano i diritti, le facoltà ed i doveri.

L'onorevole Relatore dell'ufficio vi accennava diversi articoli del Codice civile, i quali trattano e del modo con cui si costituiscono i corpi morali, e del modo con cui essi amministrano le loro sostanze; ma, a mio parere, egli ometteva di toccare una parte essenziale, ed è quella che precisamente riguarda la materia di cui noi ci occupiamo.

Che cosa si fa, o Signori, colla legge che stiamo ora discutendo?

Null'altro che un'espropriazione forzata.

Si espropria per un motivo di pubblica utilità il proprietario che diciamo direttario, o proprietario diretto o lo si obbliga a ricevere il prezzo del suo dominio diretto.

Ora in materia di espropriazione forzata il nostro Codice civile e tutti gli altri moderni dichiarano precisamente quali siano i diritti del proprietario.

Il Codice civile albertino (parlerò di questo perchè vige in gran parte della penisola) il Codice civile albertino statuisce, che sono proprietari oltre lo Stato, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, le chiese e definisce i loro diritti. Statuisce quanto agli stabilimenti, comuni, opere pie, che debbono osservare, nel loro esercizio del diritto di proprietà, quelle leggi che particolarmente li riguardano.

Quanto ai particolari i quali sono la parte precipua dei proprietari, statuisce ugualmente che esercitino il loro diritto di proprietà sotto le modificazioni che sono stabilite dalla legge. Quindi passando a determinare il diritto che ad ogni proprietario spetta, sancisce che ognuno può disporre, secondo la legge, delle cose sue, sicchè nessuno può esserne espropriato salvo per un caso di interesse pubblico, nel quale caso non potrà egualmente essere privato delle cose sue, salvo mediante una giusta e previa indennità.

Ciò che noi abbiamo stabilito nel diritto privato, nel diritto civile, lo troviamo più solennemente consacrato e sollevato a dignità di principio costituzionale nello Statuto che regge tutto il Regno, ove si riproduce a un di presso la disposizione del Codice civile, prescrivendo, proclamando inviolabile ogni proprietà come sono inviolabili le persone, e soggiungendo che tutte le proprietà, senza eccezione, non potranno essere cedute se non mediante una giusta indennità.

Io vi prego, o Signori, di far attenzione a quelle parole senza eccezione, che voi non troverete negli statuti e costituzioni politiche, donde il nostro Statuto è stato in gran parte desunto. Ed è ovvio investigare le cause per cui si fece in esso una tale aggiunta. Ebbene, per chi conosce la storia del nostro Statuto è incontestabile che tali parole furono inserite precisamente nel divisamento di coprire dell'invulnerabilità tutte le proprietà senza alcuna distinzione, tutti i proprietari, qualunque sia la qualità loro o individuo o corpo morale.

Seggono in quest'assemblea parecchi personaggi distintissimi i quali presero parte alla grand'opera del nostro Statuto, e dai quali credo che la mia asserzione non verrà sicuramente contestata.

Posto questo, o Signori, voi vedete che anche i corpi morali sono incontestabilmente investiti dal nostro diritto civile e dal nostro diritto politico della inviolabilità quanto alle loro proprietà.

Ciò mi potrebbe dispensare dall'entrare nell'investigazione del diritto pubblico in generale. Ma tuttavia mi permetterete, per non lasciare incompiuta la trattazione della questione nel senso mio, che m'innoltri anche un pochino nel campo del diritto pubblico generale.

L'onorevole Relatore dell'ufficio vi ha detto che stando ai principii medesimi, ai principii, dirò del diritto pubblico in generale, come i corpi morali sono creati dalla legge, come la legge li può far scomparire, così la loro proprietà, dipendendo in tutto dalla legge, è mutabile, come la legge può essere modificata da altra legge.

Io credo che da principii giusti l'onorevole Relatore abbia tratto conseguenze alquanto esagerate. Se è vero che i corpi morali sono creati dalla legge civile, è pur vero che è stabilito il modo con cui essi possono essere tolti dal numero delle personalità civili, e quindi privati dei loro diritti di proprietà come di ogni altro diritto. Finchè il corpo morale esiste, egli ha un titolo in mano che è quello della legge che gli assicura il godimento di tutti i diritti inerenti alla sua personalità, e fra questi diritti quello di acquistare, di possedere, di non potere essere espropriato delle cose sue salvo mediante una indennità.

È verissimo che la legge ha un certo impero sopra le proprietà dei corpi morali, dei pubblici stabilimenti; ma questo impero non è in arbitrio di disporre del loro patrimonio, ma è una tutela, è una protezione, è un'assistenza, è una vigilanza, perchè i loro beni siano amministrati secondo le sane regole di amministrazione, perchè i loro frutti siano rivolti fedelmente a quella destinazione per la quale il legislatore ha data la vita ai corpi morali. Che se un corpo morale si avvisasse di uscire dalla cerchia della sua vita civile, volendo rivolgere le sue sostanze a fini che sono estranei alla sua istituzione, allora interviene la legge, interviene l'autorità tutoria, e lo richiama alla sua origine, all'adempimento dei suoi doveri.

Ma da questa facoltà che compete al Governo, e che si esercita col mezzo della legge, alla facoltà di togliere o menomare la proprietà, il passo è immenso. È pur vero che la legge per gravi motivi può limitare la facoltà di possedere e di acquistare; può andar più in là, può imporre a corpi morali di troppo impinguati, oppure che per determinate circostanze non siano in condizioni di valersi convenevolmente di certe specie di beni, può imporre, dico, a questi corpi morali l'obbligo di alienarli, ma non con danno, non con pre-

giudizio, bensì con le condizioni proprie della giustizia nei modi che sono stabiliti dalle leggi; si opera una trasformazione; e ve ne darò un esempio.

Un legislatore non ravvisa più conveniente che certi corpi morali posseggano beni stabili, o perchè non siano bene amministrati, o perchè di troppo questi beni siano accumulati; può quindi imporre ai medesimi l'obbligo di vendere i beni stabili. E questo esempio nella pratica si è avverato. Tutti i corpi morali che posseggono questi stabili entro un termine stabilito dalla legge, sono obbligati a venderli a quelle condizioni che credono migliori, ma non sono tenuti a sottostare ad alcuna perdita; vendono per una ragione d'interesse pubblico e vendono in quel modo in cui venderebbero tutti i privati.

Egli è dunque secondo i principii generali dal diritto pubblico stabiliti che un corpo morale non può essere privato nè in tutto, nè in parte di quelle sostanze le quali ha acquistate sotto l'egida dell'autorizzazione che ha ottenuto. Questi beni non li perde che quando li perde l'individuo. Ora quand'è che li perde l'individuo? Quando cessa di esistere. Ebbene il corpo morale il quale non è che una figura, che una immagine dell'individuo, in forza della legge, perde precisamente i suoi beni allorchè per un'alta ragione di interesse pubblico gli vien tolta l'esistenza civile.

Ma qui soggiunge il Relatore dell'ufficio centrale: è cosa strana che mi permettete il più e mi vietate il meno, è cosa strana che non si possa togliere un briciolo, un filo della proprietà ad un corpo al quale si può togliere l'esistenza.

Egli valendosi di un epigramma noto in discussioni di questo genere, richiamava il detto dell'abate Maury: *volete l'assassinio e lo spoglio, non vi contentate del solo spoglio*; epigramma, argomentazione certo spiritosa e vivace, ma che non ha nulla di solido per chi seriamente la esami. Ed invero non si tratta nè di assassinio, nè di omicidio, nè di spoglio.

Vediamo come procede il savio legislatore allorchando toglie l'esistenza ad un corpo morale. Non si fa questa cosa sempre gravissima, se non per gravissime cause, in seguito a serie discussioni, mediante una legge la quale nel sistema nostro riceverebbe quella solenne discussione che è propria di tutti gli atti legislativi.

Or dunque, un corpo morale non verrebbe privato mai della sua esistenza, se non quando fosse provato che l'esistenza sua è divenuta inutile alla società, che lo scopo che si era proposto in origine è cessato, oppure (il che sarebbe più grave) quando si venisse a dimostrare che è divenuto dannoso a quella società, pella cui utilità è stato stabilito.

Non ignorate, o Signori, che i corpi morali non sono altro che lo esercizio di quel diritto di associazione che è innato all'uomo; se voi togliete questo diritto dalla società, se voi lo riducete alla società sola, generale, quella dello Stato, voi togliete la massima parte dei

mezzi di sviluppo della società stessa, delle forze fisiche, delle facoltà morali, intellettuali dell'uomo.

Io credo che s'ingannava a partito l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale quando diceva: si troverà facilmente una società la quale non ha corpi morali; credo che ha detto una cosa che può essere vera in astratto ma non in pratica.

Voi non troverete una società che non abbia dei sodalizi, non abbia associazioni per un interesse politico, non società industriali od altre simili.

Queste sono cose talmente dipendenti dalla natura dell'uomo che non si possono da lui separare, salvo a voler menomare la sua esistenza naturale, e quindi i benefici della sua esistenza sociale.

Ebbene, gli enti morali sono una necessità di una società ben costituita, quando essi rispondono al loro scopo, ed io vi dico che nessun legislatore oserebbe portarvi la mano per distruggerli.

Ma quando si verifica il caso che ho accennato, cioè che i corpi morali cessano di vivere, siccome essi non hanno eredi, così i loro beni diventano beni vacanti, e si devolvono allo Stato.

Questo è ciò che è accaduto allorché si è fatta la legge sopra i conventi ed i monasteri.

E qui mi duole di dover grandemente dissentire da ciò che disse l'onorevole signor Senatore Di Revel nelle discussioni delle tornate passate, che cioè la proprietà sia già stata con precedenti leggi *manomessa*, dicendo la qual cosa, egli certamente alludeva alla legge sopra i conventi ed i monasteri.

Or bene, io lo inviterei ad esaminare quella legge, ed egli col suo acume, colla sua perspicacia si persuaderà come la base della medesima legge fosse un omaggio reso al diritto di proprietà, poichè si esaminò allora quali fossero i corpi religiosi che, nello stato attuale della nostra civiltà, adempissero ancora una missione vantaggiosa ed a quelli si mantenne l'esistenza civile. Si ricercò quali erano divenuti inutili ed anche perniciosi in quanto che questi corpi quando non fanno più bene allo Stato, questi corpi, lo dico francamente, fanno male e debbono essere aboliti. Ma lo Stato il quale avrebbe potuto limitarsi alla sola abolizione e fare così che tutti i beni fossero devoluti alle finanze, ha fatto invece un atto di delicatezza, ha proceduto con uno scrupolo religioso che non fu da tutti approvato, ma che certamente nessuno contrasterà che fosse un omaggio reso al rispetto verso il diritto di proprietà.

La legge di abolizione dei conventi ha stabilito che i beni delle corporazioni sopprese non si devolvano alle finanze, ma ad un altro ente morale che è stato intitolato cassa ecclesiastica, la quale raccoglieva questa eredità e la rivolgeva ad uso conforme in tutto quello a cui nella loro origine erano destinati.

Questo modo di procedere fu molto savio e riguardoso, ancorchè io riconosca che quando uno Stato versa nelle condizioni finanziarie nelle quali versa il nostro,

non sia sempre tenuto ad osservare tutti questi riguardi, e che i beni potevano anche, senza offesa dei principi del diritto, essere incamerati, essere devoluti alle finanze.

Dunque la legge sull'abolizione dei conventi e dei monasteri non può essere punto invocata in appoggio di questa, poichè le basi sono diverse. Qui si tratta di menomare il diritto di proprietà a corpi morali che non solo non si vogliono togliere, ma che non potrebbero essere tolti.

Diffatti, o Signori, io dimando: chi vi verrebbe a proporre la soppressione dei Comuni, di questa base angolare della [società? Chi vi verrebbe a proporre di spogliare la società di tutte le Opere pie? Nessuno certo oserebbe pronunciare simili parole, nessuno fare simili proposte.

Dirò pure qualche parola di altra legge affine a quella dell'abolizione dei conventi, e le dirò poichè avendo preso recentemente parte alla discussione della medesima, non vorrei essere tacciato di contraddizione.

Vi ricorderete, che, non ha guari, fu presentata al Parlamento una legge per l'occupazione temporaria delle case religiose le quali non servissero all'uso delle corporazioni a cui appartenevano. Ebbene, non mancarono in quella occasione, onorevoli Senatori, e fra gli altri il Senatore Di Revel, di combattere questa legge in nome dell'inviolabilità della proprietà.

Ma io sono d'avviso che anche in quel caso il principio del rispetto alla proprietà non veniva violato. Non si trattava di togliere cosa utile alle corporazioni religiose, ma unicamente di profittare del superfluo in un momento in cui la carità patria chiedeva questo sacrificio. E oso dire che si faceva atto conforme alle intenzioni di quelle corporazioni, quando esse come individui avessero dovuto pensare civicamente. Esse non avrebbero potuto giustamente negare allo Stato, alla società di valersi di ciò che per loro era superfluo. Seguendo questo concetto in quella legge si faceva eccezione per i casi in cui qualche utilità per pigioni od altro ritirasse la corporazione religiosa proprietaria dei locali. Essa stabiliva per questo caso che dovesse essere data una competente indennità alla corporazione religiosa medesima. Vedete adunque come il nostro diritto patrio in tale materia si sia finora mantenuto non che puro ed esatto, ma scrupoloso.

Queste mie osservazioni rispondono all'esempio dell'ammortizzazione che veniva non ha guari invocato dall'onorevole Senatore De Monte.

Esso vi parlava precisamente di casi in cui fu pronunciata l'abolizione dei corpi religiosi, di enti morali, era quindi una conseguenza naturale che ne venisse l'ammortizzazione, l'incameramento dei loro beni.

Ma quei casi non hanno nulla da fare con quello che esaminiamo.

Si potrebbe obiettare che poichè la società ha diritto di togliere l'esistenza a questi corpi, non le si

possa egualmente togliere la facoltà di menomare tale esistenza.

Ma questo argomento non può in simile materia essere accettato, perchè il corpo morale, quanto alla proprietà, non può esserne privato nè anche in parte, perchè la proprietà è cosa tale, che non può essere scissa.

Comprendo un corpo morale che non abbia tutti i diritti civili, o ne abbia solamente alcuni; comprendo alcuno che non possa acquistare una specie di beni, ma quanto a quei beni, che il corpo morale ha la facoltà di acquistare e fondare, non comprendo che questo diritto ad un tempo l'abbia e non l'abbia; non capisco che l'abbia soggetto al capriccio della legge; perchè nessun corpo morale accetterebbe un'esistenza di questa natura, una esistenza che lo esponesse ogni momento ad essere mutilato dalla società.

La società non agirebbe delicatamente, ed il corpo morale non accetterebbe, ripeto, mai una esistenza di tal natura.

Voi vedete quindi come sarebbe poco conveniente l'applicare questo ai corpi morali, che hanno ottenuto la loro esistenza senza questa limitazione, hanno ottenuto il diritto di possedere e di acquistare in natura come gl'individui colle modificazioni soltanto stabilite dalla legge civile circa il modo di disporre dei loro beni e circa la loro amministrazione.

Ilavvi poi un'altra ragione, che esclude le obiezioni già accennate.

Bisogna badare alla base della devoluzione dei beni che ha luogo per abolizione.

La base, come ho detto, è la morte dell'individuo.

Ora questo non lo potete applicare ad una parte soltanto, come accennava; quindi il dire se posso il più, posso il meno, non istà, perchè la cosa che applicate al più, non la potete applicare al meno.

Mi sembra dunque provato, che e secondo i principii del nostro diritto pubblico confermati dal diritto civile e secondo i principii generali del diritto pubblico, non è ammissibile che si possa dalla società, dal Governo ad un corpo morale menomare quei diritti che anche nella sua costituzione gli sono stati concessi.

Passo ora ad un altro ordine d'idee, cioè ad esaminare quegli argomenti con cui l'ingegnossissimo Relatore dell'ufficio centrale ha tentato di mostrarvi che in ogni caso non vi è danno pel compenso che si vuol dare ai corpi morali; che questo compenso è giusto, corrispondente ai diritti che i corpi morali posseggono.

Per dimostrare questa sua tesi, egli osservava, che i corpi morali nelle rendite che cadono in questione, hanno rinunciato al diritto di avere il capitale, che altro diritto non hanno che alla rendita: che quindi dando loro la rendita, secondo il disposto della legge, si dà loro ciò che hanno diritto di avere.

Così ragionando, da un principio giusto, pare a me che abbia dedotto una conseguenza non vera.

È verissimo che non hanno i corpi morali, secondo

gli atti costitutivi delle rendite fondiari e delle altre di cui si vorrebbe anche ordinare lo svincolamento, il diritto di domandare il rimborso del capitale; ma non lo hanno in virtù di un contratto, di un atto il quale stabilisce la perpetuità della rendita sotto determinate condizioni.

Ora se voi togliete di mezzo quest'atto, voi la distruggete, voi rendete la rendita, che era perpetua, redimibile immediatamente a volontà del debitore.

Ora dunque volete voi sostenere questo contratto da una parte ed annullarlo dall'altra? questo sarebbe un rendere il contratto *claudicante*, come si dice in diritto, e contrario a tutti i principii di giustizia, i quali vogliono pari le condizioni dei contraenti.

Se annullate il contratto in ciò che riguarda l'utilista, lo dovete annullare anche in ciò che riguarda il direttario, e viceversa.

Sancito il principio del riscatto libero, voi riducete il direttario ed ogni altro creditore di annue rendite alla condizione di chi deve ricevere il corrispettivo di una rendita redimibile, perchè tale poi la rendete.

Ora abbiamo le leggi che regolano il riscatto delle rendite, e queste leggi sono sancite nel diritto civile per tutti senza distinzione cioè per tutti i creditori di rendite ossia individui, o siano corpi morali.

Veramente non so comprendere come oggi, con questa legge, noi limiteremo tali leggi ai soli privati e seguiranno altre norme meno vantaggiose per i corpi morali. Così ci scostiamo dal diritto comune, locchè equivale allo scostarsi dalla giustizia, perocchè il diritto comune altro non è che l'espressione generale della giustizia.

Ma nella relazione del Ministero, che precede il progetto, si dice, che i corpi morali hanno soltanto la proprietà dei frutti dei loro beni, non quella dell'intero loro patrimonio.

Io non posso ammettere questa teoria.

È vero che i corpi morali alienano con maggiori difficoltà, poichè essi debbono dimostrare o la necessità, od un'evidente utilità per divenire ad un'alienazione, ma quando questi casi si avverano, quando l'autorità legittima li approva, allora i corpi morali alienano come gl'individui, ed alienando hanno naturalmente il diritto di avere il giusto prezzo della cosa alienata.

Voi invece colla legge create il caso di necessità della vendita ossia una spropriazione forzata. Ma io vi domando: poichè create questo caso, createlo colle sue conseguenze giuridiche! E queste vogliono, che abbia il giusto prezzo.

Si dice che il prezzo è giusto; hanno diritto ad una rendita, e questa l'hanno: le rendite sono uguali, e nessuno potrà mettere in dubbio la sicurezza che presenta lo Stato.

Di più il signor Ministro delle finanze aggiunge, che in quanto al capitale, essi non possono dirsi pregiudicati, perchè il capitale di una rendita è indicato dal corso della rendita pubblica nei tempi in cui viviamo.

Quest'argomentazione io credo appena appena può dirsi abbia l'apparenza del vero.

Paragoniamo la rendita che si vuole dare al corpo morale con quella che ha il diritto di esigere; la rendita che spetta al corpo morale in virtù dell'atto costitutivo della medesima, è stabilita sopra uno stabile, è un credito con ipoteca, perchè non solo ha diritto all'ipoteca, ma un diritto di condominio, il credito della rendita, e quindi le norme le debbo desumere dal credito ipotecario. Ed a questo riguardo mi limiterò a richiamare alla vostra mente ciò, che con tanta saviezza vi rammentava l'onorevole Senatore Arnulfo, quando vi diceva, che per un collocamento di capitali con sicura ipoteca, i mutuantisi contentano in generale di un interesse molto più modico, anche al di sotto del cinque per cento, quando si può trovare ad impiegare un capitale con ipoteca sicura (*segui di diniego*).

Io non credo di dire cosa esagerata, perchè sono informato d'impieghi anche cospicui di danaro fatti in tempi non remoti, ed a quella tangente, epperò non è da mettere in dubbio queste cose che io credo certissime.

Dunque quanto alla rendita, voi date una rendita che è apparentemente uguale, ma è minore, perchè questa rendita con ipoteca, voi la potete liquidare, la potete realizzare con un capitale superiore; e come i corpi morali si trovano pur troppo nella posizione di dover fare questa realizzazione, voi li private di un beneficio importante.

Voi avete inteso dall'onorevole Senatore Nazari, come vi dipingesse i bisogni dei luoghi più di Lombardia, i quali sono gravati da 20 milioni di debiti. Nel medesimo tempo vi soggiungerò, che mi risulta, che hanno per cinquecento mila lire di rendita fondiaria: questa rendita, quando si potesse liquidare secondo il loro diritto produrrebbe almeno dieci milioni, ed allora essi potrebbero liberarsi da una gran parte dei loro debiti; ma se li riducete al capitale di 70 o 72 per cento, come trovansi presentemente, o forse, meno, come potrebbe anche essere, voi comprendete come vengano a sentire un grave danno.

I comuni si trovano in condizione non dissimile, perchè anch'essi sono per le spese da cui sono gravati nella necessità di valerai di tutti i mezzi per soddisfare ai loro debiti. Ebbene questi comuni i quali in alcune località e particolarmente in Lombardia, hanno molte di queste rendite, voi li danneggiate riducendoli a questa misura di riscatto, voi li private di un mezzo assai rilevante di pagare i loro debiti, debiti che hanno in gran parte contratti per una causa veramente sacra qual è quella dell'indipendenza patria. Io fui testimone delle spese enormi che questi comuni e le opere pie dovettero fare per provvedere agli ammalati, ai feriti che in gran numero arrivavano in seguito della guerra guerreggiata in quelle località. In diversi Comuni fui pure testimone delle prestazioni ragguardevoli che dovettero fare per le requisizioni dei comandi militari, e

dubito forte che di quelle requisizioni possano venire rimborsati per difetto di quelle formalità che si possono difficilmente adempiere quando infuria la guerra. Permettetemi che mi valga di un dato ben sicuro che mi venne in questo momento fornito circa il mezzo di collocare capitali anche ad un saggio minore del 5.

La cassa di risparmio di Milano ha in corso 100 milioni al 3 1/2 per 0/10.

Un possessore di una rendita può venderla, ne può ricavare il 100 per 5, e potrà collocare molto più utilmente il suo capitale di quello che lo collochi al 5 per 70: se calcolate la differenza verrebbe a soffrire la perdita di 30 per 0/10: ma sostenendo che non vi è perdita, che la rendita che si dà a corpi morali equivarrebbe a quella cui hanno diritto, si verrebbe ad urtare contro uno scoglio che è gravissimo in questa legge, ed è quello della limitazione della legge ai soli corpi morali, perchè se realmente non vi è perdita, se il direttore ricevendo una rendita sullo Stato, riceve quanto gli è dovuto, non vi è veramente ragione per cui noi ci arrestiamo avanti a particolari, avanti a privati; possiamo fare un passo di più e rendere più proficua la legge.

Ma per i privati non osiamo farlo; per i privati noi riconosciamo che non si potrebbe fare senza ledere i loro interessi. Ebbene, o Signori, se vi è lesione per i privati, non può non esservi lesione anche per i corpi morali in fatto di interessi materiali. Ma le rendite sul Debito Pubblico, dice l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, non vanno soggette a casi fortunosi, sono sicure, di facile esazione, e non sono soggette a spese di percezione, a dispendiose liti, come lungamente vi descriveva anche l'onorevole De Monte. Io non voglio sicuramente menomare la solidità del nostro credito pubblico, io faccio gli augurj più sinceri, più vivi, perchè prosperino le nostre finanze; convergo e comprendo che il Regno d'Italia potrà avere col tempo una finanza florida, prospera, da far invidia a quella d'altri Stati, ma il Regno d'Italia, o Signori, è nascente, si trova esposto più che altri Stati a insidie e pericoli ancora. Pur troppo noi lo sappiamo che ci troviamo in una condizione in cui i pericoli pubblici certamente non sono leggeri; per conseguenza chi vi dicesse che la rendita pubblica nostra non è la meno soggetta a quei pericoli che minacciano gli altri Stati in condizioni poco dissimili, non vi direbbe cosa che potesse offendere il nostro sentimento nazionale.

Ora ci sono pericoli inerenti alla rendita pubblica dello Stato come ci sono inconvenienti anche per la proprietà fondiaria: ma tra inconvenienti e inconvenienti, io mi accosto facilmente all'opinione che manifestava l'onorevole Arnulfo, quando vi diceva, essere minori i pericoli che minacciano la proprietà fondiaria; essa costituisce la garanzia per eccellenza, e fortunato sarebbe lo Stato che potesse avere un credito il quale fosse sicuro come la proprietà fondiaria.

Per conseguenza non possiamo dissimularci che quel-

l'opinione generale cui faceva appello in questa materia molto opportunamente l'onorevole Senatore Nazari assicura la preferenza...

Senatore **Stotto Pintor**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**... alla rendita fondiaria, poichè la sicurezza territoriale è tenuta come la regina delle garanzie!

Ma, si dice, vi sono minori spese per la raccolta, minori spese per l'amministrazione, non vi sono spese di litigi.

E qui mi permetterò innanzi tutto di far avvertire al Senato che delle spese di amministrazione e di raccolta la legge tiene speciale conto, e le mette anche a carico dei direttarii; infatti voi trovate che all'art. 9 si dice:

« Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione in modo che la rendita da cedere sia eguale al prodotto netto della prestazione.

Voi vedete adunque che non si potrebbe portare due volte in conto di compenso quanto concerne questo vantaggio delle spese di percezione e di raccolta, almeno per ciò che riguarda le decime. Ora, come opportunamente osservava l'onorevole Senatore De Monte, si è precisamente nelle decime dove queste spese sono più gravi, sono più frequenti, perchè le decime sogliono ordinariamente corrispondere ad una quota del prodotto del fondo. Ma queste spese, quanto alle altre rendite fondiarie che consistono in denaro, sono minime, e nessuno sicuramente dei direttarii sarebbe disposto a trovare un equo compenso nella diminuzione del 30 p. 0/0 che attualmente loro si imporrebbe col modo di affrancamento che si vuol prescrivere. Si potrebbe forse ammettere, in vista di queste spese, una riduzione del 10 p. 0/0 se volete; io credo che sarebbe già un largheggiare assai nel calcolo dei carichi che sogliono pesare sopra i corpi morali, ma credo che lo andare al di là di questi limiti, sarebbe un dare a queste spese un'importanza, un peso che veramente non hanno.

Egli è dunque, a mio parere, dimostrato che la rendita che si desse sul Debito pubblico non corrisponde a quella che è dovuta ai direttarii sopra i fondi vincolati, non è eguale perchè non corrisponde a ugual capitale, non è uguale, quanto alle garanzie, perchè non se ne possono mai trovare di tali che pareggino quella della proprietà fondiaria.

I principii che sono venuti esponendo o Signori, non sono propri di me solo; io mi son fatto un dovere di consultare anche molte persone versate che conoscono questa materia assai meglio di me. Ebbene! Vi debbo dire che tutti mi hanno risposto che non si poteva sostenere assolutamente che questa misura di riscatto si possa dire giusta per i corpi morali.

Vi dirò di più: mi risulta che l'onorevole Ministro della giustizia, per illuminare certamente la sua coscienza, ha stimato bene di istituire una commissione

di uomini molto competenti, appartenenti in gran parte all'altro ramo del Parlamento, per esaminare la grave questione del riscatto delle rendite non solo delle persone private ma anche di quelle appartenenti ai corpi morali. Mi risulta (e lo posso dire senza mancare a nessun segreto, perchè mi è stato detto senza nessun vincolo) mi risulta che le deliberazioni che già vennero prese da quella commissione intorno alle rendite appartenenti a corpi morali, non corrispondono punto alle disposizioni di questa legge. Si è creduto di poter passar sopra al rigor di diritto, quanto ad alcuni corpi morali, ma per quanto riguarda alle opere pie e ai comuni, io vi assicuro che non è creduto assolutamente di poterli differenziare dagli individui.

E invero nei comuni, e nelle opere pie, voi trovate tanta vita quanta ne potete trovare negli individui. La denominazione di mano-morta che è stata trovata felicemente per altre istituzioni, non è che abusivamente applicata ai comuni, ed alle opere pie, le quali sono istituzioni che vivono di tutta la nostra vita sociale; e che a riguardo di queste opere pie, e stabilimenti pubblici la proprietà debba essere intesa e regolata come quella dei privati, lo diceva in termini così giusti e nobili il Ministro Delangle in quella circolare che pubblicò per rettificare l'altra del suo antecessore D'Espinasse che mi permetterete, o Signori, di leggervi le stesse sue parole.

« Le gouvernement (diceva l'onorevole Delangle) le gouvernement n'a jamais eu la pensée de porter atteinte au droit sacré de la propriété. Il en est le gardien, et le défenseur; mieux que personne, il comprend que si, en pareille matière, des distinctions étaient permises, la propriété des établissements de bienfaisance, patrimoine de la charité destinée à consoler et à adoucir les misères humaines, commanderait le respect à un plus haut degré que toute autre ».

E si trattava, o Signori, come già mi fu detto, non di dare rendite per rendite, ma di dare un capitale in rendite pubbliche calcolate al loro corso sulla piazza; ma solamente perchè si trattava di trasformare il capitale, si commosse altamente la Francia, quella Francia la quale sentendo ancora l'orrore degli eccessi che si commisero in questa materia dai suoi padri, non volle tenere nemmeno per buono un atto che, io vi confesso, non credo poi degno di tutto quel biasimo che gli si volle indiggere poichè se si trattasse solo della trasformazione della rendita, io acconsentirei ben di buon grado alla legge, che cioè si pagasse il prezzo dell'affrancamento con cedole; in questo io non ci vedrei difficoltà; si paghi con cedole, s'imponga pure il peso di intitolare queste cedole in nome dei corpi morali ai quali appartengono, e si farà atto di giustizia ad un tempo, e proficuo alle finanze; ma nel caso nostro, si tratta di cosa molto maggiore, si tratta di pagare con rendite che rappresentano un capitale nominale inferiore del 30 oggi, e forse domani del 35 o più del valore effettivo nel loro corso plateale.

Ma ci si dice: noi viviamo in momenti di rivoluzione. Io non voglio entrare ad esaminare se noi siamo o no in rivoluzione; so benissimo che questo dipende dal modo diverso d'intendere la parola rivoluzione; vi è chi le dà un significato più largo, vi è chi le attribuisce un significato più ristretto; ma noi siamo certo in uno stato straordinario ed un po' anormale; siamo quel corpo politico, che non ha ancora trovato tutte le sue membra, che ne va in cerca, che vuole, in una parola, costituirsi; quindi io voglio ammettere, che sicuramente qualche provvedimento straordinario può trovare giustificazione in tali circostanze; ma intendiamoci, o Signori, un provvedimento straordinario che non violi i principii di giustizia, perchè questi principii non si possono mai violare impunemente. Se voi farete un passo in questa via, non crediate di potervi così presto arrestare, sarebbe questo un grandissimo inganno dal canto nostro; la storia è là per dimostrarci che una volta fatto il primo passo in questa via, non c'è più verso di far sosta, bisogna camminare sino alle conseguenze estreme. Quando questa legge fosse votata sulla base del compenso che è stabilito nell'art. 1, io vi domando, o Signori, se sulla stessa base vi venisse fra breve proposta un'altra legge colla quale si volesse trasformare tutto il patrimonio dei corpi morali in cedole del Debito pubblico vi domando, se volendo esser logici voi potrete negare la vostra adesione.

La questione è del più o del meno; ma il principio è lo stesso; e se non vi è ingiustizia nel violare questo diritto, non vi sarebbe nell'altro, e per conseguenza senza contraddizione non si potrebbe, ammettendo l'uno, respingere l'altro.

E la storia, o Signori, ci terrebbe malleadori non solo del primo atto, ma ci darebbe giustamente carico di tutte le conseguenze; e nessuna considerazione di interesse pubblico potrebbe lavarci da questa taccia che avremmo impressa al nostro rivolgimento politico, che finora è stato *sans reproche et sans tache*, come il celebre cavaliere francese; noi gli avremo impresso una macchia che sarà dolorosa per tutti quelli che sinceramente amano la nostra patria.

Io vi prego quindi di voler perdonarmi. Se vi ho troppo lungamente intrattenuti sopra questo argomento; io l'ho fatto per una profonda convinzione della causa che ho presa a difendere e chiudo col raccomandarvi molto caldamente di voler ponderare tutte le conseguenze a cui condurrebbe il passo che ora vi si propone di fare, io ho la convinzione che, riflettendo seriamente alle sue conseguenze, voi non lo farete.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Vigliani, nella sua elaborata orazione, e per quanto mi consta dai giornali, anche il Senatore Arnulfo in una delle passate sedute hanno adoperate parole dalle quali in certo modo pare a me trasparire il loro concetto,

che le cartelle del Debito pubblico non offrano una solidità e sicurezza da paragonarsi con quella della proprietà fondiaria, ed hanno su ciò accennato esempi storici.

Io non posso lasciare passare queste parole senza notare che se vi furono esempi di questo genere, vi furono anche esempi, e forse in numero non minore, in cui non vennero neppure rispettate le proprietà private, se appartenenti alle mani-morte.

Quindi vede il Senato che io non faccio altro che compiere il mio debito levando la voce contro questa argomentazione per cui alle cartelle del Debito pubblico si volesse attribuire minor solidità che alla proprietà fondiaria; imperocchè o andrà tutto a rovina, o certamente l'Italia manterrà perfettamente i suoi impegni verso i suoi creditori.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale, poi la darò al senatore Mameli.

Senatore Stotto Pintor, Relatore. Veramente è compito difficilissimo il rispondere all'orazione dell'onorevole Senatore Vigliani, il quale parla sempre con profonda dottrina, con acume di mente e con facilità d'eloquio. Tuttavia io mi proverò a fargli alcune osservazioni. E innanzi tutto voglio scagionarmi di una accusa che mi ha fatta, d'aver cioè detto che possa esistere società senza enti morali.

Mi pare di non aver detto questo, ma soltanto che può esistere una società senza enti morali capaci di acquistare.

Godo poi che l'onorevole Senatore Vigliani sin dal principio del suo discorso abbia ammessa una differenza essenziale tra la proprietà collettiva e la proprietà privata; ma se egli l'ammette, come e perchè avviene che egli ne neghi la conseguenza?

Egli mi ha in parecchi luoghi del suo discorso fatto qualche biasimo intorno alla logica del mio discorso, quasi ch'io avessi talvolta da principii buoni dedotte conseguenze meno buone.

Ma io potrei fare a lui questa medesima osservazione. Maestro nella scienza giuridica, egli m'insegna che il diritto è tanto più forte, quanto è più forte l'origine sua. Per la sola ragione della sua origine la legge divina è più forte di tutte le leggi umane. Ammesso dunque che l'origine della proprietà privata è di diritto naturale, e quella degli enti morali è di diritto meramente civile, seguita per ciò stesso che la proprietà individuale è la più forte di tutte le proprietà.

Ma egli si addentra poi nel merito della questione, e narrandoci la storia della nostra carta costituzionale intende a provare che le parole *senza eccezione* le quali si leggono nello Statuto, si riferiscono alla proprietà degli enti morali.

Per rispondere alle argomentazioni addotte, per dimostrare l'invariabilità delle proprietà degli enti morali io dovrei ripetere il mio discorso. Io dissi e dico che negli individui il diritto della proprietà è naturale, è

anteriore alla società, è il diritto di esistere, è la legge eterna del lavoro. Si può egli dire altrettanto degli enti morali i quali esistono soltanto perchè la legge li crea? Mi pare, anzi tengo per fermo che no. Sia. Ma torniamo ognora alla questione, se cioè qui trattasi di spogliazione, ovvero di semplice trasformazione. Ed io tengo per quest'ultima sentenza, avvegnachè non si operi veramente altro fuorchè un mutamento di garanzia, una trasformazione della rendita.

L'onorevole Senatore sa meglio di me che i mobili dei pupilli si vendono per prescrizione di legge, e se ne investe la somma ricavata. Una cosa somigliante fa qui la legge in ordine agli enti morali trasportando la rendita, alla quale soltanto hanno ora diritto, dalle proprietà immobiliari al Debito pubblico. Gli enti morali sono sotto alla tutela della legge come i pupilli.

Aggiunge e dice: Si possono spegnere, ma non impoverire lasciandoli sussistere.

Egli vorrebbe che la legge facesse come il cattivo medico il quale prima spoglia e poi uccide, o prima uccide e poi spoglia. Ma io persisto nel dire che qui non vi ha spogliazione di sorta, e dico inoltre come mi paia cosa strana a difendersi che chi può fare il più non possa fare il meno.

Ma dice egli ancora: sono enti morali che non si possono spegnere. E come farete voi a spegnere i comuni?

Rispondo che se per comune intende l'aggregazione dei privati individui, al più certo i comuni non si possono spegnere; ma se per comune intende un ente morale investito di diritti civili, come a cagion di esempio, il diritto di acquistare, affermo che anche l'ente comune si può spegnere.

Al postutto, o Signori, anche in altre nazioni si è fatto quello che noi intendiamo di fare. Perchè adunque le cose sono andate pienamente e senza tante difficoltà? Oh che? La stessa natura non c'insegna quanto sia più forte di quella degli enti morali la proprietà individuale? Non vi ha egli testè mostrato l'onorevole Senatore De Monte che i beni degli enti morali sono veramente beni nazionali?

Bastino per ora queste osservazioni perchè non stieno senza una qualche risposta le osservazioni dell'egregio Senatore Vigliani, per ciò che ha riferenza alla giustizia intrinseca della legge che discutiamo.

Se i sembianti sogliono essere testimoni del cuore, non sembra ch'io lo abbia tratto alla mia sentenza, avvegnachè egli mi lampeggi un sorriso d'incredulità. E io farò come perito generale, buono strategico: abbandonerò il campo ai miei colleghi dell'ufficio centrale; e se i miei colpi non valgono ad atterrare il gigante, lo atterreranno i colpi di tutti e quattro.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola...

Senatore **Mameli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli.** Era mio fermo proposito di non

prender parte in questa discussione; ma al punto in cui sono arrivate le cose mi è impossibile tacere.

Io primo luogo mi muove la menzione fatta della legge della soppressione dei conventi, nella quale, come sa il Senato, io ebbi gran parte. In secondo luogo mi muove l'aver l'egregio Senatore Vigliani riferito il voto dell'ufficio terzo cui appartengo anch'io, in senso contrario alla legge. Mi muove però soprattutto la gravità dell'argomento.

Tralasciata ogni discussione superflua, e resecando tutti i soffi e paralismi che fanno velo alla mente, non sarà difficile il rintracciare la verità. Sono tutti, per quanto mi pare, d'accordo nell'ammettere l'utilità di risolvere i vincoli enfiutici, di rendite fondiarie o semplici, e simili. Questo è un fatto compiuto senza difficoltà negli antichi Stati con varie leggi e segnatamente con quella del 13 di luglio 1857; non vedo quindi come possa ora contendersi l'utilità della legge che si propone ora per le province annesse.

Tutti sono pure d'accordo nell'ammettere la ben ovvia differenza fra gli enti fisici, e gli enti morali: i primi hanno dalla natura i loro limiti e la propria personalità ed autonomia, gli altri l'hanno dalla legge, e quindi sono questi dalla stessa legge rivocabili; e qui sebbene siasi dato il nome di proprietà collettiva a quella degli enti morali, vuolsi tuttavia riconoscere una essenziale diversità fra gli enti morali, la personalità dei quali consiste in una finzione legale, e quelli la cui individualità consiste in una astrazione legale, come sono le società in nome collettivo, in accomandita, anonime, l'eredità giacente, poichè trattandosi in questi casi propriamente d'interessi individuali collettivamente rappresentati, tolto l'ente morale, rimangono gl'individui.

La vera questione riducesi al punto, se le proprietà degli enti morali che formano l'argomento della legge, siano di diversa natura delle proprietà private, ed in una parola, rivocabili o modificabili ad arbitrio della pubblica autorità nella loro sostanza.

Ora questa pretesa diversità non ha fondamento alcuno nelle nostre leggi, le quali anzi dispongono espressamente in contrario.

L'articolo 418 del Codice civile Albertino, trattando dei beni per ragione di coloro che li posseggono, li distingue in beni dello Stato, delle chiese, dei conventi, dei pubblici stabilimenti e dei privati: gli articoli seguenti indicano le norme di amministrazione, di alienazione e di tutela, secondo la diversità delle persone alle quali ne appartiene la proprietà, senza acernarne gli effetti e la consistenza, ed è perciò che lo Statuto fondamentale all'articolo 29 di cui non ripeterò la storia, dichiara tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, inviolabili.

Non comprendo adunque come si voglia sostenere, che i beni degli enti morali sono nazionali, ossia dello Stato a fronte dell'articolo 418 surriferito, che contrappone questi a quelli.

Se tutte le questioni di eccezione ai principii sono gravi sempre, questa però che tocca alla proprietà degli enti morali è gravissima, poichè se mai prevalesses il principio che quella può ad arbitrio trasformarsi, modificarsi, rivocarsi, voi disseccerete la sorgente della privata beneficenza; essendo certo che niuno, ed io certamente non mai, vorrà essere, nè anche morendo, largo e generoso in siffatta liberalità, prevedendo che pochi giorni od anni dopo la sua morte sarà forse mutato e sovvertito.

La trasformazione ossia commutazione di volontà, che le leggi ammettono, è quella che ha fondamento in una giusta interpretazione delle ultime volontà, allorchè mutati i tempi e le circostanze, e reso in tutto od in gran parte inutile lo scopo, che il testatore o donatore si avea prefisso, sia necessario secondarne meglio lo spirito, se non più tenersi rigorosamente alla lettera.

La Casa Di Savoia felicemente regnante da più secoli ci ha lasciato in ciò sempre costanti esempi di pietà e di giustizia, avvegnachè sempre quando ha proceduto, per ragioni di pubblica utilità, alla soppressione di enti morali, come moltissimi se ne hanno i casi, i beni sono stati convertiti in usi religiosi e pii conforme alla volontà dei largitori, subentrando così la causa pia generale alle speciali; ed a questo principio ha reso eziandio solenne omaggio la suddetta legge del 1855.

La storia non molto lunga del nostro Parlamento mi ha fornito questo salutare insegnamento: che non si vulnerano mai impunemente i principii.

Si è incominciato a mettere in forse la proprietà della chiesa; e sebbene colla legge del 1855 sia stato almeno in apparenza salvato il principio, ecco che oggi si vuole disconoscere la vera proprietà di tutti gli altri enti morali, e si minaccia perfino quella dei Comuni.

Voltaire, il quale fra immense aberrazioni ci ha tramandato ancora delle grandi verità, ben disse « che la storia delle umane idee non è che la storia delle esagerazioni, paragonando perciò l'uomo ad un briaco a cavallo, che sorretto e sospinto da una parte, trabalza dall'altra.

Signori, dirò con un insigne pubblicista e scrittore di filosofia legale: esiste un individuo, dunque esiste il diritto individuale: esiste la famiglia, dunque il diritto familiare; esiste il Comune, dunque il diritto comunale; esiste la provincia, dunque il diritto provinciale: esiste lo Stato che tutti comprende, dunque esiste sopra tutti il diritto dello Stato, ma senza assorbire tutte le altre autonomie, nè assorbirsi queste a vicenda. Altrimenti si cadrebbe nell'assurdo degli antichi stoici e dei moderni panteisti, che distrugge i diritti dell'uomo individuo, volendolo assorbito dall'umanità, come, confondendo il creato col creatore, assorbiace la umanità in Dio.

Ed ecco, come credo, avervi con questi pochi cenni dimostrato, che il progetto di legge, avente per sè stesso proporzioni omeopatiche, se si ha riguardo al poco danno materiale degli enti morali, ha preso invece

proporzioni quasi gigantesche, avuto riguardo al principio, per me inconcusso ed irrefragabile, che si è voluto ridurre in problema.

Io finisco, perchè avendo promesso di essere breve, voglio mantenere la parola, ed essere anzi brevissimo.

Senatore **Puccioni**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Puccioni**. Dirò poche parole in rapporto a questa legge.

Ho sentito minacciare una quantità di mali se questa legge fosse adottata, una grande quantità di pericoli per l'offesa proprietà dei corpi morali; ho sentito portare parecchi esempi di nazioni straniere, di alcune delle nostre provincie, e non ho udito muovere neppure una parola sulla legislazione del mio paese, della Toscana, che non si niegherà, spero, essere paese civilissimo fra gli altri civili di tutta l'Italia.

Cosa dispongono le nostre leggi? Esse dividono le mani-morte in due classi *esenti*, e *non esenti*.

Nella prima classe sono tutti i corpi morali *laicali* ai quali si può lasciare tanto per atti fra i vivi che di ultima volontà, a patto che intervenga l'assenso precedente del Governo, e non siano lesi i diritti degli stretti congiunti del largitore.

Ma questi corpi morali possono possedere la proprietà in beni stabili? No. Hanno l'obbligo di metterli immediatamente in commercio e di contentarsi della rendita che può risultare dal capitale.

I corpi morali *non esenti* sono i corpi ecclesiastici ai quali non si può lasciare nè per atti fra i vivi, nè per atti di ultima volontà, e che non possono mai possedere, e bisogna che si contentino di quelle rendite che hanno ricevute dai pii fondatori o loro lasciate dal Governo.

Dunque in Toscana le mani-morte *esenti* o *non esenti* non hanno proprietà. Dunque non si può ledere le loro proprietà con questa legge, mentre la rendita di cui godono come rappresentante i frutti è cosa mobile.

Da questa legge che noi abbiamo da tanti anni, beneficio del riformatore Pietro Leopoldo, che è stata accresciuta e schiarita dalla giurisprudenza dei nostri Tribunali, confermata negli ultimi tempi della dinastia Lorenese, e completata nella legge del marzo e del 4 maggio 1860, sono nati immensi beneficii alla Toscana, alla libertà dei beni, all'agricoltura ed all'industria. Si sono infatti vedute moltiplicare le affrancazioni, si sono veduti la maggior parte dei nostri beni stabili che erano sottoposti a questi vincoli, liberati; nata la prosperità nel paese il quale deve essere d'esempio a tutte le altre provincie dell'Italia perchè l'accettino senza indugio se vogliono porsi al livello della Toscana e sottrarsi da quelle schifose captazioni delle quali pur troppo si fa abuso sulle coscienze timorate, e ciò che più importa nei supremi momenti della vita.

Do dunque il mio voto perchè la legge in discussione sia approvata.

Sarei dolentissimo se non lo fosse; mi conforta peral-

tro il pensiero che in questa dispiacente eventualità il Governo vorrà conservare in Toscana la legislazione Leopoldina sulle mani-morte, e le successive disposizioni per l'affrancazione dei beni livellari già attuate è quasi portate al compimento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Non ho menzionato le leggi della Toscana, perchè mi è sembrato che l'onorevole Senatore Poggi ne avesse fatto una sufficiente chiara esposizione; avrei creduto essere quasi incivile l'aggiungere parole in proposito di una legge che da un toscano veniva giudicata così severamente, e che egli teneva tanto ingiusta, che approvava il progetto come rimedio a maggior male.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti che domandino la parola sulla discussione generale, interpellero il Senato se intende di chiuderla.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi riservo di parlare domani sulla discussione generale.

Presidente. Dunque domani seduta pubblica alle ore 2 per il seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, censi, ecc.

2. Interpellanze del Senatore Doria al Ministro dei lavori pubblici sullo stato dei lavori di costruzione della ferrovia della riviera di Levante;

3. Interpellanze del Senatore Martinengo al Ministro delle finanze sull'ordine del giorno adottato dal Senato nella seduta del 21 luglio 1861 sugli stipendi pagati senza corrispettivo;

Se poi si potrà si metteranno anche in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Pubblicazione in Sicilia dell'editto sulle sementi e sui soccorsi;

2. Abolizione dei premi ai fabbricanti di drappilana nell'Umbria e nelle Marche;

3. Proroga della legge 4 agosto 1861 sulle somministrazioni militari dei Comuni.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXLV.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Omaggio* — *Comunicazione di varie convenzioni e dei documenti sulla politica estera dell'attuale Ministero in questi ultimi tempi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi ecc.* — *Discorso del Ministro di grazia e giustizia in risposta agli oratori opposenti* — *Parole dei Senatori Linati e Di Revel* — *Risposte del Ministro delle finanze al Senatore Di Revel e del Senatore Vigliani al Guardasigilli* — *Replica di quest'ultimo* — *Chiusura della discussione generale* — *Emendamento all'art. 1 del Senatore Dragonetti* — *Osservazione al riguardo del Ministro delle finanze* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Puccioni, fornite dal Guardasigilli* — *Emendamento all'art. 1 del Senatore Vigliani* — *Emendamento del Senatore Arrivabene* — *Sotto-emendamenti all'emendamento Vigliani dei Senatori Nasari e Lauzi* — *Instanza del Senatore De Monte, combattuta dai Senatori Arnulfo e Vigliani* — *Ritiro del sotto-emendamento Lauzi* — *Osservazioni del Senatore Linati e del Ministro delle finanze contro l'emendamento Vigliani* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Alferi, fornito dal Senatore Vigliani* — *Discorsi dei Senatori Amari (prof.) e Plezza contro l'emendamento Vigliani* — *Dichiarazione del Ministro delle finanze* — *Reiezione dell'emendamento Vigliani* — *Ritiro dell'emendamento Arrivabene* — *Approvazione dell'art. 1 del progetto ministeriale* — *Ritiro dell'aggiunta all'art. 1 dell'ufficio centrale* — *Emendamento all'art. 2 del Senatore Vigliani* — *Adozione dell'art. 2 coll'emendamento proposto dal Senatore Siotto Pintor (relatore) accettato dal Senatore Vigliani e dal Ministero* — *Emendamenti all'art. 3 del Ministro delle finanze e del Senatore Vigliani, accettati dall'ufficio centrale* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e degli esteri.

Il Senatore, *Segretario D'Adda* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Si darà comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario D'Adda* legge una lettera del Senatore Gonnat, colla quale domanda un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli :

Dal sig. Ettore Lombardi di un suo scritto col titolo: *La Grecia ed il Re Ottone: cenni storici intorno alla sommossa militare scoppiata a Nauplia o Napoli di Romania;*

Dal Consiglio provinciale di Girgenti, di due copie de' suoi *Atti della sessione 1861.*

COMUNICAZIONE DI VARIE CONVENZIONI.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di un trattato concluso testè colla Repubblica di San Marino.

Do ugualmente comunicazione di un trattato col Cantone Ticino per rettificazioni di frontiere, e di un altro fatto a Costantinopoli per le comunicazioni telegrafiche dirette fra l'Italia e la Turchia.

Finalmente di una convenzione firmata a Parigi relativa alle strade ferrate internazionali.

Ho pure l'onore di deporre al banco della presidenza parecchi documenti sulla politica estera di questi ultimi tempi, e che concernono tutti gli atti importanti relativi alla politica estera della presente amministrazione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della comunicazione delle convenzioni e trattati da esso accennati, come pure dei documenti relativi alla politica estera del Ministero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulle affrancazioni dei canoni e livelli, ecc.

La parola spetta al Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Onorevoli Signori. Il progetto che da qualche giorno si discute nel Senato è un progetto elaborato nel Ministero delle Finanze, ma da me compiutamente approvato. Come Ministro di grazia e giustizia io ne assumo l'intera responsabilità.

Io debbo congratularmi col Senato nel vedere come in questa questione siasi combattuto con armi potenti dall'una e dall'altra parte, come siasi fatto sfoggio di una grande dottrina, e come dagli avversarii siasi risalito ai principii.

Io ho voluto seguire il corso di questa dottissima discussione che, ripeto, fa grande onore agli onorevoli Senatori che vi hanno preso parte: ho voluto travasare nell'intimo mio convincimento quelle idee le quali dagli avversarii erano propuguate, perocchè io non venni qui con un convincimento anticipato: essendo Ministro della giustizia, io non voglio che la giustizia.

Quando il Senatore Vighiani si trincerava specialmente sopra questo terreno, che i fini anche nobilissimi delle leggi si spuntano al cospetto dell'ingiustizia, la quale certamente bisogna evitare ad ogni costo, io ho voluto con tutta la maggior attenzione udire le sue parole, e vedere se per avventura in quelle non fosse piuttosto una prova d'ingegno oppure un fondamento di ragione; e mentre io debbo rendere elogio all'ingegno di cui egli in questa circostanza fe' mostra grandissima, debbo dire che i suoi argomenti non hanno la solidità che si richiederebbe perchè questa legge, qual è stata presentata al Senato, avesse da essere reietta.

Questa legge, o Signori, si propongono due fini nobilissimi. Si propone la libertà delle terre, e di rialzare il credito dello Stato. . .

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Questi due fini che io chiamo nobilissimi, non erano dissimulati dagli onorevoli Senatori che combatterono con tanta energia la legge, ma, a loro avviso, tutti i ragionamenti a favore della legge cadono, allorquando si misurano alla stregua della giustizia.

Ebbene se questa legge è ingiusta, si respinga, se offende i diritti sacrosanti della proprietà, sia reietta. Certamente lo Stato Italiano non può fondarsi sopra l'ingiustizia.

Le leggi cadrebbero veramente nel dispregio, se per avventura si fondassero sopra l'arbitrio e la violenza. Ma per quanto ho potuto esaminare la cosa, mi sono convinto che la legge è giusta.

Sul principio della discussione l'onorevole Senatore Di Revel portò la questione sopra un terreno dal quale poi fu allontanata, e fu allontanata da uno de' tremendi avversarii della legge, il quale fece una energica requisitoria contro di essa. L'onorevole Senatore Di Revel sosteneva che non si potesse attentare minimamente all'esistenza degli enti morali, e lo sosteneva con quelle ragioni le quali sorgevano dall'intimo suo convincimento. La sincerità di convincimento è rispettabile; ma allorquando si progredi nella questione e l'onorevole Siotto-Pintor risali all'origine della proprietà degli enti morali, della loro esistenza ed all'origine delle proprietà private, la questione prese un altro aspetto; allora gli avversarii della legge tolsero un'altra via, sostennero principii diversi da quelli che eransi in sul principio propugnati.

Ed in verità, come poteva sostenersi che gli enti morali dovessero essere totalmente eguagliati a privati, a cittadini, i quali hanno facoltà amplissime fisiche, morali, intellettuali, che sono persone vive ed hanno diritti, sono in sostanza enti reali e non finzioni della legge?

Il diritto di proprietà nei privati è diritto indeclinabile, assoluto, è diritto naturale, perchè l'uomo ha diritto alla proprietà per lo sviluppo delle sue facoltà fisiche, intellettuali, morali. Gli enti morali sono una creazione della legge per utilità pubblica, per vantaggio pubblico, pel progresso della stessa società, per modo che quella legge che li ha creati, quella medesima li fa cessare.

Molto assennatamente diceva il Thouret nell'Assemblea francese che, siccome il togliere di mezzo un corpo morale non è commettere un omicidio, così il dare un altro indirizzo alle proprietà dei corpi morali per meglio raggiungere lo scopo a cui sono ordinati, cioè l'utile pubblico, non è certamente commettere un atto ingiusto, una spogliazione.

E quell'illustre ministro della Chiesa, monsignor D'Affre, quell'arcivescovo il quale per la carità della patria moriva sulle barricate di Parigi, quell'arcivescovo in una sua ben nota opera diceva che nessuna delle associazioni civili avendo una esistenza indipendente dal legislatore, questi può distrurle e togliere loro la vita, privarle della facoltà di possedere.

Ma l'onorevole Senatore Vighiani non potendo spuntare queste armi le quali erano troppo bene affilate, ha cercato di rintuzzarle per mezzo di una distinzione, la quale, secondo il mio modo di vedere, non potrebbe avere accoglienza. Egli dice: è vero, gli enti morali non possono mettersi alla stessa stregua coi privati; rispetto alla proprietà, gli enti morali sono una creazione della legge, quando si rendono disutili, questi enti possono essere dalla legge distrutti, ma insino a tanto che esistono, sono intangibili, non possono modificarsi, non se ne possono alienare i beni. L'onorevole Senatore Vighiani fece prova di grande ingegno, ma non di dialettica.

Io non ricorrerò a quegli argomenti che potrebbero chiamarsi volgari, osservando che quando si può fare il più, si può fare il meno, e che quando si può togliere l'esistenza, si può dare a fortiori innocentemente un colpo di spillo. Ma vado ad altri argomenti.

Perchè gli enti morali si possono distruggere? diceva l'onorevole Senatore Vigliani; si possono distruggere perchè sono una creazione della legge; la legge li crea, la legge li annulla. Ma insino a che esistono non possono modificarsi. Questo è l'errore. A misura che la utilità pubblica si modifica possono modificarsi ancora gli enti morali.

Quindi se il legislatore trova che debbonsi affrancare le proprietà, che questa proprietà degli enti morali debbe essere modulata secondo le norme le quali sono dettate dai buoni principii del progresso e dell'utile sociale, io domando quale sarebbe l'ostacolo che si metterebbe avanti a questa volontà del legislatore?

Io non ne veggio nessuno. Si può annullarla, si può modificarla e regolarla, perchè il legislatore esercita durante la vita giuridica di questi enti morali una continua azione.

Mi si dice: voi che cosa fate? Voi affrancate i canoni, i livelli, i censi e che cosa date loro? Voi date loro 70 per cento! In verità, questo è un argomento specioso. Questo o Signori è un sofisma! è contraddetto dai fatti, dalle nozioni economiche! voi dite: invece di 100, si dà 70.

Forse se si dovessero vendere i livelli, i censi, se si dovessero riscattare, il direttario avrebbe diritto di avere il 100 in corrispondenza di cinque? Forse che la proprietà ed il valore non si vengono a modificare secondo le circostanze sociali, secondo il corso del debito pubblico? Il Governo allorquando converte, diciamo così, la proprietà di questi livelli, canoni e censi, in cedole dello Stato, dà non solamente l'interesse ma dà il capitale, cioè il 100, e io sfido qualunque prova in contrario.

Io domando; possono i direttari esigere i capitali corrispondenti ai censi, canoni e livelli? Mai no. Se non hanno diritto a questo riscatto, hanno diritto unicamente ad esigere la rendita; ebbene che cosa fa il Governo? Il Governo dà una rendita eguale per quest'affrancamento; nel dare questa rendita per quest'affrancamento, fa un grandissimo beneficio; non parlo della libertà delle terre che appartiene ad un altro ordine di considerazioni che esporrò poi, ma fa un grandissimo beneficio a quelli che hanno censi, a quelli che hanno canoni; e perchè? Perchè esigere dallo Stato è una cosa molto più facile, è una cosa la quale si fa a tempo fisso, è una cosa la quale si fa senza spese, è una cosa la quale si può fare innanzi tempo, anche impegnando la rendita la quale deve scadere ad un giorno determinato; dove che trattandosi dell'esazione dei livelli, dei censi, dovrà molte volte aspettarsi che la stagione sia prospera, poichè molte volte le decime dipendono, e precisamente nell'Italia meridionale, dal raccolto e quindi bisognano

delle transazioni, delle perizie, le quali mentre conducono a spese, rendono la rendita stessa assai variabile.

Ma facciamo anche astrazione da ciò; il Governo dà la rendita ai possessori di queste cartelle; immaginate il caso che il Governo volesse estinguere il Debito pubblico; lo Stato lo può fare per mezzo di una legge, quando si trovi in condizioni prospere. L'Italia è una di quelle Nazioni che non sono sulla decadenza, l'Italia è in sul risorgere, e può venir tempo in cui sia tanta la ricchezza pubblica che lo possa fare; immaginate che lo Stato voglia restituire e spegnere il Debito pubblico, domando io a questi possessori delle cartelle che cosa deve dare?

Darà forse il 70 p. 0/0? No; il Governo, lo Stato è nell'obbligo di dare la pari.

Immaginate un altro caso; immaginate che lo Stato voglia convertire il Debito pubblico. Il Governo dirà ai possessori, io voglio convertire la rendita, invece del 5 voglio pagare il 4 1/2, o il 4, il 3, ma voi avete diritto al vostro capitale, se volete ritirare i vostri fondi lo potete, voi siete pagati alla pari.

Allora i possessori delle cartelle fanno questo calcolo, se il 4 1/2, o il 4, attesa la condizione della ricchezza pubblica, è un interesse ragionevole, lasciano i loro fondi sul Debito pubblico, e se per avventura possono essi impiegare il loro danaro ad un corso maggiore, ritirano insomma il capitale nell'integrità vale a dire alla pari.

Dunque tutte le volte che lo Stato voglia pagare i suoi creditori, e fra i suoi creditori sarebbero i corpi morali, o le mani-morte, sarebbe nell'obbligo di dare il cento, tanto se si tratta dell'estinzione, quanto se si tratta della conversione della rendita. Ora domando io dove è l'ingiustizia? Dove è che il capitale loro è perduto? Che invece di 100 hanno 70? Una tale asserzione è lontana dal vero. Il Governo, ripeto, fa nessun danno ad essi ma anzi loro fa un grandissimo bene, per ciò che riguarda gli effetti che ne risultano.

Ma, Signori, le persone fisiche che posseggono hanno un'attività tale che si sviluppano progressivamente a differenza dei corpi morali.

Quali sono le verità trovate dalla economia politica dopo tanti stenti? Sono certe verità triviali, vale a dire che l'interesse privato è il solo il quale possa far progredire la pubblica ricchezza, l'industria, e questo principio è quello che specialmente ha ucciso tutte le utopie dei comunisti e dei socialisti, l'interesse collettivo non può mai compararsi all'interesse privato, per modo che mentre i privati sono in un continuo progresso, i corpi morali, le mani-morte sono stazionarie, immobili, intisichite, peggioranti, perchè quando non si progredisce, si peggiora.

Ora, quando le terre siano affrancate e si tolga di mezzo quella che dicesi proprietà impropriamente, ma è proprietà dimezzata (la vera proprietà è quella che consiste nel diritto di disporre assolutamente come si vuole della propria cosa, che i romani dicevano *uti et*

adulti), quando si tolga di mezzo questa dimezzata proprietà allora sono persuaso che la ricchezza pubblica prenderà un grandissimo slancio e noi otterremo quei grandi vantaggi che forse in questo momento non sappiamo prevedere.

Se non che qui fu detta una cosa, la quale venne rintuzzata dall'onorevole mio collega il Ministro delle finanze.

L'onorevole Senatore Arnulfo venne a dire che altro è la ricchezza della terra, altro è la ricchezza mobile, che la ricchezza immobiliare ha una specie di supremazia sopra la ricchezza mobile, che la garanzia la quale dà la terra, non la dà certamente il debito pubblico.

Io nel sentire questa teoria in verità credevami trasportato nei tempi in cui aveva il massimo vigore, anzi imperio assoluto, la scuola dei fisiocratici, quando credevasi che la sola o almeno la privilegiata ricchezza fosse la terra.

Ora io dico per l'opposto che la ricchezza mobile ha una supremazia sopra la ricchezza immobiliare. Secondo i principii economici è povera quella nazione la quale ha un capitale impegnato che non corrisponde al capitale mobile che è necessario al mantenimento del lavoro. Ed in verità quando voi volete trasformare la ricchezza immobile in ricchezza mobile trovate la stessa facilità che trovate allorquando volete trasportare la ricchezza mobile nell'immobile?

No certamente: la ricchezza mobile ha la facoltà di trasformarsi sempre che si vuole in ricchezza immobile, mentre la ricchezza immobile non ha la facoltà di trasformarsi in ricchezza mobile.

Tanto è ciò vero che il problema messo in campo dai moderni economisti, che non si è potuto risolvere, è stato quello di rendere mobilizzabile la terra.

Ma si dice, potrà venir caso, e vi sono degli esempi, in cui lo Stato possa non pagare la rendita alla quale si è obbligato, che non possa far onore ai suoi impegni.

Quest'argomento, o Signori, io non avrei creduto che si fosse posto innanzi. Il credito pubblico è garantito più di qualsiasi altra cosa.

Oggi avviene una grande rivoluzione, la quale fa perdere niente meno di sei miliardi in un giorno, tanto fu l'abbassamento dei fondi pubblici, in Francia nel 1848, ed oggi stesso il Governo provvisorio che è uscito dal popolo, dichiara che il Debito pubblico è garantito, e perchè? Perchè se non fosse garantito il Debito pubblico sarebbe impossibile l'esistenza di una Nazione.

È tanta insomma la fiducia che si ha nel Debito pubblico, che, sapete voi quanto vi si è impegnato nella moderna Europa?

Vi sono impegnati non meno di 50 miliardi, e quando il nostro Stato, quantunque sia nel corso di una rivoluzione, secondo diceva l'onorevole Senatore Poggi, ricorre al Debito pubblico, se domanda 500 milioni gli vengono offerti due miliardi, la qual cosa dimostra che

si ha grande fiducia nella vitalità del paese e si ha fede nel Governo italiano.

Ma, si oppone, il caso sovraccennato potrebbe per avventura accadere, mentre le terre non possono approfondare? — Il Vesuvio non deserta egli le terre che sono nell'Italia meridionale? Non avvengono, secondo le teorie di Elie de' Beaumont, gli elevamenti e gli abbassamenti? Non avvengono le crittagame, le malattie dei filugelli, le gragnuole, le malattie delle patate, per cui il popolo irlandese (mi rincresco il dirlo ma ciò mi viene in taglio), il popolo irlandese moriva di fame?

Ebbene queste disgrazie accadono pur troppo e si volgono più sopra le terre che non sopra il libro del Debito pubblico: viene la gragnuola, vengono le eruzioni vulcaniche, ma il Debito pubblico resta salvo, ed il mio collega Ministro delle finanze dichiara che nel primo giorno in cui viene la scadenza del semestre son pronti tutti i danari per pagare i creditori.

Ma potrà accadere un cataclisma, si dice: ma questo cataclisma quando verrebbe, o Signori?

Verrebbe quando l'Italia fosse disfatta quando lo straniero venisse un'altra volta a calpestare la nostra terra, quando la illustre, la venerata, la santa dinastia di Savoia non regnasse più sopra gl'italiani. Quando l'Italia frazionata nuovamente in piccoli frammenti, fosse un'altra volta dominata da tirannelli, ed io non comprendo come in questo caso perdendosi la patria, ossia quanto vi ha di più sacro, si possa ancor pensare alle mani-morte.

Questa legge è stata precisamente presentata perchè il progresso la vuole, perchè il paese se ne giova, perchè la prosperità pubblica è quella che ne riceve incremento.

Sapele voi perchè lo Stato ha il diritto di affrancare le terre, e di affrancarle con tutti i modi che non sono propriamente dalla ingiustizia stigmatizzati?

Perchè lo Stato ha diritto di ricevere dalla terra tutto ciò che è possibile in conseguenza dei progressi, della fecondità della terra stessa.

Ora siccome lo Stato non ha nulla, ma tutto deve prendere dalla tasca dei contribuenti, esso ha non solo diritto, ma il dovere di fare che vi sia libertà nelle terre, appunto perchè la ricchezza pubblica si accresca, perchè i prodotti diventino maggiori, e siano anche maggiori le tasse, e gli introiti che fanno le finanze, e quindi lo Stato deve affrancare le terre perchè ne abbia incremento la finanza.

Se dunque le cose sono in questi termini, se è vero che lo Stato abbia il diritto di annullare i corpi morali, quando l'utilità della patria lo richiede, quando quelle istituzioni più non corrispondono ai progressi sociali; se ha questo diritto, ha pur quello di modificare quelle amministrazioni, di limitare il loro possesso, di impedire che posseggano immobili, di ordinare che li vendano.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. È a ritenere

che quando il legislatore ordinasse la vendita dei beni immobili dei corpi morali, questa vendita non si farebbe che al 40 o 50 p. 0/0 perchè quando si offre sul mercato una gran quantità di beni non si può ricavare che il prezzo corrente, il quale certamente non corrisponde al prezzo naturale.

Se dunque il legislatore può fare questo, a maggior ragione può fare una legge come quella che ora si discute.

L'onorevole Ministro delle finanze il quale ha elaborato questo progetto che io completamente approvo, lo faceva nel senso di non ledere i diritti di alcuno, nel senso di giovare alla finanza, nel senso di affrancare le terre, nel senso di aumentare la ricchezza pubblica.

Non comprendo come un progetto di legge di questa natura possa essere respinto dal Senato. Io lodo la discussione dotta ed elaborata che ha avuto luogo, ma mi conforta la fiducia che la maggioranza del Senato non voglia respingere una legge, la quale è tanto utile alle proprietà immobili e alla finanza dello Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore Linati. Dopo il discorso del signor Ministro di grazia e giustizia, credo dover riuuiziare alla parola, perocchè egli ha espresso con molto maggior facondia lo stesso argomento che io mi proponeva di svolgere.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Il Senato si tranquillizzi, io non entrò nella discussione che dura da quattro giorni, mi limiterò ad alcune osservazioni in risposta a qualche cosa che è stata detta, e queste concernono più specialmente la parte finanziaria, dirò, della legge.

Se io mal non mi appongo, dalla discussione che ha avuto luogo, e dalle parole che ora furono dette dal signor Ministro guardasigilli pare che traspiri che questa legge sia stata ideata non tanto nello scopo di affrancare le proprietà dai pesi che su di esse gravitano, quanto da uno scopo finanziario, da quello cioè che mediante questa operazione possa ridondarne vantaggio al credito dello Stato; ed è su questo solo punto che io desidero presentare alcune considerazioni.

Io non so se i dati sui quali poggia la relazione di questa legge, che cioè il capitale affrancabile dai pesi inerenti alle proprietà dell'affrancazione dei quali si tratta, possa sommare a 900 milioni, come si dice, o a somma minore o maggiore; quando non si fa che allegare queste cifre, è permesso dubitare, se non si forniscono i dati dai quali esse furono desunte. Io ammetterò per ora che veramente il capitale di questa rendita fondiaria sia di 900 milioni.

Qual tempo ci vorrà prima che segua la trasformazione di queste rendite, che si trasportino sul Debito pubblico? Io non so se vado grandemente errato, ma mi pare che non si debba esser lungi dal vero coll'ammettere, che nel corso di un anno a far tempo dalla pubblicazione di questa legge, un settanta milioni di capitali possono essere il frutto dell'affrancamento e la corrispondente

rendita da portarsi sulla rendita costituita, così che noi avremmo sollevato la rendita iscritta di cinque milioni.

Ora io domando in primo luogo se cinque milioni di rendita sottratta ad una circolazione di 150 milioni come è l'interesse del nostro Debito pubblico (frazione più frazione meno), se questa sottrazione, dico, sia da tanto da alleggerire il mercato, da sollevare il prezzo della rendita. Io non lo credo.

Ma vi ha di più, mentre da un canto fareste portare sulla rendita in un anno cinque milioni, cioè la sollevate di cinque milioni, questi cinque milioni di rendita andranno alle mani morte dalle quali non saranno più alienati, ma durante questi termini comincerò a domandare al signor Ministro delle finanze: veggo nei bilanci presentati che egli ha fatto assegno su 20 milioni da farsi dall'emissione di rendite pel pagamento di certe spese che sono portate in bilancio. Io veggo che per altra parte ha ancora una porzione di rendita di creazione siciliana da alienare, la quale, se non isbaglio, dovrebbe produrre circa 16 milioni. Veggo dunque che mentre volete sollevare la rendita che credete di mobilitare da una parte, dall'altra ne riversate una somma che a un di presso costituisce più della metà di quelle che avete sottratte dalla circolazione, cioè che, se avete sottratti dalla circolazione 5 milioni di rendita, ne avete aggiunti dall'altra parte due milioni e mezzo, e forse tre milioni. Ma io domanderò ancora al signor Ministro: crede egli che con questa operazione si possa fare alzare il corso delle rendite, quando si sa in modo da non poterne dubitare che in un'epoca non lontana verrà ad essere riversata sul mercato per una nuova creazione una somma di gran lunga superiore a quella che si tratta di mobilitare? Io francamente non lo credo, e sono persuaso che se si consultassero a questo riguardo i banchieri, gli uomini di borsa, tutti direbbero che questa operazione può momentaneamente far alzare di qualche frazione la rendita, in quanto ci sia ricerca per questo collocamento, ma che non è di natura da rialzarla in un modo permanente e stabile; sicchè quando occorra al signor Ministro delle finanze di fare un nuovo prestito trovi la rendita avvantaggiata per effetto di questa operazione. Io non posso ammettere questo principio: quindi dal canto mio respingo anche sotto questo punto di vista una legge, perchè presentata sotto il punto di vista di una misura, o di un espediente, come credo si sia detto, finanziario, e veggo che lo scopo va intieramente fallito.

Del resto io nego, e me ne appello al modo di sentire universale, che si possa dire che ci sia parità di apprezzazione tra una rendita immobiliare ed una mobiliare. Questo ognuno lo sente, e lo può dire. In quanto a me, mi limito a questo dilemma; o voi col volere obbligare i corpi morali ad accettare una rendita sul Debito Pubblico pari a quella che loro si corrisponde dai loro debitori attuali, voi dico, non fate loro nea-

sun torto, nessun danno, e allora, dico, perchè non estendete la stessa misura anche ai privati? Poichè se ci ha un interesse grave a render la proprietà libera da questi pesi, e se non c'è danno a carico dei corpi morali, allora estendete anche questa operazione e quest'obbligo ai privati.

Ma voi non lo avete voluto fare. E perchè non lo avete voluto fare? Perchè vedete che cagionereste loro un danno, che gli privereste di qualche cosa che hanno diritto di tenere, e di cui voi senza ingiustizia non gli potete privare.

A questo punto pongo sullo stesso livello il proprietario individuo, come il corpo morale, quindi non posso adottare diversa atregua per l'uno e per l'altro.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La cedo al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Di Revel appunta questo progetto di legge come ideato in uno scopo puramente finanziario.

Per verità mi meraviglio come ad una legge che ha per iscopo di affrancare la proprietà egli faccia una tale accusa.

Evidentemente il più grande scopo che la legge si propone è quello di render libere le proprietà, e di cagionare per conseguenza quelli effetti economici che da questo svincolamento si debbono attendere secondo che oppositori o amici della legge hanno all'unanimità dichiarato. È naturale che dal momento che una legge è utile al paese, utilissima poi nelle circostanze attuali, in cui l'Italia debbe far fronte a' suoi impegni, debbe evidentemente sviluppare molto la sua attività, il suo lavoro, in modo che tutti gl'Italiani lavorino molto, che tutti i capitali diano il più gran prodotto possibile; egli è naturale dico, che se una legge di questo genere debba poi avere un effetto utile per le finanze, per verità di importante diventa importantissima.

Quindi la legge è stata presentata per due scopi, vale a dire, per quello di affrancare le proprietà e per quello pure delle finanze.

L'onorevole Senatore Di Revel nega che questa legge possa avere un effetto utile per le finanze, pel miglioramento del nostro credito pubblico; e la sua argomentazione qual'è? La sua argomentazione è la seguente:

Dirò anzi tutto che se egli vuol prendere conoscenza più particolare dei dati che sono accennati nella relazione, non ha che a leggere la relazione sul progetto di legge relativo all'istituzione del credito fondiario che è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento, ed ivi particolareggiati troverà i dati che si hanno al ministero, per cui si giunge alle cifre indicate nella relazione.

L'onorevole Senatore Di Revel per negare a questa legge un carattere di utilità finanziaria dice: (e qui ammette che il capitale, dirò nominale, di questi censi,

livelli, ecc., corrisponda a 900 milioni) suppongo che in un anno non se ne possa affrancare più che per 5 milioni di rendita; voi avete alla fine di questo mezzo anno emesso due milioni e mezzo di rendita, ma avete in vista di emetterne di più, sarete forzati ad emetterne per una somma molto maggiore; per conseguenza questa legge non raggiunge lo scopo finanziario. Se questo modo di ragionare fosse esatto, ne verrebbe per conseguenza che non ci sarebbe alcuna ragione per cercare che la rendita emessa sul mercato per quanto possibile si collochi stabilmente.

Ne verrebbe per conseguenza che una sottrazione di rendita del mercato, in modo di disporlo per una emissione di nuova rendita nei casi in cui essa diventa inevitabile, sia senza influenza.

Perdoni l'onorevole Senatore Di Revel, ma non mi sarei aspettato questa argomentazione; debbo però fargli considerare che il pubblico nel dar un valore ad una rendita ha in vista non solo la rendita emessa e quella che si possa emettere oggi o domani, ma ha in vista anche il complesso della situazione di un paese.

Ora io dico che il pubblico vede naturalmente quale è la nostra situazione finanziaria, vede che di qualche prestito noi avremo necessità prima che tutte le imposte necessarie ad equiparare le spese siano recate in atto, e se il Senato vorrà adottare un'altra legge, che gli sarà in breve presentata, osserverà che un capitale nominale tutt'altro che insignificante presso a poco di 900 milioni troverà collocamento stabile, e non verrà per conseguenza più ad ingombrare il mercato.

Del resto non voglio più rientrare nella questione, che fu trattata con molta eloquenza dal mio collega, ma per certo mi sarà lecito fare un'osservazione. Abilissimi magistrati da una parte negano a questa legge carattere di giustizia, giureconsulti eminenti invece la trovano giustissima.

Abbiamo da una parte chi dice: la legge ci condurrà al precipizio, dall'altra l'onorevole Puccioni crede e con lui tutti i Senatori toscani (tutti i toscani sto per dire) direbbero che leggi di tal fatta non hanno altro carattere che quello d'essere utilissime al paese, e credo che la grande maggioranza dei toscani si ribellerebbe (non intendo parlare di insurrezione materiale, dico moralmente) agli appunti di questo genere che sono stati fatti alla legge.

Io credo di poter affermare che tutto il partito liberale e intelligente della Toscana ha salutato la legge Salvagnoli come una delle più benefiche che il governo provvisorio della Toscana abbia donato a quel paese, e a tutti coloro che sono in voce di liberali in quel nobilissimo paese è parso un beneficio; e qui dove si fa una legge la quale è ben lungi d'andare così innanzi come la legge Salvagnoli, si dice che questa legge ci menerà poco meno che alla rovina della società, come da qualche illustre oratore è stato in certo modo accennato?

Per conseguenza quando veggio magistrati perfetta-

mente disinteressati, i quali sulla loro coscienza affermano due cose naturalmente contrarie, sopra le quali veramente vi è da dubitare, che forse nessuno dei due ha intieramente ragione; quando odo giureconsulti esimii affermare dall' un lato che la legge è altamente ingiusta, e dall'altro lato altri magistrati non meno insigni asserire che è giusta, io posso credere che questa legge abbia tutti i caratteri di giustizia.

Quindi per parte mia debbo far osservare al Senato, che nella condizione finanziaria in cui versiamo, e nessuno lo contesta, una legge la quale è utile alle finanze (e in questo io vo pienamente convinto e sono sicuro che la maggioranza del Senato è intieramente con me, che questa legge è atta a migliorare non poco il credito pubblico poichè il poter convertire questi livelli in cartelle del Debito Pubblico non fa che aumentare il loro valore) dovrebbe essere accolta con gran favore.

Noi vediamo come l'applicazione di una nuova legge d'imposta trovi difficoltà, come le proposte di nuove leggi d'imposte sieno non meno vivamente combattute, e la stessa proposta di alienazione di proprietà appartenenti al Demanio sia pure contestata, perchè si dubita che queste proprietà spettino piuttosto alle province che allo Stato; in tali condizioni, dico la verità, credo che il Senato vorrà fare buon viso ad una legge che deve migliorare il credito finanziario, il Ministero è con piena fiducia venuto a presentare questo progetto al Senato, perchè non dubitò che il Senato, al quale debbe stare a cuore il miglioramento economico del paese, il quale meglio di ogni altro può rendersi conto della situazione nostra finanziaria per la grande esperienza che ne hanno tutti i suoi membri, vorrà certo andare guardingo nel respingere un progetto di legge che può esser utile alle finanze dello Stato.

Senatore **Vigliani**. Mi permetterò di rispondere poche parole alla luminosa orazione che voi avete inteso pronunciare dal labbro dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia, la quale era in gran parte diretta a ribattere gli argomenti che nella tornata d'ieri io aveva l'onore di sottoporre alla saviezza del Senato.

Intesi anzi tutto con vera soddisfazione che questa legge ebbe la sua origine non tra le mura del Ministero della giustizia, ma tra le mura del Ministero delle finanze, e mi pare che veramente il suo carattere si risenta assai della sua origine; e questo cenno uscito dal labbro dell'onorevole Ministro, debbo dire, che mi ha rinfancato non poco nella mia opinione.

Vengo ora a dire pochissime cose sopra gli appunti che mi vennero fatti.

Confesso che mi è stata fatta l'accusa la più grave, ed è che i miei ragionamenti mancavano di dialettica ed avevano per base il sofisma.

Credo che non mi sarà difficile il purgarmi da questa imputazione.

L'onorevole Ministro della giustizia diceva: La società può certamente spegnere, abolire, sopprimere i corpi

morali, dunque li può anche modificare, li può anche trasformare.

Io ho già ammesso ieri, ed ammetto anche oggi, due delle proposizioni dell'onorevole Ministro della giustizia; cioè che la società può abolire i corpi morali, può trasformarli e modificarli; ma contesto assolutamente la terza, e prego il Ministro, che è tanto dotto e versato nella storia, a richiamare alla sua memoria tutti i precedenti che riguardano questa materia; e non gli avverrà di trovare, salvo in caso di rivoluzioni, che sono generalmente condannate, come contrarie a tutti i principii di ragione, non gli avverrà di trovare un esempio, in cui essendosi apportato modificazione all'esistenza civile di un corpo morale, si sia leso il suo diritto di proprietà.

Convengo che si impose talvolta ai corpi morali di alienare certa specie di beni, per esempio i beni immobili, ma quest'obbligazione è stata accompagnata dalla riserva della facoltà naturale di vendere al prezzo corrente al momento in cui l'obbligo di liberarsi dai beni immobili è stato imposto.

Io accennava fino da ieri a questa facoltà del Governo, ma insisto, come ho insistito, a contestare al Governo la facoltà di poterla esercitare, altrimenti che lasciando ai corpi morali la facoltà di vendere quei beni di cui loro sia vietato il possesso alle migliori condizioni venali.

A sostegno di quest'opinione, permettete che io invochi l'autorità di quello stesso illustre scrittore, Abrens, che vi è stato citato in questi giorni dal Relatore dell'ufficio centrale.

L'illustre Abrens, parlando precisamente del potere politico dello Stato sopra le proprietà delle mani-morte, ed enti morali, così si esprime:

« La società e lo Stato conservano verso tali comunità, sieno di carattere religioso, o civile, il diritto di sorveglianza per impedire che esse escano dalle condizioni della loro istituzione, acquistando una quantità di beni oltre ogni proporzione coi bisogni dei loro membri.

« Questo diritto debbe essere soprattutto esercitato verso quelle comunità che non hanno in se stesse un principio di vita, che si mantengono non per nuove generazioni, ma per aggregazioni estranee, e che inoltre invece di vivere del lavoro comune sussistono piuttosto per donazioni e per opere altrui ».

Da quanto udiste, ricavo ciò che questo illustre pubblicista, e filosofo permette alla società, ma egli non va certamente ad accordare alla società il potere di spogliare momentaneamente di una proprietà legittimamente acquistata da un corpo morale, il corpo morale stesso, finchè gli si lascia l'esistenza.

Quindi le modificazioni e trasformazioni, che il Ministro con ragione sosteneva essere permesso al Governo di fare non possono servire per giustificare l'attuale legge ove essa, come penso, lede il diritto di proprietà dei corpi morali.

L'onorevole Ministro della giustizia ravvisava un sofisma in ciò ch'io dissi che nell'attuale corso della rendita del nostro Stato esso dà 70 per 100 ai corpi morali, che vengono espropriati del dominio diretto. Egli diceva in primo luogo che in nessuna legge è stabilito che i corpi morali venendo privati del dominio diretto, della rendita fondiaria, debbono ricevere il 100 per 5.

In questa parte mi sia permesso contraddire all'onorevole Ministro, perchè questa è regola sancita dal nostro diritto civile, non solo dal Codice Albertino, ma da quello di Parma e delle Due Sicilie, foggiate sul Codice francese; e poichè rispettiamo queste norme per gli individui, noi dovremo rispettarle per i corpi morali, salvo volendo trattare questi per riguardo alla proprietà con una stregua diversa, quando la massima è stabilita in termini assai chiari e solenni.

Ma l'onorevole Ministro di giustizia soggiunge che la rendita che si dà al corpo morale vale veramente 100, perchè il Governo, lo Stato è debitore di 100, e sicuramente il debito nazionale è di 100; ma l'onorevole Ministro della giustizia m'insegna esser massima trita, che ogni cosa vale quanto si può vendere al giorno in cui si consegna.

Ora io domando all'onorevole Ministro, se la rendita dello Stato al giorno d'oggi, i corpi morali potranno venderla al di là del 70 per cento.

Sta vero, che ciò che la legge assegna ai corpi morali è del 70 per cento, mentre a termini del diritto comune loro sarebbe dovuto il cento.

Ma il Governo avrebbe il diritto di estinguere il debito pubblico?

Certamente non gli si può contendere questo diritto, ma le contingenze in cui ci troviamo mi dispensano dal seguire il Ministro in questa via, e sicuramente non potrebbesi fare dipendere il valore di questa legge da una ipotesi, che vorrei si verificasse domani, ma che pur troppo non è prossima a verificarsi.

Io non intendo punto di detrarre alla solidità del nostro Debito pubblico: sento il dovere di dichiararlo, che ho l'intima persuasione, che il nostro Stato farà di tutto per mantenere religiosamente i suoi impegni; ma ciò, che ho detto e che ripeto è, che possono succedere eventi i quali obblighino a ritardare qualche volta l'adempimento degli impegni, e come questo è accaduto ad altri Stati solidissimi, può anche accadere al nostro; quindi non mi pare di mancare punto verso la confidenza, che ripongo piena nel nostro Debito pubblico, dicendo, che certamente le obbligazioni che sono stabilite sulla proprietà sono più solide.

Ma qui l'onorevole Ministro dice, che la proprietà mobile ha preso nei nostri tempi un grandissimo sviluppo, occupa un larghissimo campo, e soverchia la proprietà stabile.

Se si parla di ricchezze, non ho difficoltà di consentire, e d'accordarmi con lui; ma se si parla di confrontare due maniere di proprietà, quella stabile e quella

mobile, mi permetterà l'onorevole Ministro, che io dica, essere fuori dubbio che la proprietà stabile fu, è, e sarà sempre più solida, più stabile, più sicura che la proprietà mobile, la quale porta con sé la parola che indica precisamente la sua debolezza ed i suoi pericoli.

Finalmente si sostiene dall'onorevole signor Ministro, che lo Stato ha il diritto di riscattare tutte queste rendite per ridonare alla proprietà fondiaria la sua libertà.

Io non contendo punto questo diritto allo Stato, ma credo, che lo deve fare, seguendo le norme della giustizia, e quando lo faccia seguendo queste vie, io, come tutti gli altri, faremo plauso. Ma quando per ottenere questo scopo, egli devia dalla strada della giustizia, allora egli mi accorderà, per quell'omaggio che ha reso molto sincero ai principi della giustizia, che io dica, che non è possibile l'attribuire al Governo un tanto diritto, che sarebbe piuttosto un abuso.

In fine è stato invocato ancora il grande argomento dell'utilità pubblica; al quale riguardo io mi farò lecito di confessare, che temo assai, che s'illuda il signor Ministro delle finanze quando crede ottenere da questa legge un grande vantaggio.

Se parliamo di un tempo esteso, non gli negherò, che potranno derivare vantaggi dalla legge che ci è proposta, e nei termini in cui è concepita; ma se egli confida in vantaggi prossimi, che lo possano mettere in grado di compiere con maggiore utilità per lo Stato certe operazioni, che egli prevede necessarie, allora mi permetta che gli dica, che gli utilisti non avranno grande premura di aiutarlo nelle sue mire, che gli utilisti provvederanno al proprio interesse, che essi aspetteranno come la legge loro lo permette, il momento in cui potranno speculare sull'abbassamento della rendita, ed invece di giovare alle nostre finanze per rialzarla nel caso di un notevole prestito, io credo che vorranno giovarsi delle circostanze di un prestito novello per impinguare le condizioni già abbastanza grasse che la legge loro fa per l'affrancamento della rendita.

Per conseguenza gli argomenti di giustizia che venni adducendo sembrano conservino la loro forza, ed impallidiscano molto a fronte delle cose dette dall'onorevole Senatore Di Revel, gli argomenti che si vollero addurre della pubblica utilità.

Quindi il Senato vedrà come non sia prudente, anche ammettendo quel dubbio cui accennava l'onorevole Ministro delle finanze, il mettersi per una strada dove vi sia anche soltanto il pericolo di offendere un diritto così sacro com'è quello della proprietà.

Ministro di Grazia e Giustizia. Voglio fare una sola osservazione ed è questa: il dilungarmi con altre osservazioni sarebbe lo stesso che rendermi fastidioso al Senato in una discussione che si è molto protratta. Non parlo della citazione di Ahrens che non ha nulla che fare poichè l'onorevole Senatore da Ahrens trae delle conseguenze che non si possono applicare ai corpi morali. Domandai la parola unicamente per dileguare un dubbio che ha potuto ingenerare l'ultimo di-

scorso dell'onorevole Senatore Vigliani; egli disse: « e maggiormente mi confermo nell'idea che questa legge non è fondata sulla giustizia ma è fondata sopra uno spediente finanziario, quando che il Ministro di giustizia ha confessato che questa legge non è stata elaborata nel suo gabinetto. »

Io ho detto cosa che non doveva essere taciuta; ho detto che non fui io che elaborai il progetto, perchè è ciò la pura verità, ma soggiunsi che questa proposta di legge mi è stata comunicata dall'egregio mio collega, l'ho veduta, esaminata trovata giusta; allorquando ho detto questo, allora ho detto implicitamente che la legge poteva riguardarsi come mia, quindi l'argomento che l'onorevole Vigliani voleva trarre dacchè io non fossi l'autore di questa legge è un argomento il quale cade per sè.

Presidente. Se nessuno domanda di parlare ulteriormente sulla discussione generale, questa si intenderà chiusa e si procederà alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1 del progetto ministeriale.

Art. 1.

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno aggravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di mano morta, potranno dai rispettivi possessori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del Demanio o dello stabilimento di mano-morta creditore, di un'annua rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico al 5 per 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione ».

L'ufficio centrale modifica in questo modo il progetto ministeriale, e dice:

« I beni immobili ecc. . . . potranno dai rispettivi possessori o debitori esser liberati. Sono eccettuati dalla proposta disposizione i censi eretti secondo la norme della Bolla Piana ».

Ciò aggiunge la parola *debitori*, ed un'alinea che contiene un'eccezione.

Chiedo al Ministro se accetta le due aggiunte.

Ministro delle Finanze. Accetto quella della parola *debitori* ma non l'altra.

Presidente. Il Senatore Dragonetti depone sul banco della presidenza la seguente dichiarazione ed emendamento di cui do lettura. « Nel 1° articolo della legge non è detto se la rendita del riscatto debba essere uguale a quella del canone, censo o livello *depurata o lorda*. Io propongo che dicasi « uguale all'ammontare dell'annua prestazione non depurata del quinto o del decimo secondo la sua diversa natura » perchè il corpo morale di cui si cambia in peggio la natura della proprietà, abbia così un compenso, nell'atto che colui che redime ne ha uno maggiore ricomprando la rendita col vantaggio del 29 o del 30 per cento ».

Ministro delle Finanze. Mi pare che questa questione potrebbe forse sorgere in occasione della discussione dell'articolo 6, ove parmi sarà più opportuna la sede di qualche emendamento di questo genere.

Presidente. Dunque la sede di quest'emendamento parrebbe più opportuna all'art. 6. Domando all'onorevole Senatore Dragonetti se acconsente.

Senatore Dragonetti. Acconsento chesi rimandi all'articolo 6.

Senatore Puccioni. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Puccioni. Domanderei all'egregio Ministro di grazia e giustizia se fosse conveniente di lasciare in quest'articolo 1 la parola *perpetue*, perchè vi sono delle enfiteusi anche temporarie, come sarebbero quelle inferiori ai 99 anni. Il Ministero ha egli intenzione che la legge si limiti unicamente alle perpetue, o vuol lasciare il vincolo a questo enfiteusi temporarie fintanto che durano?

Ministro di Grazia e Giustizia. Alle perpetue e a quelle che sono come tali considerate nella legge.

Presidente. Il Senatore Vigliani propone questo emendamento all'art. 1.

« I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, potranno dai rispettivi possessori, o debitori essere affrancati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del Demanio o di altra qualsiasi amministrazione dello Stato di un'annua rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico al 5 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

« La stessa disposizione si applicherà alle prestazioni anzidette che siano dovute a stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi od enti morali di mani-morte, ma il prezzo dell'affrancamento si pagherà secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 13 luglio 1857. Tale prezzo dovrà essere immediatamente convertito nell'acquisto di rendite iscritte sul gran Libro del Debito pubblico e da intestarsi al corpo od ente morale a cui apparteneva la rendita affrancata. »

Il Senatore Arrivabene propone un altro emendamento cioè la soppressione delle parole *Legati pii*.

Il signor Senatore Vigliani ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

Senatore Vigliani. Le osservazioni che ho avuto l'onore di presentare al Senato spiegano abbastanza le ragioni del mio emendamento; credo che non occorra di abusare della sofferenza del Senato, con aggiungerne altre, le quali non sarebbero che una ripetizione delle cose già dette.

Senatore Nazari. Domanderei la parola per un sotto-emendamento.

Senatore **De Monte**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Vigliani è appoggiato.

(Appoggiato).

La parola è al Senatore Nazari.

Senatore **Nazari**. L'articolo 1 di questo progetto applica la stessa norma di affrancazione tanto alle prestazioni perpetue non redimibili, quanto alle redimibili. Questa parificazione riguardo alle ultime non mi sembra assolutamente ammissibile.

Nelle investiture, che accordano al debitore di liberarsi dalla prestazione quando il voglia, è pur sempre prestabilita la modalità dell'affrancazione. Nei diversi contratti di tal genere, che mi son passati sott'occhio ho veduto, che la ragione della capitalizzazione convenuta si aggira sempre tra il cento per quattro, e il cento per tre.

Ora dimando io, perchè mò un direttario, o creditore qualunque, il quale ha costituito il livello, od altra prestazione perpetua, sotto l'espressa condizione accettata dall'altra parte di ricevere in caso di affrancazione lire cento, per esempio, per ogni lire 4 di canone, volete costringerlo adesso a ricevere soltanto lire cento per ogni lire cinque? Ma questa è marchiana.

Mi si dirà forse, che anche la legge del 13 luglio 1857 vigente in altre province non fa distinzione fra prestazioni redimibili, e non redimibili? Sia pure. Ma « adducere inconueniens non est solvere argumentum » se in quella legge è in corso per inavvertenza questo errore, ora che è avvertito si pensi ad emendarlo, e non a ripeterlo. È già un atto per sè stesso arbitrario e lesivo della proprietà, a mala pena scusato dal vantaggio, che può recare nel pubblico interesse, quello d'imporre ai creditori l'accettazione di un modo di pagamento diverso dall'ordinario; ma se noi con un tratto di penna annulliamo anche convenzioni lecite, che devono aver forza di legge tra le parti contraenti, i loro successori, ed aventi causa, noi commettiamo un atto ingiustissimo.

Il pregiudizio, che noi recheremo ai creditori con questa parificazione non è indifferente. Nel caso da me supposto di una capitalizzazione convenuta in ragione di lire 100 per quattro se voi mi date una rendita al cinque per cento, pari al canone, mi defraudate del 20 per 100.

Vogliamo fare le cose giuste, o per meglio dire meno ingiuste? facciamo, che in questi casi il debitore ceda al creditore una rendita al cinque per cento corrispondente al capitale che il primo avrebbe dovuto sborsare al secondo a termini dell'investitura. Il debitore avrà sempre ancora il suo tornaconto ad affrancarsi nel lucro che farà coll'acquisto della rendita. Io credo quindi che all'emendamento del Senatore Vigliani si dovrebbe aggiungere una clausola che distingua questo caso.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io crederei che il sotto-emendamento o proposta, comunque poi la si voglia chiamare dell'onorevole Senatore Nazari troverebbe più facilmente la sua collocazione, se crederà di mantenerla, nell'aggiunta da farsi all'articolo, e di cui non si occupa lo emendamento dell'onorevole Vigliani.

Avrà veduto l'onorevole Senatore Nazari che nell'articolo 1 c'è un'aggiunta eccezionale fatta dall'ufficio centrale; questa verrà sicuramente dopo in discussione, ed allora credo sarà il caso di accrescere, se crede, il numero delle eccezioni che quest'aggiunta contempla; ma io lo pregherei frattanto, oltre che credo la cosa più regolare, di non complicare la questione posta avanti al Senato dall'emendamento del Senatore Vigliani. Questa questione è radicale: si tratta di vedere se a tutti quei corpi morali che non sono precisamente nel dominio dello Stato, si abbia da applicare quella misura, che da molti fu trovata ingiusta, del presentare rendita per rendita; o se questi debbano affrancarsi nei modi prescritti dal citato articolo della legge 13 luglio 1857, cioè con un prezzo capitale, il quale poi sarebbe da convertire in rendita.

Posto che ho la parola, mi permetto di annunciare un sotto-emendamento all'emendamento del Senatore Vigliani, che consisterebbe in ciò che fossero le manimorte obbligate a convertire in rendita il prezzo ricavato in questi affrancamenti sempre che a tenore della legge del 1857 non ne avessero bisogno per pagare i loro debiti; giacchè conoscendo pur troppo, come fu già osservato qui che molte case pic in diverse province del Regno sono aggravatissime di debiti, crederei che fra i doveri di una buona amministrazione vi sia quello di convertire il ricavo di queste affrancazioni nel pagamento dei debiti, salvo, per quella parte che rimanesse libera, ad essere convertita ad utilità dello Stato, in rendita sul Debito Pubblico.

Presidente. Lo prego a voler redigere in iscritto questo suo sotto-emendamento.

Senatore **Lauzi**. Non sono che due parole da aggiungere.

Senatore **De Monte**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Signor Presidente, signori Senatori. Mi pare che tutte le tesi sostenute per l'una e per l'altra parte da coloro, che hanno propugnato od impugnato la legge, abbiano mirato al solo punto, gli uni per volere la legge come era scritta, gli altri per tutelare, a loro modo di vedere, gli interessi degli stabilimenti di beneficenza, poichè mi è sembrato che dalle prime parole della discussione rispettiva, non sia sorto il menomo dubbio che per le manimorte propriamente dette, per gli stabilimenti di loro natura ecclesiastici, per le mense, per i capitoli, per tutto ciò insomma che

è ecclesiastico, l'affrancazione richiesta non dovesse venire accolta.

Coloro che impugnavano la legge pareva che l'impugnassero unicamente nello scopo di tutelare gli stabilimenti di beneficenza, a loro modo d'intendere, e se questo è, allora io credo che noi abbiamo fatto un cammino al di là di quello che ci conveniva, e che quando l'onorevole Senatore Vigliani ha proposto il suo emendamento, abbia anche esentato con esso dall'affranco le mani-morte propriamente dette.

Per me io crederei che siccome l'articolo 1 è complessivo di molti concetti, così sarebbe proprio il caso di distinguerli, venendo ad una votazione per divisione.

Il concetto primo è per l'amministrazione dello Stato; il secondo è per i corpi morali in generale; il terzo è per le mani-morte.

L'emendamento del Senatore Vigliani potrà trovare il suo luogo quando verrà quel comma, a cui esso può riferirsi.

Io quindi chieggo che questo articolo, contenente molti concetti, molte idee, sia votato, come porta l'articolo 45 del Regolamento, per divisione.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Mi permetterà l'onorevole Senatore De Monte che io osservi che la mozione da lui fatta non è una mozione d'ordine, in quanto che, stando al sistema da lui proposto, i Senatori non avrebbero potuto presentare altri emendamenti. L'onorevole Senatore Vigliani ha presentato un emendamento complessivo; ha diviso l'articolo in quel modo che ha creduto più conveniente. Sta la sua domanda che si faccia la votazione per divisione, ed io vi acconsento di buon grado.

Può il Senatore De Monte, se vuole, presentare un altro emendamento che contenga più divisioni di quelle che ammette l'emendamento Vigliani, ma ciò non è, ripeto, una mozione d'ordine, e bisogna che egli presenti un emendamento diverso, che poi si voterà anche per divisione se ne sarà il caso, ma la mozione di ordine non sta nel dire ciò che si voglia fare, ma si nel discutere su ciò che si è fatto. Ora ciò che si è fatto è che si è presentato un emendamento; esso si voterà anche per divisione, se così crede il Senato, ma finché non si presenta un altro emendamento non credo vi possa essere mozione d'ordine.

Senato Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io comincio coll'associarmi interamente al savio ragionamento dell'onorevole Senatore Arnulfo in quanto alla proposta che venne facendo l'onorevole Senatore De Monte.

Se egli crede di fare la proposta d'un altro emendamento, la faccia pure, ma questo non impedisce che si mantenga intero l'emendamento da me presentato, che sussista in tutta la sua pienezza, e che io credo debba

avere la precedenza; ed il voto che il Senato sarà per emettere sopra il mio emendamento non sarà d'ostacolo a che si possa in seguito votare sopra l'emendamento che pare intenda proporre l'onorevole Senatore Nazari, o sopra quelli che venissero da altri proposti nel senso dell'onorevole Senatore De Monte, e dico da altri, poiché avendo il Senatore De Monte parlato in senso favorevole alla legge, non potrebbe perciò proporre alcun emendamento modificativo di quest'articolo.

In quanto poi alla limitazione che l'onorevole Senatore Lauzi vorrebbe che si apportasse al mio emendamento per riservare ai corpi morali la facoltà di valersi del prezzo dell'affrancaimento per estinguere i loro debiti, io credo che non vi sia necessità d'esprimere questa facoltà, perchè essa compete intieramente ai corpi morali, i quali o quando avranno convertito in cartelle del Debito pubblico il prezzo dei loro beni potranno, rivolgendosi all'autorità competente, ottenere la facoltà di giovarsene per pagare i loro debiti, o mentre si sta operando la conversione, essi faranno gli incumbenti necessari per avere quest'autorizzazione ed eviteranno forse anche la conversione.

Ma io credo che non convenga esprimere ciò nella legge, in quanto che per esimersi dalla sua applicazione, qualche amministrazione a cui essa non piacesse, potrebbe dichiarare che ha debiti da pagare, la quale dichiarazione non sarebbe sufficiente, ma esigerebbe prove, esigerebbe di più l'autorizzazione dell'autorità e della magistratura a cui appartiene il provvedere al riguardo.

Per conseguenza io inviterei l'onorevole mio amico Senatore Lauzi a voler prescindere da quella limitazione, senza che possa correre pericolo che il suo voto nella pratica non abbia il suo adempimento.

Presidente. Insiste il Senatore Lauzi nella sua proposta?

Senatore Lauzi. Io veramente dubiterei che quando è scritto nella legge l'obbligo assoluto di convertire in rendita, si potesse avere previamente l'autorizzazione di cui l'onorevole Senatore Vigliani faceva cenno.

Siccome però alla sua autorevole asserzione, tanto più autorevole per la posizione in cui si trova anche fuori di quest'Aula parlamentare, posso credere che la cosa abbia effetto ugualmente, non insisto per non complicare di più le cose.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore Linati. Io chieggo di parlare sopra l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

A mio avviso questo emendamento rende in ogni sua parte inutile la legge che attualmente si discute.

Qual'è l'intendimento di questa legge?

È di rendere tanto facile l'affrancaimento dei livelli e dei censi da invitare gli utilisti alla redenzione dei medesimi mediante la consegna di cartelle del Debito pubblico ai prezzi in corso.

Se voi volete che la redenzione si faccia sulla base del 100 per 5, voi non innovate cosa alcuna di ciò che è già prescritto nella legge 13 luglio 1857, epperò le

cose rimarranno nelle condizioni in cui si trovano attualmente.

Il fatto ha dimostrato fin qui che la legge del 1857 ha prodotto scarsissimi risultati; di più quasi ogni anno noi siamo costretti a domandare nuove proroghe per l'affrancamento dei livelli e dei censi.

Il presumere che gli utilisti possano voler sborsare il 100 per 5, è a mio avviso, una follia, allorchè vi sono tanti mezzi e sicuri di impiegare il proprio danaro ad un interesse maggiore; e fu un errore dei tempi andati, che le leggi economiche hanno oggidì in tutto distrutto, quello di voler imporre una tassa per il prestito di capitali.

Nello stesso Piemonte questa disposizione dell'antica legislazione è stata tolta, ed io vorrei che lo fosse anche nelle altre province italiane, epperchè ben volentieri colgo questa circostanza per pregare i signori Ministri qui presenti a proporre una legge apposita che tolga le tasse sopra i prestiti di capitali fruttiferi in quelle province dove ancora sussistono.

Da quanto si è venuto fin qui dicendo, ben risulta che la presente legge è utile, è necessaria, perchè le affrancazioni sono richieste dalla natura attuale dei possedimenti, dall'interesse dello Stato, e dirò di più dal bisogno d'interessare i corpi morali all'esistenza del credito dello Stato.

Se le cose stanno in questi termini, noi non potremmo ammettere l'emendamento del signor Senatore **Vigliani** tendente a rendere inutile la legge.

Se vogliamo che affrancazioni si facciano, se vogliamo interessare i corpi morali del credito all'esistenza del credito dello Stato dobbiamo rigettarlo.

Ministro delle Finanze. Entrando nell'ordine delle idee accennate dagli onorevoli Senatori **Vigliani**, **Nazari** e **Di Revel**, sarebbe difficile, a parer mio, far una legge per mezzo di emendamenti e sotto emendamenti. La legge è stata compilata con questo concetto, cioè che avessero ad affrancarsi i livelli riguardanti il demanio, stabilimenti, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di mano-morte.

È troppo difficile il convertire la legge così proposta in una legge che riguardi esclusivamente il Demanio e le altre amministrazioni dipendenti dallo Stato.

Mi pare che ci sia davanti il Senato un partito più semplice ed è di accettare o respingere l'articolo primo, quale è stato proposto dal Ministero, omettendo per ora la questione relativa ai censi eretti secondo la Bolla Piana, che viene in seguito, imperocchè bisognerebbe evidentemente compilare quasi intieramente un altro progetto; e credo che forse non risulterebbe soddisfacente.

Ripeto che mi pare più semplice che si metta ai voti l'articolo primo. Se si accetta, si potrà discutere il rimanente della legge, se non si accetta, la legge può considerarsi come respinta; per conseguenza o questo o altro Ministero, o qualche Senatore valendosi

della propria iniziativa potrà presentare altro progetto di legge.

Senatore Vigliani. Parmi che la proposta fatta dal signor Ministro delle finanze incontri l'ostacolo del nostro regolamento. Abbiamo l'articolo primo del progetto ministeriale; a questo articolo propongo un emendamento il quale non contiene un sistema del tutto opposto a quello del Ministero, ma entra in una via di mezzo.

Il mio emendamento accorda al progetto ministeriale quella parte che a me sembra non urtare nella giustizia, e che riguarda il Demanio e quelle amministrazioni che dipendono dal Demanio. Accorda ugualmente per tutto le mani-morte l'obbligo dell'affrancamento: limita poi la proposta ministeriale nella parte del corrispettivo per detto affrancamento.

Quanto alle mani-morte stabilisco un affrancamento che è diverso dal prezzo da quello pel Demanio. Entra poi nelle viste del progetto ministeriale là dove impone agli utilisti, ai direttari di corpi morali l'obbligo di convertire in acquisto di rendite sul Debito pubblico il prezzo dell'affrancamento.

Quindi io non credo che ben ragionasse il signor Ministro delle finanze, quando pretendeva che si dovesse scegliere l'una o l'altra via, l'uno o l'altro dei partiti estremi. Certamente se un Senatore presentasse un emendamento il quale dicesse non se ne faccia niente, proponesse che si respinga interamente l'articolo, non potrei fare opposizione alla proposta di questo emendamento, siccome quello che sarebbe più radicale del mio ed opposto alla proposta ministeriale, ma finchè nessuno sorge a fare questa proposta così radicale credo che il mio emendamento deve essere posto ai voti prima dell'articolo del progetto ministeriale.

Presidente. Il risultato sarebbe in fondo il medesimo, perchè chi approva l'emendamento vuol dire che non approva l'articolo, chi non approva l'emendamento, intende di approvare il progetto ministeriale.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Ho sentito argomenti talmente forti da una parte e dall'altra pronunziati da uomini così distinti che dirò col verso di Dante che

Il sì e il no nel capo m'è tenzone.

Il signor Senatore **Di Revel** crede che sia eguale la proprietà dei privati e la proprietà dei corpi morali; io non potrei ammetter ciò, e ne darò un esempio, una prova talmente forte che mi pare non possa essere impugnata.

Vi sono esempi, molti esempi di Papi che hanno permesso l'alienazione di beni dei corpi morali.

Domanderò al signor Senatore **Di Revel** se può venire in mente ad alcun Papa di prendere, di domandare i beni sia a lui, sia a me, sia ad alcun altro individuo.

Vi è adunque una differenza assoluta tra le proprietà individuali e quelle delle mani-morte.

Io nondimeno ho un gran rispetto per i luoghi pii, e mi pare che sarebbe duro lo sforzarli ad accettare una condizione che sarebbe loro sfavorevole.

Suppongo che un luogo pio abbia un livello di 100 franchi: se egli può vendere questo livello, è certo che prende di più di quello che prenderebbe vendendo la cartella sul Debito pubblico.

Dunque sta che si arreca un danno ai luoghi pii, le cui rendite sono destinate a soccorso dell'umanità; epperò pare meritino qualche favore.

D'altronde questo non muterebbe niente all'articolo 1 della legge come ha detto l'onorevole signor Ministro delle finanze. Si potrebbe votare l'articolo 1 con questo emendamento e salvare i luoghi pii da una condizione che considero dura.

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Volevo osservare che essendo più ristretto l'emendamento del Senatore Arrivabene, potrebbe trovar luogo anche quando venisse respinto quello del Senatore Vigliani che è molto più largo.

Una voce. È più ristretto.

Senatore **De Monte.** È più largo.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Il mio emendamento è più contrario al progetto ministeriale, che non sia quello dell'onorevole Senatore Arrivabene; so ne scosta di più, epperò si deve votare pel primo. . . .

Senatore **Arrivabene.** Domando scusa, se è accolto l'emendamento Vigliani, il mio cade.

Senatore **Vigliani.** Domando scusa, il suo emendamento è compreso nel mio, nel quale i luoghi pii sono pure compresi. (*Rumori*).

Forse l'onorevole Senatore Arrivabene, dallo stallo in cui si trova, non ha potuto cogliere bene il senso del mio emendamento, epperò crederei conveniente che il signor Presidente lo rileggesse di nuovo; così il signor Senatore Arrivabene vedrà che ivi sono largamente compresi i luoghi pii per quali si mostra meritamente sollecito.

Presidente. Era mia intenzione di mettere prima ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani, poi interrogare il Senato se intendeva di mettere ai voti le parole *legati pii*, in quanto che la soppressione non si può mettere ai voti secondo il nostro regolamento.

Rileggerò dunque l'emendamento. (*V. sopra*).

Mi pare che l'emendamento abbia tre parti le quali possono votarsi separatamente.

Senatore **Vigliani.** Se è domandata la separazione ciò si potrà fare, ma nè io, nè alcuno l'ha domandata.

Presidente. In tal caso l'emendamento sarà posto ai voti per intero.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Io desidererei avere una spiegazione prima di votare.

È evidente per me (e lo sarà forse anche per molti) che accettato l'emendamento proposto dal signor Senatore Vigliani, il progetto di legge non ha più nessuna ragione di essere. . .

Senatore **Vigliani.** (*interrompendo*). Domando la parola.

Senatore **Alfieri.** Mi lasci terminare, poi parlerà. . .

Sarà questa una conseguenza di più che forse non è avvertita da tutti, e desidero sapere se io stesso non mi inganno, cioè se accettato l'emendamento del Senatore Vigliani, sarebbero annullate la legge Toscana e le altre simili che hanno avuto vigore fin ora nelle altre parti d'Italia.

Voci. Certamente.

Senatore **Amari prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** Io non ho voluto prendere parte fin qui alla discussione perchè veramente io non mi sentiva di tal forza da competere cogli eloquenti oratori e giurisperiti che vi hanno preso parte. Ma al punto di venir alla votazione, io mi credo in dovere di soggiungere prima di tutto che la legge che svincola la proprietà è utile in tutte le province d'Italia e in alcune che io conosco particolarmente utilissima e che se il signor Ministro delle finanze ha giustamente asserito che questa legge era stata molto bene accolta in Toscana e che il respingerla farebbe in quelle province un pessimo effetto, io posso affermare lo stesso della Sicilia.

Nella rivoluzione del 1848, uno dei primi bisogni che si fecero sentire, appunto fu quello dello svincolamento delle proprietà che erano gravate da canoni enfiteutici e questo si effettuò precisamente nello stesso modo che or si propone.

E nel brevissimo tempo di vita che fu concesso alla rivoluzione siciliana si affrancarono moltissimi canoni, e l'effetto di questo fu tanto, che il Governo Borbonico, dopo la sua ristaurazione, non osò nemmeno di chiudere assolutamente questa porta che era aperta all'industria ed all'agricoltura, e colla legge che è ben nota del 1852 permise che si toruassero ad affrancare i canoni investendoli sul credito pubblico.

Io credo che si debba adottar questa legge, mentre tutti abbiamo giuste idee di unificazione, e vi tendiamo anche in casi in cui forse non è tanto urgente, io credo che si debba tener presente il bisogno e la convenienza dell'unificazione nelle cose che sono più fondamentali e più importanti.

Aggiungerò un'altra osservazione senza però entrare nel grande dibattimento del diritto di proprietà dei privati, e delle mani-morte, in che convengono in che disconvengono; credo che nessuno ha negato che lo Stato abbia sulle mani-morte, in generale, il diritto di tutela, che esso sia il tutore naturale di queste Opere pie. Ora, fino a che non si proverà che il tutore voglia

strozzare il pupillo, io devo dare al tutore l'esercizio di tutti i diritti di tutela e credo che fra questi diritti quello che si esercita con questa legge sia dei principali.

Finalmente due sono le specie di mani-morte, le mani-morte delle opere pie e mani-morte ecclesiastiche. Le mani-morte delle opere pie sono sempre innocenti, le altre sono mani-morte d'altro genere, qualche volta si risentono.

Io credo che non sarebbe inutile nello stato attuale della nostra politica, nello stato di lotta in cui ci troviamo, di interessare pel mantenimento dell'ordine attuale della società, anche le mani-morte, le quali invece di riscuotere direttamente il canone dell'enfiteusi, l'avessero a ripetere dal gran Libro del Debito pubblico ed avessero a correre in gran parte la sorte che tutti corriamo per fare l'Italia.

Perciò voterò per l'approvazione pura e semplice del progetto presentato dal Ministero.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Chiesi la parola per chiarire un fatto.

L'onorevole Senatore che prese ultimo la parola ha accennato come in Sicilia si sia ammesso un modo di riscatto simile a quello che il progetto presente di legge introdurrebbe; io penso che se le cose dette dall'onorevole Ministro nella sua relazione sono vere, quest'allegazione non è conforme alla verità.

Nella relazione ministeriale è detto che il modo che s'introdusse per l'affrancamento è stato questo, che le rendite si avessero ad alienare ai pubblici incanti col permutarne il ricavo in iscrizioni sul Debito pubblico.

Certamente quella legge mirava anche a trasformare in rendita sul Debito pubblico i canoni enfiteutici ed altre somiglianti prestazioni, ma non col mezzo che verrebbe proposto dal progetto di legge.

Probabilmente l'onorevole Senatore Amari prende equivoco tra il fine ultimo ed il mezzo per cui si arriva.

Egli ebbe un'idea molto felice quando disse, che il tutore non deve strozzare il pupillo; questa è precisamente l'idea di tutti coloro, che si sono opposti alla legge in quanto che hanno trovato, che il Governo invece di farla da buon tutore colle opere pie, e cogli altri stabilimenti pubblici la faceva invece da tutore poco curante degli interessi del suo amministrato.

Aggiungerò una sola parola in risposta alla domanda dell'onorevole Senatore Alfieri riguardo all'effetto della legge, quando fosse ammesso il mio emendamento. Con esso la legge non perderebbe punto la sua ragione di essere, anzi, credo che le sue disposizioni verrebbero a coordinarsi più facilmente coll'emendamento da me proposto.

L'interesse finanziario certamente sarebbe d'alquanto attenuato: ma però introducendosi l'obbligo di conver-

tire sempre il prezzo in cartelle del Debito pubblico, anche in parte l'interesse finanziario verrebbe da questo lato ad avvantaggiarsi.

E siccome credo, che gli utilisti hanno tutti interesse e sollecitudine a liberare le loro proprietà per quanto possono, io credo, che ammesso il mio emendamento non si perderà un'affrancazione in tutti quei casi in cui gli utilisti hanno i mezzi per farla, ed è modico l'ammontare della rendita.

Ed a questo riguardo prego l'onorevole Senatore Linati ad avvertire, che se la legge del 1857 non ebbe tutto l'effetto che si desiderava, ciò derivò principalmente da due cause: l'una è, che in alcuni paesi i laudemi sono del 15 per cento, e che per servire la rendita niuno va così facilmente ad incaricarsi di pagare ancora un dieci od un quindici per cento del capitale, che è rappresentato dal valore attuale del fondo. La seconda è la mancanza dei titoli in tutte le rendite vecchie, e questa mancanza fu appunto la causa, per cui non si poterono operare le iscrizioni e le trascrizioni stabilite dalla legge, e per cui furono promulgate le successive leggi intese a prolungarne i termini.

Questo è quanto credo di dover soggiungere in risposta a tutte le osservazioni postume.

Senatore **Amari** (*professore*). Domando la parola per un semplice schiarimento di fatto circa l'osservazione dell'onorevole Senatore Vigliani, e dirò che la rendita pubblica in Sicilia nel 1852 era al di sopra del pari, epperò non vi era luogo a diminuzione, come accade da noi, epperò lo stabilimento pubblico veniva a godere di una rendita minore di quella che prima percepiva.

Senatore **Vigliani**. Accetto le osservazioni del Senatore Amari, e mi dispenso dall'addurne il motivo al Senato.

Presidente. Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore **Plezza**. Io farò alcune osservazioni collo scopo di rendere più facile l'applicazione di questa legge, imperocchè io credo, che anche quelli fra i Senatori che hanno parlato contro la legge, e fra essi il Senatore Vigliani, non hanno nessuna volontà di accrescere le difficoltà nell'affrancamento da queste sorta di vincoli.

Ma però se non sono in errore l'emendamento del Senatore Vigliani diminuirebbe la facilità di operare questi affrancamenti.

Io lo prego di porre mente a questo, imperocchè ove tal'emendamento venisse ad essere adottato, queste difficoltà verrebbero accresciute contro la volontà certo di chi lo propose.

Nella seconda parte dell'emendamento Vigliani si richiama il prezzo contemplato nell'art. 2 della legge del 1857 ma non se ne richiamano contemporaneamente le facilitazioni, che essa dava per i pagamenti.

È ivi stabilito bensì che si dava il cento di capi-

tale per cinque di rendita, ma è in pari tempo determinato che il pagamento può farsi ad arbitrio dal livellario in 5 rate in 9 anni purchè ogni rata non sia minore di un quinto, dunque il livellario ha secondo quella legge diritto di pagare nel termine di 9 anni ed in 5 rate.

Non richiamando questa facilitazione, che cosa ne avverrebbe per il livellario di luoghi pii, o dei corpi morali? Ne verrebbe che sarebbe obbligato di pagare subito l'intera somma capitale del 5 per 0/0, obbligo questo che è reso tanto più evidente imponendosi di impiegare subito questo capitale in rendita del Debito Pubblico.

Ciò non avrà veruna importanza, perchè da quello che mi pare, il signor Ministro quando passi l'emendamento Vigliani, sembra disposto ad abbandonar la legge ma per il caso che ciò non fosse, mi occorre di dover prevenire il Senato, e l'onorevole Senatore Vigliani, dell'inconveniente che ne verrebbe mantenendo l'emendamento nel modo in cui è formulato.

Ministro delle finanze. Il Ministero invitato a dichiararsi, naturalmente non può a meno di dire in proposito che esso respinge l'emendamento Vigliani, perchè lo considera prima di tutto economicamente vantaggioso, stantechè invece di stabilire gli affrancamenti colle norme che sono fissate nelle varie parti del Regno, li verrebbe a rendere più malagevoli; e finanziariamente poi per nulla del pari vantaggioso perchè si ridurrebbe a pochissima cosa la parte cui estenderebbersi l'affrancamento, o per ultimo poi lo considera come impolitico, in quanto che in parecchie parti d'Italia vi sono leggi più liberali di questa dal Ministero proposta.

Presidente. Rileggo l'emendamento Vigliani: « I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue, perpetue ed irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere affrancati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o di altra qualsiasi amministrazione dello Stato di un'annua rendita iscritta sul Libro del Debito pubblico al 5 per 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

« La stessa disposizione si applicherà alle prestazioni anzidette che siano dovute a stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi od enti morali di mano-morta, ma il prezzo dell'affrancamento si pagherà secondo le norme stabilite nell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857.

« Tale prezzo dovrà essere immediatamente convertito nell'acquisto di rendite iscritte sul gran Libro del Debito pubblico e da intestarsi al corpo od ente morale a cui apparteneva la rendita affrancata. »

Chi intende di approvare quest'emendamento del senatore Vigliani, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Darò ora nuovamente lettura dell'articolo proposto dal Ministero.

Art. 1.

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue ed irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di mano-morta, potranno dai rispettivi possessori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di mano-morta creditore, di un'annua rendita iscritta sul gran Libro del Debito Pubblico al 5 p. 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione ».

Verrebbe ora l'emendamento del Senatore Arrivabene.

Senatore Lauzi. Il Senatore Arrivabene proponeva di escludere i luoghi pii, credo che nulla si opponga a che possa sviluppare il suo emendamento.

Senatore Galvagno. Mi sembra che la soppressione delle parole *legati pii* come propone il Senatore Arrivabene non raggiungerebbe lo scopo che pare si sia esso prefisso, perchè l'esclusione dovrebbe essere fatta in quel membro del periodo, dove sono enumerati i diversi stabilimenti, ma non in quello in cui si accenna alle prestazioni.

Senatore Arrivabene. Con togliere queste parole aveva creduto di fare un vantaggio ai luoghi pii, ma siccome ciò nuocerebbe alla legge, anzichè creare ostacoli alla medesima, siccome la credo utile e dettata da necessità politiche, così ritiro il mio emendamento.

Presidente. Rileggerò l'art. 1 per farlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi intende approvarlo sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato).

L'ufficio centrale propone la seguente aggiunta al progetto ministeriale:

« Sono eccettuati dalla precedente disposizione i censi eretti secondo le norme della Bolla Piana ».

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che quando si è approvato l'articolo non possono più proporsi emendamenti. L'ufficio centrale non ha insistito perchè si votasse questo emendamento. Ora il Senato avendo approvato il progetto ministeriale è impossibile il tornarevi sopra.

Senatore Stotto Pintor. Per parte della maggioranza dell'ufficio centrale si consente a che siano compresi in quest'articolo anche i censi in discorso.

Presidente. Io non intendo perchè l'ufficio centrale dopo aver proposta.....

Senatore De Monte (*interrompendo*). Esso in seguito alla discussione che ebbe luogo sull'articolo di cui si

tratta ha modificato le sue idee. Ora aderisce pienamente al progetto del Ministero.....

Presidente. L'ufficio centrale ritira adunque l'aggiunta. Ma finchè ciò non era a mia notizia, era mio dovere di metterla ai voti.

Senatore Slotto-Pintor. Prego il signor Presidente di riflettere che l'articolo parla di censi in generale, e la eccezione riguarda i soli censi secondo le norme della Bolla Piana.

L'ufficio centrale adunque aveva motivo di fare quella restrizione.

Presidente. Avevo adunque tanto più ragione di parlarne ai voti.

Senatore De Monte. Certamente. Ma ora noi ci ricrediamo dall'eccezione.

Presidente. Leggo l'articolo secondo.

Art. 2.

« Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

- » 1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che tengono luogo di titolo;
- » 2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;
- » 3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
- » 4. Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea o di più generazioni;
- » 5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni;
- » In ogni caso la concessione si presume perpetua salvo la prova in contrario. »

L'ufficio centrale aggiungerebbe questo numero:

- » 6. La disposizione contenuta nel N. 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre la applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa nel N. 3. »

Accetta il Ministero quest'aggiunta del N. 6?

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetta.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Credo che per errore si sono comprese nel N. 4 di questo articolo 2 fra le prestazioni perpetue, quelle derivanti da concessioni fatte a favore di più generazioni. Se l'articolo fosse concepito in senso che comprendesse quelle costituite per tre o più generazioni, introdurrebbe allora il concetto di perpetuità, in quanto che calcolando le tre generazioni a 33 anni ciascuna, queste formerebbero 99 anni; onde mi pare che la legge per essere coerente a ciò che stabilisce nel N. 5 della medesima, dovrebbe comprendere fra le perpetue le prestazioni derivanti da concessioni costituite a favore di tre o più generazioni; giacchè diversamente comprenderebbe il caso, che siano

costituite solamente per due, od anche di una sola generazione.

Quindi io proporrei che il numero 4 fosse così redatto:

« Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia, di una linea o di più generazioni delle quali tre almeno rimangono ancora a compiersi all'emanazione della legge. »

Questa disposizione è conforme a ciò che è stato stabilito in materia affatto identica nell'articolo 2 della legge 1857; si colpiva egualmente la rendita perpetua e definiva questa a un dipresso nella conformità che lo fa l'art. 2 del progetto che discutiamo, ma si discosta dall'attuale progetto sensibilmente in quanto riguarda la rendita di cui feci cenno; ed infatti al n. 4 dell'art. 2 si legge:

« Le concessioni fatte a favore di una famiglia, o linea o discendenza all'infinito o senza limite di grado o generazione. »

Ammetto che sia un po' eccessiva questa disposizione, dove dice senza alcun limite di generazione, ma dicendo invece le concessioni costituite a favore di più generazioni, ma di cui tre ancora rimangono a compiersi all'emanazione della legge, si entra perfettamente nel concetto del progetto che ora esaminiamo, e si abbracciano quelle prestazioni le quali sono realmente perpetue secondo i principii generalmente sanciti.

Senatore Slotto Pintor. Mi pare che lo scopo del Senatore Vigilani potrà essere raggiunto quando l'articolo sia concepito in questo modo: « Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia, di una linea o di tre generazioni almeno: »

Senatore Vigilani. Accetto.

Presidente. Il Ministro accetta?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Metto ai voti l'art. 2 così redatto:

Art. 2.

« Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

- » 1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che tengono luogo di titolo;
- » 2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;
- » 3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
- » 4. Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea o di tre generazioni almeno;
- » 5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni;
- » In ogni caso la concessione si presume perpetua salvo la prova in contrario;
- » 6. La disposizione contenuta nel num. 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però

sempre l'applicazione, ove sia luogo, della disposizione espressa nel num. 3 ».

Chi approva l'art. 2 sorga.

(Approvato)

Art. 3.

« Per l'affrancamento dell'enfiteusi della durata di 99 o più anni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul gran libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 per 100 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 per 100 pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario ».

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Di concerto coll'ufficio centrale proponerò qui un emendamento, cioè che l'articolo cominciasse così:

Art. 3. « Per l'affrancamento dell'enfiteusi di cui al N. 5 dell'art. 2 quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni.

Il seguito come il testo stampato sino alla fine dell'articolo.

Poi un'alinea che dicesse:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui il direttario per legge, per consuetudine, o per incapacità di possedere non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo ».

Senatore Stotto Pintor. L'Ufficio accetta.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Alle due aggiunte saviamente proposte dall'onorevole Ministro delle finanze io mi permetto di proporre una terza.

Essa riguarderebbe l'enfiteusi costituita per più generazioni, di cui però non rimanessero più che una o due a compiere.

Nell'articolo 3 si accorda un compenso pel tempo che rimane a decorrere sino alla devoluzione dello stabile enfiteutico al direttario, ora quando si tratta di un'enfiteusi la quale non abbia più a durare che per una o due generazioni, essa sarebbe più breve legalmente di quella di 99 anni di cui parla l'articolo 3, perchè, come diceva, si sogliono calcolare 33 anni per generazione, ebbene se non vi è più che una generazione da compiere voi avete un'enfiteusi che per 33 anni si devolverebbe al direttario, se rimangono due generazioni a

compiersi avete un'enfiteusi che in capo a 66 anni si devolvere al direttario.

Invoco quindi dalla saviezza del Senato una parità di trattamento per queste enfiteusi o proponerò che si aggiungesse dopo le parole « delle enfiteusi della durata di 99 o più anni » un'alinea che dicesse. « Per l'applicazione di quest'articolo per le enfiteusi costituite per più generazioni si calcolano 33 anni per ogni generazione. »

Credo che la maggioranza dell'ufficio centrale accetti quest'aggiunta, e che l'accetterà anche il Ministero.

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta, solo vorrebbe fosse adottata la locuzione che si è usata nella legge Farini e nell'ultima parte di quest'articolo si dicesse « Nelle enfiteusi a numero limitato di generazioni, ogni generazione compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni 33. »

Senatore Vigliani. Accetto, solo premetterci queste parole « per l'esecuzione del presente articolo. »

Presidente. L'articolo 3 sarebbe così redatto:

« Per l'affrancamento delle enfiteusi di cui al N. 5 dell'articolo 2 quando il tempo per cui debbono durare sia minore di 99 anni, e delle concessioni per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul gran libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 p. 0/0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 p. 0/0 pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

« Per l'esecuzione del presente articolo ogni generazione compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni 33.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui il direttario per legge, per consuetudine, o per incapacità di possedere non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo. »

Interpellero il Senato se intende di approvarlo.

Voci. Non siamo più in numero.

(I segretari procedono alla verificaione).

Presidente. Ho il dispiacere di far noto al Senato che non siamo più in numero.

Ordine del giorno per domani: continuazione della discussione sul progetto di legge attuale e quindi le interpellanze dei signori Senatori Doria e Martinengo; e quelle altre leggi che erano poste all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/2.)

CXLVI.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ecc. — Schiarimenti richiesti dai Senatori Vigliani e Puccioni, forniti dal Ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 3 colle modificazioni proposte dal Ministro delle finanze e dal Senatore Vigliani, non che degli articoli 4 e 5 — Emendamento del Senatore Dragonetti all'art. 6 — Osservazioni dei Senatori De Foresta, Mameli, Siotto Pintor e Ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento Dragonetti — Approvazione dell'art. 6 — Adozione della proposta del Ministro delle finanze per l'unione dell'art. 7 al 6 — Emendamento all'art. 8 (ora 7) del Senatore Vigliani, combattuto dal Senatore De Monte, ed accettato dal Senatore Siotto Pintor e dal Ministro delle finanze — Emendamento del Senatore De Foresta, combattuto dal Ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento De Foresta — Approvazione degli articoli 8 (ora 7) e 9 (ora 8) — Emendamento del Senatore Vigliani all'art. 10 (ora 9) oppugnato dal Senatore De Monte — Emendamento Piazza combattuto dal Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore Puccioni — Nuova redazione dell'art. 10 (ora 9) proposta dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Alfieri — Spiegazioni al riguardo dei Senatori Nazzari e Vigliani — Osservazione ed istanza del Senatore De Foresta cui risponde il Senatore Vigliani — Approvazione dell'art. 10 (ora 9) e dell'aggiunta a detto articolo del Senatore De Monte — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione sul mentovato progetto — Approvazione degli articoli 11 (ora 10), 12 (ora 11) e 13 (ora 12) — Aggiunta all'art. 14 (ora 13) del Senatore Vigliani, combattuta dai Senatori De Foresta e Ferrigni, appoggiata dal Senatore Siotto Pintor — Reiezione dell'aggiunta Vigliani — Approvazione degli articoli 14 (ora 13), 15 (ora 14) e 16 (ora 15) — Adozione dell'art. 17 (ora 16) coll'emendamento del Ministro delle finanze — Aggiunta all'art. 18 (ora 17) del Senatore Nazzari oppugnata dal Senatore De Monte — Approvazione di detto articolo — Reiezione dell'aggiunta Nazzari — Adozione degli articoli 19 (ora 18; al 22 (ora 21) e dell'intero progetto — Interpellanze del Senatore Martinengo al Ministro delle finanze — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Martinengo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia e degli affari esteri, e più tardi intervengono pure i Ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Prego il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** di dar comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge le lettere dei Senatori Sclopis, Della Rovere e Lauzi, colle quali il primo per motivo di salute, il secondo per ragioni di servizio militare e l'ultimo per affari di famiglia, chiedono al Senato un congedo che è loro accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3110. I Capi uscieri e le Ordinanze addetti ai vari Dicasteri dello Stato ricorrono al Senato onde ottenero un miglioramento nella loro condizione (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI,
LIVELLI, CENSI, DECIME
ED ALTRE PRESTAZIONI TERRITORIALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

Nella seduta di ieri era stato rifatto l'art. 3 che non potè mettersi ai voti per insufficienza di numero.

Rileggo l'insieme dell'articolo come è stato concertato fra il signor Ministro delle Finanze e l'onorevole sig. Senatore Vigliani.

Art. 3.

« Per l'affrancamento tanto dell'enfiteusi, di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui devono durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta ed il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul gran libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 p. 0/0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 p. 0/0 pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

« Per la esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatré.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse entrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita. »

Senatore **Vigliani**. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Vigliani**. Prima che si addivenga alla votazione sopra l'art. 3 credo opportuno di rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro delle Finanze per ottenere una spiegazione la quale valga a meglio illustrare il senso di quest'articolo in una parte che all'ufficio centrale è sembrata alquanto oscura ed ambigua.

Nella relazione dell'ufficio voi leggete che si è ravvisato che il concetto dell'art. 3 potesse esser meglio espresso con una più precisa redazione, e si lasciava poi alla saviezza del Senato il vedere se occorra a questo riguardo di variarne o modificarne la redazione del progetto.

Il motivo per cui l'ufficio centrale non ha creduto di sottoporre un'altra redazione al Senato, è stato un rispetto verso una disposizione che già esiste in altra legge analoga.

Nella legge dell'Emilia si trova precisamente, come già è stato osservato nella discussione, un articolo il quale contiene una disposizione corrispondente a questa dell'art. 3; là dove si tratta del compenso da dare al direttario nel caso in cui egli ha la speranza della devoluzione del dominio utile entro un tempo che non ecceda i 99 anni.

Ma ciò non toglie che l'articolo presenti veramente qualche ambiguità ed oscurità; ed invero nell'ufficio centrale tre dei membri essendosi accinti a spiegarlo, ne uscirono tre spiegazioni diverse.

Ciò mi pare che debba bastare a dimostrare il bisogno di avere qualche schiarimento, e sono persuaso che l'onorevole signor Ministro delle Finanze, perito com'è nelle scienze esatte, saprà risolvere questa specie di problema algebrico.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Supponiamo che di una data enfiteusi della durata di 99 anni al più rimangano ancora per esempio 60 anni, in guisa che debba a capo dei 60 anni la proprietà essere devoluta al direttario. Supponiamo che siasi fatta una stima del fondo, e che per conseguenza, conoscendosi la rendita enfiteutica da corrispondersi annualmente, si possa vedere quale è la parte che rappresenta veramente quella che a capo di 60 anni andrebbe al dominio diretto per il fatto della devoluzione. Supponiamo insomma che il fondo valga 100 mila lire, e che la rendita a pagarsi annualmente sia di due mila lire; ciò vuol dire che 40m. saranno da sottrarsi, e che 60m. comporranno il dominio utile che a capo dei 60 anni andrebbero al direttario.

Bisogna per conseguenza dare una rendita la quale cogli interessi composti valga a capo di 60 anni a fare una somma di 60 mila lire che costituirebbe il dominio utile da devolversi e corrispondersi al direttario...

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Dal canto mio mi dichiaro soddisfatto della spiegazione data dal signor Ministro che mi pare abbastanza chiara, e corrispondente al senso più adeguato dell'articolo.

I liquidatori lavoreranno.

Senatore **Puccioni**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Puccioni**. Chiederò per parte mia una spiegazione allo stesso onorevole signor Ministro delle finanze, su questo articolo, con cui si tratterebbe di obbligare l'utilista a pagare anticipatamente la rendita per tutto quel tempo che decorre fin tanto che la devoluzione non avvenga.

Ora questo pagamento anticipato non nuoce realmente all'utilista, se non gli si scontano gli interessi dell'anticipazione che volta per volta fa?

Se si lasciasse in mano dell'utilista questa rendita, egli potrebbe di essa fare l'interesse suo; ma se la deve pagare anticipata, parmi che il direttario verrebbe ad avere questa somma anticipata a carico dell'utilista, senza che da tale anticipazione siano dettratti gli interessi a scaletta che essa potrebbe produrre.

Questo è lo schiarimento che io chiedo al signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per stare nell'esempio indicato un momento fa, suppongo che il valore del dominio utile che si devolverebbe a capo di 60 anni

al direttario, sia di 60 mila lire. Se si dà mano ad una tabella d'interessi composti, si vede quale somma occorrerebbe, acciò con tutti gli interessi composti a capo dei 60 anni si formassero le 60 mila lire.

Quindi facendosi l'affrancamento del capitale, sarebbe necessario per formare la somma di 60 mila lire a capo di 60 anni, che l'utilista desse oggi quella somma che è indicata dalla tabella delle annate.

Ora invece noi abbiamo l'affrancamento col corrispettivo d'una rendita idonea; si dovrà dare una cartella il cui valore sia quello indicato dalla tabella.

Quindi è che l'utilista non ha alcuna specie di danno da questo modo di affrancamento, imperocchè egli veramente darebbe un capitale il quale tenendo conto degli interessi composti, verrebbe a capo di 60 anni a far la somma indicata. Anzi questo modo di affrancamento secondo tale sistema non reca danno nè all'una, nè all'altra parte.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, rileggerò l'intero articolo (*V. sopra*).

Chi intende approvare l'art. 3 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

« I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con prezzo in mano potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e della riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 p. 0/0 inserita sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi. »

(Approvato).

Art. 5.

« Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge. »

(Approvato).

Art. 6.

« La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di mano-morta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

« Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al Direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia. »

Senatore Dragonetti. Qui sembrerebbe il luogo di mettere l'aggiunta che ho proposta nella tornata di ieri.

Presidente. Il signor Senatore Dragonetti proporrebbe di aggiungere alcune parole a quest'articolo che sono: « ammontare dell'annua prestazione non depurata del quinto o del decimo secondo la sua diversa natura. » Vuole sviluppare questo suo emendamento?

Senatore Dragonetti. Mi pare sia necessario di far questa dichiarazione onde ovviare ogni difficoltà, dopo che fu ordinata la ritenzione del decimo o del quinto.

È necessario si spieghi se si tiene la rendita lorda o depurata da questa ritenzione, se si farà la deduzione....

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Dragonetti è appoggiato.

Senatore De Foresta. Si pregherebbe il signor Senatore Dragonetti di spiegare cosa intende per questa deduzione.

Senatore Dragonetti. Nell'Italia meridionale vi è una legge la quale stabilisce che su tutti i canoni e censi, si ritenga il quinto o il decimo secondo la natura delle prestazioni, il quinto se è canone, e il decimo se è censo.

Io credo necessario, almeno per quelle province, dichiarare se si debba intendere rendita lorda o rendita depurata dal decimo e dal quinto suddetto.

Ministro delle Finanze. Non ho forse abbastanza inteso quello che l'onorevole Senatore ha detto; ma se non vo errato, mi sembra che egli parli di una certa rendita che l'utilista paga al direttario e sulla quale si preleva a favore dello Stato un'imposta.

Se questo è il caso al quale vuole alludere l'onorevole Senatore, parmi evidente che il concetto della legge sia che l'utilista dà al direttario una rendita veramente eguale a quella che oggi gli dà per sopperire alle rendite delle mani-morte.

Vi sono delle leggi speciali; ma questo è un altro argomento su cui la legge attuale non ha che fare.

Senatore De Foresta. Se ho bene inteso ciò che ha detto l'onorevole Dragonetti, nelle province napoletane sarebbe in vigore una legge in forza della quale coloro che debbono pagare un'annua prestazione per enfiteusi od altro censo perpetuo, sono in diritto di ritenere un quinto per le prime ed un decimo per le altre.

Vorrei perciò che anzitutto alcuno dei Senatori delle province napoletane volesse dare qualche maggiore spiegazione a questo riguardo, e specialmente se questa ritenzione si faccia per i tributi.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Parmi la questione sia in-tempestiva, verrà all'articolo 10, ove parlasi dei tributi.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Mi riesce agevole il comprendere ciò che vuole accennare il signor Senatore Dragonetti sul fondamento della legge speciale vigente nelle province meridionali, perchè uguale legge è in vigore nella Sardegna, sancita nel 1831.

Con questa legge mentre si volle che il tributo fondiario si pagasse per intero dal possessore del fondo, si volle pure, che ove il fondo si trovasse soggetto all'onere di una prestazione di rendita fondiaria o semplice, una quota proporzionata cadesse sulla rendita, della quale quota era per via di ritenzione ossia imputazione rimborsato il possessore del fondo, che aveva pagato per intero il tributo.

In somma si pose per fondamento che il tributo do-

vesse pagarsi in ragione della rendita; ed in conseguenza dovessero i compartecipanti del frutto del fondo in proporzione contribuirvi o direttamente o indirettamente.

Le province meridionali pare si trovino a questo riguardo nelle medesime condizioni della Sardegna: vi sarà differenza nella quota, ma la sostanza è la stessa, e così il Senato conosce abbastanza di che si tratti, onde potersi formar un giusto criterio sulla proposta Dragonetti.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. È inutile che io parli, voleva appunto dire la stessa cosa.

Mi pare poi che la questione sia prematura e che avrà migliore sede nell'art. 10 ove si parla dei tributi.

Presidente. Aderisce il signor Senatore Dragonetti che questa questione sia rimessa all'art. 10.?

Senatore De Foresta. Come diceva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, credo io pure che l'art. 6 basti pel desiderio dell'onorevole Dragonetti.

Difatti ivi è detto che la rendita da cedersi sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di mano-morta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Se sta vero, che l'utilista sia in diritto di ritenere il quinto od il decimo dei tributi, è evidente che il direttario esigerà questo quinto o decimo di meno.

Quindi mi pare che la spiegazione desiderata dall'onorevole Senatore Dragonetti si abbia già nell'articolo stesso, come ho già detto, e lo pregherei perciò a non insistere nella sua domanda.

Presidente. Persiste l'onorevole Senatore Dragonetti nel suo emendamento?

Senatore Dragonetti. Io lo ritiro.

Presidente. Allora porrò ai voti l'art. 6.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 7.

« Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo del pagamento o del mercato più vicino.

« Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'ufficio centrale nella sua relazione a proposito di quest'articolo, espresse il voto che le disposizioni del medesimo facessero seguito e corpo col precedente: cioè che bisognerebbe in quest'articolo intendere ripetuta la prima parte dell'art. 6.

Forse si toglierebbe ogni dubbio, ove al secondo

alinea dell'articolo 6 facesse seguito la disposizione dell'articolo 7 e vi rimanesse così incorporata.

Senatore Puccioni. L'ufficio centrale accetta.

Senatore Siotto Pintor, Relatore, Aderisco.

Presidente. Chi intende approvare quest'articolo 7 il quale dovrà formar parte dell'articolo 6, sorga.

(Approvato)

Art. 8 del progetto che diventa il 7.

« Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindenni o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'articolo 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 per cento dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

« Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

« Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

« Sarà aggiunta alla rendita da cedersi a norma dell'articolo 1, il 5 per cento dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia. Nel caso che per speciali convenzioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo. »

Senatore Vigliani. Nella prima parte dell'art. 8, che ora diventa l'art. 7, si debbe a mio avviso sostituire un *e* ad un *o*, colà dove si legge, che sarà aumentata la rendita di altrettanto, quanto corrisponda al 5 per cento dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni; la particella congiuntiva *e* mi pare meglio appropriata che la disgiuntiva *o*, mentre col laudemio possono concorrere altre prestazioni.

Senatore De Monte. Mi dispiace di non essere dell'avviso dell'onorevole Senatore Vigliani; ma credo che la disgiuntiva *o* stia bene in fine della prima parte del periodo che discutiamo, imperocchè si fa il caso nell'articolo di laudemio e di altre prestazioni, e però allorchè si fa il caso di laudemio si deve parlare del laudemio, e non ci sono comprese le altre prestazioni: se si tratta di queste non si devono confondere con quello; quindi non è il caso dell'*e* ma dell'*o*.

Senatore Siotto-Pintor, Relatore. Io credo veramente che debba accettarsi la proposta del Senatore Vigliani: imperocchè può avvenire che si debba dare il doppio compenso, del laudemio, cioè, e di altre prestazioni.

Adunque per comprendere tutti i casi potrebbesi dire; aumentata d'altrettanto, quanto corrisponda al 5 p. 0/0

dell'ammontare della metà del laudemio e delle altre prestazioni, ovvero dell'uno e delle altre.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non vi trovo difficoltà, perchè se vi sono altre prestazioni, concorro che si dica e di altre prestazioni.

Ministro delle Finanze. Quest'articolo comprende per una parte i laudemi, e per l'altra le prestazioni; perciò alla fine del periodo si dice di un laudemio o delle altre prestazioni.

Vi potranno dunque essere casi di laudemi, e casi di altre prestazioni; quindi è evidente che pare più appropriata la congiuntiva, che la disgiuntiva. Del resto mi rimetto intieramente al Senato.

Senatore **Vigliani.** Mi spiace che una cosa di tanto poca importanza abbia dato luogo a discussione, ma veramente crederei che l'e non possa avere quegli inconvenienti che può avere l'o.

Siccome è possibile il caso, ed anzi in diritto è certo che possano concorrere col laudemio altre prestazioni, se noi adoperiamo la particella o vuol dire che non concorreranno. Del resto osservo che usando la particella e si toglie ogni dubbio senza che nel caso che queste non debbano concorrere possa nascere alcuna difficoltà, alcun aggravio all'utilista.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ci si trova difficoltà, si accetta la e.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Prima di tutto ritornando alla questione che facevasi or ora dagli onorevoli preopinanti, mi pare che se si ritiene che debba essere pagato non solo l'importare della metà di un laudemio ma anche delle altre prestazioni accennate in questo articolo, converrebbe fare qualche aggiunta al secondo alinea per determinare non solo il modo di valutazione del laudemio, ma anche delle dette prestazioni.

Abbandono però l'osservazione all'ufficio centrale, ed al signor Ministro; e posto che ho la parola prego il Senato di permettermi alcune osservazioni, secondo me più gravi, intorno all'ultimo periodo di quest'articolo.

In questo periodo si propone che quando trattasi di enfiteusi di famiglia oltre alla rendita pel canone, se ne accordi un'altra eguale all'importare di un quarto di laudemio.

Trovo che la proposta è giusta, perchè siccome queste enfiteusi hanno una durata determinata, e che quindi vi è maggiore probabilità di ottenere la devoluzione, è giusto che il direttario, abbia un corrispettivo maggiore per l'affrancamento che quello che è dato per l'affrancamento d'un enfiteusi perpetua, nella quale, salvo alcuni casi eccezionali, non ha luogo la devoluzione.

Ma in primo luogo io osservo che sarebbe forse prudente di non servirsi della parola di cui si è fatto uso in quest'alinea dell'articolo 8, e di riferirsi piuttosto al N. 4 dell'articolo 2 in cui si contemplano appunto queste enfiteusi, onde la diversità d'espressione impiegata in un luogo e nell'altro non possa dar luogo a questione.

In secondo luogo mi pare che per la stessa ragione per cui si dà un corrispettivo maggiore, che si è voluto, un quarto di laudemio all'enfiteusi di cui al N. 4 dell'articolo 2, converrebbe pur anche dare questo maggior corrispettivo all'enfiteusi di cui al N. 5, a quelle cioè che hanno pure una durata determinata.

Io vorrei dunque che questo quarto di laudemio che si dà a quelle di cui al N. 4 fosse anche esteso alle enfiteusi di cui al N. 5.

Con l'articolo 4 della legge del 13 luglio 1857 per queste enfiteusi oltre il canone l'utilista doveva pagare l'importare dei $\frac{3}{4}$ di un laudemio e parmi che questa disposizione dovrebbe introdursi in questa legge, per completare il concetto dell'ultimo periodo di quest'articolo.

Propongo pertanto che sia soppresso l'ultimo alinea di quest'articolo in un coll'emendamento proposto dall'ufficio centrale, e che si aggiunga alla fine del 1 alinea ed i tre quarti per le enfiteusi di cui al N. 4 e 5 dell'articolo 2.

Ministro delle Finanze. L'articolo prima 8, ora 7 del quale ci occupiamo è stato redatto puramente in vista del laudemio, cioè di quei diritti che si pagano allora quando c'è mutazione di proprietà, perchè quanto alle enfiteusi non veramente perpetue per cui si ha da indennizzare i direttari dai vantaggi che potrebbero avere in una devoluzione più o meno prossima, già si occupò l'articolo 3 e questa materia trovasi interamente assestata sia che si tratti di enfiteusi le quali debbano durare non meno di 99 anni, sia, grazie all'emendamento introdotto dall'onorevole Senatore Vigliani, quando si tratta di enfiteusi le quali sono dovute a favore di famiglie di meno di tre generazioni.

L'articolo 8 in somma come è redatto non riguarda propriamente che quelle certe indennità che si dovrebbero dare al direttario per quella somma che eventualmente avrebbe acquistato per un passaggio da un possessore all'altro.

Senatore **De Foresta.** Dichiaro che in seguito alle spiegazioni dell'onorevole ministro delle finanze non insisto nella mia proposta.

Presidente. Rileggo l'art. 8 divenuto 7. (V. sopra). Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Art. 9 (ora 8).

« Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezioni in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione. »

(Approvato)

Art. 10 (ora 9).

« Ove i titoli costitutivi della prestazione enfiteutica non stabiliscano patti sul pagamento dei tributi, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta d'un quinto. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vighiani. Se non prendo abbaglio, la disposizione dell'art. 10, era 9, come è concepita non corrisponde al concetto che si è voluto esprimere.

A me sembra chiaro che si è voluto stabilire che si avesse a dedurre l'ammontare dei tributi valutati ad un quinto del canone ogni volta che questi fossero a carico del direttario, in quanto che egli allora non perceve realmente tutto il canone, ma lo riceve diminuito dei tributi.

Per raggiungere tale risultato, che cosa dice questo articolo?

Dice che: « ove i titoli costitutivi della prestazione enfiteutica non stabiliscano patti sul pagamento dei tributi, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta d'un quinto ».

Questa disposizione sarebbe fondata sulla supposizione che quando nulla è stabilito circa il pagamento dei tributi, si è il direttario che li debbe pagare, mentre invece, a termine della legge sulle enfiteusi, avviene il contrario.

La legge stabilisce chiaramente che i tributi sono a carico dell'enfiteuta, ogni volta che nulla è stabilito a questo riguardo: l'enfiteuta raccogliendo tutti i vantaggi del fondo, la legge dice che deve soggiacere a tutti i pesi; quindi io credo che per rendere esatta la disposizione di questo articolo si debba dire:

« Ove consti che il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi ecc., come sta scritto nell'articolo del progetto ».

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. A me pare che la locuzione di quest'articolo sia talmente chiara e precisa che non abbia bisogno di troppi commenti per essere dimostrata.

Rimontiamo un momento ai fatti che ebbero luogo nelle province meridionali, che io credo somiglianti a quelli avvenuti nelle altre province.

Presso di noi distingevamo le enfiteusi e le altre contrattazioni che avevano avuto luogo prima della legge del 1806 e fu ritenuto che siccome non si può aver rinunciato al beneficio di una legge futura, e con la legge del 1806 del pari che in quella del 1818 davasi diritto ai debitori dei canoni di ritenere il quinto, ed ai debitori di annue rendite di ritenere il decimo, così questo beneficio era accordato ad essi a malgrado di qualunque patto in contrario.

Per le contrattazioni le quali avevano avuto luogo dopo le additate leggi ove vi fosse stato un patto diverso, il patto bisognava che fosse osservato, poichè non era più il caso di rinunciare al beneficio di una legge futura, si bene a quello di una legge esistente; ond'era lecito ai contraenti di convenire come meglio lor sembrava.

Ora, premesse queste nozioni, mi pare evidente che la locuzione dell'articolo sia chiara e precisa, vale a dire, gli enfiteuti sono quelli che devono soddisfare i

tributi, perchè il possessore del fondo è quegli che li paga allo Stato. Ma siccome il canone sarebbe stato dovuto al domino diretto secondo l'antica posizione, esente da tributi, è ragionevole che ai tributi rispondano in proporzione, e il domino diretto e il domino utile. Ecco come con quelle leggi che vi citai che ebbero luogo nelle province napoletane del 6 e del 18, si dà facoltà agli enfiteuti di ritenere il quinto, si dà facoltà ai debitori dell'altre rendite di ritenere il decimo.

Dunque il concetto dell'articolo che ora abbiamo per le mani è chiaro, poichè come i tributi allo Stato sono pagati dai possessori, così è giusto che questi se ne rifacciano alla loro volta in una data proporzione verso i domini diretti. E ciò è precisamente quello che è detto nell'articolo: Ove i titoli costitutivi della prestazione enfiteutica non stabiliscono patti sul pagamento dei tributi l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta di un quinto ».

Se non che io desidererei che fosse ritenuta una distinzione fra i contratti precedenti a questa legge e quelli che sarebbero celebrati posteriormente alla medesima; dovendo il quinto essere nei primi ritenuto a malgrado di qualunque patto; e nei secondi essendo forza di stare alla forza dei patti che saranno fra le parti convenuti.

Senatore Piazza. Nella legge del 1857 si era appunto tenuto conto delle ragioni e delle circostanze ora esposte dall'onorevole Senatore De Monte e si era di più considerato che anteriormente a questo secolo la maggior parte dei beni erano esenti da tributi. Erano esenti da tributi i beni feudali, i beni ecclesiastici, erano esenti i beni di molte famiglie le quali in occasione di guerre mediante uno sborso fatto al Governo avevano comperato l'esenzione perpetua dei tributi.

Sopravvenne l'occupazione francese e abolì tutte quelle esenzioni di tributi, ma provvide alla giustizia stabilendo per legge che per i tributi il livellario trattenesse il solo quinto del canone non ostante qualunque patto maggiore.

È cosa di fatto che quando l'esenzione dai tributi vigeva nei secoli scorsi era consuetudine, quando si contrattava un'enfiteusi; di adossare i carichi a quello dei contraenti che aveva diritto all'esenzione, perchè in questo modo i beni diventavano esenti dai carichi che nessuno pagava nè il direttario nè il livellario.

Questo modo di escludere il pagamento dei carichi sembra una frode fatta al Governo di cui non fa d'uopo tener conto, e lo sarebbe se non vi fossero prove che i Governi conoscevano questi contratti, li tolleravano non solo, ma ordinavano di rispettarli.

Infatti risulta dalla raccolta di leggi delle antiche province fatte da Daboin nel volume in cui si tratta delle leggi di catasto, risulta, dico, che le persone incaricate di fare il catasto rappresentarono al Governo che massime nelle province staccate dalla Lombardia,

esisteva una quantità di questi contratti per mezzo dei quali più nessuno pagava i tributi. Il Governo interpellato sul modo in cui dovesse comportarsi l'ufficio del catasto per stabilire su questi fondi il censimento ed i tributi, rispose che dovevasi rispettare il contratto; di modo che con questa risposta ha sancito il fatto che a primo aspetto sembrerebbe fatto in frode della legge e per ingannare il Governo.

In questo stato di cose è evidente che quando chi godeva l'esenzione dai tributi li pattuiva a suo carico nell'investitura, non faceva un patto vero, non si assumeva un vero obbligo, ma faceva patto apparente e di nessun effetto.

È pure evidente che non esistendo più ora i registri dei beni e delle famiglie esenti dai tributi, è impossibile ora rintracciare quali di questi patti di pagamento di tributi contenuti nelle investiture antiche, è reale e vero, e quale solamente apparente e messo nelle investiture al solo scopo di liberarsi entrambi i contraenti dai tributi.

Per questo motivo nella legge del 1857 si è sancita una disposizione la quale entra a capello nelle intenzioni dell'onorevole Senatore De Monte e serve ad evitare una grandissima ingiustizia. Infatti è vero che in qualche caso la ritenuta del quinto può essere ingiusta pel direttario o viceversa, quando il patto di adossare i carichi al livellario o viceversa sia stato vero patto, non patto simulato, ma è anche vero che questa ingiustizia è tollerabile perchè perde $\frac{1}{5}$, ma conserva ancora $\frac{4}{5}$ del suo canone. Invece adottando il sistema di osservare i patti letteralmente, ora che non si può più riconoscere quali patti fossero simulati, e quali fossero veri, ne viene in alcuni casi la conseguenza che il direttario, se deve pagare i carichi del suo, non solamente perde tutto intero il suo canone, ma siccome oggi in molti casi i carichi o tributi superano l'ammontare del canone, se si dovesse eseguire letteralmente il contratto, il direttario dovrebbe perdere il diritto suo e di più dare denari al livellario medesimo.

Lo stesso dicasi del livellario che si sia adossato tutti i carichi nel caso che al canone aggiunti i carichi superino insieme il reddito del fondo.

In queste circostanze colla legge del 1857 si è preso un temperamento che in nessun caso può essere enormemente ingiusto per alcuna delle parti ed è il seguente:

« Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi, e simili, fatte o rinvestite nel presente secolo i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario. »

« § 3. Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone. »

Per le enfiteusi anteriori al secolo si è stabilito che qualunque sia il patto che addossa i tributi o al livellario o al direttario, siccome può darsi il caso che fosse un patto illusorio o simulato, e si deduca il quinto, e non si cerchi altro.

Per quelle fatte nel presente secolo, oppure di cui si è rinnovato il titolo nel presente secolo si è stabilito che si eseguisca il disposto del titolo stesso.

E si è fatto ciò perchè nel presente secolo non esistendo più esenzioni è sicuro che il patto che risulta dal titolo è vero, ed è patto vero anche l'antico che le parti hanno riconosciuto e rinnovato dopo l'abolizione delle esenzioni.

Io proporrei dunque che questo articolo della legge del 57 fosse sostituito all'art. 9 della legge presente, anche perchè suona a parer mio molto male che in due leggi che trattano della stessa materia e vanno ad essere contemporaneamente in vigore, in una ci sia una disposizione affatto diversa dall'altra, che cioè un livellario che vuol redimere un livello posseduto da un privato abbia la norma di abbuonare il quinto sui contratti anteriori al secolo, di eseguire il titolo per gli altri, e se invece vuol redimere un livello affatto simile da un corpo morale debba osservare il titolo anche per l'epoca nella quale è provato che il patto di pagar i carichi non era un patto vero.

Propongo perciò che lo articolo della legge del 1857 sia sostituito al 9 della legge presente.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Le osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli Senatori De Monte e Plezza, non distruggono in nulla le difficoltà che io accennavo.

Le cose dette dall'onorevole Senatore De Monte possono essere buone, e lo saranno al certo per il già Regno delle Due Sicilie.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Plezza valgono per il Piemonte.

Ma ora si tratta di fare una legge la quale abbia il suo vigore in tutto il Regno d'Italia, quindi bisogna che prendiamo il contratto di enfiteusi nella sua essenza, nella sua natura, e che ne seguiamo i principii.

Se esaminate le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Plezza, voi vedete che egli vi ha richiamato ai casi storici che sono proprii....

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. . . . di alcune parti soltanto d'Italia, com'è la occupazione francese che estese la legislazione di Francia sopra questa materia ai paesi occupati: ma ciò non si applica a tutta Italia e non si applica alla Sicilia.

Così le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Monte poggiano sopra leggi il cui impero è circoscritto al cessato Regno delle Due Sicilie.

Dunque non possiamo seguire questi due sistemi, che dirò municipali, ma dobbiamo invece seguire quello della giustizia riconosciuto dall'uno e dall'altro degli onorevoli preopinanti.

L'uno e l'altro non disconoscevano che non sarebbe giusto di far soffrire ad un direttario la deduzione di cui si tratta, quando egli non pagasse niente a titolo di tributo.

Se noi non adopereremo una locuzione generale la quale dica che quando consti, in qualunque maniera, o per legge o per convenzione, che il direttario debba pagare i tributi, allora debba soffrire la deduzione del quinto sopra il prezzo di affrancamento, credo che non avremo enunciato il principio di giustizia, ed a questo appunto tende la mia proposta.

Quando il Senato entri nelle mie viste, allora mi riservo di proporre la nuova redazione all'art. 9.

Senatore Plezza. Ciò che io ho detto specificando fatti particolari relativi alle antiche province si applica certamente alla Lombardia, e parmi che le stesse cose possano anche applicarsi al Regno delle Due Sicilie, e forse anche alle altre parti d'Italia, ma non oso asserirlo perchè non ho cognizioni speciali.

Il motivo per cui si è introdotto dai francesi l'uso di abbonare il quinto del canone è, come già dissi, per evitare le ingiustizie enormi che provenivano dalla letterale esecuzione dei patti scritti ma non veri.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. La cedo all'onorevole Puccioni e mi riservo di parlare dopo di lui.

Senatore Puccioni. Darò un semplice schiarimento di fatto, una rettificazione intorno ad una espressione che ho sentito dall'onorevole Senatore Plezza.

Egli ha sostenuto che in tutte le province il direttario era sottoposto a pagare un tributo. Ora io gli dico, checchè sia nelle altre province del Regno, in Toscana il direttario non ha mai pagata tassa prediale.

Senatore Siotto Pintor. Dopo le osservazioni fatte dagli onorevoli Vigliani e Puccioni, l'ufficio centrale unanime avvisa che si possa questo articolo emendare nel modo seguente:

« Ove consti che per legge o per patto, o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta di un quinto. »

Presidente. Insiste il Senatore Plezza nella sua proposta, o accetta questa redazione?

Senatore Plezza. Favorisca darmene lettura.

Presidente (rilegge l'emendamento Siotto Pintor).

Senatore Plezza. Non sarei molto lontano dallo accettarlo se non esistesse già una legge sopra questo argomento in un senso più assoluto; ma fare senza gravi ragioni due leggi con disposizioni diverse sulla stessa materia quando non vi è altra differenza che la persona del creditore, non mi pare nè sapiente nè conveniente. Persisto perciò nella mia proposta.

Presidente. Il Ministero accetta la redazione dello ufficio centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. Non abbiamo nessuna difficoltà ad accettarla.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Plezza a volermi far tenere l'articolo che intenderebbe sostituire al 9.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Vorrei chiamare l'attenzione dello ufficio centrale e del Ministero sull'osservazione che aveva fatta l'onorevole Senatore Dragonetti.

L'articolo 10, quale era ultimamente compilato, contemplava una riduzione a farsi, ma non disponeva per il caso in cui la riduzione fosse già fatta, appunto come accennava l'onorevole Dragonetti. Se già era ridotto del quinto nel pagamento che si faceva al direttario, si dovrà far sopportare la riduzione di un secondo quinto come parrebbe che, essendo i termini della legge nostra così assoluti, potesse succedere?

Mi pare si dovrebbe dire qualche cosa che accennasse al caso ove già si fosse fatta questa riduzione.

Senatore Siotto-Pintor. Risponde alle osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri l'art. 6; lo leggo:

« La rendita da cedere a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di mano morta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione;

» Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedere sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito della piante da stabilirsi mediante perizia. »

Pare che questo articolo risponda in tutto alle sue osservazioni.

Senatore Alfieri. Perdoni l'onorevole Relatore, ma questo articolo cui egli si riferisce, non è perfettamente, assolutamente d'accordo coll'articolo prima 10, ora 9, perchè qui si generalizza nei termini: perchè ogni qualunque affrancazione, dove è il caso, debba sopportare la riduzione del 5. Qui non si accennano quei casi in cui già è fatta la riduzione; quindi il concetto dovrebbe essere presso a poco così, cioè, salvo che la riduzione fosse già operata.

Senatore Nazari. A proposito delle osservazioni del Senatore Alfieri, debbo dire che nella Lombardia e nelle province che componevano il primo Regno Italiano, i riparti fra l'enfiteuta ed il direttario, in questo pagamento dell'imposta, erano già regolati dal decreto 27 aprile 1815, il quale stabiliva che l'enfiteuta dovesse pagare i carichi dovuti dal fondo soggetto o libero, e che se non era obbligato a farlo per l'investitura, era in facoltà di ritenere il diritto.

Dunque per queste province è quasi un pleonamo l'articolo che si sta ora discutendo.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Farò osservare che nei termini nei quali era concepito l'articolo 9 anche a me facevano senso le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri. Come sarebbe ora concepito nei termini proposti dall'onorevole Senatore Vigliani ed accettati dal Relatore dell'ufficio centrale e dal Ministero, credo che il dubbio manifestato dal Senatore Alfieri non possa più aver luogo. Tuttavia in questa parte mi pare che

la legge avrebbe bisogno di essere meglio maturata, poichè consta che in mezzo a tante eccezioni ed obiezioni alle quali non si è intieramente nè sempre adeguatamente risposto, possono sorgere difficoltà gravi nell'applicazione. Vorrei perciò che quest'articolo fosse rimandato all'ufficio centrale perchè fosse meglio studiato in relazione colle diverse leggi che in questa materia possono essere in vigore: ma siccome egli ha già dimostrato essere poco disposto ad accettare tale rinvio, dichiaro di non farne una proposta formale.

Senatore **Vigliani**. Mentre l'onorevole Senatore De Foresta delegava un dubbio, egli veniva a metterne avanti un'altro.

Con le sue osservazioni mi pare abbia molto saviamente risposto alle difficoltà emesse dall'onorevole Senatore **Alfieri**. Io mi permetterò soltanto d'aggiungere, che per evitare il pericolo temuto di una doppia detrazione, basta il riflettere, che bisogna tener conto della causa della detrazione.

O questa causa procede da tributi di qualunque natura, imposti da qualunque legge, ed allora la detrazione è regolata dall'articolo 10, ora 9, e non sarà fatta che una volta. O la detrazione procede da altre cause indipendentemente dai tributi, ed allora provvede l'articolo 6 che è stato invocato dal Relatore, in quanto che quell'articolo rimuove ogni questione mentre si riferisce all'effettivo montare del canone al momento in cui si opera l'affrancazione.

Ove dunque si faccia attenzione alla causa da cui procederà la detrazione, mi pare non possa sussistere il pericolo temuto dall'onorevole Senatore **Alfieri**.

Ma un'altra difficoltà, come diceva, viene posta in campo dall'onorevole Senatore De Foresta, il quale dalle spiegazioni che abbiamo intese circa lo stato delle diverse legislazioni italiane riguardo al pagamento dei tributi sopra i fondi enfiteutici, non si trova abbastanza edificato, e vorrebbe, che la questione fosse sottoposta a più maturo esame.

Bramerei sapere dall'onorevole Senatore De Foresta, se egli non è edificato sopra questo principio, che ogni volta che il direttario non è obbligato a pagare un tributo, qualunque sia il motivo per cui non è obbligato, non debba sopportare una sottrazione, e che al contrario sia giusto che la sopporti quando deve sottostare al carico dei tributi.

Non posso dubitare che la saviezza legale dell'onorevole Senatore De Foresta ammetterà, che quando il direttario non è obbligato a pagare nessun peso, nessun carico di tributi, sarebbe ingiusto il volergli menomare il prezzo dell'affrancazione della rendita ragguagliato alla rendita che egli è solito a ricevere.

Io credo che questo solo principio possa servire di guida in questa materia, ed assicurare tutti, che per esso l'articolo che esaminiamo riceverà una sicura applicazione in qualunque delle legislazioni italiane.

Quindi io non potrei aderire alla proposta del Senatore De Foresta per un nuovo studio dell'articolo, perchè,

dal canto mio, trovo, che esso, concepito nel modo proposto dall'ufficio, toglie ogni dubbio, rimuove ogni pericolo di commettere un'ingiustizia per la diversità delle legislazioni sopra i tributi dei fondi enfiteutici.

Senatore **De Foresta**. Convengo perfettamente col l'onorevole Senatore **Vigliani**, che quando nel titolo costitutivo dell'enfiteusi sia stabilito, che i tributi sono a carico del direttario, e siano realmente sopportati da lui, sarebbe un'ingiustizia, che gli si facesse una nuova detrazione, ed io non ho inteso muovere dubbio a questo riguardo.

Il timore che ho manifestato deriva da che non sono certo che le leggi sul pagamento e ritenzione dei tributi sui beni enfiteutici siano uguali da per tutto e nella stessa misura. Del resto se non si crede necessario di schiarire questo dubbio, se l'ufficio centrale si rifiuta al rinvio che ho proposto, io non insisto.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Vi sono due emendamenti: uno proposto dall'ufficio centrale, accettato dal Ministero, quindi non ha bisogno di essere appoggiato.

Vi è altro emendamento del Senatore **Piazza** che consiste nel sostituire all'art. 9 l'articolo corrispondente tolto dalla legge del 1857.

« Nella liquidazione di canoni, delle enfiteusi e simili fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

« Quanto alle anteriori, si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone ».

Dimando se questo emendamento è appoggiato.
(Non è appoggiato).

Metto ora ai voti l'articolo 9 redatto dall'ufficio centrale in questi termini che rileggo:

« Ove consti che per legge, o per patto, o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta d'un quinto ».

Chi intende approvare l'articolo 10 ora 9 voglia sorgere.

(Approvato)

Leggerò l'articolo 11.

Senatore **De Monte** (*interrompendo*). Prima che si passi all'articolo che segue bisogna che io comunichi al Senato un mio dubbio: abbiamo votato l'articolo 9 che parla di diritti di dominio diretto e della ritenzione del quinto a farsi; ed io credo che lo si sia votato con positiva giustizia. Ma vi sono delle rendite le quali non si assimilano a domini utili, a canoni o censi enfiteutici; ci sono delle rendite perpetue così dette e d'altra simile natura, sulle quali non si riteneva dal debitore il quinto, bensì si riteneva il decimo.

Ora sempre che non trattasi di dominio utile ma di altre rendite, noi vantaggeremo la condizione del debitore, facendogli ritenere il quinto e non il decimo a danno della ragione del creditore. Ed ecco perchè »

parer mio si dovrebbe aggiungere un altro comma o un altro periodo all'articolo che abbiamo votato, col quale si dica che per tutte le altre rendite per le quali si riteneva dai debitori meno del 5, sarà la ritenzione fatta in questa proporzione, non in quella del 5.

Senatore Stotto Pintor. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. Prego allora il Senatore De Monte di voler redigere in scritto l'aggiunta e chiedo al signor Ministro se l'accetta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero accetta.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per la costruzione di una strada rotabile nella valle della Roja.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI, ECC.

Si tratterebbe di aggiungere all'art. 9 quest'alinea.

« Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta nella proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto. »

Chi intende di approvare quest'alinea da aggiungersi all'articolo 9 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11 (ora 10).

« Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale, e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato. »

(Approvato).

Art. 12 (ora 11).

« Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

« In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

« Se l'annua prestazione fosse da oltre 10 anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione. »

Presidente. Mi pare sia il caso di domandare al Ministero se accetta l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì, si accetta.

Presidente. Metto ai voti l'art. 12 ora 11. Chi l'approva l'art. 11 voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 13 (ora 12).

« Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiziale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di mano-morta nei modi che saranno stabiliti col Regolamento. »

(Approvato).

Art. 14 (ora 13).

« Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti od istituti di mano-morta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancaimento e procedere agli atti relativi. »

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Vi sono alcune parti d'Italia in cui bisogna prevedere che l'esecuzione della legge da parte degli amministratori dei corpi morali incontrerà difficoltà non leggiera; per conseguenza il caso d'opposizione degli amministratori si presenterà forse più frequente che noi non supponiamo.

Se gli amministratori del corpo morale investito del dominio diretto della rendita ricusano assolutamente di venire all'atto di affrancaimento...

Senatore Stara. Si fanno citare.

Senatore Vigliani... che cosa dovrà fare l'utilista? L'articolo stabilisce bensì « che gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti ed istituti di mano-morta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancaimento e procedere agli atti relativi; » ma non provvede poi casi in cui questi amministratori, ancorchè non abbiano bisogno dell'autorizzazione, ricusino per volontà propria di addivenire all'affrancaimento.

In questo caso bisognerebbe fare un giudizio, come osservò l'onorevole Senatore Stara; ma forse potrebbe essere più conveniente di non fare un giudizio formale e di stabilire forme le quali siano più spedite e proprie a rispondere essenzialmente ad un capriccio che la legge non deve mai tollerare e che anzi per quanto è possibile deve reprimere.

Quindi io proporrei che si stabilisse, che nel caso di rifiuto degli amministratori, l'atto d'affrancaimento si possa fare in loro contumacia davanti al giudice di

mandamento, o che il deposito del prezzo si faccia all'ufficio mandamentale.

Se la mia proposta non incontra difficoltà, e credo che in questa parte gli onorevoli miei colleghi dell'ufficio centrale probabilmente saranno assenzienti, io formulerò un'aggiunta da collocarsi in fine dell'articolo che discutiamo.

Senatore Siotto Pintor, Relatore. Io dichiaro a nome dell'ufficio che non ho difficoltà di accettare la proposta, perchè conforme al diritto comune; allorché il creditore ricusa di ricevere il pagamento, si eseguisce il deposito, e il debitore è liberato.

Presidente. Il Ministero accetta l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani?

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì, sì, accetta.

Presidente. Cominceremo col mettere ai voti l'articolo 13 quale sta nel progetto, quindi si porrà l'aggiunta che si propone dall'ufficio centrale.

Art. 13.

« Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti ed istituti di mano-morta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi ».

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Ora viene l'aggiunta dell'ufficio centrale così concepita:

« Nel caso di rifiuto degli amministratori o rappresentanti l'atto di affrancamento si farà in loro contumacia se citati debitamente non comparono, davanti al giudice di mandamento da cui dipende il direttario, ed il prezzo dell'affrancamento sarà depositato nella segreteria della giudicatura ».

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io applaudo volentieri al principio che ha suggerito questa aggiunta che tende ad evitare questioni, ed a procedere il più prontamente possibile all'affrancamento, ma mi pare che si faccia una lesione troppo grande al diritto comune nella materia della giurisdizione.

Non mi pare possibile che quando si tratti p. e., di enfiteusi del valore di più migliaia di lire, si attribuisca ai giudici di mandamento il risolvere le opposizioni dei direttarii contro la domanda degli utilisti; credo che si debba stare alle norme del diritto comune, e mi oppongo perciò all'aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani.

Senatore Siotto-Pintor. Il senso dell'emendamento non è di investire il giudice di mandamento della decisione di una questione contenziosa, sibbene di abilitarlo a ricevere il deposito. Se sorgessero questioni intorno alla misura del compenso, non autorizziamo il giudice a decidere; la decisione apparterrà al tribunale al quale compete per diritto comune.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Avendo proposto per primo l'emendamento che ora cade in discussione, mi credo in dovere di dire ancora qualche parola in risposta alle difficoltà affacciate dall'onorevole De Foresta.

Egli teme che il giudice sia quello che risolverà la questione e le difficoltà che possano ostare all'affrancamento; ma io faccio osservare all'onorevole Senatore De Foresta, che comparendo i citati avanti il giudice a fare opposizioni, non è più il caso del mio emendamento; allora si seguirà il diritto comune secondo il quale il giudice, quando vede che l'affare eccede i limiti della sua giurisdizione, lo rimette ai tribunali. Se poi stiamo nel caso che è contemplato nell'emendamento, la parte non compare, è sprezzatrice della legge e allora io non vedo davvero quale tenerezza e quali riguardi si debbano avere a questi amministratori i quali non vogliono obbedire alla legge, e cercano ogni mezzo per differirne ed impedirne l'esecuzione.

Credo che costoro, invece della propensione dei magistrati, meritino tutto il rigore della legge, e tutto il rigore di quelli che sono chiamati ad applicarla.

Per conseguenza io non veggio assolutamente che abbia a nascere ragionevole motivo per cui questi amministratori riotosi possano dolersi dello spediente da me proposto.

Ma si dirà: per il fatto degli amministratori non è giusto che soffrano gli enti morali, e questa potrebbe essere una ragione per esser indulgenti; ma prima di tutto dirò che gli amministratori sono obbligati a rispondere in proprio; e in generale sappiamo che questi amministratori non sono nulla tenenti, ed offrono le necessarie malleverie: per conseguenza anche da questo lato il timore sarebbe diletuato.

Le norme, del resto, che sono contenute nell'emendamento in ciò che riguarda il deposito da farsi in contumacia del creditore il quale ricusa di ricevere il suo credito, non sono altro che la riproduzione di quei principii che stanno nel codice civile relativamente ai depositi in simili casi.

Senatore De Foresta. Le osservazioni che vennero fatte in risposta alle mie, tuttochè ingegnose, confesso schiettamente che non mi hanno persuaso.

Io non so capire come i giudici di mandamento potranno essere competenti se i direttarii saranno contumaci, mentre si dichiara che non sarebbero se questi citati si presentassero e la causa si facesse in loro contraddittorio.

Si dice, che se sono contumaci, non vi sarà causa, o si farà soltanto il deposito, ma in primo luogo il deposito fatto dopo citazione è un vero atto contenzioso che si fa in giudizio, e tant'è che si dice che si opera l'affrancamento; in secondo luogo, io non vedo perchè il deposito debba farsi dinanzi ai giudici di mandamento e non nei modi e luoghi determinati dalle leggi generali sui depositi.

Insisto pertanto nella mia opposizione.

Senatore **Vigliani**. Chiederei dire ancora due parole.

Il Senatore De Foresta dice che non può esser competente a giudicare in contumacia colui che non è competente a giudicare in contraddittorio.

La risposta è molto semplice. Qui non si tratta di giudicare nè in contumacia, nè in contraddittorio, ma si tratta solo di ricevere un deposito: è una posizione piuttosto passiva che attiva quella del giudice.

Quando le parti si presentino, allora come si è detto il giudice provvederà se è competente; ma quando le parti non compariscono, non è il caso di dar sentenza, ma unicamente, lo ripeto, di ricevere un deposito.

Ma l'onorevole De Foresta dice: il deposito si può fare altrove; si può farlo nelle Casse di risparmio, oppure nelle Casse dei prestiti e depositi. Questo è vero, se ognuno potesse andare a depositare in quelle Casse; ma bisogna che preceda prima di tutto un ordine del deposito.

Il segretario che avrà ricevuto questo deposito avrà la missione di convertirlo in rendita del Debito pubblico lo che esclude ogni pericolo nella custodia.

Per conseguenza credo che le difficoltà affacciate dal Senatore De Foresta, quando siano esaminate attentamente, non provano che si devii in niente dal diritto comune, ma si spiana una via più semplice, e nel medesimo tempo si assicura e l'autorità e il rispetto della legge che stiamo per fare.

Senatore **Ferrigni**. La questione è più grave di quel che non sembra in apparenza; imperocchè si tratta di supplire al consenso dei corpi morali. Ora questo supplire il consenso si può fare o per modo amministrativo, o per modo contenzioso.

Per modo amministrativo mi parrebbe pericoloso di affidarne lo incarico ai giudici di mandamento, perciocchè si tratta di stabilire definitivamente che, malgrado il dissenso del corpo morale, l'affrancazione abbia luogo.

E per il valore della cosa, per la situazione dello immobile non è conveniente di dare questa nuova giurisdizione contenziosa indistintamente ai giudici di mandamento del domicilio del corpo morale.

Nelle province meridionali l'affrancazione si faceva altra volta per mezzo della Cassa di ammortizzazione.

Allorquando il corpo morale era dissenziente si faceva rapporto al Ministro delle finanze il quale, ricevuta la rendita, l'intestava al corpo morale e dichiarava seguita la affrancazione. Non ci dissimuliamo che c'è bisogno sempre di un atto di un'autorità che dichiari compiuta la affrancazione. Non basta il solo volere, o un atto qualunque della parte affrancante. E quando si pone mente che in simili dissensi possono sorgere questioni delicatissime, si vede quanto sarebbe imprudente di affidare queste giurisdizioni, o queste attribuzioni ai giudici di mandamento che hanno una giurisdizione molto limitata rispetto al valore delle cose controverse.

Dunque o si vuol seguire il sistema amministrativo ed allora la definizione delle questioni debbe demandarsi al Ministro delle finanze, o dell'interno, ovvero ad un'altra autorità dipendente dal Ministero; o si vuol seguire il sistema contenzioso, ed allora deve rimettersi ai giudici, ai magistrati competenti, e pel valore e pella situazione dell'immobile. Ma introdurre un diritto anormale, un'attribuzione straordinaria ai giudici di mandamento, mi pare che sarebbe cosa la quale non solo si diparte dai principii del diritto comune, ma che offre molti pericoli nell'esecuzione.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Ripeto che questo deposito non ha altro effetto, tranne l'effetto legale di far cessare l'ulteriore corso delle annue prestazioni.

È la legge, è il diritto comune. Non so come si possano fare tante difficoltà.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Rileggo adunque questa che sarebbe un'aggiunta come alinea all'articolo 13.

« Nel caso di rifiuto degli amministratori o rappresentanti, l'atto d'affrancamento si farà in loro contumacia, se citati debitamente non compariscono, davanti al Giudice del mandamento da cui dipende il direttario, ed il prezzo dell'affrancamento sarà depositato nella Segreteria della Giudicatura. »

Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Presidente. Leggo l'articolo 15 ora 14.

« Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero *ipso jure* dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza. »

« Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trapasso della ipoteca sopra la cartella della rendita. »

(Approvato).

Art. 16 (ora 15).

« Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate. »

(Approvato).

Art. 17 (ora 16).

« Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli art. 1 e 3 della presente legge, che saranno proposte entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ove si adottasse l'emen-

damento proposto dall'ufficio centrale che consiste nel dire che saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni « che saranno proposte entro l'anno dalla pubblicazione di essa » invece di dire: « che seguono entro l'anno » come nel testo che aveva proposto il Ministero, si aprirebbe la porta a gravi abusi a danno dell'erario, imperocchè basterebbe una lettera per cui uno dichiarasse di voler affrancare per invocare il diritto di non pagare la tassa di registro, quantunque egli non facesse poi gli atti effettivi per venire all'affrancamento che molto tempo dopo.

Certamente l'ufficio centrale ha voluto antivenire lo inconveniente che un affrancamento desse luogo a discussioni, che non si potessero recare a termine entro l'anno, e che per conseguenza venisse l'affrancamento ritardato senza che l'affrancante vi avesse colpa alcuna.

Ma a mio avviso si potrebbe trovar modo di conciliare e l'intenzione dell'ufficio centrale e l'interesse dell'erario.

Io proporrei di redigere l'articolo in questo modo:

« Saranno esenti ecc.... le affrancazioni.... che seguono o per sui si faccia a titolo di pagamento il deposito delle cartelle entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

Voci (dal banco dell'ufficio centrale). Va bene.... sì, sì... accettiamo.

Ministro delle Finanze. Così operando vi ha prova dell'intenzione di affrancare.

Presidente. Rileggerò l'articolo, secondo la redazione proposta dal Ministro delle finanze (V. sopra).

Chi intende di approvare l'articolo 17 (ora 16) voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 18 (ora 17).

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato. »

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Si rammenterà il Senato che ieri io ho fatto la proposta di modificare l'art. 1 in quanto alla rendita perpetua redimibile. Non insistetti perchè si mettesse ai voti la mia proposizione essendomi stato detto che quella non era la sede opportuna.

Ho aspettato che si presentasse qualche altro articolo e non vidi che questo al quale si potesse introdurre la proposta modificazione, quando non si voglia farne soggetto di un articolo a parte.

Io diceva come fosse meno giusto che il direttario il quale ha costituito un livello sotto l'espressa condizione che in caso di affrancazione fosse obbligato l'enfiteuta a capitalizzare il canone in ragione, per esempio,

del 4 p. 0/0, lo si volesse ora obbligare a ricevere il capitale in ragione del 5 p. 0/0.

La coscienza mia, che credo in ciò conforme alla coscienza pubblica, m'induce a ripetere questa proposta. Si tratta di rispettare le convenzioni, si tratta di rispettare diritti acquisiti.

Nè con ciò si viene a rendere più difficile l'operazione desiderata, in quanto che l'enfiteuta anche in questo caso ha sempre uno stimolo ad affrancare nel lucro che ricava nell'acquisto della rendita; per conseguenza io sottopongo di nuovo questo punto all'esame del Senato.

Non so come sarà accolto, ma io sarò abbastanza soddisfatto, se dagli atti del Senato risulterà che si è alzato una voce in questo recinto per propugnare un principio riconosciuto da tutte le legislazioni antiche e moderne, meno forse la turca, vale a dire che i diritti acquisiti e le convenzioni siano rispettate, mentre le convenzioni, a termine di tutti i codici, debbono avere forza di legge tra le parti contraenti, i successori e loro aventi causa.

Propongo perciò il seguente emendamento:

« Se le prestazioni perpetue di cui all'art. 1 fossero redimibili a prezzo fissato nelle relative investiture, i debitori per affrancarsene dovranno cedere ai creditori una rendita al 5 p. 0/0 sul debito pubblico corrispondente al capitale che avrebbero dovuto sborsare a termini dei rispettivi contratti. »

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Mi pare che qui sia proprio il caso di dire *non bis in idem*, perocchè quello che accennava l'onorevole Senatore Nazari, rientra nelle cose sovabbondantemente discusse intorno all'art. 1. Ed invero leggiamo nel detto articolo:

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che siano aggravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue e perpetue, si redimibili che irredimibili, ecc. »

Dunque il caso della redimitibilità l'abbiamo discusso e votato quando abbiamo discusso e votato l'art. 1.

Richiamare di bel nuovo l'attenzione del Senato sopra di queste cose mi pare che non sia opportuno; del resto farò omaggio alla delicatezza del Senatore Nazari che lo ha spinto a riprodurre questa questione, ma non mi pare che potesse utilmente venire ripresentata per una utile discussione.

Senatore Nazari. L'eccezione fatta dall'onorevole Senatore De Monte sarebbe un'eccezione d'ordine. Io m'appello alla coscienza del Senato in quanto al merito.

Due sono le rendite redimibili, le une senza determinazioni di prezzo, le altre a prezzo fisso.

Dunque sebbene siasi posto nell'articolo 1 la parola redimibile, vi sarà sempre campo di fare una distinzione.

Presidente. Proporrrebbe questo in via d'emendamento?

Senatore **Nazari**. Lo propongo anche in via di ag- giunta.

Presidente. Allora si potrebbe mettere prima ai voti l'art. 18 (ora 17).

Art. 17.

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato ».

(Approvato)

Ora viene l'aggiunta del Senatore **Nazari**, che rileggerò. (V. sopra).

Interrogo i signori ministri se accettano.

Ministro di Grazia e Giustizia. Con tale aggiunta si rimette tutto in discussione.

Ministro delle Finanze. Non possiamo accettarla.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore **Nazari** è appoggiata.

(Appoggiata).

La pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Art. 19 (ora 18).

« La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

« Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie. »

(Approvato)

Art. 20 (ora 19).

« Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa. »

(Approvato).

Art. 21 (ora 20).

« Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul gran Libro al 3 p. 0/10 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

(Approvato).

Art. 22, (ora 21).

« Con regolamento approvato per R. Decreto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge ».

(Approvato)

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto. (Il Senatore *Segretario*, **D'Adda**, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	77
Favorevoli	42
Contrarii	35

Un Senatore si è astenuto.

(Il Senato approva).

INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Presidente. Essendo presente il signor Ministro delle finanze, si potrebbe dar corso alle interpellanze del senatore **Martinengo**, e rimandare alla seduta di domani quelle del Senatore **Doria**.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore **Martinengo**.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori, io non abuserò certo del brevissimo tempo che il Senato suole accordare alle sue sedute, poichè capisco dalla sua parsimonia come sia prezioso.

L'interpellanza della quale ho l'onore di occupare il Senato, e d'indirizzare all'onorevole signor Ministro delle finanze, si riferisce all'ordine del giorno promosso dall'onorevole signor **Di Revel** l'anno scorso nel 21 luglio intorno gli stipendi pagati senza che vi sia opera alcuna per lo Stato per parte di quelli che li ricevono.

Ognuno di voi, Signori, ricorda le savie parole colle quali l'onorevole signor Ministro delle finanze d'allora riceveva quest'ordine del giorno; egli diceva che faceva gran caso di questa proposta, perchè non era soltanto utile nella vista economica, ma assai più sotto l'aspetto della pubblica morale, queste sono le sue parole.

Egli in seguito a questa proposta presentò uno specchio che tale l'intitolò: *Specchio degli individui i quali sotto la denominazione d'aspettativa, di disponibilità di fuori pianta, o di qualsiasi altro titolo straordinario o provvisorio, godono a carico dello Stato un assegno diverso dal soldo o per servizio qualunque, assegno però differente dall'emolumento di pensione liquidata debitamente.*

Da questa lunga ed esatta numerazione di eccezioni, il Senato vedrà che veramente non sono inclusi in quello specchio diritti nè acquisiti, nè reali; e ciascuno dei Senatori certamente non avrà potuto far tacere in sè una forte meraviglia leggendo che questa somma ascende a quella cospicua di 10,375,389 lire all'anno; e certamente questa meraviglia sarà divenuta vero dolore, se ciascuno di voi avrà dato un orecchio alla ristrettezza in cui si trova lo Stato ed a quella ancora maggiore che soffrono i contribuenti per molte e moltissime cause; che se questi possono essere disposti a dare quanto occorre allo Stato per suo consolidamento, ed indipendenza, non sono certo disposti a fare largizioni alle quali in ogni ipotesi dee concorrere il voto del Parlamento.

Io non indagherò le cause per le quali venne ritardata sino a poche settimane addietro la produzione di questo doloroso specchio; io mi preoccupò del presente e un poco anche del prossimo avvenire ed è per questo che io mi sono permesso di occupare il Senato e di pregare il signor Ministro delle finanze a volermi rispondere, riservandomi poi dopo di aggiungere altre

damento proposto dall'ufficio centrale che consiste nel dire che saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni « che saranno proposte entro l'anno dalla pubblicazione di essa » invece di dire: « che seguono entro l'anno » come nel testo che aveva proposto il Ministero, si aprirebbe la porta a gravi abusi a danno dell'erario, imperocchè basterebbe una lettera per cui uno dichiarasse di voler affrancare per invocare il diritto di non pagare la tassa di registro, quantunque egli non facesse poi gli atti effettivi per venire all'affrancamento che molto tempo dopo.

Certamente l'ufficio centrale ha voluto autivenire lo inconveniente che un affrancamento desse luogo a discussioni, che non si potessero recare a termine entro l'anno, e che per conseguenza venisse l'affrancamento ritardato senza che l'affrancante vi avesse colpa alcuna.

Ma a mio avviso si potrebbe trovar modo di conciliare e l'intenzione dell'ufficio centrale e l'interesse dell'erario.

Io proporrei di redigere l'articolo in questo modo:

« Saranno esenti ecc.... le affrancazioni.... che seguono o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito delle cartelle entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

Voci (dal banco dell'ufficio centrale). Va bene.... sì, sì... accettiamo.

Ministro delle Finanze. Così operando vi ha prova dell'intenzione di affrancare.

Presidente. Rileggerò l'articolo, secondo la redazione proposta dal Ministro delle finanze (V. sopra).

Chi intende di approvare l'articolo 17 (ora 16) voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 18 (ora 17).

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato. »

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Si rammenterà il Senato che ieri io ho fatto la proposta di modificare l'art. 1 in quanto alla rendita perpetua redimibile. Non insistetti perchè si mettesse ai voti la mia proposizione essendomi stato detto che quella non era la sede opportuna.

Ho aspettato che si presentasse qualche altro articolo e non vidi che questo al quale si potesse introdurre la proposta modificazione, quando non si voglia farne soggetto di un articolo a parte.

Io diceva come fosse meno giusto che il direttario il quale ha costituito un livello sotto l'espressa condizione che in caso di affrancazione fosse obbligato l'ente a capitalizzare il canone in ragione, per esempio,

del 4 p. 0/0, lo si volesse ora obbligare a ricevere il capitale in ragione del 5 p. 0/0.

La coscienza mia, che credo in ciò conforme alla coscienza pubblica, m'induce a ripetere questa proposta. Si tratta di rispettare le convenzioni, si tratta di rispettare diritti acquisiti.

Nè con ciò si viene a rendere più difficile l'operazione desiderata, in quanto che l'ente anche in questo caso ha sempre uno stimolo ad affrancare nel lucro che ricava nell'acquisto della rendita; per conseguenza io sottopongo di nuovo questo punto all'esame del Senato.

Non so come sarà accolto, ma io sarò abbastanza soddisfatto, se dagli atti del Senato risulterà che si è alzato una voce in questo recinto per propugnare un principio riconosciuto da tutte le legislazioni antiche e moderne, meno forse la turca, vale a dire che i diritti acquisiti e le convenzioni siano rispettate, mentre le convenzioni, a termine di tutti i codici, debbono avere forza di legge tra le parti contraenti, i successori e loro aventi causa.

Propongo perciò il seguente emendamento:

« Se le prestazioni perpetue di cui all'art. 1 fossero redimibili a prezzo fissato nelle relative investiture, i debitori per affrancarsene dovranno cedere ai creditori una rendita al 5 p. 0/0 sul debito pubblico corrispondente al capitale che avrebbero dovuto sborsare a termini dei rispettivi contratti. »

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Mi pare che qui sia proprio il caso di dire *non bis in idem*, perocchè quello che accennava l'onorevole Senatore Nazari, rientra nelle cose sovraabbondantemente discusse intorno all'art. 1. Ed invero leggiamo nel detto articolo:

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che siano aggravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue e perpetue, si redimibili che irredimibili, ecc. »

Dunque il caso della redimibilità l'abbiamo discusso e votato quando abbiamo discusso e votato l'art. 1.

Richiamare di bel nuovo l'attenzione del Senato sopra di queste cose mi pare che non sia opportuno; del resto farò omaggio alla delicatezza del Senatore Nazari che lo ha spinto a riprodurre questa questione, ma non mi pare che potesse utilmente venire ripresentata per una utile discussione.

Senatore Nazari. L'eccezione fatta dall'onorevole Senatore De Monte sarebbe un'eccezione d'ordine. Io m'appello alla coscienza del Senato in quanto al merito.

Due sono le rendite redimibili, le une senza determinazioni di prezzo, le altre a prezzo fisso.

Dunque sebbene si sia posto nell'articolo 1 la parola redimibile, vi sarà sempre campo di fare una distinzione.

Presidente. Proporrebbe questo in via d'emendamento?

Senatore **Nazari**. Lo propongo anche in via di ag- giunta.

Presidente. Allora si potrebbe mettere prima ai voti l'art. 18 (ora 17).

Art. 17.

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato ».

(Approvato)

Ora viene l'aggiunta del Senatore **Nazari**, che rileggerò. (V. sopra).

Interrogo i signori ministri se accettano.

Ministro di Grazia e Giustizia. Con tale aggiunta si rimette tutto in discussione.

Ministro delle Finanze. Non possiamo accettarla.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore **Nazari** è appoggiata.

(Appoggiata).

La pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Art. 19 (ora 18).

« La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

« Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie. »

(Approvato)

Art. 20 (ora 19).

« Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa. »

(Approvato).

Art. 21 (ora 20).

« Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul gran Libro al 3 p. 0/0 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

(Approvato).

Art. 22, (ora 21).

« Con regolamento approvato per R. Decreto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge ».

(Approvato)

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto. (Il Senatore **Segretario**, **D'Adda**, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	77
Favorevoli	42
Contrarii	35

Un Senatore si è astenuto.

(Il Senato approva).

INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Presidente. Essendo presente il signor Ministro delle finanze, si potrebbe dar corso alle interpellanze del senatore **Martinengo**, e rimandare alla seduta di domani quelle del Senatore **Doria**.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore **Martinengo**.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori, io non abuserò certo del brevissimo tempo che il Senato vuole accordare alle sue sedute, poichè capisco dalla sua parsimonia come sia prezioso.

L'interpellanza della quale ho l'onore di occupare il Senato, e d'indirizzare all'onorevole signor Ministro delle finanze, si riferisce all'ordine del giorno promosso dall'onorevole signor **Di Revel** l'anno scorso nel 21 luglio intorno gli stipendi pagati senza che vi sia opera alcuna per lo Stato per parte di quelli che li ricevono.

Ognuno di voi, Signori, ricorda le savie parole colle quali l'onorevole signor Ministro delle finanze d'allora riceveva quest'ordine del giorno; egli diceva che faceva gran caso di questa proposta, perchè non era soltanto utile nella vista economica, ma assai più sotto l'aspetto della pubblica morale, queste sono le sue parole.

Egli in seguito a questa proposta presentò uno specchio che tale l'intitolò: *Specchio degli individui i quali sotto la denominazione d'aspettativa, di disponibilità di fuori pianta, o di qualsiasi altro titolo straordinario o provvisorio, godono a carico dello Stato un assegno diverso dal soldo o per servizio qualunque, assegno però differente dall'emolumento di pensione liquidata debitamente.*

Da questa lunga ed esatta numerazione di eccezioni, il Senato vedrà che veramente non sono inclusi in quello specchio diritti nè acquisiti, nè reali; e ciascuno dei Senatori certamente non avrà potuto far tacere in sè una forte meraviglia leggendo che questa somma ascende a quella cospicua di 10,375,389 lire all'anno; e certamente questa meraviglia sarà divenuta vero dolore, se ciascuno di voi avrà dato un occhio alla ristrettezza in cui si trova lo Stato ed a quella ancora maggiore che soffrono i contribuenti per molte e moltissime cause; che se questi possono essere disposti a dare quanto occorre allo Stato per suo consolidamento, ed indipendenza, non sono certo disposti a fare largizioni alle quali in ogni ipotesi dee concorrere il voto del Parlamento.

Io non indagherò le cause per le quali venne ritardata sino a poche settimane addietro la produzione di questo doloroso specchio; io mi preoccupò del presente e un poco anche del prossimo avvenire ed è per questo che io mi sono permesso di occupare il Senato e di pregare il signor Ministro delle finanze a volermi rispondere, riservandomi poi dopo di aggiungere altre

osservazioni, a volermi dire se egli abbia avvertito a qualche mezzo onde far cessare quest'anormalità di cose; e se questi mezzi a suo parere siano tali, che egli spera poterne conseguire l'effetto prossimo, o almeno avere dal Parlamento quelle approvazioni necessarie prima che si sciogla l'attuale sessione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'argomento al quale allude l'onorevole Senatore Martinengo, debbo dire la verità, mi ha preoccupato fin dai primi giorni in cui ebbi l'onore di essere assunto al Ministero delle finanze; imperocchè mi pareva veramente grave che in condizioni così imperiose per le finanze si avessero a pagare degli assegni a persone che non hanno diritto ad averli e che non prestano un lavoro corrispondente all'assegno.

Quindi per parte mia ho sollecitato per quanto mi fu possibile il completamento di quello specchio che finalmente in questi ultimi tempi si è potuto presentare stampato al Parlamento.

Debbo dire anzitutto che il male è certamente grave ma non tanto come appare da quello specchio per questa semplice ragione.

Difatti, allorchè è soppresso un ufficio, per esempio, una direzione generale nella tal città, la quale progredendo nell'unificazione non può più esistere, gl'impiegati alla medesima spettanti sono considerati come posti in aspettativa o in disponibilità; naturalmente gli uffici, di cui la direzione generale era incaricata, non possono cessare immediatamente; ci sono degli stralci, ci sono anche alcune cose che temporariamente continuano, in guisa che parte non piccola degli impiegati che figurano in quello specchio lavorano attualmente ancora in un ufficio di stralcio, ovvero sono provvisoriamente addetti ai nuovi uffici senza che per ciò siano in pianta stabilmente collocati.

Se l'onorevole Senatore Martinengo avrà percorso queste tavole avrà forse viste delle persone appartenenti alla sua provincia che figurano in aspettativa o in disponibilità, ma che egli saprà essere tuttora impiegati presso gli uffici di stralcio che sono in Milano.

Tuttavia, debbo dirlo, male c'è, e di questo me ne sono, come dissi, molto preoccupato.

La matassa però non è facile a sciogliersi, imperocchè stante la serie di Governi dittatoriali, prodittatoriali, più o meno provvisorii, per i quali alcune parti d'Italia sono passati, il Senato comprenderà facilmente che vi sono parecchie nomine, delle quali non si può constatar bene la regolarità, che in una parola, è un po' difficile avere un'idea chiara, non dirò dei diritti ma delle ragioni più o meno chiare, che queste persone possono o non avere.

Per conseguenza, io credetti non potersi sciogliere questa questione, altrimenti che affidandola ad una Commissione. A Presidente di questa fu chiamato un distintissimo ed illustre Senatore, l'onorevole Di Revel:

e per togliere ai lavori della Commissione il carattere politico venne pure chiamato a farne parte un onorevole Deputato, il quale credo che in opinioni politiche stia in un campo diametralmente opposto al Senatore Di Revel, l'onorevole Crispi. (ilarità).

Inoltre si nominarono a membri della medesima i rappresentanti dei vari Ministeri che conoscevano bene il servizio, ed ho la soddisfazione di annunziare al Senato che questa Commissione attese con molta assiduità a questo lavoro e per quello che io mi sappia esso è ultimato e si sta appunto copiando, di modo che fra pochi giorni mi sarà rimesso.

Se non vo errato la Commissione ha trovato che vi sono provvedimenti che il Ministero debbe prendere anche per soddisfare a leggi, a decreti già esistenti; ve ne sono altri che potrebbe prendere mediante decreti reali ed infine provvedimenti che dovrebbe prendere mediante presentazione di legge.

Io non posso dire di più per la ragione che nulla di preciso conosco io stesso.

Credo poi che sia quasi impossibile che il Parlamento possa occuparsi di questa materia; debbo dichiarare però che questo è un argomento che sta a cuore, tanto a me che a miei colleghi, sia per riguardi finanziari, sia anche per togliere da uno stato di penosa incertezza molte persone le quali vedrò di trovare modo di contentare.

Senatore Martinengo. Io vorrei soggiungere alcune osservazioni; ma l'ordine del giorno essendo stato intervertito ed essendo il Senato, dirò così, impoverito di numero e fuori del caso di poter pronunciare un voto sopra un ordine del giorno che io proponessi, così sarebbe inutile il proporlo.

Ad ogni modo non posso se non che raccomandare caldamente il presente argomento perchè se in parte, come disse l'onorevole Ministro, è diminuita la somma portata dallo specchio per gli impiegati che sono ammessi nell'amministrazione, questi non vi sono se non che quali soprannumerari e quindi aggravano sempre lo Stato senza che esso abbia un vero vantaggio, poichè sono impiegati due individui a fare presso a poco l'opera medesima.

Siccome però, torno a ripetere, la breve ora a me toccata in sorte per esporre le mie idee non mi offre mezzo di proporre un ordine del giorno, mi dichiaro rassegnato alle parole dette dal signor Ministro, e nulla posso aggiungervi.

Presidente. Se vuol proporre un ordine del giorno potrà proporlo e deporlo al banco della presidenza e sarà messo ai voti domani.

Senatore Martinengo. Non voglio importunare di più il Senato, usando più oltre di questo breve scorcio di seduta che poi non può avere alcun frutto.

Presidente. L'ordine del giorno per domani porta le interpellanze del Senatore Doria al signor Ministro dei lavori pubblici; perciò il signor Ministro delle finanze sarebbe pregato di avvertire il suo collega dei

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1862.

lavori pubblici onde voglia intervenire alla seduta del Senato.

Dopo si metteranno in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Pubblicazione in Sicilia dell'Editto sulle sementi e sui soccorsi:

2. Abolizione dei premi ai fabbricanti di drappi-lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne:

3. Proroga dell'osservanza della legge 4 agosto 1861 sulle somministrazioni militari di Comuni.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXLVII.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Resoconto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione del Senato incaricata di presentarle l'indirizzo — Giuramento del Senatore Duca di Bovino — Interpellanze del Senatore Doria al Ministro dei lavori pubblici sullo stato dei lavori di costruzione della ferrovia delle due riviere — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Si darà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Nazari, Colonna Gioacchino, Colonna Andrea, Belgioioso e Ridolfi, colle quali i tre primi per affari di famiglia, il quarto per motivi di salute e l'ultimo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3111. Antonio Carlucci di Ortona (Abruzzo Citeriore) ricorre al Senato onde essere rimesso al posto di serviente comunale della stessa Comunità, da cui venne, secondo che allega, ingiustamente rimosso (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Signori Senatori.

Questa mattina la Deputazione incaricata di presentare a S. M. il Re l'indirizzo votato dal Senato, ebbe l'onore di essere ricevuta da S. M.

Udita la lettura dell'indirizzo S. M. incaricava la Deputazione di ringraziare il Senato della parte così sentita che prende alle gioie della sua famiglia e della sollecita premura con cui volle dar corso agli atti che si riferivano al matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Pia.

Augurava che una stella egualmente propizia voglia presiedere ai destini e alla prosperità delle due Nazioni che ora vanno a stringersi con rapporti più intimi.

Infine incaricava la vostra Deputazione di esprimere al Senato la sua soddisfazione per lo zelo col quale procede nei suoi lavori parlamentari.

La Deputazione ha avuto un onore che non si attendeva. Essa ebbe facoltà di potere ossequiare S. A. R. la Principessa Maria Pia.

Introdotta davanti a S. A. R., a nome del Senato, le presentò le cordiali felicitazioni pel matrimonio che S. A. R. sta per contrarre con il Re di Portogallo.

S. A. R. la Principessa Maria Pia volle che fosse ringraziato il Senato della parte che prende alla sua felicità; ed ha notato con belle parole, che io non saprei riferire quali sono state dette da Lei, che sebbene sia per abbandonare questa sua prima patria, la nuova patria però non le farà dimenticare l'antica, per la cui felicità continuerà a far voti incessanti. (*Vivi e generati applausi*).

Essendo nelle stanze del Senato il signor Duca di Bovino i cui titoli per la nomina a Senatore sono stati già verificati, prego i signori Senatori Acquaviva e Pallavicini Fabio a volerlo introdurre.

(Introdotta il signor Duca di Bovino, presta il giuramento nella consueta formola).

Do atto al signor Senatore Duca di Bovino del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

INTERPELLANZA DEL SENATORE DORIA
AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Presidente. La parola è al Senatore Doria.
Senatore Doria. Signori, riassumo brevemente le

parole da me dette nella seduta di sabato scorso in ordine allo eccitamento da me fatto al signor Ministro dei lavori pubblici, intorno alla strada ferrata delle due riviere liguri.

Chiesi al signor Ministro di sollecitare per quanto era possibile i lavori su tutta la linea, cioè da Savona al confine di Francia, come pure su quella da Genova al confine Toscano.

Da quanto mi fu riferito, sembrava che i lavori in molte parti non fossero condotti con la sollecitudine desiderata; motivo per cui ho creduto di rivolgermi al signor Ministro per avere spiegazioni.

È inutile che io svolga argomenti per dimostrare l'urgenza di questa strada, particolarmente per quanto riguarda il tratto da Genova al confine toscano.

Questa strada deve (io credo fra breve) raggiungere la ferrovia livornese, indi la necessità che sia ultimata il più presto possibile e condotta fino alla Spezia. Ivi si potrà, anzi credo che vi sia un progetto in corso, instabilire battelli a vapore di molta comodità, di modo che per andare da Genova all'antica capitale della Toscana, se ora si mettono circa 22 ore, mi lusingo che allora si potrà fare il tragitto in 10 o 12 al più.

Dunque vedete, o Signori, di quanta utilità sarà questa strada per tutta Italia, perchè si sa quanto sia il commercio fra Torino, Genova, Livorno ed altri porti della Toscana.

Passerò ora ad alcune osservazioni intorno a parecchi articoli della convenzione che, a parer mio, abbisognano di qualche spiegazione.

L'articolo 73 è così concepito: « Il Governo concede gratuitamente all'impresa i terreni arenili infruttiferi lungo la spiaggia del mare che potranno essere occupati dalla sede della strada ferrata e sue attinenze e dipendenze salvo riguardo alla navigazione e alle arti marittime a tenore dell'art. 10 di questa convenzione, e sempre quando i terreni medesimi non sieno ceduti o dati in affitto a terzi. »

Leggerò l'art. 10 al quale si riferisce il precedente e che è di questo tenore:

« Per ciò che riguarda ai tratti della strada ferrata che corrono lungo le spiagge, l'impresa dovrà sottostare a quelle condizioni che le saranno imposte per rispetto alla navigazione e all'esercizio delle arti marittime. »

Come consigliere e deputato provinciale io rappresento più particolarmente quell'estremo confine della Liguria.

Quella popolazione marittima muove lagnanze perchè si dice che le spiagge saranno occupate dalla strada ferrata. Io voglio credere che sia in ciò molta esagerazione, ma tuttavia ho creduto bene di farne avvertito il signor Ministro dei lavori pubblici.

Egli saprà al par di me che molti pescatori con piccole barche dette bilancelle od altre vanno in alto mare quando il tempo è calmo per darsi all'industria loro, e quando il mare è agitato tornano alla spiaggia ritirando

dalle acque i loro battelli, per poi nuovamente riprendere il mare.

La spiaggia adunque per questi poveri pescatori è cosa necessaria per lo esercizio della loro industria, e a tale riguardo in quelle popolazioni le apprensioni sono in parte giustificate.

Io quindi pregherei l'onorevole Ministro a far conoscere se questi timori sieno esagerati, o se realmente possano avere qualche fondamento.

Farò inoltre osservare riguardo a questo articolo, che i lavori in quei luoghi sono talmente vicini al mare che si teme non saranno di lunga durata. Infatti sul tronco che si è fatto da Genova a Voltri, e particolarmente da Cornegliano alla Abbazia, cioè allo scoglio di S. Andrea la ferrovia è talmente vicina al mare, che, se questo è un po' agitato i flutti battono contr'essa e facilmente vi cagionano guasti, il che accade quasi ogni anno, ed allora è d'uopo sospendere l'esercizio di quel tronco di ferrovia, o quanto meno quando si giunge a quel punto con un convoglio, si è costretti discendere per fare il tragitto a piedi sino alla parte opposta a quella dove si era avviati sopra altro convoglio.

Ad ogni modo, ciò è causa di molti inconvenienti, ed io spero che l'ispettore o il commissario o altra persona che il signor Ministro crederà di inviare sul luogo ad esaminare le cose, vedrà che siavi a fare e quale sia la gravità delle lagnanze che si vanno facendo in proposito.

Ora vengo all'art. 68 che è alquanto importante. L'art. è così concepito:

« La costruzione della strada ferrata del litorale dall'attuale confine francese fino alla città di Massa, si intende appaltata *à forfait*, cioè a tutto rischio e pericolo dell'impresa, mediante il prezzo di lire (notate bene) 394,000 per ogni chilometro e così per 275 chilometri in complesso di lire 108,350,000. »

Ora o Signori quest'impresa è già passata in due, in tre, in quattro mani, e l'ultimo l'ha avuta per molto meno di 100,000 lire, sottratte ora da 394,000 lire, 109,000 lire e vedete quale enorme guadagno.

Ma egli è certo che tutti vorranno guadagnare, l'ultimo che l'ha avuta vorrà guadagnare anche lui, non si sa quindi quale potrà essere la solidità dei lavori.

Ora però il male è fatto, e credo che nella convenzione non si è preveduto il caso; ma almeno io desidero per quanto si può, che si ponga riparo a tale inconveniente, che si triplichi e quadruplichi l'assistenza e l'ispezione per conoscere lo stato delle cose.

È vero che la prima società, quella che ebbe la concessione, dovrà, quando ne sia il caso, rifare lavori mal fatti; ma od ogni modo surgeranno sempre liti e questioni, che sono sempre spiacevoli e che è meglio evitare da principio, facendo sì, che questa strada sia condotta in modo accetto al paese e corrispondente ai grandi sacrifici che si fanno dallo Stato per raggiungere lo scopo.

So che vi sono otto sotto-commissari o capi sezioni,

quattro per la linea di ponente cioè Varazze, Finalmarina, Oneglia o San Remo, e quattro per la linea di levante cioè Recco, Chiavari, Lèvanto e Spezia.

Ora, se non sono male informato, il Commissariato centrale, che ha sede in Torino, non mandò finora nessuno a visitare le due linee in discorso.

Io non affermo, sono informazioni che ho avute, e con quella lealtà e franchezza che son proprie del mio carattere, le esposi con desiderio che sien rettificata dove siavi errore.

Spero dunque che si vorrà dare disposizioni nel più breve tempo possibile affine di appurare i fatti e provvedere ove ne sia il caso, perchè i lavori sieno condotti e spinti con diligenza e alacrità.

Mi fo lecito poi di raccomandare alla sollecitudine del Governo i progetti già presentati dalle diverse imprese per porsi in grado di dare sviluppo all'intera costruzione delle due linee di ponente e levante.

Io non mi dilungherò di più, perchè so che le cose brevi molte volte sono le migliori: credo aver toccato l'intrascico della questione, e che il Senato mi abbia compreso: ma se avessi detto qualche cosa meno bene, io ne aspetto la rettificazione dalle spiegazioni che l'onorevole Ministro sarà per darmi.

Ministro dei Lavori Pubblici. Procurerò di dare all'onorevole interpellante, ed al Senato un'idea dei lavori che si eseguiscano sulla ferrovia delle riviere liguri, degli ostacoli che si incontrano nella loro esecuzione, e dei rimedii possibili a ciò che vi può essere di difettoso nella legge affine di raggiungere lo scopo che al Governo non meno certamente che all'onorevole interpellante preme di affrettare, cioè il compimento di questa linea interessantissima.

Debbo fare osservare al Senato, che il Ministero attuale ha trovato la legge della ferrovia ligure fatta. È una legge con cui fu accordata la costruzione *à forfait*, o come meglio si direbbe a corpo d'una grandiosa opera pubblica di 275 chilometri di ferrovia dal confine francese all'antico confine toscano.

Questo è per sè un sistema difettoso come fu osservato da uomini in questa materia competentissimi; ma il difetto cresce allorchè la costruzione di una ferrovia è data a corpo a chi non ha poi l'esercizio della linea, cioè a chi non ha nessun interesse diretto di costruire la linea in modo, che possa essere poi esercitata a condizioni favorevoli.

Non bisogna credere che si possa cambiare la natura umana; gli imprenditori faranno sempre il possibile per costruire a buon mercato, come il Governo, o chi debba esercitare la strada debbe fare ogni sforzo onde ottenere che la costruzione sia perfetta. Quindi volere che non ci siano inconvenienti in questa sorta di contratti è cosa piuttosto desiderabile che possibile.

Questa è una difficoltà inerente alla natura d'un simile contratto alla quale se ne aggiungono alcune tutt'affatto particolari al caso concreto di questa linea.

È disposto nella legge, che i progetti siano compilati

dall'impresa: lo Stato però ha il diritto di assistere col mezzo dei suoi ingegneri alla compilazione dei medesimi. Qui subito due interessi in collisione. Onde accade che l'impresa dia mano agli studi senza aspettare l'intervento degli ingegneri del Governo. Fatto il progetto d'un tronco, l'impresa lo presenta all'approvazione; e siccome nessuno nell'interesse dello Stato ha assistito ai rilievi, diventa necessario andare sul luogo a riconoscere i tracciati, i profili, quindi un tempo assai maggiore che non occorra di ordinario perchè il commissario possa mettersi in grado di fare un rapporto sui progetti al Consiglio superiore.

Questi ritardi sono anche in altri casi inevitabili, ma non può farsene colpa ad alcuno: essi sono la conseguenza delle disposizioni della legge, e del contrasto troppo vivo fra l'interesse dell'impresa e quello dello Stato.

Vi ha di più: La linea è una delle più difficili. Essa corre sopra una lista di terreno in riva al mare, e attraversa molte città, moltissimi caseggiati, con infiniti punti obbligati e senza spazio utile per svilupparsi. Le questioni che sorgono in occasione della traversata di tutte queste città e paesi che trovansi sulla linea sono difficilissime a risolversi, perchè oltre alle difficoltà tecniche vi sono gli interessi locali da superare e da conciliare; cosa molto ardua in pratica, e che esige sempre assai tempo.

Non ostante ogni diligenza, su molte di queste traversate non potranno conciliarsi gli interessi degli uni e degli altri; prova ne sia la difficoltà che presenta la scelta della stazione di Voltri, e quelle ben maggiori che presenterà la traversata e la stazione di Savona. Così di molte altre. Queste quistioni non sono poche e non è punto a meravigliarsi che vi siano molti reclami.

Vi sono altre difficoltà. La strada per condizioni topografiche inevitabili, corre lungo la spiaggia del mare, e come ha osservato l'onorevole interpellante, nella legge è contemplato il caso in cui il Governo abbia a cedere alla società i terreni arenili.

Però queste eccezioni non debbono riescire pregiudizievoli all'interesse delle arti marittime e della navigazione. La legge dà al Governo i poteri necessari per evitare questi danni. Quindi tutte le volte che una linea corre su questi terreni od anche quando si accosti al mare, e sorga il menomo dubbio che le arti marittime possano essere pregiudicate dall'aprimiento della via ferrata litorale, è necessario, oltre all'esame del commissariato, un esame speciale da parte dell'ispettore dei porti. E questo doppio esame rende meno facile lo scioglimento delle questioni, che si riferiscono al tracciato, e la pronta approvazione dei progetti.

Evvi anche la strada carreggiabile la quale ha già occupato una parte dello spazio utile; inoltre sulla strada, in alcune località, nell'interesse della difesa del paese, il genio militare deve pur pronunziare il suo voto. Infine la legge prescrive pendenze assai dolci, e

questa prescrizione in sè ottima, rende più gravi le difficoltà che bisogna vincere.

Vede il Senato quante difficoltà si riuniscano sopra questa linea, e come debba esser difficile averne un andamento conveniente.

Perciò prego l'onorevole interpellante a riflettere se sia giusto l'appunto fatto al Ministero di non attivare abbastanza celeremente l'approvazione de' progetti. Ma cosa vuol dire affrettare l'approvazione di progetti?

Il Governo ha tutto l'interesse d'affrettarsi; ma se per affrettarsi ad adottare un progetto deve trascurarsene l'esame, si verrebbe bensì a soddisfare ad una delle questioni dell'onorevole interpellante, ma si pregiudicherebbero tutte le altre ben più importanti.

L'onorevole Senatore si è preoccupato molto del tracciato come di quanto interessa le arti marittime e la navigazione, e desidera avere una linea ben fatta, e nel tempo stesso vuole si affretti l'approvazione de' progetti.

Egli, mi sia permesso di dirlo, senza saperlo fa una domanda con cui fa ero appunto all'impresa, la quale deve reclamare l'approvazione pronta e immediata dei progetti, non importa se a ragione o a torto, perchè i progetti fatti da lei debbono ritenersi fatti nel suo interesse, e se il Governo li approvasse senza un esame severo e minuto farebbe l'interesse dell'impresa, una sicuramente non quello dello Stato.

Quanto al punto essenziale sul quale si aggira l'interpellanza, cioè sul punto che i lavori non procedano con abbastanza sollecitudine, io debbo richiamare l'attenzione del Senato sulle disposizioni della legge.

Quando l'onorevole Senatore Doria ha annunziata la sua interpellanza, accennò come la legge essendo emanata nell'ottobre del 1860, per ciò nell'ottobre del 1861 una parte della strada, quella da Massa alla Spezia, doveva essere fatta (queste sono le sue parole).

Egli non ricordò le precise disposizioni della legge, ed il modo della loro esecuzione pratica. La legge stabilisce un termine che parte dalla sua pubblicazione per la esecuzione complessiva delle opere; questo termine è di sei anni dall'epoca in cui la legge sarebbe pubblicata, quindi si può dire che decorre dal fine del 1860 e terminerà col 1866.

Vi sono poi dei termini per l'esecuzione di alcuni tronchi speciali.

Vi ha un termine di un anno per l'esecuzione del tronco da Massa a Sarzana, un termine di 18 mesi per l'esecuzione di quello da Sarzana alla Spezia; un termine di tre anni per l'esecuzione del tronco da Genova o meglio dal Bisagno a Camogli; vi è un termine di due anni, per l'esecuzione del tronco da Voltri a Savona.

Questi termini però non tutti partono dalla pubblicazione della legge, partono dall'epoca in cui il Governo avrebbe approvati i progetti. Ora noti l'onorevole interpellante, che quanto al tronco da Sarzana alla Spezia, che mi pare quello che maggiormente lo interessa, l'impresa aveva l'obbligo di presentare i progetti quat-

tro mesi dopo l'approvazione della legge; dunque doveva ad un dipresso presentarli alla fine di aprile. Dopo presentati i progetti bisogna, che il Governo abbia un tempo per esaminarli ed approvarli; l'approvazione per esempio del tronco Massa-Sarzana non è stata decretata dal Ministero che mi ha preceduto se non alla fine di giugno dell'anno scorso, ma l'anno di tempo per l'esecuzione di questo lavoro sarebbe scaduto or son pochi giorni.

Quanto alla Spezia, l'approvazione è avvenuta, se non erro, verso il finire di maggio, siccome ci sono 18 mesi per la Spezia, il tempo entro il quale l'impresa deve aver finiti i lavori sarebbe verso il fine di quest'anno.

Evvi però un'avvertenza da fare.

I progetti che si presentano all'approvazione non ottengono sempre, anzi di rado ottengono un'approvazione incondizionata, e tale che possa essere accettata senza obiezioni dall'impresa.

Molte volte l'approvazione è accompagnata da condizioni, da prescrizioni, da riserve. Talvolta un progetto è approvato solo in parte e vi è la riserva di approvare l'altra, quando l'impresa presenti un nuovo progetto rettificato secondo determinate norme: in questo caso può nascere il dubbio da quale epoca i termini cominciano a decorrere.

Ammettiamo pure che i termini siano quelli indicati dall'onorevole interpellante, che cioè il termine per l'esecuzione del tronco da Massa a Sarzana sia di un anno; esso sarebbe scaduto dal mese di giugno, quello della Spezia non è ancora scaduto, anzi non scadrebbe che verso la fine dell'anno, ed è tempo più che sufficiente, e non c'è motivo di lagnanze.

Noterò anche una cosa, perchè un di potrebbe dirsi: ad ogni modo un termine è scaduto, perchè i lavori non son tutti eseguiti e la linea non è aperta?

Prima di tutto vedrà l'onorevole interpellante che nella legge non vi è una prescrizione assoluta che ordini l'aprimiento delle linee da Massa alla Spezia, una volta compite. Tanto per quella di Sarzana, quanto per quella di Spezia la legge dice: « i tronchi saranno compiti dentro quest'epoca, in modo che, volendo, possano aprirsi all'esercizio. » Ora quest'espressione io non la posso intendere se non nel senso di una certa latitudine lasciata al potere esecutivo nell'interesse di aprire queste linee secondo le convenienze dello Stato.

Ma c'è di più; questa linea deve essere esercitata dalla Compagnia Livornese che viene col suo tronco da Pisa fino all'antico confine toscano; ora nella legge con cui fu concesso questo tronco c'è una lacuna, non è detto parola del tronco da Porta a Massa.

È vero che il complesso delle disposizioni della legge porterebbe a credere che debba esercitarlo la Società Livornese; ma pure anche qui evvi un dubbio da risolvere.

Poichè sono su questo argomento del tronco da Sarzana alla Spezia, desidero persuadere l'onorevole interpellante ed il Senato che il Ministero desidera di finirlo

al più presto. Su questo tronco vi occorsero delle osservazioni per parte del Genio militare, poichè la strada tocca i punti fortificati della Spezia; e naturalmente dovendosi fissare il sito della stazione della Spezia, il Genio militare voleva essere consultato, perchè su questo punto la legge è chiara, e non ammette dubbio nessuno.

Vi è ancora un'altra circostanza, ch'io debbo far conoscere al Senato. La legge stabilisce che il tracciato della linea debba, per quanto è possibile, toccare ed avvicinarsi ad alcuni punti testualmente indicati nella legge.

Tra questi c'è la città di Massa; erasi delineato un primitivo tracciato che si avvicinava a Massa; e in seguito questo tracciato che non era definitivo si è variato: la linea fu allontanata considerevolmente da Massa; da ciò nacquero dei reclami vivissimi, e a questi reclami il Ministero ha creduto che si dovesse far ragione.

Siccome la linea non veniva ad essere prolungata sensibilmente, e nel tempo stesso si veniva a contentare una popolazione interessantissima, il Ministero non esitò ad intavolare delle pratiche sia col Municipio di Massa, sia coll'appaltatore, sia colla Società Livornese; onde si è venuto a tal termine per cui si è migliorato a mio avviso il tracciato della linea e si è soddisfatto al desiderio della città di Massa.

Però si è dovuto fare un piccolo sacrificio; variando il tracciato si è dovuto prolungare il termine di due mesi; e mentre la linea doveva essere compiuta al mese di giugno si è stabilito alla Società l'obbligo di darla compiuta in agosto.

Siccome però il tronco di 16 chilometri circa sino al confine di Massa, non credo che si potrebbe poi esercitare utilmente se non quando si andrà alla Spezia, perchè è la Spezia il punto principale donde si potrà cavare qualche profitto coll'esercizio, appunto legandola con una linea di navigazione, come accennava l'onorevole Senatore Doria, perciò anche questo piccolo ritardo il Ministero ha creduto che si potesse sopportare, e non pregiudicasse per nulla gli interessi generali dello Stato, anzi li avvantaggiasse.

Dirò ora qualche cosa intorno ai ritardi in generale a cui ha accennato l'onorevole Doria, che avvengono, egli dice, nella costruzione della linea.

Bisogna che il Senato ritenga che i lavori per la linea di ponente si sono cominciati nel mese di settembre dell'anno scorso.

Sono dunque nove mesi dacchè questi lavori sono cominciati; nella linea di levante si sono cominciati nel mese di novembre, e così sono 7 mesi poco più dacchè si sono da questo lato incominciati i lavori.

Io ho trovato, quando entrai al Ministero, che per questi lavori a tutto febbraio si erano spesi 2,000,000; nei quattro mesi all'incirca dacchè sono al Ministero, per i lavori eseguiti a tutto il mese di giugno se ne sono spesi quattro, cioè in ragione di circa un milione al mese.

Il Senato consideri che quando si comincia una di queste imprese, uno di questi grandiosi lavori, non può esso presentare tutto lo sviluppo necessario, che dopo qualche tempo, poichè anche volendo, l'imprenditore non può spendere molto danaro prima che il lavoro si sia stesso largamente, ed è poi quando le opere sono avviate al loro compimento che i conti si completano e i pagamenti s'ingrossano.

Ma se teniamo conto di questa circostanza, cioè che siamo al cominciamento di uno di questi lavori e pensiamo che spendiamo un milione al mese (è un conto che faccio un po' all'ingrosso, tanto per dimostrare al Senato che non c'è tutto questo ritardo che si lamenta) cioè 12 milioni all'anno, siccome la strada costerebbe 100 milioni all'incirca, spendendone adesso che siamo al principio dei lavori in ragione di 12 milioni all'anno, mi basta per dimostrare che non c'è poi tutta questa lentezza che si crede.

Infatti si dovrebbero in media spendere diciassette milioni all'anno. C'è da meravigliare se al cominciamento se ne spendono soli dodici?

Vuole il Senato un altro argomento che dimostri che non c'è tutta questa lentezza che si lamenta nell'esecuzione di quest'opera, e che se c'è, è una naturale conseguenza del sistema al quale bisogna necessariamente attenersi per le disposizioni della legge e la natura di quest'opera?

Noti il Senato che nella strada della Liguria lunga 275 chilometri (e spero un poco meno perchè la misura fatta in principio non credo che fosse esatta) vi sono molte gallerie, ve ne sono 84, cioè 28 che hanno una lunghezza di 500 metri ciascuna; ce n'è una che ha circa quattro chilometri di lunghezza, una di circa tre chilometri e così via via. Ma 48 gallerie hanno una estensione considerevole, e parecchie di esse in roccia di difficilissima escavazione: dico solo alcune di esse, perchè spero che non siano molte, ed in specie poi spero che non sia in roccia cosiffatta quella di quattro chilometri di lunghezza, cioè la galleria di Biasca.

Come ben vede il Senato abbiamo 28 gallerie di questa natura, ed altre 56 minori, in tutto 84 con una lunghezza di 52,521 metri. Ora a che cosa servirebbe, avendo tutti questi lavori di galleria a fare lungo i due tronchi in esecuzione, a che cosa servirebbe, dico, se l'impresa espropriasse terreni o caseggiati, o cominciasse lavori dove non sonvi difficoltà?

Questi lavori facili per ora non sarebbero di nessuna utilità, mentre per ora l'essenziale sono le gallerie, e se l'impresa facesse altrimenti farebbe opera di cattiva amministrazione, e finchè non siansi superate queste naturali difficoltà, le quali devonsi superare per le prime anche perchè la legge lo prescrive, è inutile l'estenderlo e il sollecitare altri lavori fuori del limite naturale.

Questa è anche una delle ragioni per cui il lavoro non si vede. Chi passa sul Moncenisio invano cercherebbe i lavori che si fanno.

Ebbene, anche sulla ferrovia ligure si potrebbe dir questo: ma sa il Senato, nel tronco da Sestri alla Spezia, quante gallerie bisogna aprire, ed in quanti punti sonosi cominciati?

Quel tronco è una sequela di gallerie e di opere difficili. Ma nessuno li vede questi lavori, pel motivo che in quelle località la strada si allontana d'assai dal mare, e che questi lavori, che pur si stan facendo, sfuggono alle osservazioni ed alla vista di tutti.

Dunque il lavoro non può essere veduto adesso, come non può finora largamente svilupparsi, e nemmeno la spesa può per ora allargarsi.

Se però il Senato vuole avere un'idea dei lavori che sonosi fatti in questi ultimi tre mesi io lo posso soddisfare, poichè mi son fatto cura di portare con me uno degli elementi i più semplici e i più sicuri che servono a dar un'idea esatta di queste spese, cioè la cifra degli operai impiegati in tali lavori in questi ultimi tre mesi.

Adesso, attualmente, quando ci si dice che non si lavora, che non si vede nulla (e qui mi permetta l'onorevole Senatore Doria che io gli dica che ha molto esagerato la realtà delle cose, non in questa seduta d'oggi, ma nella precedente) ebbene, sa quanti operai lavorano? Quasi 10,000. Cioè: nel tronco toscano che fa parte di questa ferrovia ligure nell'aprile erano impiegati 2690 operai; nel maggio 2895; nel giugno 2755, ed in un tronco facile come questo, e con questa mano d'opera non si può certamente dire che si ozia, ma sibbene si lavorava e che eravi nei lavori una certa attività.

Nel tronco di levante in aprile eranvi 2144 operai; in maggio 2505, in giugno 3113, e sonosi, credo, ancora accresciuti in luglio; e di questi operai sa l'onorevole Senatore Doria quale è il numero che era applicato al tronco da Massa a Sarzana? Ve ne erano in aprile 1300; in maggio 1256; in giugno 1254.

Vede dunque l'onorevole interpellante che 1300 operai applicati a quel solo tronco dimostrano che non c'è lentezza, e che anzi regna una discreta operosità.

Così deve dirsi della linea di ponente: in aprile eranvi 3115 operai; nel maggio 2974; nel giugno 3153. Questi dati risultano dagli stati che ho sott'occhio e che il Senatore Doria potrebbe verificare quando gli piacesse.

Attualmente abbiamo 9500 lavoratori; al principio di un'opera simile, l'avervi impiegato costantemente un tal numero d'operai è un fatto che deve dimostrare all'onorevole Senatore Doria che non si può assolutamente dire che si lavori poco o nulla.

Mi rimane di rispondere qualche cosa in ordine agli articoli che furono citati dall'onorevole Senatore Doria. Esso ha chiamato l'attenzione del Senato sull'articolo 73 in relazione all'articolo 10. Questo riguarda l'occupazione dei terreni arenili.

Io mi limiterò a dichiarare che non posso che deplorare quanto fu osservato intorno alla strada di Vol-

tri; so quella strada ha occupato una parte dei terreni che sarebbero adattati per cantieri navali, è una disgrazia, ma è un fatto di cui nessuno può adesso rispondere, è un fatto di cui non possiamo che lamentare la conseguenza.

Ma riguardo ai casi che si presentano attualmente nella esecuzione di questa linea, assicuro il Senatore Doria che nessuno di essi passerà inosservato al Ministero. Egli deve sapere che tutti, nessuno escluso, sono sottomessi all'esame ed alla vigilanza di un uomo di cui nessuno metterà in dubbio e il sapere, e la competenza, e l'operosità, voglio dire il cavaliere Parodi ispettore dei porti e delle spiagge, che sarà certamente conosciuto e stimato come merita dall'onorevole Senatore Doria. E creda pure l'onorevole Senatore che in questa questione il Ministero non è disposto a far nessuna concessione agli intraprenditori che possa pregiudicare gli interessi della navigazione e delle arti marittime. Del resto se l'onorevole interpellante mi sapesse indicare un caso concreto, nel quale questi interessi fossero stati pregiudicati e lesi, io sarei in grado di rispondere; ma siccome la critica fu generica e non fondata sui fatti io debbo limitarmi ad una dichiarazione egualmente generica, che dev'essere sufficiente.

Riguardo all'articolo 68, cioè all'osservazione che ha fatto, che questa strada è passata da una mano ad un'altra poi ad una terza e che in tutti questi passaggi ci debbono essere dei guadagni, io dichiaro all'onorevole Senatore Doria, che ho sentito queste voci come se ne sentono molte più o meno fondate che corrono in pubblico, ma non potrei dir niente di positivo su di esse: io non conosco che un intraprenditore il quale è il solo responsabile, ad esso il Ministero deve rivolgersi per ottenere l'esatta esecuzione del contratto, nè deve curarsi d'altri.

Del resto all'onorevole Doria, che dice che tutti vorranno guadagnare, io rispondo che non so se tutti potranno guadagnare.

Io assicuro l'onorevole Doria, che per me non invidio molto la sorte di coloro che hanno fatto questi ribassi esagerati di cui si parla, perchè assicuro l'onorevole Doria che nel prendere delle determinazioni relative a questa linea, ed al modo con cui deve essere eseguita, e intorno al termine entro cui dovrà essere compiuta, me ne potrà spiacciare se qualcheduno ne dovrà soffrire, ma certo non potrei aver riguardo a questi subappaltatori di subappaltatori, ancorchè per avventura ne dovessero soffrire gravemente.

Diceva anche l'onorevole Doria: fate in modo che si evitino le liti; pensate ad intendervi prima coll'impresa, fate in modo che i progetti siano intesi d'accordo ed eseguiti colla dovuta solidità, che non succeda anche qui quello che è succeduto nella strada di Voltri, dove un muro costruito troppo vicino al mare e male difeso, è ogni anno guastato dalle onde ed è causa di spese incessanti per la società e cagione per cui il servizio è spesso interrotto.

L'onorevole Doria mi permetterà di osservargli che chi volesse evitare le liti con gli impresarii e mettersi in condizione di non aver ricorso ai Tribunali prenderebbe una ben cattiva posizione.

Gli impresari difendono con abilità i loro interessi, e lo Stato bisogna bene che ricorra ai Tribunali per mantenerli nel dovere. Quindi dico la verità, io considero come un bellissimo sogno quello che si potrebbe vagheggiare, di un'impresa colossale, complicata, con tante questioni possibili, che potesse passarsi senza conteso e senza liti.

Diceva l'onorevole Doria che il Ministero non ha mandato nessuno a perlustrare la linea. Permetta il Senatore Doria, che io gli risponda che il Ministero veglia all'andamento dei lavori su questa linea nel modo il più rigoroso. E ne vuole una prova? Ho trovato, quando entrai al Ministero, che si erano stabiliti due Commissariati, uno per la linea di levante, l'altro per la linea di ponente. Uno dei Commissarii uomo rispettabile e superiore a qualunque eccezione, benemerito quanto altri mai, non assisteva ai lavori perchè aveva avuto un'altra destinazione, era a Napoli.

Di più questa divisione pregiudicava all'unità dell'amministrazione e dirò anche, se mi è lecito adoprare questa parola in un affare simile, l'unità del comando. Io ho creduto che fosse necessario riunire i due Commissariati in un solo, di nominare a Commissario per queste strade il Commendatore Moglino, Ispettore del Genio, del quale mi compiaccio parlar qui per dichiarare che non so se sia in lui più commendevole il sapere, l'operosità e il senso pratico, o la scrupolosa fermezza nel difendere, senza cedere innanzi a nessuno, gli interessi dello Stato, che gli sono affidati. Io credo che non ci sia alcuno che possa sostenere seriamente che gli interessi dello Stato non siano difesi.

Del resto, sa l'onorevole Doria dove non si saranno percorse le linee? Forse non si sarà ancora percorsa dove i progetti allestiti senza il concorso del Governo e presentati dall'impresa, non furono ancora esaminati dal Governo stesso; e ritenga che prima che un progetto sia esaminato e approvato dal Governo, prima che sia rimesso all'impresa per la sua esecuzione, il Commissario percorre la linea, studia le località. Se avesse l'onorevole Doria la compiacenza di passare un momento dal Ministro vedrebbe nei decreti di approvazione tante clausole, e condizioni, e restrizioni, e riserve e tanti minuti dettagli previsti, che sicuramente si persuaderebbe che da parte del Ministro non si tralascia nulla perchè quest'opera corrisponda all'alto dispendio che lo Stato ha assunto per la medesima.

Non so se avrò risposto intieramente a tutte le osservazioni che mi furono fatte dall'onorevole Doria. Quel che vorrei ancora aggiungere è questo. L'onorevole Doria non adesso, ma nell'ultima tornata, ha detto qualche cosa nel senso, che l'impresa di questa linea era troppo potente e perciò faceva ritardare i lavori influendo non sul Ministro, ma sopra i suoi dipendenti

che insomma le si usavano troppi riguardi. Io posso assicurare l'onorevole Doria e il Senato che agli intraprenditori che hanno assunto questa grandiosa opera si useranno i riguardi che si devono a chi ha assunto un carico così grave, ma bene inteso ad una condizione, che eseguiscano rigorosamente le loro obbligazioni. Quanto a questo non tema l'onorevole Doria che la qualità dell'impresario possa menomamente influire sulle determinazioni del Ministero, e nemmeno sulle determinazioni dei suoi dipendenti.

Se ne volesse una prova gliene potrei citare una recentissima, e certo da lui conosciuta come quegli che conosce assai bene la riviera di levante, massime nella prossimità della Spezia. L'onorevole Doria sa che ci erano due grandi opere, le due più grandi di tutta la linea, cioè quella colla quale si doveva passare il Capo del Mesco, e l'altra a Biasca.

Sa che dopo aver presentato un progetto che traversava queste località con due lunghe e ben ideate gallerie, l'impresa ha creduto di mutar consiglio. Non voglio entrare in particolari e tediare il Senato coll'esposizione di questo affare; l'impresa dunque aveva creduto abbandonare il primitivo disegno e andar seguitando tutte le sinuosità della costa sostituendo ad una galleria retta ed a mio avviso tale da costituire una strada solidissima e sicurissima in tutte le stagioni, un altro tracciato più lungo e meno sicuro.

Il Ministero ha ricusato questi due progetti messi avanti dall'impresa ed ha persistito nel primitivo tracciato.

E così facendo il Ministero ha dimostrato che nelle sue determinazioni non prende consiglio che da quello ch'esso crede il vero e permanente interesse dello Stato.

Con queste dichiarazioni io spero d'aver soddisfatto l'onorevole interpellante e d'aver dimostrato al Senato che nell'andamento di questa interessante opera, il Ministero adempie al debito suo di provvedere nel miglior modo possibile agli interessi dello Stato che gli sono affidati e che è dover suo di difendere in ogni caso ed a qualunque costo.

Senatore Doria. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Doria.

Senatore Doria. Io non prolungherò maggiormente la discussione.

Mi limito solo a pigliar atto delle assicurazioni date dal signor Ministro, che ogni cosa andrà colla massima precisione.

E questo, spero, tranquillerà le popolazioni delle due riviere liguri.

Voci. Non siamo in numero.

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la discussione di alcuni progetti di legge, ma siccome si dovrebbe procedere a votazione, ed il Senato non si trova in numero

Senatore Martinengo. Domanderei si facesse l'appello nominale.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1862.

Presidente. Questo è prescritto dal regolamento, specialmente quando è domandato, epperò si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, **Segretario Arnulfo** fa l'appello nominale e risultano assenti i seguenti Senatori:

Arese - Audiffredi - Balbi Piovera - Borromeo - Bre-
me - Caccia - Cadorna - Capone - Carradori - Cataldi -
Caveri - Chigi - Colla - Collobiano - Coppi - Correale -
D'Adda - D'Azeglio Massimo - D'Azeglio Roberto - De
Ferrari Raffaele - De Gasparis - Della Bruca - Di Fondi
- Di S. Cataldo - Di S. Giuliano - Fensì - Gagliardi -
Gallone - Ghigliini - Gualterio - Lacony - Lella - Mal-
vezzi - Manzoni - Matteucci - Menabrea - Merini - Mon-
tanari - Monti - Negri - Notta - Oneto - Paleocopa -

Pallavicini Ignazio - Pallavicino-Mossi - Pamparato - Pan-
dolfina - Pauizza - Pareto - Pasolini - Pizzardi - Plana -
Piazza - Prat - Prinetti - Regis - Ricci - Roncali Vin-
cenzo - Saluzzo - S. Marzano - Sauli Francesco - Scacchi
- Sforza - Simonetti - Strozzi - Torrielli - Torremuzza
- Trigona - Varano - Vesme.

Presidente. A termini del regolamento i nomi de-
gli assenti, senza regolare congedo, o non notoriamente
impediti per cause indipendenti dalla loro volontà, sa-
ranno pubblicati nel giornale ufficiale.

All'ordine del giorno per domani saranno portati i
tre progetti di leggi che erano all'ordine del giorno
d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

CXLVIII.

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Comunicazioni del Governo — Approvazione dei progetti di legge — 1. Pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi ed i soccorsi — 2. Per l'abolizione dei premi ai fabbricanti di drappi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne — 3. Per la proroga dell'osservanza della legge 4 agosto 1861 sulle somministrazioni militari dei Comuni — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli Affari esteri, d'Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi interviene quello dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario Arnulfo* legge le lettere dei Senatori Correale e Regia, i quali per motivi di famiglia il primo, per motivi di salute il secondo, chiedono un congedo che loro è accordato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3112. L'Associazione unitaria italiana, per deliberazione dell'11 luglio corrente, porge al Senato motivate istanze perchè voglia modificare la legge sulle diserzioni militari, in senso che i cittadini privati incolpati di complicità in tale reato non siano assoggettati al giudizio dei Tribunali militari.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il colonnello Domenico Martinez di due copie di un suo discorso accademico *sulla nazionalità italiana*;

2. Il sig. Taverna Pietro, di un suo opuscolo col titolo: *Cenni sulla convenienza di sospendere il perfezionamento del Moncenisio*;

3. Il Prefetto di Cagliari, di alcuni esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale*;

4. L'Accademia Pontoniana, d'un *Manuale di chirurgia militare*.

La parola è al signor Ministro degli Affari esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ricorderà il Senato che in una delle ultime tornate a proposito della ricognizione del Regno d'Italia per parte della Russia, io ebbi l'onore di annunciare la prossima ricognizione per parte della Prussia.

Ora sono in grado di poter annunciare che questa ricognizione è un fatto compiuto.

Sua Maestà il Re di Prussia riceverà in udienza solenne lunedì prossimo il nostro Ministro a Berlino, il quale è incaricato di presentargli una lettera del nostro augusto Sovrano in cui gli notifica aver egli assunto in forza della legge il titolo di Re d'Italia. Per conseguenza sono ristabilite in modo regolare le relazioni diplomatiche tra la Prussia e l'Italia.

Mi godo pure l'animo di dover aggiungere una notizia la quale sono certo sarà accolta eziandio con favore dal Senato, il quale mostrò così viva simpatia e prese parte così cordiale alle gioie domestiche del nostro augusto Sovrano, voglio dire che questa mattina Sua Altezza Imperiale la Principessa Clotilde diede felicemente alla luce un principe (*Applausi*).

Presidente. Mi pare che il Senato abbia dimostrato abbastanza coi suoi applausi quanto gli sien giunte fauste e care le partecipate notizie; interprete io de' suoi sentimenti non fo che ripetere quanto è sentito da ciascuno di noi, cioè la gioia dei fatti annunziati dal signor Ministro per gli affari esteri, e la viva parte che il Senato vi prende.

DISCUSSIONE
DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

(V. *Atti del Senato N. 169, 170 e 171*).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione di tre progetti di legge, darò lettura del primo per la pubblicazione in Sicilia dell'Editto sulle sementi e sui soccorsi.

Articolo unico.

« È autorizzato il Governo del Re a pubblicare nelle provincie Siciliane il consueto Editto per le sementi ed i soccorsi. Esso avrà vigore per l'anno colonico 1862-1863 ».

Intende il Senato che si legga anche l'Editto?

Voci. No, no.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Se non ci sono osservazioni, siccome si tratta di legge di un articolo solo, si procederà allo squittinio segreto unitamente al progetto di legge per l'abolizione dei premi ai fabbricanti di drappi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne, sul quale dichiaro aperta la discussione, dando anzitutto lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

« Le leggi pontificie, che istituirono premi in favore dei fabbricanti di drappi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne, sono abrogate ».

Anche qui trattandosi di una legge di un articolo solo, e nessuno domandando la parola si procederà alla votazione e di questo e del precedente per appello nominale e per squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario, Arnulfo*. Fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge per la pubblicazione in Sicilia dell'Editto sulle sementi e sui soccorsi.

Votanti 70

Favorevoli . . . 68

Contrarii 2

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge per l'abolizione dei premi ai fabbricanti di drappi in lana, nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne.

Votanti 70

Favorevoli . . . 67

Contrarii 3

(Il Senato approva).

Si passa ora secondo l'ordine del giorno alla discussione del progetto di legge per la proroga dell'osservanza della legge 4 agosto 1861 sugli alloggi e somministrazioni militari per parte dei Comuni.

Darò lettura dell'articolo unico.

« Sono prorogate fino al primo gennaio 1863 le disposizioni della legge 4 agosto 1861, n. 142, relativa alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe ».

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola si procederà alla votazione dell'articolo unico per appello nominale e per squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo*. fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 72

Favorevoli . . . 72

(Il Senato approva all'unanimità).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulla parificazione delle tasse universitarie, testè votato dalla Camera dei Deputati.

Il Senato sicuramente non ignora tutte le difficoltà che esistono per sottoporre al Parlamento, ed ottenere l'approvazione di un progetto di legge organico sull'istruzione superiore. Sono queste le ragioni per cui chiamato a dirigere l'istruzione pubblica e pensando che aveva iniziata in Senato una legge sull'istruzione superiore, la quale aveva ottenuto il favore di una Commissione composta di persone elette e competenti io mi trattenni dallo spingerla innanzi.

Queste grandi difficoltà furono pur troppo confermate dalla discussione che recentemente ha avuto luogo alla Camera elettiva.

Ho quindi creduto fosse dover mio, profittando di un'occasione che si offriva molto opportuna (non per fare una legge organica ma almeno per metterci su quella via) di ampliare un progetto che alla Camera dei Deputati esisteva diretto unicamente ad ottenere la diminuzione delle tasse universitarie stabilite dalla legge 13 novembre 1859.

Alcune circostanze accadute dopo questa presentazione, ed anche i disordini dell'Università di Pavia che muovevano principalmente dalla differenza di queste tasse hanno persuaso la Commissione della Camera ed il Ministero a concertare insieme un progetto di legge che la Camera ha oggi stesso approvato.

Ed io sono ben contento di assicurare il Senato che i principii sanzionati da questo progetto di legge, per quanto non sia ancora una legge organica, sono identici e calcati sopra quello che io come Senatore ho iniziato e che la Commissione del Senato ha accolto con favore.

Questo progetto di legge contiene parti talmente simili a quello che la Commissione del Senato aveva preparato, che uno degli articoli è interamente calcato sopra quello della Commissione stessa, ed io non dubito che il Senato vorrà approvare questo progetto che io raccomando alla sua diligenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito.

L'ordine del giorno per la seduta di lunedì sarà il seguente: riunione al tocco negli uffici per l'esame della legge oggi presentata dal signor Ministro, ed alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti due progetti:

1. Sulle strade nazionali nell'isola di Sardegna.
 2. Sulle diserzioni militari.
- La seduta è sciolta (ore 4).

CXLIX.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati con cui trasmette un progetto d'iniziativa della Camera stessa — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Gallotti — Comunicazione del R. Decreto di nomina del commendatore Trombetta a R. Commissario per la discussione del progetto di legge sulle diserzioni militari — Giuramento del Senatore Avossa — Discussione sul progetto di legge relativo alle strade nazionali nell'isola di Sardegna — Osservazioni dei Senatori Della Marmora, Siotto Pintor e Oldofredi, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dell'art. 1 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Imperiali, forniti dal Senatore Della Marmora e dal Ministro dei lavori pubblici — Aggiunta all'art. 1 proposta dal Ministro dei lavori pubblici — Osservazione del Senatore Della Marmora — Ritiro dell'aggiunta — Adozione degli articoli 2 al 5 e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge sulle diserzioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato, legge quindi le lettere dei signori Senatori Domenico Serra, Gallina, Araldi-Erizzo, Giovanola e Camozzi, colle quali i primi quattro per motivi di salute e l'ultimo per ragione d'ufficio chieggono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Do comunicazione al Senato del messaggio del Presidente della Camera dei Deputati con cui trasmette un progetto di legge d'iniziativa della Camera stessa, così concepito:

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella seduta del 19 luglio 1862, concernente il *Riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferiti dal Governo siciliano nel 1848 e nel 1849*, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di cotesta Assemblea.

« Lo scrivente proferisce all'onorevole signor Presidente gli atti ecc. ecc.

« Firmato — **MINGHETTI.** »

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito.

Fanno omaggio al Senato:

1. Il Gonfaloniere di Volterra d'una quantità di esemplari d'una *deliberazione presa da quel Consiglio comunale il 20 maggio 1862*;

2. La Commissione centrale di beneficenza di Milano di alcune copie del suo *Bilancio consuntivo del 1861*;

3. Il prof. Francesco Accordinò di parecchie copie delle sue *Lezioni di agricoltura* e di stampe sullo stesso oggetto.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE GALLOTTI.

Presidente. Do la parola al signor Senatore Arnulfo per riferire sui titoli del signor Senatore Gallotti.

Senatore Arnulfo. Con Regio Decreto del 15 maggio testè scorso il barone Giuseppe Gallotti fu nominato Senatore del Regno.

Avendo giustificato all'Ufficio II che egli paga di contribuzioni oltre a lire 3000 da più di tre anni, l'Ufficio riconobbe trovarsi il medesimo compreso nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto, epperò mi diede l'onorevole incarico di proporre al Senato di convalidare la nomina a Senatore del Regno del barone Gallotti.

Presidente. Chi intende d'approvare le conclusioni dell'Ufficio II è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do comunicazione al Senato del Regio Decreto di nomina del commendatore avvocato Trombetta a R. Commissario per la discussione del progetto di legge sulle diserzioni militari.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Senatore Avossa, i cui titoli già furono verificati ed ammessi, prego i signori Senatori De Monte ed Oldofredi di introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore De Monte ed Oldofredi introducono il Senatore Avossa il quale presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor comm. Avossa del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE STRADE NAZIONALI
NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

(V. Atti del Senato N. 175)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alle strade nazionali nell'isola di Sardegna.

Leggo il progetto di legge. (Vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **La Marmora.** Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole sig. Senatore La Marmora.

Senatore **La Marmora.** Signori Senatori,

Nell'elenco delle strade ordinarie testè letto non vi è specificazione fra le strade che sono già eseguite, quelle che sono incominciate e che non sono ultimate, e tra quelle che sono intieramente a farsi.

Se mi permettete io vi dirò qualche parola in proposito e le piglierò una per una per darvi schiarimenti.

Venendo alle strade di prima categoria, cioè a quelle che hanno sette metri di larghezza, trovo la prima quella da Cagliari a Porto Torres per Monastir, Oristano, Macomer, Torralba e Sassari; questa strada è già intieramente fatta. Essa fu cominciata nel 1822 e fu ultimata fin dal 1828 o verso il 1829, perchè mi ricordo benissimo che avendo avuto l'onore di accompagnare il Re Carlo Alberto, allora principe di Carignano, si è traversato la strada finita di Cagliari fino a Porto Torres; dico questo per far vedere che anche sotto quel Regno si è fatto qualche cosa per la Sardegna.

Io certamente non sono pagato per dir bene del Regno di Carlo Felice, ma debbo dire che l'iniziativa delle strade di Sardegna fu presa da quel Re, anzi aggiungerò al riguardo qualche cosa, e dirò che al principio del Governo del Re Carlo Alberto un intendente generale mandato in Sardegna prese in ira le strade e le lasciò decadere, e per due o tre anni le strade andarono in malora; quel danno fu gravissimo; fu poi riparato da quelli che lo rimpiazzarono, ma intanto io debbo dire che il Regno di Carlo Felice fu favorevole alla Sarde-

gna, specialmente per l'apertura delle grandi strade ed anche per l'istituzione dei carabinieri reali che furono poi tolti dopo.

Adesso vedo nel numero secondo la strada da Cagliari a Terranova per Muravera, Tortoli, Orosei e Siniscola.

Nel mio rapporto, o Signori, vi ho fatto sentire che nell'ufficio centrale, due Commissari furono favorevoli a queste strade litorali, perchè pensarono che quello era il miglior modo di chiamare alla costa una parte di quelle popolazioni che per causa delle invasioni saracinesche avvenute mille anni fa si erano ritirate nell'interno a modo tale che la Sardegna che conta 800 miglia di circuito non ha a quest'ora che quattro sole popolazioni che siano veramente bagnate dal mare.

Non so troppo adesso che direzione si piglierà quella via per andare da Cagliari a Muravera; la quale in linea retta, passerebbe per il Buddui, questa è la strada che credo fosse tenuta dalla via romana; ma io penso che sarebbe più utile che fosse una strada litorale che passasse per Geremeas, che andasse prima in Carbonara che passasse per quella pianura che chiamano Castiadas e che arrivasse fino a Muravera. La costruzione di una strada porterà con sè naturalmente quello di un ponte sul fiume Dosa, ossia Flumendosa.

È bene, che io vi dica, o Signori, che questo fiume, il quale secondo i miei calcoli conta 80 miglia di corso, non ha in questo momento che un solo ponte, ed è il ponte che si è fatto adesso sulla strada da Nurri a Sadali. Tutto il resto del percorso del fiume è senza ponti; di modo che ogni anno periscono circa 30 o 40 persone nell'inverno per dover passare quel fiume. Darà dunque un grandissimo benefizio che Muravera abbia anche un ponte.

Da Muravera a Tortoli non credo vi sia gran difficoltà; si passerà per una bellissima valle tuttora incolta, la quale forse sarà chiamata a coltivazione, ed è la gran valle che vien detta la valle di Chirra, che è una bellissima valle, bagnata da un fiume, dove non ci è ombra di coltivazione per adesso.

Io credo che uno dei benefizi di queste strade, sarà di chiamare in questo punto una parte della popolazione vicina che verrà ad abitarci.

Indi da quella valle si deve passare per Tertenia. Traversando un piccolo colle che si chiama il Quadaxzone si giungerà in Tortoli senza difficoltà, da Tortoli poi per andare a Orosei non è possibile fare una strada che costeggi il mare. I dirupi che circondano il golfo di Dorgali impediscono che si faccia una strada; converrà dunque prendere la direzione della via romana da Tortoli a Girasol, che è l'antica *Solsis* dei Romani indi passare per Ursulei, traversare le gole di Silana e di S. Anna e arrivare a Dorgali, che è l'antica *Viniola* dei Romani. Io ho trovate delle vestigio di strade romane in quasi tutta quella valle. Così in Orosei farà di nuovo d'uopo costruire un ponte, il quale è chiamato dalle popolazioni da moltissimi anni per il gran danno

che ne patiscono gli abitanti e specialmente le donne. Le donne di Orosei sogliono andare a cercare legna al di là del fiume, e poi quando tornano a casa si gettano nel fiume tutte sudate con un fascio di legna sulla testa, e contraggono spessissimo delle gravissime malattie. Ho parlato con un medico di quel paese il quale mi ha detto che un anno sull'altro non sono meno di 30 persone, specialmente donne, che periscono per questa malaugurata deficienza di ponte. Dunque sarà un grandissimo beneficio questo ponte di Orosei. Da Orosei io credo che sarebbe bene che la strada costeggiasse sempre il mare, invece di farla internare pel Monte Piccino; io preferirei che la strada andasse lungo il mare, passasse vicino a due seni, che si chiamano Cala Liparotta e Cala Ginepro, indi andare a S. Lucia di Posada, da S. Lucia a Siniscola e da Siniscola a Posada. Dopo Posada c'è un altro fiume sul quale vi sarà pure un ponte il quale è domandato anche da quelle popolazioni. Sono pochi anni che io dovetti passare quell'acqua fino a mezza vita, non essendovi ponte (io era con il signor Devecchi) e siccome avevamo sbarcato non lungi da quel luogo e non avevamo cavalli, abbiamo dovuto gettarsi nel fiume e lo abbiamo passato sino a mezza vita, nel mese di maggio.

Al di là del fiume vi sono degli embrioni di popolazioni che acquisteranno molto con questa strada, sono quelli specialmente che chiamano salti di S. Anna, poi c'è un'altra popolazione che si chiama Argustus Populos: non si troverà sulla carta, ma si trova sulla carta grande. Al di là di quella ve n'è un'altra detta di Ovoddè. Indi si passerà a degli altri siti che sono verso un porto naturale che si chiama il porto Brandinchi.

Sono tutti luoghi che chiamano delle popolazioni, e dove credo che una strada passando farà molto bene sotto questo aspetto.

Da quel luogo si va a Terranova, indi al golfo degli Aranci, e poichè sono su questo capitolo degli Aranci prego il Senato di darmi un mezzo minuto d'ascolto per ritornare sulla questione di quel porto e produrre forse delle cose che non furono ancora dette sinora. Sarò breve, non farò come quel predicatore che volendo parlare della confessione venne a dire dei confessionali e di S. Giuseppe che li faceva: parlerò solo del golfo degli Aranci, perchè la questione di quel golfo si lega intimamente con la strada litorale di questa parte dell'isola.

Signori, prendete la carta dell'Italia, guardate per es. dal capo Piombino sino al di là del golfo di Napoli, voi non trovate nessuno di quei seni naturali che si chiamano porti di rifugio; la costa è tutta liscia: la ragione non la darò qui, è una ragione puramente geologica, cioè, perchè tutti questi terreni appartengono ad una data molto moderna, e non hanno patito quegli sconquassi che hanno avuto altri terreni più antichi, ma il fatto è che in tutta quella costa fino a vicino al capo Argentaro che è fatto di roccia antica, dove c'è

il porto Ercole, all'infuori del porto Ercole, non trovate nessun porto che si possa dire porto di rifugio, ed un porto dove anche legni da guerra possono andare.

Per contro voi cominciate a vedere l'isola dell'Elba che è composta di rocce dette antiche, e vi trovate i due porti di Portolongone e di Porto Ferraio.

Passando poi nelle isole di Corsica e di Sardegna, troverete che esse sono formate di una roccia granitica, che parte dal Capo Nord della Corsica che si chiama il capo Corso, e che va sino al Capo Carbonario in Sardegna, colla sola interruzione di una gran crepatura, che chiamasi lo Stretto di Bonifacio.

Ebbene in quelle rocce granitiche che sono state molto sconquassate perchè sono le più antiche, si trovano fratture e seni naturali, fra i quali il Porto Vecchio di Corsica che è rifugio a tutti i bastimenti che si trovano in quelle latitudini, quando sono a mal partito vi si rifugiano e vi trovano la calma.

La stessa cosa posso dire del Parau presso la Maddalena e la Caprera e più specialmente del golfo degli Aranci al quale voglio venire.

Il golfo degli Aranci è un seno naturale scavato nella roccia granitica, ed è fiancheggiato da un gran promontorio di roccia calcarea detto Capo-Figari, e poi è tutelato a scirocco da una gran montagna lunga lunga, stretta che si chiama l'isola Tavolara, formata da una roccia calcarea la quale ha forse 600 metri di altezza a perpendicolo: è un vero molo naturale che difende il golfo degli Aranci dai venti del sud-est, cioè di scirocco.

Ebbene questo nome di Tavolara mi ricorda che nella storia della Sardegna si legge che nell'848, cioè mille anni fa e più, i Saraceni che facevano di gran danni sulle coste dell'Italia avevano stabilito i loro covi in un luogo detto Tolar che non è altro che il ridosso della Tavolara, cioè a dire il golfo degli Aranci, e questo è tanto vero che nella vera fonda degli Aranci, vicino a Capo-Figari c'è un luogo che chiamasi ancora oggi *Calamoresca*, e vi è la tradizione che fosse colà dove stavano i Saraceni. Ora, io dico, se i Saraceni trovarono quel porto conveniente per far delle escursioni sulle coste d'Italia, per le stesse ragioni quel porto deve servire per tutelare quelle coste ove le navi militari non possono andare. Per conseguenza una stazione militare nel golfo degli Aranci tutelerebbe assolutamente tutta quella gran parte del nostro litorale che è tra il Capo Argentaro ed il golfo di Napoli: ordirei quasi quasi paragonare questo punto a quei corpi di guardia che non potendosi stabilire nel fabbricato stesso che hanno da guardare, si collocano in un edificio in faccia a quello (e qui alle prigioni credo siasi fatto così), dimodochè custodisce meglio ciò che deve custodire perchè vede tutto.

Io credo che il porto degli Aranci è destinato, massime dopo gli ultimi avvenimenti di Italia, a giovare e avere grande importanza nella nostra marineria militare, e tutto sta nel potervi stabilire una popolazione.

Vi ha in ciò forse qualche difficoltà, ma dirò che nel tempo di Carlo Alberto fu fatto un progetto, affidato al cavaliere Damiani Sauli allora maggiore nel corpo del Genio, il quale lo eseguì proponendo, dicevasi, di erigervi una nuova città.

Su questo punto non voglio tediare il Senato con queste mie ragioni, io ho esposto il mio pensiero in un piccolo opuscolo che ho pubblicato in Sardegna sotto il nome di *Questioni marittime in Sardegna*, ed in esso ho dette le ragioni per cui credeva dovere insistere sulla convenienza di stabilire una popolazione in quel luogo, ma di metterla piuttosto verso il promontorio, perchè l'aria è migliore, e minor strada faranno i vapori che vanno dal continente: e poi nell'istessa ci è il vantaggio che la popolazione sarebbe a cavallo di due mari, uno del golfo degli Aranci, e l'altro dell'alto mare; dimodochè i bastimenti che vengono di sopra, i piccoli legni, voglio dire, e che o per forza del vento o del mare non possono superare il Capo Figaro, cosa che capita spesso, trovano un luogo che si chiama *Marinella* il quale farebbe parte anche direi, di quella popolazione.

Questa, secondo me, sarebbe ben situata. La sola difficoltà sarebbe che vi manca l'acqua. Ma dopo che ho visto l'operato della società Nicolai a Genova la quale fa venire con poco dispendio l'acqua per mezzo di tubi lungo la strada ferrata, siccome tosto o tardi si farà in Sardegna una strada ferrata che partirà dagli Aranci, e che quindi sarà facile mettervi dei tubi i quali sarebbero custoditi da quelle stesse persone che stanno attendendo alla strada ferrata, sarebbe una spesa assai piccola in paragone di quella che cagionerebbe un acquedotto per condurvi l'acqua.

Dunque io sottometto tutte queste questioni alla saviezza del signor Ministro; e se mi permettete ritorno in due parole alle strade.

È al numero 3 la strada da Cagliari a Porto Palmas per Decimomannu, Siliqua ed Iglesias. Questa strada che è di 93 chilometri è già tutta ultimata ed ha costato 1,600,000 e più lire.

Al N. 4 è la strada da Sassari a Terranova per Tempio. Questa strada è interamente da fare, e non vi è altro di fatto che il ponte di Coghinias.

Essa passerà però in una regione molto fertile che si chiama l'Anglona, la quale provvede di grano tutta la Gallura e per conseguenza questa strada sarà di un grande beneficio, specialmente per tutta la provincia suddetta.

Al N. 5 è la strada da Alghero a Terranova per Torralba, Ozieri, Oschiri, e Monti.

Questa strada è di 147 chilometri è già intieramente ultimata, per conseguenza non abbiamo da pensarci.

Al N. 6 la strada da Bosa a Orosai per Macomer e Nuoro è anch'essa terminata: è di 147 chilometri e più.

Al N. 7 è la strada centrale diramantesi dalla strada N. 1 a Monastir per Isili, Laconi, Gavoi. Questa strada è già in gran parte fatta, cioè a dire giunge fino a

Laconi, non è più da ultimare che da Laconi fino ai campi d'Orotelli per compiere tutta la linea.

Al N. 8 è la strada da Cagliari a Tortoli diramandosi dalla centrale e passando per Seui e Lanusei.

Questa strada è in gran parte fatta, almeno fino a Seui; vi è un altro pezzo che è fatto da Lanusei a Tortoli, manca solamente di legare Seui con Lanusei.

E questo è il più difficile perchè la strada è un vero rompicollo.

Non so se il mio collega che mi sta vicino, il Senatore Sappa, sia passato per quella strada che è la famosa Scala dei frati; nel caso affermativo saprà dire cos'è.

Dunque sarà un grande beneficio, che si faccia questa strada perchè permetterà ancora di dare una specie di attività all'escavazione dei terreni antraciferi di Seui.

Credo però di dover dire che quel combustibile, oltre di essere di poco buona qualità, cioè allo stato di antracite è in pochissima quantità.

Io credo, che quelli che fondano delle speranze sopra questo carbone minerale, fanno un conto un poco leggiero.

Del resto credo, che sarà sempre utile, che la strada possa permettere di trarre partito di questo dono della natura.

Al N. 9 è la strada da Alghero a Porto Conte.

Questa è una strada nuova, ma non credo, che Porto Conte sia di un grande avvenire: esso è troppo lontano da Alghero, per essere un porto di commercio, e non sarà che un porto di rifugio.

La costa di ponente adesso è quella che sarà più negletta. Essa era molto attivata al tempo degli Spagnuoli ed Aragonesi perchè era in quel punto che venivano tutte le navi degli Aragonesi, ma adesso i nostri sguardi sono rivolti verso l'Italia, e l'avvenire della Sardegna è posto nelle coste di levante piuttosto che nelle coste di ponente. Per conseguenza il Porto Conte che sta nella costa di ponente non credo sarà di una grandissima entità.

Al N. 10 è la strada al Parau dalla strada di Tempio a Lungo Sardo.

Io qui osservo che questo pezzo di strada è indicato come strada di prima categoria, mentre un altro pezzo di quella strada, quella che va da Tempio a Lungo Sardo sarebbe di seconda categoria, e quest'ultima debb'essere molto più importante.

Ministro dei Lavori Pubblici. È di prima categoria.

Senatore **La Marmora.** Ne vedo una di prima, un'altra di seconda. Credo che si dividano in un luogo, che si chiama *Luogo Santo*.

Del resto io vi ho fatto finora i miei riflessi sopra le strade di prima categoria, io passo alle strade di seconda categoria e sarò brevissimo.

In primo luogo ci è questa diramazione da Tempio a Lungo Sardo; è una strada che è molto reclamata da tutta la popolazione, e vado a darvi un esempio della necessità di questa strada.

Era molto amico col Comandante di Lungo Sardo, il cavaliere Benaglia; quando io era in Sardegna, questo essendo stato promosso a Comandante di Tempio, dovette mandare un letto e qualche mobile in Tempio da Lungo Sardo: ed allora cosa ha dovuto fare?

Ha dovuto imbarcare i suoi mobili, mandarli alla Maddalena, dalla Maddalena prendere una barca che ha girato tutti i punti settentrionali della Sardegna; e venuti a Terranova, da Terranova, metterli sopra dei cavalli che li hanno portati a Tempio.

Voi vedete, o Signori, cosa ha dovuto costare a quel povero diavolo il trasporto di quei pochi mobili.

Ci è la strada da Decimomannu alla Cantoniera di Marrubio che è quasi terminata intieramente. Ci è la strada della Marmilla che credo sia fatta. Ci è la strada da Villamar a Nurallao, e non so a qual punto sia.

Qui c'è un errore al numero 5, ove dice da Cagliari a Bosa per Suni, doveva dire da Cagliari a Bosa per Suni.

Ministro dei Lavori Pubblici. È un errore di stampa.

Senatore **La Marmora.** La strada da Cagliari a Oristano per Riola e Donigala non è fatta, non ci è altro che una parte da Cagliari a S. Caterina di Pittinuri; questa strada è anche di un grandissimo vantaggio per quelle popolazioni.

Ci è la strada da Alghero a Sassari che è già finita, cioè sino all'incontro della strada da Alghero a Terranova, e l'altra cantoniera di Scala Cavallo che è fatta.

Ci è la strada da Gonnosa a Portoscuso che è da farsi.

Ci è la strada da Nuoro a Monti. Vi sarà qualche difficoltà nell'uscire da Alà per calare a Monti perchè vi sono delle montagne molto scoscese. Ma sarà di una grandissima utilità per quei luoghi; e specialmente per il paese di Alà che è un luogo assolutamente selvatico: Alà è quel villaggio di cui già feci discorso una volta in questo recinto, narrando che essendovi andato e avendo avuto un alterco col sindaco nel 1823, quel sindaco mi minacciò di scriverne al Governo a Madrid, si credeva ancora di essere sotto la dominazione di Spagna che aveva cessato da 113 anni prima, domando ora se non sarà un gran beneficio che farà questa strada a quei paesi.

Un'altra strada che è nuova è quella da Castelsardo all'incontro della strada da Ozieri a Terranova, e non si sa qual sarà il tracciamento di questa strada, ma credo che passerà per *Perfugus*.

Ministro dei Lavori Pubblici. Precisamente.

Senatore **La Marmora.** Da Alghero a Bosa; questa strada deve studiarsi bene. Io crederei che sarebbe più utile che giungesse al fiume Temo, che passasse in Padria e Romana e poi andasse a Villanova-Monteleone e quindi in Alghero.

Vi dirò che da Villanova-Monteleone ad Alghero c'è una strada spaventosa e quasi inservibile che si chiama *Scala piccada*, che in questo momento è ancora un errore.

La strada num. 12 è quella da San Luri a Siliqua, io credo che forse passerà per San Gavino, e sarà un bene per quella popolazione la quale sinora è stata negletta. A S. Gavino, quando non vi era alcuna specie di strada per la Sardegna, io ci sono passato con pericolo della vita e mi ricordo che in quel tempo un signore di Sassari, il marchese di S. Sebastiano, passando per quella strada vide scomparire il suo cameriere ed il suo cavallo nei fanghi della medesima.

Ebbene! Quel passo è ancora adesso nello stesso stato in cui era in quell'epoca. Dunque vedete che fate un grandissimo beneficio a quei paesi, promuovendovi una strada.

Finalmente da Nuoro a Lanusei per Mamoiada, io credo che una parte di quella strada sia già fatta dalla parte di Mamoiada, e che faciliterà anche l'esportazione del minerale di *Corr-e-boi* che sino adesso non erasi potuto coltivare per il prezzo elevato dei trasporti.

Queste sono le poche osservazioni che mi sono permesso di fare sopra queste strade. Mi premeva molto di dirvi, o Signori, che una gran parte di queste strade sono già fatte, molte sono solamente da ultimare, e che quelle che vi propongono per nuove sono di una grandissima urgenza.

Senatore **Stotto Pintor.** Dopo le savie, dotte ed utili parole dell'onorevole Senatore La Marmora (tranne però l'aneddoto del sindaco di Alà, che mi parve piuttosto inopportuno), io non minaccerò il Senato della noia di un lungo discorso. Crederei di essere reo di grave peccato, se facessi perder tempo al Senato tra gli ardori sconsolanti della stagione.

Sonvi cose che si discutono e si sentono; sono altre che non si sentono e tuttavia si discutono; ve ne hanno per ultimo altre le quali si sentono, o perciò appunto che si sentono non si discutono. A queste ultime appartiene, secondo il mio avviso, la legge che vi è presentata dall'onorando Ministro dei lavori pubblici.

Allorquando, due lustri or sono, l'isola di Sardegna domandava per le sue strade un po' di giustizia riparatrice al piccolo Parlamento del piccolo Regno Sardo, io ricordo che l'onorevole mio amico prof. Francesco Sulis con applaudito discorso cercò di commuovere gli animi dei rappresentanti della Nazione ed io alla mia volta tentai di persuaderli. Trattandosi ora la questione davanti al Senato del grande Regno d'Italia non credo sia mestieri di cercare parole per commuovere o per persuadere. Per la qual cosa io stimo ben fatto di chiudermi in un silenzio eloquente e fo a lidanza col senno e colla giustizia del Senato che vorrà approvare la legge in tutta la sua pienezza senza modificazioni, senza restrizioni, senza discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Oldofredi.

Senatore **Oldofredi.** L'ufficio al quale ho l'onore di appartenere mi aveva incaricato di presentare alcune considerazioni intorno al progetto di legge che è ora in discussione avanti al Senato. Non mi diede però il

mandato di respingerlo, ma io credo bene che il Senato prenda ad esame le considerazioni che sto per esporgli.

Non è sembrato prima di tutto abbastanza giustificato il bisogno di una rete così estesa di strade, avuto riguardo alla popolazione dell'isola. In secondo luogo non risulta che siano stati fatti i piani degli studi e molto meno le perizie per le strade che sono state aggiunte dalla Commissione e in seguito approvate dall'altro ramo del Parlamento. Finalmente sembrò un po' irregolare il sistema di impegnare il bilancio per un numero così grande di anni vale a dire per 15 anni.

Intorno al primo punto c'è da osservare che colla legge del 6 maggio 1850 furono decretati 425 chilom. di strade per una spesa di 8.500.000 franchi, questa spesa per aggiunte fatte posteriormente giunse a 10,438,000 fr. e impegnò i bilanci dal 1850 fino al 1861. Il Ministero presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge nel quale la perizia delle nuove strade da aggiungersi ammontava a 14,150,000 lire, la Commissione rifece il progetto del Ministero e portò la spesa a 18,750,000 lire. La Camera elettiva fece nuove aggiunte, e la spesa che dapprima era calcolata a 14,150,000 lire si trova ora portata a 24,260,000 lire, vi è dunque un totale di spesa per le strade di Sardegna di 34,198,000 lire per la costruzione di 7600 circa chilometri di strade. Questo sembra, ripeto, che non sia in proporzione della popolazione e dei bisogni del paese, non dirò dei bisogni attuali, ma nemmeno dei bisogni probabili in certo numero d'anni.

Il secondo punto è quello dei piani e delle perizie. È detto nella relazione che presso a poco dietro gli studi fatti dall'ingegnere Bella, di cui sono noti e l'esperienza e l'ingegno, si può calcolare da 20 a 24 lire il metro, ma se calcolassimo tutti i chilometri di strada che sono a costruire vale a dire 7600 chilometri circa per cui sono stanziati 34 milioni, risulterebbe invece che la spesa sarà superiore poichè oltrepasserebbe le lire 40 circa.

Finalmente non occorrono credo molte parole per provare che il sistema d'impegnare per molti anni il bilancio in spese così ragguardevoli, non è forse molto regolare, e che potrebbe condurre anzi a sconvenienze dannose. Mi confermarono poi nella opinione che eran necessari piani, perizie e studi, le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore La Marmora, il quale avrebbe egli stesso nel suo discorso proposte alcune variazioni intorno al tracciato delle linee.

Ripeto però che l'Ufficio al quale ho l'onore di appartenere, non mi diede il mandato di oppormi all'approvazione della legge, ma m'incaricò di far presenti queste osservazioni al Senato, che le valuterà nella sua saviezza.

Senatore **La Marmora**. Io non credo di aver proposte variazioni, ho solo domandato schiarimenti.

Ho manifestato il desiderio che le strade passassero piuttosto in questo luogo che in quell'altro.

Ministro dei Lavori Pubblici. Dirò qualche pa-

rola in risposta all'onorevole Senatore La Marmora, il quale esaminando ad una ad una le strade che figurano in questo progetto di legge, fece delle osservazioni molto opportune, com'egli, pratico da lunghi anni dei luoghi può fare meglio di ogni altro.

L'onorevole Senatore La Marmora ha notato come dovrebbe esser condotto il tracciato della strada progettata con questa legge, ed aggiunta a mio avviso con molta ragione dalla Commissione della Camera, quantunque possa importare una spesa assai forte; voglio parlare della linea che partendo da Cagliari e traversando il Sarrabus toccherebbe Muravera, poi a seconda e più o meno vicina alla costa si spingerebbe fino al punto importantissimo del porto di Terranova, o meglio del golfo degli Aranci.

La Commissione che esaminò questa legge nell'altro ramo del Parlamento come è risultato dalla discussione non ha inteso di segnare un tracciato definitivo di questa linea: non ha voluto far altro che indicare una direzione di massima, segnando solamente i punti principali ed estremi.

L'idea di questa nuova linea è nata discutendo il progetto delle strade ruotabili di cui la Sardegna può aver bisogno. Parve manifesto che una delle strade più utili e più necessarie era appunto quella che doveva percorrere le spiagge orientali dell'isola già percorse dalle strade romane e dar vita ad una parte dell'isola che acquista una importanza affatto nuova dopo gli avvenimenti politici che hanno formato l'Italia. Questo fu il pensiero dominante che ha indotto la Commissione della Camera dei Deputati a proporre questa linea che in seno all'altro ramo del Parlamento fu appoggiata da tutti gli oratori e da nessuno combattuta nel suo complesso.

Dirò poi in quanto all'andamento della linea, che quando sarà studiato sul terreno il tracciato non mancherò di suggerire o di inculcare che si facciano studi comparativi e si tenga conto delle osservazioni fatte in questo recinto.

Parmi però di poter dichiarare fin d'ora che credo opportunissima l'osservazione circa l'andamento di questa strada; credo anch'io cioè che tosto giunta a Muravera, e passato il Flumendosa, si debba esaminare se non convenga assai meglio di entrare nella valle di Chirra e percorrendo questa valle uscirne verso Tertenia, e di là poi passando più vicino al mare spingersi fino a Tortoli.

Da Tortoli ho già osservato io stesso nel seno dell'altra Camera che la strada non può radere il mare.

Le spiagge in quella località sono così erte e dirupate che si verrebbe ad incontrare una spesa enorme senza un profitto corrispondente.

Bisogna dunque che la linea si allontani alquanto dal mare, rientri in alcuna di quelle valli che stanno tra i contrafforti più o meno paralleli alla costa, venga a toccare Orgagli per riuscire nuovamente al mare ad

Orosi, dove pur deve attraversare il fiume o rio d'Orosi, e andare poi fino a Terranuova.

Qui abbiamo alcuni punti importanti che stanno precisamente sulla riva del mare ed è necessario che la strada costeggi il mare per toccarli e metterli in comunicazione fra loro.

Giunta a Terranuova tornerà anche utilissimo che la strada arrivi fino al golfo degli Aranci e non si fermi al porto di Terranuova propriamente detto.

A questo punto l'onorevole Senatore La Marmora ha fatto rilevare l'importanza di questo golfo ed io mi permetterò di aggiungere brevissime parole.

Io riconosco l'altissima importanza di questo porto e più ancora della rada degli Aranci.

Una prova di questo l'onorevole Senatore La Marmora potrà vederla nelle stipulazioni che il Ministero ha inserito nel capitolato per la concessione della strada ferrata di Sardegna.

Infatti fu in quel capitolato stabilito che la Compagnia non dovrà arrestarsi colla ferrovia al golfo di Terranuova, che bisognerebbe escavare con gran dispendio ed ove l'aria non è salubre, ma spingersi a seconda delle convenzioni del Governo sino al golfo degli Aranci ove può stabilirsi uno scalo comodo e sicuro.

È vero che in quella rada vi è un gravissimo inconveniente, cioè la mancanza d'acqua; ma quando si faccia la ferrovia si potrà provvedere più facilmente a questo bisogno.

Io riconosco dunque molto opportune le osservazioni dell'onorevole Senatore La Marmora anche sull'importanza di questo scalo, e sull'opportunità di spingervi la strada ordinaria, e sulla convenienza di ritenerlo come uno dei punti più importanti del litorale italiano, e dei più acconci per stabilirvi una stazione della marina da guerra in quanto che trovandosi in faccia alle coste continentali d'Italia chi va da Pozzuoli, per indicare un punto, o da Nisida sino al monte Argentario, non incontra più alcun porto di rifugio; e questo che si trova di contro può assai bene servire essendo uno dei più belli e più sicuri porti del mondo.

Dopo queste osservazioni io non avrei più altro ad aggiungere su quanto egli ha detto, in quanto che avendo egli appoggiato il progetto non mi resta che a ringraziarlo del suo appoggio.

Risponderò invece una parola alle osservazioni dell'onorevole Senatore Oldofredi.

Egli ha detto che non si è veramente giustificato il bisogno di tutte queste strade e che non si è dimostrato come tutta questa rete stradale e la spesa corrispondente fosse proporzionata alla popolazione della Sardegna.

Veramente se si dovessero proporzionare le strade alle popolazioni, ammetterò anch'io che la popolazione della Sardegna può essere scarsa in confronto del vasto territorio sul quale è disseminata, delle strade che debbono percorrerlo o della spesa che si fa per costruirle.

Ma le strade sono proporzionate ai territori più che

alle popolazioni, e a mettere in contatto le popolazioni quantunque scarse e sparse in un vasto territorio bisogna fare le strade, nè può limitarsene la lunghezza.

Le strade sono un mezzo di accrescere e di incivilire le popolazioni.

Se noi volessimo limitare le strade al numero delle popolazioni non potremmo mai riunire popolazioni sparse e lontane fra loro.

Mi permetta dunque l'onorevole Senatore di dirgli che la popolazione non mi pare un criterio che debba esser preso di norma nello studiare, nel decretare e nello stabilire una rete stradale.

Invece se noi vogliam calcolare l'estensione dei territori che dobbiamo provvedere di strade perchè le popolazioni godano del principale beneficio dei popoli civili, avere comunicazioni sicure, facili onde aver contatti e traffichi, noi vedremo che la rete di strade proposta non è esuberante.

E veda l'onorevole Senatore per esempio, esamini quella che parrebbe meno necessaria, quella che parrebbe quasi di lusso, che è stata dirò così più ispirata dalla politica che da un esame freddo e calcolato qual si farebbe da amministratori diligenti ed economi che vogliono provvedere quel che bisogna e nulla più, fare le spese che corrispondono esattamente ai bisogni; voglio parlare della strada che corre la costa orientale dell'isola.

Consideri l'onorevole Senatore che vastissimo paese sta tra la strada centrale, propriamente detta, quella cioè che da Monastir volge verso Laconi e va a metter capo ai Campi di Orotelli, poi spingendosi più a settentrione va a finire ad Ozieri; ebbene fra questa strada centrale, che non è finita (vi sono ancora molti tratti considerevoli e difficili da fare per compiere questa strada) e il litorale che torca il Mediterraneo, c'è un grandissimo spazio senza strade.

Vi son forse 100 a 120, e in alcuni punti 150 chilometri di distanze tra questa strada e la riva del mare senza che punto ci sia una strada.

Ma si immagini un po' un paese il quale geograficamente sia raffigurato da un trapezio o da un quadrilatero con 100 o 150 chilometri di lato e che questo paese non sia solcato in veruna direzione, nè per lungo nè per traverso da alcuna strada; ma possiamo noi consentire che uno Stato ben governato, abbia regioni così vaste popolate più o meno, poco importa, ma pure sparso di paesi interessanti, ricchi di ricchezze naturali, senza che vi siano strade che servano ai bisogni più urgenti delle popolazioni?

Mi pare di no.

Le strade principali che devono servire alle comunicazioni tra i diversi abitati, bisogna che ci siano di certo.

Ora dopo la legge del 1859 la quale vuole che tutte le strade siano nazionali, cessata questa spesa d'essere a carico delle province, lo Stato ha un dovere preciso di costruire queste strade.

Ancora debbo notare che con questa strada litoranea si provvede a togliere di mezzo quello che agli occhi di chi pensa spassionatamente apparisce come stranissima cosa.

A pensare che l'isola della Sardegna non ha mari-
nai; che la popolazione di un'isola vive nell'interno; che il mare che è la principale, la più comoda, come la più feconda e la più economica di tutte le strade quasi non esiste per la Sardegna, come se fosse un Regno nell'interno dell'Africa! Ma in verità questo stato di cose bisogna che cessi: e mi pare, lo ripeto, che il provvedere di strade l'isola, sia nè più nè meno che un strettissimo dovere del Governo italiano.

Un'altra obiezione fu fatta su questo punto. Si è detto: si sono decretate tutte queste strade, si è calcolata la spesa, ma non ci sono progetti: la spesa quindi non sappiamo se starà entro i limiti entro i quali fu conteggiata.

Prima di tutto se questo è un difetto della legge che si sta discutendo dirò che ha un precedente. Si è fatto la stessa cosa quando si decretarono le strade nazionali in Sicilia. Là mancavano completamente i progetti: non eranvi nemmeno quelli sui quali doveasi fare assegnamento per la esecuzione dei primi tronchi da cominciare nel primo esercizio del bilancio al quale si andava incontro. Dunque non sarebbe che la ripetizione di quello che si è fatto. Ma poi è veramente un grave inconveniente questo di decretare in massima delle strade senza che ci siano i progetti? Bisogna vedere se è possibile di allestire i progetti quando, come nel caso concreto, si decretano vicino ad un migliaio di chilometri di strade; io non so poi se converrebbe fare la perizia di tutte queste strade senza sapere se in massima il potere legislativo approverà che si debba fare una strada in quella direzione.

Credo che trattandosi di statuire sopra casi particolari sta bene che ogni strada per la quale si presenta un progetto di legge debba avere la sua perizia cogli studi perfettamente compiuti: ma quando si tratta di decretare in massima una rete stradale per un vasto territorio credo che questa non sia necessaria e quasi sarebbe un inconveniente se si facesse una spesa senza sapere se in massima in quella determinata direzione il potere legislativo è disposto a stabilire che ci debba essere una strada; tutt'al più ci dovrebbero essere degli studi di massima e non altro, e gli studi di massima non danno un criterio sufficiente per determinarne con precisione la spesa. Ma del resto poi abbiamo i dati sui quali si sono calcolate queste spese e questi ci possono abbastanza rassicurare. Il Senatore Oldofredi sa che le norme colle quali furono valutate tanto le strade di prima come quelle di seconda categoria furono desunte dalle perizie Bella.

Forse in qualche caso concreto rifacendo i conti troveremo qualche differenza; ma questi non possono cambiare di molto i risultati.

Mi pare dunque che, siccome non si tratta che di

stabilire in massima l'andamento di queste linee, il complesso delle vie di comunicazione che devono formare dirò così la dotazione stradale della Sardegna e la spesa approssimativa, non ci sia nessuno inconveniente a che si voti questa legge senza che vi siano perizie precise.

Aggiungerò in fine poi che per molti tronchi il Governo non manca di perizie già allestite, per modo che....

Senatore **La Marmorata**. Domando la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici.... decretando lo stanziamento di questi fondi in bilancio, il Governo non è punto imbarazzato a dichiarare fin d'ora al Senato quali sono gli studi anche di esecuzione che sono già allestiti, e sui quali si può fare addirittura assegnamento per appaltare i lavori.

Sono già preparati gli studi completi per la strada da Cagliari a Terranova divisa in 4 tronchi; la spesa è portata a L. 1,029,288. Un altro progetto è pure preparato per la strada da Cagliari a Tortolì. La perizia fa montare la spesa di questa strada a L. 1,682,344, 60.

È pure preparato il progetto del tronco da Cagliari a Porto Palmas, e la spesa è calcolata in 322,000 lire.

Così un altro progetto da Sassari a Terranova in tre tronchi, uno dei quali si sta modificando (e dico questo per essere esatto) per una spesa di un milione e 130,000 lire.

Abbiamo dunque progetti già studiati e compiuti per 4 milioni e 360 mila lire. Da questi schiarimenti al Senato affinchè sappia che il Governo ha in mano elementi sufficienti per essere sicuro che stanziandosi le somme richieste con questo progetto di legge, questo verranno erogate con tutte le forme prescritte dalle leggi.

Finalmente uno degli inconvenienti notati dall'onorevole Senatore Oldofredi è stato quello che si vincola il bilancio per molti anni, e trova che in certo modo si vincola la libertà del potere legislativo.

Questo, non posso negare, è un inconveniente, ma so che quando si decretano le grandi opere, fosse anche una linea sola di strade ferrate, bisogna vincolare diversi esercizi. Succede qui, nel caso della rete stradale della Sardegna, quello che succede in tutti i casi nei quali lo Stato assume un impegno d'importanza.

Quando lo Stato si obbliga di eseguir una ferrovia in parecchi anni, ed accorda un sussidio, o garantisce un prodotto o un reddito ad una compagnia, in tutti questi casi il bilancio dello Stato rimane impegnato pur troppo per diversi anni; nè io troverei modo di evitare questo inconveniente.

Chi volesse attenersi ad un sistema contrario, cioè di non approvare il progetto di una strada, se non quando la spesa ed annuale, o tutto al più limitata a due o tre esercizi sia tutta prevista e calcolata, renderebbe impossibili le grandi opere pubbliche, massime dove ce ne sia un'enorme quantità da compiere.

Bisogna dunque tener conto della natura delle opere cui la legge provvede.

Io credo che il progetto di legge qual fu approvato dalla Camera dei Deputati, non poteva rimanere entro i primitivi confini di tempo e di spesa.

Una volta intrapresa la discussione sulla rete di strade ordinarie delle quali ragionevolmente si potesse dotare la Sardegna, era impossibile limitarsi ad 8 o 9 anni, bisognava per necessità esaminare tutte le linee di strade che meritavano di essere fatte a spese dello Stato, poi tener conto delle condizioni delle finanze, e perciò provvedere bensì a tutti i bisogni ma ripartirne la spesa in modo che il carico che veniva a ricadere sui bilanci dello Stato non fosse più grave di quello che era stato prudentemente calcolato e fissato anche dal Ministero precedente.

Del resto nella discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento, il Senato ha potuto vedere, che il Ministero nel consentire le strade delle quali si voleva dotare la Sardegna non è stato troppo prodigo: vi fu chi mostravasi più largo e più generoso.

Per questi motivi io credo che il Senato vorrà approvare la legge tal quale è stata presentata alle sue deliberazioni.

Non dissimulo che il progetto non va forse scevro di alcuni inconvenienti, ma piuttosto son essi dipendenti dalla natura del provvedimento che da altro. Credo la legge utile e necessaria, perciò spero che il Senato vorrà accordarle la sua approvazione.

Senatore La Marmora, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore La Marmora, Relatore. Dirò due parole sole. Il signor Ministro mi ha fatto venire in capo una cosa. Egli ha parlato degli studi già fatti. A questo proposito mi pare che si siano fatti studi per le strade da Nuoro a Monti per Alà.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Nel novero delle strade che ho indicato al Senato, per dire quali erano quelle sulle quali si erano fatti studi e studi completi in modo da servirsene per appaltare i lavori, non ho indicato la strada da Nuoro a Monti per Bitti e Alà.

Tuttavia so che furono ordinati studi anche per questa linea, i quali non saprei dire a qual punto di avanzamento si trovino attualmente.

Senatore La Marmora, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore La Marmora, Relatore. A questo proposito dirò che essendo in Sardegna mentre lavoravo alla carta dell'isola, mi venne in mano un lavoro fatto da un ingegnere piemontese che si chiamava Maina, il quale poi morì a Villanova d'Asti; quel lavoro è stato fatto nel 1790, ebbene è un progetto di strada che passava lungo quella linea. Io inviterei il signor Mini-

stro a far cercare negli uffici stradali di Sardegna, e sono persuaso che troverà questo progetto, il quale forse potrà giovare a qualche cosa.

E poichè ho la parola, dirò una semplice cosa sopra il porto di Terranuova, ed è, che non bisogna contare per nulla il porto di Terranuova in quanto alla navigazione dei vapori, perchè è tutto pieno di scogli, ciò che rende la navigazione a vapore assolutamente impossibile.

Sarà buono per piccoli legni a vela, ma non per legni a vapore; di modo che, anche supponendo il caso che si venga a cavare il fango e la sabbia che da tanti secoli chiudono la bocca di quel porto, sarà desso sempre un cattivo porto. Non ci è altro che la rada degli Aranci.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Alle molte osservazioni dell'onorevole Senatore Oldofredi, io non dirò verbo, sia perchè in parte escono dalla competenza mia, lo confesso ingenuamente, sia perchè le ha abbastanza combattute l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ma non posso temperarmi che non dica, come mi ha fatto grandissimo senso quella sua osservazione, che, cioè, lo spendere 24 milioni per l'isola di Sardegna non sia in porporzione della popolazione.

Risponderò con una risposta che mi pare evidente, domanderò all'onorevole oppositore, se quando si tratta di imposte si guardi alla popolazione, ovvero all'estensione del paese.

Presidente. Il signor Senatore Sanvitale è invitato a prendere il posto di Segretario mancando il signor Senatore, segretario, Cibrario...

(Il Senatore Sanvitale prende posto al banco dei segretari).

Se non ci sono altri che domandino la parola sulla discussione generale, leggerò gli articoli.

Art. 1.

« Le strade nazionali dell'isola di Sardegna saranno per ragione dell'ampiezza loro distinte in due categorie:

« Quelle di prima categoria avranno una larghezza normale da ciglio a ciglio di metri sette.

« A quelle di seconda si assegna una larghezza normale di metri sei. »

(Approvato).

Art. 2.

« Sono dichiarate nazionali di prima categoria le strade:

« 1. Da Cagliari a Porto Torres per Monastir, Oristano, Macomer, Torralba e Sassari;

« 2. Da Cagliari a Terranuova per Muravera, Tortolì, Orosei e Siniacola;

« 3. Da Cagliari a Porto Palmas per Decimomannu, Siliqua ed Iglesias;

- « 4. Da Sassari a Terranova per Tempio ;
- « 5. Da Alghero a Terranova per Torralba, Ozieri, Oschiri e Monti ;
- « 6. Da Bosa ad Orosei per Macomer e Nuoro ;
- « 7. Centrale, diramantesi dalla strada n. 1 a Monastir, passando per Isili, Laconi, Gavoi, e iniettando alla strada n. 6 e ai campi d'Orotelli; staccandosi quindi dalla stessa al ponte d'Illorai, e pel Goceano incontrando ad Ozieri la strada n. 5 ;
- « 8. Da Cagliari a Tortolì, diramandosi dalla centrale, n. 7, a Serri, e passando per Seui e Lanusei ;
- « 9. Da Alghero a Porto Conte ;
- « 10. Al Parau. Dalla strada di Tempio a Lungo Sardo ».

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi spiace di dover notare al Senato che temo sia corso un errore forse di copia nella fretta della votazione della legge avanti all'altra Camera. Vedo indicata fra le strade di seconda categoria quella da Tempio a Lungo Sardo.

La Commissione dell'altra Camera aveva classificato questa strada tra quelle di prima categoria e non di seconda, per cui pregherei l'ufficio di Presidenza di voler verificare se ci fosse stato un errore nella stampa o nella copia.

Senatore Oldofredi. Risulta di fatto nel rapporto della Commissione che la strada da Tempio a Lungo Sardo è fra quelle di prima categoria. Può darsi che sia un errore di stampa.

Presidente. Faremo verificare la cosa sull'esemplare.....

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Ho chiesto la parola per una spiegazione, giacchè non intendo di fare opposizione a questa legge che approvo interamente. Ma avendo inteso dall'onorevole nostro collega La Marmora, che alcune delle strade contemplate nella legge che stiamo per votare, sono fatte o in parte o anche interamente, io domando se dalla spesa dei 24 milioni che si è portata per l'intero ammontare di tutte le linee enumerate nel presente progetto di legge si debba dedurre ciò che si è speso per quelle strade che sono già fatte o da compiersi.

Domando questa spiegazione per mia norma e non per altro.

Senatore La Marmora. A schiarimento di quanto domanda l'onorevole nostro collega, dirò che la strada da Cagliari a Sassari, che chiamasi la strada centrale, ha costato 3.960,000, ed è già cosa fatta. La strada da Cagliari ad Iglesias di 93 chilometri ha costato 1.600,000.

Senatore Imperiali. Non mi sarà forse spiegato abbastanza ma io ho chiesto se quelle strade già fatte sono comprese nella spesa dei 24 milioni, oppure no.

Le strade comprese nell'elenco della presente legge

sono tutte portate come da farsi: non v'ha distinzione tra le fatte e le da farsi; perciò almeno per la dicitura del progetto di legge resta il dubbio da me testè esposto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Vedrà l'onorevole Senatore Imperiali, che nella relazione della Commissione dell'altra Camera va unito un prospetto in cui sono indicate tutte le strade a farsi e non solamente sono indicate quelle nuovamente ideate, ma tutte quelle che sono da farsi per compiere la rete stradale di Sardegna.

Alla pagina 25 di quella relazione vedrà, che nelle strade di prima categoria sono annoverati 572 chilometri di strade da eseguirsi: sono lasciate fuori solamente le strade in costruzione; ma tutte le altre sono comprese.

Così nella seconda categoria vi sono 238 chilometri circa di strade da eseguirsi.

Questa categoria è quella che è stata ancora più aumentata nella discussione che ebbe luogo avanti alla Camera, ma nella spesa dei 24.260,000 è compresa la intera rete stradale che debbe costruirsi di nuovo nell'isola di Sardegna, sia che appartengano dette strade alle linee già decretate ma riproposte nella legge che discutiamo, sia che si tratti di quelle aggiunte dalla Commissione, o nella discussione che ebbe luogo in seno dell'altra Camera.

Qui ho il conto di questa spesa distinto in istrade di prima e di seconda categoria, coll'ammontare complessivo di questa spesa.

Sarebbero 593 chilometri di strade da eseguirsi di prima categoria, che in ragione di lire 24 al metro, o 24,000 al chilometro, darebbe 14,132,000 di lire di spesa.

Vi sono poi altri 477 chilometri e frazioni di strade di seconda categoria. E questa seconda categoria che è quella che fu aumentata di più comprendeva 238 chilometri proposti dalla Commissione come si scorge dal citato prospetto.

Si sono aggiunte le strade da San Luri a Siliqua, da Ozieri a Castel Sardo, da Monti a Nuoro, da Bosa ad Alghero.

Queste aggiunte in complesso portano la lunghezza di tutte queste linee a 477,550 metri, e queste due somme insieme, cioè 593 chilometri di strade di prima categoria aggiunti a 457 di seconda, formano il complesso delle strade da eseguirsi; sia che sieno strade già cominciate, sia che sieno strade nuovamente aggiunte e non anco studiate, per cui la somma di 24 milioni e 260 mila lire comprende la spesa totale.

Senatore Imperiali. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che mi ha voluto favorire, ma non era questo il mio quesito; non essendo preparato nè per parlare, nè per fare alcuna osservazione a questa legge, non ho lette tutte le carte che si riferiscono alla medesima; solo avendo inteso dall'onorevole mio collega il Senatore La Marmora che la strada, per esempio, da Cagliari

a Terranova per Muravera, Tortoli, Orosei, e Siniscola era stata per intiero già fatta.....

Voci. No è tutta da fare.

Senatore **Imperiali**. Allora ho inteso male. Vi ha però qualcheuno, a quanto parini, che disse esser già fatta. Ora io domando se le spese per le strade già fatte sono comprese eziandio in quelle di 24,260,000 oppure no; come pure se si devono votare 24 milioni e più, oltre quelle somme che si sono già spese per le strade fatte.

Quando il signor Ministro creda che bisogna dare i 24 milioni senza deduzione, perchè queste strade comprese nella spesa di 24 milioni sono ancora tutte da fare, io non ho niente da replicare.

Senatore **La Marmora**. Sono da fare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sonvi più tronchi ancora da farsi, quantunque per avventura facciano parte di altri tronchi in parte eseguiti.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 2.

Ministro dei Lavori Pubblici. Vi sarebbero da aggiungere nella prima categoria parecchie strade perchè veramente credo vi sia errore; vorrei pregare il Senato di aggiungere nella prima categoria la strada da Tempio a Lungo Sardo.....

Senatore **La Marmora**. E allora non avverrebbe la diramazione che si dice di mezza strada: per esempio da dove si direbbe la strada per andare al Parau, quella sarebbe di seconda categoria.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sono tutte due di prima categoria, hanno la medesima importanza.

Presidente. Si vorrebbe che fosse tolta dalla categoria seconda e trasportata nella prima la strada da Tempio a Lungo Sardo, e che prendesse il N. 10.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi spiace di dover tediar il Senato per quest'incidente, ma siccome sarebbe veramente uno sconcio nella legge che fosse dichiarata strada di seconda categoria questa che è una delle più importanti, e che rimanesse strada di prima categoria un piccolo tronco che è una diramazione di questa, cioè il tronco del Parau. Per quanto mi trattenga l'oggetto di dovere portare nuovamente questa legge avanti all'altro ramo del Parlamento tuttavia vorrei pure che una legge di questa importanza fosse il più possibile perfetta, perciò pregherei il Senato a voler riflettere se non converrebbe aggiungere lo emendamento che farei, cioè di mettere al N. 10 delle strade dichiarate di prima categoria la strada da Tempio a Lungo Sardo, portando al N. 11 la strada al Parau, e poi portando di un numero più avanti tutte le strade di seconda categoria.

Senatore **La Marmora**. Io non credo che valga la spesa di fare questo cambiamento, perchè la differenza fra le due categorie si è di avere una larghezza maggiore o minore di un metro, e parmi che sia inutile rimandare la legge alla Camera per sì poca cosa.

Ministro dei Lavori Pubblici. Me ne rimetto al Senato.

Presidente. Mantiene il signor Ministro o ritira la sua proposta?

Ministro dei Lavori Pubblici. La ritiro.

Presidente. Do lettura dell'articolo come sta.

Art. 2.

« Sono dichiarate nazionali di prima categoria le strade:

- » 1. Da Cagliari a Porto Torres per Monastir, Oristano, Macomer, Torralba e Sassari;
- » 2. Da Cagliari a Terranova per Muravera, Tortoli, Orosei e Siniscola;
- » 3. Da Cagliari a Porto Palmas per Decimomannu, Siliqua ed Iglesias;
- » 4. Da Sassari a Terranova per Tempio;
- » 5. Da Alghero a Terranova per Torralba, Ozieri, Oschiri e Monti;
- » 6. Da Bosa ad Orosei per Macomer e Nuoro;
- » 7. Centrale, diramantesi dalla strada N. 1 a Monastir, passando per Isili, Laconi, Gavoi; e mettendo alla strada N. 6 e ai campi d'Ortelli; staccandosi quindi dalla stessa al ponte d'Illorai, e pel Goceano incontrando ad Ozieri la strada N. 5;
- » 8. Da Cagliari a Tortoli, diramandosi dalla centrale, N. 7 a Serri, e passando per Seui e Lanusei;
- » 9. Da Alghero a Porto Conte;
- » 10. Al Parau. Dalla strada di Tempio a Lungo Sardo. »

(Approvato).

Art. 3.

« Sono dichiarate nazionali di seconda categoria le strade:

- » 1. Da Tempio a Lungo Sardo;
 - » 2. Da Decimomannu alla cantoniera di Marrubiu sulla strada da Cuglieri ad Oristano;
 - » 3. Della Marmilla;
 - » 4. Da Villamar a Nurallao;
 - » 5. Da Cuglieri a Bosa per Suni, sino all'incontro della strada da Bosa ad Orosei;
 - » 6. Da Cuglieri ad Oristano per Riola e Donigala fino all'incontro della strada da Cagliari a Porto Torres alla Cappella di Nostra Signora del Rimedio;
 - » 7. Da Sassari ad Alghero. Da Sassari sino all'incontro della strada da Alghero a Terranova alla cantoniera di Scala Cavallo;
 - » 8. Da Gonnesa a Portoscuso;
 - » 9. Da Nuoro a Monti;
 - » 10. Da Castel Sardo all'incontro della strada da Ozieri a Terranova;
 - » 11. Da Alghero a Bosa per Villanuova-Monteleone;
 - » 12. Da Santuri a Siliqua;
 - » 13. Da Nuoro a Lanusei per Mamojada. »
- (Approvato).

Art. 4.

« È approvata la spesa straordinaria di L. 24,260,000 pel compimento delle strade nazionali sopra indicate. (Approvato).

Art. 5.

« La spesa straordinaria predetta sarà iscritta in appositi capitoli dei bilanci dei lavori pubblici dal 1862 al 1877, inclusivamente, ripartita in ragione di L. 1,500,000 nei primi quindici anni e di L. 1,760,000 per l'ultimo anno. »

(Approvato).

Presidente. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, pel trasporto della Pinacoteca di Torino, dal palazzo Madama al palazzo della R. Accademia delle scienze.

Prego il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto, in quanto che i lavori non potrebbero essere incominciati senza l'approvazione del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffizii.

Interrogo il Senato se intende che questa legge sia trattata d'urgenza.

Chi intende d'accordare l'urgenza sorga.

(Accordata).

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale)

Risultato dello squittinio segreto :

Numero dei votanti	71
Favorevoli	56
Contrarii	15

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE DISERZIONI MILITARI.

(V. atti del Senato N. 172).

Presidente. Si passerà alla discussione del progetto di legge relativo alle diserzioni militari.

Darò lettura degli articoli del progetto (V. *Infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Sarà in facoltà del comandante del corpo o distacco di dichiarare disertore il sott'ufficiale, caporale o soldato, qualora non abbia risposto ad una chiamata. »

(Approvato).

Art. 2.

« La pena della reclusione militare, stabilita dall'articolo 130 del Codice penale militare, per la diserzione all'interno potrà estendersi a due anni, secondo le circostanze.

« Nei casi previsti dall'articolo 133 dello stesso Codice, essa sarà estensibile a tre anni.

« La diserzione all'estero di cui è parola nell'articolo 142 del Codice penale militare, sarà punita con l'aumento di uno a due gradi, a seconda dei casi e delle circostanze. »

(Approvato).

Art. 3.

« Il sott'ufficiale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati alle guarnigioni, o in difetto di limiti alla distanza di chilometri 2 dal luogo ove ha stanza il corpo o distacco, sarà punito col secondo grado del carcere militare.

« Gli articoli 31, 32, 33 del Codice penale militare sono applicabili anche al reato di diserzione, »

(Approvato).

Art. 4.

« Il progetto di disertare, concertato fra tre o più militari, sarà considerato complotto.

« Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena coll'aumento da uno a tre gradi. »

(Approvato).

Art. 5.

« Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o consigliato ad un reato di diserzione, soggiacerà alle pene stabilite per la diserzione.

Qualora la provocazione o il consiglio provenga da pubblici funzionari sia civili che militari, la pena, come sopra stabilita per i colpevoli di provocazione o consiglio, sarà aumentata di un grado, e di due gradi nel caso che tali funzionari abbiano commesso la provocazione o dato il consiglio con abuso di autorità.

« Qualora la provocazione o il consiglio provenga da ministri dei culti, la pena stabilita per la diserzione sarà sempre aumentata di due gradi.

« In tutti i casi preveduti nel presente articolo le pene dovranno rispettivamente aumentarsi da uno o due gradi, quando la provocazione o il consiglio comprenda tre o più militari. »

« L'alinca dell'art. 145 del Codice penale militare sarà applicato anche alle persone non militari, che avranno provocato o consigliato ad un reato di diserzione. »

(Approvato).

Art. 6.

« Chiunque in qualsiasi altro modo concorra ad un reato di diserzione soggiacerà alle pene stabilite pel disertore, che secondo le circostanze potranno essere diminuite da uno a tre gradi.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1862.

« Qualora però tale concorso sia prestato ad una diserzione che comprenda tre o più militari, come pure quando sia prestato da funzionari ai civili che militari o da ministri dei culti, saranno, a seconda dei casi, rispettivamente applicate le pene stabilite nell'articolo precedente, le quali potranno pure essere diminuite da uno a tre gradi, secondo le circostanze ».

(Approvato).

Art. 7.

« In ciascuno dei casi contemplati nei due precedenti articoli, la pena sarà sempre diminuita di un grado, se la provocazione o il consiglio non fu susseguito da effetto ».

(Approvato).

Art. 8.

« La disposizione dell'articolo 218 del Codice penale militare sarà in ogni sua parte applicabile anche in tempo di pace.

« Qualora l'assistenza o l'alloggio od il ricovero siano prestati scientemente e di libera volontà ad un numero di militari non minore di tre, la pena sarà della reclusione estensibile a tre anni ».

(Approvato).

Art. 9.

« Saranno sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia, le quali abbiano pro-

vocato, consigliato o in qualunque altro modo concorso ad un reato di diserzione, ovvero abbiano prestato assistenza, alloggio o ricovero ai disertori ».

(Approvato).

Art. 10.

« Sono sospese quelle disposizioni del Codice penale militare che sono contrarie alla presente legge. »

(Approvato).

Art. 11.

« La presente legge avrà effetto pel corso di un anno dal giorno in cui verrà posta in esecuzione. »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti	67
Voti favorevoli	52
» Contrarii	15

(Il Senato approva).

Avverto i Signori Senatori che domani al tocco avrà luogo la riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge sul riconoscimento dei gradi e pensioni militari conferiti dal Governo siciliano nel 1848 o 1849 e dell'altro per la spesa di trasporto della Pinacoteca.

La seduta è sciolta (ore 5).

CL.

TORNATA DEL 24 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Messaggio del Presidente della Camera elettiva con cui trasmette un progetto d'iniziativa di quella Camera — Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno e di un'altra del conte di Pollone — Estrazione a sorte della Deputazione per intervenire al servizio funebre per l'anniversario della morte del Re Carlo Alberto — Omaggio — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa occorrente per il trasporto della Pinacoteca — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Legge quindi una lettera del Senatore Di Revel il quale per motivi di salute chiede un congedo di 15 giorni che gli è dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3113. Parecchi impiegati della conservazione delle ipoteche di Trani, in numero di 21, ricorrono al Senato onde ottenere che venga provveduto alla loro sorte mediante un Reale Decreto che li dichiari impiegati del Governo colle relative prerogative.

Presidente. Il Presidente della Camera dei Deputati trasmette a quest'ufficio di Presidenza il disegno di legge d'iniziativa della Camera stessa stato approvato nella seduta del 23 luglio corrente, concernente la tassa uniforme sulle carte da giuoco.

Questo progetto sarà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Dal Ministero dell'interno è venuta alla Presidenza del Senato la seguente comunicazione:

« Il Governo ha disposto che nel giorno 28 luglio corrente abbia luogo in questa chiesa metropolitana di San Giovanni, alle ore 11 antimeridiane, la funzione funebre per l'anniversario della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

« Il Ministro dell'interno sottoscritto nel recarsi a doverosa premura di rendere informata S. E. il Presidente del Senato del Regno di tale determinazione; la prega di voler invitare il Senato medesimo ad assistere giusta l'usato per Deputazione alla detta funzione funebre, non che di gradire ad un tempo gli atti del suo ossequio. »

« U. RATAZZI. »

Il Senato vorrà certamente inviare questa Deputazione, e se non vi è osservazione, io procederò per estrazione a sorte alla composizione della medesima.

Intanto prego il Senatore Arnulfo di dare lettura di una lettera del Senatore Di Pollone.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge la lettera seguente:

« Viù, addì 21 luglio 1862.

« Onorevolissimo signor Presidente,

« Porgo le più sentite grazie alla S. V. Ill.ma per l'annuncio di che Le piacque essermi cortese, col riverito suo dispaccio in margine caldato, che il Senato con sua deliberazione del 14 andante mese non ha accolto la preghiera che per mezzo della S. V. mi indussi a rassegnargli di essere esonerato dall'ufficio di questore, ed abbia anzi, in seguito alle troppo benigne parole espresse dagli egregi colleghi i Senatori Sclopis ed Arnulfo, dimostrato la volontà che io continui a disimpegnarne le funzioni.

« Apprezzando l'alto onore compartitomi, obbedirò riverente alle deliberazioni dell'eccelsa Corpo cui ho la ventura di appartenere, ma non sarà però senza deplo-

rare che i suoi interessi e quelli del buon andamento del suo servizio, i quali mi stanno somnamente a petto rimangano in parte e per qualche tempo ancora affidati a chi non si riconosce più sufficiente energia per ben dirigerli e tutelarli, come ben a ragione taluni dei signori Senatori ebbero a notare.

« Mancherei al debito mio se nel chiudere questo foglio tralasciassi di esprimere alla S. V. Ill.ma la mia piena riconoscenza pei gentili modi con cui si è degnata di trasmettermi la deliberazione del Senato di che serberò costante la memoria.

« Prego la S. V. illustrissima di gradire l'espressione ecc.

« Dev.mo od obb.mo scrivitore

« A. N. DI POLLONE »

Si procede all'estrazione della Deputazione.

Risultano eletti i signori Senatori:

Di Campello — Riva — La Marimora — Caccia — Arese — Cagnone — Mosca.

Supplenti i signori Senatori:

Corsi — Cotta.

Fa omaggio al Senato il cavaliere professore Francesco Carega, ex-Segretario generale della Commissione Reale per l'Esposizione italiana del 1861, di numero 250 copie di un suo opuscolo col titolo: *l'esposizione italiana e Francesco Carega.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASPORTO DELLA PINACOTECA.

(V. Atti del Senato N. 180)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge pel trasporto della Pinacoteca.

Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola si procede alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire italiane 265,000 per riattamento di una parte del palazzo dei musci in Torino ad uso delle regia Pinacoteca e pel trasporto di questa nel palazzo medesimo, giusta la perizia dell'ingegnere di prima classe G. Marone, portante la data del 27 marzo 1862. »

(Approvato)

Art. 2.

« Per far fronte a detta spesa è aperto un nuovo articolo al capitolo 88 del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio 1862, sotto la denominazione: *Trasporto della R. Pinacoteca di Torino*, inscrivendovi la corrispondente somma. »

(Approvato)

Art. 3.

« In corrispondenza del concorso parziale alla detta spesa deliberato dal Municipio di Torino, nè sarà iscritto l'ammontare di lire 25,000 nel bilancio attivo del 1862. »

(Approvato)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto. (Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale)

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno per lo stabilimento di nuovi fari lungo le coste della Sardegna, della Toscana e delle province meridionali: l'altro per la spesa necessaria a formare un nuovo sbarramento nel porto di Siracusa.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

Annunzierò l'ordine del giorno per la seguente seduta la quale avrà luogo lunedì 28.

L'ordine del giorno sarà:

1. Discussione del progetto di legge relativo al governo delle opere pie;
2. Emissione di nuove monete di bronzo;
3. Tasse universitarie;
4. Strada della Roia.

Domani alle ore 2 vi sarà riunione negli uffizi per lo studio delle leggi oggi presentate dal signor Ministro dei lavori pubblici.

Lunedì dunque alle 2 seduta pubblica per la discussione dei citati progetti di legge.

Risultato della votazione:

Votanti	78.
Favorevoli	72.
Contrarii	6.

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

CLI.

TORNATA DEL 28 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Messaggi del Presidente della Camera elettiva, con cui trasmette due progetti di legge d'iniziativa di quella Camera — Presentazione di tre progetti di legge — Giuramento del Senatore Piraino — Discussione sul progetto di legge relativo al governo delle Opere pie — Approvazione degli articoli 1 al 7 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri, forniti dal Ministro dell'interno — Istanza del Ministro dell'interno per la preventiva discussione del n. 3 dell'art. 15, a cui aderisce il Senatore De Monte (relatore) — Osservazioni del Ministro dell'interno sull'emendamento al detto n. 3 dell'art. 15, combattute dal Senatore De Monte — Considerazioni dei Senatori Arrivabene e Lauzi in appoggio del progetto ministeriale — Risposta del Ministro dell'interno al Senatore De Monte — Parole del Senatore Amari, cui risponde il Senatore De Monte — Replica del Senatore Amari — Spiegazione richiesta dal Senatore Pinelli e data dal Ministro dell'interno — Reiezione dell'emendamento dell'ufficio centrale ed approvazione del n. 3 dell'art. 15 del progetto ministeriale — Dichiarazione del Senatore De Monte — Adozione degli articoli 8 all'11 — Proposta del Senatore Giulini per la soppressione dell'art. 12 combattuta dai Senatori De Monte, Arnulfo e Ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 12 — Aggiunta all'art. 11 del Senatore Lauzi oppugnata dal Ministro dell'interno — Ritiro dell'aggiunta Lauzi — Approvazione degli articoli 13 e 14 — Aggiunta all'art. 3 del Senatore Coppi, combattuta dal Senatore De Monte e dal Ministro dell'interno, appoggiata dal Senatore Giulini — Ritiro dell'aggiunta Coppi, ripigliata dal Senatore Giulini — Reiezione dell'aggiunta suddetta — Approvazione dei n. 1, 2 e 3 dell'art. 15 — Istanze dei Senatori Arnulfo e Alfieri sul n. 4 dell'art. 15 — Risposta del Ministro dell'interno — Adozione dei n. 4 e 5 e degli articoli 15 al 23. — Osservazione del Senatore Alfieri sull'art. 24, cui risponde il Ministro dell'interno — Adozione dell'art. 24 — Dubbio del Senatore Des Ambrois sull'art. 25, chiarito dal Ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 25 — Presentazione di un progetto di legge — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, e più tardi interviene pure il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore *Segretario Arnulfo*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Legge in seguito le lettere dei Senatori Mossotti e D'Adda i quali, l'uno per motivi di famiglia e l'altro di salute, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3114. Gli impiegati delle ipoteche di Terra di Lavoro, in N. di 28, si rivolgono al Senato onde ottenere di essere sottratti dalla dipendenza dei conservatori, e di essere classificati fra gli impiegati del Governo.

N. 3115. F. M. Piret, delegato della casa di Rougemont de Lowemberg di Parigi, a nome della stessa casa, fa istanza perchè sia sospesa l'approvazione della convenzione per il servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto, e venga presa in considerazione l'offerta più vantaggiosa che esso presenta a nome della detta casa.

N. 3116. L'avvocato Enrico Prandi di Torino, ricorre al Senato onde ottenere per sua intercessione, che in vista di servizi antecedentemente resi al Governo, sia provveduto in qualche modo alla sua sorte.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Consiglio provinciale di Calabria Ultra Seconda di alcune copie dei suoi *Atti*;

2. L'avv. Enrico Prandi di una sua *Iscrizione sul fu conte di Cavour*.

Reco a conoscenza del Senato due messaggi del Presidente della Camera dei Deputati, coi quali trasmette

due progetti di legge d'iniziativa di quella Camera concernente l'uno l'enfiteusi perpetua redimibile dei bonifondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia; e l'altro, l'estensione della forma delle sentenze nelle province meridionali.

Questi due progetti di legge saranno stampati e distribuiti.

PRESENTAZIONE
DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato per parte del mio collega il Ministro delle finanze due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, concernenti l'uno l'autorizzazione di spese per acquisto di materiale d'escavazione dei porti, e l'altro l'estensione della sovrainposta del decimo di guerra nelle province napoletane.

Fu pure approvato dalla Camera dei Deputati, ed oggi il mio stesso collega vi sottopone, il progetto per una tassa sulle diverse concessioni del Governo, progetto che già fu approvato dal Senato, ma che subì nell'altro ramo del Parlamento alcune modificazioni.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione degli enunciati progetti, che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Essendo presente nelle Sale del Senato il signor Senatore Piraino, prego i signori Senatori Avossa ed Amari (professore) a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(I Senatori Avossa ed Amari introducono il Senatore Piraino che presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore Piraino della prestazione del giuramento, e lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL GOVERNO DELLE OPERE PIE.

(V. atti del Senato N. 166).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sul governo delle Opere pie.

Credo che il Senato, trattandosi di un progetto di legge piuttosto lungo, e che ogni Senatore del resto ha già letto, vorrà dispensare il Presidente dal darne lettura. Onde se non si fa opposizione apro la discussione generale sul progetto medesimo.

Non domandandosi la parola la tengo per chiusa e passo alla lettura dell'articolo primo.

Art. 1.

« Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e di beneficenza, e qual-

siasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto in stato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere ».

(Approvato).

Art. 2.

« Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano, oltre a ciò, uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche, ai regolari, che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

« Negli istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche ai regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno ».

(Approvato).

Art. 3.

« Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee obbligazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrato da privati, o per titolo di famiglia e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore ».

(Approvato).

Art. 4.

« L'Amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

« Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia o non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto reale, sentita la deputazione provinciale ».

(Approvato).

Art. 5.

« Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti ».

(Approvato).

Art. 6.

« Non potranno assumere l'ufficio di amministratori di un'Opera pia e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente coll'opera medesima.

« Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione. »

(Approvato).

Art. 7.

« Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

« Non potranno pure prendere parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate. »

(Approvato).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Sull'art. 7 o sull'8?

Senatore **Alfieri**. Per una semplice osservazione a proposito degli articoli già stati votati, e per la più chiara loro intelligenza.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io bramerei conoscere se le amministrazioni di cui è cenno nell'articolo 3 siano assoggettate al disposto dell'alinea dell'art. 6.

Nell'art. 3, si parla di fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrate da privati, o per titolo di famiglia e destinate a pro d'una o più famiglie. Nell'alinea dell'articolo 6 si escludono dall'amministrazione gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

A me pare che nel caso cui allude l'articolo 3 non potrebbe giustamente, e forse nè anche convenientemente aver luogo l'esclusione dall'amministrazione di cui è parola nel mentovato alinea dell'art. 6 ed è su ciò che io prego l'onorevole signor Presidente del Consiglio d'una spiegazione, della quale poi potrebbesi anche tener conto nel regolamento che si farà per l'applicazione di questa legge.

Presidente del Consiglio. A me pare che dall'insieme dell'art. 3 a cui allude l'onorevole Senatore Alfieri si veggia chiaramente che la disposizione dell'alinea dell'articolo 6 non si riferisce a quelle Opere pie che hanno un'amministrazione meramente privata e sono perciò amministrate da privati; queste non possono essere soggette alle disposizioni generali di questa legge.

Presidente. Non facendosi altra osservazione continuo la lettura degli articoli.

*Del regime economico
e della contabilità delle Opere pie.*

Art. 8.

« Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archi-

vio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

« Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione. »

A questo articolo l'ufficio centrale contrappone la seguente redazione :

« Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un indice di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, ed una nota di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti. »

L'alinea poi del progetto dovrebbe secondo la proposta dell'ufficio centrale venir soppressa.

Presidente del Consiglio. Domando la parola. Se mi permette il Senato prendo occasione dall'emendamento proposto sovra questo articolo per parlare in genere dei vari emendamenti che l'ufficio centrale ha creduto opportuno di proporre al progetto di legge.

Essi, ad eccezione di quello relativo al numero 3 dell'art. 15, propriamente non riguardano la sostanza della legge, anzi si aggirano intorno ad oggetti che possono essere facilmente contemplati nel regolamento.

Così per esempio all'art. 8 l'emendamento sarebbe unicamente la spiegazione più chiara dell'articolo 8 stesso, il quale parla di un esatto inventario di tutti gli atti; l'ufficio centrale proporrebbe invece un indice dei medesimi.

Con questa parola si vuol dire non già che debba farsi un esatto inventario, come sarebbe di presentare quello di una successione; ma sibbene una semplice nota degli oggetti che compongono il patrimonio delle Opere pie; tale è lo spirito veramente del progetto che fu presentato dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ora siccome lo scopo di accertare il patrimonio delle Opere pie si raggiunge con una semplice indicazione delle sostanze che compongono l'asse delle medesime, così è evidente che non si vuole, come dissi, fuorchè una semplice nota, ossia una semplice menzione di questi beni stabili e mobili.

Per parte mia non avrei difficoltà alcuna di assumere l'impegno che nel regolamento si spiegherebbe la cosa in questo modo, epperò non mi pare che vi sia necessità di dare una spiegazione più precisa nel testo della legge.

Di eguale natura sono le altre modificazioni proposte dall'ufficio centrale, ad eccezione, dicevo, di quella del numero 3 dell'art. 15, la quale mirerebbe ad impedire l'applicazione a tutte le province del Regno delle disposizioni della legge del 5 giugno 1850.

Questa veramente è una modificazione importante; perciò, quando il Senato persistesse nel pensiero dell'ufficio centrale, proporrei che si discutesse prima di tutto la modificazione proposta dall'ufficio, cioè se si debba o no estendere a tutte le province del Regno la legge del 5 giugno 1850.

Se il Senato intende che si debba fare questa modi-

ficazione, allora anche il Ministero faciliterebbe in quelle altre che si possono fare tanto con regolamento, quanto per legge.

Se invece, siccome spero, il Senato vorrà attenersi al progetto del Ministero, allora io pregherei l'ufficio di volersi contentare per le altre modificazioni di alcuni schiarimenti che darò, come pure dell'impegno che non ho difficoltà di assumere, di contemplarle nel regolamento che dovrà farsi per l'esecuzione della legge.

Se l'ufficio crede che si possa adottare questo sistema, proporrei dunque che la discussione si aprisse prima di tutto sull'emendamento proposto al numero 3 dell'art. 15.

Del resto mi rimetto al Senato.

Senatore **De Monte, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De monte, Relatore.** I miei colleghi ed io siamo d'accordo con ciò che ha favorito di dire l'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e in conseguenza parrebbe che, ove al Senato non sembrasse diversamente, si dovesse cominciare dal discutere l'emendamento all'art. 15, perchè se questo emendamento fosse ammesso, allora forse potremmo prendere un altro giro per gli altri.

Ma ove esso fosse respinto allora gli altri possono prendere quella fisionomia, cui accennava il signor Ministro dell'interno.

Presidente. Allora possiamo sospendere la votazione dell'art. 8 sino al 13, e cominciare la discussione dall'art. 14, a cui è proposta un'aggiunta.

L'articolo è concepito così :

Art. 14.

« Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva deputazione provinciale. »

L'ufficio propone, in fine di esso, l'aggiunta delle parole : « nei limiti degli articoli seguenti. »

Ministro dell'Interno. Quest'aggiunta non sarebbe che una spiegazione maggiore, poichè è evidente che, tranne quelle portate dall'articolo successivo, non si vuol dare un'ingerenza maggiore alle Deputazioni provinciali.

Ciò mi pare che risulti manifestamente dalle discussioni ebbero luogo nel seno della Camera elettiva dove si riconobbe che non fosse necessaria questa dichiarazione.

L'ingerenza della Deputazione provinciale è circoscritta alle attribuzioni portate dal successivo art. 15; epperò bisognerebbe portare la discussione al n. 3 dell'articolo medesimo.

Presidente. Do lettura dell'art. 15.

« Sono approvati dalla deputazione provinciale :

« 1. I regolamenti d'amministrazione ;

« 2. I conti consuntivi, salvo il disposto dell'articolo 20.

« Quando una parte delle spese ordinarie del pio

istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci.

« 3. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850, relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territori. »

L'ufficio centrale cambia la redazione di questo numero 3 e dice :

« 3. I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali vigenti nelle varie province. »

Ministro dell'Interno. Sono molto dolente di non potermi trovar d'accordo su questo punto coll'ufficio e di dover insistere sul progetto presentato dal Ministero. Qual è il punto di divergenza ?

Secondo il progetto del Ministero si applicherebbe a tutte le province del Regno una uniformità, per quanto concerne i contratti di acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni.

Invece l'ufficio non vorrebbe che s'introducesse questa uniformità, ma lascerebbe le cose nello stato in cui sono.

So che per le antiche province del Regno, per la Lombardia, per l'Emilia, l'Umbria e credo anche per la Toscana (dove vige presso a poco la stessa legge), non si possono acquistare degli stabili senza decreto reale; laddove per le province meridionali si potrebbero liberamente fare dalle Opere pie tutti gli acquisti sia per atto tra vivi che per atto di ultima volontà.

Crede anzitutto indispensabile che, trattandosi di amministrazioni di Opere le quali appartengono tutte allo stesso Regno, vi debba essere uniformità nel modo di acquistare tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà.

La questione dunque deve restringersi al punto di vedere se si debbano lasciare tutte indistintamente libere le Opere pie nell'acquisto di beni stabili, oppure assoggettarle a quelle disposizioni che sono prescritte dalla legge del giugno 1850.

Il Senato agevolmente comprende quanto sarebbe pericoloso il lasciare piena facoltà a tutte le Opere pie, a tutti gli istituti anche di beneficenza di acquistare beni stabili senza che ci fosse intervento della Regia autorità. Ragioni di ordine pubblico, ragioni economiche persuadono il contrario: ragioni economiche, poichè è opportuno che s'impedisca l'eccessivo agglomeramento di beni stabili presso le mani-morte; ragioni di ordine politico, e ragioni di ordine morale, in quanto che talvolta è necessario che si riconosca se le disposizioni fatte nello interesse delle Opere pie siano state assolutamente libere, oppure non siano state carpite con arti dalle quali certo un uomo onesto deve rifuggire.

Dunque posta la questione in quest'alternativa, o che si debbano lasciar libere tutte le Opere pie di acquistare

beni stabili senza nessuna legge la quale lo assoggetti a qualche disposizione o modificazione, oppure sottoporle ad una disposizione particolare, egli è evidente che debba scegliersi piuttosto la legge del 5 giugno del 1850 fatta pelle antiche province estese quindi alle altre che successivamente si sono annesse.

Non debbo però tacere che quella legge forse è soverchiamente ristrettiva, perchè porta al potere centrale una massa di affari per avventura eccessivi; e credo perciò che qualche modificazione dovrà esser fatta.

Aggiungerò che il mio collega il Guardasigilli sta appunto attualmente occupandosi di questa materia, ed intende di presentare al Parlamento un disegno di legge con cui si possa meglio regolarla, discentrando un gran numero di tali affari.

Ma intanto, mentre non si può ancora discutere questo progetto di legge, io credo che sarebbe un grandissimo inconveniente che non si cogliesse quest'occasione nella quale si sottopongono ad una stessa e medesima norma tutte le Opere pie, e si introduce pure una uniformità in questa materia, il non applicare la legge del 1850 anche alle province le quali non sono ancora rette dalla medesima.

Quindi sono dolente, ripeto, di non potere aderire alla modificazione proposta dall'ufficio centrale, e debbo insistere per l'approvazione del progetto del Ministero.

Senatore **De Monte, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte, Relatore.** È desiderabile al certo l'uniformità della legislazione in tutte le province dello Stato, e debbo dire al Senato che nel seno dell'ufficio centrale fu fatta una discussione piuttosto minuziosa intorno a questo soggetto, imperocchè vi furono alcuni i quali opinarono che dovesse starsi per una legge uniforme, e che dovendosi fare ora una legge la quale deve aver vigore in tutte le province italiane, questa legge dovesse esser uguale per tutte.

Se non che vi fu scissura intorno al sapere se valesse meglio attenersi a ciò che si pratica nelle province meridionali, cioè la libera facoltà che hanno i luoghi pii laicali e stabilimenti di pubblica beneficenza di acquistare sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, a differenza dei Corpi ecclesiastici ai quali ciò è vietato; se si dovesse, dicevo, adottar questo sistema, ovvero applicare alle province meridionali la legge del 1850 che fu qui sancita per le antiche province.

Certa cosa è che messa la questione su questo piede allora nè l'una nè l'altra parte dell'ufficio centrale rifuggiva dal gran principio dell'uniformità.

Se non che era ed è a discutersi se piuttosto bisogna ora stabilire la legge del 1850 come una norma assoluta per tutte le province, ovvero attendere che una tale legge venga proclamata in modo definitivo. Ed in vero il signor Ministro ha espresso che il Ministero si sta occupando di una legge la quale moderi l'effetto di quella del 1850 relativamente agli stabilimenti di beneficenza; e però lungi da abolire le norme che sono

vigenti, per imbarcarci in un provvisorio che potesse poscia per avventura divenire definitivo con un'altra legge, dovessero piuttosto rimaner le cose nello stato in cui sono per questa parte.

Quindi provvisorio per provvisorio, le antiche province si avrebbero frattanto la esecuzione della legge del 1850, le province meridionali avrebbero quella più lata facoltà di cui godono di poter cioè liberamente acquistare sia per atti tra vivi, che per atti di ultima volontà.

Riposta adunque la questione in questi termini sorse allora una terza opinione alla quale una parte dell'ufficio centrale accedè, e quindi si formò la maggioranza. Vale quanto dire: Vi sono alcuni i quali desidererebbero applicata anche alle altre province la legge del 1850, vi sono altri che credono sia pur filosofica la legge che regola le province meridionali e che quindi vorrebbero estesa anche alle province settentrionali quella legge, e finalmente, come io diceva, sorse una terza opinione: *hoc interim*, lasciamo stare le cose come sono, per aspettare quella legge definitiva, e non fare che da un provvisorio si vada in un altro provvisorio per quindi venirne ad una definitiva.

Questa opinione ottenne il suffragio della maggioranza, ed ecco come in questa conformità trovò il Senato quell'emendamento nelle proposte del vostro ufficio centrale. Il Senato, dunque, nella sua saviezza dovrà vedere....

Senatore **Arrivabene (interrompendo).** Domando la parola.

Senatore **De Monte, Relatore.** Tutti è vero aspirano alla uniformità, ma a questa uniformità, secondo quello che anche ha detto il signor Ministro, provvederà con nuova legge il signor Guardasigilli; dunque provvisorio per provvisorio, restiamoci come ci troviamo, e non togliamo questo grande privilegio alle province meridionali di potere i pii stabilimenti acquistare liberamente per atti tra vivi e per atto di ultima volontà.

Dirò poi che per quello che riguarda il mio modo particolare di pensare è che effettivamente non si fa nessun oltraggio nè alle vedute generali di una provvida legislazione, nè ai diritti dei privati con questa facoltà che hanno presso noi i luoghi pii di liberamente acquistare. Non oltraggio alle vedute generali di una libera legislazione, imperocchè è il Governo il quale devo indubitatamente tutelare i pii stabilimenti, e fare in modo anzi che questi prosperino. Ora, per quanto si sia molto larghi nel fare questa concessione e questi lasciati ai luoghi pii, si può asserire non vi sarebbe un gran male, poichè le tasse alle quali ognuno deve soddisfare, forse aggravano anche un poco di più i pii stabilimenti.

Quindi, ripeto, non sarebbe un gran male che la loro finanza ne rimanesse avvantaggiata.

Non si oltraggia il diritto dei privati, imperocchè se qualche privato fosse pregiudicato da qualche disposizione che si facesse a favore di un pio stabilimento,

sono i Tribunali quelli che debbono deciderne e non mi pare arbitrato che potrebbe essere deferito al potere governativo, ed il potere amministrativo non dovrebbe decidere una questione che sarebbe di diritto, assolutamente di diritto.

Ecco perchè a me pare, che il sistema delle province meridionali, non incontrando nè l'ostacolo delle vedute generali nè l'ostacolo delle ragioni private dovrebbe prevalere.

Sarà della saggezza del Senato votare nell'un modo o nell'altro o adottare l'emendamento come dalla maggioranza dell'ufficio centrale è stato proposto.

Presidente. Ha la parola il Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene.** Io divido l'opinione dell'onorevole signor Presidente del Consiglio. Trovo questa legge ispirata da sentimenti liberali.

Una legge siccome questa è stata ragione di gravi scandali nel Belgio. Il Ministero non solamente si contentava di un decreto reale per autorizzare i pii stabilimenti ad acquistare beni stabili, ma ha voluto una legge perchè ogni stabilimento di carità non potesse fare un acquisto, avere un reddito senza esservi autorizzato per legge.

Io trovo che era veramente un'esigenza troppo grande quella del Governo e da questo lato il partito, che in quel paese si chiama cattolico, era molto più liberale del Governo, poichè si contentava di un Decreto reale; ma questo Decreto reale non è stato trovato sufficiente per garantire l'interesse del paese del troppo accumulamento dei beni stabili, o s'insistè per avere una legge per ogni acquisto sia di beni stabili, sia di beni mobili.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Quantunque su certi punti non possa disconvenire dalle sagge osservazioni esposte dal Relatore dell'ufficio centrale, pure dichiaro che dietro le cose addotte testè dall'onorevole Presidente del Consiglio, io voterò il progetto di legge come è stato proposto, e rifiuterò l'emendamento.

E ciò faccio dietro l'assicurazione che si sta per rivedere la legge del 1850, e che così riveduta e modificata sarà presto applicata a tutto il Regno.

Sicuramente nessuno penserà che la libertà d'acquistare per i corpi morali debba essere assoluta, e non soggetta ad un'approvazione superiore.

Ciò che in alcune province non fa buon senso, si è la troppa difficoltà di quest'approvazione che richiede per ottenere una cosa di poca entità, un Decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Io spero che oltre a ciò di che già si occupa il Guardasigilli, a quest'intento si provvederà ancora meglio quando nella discussione relativa ad un regolamento definitivo delle norme per l'amministrazione provinciale si verrà al decentramento degli affari.

Intanto colgo quest'occasione per pregare il Ministero affinchè non voglia nelle future disposizioni porre so-

pra una stessa linea la posizione degli stabilimenti di pubblica beneficenza con quella dei corpi ecclesiastici; la differenza è troppo grande.

Forse si può temere dei pericoli dall'eccessivo ingrandimento dei beni della Chiesa. Non so quale pericolo possa occorrere all'ingrandimento degli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Pur troppo a fianco dello sviluppo della pubblica ricchezza si manifesta crescente anche il pauperismo, e non vi è parte dell'Italia per ben dotata che sia di benefiche istituzioni che possa credersi abbastanza ricca per provvedere a tutti i bisogni della sofferente umanità.

Anche dal lato del possesso dei beni stabili e del miglioramento dell'agricoltura credo che vi sia una grande differenza fra le due categorie di Corpi morali.

Sicuramente in quella specie di beni che ha un individuo usufruttuario come un vescovo od un parroco, dei Corpi religiosi, questi non hanno interesse a sacrificare qualche cosa del reddito per migliorare gli stabili che posseggono; ma ciò non accade del pari nelle amministrazioni dei luoghi pii, i quali hanno degli amministratori perfettamente disinteressati e nei quali entra facilmente il punto di vista di migliorare anche l'agricoltura, per aumentare i redditi delle case pie.

Io ho passato molti anni, il maggior numero d'anni della mia vita, in amministrazioni di pubblici stabilimenti, e posso assicurare il Senato che in questo frattempo non fu mai trascurato il miglioramento degli stabili, e che i miglioramenti in alcuni di quegli stabilimenti con fabbriche, con derivazioni di acque, con nuovi edifizii e con migliorie di ogni qualità, furono tali, che difficilmente un privato potrebbe fare altrettanto.

Conchiudo quindi dichiarando che voterò contro l'emendamento, sempre sotto queste condizioni che il Ministero si occupi di modificare la legge 1850 e voglia nei successivi provvedimenti distinguere i beni dei Corpi morali ecclesiastici da quelli che sono puramente stabilimenti di beneficenza.

Presidente del Consiglio. Convegno perfettamente nelle cose dette dall'onorevole Senatore Lauzi, che non si possano mettere allo stesso livello gli stabilimenti di pubblica beneficenza e gli stabilimenti ecclesiastici, che se se vi è una ragione di essere più severi per gli stabilimenti ecclesiastici, queste stesse ragioni non militano per gli stabilimenti di pubblica beneficenza; ma io credo poterlo assicurare, che di questa diversità si terrà conto nel progetto di legge che si sta elaborando.

Non mi dilungo maggiormente sopra questo argomento, perchè sarebbe occupare il Senato di un oggetto, che non si appartiene alla materia attualmente in discussione.

Vengo al merito dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

L'onorevole Relatore dell'ufficio riconosceva la convenienza di rendere uniforme anche in questa parte la legislazione, diceva però, che questo si potrà ottenere

quando vi sia una legge la quale sia stabile o definitiva; ma dal momento, che il Ministero stesso riconosce che la legge del 5 giugno 1850 abbisogna di modificazioni, egli soggiungeva, per passare dal provvisorio al provvisorio, tanto vale lasciare che le provincie rimangano nello stato in cui sono.

Io credo opportuno, per rispondere a questa osservazione dell'onorevole Relatore, di bene spiegare quali sono le modificazioni alle quali io intendeva alludere.

Le modificazioni, che si vogliono introdurre nella legge 5 giugno 1850 non sono di principii.

Il principio che, a nostro credere, deve regolare questa materia è, che anche per gli acquisti che si faranno per atti tra vivi o di ultima volontà dagli stabilimenti di pubblica beneficenza e molto più dagli stabilimenti ecclesiastici, occorra per regola generale l'approvazione superiore.

La sola modificazione che potrà introdursi sta nel determinare la natura dei contratti, e degli atti di ultima volontà che avranno necessariamente bisogno di questa superiore approvazione.

Attualmente, secondo la legge del 1850, anche per l'acquisto di un valore di cento franchi, è necessario di avere un Decreto reale.

Ora io domando: trattandosi del Regno d'Italia, e di tutte le provincie che lo compongono, se è possibile, che tutti gli acquisti delle Opere pie, o degli stabilimenti ecclesiastici o dei corpi morali di qualunque natura, di un'entità così tenue, possano essere portati a cognizione dell'Amministrazione centrale per essere esaminati, e vedere se sia il caso di concedere l'autorizzazione col mezzo di Decreto regio.

È necessario, che in questa parte sia modificata la legge, che una gran parte di questi contratti, i quali in forza della legge del 1850 hanno bisogno dell'approvazione superiore, siano regolati in altro modo appunto per rendere più facile l'amministrazione ed anche l'approvazione loro.

Egli è su questo punto, che dovrà portarsi la modificazione. Ora quand'anche venga in questa parte modificata la legge, quale sarà l'inconveniente, se per qualche tempo le provincie napoletane, come tutte le altre, saranno soggette alla legge del 1850?

Certo non ve ne ha, perchè quand'anche si faccia passaggio alla legge del 1850, e poi a quella che il Parlamento vorrà approvare, le cose rimarranno tuttavia nello stesso stato.

L'inconveniente potrà essere questo, che nell'intervallo, prima che giunga questa modificazione, alcuni contratti ed atti di ultima volontà, che non avrebbero avuto bisogno dell'autorizzazione superiore per regio Decreto, saranno sottoposti a quest'approvazione; ma inconveniente alcuno non verrà dal cambiamento di questa parte della legislazione.

Se dunque non vi può essere inconveniente anche quando si faccia questo passaggio immediato alla legge del 1850 e che la legge in appresso possa essere modi-

ficata, io non veggio perchè intanto non si debba ottenere lo scopo principale, il vantaggio dell'uniformità della legislazione, e come si possa ritardare questo beneficio dell'uniformità in questa parte, mentre si vogliono sottoporre alle stesse e medesime norme le Opere pie in forza della legge stessa.

Dirò ancora due parole sulla osservazione dell'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, il quale mentre riconosce che possa forse essere necessaria una qualche approvazione per i contratti od atti di estrema volontà a vantaggio delle Opere pie, sembra che abbia ancora una predilezione per la libertà in loro favore.

Egli diceva, che non c'è questa perdita per le finanze rispetto ai beni stabili che passano alle Opere pie, imperocchè in forza delle leggi d'imposta a cui sono questi beni soggetti, essi sottostanno pressochè ai pesi medesimi cui vanno soggetti tutti gli altri stabili che sono in libero commercio.

Egli aggiungeva d'altra parte che non vi era pericolo che vi fossero captazioni d'ultima volontà, perchè se in questa parte vi fosse pregiudizio dei terzi, i Tribunali potevano facilmente rendere giustizia, e che era libera ed aperta la via a ciascuno a far valere i propri diritti davanti all'autorità giudiziaria. Io osserverò prima di tutto all'onorevole Relatore dell'ufficio, che il motivo pel quale si cerca di porre un freno al libero passaggio dei beni immobili a favore delle Opere pie, non è solo un motivo finanziario, non è solo per non privare le finanze del beneficio che esse risentono dalla libera contrattazione di beni stabili, ma anche per una ragione economica, cioè dell'inconveniente grandissimo che un soverchio agglomeramento di questi beni presso le mani-morte non può a meno di portare nella società.

Ora questo danno certo non si evita se non quando l'autorità superiore interviene per impedire che questo agglomeramento si possa mandare ad effetto.

So bene che con leggi d'imposta sovra questi fondi si può fino ad un certo punto mettere in salvo l'interesse delle finanze, ma l'interesse economico, quello interesse per cui un danno viene a soffrire lo Stato da un eccessivo agglomeramento presso le mani-morte, certo non si toglie, qualunque sia l'imposta che venga a colpire i fondi stessi.

Quanto poi all'altra osservazione che sia sempre aperta la via ai Tribunali, è facile l'osservare che vi sono certi raggiri, vi sono certe frodi, certe disposizioni le quali sfuggono al giudizio dei Tribunali ordinari; è un apprezzamento morale, è uno di quei giudizi, che non sempre l'autorità giudiziaria può dare; anzi, bene spesso l'autorità giudiziaria si vede inceppata in questa questione, e quantunque convinta che vi sia stata una frode, quantunque convinta che vi sia stata un'ingiustizia, tuttavia è costretta a mantenerla. Era dunque necessario che vi fosse un altro modo col quale si potesse impedire questo inconveniente.

Ed osservo all'onorevole Relatore dell'ufficio che non è nel pieno e libero arbitrio dell'autorità ammi-

nistrativa di ovviare a questi abusi, di impedire che questi raggiri e queste frodi siano mandate ad effetto; ma la legge stessa del 1850 sottopone a certe cautele, a certe condizioni, la ricognizione di questi fatti; ed è soltanto dietro una discussione non giudiziaria se si vuole, non formale, ma una discussione la quale possa lasciare libero l'adito a ciascuno di far valere le sue ragioni, è soltanto dopo questa discussione, che l'autorità amministrativa può formarsi un sicuro giudizio e pronunziare realmente se sia il caso in cui si debba o non dar intieramente esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Con ciò dunque si schiva anche quell'altro pericolo a cui alludeva ora il Senatore preopinante. Ma lasciando ora in disparte questa discussione, la quale non sembra troppo opportuna, e richiamando le cose alla loro semplicità, parmi che il Senato debba determinare se intende che anche in questa parte debba o non esservi uniformità di legislazione; quando creda che vi debba essere, vedere se sia il caso di lasciare piena e libera come è nelle province meridionali, la facoltà di acquistare a tutti gli stabilimenti di beneficenza, oppure se questa facoltà non debba essere sottoposta ad alcune cautele e soggetta all'approvazione superiore.

Io non dubito che il Senato vorrà credere indispensabile l'uniformità, e posto questo principio non esisterà neppure a riconoscere essere indispensabile che qualche norma, qualche freno sia posto a questi liberi acquisti, e per conseguenza vorrà dare la sua approvazione al progetto di legge come fu presentato.

Senatore **Amari**. Io credo che se v'ha attualmente una diversità tra la legge che regola le province meridionali e la legge del giugno 1850, quanto all'autorizzazione dei lasciti e degli acquisti di stabili da parte delle opere di beneficenza, questa non esista nell'antica legislazione del regno di Napoli, e per antica intendo quella che reggeva al principio del regno di Ferdinando II. Fu appunto, se mal non mi ricordo, un decreto di Ferdinando II il quale nella tenerezza e nella facilità che aveva per le mani-morte e principalmente per le mani-morte ecclesiastiche, lasciò libero a loro il diritto di acquistare beni in qualunque modo, ed estese questa facoltà alle opere di beneficenza.

Senatore **De Monte, Relatore**. No! no!

Senatore **Amari**. Perciò mi pare che l'estendere anche alle province meridionali la legge di giugno 1850 non sarebbe altro che rimettere le cose nell'antico stato....

Senatore **De Monte, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Amari**. . . . in cui si trovavano prima di queste disposizioni eccezionali di Ferdinando II.

Per queste ragioni io sono per l'approvazione del progetto del Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte, Relatore**. Bisogna chiarire alcuni concetti che l'onorevole Senatore preopinante ha espresso. Egli diceva che per le leggi che imperavano

al cominciare del regno di Ferdinando II, si fece buon viso ai corpi ecclesiastici e per conseguenza anche agli stabilimenti di beneficenza.

Mi perdoni il mio riverito amico, egli è in errore. Prima che nel reame di Napoli fossero sorte nel passato secolo le leggi sull'autorizzazione, potevano liberamente acquistare sia i corpi ecclesiastici sia gli stabilimenti di beneficenza. Acquistavano gli uni e gli altri liberamente come ogni altra persona. E siccome presso i corpi ecclesiastici si erano agglomerate immensità di beni e si era incorso in quel difetto cui accennava l'onorevole signor Ministro, fu allora che vi fu ovviato colle più che sapienti leggi sulla vietata ammortizzazione, leggi per le quali proibivansi ai corpi ecclesiastici novelli acquisti di qualsiasi natura; fino al punto che nelle eniteusi che si devolvevano erano obbligati i corpi ecclesiastici a rinocerle per lo stesso canone. Non così per gli stabilimenti di beneficenza; il che fu dichiarato con ripetute leggi all'oggetto, leggi che dileguarono i dubbi che nel passato secolo per avventura cominciavano a sorgere.

Dunque io prego il mio amico a convenire in questa verità che presso di noi i soli corpi ecclesiastici furono quelli cui fu vietato l'esercizio di questo diritto vale a dire il libero acquisto. Se non che fu col malaugurato concordato del 1818 che ci fe' fare un salto retrogrado di due secoli, con quel malaugurato concordato con cui fu dato di bel nuovo diritto ai corpi ecclesiastici di liberamente acquistare.

Ecco com'è l'istoria della legislazione per questa branca presso di noi. Dunque bisogna ritenere che gli stabilimenti di beneficenza non hanno mai cessato dal diritto di liberamente acquistare, e io pregherei d'osservare che tranne ragioni di marcata pubblica utilità non si suole facilmente derogare all'autorità delle disposizioni sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà e soprattutto a quelle d'ultima volontà, quando colui che n'è l'autore non è più al caso di far valere l'effluvia delle sue disposizioni.

Da tutti i popoli inciviliti queste disposizioni si son ritenute come leggi, e lo ripeterò anche una volta, tranne il caso che si opponessero alla pubblica utilità veramente comprovata, tranne questo caso, come il bene privato deve cedere alla pubblica utilità, in questo solo solissimo caso, le volontà dei trapassati potevano rimanere in sofferenza; dunque facciamo omaggio al principio che la volontà dei trapassati debba essere rispettata.

Ma si diceva, vi è nelle sfere governative una certa tal quale discussione, la quale non si fa *juris ordine servato*, come si fa presso i Tribunali, importa ciò non pertanto un'assicurazione dei diritti degli interessati.

Ma Signori, tutti qui in Senato sanno bene, ciò che si può dire nella materia; mi appello a tutti i Senatori; vi è mai identità di sicurezza fra le cose che si passano innanzi al potere giudiziario e le altre che procedono nella sfera governativa, per quanta apparenza di

discussione, o per quanta discussione effettiva si possa domandare?

Io credo, che vi sia una distanza incommensurabile, perchè presso un Magistrato si finisce col proclamare la giustizia, coll'indicare le ragioni per le quali quel modo di giustizia venne preferito ad un altro: e se male si apposero i giudici di prima giurisdizione, vi è un secondo sperimento, vi è finalmente la Corte di Cassazione la quale accorrerebbe sempre che trovasse il testo espresso della legge violato, o violato il testo di una chiara disposizione. Ma quando si prescinde dalla sfera giudiziaria, alla quale colà vuoi dare la sicurezza dei diritti dei cittadini, per qualunque sfera governativa volessimo aggirarci, non troveremo eguale sicurezza. Ed allora si che gli stabilimenti di pubblica beneficenza correrebbero, non dico sempre, ma correrebbero il rischio di vedersi suppeditati dalle persone private, le quali hanno mezzi, e mezzi efficaci per far valere tutte le loro anche problematiche ragioni; mentre gli stabilimenti, comechè possano essere rappresentati da amministratori più o meno solerti, non potranno mai raggiungere quella solerzia che può spiegare un privato per i suoi interessi.

Ecco perchè a me pare che quando si voglia veramente assicurare il benessere dei pii stabilimenti, bisogna stabilire, che essi possano liberamente acquistare senza che poi resti vietato ai tribunali di definire sulla istanza della parte interessata, se l'acquisto proceda da fonte pura od impura.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Ed a questo modo credo che i pii stabilimenti senza far torto al diritto dei privati, anzi concorrendo nella pubblica utilità, poichè non vi è mai troppa abbastanza di ricchezza che possa veramente farli prosperare per il bene dei poverelli, e per quello della Nazione in generale, debba esser loro conservata la piena facoltà di acquistare.

E Signori, io persisto tanto più in questo concetto, in quanto che veggio che il diritto libero di acquistare è un diritto comune, è un diritto che tiene alla massima generale di tutti i tempi e di tutti i luoghi; se non che vi può essere un'eccezione la quale sia dettata dal pubblico bene, e quando sarebbe tal caso?

Lo dica lo stesso Ministro: quando vi sia un agglomeramento di beni, o lo si tema vicino con discapito della cosa pubblica. Ma noi siamo ben lontani da ciò, e quando per avventura ci avviassimo per ravvicinarci a questo punto, allora sarà il caso di una legge la quale come le leggi nostre del secolo passato potrebbero per avventura vietare il maggiore ingrandimento o stabilire delle norme perchè questo ingrandimento avvenisse gradatamente o sotto l'aura governativa. Ma finchè queste cose non si avverano io credo che sarebbe un grave danno che si arrecherebbe ai pubblici stabilimenti quando loro si togliesse la facoltà di liberamente acquistare; e tale danno non si eviterebbe per le poche parole che ho avuto l'onore di rassegnare al Senato,

solo perchè nelle sfere governative si facesse più o meno analisi, più o meno discussione sulla convenienza dei lasciti ai luoghi pii.

Presidente. La parola sarebbe al Senatore Pinelli.

Senatore **Amari**. Se il Senatore Pinelli volesse avere la compiacenza di cederla un solo momento, io avrei una breve osservazione da fare.

Senatore **Pinelli**. Parli pure.

Senatore **Amari**. Io volevo soltanto fare osservare che le leggi alle quali io eccennava non proibivano assolutamente gli acquisti alle opere pie, ma richiedevano appunto quello che stabilisce la legge del giugno 1850, cioè a dire l'autorizzazione del Re.

Io servii lungo tempo nel Ministero in Palermo giusto nel ramo delle opere di beneficenza, ed ho trattato molti e molti decreti nei quali si permetteva l'accettazione di lasciti a favore delle opere di beneficenza; erano dunque permessi gli acquisti, ma non potevano aver effetto senza un decreto del Re che è precisamente quello che stabilisce la legge del 1850.

Presidente. La parola è ora al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Io sono stato con molto raccoglimento ad ascoltare i voti espressi dagli onorevoli colleghi i quali hanno parlato della capacità dei corpi morali e delle Opere pie relativamente agli acquisti nelle varie province novellamente aggregate al Regno italico.

Dall'insieme di queste opinioni mi è sembrato sia sorto in me una convinzione sempre più ferma che meriti accoglienza il progetto che davanti a questo consesso ha difeso testè l'onorevole Presidente del Consiglio.

Nell'intendere però come a questo riguardo si metta in campo una specie di prerogativa che dovrebbe essere riserbata ai magistrati giudiziarii piuttosto che all'autorità economica in questa materia; nell'udire che si riguarda come più filosofica la legislazione la quale unicamente riconosce dei limiti alla capacità di acquistare per le Opere pie in quei casi nei quali potrebbe intervenire l'autorità giudiziaria, io non posso rimanermi affatto silenzioso.

Io vedo una diversità grandissima di argomenti e di considerazioni nel soggetto in discussione attualmente, ed in quelli che possono essere oggetto della cognizione dell'autorità giudiziaria.

Addetto già per lunga carriera all'autorità giudiziaria quanto mi è stato sempre a cuore il suo decoro, la sua libera azione, altrettanto, lo proclamo, sono stato sempre convinto che il beneficio della sua azione dee rimanere circoscritto nei suoi limiti naturali, ed io non veggio come l'autorità giudiziaria, senza eccedere questi limiti, potrebbe intervenire in quei casi in cui si trattasse di determinare se un ente morale abbia a godere di una capacità di acquistare più o meno estesa.

Parlo di quella capacità che non sia assolutamente illimitata e non intendo perciò negare ai corpi morali una capacità d'acquistare; ma la filosofia, secondo me, non protegge questa capacità al punto di escludere ogni

ingerenza, ogni intervento dell'autorità pubblica, e del potere esecutivo nell'invigilare l'uso che si faccia dai privati della libertà di disporre a favore di Opere pie.

Egli è dalla natura stessa di questi enti morali che ne risulta una necessaria vigilanza sui loro acquisti, e non è solamente, come si asseriva dall'oratore dell'ufficio centrale, per la circostanza della soverchia estensione dei loro acquisti verificatasi in tempi a tutti ben noti che siasi fatta sentire la necessità di limitarli. Non è questa la sola considerazione, la quale in un ben ordinato Governo debba circoscrivere la capacità di ricevere presso questi istituti. Essa lo dee essere anche nel senso, che possa venir apprezzato volta per volta in ogni disposizione che si fa per questi istituti, se la liberalità sia in armonia con la legislazione generale, colle politiche istituzioni, collo spirito del Governo; ed in questa parte mi ammetterà l'onorevole Relatore dell'ufficio che non è punto ispezione dei Magistrati Entrarivi. Convengo che si potrà discutere avanti i magistrati se vi sarà questione sulla sincerità della disposizione, ma non è questo di che si tratta: vi possono essere delle disposizioni fatte con una certa ostentazione di beneficenza e che in una maniera veramente inumana spogliano dei prossimi congiunti di quelle sostanze le quali non spettino loro di assoluto diritto; in questi casi certamente vi è un apprezzamento che può spettare al Governo. Vi è poi maggiormente quando evidentemente un'istituzione, un lascito, una liberalità fosse fatta con tale intenzione che potesse poco convenire con lo stato politico del paese, collo spirito delle patrie istituzioni; ed in questo caso si dirà forse che sia priva di filosofia quella legislazione la quale deferisce al potere esecutivo di determinare se sia o no luogo alle liberalità, alle istituzioni fatte a favore di un qualche ente morale?

Io credo che sia anzi nell'essenza di un ben ordinato Stato questo diritto.

Queste sono le considerazioni che hanno già determinato il Parlamento Subalpino nell'epoca del 1850 a stabilire la previa autorizzazione del Governo per i lasciti fatti agli istituti, enti morali di qualunque sorta.

Non si tratta dunque di negare assolutamente una capacità, non si tratta di porre un ostacolo alle volontà dei defunti, si tratta unicamente di coordinare la volontà dei privati al bene generale dello Stato.

Per queste considerazioni appunto io mi decido a votare l'articolo. Sopra un punto unicamente io desidererei dall'onorevole signor Presidente del Consiglio uno schiarimento.

La legge del 1850, come egli sicuramente sa meglio di me, non si limita puramente agli acquisti di stabili, ma comprende tutte le disposizioni che si possono fare a favore di istituti; essa comprende tanto i mobili come i capitali e il numerario ecc. Non sarei nell'imbarazzo di citarne le prove. Basta il fatto succeduto testè in Genova di un'eredità di quattro milioni che è stata lasciata a varii istituti, ad istituti i quali, così almeno

io la penso, godranno di tutta la simpatia del Governo per lo scopo benefico a cui sono diretti.

Ma questa eredità di tanta entità, neppure per un atomo non consta di proprietà immobili, essa è conflata tutta di capitali i quali esistono sopra le varie Banche d'Europa.

Attualmente si aspetta la determinazione del Governo sopra un lascito di questa natura. Io credo che basti citare siffatto esempio per comprendere di quale rilievo nei tempi odierni sia la sostanza mobiliare nella sfera della ricchezza, e per conseguenza se sia o non prudente che si lasci al Governo di decidere se abbia o no da avere effetto una simile disposizione.

Ma domanderò all'onorevole signor Presidente del Consiglio se i termini in cui è enunciato il numero 3 dell'articolo 15 non racchiudono una specie di contraddizione, in quanto che si dice, che si debbono sottoporre alle norme della legge del 1850 gli acquisti che si fanno da questi enti morali per ciò che riguarda i beni stabili.

Ora la legge non riflette solamente gli stabili, riflette qualunque sorta di acquisti come aveva l'onore di dire un momento fa; e si finisce poi per dire che questa legge del 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali sarà pubblicata nei nuovi territorii.

Ora domando come si potrà pubblicare questa legge solamente per la parte che riguarda gli immobili, mentre il suo testo riflette indistintamente ogni sorta di sostanze lasciate alle mani-morte, agli enti morali.

Questa considerazione però io non la pongo innanzi che per ottenere uno schiarimento. Del resto da quanto ho rilevato non risulta altra conseguenza salvochè non ci sarà una perfetta uniformità. Ma se si ottenesse anche solo questa uniformità per gli stabili sarei ben lontano dal considerare ciò come un danno; sarebbe anzi un vero beneficio; solo ripeto, che mi pare rimanervi il dubbio se nei termini in cui sta scritto questo § dell'articolo 15 ne possa risultare un'osservanza logica e razionale della legge.

Ministro dell'Interno. Di buon grado darò all'onorevole preopinante lo schiarimento che desidera.

Se il Senato approva quest'articolo nei termini nei quali fu proposto dal Ministero l'effetto sarà il seguente: o si tratta di contratti di acquisti, o di accettazione di legati di valori immobili, e allora l'approvazione di questi atti dovrà farsi dalla Deputazione provinciale, perchè l'articolo dice: sono approvati dalla Deputazione provinciale i contratti di acquisti o di alienazione d'immobili, salvo perciò che riguarda i beni stabili.

Se invece si tratta di beni stabili, allora sono sottoposti all'approvazione che è prescritta dalla legge del 1850; ed è questa appunto una modificazione che già venne introdotta per tutto lo Stato; tutti i contratti di acquisti sono soggetti alla Deputazione provinciale, meno gli stabili che sono sottoposti alla legge del 1850. Quindi la legge del 1850 viene in forza di questa disposizione

puramente ristretta ai contratti di acquisti di beni stabili; appunto perchè è nelle proprietà stabili che si verifica il bisogno maggiore dell'intervento di un accurato esame, e di un intervento, dirò dell'amministrazione centrale.

È necessario che venga pubblicata la legge in tutto lo Stato, poichè ci sono alcune province dove non venne ancora emanata, anche per conoscere le disposizioni relative ai beni stabili, ma nell'atto stesso che se ne ordina la pubblicazione è necessario pure si dichiari che dovrà essere unicamente eseguita per ciò che riflette la trasmissione dei beni stabili.

Questo è il senso del numero 3 dell'articolo proposto dal Ministero.

Senatore **Pinelli**. Dichiaro che le osservazioni del signor Ministro mi hanno soddisfatto.

Ministro dell'Interno. Del resto le osservazioni che ha svolte il signor Senatore Pinelli mi pare siano più che sufficienti per rispondere a quanto osservava l'onorevole signor Senatore Relatore dell'ufficio centrale. Egli confondeva l'apprezzamento giudiziario coll'apprezzamento economico, morale e politico, il quale non può certo essere dato dai Tribunali.

Per quanto riguarda la validità delle disposizioni, i diritti che possono avere i terzi all'eccezione della questione relativa alla capacità di acquistare dell'ente morale, non possono essere pregiudicati, poichè qualunque sia la disposizione che si dia dall'autorità amministrativa, quando anche venga approvato un contratto, tuttavia se i terzi credono esserne pregiudicati, e avere ragioni giuridiche a far valere, loro rimane aperto sempre l'adito dinanzi ai Tribunali.

La questione, ripeto, è puramente quella di vedere se debba considerarsi in quel dato caso l'Opera pia capace di acquistare.

E qui mi permetto di dire che l'onorevole Relatore cade in errore, asseverando che le Opere pie hanno ragione di acquistare.

Gli individui, secondo il diritto naturale, hanno per fermo ragione di acquistare; ma i Corpi puramente morali non hanno altro diritto, altre facoltà, tranne quelle che la legge loro attribuisce.

La legge può limitare o restringere questi diritti, secondo che lo interesse generale consiglia che essi abbiano a ricevere una restrizione od una larghezza.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Rileggo adunque il § 3 dell'art. 15 del progetto Ministeriale, e quindi quello dell'ufficio centrale.

» 3. I contratti di acquisto o di alienazione d'immobili, la accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve per ciò che riguarda i beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850, relativi alla capacità di acquistare dei Corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territori. »

L'ufficio centrale propone si sostituisca a questo il § seguente:

» 3. I contratti di acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali vigenti nelle varie province. »

Netto ai voti questo emendamento. Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti il § 3 del progetto Ministeriale. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**, *Relatore*. È occorso un errore di stampa, o forse anche di dizione nel progetto quale fu presentato al Senato.

È detto nel § 2: salvo il disposto dell'art. 20, dove dire invece: dell'art. 19. »

Presidente.

*Del regime economico,
e della contabilità delle Opere pie.*

Art. 8.

« Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

« Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione. »

L'ufficio centrale a questo articolo propone la seguente modificazione:

« Le amministrazioni delle opere pie dovranno avere un indice di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, ed una nota di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Il secondo paragrafo soppresso.

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Mi permetta. L'ufficio prende atto delle dichiarazioni del signor Ministro, ed acconsente che questo emendamento (che avrebbe avuto corso quando fosse stato accettato l'altro principale) sia tolto; poichè allorquando si accettasse bisognerebbe rimandare la legge alla Camera elettiva; epperò crede che si debba adottare il progetto ministeriale, se pure non sembri diversamente al Senato.

Il signor Ministro prometteva di includere questi emendamenti come erano stati indicati dall'ufficio centrale nel regolamento che sarà sancito dal potere sovrano.

L'ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni del signor Ministro e se ne dichiara contento.

Presidente. Allora non ha luogo nè la variazione, nè la soppressione proposta?

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Appunto: si prenderà atto nel processo verbale di queste dichiarazioni del signor Ministro.

Presidente. Rileggerò l'articolo 8. (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga

(Approvato).

Art. 9.

« Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della provincia.

« Il Prefetto ne riterrà una copia, e spedisce l'altra al Ministro dell'interno. »

(Approvato).

Art. 10.

« Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio istituto. Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni. »

Presidente del Consiglio (al Relatore). Desidera una spiegazione su quest'articolo?.....

Mi pare che l'ufficio centrale temesse che in forza dell'articolo 10 gli amministratori fossero personalmente tenuti per i loro conti.

Non sembra che l'articolo 10 proposto dal Ministero possa far sorgere dubbio a questo riguardo.

Esso si limita semplicemente a dire (*legge l'articolo*) e non aggiunge che gli amministratori siano responsabili personalmente dei conti. Quindi si segue la regola generale.

L'amministratore che ha la contabilità morale della amministrazione è soggetto alla responsabilità morale, e la responsabilità personale e materiale è pel contabile che materialmente amministra le sostanze dell'opera pia.

In verità da questo articolo non emerge un'obbligazione speciale per gli amministratori; esso mantiene i principii generali; per cui non può sorgere il dubbio che abbiano ad avverarsi i timori esternati dall'ufficio centrale e per rimuovere i quali aveva proposta la modificazione in discorso.

Senatore De Monte, Relatore. L'articolo 10 parla di conti consuntivi, e li mette a carico degli amministratori, onde sono essi cui tocca rispondere della riscossione.

È quindi necessità di dichiarare che il bilancio non essendo conto, il conto consuntivo propriamente detto debba essere dato da quelli cui incombe rendere effettivamente il conto materiale dell'amministrazione.

Gli amministratori in generale sono tenuti del conto morale non già del materiale, poichè non possono rispondere del danaro che non maneggiano o che non conservano.

Presidente del Consiglio. Mi pare che il tenore di questa disposizione non sia tale da poterne inferire l'obbligazione per coloro che non hanno avuto materialmente l'amministrazione delle Opere pie di rendere i conti personalmente.

Senatore De Monte, Relatore. La prego di osservare che il bilancio può riguardare il conto preventivo ed il conto consuntivo. Naturalmente si concepisce il dub-

bio che l'ufficio centrale ha esposto al Senato, e sarebbe lo stesso ufficio ben pago se il signor Ministro accettasse anche per questa parte di dare uno schiarimento.

Presidente del Consiglio. Io non credo che possa sorgere dubbio a questo riguardo, e certo non era quella la intenzione nè del Ministero che ha proposta la legge, nè della Camera elettiva che l'ha approvata, cioè che gli amministratori preposti alla direzione delle Opere pie possano essere tenuti essi stessi a rendere il conto dell'amministrazione che non hanno avuto.

È evidente che gli amministratori non possono essere che moralmente tenuti per l'amministrazione loro e che la responsabilità materiale cade sui contabili dipendenti dall'amministrazione.

Presidente. Rileggo l'articolo ministeriale.

(V. sopra)

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Approvato)

Art. 11.

« Le Opere pie che possiedono rendite fisse avranno un tesoriere.

« Uno stesso tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

« Gli esattori delle contribuzioni potranno essere tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro distretto.

« I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione, nei modi, e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni. »

(Approvato)

Art. 12.

« Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie. »

Senatore Giulini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giulini. Veramente a me pare che questo articolo sia estremamente severo, perchè il dovere della tutela per le Opere pie è di uguagliarle ai privati e fare in modo che le loro proprietà siano protette, ma l'attribuzione di privilegi i quali concedono un favore, è eccessivo.

Ammetto che sia necessario per la riscossione del pubblico danaro, ed anche lo ammetto nei Comuni che sono una specie di azienda pubblica. Ma le cause pie sono istituzioni che partecipano assai del carattere privato e quindi dovrebbero essere poste in condizioni analoghe alle amministrazioni ordinarie.

L'articolo proposto ha qualche vantaggio, non lo nego, ma racchiude anche un danno, perchè quando si hanno a fare contratti con le Opere pie, i contraenti fanno entrare nel loro calcolo i rischi che corrono.

So che questo sistema è in uso nelle antiche province del Regno e mi dicono che ha portato dei buoni frutti. Io potrei opporre che un sistema diverso, cioè quello della riscossione ordinaria, è in uso nelle pro-

vince di Lombardia senza che ne sia nato inconveniente; per conseguenza mi permetto di chiamare l'attenzione del Senato sopra questo punto.

Senatore De Monte, Relatore. Pare che l'onorevole Senatore preopinante avesse alluso solo al sistema di Lombardia, e si apponeva bene quanto al fatto, non mi pare bene quanto alle conseguenze del medesimo. Imperocchè non lo so io per causa di scienza, ma ne sono stato istrutto da miei colleghi che per non avere quel privilegio del quale parliamo, il grande ospedale di Milano si trova in sofferenza per riscossione d'arretrati per ben più di due milioni, e dico il vero che questo deporrebbe contro il sistema che propone l'onorevole Senatore.

Del resto a togliere di mezzo ogni discussione, io credo poter osservare che non 5/6, ma 9/10 dell'Italia si regolano col sistema che si propone nella legge attuale. Non solamente nelle antiche province, ma in tutte le province meridionali, i pubblici stabilimenti a somiglianza dei Comuni avevano quel privilegio che ora si vorrebbe adottare; ed ecco perchè io mi richiamo a quel principio cui poc'anzi ha fatto plauso il Senato, uniformità. Se nei 9/10 d'Italia vi è questa legge che viene ad essere ripetuta in quella che noi discutiamo, pare che debba essere adottata anche dalla Lombardia.

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giuliani. Voleva osservare in linea di fatto, che quello che venne detto dell'Ospedale di Milano che abbia tanti imbarazzi, non è che sia difficoltà d'incassare le entrate, ma perchè spende più di quello che ha. Non credo che gli arretrati salgano a tale somma; in generale gli amministratori sono al corrente.

L'osservazione poi che, in quasi tutta l'Italia vi è questa misura, non regge, perciocchè credo doversi ricercare il meglio più tosto che quello che esiste.

Ministro dell'Interno. La questione sollevata dall'onorevole Senatore Giuliani non nego possa essere molto grave e che potrebbe dare argomento a discussione assai seria; ma mi sembra che la sede più opportuna per essa potrà presentarsi quando si sottoporrà alle deliberazioni del Parlamento la legge comunale e provinciale.

Ritenga il Senato, che ora non si tratta di dare un privilegio speciale alle Opere pie, si tratta unicamente di pareggiare queste ai Comuni, di estendere cioè quei mezzi di riscossione alle Opere pie, che attualmente sono dati ai Comuni.

Ora è evidente che in questa parte debbono essere pareggiate ai Comuni le Opere pie, perocchè in sostanza le proprietà delle Opere pie sono proprietà dei Comuni, perchè vanno a beneficio degli abitanti loro. Se dunque per le proprietà dei Comuni si è creduto opportuno che non si potrebbe toccare questo privilegio, non veggio come si possa negare lo stesso alle Opere pie. Quando si farà la discussione in modo più largo in quanto ai Comuni, se convenga cioè dare loro questo privilegio, allora l'onorevole Senatore Giuliani potrà far valere tutto

le ragioni, che crede opportune per ridurre questi, e quindi anche le Opere pie al diritto comune.

Però se debbo esternare un'opinione, io credo che veramente possa essere nell'interesse delle Opere pie sommanamente conveniente, che questo privilegio non venga tolto, perchè penso che in questo modo si può provvedere assai meglio alla riscossione; imperocchè gli amministratori, per quanto attenti e zelanti essi siano, quando non si tratta d'interessi particolari, ma soltanto di quelli di un'Opera pia, sono facili a concedere dilazioni in favore dei debitori, i quali sono necessariamente instancabili nelle loro sollecitazioni.

Permetta, che io le dica, conformemente a quanto diceva l'onorevole Senatore De Monte che si verifica questo divario grandissimo tra l'amministrazione delle Opere pie della Lombardia e di quelle delle altre province, le quali sono rette da una legge speciale, cioè che per le Opere pie della Lombardia, dove non vi ha privilegio per la riscossione, dove le Opere pie sono costrette a seguire tutte le norme di procedura prescritte per i particolari, vi ha sempre un residuo molto più grande comparativamente a quello che si verifica nelle altre province dove vi ha il privilegio della riscossione.

Di più, vi ha anche un altro vantaggio grandissimo per le spese di giustizia.

Se si costringono le Opere pie a sottostare a quelle lunghe e costose procedure che pur troppo nell'interesse generale per i casi ordinari sono prescritte, certo le Opere pie nei loro bilanci dovranno stanziare somme molto più cospicue di quelle che debbono stanziare quando si dà loro il privilegio della riscossione.

Certo vi potranno essere alcuni i quali potranno godere di questo maggiore dispendio, ma ciò non sarà certo nell'interesse delle Opere pie.

Io prego quindi il Senato di non volere modificare in questa parte il progetto sottoposto alle sue deliberazioni.

Senatore Giuliani. Ho già parlato due volte, epperò non mi sarebbe permesso di domandare ancora la parola.

Senatori. Parli, parli.

Senatore Giuliani. In tal caso io non ammetterò l'assimilazione propugnata dall'onorevole Presidente del Consiglio, fra la percezione comunale, e quella delle Opere pie senza entrare in lunghe discussioni; dirò solo, che i due corpi sono d'indole assai distinta.

Le rendite dei comuni constano principalmente di tributi, che hanno un carattere tutto loro proprio; invece le riscossioni delle Opere pie dipendono esclusivamente da contratti fatti nei modi ordinari e che dovrebbero quindi portare ad esazione in forma comune. Credo che questo privilegio possa avere un'influenza sulle contrattazioni. Col sistema dell'esecuzione semplice è verissimo, che vi potrà essere qualche maggiore difficoltà nell'incasso, ed è certo che sotto la pressione del privilegio fiscale i debitori pagheranno più solleciti-

tamente, ma sarebbe poi da calcolare nell'insieme pei contratti se questo privilegio particolare non venga a pregiudicare le Opere pie.

Ad ogni modo credo dover insistere per la soppressione dell'articolo.

Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno. Se stesse il sistema dell'onorevole Senatore Giulini, il privilegio dovrebbe essere dato non ai Comuni, ma alla riscossione delle imposte ordinarie; e talmente ciò è vero, che per quanto riguarda le altre rendite, che non hanno nulla di comune colle imposte, i Comuni godono di questo privilegio, epperò in questa parte è perfettamente pareggiata la condizione dei Comuni a quella delle Opere pie.

Del resto mi permetta che io osservi, che per i contratti che si stabiliscono colle Opere pie, la disposizione del privilegio non ha, a mio parere, da fare nascere con fondamento i timori che si presumono.

Ciò starebbe, se colui il quale va a contrattare colle Opere pie avesse già intenzione di fare un contratto per cui si avrebbe a contendere; in tal caso egli avrebbe pregiudizio nel trovarsi sottoposto alla giurisdizione privilegiata. Ma se il contrattante si fa innanzi con buona intenzione, io credo che è molto meglio che l'Opera pia contratti con lui, sebbene possano poi avvenir casi che lo costringono a litigare.

L'altro vantaggio che si riterrà, sarà quello della minore spesa, cui certo si vuol anche por mente.

Ma, lo ripeto, sarà questa una questione che il Senato potrà con piena cognizione di causa esaminare o discutere quando si presenterà la legge comunale; allora vedrà se ai Comuni debba o non darsi questo privilegio, e la norma che il Senato allora prenderà rispetto ai Comuni, sarà anche in forza di questa legge applicata alle Opere pie; giacchè qui non si dà nessun privilegio alle Opere pie, si dice solo che in questa parte sono pareggiate ai Comuni.

Perciò qualunque sia il provvedimento che il Senato vorrà adottare in quella circostanza, lo pregherei intanto a voler respingere l'emendamento proposto dallo ufficio centrale.

Senatore **Arnolfo.** Io impendo ad appoggiare la proposta ministeriale, ed a dire in due parole quale ragione mi muove.

L'onorevole Senatore preopinante dice: sta che si dà ai Comuni la facoltà ossia il privilegio di riscuotere in modo eccezionale le loro imposte, ma non vi ha eguale ragione per le Opere pie.

A me pare che non si possa porre in dubbio se ai Comuni ed alle Opere pie debba darsi tale facoltà, in quanto che importa agli uni ed agli altri che le esazioni si facciano a tempo opportuno; ma gli inconvenienti che deriverebbero dal ritardo delle esazioni riguardo alle Opere pie, sono enormemente maggiori di quelli che possono verificarsi per i Comuni.

Ognuno sa che le Opere pie generalmente comprendono ospedali, manicomii ed altre raccolte di persone

la cui manutenzione non soffre ritardo, motivo per cui quando le rendite vengano a mancare, vale a dire vengano a mancare per effetto del ritardato pagamento ne nascerebbero dolorose e dannose conseguenze ben maggiori di quelle che derivar possono da un ritardo nella riscossione dei redditi comunali. Quanto ai Comuni sarà un inconveniente, ma di poco momento: potrà avvenire che un impiegato del Comune abbia sospeso il pagamento dello stipendio per qualche tempo; qualche debito rimanga insoddisfatto; ma l'inconveniente sarà sommamente maggiore se l'amministrazione si troverà nell'imbarazzo di non poter soccorrere al povero, al maniaco, o ad altri che trovansi in tale compassionevole condizione, motivo per cui l'onorevole preopinante il quale domandava la soppressione dell'articolo, ammettendo che possa essere utile di mantenere il privilegio per il Comune, troverà che vi è un argomento maggiore per mantenerlo riguardo alle Opere pie.

Voci. Ai voti.

Presidente. Il Senatore Giulini propone la soppressione dell'art. 12.

Non potendosi secondo il regolamento mettere ai voti la soppressione, si metterà ai voti l'art. 12.

Chi vuole approvarlo si alzi, chi intende sopprimerlo rimanga a sedere.

Lo rileggo:

« Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Senatore **Lauzi.** Dimanderei la parola. Postochè il regolamento me lo consente, farei una piccola aggiunta all'art. 11. Il regolamento permette di proporre un'aggiunta ad un articolo anche dopo che sia stato votato.

Qui dove si parla di tesorieri, mi sono accorto al momento, di una lacuna; ed ho veduto che fra le altre disposizioni che hanno naufragato nel progetto di legge sulle Opere pie che era stato compilato nella commissione temporaria legislativa, ha naufragato anche questa ed è la facoltà di poter qualche volta e in certe condizioni esonerare dalla cauzione i tesorieri, trattandosi di opere di minor conto.

La cosa è molto facile ad immaginarsi, ed io potrei addurre dei casi pratici in cui la facilità di distribuire i soccorsi agli indigenti richiederebbe la presenza del tesoriere in un luogo, senza ricorrere all'esattore che risiede nel capoluogo di mandamento, e senza obbligare questa povera gente a viaggiare specialmente nella stagione in cui maggiori sono i soccorsi, cioè nella stagione invernale al capoluogo, per poter riscuotere quelle poche lire (qualche volta meno di una lira) che vengono loro accordate.

In questi casi dico è utilissimo avere un tesoriere locale, e non è difficile anche nei piccoli Comuni di

trovare un benestante perfettamente onesto e completamente risponsale che gratuitamente si sottoponga a questo cruccio di far il tesoriere della congregazione di carità.

Ma ciò riesce difficilissimo quando si obblighi a prestare cauzione, giacchè un proprietario, massime un campagnuolo, rifugge dall'idea di dover fare un istromento, di dover mettere un'ipoteca sul suo fondo per cosa di così poca entità. In generale nei piccoli paesi le carte pubbliche son poco diffuse e difficilmente vogliono andarle ad acquistare unicamente per dar la cauzione, vincolando una di queste cartelle.

Per conseguenza richiamando una disposizione che, se la memoria non mi tradisce compiutamente, era nel progetto che fu compilato dalla Commissione legislativa, io proporrei quest'aggiunta all'art. 11. Là dove si dice:

» I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi o per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni » proporrei che si aggiungesse:

» Potranno anche esserne dispensati con approvazione della deputazione provinciale, quei tesorieri che si prestano gratuitamente, quando l'annua entrata della causa pia non eccederà le lire 500. »

Se non isbaglio credo che questa fosse la stessa cifra che era stata tenuta in quel progetto.

Io la proporrei all'approvazione del Senato in considerazione della gran facilitazione che con ciò si verrebbe a fare alle congregazioni di carità, massime nei piccoli Comuni che non sono capoluogo di mandamento, tanto più che è evidente che con essa a nessun grave inconveniente si corre incontro.

Presidente del Consiglio. Non dissimulo la gravità delle considerazioni che furono esposte dall'onorevole Senatore Lauzi, onde introdurre un'eccezione in favore di quei tesorieri che non avessero alcun stipendio. Ma io credo che non convenga indebolire il principio generale, che chiunque maneggia denaro di Opere pie, è tenuto a prestar cauzione; perchè per quanto grandi siano le cautele colle quali vogliasi circondare quest'ufficio, tuttavia un tal quale pericolo sempre s'incontra se la cauzione non esiste; e non conviene assolutamente esporre l'interesse delle Opere pie ad essere compromesso dal tesoriere anche allorché questo pericolo non fosse così grande.

« D'altra parte osservo che lo scopo che si propone l'onorevole Senatore Lauzi, di facilitare, cioè, il modo di trovar tesorieri anche senza che sian vincolate le loro sostanze od abbiano un aggravio troppo sensibile per la cauzione che debbono prestare, si raggiunge egualmente difatti nell'art. 11 ove si dice: « I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi o per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni ».

Vede l'onorevole Senatore quanto larghe sieno le facilità che con questa disposizione si lasciano alle amministrazioni per determinare non solo il modo con cui

la cauzione si dee prestare, ma anche il montare della cauzione medesima.

Essa si può fissare ad una somma tenuissima, se la amministrazione crede che questa sia sufficiente, avuto riguardo alle qualità personali dell'amministratore che presta forse ancora una maggior garanzia a favore dell'Opera pia.

Ma v'è inoltre ancora il modo con cui dovrà prestarsi questa cauzione, che può essere determinato dalle stesse amministrazioni, e così per esempio potrebbe determinarsi che questa non debba darsi con ipoteca, ma con altre guarentigie maggiori o minori che valgano a tutelare egualmente gl'interessi delle Opere pie.

Vede quindi l'onorevole Senatore Lauzi che nell'articolo stesso vi è tale larghezza, tale facilitazione circa il modo di determinare questa garanzia, che non è necessario aggiungerci alcun che, e tanto meno di ammettere l'aggiunta da esso proposta; quindi pregherei il signor Senatore Lauzi a ritirarla.

Senatore Lauzi. Non avrei nemmeno proposto questa aggiunta se non avessi ricordato che il suo tenore aveva già ottenuto la sanzione di una rispettabile riunione di persone competentissime: ad ogni modo se il signor Ministro crede che possa ridursi la cauzione nella quantità, e nella forma ad essere meno onerosa, e quindi facilitare quest'intento che, lo posso assicurare per esperienza propria è importantissimo per i piccoli Comuni, non ho difficoltà a ritirare la mia proposta.

Presidente.

Art. 13.

« Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

« La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata. »

(Approvato).

Della tutela delle Opere pie.

Art. 14.

« Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale. »

(Approvato).

Art. 15.

« Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

« 1. I regolamenti d'amministrazione;

« 2. I conti consuntivi, salvo il disposto dall'articolo 19.

« Quando una parte delle spese ordinarie del pio istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci.

« 3. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve,

per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

« 4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

« 5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi istituti che, avendo uno scopo analogo, intendono di unire le loro amministrazioni tenendone però distinto il rispettivo patrimonio. »

Senatore **Coppi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Coppi**. Leggo nell'art. 14 che ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale e nell'art. 15 poi sotto il numero due, vedo che debbono essere approvate dalle Deputazioni i conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 20, che deve dire 19 ateso l'errore di stampa. Ora io non trovo fatta menzione dei bilanci preventivi.

La tutela della Deputazione provinciale ha campo di esercitarsi appunto nell'approvazione dei bilanci preventivi, ma non nell'approvazione dei conti consuntivi, perchè ogni qualvolta non si tratti di esaminare preventivamente le spese a farsi dalle Opere pie, l'esame della Deputazione provinciale si riduce necessariamente al solo fatto che il denaro sia stato sborsato.

Quindi proporrei che si dovesse aggiungere una sola parola al numero 2, e dire cioè, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Senatore **De Monte**, Relatore. Non debbo dissimulare che in seno all'ufficio centrale sorse pure questa discussione, o taluno opinò che i bilanci dovessero del pari essere approvati dalle Deputazioni provinciali come quelle che non permettessero poi nell'esame dei conti consuntivi di andare vagando, e potessero formare come una norma certa alla quale dovessero coordinarsi i conti consuntivi. Ma debbo aggiungere che la maggioranza, e positiva maggioranza dell'ufficio centrale opinò di far rimanere le cose come erano. E fece tesoro di ciò che era ancora stato discusso nell'altro ramo del Parlamento, imperocchè si volle da un lato che il bilancio si formasse perchè queste amministrazioni di pii stabilimenti avessero al principio dell'anno una norma, alla quale aggiustare le operazioni dell'anno stesso, ma non si volle stringerle in modo che la tutela deferita alle deputazioni provinciali divenisse un servaggio; in guisa che ogni operazione delle amministrazioni dovesse essere subordinata alla loro approvazione preventiva.

Per queste ragioni la maggioranza portò parere di doversi stare all'articolo quale era stato congegnato dal Ministero ed approvato dalla Camera dei deputati.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini**. Quantunque poco fortunato nella

campagna di poco fa, rientro nuovamente in lizza per appoggiare la proposta dell'onorevole Coppi per attribuire alla Deputazione provinciale l'approvazione anche del bilancio preventivo, e vi rientro nella lusinga di miglior sorte, aspettando, che oltre all'appoggio di una parte dell'ufficio centrale, posso lusingarmi di aver anche quello del signor Ministro dell'interno, il quale nella legge che emanò nel 1859 sul medesimo argomento, inserì appunto la clausola della revisione dei conti preventivi.

Mi sembra invero che ciò sia di assoluta necessità perchè l'amministrazione delle Opere pie non è autonoma ma delegata, tratta i suoi affari per la massima parte a porte chiuse, e non subisce il controllo della pubblica discussione, come avviene alle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni comunali sono autonome, d'altronde il loro conto preventivo è presentato dalla Giunta ed è discusso dal Consiglio comunale con che si stabilisce così controllo, mentre ciò non si verifica punto per le amministrazioni delle Opere pie.

Mi permetto poi anche di osservare che l'approvazione del consuntivo delle Opere pie, si riduce ad una semplicissima operazione, mentre, come diceva l'onorevole proponente, si limita a vedere se il danaro non sia stato distratto, e sia effettivamente stato speso.

Ma nessuno potrebbe accertare se l'applicazione abbia avuto luogo secondo i caratteri fondamentali dell'amministrazione stessa.

Se le operazioni di questo genere avessero ad essere fatte senza previa approvazione del preventivo, gli amministratori arrischierebbero di vedersi compromessi non ostante la loro buona fede, il che non avviene quando il loro preventivo è regolarmente approvato.

Per questi motivi io credo che sarebbe opportuno di introdurre la proposta clausola.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. È certo che vi sono grandi considerazioni perchè anche i bilanci preventivi delle Opere pie debbano venir sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale, ed è per questo appunto, come avvertiva l'onorevole preopinante, che nella legge del 1859 io aveva proposto al Re di sottoporveli.

Ma al riguardo conviene esaminare quale è lo spirito che informa questa disposizione, quale è la tutela che, secondo l'insieme di questa legge, si affida alle Deputazioni provinciali rispetto alle Opere pie.

Dall'insieme delle disposizioni contenute in questo progetto si raccoglie che non si vuole propriamente sottoporre l'Amministrazione di queste Opere pie alla tutela, all'ingerenza delle Deputazioni provinciali; è solo la sostanza del patrimonio delle opere medesimo che si dà alla tutela delle dette Deputazioni per impedire che venga menomata dal fatto degli amministratori.

Infatti se l'onorevole Senatore preopinante ha la compiacenza di esaminare i vari casi ne quali si esercita

questa tutela, agevolmente vedrà che non vi è alcun atto di pura amministrazione, che sia sottoposto all'ingerenza della Deputazione provinciale, ma lo sono bensì invece quei fatti che compromettere potrebbero la sostanza, la proprietà delle opere, come i contratti d'acquisto, le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o per iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite.

Lo spirito che informa questa disposizione essendo unicamente quello di restringere la tutela della Deputazione provinciale alla conservazione delle sostanze dei patrimoni di quelle Opere pie, egli era perciò il caso di sottoporre semplicemente i conti consuntivi all'approvazione della Deputazione provinciale, ma non i bilanci presuntivi, perchè questi non riguardano che la pura e nuda amministrazione delle rendite delle Opere pie; invece i conti consuntivi possono intaccarne le sostanze stesse, poichè si potrebbe nell'amministrazione eccedere le spese portate dal bilancio preventivo.

Quindi sebbene io in massima sia propenso ad aderire all'opinione dell'onorevole Senatore preopinante, tuttavia mio malgrado debbo pregare il Senato a lasciare l'articolo tal quale venne formulato e non sottoporre i bilanci presuntivi all'approvazione della Deputazione provinciale.

Senatore **Giulini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giulini**. È appunto su questo spirito che informa la legge che intendo di eccepire, e che può essere trasformata dalla semplice introduzione della clausola proposta.

Io escludo l'assimilazione completa che si vuol fare dell'autonomia dei Comuni con quella delle Opere pie. I Comuni, le province sono corpi autonomi che amministrano se stessi mercè la delegazione degli elettori che sono gli interessati; invece le Opere pie sono corpi d'indole tutta speciale i quali sono retti nell'interesse di un ente particolare, quello del povero, che dee godere dei benefici e non ha una rappresentanza sua, onde viene ad essere surrogato dalle rappresentanze degli interessi locali allo scopo di soprintendere al patrimonio e fare sì che rimanga integro nel capitale e che i frutti sieno rivolti alla giusta loro destinazione.

Non capisco perchè a corpi eletti in modo indiretto, si abbia a dare una latitudine tanto estesa.

Si dice che il controllo patrimoniale esiste.

Ma chi potrebbe poi invigilare a che non si estendano troppo le spese d'amministrazione o si facciano opere superflue che assorbano una gran parte delle rendite e si assumano degli impegni che portano alla necessità di contrarre debiti, od anche che nelle erogazioni si devii dall'istituto?

Tutte queste cose possono essere prevenute nell'interesse dei beneficiandi, e mi pare che sia il caso di mettere una tutela più severa per le Opere pie che per i Comuni.

Io intendo la scentralizzazione e l'autonomia nel senso

di diminuire l'ingerenza del Governo per surrogare quella delle rappresentanze locali che rappresentano gli interessi più diretti e ne hanno migliori cognizioni.

Se avessi a spingere più oltre la riforma della legge, parte delle Opere pie le sottoporrei di preferenza alla sorveglianza comunale.

Accetto però la sorveglianza provinciale com'è stabilita onde non fare troppe innovazioni. Ma una sorveglianza all'amministrazione delle Opere pie mi pare sia indispensabile, ed appoggio quindi l'onorevole Senatore Coppi.

Senatore **Coppi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Coppi ha la parola.

Senatore **Coppi**. Poco pratico, anzi per nulla pratico del sistema parlamentare, non so se l'aggiunta da me proposta possa ritardare l'approvazione della legge in quanto che ne renda necessario il rinvio all'altro ramo del Parlamento, sebbene non si tratti in sostanza che di una parola di complemento.

Ma se così stesse la cosa, come ben lo prevedo dai segni affermativi che mi si fanno, siccome desidero che la legge abbia ad essere sollecitamente messa in vigore, dichiaro di ritirare la mia aggiunta.

Ministro dell'Interno. Non ci può esser dubbio che se il Senato approvasse quest'aggiunta, bisognerebbe che la legge ritornasse all'altro ramo del Parlamento, perchè tale aggiunta muta lo spirito della medesima.

Senatore **Giulini**. Domando la parola se mi si concede per la terza volta.

Voci. Parli.

Senatore **Giulini**. La diversità è grandissima. Prima di tutto costituzionalmente ogni variazione che s'introduce nella legge per piccola che sia porta che la legge deve tornare all'altro ramo del Parlamento. La modificazione ora proposta poi è tanto sostanziale che muta lo spirito della legge, come osservava l'onorevole Presidente del Consiglio. Il signor Senatore l'ha ritirata; ma io la credo troppo importante, perchè abbia ad essere abbandonata, onde a rischio e pericolo di essere battuto un'altra volta, faccio mia la proposizione.

Presidente. Domando se questo emendamento già proposto dal signor Senatore Coppi, ora ripigliato dal signor Giulini, è appoggiato.

(È appoggiato)

Allora metterò ai voti distintamente i vari numeri di quest'articolo.

Ministro dell'Interno. Bisognerebbe prima mettere ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Giulini.

Presidente. Permetta, metto ai voti prima il N. 1, e quando sarò al N. 2 metterò ai voti l'emendamento.

Art. 15.

« Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

« 1. I regolamenti d'amministrazione.

(Approvato)

« 2. I conti consuntivi salvo il disposto dell'art. 19 ».

E qui vien l'aggiunta proposta la quale consiste nelle seguenti parole:

« I bilanci presuntivi.

Chi intende approvare quest'aggiunta voglia alzarsi. (Non è approvata).

Rileggerò il N. 2 dell'art. 15 del progetto ministeriale.

« I conti consuntivi salvo il disposto dell'art. 19.

(Approvato)

Verrebbe ora il 3 che già fu dal Senato approvato.

« 4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite ».

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole sig. Ministro dell'interno già si è impegnato di dare qualche schiarimento nel regolamento che si farà per questa legge.

Io lo pregherei di volerne aggiungere uno sul n. 4, sempre che la intelligenza che gli attribuisco sia per corrispondere alle intenzioni del signor Ministro.

In quest'articolo è detto che spetterà alla deputazione provinciale l'approvare le deliberazioni che impegnano le Opere pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite. Il vocabolo *iniziare* a me pare lasci qualche dubbio se debbono approvarsi le deliberazioni soltanto che iniziano per parte delle Opere pie le liti, ovvero se debbono anche essere approvate quelle che come convenute debbono sostenere. Io credo che vi sia identità di motivi.

Qualora l'onorevole signor Ministro abbia anche questo concetto, io lo pregherei a volere nel regolamento dichiarare esplicitamente come s'intende questo paragrafo affinché le deputazioni provinciali non siano indotte in errore in ciò che loro compete di fare.

Le amministrazioni delle Opere pie ricorreranno o non ricorreranno secondo che interpreteranno più meno rettamente questo § 4.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Volentieri darò all'onorevole Senatore le spiegazioni che egli desidera.

Le parole stesse dell'articolo mi pare che sciolgano la questione che egli ha sollevato, giacchè si dice che impegnano le Opere pie *ad iniziare liti*.

La parola *iniziare* non è presa in modo così assoluto, che si debba cominciare una lite fra una parte ed un'altra, ma è solo applicata alle Opere pie.

Ora le Opere pie iniziano una lite tanto allorchè si fanno attrici, quanto allorchè sono evocate in giudizio.

Per parte delle Opere pie adunque si dovrà, a mio credere, tanto nell'uno che nell'altro caso ricorrere alla deputazione provinciale per avere l'approvazione.

Ciò del resto è tanto più evidente in quanto che la condizione è applicabile sì ai casi in cui l'opera pie si renda attrice, quanto a quelli in cui sia convenuta.

È interesse generale che non si facciano liti intorno alla proprietà salvo che abbiano fondamento di ragione, sia *agendo*, sia *excipiendo*.

Perciò non ho difficoltà di prendere impegno di ciò dichiarare nel regolamento.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Ringrazio il signor Ministro dell'impegno che ha preso, e soggiungerò che la spiegazione sarà tanto più utile, in quanto che vi è una differenza tra la legge vigente e quella che si discute, dal che potrebbe nascere il dubbio che siasi voluto mutare.

La locuzione non è la stessa, motivo per cui quando nel regolamento ciò sia detto chiaramente, si escluderà il dubbio.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Desidererei che mi fosse sciolto un dubbio che mi naace su questo paragrafo dell'articolo 15, cioè se si debbono intendere comprese fra le deliberazioni che debbono essere approvate dalla deputazione provinciale quelle che avranno tratto a contrattazioni di debiti.

Non credo che si sia parlato di debiti, o non so se possa questa sorta di contrattazioni considerarsi come compresa fra le deliberazioni che riflettono trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite.

Mi pare che sia un affare piuttosto grave; desidererei quindi averne uno schiarimento.

Ministro dell'interno. Domando la parola...

Senatore **Alfieri**. Mi permetterò ancora di aggiungere un'altra osservazione che si riferisce a ciò che diceva l'onorevole Senatore Arnulfo.

Egli parlava dell'autorizzazione che sarebbe necessario di indicare nel regolamento tanto per iniziare, per intraprendere una lite, quanto per stare in giudizio quando la lite sia mossa da altri.

Desidererei di sapere se sia preveduto il caso in cui malgrado il non dato consenso della deputazione provinciale s'impegnasse, e fosse sostenuta la lite, perchè infatti noi ne abbiamo avuto esempi. In certe circostanze incorrono questi amministratori in una responsabilità personale o resta tuttavia a carico dell'opera come restarono a carico dei Comuni certe liti alle quali io alludo senza volerli più largamente spiegare.

Presidente del Consiglio. Risponderò ai due eccitamenti che furono fatti dall'onorevole Senatore Alfieri.

Quanto al primo, se colle varie disposizioni contenute in questo articolo, si è provveduto a che le Opere pie non possano impegnarsi alla contrattazione di debiti, io credo che si risponda sufficientemente coi termini generali ed assoluti che si leggono nel n. 4, colla dichiarazione che le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, debbano essere sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale.

È incontestabile che quando si contrae un debito dall'Opera pia, si diminuisce il patrimonio mercè sottrazione di sostanze, poichè bisogna necessariamente poi soddisfare a questo debito. È dunque chiaro che in virtù di questa disposizione i debiti non si potranno contrarre dalle Opere pie se non saranno approvati dalla Deputazione provinciale.

Io credo che si è presa questa locuzione generale: « trasformazione e diminuzione di patrimonio » appunto per colpire genericamente tutte le contrattazioni colle quali si venisse in qualsiasi modo direttamente o indirettamente a menomare le sostanze delle Opere pie. Si parla non solo di diminuzione ma anche di trasformazione, con che si viene ad indicare quelli atti che rendono da stabile a mobile la sostanza delle Opere pie da un credito ad una proprietà stabile.

Vengo all'altra osservazione cioè alle conseguenze che potrebbero sorgere laddove gli amministratori delle Opere pie volessero impegnarsi in una lite malgrado che non avessero ottenuto l'approvazione della Deputazione provinciale.

Qui la legge non stabilisce sanzione penale direttamente contro gli amministratori, perciò laddove la legge non stabilisce questa sanzione, certo non potrebbe essere applicata pena alcuna e tanto meno dall'autorità amministrativa.

Ma mi pare non sia assolutamente indispensabile questa sanzione penale per contenere gli amministratori a non impegnarsi in liti senza l'approvazione della Deputazione provinciale, perchè il fatto stesso della negativa dell'approvazione toglie la qualità agli amministratori di poter fare questa lite quando si presentino in giudizio a nome delle Opere pie. I giudici dovranno necessariamente assolvere la parte contraria quando fu diretta contr'essa domanda di giudizio se non fu questo promosso coll'approvazione della Deputazione provinciale.

Per quanto poi riguarda alle spese alle quali per avventura fossero esposte anche per quegli atti che gli amministratori avessero voluto promuovere senza autorizzazione, non è necessario che la legge spieghi che le spese debbono ricadere sopra gli amministratori essendo un fatto indebito dei medesimi il promuovere atti giuridici per i quali non avevano autorizzazione.

Essendo fatto indebito debbono sopportarne le conseguenze, cioè non possono approvarsi stanziamenti di somme per atti di tal specie a nome di Opere pie, se non si è ottenuta la legale autorizzazione dalla Deputazione provinciale. E credo che quando le cose sono ridotte a questo punto, è chiaro che se si fanno spese debbono esse ricadere sopra gli amministratori, e che qualunque atto essi facciano non può impegnare le Opere pie se non hanno l'approvazione della Deputazione provinciale. Mi pare dunque non si richiegga di più per l'interesse delle Opere pie, e che non sia necessario di sottoporre a qualche pena gli amministratori i quali volessero ingiustamente impegnarsi in una lite per cui non furono autorizzati.

Io spero che queste spiegazioni varranno a tranquillare l'onorevole Senatore Alfieri.

Presidente. Metto ai voti i rimanenti paragrafi dell'articolo 15.

« 4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite. »

(Approvato)

« 5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi istituti che, avendo uno scopo analogo, intendono di unire le loro amministrazioni tenendone però distinto il rispettivo patrimonio. »

(Approvato)

Art. 16.

« L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del Presidente della deputazione.

« Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato. »

(Approvato)

Art. 17.

« La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti. »

L'ufficio centrale abbandona l'emendamento che faceva di aggiungere un'alinea a quest'articolo?

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Non credo utile che si abbia ad aggiungere questo; ciò non è che una migliore direzione che si potrà dare ad una amministrazione, e che si potrà dare con eguale effetto nel regolamento appunto perchè l'interesse delle Opere pie richiede che non si facciano perizie inutili per non aggravare le spese.

Senatore **De Monte, Relatore.** L'ufficio centrale aderisce alla domanda del Ministero.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo 17. Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Art. 18.

« Contro le decisioni della Deputazione provinciale, l'amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

« Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette. »

(Approvato)

*Dell'ingerenza governativa
nell'amministrazione delle Opere pie.*

Art. 19.

« Sono approvati dal Ministro dell'Interno i bilanci e conti degli istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato. »

(Approvato).

Art. 20.

« Il Ministro dell'interno invigila al regolare andamento delle amministrazioni delle Opere pie; ed ove occorra anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

« Invigila pure gli istituti indicati all'art. 3, per l'adempimento degli obblighi assunti, e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica. »

(Approvato).

Art. 21.

« Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'opera, potrà essere disciolta per Decreto reale, sentita la Deputazione provinciale, e previo parere del Consiglio di Stato.

« Col decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4. »

(Approvato).

Art. 22.

« I Prefetti e Sotto-prefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie. »

(Approvato).

Art. 23.

« Quando venisse a mancare il fine di un'opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'Amministrazione o la Direzione dell'opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le Amministrazioni e le Direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo. »

(Approvato).

Art. 24.

« La dimanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.

« Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

« Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

« Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'interno potrà sottoporre a Decreto reale le opportune modificazioni. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. L'articolo 24 al primo alinea così dispone: « Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. »

Preso la cosa in questi soli termini, parrebbe che il numero dei voti dovrebbe essere quello di tutti i componenti il Consiglio all'epoca in cui si fa la domanda.

Egli è però evidente, ritenuta l'importanza della disposizione di cui nell'articolo 23 a cui il 24 si riferisce, che il pensiero di chi propone questo alinea è che il numero dei voti sia quello dell'intero Consiglio, e non del Consiglio che delibera.

Chi esamina colle regole normali del diritto questa disposizione verrà in questa conseguenza; ma non tutte le amministrazioni hanno i requisiti opportuni per fare simili giudizi; motivo per cui alle preghiere che ho già inoltrato al Ministro dell'interno aggiungerei questa, che, cioè, voglia favorire nel regolamento di dire esplicitamente che si tratta della maggioranza di uno più della metà dei membri componenti l'intero Consiglio, e non dei membri del Consiglio presenti all'adunanza deliberante, e ciò domando onde tutti gli amministratori non abbiano dubbio sulla maggioranza che è necessaria. Ed è tanto più importante evitare le controversie in questa materia, perchè quando si propongano modificazioni radicali alle Opere pie, può essere soggetto di gravi contestazioni, ed importa che non vi sia fra le contestazioni anche quella sul numero di coloro che debbono deliberare al riguardo.

Esprimendosi chiaramente la legge, si toglie ogni dubbio che possa per avventura sollevarsi.

Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Parmi che non possa sollevarsi il menomo dubbio che in queste disposizioni si voglia fare cenno del Consiglio intero, e non del Consiglio nel modo che può essere composto quando si tratta di deliberare; e ciò risulta sia dal fatto dell'essere inserita questa disposizione nell'articolo 24, sia dal modo col quale questo articolo venne approvato dalla Camera dei Deputati.

Risulta dal fatto stesso di trovarsi questa disposizione inserita nell'articolo 24, perchè se non si trattasse che del Consiglio che delibera, era perfettamente inutile; si sa che non vi ha disposizione alcuna del Consiglio comunale la quale sia valida salvo quando essa è presa a maggioranza di voti, perciò non si tratterebbe che di ripetere le disposizioni generali, e non si può supporre che si volesse inserire questa disposizione per ripetere quello che è generalmente disposto per tutte le deliberazioni dei Consigli comunali.

Lo prova poi il modo con cui fu approvato dalla Camera elettiva quest'articolo; nel primo progetto vi era la disposizione che vi dovessero essere presenti i tre quarti del Consiglio, appunto perchè trattandosi di deliberazione molto grave che veniva a portare con sé una modificazione alle disposizioni testamentarie, si è considerato che non bastava una deliberazione ordinaria, ma una che fosse accompagnata da cautele molto più gravi di quelle che si usano nelle deliberazioni d'amministrazione ordinaria.

Si voleva che fossero i tre quarti: si è discusso lungamente sulla difficoltà di riunirli ed appunto per la

difficoltà di riunire i tre quarti del Consiglio si è detto: ebbene, almeno vi sia la metà più uno, poichè quando vi è la metà più uno, è garanzia che la deliberazione sia presa realmente dal Consiglio comunale; ed è in seguito a ciò che si è adottata la disposizione della quale si tratta.

Quindi io credo, che non vi può essere dubbio che si tratti del Consiglio intiero.

Perciò nel regolamento, appunto per rinuovere qualunque interpretazione meno esatta che talvolta i Consigli comunali potrebbero dare non conoscendo bene lo spirito della legge, non ho difficoltà di chiarire meglio questa disposizione coll' inserire nel regolamento che debba essere la metà più uno dell' intiero Consiglio.

Senatore Alfieri. Io penso che all'articolo 24 dov' è detto: « la domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai consigli comunali o provinciali ecc. » s'intenda per le riforme indicate dall'articolo precedente.

Ministro dell'Interno. Quest'articolo formava col 24 un solo articolo, e precisamente è forse per ciò che nella redazione non si è più pensato a quanto accenna l'onorevole Senatore Alfieri; ma evidentemente non vi può essere dubbio al riguardo per l'intelligenza della legge.

Presidente. Chi intende approvare l'articolo 24 si alzi.

(Approvato).

Art. 25.

« La costituzione di nuovi istituti di carità e beneficenza, aventi una speciale amministrazione, sarà fatta per Decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

« Nel relativo Decreto reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli istituti medesimi che ne ritengono personalmente l'amministrazione. »

Senatore Des Ambrois. Nella discussione negli uffici è sorto il dubbio, se la disposizione di quest'articolo si applichi anche ai privilegi già acquistati da fondatori per l'addietro; io credo, e credono con me i colleghi dell'ufficio centrale, che nel suo senso primitivo debba intendersi che questi privilegi sussistano, e che i fondatori non hanno nemmeno bisogno di una rinnovazione del Decreto reale che li concedeva; ma forse potrà esser utile una più ampia dichiarazione del signor Ministro.

Presidente del Consiglio. Se avesse la bontà di ripetere...

Senatore Des Ambrois. L'articolo 25 in fine dice che nel decreto che approva una nuova istituzione di Opere pie possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla pre-

sente legge i fondatori medesimi che ne ritengono personalmente l'amministrazione.

Parlando quest' articolo solamente del futuro, può nascere il dubbio, ed il dubbio è nato effettivamente nell'ufficio del Senato al quale ho l'onore di appartenere, se possano di eguale privilegio godere i fondatori i quali hanno ottenuto l'eruzione di un'Opera pia sotto l'impero delle leggi anteriori.

Io credo che lo spirito di questa legge sia di rispettare tutti i privilegi esistenti, o che i fondatori antecedenti non debbano essere in deteriore condizione dei fondatori nuovi, e che questi fondatori antichi non abbiano nemmeno bisogno della rinnovazione del privilegio acquistato; ma dico desidererei uno schiarimento al riguardo.

Presidente del Consiglio. Non vi può esser dubbio che la legge riguarda i nuovi istituti, per conseguenza quelli che furono già eretti ed i privilegi che hanno potuto concedersi a fondatori loro rimangono perfettamente salvi, e non può la legge nuova pregiudicarli in qualunque modo siano stabiliti, salvo ci fosse una disposizione espressa; non v'essendo, egli è chiarissimo che i fondatori di tali istituti rimangono nelle stesse o medesime loro condizioni, e non hanno bisogno di ricorrere a nuovi decreti reali, e per nulla non possono essere pregiudicati.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 25.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Senatore Lauzi. Non siamo più in numero per fare la votazione a squittinio segreto, perciò sarebbe inutile il continuare.

Presidente. Non siamo più in numero.

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega Ministro dei lavori pubblici, il progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte mobile ed un bacino di carenaggio nel porto di Livorno.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

Al tocco: Riunione negli Uffici per l'esame dei progetti di legge presentati nella tornata d'oggi.

Alle due: In seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge relativo al governo delle Opere pie; e quindi per quella dei seguenti progetti:

1. Emissione di nuove monete di bronzo;
2. Tasse universitarie;
3. Strada nella valle Roia;
4. Servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CLII.

TORNATA DEL 29 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — Omaggi — Rinvio dell'esame del progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo all'Ufficio Centrale che precedentemente se ne era occupato — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al governo delle Opere pie — Approvazione dell'art. 26 — Schiarimenti sopra questo articolo richiesti dal Senatore De Monte, forniti dal Ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 27 al 31 — Obbiezioni e dubbi del Senatore Spada sull'articolo 32 chiariti dal Ministro dell'interno — Adozione degli art. 32 al 38 e dell'intero progetto — Presentazione di due progetti di legge — Discussione del progetto di legge sulle tasse universitarie — Discorsi dei senatori Pareto e Siotto Pintor contro, e del Senatore Linati in appoggio del progetto — Risposta ai Senatori Pareto e Siotto-Pintor del Ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione degli articoli primo e secondo — Istanze dei Senatori Siotto-Pintor e Moris, cui risponde il Ministro dell'istruzione pubblica — Adozione degli art. 3 al 5 e della tabella — Rimando della votazione del progetto a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, e più tardi interviene pure il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Deputato Nicola Nisco d'una quantità di esemplari del suo *Rapporto intorno al valore economico e finanziario della convenzione Rotschild*;

2. L'avvocato Antonio Scotti di un suo *Esame riassuntivo sulla questione della ferrovia Pavia-Codogno*.

Fra i diversi progetti di legge che sono stati presentati ieri, vi è quello per una tassa sopra diverse concessioni del Governo, di cui già il Senato ebbe ad occuparsi, e che ora gli ritorna con alcune modificazioni introdotte dalla Camera Elettiva.

Diversi Senatori proporrebbero, come già si è praticato, che questo progetto fosse rimandato a quello stesso ufficio centrale che riferì altra volta sul medesimo.

Se il Senato non fa opposizione, si intenderà che questo progetto di legge sarà inviato a quello stesso ufficio centrale che già ebbe ad occuparsene.

Esso era composto dei seguenti Senatori:

Quarelli - Pallavicini Fabio - Sappa - De Foresta e Gioia.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Amari**, *Professore*. Il quinto ufficio al quale appartengo, ebbe questa mano a nominare il Commissario, per far parte dell'ufficio centrale per lo esame del progetto accennato testè dal signor Presidente, a motivo che tre dei precedenti Commissari appartenevano a quell'ufficio.

Presidente. Interpello il Senato se intende di adottare la proposizione che questo progetto venga rimandato allo stesso ufficio centrale che riferì sul medesimo altra volta.

Senatore **Des Ambrois**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Des Ambrois ha la parola.

Senatore **Des Ambrois**. Ho domandata la parola per esporre al Senato, che nell'ufficio, che ho l'onore di presiedere, si è nominato un Commissario, il quale non appartiene all'antico ufficio centrale.

Un Senatore. Questo non importa.

Senatore **Des Ambrois**. Ho accennato questa circostanza unicamente perchè il Senato ne fosse conscio.

Presidente. Questo non fa difficoltà.

Interpello nuovamente il Senato se intende di approvare la proposta di rimandare l'esame dell'accennato

progetto allo stesso ufficio centrale che già se ne occupò altra volta.

Chi è di quest'avviso è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL GOVERNO DELLE OPERE PIE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sul governo delle Opere pie.

Ieri si è approvato l'art. 25.

Passerò a dar lettura dell'art. 26:

Delle Congregazioni di Carità.

Art. 26.

« In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. L'articolo dice che in ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità. Qui credo che potrebbe essere richiesta una spiegazione dal Ministero, perchè vi sono dei Comuni molto ampi, ed anche dei Comuni divisi in più quartieri o sezioni, poi quali una Congregazione sola di carità non potrebbe essere sufficiente.

D'altra parte è anche sistema invalso che nei Comuni d'una certa ampiezza figurino 2, 3 ed anche 4 di queste Congregazioni; quindi credo che si dovrebbe dire che almeno in ogni comune vi debba essere una Congregazione di carità, il che non escluderebbe che ve ne possano sussistere tante quante il bisogno lo esiga.

Presidente. Avverto il Senatore De Monte che l'articolo 26 già venne votato dal Senato, per cui non si potrebbe più variare; ciò però non è d'ostacolo a che si possa dare sul medesimo una qualche spiegazione.

Presidente del Consiglio. Io non ho difficoltà di dare la spiegazione chiesta dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

A me pare che i termini coi quali è formulato l'articolo 26 sono abbastanza chiari e precisi per escludere che si possa intendere che una sola Congregazione di carità abbia ad esistere in ogni Comune.

L'articolo 26 non dice già che vi sarà una sola Congregazione di carità in ogni Comune, ma semplicemente che in ogni Comune dello Stato ve ne sarà una; il che in altri termini vuol dire che ve ne dovrà essere almeno una.

Questo concetto viene anche meglio chiarito dalla legge che è attualmente in vigore, e dall'interpretazione che le venne finora data.

La legge del 1839 è formulata presso che negli stessi termini, cioè che in ogni Comune vi sarà una Congre-

gazione di carità; ciò però non toglie che in dati Comuni ve ne siano 2, 3 ed anche 4.

Veramente era sorto il dubbio se a mente di questa disposizione se ne potesse mantenere più d'una, ma la questione fu risolta nel senso che ve ne potessero essere tante quante il bisogno poteva richiederlo, appunto perchè la legge non ne aveva ristretto il numero ad una sola.

Credo dunque che non vi possa essere inconveniente a lasciare l'articolo come sta, o che non si corra per nulla il pericolo, che dove bavvi più di una Congregazione di carità se ne possa chiedere la restrizione ad una sola; tale non essendo lo spirito della legge.

Presidente. Passo ora alla lettura dell'

Art. 27.

« Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti, e di otto membri oltre il Presidente, negli altri. »

« Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità. »

(Approvato)

Art. 28.

« Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale, e sta in ufficio quattro anni. »

« Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, o sono sempre rieleggibili. »

« Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità. »

(Approvato)

Art. 29.

« Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge; o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare, non possa o non voglia accettare lo incarico. »

« Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28. »

(Approvato)

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 30.

« Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'art. 9 della presente; dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, tra-

smettendo ad un tempo un'esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione. »

(Approvato)

Art. 31.

« Nello antiche provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 25 della legge 20 novembre 1859, per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

« Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza ».

(Approvato)

Art. 32.

« Nelle provincie già pontificie, là dove le Opere pie furono per decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola amministrazione, questa sarà surrogata da amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28 ».

« Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto reale, sentita la Deputazione provinciale a norma dell'art. 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sopra continueranno nelle loro funzioni.

« Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza, proporre ed ottenere, mediante Decreto reale, che le Opere pie già riunite rimangano, o per analogia di scopo, o per ragioni economiche, in tutto o in parte sotto una sola amministrazione ».

Senatore **Spada**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Spada**. Io non ho nulla a ridire sul primo paragrafo dell'art. 32, bisogna però che io faccia per forza qualche osservazione al signor Ministro sui due alinea che seguono; ne parlerò di uno alla volta.

Nel primo alinea io trovo che la dicitura non è abbastanza esplicita e che perciò non possa avere quell'efficacia che si desidera in quanto all'ordinamento delle amministrazioni speciali.

Il signor Ministro disse nella sua relazione che nelle Marche e nell'Umbria si era promulgata la legge del 20 novembre 1859; io dico promulgata sì, ma attuata no. Questa è la ragione che mi fa prendere la parola in questa discussione.

Se realmente nelle provincie delle Marche, provincie cui ho l'onore di appartenere, fosse stata promulgata non solo, ma anche messa in attività la legge del 1859, il terreno sarebbe preparato, e si potrebbero con tutta facilità rinnovare le amministrazioni speciali a tenore del primo alinea; ma la cosa andò ben altrimenti.

Se il Senato mi volesse accordare pochi minuti di tempo, io direi brevissimamente quali furono le vicis-

situdini che soffrirono negli ultimi tempi le amministrazioni dei luoghi pii nel mio paese.

Le amministrazioni dei luoghi pii durante il cessato Governo pontificio erano tenute a tenore delle tavole di fondazione.

Venne il momento fortunato in cui anche il mio paese poté unirsi al Regno d'Italia. Venne il commissario straordinario per organizzare le Marche. Fra le innumerevoli leggi che da quel commissario ci furono prodigate, leggi fatte in pochi giorni, e dalle quali egli ha compilato un grosso volume, ne emanò una sull'amministrazione delle Opere pie.

Non voglio fare qui una critica generale di tutte quelle leggi, ed esporrò solo qual fosse questa sulle Opere pie. Questa legge ordinava alle Commissioni municipali di nominare una congregazione di carità, ed a questa congregazione appena costituita, d'andare immediatamente al possesso di tutte le amministrazioni delle Opere pie senza riguardo alle tavole di fondazione, e ai diritti dei legittimi amministratori che da quelle tavole dipendevano.

Come questa legge ingiustissima venisse accolta nella mia provincia, non mi occorre il dirlo. L'opinione pubblica ne fu altamente indignata, ed i reclami ne giunsero fino a Torino. Fu allora che il predecessore dell'attuale Ministro il mio onorevole amico commendatore Minghetti, chiese in via transitoria nello scorcio della passata sessione parlamentare di poter estendere a tutte le provincie del Regno, e quindi anche alle Marche la legge del 20 novembre 1859.

Ma mentre si aspettava di vedere posta in esecuzione la legge venne una lettera circolare del signor Borromeo, allora segretario generale del Ministero dell'interno, colla quale si diceva ai Prefetti di sospendere tutto.

In poche parole era questa una circolare in cui ci erano delle ragioni che a me parvero cattive, e che al signor Borromeo saranno parse buone; ma è certo che ne risultò il fatto che la legge che le Camere ci avevano accordata, e che il Re aveva decretata, non andò in esecuzione.

Oggi dunque non parlerò contro la nuova legge che il signor Ministro ci presenta, perchè è legge che desidero; ma vorrei che si togliessero le difficoltà che secondo me nascono dalla dicitura del primo alinea.

In esso si dice: sentita la deputazione provinciale. Ma sentita da chi? Io domando se la deputazione provinciale avrà da stare ad attendere, ovvero potrà prendere l'iniziativa?

Io vorrei che il signor Ministro mi desse una spiegazione, e mi dicesse cosa intende quando dice: « Le nuove amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la deputazione provinciale. » Chi prende la iniziativa per effettuare la costituzione delle amministrazioni speciali?

Io credo che da queste assolutamente dipenda il ben

essere, il buon andamento dell'amministrazione delle Opere pie del mio paese.

Prego il signor Ministro a volermi rispondere sopra questo primo punto.

Ministro dell'Interno. Io non entrero ad esaminare qual sia lo stato delle province già pontificie, di cui faceva cenno l'onorevole Senatore preopinante. Non mi fermerò a vedere se realmente la legge del 1859 fosse non solo pubblicata, ma anche messa in esecuzione. Sia comunque; si supponga pure che questa legge non abbia ricevuto alcun principio di esecuzione, io credo tuttavia che è di grandissimo interesse delle province stesse, che anche questa disposizione speciale venga immediatamente posta in esecuzione: e appunto perchè non esiste ancora la legge del 1859, e che le amministrazioni sono, come egli accennava così male ordinate, che è opportuno e indispensabile che con un particolare provvedimento esse si richiamino alla vera loro origine, e si ridoni agli amministratori, chiamati in forza delle tavole di fondazione, l'amministrazione che loro è dovuta.

Ora a che tende la disposizione di cui si tratta? A far sì che là dove queste amministrazioni non esistono, o là dove sono male ordinate si dia un'amministrazione in conformità delle tavole di fondazione, poichè qui si dice appunto che le nuove amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale a norma dell'art. 4. Ora l'articolo 4, e l'onorevole sig. Senatore può giudicarne, dichiara che l'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari istituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini. Ciò vuol dire che queste amministrazioni dovranno essere ordinate in modo che debbono essere affidate ai corpi morali portati dalle rispettive tavole di fondazione.

L'onorevole Senatore vede dunque che questa disposizione è precisamente diretta a dare a quelle amministrazione il loro vero assetto.

Diceva l'onorevole Senatore Spada che non comprende a quale scopo si abbia anche a richiedere il parere della Deputazione provinciale. Soggiungeva che questo può dar luogo ad una perdita grandissima di tempo; infine osservava che dalla legge non risultava da chi dovesse prendersi l'iniziativa. Mi pare che questi siano i dubbi elevati dal preopinante.

Ora quanto alla necessità di sentire la deputazione provinciale, mi pare che la cosa sia molto opportuna. La deputazione a norma di questa legge è quella che è chiamata a sorvegliare al patrimonio, all'amministrazione delle Opere pie.

Trattandosi dunque di dare un ordinamento a queste Opere, è naturale che la deputazione provinciale debba prima di tutto essere sentita, onde indichi quale sia l'ordinamento che si convenga dare a tali amministra-

zioni, tenuto conto naturalmente delle disposizioni portate dall'articolo 4.

Il tempo che si dovrà spendere non sarà molto lungo, poichè le deputazioni provinciali (l'onorevole Senatore lo sa), si radunano ad intervalli bensì, ma possono essere convocate ad ogni istante, anzi sono, si può dire, deputazioni permanenti. Quindi nulla impedisce che da un giorno all'altro le deputazioni provinciali possano essere richieste del loro parere, ed è probabile che i componenti delle medesime si diano tutta la sollecitudine possibile per ciò.

Riguardo poi all'iniziativa, io credo che questa potrà prendersi dal Governo, perchè quando le amministrazioni non siano ben ordinate, il Governo cui deve premere che esse siano prontamente riordinate nel modo che è voluto dalla legge, ha il diritto, il dovere di richiedere questo avviso della deputazione provinciale (quando questo articolo sia approvato dal Parlamento ed abbia ricevuto la sanzione reale), affinchè possa condursi a compimento il nuovo ordinamento che dee darsi alle Opere pie.

Io spero che queste spiegazioni basteranno a tranquillare l'onorevole signor Senatore preopinante e che non troverà in questa disposizione quell'ostacolo che accennava.

Senatore Spada. Domando la parola.

Io non dissi nulla contro le deputazioni provinciali. Il signor Ministro, mi perdoni, ha malinteso, poichè anzi io avrei desiderato che esse avessero tutta la parte nella riattivazione delle amministrazioni speciali.

Sul secondo alinea però osservo che esso è in perfetta contraddizione coll'art. 4, e non posso dubitare che esso non sia per arrecare molte noie al signor Ministro. Ad ogni modo non insisterò su questo.

Presidente. Non facendosi alcuna speciale proposta io rileggerò l'articolo 32 per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 33.

« Nelle province toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4, e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità, secondo gli articoli 27 e 28.

« Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle opere pie rimarrà alla prefettura. »

(Approvato)

Art. 34.

« Nelle province meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti, e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

« Saranno disciolte parimenti le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28. Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'arti-

colo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali, o ad istanza loro, siasi con Decreto reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

» Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti: 1. pagamento degli impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestar l'opera loro alla Deputazione provinciale; 2. pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite iscritte in testa dei Consigli degli Ospizi le quali passano alle Deputazioni provinciali; 3. sussidi fissi agli Stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consortile; 4. sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

« I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati. Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

« Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del morotrofo di Aversa e dell'istituto di San Nicola alla Strada, passerà col 1° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato, sino a che sia diversamente disposto.

« Sono approvati dal Ministro dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più province.

« Le amministrazioni o governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime ».

(Approvato).

Art. 35.

« Nelle province napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861, limitative dell'ingerenza del Clero nell'amministrazioni delle Opere pie laicali ».

(Approvato).

Art. 36.

« Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse province sotto i cessati Governi ».

(Approvato)

Art. 37.

« Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti. »

(Approvato)

Art. 38.

« La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1. gennaio 1863 e cesseranno contemporaneamente di aver vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie province dello Stato sulle Opere pie. »

(Approvato)

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore **Arnulfo Segretario** fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti	79.
Favorevoli	63.
Contrarii	16.

Il Senato approva.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare due progetti di legge già stati approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno relativo ad una spesa straordinaria sul bilancio passivo della guerra pel compimento della carta topografica delle province meridionali; l'altro portante approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio della guerra per opere diverse ai fabbricati militari.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE TASSE UNIVERSITARIE.

(V. atti del Senato N. 178)

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge relativo all'emissione di nuove monete di bronzo; ma non essendo presente il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio proponente il medesimo, se il Senato non ha difficoltà si potrà mettere in discussione il progetto che nell'ordine del giorno viene immediatamente dopo, vale a dire quello sulle tasse universitarie.

Se non vi è obbiezione leggerò il progetto.

(V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Senatore **Stotto Pintor.** Domando la parola.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Io era iscritto per parlare contro la legge, ma sono però disposto a volarne una porzione.

È giusto l'intendimento di equiparare le tasse che devono pagare gli studenti in una parte del Regno come in un'altra. Niente di più lodevole.

Ma come mai in una legge che ha questo scopo speciale si viene fuori con un altro ordine di idee e si viene a fare una classificazione di università? Questo io non posso approvare, perchè, quando io propongo una legge, cerco proporla al suo punto di vista e non tendere per mezzo di certe linee di circoscrizione ad un altro.

È giusta l'idea di equiparare le tasse, ma allora è anche giusto di equiparare le università e non fare sì che in una vi sieno professori ad un prezzo ed in un'altra ad un altro.

Cosa ne risulterà? Quando uno studente sarà stato laureato in un'Università di un grado superiore in cui p. e. il professore percepisce uno stipendio di 6000 lire, allora il laureato sarà un grand'uomo; e un altro che avrà studiato in un'Università in cui i professori hanno uno stipendio di 3000 lire, questo si dirà, vale poco, non vale che tre mila franchi.

È con questo modo che si cerca disgraziatamente di preparare un addentellato a certe misure che io voglio sperare la saviezza del Parlamento vorrà allontanare, perchè oltre al male che si farebbe alla scienza, si farebbe pure un male politico.

Fu detto che un noto movimento universitario della scolarecca ha indotto il Ministro a proporre questa legge. Io voglio credere, che sarà stato mosso da motivi più ragionevoli, ma non si potrebbe forse temere che non da un movimento della scolarecca fosse promossa una dimostrazione, ma che fosse fatta una morale dimostrazione dai professori, vedendosi così abbassati nella loro dignità.

Non credo probabile questo fatto; l'ho messo avanti come un'ipotesi ed il signor Ministro che è tanto versato nella fisica, non mi negherà che qualche volta le ipotesi si accostano molto alla realtà.

Io domando donde siete partiti per stabilire questa seconda categoria di Università che chiamerò di bassa forza?

Volete forse nella gerarchia dell'istruzione che vi siano soltanto i colonnelli e le alte intelligenze in certi punti, e che in altri non vi siano che i subalterni e la mercanzia quasi di rifiuto.

Io credo che nelle Università secondarie vi sieno degli uomini che valgano quanto quelli che sono nelle prime, e non so perchè uno che vale sei a Torino, debba valer tre a Genova.

Mi accorderà il signor professore Matteucci che vi è in Genova un professore di fisica, che ha fatto tali scoperte in fisica che l'illustre Ministro non ha sdegnato di associarvi il suo nome; potrei accennare per esempio, che abbiamo, non dirò, il primo botanico, ma sicuramente il primo conoscitore delle crittogame, che vi sia in Italia, me ne appello all'onorevole Senatore professore Moris; io alludo al professore Denotaris. Quasi che vale sicuramente quanto altri mai, perchè sta a Genova è valutato tremila franchi solo, se fosse a Torino varrebbe seimila, eppure il suo sapere intrin-

seco non varia, perchè ha variato di sede. dimando se è questa giustizia o seppure non sia una rivoltante parzialità.

Domando se le cose si debbono fare a questo modo, e se gli uomini non valgano più per le idee che rappresentano, che per la cattedra che accidentalmente occupano in una città più che in un'altra.

Sembrerebbe che nei luoghi posti nella seconda categoria vi sia un'aria crassa e quasi beotica che non possa permettere ai talenti che pur là si trovano di svilupparsi, si direbbe che in queste Università di bassa forza non possono gli intelletti alzarsi al livello delle altre ed insegnare quello che in altre si insegna, che quivi non si possa dare quello sviluppo alla scienza che altrove si suppone debbasi attingere.

Domando io se è conveniente di fare questa separazione, di fare queste distinzioni e classificazioni. Se uno stesse a Genova, varrebbe tremila franchi, in Torino ne varrà sei, eppure valutato il suo intrinseco merito è forse un grand'uomo in quella ed un uomo molto mediocre in questa seconda. Non capisco questa differenza e perciò io non accetto tal legge, perchè non credo sia il momento di presentarla sotto quest'aspetto.

Volere presentare una legge per l'equiparazione delle tasse delle Università? È giusto, sono con voi: ma nello stesso tempo non dovete presentare una legge di disequiparazione delle diverse Università e di una odiosa classificazione delle medesime, perchè non è giusto, e non è nemmeno politico in questi momenti così gravi il proporre simili misure.

Non seminiamo malcontenti, noi dobbiamo essere uniti, ma perciò bisogna che ognuno goda dei benefici che gli spettano.

Noi or più che mai abbiamo bisogno di concordia, e questa si ottiene collo stimarsi reciprocamente, non col fare delle categorie di alta e bassa scienza; io vorrei che ciò fosse sentito non perchè detto da me, ma perchè credo che questo desiderio di non crear odj con misure inopportune e parziali sia conforme alla coscienza del paese.

Ecco la ragione per cui io respingo la legge; approvo la parte che riguarda le tasse perchè è giusto che sia facilitata la scienza; perchè essa è l'elemento che conduce alla vera libertà ed al progresso, ma invece respingo la parte che è seconda della legge, che non ha a fare nulla coll'altra; questa seconda parte si attiene a principii che si debbono discutere da loro soli e appositamente e non conviene entrare così come suolsi dire per la parte di dietro in una disposizione di legge molto grave e che deve essere ponderata e non gettata lì in mezzo a disposizioni che si attengono ad un tutt'altro ordine d'idee.

Senatore **Stotto Pintor**. Io sono dolente di dover fare opposizione alla legge che ci presenta il dottissimo Ministro sopra l'istruzione pubblica. E tuttavia dirò colla coscienza dell'uomo che sa di dire quello e soltanto

quello, di che egli è intimamente, profondamente persuaso.

La legge, a parer mio, fa torto al tempo, fa torto alla finanza, fa torto ai maestri, fa torto ai discepoli, fa torto alla libertà d'insegnamento, alla dignità delle scienze, fa torto infine agli ordini costituzionali. Non vi spaventi la lunga enumerazione quasi annunziatrice di un lungo discorso. Farò quello ch'io soglio; cercherò di stringere molte idee in parole poche.

Io dico in primo luogo, che la legge fa torto al tempo, ciò che vuol dire essere inopportuna.

Io guardo la legge proposta dall'onorevole mio amico Pasquale Stanislao Mancini alla Camera dei Deputati, guardo alla relazione della Commissione, guardo alla discussione quivi seguita, e che vedo io?

Vedo che tutti sentono un bisogno supremo, un bisogno urgente di parificare le tasse. E ciò è giustizia. Ma perchè dunque si allarga smisuratamente il concetto di questa legge?

Abbiamo udito qualche volta di una montagna che partori un topo, ma in verità, o Signori, qui vediamo che un topo ha partorito una montagna (ilarità).

Com'è, che in una discussione improvvisata, e posso dire abborracciata a furia d'emendamenti si venne a sconcertare tutto il concetto della legge, a fissare lo stipendio normale dei professori, a fare differenza tra Università e Università, tra scienza e scienza, si venne insomma a svolgere certi principii che io stimo avessero bisogno di essere seriamente meditati e discussi?

Io affermo, in secondo luogo, che la legge fa torto alla finanza.

Lascio ora da parte la questione tanto combattuta, se cioè giovi di far pagare le tasse per forma d'iscrizione, ovvero di esami: ma checchè sia di ciò, egli è sempre vero che la tassa è un'imposta; imposta giusta perchè retribuzione di un servizio, imposta utile perchè vantaggia la finanza, imposta opportuna perchè pur troppo tale e così fatta è la natura umana che poco pregia quello che nulla costa.

Facciamo eccezzuazione (ci s'intende) dei poveri ai quali si dee spezzare gratuitamente il pane della istruzione.

Ora io dico: quale servizio rende lo Stato agli studenti? Evidentemente due, vale a dire l'insegnamento e il conferimento della laurea che dà al cittadino un grado, una situazione, o come dicesi più francamente che italianamente una posizione sociale, e sopra ciò lo abilita ad esercitare una professione.

Se così è, la tassa universitaria dovrebbe essere in ragione composta di questi due servizi. Or dunque quale ha ragione di essere il capoverso 3 dell'art. 1? « Quelli fra gli studenti, che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti invece dei corsi ordinari dell'Università avranno diritto in fin d'anno sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in pro-

porzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito. »

Che ne avverrà egli?

Nella tabella dei risultamenti finanziari il signor Ministro calcolò l'introito delle tasse universitarie in lire 2,105,000.

Io penso che questo calcolo sia appieno errato. Calcola, a cagion d'esempio, che tutti i 9459 studenti dell'Università di Napoli progrediscano fino alla laurea.

Ma il signor Ministro sa meglio di me, che mille appena di quel numero si curano di pigliare il grado accademico: gli altri vi sono attirati dalla curiosità scientifica, la quale, diciamo il vero, si svolge più e meglio nelle province meridionali d'Italia.

Vedesi dunque a vista d'occhio quanto danno si rechi alla finanza permettendo agli studenti di farsi rimborsare la tassa delle annuali iscrizioni. E pure il signor Ministro sa molto bene, come bisogna dare l'istruzione primaria gratuitamente o quasi, come bisogna far pagare alquanto più la secondaria, e come sia mestieri allargarla più ancora per l'alta istruzione universitaria.

Io dico in terzo luogo che si fa torto ai discepoli. Spiego la mia idea. Se la tassa è, o dee essere retribuzione del servizio che rendono gli insegnanti e del grado accademico che si conferisce, perchè dunque per la laurea legale, corso di anni cinque, si vorrà far pagare 410 lire, quando per la laurea, nelle arti salutari, corso di anni sei, bastano lire 280? Ho udito a dire da taluni. Codesto è mezzo che il Governo ha in mano per far volgere la mente dei giovani meglio all'una che all'altra scienza. Baie, o Signori. Il giovane seguirà sempre quella scienza per la quale sente di avere maggiore attitudine, quella che gli promette un migliore avvenire. Molto possono ancora nella scelta i pregiudizii del volgo, l'andazzo dei tempi, gli esempi domestici. Di che ho io esperienza vera, io che primo ruppi il filo delle tradizioni di famiglia, nella quale in meno di sei lustri furono quarantatre dottori di legge civile e canonica; la maggior parte dei quali nel giorno immediato alla laurea andarono a dimorare sopra le loro terre. Allorquando io faceva il corso delle pandette, mi trovai al fianco più di 100 condiscipoli. Andate a trovarli oggi nella città di Cagliari, oggi che ciascheduno si sente più disposto a pigliare il fucile in ispalla o a cingere con una spada i fianchi.

Io dissi in quarto luogo che la legge fa torto a' maestri, nel che io convengo pienamente coll'opinione dell'onorevole Senatore Pareto. Per me la graduazione delle Università in ordine allo stipendio dei professori è assurda. La parola può parer troppo forte, e nondimeno io la mantengo.

Lo stipendio è retribuzione di fatica. Volete voi dirmi se lavori meno un professore di pandette o di economia politica nelle Università di Modena e di Genova, di quello lavori un professore di tali scienze nelle Uni-

versità di Bologna, di Pavia o di Torino? Maggior numero di studenti, si dice. Benissimo. Ma è forse fatica maggiore il declamare una lezione per cento ascoltatori, anziché per dieci?

Perché dunque, io dico, l'articolo 2 della legge che discutiamo? Desteremo, ci si osserva, l'emulazione fra i giovani professori i quali sperano di essere in tarda età promossi alle Università primarie. Ma ecco qui si fa una questione di principio. Facciamo noi le classi di professori in ragione de' luoghi ovvero delle persone, come avviene negli ufficiali amministrativi e di tutta quanta è la magistratura dello Stato?

Se un Muratori insegna in Modena, certo amerà meglio di stare nel suo paese nativo. Se voi darete le classi in ragione dei luoghi, avverrà che non potrete premiare il suo merito tranne che condannandolo all'esilio!

Ma sopra ciò quali sono le seste colle quali il signor Ministro ha misurata l'importanza delle Università? Se voi la fate derivare dal numero dei discepoli, incominciate a disgiungere da tutte le altre l'Università di Napoli che a tutte grandemente e fuor d'ogni proporzione sovrasta.

Ma vi ha di più. Perché mettete in prima categoria, a cagion d'esempio, l'Università di Palermo, anziché quella di Modena, quando pure in quest'ultima città si contano più studenti che in quella? Anzi perché non prima della Università di Palermo quella di Catania più popolata di giovani studenti?

I professori delle Università primarie sono lautamente retribuiti. Nè sarò io che mi oppongo a qualunque larga misura di retribuzione a pro' degli insegnanti.

Ma diciamo francamente il vero, o Signori. Un professore che gode uno stipendio di 8000 lire, il quale sia avvocato di qualche grido, egli è certo in miglior condizione di quello sia un luogotenente generale, un generale d'esercito, il primo presidente della Corte suprema di cassazione, gli stessi Ministri! e frattanto i professori delle università chiamate secondarie, dovranno star contenti a 3000 o 3500 franchi!

Che faremo dunque? O permettiamo a tutti di esercitare la professione di avvocato, e allora ottomila lire di stipendio mi paiano e sono soverchie; o neghiamo ciò a tutti, e allora come si fa a vivere con 3000 o 3500 franchi? O infine concediamo agli uni quello che neghiamo agli altri. Ed ecco la legge crea la necessità di una odiosa differenza che vuolsi in tutti i modi cansare.

Un'ultima considerazione; si fanno gli stipendi eguali per tutte le scienze, sia! A chi conosce l'albero della scienza e sa come l'una sia di aiuto all'altra e come tutte insieme non sieno che una serie catecata di conseguenze derivanti tutte da un solo principio non parrà, strano il dire che tutte le scienze sono eguali.

Non vogliamo l'aristocrazia delle scienze.

E so che la scienza come la virtù è eminentemente

aristocratica, ma nel senso del sapere, non già del luogo in che si vive.

Se nella Università di Genova o di Parma insegnasse Galileo o Volta o Lagrange o Gioberti o Dettori o il nostro Plana o lo stesso ministro Matteucci, sarebbe egli giustizia che fosse retribuito meno, o sarebbe preunzione di diritto che ei valesse meno di qualsivoglia professore di un'altra Università di primo ordine?

Ho detto in quinto luogo che la legge fa torto al libero insegnamento; ciò che parmi agevole a dimostrare. Si sono abolite le così dette propine dei professori, perché? V'era egli qualche ragione d'indecenza? V'era egli alcun che di comune colle abolite sportule dei magistrati? Niente affatto! Le sportule erano un contratto diretto tra il magistrato che rende giustizia e il cittadino che la domanda.

Niente di tutto ciò nelle propine. Allo Stato si pagavano, e lo Stato le cedeva agli insegnanti siccome parti di stipendio. Il certo è che l'abolizione delle propine nuoce grandemente alla libertà d'insegnamento.

Un professore il quale tauto più vantaggia, quanto meglio insegna, ha interesse di insegnar bene, di migliorare i suoi trattati, di far progredire la scienza.

Ma se a tal professore non darete che un fisso stipendio egli riposerà sopra i suoi allori, e non farà di un passo avanzare la scienza. È vergogna il dirlo, ma diciamo il vero. La umanità è così fatta che, non che dei lavori intellettuali e dello ingegno, domanda il compenso perfino della virtù. Il metodo delle propine ben lo sa il signor Ministro, fu quello che contribuì più che che altro a mettere in atto la libertà dello insegnamento nella dotta Germania.

Ora io non so come, volendoci noi avviare a questa santissima tra le libertà, si tolga via il mezzo che si presenta migliore.

In sesto luogo la legge disconosce la dignità della scienza.

Testè ho parlato dell'uguaglianza di esse, ma forza è fare una eccezione per la teologia, la quale è primissima sopra le altre tutte.

Se non la si vuole insegnare, sia pure. Io penso che lo Stato non dovrebbe insegnare, non fare opere pubbliche, non impacciarsi d'industria e d'agricoltura o di commercio.

Ma ciò appartiene a un altro stadio della società umana, e l'umanità nol raggiungerà se non se dopo molti secoli. Frattanto che la teologia s'insegna e fa parte della istruzione universitaria, è cosa soprammodo ingiusta che i soli professori della scienza divina debbano contentarsi del magro stipendio che godono di presente, quando agli altri tutti si concede una assai più larga retribuzione. Ripeto che la teologia è tra le scienze primissima per l'obbietto, per lo scopo, per la intrinseca sua difficoltà.

Mi soffermo a quest'ultima considerazione.

Un professore di esegesi biblica, per modo d'esempio, a quante scienze non dee porre la mente? Di quali

e di quanti libri non dee essere fornito meglio che un altro scienziato qualsiasi? Egli dee essere, per così dire, un uomo universale.

Dimostrerò la tesi con alcuni esempi. Vi ha egli un ordine soprannaturale? Il miracolo è nell'ordine delle cose possibili? Può egli l'uomo essere assunto a natura maggiore, essere trasumanato senza cessare di essere quello che è? Tali questioni non si risolvono senza la metafisica. Fu prodigio il passaggio del mar Rosso, ovvero fu effetto naturale del grandissimo flusso e riflusso di quel mare? Colla fisica si prova la verità teologica. Come potè l'arca posata sulla nuda terra sollevarsi grado a grado sopra le acque, senza dare nelle secche senza rompere negli scogli? È quistione della scienza nautica. Come potè capire quella grande quantità di provvigioni, quella infinita generazione di bestie d'ogni maniera? Quale la sua forma? Quali dovettero essere li suoi scompartimenti? Risponde la matematica. Se v'ha scienza che sembri straniera alla teologia, ella è certo la medicina. E pure a un professore di esegesi biblica non dee punto essere ignota. Nell'ora sesta poterono essere vivi i due ladroni? potè essere morto il Cristo, e come da lui cadavere potè escire a un tempo acqua e sangue?

Insomma, o Signori, l'archeologia, la mineralogia, la geologia, l'astronomia, la storia e la cronologia, e tutte, a dir breve, le scienze sono tributarie della teologia.

Egli è tempo di smettere le idee viete o pregiudicate. La teologia non è la casistica che cerca spesso le cose assurde e più d'una volta le oscene; non è la scienza dello schifoso Sanchez o del gesuita Mariano. Miratela in tutta la sua grandezza nel sublime poema di Dante al quale ha posto mano e cielo e terra, miratela soprattutto nell'opera più ammirabile che sia uscita da penna umana, nella *Città di Dio* di S. Agostino. E voi vorrete retribuire meno un professore di esegesi biblica, che un professore d'aritmetica il quale comincia per insegnarvi che due più tre fa cinque, che cinque meno tre fanno due, che otto via otto dà sessantaquattro, e che dodici diviso per quattro dà tre? Basta enunziare la proposizione perchè se ne scorga tosto l'assurdità.

In ultimo luogo ho detto che la legge fa torto agli ordini costituzionali. Di fatto nell'art. 4 è detto che un regolamento fisserà la durata, l'ordine, la misura degli insegnamenti, e il modo degli esami in tutte le Università governative.

Io amo le leggi, non amo i regolamenti, i quali regolano nulla, nè meno l'arbitrio. L'ufficio centrale ci afferma che intende dare al Ministro la facoltà di fare un Regolamento. Ma qui sta appunto la controversia, nel vedere cioè se le sieno cose che non varchino i confini di un semplice regolamento, secondochè a me par di vedere.

Io stimo, o Signori, di aver provato accennando e quasi di volo la ragionevolezza delle censure che io fo alla legge che cade in discussione. Molte altre potrei recarne in mezzo. Ma io avviso che bastino

le già fatte per renderla meno accettabile al Senato. Io dichiaro adunque nettamente che non voterò la legge, tranne nel caso che il Ministro della istruzione pubblica si contenti di ritirarla a' suoi principii, di restringerla nei suoi naturali confini, pareggiando cioè le tasse nelle diverse Università dello Stato.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Se io considero le cose di cui tratta la presente legge, nel loro isolamento, e le cause che han promossa la trattazione della legge stessa, non posso che unirmi alle opinioni espresse dai due onorevoli preopinanti, poichè in primo luogo trovo che le tasse scolastiche non solamente sono disuguali da facoltà a facoltà, e ciò senza tener calcolo nè della durata degli studii, nè della loro importanza; ma trovo altresì che hanno per base quelle che si pagano in una sola delle province del Regno, anzichè aver per base un calcolo esatto di ciò che converrebbe alle condizioni delle finanze ed alla istruzione che si dà agli alunni.

Trovo poi ancora io pure che l'aver soppresso le tasse di laurea sia un errore, dappoichè la laurea è la conclusione degli studi, è la loro corona, ed è il mezzo col quale il giovane è abilitato all'esercizio d'una facoltà lucrosa; e quindi ben diversa cosa è l'aver il sussidio degli studi, ed il ricevere un'abilitazione per l'esercizio di una utile carriera; questi due capi volevano essere distinti e non confusi in un solo.

Trovo io pure che gli argomenti addotti a biasimo della distinzione delle due classi di professori siano logici e giusti, perchè essa offende ad un tempo l'interesse e l'amor proprio dei professori e nuocerà certamente al buon andamento dell'istruzione.

Per questa parte però debbo fare osservare agli onorevoli preopinanti che ciò che si è oggi inserito nella legge non è cosa nuova; in tutte le province del Regno esiste già questa distinzione di Università di primo ordine e di Università di secondo ordine.

Essa è già stata stabilita mediante la legge del 13 novembre 1859 nelle antiche province del Regno e nella Lombardia.

Un decreto del dittatore Farini dichiarò l'Università di Bologna di primo grado e diede grado secondario alle altre tre Università che dipendevano dalla sua amministrazione.

Nel Regno di Napoli non si può far confronto perchè non esiste che una sola Università; ma anche in Sicilia vi è già una Università di primo grado in Palermo, e le altre sono a tenore di legge dichiarate di secondo grado.

Per lo quali cose ogni qualvolta la presente legge non venga approvata nei termini nei quali è stata formolata, le cose rimarranno in pristino e i professori si troveranno sempre in condizioni diverse, e per la dignità e per lo stipendio; quindi io credo che a parità di circostanze preferiranno che la legge attuale venga

promulgata perchè se non altro essa aumenta gli attuali loro stipendi.

Nelle varie Università del Regno specialmente di secondo grado si percepiscono stipendi assai scarsi, e la legge attuale viene a migliorarne le condizioni; vero è che non li pareggia ai professori di grado superiore, ma sta in fatto però che la loro condizione viene d'assai migliorata.

Se noi avessimo fiducia di poter in quest'aula modificare talmente la legge da far sì che prevalesse il principio dell'equiparazione degli stipendi di tutti i professori del Regno, io mi avvicinerei volentieri alle sentenze espresse dai due proponenti; ma se nel caso attuale venisse respinta la legge presente ne avverrebbe che le cose rimarrebbero come oggi sono e le condizioni dei professori resterebbero ugualmente disuguali; perciò io sono, dirò, malgrado il mio convincimento, costretto a dare il mio voto anche a questa disposizione.

Mi spiace altresì di vedere che le condizioni dei professori stessi non siano pareggiate riguardo al tempo, perchè si dice nella legge che i professori che avranno dieci anni di esercizio fruiranno del massimo stipendio nella rispettiva categoria; e che a partire dal 1 gennaio 1863 avrà principio un quinquennio alla fine del quale si aumenterà di un decimo lo stipendio a vantaggio dei professori.

Dal che risulta che quelli tra loro che oggidì non hanno i 10, ma soltanto li 9, li 8, li 7 anni di servizio dovranno aspettarne altri cinque prima che il loro stipendio cresca di un decimo.

La qual cosa è manifestamente ingiusta; in quanto che agli uni si sarà accordato il massimo stipendio perchè hanno servito dieci anni; agli altri dopo 13 o 14 anni non sarà fatto l'accrescimento che di un decimo di stipendio.

Rispetto poi alla costituzionalità della legge, forse era meglio provveduto che non al presente con ciò che proponeva d'accordo col Ministro della istruzione pubblica la Giunta della Camera dei deputati la quale voleva che una Commissione mista ricevesse il mandato di compilare insieme col Ministro un regolamento della istruzione superiore.

Col che si rende manifesto che l'intendimento della Giunta, il quale implicitamente venne compreso anche nell'attuale compilazione del progetto, era che questo regolamento riuscisse ad una completa legge scolastica.

Ma quantunque questa parte dell'attuale progetto non solo, ma anche del progetto della Giunta possa avere quasi un aspetto d'incostituzionalità, io mi avvicinerei anche per questa parte al primo progetto perchè ritengo cosa quasi impossibile che da corpi deliberanti si possa ordinare un codice di legislazione scolastica.

Le legislazioni scolastiche debbono essere sempre informate da un grande concetto generale, debbono essere animate da un solo spirito, e questo spirito e questo concetto si disperde sicurissimamente ogni qualvolta

sia assoggettato alla discussione di molti individui proponenti aggiunte, riforme ed amminde, cosicchè invece di una legge scolastica ne riesce poi qualche cosa d'informe e di poco applicabile.

Io mi sarei avvicinato più volentieri ad ogni modo al primitivo progetto presentato dalla Camera dei Deputati, perchè rispetto alle tasse lo conservava più uniformi e partiva da un principio più logico.

Per rispetto alla classazione dei professori nelle diverse Università non se ne faceva cenno, essendo che l'art. 2 fu aggiunto posteriormente. E per rispetto infine alla compilazione di un regolamento sulla pubblica istruzione, si era provveduto in un modo meglio acconcio e promettente un più felice risultato.

Ma ad ogni modo quando considero che se la legge attuale non è accettata dal Senato, non potrà sicuramente andare in vigore nell'anno corrente, e che è così stringente il bisogno di unificare le tasse, io non so risolvermi a negare il mio voto alla presente legge. Il tempo chiarirà sicuramente gli inconvenienti che essa presenta, e saremo a tempo con maggior calma a correggerli. Ma al presente non posso a meno di confortare il Senato ad approvarla in modo puro e semplice. Vero è che ci sono inconvenienti, come dissi, ma dico ancora che più grave inconveniente è il persistere nello stato attuale delle cose di cui molti di noi ebbero occasione di ben conoscere i difetti.

Nella mia città, ove è una Università nella quale le tasse erano più basse di quelle delle antiche province, ho veduto affluire ed accorrere in grandissima quantità alunni mal preparati i quali ci hanno fatto studi interrotti e imperfetti, e vi sono venuti unicamente stimolati e sospinti dal desiderio di spender meno nelle tasse di esame e di laurea.

La disparità delle tasse ha prodotto altri grandi sconcerti che non è qui il luogo di ricordare, e che sicuramente potrebbero ripetersi con danno della pubblica istruzione e dell'ordine pubblico se non vi fosse in tempo provveduto.

Non posso quindi a meno di ringraziare il sig. Ministro della pubblica istruzione per avere proposta una legge di perequazione delle tasse, e di riordinamento degli studi e degli esami nelle varie Università del Regno. E lo ringrazio tanto più in quanto che mi avveggo sempre più quanto sia arduo il promuovere e sostenere una discussione di una legge sull'istruzione pubblica la quale difficilmente riesce a buon fine.

Di ciò abbiamo avuto uno spiacevole esempio due anni fa, quando veniva discussa in quest'aula stessa una legge scolastica d'interesse gravissimo, imperocchè sebbene si trattasse allora di dare a molte cospicue province del Regno una legislazione scolastica della quale esse sentivano e sentono tuttora il difetto, pure la legge quivi proposta non ebbe alcun effetto, nè potè essere neppure presentata all'altro ramo del Parlamento.

Ed in questa occasione mi permetta il signor Ministro che io lo preghi di una cosa; cioè che poichè egli

ha avuto il coraggio di cimentarsi a questa difficile prova per rispetto allo insegnamento superiore, volga pure il pensiero all'insegnamento elementare, volga il pensiero a migliorare la condizione dei maestri che in numero di 40,000 aspettano da tre anni lo adempimento di quanto veniva prescritto dalla legge del 13 novembre 1859 a loro vantaggio, vale a dire la istituzione del Monte delle pensioni.

Sono 40,000 individui che continuamente combattono a vantaggio della civiltà e del progresso della Nazione e siccome si provvede agli invalidi dell'armata, si provvegga parimente agli invalidi della civiltà, procurando loro un modesto sì, ma sicuro riposo negli anni tardi della loro carriera.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Prendendo la parola per difendere questo progetto di legge e per pregare vivamente il Senato e con tutte le mie forze a voler concorrere col voto dell'ufficio centrale, cioè ad approvarlo, non intendo certamente di presentarlo come quella legge organica, fondamentale, che l'Italia aspetta sopra la istruzione superiore.

Sa il Senato le grandi difficoltà che si incontrano perchè una legge organica sulla istruzione superiore possa essere convenientemente discussa ed approvata dal Parlamento.

Quello che mi basta è di provarvi, e sono sicuro di riuscire, che la legge oggi sottoposta alle vostre deliberazioni corregge vizi gravissimi che esistono nell'ordinamento scolastico attuale, rimedia a mali grandissimi che pur troppo si sono infiltrati nelle nostre istituzioni universitarie, e le cui conseguenze materiali, per dir così, si sono sentite anche recentemente; sanziona, stabilisce principii ottimi sugli ordinamenti scolastici, ci avvia finalmente ad un riordinamento migliore, ci prepara cioè intellettualmente a quella legge organica a cui più o meno presto è debito nostro di arrivare.

Non ho bisogno di dimostrare al Senato quanto io mi preoccupi di quella legge organica, e ricordo sempre con gratitudine, sentimento in me vivissimo, ricordo che il Senato ebbe la benevolenza di prendere in benigna considerazione la legge che io avevo proposto, legge che aveva appunto il carattere di una legge organica.

Mi ricordo anche la benevolenza colla quale la Commissione composta delle persone più autorevoli e competenti che abbia il Senato, si occupò di esaminare con molta attenzione quel progetto di legge, e di aggiungerci disposizioni utili, e miglioramenti sostanziali. Pure anche questo progetto di legge organica come fu dalla Commissione del Senato elaborato sul mio primo disegno, non ha quei caratteri che dovrebbe avere per essere applicato.

Dopo aver fatto per tutta la mia vita il professore, una volta arrivato in Senato ho creduto dover mio di presentare una legge sulla istruzione pubblica: finchè la

legge ha questa origine s'intende che non dobbiamo cercare in essa che buoni principii, buone massime generali. Ma è tutt'altro il caso di una legge organica presentata dal Ministro; il Ministro facendo una legge organica deve assolutamente applicare quei buoni principii al caso pratico: bisogna stabilire, nella tal città vi sarà una Università, nella tal altra vi sarà un istituto superiore, nell'altra una Università secondaria; in un'altra infine una scuola di applicazione.

Queste differenze di sede delle Università primarie, delle secondarie, delle scuole pratiche sono l'opera della natura e della storia. Tutte le leggi che sono state fatte in Italia su ciò hanno sempre stabilito che vi erano Università primarie e Università secondarie. Ma ognuno intende anche che non siamo oggi in grado di stabilire un ordinamento universitario generale; l'opinione pubblica non è anche abbastanza preparata perchè questa legge organica e pratica possa esser presentata. Io ho accettato di cuore l'incoraggiamento e l'ordine del giorno che la Camera dei Deputati ha votato perchè nella sessione prossima sia presentato un progetto di legge sull'istruzione superiore. Posso assicurare il Senato che me ne occupo costantemente, non fo che pensare a questo progetto, poichè credo che in esso stia l'avvenire della scienza e lo svolgimento delle nostre libere istituzioni; ma è questo un grande avvenimento che non potrà essere preparato che con lungo lavoro morale e intellettuale e non potrà venire alla luce che quando l'opinione pubblica, regina di questi fatti, avrà preparato il terreno.

Ciò che importa ora si è di stabilire che la legge che dovete discutere è la sola che si possa sperare di veder presto applicata alle Università che ne hanno grande bisogno, che è conforme ai buoni principii di una legge scolastica, che corregge vizi gravissimi, e che rimedia a quei gravi inconvenienti che ho già citato e che sicuramente si riprodurrebbero se rimanessero le cose come ora stanno, se continuassimo nelle condizioni che abbiamo tanto lamentato.

Non starò a ripetere al Senato quali siano questi inconvenienti perchè altre volte ne fu parlato. Passerò solamente in rivista i punti principali della legge e credo che passando in rivista questi punti mi verrà fatto di rispondere alle obiezioni sollevate. Dirò anche che per abbreviare il lavoro, per non abusare eccessivamente della pazienza del Senato, potrei ottenere questo intento leggendo una lettera di cui mi tengo altamente onorato e che il Consiglio superiore d'istruzione pubblica ha avuto la bontà di dirigermi, a proposito di questa legge, in occasione del voto della Camera.

Il Consiglio superiore, come naturalmente doveva essere, ha compreso quale era il valore di questa legge, quale ne era lo spirito; esso ha rilevato, ha messo in evidenza i suoi meriti intrinseci, ma tanto è leggervi quella lettera, o passarlo in rivista gli articoli principali del progetto:

Il primo articolo pareggia le tasse universitarie. Niente di più giusto di questo.

Voci. Non vi è difficoltà su questo.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Niente di più giusto che il medico che deve medicare i malati a Napoli come a Milano non paghi con tasse diverse gli studi fatti e i gradi presi in una o in altra Università del Regno, Ma nel caso nostro la grande differenza che vi è nelle tasse universitarie ha prodotto nelle condizioni scolastiche effetti gravissimi che a parer mio sono più gravi di questa specie d'ingiustizia sociale. Bastava, purchè non fosse lesa la giustizia, che nelle Università in cui si pagava di più si avesse anche un insegnamento migliore: siccome la tassa pagata dovrebbe in qualche modo corrispondere all'insegnamento ricevuto basterebbe che l'insegnamento fosse migliore perchè la tassa richiesta potesse anche essere maggiore. Ma ripeto vi è qualche cosa di molto più grave negli effetti di queste differenze di tasse scolastiche: queste differenze hanno ingenerato nell'animo degli studenti, e da quello degli studenti è passato in quello dei padri loro e forse nello spirito pubblico, che le Università non servivano realmente per studiare, ma che servivano per ottenere un grado, e che tutto quello che si poteva desiderare era di arrivare a questo grado spendendo il meno tempo e il meno danaro possibile.

Da questa differenza di tasse che esistevano fra Università e Università è saltato fuori una specie di diritto; gli studenti di Pavia dicevano diritto, che disgraziatamente si rivoltava contro la loro buona istruzione, e che era contrario ad ogni disciplina, di potere cioè studiare a Pavia, ed andare dove le tasse erano minori a prendere gli esami.

Questo uso o abuso piuttosto, è essenzialmente contrario ad ogni buona disciplina universitaria.

Quando un giovane lascia l'Università in cui studia non per andare come facevano nel Medio evo da Padova a Pisa, da Pisa a Bologna per cercare un professore migliore, ma per recarsi a prender l'esame per pagare una tassa minore o essere ammesso più facilmente, allora s'intende che l'Università non è più fatta per studiare ed ogni principio scolastico è frainteso o pervertito.

Or bene, i rimedi che si proponevano da principio, che erano contenuti nel primo progetto di legge presentato alla Camera è col quale si cercava di riparare a queste conseguenze non erano assolutamente radicali, non avrebbero mai impedita la rinnovazione delle loro cattive conseguenze.

A Pavia, Torino, Genova, Cagliari ove la legge 13 novembre è in vigore si pagasse pur un quarto o un terzo meno di quello che si pagava prima, ciò non toglierebbe la ragione o il pretesto per andare a dar gli esami nelle Università dell'Emilia o di Toscana.

Le tasse in queste Università sono di 400 lire, mentre per ottenere la laurea nelle Università di Torino e Pavia, malgrado le riduzioni proposte, le tasse sarebbero sempre rimaste il doppio.

Ora dunque era essenziale, per regolare la disciplina universitaria, di togliere, se non volete dire la ragione,

il pretesto agli studenti di passare da una Università all'altra in cerca di tasse minori o di esami più brevi e più facili. L'uniformità insomma delle tasse è una giustizia, ma è soprattutto un elemento essenziale per migliorare la disciplina e gli studi.

Non credo che vi possa essere discussione sopra questo punto, nè sopra il merito della disposizione, nè sulla urgenza di adottarla.

Riguardo alla misura della tassa non ho bisogno di assicurare il Senato che avrei preferito tasse maggiori a quelle che si sono adottate.

Evidentemente devesi considerare la tassa universitaria che pagano gli studenti, come compenso dello insegnamento che ricevono: mentre l'insegnamento elementare è dato a tutti gratuitamente perchè tutti ne partecipano in egual grado, non è più così dell'insegnamento superiore che conduce i giovani all'esercizio delle professioni liberali, agli impieghi, alle carriere insomma in cui trovano guadagno e onori.

Le tasse furono dunque troppo ridotte e non credo che siano, per ora almeno, tali da corrispondere alle spese che fa il Governo per le Università.

Non dimentichiamo però che non vi è paese al mondo dove l'insegnamento ufficiale esiste, nel quale il prodotto delle tasse sia corrispondente a quello che il Governo spende in tutti gli stabilimenti d'istruzione superiore.

Per arrivare a questo equilibrio ed anche se volete al guadagno, bisogna cercare i paesi ove l'insegnamento superiore è una speculazione, bisogna andare in America e in Inghilterra ove si fanno speculazioni anche su questo e si creano Università che si chiamano libere. Ma non si creda però che queste Università libere siano istituti modelli. Generalmente questo moderne Università sono molto inferiori alle grandi Università di Germania o di Francia e anche alle nostre; sono Università professionali, per dire così, nelle quali si insegna quel tanto di fisica, di chimica o di altre scienze che è necessario per rendersi atto ad una professione, ma dove non si insegnano tutte le scienze che si richiedono per avere un insegnamento superiore propriamente detto.

Dico dunque che in tutti quegli Stati in cui l'insegnamento ufficiale esiste nella sua ampiezza non si può mai dire che si faccia dallo Stato una buona speculazione.

Potrei leggervi uno degli ultimi rapporti del Ministro dell'istruzione pubblica in Francia, da cui appare che le spese degli alti istituti d'istruzione superano assai gli introiti.

Malgrado ciò, ripeto, io credo che noi abbiamo passata la misura voluta dalle nostre condizioni economiche e che le tasse di questa legge sono al disotto di quello che dovrebbero essere.

Nel primo progetto presentato alla Camera dei Deputati ed al quale il Ministero aveva pienamente aderito, queste tasse erano tenute alquanto più alte.

Nessuno di voi ignora la ragione per cui queste tasse furono ancora ridotte.

Le tasse dell'Università napoletana sono quelle adottate e furono adottate dalla Camera perchè era essenziale di giungere al paraggiamento e perchè se ogni giorno per motivi di interesse generale siamo costretti a dire ai Napolitani, pagate di più di quello che pagavate prima, era giusto, che qualche volta, in un caso non molto grave, e di ben tenue influenza sulle nostre finanze si dicesse loro, noi pagheremo le vostre tasse, e sacrificheremo qualche cosa per giungere al paraggiamento.

Ma non dimentichi il Senato, che nel fare questa concessione al sistema napolitano, abbiamo ottenuto un grandissimo vantaggio; e qui dirò, che sono ben contento di avere sostenuto e vinto nell'altro ramo del Parlamento un punto fondamentale.

Nella legge che vi è proposta non sono più riscosse le tasse napolitane nella forma in cui erano a Napoli, sono ridotte sotto forma di tasso d'iscrizione annuale.

Ora io credo, che tutti gli uomini pratici in materia d'insegnamento converranno, che questa trasformazione di tasse di diplomi di vario genere in tasse d'iscrizione annuale è un grandissimo progresso, e se io potessi mostrarvi qui tutte le leggi scolastiche dei vari paesi, vi convincerei che ovunque si cerca di diminuire le tasse degli esami per introdurre tasse di iscrizione ed accrescerle sotto questa forma.

Il giovane che va all'Università per ricevere un insegnamento paga in quell'anno l'insegnamento che riceve. Se ci va per uno, per due, per tre anni, paga una, due, tre tasse d'iscrizione.

E torno a dire: tutti coloro i quali sanno cosa è disciplina universitaria converranno, che questo sistema è diretto a ricondurre la disciplina in condizioni migliori. Dove esiste la tassa di iscrizione, lo studente si presenta alla cancelleria dell'Università, e chiede di esservi iscritto e riceve una matricola, e non vi è poi gran male se in questa matricola vi sarà pure una colonna che accenni alla diligenza degli studenti alle lezioni. Con questa matricola si riconduce, per quanto lo comportano i tempi nostri, la disciplina universitaria a quel grado che è indispensabile per buoni studi e dove gli esami non possono essere la sola prova del sapere, il solo eccitamento allo studio.

Dirò di più per rispondere all'onorevole preopinante che le tasse d'iscrizione trasformando le tasse napolitane, faranno sì che la legge anche finanziariamente non sia tale da diminuire gli introiti.

Non saranno 9,000 gli studenti napolitani, saranno 8,000, saranno 7,000: saranno sempre molti, perchè in quel paese vi è ardore vero per lo studio, vi ha molta gioventù, che accorre agli studi, e quando l'Università di Napoli sarà giunta ad essere una delle prime e forse la prima del Regno, io sono certo che la gioventù napolitana vi accorrerà interamente e vi starà per compiere tutti gli studi.

Queste tasse sotto forma d'iscrizione quando saranno interamente pagate nell'Università di Napoli, produrranno un notevole aumento nei nostri introiti.

Sin qui dalle tasse napoletane nell'anno scorso, e in quest'anno non abbiamo tratto che duecento mila lire, e lasciando le tasse sotto la forma di prima non si sarebbe mai potuto sperare di ottenere un aumento. Ecco perchè adottando i primi progetti presentati alla Camera dei Deputati, cioè quelli che non toccavano le tasse napolitane e solamente diminuivano di un terzo o più le tasse nelle antiche province e in Lombardia, non si sarebbe mai potuto sperare un aumento d'introito. Infatti 9, 8, 7 mila studenti a Napoli, pagando anche le tasse attuali avrebbero dovuto produrre molto di più di dugento mila lire; e se questo non avviene, ciò vuol dire evidentemente che i giovani si iscrivono all'Università e poi non seguono le scuole. Se migliorando, come sempre si è fatto e non si cesserà mai di fare, l'Università napolitana, riusciremo ad ottenere che gli studenti restino all'Università, che vi compiano i loro studi, preferendo gli insegnamenti ufficiali migliori e più completi sotto ogni rapporto a quelli a cui sotto il cattivo governo si erano rassegnati e che, meno poche illustri eccezioni, non possono paragonarsi agli insegnamenti che si danno oggi all'Università, avremo anche ottenuto necessariamente, assieme col miglioramento degli studi e della disciplina, un aumento di introito.

E qui mi cade opportuno di dire qualche parola sopra l'influenza che la modicità eccessiva delle tasse potrebbe avere per creare l'ingombro delle Università.

In generale non credo che dalla misura delle tasse dipenda il numero degli studenti. Il numero dei giovani che corrono in cerca dei gradi accademici più che altro dipende dalle condizioni economiche del paese, dal numero delle carriere utili e svariate che vi sono da percorrere con più o meno successo.

Facciamo buone scuole d'applicazione, buoni istituti tecnici e vedremo sicuramente diminuire il numero di coloro che corrono all'Università per arrivare a un grado accademico che il più delle volte loro frutta poco o nulla. I grandi avvenimenti politici della penisola, la vita militare di terra e di mare, i lavori pubblici, tutto questo farà che meno gente si volgerà d'ora in poi agli studi universitari. Noi abbiamo già a Modena una scuola militare da cui usciranno quattrocento ufficiali all'anno i quali corrispondono probabilmente a quattrocento dottori mediocri che avremo di meno.

Non è dunque da temere seriamente, e soprattutto per le nuove condizioni di vita politica e sociale in cui entriamo che le tasse scolastiche troppo basse stabilite da questa legge rechino ingombro nelle Università: il vizio di questa troppo bassa misura delle tasse è nel corrispondere troppo poco al Governo per l'insegnamento che dà, nel creare o piuttosto nel lasciar persistere un aggravio troppo forte sulla finanza per il mantenimento delle Università, ciò che ci trattiene per ora dal prov-

vedere, come pur dovremmo fare, agli istituti superiori di perfezionamento.

Ma già vi dissi la ragione suprema per cui furono adottate le tasse basse che sono quelle della Università di Napoli. Noi avevamo la necessità di arrivare al pareggiamento e fra i grandi vantaggi del pareggiamento non dev'essere considerato per ultimo di potere, quando il parlamento lo vorrà, quando le condizioni economiche del paese lo permetteranno, quando le nostre Università saranno meglio disciplinate e ordinate, ottenere con un articolo solo di legge che in tutte le Università siano le tasse accresciute di una certa quantità.

Nè dimentichi il Senato che la trasformazione così benefica delle nostre tasse in tasse d'iscrizione come prima base, ci lascia senza grande difficoltà aperta la via a stabilire più tardi diritti d'esami, una tassa per la matricola, una tassa poi diplomi di laurea.

Fatto il pareggiamento, anche l'aumento delle tasse sarà agevolato.

Quest'articolo di legge sopprime per i professori il prodotto delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle propine degli esami, e prescrive che tutte le tasse universitarie si versino nelle casse dello Stato.

Questa disposizione fornirebbe materia a un lungo discorso, ma ne dispenso il Senato, perchè sono universalmente note le ragioni che indussero me nel progetto iniziato in questo recinto e la commissione incaricata di esaminarlo a non esitare un momento a sopprimere le tasse d'iscrizione ai corsi in vantaggio degli insegnanti. Questo modo di ricompensare i professori ha i suoi grandi vantaggi quando è, come in Germania, da lungo tempo entrato nei costumi, quando è dove vi è una vera passione per lo studio, quando è dove non è scossa la disciplina scolastica. Ma pur troppo in Italia queste condizioni mancano: in nessuna delle Università nostre da lungo tempo si usa d'aver tasse per i corsi di cui profittano i professori, e per chi ha pratica delle nostre Università non è dubbio che questo sistema piuttosto toglie che non accresca il rispetto degli studenti per gli insegnanti, non è fatto per rialzare la dignità e l'indipendenza dei professori, ma solo per creare differenze ingiuste negli stipendi degli insegnanti.

Sopprimendo però le tasse d'iscrizione a profitto dei professori conveniva pensare alla sorte dei privati insegnanti, e qui sono contento di potervi affermare che la disposizione stabilita nell'ultimo alinea dell'art. primo risponde anche, a giudizio degli uomini pratici che ho consultato in Germania sopra questa materia, alle esigenze del vero privato insegnamento.

Questo articolo non considera la libertà d'insegnamento in una maniera vaga e indeterminata. Come già dissi in altro recinto questa libertà si ridurrebbe a ben poca cosa, se non consistesse in altro che nella facoltà che ha uno qualunque in un paese libero di mettersi a discorrere sopra un certo argomento in pubblico, fa-

collà che vale quanto il sapere di chi l'esercita o per quanto lo consente la curiosità di chi lo ascolta. Ma la libertà d'insegnamento praticamente intesa o applicata come in Inghilterra, in America, in Germania vuol dir due cose, cioè Università libere e privati insegnanti.

Università libere ne abbiamo anche noi nel Regno, ma pur troppo non fiorenti, nè ricche di vita. Le Università libere richiedono per prosperare un'atmosfera scientifica molto viva, non fioriscono se non dove vi è agiatezza, dove la gente è disposta a pagare per ricevere una certa dose di alta istruzione, dove insomma vi è in tutte le classi molto amore allo studio.

Queste pur troppo non sono le condizioni nostre, e non possiamo aspettarci che mutino così presto, per provvedere così agli studi superiori. Disfare le Università che abbiamo, per ridurle a Università libere sarebbe, ne sono profondamente convinto, disfare tutto e impedirci di migliorare le Università che abbiamo e soprattutto di rialzarne alcune o portarle al livello delle grandi Università straniere. È questa la via in cui dobbiamo entrare con ardore e con perseveranza perchè è di un esito sicuro.

Non impediamo adunque assolutamente che certe istituzioni scolastiche libere possano nascere, e sarei ben fortunato di vedere ricchi e illuminati municipii imprendere non la creazione di Università propriamente dette, ma quella di scuole professionali o di coltura generale.

Ma passiamo ai privati insegnanti, che noi ci auguriamo di veder nascere e fiorire fra noi. Anche questo frutto non può facilmente nascere, e soprattutto maturarsi nelle condizioni scolastiche e scientifiche in cui siamo. Da qualche anno, dove la legge 13 novembre è in vigore, aspettiamo di veder crescere il numero dei privati insegnanti, ma pur troppo anche questo non è avvenuto e non poteva avvenire. Accade invece quello che sanno tutti coloro che hanno fatto parte delle Commissioni per la scelta dei professori delle Università, che cioè gli esami sono molto deboli e qualche volta debolissimi. Ora se i concorrenti alle cattedre ufficiali ci mancano o sono scarsi, è egli sperabile sul serio di veder sorgere e di poter molto contare sui privati insegnanti? In Napoli è grande il numero dei privati insegnanti e come questo sia s'intende perchè il cessato governo aveva quasi spenta l'Università. Ma io non credo certo di offendero gli splendidi ingegni di quel paese se affermo che, a parte poche illustri eccezioni oramai raccolte nell'Università, i privati insegnanti che restano in gran numero sono preparatori agli esami, sono esercanti d'una specie d'industria che per il decoro di quel paese, per il bene di quella ingegnosa gioventù è a desiderare che si perfezionino o prendano altri indirizzi.

Del resto, dove il vero insegnamento libero fiorisce, cioè dove i privati insegnanti sono quel che devono essere, non accade già quello che si suol dire generalmente, che cioè i privati insegnanti eccitano, fanno

concorrenza, tengono vivi gli insegnanti ufficiali che tendono ad addormentarsi. In tutte queste cose c'è sempre azione e reazione: ma è certo che dove la vera scienza è in onore, dove i buoni studi fioriscono, dove gli alti insegnamenti sono stabiliti in mezzo ai grandi centri di popolazione e di civiltà i professori ufficiali non s'addormentano o se si addormentano hanno vita corta.

In Germania è tutt'altra la direzione dei privati insegnanti, è quale deve realmente essere.

Posso assicurare il Senato e basta dare una rivista ai calendari delle Università germaniche per convincersene, che il privato insegnante non è colà che il complemento dell'insegnamento ufficiale. Abbiamo qui all'Università di Torino la fortuna di possedere un distinto fisiologo tedesco, il signor Molleschot, or bene egli assicura quello che d'altronde sa chi è stato nelle cinque Università germaniche, che nessuno insegnante privato o ben pochi fanno ivi propriamente concorrenza all'insegnamento ufficiale. Ciò che fanno i privati insegnanti, si è di dar lezioni sopra materie speciali, e così si ottiene di mettere in evidenza coloro che si consacrano alla scienza e che sono destinati a divenir professori.

L'alinea che ora esaminiamo, assicura, a giudizio degli uomini più distinti della Germania, la sorte del privato insegnante. Quando uno studente si presenta all'Università in principio dell'anno, ed è libero di dire: io voglio andare a seguire il corso, per esempio, di diritto civile, presso un privato insegnante piuttosto che all'Università, quando questo studente alla fine d'anno nel certificato del privato insegnante (ben inteso è ammesso che questo privato insegnante sia legalmente autorizzato, e il suo corso sia regolato come vogliono le leggi), ottiene che gli sia restituita dall'Università la quota della tassa d'iscrizione che rappresenta il prezzo di quel corso secondo il numero dei corsi di quell'anno, è soddisfatto intieramente alla giustizia e alla libertà dell'insegnamento. Il giovane è libero di andare all'una o all'altra scuola, e il privato insegnante trova in questa restituzione della tassa la maniera da farsi pagare.

Il 2. articolo stabilisce la differenza degli stipendi fra i professori delle varie Università. Io credo che non sia necessario di trattenerci a lungo su quest'articolo. Gli stipendi ora stabiliti sono quelli che danno i più piccoli Stati d'Europa. Esistono poi le differenze di stipendi fra le diverse Università. Si chiamino come si vogliono, ma differenze di grado, di numero delle cattedre, di stipendio esistono in tutte le nostre leggi, e quel che è più nella natura delle cose.

Finchè paragoniamo Genova a Torino la differenza non è grande, può anche non esistere. Ma prendiamo, a cagion d'esempio, le Università di Macerata, di Urbino, di Camerino, e vedremo presto che tutte le Università non si possono ritenere eguali.

Io non nego che anche le piccole Università non ab-

biano reso servizio al paese. Sia pur vero che hanno servito a creare un gran numero di dottori o di persone mediocrementemente istruite, ma nelle condizioni in cui era l'Italia in passato fu forse meglio avere questi mediocri dottori, che pur sanno qualche cosa, che avere ignoranti assoluti. Oggi non può, non deve più essere così; l'opinione pubblica ha fatto un grande progresso nel giudicare queste piccole Università, che si può ritenere che esse non tarderanno ad essere utilmente trasformate.

Posso citare l'Università libera di Ferrara che l'autorità municipale ha già deciso di riordinare come Università libera, e di ridurlo ad una o a due sole facoltà, purchè il Governo vi metta una scuola speciale d'applicazione. E quella autorità locale fece benissimo a porgere assistenza al Governo in questo intendimento, piuttostochè impegnarsi a fare una grande Università. Puoi dire lo stesso dell'Università di Macerata, la quale ha sentito già quella specie di tempesta morale che gli stava sulla testa, e abbiamo qui un rappresentante di quel paese, il quale non è molto mi assicurò che quella città è decisa di contentarsi di una facoltà sola. E ciò va benissimo, ed è perfettamente d'accordo coi principii generali che devono informare la legge organica, la trasformazione delle nostre Università, cioè la riduzione delle Università ad un determinato numero comportabile colle nostre finanze e col numero dei buoni insegnanti di cui possiamo disporre, e ciò senza distruggere, anzi favorendo la distribuzione della scienza utile universalmente in tutti i punti del paese.

Ripeto adunque, che questa differenza di stipendi per professori delle varie Università deve esistere.

La forma anche colla quale l'articolo soddisfa a questa condizione non pare delle più infelici. Non so se accade nelle altre amministrazioni quello che accade nell'istruzione pubblica, ma come ho detto un momento fa, potrei portare qui 30 o 40 volumi di leggi di Francia e del Belgio, dalle quali si vede che il meglio che vi sia da fare è migliorare via via costantemente le leggi stesse; e così faremo anche noi in seguito.

La forma degli esami, a cagion d'esempio, ora orali, ora in iscritto, ora davanti a certe commissioni diversamente composte, tutto ciò è materia che si modifica continuamente; anche questa disposizione degli stipendi dei professori potrà essere modificata nella legge organica che verrà; ma nel momento è certo che apparisce conforme ai buoni principii scolastici.

Non dico niente di nuovo quando dico che vi devono essere differenze per le varie Università; è poi giusto che professori che hanno 10 anni d'insegnamento abbiano uno stipendio maggiore dei professori più giovani e ciò per tante ragioni.

Nè è una seria opposizione dire che è strano che chi ha 9 anni di servizio sia trattato diversamente da chi ha 10 anni di servizio.

Da qualche punto bisognava cominciare: se si fosse detto 9 invece di 10, vi era la stessa obbiezione; ma

non è obbiezione, è cosa comune in tutte le leggi delle pensioni. Non si deve pigliar giusto e immediatamente di qua e di là dei 10; bisogna andare ai 15, 20, 25 anni, e allora si vedranno i vantaggi che vi sono, oltre ad essere assicurati gli aumenti di 5 in 5 anni, e oltre, finalmente, al vantaggio per l'amministrazione di un punto unico di partenza per i conti degli stipendi.

Devo poi osservare all'onorevole preopinante che gli uomini illustri, di cui ha parlato, e che non sono nelle Università di primo ordine, possono sempre salire a quelle Università, e che questo movimento dei professori è un grandissimo bene di cui tanto si lodano i dotti professori delle Università germaniche.

Ognuno si ricorda che Humboldt dava certe famose letterine di raccomandazione colle quali un giovane professore saliva via via da una Università all'altra.

Ripeto dunque che non riuscirà discaro ai professori illustri che possono essere nelle Università minori di salire alle Università maggiori con maggiore stipendio, anzi è questo un grande eccitamento, un grande incoraggiamento per gli scienziati.

Non è poi impedito neppure dalle leggi attuali, come fu praticato in alcuni casi, di portare lo stipendio di professori illustri e che hanno molto contribuito al progresso della scienza, al doppio o al triplo dello stipendio normale.

Finalmente dirò una parola ancora rispetto alla costituzionalità dell'art. 2.

Il Senatore Siotto Pintor avrebbe dovuto leggere tutto intero l'articolo da lui citato.

Io suppongo che egli abbia creduto che l'articolo sottoposto oggi alla sanzione del Senato fosse quello stesso che la Commissione della Camera, e se volete anche il Ministero, avevano proposto; in quell'articolo si diceva che una Commissione nominata in parte dal Ministero e in parte dal Senato e dalla Camera nel proprio seno formerebbe il regolamento generale.

Il Ministero credeva di poter domandare quest'atto di fiducia al Parlamento nell'intendimento di ottenere una sanzione morale maggiore, e non già di liberarsi in alcun modo dalla responsabilità. La Camera ha voluto regolare questa facoltà, e non me ne dolgo. Ma ora è detto che questo regolamento sarà fatto in conformità degli articoli relativi delle leggi delle antiche province e di Napoli, di modo che il campo è perfettamente ristretto, e il Ministro non può uscire nel fare il regolamento generale da quelle materie che quegli articoli considerano e che sono vere materie di regolamento. Si deve trattare precisamente della durata, dell'ordine, della misura degli insegnamenti, e del modo degli esami. E qui prego il Senato a ritenere che se non per intero, di certo per la massima parte il merito di questa legge, il bene che se ne aspetta, sta appunto nella facoltà data al Ministro di formare un regolamento generale.

Una volta operata la parificazione delle tasse, neces-

sariamente gli studi devono essere, senza pedanteria, stabiliti con una certa uniformità nei punti principali.

In tutte le Università del mondo le facoltà intellettuali degli studenti in media sono press'a poco eguali, e queste facoltà hanno bisogno di un dato periodo di tempo, di un dato passaggio da uno studio all'altro per arrivare alla meta, per divenire atti ad ottenere un grado accademico. E se le scuole secondarie hanno, come l'hanno di certo, una grandissima influenza nel preparare più o meno i giovani a salire agli studi universitari, se, come ben lo intendono tutti gli uomini pratici, non si può sperare buon successo dalle libertà che fioriscono nelle Università germaniche, se non dopo aver dato ai giovani un saldo fondamento di buoni studi secondari e instillato in loro l'abitudine e la passione allo studio, da queste considerazioni non si può trarre altro, se non che in Italia per un certo tempo ancora la prova degli esami non è sufficiente, che gli esami non possono essere così seri e rigorosi come lo dovrebbero, e che la prudenza e l'esperienza ci consigliano ad adottare certe disposizioni di regolamento che sono comportabili coi tempi, e che aiutano a promuovere la diligenza e la disciplina negli studenti. E sopra questo principio insistiamo tanto più risolutamente, senza voler portare una decisione assoluta fra un sistema e l'altro, facendo notare che i regolamenti delle Università e delle scuole superiori di Francia, che saranno di certo più minuti, più rigorosi di quelli che noi potremo aver mai, non hanno mai isterilito il genio francese, nè tolto alla Francia uomini illustri, nè impedito di salire ad un certo grado di coltura generale.

Credo inutile di ricordare al Senato ciò che già fu rilevato dall'ufficio centrale, incaricato di esaminare il mio primo progetto di legge, che pur troppo gravissimi vizi, non dirò nella legge del 13 novembre, ma nella applicazione sua, si sono introdotti nelle nostre Università, nei regolamenti successivi. Ognuno dei Senatori sa, che per la mancanza di regolamenti opportuni si arriva oggi all'esame di laurea con due anni appena di studio all'Università, e non è raro l'esempio di giovani che pigliano oggi 10, 12 ed anche le 14 iscrizioni in un anno, e si mettono in grado di rispondere ad un certo numero di temi, riuscendo così ad acquistare quel grado accademico che veramente dovrebbe essere il frutto di studi seri fatti con ordine e convenientemente prolungati.

Non lascerò la parola senza far notare, che l'ultimo articolo della legge è transitorio e da applicarsi solamente all'Università di Napoli. Quell'articolo sortì sul fine di una discussione che si prolungò molti giorni nella Camera e che non fu sempre così placida e ordinata come sarebbe stato da desiderare; fu una concessione fatta alla fede che i Deputati napoletani conservano sempre alla libertà d'insegnamento intesa e applicata senza limiti, fede che pur troppo io non posso dividere, almeno per il momento e nelle condizioni in cui siamo. È mia opinione che quell'articolo anche

transitorio debbe essere dal regolamento applicato in modo da impedirne i non buoni effetti, e non dubito punto che anche quei Deputati converranno meco che esso non possa essere attuato per quelle scuole di medicina pratica e di scienze fisiche e naturali che richiedono ospedali, cliniche speciali e ricchi stabilimenti scientifici.

Do termine raccomandando al Senato questa legge, che senza essere una legge organica è però informata da buoni principii ed è diretta a far cessare quei gravi disturbi ed abusi che oggi esistono nelle nostre Università.

Questa legge, ne sono certo, sarà un'ottima preparazione per quei più radicali cangiamenti che devono rialzare le scienze in Italia e in favore dei quali l'opinione pubblica si va formando ogni giorno di più (*Bravo! Bravo!*).

Presidente. Non domandandosi da nessun altro la parola, la discussione generale si intenderà chiusa, ed io passerò alla lettura degli articoli:

Art. 1.

« Fino a che non siasi provveduto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno regolate a norma della tabella annessa alla presente legge.

« La somma sarà ripartita in annue rate di iscrizione a tenore del Regolamento.

« Il prodotto delle tasse sopradette sarà versato direttamente nelle casse dello Stato.

« Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti, invece dei corsi ordinari delle Università, avranno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

« Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra simile Università. »

(Approvato).

Art. 2.

« A datare dal 1 gennaio 1863, gli stipendi dei professori ordinari nelle Università governative saranno stabiliti come in appresso:

« a) Ai professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o più anni di servizio L. 6,000; agli altri L. 5,000.

« b) Ai Professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3,600 se contano 10 o più anni di servizio; agli altri L. 3,000.

« Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell'insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1 gennaio 1863.

« In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di L. 8,000.

« Coloro però che a detta epoca fruiranno già d'uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovrà proporzionalmente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.

« Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i professori.

« I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualità di professori, avranno uno speciale assegno che non potrà essere minore di L. 500 nè maggiore di L. 1,000.

« Il regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni.

« Nulla però resta innovato per i professori della facoltà teologica per quanto riguarda gli stipendi. »

Senatore **Stotto Pintor.** Domando la parola per una spiegazione al signor Ministro.

Presidente ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor.** Dalle parole del signor Ministro mi pare d'aver rilevato che sia già nella sua mente la disposizione di abolire alcune di queste Università cosiddette secondarie.

Io domanderei se veramente ho colto il suo concetto, e se egli pensa che tutte le Università secondarie debbano poi essere abolite, e specialmente quelle delle isole.

Ministro della Pubblica Istruzione. Rispondo immediatamente che finora non ho opinione fissata a questo riguardo: io studierò l'argomento, mi illuminerò il più che potrò dei consigli di persone competenti, e quello che la mia coscienza mi detterà, farò.

Presidente. Chi intende approvare l'articolo secondo voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore **Moris.** È detto all'art. 2. che

Voci. È già votato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Suppongo che l'onorevole signor Senatore Moris domandi (giacchè ha avuto la bontà di dirimelo) una dichiarazione su questa parte dell'art. 2., che dice: *I direttori di gabinetti ecc. ecc.*

Io fo osservare che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha già introdotto nella sua relazione una parola che dovrebbe calmare le apprensioni dell'illustre botanico che abbiamo nel seno del Senato.

Disgraziatamente nella discussione non troppo placida che ebbe luogo alla Camera dei Deputati non si poterono forse compilare con tutta la chiarezza possibile gli articoli.

Il professoro Moris teme (ma credo che ogni suo timore ormai sia svanito) teme, dico, che i direttori degli orti botanici non siano compresi fra i direttori di gabinetti, laboratori, ecc.

Ma è indubitato, e ne fo la dichiarazione la più so-

lenne, che nei laboratori e cliniche si comprendono i direttori di orti botanici.....

Senatore Pareto. Desidero che questa parola sia inserita nel testo della legge, perchè nelle relazioni che precedono o nelle discussioni che seguono, non avrebbe la forza che dovrebbe avere.

Senatore Cibrario, l'articolo è già votato.

Senatore Pareto. Io aveva chiesto di parlare prima.

Presidente. Quando io domandava chi approva voglia sorgere, ho sentito questa voce, mi sono voltato; ma in quel momento l'articolo è stato votato.

Senatore Pareto. Ma quando v'è un Senatore che domanda la parola, la votazione non può aver luogo; seppure il Senato non lo richiede formalmente.

Presidente. Ancorchè l'articolo sia votato, nulla impedisce, secondo il nostro regolamento, di fare una aggiunta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io lo osservare al Senato che è impossibile (e mi ricordo che anche in altre circostanze c'è stata una discussione di questo genere) di non comprendere fra i direttori di gabinetti anche quelli degli orti botanici. Non v'è botanico che non abbia un gabinetto, c'è il gabinetto delle semi di piante, dei legni; è impossibile, ripeto, che possa mai venire in testa a nessuno di non introdurre i gabinetti botanici fra i gabinetti di materie scientifiche.

Consideri il Senato che per una mezza parola che si aggiungesse, si correrebbe il rischio di rimandare la legge ad un altro anno almeno.

Senatore Moris. Ho benissimo scorto avere l'ufficio centrale creduto che sotto il nome di gabinetti, laboratori, s'avessero ad intendere compresi anche i giardini botanici; ma io desiderava che per togliere ogni dubbio il signor Ministro ci fosse cortese di una spiegazione, di una dichiarazione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io l'ho data interamente.

Senatore Moris. È vero che agli orti botanici van uniti gabinetti in cui i prodotti delle piante trovansi ordinati per l'istruzione.

Presidente. Io avevo detto che si potevano fare secondo il regolamento delle aggiunte; ma nessuno facendo alcuna proposizione formale si procederà oltre.

Art. 3.

« In ordine alle dispense dalle tasse universitarie si applicheranno per tutto lo Stato le disposizioni della legge 13 novembre 1859. »

(Approvato).

Art. 4.

« Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirà, in conformità dell'articolo 55 della legge 13 novembre 1859, e dell'articolo 11 della legge 16 feb-

braio 1861, la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti e il modo degli esami in tutte le Università governative. »

(Approvato).

Art. 5.

« Sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica, chiunque volesse nell'Università di Napoli esporri agli esami pel conseguimento de' gradi accademici senza essersi precedentemente iscritto ai corsi universitari, potrà esservi ammesso mediante il pagamento di una somma eguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d'iscrizione, giusta l'articolo 1 della presente legge da ripartirsi con regolamento in proporzione de' corsi cui gli esami si riferiscono. »

(Approvato).

Leggo la tabella delle Tasse (*V. in fine della seduta*).

Chi approva questa tabella delle tasse voglia alzarsi.

(Approvato).

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto.....

Senatore Pareto. Farei un'osservazione al signor presidente: bisogna che lasci passare un momento tra la domanda se qualcuno vuole la parola, e l'approvazione degli articoli. Io volevo domandare la parola, e non ho avuto il tempo. Io volevo fare una osservazione e proporre una modificazione alla tabella; ma non posso più farla perchè mi si dice che è votata.

Presidente. Mi è parso aver lasciato il tempo necessario per chi avesse voluto prendere la parola. Non ho però sentito quando l'ha domandata.

L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente:

1. Discussione del progetto di legge per la costruzione di una strada per la Valle Roja.

2. Emisione di monete decimali di bronzo.

3. Servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto. Poi quando il tempo lo permettesse anche dei seguenti progetti di legge:

4. Riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari, conferiti dal Governo siciliano nel 1848 e 1849.

2. Tassa uniforme sulle carte da giuoco.

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame delle leggi oggi presentato e di altre di cui gli Uffici non avessero esaurito lo studio.

Si procederà ora all'appello nominale e allo squittinio segreto della legge sulle tasse universitarie.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale.

Il risultato dello squittinio segreto dimostra esservi mancato il voto di un Senatore per raggiungere il numero legale. Per conseguenza si rinoverà domani la votazione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TABELLA DELLE TASSE

FACOLTA' od insegnamenti	TASSA	UNIVERSITA' presso le quali le Facoltà e gli Insegnanti sono stabiliti
Belle lettere e filosofia	155	Torino, Bologna, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Accademia di Milano e Macerata per la sola filosofia.
Scienze fisiche, Matematiche e Naturali	240	Tutte ad eccezione di Siena, Macerata, Urbino.
Medicina e chirurgia	280	Tutte.
Giurisprudenza	410	Tutte.
Teologia	346	Torino, Modena, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Genova, Cagliari, Sassari.
Farmacia	152	Tutte (a Siena nel Liceo).
Flebotomia	15	Torino, Genova, Modena, Palermo, Cagliari, Sassari.
Agrimensura	51	Torino (scuola d'applicazione) Modena, Macerata, Palermo, Catania, Cagliari.
Notariato	63	Tutte ad eccezione di Pavia, Bologna Parma, Pisa e Siena.

Le tasse per gli studi di Veterinaria stabiliti nelle Università di Bologna, Modena, Parma, Pisa, Urbino, si conservano come per il passato.

CLIII.

TORNATA DEL 30 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Instanza del Senatore Martinengo — Sunto di Petizioni — Presentazione di due progetti di legge — votazione sul progetto di legge relativo alle tasse universitarie — Dichiarazione del Ministro dell'istruzione pubblica — Discussione del progetto di legge per emissione di nuove monete di bronzo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Menabrea forniti dal Ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Parole del Senatore Mosca in ordine al progetto per una strada nella valle Roja — Discussione sul progetto di legge relativo al servizio postale marittimo tra Ancona e l'Egitto — Spiegazioni date al riguardo dal Ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli di detto progetto — Incidente sulla discussione del progetto per una strada nella valle Roja — Parlano i Senatori Mosca, Martinengo, Oldofredi, Menabrea, Arnulfo ed il Ministro dei lavori pubblici — Presentazione di tre progetti di legge — Incidente per la nomina dell'ufficio centrale del progetto di legge relativo alla Corte dei conti — Parole dei Senatori Alfieri, Martinengo e Cibrario — Discussione del progetto di legge per il riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferiti nel 1848 e 49 dal Governo Siciliano — Discorsi dei Senatori Della Rovere e Martinengo contro il progetto, ed in favore del Senatore Amari e Ministro della guerra — Osservazione del Senatore Cibrario cui risponde il Ministro della guerra — Schiarimento del Senatore Biscaretti — Proposta del Senatore Ferrigni (relatore), combattuta dal Senatore Arnulfo — Dichiarazione del Ministro della guerra — Parole del Senatore Gallina contro il progetto e la proposta Ferrigni — Adozione della proposta Alfieri per la sospensione a tre mesi del detto progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, e più tardi interviene pure il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore, Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola sopra il processo verbale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. La votazione del progetto di legge sulle tasse universitarie, che per mancanza di un voto andò a vuoto, mi suggerisce un'idea che mi farò ardito di esporre al Senato. Ed è che il Presidente prima di incominciare la seduta annunci il numero legale richiesto per la validità delle deliberazioni di questo consenso, così ciascuno potrà regolarsi se può o no assentarsi o non lasciare imperfetta la votazione.

Avrei poi una proposta, che se avessi voce più auto-

revole in questo recinto, vorrei poter avanzare agli onorevoli miei colleghi.

Stringendo il tempo, in una stagione ormai incomodissima, avendo già passato 9 mesi senza forse compiere i nostri lavori, anzi adesso essendo aggravati da moltissimi lavori, proporrei che si prolungassero le sedute un poco di più, ed anche fare due sedute; trovar modo insomma che questo tempo venisse impiegato, perchè molti degli onorevoli Senatori sono lontani dalle loro famiglie e dai loro affari.

Io credo che questa considerazione sia sufficiente per far palese la convenienza di economizzare il tempo e trarne profitto.

Presidente. Quanto a me posso soddisfare al desiderio del Senatore Martinengo fino d'oggi, dichiarando che il numero legale tanto oggi, quanto ieri, avuto riguardo ai congedi accordati, è di 70.

Io mi farò debito anche nelle sedute successive di accennare al principio di ogni seduta quale è il numero

legale, se mai per avventura fosse diminuito per nuovi congedi accordati; e quindi i Senatori, secondo il desiderio con molta ragionevolezza espresso dal Senatore Martinengo, sapranno regolarsi, e non abbandonare la seduta prima che essa abbia il suo compimento.

Siccome la proposta del Senatore Martinengo non si riferisce all'esattezza del processo verbale, non essendovi altra osservazione, lo dichiaro approvato.

Si darà comunicazione di una domanda di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge una lettera del Senatore Puccioni che domanda per motivi di salute un congedo d'un mese che gli viene dal Senato accordato).

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3117. La Commissione incaricata dello studio di una strada in valle Argentina, ricorre al Senato onde venga differita l'approvazione della legge relativa alla strada per la valle Roja, finchè non siano esaminati i maggiori vantaggi che la prima arrecherebbe alla provincia.

Presidente. L'ordine del giorno porta la rinnovazione della votazione a squittinio segreto sul progetto di legge sopra le tasse universitarie.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge testè votato dall'altro ramo del Parlamento, portante l'approvazione del contratto per la costruzione di canali nella Lomellina.

Pregherei il Senato a volersi prontamente occupare di questo progetto di legge dovendo iniziarsi i lavori e stringendo il tempo.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge.

Benchè la sessione sia molto avanzata, e che quindi io non abbia, lo confesso, speranza che possa questo essere discusso nello scorcio della medesima, tuttavia ho creduto mio debito di presentarlo al Senato.

Si tratta di una legge molto grave, e mi sarebbe molto grato che fosse stampata e distribuita, e che il Governo del Re potesse avere il sussidio così prezioso dei lumi e dell'esperienza del Senato.

Io intendo parlare, o Signori, della legge sugli ademprivi in Sardegna.

Al Governo preme moltissimo che questo progetto sia prontamente discusso, perchè si tratta di ritornare a vita novella quell'isola i cui destini sono intimamente, indissolubilmente legati all'Italia.

Il Governo del Re, se la Sardegna non avesse altro

titolo alla riconoscenza del Governo, avrebbe certamente quello, che l'Italia le deve d'essere stata nei tempi della sventura il sicuro asilo della gloriosa Dinastia che ci regge (*Bene!*).

Il Governo del Re d'Italia deve sciogliere questo voto di riconoscenza e d'affetto della patria unificata (*Bravo!*).

Presidente. Do atto al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti di legge.

In quanto al primo io assicuro il signor Ministro che sarà sottoposto all'esame degli uffizi nel più breve tempo possibile.

Si procederà all'appello nominale per la legge summentovata.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 84.

Favorevoli . . . 71.

Contrarii . . . 13.

(Il Senato approva).

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. È mio debito riparare ad una omissione involontaria commessa ieri, non ringraziando, come doveva, l'onorevole Senatore Linati dell'eccitamento che mi aveva fatto di occuparmi anche dell'insegnamento secondario.

Nessuno è più di me conviuto delle lacune che esistono nelle disposizioni attuali su questo insegnamento, tanto più, che questa legge si deve applicare nelle province dell'Emilia, delle Romagne, e nelle province meridionali, dove nulla esiste che abbia alcun che di comune in questa parte colla legge attuale.

Io posso assicurare l'onorevole Senatore Linati, che due degli ispettori i signori Lambruschini e Bertoldi, sono già stati da me incaricati di occuparsi seriamente di questo argomento. Essi hanno di già fatto studi e indagini dietro le quali spero saranno in grado di preparare un progetto di legge (cosa certamente assai grave), il quale soddisfi ai bisogni dell'insegnamento secondario.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'EMISSIONE DI NUOVE MONETE DI BRONZO.

(V. atti del Senato n. 173).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'emissione di monete decimali di bronzo.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

Art. 1.

« È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di bronzo di dieci o cinque centesimi sulla norma

del Decreto 20 novembre 1859, n. 3773 per un valore nominale di quattro milioni di lire.

« Il pezzo da dieci centesimi avrà il peso di 10 grammi e il diametro di 30 millimetri. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Pregherei l'onorevole signor Ministro di dir per quale motivo abbia inserito in questa legge il diametro ed il peso dei pezzi da dieci centesimi e non abbia fatto lo stesso per quelli da cinque centesimi ed anche perchè abbia limitato l'emissione di queste monete ai pezzi da cinque centesimi, mentre sappiamo che nella riviera di Genova ed a Napoli si fa molto uso delle piccole monete da tre ed anche di un centesimo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il peso ed il diametro dei pezzi da cinque centesimi è già stabilito da una legge anteriore.

Ora si tratta semplicemente di stabilire il peso di quelli da 10 centesimi, poichè nelle antiche province non se ne erano conati.

Quanto all'altra domanda che mi ha rivolto l'onorevole Senatore Menabrea relativamente al pezzo di un centesimo, posso assicurarvi che nella fabbricazione che già ha avuto luogo e sta per compiersi di 24 milioni si sono conati per una somma sufficiente pezzi di un centesimo. Non si è quindi creduto di aumentare questa cifra col presente progetto, mentre tornava affatto superfluo, credendo il Ministero che sia sufficiente quella di cui è già stata ordinata la coniazione; questa moneta è specialmente destinata alle province meridionali. Il Senato rammenterà, che allorquando presentai questo progetto, ne chiesi l'urgenza, perchè trattavasi di fare prontamente lo scambio delle monete di rame in quelle province, dove la nuova tariffa di tabacchi e di sali aveva fatto nascere molti perturbamenti.

Il Governo ha quindi affrettato la coniazione a Napoli ed a Milano di queste monete, e sottoposto il relativo progetto al Parlamento, separandolo dal progetto di legge generale, il quale sarà fra breve votato dall'altro ramo del Parlamento, onde così poter raggiungere il suo intento, di far cessare cioè tutti quei perturbamenti che nacquero nelle province meridionali.

Il ritiro delle monete di rame nelle province meridionali è già cominciato, e progredisce benissimo, e spero che, se il Senato vorrà dare la sua sanzione a questa legge, tale ritiro sarà in brevissimo tempo compiuto, perchè confido che mercè le convenzioni che stanno per essere concluse, appena il Senato avrà votato la legge, in meno di 30 o 35 giorni la coniazione di queste monete potrà essere compiuta e lo scambio eseguirsi in quelle province.

Senatore **Menabrea**. Ringrazio il signor Ministro degli schiarimenti dati.

Presidente. Rileggo l'articolo 1 (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 2.

« Per supplire alla spesa relativa ed a quella di ritiro della vecchia moneta di rame sarà aumentato di 1,775,000 lire, e ripartito in eguale proporzione il fondo stanziato nei capitoli 74 e 75 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1862 ».

(Approvato).

Si potrebbe sospendere la votazione di questa legge per procedervi con una sola chiamata unitamente a quella che secondo l'ordine del giorno viene dopo.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge per la costruzione di una strada per Valle Roja al confine francese.

Senatore **Mosca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mosca**. Dopo che era stesa la relazione e distribuita ai signori Senatori, venne trasmessa dall'ufficio della presidenza all'ufficio centrale una petizione la quale indica la convenienza di promuovere nuove indagini per fare qualche supplemento alla relazione che i signori Senatori hanno già ricevuto: quindi l'ufficio per organo mio prega il Senato a voler sospendere lo esame di questa legge.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL SERVIZIO POSTALE MARITTIMO FRA ANCONA E L'EGITTO.

(V. atti del Senato, N. 176)

Presidente. Se non vi è opposizione per parte del Senato, si potrà procedere alla discussione della legge che nell'ordine del giorno verrebbe dopo, cioè la legge relativa al servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto.

Se non ci è opposizione procederemo alla discussione di questa legge.

Ne dò lettura (V. *infra*).

Se il Senato lo permette si ometterà di dar lettura della convenzione, la quale essendo già stata da molto tempo distribuita ai Signori Senatori, deve necessariamente essere conosciuta dai medesimi. Se non vi è opposizione, apro senz'altro la discussione generale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Faccio osservare al Senato che non è presente il Ministro dei lavori pubblici. Si tratta di una legge molto importante per la quale mi pare necessario sia presente alla discussione il Ministro che l'ha proposta.

Ministro degli Affari Esteri. Il Ministro dei lavori pubblici è attualmente ritenuto nell'altro ramo del Parlamento dalla discussione di un altro progetto. L'ho fatto immediatamente avvertire, e se gli è possi-

bile si reccherà in Senato al più presto. Aspetto a momenti una risposta.

Presidente. Se il Senato crede, si potrà sospendere per alcuni istanti la seduta. ✓

Senatore **Arrivabene.** Si potrebbe intanto votare l'altra legge.

Presidente. Si passerà adunque alla votazione del progetto di legge per la emissione di monete decimali di bronzo.

(Il Senatore **Segretario, Arnulfo,** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione :

Votanti	84
Favorevoli	83
Contrarii	1

(Il Senato approva).

(In questo momento giunge il **Ministro dei Lavori Pubblici.**)

^ Essendo ora arrivato il sig. **Ministro dei Lavori Pubblici,** dichiarerò aperta la discussione generale sul progetto di legge relativo al servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Prima che venga in discussione questo progetto di legge, pregherei il signor **Ministro dei Lavori Pubblici** a voler dare qualche spiegazione intorno ai motivi che ha esposto l'onorevole Senatore **Mosca** per sospendere la discussione dell'altro progetto che era all'ordine del giorno per la costruzione d'una strada nella valle della Roja...

Ministro dei Lavori Pubblici. Sono disposto a darla.

Senatore **Menabrea.** Avverto il sig. **Ministro** che prima che venisse in discussione il progetto di legge pel servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto, era all'ordine del giorno il progetto di legge per l'apertura di una strada nella valle della Roja. La discussione di questo progetto venne sospesa dietro proposta del Relatore dell'ufficio centrale, Senatore **Mosca.** Ora siccome è assai interessante anche questa legge, vorrei sapere se il signor **Ministro** ha qualche cognizione della petizione che indusse l'ufficio centrale a domandare la sospensione della discussione, e vedere se sia il caso che il Senato interrompa il suo ordine del giorno dietro una semplice petizione.

Pregherei adunque il signor Senatore **Mosca** a ripetere l'esposizione che ha fatto, affinché si sappia se veramente la cosa sia talmente grave da dover rimandare la discussione ad altra epoca.

Presidente. Faccio osservare al Senatore **Menabrea** che l'ordine del giorno è già stato invertito dal Senato. L'osservazione da lui fatta verrà più opportuna quando si ponga in discussione il progetto di legge per l'apertura della strada nella valle della Roja, e allora gli saranno dati gli schiarimenti da lui desiderati.

Mi pare che la legge del servizio postale marittimo

fra Ancona e l'Egitto essendo già messa in discussione, anzi essendone già stata data lettura, non si possa più tornare indietro su quanto venne già deliberato dal Senato. Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sul progetto di legge relativo al servizio postale fra Ancona e l'Egitto.

Nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione...

Ministro dei Lavori Pubblici. Domanderei la parola per rispondere ad un dubbio sollevato dall'ufficio centrale e anche per rispondere ad una interrogazione, ad un desiderio manifestato intorno all'esecuzione della convenzione di cui sta occupandosi il Senato, nel primo anno della concessione.

Il dubbio manifestato fu una certa antinomia che l'ufficio centrale avrebbe ravvisato tra la disposizione della legge e massimamente dell'art. 2 dell'obbligazione imposta alla Compagnia Palmer di cedere la concessione dopo tre mesi ad una Società anonima o la disposizione del capitolato di concessione in forza della quale è concesso al signor Palmer, il diritto di cedere la sua concessione ad una Società in accomandita, od associarsi alcuno.

Crede che l'antinomia, a tutto rigore della parole, non esista, perchè resta sempre integro il diritto nel signor Palmer per un certo periodo di tempo, cioè finchè non sia giunta l'epoca allo scadere della quale il signor Palmer deve trasmettere i suoi diritti alla Società anonima da costituirsi in conformità della legge. Egli solo risponde al Governo dell'esecuzione degli obblighi imposti con questa legge; nulla però osta, quantunque sia cosa affatto improbabile, che in questo breve periodo possa associarsi alcuno nei termini previsti dal capitolato.

Ad ogni modo, come ha osservato l'ufficio centrale, siccome questo pericolo cesserebbe entro brevissimo tempo e prima che gl'impegni del Governo siano pecuniariamente assunti, credo che ciò non possa essere un ostacolo all'adozione del progetto di legge.

Dirò poi, riguardo all'eccitamento fatto dall'ufficio centrale affinché il signor Palmer sino dal primo anno della concessione si assuma l'obbligo di fare quattro corse mensili invece di due, e ciò all'oggetto di poter assumere il servizio della valigia postale delle Indie, dato, come spero, che questo servizio importantissimo venga affidato a questo concessionario, e possa quindi attraversare l'Italia, dirò, ripeto, che avendo col mezzo della Direzione generale delle poste interrogato il signor Palmer in proposito, esso ha dichiarato che non aveva nessuna difficoltà ad impegnarsi di assumere quest'obbligo fin dal primo anno dell'esercizio della concessione che gli è affidata.

Con queste dichiarazioni solamente ho voluto rispondere a quelle dell'ufficio centrale al quale sono grato della cortese accoglienza che ha voluto fosse fatta a questo progetto di legge.

Senatore **Giola.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gioia.

Senatore **Gioia.** L'ufficio centrale si dichiara soddisfattissimo delle spiegazioni date dal signor Ministro.

Quanto a quella leggiera contraddizione che gli è parso di scorgere tra l'articolo 3 e il 22 della convenzione, l'ufficio centrale non ha inteso di sollevare una difficoltà; ha inteso solo di fare una osservazione alla quale esso stesso come può leggersi nella relazione ha dato, credo, piena risposta, quindi non varrebbe la pena di occupare ulteriormente il Senato di quest'incidente.

Presidente. Se nessuno domanda la parola la discussione generale s'intende chiusa, e si procederà alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È approvata la convenzione per la concessione del servizio postale marittimo in data 2 gennaio 1862 tra il Ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze contraenti a nome dello Stato, e la ragione sociale Carlo Mark Palmer e compagnia con le modificazioni dipendenti dalla presente legge, e con le altre introdotte nel testo della convenzione e del capitolato d'oneri alla medesima annesso. »

(Approvato).

Art. 2.

« La concessione anzidetta è fatta alla ragion sociale Carlo Mark Palmer e compagnia sotto condizione che nel termine di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge il medesimo sia obbligato di costituire una società anonima con azioni al portatore con sede e domicilio in Italia, la quale assume in sé tutti i diritti e gli obblighi della concessione, ed abbia la piena ed esclusiva proprietà de' bastimenti, e di sottoporre dentro lo stesso termine gli statuti di essa alla approvazione del Governo nella forma prescritta dalle leggi vigenti nelle antiche province del Regno. I direttori della società saranno sempre cittadini del Regno italiano. »

(Approvato)

Art. 3.

« Ove fra giorni quindici dalla promulgazione della presente legge la ragion sociale Palmer non abbia dichiarato di accettare le modificazioni apportate alla convenzione, la concessione rimarrà senza effetto in conformità dell'art. 6 della convenzione stessa.

« In tal caso il Governo rimarrà per altri sei mesi autorizzato ad accordarla con le medesime condizioni e cautele ad altri aspiranti forniti de' requisiti opportuni, mediante pubblico concorso. »

(Approvato).

Art. 4.

« Sarà provveduto con appositi stanziamenti sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi per l'adempimento del disposto degli articoli 1 e 2 della detta convenzione. »

(Approvato). »

L'appello nominale e lo squittinio segreto si farà dopo l'altra legge relativa alla costruzione della strada per la Valle della Roja.

L'ufficio centrale è pregato di prendere il suo posto.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA STRADA
NELLA VALLE DELLA ROJA.

(V. atti del Senato N. 177).

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale intorno al progetto di legge d'una strada per la Valle della Roja, ebbe la bontà di comunicarmi testè il tenore d'una petizione pervenuta al Senato, la quale io credo sia fatta a nome degli abitanti della Valle Argentina di Taggia, i quali avendo credo, il progetto di condurre una strada sino a Triora, domandano che sia aperta a spese dello Stato una strada che da Triora si congiungerebbe con quella della Valle della Roja.

Con mio rincrescimento io debbo dichiarare al Senato che non credo che questa petizione possa e debba sospendere, nè punto modificare il progetto di legge sottoposto alle sue deliberazioni.

Io prego il Senato di notare che la pratica relativa ad una strada nella Valle Roja ha dei motivi propri per essere adottata dal Senato; la sua utilità è evidente, mentre essa non è che una continuazione necessarissima della strada che, passato il colle di Tenda, scende la Roja, e giunta a Breglio va passando a colle di Braus.

Ora quel tratto di valle lungo circa 27 chilometri, di cui 5 o 6 dopo gli ultimi trattati spettano alla Francia, ha assoluto bisogno d'una strada, la quale già era stata progettata e dichiarata provinciale. Le popolazioni reclamano, ed una parte di queste popolazioni, bisogna pur dirlo, hanno il diritto di accedere al capoluogo, e non solo il diritto, ma l'estrema necessità d'un accesso carreggiabile alla strada ferrata che deve passare all'imboccatura della Roja.

Dunque qualunque siano i bisogni della valle per la quale è stata quella petizione presentata è evidente che bisognerebbe sempre fare la strada nella valle Roja, per cui, ripeto, non penso che si debba sospendere la discussione, nè tanto meno l'adozione di questa legge. Per non fare poi siffatta sospensione vi ha una ragione di più, ed è che venendo allo scopo della petizione, che tende ad ottenere l'aprimiento d'una strada da Triora nella valle Roja, quel tratto di strada sarà molto difficile, e conseguentemente di più costosa costruzione, poichè si tratta di passare il Colle Ardente, per dove non credo si possa passare senza una galleria per la quale (ed in questa materia di buon grado mi rimetto agli uomini tecnici che qui seggono ben più competenti

e pratici di me di quelle località) dovrebbero spendere molti milioni.

Ora noi abbiamo un progetto già compiuto e pronto, ed i lavori sono appaltati: io non credo quindi venga sospendere l'esecuzione d'un'opera incontrastabilmente utile e necessaria, in vista d'un progetto non ancora studiato, e sicuramente difficile, e molto più costoso qual è una strada tra Triora e Briga passando Colle Ardente.

Credo che queste brevissime osservazioni bastino a persuadere il Senato di non volere soprassedere alla discussione di una legge per la strada nella valle di Roja, la quale oltre ad interessi amministrativi ed economici è supremamente domandata anche da un alto interesse politico.

Presidente. L'ordine del giorno era stato invertito perchè il Relatore dell'ufficio centrale aveva desiderato di comunicare al signor Ministro dei lavori pubblici la petizione che era stata presentata.

Non vi è stata domanda vera e propria di sospensione, quindi interpellò il relatore dell'Ufficio se fa una domanda di sospensione per questa legge.

Senatore Mosca, Relatore. Non la faccio io, ma l'ufficio centrale di cui ho l'onore di essere Relatore, perchè prima di proporre al Senato la sospensione ho voluto naturalmente consultare l'ufficio centrale ed in seguito a quanto ha deliberato mi sono fatto lecito di chiedere al Senato la sospensione della legge per nuovamente esaminarla.

Se il Senato poi crede che per essere meglio istruito della questione si legga la petizione che non è lunga e si accennino i motivi che hanno determinato l'ufficio a proporre la sospensione, io sono agli ordini del Senato.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io credo che il corso naturale delle petizioni debba essere rispettato. Questa petizione fu presentata in tempo utile, cioè prima che venisse votata la legge.

Io penso che anche tenendo conto delle ragioni giustissime messe avanti dal signor Ministro dei lavori pubblici, si debba però rispettare l'ordine consueto delle petizioni, cioè che siano rimesse alla Commissione la quale domanda di farne l'esame.

Il ritardo potrebbe essere forse di un giorno od al più di due, e crederei che non si dovesse perciò precludere la via al diritto di petizione, uno de' più sacri che abbiano i cittadini.

Presidente. Ogni qual volta una petizione si riferisce ad un progetto di legge che è all'esame di una Commissione, l'uso del Senato, se non m'inganno, è quello di rimetterla precisamente a quella Commissione che è incaricata dell'esame della legge.

Ora, questa petizione è stata fin da ieri rimessa al Relatore dell'ufficio, ed il Senato ha sentito quali siano le avvertenze che egli ha fatto.

Credo ad ogni modo che per istruzione del Senato si possa dar lettura della petizione onde egli abbia piena cognizione dei fatti per decidere se debba sospendere la discussione di questa legge, o si debba discuterla oggi stesso.

Il Relatore dell'ufficio è pregato di dar lettura della petizione.

Senatore Mosca, Relatore. La petizione è concepita in questi termini, e ne do lettura:

« Eccellenze,

« La Commissione nominata dai Municipii di Triora, Montalto, Badaluco e Taggia nella seduta generale dai medesimi tenuta in quest'ultima città il 7 febbraio scorso sotto la presidenza del signor Prefetto della provincia, con incarico di studiare i mezzi di procurare alla vallata dell'Argentina il beneficio d'una strada carreggiabile, ha l'onore di rappresentare alle VV. EE. che in adempimento del suo mandato avrebbe a quest'effetto iniziate e condotte presso che a termine trattative colla Società Montereale, Strigelli e Compagnia, residente in Torino.

« In forza di queste si obbligherebbe detta Società alla costruzione della strada da Triora a Taggia (chilometri 26 circa), mediante l'affittamento per 25 anni di vari boschi appartenenti ai Comuni di Triora, Montalto e Badaluco, il concorso di Taggia in lire 25 mila ed i sussidi che si possono sperare dalla provincia.

« Era intenzione della Commissione, quando fosse stato concluso un tale contratto, di proporre al Governo il prolungamento di questa strada sino a Briga e Tenda, siccome il solo mezzo possibile d'aprire a quegli interessanti Comuni una comunicazione col litorale senza toccare il territorio francese.

« Se non che il progetto di legge per la strada del Roja presentato alla Camera elettiva, e da questa già approvato, venne quasi a dissipare ogni speranza di vedere aperta una strada che la condizione dei luoghi e l'economia parevano suggerire.

« Ad ogni modo, ove convenzioni internazionali e viste strategiche non consigliassero altrimenti, la Commissione suddetta si crede in dovere di rappresentare alle EE. VV. che, perforata il sottilissimo Colle Ardente, il quale separa la valle di Briga dalla valle dell'Argentina, quest'ultimo paese rimarrebbe appena discosto da Triora 16 circa chilometri.

« La spesa di questo tratto di strada, compreso il perforamento del Colle Ardente, sia per la giacitura dei terreni, sia per le pochissime indennità, ascenderebbe tutto al più al terzo della somma proposta per la linea del Roja, ed i Comuni di Briga e di Tenda, giacchè per l'altro tratto da Triora a Taggia vi provvedono come sopra i Comuni della vallata coi mezzi propri, avrebbero una comunicazione col litorale lungo una valle fertile, suscettibile d'immensi miglioramenti popolata da oltre a quindici mila abitanti, e che va a terminare

nel centro della Provincia, pressochè, cioè, ad eguale distanza fra Porto Maurizio e San Remo.

« Il commercio di Briga e di Tenda, e quello della Provincia di Cuneo acquisterebbe maggiore sviluppo mediante la linea dell'Argentina, anzichè per quella del Roja, giacchè colla prima si metterebbe in diretta comunicazione con una stazione di seconda classe della ferrovia ligure, e colla spiaggia dell'Arma una delle più importanti della riviera, benefici questi che non può presentare la linea del Roja, la quale avrebbe a lambire l'estremo confine dello Stato, e per soprappiù necessariamente percorrere lungo tratto del territorio francese, rendendo indispensabile lo stabilimento di nuove e dispendiose linee doganali, molestissime sempre al commercio.

« Per questi riflessi crede la Commissione suddetta che la linea dell'Argentina, sia dal lato economico che dell'interesse pubblico, debba essere preferibile a quella del Roja, e li sottopone alle EE. VV. acciò vogliano differire l'approvazione della legge suaccennata, sino a che non venga almeno fatto uno studio di massima della linea dell'Argentina, valle questa sin qui inesplorata, onde servire di confronto colla linea del Roja. »

Ora se il Senato me lo permette, aggiungerò ciò che è stato detto da parte dell'ufficio centrale.

Siccome nell'esercizio della mia arte non fui mai condotto a visitare il Colle Ardente, non potrei dire fino a qual punto sieno esatte le cose esposte in questa rappresentanza.

Siccome però la linea non sembra molto allungata, e d'altra parte avrebbe il vantaggio di non attraversare il territorio francese, mi è parsa questa circostanza assai rilevante per meritare che si sospenda alquanto la discussione, per vedere se si potesse evitare questo inconveniente che è più o meno grave, di dovere attraversare un territorio estero, che sebbene sia di potenza amica pure bisogna provvedervi naturalmente per l'avvenire.

Non mi dissimulai io stesso che probabilmente, e forse senza che si possa muover dubbio intorno a ciò, che questa strada offre l'inconveniente di un saliscendi nel tragitto del Colle Ardente. Ma a fronte degli altri vantaggi che si possono ottenere con questa via, è parso a me ed all'ufficio centrale—almeno conveniente ed opportuno di fare qualche studio per poter rendere, dirò così, a noi stessi la certezza di non aver precipitata una decisione la quale potrebbe essere col tempo giustamente criticata.

Esposto così ingenuamente quanto è stato fatto da me e dall'ufficio centrale, lascio al Senato la decisione intorno al da farsi. L'ufficio centrale naturalmente dopo le cose che ebbi l'onore di esporre ha creduto opportuno che il signor Ministro o intervenisse, se non gli sembrasse grave, nel seno dell'ufficio, ovvero assumesse egli stesso le opportune informazioni dall'ingegnere capo ispettore, perchè il Senato sia edotto dello stato vero delle cose, e possa votare con cognizione di causa.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi spiace, ma io insisterei ancora una volta presso il Senato, dopo aver sentito la esposizione della petizione inoltrata da alcuni comuni della Valle Argentina, perchè volesse senz'altro passare alla discussione del progetto.

Io non credo di essere in grado di assumere informazioni sopra l'andamento della linea nella Valle Argentina. Gli stessi petizionari dicono che non c'è che un progetto vago, una combinazione per la costruzione di una strada da Taggia a Triora in Valle Argentina con costruttori ai quali si cedrebbero dei boschi e dei beni comunali. Mi pare che questo sia il progetto; ma essi stessi ammettono che la valle è affatto inesplorata. Vorrebbero poi che si facesse a spese dello Stato una strada che da Triora mettesse alla Valle Argentina valicando Colle Ardente in combinazione con Briga e Tenda.

Io naturalmente sono ben lontano dal volere che il Senato deroghi alle sue consuetudini nell'esame delle petizioni: in questa parte a qualunque decisione sia presa dal Senato, non farò che abbassare il capo, ma c'è anche qualche inconveniente da avvertire.

Noi abbiamo qui in discussione un progetto di legge che, come ho detto, ha proprii motivi di utilità, progetto lungamente studiato ed utile a quelle popolazioni anche indipendentemente dalla strada di Tenda, che abbraccia diverse comunità le quali stanno nei 20 chilometri circa a lato della valle della Roja nel suo ultimo tronco in prossimità al mare, e questo hanno pure diritto di avere una strada che comunichi con Ventimiglia, e poi colla strada ferrata e col porto.

Ora si può tardare a costruirlo questa strada, ma deve essere costruita.

Noti il Senato questa circostanza. La strada del colle di Tenda, una volta che sarà costruita la strada ferrata lungo il litorale del Mediterraneo, potrà servire anche al commercio di una parte del bacino piemontese per il Colle di Tenda colla Francia, per esempio, della provincia di Cuneo.

È evidente che sotto questo punto di vista è immensamente più vantaggioso il tronco di strada che va a seconda della valle del Roja, perchè più breve.

Infatti anche gettando solamente gli occhi sulla carta geografica, si scorge che partendo da Tenda o Briga, valicando il Colle Ardente, poi scendendo a Taggia sul mare, ci sarebbe una distanza maggiore di quella per la valle della Roja; ci sarebbe tutto il tratto tra Taggia e Ventimiglia, che costituisce un prolungamento di circa 30 chilometri.

Evidentemente dunque questa strada, anche geograficamente considerata per il suo tracciato, sarebbe assai meno vantaggiosa della prima.

Ma poi, io dico, fino a quando sospenderemo noi la discussione di questo progetto di legge?

Bisognerà aspettare che i Comuni interessati abbiano mandato a termine il contratto, che abbiano fatto gli

studi della linea, bisognerà che il Governo faccia studiare il passaggio del Colle Ardente

Se realmente ci sarà grande interesse dello Stato da tutti i punti di vista, interesse strategico, interesse militare, o altro, converrà fare questo passaggio, e possono essere sicure le popolazioni di quelle valli che la strada pel Colle Ardente sarà fatta.

Ma la strada sottoposta attualmente alla discussione del Senato fu esaminata sotto tutti i punti di vista: siccome l'ufficio aveva osservato che sarebbe stato necessario che il Ministro della guerra fosse stato consultato, io ho l'onore di assicurarlo che il progetto di legge fu discusso in Consiglio dei Ministri, presente il Ministro della guerra, il quale vi ha data la sua pienissima annuenza.

Dopo queste considerazioni io pregherei il Senato a volere passare sopra questa petizione, ben vedendo il Senato che non si tratta di sospendere la discussione per un giorno o due, ma di sospenderla, finchè almeno il Ministero abbia fatto gli studi per la valle Argentina, e pel passaggio del Colle Ardente.

Fra i due progetti vedrà quale debba scegliersi, ma trattandosi di un progetto di strada di 20 chilometri che non è che la continuazione della strada di già aperta, vi sono ragioni evidenti per dimostrare l'utilità della medesima.

Pregherci quindi il Senato a volere senza altro passare alla discussione del progetto di legge sottoposto alle sue deliberazioni.

Senatore Oldofredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Oldofredi. Credo opportuno di osservare che la discussione debbe essere riportata sul suo terreno.

Non si tratta di determinare se sia da preferirsi il progetto indicato nella petizione a quello sottoposto alle deliberazioni del Senato, si tratta unicamente di mandare questa petizione alla Commissione perchè la esamini e formoli il suo voto sopra di essa.

Il Senato in seguito delibererà se debba dare la preferenza a quella strada, ed invitare il signor Ministro a dare nuovi schiarimenti, se ne sarà il caso.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Vi è un fatto che ha svelato l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale al quale il sig. Ministro non ha dato risposta, ed è che la nuova strada che si tratta di aprire tra Ventimiglia e Briga passa in parte sopra il territorio francese.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se permette, lo interrompo un momento...

Non è che incidentalmente che ho risposto ad una delle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, e mi riservava quando il Senato avesse decisa la questione, in certo modo, preliminare, di rispondere anche sulla seconda, cioè sul punto relativo al passaggio della strada sul territorio francese.

Senatore Menabrea. Credo che la decisione che

prenderà il Senato riguardo al caso che si deve fare della petizione, dipenderà molto dalla risposta del sig. Ministro intorno al passaggio della strada sul territorio francese. Faccio osservare che la cosa è assai grave dal lato militare e dal lato commerciale.

Dal lato militare (non parlo della questione strategica che lascio da parte) Ventimiglia essendo il centro del circondario, è evidente che quando si vorrà mandare forze dal centro a Briga, bisognerà attraversare quella strada, e la truppa italiana dovrà passare sul territorio francese per recarsi ad un villaggio dipendente da quel circondario.

Io non so se le autorità francesi lo permetteranno, e parmi questa, ripeto, una questione grave.

Vi è poi il lato commerciale. Il commercio che si farà tra Briga e Ventimiglia dovrà aver transito sul territorio francese; e bisognerà sapere se il governo francese consentirà a che le nostre derrate e le nostre merci passino attraverso quel tratto del suo territorio, e se desse saranno sottoposte a visita doganale.

Questi sono fatti sui quali pregherei il signor Ministro di dare alcuni schiarimenti. Certamente dalle parole che esso pronunzierà, il Senato sarà in grado di giudicare convenientemente se debba rimandare all'ufficio centrale l'esame della questione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Risponderò brevemente alle osservazioni dell'onorevole Menabrea.

Prima che questo progetto di legge fosse approvato, sicuramente il Governo non poteva aprire trattative col Governo francese. Io posso però assicurare il Senato che è a mia notizia che il Governo francese ha già disposto per la costruzione del piccolo tronco che sta tra Breglio e l'attuale confine dello Stato.

Ognuno sa che la strada dal colle di Tenda si dirama a Giandola; ma tra Giandola e Breglio vi è già una strada fatta.

Dunque il Governo francese ha già mandato i suoi ingegneri a studiare il tronco di strada del suo territorio che si congiungerebbe colla nostra.

Date le disposizioni da parte del Governo francese di congiungere questa strada, io credo che non sarà difficile il mettersi d'accordo per il passaggio con minori inconvenienti possibili su quel tronco.

E veramente la Francia è interessata come lo siamo noi perchè le comunicazioni abbiano luogo liberamente attraverso un paese da lei acquistato recentemente e che ha interesse di mantenere contento.

Io non so come vorrebbe opporci piccoli ostacoli doganali.

Dunque ripeto, io posso assicurare il Senato che il Governo francese ha già col fatto dimostrato essere sua intenzione di costruire il tronco in discorso e credo che una volta che questo progetto di legge sia approvato, il Governo si metterà in relazione col francese per togliere di mezzo quest'ostacolo alle comunicazioni delle Dogane e della forza pubblica transitando da un Comune all'altro.

Del resto questa strada è, come dissi, un bisogno di alto interesse per lo Stato. Se col tempo, ripeto, sarà dimostrata la convenienza per l'interesse pubblico di fare una strada pel Colle Ardente, qualunque possa essere la spesa che giovi ad unire insieme alcune parti dello Stato al di là del colle di Tenda, questa si farà; ma questa, secondo me, non è una ragione per cui dobbiamo rifiutare a quelle popolazioni un beneficio che reclamano e che, torno a ripetere, per considerazioni più ancora politiche che economiche, debb'essere loro concesso.

Senatore **Mosca**, *Relatore*. Sebbene le mie simpatie per la Francia, dove ho ricevuto in gran parte la mia educazione, sieno grandissime, tuttavia debbo dichiarare essere più italiano, che francese, ed essere più propenso perciò a curare quanto può concernere il bene d'Italia, le sue militari difese, ed il suo interesse commerciale ed economico.

Partendo da questo principio, io ammetto di buon grado quanto disse il Ministro che la strada che mette a Valle di Roja facendo un angolo retto coll'altra, giova alla comunicazione tanto verso ponente, cioè verso alla Francia, quanto verso levante, cioè verso l'Italia.

Questo è verissimo. Ma la considerazione d'aver una strada commerciale la quale non tocca il territorio francese, parmi di qualche importanza, specialmente dopo che la Francia nella delimitazione combinata nella legge d'aprile 1861 che fa parte del trattato del 1860 24 marzo, è in possesso di Saorgio.

Io non saprei se quanto sto per dire sia vero, ma il Ministro della guerra saprà meglio di me, se cioè pel riflesso, che il forte di Saorgio, è ora spettante alla Francia, non sia opportuno di fare qualche cosa che paralizzasse l'effetto di esso.

Quindi senza dire decisamente che convenga passare per la Valle Argentina, pare a me che l'interesse militare ed economico dell'Italia consigli a prudentemente studiare almeno in massima la questione per dare una decisione che sia, diremo così, più fondata e scevra di pericoli per l'avvenire al quale dobbiamo provvedere per quanto è possibile.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. In continuazione delle osservazioni fatte dal Senatore Oldofredi, circoscriverei la questione al punto di vedere se debba farsi la sospensione chiesta dall'ufficio centrale, la quale può estendersi a qualche giorno. Io credo che debba ammettersi la domanda dell'ufficio per questa essenzialissima ragione. A termini del regolamento, tutte le petizioni che vengono al Senato, debbono essere o trasmesse alla Commissione delle petizioni, ovvero all'ufficio centrale incaricato dell'esame di un determinato progetto di legge, al quale la petizione si riferisce.

Ed a quale scopo? Affine di avere il preavviso dell'ufficio stesso.

Che cosa avverrebbe se si procedesse oltre tanto più che questa petizione fu presentata in tempo?

Si procederebbe senza l'avviso dell'ufficio centrale massime che l'ufficio stesso chiede tempo onde essere abilitato a fare una risposta.

Ciò verrebbe a dire che il lavoro di quest'ufficio avrebbe un esito, che sarebbe diverso da quello che generalmente hanno e debbono avere i lavori di tutte le Commissioni.

Io non inferisco da ciò che debba portarsi alle candelte greche la discussione di questa legge. No; perchè l'ufficio centrale apprezzerà se sia il caso di fare in un modo o in un altro, secondo che la petizione presentata avrà gli elementi più o meno giustificativi delle cose che si sono dette.

Ma ripeto, la questione principale a risolversi sta in ciò, che la petizione non debba avere un esito diverso da quello che pel consueto debbono avere le altre.

Opportunamente il signor Ministro disse che egli si sarebbe adattato facilmente al voto, che il Senato fosse per dare a questo riguardo, epperò io credo, che, fatta astrazione da tutte le questioni di merito, abbiasi da porre ai voti puramente e semplicemente, se debba farsi luogo alla domanda dell'ufficio centrale, che chiede breve termine per poter riferire sopra questa petizione onde la discussione sulla legge abbia il suo corso ordinario.

Ministro dei Lavori Pubblici. Dopo le osservazioni fatte da parecchi onorevoli Senatori io dichiaro di non insistere menomamente, perchè si discuta questo progetto di legge; anzi dichiaro di dare la mia pienissima adesione alla proposta, che questa discussione sia rimandata, e tostochè l'ufficio centrale mi vorrà nel suo seno, mi farò un dovere di presentarmi per dare tutte le spiegazioni che possono desiderarsi.

Ministro della Guerra. Io mi riservo di rispondere all'onorevole Senatore Mosca nella circostanza in cui questo progetto di legge verrà nuovamente in discussione.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati: l'uno per l'ampliamento del porto di Napoli: l'altro per la formazione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina.

A nome poi del mio collega Ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge pure votato nell'altro ramo del Parlamento per l'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questi progetti di legge i quali seguiranno il loro corso ordinario.

Senatore **Alfieri**. Relativamente al progetto per la formazione della Corte dei Conti presentato testè dal sig. Ministro sorge la questione di sapere se debba il

medesimo essere mandato agli uffizi, oppure all'ufficio centrale che ebbe già a riferire su questa legge quando per la prima volta venne in Senato.

Io non ho predilezione piuttosto per un modo che per l'altro, ma credo opportuno di accennare al dubbio perchè venga risolto.

Senatore **Martinengo**. Non credo, che l'antecedente del Senato possa formare legge: ci sono stati antecedenti per cui taluni progetti sono stati rimandati allo stesso ufficio centrale, come ve ne sono altri per cui furono nominati nuovi uffici centrali.

Io credo, che quando si tratta di rinnovare la relazione sopra una data legge che viene rimandata dalla Camera dei Deputati con variazioni, sia forse meglio sentire il voto libero di Commissari, che non abbiano avuto mano nel primo progetto, epperò siano senza idee preconcrete.

Epperò io insisterei, perchè si volesse questo progetto di legge rimandare agli uffizi acciò abbia il suo corso naturale.

Senatore **Cibrario**. E questa appunto è la preghiera, che io era incaricato di fare al Senato in nome dei membri che componevano l'ufficio centrale a cui venne affidato l'esame della legge relativa alla Corte dei Conti. Questa legge dopo che è stata riformata la prima volta dal Senato, venne profondamente modificata nell'altra Camera: quindi ogni convenienza vuole che non siano più gli stessi membri che abbiano ad esaminare il nuovo progetto di legge, che è sorto dalle nuove deliberazioni della Camera dei Deputati. Anzi io debbo far osservare, che nell'altro ramo del Parlamento si è seguito lo stesso metodo, e che la Commissione incaricata di riferire sopra il progetto di legge non era più quella stessa che si era occupata del primitivo progetto.

Per queste ragioni io prego, a nome anche de' miei colleghi, il Senato, a rimandare la legge agli uffizi.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Voleva solamente far presente al Senato che io non aveva punto detto o inteso di dire che un antecedente facesse legge in simili casi. Io solamente ho voluto far presente che il regolamento prescriveva che in simili casi tocca al Senato di decidere se il progetto di legge debba essere rimandato agli uffizi, ovvero debba essere rinviato alla Commissione che in primo luogo se ne era occupata.

Aveva anzi espresso il parere che io non aveva nessuna predilezione più per un modo che per l'altro e che il Senato scegliesse, onde non succedesse nuovamente ciò che è succeduto non è molto tempo che fra gli uffizi, uno deliberasse in un modo, ed un altro deliberasse in modo diverso.

Presidente. Non essendovi una formale domanda per la quale sia richiesto che la legge relativa alla Corte dei Conti sia rinviata allo stesso ufficio che riferì l'altra volta quando fu portata innanzi al Senato, si intende che la legge farà il suo corso ordinario.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL RICONOSCIMENTO
DEI GRADI E DELLE PENSIONI MILITARI
CONFERITE NEL 1848 E 1849
DAL GOVERNO SICILIANO.

(V. atti del Senato N. 179)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sul riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferite nel 1848 e 1849 dal Governo siciliano.

Senatore **Della Rovere**. Domando la parola per parlare contro la legge.

Presidente. Darò prima lettura del progetto, poi avrà la parola.

Leggo il progetto:

Art. 1.

Si riconoscono i gradi militari e gli uffizi pareggiati ai gradi militari regolarmente conferiti negli anni 1848 e 1849 dal Governo nazionale di Sicilia ad individui nativi italiani.

Art. 2.

Questi militari saranno ammessi a riposo od a pensione di riforma col grado da loro coperto nell'anno 1848, semprechè abbiano militato nella campagna del 1860-1861 e che non abbiano dal 1848 in poi servito il Governo borbonico, nè demeritato in qualsiasi modo della patria.

Per effetto del presente articolo non potrà variarsi la posizione di quelli tra i detti militari che si trovano in servizio attivo nell'armata di terra o di mare.

Art. 3.

Agli individui che si trovano nei casi contemplati negli articoli precedenti sarà applicato l'articolo 3 del decreto 4 marzo 1860.

Art. 4.

Una Commissione militare nominata dal Ministro della guerra eseguirà i lavori di scrutinio sopra i detti individui.

La discussione generale è aperta e la parola è al Senatore Della Rovere.

Senatore **Della Rovere**. Io prendo la parola per dichiarare che voterò contro questa legge.

Prima però di dire le ragioni di questo mio voto, credo dovere fare una dichiarazione relativamente a certe parole pronunziate nell'altro ramo del Parlamento sulle mie viste rispetto a questa legge stessa.

Ho letto negli atti della Camera Elettiva quando si discusse questo schema di legge, che il Deputato La Masa, iniziatore del medesimo, nel sostenere la sua proposta, abbia detto che per l'appoggio che io diedi nella Camera a questa legge, essa fosse stata presa in considerazione.

Debbo dichiarare che io non l'ho appoggiata affatto; e dissi anzi al ministro Ricasoli presidente del Con-

siglio che mi richiedeva che cosa si dovesse fare in proposito di questa legge, che io non credeva fosse di tale gravità la proposta di non lasciarla passare agli uffizi, ma che ci riservavamo poi tutta la nostra libertà per combatterla quando fosse presentata. Tale è lo stato delle cose. Sicchè credo di poter liberamente combattere adesso la legge senza incorrere nella taccia di inconseguenza come si potrebbe da taluno supporre.

Io credo che a questa legge manchi il carattere essenziale di una ragione di alta necessaria giustizia e che per altra parte si corra pericolo di cadere in uno spreco straordinario di pubblico denaro.

I sostenitori di essa si appoggiano particolarmente sull'argomento che l'anno scorso furono appunto riconosciuti i gradi dei difensori di Venezia. Essi dicono: poichè avete riconosciuti i gradi conferiti nel 1848 e 1849 dalla Repubblica veneta ai suoi difensori, riconoscete pure i gradi conferiti nel 1848 e 1849 dal Governo provvisorio di Sicilia!

A prima vista questo argomento ha qualche cosa di specioso, e pare che non ci si possa contrastare. Ma io prego il Senato di tornare un passo indietro e considerare in quali circostanze sia stata votata la legge favorevole ai veneti, perchè io credo che i siciliani nominati nel 1848 e 1849 non sono nelle stesse condizioni.

In fine del 1850, quando ancora l'agitazione era forte per le guerre combattute nel 1848 e 1849 fu presentata al Parlamento piemontese una legge per mettere a disposizione del Ministro della guerra un sussidio di 60 mila lire perchè fosse diviso fra gli uffiziali già al servizio dell'Austria che avevano combattuto a Venezia, dicendo che la loro posizione era veramente deplorabile perchè avevano perduto l'impiego e ogni pensione.

Questa proposta iniziata dal Ministro della guerra fu alquanto allargata dal Parlamento. Si disse che non solo gli uffiziali italiani già al servizio dell'Austria che avevano combattuto a Venezia erano degni di considerazione, ma altri ancora già appartenenti ad altri eserciti, come all'esercito borbonico, i quali avevano combattuto a Venezia, e si citarono i nomi di taluni fra essi come Cosenz, ecc.; la cosa era giusta e quindi la Camera si mostrò disposta ad allargare anche questa somma.

Allora sorse ancora qualche altro a dire: poichè concedeste questo sussidio a quelli che erano al servizio dell'Austria e del Borbone, concedetelo pure a quei pochi che rimangono e che furono chiamati direttamente dalla repubblica di Venezia. Sono pochi assai. Allargate la somma! Concedete il sussidio! Così si fece. La causa fu vinta. Ma il numero di questi uffiziali si riteneva esser così piccolo che il sussidio fu portato da 60 mila lire che erano domandate a non più che 70 mila lire.

Questa votazione succedeva nel mese di giugno 1850, se non erro. Al mese di gennaio 1851 il fondo era

esaurito e si dovette presentare un nuovo progetto per ottenere un'annua somma da continuare il sussidio a questi uffiziali veneti. Questa legge fu realmente presentata nel gennaio 1851 mentre appunto si stava discutendo il bilancio dell'interno del 1851.

Mi pare, se non erro, che lo stesso generale Durando ne fosse il Relatore. Lo cito perchè son pochi giorni che ho dovuto esaminar la cosa per incarico avuto da lui sul punto di far mantenere una pensione ad un'uffiziale veneto.

Vi era dunque una Commissione di cui era Relatore il generale Durando, il quale nel suo rapporto disse che non conveniva fare una nuova legge come quella del 1850, ma che era molto più opportuno l'inserire il fondo richiesto nel bilancio che si stava discutendo.

Quello però che disse d'importante questa Commissione si è che bisognava dare tale sussidio solo agli uffiziali che avevano appartenuto all'armata Austriaca e Borbonica, ed escluderne gli altri.

La cosa passò così; gli altri furono sussidiati dal Ministero dell'Interno, quelli che avevano combattuto nell'armata austriaca o borbonica furono sussidiati colle lire 110 mila che si domandarono allora.

Di quanto ho testè accennato non si tenne conto più tardi, cioè nel 1861 quando si fece la legge che viene attualmente invocata dai siciliani come punto di partenza per ottenere ora egual favore.

Nel 1861 fu presentata al Parlamento una serie di decreti emanati parte da Ministri qui in Torino, parte da alcuni Ministri a Napoli, parte da luogotenenti per beneficiare gli uffiziali in condizioni diverse, che appartenenti o all'armata austriaca o all'armata borbonica, per cause politiche erano stati privati d'impiego.

Questi decreti doveano essere tutti convertiti in legge, e nella discussione che ebbe luogo per ciò si levarono alcuni Deputati a proporre che gli uffiziali veneti a cui era stato riconosciuto doversi dare un sussidio in quella certa legge del 50, dovessero pure venir ammessi di diritto a godere una pensione.

Tale proposta fu molto combattuta dal Ministro della guerra allora generale Fanti, ma più ancora dal Presidente del Consiglio conte di Cavour, il quale non voleva assolutamente cedere a questa combinazione: sorse a parlare il Deputato Tecchio il quale presentò alla Camera una nota da cui risultava che di tutti quei difensori veneti ai quali si voleva accordare il diritto alla pensione non esistevano più che 68 o 69, dei quali 43 o 44 già erano collocati nell'esercito o nella marina, 6 erano già stati provvisti di pensione, 4 avevano ottenuto altro impiego dal Governo, cosicchè rimaneva solo da provvedere a 16 uffiziali. Allora il Presidente del Consiglio, visto questo piccolo numero, accondiscese a che fosse introdotto nella legge anche l'articolo che accordava il diritto alla pensione a quegli uffiziali che avevano combattuto a Venezia, purchè avessero richiesto di servire il Governo nel 59.

Tale assegno fu particolarmente dato sull'osservazione

che erano lontani dalla terra natale, che non potevano ritornarvi, e che la violenza loro fatta non poteva essere riparata da nessun Governo, se non dal nostro.

Veniamo ora agli ufficiali siciliani del 1848 e 1849. La condizione di essi è ben diversa.

Noi non siamo succeduti al Governo borbonico direttamente, sicchè al Governo italiano non corre l'obbligo di riparare tutti i danni recati dal Governo borbonico; noi siamo succeduti al Governo dittatoriale e prodittoriale, il quale emanò una serie di disposizioni molto favorevoli per ristorare i danni dei borbonici particolarmente per fatti politici. Questo Governo anzi ne emanò di tali che il Deputato La Masa credè dovessero essere presi a fondamento per estendere a quegli ufficiali il favore che ora chiede al Parlamento nostro.

Il primo atto riparatore pubblicato da Garibaldi allorchè prese la dittatura di Sicilia fu un Decreto pel quale tutte le leggi, regolamenti e decreti pubblicati dal Parlamento siciliano nel 1848-49 erano richiamati in vigore.

Questo Decreto pareva che dovesse essere il punto di partenza per invocare che tutti gli ufficiali nominati allora fossero riconosciuti; anzi non solamente La Masa lo credette, ma lo credettero allora molti ufficiali, ed assediaron percì il Dittatore e gli uffici di Palermo.

Allora usciva una disposizione del Segretario generale della Dittatura, Crispi, il quale disse che quel Decreto, invocato come prova che dovessero essere riconosciuti i gradi conferiti, non si estendeva punto ai diritti delle persone in particolare, ma solo alle leggi, ai decreti, ed ai regolamenti d'interese generale, e così li rimandò.

Più tardi fu pubblicato un ordine del Ministro della guerra in Sicilia (poichè questi siciliani sempre invocavano di essere riconosciuti nei loro gradi) il quale prescriveva che quelli i quali volevano essere riconosciuti si recassero al campo sotto Messina, e che quelli che non vi si sarebbero recati non avrebbero avuto diritto a presentare le loro carte pel riconoscimento loro.

Questo secondo Decreto è anche invocato da La Masa come una specie di riconoscimento per coloro che si recavano al campo; ma il Decreto diceva solamente: « Recatevi se volete che le vostre carte siano prese in considerazione. »

Ora il fatto sta che una parte di questi ufficiali si recò al campo, una parte seguì Garibaldi al di là del Faro, ed una parte stette a Palermo a sollecitare posti, ma non a combattere. La conferma di quelli che furono creduti buoni dal Dittatore e dai Prodittatori si fece in grand'abbondanza; dirò di più fino al 18 d'ottobre le conferme ai gradi militari si facevano dal solo Dittatore Garibaldi, che stava al di là di Napoli, al campo; ma al 18 d'ottobre, se non erro, fu mandato un dispaccio telegrafico a Palermo e Napoli, con cui si autorizzavano i due Prodittatori a firmar decreti di nomina nel militare e nel civile, il che fino allora era stato loro proibito.

Da quel momento fu sottoscritta un'immensità di decreti di conferma nella Sicilia, ed io ho dovuto e come Luogotenente generale del Re, e come Ministro di guerra

vedere molte di queste conferme di gradi militari date ad ufficiali siciliani, e posso dire che i tre quarti datano dal 18 ottobre in poi.

Io quindi ravviso che questi ufficiali che avevano la loro posizione dubbia per le nomine del 1848-49 hanno avuto tutto il tempo per riportare dal governo della Dittatura e Prodittatura il riconoscimento del loro grado, e che quelli che non l'ottennero, non furono giudicati degni di essere riconosciuti, e che percì non spetta al Governo nostro, al Governo generale d'Italia di fare quest'atto di riparazione che fu già compiuto (e credo nella misura conveniente) dal governo Dittatoriale che è immediatamente succeduto al governo Borbonico.

Viene ora la questione della finanza.

Io ho accennato che il Parlamento del 1861 si decideva ad ammettere alla pensione gli individui di cui ho sopra parlato, perchè eran solo in numero di sedici.

Non so quanti saranno quelli pei quali si chiede con questa legge il riconoscimento dei gradi e delle pensioni: ciò che posso dire, si è che, e come Luogotenente in Sicilia, e come Ministro della guerra ho veduto che ascende a circa 2200 il numero di coloro, il cui grado non è legalmente riconosciuto.

Questi 2200 dunque non furono riconosciuti nè dalla Dittatura, nè dalla Prodittatura, ed io non li ho riconosciuti appunto perchè non avevano titoli.

Fra questi 2200 è certo che ve ne sarà un numero di coloro che non avranno combattuto nel 1859: ma però io non so come si potrà provare che questi 2200 non abbiano preso uno schioppo nel momento dell'insurrezione, non abbiano tirato una fucilata nell'interno della Sicilia.

Io non so come si potrà dire: voi non avete combattuto; essi troveranno facili prove che hanno combattuto. Non avranno combattuto nell'attacco di Messina, ma avranno combattuto in una circostanza qualunque.

Sono 2200 quelli di cui si vorrebbero riconoscere i gradi: ora computando lire 1,000 per caduto all'anno (che tale la è pensione di un luogotenente o sottotenente) si verrebbe ad aggravare il bilancio dello Stato di lire 2,200,000.

Per queste considerazioni, ripeto, io voterò contro questa legge.

Farò ancora un'osservazione al Senato che non so se sia parlamentare o no.

Nella Camera stessa dei Deputati dove fu iniziata la legge, dove le idee sono piuttosto facili ad accordare per sentimento generoso, questa legge su 220 votanti fu vinta con 116 ed ebbe 99 voti contrarii.

Senatore **Amari, Professore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari, Professore.** Il punto da esaminarsi, secondo me, non è precisamente quello che ha avuto in vista l'onorevole proponente.

Il punto da esaminarsi è se il Governo siciliano del 1848 il quale fece queste nomine di ufficiali, avesse avuto il diritto di farle e se i Governi nazionali che gli

sono succeduti abbiano riconosciuto gli atti di quel primo Governo del 1848.

Io vedo che nel 1860, abbattuto il dispotismo borbonico in Sicilia, primo atto del Dittatore fu di dichiarare legittimi gli ordinamenti del Governo del 1848.

È vero che questo, come lo notava l'onorevole preopinante, non si applicò alla nomina degli impieghi perchè si intende che dopo 12 anni non possono aver luogo tutte le disposizioni del personale fatte in altri tempi e circostanze, ma se si applicò a tutti gli ordinamenti, ciò significa, che fu riconosciuto dal Dittatore Governo legittimo quello del 1848.

Or come la Dittatura alla volta sua è stata riconosciuta Governo legittimo dal Governo dell'Italia, il quale le è succeduto non si possono revocare in dubbio dal Governo nostro gli atti della Dittatura, nè quelli del Governo del 1848 che la Dittatura aveva ammessi.

Si è invocato l'esempio di Venezia. Pei militari di Venezia veramente dopo la legge del giugno 1861 che convertì in legge i decreti precedenti sulle pensioni, fu ammesso il diritto alla pensione.

Ma il caso degli ufficiali che militarono nella Venezia è ben diverso dal nostro. Sventuratamente noi non siamo ancora padroni della Venezia; il nostro Governo non è succeduto al Governo il quale a volta sua succedette per la violenza e per la forza delle armi al Governo della Venezia. Il Governo italiano in riguardo agli ufficiali che avevano quivi militato, esercitò certamente un atto di generosità, riconobbe il loro patriottismo, i loro sacrifici, ma non era legalmente e strettamente obbligato a compensarli appunto perchè non era il padrone del territorio sul quale si era esercitata l'autorità del Governo che li aveva nominati.

In Sicilia, al contrario, il Governo italiano è padrone del territorio sul quale comandò il Governo del 1848. Io perciò ritengo che in diritto il Governo italiano sia obbligato a riconoscere gli effetti delle nomine del Governo del 1848; riconoscere gli effetti, s'intende, nel solo modo in cui si può, nel solo modo in cui l'amisero per tutti gli altri destituiti le leggi del 1860 e del 1861, cioè a dire accordando loro una pensione di ritiro e non già rimettendoli nei loro gradi.

Quanto al numero il quale è stato allegato dall'onorevole Senatore Della Rovere per mostrare che si getterebbe addosso all'Italia un peso gravissimo, io non so prima di tutto quale sia.

Dalle informazioni che mi sono pervenute lo credo di gran lunga minore di quello che lo suppone l'onorevole Generale della Rovere.

Ma del resto questo è affare sul quale ci potrebbe chiarire all'apportunità il signor Ministro della guerra.

Io credo che non sia in questo momento il caso di domandare gli schiarimenti, perchè se è dovere di pagare le pensioni, certamente l'Italia non deve riguardare quanto costi questo dovere; deve fare onore ai suoi impegni e pagare la somma qualunque sia.

Ma quanto al numero poi è duopo ricordare la limi-

tazione portata dall'art. 2 della legge, cioè a dire che questi ufficiali nominati nel 1848 non abbiano diritto a pensione se non nel caso che abbiano militato nel 1860, che non siano stati aggregati all'esercito meridionale, nel qual caso debbono seguire la sorte di tutti gli altri ufficiali di quell'esercito, e finalmente che sieno pienamente meritevoli della pensione per non aver mancato in nulla all'onore e per non aver preso servizio sotto i Borboni.

Io credo che questa limitazione restringa moltissimo il numero degli ufficiali a cui si potrebbe applicare la pensione, e perciò il peso che ne tornerebbe all'erario.

Sia dunque che si riguardi all'origine del diritto, cioè a dire all'obbligo che ha ogni Governo di adempire gli obblighi dei Governi precedenti da lui riconosciuti, sia che si riguardi agli espedienti con i quali si è voluto attenuare il peso, credo che la legge meriti approvazione.

A questo aggiungo un'altra considerazione.

Il Governo italiano ha assunto anche gli obblighi del Governo borbonico: il Governo italiano paga pensioni a tanti ufficiali ed impiegati borbonici, i quali in parte certamente non sono amici dell'ordine attuale di cose.

Io dico, se il Governo attuale adempie gli obblighi che gli sono stati lasciati dal Governo borbonico, dal quale egli per fermo non tiene l'autorità sua in Sicilia, con tanta maggior ragione deve adempire gli obblighi contratti da quei Governi ai quali succede non solo di fatto, ma per pieno diritto, perchè quei Governi non avovano fatto altro che iniziare la rivoluzione che felicemente ha trionfato oggi in Italia.

Senatore **Martinengo**. Io non aggiungerò certamente parola a quanto fu detto dall'onorevole Senatore Della Rovere intorno al diritto alla pensione richiesta da questi signori ufficiali.

Io pure sono pienamente dell'avviso contrario.

Mi pare che questa sarebbe una gratificazione che si darebbe, e in tal caso noi entriamo in un vasto campo, nel quale tutti gli altri potrebbero far valere il medesimo titolo.

Di fatti in Lombardia si è combattuto nel 1848, si è combattuto da quei medesimi che dopo presero le armi anche nel 1861.

Abbiamo d'altronde un'infinità di titoli legalissimi da compensare per requisizioni, per danni arrecati dalla guerra, e sono somme ingenti le quali sono reclamate da famiglie, da corpi morali e costituiscono un debito, io credo, sacrosanto per lo Stato, il quale non può veramente pagarlo, perchè le circostanze non lo permettono. Verrà tempo per ciò, lo spero, ma per ora certo non si paga.

Il Senato dunque abbia sott'occhio le circostanze economiche dello Stato.

Mi pare di aver sentito (quantunque non risulti nessuna cifra neppure approssimativa di quest'onere che lo Stato si assumerebbe) mi pare, dico, di aver sentito

parlare di milioni. Tutti i giorni frequentemente si nominano milioni che sortono e pochi che entrano.

Prego dunque il Senato di considerare che in certo qual modo si farebbe pagare l'amor patrio, e che vi sono certi fatti che non si possono tradurre nè in pensioni, nè in gradi.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Il Senato sa che questa legge è di iniziativa parlamentare e fu presentata nell'altro ramo del Parlamento dal deputato La Misa, in termini molto più estesi che non sia poi stata portata in questo recinto.

La legge primitivamente presentata partiva dalla base accennata dall'onorevole preopinante, nella quale si voleva stabilire come un diritto assoluto negli ufficiali siciliani di avere il grado di cui erano insigniti allora, cosicchè ne sarebbe avvenuto che riconoscendo il loro grado si sarebbero dovuti far entrare tutti nell'esercito.

Quando la relazione della legge era già comunicata all'altro ramo del Parlamento io fui interpellato al riguardo.

Io risposi che assolutamente non potevo riconoscere un tale diritto, come ben fu detto dall'onorevole preopinante, ma che credevo che si potrebbero applicare ai siciliani le regole già applicate ai veneti.

Io persisto in questa idea che assolutamente non si possono riconoscere i gradi di allora, perchè, riconoscendoli, si dovrebbero egualmente riconoscere tutti quelli dei Governi ai quali siamo succeduti, come per esempio quelli del Governo provvisorio della Toscana, della Lombardia, e forse anche quelli del Governo provvisorio di Roma; il che non si è fatto, come accennava benissimo l'onorevole Senatore Della Rovere.

I soli per i quali si è fatto qualche cosa, per quanto ricordo, si fu per gli ufficiali veneti, e pelle ragioni che egli ha detto.

Io però credevo che si potessero applicare a questi ufficiali siciliani le norme applicate ai veneti per la circostanza che si richiedeva che avessero combattuto nel 1860 e nel 1861.

Con tale clausola mi pareva che avendo questi ufficiali mostrato (oltre allo aver servito nel 1848) di essere stati volenterosi nel servire la patria nel 1860 e 1861, si dovesse loro usare questo riguardo.

L'onorevole preopinante mi ha interpellato sul numero probabile di questi ufficiali; a tale riguardo dichiaro che non sono in grado di poterlo accennare.

So, come l'onorevole Senatore Della Rovere disse, che più di due mila sono gli ufficiali presentatisi a Palermo per far valere i loro titoli di nomina, volendo entrare nell'esercito meridionale.

Questi ufficiali non si sono però presentati alla commissione per far valere i loro diritti pel 1848, bensì per farsi considerare come appartenenti all'esercito meridionale, per entrare nei corpi dei volontari.

È verissimo però che tra questi un numero abbastanza considerevole, da quanto mi fu detto al Ministero, senza che io possa però accennarne le cifre, addusse anche decreti di nomina del 1848.

Sarebbe difficile di poter produrre in un dato tempo documenti abbastanza certi a questo riguardo, poichè le commissioni di scrutinio, appena terminato il loro lavoro, hanno restituito a varii titolari i documenti. Bisognerebbe dunque avere di nuovo sott'occhio tutti questi documenti e verificare quelli che avevano una nomina e quelli che non l'avevano.

L'onorevole Senatore Della Rovere ha accennato ad una difficoltà che vi può essere circa alla condizione stabilita nell'art. 2, vale a dire di aver militato nelle campagne del 1860 e 61. Veramente se questa si dovesse estendere alle fucilate tirate in alcuni villaggi della Sicilia, sarebbe estendere di troppo la misura, ma siccome è stabilita una commissione militare per lo scrutinio, si possono dare istruzioni a questo proposito abbastanza ristrette perchè ciò non possa succedere.

Però non potei nascondere alla commissione che la parola *militato* nel senso in cui fu proposta, che si è di aver appartenuto ad alcuni depositi o truppe che si formavano nella Sicilia per prendere parte ai combattimenti al di là del Faro, è però abbastanza larga, perciò, come ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, io credo che vi possano essere alcune eccezioni. Ma siccome il maggior numero di quelli che hanno passato il Faro si trovava nei quadri dell'esercito meridionale nell'ottobre e nel novembre a Napoli, così tutti questi passarono nel corpo dei volontari che adesso venne fuso coll'esercito regolare.

Dunque, quelli che hanno passato il Faro, in generale, sono già ufficiali; di modo che questa legge non si applicherà per la maggior parte che a coloro che si sono trovati nei depositi in Sicilia per la formazione di quell'esercito che avrebbe poi servito dopo, se la stessa armata del Re non fosse andata a terminare la guerra.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Professore. Ho domandato la parola per dichiarare all'onorevole signor Senatore Martinego che io non intendeva e non intesi mai di fare pagare l'amor patrio.

Qui si tratta solamente di un obbligo positivo, di una nomina di ufficiali eletti legalmente; e non di dare una pensione, o compenso qualunque a coloro i quali o collo schioppo o colla voce avessero contribuito al trionfo della causa italiana.

Perciò dico non siamo nei termini del compenso di danni sostenuti per causa della guerra; ma del pagamento di pensioni a militari o altri impiegati qualunque. E trattando in tesi generale degli impiegati si militari che civili che furono nominati regolarmente da un dato Governo e che restarono privi d'impiego perchè un potere che noi non possiamo riconoscere si impadronì del paese, oggi che il paese è ritornato a quella

legittimità che riconosciamo noi, cioè alla volontà nazionale, domando se sia o no obbligo del Governo di riconoscere gl'impegni che quell'altro aveva contratti. Qui si tratta come ognuno vede di soddisfare ad impegni legali; non di pagare l'amor patrio.

Soggiungerò, non so se il resto dell'ufficio centrale concorrerebbe in questa mia opinione, che se il Senato lo credesse, se il Senato veramente si sbigottisse della spesa, cosa che io non voglio nemmeno supporre, si potrebbero far prendere informazioni per mezzo del Ministro della guerra a fin di conoscere a quale somma possa montare la spesa, di quanti individui si tratti, perchè noi veramente avremmo potuto avere paura di pagare uno o più milioni come diceva l'onorevole Senatore Della Rovere, mentre alla fin dei conti non si tratterebbe che di qualche 5 o 6,000 lire (*Bisbigli*).

Mi pare che il Senato potrebbe essere indotto in errore da questa esposizione.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Il Ministro della guerra ha dichiarato di non potere indicare la cifra degli ufficiali che hanno fondate le loro istanze per la ricognizione del loro grado sopra le nomine del 1848 e 1849, perchè dice che le commissioni di scrutinio hanno restituite le carte quando hanno finito le loro incumbenze.

Io domando al signor Ministro se le commissioni di scrutinio non lasciano nessuna traccia di loro esistenza, se non tengono registri delle loro deliberazioni.

Siccome mi pare che debbano tenere registri delle loro deliberazioni, così da questi registri si potrà dedurre in breve spazio di tempo la vera cifra dei militari ai quali si tratterebbe di assegnare una pensione, affinché il Senato possa procedere con piena cognizione di causa.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. La commissione di scrutinio che ha trattato di queste cose, non è quella di Torino, è quella di Palermo.

Ora la commissione di Palermo non era chiamata ad esaminare i titoli relativi alle nomine del 1848, era chiamata ad esaminare quelli relativi alle nomine fatte da Garibaldi per l'armata meridionale.

Dunque molti di questi hanno prodotto documenti di nome del 1848, dicendo: avendo noi la nomina d'allora, dobbiamo esser adesso nominati, epperò nominati, e riconosceteci.

Ma la commissione di scrutinio non trovando la nomina del Dittatore o Prodittatore non riconosceva diritti e li rimandò.

Non prese però nota delle nomine e delle cose relative al 1848, perchè non credeva che fosse di sua competenza il farlo. Quindi lo credo che se si vogliono avere queste cifre ci sarà molta difficoltà, perchè converrà fare di nuovo un appello, cosicchè molti si presenteranno, altri no. Fino a che non siasi pubblicata

la legge per la quale naturalmente le pensioni dovranno essere liquidate, io credo che non si possa sperare di avere certezza positiva del numero degli ufficiali nominati nel 1848.

Senatore Biscaretti. Nella mia qualità di Presidente della Commissione di equitino per gli ufficiali appartenenti all'esercito meridionale, debbo dichiarare all'onorevole Senatore Cibrario che qualora il Senato, o qualsivoglia persona domandasse contezza di un ufficiale qualunque (e furono 3,500 quelli che furono scartati), la Commissione di scrutinio per l'esercito meridionale si trova in grado di darla di tutti quanti, della condizione loro prima del servizio, dei motivi per cui furono accettati, e di quelli per cui furono scartati.

Dichiaro questo a nome della Commissione di scrutinio dell'esercito meridionale perchè ne era Presidente.

Senatore Della Rovere. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Della Rovere. La Commissione che lavorava a Palermo, per questo scrutinio, esaminava le carte di forse 100 o 200 ufficiali al giorno e se vedeva che esistesse la nomina regolare di Garibaldi, o del Dittatore Mordini, diceva loro che si recassero a Torino alla Commissione di scrutinio presieduta dall'onorevole generale Biscaretti: se questi titoli mancavano, erano i petenti congedati con tre o sei mesi di gratificazione secondo che la Commissione credeva opportuno in seguito all'esame delle carte e le informazioni assunte.

Aggiungo ancora, che questi 2500 ufficiali che furono reietti dalla Commissione di scrutinio di Palermo, tutti, meno pochissimi ebbero la gratificazione dai tre ai sei mesi di stipendio, così che una certa indennità l'ebbero già.

Dirò di più, che fra gli ufficiali siciliani moltissimi di quelli che furono nominati nel 1848 e 1849 passarono il Faro, ed ebbero in gran parte la loro nomina regolare del Dittatore Mordini, onde quelli che non ebbero nomina regolare debbono attribuirlo al Ministro della guerra di Sicilia, che era tutt'altro che un reazionario, ed era il generale Fabrizi che nell'altra Camera siede piuttosto all'estrema sinistra.

Il generale Fabrizi scrutò tutte queste domande, e quelle che da lui non furono confermate è mia convinzione che non avessero ad esserlo.

Ho voluto citare un tal nome in prova del mio assunto.

Questi ufficiali furono molti: saranno un 2200 circa ed importerebbero, lo ripeto ancora, una spesa di lire 2,500,000.

Furono reietti quelli, che si presentarono con titoli di poco valore; di questi taluni furono nominati nel 1860, altri nel 1848-49.

Senatore Amari, Professore. Voleva far osservare quello che in fine del suo discorso ebbe a notare l'onorevole preopinante cioè che fra questi 2000 ufficiali circa che erano nominati dal Governo o si credevano nominati dal Governo, si trovava relativamente un pic-

colo numero di ufficiali del 1848. Perciò il ragguaglio fornito dal preoindicante non ci aiuta per nulla a conoscere il numero che tanto si teme d'incontrare.

Senatore Jacquemoud. Io chiederei una spiegazione, cioè se si vuol dare una pensione anche a quelli che avrebbero soltanto sei mesi od un anno di servizio militare effettivo, quando si richiedono 25 o 30 anni dai militari che hanno fatto tutte le guerre per ottenere la stessa pensione.

Io non saprei rendermi conto come, senza un diritto rigoroso, si possa accordare un favore così anormale e di cui le conseguenze non si possono calcolare.

Noi andiamo nell'incognito; non abbiamo nè statistica, nè ruoli, nulla insomma che ci possa fare conoscere a quale spesa lo Stato vada a sobbarcarsi.

Inoltre, chi sa se uguali od anche forse più favorevoli circostanze non si possano invocare dai nostri fratelli delle altre parti dell'Italia che hanno preso parimente le armi nel 1848? Chi sa se il principio proposto con questa legge per i militari non potrebbe poi essere invocato anche da quelli che furono impiegati nel 1848 in funzioni civili? Quando si vuol uscire dai confini del diritto rigoroso, non si può più definire dove sia possibile di fermarci. Quindi io non voterò in favore della legge.

Senatore Ferrigni. Poichè si è elevata una questione sul numero di questi ufficiali, e che il signor Ministro non è al presente in istato di dare i suoi schiarimenti, l'ufficio centrale chiederebbe che fosse aggiornata la discussione fino ai chiarimenti, che darà l'onorevole Ministro della guerra.

Voci. La chiusura, la chiusura.

Presidente. Chi intende che sia chiusa la discussione generale voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa).

Ora passerò alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

Senatore Ferrigni. Pare che la proposta fatta dall'ufficio centrale, quella cioè dell'aggiornamento della discussione debba avere la precedenza nella votazione.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro della Guerra. Il Senato deciderà quello che vuole, io devo dichiarare però fin d'ora che se esso crede che debbansi anzitutto fare queste ricerche, avere questi dati, io me li procurerò ben di buon grado.

Senatore Arnulfo. A me pare che dopo quello che già disse l'onorevole signor Ministro della guerra, queste indagini non condurrebbero a quel risultato che si desidera. Difatti, allorquando si inviteranno questi individui a far fede dei loro diritti, e dei loro titoli, chi ci garantisce che realmente essi vengano a farne fede?

Potranno essere indotti a dire: se la legge si fa, abbiamo ancor tempo di far valere i nostri diritti, non conviene presentarli ora per non sgomentare, per così dire, il Parlamento sull'importanza della legge e delle pensioni da accordarsi.

Bisognerebbe allora che si facesse un'altra legge per

dichiarare che coloro i quali non presenteranno i loro titoli entro un dato termine, saranno decaduti dai loro diritti.

Questo sarebbe l'unico mezzo per indurre coloro i quali abbiano delle pretese, a farne le palesi, ma non potendosi ciò fare, la chiesta sospensione non condurrebbe perciò ad alcun utile risultato.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. L'articolo 47 del Regolamento dispone: « Quando in una proposta di legge compresa in più articoli fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi ed al voto definitivo e complessivo per mezzo dello squittinio segreto, salvo che il ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarerà l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sovr'essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con un voto per alzata e seduta.

« In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito. »

Essendo domandata la sospensione, interpellero il Senato sopra tale proposta.

Chi intende che la discussione di questa legge sia sospesa indefinitamente, è pregato d'alzarsi.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. L'Ufficio Centrale fa la proposta di sospendere la discussione di questo progetto di legge. Il Senato se ha da prendere una risoluzione a questo riguardo, parmi che debba anzitutto conoscere qual sia la idea dell'ufficio centrale, quali siano le indagini che esso sollecita presso il Ministro della guerra, quali siano i fini per cui insomma la sospensione è chiesta.

Senatore Ferrigni, Relatore (interrompendo). Mi pare che siano abbastanza evidenti...

Senatore Gallina (proseguendo). Io non intendo pregiudicare la deliberazione che possa essere presa al proposito, la domanda che io faccio è per mia istruzione, e credo che servirà anche per altri fra i miei colleghi, i quali certamente al punto in cui è giunta la discussione, non si sanno rendere ragione di questa sospensione.

Le spiegazioni date dal Ministro della guerra mi hanno fatto senso.

Richiesto di un dato concernente il numero delle persone che possono aver diritto alla pensione, secondo le disposizioni di questo progetto, ove sia approvato, dichiaro che esso non era in grado di darlo; che non vi è altro mezzo per tale scopo che di fare una chiamata generale e di esaminare le domande che si sarebbero presentate.

Uno fra gli onorevoli nostri colleghi ha osservato che questo progetto stabilisce un principio di diritto incompleto, il quale non prescrivendosi, rimarrà sempre aperta la via a qualunque domanda a questo riguardo. Ora mi

pare che in materia così grave, così eccezionale, in tempi come gli attuali, sarebbe anche inopportuno il sanzionarlo.

Debbo aggiungere che altre considerazioni di maggior rilievo mi muovono a fare queste osservazioni.

Allorquando il Senato sancisse questo principio di diritto per coloro che hanno resi i servizi in una provincia d'Italia nelle circostanze che furono comuni a tutte le province italiane, le conseguenze sarebbero assai gravi.

Il Senato ne ha una prova nel fatto presente, l'esempio di Venezia è citato per la Sicilia; e perchè l'esempio della Sicilia non sarà invocato per la Lombardia e per altre province italiane?

Credo quindi che prima di addivenire ad una risoluzione di questa natura, si abbia a considerare se la legge qual è sia abbastanza perfetta, se essa vesta tutti quei caratteri di regolarità che sono indispensabili in una buona legge, se non sarebbe il caso che il Ministero si riservi di proporre una legge formale la quale abbracci tutti questi interessi.

Venendo alle osservazioni speciali che furono fatte in questa discussione al proposito dei provvedimenti presi per il passato, il Senato ha sentito come in altra epoca la questione riguardante i veneti venne risolta ben diversamente; che se si adottò quel provvedimento, si fu per una circostanza tutt'affatto particolare ed in considerazione anche del ristretto numero di persone cui esso applicavasi.

Si è notato, e giustamente, che ai veneti i quali non avevano ragioni di servizio prestato a Governi precedenti, si poteva venire in aiuto con sussidii, ma non si poteva venire in aiuto con pensioni sul bilancio militare.

Ora dirò qual fu il motivo per cui l'emigrazione veneta e l'altra emigrazione furono trattate con maggior riguardo nei tempi passati. Esso è semplicissimo.

Questi buoni cittadini avevano sacrificato le loro sostanze, la loro vita, le loro abitudini stesse, il sentimento d'affetto al luogo natio; questi buoni cittadini i quali avevano reso servizio in momenti di rivoluzione, vagavano esuli in tutte le province.

Era ben naturale che il Governo venisse in loro soccorso, perchè infine non era il servizio prestato al Governo precedente, era la condizione speciale dei servizi resi alla causa italiana, i quali sebbene non lunghi erano però stati generosissimi; epperò trovo fondata a principii di equità la ragione che mosse il Governo ad agire ne' tempi passati in modo differente da quanto gli conviene fare nei tempi attuali.

Nel presente caso fortunatamente le insurrezioni per la indipendenza furono fin da bel principio coronate da buon successo, e fortunato quel cittadino che può dire d'avervi cooperato. E forsechè da ciò si ha da misurare un titolo eguale a quello dei veneti che vanno tuttora ramminghi e privi di soccorso e di patria? Io credo di no.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Prima di accordare la parola al Senatore Ferrigni prego il Senato di un momento di attenzione.

Nel citare l'art. 47 del Regolamento io caddi in errore: quest'articolo parla delle sospensioni allorquando già venne votato l'art. 1 d'una legge, che ne rappresenta il concetto essenziale, ed è cioè il cardine della legge stessa.

L'articolo invece da invocarsi nel caso attuale sarebbe l'art. 38; esso accenna alla *questione sospensiva*, se cioè la deliberazione debba sospendersi per un tempo non indeterminato.

Do ora la parola al Senatore Ferrigni per sentire da lui se domanda la sospensione per un tempo determinato; nel caso che domandasse la sospensione per un tempo indeterminato, allora bisognerà procedere alla votazione dell'art. 1, e se l'art. 1 non è accettato allora si procederà a deliberare per la sospensione a tempo indeterminato.

Senatore Ferrigni. La ragione per cui si domandava l'aggiornamento era chiarissima, perchè la principale obiezione che si faceva dall'onorevole signor Senatore Della Rovere era intorno al numero di questi uffiziali, e l'onorevole signor Ministro della guerra si dichiarava pronto a fornire tutti quegli schiarimenti che avessero potuto illuminare il Senato su questa materia.

D'altra parte non mancano gli archivii della Sicilia per avere un esatto ragguaglio del novero di questi uffiziali, il quale non pare che debba essere così grande come si teme.

In quanto poi al termine dell'aggiornamento potrebbe il signor Ministro della guerra fissarlo egli stesso.

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Per semplificare la proposta dell'ufficio centrale, io proporrei di rimandare a tre mesi la discussione di questo progetto.

Il Senato avendo presente l'origine di questo progetto di legge, vedrà se vi sono ragioni di convenienza per adottare un modo di deliberazione piuttosto che un altro.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Alfieri. Chi intende di rinviare a tre mesi la discussione di questo progetto di legge voglia alzarsi.

(Adottato).

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto della legge relativa al servizio postale marittimo tra Ancona e l'Egitto.

Intanto invito il Senato a voler determinare l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Io proporrei di porre all'ordine del giorno per domani alle due, i seguenti progetti:

1. Sulle marche da bollo.
2. Per una tassa uniforme sulle carte da giuoco.

TORNATA DEL 30 LUGLIO 1862.

3. Costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa.

4. Stabilimenti di nuovi fari lungo le coste della Sardegna, ecc.

5. Disposizioni intorno alla pubblica mediazione.
(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo al servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto:

Numero dei votanti 81

Favorevoli . . . 72

Contrarii . . . 9

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLIV.

TORNATA DEL 31 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge sulle marche da bollo — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Adozione degli articoli 1 e 2 cogli emendamenti proposti dal Ministro delle finanze, accettati dal Senatore Arnulfo (relatore), non che degli articoli 3 al 5 — Osservazione del Senatore Pareto, combattuta dal Senatore Arnulfo — Adozione degli articoli 6 all'8 — Discussione sul progetto di legge per una tassa uniforme sulle carte da giuoco — Adozione degli articoli 1 al 4 cogli emendamenti proposti dal Ministro delle finanze, non che degli articoli 5 al 7 — Emendamento all'art. 8 del Ministro delle finanze — Osservazione del Senatore Lausi (relatore) — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Adozione dell'art. 10 emendato dal Ministro delle finanze, e sua unione coll'art. 13 del progetto — Approvazione dell'art. 11 (ora 10) pure emendato dal Ministro delle finanze, e dell'art. 14 (ora 12) — Istanza del Senatore Martinengo, cui risponde il Ministro delle finanze — Approvazione della proposta del Senatore Gioia per la nomina di un nuovo ufficio centrale per l'esame del progetto concernente la tassa sopra varie concessioni del Governo — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa — Osservazione del Senatore Pareto, cui rispondono i Ministri delle finanze e degli affari esteri, i Senatori Martinengo e Paleocapa — Adozione degli articoli 1 e 2 — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di nuovi fari lungo le coste della Sardegna, della Toscana e delle province meridionali — Osservazioni dei Senatori La Marmora e Menabrea — Risposta del Ministro degli affari esteri.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze e degli affari esteri, e più tardi intervengono i Ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, **Segretario Arnulfo**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Annunzio al Senato, secondo il desiderio espressosi nella seduta d'ieri, che il numero legale per le sue deliberazioni è anche oggi di 70.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE MARCHE DA BOLLO.

(V. atti del Senato N. 168).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per le marche da bollo.

Il signor Ministro delle finanze accetta le modificazioni e variazioni introdotte dall'ufficio centrale?

Ministro delle Finanze. Accetto, salvo qualche insignificante modificazione che mi permetterà di proporre nel corso della discussione.

Presidente. Se il Senato non fa difficoltà ometterò la lettura nell'intero progetto, e dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge modificato dall'ufficio centrale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale la riterrò per chiusa e darò lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'art. 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire 20,000, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *marche da bollo* che l'amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere ».

Ministro delle Finanze. Proporrei che dopo la citazione della legge del 21 aprile 1862, per precisare la legge a cui si allude, s'indichi anche il numero della medesima e che si dica per conseguenza n. 586.

Proporrei eziandio che la somma di 20 mila lire di

cui è cenno nello stesso articolo, fosse portata a lire 40 mila e ciò per maggior comodo degli utenti, ed anche perchè l'amministrazione può avere guarentigie sufficienti anche senza fabbricare francobolli di troppo gran valore, giacchè in questo caso si potranno adoperare due francobolli di 10 lire l'uno.

Parmi quindi che fino a questo limite si possa andare. La somma totale che si debbe pagare per questo diritto viene ad essere 20 lire, che è al disotto dei limiti che sono stabiliti in Inghilterra, dove sono anche francobolli eccedenti la lira sterlina.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale ebbe a proporre la limitazione a 20 mila lire seguendo i precedenti di altri paesi nei quali si adottò.

Evidentemente lo scopo è di evitare che si possano per avventura fare delle contraffazioni per bolli di valore essenziale. Ma siccome il signor Ministro di finanze crede che dal portare la somma a lire 40 mila non possano derivarne pregiudizi, egli che è miglior giudice di quello che io mi sia, della facilità o no della contraffazione, come relatore dell'ufficio centrale, avendone parlato ai membri esso componenti, aderisco a che la somma di lire 20,000 venga sostituita da quella di lire 40,000 nell'articolo che discutiamo.

Col tempo sarà forse il caso di lasciare la somma illimitata, e di estendere il sistema che si sta per adottare alla generalità del bollo e della carta bollata, ovvero d'esaminare nuovamente la presente legge per adottare le limitazioni maggiori che l'esperienza consigliasse d'introdurre; ma intanto, a titolo, in ogni caso, d'esperimento, l'ufficio centrale aderisce alla proposta modificazione.

Presidente. Si tratta adunque di aggiungere dopo le parole della legge 21 aprile 1862, queste altre numero 586, e di sostituire alle parole ventimila lire quelle di quarantamila lire, secondo che è stato concertato tra il signor Ministro e l'ufficio centrale.

Rileggo dunque l'articolo, con queste modificazioni.

Art. 1.

« Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, numero 586, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'art. 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire quarantamila, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *marche da bollo* che l'Amministrazione delle finanze è autorizzata di vendere. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

« Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo di cui nell'articolo precedente d'apporre dette marche sui relativi atti a vece di sottoporli al bollo straordinario o visto per bollo, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

« Dovrà però sempre richiedersi da tali uffici l'applicazione delle marche per i registri, atti o scritti di cui alli numeri 13, 15 e 17 del sovraccennato art. 24 ».

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Forse l'intenzione dell'ufficio centrale sarebbe ancora più precisamente espressa quando l'alinea di questo articolo secondo fosse così formulato:

« Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici l'applicazione delle marche ecc. ».

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio non vede difficoltà a che si faccia questo cambiamento se meglio corrisponde alla più precisa redazione.

Presidente. Nell'alinea di questo articolo secondo alle parole: *Dovrà però sempre richiedersi da tali uffici*, si surrogaranno le seguenti: *Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici ecc.*

Rileggerò l'art. 2 così modificato:

Art. 2.

« Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo di cui nell'articolo precedente d'apporre dette marche sui relativi atti a vece di sottoporli al bollo straordinario o visto per bollo, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

« Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici l'applicazione delle marche per i registri atti o scritti di cui alli numeri 13, 15 e 17 del sovra accennato articolo 24 ».

Chi approva l'articolo sorga.

(Approvato).

Art. 3.

« Agli atti o scritti che per il disposto di detto articolo 24, debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere posta prima che siano firmati.

« La marca se è apposta dall'ufficio sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

« Se è apposta dal debitore del diritto di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto in modo che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla marca.

« Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi alla fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

« La firma sarà posta immediatamente dopo.

« Non potrà scriversi sopra la marca più d'una linea, nè supplirsi alla scritturazione con una stampiglia od altrimenti ».

(Approvato).

Art. 4.

« Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto, la quale sarà annullata nel modo precedentemente prescritto »
(Approvato).

Art. 5.

« Agli atti e scritti che in conformità del prescritto degli art. 25 e 27 della legge del 21 aprile ultimo passato debbono essere bollati prima di farne uso ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

« Se l'applicazione si farà dall'ufficio sarà annullata nel modo avanti prescritto.

« Se si farà dal debitore del diritto di bollo, la marca dovrà contenere scritta o stampata la data della sua apposizione. »

(Approvato).

Art. 6.

« Si considereranno come non bollati gli atti, libri e scritti menzionati nell'articolo 1, e saranno perciò applicabili le pene prescritte dalla legge 21 aprile 1862 quando :

« 1. La marca siasi apposta in luogo diverso da quello prescritto, o non siansi osservate nell'applicarla le disposizioni contenute nella presente legge ;

« 2. Siasi applicata una marca non intiera, o composta di parti ;

« 3. Si faccia uso d'una marca di prezzo inferiore al diritto di bollo dovuto ;

« 4. La marca porti traccie le quali giustifichino che fu precedentemente usata ;

« 5. Dai debitori del diritto di bollo sarà applicata una marca sopra atti o scritti ai quali non si riferisce il disposto della presente legge. »

Ministro delle Finanze. Al numero quinto di questo articolo converrà sostituire alla parola sarà il soggiuntivo sia onde uniformarsi alla dizione degli altri numeri.

Voci. Sì, sì.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Mi pare che sia gravissimo inconveniente di mettere una multa quando la marca non sia posta precisamente nel luogo prescritto.

Non bisogna indurre il debitore a cadere facilmente in contravvenzione. Questa non esatta apposizione della marca non può invalidare l'atto, e se non c'è frode, non mi par giusta una pena per un semplice sbaglio ; questa mi pare una disposizione un po' troppo rigorosa.

Ammetto che sia giusto per tutti gli altri casi, ma per questo, mi pare sia facile il commettere anche involontariamente l'atto di non mettere la marca in quel luogo prescritto, e credo perciò non sia il caso di ap-

plicare una penalità così grave, come è quella della multa per uno sbaglio che può essere assolutamente involontario, e non implica frode, per la quale invece trovo giustissima la pena, mentre non la credo conveniente per un fatto che può dipendere da semplice negligenza o da non esatta cognizione di quanto prescrive la legge.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Mi pare che il timore manifestato dall'onorevole Senatore Pareto non abbia tutta quella gravità che egli crede ; poichè il sito della marca è determinato in modo preciso, cioè in fine dell'atto o scritto al luogo ove deve mettersi la data col l'obbligo di scrivere questa sopra la marca, il che è facile a comprendersi e ad eseguirsi.

Questa condizione è però necessaria ammettendo che i cittadini possono, volendolo, a vece di presentare le carte al bollo straordinario, metterlo da sé medesimi, supplire a questa formalità e pagare la tassa senza incomodo, poichè se si lasciasse libero di mettere la marca da bollo in un sito qualsiasi a scelta delle parti, la frode sarebbe molto facile.

Per contro, prescrivendosi che sia messa in un determinato luogo, e la data sia soprascritta, è abbastanza cautelato l'interesse delle finanze senza troppo rigorose o difficili formalità, poichè collo scriversi della data sulla marca si annulla la medesima e le persone anche meno esperte non possono cadere in errore e quindi in contravvenzione involontaria siccome teme l'onorevole Pareto.

D'altronde ricorderò all'onorevole Pareto che l'ufficio centrale ha appunto introdotto un cambiamento essentialissimo in questa legge, accettato dal signor Ministro ; poichè nel progetto primitivo del Ministero era determinato che le marche da bollo da sostituirsi ai bolli straordinari dovessero sempre essere applicate sugli atti o scritti dai privati, mentre nel sistema abbracciato dall'ufficio centrale, i cittadini sono in facoltà di valersi del mezzo concesso dalla legge generale sul bollo presentando le carte al bollo straordinario, e così facendo non hanno il fastidio di pensare dove e come la marca debba collocarsi, nè timore di contravvenire senza volerlo ; ovvero, se si credono abbastanza istruiti, se sanno comprendere questa legge che ora discutiamo, che mi pare molto semplice, per collocare la marca in fine dello scritto scrivendovi sopra la data, ciò possono fare con sicurezza di non contravvenire.

In una parola, ciò che nel progetto del Ministero era obbligatorio per i privati, diventa facoltativo per le modificazioni fatte dall'ufficio centrale.

Spero che queste spiegazioni possono persuadere l'onorevole Pareto che gli inconvenienti che egli manifestò di temere non si verificheranno, tenuto conto delle circostanze che ebbi ad accennare. Fu appunto cura dell'ufficio centrale di far sì che questa legge la quale ha per scopo di facilitare al Governo la percezione dei

diritti di bollo ed ai cittadini il modo di pagarli riuscisse tale da non presentare facilità alle contravvenzioni, lo che spera l'ufficio centrale di avere ottenuto mercè le modificazioni fatte al primitivo progetto del Ministero.

Presidente. Il signor Senatore Pareto non fa proposta alcuna?

Senatore Pareto. Io non aveva fatto proposta alcuna, e mi riservava, se non mi fosse stata data spiegazione soddisfacente, a proporre che si sopprimesse la penalità stabilita da quest'articolo relativo all'opposizione della marca. Ora però vi rinuncio.

Presidente. Rileggerò l'art. 6 colla modificazione proposta dal Ministro delle finanze al N. 5. (V. sopra).
(Approvato).

Art. 7.

« Le disposizioni contenute nell'art. 45 e nei numeri 6 e 7 dell'art. 43 della Legge 21 aprile p. p. saranno applicabili rispettivamente alle marche da bollo ed ai distributori e spacciatori delle medesime.

(Approvato).

Art. 8.

« Con Decreti Reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi e da vendersi per conto dello Stato, e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge. »
(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER UNA TASSA UNIFORME
SOPRA LE CARTE DA GIUOCO.

(V. Atti del Senato N. 181).

Presidente. Si procederà ora alla discussione dell'altro progetto di legge sulle carte da giuoco e quindi si faranno contemporaneamente i due squittinii sopra entrambi i progetti di legge.

Prima di dar lettura del progetto, interpellò il sig. Ministro delle finanze se accetta le modificazioni che l'ufficio centrale fece al progetto ministeriale.

Ministro delle Finanze. In massima io accetto le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, ma siccome io mi trovava indisposto quando il progetto venne adottato nell'altro ramo del Parlamento, sarò costretto a sottoporre al Senato le modificazioni che io intendeva proporre all'altra Camera. Però la discussione può aprirsi sul progetto proposto dall'ufficio centrale.

Presidente. Allora darò lettura del progetto colle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale (V. infra).

Senatore Lauzi. Mi permetto di fare una semplice osservazione. Nella stampa di questo progetto si è usata la formola solita, inserendo le parole *articolo identico al progetto del Ministero*, mentre il progetto non venne dal Ministero ma dall'iniziativa della Camera dei Deputati.

Presidente. Se nessuno domanda la parola si in-

tenderà chiusa la discussione generale; e passerò alla lettura dell'art. 1 per metterlo ai voti (V. infra).

Ministro delle Finanze. Faccio plauso all'innovazione proposta dall'ufficio centrale di portare, cioè, il numero delle carte contenute in un mazzo a 52 a vece di 40 perchè in molte parti d'Italia di fatto stanno così le cose, ma in quanto all'ammontaro della tassa che era nel progetto d'iniziativa della Camera dei Deputati stata portata a centesimi 27, debbo osservare che questa è difficile a pagarsi ed a computarsi, e che inoltre è una cattiva base d'imposta per la natura stessa del numero.

Tenendo quindi conto di questi inconvenienti, non che della circostanza che l'ufficio centrale ha elevato il numero di carte componenti il mazzo, io proporrei che si mettesse trenta centesimi invece di 27.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sicuramente questo numero 27 aveva fatto qualche sensazione anche all'ufficio centrale il quale era stato un momento tentato di fare da sè stesso ciò che il signor Ministro propone, cioè di portare la tassa a 30 centesimi; ma confesserò il vero, ci ha fatto difficoltà l'idea di accrescere, quantunque in modo tenuissimo, un'imposta già determinata dall'altro ramo del Parlamento.

In ogni modo, se il Senato non divide questo scrupolo, molto più dacchè la proposta viene dal Ministero, l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare i 30 centesimi invece dei 27.

Presidente. Poichè l'ufficio centrale accetta la proposta fatta dal signor Ministro, leggerò l'articolo colla modificazione proposta.

Art. 1.

« Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di 52 o meno saranno assoggettate ad una tassa di centesimi 30 per ogni mazzo.

« Se il mazzo oltrepasserà questo numero di carte, la tassa sarà di centesimi 50. »

(Approvato).

Art. 2.

« Questa tassa si percepirà dall'Amministrazione delle finanze, facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, che verrà fissata dal Ministro delle finanze, la quale dovrà portare impresso anche il nome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica. »

(Approvato).

Art. 3.

« Le norme da seguirsi per la bollatura e vendita delle carte da giuoco verranno specificate nel regolamento indicato all'art. 14 della presente legge. »

Senatore Lauzi, Relatore. Bisognerà richiamare l'articolo 13 invece del 14.

Ministro delle Finanze. Sarà meglio lasciare il numero in bianco, perchè avrò qualche proposta a fare.

Senatore Lauzi, Relatore. Resta inteso che stando la soppressione dell'articolo 12 dove si dice articolo 14 si deve dire 13.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dal concetto della legge stabilito nella relazione dell'ufficio centrale, emerge chiaramente che le carte non possono dal fabbricatore mettersi in commercio, se prima non sono state bollate.

Tuttavia la legge non dice in un modo affatto esplicito e che sia alla portata di tutte le intelligenze che la tassa debbo essere pagata dal fabbricatore prima di mettere le carte in commercio.

Proporrei quindi che all'articolo 3 si sostituisse il seguente.

« La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti dal regolamento ed indicati all'articolo (lasciando il numero in bianco) della presente legge. »

Presidente. L'ufficio centrale accetta la nuova redazione dell'articolo proposta dal Ministro ?

Senatore Lauzi, Relatore. L'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà in quanto che essa ha svolto il concetto, che forse non era abbastanza chiaro nell'articolo 1 della legge, che la tassa colpisse veramente lo smercio, o non la materiale fabbricazione delle carte da giuoco, di modo che essendo impossibile che il fabbricatore ceda ad altri le carte senza averle fatte bollare, sta benissimo la proposta del signor Ministro.

Senatore Taverna. Mi pare che sarebbe meglio se si indicasse l'articolo che si porrebbe per ultimo, anzichè lasciarlo in bianco.

Ministro delle Finanze. L'articolo ultimo dirà che con un regolamento si provvoderà alla esecuzione della legge: ma qui dopo aver detto qual era la tassa, che la stessa si percepirà dopo l'apposizione del bollo, si parla d'una cosa importantissima, cioè della tassa che sarà pagata dal fabbricatore allora quando presenterà queste carte al bollatore nei modi prescritti.

Per tal motivo l'articolo non si potrebbe veramente porre per ultimo.

Senatore Taverna. Dovendosi sempre in ogni caso accennare che le norme saranno fissate con regolamento, converrà aggiungere un articolo di più.

Senatore Lauzi, Relatore. Prego l'onorevole Senatore Taverna ad avvertire che l'indicazione di quest'articolo rimane in bianco momentaneamente, e verrà riempita prima che la discussione sia finita.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo terzo, quale fu proposto dal signor Ministro.

Art. 3.

« La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti dal regolamento indicato all'art. della presente legge. »

Chi l'approva s'alzi.

(Approvato).

Art. 4.

« Le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'ufficio di bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove saranno bollate di conformità al disposto dell'art. 2, e saranno consegnate al committente contro il pagamento delle tasse fissate all'art. 1.

Senatore Lauzi, Relatore. L'unica variazione che venne proposta dall'ufficio centrale a quest'articolo consiste nella sostituzione delle parole *luogo di destinazione* a quelle *il committente* per stabilire a quale ufficio debbesi ricorrere pel bollo.

Presidente. Chi approva l'art. 4 sorga.

(Approvato).

Art. 5.

Le carte da giuoco destinate all'estero saranno esenti da tassa. A garanzia dell'Amministrazione delle finanze dovranno però essere trasmesse all'ufficio del bollo, ove la carta di ogni giuoco portante il nome del fabbricatore sarà segnata con un bollo speciale e gratuito ».

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco, dovrà dichiararlo all'autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascerà un attestato della fatta dichiarazione che, munito di bollo da centesimi 50 a carico del fabbricatore o rivenditore, dovrà essere rinnovato al principio di ogni anno ».

(Approvato).

Art. 7.

« Gli osti, locandieri, caffettieri ed in generale chi tiene botteghe o pubblici stabilimenti sarà responsabile dell'uso che nei luoghi di sua dipendenza si facesse di carte da giuoco non bollate ».

Senatore Lauzi, Relatore. Domando la parola solamente per rammentare al signor Ministro delle finanze le poche cose dette in proposito nella relazione.

È bene d'aver riguardo alla pratica per cui gli osti, caffettieri e simili, sogliono somministrare essi stessi le carte che si adoperano dagli avventori nel loro stabilimenti.

Io credo che questa pratica sia da mantenersi anche per servire di misura alla responsabilità che hanno, giacchè sarebbe difficile rendere responsabili dell'uso di carte non bollate i padroni di questi stabilimenti, quando gli avventori si portassero le carte loro in tasca per giuocare.

Prego per conseguenza il signor Ministro acciò che nel regolamento voglia aver avvertenza alle cose che sono state accennate nella relazione.

Ministro delle Finanze. Nel regolamento non mancherò di tenere nel debito conto i suggerimenti esposti nella relazione.

Presidente. Rileggo l'art. 7. (*Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Art. 8.

« La vendita di carte da giuoco non bollate sarà punita con una multa fra le 100 e le 300 lire.

Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dell'art. 6.

« L'uso delle carte da giuoco non bollate in luogo pubblico verrà punito con una multa fra le 25 e le 100 lire. »

Ministro delle Finanze. In questo articolo 8 lo ufficio centrale ha riempito una vera lacuna che esisteva nel progetto di legge sottoposto al suo esame, imperocchè non si colpivano i contravventori di cui all'articolo 6, cioè coloro i quali avendo una fabbrica e vendita di carte da giuoco non le consegnano alla autorità; ma dal momento che all'articolo 3 il Senato e l'ufficio centrale hanno consentito che si dicesse implicitamente essere la tassa riscuotibile presso i fabbricatori, epperò essere i fabbricatori quelli che debbono presentare alla bollatura le carte, pare evidente, e spero che l'ufficio centrale non dissentirà, che si dica qui anche più esplicitamente la cosa:

« I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito dalla presente legge ed i venditori di carte da giuoco non bollate saranno puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire. »

« Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dell'articolo 6 » (come è proposto dall'ufficio centrale).

Osserverei poscia che anche all'articolo 4 si può contravvenire.

L'articolo 4 dice che le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'ufficio di bollo da cui dipende il committente, ecc.

Da queste parole emerge che se qualcheduno non manda direttamente le carte di estera provenienza all'ufficio di bollo da cui egli dipende, fa atto il quale è suscettibile di contravvenzione.

Per tale motivo crederei che ivi si dovesse far menzione dell'art. 4.

Senatore Lauzi, Relatore. Se mi permette farei qualche osservazione a quest'ultimo riguardo. Se le carte sono obbligate dallo leggi di dogana ad essere consegnate al confine, voglio dire all'ufficio doganale del confine, ci sarà una pena a parte indipendente da questa legge per questa mancata consegna; ma fatta astrazione da questi casi, o chi le fa venire è un negoziante, un rivenditore, uno stesso fabbricatore, e necessariamente incorrerà nella multa quando le avrà nel suo magazzino, e quando cercherà di metterle in vendita non bollate; oppure sarà il caso di qualche privato che così per vezzo, per piacere, per affezione di avere delle belle cartine prese a Parigi, o a Londra, le avesse portate seco senza consegnarle, e se pe servisse in casa sua, dove la legge

la quale non le vieta se non nei luoghi pubblici, permette di adoprarle, in questo caso non mi pare opportuno di confondere la penalità con quella che s'incorre nelle generali contravvenzioni previste dall'art. 8, perchè in tal caso la legge potrebbe andar più in là che non intende andare.

Pregherei quindi il signor Ministro a limitarsi alla enunciazione dell'articolo 6 ed omettere quella dell'articolo 4.

Ministro delle Finanze. Veramente io credo che allorquando si tratta di disposizioni di questo genere, si intende sempre che non si va oltre il commercio, come si intende di non andare oltre il commercio in tutte le disposizioni di dogana le quali evidentemente non riguardano il piccolo oggetto che si può considerare come destinato all'uso personale di chi lo porta.

Ad ogni modo se l'ufficio centrale crede che nel regolamento si possano poi indicare le norme con cui sarà curata la fedele esecuzione dell'articolo 4, non ho alcuna difficoltà di desistere dalla mia domanda che fosse anche fatto menzione dell'art. 4.

Senatore Lauzi, Relatore. È stato in questo momento osservato molto saviamente all'ufficio centrale che nel linguaggio legale, quando trattasi di pene pecuniarie non eccedenti le lire 50, si chiamano ammende e non multe.

Per conseguenza onde evitare in quest'articolo una meno appropriata dicitura, par conveniente di dire nell'ultimo alinea: « Saranno soggetti ad una pena pecuniaria fra le 25 e le 100 lire ».

Presidente. L'articolo verrebbe dunque redatto nei seguenti termini:

« I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito dalla presente legge, ed i venditori di carte da giuoco non bollate, saranno puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire.

« Ad egual pena saranno soggetti i contravventori al disposto dell'articolo 6.

« L'uso delle carte da giuoco non bollate, in luogo pubblico verrà punito con una pena pecuniaria tra le 25 e le 100 lire. »

(Approvato).

Art. 9.

« Le autorità di finanza potranno in qualunque tempo visitare i magazzini delle fabbriche e dei rivenditori, ed ispezionarne i registri. »

Senatore Lauzi, Relatore. Anche qui debbo pregare il sig. Ministro, affinchè non sia fatto uso di questa disposizione in modo che le visite siano fatte senza la osservanza di quelle guarentigie che si richiedono in paesi civili, e affinchè queste visite non riescano nè troppo frequenti, nè troppo vessatorie.

Ministro delle Finanze. È evidente che in un regime liberale non si può a meno che rispettare in tutti i termini la libertà dei cittadini e la santità del domicilio.

Presidente. Netto ai voti l'articolo 9.
Chi l'approva si alzi.
(Approvato).

Art. 10.

« Questa legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo. »

Ministro delle Finanze. Nelle leggi sulle tasse di bollo e di registro si è stabilito che sarebbero andate in vigore dieci giorni dopo la loro promulgazione.

Questa disposizione ci ha talmente scottati, che sopra questo punto ci ha insegnato ad andare un po' più guardinghi.

Quindi dicendosi in quest'articolo che la legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella raccolta degli atti del governo e credendo difficile di poterla in questo frattempo eseguire, e che convenga perciò lasciare un certo margine di tempo, proporrei che si dicesse, questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

Inoltre proporrei che quest'articolo fosse congiunto coll'articolo 13, il quale stabilisce che colla presente legge cesseranno d'aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione e importazione delle carte da giuoco. Si avrebbe così un articolo solo col quale si stabilirebbe che questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo, e cesseranno d'aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione e importazione delle carte da giuoco.

Senatore Lauzi. Mi spiace di dover fare qualche difficoltà alla proposta del signor Ministro.

Il motivo per cui nell'altra Camera si è stabilita l'esecutività della legge all'atto stesso della sua pubblicazione non ha altra conseguenza che questa, che da quel giorno non si possano più apporre i vecchi bolli colla vecchia tassa, ma si debbano apporre i bolli nuovi colla nuova tassa; e questo per impedire che nel frattempo non si fabbrichi una grande quantità di carte da giuoco e la si porti a bollare entro questo mese per poi aver una scorta di carte che avrà pagato molto meno, e che pregiudicherà anche alle fabbriche, perchè è ben naturale che quelli che pagano soltanto 18 centesimi potranno fornire con vantaggio anche ad altre parti d'Italia, dove si paga di più, le carte da loro fabbricate e bollate col vecchio bollo.

Aggiungerò un riflesso che mi è venuto questa stessa mattina da un fabbricatore di carte di Torino, che ho creduto potesse darmi qualche notizia consultandolo.

Mi ha detto che sino da ora, ritenuto il progetto come è (e questo fabbricatore di carte aveva già la proposta della Camera dei deputati, ed il testo di legge adottato, per studiarlo) i fabbricatori che hanno gran fondo, che hanno già una grande scorta, vanno continuandola, e la smercieranno in seguito a pregiudizio

di quelle piccole fabbriche che non avendo altrettanto fondo pecuniario, non potranno fare lo stesso. Così mi ha ancora ingrandito il pericolo contro il quale voleva andare questa legge.

Soggiungerò ancora; lo stesso ufficio centrale aveva avuto una piccola tentazione di omettere quest' articolo e lasciare, che la legge avesse il suo effetto dieci giorni dopo, e per le isole con quel maggiore termine come è già prescritto dalle norme generali, ma si è astenuto per il timore di dar luogo a questa specie di frode che pregiudicherebbe in parte alle finanze, in parte al commercio stesso delle carte da giuoco.

Presento questi riflessi al Ministro colla speranza che vengano da lui accolti.

Ministro delle Finanze. Se vi fosse la possibilità di avere questo bollo fatto e l'amministrazione impiantata in guisa che non ci fosse che da mettere fuori la legge perchè fosse eseguita, non dissenterei dal venire alle conclusioni alle quali accennava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, ma un certo tempo ci vuole per essere in punto da poter attuare la legge, quindi è che la legge venga o non venga promulgata lascerà un certo tempo nel quale avremmo campo di preparare gran provvisione di carte, di farlo bollare secondo le norme antiche in quei luoghi dove la tassa è inferiore.

Ho pure avvertito l'inconveniente serio a cui allude l'onorevole Senatore Lauzi, tanto più che vi è già stato un esempio nell'Emilia, in cui, appunto in occasione della promulgazione d'una legge di questo genere, si è tratto profitto dal beneficio che si aveva per la legge preesistente di fabbricare quantità enormi di carte da giuoco, cosicchè per un pezzo la nuova tassa non ricevette alcuna applicazione; quindi è che (sebbene questo si riferisca ad altro articolo, pure per rischiare la discussione credo convenga dirlo) io crederei che all'articolo 11, dove è detto che la vendita delle carte da giuoco coi vecchi bolli sarà permessa pel corso di due mesi ecc., si sostituisca altro articolo che dicesse che la vendita delle carte da giuoco sottoposte alla tassa stabilita dalle leggi anteriori sarà permessa pel corso di mesi sei dopo la pubblicazione di questa legge, e che dopo questo termine non fosse più nè punto nè poco permessa la vendita malgrado l'apposizione di nuovi bolli.

Ciò facendo si allungerebbe il tempo durante il quale questa vendita si farebbe, ma passato questo termine, le carte bollate col vecchio sistema non sarebbero più riconosciute come bollate per l'effetto della legge attuale, e quindi per farne uso, dovrebbero integralmente pagare il bollo nuovo senza poter tener conto di quello già pagato.

Senatore Lauzi, Relatore. L'ufficio centrale preoccupandosi di questa mutazione avverte che bisognerà dopo i sei mesi vietare non solamente la vendita, ma ben anche l'uso nei luoghi pubblici di siffatte carte.

Ministro delle Finanze. Questa sarà questione

d'un sotto-emendamento all'art. 11. Per l'ordine della discussione parmi però che sarebbe il caso di porre ai voti l'articolo 10, unendolo all'articolo 13, con quella modificazione che ho testè avuto l'onore di proporre.

Presidente. Allora si formerebbe un articolo solo del 10 col 13, e si direbbe così: « Questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo e da tal epoca cesseranno d'aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione e importazione delle carte da giuoco. »

Chi intende approvare questi due articoli riuniti in un solo che sarà poi il 10, sorga.

(Approvato).

Art. 11 che è divenuto 10.

Art. 11.

« La vendita delle carte da giuoco coi vecchi bolli sarà permessa pel corso di due mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

« Scorsi questi due mesi, le carte da giuoco rimaste invendute saranno nuovamente soggette al bollo, senza pagamento di tassa. »

Pare che il Ministro a quest'articolo intendesse proporre un emendamento.

Ministro delle Finanze. L'emendamento che io propongo è questo: che la vendita delle carte da giuoco coi vecchi bolli sia permesso pel corso di mesi sei, a vece di due.

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale molto argutamente osservava che dopo questi sei mesi dovrebbe esserne proibita non solo la vendita, ma anche l'uso nei luoghi pubblici. Veramente questa disposizione sarebbe forse troppo severa. Supponiamo un luogo pubblico dove si giuochi poco, un mazzo di carte tira avanti un pezzo, e noi vediamo che in certi paeselli si usano certi mazzi di carte logore che contano non mesi ma anni per cui non so se l'uso possa ritenersi pericoloso; può insomma quel mazzo di carte aver soddisfatto, quando andò in giro, a quello che la legge voleva, quindi parrebbe che potesse esser abbandonato alla sua sorte: ma che invece se si tratta di vendita propria, di un commercio grande di carte da giuoco, allora mi pare che non si possa tollerare se non è stata soddisfatta la tassa, tanto più che vi è un termine di sei mesi che io credo abbastanza lungo per soddisfare a tutte le condizioni.

Senatore Lauzi, Relatore. Non insiste l'ufficio centrale.

Presidente. L'articolo 10 sarebbe dunque così concepito secondo la variazione proposta dal Ministro delle finanze:

« La vendita delle carte da giuoco già sottoposte alle tasse stabilite dalle leggi anteriori sarà permessa pel corso di 6 mesi dopo la pubblicazione di questa legge. »

« Scorsi questi due mesi, le carte rimaste invendute saranno nuovamente soggette al bollo senza pagamento di tassa. »

Metto ai voti l'art. 11 che diventa 10.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Aderendo il Ministero alla proposta soppressione del l'art. 12, verrebbe l'art. 13, stato fuso col 10 e che diventa perciò 11 della legge.

Resta l'art. 14 ed ultimo di cui darò lettura e che prenderà conseguentemente il n. 12.

Art. 12.

« L'Amministrazione delle finanze provvederà con regolamento speciale alla parte esecutiva della presente legge. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Rimane perciò inteso che il numero dell'articolo lasciato in bianco nella votazione dell'art. 3 è il 12.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Questa legge, alla quale do pieno voto, tende all'unificazione delle leggi di finanza nella nostra Italia, tende anche ad impinguare le finanze per quanto potrà. Un'altra legge di questo genere io mi sono permesso di raccomandare al Ministro delle finanze; ora se il Senato me lo consente rinnoverò quella raccomandazione. La legge da me raccomandata ha molta affinità con questa, ed è intorno alle polveri da sparo le quali nella Toscana e nella Sicilia non sono soggette ad alcuna tassa e sono di libera fabbricazione. Trovo che questo è un'anomalia non tanto perchè contraria alla unificazione, che si vuole nelle altre cose, ma per il danno che se ne ha per la minore rendita delle finanze, e più ancora per il contrabbando che di queste polveri si fa.

Conseguentemente insisto e prego il signor Ministro a voler avere a memoria nella prossima sessione, perchè in questa sarebbe inutile, anche questo argomento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Riconosco pienamente la giustizia delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Martinengo, e non ho alcuna difficoltà di prendere impegno di presentare nella nuova sessione un progetto di legge in proposito per provvedere anche a questo ramo di servizio.

Senatore Martinengo. Giacchè mi è stata concessa la parola, nel ringraziare il Ministro per la risposta adeguata che mi ha dato, mi permetterei ancora un'altra raccomandazione, che cioè su questa tassa delle carte da giuoco fosse imposto anche il decimo di guerra come si è messo su tutti gli altri elementi d'imposta.

Ministro delle Finanze. Veramente mi era sembrato qui il decimo di guerra di averlo implicitamente aggiunto portando la tassa da 27 centesimi non a 29 e qualche frazione come il decimo di guerra avrebbe voluto, ma a 30 centesimi.

Certamente io sarei il primo a dire che bisognerebbe

che il decimo di guerra fosse posto anche sopra questa legge, ma mi pare che metter la tassa del decimo di guerra su questo progetto di legge, che sarà la legge organica delle tasse sulle carte da giuoco, non sia cosa troppo opportuna. Sarebbe forse più conveniente inserire tale disposizione nell'altro progetto di legge, che è sottoposto alle deliberazioni del Senato; ma se si tocca questa legge, è evidente che bisognerebbe rimandarla all'altra Camera.

Del resto non si tratta di una cosa molto importante, e non so se forse il meglio non sia per ora di lasciare le cose come sono.

Senatore **Martinengo**. Non insisto dopo le dichiarazioni soddisfacentissime date dal signor Ministro.

Presidente. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato degli squittinii.

Progetto di legge per le marche da bollo:

Numero dei votanti	78
Favorevoli	74.
Contrarii	4.

(Il Senato approva).

Progetto di legge per la tassa sulle carte da giuoco:

Risultato della votazione.

Votanti	78.
Favorevoli	74.
Contrarii	4.

(Il Senato approva).

Prego i signori Senatori a volere riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore Gioja.

Senatore **Gioja**. Da ieri l'altro venne fatta, ed approvata anche dal Senato la proposta che l'ufficio centrale incaricato già di riferire sul progetto di legge riguardante le tasse per collazioni di benefici e concessioni governative, riferisse ancora intorno a quel progetto quale ci venne, modificato dalla Camera Elettiva.

Allora quando tale proposta fu fatta, confesso che sentii in me stesso che questa all'atto pratico avrebbe potuto avere qualche inconveniente ed anche qualche difficoltà.

Ma siccome in quel giorno, non aveva letto il nuovo progetto di legge, nè conoscevo le disposizioni de'miei colleghi dell'ufficio centrale, così naturalmente mi astenni dal muovere alcuna obbiezione, onde non mettermi in pericolo di dire cose che avessero poi potuto parere meno opportune.

Questa mattina l'ufficio si è radunato, ed ha preso ad esame il nuovo progetto.

Dietro lettura di questo, esso ha sentito la necessità di pregare, come per mio mezzo prega il Senato a volerlo dispensare dal nuovo ufficio che gli è piaciuto di conferirgli di riferire sopra questa legge.

E per verità, per una parte, è parso all'ufficio cen-

trale che gli sarebbe molto difficile di dipartirsi da opinioni che esso aveva dopo lungo esame, e ponderatamente accolte; dall'altra ha pensato che se fosse venuto qui dinanzi al Senato a proporre, per esempio, il rigetto della legge od il ripristinamento del progetto approvato dal Senato, difficilmente avrebbe potuto salvarsi dal dubbio di essere per avventura troppo tenace delle proprie opinioni e di impedire così una qualunque soluzione soddisfacente.

Persone nuove, potranno forse accogliere idee nuove e ad ogni modo la loro sentenza dovrà essere scevra da qualunque preoccupazione, ed avere naturalmente un grado d'efficacia ed autorità, che mi pare ormai non possa essere nel primo ufficio centrale il quale già per due volte ha riferito intorno a questo argomento e le cui opinioni, appunto perciò, si sono gagliardamente ribadite.

Pertanto a nome mio, e de'miei colleghi io debbo pregare il Senato a volere che, come già si è fatto per rispetto alla legge sulla Corte dei Conti, così in questo caso, si proceda nei modi consueti alla nomina dei commissari i quali abbiano con nuovi studi e nuove idee a riferire intorno a questo argomento.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia accogliere la domanda fatta dal Senatore Gioja a nome proprio e dei suoi colleghi componenti l'ufficio centrale incaricato di riferire sulla legge di cui ha fatto cenno.

Cui intende concedere la dispensa che invoca l'ufficio centrale rappresentato dal Senatore Gioja voglia alzarsi.

(Approvato).

Ciò porta la conseguenza che questo progetto di legge avrà il corso ordinario degli altri.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione de' progetti di legge per la costruzione di un nuovo sbarcatoio nel Porto di Siracusa, e per lo stabilimento di nuovi fari sulle coste della Sardegna, della Toscana e delle province meridionali, ma in questo momento noi non abbiamo la presenza del signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro degli Esteri. Il Ministro dei lavori pubblici mi fece sentire, che egli è trattenuto alla Camera dei Deputati per la discussione del progetto relativo alle Casse di deposito, epperò non posso assicurare il Senato se il medesimo sarà qui fra un quarto d'ora ovvero fra mezz'ora.

Ministro delle Finanze. Io credo che non vi sarà obiezione a questo progetto di legge.

Senatore **La Marmora**. Domando la parola.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

Senatore **La Marmora**. Come Relatore dell'ufficio centrale per la legge sui nuovi fari in Sardegna ed altri luoghi, debbo dire, che l'ufficio medesimo aderendo pienamente al progetto, non credo che vi sia luogo a grande discussione, epperò si potrebbe procedere oltre anche senza la presenza del signor Ministro dei lavori pubblici.

« Mi riservo di dire qualche cosa quando il progetto verrà in discussione.

Ministro delle Finanze. Io mi unisco all'onorevole Senatore La Marmora nel credere, che la discussione e la votazione di questo progetto di legge possano avere luogo, anche assente il Ministro dei lavori pubblici, trattenuto nell'altra Camera, in quanto che pel caso in cui si trattasse di avere qualche schiarimento o di fare qualche eccitamento od anche qualche interpellanza, sebbene sopra argomenti riguardanti questa legge, si potrebbe aspettare per esse che il Ministro dei lavori pubblici si trovi in Senato.

Senatore **Amari, Professore,** Io credo, che in ordine alla legge per la costruzione di uno sbarcatoio nel porto di Siracusa noi siamo precisamente nello stesso caso cui accennava l'onorevole generale La Marmora Relatore dell'ufficio centrale per la legge sui fari della Sardegna; anzi mi pare, che a proposito dello sbarcatoio di Siracusa non ci sia difficoltà né spiegazioni a domandare, epperò come Relatore domanderei che si procedesse per tale legge alla discussione anche senza la presenza del Ministro dei lavori pubblici.

Senatore **Spada.** Io non credo che sia conveniente, né conforme ai precedenti del Senato che s'incominci una discussione senza la presenza dei Ministri a cui nome sono presentate le leggi.

L'ufficio centrale può essere d'accordo: il Relatore può benissimo esprimere questo accordo e credere, che sia seguito dal Senato, ma può succedere che un Senatore sorga a fare difficoltà, ed allora chi risponde?

Varii Senatori. I Ministri presenti.

Presidente. Abbiamo presenti due Ministri, i quali sono forse in grado di dare schiarimenti quando sia necessario.

DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE
PER LA COSTRUZIONE DI UNO SBARCATOIO
NEL PORTO DI SIRACUSA
E PER NUOVI FARI NELLA SARDEGNA
ED ALTRI LUOGHI.

(V. atti del Senato N. 182 e 183).

Presidente. Apro la discussione sul progetto di legge relativo alla costruzione di uno sbarcatoio nel porto di Siracusa, di cui darò lettura. (V. *infra*).

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, la ritengo per chiusa, e procedo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di L. 84,000, occorrente alla costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa. »

Senatore **Pareto.** Domando la parola unicamente per chiedere al Ministero se in questa spesa di porto si applica la legge che è stata votata per altri porti dello Stato, cioè se la città che gode del porto, con-

tribuisca o no alla spesa stessa. In altri porti del Regno, in tutti i porti di prima classe il decimo della spesa è pagato dalla città in cui si fanno questi lavori.

Ora io chiedo se in questa nuova parte del Regno, in questo nuovo porto si applica quello che è stato applicato agli altri porti dello Stato.

Ministro delle Finanze. Questo è appunto uno di quegli schiarimenti dei quali io parlava, prima che la discussione cominciasse, e che vogliono dare dal Ministro dei Lavori Pubblici: se l'onorevole Senatore vuole profittare del momento in cui il Ministro dei Lavori Pubblici sarà presente all'adunanza, potrà avere gli schiarimenti che desidera. Credo che tuttavia egli non concluderà che la legge debba essere respinta.

Senatore **Pareto.** Capirà il signor Ministro che lo schiarimento richiesto può anche modificare la convizione dell'individuo, poichè si potrà votare una spesa per 60 mila, mentre non si voterebbe forse quella di 80 mila lire; inoltre questo schiarimento può influire sull'opinione di votare in favore o no, poichè naturalmente se i porti dell'antico Stato pagano un decimo dei lavori che vi si fanno, è giusto che anche le parti nuove vi siano ugualmente sottoposte. È una vista generale economica non solo, ma anche direi, di giustizia distributiva. Vi sono dei paesi infatti in cui si è fatto poco in paragone di quello che si dovrebbe fare, eppure queste città hanno pagato delle somme enormi per avere vantaggi che ora per così dire si accordano gratis ad altre città.

Ministro degli Esteri. Dalla discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati su questo progetto di legge, io credo poter arguire che questo sbarcatoio non è che una piccola operazione di un grandissimo progetto militare o civile.

Mi ricordo che alla Camera elettiva si è spiegata in tal modo la natura di questo progetto.

Se il porto sarà civile, indubitatamente sarà soggetto alla legge di cui fece cenno il preopinante, quindi dovranno concorrere a questa spesa le città e le province.

Senatore **Pareto.** Anticamente era così. Ma nella nuova legge, cioè quella del 1859 è tutto a spese dello Stato, meno il contributo municipale. Altra volta la legge portava che le province ossia gli attuali circondari pagassero 2 decimi, e la città un decimo, i sette decimi rimanenti della spesa erano pagati dal Governo. Dopo la legge del 1859, i due decimi provinciali, o circondariali per dire più esattamente, furono pagati dallo Stato, ma restò sempre a carico del Municipio l'altro decimo.

Ministro degli Affari Esteri. Comunque sia starà pur sempre che ove ne sia il caso, la legge dal Senatore Pareto citata potrà essere applicata anche alle spese di cui ora si tratta.

Senatore **Pareto.** Alla parte civile è stata o no applicata questa spesa? Ecco quello che domandava.

Senatore **Martinengo.** Mi pare che il progetto di cui ci occupiamo è quello di uno sbarcatoio da co-

strarsi nel porto di Siracusa. Se l'onorevole Senatore Pareto fa una proposta che gli si debba imporre questa tassa, questo pagamento del decimo che hanno fatto gli altri porti, allora acerederei che fosse il caso di occuparsi di ciò.

Del resto mi pare che l'attuale discussione sia estranea all'oggetto nostro, perchè nella relazione e nella legge non è fatta menzione di nessuna di queste tasse.

Senatore Pareto. Non vorrei passare per indiscreto, indirizzando una parola di risposta al Senatore Martinengo.

Io ho fatto questa domanda parendomi naturale che essa dovesse influire sulle deliberazioni del Senato. Che se lo dovessi fare una proposta forse forse io non domanderei già che si estendesse ad altre città questo pagamento del decimo, ma ne domanderei la soppressione per quelle che attualmente lo pagano!

Senatore Paleocapa. Mi pare che la quistione sia semplicissima. Si tratta di vedere se la legge del 1859, l'ultima che regolava l'economia delle spese rispetto ai porti, sia stata o no pubblicata nell'isola di Sicilia. Se vi è stata pubblicata, essa sarà applicata a questo porto evidentemente senza bisogno di una disposizione speciale, ed è certo che quella città deve anch'essa esser soggetta al suo contributo di spesa cui sono soggette tutte le altre città marittime nelle quali la legge esisteva antecedentemente e dura tuttavia. O non è stata pubblicata la legge nell'isola di Sicilia, e allora questa spesa seguirà quei modi di comparto che fossero stati antecedentemente adottati nell'antica legislazione che sarebbe ancora colà in vigore, se non vi fosse pubblicata la legge nuova.

Dunque, comunque sia, io credo che l'applicazione della legge sarà fatta secondo l'antica legislazione se ancora vi esiste, o secondo la nuova se è già estesa alla Sicilia.

Presidente. Metto ai voti gli articoli della legge.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 84,000, occorrente alla costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa. »

(Approvato).

Art. 2.

« Verrà stanziata nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo, con designazione corrispondente ripartitamente come segue:

1862	:	:	:	:	L. 30,000
1863	:	:	:	:	» 54,000
					L. 84,000

(Approvato)

Si procede ora alla discussione dell'altra legge per l'istituzione di fari lungo le coste della Sardegna, Toscana, e province meridionali.

Leggo il progetto di legge.

Articolo unico.

« Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire 1,093,480 83 per la erezione di nuovi fari come in appresso, le quali verranno stanziate in tanti appositi e separati capitoli con corrispondente designazione nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici ripartitamente come segue:

PER L'ESERCIZIO 1862 l'assegno verrà stanziato nei capitoli	FARI DA COSTRUIRSI	ESERCIZI	
		1862	1863
159-A	1. Costruzione di un faro di primo ordine al Capo Santa Maria di Leuca	84,768 83	73,000 »
159-B	2. Costruzione di un faro di primo ordine al Capo Spartivento (province meridionali)	38,000 »	90,000 »
159-C	3. Costruzione di un faro di primo ordine a Viesti	24,000 »	40,000 »
159-D	4. Id. di second'ordine all'isola di Ponza	23,000 »	31,000 »
159-F	5. Costruzione di un faro di terz'ordine all'isola Santo Andrea di Gallipoli	91,712 »	64,000 »
159-G	6. Costruzione di un faro di quarto ordine a Manfredonia	20,000 »	20,000 »
154-A	7. Id. di second'ordine all'isola del Giglio	30,000 »	57,000 »
145-A	8. Costruzione di un faro di second'ordine al Capo Spartivento (Sardegna)	30,000 »	87,000 »
145-B	9. Costruzione di un faro di primo ordine al Capo Bellavista	29,000 »	100,000 »
145-C	10. Costruzione di un faro di primo ordine all'isola Tavolara	31,000 »	130,000 »
		1,093,480 83	

Presidente. La parola è al Senatore La Marmora.

Senatore La Marmora. Signori nella relazione che ho avuto l'onore di fare su questo progetto di legge ho cercato di accennare tutto ciò che si era fatto in seno all'ufficio. Ma sgraziatamente uno dei membri che componevano quest'ufficio era ammalato, non lo potei vedere che dopo che il mio rapporto fu stampato, per conseguenza non ho potuto raccogliere il suo parere; e questo suo parere era di ricordare al Governo il golfo di Taranto per un faro.

Mi faccio un dovere di esprimere questo suo pensiero affinché almeno almeno risulti nel rendiconto della seduta d'oggi.

Ministro degli Esteri. Posso assicurare l'onorevole Senatore, che riferirò le sue parole al mio collega Ministro dei lavori Pubblici, il quale certamente ne terrà il conto che si deve ad una persona che è così pratica, e tanto si è interessato per i porti marittimi, e per i fari di Sardegna specialmente.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Quantunque non sia presente il signor Ministro dei lavori pubblici, io credo di poter fare una raccomandazione che spero sarà accolta dal suo collega Ministro degli affari esteri.

Nello stabilire i fari, specialmente di prima classe di cui si tratta in questa legge, io raccomanderei al signor Ministro di fare studiare la convenienza di applicare la luce elettrica, la quale fino a questi ultimi tempi era semplicemente per così dire una curiosità di gabinetto di fisica, ma oramai è diventata una cosa industriale; e si sono trovati in questi ultimi tempi apparati...

Senatore La Marmora. (con vivacità). Domando la parola.

Senatore Menabrea.... molto perfetti e potentissimi mercè i quali con una spesa eguale al decimo di quella che si intende di fare per i fari ordinari, si può avere una luce elettrica, e con apparato anche assai ristretto si può avere un faro di primo ordine, il quale dà una luce 10 volte maggiore di quella che ha luogo attualmente; per cui il vantaggio che se ne potrebbe ritrarre sarebbe grandissimo.

So che questi apparati non possono essere applicati da per tutto, ma io credo che la questione sia abbastanza matura perchè il Ministro se ne preoccupi come di un fatto destinato a cambiare il sistema dei fari attualmente in uso, e che vedo già grandemente perfezionato dall'invenzione del signor Fresnel. Ora si tratta di applicare questo nuovo elemento e spero che la mia proposta sarà accolta dal signor Ministro.

Senatore La Marmora. Io avevo l'istessissimo pensiero, ma non volevo abusare del tempo del Senato per esporre la mia idea; ma dal momento che mi ha prevenuto il mio collega, lo appoggio fermamente, e lo appoggio tanto più che io stava per farvi vedere che enorme spesa sia quella d'un faro al momento attuale.

Quando si è stabilito in Genova il faro che attual-

mente illumina quel porto, è venuto il signor Fresnel che mi è stato raccomandato da un mio amico dell'istituto di Francia, e siccome allora comandava la scuola di marina, mentre che si preparava il locale della Lanterna, questo apparecchio fu depositato nella mia scuola nella quale eravi allora un valentissimo professore, del quale il nostro collega Pareto ha conosciuto i meriti, il professore Garibaldi, il quale approfittò di questo soggiorno per fare un confronto e vedere quale era la forza della luce di questo faro, e che consumo d'olio occorreva.

Ebbene, se la memoria non mi tradisce, abbiamo preso una *carcelle* ordinaria, ed il risultato, se non isbaglio, è stato che l'apparecchio di Fresnel era di 4000 *carcelle* ordinarie (non so più bene se fossero 400 o 4000, ma ritengo quest'ultima cifra), e voi vedete che nella proporzione della luce dev'essere anche la proporzione del consumo.

Notate ancora una cosa, che le lampade attuali esigono che l'olio sia di buona qualità, perchè se sonvi dentro materie eterogenee, queste si carbonizzano e rendono la luce cattiva: l'olio dunque dev'essere di qualità eccellente ed in quantità grande.

A questo consumo se ne aggiunge poi un'altro.

Questi fari sono quasi tutti isolati. Gli uomini che li devono guardare cosa fanno di giorno? O coltivano un orticello, o vanno alla pesca, e tanto in un caso che nell'altro, quell'olio serve od a condire un'insalata od a far friggere i pesci nella padella, di modo che il consumo in questi fari è immenso.

Se fosse stato qui presente il Ministro dei lavori pubblici io volevo appunto proporre la luce elettrica; ma volevo pure che intanto si vedesse se non si potesse far uso di un altro olio non mangiabile, ma che servisse alla luce, ed a questo proposito io volevo proporre quello d'una pianta che cresce in Sardegna, il *lentisco* che conosce bene il nostro collega professore Moris.

Ora però non voglio fermarmi a parlare di queste cose, e poichè il mio collega qui vicino ha parlato di luce elettrica, io faccio plauso alle sue parole, e desidero che il Governo possa un giorno venirci a dare dei fari o con la luce elettrica, od almeno con sostanze che non vadano nell'insalata o nella padella (*Harità*).

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Questa è una questione scientifica e finanziaria, ed a me pare, senza però volermi inoltrare in un campo in cui sono profano, che prima di poter applicare la luce elettrica ai fari, sarà bene vedere di applicarla nelle città, e quando la scienza avrà fatto questo progresso, allora credo che si potrà anche studiare con frutto se si debba adottare ai fari; ma fino a quel punto, io lo dichiaro francamente, non credo che questa questione possa risolversi. Ad ogni modo però convengo che il Governo possa fare degli studi, e riferirne a suo tempo al Senato.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola per rettificare un'idea, che, dalle parole pronunziate dall'onorevole Ministro degli esteri, parmi egli siasi fatta.

Io non ho detto che il Ministero dovesse applicare la luce elettrica, ma sibbene che studiasse la questione se si dovesse applicare. Una volta questa luce era semplicemente oggetto da gabinetto di fisica; ora è diventata una cosa industriale, a tal punto che a Parigi esiste una società detta l'*Alliance*, la quale dà la luce elettrica ad un prezzo inferiore a quello per cui si ha coll'olio ordinario.

È vero che, per produrre ed ottenere questa luce, si dovettero vincere molte difficoltà, e fra le altre, quella dell'incostanza, la quale non si verifica coi mezzi ordinarii.

Ora si è trovato un nuovo mezzo, mercè il quale è possibile d'avere quella luce perfettamente costante, perchè il consumo dei due carboni ai quali vengono a convergere i due poli della pila può farsi in modo uniforme. Questo sistema è poi animato da una piccola macchina a vapore della forza di un cavallo e mezzo.

Ora notate, o Signori, che quantunque non sia ancora forse il caso di applicare alle città la luce elettrica, può però diventare utilissima per l'illuminazione dei fari; più la luce è viva nella navigazione, e più facile è vedere da lontano anche i fari; per conseguenza la navigazione diventa più sicura, per cui si è pensato che prima che la luce elettrica fosse applicata alle città dove si sono fatte assai prove, forse sarebbe più conveniente di applicarla ai fari e così potrebbe recare il massimo vantaggio alla navigazione.

Dico anch'io che ci sono difficoltà; la presenza di una piccola macchina a vapore richiede custodi di una certa intelligenza, di una certa pratica per maneggiare la macchina stessa; ma vi sono posizioni importanti per cui non ostante queste difficoltà, forse converrebbe applicare la luce elettrica, tanto più che per quanto riguarda la spesa, si può ottenere, come dissi, una luce otto o dieci volte maggiore di quella che si ottiene attualmente con minor costo. Ma non insisto per non complicare maggiormente la questione.

Senatore **Pareto**. Non parlerò, perchè le osservazioni che avrei fatte sono eguali a quelle fatte dall'onorevole Menabrea, cioè intorno alla possibilità di applicare la luce elettrica prima ai fari che alle città.

Presidente. Trattandosi di una legge composta di un solo articolo non ha luogo la votazione per alzata e seduta.

Quindi si procederà all'appello nominale. Ma prima di procedere all'appello nominale debbo annunziare che questa mattina si è presentata a me, come faciente le funzioni di Presidente, una Deputazione inviata dalla illustre città di Genova, la quale invita il Senato a volere intervenire per mezzo di una sua rappresentanza alla solenne funzione che avrà luogo in Genova per l'inaugurazione del monumento all'immortale Colombo nel giorno 12 ottobre, che è il giorno nel quale il Nuovo Mondo fu da Colombo scoperto.

Ciò che il Senato debba fare in proposito verrà stabilito nella seduta di domani.

Prattanto avverto i signori Senatori che domani al tocco vi sarà riunione negli uffizi per lo studio non tanto della legge di cui parlava il Senatore Gioia, quanto di altre leggi.

Alle due e mezzo i signori Senatori sono pregati di riunirsi nella sala delle Conferenze; quindi in seduta pubblica per la discussione della legge relativa alle disposizioni intorno alla pubblica mediazione.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto sopra i due progetti di legge, l'uno per la costruzione d'uno sbarcatoio in Siracusa, e l'altro per lo stabilimento di nuovi fari in Sardegna:

Per entrambi i progetti:

Numero dei votanti	77
Favorevoli . . .	72
Contrarii . . .	5

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLV.

TORNATA DEL 1° AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Deliberazione sulla nomina di una Deputazione per assistere all'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo in Genova — Annuncio di un'interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dell'interno — Comunicazione del R. Decreto di nomina del R. Commissario per sostenere il progetto di legge sull'esercizio della pubblica mediazione — Discussione sopra questo progetto di legge — Accettazione per parte del Ministero delle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Emendamento all'art. 5 del Senatore Pinelli, accettato dall'ufficio centrale e dal Ministero — Approvazione dell'art. 5 coll'emendamento Pinelli e degli articoli 6 al 10 — Emendamento all'art. 11 del Senatore De Monte, combattuto dal Senatore Ferrigni (relatore), dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dai Senatori Arnulfo, Lauzi, Gioia, Alfieri e dal R. Commissario, ed appoggiato dal Senatore Pinelli — Aggiunta del Senatore Vigliani all'art. medesimo — Osservazione del Senatore Di Salmour, cui risponde il Senatore Alfieri — Dichiarazione del Senatore Gioia e del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Adozione dell'art. 11 — Parole dei Senatori Galvagno ed Alfieri sull'aggiunta Vigliani — Risposta di questi — Approvazione dell'aggiunta Vigliani e degli articoli 12 al 14 — Emendamento all'art. 15 del Senatore De Monte, combattuto dai Senatori Alfieri, Gioia e Arnulfo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri ed il Commissario Regio, e più tardi interviene pure il Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3118. L'ingegnere Augusto Gauttieri sottopone al Senato alcune considerazioni intorno al progetto di legge per la costruzione di un canale di irrigazione da derivarsi dal Po presso Cbivasso; all'appoggio delle quali domanda che vengano modificati l'art. 39 della concessione, e l'art. 4 della legge relativa. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Legge quindi una lettera del Senatore Del Giudice, colla quale domanda, per motivi di famiglia, un congedo che gli è accordato.

Presidente. Nella seduta di ieri dichiarai che quest'oggi avrei riferito al Senato cosa si proporrebbe di fare relativamente all'invito ricevuto dall'illustre città di Genova per assistere all'inaugurazione del monumento di Cristoforo Colombo.

Si proporrebbe che il Senato prendesse una deliberazione nei seguenti termini:

« Il Senato delibera che essendo sedente all'epoca in cui avrà luogo l'inaugurazione del monumento eretto in Genova al sommo Italiano cui fu dato di rivelare all'antico l'esistenza di un Nuovo Mondo, sarà in prossimità dell'epoca medesima estratta a sorte una Deputazione di sette Senatori compreso il Presidente, per assistere a quell'inaugurazione.

« Nel caso che la sessione parlamentare fosse prorogata o chiusa, il Senato si rimette all'Ufficio di Presidenza acciò siano fatte le opportune diligenze per assicurarsi che l'atto benevolo e riverente di presenza dei Senatori stati tutti invitati, si compia col maggior decoro e nel modo meglio corrispondente al grazioso invito ed alla fraterna solennità consacrata alla memoria di una delle più grandi e pure gloriose italiane. »

Chi intende di approvare questo tenore di deliberazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Annunzio che il numero legale per la validità delle deliberazioni quest'oggi è di 69.

Il signor Senatore Martinengo depose sul banco della Presidenza una sua proposta in iscritto perchè gli sia assegnato tempo opportuno per fare al signor Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, una breve interpellanza intorno ad alcuni fatti pubblici anormali che ebbero luogo in alcune province del Regno.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Riferirò al Ministro dell'interno e Presidente del Consiglio il desiderio dell'onorevole Senatore Martinengo, e credo che il mio collega non avrà difficoltà ad accettare questa interpellanza; soltanto, non essendo egli presente, stimo necessario richiederlo del giorno in cui crederà poter rispondere.

Presidente. Converrebbe che il signor Martinengo spiegasse maggiormente l'argomento della sua interpellanza.

Senatore Martinengo. Mi pare di aver esposto chiaramente l'oggetto di questa mia interpellanza, la quale riguarda alcuni fatti che hanno commosso la pubblica opinione in questi ultimi giorni.

Se io spiegassi questi fatti entrerei già nell'interpellanza che intendo fare, e non essendo presente l'onorevole signor Ministro crederei opportuno di differirne la spiegazione e lo sviluppo a quel giorno che sarà più comodo al medesimo di accordarini.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Siccome in questi ultimi tempi possono essere successi molti fatti diversi, pregherei l'onorevole Senatore Martinengo di voler precisare di qual genere sono quelli ai quali egli allude, poichè se l'onorevole mio collega Ministro dell'interno deve prepararsi a rispondere sulla serie dei fatti sui quali intende interpellare l'onorevole Senatore Martinengo è mestieri che li conosca.

Senatore Martinengo. Non sono alieno dal dare le più ampie spiegazioni sull'oggetto di cui avrò l'onore di occupare il Senato. Si tratta dei discorsi sopra fatti che hanno turbato la pubblica quiete in alcuni paesi, massime nella Lombardia e forse di altre province.

Queste poche parole mi pare siano sufficienti a fare conoscere su quali argomenti s'aggraverà la mia interpellanza.

Presidente. Si potrebbe fissare per questa interpellanza la prima seduta che terrà il Senato, che pel momento non posso determinare, perchè non ci sarebbero lavori preparati, semprechè, ben inteso, il signor Presidente del Consiglio vi possa intervenire.

Senatore Martinengo. Benissimo.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PUBBLICA MEDIAZIONE.

(V. atti del Senato, N. 162)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercizio della pubblica mediazione.

Do comunicazione al Senato del Decreto reale del 31 luglio, col quale il Direttore capo di divisione nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, cavaliere Bartolomeo Serra, è nominato Commissario per sostenere avanti al Senato del Regno il progetto di legge che è in discussione.

Domando al signor Ministro se accetta le modificazioni ed aggiunte fatte dall'ufficio centrale a questo progetto.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto le modificazioni fatte a questo progetto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. La discussione adunque potrà aver luogo sul progetto modificato dall'ufficio centrale.

Trattandosi d'un progetto di legge che consta di molti articoli, credo che il Senato mi autorizzerà ad ometterne la lettura.

Varie voci. Sì, sì.

Presidente. Allora dichiaro aperta la discussione generale sul medesimo.

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale la tengo per chiusa, e procederò alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

I.

Della mediazione in generale.

Art. 1.

« La legge riconosce per gli atti di commercio agenti intermediari, cioè gli agenti di cambio ed i sensali.

« Il numero così degli uni come degli altri sarà illimitato.

(Approvato).

Art. 2.

« Non è riconosciuta alcuna mediazione di compra, di vendite, o di locazione di beni stabili, di mutui fra persone non commercianti, di patti matrimoniali, o di altri affari di natura non commerciale, e coloro che s'intrometteranno in simili contratti non avranno diritto a retribuzione se non sia espressamente convenuta per iscritto, salvo ai magistrati competenti di moderarne l'eccesso. »

(Approvato).

Art. 3.

« Gli intromettitori pel collocamento di operai, commessi di negozio, persone di servizio e simili, come pure i mediatori teatrali, non avranno alcuna azione per tali operazioni, se non siansi uniformati alle di-

discipline imposte dalle leggi di pubblica sicurezza a coloro che tengono simili uffici o agenzie, e senza che in alcun caso possano pretendere maggiori diritti di quelli stabiliti dalle tariffe approvate. »

(Approvato).

II.

Degli agenti di cambio.

Art. 4.

« Nelle città ove risiede una Camera di commercio e in quelle altre che potranno ulteriormente designarsi con Decreto reale sulla domanda dei rispettivi Municipii saranno stabiliti agenti di cambio in conformità della presente legge.

« Resta ivi vietato a qualunque, sotto pena pecuniaria da lire 51 a 500, di esercitarne le funzioni, o di far atto di mediazione per gli affari che sono dalla legge riservati agli agenti di cambio, libero in ogni caso a chiunque di trattare da sé stesso i propri affari commerciali. »

(Approvato)

Art. 5.

« In tutti i luoghi non contemplati dal precedente articolo l'esercizio della mediazione di cambio sarà libero, salvo quanto agli atti dalle leggi e dalle sentenze dei Tribunali affidati in modo speciale al ministero degli agenti di cambio che saranno loro riservati sotto pena di nullità degli atti medesimi. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le espressioni usate in questo articolo non mi sembrano presentare un senso perfettamente esatto. Ivi si dice « l'esercizio della mediazione sarà libero salvo quanto agli atti dalle leggi e dalle sentenze dei Tribunali affidati in modo speciale al ministero degli agenti di cambio. » Siffatte espressioni sembrerebbero indicare che le sentenze dei Tribunali determinino in modo generico quali saranno quelle sorta d'atti che non possono farsi senza il ministero degli agenti di cambio, locchè sarebbe alieno da ogni idea ricevuta presso di noi in fatto d'autorità dei Tribunali, i quali non deliberano il modo di regolamento.

Quindi per togliere questa inesattezza parmi che si potrebbe sostituire alle espressioni che si leggono nell'art. 5 le seguenti: « salvo quanto agli atti dalla legge affidati in modo speciale agli agenti di cambio, od in cui per sentenza di un tribunale fosse richiesto il loro ministero, i quali saranno loro riservati sotto pena di nullità. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Intendevo unicamente di osservare come l'ufficio non vede quale differenza, nell'applicazione, vi possa esistere tra i termini proposti dal Senatore **Pinelli** e quelli scritti nel presente articolo.

In quanto alle prescrizioni della legge non vi è dub-

bio e non mi pare, che nemmeno il nostro onorevole collega ne abbia sollevato alcuno al riguardo.

In ordine poi alle sentenze è da intendersi di quelle che si riferiscono a cose di cambio e ad affari di borsa. La legge vuole, che non un agente di cambio libero, che non è un vero agente di cambio, ma un agente di cambio vero, che fece buona prova di sé, abbia l'incarico di queste operazioni.

Io non credo che la legge possa essere intesa altrimenti.

Senatore **Pinelli**. L'osservazione mia cade sulla parola *affidati*. Le leggi affidano certi generi d'atti a determinati agenti; le sentenze dei Tribunali provvedono nei casi singoli.

Le sentenze dei Tribunali possono richiedere bensì in un caso speciale il ministero di un agente, ma non sono le sentenze che affidano agli agenti di cambio certi determinati atti, cosa la quale farebbe supporre, che le sentenze disponessero in modo generale.

Egli era semplicemente per una maggiore esattezza di espressione, che io ritenendo il concetto ottimamente chiarito dall'onorevole membro dell'ufficio centrale, ho proposto il cambiamento di redazione che ho accennato.

Senatore **Alfieri**. L'ufficio accetta....

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Non ho difficoltà d'accettare l'emendamento.

Senatore **Alfieri**. L'ufficio desiderava soltanto assicurarsi, che cambiando le parole non si cambiava nulla al valore della legge.

Presidente. Prego il Senatore **Pinelli** d'avere la compiacenza di far pervenire alla Presidenza il proposto emendamento.

(Il Senatore **Pinelli** trasmette alla Presidenza il suo emendamento).

L'art. 5 sarebbe dunque così redatto:

« In tutti i luoghi non contemplati dal precedente articolo l'esercizio nella mediazione di cambio sarà libero, salvo quanto agli atti dalle leggi affidati in modo speciale agli agenti di cambio, o in cui sarà richiesto il loro ministero per sentenza di un Tribunale, i quali saranno loro riservati sotto pena di nullità degli atti medesimi. »

Chi l'approva si alzi.

(Approvato)

Art. 6.

« Per esercitare la professione di agente di cambio nelle città contemplate all'art. 4, sarà necessario essere iscritto nel ruolo degli agenti di cambio che sarà formato e pubblicato dalla Camera di commercio, ed in mancanza di essa dal Municipio. »

(Approvato).

Art. 7.

« Quelli che vorranno essere iscritti nel ruolo dovranno giustificare avanti la Camera di commercio o Municipio, il concorso di tutte le seguenti condizioni:

- « 1. Et  di anni 21 compiuti;
- « 2. Domicilio nella citt  prescelta per l'esercizio della mediazione;
- « 3. Pieno e libero godimento de' diritti civili nel Regno;
- « 4. Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante o di pratica appresso un banchiere nello Stato;
- « 5. Capacit  comprovata merc  l'esame a darsi nella forma voluta dal regolamento;
- « 6. Cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro nella somma che verr  determinata dal Governo, sentita la rispettiva Camera o Municipio, nei limiti di 200 a 2,000 lire di rendita.

« Saranno dispensati in ogni tempo dall'esame di capacit  di cui sopra i negozianti che abbiano esercitata la banca per conto proprio, durante cinque anni; e per questa prima volta ne saranno parimenti dispensati coloro che esercitano fin d'ora le funzioni di agenti di cambio.

« Saranno dispensati dall'esercizio o pratica di cui al N. 4, non che dall'esame prescritto al N. 5, coloro che avranno conseguito la licenza in uno degli Istituti tecnici commerciali approvati dal Governo.

« La cauzione prestata prima d'ora dagli agenti di cambio in modo diverso da quello stabilito al numero 6 continuer  ad essere efficace. »

(Approvato).

Art. 8.

« Non saranno in alcun caso ammessi a far le prove, di cui   parola nell'articolo precedente, i falliti non riabilitati, quelli che han fatto cessione di beni, quando non giustifichino di aver soddisfatto tutti i loro creditori nella totalit  de' loro crediti, coloro che han subito condanna criminale, o condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica. »

(Approvato).

Art. 9.

« L'iscrizione a ruolo sar  ordinata dalla Camera di commercio, e dove questa non sia, dal Municipio.

« Questo ruolo esprimer  per ogni agente di cambio la data del certificato di capacit , non che il titolo ed il montare della cauzione.

« Il ruolo sar  tenuto in corrente, e dovr  rimanere sempre affisso nella sala del Tribunale di commercio, della Borsa e della Camera di commercio, ed in mancanza di Borsa e Camera, nella sala del Municipio. »

(Approvato).

Art. 10.

« Le Camere di commercio, o in loro difetto i Municipii pronunciano sulla riduzione o lo svincolamento delle cauzioni.

« Le domande di riduzione e svincolamento dovranno pubblicarsi nel comune di residenza dell'agente

di cambio durante gli ultimi due anni d'esercizio del suo ufficio, non che alla Borsa se vi esiste, e nella sala del Tribunale di commercio, ed enunciarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Chiunque si creda in diritto d'opporli alla riduzione o svincolamento domandati dovr  presentare le sue opposizioni alla segreteria della Camera di commercio, od in mancanza di essa, al Municipio entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione e dell'annunzio nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Nel caso di opposizioni e contestazioni che la Camera ed il Municipio non riescano a comporre amichevolmente, provveder  il Tribunale competente. »
(Approvato).

Art. 11.

« Appartiene pure alle Camere di commercio, o ai Municipii di cancellare dal ruolo gli agenti di cambio che abbiano perduto alcuna delle condizioni volute dalla presente legge, o quelli per i quali sionsi verificati gl'impedimenti da essa stabiliti. Essi per  dovranno preventivamente esser intesi.

« L'agente di cambio contro a cui   stata pronunciata la cancellazione potr  per cattiva applicazione della legge ricorrere al Ministro competente, se la cancellazione   stata proferita da una Camera di commercio, o al Prefetto se dal Municipio. »

Senatore **De Monte**. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Parmi di veder chiaro dal secondo comma di questo art. 11, che diviene oggetto di controversia, se ordinata dal Municipio o dalla Camera di commercio in danno di un cittadino la cancellazione della sua qualit  di agente, egli non si accheti a cos  fatta deliberazione. Or in tal caso parrebbe che dovesse farsi giudice di ci  che   controverso il Tribunale di commercio od i Tribunali superiori negli ulteriori gradi di giurisdizione.

Ed io ricorderei che in casi di minor momento tutto quello che diviene controverso   deferito al giudizio di Tribunali. Per esempio le misure disciplinari contro gli individui della guardia nazionale, ove questi non si acquietino alle deliberazioni de' loro consigli di disciplina, sono portati i loro reclami innanzi a Tribunali, cos  per le questioni in fatto di leva.

Ora non mi pare che ci sarebbe alcuno sconcio, anzi al contrario si verrebbe a stabilire ben quello che   conforme alla giustizia. Quando un agente di cambio si veggia rimosso dal suo Consiglio sindacale o dal Municipio o da altra autorit  competente, e non si arresti a questa disposizione,   obbligato a reclamare, e reclamando, come dice l'articolo « per cattiva applicazione della legge, » chi volete che sia il vero ed opportuno giudice della buona o cattiva applicazione della legge se non il magistrato? All'incontro io dico il vero, e il ripeter  ogni volta che far  mestieri, quando si tratta di controversia qualunque io deferisco a rilento a quello

che sia potere governativo od amministrativo, io ho la mia fiducia nei collegi giudiziari, presso i quali solo può stare la presunzione della verità legale. Ed ecco perchè crederei che invece di ricorrere in questi casi al Ministro, quell'agente di cambio che si crede pregiudicato dalla misura disciplinare contro lui proclamata, debba tenerne ricorso ai Tribunali.

Senatore **Ferrigni, Relatore.** La legge ha stabilito negli articoli seguenti quali sieno le pene le quali nella loro applicazione abbiano bisogno del ministero di giudici.

Qui si tratta semplicemente della cancellazione amministrativa, non già di applicare una penalità, onde non mi pare che si debba trasformare questo procedimento in un giudizio contenzioso e molto meno che ne potesse spettare la giurisdizione ai Tribunali di commercio, quando sono le Camere di commercio e i Municipii che hanno ordinato la cancellazione dai ruoli.

Senatore **De Monte.** Dalla risposta favoritami dall'onorevole precipitante parmi anzi che si rafforzi il mio argomento perchè se, trattandosi di pene disciplinari, ma che non vanno fino alla cancellazione dalla qualità di agente, queste controversie, queste disamine sono deferite ai Tribunali, è certo che per un argomento, dal meno al più, debba dedursi la conseguenza che trattandosi della cancellazione della qualità di agente, debba deferirsene la decisione ai Tribunali.

Faccio notare che vi è una maggior ragione perchè nella sua qualità di cittadino, l'onore dell'agente dietro la cancellazione del suo nome resta in certo modo gravemente pregiudicato. E però se è stato male pronunziato contro di lui, e se la cancellazione abbia bisogno di essere riparata pel suo onore, se i magistrati troveranno che non è stata ben pronunziata, allora sarà riformata la ingiustizia dell'avviso disciplinare che contro di lui era stato emanato. Laonde al postutto, se, come qui si raccoglie dalle parole stesse dell'articolo, i suoi reclami sono fondati al concetto di *cattiva applicazione della legge*, la buona o cattiva applicazione della legge non può non essere più opportunamente affidata a nessun altro che ai collegi giudiziari.

Ecco perchè io rassegnò queste mie osservazioni al Senato, affinchè nella sua saviezza definisca l'occorrente.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Farò osservare all'onorevole Senatore De Monte che l'art. 11 al quale si accenna, dice che l'incoltato potrà ricorrere al Ministro competente per la cattiva applicazione della legge. Ora, quali sono i casi in cui si pronuncia la rimozione, la cancellazione dai ruoli di questi impiegati? Questi casi mi paiono chiaramente definiti; poichè se vuol leggere l'articolo 7 vedrà che per essere agente di cambio conviene avere il pieno e libero godimento dei diritti civili; una cauzione in rendita inscritta sul Gran Libro; aver domicilio nella città prescelta per l'esercizio della mediazione.

Queste non sono, a parer mio, cose che possano esser messe in controversia innanzi ai Tribunali; sono

questioni evidenti per se medesime, come sono evidenti le condizioni d'impedimento, come quelle che non si può essere agenti di cambio se si è falliti non riabilitati, se si è fatta cessione di beni, ecc.

Sono tutte questioni bene e chiaramente definite, per le quali non parmi che sia nè opportuno nè necessario il ricorso ai Tribunali. Il Ministero, quando ebbe l'onore di presentare questa legge al Senato, non aveva fissato che il Ministro fosse competente a decidere sui richiami, esso aveva semplicemente stabilito che vi fosse il ricorso al Re per lasciare una via aperta a questi agenti di cambio: benchè, francamente, dal momento che si stabiliscono quali sono le ragioni di fatto della cancellazione, non mi pare che si debba aprir la porta ad una quantità infinita di questioni le quali porterebbero in lungo la radiazione dai ruoli degli agenti di cambio.

Quindi confesso il vero che ho accettato di buon grado la modifica introdotta dall'ufficio centrale, ma mi parrebbe che l'accettare quella dell'onorevole Senatore De Monte sarebbe una soverchia guarentigia data a questi agenti di cambio, sarebbe aprire le porte ripeto, ad una infinità di giudizi, che io, confesso il vero, non crederei utili ed opportuni in questa materia.

Senatore **Pinelli.** Sono lieto in questa discussione di poter procedere, per così dire, a fianco dell'onorevole Senatore che mi ha preceduto, il quale ha reclamato in favore dell'autorità giudiziaria. Alle sagge osservazioni in proposito da lui arrecate parmi che una se ne possa ancora aggiungere desunta dalle viscere stesse della legge.

Farò pertanto presente all'onorevole Ministro che la cancellazione degli agenti di cambio dai ruoli in determinati casi, che venisse ordinata, sia dalla Camera di commercio, sia dal Municipio, io la troverei regolare come atto dell'autorità amministrativa che escludesse l'ingerenza dell'autorità giudiziaria, qualora la legge avesse fatto dell'esercizio della mediazione una privativa.

In quel caso potrebbe ammettersi che il Governo conferendo questa qualità che è in di lui facoltà di accordare o di negare, una volta che non stimasse di continuare ad affidare questo ministero ad una determinata persona, nulla avesse a vedere in questa obacussione l'autorità giudiziaria; ma dal momento che l'esercizio della mediazione è divenuto libero in tutti coloro che non manchino di certe condizioni, e che non contravvengono per fatto proprio a quella fiducia che richiede l'ufficio stesso, io trovo in ciò una considerazione ben grave per ammettere il ricorso al Tribunale.

L'esercizio in fatti della mediazione diventa un diritto, è libero a ciascuno mediante che adempia alle condizioni dalla legge prescritte. Chi è dunque giudice dell'applicazione della legge? Osservava meritamente poco fa l'oratore che mi ha preceduto.

Quando non si tratta che dell'applicazione della legge non vi possono essere due misure, bisogna ricorrere

a quell'unica autorità la quale ha per missione l'applicazione della legge; quindi io non posso a meno, a questo riguardo, che dividere l'opinione dell'onorevole oratore che mi ha preceduto.

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Arnulfo**.

Senatore **Arnulfo.** Come membro dell'ufficio centrale mi permetterò di fare alcuni riflessi per giustificare l'articolo che è in contestazione.

Per provare che spetta alla Camera di commercio il pronunciare nei casi previsti dall'articolo 11, non si ha che a ricorrere all'art. 9, ed a quanto risulta dal complesso dei precedenti articoli; poichè specialmente l'articolo 9 determina che uno per essere agente di cambio è necessario che la Camera di Commercio lo faccia ascrivere nel ruolo, il che vale a dire che le Camere di commercio sono dalla legge chiamate a giudicare, se concorrono i requisiti dalla legge voluti per essere ammessi a fare l'agente di cambio.

Ciò posto, mi pare logico, che chi è autorizzato dalla legge a riconoscere se concorrono i requisiti per essere ammessi ad esercire un dato ufficio, debba avere autorità per riconoscere che tali requisiti sono cessati.

Non vi è quindi ragione, secondo me, per cui si debba intramettere un Tribunale qualsiasi a tale riguardo per giudicare e di far nascere delle giuridiche questioni là dove non possono e non debbono nascere.

Per la stessa ragione per cui la Camera di commercio è sola competente a giudicare dell'ammissione, deve pur esser sola competente a conoscere delle cause di rimozione, della mancanza sopravvenuta, della cessazione di quelle condizioni in vista unicamente delle quali fu un tale ammesso all'esercizio della mediazione.

Ciò posto, quando si tratta dell'ammissione all'esercizio della mediazione non si è creduto conveniente, nè pare che sarebbe regolare d'ammettere un altro esame dei titoli d'ammissione dopo il voto della Camera di commercio; così non deve ammettersi un Tribunale del contenzioso per giudicare in appello dalle Camere di commercio quando si limitino a riconoscere che ennero a cessare i titoli per i quali l'ammissione fu da esse pronunciata.

Ripeto, se la Camera di commercio è giudice supremo dell'ammissione, necessariamente deve essere giudice supremo della rimozione.

Se non che appunto perchè nella rimozione potrebbe pur avvenire che vi fosse una violazione di legge, si volle abbondantemente lasciare la strada aperta ad un ricorso all'autorità superiore; ma questo ricorso però non si deve portare nanti un Tribunale contenzioso, ma sibbene davanti ad un'autorità amministrativa, come amministrativa si è l'autorità che ammette alla mediazione o toglie l'esercizio della medesima.

Tanto egli è vero, che, passando da questa ad altra materia consimile, noi vediamo per esempio che nello ammettere gli avvocati ed i procuratori al patrocinio nanti i magistrati, sono i magistrati stessi i quali esaminano se con-

corrono i requisiti voluti pel patrocinio e se li hanno li fanno iscrivere sul ruolo. Se poi nascono casi per i quali quel tale che fu iscritto nell'albo dei patrocinanti meriti di essere cancellato, è lo stesso magistrato, che lo ha fatto iscrivere, quello che pure lo fa cancellare. Non si dà ricorso ad altre autorità o ad altri uffici per provvedere in appello dalle provvidenze di rimozione; non si passa insomma dalla magistratura giudicante all'autorità amministrativa o ad altra che non sia dello stesso ordine dei magistrati.

Per conseguenza nemmeno qui non vi è ragione perchè una pratica che in origine è puramente amministrativa, cioè l'ammissione nell'albo degli agenti di cambio debba poi per la rimozione diventare contenziosa, e passare così d'un tratto dall'autorità amministrativa a quella contenziosa.

Parmi quindi che sussistere debba l'art. 11 come venne modificato dall'ufficio centrale.

La sola differenza che vi ha fra le modificazioni dell'ufficio centrale ed il progetto del Ministero sta nel determinare a chi si debba ricorrere in via di appello.

Il Ministero diceva nel suo progetto con ricorso al Re: l'ufficio centrale, per togliere ogni dubbio se questo ricorso potesse considerarsi piuttosto in via di grazia o di favore, che non di giustizia, propose che il ricorso sia sporto all'autorità superiore amministrativa, perchè amministrativa è quella che pronunziar deve l'ammissione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola solo per dare all'onorevole Senatore De Monte ed a quelli che a lui si unirono una spiegazione.

La legge del 1853, credo, o del 1854 sulla mediazione in Piemonte proclama la libertà della mediazione.

Il Ministero non ha fatto che applicare questo principio di libertà in quei paesi in cui non v'erano, ha portato alcune modificazioni in generale alla legge.

La legge del 1854 votata dalla Camera dei Deputati approvata dal Senato contiene un articolo identico a quello proposto dall'ufficio centrale.

L'art. 10 di quella legge dice che appartiene alla Camera di commercio e in difetto ai Municipii sull'istanza delle Camere sindacali, sentito il mediatore incolpato, di mandare a cancellare dai ruoli; dalla relativa deliberazione della Camera di commercio, o dei Municipii può ricorrere al Ministero.

Vede quindi che anche la legge sarda del 1854 non poneva il principio che vorrebbe l'onorevole preopinante che fosse posto, cioè che si ricorresse ai Tribunali.

L'onorevole Senatore **Pinelli** diceva al Ministero: Voi avete proclamato la libertà e quindi dovete necessariamente lasciare che i mediatori possano invocare che questa libertà sia rispettata qualora essi credano sia stata violata dalla Camera di commercio o dai Municipii.

Io mi associo pienamente all'idea svolta dall'onorevole Senatore **Arnulfo**.

Allora chiunque domandasse di essere iscritto nei ruoli dei mediatori e che non avesse quelle qualità richieste dalla legge avrebbe diritto di ricorrere ai Tribunali per essere iscritto; e non so veramente dove andremmo con questo sistema.

Non vorrei che creassimo una quantità di difficoltà in una cosa semplicissima, e ovvia come mi pare questa, e ponessimo un ostacolo al regolare andamento della amministrazione e alla pronta esecuzione della legge.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Quantunque possano essere superflue le mie osservazioni dopo le ragioni dette dall'onorevole Senatore Arnulfo, pure considerando la questione sotto un nuovo punto di vista mi permetto di occupare per un momento l'attenzione del Senato.

Questa funzione devoluta dall'art. 11 alla Camera di commercio non è veramente un giudizio, non è che la constatazione di un fatto. Aggiungerò di più, è la constatazione di un fatto il quale, credo in tutti i casi possibile, è la conseguenza di un giudizio fatto regolarmente, ed emanato dai Tribunali competenti.

Mi permetta il Senato che risalga un momento agli articoli antecedenti. La Camera di commercio cancella un mediatore dal ruolo quando ha perduto alcune di quelle condizioni che erano stabilite dalla legge.

Vediamo l'art. 7: condizioni degli anni 21 compiti; quando sono compiti non possono dar luogo a questioni.

Domicilio nella città prescelta, ecc. Pieno godimento dei diritti civili.

Come si constaterà la cessazione del pieno e libero godimento dei diritti civili se non in forza di un atto giudiziario?

Capacità ecc. esercizio ecc. cauzione in rendita iscritta. Come risulterà che uno non ha più la cauzione se non per un precedente giudizio il quale in forza dell'articolo 12 abbia applicato una parte di questa cauzione alle multe pecuniarie, o agli indennizzi di cui parla la legge?

Se andiamo all'altra categoria, cioè agli impedimenti in cui potrebbero incorrere successivamente, questi sono: il fallimento, una condanna criminale, una condanna correzionale nei casi indicati dalla legge; tutti casi nei quali il fatto sul quale deve la Camera di commercio appoggiare il suo giudizio procede già da una sentenza giudiziaria.

Non credo per conseguenza che sia luogo allo scrupolo del resto rispettabilissimo manifestato dall'onorevole signor Senatore Pinelli.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore De Monte. Non posso associarmi, o Signori, all'idea dell'onorevole signor Ministro, che cioè si tratti di cosa lieve ed indifferente e che quindi bisogni su di essa sorvolare. No; si tratta di cosa così sacra qual è il diritto acquisito da un cittadino qualsiasi. Nel momento che un cittadino è divenuto agente di

cambio egli non può perdere questo diritto se non quando la legge veramente ne fulmini la decadenza e questa legge si vegga con serietà, con giustizia, con la massima pubblicità applicata.

Dunque mi perdoni il signor Ministro se io non divido questa sua opinione.

Vengo ora alle cose bellamente dette dal signor Senatore Arnulfo. Ma egli invocava un principio il quale può valere nelle linee convenzionali, ma non nelle controverse, in quelle che possono acquistare la fisionomia di giudiziarie. Nelle cose convenzionali è là la regola antica del diritto romano, di quei sapienti giureconsulti, che le cause si sciolgono nello stesso modo col quale furono legate. Ma non appena la cosa diviene contenziosa, oh, ci è ben altro che questi modi, ci è l'opera dei magistrati!

Dunque il principio al quale alludeva l'onorevole Senatore Arnulfo non è tale che possa essere invocato nella materia della quale disputiamo.

Si obbiettava da ultimo, che non si tratta se non di applicare la legge al fatto. Ma che cosa più semplice di questa? Avete perduto i diritti civili, siete stato condannato, non vi trovate in regola con la cauzione. Signori, e di che altro si tratta presso dei Tribunali che di applicare la legge ai fatti? E vedete che lo stesso ufficio centrale nella sua saviezza non seppe dissimularsi che precisamente in questo caso ne derivava o ne poteva derivare una questione di diritto per la quale fosse data facoltà all'agente, il quale fosse stato messo fuori dal suo ufficio, di reclamare.

Dunque se questa questione di diritto che non è sfuggita all'acume dell'ufficio centrale è precisamente quella che può venire in disamina, ad al postutto se si tratta di applicare la legge ai fatti, è questo l'ufficio dei magistrati, è questo l'ufficio dei giureconsulti, il quale consiste precisamente nell'applicare il diritto *casibus obvenientibus*.

Dunque è questo propriamente il caso nel quale diventa controverso un diritto, un diritto che si è trasmutato in proprietà del cittadino, del quale non può essere spogliato che mercè d'una sentenza dei magistrati.

Dirò di più, che mi pare che non bene si apponesse l'onorevole Senatore Arnulfo quando diceva essere di uopo che dalla stessa autorità dalla quale veniva la nomina, dovesse venir pure la derogazione a questa nomina. Ma no; io ricordo alla sua saviezza, come ricordo alla chiaroveggenza del Senato, che non sempre, anzi quasi mai avviene che coloro i quali possono nominare abbiano il diritto di Paschià per cancellare la nomina la quale attenterebbe ad un diritto acquisito.

E diffatti citerò un esempio più facile, e poscia ricorderò quello che il signor Senatore Arnulfo metteva in mezzo, un esempio ben ovvio che avviene alla giornata. I consigli di famiglia nominano i tutori; e ne sarebbe la conseguenza che lo stesso consiglio di famiglia potesse derogare a questa nomina, potesse rivo-care il tutore che si è messo nelle funzioni della tutela.

Ma il consiglio di famiglia può prendere la iniziativa, ed ove il tutore rivotato ne accetti la deliberazione, tutto è finito; ma se non accetta non ci sono che i Tribunali, i quali possano giudicare. L'esempio poi che adduceva il signor Senatore Arnolfo pare meni alla conseguenza della quale ho pregato il Senato: vale a dire egli citava l'esempio degli avvocati, dei patrocinatori, che sono iscritti nell'albo degli avvocati, o dei patrocinatori.

Li ci sono i magistrati, o le commissioni, o le camere di disciplina che hanno la facoltà di fare inserire nell'albo o i patrocinatori o gli avvocati: ma una volta che è stato quivi un nome inserito, per farlo cancellare se si contenta l'interessato della cancellazione ordinata dal collegio che lo aveva nominato, non rimane luogo ad indagini ulteriori: ma se per poco non si acqueta a cotale deliberazione, allora non sono che i Tribunali che debbono giudicare; e diffatti anche le più piccole misure disciplinari che si infliggono contro gli avvocati od i patrocinatori sono giudicate da Tribunali e collegi nei vari gradi di giurisdizione.

Così mi pare che tolta l'autorità degli esempi, anzi convergendo questi perfettamente al tema che avevo l'onore di esporre al Senato mi pare, dico, che si abbia ragione di concludere nel senso da me espresso, e sperare che il Senato voglia far ragione alle osservazioni da me esposte.

Presidente. Propone dunque un emendamento?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio: intanto il signor Senatore De Monte può preparare il suo emendamento.

Commissario Regio. Non uso a parlare in pubblico chiedo venia al Senato se non saprò addebitarmi del mandato che ho avuto l'onore di ricevere, ma la bontà, l'indulgenza del Senato mi danno coraggio a prendere la parola:

In verità finora nell'ordine amministrativo non si verifica che possano essere trascinati o la Camera di commercio, o il Consiglio sindacale innanzi ai Tribunali per dar le ragioni pelle quali avrebbero tolto dal ruolo l'agente che in esecuzione della legge vi fu cancellato.

Nello schema di legge in discussione si è già in gran parte seguito il sistema voluto dall'onorevole signor Senatore, perchè essendosi esclusi i sensali dall'obbligo dell'iscrizione a ruolo e dichiarato il loro esercizio assolutamente libero, non trovansi essi altrimenti nel caso di andar sottoposti a queste discipline; per lo contrario si credè conveniente di conservare per gli agenti di cambio ai quali la legge accorda speciali privilegi e garantisce certi vantaggi, la cancellazione dal ruolo in via amministrativa, pella ragione che se si dovesse fare un giudizio tutte le volte che uno di essi deve esservi cancellato per verificarsi a suo carico alcuno degli impedimenti preveduti dalla legge, sarebbe una cosa lunghissima e poco pratica; tanto è vero che i Consigli

municipali fanno le cancellazioni d'ufficio, senza portare queste contestazioni davanti ai giudici.

Quando vi saranno, come speriamo, 54 o 55 Camere di commercio, sparse in tutto il Regno, se per la cancellazione dal ruolo di agenti di cambio dovrà avere luogo un giudizio, le liti delle Camere di commercio saranno numerosissime.

Questa è una delle difficoltà pratiche che può valere a suffragare il sistema stabilito dall'ufficio centrale.

Aggiungo poi un'altra considerazione, ed è questa: che cioè le Camere di commercio che per provvedere al buon andamento del servizio degli agenti di cambio hanno bisogno di tutta la loro autorità morale, verrebbero in certo qual modo ad essere esautorate dal momento che venisse attribuito ad un Tribunale l'appello dalle loro deliberazioni, tanto più che presentemente le Camere sono in tal parte con poteri assoluti, non sindacabili che dall'autorità amministrativa.

Havvi ancor un'altra considerazione che mi permetto di sottoporre al Senato, ed è che mantenendo l'articolo qual è proposto, non si fa per le vecchie province che mantenere un sistema che finora non ha dato luogo a richiami.

Posso dichiarare francamente che in tutti i protocolli dell'amministrazione non risulta di una sola questione sollevatasi, di alcun richiamo pervenuto a questo proposito.

In quanto alle province di nuova aggregazione, questa disposizione recherà immenso beneficio, giacchè presentemente gli agenti di cambio non hanno nessuna garanzia. Nelle province meridionali che or fanno tanta parte del Regno italiano, la nomina degli agenti di cambio e la loro revoca o sospensione ha luogo ove per Decreto reale, ove per Decreto ministeriale senza che corra al Governo verun obbligo di accertare i fatti o giustificare le sue risoluzioni; tali revoche o sospensioni non hanno quindi alcuna garanzia per modo che il Governo a suo capriccio può dimettere gli agenti di cambio senza dare i motivi della fatta disposizione.

Pochi mesi addietro si ebbero a Napoli dei gravi richiami sul conto di un mediatore il quale si regolava assai male nell'esercizio del suo ufficio alla borsa; e bene, sul richiamo di un terzo giustificato con relazione della Camera di commercio fu destituito o non venne in mente a nessuno che in una nuova legge si dovesse in tal parte lasciar aperta la via ad un giudizio nanti i Tribunali.

Per queste considerazioni pratiche sembra che possa essere utilmente mantenuto il sistema proposto dall'ufficio centrale e accettato dal Ministero.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. Noi siamo qui in presenza di due sistemi. Se così piaccia, si può, non vi è dubbio, stabilire in massima che allorquando accada di dover togliere dal ruolo per mancata capacità alcuno dei sensali, si debba deferire la cosa al Tribunale il quale giudichi

sulla proposta: ma non mi pare che i contenditori vogliano tanto. Essi ammettono che debba appartenere alla Camera di commercio di rimuovere dal ruolo i sensali che hanno perduto le condizioni necessarie all'esercizio della loro professione.

Ma dal momento che ammettono questo, è necessario che anche ammettano che il giudizio della Camera di commercio non può ragionevolmente essere deferito ai Tribunali ordinari.

Io non so in verità come si possano combinare, un giudizio della Camera di commercio e un altro succedente di Tribunale. O tutto Tribunali, dico io, o tutto Camere.

Il sistema più razionale, più consentaneo agli usi ed alla giurisprudenza che si è sempre tenuto in proposito è che la Camera di commercio sia esclusivamente chiamata a risolvere sopra questi argomenti, e quando la Camera di commercio abbia dato il suo giudizio, allora se in qualche raro caso possa farsi luogo a ricorsi ulteriori, è naturale che ciò si faccia in un ordine e in una sfera analoga di competenze.

Il primo progetto aveva proposto che contro le decisioni della Camera si potesse ricorrere al Re.

L'ufficio centrale ha detto invece, e credo una correzione utile, che il ricorso dovesse portarsi davanti al Ministro a cui la Camera gerarchicamente è subordinata.

Ma a chiunque si ricorra, teniamoci sempre in uno stesso ordine di idee o non facciamo questa eterogenea mistura che risulterebbe dal fare partecipanti a uno stesso giudizio le Camere di commercio ed i Tribunali.

D'altronde vediamo un pò la cosa dal lato pratico.

Sopra quei punti dee versar qui il giudizio?

Sopra punti di fatto ovvii e chiari, sopra punti che non possono dar materia seria di contenzione.

È uno scrupolo dell'ufficio centrale di aver pensato che forse nell'apprezzazione di questi fatti potesse farsi luogo a qualche men retta applicazione della legge, e per questo caso, che sarà rarissimo, ha detto: ricorrete al ministero che nell'ordine amministrativo sovrasta alla Camera.

Con questo mi pare siasi soddisfatta sovrabbondantemente alla garanzia che i sensali possono giustamente aspettarsi a conservazione de' loro diritti; nè sarebbe accusabile, sotto pretesto di accrescere fuor di misura queste garanzie, di creare un sistema di competenze misto e difforme che ripugnerebbe a quanto fu praticato fin qui in questa materia.

E pertanto l'ufficio centrale crede che sia da mantenere l'articolo nei termini in cui venne proposto.

Presidente. Mi pare che il signor Senatore Pinelli avesse domandato la parola.

Senatore Pinelli. Non desidero prolungare questa discussione che mi pare è stata svolta a sufficienza.

Mi permetterò di fare una semplice osservazione in risposta alla ragione che si adduce, che si tratta semplicemente di decidere di cose di fatto.

Mi pare che qualche volta è questione di diritto, tanto è vero che al numero 3 dell'art. 7 che è quello che stabilisce le condizioni per l'esercizio della professione di agenti di cambio, si parla del pieno e libero godimento dei diritti civili.

Ma chi avrà autorità di dichiararli decaduti dai diritti civili se non i Tribunali? Mi pare che la cosa sia evidente.

Io crederei piuttosto che si potesse ovviare a questa difficoltà con una lieve aggiunta all'articolo con cui, dopo quei ricorsi che hanno luogo in via amministrativa, si dicesse: « salvo il ricorso ai Tribunali nei casi di loro competenza. »

Ma decidere che si possa dichiarare uno decaduto dai diritti civili per una dichiarazione di un Municipio o di una Camera di commercio mi pare urti coi più noti principii.

Senatore Lauzi. Le osservazioni dell'onorevole preopinante tenderebbero a cogliere in fallo una delle osservazioni da me esposte.

Io accennai che la privazione dei diritti civili dai quali possa dipendere la mancanza di una delle condizioni deve procedere dal giudicato di un Tribunale e con ciò ho già risposto previamente alle osservazioni dell'onorevole Senatore; poichè è impossibile che la Camera di commercio si faccia giudice essa se uno ha perduto o no i diritti civili.

Ciò deve necessariamente procedere dai Tribunali competenti e debbe avere la persona a cui si riferisce il giudizio tutta la latitudine di andare fino all'ultimo punto a cui può reclamare.

Ma quando il giudicato è passato in cosa giudicata, la perdita dei diritti civili diviene un fatto, e si può applicare dalla Camera di commercio la conseguente cancellazione dai ruoli del mediatore.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Crederei di dover aggiungere ancora alcune osservazioni a quanto è stato detto dagli onorevoli miei colleghi.

In primo luogo credo che non sia inopportuno che il Senato abbia presente che quando si tratta dalle Camere di commercio o dei Municipi in loro difetto, si tratta di corpi eletti, e che quindi sono per natura indipendenti e debbono ispirare piena fiducia.

In secondo luogo vorrei anche osservare, che non mi pare che sieno giuste le assimilazioni che faceva l'onorevole Senatore De Monte.

Non giusto l'esempio da lui addotto dei consigli di famiglia e dei tutori perchè il consiglio di famiglia nomina, la Camera istituisce; sono cose diverse così per il carattere, come per le conseguenze.

Non mi pare nemmeno esatta l'assimilazione dei consigli di disciplina della guardia nazionale e delle conseguenze dei loro giudizi, perchè sebbene i consigli disciplinari della guardia nazionale sieno Tribunali di un grado non elevatissimo, tuttavia sono un'istituzione giu-

diziaria e le loro sentenze vengono portate innanzi ad un'istituzione di grado elevatissimo.....

Senatore **De Monte** (*interrompendo*). Osservo che quando vi è un reclamo, si va avanti ai Tribunali; non bisogna unire l'ordine giudiziario coll'amministrativo.

Senatore **Alfieri**. Anche in questa parte io credo che l'osservazione mossa dal Senatore De Monte si riferisca a quello che già precedentemente era stato detto in quanto al godimento dei diritti civili.

Già s'intende che quando le Camere di commercio od i Municipi cancelleranno dal ruolo l'agente di cambio, sarà in seguito ad un giudizio che lo avrà dichiarato scaduto, privo del godimento dei diritti civili.

Io poi ho creduto di dovere rammentare la similitudine addotta dall'onorevole Senatore De Monte, in quanto ai consigli di famiglia e tutori, perchè ciò mi porta ad aggiungere una nuova considerazione che non credo sia senza qualche peso, ed è che ove il Senato veramente credesse di entrare nella via in cui vorrebbe introdurlo l'onorevole Senatore De Monte, bisognerebbe che facesse un passo addietro, e modificasse il tenore dell'articolo 7.

In quest'articolo la Camera di commercio è fatta pienamente giudice delle condizioni in cui si trovano i pretendenti ad essere agenti di cambio, e del riempimento di queste condizioni.

L'onorevole Senatore De Monte dice: quando l'agente di cambio ha acquistato questa qualità, essa è sua proprietà, e non può perderla assolutamente se non per giudizio dei Tribunali.

Ma se questo è vero, bisogna anche stabilire, che la Camera di commercio non potrà avere autorità di giudicare definitivamente delle condizioni di chi vuol essere agente di cambio e del modo con cui debbono essere adempite tali condizioni, imperocchè l'aspirante direbbe: E perchè mi volete privare del diritto d'acquistare questa qualità? Io non mi richetto al vostro giudizio, come non mi rimetto per la cancellazione dal ruolo.

Nel caso dunque in cui il Senato voglia ammettere la teoria dell'onorevole Senatore De Monte (certamente più autorevole di me perchè io mi voglia far giudice della sua proposizione) bisogna riformare l'articolo 7 aggiungendovi la facoltà di adire ai Tribunali quando la Camera di commercio non decide favorevolmente per i pretendenti all'ufficio di agenti di cambio.

Senatore **Vigliani**. Non era mia intenzione d'intervenire in questa discussione nella quale già fecero sentire l'autorevole loro voce distinti magistrati, e membri di quest'assemblea per ogni rispetto ragguardevolissimi; ma essendomi parso, che forse con un temperamento si possano conciliare le opposte opinioni, mi permetto d'intrattenere su questa mia idea un momento il Senato.

Quando si toccava la condizione del pieno e libero godimento dei diritti civili richiesti per l'esercizio della professione degli agenti di cambio e dei sensali, m'è

sembrato si toccasse veramente la parte vitale della questione.

Non ci possiamo dissimulare, che non si potrebbe commettere ad un Municipio o Camera di commercio l'autorità di pronunciare se un tale sia cittadino, o non lo sia: se goda pienamente dei diritti politici ovvero se ne goda solamente in parte; se sia padre di famiglia o non lo sia: in una parola se gode in tutto od in parte e con piena libertà di quei diritti che costituiscono la persona nella società.

Questa è cosa delicatissima, che non credo si potrebbe distrarre dall'autorità giudiziaria senza mancare al rispetto che si deve larghissimo ai diritti più sacri che l'uomo eserciti in società.

Ogni volta che questi diritti cadono in discussione, si suole sempre riservarne il giudizio all'autorità giudiziaria.

Così rammenterete, o Signori, che nella legge sulla leva militare è stabilito, che quando l'iscritto muove una questione di cittadinanza innanzi al Consiglio di leva, questo si astiene dal giudicare, e rimette ai Tribunali la decisione della questione sulla cittadinanza, od altro, che tocca lo stato personale dell'iscritto, e non prende la sua decisione che quando il Tribunale abbia risolto la questione incidentale.

Così nella materia elettorale ogni volta che insorga una questione la quale tocchi l'esercizio dei diritti politici del cittadino, si pronunzia dall'autorità amministrativa la sua risoluzione, ma è libero al cittadino di denunziare questa decisione all'autorità giudiziaria, a cui spetta di pronunciare in questa materia per ottenere una decisione sulla questione.

Ora perchè non potremo noi adottare in questa materia un temperamento della stessa natura?

Perchè non potremo noi stabilire che ogni volta che veoga mossa avanti alla Camera di commercio od avanti al Municipio dagli agenti di cambio o dal sensale una questione la quale tocchi il libero e pieno esercizio dei diritti civili, non si debba soprassedere dal pronunciare la sua cancellazione dal libro dei sensali o degli agenti sino a che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato sopra tale questione?

Egli è appunto in questo senso che io sottoporrei alla saviezza del Senato un'aggiunta da farsi precisamente all'art. 11 tra la prima e la seconda parte, la quale aggiunta tendrebbe a stabilire che ogni volta che insorga la questione che ho accennata, si debba rimettere anzi tutto la risoluzione della medesima all'autorità giudiziaria.

Io credo poi che si eccederebbe volendo esigere maggiori cautele anche per le altre condizioni, le quali veramente, come è stato saviamente osservato da altri, consistono piuttosto nella verifica di un fatto materiale, che non nella risoluzione di un punto di diritto.

Crederci che il Senato, ove gli piacesse di entrare in questa via, risolverebbe la questione, concilierebbe le

discordanti opinioni, e manterrebbe salvi i rispettivi diritti, quei diritti che maggiormento vogliono essere rispettati

Senatore **Alfieri**. Non si conosce bene il tenore dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Monte.

(L'emendamento è fatto passare al Relatore dell'ufficio centrale).

Farei un'osservazione, che pregherei l'onorevole Senatore De Monte di voler accogliere con benevolenza, ed è questa: egli proporrebbe che l'agente di cambio contro cui fu pronunciata la cancellazione dal ruolo potesse, per cattiva applicazione della legge, avere ricorso al Tribunale di commercio in primo grado di giurisdizione; io osservo che il Tribunale di commercio nell'applicazione di pene non credo possa essere competente.

Senatore **Salmour**. Mi pare che il mezzo ovvio per sciogliere la questione sarebbe di sostituire al secondo alinea proposto dall'ufficio centrale il terzo alinea del progetto del ministero il quale dicendo: *è sempre aperta la via del ricorso al Re* implica necessariamente il parere del Consiglio di Stato. In tal modo si dà la massima garanzia.

Senatore **Vigliani**. Per lo stato delle persone, no.

Senatore **Alfieri**. Due sono le ragioni che indussero l'ufficio centrale a non ammettere questo alinea del progetto ministeriale.

La prima si è perchè parve che fosse veramente innalzare un affare d'importanza secondaria portandolo fino alla persona del Re.

La seconda si è, come fu già notato, il timore che con questo modo di dire potesse implicitamente comprendersi che fosse un ricorso in grazia, e che questa grazia avesse a restituire la capacità e siccome questa restituzione è contraria allo spirito della legge, perciò l'ufficio centrale ha proposto di usare termini che escludessero una simile interpretazione.

Presidente. Il Senatore De Monte consente di sostituire ai Tribunali di commercio, la parola Tribunali competenti?

Senatore **De Monte**. Acconsento.

Presidente. Il Senatore De Monte proporrebbe il seguente emendamento. Invece di dire: « L'agente di cambio contro cui è stata pronunciata la cancellazione potrà per cattiva applicazione della legge ricorrere al Ministro competente, ecc. » vorrebbe si dicesse, « tener ricorso al Tribunale competente in primo grado di giurisdizione ».

Invece il Senatore **Vigliani** proporrebbe un altro emendamento ossia aggiunta, di cui do lettura, affinché il Senato sia illuminato anche su questo.

Lo leggo: (V. *infra*).

Domando ora se l'emendamento del Senatore De Monte è appoggiato.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. L'ufficio centrale, quanto a se, non può accettare quest'emendamento.

Accetta bensì l'aggiunta dell'onorevole Senatore **Vigliani** la quale anzi è stata concertata d'accordo coll'ufficio medesimo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore De Monte perchè esautorerebbe completamente le Camere di Commercio. Accetto di buon grado al pari dell'ufficio centrale l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico il Senatore **Vigliani**. Lo accetto poichè esso non ha fatto che tradurre quanto il Ministero aveva in animo di fare, poichè è bene dichiarare che il Ministero non intendeva in nessun modo che le Camere di commercio e i Municipii avessero ad erigersi a giudici se un mediatore di cambio avesse o no perduti i diritti civili. Non posso poi accettare la spiegazione data dall'ufficio centrale all'articolo primitivo del progetto del Governo, poichè io certamente non ho mai inteso che il ricorso al Re implicasse il diritto di grazia, bensì semplicemente quell'esame che può deferirsi al Ministero. Mi permetterà ora l'onorevole De Monte di dirgli che non potrei neppure accettare la rampogna che mi volgeva di trattare la cosa alla leggera, di sorvolare leggermente sopra i diritti degli agenti di cambio, e voler ritornare come egli accennava ai tempi di S. Luigi.

Credo che avendo proposto questa legge la quale si informa a larghi principii di libertà, e li applica specialmente alle province napoletane, dove questi principii di libertà finora non avevano posto certamente grandi radici, il Ministero abbia chiaramente inteso non di sottoporre questi diritti degli agenti di cambio ai fulmini, come diceva l'onorevole Senatore De Monte, delle Camere di commercio e dei Municipii, ma sottoporli semplicemente ai fulmini della legge, poichè non voleva altro se non che si rispettassero le deliberazioni e sentenze dei Tribunali.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore De Monte è appoggiato.

(Dopo prova e controprova non è appoggiato).

L'aggiunta del Senatore **Vigliani** verrebbe ad intramettersi fra il primo ed il secondo periodo dell'articolo...

Senatore **Giola**. Mi pare che l'aggiunta del Senatore **Vigliani** accettata dall'ufficio centrale non dovrebbe intramettersi ai due alinea, ma dovrebbe anzi chiudere l'articolo.

L'ordine logico delle idee, secondo, me vorrebbe che quest'aggiunta venisse collocata in fine.

Me ne rimetto però volentieri al giudizio di chi l'ha proposta.

Presidente. Dirò che era stata questa anche la mia opinione.

Senatore **Vigliani**. Ho fatto la proposta d'inserire la mia aggiunta tra la prima e la seconda parte dello articolo, perchè parmi che la fase della questione sopra

il godimento de' diritti civili precede l'appello, poichè ogni volta che sorge questa questione, si deve sospendere di giudicare fino a che i Tribunali competenti lo abbiano deciso. È questo, ripeto, il motivo che mi aveva fatto credere che potesse esser meglio ordinato l'articolo, quando l'aggiunta da me proposta trovasse sede fra il primo ed il secondo periodo.

Mi rimetto del resto al giudizio savissimo dell'ufficio centrale, lo pregherei solo di voler tener conto di queste considerazioni.

Presidente. Mi pare starebbe meglio, come ha detto l'ufficio centrale, collocare l'aggiunta in fine dell'articolo.

Si può votare l'articolo quindi l'aggiunta del Senatore Vigliani.

Leggerò l'articolo 11.

Art. 11.

« Appartiene pure alle Camere di commercio, o ai Municipi di cancellare dal ruolo gli agenti di cambio che abbiano perduto alcuna delle condizioni volute dalla presente legge, o quelli per i quali sieno verificati gli impedimenti da essa stabiliti. Essi però dovranno preventivamente esser intesi.

« L'agente di cambio contro a cui è stata pronunziata la cancellazione potrà per cattiva applicazione della legge ricorrere al Ministro competente, se la cancellazione è stata proferita da una Camera di commercio, o al prefetto se dal Municipio. »

Chi intende approvare l'articolo 11, sorge.

(Approvato).

Adesso si metterà ai voti l'aggiunta che a quest'articolo propone il Senatore Vigliani.

« Ove però la causa di cancellazione si derivasse dal difetto di godimento pieno e libero dei diritti civili, dovrà in ogni caso precedere un giudizio dei Tribunali competenti. »

Senatore Galvagno. Mi pare che nel modo con cui è concepito l'emendamento del Senatore Vigliani, per quanto desideri poterlo secondare in questo suo desiderio di vedere adottato il suo emendamento, mi pare dico inutile.

Io domando se vi sarà una Camera di commercio la quale osi dire ad un individuo che ha perduto i diritti civili, senza che una sentenza lo stabilisca.

L'unico dubbio che potrebbe sorgere sarebbe da ciò che la legge dice che il godimento dei diritti civili deve essere pieno per l'esercizio di questa professione, quindi potrebbe sorgere difficoltà relativamente ad uno che fosse interdetto, o provvisto di consulente giudiziario; ma in questo caso il mediatore si oppone, e la Camera si arresta. Per conseguenza io non posso assolutamente vedere l'utilità di quest'aggiunta, la quale parmi anzi che tolga alla legge il suo vero concetto, che è quello che le Camere di commercio non hanno a far altro nei casi di perdita o di diminuzione dei diritti civili, che di applicare la legge a quel fatto a cui si riferisce.

Duolmi perciò dirlo, ma io voterò contro l'aggiunta del Senatore Vigliani.

Senatore Alderi. In sostanza l'onorevole Galvagno non fa che presentare in un altro modo l'osservazione che aveva di già fatto l'ufficio centrale, quella cioè che non è credibile, e dirò quasi non fattibile, che una Camera di commercio giudichi essa medesima del fatto della perdita del pieno godimento dei diritti civili.

Tuttavia sia perchè pareva rendere più facile una soluzione deliberativa del Senato, sia anche perchè si vuol considerare che non tutte le cause per cui si perde il godimento dei diritti civili risultano in modo solenne, e sono significate da atti solenni, così pareva che anche per questo motivo potesse ammettersi l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigilani. Aggiungerò due sole parole alle cose opportunamente dette dall'onorevole Senatore Alderi.

Io mi augurerei sempre opposizioni della natura di quella che mi è stata fatta dall'onorevole Galvagno: e per verità egli ammette precisamente quegli inconvenienti per quali io aveva proposto la mia aggiunta; egli riconosce che può nascere il dubbio sul più o men pieno godimento dei diritti civili; egli riconosce eziandio l'obbligo che avrebbe in questo caso di arrestarsi la Camera di commercio od il Municipio.

Ma io domanderò all'onorevole Galvagno: perchè se egli riconosce queste cose, non vuol che si dicano chiaramente nella legge?

Egli dovrà ammettermi per lo meno che se la Camera si arresta farà atto della sua volontà, la legge investe di piena autorità in questa materia le Camere di commercio od i Municipi, quindi l'arrestarsi sarebbe rimesso al loro discernimento, al loro arbitrio, ed a me pare che in materia di tanta importanza, qual è quella che tocca lo stato civile delle persone, non ci dobbiamo rimettere al giudizio, al discernimento, e dirò anche al beneplacito di una Camera di commercio, o di un Municipio, che possono ritenere non abbastanza competenti a giudicare di questa materia. Quindi parmi, ripeto, che l'aggiunta da me proposta rimuove ogni pericolo, senza ingenerare nessun inconveniente, mentre invece il silenzio che vorrebbe l'onorevole Galvagno lascia dei dubbi. Io lo prego conseguentemente a non opporsi ad una proposta la quale entra precisamente, nel suo modo di vedere, e che io ho fatto appunto perchè la credo opportuna, e dirò anche un necessario atto di ossequio alla tutela dei diritti di somma importanza quali sono quelli di cui abbiamo fino ora parlato.

Soggiungo poi per ultimo che io non ho espresso nessun desiderio, come parmi creda l'onorevole Senatore Galvagno, che il Senato faccia piuttosto una cosa che l'altra; ciò che desidero sempre si è che il Senato faccia come suol fare, cioè il meglio.

Senatore Galvagno. Faccio una sola osservazione: se vi fosse nella legge qualche parola che mi presen-

tasse in un modo qualunque il concetto che la legge voglia deferire un giudizio alle Camere di commercio, meno male; ma la legge ciò non fa; ove la Camera pronunziasse, commetterebbe un eccesso di potere il quale sarebbe corretto dal Ministero. Le Camere non essendo giudici, non potendo giudicare ogni qual volta che vi è dubbio, non solamente fan atto di volontà astenendosi, ma compiono il loro dovere, perchè altrimenti il Ministero annullerebbe l'atto per l'eccesso di potere, poichè una volta che il caso è dubbio cessa immediatamente l'autorità della Camera e del Municipio.

Presidente. Rileggo l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani.

« Ove però la causa di cancellazione si derivasse dal difetto di godimento pieno e libero dei diritti civili dovrà in ogni caso precedere un giudizio dei Tribunali competenti. »

Chi approva quest'aggiunta voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova ripetuta è approvata).

Art. 12.

« La cauzione degli agenti di cambio sarà affetta con privilegio:

« 1. Alla garanzia delle condanne subite in dipendenza dell'esercizio del loro ministero;

« 2. Al pagamento delle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi. »

Interpello il signor Relatore dell'ufficio centrale perchè mi pare ci fosse un'aggiunta a quest'articolo.

Senatore Ferrigni. Alcuni Senatori avrebbero desiderato per maggior chiarezza di compilazione che si dicesse:

« La cauzione degli agenti di cambio sarà affetta con privilegio nell'ordine seguente:

« 1. Alla garanzia delle condanne subite in dipendenza dell'esercizio del loro Ministero;

« 2. Al pagamento delle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi. »

L'ufficio centrale credeva che l'idea fosse abbastanza chiaramente espressa dalla enumerazione dei privilegi. Ma non incontra difficoltà, se così pare al Senato, che l'ordine dei privilegi sia più spiccatamente espresso, aggiungendo le parole nell'ordine seguente.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Dichiaro che non ho nessuna difficoltà di accettare quest'aggiunta.

Presidente. Rileggo l'art. 12 coll'aggiunta.

Art. 12.

« La cauzione degli agenti di cambio sarà affetta con privilegio nell'ordine seguente:

« 1. Alla garanzia delle condanne subite in dipendenza dell'esercizio del loro Ministero;

« 2. Al pagamento delle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi. »

(Approvato).

Art. 13.

« Ogni qualvolta la cauzione per qualunque causa abbia sofferto diminuzione, l'agente di cambio dovrà astenersi da qualsiasi atto di mediazione fino a tanto che non l'abbia ricompletata. »

(Approvato).

Art. 14.

« Spettano agli agenti di cambio:

« 1. La negoziazione degli effetti dei fondi pubblici ed altri valori suscettibili di essere annotati sui listini mercantili;

« 2. La negoziazione per conto altrui delle lettere di cambio, biglietti all'ordine e altre carte negoziabili;

« 3. L'accertamento dei corsi dei fondi pubblici, de' valori industriali, de' cambi e delle rivalse. »

(Approvato).

Art. 15.

« Gli agenti di cambio dovranno esser muniti di libretto dispensato dal bollo destinato ad annotarvi per ordine di date anche a semplice matita al momento della conclusione tutte le operazioni, a loro mediazione seguite, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali con rimetterne senza indugio la relativa nota per essi firmata a ciascuna delle parti interessate.

« Essi sono inoltre obbligati di tenere un libro giornale numerato, cifrato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente del Tribunale di commercio ove questo esista, o da un giudice da lui delegato, e nei luoghi dove non è Tribunale di commercio, dal giudice di Mandamento, ovvero dal giudice Conciliatore, o dal Pretore, sul quale dovranno registrare giorno per giorno e per ordine di data senza interlinee, cancellature, abrasioni o trasposizioni e senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle negoziazioni ed operazioni fatte a loro mediazione.

« Quando le parti la richieggano, l'agente di cambio dovrà consegnare copia del contratto quale si trova a libro, e quando la stessa sia firmata dall'agente e dalle parti, farà piena prova in giudizio. »

Senatore De Monte. Veggo che il progetto ministeriale non includeva l'idea di potersi scrivere questi cenni di contrattazione nel libretto dell'agente di cambio con la matita. È stata questa un'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, e forse è stata presa un poco dal sistema francese. Ma parini che dall'insieme dell'articolo la permissione di scrivere questi cenni di contratto colla matita includesse alquanto contraddizione. Imperocchè se non ci fosse l'altra parte del comma primo dell'articolo dalla quale risulta che senza indugio gli agenti di cambio debbono passare alle parti le note da essi sottoscritte, allora troverei che un contratto che si fa così alla buona, che si può fare per strada, passeggiando anche pel locale della Borsa, potesse esser notato in questi libretti dell'agente di cambio colla matita; ma quando l'agente di cambio senza indugi, senza

por tempo in mezzo deve dare la nota di questi contratti sottoscritta dalle parti, allora è inutile ricorrere alla matita. Quindi è ragionevole che si scriva sul libretto coll'ordinario modo di scrivere come si scrivono le note che debbono essere consegnate indilatamente alle parti.

Farò un'altra osservazione che sommetto alla saviezza del Senato.

Qui l'articolo suppone che le parti possano e sappiano sempre scrivere. Ma io credo che ci dobbiamo trovare pure nella circostanza che qualche parte non sappia o non possa scrivere; e in quei casi che contrattazione avrete?

Dunque io proporrei al Senato quando si dia uno dei due casi che una delle due parti o tutte due le parti non sappiano o non possano scrivere, debba aggiungersi l'intervento di un altro agente di cambio, od almeno l'intervento di due testimoni, ed allora noi avremo una contrattazione come fatta innanzi ad un agente di cambio, che insomma delle somme è un notaio come tutti i notai.

Ecco perchè a me sembra che la prima parte relativa all'uso della matita debba essere cancellata.

Per quanto poi si attiene alla seconda parte, pregherei il Senato a voler prendere in benigna considerazione queste mie osservazioni, per non imbarterci in casi troppo facili ad accadere, nei quali vi sarebbero contratti senza contratto.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Perchè il Senato possa giudicare con conoscenza di causa la questione che è ora sollevata dall'onorevole Senatore De Monte, è necessità che si riferisca alle circostanze in cui queste cose si fanno.

Non sono negoziazioni che si facciano nello studio di piè fermo; veramente questo nella legge non c'è, ma l'ufficio centrale ha creduto far opera plausibile indirizzando le sue preghiere all'autore del progetto di legge, perchè lo volesse compiere mediante il regolamento per le borse che è cosa importantissima.

Infatti nei regolamenti dei collegi degli agenti degli altri paesi riguardanti l'esercizio della mediazione è detto non solo a quali condizioni e da chi possa esercitarsi la mediazione, ma è prescritto ancora come, dove, e quando debbono compiersi, gli atti di mediazione.

Se l'onorevole preopinante vorrà dunque rappresentarsi una borsa animata, dove gli affari sono rapidi, istantanei, vedrà che quando l'ufficio centrale ha proposto di ripristinare questa disposizione che permette l'uso della matita, non ha fatto altro che rendere più facile la esecuzione della legge.

Non bisogna dimenticare che l'agente di cambio è tenuto ad avere due libri: quello che i francesi chiamano *carnet* sul quale notano nel momento stesso della contrattazione la negoziazione per essi operata, e quello in cui essi debbono riportare tutte le circostanze delle contrattazioni.

Non in tutti i paesi vi è la stessa animazione nelle speculazioni di borsa che esiste in quelli dove furono fatte le leggi che servirono poi di esemplare a quelle di altri paesi; tuttavia io credo che anche presso noi, nelle città più cospicue d'Italia, esistono borse dove gli affari si fanno frequenti ed animati.

Quindi non credo sia fuori di proposito l'introdurre quelle facilità che servono meglio all'esecuzione della legge.

Aggiungerò a queste considerazioni che più particolarmente si riferiscono all'uso della matita, ammesso nel progetto di legge quale è proposto dall'ufficio centrale, alcune altre che mi pare possano rischiare la ragione di essere della disposizione che vi è proposta.

Credo che non dobbiamo supporre che qui il progetto di legge intenda la cosa diversamente da ciò che intendono le leggi altrove dirette allo stesso scopo, cioè a tutelare la buona fede e la sincerità di queste operazioni di cambio. Accennerò più particolarmente la legge francese, non perchè io creda che non vi sia al mondo salvezza fuori di questa legge, ma perchè fu essa veramente in uso in molti paesi come per esempio nel nostro per alcuni anni. Di più essa servì di tipo per la più parte ai codici che vennero in seguito.

Bisogna avere presente che la legge francese non suppone già che sia un agente di cambio che tratti personalmente, per esempio, degli acquisti col venditore, o venda coll'acquirente; essa suppone che sono due agenti di cambio che si trovano in presenza l'uno dell'altro; e la condizione è ben diversa se si suppone questo caso di cose invece di quello che prima io diceva.

La polizza che l'agente di cambio è obbligato a dare, la dà in nome di uno e non di due o dell'acquirente o del venditore, e se ci è il proprio cliente deve rendere immediatamente ostensibile quello che ha scritto sul suo libretto, se venditore all'agente di cambio acquirente e viceversa, non che al proprio cliente se questo glielo domanda. Se poi le parti concorrono nell'esigere lo scritto, l'una o l'altra parte firma, l'agente di cambio certifica nessun'altra cosa fuorchè l'identità della firma.

Quantunque io non abbia mai avuto occasione di frequentare la borsa, che sarei certo un povero speculatore, tuttavia confido di aver rappresentato le cose come avvengono altrove e come credo avvengano o dovrebbero avvenire anche presso noi. Spero che avendo presente questa condizione di cose, il Senato possa più agevolmente persuadersi che la facilità fatta di usare la matita non è tale che possa dar luogo ad inconveniente, che anzi possa assicurare essa stessa l'esecuzione della legge, e che non sia il caso di provvedere alle esigenze, direi, che additava l'onorevole De Monte, poichè non è il caso che per la validità del contratto i clienti debbano firmare; questo è un di più che faranno se vorranno, e se non sono in caso di farlo, ci penseranno prima e provvederanno in conseguenza.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Senatore Alfieri ha accennato ad

una dichiarazione fatta dal Ministro all'ufficio centrale, cioè che a questa legge naturalmente andrà unito un regolamento. Io non ho nessuna difficoltà di ripetere al Senato questo impegno assunto dal Ministero, e in questo cercheremo di provvedere nel modo più acconcio a qualunque fatto che potesse avvenire.

Quanto all'altra questione sollevata dal Senatore De Monte relativamente alla matita, io debbo dire al Senato alcune parole.

Certamente, per ossequio all'ufficio centrale del Senato, il Ministero ha accettato l'emendamento da lui proposto, però io debbo dichiarare le ragioni che avevano consigliato il Ministero a non ammettere che si potesse adoperare la matita. So bene che mi si dirà, in Francia è ammessa, ma, o Signori, noi partiamo da un punto molto diverso.

In Francia gli agenti ricevono la loro nomina dal Governo, quindi vi è maggiore guarentigia.

Invece noi lasciamo libertà completa e quando si lascia libertà completa conviene in pari tempo raddoppiare le guarentigie.

Ecco le ragioni che ci avevano spinti a non accettare la matita.

I segni fatti colla matita sono facili a cancellarsi; è molto più difficile cancellare i segni fatti coll'inchiostro.

Colla matita facilmente si può anche per malizia cancellare gli scritti; nè essi sono di quella evidenza che pur sempre si richiederebbe.

In Francia ciò è ammesso, ma in Francia è perchè la libertà essendo minore, il Governo ha maggiore libertà di vigilare gli agenti di cambio; essendo essi di nomina del Governo, può prendere delle cautele.

Invece qui fra noi è libertà ampia, quindi non si può avere tutte quelle guarentigie sulla moralità per crederli incapaci di fare un atto che possa affievolire l'autenticità degli atti loro. (*Il Senatore Di Salmour fa segni negativi*).

Mi permetta il Senatore Di Salmour: in Italia non puossi impedire a qualunque siasi di diventare agente di cambio pel solo sospetto che potrebbe agire male; noi non lo possiamo, perchè se non si verificano quei tali titoli di esclusione nè il Governo nè la Camera di commercio nè i Municipii possono opporsi a che sia nominato.

In Francia invece, essendo di nomina governativa, si hanno tutte le guarentigie sull'onestà degli agenti di cambio e quindi una maggior sicurezza che questi fatti non arriveranno.

Ecco perchè nessuno vorrà disconoscere che nell'usare la matita possano nascere inconvenienti.

Ora questi fatti possono avverarsi colla piena libertà che noi abbiamo, ed è stato per ossequio all'ufficio centrale che accettai quest'emendamento, ma non posso non ammettere che non vi sia gran parte di giusto nella osservazione del Senatore De Monte.

Senatore Giola. Dirò parole brevissime perchè l'ora tarda avvisa di finire.

L'uso della matita evidentemente arreca un grande servizio per la rapida spedizione degli affari. Le annotazioni dei sensali con questo mezzo si possono fare istantaneamente, e quindi più esattamente, e più fedelmente. Se la matita non fosse permessa, probabilmente si indugerebbe la nota, e quindi, anche di buona fede, i termini del contratto potrebbero più o meno alterarsi. Ma veniamo ad un altro ordine d'idee.

L'agente di cambio, io dico, il sensale, o è un onesto uomo, o non lo è. Se non lo è poco gioverà mucirlo di calamaio. Esso potrà facilissimamente scriver note insincere. O è onest' uomo, come vogliamo credere che sia nel più gran numero dei casi, e allora è evidente che l'usare matita, mentre per un verso sarà utile, per l'altro non potrà mai nuocere.

E pertanto la questione non istà nel calamaio o nella matita, ma sta tutta nella probità del sensale, la quale se faccia difetto, niun argomento può bastare a supplirla.

Lasciamo dunque la matita che per molti rispetti è utile e che in nessun caso può essere dannosa.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. In aggiunta alle osservazioni che sono state fatte testè, prego il Senato di ritenere, che all'articolo 15 è dichiarato che dopo aver gli agenti fatta l'annotazione in matita indicante sommarariamente l'oggetto e le condizioni essenziali del contratto, debbano rimetterne senza indugio la relativa nota da essi firmata a ciascuna delle parti interessate.

Ciò posto, e ritenuto che quando è prescritto che tosto dopo aver notato colla matita l'agente deve rimettere alle parti il risultato delle fatte annotazioni, che pericolo vi può essere che si facciano posteriormente delle mutazioni?

Aggiungasi, che nell'alinea è detto che gli agenti di cambio sono inoltre obbligati di tenere un libro-giornale sul quale dovranno registrare giorno per giorno le condizioni delle negoziazioni risultanti dal libretto comunque scritto.

Vi sono dunque due guarentigie — L'una di queste sta in mano delle parti perchè possano avere immediatamente la copia di quella nota che ha preso il sensale sul libretto: l'altra nel libro regolare tenuto, e nel brevissimo intervallo che deve correre dal momento in cui si fa l'annotazione al momento in cui questa passa alle mani degli interessati, e si registra sul libro.

In ciò stanno le ragioni per cui l'ufficio ha adottato il sistema abbracciato in Francia, ammettendo le annotazioni anche a matita. Ed io credo che debba mantenersi ed introdursi qui in quanto che i signori Senatori sanno quanto poco durino le operazioni di borsa, e quanto numerose sieno le persone che si raccolgono nei locali a ciò destinati.

Generalmente le operazioni di borsa non durano che un'ora o due ed è impossibile che i locali sieno abbastanza vasti perchè tutti possano comodamente scri-

vere con inchiostro. All'opposto si ponno facilmente prendere note con matite, molte operazioni si fanno stando in piedi, e la matita serve a prendere la memoria in qualunque angolo gli agenti si trovino.

Senza matita è pressochè impossibile che i locali si prestino e che il tempo materiale si abbia per fare l'occorrente. Ciò stante gli inconvenienti sono inevitabili.

Quindi penso che il Senato vorrà per le ragioni addotte approvare la proposta dell'ufficio centrale nell'articolo che discutiamo.

Presidente. Più circostanze mi obbligano a sospendere la continuazione di questa discussione.

L'ora tarda, il non essere più in numero e la circostanza che il Relatore per incomodi di salute ha dovuto assentarsi, motivo per cui rimetterei la continuazione delle discussioni a lunedì alle ore due.

I signori Senatori sono pregati d'intervenirvi puntualmente, in quanto che oltre la legge attuale vi sarà l'altro progetto per lo stabilimento di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno, e fors' anche la discussione del progetto di legge per una strada nella valle della Roia, se l'ufficio centrale sarà in grado di rimettere la relazione entro domani.

Senatore De Monte. Prego il signor Presidente di permettermi una sola parola.

Bisognerebbe avere riguardo per noi che apparteniamo ad una lontanissima provincia, nel fissare le sedute in questo scorcio di sessione.

Perdendo le occasioni di riunirci in ogni giorno siamo obbligati di rimanere, per adempiere ai nostri doveri, fino alla fine d'agosto, locchè credo non possa nemmeno piacere ai Senatori delle province vicine.

Io dunque pregherei la bontà del Senato di voler tenere seduta domani.

Presidente. Noi non abbiamo materia sufficiente per ciò.

Senatore De Monte. Abbiamo questa legge la quale ci fornisce materia più che sufficiente.

Presidente. Furono diversi Senatori che mi pregarono di rimettere la seduta a lunedì. Ma se così piace al Senato, io che ho il medesimo interesse degli altri Senatori che non abitano Torino, non ho difficoltà di fissare la seduta per domani.

Senatore Di Salmour. Io abito a Torino, ma ho interesse che la sessione finisca.

Presidente. Dunque si terrà seduta domani alle ore 2 per la continuazione della discussione su questo progetto di legge, e per quella sul bacino di carenaggio di Livorno, previa riunione negli uffizi al tocco per l'esame delle leggi in corso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLVI.

TORNATA DEL 2 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCINI.

Sommario. — Omaggio — Presentazione di due progetti di legge — Interpellanze dei Senatori Martinengo e Oidofredi al Ministro dell'interno e risposte di questo — Seguilo della discussione sul progetto di legge sull'esercizio della pubblica mediazione — Emendamenti del Senatore De Monte all'art. 15, dei quali uno solo è appoggiato — Parole del Senatore Ferrigni (relatore) sull'emendamento appoggiato — Considerazioni del Senatore Alfieri e del R. Commissario contro il medesimo — Risposta del Senatore De Monte — Reiezione dell'emendamento De Monte — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Emendamento all'art. 17 del Senatore Corsi combattuto dal R. Commissario — Reiezione dell'emendamento Corsi — Approvazione degli articoli 17 al 20 — Aggiunta all'art. 21 del Senatore Alfieri, appoggiata dal Senatore Gioia e combattuta dal R. Commissario — Proposta del Senatore De Foresta, accettata dal R. Commissario — Approvazione dell'art. 21 coll'emendamento De Foresta, nonché degli articoli 22 al 25 — Emendamento all'art. 26 del Senatore De Monte, combattuto dal Senatore Alfieri e dal R. Commissario — Proposta del Senatore Ferrigni accettata dal R. Commissario — Adozione degli articoli 26 al 36 — Osservazione del Senatore Pinelli sull'art. 37 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici, ed il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. L'ingegnere del Real Corpo delle Miniere, Nicolao Pellati, delle sue *Notizie sulla fabbricazione dei cannoni d'acciaio fuso*;

2. Il professore Filippo Manetta di cento copie del *Discorso* del signor Auston Enrico Layard, membro del Parlamento inglese, *sugli affari d'Italia*.

Annunzio al Senato che il numero legale anche per oggi è di 69.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge entrambi già approvati dalla Camera dei Deputati. L'uno relativo alla conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto dittatoriale 17 ottobre 1860; l'altro concernente l'ordinamento uniforme del personale di segreteria nelle prefetture e sotto-prefetture del Regno.

Il primo progetto è piuttosto d'urgenza, ed il Senato conosce quali siano le condizioni non molto normali della Sicilia, perciò lo pregherei a volerlo esaminare d'urgenza onde poterne prontamente attuare le disposizioni.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge che saranno tosto stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Interpellerò il Senato se intendo di ammettere l'urgenza chiesta per il progetto di legge concernente la conferma dell'amnistia condizionata promulgata col Decreto prodittoriale 17 ottobre 1860. Se non vi è opposizione s'intenderà ammessa l'urgenza.

Avendo testè annunziato che il numero legale è di 69, debbo avvertire il Senato che per il momento non siamo in numero.

Se il signor Senatore Martinengo volesse fare la sua interpellanza nella speranza che il numero si completi, ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Se mi dimostro alquanto restio al fare l'interpellanza che ebbi l'onore di annunziare al Senato, non è allo scopo di difendere la mia dignità propria, ma bensì quella di ciascun Senatore.

Le interpellanze disciplinate minutamente da tre spe-

ciali articoli del Regolamento sono un diritto de' Senatori, ed affinchè possano riuscire efficaci si debbono fare in seduta piena, si debbono fare al Senato riunito legalmente, vale a dire al Senato in numero legale, o tale che possa discutere e prendere una deliberazione qualunque.

Non potrei perciò io fare la mia interpellanza in un momento in cui il Senato non ha tali requisiti, ed è, dirò così, riunito in numero rispettabile, per attendere quello che dicesi un vero numero legale.

In questo modo non credo, come dissi, di essere difensore del mio amor proprio individuale, rifiutandomi a fare le mie interpellanze, ma bensì difensore dei diritti di ciascuno de' miei onorevoli colleghi.

Senatore **Giulini**. Sarebbe a desiderarsi di conoscere quanti manchino ancora per raggiungere il numero legale.

Presidente. Due.

Senatore **Giulini**. Se si trattasse solo di uno, si potrebbe mandar pel signor Ministro Matteucci.

Presidente. Lo ho già mandato a chiamare.

Vengo ora assicurato che il numero dei Senatori entrati nell'aula raggiunge il numero legale; perciò se per avventura qualcuno fra essi si fosse momentaneamente assentato, non potendo tardare a rientrare, io ripiglio la discussione, e do la parola all'onorevole Senatore Martinengo.

Senator **Martinengo**. Sebbene le mie interpellanze non fossero all'ordine del giorno per quest'oggi nè in questo momento, e sebbene non vi sia motivo di intervertire l'ordine del giorno, molto più essendo la discussione già inoltrata di una legge, tuttavia io non persisterò nel rifiuto e farò la mia interpellanza, sebbene veda avere le interpellanze poca fortuna in questo recinto.

Domando quindi venia al Senato se dovrò occuparlo per alcuni momenti. Sarò breve secondo il mio solito, e come in altre occasioni ne ho dato prova.

Per quanto io non sia leggitore assiduo di giornali, e per quanto io non sia ricercatore diligente di novelle, non ho potuto certamente essere indifferente ad una sequela di fatti che hanno disturbato la tranquillità pubblica in diverse province della Lombardia. Questi fatti si sono succeduti a quando a quando con molta gravità in alcuni paesi di essa, per esempio a Lecco, a Cremona, a Brescia, a Milano, ed in alcuni minori paesi e per ultimo a Caravaggio.

Sarebbe lungo ed inutile che io ricordassi tutti i particolari di fatti minori, anche perchè noti naturalmente a tutti i componenti di questo onorevole consesso, e tanto più all'onorevolissimo signor Ministro dell'interno al quale ho l'onore di indirizzare questo mio richiamo.

Ma tra questi fatti, uno dei più importanti, dirò così, dei più salienti, si è quello di cui si ebbe notizia ultimamente dai giornali, e fra questi da uno dei più pro- vetti del paese e reputato per molta prudenza; il qual

fatto è avvenuto a Caravaggio, grossa borgata del Lombardo.

In questo fatto noi abbiamo molte circostanze degne di attenzione. L'assembramento si radunò col suono a stormo delle campane, destinate a riunire i fedeli alla chiesa. La legge vi fu assolutamente messa da un canto, e così i suoi rappresentanti: e ciò tanto pel sotto-prefetto che non potè farsi ascoltare, che per la Guardia nazionale che, per quanto si dice, fece parte dell'ammutinamento, e così pel Sindaco che fu costretto a scrivere un processo verbale sotto la pressione della piazza, la quale avea in quel dì preso il luogo di ogni autorità, e prendeva il luogo della legge e della curia.

Ciò è quanto io narro senza affermarlo.

L'oggetto o pretesto della questione era il volersi deviare una strada di ferro, pel motivo che toglieva la visuale ad un viale di bello aspetto per il paese, e che conduce ad un vicino santuario.

Si asserì che fra le minacce, fra gli atti avvenuti, disturbanti la pubblica tranquillità, in quel giorno vi furono maltrattamenti gravi alle persone di due ingegneri accorsi sul luogo per acquietare il tumulto ed anche all'ingegnere in capo della società ferroviaria. Ma il più grave si è che la sera stessa dicesi che si desse il fuoco quasi direi ponderatamente all'abitazione dove erano gli ingegneri, ed erano sparite le macchine, spariti tutti i mezzi di spegnere il fuoco, e sarebbero questi infelici morti affissati se non fosse accorso un buon cittadino che ebbe il coraggio di prestar loro i mezzi di scampare.

Io non mi porrò ad indagare se in questo avvenimento, in questo cumulo di fatti vi sia una mano occulta.

Ciò non potrei asserire, come non asserisco i fatti narrati; ed è appunto su questi dubbi che io sentirei volentieri dall'onorevole signor Ministro qualche risposta che depurasse i fatti e tranquillasse sulla causa. Dico solo che se questi fatti e i consimili prima avvenuti, non vengono repressi e se non si lascia un poco di tempo a che si possano fruire i benefici effetti della libertà senza correggere le inclinazioni e gl'istinti, ed in certo modo anche gli interessi, i desiderj meno educati, noi ci avvicineremo all'anarchia.

Egli è un fatto che anche i ladronecci campestri e le aggressioni in casa e nelle pubbliche vie si vanno moltiplicando; e di tutto questo complesso di circostanze io vorrei formolare alcune domande all'onorevole signor Ministro, poichè da questo io vorrei sperarne risposte tali, che o smentissero i fatti (e io sarei felicissimo) e assicurassero le popolazioni, che la legge è per tutti eguale, e che tutti sono eguali avanti ad essa.

Queste domande io le formulerò nelle brevi parole seguenti:

Se in massima siano veri i fatti accennati dai giornali, ed in ispecialità quello di cui ho toccato, e recentemente avvenuto a Caravaggio comune della Lombardia;

Se consti all'onorevole signor Ministro dell'interno che vi siano promotori, instigatori, poichè noi vediamo l'episcopato farci una guerra direi quasi metodica, sistematica;

E finalmente quali misure il signor Ministro sia per prendere, od abbia prese, tanto per reprimere i fatti avvenuti, quanto per ispirare quella fiducia necessaria ai cittadini onde veramente possano ritenere che vi è un Governo forte, un Governo che sa rispettare e fa rispettare la legge da tutti, e per tutti.

Ministro dell'Interno. Risponderò brevemente alle varie interpellanze che l'onorevole Senatore Martinengo ha voluto muovere al Ministero. Non avendo l'onorevole Senatore interpellante indicati quali siano i fatti di Lecco, di Brescia, di Cremona, di Lodi, di Treviglio, o qualche altro sito, veramente non saprei rispondere intorno all'esistenza o no di questi fatti; se il Senatore Martinengo vorrà avere le compiacenza d'indicare quali siano quelli che crede essere avvenuti in quelle località, io di buon grado anche su questi fatti speciali son pronto a dargli gli schiarimenti necessari.

Egli non ha indicato che un solo fatto, quello cioè che è avvenuto nel borgo di Caravaggio, ed è a proposito di questo fatto che egli ha chiesto al Ministro se vi fosse la mano occulta di qualche istigatore, o se vi fossero le arti clericali; e a proposito di questo fatto egli ha creduto di trarre argomento a censura del Ministero, e per la moltiplicazione dei reati comuni, dei furti campestri ed altri simili reati.

Ora, o Signori, io credo, che quando venga ad esporre al Senato nella sua semplicità il fatto, come è avvenuto, nel borgo di Caravaggio, e la causa che vi diede luogo, il Senato potrà convincersi, che non si può trarre da esso argomento per dire che vi potesse essere la mano occulta d'istigatori contro la pubblica quiete, o tanto meno arti particolari le quali avessero influito sul fatto medesimo; nello stesso tempo il Senato vedrà che il Governo non mancò al compito suo, e si diedero i provvedimenti che potevano essere richiesti dalle circostanze.

Vengo all'indicazione del fatto; si sta costruendo sulla linea da Treviglio a Cremona un tronco di strada ferrata; nella costruzione di questo tronco di strada ferrata deve operarsi il rialzamento d'un viale vicino al borgo di Caravaggio; questo viale è in vicinanza del Santuario dello stesso borgo: facendosi questo rialzo, si viene a togliere in parte la prospettiva del Santuario. Tutti gli abitanti di quel comune divoti verso quel Santuario e anche forse per un sentimento di estetica desideravano che il rialzo non si operasse in modo da pregiudicare alla prospettiva del Santuario, e sin dal mese di marzo il Municipio di Caravaggio domandò che si eseguisse un rialzo non molto elevato, ed inviò al Ministro dei lavori pubblici una deputazione, pregandolo di tenere non al disopra di 60 centimetri il livello del rialzo progettato. Il Ministro dei lavori pubblici ha creduto che potesse essere sufficiente quella di 60 cen-

timetri ed in questa guisa non veniva ad essere gran fatto pregiudicata la visuale e adori di buon grado alla preghiera che era stata mossa dal municipio, promettendo che non si sarebbe operato un rialzo maggiore.

Nello scorso mese di luglio si procedeva ai lavori in conformità di quanto si era prescritto, quando gli abitanti non credendo forse che si volesse stare al limite che era stato inteso tra il Municipio ed il Ministero dei lavori pubblici, o forse credendo che non si dovesse nemmeno portare il rialzo a 60 centimetri, fatto è che tumultuarono e non vollero che i lavoranti continuassero il lavoro poichè, dicevano, in questo modo non si poteva più vedere il Santuario, ed esserivano che si oltrepassavano i 60 centimetri.

Allora l'autorità del luogo d'accordo cogli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, fece procedere alla ricognizione per vedere se effettivamente nell'esecuzione di questi lavori si eccedesse il limite che era stato inteso. Ma dalla ricognizione praticata si vide che il limite di 60 centimetri era mantenuto; si disse perciò non esservi motivo alcuno perchè i lavori non si dovessero eseguire; e fu allora che gli abitanti o almeno una parte di essi, mossi da quel sentimento che ho accennato sul principio vollero che non si procedesse nemmeno al rialzamento sino al punto dei sessanta centimetri.

A questo segno l'autorità di quel luogo disse: si deve operare, perchè così fu stabilito; gli abitanti non hanno nessun diritto d'impedire che i lavori della ferrovia si eseguiscano nel modo che è stato ordinato dall'autorità superiore. Si fece un proclama dal Sottoprefetto, s'invitò la guardia nazionale, si mandò anche un picchetto di truppa regolare, e dietro il manifesto del Sottoprefetto e l'intervento della guardia nazionale e della truppa regolare la popolazione rientrò nella calma, i lavori furono eseguiti e non si ebbe a lamentare altro disordine. Vede dunque l'onorevole interpellante che non ebbero luogo tutti gli altri inconvenienti che egli ha accennato.

Non è poi vero che la guardia nazionale abbia preso parte al tumulto; anzi presidiò il suo concorso e diede mano forte al Governo per impedire che i tumultuanti raggiungessero il loro scopo.

Anche il sindaco compì il dovere suo e non mancò per quanto da lui dipendeva di far sì che gli spiriti si calmassero e che tutto rientrasse, come effettivamente è rientrato, nell'ordine.

Avvenne è vero, nell'intervallo trascorso tra il tumulto e il rientrare nell'ordine, un incendio; ma, o Signori, a me non consta, e le informazioni che si assunsero non danno luogo a credere, che abbia avuto luogo per malevolenza, o quanto meno per effetto di coloro che volevano impedire l'esecuzione di questi lavori; pare anzi da queste informazioni che l'incendio fu meramente casuale: del resto, siccome questo fatto venne denunziato all'autorità giudiziaria, questa procederà, e si potrà così meglio conoscere dall'istruttoria del procedimento,

se effettivamente quanto seguì fu per caso, o per malevolenza.

Io spero che l'onorevole interpellante si chiamerà soddisfatto di queste spiegazioni, e saranno così calmati quei timori che egli manifestava.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. I fatti ai quali io accennava non era il caso di tornarli a rivangare, perchè tutti hanno avuto il medesimo esito, quello cioè di far tornare i tumultuanti nella calma primitiva, come appunto è avvenuto; e come si sapeva benissimo anche a Caravaggio; ma siccome ogni volta che succedono simili inconvenienti sonvi delle vittime, e sempre poi dei pericoli, io domandava anche se si erano prese le misure necessarie per l'avvenire, in modo che si possa esser sicuri che havvi una sorveglianza un po' più attiva....

Senatore Oldofredi. Domando la parola.

Senatore Martinengo... di quella sa stata finora.

Su questo particolare non voglio entrare in maggiori dettagli, mentre la mia interpellanza non muoveva dal desiderio di creare imbarazzi al Governo, nè credo d'altronde che la situazione sia così lascia da poterlo fare impunemente, nè io certo lo farei mai, e molto meno in questo momento; il mio desiderio era quello di sentirmi assicurato, che per tutti e dappertutto vi ha la legge in vigore, e che tutti davanti ad essa sono eguali e che la piazza non può nè deve in nessun modo comandare all'autorità.

Del resto io non motivo nessun ordine del giorno perchè non credo sia il caso di doverlo fare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi pare che il modo con cui si è il Governo comportato, ha fatto conoscere abbastanza che egli ritiene che la legge è per tutti e che non permette mai che col tumulto si venga a raggiungere ciò che non si deve se non per le vie legali.

E talmente ciò è vero che coll' aiuto della guardia nazionale ed anche con quello della truppa regolare tutto è rientrato nell'ordine.

Del resto ha detto l'onorevole Senatore interpellante che si doveva questo fatto prevenire.

Ma, domando io, come si poteva prevedere e prevenire un fatto che nasce improvvisamente ed in seguito a disposizioni speciali che aver dovevano appunto per effetto di impedire ogni inconveniente?

Come prevedere un fatto pel quale si erano presi speciali concerti tra il Municipio di Caravaggio ed il Ministero dei lavori pubblici?

Chi poteva prevedere e prevenire che quella popolazione volesse tumultuare solo perchè si procedeva alla esecuzione di quei lavori stati d'accordo col Municipio stabiliti?

È certo che se tutto ciò si fosse potuto prevedere, a vece di mandar la guardia nazionale e la truppa dopo

la si sarebbe mandata prima; ma è pur certo che non poteva cader in mente a nessuno che ciò potesse succedere, nè io credo che ciò possa essere argomento di censura nè pel Governo, nè pei pubblici funzionarii che vi presero parte.

Presidente. La parola è ora al Senatore Oldofredi.

Senatore Oldofredi. I fatti accennati dal Senatore Martinengo sono certamente gravi, ma essi diventano lievi se si pongono in confronto di altri assai più gravi che succedono alla giornata.

Sebbene io esca dall'interpellanza dell'onorevole Senatore Martinengo, domando al Senato se mi permette di poter entrare in questo, direi, nuovo campo. Si tratterebbe di chiedere alcuna informazione al signor Ministro dell'interno intorno alle voci che corrono di arruolamenti, di meditati sbarchi e di proclami che la società emancipatrice avrebbe stampati nei giornali; quindi se il Senato lo consente, ed il signor Ministro non ha difficoltà di rispondere, io farei le mie domande.

Presidente del Consiglio. Io non ho alcuna difficoltà.

Presidente. Interpellerò il Senato se consente che il Senatore Oldofredi rivolga queste interpellanze al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Se non vi sono osservazioni si intende che il Senato acconsente.

La parola è al Senatore Oldofredi.

Senatore Oldofredi. È già da molti giorni che corrono voci intorno ad arruolamenti che si fanno in Italia e principalmente nelle antiche province del Regno, di partenze numerose di volontari destinati a formare una specie d'esercito sotto gli ordini, diciamo francamente di Garibaldi; si parla di sbarchi che debbono succedere sulle coste, non si sa se delle Romagne o d'altre parti; la società emancipatrice dà nuovamente segno di vita con un proclama che i signori Senatori avranno veduto stampato in molti giornali, e che io non ripeterò per disteso indicando soltanto alcuni tratti di esso.

Tutto ciò fa supporre che vi sia nel partito, che chiamano d'azione, un disegno concertato per tentare qualche impresa la quale potrebbe mettere a gravissimo pericolo il paese e trascinarlo a gravissime complicazioni.

La società emancipatrice stampò a Genova un proclama in data del 22 dello stesso mese, nel quale invita i membri dell'associazione a fornire nuovamente soccorsi pecuniarii affinchè l'impresa dell'acquisto di Roma e di Venezia si faccia il più sollecitamente possibile. « Incarichiamo il comitato dirigente, dice la società, di assumersi la cura nel modo il più efficace e il più sollecito; fidiamo troppo nel suo patriottismo per aver d'uopo di nuovi eccitamenti, ecc. »

Io non posso dubitare che questi arruolamenti abbiano luogo, dacchè sono stati fatti molti arresti, dacchè molti volontari sono partiti e si sono riuniti in Genova, dacchè mi consta che in alcune città attrappa-

menti di volontari percorrono la notte le vie gridando viva *Garibaldi, abbasso il Ministero, andiamo a Roma, ecc.*

Io quindi vorrei chiedere all'onorevole signor Ministro dell'interno quali sono le misure che il Ministero ha preso per togliere il paese da questa penosa incertezza, e se non intenda di dare disposizioni efficaci perchè chiunque, per quanto si sia reso benemerito della patria per servizi resi al proprio paese, sia impedito di trascinare il paese stesso in complicazioni pericolosissime.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro dell'Interno. I fatti indicati dall'onorevole Senatore Oldofredi sono certamente molto più gravi di quello che possono essere i fatti di Caravaggio.

Il Ministero conosce e conosceva da parecchi giorni i tentativi d'arruolamenti che da un partito si facevano per una destinazione ignota. Il Ministero non ha mancato di tener dietro a questi arruolamenti, e non ha mancato pur anche di dare le disposizioni opportune per colpire coloro che ne potevano essere i colpevoli.

Non devo però dissimulare al Senato che è molto difficile il poter cogliere questi arruolatori, poichè gli arruolamenti si fanno in modo che sfugge facilmente all'applicazione della legge. Non si fanno ordinariamente che semplici annotazioni: non c'è un patto preciso d'arruolamento che possa essere considerato come reato al cospetto della legge penale.

Ad ogni modo, tuttavolta che si è creduto che ci fosse qualche atto che andasse al di là di una semplice indicazione, tuttavolta che parve che l'arruolatore potesse essere colpito, il Ministero non ha mancato di fare istituire procedimenti contro coloro che ne erano colpevoli. Tanto è vero, che furono istituiti procedimenti in parecchi luoghi dove furono colti gli arruolatori.

Il Governo comprendeva che se era difficile colpire il fatto dell'arruolamento eseguito in questo modo, tuttavolta non era poi così difficile l'impedire che gli arruolamenti potessero conseguire il loro intento; e questo si poteva impedire mettendo ostacolo e alla partenza di coloro che potevano supporre arruolati, e all'arrivo, allo sbarco di costoro nel luogo che pareva destinato per l'esecuzione del loro disegno. Infatti, tosto che si vide che si scopriva un movimento più grande in questi che si supponevano arruolati, il Ministero non mancò di dare tutte le istruzioni opportune per impedire che essi potessero partire, e si sono pur date le istruzioni per impedire che lo sbarco loro potesse aver luogo nel sito al quale parve che tendessero.

Io ritengo che in questo modo si potrà giungere ad impedire che ci sia grande riunione di questi che si suppongono arruolati nel luogo a cui parevano destinati.

In ogni modo poi posso accertare il Senato che il Governo non mancò di prendere tutti i provvedimenti necessari per far sì, che quando anche vi fosse questa riunione piuttosto numerosa di gente che fosse accorsa

con disegni avversati dal Governo, non potessero questi esser mandati ad effetto.

Io ho fede ancora oggidì che nulla avverrà, e non si commetterà alcun tentativo il quale possa trascinare il Governo in una via nella quale egli crede di non doversi mettere. Ma in qualunque modo, quando pure ciò si verificasse, ho fede vivissima che questi disegni non sarebbero mandati a compimento, e che i provvedimenti presi potranno esser sufficienti per impedire che l'ordine pubblico sia turbato, e che le nostre relazioni possano essere compromesse (*Bravo, bene*).

Senatore Oldofredi. Fra le armi di cui si servono i partiti ve ne è una che io debbo far notare come importantissima, ed è questa, che per far riuscire questi arruolamenti in generale si dice che sono fatti d'accordo col Ministero.

Sono quindi contento che il signor Ministro abbia dichiarato, come io non dubitavo, in modo reciso, affinché il paese lo sappia, che, lungi dal permettere questi arruolamenti, egli ci si oppone, e che ha date le istruzioni necessarie per impedire che questi volontari partano, e che la loro impresa possa riuscire.

Mi astengo quindi dal proporre alcun ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercizio della pubblica mediazione. La discussione s'interrompe all'articolo 15.

Sopra questo articolo sono state fatte osservazioni dal signor Senatore De Monte, lo prego quindi a voler formulare per scritto quali sarebbero gli emendamenti che egli intende proporre, e se insiste per conseguenza nelle sue osservazioni del giorno di ieri.

(Il Senatore De Monte trasmette al signor Presidente i suoi emendamenti, che sono poscia rimandati all'ufficio centrale).

Senatore Ferrigni, Relatore. Non so se l'onorevole signor Senatore De Monte voglia sviluppare il suo emendamento: se lo vuole, allora io mi permetterò di esporre le ragioni dell'ufficio centrale dopo che egli lo avrà meglio dichiarato: se no, risponderò categoricamente.

Presidente. Non ho invitato il signor Senatore De Monte a sviluppare i proposti emendamenti perchè mi pareva che già l'avesse fatto nella seduta di ieri.

Senatore De Monte. Il caldo della stagione non me lo permetterebbe.

Varie voci. Interpelli il Senato se li appoggia.

Presidente. Anzitutto per maggior chiarezza bisognerà che io rilegga l'art. 15, indi darò lettura degli emendamenti proposti dal Senatore De Monte.

L'articolo 15 è così concepito (*V. seduta precedente*).

Il Senatore De Monte propone le seguenti modificazioni:

Primo, che si sopprimano le parole « anche a semplice matita, » e dopo le parole « al momento della

conclusione » di aggiungere queste altre, « i nomi dei contraenti e tutte le altre operazioni ecc. »

Infine aggiungere dopo il primo alinea quanto segue:

« Se le parti o una di esse non sappiano o non possano scrivere, sarà adoperato un secondo agente di cambio o due testimoni che si sottoscrivano ».

Domanderò partitamente se i tre emendamenti proposti sono appoggiati.

Il primo emendamento dunque sarebbe la soppressione delle parole « anche a semplice matita ».

Chi appoggia questo emendamento voglia alzarsi.

(Non è appoggiato).

Viene il secondo che consiste nell'aggiunta delle parole: « nomi dei contraenti ».

Chi intende appoggiarlo è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Viene infine l'aggiunta che seguirebbe dopo il secondo comma.

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Dunque non è appoggiata che l'aggiunta delle parole « i nomi dei contraenti », e perciò la discussione non può aver luogo che su questa.

Domando all'ufficio centrale se l'accetta.

Senatore **Ferrigni**, *Relatore*. L'ufficio centrale non ha difficoltà di aggiungere queste parole comunque credesse che fosse implicito nell'enunciazione del contratto e delle sue condizioni di dover far menzione dei nomi dei contraenti; ma poichè si vuole una maggior chiarezza in questa faccenda l'ufficio centrale vi aderisce.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Debbo fare avvertire che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Monte a cui mostrava buona volontà di accostarsi l'ufficio centrale, ha tuttavia i suoi inconvenienti e le sue difficoltà. L'onorevole Senatore De Monte probabilmente suppone che l'agente di cambio conosca sempre questi nomi; ma sono rarissimi i casi in cui esso conosce i due nomi. Come dunque potrà egli scriverli? Anzi debbo aggiungere al riguardo che il più frequentemente l'agente di cambio non deve in certo modo fare conoscere che il nome del suo cliente; e se il cliente non volesse essere conosciuto, egli ha diritto a non farsi inscrivere.

Non si può dunque prescrivere all'agente di cambio l'annotazione sul suo libretto del nome dei contraenti, altrimenti si andrebbe contro allo spirito non solo delle nostre leggi ma di tutte le leggi sull'esercizio della mediazione.

Non bisogna perdere di vista che in queste cose il segreto è una condizione essenziale; dico segreto, non parlo di operare nelle tenebre; si può far le cose in segreto e tuttavia non fare che cose legittime e legali; senza speculazione non vi ha commercio, e senza segreto non vi ha speculazione.

Perciò pregherei il Senato di andar molto guardingo

nello ammettere l'emendamento proposto, quantunque, per dimostrar la buona volontà, l'ufficio centrale si fosse prima manifestato non alieno dall'accettarlo.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Sono obbligato, mio malgrado, a prendere la parola.

Il segreto può essere l'anima del commercio, ma fino a quando non si produca con atti che vanno fino alla idea di un contratto. Quando si va all'idea di un contratto non ci è più segreto.

I contraenti vogliono essere conosciuti per tutte le conseguenze di legge. Aggiunga il Senato un'altra osservazione: noi versiamo sopra un elemento, il quale potrebbe portare a gravi conseguenze, o che lo svolgimento sia in un modo, o che lo svolgimento sia in un altro.

Noi andremo a leggere da qui a poco un articolo interessantissimo, quale è quello che proibisce sotto date penalità (e pregherò il Senato ad accrescere queste penalità) agli agenti di negoziare per proprio conto.

Ma ciò che è veramente una lue del commercio, noi non l'allontaneremo se non quando porremo alquanto luce nel tenebroso nel quale gli agenti di cambio sogliono avvolgersi. E per fermo quando essi non siano obbligati a scrivere nel loro registro, nel loro taccuino, i nomi dei contraenti, essi possono contrattare per un innominato che vende, per un innominato che compra, e sono essi, i quali sotto questa specie di mistero, sono autorizzati a fare il commercio: ed allora è inutile che noi stabilissimo proibizioni e sanzioni penali, perchè gli agenti si rideranno di queste e di quelle.

Risogna a ciò dare opera con qualche ponderazione, imperocchè è un affare che può menare a grandi conseguenze che vogliono ad ogni costo evitare.

Ma per ora non dipartendoci dalla prima posizione della questione, io dico e ripeto, che se il commercio può giustamente essere animato da un certo segreto, non è giusto che alcuno faccia palese ad un altro la speculazione che intende di fare; ma quando questa speculazione si traduca in atto, e può giungere fino alla qualificazione di un contratto, è indispensabile che i contraenti si conoscano.

A mio modo d'intendere, non può essere contratto, dove l'uno e l'altro contraente non concorrano nello stesso divisamento. E se ogni contratto può menare a differenze, o a contestazioni giuridiche, non se ne potrebbe sperimentare il diritto, quando non si sappia il contraente dal quale si è comprato una rendita, una derrata.

Risponderebbe forse l'agente? Ma allora noi incorreremo in quest'altra assurdità che l'agente risponda a proprio nome, e per conseguenza egli sarebbe indirettamente autorizzato a commerciare per proprio suo interesse.

Ecco perchè mi pare che senza aggiungere altro io possa concludere che dei nomi dei contraenti debba essere presa nota nel taccuino e nel registro dell'agente.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi pare che si confondano due distinti atti, il primo è la scritturazione sommaria delle operazioni concluse, che l'agente di cambio, o in borsa od anche fuori di borsa, fa sul suo libretto al momento della contrattazione; il secondo è l'iscrizione particolarizzata delle operazioni medesime che si fa più tardi nel libro giornale, che a tenore dell'art. 15 di questa legge è in obbligo di tenere.

In verità nel *carnet* non si fa altro che indicare la natura dell'affare concluso e il prezzo per cui è stato fissato il contratto. L'agente di cambio dice: avete 10 mila lire di rendita? A che prezzo? A 71, a 71, 25; esso non fa che notare nel *carnet* il titolo su cui opera, ed il prezzo convenuto. Il nome non si nota se non con aggradimento dell'interessato.

Questa è non altra sì è l'indicazione che fa sul proprio *carnet*. In alcune iscrizioni occorre anche l'indicazione dell'epoca della consegna dei titoli, ma ciò si verifica solo quando si tratta di effetti consegnabili a termine.

Per tal modo nel *carnet* non figurano i nomi se non v'abbia l'assenso degli interessati. Senza del segreto le operazioni in valori si ridurrebbero a cosa insignificante.

La speculazione di banca cesserebbe fra breve e ne scapiterebbero fra gli altri gli acquisti di rendita che si fanno dal Governo nell'interesse del debito pubblico.

Quando le finanze dello Stato gli permettono di procedere all'ammortizzazione del debito pubblico per via di acquisti al corso, sarebbe poco abile il far conoscere che il Governo ha dato ordine di comprare, bastando non che la certezza, il semplice sospetto per far alzare i fondi.

Un agente di cambio che domandasse in borsa l'acquisto di 10,000 lire di rendita al 71 per esempio, e che interrogato se tale acquisto sia per conto del Governo, o di qualche casa potente, rispondesse affermativamente, si troverebbe per ciò solo in difficoltà di comprare allo stesso prezzo altra rendita, e ciò perchè sapendosi che quella casa ha molti titoli da consegnare o che il Governo ha l'obbligo d'impiegare somme considerevoli in rendita, si verificherebbe immediatamente un rialzo nel corso dell'rendita nella stessa borsa, e dopo fatto il primo acquisto non sarebbe altrimenti nel caso di farne altri allo stesso prezzo, cioè senza pagare la rendita a un tasso maggiore.

Questa è la ragione per cui si rende impossibile l'obbligo di far dichiarare il nome, quando ciò non sia di accordo o per lo meno indifferente per gli interessati.

Certamente se si tratta di contratti a termine, colui che debbe avere un contratto nel vero senso, che il signor Senatore De Monte considera, allora sì che si deve consegnare il nome, poichè altrimenti il contratto non

si sa con chi sia stato stabilito ed a chi nel caso di contestazione debba l'altra parte rivolgersi.

Ma se si tratta di contratti per i quali la consegna debba seguire immediatamente, allora, ripeto, non si fa che prendere la memoria delle operazioni fatte in borsa o anche fuori, ma non è uso di dare il nome, nè quest'uso potrebbe utilmente introdursi.

Queste circostanze di fatto, posso assicurare il Senato, stanno ne' termini che ho l'onore di esporre.

Osservo inoltre che sarebbe impossibile di poter sostenere su qualunque piazza di commercio il corso dei valori industriali, laddove simili contrattazioni dovessero immediatamente consegnarsi; si distruggerebbe, come ha detto molto acconciamente l'onorevole Senatore preopinante, lo spirito della speculazione, e si renderebbe impossibile di pensare a fare per mezzo di associazioni quelle grandi opere pubbliche di cui il paese ha così urgente e indeclinabile necessità.

Avendo fatto qualche studio sulle condizioni speciali della borsa di Napoli, non mi fa meraviglia che l'onorevole Senatore De Monte, che credo oriundo di quella provincia abbia un'impressione molto cattiva, che si preoccupi grandemente del sistema di contrattazione secreta che esiste in quella borsa; ma in verità la presente legge non ha nulla di comune col Regolamento che presentemente è in vigore a Napoli, tuttochè il medesimo sia stato notevolmente migliorato all'epoca della luogotenenza.

Un decreto del signor Scialoia, allora segretario generale di luogotenenza, apportava un miglioramento alla borsa di Napoli; ma tale miglioramento è più scritto che altro, perchè si conservarono gli stessi uomini, e soltanto tre mesi addietro quindici agenti di cambio continuavano a fare da loro soli, tutte le contrattazioni di quella borsa così importante.

Colà non è come a Torino, Milano e Genova che il negoziante acquista i valori alla borsa o direttamente, o per mezzo di agenti di cambio, come più gli talenta; ma sono gli agenti di cambio che controllano i titoli e danari degli altri riuniti in un camerino, ove non vi è accesso al pubblico, comprando e vendendo tra di loro sotto il più assoluto segreto.

Questo sistema ha certamente dei gravi inconvenienti che conviene fare scomparire, ed è per questa ragione, che il Ministero ha presentato questo progetto di legge ed ha pregato il Senato di votarlo d'urgenza, come rimedio che si spera efficace per far cessare questo stato anormalissimo di cose.

Senatore **Aiferi**. Veramente io sono meravigliato di vedermi trasformato in dottore in materia di borsa, e di speculazioni commerciali, ma egli è per la terza, o la quarta volta che il Senato mi ha fatto l'onore di eleggermi a Commissario di uffici centrali chiamata a trattare di questa materia; quindi ho dovuto studiarla quanto meglio ho saputo ed informarmi delle pratiche di borsa e di commercio, epperò mi trovo posto in caso di accennare al mio onorevole collega come

mi cogioni stupore il vedere che egli creda ravvisare, almeno nelle conseguenze, qualche cosa di assurdo nelle disposizioni di cui si tratta.

Ritenga il Senato che questa disposizione, come si ritrae dall'opera di *Saint Joseph, Concordance entre les codes de commerce étrangers* ecc. è comune a tutti i codici d'Europa, in cui sono incliuse le disposizioni relative alle borse ed agli agenti di cambio.

E veramente mi farebbe meraviglia, che i legislatori d'ogni parte d'Europa fossero concorsi in un'assurdità, se assurdità vi fosse.

Riguardo poi alla necessità del segreto in simili operazioni che secondo il mio avviso è una delle condizioni essenziali e vitali del commercio, avvertirò che anche in questa parte non avrei ardito di emettere una opinione che fosse tutta mia. Fra gli altri documenti che io ho esaminati, io darò lettura al Senato di poche linee di un'opera recente scritta da uomo che è in fama di autorevolissimo, il signor Courtois, figlio dell'Economista, ed uno dei principali *Agrés*, se mal non mi appongo, del *Parquet* di Parigi.

Ecco quanto egli scrive intorno al segreto.

« Le secret des opérations dont est chargé un agent de change est l'une des conditions les plus indispensables de son ministère; ce secret est si important que la chambre syndicale.... » E voglia avere presente il Senato, che in Francia la *Chambre syndicale* ha una responsabilità collettiva, cioè che gli agenti di cambio in una certa misura rispondono gli uni per gli altri; ne risulta in conseguenza che essi debbono essere tanto più impegnati a tener dietro ai fatti che darebbero luogo sull'esercizio di questa loro responsabilità e ad indagarli con ogni mezzo....; « Ce secret est si important que la chambre syndicale, afin de se rendre compte de l'exécution de ses décisions, ayant dû venir à plusieurs reprises leurs comptabilités, en joignent à ceux-ci de désigner leurs clients, sur les livres que l'ont devait inspecter, par des numéros, afin qu'elle même respectât ce secret si utile pour les affaires en général, et surtout pour celles de bourse. »

Aggiungerò ancora che vi è taluno che consente di lasciarsi iscrivere; di più prima che la contrattazione sia compiuta tanto il venditore come il compratore hanno diritto di conoscersi e l'uno e l'altro: ma quando la negoziazione è operata, non si ha più questa facoltà, eccetto che l'uno e l'altro siano consenzienti, mentre non si può contro la volontà d'uno esigere che sia indicato il nome medesimo.

Le cose stando così, io veramente non saprei come, malgrado tutto il desiderio che avrei di aderire alla proposta del signor Senatore De Monte, l'ufficio centrale potesse accettarla.

Senatore **Di Salmour**. Io appoggio le cose dette dal Senatore **Alfieri**, tanto più che io aveva già detto le medesime in particolare al Senatore De Monte; è assolutamente impossibile quello che desidera.

Presidente. Insiste il Senatore De Monte nella sua proposta?

Senatore **De Monte**. Insisto.

Presidente. Il signor Senatore De Monte propone un emendamento all'art. 15, consistente nell'aggiungere dopo le parole: *al momento della conclusione* le parole: *i nomi dei contraenti*.

(Non è approvato).

Senatore **Alfieri**. Mi rincresce di dover trattenero ancora un breve momento il Senato, ma ciò è solamente per una riserva. Siccome non è stato appoggiato l'emendamento relativo alla facoltà di usar la matita, io debbo osservare al Senato che in questo punto si dovrà forse all'art. 28 nuovamente richiamare la sua attenzione, ove nella sua saviezza credesse poter aggiungere questa riserva cui accenna l'articolo stesso.

Presidente. Metto ai voti l'art. 15.

(Approvato).

Art. 16.

« Così il libretto come il libro giornale dovranno presentarsi dagli agenti di cambio ad ogni richiesta che venga loro fatta dal Tribunale.

« Dovranno pure presentarli a richiesta della Camera di commercio, o del Municipio, ove questa non sia, e del Consiglio sindacale previa speciale loro deliberazione.

« Essi dovranno inoltre dar loro tutto quelle spiegazioni che si credessero necessarie.

« Questi libri potranno ammettersi a far prova della convenzione tra le parti contraenti ove questa non sia interamente negata ».

(Approvato).

Art. 17.

« È vietato agli agenti di cambio di collegarsi, per l'esercizio della loro professione, in società, tranne quelle speciali fra alcuni di essi, purchè rese pubbliche, e con che non eccedano il numero di tre persone, e ad ogni modo non comprendano il terzo degli esercenti la mediazione di cambio nel Comune ove la Società è stabilita.

« È parimenti loro vietato di esercitare la mediazione per mezzo di comesseri od altre persone a tale uopo interposte, qualunque denominazione diasi al ministero di queste ».

Senatore **Corsì**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsì**. Io sarei per proporre al Senato una leggerissima modificazione, poichè non si tratterebbe che di cambiare un *tre* in un *due*. Ma quando questa modificazione sia consentita forse una diversa redazione si potrebbe dare all'articolo.

Io non consento alla disposizione di quest'articolo in quanto vieta agli agenti di cambio di riunirsi oltre a tre. Io credo che questa riunione di tre agenti di cambio, sia una riunione la quale per sé mi fa dubitare di facilitare un monopolio, relativamente all'esercizio di questa agenzia di cambio. Il numero di tre, come tutti sanno,

è un numero che si chiama generalmente perfetto, in quanto che dove sono tre vi è un collegio, un convento, un capitolo, vi è quello che basta per costituire un Corpo morale. Anche un Tribunale è di tre.

Quando io veggio costituito un Corpo morale, subito mi vien l'idea di una forza, di un'azione, la quale si espande sempre o si allarga, e questa diramazione, questo allargamento, questa forza, in questi tre agenti di cambio i quali saranno i più solleciti, i più lesti, formeranno facilmente una triade la quale riuscirà ad un monopolio, ad escludere cioè gli altri e quindi una guerra fra loro, o quanto meno una minorazione di quei vantaggi, di quella libertà nell'esercizio di quella professione che noi con questa legge andiamo tanto allargando, e alla quale io mi associo volentieri. Ma posto che si introducono delle proibizioni, parmi conveniente che si introduca anche quella di potersi riunire in tre.

Che una riunione possa farsi, va bene; perchè io ben voglio che un tale il quale è già inoltrato negli anni, od è in una posizione di affari che richiede concorso dell'opera altrui possa avere un socio il quale lo aiuti, gli sottentri; potrà avere, per esempio, il proprio figlio il quale eserciti la stessa professione; ma la colleganza di tre, a mio avviso, è una colleganza che può presentare facilità a dei monopoli.

Supponiamo che sianvi dodici agenti di cambio od anche solo nove in certe città; se sarà necessario averne dodici, avremo quattro agenti di cambio; se nove tre.

Io prego il Senato di far attenzione a questa mia proposta, e di mutar questo tre in due.

Io proporrei inoltre una redazione diversa dell'art. 17, ristretta la colleganza degli agenti a due la quale corrisponda meglio al mio divisamento.

Senatore Ferrigni, Relatore. L'ufficio centrale non può accettare queste modificazioni: ma prima bisogna vedere se sono appoggiate.

Presidente. Il signor Senatore Corsi intende di proporre un emendamento?

Senatore Corsi. Propongo di sostituire il numero di due persone al numero di tre; questa sarebbe la leggerissima modificazione. Quanto poi all'emendamento sarebbe di sopprimere le parole nella prima parte dell'articolo: *ed ad ogni modo non comprendano*, sino all'alinea che io conservo.

Presidente. Questo secondo emendamento non lo propone che subordinatamente.

Senatore Corsi. Propongo tutto insieme.

Presidente. Il signor Senatore Corsi propone un emendamento ed una soppressione; l'emendamento sarebbe questo, dove dice: *è vietato agli agenti di cambio di collegarsi ecc.*, con che non eccedano il numero di tre persone, sostituire il numero di due persone. La soppressione consisterebbe nel togliere il rimanente di questo primo paragrafo, cioè le parole, e ad ogni modo

non comprendano il terzo degli esercenti la mediazione di cambio nel Comune ove la Società è stabilita.

Domando se il primo emendamento che riduce a due le persone tre contemplate nell'articolo, è appoggiato.

(Appoggiato)

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Duole all'ufficio centrale di non poter accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Corsi.

L'uno di questi emendamenti ha per scopo di cambiare la redazione dell'articolo proposto dal Governo.

Io non entrò ad esaminare quale delle due redazioni sia grammaticalmente, od anche per chiarezza, migliore; ritengo solo che la proposta dell'onorevole Senatore Corsi non cambia punto il concetto espresso coll'articolo del Governo, e mi pare che non sia cosa conveniente di cambiare la redazione proposta dal Governo, accettata dall'ufficio centrale, per ciò solo che un'altra redazione possa sembrare a taluno preferibile.

L'altro emendamento consisterebbe nella soppressione della parola *tre* surrogandola colla parola *due*, od in altri termini a permettere bensì l'associazione degli agenti di cambio sino al numero di due ma di vietarlo quando sia esteso fino a tre.

L'ufficio centrale non può aderire a questo cambiamento, ed eccone le ragioni: in primo luogo ricorderò all'onorevole proponente che nella legge del 1854 attualmente in vigore nelle antiche province, l'associazione tra gli agenti di cambio non è vietata che quando eccede il numero di tre; nè risulta all'ufficio centrale, che ne siano seguiti inconvenienti. Ora se non risulta che dal diritto di associazione degli agenti di cambio limitato al numero di tre sieno sorti danni od inconvenienti di sorta, mi pare che si deve andare a rilento a restringerlo ancora di più.

Le associazioni vogliono sempre essere, per quanto possibile, favorite anzi che impedito senza necessità ed urgenti motivi.

Si aggiunge poi di più, che a termini di questa legge, come è già stabilito nella legge del 1854, i mediatori non potranno più valersi dell'opera dei commessi per essere coadiuvati o rappresentati in caso di malattia o di altro impedimento materiale se non si permette ai medesimi di associarsi tra di loro onde potersi in questi ed altri consimili casi coadiuvare e rappresentare vicendevolmente, la legge riuscirebbe ingiusta per eccessivo rigore e dannosa non solo ai mediatori ma anche al commercio. Quelli che ne soffrirebbero maggiormente, sarebbero coloro appunto che meritano maggior favore, coloro cioè che cadano infermi o che veramente per la loro speciale capacità e specchiata onestà avendo maggiore clientela abbiano più grande necessità di alcuno coadiutore.

Il numero di due d'altronde si è riconosciuto troppo limitato ed insufficiente per antivenire a questi inconvenienti, perchè non sarebbe impossibile che i due as-

sociati si trovassero nel tempo stesso od impediti, od ammalati, ed il meno che possa farsi si è di estenderlo fino a tre.

Ritengasi da ultimo che per prevenire gli inconvenienti ed i pericoli del monopolio, la legge stabilisce che in niun caso il numero degli associati potrà eccedere il terzo degli esercenti.

Questi sono i motivi pei quali.....

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**..... duole, ripeto, all'ufficio centrale di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore **Corsi** benchè faccia plauso ai sentimenti ed ai desiderii di tutela della pubblica moralità dai quali fu dettato.

Presidente. La parola è al Senatore **Corsi**.

Senatore **Corsi**. L'onorevole Senatore **De Foresta** membro dell'ufficio centrale ha osservato che la legge attuale porta già questa disposizione: io non aveva presente che ciò fosse; ma comunque questo nulla fa, mentre quando si tratta di fare una nuova legge si cerca sempre di farla migliore il più che sia possibile. Egli dice puro che non vi furono inconvenienti: io non so se si evi o non stati inconvenienti: ed accetto che no, ma qui noi entriamo in una nuova via.

La legge del 1854 regolava le poche Borse che noi avevamo nelle antiche province, e che credo non erano che quelle di Torino e Genova, dove il numero degli agenti di cambio era assai discreto, per cui si poteva anche permettere la Società per un numero maggiore di due.

Ora ho inteso ieri a dire che le Borse di commercio volevansi portare, mi pare a 45. Io faccio sicuramente un evviva a questa nostra Italia, che possa avere 45 Borse di commercio, ed insieme 45 Camere di commercio, e che ne venga quel bene che deve aspettarsi da questo movimento commerciale ed industriale, pel quale tutti noi lavoriamo e che ardentemente desideriamo; ma vi saranno però delle Borse in cui il numero degli agenti di cambio sarà immensamente limitato e ristretto; quando voi li ammettete a far società di 3, forse avrete tre Società di agenti ed avrete tre agenti invece di nove, ed ecco cosa si avrà in molte Borse, un'acre guerra fra loro, una corsa fra tre Società a fare i pochi affari e chi sa come a trattarli....

Si soggiunse poi che essendo proibito di valersi di commessi che altrove sono permessi, ne viene la necessità di potersi fare aiutare e di associarsi fra loro. Ma questo argomento proverebbe troppo; proverebbe cioè che sarebbe non necessario limitarle a tre e lasciare che queste Società si facessero secondo le convenienze e nell'interesse rispettivo degli agenti.

Tanto più poi vi propongo d'impedire questa colleganza in questa professione, perchè considero gli agenti di cambio come esercenti una professione la quale, autorizzata dal Governo, richiede delle condizioni, delle cautele, e certe proprie qualità come è richiesto per fare l'avvocato di aver preso la laurea, aver fatto la

pratica, come si richiedono condizioni per essere notaio. Vedo poi in generale che si riuniscono tutto al più in due e non in numero di tre.

Che se non vi furono inconvenienti per tre agenti riuniti tanto meglio; ed una legge proibitiva di un numero maggiore, forse ripeterò nè anche sarebbe necessaria; ma gli inconvenienti, da me toccati, possono accadere; si può cioè introdurre un monopolio coll'autorizzare la colleganza di tre.

Quelli che siedono nella Camera di commercio o versano in affari di borsa potranno giudicare meglio di me di queste colleganze, di questi conventi di questi capitoli, di questi quasi enti morali di agenti di cambio autorizzati dalla legge; io però non sono per aderire al progetto, e rimarrò nella mia opinione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È con grande rincrescimento che io prendo la parola contro il Senatore **Corsi** di cui ho imparato da tempo a conoscere i talenti e le speciali cognizioni in materia di legislazione commerciale.

Ma non è propriamente che in ciascuna Camera di commercio abbia ad esservi la borsa.

Speriamo di avere 45 o più Camere di commercio; ma siccome non avranno tutte la borsa, il corpo degli agenti di cambio, non si troverà organizzato che nelle primarie e nelle altre non vi saranno agenti di cambio ma bensì semplici sensali di cambio.

Ciò premesso, e volendo assolutamente escludere, come diceva l'onorevole Senatore **De Foresta**, l'abusiva intermissione dei commessi che è la piaga della mediazione in alcune località, in verità è troppo limitato quel voler restringere la società a due soli membri.

Questa si fu la ragione che persuase il ministero a mantenere questo numero di tre, il quale, come fu osservato, dal 1854 in poi non ha dato luogo ad inconvenienti o richiami.

Sappiamo che in Torino, a cagion d'esempio, furono e sono delle società di agenti di cambio; ebbene quante società hanno sempre goduto la buona stima del pubblico e del Governo, in guisa che la finanza nominava quegli individui ad agenti speciali per il Debito Pubblico.

Queste sono le considerazioni che indussero a preferire il numero tre, per cui io prego l'onorevolissimo Senatore **Corsi** a voler ritirare, se fosse possibile, il suo emendamento.

Senatore **Corsi**. Mi rincresce infinitamente di non potere aderire al desiderio del sig. **Commissario Regio** che fu così gentile con me nelle sue osservazioni.

Ho una coscienza così ferma e fissa che voglio sfuggire ogni monopolio, e tanto più in questo argomento.

Ora noi non ci conosciamo più tutti e per conseguenza bisogna fare delle leggi le quali assolutamente impediscano che uno rubi all'altro; ciascuno eserciti la sua professione per quanto sa e può, associandosi un altro per quanto gli è necessario; ma non facciamo

degli agenti di cambio, delle società professionali che riescono o possono riuscire al vero monopolio della stessa professione.

Mi rincresce: ma la mia opinione è questa di sostituire alla parola *tre* quella di *due* e di eliminare la parte finale della prima parte dell'articolo.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento Corsi.

(Non è approvato).

Rileggo l'articolo 17 per metterlo ai voti. (V. sopra).
(Approvato)

Art. 18.

« Non potranno gli agenti di cambio in verun caso e sotto alcun pretesto fare operazioni di commercio per conto proprio, nè cumulare l'esercizio della mediazione ad essi attribuita dalla presente legge con altro genere di mediazione, nè interessarsi sia direttamente, sia indirettamente sotto nome di interposta persona in alcuna impresa commerciale; nè rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti in cui furono mediatori; come neppure assumere obbligo di fare pagamenti in proprio per conto dei committenti, o far loro anticipazioni, o aprire coi medesimi un conto corrente.

« Non potranno negoziare lettere di cambio, biglietti all'ordine, azioni industriali, ed altri valori appartenenti a coloro che possano riputarsi in istato di fallimento, come neppure intromettersi in operazioni a termine la cui scadenza sia fissata oltre il mese successivo a quello in cui hanno luogo. »

(Approvato).

Art. 19.

« Gli agenti di cambio saranno civilmente responsabili dell'ultima sottoscrizione delle lettere di cambio, biglietti all'ordine, e altri effetti che negozieranno. »

(Approvato).

Art. 20.

« Essi saranno tenuti a dichiarare giornalmente al Consiglio sindacale, o, in mancanza di questo alla Camera di commercio o Municipio, secondo che compete, le negoziazioni seguite a loro mediazione, nei modi e limiti che saranno stabiliti dal Consiglio sindacale, Camera o Municipio. »

(Approvato).

Art. 21.

« Non sono applicabili a coloro che eserciteranno la mediazione libera gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono agli agenti di cambio.

« Essi si intenderanno equiparati ai semplici sensali, e come tali si uniformeranno a quanto stabilisce il seguente titolo IV, e rispetto alle mercedi per le operazioni che compieranno potranno solo pretendere la metà dei diritti competenti agli agenti di cambio residenti nella città capoluogo del distretto giurisdizionale della Camera, tranne il caso di speciale convenzione scritta. »

Senatore **Alfieri**. Osserva l'ufficio centrale che allo articolo 2 sta scritto:

« Non è riconosciuta alcuna mediazione di compra, di vendite, o di locazioni di beni stabili, di mutui fra persone non commercianti, di patti matrimoniali, o di altri affari di natura non commerciale, e coloro che si intrometteranno in simili contratti non avranno diritto a retribuzione se non sia espressamente convenuta per iscritto, salvo ai magistrati competenti di moderarne l'eccesso. »

Pare che essendo identico il caso cui accenna l'articolo 21 si dovrebbe aggiungere: « Salvo in questo caso ai magistrati competenti di moderarne l'eccesso, ove sia luogo. »

Commissario Regio. Rimangono allora semplici sensali di cambio e quindi cessano di essere retti da tutte le disposizioni stabilite per gli agenti di cambio.

Senatore **Alfieri**. L'articolo del quale ora si tratta stabilisce che abbiano diritto a quella retribuzione cui avrebbero diritto i sensali, tranne il caso di semplice convenzione per iscritto.

Di queste convenzioni pare dunque che debba succedere ciò che succede di quelle cui si applica l'articolo 2 del progetto medesimo: cioè che in caso di eccessività siano moderate dai Tribunali competenti.

Non si farebbe altro che applicare la disposizione già sancita dal Senato.

Senatore **Giola**. Si potrebbe dire brevemente: « tranne il caso di speciale convenzione scritta che all'uopo sarà moderata, come è detto all'art. 2. »

Presidente. Dunque sarebbe proposto: « salvo il caso di convenzione scritta che all'uopo sarà moderata, come è detto all'art. 2. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Sembra che possa essere conservato l'articolo qual'è, perchè veramente qui si tratta di agenti ai quali cesserebbe il nome di agenti di cambio per sostituirvi quello di semplici sensali di cambio.

Questa distinzione è essenziale; gli agenti di cambio saranno in quelle città dove c'è borsa, quindi andranno essi soggetti a tutte le discipline e obblighi e godranno di tutte le prerogative e di tutti i vantaggi che la legge loro conferisce.

Ma in quelle città nelle quali non v'avrà una borsa sarà difficilmente organizzato il corpo degli agenti di cambio, ed in tal caso resta ammessa la mediazione o per meglio la sensaria di cambio; e coloro che la esercitano rimangono semplici sensali di cambio, nella stessa guisa che vi hanno sensali di granaglie, di sete, di merci, di noleggi ed altri designati nel seguito della presente legge.

Questi sensali di cambio non potranno percepire che la metà del diritto che competerebbe all'agente di cambio, e ciò si spiega da che l'agente di cambio ha una responsabilità gravissima, va soggetto all'onere della

cauzione e ad una serie di discipline e di obblighi da cui il semplice sensale va esente.

Sembra perciò che non vi debba essere ostacolo alla conservazione di quest'articolo, anche poi perchè si tratta di una convenzione commerciale a vece che nell'articolo 2 si contemplano sole mediazioni non commerciali, come sono le mediazioni per vendite di stabili, per locazioni e simili altre convenzioni meramente civili.

Senatore Alfieri. Domando la parola

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. Se s'intende veramente che la convenzione scritta non possa eccedere la quota assegnata ad un vero agente di cambio, l'ufficio centrale non avrebbe sicuramente difficoltà ad accettare, ma qui è detto che i sensali avranno diritto alla metà di quello che spetterebbe ad un agente di cambio tranne che vi sia una convenzione scritta.

Ora non essendo limitata questa convenzione scritta potrebbe avvenire che si fosse stipulato il doppio, il triplo, il quadruplo, il decuplo di quello che potrebbe spettare ad un agente di cambio, e non so se l'onorevole Commissario Regio bene si apponga facendo questa differenza tra cose commerciali e cose non commerciali.

Cui non si tratta che di quello che dovrebbero fare gli agenti di cambio; la legge ammette che sino che non siano veramente agenti di cambio possano fare gli atti di mediazione che sono dalla legge medesima devoluti agli agenti veri; solo prescrive che a costoro non possa essere dato che la metà di quanto sarebbe dovuto ad un agente di cambio legittimo. Questa è la sola differenza.

Senatore Coppi. Per togliere ogni questione io proporrei di aggiungere in fine dell'articolo 21 le seguenti parole: « da moderarsi in caso di eccesso come all'articolo 2. »

Presidente. Questa proposta è già stata fatta dall'ufficio centrale (V. sopra).

Commissario Regio. Prego l'ufficio centrale di vedere se non sia preferibile di spiegare più chiaramente quest'articolo, per non confondere due cose le quali sono assolutamente diverse.

Confesso che il concetto non è forse abbastanza bene espresso; sarebbe assurdo il voler credere che mentre un semplice sensale di cambio ha titolo per legge alla sola metà dei diritti attribuiti agli agenti di cambio, si volesse poi permettere che mediante convenzione si potesse andar al di là del doppio, cioè oltre il diritto competente all'agente di cambio. Quindi se l'ufficio centrale lo crede opportuno si potrebbe aggiungere alcune parole per spiegar più esattamente il concetto.

Senatore De Foresta. A me pare che la spiegazione data dall'onorevole Commissario Regio possa essere sufficiente perchè non siavi timore che in forza di questo articolo sia lecito di pattuire una mercede superiore a quella che possono esigere gli agenti di cambio. Quando

si dice che nel caso di cui in quest'articolo non si potrà esigere che la metà dei diritti dovuti agli agenti di cambio tranne il caso di una convenzione scritta, si spiega abbastanza che con questa convenzione non si potrà in ogni caso mai pattuire una mercede maggiore di quella che possano percepire i veri agenti di cambio.

Tuttavia posto che l'onorevole Senatore Alfieri teme che possa esservi dubbio, e che si possa convenire una mercede anche maggiore, credo che per sciogliere questo dubbio si potrebbero aggiungere le seguenti parole: *la quale non potrà mai eccedere la mercede dovuta agli agenti di cambio.* In questo modo sarebbe positivamente spiegato che nel caso indicato non si potrà esigere che la metà della mercede dovuta agli agenti di cambio, salvo alle parti di combinare una mercede maggiore non mai eccedente quella che possano esigere gli agenti di cambio stessi.

Spero che l'onorevole Commissario Regio vorrà accettare questa aggiunta.

Commissario Regio. Accetto pienamente la proposta.

Senatore Gioia. Accetta anche l'ufficio centrale.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Proporrei di dire: *tranne che per speciale convenzione fosse pattuito l'intero diritto.*

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. A me pare che si possa mantenere la proposta fatta dal Senatore De Foresta che veramente risponde a tutti i dubbi che si sono sollevati; solamente invece di dire *la quale*, si dica *nella quale* non si potrà mai eccedere la mercede che sarebbe dovuta agli agenti di cambio.

Presidente. Rileggerò l'art. così modificato:

Art. 21.

« Non sono applicabili a coloro ch'eserciteranno la mediazione libera gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono agli agenti di cambio.

« Essi s'intenderanno equiparati ai semplici sensali, e come tali si uniformeranno a quanto stabilisce il seguente titolo IV, e rispetto alle mercedi per le operazioni che compiranno potranno solo pretendere la metà dei diritti competenti agli agenti di cambio residenti nella città capoluogo del distretto giurisdizionale della Camera, tranne il caso di speciale convenzione scritta, nella quale non potrà mai eccedersi la mercede che sarebbe dovuta agli agenti di cambio. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 22.

« Per rispetto alla negoziazione e al trasferimento degli effetti del Debito pubblico dello Stato, gli agenti di cambio osserveranno le leggi e regolamenti speciali sulla materia. »

(Approvato).

III.

Del Consiglio sindacale degli agenti di Cambio.

Art. 23.

« Nelle città contemplate all'art. 4, sarà istituito un Consiglio sindacale degli agenti di cambio.

« Il Consiglio sindacale sarà composto di tre, cinque, o sette membri, secondo sarà stabilito per Decreto Reale, che verranno eletti a maggioranza assoluta di voti dagli agenti di cambio a tal uopo riuniti in assemblea generale sotto la presidenza di speciale delegato dalla Camera di commercio, o dal Municipio. L'assemblea non sarà legalmente costituita, se non abbia almeno un numero doppio del Consiglio sindacale da nominarsi. In difetto di legale assemblea, o di maggioranza assoluta di voti, la nomina del Consiglio verrà fatta dalla Camera di commercio, o in mancanza dal Municipio.

« I membri del Consiglio sindacale dureranno in ufficio per un triennio, e potranno essere rieletti indefinitamente.

« I membri eletti scioglieranno fra loro, anche a maggioranza assoluta di voti, un Sindaco ed un Vice-sindaco per presiedere il Consiglio sindacale.

« Un Decreto della Camera o del Municipio stabilirà il modo di procedere alle dette elezioni, e quant'altro occorre per l'ordinamento ed esercizio del Consiglio sindacale. »

(Approvato).

Art. 24.

« Il Consiglio sindacale veglia, che niuno degli agenti che ne dipendono esca dai limiti delle facultà che gli sono attribuite;

« Denuncia alla Camera di commercio o Municipio le contravvenzioni avvenute, e dopo deliberazione presa a maggioranza di voti può pigliare cognizione dei libri di ciaschedun agente;

« Mantiene l'ordine e la disciplina del corpo degli agenti con dare all'uopo provvedimenti disciplinari;

« Previene e concilia le differenze che possano sorgere, tra i detti agenti o fra essi e i terzi per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

« Da avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alle tariffe dei dritti di mediazione e alla loro applicazione nel caso che ne sia richiesto dall'Autorità superiore o dai Tribunali;

« Accerta, dietro le denunce degli agenti di cambio, il corso degli effetti pubblici, degli altri valori, e dei cambi, e ne trasmette la nota alla Camera di commercio o Municipio.

« Morendo o incorrendo l'agente di cambio nell'interdizione, il Consiglio procura che i suoi libri siano prontamente depositati alla segreteria del Tribunale di commercio, osservate le norme che verranno stabilite nel regolamento per assicurare lo stato e la identità dei libri medesimi.

« In mancanza di Consiglio sindacale, tali attribuzioni competono al Municipio che vi provvede mediante speciale deputazione. »

(Approvato).

Art. 25.

« I Consigli sindacali, come pure le speciali deputazioni di cui all'articolo precedente potranno essere sciolte con Decreto reale, e l'esercizio delle loro funzioni potrà delegarsi ad un Commissario governativo sino all'insediamento dei nuovi Consigli o Deputazioni. »

(Approvato).

Art. 26.

« Le contravvenzioni che si commetteranno dagli agenti di cambio al disposto dagli articoli 4, 13, 15, 16 e 20 della presente legge saranno punite con multa da lire 100 a 500 e del doppio in caso di recidiva. »

« L'inesattezza delle registrazioni sul libretto, sul libro giornale, o sulle copie di cui è parola nell'articolo 15, e nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 20, come pure le contravvenzioni al disposto dagli articoli 17 e 18 saranno punite per la prima volta con la sospensione da 10 a 50 giorni, e in caso di recidiva con l'interdizione, salvo le pene stabilite dal Codice penale nei casi di falsità. »

Senatore **De Monte**, lo credo, Signori, che non vi sia severità sufficiente da applicarsi in questi casi contro gli agenti di cambio: quindi io proporrei alla saviezza del Senato d'accrescere il montante delle multe nel primo comma di quest'articolo.

Qui si parla di multe da L. 100 a L. 500: io proporrei al Senato di raddoppiare il montante.

Nel secondo comma si parla della pena di sospensione da 10 a 50 giorni, ma non vi si aggiunge la multa: eppure il caso è più grave e converrebbe si aggiungesse una multa grave in proporzione.

In ogni caso poi io credo che si abbia ad aggiungere questo concetto: *e dei danni ed interessi verso chi di ragione.*

Forse mi si potrebbe opporre che i danni e gl'interessi possono essere sperimentati sempre da colui che si crede lesa e pregiudicato dal fatto di un agente.

Ma noi siamo per fare una legge e bisogna togliere tutto ciò che possa in avvenire produrre dubitazione sul concetto di essa.

Sanno tutti quelli che sono giureconsulti che un dubbio si presenterebbe spontaneo; perchè sempre che si tratta di una penale alla quale si è adempito, nella penale si intendono compresi ancora i danni ed interessi, meno il caso che la legge espressamente non congiunga alla soddisfazione della penale anche l'indennità dei danni ed interessi.

Quindi io credo che possa il Senato, se lo crederà nella sua saviezza, aumentare il montante della multa, ed aggiungere sempre che risponda, oltre alla multa, gli agenti, de' danni ed interessi verso chi di ragione.

Presidente. Vuole la multa da lire 200 a 1000 ?

Senatore De Monte. Multa da lire 200 a 1000, quello è il primo comma.

Senatore Alfieri. Mi permetta l'onorevole Senatore De Monte di fargli un'osservazione in linea di fatto, ed è che il Senato approvando l'art. 4 alinea 2 ha già, secondo me, data sentenza sulla misura delle pene, giacchè nell'art. 4, secondo alinea è detto: « Resta vietato a qualunque altro, sotto pena pecuniaria da L. 51 a 500, di esercitare le funzioni, ecc. »

Senatore De Monte. È cosa diversa.

Senatore Alfieri. Ma furono qui comprese, epperò dico che si dovrebbe sopprimerne la menzione.

Senatore De Monte. Se si sopprime qui la menzione dell'articolo 4 allora rimangono gli altri articoli, e in ciò siamo d'accordo.

Senatore Alfieri. Volevo dire che in quanto a questo articolo 4 il Senato ha già stabilito la misura delle pene e che su questa deve in conseguenza regolare la scala delle altre pene.

Commissario Regio. Il Ministero non potrebbe accettare questo aumento di penalità perchè in verità quando le pene sono troppo forti non si applicano più: questa è la ragione per cui esse vennero diminuite, abbenchè si avessero sott'occhio tutti i regolamenti e leggi vigenti attualmente in Italia, nei quali per verità sono comminate pene maggiori di quelle che si propongono con questa legge.

Ma appunto perchè sono maggiori, esse non si applicano mai. È questa una osservazione che si fa da tutti gli uomini pratici.

In quanto all'articolo 4 bisognerebbe forse conservarlo per la ragione che qui si tratta di punire, non coloro pei quali è provvisto all'articolo 4 colle pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, ma bensì coloro i quali ricusassero il loro ministero.

Senatore Alfieri. Non esiste questa disposizione nella legge, dunque non può riguardar questo.

Presidente. Il sig. Senatore De Monte proporrebbe di adottare per le multe la seguente disposizione: invece delle lire 100 alle 500, vorrebbe si dicesse: di lire 200 a 1000.

Domando se questo emendamento è appoggiato. (Non è appoggiato).

Senatore Ferrigni, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Non essendo appoggiato, non dà luogo a discussione.

Senatore Ferrigni, Relatore. È per una menzione che mi pare fuor di luogo: « Le contravvenzioni che si commetteranno dagli agenti di cambio al disposto degli articoli 4, 13, 15, 16 e 20 della presente legge saranno punite con multa di lire 100 a 500. »

Evidentemente il richiamo dell'articolo 4 si riferisce ad una parte soppressa di quell'articolo, cioè al rifiuto di prestar l'opera della mediazione. Poichè un emendamento è stato apportato al progetto del Ministero nello articolo 4, e se n'è tolto assolutamente ciò che riguar-

dava il diniego di prestare la mediazione, io propongo la soppressione del richiamo all'articolo 4.

Commissario Regio. Aderisco a questa proposta.

Presidente. Il signor Senatore De Monte propone una aggiunta pei danni ed interessi.

Pregherei l'onorevole proponente di trasmettermene i termini per iscritto.

Commissario Regio. Prego l'onorevole Senatore De Monte di avvertire che all'articolo 12 è detto che la cauzione degli agenti di cambio sarà affetta da privilegio alla garanzia delle condanna subite in dipendenza dell'esercizio del loro ministero.

È quindi implicitamente detto che quell'agente di cambio che reca danno ad un terzo nell'esercizio delle sue funzioni, deve risarcirlo.

Presidente. Osservo al signor Commissario Regio che il numero 3 dell'articolo 12 è stato soppresso.

Commissario Regio. È verissimo che venne soppresso, ma ciò ebbe luogo per l'unica ragione che tale disposizione trovavasi già compresa nel numero 1 dello stesso articolo.

Presidente. Questa è un'aggiunta che propone il Senatore De Monte, e che metterò ai voti dopo l'articolo.

Metto ai voti l'articolo 26 colla soppressione della menzione dell'articolo 4.

« Le contravvenzioni che si commetteranno dagli agenti di cambio al disposto dagli articoli 13, 15, 16 e 20 saranno punite con pena pecuniaria da lire 100 a 500, e del doppio in caso di recidiva. »

« L'inesattezza delle registrazioni sul libretto, sul libro giornale, o sulle copie di cui è parola nell'art. 15, e nelle dichiarazioni prescritte dall'articolo 20, come pure le contravvenzioni al disposto degli articoli 17 e 18 saranno punite per la prima volta colla sospensione da dieci a cinquanta giorni, e, in caso di recidiva, colla interdizione, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale pei casi di falsità. »

(Approvato)

Il Senatore De Monte propone la seguente aggiunta all'articolo 26:

« In ogni caso gli agenti contravventori risponderanno dei danni ed interessi verso chi di ragione. » (Non è appoggiato).

Art. 27.

« In caso di fallimento gli agenti di cambio incorrono nella pronuncia d'interdizione, e nella condanna di bancarotta semplice, salvo le maggiori pene nel caso di dolo. »

(Approvato)

Art. 28.

« Quando l'agente di cambio violi i doveri del suo ufficio o del suo mandato, od offenda la propria delicatezza od il decoro del Corpo cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna speciale disposizione del Codice penale o della presente legge, si farà

luogo a procedimenti disciplinali, che sono l'avvertimento e la censura.

« L'avvertimento è dato per lettere del Presidente di ordine del Consiglio sindacale o del Municipio.

« La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso fatta dal Consiglio sindacale o dal Municipio da intimarsi all'agente di cambio per mezzo d'uscieri, ed a sue spese.

« L'agente di cambio che sia stato altra volta soggetto alla pena disciplinale dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da veruna pena speciale sarà punito colla censura.

« L'agente di cambio che sia stato per due volte colpito dalla censura sarà in caso di nuova mancanza denunziato al Tribunale, il quale riconoscendolo colpevole, dovrà condannarlo alla multa, e se per detta mancanza fosse stabilita una pena maggiore, sarà questa applicata. Nel caso di ulteriore recidiva potrà essere condannato alla sospensione ed anche alla interdizione. »

« Contro le deliberazioni del Consiglio sindacale è ammesso l'appello al Tribunale. »

(Approvato).

Art. 29.

« Vi sono sensali per le merci in genere e per uno o più rami distinti dalle medesime, come del commercio serico, dei cavalli, o d'altro: per le assicurazioni, pei noleggi e pei trasporti per terra e per acqua. »

(Approvato).

Art. 30.

« I sensali del commercio serico sono mediatori per le contrattazioni delle sete e dei relativi prodotti manifatturati, e quelle dei bozzoli in concorso dei sensali da merci.

Essi hanno esclusivamente il diritto di liquidarne il corso. »

(Approvato).

Art. 31.

« I sensali di merci fanno la mediazione per le mercanzie in generale, o per uno o più rami distinti delle medesime, compresa la mediazione per le paste d'oro e d'argento, e altre materie metalliche, e ne liquidano il corso. »

(Approvato).

Art. 32.

« I sensali da cavalli procurano le contrattazioni di legni, carrozze e finimenti. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Mi pare che qui vi sia omissione di qualche espressione: a mio avviso si dovrebbe dire che i sensali da cavalli procurano pure le contrattazioni di legni, carrozze e finimenti, o qualche cosa di simile.

Senatore **Giola**. Non abbiamo difficoltà di accettare.

Presidente. Metto ai voti l'articolo così emendato.

« I sensali da cavalli procurano pure le contrattazioni di legni, carrozze e finimenti. »

Chi approva l'articolo 32 sorga.

(Approvato).

Art. 33.

« I mediatori di assicurazioni distendono i contratti ossia le polizze di assicurazioni marittime in concorso dei pubblici notai, ne attestano la verità colla loro firma, e certificano il corso per qualsivoglia viaggio di mare, di fiume o di lago. Curano l'effettuazione di contratti per assicurazioni urbane, agricole e sulla vita. »

(Approvato).

Art. 34.

« I mediatori dei trasporti detti anche spedizionieri curano l'imbarco e lo sbarco delle merci, regolano il prezzo di trasporto, e compiono alle formalità doganali di cui siano incaricati, come pure a quelle concernenti i dazi municipali e le ferrovie. »

(Approvato).

Art. 35.

« I mediatori da noleggi fanno la mediazione per la locazione di bastimenti, e accertano il corso dei noli. »

(Approvato).

Art. 36 soppresso.

Art. 37 che diventa 36.

« Coloro che abbiano raggiunto la maggiore età o che, essendo minori, siano autorizzati a stare in commercio, potranno, quanto godano dei diritti civili, esercitare la professione di sensale solo che abbiano riportato da una delle Camere di commercio del Regno il certificato d'idoneità da comprovarsi mediante esame, ovvero che abbiano ottenuto la licenza contemplata all'articolo 7, e ne abbiano fatto seguire la registrazione alla segreteria del Municipio.

« I sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove.

« I sensali esercenti da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Mi duole che ad un'ora così avanzata della seduta io debba presentare alcune osservazioni le quali converrà estendere non a quest'articolo solamente ma anche ai vari successivi sino all'art. 40.

Io vedo un tale cambiamento di sistema relativamente ai sensali in confronto degli agenti di cambio, che confesso non sapere rendermene ragione.

Non mi atterrò solamente all'osservazione che si tratta d'un sistema diverso da quello che era stato sancito dalla legge 8 agosto 1854, secondo la quale la vigilanza sopra i sensali come sopra gli agenti di cambio era attribuita primieramente alle Camere di commercio, e soltanto dove queste non esistessero era attribuita ai Municipii; laddove qui, a cominciare dall'articolo 37, dappertutto dove si tratta di esercitare sorveglianza so-

pra questa classe di mediatori se ne dà ufficio ai Municipii; del che un primo segno si scorge nella registrazione che è prescritta nella segreteria del Municipio, quantunque per far risultare dell'idoneità si richieda un diploma, una specie di certificato che è rilasciato dalle Camere di commercio.

Ma procedendo alla disamina di tutti gli articoli, si scorge che il Municipio è l'unico invigilatore dell'anzidetta classe.

Io capisco che quando si tratta di mediatori di cavalli, di mediatori di contratti simili a quelli di cui si è parlato in alcuni degli articoli precedenti, non vi sia alcun inconveniente di lasciarne la vigilanza ai Municipii e non darne ingerenza alle Camere di commercio. Ma i mediatori non sono solamente di questa specie e basta leggere l'articolo 29 per essere chiariti che vi sono altre varie specie di mediatori o sensali, i quali abbracciano materie di gran momento, e particolarmente i mediatori dei contratti del commercio marittimo, quali sono le assicurazioni, i noleggi, i trasporti per terra e per acqua.

Finora non si è mai dubitato che l'incumbenza di mantenere la disciplina sopra questi mediatori fosse ufficio delle Camere di commercio, epperò non vedo come si potrebbe trasportare d'un tratto quest'attribuzione ai Municipii. Certamente i Municipii, per quanto è possibile, debbono, nella via che si aprì loro col nuovo sistema di amministrazione, acquistare una vita pressochè autonoma: ma io credo che questo non debba punto variare l'intima natura delle loro attribuzioni.

Se si vuole che i Municipii amministrino rettamente

i loro amministrati, non conviene impor loro nuovi carichi, nuove attribuzioni, le quali potranno poi difficilmente ed esattamente adempiere.

Uno dei due: od i Municipii basteranno a queste incumbenze col solo personale che hanno, e probabilmente sarà un personale piccolo, insufficiente; o per provvedere a quest'oggetto, bisognerà che costituiscano nuovi uffizi, e ciò sarebbe un sopraccarico pei Municipii stessi.

Questo è solamente in quanto alla considerazione che si volesse desumere da quella vita più ampia che si vuol dare ai Municipii. Ma qui non facciamo una legge pei Municipii, ma per il bene del commercio e per le materie della mediazione, ed io non so comprendere qual motivo vi possa essere stato per togliere alle Camere di commercio un'ispezione la quale era perfettamente consentanea alla loro natura per trasportarla all'Amministrazione municipale.

Presidente. Faccio osservare al Senato come l'ora è assai tarda, la discussione importante e che ci vediamo minacciati di non essere più in numero, io quindi leggo l'ordine del giorno per lunedì:

Al tocco riunione negli uffizi per l'esame degli ultimi progetti di legge presentati dal Ministero;

Alle 2 in seduta pubblica pel seguito della discussione del presente progetto di legge, poscia discussione dei seguenti progetti:

1. Costruzione di un ponte e di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno;
 2. Acquisto di materiale per escavazione dei porti;
 3. Costruzione di una strada nella Valle Roja.
- La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

CLVII.

TORNATA DEL 4 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Proposta di un ordine del giorno del Senatore La Marmora — Ordine del giorno conforme a quello adottato dalla Camera Elettiva, proposto dal Senatore Oldofredi — Parole al riguardo dei Senatori Menabrea e Nigra — Istanza del Presidente del Consiglio dei Ministri — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Oldofredi — Approvazione di quello proposto dal Senatore La Marmora — Presentazione di due progetti di legge — Invito del Ministro delle finanze, per la discussione del progetto di legge relativo alla Corte dei Conti — Osservazione del Senatore Alfieri — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della pubblica mediazione — Schiarimenti sull'art. 36 del Ministro di agricoltura, industria e commercio in risposta al Senatore Pinelli — Replica di questo — Emendamento all'art. 36 del Senatore Alfieri, accettato dal Ministero — Approvazione degli articoli 36 e 37 — Modificazioni all'art. 38 del Senatore Coppi, combattute dal Ministro di agricoltura, industria e commercio — Spiegazioni richieste dal Senatore De Foresta, date dal Regio Commissario — Osservazioni dei Senatori Oldofredi e Amari — Aggiunta all'art. 38 del Regio Commissario, accettata dall'ufficio centrale — Adozione dell'art. 38 colla modificazione del Senatore Coppi, e dell'aggiunta del Regio Commissario, non che degli articoli 39 e 40 — Emendamento all'articolo 41 del Senatore Corsi combattuto dal Regio Commissario, dai Senatori Ferrigni (relatore) e Alfieri — Replica del Senatore Corsi — Reiezione dell'emendamento Corsi — Approvazione dell'art. 41 — Osservazione del Senatore Alfieri sull'articolo 42 — Emendamento al medesimo del Senatore Taverna — Appunto del Senatore Coppi cui rispondono il Regio Commissario ed il Senatore De Foresta — Adozione dell'art. 42 coll'aggiunta proposta dal Senatore Alfieri non che dell'art. 43 — Emendamento allo articolo 44 del Ministro di agricoltura, industria e commercio combattuto dal Senatore Ferrigni — Osservazione del Senatore Pinelli, cui risponde il Senatore Alfieri — Nuovo emendamento del Ministro di agricoltura, industria e commercio, accettato dall'ufficio centrale — Parole del Senatore Coppi — Adozione degli articoli 44 al 47 ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio e della marina, ed il R. Commissario.

Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**. Dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**. Legge le lettere dei Senatori Riva, Di Bovino, Galvagno e Cibrario, colle quali domandano un congedo, il primo di 15 giorni per motivo di salute, il secondo di 15 giorni per urgenti affari di famiglia, il terzo di un mese per motivi di salute e il quarto di 8 giorni per affari di famiglia, che sono dal Senato accordati.

Presidente. L'onorevole Senatore La Marmora ha facoltà di parlare.

Senatore **La Marmora**. L'altro giorno il Senato ha udito le interpellazioni del Senatore Oldofredi al Ministro su certe voci correnti, e ha udito ugualmente con piacere le risposte che vennero fatte dal signor Presidente del Consiglio.

D'allora in poi, cioè a dire ieri, è uscito un manifesto del Re, il quale naturalmente fece nel pubblico una grandissima impressione.

Questa impressione ebbe egualmente luogo nel Senato, per quanto ho potuto udire oggi dalla bocca di varii miei colleghi; ed io come uno dei più attempati, dei più anziani Senatori, mi faccio ardito di prender la parola in nome del Senato, e dire che il Senato sente il bisogno di stringersi ogni giorno di più attorno al Re a fine di mantenere intatti i diritti suoi, nonchè la pace e la quiete nel paese, e a questo proposito io proporrei al Senato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato ponendo ogni sua fiducia nel Re, mentre

fa plauso alle sue ferme e patriottiche parole passa all'ordine del giorno ».

Senatore **Oldofredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Oldofredi**. Io certamente non posso che far plauso alle parole dell'onorevole Senatore La Marmora. In queste gravissime circostanze crederei per altro più utile pel paese che ci fosse un ordine del giorno del Senato identico all'ordine del giorno della Camera elettiva, e ne dirò la ragione.

I momenti, non si può nascondere, sono gravissimi, ed è necessario che si sappia nell'interno e all'estero che tutto il Parlamento è concorde, e che questa concordia si appalesa nel concetto e perfino nella forma dell'ordine del giorno.

Io per conseguenza ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato associandosi alle ferme e nobili parole del Re passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che nel Senato tutti hanno lo stesso pensiero, cioè quello di dichiarare che ci stringiamo intorno al trono per difendere le prerogative della Corona, e per salvare i principii dello Statuto.

Questo sentimento fu manifestato quasi all'unanimità nella Camera dei deputati ed io credo che lo stesso avverrà in Senato.

Ora qui, o Signori, sono proposti due ordini del giorno i quali esprimono lo stesso pensiero.

Solo il Senatore Oldofredi crederebbe, anche per dare maggior valore a questo ordine del giorno, che quello del Senato fosse identico a quello della Camera dei Deputati. Signori, bisogna rispettare gli antecedenti e i principii dei Corpi deliberanti.

Sarebbe la prima volta che nelle nostre deliberazioni il Senato adottasse un ordine del giorno identico a quello della Camera dei Deputati, quand'anche si tratti di esprimere la medesima idea.

Ora per esprimere la medesima idea, vi sono proposti due ordini del giorno, quello del mio onorevole amico e collega Senatore La Marmora, il quale certamente ha un concetto largo ed ampio quanto quello della Camera dei Deputati, e quello dell'onorevole Senatore Oldofredi.

Io credo che per la dignità stessa del Senato, bisogna serbargli anche la libertà di esprimere il proprio concetto senza vincolarsi alla formola che sia già adottata nell'altro ramo del Parlamento.

Qui non si tratta che di una questione di parole. Se vi fosse diversità di concetto, capirei che si potesse fare un'altra proposta; ma quando lo stesso pensiero, lo stesso sentimento viene ad essere espresso in un modo diverso dal Senato, non veggio perchè si voglia ricorrere ad un'altra formola.

Perciò erederei più opportuno e più conforme alla dignità del Senato l'adottare l'ordine del giorno proposto dal Senatore La Marmora.

Senatore **Oldofredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Oldofredi**. Nel proporre il mio ordine del giorno evidentemente io non aveva avuto intenzione di offendere la dignità del Senato; io non so se vi sia nessun caso in cui le due parti del Parlamento abbiano votato lo stesso ordine del giorno, e se ciò sia contrario allo Statuto od anche al regolamento. Ma io credo più utile nelle circostanze attuali mostrare e dentro e fuori del paese la più stretta concordia.

Quale inconveniente vi può essere che un ordine del giorno identico a quello della Camera dei deputati sia adottato dal Senato?

Io non ne vedo alcuno, anzi ci vedo una grandissima utilità, perchè ciò farà un ottimo effetto nell'interno e fuori. Si vedrà che il paese è concorde nel volere che il Re ed il Governo facciano rispettare la legge da chiunque cerchi violarla.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi rincresce di insistere, ma non posso ammettere le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Oldofredi. Se non vi è precedente che vici la identità di due ordini del giorno per la Camera dei deputati e pel Senato, io credo poter dichiarare che non vi è precedente che siano stati adottati due ordini del giorno identici dalle due Camere.

D'altronde io penso che il Senato mantenendo la sua dignità, dee dare al sentimento che egli è chiamato ad esprimere un carattere di spontaneità.

Ora questo carattere di spontaneità mancherebbe, se esso adottasse la formola dell'ordine del giorno adottato dall'altro ramo del Parlamento.

Per questi motivi io insisto nuovamente perchè il Senato accolga l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore La Marmora.

Senatore **Nigra**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Nigra**. Ho chiesto la parola per significare l'effetto che a me fa il sentire sollevarsi difficoltà circa il votare più l'uno che l'altro degli ordini del giorno proposti.

Lo scopo di questi ordini del giorno qual è?

È di approvare quanto questi ordini del giorno riguardano. Adunque s'adotti l'uno o l'altro lo scopo mi pare raggiunto.

Ma il Senatore Menabrea teme che adottandosi un ordine del giorno identico a quello della Camera elettiva, ciò possa esser contrario ai precedenti del Senato.

Io credo l'opposto. Io mi trovo contento di esprimere un voto che è quello della Nazione e che fu espresso dall'altro ramo del Parlamento. L'identità nulla rileva; più breve è l'espressione di questo ordine del giorno, e più risponde alla necessità che ha il paese

di dire: noi siamo concordi, noi vogliamo la stessa cosa.

Presidente del Consiglio. Io pregherei l'onorevole Senatore Oldofredi a voler ritirare il suo ordine del giorno. Io convengo con lui che forse vi può essere una certa utilità che le parole colle quali viene ad essere espresso l'ordine del giorno che sarà approvato dal Senato, sieno identiche a quelle della Camera dei Deputati, poichè essendo identiche le parole, si può credere che uniforme sia il pensiero. Ma anche quando le parole possano avere una qualche diversità, se il concetto è identico, lo scopo che se ne ottiene non è punto diverso.

D'altra parte se si mettono i due ordini del giorno ai voti non si avrà quella, non dico unanimità, ma quella grandissima maggioranza che spero vorrà il Senato portare nell'approvazione di questo ordine del giorno, e siccome qui si tratta piuttosto di un effetto morale e politico, questo sarà tanto più grande, tanto più importante quanto maggiore sarà il numero di coloro che vorranno approvare quell'ordine del giorno.

Per queste considerazioni pregherei l'onorevole Oldofredi a voler ritirare il suo ordine del giorno, e ad associarsi a quello dell'onorevole Senatore La Marmora.

Senatore Oldofredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Oldofredi. Affinchè non passano divisioni nella votazione, ritiro il mio ordine del giorno. (*Bravo Bravo*).

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore La Marmora e sottoscritto dai signori Menabrea, Balbi-Piovera, Decardenas, Corsi, Spada, Chiesi, Arrivabene, Della Rovere, Arese, Orso Serra.

« Il Senato, ponendo ogni sua fiducia nel Re, mentre fa plauso alle sue ferme e patriottiche parole passa all'ordine del giorno. »

Chi approva quest'ordine del giorno voglia alzarsi. (È approvato all'unanimità)

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno relativo all'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, l'altro relativo alla modificazione della legge 16 marzo 1860 concernente la dotazione della Corona.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Ministro delle Finanze. Mi permetta ancora, signor Presidente; tra i varii progetti di legge che ho avuto l'onore di pregare qualcuno dei miei colleghi di presentare al Senato in questi passati giorni, ve ne ha uno sul quale io dovrei pregare il Senato a voler portare in modo speciale la sua attenzione acciò, s'è pos-

sibile, esso riceva la sua sanzione in questo scorcio di sessione; ed è quello che riguarda l'istituzione della Corte dei Conti.

Sono così seri gli inconvenienti che si hanno a lamentare nell'Amministrazione per la mancanza di questa legge che, malgrado la stagione avanzata, io ho creduto dover insistere presso la Camera elettiva acciò volesse consacrare alcune sedute all'esame di questo importante progetto di legge, La Camera elettiva volle benignamente accogliere la preghiera che ora rivolgo al Senato per lo stesso effetto.

Io non dubito che l'ufficio centrale che forse a quest'ora è stato eletto, voglia prendere in qualche considerazione le istanze mie, esso che conosce tutte le ragioni che rendono necessaria la votazione di questo progetto di legge. Quindi stimo superfluo il dire altre parole.

Presidente. Posso accertare l'onorevole signor Ministro, che la legge è già stata studiata negli uffici e ciascuno di essi ha nominato il suo Commissario, ed è già costituito l'ufficio centrale il quale forse avrà nominato il suo Relatore, ed ho speranza perciò che il voto del signor Ministro possa essere esaudito prima che finisca questo scorcio di sessione.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. L'ufficio centrale al quale ho l'onore d'appartenere come membro del primo ufficio, non ha ancora potuto radunarsi, perchè mancava uno dei suoi membri, il quarto ufficio non avendo nominato il suo Commissario che stamane.

Veramente io mi trovo in una posizione singolare perchè, quantunque nominato dal mio ufficio, io mi sento al tutto nuovo a questa materia, e non potrei promettere di pormi in così breve tempo in grado di sostenere le ragioni di questo progetto.

Pregherei perciò l'ufficio di scegliere persona che sia già istruita di questa materia.

Io sono, dissi, nuovissimo a questa materia, e credo che altri dei miei colleghi, almeno quelli che erano destinati ad essermi tali in questo ufficio, sieno nello stesso caso.

La cosa è grave: sono passati sotto i nostri occhi due, anzi tre sistemi diversi, e prenderli e ridurli all'ultima definizione, non mi pare cosa tanto facile e spedita.

Ciò non vuol dire che io mi opponga per nulla al desiderio manifestato dal signor Ministro, anzi vorrei appianare per quanto è possibile la difficoltà che vi sarebbe nel dovere, come diceva, prepararmi a sostenere in un modo qualunque quel progetto di legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io ringrazio il sig. Presidente della dichiarazione che ha fatto, e pregherei poi l'onorevole signor Senatore Alfieri a voler vedere se non sia anzi conveniente che egli rimanga nell'uf-

ficio centrale, perchè si tratta di un progetto di legge per certo grave ma che non potrebbe in generale riescir nuovo ad un uomo così dotto ed esperto come il Senatore Alfieri, segnatamente perchè questo progetto venne in questa sessione già discusso in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Naturalmente io non ho fatto preghiera perchè il progetto fosse considerato degli urgentissimi, e perchè venga in discussione piuttosto domani che doman l'altro, od al principio della settimana vengente, io pregava solamente il Senato affinchè vedesse se non fosse possibile discuterlo e votarlo in questo scorcio di sessione, e non vedrei ragione per cui l'ufficio centrale avesse da privarsi dei lumi così preziosi del Senatore Alfieri.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA MEDIAZIONE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione relativa alla legge sulla mediazione. Restammo all'articolo 37 del progetto e sul quale prese la parola il Senatore Pinelli.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se male non mi rammento le parole del Senatore Pinelli, egli rivolgeva al Ministero questa domanda:

Perchè avete voi tolti i sensali dalla dipendenza delle Camere di commercio per sottoporli ai Comuni? Perchè avete voi, così facendo, variata la legge del 1854?

Io dirò brevemente al Senatore Pinelli quale fu il concetto che spinse il Governo a proporre al Senato di modificare, anzi di variare in questo compiutamente la legge del 1854.

La legge del 1854 sottoponeva i sensali a quelle stesse discipline, a quelle stesse cauzioni alle quali sono sottoposti gli agenti di cambio.

Scrittori che hanno trattato ampiamente questo argomento, se in alcune parti hanno riconosciuto fra gli agenti di cambio ed i sensali molta affinità, hanno tuttavia concordemente stabilito militare moltissime ragioni perchè essi siano sottoposti a discipline diverse e regolati da sistemi diversi.

Dirò in secondo luogo, che se nelle antiche province la legge teneva congiunti agenti di cambio e sensali, ciò proveniva da ragioni speciali alle antiche province ove allora non avendo ancora preso molto sviluppo le operazioni di borsa per titoli pubblici, strade ferrate ed imprese industriali, i mediatori cumulavano la senseria e l'agenzia di cambio.

Per esempio nella città di Torino la mediazione delle sete si affidava agli agenti di cambio. La Camera di commercio stessa aveva un ufficio di saggio delle seto.

Ciò aveva fatto credere alla necessità di tenere uniti gli agenti di cambio ai sensali.

Tuttavia nella città di Genova dove le imprese indu-

striali avevano preso maggiore sviluppo, ad onta che la legge proclamasse quest'unione, non fu mai possibile ottenere che i sensali fossero sottoposti a quelle stesse discipline a cui erano sottoposti gli agenti di cambio.

Dirò di più che nella Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra gli agenti di cambio ed i sensali sono perfettamente disgiunti fra loro.

Nella Francia si è cominciato per tenerli uniti, e non è stato che coll'andar del tempo, collo svolgersi delle operazioni che riguardano i titoli industriali, che si è riconosciuto la necessità di dividerli.

Dell'Inghilterra non parlo, perchè naturalmente vi è completa libertà; ma nel Belgio che per le sue istituzioni tanto somiglia a noi, nel Belgio i sensali sono sottoposti ai Comuni e non alle Camere di commercio. E vi sono per questo alcune ragioni che, se mi permette il Senato, sottoporrei brevemente alle sue considerazioni per non dilungare soverchiamente questa discussione.

Nelle borse non si concludono i contratti di derrate, di carbone, di vini, merci ecc. ecc., perchè è necessario che ciascun contratto sia stabilito, sia fatto sul luogo nei magazzini e sui mercati, quindi non sono precisamente contratti che si stabiliscono nelle Borse.

Ora nella legge sulle Camere di commercio che il Senato ha già votato, le spese delle borse sono a carico delle Camere di commercio, e non sono in nessun modo a carico delle Camere di commercio le spese necessarie per i sensali, le quali sono a carico dei Comuni; quindi non mi parrebbe giusto nè mi parrebbe opportuno il far pagare ai Comuni queste spese e poscia sottomettere i sensali alla dipendenza delle Camere di commercio.

Nell'art. 18 della legge presente, che è stato votato, mi pare sia già stata stabilita la divisione fra gli agenti di cambio ed i sensali: chiaramente anzi è stata stabilita, perchè si è proibito di cumular l'esercizio d'agente di cambio con qualsiasi altra qualità di mediazione.

La divisione quindi fra gli agenti di cambio ed i sensali è stata già, nell'articolo 18, dal Senato sancita ed approvata.

Le Camere di commercio, mi si permetta il dirlo, mancano ancora di mezzi speciali per sorvegliare tutte queste contrattazioni, le quali hanno relazione a contratti di oggetti agricoli e che in special modo non sono veramente sottoposti alle Camere di commercio; e qui mi permetta il signor Senatore Pinelli di dichiarargli un fatto.

È mio intendimento di proporre alla sanzione legislativa un progetto di legge che completi le Camere di commercio, e abbracci così anche l'agricoltura e l'industria; e forse nelle disposizioni di questa legge sarà più facile di vedere se si possono classificare i sensali i quali specialmente contrattano oggetti relativi all'agricoltura, piuttosto che il lasciarli alle Camere di commercio. Ma intanto che questa legge manca, io ripeto, non credo che le Camere di commercio abbiano quel modo efficace da poter sorvegliare tutte le contrattazioni

che non sono obbligatorie da farsi in Borsa, ma che si possono fare in tutta la superficie del territorio, nei mercati, nelle fiere, dovunque. Quindi io credo che al Comune il quale ha la tutela del territorio, e cui spetta tutto ciò che riguarda i regolamenti di polizia e d'altro, compete maggiormente di esercitare quest'autorità sopra i sensali, piuttosto che affidarla alle Camere di commercio.

Ecco, o Signori, le ragioni che mi hanno spinto a far questo. Aggiungerò un'ultima riflessione, per non abusare della pazienza del Senato, ed è che i Comuni in quanto appunto hanno un'immediata ingerenza sulle fiere e mercati, e in tutto quelle cose nelle quali i sensali possono esercitare il loro ufficio, perciò possono esercitare la loro propria sorveglianza. Per questa ragione io ho creduto che sia più savio il proporre di dividero completamente gli agenti di cambio dai sensali e di disporre quali siano le differenti discipline degli uni e degli altri.

L'esperienza ha provato che in questo paese come negli altri, non si possono sottoporre i sensali a quelle cauzioni alle quali sono sottoposti gli agenti di cambio. L'esperienza ha provato che anche nel nostro paese e specialmente nel genovesato è stato impossibile attuare compiutamente questa legge.

Per queste ragioni fu posto il principio che essi dovevano e potevano essere divisi, principio sancito nella legge sulle Camere di commercio, e in questa stessa legge all'articolo 18, principio sancito dalla Francia dal Belgio, dall'Inghilterra, dovunque; poichè noi altri entravamo francamente in questa via di separare gli agenti di cambio dai sensali, mi parve che fosse opportuno di porre ognuno di essi sotto alla sorveglianza la quale potea tornare più efficace, poteva meglio cautelare l'interesse di coloro i quali hanno d'uopo dell'opera degli agenti di cambio, e non esito a dichiarare che in questo caso io credo che la tutela del comune sia molto ma molto più efficace di quella delle Camere di commercio.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. La ragione che mi aveva mosso a parlare fu principalmente che il sistema di assoggettamento dei sensali alle Camere di commercio fosse stato stabilito colle leggi precedenti; ma le considerazioni addotte a questo riguardo dall'onorevole signor Ministro essendo dettate dall'esperienza posteriore, non possono a meno di avere un grandissimo valore.

Ciò che mi induceva a proporre la continuazione del sistema che avrebbe conservato la vigilanza sui sensali alle Camere di commercio, era il vedere l'analogia che avevano alcuni rami di mediazione, con quelli oggetti dei quali si debbono occupare di proposito tali Camere nei grandi centri, come sarebbero appunto le città marittime.

Non può a meno di riconoscersi che la vigilanza sopra questi contratti che riflettono il commercio marittimo non possa essere esercitata con molto maggiore

diligenza e precisione da un corpo il quale è abitualmente occupato dalle discipline che riflettono queste specie di contrattazioni. Tali sono, a modo d'esempio, le stipulazioni sopra le quali le Camere di commercio hanno un intervento positivo, poichè da esse debbono rilasciare certificati, polizze, le quali in sostanza comprovano l'esistenza regolare delle contrattazioni. Ciò stante non mi sembrava molto desiderabile lo sciogliere queste attribuzioni, riportandole ai municipii.

Ora però riguardando in complesso l'intero sistema, e lo sviluppo che l'onorevole Ministro intende dare progressivamente a queste discipline, anche creando altre Camere di commercio, lo quali verrebbero a dimezzare le attribuzioni delle Camere attuali, l'aspetto della questione può essere alquanto variato.

Forse i municipii in certe località avranno mezzi migliori per vigilare sulle contrattazioni di quelli che possano forse avere le Camere di commercio.

Ripeto adunque che la mia opinione si portava principalmente sopra certe nature di contrattazioni, ma che riguardata la cosa in complesso, non posso non riconoscere che vi sia molta saviezza nelle considerazioni esposte dall'onorevole signor Ministro.

Presidente. Darò di nuovo lettura dell'articolo 37 ora diventato 36.

« Coloro che abbiano raggiunto la maggiore età o che, essendo minori, siano autorizzati a stare in commercio, potranno, quando godano dei diritti civili, esercitare la professione di sensale solo che abbiano riportato da una delle Camere di commercio del Regno il certificato d'idoneità da comprovarsi mediante esame, ovvero che abbiano ottenuto la licenza contemplata all'articolo 7, e ne abbiano fatto seguire la registrazione alla segreteria del Municipio.

« I sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove.

« I sensali esercenti da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti.

Senatore Alfieri Domando la parola.

Presidente La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Forse sarebbe da aggiungersi qualche cosa all'ultimo alinea di quest'articolo, per renderne più facile la intelligenza.

Al primo alinea è detto « i sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove. »

Dopo si dice « i sensali esercenti da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti. »

Forse non si supporrà facilmente che vi siano sensali esercenti senza essere nominati regolarmente, e per la sola interpretazione di questo fatto si darebbe luogo alla disposizione di cui si tratta nell'ultimo alinea di quest'articolo. Se ciò è, pare che bisogna dirlo espi-

mendosi così: « i sensali esercenti da più di cinque anni senza nomina regolare. »

Commissario Regio. È propriamente per regolarizzare la posizione di quegli esercenti che agiscono di fatto, perchè per gli altri si dice: « i sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a dare ulteriori prove. »

Senatore Alfieri. Si potrebbe dire: « i sensali esercenti di fatto da più di cinque anni, ecc. »

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Rileggo l'articolo con questa correzione: « Coloro che abbiano raggiunta la maggiore età o che, essendo minori, siano autorizzati a stare in commercio, potranno, quando godono dei diritti civili, esercitare la professione di sensale solo che abbian riportato da una delle Camere di commercio del Regno il certificato d'idoneità da comprovarsi mediante esame, ovvero che abbiano ottenuta la licenza contemplata all'articolo 7 e ne abbiano fatto seguire la registrazione alla segreteria del Municipio. »

« I sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove. »

« I sensali esercenti di fatto da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti. »

Chi approva quest'articolo così modificato si alzi.

(Approvato).

Art. 38 ora 37.

« La stessa persona potrà esercitare cumulativamente più specie di mediazione facendone espressa annotazione nella domanda da farsi al Municipio per la registrazione di cui all'articolo precedente, e sempre che abbia riportato per ciascun ramo il certificato d'idoneità, o trovisi provvisto della licenza, in conformità dell'articolo medesimo. »

(Approvato).

Art. 39 ora 38.

« È esteso ai sensali l'obbligo della registrazione degli affari che tratteranno sul libretto prescritto all'articolo 15 e della presentazione del libretto alle Autorità e Corpi contemplati all'art. 16. »

« È parimenti preciso obbligo dei sensali di dichiarare non meno di una volta per settimana, e in conformità dei regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio o Municipio, le negoziazioni seguite a loro mediazione nel corso della settimana. »

« Il libretto dei sensali sarà numerato e parafrato dal Sindaco locale. »

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppi. Per onore della nostra bellissima favella propongo al Senato che gli piaccia di togliere dall'art. 39 che è divenuto 38 la parola *Parafrato*, e che sia sostituita ad essa una parola italiana.

Quanto a me proporrei la parola *vidimato*.

Intendo che si possono affacciare dubbi e dubbi gravi sull'italianità anche di questa; ma non ostante avverto che è usata più comunemente e che il Senato le ha già data la patente di naturalizzazione approvando l'art. 15 di questa stessa legge nel quale si trova la parola *vidimato*.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Coppi, poichè si tratta di migliorare lo stile della legge; certamente ciò a niuno spetta meglio che ai Senatori toscani; ma io farei osservare però che è dubbia molto la paternità dell'uno e dell'altro vocabolo, che sono due figli della nostra lingua, ma sono tutti e due figli non troppo legittimi.

Ora se l'onorevole preopinante proponesse una parola veramente italiana, sull'italianità della quale non potesse cadere alcun dubbio, io non esiterei ad accettarla; ma poichè mi porta una parola la quale egli stesso riconosce non essere d'origine puramente italiana, io lo pregherei a considerare se la parola *parafrato*, non renda il senso meglio che la parola *vidimato*.

Ma dice l'onorevole Senatore Coppi: il Senato ha già battezzato la parola *vidimato*; ebbene vuol dire che il Senato battezzerà anche quella *parafrato*.

Io, ripeto, non ho nessuna difficoltà d'accettare la parola *vidimato*, ma a me sembra che la parola *parafrato* in questo senso sia più efficace.

Senatore Coppi. Prima di tutto osservo che questa parola è anche mal tradotta, perchè bisognerebbe dire *parafato* e non *parafrato*.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È un errore di stampa.

Senatore Coppi. Poi io dico, se non vi è una parola corrispondente che sia di origine puramente italiana, si supplisca con una circonlocuzione; si dica *segnato in ogni pagina*, si immagini qualche altra cosa, ma non si dia l'esempio riprovevole di usare una parola che è prettamente gallica.

Bisogna ben ponderare le parole che si impiegano nelle leggi, perchè io ebbi a sentire in proposito osservazioni che non ripeterò, ma che sono a discredito certamente delle leggi stesse.

Per me sarei d'opinione che dovesse essere sostituita a questa un'altra parola italiana, dicendosi in ogni caso *parafato*.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho già dichiarato che l'aver scritto *parafrato* fu un semplice errore di stampa.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Prima di tutto io vorrei pregare il sig. Ministro, od il Commissario Regio di spiegare qual sia il concetto preciso che si vuole esprimere con quest'articolo.

Se si vuole cioè che ogni foglio sia provvisto della firma di quello che deve vidimare il registro, oppure se s'intende che firmato il primo e l'ultimo, per gli altri basti la così detta parafra, od un segno qualunque.

Dopo questa spiegazione, sarà il caso di discutere sulla parola più propria ossia più italiana per esprimere il concetto concordato.

Commissario Regio. È precisamente perchè vi sia la firma in ogni foglio.

Senatore De Foresta. Allora mi pare che si possa dire vidimato e firmato in ogni foglio. Del resto l'ufficio centrale lascia volentieri all'onorevole preopinante di suggerire l'espressione che egli ravvisi più adattata.

Senatore Coppi. Io aveva suggerito che si dicesse: « firmato in ogni pagina. »

Senatore Oldofredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Oldofredi. Nella pratica la parola *parafato* è francese: in Francia si usa sottoscrivere, o meglio parafare, cioè mettere la firma nella prima e nell'ultima pagina, e quindi l'iniziale o la sigla nelle altre. Qui per chiarezza della cosa converrebbe sapere se si vuole che siano firmate tutte indistintamente le pagine, o solo come si usa in Francia parafate.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Facciamo pur uso delle parole « firmato in ogni pagina » suggerite dall'onorevole Senatore Coppi.

Senatore Coppi. In Francia per le disposizioni del Codice di commercio devono i libri essere *signés et paraphés* dal presidente del Tribunale di commercio, il quale appone la sua firma in fine di ogni pagina.

Questo è il modo che si usa, ed io, che ne ho firmati tanti quando sono stato giudice di prima istanza, so come si faceva. Facciamo dunque egualmente anche noi, e si dica per esempio: « firmate in abbreviatura in ciascheduna pagina. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Non ho nessuna difficoltà di accettare le parole: « firmate in abbreviatura in ogni pagina. »

Senatore Coppi. Si potrebbe anche dire: « firmate con iniziali. »

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Giacchè stiamo discutendo sulla parola di cui devesi far uso, scegliamone almeno una italiana, che sarebbe quella di *sigla*. La parola che i francesi con una voce derivata dal greco traducono in *paraphé*, in italiano traducesi in *sigla*, e siccome questa parola la si è usata per vari secoli, credo non sarebbe uno scandalo se l'usassimo anche adesso.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io accetto più volentieri la parola *firmato in abbreviatura*, che non quella suggerita dal signor Senatore Amari; perchè quantunque la parola *sigla* sia, se si vuole, precisa, correrebbsi però il rischio che non fosse da tutti intesa, e così facesse nascere diffi-

coltà nella pratica fra i commercianti, anzichè rimuoverla.

Presidente. Dunque l'ultimo alinea di quest'articolo sarebbe così concepito:

« Il libretto dei sensali sarà numerato e firmato in abbreviatura in ciascheduna pagina dal sindaco locale. »

Senatore De Foresta. Se non domanda la parola il Commissario regio, la domanderò io a nome dell'ufficio centrale.

Commissario Regio. Nell'art. 38 è esteso l'obbligo ai sensali della registrazione degli affari che trattano sul libretto prescritto dall'art. 15 non che della presentazione del libretto alle autorità e corpi contemplati nell'art. 16, a questo primo paragrafo si propone di aggiungere il seguente:

« Tuttavia per detta registrazione sarà escluso l'uso della matita. »

La ragione di questa proposta sta in ciò, che quanto all'agente di cambio, può ammettersi benissimo l'uso della matita per le annotazioni delle operazioni concluse, imperocchè egli ha obbligo dalla legge di registrarle nello stesso giorno sul libro giornale; ma siccome i sensali non avrebbero da questa legge l'obbligo di questa seconda registrazione, e che quindi il *carnet* formerebbe propriamente l'unico modo con cui si potrebbe in caso di contestazioni giustificare la contrattazione, egli sembra meno conveniente di accettare l'uso della matita. Quindi il Ministero proporrrebbe la seguente aggiunta:

« Tuttavia per detta registrazione sarà escluso l'uso della matita. »

Senatore Ferrigni, Relatore. L'ufficio centrale accetta questa modificazione poichè veramente non vi concorre l'obbligo del libro giornale, il quale rende senza pericoli l'annotazione a matita nel semplice libretto degli agenti. Quindi non v'ha obiezione da fare.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo 39 ora 38 colle proposte modificazioni.

Esso sarebbe così concepito:

Art. 38.

« È esteso ai sensali l'obbligo della registrazione degli affari che tratteranno sul libretto prescritto all'articolo 15 e della presentazione del libretto alle Autorità e Corpi contemplati all'art. 16.

« Tuttavia per questa registrazione è escluso l'uso della matita.

« È parimenti preciso obbligo dei sensali di dichiarare non meno di una volta per settimana, e in conformità dei regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio o Municipio, le negoziazioni seguite a loro mediazione nel corso della settimana.

« Il libretto dei sensali sarà numerato e firmato in abbreviatura in ciascheduna pagina dal sindaco locale. »

(Approvato)

Art. 39.

« La vigilanza dei sensali è attribuita al Municipio che vi provvede per mezzo di una sua deputazione speciale o per mezzo di un Consiglio sindacale dei sensali istituito ed eletto in conformità degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge. »

(Approvato).

Art. 40.

« Colui che intraprenda l'esercizio delle funzioni di sensale senza prima avere adempito a quanto è disposto nell'art. 37 sarà punito con ammenda da lire 51 a 250.

Dà luogo alla stessa pena il cumulo della mediazione vietato, la omissione, o irregolarità delle registrazioni sul libretto di cui è menzione negli articoli 38 e 39, come pure l'abituale omissione delle dichiarazioni delle negoziazioni prescritte dall'art. 39, salvo, rispetto alla falsità delle registrazioni sul libretto e delle dichiarazioni prescritte dall'art. 39, le pene comminate dal Codice penale. »

Presidente. Naturalmente si cambierà l'indicazione degli articoli a cui questo si riferisce.

Senatore Stara. Proporrei che alla parola *ammenda* si sostituissero quelle di *pena pecuniaria*.

Presidente. Consente l'ufficio centrale che si dica: *sarà punito con pena pecuniaria?*

Senatore Ferrigni, Relatore. L'ufficio centrale non si oppone.

Commissario Regio. Gli articoli citati in questo art. 40, diminuiscono di uno, epperò il 37 diventa 36, l'art. 39 diventa il 38 e così di seguito.

Presidente. Rileggo l'art. 40, così corretto.

« Colui che intraprenda l'esercizio delle funzioni di sensale senza prima aver adempito a quanto è disposto nell'art. 36, sarà punito con pena pecuniaria da lire 51 a 250.

« Dà luogo alla stessa pena il cumulo della mediazione vietato, la omissione, o irregolarità delle registrazioni sul libretto di cui è menzione negli articoli 37 e 38, come pure l'abituale omissione delle dichiarazioni delle negoziazioni prescritte dall'art. 38, salvo rispetto alla falsità delle registrazioni sul libretto e delle dichiarazioni prescritte dall'art. 38, le pene comminate dal Codice penale. »

(Approvato).

V.

Disposizioni generali.

Art. 41.

« Per gli effetti della presente legge gli agenti di cambio e i sensali saranno reputati commercianti. »

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Quest'articolo 42 che è diventato 41, secondo il mio avviso, sarebbe da sopprimersi de-

finivamente, o almeno piuttosto è da ritornare all'articolo 26 della legge del 54; portandovi però qualche piccola riforma.

Quest'articolo dice: « Per gli effetti della presente legge gli agenti di cambio e i sensali saranno reputati commercianti. »

Ora o vuole quest'articolo portare una restrizione alla condizione degli agenti di cambio e dei sensali come commercianti, o crede che questi sensali e agenti di cambio, quando non vi fosse questo articolo che li reputa tali non sono commercianti e che non è che per effetto della presente legge che sono tali? Io credo che se s'intende che questi agenti di cambio e sensali non sieno commercianti se non in forza della legge noi non saremmo nel vero.

Dico che non saremmo nel vero, quando si credesse che sia bisogno di una dichiarazione della legge per dire che gli agenti di cambio e i sensali sono commercianti. Lo sono di natura propria: « Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale. »

Fra gli atti di commercio sono noverate nel nostro codice e così in tutti i codici di commercio *les opérations de courtage*, come dicono i francesi; e come noi diciamo: *operazioni di senseria*. Basta per ciò consultare l'articolo 672 del Codice piemontese e l'articolo francese 632. Gli agenti di cambio e i sensali fanno le operazioni di *courtage*, fanno le *senserie*: fanno dunque un atto di commercio assolutamente tale dichiarato dalla legge.

Chi sono questi sensali, questi agenti di cambio? Sono ripeto, persone che fanno atti di commercio; li fanno oggi e domani e ne fanno la loro professione abituale. Qual necessità di far due atti per diventare commerciante? Basta che se ne faccia uno solo, si rinnovi e divenga l'abitudine di chi lo fa. Il tale che fa la banca non fa che spedire lettere di banca, biglietti all'ordine, farne lo sconto; e chi dubita che chi fa la banca non sia un commerciante? Nessuno non ne ha mai dubitato.

Ma si dice: vedete gli agenti di cambio o sensali sono assolutamente proibiti di fare altri atti di commercio. Adagio: sono proibiti altri atti di commercio i quali hanno qualche influenza sulle operazioni che fanno loro stessi: ma non sarà mai proibito agli agenti di cambio, di spedire lettere di cambio per un affare proprio.

La lettera di cambio è, si dirà, atto di commercio per l'agente di cambio come lo è per tutti. Ma abbiamo il biglietto all'ordine. Non sarà mai proibito all'agente di cambio di firmare un biglietto dicendo:

« Pagherò io sottoscritto all'ordine senza procura di N. N. la somma che mi ha prestato per valuta avuta, senza indicare la causa. »

Si dirà, che tale agente di cambio non risponderà della sua obbligazione dinanzi ai Tribunali di commercio e

non sarà soggetto all'arresto personale? Non venne mai in capo a veruno che no.

Vi sono tali proibizioni che il Governo crede necessarie di dare a questi mediatori del commercio e che queste persone intermediarie sieno governate da certe leggi le quali sono nell'interesse dei terzi. Quindi dice: io nego a Tizio, a Sempronio se non è in tali condizioni di fare l'agente di cambio ed il sensale.

Ma alla fine dei conti l'agente di cambio ed il sensale è sempre una persona la quale esercita un atto di commercio; che lo esercita in modo che ne fa la sua professione abituale: anzi l'agente di cambio non fa che le operazioni della senseria.

Ora, nessuno ha mai dubitato che l'agente di cambio e il sensale non sia un commerciante: è una personalità propria la quale porta sempre con sé.

Non è questione di dire: sono reputati commercianti gli agenti di cambio e sensali; lo sono in modo sostanzialmente vero: si reputa quel che non è; ma quel che è, è.

Direbbesi bene di reputare magistrati quelli che giudicano: gli avvocati che avvocattizzano? Lo sono di vero e non solo sono reputati. La loro posizione è di essere commercianti, e quindi come tali sono soggetti a tutte le disposizioni legislative per i commercianti.

Ora considerando questo articolo che induce limitazioni fa cosa non giusta a mio avviso; ma voglio andare, per non sopprimere del tutto la disposizione, colla legge del 1854.

La legge del 1854 è così concipita:

Art. 26.

« I mediatori riconosciuti sono considerati dalla legge quai negozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri commercianti all'arresto personale ed alla giurisdizione dei Tribunali di commercio. »

Si può prendere per norma questo articolo: ma io non lo adotto tutto nel vero senso dell'art. 26, perchè vi ha lo stesso errore dicendo: « sono considerati dalla legge ». Lo sono, non c'è bisogno che la legge lo dica; sono commercianti di natura propria.

Ora si ordini l'articolo 26 sumentovato cogliendone il vero senso; quello cioè, di parlare dei soli mediatori riconosciuti, cioè di tutti quelli che hanno il brevetto dal Governo per esercitare la senseria e lasciando gli altri molti che pur sempre non riconosciuti faranno i mediatori nelle disposizioni del diritto comune.

In questo senso io proporrei questa redazione:

« Oltre le disposizioni portate da questa legge gli agenti di cambio e sensali riconosciuti essendo commercianti sono soggetti alle leggi e giurisdizione commerciali. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. Nella compilazione di questo articolo si era voluto lasciare intatta una gravissima questione che è quella appunto di dichiarare se i sen-

sali e gli agenti di cambio siano o non siano commercianti.

Siccome non preesiste un Codice generale, uniforme, si voleva lasciare questa disposizione al futuro Codice di commercio, senza vincolare gratuitamente l'avvenire; perciò si era adottata una formola evasiva per non risolvere incidentalmente la questione. Si ritenne sufficiente per lo scopo di questa legge che venisse stabilito doversi gli agenti di cambio ed i sensali considerare come commercianti per affari delle mediazioni che faranno, che è quanto dire per le operazioni di commercio che essi compiranno nella rispettiva qualità di pubblici mediatori, lasciando al Codice di commercio del Regno Italiano di determinare ulteriormente se detti agenti di cambio e sensali debbano o non debbano considerarsi in tutto e per tutto commercianti.

Mi permetto anco di dire che potrebbe verificarsi il caso che nello stesso individuo concorressero due qualità differenti.

Per esempio, non v'è incompatibilità fra l'esercizio della medicina, della flebotomia o altra professione e quello della mediazione.

Nulla osterebbe per esempio che il medico, il flebotomo o altri volesse anche fare la mediazione in un paese. In questa ipotesi sembrerebbe logico che essi siano considerati come commercianti per tutte le operazioni di mediatore e non commercianti per gli altri loro affari, e che perciò nel primo caso vadano soggetti alle leggi commerciali e ai Tribunali commerciali, e nel secondo, alla legge comune e ai Tribunali ordinari.

Ma, come dissi, nel presente schema di legge non si voleva andare tanto in là; si voleva riservare al Codice di commercio di stabilire ulteriormente su questa questione, che è gravissima, come appunto osservò l'onorevole Senatore Corsi.

Quindi in verità il Governo, salvo la redazione se non si ravvisi abbastanza chiara, conserverebbe volentieri l'articolo qual'è, per non pregiudicare in nessun modo a questa questione, che si lasciò pure intatta nella legge sulle Camere di commercio ultimamente votata dal Parlamento.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Tant'è vero che gli agenti di cambio ed i sensali hanno questa personalità abituale, commerciale, assoluta che è il risultato della loro professione abituale, che quando voi avrete un agente di cambio il quale non farà la sua professione abituale di agente di cambio, egli sarà niente.

Quando avrete un medico che fa negoziazioni, si vedrà quale qualità prevale, quale sia la sua vera posizione.

Questo è un fatto che si può sempre verificare.

Ma quando si tratta di agenti di cambio e sensali riconosciuti, questi hanno la loro professione, che sta nella senseria, nel *courtage*; tanto è vero che gli agenti di cambio sono commercianti che saranno com-

presi, anche senza che sia espressamente detto, fra le persone accettabili nelle Camere di commercio, come membri di esse; sono commercianti; tanto è vero che dove si richiedesse la qualità di commerciante per essere qualche cosa, un agente di cambio o sensale riconosciuto è accettato come tale, e vi sono molti agenti di cui si pronunziarono i fallimenti, per le loro operazioni, e non già per la loro agenzia, ma che hanno rovinato i loro affari, e di essi a vece di ammettere nanti i Tribunali civili a fare la cessione dei loro beni, si proclama il fallimento. Tanto è vero così che gli agenti di cambio i quali non possono fare altre operazioni che di senseria non potrebbero cadere in fallimento. Eppure, come volete che possa aver luogo il fallimento se non perchè sono commercianti?

Se portano via i denari delle persone che loro gli affidarono, sarà questione di Tribunale criminale, sarà questione di mala fede, di rimborso, ma non di fallimento. Ma l'agente di cambio fallisce, come fallisce un commerciante, indipendentemente dall'esercizio della senseria. La giurisprudenza è piena di questi esempi, di agenti di cambio che furono dichiarati falliti e trattati quali commercianti falliti.

Dunque, prego il Senato di entrare nelle grandi vie, e la via principale è che l'agente di cambio è commerciante, e di voler fare buon viso a questa mia proposta, la quale ha il vantaggio che si mette l'agente di cambio e il sensale riconosciuto nella loro vera situazione, tanto più che al giorno d'oggi i sensali riconosciuti sono quelli che dipendono dai Municipi e che dipendono dal loro sindacato, e ve ne saranno in tutti i paesi.

Senatore **Ferrigni**, *Relatore*. La presente legge non ha per oggetto di rifare il Codice di commercio o i Codici di commercio d'Italia. Non stabilisce una legislazione generale per gli affari commerciali, ma semplicemente determina le attribuzioni degli agenti di cambio e sensali e loro conseguenze. Quindi qualunque siano le ragioni che l'onorevole proponente adduceva per ripetere sempre commercianti i sensali e gli agenti di cambio, non mi pare che fossero a proposito, poichè sarebbe lo stesso da oltrepassare lo scopo della legge.

Epperò mi sembra che la compilazione com'è stata presentata dal Ministero regga per gli effetti della presente legge, checchè ne sia poi della legislazione generale commerciale che sarà soggetto di più vaste discussioni.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. È già la terza volta, però domanderò al Senato se consente....

Voci. Sì, sì, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Ringrazio il Senato per la gentilezza usatami e ringrazio l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale dell'osservazione testè fatta, che è appunto quanto

voleva dire: che cioè noi non dobbiamo rifare il Codice di commercio.

Ora io osservo all'ufficio centrale che prendendo in mano il Codice di commercio e mettendolo a confronto con questa legge si vedrà che cosa rimane ad aggiungere intorno alla mediazione, poichè questa ha ciò che deve e può contenere un Codice.

Io non ho preso la parola nella discussione generale del progetto, mentre per ragioni di ufficio io non potrei trovarmi presente, ma ancorchè mi fossi trovato presente, non l'avrei presa ugualmente avendo inteso che vi erano delle ragioni speciali per comprendere in questa legge le disposizioni del Codice di commercio: ma nel vero la presente legge non dovrebbe contenere che norme per sensali ed agenti di cambio puramente regolamentari, mentre tutto ciò che ha tratto al diritto di esercitare la mediazione, alla limitazione di questo diritto ed alle pene, si appartiene essenzialmente ai Codici che sono i cardini della legislazione. In ogni caso volendo fare in questa legge pienamente ciò che appartiene al Codice di commercio, io avrei allora desiderio che si facessero anche sparire quei pochi articoli che riguardano le borse i quali sono il preludio delle disposizioni che riguardano gli agenti di cambio.

Ora dirò al signor Relatore: Voi fate precisamente il Codice di commercio, vi derogate relativamente agli agenti e sensali perchè esso stabilisce essere commerciante chi esercita atti di commercio e ne fa la sua professione abituale. Ora dite che tale qualità non l'hanno più gli agenti di cambio ed i sensali, e che sono solo dalla legge reputati commercianti per lo effetto di questa legge; si restringe a questo punto la personalità dell'agente, del sensale con pregiudizio di terzi e contro il vero. Prego il Senato a volervi badare.

Non è più questione oggigiorno che gli agenti di cambio e sensali siano veri commercianti per tutti gli effetti.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Voci. Ai voti.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Se il Senato è abbastanza informato non voglio con questo ardore canicolare intrattenerlo di più.

Voci. Parli, parli.

Senatore **Alfieri**. L'onorevole Senatore Corsi diceva poco fa, quello che è, è.

Si tratta adunque di sapere quello che sia, ma non potrà dire ciò che l'onorevole Senatore pensa sia davvero.

Esso si appoggiava fra le altre cose sulla disposizione del Codice francese. È vero che quivi si trova una disposizione identica a quella dell'articolo 672 del Codice di commercio.

Tuttavia, ammetterà il Senatore Corsi, il quale credo sia informatissimo di queste cose, che malgrado l'articolo del Codice francese, la questione grave, come diceva l'onorevole Commissario Regio, è ancora al di

d'oggi controversa presso i Tribunali francesi, e che vi sono giudicati non perfettamente concordi.

Non potrei ora addurre esempi in termini precisi relativamente a questi giudicati, perchè lo studio che ne feci, fu troppo rapido, tuttavia posso asserire questo con certezza.

I commentatori i quali avvisano che veramente gli agenti di cambio e sensali sono da ritenersi per veri commercianti, ricorrono a molti argomenti, ed uno dei più validi credono trovarlo in ciò che gli agenti di cambio sono elettori ed eleggibili al Tribunale di commercio dove veramente non possono aspirare che i commercianti.

Ma prego l'onorevole Senatore di osservare che nella legge poco fa sancita dal Senato, non si trovano gli agenti di cambio e sensali fra gli elettori ed eleggibili alle Camere e Tribunali di commercio.

Dunque vede che la giurisprudenza francese non è così assoluta come parmi che egli la ritenga, e che per altra parte abbiamo, malgrado la somiglianza degli articoli tra la giurisprudenza francese e la giurisprudenza italiana, un fatto divergente.

Di più è da osservare come il Codice di commercio delle antiche province non è ancora il Codice di commercio di tutte le province italiane, ed è perciò che in questa legge fu mestieri ripetere alcune disposizioni del medesimo utili ad introdursi, le quali non avrebbero avuto forza alcuna nelle province nelle quali il Codice di commercio Sardo non è stato pubblicato.

Perciò fu creduto, come già si è detto, in quanto agli effetti della legge attuale, di mantenere questa giurisprudenza, che era già la nostra, ma non spingere il dettato della legge al punto, che avendosi a riformare il Codice di commercio, la questione si trovasse pregiudicata.

Questo è il motivo che ha fatto accogliere dall'ufficio centrale la disposizione tal quale si presenta nel progetto, e che l'induce a credere che essa si debba accogliere quale fu proposta.

Presidente. Rileggo l'emendamento Corsi. (V. sopra) Chi l'appoggia voglia alzarsi. (Appoggiato).

Senatore **Ferrigni, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ferrigni, Relatore.** Prego il Senato di osservare, che il carattere predominante degli agenti di cambio è quello di ufficiali pubblici, i quali agevolano le operazioni di commercio; perchè, essi prendono parte al commercio, sono assimilati ai negozianti, ma il loro carattere essenziale, la loro divisa è quella d'ufficiali pubblici.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Corsi.

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato)

Rileggo l'art. 42, ora 41:

« Per gli effetti della presente legge gli agenti di cambio e i sensali saranno reputati commercianti ».

Chi approva sorga.

(Approvato).

Art. 43, ora 42.

« Gli agenti di cambio e i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio.

« Essi non hanno più ingresso alla Borsa; non hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente.

« Contravvenendo alla sospensione o interdizione saranno puniti a termini del Codice Penale ».

Senatore **Alfieri.** L'articolo dice che gli agenti di cambio e i sensali interdetti non hanno più ingresso alla Borsa; Ma quando siano semplicemente sospesi, possono intervenire?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Anche i sospesi non possono intervenire.

Senatore **Alfieri.** Sta bene, ma questo non è detto.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. È giusto; vi si aggiungerà in via di emendamento.

Senatore **Taverna.** Credo si possa ovviare od ogni meno esatta interpretazione riformando, se il Senato lo permette, e l'ufficio centrale accetta, l'articolo in questo modo:

« Gli agenti di cambio ed i sensali interdetti, o solamente sospesi non hanno più ingresso alla borsa; nè hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente.

« Una volta definitivamente interdetti essi non potranno venire reintegrati nel loro ufficio. « il resto come nell'articolo.

Senatore **Alfieri.** L'ufficio centrale crederebbe che l'articolo potesse scriversi in questo modo (lasciando la prima parte come è).

Art. 43 divenuto 42.

« Gli agenti di cambio e i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio.

« Essi non hanno più ingresso alla borsa, nè hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente. »

Fin qui è la stessa redazione. Poi si aggiungerebbe:

« La stessa disposizione si applica agli agenti di cambio e sensali caduti nella sospensione e durante la medesima. »

Quindi verrebbe l'ultimo alinea:

« Coloro che contravverranno alla sospensione o interdizione saranno puniti a termine del Codice penale. »

Presidente. Il Senatore Taverna accetta?

Senatore **Taverna.** Dal momento che il senso della nuova redazione dell'ufficio centrale è quello che desiderava, non ho difficoltà di accedere alla medesima.

Presidente. Rileggerò l'art. 42.

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppi. L'articolo 42 della legge che si esamina nella parte che, secondo l'ufficio centrale, sarebbe destinata a rimanere, si legge:

« Gli agenti di cambio ed i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio. »

E poi:

« Essi non hanno più ingresso alla borsa. »

Io domando: alla borsa, l'ingresso non l'hanno che gli agenti di cambio, i sensali che sono diversi dagli agenti di cambio vi possono entrare come qualunque altra persona, come vi posso entrar io, ma non nella loro qualità di mediatori. Per conseguenza parmi che si dovrebbe sopprimere la parola *sensali* nell'articolo e lasciarlo così:

« Gli agenti di cambio interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio. Essi non hanno più ingresso alla borsa. »

Senatore Alfieri. E perchè sopprimere la parola *sensali*?

Senatore Coppi. Perchè l'ingresso alla borsa l'hanno solo gli agenti di cambio, i sensali vi vanno come vi posso andar io.

Presidente. Si vorrebbe dunque sopprimere la parola *sensali* nel primo alinea dell'art. 42?

Siccome si tratta di una soppressione io non posso metterla ai voti.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Faccio osservare in primo luogo che i sensali potrebbero intervenire alla Borsa come negozianti, indipendentemente dalla loro qualità di sensali; in relazione appunto alla questione che è restata sospesa perchè non si volle definire se i sensali siano o non siano negozianti per gli affari estranei alla mediazione. Perciò pare che sia opportuno ed utilissimo il dichiarare esplicitamente che anche i sensali non avranno più ingresso alla Borsa, abbenchè in certo qual modo ciò si verifichi in pratica costantemente, a motivo che in tutti i regolamenti di Borsa è sempre stabilito che colui il quale è interdetto o fallito non ha più l'ammissione alla Borsa.

Quindi ci può forse essere qualche cosa di abbondanza in questa disposizione della legge, ma non si farebbe che riprodurre con essa le consimili prescrizioni disciplinari delle Borse. Mi permetto per altro d'insistere pel mantenimento dell'articolo tal quale è, perchè è difficile misurare immediatamente la portata di questa disposizione, e se fosse indifferente all'onorevole Senatore Coppi, lo pregherei di conservarlo, perchè pare che non vizia.

Senatore Coppi. Mi parrebbe una contraddizione nell'insieme della legge. Però se credono che faccia lo stesso non insisto.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che l'onorevole preopinante confonda una disposizione con un'altra ben distinta.

Nella prima parte di quest'articolo non è questione dell'ingresso alla Borsa, ma bensì della reintegrazione in ufficio. Tanto gli agenti di cambio quanto i sensali, possono cadere nella pena dell'interdizione. Si stabilisce difatti con questa prima parte dell'articolo, che tanto gli agenti di cambio quanto i sensali che siano stati interdetti non potranno essere reintegrati in ufficio.

A questa disposizione l'onorevole preopinante pare che non faccia opposizione e che vi acconsenta.

Dunque cominciamo a ritenere che nella prima parte di questo articolo devono essere menzionati tanto gli agenti di cambio quanto i sensali. Si gli uni che gli altri quando siano stati interdetti non potranno più essere restituiti in ufficio.

Viene poi la seconda parte nella quale si dice, essi, cioè gli uni e gli altri non avranno più ingresso alla Borsa; quivi capisco che per le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Coppi possa dubitarsi se debbano comprendersi anche i sensali, li quali non hanno un diritto speciale per entrare alla Borsa, e come diceva egli, vi vanno, vi entrano come qualunque altro cittadino. A me pare tuttavia che la menzione dei sensali possa lasciarsi anche in questa parte.

A mio giudizio non sarà un inutile freno l'avvertire i sensali, che quando essi abbiano incorsa la pena della interdizione, sarà loro negato l'ingresso alla Borsa.

Nè vale il dire che possono andarvi come semplici cittadini. La legge può privarli di questo diritto per conseguenza dell'incorsa interdizione dall'esercizio della loro professione, per cui hanno perduta la confidenza pubblica, e la loro presenza è divenuta sospetta là dove vi è pericolo che si intromettano in affari di Borsa o di mediazione.

L'ufficio centrale mantiene perciò la redazione proposta dal Ministero.

Presidente. Il signor Senatore Coppi non insistendo nella sua proposta, rileggo l'articolo 42 come è stato emendato.

« Gli agenti di cambio e i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio.

« Essi non hanno più ingresso alla Borsa; non hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente.

« La stessa disposizione si applica agli agenti di cambio e sensali caduti nella sospensione durante la medesima.

« Coloro che contravverranno alla sospensione o interdizione saranno puniti a termini del codice penale. »

Chi intende approvare l'articolo 42 sorga.

(Approvato).

Art. 43.

« Le multe, la sospensione, e la interdizione saranno pronunziate dai Tribunali ordinari, sulle istanze

del Pubblico Ministero al quale il Consiglio sindacale, la Camera o il Municipio, secondo compete, dovranno fare le opportune denunzie. »

(Approvato).

Art. 44.

« Il diritto da pagarsi per le operazioni degli agenti di cambio e per i sensali, come pure per gli intromettitori ed uffici contemplati all'articolo 3 saranno stabiliti da tariffe che le Camere di commercio avranno cura di stabilire, sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio ed approvato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e di pubblicare in tutti i comuni del loro distretto.

« L'azione per le mercedi di tutti quei sopra si prescrive nel termine di due anni, a meno che esista un conto approvato, polizza od altra scrittura, od una citazione giudiziale non perenta. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi duole di dover ancora far perdere al Senato un po' di tempo ad ascoltare alcune parole che devo dire sopra l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale; lo faccio per un po' d'egoismo, per non costringere i futuri Ministri d'agricoltura, industria e commercio a perdere tanto tempo, e per far sì che non vi sia qualche ostacolo, qualche lentezza nel disbrigo degli affari.

L'ufficio centrale dice: « che saranno stabilite le tariffe dalle Camere di commercio, sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio; » e fin qui io concordo pienamente coll'ufficio centrale.

Poiché dice: *approvato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.*

Io ho presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge che discentrerà molte delle attribuzioni del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e le dà ai Prefetti o alle Deputazioni provinciali; ora il far sancire per legge che il Ministro d'agricoltura, industria e commercio dovrà approvare tutte queste diverse tariffe, a me pare che farà sì, che gli affari procederanno più intralciati e più lunghi; io credo che in questi momenti in Italia da tutti noi si sente vivamente il bisogno di far sì che gli affari procedano prontamente, onde il moltiplicare questi vincoli, il moltiplicare l'opera del potere centrale, io credo non sia molto opportuno, e sia piuttosto di danno che di beneficio all'andamento dei pubblici affari; perchè il Ministro d'agricoltura, industria e commercio che sta nella capitale, e che deve approvare queste tariffe, non è competente certamente come sarà il Consiglio sindacale, o la Camera di commercio. Imperocchè o egli darà un voto illuminato, e se lo dà bisogna che ricorra in gran parte al Consiglio sindacale, o alle autorità locali; se poi è una pura

formalità, una questione di forma, ciò non farà che intralciare gli affari senza recare nessun beneficio.

Quindi mi rivolgerei all'ufficio centrale e lo pregherei di voler permettere che si tolgano le parole: *approvato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio*, lasciando le altre, *Sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio.*

Senatore Ferrigni, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Ferrigni ha la parola.

Senatore Ferrigni, Relatore. L'ufficio centrale nella sua relazione ha dato ragione di questo emendamento. Le Camere di commercio come composte di soli commercianti hanno, nello stabilire le mercedi degli agenti di cambio e dei sensali un interesse opposto agli agenti di cambio ed ai sensali, poichè il loro interesse è di diminuire per quanto più possibile il diritto di questi mediatori. Conveniva dunque dare una guarentigia ai mediatori perchè i loro interessi non fossero manomessi da coloro i quali hanno appunto un desiderio ed un bisogno contrario; ed ecco perchè si disse che le Camere di commercio dovessero sentire innanzi tutto il Consiglio sindacale.

Ma il Consiglio sindacale istituito per gli agenti di cambio, non sempre ha luogo per i sensali. Allora si pensò di trovare un'autorità superiore a cui gli agenti ed i sensali potessero ricorrere nel caso che i loro interessi fossero bistrattati dalle Camere di commercio. Ecco perchè l'ufficio centrale fu di avviso di modificare l'articolo come era presentato dal Ministero. Ma se non si vuole che il Ministro stesso di agricoltura, industria e commercio approvi le tariffe bisognerà trovare un'altra autorità a cui ricorrere, per non lasciar senza guarentigie e senza difesa gli agenti e i sensali.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Ho domandato la parola per due semplici osservazioni; la prima è che a termini di questa legge anche per i semplici sensali vi è un Consiglio sindacale.

L'altra sarebbe di mera redazione, e questa la faccio, non già per volere essere troppo schizzinoso, ma solo per attenermi alle sane dottrine dell'onorevole Senatore Coppi.

Mi pare che nel capoverso di quest'articolo 44 invece di dire: « L'azione per le mercedi di tutti quei sopra » locuzione che veramente non so se sia esattamente italiana, che non è certamente la più...

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Pinelli... conveniente allo stile delle leggi, sarebbe meglio usare un'altra locuzione, e per esempio dire: « L'azione di tutte le sorta di agenti intermediari di cui si è fatto menzione nella prima parte dell'articolo si prescrive, ecc. ecc. » e con ciò si comprendono gli agenti di cambio ed i sensali.

Senatore Alfieri. L'ufficio centrale venne nel sentimento di proporre quest'aggiunta, considerando, che,

massime quando si tratta di sensali, il più delle volte saranno i Municipii che avranno a regolare queste cose.

Quantunque qui sia detto « stabiliti da tariffe, che le Camere di commercio avranno cura di deliberare e di pubblicare in tutti i Comuni del loro distretto » potevano però esservi Comuni fuori del loro distretto, e che pure avessero sensali: in questo caso dunque saranno i Comuni che invece delle Camere di commercio avranno a regolare questa tariffa?

Per quanto io sia disposto ad aderire ai buoni auguri dell'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio, in quanto riguarda le future sorti dei sensali, io non potrei persuadermi che i Comuni si abbiano questa particolarissima abilità; e siccome, non avendola per nulla, o non in quel grado sufficiente, poteva nascervi differenza tale tra tariffa e tariffe, per cui ne venissero degli sconci, l'ufficio centrale ha quindi creduto di rimediarevi introducendo un'autorità superiore, la quale, se non si vuole che sia il Ministro, potrà anche essere il Prefetto.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Veramente io mi trovo in una posizione alquanto strana nel non poter accettare un'attribuzione che si vorrebbe affidare al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Io convengo coll'onorevole Senatore Alfieri che il voler dare siffatto incarico ai Comuni potrebbe dar luogo a qualche inconveniente, e proporrei perciò che, lasciati da parte i Municipii, siffatte attribuzioni, anziché al Ministero, si lasciassero alla Deputazione provinciale.

Preferisco la Deputazione provinciale al Prefetto perchè parmi che la Deputazione abbia interesse più immediato, e possa con maggior efficacia tutelare gli interessi e degli agenti di cambio e dei sensali.

Senatore Ferrigni, Relatore. L'ufficio centrale accetta con piacere la proposta dell'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio che trova soddisfacente.

Presidente. Mi pareva che il Senatore Ferrigni volesse proporre un emendamento.

Senatore Ferrigni, Relatore. Al secondo comma di questo art. 44, parmi viavi un errore di stampa, o che la compilazione possa migliorarsi.

Ivi sta scritto: « L'azione per le mercedi di tutti quei sopra si prescrive ». A me parrebbe che stesse meglio esprimere lo stesso concetto in questi termini: « L'azione per le mercedi di tutti coloro, dei quali sopra è menzione, si prescrive » ecc.

Commissario Regio. Non ho difficoltà di accettare questa miglior redazione?

Presidente. Anche il Senatore Pinelli accetta questa nuova redazione?

Senatore Pinelli. Accetto.

Senatore Coppi. Domando la parola per denunciare una sconcordanza che io credo sia un errore di stampa, ma che giova correggere assolutamente; la denuncia perchè sia corretta, non per pedanteria.

Nell'art. 45, ora 44, si dice: « sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio, ed approvato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio. » Ora quest'approvazione si riferisce alle tariffe di cui si parla in principio dell'articolo, ove è detto: « saranno stabiliti da tariffe che le Camere di commercio avranno cura di stabilire, ecc. »

Per conseguenza la parola *approvato* riferendosi alle tariffe...

Senatore Ferrigni, Relatore. È un errore di stampa; si deve dire *approvate*.

Senatore Coppi. Ne ero pienamente convinto, ma non era una bella cosa che la legge andasse fuori stampata così.

Presidente. Rileggo l'articolo 45 divenuto 44. (V. sopra).

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Si può dire: Sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio e dei sensali, come notava l'onorevole Senatore Pinelli.

Senatore Alfieri. Il Consiglio sindacale dei sensali non è obbligatorio; e per conseguenza non sempre vi è un Consiglio sindacale dei sensali.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Allora si può aggiungere: *ove per essi esista*.

Presidente. Rileggo l'articolo colle modificazioni proposte:

Art. 44.

« Il diritto da pagarsi per le operazioni degli agenti di cambio e per i sensali, come pure per gli intermettitori ed uffizi contemplati all'articolo 3 saranno stabiliti da tariffe che le Camere di commercio avranno cura di stabilire, sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio e dei sensali, ove per essi esista, ed approvate dalla Deputazione provinciale, e di pubblicare in tutti i comuni del loro distretto.

« L'azione delle mercedi per tutti coloro dei quali sopra è menzione, si prescrive nel termine di due anni, a meno che esista un conto approvato, polizza o altra scrittura, od una citazione giudiziale non perentiva. »
(Approvato).

Art. 45.

« Il Governo è autorizzato a riordinare con decreti reali le diverse Borse di commercio esistenti nel Regno, sentita la rispettiva Camera di commercio.

« Esso potrà anche autorizzare nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, mediante l'osservanza delle regole particolari e cautele che giudicherà convenienti. »
(Approvato).

Art. 46.

« Un regolamento approvato con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 47.

« Sono abrogate le leggi ed i regolamenti precedenti relativi ad oggetti sui quali dispone questa legge come pure le disposizioni dei codici di commercio e di qualunque altra legge che siano contrarie alla presente. »

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale.

Senatore **Arrivabene**. Prima di procedere all'appello nominale, abbia la bontà di leggere l'ordine del giorno per domani.

Presidente. L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco riunione negli Uffici per lo studio delle leggi che sono state presentate oggi.

Quindi alle 2 in seduta pubblica per la discussione delle seguenti leggi:

Costruzione di un ponte mobile e di un bacino da carenaggio nel porto di Livorno;

Acquisto di materiale per l'escavazione dei porti;

Costruzione di una strada per la valle Roia.

Debbo avvertire il Senato che il numero legale oggi è di 67.

Risultato della votazione.

Il numero legale dei votanti sarebbe stato, come dissi, di 67. Non si ebbero che 64 voti; bisognerà quindi ripetere domani la votazione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLVIII.

TORNATA DEL 5 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — Sunto di Petizioni — Rinnovazione della votazione sul progetto di legge relativo all'esercizio della pubblica mediazione — Parole del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Annunzio di due interpellanze del Senatore Siotto Pintor ai Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina — Approvazione dei progetti di legge, primo, per la costruzione di un ponte mobile ed un bacino da carenaggio nel porto di Livorno; secondo, per acquisto di materiale da scavazione dei porti — Discussione del progetto di legge per la costruzione di una strada nella valle Roia al confine francese — Aggiunta alla relazione sul detto progetto — Schiarimenti richiesti dal Senatore Menabrea, forniti dal Ministro degli esteri e dal Senatore Mosca (relatore) — Approvazione dell'art. 1 — Nuove istanze del Senatore Menabrea — Risposta del Ministro degli esteri — Parole dei Senatori Mosca e Arrivabene — Osservazione del Senatore Martinengo, a cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Parole del Senatore Di Castagnetto — Approvazione dell'articolo secondo, e del progetto portante disposizioni intorno alla forma delle sentenze nelle province meridionali — Interpellanze del Senatore Siotto Pintor al Ministro della Marina — Risposta di questo.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri, e più tardi interviene pure il Ministro della Marina.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure due lettere dei Senatori Vigliani e Plana, i quali per motivi di salute chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3119. Il Consiglio comunale di Carpignano (terra di Otranto), per deliberazione del 12 giugno ultimo, domanda che vengano assegnati al Comune i beni della Cappella della Grotta coi pesi che vi sono inerenti.

N. 3120. La deputazione provinciale di Brescia fa istanza presso il Senato acciò sia riconosciuta di utilità nazionale e decretata la costruzione del tronco di ferrovia da Coccaglio a Treviglio.

Presidente. Annunzio al Senato che il numero legale oggi è di 66.

RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO DELLA PUBBLICA MEDIAZIONE.

Presidente. Si procederà all'appello nominale per la rinnovazione della votazione a squittinio segreto del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercizio della pubblica mediazione.

Risultato della votazione:

Votanti	69
Pavorevoli	65
Contrarii	4

(Il Senato approva).

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il mio onorevole collega, il Ministro dei lavori pubblici, essendo alla Camera dei Deputati occupato a sostenere la legge sulle ferrovie napoletane, mi ha commesso l'ufficio di venire a difendere la legge che riguarda la costruzione di un ponte mobile ed un bacino da carenaggio nel porto di Livorno, non che quella per la costruzione di una strada nella valle della Roia; po-

teudo anche per quest'ultima, ove fosse d'uopo, il mio collega, Ministro degli affari esteri, dare gli schiarimenti opportuni per quanto riguarda il punto di vista militare, sul quale io non sarei giudice competente.

Senatore **Slotto Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Slotto Pintor**. Vorrei rivolgere quattro parole d'eccitamento al signor Ministro dei lavori pubblici, e cinque parole d'interpellanza al signor Ministro della marina, intorno al caso avvenuto in uno degli ultimi viaggi del vapore postale in Sardegna.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se permette l'onorevole Senatore Slotto Pintor, vorrei pregarlo a sospendere queste interpellanze per alcuni giorni, poichè essendo in discussione alla Camera dei Deputati il progetto di legge relativo alle ferrovie meridionali, dubito assai che il Ministro dei Lavori Pubblici possa recarsi prima in Senato, ed io non mi troverei in grado di rispondergli.

Domani avrò l'onore di dire al Senato quando il mio collega, il Ministro dei Lavori Pubblici, crederà di poter rispondere alle medesime.

Senatore **Slotto Pintor**. Non è cosa che premea molto. Si potrebbe però intanto far avvertire il signor Ministro della Marina.

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. atti del Senato N. 188 e 187).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la costruzione di un ponte mobile e d'un bacino da carenaggio nel porto di Livorno.

Ne do lettura (V. *infra*),

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intende chiusa e rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di L. 242,000 per la costruzione di un ponte mobile nel porto di Livorno a traverso il Fosso Reale nel punto di comunicazione fra il fosso e la darsena. »
(Approvato).

Art. 2.

« Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo con designazione corrispondente ripartitamente come segue :

« Esercizio 1862, capitolo 151 A . . . L. 80 000.
— 1863. » 162,000.

Totale L. 242,000.

(Approvato).

Art. 3.

« È parimente autorizzata la straordinaria spesa di lire 1,000,000 per la costruzione di un bacino da carenaggio nel porto di Livorno. »
(Approvato).

Art. 4.

« Tale spesa verrà stanziata nel bilancio e nel capitolo anzidetto in apposito art. 2. con designazione corrispondente ripartitamente come segue:

« Esercizio 1862, capitolo 151 A, art. 2 L. 300,000.
— 1863 » 700,000.

Totale L. 1,000,000.

(Approvato).

Procederemo alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge, contemporaneamente a quello che viene in secondo luogo all'ordine del giorno, relativo all'acquisto di materiale da scavazione dei porti.

Darò lettura del progetto di legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola passerò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È approvata la transazione seguita il 17 novembre 1860 tra l'amministrazione dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Orlando, imprenditore della scavazione dei porti delle antiche province dello Stato.
(Approvato).

Art. 2.

« A tale oggetto è autorizzata una spesa di L. 322,538 27 per acquisto di materiale da scavazione dei porti risultanti dai patti concertati nella transazione medesima.
(Approvato).

Art. 3.

« Tale somma verrà applicata al bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1862 in aggiunta al capitolo 148. Provvista di materiale da escavazione nei porti dello Stato ».
(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per il duplice squittinio segreto sovra questi due progetti di legge.

(Il Senatore Segretario Arnolfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione per il progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte mobile, e d'un bacino da carenaggio nel porto di Livorno.

Votanti 70.
Favorevoli 61.
Contrarii 9.

(Il Senato approva).

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo all'acquisto di materiale da scavazione dei porti.

Votanti 70.
Favorevoli 59.
Contrarii 11.

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA
NELLA VALLE ROIA.

(V. atti del Senato N. 177)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la costruzione di una strada nella valle Roja al confine francese.

Invito il Senatore Mosca, relatore dell'ufficio centrale a riferire il risultato dell'esame della petizione stata presentata a riguardo di questo progetto di legge.

Senatore **Mosca, Relatore.** Se il Senato acconsente, leggerò una breve appendice alla relazione prima.

Signori Senatori,

La petizione sporta al Senato col N. 3117, e della quale voleste, o Signori, udire lettura nella precedente tornata del 29. u. s. luglio, v'indusse a sospendere la discussione sul progetto di legge per la costruzione di una strada in val di Roia sin dopo raccolte speciali notizie per valutare il merito della petizione. Colla medesima si propone di surrogare alla strada proposta in val di Roia, attraversante il suolo francese in seguito al trattato del 24 marzo 1860, altra strada nella valle Argentina per Taggia, Badalucco e Triora, donde valicando il Colle Ardente si scenderebbe a Briga senza transitare sul territorio francese.

Sebbene avvenga spesso che, nell'intento d'ottenere ciò che si desidera, si accenni facilissima l'esecuzione d'opere di grave impegno e spesa, il tenore della petizione espresso in termini aventi l'apparenza del vero ed il naturale desiderio d'ottenere ai confini d'Italia verso Francia in quelle località una strada interamente situata sul territorio italiano, imponevano l'obbligo di esaminare la riferita petizione prima d'ammettere il progetto di nuova strada in val di Roia giusta le conclusioni prese dalla vostra Commissione nella precedente relazione.

L'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici, pregato dalla Commissione di somministrarle elementi atti ad illuminarla, volle cortesemente ciò fare, e pose la Commissione in grado di sottoporre al Senato il suo parere sul merito della petizione inoltrata dal consorzio di strada nella valle Argentina.

Il prelodato signor Ministro comunicò alla Commissione i fogli non ancora pubblicati della carta degli antichi Stati, in cui è compreso il corso del Roia colle sue adiacenze, fornita dallo Stato maggiore sulla scala di 1 a 50,000 e dall'ispezione d'essi fogli, sui quali è segnato l'attuale confine colla Francia, fissato dal trattato 24 marzo 1860, si è riconosciuto quanto segue.

Il corso del Roia situato sul territorio francese ha 16 e più chilometri d'estensione, e sulla metà circa trovasi a sinistra sponda il demolito forte di Saorgio. Il Colle Ardente, dalle notizie assunte dal signor Ministro dei lavori pubblici, si eleva sopra il livello del mare di circa metri 2000. Il Comune di Briga, è, secondo l'indicazione della predetta carta, di 900 metri

circa sopra il mare, e da ciò si deduce che dal Colle Ardente a Briga devesi scendere all'incirca di 1100 metri, facendo molte giravolte stante la breve distanza orizzontale fra essi due punti. Suppongasi che, mediante un tunnel al Colle Ardente, si possa ribassarne il giogo di 2 a 300 metri, si avrà sempre un saliscendi di oltre 800 metri. Non si hanno elementi intorno alla presunta lunghezza che si dovrebbe dare al tunnel.

Ad ogni modo le addotte circostanze, sebbene alquanto vaghe per difetto di precisi elementi di fatto, sono più che sufficienti per persuadere che la spesa della strada, solo per la parte da Triora a Briga pel Colle Ardente, lungi dall'essere di 1/3 circa di quella per val di Roia, come affermano i ricorrenti, deve superare d'assai quella integrale della strada in val di Roia a tenore del progetto in discussione.

D'altra parte la strada da Taggia a Triora che si vorrebbe eseguire dal consorzio dei Comuni di valle Argentina, e di cui non si conoscono gli studi, nè le principali condizioni, dovrebbe, secondo tutte le probabilità, essere allargata, qualora, a vece d'essere consorziale diventasse nazionale, e da ciò sorgerebbe la necessità d'una spesa maggiore che dovrebbe sopportare lo Stato, qualora i Comuni che si propongono di fare a loro spese la strada, non avessero mezzi sufficienti o non fossero disposti a soggiacere alla maggiore spesa occorrente per ampliare la larghezza della via; la qual supposizione sembra la più probabile, non essendo i Comuni d'accordo per la strada meramente consortile.

Il saliscendi di 800 e più metri, che si dovrebbe fare passando pel Colle Ardente, sarebbe non poco disagiata pel commercio, massime essendo inevitabile il passaggio pel Colle di Tenda.

E se a ciò si aggiunga esservi urgenza di procurare ai Comuni di Briga, Tenda e Cuneo una comunicazione diretta al mare, in surrogazione dell'attuale ora in gran parte sul suolo francese, non rimane dubbio che, nell'interesse economico e commerciale, devesi eseguire senza ritardo il progetto in val di Roia sottoposto al vostro esame, come già ebbe a proporvi, o Signori, la vostra Commissione nella precedente relazione.

Rimane però a sottoporre al Senato alcune nuove considerazioni sorte dall'esame dei documenti comunicati dal signor Ministro dei lavori pubblici alla Commissione.

Il suolo ora francese, situato sulla sinistra riva del Roia, forma un triangolo, la cui base è il corso del Roia per oltre 16 chilometri, come avanti si disse, ed il cui vertice è situato presso al Colle Ardente. Nell'interesse della difesa militare dello Stato sembra opportuno di studiare il modo di provvedere alla difesa eventuale dei due lati d'esso triangolo che s'intersecano presso il Colle Ardente, e ciò tanto più che nelle ultime guerre esso Colle è stato attraversato da truppe francesi le quali, girando attorno al forte di Saorgio, discesero in parte lungo il litorale per la valle Argentina ed altre penetrarono pel Tanarello nella valle del

Tanaro. Una strada militare da Briga al Colle Ardente ed alla valle del Tanaro, tutta situata sul suolo italiano, con quegli altri lavori accessori valevoli ad impedire l'ingresso di truppe straniere nelle valli Argentina e del Tanaro, sembra meritare qualche studio. Ad un quale proposito giova ricordare che durante il primo impero napoleonico, fu eseguita la strada militare da Cesana a Pinerolo pel Colle di Sestrières, sebbene fosse più agevole la via da Cesana a Susa, Torino ed Alessandria considerata come la chiave della difesa d'Italia. Altri esempi analoghi si potrebbero addurre a giustificazione della proposta strada militare da Briga e Taggia ad Ormea pel Colle Ardente.

Il signor Ministro dei lavori pubblici disse in proposito che s'impegnava di far eseguire studi opportuni, purchè non fosse ritardata l'esecuzione del progetto in val di Roia, assentito all'unanimità dalla vostra Commissione, la quale, confermando l'espressa fiducia nel Ministero per tutto ciò che concerne il bene dello Stato e specialmente della militare difesa, ha l'onore di proporvi nuovamente, o Signori, l'approvazione del progetto in discussione non ostante la riferita petizione.

Presidente. Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Menabrea.** In una delle precedenti tornate, quando venne in discussione il progetto di legge che attualmente è sottoposto alla vostra approvazione si fecero alcune obiezioni a questo progetto.

In parte queste erano originate da una petizione la quale proponeva un'altra strada tutta tracciata sul territorio italiano, per congiungere Briga con la marina.

Il Relatore dell'ufficio centrale avendo studiata la questione ha fatto il rapporto nel quale egli esprime le difficoltà che s'incontrano per l'esecuzione pronta ed economica di questo nuovo progetto di strada.

A questo non avrei nulla da aggiungere, tanto più che non conoscendo la località, io mi debbo riferire a quanto ha detto il Relatore circa le difficoltà locali.

Ma sorgevano altre difficoltà che rendevano assai grave la questione; si osservava che la strada, per cui il Governo ha da sopportare una spesa non indifferente, attraversa per un gran tratto il territorio francese, sicchè non si sarebbe potuto cambiare la forza pubblica tra Ventimiglia e Briga senza passare su quel territorio, e le merci tra la marina e Briga non avrebbero potuto contraccambiarsi senza il permesso delle autorità francesi.

Il Ministro dei lavori pubblici riconosceva la gravità di queste difficoltà, ma diceva ad un tempo che il Governo era già entrato in trattative col Governo francese per risolverle.

Prima di accingermi a votare questa legge, che credo necessaria nell'interesse di quelle popolazioni, poichè l'altro progetto che si proporrebbe avrebbe vari inconvenienti, e l'attuale invece può essere attuato in breve tempo e con spesa assai minore, io pregherei l'onorevole signor Ministro degli affari esteri a dirmi se vi sia

effettivamente qualche trattativa col Governo francese, ondè togliere gli inconvenienti che quel tratto di strada presenterà necessariamente per mettere in comunicazione due Comuni che appartengono al Regno italiano.

Ministro degli affari esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli affari esteri. È naturale che in tutte le delimitazioni di frontiere nascano sempre conflitti d'interesse.

Evidentemente se la linea di confine fosse stata il corso della Roia, non vi sarebbe stata difficoltà; ma per certe ragioni strategiche la Francia desiderando dominare quella valle, e volendo il forte di Saorgio, dovette occupare necessariamente la metà della valle, ed avere un angolo rientrante nel territorio italiano.

Ne nacque quindi un'interruzione nel territorio, la quale, oltre agli inconvenienti militari, ad ovviare ai quali si potrà provvedere, come ben diceva l'onorevole Senatore Mosca, o con un fortilizio sul Colle Ardente o con altri mezzi che il Ministero studierà, darà luogo ad altri in ordine alle Dogane.

Non ho ancora sotto gli occhi i lavori che sono stati iniziati per questo effetto, ma posso accertare l'onorevole Senatore Menabrea, che prenderò le intelligence opportune coi Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, affine d'intavolare seriamente delle trattative, onde siano allontanati gli inconvenienti a cui potrebbe dar luogo questa irregolarità di confine.

Questi non saranno i soli inconvenienti che si avranno a lamentare, massimo lungo tutto il versante meridionale di Nizza.

Io non so se vi sia qualche lavoro nel Ministero delle finanze a questo riguardo, ma qualche cosa da fare ci dev'essere indubitatamente: quel territorio dovrà forse essere assoggettato, in ordine al servizio doganale, a qualche condizione speciale, a qualche regolamento *sui generis*, come credo ve ne esistano in tutti i luoghi in cui la linea divisoria delle acque è così alta che impedisca la comunicazione; si può per esempio creare una linea artificiale.

E parmi che in Savoia vi fosse qualche cosa di simile verso la frontiera Svizzera.

Dunque credo che il Senato non potrebbe trattenersi dal votare il progetto per queste considerazioni, stantechè il Ministero non mancherà di prendere quei concerti, che saranno necessari per ovviare a tutti gl'inconvenienti militari cui accennava l'onorevole Relatore, ed a quelli di finanza di cui teneva discorso l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore **Mosca, Relatore.** Già si era accennato nella precedente Relazione, che mediante il Decreto reale 1 aprile 1861, che fu dichiarato parte integrante del trattato 24 marzo 1860, si era in parte provveduto a ciò che concerne le dogane, le relazioni commerciali ed altre.

Infatti nell'art. 11 s'incontrano molte disposizioni

colle quali io credo siasi in parte provveduto alle difficoltà insorte per dover attraversare il territorio estero onde ritornare sul territorio nazionale. « Pour être admis au bénéfice de la franchise à l'entrée, les produits autres que le beurre et les fromages devront être présentés dans l'état même où l'agriculture est dans l'usage de les enlever du lieu de l'exploitation. »

Non so se queste condizioni poste nel Decreto 1 aprile 1861 ratificato e considerato come parte del trattato 24 marzo 1860, non richiedano forse qualche altra cautela; ma siccome disse già il Ministro dei Lavori Pubblici, che, prima d'intraprendere i lavori per la strada, egli si proponeva di prendere colla Francia gli opportuni concerti, io credo che sarà utilissimo che il medesimo di concerto col Ministro degli Esteri e con quello della Guerra per ciò che concerne il passaggio delle truppe sul territorio francese, procuri di fare nuove convenzioni nella circostanza del protendimento della strada di vallo Roia, le quali minorino, se non tolgano del tutto, gli inconvenienti che possono occorrere.

Veramente rincresce, ed è cosa molto grave di dover passare per 15 o 16 chilometri sul territorio francese, giacchè converrà naturalmente stabilire degli uffici doganali ai due confini: mi è parso che per il passaggio delle derrate ed altre merci si percepisca il diritto all'entrata sul territorio francese e si restituisca di poi, come si fa per le merci di transito in tutti i paesi.

Aggiungo poi che il signor Ministro della Guerra nella precedente seduta in cui si trattò di questo progetto si prese riserva di rispondere alle cose dette nella Relazione intorno alla difesa militare dello Stato.

Siccome nella proposta fatta nell'appendice alla relazione che ebbi l'onore di leggere testè al Senato, non si pone per condizione di provvedere alla difesa naturale dello Stato, giacchè l'ufficio centrale disse avere piena fiducia nel Ministero, affidandosi esso intieramente allo zelo ed oculatezza del medesimo, così mi pare che in questo caso si possa proceder oltre con questa riserva che io credo sarà assentita dal Ministero.

Ministro degli Esteri. Il Ministro della guerra terrà indubitatamente conto delle assennate osservazioni del Relatore dell'ufficio centrale. Egli è chiaro che si dovrà venire colla Francia a nuove convenzioni, convenzioni che riguarderanno la parte finanziaria, la difesa nostra, e il passaggio delle nostre truppe.

Queste cose si regolano dopo che le frontiere sono state esattamente misurate, e tutto è terminato: allora solo si viene a convenzioni speciali, ad appendici di trattati, a certe spiegazioni che si fanno internazionalmente.

Quasi tutti i trattati, in cui si stipulano cambiamenti di frontiere, danno luogo ad un seguito di spiegazioni, di convenzioni, ed appendici, a speciali trattati, ed io non dubito che fra poco i tre Ministri che sono interessati direttamente in questa materia, si metteranno

d'accordo, e che si otterrà quello scopo cui mira l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Presidente. Se altri non dimanda la parola la discussione generale si intenderà chiusa e io procederò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,131,576 per la costruzione di una strada per Valle Roja nelle province di Porto Maurizio e di Cuneo al confine francese secondo il progetto compilato dal cavaliere ispettore Marsano, sotto la data 14 settembre 1854, e colle modificazioni suggerite dal congresso permanente di acque e strade in seduta del 24 successivo marzo ».

(Approvato).

Art. 2.

« Tale spesa sarà iscritta sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto il titolo II. *Spese straordinarie*, in apposito capitolo colla denominazione: *Costruzione di una strada per Valle Roia al confine francese*, e ripartita come segue:

Bilancio 1862 (cap. 74, art. 2)	L.	50,000
» 1863	»	200,000
» 1864	»	200,000
» 1865	»	200,000
» 1866	»	200,000
» 1867	»	281,576

Totale L. 1,131,576

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Non è per fare opposizione a questa legge, soltanto io crederei nell'interesse dello Stato che, trattandosi di una spesa di un milione, la quale deve in parte eseguirsi sopra territorio estero, almeno, prima che fossero principii i lavori, il Ministero dichiarasse che non vi metterebbe mano prima d'aver intavolate trattative col Governo francese per togliere tutte quelle difficoltà che vennero recentemente accennate. Io spero che il Ministero non avrà difficoltà a far questa dichiarazione.

Ministro degli Affari Esteri. Prima che la legge sia promulgata, non potrei assicurarlo di certo: credo però che non si principieranno i lavori se non dopo trattative colla Francia a tal riguardo.

Non credo nemmeno che sul territorio francese si debbano fare grandi spese, e l'onorevole ingegnere Senatore Mosca potrà dirglielo meglio di me.

Noi siamo obbligati a far spese sul nostro territorio e non sul francese: solamente nei punti d'intersecazione vi saranno spese comuni colla Francia e allora evidentemente entreremo in trattative per sapere qual'è la parte nostra e qual'è la parte della Francia.

Presidente. La parola è al Senatore Mosca.

Senatore Mosca, Relatore. Intorno ai lavori da farsi specialmente sul territorio francese, perchè naturalmente la Francia deve provvedere essa medesima a quel tronco

di strada che passa sul suo territorio, dirò che detta strada è già quasi tutta costruita sopra una lunghezza di 15 o 16 chilometri, e restano solo a fare circa due chilometri per la sua congiunzione con quella che forma ora l'oggetto della nostra discussione.

Può ad ogni modo tornare utile d'intendersi preventivamente su ciò: anzi mi pare indispensabile che queste trattative siano praticate al più presto, onde evitare gli sconceri che pur troppo in simili materie nascono di sovente.

L'ufficio centrale ha invitato il Ministero a prendere queste intelligenze, non parlando però dei modi, chè questo è un apprezzamento da lasciarsi al criterio del Ministero; tuttavia vi possono essere ragioni preponderanti per cui il Governo, anche conoscendo la necessità di soddisfare al bisogno di quei paesi, debba accelerare ovvero dilazionare di poco la pubblicazione della legge, onde compiere quegli incumbenti.

Giacchè ho la parola, mi permetterò di aggiungere che oltre ai tre Ministri interessati nella questione, di cui si fecero poc'anzi, dovrà anche intervenire quello delle finanze per ciò che riguarda le Dogane alle quali si è in parte provveduto col R. Decreto 1 aprile 1861, a cui forse si possono aggiungere maggiori cautele per evitare ogni inconveniente possibile.

V'ha di più: i Comuni di Tenda e di Briga sono ora aggregati alla provincia di Cuneo, mentre quelli inferiori sono aggregati alla provincia di Porto Maurizio, e quindi la forza pubblica dovrà recarsi in questi ultimi da Porto Maurizio, e a Tenda e Briga da Cuneo, e così si ovvierà in tempi ordinari all'inconveniente di farla passare sul territorio francese. Ma, come facevo osservare all'onorevole Menabrea può avvenire che il passaggio del Colle di Tenda resti o per le nevi o per altra cagione impedito, ed in tal caso le comunicazioni fra Tenda e Briga dovranno effettuarsi da Porto Maurizio. È quindi opportuno che una convenzione regoli queste eventualità, affinchè nei dati casi la forza pubblica italiana possa attraversare il territorio francese, per rimontare o discendere la alta Valle Roia. Per questo credo che sia opportuno stipulare una convenzione preventiva come per tanti altri interessi.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Le osservazioni dell'onorevole Relatore sono assennatissime. Già ebbi campo di accennare al Senato come il Ministero consenta in esse perfettamente.

È impossibile che il territorio, trovandosi al di là del Colle di Tenda, non venga ad essere oggetto di convenzioni speciali fra i due Stati.

Quando la provincia di Nizza faceva parte dello Stato, noi non trovavamo la menoma difficoltà a far percorrere in tutti i sensi quei territori dalle truppe, carabinieri, ecc.

Ora evidentemente non si potranno più mantenere le cose sul piede antico; converrà adunque trovar modo

che quelle popolazioni le quali versano in condizioni così eccezionali siano in un modo o nell'altro protette. Da ciò evidentemente nasce il bisogno di venire a trattative colla Francia su moltissimi oggetti, e per il trasporto militare, e per il passaggio delle truppe, e per quello delle poste, e per le Dogane.

Mano a mano che i bisogni o gl'inconvenienti si presenteranno, il Governo cercherà di soddisfar quelli ed appianare questi, quindi io credo che a poco a poco si regolarizzerà questa cosa che è una posizione eccezionale.

Senatore Martinengo. Da quanto ho sentito dall'onorevole signor Ministro degli esteri parmi che per ora non siansi pur anco incominciate trattative colla Francia intorno al modo di tutelare l'uso pieno e libero della strada che vogliamo costruire, e di cui anzi abbiamo già approvato il primo articolo del relativo progetto di legge.

Io pregherei il Senato di voler considerare se non sarebbe meglio di stabilire che, appunto come venne proposto dall'onorevole Senatore Menabrea, prima d'incominciare i lavori non solo fossero incoate, ma condotte a termine le trattative colla Francia, poichè parmi cosa poco prudente fare una strada sul territorio altrui senza prima aver ultimate le trattative, così pel passaggio delle truppe come per quei punti a cui l'onorevole signor Ministro degli affari esteri ha accennato.

Non propongo ordini del giorno, mi rimetto alla saggezza del Senato.

Senatore Arrivabene. Avendo l'onore di far parte dell'ufficio centrale che si è occupato della strada nella valle Roja, mi credo in dovere di rappresentare al Senato una circostanza.

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha pregato l'ufficio centrale di accelerare questo studio perchè voleva che s'imprendessero i lavori il più presto possibile intanto che la stagione era favorevole; dunque sembra intenzione del Ministro dei lavori pubblici di cominciare subito i lavori; e forse questa parte di strada potrà sempre servire, qualunque siano le convenzioni che si possono fare colla Francia.

Ho creduto mio dovere far conoscere al Senato questa verità.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che l'onorevole Senatore Martinengo sia caduto in errore quando ha detto che si vuol costruire una strada sul territorio francese.

Il Governo italiano non si è impegnato in nessun modo a spendere danari per fare quei 15 o 16 chilometri che passano sul territorio francese; è il Governo francese che farà la spesa; non sarebbe nè giusto nè opportuno che il Governo italiano si assumesse il carico della medesima.

L'onorevole Senatore Menabrea diceva: prima di dar mano a questi lavori incominciate le trattative.

Il Senatore Martinengo invece vorrebbe che tali trattative fossero non incoate, ma compiute.

Poichè l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha detto che intendeva dare al Governo quel voto di fiducia, del quale gli parve fosse meritevole, posso assicurare il Senato a nome del Ministro dei lavori pubblici, che certissimamente non si comincerà quest'opera; non si disporrà il paese a siffatta spesa, se non si avrà prima tutta la certezza di riuscire in quest'impresa, cioè di ottenere dalla Francia quelle condizioni che sono necessarie, perchè tale strada possa tornare utile al paese, poichè è evidentissimo che se non si potesse ottenere il passaggio delle truppe, la libera circolazione delle merci, lo scopo principale di quella strada non si raggiungerebbe.

Quindi può essere ben tranquillo il Senato, che il Ministro prima di dar principio a quest'opera avrà, se non la certezza materiale, la certezza morale che le trattative colla Francia potranno essere condotte favorevolmente, a norma dei desideri espressi dagli onorevoli Senatori.

Senatore Martinengo. Ho domandato la parola unicamente per rettificare un'idea che avrò certamente male spiegato.

Io non intendevo che il Governo italiano costruisse strade sopra il territorio francese, ciò che sarebbe anche fra le altre cose impossibile perchè quella potenza non ce lo permetterebbe; ma io volevo dire che la strada, che noi intendiamo costruire, è collegata talmente colle francesi, che noi lasciamo aperta la nostra strada a quelle di Francia, e noi dobbiamo servirsi delle loro per aver questa comunicazione, mentre vi era un'altra strada, come è stato già accennato dall'ufficio centrale che ha esaminato questo progetto, la quale serviva a maggior comodo dei diversi Comuni, e poteva essere tutta tracciata sul nostro territorio, senza bisogno di fortificazioni e di fabbriche doganali.

Del resto, ripeto, io non propongo verun ordine del giorno e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Avendo anch'io l'onore di far parte dell'ufficio centrale, in aggiunta a quanto già espresso ampiamente il nostro Relatore, debbo far conoscere al Senato che l'ufficio centrale fin dalle prime sue sedute si penetrò altamente degli inconvenienti che una strada italiana passasse sul territorio francese, e con molta ripugnanza s'indusse a prendere una conclusione favorevole, persuaso che non si potesse altrimenti dar vita a quelle popolazioni.

Poco dopo fu comunicata quella petizione, colla quale essendosi fatta travedere la possibilità di poter transitare sul territorio dello Stato senza aver ricorso alla frontiera francese, fu allora che l'ufficio centrale chiese, non la sospensione della relazione di quest'affare, ma bensì che si sospendesse l'ordine del giorno per poter avere il Ministro in seno dell'ufficio e sentire se veramente esistesse questa probabilità.

Ora dalle spiegazioni date dal signor Ministro risultò che non si hanno elementi abbastanza positivi per poter conoscere se la strada, stata ultimamente proposta, sia possibile, e se le indicazioni date dalla Commissione di quei Comuni possano essere tali da persuadere al Governo ed al Parlamento di sospendere l'opera già stata sanzionata per prendere in considerazione questa nuova possibilità.

Dunque si trattava o di sospendere interamente il progetto di legge, ovvero di dar corso ai lavori ed intanto assicurare che non nascessero inconvenienti dal transito sul territorio estero.

Il Ministro dei lavori pubblici lasciò travedere, e di ciò l'onorevole Ministro degli affari esteri qui presente, ne sarà senza dubbio informato, che in quanto alle difficoltà doganali, erano, si può dire, superate, che cioè il Ministro delle finanze era assicurato che senza disturbo delle popolazioni italiane di quella frontiera si potrebbe transitare su quel tratto di territorio francese.

In quanto alla difesa dello Stato egli disse che se ne era ampiamente discusso in Consiglio dei Ministri, e che il Ministro della guerra non aveva fatta nessuna opposizione, che anzi aveva senza riserva annuito al progetto di quella strada.

In questo stato di cose l'ufficio centrale ha creduto che finalmente si dovesse pur prendere una decisione: studi in appoggio alla petizione non ce n'erano, il Ministro osservava che non solamente la chiesta strada era difficile, ma risultare dall'ispezione delle carte della località come riuscisse quasi impraticabile al commercio.

Quindi sull'affidamento da lui dato di ordinare appositi studi per vedere se nell'avvenire si potesse soddisfare al desiderio di quelle popolazioni e cautelare ad un tempo la difesa di quella parte dello Stato, noi abbiamo persistito nelle prime conclusioni, colla fiducia che esponendovi lo stato delle cose, il Senato sarà bastantemente illuminato per emettere il suo voto.

Varie voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Se da altri Senatori non si domanda la parola rileggo l'art. 2.

« Tale spesa sarà iscritta sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto il titolo II, *Spese straordinarie*, in apposito capitolo colla denominazione: *Costruzione di una strada per Valle Roia al confine francese*, e ripartita come segue:

Bilancio 1862 (cap. 74, art. 2)	L.	50,000
» 1863	»	200,000
» 1864	»	200,000
» 1865	»	200,000
» 1866	»	200,000
» 1867	»	281,576

Totale L. 1,131,576

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PORTANTE DISPOSIZIONI INTORNO ALLA FORMA
DELLE SENTENZE NELLE PROVINCE MERIDIONALI.

(V. atti del Senato N. 185)

Presidente. Si procederà ora alla discussione dell'altro progetto di legge per modificare la forma delle sentenze nelle province meridionali, del quale do lettura (V. *infra*).

La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Stotto Pintor. Poichè è presente il signor Ministro della Marina il quale ha avuto la cortesia di dirmi che avrebbe fin d'ora risposto alle mie interpellanze, io credo che per guadagnar tempo e non disturbar un'altra volta il Senato, potrei farle anche ora se così al Senato piacesse.

Senatore Stara. Finiamo prima la votazione di questa legge.

Presidente. Se il Senato crede che si debba prima discutere e votare questa legge, e se non si domanda la parola sulla discussione generale che già venne aperta, procederò nuovamente alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« L'articolo 233 delle leggi di procedura nei giudizi civili e l'art. 641 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nelle province napoletane o siciliane restano modificati ne' seguenti termini:

« L'estensione delle sentenze e decisioni conterrà:

« 1. Il nome e cognome delle parti;

« 2. Il loro domicilio, residenza o dimora;

« 3. Il nome e cognome dei patrocinatori o procuratori;

« 4. Il tenore delle conclusioni prese in iscritto dalle parti, esclusi i motivi;

« 5. L'enunciazione che il Pubblico Ministero sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;

« 6. I motivi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione;

« 7. Il dispositivo;

« 8. L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui vengono pronunziati;

« 9. La menzione del giudice da cui vennero redatte.

(Approvato).

Art. 2.

« Le narrative e gli avvisi di cui si fa menzione negli articoli 234 e 237 delle suddette leggi saranno scritte su carta non bollata.

« Le narrative non saranno trascritte nelle spedizioni delle sentenze o decisioni, nè dovranno notificarsi unitamente a queste, ma, concordate nei modi di legge, verranno depositate in cancelleria. Il Cancelliere ne ri-

lascerà copia in carta non bollata ogni volta che gli sia richiesta da una delle parti contendenti. »

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppi. Desidererei sapere se nelle province meridionali i diritti di copia sono compresi nel bollo, in quello che si chiamava bollo speciale.

Senatore Vacca. No, no, sono pagati dalle parti.

Senatore Coppi. Io desiderava solo di sapere chi avrebbe dovuto pagare queste narrative, le quali è permesso di scrivere su carta libera, mentre in Toscana secondo il sistema che vi vigeva del bollo speciale, tutto era compreso nel bollo, e ciò non essendo nelle Province Meridionali, non si verifica la lacuna che io credeva potesse trovarsi in questo articolo.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 3.

« Alle disposizioni dell'art. 584 delle dette leggi si adempirà, depositando, insieme colla spedizione o la copia della sentenza o decisione, anche una copia delle narrative. Rimane però in facoltà delle parti di presentare benanche in cassazione quei documenti od atti cui si riferiscono le narrative, o la sentenza o decisione. »

(Approvato).

Art. 4.

« La narrazione dei fatti nelle sentenze dei giudici di mandamento e dei Tribunali di commercio, e nelle decisioni del contenzioso amministrativo sarà pure nelle dette province scritta in carta non bollata, e sarà compilata nel modo sinora tenuto, ma separatamente dalla sentenza o decisione, e si applicheranno ad essa le disposizioni dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 5.

« Nelle dette province saranno scritti in carta non bollata:

« 1. Le copie dei documenti di cui occorra notificazione nei giudizi;

« 2. Gli atti indicati nell'articolo 173 della legge sulla espropriazione forzata;

« 3. Le copie degli atti di cui è menzione nell'articolo 178 della medesima legge;

« 4. Le copie ed estratti dello stato civile che occorrerà presentare in occasione di nascita, matrimoni e morte. »

(Approvato).

Art. 6.

« Il diritto dei ruoli che nelle province napoletane e siciliane si esigeva in vario modo dalle cancellerie, rimane fissato a centesimi 60 a ruolo per le cancellerie mandamentali e dei Tribunali di circondario, a lire una

centesimi 20 per la cancelleria delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

« Questo diritto si esigerà per metà sulle copie delle narrative, di cui è parola negli articoli 2 e 3. »

(Approvato).

Art. 7.

« Il diritto per la iscrizione delle cause al ruolo sarà nelle dette province di lire una e centesimi cinquanta nei Tribunali circondariali e di commercio. Lo stesso diritto con l'aumento di un quinto si esigerà innanzi alle Corti di appello. »

(Approvato).

Art. 8.

« Il Ministro di grazia e giustizia prescriverà con regolamento le formalità e le discipline da osservarsi per la più rigorosa assicurazione della data degli atti di usciere, che prima della legge 21 aprile 1862 erano sottoposte a registro. »

(Approvato).

Art. 9.

« Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, per ciò che concerne le narrative e la spedizione delle sentenze o decisioni. »

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale ed a distinto squittinio segreto su queste due leggi, e quindi avranno luogo le interpellanze del Senatore Siotto Pintor.

Avvertirò prima il Senato che l'ordine del giorno per domani alle ore due è il seguente:

Discussione del progetto relativo all'enfiteusi perpetua redimibile dei beni fondi ecclesiastici in Sicilia.

Discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un bacino da carenaggio nel porto di Messina.

E successivamente, se il Senato lo stimerà, si potranno pure discutere i due progetti di legge concernenti spese straordinarie sul bilancio della guerra le cui relazioni sono in corso di stampa e verranno distribuite domani prima della seduta.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per una strada nella Valle Roia.

Votanti	69
Favorevoli	41
Contrarii	28

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge sulla forma delle sentenze nelle province meridionali.

Votanti	69
Favorevoli	61
Contrarii	8

(Il Senato approva).

INTERPELLANZA DEL SENATORE SIOTTO PINTOR
AL MINISTRO DELLA MARINA.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto Pintor per le sue interpellanze al Ministro della marina.

Senatore Siotto Pintor. Usurperò le parole del signor Senatore Martinengo. E' mi sembra che non sia della dignità del Senato che si facciano le interpellanze alle pareti: il Senato non è in numero.

Presidente. La votazione testè fatta prova che siamo in numero. Ha ella contato i signori Senatori?

Senatore Siotto Pintor. Sono agli ordini del Senato; ma mi pare che non sia della dignità del Senato che un Senatore parli quando non si è più in numero.

Voci. Siamo in numero, siamo in numero.

Presidente. Progo i signori Senatori a voler riprendere i loro posti.

Senatore Siotto Pintor. In uno degli ultimi viaggi del vapore postale per l'isola di Sardegna, abbottinatiai diciassette forzati che colà si trasportavano, messisi anzi in atteggiamento di piena rivolta, legarono bellamente il comandante, il sotto-comandante e i cinque carabinieri che erano di scorta e si fecero trasportare alle coste dell'Africa, sbarcando, se non erro, rimpetto a Tunisi.

Da molti giorni si aspettava in Cagliari l'arrivo del vapore, e il vapore non veniva.

Descrivere al vivo i battiti di cuore di chi aveva sopra quel battello o moglie, o marito, o fratello, o congiunti, o diletti concittadini, ritrarre la paura dei viaggiatori, e soprattutto delle amabili viaggiatrici, sarebbe superfluità, sarebbe vanità.

Erano di buona pasta quei forzati: potevano uccidere e non uccisero, rapire e non rapirono, potevano impadronirsi del bastimento e nol fecero; salvando la vita del pilota potevano farsi trasportare in luoghi remotissimi dove non li avrebbe raggiunti, o certo assai difficilmente la mano del Governo.

Io non sono uomo a consigliare servizie nemmeno contro le bestie, non che contro i nostri quantunque degradati fratelli; io che ricordo di avere infino dalla puerizia odiato Domiziano, solo perchè si sollazzava a uccidere le mosche; io che non avrei per cosa del mondo permesso ad uno dei miei subordinati di togliere gli uccellini dal nido, dove la madre amorosa li imbecca e li protegge. Ma non sono umanitario nel senso che mi senta di avere viscere di compassione più e meglio per i malvagi che non per gli onesti uomini.

Se il Governo crede di mandarci a quando a quando di questi, a dir vero, non troppo graziosi visitatori, faccia almeno che non ci siano cagione di terrore: non esponga l'onorata divisa del carabiniere ad essere contaminata dalle sozze mani di questi esseri degradati; faccia imbarcare forze sufficienti per contenerli, e poichè i forzati hanno dimostrato di sapere legare mani e piedi ai carabinieri, provvegga sì che d'ora in poi ai forzati che viaggiano per mare siano legati piedi e mani. E qui ho fornita la mia interpellanza.

Ministro della Marina. Rispondendo alla fattami interpellanza dirò che la cosa è avvenuta in modo un po' diverso da quello che pare sia stata riportata all'onorevole Senatore.

Si usa generalmente di fare accompagnare quelle ciurme che si mandano da un bagno all'altro dalle guardie loro proprie. Per maggiore sicurezza questa volta si sono affidate a cinque carabinieri.

I condannati si sono condotti con grand'arte: hanno fatto vedere che soffrivano il mare, e che stando alla catena non potevano sopportare i disagi della navigazione.

Quindi hanno chiesto di poter essere separati e non legati come si usano tenere.

Per bontà il capitano intercesse dai Carabinieri che non gli lasciassero in quella situazione, tanto più che avevano dato prova di gran sottomissione nel loro viaggio a Livorno e da Livorno fino alle acque di Gagliari ove erano.

Quando di notte tempo aspettato che tre dei carabinieri fossero addormentati, mentre gli altri due facevano la guardia e si voltavano verso poppa, uno di questi forzati scivolò di mezzo a loro e liberò altri, e tutti insieme gettarono un laccio al collo ad uno dei carabinieri. Ma questo per nulla intimorito ne stese uno morto al suolo, poi ne uccise un altro, e un terzo fu mortalmente ferito. Nel frattempo che egli si dibatteva con questo, i forzati che si erano trovati liberi corsero alle armi dei tre carabinieri che dormivano, fra i quali ci era il carabiniere brigadiere e se ne impossessarono: allora è avvenuta una zuffa: un preposto dei doganieri e un cameriere si misero ad aiutare i carabinieri; men-

tre il capitano, l'equipaggio e i passeggeri presi da quella paura che così bene espresse l'onorevole Senatore, se ne stettero in disparte. Allora si venne al punto che, non volendo cedere i carabinieri, e non volendo sottomettersi i forzati si dovette venire a patti. Non è poi vero che avessero legati piedi e mani. Essi hanno detto: noi sbarcheremo; il che fu concesso dal capitano il quale disse in cuor suo: li sbarcherò in posto dove saranno presi, e potrò avvisare l'Autorità.

Così fu fatto; li sbarcò al Capobianco, vicino al golfo: e quando furono sbarcati, si potè darne avviso alle Autorità e furono tutti arrestati, tranne uno che non si trovò.

Ecco il fatto come successe.

Ad ogni modo è la prima volta che avviene un fatto di tal natura, e sarà cura di chi è alla direzione di questo servizio di dar ordini positivi, affinchè per l'avvenire non si rinnovi, e si provveda in modo che i condannati non possano in niun caso offendere chi è preposto alla vigilanza loro, massime quando vengono tradotti dall'uno all'altro luogo.

Spero con queste spiegazioni avere soddisfatto alle domande dell'onorevole Senatore.

Senatore Slotto Pintor. Domando la Parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Slotto Pintor.

Senatore Slotto Pintor. Quantunque non contento di ciò che si è operato per l'addietro, mi dichiaro soddisfatto di quello che il signor Ministro ha promesso di fare per l'avvenire.

Presidente. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLIX.

TORNATA DEL 6 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia — Discorsi dei Senatori Siotto Pintor e Linati contro il progetto — Risposte del Senatore professore Amari (Relatore) e del Guardasigilli — Istanza del Senatore Giuliani, cui risponde il Senatore Amari (professore) — Osservazioni del Senatore De Monte in appoggio del progetto — Appunto del Senatore Lauzi, al quale risponde il Ministro Guardasigilli — Schiarimenti del Senatore conte Amari — Parole in risposta del Senatore Amari (professore) — Approvazione degli articoli 1 al 3 — Emendamento all'articolo 4 del Senatore Siotto Pintor, combattuto dal Senatore Pinelli e dal Ministro Guardasigilli — Approvazione degli articoli 4 al 36 e dell'intero progetto — Adesione del Senatore Roncalli Francesco all'ordine del giorno adottato dal Senato nella seduta del 4 agosto — Approvazione dei progetti di legge: 1° per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina; 2° per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul Bilancio passivo della guerra per il compimento della carta topografica delle province meridionali — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione di spese straordinarie per diverse opere e fabbricati militari — Considerazione del Senatore Menabrea, alle quali rispondono il Senatore Della Rovere (Relatore) ed il Ministro degli affari esteri — Replica del Senatore Menabrea — Approvazione del progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri e di grazia e giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Stara, Balli Piovra e La Marmora, colle quali i due primi per affari di famiglia, e l'ultimo per motivi di salute chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Il Comitato politico veneto centrale fa omaggio al Senato di alcune copie di tre opuscoli diversi, intitolati: *I Veneti alla prima esposizione italiana* — *La frontiera orientale d'Italia e la sua importanza* — *Il porto di Brindisi*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE AD ENFITEUSI
PERPETUA REDIMIBILE
DEI BENI-FONDI ECCLESIASTICI IN SICILIA

(V. atti del Senato N. 184).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia, d'iniziativa della Camera Elettiva.

Se il Senato crede si potrebbe omettere la lettura di questa legge che è composta di parecchi articoli.

Se non vi è opposizione apro la discussione generale accordando la parola al Senatore Siotto Pintor.

Senatore **Siotto Pintor.** Dichiaro senza preamboli che gitterò nell'urna una palla nera.

Per ragioni agronomiche, economiche, finanziarie e politiche noi abbiamo, non ha guari, liberati gli stabili del Regno da ogni sorta di vincoli e di inceppamenti. E noi, noi stessi oggi vorremo soggiogarci gli stabili della Sicilia?

Non è ella la Sicilia una parte nobilissima quanto altra mai dell'Italia?

Non valse la parola dell'esimio giureconsulto, Senatore Mameli; non valsero gli assalti ripetuti, e bisogna pur dirlo, vigorosi, del dotto Senatore Vigliani.

La legge passò, quantunque io non osi dire che non sia stata condotta in pericolo di morte, ma pure passò. E noi vorremo oggi disfare quello che facemmo ieri?

Ieri dicemmo, non enfiteusi, no. Oggi diremo: sì! Dove è qui l'autorità del Senato? Dove la dignità di questo augusto consesso?

La legge è ingiusta, a parer mio, perchè è esclusiva. La legge è odiosa, perchè riguarda soltanto i beni ecclesiastici.

E tuttavia voi potreste fare una legge, non dico opportunistissima, ma pur meno inopportuna. Fate a quando

a quando, per cansare l'ingombro e la deprezzazione, alienare gli stabili di che si tratta, fatene investire il prezzo in cartelle del Debito pubblico, ed avrete recato un alleviamento alla oberata finanza, un grande beneficio all'agricoltura, agli enti morali ecclesiastici, a tutta quant'è la Sicilia.

Ma non ci fate, perdio! tornare alle tenebre del Medio Evo, quando tutta era feudo la proprietà, quando erano protezione l'industria ed il commercio.

Nella discussione della legge alla quale io poc' anzi accennava si venne adducendo l'autorità del rispettabile signor Delangle, il quale riconosceva tanto forte la proprietà degli enti morali, quanto sia quella dei privati individui.

Ma da quando in qua, o Signori, il genio originale italiano dee pigliare le mosse e prender norme dalla Francia?

Le nazioni che si stimano sono come i valenti scrittori; essi non imitano nessuno; essi imitano soltanto se stessi. E d'altra parte siamo noi forse in eguali condizioni?

Il signor Delangle aveva a fare col clero più riotoso, più provocatore, più violento che sia forse in Europa; con quel clero che scrollò perfino, e non è poco, la fermezza di un Napoleone III.

È simile a quello il clero di Sicilia? No, assolutamente, no. Il clero della Sicilia, una col clero della Lombardia, è il più liberale di tutta Italia.

E per ultimo il signor Delangle, abile politico, disse per avventura quello ch'è non sentiva, si mostrò fiero per cessare i pericoli, e fu in verità forte, perchè parte è di forza, specialmente politica, il saper cedere a tempo.

Il Ministero, o Signori, non ha propriamente accettata questa legge d'iniziativa parlamentare; egli l'ha piuttosto subita. Tocca ora al Senato di respingerla, se non voglia mettersi in opposizione con se stesso.

E ora per non tediarvi più oltre, ripiegando le ali e ritornando là donde dipartito mi sono, ripeto le parole colle quali ho esordito, e dico nettamente che farò scivolare nell'urna una palla nera.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**, *Professore*. Debbo fare pochissime avvertenze come Relatore dell'ufficio centrale. Occorre un errore nell'intitolazione della legge venuta dall'altro ramo del Parlamento. Si parlava di beni ecclesiastici e demaniali. La parola demaniali era messa per errore, perchè era nel primo progetto d'iniziativa parlamentare, ma poi fu tolta dalla Commissione, epperò non appartiene adesso al progetto di legge; e questo è il primo errore. Occorre un altro errore, credo di stampa; nella mia relazione si disse essere stata abolita la feudalità in Sicilia nel 1810, mentre lo fu veramente nel 1812.

Questa è avvertenza di poco momento. Debbo poi aggiungere una circostanza più importante che credo

in parte risponda coll'eloquenza delle cifre alle obiezioni dell'onorevole Siotto Pintor.

Noi non abbiamo un quadro statistico esatto della proprietà generale in Sicilia, sino agli ultimi tempi, ma bensì alcuni pubblicati nel 1858.

Quando si stampò la relazione io non aveva potuto ancora procurarmi cotesti quadri, e non ne ho avuto uno se non che ieri.

Ora noi vediamo dai quadri della proprietà del 1858, desunti dal catasto, il che val quanto dire rilevati da dati che appartengono a 3, 4, 5 o 6 anni addietro e forse più, che la totalità della proprietà fondiaria in Sicilia ammontava a 71 milioni di lire in circa. E qui avverto che dal 1858, o per meglio dire dai 4, 5 o 6 anni innanzi il 1858, ai quali si devono riferire veramente le notizie a questa parte, è aumentato di molto il fitto delle terre e il valore venale di esse, aumentato, dico, in proporzioni straordinarie, tanto che si potrebbe senza tema di errare, portare le entrate annuali a cento milioni. Ma torniamo alle cifre del 1858, le quali se non rispondono alle attuali, serbano di certo le proporzioni tra di loro.

Noi non abbiamo esattamente le cifre delle proprietà ecclesiastiche che entrano nella somma di tutte le entrate territoriali del 1858; ma in un quadro particolare dei proprietari d'oltre a mille ducati di rendita, cioè a dire di 4250 lire, veggio, che queste proprietà ammontano, sempre all'epoca di cui parliamo, a venti milioni ed una frazione e che di questi venti milioni, 3,210,000 lire sono di proprietà ecclesiastica.

Questo vuol dire, che le proprietà ecclesiastiche in Sicilia tornano ad un sesto della proprietà generale. Ben inteso che qui nei ruoli di fondiaria non figurano i censi di proprietà e le rendite di qualunque natura, ma soltanto i beni pei quali i corpi ecclesiastici sono debitori della tassa fondiaria.

Dunque, vede il Senato, che si tratta di un sesto della proprietà utilista, per così dire, in Sicilia.

Or io domando: nel momento in cui si è ordinato, oppure si tratta di ordinare in gran parte la vendita di beni demaniali i quali ammontano ad una cifra significantissima, sarebbe egli da savio il gettare sul mercato anche questa massa immensa di beni ecclesiastici? A me pare non sia opportuno; e questa è la sola ragione per cui io mi discosto dal Senatore Siotto Pintor, di cui del resto ammetto tutti i principii.

Certamente la vendita dei beni ecclesiastici in Sicilia, se si potesse effettuare senza portare una grandissima perturbazione nell'economia pubblica, io la preferirei all'ensiteusi ed alla censuazione; ma dico che in questo momento in cui si tratta di una massa tanto grande di beni, ed in cui un'altra massa non piccola si deve esporre al mercato, qual è quella dei beni demaniali, il sostituire la vendita all'ensiteusi sarebbe un grandissimo errore economico; perciò io sostengo il progetto dell'ufficio centrale.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Io non posso a meno di non unirmi alle osservazioni fatte precedentemente dall'onorevole Senatore Siotto Pintor.

I motivi pei quali poc'anzi in questa stessa Aula si votava la legge per l'affrancamento delle enfiteusi, militano appunto contro la presente legge.

In quella si trattava di svincolare la proprietà: in questa si tratta di darle una nuova forma di vincolo.

Quando si svincolarono i censi e le enfiteusi che cosa si fece? Si ebbe riguardo alle rendite delle quali i corpi morali erano in possesso, si sostituì una nuova forma di rendita, mantenendosi però precisamente quella medesima di cui quei corpi godevano.

Oggidi si altera profondamente questa condizione; si altera la rendita non solo nel modo della percezione, ma anche nella natura e nel quantitativo di essa.

Il corpo morale non percepirà, come nell'altro caso, la rendita identica che esso percepiva, ne percepirà una diversa, la quale noi al momento presente non possiamo sapere quale sia per risultare: sarà maggiore o minore a norma dei casi e in conseguenza del pubblico incanto.

Ma noi possiamo fin d'ora avere la certezza che i corpi morali, i cui beni verranno assoggettati ad enfiteusi, saranno defraudati di una parte del reddito del quale oggi sono in possesso.

È ciò è tanto più chiaro, in quanto che nessuno di coloro che concorreranno a queste enfiteusi vorrà farlo se non avrà la sicurezza di un profitto, il quale corrisponda alle migliorie che vorrà introdurre nel fondo per renderlo più produttivo, e conveniente compenso alle proprie fatiche, ed alle occupazioni che il fondo acquistato gli procurerà.

Per la qual cosa, ripeto, necessariamente non si farà questa operazione senza diminuire grandemente la rendita de' corpi morali.

Allora io domando con qual coscienza potremo noi mettere le mani nelle proprietà di questi corpi?

Aggiungo anzi: come potremo farlo trattandosi di una sola porzione del Regno, e quando non si tratta di un oggetto di grande, di universale utilità, ma solamente si prendono di mira alcuni pochi istituti, per farne oggetto di legge eccezionale?

Giustamente osservava l'onorevole Senatore Siotto Pintor che le province colpite sono quelle in cui il clero dimostra maggior amore, maggior zelo per la causa nazionale. Laonde se la misura non è né economica né giusta, neppure è politica. Nel momento nel quale tutto il nostro impegno dev'essere rivolto ad amicarsi se non l'alto, almeno il basso clero per quanto è possibile, non sarà sicuramente cominciando la espropriazione che noi potremo camminare in questa via politica, logica e giusta.

- Io conforterò dunque il Senato a non ammettere

questa legge, a non ammetterla perchè non è né equa né prudente, a non ammetterla perchè già col suo voto, avendo sancito un principio intieramente opposto, non può al presente sancire una misura diametralmente opposta.

Senatore **Amari prof.** Brevemente farò osservare che se si vota questa legge come speciale alla Sicilia, vi è benissimo una ragione, perchè le circostanze della proprietà ecclesiastica sono in Sicilia specialissime, o per meglio dire, in Europa non vi è nessun paese come la Sicilia in cui la proprietà ecclesiastica sia rimasta quale era nel medio evo. Dunque per un paese che si trova in queste circostanze è necessaria una legge speciale, e non importa che in tutte le altre parti del Regno reggano altri ordini legislativi, perchè tutte le altre parti del Regno hanno sentito i benefici effetti della rivoluzione francese la quale secolarizzava e sminuizzava le proprietà ecclesiastiche.

Questa è la prima parte. Veniamo alla seconda. Mi si dice: il clero di Sicilia è il più liberale, è quello che segue più volentieri il movimento nazionale; non lo offendiamo!

Ma qui non si tratta mica di offendere il clero siciliano e principalmente il basso clero: i proprietari non sono certamente né i parroci né i preti; i proprietari sono i vescovi, i proprietari sono gli abati, i quali forse in Sicilia non sono tutti così arrabbiati come nel resto d'Italia (*ilarità*), ma credo che più o meno parteggiano piuttosto per il Capo della Chiesa che per il Capo dello Stato. Dunque non si offenderebbe quella parte del clero la quale potrà darci appoggio, non dico nella lotta, lotta uguale non di certo, ma nella posizione alquanto difficile in cui si trova attualmente lo Stato rispetto alla Chiesa.

Finalmente ho sentito fare obiezione a questa legge come se si trattasse di una cosa assolutamente nuova. Ma mi pare che nella relazione sia stato spiegato chiaramente che questa non è mica una legge nuova; che una legge esiste, una legge la quale precisamente prescrive la censuazione dei beni ecclesiastici e non differisce dal presente progetto se non nell'essere più generale; cioè a dire secondo alcuni nell'offendere più largamente i diritti che or si vorrebbero tutelare, oppure secondo gli altri i quali si oppongono ai vincoli delle enfiteusi, non differisce se non nell'estendere quei vincoli d'enfiteusi ad una maggior parte di fondi, i quali per effetto dell'attuale progetto, ne sarebbero liberi, come a cagion d'esempio i poderi alberati, i vigneti, le proprietà delle cappellanie laicali. Dunque se noi non votiamo questa legge, avrà vigore quella del 18 ottobre 1860, la quale non solamente presenta quei difetti ai quali ho accennato, ma porterebbe molto maggiori inconvenienti, ed avrebbe sicuramente il suo effetto. Trattandosi dunque di riparare ad una legge speciale la quale già esiste, io credo che il Senato non possa avere nessuna difficoltà ad esaminare ed approvare il presente progetto di legge.

Presidente. La parola è al signor Ministro guardasigilli...

Ministro Guardasigilli. L'onorevole Senatore Siotto Pintor ha già detto che questa legge non è propriamente un pensiero del Ministero.

Debbo anzi far osservare al Senato che allorchando fu presentata questa legge vi era un altro Ministero. Questa legge è stata presentata dal signor Corleo, credo circa 12 o 13 mesi fa, in principio della Sessione e sanno gli onorevoli Senatori che questa Sessione è stata lunghissima.

Posteriormente è venuta la legge di affrancamento dei canoni, livelli e censi, la quale è passata nel Senato dietro un combattimento che durò molti giorni, alla maggioranza di pochi voti.

Intanto questa legge la quale era completamente di iniziativa parlamentare, venne in discussione alla Camera. Tutti i Deputati siciliani hanno riguardato questo progetto come grandemente utile alla Sicilia, ed il Ministero ha creduto sotto un certo aspetto di dovere in qualche modo deferire a quelli che sono più conoscenti delle condizioni dei luoghi, e meglio debbono apprezzare il bene ed il male che da una determinata legge può venire alla Sicilia. Pare senza dubbio che vi sia una specie di contraddizione, in ciò che mentre il Ministero da un lato vuol francare tutta l'Italia dai censi e dai ceppi onde fu avvinta dal regime feudale, dall'altra venga a mettere ceppi in una parte d'Italia, vale a dire nella Sicilia.

È questa una contraddizione la quale è stata messa in chiaro dall'onorevole Senatore Siotto Pintor. Ma lo onorevole Siotto Pintor sa che allora esiste una contraddizione quando vi è parità di condizioni e di circostanze: ebbene! io gli dico e sostengo che una legge la quale può essere reattiva per un paese, è una legge che può essere grandemente progressiva per un'altro. La stessa enfiteusi che è una specie di dimezzamento di proprietà, può essere in Sicilia cagione di grandissimo bene; ma la ragione precipua per la quale il Ministero non fece opposizione a questa legge si è che, mentre si vogliono mettere in vendita, come diceva il Relatore dell'ufficio centrale, i beni demaniali, che sono di una massa veramente straordinaria, mettere in vendita i beni ecclesiastici che appartengono al clero di Sicilia, che sono di una massa anche enorme, sarebbe lo stesso che spingere sul mercato una tale quantità di beni, per modo che le offerte essendo assai grandi, naturalmente si avrebbe un prezzo minimo dalla vendita loro; quindi si è voluto andare un po' a rilente affine di ricavare dalla vendita dei beni demaniali un prezzo il quale fosse ragionevole.

L'altra ragione poi capitale per la quale il Ministero non si è opposto a questo progetto, è quella che è stata indicata dall'onorevole Senatore Amari.

Questa legge è un gran progresso per la Sicilia, perchè esiste già un decreto prodittoriale il quale stabilisce precisamente quest'enfiteusi sopra le proprietà di Sicilia

e la stabilisce in modo assai stretto. La legge presente non è che una correzione del decreto prodittoriale; ora se questa legge è una correzione in meglio, vede il Senatore Siotto Pintor che non è andare in regresso ma sibbene in progresso.

Per la qual cosa mentre il Ministero in realtà non pone grande interesse a che questa legge venga votata, non pertanto trova che, se fosse respinta, sarebbe un male, perchè allora dovrebbe aver vigore nella sua pienezza il decreto prodittoriale.

Quindi io credo che questa legge possa essere votata dal Senato tanto più che ha trovato buona accoglienza da una grande maggioranza della Camera Elettiva.

Senatore Giulini. Sarebbe a desiderarsi di conoscere il vero testo del decreto prodittoriale.

Senatore Amari, Professore. Mi era dispensato di entrare in questo argomento perchè nella relazione accennai i principali provvedimenti della legge prodittoriale; perciò ora non resterebbe altro che a leggere gli articoli della legge stessa. Se il Senato lo permette, soddisferò in questo modo alle osservazioni dell'onorevole Senatore precipitante.

Art. 1.

« Tutti i fondi rurali ed urbani di patronato regio, o laicali, o di pertinenza del patrimonio regolare, o sotto qualunque titolo posseduti da abati, prelati, beneficiati prebendari, non che da conventi, monasteri, chiese, ed in generale, da qualsiasi corporazione o luogo ecclesiastico, saranno dati a consunzione nei modi che saranno appresso indicati. »

Art. 2.

« Sono eccettuate dalla disposizione contenuta nel precedente articolo le case coi giardini attinenti destinati ad uso ordinario di conventi o monasteri e di altre simili corporazioni, non che i fondi rurali che contenessero miniere di zolfo, e salve le concessioni speciali dove ci siano chiari indizi di simili miniere. »

Riscontrando quest'articolo con quello del progetto di legge, si vede che sono esclusi dalla censuazione i poderi coperti da alberi e vigneti e simili, i quali per la loro condizione, per la natura della coltivazione che vi è esercitata possono darsi in affitto a buone condizioni e però sono stati esclusi dalla censuazione.

Art. 3.

« Sarà all'uopo istituita in ciascuna provincia una speciale Commissione, la quale sarà incaricata delle operazioni di censuazione di cui si tratta. »

Si è fatto osservare che oggi invece di sette Commissioni, perchè sette sono le province della Sicilia, ci sono 24 Commissioni per quanti circondarii noveransi in Sicilia.

Ognuno vede che se la legge si deve eseguire le operazioni dipendenti da quella non devono essere ristrette a pochissimi centri con fatica e dispendio dei direttari al pari che degli aspiranti alla enfiteusi.

Art. 4.

« L'annuo censo da stabilirsi per base, ecc. »
 È inutile che usurpi il tempo del Senato leggendo questo perchè si tratta di circostanze di minore importanza.

Art. 5.

« I fondi saranno ripartiti in quote, ciascuna della estensione non maggiore di sei, nè minore di una salma di misura legale ».

E questo è importantissimo: una salma equivale a un dipresso a due ettari, dunque le quote non devono essere maggiori di 12 ettari nè minori di 2.

Dunque vede il Senato che grande frazionamento di proprietà si farebbe in questo modo, frazionamento non naturale dal quale perciò non è da sperare alcuna utilità.

Art. 6.

« Potranno stabilirsi delle quote di maggiore estensione, quando il terreno non sia tutto fertile, ma in parte lavorativo ed in parte certo, o sia molto distante dai Comuni, o quando ciò sia raccomandato da altre circostanze che bisognerà rispettare per maggior comodo dei censuati ».

Art. 7.

« Fatta la ripartizione in quote si procederà alla concessione in doppio modo, per quelle di una o due salme si farà a sorteggio tra coloro che facessero domanda di attendervi, e per le quote di maggiore estensione sino al limite stabilito dall'art. 5, si darà luogo alle subaste prendendo per norma i canoni fissati giusta l'articolo 4 sopraddetto ».

Dunque noi abbiamo due modi di concessione ad enfiteusi.

Un primo modo per sorteggio. Credo che se ci fosse qui il signor Ministro dell'interno non sarebbe oltremodo contento di questo sorteggio di piccoli fondi fatto così popolarmente in mezzo a popolazioni povere. E questo dico senza dilungarmi a discorrere di quelle conseguenze che sono notissime a tutti, cioè a dire che un piccolo pezzo di terreno toccato in sorte ad un uomo che avrà appena per proprietà la sua zappa non gli servirà ad altro che a fare una seconda concessione eludendo in un modo qualunque la legge che vieta le subenfiteusi, epperò non tenderebbe a nulla, non porterebbe altro che disordine, ritardo e scompiglio.

Art. 8.

« Le licitazioni avranno luogo innanzi la Commissione della provincia, adempiendosi a termine abbreviato quanto è prescritto nelle leggi vigenti ».

Là ci sarebbe da notare un gran miglioramento che presenta la nuova legge cioè a dire che le licitazioni non si fanno dinanzi a sette Commissioni, ma dinanzi ai 24 Tribunali circondariali che presentano molto maggior guarentigia.

Art. 9.

« La Commissione interverrà nei contratti di censuazione, nei quali saranno trascritti tutti i patti dell'enfiteusi ai termini delle leggi civili, e vi sarà stipulato che la quota censita dovrà nel corso di tre anni essere coverta di casa rurale pel colono, e migliorata, sia col ridurre a coltura i terreni incolti, sia coll'accrescerli gli alberi, ove fossero scarsi, sia col rendere più fertili le terre che si trovassero in buono Stato ».

Qui mi pare che coloro che avversano giustamente le enfiteusi vorranno osservare la distanza grandissima che passa tra la legge dittatoriale ed il presente progetto, perchè nella prima si richieggono tutti i patti dell'enfiteusi incominciando dal laudemio, e continuando colla prelezione del direttario, e tutti questi inconvenienti mi pare che siano assolutamente evitati colla nuova legge, nella quale si dice bensì *enfiteusi*, ma in vero s'è detta una specie di contratto il quale non ha che il nome semplice dell'enfiteusi.

Art. 10.

« L'inadempimento del precedente patto produrrà l'annullamento del contratto, meno per censuarii che pria dei tre anni avranno affrancato il loro canone, come sarà detto all'art. 12. »

Art. 11.

« Rimarrà in vantaggio dei prelati, abati, beneficiati, e di tutti gli altri titolari, non che dei conventi, monisteri, e di tutt'altre corporazioni ecclesiastiche, che trovinsi in possesso dei fondi che saranno dati a censo, la rendita coll'aumento che potrà risultare dalla censuazione. »

Art. 12.

« I canoni saranno affrancabili nei modi e termini del decreto 4 ottobre di quest'anno ».

Questo decreto del 4 ottobre 1860 stabiliva l'affrancamento delle enfiteusi ad un dipresso in termini analoghi a quelli nei quali si è votata dal Senato una legge generale.

Fin qui abbiain detto soltanto del decreto, ossia legge dittatoriale; ma oltre a questa legge havvi pure un regolamento, nel quale si incontrano anche altre difficoltà; e per dare un esempio, dirò che all'articolo 7 si stabilisce che, se in un mese la Commissione incaricata non avesse ricevuto dai corpi ecclesiastici tutti i raggugli necessari a stabilire la base della censuazione, e quest'operazione si fosse fatta su raggugli ottenuti in altro modo, la rendita non andasse a beneficio dei corpi morali, ma del demanio.

Questo parmi tal provvedimento da meritare certamente correzione.

Parimenti all'articolo 8 si dice che quei corpi morali ecclesiastici che presentassero i raggugli dopo la decorrenza dei termini perderebbero per un anno le rendite loro.

Questa ed altre disposizioni che contengono nel regolamento, il quale essendo emanato dalla stessa autorità, che dettò la legge sovra citata, ha pari effetto legale, credo meritino una correzione, che è appunto quanto si fa colla presente legge.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Sono dolente, o Signori, di non essere questa volta dell'opinione del mio riverito amico signor Siotto Pintor. Io non credo che vi sia contraddizione tra la legge non ha guari votata dal Senato, e questa che ora si propone, imperocchè egli è vero che con quella legge noi abbiamo autorizzato gli enfiteuti ad affrancare i loro canoni, a redimere i loro fondi mercè altrettanta rendita inscritta; ma, domanderò io, che cosa impedirà agli enfiteuti di Sicilia, i quali diventeranno tali mercè questa legge, ove essa sia votata dal Senato, di affrancare i loro canoni collo stesso metodo stato sancito dal Senato?

Dunque mi pare che non vi ha nessuna contraddizione; anzi mi pare che sia proprio una specie di logica transizione quella che si propone, imperocchè ove sono fondi (e fondi ordinariamente non ben coltivati, poichè posseduti da mano-morta, e le mani-morte di Sicilia posseggono fondi sterminati, e quindi difficilmente possono badare alla regolare loro coltura) quando dunque vi sono questi fondi, anzichè esporli attualmente in vendita, locchè potrebbe produrre un danno alle corporazioni ecclesiastiche, in vece si concedano in enfiteusi. E ciò risponde, mi sembra, all'obiezione che proponeva il Senatore Linati.

Ed infatti io credo che lungi dall'esservi danno vi sia propriamente un vantaggio alle corporazioni ecclesiastiche di Sicilia, mentre questi fondi tenuti nelle loro mani certamente non sono gran fatto ben amministrati, e coloro che han viaggiato in Sicilia, o conoscono quest'isola, sanno benissimo che vi sono sterminate tenute, quasi incolte, le quali appartengono alle mani-morte.

Che dunque queste tenute vadano nelle mani dei privati, certamente sarà un gran vantaggio per la pubblica economia, e per tutti i cittadini che vi attenderanno, ed un vantaggio ancora per i corpi ecclesiastici, imperocchè dove essi possono ora avere con stento o sì o no una rendita da beni che non sono al certo utilmente amministrati, essi avrebbero una rendita certa; e poi questo canone potrebbe venir migliorato mercè il beneficio della subastazione. Veggono quindi i Signori Senatori, che la legge che si propone mira tanto all'additato principio generale, e al benessere delle corporazioni religiose di Sicilia, quanto che si esclude dall'enfiteusi qualunque fondo il quale fosse piantato a vigne, od alberato. Il che prova eziandio che rientrano propriamente i fondi a concedersi nella natura dell'enfiteusi, la quale fu immaginata dal diritto romano e dalle legislazioni posteriori unicamente per ridonare alla coltura fondi i quali altrimenti sarebbero stati abbandonati.

Ora se questo è lo scopo che si propone la legge attuale, se questo scopo comprende non meno l'utilità pubblica e dei privati cittadini, che quella delle corporazioni religiose, credo che non vi possa essere alcun dubbio per dare un voto favorevole alla legge che si propone.

Perciò concludo che, non essendovi contraddizione fra la legge testè votata dal Senato e quella che ora si propone; non essendovi alcun danno delle corporazioni ecclesiastiche; conseguendosi anche lo scopo della pubblica e privata utilità, concludo, dico, che la legge debba essere accolta dalla saviezza del Senato.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola non tanto per parlare sul merito della legge quanto per far alcune considerazioni sopra un argomento o meglio modo di argomentare, che non vorrei che prendesse autorità nel Senato, tanto più che l'ho sentito esporre anche dall'onorevole signor Ministro guardasigilli.

Si è detto: noi facciamo legge buona perchè ne esiste una peggiore ordinata dal Governo prodittoriale; quindi facendo un po' meno male, noi facciamo ottima cosa.

Io non posso ammettere questo genere di argomentazione, nè per questa legge, nè per alcun'altra.

Sta sempre nel potere legislativo il poter abrogare una legge cattiva, e se, storicamente parlando, un governo improvvisato in un paese, un governo transitorio, un governo soggetto più o meno a pressioni, può fare per avventura qualche legge che dopo si ravvisi meno giusta ed opportuna, il dovere del potere legislativo sarebbe quello di abrogare queste leggi, e non di farne una meno cattiva, credendo con questo di fare una cosa buona.

Ho parlato soltanto del modo di argomentazione, e credo che non sarà discaro al Senato che qualcuno protestasse contro questo modo di argomentare, il quale supporrebbe che non si potesse rimediare ad una legge cattiva se non facendone una meno cattiva.

Del resto sul merito della legge mi dichiaro incompetente.

Questa legge non è applicabile che alla Sicilia; se tutti i siciliani, persone competenti, persone rispettabili, che sono nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, credono questa legge buona pel loro paese, non posso far di meno che rassegnarmi, e la concederò.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole signor preopinante ha preso troppo strettamente ed anzi alla lettera le mie parole.

Non ho voluto dire già che questa legge veniva ad essere presentata solo per correggere una legge cattiva, quasi non avesse il Ministro il diritto di presentare ed

il Parlamento non potesse approvare una legge per mezzo della quale quella cattiva venisse abrogata.

Ho detto soltanto che l'occasione per la quale quella legge venne presentata da uno dei deputati fu precisamente perchè si volle correggere una legge anteriore, ma questa mia osservazione non andava certamente scompagnata da tutte le altre, perchè allorchando si vuol prendere un argomento isolato, quest'argomento isolato può sembrare cattivo, mentre che poi quando è accompagnato dagli altri riesce buono, od almeno serve a rincalzare gli altri.

La Sicilia è in uno stato affatto diverso da quello in cui si trovano le altre province, là vi sono dei latifondi di una sterminata grandezza, i quali sono in una perfetta mancanza di coltura; essi non rendono può dirsi nulla lasciati in possesso delle mani-morte, invece passati nelle mani dei privati per mezzo di questi canoni, di queste enfiteusi, possono essere ridotti a coltura.

La cosa essendo precisamente in questi termini, si diceva che sarebbe una specie di progresso, se si potesse, mercè questa legge, modificare l'antica, vale a dire quella proprietaria o dittatoriale.

Per la qual cosa prego l'onorevole Senatore di considerare che non esposti un argomento isolato il quale certamente sarebbe difettivo, ma ho voluto afforzare gli altri, i quali potevano dare ragione alla presentazione e alla discussione di questa legge.

Senatore **Amari**, conte. Stimo mio dovere di dare qualche schiarimento al Senato sulla situazione propriamente agraria della Sicilia che si va a collegare colla presente discussione.

È vero che i corpi morali di Sicilia occupano una quantità grandissima di terra; ma è vero altresì che una buona quantità di queste terre è data ad enfiteusi. Questa mia asserzione sembrerà cosa nuova, ma pure è vera.

Mi basta ricordare le antiche enfiteusi fatte dalle Mense vescovili, e quanto avvenne all'epoca in cui i gesuiti furono aboliti; molti dei loro fondi si diedero ad enfiteusi, e questi latifondi, questi immensi, sterminati fondi esistono tutt'ora senza coltura, quantunque sino d'allora si credeva altrimenti sarebbero andate le cose.

Oggi siamo nella stessa situazione d'allora: crediamo noi che questa legge farà mutare tosto le condizioni agrarie della Sicilia? La triste esperienza antica, e quella di circa un mezzo secolo fa (anzi saranno 74 o 75 anni da che fu fatta quella cessione, od enfiteusi dei beni dei gesuiti) ci dimostra che i nuovi proprietari li mantengono nello stesso stato in cui li ebbero allora; mi basta accennare il fatto, non essendo questo il momento di spiegarne il perchè dappoichè molte e svariate ne sono le ragioni.

Aggiungo un altro fatto. Nel 1821 la Sicilia ebbe una legge sua speciale che ordinò che tutti i beni dei Baroni per pagare i loro debiti fossero venduti; e sic-

come non si potevano vendere per mancanza di compratori, allora fu detto che si facesse una assegnazione in beni fondi ai creditori per estinguere i loro crediti.

Siccome i corpi morali erano creditori dei Baroni, così costoro acquistarono ed ebbero assegnate una quantità non piccola di terre ovvero feudi. Ma è da sapersi ancora che il prezzo venale d'allora non corrisponde al prezzo d'oggi. Allora per esempio per un credito di 100 si ebbe una quantità B di terra, e questa oggi vale 200.

Io non so sopra quali basi debba oggi formarsi questa nuova enfiteusi, se sull'assegnazione fatta al 1824 o sopra altre basi, e noi non abbiamo altri elementi legali se non quelli del 1824, tranne i nuovi affitti e le valutazioni novelle. Dunque sarebbe una operazione dannosa sotto questo punto di veduta. Neppure io credo utile in questo momento l'enfiteusi, e ciò sotto un altro punto di veduta ed è il seguente. Una legge in Sicilia, che bene non ricordo, dà facoltà di ricomprare i censi, e con questa facoltà altro non s'intende se non che il fondo enfiteutico, il quale è soggetto a un dato onere, può liberarsi quando il proprietario non dia il capitale corrispondente al censo stesso, ma una rendita eguale a quella somma che ne percepisce il corpo morale stesso; di modo che se il corpo morale abbia la rendita di franchi 5 annuale invece di avere il capitale di 100 avrà quello di 72 perchè la rendita oggi è a 72, e così con 72 si libera dal censo. Questo è un grandissimo danno.

Si aggiunge a ciò che in Sicilia oltre ai molti beni dei corpi morali vi esistono ancora dei beni demaniali. Adesso colla legge votata dalla Camera dei deputati per i beni demaniali, osservo che anche i beni demaniali di Sicilia vi dovrebbero essere compresi, e non trovo una saggia ragione perchè questi beni demaniali della Sicilia non vadano ad essere colpiti dalla stessa legge, perciò debbono essi ancora essere venduti.

Da tutti questi rapidi cenni parmi provvido consiglio di sospendere questa legge speciale della enfiteusi dei beni delle mani-morte e lasciare che la legge generale della vendita dei beni dello Stato operi per tutta l'Italia indistintamente ed anche per la Sicilia; che i beni delle mani-morte si riserbino per altro tempo ed a maggiore utile della Nazione. Se poi farete diversamente non otterrete neppure il fine da molti sperato della divisione della proprietà, e del miglioramento della agricoltura.

No, Signori, non otterrete quello scopo. Sia un feudo, di questi ve ne sono molti, p. e., di 1,300 salme, che sono eguali a 2,600 ettari; questi 2,600 ettari li volete dividere in 4, in 10 ettari: ma chi li coltiverà? Un momento fa si diceva in questa Camera: la Sicilia non ha una popolazione così spessa, per quanto la popolazione possa essere sufficiente, per queste coltivazioni; ma di grazia chi andrà a coltivare quattro ettari senza capitale, per fare un cammino di più miglia, essendo i centri d'abitazione troppo distanti?

Io so benissimo come andrà a finire questa censuazione: cadranno questi feudi in mano di chi non dovrebbe averli?

Dunque per tutte queste considerazioni io non crederci utile in questo momento di discutere questa legge, e pregherei il Senato di aspettare che la legge generale della vendita dei beni demaniali di tutta l'Italia abbia luogo, ed in Sicilia abbia il suo esequimento, ed appresso pensare alle enfiteusi.

Senatore **Amari**, *professore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**, *professore*. Il mio carissimo amico ed omonimo, ha sostenuto una tesi che veramente si allontana dalla mia, come credo che le idee mie si allontanino dalle sue in quanto ai beni ecclesiastici.

In primo io farò osservare che il fatto da lui asserito che cioè i beni dei Gesuiti dopo ottant'anni dalla loro soppressione non sono stati censiti, è un poco inesatto.

I Gesuiti furono espulsi dalla Sicilia nel secolo passato, ma tornarono prestissimo, e non c'è nessuna legge...

Senatore **Amari**, *conte*. Perdoni, furono anzi censiti.

Senatore **Amari**, *professore*. Non vi fu legge, nessuna legge che ne prescrisse particolarmente la censuazione.

In secondo luogo mi pare che egli voglia sostenere una tesi la quale non incontrerebbe nessuno nel Parlamento disposto ad accettarla, cioè a dire di lasciare i beni come stanno. Ma che! Lasciare così precariamente così imperfettamente coltivata, anzi può dirsi quasi incolta tutta quella immensità di terreni! La Sicilia non ha popolazione che basta all'agricoltura, appunto perchè la proprietà non è divisa; e vorremo lasciarla così finché seminati come dai denti di Cadmo i terreni stessi producano agricoltori?

Ma la legge non può abbandonarsi alla provvidenza, secondo i teologi stessi la provvidenza vuol essere aiutata dall'uomo.

Io credo che la legge della censuazione è utile e giusta perchè prepara e stabilisce un termine di mezzo, uno stadio da percorrere tra le condizioni attuali, e quelle della maggior divisione e maggior libertà della proprietà territoriale.

Voci. La Chiusura.

Presidente. Nessun altro domandando la parola, interrogo il Senato se intenda di chiudere la discussione generale. Chi intende di chiudere la discussione generale voglia alzarsi.

(È chiusa).

Passerò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle provincie siciliane, tanto che sieno di patronato regio od appartengano al patrimonio regolare, a prelati, beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici sotto qualunque

titolo, eccetto quelli che appartengono a cappellanie laicali, saranno dati ad enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte e previo incanto. »

Presidente. Metto ai voti questo articolo 1.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**, *Professore*. Prima della votazione di questo articolo dal quale potrebbe dipendere l'esito della legge, io mi credo in dovere di far osservare che la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia è di tanto maggior momento quanto la brama e l'affretta coi voti l'universale dei Siciliani.

A tutte le ragioni già esposte, si aggiunga dunque quella di contentare un giusto desiderio delle popolazioni, e di aprire una via all'industria ed all'investimento di capitali.

Presidente. Metto ai voti l'art. 1.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Art. 2.

« Sono eccettuate dalle disposizioni contenute nel precedente articolo le case, con gli orti attenenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni, i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a vigneto od albereto di qualunque natura, e quelli ove esistono miniere aperte o indizi evidenti di miniere ».

(Approvato).

Art. 3.

« I canoni o le rendite rispettive provenienti dalle enfiteusi rimarranno agli individui, o alle corporazioni cui appartengono i fondi suddetti, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto. »

(Approvato).

Art. 4.

« Per l'esecuzione delle operazioni di cotale enfiteusi, meno le subaste, sarà istituita in ciascun capoluogo di circondario una speciale Commissione composta del sotto-prefetto, che ne sarà il presidente, da un ecclesiastico delegato dall'ordinario della diocesi, da un magistrato destinato dal presidente della Corte d'appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili da nominarsi dalle deputazioni provinciali.

« Nei capoluoghi di provincia le Commissioni saranno presiedute dai prefetti, ovvero da un consigliere di prefettura da lui delegato.

« Esse Commissioni funzioneranno coll'intervento di quattro membri almeno, ed in caso di parità, sarà preponderante il voto del presidente.

« Saranno assistite da un segretario e da quel numero d'impiegati che verrà fissato per regolamento: e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del presidente e del segretario. »

Senatore **Stotto Pintor**. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor**. La mi pare grossa e marchiana questa disposizione dell'art. 4.

Facciamo caso che un presidente bisbetico di una Corte d'appello voglia mandare il presidente di classe o anche un semplice consigliere alla Commissione. Questo presidente di classe, questo consigliere dovrebbero essere presieduti da un semplicissimo sotto-prefetto? ovvero ancora da un due volte semplicissimo consigliere di prefettura?

Vengo al capoverso secondo; e qui mi pare che bisogna togliere la parola *esse* o la parola *commissioni*.

Esse è pronome dimostrativo di persona o di cosa dianzi detta. Converterà dire le *commissioni*. Oppure soltanto *esse*, sopprimendo la voce *commissioni*.

Non si dice *esso uomo*, non si dice *esso Senato*, non si dice almeno con proprietà di linguaggio.

Che dirò poi della parola *funzioneranno*?

Vi ha la voce *funzione*, ma non si dice *funzionare*.

In ogni caso poi le Commissioni legislative non funzionano punto o poco, in quella guisa che il Senato non *funziona* affatto affatto. Codesta è parola simile al vulgato *funzionario*, vocabolo *Lacerator di ben costrutti orecchi*.

Propongo che si dica *le commissioni siedono, deliberano coll'intervento di quattro membri almeno ecc.*

Propongo ancora che si tolga la frase a *firma del Presidente*. Non mi pare italiana: basterà dire: *il verbale delle loro sedute, firmato dal Presidente*.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. (al Senatore Stotto Pintor). La prego di voler scrivere e mandare al banco della presidenza il suo emendamento.

Senatore **Pinelli**. L'onorevole Stotto Pintor si è occupato di disposizioni, le quali veramente possono dirsi alquanto minute e che più al regolamento che alla legge appartengono.

Prendendo le espressioni nel senso naturale appare che non è altrimenti intenzione della legge che si dia in questa commissione un membro della Corte d'appello, bensì, che sia scelto dal Presidente della Corte d'appello.

La posizione di queste stesse commissioni, la loro istituzione porterà il più sovente che si trovino fuori del centro di giurisdizione ove siede la Corte d'appello.

Da ciò è evidente che non è da presumersi che voglia il capo della Corte d'appello dimenticare ciò che è dovuto in linea di riguardo ai membri del proprio corpo.

Quanto poi alla redazione essa potrebbe forse essere migliorata, senza che ne risulti alcuna variazione nella sostanza.

Certamente bisognerebbe poi mettere in bilancia i miglioramenti alla legge cogli inconvenienti di rendere la legge stessa per ora inaccettabile per il ritorno che dovrebbe fare all'altro ramo del Parlamento.

Dunque mi lusingo che l'onorevole Stotto Pintor benchè tenero dell'esattezza, e della buona lingua nella redazione delle leggi non vorrà insistere, specialmente per la considerazione accennata.

Senatore **Stotto Pintor**. Vorrei rispondere all'onorevole Senatore che le Commissioni siedono ancora nei Capi-luoghi di provincia dove sono Corti d'appello, e non è cosa da suporsi di leggieri, ma pure non è impossibile il caso di un Presidente bisbetico cui piaccia di mandare un Consigliere d'appello.

Presidente. Il Senatore Stotto Pintor proporrebbe diversi emendamenti, all'art. 4; là dove si dice *da un magistrato destinato*, vorrebbe che si dicesse *da un giudice di circondario*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io pregherei l'onorevole Stotto Pintor a voler ritirare questo emendamento, perchè non produce niente di nuovo in riguardo alla sostanza della legge, ma tocca semplicemente la forma.

Sicuramente si nominerà dal Presidente un Magistrato che sia inferiore per modo che non ne possa scapitare la sua autorità, e che il sotto-prefetto essendo Presidente non debba suporsi a comandare ad un suo superiore di grado, ma che abbia un grado a lui inferiore.

Ma che vi sia un Presidente bisbetico o matto, noi non dobbiamo sopporlo.

D'altra parte io pregherei l'onorevole Stotto Pintor a non essere tanto tenace della purità della lingua, non già perchè si debba essere troppo corrivi in questa parte, ma perchè se tutte le leggi che si sono votate potessero essere salve da una qualche censura circa alla purezza della locuzione, si dovrebbe consacrare tutta la vita per poterle correggere.

Ora se noi vogliamo che questa legge sia un poco migliorata per ciò che riguarda il dettato, noi l'otterremo, ma non potrà essere messa in esecuzione perchè converrà presentarla nuovamente all'altro ramo del Parlamento, nè potrà in questa sessione esser votata.

Veramente l'onorevole Stotto Pintor otterrebbe il suo intento che questa legge non andrebbe in esecuzione, ma questa sua veduta, io credo che non sia partecipata dal Senato.

Senatore **Stotto Pintor**. Noi dobbiamo saper grado all'onorevole Senatore Coppi il quale ci ha messi nella via di andare con molto studio ricercando la purezza e la proprietà della lingua.

Più volte mi è venuto in mente di ciò fare, ma considerando la pochezza della mia autorità me ne sono astenuto per timore di parere pedante.

Ma poichè mi conforta l'esempio di un Senatore toscano, io procedo sicuramente innanzi conciossiachè se non tutti i riboboli fiorentini sono veramente lingua italiana, niuno è però che non ammetta come i toscani sieno i giudici migliori del materno favellare.

Presidente. Domanderò prima di tutto se è appoggiato questo primo emendamento del Senatore Stotto Pintor il quale vorrebbe sostituire alle parole *da un ma-*

giurato destinato dal Presidente della Corte d'Appello, queste altre da un Giudice di circondario.

Senatore **Stotto Pintor**. Oppure da un giudice inferiore nel grado a consigliere d'appello.

Presidente. Io non posso leggere giudice inferiore a consigliere d'appello quando ella ha scritto giudice di circondario.

Senatore **Stotto Pintor**. Io sostituirei l'una all'altra dizione.

Presidente. Abbia la cortesia di scrivere il nuovo emendamento.

Senatore **Stotto Pintor**. Sia poi come si vuole, io ritiro questo mio emendamento: gli altri non già, perchè le parole alle quali si riferiscono non sono punto italiane.

Presidente. Il primo emendamento essendo stato ritirato passo al secondo.

Al capoverso ov'è detto *Esse Commissioni funzioneranno* si sostituirebbero le seguenti: *Le Commissioni deliberano*.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Viene ora il terzo emendamento: là dove si dice; e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del Presidente l'onorevole Stotto-Pintor vorrebbe si dicesse e redigeranno il verbale delle loro sedute firmato dal Presidente.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Rileggo l'articolo 4 (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 5.

« Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge i rappresentanti ordinari dei corpi morali ed individui notati nell'articolo 1, dovranno presentare alle Commissioni circondariali una dichiarazione da loro firmata dei beni-fondi che posseggono in ciascun territorio del circondario, la quale deve contenere:

« a) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posseduti, con tutte le indicazioni necessarie, e specialmente colla descrizione dei confini, della estensione, del numero degli alberi ed arbusti, delle fabbriche rurali, fattorie, cascine, case che vi si ritrovano, non che delle sorgive di acqua potabile o minerale, e delle acque d'irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare.

« b) L'indicazione del titolo originario del loro possesso, le servitù attive e passive d'ogni podere, i diritti contestati o pretesi, i giudizi pendenti e lo stadio nel quale si ritrovano, ed i privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun podere;

« c) Un sommario degli affitti dal 1854 in poi, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa;

« d) Il corrispondente certificato del catasto fon-

diario, portante la rendita imponibile di ciascun podere e la indicazione della tassa dovuta;

« e) Finalmente l'espressa dichiarazione di essere pronti a stipulare l'enfiteusi ordinata da questa legge.

« I presidenti delle Commissioni rilasceranno ricevuta di questa dichiarazione. »

(Approvato).

Art. 6.

« Scorsi due mesi senza adempire a quanto prescrive l'articolo precedente, non sarà ammessa alcuna eccezione pei rappresentanti dei detti corpi morali ed individui notati, neanche quella di mancata pretesa autorizzazione: e saranno sottoposti ad una multa non minore di L. 200, nè maggiore di L. 400, per la mancata dichiarazione.

« La multa sarà pronunciata con rito sommario, e con sentenza inappellabile dal Tribunale di circondario, nella cui giurisdizione sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione circondariale attestante il fatto, trasmessa dal Presidente al Regio procuratore presso il Tribunale stesso.

« Le multe formeranno un fondo speciale d'ogni Commissione da spendersi con deliberazione della stessa. »

(Approvato).

Art. 7.

« I notari sono, in vigore di questa legge, fra un mese dalla sua pubblicazione, obbligati rimettere ai sindaci dei Comuni di loro residenza un ragionato elenco da loro firmato, ovvero un certificato di non esistenza di tutti gli atti traslativi di proprietà in favore dei corpi morali descritti, che trovansi stipulati nelle loro minute, o in quelle da loro conservate, nel periodo posteriore al 1830, ed inoltre un elenco di tutti gli atti di affitto, sia in genere, sia in danaro, o atti di colonia parziaria, che trovansi nelle dette minute stipulati dal 1850 in poi.

« Gli atti saranno indicati per ordine cronologico, vi saranno scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, la estensione se vi è espressa, la durata dell'affitto ed il prezzo convenuto tanto in genere che in danaro, e gli anticipi se ve ne sieno.

« Queste note e certificati dai sindaci trasmessi al presidente della Commissione del circondario saranno spediti ai presidenti di quelle Commissioni ove sono siti i beni. »

(Approvato).

Art. 8.

« I sindaci sono obbligati rilasciare ricevuta ai notari delle note e dei certificati negativi, indicando il giorno della presentazione. E trascorso il termine, la Giunta municipale proporrà alla Commissione la sospensione dall'ufficio di quel notaro che non avrà adempito al disposto di questa legge.

« La sospensione sarà pronunciata con rito sommario e con sentenza inappellabile dal Tribunale di cir-

condario sulla deliberazione della Commissione trasmessa a cura del presidente al Regio procuratore: ma la sentenza sarà dallo stesso magistrato revocata, quando il notaio potrà far constare l'adempimento compiuto da sua parte al disposto della legge. »

(Approvato).

Art. 9.

« Nello stesso periodo di tempo indicato dall'articolo 5, la Giunta municipale di ciascun Comune raccoglierà i dati indicati dal citato articolo sui beni fondi descritti, che esistano nel territorio del proprio Comune, e formandone un quadro, lo rimetterà alla Commissione circondariale insieme ai certificati dei Notari. »

(Approvato)

Art. 10.

« Riuniti questi elementi, le Commissioni fisseranno la rendita lorda dei beni fondi da concedere ad enfiteusi, eguale alla media risultante dall'imponibile e dagli affitti degli ultimi sei anni a tutto il 1860. Mancando gli atti di affitto, si procederà sulla base dell'imponibile catastale. »

(Approvato)

Art. 11.

« Per i fitti convenuti in genere si farà il coacervo dei prezzi degli ultimi sei anni sugli elementi, che le Commissioni circondariali raccoglieranno nel modo che sarà fissato dal regolamento. »

Senatore **Stotto Pintor**. Io non penso che la sostituzione di una voce faccia sì che la legge si debba rimandare alla Camera dei Deputati, supposto che non ne sia mutato il concetto. Premessa questa osservazione, ei mi sembra che *coacervo* la sia voce piuttosto araba ed ottentotta o gota o visigota, ma non è certamente italiana: si potrebbe dire la *somma*.

Presidente. Domando se la proposta modificazione è appoggiata.

Senatore **Amari prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**. Io credo veramente che per la sostituzione di questa parola non varrebbe la pena di mutare l'articolo, tanto più che posso assicurare l'onorevole Senatore **Stotto Pintor** (in questo momento non abbiamo qui il dizionario della Crusca che veramente al modo con cui procedono le discussioni, pare dovrebbe non solo far parte della biblioteca, ma star qui sul tavolo) posso assicurarlo che questa parola *coacervo* non è niente affatto araba. Io credo che venga da qualche terra latina, così credo; ed è stata sempre quasi tecnicamente adoperata in Sicilia per indicare l'operazione di prendere le somme di varii anni di rendita, e metterle insieme per cavarne la media...

Senatore **Pinelli**. Facciamo una legge per la Sicilia, e conviene servirsi dei termini che colà si usano.

Senatore **Amari**. Quest'operazione come dissi l'hanno intitolata *coacervo*, e credo che non sia vizio l'adopearla nella legge.

Senatore **Stotto Pintor**. La legge essendo speciale alla Sicilia, e quella parola essendo colà intesa, si lasci pure! ritiro il mio emendamento.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo 11 (V. sopra).

(Approvato)

Art. 12.

« Dal canone lordo di ogni podere si dovranno dedurre tutti i pesi dovuti come livelli, rendite ed altri simili, non che la tassa prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per darsene il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile o danno qualunque futura variazione della stessa tassa. »

(Approvato).

Art. 13.

« Di tutti i beni da concedersi in enfiteusi colle enunciate indicazioni saranno quindi formati dei quadri che devono esser notificati ai rappresentanti dei corpi morali per mezzo degli uscieri di mandamento, insieme alla domanda della multa in caso di mancata dichiarazione. »

(Approvato).

Art. 14.

« Dalla data della notifica dei quadri, i rappresentanti dei corpi morali avranno un mese utile, onde far pervenire alle Commissioni circondariali le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne la riforma. »

« Il presidente rilascerà ricevuta di questo documento. »

Scorso il termine, la Commissione comproverà, per suo verbale, la non esistenza de' richiami. »

(Approvato).

Art. 15.

« I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procederà alla convalidazione dei quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi. »

« I nuovi quadri o la deliberazione che conferma i primi, sarà notificata ai termini dell'articolo 12. »

Contemporaneamente questi quadri saranno affissi e pubblicati nel modo da disporvi per regolamento. »

(Approvato)

Art. 16.

« Dal giorno della pubblicazione ed affissione dei quadri si aprirà un termine utile ai reclami per coloro che avranno alcuna ragione ad esperire sui beni da concedersi in enfiteusi, ed essi dovranno far notificare le loro dimande ai presidenti delle Commissioni circondariali per mezzo degli uscieri di mandamento, depositando lo stesso giorno i corrispondenti documenti presso il segretario. »

(Approvato).

Art. 17.

« I diritti certi, liquidi, o in qualunque modo prontamente valutabili, si convertiranno a giudizio delle Commissioni in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti. »

« Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, si sospenderà l'enfiteusi finchè non potrà effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell'enfiteuta. »

« Sul merito dei diritti litigiosi pronuncieranno i magistrati competenti. »

« La notifica del reclamo sospenderà di pieno diritto le semplici operazioni fino alla decisione amministrativa delle Commissioni, o fino a quella delle autorità competenti, se trattasi di diritti litigiosi. »

(Approvato)

Art. 18.

« Contro le deliberazioni della Commissione circondariale è ammesso reclamo innanzi alla Corte d'appello, la quale giudicherà secondo le forme del giudizio sommario. »

(Approvato).

Art. 19.

« I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna dell'estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli 3, 2 in misura siciliana); ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione, secondo che ciò sia consigliato dalle circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57. »

(Approvato).

Art. 20.

« Determinato il sistema della divisione, le Commissioni circondariali daranno mandato ai periti, da loro scelti, della materiale divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna la rata proporzionale del canone, oltre alla rata dei pesi e della tassa prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enfiteuta deve accollarsi. »

« E i periti descriveranno i confini d'ogni quota, i segni divisorii col numero progressivo, e coll'indicazione della superficie, delle fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di quelle il di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun enfiteuta, fissando il sistema di distribuzione. »

(Approvato).

Art. 21.

« Dovranno pure stabilire le vie, i diritti di attingere acqua o di abbeverare gli animali, per tutte le quote di ciascun fondo, procurando evitare quanto più sia possibile le reciproche servitù fra gli enfiteuti. »

(Approvato).

Art. 22.

« Le Commissioni circondariali, esaminati i piani di divisione presentati dai periti, li approveranno o vi faranno le opportune modificazioni. »

« Queste deliberazioni non van soggette ad esame. »
(Approvato).

Art. 23.

« Sulle basi della divisione e valutazione, approvate come all'articolo precedente, le Commissioni procederanno alla redazione del quaderno di condizioni a termini di legge e conforme il titolo IX del Codice civile vigente nelle province siciliane, salve le seguenti modificazioni: »

« a) Non sarà pattuito, nè avrà effetto qualunque diritto di prelazione in favore del dominio diretto; e parimenti non sarà pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione; »

« b) In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni, o per qualunque altra causa sarà obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge; »

« c) Sarà espressamente stipulata la proibizione della subenfiteusi, la quale in tutti i casi sarà riputata nulla e come non fatta, ricevendo il succanone la natura di una semplice rendita; »

« d) In ogni caso di divisione, il canone seguirà la divisione del fondo enfiteutico. »

(Approvato).

Art. 24.

« Formato in questo modo il quaderno delle condizioni per ogni singola quota, sarà questo rimesso, coll'articolo della perizia che lo riguarda, al Procuratore regio del Tribunale di circondario del luogo ove sono siti i beni. »

(Approvato).

Art. 25.

« Nel rimettere il quaderno delle condizioni al Tribunale, il Presidente della Commissione ne darà legale conoscenza al rappresentante del corpo morale proprietario; dopo di che la sua assenza nella subasta non sospenderà il compimento dell'enfiteusi. »

(Approvato).

Art. 26.

« Sulle istanze del Regio procuratore saranno quindi aperte le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di decimo e di sesto, che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coll'intervallo di cinque giorni pria di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti. »

(Approvato).

Art. 27.

« Entro i tre giorni posteriori all'aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui competono per legge. »

« Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro il preferito. »

(Approvato).

Art. 28.

« Il verbale di ultima aggiudicazione costituisce il titolo della parte; esso avrà virtù esecutiva. »
(Approvato).

Art. 29.

Le spese delle subaste saranno a carico degli enfiteuti; le spese delle perizie per la divisione dei fondi in quote e ripartizioni a carico dei corpi morali.

I periti ripeteranno queste somme sulla liquidazione fatta dalle Commissioni circondariali omologata da ordinanza del Presidente del Tribunale di circondario. »

(Approvato).

Art. 30.

« Ove avvenga il caso, che il pubblico incanto si dichiari deserto per tre volte sullo stesso fondo, la Commissione potrà procedere alla concessione in enfiteusi di esso fondo a privata trattativa, senza nulla immutare di quanto è disposto agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. »

(Approvato).

Art. 31.

« Gli enfiteuti non potranno immettersi nel materiale possesso per effetto dell'aggiudicazione, quando vi sieno dei contratti di affitto incominciati a decorrere, purchè convenuti secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi.

« Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860, e non ancora cominciati a decorrere quando sarà fatta l'enfiteusi, resteranno sciolti ipso iure colla fine dell'anno agrario in corso al tempo dell'aggiudicazione, restando a vantaggio dei fituari i frutti attribuiti a quell'anno per patto, o in mancanza per consuetudine. »

(Approvato).

Art. 32.

« I fittaiuoli però i di cui affitti dovranno essere rispettati, a termini dell'articolo precedente, non solo non potranno opporsi alle operazioni che dovranno fare la Commissione e i periti per redigere il piano di divisione enfiteutica, ma saranno tenuti di conservare sino alla fine dello affitto tutti i segni divisorii che la Commissione avrà creduto necessario di apporvi. »

(Approvato).

Art. 33.

« I diritti reali ed ipotecari acquistati dai terzi restano salvi, malgrado l'allivellazione del fondo.

« I creditori e gli altri ai quali spettano tali diritti, eserciteranno però le loro ragioni preferibilmente sul fondo del canone. »

(Approvato).

Art. 34.

« Ritenendosi come sospesa la enfiteusi durante il periodo degli affitti validati dalle Commissioni, i corpi

morali continueranno a percepire i convenuti fitti ed a pagare tutti gli oneri corrispondenti.

« Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione, i nuovi enfiteuti eserciteranno tutti gli altri diritti ed obblighi annessi per legge e per patto al dominio utile. »

(Approvato).

Art. 35.

« I canoni risultanti da queste enfiteusi finchè non sia altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili in una o più rate, a piacimento degli enfiteuti, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita inscritta nel Gran Libro del debito pubblico italiano, uguale al canone netto. »

(Approvato).

Art. 36.

« Ogni altra legge in opposizione di questa è abrogata. »

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale ed allo squittinio segreto.

Avverto intanto i signori Senatori che all'ordine del giorno vi sono altre leggi da discutere e votare.

(Il Senatore Segretario Arnulfo procede all'appello nominale).

Il numero legale oggi è di 65.

Risultato della votazione:

Votanti	67
Favorevoli	35
Contrarii	32

(Il Senato approva).

Sono pregati i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Prima di procedere alla discussione delle altre leggi che sarebbero all'ordine del giorno il Senato potrà udire la lettura di una lettera che mi perviene dal signor conte Francesco Roncalli.

Ill.mo sig. Presidente,

« Se essendo assente per ottenuto congedo non mi fu concesso di aggiungere il mio voto a quello degli onorevoli miei colleghi per approvare l'ordine del giorno nella seduta di ieri adottato, credo di essere nel mio diritto ed obbedisco ad un profondo convincimento nel fare la più franca ed esplicita adesione in scritto.

(S' intende naturalmente l'adesione all'ordine del giorno adottato ieri l'altro).

« La prego quindi, onorevole signor Presidente, di prendere atto di questa mia dichiarazione, e le sarei anche maggiormente grato se ella volesse avere la bontà di darne partecipazione al Senato.

« Spero poi, che ella vorrà accogliere i sensi di profonda venerazione con i quali mi onoro sottoscrivere. »

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DA CARENAGGIO NEL PORTO DI MESSINA, PEL COMPIMENTO DELLA CARTA TOPOGRAFICA DELLE PROVINCE MERIDIONALI E PER DIVERSE OPERE A FABBRICATI MILITARI.

(Vedi atti del Senato N. 194, 189, e 190).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un bacino da carenaggio nel porto di Messina.

Leggo il progetto di legge. (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola per la discussione generale passo alla nuova lettura degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 1,500,000 per la formazione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina. »

(Approvato).

Art. 2.

« Verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo con designazione corrispondente ripartitamente come segue:

Esercizio 1862	L.	200,000
1863	»	400,000
1864	»	400,000
1865	»	500,000

Totale L. 1,500,000

(Approvato).

Si procederà alla lettura di un altro progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio passivo della guerra per il compimento della carta topografica delle province meridionali (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale rileggo gli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di lire per il compimento della carta topografica delle province napoletane e siciliane sulla scala di 1:50000 e secondo i sistemi di rilevamento in uso nel Corpo di Stato Maggiore. »

(Approvato).

Art. 2.

« La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero di guerra in otto esercizi consecutivi secondo il riparto seguente:

Esercizio 1862	L.	190,000
1863	»	300,000
1864	»	300,000
1865	»	300,000
1866	»	300,000
1867	»	300,000
1868	»	170,000
1869	»	140,000

Totale . . . L. 2,000,000

e in un capitolo speciale della parte straordinaria di detto bilancio sotto il titolo di: *Compimento di rilievi e lavori per la formazione e pubblicazione della carta topografica del Regno d'Italia.* »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge; prima però faccio osservare al Senato che avremmo da mettere in discussione un altro progetto di legge, quello per l'approvazione di spese straordinarie sul bilancio della guerra per diverse opere e fabbricati militari; se il Senato intende discuterlo quest'oggi si può continuare la seduta.

Voci. Sì, sì.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione per il progetto di legge relativo alla costruzione di un bacino da Carenaggio in Messina:

Votanti	65
Favorevoli	58
Contrarii	7

(Il Senato approva).

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo alla spesa occorrente per il compimento della carta topografica nelle province meridionali:

Votanti	65
Favorevoli	56
Contrarii	9

(Il Senato approva).

Siamo nello stretto numero legale, io prego i Senatori, se si deve votare ancora una legge, a voler rimanere.

Leggo il progetto di legge per l'approvazione di spese straordinarie per diverse opere a fabbricati militari.

Articolo unico.

« Sono approvate le spese straordinarie descritte nell'unito quadro, vidimato d'ordine nostro dal Ministro della guerra, le quali sommano lire 1,883,000, ed è autorizzata l'iscrizione loro nel bilancio passivo della guerra, come risulta dal quadro medesimo. » (V. *in fine della seduta*).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io non mi voglio opporre alle proposte spese, che formano l'oggetto della presente legge, perchè sono in generale indispensabili onde migliorare lo stato delle nostre fabbriche militari, che attualmente più non corrispondono ai bisogni dell'esercito; tuttavia non posso astenermi dal fare un'osservazione sopra la somma di lire 300,000 che è portata per l'ampliamento dell'ospedale militare di Torino.

Io voterò anche questa somma perchè si tratta di conservare fabbricati i quali, se possono per ora servire ad uso di ospedale, qualora questo dovess'essere trasportato altrove, saranno sempre utilissimi per il servizio militare.

A questo proposito debbo chiamare l'attenzione del Governo sopra l'ampliamento dell'ospedale militare di Torino, il quale debbe essere portato a 800 letti.

In vicinanza di quest'ospedale esiste quello di San Giovanni capace di circa 500 e più letti, esiste pure in contiguità la Maternità capace di non so quanti letti, ma di un numero certo maggiore di 100. Dunque abbiamo concentrato in un solo punto di Torino tre ospedali che in tempi ordinari, avranno 1300 a 1400 letti.

Quelli che si sono occupati della grave questione di igiene pubblica, sanno che attualmente non vi ha più dubbio alcuno sulle perniciose conseguenze che derivar possono dall'accumulare in un sol punto tanti centri di corruzione, come sono gli ospedali; ed a tale proposito mi permetterà il Senato di citare le ricerche che si fanno attualmente a Parigi.

I medici e chirurghi di Parigi da qualche tempo osservarono che, malgrado tutta l'arte e le cure prodigate, le ferite difficilmente possono guarire negli ospedali di Parigi, mentre invece negli ospedali delle piccole borgate della Francia, lontani dai gran centri, anche i mali che sono incurabili a Parigi, si guariscono facilmente.

E questo non si può attribuire nè a difetto di cure, nè a quello di abilità, perocchè ciò che si può desiderare di cure o di abilità si trova negli ospedali di Parigi, ma ben unicamente all'infezione dell'aria che esiste in questa grande città, che non permette a certe malattie di poter essere convenientemente curate; epperò venne già in pensiero, non soltanto di riformare gli ospedali di Parigi, ma di trasportarli fuori di quella città e ad una certa lontananza, affinchè gli ammalati possano respirare un'aria più pura.

Citerò a conferma di quanto dissi un fatto che è accaduto nella campagna del 1859.

Tutti sanno che dopo la battaglia di San Martino abbiamo avuto un numero grande di feriti da curare. Questi furono ricoverati nella città di Brescia, la quale si prestò nobilmente e prodigò tutti i soccorsi, tutte le possibili cure a questi ammalati.

A cura di quei cittadini furono stabiliti da 20 a 25 ospedali ripartiti nelle case particolari.

Tutte le cure immaginabili, ripeto, furono prese per il ben essere degli ammalati; lo signore bresciane

passavano giorni e notti al letto degli ammalati. Ciò malgrado si osservò, che le ferite divennero insanabili a motivo dell'ambiente che era, per così dire, avvelenato dalle emanazioni di quei vari ospedali.

Lo stesso fatto può succedere in Torino stante l'immenso concentramento di ospedali nella località indicata.

Certamente nei tempi ordinari le cose non si presentano in modo così grave; ma è certo che, ove sopravvenisse qualche malattia contagiosa, il male si paleterebbe in tutta la sua intensità, e la cosa riescirebbe assai più seria dopo una guerra, quando cioè, questi ospedali dovessero ricoverare un gran numero di feriti. Allora le guarigioni sarebbero molto difficili, e le ferite sanabili con aria pura, anche con minori cure, diverrebbero insanabili in locali di questa natura.

Dirò dunque che non voterò contro la somma di lire 300,000 per l'ampliamento di questo ospedale, poichè tale ampliamento è necessaria, vista la gran quantità di truppe raccolte nelle vicinanze di Torino; ma se io la voto egli è colla speranza, che il Ministro della guerra si occuperà seriamente e senza dilazione a cercare altra località per impiantarvi un ospedale che si trovi in condizioni igieniche migliori di quello che è l'attuale, e non nell'interno della città, ma fuori di essa.

Cosa importa che l'ospedale sia in città?

Basterà che in questa vi sia una piccola succursale per gli ammalati che abbisognano dei primi soccorsi.

Quanto alle costruzioni attuali esse saranno sempre utili, perchè, come diceva, il nostro paese difetta di fabbricati militari, e l'ospedale di Santa Croce sarà meglio adatto a caserma, o magazzino od ufficio militare, di quello che lo sia ad ospedale.

Non credo poi che la spesa per la costruzione di un ospedale per ottocento letti venga a raggiungere i due milioni, come accennò l'ufficio centrale.

Questa somma sarebbe certamente necessaria se si trattasse di costruirlo in città, dove il terreno è preziosissimo e costituisce la parte principale della spesa, ma qualora si trasportasse a qualche distanza dalle mura della città, io credo, che con una spesa molto minore si potrebbe ottenere un ospedale discreto.

D'altronde ritengasi, che anche l'ospedale di Santa Croce costa qualche cosa al Governo, poichè paga dalle 28 alle 30 mila lire alla Cassa ecclesiastica essendo esso un antico convento, il quale fu occupato per i malati, e per cui l'Amministrazione militare deve corrispondere un fitto adeguato.

Io pongo fine a queste mie osservazioni sperando che saranno accolte dall'onorevole Ministro della guerra.

Senatore Della Rovere. Dirò poche parole unicamente per diminuire l'impressione che hanno potuto fare le parole dell'onorevole mio collega ed amico il Senatore Menabrea, quando disse che quest'ospedale era in posizione poco salubre.

Certo che l'ospedale di Santa Croce è a ridosso dell'ospedale di San Giovanni, ma si trova anche avere

da una parte la gran piazza Carlina, e dall'altra la vastissima contrada di Santa Pelagia, dove vi è il collegio degli ignorantelli, quindi è abbastanza ventilato.

Ritengasi ancora che gli ospedali di San Giovanni e della Maternità guardano entrambi sui giardini pubblici, quindi sono entrambi anche essi ventilati, nè credo che vi siano in questi ospedali più di 1200 a 1400 letti.

Il Governo ha necessità d'aver uno ospedale grande per la truppa. L'ospedale attuale capisce soltanto 500 letti. Ora con 200 o 300 mila lire si può aumentarle e portarlo a 800 letti in breve tempo, sicchè fra due anni può ricevere 300 ammalati di più.

È da desiderare che per cercare il meglio non si lasci il possibile.

Il meglio si è già cercato: ed il Senatore Menabrea stesso fece un progetto di un Ospedale militare non so se sia 12 o 14 anni fa, e cercò sicuramente la posizione la più bella, la più salubre, che è quella dove sta ora il giardino pubblico, verso il Valentino; ma sull'area di quell'ospedale, appunto perchè si era cercato così bel locale, così bel sito, non esistono più che le rovine della cinta, e noti il Senato che per questo si sono spese 100 mila lire.

Dopo si volle trasportare quell'ospedale in un sito più salubre che si potesse trovare a Torino, verso cioè la porta Susa.

Là si fece un'altra spesa, non so se sia di 200 o 300 mila lire; e non vi sono più del pari che le rovine del muro di cinta. Venne poi la strada ferrata di Novara, la quale occupò il locale.

Quindi io credo che pel momento sia bene contentarsi di spendere queste 300 mila lire sopra un terreno che non verrà disputato, e poi quando le cose saranno tutte ben sistemate, quando vi saranno denari in abbondanza (ilarità) allora certamente si potrà sperare di poter stabilire un buon ospedale in situazione più salubre, ed il Ministro della guerra sarà il primo a promuovere la costruzione.

Ministro degli Esteri. Aggiungerò qualche parola a quelle dette dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale circa la convenienza di stabilire il nuovo ospedale in quella località.

Al tempo della guerra della Crimea sorse la necessità di un ospedale militare, e si pensò a stabilirlo nel locale di Santa Croce; lo si affittò dalla Cassa ecclesiastica; l'affitto era un po' gravoso, ma infino dei conti la necessità e l'urgenza vollero che così si facesse, perchè a fondare un nuovo ospedale si richiedevano molti anni.

Ma come ben osservava l'onorevole Senatore Menabrea, (e qui voglio ricordare una circostanza che forse egli non rammenta) si sollevò nel mondo medico una opposizione grandissima a quello stabilimento, dicendosi che si accumulavano ospedali da una parte ed ospedali dall'altra.

Naturalmente il Ministro della guerra non volle prendere sopra di sé la responsabilità di fare uno stabili-

mento che potesse avere conseguenze fatali alla pubblica salute; ond'io feci richiedere un parere molto ragionato del Consiglio superiore di sanità, presieduto dall'illustre già nostro collega, Senatore Riberi, e mi ricordo perfettamente, essersi appunto detto che non potevano aver luogo inconvenienti, stante le circostanze locali accennate dall'onorevole Senatore Della Rovere, vale a dire che quantunque vi fosse vicinanza di altri ospedali, vi era però tanta circolazione d'aria per le piazze e giardini circostanti, che non vi poteva essere pericolo per la salute pubblica.

Fu in seguito a questo parere molto assennato del Consiglio superiore di sanità ch'io entrai nella deliberazione di scegliere questo stabilimento.

È bensì vero che richiederebbe ancora un nuovo ampliamento, ma infino de' conti credo che non vi sarà inconveniente anche per questa parte, stante la natura degli ambienti e della circolazione dell'aria che letteralmente spazia in tutti i sensi verso i medesimi.

Senatore Menabrea. Mi permetto di chiedere ancora la parola.

Certamente non ho voluto far rimprovero al Ministro di aver scelto l'ospedale di Santa Croce; a quell'epoca fu tale scelta una previdenza molto assennata, giacchè altrimenti non si sarebbe potuto ricoverare i numerosi malati che esistevano.

Ma attualmente trattandosi di trasformare uno stabilimento di natura puramente provvisoria, in uno stabilimento definitivo e di ingrandirlo, io credo che si potrebbe studiare un progetto di costruzione in sito lontano, dove non potessero succedere gl'inconvenienti cui accennava. L'onorevole Senatore Della Rovere parlò degli ospedali di cui io feci vari progetti, i quali tutti o per un motivo, o per altro, o per bellezza, o per convenienza, o per vicinanza, se ne andarono in fumo, spendendosi somme enormi senza ottenere verun risultato.

Una cosa debbo poi raccomandare anche al Governo, ed è di non rimandare lo studio di un ospedale definitivo fino al tempo in cui abbondino i denari nelle casse dello Stato.

Io credo che quell'epoca sarà reinota ancora e siccome prima che essa giunga avremo bisogno di molti ospedali militari, io dirò che l'ospedale di Santa Croce si potrà o convertire in fabbricato militare o destinarlo ad altro uso provvedendo un locale meglio disposto ad uso di ospedale militare in altro sito.

Presidente. Trattandosi di legge di un solo articolo non occorre metterla ai voti, e si passa senza altro allo squittinio segreto.

Avverto intanto il Senato che non esistono lavori in pronto per tenere domani una seduta. Però il giorno di domani potrà essere utilmente impiegato dai signori Relatori a preparare con sollecitudine le relazioni dei progetti che restano da esaminare.

Venerdì si terrà seduta alle 2 p. m. e verranno in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Ampliazione del porto di Napoli ;
 2. Tassa sopra varie concessioni del Governo ;
 3. Conferma dell'amnistia in Sicilia.
- (Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione :

Votanti	65
Voti favorevoli	60
» Contrarii	5

(Il Senato approva).
La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

QUADRO annesso al progetto di legge relativo alla spesa per diverse opere ai fabbricati militari.

	SPESA totale	BILANCIO 1862	BILANCI successivi
1. Capitolo 65. Ampliazione dello Spedale militare divisionario di Alessandria	120,000	120,000	»
2. Id. 66. Ampliazione dello Spedale militare divisionario di Santa Croce in Torino	300,000	195,000	105,000
3. Id. 67. Magazzini ed officine al borgo Dora in Torino	940,000	330,000	610,000
4. Id. 71. Sistemazione della Caserma S. Vittore in Milano	475,000	275,000	200,000
5. Id. 73. Riduzione a collegio militare del palazzo del Giardino di Parma	48,000	48,000	
Totale generale		1,883,000	

CLX.

TORNATA DELL'8 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario. — Omaggio — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. per l'ampliamento del porto di Napoli; 2. per conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia — Discussione sul progetto di legge per un aumento alla dotazione della Corona — Schiarimenti richiesti dal Senatore De Monte, forniti dai Senatori Martinengo, Arnulfo e Nigra — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di due progetti di legge — Discussione sul progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo — Osservazioni del Senatore Chiesi in confutazione delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, combattute dal Senatore Mameli — Parole del R. Commissario a sostegno del progetto ministeriale — Risposta al medesimo dei Senatori Mameli, Sappa, Coppi e Arnulfo — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri degli esteri e della marina, non che il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori De Gregorio, Acquaviva e Ferretti, colle quali i due primi per affari di famiglia, l'ultimo per motivi di salute, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Il signor dottore Beggi fa omaggio al Senato di una sua opera sopra alcuni fatti storici che riguardano la Santa Sede.

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. atti del Senato N. 193 e 195)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'ampliamento del porto di Napoli di cui darò lettura. (V. *infra*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa di L. 3,200,000 per eseguire una prima parte del molo orientale del

nuovo porto di Napoli sulle tracce del progetto adottato da apposita Commissione reale nell'anno 1861 ».

(Approvato).

Art. 2.

« Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici in apposito capitolo sotto la designazione di *ampliamento del porto di Napoli*, ripartitamente come segue:

« Esercizio 1862, capitolo 515 A L.	700,000
1863,	» 1,500,000
1864,	» 1,000,000

Totale L. 3,200,000 »

(Approvato).

Si procederà allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge unitamente al progetto che è all'ordine del giorno immediatamente dopo, quello cioè per la conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto prodittatorio del 17 ottobre 1860, di cui darò lettura. (V. *infra*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò gli articoli:

Art. 1.

« I condannati e gli imputati per omicidio che hanno accettata l'amnistia impartita con Decreto prodittatorio per la Sicilia del 17 ottobre 1860, n. 265, sono tenuti nel termine di giorni quindici dalla data della presente legge ad allontanarsi dal luogo del domicilio degli offesi

alla distanza di 30 miglia e per il periodo di anni tre. In caso d'inadempimento incorreranno nella pena del carcere da uno a due anni.

Qualunque consenso venisse dato dagli offesi, non gioverà ad esimere gli anzidetti imputati o condannati dall'obbligo dell'allontanamento, nè dalla pena svenunciata in caso di trasgressione a quest'obbligo ».

(Approvato)

Art. 2.

« I condannati e gl'imputati per reati contro la proprietà, che fra quindici giorni dalla data della presente legge non abbiano adempiuto gli obblighi loro imposti dagli articoli 4 e 8 dello stesso Decreto, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno ».

(Approvato).

Art. 3.

« Gli individui che hanno accettata l'amnistia accordata col Decreto del 17 ottobre 1860 sono soggetti per lo spazio di sei anni alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ed alle conseguenze che ne derivano ».

(Approvato)

Art. 4.

« Gli imputati a cui riguarda la presente legge, sono quelli contro i quali prima del Decreto 17 ottobre 1860, era spedito mandato di deposito o mandato di arresto ».

(Approvato)

Si procede ora all'appello nominale per il duplice squittinio segreto sopra entrambi i progetti di legge.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo all'ampliamento del porto di Napoli:

Votanti	64
Favorevoli	55
Contrarii	9

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge relativo alla conferma dell'amnistia condizionata, promulgata in Sicilia.

Numero dei votanti	64
Favorevoli	60
Contrarii	4

(Il Senato approva).

La votazione sopra queste due leggi ebbe luogo col numero strettamente legale di 64, epperò prego i signori Senatori a non volersi muovere da quest'aula onde poter progredire nei nostri lavori.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN AUMENTO ALLA DOTAZIONE
DELLA CORONA.

(V. *Atti del Senato*, N. 198)

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per un aumento alla dotazione della Corona di cui darò lettura:

Art. 1.

« L'assegno fatto alla Corona sulle finanze dello Stato coll'art. 3 della legge 24 giugno 1860 a contare dal 7 novembre 1860, è aumentato di cinque milioni cinquecento cinquanta mila lire ».

Art. 2.

« All'elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860 è sostituito l'elenco A annesso alla presente, e tornano a far parte delle sostanze del demanio nazionale gli stabili assegnati alla Corona colla stessa legge o col Decreto del Prodittatore delle province napoletane in data del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B ».

Art. 3.

« A spese delle finanze, ed in contraddittorio del Ministro della Real Casa, sarà compilato l'inventario dei beni di cui al precedente articolo ».

Art. 4.

« Il personale di ogni categoria della Casa Reale dell'ex-Regno delle Due Sicilie, che trovavasi in attività di servizio, ovvero in disponibilità al primo gennaio 1861, come pure i collocamenti a riposo e le nuove nomine che ebbero luogo a datare da tale epoca rimangono ad esclusivo carico della Lista civile; s'inscriveranno per contro a carico dello Stato le pensioni accordate a tutto il 1860 ».

ALLEGATO A.

Elenco degli stabili che vengono assegnati alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già alla stessa concessi con la legge del 16 marzo 1850.

MILANO.

Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana, coi locali annessi del casino e della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca.

Villa Reale, presso i pubblici giardini.

Casino e palchi di Corte nel Regio Teatro della Scala, palchi di rappresentanza numeri 1 e 2 nella seconda fila sinistra.

Palchi di Corte nei teatri della Canobbiana e Carcano.

MONZA.

Palazzo di Corte.

Villetta di Mirabello.

Villetta di Mirabellino.

Parco Reale della estensione di pertiche milanesi 10582, con giardino e serre, della superficie di pertiche 558.

Vivaio delle piante, di pertiche 113, presso la Stazione della ferrovia.

CREMONA.

Palazzo ereditario Ala-Ponzoni.

TORNATA DELL'8 AGOSTO 1862.

MODENA.

N. 56 ambienti del Reale Palazzo nella parte formante la testa dell'avancorpo di levante della facciata prospiciente verso la strada ferrata.

Villa e beni delle Pentitorri.

REGGIO (Emilia).

Palazzo Reale; tutta quella parte di esso che costituisce l'appartamento reale, oltre agli ambienti necessari alle persone di servizio, ed oltre al piccolo giardino annesso al palazzo.

PARMA.

Palazzo Reale e sue adiacenze, esclusa quella parte di esso conosciuta sotto la denominazione di Palazzino o Palazzo di riserva, da destinarsi al servizio della Prefettura, a seconda del piano prestabilito ed inteso col dicastero dell'interno.

Palco grande e sei palchi di seconda fila nel Regio Teatro.

SALA.

Casino dei Boschi, con giardino inglese.
Boschi da castagni e da pini (caccia reale).
Casino del Ferlaro, con giardino inglese.
Podere denominato il Livello.
Possessione Fornace delle Grazie.
Podere del Casinello di Baganza.
Podere Sant'Anselmo o di Pasciuti.
Possessione Casenove, col Prato Grande.
Possessione Meriglie, con la vigna Ferlaro.
Possessione Capanna Boiardi.

SALA E COLLECCHIO.

Possessione del monte e fornace Fedolfi.

COLLECCHIO.

Podere vigna di Bourdel.
Proprietà di Montecoppe.
Possessione di Campagna.
Podere Serroglio, col campo Sovi.
Casello di Montecoppe Basso, con terreno coltivato.
Podere detto il Conventino.
Boschi da castagni e da pini uniti a quelli di Sala (caccia reale).

BOLOGNA.

Villa di San Michele in Bosco, con giardino e terreni adiacenti.

FIRENZE.

Palazzo Pitti, con tutte le sue adiacenze e col corridore fino a mezzo il Ponte vecchio.

Giardino Boboli e torri lungo le mura Urbane.

Scuderia di San Marco, per la parte attualmente occupata.

PISA.

Palazzo di residenza.

Fabbrica nuova, e Casa delle Vedove.

Palazzo Vitelli.

Palazzo Battaglia e casa Cecconi.

Tenuta di San Rossore e Coltano.

LIVORNO.

Palazzo di residenza.

Casetta attigua a detto palazzo via della Posta, N. 1, gravata dell'annuo canone di lire 1,762 96 a favore della Pia Casa del Rifugio. Il pagamento di questo canone starà a carico della lista civile.

Edificio detto la Puggieria.

Scuderia in via del Leon d'oro.

SIENA.

Palazzo di residenza.

LUCCA.

Palazzo di residenza, con due cortili, l'uno a ponente l'altro a settentrione.

CASTELLO PETRAIA.

Villa, giardino e fabbriche dipendenti,
Villa, parco, giardino ed adiacenze.

MARLIA.

Villa reale.

Casa d'agenzia e terre di piccoli poderi racchiusi nel parco.

NAPOLI.

Palazzo reale.

Casino d'Ischia.

Casino del Fusaro.

Palazzo di Capodimonte, bosco, giardini, ecc.

Casinetto e bosco degli Astroni.

Palazzo di Portici, boschi, giardini, ecc.

Villa la Favorita, boschi, giardini, ecc.

Casino e tenuta di Quissianana.

CASERTA.

Palazzi di Caserta e di San Leucio, coi boschi e giardini non fruttiferi che formano le delizie reali e col diritto dell'acqua.

Casini di Carditello e di Calvino, boschi e tenute annesse.

Tenuta di Torcino e Mastrate.

PALERMO.

Palazzo Reale e siti ai Colli, all'Arenella, al Collegio Romano ed in Solanto.

MESSINA.

Palazzo Reale.

ALLEGATO B.

Elenco degli stabili che, assegnati in dotazione alla Corona con la legge del 24 giugno 1860 e col decreto del prodiutatore nelle province napolitane del 19 ottobre 1860, ritornano a far parte delle sostanze demaniali.

MILANO.

Pulvinare, nell'anfiteatro dell'Arena.

MODENA.

Palazzo Reale; tutta quella parte di esso che non è assegnata in dotazione alla Corona nell'elenco A. Rimesso, scuderie e giardino grande.

Tenuta risaia e bosco di San Felice nella Mirandola.

REGGIO (Emilia).

Palazzo Reale; tutte quelle parti di esso che non sono assegnate alla Corona coll'elenco A.

PARMA.

Palazzina o Palazzo di riserva annessa al Palazzo Reale, da destinarsi al servizio della prefettura, a seconda del piano prestabilito ed inteso col dicastero dell'interno.

Palazzo detto del Giardino, con frutteto, giardino grande, serre, abitazioni delle guardie e del giardiniere.

COLORNO.

Palazzo reale, con giardino, parco e fabbricati tutti che ne costituiscono le adiacenze.

Tenuta del parco e serraglio.

Bosco ceduo.

PISA.

Fabbrica di San Vito ed annessa palazzina.

Magazzino delle gondole.

Stabile dell'agenzia di San Rossore e Coltano, e scuderia degli stalloni.

AREZZO.

Palazzo di residenza, con piccola fabbrica annessa.

LUCCA.

Palazzina detta di San Romano e scuderie.

Casa Bicchierai.

POGGIO A CAIANO.

Villa, giardino, parchi e fabbriche dipendenti, fabbriche staccate.

NAPOLI.

Casino del Chiatamone.

Palazzo, bosco e tenuta di Persano.

Palazzi a destra ed a sinistra della reggia, detti la Foresteria e del Principe di Salerno.

Casa detta l'Egiziaca.

Casa detta Santa Teresella degli Spagnuoli.

Edificio detto la Solitaria.

CASERTA.

Molini di Caserta, condotto Carolino, terre in tenimento di Airola, ed ogni altra terra o fabbricati estranei a quelli assegnati alla Corona coll'elenco A.

Lago, parco e pantano di Licola.

Senatore **De Monte**. Mi occorrerebbe di domandare schiarimenti al signor Ministro delle finanze riguardo ai molti beni demaniali che non veggio nominati nè in quello specchio di beni che si assegnano alla Corona, nè nell'altro specchio dei beni che ritornano al demanio.

Presidente. Avverto il Senatore De Monte che le due note non contengono tutti i beni demaniali, contengono la nota dei beni che vengono assegnati alla Corona e dei beni che, già assegnati alla Corona, ritornano a far parte dei beni demaniali.

Senatore **De Monte**. Ed è precisamente di questi che io intendo parlare, che cioè teneva la Corona e continua a possedere, e che ora dovrebbero essere reintegrati al demanio.

Dunque questo chiarimento mi pare indispensabile. E per dirne qualche cosa, accennerò ai tenimenti di Carditello e Calvi, nei quali oltre ai beni che sono proprio luoghi di delizia della Corona, ci sono delle estese tenute redditizie le quali si affittano molte decine di migliaia di ducati. Questi beni erano sotto una stessa amministrazione detta di Carditello e Calvi, e sono tuttora posseduti da Casa Reale, come che fosse stato il tempo di doverne fare la restituzione al demanio.

Vi ha nella provincia di Terra di Lavoro e nel finitimo Abruzzo altri latifondi e propriamente in Venafro: ed anche nelle province delle Puglie vi è la estesissima tenuta di Tressanti, ed altre ancora le quali tuttavia sono possedute da Casa Reale.

Quindi o debbono esse far parte di quello specchio il quale attribuisce definitivamente quei beni a Casa Reale, ovvero far parte dell'altro specchio per il quale quei beni sono reintegrati al Demanio.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **De Monte**. Ecco perchè mi pare che i chiesti schiarimenti siano indispensabili; e si ricorderà il Senato che al tempo in cui io gli esposi all'oggetto le mie osservazioni, non vi fu data da parte del Ministero nessuna risposta a riguardo di quei beni per indole loro demaniali, ma tuttora ritenuti dalla Corona ed amministrati dal principe di Lequile.

Dunque ora mi pare che sia proprio il momento di vedere qual destinazione debbano avere, se pure debbano averne una definitiva, i beni dei quali io vi ragiono. Ed ecco perchè mi sembra che il Ministro di finanze, che deve essere a giorno di queste cose, sia al caso di dare i suoi schiarimenti, i quali certamente debbono essere somministrati prima che passiamo alla votazione di questa legge.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**, *Relatore*. Io certo non potrò

dare la piena soddisfazione richiesta dall'onorevole Senatore De Monte, come potrebbe darla l'onorevolissimo Ministro delle finanze, pure mi permetterò di far osservare all'onorevole Senatore De Monte che la restituzione che ora ha luogo riguarda i beni stabili e gli edifici che erano assegnati alla Corona dalla legge 16 marzo 1850, e che nell'elenco sono soltanto descritti i beni che sono ora assegnati alla Corona: tutti quelli adunque, che non formano parte di questo elenco, restano naturalmente proprietà del Demanio.

Per conseguenza quei fondi, quegli stabili indicati dall'onorevole Senatore De Monte, io credo che continueranno a formar parte delle sostanze demaniali, in quanto che non sono menomamente nominati nell'elenco dei beni assegnati alla Corona.

Questo è quanto come Relatore mi consta; del resto io non posso certamente appagare le brame e le ricerche dell'onorevole Senatore De Monte intorno ai beni da lui indicati.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Quanto dice l'onorevole Senatore Martinengo potrà valere per i beni delle antiche province; ma per i beni che sono nelle province napoletane, bisogna che si parli coi fatti alla mano.

I beni, ai quali io accennava, formavano parte della dotazione dell'antica Corona. Quando fummo sotto la Dittatura, quei beni senza eccezione furono dichiarati di pertinenza del Demanio nazionale. Fu allora che questi beni stessi avrebbero dovuto essere reintegrati al Demanio, ma non lo furono; ed invece vennero trattenuti nell'amministrazione di Casa Reale e propriamente sotto l'amministrazione del principe di Lequile, che credo sia l'amministratore di Casa Reale. Ecco perchè ora che veniamo a fare codesta fissazione dei beni che deve ritenere il Re per gli usi della sua Casa, per gli usi della sua Persona, e degli altri che comunque trattenuti finora di fatto presso l'amministrazione di Casa Reale, non le appartengono punto, è manifesto che questi ultimi debbono far parte del Demanio. Il che debbesse dichiarato tanto maggiormente, che la legge è accompagnata da un duplice specchio, quello che comprende i beni che sono attribuiti a Casa Reale, e l'altro specchio dei beni che comunque prima addetti a Casa Reale, vanno restituiti al Demanio.

Dunque o sono stati restituiti, e non occorre far altro: o non sono stati restituiti, e bisogna che si prenda l'iniziativa affinché la restituzione avvenga. Né io parlo d'ipotesi, sì bene di fatti certi e persistenti nelle province napoletane, ai quali fatti è inutile rispondere con argomenti, bisogna rispondere con fatti, e questi fatti non potrebbero somministrarsi da altri che dal signor Ministro delle finanze.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Da quanto venne dicendo l'onorevole Senatore De Monte, mi pare vi sia quanto basti

perchè si possa senz'altro avere per chiarito lo stato delle cose, e non occorra d'aver altri schiarimenti per passare alla votazione della legge.

Se non ho male compreso, l'onorevole Senatore De Monte disse che per un provvedimento del Dittatore i beni cui egli accennava furono dichiarati demaniali; ma che in fatto sono tuttavia posseduti dalla Corona.

Mi pare che sia questo in riassunto quanto disse l'onorevole De Monte.

So la cosa sta in questi termini, un dilemma viene a togliere ogni dubbio.

O esiste il decreto del prodittatore nel senso che fu enunciato, e quei beni sono e rimangono demaniali, o si vuole che il solo fatto del possesso per parte della Corona di tali beni, non ostante che siano stati dichiarati demaniali, possa attribuire un qualche diritto alla medesima (ciò che non mi pare), e siccome questi beni non sono compresi nello specchio di tutti quelli che ora si attribuiscono alla Corona, al quale specchio si riferisce la legge, evidentemente non possono passare alla Corona.

Per conseguenza tali beni, o sono demaniali perchè tali furono dichiarati dal Dittatore; o se tale dichiarazione non bastasse, lo rimangono perchè non sono compresi nell'elenco, nello specchio, nel quale sono circoscritti i beni che ora si vogliono assegnati alla Corona.

Di modo che da quanto l'onorevole Senatore De Monte disse al Senato, si ha quanto basta per sapere che quei beni cui egli accenna non appartengono, o non apparterranno dopo la legge che discutiamo, alla Corona, e sono riconosciuti e dichiarati demaniali.

Di essi non occorre per ora occuparci, perchè si provvederà quando si tratterà dei beni demaniali; ma rimane in ora incontestato che non passano alla Corona.

Senatore De Monte. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. La parola è al Senatore Giuliani.

Senatore Giuliani. Vi rinuncio.

Senatore Nigra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Nigra.

Senatore Nigra. Io mi permetterò di dare un piccolo schiarimento il quale in gran parte risulta già da quanto disse or ora l'onorevole Senatore Arnulfo, ma che forse sarà ancora più chiaramente, da quanto dirò, inteso.

Quando si volesse giudicare dei beni che passano alla Corona da quelli che sono ora amministrati dall'amministratore della Casa del Re a Napoli, sicuramente nascerebbe confusione, cioè di non sapere positivamente quali dietro i decreti dittatoriali sieno realmente rimasti o no al demanio o alla Corona; e ciò deriva da che, quantunque esistessero i decreti che determinavano quali rimanevano e quali non restavano, lo stesso amministratore che ne aveva allora la direzione, continuò a farli valere assieme.

Da ciò deriva che bisognerà venire ad un accertamento e ad una conseguente liquidazione, e stabilire

regolarmente quelli i cui prodotti devono rimanere alla Corona, e quelli che devono andare al demanio.

In questa liquidazione si procederà in modo che la Casa del Re non parteciperà, salvo ai redditi di quelli che sono portati nella nota della legge che si discute oggi, ed ogni differenza scomparirà quando saranno liquidati i conti tra le finanze e la Casa Reale.

Di modo che ciò non implica minimamente alla votazione della legge di oggi, la quale stabilisce nominativamente quali sono i beni che dal 1860 devono produrre a beneficio della Corona e quelli che devono dare i loro proventi al Demanio, e credo che la legge possa essere votata senza che nè la Casa del Re, nè il Demanio abbiano a scapitare nelle proprietà loro devolute, mentre il risultato della liquidazione stabilirà l'equivalente dovuto a ciascuno.

Senatore De Monte. Ripiglio la parola per ringraziare gli onorevoli preopinanti degli schiarimenti che hanno dato, poichè la discussione ha portato quella precisione che si conveniva nella cosa.

Se non che rimane un sol dubbio riguardo ai beni di Carditello e di Calvi; perciocchè sotto nome di beni adottati agli usi di Casa Reale, vogliono essere indicati quelli che non comprendono estese tenute, quali sono propriamente dati ad affitto per rendita. Ora precisamente quel che dicevano gli onorevoli preopinanti vale per i beni di Venafro, vale per i beni di Puglia, e per altri beni qualsivogliano che non sono negli specchietti nominati. Ma quanto ai beni di Carditello e Calvi, se li troviamo nello specchietto di quelli attribuiti alla Corona, verrà la medesima a ricevere una rendita di più oltre la sua dotazione.

Dunque occorre domandare se questi beni non sono propriamente beni per delizia e per gli usi immediati di Casa Reale, ma sono beni redditizi, tanto che si affittano ogni anno a molte decine di migliaia di ducati; ed allora bisogna escluderli; poichè altrimenti la dotazione della Corona non è quella che si va a votare ma sarebbe quella, più l'aggregazione delle pingui rendite che ricavansi da questi beni.

E però desidererei quest'altro chiarimento, se nei beni di Carditello sono annessi pure i beni redditizi, quelli che si danno in affitto, nel qual caso è ciò da tenersi in considerazione.

Di più, una seconda domanda. Si parla nello specchietto dei beni di Carditello; ma sotto l'amministrazione di Carditello è compresa pure l'amministrazione di Calvi, dove sono beni di grande estensione.

Laonde se gli onorevoli preopinanti o altri possono dare notizie così esatte che tolgano via, come i precedenti anche questi altri motivi di dubitazione, nulla di meglio, e passeremo diffilato alla votazione della legge: altrimenti sarà uopo avere delle nozioni esatte che portino la precisione sugli indicati oggetti.

Dunque riassumo quest'ultimo dubbio mio. Nell'amministrazione di Carditello ci ha dei beni di grossa portata, tenute di grand'estensione, le quali non ser-

vono agli usi immediati di Casa Reale, ma si danno in affitto e se ne ritraggono pingui proventi. E però desidererei sapere se questi beni sono pure a reputarsi compresi in quello specchietto che accenna ai beni di Carditello, e che sono ritenuti dalla Real Casa. Secondariamente desidererei che effettivamente sia chiarito se tutti gli altri beni i quali sono nell'estensione delle proprietà di Calvi, ma compresi anche nell'amministrazione di Carditello, se questi altri beni comunque non indicati sotto nome di Calvi nello specchietto, debbano continuare a comprendersi nell'amministrazione medesima di Carditello, e reputarsi far parte anche dello specchietto che li attribuisce alla Casa Reale.

Senatore Nigra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nigra. L'onorevole Senatore preopinante avrà fatto riflesso che nella nuova legge della dotazione della Corona si retrodanno al Demanio dei beni che erano già stati colla legge precedente affetti alla lista civile.

Egli osserverà che la tenuta di S. Felice nel modenese rientra nel dominio delle finanze.

La tenuta di S. Felice è una delle migliori che la lista civile avesse in assegno.

La cessione che la Casa del Re fa al Demanio di questa tenuta, si vuole compensare con beni i cui redditi si crede possano all'incirca giungere al valente di quei beni appunto cui accennava il preopinante, che sarebbero dati alla Corona non in aumento, ma in cambio, in equivalente della somma che rende la tenuta di S. Felice.

E direi (non vorrei asserirlo con troppa franchezza) ma a parer mio i beni che la Casa del Re retrodà al Demanio sono di un reddito maggiore di quello che riceve.

Questo è il motivo per cui anche questi beni già compresi fra i demaniali prima, furono ora assegnati alla nuova lista civile.

Credo con ciò di avere risposto a tutte le questioni, ma ripeto sempre che questo non altera menomamente la cifra a cui si voleva portare la lista civile, anzi, ripeto, che a mio credere il reddito di questi beni è minore di quello della tenuta di S. Felice, la quale essendo affittata si sa che cosa rende, mentre quella di Carditello e simili, io non la conosco veramente in dettaglio, ma credo sia di una rendita minore.

Moltè voci. Ai voti.

Presidente. Passerò alla lettura degli articoli:

Art. 1.

« L'assegno fatto alla Corona sulle finanze dello Stato coll'art. 3 della legge 24 giugno 1860 a contare dal 7 novembre 1860, è aumentato di cinque milioni settecento cinquanta mila lire.

(Approvato).

Art. 2.

« All'elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860 è sostituito l'elenco A annesso alla pre-

sente, e tornano a far parte delle sostanze del Demanio nazionale gli stabili assegnati alla Corona colla stessa legge o col decreto del Prodittatore delle province napoletane in data del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B. »

(Approvato).

Art. 3.

« A spese delle finanze, ed in contraddittorio del Ministro della Real Casa, sarà compilato l'inventario dei beni di cui al precedente articolo. »

(Approvato).

Art. 4.

« Il personale di ogni categoria della Real Casa dell'ex Regno delle Due Sicilie, che trovavasi in attività di servizio, ovvero in disponibilità al 1 gennaio 1861, come pure i collocamenti a riposo e le nuove nomine che ebbero luogo a datare da tale epoca rimangono ad esclusivo carico della Lista civile; si inscriveranno per contro a carico dello Stato le pensioni accordate a tutto il 1860. »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per la squittinio segreto.

PRESENTAZIONE
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro degli Esteri. A nome del mio collega Ministro dei lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno per autorizzare la spesa occorrente per ultimare i lavori del porto di Livorno, e l'altro per la costruzione di un antemurale davanti alla cala di Palermo, e di un bacino da carenaggio nella cala stessa.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli esteri delle leggi che ha presentato le quali saranno stampate e distribuite ai signori Senatori.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto.

Numero dei votanti	64
Favorevoli	59
Contrarii	5

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SU DIVERSE CONCESSIONI
DEL GOVERNO.

(V. Atti del Senato N. 113 quater).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una tassa sopra diverse concessioni del Governo.

Il signor Commissario accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale?

Commissario Regio. Sto fermo al progetto ministeriale.

Presidente. Se piace al Senato si potrebbe risparmiare la lettura del progetto.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Non essendovi opposizione, è aperta la discussione generale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'ufficio centrale, al quale ho l'onore di appartenere, propone l'adozione del presente progetto di legge. Se non che la maggioranza dell'ufficio medesimo non accetta il numero 2 dell'art. 1 della legge che riguarda la tassa nelle elezioni dei preposti di qualsiasi comunità religiosa regolare o secolare ecc.

Io sono dissenziente dalla maggioranza dell'ufficio centrale e dichiaro di accettare la legge qual fu proposta dal Ministero.

L'ufficio centrale nel giustificare il rifiuto che dà al numero 2 dell'art. 1 si riporta in sostanza alle ragioni che furono svolte nella dotta relazione del precedente ufficio centrale del Senato.

Queste ragioni si risolvono in un dilemma: o gli uffici di prepositura traggono con sé qualche dotazione vitalizia che debba volgere a vantaggio del titolare, e allora è applicabile, dice la relazione, la tassa per la presa di possesso del beneficio; o l'ufficio è una mera carica più o meno onorevole, e allora non offrendo guadagno apprezzabile, sarà forza concludere che manchi ogni soggetto d'imposta.

Per quanto rispetto io professi, e per quanto conto io faccia delle ragioni che furono svolte nella dotta relazione del precedente ufficio centrale, mi permetto di osservare che, a parer mio, a questo dilemma fu vittoriosamente risposto nella relazione dell'ufficio centrale dell'altra Camera.

Imperocchè l'ufficio centrale del Senato suppone, come osservava saviamente, a parer mio, la relazione della Commissione della Camera elettiva, suppone due soli casi:

Il caso cioè che in favore del preposto si faccia luogo ad un vantaggio, ad un beneficio, ed il caso in cui questa nomina si risolva in un puro titolo d'onorificenza, e non vi sia vantaggio di sorta; ma vi è un altro caso non contemplato nel dilemma che fa l'ufficio centrale del Senato, e questo caso avviene appunto quando vi sono beni appartenenti alla Comunità alla quale viene preposto un capo che amministra e dirige questi beni.

In questo caso certamente non è applicabile la tassa per la presa di possesso del beneficio, perchè a questo preposto non vien dato nessun beneficio, ma in realtà egli è posto all'amministrazione, alla direzione di una Comunità che possiede beni, e mi pare giusto, ed equo che si possa benissimo dal Governo esigere una tassa per la nomina di questo preposto, in quanto che questa Comunità ha beni che sono amministrati da esso.

Si osservava nella relazione a cui accennavo, che questa tassa presa dalle leggi austriache non ha le stesse ragioni, come in dette leggi, in quanto che secondo quelle era necessaria la conferma ed approvazione di questo preposto.

Ma, Signori, se da noi non è necessaria questa approvazione o conferma esplicita, non possiamo però non riconoscere, che una tacita conferma, od approvazione è necessaria; imperocchè il Governo riconosce questo capo, e corrisponde con esso in tutti i casi in cui ha bisogno di trattare colla Comunità.

Io credo poi, che questa tassa produca ancora un buon effetto morale, ed è di mantenere assai più la pace e l'armonia in queste Comunità religiose; imperocchè saranno i soggetti a questi preposti più facilmente tolleranti, più sommessi e non così facilmente si invoglieranno di una mutazione, quando sappiano che questa mutazione produrrà una tassa a favore dell'erario.

Per queste brevi considerazioni dichiaro di votare per l'intero progetto di legge quale fu votato dalla Camera dei Deputati, e quale ci viene proposto dal Ministero.

Senatore **Mamell**. Ad oca delle ragioni addotte nella relazione della Camera dei Deputati, e ripetute dal Senatore Chiesi, non so rendermi ragione di questa tassa. Si dice che il dilemma posto nella relazione dell'ufficio centrale del Senato sia inesatto, perchè non contempla il terzo caso, quello cioè di un corpo morale possessore di beni.

Ma domando io, si tratta forse qui d'imporre il corpo morale?

Accade forse qualche mutazione nella proprietà dell'ente morale? No certamente.

Il preposto niente acquista, nè proprietà, nè usufrutto, anzi nè anco possesso di beni, nè amministrazione: non vi ha dunque per lui materia imponibile, nessuna mutazione avviene nel patrimonio dell'ente morale, che possa essere soggetto d'imposta.

Io non comprendo quale correlazione abbiano fra loro l'elezione del preposto col patrimonio dell'ente, per trarne un titolo di tributo.

Ho detto, che il preposto non ha l'amministrazione dei beni, poichè le di lui attribuzioni sono puramente di disciplina, d'ordine, di governo della Casa: ogni Comunità religiosa od ecclesiastica ha i suoi amministratori affatto distinti.

Del resto la nuda amministrazione senza alcun emolumento nè partecipazione al reddito, non è materia imponibile; e quindi nulla può influire nel merito della cosa, quando anche si ammettesse nei preposti la supposta qualità di amministratori.

Io mi limito a queste poche parole, perchè credero di fare torto all'evidenza, se volessi diffondermi in una più ampia dimostrazione; e quindi dichiaro fin d'ora che ove si mantenga la disposizione di cui si tratta, io voterò assolutamente contro la legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, darò lettura degli articoli.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Chiedo ora la parola, sebbene quello che sono per dire, anzichè investire la discussione generale, si riferisca al secondo numero del primo articolo.

Dacchè su questo specialmente si sono trattenuti gli onorevoli preopinanti, credo che conferirà alla brevità, che io risponda ora, senza riaprire la discussione più tardi.

Signori, a me pare che qui siamo in un equivoco. Confesso che veduta la questione dal punto di vista, nel quale la considera la maggioranza dell'ufficio centrale, nel quale la vede l'onorevole Senatore Mamell, veramente bisognerebbe concludere com'essi hanno concluso; e qui mi perdoni l'onorevole Senatore Chiesi, se contento d'averlo favorevole nella sostanza, decampo dalle ragioni colle quali egli appoggia la sua opinione, comunque quelle ragioni abbiano quel valore, che non possono non avere per l'autorità dell'oratore.

Si dice, ma che mai volete tassare? Manca nel caso ogni soggetto tassabile. Mi guarderò bene dal rispondere: Se manca il soggetto tassabile, non può parlarsi di gravame. Questo sarebbe un vano giuoco di parole, nè io me lo permetto.

Accetto adunque l'obbietto nella sua vera sostanza, indipendentemente da ciò che di meno esatto è nella sua forma.

Manca, voi dite, il soggetto tassabile, perchè si vuol tassare un passaggio sia pur d'usufrutto che manca nel nominato ad una prepositura.

Ma, Signori miei, è forse la prima volta che le leggi hanno apparenza di tassare (scusate se io dico così) un cho di negativo, nel senso che oggi mi viene opposto, vo' dire un mancato passaggio? Avete votato in questa Sessione una legge voi stessi nella quale il soggetto tassabile era quello che si nega oggi potere essere soggetto di tassa nella legge attuale.

Senatore **Mamell**. Domando la parola.

Commissario Regio. Nello spirito inventivo delle finanze moderne, vi è stato questo, che dopo avere tassato i movimenti della proprietà, si sono pur voluti talvolta ed in date condizioni tassare i mancati movimenti di proprietà; nel fine che tutte le proprietà sottostessero ad eguali pesi in favore del pubblico erario.

Ed invero; che altro è, o Signori, la tassa sui beni di manomorta? Che forse è una tassa diretta sopra i redditi come quella che colpisce tutti i beni privati? Ma no! È una tassa per i mancati passaggi della proprietà specialmente per causa di morte. La manomorta non muore mai. Dunque quando i beni di manomorta si sottopongono a tassa per mancati passaggi a causa di morte, si impone un soggetto, a dir vostro, non tassabile. Si colpisce nel vuoto. Ma no! Si vuole una tassa suppletiva. Signori! Forse voi date all'articolo in discus-

sione il carattere che aveva nel primitivo progetto ministeriale, primitivo progetto che appunto perchè sottoponeva un atto di concessione governativa, era molto più limitato che non sia quello votato dalla Camera dei Deputati. Però dopo le mutazioni che questo progetto ha subito, evidentemente la tassa attuale ha rivestito il carattere (quanto alla nomina dei preposti) di una tassa similare, d'una tassa supplementare, d'una tassa di surroga. Dunque non è vero che qui manchi il subbietto tassabile.

Nella nomina ad un beneficio si colpisce un movimento d'usufrutto. La nomina è occasione per colpire quel passaggio. Nella nomina del preposto, la nomina non è materia ma occasione della tassa, perchè per la sola condizione speciale del possessore che è interamente un ente morale, manca quel movimento di usufrutto che in condizioni naturali, in condizioni ordinarie non mancherebbe.

Ho inteso dalla parte sinistra....

Senatore **Aiferi**. Credo che sia la diritta!

Commissario Regio.... obbiettarmi che io mi conduco a confessare una duplicazione di tassa, e con questo mi pare che si voglia alludere alla tassa sui beni di manomorta. Ma se l'obbietto esistesse, voi l'avreste già incontrato, quando votaste la tassa sulla nomina di un beneficiario. È stato detto altre volte in questo medesimo consesso, che la tassa sui beni di manomorta rappresenta in parte la tassa sui passaggi, che mancano nel possesso della manomorta, la tassa per i mancati passaggi, più specialmente a causa di morte. Ed è su questo fondamento che voi, o Signori, avete già altra volta votato una tassa sulle nomine dei benefici che portano un movimento di usufrutto. L'obbietto di duplicazione io lo rigetto, e lo rigetto sulla vostra medesima autorità. Perchè se voi aveste trovato che nella tassa sulle nomine dei benefici fosse una duplicazione, voi, o signori, non l'avreste votata.

Ora posto che non è una duplicazione la tassa sulla nomina dei benefici, non è nè può essere una duplicazione la tassa per la nomina dei preposti. La finanza moderna ha riguardato la proprietà astrattamente dai suoi possessori, ha contato nelle sue previsioni di cavare dalla proprietà fondiaria una tassa diretta, e quindi tasse indirette per i passaggi da una ad altra mano. Ora siccome rispetto ai corpi morali questi passaggi non si verificano o si verificano più raramente, ha perciò costituita una nuova tassa, la tassa sui beni di mano-morta che si sovrappone alla tassa fondiaria e che è un rappresentante dei passaggi che in gran parte mancano; quindi in questo punto di vista si potrebbe dire, che quella tassa colpisce niente, perchè colpisce in certo modo passaggi che non si verificano. Ma no, quella mancanza diventa una ragione per cui la finanza cerchi altrimenti ciò che la proprietà deve darle.

Ora come rispetto alla proprietà in genere voi avete inteso di porre un'eguaglianza tra i proprietari privati, e la proprietà di mano-morta sovrapponendo alla tassa

fondiaria diretta una tassa speciale egualmente diretta sui beni di mano-morta, che rappresenti i mancati passaggi per questi beni, così quando rispetto ai beni della causa pia ecclesiastica, si sottopongono i beni del beneficiario ad una piccola tassa per il movimento dell'usufrutto, per l'identica ragione voi completate la eguaglianza se sottoponete i beni delle corporazioni religiose ad una tassa similare, ad una tassa suppletiva, ad una tassa che rappresenta quella che nei beneficiari colpisce il movimento d'usufrutto, che manca nei beni delle corporazioni perchè l'usufrutto rimane immobile nella corporazione.

A questo modo ed in questo rispetto voi tasserete con perfetta parità i beni della causa pia ecclesiastica, nè incontrerete nella tassa in occasione della nomina del preposto duplicazione che già non avete incontrato nella tassa per la nomina del beneficiario.

Il subbietto della tassa, non lo dimentichiamo o Signori, non è la nomina del preposto, questa è la occasione di esigere la tassa per i mancati passaggi d'usufrutto, passaggi d'usufrutto che già tassate colla vostra precedente votazione.

Ora salvati i principii, la questione diventa tutta di semplice convenienza. Temete voi che questa tassa diminuita, come fu da quello che era nel primitivo progetto, temete voi che porti degli sconci morali pei quali dobbiate rinunziare ad un principio di eguaglianza?

In verità, non lo credo. Pure sembra averlo temuto la maggioranza dell'ufficio centrale.

E qui, o Signori, vi prego di rammentare come nell'ultima fase che ha avuto questo progetto, si fanno dai redditi dei beni della causa pia, i cui preposti si tratta di nominare, tali e tante detrazioni prima d'applicare la tassa che tutti i casi nei quali questa tenue tassa potrebbe riescire alquanto odiosa o pesante sfuggono completamente.

Quindi non potete mai immaginare che vi sia un povero monastero sul quale si faccia colla tassa una detrazione di mezzi ai bisogni di quelli che vivono ormai la vita del ritiro; si fanno detrazioni tali e tante che la tassa non colpirà altro che i sopravanzi ai bisogni di qualunque corporazione.

Se dunque conservando un principio di uguaglianza rispetto ai beni della causa pia ecclesiastica questa tassa così contrastata non colpirà che i sopravanzi di qualche monastero, potrà egli dirsi che sia una tassa tanto odiosa che debba anche questa volta essere rigettata?

L'ufficio centrale diceva che renderà poco, che si troverà modo, legalmente operando, di eluderla.

Ma, Signori, se ciò è, permettetemi che vi dica che questo argomento si può ritorcere contro gli oppositori; se renderà poco, vuol dire che sarà tassa che poco o niente colpirà, vuol dire che sarà tassa che non darà da ridire, che non sarà mai tassa che allarmarà; e intanto si applicherà una legge che facendo un altro passo verso la unificazione finanziaria, promette di dare nelle

rimanenti sue disposizioni qualche frutto alla bisognosa finanza.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Poco amico delle astrattezze, io prendo la questione nel semplice e naturale suo aspetto senza ambagi e senza perplessità.

Il preposto non deve confondersi con l'ente morale. L'istesso R. Commissario ammette, che non vi è titolo neppure apparente per colpire quello di tassa; quindi si rivolge all'ente morale, e sostiene, che questo si vuole colpire di nuova o suppletiva tassa, e l'elezione del preposto non è che l'occasione, ossia il colore di titolo che si ricerca per autorizzare l'imposta.

Ma se così è perchè non proporre in termini diretti ciò che si vuole?

Ma si comprenderà facilmente la ragione, per cui si pone innanzi la causa della elezione dei preposti; perchè una nuova imposta a carico degli enti morali onde rappresentare i diritti di successione, che non si possono rispetto ai medesimi verificare, e quelli di alienazione di beni che si verificano più raramente, sarebbe una duplicazione della così detta imposta delle manimorte, tanto meno tollerabile, attesa la quota di concorso gravosissima, che gli enti morali ecclesiastici sopportano in favore della Cassa ecclesiastica, imposta la quale, come altra volta dimostrai nella discussione di questo stesso argomento, talvolta supera anche il cinquanta per cento.

Cosicchè qualunque nuovo aggravio si volesse aggiungere, sarebbe un vero assorbimento anzichè una imposta secondo i veri caratteri di universalità e di equabilità, che la giustizia e l'art. 25 dello Statuto richiedono.

Io sono ben lontano dal riconoscere giusta la tassa, che in ragione della collazione e possesso del beneficio si vuole imporre ad ogni nuovo beneficiato, anzi ravviso, anche in questo, duplicazione di tassa con quella di manimorte; ma tuttavia non posso non riconoscere rispetto all'investito una traslazione di usufrutto, che dà titolo all'imposta. Questo però manca affatto nella elezione dei preposti suddetti, perchè questi, giuovi il ripeterlo, niente acquistano, e nessuna mutazione accade nel patrimonio dell'ente morale cui presiedono.

Senatore **Sappa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sappa.** Io vorrei osservare al Senato che nel ragionamento fatto dal signor Commissario del Governo vi è forse qualche inesattezza.

Egli per dimostrare che la tassa di cui si ragiona, ha un soggetto tassabile, ricorre all'esempio della legge sulle manimorte e dice che in questa si colpisce effettivamente un passaggio di proprietà che non esiste, perchè la legge ha stabilito la tassa di manimorte sui corpi morali.

L'ha stabilita (dice il signor Commissario del Governo) perchè nei corpi morali non vi ha la tassa delle successioni.

Però osservo che, allorquando la legge sulle tasse delle manimorte fu discussa in Parlamento, non solo si è detto che quella tassa doveva tener luogo dei diritti di successione, che non colpiscono le manimorte, ma si è pur detto che teneva luogo di tutti quei diritti che si percepiscono pel passaggio della proprietà tra vivi, come sono i diritti di insinuazione ecc. che men frequentemente colpiscono i corpi morali.

La questione si appoggia adunque a questi ragionamenti, la tassa di manimorte tien luogo sia dei diritti di successione, che di quelli d'insinuazione, che meno frequentemente colpiscono i corpi morali.

Ciò nullameno ogni qualvolta accade un passaggio di proprietà appartenente a manimorte per via di alienazione autorizzata o per contratti di locazione, si percepiva sempre il diritto di insinuazione.

Coerente a questi principi, il progetto che ora è proposto dall'ufficio centrale ammette adunque la tassa sulla presa di possesso dei benefici, perchè ogni volta che il passaggio d'usufrutto ha effettivamente luogo, si debbe percepire la tassa, non ostante che questo passaggio d'usufrutto già sia stato in parte virtualmente colpito nella legge generale di manimorte.

Ma se nel caso di cui in ora si tratta noi ammettessimo la tassa sulla nomina dei preposti dei monasteri o dei superiori delle collegiate per tener luogo delle tasse che si pagano da privati per li trapassi di usufrutto, noi colpiremmo due volte questa fittizia trasmissione; una prima volta l'avremmo colpita colla legge delle manimorte, e una seconda colla legge di cui ora si tratta; dunque vi sarebbe duplicazione d'imposta sulla presunzione d'un trapasso che non ha luogo; quindi, ripeto, vera duplicazione della tassa d'usufrutto, il quale già venne colpito in prevenzione un'altra volta colla tassa di manimorte.

Io ho creduto di dovere esporre queste mie considerazioni al Senato in quanto che il ragionamento del signor Commissario del Governo presentava un'apparenza di legalità che mi pareva importante di chiarire.

Sarebbevi ancor qualche altra ragione di convenienza da aggiungere, ma fu già esposta dal Senatore Mameli, nè io vorrei venire, coi miei ragionamenti, a debilitare per avventura l'effetto che certamente han prodotte le assennate sue parole.

Commissario **Regio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario **Regio.** In questo luogo non si discute lungamente: la sapienza del Senato ne dispensa. Ma io tengo a questo, che i termini della questione, i termini dei fatti siano posti esattamente.

Mi perdoni l'onorevole preopinante: può non piacere che dopochè i beni delle manimorte sono stati colpiti con una tassa suppletiva di passaggio come avviene colla tassa speciale diretta su quei beni, non si abbiano a colpire mai più per un passaggio. Ma il Senato ha già votato su questo rapporto una tassa di vero passaggio nell'acquisto dell'usufrutto che fa il beneficiato.

Potrebbe ammettersi che quando si paga annualmente la tassa speciale diretta sui beni di mano morta, non si abbiano mai più questi beni a tassare per un passaggio qualsiasi: questo si potrebbe ammettere; ma mi scusi: una volta che si sottopone il beneficiato ad una nuova tassa per il passaggio dell'usufrutto, non vedo che supremi principi di eguaglianza ostino che una tassa similare si ponga sui beni di un monastero; se duplicazione non è nel primo caso, duplicazione non è nel secondo; e i due casi sono in questo rispetto identici.

Così a casi identici farete identico trattamento del quale la differenza apparente ma non reale sarà questa, che i beni dei beneficiati si colpiranno al momento del passaggio dell'usufrutto, e che i beni dei monasteri si colpiranno in occasione della nomina dei preposti.

Ma il gravame al quale si sottopongono non sarà maggiore nell'un caso che nell'altro. Faccia il Senato quello che meglio crede nella sua saviezza, ma io ho tenuto a mostrare, che votando l'articolo come uscì dall'altro ramo del Parlamento e nella parte che è combattuta, non si viola il principio di eguaglianza, fatto specialmente riscontro colle altre disposizioni della legge.

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Coppi ha la parola.

Senatore Coppi. Non pare all'ufficio centrale che regga l'assimilazione che ha dedotto l'onorevole Commissario del Governo, derivandola dalla tassa che pagano già le manimorte: cotesta tassa fu imposta all'oggetto di uguagliare le condizioni dei beni delle manimorte a quelle dei beni delle mani vive.

Nel caso presente questa eguaglianza non vi è; non v'è il passaggio di proprietà; non vi è nulla.

Dunque la disposizione sulle manimorte non mi pare che possa allegarsi con utilità e con successo nel caso di cui si tratta. Qui non vi è altro che un trasporto di autorità, di soprintendenza, e ciò non entra nel dominio della legge civile, è cosa gerarchica, epperò pare all'ufficio che debba tenersi fermo ciò che ha opinato nella relazione.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. L'onorevole Commissario Regio con quell'acutezza d'ingegno che gli è propria tratta con accorgimento la questione per giustificare l'ammissibilità dell'articolo di legge che è in discussione.

Io mentre ammiro il suo ingegno, non posso dividere la sua opinione, e parmi che analizzati e calcolati gli argomenti al giusto loro valore, non giovino allo scopo, e debbasi abbracciare una diversa conseguenza.

L'onorevole Commissario regio dice: non si tratta con questa legge di colpire la materia imponibile, e perciò di ricercare se esista, ma si vuole colpire gli atti che non si fanno, prendendo occasione dalle nomine dei preposti delle corporazioni regolari o secolari, e soggiunge: siccome fu già dal Senato ammesso che

per il possesso dei benefici si debba pagare una tassa così per la elezione dei preposti, vi è occasione di farne pagare un'altra. Mi pare che tale sia la sua argomentazione.

Ciò essendo, l'onorevole Commissario Regio volle trasformare la natura degli enti e lo stato delle cose: egli dice che le corporazioni regolari e secolari debbono appunto pagare, perchè non hanno luogo in esse delle collazioni di benefici od altri trapassi simili.

Ma è ovvio l'osservare che ogni corpo, ogni ente deve considerarsi secondo la natura propria. È proprio dei benefici l'averli a intervalli, secondo le circostanze, nomine di beneficiati, e si vuol colpire d'imposta il vantaggio che il beneficiato ricava. Ma il corpo regolare e secolare che non è costituito nè da un beneficio, nè da più beneficii, per propria natura non può avere dei beneficiati da nominarsi ad intervalli; motivo per cui, considerate le cose come sono, l'argomento che si è dedotto dall'onorevole Commissario Regio, non può assolutamente sussistere, perchè, ripeto, i benefici hanno una esistenza loro particolare e propria, hanno caratteri speciali che non hanno le corporazioni le quali posseggono in comune, ed il loro patrimonio non ha dei beneficii carattere alcuno; quindi non si può argomentare per analogia al riguardo, perchè analogia non vi è per dire come si disse che appunto perchè non vi ha trapasso, non vi sono nomine nelle corporazioni doversi pagare la tassa nello stesso modo e per la stessa ragione che si paga quella del 4 p. 0/0 dalle manimorte.

Ad un tale riguardo il signor Commissario Regio ci dice: il principio di avere ammesso una tassa per i non passaggi, e per i non trasferimenti di proprietà o d'usufrutto, l'avete voi Senatori votato.

Quindi ammesso tale principio, ammettetelo anche in questa legge. Ma è da ritenersi che si è votata la tassa di mani-morte, per tener luogo dei diritti di successione, in parte dei diritti delle trasmissioni fra vivi della proprietà, perchè le trasmissioni per causa di morte non hanno mai luogo per i corpi morali, e quelle tra vivi si fanno tanto numerose quanto fra privati; quindi con tale tassa domanderò io, si è cambiata la condizione delle mani-morte relativamente a tutti i cittadini?

No, non si è che parificata; poichè calcolato il rilevare della tassa di mano-morta in modo approssimativamente corrispondente a ciò che si paga dai cittadini per le mutazioni di proprietà, le mani-morte vengono poste nella stessa condizione di costoro per rapporto alle imposte di registro, o dicasi di mutazione di proprietà. Cittadini e manimorte sono eguali, ed a tale riguardo lo Statuto è osservato e rispettato.

Esaminiamo ora se è pareggiata la loro condizione relativamente a questa tassa che si vuole giustificare col difetto di nomine beneficiarie nelle corporazioni e che si vuole riscuotere in occasione delle nomine dei preposti delle corporazioni secolari e regolari.

Egli è evidente che niuna tassa pagano i cittadini

che corrisponda a quella speciale e *sui generis* che si vuole imporre in ora alle corporazioni.

I cittadini pagano come le mani-morte la tassa di trasmissione di proprietà, e vi è soltanto differenza nel modo di pagarla.

In ciò sono trattati egualmente.

Ma le corporazioni pagano in particolare la tassa di concorso o dicasi di contributo, la quale è onerosa assai, ed alle medesime si vuole aggiungere quella di cui trattiamo; i beneficiati pagheranno la tassa di cui al n. 1 dell'articolo primo di questo progetto di legge. Ciò posto, niuno è che non veda un'assoluta disuguaglianza di trattamento in fatto d'imposte fra i cittadini e le corporazioni ed i beneficiati.

Ma a giustificare simile ineguaglianza si dice: le nomine di preposti delle corporazioni debbono pagare per la stessa ragione che si sottopongono a tassa le nomine ossia il possesso dei benefici.

Ma è da ritenersi in primo luogo che quest'argomento non escluderebbe l'ineguaglianza di trattamento confrontando quel che si impone ai cittadini e quel che si vuole imporre alle corporazioni.

In secondo luogo i preposti che sono nominati dalle corporazioni, e per tempo limitato, non possono paragonarsi ai beneficiari, perchè non si attribuiscono ai preposti redditi pel fatto della loro nomina, e per contro colla nomina ai beneficii si attribuiscono dritti di usufrutto, di goldite, d'uso per tutta la vita ai nominati.

Ora come si vogliono assimilare per l'oggetto di tassarli le due condizioni, cioè quella del beneficiario che acquista diritto di goldite, d'usufrutto, a quella del preposto che acquista niente?

Perciò io credo che non sussista il modo d'argomentare dell'onorevole Commissario Regio, e tanto meno credo che possa ammettersi l'articolo in discussione stante la poca importanza della tassa, la quale non traslascia tuttavia di essere di qualche peso per chi la deve sopportare.

Ma sia pure che mediante le modificazioni che si sono introdotte, la tassa per avventura non riesca gravosissima, ma, o Signori, è questione di principii, è questione di considerare se i corpi morali a fronte dello Statuto sieno con giustizia trattati in fatto d'imposte.

Non è questione di ciò che si possa ricavare mediante l'imposta.

L'onorevole Commissario Regio ha detto rivolgendosi all'ufficio centrale: Voi dite che la tassa sarà di lieve importanza, e ci si farà frode; ed io replico se si tratta di poca cosa, ammettetela.

Ma io mi permetto di contraporre; le tasse non si debbono imporre quando non sono tali da produrre

alle finanze un certo tal qual vantaggio, ed appunto perchè queste non lo recheranno, vi è ragione per non imporre. Aggiungo poi che le tasse non si devono imporre salvo quando sono giuste e quando colla giustizia vi è un profitto di qualche rilievo per l'erario.

Ma derogare ad un principio consacrato dallo Statuto per ciò che il danno non sia gravissimo, non è cosa da ammettere; anzi vi è una ragione di più perchè non si debba derogare al principio fondamentale.

Aggiungerò che l'argomento dedotto dalla votazione del primo numero dell'articolo primo non sussiste, poichè finora l'articolo non fu votato neppure in tal parte, ed è intatto ed intero allo stato di semplice progetto in discussione.

Quanto a me dichiaro che nè approverò in ora nè prima approvai tale articolo: poichè io non posso convenire che il beneficiario debba trovarsi in condizione affatto eccezionale se ottiene un beneficio. Tanto i cittadini se acquistano un usufrutto quanto il beneficiario se acquista un usufrutto con titolo efficace per trasferirglielo, sono colpiti dalla tassa di registro egualmente; dopo ciò non devono i beneficiati essere soggetti ad altra tassa loro particolare.

Nella relazione che fu fatta al Senato sulla legge di registro, si dichiarò ben chiaramente che la tassa colpiva le nomine e i beneficii, e che era mestieri, quando si trattasse della presente legge, di provvedere perchè non facesse duplicazione; ed ora si vorrebbe, niun caso fatto di ciò, mediante argomenti sottili ma non solidi, obbligarli a pagare questa tassa *sui generis* e speciale per i beneficiari, il che è ingiusto; quindi inutilmente si argomenta dal n. 1, dell'art. 1 di questa legge per giustificare la tassa di cui si tratta, voluta dai numeri successivi dello stesso articolo.

Io credo quindi che non vuol essere imposta, perchè non è in armonia collo Statuto, venendo ad aggravare i corpi morali, i quali hanno diritto che il legislatore loro usi trattamento eguale ai cittadini senza distinzione in fatto d'imposta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Voci. A domani.

Commissario Regio. Non vorrei lasciare il Senato sotto l'impressione di un equivoco....

Voci. A domani.

Presidente. Mi pare che potrà parlare domani.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente: al tocco negli uffici per l'esame e lo studio delle due leggi state presentate oggi: alle 2 in seduta pubblica pel seguito della discussione oggi cominciata.

La seduta è sciolta (ore 5 3¼).

CLXI.

TORNATA DEL 9 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge — Instanza del Senatore Martinengo e risposta del Senatore Arnulfo — Appello nominale — Aggiornamento della seduta a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri, di agricoltura, industria e commercio, ed il commissario Regio Duchouquet, e più tardi interviene anche il Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3121. Il Comitato di provvedimento di Messina porge reclami contro le leggi sulle tasse di registro e di bollo e domanda che ne venga sospesa l'esecuzione per essere riprese in esame e riformate (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

Presidente. Il Comitato di Catania per l'esposizione italiana in Firenze fa omaggio di due copie del catalogo dei prodotti inviati da quella provincia e dei premi conferiti agli espositori delle province siciliane.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato uno schema di legge testè votato dalla Camera dei Deputati sulla unificazione della moneta italiana.

Presidente. Do atto al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Senatore Martinengo. Vorrei pregare l'onorevolis-

simo signor Presidente a trovar modo di far presentare la relazione di petizioni prima che venga prorogata la attuale sessione, perchè credo ve ne siano parecchie ed è già qualche tempo che non se n'è fatta alcuna.

Senatore Arnulfo. In mancanza del Presidente debbo dichiarare che la Commissione delle petizioni cercò ben due volte di convocarsi, ma parecchi dei membri di essa o per vacanze autorizzate o per altre circostanze non risposero alla chiamata.

Questo è il motivo per cui essa fin qui non ha potuto presentare alcuna relazione.

Si farà però ogni tentativo per adunarla, ma non so con quale speranza di successo.

Senatore Martinengo. Nel caso che l'attuale Commissione non si potesse riunire per effetto appunto degli accordati congedi, o di altre circostanze, crederci conveniente di supplire ai mancanti; essendo desiderabile che questo diritto del cittadino sia conservato possibilmente integro, tanto più che non pare di molto effetto, onde quel poco che si può avere, non sia almeno per qualunque causa menomato.

Senatore Lauzi. Per occupare qualche momento il Senato, avrei divisato di indirizzare due parole al Ministro d'agricoltura, industria e commercio; ma non vedendolo più al suo banco....

Ministro degli Esteri. L'ho mandato a chiamare.

Presidente. Debbo con mio dispiacere annunziare che il Senato non è in numero da poter prendere una deliberazione. Si farà l'appello nominale per accertare il numero dei presenti e degli assenti.

Vorrei che le poche parole che sono per dire giungessero a quei Senatori che sono in grado d'intervenire e che non si danno cura di farlo.

Abbiamo leggi gravissime sulle quali dubbiao dare il nostro voto, e si tratta ad un tempo di mantenere

la dignità del Senato, che, sebbene per mezzo di congedi, secondo la nostra consuetudine, possa ridursi anche ad un numero minore di quello che è oggi, non consentirebbe che si votassero leggi con un numero così ristretto.

Vorrei poi ancora che queste mie parole giungessero a quei Senatori che possono intervenire, affinché usassero riguardo a quelli che non sono della città, ed hanno bisogno e sentono desiderio vivissimo di ritornare alle case loro.

Prego il Senatore segretario Arnulfo di procedere all'appello nominate.

Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Amari Conte - Biscaretti - Borromeo - Cadorna - Capone - Carradori - Cataldi - Caveri - Chigi - Conelli - D'Azeglio Massimo - D'Azeglio Roberto - De Cardenas - De Ferrari Raffaele - De Gasparis - Della Bruca - Della Rocca - Di Campello - Di Fondi - Di San Cataldo - Di S. Giuliano - Doria - Fenzi - Gagliardi - Gallone - Ghi-

glini - Gualterio - Lacony - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni Merini - Montanari - Monti - Negri - Notta - Oneto - Pallavicino Ignazio - Pallavicino Mossi - Pamparato - Pandolfina - Pareto - Pizzardi - Porro - Prietti - Ricci - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Martino - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sforza - Simonetti - Strozzi - Tornielli - Torre Muzza - Trigona - Varano - Vesme.

Presidente. Pare che vi sia poca speranza di raggiungere il numero necessario, per conseguenza debbo sciogliere la seduta.

Prima però annunzio al Senato che per lunedì al tocco vi sarà riunione negli uffizi per lo studio di quelle leggi che sono in corso, e alle due, se è possibile, in seduta pubblica pel seguito della discussione sul progetto di legge sopra la tassa relativa a diverse concessioni del Governo, e per la discussione del progetto relativo alla Corte dei conti.

La seduta è sciolta (alle ore 4).

CLXII.

TORNATA DELL'11 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Relazione sui titoli del generale De Sauget — Giuramento dello stesso — Presentazione di cinque progetti di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo — Parole del Senatore Coppi (Relatore) a sostegno delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Osservazioni del R. Commissario in risposta al discorso pronunziato dal Senatore Arnulfo nella penultima tornata — Replica di questo — Considerazioni del Senatore De Foresta — Approvazione del N. 1 dell'art. 1 — Osservazioni del Senatore Merini contro il N. 2 dell'art. 1 e del Senatore Martinengo a sostegno del medesimo — Reiezione del N. 2 del detto articolo — Adozione dei successivi numeri e dell'intero art. 1 — Istanza del Ministro delle Finanze per la sospensione della discussione — Adozione del rinvio del progetto all'ufficio centrale, proposto dal Senatore De Foresta — Discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti — Parole del Senatore Siotto Pintor — Chiusura della discussione generale — Aggiornamento della discussione a dimani.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, degli Esteri, della Guerra ed il R. Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Lioati, Bonelli, Toraielli, Giorgini, Spada, Di Pollone e Chigi, colle quali i due primi per affari di famiglia e gli altri per motivi di salute, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3122. I professori dell'Università di Catania si rivolgono al Senato onde ottenere che la legge sulle tasse universitarie venga modificata nel senso che la Università di Catania sia classificata fra quelle di prima categoria.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL GENERALE DE SAUGET.

Presidente. Accordo la parola al Senatore Taverna per riferire sopra la nomina del generale De Sauget a Senatore del Regno.

Senatore Taverna. Signori Senatori,

Con Decreto reale 20 gennaio 1861, S. M. ha nominato il luogotenente generale cav. Roberto De Sauget a Senatore del Regno.

Incaricato il quarto ufficio di verificare i titoli d'ammissione, ha potuto constatare dai documenti stati trasmessi, che quest'illustre veterano per l'età sua e per l'eminente grado militare che occupa, che dall'agosto 1861 in poi è quello di generale d'armata, corrisponde pienamente a quanto richiede dall'art. 33 dello Statuto e dalla categoria 14 dell'articolo stesso, e per conseguenza non ha esitato a dichiararlo unanimemente ammissibile in questo consesso.

Io quindi, a nome dell'Ufficio suddetto, ho l'onore di proporre al Senato che col suo voto ne voglia approvare e convalidare la nomina.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori Senatori Ferrigni ed Orso-Serra di voler introdurre nell'aula il Senatore De Sauget per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore De Sauget introdotto nell'aula dai Senatori Ferrigni e Orso-Serra presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al Senatore De Sauget del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESENTAZIONE
DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato approvato nell'altro ramo del Parlamento per la concessione delle strade ferrate nelle province meridionali e nella Lombardia.

Presidente. Dò atto al sig. Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente le modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della guerra della presentazione del progetto di legge testè annunciato, che avrà il suo corso ordinario.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge.

1. Per l'alienazione dei beni demaniali;
2. Per il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili ora appartenenti alla Cassa ecclesiastica;
3. Per modificazioni alla convenzione colla Società centrale delle strade ferrate toscane.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione degli enunciati progetti di legge che saranno dati alle stampe e quindi distribuiti ai signori Senatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SU DIVERSE CONCESSIONI
DEL GOVERNO.

Presidente. Si rigiglia la discussione rimasta interrotta sul progetto di legge per una tassa sopra diverse concessioni del Governo.

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppi. Ho chiesta la parola per ispiegare quel concetto che, tra per il calore eccessivo e la stanchezza, non potei sviluppare nella tornata di venerdì.

L'onorevole Commissario del Governo osservava, a sostegno del progetto di legge, non essere nuovo il caso in cui s'imponga una tassa sui beni indipendentemente anche da mutazioni.

A tal effetto allegava l'esempio della legge votata non ha molto dal Senato per la tassa sopra le rendite annuali dei beni di mano-morta, per quanto annualmente non si verifici passaggio nè mutazioni sui beni delle mani-morte.

Sembra a me tuttavia che l'allegare codesto esempio non fosse opportuno nè che faccia all'uopo, perchè la legge citata fu sancita all'oggetto di chiamare i beni di mano-morta a contribuire qualche somma a profitto

della finanza, giacchè prima, attesa l'inalienabilità dei medesimi, non davano alla finanza soccorso di sorta, al contrario di ciò che accadeva ed accade rispetto ai beni dei privati, le cui frequenti alienazioni fanno versare nelle Casse dello Stato rilevanti somme.

In sostanza questa legge non fu che una imitazione dei quindenii, che le mani-morte sono obbligate di pagare al padrone diretto dei beni che esse conducono in enfiteusi, in compenso del piccolo laudemio, che il padrone diretto non può esigere mai attesa la inalienabilità dei beni suddetti.

Ma una volta che cotesta legge della tassa sopra la rendita dei beni delle mani-morte ha tolto agli effetti daziarî ogni differenza tra beni di mano-morta e beni di privati, la loro condizione dirimpetto al fisco è rimasta uguagliata, e la giustizia non può tollerare che i beni delle mani-morte debbano essere assoggettati ad una nuova imposta anche fuori d'ogni mutazione.

E a questo proposito faccio osservare che può ammettersi il N. 1 dell'art. 1, poichè questo in sostanza colpisce il passaggio che realmente si verifica dell'usufrutto de' beni che costituiscono la dote del beneficio all'occasione della nomina del nuovo Rettore. In cotesto caso veramente si verifica il passaggio dell'usufrutto, e si potrà colpire cotesto passaggio di un peso; ma la cosa procede ben diversamente nei casi di semplice elezione di un preposto d'una Corporazione religiosa, e di un superiore di una Collegiata. Qui non vi è passaggio nessuno, neppur d'usufrutto, mentre l'usufrutto rimane a chi lo godeva, vale a dire alla Corporazione religiosa e rispettivamente alla Collegiata; tutto al più, e neppure sempre, nel preposto e nel superiore non passa che l'amministrazione dei beni per erogarne però le rendite in vantaggio della Corporazione religiosa e rispettivamente della Collegiata.

Io per questi rilievi, a nome della maggioranza dell'ufficio centrale, insisto per la soppressione del N. 2, dell'art. 1 del progetto, e per la soppressione degli altri articoli 9, 10 e 11 che ne viene di conseguenza.

Commissario Regio. Posso intendere come nella passata seduta l'onorevole Senatore Arnulfo combattesse l'accettazione della disposizione del N. 2 dell'art. 1, con ragioni che secondo lui servivano d'obbietto anco all'accettazione del disposto del N. 1, ma non intendo come l'ufficio centrale possa, per le ragioni che ora diceva l'onorevole Relatore, combattere l'accettabilità della disposizione contenuta nel numero 2 e poi rispettare la disposizione dell'art. 1 di cui lo stesso ufficio centrale proponeva concordemente l'accettazione. Diceva l'onorevole Relatore: quando voi avete sottoposto i beni delle mani-morte ad una tassa che rappresenta i mancati passaggi, voi non potete più toccare questi beni; ma se questo fosse vero voi dovrete rigettare, oltre la disposizione scritta nel numero 2 anco l'altra scritta nel numero 1, perchè e nell'uno e nell'altro caso si avrebbe la duplicazione, di che vien fatto rimprovero.

L'onorevole Senatore Arnulfo nella passata seduta vi

faceva sentire come egli rigettava il mio argomento dedotto dall'uniformità di trattamento e intorno al subbietto contenuto nell'art. 1. (causa beneficiaria) e intorno al subbietto contenuto nell'art. 2 (causa dei monasteri) perchè egli l'altra volta che si discusse questa legge votò contro anche alla disposizione dell'art. 1. Intendo che egli logicamente proceda nella sua opposizione; ma non mi pare che possa dirsi lo stesso dell'ufficio centrale. Intanto e perciò io mi augurerei di vincere la opposizione dell'ufficio, quando giungessi a dare soddisfacente risposta all'onorevole Senatore Arnolfo. Il suo oggetto appunto perchè procede logicamente, potrebbe fare grandissimo senso nell'animo vostro; ed anzi io mi accorgeva che al chiudere dell'ultima seduta, la dignitosa coscienza vostra si allarmò di intendere dalla bocca dell'onorevole Senatore Arnolfo come fossimo in termini di una vera e propria duplicazione, non solamente in ciò che forma subbietto del N. 2, ma anche in ciò che forma subbietto del N. 1, e così intorno a ciò che avea già riportato altra volta i suffragi del Senato.

Io mi proponevo di non aggiungere più parole in difesa della tassa intorno alle elezioni dei preposti, ma quando sentii l'onorevole mio amico Senatore Arnolfo venir fuori con ragioni che comprometterebbero anche le disposizioni scritte nell'articolo 1 che ebbe già altre volte il suffragio vostro...

Senatore Coppi. Domando la parola.

Commissario Regio... chiesi la parola perchè non rimanesse il Senato sotto l'impressione che vedevo bene avere in esso prolotta la più estesa opposizione dell'onorevole Senatore.

Signori, io ormai non voglio far più che descrivere quali siano i pesi che colle tasse dirette e con quelle indirette che voi temete disuguali, s'impongono e sui beni dei privati cittadini e sui beni di mano-morta, sia laicale sia ecclesiastica. Le conseguenze di questa genuina descrizione le lascerò del tutto al Senato.

Esso giudicherà se veramente colla proposta che fa subbietto di discussione, si violi il principio di eguaglianza. Io suppongo che noi dobbiamo verificare l'overe che la finanza impone a quattro diversi fondi de' quali uno appartenga alla mano viva e tre alla mano-morta e di questi tre uno appartenga ad un monastero, l'altro ad una causa beneficiaria, l'altro infine a qualunque altra causa laicale. Le tasse generali dirette affliggono egualmente questi quattro fondi, quindi intorno ad esse non abbiamo diseguaglianza possibile.

Dopo che la finanza ha colpito egualmente con una tassa generale diretta questi quattro fondi, si sa che il fondo della mano-viva subisce altri aggravii indiretti per mutazioni o a causa di morte, o per atti inter vivos sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso; quindi la finanza è contenta di quanto ritrae a questo doppio modo dalla mano-viva, e non chiede più altro. Ma quanto alla mano-morta trova, che sui beni da essa posseduti non trae per tasse indirette emolumenti eguali a quelli che vengono dalle mano-vive, perchè quei beni non vanno

soggetti a mutazioni, od, a meglio dire, perchè le mutazioni alle quali vanno soggetti, sono grandemente più rare. Onde il sistema di tasse supplementari, e segnatamente la imposizione di una tassa speciale diretta sui beni di mano-morta che rappresenti le indirette, dalle quali in gran parte vanno esenti quei beni per la loro più rara mobilità. Questa è la origine e la ragione della tassa speciale diretta sui beni di mano-morta.

Le statistiche fatte in occasione che la prima volta nel Parlamento subalpino fu votata quella tassa portarono a ritenere, che sottoponendo quei beni ad una tassa speciale del 5 p. 0/0 sulla rendita annua si avesse una misura un poco al disotto di ciò che avrebbe portato la media dei passaggi, soliti farsi dei beni della mano viva. Ciò non ostante si volle tenere ancor più al disotto, e si abbassò fino al 4 p. 0/0 in considerazione che pure anche nella mano-morta i beni hanno qualche movimento che va soggetto alle tasse comuni, e perchè fosse in tal modo evitata una ingiusta duplicazione.

Con queste premesse torniamo al confronto dei quattro fondi appartenenti alla mano viva od alla mano-morta distintamente nel modo che ho detto o di causa laicale, o di causa ecclesiastica beneficiaria, o di causa di monastero.

Quando la causa laicale fa un acquisto paga il diritto di passaggio, e ciò per la causa laicale costituisce una eventualità meno rara che non per la causa ecclesiastica.

I beni di spettanza della causa ecclesiastica beneficiaria possono pure avere, ed anzi hanno, dei passaggi sebbene più rari che non quelli della causa laicale.

I passaggi della causa beneficiaria, si riducono quasi unicamente a quello della mutazione dell'usufrutto a favore dei nuovi beneficiati, il quale caso oltre ad essere più raro è un passaggio per metà, perchè si limita appunto all'usufrutto.

Se nel caso di questo movimento si applicasse la legge di registro, la causa beneficiaria sarebbe gravemente affetta, nè per questo, secondo che abbiamo detto intorno alla bassa misura della tassa speciale diretta, si avrebbe vizio di duplicazione.

Ora qui, o Signori, reclamo l'attenzione vostra; questa tassa di movimento d'usufrutto il beneficiato la paga? Ecco dove non mi trovo d'accordo coll'onorevole Senatore Arnolfo, o dirò meglio, ecco dove l'obbietto del Senatore Arnolfo mi viene incontro per effetto di un falso presupposto, il quale eliminato che sia, l'articolo contrastato dovrebbe avere il suffragio dell'onorevole Senatore.

Egli ci diceva: noi abbiamo già il movimento dell'usufrutto nel beneficiato colpito dalla tassa generale del registro; qui sta l'equivoco. La tassa del registro per mutamento è dovuta e si esige o a titolo gratuito o a titolo oneroso; certamente l'acquisto che fa il beneficiato dell'usufrutto del fondo benefiziale non è acquisto a titolo oneroso, nè tampoco può aver caratteri di titolo gratuito.

Siamo tutti ben lontani da trattarlo come si tratte-

rebbe una compra-vendita, nè di certo è una donazione. È un *quid sui generis* che non può definirsi nè per acquisto a titolo oneroso, nè per acquisto a titolo gratuito; è acquisto di tal genere che sfugge senza dubbio alle legge del registro.

La legge delle antiche province aveva una provvisione speciale sul movimento dell'usufrutto per causa beneficiale, ma la legge nostra non l'ha; quindi io mi compiaccio di essere d'accordo col Senatore Arnulfo che il beneficiario non può pagare due volte per l'acquisto dell'usufrutto prima per la legge comune, poi per questa legge speciale. Applicando al beneficiario questa legge speciale, egli o pagherà niente, o pagherà meno di ciò che pagherebbe per la legge comune che nel concetto dell'opposizione gli verrebbe applicata; e che....

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Commissario Regio.... e che sia così io lo provo facilmente.

La tassa comune del registro si esige, qualunque sia la quantità del subbietto che si muove, che si muta.

Nel progetto attuale diciamo che le rendite annue dei beneficiati, che non oltrepassano le lire 900, non subiscono alcuna tassa.

Ora vedete, o Signori, che in una gran massa di casi non si pagherà nulla dal beneficiario, mentre nel concetto dell'onorevole opposente si sarebbe sempre pagata una tassa ed una tassa molto grave.

Supponete che un beneficiario vada al possesso di un beneficio, la cui dote sia della rendita annua di mille lire: (ho già detto che se la rendita non supera le lire 900 va esente da tassa, mentre per la legge del registro pagherebbe una tassa forte); supponete dunque che si tratti di beneficio che abbia una dote annua di mille lire: secondo la nostra legge si pagherà il quarto della rendita annua, cioè lire 250; ma se vi si applicasse, come diceva l'onorevole opposente, la legge del registro, quanto si pagherebbe?

Se voi applicaste la menoma tassa del registro, quella per acquisto a titolo oneroso, si pagherebbero lire 400 e colla legge presente non si farebbero pagare che 250: che se poi applicaste la tassa a titolo gratuito, allora si andrebbe fino a lire 1000: dirò di più, si potrebbe arrivare fino a lire 2000, se applicaste la maggior tassa a titolo gratuito, cioè il 10 per 0/0, quale si paga per il movimento del passaggio che abbia luogo tra estranei. La base di questo calcolo è sulla metà del capitale corrispondente alla rendita sopraindicata.

Or dunque voi vedete, o Signori, che non solamente noi non abbiamo duplicazione, ma abbiamo un vantaggio per la causa beneficiale, mentre per le cause laicali i passaggi sottostanno alla tassa comune che si applica ai privati, ed il beneficiario invece nella gran maggioranza dei casi non paga niente, e negli altri casi paga molto ma molto meno che non pagherebbe se si applicasse la tassa di registro.

Dunque tra la causa beneficiaria e la laicale il vantaggio è tutto a favore della beneficiaria. Portata l'analisi

a questo punto vediamo in quali condizioni si trovi l'articolo che più è contestato e che si riferisce alla causa dei monasteri.

Rispetto a questa causa bisogna dire che l'articolo è così combinato che se non è ingiusto, che se non viola il principio dell'eguaglianza, ciò che si dispone intorno alla causa beneficiale, non può essere ingiusto, non può violare il principio della eguaglianza neppur ciò che si riferisce ai beni dei monasteri, e delle corporazioni religiose o in altri termini rispetto alla nomina dei preposti, per occasione della quale s'impone su quei beni una tassa supplementare ed equivalente a quella che s'impone sui beneficii in occasione della nomina del beneficiario.

Tra le manomorte, quella dei monasteri, permettetemi la parola, è la più manomorta di tutte. Ora se per effetto di questa legge, la causa beneficiaria è più favorita della causa laicale, può concludersi, che parificando alla causa dei beneficii la causa dei monasteri, si venga a trattare anco questa meglio che non sia in complesso trattata la causa laicale.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Duolmi di dover trattenere ancora per un momento il Senato. Ma l'importanza dell'argomento mi lascia lusinga che non troverà inopportuno che dopo un accorto ed abile discorso fatto dall'onorevole Commissario Regio vi si dia risposta; risposta che egli stesso ha provocato, in quanto che egli si è rivolto a me manifestando la fiducia che io sia per ricredermi dall'opinione che io sostengo.

Debbo dichiarare fin d'ora che non ostante il mio buon volere d'essere arrendevole, la mia convinzione non è scossa, e mantengo la prima opinione e ne darò le ragioni; nel che fare io mi varrò dello stesso esempio che addusse l'onorevole mio amico, il Commissario Regio cioè di diversi fondi appartenenti gli uni a privati, altri a corporazioni o corpi morali, ed altri a beneficiari. Io non impugno la prima parte del suo discorso in quanto tratta dell'imposta prediale che è comune a tutti i fondi da chiunque posseduti, a chiunque ne spetti la proprietà. Non impugno neppure la seconda parte relativa all'imposta per le trasmissioni di proprietà la quale è eguale tanto pei privati, che per i corpi morali; fatta cioè eguale mercè il 4 per 0/0 d'imposta sui medesimi.

Ma mi sia lecito di fermarmi un momento su questa seconda parte in ordine alla quale in massima non vi è dissenso fra me e l'onorevole Commissario Regio; io però discordo alquanto rispetto ai ragionamenti da esso fatti e nelle dedotte conseguenze. — Ritengasi come dimostrato perchè la legge così determina, che il 4 per 0/0 che si è stabilito come tassa ai corpi di manomorta rappresenta i diritti di mutazione di proprietà che i privati pagano per mutazioni fra vivi od a causa di morte. Io non mi farò a discutere se il 4 p. 0/0, corrisponda o non, sia al di sotto o al di sopra di quel che si paga dai privati.

Soltanto dirò che ebbi l'onore di essere Commissario Regio allorché si cominciò nelle antiche province a stabilire tale tassa; conosco i calcoli che allora si sono fatti per determinare la quota del 4 per 0/0, e posso dire che la medesima si considerò piuttosto superiore che inferiore a quel che dai privati si paga per le mutazioni di proprietà.

Ma chechè ne sia di ciò, siamo d'accordo, che essendo fissata per legge, si deve considerare che rapresenti realmente i trapassi di proprietà che non hanno luogo per le manimorte salvo raramente a fronte di quelli che si fanno fra privati.

Ma, Signori, se la cosa è così, come realmente è, i corpi morali sono pareggiati ai cittadini in quanto alle tasse di registro, le sopportano egualmente, quindi non vi è ragione per imporre la tassa di cui nel numero 1 dell'art. 1, e dire, per giustificarla, che questa tassa rappresenta quella di registro.

I calcoli che si sono istituiti dal Regio Commissario allo stesso scopo per dimostrare cioè che le manimorte vengono a pagare di meno non hanno valore alcuno, e ne appello allo stesso Commissario Regio.

Se è vera la prima parte del suo discorso, e lo è certamente, cioè che la tassa di manomorta del 4 per 0/0 all'anno corrisponde alle tasse che si pagano dai privati, io dico la tassa di cui nel n. 1, dell'art. 1, è una sopratassa, è una tassa di più, è una vera duplicazione ingiustificabile.

Non ho quindi d'uopo di ricorrere alla legge nuova sulle tasse di registro per vedere se per la nomina ai benefici si debba o no pagare la tassa.

Io non voglio entrare in tale esame; io non voglio definire cosa sia la nomina ad un beneficio, e non la definì l'onorevole Commissario Regio, il quale affermò che dessa non costituisce nè vendita, nè donazione, nè trapasso per eredità, nè seppa come chiamarla, inclinando egli nell'opinione che non sia dovuta per tale motivo la tassa di registro colla nuova legge sancita. Mi limiterò a dire che io ci vedo sempre un trapasso di usufrutto, qualunque sia il titolo per il quale il medesimo si faccia, e le disposizioni della legge sul registro sono abbastanza generiche perchè si possa temere che siano colpite anche le nomine ai benefici; ma le colpisca o non, sarà sempre vero che o la tassa di registro si paga già perchè è compresa nell'annualità del 4 p. 0/0 che i benefici pagano siccome corpi morali, ovvero si pagherà in conseguenza della nuova legge sulle tasse di registro. Che per conseguenza è impossibile di ammettere la nuova tassa di cui al N. 1 dell'articolo 1 della legge che discutiamo, perchè farebbe una vera e positiva duplicazione, e costituirebbe un'ineguaglianza in fatto d'imposte.

All'epoca della prima legge, come al tempo della seconda sulla tassa del 4 p. 0/0 sulle mani-morte vi erano i benefici e si facevano nello stesso modo le nomine dei medesimi, quindi se queste non sono colpite da tassa speciale di registro si sono necessariamente comprese,

si sono contemplati i relativi trapassi nel determinare la quota del 4 p. 0/0.

Sta dunque quanto sostenni nell'ultima seduta; e la dimostrazione che realmente l'attuale imposta ai beneficiarii è una maggiore tassa, e che ricevono per conseguenza un trattamento affatto diverso da quello del comune dei cittadini. E siccome i beneficiarii vogliono essere considerati come persone, a termini delle leggi civili, e loro è applicabile lo Statuto, non può ammettersi la fatta proposta, il che mi pare evidente.

L'onorevole Commissario Regio disse poi; dimostrò che l'imposta di cui al N. 1, dell'art. 1, che colpisce i possessi dei beneficiarii, è giusta, rimane egualmente dimostrato che è giusta l'imposta per la nomina dei rettori o prepositi delle collegiate e corporazioni religiose di cui nel N. 2. Io mi permetterò di contraddire a questa opinione, perchè fu già osservato, e con troppa ragione, che colla nomina ad un beneficio si trasferisce nel nominato un usufrutto col quale si vuol che si provveda al pagamento della tassa; nella nomina vi è una causa lucrativa per il nominato, egli acquista qualche cosa, ma la nomina dei rettori, o come si vogliono chiamare preposti delle Comunità religiose non produce lucro o vantaggio pecuniario a costoro; il che costituisce la massima delle differenze fra un caso e l'altro. Quindi se non ci è identità di circostanze, se il beneficiario fa proprio l'usufrutto, se il rettore, se il reggente della Comunità nulla acquista che già non avesse diritto di godere nella Comunità, domando io se si possa argomentare da un fatto all'altro, o se non si debba piuttosto dire che non è giusta la tassa che colpisce il possesso dei benefici, ma è sicuramente doppiamente ingiusta quella che colpisce la pura e semplice nomina senza trasmissione di lucro, senza vantaggio per i rettori delle Comunità, delle corporazioni o dicansi preposti.

Io mi limito a queste osservazioni ripetendo la mia convinzione, che le disposizioni di cui trattiamo sono da respingersi siccome non giuste.

Senatore **De Foresta**. Signori Senatori, io non vorrei con soverchie osservazioni prolungare questa discussione. Ho tuttavia chiesta la facoltà di aggiungere alcune osservazioni a quelle fatte dall'onorevole Senatore Arnulfo in risposta all'onorevole Commissario Regio, perchè non vorrei che questa legge fosse votata sopra un equivoco.

Anzi tutto io continuo a credere, come ebbi già occasione di sostenere, allorché venne per la prima volta presentata questa legge al Senato, che la materia imponente ossia la causa giusta della tassa di cui stiamo discutendo, non è punto il movimento nè di proprietà nè di usufrutto, ma è bensì ed unicamente il corrispettivo della concessione governativa della temporalità dei benefici, fatta o direttamente o per mezzo di approvazione tacita od espressa, la quale in seguito alla discussione fattasi l'altra volta in Senato per evitare i dubbi che potevano derivare dalle parole *collazione*,

conferimento o concessione, fummo d'accordo d'indicare colla espressione di presa di possesso, perchè il Governo consentendo alla presa del possesso del beneficiario conferma implicitamente la concessione del beneficio, rispetto alla sua temporalità da chiunque tale concessione sia stata fatta.

Parmi che non possa menomamente sostenersi il contrario perchè questa tassa viene proposta in una legge che non ha altro scopo che di stabilire un corrispettivo delle concessioni del Governo, perchè io non saprei come non si sarebbe venuto ad introdurre tra le tasse una tassa sulle concessioni del Governo, una tassa pel trasferimento della proprietà o dello usufrutto; perchè in somma tale e non altra era la sua opinione nel primitivo progetto del Governo, come lo provano il contesto di tutta la legge e la dichiarazione fattane nella relazione che l'accompagna.

Io rispetto l'opinione di quelli che vennero affermando il contrario, ma per me, persisto a credere che la materia tassabile in questo caso; ossia la giusta causa di questa tassa sia la concessione del Governo e duolini, lo dirò francamente, duolini che siasi voluto snaturarla, considerandola come una tassa per movimento di proprietà o di usufrutto, con che a dir vero non solo si compromette il numero due dell'articolo primo di cui l'ufficio centrale propone già una volta, o persiste a proporre la soppressione, ma anche si compromette la tassa sui benefici indicati nel numero primo dell'art. 1; imperocchè sebbene siano molto argute e molto spiritose le osservazioni che veniva facendo l'accorto signor Commissario Regio e nella seduta scorsa e in questa, può dubitarsi se partendo da quel punto di vista egli sia riuscito ad escludere il vizio di duplicazione, o di mancanza della materia imponibile, ossia della giusta causa che gli è apposta dall'onorevole Senatore Aruffo.

Posto poi che la giusta causa di questa tassa non sia altro che la concessione o l'approvazione del Governo, è evidente come essa non possa estendersi ai preposti delle comunità religiose e delle collegiate, poichè non havvi legge, decreto nè uso che sottoponga l'elezione, e massime l'elezione temporaria di questi preposti all'approvazione del Governo, così che per essi manca affatto la causale della tassa.

Tuttavia ragionando in mera ipotesi e partendo dalla supposizione, che, ripeto, io non ammetto, che la causa di questa tassa possa essere il trasferimento dell'usufrutto, io credo che nemmeno in questa supposizione possa menomamente sostenersi la giustizia di una tassa in quanto ai preposti delle corporazioni religiose e delle collegiate di cui è questione nel N. 2, dell'art. 1.

Neila seduta scorsa l'onorevole signor Commissario Regio diceva che questa tassa non era stabilita tanto sul trasferimento dell'usufrutto, quanto sulla mancata mutazione di esso, e ciò dicendo incontrava incontrovertibilmente l'ostacolo della duplicazione con la tassa sulle mani-morte.

In oggi egli ammette che la tassa è stabilita sull'acquisto dell'usufrutto e con ingegnose considerazioni teoretiche e sto per dire metafisiche, ha cercato di escludere che possa dirsi che vi sia duplicazione con la tassa sulle mani-morte.

Io non entrò in questa grave discussione e prenderò la questione nei termini stessi nei quali la pone l'onorevole Commissario Regio.

Sia pure, dirò io, che la tassa in discorso sia dovuta pel movimento dell'usufrutto, per l'usufrutto, cioè, che acquista il beneficiario

Ma come estenderla, domando io allora, ai preposti delle comunità religiose?

Alieno per abitudine dalle ripetizioni, mi riferirò a quanto saviamente diceva nella seduta scorsa l'onorevole Senatore Magneli.

Egli dimostrava evidentemente, ed è impossibile di contestarlo, che per la nomina di un preposto di una Comunità religiosa non vi è nè vi può essere alcun movimento di usufrutto, perchè il preposto della Comunità religiosa non fa altro che acquistare il diritto di reggere, governare, dirigere la Comunità religiosa, ma non acquista egli verun diritto nè di usufrutto, nè di amministrazione, le quali sono sempre ritenute dal corpo morale, ed esercitate or per mezzo di un procuratore, ora in un modo, ora in un altro.

Quindi se è vero che il soggetto di questa tassa sia il movimento dell'usufrutto, in questa ipotesi è ancora più evidente che quanto ai preposti delle Comunità religiose manca la materia tassabile, ossia il soggetto medesimo della tassa.

E di fatti, io domanderò all'onorevole signor Commissario Regio per qual ragione, se sta vero che per la nomina del preposto di una Comunità religiosa vi sia un movimento di usufrutto, non si impone anche questa tassa ai Sindaci dei Comuni, agli amministratori delle Opere pie, a quelli che governano gli Ospedali e simili.

La ragione è la stessa, quindi per la uguaglianza voluta dallo Statuto, tutti questi amministratori dovrebbero pure essere sottoposti alla medesima tassa.

Eppure non si è andati tanto oltre, perchè si è veduto che il Sindaco di un Comune non più che il preposto di una Corporazione religiosa non acquista verun diritto di usufrutto.

E quivi riferirò una circostanza la quale mi ha fatto molto senao, come credo che lo farà pure al Senato.

Questa legge, come fu già detto altra volta, non è che la ripetizione della legge austriaca vigente in Lombardia del 27 gennaio 1840.

Ebbene io fui accertato che una Corporazione religiosa, che potrei all'opopo accennare, la quale ha casa in Piemonte ed in Lombardia, colà non ha mai pagato nè punto, nè poco questa tassa. Non potendo dubitare della verità dell'asserto perchè mi era fatto da una persona degna della maggior fede, ho voluto spiegarvi la cosa perchè io mi dicevo che in Austria non si fanno le leggi senza farle eseguire, tanto più le leggi d'imposta.

Io velli quindi, ripeto, spiegarmi la cosa e la spiegazione l'ho trovata nel testo della legge austriaca medesima, la quale sottopone bensì alla tassa le approvazioni delle elezioni di prepositi delle Corporazioni religiose, degli abati, delle abbadesse e delle collegiate, ma le elezioni a vita.

Ora siccome li preposti della maggior parte delle Corporazioni religiose ed appunto di quella cui ho fatto menzione, sono nominati non già a vita, ma bensì ogni biennio, triennio o quinquennio, così mi venne spiegato il perchè nella realtà del fatto la tassa in questione non si paghi in Lombardia.

Così era pure la prima proposta del Governo la quale solo venne in tal parte emendata la prima volta nella Camera dei Deputati ove si soppressero le parole a vita senza altro motivo, salvo che con ciò si colpivano anche le elezioni temporarie, dal che ne avvenne che contro la proposta stessa del Governo dovrebbero pagare a tassa non solo i preposti nominati a vita che possono in certo modo considerarsi come beneficiari, ma anche quelli nominati per due, per tre, per cinque anni.

E qui io domanderò al Senato il permesso di osservare che in tal modo le corporazioni religiose si troverebbero persino in condizioni deteriori ai veri beneficiari, poichè in media i benefici passano da un beneficiario all'altro ogni 20 anni, e per conseguenza la tassa non è percepita che ogni 20 anni; mentre quanto alle Comunità religiose sarebbe percepita ogni due, tre o cinque anni.

E qui cade in acconcio di ricordare il riflesso, che si faceva già nella scorsa seduta che questa tassa, oltre che non sarebbe giusta nè giustificata, darebbe anche luogo a gravi inconvenienti perchè metterebbe le corporazioni religiose nell'alternativa o di violare le regole dei loro statuti per le elezioni del loro superiore o di pregiudicare l'interesse materiale della corporazione medesima, dando luogo a nuova tassa con fare una nuova elezione.

Io adunque per mio conto persisto a dichiarare che voterò in favore del N. 1, dell'art. 1 come lo ho già sostenuto altra volta, ma che la mia convinzione e la mia coscienza ripugnano a dare un voto favorevole al N. 2 dello stesso articolo.

Presidente. Se non vi ha nessun'altra osservazione interrogherò il Senato per sapere se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore Coppi. Avevo domandato la parola per un rilievo, ma poichè ho sentito, che l'onorevole Senatore De Foresta ha fatto il rilievo stesso che voleva motivare, io vi rinunzio.

Senatore Merini. Domando la parola.

Presidente. Intende ella parlare sulla legge in generale o su qualche disposizione speciale?

Senatore Merini. Sopra il numero secondo dell'articolo primo.

Presidente. Allora potrà parlare quando si verrà alla discussione di questa parte dell'articolo primo.

Alcuni Senatori. La chiusura!

Presidente. Chi intende che la discussione generale sia chiusa voglia alzarsi.

(Approvato).

Passo alla lettura dell'articolo primo.

TITOLO I.

Tasse per l'entrata in possesso di benefizii ecclesiastici, per l'elezione di preposti e superiori ecclesiastici e per concessioni governative.

Art. 1.

« Sono sottoposti a tassa, la quale sarà riscossa a termini della presente legge:

« 1. La presa di possesso di benefizii ecclesiastici, i quali sotto qualunque nome o titolo, apportino un possesso vitalizio di beni a favore del titolare;

« 2. Le elezioni del preposto di qualsiasi Comunità religiosa regolare o secolare, ovvero del superiore di una Collegiata;

« 3. Le concessioni di tenere fiera o mercato;

« 4. Le concessioni o le autorizzazioni speciali indicate nel titolo V della presente legge. »

Si farà la divisione e votazione per numero.

Rileggo il N. 1. (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Rileggo il N. 2. (V. sopra).

L'ufficio centrale ne propone la soppressione.

La parola è al signor Senatore Merini.

Senatore Merini. Quantunque l'altra volta io avessi combattuto la tassa sulla collazione dei benefizii, però essendo adesso riformata, e riformata molto sensibilmente, non ho altro a dire; ma la tassa cui il numero 2 sottopone l'elezione del preposto di qualsiasi Comunità, non si può menomamente applicare, perocchè nella presa di possesso si può considerare la concessione governativa che ammette il beneficiario al possesso della temporalità; ma nella nomina di un preposto questa non è possibile perchè è un oggetto puramente morale e non economico.

Ciò poi che stupisce è la tassa sulla nomina del superiore di una Collegiata, i di cui membri hanno le loro prebende separate, e per le quali pagheranno la tassa della presa di possesso. Vi è la così detta massa capitolare, ma questa è molte volte conflata di parte delle prebende, di quella tal parte che si chiama residenziale. Dunque questa parte pagherebbe due volte, cioè quando si fa la presa di possesso e quando si nomina un superiore.

Del resto confermo quanto diceva il Senatore De Foresta che in Austria non si paga mai la tassa per la nomina di un superiore di Comunità religiosa appunto perchè la legge diceva doversi pagare quando questi è nominato a vita; infatti noi abbiamo diverse Comunità che non hanno mai pagato tassa alcuna.

Fo poi riflettere che qui sarebbero comprese anche le Comunità ospitaliere, le quali hanno l'assistenza degli infermi come sarebbero presso di noi i *Fate bene fratelli*. Perchè dovranno queste ogni tre anni pagare una tassa per la nomina del superiore e in questo modo sottrarre una quota che sarebbe devoluta all'assistenza degli infermi?

Io credo dunque che non vi sia soggetto da imporre tassa sulla nomina di un superiore di qualunque comunità religiosa, meno poi su quella di un superiore o di una collegiata o di una comunità che ha per iscopo l'assistenza degli infermi.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io non entrero nel punto di diritto, il quale per verità eccitò molti dubbi.

L'osservazione alla quale io ho l'onore di richiamare il Senato si riferisce ad una considerazione di convenienza.

Più volte si è detto: approviamo la tale legge qualunque forse presenti qualche parte che possa essere emendata: approviamola perchè se poi la rimandiamo all'altro ramo del Parlamento, non potrebbe essere approvata, non avendo esso più il tempo di riunirsi e di esaminarla.

La legge che discutiamo contempla molte tasse le quali porteranno un sussidio di non piccolo rilievo allo Stato. La minima di esse è quella che viene combattuta con molta disparità di opinioni in questo consesso; per conseguenza io sono d'avviso che il riflesso messo avanti molte volte per altre leggi che avevano oggetti importantissimi di finanze, debba pure prevalere nel caso presente in cui si tratta di recare alla finanza un forte sussidio.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metterò ai voti il N. 2.

(Rigettato).

« 3. Le concessioni di tenere fiera e mercato.

(Approvato).

« 4. Le concessioni o le autorizzazioni speciali indicate nel titolo IV della presente legge.

(Approvato).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Siccome io so che i momenti del Senato sono contati, e sono molto preziosi, e siccome la violazione di questo progetto, dopo la modificazione risultante dalla reiezione del 2 alinea dell'articolo 1, non potrebbe sortire il desiderato effetto, perchè essa non potrebbe forse per ora ricevere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, così io proporrei al Senato, per risparmiare tempo, di sospendere la discussione di questa legge, e mettere invece in discussione quella della Corte dei Conti che è all'ordine del giorno d'oggi e le altre che le vengono dietro.

Presidente. Darò lettura al Senato dell'art. 47 del suo regolamento, che riguarda appunto una tale questione.

« Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea dell'articolo 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarerà l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sottratta ogni ulteriore deliberazione il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

« In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito ».

Ministro delle Finanze. Io non ho intenzione niente affatto di ritirare questo progetto di legge; soltanto mi pare che i momenti del Senato sarebbero meglio spesi qualora fossero consacrati a progetti di legge per quali v'è molta maggior probabilità che vengano attuati in questo scorcio di sessione: quindi è che io pregava solamente il Senato di voler sospendere la discussione.

Presidente. Mi permetta; bisognerebbe conformarsi all'articolo 47 del regolamento.

Senatore Arnulfo. Siccome l'articolo 47 del regolamento autorizza un Senatore a domandare che sia sospesa ogni ulteriore deliberazione, io farei questa proposta al Senato la quale toglie ogni difficoltà.

Senatore De Foresta. Mi pare che vi sarebbe un mezzo per soddisfare il desiderio dell'onorevole Ministro delle Finanze senza incontrare ostacolo nel regolamento. L'ufficio centrale nella sua relazione aveva già proposta la soppressione del numero 2 dell'articolo primo, ma non si erano più modificati gli articoli successivi. Si potrebbe rinviare nuovamente il progetto all'ufficio centrale affinchè facesse le modificazioni che possono occorrere in seguito alla reiezione del numero secondo.

Presidente. Interrogo l'ufficio centrale, circa la proposta del Senatore De Foresta.

Senatore Coppi, Relatore. Non ho ben compreso la proposta.

Senatore De Foresta. Io proporrei all'ufficio centrale di chiedere che questo progetto gli sia rinviato onde vedere se possa coordinarsi la redazione del numero 2 dell'art. 1 in modo un po' più esplicito, affinchè ne sia più facile la votazione.

Senatore Coppi, Relatore. Mi pare che sia coordinata, nè io saprei come meglio coordinarla.

Senatore De Foresta. L'onorevole preopinante non mi ha compreso perchè non mi sono forse ben spiegato. Io pregherei l'ufficio centrale di chiedere il rinvio di questo progetto almeno per vedere se in seguito della detta reiezione vi sia qualche cosa a fare. Se non vi sarà nulla a variare al suo progetto, egli verrà a dirlo in un'altra seduta.

Senatore Coppi, Relatore. A nome dell'ufficio centrale accetto il proposto rinvio.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io volevo fare solamente osservare al Senato che ci eravamo impegnati in una discussione che non aveva ragione di essere.

Il Senato, secondo il suo regolamento e secondo la natura della cosa, ha sempre il diritto di variare il suo ordine del giorno, e sostituire l'una all'altra discussione.

Presidente. Interrogherò il Senato se intende di accettare il rinvio proposto dal Senatore De Foresta.

Chi accetta il rinvio voglia sorgere.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
DEL REGNO D'ITALIA.

(V. atti del Senato N. 100 quater).

Presidente. Si procederà alla discussione del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.

Il progetto di legge essendo di molti articoli, credo che il Senato vorrà dispensarmi dal darne lettura.

Voci. Sì, sì.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Senatore **Slotto Pintor**. Chiedo di parlare.

Presidente. Il Senatore Slotto Pintor ha la parola.

Senatore **Slotto Pintor**. La questione che io in-

tendo di sollevare mi sembra appropriata ugualmente alla discussione generale ed all'art. 4. Io mi propongo d'impugnare la legge per un alto principio, non scorgendo in essa stabilita l'inamovibilità de' membri della Corte dei conti. Giudichi ora il Senato se io debba parlare nella discussione generale, oppure se debba riserbarmi la parola all'art. 4.

Ministro delle Finanze. Mi pare che per semplificare la discussione sarebbe più conveniente che l'onorevole Senatore si riservasse a parlare sull'articolo 4, imperocchè sono varie le questioni che precedono e che potrebbero essere per avventura sollevate da altri oratori.

Senatore **Slotto Pintor**. Allora parlerò sull'art. 4.

Presidente. Se altri non domanda la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se vuol dichiararla chiusa.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Vari Senatori. A domani, a domani.

Senatore **Alfieri**. Siamo in numero?

Presidente. Non verificandosi il numero legale dei Senatori la discussione è rinviata a domani.

Prego quindi i signori Senatori di riunirsi domani al tocco negli uffizi per l'esame di quei progetti che saranno in pronto, ed alle due in seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Corte dei Conti.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXIII.

TORNATA DEL 12 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Aggiornamento della composizione degli uffici — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti — Discorso del Senatore Pernati contro il progetto — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Pernati — Adozione degli articoli 1 al 3 — Emendamento all'art. 4 del Senatore Siotto Pintor — Parole del Senatore De Monte in appoggio, e dei Senatori Jacquemoud, Pinelli e Mameli contro — Reiezione dell'emendamento Siotto Pintor — Approvazione dell'art. 4.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Debbo far presente che scadrebbe oggi il termine per la rinnovazione degli uffici, ma poichè pochi giorni ci dividono dalla proroga, o dalla chiusura della sessione, io consulterò il Senato se stima meglio di aggiornare questa rinnovazione alla prossima sessione, o di procedervi ora.

Chi opina che si possa la rinnovazione degli uffici aggiornare alla prossima sessione abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla istituzione della Corte dei Conti.

Nella seduta di ieri venne chiusa la discussione generale, passeremo perciò alla discussione degli articoli.

TITOLO I.

Dell'istituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1.

« È istituita la Corte dei Conti del Regno d'Italia. »
Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Nel prendere la parola in una così grave discussione confesso, onorevoli miei colleghi, che io provo una certa titubanza; titubanza che proviene da che non son uso a parlare in pubblico, e tanto più da che le mie parole potrebbero sembrare dettate da spirito di puntiglio o di amor proprio, per cui sarebbe pregiudicata quella poca, ed anzi menoma autorità che potrebbero avere.

Il Senato ricorda che io ebbi l'onore di far parte dell'ufficio centrale che propose alla sua approvazione il primo progetto di questa legge.

Questo progetto quale fu proposto dall'ufficio centrale del Senato, e con poche modificazioni da voi introdotte passò all'altro ramo del Parlamento, ed ora ci viene riproposto con molte ed importanti modificazioni, le quali vengono ad alterare essenzialmente, secondo il mio modo di vedere, il concetto della legge medesima.

Io dunque voglio senz'altro escludere ogni idea che possa parlare per puntiglio o per malinteso amor proprio per voler cioè sostenere l'opinione che l'ufficio centrale propugnò nella prima discussione, e comincerò col dichiarare che non mi farò a portare la questione sui punti che furono oggetto di più lunga discussione in questo recinto.

Il Senato ricorda che due erano i punti sui quali la discussione fu più lunga ed animata; quello dei ragionieri e quello del procuratore generale con un sostituto, che ci si proponeva di comprendere nella composizione della Corte dei Conti.

Io ho domandato...

Voci dal banco dell'ufficio centrale. La discussione generale è chiusa.

Senatore Pernati. Mi pare che mi si fa l'eccezione

che questa è discussione generale, e che la discussione generale fu chiusa. Confesso e dichiaro che ieri non ho sentito che la discussione generale si fosse chiusa. Quando si parlò di chiudere la discussione generale, parmi che il Senato non fosse più in numero, del resto se il Senato non mi permette di parlare...

Varie voci. Parli, parli.

Senatore **Pernati**. Dunque torno a dire che due degli oggetti che subirono una grande discussione in questo recinto furono l'istituzione dei ragionieri e quella del procuratore generale; queste due proposte furono respinte dall'ufficio centrale e dal Senato; ora vi ritornano coll'attuale progetto: ma io su queste due questioni non dirò una parola al Senato; io parlerò di altri oggetti che mi paiono ancora più importanti.

E qui debbo dichiarare che non intendo di dirigere le mie parole nè di fare appunti su ciò che si è detto nell'altro ramo del Parlamento, nè su ciò che la Commissione della Camera dei Deputati ha consegnato nella sua relazione, nella quale giudicava il lavoro del Senato.

Ebbi l'onore di appartenere per molti anni alla Camera dei Deputati; vi ho lasciato molti miei amici, e se dovessi rivolgermi a quella Camera non dovrei che rivolgermi con sentimenti di simpatia per molti, di riverenza per tutti.

Discuto la legge siccome è proposta, e la discuto in faccia al Ministero che la viene a sostenere. Io prendo a combattere la legge sopra alcuni punti nei quali l'organizzazione della Corte nel modo in che è presentata fu deviatà dallo scopo della legge medesima.

Questa legge infatti tende a costituire uno dei grandi corpi dello Stato, il quale deve avere l'attribuzione di mantenere nella loro piena osservanza tutte le regole di amministrazione relative alla gestione del bilancio dello Stato.

Il Parlamento vota il bilancio, la Corte dei Conti è quella che deve far sì che il bilancio sia osservato come legge.

Essa dunque veglia a che le spese siano mantenute nei limiti votati; veglia perchè i fondi votati non siano stornati in altre spese fuori quelle per cui furono destinati; veglia perchè l'amministrazione proceda regolarmente negli appalti e contratti nei modi voluti dalla legge.

In secondo luogo ha poi l'incarico di liquidare o per meglio dire verificare la liquidazione della contabilità di quelli i quali hanno avuto il maneggio del denaro o di valori in materia dello Stato.

Così costituita la Corte dei Conti corrisponde realmente al suo scopo; essa è un gran corpo che si chiama Corte dei Conti appunto perchè deve occuparsi della contabilità della gestione finanziaria dello Stato. Risponde così ai precedenti che si hanno e nel paese nostro ed anche in altri paesi.

Ora io debbo considerare che pell'art. 11 combinato coll'art. 19 la Corte viene ad avere delle attribuzioni circa le pensioni, che mi pare deviano dal carattere di

Corte dei Conti. Essa infatti, per effetto dell'art. 11, ha l'incarico in primo luogo di compiere le funzioni di un ufficio amministrativo, di un ufficio il quale liquida le pensioni sull'ordine che ne riceve dal Ministero, e queste sue liquidazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero stesso.

Viene in secondo luogo ad avere le funzioni sopra quelle liquidazioni di pensioni, di corpo sindacatore; perchè deve sindacare le decisioni che il Ministero prende sulle sue proposizioni, cioè sulle operazioni di liquidazione che essa gli ha sottoposto.

Essa ha perciò diritto pell'articolo 19 di respingere il decreto ministeriale, e qualora il Ministero persista, ove essa non creda che il decreto sia regolare, lo viddia con riserva, cioè facendo un appello al Parlamento a cui denunzia così l'atto del Ministero.

In terzo luogo se sorge un reclamo, allora la Corte dei Conti viene ad esercitare le funzioni di magistrato a termini dell'art. 11.

Io domando se questo insieme di disposizioni, di attribuzioni sia un tutto coerente. Non mi pare evidentemente sono operazioni affatto disparate, operazioni che non sono proprie della Corte dei Conti, giacchè se è proprio della Corte dei Conti l'incarico di sindacare gli atti del Ministero, non deve essa, la Corte, proporre questi atti medesimi al Ministero. Non dev'essa venir posta in una posizione così subalterna, qual'è quella di liquidare pensioni sull'ordine che ne riceve dal Ministero, e sottoporre poi il suo operato al li lui giudizio. Se deve sindacare liberamente il Ministero; non deve sindacarlo per atti di cui essa ebbe l'iniziativa.

Non capisco come uno possa sindacare il fatto proprio: il sindacato deve cadere necessariamente sopra fatti altrui.

Incompatibili pertanto mi sembrano fra di esse queste diverse funzioni che si vollero affidare alla Corte dei Conti. Incompatibili più ancora le credo colle altre funzioni di Magistrato.

Imperciocchè domando se una Corte dei Conti, la quale dev'essere estranea a tutti gli interessi di privati, se la Corte dei Conti creata per tutelare attentamente l'interesse dello Stato, può avere le funzioni di Magistrato, e di giudice definitivo in questa materia tra lo Stato ed i terzi; essa che compie attribuzioni gelose nell'interesse delle finanze; onde esse non siano mai pregiudicate per l'inosservanza delle discipline che ne garantiscono la buona amministrazione, domando io come potrà ad un tratto trasformarsi in giudice fra gli interessi delle finanze e delle parti? V'ha di più: Essa ha fatto la prima proposta del decreto di liquidazione della pensione; essa che, quando questo decreto non sia stato modificato dal Ministero, l'ha registrato e l'ha preso in certo modo direi sotto la sua responsabilità, essa poi dovrà giudicare sopra un reclamo contro di questo decreto che fu il fatto suo proprio? Io non lo credo ammissibile.

Nè si creda che questi atti, questa complicazione di cose sarebbero per succedere raramente. È permanente, è continua la liquidazione delle pensioni: ogni giorno la Corte dovrebbe emettere diversi di questi atti di liquidazione di pensioni; ogni giorno registrare dei Decreti che le accordano; e ben sovente decidere le controversie cui si farebbe luogo.

Gravissimo errore pertanto sarebbe quello di affidare alla Corte queste troppo disparate attribuzioni ed, a mio avviso, affatto incompatibili.

Vengo ora, o Signori, ad un'altra questione, questione gravissima sovra una disposizione per cui viene anche travisata l'istituzione della Corte dei Conti, perchè essa sarebbe eretta in Corpo politico.

Già dissi che il Senato volle col suo progetto che la Corte dei Conti fosse eretta a sindacatore degli atti del Ministero; ma sindacatore per ciò che concerne alla contabilità: essa aveva secondo quel progetto il diritto non solo, ma il dovere di vegliare a che il Ministero osservasse le leggi di una buona contabilità, di una buona amministrazione degli interessi dello Stato.

Ma non le dava nessuna missione di essere Corpo politico. Infatti noi abbiamo dato alla Corte dei Conti il diritto e l'obbligo di esaminare tutti gli atti del Ministero attinenti alla contabilità; per questo esame aveva il diritto di respingere i Decreti Reali, che credeva contrari alle leggi e vidimarli con riserva, se il Ministero persisteva; ma ciò sempre ripeto negli atti che toccano all'amministrazione finanziaria dello Stato, esclusi sempre tutti gli altri atti e Decreti Reali estranei a quelli oggetti. Si trovava affatto inammissibile il diritto di esame di tutti i Decreti Reali, mentre essa avrebbe avuto con ciò un carattere politico.

E perciò mentre nell'articolo 12 dicevasi che tutti i Decreti Reali di qualunque Ministro e per qualunque oggetto fossero emanati, dovevano registrarsi alla Corte dei Conti, ben precisamente accennavasi in altro capo, ed all'articolo 18, l'intenzione dell'ufficio centrale, e si dichiarava che per gli atti solamente relativi alla contabilità, la Corte aveva il diritto di farne l'esame, di sollevare difficoltà, di rifiutare la registrazione o di farla infine *con riserva*.

Se nell'articolo 12 si è ammessa la vidimazione e la registrazione di tutti i Decreti Reali, ciò fu per due essenziali ragioni; una di procurare un deposito generale di tutti i Decreti Reali, giacchè non è cosa nuova, potrebbe, come è accaduto, ancora succedere e tanto più facilmente adesso che la mole degli affari si aumenta, che un Decreto Reale andasse smarrito; e fu appunto perciò che noi abbiamo proposto ed il Senato ha adottato che essi dovessero essere tutti presentati al visto ed alla registrazione della Corte.

Importava inoltre che tutti i decreti reali avessero una data certa, ed anche perciò la registrazione loro fu stabilita.

È argomento molto delicato quello della data certa dei decreti reali; tutti certamente ne ammetteranno la grande

convenienza senza che io mi estenda a dimostrarla. È di interesse pubblico e privato che i decreti reali abbiano una data certa, e l'acquistano senza dubbio con la registrazione suddetta.

Questi erano i motivi per cui erasi proposta ed adottata la regola generale della registrazione, e del visto della Corte dei Conti, per tutti i decreti reali. Ma per tutti i decreti che non riguardano la contabilità, era escluso il diritto della Corte di esaminare e fare opposizioni.

Ora col nuovo progetto presentato al Senato questo diritto di esame e di opposizione si vorrebbe dare alla Corte per tutti quanti i decreti reali. Questa pare a me che sia un'attribuzione politica di somma importanza. Ed a chi verrebbe attribuita o Signori? A un Corpo inamovibile; e questo Corpo di chi può essere composto? Di membri del Parlamento? Ciò è vieppiù grave.

Se non vi potessero essere che dei Senatori direi che collo spirito di moderazione di cui è animato questo Corpo non troverebbesi facilmente in quelle persone lo spirito di opposizione.

Ma, o Signori, potrebbero esservi membri della Camera dei Deputati; e nella Camera dei Deputati si trovano le forze vive della Nazione, ivi è naturale ed animata la lotta; le battaglie che nella Camera si combattono contro il Ministero sono più frequenti e più forti. Dunque se dei Deputati fossero membri della Corte dei Conti è evidente che quel partito a cui appartenessero questi Deputati membri della Corte dei Conti, potrebbe essere rappresentato nella medesima e quindi ne verrebbero conflitti i quali non potrebbero a meno di portare grave pregiudizio alla cosa pubblica.

Ora, io domando, dove andrebbe l'autorità del Governo quando fosse sempre esposto a questi conflitti mossi da persone inamovibili, da membri del Parlamento? Egli rimane assolutamente senza mezzi di risolvere questo sistema di opposizione, e certamente non sono sempre così perfetti gli atti del Governo che non lascino luogo ad osservazioni, ad eccezioni.

Questo argomento fu accennato nella relazione dell'ufficio centrale e si citò per esempio il caso di scioglimento di un consiglio comunale; ma fate l'ipotesi dello scioglimento della Camera dei Deputati. Questo decreto il Ministero dovrebbe, secondo la legge, mandarlo alla Corte dei Conti prima della sua esecuzione. E ciò posto potrebbe farsi luogo a gravi inconvenienti, giacchè la Corte potrebbe ritardarlo, respingerlo e poi non vidimarlo se non con riserva. La forza morale di questo decreto non sarebbe pregiudicata quando fosse presentato alla Camera e si vedesse che la Corte dei Conti vidimandolo con riserva fece un appello alla Camera stessa sulla legalità del decreto medesimo? Giacchè il visto *con riserva* vuol dire appello alla Camera, vuol dire denuncia alla Camera di un atto illegale a parere della Corte. Se poi il decreto fosse presentato alla Camera senza prima essere stato portato alla Corte dei Conti, la legge sarebbe stata trasgredita, e ben potrebbe

norgere una voce nella Camera dei Deputati che dicesse: questo decreto per la sua forma almeno, è illegale, voi non potete presentarlo se prima non è stato registrato alla Corte dei Conti.

Io credo che questi conflitti sarebbero troppo gravi per cui non sia il caso di ammettere un articolo di legge che vi darebbe luogo.

Bisogna a questo riguardo, o Signori, rammentare la storia, direi, di questa legge.

Essa viene a noi dal Belgio. Noi facemmo una imitazione dal Belgio il quale è il solo paese ove esista una legge sulla Corte dei Conti che riunisce insieme il controllo preventivo delle spese e il giudizio dei conti, cioè la liquidazione dei conti dello Stato. Ora, notate bene, o Signori, nel Belgio, paese eminentemente e da assai tempo costituzionale, si andò bene guardinghi nel fissare le attribuzioni della Corte dei Conti. Anzi tutto i membri della Corte non sono inamovibili, mentre da noi lo sarebbero.

Là i membri della Corte dei Conti sono nominati per sei anni dalla Camera dei rappresentanti, la quale può anche durante i sei anni rivocarli. Ma vi è di più, Preoccupata la legge del Belgio dell'importanza che può assumere questo Corpo, ha stabilito che nessun membro della Corte dei Conti possa far parte nè dell'una, nè dell'altra Camera del Parlamento. Dunque si vede che si volle con ciò escludere l'idea di attribuirle un carattere politico.

Io non andrò sollevando altre eccezioni sul progetto di legge.

Ve ne sarebbero certamente, ma mi limito a questi due punti, che mi sembrano assai gravi; mi limito a questi due punti che toccano al carattere costitutivo dell'essenza stessa della Corte dei Conti che in questo progetto di legge fu grandemente travisato.

Ho accennato che quanto alle pensioni, la Corte dei Conti prima fa funzione di un semplice ufficio amministrativo, operandone la liquidazione ed i suoi atti sono sottoposti all'approvazione del Ministero. Quindi non è Corte dei Conti.

In secondo luogo esercita le attribuzioni di Corte dei Conti col sindacare i Decreti Reali che accordano le pensioni.

In terzo luogo viene ad essere magistrato. Attribuzioni queste che sembranmi incoerenti ed incompatibili.

In ultimo luogo, e ritengo la cosa assai grave, la Corte viene ad avere un carattere politico per il diritto di esame e di opposizione sovra tutti i decreti reali; e questo carattere unito all'inamovibilità dei suoi membri, ed alla qualità che possono avere di membri del Parlamento, non lo trovo ammissibile.

Io mi farei perciò a pregare il Ministero o di ritirare questa legge, o non volere che la discutiamo. Ciò porterebbe un ritardo di due o tre mesi, lo capisco; ma in questo tempo, il Ministero potrebbe migliorarla.

Quando il Ministero l'avesse migliorata, e la venisse a riproporre al Parlamento, sarebbe facilmente adot-

tata, anche perchè sarebbe cessato ogni antagonismo tra i due rami del Parlamento.

Mi pare gravissima questione questa che potrebbe meritare le considerazioni del Ministero.

Ma si dice: la cosa è urgente. Ammetto l'urgenza, ma mi potrebbe il sig. Ministro delle Finanze provare che siavi urgenza tale da non poter attendere ancora due o tre mesi?

Non sussiste, io credo, tale urgenza ed infatti esaminiamola.

Voi avete nella Corte dei Conti due funzioni ben distinte; la prima funzione è quella del controllo preventivo; ma esso è già esercitato dalla Corte dei Conti attuale e si esercita pienamente; non credo che vi sia per ciò l'urgenza di aver questa legge senza indugio, adesso, più tosto che fra due o tre mesi.

La Corte dei Conti evidentemente è per tutto lo Stato nell'esercizio delle sue funzioni di controllo preventivo. Dopo l'unificazione dei bilanci si è fatta necessariamente l'unificazione della contabilità, dunque la Corte dei Conti ha il diritto di sindacare, di controllare le spese di tutte le categorie stanziare nei bilanci. Tutta intera la gestione dei Ministri è soggetta al suo controllo, tanto per un mandato che si riferisca ad una spesa nelle antiche province, come nelle province meridionali.

Dunque da questo lato non vi è questa così stringente urgenza che si dice, onde sia così sollecitamente votata questa legge.

Altro ufficio della Corte dei Conti è quello di liquidare o sistemare definitivamente tutte le contabilità dei tesoriери, ed altri che hanno maneggio di denaro o valori.

A questo riguardo esistono altre Corti di Conti. Vi è la Corte di Toscana, una Corte in Palermo, altra a Napoli, e credo che queste Corti non hanno perduto la loro qualità per liquidare i conti dei contabili che erano in quelle province, contabilità dipendenti da esercizi scaduti di bilanci soggetti a norme differenti.

Non vedo che alcuna legge nuova abbia derogato menomamente a queste attribuzioni di quelle Corti di liquidazione di conti di quei contabili. Dunque esse possono continuare ancora senza nessun ostacolo e nessun pregiudizio.

Tuttavia ove questi poteri fossero cessati, ciò che non credo, non potrebbe il Ministero nell'urgenza nominare delle Commissioni liquidatrici? Questa legge all'art. 52 dice che per le province napoletane, siciliane, toscane si nomineranno con regi decreti Commissioni liquidatrici dei conti. Questo articolo fu proposto nel primo progetto, fu accettato dall'ufficio centrale del Senato, fu accettato dal Senato, passò alla Camera dei Deputati, e sia nella prima che nella seconda discussione nessuno ha fatto delle eccezioni a questo riguardo. Dunque se l'urgenza spingesse il Ministero a fare un atto, che potesse dirsi meno legale, sarebbe certo d'averne un'assolutoria dal Parlamento.

Ma se si vuol farci votare attualmente questa legge com'è mi si permetta che io dica che ho uno scrupolo, che tale votazione possa peccare non contro la lettera ma contro lo spirito del nostro Statuto.

Lo Statuto all'art. 56 dice, che un progetto di legge una volta respinto da un ramo del Parlamento, non può più per quella stessa sessione essere riprodotto.

Qual è il motivo di questa disposizione?

Evidentemente il motivo sta in ciò, che l'autore dello Statuto non riteneva possibile, che un ramo del Parlamento avendo detto di no, potesse a poca distanza di settimane dire di sì sul medesimo progetto di legge.

Evidentemente il voto, che disfaceva a poca distanza di tempo il voto precedente sarebbe un voto, mi si permetta la frase, il quale esautorerebbe notevolmente la dignità del corpo che lo avrebbe pronunziato.

Di più, quando si vedesse un ramo del Parlamento sullo stesso soggetto accettare oggi un progetto di legge respinto poche settimane prima, nell'opinione pubblica potrebbe correre il sospetto avere il Ministero esercitato una pressione grave su quel ramo del Parlamento onde un progetto respinto, a poca distanza venisse approvato.

La ragione inoltre di tale disposizione dello Statuto sta in ciò, che si volle evitare il cattivo effetto che produrrebbe nel caso opposto il veder respinto due volte un progetto di legge nella stessa sessione: ciò che creerebbe un conflitto grave tra il Ministero ed il Parlamento. Ciò posto io osservo che il progetto primitivo quale ci fu presentato dal Ministero noi l'abbiamo respinto nelle sue principali disposizioni. Confrontate il progetto primo del Ministero con quello che è uscito dal Senato e converrete, che se non c'è la lettera del rigetto, ci è la sostanza; il primo progetto è stato radicalmente cambiato, lochè vuol dire che il progetto del Ministero era da noi stato rigettato. Ora esso ci ritorna con delle modificazioni così profonde, che io credo si possa dire che si riproduce il progetto primitivo, e l'opera del Senato è disdetta.

Dunque il Senato è chiamato a ricredersi in sostanza sopra questo progetto di legge. Io domando se ciò corrisponda alla dignità del Senato.

Faccio ancora un'osservazione assai delicata. Noi, Signori, siamo oramai ridotti al numero di 60. La legge sulla Corte dei Conti fu qui approvata pochi mesi or sono da ottanta votanti contro sette. Io ritengo che di questi 60 votanti qualcheduno di contrari ve ne saranno, e allora soli 40 o 50 voti affermativi (suppongo il caso) distruggerebbero il voto emesso pochi mesi fa da 80 Senatori. Io dimando se ciò si creda conveniente.

Del resto io chiedo ai signori Ministri: potete voi sostenere che questa legge sia buona? potete voi dire che non è molto imperfetta? Ma se convenite in ciò, parmi sarebbe meglio sospenderne il corso; potremmo correggerla, tenendo conto di tutti gli appunti fatti, di tutte le disposizioni che furono votate dall'uno e dall'altro ramo del

Parlamento. La legge così ricomposta verrebbe al Parlamento di nuovo tra 2 o 3 mesi, e la discussione non potrà esser lunga, poichè io sono persuaso che il Ministero riuscirà a conciliare le opinioni che si sono emesse da una parte e dall'altra; ed allora essendo riproposta dal Ministero stesso la legge, come ho già accennato, ogni questione di antagonismo deve necessariamente cessare.

Dunque prego il signor Ministro di risparmiare a sé ed a noi la responsabilità del voto di una legge assai imperfetta, di voler risparmiarci la responsabilità di un voto che direi poco costituzionale e poco decoroso per il Senato. Si dice, vi è urgenza: l'ammetto; ma non è provato che sia un'urgenza tale da votar la legge piuttosto adesso che da qui a due mesi: però qualunque essa sia non vi sarà mai urgenza per votare una legge, la quale è nella convinzione di tutti, essere una legge meno buona.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Pernati cominciando dal dichiararsi poco esperto nella arte di parlare ha in una lunga e dottissima orazione attaccato vivissimamente il progetto di legge che ora è sottoposto alle deliberazioni del Senato. Egli lo ha attaccato con tale maestria, che per verità io debbo confessare ch'egli è maestro nell'arte del dire e nell'arte dell'esporre.

L'ha attaccato nell'essenza stessa sotto il punto di vista dell'opportunità, e poi ha finito per tacciarlo d'incostituzionalità, dicendo che il votare questo progetto di legge, sarebbe far opera contro alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

Per verità, o Signori, io non m'aspettava un'opposizione di questa fatta, perchè non so darmi ragione come un progetto di legge quand'è stato modificato da un ramo del Parlamento, non si possa più a questo ramo stesso del Parlamento presentare, quando abbia nell'altro ricevuto qualche modificazione. Io intendo bene che queste modificazioni possano avere maggiore o minore importanza, possano essere più o meno profonde, ma infin dei conti, il progetto di legge della Corte dei Conti, presentato dal mio predecessore non fu respinto dal Senato. Può essere stato più o meno modificato, ma non si è toccato alla sua essenza; si è forse contestata l'utilità di una Corte dei Conti? Capirci che se un ramo del Parlamento avesse detto al mio predecessore: non è, non crediamo utile l'istituzione della Corte dei conti, noi respingiamo un progetto di legge su questa materia, il Ministero non potesse nella stessa sessione presentare allo stesso ramo del Parlamento un progetto di legge stato così respinto.

Per verità io ho forse troppo poca perizia di cose parlamentari; ma ho visto sempre che difficilmente un progetto può essere sancito dai due rami del Parlamento senza che all'uno od a tutti e due i rami debba essere presentato due volte e qualche volta con modificazioni gravissime.

Io non mi sarei mai immaginato che allorquando si porta avanti a un ramo del Parlamento un progetto di legge che già davanti al medesimo sia stato, si commettesse allo contrario allo Statuto.

L'onorevole Senatore Pernati (comincerò ora dalle ultime cose che ha dette per venir poi alle obiezioni di sostanza che ha fatto al progetto) ha poi osservato come questo progetto di legge non potesse ravvisarsi urgente, imperocchè diceva egli: che gran male vi sarà se questo progetto di legge non sarà attuato che fra due o tre mesi? Se io avessi speranza che vi fosse verso, aspettando due o tre mesi, di aver questo progetto relativo alla Corte dei Conti attuato, forse potrei anche entrare nell'opinione che quest'urgenza non sia poi così grande; ma è egli possibile di farsi (mi permetta l'onorevole Senatore Pernati di chiamarla così) un'illusione di questa fatta? Al riconvocarsi del Parlamento saranno presentate, i bilanci già lo furono, le relazioni su di essi. Il paese e il Parlamento hanno manifestato una tale necessità di discutere i bilanci prima di entrare nell'esercizio dei medesimi, o almeno prima che siano in parte più o meno notevole consunti, che evidentemente il Parlamento avrà molto a fare alla prossima convocazione per questo solo argomento, Bisognerà pure mettere mano ad altre leggi d'imposta, è quindi molto probabile che da qui a due o tre mesi il progetto di legge sulla Corte dei Conti sarebbe allo stesso stato in cui ora si trova; imperocchè coloro i quali si sono occupati di questa materia, e sono molti nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, non m'aspetto che abbiano a mutare d'opinione, e il Ministero dee oggi insistere presso il Senato, affinché dia il suo voto in proposito, e non voglia che sia ripresentato fra due o tre mesi. Io non mi faccio punto illusione, e perchè? Perchè ho avuto agio di esplorare l'opinione di parecchi onorevoli membri dell'altro ramo del Parlamento sopra questo argomento, e l'ho fatto tanto più volentieri in quanto che io procurai più che potei di farmi il difensore del progetto di legge che era stato votato dal Senato. Io lo dichiarerò francamente prima di tutto io credo che la legge presente (capisco che qualche legge possa non avere tutte le perfezioni che si desidera), è necessaria, più o meno perfetta, perchè non si può lasciare che materie gravi come quelle di contabilità non siano regolate da legge.

Noi abbiamo esteso a tutto il Regno un Decreto di contabilità come se fosse una legge; ma la Corte dei Conti del Regno d'Italia non esiste. Le due attribuzioni sono provvisoriamente affidate a quella di Torino, e continuano ad esistere delle Corti dei Conti a Firenze, a Palermo, a Napoli. Ora ognuna di queste Corti ha i suoi Consiglieri, e se l'onorevole Senatore Pernati non vuol udire parlare di ragionieri, dirò capi d'ufficio, potrei appellarmene all'onorevole Presidente di quella di Torino che è in quest'aula, ed egli vi dirà se una Corte dei Conti che era istituita per il Regno Sardo-Lombardo possa valere pel Regno d'Italia; essa manca degli elementi da ciò.

L'onorevole Senatore Pernati, vedendo benissimo che questo terreno era un po' debole, suggeriva di moto proprio ministeriale la creazione di certe Commissioni come quelle che per l'attuale schema di legge avrebbe a termini dell'art. 52 facoltà di fare. Ma io non so se si possano creare Tribunali; e veramente sarebbero Tribunali questi che dovrebbero giudicare di quanto si è speso dal potere esecutivo.

Ma il creare Tribunali senza una legge che ciò autorizzi, mi parrebbe in verità un volo alquanto ardito.

Se la legge che sta ora sotto le deliberazioni del Senato autorizza il Ministero ad affidare questo giudizio di contabilità alle Commissioni indicate all'art. 52, il Ministro farà cosa legalissima obbedendo alle disposizioni della legge.

Non credo però che mai debba venire in capo al Potere esecutivo di creare Tribunali con semplici Decreti Reali senza una legge che l'appoggi; quindi è che per parte mia non dubito, che il Senato vorrà adottare l'avviso del suo ufficio centrale, e riconoscendo le ragioni di urgenza che militano in favore di questo progetto di legge, vorrà per conseguenza occuparsene in questo scorcio di sessione.

Non dubito poi che vorrà dare al medesimo un voto favorevole; ond'io lasciando queste questioni d'incostituzionalità e di minore rilievo che mi sembrano piuttosto, non dirò artifici oratori, ma la cornice del quadro, mi permetterò di chiamare l'attenzione del Senato sopra alcune obiezioni che l'onorevole Senatore Pernati fa ad alcune disposizioni del progetto.

L'onorevole Senatore Pernati ha dichiarato di non voler parlare di quei certi punti che diedero luogo a tanta discussione in quest'aula, ma ha però destramente accennato come la legge fosse ritornata in Senato con questi due punti affatto intatti.

(Il Senatore Pernati fa cenni negativi).

Allora non ho più nulla a dire; egli è certo che il procuratore generale d'oggi non ha più nulla a fare con quello che il Senato, come io penso, ha con gran ragione ricetto.

Credo che anche coloro i quali non potevano in modo alcuno accettare il Procuratore quale era nel primo progetto, potranno senza punto smentire il voto loro e la loro opinione accettare perfettamente il Procuratore generale quale adesso è proposto.

Ma veniamo alle due obiezioni principali mosse dall'onorevole Senatore Pernati, di cui l'una è relativa alle pensioni, l'altra all'ingerenza politica della Corte dei Conti.

Egli dice in primo luogo che questa Corte dei Conti avrà un mandato amministrativo, imperocchè d'ordine del Ministro farà progetti di liquidazione di pensioni, i quali passeranno al potere esecutivo che statuirà in proposito con Decreti reali; questi Decreti reali poi verranno alla Corte dei Conti la quale avrà allora la facoltà di sindacato. Finalmente, soggiunge egli, se la parte interessata avrà obiezioni a fare, la Corte dei Conti giudicherà in proposito, vedete che incoerenza!

Mi perdoni l'onorevole Senatore Pernati, ma mi pare ch'egli abbia fabbricato un castello poco solido, per avere il piacere di demolirlo.

La legge attuale non dice nulla di somigliante. Essa così si esprime all'articolo 11: « La Corte dei Conti liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. »

Come ognuno vede, essa non dice in qual modo nè in qual forma queste pensioni saranno liquidate ed attribuite; essa non dice se, dopo la promulgazione della legge, le pensioni si abbiano ancora a dare con Decreto reale, ovvero se si attribuiscano con declaratoria della Corte dei Conti, con una vera sentenza come per esempio si pratica in Toscana; quest'argomento non è per nulla esaurito.

Io debbo dire la verità, ho combattuto, non però con efficace successo, nell'altro ramo del Parlamento questo art. 11, non già per le idee che in sè racchiude, ma perchè mi pareva più conveniente che si stabilisse in proposito con un'apposita legge sulle pensioni che io aveva già altre volte preso impegno di presentare al prossimo riaprirsi del Parlamento.

Io non lo nascondo, trovo più conveniente che un apposito progetto di legge dica per esempio, che le pensioni si liquideranno presso una Commissione, e per l'appello statuirà o il Consiglio di Stato o un Decreto reale ovvero la Corte a sezioni riunite, e che quindi questo diritto dovesse essere riconosciuto da un Tribunale mediante una sentenza come si pratica in Toscana.

L'onorevole Senatore Pernati troverà alla fine della legge, un articolo, del quale mi maraviglio che avendo egli tanto discorso al Senato di pensioni, non abbia fatto cenno, ed è l'articolo 53 il quale si esprime così:

« Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno. »

Questo sarà argomento da discutersi allorchando si presenterà la legge generale sulle pensioni: allora si vedrà quali debbano essere le attribuzioni della Corte dei Conti rispetto a questo importantissimo ramo della pubblica amministrazione.

Ma oggi l'art. 11 non fa altro che indicare l'ingerenza, come fu in mente della maggioranza della Camera dei Deputati, della Corte rispetto alle pensioni, non ne indica per nulla le modalità.

Del resto qualora l'onorevole Senatore Pernati non trovi conveniente quest'articolo 11, potrà combatterlo quando verrà proposta la legge generale sulle pensioni; intanto per parte mia debbo dire, che quest'articolo 11 dopo l'articolo 53, parmi cosa sì innocente che per verità non mi aspettava si dovesse meritare tanta ira dall'onorevole Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Un altro argomento invocato dall'onorevole Senatore Pernati contro questo progetto di legge è la temuta ingerenza politica della Corte dei Conti.

A questo proposito giova leggere qualche articolo di più di quelli a cui ha accennato l'onorevole Senatore Pernati.

Ritorniamo all'antico testo del Senato e vediamo quale sia oggi quello presentato davanti al Senato medesimo.

L'antico testo del Senato diceva all'articolo 12 accennato dall'onorevole Senatore Pernati « Tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione. »

L'art. 14 poi, che l'onorevole Senatore Pernati non ha accennato, dice:

« La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze. »

Da ciò risulta che se la Corte dei Conti trovava che qualcuno di quei Decreti politici recasse qualche infrazione alla legge, dovesse la Corte medesima avvertirne il Ministero.

Il nuovo schema di legge è andato molto più in là, poichè dice che tutti i Decreti Reali sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto, e quindi la Corte non solo ha facoltà, come prima, di avvertire i Ministri delle infrazioni alla legge che potessero verificarsi, ma ove essa riconosca che un Decreto è contrario alle leggi ed ai regolamenti, ha diritto, a termine del nuovo progetto, di non apporre il visto che dietro un'ordinanza del Consiglio dei Ministri, e di più di apporvelo con riserva, o quindi di darne conto al Parlamento.

Per verità comprendo che nella sostanza vi è una differenza grave, imperocchè nell'un caso il Ministero non riceveva che un avviso dell'infrazione alla legge, e nell'altro invece riceve una specie di rifiuto di registrazione, non ostante il quale si può però andare oltre facilmente, qualora il Consiglio dei Ministri persista, mediante una semplice sua deliberazione; ma però a fronte di ciò, io non ci posso poi trovare una grande innovazione.

L'onorevole Senatore Pernati aggiunse ancora: Meno male se i membri della Corte dei Conti appartenessero al Senato; questo è un Corpo conservatore e tranquillo, che non suol fare un'opposizione molto viva, ma i membri della Corte dei Conti possono appartenere all'altro ramo del Parlamento il quale ha l'abitudine di fare opposizione con maggiore vivacità.

Ma io osservo all'onorevole Pernati che nell'addurre questo argomento egli ha dimenticato una circostanza, ed è che i membri della Corte dei Conti non sono eleggibili.

La legge elettorale stabilisce, è vero, che sono eleg-

gibili i Consiglieri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello, ma appunto perchè nell'antico progetto di legge si diceva che i Consiglieri della Corte dei Conti erano equiparati ai Consiglieri di cassazione, venne nell'altro ramo del Parlamento, per togliere il dubbio che anche i membri della Corte dei Conti potessero essere eleggibili, tolta la equiparazione in grado e stipendio dei Consiglieri della Corte dei Conti a quelli di Cassazione, e si stabilirono invece in apposita tabella in fine della legge gli stipendii dei componenti la Corte dei Conti, di modo che anche questo argomento non regge.

Io credo che il Senato convinto, non dirò della necessità, ma della opportunità della approvazione di questa legge, vorrà assecondare l'avviso del suo ufficio centrale.

Mi permetterà ancora il Senato di notare che la Corte dei Conti sarebbe forse la prima istituzione veramente una per tutto il Regno: e di fatti non abbiamo ancora una Cassazione per tutto il Regno: e lo stesso Consiglio di Stato, per certe parti esercita le sue attribuzioni su tutto il Regno, per alcune altre vi sono ancora Corpi che più o meno possono esercitarne le attribuzioni.

La prima istituzione dunque, ripeto, che si propone per tutto quanto il Regno, è la Corte dei Conti.

È naturale che l'Italia già ieri divisa in tante parti rette da norme così diverse, debba trovare una qualche difficoltà nel fare leggi organiche di questa natura, di tanta importanza, stante la diversità di opinioni, stante la diversità di abitudini degli abitanti delle varie sue province.

E per vero la discussione di questo progetto ne fornisce un esempio. Noi vedemmo difatti che tutti quelli che sono avvezzi alle leggi di certe province non possono comprendere che vi possa sussistere una Corte dei Conti senza il Procuratore generale con funzioni assai più importanti di quelle che gli sono riservate in questo progetto di legge; vi sono invece altri non meno illuminati, appartenenti ad altre province i quali non sanno persuadersi come si possa mettere un Procuratore generale presso la Corte dei Conti.

In questa condizione di cose è d'uopo che tutti siano animati da uno spirito conciliativo.

L'altro ramo del Parlamento nella discussione di questo nuovo progetto di legge (me lo perdoni l'onorevole Senatore Parnati) ha fatto molti passi verso il progetto che gli fu trasmesso dal Senato, ed io non dubito che esso vorrà per parte sua anche farne qualche cosa verso il progetto che era primitivamente venuto al Senato dall'altro ramo del Parlamento.

Certamente di questo progetto di legge non sarà soddisfatto nè chi vorrebbe le cose in un senso, nè chi le vorrebbe in un altro; ma bisogna pur che le cose di questo mondo abbiano un termine. Questo progetto di legge è stato lungamente discusso e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, esso diede luogo a relazioni elaboratissime, fu anche discusso in un nu-

mero di sedute discretamente lungo, quindi pare a me, ripeto, che ci troviamo sopra un terreno medio, e spero che il Senato vorrà approvarlo, fatto massime riflesso che vi è una difficoltà grave e direi quasi impossibile che in legge di questa natura si abbiano i suffragi di tutti gli uomini competenti. Spero, ripeto, che il Senato vorrà accogliere il partito che gli è proposto e dal suo ufficio centrale e dal Ministero, e che vorrà dare il suo voto favorevole al progetto di legge che gli è sottoposto.

Senatore Parnati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Parnati. Io non dirò che poche parole in risposta a ciò che il signor Ministro ha osservato contro quello che io aveva avuto l'onore di esporre al Senato.

Entrando immediatamente a rispondere alle osservazioni fattemi sui due punti essenziali su cui ho eccitata l'attenzione del Senato, io mi limiterò ad accennare che credo sia in errore il signor Ministro quando dice che la Corte dei Conti non è chiamata a liquidare le pensioni. Uno dei motivi per cui si fece l'art. 11 nei termini che vi si leggono, si è accennato dal nostro ufficio centrale. Esso dice che la Camera dei Deputati osservando che in pratica la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato, quando è preparata dal Ministero, vien poi mandata pel suo parere ad una speciale Commissione residente presso la Corte dei Conti, ha considerato che si risparmierebbero preliminari superflui, quando la Corte stessa liquidasse direttamente le pensioni.

Essa è partita dunque dallo stato attuale delle cose, giacchè vi è una Commissione apposita nella Corte dei Conti la quale liquida le pensioni, ed ha detto: vi è già questa Commissione che liquida; dunque mantieniamola, e diamo in modo definitivo alla Corte dei Conti l'attribuzione di liquidare le pensioni. Dunque mi si permetta che io dica che la Corte dei Conti è chiamata dall'articolo 11 a liquidare le pensioni.

Del resto domando al signor Ministro come può intendere diversamente la frase *liquida le pensioni*, se non vuol dire ne fa la liquidazione; e poichè si accennò quello che fa in oggi la Corte, evidentemente si intese il mandato che ha la Corte dei Conti di preparare la liquidazione delle pensioni.

Il signor Ministro soggiunge che io ho fabbricato un sistema per distruggerlo. Mi perdoni: comincio per dirgli che ho fabbricato nulla perchè ho citato le parole della legge. Egli poi non ha tenuto conto che io ho ricorso all'art. 19. L'articolo 19 dice:

« Sono presentati alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno

stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato ».

Dunque è un Decreto reale che dà le pensioni: dunque mi si permetta, è meno esatto quel che diceva il signor Ministro che può anche esser fatta la liquidazione con la declaratoria della Corte dei Conti. Se dovesse esser fatta con declaratoria della Corte dei Conti, dove sarebbe il R. Decreto sul quale la Corte dei Conti è chiamata a mettere il suo visto, poi precisi termini dell'art. 19?

Epperò mi permetta che ripristinando le cose nel modo in cui si trovano nella legge, io non ammetta la sua argomentazione contro la mia.

Mi accenna infine che non ho badato all'art. 53.

L'articolo 53 dice: « Finché non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse province del Regno. » Ma ciò vuol dire che i diritti dei pensionandi sono conservati, si e come risultano dalla legge delle rispettive province: ma non a mio avviso, che siavi altra procedura. La procedura dopo questa legge sarà quella da essa stabilita. E se non vuole che quella procedura sia introdotta per tutte le province d'Italia, essa sarà in vigore almeno per le pensioni le quali riguardano una grandissima parte del Regno. E per queste avranno luogo i gravi inconvenienti che ho rilevati nelle incoerenti ed incompatibili attribuzioni date alla Corte sulle pensioni.

Quanto all'ingerenza politica data alla Corte dal progetto attuale di legge, pare che l'onorevole Ministro delle Finanze non se ne occupi molto. Questo è un modo diverso di apprezzare la questione. Io però credo di aver appoggiata anche ad una grande autorità la tesi che sosteneva ed era quella della legge del Belgio in cui non ci è immovibilità nei membri della Corte e nella quale è dichiarato espressamente che essi non possono esser membri del Parlamento né dell'uno né dell'altro ramo. Il signor Ministro dice essere io in errore ritenendo che i membri della nostra Corte possono essere eleggibili alla Camera dei Deputati. Sì; io credo: ma.....

Senatore **Jaquemoud**. La legge è formale.

« Non sono eleggibili i funzionari o impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione: 1. dei Ministri Segretari di Stato; 2. del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato; 3. dei Consiglieri di Stato; 4. dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri della Corte di Cassazione e di appello; 5. dei Segretari generali dei Ministeri; 6. degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando; 7. dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere; 8. dei professori ordinari delle Regie università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. »

Dunque ben vede l'onorevole Senatore Pernati, che i Presidenti e i Consiglieri della Corte dei Conti non sono eleggibili, e non possono essere Deputati, poichè ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato, e che non sono compresi nelle disposizioni eccezionali testè lette.

Senatore **Pernati**. La legge è vero non li nomina, ma credo che si procede in casi simili per parificazione. Si è osservato nella Camera dei Deputati che per evitare le questioni di siffatte parificazioni di gradi, conveniva aggiungere alla legge una tabella degli stipendi e fu posta infatti senza parlare di gradi parificati. La questione può quindi essere dubbia, e quando il caso si presenterà di elezione di qualcuno che farà parte della Corte, essa sarà sollevata; io perciò mi asterrò di entrare in questa discussione, la cui decisione spetterà alla Camera.

Diceva infine il sig. Ministro, parlando delle modificazioni state fatte, che si era fatto qualche passo dalla Camera dei Deputati sul terreno della conciliazione e così spetta a noi di farne qualche altro.

Io non volevo entrare in questo delicato argomento; ma parmi che per noi non è ora il caso di fare qualche passo, perchè noi siamo nella posizione o di accettare la legge tal quale è stata presentata o di respingerla. Non è questione di più o meno, è questione di accettare come sono, tutti gli articoli di questa legge.

Il Ministero potrebbe bensì nell'intervallo della sessione conciliare le diverse opinioni, e quando avesse fatto suo pro delle idee espresse da una parte e dall'altra del Parlamento otterrebbe, io lo credo, facile accoglimento la legge.

Io ne sono anzi persuaso perchè dopo le discussioni replicate e così lunghe, io credo che la conciliazione sarebbe assai facile. Io credo che la Camera dei Deputati forse non rifiuterebbe d'accettare la limitazione da noi proposta per esempio sulla questione del diritto della Corte di esaminare tutti i Decreti reali; perchè si disse che nel Senato non si era fatta discussione a questo riguardo, che non si era nè respinta nè accettata la proposta del primo progetto, ma che solamente si era fatta una disposizione diversa senza opposizione dell'ufficio centrale.

Noi per verità la credemmo una cosa semplice il tenere la Corte nei limiti della legge attuale, la quale non le attribuisce nessun diritto d'immischiarsi negli atti del Governo estranei alla contabilità; credevamo dunque che fosse abbastanza chiaro ed evidente che non era il caso di creare un Corpo politico. Ora la Camera vedendo la discussione attuale rinverrebbe forse su questo punto.

Resta infine la confessione che faceva il signor Ministro che la legge è imperfetta, ma che tuttavia è il caso di accettarla.

Ma io osservo che se si trattasse di legge di secondo ordine direi, di poca importanza, io facilmente aderirei alla sua proposta; ma qui si tratta di una legge organica, di una legge quasi costituzionale e di una im-

mensa portata; a queste leggi si deve dare la massima perfezione per non doverle più toccare.

Non mi tratterò nemmeno sulla questione del controllo preventivo che potesse essere dubbio se spetti alla Corte di Napoli o ad altre Corti. Quelle Corti non hanno mai avuto per legge il diritto di controllo preventivo e così ci vorrebbe una legge per accordarlo loro. Questa legge non vi è. Dunque non ci è questione. La Corte dei Conti della capitale del Regno è la sola che possa fare il controllo preventivo. Alle altre Corti rimane tuttavia l'ufficio di liquidare, secondo la legge, la contabilità dei tesorieri, perchè nessuna legge è intervenuta a modificare la loro giurisdizione. Io non ho suggerito di creare delle Commissioni liquidatrici. Ho detto solo che il Senato e la Camera essendo stati d'accordo che esse si dovessero creare per regio decreto, avrebbe potuto il Ministero crearle senza essere censurato; ma ciò nel solo caso in cui, le Corti di Napoli e Palermo e Firenze non fossero più competenti a liquidare i fondi arretrati, e quando non si fosse per l'urgenza potuto fare altrimenti, ciò che non credo e non ammetto.

Quanto al crescere il personale della Corte mi pare che il signor Ministro non dovrebbe avere tanto scrupolo di farlo dopo che si creò un'immensa quantità di uffici di riscontro che dipendono dalla Corte dei Conti su tutta la superficie del Regno. Questi furono creati senza che la legge li autorizzasse.

Abbiamo veduto e vediamo farsi nelle piante organiche dei Ministeri grandi ampliamenti per semplici Decreti reali, ed anche quando il Parlamento è riunito.

Dunque mi pare che quando si tratta del personale di cui la Corte abbisognasse, il signor Ministro non deve aver scrupolo di ampliarlo. Siccome appunto tutto l'operato del Ministero riguardo alla Corte dei Conti era necessario per mantenere nelle buone regole l'amministrazione della contabilità, il Parlamento ha troppo capito l'importanza di tali atti del Ministero, e nessuno si è elevato, che io sappia, a censurarli.

Dunque, rettificato per tal modo in parte le mie osservazioni, che furono, credo, fraintese dall'onorevole signor Ministro, nulla aggiungerò di più, rimettendomi alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione di fatto.

L'onorevole Senatore Pernati non vede la legge attuale rispetto alle pensioni come la veggio io, e come l'ho a più riprese dichiarato nell'altro ramo del Parlamento.

Nell'altro ramo del Parlamento la discussione sopra quest'argomento fu lunga relativamente all'articolo 11 e si ripeté poi rispetto all'articolo 53, ed io esplicitamente ho dichiarato che la intendeva in questi termini: cioè che le attribuzioni della Corte dei Conti del Regno d'Italia rispetto alle pensioni fossero fino a tanto che non viene la legge generale di cui si parla nell'articolo 53 rispetto alle pensioni delle varie province, quelle che

sono oggi per la Corte dei Conti delle province stesse, cosicchè le pensioni toscane, per esempio, avessero a darsi mediante declaratoria di quella Corte dei Conti, e le pensioni relative alle antiche province avessero a darsi nè più nè meno come si danno oggi dalla Corte dei Conti di Torino.

Nulla sarà dunque innovato; le pensioni saranno date mediante declaratoria della Corte o con Decreto Reale del quale naturalmente la Corte dei Conti dovrà prendere conoscenza. Quindi è che fu intesa esplicitamente (mi pare che i termini sono abbastanza chiari) in questi termini, che nulla sarebbe nella sostanza innovato per quello che riguarda le pensioni.

L'ufficio centrale nella sua relazione parla di quelle che dovrebbero poi essere le liquidazioni delle pensioni a termini dell'art. 11, ma, ripeto, di quest'art. 11 l'applicazione non può esserne fatta prima che venga la legge generale delle pensioni di cui parla l'art. 53.

Quanto alle altre questioni, temo di aver già prima troppo tediato il Senato per permettermi di rispondere in proposito alle varie osservazioni del Senatore Pernati.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Siccome nell'occasione dell'art. 1, si sono fatte delle osservazioni che hanno tratto alla discussione generale ed alle quali il signor Ministro delle finanze ha risposto vittoriosamente, io mi riservo di rispondere alle osservazioni speciali fatte contro alcuni articoli quando si tratterà di votarli, se vi sono proposti degli emendamenti.

Presidente. Poichè il Senatore Pernati non ha formulato alcuna proposta sospensiva io metterò ai voti l'articolo 1 che rileggerò.

TITOLO I.

Dell'istituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1.

« È istituita la Corte dei Conti nel Regno d'Italia ».
(Approvato)

Art. 2.

« La Corte ha sede nella città capitale del Regno; è divisa in tre sezioni composta di :

- « Un Presidente;
- « Due Presidenti di sezione;
- « Dodici Consiglieri;
- « Un Procuratore generale;
- « Un Segretario generale;
- « Venti ragionieri.

« Il Procuratore generale rappresenta presso la Corte il Pubblico Ministero. »

(Approvato).

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione e i Consiglieri sono nominati per Decreto reale, proposto dal Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

(Approvato).

Art. 4.

« I Presidenti e Consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per Decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei Presidenti e Vice-presidente del Senato e della Camera dei Deputati.

« La Commissione è presieduta dal Presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle Legislature.

« Il parere della Commissione potrà essere provocato dal Presidente della Corte o dal Governo. »

Senatore **Stotto Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor**. Io parlo con molta esitazione, ossia perchè sta contro di me il voto unanime l'autorità certamente rispettabile dell'ufficio centrale, ossia perchè principalmente dopo il dotto e vispo discorso dell'onorando Ministro delle finanze di mal grado mi conduco a porre indugio all'approvazione di una legge cui molti dicono non soltanto necessaria ma urgente.

Ma l'ufficio centrale non isdegherà, io spero, una opposizione seria, ragionata, e soprattutto conscienziosa, e quanto è poi dell'urgenza, io nettamente dichiaro che non mi sento inclinevole a votare sotto questa specie di tortura morale.

Voterei facilmente una legge che reputasi meno buona, ma non voterò una legge che io stimo positivamente cattiva. Io potrei parlare dieci volte o dodici contrastando palmo a palmo il terreno; mi contenterò di parlare due volte, e sempre assai sobriamente. In tutti i modi poi io confido che il Senato vorrà tenermi per excusato, come dalle mie parole avrà scorto, che io fo opposizione per senso di intima e profonda convinzione.

Signori: io credo, e penso credere il vero, che ad ognuno di noi sieno in uggia le leggi eccezionali.

Che è dunque, io domando in primo luogo a me stesso, che è questo Tribunale nuovo, anormale, straordinario, composto di due Presidenti e dei Vice-presidenti delle due Camere del Parlamento?

Quando il Governo avrà sciolta la Camera elettiva, ditemi un po' dove troverete voi il vostro Tribunale?

Ma io sorvolgo a questa considerazione, e chieggo in secondo luogo se i membri della Corte dei Conti sieno, o no, giudici nella piena e propria accettazione della parola.

A questa interrogazione risponde la dotta ed erudita relazione presentata alla Camera dei Deputati che mi sta sott'occhio, dove a pagina 40 io leggo: « La Corte ha sui conti degli agenti amministrativi una vera giurisdizione; essa decide fra l'agente di pubblica amministrazione e lo Stato. »

E poi a pagina 44: « Il giudizio della Corte dei Conti, sia che assolva, sia che condanni, è sempre un giudizio. »

Succede qui la terza interrogazione: se i giudici della Corte sono veri e proprii giudici, e se debbono o no essere inamovibili i membri di essa?

È vana la domanda, perchè è lì nello Statuto la risposta: Art. 68, « La giustizia emana dal Re; i giudici sono nominati dal Re. Art. 69, « i giudici nominati dal Re, ad eccezione dei giudici di mandamento, sono inamovibili. »

Ora viene qui l'ultima interrogazione, che forma il subbietto del mio discorso.

I membri della Corte dei Conti, quali li costituisce la presente legge, sono eglino veramente, propriamente inamovibili?

Io dico no, recisamente no.

E primamente che vogliamo noi intendere per inamovibilità?

Nel mio concetto, l'inamovibilità non è altro se non se la garanzia della imparzialità del giudizio; certo come egli è il giudice, che ci non può essere nè rimosso, nè altrimenti allontanato dall'ufficio, tranne per sentenza preceduta e accompagnata da tutte le forme di un vero giudizio, quando si tratta di reati ovvero delle minori ma non meno rassicuranti solennità di un semplice giudizio disciplinare.

Vi ha ella questa garanzia nella legge?

Io veggio che i membri della Corte dei Conti non possono essere revocati, nè collocati in riposo, nè altrimenti allontanati dal loro ufficio se non se col parere di una Commissione.

Il parere non è una sentenza! Non possono se non per Decreto reale. Il Decreto reale non è ancora una sentenza.

È noto inoltre che l'articolo dice: « col parere conforme. » Adunque se uno dei giudicanti disseta, non vi potrà essere sentenza di condanna.

Ora voi vedete, o Signori, che se nella maggior parte dei casi non vi è garanzia per il giudice, può del pari avvenire che non v'abbia sufficiente garanzia per il Governo.

Secondamente per gli elementi di che si compone la Corte, i suoi membri non sono inamovibili.

Leggo l'articolo 9 e il suo capoverso:

« I ragionieri hanno voto deliberativo sugli affari dei quali sono relatori. »

« Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai Consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo. »

I ragionieri adunque perciocchè hanno voto deliberativo, sono veri giudici; ma i ragionieri non sono inamovibili.

Dunque avete membri della Corte dei Conti che non sono inamovibili. Ma lo Statuto dispone che sieno inamovibili: dunque noi faremo una legge contraria allo Statuto. Ma una legge contraria allo Statuto non si può fare: dunque questa legge noi non possiamo farla.

Che vale che giusta il capoverso dell'articolo 9 non si possano chiamare ragionieri in numero maggiore di

due o di tre secondochè giudica una sola sezione ovvero giudicano le sezioni riunite?

Lo Statuto non fa eccezione se non se dei giudici di mandamento

Sono giudici di mandamento i ragionieri?

Io passo ad altra considerazione e affermo che non vi ha vera inamovibilità per la natura del Tribunale che deve dare giudizio dei giudici. Io non vo' qui ricercare fin dove sia giusta e utile e opportuna l'ingerenza, o, dirò meglio, la sorveglianza del potere legislativo sul contegno dei membri di un Tribunale che ha così stretta attinenza col bilancio dello Stato. Ma se vi ha taluno cui piaccia il modo col quale è composto il Tribunale, a me non piace.

Voi fate un Tribunale d'uomini politici, d'uomini eminenti sì, ma pur d'uomini necessariamente politici. Or io domando, se qui v'abbia garanzia di giustizia. Suolai dire che i giudici vogliono essere sopra i partiti politici; io non so s'eglino sieno o sopra o sotto o se da un lato meglio che dall'altro. Ben so che i giudici, ond'essere imparziali, debbono stare al di fuori d'ogni partito politico. Pensate voi che sia sicura la giustizia verso un giudice denunciato od accusato, quando egli debba essere giudicato da un Tribunale essenzialmente politico? Essenzialmente politico, io dico, avvegnachè, per quanto grande sia l'ingegno, per quanto grande la probità, impossibil cosa è che uomo mortale si sottragga all'azione dell'ambiente che lo circonda. Perciò non sarà mai uomo superiore al suo secolo; e quale è tra gli uomini più grande, riassume il suo secolo, ma non gli sopresta.

Un Tribunale dunque formato di membri politici, diviene necessariamente un Tribunale politico. Pensate, o Signori, che se da un lato non si hanno a prendere gli uomini quali debbono essere, ma si quali sono, dall'altro è pur vero il dire che non bisogna sempre considerare gli uomini quali sono, ma quali possono essere. Io mi permetto di pregare il Senato di fermarsi sopra questa considerazione, e taccio acciò la lingua non trascorra sì ch'io dica per avventura più che dire non vorrei.

Dopo tutto ciò domando per l'ultima volta, se si possa ritenere che i membri della Corte dei Conti sieno inamovibili? Lo sono, è vero, alquanto più di quello che il sieno i Consiglieri di Stato: e ciò è diritto, chè assurda sarebbe la inamovibilità di un Consigliere di Stato, essendo chè i Consiglieri intanto si ritengono in quanto i loro consigli garbano ai consiglieri.

La legge organica del Consiglio di Stato, sotto la data, se non erro, del 13 ottobre 1859, dispone che nessun Consigliere di Stato possa essere rinvocato, tranne con Decreto personale motivato dal Ministro, con deliberazione del Consiglio dei Ministri. La legge presente appone un'altra garanzia, introduce cioè nel Tribunale un altro elemento estraneo al potere esecutivo. Nel mio concetto la inamovibilità dei Consiglieri di Stato è un'inamovibilità, a così dire, incoata, è l'infanzia del-

l'inamovibilità; l'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti è una inamovibilità, se volete, progredita d'alquanto, la puerizia della inamovibilità. Ma dove troverete voi la inamovibilità adulta, la vera e propria inamovibilità? Voi certo non la troverete fuorchè nella legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, la quale nel titolo 3, capo 1 comincia per definirci innanzi tutto che sia l'inamovibilità.

« Non potranno i giudici esser privati del loro grado o sospesi dall'esercizio del loro ufficio, nè possono senza il loro consenso essere posti a riposo anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge e secondo le forme in essa, ecc. »

Nell'art. 108 parla dei casi in cui si può far luogo alla revocazione di un giudice inamovibile; nell'articolo 109 tratta del caso in che si fa luogo alla dispensazione con pensione e poi soggiunge: « La revocazione per le cause indicate nei precedenti articoli è ordinata con Decreto reale », ma in che modo? « previa, dice, « declaratoria della Corte di cassazione a sezioni riunite ».

Quindi nel capo 2 sui giudizi di disciplina, in primo luogo espone le cause di tali giudizi, appresso esprime quali sieno le pene disciplinari; nell'art. 130 stabilisce regole sulla giurisdizione, vale a dire, che i giudici di mandamento sono giudicati dai Tribunali di circondario, i giudici di circondario dalle Corti d'appello, i Consiglieri delle Corti d'appello dalla Corte di cassazione, la cassazione infine giudica essa stessa i suoi membri.

Quindi all'art. 134 e nei seguenti parla dell'azione o del procedimento disciplinare, e dà diritto all'incoltato e al Pubblico Ministero di chiedere la revisione delle sentenze dei Tribunali di circondario alla Corte d'appello, e alla Corte di cassazione, permette il ricorso contro le sentenze delle Corti d'appello. Questa è vera inamovibilità, e non quella che vorreste dare ai membri della Corte dei Conti, rinvocabili dall'ufficio col parere conforme di una Commissione con Decreto reale, senza sentenza, senza declaratoria, senza le forme vere di un vero giudizio.

Al postutto, o Signori! la pretesa inamovibilità della Corte dei conti, non è che una inamovibilità apparente. Belle parole che possono dar luogo a fatti tristissimi; e, permettetemi che lo dica, essa è come la fiera del XVII Canto dell'Inferno di Dante:

La faccia sua era faccia d'uom giusto,
Tanto benigna avea di fuor la pelle
E d'un serpente tutto l'altro fusto!

Ora io non mi sento disposto a votare una legge, la quale ha faccia di uomo giusto, ha dolci sembianze, ha benigna e trattabile la pelle, ma ha ancora denti di peccatore e la coda di basilisco (*ilarità*). Confessovi che non confido che il Senato voglia dare approvazione all'emendamento che propongo, e tuttavia io lo propongo, perchè è conseguenza necessaria del mio ragionamento, lo propongo perchè resti come una protesta del Senato contro una legge meno buona; lo propongo

perchè sia un addentellato a fare una legge migliore. Ecco lo :

« I Presidenti, e i Consiglieri della Corte non potranno essere rinvocati nè collocati d'ufficio a riposo nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per Decreto reale, previa dichiarazione della stessa Corte a sezioni riunite, nei casi espressi nel titolo terzo, capo primo della legge 13 novembre 1859, e colle forme stabilite nel capo secondo, quando sia caso di semplice giudizio disciplinare ».

È inutile che lo svolga, perchè mi pare che col precedente ragionamento ho svolto abbastanza la mia idea.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Leggerò l'emendamento del Senatore Siotto Pintor. (V. sopra).

Interrogo il Senato se è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte**. Se la Corte dei Conti debba avere una mistura di cognizioni politiche, è stato assai bene esaminato dall'onorevole Senatore Pernati, e bene del pari indicato dall'onorevole Senatore Siotto Pintor, ma mi pare che sarà il caso di esaminarlo di proposito quando avremo a discutere dell'art. 19. Per ora stando all'art. 4, io credo che dovremo fermarci all'unica dissamina dell'inamovibilità dei Consiglieri e Presidenti della Corte dei Conti: e dico il vero, quanto alla forma e quanto alla necessità dell'inamovibilità, io credo che nulla si possa aggiungere a ciò che ha così felicemente espresso il Senatore Siotto Pintor, poichè si rischierebbe di dir meno o peggio di quello che egli ha così felicemente espresso.

Io soltanto esporrò al Senato un argomento che mi sembra rafforzi viemaggiormente le ragioni sviluppate dal Senatore Siotto Pintor. Per qual motivo i magistrati in generale sono guarentiti dall'inamovibilità?

Perchè collocati essi in un'atmosfera superiore non debbono avere a guida che l'imparzialità nei loro giudizi, e non debbono risentire l'influenza di chicchessia in guisa che coloro che avessero potuto alle volte esercitarla, e fossero stati frustrati nei loro desideri, non abbiano poi a rifarsi contro il Magistrato integro, contro il Magistrato imparziale.

E se ciò avviene ne' giudici privati, io credo che a mille doppi debba richiedersi pei Magistrati della Corte dei Conti; imperocchè, o Signori, mi pare che l'ufficio che indubitabilmente va ad essi attribuito è il più delicato e il più interessante di quanti se ne possano richiedere, essendo essi soli, gli eminenti sindacatori del Governo.

Or se noi mettiamo questi magistrati cui è demandato un ufficio così sublime in un'atmosfera la quale li renda immuni da ogni attacco, da ogni perplessità, potranno adempiere all'ufficio loro; ma se per poco gli assoggetteremo all'influenza di quei medesimi che debbono essere da essi Magistrati sindacati, noi li metteremo in una falsa posizione.

Ecco perchè io diceva, dal meno al più, se nei giudizi privati i Magistrati ordinari sono guarentiti dalla divisa dell'inamovibilità, a cento volte maggior ragione debbono esserlo i consiglieri della Corte dei Conti, per le cose che appena io ho accennato, e che non credo vi sia bisogno di ulteriormente commentare.

Ma qui poi mi avvicino maggiormente alle idee del sig. Siotto Pintor; onde chieggo, se veramente sia nell'articolo in che versiamo quell'inamovibilità alla quale han diritto di aspirare i Magistrati della Corte dei Conti.

No certamente; poichè, io credo d'aver avuto l'occasione d'esprimerlo altra volta, la presunzione di verità non può derivare altrimenti che dalle sentenze dei Magistrati, e da quella solennità nelle quali, se non verità fisica, o morale, almeno una verità legale può derivare: ed al certo la si può attingere dalla libera discussione, dalla libera difesa, dalla pronunziatura dei Magistrati, e dove vi sia luogo, dall'appellazione contro le costoro deliberazioni.

Ora se tutte queste cose non si avverano nella specie, se l'articolo nel quale noi versiamo non dà questa garanzia, io, o Signori, dirò apertamente che, attese le additate ragioni, apertamente lo rifiuto.

Senatore **Jacquemoud Relatore**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud, Relatore**. Io risponderò poche parole alle eloquenti osservazioni dei due precedenti oratori. Essi hanno argomentato dalla legge sulla inamovibilità dei giudici del 13 novembre 1859, ed hanno voluto applicare le stesse disposizioni alla legge sull'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti.

Ma, o Signori, questo genere d'inamovibilità non si è punto voluto stabilire per i Presidenti e i Consiglieri della Corte dei Conti, imperocchè questa Corte (come i giudici del contenzioso-amministrativo) non appartiene all'ordine giudiziario contemplato nella detta legge del 13 novembre; si è voluto stabilire un'altra regola speciale per garantire l'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti, in ragione delle funzioni che sono loro attribuite.

La Corte dei Conti che ha delle attribuzioni politiche, economiche, amministrative e giudiziarie è principalmente stabilita per vigilare, per sindacare la contabilità generale dello Stato e gli operati dei contabili; questa Corte condìuva i due rami del Parlamento nella vigilanza, nel sindacato della contabilità delle spese dello Stato.

Per questo motivo non si è voluto permettere che potessero essere rinvocati, nè collocati d'ufficio a riposo, senza la guarentigia di un Decreto reale, preceduto dal parere conforme dei Presidenti e Vice-Presidenti dei due rami del Parlamento, affinchè il Ministero non potesse rimuovere un membro della Corte quando trovasse certe opposizioni nello adempimento regolare delle sue funzioni, ma non si è nè punto nè poco voluto stabilire un giudizio all'esempio di quello che è prescritto dalla

legge 13 novembre per i membri dell'ordine giudiziario, nè adottare le stesse forme di procedura.

Che questa sia l'idea predominante in tutta la legge relativa alla Corte dei Conti, si può riconoscere consultando tutte le leggi consimili dei paesi esteri; si vedrà che in nessuna di esse si adottarono le stesse norme per i membri della Corte dei Conti, in quanto all'inamovibilità, che per i membri dell'ordine giudiziario, ordinario, le quali gli onorevoli proponenti vorrebbero ora introdurre in una Corte a cui è affidata una giurisdizione eccezionale.

Del resto la legge del 30 ottobre 1859, sulla Corte dei Conti, all'articolo 6 che era e che è tuttora in vigore, contiene una simile disposizione, cioè: « che il Presidente ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno del loro ingresso in funzioni, che non potranno essere rinvocati od altrimenti allontanati dal servizio se non per Decreto reale preceduto da parere conforme d'una Commissione composta dei Presidenti e Vice-Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e del Consiglio di Stato. »

Quando la legge attuale fu presentata alla Camera dei Deputati, essa conteneva le stesse disposizioni ora proposte, e la Camera dei Deputati le adottò; quindi la legge venne al Senato, ed il Senato pure adottò le stesse disposizioni.

Ora la proposta che fanno gli onorevoli proponenti avrebbe per effetto di far retrocedere il Senato dal sistema che aveva allora adottato.

La sola differenza che esista tra il sistema votato allora dal Senato, e quello che ora è presentato alle vostre deliberazioni nella presente legge, sta in ciò che, nel progetto adottato dal Senato era stato ammesso l'elemento amministrativo, cioè il Presidente ed i Vice-presidenti del Consiglio di Stato, mentre la Camera dei Deputati non ha creduto di conservare nella Commissione l'elemento amministrativo, opinando che i membri della Corte dei Conti avrebbero una guarentigia sufficiente nel parere dei Presidenti e Vice-presidenti delle due Camere. In sostanza il presente articolo è identico a quello già ammesso dal Senato, meno l'elemento dei Presidenti del Consiglio di Stato nella Commissione che deve dare il suo parere.

Quindi io spero che il Senato vorrà conservare il voto che primitivamente aveva già dato relativo alla guarentigia d'inamovibilità per i membri della Corte dei Conti, mediante la necessità di un Decreto reale preceduto dal parere conforme di una Commissione composta dei Presidenti e Vice-presidenti dei due rami del Parlamento.

Senatore **Siotto Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto Pintor.

Senatore **Siotto Pintor**. Parlo per fare una semplice osservazione. Dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ci si dice che sarebbe un tornar indietro da quello che il Senato ebbe già altra volta approvato. Ma

io a quest'una riduco le mie argomentazioni; i membri della Corte dei Conti sono o non sono giudici? In molti casi lo sono. Ma lo Statuto prescrive che i giudici sieno inamovibili. Adunque se noi torneremo indietro, portilo con buona pazienza l'onorevole Senatore, noi andremo verso lo Statuto.

Presidente. La parola è ora al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Io ho domandato la parola appunto per rispondere a quello che mi sembrava il perno dell'argomento dell'onorevole Senatore Siotto Pintor.

Non si può certamente lasciar passare inosservato quel dubbio che l'onorevole Siotto Pintor in termini così elevati ed eloquenti ha esposto sopra il punto di questione che ci occupa, se cioè sia o no compatibile l'art. 4 di questo progetto di legge col principio dello Statuto, ed è a questo punto precisamente che intendo richiamare la discussione sollevata dall'onorevole Siotto Pintor.

Egli argomenta dalla parola *giudici* che si trova nello art. 69 dello Statuto; ma questa parola *giudici*, a parer mio, non può riferirsi che ai soli funzionari i quali compongono l'ordine giudiziario.

Abbiamo la legge del 1859 la quale forma una specie di commento autentico allo Statuto in questa parte; essa definisce di quali parti consta l'ordine giudiziario e nello stesso tempo prende a definire, prende ad attuare il principio di inamovibilità; ora in questo ordinamento non è punto questione di attribuzioni della natura di quella di cui ci occupiamo; è d'uopo pertanto porlo a confronto con quello che lo Statuto all'art. 69 intende precisamente di guarentire col principio della inamovibilità.

Signori, il principio di inamovibilità, questo fondamento d'ordine legale sul quale si è tanto disputato teoricamente, non è senza dubbio, come voi ben lo ravvisate, una specie di privilegio che si voglia attribuire ad eminenti funzioni; è un complemento per così dire di quel sistema il quale deve guarentire i diritti che sono oggetto dello Statuto.

Quali sono questi diritti? Sono i diritti dei cittadini; per quanto concerne la discussione dei loro diritti, delle loro sostanze, delle loro vite essi non possono essere distolti dai loro giudici naturali. Ora dirò io: da quale dei rami dell'ordine giudiziario sono distratte quelle attribuzioni che sono attribuite alla Corte dei Conti?

Per poter invocare il principio dell'articolo 69 dello Statuto, bisognerebbe indicare da qual ramo di funzioni attinenti all'ordine giudiziario siano distratte quelli che costituiscono la giurisdizione della Corte dei Conti.

Ma ben lontano che vi sia questa distrazione, quello che è evidente dallo Statuto si è, che i giudici i quali sono muniti d'inamovibilità, sono quelli i quali non hanno attribuzioni politiche.

L'esistenza dell'ordine giudiziario è guarentita dallo Statuto, ma con questo carattere proprio, di non versare che nella sfera delle proprie attribuzioni. Non è quando si tratta di un'istituzione quale è quella della

Corte dei Conti, che ha delle attribuzioni di natura tanto diversa, che si può venire ad argomentare dal principio d'inamovibilità. Mi pare, dice l'onorevole Siotto Pintor: Sono giudici i membri della Corte di Cassazione allora quando statuiscano sopra i conti dei contabili; non bisogna attenerci semplicemente alla superficie della parola ma bisogna ponderarne la sostanza.

Il giudizio che si istituisce davanti alla Corte dei Conti non è quello dello Stato verso dei privati contro dei quali si tratta di muovere un'azione; non è che una sistemazione, una liquidazione della gestione di agenti preposti dallo Stato, la quale si intraprende al cospetto di chi rappresenta lo Stato, davanti alla Corte dei Conti. Questo genere di discussione è una cosa affatto diversa da quella che concerne i diritti dei singoli cittadini.

Non si tratta appunto qui che di liquidare dei conti, non si tratta che di riconoscere l'esistenza regolare dei conti, o dichiararla nelle forme legali. E questa serve poi anche di fondamento per la liberazione non solamente dei contabili, ma di fondamento alla liberazione di tutti gli amministratori, i quali compresi i Ministri, presentano il loro conto al Parlamento.

Dunque questa forma legale non deve far confondere l'istituzione della Corte dei Conti con quella di un Tribunale qualunque. Essa ha una procedura tutta sua, che non è fondata sopra la legge comune: essa non è che una discussione che si viene ad istituire a norma della legge di contabilità per mettere in confronto i fatti con questa legge. Ed in vero, credete voi, o Signori, che qualora lo Stato avesse a muovere un'azione vera contro alcuno il quale fosse accusato di prevaricazione, lo potesse convenire davanti alla Corte dei Conti? Sicuramente nessuno dei miei onorevoli colleghi, e tanto meno i dotti preopinanti Siotto Pintor e De Monte ammetterebbero che la Corte dei Conti fosse giudice competente quando si trattasse di statuire sopra di una concussione, o di un peculato.

Ecco dunque il limite. Qui si arresta il potere della Corte dei Conti. Non si tratta più di esercitare un'autorità determinata da quelle forme particolari nelle quali è circoscritta la discussione che ha luogo davanti alla Corte dei Conti, ma si tratta di attribuzione di ordine giudiziario.

Io non posso stancarmi dal ripeterlo: l'ordine giudiziario è forte, l'ordine giudiziario è rispettabile, ma a condizione che esso non esca dalle sue attribuzioni, e sarebbe far uscire quest'ordine giudiziario dalle sue attribuzioni, sarebbe applicare contro la mente dello Statuto il principio dell'inamovibilità, se si applicasse ad una istituzione la quale ha attribuzioni politiche.

Senatore **Siotto Pintor**. Non credeva di udire dall'onorevole Senatore Pinelli, la confessione che in questa legge non è assolutamente provveduto all'inamovibilità dei giudici.

Senatore **Pinelli**. Secondo lo Statuto no.

Senatore **Siotto Pintor**. Egli afferma che l'inamovibilità non è un privilegio dei giudici; e questo io am-

metto facilmente, e consento pienamente con lui. Osservo per altro che l'inamovibilità è data a' giudici per mantenere in essi il proposito, e ne' popoli l'opinione della giustizia. E per vero, o Signori, la primissima delle libertà è la sicurezza della giustizia.

Or quando avremo noi senza la inamovibilità la sicurezza della giustizia? Non mi passò per la mente il concetto che la Corte dei conti potesse decidere di una concussione. Ma la giustizia e la opinione della giustizia è ella soltanto propria dei giudici pecuni? Con queste osservazioni penso di avere risposto alle cose principali dette dall'onorevolissimo Senatore Pinelli.

Senatore **Mameli**. Onde risolvere la grave questione che intorno all'art. 4 ha sollevato l'onorevolissimo Senatore Siotto Pintor, è d'uopo ridurre ne' suoi veri e giusti termini la questione: lo che parmi non essersi ancora fatto.

Io sono d'accordo nell'ammettere che le guarentigie che si vorrebbero con questa legge stabilire a favore dei Presidenti e dei Consiglieri della Corte dei Conti, non sono una inamovibilità nel vero senso legale, come è stabilito per i magistrati e giudici dell'ordine e gerarchia giudiziaria propriamente detta, dalla legge di organizzazione del 1859.

Ammetto ancora, che se la Corte dei Conti non potesse riguardarsi sotto altro aspetto, che di magistrati giudicanti, il Presidente ed i Consiglieri della medesima dovrebbero senz'altro essere dichiarati inamovibili nel vero senso, nel senso cioè, che non potessero essere in qualunque modo rievocati, salvo che proceda un formale giudizio, ed una sentenza.

Ma la Corte dei Conti non esercita soltanto funzioni giudiziarie, essa ha pure attribuzioni amministrative e politiche. Ora sotto questi due rispetti non possono i membri della medesima godere di una inamovibilità, che non si è mai estesa agli impiegati dell'ordine amministrativo e politico, e sarebbe assurdo il pretendere.

Non potendo pertanto essere ad un tempo amovibili ed inamovibili secondo che sotto l'uno o l'altro rispetto vogliono essere considerati, non altra difficoltà si potrebbe opporre al sistema proposto, se non quella, che possa a prima giunta sembrare più opportuno il separare le funzioni giudiziarie per farle più convenientemente esercitare da giudici inamovibili.

Ma a questo riguardo ovvio si presenta il riflesso, che la specialità della materia su cui principalmente versa la giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti essendo di contabilità dello Stato, che richiede lumi, esperienza, prontezza e mezzi che non possono averci nei Tribunali ordinari, l'utilità della pubblica amministrazione richiede che si faccia una eccezione alla regola della inamovibilità anzichè sacrificare a questa il bene del servizio dello Stato.

Del resto, o Signori, io apprezzo quanto altri mai la prerogativa della inamovibilità: presedendo però ad un magistrato supremo qual è quello del contenzioso am-

ministrativo presso il Consiglio di Stato, cui sono state concesse minori guarentigie di quelle che si vogliono accordare alla Corte dei Conti, ho dovuto nel corso di quasi due anni persuadermi, che la migliore sicurezza della indipendenza dei magistrati è riposta nel carattere delle persone.

Gli uomini onorandi fra i quali ho l'onore di sedere, mi hanno dato tuttodì prove così luminose della loro imparzialità e rettitudine nel giudicare, da rimanerne edificato: come giustizia eziandio vuole, che io qui renda pubblica e solenne testimonianza ai personaggi che attualmente seggono al potere ed a quelli che li precedettero, che niun ostacolo si è mai frapposto al libero corso della giustizia, e di niuna pressione nè anco indiretta si è avuto il più lieve timore o sospetto.

Per queste brevi ragioni non posso consentire nella opinione dell'ottimo mio amico Senatore Siotto Pistor, al cui nobile e brillante ingegno, rara eloquenza e profonda dottrina mi è dolce far plauso al cospetto di questo illustrissimo consesso dinanzi al quale ho avuto l'onore di parlare.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'emendamento proposto all'art. 4, lo rileggerò.

« I presidenti e i consiglieri della Corte non potranno essere rinvocati nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo se non per Decreto reale, previa dichiarazione della stessa Corte a sezioni

riunite nei casi espressi nel titolo 3, capo primo della legge 13 novembre 1859, e colle forme stabilite nel capo secondo quando sia caso di semplice giudizio disciplinare ».

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Rileggerò l'art. 4 (V. *Sopra*).

Chi intende approvarlo si alzi.

(Approvato).

Passo all'articolo 5.

Voci. A domani.

Presidente. Interrogo il Senato se intende rinviare la continuazione della discussione attuale a domani.

Voci. Sì, sì.

Presidente. L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente:

Al tocco, riunione negli uffizi per l'esame dei due rimanenti progetti di legge presentati ieri.

Alle 2 in seduta pubblica per la continuazione della discussione in corso e poscia per quelle dei seguenti progetti di legge:

1. Applicazione ad alcune tasse della sovrainposta del decimo di guerra;

2. Autorizzazione della spesa pel compimento dei lavori nel porto di Livorno;

3. Costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po ed altre relative disposizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CLXIV.

TORNATA DEL 13 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — *Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Irelli* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei Conti* — *Adozione degli articoli 5 al 42* — *Discorso del Senatore Siotto Pintor sull'articolo 43 a cui rispondono i Senatori Jacquemoud (Relatore) Pinelli e Mameli* — *Adozione degli articoli 43 al 52* — *Parole del Senatore Alferi* — *Dichiarazione del Ministro delle finanze* — *Approvazione degli articoli 53 e 54, non che della tabella e dell'intero progetto* — *Discussione sul progetto di legge per applicazione ad alcune tasse della sovra imposta del decimo di guerra* — *Mozione del Senatore De Monte, combattuta dal Ministro delle finanze* — *Reiezione della proposta De Monte* — *Osservazioni del Senatore De Monte sull'articolo unico di detto progetto* — *Risposta del Senatore Quarelli (Relatore)* — *Approvazione dell'articolo unico di detto progetto, non che di quello per l'autorizzazione di una spesa pel compimento dei lavori nel porto di Livorno.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri e più tardi interviene anche quello dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3123. Tre individui componenti il disciolto corpo dei *trabanti* nel ducato di Modena ricorrono al Senato onde ottenere la revisione della misura che li colloca a riposo, e conseguentemente un aumento alla loro pensione.

N. 3124. Domenico Bacchi di Modena domanda di essere risarcito in qualche modo del danno sofferto per essere stato arbitrariamente privato dal cessato Governo della impresa delle macellerie della stessa città, e per le persecuzioni sofferte per cause politiche.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE IRELLI.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte, per riferire sui titoli del Senatore Irelli.

Senatore De Monte, *Relatore.* Il signor Vincenzo Irelli di Teramo è stato creato Senatore del Regno mercè real Decreto del 15 maggio di quest'anno, giusta l'art. 35 dello Statuto, categoria 21.

Il signor Irelli e per età e per le proprietà che possiede, secondo che ha ampiamente dimostrato, non può incontrare il menomo ostacolo ad essere riconosciuto nella sua qualità di Senatore.

E' per conseguenza il quinto ufficio pel mio mezzo ne rassegna al Senato la corrispondente proposizione.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato)

PRESENTAZIONE
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la revoca delle leggi e delle disposizioni vigenti in alcune province, relative ad immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge testè enunciato, che sarà stampato e distribuito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla istituzione della Corte dei Conti.

Essa è rimasta all'art. 5, essendosi ieri votato il 4.

Art. 5.

« Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e dei suoi uffici di riscontro e di revisione sono fatte con Decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite. »

(Approvato).

Art. 6.

« I funzionari indicati nell'articolo 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.

« Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. »

(Approvato).

Art. 7.

« La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

« Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il Presidente lo reputa opportuno. »

(Approvato)

Art. 8.

« Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. »

(Approvato).

Art. 9.

« I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

« Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

« Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite. »

(Approvato).

TITOLO II.

Delle attribuzioni della Corte dei Conti.

Art. 10.

« La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

« Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto

generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi. »

(Approvato).

Art. 11.

« La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. »

(Approvato).

Art. 12.

« Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei Conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali. »

(Approvato).

Art. 13.

« Tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione. »

(Approvato).

Art. 14.

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente al Ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la ragione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva*. »

(Approvato).

Art. 15.

« La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del *visto* della Corte. »

(Approvato)

Art. 16.

« La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. »

(Approvato).

Art. 17.

« La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze. »

(Approvato).

Art. 18.

« La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative. »

(Approvato).

CAPITOLO I.

Del riscontro delle spese.

Art. 19.

« Sono presentati alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000. »

(Approvato).

Art. 20.

« I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al *visto* della Corte dei Conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il *visto* debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

« Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

(Approvato).

Art. 21.

« La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziare nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge; e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti. »

(Approvato).

CAPITOLO II.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in denaro o in materie.

Art. 22.

« I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio. »

(Approvato).

Art. 23.

« Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati. »

(Approvato).

Art. 24.

« Sono trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

(Approvato)

Art. 25.

« Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o di valori dello Stato. »

(Approvato)

CAPITOLO III.

Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.

Art. 26.

« Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione. »

(Approvato)

Art. 27.

« Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte.

« È parimenti necessario il *visto* della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse. »

(Approvato)

CAPITOLO IV.

Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art. 28.

« Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di Finanza trasmessi alla Corte dei Conti. »

(Approvato).

Art. 29.

« La Corte verifica il conto di ciascun Ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

« Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di

ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica ancora, quando lo reputa necessario i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno. »

(Approvato).

Art. 30.

« La Corte trasmette al Ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. »

(Approvato).

Art. 31.

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

« Le ragioni per le quali ha apposto *con riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sulla amministrazione e sui conti del pubblico denaro. »

(Approvato).

Art. 32.

« La verifica e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite. »

(Approvato).

CAPITOLO V.

Del giudizio sui Conti.

Art. 33.

« La Corte dei Conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

« Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. »

(Approvato).

Art. 34.

« La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza. »

(Approvato).

Art. 35.

« La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del Pubblico Ministero per Decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

« a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

« b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

« c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. »

(Approvato).

Art. 36.

« Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al Ministro da cui dipende, la sospensione ed anche la destituzione.

« Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

« Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente. »

(Approvato).

Art. 37.

« Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende. »

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte. »

(Approvato).

Art. 38.

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del Procuratore generale al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinché si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo. »

(Approvato).

Art. 39.

« I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero. »

(Approvato).

Art. 40.

« Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento. »

(Approvato).

Art. 41.

« L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'art. 37.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito. »

(Approvato).

Art. 42.

« Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari: »

« a) Del ricorso per annullamento; »

« b) Del ricorso per revocazione; »

« Essi si possono sperimentare tanto dall'agente, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

(Approvato).

Art. 43.

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio. »

Senatore **Siotto Pintor**. Chiedo di parlare.

Presidente Ha facoltà di parlare.

Senatore **Siotto Pintor**. Se io badassi allo scopo ultimo della opposizione, non io parlerei. Dopo che il Senato ha respinta la proposizione sospensiva dell'onorevole Senatore Pernati, egli è evidente, per chiunque non voglia illudersi, che la legge passerà.

Parlo per dir vero, parlo per le ragioni esposte nella tornata di ieri, parlo principalmente perchè membro

io pure della Magistratura suprema, non posso starmi muto nel cospetto di una legge la quale, a parer mio, fa a pugni colla istituzione del Consiglio di Stato, colla dignità della Corte dei Conti, colla sicurezza della giustizia, e, lo dico ancora una volta, collo Statuto fondamentale del Regno.

Io non so quali saranno le sorti definitive serbate al Consiglio di Stato: ritenni però sempre, e ritengo tuttavia che esso è una istituzione altissima, e noi la dobbiamo al senno, e più al cuore di Re Carlo Alberto il Magnanimo, il quale, non potendo essere Re costituzionale, attese le difficoltà dei tempi, volle almeno circondarsi di consiglio, e se non mozzare, tarpare le ali dell'arbitrio, passo primissimo alle libertà, che poscia generosamente ci largiva. (*Bene*).

Io dico ancora che esso è una utilissima istituzione, avvegnachè il Consiglio di Stato consigli il Governo, studi, mediti, prepari le leggi.

Io dico per ultimo, e ciò di passo, e quasi volando, come sarebbe a desiderarsi, i Consiglieri di Stato venissero avanti il Parlamento a difendere le leggi.

Ogni Ministro troverebbe in quell'illustre consesso strenui difensori delle leggi, uomini versatissimi in ogni parte di sapere amministrativo, o legislativo, o politico. Il Ministero avrebbe più tempo di governare, e forse si canserebbero le cadute ripetute dei Ministri e dei ministeri, spesso dolorosissime, pericolose sempre.

Ma sia di ciò comunque, quello che ora preme di porre nel sodo, si è che l'istituzione del Consiglio di Stato è in questa legge perfettamente, pienamente svistata.

Io domando come o per qual fatto possa avvenire che un Corpo consulente diventi a un tratto deliberante, un Corpo amministrativo diventi giudiziario, anzi una Corte di cassazione sopra la Corte dei Conti.

Ditemi in fede vostra, il Consiglio di Stato è egli Consiglio ovvero Magistratura? O più Magistratura che Consiglio? Quale è la parte prevalente, la parte principale, o la parte accessoria? Oppure è Consiglio e Magistratura ugualmente; o come dicevano i nostri maggiori, *aequis partibus*? Ognuno di noi avrà più volte meditato sulle cagioni degli umani travimenti, degli umani errori. Per quanto vi abbia posto mente, io penso avere trovato unica cagione, o certo la principalissima essere questa, che cioè troppo spesso disgiungiamo noi le cose identiche, troppo spesso confondiamo le cose dissimili: come quando la furibonda repubblica di Francia confuse la libertà colla maunaia, o come quando gli sciocchi di oggidi confondono le passioni ignobili di una parte di clero reazionario colla santità immacolata della nostra religione, o come quando un grande cittadino mette a mazzo i nobili ardimenti colle audacissime disperate imprese, o un governo savio scambia coll'onore la violenza, l'usurpazione, la prepotenza.

Anch'io, o Signori, fui ancor io parte di un Corpo giudicante, i cui membri ebbero e grado e titolo e

ufficio di consiglieri del principe. Fu bene, e grande, in quel residuo di tenebra spagnolesca. Ma oggi, o Signori, non è più tempo di tenebre. La notte passò, il giorno si avvicina, vestiamoci dell'armi della luce, e ricordiamo che giusta l'espressione del grande apostolo, *in noi è pur muta la fine dei secoli!* O Signori! Io mi permetto di accennarvi, che se confonderete le cose disparate, voi avrete sconvolta da capo a fondo la metafisica la quale è pure scienza primissima che tratta dell'essenza di tutte le cose.

Or ora vi dimostrerò brevemente come sia in questa legge compromessa la dignità della Corte dei Conti. Io non trovo che la Corte dei Conti sia dichiarata Corte Suprema, non trovo, è a dire, la parola, ma trovo molto bene il concetto. Io leggo la tabella e veggio che, ad eccezione del consigliere il quale fa le parti del Procuratore generale, il primo Presidente, i Presidenti e Consiglieri sono pareggiati ai Consiglieri di Stato, ai Consiglieri di Cassazione.

Ora, o Signori, io dico: volete voi far sottostare una Corte suprema al giudizio del Consiglio di Stato? A questo punto io vorrei poter dire all'egregio onorevole Ministro delle finanze, pel quale d'altra parte io sento la più viva simpatia; voi siete la contraddizione, voi siete il nulla! E per vero, o Signori, io non conosco niente che sia al di sopra di ciò che è supremo. Per tal guisa dopo avere ruinata la metafisica, voi mi guastate la grammatica che è pure la filosofia delle lingue, il pensiero della umanità, che è Dio!

Io discendo a provare il terzo punto, che cioè non vi ha in tutto questo la sicurezza della giustizia; e traggio le prove da un triplice ordine d'idee, vale a dire dal concetto dell'indipendenza, dal concetto della scienza, e per ultimo dal concetto della opinione della giustizia.

Io dico in primo luogo dal concetto dell'indipendenza. Nel Governo assoluto, o Signori, egli è vero che non vi era l'inamovibilità de' giudici, ma diciamolo a onore della dinastia che ci regge, sotto il mite Governo de' reali di Savoia l'inamovibilità dei giudici era un fatto. A essere giusti, a essere fermi nella giustizia, bastava la probità comune, non occorreva esser Catoni. Non v'era l'inamovibilità giuridica, vi era l'inamovibilità morale, fondata sopra il timore del Ministro che volesse l'ingiustizia, sopra la rettitudine del principe.

Ma nel Governo costituzionale, o Signori, il Re regna e non governa; il Ministro può farla da Re, o almeno da bascià di tre code (*Itarità*).

Poniamo il caso che uno di quei Ministri possibili, i quali fanno degli uomini greggia, chiamato a sè un ufficiale pubblico, il quale sia pure rappresentante della Nazione, si faccia a dirgli questo od altro simile discorso: Signor Deputato! A quale partito della Camera appartenete voi, che oggi col Ministero e la domane votate contro il Ministero? E facciamo ancora che alla brusca interrogazione faccia succedere serie minacce. Se il chiamato sia un ufficiale pubblico, amovibile, a mò d'esempio un Consigliere di Stato, e s'ei non piega

ubbidiente il capo, io lo dichiaro un eroe! Ma se invece sia un ufficiale pubblico inamovibile, e mi par già di udirlo a rispondere: signor Ministro, voi avete il torto di scambiarmi con una pecora, io mi sento nel petto un'anima liberissima, quasi come colui che la mi ha dato, io non appartengo a nessuno, io appartengo tutto a me stesso! E ben potrà quel Ministro prendere vendetta del temerario risponditore, e ben potrà mettergli innanzi l'uomo dalla flessibile schiena, dalla coscienza elastica, dal sorriso schifoso, l'uomo che non sappia o che abbia dimenticato che il più nobile patrimonio che si possa dai genitori tramandare ai figliuoli è l'eredità del nome, ma frattanto non avrà potuto signoreggiare l'animo di quell'uffiziale.

E badate bene, o Signori alla differenza. Quando si tratta di un ufficiale amovibile, bisogna essere eroe! Quando è caso di un ufficiale inamovibile, basta non essere vile!

Ora dunque, come potremo noi volere che dal giudizio di uomini almeno per metà inamovibili, di uomini che non si possono rimuovere ad arbitrio del Potere esecutivo, per l'elemento del potere legislativo che dee concorrervi; come potremo, io dico, volere che si richiami al giudizio ultimo di uomini amovibilissimi?

Il Ministro richiama contro una sentenza la quale abbia prosciolto da ogni pagamento il contabile. Quanti ha mezzi di far prevalere la sua opinione presso il Consiglio di Stato? Sono queste ovvie considerazioni, o Signori? Ma pure esse non hanno a credere mio, una seria risposta. Se noi ci ostinassimo a ragionare altrimenti, dopo avere guastata la metafisica e la grammatica, noi dovremmo guastare anche la logica.

Io ho in secondo luogo accennato al concetto della scienza. Domando perdono se io sia, parlando, alquanto libero.

Noi vogliamo nei magistrati due cose; la scienza e l'abitudine che rinalza la scienza. Ora dunque come vogliamo noi che da una sentenza profferita da uomini speciali, si richiami al giudizio di uomini eminenti, ma che non possono essere egualmente versati in quelle materie nelle quali sono chiamati a giudicare?

Oltredichè l'abitudine del consigliere ingenera nell'animo la facilità delle transazioni. Or quale vi ha disposizione d'animo tanto contraria alla fermezza, alla severità della giustizia, quanto questa facilità di transazione? La mia voce non dee in questa parte parere sospetta. Francamente lo dico. Cotesta è la ragione per cui quale fu nello aringo del foro migliore avvocato, egli è, fatte le onorevoli eccezioni, il pessimo tra i giudici.

Io ho voluto ancora trarre argomento dalla necessità della opinione della giustizia.

Ed in vero, basta egli di avere la giustizia?

Signori no; non basta avere la giustizia, vuolsi inoltre avere l'opinione della giustizia. Ma il cittadino il quale abbia ottenuto sentenza di assoluzione, e si veggia dal Ministro richiamante tratto al Consiglio di Stato,

può egli aver fiducia nella imparzialità de'suoi giudici? Tanto varrebbe ch'io nelle mie quistioni litigiose chiamassi a giudicare i miei patrocinatori!

Entro in ultimo luogo, e assai volentieri, nel campo dello Statuto fondamentale, e ciò faccio tanto più di buon grado, in quanto che m'ho in animo di fare oggi più ragionata e più forte opposizione pe' consiglieri di Stato, di quello che ieri facessi per i consiglieri della Corte dei Conti.

L'onorevole Senatore Pinelli mi diceva ieri, e forse ripeterà pure oggi. Voi avete ragione, mi avete l'aria di aver ragione: il Magistrato dev'essere inamovibile; ma badate bene, la Corte dei Conti è Tribunale eccezionale, essa non appartiene propriamente all'ordine giudiziario.

L'egregio mio amico Senatore Mameli soggiungeva; statemi attenti: la Corte dei Conti è un essere di doppia faccia. Guardatelo da un lato, è Tribunale amministrativo, guardatelo dall'altro ed è Tribunale giudiziario. Ma posciachè come Tribunale amministrativo sarebbe assurda la inamovibilità dei Consiglieri, ne segue per evidenza di ragione che costoro non possono essere inamovibili, nè meno come formanti parte di un corpo giudiziario.

Risponderò all'onorevole Senatore Pinelli, che se egli ammette, come pare ammetter deve, che la Corte dei Conti giudica in giudizio contenzioso tra il privato e lo Stato, giudica colle forme di un vero giudizio, giudica con una sentenza, e questa irrevocabile, esclusa l'appellazione, deve ancora ammettere che fanno parte dell'ordine giudiziario.

Rispondo all'onorevole Senatore Mameli che quel suo lucidissimo discorso prova e mette sul sodo lo sconcio di che io veniva ieri intertenendo il Senato, prova cioè che tutti gli esseri a doppia faccia sono mostruosi; prova che un Tribunale amministrativo non può essere un Tribunale giudiziario, prova che un Tribunale giudiziario non può essere Tribunale amministrativo; ma instava egli ieri, e insterà pure oggi: a chi vorreste voi dare il giudizio sui contabili, se non se ai Consiglieri della Corte dei Conti? Il giudizio per annullamento delle sentenze, se non se ai Consiglieri di Stato? La difficoltà par forte nel primo aspetto. Contuttociò tra i mezzi possibili mi basterà proporre quest'uno. Ponete che nella Corte dei Conti s'instaurino due classi piuttosto numerose di Consiglieri addetti esclusivamente una coi ragionieri alle cose amministrative, e, che un'altra o due altre classi si facciano pei giudizi contenziosi. Perchè non si potrebbe a questi ultimi Consiglieri concedere senza sconcio di sorta la contesa inamovibilità?

Intendo che mi si potrebbe fare una miriade di osservazioni. Si può dire che questo è un metodo affatto nuovo; si può dire: così e così si fa in Parigi, così e così in Bruxelles.

Signori, gli esempi mi piacciono, ma più assai le leggi; mi piace l'erudizione, ma più mi piacciono i principii. Io mi ho fisso in mente questo chiedo, che

quando lo Statuto dispone che i giudici nominati dal Re sono inamovibili, egli è lo stesso che se detto avesse: coloro i quali per la propria condizione non possono essere inamovibili, non possono nemmeno essere giudici. Ma invece, o Signori, voi avete nel Consiglio di Stato un Giano a doppia faccia, un corpo amministrativo e governativo, e un corpo giudiziario; e voi avete in Consiglio di Stato uomini di doppia natura, centauri armati di saette

« Come solean nel mondo andare a caccia. »

Se non che io non vo' insistere su ciò. Ammettasi pure la fatale necessità che sieno giudici dei contabili coloro i quali non possono essere inamovibili. Quale vi ha necessità al mondo che dal giudizio di una Corte dei Conti si venga per annullamento al Consiglio di Stato? Voi mi chiederete: a chi dunque? Rispondo (e se a taluno garbano gli esempi addurrò l'esempio del Belgio) alla cassazione: Ma a quale delle quattro mi direte voi? Che so io! Date quel giudizio alla Corte di cassazione di Milano siccome più vicina, datelo alla Corte di Firenze la quale ha meno da fare, datelo a quella di Napoli, sede invidiabile di giuridica sapienza, datelo alla cassazione di Palermo, città principe di quella generosa Sicilia che fu sempre il focolare più ardente dell'indipendenza nazionale.

Ma vi ha un mezzo ancor migliore. Perchè mai dal giudizio di una sezione della Corte dei Conti non si potrebbe ricorrere per annullamento alle sezioni riunite? Or ecco qui sorge una grande difficoltà, lo spirito di corpo! Rispondo: nego innanzi tutto il fatto, nego lo spirito di corpo nei magistrati, quando sia caso di rendere giustizia. Vi parlo per esperienza.

Per anni molti feci parte di una Corte d'appello, e mai non mi è avvenuto di vedere che la sentenza di una classe, cancellata dalla Corte di cassazione, sia stata rifatta dall'altra. Rispondo che se il Governo incomincia per diffidare degli alti uffiziali della giustizia, è strano il pretendere che sia maggiore fiducia nei popoli.

Rispondo (e qui mi onoro di ripetere le parole dette dall'onorevole mio amico Senatore Mameli nella tornata di ieri): volete voi che i giudici sieno immuni da quel vizioso spirito di corpo? Sceglierli buoni.

Non vogliate permettere, o Signori, a niun patto che colui il quale ha in mano le forze vive della Nazione, il danaro, gli uffici, le onorificenze possa far decidere le cause, nelle quali ei fa per mezzo del Ministero pubblico la parte di ricorrente, dai suoi consiglieri. Voi avete a quest'ora potuto scorgere quante e quanto serie opposizioni si possano fare alla legge che si discute. Richiamano contro di essa a un tempo le ragioni della metafisica, richiama la grammatica, richiama la logica, richiama non in ultimo luogo la politica.

E io voterò la legge? Voterò io l'assurdo, solo perchè mi si dice che esso è necessario? Signori! Se oggi ammettete tale principio nell'ordine intellettuale, giorno potrà venire in cui nel supremo ordine morale diciate ai membri del Senato: orstù votate la necessità del delitto!

Io vorrei proporre l'emendamento al quale testè ho accennato. Ma posciachè io temo l'esperimento dei voti dei quali feci saggio nella tornata di ieri, io non metterò innanzi emendamento veruno. Io desidero soltanto che queste mie parole sieno come una protesta del Senato contro una legge la quale, per mio avviso, è non soltanto meno buona, ma è da molte parti, e quasi stò per dire da ogni parte, assolutamente cattiva.

Presidente. La parola è ora al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Signori Senatori. Dopo gli elogi splendidi fatti con tanta eloquenza dell'istituzione del Consiglio di Stato, dall'onorevole Senatore preopinante, io non mi aspettava che pei ricorsi contro le decisioni della Corte dei Conti per annullamento, in caso di eccesso di potere o d'incompetenza per ragione di materia, egli venisse a mettere in dubbio che lo stesso Consiglio di Stato fosse meno atto a giudicare rettamente simili questioni. Esse hanno però molta analogia colle questioni di conflitti affidate alla competenza del Consiglio stesso, dall'articolo 17 della legge 30 ottobre 1859, N. 3707.

Ma perchè seguirei l'onorevole preopinante su questo terreno quando sta in fatto:

Che il ricorso al Consiglio di Stato per annullamento delle decisioni della Corte dei Conti, era già scritto nella legge organica di questa Corte del 30 ottobre 1859, N. 3706;

Che un articolo identico all'articolo 43 fu proposto dall'ufficio centrale del Senato, e adottato nell'articolo 41 del progetto votato dal Senato stesso; che infine nel progetto nuovamente riportato alla Camera dei Deputati, lo stesso articolo fu parimenti da essa ammesso senza nessuna variazione; che finalmente il detto articolo fu ripetutamente ammesso dal vostro ufficio centrale; dimodochè si ha l'esperimento di tre o quattro votazioni identiche su quest'articolo?

Entrando poi nella questione di principii, io dirò che già all'occasione della votazione dell'articolo 4, si è fatto risultare che la Corte dei conti non era un corpo appartenente all'ordine giudiziario ordinario; sibbene un'istituzione speciale che aveva bensì alcune attribuzioni giuridiche, ma che aveva anche altre attribuzioni politiche, e amministrative; quindi che essa non poteva nè doveva essere retta dalle disposizioni esclusivamente stabilite per l'ordine giudiziario ordinario.

Siccome poi può succedere, quantunque rarissimamente, che questa Corte commetta in una sentenza od un eccesso di potere, o giudichi incompetentemente in ragione di materia, bisognava necessariamente che la legge somministrasse il modo di porvi riparo.

Ora a che corpo si potrebbe portare un simile ricorso senonchè al Consiglio di Stato, che è il giudice supremo nell'ordine amministrativo?

L'onorevole Senatore preopinante ha proposto un rimedio, cioè di rinviare il ricorso alla Corte dei Conti

in sezioni riunite per giudicare nuovamente le questioni stesse di eccessi di potere o di incompetenza.

Ma egli non ha fatto attenzione che, in diverse circostanze previste dai regolamenti ed anche coll'invito del suo Presidente, la Corte dei conti giudica in sezioni riunite. Ora supponiamo che una sentenza pronunciata in sezioni riunite dalla Corte, dia luogo ad un ricorso per annullamento; come potrebbe la stessa questione essere rimandata agli stessi giudici? Quindi necessariamente si doveva ricorrere al Tribunale il più alto collocato nell'ordine amministrativo, cioè al Consiglio di Stato in sezioni riunite.

Questo sistema è stato riconosciuto il più conveniente ed il più confacente all'organamento generale di un savio Governo; io credo che non si potrebbe seguire una via più razionale.

Come si potrebbe attualmente cambiare l'articolo di cui si tratta, coll'introduzione di un sistema affatto diverso da quello che fu già votato dal Senato e dalla Camera dei Deputati?

Se si volesse discutere nuovamente lo stesso articolo sovra il quale furono concordi i voti delle due Camere, per cambiarlo ed entrare in un nuovo sistema, non si potrebbe mai arrivare all'adozione di una legge dai due rami del Parlamento.

Quindi io spero che il Senato vorrà conservare l'articolo di cui si tratta, mantenendo la sua precedente votazione.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Poche parole mi permetterò di aggiungere alle savie osservazioni che l'oratore Relatore dell'ufficio centrale ha fatte relativamente alle considerazioni con cui l'onorevole Siotto Pintor combatte l'articolo del progetto che cade in discussione. Svolgendo egli colla facondia che gli è propria quel tema cui già era indirizzato il suo discorso nella scorsa tornata, siccome in quella avrebbe propugnato l'assoluta parificazione della Corte di cassazione ai magistrati inamovibili dell'ordine giudiziario, ne ha dedotto in questa, come legittima conseguenza anche il ricorso da riservarsi alla Corte di cassazione, quando debba pronunziarsi sopra i giudicati della Corte stessa dei conti.

Io non rianderò tutti gli argomenti che son stati sì elegantemente svolti dall'onorevole Siotto Pintor; ma avendo egli nel corso della discussione scoccato, dirò così, qualche strale all'opinione che io aveva espressa nella seduta precedente, mi limiterò a qualche osservazione, onde far sì che l'opinione che ho espressa sia più esattamente compresa dall'onorevole oratore.

Egli, accennando alla questione se il principio d'inamovibilità sancito dallo Statuto potesse o no estendersi alla Corte dei Conti, mi fece dire che riconoscendo che fossero Magistrati i membri della Corte dei Conti pure io li consideravo come giudici di eccezione.

Accennando quindi ad altra parte del mio discorso chiede se possa da me contendersi che avanti alla Corte

dei Conti in materia di contabilità si tratti di un vero giudizio contro un privato. Questi due punti se non erro sono stati indicati dall'onorevole Siotto Pintor come altrettante proposizioni che si racchiudessero nelle mie opinioni. Ora ne sono dolente, ma debbo sull'una e sull'altra assolutamente richiamarmi, perchè non ho inteso di ammettere nè l'una cosa, nè l'altra. Dissi anzi che il principio d'immovibilità, appunto perchè proprio dell'ordine giudiziario, non può riguardarsi di sua natura applicabile ai Magistrati della Corte dei Conti, in quanto che l'ordine giudiziario nel modo in cui è organizzato non comprende la Corte dei Conti; per modo che non si deve concepire che si sia fatta dal primo veruna avulsione per creare la Corte dei Conti, ma che la Corte dei Conti era una istituzione di natura affatto diversa dall'ordine giudiziario.

Questa è stata la mia tesi, nè io credo potermene dipartire. Per sostenere il contrario bisognerebbe provare che ove non fosse istituito questo Magistrato speciale, sarebbe spettato all'ordine giudiziario lo statuire sopra questa materia: ora lasciando anche a parte ciò che spetta al sindacato preventivo, la Corte dei Conti è tale istituzione, che forma bensì il complemento di un retto sistema amministrativo, ma non ha punto di sua natura una relazione intima, necessaria coll'ordine giudiziario. Ecco dunque quanto al primo punto tolto, a mio avviso, ogni equivoco dalla teoria da me esposta. Non posso maggiormente ammettere che dalle mie parole si potesse dedurre che io non contestavo la natura del giudizio istituito contro un privato nella cognizione che appartiene alla Corte dei conti in materia di contabilità. Io ho appunto detto il contrario: ho positivamente detto che non era questo un giudizio che s'istituiva contro un privato; che era un semplice accertamento che si faceva nelle forme legali della regolarità di una gestione esercitata da un agente dell'Amministrazione, e per conseguenza che questa cognizione rimaneva bensì sotto la tutela delle forme legali, ma che non bisognava lasciarsi illudere dalla locuzione *giudizio* che si attribuisce a questi atti della Corte dei Conti. Ho soggiunto ancora, mi pare, che era tanto vero che la cognizione della Corte dei Conti era qualche cosa di distinto per sua natura dai giudizi che si istituivano contro un privato, che qualora dal risultato, di quell'esame della Corte dei Conti risultasse un vero reato commesso da un privato, qual sarebbe quello di concussione, o di peculato, la Corte dei Conti cessava da quell'istante di essere competente.

Tale è la mia opinione, nella quale mi duole di dissentire da un ingegno così distinto, quale è quello dell'onorevole Senatore Siotto Pintor; ma che per conto mio confesso essere il prodotto di una sicurissima convinzione.

Come da principio ho detto, la questione, intorno alla quale si discute, mi sembra abbastanza illustrata dalle parole dell'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; mi permetterò semplicemente di aggiungere che se relati-

vamente alle decisioni della Corte dei Conti può suscitarsi qualche indagine che abbia analogia con quelle che la Corte di cassazione è chiamata a risolvere, non bisogna però perdere di vista sopra quale sfera di leggi si esercita questa indagine.

Ora qual'è la sfera delle leggi che si tratta di vedere se siano state violate, se siano state bene o male applicate?

Non saranno altre leggi che le leggi dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione generale, oppure della contabilità.

Ora queste leggi hanno esse quell'intima connessione che l'ingegno dell'onorevole Siotto Pintor scorge in esse con tutto l'edificio della legislazione?

Queste leggi possono esistere sotto forme diverse.

Queste leggi, sono per così dire, il cemento dell'amministrazione, ma queste leggi non formano quell'ordine generale, che abbraccia i diritti della società, che protegge le fortune dei cittadini; dunque a chi apparterrà di preferenza il conoscere se siano state violate queste leggi? Alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato?

Io intendo che in astratto si possa scorgere qualche analogia colle attribuzioni della prima di quelle istituzioni; ma sembrami molto più razionale che il vero tutore di quelle leggi, sia il Consiglio di Stato, e mi maraviglio di aver udito l'onorevole Siotto Pintor muovere tante difficoltà a questo riguardo, dopo che egli invocava l'esempio di un paese vicino, e lo invocava appunto per mostrare quanto potessero estendersi le attribuzioni del Consiglio di Stato; mentre egli avrebbe voluto che fosse l'organo prescelto a sostenere leggi avanti al Parlamento.

Ora io dico, qual'è quel corpo che avendo una missione così elevata in materia di leggi non possa averla almeno per poter tener le veci della Corte di cassazione, quando si tratta di rivendicare l'osservanza della legge in materia di contabilità, in materia di amministrazione?

L'onorevole Siotto Pintor, il quale si degnamente sede nella Corte di cassazione, mi permetta che penetrato della riverenza che ho professato sempre per quell'illustre Consesso, lo preghi a considerare che abbastanza vasta è la sfera di quella magistratura, da non aver essa a temere sia menomata la sua dignità, perchè sono lasciate al Consiglio di Stato le questioni intorno ai limiti dell'autorità della Corte dei Conti.

È questo, secondo io penso, uno di quei principii pei quali le istituzioni dei tempi moderni si distinguono da quelle, per altro degnissime di riverenza, che ci pervennero dai nostri maggiori, è l'idea della divisione dei servizi sociali, che siccome in tante altre parti dell'economia sociale, si è fatto strada anche nelle attribuzioni dei poteri pubblici; ed è per questo verso che si sono andate perfezionando le istituzioni dello Stato.

Teniamo dunque questa via, e non abbiamo timore che per averla seguita siamo condotti in errore e che

ci siamo meritati le censure che contro questa legge ha scagliato l'onorevole Senatore.

Senatore **Mameli**. Io non parlerò della questione relativa alla inamovibilità. Il voto del Senato l'ha già risolta in senso affatto contrario allo scopo che si aveva proposto il signor Senatore Siotto-Pintor; non è più lecito, nè conveniente il ritornare sull'istesso proposito, perchè questo sarebbe l'istesso che sottoporre a discussione e censura il voto già emesso. Ripeterò solo, che l'indipendenza sta nel carattere delle persone che conoscono e rispettano la propria dignità.

Non intratterò neppure il Senato sull'altra questione gravissima, sollevata pure dal Senatore Siotto-Pintor, circa la convenienza di attribuire funzioni prettamente giudiziarie al Consiglio di Stato, secondo il sistema di organizzazione del contenzioso amministrativo sancito colla legge del 1859 in tempo dei pieni poteri.

Il Senato sarà in breve chiamato a discutere questo punto di legislazione, mentre un progetto di legge è stato già presentato alla Camera elettiva per investire i tribunali ordinari anche del contenzioso amministrativo: ne io voglio pregiudicare il voto del Parlamento.

Io limiterò le mie parole all'articolo 43 che cade unicamente ora in discussione. Se si trattasse di concedere l'appellazione al Consiglio di Stato dalle decisioni nel merito pronunciate dalla Corte dei Conti, ovvero di attribuirne al Consiglio istesso la cognizione anche in via di revocazione, io non avrei da replicare alle ragioni addotte dal Senatore Siotto Pintor, le quali sono a ciò puramente riferibili per quanto mi è sembrato.

Ma è ben altro il concetto della legge, la quale ammette il giudizio di revocazione avanti la Corte stessa, ed attribuisce al Consiglio di Stato la decisione sui ricorsi per annullamento, i quali possono essere soltanto provocati per eccesso di potere e per incompetenza. Considerata la cosa sotto questo rispetto, non havvi autorità più competente a giudicare quali siano i veri confini della giurisdizione della Corte dei conti.

Ciò è tanto vero, che le cause di conflitto giurisdizionale, positivo o negativo, che sorgono fra i Tribunali ordinari e quelli del contenzioso amministrativo, debbono secondo le vigenti leggi risolversi dal Re, col voto del Consiglio di Stato, che è unicamente consultivo, e tale in conseguenza, che non toglie all'autorità amministrativa superiore l'arbitrio di risolvere altrimenti il conflitto.

Questa legge pertanto, che attribuisce al Consiglio di Stato la necessaria giurisdizione per decidere le controversie di eccesso di potere o di competenza cui possano dare occasione le sentenze della Corte dei Conti, è un vero progresso, che noi dobbiamo favorevolmente accogliere, facendone plauso al Ministro.

Presidente. Se non vi è altra osservazione rileggerò l'articolo 43.

Art. 43.

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio ».

(Approvato).

Art. 44.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

« a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

« b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

« c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

« d) Il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

« Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

« Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria ».

(Approvato)

Art. 45.

« Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile. »

(Approvato).

Art. 46.

« La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni. »

(Approvato).

Art. 47.

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente. »

(Approvato).

Art. 48.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. »

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 49.

« Con Regio Decreto a proposizione del Ministro delle finanze, sentita la Corte dei Conti, saranno stabilite:

« a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

« b) Le norme da seguirsi per la verifica e per l'accertamento dei conti dell'Amministrazione. »

(Approvato).

Art. 50.

« La Corte dei Conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.

« Il Presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 51.

« Le Corti dei Conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso-amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia. »

(Approvato).

Art. 52.

« Commissioni temporanee nominate con Decreti regii, a proposizione del Ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

« Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei Conti. »

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti in Torino sarà, senza interruzione e senza che occorran nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei Conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge. »

(Approvato).

Art. 53.

« Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse province del Regno. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io invidio la serenità d'animo colla quale il nostro ufficio centrale ha potuto accogliere il progetto di legge che siamo venuti discutendo, e sono dolente di non essermi potuto associare; ma siccome il difetto di serenità, non è colpa ma disgrazia, io spero che dai miei onorandi colleghi mi sarà volentieri perdonato, se quantunque non consenziente su molti punti di questo progetto di legge, io tuttavia ho creduto dovermene stare silenzioso; ed il Senato comprenderà facilmente le ragioni che mi hanno mosso, imperocchè egli sa e sente, che non si debbono suscitare e porre in evidenza certe questioni se non si ha sufficiente fiducia di risolverle efficacemente, e nel senso che si crede maggiormente desiderabile.

Io tuttavia, perchè questo mio silenzio non sia male interpretato, debbo ripetere e confessare, che su alcuni articoli non ero per nulla consenziente coll'ufficio centrale e, fra questi accennerò in particolare gli articoli 11, se non erro, ed il 19 relativi alle pensioni.

Se io rompo ora questo silenzio, lo faccio perchè mi pare che lo si possa innocuamente.

Io però mi limito a proporre al Senato di prendere atto di quello che ha dichiarato l'onorevole Ministro delle Finanze nella seduta di ieri, quando rispondeva alle giuste (a mio senso) osservazioni presentate dal Senatore Pernati. Egli disse, che considerava la disposizione relativa alle pensioni di cui negli articoli 11 e 19 come sospese dal disposto dell'articolo 53. Questo concetto, espresso ieri, fu pure da lui precedentemente espresso alla Camera dei Deputati senza incontrare opposizione.

Ci sarebbe forse da osservare che se veramente la cosa sta così non si saprebbe immaginare, quando potrebbero avere effetto le disposizioni degli articoli 11 e 19, poichè esse per ora sarebbero sospese dall'art. 53; e quando venisse fuori una legge sulle pensioni, che regolasse questa materia, sarebbero regolate da questa ultima; ma checchessia di ciò pare che le parole pronunziate dall'onorevole Ministro abbiano un'importanza che non possa essere disconosciuta, e che quindi sia cosa opportuna il prenderne atto.

Ministro delle Finanze. Ieri ebbi l'onore di dichiarare al Senato, che giusta quanto si era inteso nella Camera elettiva, l'articolo 53 ha per effetto di lasciare le cose come oggi sono, e per conseguenza l'articolo 11, non avrà altra applicazione che quella che oggi per avventura potesse avere stante le norme vigenti in alcune province.

Quanto all'articolo 19 in cui viene detto, che i Decreti relativi a pensioni sono sottoposti alla Corte dei Conti per la loro registrazione, evidentemente fino a che dura lo stato attuale delle cose, per cui in parecchie parti d'Italia le pensioni si conferiscono per Decreto reale, l'articolo 19 riceverà la sua piena applicazione. Esso però non riceverà, per avventura, più applicazione allorchando il Parlamento, in occasione della legge generale sulle pensioni che sarà sottoposta alle sue delibe-

razioni, creda d'ordinare che le medesime si abbiano a dar non più per Decreto reale, ma con semplice declaratoria, come succede in Toscana.

Onde conformemente al desiderio enunciato dall'onorevole Senatore Alfieri, io non esito dal dichiarare nuovamente che l'articolo 53 nulla immuta a quanto si fa oggi e che per conseguenza l'articolo 14, non avrà altro effetto che quello che per avventura oggi si avesse per le norme vigenti in qualche parte d'Italia.

Presidente. Il Senatore Alfieri non intendendo formulare alcuna proposta al riguardo metterò ai voti l'articolo 53.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 54.

« La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione. »

(Approvato).

Viene in ultimo la tabella degli stipendi:

Presidente	L. 15,000
Presidente di sezione	» 12,000
Consiglieri e procuratore generale »	9,000
Segretario generale	» 8,000
Ragionieri { di 1. ^a classe	» 6,000
{ di 2. ^a classe	» 5,000

(Approvato).

Si passerà allo squittinio segreto.

Ministro delle Finanze. Pregherei il Senato che, prima di passare allo squittinio segreto su questo progetto di legge, volesse mettere in discussione l'altro progetto che vien subito dopo nell'ordine del giorno, che a mio avviso non può dar luogo a discussione e potrebbero così essere votati tutti e due assieme.

Voci. Si! si!

Senatore **De Monte.** Avrei da fare delle osservazioni sopra questo progetto di legge.

Voci. Si voti! si voti!

Presidente Si procederà dunque allo squittinio segreto sul progetto di legge relativo alla Corte dei conti.

(Il Senatore **Segretario Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti	72.
Favorevoli	49.
Contrarii	23.

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DELLA SOVRIMPOSTA DEL DECIMO DI GUERRA A VARIE TASSE.

(V. atti del Senato n. 186).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge relativo all'applicazione a varie tasse della sovrimposta del decimo di guerra, il quale è composto d'un unico articolo, di cui darò lettura.

Articolo unico.

« Le disposizioni delle leggi 5 e 9 Luglio 1859, numeri 3862 e 3487, e 5 dicembre 1861, N. 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrainposta di guerra, sono anche applicate in tutte le province del regno alle tasse di qualsivoglia specie che sono imposte dalle seguenti leggi:

« 1. Legge 21 aprile 1862, N. 585, sulle tasse di registro;

« 2. Legge 21 aprile 1862, N. 586, sulle tasse di bollo;

« 3. Legge 21 aprile 1862, N. 587, sulle tasse di mano-morta.

« 4. Legge 6 maggio 1862, N. 593, sulle tasse ipotecarie.

« L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi ».

È aperta la discussione generale.

Senatore **De Monte.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Monte ha la parola.

Senatore **De Monte.** Questa legge pare che sia nel momento inopportuna quanto alla sua discussione. Bisogna rammentare che le leggi sul registro e sul bollo hanno provocati molti reclami dalle province meridionali, e l'altro giorno ancora è stato qui presentato un reclamo mercè una petizione della provincia di Messina.

In seguito alle discussioni, osservazioni, meditazioni, e provocazioni ancora che si sono elevate nell'altro ramo del Parlamento, intorno al presente schema di legge, non ha dubitato il Ministero di promettere formalmente che all'apertura della sessione si sarebbe presentata una legge la quale avrebbe radicalmente portate delle novità per tutto il Regno d'Italia.

Ora, se tale è lo stato delle cose, mi sembrerebbe che alla stagione in cui versiamo, al chiudersi della sessione, nel punto in cui tante province reclamano contro le leggi sul registro e bollo, non sia cosa nè politica, nè opportuna, che mentre non sono rimarginate ancora le piaghe che si sono credute da quelle leggi inferite, si riaprano esse mercè questo trovato di applicare il decimo di guerra alle tasse di registro e bollo.

Per tale motivo io mi prendo la libertà di chiedere al Senato che si aggiorni la discussione di questa legge fino a quando il Parlamento avrà potuto discutere le novelle proposte che gli saranno fatte dal Ministero, e perciò propongo la seguente mozione: « Il Senato, attesa che ha il Ministero in occasione dell'ultima legge sulla spedizione delle sentenze nelle province meridionali solennemente promesso di proporre nella prossima sessione un riesame della legge sul registro e sul bollo, il quale riesame non può non poggiare a principii più largamente liberali e più rispondenti alla dignità della patria comune, rinvia la discussione della legge per l'applicazione della sovrainposta del decimo di guerra, alle tasse di registro e di bollo, alla sessione ventura, e dopochè avrà avuto luogo il promesso riesame.

Presidente. Invito il Senatore De Monte a far passare la sua mozione al tavolo della presidenza.

(Il Senatore De Monte la trasmette).

Rileggerò questa mozione, poi interrogherò il Senato per vedere se l'appoggia (*V. sopra*).

Prego ora i signori Senatori che appoggiano questa mozione a sorgere.

(Appoggiato).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore De Monte trova inopportuno questo progetto di legge, e vorrebbe che se ne differisse l'esame alla sessione ventura, allorchando cioè verranno in discussione quegli emendamenti alle tasse di registro e bollo, che il Ministero si trovasse nella necessità di proporre dopo aver preso conoscenza di tutti gli inconvenienti che vennero lamentati, od almeno di tutte le lagnanze elevate contro queste tasse.

Io debbo prima di tutto osservare che il Ministero ha preso solenne impegno di studiare accuratamente queste lagnanze, e quindi di presentare, al riaprirsi della sessione parlamentare, le modificazioni e gli emendamenti che potrebbero ravvisarsi opportuni; non ha preso però impegno di proporre una legge, per cui vengano radicalmente modificate le leggi sulle tasse di registro, e di bollo, nè ha mai detto che queste leggi non fossero informate a principii meno liberali.

Nondimeno checche sia di ciò che al riaprirsi della ventura sessione si verrà a fare circa a tali leggi, io non so per verità come possa tornare opportuna e logica la sospensione della discussione e della votazione di questo progetto di legge.

Agli occhi di moltissimi giureconsulti che mi recai a dovere di consultare, fu considerato come fuori affatto di dubbio che il decimo di guerra si dovesse applicare intieramente alle leggi sulle tasse di registro, e bollo e alle altre leggi che sono enumerate nel progetto di legge che ora sta d'innanzi il Senato.

Tuttavia obbiettavasi da qualcuno che essendosi mutati i titoli di queste leggi, ed essendo taluna di esse posteriore a quella del decimo di guerra, non potesse questa applicarsi alle medesime, ciononostante il Ministero non ha esitato ad applicare il decimo di guerra e a farlo riscuotere sopra le tasse che sono indicate nell'attuale progetto.

La legge dunque che sta davanti al Senato è in piena ed intiera esecuzione; solo a togliere ogni ombra di dubbio il Ministero ha creduto opportuno di provocarne una che è una vera declaratoria davanti al Parlamento.

Debbo dichiarare del resto, per quanto mi consta, che nessuna obbiezione venne elevata davanti ai Tribunali contro l'applicazione del decimo di guerra fatta dal Ministero. Si vede in certo modo che il pubblico ha accettato che la legge precedente relativa al decimo di guerra dovesse anche applicarsi alle nuove tasse.

Ora se venisse adottato il temperamento proposto dal-

l'onorevole Senatore De Monte e la legge attuale non venisse votata, quali ne sarebbero le conseguenze?

Per i contribuenti le conseguenze sarebbero intieramente le stesse; il decimo di guerra sarebbe riscosso come prima; ben potrebbe per avventura taluno cavillare, elevare quistioni, ingolfarsi in spese di lite; ma io credo che tali spese tornerebbero tutte a carico di lui, imperocchè veggo che la Commissione della Camera e l'ufficio centrale del Senato hanno quasi convenuto che questa legge poteva per avventura in qualche parte reputarsi superflua, ma che ad ogni modo era utile che venisse votata per togliere ogni dubbio, ogni pretesto a ciò che deve sempre per quanto è possibile evitarsi, cioè alle liti davanti ai Tribunali.

Per tali motivi la dilazione della votazione di questo progetto di legge non sgraverebbe i contribuenti di nulla e non farebbe altro che lasciare aperta la via a qualche contestazione; perciò anche nell'interesse dei contribuenti debbo pregare il Senato a volere dare il suo voto favorevole al progetto che gli è sottoposto.

Senatore De Monte. Se col fatto questa imposizione siasi applicata anche alle tasse di registro e di bollo io lo ignoro; ma ciò non condurrebbe alla soluzione della questione, perchè noi stiamo al *quid jus*; poichè se il Governo nell'altezza del suo potere fosse poi riuscito ad esigere questo aumento alle tasse, certamente ciò non risolverebbe per nulla la questione.

Perciò io credo che la cosa debba essere risolta dalla saviezza del Senato secondo il principio che mi pareva molto ragionevole, sì anche secondo ciò che il signor Ministro delle finanze si compiaceva di dire poco anzi, cioè che formerà oggetto di gravissima ponderazione e di gravissimo studio, il vedere quali e quante riforme possono essere apportate alle leggi del registro e del bollo. Sta in fatto che in tutte le province napoletane e siciliane, non so nelle altre, non si è fatto sosta dal reclamare, ed a questo proposito, mi permetta il Senato di ripeterlo ancora una volta, l'altro giorno la provincia di Messina ha presentato i suoi reclami.

Dunque mi pare che la legge non sia bene attuata.

Ora mi sembrerebbe che mentre siamo quasi alla vigilia di vedere compiute utili riforme, che non fosse opportuno di venire a rincarire sulla materia coll' esigere un decimo sopra quella legge che è invisa per lo meno a quelle province sia per la sua novità, sia per altra ragione.

Ecco perchè a me parrebbe che fosse espediente lo aspettare le deliberazioni che dal Parlamento saranno prese nella novella Sessione, dietro gli schiarimenti che avrà potuto dare il Ministro.

Presidente. Interrogherò il Senato se intenda o no accogliere la proposta sospensiva del Senatore De Monte.

Chi intende di accoglierla, voglia sorgere.

(Non è approvata).

Senatore De Monte. Debbo poi parlare nel merito della legge.

Presidente. Parlerà dopo: ora rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3862 e 3847, e 5 dicembre 1861, N. 862, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrainposta di guerra, sono anche applicate in tutte le province del Regno alle tasse di qualsivoglia specie che sono imposte dalle seguenti leggi:

« 1. Legge 21 aprile 1862, N. 585, sulle tasse di registro;

« 2. Legge 21 aprile 1862, N. 586, sulle tasse di bollo;

« 3. Legge 21 aprile 1862, N. 587, sulle tasse di mano-morta;

« 4. Legge 6 maggio 1862, N. 593, sulle tasse ipotecarie.

« L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi ».

Il Senatore **De Monte** ha la parola,

Senatore **De Monte.** Dirò, come è costume di ciascun di noi, liberi sensi in semplici parole.

Il principio motore di tutte le deliberazioni finora prese in materia d'imposte è stato quello di colmare a qualunque costo il vuoto della finanza: e quindi sonosi adottati i progetti, che senza uniformità di sistema, si sono andati alla spicciolata presentando, senza cercare se altri mezzi vi fossero più adatti, più conducenti, meno invisibili all'universale. Ed a codesti progetti han fatto eco alcune voci di doversi pagare, pagare e sempre pagare.

Nè io già ricuso il principio di dovere i cittadini accorrere ai bisogni dello Stato, ed han mostrato le province meridionali che senza la menoma ritrosia, anzi con tutto lo slancio possibile si sobbarcarono, in occasione dell'unificazione del Debito Pubblico, all'ingente Debito Nazionale. Ma vuolsi che le pubbliche imposte, per gravose che siano, vengano dettate da principii razionali e paternamente attuate.

Ed affinché non sorga il menomo dubbio sui miei principii economico-politici, io ne farò qui la mia professione:

1. Esser dovere di ogni cittadino di accorrere con tutte le sue forze ai bisogni dello Stato;

2. Le imposizioni però dover essere così distribuite, che una parte dei profitti dei cittadini e delle loro rendite vada in quelle travolta; non mai che le imposizioni assorbiscano il prodotto ed attentino al produttore;

3. Non dover mai le imposizioni impedire lo sviluppo della ricchezza nazionale, che sta, lontano il timore d'un continuo controllo del fisco, nella piena libertà del traffico e delle civili e commerciali transazioni;

4. Doversi dar luogo ad un sistema logico di pubbliche imposte, non mai che sian queste dettate alla spicciolata, e con modi empirici. Dover esse in ogni caso rispondere ai veri bisogni dello Stato, bisogni ac-

certati, nè punto accresciuti da spese improvvise e non bene ponderate.

5. Dover le imposte versare su di materia veramente tassabile, non immaginaria, non supposta, non congetturale, e sulle riscossioni certe non già più o meno rimotamente possibili dei cittadini.

6. Dover essere le imposizioni equamente distribuite ed eguagliate fra tutti i contribuenti; nè aversi a dare una classe privilegiata, come quella che possiede nel portafogli la propria fortuna, che gode di tutti i benefici del Governo e se ne sottrae ai pesi;

7. Da ultimo, fermata la sicurezza delle persone e delle proprietà, potersi imporre novelle contribuzioni secondo che i veri bisogni dello Stato richieggano, od aumentare le antiche a misura dell'incremento del commercio interno ed esterno, e dell'aumento della ricchezza pubblica.

Questi sono i miei principii, nè al certo io m'intratterò a parafrasarli o a farne l'applicazione, non essendo questo nè il luogo, nè il tempo opportuno. Nè d'altra banda additerò qui imodi affini di diminuire in grandi proporzioni il nostro debito nazionale; onde il corollario della diminuzione dei pubblici balzelli. Codesti modi non appartengono per fermo alle scienze trascendentali, ma avrebbero uopo di venire opportunamente e corrispondentemente sviluppati.

Dirò solo che, quanto a me, la scienza della economia pubblica è la esattissima fra le scienze esatte, come quella che parte da principii e da fatti. Onde non si può pascere dei nonnulla; ed è affatto diversa dalla poesia, alla quale soltanto va raccomandato il gran precetto del Cigno di Penosa, di trarre la luce dal fumo, onde i grandi miracoli dell'arte nei Ciclopi, in Scilla e Cariddi, nelle selve e nelle isole incantate.

La scienza dell'economia pubblica è tutt'altro che poesia; ella si tien ferma ai suoi principii, e trattandosi di tributi non ve ne ha plausibili, se non quelli che possano dirsi attemperati ai notissimi postulati che la scienza meritamente elevò al grado di assiomi.

E per accostarmi al progetto di legge che ci occupa, dirò sembrarmi impossibile che voglia aggiungersi il decimo di guerra, come coda alla grande cometa delle leggi sul registro e sul bollo. Il decimo di guerra fu aggiunto alle antiche imposizioni, le quali non erano informate agli attuali bisogni dello Stato; onde fu creduto meritassero un'aggiunta. Ma le leggi sul registro e sul bollo furono discusse e promulgate un anno appresso a quella del decimo di guerra, e la loro approvazione non potè non avere per base lo stato attuale della cosa pubblica; nè è da supporre che leggi di conio novello fossero immaginate nello scopo di appicarvi una giunta. Ammetto che si rattoppino gli abiti vecchi, ma un abito novello che meritasse delle giunte farebbe fede della poca abilità del costruttore.

Dirò pure di sembrarmi di non aver mai i pubblicisti ammesso di potersi dare la fisionomia di legge dichiarativa ad una legge d'imposte; conoscendo tutti che la

retroattività sia lo effetto massimo delle leggi dichiarative, e che codesta qualità appunto sia in diametrale opposizione con ogni legge d'imposte.

Dirò eziandio che se le province meridionali non cessano di reclamare contro le leggi anzidette, sì che è appena qualche giorno, che si è letta in Senato la corrispondente petizione della provincia di Messina, non vuolsi al certo riaprir la piaga ben lontana dall'essere rimarginata, con un novello trovato che esaspera, non lenisca la ferita.

Non vi parlerò in fine delle antiche province o delle annesse, le quali hanno assai degni rappresentanti, e trovansi al postutto, sott'ogni rapporto, in assai miglior posizione delle meridionali.

Aggiungerò poche altre parole intorno alle province napoletane ed alle siciliane. In quelle siamo ben lontani dall'aver sicurezza di persone e di proprietà, nè vi sarà alcuno che osi negarlo. Di queste poi lo stato, per circostanze da esse indipendenti, non è sicuramente normale. Le une e le altre han dimostrato la morale impossibilità di attuarsi le nuove leggi sul registro e sul bollo: nelle une e nelle altre, che alla fin fine formano quasi una metà della popolazione italiana, non si vorrà gittar semi di scontento, anzi sarà uopo mostrare come il Governo paternamente accorra e faccia buon viso ai loro richiami.

Per quali motivi sono d'avviso che la legge in discorso debba venir rifiutata dalla saggezza del Senato.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Trattandosi di un solo articolo, secondo il disposto del nostro regolamento si passerà alla votazione per squittinio segreto.

Senatore **Quarelli Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Quarelli.** Le leggi del 1859 e del 1861 colle quali fu stabilita l'imposta del decimo di guerra comprendevano specialmente le tasse di registro e di bollo ed altre cui si riferisce il progetto in discussione; certamente non erano indicate le leggi emanate posteriormente sovra tali materie, ma contemplavano in genere simili imposte.

Ora, non vi ha dubbio che le successive leggi emanate nel corrente anno sul registro e sul bollo, ed altre non sieno della stessa natura; e siccome queste imposte erano state colle leggi precedenti in genere aumentate del 10 per 0/0, così l'ufficio centrale non ha ravvisato dubbio che tali tasse fossero anche soggette all'imposta del decimo di guerra.

La necessità dell'aumento delle imposte è troppo evidente, perchè sappiamo quanto sia necessario che le rendite dello Stato siano aumentate ed abbiano un sussidio maggiore di quello che ricavavano dalle precedenti imposte. Perciò sia la lettera, sia lo spirito della legge non lasciano luogo a dubitare che l'imposta del decimo di guerra stabilita colle leggi del 1859 e 1861, si debba estendere alle tasse riordinate colle leggi emanate nel 1862, ed alle quali ha tratto il progetto in discussione.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Prima di passare alla votazione per squittinio segreto su questo progetto, domanderò al Senato se intende votare anche l'altro progetto per l'autorizzazione di spese straordinarie occorrenti al compimento dei lavori nel porto di Livorno.

Voci. Sì, sì.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA SPESA STRAORDINARIA OCCORRENTE
A COMPIMENTO DEI LAVORI NEL PORTO
DI LIVORNO

(V. *Atti del Senato*, N. 199)

Presidente. Darò lettura di questo progetto (*Vedi infra*).

Senatore **Pinelli.** Faccio osservare agli onorevoli miei Colleghi che non si è votato l'articolo del progetto di legge precedente.

Presidente. Non si è votato, perchè trattandosi di un progetto compreso in un solo articolo, secondo il regolamento non si mette a partito.

Dichiaro aperta la discussione sul progetto di legge ora letto.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa di L. 3,300,000 che ancora resta a farsi per compiere i lavori del porto nuovo di Livorno ».

(Approvato)

Art. 2.

« Tale spesa verrà ripartita nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo con corrispondente designazione nei vari esercizi come in appresso:

« Esercizio 1862, capitolo 152	L.	826,412
1863 »	»	1,000,000
1864 »	»	1,000,000
1865 »	»	473,588

Totale L. 3,300,000

(Approvato)

Leggerò al Senato l'art. 45 del regolamento :

« Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo non suscettivo di divisione non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senza altro alla votazione per appello nominale, e per squittinio segreto.

« Ove l'articolo sia suscettivo di divisione o siano proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo, e sui singoli emendamenti, poi si procederà alla votazione segreta come è detto nel paragrafo precedente ».

Voci. L'ordine del giorno per domani.

Presidente. L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente :

TORNATA DEL 13 AGOSTO 1862.

Discussione dei progetti di legge :

1. Costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po ed altre relative disposizioni;
2. Autorizzazione della spesa necessaria alla costruzione di un antemurale e di un bacino da carenaggio nella cala di Palermo,
3. Ordinamento uniforme del personale di segreteria nelle prefetture e sotto-prefetture del Regno.

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi dianzi approvate.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sulla legge per l'applica-

zione della sovrimposta del decimo di guerra a varie tasse:

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrarii	7

(Il Senato approva).

Sulla legge per la spesa straordinaria al compimento dei lavori nel porto di Livorno:

Votanti	71
Favorevoli	50
Contrarii	21

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLXV.

TORNATA DEL 14 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Discussione sul progetto di legge per la concessione della costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po — Proposta sospensiva del Senatore Jacquemoud — Discorso contro il progetto del Senatore Gioia — Risposta del Senatore Menabrea e del Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Salmour in favore — Schiarimenti chiesti dai Senatori Giallina e Pernati, e forniti dal Ministro delle finanze — Ritiro della proposta sospensiva — Approvazione di un ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale, consentito dal Ministro — Aggiornamento della discussione degli articoli a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, degli esteri ed il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono anche quelli dell'istruzione pubblica e della guerra.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato. Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3125. Diego Gulli di Scilla domanda di essere riammesso al posto di ricevitore doganale di quel Municipio, dal quale allega essere stato rimosso dal Governo Dittatoriale senza legittima causa.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE
DI UN CANALE D'IRRIGAZIONE
DA DERIVARSI DAL PO.

(V. atti del Senato N. 191).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la concessione della costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po. Leggo il progetto di legge:

Art. 1.

È approvata, colle modificazioni infra notate e già assentite dai concessionari, la convenzione in data 9 maggio 1862, intesa tra i ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze da una parte, ed i signori L. Col. William Campbell Onslow, William

Walter Cargill, Patuik Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire e Edwin Cox Nicholls dall'altra, per la costruzione e per l'esercizio di un canale da derivarsi dal Po a Chivasso, non che per la cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia. »

Art. 2.

« Su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla Società; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprietà che la Società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della Società concessionaria, sarà proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

« La proibizione rispetto ai canali già esistenti avrà effetto dal giorno della promulgazione della presente legge; rispetto ai nuovi dal giorno del tracciamento di ciascuno di essi.

« Le contravvenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquecento a mille, e ciò oltre l'obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato e del ristoro dei danni verso chi di ragione. »

Art. 3.

« I comuni, le province ed i corpi morali sono autorizzati ad assumere, salva l'approvazione a termini

della legge comunale e provinciale, quel numero d'azioni e di obbligazioni che trovassero opportuno, al fine d'agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più di 3 anni in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale. »

Art. 4.

« Il canale, di cui nella presente legge, prenderà il nome di canale Cavour. »

La discussione generale è aperta.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud. È riacrescovole che una legge di questa importanza che deve cagionare allo Stato una spesa di 80 milioni, e forse del doppio di questa ingente somma, venga discussa in un momento in cui le sedute dell'altro ramo del Parlamento essendo sospese, non sarebbe più possibile di introdurre una qualche modificazione senza ritardarla.

Ma fortunatamente questa legge è una di quelle che si possono ritardare di alcuni mesi, atteso che questo progetto di canalizzazione fu già iniziato nel 1853, che si dà ai concessionari un tempo di quattro anni per eseguire le opere, con sei mesi per incominciarle, e quindi un ritardo di tre mesi non può portare grandi inconvenienti.

Io comincio per dichiarare sinceramente che riconosco l'utilità economica della proposta canalizzazione, e che io non muovo il menomo dubbio né sulla solvibilità, né sull'onorabilità dei concessionari; ma affinché questo lodevolissimo lavoro produca i vantaggi che si desiderano, è necessario che la concessione non sia fatta a condizioni troppo gravose per l'erario, per le province e per i comuni interessati all'esecuzione dell'opera. In conseguenza io desidero la soluzione di molti dubbi che mi si presentano nel capitolato. Del resto una legge di tanta importanza non può essere votata dal Senato senza una seria discussione.

Il contratto coi concessionari mi pare lesivo per le finanze.

In primo luogo le finanze vendono per 20 milioni e 300 mila lire i canali de' canali alla Compagnia; ma il Tesoro non riceve in realtà che 19 milioni e 400 mila lire. Questi canali non rendono che 900 mila lire; ma il Governo si obbliga ad aggiungervi più di 300 mila lire annue, poiché garantisce l'interesse del sei p. 0,0 oltre un terzo p. 0,0 per l'ammortamento del capitale intero.

Inoltre la spesa di questa canalizzazione che era stata calcolata a 35 milioni nel 1853, viene calcolata nel 1862 al 20 per cento in più senza nuova perizia, oltre 2 milioni circa per le spese impreviste.

Dimodoché adesso, la spesa per compiere l'opera fu portata da 35 a 54 milioni e 400 mila lire.

In questo stato di cose bisogna fare un calcolo comparativo tra il capitale a spendere dallo Stato per procurare i vantaggi di questo nuovo canale e i benefici che ne possono derivare. Ora lo Stato si troverà sobbarcato in primo luogo ad una spesa di 80 milioni, poiché dà annualmente una somma per l'ammortamento di quel capitale; in secondo luogo, egli si è impegnato ad una garanzia d'interesse al sei per cento dei proventi netti della locazione dell'acqua. Nei primi anni egli dovrà supplire annualmente forse due o tre milioni, e probabilmente in media cento milioni nei cinquant'anni. Ammettiamo anche la metà, cioè 50 milioni; non è men vero che una canalizzazione che doveva compiersi con una spesa di 35 milioni, avrà costato allo Stato almeno 130 milioni, cioè più di tre volte la spesa calcolata nel 1853.

Oltre di ciò vi sono nel capitolato alcuni articoli, i quali non mi sembrano molto chiari, e sui quali io credo di dover richiamare l'attenzione del Senato e le spiegazioni del Ministero.

Primieramente io non vedo nessun limite stabilito né alle spese d'esercizio, né alle spese d'amministrazione di cui nell'art. 33 del capitolato, quindi non si può prevedere fino a quanto lo Stato dovrà supplire agli interessi, imperocché, secondo che queste spese saranno più o meno vistose, l'interesse a cui dovrà supplire l'erario sarà maggiore o minore in proporzione.

In secondo luogo, questo lavoro è stato dato a corpo, in una larga scala, cioè 54 milioni e 400 mila lire, di modo che se è eseguito con minore spesa, lo Stato non se ne vantaggerà per nulla e sarà sempre obbligato di pagare gli interessi sul capitale di 54 milioni e 400 mila lire.

In terzo luogo (e questa osservazione mi pare avere una grande portata) non è determinato come dovrà essere pagato quest'ammortamento. Passeranno forse tre o quattro generazioni d'amministratori, e chi può rispondere se dopo i cinquanta anni (termine della concessione) si troveranno nella cassa dell'amministrazione gli ottanta milioni che devono essere corrisposti agli azionisti ed ai portatori delle obbligazioni?

La mia osservazione acquista tanto maggior peso, che il Governo si è impegnato presso alla Società ad autorizzare le province, i comuni ed altri corpi morali a prendere delle azioni o delle obbligazioni.

Lo Stato deve quindi prendere le precauzioni necessarie affinché il capitale somministrato da questi corpi morali non sia esposto a nessun rischio e che sia integralmente rimborsato dalla Società, allo spirare dei cinquanta anni.

Per queste considerazioni sarebbe molto opportuno di determinare chiaramente il senso di varii articoli del capitolato.

Io addotto le conclusioni dell'ufficio Centrale, ma il Governo è parte nella convenzione e le sue dichiarazioni sarebbero insufficienti quando non fossero accettate dai concessionari.

Mi pare dunque che sarebbe miglior consiglio di rimandare la discussione di questa legge alla prossima riunione delle Camere; e quindi faccio una proposta sospensiva, riservandomi di proporre degli emendamenti al capitolato, quando la mia proposta sospensiva non fosse adottata, o che gli schiarimenti che ho domandati non siano soddisfacenti per persuadermi dell'opportunità della legge di cui si tratta.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia la proposta sospensiva fatta dal Senatore Jacquemoud.

Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi.

(Appoggiata)

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gioia.

Senatore Gioia. Il presente progetto di legge ha destato obiezioni e difficoltà gravi, le quali mi paiono non indegne di occupare per qualche tempo la vostra attenzione.

Dirò parole brevissimo colla semplicità e chiarezza che si richiegono all'importanza dell'argomento.

E avanti tutto, o Signori, io non so nascondere la penosa impressione che ho provata in me stesso al solo leggere dei nomi degli individui, coi quali fu stipulata la convenzione presente. Nomi esotici tutti, e dei quali neppur uno può italianamente pronunciarsi. Questi Signori ho detto fra me, non possono essere gran fatto solleciti, che le nostre terre si irrigino o che le acque del Po volgano a Chivasso, piuttosto che discendere alle lagune. Si farebbe loro grave torto, se si immaginasse che per amore di noi volessero assumersi questa grave molestia.

L'opera loro è opera di speculazione, e di speculazione largamente rimeritata.

Ora, poichè qui trattasi di impresa eminentemente nazionale e portatrice di larghissimo frutto, viene naturalmente in animo di domandare, perchè non siasi tentato con ogni studio di cercare innanzi tutto, mani e capitali e intelligenze italiane che la eseguissero?... So la risposta che mi sarà data: mancare fra noi i capitali e mancare molto più quella fiducia mutua, da cui le associazioni prendono vita e potenza. Ma, o Signori, abbiate per certo che se questi elementi manchino oggi, non mancheranno domani, tanto è prossimo il destarsi di questa Italia a ogni grande e generosa intrapresa. Onde io confesso che al posto dei Ministri, avrei lasciato volentieri che il Po per qualche tempo ancora volgesse le sue acque a Venezia, anzi che accogliere persone forestiere che disegnano o governino l'irrigazione delle nostre terre.

Che cosa non ha saputo fare la Lombardia in tempi, in cui erano scarissimi i capitali e gli aiuti scientifici, per procurarsi alle sue terre irrigazioni sicure ed abbondanti? I suoi lavori idraulici sono anche al di d'oggi argomento di ammirazione e di studio. « Tutto ciò che concerne l'irrigazione (dice giustamente il Pacini nel suo libro sulla proprietà fondiaria in Lombardia) e specialmente l'economia di essa si studiò fra noi, e si ap-

plicò in un modo esemplare, e ci conferisce un primato che nessuno straniero potrebbe contestare in buona fede. Pag. 267. Le spese fatte per questo fine, dice lo scrittore medesimo, non si possono stimare a meno di un miliardo, che, fatta ragione dei tempi equivarrebbe ora a due volte tanto! »

E ciò si fece dagli Italiani di una provincia non vasta, con mezzi e forze proprie, senza che niuno si avvisasse di chiamare aiuti o d'oltre mare o d'oltre alpi.

Ed ora che siamo fatti nazione grande e potente, ora che per isforzi miracolosi abbiam sottratto il collo ad ogni servitù politica, andremo leggermente a subire una servitù economica, che per molti rispetti non sarà meno gravosa e avrà una durata normale di mezzo secolo!

Signori, queste società ultra-potenti che si intromettono in casa nostra armate della ricchezza e degli orgogli della Nazione alla quale appartengono, non mi promettono nulla di buono. Ne avremo pressioni e molestie senza fine; e i nostri posteri (poichè in cinquant'anni entrano anche i posteri) non ci loderanno punto di avere posto in mano di forestieri ciò che una nazione ha di più domestico e di più proprio, la cultura e l'irrigazione delle sue terre!

Ma lasciamo le persone, ed esaminiamo brevemente li stromenti ed i mezzi assegnati a quest'opera.

Non è bisogno, o Signori, che io dimostri la sterminata vastità dell'impresa, che si tratta d'avviare. Il lavoro materiale è immenso, e non è punto minore il lavoro intellettuale, per la grande difficoltà di coordinare l'opera al bisogno, e di conciliare sopra una vasta tratta di terreno gli interessi o contrari o divergenti che si affacceranno sotto mille forme, gelosi e persistenti, oltre quanto si possa mai dire o immaginare.

Ora quest'opera che non esito a chiamare colossale a chi è data e in quali mani?... È data a una società anonima; la quale senza correre niun rischio potrà cullarsi tranquillamente nella certezza di ricevere il sei per cento de'suoi capitali oltre le quote annue di ammortamento.

Che vita dunque e che vigore può mai essere in uno stromento di tal sorta, a cui verrà meno ogni specie di impulsione e di stimolo?

Le società anonime (in generale) rappresentano quanto vi ha di più stupido e di più impotente al mondo, anche quando sono in gioco i loro propri interessi. Ora immaginate che sarà, allorchè (anche facendo poco male) troveranno nel Governo il riparatore generoso e inesauribile della loro imperizia o della loro trascuranza!

Ricordate, o Signori, la transatlantica di Genova. Essa divorò, fino all'ultimo obolo, circa a undici milioni senza che niuno se ne commovesse e senza che venisse mai meno la beata fiducia che è attributo proprio di quella specie di azionisti.

Alla transatlantica potete aggiungerne cento altre, morte in breve periodo per due cause sempre concorrenti, d'infedeltà e d'imperizia. L'elenco è pur troppo lungo e doloroso! Nel caso presente può facilmente im-

maginarsi, che i predestinati avranno guadagni enormi. Gli argini, i ponti, i canali, gli acquedotti e quell'immenso corredo di opere che è necessario a creare una vasta irrigazione arricchiranno i pochi felici che vi avranno mano immediata e diretta. Ma bisogna essere ben prossimi a stato d'innocenza per credere che l'opera sarà condotta con istudio, con zelo, con imparziale apprezzamento di tutti gli interessi, con condizioni ben discusse di solidità e di durata.

Quanto a me, lo dichiaro apertamente, io non ho fede in questa combinazione, dove non iscorgo che una speculazione aspra, indomita, non rattivata da niun raggio di patriottismo, non mitigata da niun sentimento d'affetto, d'interesse nazionale.

Se non che bisogna qui rendere un po' di giustizia al Ministero. Anch'esso dubita e teme quanto temiamo e dubitiamo noi stessi, e in questo punto a mancar di fede, esso o ci uguaglia o ci supera. Imperocchè nel capitolato è una serie di articoli, nei quali è detto: « Che la Società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo i progetti di tutte le opere contemplate nella concessione (art. 21). Che al Governo spetta il diritto di sorvegliare l'esecuzione delle opere, e farle indi collaudare (art. 22). Che a lui è data facoltà di prescrivere tutte le opere supplementari, che fossero necessarie ad assicurare la costante derivazione dal canale (art. 22). Che infine gli appartiene pure il diritto di vegliare al lodevole esercizio di quanto forma oggetto della convenzione, come di sindacare la gestione della Società nella parte economica ».

Ma, o Signori, quante disposizioni le quali da un punto di vista appaiono giuste e necessarie, inchiudono in sostanza la più acra censura che potesse mai farsi al progetto in discorso.

E per verità ha dunque il Governo tanti ozii, ha tanta abilità e prontezza amministrativa, che non bastandogli gli affari suoi propri abbia anche ad assumere il sindacato amministrativo di una impresa vasta, complessa, piena di accidenti, di molestie, di pericoli e di indagini complicatissime? Perchè gittarsi in quel vortice spaventoso, assumendo la suprema vigilanza, e quindi la suprema responsabilità d'ogni cosa che avvenga?

Il Governo, si dice, destinerà degli ispettori che lo rappresentino. Ma, o Signori, siamo di buon conto. Può egli giustamente sperarsi che alcuni pochi individui, poniamo pure abilissimi, lottino con successo verso una Società forestiera, sorretta da protezioni diplomatiche e ricca di ottanta milioni? Non è evidente che essi troveranno più semplice, fors'anche più comodo e più utile di non consumarsi in battaglie, che sarebbero quasi sempre infruttuose? Sento a dire spesso che bisogna vendere i beni nazionali, perchè il Governo è il peggiore degli amministratori. E qui (vedete incoerenza), egli entrebbe in questa specie di Pandemonio colla qualità francamente asserita di *sindacatore economico!*

Ma cerchiamo omai più dappresso le condizioni intime del contratto. In massima, e in tesi generale, io credo, o Signori, che il Governo dovrebbe lasciare che i possessori delle terre si ingegnassero da sé a migliorarle e ad accreterne la produzione. Un governo addobbato da coltivatore o da irrigatore mi fa l'effetto di una apprizione fantastica; di un ente incomprendibile e strano. Io non lo riconosco sotto quelle spoglie non sue, e non sono punto disposto ad applaudirlo.

Nè voglio già negare che in qualche caso (che debbe essere rarissimo) egli non possa essere chiamato a dare sussidi che aiutino l'industria privata a certe imprese tragrandi, che essa da sé non potrebbe condurre. Ma questa assistenza non può sensatamente impartirsi se non in due modi o per via di sussidi determinatamente e chiaramente assegnati, o per via di anticipazioni gradualmente rimborsabili entro un tempo più o meno lontano. Ma intramettersi nella speculazione stessa, e subirne a modo di martire tutte le conseguenze disgraziate, e dichiarare che per cinquant'anni si salderanno buonamente le deficienze e gli errori di un'amministrazione, che può essere disordinata e sleale, è tal concetto che non si può pensarlo senza sconforto e tristezza: tanto è evidente l'enorme sperpero che può indurre la fortuna pubblica.

Nè solamente è qui scapito e danno, ma ingiustizia, reale e flagrante. Imperocchè, chi paga infine queste spese destinate a una stretta zona del territorio nazionale? I contribuenti, non vi ha dubbio, e in più speciale modo i possessori di altre terre a cui quella irrigazione non giova punto. Or parvi egli che in ciò sia giustizia?

So che lo Stato è quasi una grande associazione di mutuo soccorso, dove gli aiuti si danno e si ricevono a vicenda. Ma « est modus in rebus; sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum ». Se si trattasse di sussidii noti, determinati e rimborsabili io non avrei nulla a ridire, e sottoscriverei con giubilo alle proposte. Ma lanciarsi nell'ignoto, e assumere un impegno oscuro, illimitato e durevole per cinquant'anni mi pare tale enormezza, a cui non si acconciano nè le regole della giustizia nè quelle dell'economia.

D'altra parte, chi può misurare le conseguenze di questo antecedente disastroso? In Toscana, in Lombardia, in Romagna, nel Napoletano, nelle Calabrie, in Sicilia, in Sardegna, in ogni lato d'Italia si additano, e in fatto appunto di irrigazione, si sperano miglioramenti importanti, che coll'intervento del Governo potrebbero facilmente operarsi.

Or che faremo, se, come già sento che si vada dividendo per diverse parti della Sicilia, saremo richiesti dell'intervento governativo? Negheremo? Ma si griderebbe alla ingiustizia e al disuguale trattamento. Concederemo? Ma dieci Californie non basteranno alla vastità delle imprese. E mentre abbiamo bisogno estremo di navi, di soldati e d'armi, le rendite dello Stato si

dileguerebbero ad altri intenti, convenientissimi per tempi pacifici e bilanci normali, ma altamente inopportuni, mentre abbiamo bisogno di raccogliere tutte le nostre forze per combattere le battaglie supreme dell'indipendenza.

Signori, io non sono in grado di affermare determinatamente a quali perdite ci sobbarchiamo con questo progetto. Ma pur troppo non mi inganno affermando che esse saranno ingentissime.

I fonti, i cavi, gli acquedotti, gli argini, i lavori murarii di ogni specie arriveranno presto perchè l'interesse degli appaltatori li sospingerà alacramente. Ma non cammineranno sì presto l'assegnamento e l'affitto delle acque, sia per l'indole naturalmente dubitosa e renitente dei proprietari, sia perchè le acque sono inutili, se non siano prima livellati i fondi destinati a riceverle, e la livellazione, come è noto, non può farsi se non con molta fatica e spazio di molti anni.

Abbiam visto le imprese degli acquedotti di Genova e di Torino, da cui si promettevano tesori, languire d'inedia e accrescere le consuete delusioni degli azionisti.

Questa nuova impresa sarà forse meno infelice di quelle, ma io stimo che sia congettura non lontana dal vero quella che ho sentito esprimersi da persone intelligenti, cioè che fatto ragguaglio degli anni si perderanno dallo Stato (un po' più un po' meno) due milioni per anno. Il che in capo a cinquant'anni fa cento milioni; e aggiungendo gli interessi composti dal primo anno in poi, fa una tal altra somma che veramente spaventa.

Vero è che al compiersi dei cinquant'anni i canali e le loro rendite rimarranno allo Stato. Ma il compenso (già per altro pagato cogli ammortamenti) non sarà di gran lunga adeguato alle spese; e ad ogni modo, mentre abbiamo sì urgente bisogno di occuparci dell'oggi, non so qual comfort possano porgere le lusinghe del domani.

Signori, io credo veramente che noi ci moviamo su una strada non buona, e credo che sarebbe tempo di far sentire un grido di sosta.

Il Senato, passando ad altri progetti affini che vengono baldanzosi alla nostra volta, vedrà nella sua saggezza quale consiglio convenga omai assumere.

Quanto a me crederei di fare opera non buona, se aggiungessi il mio voto a questo progetto di legge.

E vorrei poi, quasi premio al mio voto, che i Ministri, non sulla bandiera, la quale spesso co'suoi svolazzi si ripiega e si occulta, ma nell'intimo cuore si scrivessero questo dettato, vero come un oracolo di Cielo: che l'edificio politico italiano consiste e riposa per gran parte nell'edificio economico.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Dopo il discorso pronunziato dall'onorevole Senatore Gioia io mi credo in debito anche di prendere la parola, quantunque io credessi di dover restare silenzioso: ma l'onorevole Senatore Gioia

ha emessi tali principii economici, che non è lecito di lasciar passare le sue parole senza una risposta, affinché almeno si sappia che se egli ha convinzioni economiche, però queste convinzioni non sono egualmente quelle di tutti i suoi colleghi.

La questione che ora si dibatte, o Signori, davanti a voi, può essere considerata da due punti di vista: o dal lato generale, o per meglio dire dal principio, come l'ha trattata l'onorevole Senatore Gioia, o pure ne suoi particolari come intende discuterla l'onorevole Senatore Jacquemoud.

In quanto alle idee espresse dall'onorevole Senatore Jacquemoud io non ne parlerò perchè egli esamina i particolari della Convenzione sui quali è necessario che anche si svolga una discussione quando si verrà agli articoli trattandosi di una legge assai importante.

Mi limiterò adunque alla questione di principio che ha esposta l'onorevole Senatore Gioia, dichiarando sin d'ora che io non potrei dividere interamente le sue opinioni.

Senza riandare tutte le cose che egli ha esposte, esaminerò brevemente le sue principali obiezioni.

Egli rimprovera anzitutto che la concessione del canale di irrigazione che si tratta di derivare dal Po sia stata affidata ad una società straniera, mentre si sarebbe dovuto di preferenza aver ricorso ai capitali italiani. Ma, o Signori, i capitali sono cosmopoliti; certamente è desiderabile che il principio di associazione si svolga quanto è possibile in Italia, perchè questo dimostra il sentimento di unione e nello stesso tempo sviluppa le forze della Nazione: ma tutto in Italia non si può fare coi nostri soli capitali.

Vi sono delle nazioni che hanno capitali più abbondanti dei nostri; è desiderabile e naturale che questi si trasportino dove sono delle imprese da farsi; il respingere questi capitali sarebbe a grave detrimento delle nostre condizioni economiche.

A noi poco importa la desinenza dei nomi i quali figurano nel contratto fatto col Governo; ciò che importa si è di sapere che quei nomi sono rispettabili; che danno delle garanzie solide al Governo, che l'opera sarà eseguita in modo che la somma che vi si consacrerà sia utilmente impiegata.

Ora, o Signori, io credo, da informazioni che potete avere, che i nomi i quali figurano in quella società sono dei più rispettabili; e, tanto più, che questo genere di imprese non è nuovo per quelli uomini, i quali anzi hanno già dato prove della loro perizia ed abilità in lavori forse più grandiosi di quelli che si tratta ora di eseguire.

Veniamo attualmente alla questione dell'opera in sé stessa.

Il signor Senatore Gioia crede che quest'opera sia completamente abbandonata all'arbitrio di coloro che assumono l'impresa, e che questi non avranno altro scopo forse che di collocar il loro danaro al 6 per 100 senza curarsi del vantaggio della popolazione e dell'agricoltura.

Ma, io faccio osservare all'onorevole Senatore Gioia, che assicurare semplicemente il 6 per 0/0 attualmente non è un grande vantaggio per i capitali, poichè prendendo semplicemente delle cedole del Debito pubblico può ritrarsi il 6 1/2 o il 7 per 0/0. Dunque col richiedere l'assicurazione del solo 6 per 0/0 per i loro capitali, i concessionarii dovranno tentare di ricavare qualche frutto di più che il 6 per 0/0. Essi hanno dunque interesse a che l'opera sia ben fatta e corrisponda a ciò che si spera, affinchè possano ritrarre maggior vantaggio dai loro capitali.

Per tranquillare l'onorevole Gioia ed il Senato rispetto ai lavori che si tratta di eseguire, basta dire da chi è stato fatto il progetto. Come si vede dal primo articolo della convenzione, questo progetto è stato elaborato dal dotto ed esimio cav. Noè che certamente è forse uno dei primi ingegneri idraulici non solo d'Italia ma d'Europa. Basta dire che l'ingegnere Noè è stato chiamato da altre potenze per elaborare progetti di irrigazione; basta dire, che a lui si deve l'ampliamento del gran canale di Cigliano che è venuto ultimamente ad aumentare la ricchezza dell'agro vercellese.

Dunque quando i progetti sono fatti da uomini così abili e che hanno dato tante prove del loro talento, come sono il cav. Noè ed i suoi coadiutori, io credo che il Governo può avere tutta sicurezza che il lavoro sarà ben fatto e che si può riporre ogni confidenza nel successo di quell'opera.

Ma, si è detto: noi entriamo completamente nell'incognito poichè noi assicuriamo ad un capitale di 80 milioni una rendita del 6 per 0/0, mentre siamo del tutto incerti sul provento, sul beneficio che in avvenire potrà ricavarne il Governo. Io risponderò che i calcoli non sono stati fatti così a caso come si potrebbe supporre dalle parole del signor Senatore Gioia; si è calcolato con molta esattezza l'estensione del nuovo terreno che sarebbe sottoposto all'irrigazione da questo canale; si è riconosciuto che l'estensione di questo terreno non sarebbe minore di 116 mila ettari, che attualmente sono quasi senza coltivazione e sono improduttivi e che sotto la benefica influenza delle acque dovranno diventare terreni fra i più fertili d'Italia. D'altronde per convincersi del beneficio che recano le acque, basta contemplare la Lombardia.

Alcuni secoli sono quel paese era quasi sterile, quando venne il pensiero di utilizzare i numerosi corsi d'acqua che sgorgano dalle valli delle Alpi. Ebbene sotto la loro influenza una completa trasformazione si operò e quei terreni prima sterili sono diventati i più fertili dell'Europa; lo stesso accadde ad un'epoca più vicina nella Lomellina che è terreno sabbioniccio e che non produceva nulla; in grazia delle acque questa provincia è divenuta in pochi anni una delle più ricche fra le antiche province dello Stato. Lo stesso avrà luogo per quei 116 mila ettari che riceveranno il beneficio della acqua dal canale che si tratta di costruire.

Rendiamoci conto attualmente dell'aumento probabile

di rendita che si ricaverà da quei 116 mila ettari e del beneficio diretto che ne ridonderà alla finanza.

Persone versatissime nelle cose di agricoltura hanno calcolato che questi 116 mila ettari di terreno, tenuto conto della coltura che esiste attualmente, dopo quindici o sedici anni che ci vuole per sistemare tutta la irrigazione daranno un aumento di prodotto lordo di circa diciotto milioni annui; e deducendo da questo le spese di coltivazione ci rimarrà un aumento di prodotto netto di circa nove milioni annui; questo è ricavato da calcoli che sembrano fatti con esattezza e nullamente esagerati.

Dunque si vede che qui non si opera al buio, non si entra in una via d'incertezza, ma si batte anzi una via quasi sicura.

Dirò che questa impresa è molto più certa quanto ai proventi di quello che possa essere un'impresa di strade ferrate. Il movimento delle strade ferrate che si calcola a priori, è una cosa affatto ipotetica, questo dipende da tante circostanze da cui l'economista cerca di raggranellare e di dedurre conseguenze delle quali è luogi di essere sicuro; ma trattandosi di un canale d'irrigazione, si può, per così dire, sapere fino per un palmo di terreno, quale sarà il prodotto che ne verrà.

Ho detto che l'aumento di prodotto netto sarà di circa nove milioni, e che le spese di coltivazione ascendono ad altrettanto.

Ciò essendo, si noti bene che le spese di coltura non sono in pura perdita, ma in gran parte sono a beneficio del paese ove si opera la coltura, poichè queste spese alimentano i lavoratori e sviluppano le arti che prestano il loro concorso all'agricoltura; insomma, nove milioni di beneficio netto resteranno per i proprietari delle terre, e nove altri milioni si divideranno per la massima parte fra i coltivatori.

Questo è un fatto che non si può mettere in dubbio, perchè appoggiato a calcoli che hanno tutto il carattere dell'esattezza.

Mi meraviglio adunque che si faccia opposizione così grave ad un progetto di questa natura, che ha la massima probabilità di successo.

Poichè non si fanno opposizioni consimili alle strade ferrate; poichè acconsentiamo che lo Stato dia la garanzia di un tanto di prodotto annuo per chilometro, mi pare che lasciamo il Governo ingolfarsi in una incertezza assai più grande di quella che sia col garantire l'interesse del 6 per 0/0 per un canale di questa natura, perchè, come diceva, per le strade ferrate tutto è incerto, mentre per questo vi è certezza quasi assoluta riguardo ai risultati che se ne debbono ottenere.

Ora se si è sempre creduto di dovere assecondare il Governo ogni qualvolta presentava progetti per strade ferrate, credo che a fortiori si debba concorrere affinchè sia attuata questa convenzione, la quale in sostanza ha per oggetto di creare una ricchezza nuova per il paese e di togliere, dirò, la sterilità delle terre che forse diverranno le più fertili del nostro paese. Dunque

anche preso da questo punto di vista, io credo, che non si possano fare obiezioni a questo progetto benefico, che avrà per risultato di aumentare la ricchezza dello Stato.

Si fa ancora un'altra obiezione ed è quella che sente un poco di municipalismo, mi si perdoni la parola. Si dice: voi garantite un interesse del 6 per 100 per una impresa di 80 milioni, i quali vanno tutti a beneficio di poche province: lasciate invece che l'industria privata vi provveda; dia il Governo, se lo vuole, alcuni sussidi, ma non s'immischi in queste cose perchè non è giusto che le altre province vengano in fin dei conti a pagare per il beneficio di alcune poche province.

Io credo erroneo questo principio in economia: tutte le province sono solidarie le une per le altre, e quando si tratta di creare una ricchezza nuova in una parte qualunque del territorio, io credo che tutte le province vi sono egualmente interessate.

D'altronde risponderò a questa obiezione ciò che si risponde per le strade ferrate.

Noi votiamo delle strade ferrate per la Sicilia, per la Calabria, per la Sardegna: queste province sono all'estremità dell'Italia, ma le votiamo perchè sappiamo che il beneficio, sebbene locale, rifluisce sopra la generalità della nazione.

D'altronde non bisogna credere, che lo Stato faccia un sacrificio.

In prima, fra pochi anni la garanzia del Governo sarà coperta dai proventi del canale; inoltre l'aumento di ricchezza annua sarà di nove milioni netti; ma notate, Signori, che a ciò non si riduce tutto il beneficio, che ne ricaverà la finanza dello Stato, imperocchè questa ne ritrarrà un gran vantaggio, sia perchè queste terre essendo imposte, in ragione del maggior reddito, produrranno un aumento corrispondente nel provento delle imposte prediali, inoltre avranno luogo delle contrattazioni le quali saranno nuove sorgenti di prodotti in forza delle leggi di registro e di bollo.

In sostanza, tenendo conto della popolazione che si svilupperà in conseguenza di questo elemento di ricchezza, e calcolando le cose nel senso il più stretto, la finanza, dopo 14 o 15 anni che questa canalizzazione sarà effettuata, avrà un beneficio da tre milioni a tre milioni e mezzo all'anno, prodotto che io credo sia assai ragguardevole, e tale da togliere ogni dubbio sulla convenienza per lo Stato di aiutare quest'impresa.

Un'altra obiezione si faceva dal Senatore Gioia, ed è quella che dietro gli articoli della convenzione la direzione dei lavori, la distribuzione delle acque deve farsi sotto l'alta vigilanza dello Stato.

Io veramente non mi aspettava tale obiezione. Io ritorno sempre alle strade ferrate, che mi servono per tipo principale di paragone.

Le strade ferrate, che non si trovano in condizione così sicura come questo canale d'irrigazione, noi le vediamo sottoposte alla vigilanza del Governo per la sicurezza del servizio, per l'esattezza dell'amministra-

zione; ora io non veggo perchè lo stesso sistema non sarà applicato ai canali d'irrigazione.

Io dico, che l'intervento del Governo è molto più necessario in questo caso in cui vi sono molti interessi diversi, che non potrebbero conciliarsi senza il concorso del Governo, che regola l'azione della società la quale ha l'incarico di questa irrigazione.

E risponderò anche ad un'altra obiezione del Senatore Gioia; egli riportandosi al mal esito che ebbero le derivazioni d'acqua potabile a Genova ed a Torino dice: vedete ciò che succede a Genova ed a Torino. Si sono fatte spese enormi ed ora il lavoro sta inerte, e nessuno vuole di quelle acque.

Risponderò, che se per ora le popolazioni delle città di Genova e di Torino non hanno ancora voluto approfittare dell'acqua potabile, questo è un fatto che si è verificato in tutte le città nelle quali si è iniziata una distribuzione d'acqua: mi ricordo d'aver letto che la prima distribuzione d'acqua in Londra fu fatta, saranno circa 100 anni fa, da un olandese; sul principio nessuno sembrò volere di quell'acqua, ma dopo, il desiderio di acqua potabile diventò così grande che non vi ha città in Inghilterra la quale non faccia sacrifici immensi per averne. Lo stesso si è verificato in tutte le città di Francia.

Dunque è da sperare che le acque potabili di Torino e di Genova troveranno fra non molto compratori. Ma qui debbo osservare che la circostanza è molto diversa. L'abbondanza dell'acqua potabile si può da alcuni considerare come cosa di lusso: ma è tutt'altro quando si tratta di acqua di irrigazione, e chi conosce i paesi d'irrigazione sa a quante contestazioni dia luogo la distribuzione dell'acqua, di quante ricerche essa sia oggetto, poichè non si trova mai sufficiente per i bisogni delle irrigazioni; non vi è dunque da temere che l'acqua del nuovo canale manchi di compratori, vi è anzi da temere che dessa si trovi ancora scarsa per i bisogni dell'agricoltura. Epperò mi pare che non vi possa essere dubbio che le acque del canale non siano avidamente ricercate.

Io non mi estenderò maggiormente sopra quest'argomento: ho esposto rapidamente come meglio ho potuto le idee che si sono presentate alla mia mente per giustificare, direi, il disegno di derivare un gran canale dal Po per irrigar una parte della Lomellina e dell'Agro Vercellese: io porto opinione che quest'opera farà un grande onore al nostro paese e che sarà sorgente di nuova ricchezza per la Nazione.

Certamente le popolazioni saranno molto riconoscenti a quel Governo il quale ha tradotto in opera un'idea che fu già meditata dal Conte di Cavour, e che disgraziatamente il tempo non gli permise di metterla ad esecuzione.

Spero adunque che il Senato vorrà ammettere il principio di questo progetto di legge, salvo poi ad esaminare i particolari degli articoli della convenzione che vi si riferiscono.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per verità l'onorevole Senatore Menabrea ha con tanta autorità combattuto la maggior parte delle obiezioni che vennero elevate contro l'attuale progetto di legge, che poco o nulla mi rimane ad aggiungere sia sulle obiezioni particolari della legge, sia anche sulle generalissime, specialmente sopra quelle elevate dall'onorevole Senatore Gioia.

L'onorevole Senatore Gioia ha fatto le meraviglie di quella che egli chiamava innocenza del Ministro nel fare contratti con Società straniere, nel chiamare l'intervento di capitali stranieri ad opere italiane, e di non far ricorso invece a capitalisti italiani, imperocchè, egli diceva, gli stranieri non avranno altro intento che di ritirare un dato interesse dai capitali che tra noi viene loro garantito.

Io mi permetto di dubitare che l'Italia possa fare tutto quello che le occorre coi propri capitali. Imperocchè se l'Italia dovesse soltanto ricorrere a capitalisti italiani, allorchè debba fare grandi opere, o fare ricorso al credito pubblico, forse si troverebbe in qualche strettezza.

Mi meraviglio poi come l'onorevole Senatore Gioia abbia usato parole così acerbe contro questo progetto di legge, dichiarando che qualora si facesse ricorso a capitalisti del paese, questi abbiano ad essere d'intendimenti ben diversi da quelli dei capitalisti esteri, quasi che costoro allorchè si impegnano in qualche nostra faccenda, non vi veggano altra cosa che il più grande interesse possibile dei loro capitali.

Io credo che non vi sia capitalista il quale non cerchi in primo luogo nelle speculazioni il più gran pro da trarre da suoi capitali! Sia un gran capitale nelle mani di un inglese, d'un francese o d'un italiano, ognuno cercherà sempre il suo maggior vantaggio senza preoccuparsi gran fatto delle altre conseguenze che potrà avere l'opera cui esso lo consacra.

Del resto io ho piena fiducia che l'opinione del Senato il quale ha dato la sua approvazione a tanti altri consimili progetti di legge, non possa più in questa materia essere messa in dubbio, nè credo che il Senato abbia a dividere l'opinione dell'onorevole Senatore Gioia relativamente alle Società anonime che egli tassa per stupide.... (Egli ha fatto uso di tale espressione!) per il fatto che alcune di esse sono riuscite a male.

Io non credo che il Senato abbia un concetto così meschino delle conseguenze dello spirito di associazione. Se guardiamo alle nazioni che ci hanno preceduto e soprattutto l'Inghilterra, non è difficile trovare nella storia economica di questa, massime sul finire dello scorso secolo, in cui lo spirito di associazione cominciava a svilupparsi, esempi veramente colossali di società le quali condussero intieramente a rovina gli azionisti, le quali pigliavano imprese impossibili, eccitando così l'opinione che chi si lasciava cogliere nelle loro reti si potea dire certamente perduto. Di questi fatti moltis-

simi ce ne hanno assai più tristi di quello della transatlantica e di altre società cui accennò l'onorevole Senatore Gioia. Ma dal porre un principio da cui puossi trarre talora qualche cattiva conseguenza, debbesi forse concludere che il principio sia cattivo? Che non debba essere applicato? Basta dare uno sguardo allo stato attuale dell'Inghilterra, basta osservare i miracoli che lo spirito di associazione vi ha fatto, per non tardare a concludere che quei pochi milioni che pur troppo là si ebbero a lamentare come perduti, sono attualmente riparati, sono pagati con tanta usura che certo non doversi dubitare essere una delle cause principali della altezza cui è giunto in Inghilterra lo sviluppo dello spirito di associazione.

Quindi mi permetta l'onorevole Senatore Gioia di non accettar punto queste critiche acerbe che egli fa alle società. Vi sono, vi furono e vi saranno delle società cattive, al modo che vi sono di quelle che prosperano; ma certamente nello sviluppo dello spirito d'associazione noi dobbiamo scorgere parte non piccola dello sviluppo del nostro paese.

Ma, ripeto, lascerò stare queste cose generalissime, parendomi essere più consentaneo alle abitudini del Senato il far studio accurato dei progetti di legge che gli stanno davanti senza entrare in campi che per avventura non abbiano stretta attinenza cogli oggetti in discussione: più si disputa meno si conchiude.

Entrerò invece in qualche particolare relativamente a questo progetto di legge per rispondere alle obiezioni elevate. Prima di tutto fu detto: il Governo non dovrebbe concorrere in queste questioni di irrigazione che si riferiscono a piccole parti del territorio dello Stato.

A questa obiezione ha già risposto l'onorevole Senatore Menabrea; e se gli esempi valgano, io credo che si potrebbero citare molti altri casi in cui i canali di irrigazione furono provveduti per opera del Governo. Se osserviamo i canali della Dora riparia, il canale di Cigliano, il canale di Pavia; se vediamo i canali d'irrigazione in Francia, noi troveremo che tutti furono fatti essenzialmente per intervento governativo; e se i canali di Lombardia fatti nel 1200 ed anche prima furono fatti in altro modo, egli è che i comuni allora erano in altra guisa organizzati, versavano in circostanze affatto diverse da quello di oggi.

Per citare poi l'esempio di un Governo i cui principii economici certo nessuno rifuggirà dall'accettare, mi basterà recare quello del Governo inglese che ha ultimamente condotto a termine il canale del Gange, il quale ha 1300 chilometri di lunghezza e che ha una portata molto maggiore di quello del quale discorriamo; il Governo lo fece col concorso della Compagnia delle Indie; ed ora è venuto alle sole mani del Governo.

Per dare un'idea chiara al Senato del progetto di legge che gli sta davanti, io entrerò in qualche particolare sulle conseguenze del medesimo.

Esso mira a due cose: primo, di cedere ad una società i canali demaniali attualmente posseduti dallo Stato e che gli fruttano 812 mila lire; secondo, di far condurre a termine il canale progettato dall'ingegnere Noè il quale ha per effetto di condurre 110 metri cubi d'acqua da Chivasso al Ticino, in guisa da poter irrigare 120 mila ettari di terreno.

I calcoli più accurati danno 120 e non 114; del resto la differenza è insignificante: piglierò 120 non fosse altro che per il comodo della cifra rotonda.

Vediamo adunque se queste due parti del progetto di legge siano meritevoli dell'approvazione o della disapprovazione del Senato.

Cominciamo dalla prima, cioè dall'alienazione dei canali demaniali che fruttano allo Stato 812 mila lire. Or bene che operazione si viene a fare con questo progetto di legge mediante questo canale? Si viene a vendere questi canali capitalizzando il cento per quattro. Si hanno poi 20 milioni 300 mila lire, ma siccome sopra questi 20 milioni 300 mila lire si garantisce anche il 6 per 0/0, ne viene per conseguenza che grazie a questo canale lo Stato fa un prestito di 20 milioni e 300 mila lire; a che tasso? Al tasso del 6 per 0/0.

Io non dubito che il Senato vorrà certo assolvere il Ministero di quest'operazione, imperocchè mentre i nostri fondi pubblici danno un interesse che sventuratamente si avvicina al 7 per 0/0 e qualche giorno l'oltrepassa, credo che non sia cattiva un'operazione mediante cui si trovano 20 milioni e 300 mila lire allo interesse del 6 per cento.

Mi si obbietterà, vi è l'ammortamento, va bene; ma questa è un'operazione d'aritmetica; per conseguenza non giova tenerne conto; l'ammortamento non deve nè punto nè poco essere computato come maggior interesse. Questa è la prima parte dell'operazione la quale pare a me non solo giustificata, ma credo possa meritare l'approvazione per parte di questo ramo del Parlamento, come la ebbe già intiera dall'altro.

Veniamo alla seconda.

Per la seconda operazione si viene a costruire questo gran canale che ho accennato di 110 metri cubi; più si dovrebbe fare acquisto di certi altri canali che ne sono l'indispensabile complemento e che già sono compiuti; più si farebbero certo altre derivazioni che sono per l'utilizzazione dell'acqua di questo canale stesso interamente indispensabile.

Prima di tutto, siccome venne accennato che la spesa di questo canale era stata altre volte, credo nel 1853, computata in 35,323,662 lire, mi si obietta: come va che adesso questa spesa è computata in 53,400,000 lire?

Debbo dare conto al Senato di questa differenza la quale emerge da ragioni semplicissime, da ragioni affatto evidenti. Il calcolo vecchio portava, come si diceva poco fa, 35,323,662 lire. Dal 1853 al 1862 cosa è avvenuto? È avvenuto questo, che per esempio mentre allora i mattoni costavano L. 24 o 25 al mi-

gliaio, ed a tal prezzo sono nel progetto computati, ora costano 30 o 32 lire, e non si possono avere a prezzo minore; è avvenuto che mentre la giornata, poniamo di uno scalpellino costava da lire 3 a 3 50 come è portata in quel progetto, oggi non vale meno di lire 4 a 4 50.

Del resto non ho bisogno di andare cercando ulteriori esempi, perchè credo ognuno nella cerchia sua può vedere come sia cresciuto il prezzo della mano di opera e di molti materiali, specialmente di quelli in cui come elemento di grande importanza entra la mano d'opera.

Ora la conseguenza di questo incarimento di prezzo dei materiali e di mano d'opera qual è? È questa, che pigliando per base degli elementi di costo di questo canale non già i prezzi del 1853, ma quelli del 1862, si trova che bisogna crescere il costo del 1853 del 20 per cento, quindi sette milioni e tante migliaia di lire di cui vuoi accrescere il costo del canale perchè si possa fare oggi.

Oltre a ciò vuoi ritenere che nel computare questo capitale e la garanzia, siccome la garanzia si farà soltanto dopo che il canale sarà compiuto e posto in esercizio, bisogna per forza tener conto degli interessi su questo capitale di 53 milioni che decorrono durante la costruzione stessa.

Bisogna pensare che nel primo anno si spendono milioni, e se ne spendono nel 2, nel 3 e parte del 4, e quindi vuoi tener conto di questi varii interessi. Mettendolo due anni e mezzo d'interessi al 6 p. 0/0 si arriva ad una somma di 6,896,528 lire.

Oltre a ciò vi sono alcune spese d'amministrazione e servizio tecnico che nel progetto del 1853 non erano computate, imperocchè in quei 35 milioni si computava solo il costo delle opere che sarebbero state necessarie per essere messe agli appalti pubblici, ma non si computavano le spese del servizio tecnico.

Vi ha di più ancora: ognuno che sia esperto in costruzioni pubbliche sa che quando il Governo fa delle opere, (e lo sa del resto ogni privato) specialmente quando si lavora attorno a fiumi, si corrono certi rischi di rovina di opere, certi casi di forza maggiore a cui gli impresarii non sono tenuti sottostare; quindi dovendosi anche di queste tenere un qualche conto si computò per tale effetto 1,968,000 lire.

Si è computato finalmente una spesa per formare il capitale di 528,734, ed ognuno ben sa che non si trovano 50, 60, 80 milioni senza spese di commissione e senza quelle per la formazione del capitale, ed evidentemente questa spesa è assai minima, e, calcolata qui all'un per cento, in totale si arriva a 53,483 lire.

Ecco perchè si ha ora una cifra diversa da quella del 1853; ma io non dubito che chiunque voglia analizzare queste cifre non tarderà a persuadersi della loro esattezza.

Io non starò a dire degli altri canali da acquistarsi, delle altre opere a farsi per cui da 53 milioni si sale

a 60, imperocchè non venne mai, che si sappia, contestata la necessità di questa spesa, nè venne tacciata di soverchia.

Del resto questa spesa, che si divide da 53 a 60 milioni, debbe, a termini del capitolato, prima di diventare definitiva venire sottoposta alla sanzione del Parlamento, imperocchè stabilisce il capitolato che ogni acquisto d'opera già esistente, come ogni opera nuova da formarsi anche con questi 6 milioni che ancor mancano, debbe tuttavia prima sottoporsi alle deliberazioni del Parlamento.

Abbiamo dunque una spesa di 60 milioni non già fatta dal Tesoro, come diceva l'onorevole Senatore Gioia, ma da una società, e davanti a questa spesa vediamo ora quali vantaggi e quali svantaggi noi troviamo.

Si avrà l'onere della guarentigia del 6 per 100 d'interesse su 60 milioni (lascio stare la cifra di 80 milioni, perchè, ripeto, quanto agli altri 20 da 60 ad 80 milioni, è un vero prestito al 6, cosicchè è inutile considerarli in questo calcolo). Pigliando dunque questi 60 milioni si avrà un interesse annuo guarentito di 3,600,000.

L'onorevole Senatore Jacquemoud diceva: ma come guarentirete che le spese fatte non siano soverchie? Io prego che si osservi l'art. 23 del capitolato il quale venne così amaramente (mi si perdoni l'espressione) censurato dall'onorevole Senatore Gioia; esso dice: « Spetta pure al Governo il diritto di vegliare al lodovole esercizio di quanto forma oggetto della presente concessione, come di sindacare la gestione della società nella parte economica. »

Come ben si scorge, questo articolo provvede a che il Governo abbia sufficiente ingerenza nell'amministrazione della società in guisa che le spese non abbiano ad essere soverchie; e non è certo per il piacere di venirsi ad ingerire nelle faccende altrui che si stabilisce quest'articolo, ma puramente e semplicemente per tutelare gli interessi del Governo il quale, guarentendo un interesse, deve vegliare a che la spesa sia la minore possibile.

Del resto non siamo mica in un campo vergine, nuovo, non siamo nell'ignoto: si tratta di una materia, di cui abbiamo fortunatamente in ogni paese esempi potentissimi e sappiamo cosa siano queste spese relative a canali. Abbiamo per esempio i canali stessi del Governo. Si sa che il Governo non è troppo buon amministratore: non può esserlo per la sua natura, per le forme alle quali è astretto: ebbene questi canali demaniali che danno un prodotto netto di lire 812,000, se non vo errato, importano una spesa di 140,000 lire. Per conseguenza erano state le spese di esercizio computate nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento in 700 mila sia per il nuovo sia per i vecchi canali che si cederà alla società; e già il Relatore nella Camera dei Deputati, persona dottissima, ed in questo argomento una delle più competenti, l'ispettore Possenti trovava che questa cifra di 700 mila lire poteva veramente dirsi esagerata. Di modo che qui, lo

ripeto, non si è nell'ignoto; si sa cosa sono queste spese e io non dubito che con l'art. 23 l'interesse del Governo sia perfettamente guarentito.

Vediamo ora quale vantaggio abbia il paese a sperare (il Governo non ne è che l'amministratore, il rappresentante) da questo canale. Prima di tutto, come diceva l'onorevole Menabrea, abbiamo davanti a noi un'irrigazione di 116 mila ettari; delle conseguenze economiche di questa irrigazione terrò discorso poi; ora consideriamo semplicemente le finanziarie.

Vediamo che specie di probabilità vi sia che le finanze possano essere pagate di questi 3 milioni che esse guarentiscono a questa società come rendita netta; aggiungendo un 500 mila lire e più per le spese di esercizio di questo nuovo canale (non parlerò dei vecchi), facciamo quattro milioni quattro cento e qualche migliaio di lire.

Ben vediamo che prospettiva ci sta davanti, ben vediamo che specie di provento si possa sperare. Abbiamo da irrigare 116 mila ettari di terreno; ora sa ogni persona di quella località che si può benissimo pagare e si pagherebbe volentieri per ettare una somma di 40 lire, quindi questi 116 mila ettari ci presentano, moltiplicati per 40, un margine a un di presso di 4 milioni e 800 mila lire.

Di più abbiamo l'uso dell'acqua durante l'inverno; mettiamo pure poco per questa utilizzazione delle acque durante l'inverno; non poniamo che 200 mila lire; risulta da un formale contratto che la società d'irrigazione all'Ovest della Sesia che fa uso attualmente dell'acqua della Dora a un dato prezzo convenuto, ha per condizione di accrescere questo prezzo di 200 lire al modulo qualora si sostituiscano alle acque della Dora un poco fredde le acque più calde, più concinose del Po; ciò importa immediatamente una maggiore somma di 100 mila lire.

Inoltre l'ufficio centrale ha con molto acume fatto osservare ancora che vi sono per l'uso dei canali antichi che vengono ceduti alla società anche altri utenti oltre la società d'irrigazione e che su questi non solo si può, ma si ha certezza di contare su d'una maggior somma di 60,000 lire; in tutto facciamo una somma di 5,160,000 lire a petto di 4,100,000 lire che guarentiamo computando gli interessi, più la spesa di esercizio.

Ma ciò non è tutto ancora. Come diceva l'onorevole Senatore Menabrea queste terre che aspettano con vera impazienza (e le recenti deliberazioni di quei Consigli comunali ne sono la prova), aspettano con vera impazienza questo canale, essendo per la maggior parte incolte, esse danno un provento molto minore di quello che certamente daranno allorquando saranno irrigate. Questi sono computi che si possono fare facilmente, e che sa fare ogni persona che abbia possessi in quelle località; è notissima la differenza che ci è tra terreni irrigati e terreni asciutti: è notissimo che i terreni irrigati danno un prodotto che è triplo, il quadruplo di

quello che si ha dai terreni asciutti, quando si tratta di terreni poco fertili.

L'onorevole Senatore Menabrea ha citato dei calcoli fatti, se non vo' errato, da un distinto ingegnere, che non aveva però tutti quanti gli elementi, e che computava doversi crescere di 18,000,000 la rendita lorda di quei terreni. Veramente i calcoli fatti dall'ingegnere Noè conducono ad un risultato un poco diverso: condurrebbero ad un aumento di rendita di 24,000,000. Ma io lascio stare la differenza: se vogliamo pigliare delle cifre all'ingrosso, rotonde, pigliamone una che sommi presso a poco a 20,000,000. Ad ogni modo convengono i vari calcoli istituiti in proposito, e che hanno una base certa, che si può contare sopra una maggior rendita netta di 10,000,000.

Si sta facendo nella Lomellina, e nel Novarese la catastazione. È evidente che sopra questo maggior valore delle terre (valore delle terre che si vuol capitalizzare va oltre ai 200,000,000), è evidente, dico, che sopra questo maggior valore delle terre interverrà il catasto a mettere le sue mani; per conseguenza l'imposta fondiaria sarà accresciuta. Prendendo basi modiche; prendendo per esempio il 20 p. 0,0 della rendita netta come base dell'imposta fondiaria, si arriverebbe ad una imposta di 2,000,000. Se si volesse anche ammettere che l'imposta fondiaria dovrà rimanere quella che è oggi nel Novarese e nella Lomellina, cioè in media 13 1/2 per cento (lo che, ripeto, è troppo poco, e certamente nel progetto della perequazione delle imposte verrà accresciuto), si arriverebbe ad una somma di 1,350,000 lire.

Oltre a ciò si ha un maggiore provento per il fatto dell'accrescimento portato dalle leggi di registro e bollo. Si sa che in tutte le trasmissioni della proprietà a misura che cresce il valore della medesima cresce il diritto che si piglia sopra le medesime. Quindi senza ripeter qui tutte le cifre occorrenti, presto si scorge che sarà accresciuta l'entrata per questa ragione di 800,000 lire.

Potrei aggiungere altre sorgenti indirette, perchè bisogna notare, come diceva l'onorevole Senatore Menabrea, che la differenza tra la rendita netta e la rendita lorda consta in massima parte per più dell'80 per 0,0 di mano d'opera.

A che cosa poi conduce ad accrescere la produzione di un paese? Conduce ad accrescere la popolazione, il ben essere della medesima; onde maggior consumo di tabacco, di sale, maggior ampliazione di dogane, ecc. Quindi non si va certo errati computando per questo un 337,500 lire che sarebbe il quarto della imposta fondiaria, perchè si sa che nei paesi esclusivamente agricoli il provento delle gabelle può computarsi presso a poco al quarto di totale imposta.

Non starò poi anche ad aggiungere proventi che ben si conoscono, per esempio quelli delle ferrovie che appartengono allo Stato, o dallo Stato sono garantite, come la ferrovia Vittorio Emanuele, in guisa che non

si va certo in alcuna esagerazione computando in 3 milioni la maggior entrata che le finanze possono per questo fatto sperare.

Dunque voi vedete, o Signori, che alla fin dei conti noi ci troviamo in questa condizione, cioè di garantire durante 50 anni 3,600,000 lire oltre alle spese; dall'altra parte, quando questi 116 mila ettari siano tutti irrigati, si avrà un'entrata probabilissima di 5,160,000 lire per il fatto della vendita stessa delle acque a quelle condizioni indicate, intendiamoci bene, non sono condizioni esagerate, imperocchè anche sotto questo punto di vista posso dimostrarvi senza andare nello ignoto che si sta perfettamente nel vero.

Vi sono adesso tre diversi mezzi per vendere le acque.

O l'acqua si vende ad un tanto per modulo cioè a dire si fa una vendita di acque la quale è di tanti litri per secondo, oppure si vende per superficie di terreno che si prende impegno di irrigare o di lasciar irrigare; finalmente si vende il terreno prendendo impegno di irrigarlo e poi compartecipando al prodotto del suolo.

Vediamo ora quale risultato, sotto questi tre punti di vista, si abbia oggi, e a quale prezzo si venda l'acqua, ed a quale si dovrebbe vendere, onde ottenere le cifre che ho testè indicate.

Di tutti i tre sistemi, quello che meno conviene al proprietario delle acque, e che in certo modo conviene meno allo utente, è quello della vendita per modulo, cioè della vendita per portata costante: imperocchè l'acqua non rimane stagnante sopra un fondo, ma in parte scola nelle adiacenze, in guisa che se ne consuma assai più di quello che importerebbe la evaporazione naturale ed anche una discreta filtrazione.

Ciò fa sì che allorquando l'acqua si vende per modulo, come nel Novarese, nel Vercellese, in Lomellina, non si può alienare che (ripetendo i vari prezzi venuti a notizia dal Ministero) a lire 1,953 il modulo. Invece se si vende l'acqua anche a contanti, a ore, pigliando l'impegno per tante ore, per giornata, il modulo allora si può vendere (e si vende infatti; ripeto che sono cifre che stanno tra il massimo ed il minimo) si vende 3,242 lire il modulo.

Finalmente allorquando si vende l'acqua mediante la compartecipazione al prodotto in natura, il prezzo dell'acqua si eleva assai più, e da una lunga serie di dati raccolti dal Ministero in media si vede che l'acqua si viene ad alienare a 4,752 lire il modulo.

Ora a che prezzo corrisponde quella cifra di 40 lire all'ettare che prendeva come base de' miei calcoli? Corrisponde ad un prezzo (ammettendo che il terreno comuni, come è noto, 80 centesimi di litro per ettare) corrisponde ad un prezzo del modulo che sarebbe di 2,900 lire, prezzo che sarebbe troppo elevato se l'acqua si vendesse per moduli. Ma ciò non sarà; perchè non sarà nè il tornaconto dei proprietari stessi nè quello della Società; ma, ripeto, ove sia venduta per superficie se si paragona colle medie che già si hanno per vendite

fatte in circostanze analoghe, toccherà dalle 3,242 alle 4,852 lire. Voi vedete che non si esagera nè punto nè poco, non prendo in alcun modo una cifra nociva alla agricoltura, che dalla vendita di quest'acqua si debbe ricavare un introito di 40 lire per ettare.

Ne viene dunque in questo modo la guarentigia di un prodotto alla Società che intraprende questi lavori molto minore del prodotto stesso che si ricaverà per la vendita dell'acqua, il quale poi è molto minore del prodotto che verrà in complesso a ricavarci ove si tenga conto e del prodotto della vendita dell'acqua e del prodotto indiretto che ne ricaveranno le finanze.

Ma del resto, o Signori, io ho una prova sicura che questi canali daranno un prodotto eccedente quello che lo Stato garantisce. non certo nei primi anni; sono di accordo che vi vorrà un certo tempo prima che tutta quest'acqua si possa vendere, non già così grande come alcuno opinava, imperocchè i terreni sono perfettamente preparati, ed è ben conosciuto il beneficio dell'acqua in quelle province. Queste considerazioni varrebbero qualora si trattasse di un paese cui la coltura dei terreni irrigui fosse interamente ignota, se si trattasse la prima volta di portarvi un canale d'acqua; allora ci vorrebbe del tempo, bisognerebbe saperne trar partito, andar contro le abitudini e che so io; ma nell'agro Novarese e della Lomellina. parlare di portarvi l'acqua e poi dire che non sarà utilizzata, per verità non è un timore ragionevole, e non si avrà che a ricordare, ripeto, le manifestazioni che hanno avuto luogo in occasione che si parlò di questo progetto di legge in tutti i comuni di queste province le quali hanno, come accenna l'onorevole Relatore, per 10 milioni di obbligazioni.

Io diceva un momento fa che la guarentigia data dal Governo sarà presto sorpassata.

Vengo ora alla società straniera a cui l'onorevole Gioia dica che poco importa che l'acqua del Po se ne vada a Venezia seguendo il suo solito corso piuttosto che a beneficio delle nostre terre.

Questa società è venuta a prendere parte ad un'impresa di tal genere, imperocchè il fondamento di essa secondo gli onorevoli opposenti alla legge, non sta nella bontà dell'impresa stessa, perocchè se ciò fosse, lo Stato farebbe un'opera utilissima, e non si sobbarcherebbe in alcuna spesa, ma sta nella guarentigia del 6 per 0/0 che promette loro. Ora ripeto, se ciò è, perchè la società non piglia rendita pubblica del Governo italiano, ove trova una collocazione all'impiego che è del 7 per 0/0 piuttosto che collocare i suoi capitali in un'impresa di questo genere? Non è lo stesso individuo (Governo) che guarentisce il 6 per 0/0?

Se avvenisse che vi fosse ritardo di pagamento, il che non può avvenire, ma che il Governo ad ogni modo dovesse tardare d'alquanto i pagamenti, si sa benissimo che la rendita pubblica va prima di tutto e che le nostre leggi stabiliscono che il primo articolo del bilancio passivo debba essere il servizio della rendita, per cui è indubitato che una guarentigia di que-

sta fatta sarebbe ben più sicura qualora un'altra non ve ne fosse ben più grave, che è quella dell'opera stessa.

Per conseguenza non dubito punto che il Senato voglia dare la sua approvazione a questo progetto di legge perchè si fa opera, che non solo non è dannosa ma è utile alle finanze, utile anche immediatamente, perchè ad ogni buon conto si fa un'impresito di 20 milioni al 6 per 0/0. Ciò darà luogo a qualche spesa, perchè nei primi anni, tutta l'acqua non si potrà alienare; ma il paese ne avrà beneficii non lievi e le finanze dello Stato prodotti diretti ed indiretti.

Capisco che debba fare una certa impressione sull'animo di taluno la difficoltà, che viene sollevata, cioè che mentre si ha tanto bisogno di mezzi per poter conseguire il supremo intento del paese, si stieno facendo diversioni di fondi pubblici in spese di questa fatta.

Ma, Signori, bisogna notare che per poter fare le spese conviene avere i mezzi. Ora non è dubbio che bisogna nelle attuali condizioni d'Italia promuovere in tutti i modi possibili l'attività pubblica; bisogna che in Italia si lavori molto più di quello che oggi si lavora.

È evidente che in Italia deve crescere d'assai il prodotto utile dei cittadini, ed il Governo deve cercare di contribuirvi con ogni sua possa.

Opere di questa natura sicuramente non se ne possono far molte in Italia, perchè i laghi lombardi, e le alte vette delle alpi da cui scendono le acque onde si alimentano non sono molte e quindi non se ne possono fare in molti luoghi. Ma è evidente che bisogna ad ogni modo procurare di tener viva l'attività, è evidente che debbe crearsi il lavoro di tutti i cittadini, è evidente, che importa, che il Governo si ingerisca il meno possibile sì, ma non lasci nemmeno andare l'acqua alla china, come diceva il Senatore Gioia, e se ne stia affatto inerte, indifferente, e che le acque vadano al mare piuttosto che irrigare il terreno. Io credo che più di ogni altra cosa sia necessario, forse più che non ci si pensa, sebbene abbiamo le altre industrie, occuparci dell'agricoltura la quale fu ben a ragione detta la madre delle industrie, la quale del resto è di gran lunga la più importante fra tutte nel nostro paese, e ci dà la popolazione più robusta, la più morale onde ci vengono quei soldati da cui speriamo il conseguimento dell'ultimo fine cui intende la Nazione. (*Bravo, bene*).

Senatore Gioia. Il Senato sa, che per natura io non sono molto vago di opposizione, e che più volentieri assisto alle discussioni che fanno i miei onorevoli colleghi di quello che parteciparvi io stesso.

Se dunque in questo argomento io presi la parola, egli è perchè mi sono sentito sospingere da una convinzione irresistibile, la quale mi diceva, che il progetto di cui ci stiamo occupando, era un progetto quanto utile in sé stesso, altrettanto infelicamente attuato.

Se il Governo ci fosse venuto a proporre un sussidio

per attuare quest'impresa di cui non disconosco la grandissima utilità; se avesse detto: diamo determinatamente per attuare l'irrigazione in discorso una somma, supponete di dieci, di venti milioni, rimborsabili a lunghe rate, in verità io avrei applaudito con tutto il cuore a questa proposta, ma quello, che mi disgusta e mi offende è il vedere come il Governo s'impegni in un sistema, e in un ordine di cose che gli frutterà molestie e danni gravissimi.

Ed a giustificazione del mio dire non occorre altro, che rileggere quel benedetto art. 23 ove è detto, che il Governo si riserva di sindacare la gestione della Società nella parte economica.

Vi pare questo poca cosa o Signori!

Un Governo che ha tanti pensieri, tante cure rilevantissime, mettersi nella necessità di sindacare la gestione di una Società nelle sue parti interne, nelle sue parti economiche?

Io credo, che basti questo solo a dimostrare il cattivo affare a cui si va incontro.

Qualunque poi siano le buone assicurazioni, che ci vengono date sul prodotto, che si avrà da questa irrigazione io ho gran paura, che i calcoli fatti in previsione non reggeranno sodamente alla prova dei fatti. Non si è tenuto, mi pare, conto quanto conveniva di una circostanza importante ed è questa: che non si dà irrigazione di terre se non preceda la loro livellazione. Ora la livellazione di 120 mila ettari di terra vorrà spazio non di anni ma di lustri, e spese notevolissime. Ed i proprietari certo non comprenderanno l'acqua finché non avranno le loro terre in istato di potervela spendere sopra con facilità e profitto.

Quindi non solo per pochi anni, ma io dubito, per molti la vendita dell'acqua sarà scarsissima e il Governo dovrà annualmente andare pagando somme vistose per un'impresa, che egli doveva soccorrere senza intromettersi in modo aleatorio.

Si è opposto: Ma voi non fate difficoltà quando il Governo garantisce la rendita delle strade ferrate; ed è vero, ma io spero, che il Senato non mi obbligherà a dimostrare la grande differenza che vi è tra un caso e l'altro. Le strade ferrate sono un'istituzione nazionale e politica, necessaria a stringere i rapporti commerciali e politici dello Stato ed è però evidente che niun sacrificio non sarà mai eccessivo per conseguire questo altissimo scopo. Ma qui si tratta di un interesse che non riguarda direttamente l'intero paese, ma si unicamente quelle località in cui l'impresa stessa si viene esercitando.

Non dovrà poi fare meraviglia, se ho dimostrato un po' malumore verso gli atti delle Società anonime, ma io verità chi conosce la storia del paese, sa che si può fare una lunga litania di Società anonime le quali hanno fatte tutte cattivissima prova.

In Inghilterra le cose vanno altrimenti, perchè si tratta di azionisti, di persone abituate ai grandi affari, mercè la perizia e la pratica dei quali può in qualche

modo emendarsi il vizio del sistema, ma nel nostro paese le condizioni sono pur troppo assai diverse.

Trapassando ora ad alcune osservazioni fatte dal sig. Ministro, non posso non ripetere, che esse non hanno punto scosso le mie convinzioni, e che mi è sempre argomento di impressione disgustosa il vedere che questa grandissima impresa sia data ad imprenditori forestieri; perchè bisogna disingannarsi, queste Società forestiere ci saranno cagione di molestie e di imbarazzi gravissimi. E pur troppo l'avvenire darà ragione alle parole che oggi pronuncio!

L'onorevole Senatore Menabrea ha messo il suo discorso sovra un terreno favorevole alle sue vedute; esso ha dimostrato come il progetto per sè sia utile e benefico; e per verità non ho nulla da dire a questo riguardo; ma la questione non sta nell'utilità intrinseca del progetto (essa è fuori di controversia): cade sul modo col quale si viene attuando per rispetto al Governo.

Nessuno più di me è disposto a rendere omaggio alla bravura, alla valentia dell'ingegnere Noè; ma io credo che accada degli ingegneri quello che accade dei medici, i quali benchè abilissimi, s'ingannano spesso nelle loro previsioni.

Nè mi farebbe però nessuna specie se venendo all'atto pratico si trovasse, per esempio, che il Po non può dare in tempi di magra li 110 metri cubici di acqua che si sono immaginati, come non mi farebbe nessuna specie che la vendita delle acque fosse per lunghissimo tempo ritardata.

Sta poi sopra tutte la ragione che questo è tempo di raccogliarsi: « Porro unum est necessarium. »

Noi dobbiamo avere un solo pensiero, un pensiero unanime, di ristorare le forze economiche del paese, di preparare armi, di predisporre a quella lotta estrema, la quale pur troppo è inevitabile....

Senatore Salmour. Domando la parola.

Senatore Giota..... per dare alle cose nostro un aspetto definitivo; onde io credo che sia molto inopportuno il disperdere o mettersi anche solo a pericolo di disperdere le forze del paese in un'impresa che non sia quell'unica alla quale sono rivolti i pensieri di tutti.

Io finisco qui perchè mi manca lena a più lunghe parole, ma spero che il Senato vorrà almeno rendere giustizia alla sincera convinzione che mi ha tratto ad oppugnare questo progetto, il quale, buono in sè stesso, venne, a mio vedere, infelicemente e incautamente attuato.

Presidente. La parola è al Senatore Salmour.

Senatore Salmour. Io dirò solo due parole: rispetto la convinzione dell'onorevole preopinante, ma non posso in alcun modo dividerla.

Io credo che l'Italia debba prepararsi alla pugna da una mano e edificare dall'altra, io credo che i capitali non si ottengono se non per il risparmio, e che il risparmio non si ottiene in Italia in questi momenti in cui appunto dobbiamo provvedere e pugnare; io credo

che l'intervento dei capitalisti esteri non solo non si debba respingere ma si abbia a riconoscere come un gran beneficio; io credo che le parole colle quali in certo modo si respinge l'intervento dei capitali esteri sia un danno e danno gravissimo per l'Italia in questi momenti; io credo che nel fare i contratti coi capitalisti esteri, lo dirò in famiglia, bisogna mettere il punto sull'i, ma credo pure doversi cercare di averli.

Io sono persuaso che l'intervento di capitali esteri in questi momenti è una forza morale che si dà all'Italia, imperocchè se i capitalisti esteri, i quali pensano al loro tornaconto, non avessero fede nell'unità e nell'essere dell'Italia, non verrebbero.

Adunque anzi che condannare il Ministero di accettare le proposte dei capitalisti esteri, io l'incoraggio quanto so e posso, perchè lo credo un vero beneficio per il paese (*Bene, bravo!*).

Ministro delle Finanze. L'ufficio centrale nella sua relazione chiede tre dichiarazioni; se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, farò le dichiarazioni chieste.

Senatore Pernati. Vi è una proposta sospensiva.

Presidente. Se nessuno domanda la parola....

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Nel breve tempo concesso all'ufficio centrale per preparare il lavoro cui si è accinto, sul progetto di legge pel quale ci occupiamo, esso non ha potuto estendere le sue osservazioni sopra tutti i punti di questione che presenta questo progetto di un argomento così importante.

Sulla questione generale principalmente l'ufficio espresse poche parole, così che una parte dei punti svolti nella discussione generale, che occupò finora il Senato, non avrebbe nella relazione dell'ufficio centrale forse tutte le spiegazioni che occorrono; tuttavia l'ufficio centrale occupandosi specialmente della sostanza della legge, espresse le sue conclusioni, le quali sono subordinate ad alcuni appunti, i quali mi paiono prossimi, se non erro, ad essere accettati dal Ministero.

Io qui non parlo in nome dell'ufficio centrale; il Relatore di esso farà quelle osservazioni che giudicherà più opportune per sostenere l'assunto del medesimo. Io intendo fare qualche osservazione sui principii generali che in questa discussione si sono toccati, e che verranno combattuti da taluno dei nostri colleghi.

Prima di tutto però debbo dire alcun che sopra una osservazione dell'onorevole Senatore Jacquemoud, al quale non mi pare sia stato risposto, forse perchè riguarda una questione più speciale.

L'osservazione del Senatore Jacquemoud si riferisce all'ammortamento del capitale portato dalla concessione e garantito dalle finanze.

Non vi ha nel progetto, non vi ha nel capitolato, disposizione nessuna la quale riguardi quest'articolo essenziale della concessione.

Il Senato ha probabilmente desiderio come lo ha il Senatore Jacquemoud, di conoscere se qualche cautela sia stabilita per accertare l'effetto di questo ammortamento. Abbiamo veduto nel capitolato che la spesa a farsi si divide in due parti.

Per quanto riguarda il capitale occorrente per l'eseguimento della concessione, una parte ha da essere convertita in obbligazioni sino alla concorrenza di 55 milioni, un'altra parte, cioè la restante somma, ha da essere convertita in azioni. Le obbligazioni sono garantite dal Governo e porteranno anche un segno di questa guarentigia.

Per l'ammortamento di queste obbligazioni, io penso: sarà seguito il sistema che si usa in consimili materie, ma per le azioni non si è fatta parola alcuna, pare però essenziale, e d'altronde è nell'interesse pubblico e nell'interesse degli azionisti stessi, che anche la questione dell'ammortamento delle azioni sia in qualche modo determinata o nella legge o nel regolamento.

Per quel che riguarda le finanze, converrà che sia ben dichiarato se pagandosi quel tanto per cento stabilito per l'ammortamento delle azioni, il Governo sia interamente liberato e non abbia da rispondere a nessuno che venga a domandare conto di questo ammortamento. Questo per l'interesse delle finanze.

Se poi il Governo in questa concessione vuole anche tutelare l'interesse pubblico degli azionisti, pare allora che dovrebbe essere stabilito che l'ammortamento agisce sulla estinzione delle azioni onde evitare quel rimprovero acerbissimo che già si è sentito in altre circostanze, che i concessionari di certe imprese abbiano potuto avere direttamente il corrispettivo che era stato stipulato senza che gli azionisti abbiano avuto alcun profitto o sollievo.

È inutile che io citi esempi al riguardo, giacchè sono noti a tutti, e sicuramente il Ministero non gli ignora.

Onde io unisco le mie istanze a quelle dell'onorevole Senatore Jacquemoud, perchè il Ministero dica qual è la sua intenzione a questo proposito.

Premesse queste brevi parole, io vengo alla questione generale così ben trattata dagli oratori che mi hanno preceduto.

Veramente io credo che tanto per parte dei difensori del progetto, quanto per parte degli oppositori, al punto delle dottrine economiche e governative che si sono emesse, la eloquenza pregiudichi un poco alla verità delle cose, che vi possa essere qualche esagerazione nelle conseguenze tratte e dagli uni e dagli altri.

Ristabiliamo le cose nel vero loro essere. La concessione di cui si tratta ha due parti, come osservava giustamente l'onorevole signor Ministro delle finanze; l'una riguarda l'alienazione dei canali antichi del Vercellese posseduti dal Governo, l'altra la spesa di derivazione d'una gran copia d'acqua dal Po per essere trasportata sull'agro Vercellese, Novarese e della Lomellina, ed anche sul Casalasco.

Quindi fu fatta la distinzione tra ciò che rappresenta

veramente il prezzo del canale, e ciò che rappresenta l'acquisto degli antichi canali.

Questo contratto veste l'apparenza di un prestito fatto al Governo, giacchè quello che si vende adesso si riacquista col fondo di ammortamento.

Prendendo a discutere sopra questa operazione io non revoco menomamente in dubbio che vi sia un'utilità per le finanze in questa vendita palliata, per la quale le finanze vengono a riscuotere la somma assai egregia di 20 milioni (dico egregia paragonata all'importanza dell'opera di cui si parla, non dico egregia per la situazione finanziaria, giacchè è una goccia d'acqua dolce in un mare molto salso); ma non posso però consentire nell'osservazione dell'onorevole Ministro delle finanze, il quale rappresenta quest'operazione come una cosa fuori d'ordine e d'una grandissima utilità, in quanto che si tratterebbe di un prestito al 6 per 100, quando che le operazioni, le offerte che si facessero per un prestito pubblico certamente non si potrebbero portare a questo tasso.

Io sono d'opinione affatto contraria: non credo che a parità di condizioni le finanze non fossero per ottenere un prestito di questa importanza con un interesse eguale, e prego il Senato di osservare che ciò che rende più facile e più apparentemente proficuo il prestito di cui si tratta, è la natura del prestito medesimo.

Che cosa fanno le finanze con questo contratto?

Otengono un prestito di 20 milioni, ma è un prestito non solo con ipoteca, ma con pegno, vale a dire che i concessionari hanno nelle mani il pegno che rappresenta la somma che versano, e su cui le finanze pagano il 6 per 100.

Guardi l'onorevole Ministro delle finanze che differenza passa tra un prestito il quale non sia garantito da ipoteca, con quello che è garantito coll'ipoteca generale dello Stato: guardi il prestito inglese Hambro fatto negli anni scorsi, ed egli troverà una grandissima differenza nel corso tra l'Hambro ed il prestito del 1819.

La ragione di ciò è chiara.

Il prestito Hambro ha un'ipoteca sopra la strada ferrata da Genova a Torino, ed ha un fondo di estinzione garantito colla stessa ipoteca, e quindi esso può sempre avere il 10, il 12 per 100 d'aumento sugli altri prestiti che non han garanzia.

Se le finanze fossero in grado di dare pegni produttivi ed abbandonarne l'amministrazione come si fa dei canali Vercellesi, io non dubito che esse avrebbero facilmente i prestiti al tasso col quale è fatto quello di cui è caso colla società inglese.

E qui parlando della società inglese, è mio intendimento di toccare delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Gioia, e sebbene egli non abbia bisogno che io venga ad appoggiarle, tuttavia e per debito mio e per la stima che io professo per l'illustre collega credo di farlo.

A me sembra che il Senatore Gioia sia stato mosso

da spirito d'amor patrio, da sentimenti di gloria nazionale nell'esprimere l'opinione che preferirebbe che uomini del paese, che italiani partecipassero, od avessero assunto una impresa di questa natura.

Egli vi citò le opere fatte dagli italiani in altri tempi in Italia; egli non volle parlarvi di un'opera stupenda fatta da un italiano in Francia; del canale del mezzodi, canale che l'immortale Richetti ha fatto e compiuto, or son due secoli. Il canale del mezzogiorno fu ideato dal Richetti. Questi fu lo stipite di quella famiglia che ha dato quel grande oratore alla Francia che si chiamava Mirabeau.

Con quest'esempio, perchè un italiano non potrà emettere l'idea, il desiderio che opera fatta da italiani, opera italiana sia un canale a cui si dà tanta importanza? Non mi pare che questo sentimento possa né meritare rimprovero, né dirsi fuor di luogo.

Questo però non implica per nulla la questione relativa all'affluenza dei capitali forestieri nel nostro paese, la quale sarà sempre buona quando sia fatta a condizioni eque.

A questo proposito l'onorevole signor Ministro diceva: ma la Compagnia inglese concessionaria dell'opera di cui si tratta non è allettata solo da questo lucro dell'interesse al 6 per 100 che le corrisponde il Governo, mentre essa potrebbe prendere dei fondi pubblici i quali le darebbero un prodotto molto maggiore.

Prego l'onorevole Ministro delle finanze a ben persuadersi che l'impiego sui fondi pubblici da qualche tempo ha un'importanza ben diversa di quella di impiego di denaro con garanzia su stabili e con l'aggiunta di imprese, di opere nelle quali si può fare un considerevolissimo lucro.

L'impresa che si concede non si misura, nell'opinione di alcuni dei nostri colleghi, unicamente sull'utilità che ne deriverà a quella porzione di paese dove il canale si estende, ma si ancora sulla probabilità dei lucri che possono ottenersi dall'eseguimento di quest'impresa; e se l'onorevole Gioia ha molto insistito su quel tale articolo 23, credo che non l'ha fatto per altra ragione, se non che per dire, che il Governo dovrà necessariamente essere vigilantissimo nell'osservanza di quell'articolo; giacchè si è assunto il diritto ben giusto di sindacatore delle operazioni fatte, egli dovrà invigilare colla massima attenzione, perchè in tal parte nessuno meglio del Ministro delle finanze e del suo collega, Ministro dei lavori pubblici, sa che gli impresari, gli appaltatori cercano sempre di fare il loro profitto e non quello del Governo.

Ora passo ad un'altra questione che nell'ufficio centrale fu esaminata, ma su cui non si è creduto di dover prendere alcuna conclusione, appunto per lasciare che colla massima libertà potesse essere trattata nella discussione generale. Dai titoli, dai documenti comunicati appare, come il Governo abbia al riguardo una opinione assai larga, che sia cioè, disposto ad assumere l'ufficio di promotore di queste opere di utilità

pubblica, di sostenitore fino ad un certo punto, e di garante delle medesime, il che è ancora più importante.

La cosa è così vera che vediamo formarsi delle società, le quali parlano e di coltivazione e di irrigazione sopra grandissima scala in Sicilia. Altre parlano di derivazione dal Po, e di altre operazioni nell'Emilia, senza quelle che nasceranno dopo l'approvazione di questa legge.

Qui dunque sorgono due questioni: o si tratta della questione speciale, e l'onorevole Relatore dirà, come l'ufficio centrale abbia conchiuso per l'approvazione del progetto ministeriale in vista delle circostanze particolari in cui si trovano quelle province, e che è inutile di accennare, o si tratta della questione generale di protezione a quest'arte agraria industriale.

Quanto alla questione speciale, come avvertii, venne e potrà essere trattata dal Relatore dell'ufficio centrale.

Quanto al principio generale, che mi pare essere stato, non dirò confermato, ma certamente emesso con un certo slancio di generosità dal Ministro delle finanze, io vi farei gran plauso in altre circostanze, ma nelle attuali, sebbene per verità amico di tutte le operazioni agrarie, di tutte le irrigazioni possibili, di tutto l'incoraggiamento che si può dare alle arti industriale e agraria, non credo che quest'arte, che è arte di pace, debba prevalere agli altri bisogni, che sono i nostri, dacchè paghiamo contribuzioni di guerra.

Quindi non sarei d'avviso che questo principio così generale debba essere applicato ai casi che si presenteranno anche in circostanze di poco dissimili dalle attuali.

Approverei che in altre circostanze più normali il Governo incoraggiasse l'industria, e promuovesse l'associazione dei cittadini per produrre grandi risultati, opere di pubblica utilità. Ma ripeto, in questo momento io credo che il Governo debba tener conto dell'obolo per consacrarlo a quel fine, che è la salvezza della patria.

È inutile che discutiamo sopra questo argomento più a lungo, come è inutile che io dica perchè il gusto degli speculatori non si porta facilmente sopra prestiti pubblici in circostanze minacciose, come le attuali: ciascheduno lo conosce, e ne può esser giudice senza ulteriore dimostrazione.

Tenuto dunque conto di questi riflessi, io spero che il Ministero non si abbandonerà facilmente nell'avvenire al desiderio generoso lodevole d'incoraggiare l'industria agraria e commerciale con mezzi pecuniarii, quando questi non abbondano nell'erario.

Io credo invece che debba andar restio in fare promesse, e soprattutto in dare lusinghe, perchè sulle promesse e sulle lusinghe si fondano certe illusioni che è poi difficile appagare.

Chiudo queste poche osservazioni col ripetere che il caso presente non deve aver tratto nell'avvenire, e se l'onorevole Senatore Gioia disse che gli pareva tempo

di far sosta in questa materia, io non sono lontano dal secondarlo, dall'appoggiarlo.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti la proposizione sospensiva del Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud. La ritiro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Senatore Parnati, Relatore. Domando la parola per porre l'onorevole Ministro in grado di rispondere in modo più completo alle conclusioni della Relazione.

L'ufficio centrale ha proposto alcune modificazioni non già alla Convenzione, perchè non vi si potevano fare, ma da introdursi nel Capitolato che regolerà l'esecuzione della Convenzione stessa.

Alle osservazioni che l'ufficio centrale ha esposto nelle sue conclusioni, dovrebbero aggiungersene ancora due che mi faccio debito di rassegnare al signor Ministro perchè possa pensarci.

Una è la conseguenza di una delle osservazioni fatte nella relazione dell'ufficio centrale, e sulla quale ebbe già una risposta dal rappresentante del Governo che intervenne alle sue deliberazioni. Ed è che nell'art. 23 essendo detto che il Governo eserciterà un sindacato sull'andamento economico della società, dovesse dichiararsi espressamente nel Capitolato che gli sia dato il diritto di poter ridurre e contenere in equi limiti le spese d'amministrazione della società medesima.

L'altra osservazione che vorrebbe fare l'ufficio centrale è questa, che mentre vediamo che dall'art. 20 è garantito il pagamento per parte delle casse dello Stato degli interessi delle obbligazioni ai portatori delle obbligazioni medesime, desidererebbe l'ufficio centrale che (in coerenza anche a quanto ha accennato or ora l'onorevole Senatore Gallina) si desse luogo nel Capitolato a qualche garanzia perchè anche l'ammortamento dovesse arrivare direttamente dalle casse dello Stato agli interessati, ossia ai portatori delle obbligazioni.

L'ufficio centrale non avrebbe più altre osservazioni da fare, per cui se il signor Ministro dichiara di aderire, allora si potrà combinare (nel caso che non ci sia altra difficoltà), od almeno dall'ufficio centrale si desidererebbe di combinare un ordine del giorno che verrebbe a precedere la votazione della legge, onde prendere atto delle dichiarazioni che il signor Ministro farebbe al Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prima di tutto debbo dire che non ho difficoltà veruna di dichiarare esplicitamente che nel capitolato secondo ciò che propone l'ufficio centrale, si definiranno per fontanili, e debbano sempre intendersi ristrettivamente gli scavi manufatti, gli scavi a cielo scoperto, allo scopo di attivare occhi di fontane.

In secondo luogo che saranno presi provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione delle spese, i ri-

sarcimenti che occorressero negli ultimi anni, alla scadenza della convenzione.

Debbo anzi dire a questo proposito che avevo fatto richiedere i concessionarii se consentivano all'una e all'altra cosa, e questi mi hanno scritto che non fanno alcuna specie d'opposizione con una lettera di cui, se il Senato crede, posso dar lettura:

Monsieur le Ministre,

Nous soussignés concessionnaires du canal Cavour après avoir pris connaissance des observations faites sur la rédaction du cahier des charges par la Commission du Sénat du Royaume, déclarons accepter la définition des fontaines donnée par le Gouvernement et acceptée par la Commission; c. à d. que par fontaines scorrentes in trincea on devra entendre exclusivement des tranchées à ciel ouvert destinées à l'exploitation des jets des sources. Nous déclarons en outre adhérer à l'addition faite à l'art. 26 relativement à la garantie, que la Compagnie devra laisser en fin d'exercice, pour assurer la remise exacte et régulière des objets revenant à l'État.

Turin, 6 août 1862.

Par procuration de

Edwin C. Nicholls.

W. C. Onslow.

P. D. Hardow.

W. W. Cargill.

John Masterman.

A Monsieur le Ministre d'Agriculture et Commerce, Turin.

Dirò di più, che si sono già presi dei concerti per la somma che si lascierebbe abbasso, cioè di un decimo su di lire centomila, in guisa da fare almeno un milione; sono particolari che non importano molto, ma io li do semplicemente per accertare il Senato, che quanto a questi due primi articoli si è già fatto l'occorrente per dar piena esecuzione ai desideri manifestati dall'ufficio centrale.

Quanto al terzo punto accettato dalla società, cioè, « delle disposizioni che sarà per dare onde siano conosciute in tempo, utile le basi che si volessero adottare per determinare il prezzo, illuminandosi coi voti anche delle rappresentanze provinciali. » Naturalmente il Governo desidera e si è riservato appunto di fissare egli il prezzo dell'acqua per un articolo della convenzione, cioè l'articolo 28, appunto per tutelare gli interessi delle popolazioni, e per conoscere questo interesse, non sapremmo a chi meglio rivolgerci che alle rappresentanze provinciali che accennò l'ufficio centrale.

Quindi anche su questo punto non avrei difficoltà di dichiarare formalmente che saranno sentite le rappresentanze provinciali nella formazione di questi prezzi, e che questi saranno anche fatti in tempo utile, il che del resto è pure nell'interesse del Governo e della società.

L'articolo 23 che riguarda l'intervento del Governo nel sindacato della gestione della società, e che gli dà anche il diritto di poter far ridurre le spese che potessero ravvisarsi eccessive, io credo di avere nella mia relazione, senza conoscere l'opinione dell'ufficio centrale, già detto come lo intendeva. Io intendeva precisamente la cosa in questi termini, e non esito, dal momento che l'ufficio centrale mi prova, a dichiararlo formalmente, che avrà cura di dire nel capitolato più esplicitamente, che il Governo avrà diritto di farsi presentare i conti dalla società non solo, ma di esigere che le spese siano ridotte ad una giusta misura, secondo l'esperienza che il Governo stesso ha dei canali demaniali.

Quanto poi all'ammortamento, non ne ho parlato nella convenzione, perchè prima che la società fosse formata era un po' difficile il farlo. Probabilmente anzi è desiderio del Ministero che questo si faccia per estrazione a sorte, che è il modo più semplice e più comodo per le obbligazioni e per le azioni; per conseguenza, evidentemente il fondo occorrente per l'ammortamento debbe essere in certo modo un fondo speciale presso la società, perchè non è come il pagamento degli interessi delle obbligazioni che debba farsi pervenire nelle mani di tutti i possessori delle obbligazioni, è un piccolo numero di azioni che saranno egualmente estratte a sorte e che avranno diritto al rimborso. Ma ad ogni modo, visto che ci sono corpi costituiti del paese che hanno preso quantità considerevoli di queste obbligazioni, dichiaro pure di non aver difficoltà che nel capitolato sia specificato che queste estinzioni si possono anche operare per mezzo delle tesorerie governative, come è stabilito per gli interessi all'art. 20.

Se l'ufficio centrale crede che occorra un ordine del giorno, il quale comprenda queste dichiarazioni, non ho difficoltà di accettarlo, ma se l'ufficio centrale, considerando che le due più importanti sono già accettate dalla Società stessa come appare dalla lettera che ho avuto l'onore di leggere, e che per le altre ho fatto esplicite dichiarazioni, volesse di ciò contentarsi, si potrebbe venire di questa sera ai voti sulla legge.

Senatore **Pernati**. Non sarei certamente per disdire all'onorevole Ministro, o per toglier valore alle sue presenti dichiarazioni; ma tuttavia non so se per la regolarità delle cose, non sia forse meglio, come si vuol fare, di votare un ordine del giorno, che non escirebbe certamente dai termini delle sue dichiarazioni e che si potrebbe concertare col signor Ministro medesimo. Ciò posto, l'ordine del giorno sarebbe, secondo l'ufficio centrale, così redatto:

« Il Senato prendendo atto delle assicurazioni date dal Ministero che introdurrà nel capitolato di esecuzione della convenzione di cui si tratta, le dichiarazioni e disposizioni state indicate nella conclusione della relazione dell'ufficio centrale, e che inoltre garantirà il pagamento diretto dell'ammortamento con quello degli interessi delle obbligazioni, e che riserverà al

Governo, nell'esercizio del suo sindacato sulla società, il diritto di ridurre equamente le spese dell'amministrazione della medesima, passa alla votazione del progetto di legge ».

Adesso se crederà il signor Ministro, che sul punto dell'ammortamento, in seguito a quanto ha testè accennato, si debba introdurre qualche modificazione nelle parole del proposto ordine del giorno, l'ufficio centrale a lui si rimette interamente.

Non si vuol certo imporre al Governo dei vincoli in precisi termini su questo oggetto che debbe essere poi deliberato dalla Società; l'essenziale per noi era di evitare gli inconvenienti accennati dal Senatore Gallina; giacchè si vide in qualche Società che l'amministrazione sociale ha bensì riscosso somme per ammortizzazione, o garanzia, ma ciò non ostante gli azionisti non ne hanno profitato.

Questa è cosa grave, ed essa, pel precedente che ha avuto luogo nel paese, debbe essere preveduta.

E ciò tanto più per la circostanza particolare del caso attuale in cui molti corpi morali specialmente in quelle province, che mettono un grande interesse a quest'opera, hanno sottoscritto obbligazioni per 10 milioni in poche settimane, e conviene di così tranquillare coloro che hanno preso a fare e faranno ancora, non ne dubito, considerevoli sottoscrizioni.

Quanto all'esprimere chiaramente che il sindacato desse diritto al Governo di ridurre ove d'uopo le spese di amministrazione, io dirò che l'ufficio centrale ha creduto necessario che ciò fosse ben dichiarato; non perchè dubitasse dell'intenzione del Ministero, ma perchè fosse spiegato ciò che si voleva; perocchè siccome il Ministero una frase consimile l'aveva posta nella prima convenzione e poi fu tolta nella votazione seguita nell'altro ramo del Parlamento, parve necessario perchè questa intenzione del Ministero avesse un effetto, che dovesse prendersene atto dal Senato.

Ministro delle Finanze. Per non entrare in una questione delicata come sarebbe quella della garanzia che vuolsi di queste obbligazioni ed azioni, questione un poco scabrosa, io direi: « inoltre garantirà il pagamento diretto dell'ammortamento come quello degli interessi delle obbligazioni ».

Senatore Pernati. L'ufficio centrale ha detto che accettava l'idea del Ministero, quindi accetta completamente la sua rettificazione.

Ministro delle Finanze Leggerò io stesso l'ordine del giorno così modificato:

« Il Senato prendendo atto delle assicurazioni date dal Ministero, che introdurrà nel capitolato di esecuzione della convenzione di cui si tratta, le dichiarazioni e disposizioni state indicate nella conclusione della relazione dell'ufficio centrale; e che inoltre garantirà il pagamento diretto dell'ammortamento come quello degli interessi delle obbligazioni, e che riserverà al Governo, nell'esercizio del suo sindacato sulla Società, il diritto di ridurre equamente le spese dell'amministrazione della medesima, passa alla votazione del progetto di legge ».

Presidente. Chi intende approvare l'ordine del giorno testè letto voglia alzarsi.

(Approvato).

Interrogo pure il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(È chiusa).

Essendo l'ora tarda la discussione sarà ripigliata sabato.

Senatore Lauzi. Facendomi interprete del desiderio di alcuni miei colleghi, io pregherei il Senato a non voler sedere sabato essendo che domani è giorno festivo, ed in un giorno intermedio fra questo e la domenica si rischierebbe facilmente di non essere in numero.

Io credo che si potrebbero ripigliare utilmente i lavori lunedì; e siccome non ci sono più lavori parziali negli uffizi, si potrebbe incominciare la seduta al tocco invece d'incominciarla alle due.

Senatore Giu'ini. Se domani non c'è seduta, io sono certo, che sabato non saremo in numero, perchè difficilmente i Senatori si decideranno a ritornare dalle loro case, quindi proporrei che vi fosse seduta domani.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Giu'ini. Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Il Senato è dunque convocato per domani alle ore due. La seduta è sciolta (ore 6).

CLXVI.

TORNATA DEL 15 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la concessione della costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po — Approvazione dei singoli articoli — Schiarimenti chiesti dal Senatore Mosca, dati dal Ministro delle finanze — Discussione sul progetto di legge per la costruzione d'un ontenuale e di un bacino di carenoggio nella Cala di Palermo — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici — Parole al riguardo del Senatore Menabrea (Relatore) — Approvazione degli articoli di detto progetto — Discussione del progetto di legge per l'ordinamento uniforme del personale delle segreterie delle prefetture e sotto-prefetture del Regno — Spiegazioni ed istanze dei Senatori Martinengo e Lausi, fornite dal Ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo unico.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'interno, degli esteri, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Invito il segretario Arnulfo a dar comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge le lettere dei Senatori Imperiali, Des Ambrois e Cori, colle quali chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE
DI UN CANALE D'IRRIGAZIONE
DA DERIVARSI DAL PO

Presidente. Secondo l'ordine del giorno viene il seguito della discussione del progetto di legge per la concessione della costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po.

Ieri si è chiusa la discussione generale. Ora darò nuova lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

È approvata, colle modificazioni infra notate e già assentite dai concessionari, la convenzione in data 9 maggio 1862, intesa tra i Ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze da una parte, ed i signori L. Col., William Campbell Onslow, William

Walter Gargill, Patrick Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire e Edwin Cox Nicholls dall'altra, per la costruzione e per l'esercizio di un canale da derivarsi dal Po a Chivasso, non che per la cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia.

(Approvato).

Art. 2.

« Su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla Società; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprietà che la società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della Società concessionaria, sarà proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

« La proibizione, rispetto ai canali già esistenti, avrà effetto dal giorno della promulgazione della presente legge; rispetto ai nuovi, dal giorno del tracciamento di ciascuno di essi.

« Le contravvenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquecento a mille, e ciò oltre l'obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato e del ristoro dei danni verso chi di ragione.

(Approvato).

Art. 3.

« I comuni, le province ed i corpi morali sono autorizzati ad assumere, salva l'approvazione a termini della legge comunale e provinciale, quel numero d'azioni e di obbligazioni che trovassero opportuno, al fine d'agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più di tre anni in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale ».

(Approvato).

Art. 4.

« Il canale di cui nella presente legge, prenderà il nome di canale Cavour ».

(Approvato).

Si potrebbe passare, se il Senato lo crede, alla discussione dell'altro progetto di legge che viene dopo nell'ordine del giorno.

Senatore Mosca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mosca. Ho chiesto la parola per pregare il signor Ministro delle finanze di aver presente, se lo crederà, la seguente considerazione:

Nella convenzione è detto che il prezzo dell'acqua sarà determinato dal Governo, sentita la Società.

Veramente questa circostanza sembra assai meritevole di considerazione.

Le finanze affittavano prima i canali lasciando piena libertà all'affittavolo di fissare il prezzo dell'acqua che i proprietari chiedevano, la qual cosa certo era nociva alla coltura e alquanto vessatoria.

Ora si va all'estremo opposto.

Nel fissare il prezzo dell'acqua, debesi aver presente che se questo non sarà conveniente, il Governo ne avrà uno scapito dovendo esso pagare l'interesse del 6 p. 0/0.

Quindi occorrerebbe vedere in qual modo si possano conciliare l'interesse dell'agricoltura e quello delle finanze. Ma stando le cose come sono, certo è che bisognerà tener conto dell'interesse delle finanze, in modo che non riesca troppo gravosa la garanzia del 6 p. 0/0 che è stata fissata nel contratto.

Su ciò non mi estenderò più oltre, essendo il progetto, per così dire, approvato.

L'altra osservazione che intendo muovere è semplicissima.

Mercè la presente convenzione si deve accordare agli eredi del geometra Rossi, che fu il primo inventore di questo canale, 50,000 lire: è giusto l'accordare questa somma agli eredi; essa è una testimonianza della riconoscenza nazionale; quindi sarebbe desiderabile che fosse loro accordato un diploma per parte del Governo, affinché serva di titolo onorevole per i suoi discendenti, e ciò per invogliare anche altri ad ottenere simili ricompense nazionali.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quanto agli eredi del geometra Rossi che ebbe il merito d'indagare per il primo la possibilità di questo canale, credo che i rappresentanti legali della Nazione diano a questo un attestato di benemerita solennissima, facendo cenno di esso in un articolo speciale del capitolato, e statuendo un'indennità; e sono d'avviso che meglio varrà un articolo di legge apposita che li riguardi, anziché un diploma meramente e puramente governativo.

Quanto poi all'altra questione molto più grave sulla quale l'onorevole Senatore Mosca chiama l'attenzione del Ministro delle finanze, che è quella inclusa nell'articolo 28, in cui il Ministro, udita la Società, fissa il prezzo dell'acqua, è evidente che il Ministro si dovrà preoccupare di conciliare due interessi, quello cioè degli agricoltori, acciò possano veramente trarre partito di quest'acqua, e quello delle finanze onde il prodotto del canale abbia a giungere a quel tanto da coprire la guarentigia che lo Stato concede alla Società.

È evidente che vi sono nel Ministero due rappresentanti, direi naturali, di queste due specie d'interessi, l'uno il Ministro di agricoltura industria e commercio, l'altro il Ministro delle finanze.

Uno è il tutore degli interessi degli agricoltori, e l'altro il tutore degli interessi delle finanze.

Il Ministro delle finanze chiederà alla società che questo prezzo dell'acqua non sia troppo basso affinché l'erario non ne abbia danno.

Credo poi che sino ad un certo punto i due interessi si accordano; bisognerà far sì che l'acqua si venda tutta, e quindi in principio converrà forse tenere il prezzo non troppo elevato, acciò l'acqua non manchi alle regioni che si possono inaffiare. Una volta che l'acqua vi sarà, gioverà alzarne alquanto il prezzo; e questo sarà anche naturale, perché da principio occorrono certe spese di preparazione del terreno che più tardi non occorrono.

Del resto è evidente che da questo articolo 28, i Ministri delle finanze e di agricoltura, avranno sempre un modo da guarentire l'interesse del pubblico erario, e credo che terranno conto delle sollecitazioni fatte dal Senatore Mosca.

Acciò non rimanga alcun dubbio per gli effetti dell'ordine del giorno che ieri l'ufficio centrale proponeva al Senato, e che io a nome del Ministero accettava, debbo dichiarare che anche la società a cui quest'ordine del giorno venne comunicato, lo accetta come risulta dalla lettera di cui darò lettura al Senato.

« Monsieur le Ministre,

« Les soussignés concessionnaires du canal du Po ayant pris connaissance de l'ordre du jour voté par le Sénat du Royaume d'Italie, dans la séance du 14 août

courant, déclarent y adhérer et s'y confirmer de tous points. »

H. Donnaire par *procuration de*

Edwin C. Nicholls.
W. C. Onslow.
P. D. Hadow.
W. W. Cargill.
John Masterman.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
DI DUE ALTRI PROGETTI DI LEGGE.

(V. *Atti del Senato N. 200 e 196*)

Presidente. Se il Senato lo crede, potremo ora passare alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un antemurale e di un bacino da carenaggio nella Cala di Palermo.

Il Senatore *Segretario Cibrario* dà lettura del progetto di legge (*V. infra*).

Presidente. È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dei lavori pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Nel ringraziare l'ufficio centrale della sua adesione a questo progetto di legge, mi corre debito di rispondere qualche parola ad una osservazione che esso ha fatta sul medesimo, e ad un eccitamento che ha indirizzato al Ministero.

L'ufficio ha giustamente osservato che costruendo i bacini di carenaggio, bisogna fare in modo che essi possano servire alle navi della più grande portata, e non solamente per le navi mercantili che tendono sempre più ad accrescere la loro portata, ma anche possano occorrendo accogliere bastimenti del naviglio militare.

L'osservazione fatta dall'ufficio centrale è giusta, e per quanto sarà possibile il Ministero procurerà di conformarvisi; e se l'ufficio centrale volesse osservare i progetti di bacini che finora si son allestiti, vedrà che il Ministero ha sempre avuto in mira di dar loro la maggiore ampiezza; così quello proposto per Ancona è di 130 metri di lunghezza, quello di Messina di 110 metri; e se questo è tenuto di soli 100 metri, è pel motivo che è sembrato quest'ampiezza potesse bastare per la generalità dei casi. Questo bacino è lungo 34 metri più di quello di Genova; ha una lunghezza maggiore anche se si confronta col bacino che esiste nel porto militare di Napoli; la lunghezza di 100 metri è sembrata, lo ripeto, per la generalità dei casi sufficiente.

Poi ci è stata una particolare considerazione; non si può dare una profondità troppo grande alla Cala di Palermo, e alle vicinanze del porto che vi mettono accesso senza una spesa gigantesca. In questa Cala che

diventerà un vero dock, una volta fatto l'antemurale, ci sono dei limiti di profondità che non si possono senza spesa eccessiva, oltrepassare. Ora prolungandosi molto il bacino bisogna anche approfondirlo in proporzione, quindi questa maggior profondità del bacino non poteva farsi senza qualche inconveniente, in quanto al complesso delle opere relative al porto.

Però siccome qualche decina di metri più o meno credo che non potrebbe guastare il progetto, così io non ho difficoltà di dichiarare all'ufficio centrale che il Ministero dopo le dichiarazioni ottenute in proposito dall'Ispettore che dirige i lavori dei porti e delle spiagge, vedrà d'introdurre nel progetto d'esecuzione tali modificazioni da ottenere una decina di metri di maggior lunghezza. In questo modo credo che sarà soddisfatto ai desideri manifestati dall'ufficio centrale.

L'eccitamento che venne fatto al Governo, fu perchè trovasse modo di provvedere a che le spese dei porti fossero regolate da una sola legge in tutta Italia.

Questo desiderio fu più volte manifestato nella Camera dei Deputati e farò al Senato la stessa risposta che feci innanzi alla Camera elettiva.

Il Ministero ha già preparato un progetto di legge per la classificazione dei porti, progetto che quantunque abbastanza studiato, non fu presentato in questa sessione e ne dirò francamente il motivo.

Come sa il Senato, i porti si classificano secondo la loro diversa importanza, e secondo gli uffici a cui sono destinati; e questa classificazione ha per effetto pratico di determinare in che proporzione sono sostenute le spese della costruzione e della loro manutenzione dallo Stato, dalle Province e dai Comuni.

Dopo che nel progetto viene stabilita la base di questa classificazione, bisogna poi venire all'applicazione concreta, cioè bisogna dichiarare esplicitamente quali siano i porti che debbano classificarsi nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta categoria.

Ora il Senato può comprendere facilmente come questa classificazione vada naturalmente a sollevare una discussione che non può essere breve, nè semplice.

Ora durante questa sessione havvi già un numero considerevole di progetti di legge che non hanno potuto ottenere l'approvazione del Parlamento; il Ministero ha creduto quindi che la presentazione di questo progetto dovesse riservarsi alla sessione prossima.

Convengo però che questo desiderio è giustissimo, tanto più che nelle provincie meridionali non havvi veramente una legislazione che regoli il servizio dei porti e delle spiagge, ed appunto perchè il Ministero ha riconosciuto giusto questo desiderio esso ha preparato questo progetto che, ripeto, sarà presentato al riaprirsi della nuova sessione parlamentare.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore.* Nella mia qualità di relatore dell'ufficio centrale debbo a nome dell'ufficio stesso ringraziare il signor Ministro dei lavori pubblici

della dichiarazione che egli si è compiaciuto di fare intorno alle osservazioni contenute nel rapporto dell'ufficio centrale.

L'ufficio non ha creduto di dover insistere in modo assoluto perchè fosse ampliata la dimensione del bacino di carenaggio di Palermo, poichè egli ben sapeva che vi potevano essere difficoltà locali, le quali avrebbero reso il lavoro o troppo dispendioso, o troppo difficile; ma ha soltanto esternato il desiderio, che veggio con piacere diviso dal Ministero, il quale anzi già fin d'ora vi ha posto mano, che fosse studiata l'altra questione relativa ai pesi che debbano cadere a carico dei municipii, per i quali si fanno questi lavori dei porti.

Io perciò nuovamente ringrazio il signor Ministro di questa sua dichiarazione, la quale tende a portare l'unità in questo sistema, che deve essere lo stesso ed unico in tutte le province d'Italia.

Presidente. Non chiedendosi più la parola, la discussione generale si intenderà chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di lire per costruire un antemurale di protezione alla Cala di Palermo. »

(Approvato).

Art. 2.

« Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo con corrispondente denominazione ripartitamente in vari esercizi come segue:

« Esercizio 1862, capitolo 162 B, art. 1. L. 200,000
— 1863 al 1867 inclusivo » 360,000

(Approvato).

Art. 3.

« È parimente autorizzata la straordinaria spesa di lire 1,200,000 per costruire un bacino di carenaggio alla Cala di Palermo. »

(Approvato).

Art. 4.

« Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici nell'anzidetto capitolo in un secondo articolo con corrispondente denominazione ripartitamente negli esercizi come segue:

« Esercizio 1862, capitolo 162 B, art. 2. L. 200,000
— 1863 — — » 500,000
— 1864 — — » 500,000

Totale L. 1,200,000

(Approvato).

Si passerà ora all'appello nominale ed allo squittinio segreto per entrambe le leggi testè votate.

Avverto ad un tempo i signori Senatori che all'ordine del giorno havvi ancora un'altro progetto di legge.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto.

Progetto di legge per la concessione della costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po.

Numero dei votanti 62

Favorevoli 50

Contrarii 12

(Il Senato approva).

Progetto di legge per la costruzione d'un antemurale e di un bacino di carenaggio nella cala di Palermo.

Votanti 62

Favorevoli 50

Contrarii 12

(Il Senato approva).

Si passerà ora alla discussione dell'altro progetto di legge per l'ordinamento uniforme del personale di segreteria nelle prefetture e sotto prefetture del Regno. Esso è composto d'un articolo unico di cui dò lettura.

Articolo unico.

« Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del Regno siano approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re, con regi decreti, deliberati in consiglio dei ministri, parificare in tutte le province del Regno, e sulla base delle leggi 6 e 16 novembre 1859, numeri 2714 e 3723 i gradi, le classi e gli stipendi del personale di segreteria presso gli uffici di prefettura e di sotto-prefettura.

« Per altro, la parificazione degli impiegati, che nelle varie parti del Regno esercitano uffici analoghi a quelli degli *applicati*, verrà combinata colla loro distribuzione in tre classi: la prima delle quali godrà dello stipendio di lire 1,200, la seconda sarà retribuita con annue lire 1,000 e la terza con lire 900. »

È aperta su questo progetto la discussione generale.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Anche questo progetto come il Senato avrà veduto dalla relazione Ministeriale che lo accompagna, ha per iscopo di unificare; tuttavia tale unificazione è solo in via provvisoria, poichè quando anche vengano parificati gli onorari degli impiegati delle prefetture e sotto prefetture, resterà ancora il punto più grave dell'unificazione, che è la legge comunale, la quale fin ora non è promulgata in tutte le province del Regno.

È certamente desiderabile che questa anomalia venga tolta, e credo che sia nell'intenzione del Ministero di farlo quanto più presto si possa.

Ma havvi ancora un'altra osservazione, che mi permetterò di sottoporre ai riflessi del Senato ed è la seguente: se il Ministero, come non dubito, avrà interpellato i prefetti e le altre autorità dove la legge comunale del 1859 è in vigore, si sarà certamente convinto che vi sono alcune cose da emendare.

Non parlo dello spirito della legge, ma dal lato dell'economia dei Comuni, lascia certo molto a desiderare.

Vorrei quindi fare istanza al Ministero di presentare nella sezione ventura, o nella riapertura dell'attuale sessione, la legge comunale con quelle modificazioni che sono necessarie e che ravviserà del caso, e che questa venga estesa a tutto lo Stato, onde l'unificazione sia fatta non solo nell'interesse degli impiegati, che è pure nei miei desiderii, ma anche in quello dei cittadini, e così questi siano retti da un'unica legge.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Certo sarebbe stato desiderabile, che invece di limitarsi alla semplice introduzione dell'unificazione degli stipendi dei segretari delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture si fosse potuto modificare la legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ma avverto prima di tutto che poche sono le province del Regno le quali non siano sottoposte al regime della legge comunale del 1859, e queste sono le province della Toscana; tutte le altre sono rette da quella legge, il che fa sì che non vi è quella grande difficoltà per introdurre la desiderata unificazione, in quanto che non si tratta che di applicarla in una parte non molto grande dello Stato. In vece per ciò che riguarda l'uniformità degli stipendi, erano questi tanti e così variati, quante sono le province del Regno, che facevasi palese l'urgenza di introdurre l'uniformità.

Il desiderio però espresso dall'onorevole Senatore Martinengo di introdurre uniformità anche quanto alla legge dell'amministrazione comunale e provinciale è anche partecipato dal Ministero, anzi si è già presentato dal Ministero precedente un progetto di legge alla Camera dei Deputati col quale si mirava ad introdurre l'unificazione in questa parte di amministrazione in tutto il Regno e si erano pure nello stesso tempo proposte alcune modificazioni alla legge del 1859; modificazioni che erano richieste dalla diversità delle circostanze in cui si trova attualmente il Regno comparativamente a quelle in cui era quando la legge del 1859 fu fatta.

Fu però impossibile per la ristrettezza del tempo che la Camera dei Deputati si occupasse di questo progetto quantunque fosse già stato esaminato negli uffici, e che non si trattasse che di aprirne la discussione.

Ora io presi impegno dinanzi alla Camera dei Deputati e lo assumo del pari dinanzi al Senato di riprodurre nella nuova apertura del Parlamento questo stesso progetto con alcune altre modificazioni, e spero che il Parlamento vorrà approvarlo.

Nelle varie proposte di modificazioni che si sono fatte a quel progetto di legge, io credo che si terrà conto anche dell'altro desiderio espresso pure dall'onorevole Senatore preopinante, di fare cioè in modo che i Comuni non possano eccedere in alcune spese, le quali forse potrebbero comprometterne la sostanza.

Io spero che queste risposte soddisfaranno l'onorevole Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle risposte che mi ha favorito, e piglio occasione per raccomandargli ancora quel benedetto dazio di consumo il quale non è ancora a beneficio delle città dove è stata adottata quella legge, il che è una grave perdita per le città stesse.

Senatore Lauzi. Prendo occasione dalla discussione di questa legge per fare un piccolo cenno, direi quasi una preghiera al signor Ministro il quale attualmente regge anche il portafoglio dell'agricoltura, industria e commercio, circa una materia che si lega benissimo all'argomento che è in discussione, del quale io aveva avuto l'intenzione l'altro giorno di intrattenere il Ministro di Agricoltura, industria e commercio, ma noi potrei allora ed oggi, essendosi avviato verso le spiagge britanniche non mi è possibile nè di raggiungerlo, nè di aspettarlo.

Io voleva parlare dei volontari di statistica, massimamente in questi momenti in cui gli uffici di statistica sono divenuti con Decreto regio (credo) o con disposizione ministeriale un ramo dell'amministrazione provinciale, ossia delle prefetture.

Quando sullo scorcio del 1861 si vollero attivare uffici di statistica, fu pubblicato un programma affinché quei giovani che credevano di iniziarsi a questa che si credeva novella carriera, potessero presentare i loro titoli, giustificare gli studi fatti e subire degli esami. E difatti una quantità di giovani o tralasciando di proseguire negli studi ulteriori o abbandonando anche il pensiero di altra carriera, credettero occasione eccellente di iniziarsi in un ufficio di nuovo impianto, e subito gli esami, furono nominati a volontari di questi uffici di statistica.

Se bene rammento, mi pare che gli uffici di statistica erano allora stati organizzati in questo modo: presieduti da un impiegato della prefettura erano poi composti di un personale apposito. Non so per quale ragione sembra però che il Ministero abbia cambiato pensiero, e non è guari abbiamo veduto una disposizione la quale porta che le operazioni di statistica sono demandate ad una sezione della prefettura: che a queste incombenze attendevano impiegati di prefettura, e che solo in caso di bisogno potranno prendere qualche volontario.

La conseguenza di ciò fu che una quantità di questi giovani i quali erano come volontari stati ammessi a questi uffici, si trovano adesso, per così dire, fuori di carriera, si trovano troncato il sentiero che intendevano percorrere.

E difatti non credo ingannarmi asserendo che furono avvertiti benevolmente perchè vedessero modo di poter prendere qualche altra via, giacchè per quella non riuscirebbero a nulla.

Io credo che per quanto benevolo questo consiglio, non sia fondato veramente su riguardi di equità e giu-

stizia, dacchè questi giovani sull'appoggio d'un formale programma hanno subito esami, e sono stati messi nella speranza di una carriera.

Io volevo dunque pregare il signor Ministro, perchè volesse aver presente anche questi volontari, onde non rimanesse loro preclusa la via degli impieghi; e poichè gli uffizi di statistica sono stati riuniti agli uffizi di prefettura, non siano dimenticati totalmente quando in ragione della loro anzianità o del loro merito si facesse luogo a qualche impiego.

Forse anche si potrebbe trovar un modo di collocarli, avendo veduto recentemente una determinazione Ministeriale per la quale si creano molti posti di volontari presso gli uffizi Demaniali e quelli di registro e bollo.

Qualora non ci fosse altro mezzo prima di assumere nuovi volontari, credo che farebbe buona opera il signor Ministro se pensasse a questi giovani ai quali un cambiamento di sistema ha troncato la carriera che speravano di proseguire. Confido perciò nella bontà del signor Ministro che vorrà aver riguardo a questi giovani.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Il Senato comprende agevolmente quale fu il motivo che ha indotto il Ministero a non nominare altri impiegati di statistica e dare invece le attribuzioni che erano prima affidate ad impiegati speciali agli impiegati che dipendono dalle prefetture, e fu un motivo evidentemente di economia.

Siccome non si trattava di un ufficio il quale richiedesse assolutamente impiegati appositi, era naturale che siccome lo stesso scopo si poteva raggiungere dando queste attribuzioni ad impiegati che prestavano già l'opera loro allo Stato e potevano contemporaneamente anche prestare questa, era naturale, dico che si facesse questa economia: nè il Governo poteva essere trattenuto dal pensiero che si fosse dato una specie di affidamento a quei volontari, poichè propriamente con si acquista un diritto salvo che colla nomina ad un impiego; il semplice fatto di essere nominato volontario non dà propriamente alcun diritto ad essere nominato ad un impiego, bensì riconosco, come avvertiva l'onorevole Senatore Lauzi, che non essendosi dato questo

affidamento, ed avendo questi giovani preso lo esame ed anche prestato qualche servizio allo Stato nel tempo del volontariato, possano avere se non un diritto, quanto meno una certa ragione di equità per essere tenuti in conto, quando si presenti altra occasione ch'essi possano aspirare ad essere collocati.

Dal canto mio, non ho difficoltà a parlarne co' miei colleghi e del Ministero d'agricoltura industria e commercio, e anche delle finanze, affinchè quando si presenti un caso nel quale essi possono aspirare, sia data ad essi la preferenza anzichè ad altri ai quali non siasi dato affidamento, ed i quali non abbiano prestato opera alcuna al servizio dello Stato.

Presidente. Se non vi è chi chiede la parola sull'articolo unico del progetto di legge, secondo il regolamento, passeremo all'appello nominale; prima però io debbo sottomettere al Senato qualche osservazione.

L'ordine del giorno è esaurito: rimangono progetti di legge pochi di numero ma di grande importanza finanziaria.

Da lunedì in poi ripigliandosi le sedute, e non discontinuandosi il lavoro negli Uffici, ho fiducia che in poche sedute si potrebbe venire a capo delle discussioni, esaurendo tutti i lavori del Senato.

Io non farò eccitamento al Senato, il quale troppo comprende la importanza di por termine ai suoi lavori. Quindi se il consente, si potrebbe da lunedì in poi tener seduta, e per la seduta di lunedì, che sarà al tocco, ammettere il seguente ordine del giorno:

1. Modificazione della convenzione colla società della strada ferrata centrale toscana;
2. Concessione di strade ferrate nelle province meridionali e nella Lombardia;
3. Quegli altri progetti che si troveranno maturi a discussione.

Si passa all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	61
Voti favorevoli	56
» Contrarii	5

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

CLXVII.

TORNATA DEL 18 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggio — Approvazione del progetto di legge per una modificazione alla Convenzione colla Società della strada ferrata centrale toscana — Discussione sul progetto di legge per la concessione di strade ferrate nelle province meridionali e nella Lombardia — Spiegazioni richieste dal Senatore Martinengo — Discorso del Ministro dei Lavori pubblici in risposta al Senatore Martinengo ed alle osservazioni inserite nella relazione dell'ufficio centrale — Parole dei Senatori Siotto Pintor e Avossa in favore del progetto — Istanze del Senatore Dragonetti, cui rispondono il Senatore De Monte ed il Ministro dei lavori pubblici — Ordine del giorno proposto dal Senatore Oldofredi (relatore) — Appunti dei Senatori Menabrea e Mosca, ai quali risponde il Ministro dei lavori pubblici — Adozione dell'ordine del giorno del Senatore Oldofredi e dell'articolo unico del progetto — Presentazione di uno schema di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli esteri, dell'interno, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia e giustizia.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato. Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3126. La Giunta municipale di Monte Cosaro (Macerata) domanda che venga fatto un provvedimento mercè cui siano devoluti ai rispettivi municipi i beni delle sopresse corporazioni religiose.

Presidente. Invito il Segretario Arnulfo a dar comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge la lettera del Senatore De Cardenas che domanda per motivi di salute un congedo che gli viene dal Senato concesso.

Presidente. Il signor architetto Camillo Ranieri fa omaggio al Senato di alcune copie dei tre suoi opuscoli riflettenti il porto di Napoli.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA MODIFICAZIONE ALLA CONVENZIONE
COLLA SOCIETÀ
DELLA FERROVIA CENTRALE TOSCANA.

(V. atti del Senato N. 206).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una modificazione alla convenzione colla Società delle strade ferrate centrale toscana.

Leggo l'articolo unico:

Articolo unico.

« È data facoltà alla Società della ferrovia centrale toscana ed al Governo di sostituire obbligazioni del valore nominale di L. 500 a quelle di L. 420 da emettersi a forma della convenzione annessa alla legge del 21 luglio 1861, ferme stanti le disposizioni e le clausole relative alla somma complessiva del capitale da formarsi coll'emissione delle obbligazioni e alle garanzie prestate dal Governo ».

La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede la parola, trattandosi di un progetto compreso in un articolo unico, si procederà senz'altro alla votazione del medesimo.

Se però il Senato credesse, per risparmio di tempo, si potrebbe passare alla discussione del secondo progetto di legge posto all'ordine del giorno, relativo alla concessione di strade ferrate nelle province meridionali e nella Lombardia, e allora si potrebbero riunire le votazioni di questi due progetti di legge.

Non facendosi osservazioni darò lettura del progetto di legge summenzionato:

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE DI STRADE FERRATE
NELLE PROVINCE MERIDIONALI E NELLA LOMBARDIA.

(V. atti del Senato N. 202).

Articolo unico.

« Il Governo è autorizzato a concedere al signor conte Pietro Bastogi sotto l'osservanza dei patti da lui proposti, e relativo capitolato d'oneri, e colle modificazioni di cui nel testo unito alla presente legge, la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate:

« 1. Una linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto per Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, con una diramazione da Bari a Taranto;

« 2. Una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli e Salerno;

« 3. Una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celano, Solmona e Popoli.

« 4. Una linea da Voghera a Pavia, e finalmente una linea da Pavia a Brescia per Cremona, salvi per quest'ultima, i diritti della Compagnia delle ferrovie lombarde e centrali italiane contenuti nella legge 8 luglio 1860 ».

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Le comunicazioni delle province settentrionali colle meridionali è tale necessità amministrativa, economica e politica, che non ha bisogno di essere dimostrata. Il progetto per mandarle ad effetto, quale nella legge vi è sottoposto, o Signori riceve per parte mia la preferenza sopra ogni altro, se non fosse per altro argomento, per quello che non concentra in una sola Società, dirò così, monopolizzato tutto il movimento ferroviario della penisola, in tutta la sua lunghezza; e quindi non mi fermerò ad analizzare parte a parte questo progetto di legge in quanto che per parte mia certamente io lo approvo, e gli do il mio voto.

Questo progetto di legge ha anche per scopo di approvare una strada ferrata nella Lombardia, cioè che da Pavia lungo il Po, più o meno discosto da questo fiume, raggiungerà Cremona e Brescia.

Mentre io faccio eco a questo ramo del sistema ferroviario che tende, dirò così, a renderlo perfetto in quella parte del Regno, debbo dire che tuttavia non lo sarà ancora completamente, perchè tutta questa valle del Po, detta la Lombardia, avrà due strade ferrate, una che gira lungo il fiume Po, l'altra che costeggia le pendici delle Alpi; ma tuttavolta la parte più ricca di produzioni agricole ed industriali, e direi quasi la più popolosa, è affatto deserta e senza strade ferrate.

Di fatto se da Brescia vuoi venire a Milano siamo costretti a percorrere una linea tortuosa lunga 19 chilometri di più di quello che sarebbe stata la linea retta, già proposta e dismessa per motivi che sarebbe inutile ora esaminare, e che la fecero passare per Bergamo.

L'altra strada che da Brescia verrà a Cremona e Pavia e tende al mare, anche questa si dilunga per altri 15 chilometri più del bisogno, e ciò per toccare Cremona; quindi secondo il mio modo di vedere è dimostrata la necessità di una linea trasversale da oriente verso occidente, la quale appunto tenderebbe a congiungere più celeremente, e in modo diretto, i due punti fra di loro separati, e dirò quasi violentemente separati che sono Coccaglio e Treviglio. Io al certo non avrei in questi momenti coraggio di chiedere allo Stato nuovi sacrifici, se quanto io sono per chiedere, e che fu proposto nella relazione dell'ufficio centrale, non fosse la verifi-

cazione di un patto già convenuto colla Società esistente la Società lombarda e dell'Italia Media.

Nella legge dell'8 luglio 1860 veniva convenuto colla detta Società lombarda, che essa si obbligava di fare quel tronco di cui ho l'onore di occupare il Senato, qualora, finite le altre linee che deve compiere coll'anno 1862, ne fosse dimostrata la necessità commerciale, od il Governo pronunziasse essere desiderabile quel tronco di cui parliamo.

Io credo, che molto facile sarebbe dimostrare la necessità se non fosse troppo lungo il tesservi la storia di questo paese e dei suoi bisogni dal lato commerciale.

Abbiamo più di centomila abitanti in quella plaga, i quali non possono fruire, senza molto incomodo, dirò anzi senza un grave danno, della ferrovia, poichè trovansi d'avere la strada ferrata ad una distanza di più che 15 chilometri.

Dunque da questo lato parmi dimostrata la necessità del tronco di cui fo cenno.

E tale necessità fu sentita dalle rappresentanze locali, le quali produssero una petizione all'altro ramo del Parlamento, ed una a questo Senato della quale è fatto cenno anche nella relazione dell'ufficio centrale, che anzi ne appoggio il petito.

Altra volta il Senato fu occupato di quest'argomento e l'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici, che sedeva allora su quei banchi, mi diede l'assicurazione, che la cosa sarebbe stata studiata. La pubblica stampa ne fece oggetto di esami, e tutto ciò concorre a farne chiara la necessità.

Il termine nel quale la Società lombarda è obbligata a dar principio al ripetuto tronco Treviglio-Coccaglio, sarebbe col 1863, epoca a noi vicina; ed è perciò che vorrei pregare il signor Ministro a volersi occupare di quest'oggetto. E sentirò dal medesimo quali osservazioni abbia a fare in proposito, riservandomi, quando queste non siano assolutamente contrarie ai desiderii ed ai voti, che ho avuto l'onore d'espore, di proporre un ordine del giorno relativo alla richiesta di questo tronco di strada ferrata.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante è stata fatta anche dall'ufficio centrale.

Io prego il Senato di permettermi alcune osservazioni sopra i diversi punti sui quali l'ufficio centrale ha chiamato l'attenzione del Senato, e quando sarà venuto cronologicamente, dirò così, l'argomento accenato dall'onorevole Senatore Martinengo, io mi farò un dovere di rispondere anche alla sua interpellanza.

Io prego il Senato di voler fissare la sua attenzione sopra il criterio fondamentale dal quale è partito il Ministero nell'addivenire a questo contratto; questo criterio direttivo, che il Ministero ha creduto di seguire in questa importante contrattazione, giustifica gli atti del Ministero, e perfino, se così debbo chiamarli, quantunque non mi torni a conto, gli errori nei quali per avventura il Ministero in questo affare può essere caduto.

Il Ministero ha creduto, che in questo importantissimo affare delle ferrovie meridionali fosse oramai venuto il tempo di provvedere in modo, da eliminare qualsiasi dubbio sulla loro immediata e completa esecuzione.

Il Senato non ignora a quali tristi vicissitudini le ferrovie meridionali sono andate soggette.

Concedute una volta, la concessione è riuscita vana.

Una seconda volta concedute, ancora la concessione è rimasta senza effetto; i contratti si mutarono in continue delusioni, per modo che le popolazioni hanno dovuto persuadersi che realmente per loro le ferrovie fossero una sempre vana lusinga, e che mai non dovesse arrivare il momento in cui questo loro voto ardentissimo potesse essere soddisfatto.

Ora il Ministero credette suo strettissimo dovere di prendere tali precauzioni, e di stipulare tale contratto, che non lasciasse più dubbio che sarebbe stato condotto a termine.

Una considerazione ancora più sostanziale in questa infelice genesi del contratto delle ferrovie meridionali, è quella sulla quale fermavasi l'onorevole Senatore Martiniengo. Evvi qui una questione economica d'altissima importanza, e una questione politica d'importanza anche maggiore.

Importa che questa congiunzione tra la città di Napoli, tra le province meridionali e le altre parti del Regno, sia fatta, e sicuramente, al più presto possibile.

Farla e farla al più presto possibile era il criterio dal quale è partito il Ministero.

Perciò dopo avere ricevute ed esaminate diverse offerte, stretto dal tempo, persuaso che convenisse abbandonare il sistema delle aggiudicazioni parziali, perchè le condizioni finanziarie del paese, parve al Ministero, che non consentissero che si entrasse in questo sistema, si determinò a battere questa via delle grandi concessioni, che non è forse la migliore, ma che pure in molti casi conviene nell'interesse della cosa pubblica.

E fra le diverse offerte il Ministero si è fermato a quella la quale soddisfaceva di più al suo desiderio, cioè maggiormente assicurava che la strada sarebbe stata fatta e presto e bene, qualunque fossero le vicissitudini che avessero potuto attraversare il periodo della esecuzione, fissata entro termini brevissimi.

Fra le diverse offerte fatte da case sicuramente molto rispettabili, quantunque ve ne fosse alcuna, per esempio quella della casa Salamanca, la quale in quanto ai corrispettivi pecuniari potesse essere riguardata migliore, tuttavia perchè si pretendeva una dilazione del termine entro il quale quest'opera doveva essere eseguita, perchè si pretendeva la fusione della società delle linee meridionali con quella delle ferrovie romane, il Ministero ha creduto che non potesse accettarsi e fosse invece meritevole di preferenza la offerta della casa Rothschild, la quale non solamente presentava la garanzia morale della prima casa bancaria di Europa, ma inoltre, col mezzo di quella fusione colle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale che fu tanto

combattuta e che in verità io non credo che meritasse di esserlo così fieramente, presentava anche il vantaggio d'assicurare viemmeglio l'esecuzione delle ferrovie meridionali affidandola ad una società, la quale aveva de' valori già in commercio conosciuti, e accreditati, e che si sarebbero adoperati per procacciare il capitale necessario alla nuova Società, la quale senza sforzo nessuno avrebbe trovato i suoi titoli, fin dal suo nascere pareggiati a quelli che godevano di credito primo in Italia, ed uno dei primi in Europa.

Infatti tutti sanno che le azioni e le obbligazioni della Società lombardo-veneta godono di un credito incontestato su tutte le piazze d'Europa.

In questa offerta adunque il Ministero ha trovato che vi erano tutte le garanzie desiderabili, perchè le strade fossero eseguite, fossero eseguite bene, e fossero eseguite presto, ed ha creduto che fossero eliminati tutti i dubbi. Questo era lo scopo principale a cui mirava il Ministero, che credette perciò di stipulare un contratto assolutamente conveniente nell'interesse dello Stato. E ancora dopo le vicissitudini della discussione, e dopo l'offerta molto rispettabile dell'onorevole Bastogi, il Ministero crede che il contratto da lui fatto, malgrado quello che si è detto circa i pericoli di una fusione colla Società lombardo-veneta, circa gli inconvenienti inseparabili della formazione di una grande compagnia, malgrado l'antipatia che si è manifestata per la cessione di una linea dello Stato cioè di una parte della ferrovia di Stradella, malgrado quanto si è detto che i corrispettivi concessi per queste linee fossero troppo larghi e al di là di quello che si dovesse, malgrado tutto questo, dico, il Ministero credette e crede che il contratto da lui stipulato colla casa Rothschild fosse per tutti i rispetti conveniente, nel caso particolare di cui si tratta, agli interessi dello Stato.

E questo è tanto vero, o Signori, che chiunque volesse esaminare passionatamente come si esamina un affare importante e serio, la proposta fatta dall'onorevole Bastogi quando era imminente la discussione della legge, e qual trovavasi in quell'epoca formulata, colle sue varianti, colle sue intarsiature in diversi articoli colle differenze in confronto della proposta Rothschild, differenze che nella discussione vennero eliminate, chi avesse fatto il confronto di queste due proposte seriamente, io credo che non poteva rimaner dubbioso nel preferire ancora la proposta Rothschild alla proposta Bastogi.

Ma durante la discussione la proposta Bastogi venne molto migliorata; quasi tutti i dubbi che presentava, alla luce della discussione, vennero eliminati, ed in fine il testo adottato della proposta Bastogi, salve pochissime variazioni e qualche svista (che in discussioni così lunghe, così animate, così intricate ha pur troppo dovuto accadere) rimase il testo della proposta Rothschild.

Non eravi più che la differenza delle persone, differenza alla quale sicuramente si deve badare in un contratto simile e che d'altra parte non si credette dovesse

prevalere in faccia a questo fatto notevolissimo di una compagnia nazionale, che si forma la prima volta per costruire una gran rete di strade ferrate italiane.

I corresponsivi poi, in fondo, chi voglia esaminarli, troverà che non differiscono più che in una somma minore di 10 milioni.

Lo Stato dava 30 milioni di sussidio alla compagnia Rothschild e non ne dà che 20 alla compagnia Bastogi; ma non dobbiamo tacere che vi è ancora una piccola differenza ed è questa che se si fosse fatto il contratto colla Società Rothschild certo non ci sarebbe stata perdita nessuna sulle ferrovie che percorrono il suolo Lombardo per le quali la Società Lombardo-Veneta ha il diritto di esercitare ed eserciterà sicuramente la prelazione; poichè malgrado la riduzione che si fece portando la somma della garanzia da 25 a 20 mila franchi, qualche perdita si soffrirà ancora.

In complesso però, bisogna dirlo, i patti della proposta Bastogi, dal lato finanziario si sono migliorati in confronto della proposta Rothschild.

Quindi io rispetto il voto della Camera che ha dato a questa la sua preferenza.

Una prova della poca differenza che vi era fra tutte queste offerte, o Signori, è questa: che se ben si esaminano si vede che infin dei conti, in un contratto colossale com'è questo, dove il capitale si deve portar ben vicino a 300 milioni, queste differenze non sono fra loro che dell'1 del 2 o del 3 per cento.

Ora noi tutti sappiamo che soltanto per la differenza di persone, la sola circostanza di una persona che meriti tutta la fiducia del Governo, che dia tutta la sicurezza che le cose procederanno bene, regolarmente, senza litigi, senza cavilli, senza interruzioni e senza pericoli, questa sola differenza, quando si tratta di un affare di questa importanza, vale l'1, il 2 e forse anche il 3 per cento di differenza.

Non insisto su questo punto se non per dimostrare al Senato che in certo modo in un affare così grave il Governo si era tenuto a quel partito che era indubbiamente migliore.

Bisogna che dica una parola anche di una proposta della quale l'ufficio centrale ha creduto bene di fare un cenno, ed è la ultima proposta Salamanca.

Questa proposta riduceva il sussidio alla somma di 10 milioni, cioè conservava la linea di Stradella, e abbandonava i 20 milioni in più che erano concordati alla Società Rothschild.

Faceva anzi qualche cosa di più: diminuiva la somma del prodotto brutto garantito e la portava da 29 a 27,500 franchi per chilometro.

A prima vista pareva che questa proposta presentasse un vantaggio considerevole; ma chi la esamini un po' attentamente vede che non ci sarebbe che l'apparenza del vantaggio.

Noti il Senato che la proposta Bastogi o Rothschild comprende oltre la linea Lombarda, 1168 chilometri di strade ferrate nelle province meridionali, per le quali è

garantito un interesse di 29,000 franchi al chilometro; in questa rete sono comprese la traversata dell'Appennino e la linea longitudinale da Ancona fino ad Otranto con una diramazione da Bari a Taranto. In totale, ripeto, sono 1168 chilometri; e faccio notare queste cifre in quanto che ho già avuto occasione di rilevare in altro recinto come per avventura le cifre portate in conto dalla Commissione e da alcuni scrittori che si sono occupati di questa questione non sono esatte. Forse i dati si sono presi o da computi geografici, o da progetti antichi di massima.

Ora nei progetti di esecuzione fatti nel frattempo, queste linee vennero corrette; si constatarono delle importanti diminuzioni nella loro lunghezza. Il prodotto garantito a questa rete chilometrica sarebbe di 33 milioni 800 mila lire di prodotto brutto garantito annualmente sulle ferrovie meridionali; se invece si esamina il progetto Salamanca bisogna aggiungere a questa linea la linea da Capua a Termoli, che, misurata geograficamente, è di 186 chilometri, bisogna aggiungere un'altra linea da Benevento a Foggia, che sono altri 80 chilometri.

Si noti che queste due linee sembrano misurate sulla carta del Zannone, lo che vuol dire che quando si tratterà di studiare sul terreno una linea, avremo un aumento notevole di lunghezza. Questo è immancabile, poichè non si misura un tracciato, massime attraverso a paesi accidentati, dovendosi attraversare gli Appennini, sopra carte geografiche; inoltre parrebbe dal testo letterale di quest'ultima offerta che comprendesse anche la linea Lombarda, che è di 124 chilometri in più; sono dunque un'aggiunta di 400 chilometri circa: e se teniamo conto del maggior sviluppo delle linee di Termoli e di Benevento, cresce ancora la cifra.

Ciò produce, o Signori, un aumento di circa 8 milioni nel prodotto garantito: ora noti il Senato che per le ferrovie lombarde questo aumento sarebbe una pura perdita, e se queste non sono comprese, l'aumento per le sole ferrovie meridionali importa una somma di 6 o 7 milioni di maggior prodotto brutto garantito senza molta speranza che il movimento sia proporzionale a questo prodotto.

Col sistema della proposta Salamanca voi avreste quattro traversate dell'Appennino; ma credete che su queste quattro traversate si avrebbe un prodotto brutto come lo si otterrà prima sulla linea di Conza, poi su quella di Ceprano e Pescara, sulle quali tutti i transiti saranno accumulati? Ma no, o Signori. Il medesimo movimento suddiviso in queste diverse direzioni lascierebbe lo Stato esposto ad una perdita enorme.

È evidente che con questo sistema quantunque in apparenza migliore, tuttavia per lo Stato sarebbe immensamente più oneroso, e assolutamente, a mio avviso, inaccettabile.

Ho voluto accennare questi fatti perchè non rimanesse nemmeno questo dubbio che, cioè, questa ultima proposta potesse essere preferita. Si noti che vi sarebbero

altre considerazioni che avrebbero determinato il Ministero a respingerla nel caso in cui si fosse insistito per la fusione colle ferrovie romane, formandosi una compagnia cui si dovessero concedere tutte quante le strade ferrate che percorrono l'Italia meridionale, lo che avrebbe veramente formato un monopolio di tutto il movimento industriale e commerciale di quelle province. In quel caso sarebbe stata veramente preclusa la via ad ogni concorrenza, essendo le linee dell'Adriatico e quelle del mar Tirreno possedute dalla stessa compagnia.

E questo io dico affinché il Senato si persuada che parecchie erano le considerazioni per le quali non potevasi accettare la proposta del signor Salamanca.

Il Senato deve permettermi ancora una osservazione intorno ai corrispettivi.

La Commissione che esaminò questo progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento venne d'induzione in induzione a stabilire che gli azionisti avrebbero avuto dalle loro azioni un interesse niente meno che del 15 per 0/0, e l'ufficio centrale facendo i calcoli sopra quei dati, non poteva venire ad una conclusione diversa. Egli pure è di avviso che gli azionisti ricaveranno ad un dipresso il frutto del 16 per 0/0. Mi si permetta di dichiarare al Senato, che se avessi avuto la persuasione che tale era il frutto che si doveva ricavare da una speculazione simile, sicuramente avrei contrastato con tutte le forze, e non avrei ceduto per nulla, non avrei aderito al contratto; ma le mie convinzioni sono state assolutamente diverse.

Innanzi tutto dirò che sicuramente il prezzo chilometrico di questa strada può essere valutato diversamente. Ma in quanto a me debbo dire che ho preso anch'io i dati ufficiali, e sono quelli che risultavano da una perizia già preparata molto tempo prima dall'ingegnere Bella; ma questi dati io non li ho presi che per le cose cui si riferivano, e non credendo che fossero completi e intangibili, e da ammettersi senza esame.

Il cavaliere Bella quando fece il suo lavoro pensava ad accertare la somma che sarebbe stata necessaria per finire le strade e cominciare il loro esercizio; non pensava già al costo totale, al valore vero che doveva avere questa opera una volta che fosse intieramente finita; perciò mi son creduto in dovere di sottoporre ad esame le sue cifre, e di vedere se per avventura vi fosse qualche faccenda che meritasse di essere riempita.

Due ingegneri assai distinti, incaricati da me, sono venuti a un dipresso allo stesso risultato, e poco più poco meno hanno conchiuso che per 1031 chilometri di strade da costruire nell'Italia meridionale occorre- vano all'incirca 260 a 270,000 lire al chilometro.

Noti il Senato che in queste strade si comprendono due traversate dell'Appennino, che una di queste traversate passa la catena dell'Appennino ad una elevazione di 1080 metri sul livello del mare, e l'altra ad una elevazione di 512 metri, ma con un tunnel d'oltre a tre chilometri. Noti anche il Senato che ci sono altri luoghi difficili da passare come sarebbero nella prima

linea le gole di Popoli, nella seconda il colle di Candelo.

Inoltre vi è una località assai scabrosa da passare, nelle vicinanze di Salerno, che non esito a dire essere uno dei passaggi più difficili che si possa trovare.

Allora su questi dati ecco quale sarebbe stato il risultato dei miei conteggi.

Valutando questi 1031 chilometri di strade ferrate da costruire a 270 mila lire il chilometro, si ottiene una somma totale (parlo sempre della rete delle sole ferrovie meridionali) di 278,370,000.

Bisogna aggiungere a questa somma il costo probabile della linea da Ancona al Tronto che sono 85 chilometri, e per cui vi è una legge che stabilisce la spesa, alla quale bisogna però aggiungere il materiale mobile, e qualche spesa maggiore. E così bisogna aggiungere la spesa del tronco di Salerno. Valutando il costo di queste due linee che sono di 137 chilometri, 28 milioni all'incirca, vengo ad avere una spesa complessiva che sorpassa i 300,000,000.

Che se valutate queste linee a 260 mila lire al chilometro, (e credo che difficilmente a lavori compiuti e ad esercizio che frutti 29 mila lire al chilometro di prodotto brutto, si possa spendere meno), valutando dico queste linee a 260 mila lire al chilometro avremo un costo totale di 268,000,000, a cui aggiungendo le linee da Ancona al Tronto e da Napoli a Salerno, in 28 milioni, avremo 296,000,000 in totale; dalla quale somma deducendo i 20,000,000 di sovvenzione che si abbandonano al concessionario, il complesso di queste linee verrebbe a costare da 270 a 275,000,000.

Questi sono i calcoli sui quali si è fondato il Ministero.

Ora vediamo brevemente quale sarebbe il frutto che gli azionisti ricaverebbero dal capitale impiegato.

Io prescindendo dall'ipotesi del contratto Rothschild nel quale le azioni erano la metà del capitale sociale, e l'altra metà poteva costituirsi in obbligazioni, e mi sto all'ipotesi attuale nella quale il concessionario ha il diritto di emettere due terzi di obbligazioni ed un terzo d'azioni. Ritengo allora che il capitale in azioni

sia	92,000,000
e il capitale in obbligazioni sia	183,000,000
che farebbe il totale	275,000,000

Farò un'osservazione di passaggio solo per rispondere ad un'avvertenza dell'ufficio centrale che ha creduto, che l'articolo il quale stabilisce che la società concessionaria ha il diritto di fare il suo capitale per 1/3 di azioni e 2/3 di obbligazioni, la esoneri dall'altra prescrizione che è pur scritta nella legge, colla quale il concessionario si obbliga a costituire una società con un capitale di 100 milioni. Io credo che quella disposizione non deroghi a questa, che deve star ferma, essendo un obbligo assunto in modo preciso e tassativo. Se le circostanze lo esigeranno, se cioè si dovranno emettere tanti valori per due volte il capitale delle

azioni, i concessionari saranno padroni di farlo, emettendo due terzi di obbligazioni, ma non potrassi mai derogare alla disposizione chiara e positiva, e che ha una vera importanza, di costituire la società con un capitale di cento milioni in azioni.

Vedendo dunque a spiegare il risultato de' miei conteggi, esso sarebbe il seguente:

L'ufficio centrale ha creduto che si potessero le obbligazioni collocare a 250 lire; ma io lo prego di notare che questo collocamento sarebbe supposto in condizioni troppo favorevoli.

Noi abbiamo veduto il collocamento recente di alcune obbligazioni delle ferrovie toscane, le quali non sonosi potute collocare a questo tasso: io quindi, trattandosi di un collocamento da farsi in non so quali condizioni del credito, per stare sul sicuro, crederei di non essere lontano dal vero, nè dalla discrezione, nello stabilire che queste obbligazioni si potrebbero collocare a 240 lire, nette, si intende, delle spese di provvigione.

In questo caso occorrerebbero 762,500 obbligazioni per le quali a 15 lire per ciascuna, onde servire l'interesse, si assorbirebbe una somma di L. 11,437,500.

Vediamo ora quale è il reddito della linea.

Il reddito sarebbe di L. 33,872,000.

Per le spese d'esercizio, l'ufficio centrale crede che si valuti largamente, e che possa bastare la somma di L. 10,500 al chilometro.

Mi perdoni l'ufficio centrale, ma io non posso ammettere questa cifra. L'esperienza la più certa, almeno del nostro paese, la contraddice. Noi abbiamo il 49 p. 0/0 di spesa di esercizio sulle linee dello Stato con una sola traversata dell'Appennino; ma con due traversate dell'Appennino io credo di non essere molto lontano conservando le stesse proporzioni fra il prodotto brutto e le spese di esercizio.

Ora in questo caso che cosa avremo? Avremo che la spesa di esercizio al 49 p. 0/0 del prodotto brutto darebbe 16,597,280 lire, cioè darebbe un prodotto netto di L. 17,274,720.

Gli interessi delle obbligazioni lascierebbero quindi disponibili per servire gli interessi o il dividendo delle azioni. L. 5,837,220, il che corrisponde al 6 e 3/8 per 0/0.

Ma voglio supporre per un momento che questo collocamento sia fatto a condizioni eccezionalmente favorevoli ai concessionari.

Io valuterò anche la spesa di esercizio al 45 p. 0/0 del prodotto lordo, e valuterò il collocamento delle obbligazioni ad un saggio più elevato, a 215.

Io credo che nessuno mi accuserà, posti questi dati e queste basi, di attenermi ad una ipotesi meno che favorevole ai concessionari, trattandosi, torno a dirlo, di una linea che ha due traversate assai difficili dello Appennino.

Allora quale sarà il risultato?

Supposto che si collocino le obbligazioni non a L. 240 ciascuna, ma a L. 245 nette, ripeto, di provvigione, in

questo caso occorrono 746,938 obbligazioni, per servire le quali ci vorranno L. 11,204,070. il reddito netto valutato sulla base anzidetta del 45 per 0/0 del prodotto lordo sarebbe di L. 18,629,500; il residuo prodotto netto da ripartirsi sulle azioni sarebbe di L. 7,425,420, cioè all'incirca l'8 per 0/0, e noti il Senato che il capitale sociale lo ritengo di 92 milioni, mentre credo che l'obbligo della Compagnia è di portarlo a 100.

Io credo che questi conteggi bastano a dimostrare che i corrispettivi lasciati ai concessionari, i quali massime per lo strettissimo termine loro prefisso per eseguire i lavori, debbono fare sacrifici enormi, restano nei limiti i più convenienti e moderati. Credo dunque di poter affermare che veramente tutto quello che si è detto di profitti esagerati da parte della Compagnia concessionaria siano, mi sia permesso dirlo, asserzioni che non sono state abbastanza ponderate.

Del resto se realmente ci fossero quei guadagni favolosi che si dicono, io credo, Signori, che ci sarebbe stata una maggiore concorrenza da parte dei capitalisti e, fra gli altri credo che se i concessionari precedenti, se la casa Rothschild fosse stata persuasa che vi era un beneficio per le azioni del 16 per cento, non avrebbe esitato a mantenere la sua concorrenza e non si sarebbe ricusata durante le trattative, e dopo concluso il contratto, a qualsiasi diminuzione dei corrispettivi pecuniari.

Dopo questi ragionamenti mi rimane a dire una parola intorno ad un altro eccitamento che mi fu fatto dall'ufficio centrale relativamente alla linea di Termoli, o meglio di Benevento.

Io devo far conoscere al Senato che su questa questione, di una nuova traversata dell'Appennino, da Napoli per Benevento e Campobasso a Termoli, il Ministero attuale ha già trovato la questione esaminata dal Ministero precedente.

L'amministrazione precedente in una deliberazione presa nel Consiglio dei Ministri nel mese di febbraio ultimo, ha deciso che non fosse il caso di prendere in considerazione il progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati per una nuova diramazione a traverso l'Appennino.

Le considerazioni, a quanto pare, erano principalmente finanziarie.

Una nuova traversata dell'Appennino dopo che ve ne sono già due, a non molta distanza e dopochè in tanti anni non ne abbiamo che una aperta e due altre sole in costruzione, una nuova traversata dell'Appennino aggiunta alle due di cui tenni discorso, è sembrato una impresa troppo gravosa alle finanze, e che fosse, non dirò da scartarsi assolutamente, ma sicuramente da differirsi.

Il Ministero avendo trovato questo stato di cose, ha creduto di persistervi quanto all'intera linea, senza disconoscere la utilità e la convenienza di fare qualche cosa per le province di Benevento e di Molise, e nella discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Par-

lamento, non ho esitato a dichiarare che il Ministero era disposto a far studiare una diramazione da Capua o da Santa Maria o da un altro punto della linea in esercizio per Benevento e da Benevento più oltre nella direzione di Campobasso.

Una volta che il Ministero abbia elementi sufficienti per valutare, per risolvere questa questione s' impegna di presentare nella prossima sessione un progetto di legge o per un capitolato-programma sul quale aprire un concorso, e quando fosse possibile venire ad una conclusione con un offerente che facesse delle condizioni accettabili, anche presentando un progetto di legge con una proposta positiva di concessione.

Più in là il Ministero crede non potrebbe andare senza ledere gli interessi dello Stato.

E mi permetta il Senato che io dica qualche parola su questa questione anche per rispondere ad un'osservazione che fu fatta dall'ufficio centrale, dove dice che secondo gli studi dell'ingegnere Rossi questa ferrovia offrirebbe un minore percorso di circo 80 chilometri per recarsi a Napoli in confronto della linea per Conza.

Io credo, o Signori, che questa questione non sia stata studiata, e che perciò siano nati tanti erronei giudizi.

Molti ragionamenti si sono fatti sopra uno scritto che fu pubblicato da un ingegnere napolitano il signor Rossi; ma in quello scritto si sono valutati, a quanto sembra, come dati positivi, delle distanze studiate geograficamente e proibizioni sulla sola carta dello Zannoni.

Ora questi studi in confronto alla realtà ei sono trovati contenere degli errori notevoli. Naturalmente io ho fatto esaminare questi studi; o me ne sono persuaso.

Vuole il Senato qualche esempio degli errori in cui è incorso, certo innocentemente, l'ingegnere che ha fatto quei ragionamenti sulle ferrovie napolitane? Eccone alcuni saggi:

La distanza tra Salerno e Foggia non è che di 162 chilometri; l'ingegnere Rossi l'ha valutata 179; differenza di 16 chilometri. La distanza tra Foggia e Termoli è di 84 chilometri; l'ingegnere Rossi l'ha valutata 70; dunque 14 chilometri in meno.

La distanza tra Foggia e Barletta è di 68 chilometri; l'ingegnere Rossi l'ha valutata 82; differenza anche qui di 14 chilometri.

La distanza fra Ceprano e Pescara è di 234 chilometri, l'ingegnere Rossi la valuta 184; 50 chilometri di differenza.

Con questi dati capisce il Senato come sia facile illudersi ed errare nei risultati. Si ammettono delle distanze diverse da quelle che sono in fatto, e quindi si adottano conclusioni fallaci.

Diffatti esaminando questa questione, quale è uno dei principali elementi che ci deve guidare per determinarci nella scelta?

Bisogna vedere qual è la strada più breve che mette in comunicazione alcune parti del Regno, con alcuni centri principali. Pigliamo Napoli, come punto di partenza, e prendiamo come punto obbiettivo Torino. Pi-

gliamo poi le Puglie, la Capitanata, le Calabrie, per accedere a Napoli.

Io trovo che da Napoli per giungere a Torino abbiamo due vie. Adesso, se non vogliamo attraversare lo Stato Pontificio dobbiamo attraversare l'Appennino: ma questa è una eccezione che non può durare e sulla quale non possiamo fermarci. Noi dobbiamo pensare che da Napoli si verrà a Roma, poi a Firenze, a Genova e a Torino per la via diretta e più breve. Ora sa il Senato qual'è la differenza tra l'una e l'altra? Cento chilometri. Cioè se da Napoli veniamo a Torino direttamente per Roma, Livorno, Genova abbiamo 912 chilometri: se invece vogliamo passare l'Appennino per la linea di Termoli abbiamo 1050 chilometri circa.

Può esservi qualche convenienza ad andare per Termoli ad Ancona che è pure uno dei punti obbiettivi a cui si deve mirare.

Ebbene da Napoli ad Ancona per la linea di Ceprano e Pescara abbiamo 520 chilometri all'incirca. Per la linea di Termoli abbiamo qualche cosa di meno di 500 chilometri; differenza insignificante.

Ma abbiamo questo inconveniente notevole che la linea Pescara-Ceprano sta geograficamente in un punto intermedio tra l'altra traversata dell'Appennino che da Roma tende direttamente ad Ancona, e la linea di Conza la più conveniente per mettere Napoli in comunicazione con le Puglie, la Basilicata e le Calabrie: mentre la linea di Termoli sarebbe a pochissima distanza da questa ultima traversata.

Ora trattandosi di ripartire il movimento in giuste proporzioni tra tutta quella popolazione che abita la grande schiena d'Italia e tutte le valli che partono dalle creste dell'Appennino, bisogna assolutamente spaziare queste linee di traverso in modo che stiano possibilmente ad una distanza eguale fra loro.

Venendo all'altro caso della comunicazione fra Napoli, e le province delle Puglie, di Basilicata e di Calabria, la questione offre anche minori dubbiezze.

Da Napoli a Foggia, ci sono 212 chilometri, da Napoli a Barletta chilometri 268. Andiamo invece passando per Termoli. Abbiamo da Napoli a Termoli 231 chilometri: da Termoli a Foggia 84; siccome poi quei 231 chilometri di distanza tra Napoli e Termoli sono conteggiati geograficamente, e dobbiamo supporre che uno sviluppo maggiore sarà una inevitabile conseguenza del tracciato, avremo quindi una distanza di 345 chilometri all'incirca in confronto dei 212 tra Napoli e Foggia per la via di Conza. Bensì chi volesse seguire la linea di Benevento e fare un'altra traversata dell'Appennino da Benevento direttamente a Foggia avrebbe forse una abbreviazione di linea: e dico, forse, perchè il tracciato è incerto. Ma anche questo vantaggio sparirebbe per le comunicazioni dirette fra Napoli e Barletta, o Brindisi, perchè la linea che da Napoli va a Foggia giunta alla Incoronata, a 14 chilometri prima di giungere a Foggia, piega a destra e volge per la linea più breve a Barletta.

Del resto non può sfuggire a nessuno che la linea di Conza è una linea che potendosi allacciare a molte altre linee è per ciò solo di una evidente utilità.

Una volta che la linea da Salerno a Conza sia giunta nelle vicinanze di Contursi o di Campagna probabilmente si staccherà da essa un'altra linea che andrà verso la Calabria, penetrando nel piano di Diano, e di là passando nella Valle dell'Acri in Basilicata. Passato l'Appennino nelle vicinanze di Melfi potrà distaccarsi ancora dalla linea di Conza un'altra diramazione che vada a penetrare nella parte superiore di Terra di Bari. Questa linea di Conza è senza confronto la più breve quanto alle comunicazioni fra Napoli ed il porto di Brindisi che sono, dirò, i centri principali che bisogna riunire con una linea fondamentale di ferrovie.

Se poi esaminiamo questa questione della linea di Termoli dal lato tecnico, dirò, che i tracciati non sono studiati, e che di profili non ne abbiamo affatto. Non abbiamo che un pezzo di strada studiato, da Capua al Ponte sul Calore: questi studi li ho veduti, ma non li ho esaminati; ma è la parte piana dove non vi sono difficoltà; in tutto il resto non furono fatti dei rilievi se non col mezzo del barometro. Furono notate alcune elevazioni di alcuni punti da due ingegneri mandati da una Commissione incaricata di studiare in grande la questione delle ferrovie; ma io domando agli esperti se questi rilievi bastino per formarsi un criterio del tracciato di una linea? Evidentemente non bastano; ed anche questi soli elementi, se ben li consideriamo ci danno già dati sufficienti per ammonirci che bisognerà che il Ministero vada cautamente nell'impegnarsi così, senza studi maturi, ad eseguir questa linea. Noi abbiamo la linea di Conza in cui il punto di maggior elevazione sul livello del mare è di 512 metri; la maggior elevazione sulla linea di Termoli è di metri 654.

Sia pure che la linea di Termoli possa praticarsi senza trafori, senza grandi trinciere, ma le maggiori pendenze da superare le avremo con tutte le loro conseguenze, cioè con una spesa maggiore di trazione che corrisponde ad un maggior allungamento della linea.

Per farsi un'idea di una parte di questo tracciato bisogna che il Senato noti che dal ponte di Solopaca alla Sella di Fragnito, sulla linea di Termoli noi abbiamo 20 chilometri di strada col 16 p. 0/00 di pendenza.

Su questi 20 chilometri non sappiamo poi come la pendenza sia distribuita, cioè se avremo 10 chilometri col 32 p. 0/00, ed altri dieci coll'otto. Dopo questo tronco abbiamo 34 chilometri con una pendenza media dell'otto per mille, che pure non sappiamo come distribuita, e dopo questi, altri 17 chilometri con una pendenza del 15 p. 0/00.

Ora io domando se con questi dati sott'occhio può il Ministero capacitarsi di ciò che avverrebbe quando si impegnasse a costruire questa linea senza aver fatto studi un po' regolari. Del resto questi stessi rilievi imperfettissimi ci dimostrano che se la linea di Conza

pella maggiore pendenza che ha nella traversata dello Appennino può credersi allungata di 26 chilometri sul suo intero percorso, la linea di Termoli per le sue pendenze quali le ho esposte, importerà una maggior spesa di trazione corrispondente a 37 chilometri di maggior percorso.

Per questo motivo credo che il Senato troverà ragionevole che il Ministero si mantenga in una certa riserva e si limiti a far gli studi di questa linea fino a Benevento, e da Benevento più oltre verso Campobasso, ma senza un punto stabilito.

Nella prossima sessione io presenterò il risultato di questi studi, e con essi un capitolato-programma per un concorso o se sarà possibile combinare dei contratti ad eque condizioni, anche una concessione stipulata, ma il Ministero non potrebbe impegnarsi assolutamente nè per l'intera linea nè per una diramazione che andasse a punti fin d'ora determinati.

È in questo senso e non più in là che il Ministero si è impegnato avanti all'altro ramo del Parlamento.

Mi resta da fare qualche osservazione ancora sopra due punti sui quali l'ufficio centrale ha creduto di chiamare l'attenzione del Senato.

L'ufficio centrale ha notato che le disposizioni degli articoli 11 e 37 non si possono accordare coi principii che tutti professiamo del libero scambio. Ma ognuno vede che l'eccezione fatta in questo caso non vuol dire rinunziare ad una dottrina. Tengo grandemente a che sia noto che il Ministero non intende punto abbandonare i principii fin qui professati. Ma io prego di notare che certo, la dottrina del libero scambio cui facciamo tutti omaggio non bisogna spingerla fino al segno, per esempio, di interdire la fabbrica delle armi per conto dello Stato, perchè per avventura si possano ottenere più a buon mercato nei paesi esteri. Vi ha una considerazione superiore che costringe a fare una eccezione ai principii assoluti; e così di altri casi che si riferiscono alla difesa del paese.

Ora noti il Senato un fatto importantissimo che accade a tutti di osservare, cioè la trasformazione del materiale marittimo. Importa che lo Stato abbia stabilimenti metallurgici, ed una popolazione educata a queste industrie del ferro, per poter provvedere ai navigli militari senza dover ricorrere all'estero.

Credo questa una considerazione di una grande importanza e tale che quando si tratti di stabilimenti metallurgici e per quanto possano collegarsi strettamente colla organizzazione militare del paese e colla sua difesa, in questi casi un'eccezione alle norme generali del libero scambio credo possa farsi senza per avventura essere tacciati d'eretici o di miscredenti.

Noti poi il Senato che vi è già una educazione di questo genere a Napoli.

A Napoli si costruisce tutto il materiale delle strade ferrate. Perciò non è un peso che si impone al concessionario il quale sia costretto a rivalersene facendo più gravoso le altre condizioni a carico delle finanze;

L'operaio è a Napoli intelligente, già educato a questi lavori; non si tratta quindi che di dare una spinta perchè il concessionario, camminando sulla via del suo toruaconto, impianti in Napoli uno stabilimento industriale che del resto per lo stesso interesse suo avrebbe dovuto stabilire anche senza una obbligazione imposta dalla legge.

Viene qui l'osservazione dell'onorevole Senatore Martinengo che chiamava l'attenzione del Ministero sulla disposizione dell'art. 2 del capitolato annesso alla legge 8 luglio 1860. La stessa avvertenza fu fatta anche dall'ufficio centrale.

Perchè il Ministero possa costringere il concessionario della ferrovia Lombardo-Veneta ad adempiere alle obbligazioni portate dall'art. 2 del capitolato annesso alla legge del luglio 1860, bisognerà che concorrano due circostanze: che siano costruite tutte le linee contemplate nella legge, (siccome questa costruzione dovrebbe essere finita al principio dell'anno 1863, questa condizione è prossima ad essere verificata); poi bisogna che l'esperienza abbia dimostrato che questo tronco sia necessario al commercio e desiderabile nell'interesse dello Stato.

Il Governo in questo caso pronuncia egli stesso il suo giudizio e la Compagnia è obbligata a costruire il tronco nel termine di due anni.

Io riconosco la convenienza di affrettare la costruzione di questo tronco, ma fin d'ora non potrei pigliare impegno preciso e dichiarare che sia il caso di procedere senza altro a questa specie di intimazione alla Compagnia.

Quello che posso dire al Senato si è che il Ministero studierà il movimento di quella linea, vedrà la convenienza di aprire questo nuovo tronco sia per servizio del commercio locale, sia anche nell'interesse del movimento generale della linea.

Il Senato può essere sicuro che il Ministero non esiterà, quando abbia riconosciuta la necessità del nuovo tronco, ad imporre quest'obbligo alla Compagnia.

Ma adesso non potrei far altro che far studiare la questione, la quale essendomi venuta improvvisamente nella relazione dell'ufficio centrale, non la saprei sul momento risolvere.

Ma prometto di esaminarla, ed una volta scaduto il termine prescritto dalla legge, che è il 1° gennaio prossimo, quando riconosca gli estremi voluti dalla legge per imporre quest'onere alla compagnia, non mancherò di invitarla ad assumerselo e a darvi esecuzione.

Non mi resta che a dire una parola per sdebitare il Ministero intorno all'ultima avvertenza abbastanza grave fatta dall'ufficio centrale in quanto sarebbe conveniente che i progetti di legge e massime quelli di molta importanza fossero presentati abbastanza in tempo perchè il Senato potesse discuterli agiatamente, e non fosse impossibile quasi di introdurvi le modificazioni credute necessarie, perchè più non fosse convocato o riunito l'altro ramo del Parlamento.

Io non posso far altra risposta a quest'osservazione, se non esponendo i fatti come sono avvenuti.

Il contratto, sottoposto alle deliberazioni del Senato, fu concluso il 15 giugno colla casa Rothschild; il giorno sedici fu presentato alla Camera dei Deputati, e chiesto che fosse discusso in via d'urgenza.

Sono adunque scorsi due mesi dacchè il Ministero per parte sua ha adempito al suo dovere; se la discussione nell'altro ramo del Parlamento fu per avventura più lunga, più difficile, più complicata di quello che potesse supporre, ed il Ministero potesse aspettarsi, in questo la colpa non è del Ministero, nè di alcuno: ciò avvenne per la gravità dell'aff.re.

Ma per sua parte il Ministero si darà sempre tutta la premura possibile perchè i progetti che hanno molta importanza possano essere presentati abbastanza in tempo perchè i due rami del Parlamento possano discuterli, con quella libertà d'azione che si addice ai consessi legislativi i quali non debbono nè direttamente nè indirettamente essere mai assoggettati a nessuna sorta di pressione nelle loro deliberazioni.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Ringrazio l'onorevole signor Ministro dell'assicurazione che mi ha favorito, e di cui prendo atto, cioè, che vorrà occuparsi dello studio relativo a questo tronco di strada ferrata da Coccaglio a Treviglio, del quale fu già, come ho detto, tenuto discorso altra volta in Senato. Io ho poi ommesso di accennare una circostanza molto grave intorno all'importanza, ed attuale opportunità di questo tronco, per la variazione avvenuta di fatto, ed è l'essersi aperta la linea ferroviaria da Bergamo a Lecco, per cui quella strada ha il suo punto obbiettivo diretto verso le Alpi a cui accenna, e così al commerciale servizio della Valtellina.

Inoltre havvi nell'articolo 31 della convenzione 8 luglio 1860 il patto colla società ferroviaria lombarda, pel quale essa percepisce il prezzo di trasporto delle merci da Brescia a Milano ed oltre, come se percorresse la linea retta; per cui essa ha già lo scapito di questo percorso capriccioso; verso Bergamo, già reso più costoso per la grave pendenza che devesi vincere e quindi, ancorchè si costringa essa società a fare questo tronco, che dietro li esami spero risulterà dimostrato non solo utile ma necessario, non vi sarà perdita per la medesima, giacchè come dissi la Società percepisce le tariffe delle merci come se percorresse la linea retta; restano però a danno dei viaggiatori la spesa e il tempo impiegato.

Inoltre l'articolo 31 così si esprime:

« Finchè la linea diretta a Coccaglio non sarà compiuta ed aperta al pubblico, la Società non potrà percepire tanto pel trasporto delle merci procedenti da Milano a Brescia ed oltre, quanto pel trasporto di quelle procedenti da Brescia a Milano ed oltre, una tassa superiore a quella cui avrebbe diritto quando questo trasporto si effettuasse per mezzo della linea diretta fra

la stazione di Treviglio, e di Caccaglio valutata nella lunghezza di 32 chilometri ».

Or dunque non si tratta che di 32 chilometri pei quali non si dà peso allo Stato: si serve ad una numerosa popolazione che ormai è abbandonata e non ha nessun vantaggio delle tanto sospirate ferrovie. Per tutto ciò voglio tener per certo, che gli studi di cui l'onorevole Ministro ebbe la compiacenza promettermi di occuparsi, verranno a dare il risultato tanto desiderato e ai lungamente sperato.

Senatore **Stotto Pintor**. Io non intendo pigliare parte alle difficili questioni delle quali parlavano l'egregio Ministro dei lavori pubblici e l'onorevole Senatore Martinengo, avvegnachè esse escono dalla mia competenza.

Io mi restringo a esprimere un voto di simpatia per le ferrovie delle nobili province napoletane i cui rappresentanti tanto ne dimostrarono in favore della mia isola natia; nè penso sia mestieri, dopo un voto solenne della Camera dei Deputati, molto o poco ragionando, venirvi a dimostrare, come sia utile e opportuno che le proposte ferrovie si facciano, e tosto si facciano; e come sia cosa giustissima, che tutti i popoli delle diverse province dello Stato trovino in esse a un tempo il compenso dei sacrifici che incontrano e il mezzo di farli. Io mi permetto soltanto di fermare per un istante l'attenzione del Senato sopra la strettissima relazione che a mio avviso è tra le ferrovie e lo estirpamento di quella peste terribilissima che chiamano brigantaggio. Il quale non sarà del tutto spento infino a che col possesso di Roma, che è nostra, non avremo coronato l'edifizio della nostra indipendenza nazionale.

E Roma, io spero, avremo noi quando, armata di tutto punto e sino ai denti, l'Italia sotto al vessillo del più leale e del più valoroso tra i Re, i giornalisti d'oltremonte smetteranno il triste vezzo di santificare il delitto cuoprendolo col velo dell'onore; quando le volpi, o meglio le iene mitrate attingeranno nella disperanza del trionfo la rassegnazione che non sanno attingere al codice di quel Cristo che non conoscono; quando i popoli accoglieranno col sibilo o col sorriso le teorie di certi scrittori i quali mettendosi ogni tratto innanzi una non so quale *sovranità spirituale*, mostrano di ignorare compiutamente i rudimenti primissimi delle sacre discipline e di conoscere lo spirito dell'evangelio; quando infine a coloro i quali notte e giorno ci parlano della immortalità del papato, concordi risponderemo: che noi non conosciamo a questo mondo altra immortalità che la immortalità del dritto.

Ma frattanto e finchè sovra costoro che sangue sibilano e di sangue si empiono, o nel sangue sguazzano, e di sguazzarvi dentro si soddisfano non disciolti l'ultima maledizione di Dio, quando la tribolata terra napoletana dovrà fremendo rendere dalle sue viscere il sangue che ha bevuto, non altro è rimedio migliore al male che lamentiamo fuor questo delle ferrovie.

Signori! Volete Voi istruzione? Fate le ferrovie. Vo-

lete civiltà di temperati costumi? Fate le ferrovie. Volete buona e solerte amministrazione di giustizia? Fate le ferrovie. Volete amore di popoli verso il Governo? Fate le ferrovie. Volete la unificazione d'Italia? Fate le ferrovie. Volete Roma? Fate le ferrovie.

Senatore **Avosca**. Innanzi di votare affermativamente la proposizione di legge sulle strade ferrate nelle province meridionali, chiedo dalla bontà del Senato la permissione di dare questa volta un po' di ampiezza al mio voto, cogliendo il destro di avere a propugnare una causa molto giusta, e propugnarla *pro aris et focis*.

Io sarei certo, o Signori, di non trovare parole adeguate al mio concetto se volessi rappresentarvi al giusto di che grand'effetto riuscirebbe, e di quali e quanti incalcolabili beni sarebbe apportatrice l'attuazione della presente legge a quelle province derelitte; ma sia a voi facile il conghietturarlo posto mente che detta legge tende ad assicurar loro uno di quei beni positivi e materiali, che i popoli, a torto o a ragione, preferiscono sempre a beni d'un ordine più elevato, ed estetico, ma meno tangibili, e meno appariscenti.

Di là quale popular preferenza non è a meravigliare, anzi credo potersene ricercar la ragione in questo, che i popoli non fanno le rivoluzioni per far rivoluzione, ma per poter vivere meglio che prima non vivevano sotto il Governo da essi distrutto, o almeno per cessar di patirne; cosicchè, da semila anni, almeno, che c'è mondo, si son veduti sempre accarezzare e più o men lungamente surreggere solo quei Governi che li servono bene, e vogliono e possono meglio provvedere ai loro interessi, ai loro bisogni, alle loro speranze. Ah! lo sono stato spesso tentato a credere che codesti benedetti popoli sieno dei tremendi calcolatori, stantechè mi è venuto fatto di osservare che per un frusto di felicità materiale, e di prosperità mondana da essi desiderata, o che ha potuto loro venir meno, non si son fatto scrupolo di gittarsi dietro le spalle l'antica loro obbedienza alle leggi, e di mutare in odio l'amore verso colui che ieri salutavano loro benefattore, loro liberatore.

Ecco perchè in fatto di leggi che provveggono ai vantaggi materiali delle popolazioni noi, uomini di ordine e di mondo, dovremo mostrare molta dispostezza d'animo, e moltissima abnegazione d'ogni contrario interesse e di ogni privato affetto nel votarle, ed accoglierle; siccome spero che praticerà l'alto senso del Senato col prossimo suo voto in pro di una legge, che quantunque imperfetta, e a parer mio un tantino abborracciata, pure conferirà assaiissimo a promuovere ed assicurare il ben'essere generale di quelle popolose province napoletane.

Ma lascio stare gli argomenti generali per raggiungere più sollecitamente che posso, e col minor vostro tedio l'obbietto, cui ho principalmente mirato nel dimandar la parola.

E dappoi che siete voi stati invitati a pronunziarvi sulla convenienza di una legge intesa a beneficare, e spendio pubblico, le napoletane province, io non credo

fuori proposito tratteggiarvi per alquanti momenti la natura e l'indole del popolo che vi abita. Siatemi cortesi, Signori, della vostra indulgenza.

Il popolo che abita quella parte meridionale d'Italia, vuol essere meglio studiato e meglio conosciuto di quello che è stato finora dal resto degli italiani fratelli; e studiato, non sulle sue parvenze passeggere ed imperdurabili, ma nelle realtà del suo essere, nei suoi istinti, nelle sue passioni, nei suoi bisogni, nei suoi costumi, e specialmente nella sua originalità fisiologica, e, starei per dire, nella sua idiosincrasia fisico-morale, se la Camera fosse disposta a dare ospitalità a questo grecismo.

Da così fatto studio, ciascuno di voi, sagaci scrutatori e statisti profondi, ciascuno degli onorevolissimi Ministri della Corona, abili e solerti amministratori, desumer potrebbe la spiegazione e la scusa in un tempo dei molti difetti di quel popolo, ma trarrebbe eziandio un tesoro inestimabile di eccellenti e preziose qualità, e soprattutto (quello che da lui più di ogni altra cosa si desidera), ricaverebbe argomenti moltissimi di amarlo.

Senza questo studio, quel popolo presenterà sempre una fotografia falsata, una *Silhouette*, per dir così, infedele; massime se l'una o l'altra di codeste diverse effigie fosse presa nei tempi che corrono, i quali non gli consentono mostrare che una fisionomia alterata, convulsa, malinconica, insoddisfatta, un carattere inquieto, diffidente, sospettoso, quale convien si a coloro che vivono nel desiderio e nel non possesso nel godimento di un bene.

Ond'è che addimostarono della natura umana ignotissimi, oppure de' perfidi, e certamente traditori del vero, certi macchini sgorbiatori d'immagini, che sorprendendolo quasi in una postura di eccezione e di collera, si piacquero nel dipingerlo e gridarlo ai quattro venti come un popolo indocilissimo, ingovernabile.

Ebbene! lo oso affermare innanzi al venerando cospetto vostro, che giammai popolo al mondo, al pari di lui tuffato fino ai capelli nelle avvertità, e nelle male contentezze, fin dall'alba della sua rinnovazione, ha dato prove maggiori di più patriottica rassegnazione, anzi, dirò pure, di più facile contentatura.

Voi forse stupite nel sentire che io, parlando del popolo napoletano, rilevi ed elogi in lui delle qualità che sembrano al opposte alle rapide ed ardenti pulsazioni del suo cuore e della sua vita: ma io sto nel vero, o Signori, e voglio darvi subito la prova delle mie non temerarie affermazioni.

Poteste voi mai credere, bravi e leali gentiluomini, che dacchè quel popolo, pur esso ricco ed altiero delle sue memorie, venne nella grave ed ostinata risoluzione di entrare nel parentado comune col resto d'Italia, dacchè scelse far parte dell'italico impero sotto un sol principe, una sola legge ed un sol Parlamento, non ha mai colto nè assaporato un solo di quei frutti veraci e duraturi, che, in nome della libertà e del patto unitivo, con tanta dovizia di blandimenti e di decreti gli si

promettevano? Credete voi mai, che il solo ed unico bene, reale, concreto, positivo, che dopo sì lungo ed angoscioso attendere, sta egli per conseguire, è quello che voi gli decreterete stamane? Torno a dire di star nel vero, e mi combatta chi può.

Or quando in mezzo ad un popolo assetato e meritevole di miglior fortuna, si rinnovasse ogni dì il supplizio di Tantalo, chi è che oserebbe accusarlo di brame inespugnabili, di irrequietezza e di giraripamenti? O non è egli piuttosto nel caso e nel dritto di prorompere a voce squarciata in quell'oraziano lamento: *Quo mihi fortunas si non conceditur uti?*

Io non intendo con questo chiamare in colpa nessuno delle lamentate jatture, perchè so per anticipazione in quali e quanti modi potrebbero le mie querimonie e censure essere respinte, massime dai presenti reggitori della cosa pubblica, i quali anzi potrebbero di qualche benevola eccezione essere rimeritati, ma intendo che sia fatta giustizia di una calunnia apparsa ad arte contro quel popolo sensibilissimo, e per mille echi ripetuta da coloro che vivono pasciuti di mille e cento fortune.

Io so che gli esseri felici (individui e popoli) sono spesso crudeli ed increduli, so che è facile predicare il digiuno a pancia piena (mi permetta il Senato la parola un po' triviale); ma so pure che il miglior predicatore sarebbe quegli che si conformasse alle sue prediche, e so che chi non patì non sa compatire.

Stando così le cose, rifugge l'animo mio dal pensiero che la sapienza del Senato possa non deferire alla proposizione di una legge, la quale al postutto non sarebbe che un atto di tarda giustizia riparatrice, avvegnachè non sancirebbe che questo semplice pronunziato; che cioè a coloro che abitano il lato meridionale della casa comune (il quale è il terzo di tutto l'edifizio, non ci burliamo) sia conceduta la stessa libertà di moto che da sì lunga pezza di tempo stanno godendo gli avventurosi abitanti degli altri scompartimenti di essa casa.

Ma astrazione fatta da queste considerazioni di domestica eguaglianza e di politica imparzialità tra membri della medesima famiglia, io prego la Camera del Senato a voler rivolgere il suo sguardo sopra le condizioni speciali in cui gemono quelle interessanti contrade; così vedrà l'alto suo senno che la concessione della legge che qui mi fo a sollecitare per esse, riuscirebbe mezzo potentissimo come salvarle da due flagelli onde son travagliate; intendo dire la mancanza del lavoro, e la permanenza del brigantaggio. Sì, son queste le due ulcere che rodono miserabilmente le sorgenti della vita a quelle bellissime regioni, e che non permettono che ivi si consolidi ed attecchisca un sol vestigio di sicurezza e d'ordine.

Or chi non acerne che alla estirpazione del primo dei due accennati mali, la provvidenza della presente legge giungerà opportunissima, offrendo e dissimulando lavoro e pane a miriadi di operai, stimolati al male dell'ozio e dalla fame, che furono sempre i due

anticursori e susori d'ogni sorta di scompigli sociali e di delitti?

In quanto poi alla distruzione dell'altro flagello, quello del brigantaggio, la costruzione e la diffusione delle strade ferrate non solo lo sradicherebbero dalle contrade che ne sono infestate, ma ne renderebbero impossibile la riproduzione.

In effetti ciascun sa e comprende come i briganti si abbarbichino, e pongano il loro nido solo nei paesi dove trovano impunità. Ora essi troveranno sempre la impunità in un paese fino a quando l'azione e l'esplacamento della forza pubblica, la convergenza e la rapidità dei movimenti militari, l'azione repressiva delle leggi saranno impacciate dalla lontananza dei siti, dalla impermeabilità dei sentieri, dalle non libere e celeri comunicazioni, e sino a quando la codarda astinenza delle popolazioni troverà un pretesto ed una scusa nei ritardati aiuti o nell'abbandono completo del Governo inabilitato a soccorrerle per la mancanza di strade che il trattiene.

Vedete dunque, o Signori, di quanti aiuti voi verreste a privare quelle ubertuosissime province, privandole dei benefici di una legge che darebbe al grande incremento a quelle naturali risorse di cui il cielo la benedisse ed arricchì, e che tanto conferirebbe al progresso del loro incivilimento ed al loro definitivo riposo.

Finisco sperando che la Camera del Senato voglia dare nella presente occasione una testimonianza di giustizia e di simpatia ad un tempo alle napolitane province, votando ed accogliendo la legge con quella affluenza di suffragi che potrà maggiore. E spero eziandio che la Camera del Senato n'abbia condonata qualche espressione un po' forse vivace troppo che ha potuto sfuggirmi. Io sentiva il bisogno di versare nel suo seno un fraterno sfogo in prò del mio loco natio prima di rientrarvi, prima di separarmi da lei.

Senatore **Dragonetti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Dragonetti**. Per la conoscenza che ho dei luoghi nei quali si tratta di far passare la linea segnata nel N. 3 del contratto approvato dalla Camera dei Deputati, mi occorre l'obbligo di fare osservare al Senato che quella linea da Celano a Solmona traversa una regione poverissima di abitanti, e da Solmona a Pescara procede su di un terreno mobile e profondamente cretoso e soggetto a frane larghissime nell'inverno, e lascia fuori di ogni comunicazione i due principali distretti della provincia; e che per contrario la linea, già in gran parte studiata dall'ingegnere in capo della provincia, la quale da Caprano andrebbe ad Avezzano, Aquila, Amatrice, Ascoli, traverserebbe la popolosa Valle Subequana, per la cui lunghezza passavano le famose vie dell'antica Roma, la Claudia e la Valeria che mettevano capo alla Salaria, e andrebbe a raggiungere il Tronto ed a passare per la città di Ascoli nelle Marche ed a riunirsi presso Ancona alla ferrovia dell'Adriatico. Io pertanto proporrei al Senato di approvare il contratto colla ri-

serva di aversi a definire il tracciato di quella linea in seguito degli studi comparativi delle due direzioni per attenersi a quella che sarà riconosciuta più utile alle popolazioni ed allo Stato, che per 29,000 lire al chilometro ne garantisce il fruttato, quale non potrà mai ottenersi dalla linea Celano, Solmona e Pescara, e che a mio credere potrà facilmente verificarsi dall'altra linea Avezzano, Aquila, Amatrice, Ascoli ed Ancona.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Pare che le idee additate dall'onorevole Senatore Martinengo siano le vere e quelle che non debbono sfuggire in nessun modo dalla discussione attuale, imperocchè vi è necessità, come provvedimento economico, come provvedimento di giustizia, come provvedimento di alta politica che si accorra il più presto e il meglio alla formazione delle ferrovie progettate.

Quindi dopo i lunghi studi e le accurate discussioni che si son fatte nell'altro ramo del Parlamento dopo che tutti quanti abbiamo seguito colla più scrupolosa attenzione tutti i risultamenti di quelle meditazioni e discussioni, dopo che ci siamo persuasi che l'urgenza è quella che esige assolutamente si prenda e definitivamente un espediente, io credo che sia antieconomico, ingiusto, ed antipolitico il proporre che si versi in novelli studi, per procedere poscia ad una comparazione e per scegliere da ultimo l'una o l'altra proposizione.

Le cose unane debbono avere un termine. Avverrà che dopo quella linea, che la saviezza del Senato approverà sulle tracce di quanto ha fatto l'altro ramo del Parlamento, avverrà, come diceva poc'anzi l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, che si faranno altri studi, ed altre linee si congiungeranno alla prima, ma per ora non si arresti il Senato dall'approvare quello che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, imperocchè sarebbe propriamente il caso che:

« Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur ».

Senatore **Oldofredi**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Oldofredi**, *Relatore*. Veramente l'ufficio centrale non avrebbe ad entrare più nell'esame delle cifre in quanto che la questione politica è stata rimossa nell'esame della convenzione che è stata sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Occorre però rispondere ad alcune considerazioni presentate dall'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici.

L'ufficio centrale, come la Commissione della Camera dei Deputati, non potevano esaminare fuorchè le perizie state loro comunicate dal Ministero, le quali vennero redatte da un distintissimo ingegnere, il cav. Bella, sui cui calcoli e l'ufficio centrale e la Commissione della

Camera elettiva non potevano ammettere alcun dubbio. Come il signor Ministro avrà rilevato nella relazione della Commissione della Camera elettiva, oltre la spesa già indicata dall'ingegnere Bella ve n'è aggiunta un'altra di lire 30,000 al chilometro per spese di materiale e per altre aggiunte; ciò che portava la somma totale per i 1214 chilometri a 232 milioni che è quanto dire a circa 250,000 lire il chilometro.

Parve all'ufficio centrale che se la compagnia che ha avuto la concessione di questa linea per tema che si oltrepasse la somma di lire 250,000, ha chiesto che il Governo sopperisse del proprio all'eccedenza, avrebbe dovuto farlo lo stesso se avesse creduto che anche per il resto della linea si fosse realmente spesa una somma che eccedesse di molto le 200 000 lire come avrebbe indicato l'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici.

Quanto poi all'esercizio della strada, questo si calcola sempre in ragione del movimento commerciale, del numero dei convogli, e se si dovesse argomentare da ciò che costa l'esercizio della strada da Bologna ad Ancona, certamente non si supererebbe di molto la spesa di 6000 lire al chilometro; ma non è a supporre che la strada verso Napoli, almeno per un lunghissimo tratto di tempo, possa avere tale movimento e interlocale e internazionale da comportare una spesa la quale dai calcoli fatti dall'ufficio centrale che sono conformi a quelli della Camera dei Deputati, ascenderebbe a 10,500 lire circa al chilometro.

Vi è un'altra osservazione della quale bisogna tener conto, ed è quella relativa al tasso a cui sarebbero emesse le obbligazioni della nuova Società.

L'ufficio centrale ha supposto che le obbligazioni dovessero essere emesse a 250 lire; e ciò perchè quelle della Compagnia Lombarda, che servono di modello, sono da molto tempo in media quotate alla borsa dalle 260 lire alle 265.

Ma poichè la discussione si può dire completamente esaurita, vengo alle parziali indicazioni fatte dall'ufficio centrale rispetto alla nuova linea che doveva essere studiata da Capua per Benevento a Termoli, come pure alle osservazioni presentate dall'onorevole Senatore Martinengo per il tronco da Coccaglio a Treviglio.

Mi pare che per riassumere questi due punti si potrebbe adottare un ordine del giorno concepito presso a poco in questi termini:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro che farà studiare una linea di ferrovia alla città di Benevento e più oltre verso Campobasso, e presenterà un progetto di legge nella nuova sessione del Parlamento; non che dell'impegno dal medesimo assunto di esaminare se le condizioni dell'art. 2 della legge 2 luglio 1860 per obbligare la Compagnia Lombarda alla costruzione del tronco Treviglio-Coccaglio si siano verificate, passa all'ordine del giorno. »

Rispetto alle dichiarazioni fatte dal signor Ministro circa agli articoli 11 e 37, credo che il Senato potrà prenderne atto, giacchè qui non si tratta di costruire

del materiale da guerra: si tratta di costruzioni che riguardano le ferrovie, e per conseguenza sta il principio che non si possano obbligare le Compagnie ad esercitare per così dire un monopolio, e a pagare più care le macchine facendole costruire all'interno piuttosto che all'estero.

L'importanza è che queste linee vengano costruite: sono richieste dai bisogni urgentissimi delle province meridionali e credo che il Senato vorrà accogliere la proposizione fatta dall'ufficio centrale.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non farò che brevissime osservazioni a quanto venne detto dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, il quale notava che tanto la Commissione della Camera elettiva, come l'ufficio centrale del Senato avendo sott'occhio dei dati ufficiali, una perizia compilata da un nostro distinto ingegnere il cav. Bella, doveva attenersi a quella, e quindi fondare su di essa i suoi ragionamenti.

Ma la Commissione dell'altra Camera aveva avuto delle comunicazioni anche da parte del Ministro in aggiunta, e dirò meglio, a rettificazione della perizia Bella: e di questi schiarimenti fece cenno nella relazione.

Senza addentrarmi ad esaminare una per una le diverse lacune che a colpo d'occhio si trovavano nella perizia Bella, (ben inteso senza colpa di chi ha compilato quella perizia), si era notato che le stazioni, e casseggiati erano stati calcolati per una somma di 9300 lire al chilometro.

Prego l'onorevole Oldofredi e chiunque voglia esaminare una qualche linea di strada ferrata di cui possiamo farci più completamente un'idea a dichiarare se questa somma basti. Non dirò della strada ferrata dello Stato dove evvi una somma molto maggiore; ma prendiamo quelle delle società private, per esempio la linea di Stradella: non basta una somma doppia di questa per provvedere alle stazioni e a tutto quello che occorre pel movimento di quella linea; massimamente quando si parte da un punto fisso, cioè da una linea che abbia un movimento che fruttava 29 mila lire al chilometro di prodotto brutto ed abbia quindi un materiale mobile corrispondente e tutti i casseggiati in proporzione pel ricovero e la manutenzione di questo materiale e pel servizio di questo movimento.

Dunque era impossibile non correggere questa cifra. Così non era calcolata nessuna spesa per le spese generali, e non era ufficio del perito di fare questi calcoli.

Questi calcoli devono fare da chi voglia considerare il complesso di tutte le spese per determinare il capitale sociale.

Così per dire un'altra cifra, le vie di scambio e di servizio erano valutate nel decimo della lunghezza totale. Assolutamente, per una linea che abbia un tal movimento che fruttava 29 mila lire al chilometro le spese in questa proporzione non sono sufficienti; quindi si è fatta un'aggiunta. Queste aggiunte che naturalmente si sono fatte con una certa esattezza e con una certa cura ebbero per risultato di portare il costo delle linee

vicine a 260 o 270 mila lire al chilometro; per modo che il Ministero in questa parte crede di essere nel suo diritto di sostenere che la Commissione doveva tener conto di queste lacune, che, come dico, al primo colpo d'occhio e da un esame anche superficiale della perizia Bella, appariscono in piena evidenza.

Nè vale l'argomento messo innanzi dall'onorevole Relatore, e desunto dalla linea di Ceprano che fu valutata lire 250 mila al chilometro, oltrepassata la qual cifra la Società vorrebbe ad essere scaricata dall'obbligo di costruire quella linea.

Ma noti l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che in questa cifra di 250 mila lire non si comprende il materiale mobile, e che con questo il prezzo di quella linea si eleva a 280 o 285 mila lire al chilometro.

Vede dunque il Senato che sono già oltre a ventimila lire in più per chilometro sopra una linea di 234 chilometri, maggior spesa che sarebbe del resto ampiamente giustificata dalle più difficili condizioni in cui questa linea si trova.

Quanto all'altra osservazione che fu messa in campo, che cioè per molto tempo non vi sarebbe un movimento ragguardevole su questa linea, mi permetterà l'onorevole proponente di manifestare un'opinione diversa.

Si noti che si ha un gruppo di province popolate: le tre Calabrie, la Basilicata (che è quasi un regio per ampiezza), la terra di Otranto, la terra di Bari, la Capitanata, i due Principati, in complesso quasi due terzi della popolazione del Regno di Napoli, che tutte affluiranno su queste principali linee che da Napoli andranno ad Otranto, e da Foggia a Ancona: gli interessi, i prodotti di quelle province si riuniranno o sopra uno o sopra l'altro dei tronchi di queste linee che poi vengono a metter capo a Napoli, immensa città con una forza assorbente grandissima e una potente espansione.

Notisi inoltre che fra la città di Napoli e il porto di Brindisi dove speriamo, si attiverà un commercio dei più importanti, non potrà a meno che determinarsi un corrente fortissimo di traffichi e di commerci: quindi io penso che queste linee non tarderanno gran tempo a rendere un prodotto che si avvicinerà al prodotto garantito.

È tanto più io mi accosto a questa speranza, perchè vedo il tronco imperfetto che non ha sbocchi, che non fa che il servizio dei viaggiatori, che non ha tutti i vantaggi grandissimi delle lunghe linee, quale è il tronco da Napoli a Salerno per Castellammare; ebbene questo tronco di soli 50 chilometri circa, rende adesso circa 20 mila lire il chilometro di prodotto brutto per soli viaggiatori.

Ora giova sperare che quando queste linee principali saranno in pieno esercizio, ben presto il prodotto sarà considerevole.

Un'altra osservazione io debbo fare intorno a quanto fu detto circa il saggio di emissione delle obbligazioni.

Capisco che se potissimo aver fiducia di negoziare

le obbligazioni della nuova Società al saggio a cui si negoziano le obbligazioni della Lombardo-Veneta, non sarebbe azzardata la speranza di collocarle a 250 lire.

Se si fosse potuto ottenere la fusione tra queste due Società era quasi certo questo fatto, ma una Società nascente, per quanto solida e ben costituita, che porti questi valori sul mercato, non potrà forse ottenere le condizioni di valori riconosciuti.

Abbiamo il fatto recente del collocamento delle obbligazioni della Società Livornese. Il Senatore Oldofredi sa a che tasso si sono collocate queste obbligazioni? Non già a 250 nè a 240 lire, ma a 216.

Credo dunque, che il più sicuro, almeno amministrativamente, sia di ritenere che il valore delle obbligazioni della nuova Società sarà di 240 o 245 lire, e non oltre.

Rimane che io risponda anche una parola all'onorevole Senatore Dragonetti, il quale faceva istanza al Senato perchè volesse sospendere la sua approvazione di questa legge.

La sua domanda si ridurrebbe in conclusione a fare eseguire degli studi di confronto sul tronco di Pescara a Ceprano, e vedere se non sarebbe conveniente di pigliare un altro tracciato attraverso gli Appennini nella direzione di Aquila, per discendere verso la strada litoranea nelle vicinanze di Ancona.

Io mi limito ad osservare che questa proposta equivale a quella del rigetto della legge perchè non si potrebbe tenere in sospeso la legge in questo modo. I contratti non sarebbero più vincolati, nè il Governo avrebbe più possibilità nessuna di fare questo contratto durante questa sessione del Parlamento.

Nato poi anche che il concetto messo avanti dall'onorevole Dragonetti potrebbe forse anche combattersi sotto molti punti di vista. Ad ogni modo da Pescara a Ceprano avvi una strada studiata, solo in massima, e certamente essa può esser meglio studiata, e si vedrà se si potranno fare variazioni, ma comunque, non abbiamo qualche cosa di sufficientemente concreto per stipulare un contratto. Una determinazione invece che ci allontanasse da questo concetto ci condurrebbe a nessuna conclusione.

Tutto quello che vi può essere di ragionevole nello interesse della provincia di Aquila, per la quale credo che l'onorevole Senatore si interessi grandemente sarebbe questo: che quando siasi giunti colla strada al di là di Popoli si veda se si possa modificare il tracciato per modo di avvicinarsi alquanto ad Aquila per agevolare a quella cospicua città l'accesso alla strada ferrata.

Fino a questo punto il Ministero ha fatto una dichiarazione nella Camera dei Deputati e non avrebbe difficoltà di farla anche qui. Abbiamo un anno avanti a noi durante il quale debbono farsi gli studi definitivi. Pendente quest'anno il Ministero non ha difficoltà di fare esaminare se sia possibile di avvicinare un po' più l'andamento della linea alla città di Aquila.

Più di questo io non credo che si potrebbe ragionevolmente pretendere, a meno che non si voglia compromettere il risultato di questa convenzione.

Senatore Dragonetti. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni date sul miglioramento del tracciato della linea; ma debbo dire che non ho inteso di fare sospendere l'approvazione della legge; io intendeva soltanto che gli studi che si andranno a fare fossero diretti ad ottenere il maggior comodo e l'utile di quella popolazione e dello Stato.

Del resto, dopo le osservazioni del signor Ministro, io mi determino a ritirare la mia mozione.

Senatore Menabrea. La lucida esposizione fatta dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha tolto i dubbi che io potevo avere ancora su questa legge. Tuttavia io non potrei dividere con lui l'opinione che ha espressa intorno all'articolo 11 il quale fu censurato opportunamente dall'ufficio centrale, e non veggio che abbia anche risposto agli eccitamenti dell'onorevole Relatore di vedere il modo di togliere ciò che quell'articolo ha di contrario ai principii economici.

Io non posso fare a meno che protestare altamente contro quest'articolo, non solamente perchè è contrario ai principii economici che informano l'amministrazione attuale del nostro Regno, ma perchè sono persuaso che se esso fosse applicato strettamente, il servizio delle strade ferrate meridionali sarebbe dopo alcuni anni forse il peggiore di quello di tutte le altre dello Stato.

Infatti, o Signori, basta leggerlo per esserne convinti.

Art. 11.

« La Società ha l'obbligo di fondare in Napoli un grande stabilimento, nel quale si possa costruire la metà almeno di tutte le locomotive o di tutto il materiale circolante necessario all'esercizio delle strade ferrate napoletane, per quanto i termini fissati per il compimento delle medesime saranno per consentirlo ».

E va bene questo paragrafo primo, ma poi viene l'altro:

« Compiuta la rete delle strade contemplate nella concessione, dovrà essere fabbricato nel predetto stabilimento tutto indistintamente il materiale circolante che verrà richiesto per i successivi aumenti e rinnovamenti del medesimo. »

Ora, questo non soltanto è contrario ai principii di libertà commerciale che debbono esistere tra Nazione e Nazione, ma è anche un ostacolo all'esercizio della libertà industriale che deve esistere fra le province di un medesimo Regno.

Inoltre, o Signori, mi rincresce di vedere anche in questo articolo un riflesso dell'antico principio economico che dirigeva il Governo borbonico. Si scorge che questo articolo ha per oggetto lo stabilimento di Pietrarsa che esiste in Napoli; è vero che lo stabilimento di Pietrarsa ha reso dei servizi importanti, che va sostenuto in modo che non possa decadere, ha formato dei meccanici molto abili, ma è stato diretto con un

sistema pessimo, e basta dire che sotto un Governo borbonico invece di far venire le rotaie dall'Inghilterra dove le avrebbe avute a 250 franchi la tonnellata, le fabbricavano in Pietrarsa con spesa due o tre volte maggiore, e questo per avere il piacere, l'onore e la gloria di fabbricare tutto il materiale delle strade ferrate nello stabilimento.

Ora io veggio che la cosa attualmente è limitata alla materia circolante, ma anche inconveniente consimile accadrà per questo materiale. Poichè ve n'è parte che converrà far venire di preferenza dall'estero. Io credo che bisogna aiutare la creazione e lo sviluppo di grandi stabilimenti meccanici per la nostra industria, e più specialmente per la Marina.

Anche relativamente alla fabbricazione d'armi, si possono fare le eccezioni accennate dal Ministro; ma dall'incoraggiamento passare al monopolio, questo passaggio per la parte industriale non la posso ammettere. Che cosa succederà? Succederà che quando tutto il materiale delle strade ferrate sarà provvisto, avverrà col monopolio, che ogni progresso, ogni perfezionamento, sarà paralizzato, perchè ognuno sa che cose dispendiose in un grande stabilimento sono gli studi ed i modelli. Ora quando la rete delle strade ferrate meridionali sarà in attività lo stabilimento che si vuole proteggere avrà fatto i suoi studi, i suoi modelli e certamente non si vorrà dare la fatica nè fare la spesa di perfezionarli e di migliorarli, per cui mentre in altri paesi si faranno progressi, è molto probabile che sulle ferrovie meridionali si starà stazionario, perchè la legge crea un privilegio esclusivo per un solo stabilimento.

Io non voterò contro alla legge, la voterò anzi di buon grado, perchè credo che essa è uno de' più potenti principii d'unità che possa sanzionare il Parlamento; voterò anche senza fare un ordine del giorno relativo all'articolo 11. Soltanto io pregherei il signor Ministro di fare in modo che io avvertirei quest'articolo sia modificato in maniera che non sia così contrario ai suoi principii economici che regolano il nostro paese.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non ho nessuna difficoltà di dichiarare che questa seconda parte dell'articolo concepita in termini così assoluti è stata forse una svista.

Il Ministero non ebbe altro scopo che di promuovere la costruzione, o l'impianto di un grande stabilimento per costruzione di materiale mobile che serva per la costruzione delle ferrovie; ma non ha mai inteso di circondare di una muraglia di ferro quello stabilimento per modo, che fossero interdetti perfino i miglioramenti della scienza di avervi accesso come teme l'onorevole Senatore Menabrea.

Credo poi che in pratica qualunque sia questa disposizione della legge, nessuno impedirà che quando all'estero od in altro stabilimento italiano si costruissero

dei materiali che non si potessero costruire con eguale vantaggio nello stabilimento che sarebbe a Napoli (che non sarebbe quello di Pietrarsa perchè dev'essere ritenere che non fu per nulla l'idea del Ministero di cedere in questa occasione lo stabilimento di Pietrarsa) dico che nessuno in questo caso impedirebbe l'amministrazione di quelle strade ferrate di farne l'acquisto, perchè vi è qualche cosa di più forte di una letterale disposizione d'un contratto ed è la forza delle cose, e la luce della verità. (*Bravo*).

Senatore Mosca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mosca. Si è con titubanza che ho chiesto la parola in questa questione, e ciò perchè non avendo ricevuto la relazione che all'ingresso in Senato, credeva che questa legge dovesse discutersi almeno domani; da altra parte le mie circostanze sanitarie non mi hanno permesso di esaminare in ogni sua parte questa grave questione; quindi mi è forza limitarmi a poche osservazioni, che mi sento in debito di sottoporre al Senato.

Io concorro con l'onorevole Senatore Gioia nel dire che il sistema di questi contratti, i quali sono per loro natura vaghi ed indeterminati, tanto più se vi si aggiunge una guarentigia di un tanto per cento, sono veramente dannosi alle nostre finanze, già così poco prospere, e ci conducono su di una china che deteriora la nostra condizione anzichè migliorarla.

Il Governo stesso ebbe già a provare gli effetti che emergono da questo genere di contratti aleatorii, dai quali la cosa pubblica è grandemente lesa, perchè i progetti non sono studiati, che in massima, ed in massima generalissima.

Io certo fo plauso al cavaliere Bella che ho avuto il piacere d'aver meco per molti anni, e non dubito che avrà posto ne' suoi calcoli tutta quella perizia di cui egli è abbondantemente fornito, ma certo è, che nel breve tempo in cui egli ha dovuto occuparsi di queste gravi pratiche, non ha potuto somministrare al Governo che cifre molto vaghe e soggette a variazioni grandissime in più od in meno.

Quanto poi al sistema della guarentigia di un interesse, lascia in balia della società l'impiego de' suoi capitali senza nessun rischio di perdita, a vece che il Governo è certo, o quasi certo di sottostare ad una perdita che può farsi assai grave.

Malgrado ciò, siccome io scorgo benissimo, che l'urgenza è tale da non lasciar differire l'intrapresa di queste strade (né certo io vorrei avere la responsabilità delle conseguenze che potrebbero derivare da un ritardo) darò un voto favorevole alla legge, pregando però il Ministero a trovare il modo di evitare gli inconvenienti che l'esperienza ha dimostrato.

In questo genere di contratti succede che il costruttore s'ingegna di avere una strada al minor costo possibile purchè la possa dare in esercizio.

Allora poi si debbono fare maggiori spese per complemento, e si cerca di metterle sul costo della manu-

tenzione; dal che deriva, che gli azionisti hanno il loro 6 per cento garantito dal Governo, ma la spesa a carico del Governo diventa grandissima.

L'urgenza, ripeto, non consente che si studino meglio le cose, e si cerchi il modo di ottenere che queste strade costino meno di quello che verranno a costare secondo il contratto di cui ci occupiamo, ed a cui non manca che l'approvazione di questo ramo del Parlamento e la sanzione reale.

Quindi, per diminuire il danno che da questo genere di contratti il Governo può risentire, non mi rimane che a sollecitare il signor Ministro a far sì che i commissari, che saranno nominati dal Governo, siano muniti d'istruzioni talmente positive, che abbiano la forza di costringere la società a fare il suo dovere.

Per tale riguardo io rammento al Senato che già ebbi alcun tempo fa a proporre che un decreto reale, o meglio ancora una legge circoscrivesse i doveri dei commissari, e ciò non solo per frenare la società, si ma anche nell'interesse del pubblico; giacchè quando viene ad intaccare le proprietà private, naturalmente i proprietari hanno diritto di fare i loro reclami ed essere sentiti, tanto più che la società ha la facoltà di variare in certi limiti il tracciato delle strade.

Fo presente al Senato che in Inghilterra dove la proprietà si rispetta di più, non si ammette la costruzione di strade anche da società private, se non siano studiate dal Governo con progetti regolari nei quali la linea è tracciata senza che si possa in alcun modo deviare nè a destra nè a sinistra. Questo è veramente un rispettare la proprietà altrui; il che non si riscontrava in questo genere di contratti aleatorii.

Il Ministero aderendo a quella proposta, che io feci or sono tre o quattro anni (non ebbi il tempo di verificarne l'epoca precisa) promise che avrebbe dato queste istruzioni per Decreto reale o meglio ancora con una legge.

Ora insisto più che mai perchè il Ministero voglia mantenere la sua promessa.

Ma stante l'urgenza d'intraprendere i lavori basterà per ora un Decreto reale (salvo a sottoporlo al Parlamento per ridurlo in legge) col quale si mettano, per così dire, i commissari in istato di far sì che il Governo non abbia a sottostare a tanti danni.

A tale proposito dirò pure che in Francia esiste, io credo, una consimile legge per i Commissari governativi.

In questo progetto di legge veggio che il Governo è autorizzato a farsi presentare i conti dell'esercizio: questo sta bene: ma, come io notava testè, si cerca naturalmente di dare altro aspetto alle cifre.

Concluderò, per non tediar maggiormente il Senato, col ricordara di nuovo la promessa che il Ministero fece nel tempo che ho sovra accennato, onde il Governo sia meno danneggiato, per quanto è possibile.

La promessa non è stata fatta dal Ministero attuale, ma i Ministeri sono solidali tra loro, epperò spero che

esso vorrà attuare questa preghiera che io fo nell'interesse della cosa pubblica.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole Senatore Mosca ha fatto due avvertenze a questo progetto di legge. Ha avvertito l'inconveniente che accade o che può accadere nelle società concessionarie di ferrovie quando loro sia garantito un *minimum* d'interesse, che cioè possano metter nel conto della costruzione delle ferrovie e quindi a carico dello Stato che garantisce un interesse, delle somme che per avventura dovrebbero essere classificate altrimenti.

L'onorevole Senatore Mosca non ha forse avvertito che nella concessione attuale questo caso non può accadere se non forse negli ultimi anni dell'esercizio, quando avvenisse l'epoca in cui il Governo volesse esercitare il diritto di riscattare la linea, perchè in tutti gli altri casi siccome ha garantito una quota invariabile di un tanto di prodotto brutto al chilometro, qualunque sia la spesa di costruzione che faccia la Società, questa non può per nulla variare i pesi che stanno a carico dello Stato. Se fosse garantito un interesse del capitale impiegato, starebbe l'osservazione fatta dal Senatore Mosca, ma essendo garantito un prodotto brutto per chilometro, qualunque sia il capitale impiegato e qualunque sia la spesa di esercizio che possa fare la Società, non mutano le condizioni dello Stato. Se le spese d'esercizio saranno esorbitanti, lo saranno a carico della Società. Dunque per questa avvertenza l'onorevole Mosca mi permetta di osservargli che qui non è il caso in cui possa essere utile.

Riguardo a quanto disse intorno ai commissari, questo suo suggerimento potrà essere tenuto a calcolo quando venga la riforma della legge sulle opere pubbliche, che è anche una cosa da farsi. L'attuale legge sulle opere pubbliche non è applicata interamente a tutte le province del Regno; ora l'applicazione di questa legge è una delle principali necessità, perchè senza di essa il servizio delle opere pubbliche non potrà mai essere interamente regolarizzato. Quando adunque si tratterà di applicare la legge sulle opere pubbliche a tutte le parti dello Stato, e si tratterà di applicare anche quella parte di essa che riguarda la costruzione e l'esercizio delle ferrovie che, come sa l'onorevole Senatore, è una delle parti più importanti di quella legge, allora sarà forse il caso di determinare specificamente con qualche disposizione le attribuzioni che devono essere affidate ai commissari incaricati di assistere, sorvegliare, e dirigere la costruzione delle linee di ferrovie e massime di quelle sulle quali lo Stato ha un interesse diretto, sia che guarentisca il prodotto delle linee stesse o l'interesse della spesa fatta per la loro costruzione.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore Mosca. Domanderei la parola.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore Mosca. È una semplice spiegazione.

Vorrei sapere, allorchando la Società concessionaria

dovrà procurarsi i capitali che le mancano per la via di emissione di obbligazioni, se i possessori di queste saranno ancor essi guarentiti?

Che interesse avranno costoro? Se questi prodotti saranno pigliati al concessionario o al titolare?

Ministro dei Lavori Pubblici. I portatori delle obbligazioni sono creditori verso la Società concessionaria, hanno un interesse abbondante se si vuole del loro credito, l'estinzione a determinate epoche dei loro titoli, ma non hanno ingerenza veruna nell'andamento amministrativo della Società, e quindi sono estranei ad ogni evenienza sì nel bene che nel male, sì nei vantaggi che nei pericoli, i quali riguardano unicamente gli azionisti.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Do prima di tutto lettura dell'ordine del giorno presentato dall'ufficio centrale, e che credo accettato dal Ministero.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sì.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno (V. sopra). (Approvato).

Interpellerò il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

L'unico articolo di cui si compone la legge porta la approvazione del capitato di concessione.

Interrogo il Senato se intende che ne dia lettura.

Voci. No, no.

Ministro dei Lavori Pubblici. Siccome i signori Senatori hanno sotto gli occhi il testo stampato della legge e del capitato che vi è annesso, e siccome in questo testo erano occorsi alcuni errori materiali, io mi credo in debito di avvertire il Senato che mi son creduto in dovere di far rilevare questi errori materiali alla presidenza del Senato, e di introdurre le opportune correzioni. Ma non sono che errori materiali, più di stampa che d'altro.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Si passerà alla votazione segreta tanto sull'uno che sull'altro progetto di legge.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 6 corrente per l'impianto di un nuovo cantiere militare in Livorno.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto, il quale avrà il suo corso ordinario.

Debbo avvertire il Senato, che secondo l'ordine del giorno d'oggi rimarrebbe ancora a discutere il progetto di legge pel passaggio al Demanio dei beni immobili appartenenti alla Cassa ecclesiastica.

Interrogo il Senato se intenda ancora occuparsene nella tornata d'oggi.

Voci. A domani.

TORNATA DEL 18 AGOSTO 1862.

Presidente. Domani potranno mettersi all'ordine del giorno, oltre questo progetto, anche gli altri che saranno in pronto.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo.* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo alla concessione delle ferrovie meridionali.

Votanti	67
Favorevoli	59
Contrarii	8

(Il Senato approva).

Sul progetto per una modificazione della convenzione colla Società della strada ferrata centrale toscana.

Votanti	67
Favorevoli	60
Contrarii	7

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLXVIII.

TORNATA DEL 19 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Discussione sul progetto di legge pel passaggio al demanio dei beni immobili appartenenti alla Cassa ecclesiastica — Discorsi dei Senatori Mameli e Di Revel contro il progetto — Risposta del Senatore De Foresta (relatore) e del Ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Schiarimenti richiesti dal Senatore Dragonetti, forniti dal Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri degli esteri, delle finanze, della guerra, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL PASSAGGIO AL DEMANIO
DEI BENI IMMOBILI
APPARTENENTI ALLA CASSA ECCLESIASTICA.

(V. *Atti del Senato N. 204*).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sul passaggio al Demanio dei beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica, del quale do lettura (*V. infra*).

È aperta su questo progetto di legge la discussione generale.

Senatore **Mameli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli.** Signori Senatori.

La parte che io debbo in questa discussione sostenere è per ogni vero malagevole e delicata.

Mi trovo solo e dissenziente dagli altri rispettabilissimi personaggi che compongono l'ufficio centrale, per i quali ho tutta la simpatia e venerazione.

Debbo sostenere la rigorosa legalità, che credo lesa col presente progetto di legge, in un tempo in cui può forse parere meno opportuno questo rigore, perchè non possiamo disconoscere le gravissime strettezze in cui versano le finanze dello Stato, e le urgenti necessità alle quali dobbiamo provvedere.

E queste ragioni sono tali per me, che, ossequente quale sono ed arredevole per indole e per sistema al voto della maggioranza, mi sarei di buon grado indotto a tacere, se un complesso di speciali circostanze, e la gravità della cosa non m'imponesse un'altra condotta.

Riguardo alla gravità dell'argomento mi basterà l'accennare che io non la misuro dall'interesse pecuniario, per quanto rilevante possa essere, ma dalla violazione d'uno dei principii fondamentali, che è quello della inviolabilità della proprietà, base della costituzione sociale.

Per dimostrare la specialità delle circostanze, rammenterò, che la legge del 1855, colla quale fu rivotata la personalità civile a molti enti morali, ecclesiastici e religiosi, ed in cui ebbi tanta parte, fu legge di transazione, legge molto combattuta, perchè presentava l'odioso carattere di una abolizione studiata collo scopo di appropriarsene le sostanze.

Pure venne dal Ministero e da una scarsa maggioranza accettato pel solo riflesso che allo Stato, il quale avrebbe dovuto succedere per diritto di devoluzione, si surrogava un nuovo ente, la Cassa ecclesiastica, con beni e redditi propri, con amministrazione distinta e separata da quella dello Stato, onde provvedere ai bisogni meramente ecclesiastici e religiosi.

Per tal modo si volle togliere ogni apparenza di turpe lucro e di quella usurpazione da cui fu nel secolo undecimo macchiato il regno di Guglielmo II in Inghilterra, d'Arrigo IV in Germania tra il decimo e l'undecimo secolo, di Filippo il Bello in Francia nel secolo decimo quarto, e di tanti altri.

L'amministrazione poi della Cassa ecclesiastica ha in tempi sfavorevoli anzi che no lodevolmente corrisposto

allo scopo della sua istituzione in proporzione dei mezzi dei quali poteva disporre, come ne fanno fede i resoconti annuali rassegnati al Re e fatti di pubblica ragione colle stampe.

Uno dei componenti anche io del Consiglio di vigilanza, prima nominato dal Senato, ora dal Governo, ho pure sotto questo rispetto un obbligo almeno morale, che non posso assolutamente disconoscere.

Ecco in poche parole i motivi che mi hanno indotto a sorgere in difesa delle ben giuste ed incontestabili ragioni della Cassa ecclesiastica in una questione che io reputo di fede pubblica data nel modo più solenne: e lo farò brevemente in via di semplici osservazioni, senza venire a particolari proposte, affinché il Senato pienamente edotto di tutte le circostanze possa emettere il ponderato e coscienzioso suo voto, col senso che tanto lo distingue.

E prima di tutto domanderò: la Cassa ecclesiastica è egli veramente un ente morale, o, in altri termini, è vero proprietario dei beni e redditi assegnatigli per adempiere i pesi che le sono stati imposti?

Pare a me non potersene menomamente dubitare dal complesso della legge, e specialmente dal tenore degli articoli seguenti:

« Art. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, ecc. »

« Art. 5. La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato. »

« Art. 7. Saranno applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al Ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al dicastero dell'interno, ed ommesse quelle delle intendenze generali. »

« Art. 8. Una Commissione composta, ecc., avrà l'alta ispezione delle operazioni della Cassa. »

« Art. 24. Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima, ecc., saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza, ecc. »

« Art. 15. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali infradesignati a favore della Cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni, ecc. »

« Art. 27. Nei casi previsti dall'art. 15 la Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica potrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi a detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole, e specialmente dei collegi nazionali. »

Se adunque i beni degli enti morali soppressi ven-

nero applicati alla Cassa ecclesiastica, se essa ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato, se è posta sotto la vigilanza ed alta ispezione di una speciale Commissione, se le furono applicate le regole degli istituti di carità, se le rendite sono esclusivamente destinate ad usi ecclesiastici, se per sopperire ai pesi le fu pure assegnata una quota di concorso a carico degli altri enti morali ecclesiastici e religiosi, se sono soltanto eccettuati i monumenti, gli oggetti d'arte, gli archivi, non che i libri quando possano servire ai bisogni delle pubbliche scuole; se gli altri beni si vendono dall'amministrazione della Cassa per conto della medesima, e se ne investe in di lei nome il ricavo: non può rimanere dubbio che sia stata costituita dalla legge in ente morale, con piena ragione di dominio dei beni cedutigli, e dei redditi assegnatigli, ed, in una parola, surrogata in tutto al demanio dello Stato, al quale, anziché dominio e disponibilità, non si volle riservare alcuna ingerenza oppure amministrativa.

Questa verità è stata riconosciuta ed ammessa dalla Commissione della Camera elettiva nella sua dotta ed elaborata relazione, sebbene io sia molto lontano dall'accoglierne le conseguenze che ne ha dedotto.

Or bene, l'art. 29 dello Statuto dichiara inviolabili tutte le proprietà senza eccezione; e quindi anche quelle degli enti morali di qualunque natura essi siano.

Colla citata legge del 1855 venne proclamato il principio della rivocabilità degli enti morali, come necessario aggiunto della loro esistenza meramente civile; ma rimase salvo ad un tempo il principio della irrevocabilità delle proprietà degli stessi enti finché esistono. Ed in questa condizione appunto trovasi la Cassa ecclesiastica, che si vuole colla presente legge abolire.

Ma il capoverso dell'istesso art. 29 contiene una eccezione sola ed unica, ed è: che tutti indistintamente i proprietari sono tenuti a cedere in tutto od in parte i loro beni, purché però un interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, e mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. Questo parole racchiudono il concetto della spropriazione forzata in causa di pubblica utilità, regolata per gli antichi Stati dagli art. 441 e 442 del Codice civile albertino, e dalla Carta reale del 1839.

Io non voglio entrare nei calcoli economici e finanziari che possono avere mosso il signor Ministro delle Finanze, nè discutere se vi sia per lo Stato una fondata speranza di risorsa e di utilità nella spropriazione dei beni della Cassa ecclesiastica. In ciò me ne rimetto alla di lui saviezza ed accorgimento. Il Senato vedrà se allo stato delle cose l'interesse pubblico possa dirsi legalmente accertato a norma dello Statuto: lucchè non mi pare.

Dico solo, che trattandosi non di occupazione per eseguire opere determinate di pubblica utilità, ma di una incerta e vaga speculazione che si ha in mira colla alienazione dei beni della Cassa ecclesiastica, e che dovrebbe dalla medesima ugualmente farsi a proprio van-

taggio, non veggio il vero carattere della spropriazione forzata contemplata dallo Statuto, e dal citato articolo 441 del Codice Albertino e dalla pur mentovata Carta reale del 1839.

Dico inoltre, che manca pure l'altra essenziale condizione, acciò la spropriazione sia conforme allo Statuto ed alle leggi cui il medesimo si riferisce, cioè il preventivo pagamento in denaro della indennità da accertarsi a norma delle stesse leggi.

Non intendo ora occasionalmente riecitare la questione della rendita al valore nominale surrogato al vero prezzo della cosa con altra recente legge.

Dico bensì che allora si trattava di liberare i beni dai vincoli ai quali erano affetti onde rendere piena e perfetta la proprietà nei possessori, mentre ora è questione di beni rurali che si tolgono alla cassa ecclesiastica, col maggiore utile che potea sperare dalla vendita.

Dico, che la privazione di questo maggiore utile non può tornare che a scapito degli impegni della Cassa che dovranno restare almeno in parte inassequati, quello segnatamente del miglioramento della condizione di molti poveri parroci, di cui al N. 3 dell'articolo 24 della legge del 1855.

Dico finalmente che le questioni che possono emergere sulle indennità, sono dalle leggi vigenti sulla materia (articolo 442 Codice Albertino dianzi citato) attribuite alla cognizione dei Tribunali civili, mentre con questa legge se ne vorrebbe commettere la soluzione al Ministro della finanza ed al Ministro della giustizia e dei culti, i quali sono a lidari rimpetto allo Stato, previo il parere della Commissione provinciale, e con altre cautele rimesse al loro arbitrio, e ciò senza il contraddittorio dell'amministrazione della Cassa, principale e diretta interessata.

Questi brevi riflessi bastano a farci persuasi, che la proposta legge è in contraddizione collo scopo politico che si è avuto in mira nella creazione della Cassa ecclesiastica; viola il diritto di proprietà, offende la giustizia scemando alla Cassa stessa i mezzi onde far fronte ai pesi: è forse il primo passo al pessimo sistema, quello del clero stipendiato, contro cui tanto declamava il compianto conte di Cavour, perchè la sua vasta mente comprendeva, che il clero assoldato diventa strumento politico, e che il servilismo ecclesiastico ed il dispotismo politico si danno scambievolmente la mano.

Il mio scopo essendo unicamente quello di combattere il principio che informa la legge, finisco col dichiarare che darò il mio voto contro la medesima, e fedele alle mie promesse mi astengo da ogni altra osservazione (che pur molte avrei a farne) sulle singole disposizioni.

Non posso però lasciar passare senza rimarco alcune espressioni che si leggono nella relazione, e che avrebbero potuto, a parer mio, risparmiarsi; cioè: che lo spirito di parte non abbia forse tenuto tutto il debito conto della generosità usatasi nel creare una amministrazione per liquidare i beni ed impiegarne il provento prima nel pagamento degli oneri speciali cui erano i

beni stessi affetti, ed il rimanente in usi religiosi e pii, anzichè investire lo Stato del pieno suo diritto.

Io che sono stato sempre alieno dallo spirito di parte e non ho antecedenti che mi contraddicano in qualunque stadio della mia vita privata o pubblica, ho tenuto conto di quell'apparente sacrificio, ma come imparziale osservatore ho pure tenuto conto, che, colla legge del 1855 s'intese sottrarre lo Stato come si è già nella massima parte sottratto, dalle spese di culto che ne gravavano il bilancio, segnatamente dalle 800,000 e più lire, debito addossatosi col concordato del 14 maggio 1828 e dalle 7,000,000 e più lire per gli assegni al clero della Sardegna. Ho ancora tenuto conto, che non potendosi l'effetto conseguire coi soli beni degli enti morali aboliti, si è imposto sotto il nome di quota di concorso un enorme contributo a tutti gli altri enti morali ecclesiastici non esclusi i seminarii: ho finalmente tenuto conto, che il convertire quei beni direttamente a profitto delle finanze, sarebbe stato il primo esempio di tal fatta nella Storia della Casa Di Savoia, la quale nelle molte soppressioni di Case religiose di tempo in tempo avvenute, e nella istituzione stessa dell'Economato R. apostolico, ha sempre rivolte le sostanze di provenienza ecclesiastica ad usi pii e religiosi più o meno analoghi, fondata sul principio, che se può cessare una causa pia speciale, non può mai mancare la causa pia generale.

Ho di proposito parlato di conversione *diretta*, perchè possiamo con verità dire, che nel caso ciò siasi indirettamente verificato avendo lo Stato avuto largo compenso dei beni devoluti, colla ottenuta liberazione dai suddetti pesi non che dall'obbligo di provvedere ai parroci bisognosi. Che se in larga parte vi concorrono, come si è detto, gli altri enti morali ecclesiastici, questo non è certamente sacrificio dello Stato.

Il montare dei beni degli enti soppressi colla legge del 1855, essendo di 26 milioni circa, egli è di tutta evidenza, che il provento netto dei medesimi non può raggiungere le ora dette due somme che lo Stato doveva annualmente erogare per le spese di culto, la liberazione dalla quale oltrepassa in conseguenza il valore totale, senza tener conto dell'onere di provvedere i poveri parroci di un discreto assegno, dal quale fu pure lo Stato liberato.

Il volere pertanto sostenere tuttavia che sia proprietario dei beni, è l'istesso che volere la cosa ed il prezzo.

Senatore. **De Foresta, Relatore.** L'onorevole Senatore Mameli con la franchezza che è propria del suo carattere e che l'onora è venuto a spiegare al Senato i motivi per quali già nell'ufficio centrale egli dichiarava che voterebbe contro questa legge, e io ne lo ringrazio molto perchè in questo modo mi ha dato luogo a dare una breve risposta alle sue osservazioni, la quale se non varrà ad acquistare a questa legge il suo voto, servirà almeno a togliere l'esitanza che potessero le parole sue e le dichiarazioni fatte nell'ufficio centrale avere ingenerato in alcuno dei nostri colleghi.

L'onorevole Senatore Mameli si è domandato se la Cassa ecclesiastica sia in realtà un ente morale e se sia proprietaria dei beni delle sopresse corporazioni religiose ed enti morali che le vennero attribuiti con la legge del 29 maggio 1855 e coi decreti dei regi Commissari delle Marche, dell'Umbria e del Luogotenente del Re nelle province napoletane, e si è ingegnato di risolvere ambe quelle questioni in senso affermativo.

A me pare che prima di trattare queste gravi questioni sia mestieri di risalire ad una questione più elevata e che le precede ambedue.

Io domando se lo Stato era in diritto di sopprimere le corporazioni religiose e gli enti ecclesiastici che ha soppressi e se, fatta questa soppressione, i beni che appartenevano a questi corpi morali sieno di pien diritto divenuti proprietà dello Stato, in modo che potesse egli disporre come di cosa sua propria, e come lo credeva più utile allo Stato medesimo.

Io credo che non possa questa domanda essere neanche oggetto del menomo dubbio. Indubitatamente la società civile, alla quale sola spetta di creare l'esistenza civile dei corpi morali, ha il diritto di revocare questa stessa esistenza civile, di togliere loro quella personalità legale che non possono avere che per finzione ed autorità della legge.

Penso che l'onorevole preopinante non vorrà neppure contraddire questa proposizione (*segnì di consenso per parte del Senatore Mameli.....*) e sono lieto di vedere che egli dichiara non revocarla in dubbio. Del resto, e la legge del 1855 approvata da tutti i rami del Parlamento, e i Decreti che vennero sanzionati posteriormente, non sono altrimenti poggiati che sopra questa verità ineluttabile e di diritto pubblico e di diritto civile, la quale è inoltre conforme alla pratica di tutti i Governi.

Ciò posto, chi può contendere che i beni che possedevano le corporazioni religiose ed enti ecclesiastici soppressi sieno divenuti proprietà dello Stato?

Se non che l'onorevole preopinante diceva che non si potevano sopprimere le dette corporazioni per prenderne i beni, e che la soppressione non avrebbe avuto luogo se i beni stessi non si fossero interamente attribuiti, dedicati ad usi religiosi.

Io non negherò che le circostanze gravi nelle quali si trovava lo Stato, cioè la necessità di provvedere al pagamento delle congrue dei parroci che erano state tolte dal Bilancio dello Stato, possa essere entrato per qualche cosa nella proposta di quella soppressione, ma questo non fu per certo l'unico motivo.

Se si soppressero le Corporazioni religiose si fu principalmente perchè non si riconossero più convenienti ai tempi, alle abitudini ed ai bisogni della moderna società, e perchè non corrispondevano più al fine per cui erano sorte, e perchè davano luogo a continue lagnanze e critiche che non soddisfatte, potevano, come sempre avviene, divenir eccessive.

Ciò risulta dalle dichiarazioni che vennero fatte dal

Governo nel presentare la legge e dalle discussioni che si fecero ed in questo o nell'altro ramo del Parlamento, e ne risulta ancora maggiormente dal fatto stesso poichè non furono sopresse semplicemente le Corporazioni religiose possidenti, ma anche le Corporazioni mendicanti. A questo riguardo osserverò che da un dato statistico che mi è stato somministrato dalla Cassa ecclesiastica risulta che le corporazioni religiose sopresse sono 588 possidenti, 969 mendicanti.

Ora come si può supporre che il motivo per cui il Governo addivenne a quella soppressione, quello sia stato unicamente d'impossessarsi dei loro beni quando si vede che si sopresse una quantità di Corporazioni mendicanti maggiore di quella delle possidenti?

Inoltre dalla legge stessa del 1855 e dai decreti che or ora citava si vede che la soppressione non fu fatta in modo assoluto di tutte le corporazioni religiose, e tanto meno si scelsero le più doviziose, ma bensì si soppressero soltanto quelle che non avevano altro scopo che la vita contemplativa, e si lasciarono sussistere le corporazioni dedicate all'assistenza degli infermi od all'insegnamento, qualunque fossero le loro dovizie.

Egli è adunque incerto, e ci sia lecito il dirlo, egli è un rimprovero meno fondato che si fa al Governo, il supporre che non per altro abbia proposta la soppressione fuorchè per appropriarsi i beni delle corporazioni sopresse.

Vengo ora alle due questioni proposte e trattate dall'onorevole preopinante.

La Cassa ecclesiastica, egli diceva, è essa un corpo morale?

È essa proprietaria dei beni che le vengono attribuiti?

Non ostante gli argomenti, che è venuto egli esponendo, tratti la maggior parte da alcune isolate disposizioni della legge del 1855, io contesto recisamente, che la Cassa ecclesiastica possa essere considerata come un vero ente morale.

La Cassa ecclesiastica non è nè fu mai altro nel pensiero e nello scopo della legge, che un'amministrazione speciale creata dal Governo all'unico scopo che i beni che si devolvevano allo Stato per effetto della soppressione delle Corporazioni religiose non si confondessero cogli altri beni demaniali, e il loro prodotto fosse destinato a quello che lodevolmente piacque allora al legislatore di designare. E difatti, una prova che la Cassa ecclesiastica non fu considerata come un ente morale indipendente dal Governo si è che le diedero per amministratori tutti impiegati governativi. Il capo della medesima è il Direttore generale del Debito pubblico; il Cassiere è quello stesso del Debito pubblico: essa fu posta direttamente sotto la dipendenza del Ministro della giustizia, e nelle province opera ed agisce intieramente per mezzo degli agenti demaniali.

L'onorevole preopinante da esimio giureconsulto come egli è, se gli fosse proposta la questione, se la Cassa ecclesiastica possa acquistare a titolo oneroso o lucrativo, deve rispondere certo negativamente.

Dunque come mai si può sostenere che sia un vero corpo morale che abbia un'esistenza propria indipendente dal Governo?

Escluso poi che la Cassa ecclesiastica sia un ente morale, è ovvio che essa non possiede in proprio e non fa nè può far altro che amministrare i beni dello Stato.

Non è quindi il caso di parlare di espropriazione per causa di utilità pubblica, e torna inutile e fuor di luogo ciò che si è detto a questo riguardo.

Io credo che la cosa sia evidente per sè stessa, e che non sia mestieri di ulteriori parole per dimostrarla.

Ma voglio abbondare anche nel senso dell'onorevole preopinante, voglio supporre ciò che non è, e che non si può ammettere, che la Cassa ecclesiastica possa considerarsi come un vero ente morale, e che essa posseda in proprio i beni che le vennero attribuiti.

Ripeto, questa non è che una mera ipotesi contraria assolutamente alla legge vera, cioè, alla lettera, come allo spirito della legge del 1855. Ma anche in quella ipotesi, forse che non sarebbe in facoltà dello Stato di disporre dei detti beni nel modo che crede più conveniente senza essere obbligato di agire per via d'espropriazione e di praticare a riguardo di questo supposto ente morale le formalità prescritte dal Codice civile per le espropriazioni? Certo che sì!

Io non voglio entrare nella grave questione che veniva già in senso affermativo risolta non ha guari dal Senato nella legge relativa alle enfiteusi delle manimorte: se cioè sia vero che la proprietà dei corpi morali non abbia tutti i caratteri della proprietà degli individui e se lo Stato possa modificare questa speciale proprietà. Ripeto, che non voglio per ora entrare in questa discussione. Dirò solo che in ogni caso non si potrebbero mai confondere i diritti della Cassa ecclesiastica anche considerata un ente morale, coi diritti degli altri corpi morali, poichè questi hanno avuto i loro beni da fondazioni, donazioni ed altri titoli dei privati, quando alla Cassa ecclesiastica non pervennero che per assegnazione del Governo, il quale come l'ha fatta con una legge, può revocarla con un'altra.

Vi prego o Signori di permettermi ancora un riflesso. L'onorevole preopinante diceva che se si potesse ammettere che lo Stato, per circostanze straordinarie e gravi, possa disporre dei beni dei corpi morali, neanche in questo caso potrebbe approvarsi questa legge, perchè non vi è veruno di quei gravi motivi che possano ad ogni modo giustificare questa revocazione e che non si tratti che di una speculazione onerosa per la Cassa, incerta per lo meno per lo Stato. Io credo, che quivi l'onorevole preopinante s'inganni. Meglio, che non potrei farlo io, l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze dimostrerà se noi versiamo appunto in uno di quei casi gravi e straordinari ai quali accennava l'onorevole preopinante.

Ma intanto io osserverò, che la Cassa ecclesiastica si trova già in condizione di poter far fronte ai prin-

cipali obblighi che le furono imposti, giacchè dal suo bilancio del 1862 risulta che nell'esercizio precedente dopo aver pagate le spese di amministrazione, le congrue ai parroci, l'assegnamento ed i sussidii al clero di Sardegna, ha ancora avuto un avanzo di lire 230 mila circa.

Si noti inoltre che essa ha oneri vitalizi per circa 3 milioni, i quali si estingueranno progressivamente e lasceranno perciò i mezzi per adempiere agli altri scopi, quello in specie di migliorare la condizione dei parroci meno retribuiti quand'anche non accresca i di lei redditi, mentre che le finanze trovansi in urgenti e gravi strettezze.

Questo solo parallelo basterà per dimostrare come la proposta del Governo sia non solo appoggiata allo stretto diritto, ma anche giustificata dalle più ragionevoli considerazioni.

Io spero quindi che non ostante....

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*..... le osservazioni dell'onorevole preopinante, il Senato vorrà approvare il progetto di legge che gli è sottomesso.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore **Mameli**. Se il relatore dell'ufficio centrale non mi avesse accusato d'inesattezza, mi avrei di buon grado risparmiato la pena di rispondere al discorso su questo grave, ma già abbastanza discusso argomento.

Dirò adunque, avere io stesso promesso nel mio discorso che non contestavo al Governo il diritto di revocare gli enti morali; diceva anzi, essere su questo principio fondata la legge del 1855; ma che la stessa legge aveva posto in salvo il principio della irrevocabilità della proprietà degli enti morali finchè conservano la loro civile personalità. Perciò ogni ulteriore discussione a tale riguardo riesce inutile.

Noterò bensì, che d'inesattezza è piuttosto redarguibile il signor Relatore in quanto ha sostenuto in tesi generale, che lo Stato è proprietario dei beni degli enti morali, lo che è contrario all'art. 418 del Codice civile Albertino, ove trattandosi della divisione dei beni per ragione di coloro che li posseggono, sono divisi in beni dello Stato, della chiesa, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati.

Si è voluto negare che la Cassa ecclesiastica sia un ente morale; io ho dimostrato l'affermativa col raffronto e coll'analisi degli articoli della legge dai quali risultano tutti gli elementi necessari per costituire l'ente morale, non già un semplice ufficio di amministrazione per conto dello Stato, dacchè ivi si tratta di beni applicati alla Cassa ecclesiastica della quale si è formata un'amministrazione affatto distinta e indipendente da quella dello Stato, senza ripetere tutti gli altri argomenti; mentre il signor Relatore non mi ha contrapposto che una gratuita negativa.

Il medesimo mi ha pure redarguito d'aver asserito, che l'unico scopo che si ebbe in mira colla legge del

1855 sia stato quello di liberare lo Stato dalle somme che era tenuto erogare nelle spese del culto.

Io invece ho detto, che questo fu uno degli scopi, non già l'unico; e che quella liberazione si avesse in vista lo dimostra l'aver la legge annoverato le congrue, nelle quali si erogavano annualmente dallo Stato quelle somme, fra gli oneri imposti alla Cassa ecclesiastica.

Si è preteso dimostrare che la Cassa ecclesiastica ricevendo rendite in compenso, anzichè soffrire una perdita reale, abbia un vero guadagno, assicurandosi con un provento certo e di sicura esazione il mezzo di provvedere ai suoi bisogni più che non potesse fare coll'incerto prodotto di stabili, gravato inoltre di cospicua spesa di amministrazione.

Questo potrebbe dirsi, se la Cassa avesse voluto amministrare per conto proprio i beni, ovvero darli in affitto: ma essendo la Cassa posta sul sistema di vendere per impiegarne il ricavo in rendite sul Debito pubblico, l'esperienza ha dimostrato, che le vendite fatte per lo più agli incanti, ed anche talvolta per licitazione, od a privata trattativa procacciano un prezzo di lunga superiore alla stima data agli stabili venali; e ciò perchè il loro deprezzamento nasce dal difetto di buona coltura, che data ai dagli acquirenti con bene intesa economia e solerzia, riprendono in breve tempo il valore corrispondente alla loro intrinseca bontà a segno di triplicarsi o quadruplicarsi in pochi anni, oltre all'averne ottenuto un più abbondante prodotto.

Ciò è tanto vero, che avendo già l'amministrazione della Cassa alienato beni per il valente di sedici milioni, ne ha formato una rendita effettiva di un milione duecento e più mila lire, lo che dimostra essersene colle alienazioni ricavata una metà e più, oltre il valore attribuito.

E l'istesso vantaggio avrebbe ottenuto dalla vendita dei rimanenti beni, se la discussione della presente legge non ne avesse sospese le pratiche, non poche delle quali erano già mature.

Tornando per un momento sulla discussione circa la qualità di ente morale, che io tengo per fermo ed indubitato di competere per legge alla Cassa ecclesiastica, mi fo debito di rispondere ad un argomento, che il signor Relatore ha fondato sulla ipotesi, che la Cassa ecclesiastica non possa acquistare un'eredità od un legato per difetto di capacità legale.

Ma, ammessa ancora questa ipotesi, ovvio è il rispondere, che nell'ente morale, qualunque esso sia, non possono competere altri diritti e prerogative, che quelle che gli sono state dalla legge attribuite.

Quindi la Cassa ecclesiastica, surrogata, nei beni provenienti dagli enti morali soppressi, allo Stato, esercita sotto questo rispetto i dritti del medesimo; e ciò basta perchè debba avervi partecipe della personalità civile, quantunque non con tutta quella pienezza di altri enti morali.

Tant'è, che l'amministrazione vende i beni assegnati

alla Cassa, in nome della medesima, ed in di lei nome parimenti ne investe il prezzo, stipula e sta in giudizio.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Il voto che la maggioranza del Senato ha dato in circostanze analoghe alla presente e segnalamente quello che essa espresse in una più recente occasione in cui la questione aveva la massima affinità con quella che oggi si discute, non possono sicuramente lasciare dubbio intorno all'esito che questa legge avrà.

Cosicchè se io mi alzo a dire qualche parola in proposito, non è certamente con l'intendimento di arrivare a portare in altri quella convinzione profonda che io nutro intorno al merito di questa questione.

Per me vi è un principio, vi è un punto di partenza che è il primo e, dirò, l'unico dal quale io credo dover muovere, ed è lo Statuto.

Per me veggio chiaro, netto e tondo che lo Statuto considera, e conserva, e vuole intangibili i beni degli enti morali.

Non entro maggiormente in questa questione, ch'è di apprezzazione per me, ch'è mia convinzione profonda, dalla quale non posso recedere. Ma mantengo che la Cassa ecclesiastica, quale ora è costituita, è un ente morale, che ha la qualità propria di un ente di questa natura.

Io fo appello ai membri del Senato, fo appello a tutti coloro che presero parte o intervennero nelle sedute del Parlamento in cui la questione della soppressione degli ordini religiosi e l'istituzione della Cassa ecclesiastica fu ventilata; e domando se realmente allora non si volle precisamente stabilire un nuovo corpo morale che constasse di tutti i corpi morali che venivano ad essere soppressi; e ciò è tanto vero che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica fu data ad una amministrazione distinta da quella delle finanze. E perchè ciò? Perchè le si diedero norme particolari? Appunto perchè si volle che avesse una esistenza propria, oneri, doveri e pesi propri.

Consequentemente per me è cosa evidente che la Cassa ecclesiastica quale ora si trova è un vero ente morale di natura eguale agli altri tutti che esistono siano ecclesiastici, siano laicali o simili.

Da ciò chiaro emerge per me che col progetto di appropriare allo Stato i beni della Cassa ecclesiastica noi stabilimmo un precedente, mercè cui forse non tardi si verrà a dire che lo Stato ha il diritto di disporre altresì dei beni propri dei corpi morali di ogni natura siano ecclesiastici, siano laicali.

E difatti se noi partiamo dal principio dell'utile che il Governo vuol ritrarre da questa misura, e se crediamo che non facciamo torto alla Cassa ecclesiastica convertendo in rendita sullo Stato la rendita fondiaria che ora possiede, io non veggio che non vi sia argomento da opporre per usare della stessa misura quando si tratterà dei beni immobili appartenenti a tutti gli stabilimenti di qualunque natura.

Se è interesse di ordine pubblico che i beni siano posti in commercio, se si crede che le opere pie, ossia gli stabilimenti e corpi morali siano cattivi amministratori, se si trova opportuno il mutare i beni stabili di questi stabilimenti in rendita sullo Stato, io non veggo, ripeto, che non vi sia la stessa ragione per estendere tale misura a tutti i corpi morali qualunque essi sieno.

Non è che il primo passo che si fa! Gli altri verranno e verranno per logica conseguenza.

In quanto a me nego recisamente che possa dirsi identica la condizione degli stabilimenti dei corpi morali, sia che abbiano beni immobili, sia che abbiano rendite sullo Stato.

Io ho tutta la fede nel pubblico debito, ho tutta la fede che il Governo non fallirà ai suoi impegni: ma ritengo che quando queste rendite sul Debito pubblico si trovino intestate a stabilimenti e corpi morali, potrebbe arrivare un giorno in cui il governo dicesse: io non tocco la fede pubblica per rispetto alle rendite che si trovano a mani private, per le rendite che non sono intestate e che quindi non so a chi appartengano: ma per rispetto a quelle intestate appartenenti a corpi morali determinati, la strettezza mi consiglia o di toglierne una parte, o di revocarne un'altra. Quindi dichiaro nuovamente che io ravviso una distinzione molto grande tra la rendita fondiaria posseduta da uno stabilimento e quella sul Debito pubblico che le si dà in cambio.

Mi basta accennare gli esempi dell'epoca in cui, soppressi gli ordini religiosi i quali possedevano rendite sullo Stato ed erano nominative (perchè non ne potevano possedere altre), queste rendite cessarono di esser pagate, furono trasferite alla Cassa, furono da essa alienate, in sostanza, se ne fece quell'uso che si stimava più conveniente.

Quindi io veggo, quanto a me, su questo punto accadere la stessa cosa.

La rendita mobiliare, o che sia scritta nel Gran Libro, o che sia unicamente stanziata con un capitolo a parte nel bilancio dello Stato, per i corpi morali è assolutamente indifferente.

Sono crediti diretti, che non possono cambiare il loro titolo senza il concorso della autorità del Governo, ora il Governo in queste circostanze crede di potere se non diminuire la rendita odierna, domandare almeno tutto il beneficio che la Cassa ecclesiastica avrebbe in avvenire dall'alienazione della proprietà fondiaria per appropriarselo. Questo non è che il primo passo, ripeto: il primo passo costa; e il giorno verrà in cui non solo la rendita fondiaria sarà tolta ed applicata al Governo, ma si toccherà eziandio alla rendita mobiliare, alla rendita sul Debito Pubblico, intestata agli stabilimenti, ai corpi morali.

Qualunque poi sia il vantaggio che il Governo possa trarre da questi beni venduti per proprio conto (vantaggio che non potrebbe essere che molto remoto perchè ha già il Governo stesso una massa considerevole

di beni da vendere) io credo che coll'utile vi debba essere compagna la giustizia.

Quando poi si volesse questo provvedimento misurare coll'utile soltanto, dico, che si è veduto in altri paesi in cui si volle entrare nella via dell'appropriazione delle proprietà altrui, che queste non valsero a ristorare le finanze, nè a rimetterle in credito. Il credito di uno Stato si conserva colla certezza che si dà al pubblico di osservare i diritti e le prerogative altrui.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Sarò brevissimo.

L'onorevole Senatore Mameli mi ha appuntato di inesattezza in fatto e in diritto.

Io credo di non avere errato nè in un modo, nè nell'altro.

Ho detto che era incontestabile il diritto nello Stato di sopprimere le corporazioni rivocando la loro personalità civile, e che conseguenza di questo diritto era che i beni che possiedono i corpi morali soppressi divengano proprietà dello Stato, come beni vacanti.

L'onorevole Senatore Mameli mi dice: ammetto il diritto allo Stato di sopprimere i corpi morali; lo Stato, ed il Codice civile stesso dicono che tutte le proprietà e così pure quelle dei corpi morali, sono inviolabili.

Ma io domando all'onorevole preopinante, se il corpo morale esiste ancora quando è stato soppresso?

Siano pure inviolabili le proprietà dei corpi morali, non lo possono essere che tanto che esistono.

Quando hanno cessato di esistere perchè fu loro tolta la personalità civile, non è lo Stato che si appropria i loro beni; ma sono questi che gli si devolvono, perchè sono vacanti, perchè non hanno più padrone.

Quindi qualunque ragionamento si faccia non si potrà mai contendere che i beni in discorso appartenessero pienamente allo Stato quando gliene fu affidata l'amministrazione.

L'onorevole preopinante diceva che tutta la questione sta nel vedere se la Cassa ecclesiastica sia un corpo morale.

Io non entrerò nuovamente in questa discussione. Credo di aver sufficientemente dimostrato, che è un errore il credere che la Cassa ecclesiastica con la legge del 1855 sia eretta in un vero corpo morale.

Non vi è parola sulla legge che lo dichiara, nè si può arguire dal solo fatto della sua creazione e dalle attribuzioni che le furono date.

Mi sia lecito il ripeterlo, per creare un corpo morale indipendente dallo Stato, è necessaria una disposizione espressa, disposizione che manca affatto nella legge del 1855.

E se vi fosse stato ancora qualche dubbio, lo avrebbe delegato testè l'onorevole Senatore Mameli stesso, ammettendo che la medesima non potrebbe acquistare nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito perchè la legge del 1855 non le ha attribuito questo diritto.

Ma allora che razza di corpo morale è questo se non può acquistare nè a titolo gratuito, nè a titolo oneroso?

Non è egli evidente che non è che una semplice amministrazione *sui generis* con speciali prerogative?

Io non credo poi che si debbano avere i timori che accennava l'onorevole Senatore Di Revel.

Il Senatore Di Revel diceva che l'approvazione di questa legge sarebbe un avviamento all'incameramento dei beni di tutti i corpi morali, civili e religiosi.

Io non divido i suoi timori, e perchè?

Appunto perchè, ripeto, quivi il Governo non dispone di beni che gli appartengono secondo i più incontestabili e i più riconosciuti principii di diritto pubblico e di diritto civile.

Un'altra obiezione che l'onorevole Di Revel faceva a questa legge si è che la rendita sul Debito pubblico sebbene uguale alla fondiaria non avrà però lo stesso valore, perchè sebbene non possa dubitarsi nè egli dubiti della solidità del nostro credito, può accadere che il Governo in caso di estrema necessità se ne impadronisca più facilmente che dei beni stabili.

Io non posso sicuramente discutere in questa materia coll'onorevole Senatore Di Revel, ma dichiaro che ho l'intima persuasione che sieno proprietà più sicura per i corpi morali le rendite sul Debito pubblico, che forse le rendite fondiarie.

La storia e l'esperienza ci dimostrano che uno Stato prima di giungere all'estremo accennato dal preopinante, più facilmente disporrebbe dei beni dei corpi morali che sospendere a loro odio il pagamento delle rendite sul Debito pubblico, la qual cosa comunque limitata ai pubblici stabilimenti, ne farebbe scapitare il valore e pregiudicherebbe il di lui credito.

Prima di terminare dirò ancora una parola per riparare ad una omissione riguardo all'onorevole Senatore Mameli.

Egli ha rilevato un'espressione della relazione dell'ufficio centrale, nella quale parlando dello scopo, che ebbe la legge del 1855, si è detto che lo spirito di partito non teneva abbastanza conto dell'atto generoso che fece il Governo col rinunciare in questa parte ai suoi diritti ed attribuire interamente i beni dei corpi morali soppressi ad usi pii e religiosi.

Io dichiaro che non fu intenzione del Relatore, nè di alcun altro dei membri dell'ufficio centrale di supporre che le osservazioni dell'onorevole preopinante fossero dettate da spirito da parte e che queste parole non si riferivano a lui nè pur nel più lontano pensiero.

Ministro delle Finanze. Signori, dopo le dotte orazioni che avete udite, non spetta certamente a me lo esaminare, se, ammesso che la Cassa ecclesiastica sia un corpo morale, abbia o no il Governo facoltà di dare e togliere l'esistenza ai corpi morali, in quella guisa che ha facoltà di modificarne in qualche parte la condizione d'essere.

A questa domanda, credo, abbia già più d'una volta dato risposta il Senato, e più recentemente come di-

ceva l'onorevole Di Revel, ne ha dato una formale in occasione della discussione della legge sull'enfiteusi.

Neppure mi farò ad esaminare, se la Cassa ecclesiastica debba veramente considerarsi come Corpo morale.

Io mi permetto solo di enunciare la mia opinione, ed è che questa è una istituzione che non può compararsi a quelle, che si chiamano Corpi morali.

L'onorevole Relatore osservava, che questa istituzione ha un Direttore e un Cassiere governativo, e dirò ancora che le operazioni che essa fa, sono sorvegliate da una Commissione in parte parlamentare, in parte governativa.

La è una istituzione, la quale ha lo stesso regime, le stesse garantizie che hanno l'amministrazione del Debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti, le quali, io credo, nessuno avrà mai voluto dire essere due Corpi morali: sono due istituzioni, a mio modo di vedere particolari, le cui funzioni si è creduto di tutelare egualmente in modo particolare fissando per legge le norme con cui avessero ad essere governate, le norme con cui avessero ad essere garantite.

E per verità io non so vedere come la Cassa ecclesiastica abbia alcuno dei caratteri dei Corpi morali indipendenti che possono possedere, che possono mutare le loro proprietà; e a conforto di ciò non recherò che un solo fatto.

Io non so che il Parlamento abbia mai avuto premura di far a Corpi morali dei prestiti sopra il tesoro mercè le condizioni particolari in cui potessero versare nè che questi Corpi morali indipendenti potessero ricorrere al credito pubblico per provvedere alle emergenze loro. Ora noi vediamo che fin a tanto che la Cassa ecclesiastica non fu in condizione di adempiere agli obblighi che dalla legge le erano affidati, il Governo ebbe cura di proporre ed il Parlamento si fece il dovere di votare leggi perchè ad essa venissero somministrati i fondi opportuni; e così non meno di 3 milioni furono versati alla Cassa ecclesiastica onde potesse soddisfare a tutti i suoi obblighi.

Per verità io non conosco esempi di Corpi morali alla cui amministrazione dovesse lo Stato far prestiti, dar delle somme, tutte le volte che abbisognasse; per conseguenza non posso far a meno di credere che sia puramente un'istituzione particolare alla quale il Parlamento si è specialmente interessato e che ha voluto tutelare con peculiari garantizie.

Ma, ripeto, io non ho sufficienti e speciali dati per poter discorrere di questa materia con quell'ampiezza con cui l'hanno fatto gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto; mi condurrò quindi sopra un terreno più modesto.

Comincerò anzi tutto ad osservare, che nessuno, ad eccezione dell'onorevole Senatore Di Revel, ha impugnato la convenienza che la Cassa ecclesiastica procedesse alla vendita dei beni che essa possiede: l'onorevole Senatore Mameli anzi ha detto che, facendola

questa tornerebbe a grande suo vantaggio; ed essa infatti alienò beni stabili onde convertirli in altrettante rendite.

Per tali motivi io intesi con dolore farsi dall'onorevole Senatore Di Revel nuovamente il paragone sulla più o meno solidità fra i due generi di rendita.

Io non posso far a meno di meravigliarmi nell'udire siffatte parole, come già provai grande meraviglia quand'egli le pronunciò per la prima volta.

Del resto se si parla di confisca di rendite, io credo che, sorgendo momenti torbidi, momenti in cui si dovesse metter mano sulle proprietà altrui, credo che si farebbero tanto le confische di rendite quanto le confische di beni stabili, e forse più con facilità le confische dei beni stabili che quelle delle rendite.

Quanto poi alla solidità della rendita pubblica io debbo protestare contro le sue parole le quali potrebbero far credere che nell'animo di qualche membro componente il Parlamento italiano vi fosse sfiducia nelle rendite del Debito pubblico.

Ma, ripeto, non è stata contestata per nulla l'opportunità delle vendite dei beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica. Nessuno che io sappia, osservando come si stia ora per procedere (io non dubito che il Senato darà il suo partito favorevole all'altro progetto di legge che è presentato per l'alienazione dei beni demaniali dello Stato) come si stia per procedere alla vendita dei beni del Demanio, nessuno è sorto a contestare in questo momento l'opportunità che l'alienazione di quantità ai ragguardevole di beni anziché farsi da due amministrazioni più o meno indipendenti, in modo da inceppare a vicenda le operazioni che esse possono fare, siano piuttosto fatte da una mano unica la quale possa procedere in quest'operazione coll'unità di viste e mezzi che è assolutamente indispensabile per il loro buon esito.

Quindi è che io non credo sia nè punto nè poco contestata l'opportunità del passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al Demanio in questo senso che sia il Demanio incaricato di operarne la vendita. Forse le obiezioni elevate dipendono puramente e semplicemente da che si dice nell'art. 2 della legge che in compenso di questi beni che dalla Cassa ecclesiastica passano al Demanio si darà alla Cassa una rendita equivalente a quella che questi beni possono produrre alle finanze; o per lo meno debba stimarsi con certe norme questa rendita per dargliene l'equivalente.

Qui l'onorevole Senatore Mameli ha detto: vedete! nel passato si sono venduti questi beni con vantaggio in guisa da poterne ritrarre un prodotto molto maggiore.

Io prima di tutto debbo notare che la Cassa ecclesiastica non operò finora la vendita di non dei beni che le erano richiesti, e non ha compiuto queste alienazioni dei beni neppure per la parte spettante alle antiche province. Ora noi sappiamo per esperienza che allorchando si fa la tabella del valore di una quantità

considerevole di beni ve n'è una parte ch'è ricercata, che si vendono talvolta a prezzi notevolmente maggiori di quello che lo fossero stimati nelle tabelle dei prezzi di vendita.

Ma se ogni persona la quale abbia osservato il modo con cui procedono queste operazioni, che vi sono dei beni che nessuno domanda, che si mettono due, tre e anche più volte all'incanto, ed a cui nessuno mostra desiderio di concorrere. Bisogna per conseguenza ribassare e ribassare non poco i prezzi, così che quando l'operazione è finita, il risultato della medesima non è quello che si poteva per avventura arguire dalle prime. In quanto alle vendite dei beni demaniali autorizzate negli anni precedenti, non piccola parte dei medesimi rimase in arretrato, e ognuno facilmente si persuaderà che a voler realizzare tali arretrati bisognerà sopportare perdite.

Io potrei poi osservare come ora il valore del denaro sia evidentemente cresciuto; non dirò che esso sia rappresentato dal corso della rendita pubblica, ma non c'è dubbio che oggidi questo valore è d'assai aumentato.

Non c'è dubbio per conseguenza che la Cassa ecclesiastica, anche mettendo in vendita questi beni non potrebbe realizzare vantaggi analoghi a quelli che indicava l'onorevole Senatore Mameli. Io poi osservo che alla fin dei conti la cosa sta in questi termini. Attualmente la Cassa ecclesiastica ha certi determinati pesi; colle sue rendite attuali può essa sopportarli?

Senatore Mameli. Sì che lo può?

Ministro delle Finanze. Va benissimo. Perfettamente! Anzi, non solo può, ma può farlo con un avanzo anche ragguardevole, come risulta dallo stato annesso alla relazione presentata all'altro ramo del Parlamento.

Ora notate bene, o Signori, in che differenza di posizione si verrebbe a mettere questa Cassa ecclesiastica che potrebbe volersi dal Governo poco meno che spogliare. Prima di tutto si tratterebbe di dare ad essa una rendita la quale si riscuote con una esattezza meravigliosa al principio di ciascun semestre; essa troverebbe in contanti la sua rendita senza nessuna spesa d'Amministrazione, senza nessuna specie di ritardo, dico senza nessuna spesa di Amministrazione; e l'ufficio nella sua accurata relazione ha avuto cura di dimostrarvi di quanta importanza sia tale spesa.

Esso parla di una spesa di un milione e 700 mila lire sopra 7 milioni di attivo, come sarebbe quello della Cassa ecclesiastica, per quello che spetta le antiche province, l'Umbria e le Marche, a cui i dati presentati dall'ufficio centrale si riferiscono, sarebbe un 22 per cento.

Vi è altro argomento da indicare abbastanza importante, ed è quello degli arretrati. Sappia no benissimo che queste rendite si mettono facilmente nei bilanci, ma poi come si riscuotono? Come si riscuotono tutti questi fitti, tutti questi interessi?

Parlino le cifre, imperocchè potrebbe parere che io avessi desiderio di esagerare i risultati.

Ecco i risultati, per esempio, relativi al 1862 come constano dal bilancio che mi fu somministrato dall'amministrazione della Cassa ecclesiastica. Comincerò dal fitto dei fabbricati.

Somme esatte durante l'esercizio 1860, 349 mila lire (non leggo le minute frazioni), somme rimaste da esigere 266 mila. Fitti di terreni esatti 521 mila lire; da esigere 195 mila. Andrò alla fine onde non tediarvi il Senato con minute cifre. Somme esatte durante l'esercizio 1860, due milioni 162 mila lire, somme rimaste da esigere 1 milione e 74 mila lire. Poco meno che il 50 per cento; tutte cifre ragguardevolissime che si erano credute facilmente esigibili, e che si trovarono poi nel fatto inesigibili per la poca solidità dei debitori.

Ora si sono talvolta elevate delle lagnanze contro l'amministrazione della Cassa ecclesiastica perchè non pagava a puntino le pensioni, e si trovava in arretrati colla sua rendita. Io per conseguenza non credo che si renda un servizio di poco rilievo quando si danno alla Cassa ecclesiastica rendite che si riscuotono a giorno ed a ora indicata, in guisa che essa possa far fronte a tutti gli impegni presi.

Io quindi penso che noi siamo in questa condizione di cose, che la Cassa ecclesiastica attualmente può con un largo margine (e diventerà largo quando potrà effettivamente riscuotere tutte le sue rendite, ciò che avverrà dopo l'attuazione della legge attuale) può, dico, con largo margine soddisfare agli impegni precisi che le furono imposti dalla legge per ciò che riguarda le pensioni religiose.

Già somme rispicue si stanno pagando per congrue ai parroci, ed ogni anno la somma disponibile diventerà maggiore; anzitutto per il fatto stesso dell'adozione della legge, poi pel grande risparmio che vi sarà sulle spese d'amministrazione; infine per le molte e molte somme, che essa non sarà più esposta a perdere per la loro inesigibilità come oggi avviene, somme inesigibili che vanno a carico del demanio nel passaggio dei beni. Intanto che il demanio non li può vendere.

Dopo tutto ciò vuoi pure tener conto dei rischi che talvolta si corrono di vendere i beni a prezzi minori di quelli che saranno stati stimati.

Ad ogni modo la Cassa ecclesiastica fa fronte agli impegni attuali, ed una volta attuata la legge non solo si troverà in posizione di far fronte ai medesimi con una esattezza come mai non fu possibile pel passato, ma ancora di soccorrere a quei parroci in condizioni meschine ai quali il Governo vivissimamente s'interessa, imperocchè quello è clero per ogni parte benemerito del paese, e il Governo dal canto suo si propone di fare quanto è in sua possa onde le condizioni di esso siano veramente e seriamente migliorate.

Si è a proposito di questa legge elevato lo spauracchio del clero salariato, dell'incameramento dei beni di mano-morta.

Ma, o Signori, io non so come in essa vogliansi veder

dei principii di questa fatta; a me pare che questo sia uno spettro che si vuol far comparire onde adombrare, direi, le coscienze più delicate affinchè non abbiano a dare il loro partito favorevole alla medesima.

Alla fin dei conti di che si tratta in questa legge? Si tratta di una operazione di vendita dei beni che dal momento che il Demanio debbe fare e fare contemporaneamente alla Cassa ecclesiastica, importa evidentemente sia fatta e concentrata in una mano sola; si tratta per conseguenza di incaricare lo Stato di far quest'operazione, assegnando alla Cassa ecclesiastica una rendita la quale può migliorarne le condizioni.

Si sono fatti alcuni appunti ed osservazioni dall'ufficio centrale di cui debbo dichiarare che il Ministero riconosce in gran parte la giustizia e l'opportunità; e a misura che si discuteranno gli articoli si prenderanno in esame, se il Senato lo crede, tali osservazioni. Per ora ne citerò una sola mossa, io credo, dall'onorevole Senatore Mancini nel corso della discussione generale, vale a dire che la rendita sia fissata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze senza intervento nè punto, nè poco della Cassa ecclesiastica.

Ebbene, io a nome anche del mio collega, e del Ministero, non esito a dichiarare che sarà stabilito nel regolamento che sopra a quest'accertamento di rendita debba sentirsi più che l'amministratore della Cassa ecclesiastica il quale è dipendente dal Ministero delle finanze, quell'alta Commissione di sorveglianza composta di Senatori e di Deputati e di membri eletti dal Re, la quale presenta una guarentigia molto più grande che non potrebbe presentare qualsiasi delegato dell'amministrazione della Cassa medesima; imperocchè il Senato ben comprenderà che noi siamo penetrati, e per le circostanze finanziarie in cui versiamo, e per l'operazione stessa della vendita dei beni alla quale si tratta di dar mano, della necessità di venire a questo provvedimento, ma che non intendiamo per nulla nè di confiscare, nè di mettere la mano sopra proprietà, nè di fare atti di spogliazione od altri di questo genere come si venne dicendo da qualche oratore.

Signori, le nostre circostanze finanziarie sono gravi per due ragioni, ed io non dubito che il Senato ne sia interamente persuaso; sono gravi in primo luogo per la differenza terribile che veramente corre oggidì tra le entrate e le spese: come avrete veduto nel bilancio del 1862, malgrado che si siano andate raggranellando a destra ed a sinistra tutte le entrate straordinarie possibili, tuttavia si ha ancora un disavanzo di 350 milioni.

Io debbo annunciare che nel bilancio del 1863 che ho presentato all'altro ramo del Parlamento, e che spero fra non molte settimane potrà essere distribuito ai signori Senatori, che il disavanzo è anche d'alcun che maggiore, imperocchè sono appunto venute meno parecchie di queste entrate straordinarie che nel bilancio del 1862 si erano potute utilizzare.

Dunque noi ci troviamo a fronte d'un disavanzo rag-

guardevole, e questa è una prima ragione, che rende la nostra situazione finanziaria veramente gravissima, e tale da mettere in pensiero chiunque si interessi alle sorti del suo paese.

Ma questa situazione finanziaria è anche grave sotto un altro punto di vista per le difficoltà di far votare, e di attuare nuove leggi di imposta le quali provvedano l'erario pubblico di importanti sorgenti di entrata.

Io ho presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge sulla tassa di consumo: io non so se la Camera elettiva quando si fosse venuta alla discussione, sarebbe stata del parere della sua commissione, ma so che questa non ebbe a proporre l'adozione di quel progetto di legge il quale forse sarà cattivo, senza però aver presentato un contro progetto relativamente a questa importante sorgente d'entrata ch'io proponeva; essa invece suggerì un mezzo provvisorio perchè lo Stato avesse le entrate, che prima aveva, sopra questo ramo di imposta, e nulla più.

Io so benissimo che in materia di leggi d'imposta (e tutti sanno che debbono farsi leggi per la perequazione di imposte, leggi d'imposte sulla ricchezza mobile ed altre) sonvi molte difficoltà a far convenire entrambi

rami del Parlamento; le quali difficoltà concorrono a differire o ad impedirne l'attuazione; quindi è che anche sotto questo punto di vista la situazione finanziaria diventa grave e seria.

Il Senato sa che un progetto di legge ha fatto qui naufragio pochi giorni sono; quello sulle concessioni diverse, perchè il modo di vedere del Senato sull'imposta della presa di possesso dei preposti, era diverso da quello dell'altro ramo del Parlamento.

Cito solo questo esempio perchè di data recente.

Vede dunque il Senato quanto sia difficile il cadere d'accordo in leggi di imposta, e quanto più difficile l'attuarle.

Tutti ricordano i fatti che succedettero per l'attuazione delle leggi di registro e bollo, e l'agitazione prodottasi in alcune parti del Regno.

È vero che quest'agitazione per lo più non dura, e vediamo in fatti che le lagnanze per queste leggi sonosi di molto scemate, e le popolazioni vi si sono avvezate.

Io non dubito quindi che il Senato si penetrerà della necessità, a fronte di questo ragguardevole disavanzo in cui ci troviamo, di ricorrere a qualche sorgente straordinaria di rendita per non ricorrere solo sempre al credito pubblico, e credo che ogni cittadino in Italia sia pure imbevuto della necessità di così fare, e quindi di addivenire alla vendita dei beni demaniali.

Questi beni disponibili non danno una rendita che eccede i 5 o 6 milioni, imperocchè quantunque figurino nel bilancio per una somma maggiore, pure parecchi di questi sono applicati ad uso governativo, e non possono alienare, e per conseguenza dalla vendita dei beni puramente demaniali non bassi da aspettarsi una gran risorsa.

Non è dunque da meravigliarsi che in momenti come questi, vedendo che la Cassa ecclesiastica ha beni, i quali paiono avere una rendita di 10 a 12 milioni; e potendo darle rendite che non solo non deterioreranno, ma miglioreranno sensibilmente le condizioni finanziarie si ponga questa Cassa in condizioni non solo di continuare a far fronte agli impegni suoi, ma di farlo con molto maggiore esattezza che per lo passato. Epperò credo che il Senato vorrà tener conto dell'impressione che la sua deliberazione non mancherà di fare e nel paese e sopra il credito dello Stato nostro; imperocchè so benissimo che il credito non si mantiene se non mediante un assetto definitivo di leggi d'imposta che riescano ad equiparare, o presso a poco, le entrate alle spese.

Ma intanto in questa condizione di cose io credo che sia debito di tutti il mostrare che non indietreggiamo innanzi a qualunque sacrificio onde assestare le finanze nostre e che quindi fin tanto che ci troviamo in disavanzi straordinari non veniamo meno al compito nostro e siamo anche disposti ad aprire sorgenti straordinarie d'entrate alle finanze pubbliche.

Io quindi ho piena convinzione che il Senato si penetrerà interamente della gravissima situazione di cose in cui versiamo, si penetrerà della necessità di rilevare il credito pubblico, ed ho per conseguenza piena fiducia che vorrà dare un voto favorevole a questo progetto di legge ed a quello sulla vendita dei beni demaniali.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io credo che il signor Ministro delle finanze può rassicurarsi, mentre esso non può punto temere che un voto del Senato venga a fargli perdere quella fiducia che giustamente possiede.

Lascio perciò da parte questa questione, e vengo al merito senza preoccuparmi dall'esito che parmi temere, od almeno a cui fece allusione il signor Ministro delle finanze.

Io non entrerò nella questione che da ultimo ha posto in campo il signor Ministro, quella cioè della condizione delle finanze. Non è in uno scorcio di una sessione, non è quando il Senato ha, con giusta ragione, desiderio di ritornare ai suoi propri affari privati, che si possa intavolare una questione di questa natura.

Stia certo che quanto ha detto, non mi riesce nuovo, temo però molto che esso non abbia ancora forse veduta tutta la realtà delle cose. Comunque lascio, ripeto, tale questione da parte.

Aggiungerò solo che tutto ciò che conferisce al miglioramento delle finanze io lo ammetto e lo voto con molta soddisfazione, ma desidero che mentre la cosa riesce utile alle finanze non sia per sé stessa ingiusta; e di tale natura è il progetto di legge che è in discussione e che perciò io non posso ammettere.

Il signor Ministro ha detto che la Cassa ecclesiastica

non è un ente morale; io non entro nella questione di massima astratta, dei principii. Domanderò solo al signor Ministro se la considera solamente come un ente morale, quando si tratta di prelevare l'imposta di manomorta; quando cioè la Cassa paga il tributo di manomorta.

Ora io credo che si possa considerare come manomorta chi ne paga la tassa: dunque per questo lato la questione starebbe sempre integra.

Il signor Ministro ha detto che la Cassa ecclesiastica non è che un'Amministrazione, come sarebbe quella del Debito Pubblico, come sarebbe quella della Cassa dei prestiti e depositi. Pare a me che la cosa sia molto diversa; la Cassa dei prestiti e depositi è un'Amministrazione conflata di rendite che il Governo obbliga di deporre a chi amministra, ma queste rendite non vanno a beneficio di quella Cassa, ma bensì dei deponenti stessi.

Non parlo dell'Amministrazione del Debito Pubblico, la quale essendo un ramo dello Stato, non si può perciò considerare come un ente morale distinto.

Di una cosa mi preoccupa, ed è la questione che io mossi relativamente alla differenza tra la rendita dei beni immobili e quella sullo Stato.

Comincerò anzitutto ad avvertire che se realmente, come ha pochi anzi accennato il signor Ministro delle finanze, la Cassa ecclesiastica ha già quasi alienato quella parte di beni che era di maggior prodotto, quella che era di più facile esito, e che ormai quel che resta riesce di più difficile vendita, allora perchè il Governo se ne vuole caricare? Se è l'utile che lo muove e non altro, e se questo utile non vi è, si lascino stare le cose come sono.

Se la Cassa non può vendere tanto peggio per essa; non venderà, o venderà male; ma il danno lo avrà la finanza se si appropria questi beni.

Il dire che se la Cassa ecclesiastica riceve una rendita sul Debito pubblico, netta, schietta, a giorno, ad ora fissa, per cui non abbia più bisogno di un'Amministrazione, ne rimane assai avvantaggiata, sia; ed in ciò siamo d'accordo; ma se voi ponete per principio che la Cassa ecclesiastica non debba trar vantaggio dalla vendita dei beni che le spettano; che cioè sia il Demanio che debba farne la vendita, è evidente che la Cassa ecclesiastica è privata del vantaggio del maggior prezzo che potrebbe ricavare vendendo questi beni essa stessa e del beneficio di un aumento di rendita impiegandolo in acquisto di rendite sullo Stato.

Aggiungerò che la Cassa aveva degli oneri proprii, delle obbligazioni da adempiere. Di fatti allorchando si istituì questa Cassa, allorchando si soppressero i corpi morali, e si assegnarono le loro sostanze alla Cassa ecclesiastica, si volle ad un tempo che si provvedesse alla sorte dei parroci che hanno congrue infime, che sono in condizione misera.

Ora a questo la Cassa non ha ancora provveduto; e se qualche provvedimento è stato dato al riguardo si

fu, credo, dall'Economato, ma non dalla Cassa ecclesiastica.

Quindi se arrestate nella Cassa ecclesiastica il progresso delle sue rendite, evidentemente non le permettete di far fronte a quei pesi, a quegli oneri che primitivamente le avete imposto.

Le premesse considerazioni mi fanno persistere a credere che la Cassa ecclesiastica è un ente morale.

E se ad essa furono fatte delle anticipazioni, si fu a mio avviso molto giustamente, poichè il Governo incaricò la Cassa di far fronte alle spese, agli assegni a cui esso doveva far fronte, e se la Cassa ecclesiastica non fosse stata in condizioni di pagarli, sarebbero rimasti privati i parroci, i titolari di tali assegni.

Mi riassumo e dico: la Cassa ecclesiastica è un ente morale poichè io veggio che il Ministro delle finanze pel primo la considera come tale, mentre le fa pagare la tassa sulle mani-morte.

Io dico: se voi vi appropriate i beni della Cassa ecclesiastica e ne convertite il prezzo in rendita le fate un danno nel presente e nel futuro; poichè è evidente che in progresso di tempo, e coll'aumento del numerario e della sua circolazione una rendita in danaro, che 30 anni indietro fosse di mille franchi, non corrisponde a una rendita di mille franchi oggi.

Evidentemente chi aveva 1000 franchi di rendita in stabili ora potrà averla di 1300, e forse 1500; e chi aveva una rendita di 1000 franchi in danaro or sono 30 anni, oggi egualmente non ha più di 1000 franchi.

Quindi dico che riguardo agli enti morali il possesso dei beni immobili è per essi una condizione di esistenza, poichè se convertite tutte le loro entrate in rendite a danaro, a capo di pochi anni si troveranno impari a poter sopportare le loro spese.

Ma questa è una questione forse un poco astratta e che esce da quella che attualmente ci occupa.

Ripeterò adunque che io tengo essere la Cassa ecclesiastica un ente morale; e che come tale non credo che il Governo possa giustamente appropriarsi i suoi beni per trarne utile, ancorchè ne converta la rendita di essi in egual rendita sul Debito pubblico.

Riguardo poi al debito pubblico mi preme di dire che io non ho mai posto in dubbio che il Governo potesse un giorno sostare dal fare onore ai suoi impegni, dal fare onore al servizio della rendita. Ho detto bensì, accennando ai corpi morali, che dovendo essi avere le loro rendite intestate, per loro è lo stesso che la rendita sia iscritta sul Debito pubblico come nominativamente sul bilancio; che potrebbe venire il giorno in cui trovandosi il Governo in stretti bisogni faccia bensì fronte alla rendita al portatore ma non a quelle intestate ai corpi morali, ritenendoli, come taluno ha espresso, parte del Governo stesso.

Quindi evidentemente la condizione degli stabilimenti morali non è la stessa che quella di un privato. Quando io sono portatore di una rendita che non è nominativa, ne esigo gli interessi, nessuno sa in mano di chi essa

sia, ma quando la rendita è nominativa, quando il titolare è uno stabilimento sul quale, secondo le massime ora messe in campo, il Governo ha un diritto tale da potersi persino appropriare le loro sostanze, io dico, che tale rendita pegli enti morali non ha lo stesso valore che una rendita sulla proprietà.

Del resto, ripeto ciò che già dissi, che l'opinione da me espressa, che per una parte di coloro che seggono in questo recinto non sarà nuova, io la professai sempre, e consouo a me stesso, continuo a professarla; quindi conchiudo che io ricuserò recisamente il mio voto a questo progetto di legge.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metterò ai voti la chiusura della discussione generale. Chi è di avviso si debba tener per chiusa, si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Darò ora nuovamente lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861, dell'altro Regio commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del Re nelle province napoletane, passano al demanio dello Stato, a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3 ».

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'ufficio centrale espresse il desiderio in ordine a questo articolo, che il Ministero dichiarasse, se questo passaggio di beni doveva farsi al Demanio dopo che la rendita era determinata, o non piuttosto dopo che la rendita determinata era stata veramente assegnata alla Cassa ecclesiastica.

Debbo dichiarare che esso intende stabilire che la decorrenza della rendita abbia ad essere quella in cui il Demanio prende effettivamente possesso di questi beni, imperocchè può avvenire che la Cassa ecclesiastica continui a ricevere i frutti di questi beni, supponiamo fino al termine dell'anno, e in questo caso la rendita che si darà alla Cassa partirà dalla fine dell'anno; ma non avverrà mai che vi sia un certo periodo di tempo durante il quale la Cassa ecclesiastica non abbia nè la rendita dei beni nè la rendita delle cartelle che le saranno assegnate.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale prende atto della dichiarazione del signor Ministro, e dichiara che questa soddisfa al suo desiderio.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Fra le varie rendite che possono spettare a corporazioni religiose ve ne ha taluna

che non è compresa nella categoria di beni immobili come per esempio i censi, le rendite di capitali fruttiferi ecc. Domando se queste continueranno ad esser possedute dalla Cassa ecclesiastica.

Ministro delle finanze. Il progetto di legge di cui si tratta non riflette che i beni immobili, quanto alle rendite mobili, si intende che la Cassa ecclesiastica continua a riscuoterle.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Nella legge di soppressione delle Case religiose per le province meridionali fu stabilito, se male non m'appongo, che la somma di quarantamila ducati dovesse tenerci in riserbo per fare delle opere di beneficenza, stabilire scuole tecniche, e anche per supplire alla congrua dei parroci di campagna. Domando se questo capitale rimarrà assegnato ancora alla Cassa ecclesiastica.

Ministro delle Finanze. È evidente che con questa legge non si deroga in nulla alle leggi precedenti. L'articolo 25 della legge sulla Cassa ecclesiastica per le province napoletane dice all'alinea 1. « Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli, saranno dalla medesima convertiti in un assegnamento di annui ducati 40 mila a vantaggio dell'istruzione popolare e tecnica nelle province napoletane, a norma di quanto sarà provveduto con successivo regolamento.

È evidente che dai fondi della Cassa ecclesiastica verrà tolta la somma necessaria a soddisfare questi impegni nello stesso modo in cui già nel bilancio di quest'anno della Cassa ecclesiastica si sono stanziati 260 mila lire, salvo errore, per soddisfare a due oneri annualmente imposti dalla legge pubblicata dai commissari generali dell'Umbria e delle Marche che hanno stabilito l'uno 100 mila lire e l'altro 160 mila in vantaggio dell'istruzione popolare tecnica in modo corrispondente all'articolo della legge napoletana.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

« In corrispettivo di questa cessione il Governo iscriverà in nome della Cassa ecclesiastica una rendita del 5 per 0/0 sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.

(Approvato).

Art. 3.

» Il Ministro delle finanze, unitamente al Ministro di grazia e giustizia e dei culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per lo accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, dei registri regolari e dei catasti, e, in caso di mancanza o anche d'insufficienza

di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato da regolamento ».

(Approvato).

Art. 4.

« Fino a nuova legge rimane sospesa l'esecuzione dell'alineo 3 dell'art. 15 dei due decreti dei Regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria indicati all'art. 1, non che dell'alineo 3 dell'art. 23 dell'altro decreto luogotenenziale ivi pure citato ».

(Approvato)

Art. 5.

« Quelli degli edifizii monastici che sono da assegnarsi ai comuni delle province napoletane, secondo l'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, non saranno compresi nel passaggio, di che all'articolo 1 e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai comuni.

« Le disposizioni, di cui nell'art. 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle province napoletane, sono estese a tutte le province del Regno, ove è istituita la Cassa ecclesiastica. »

(Approvato)

Art. 6.

« Oltreccìò il Governo del Re è autorizzato ad alienare ai comuni, a trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali faran richiesta nel termine di 6 mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati. »

(Approvato)

Art. 7.

« Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli reversibili, come all'art. 4 del decreto 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e 5 del decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione fino a che questa non sia risolta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali. »

(Approvato).

Art. 8.

« Gli oneri inerenti ai beni, di cui all'art. 1 della presente legge, s'intendono trasferiti sulla rendita di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 9.

« Con un regolamento approvato per regio Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Prima di passare all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questo progetto, debbo far noto al Senato quali sono i lavori che rimangono a discutere; essi sono:

1. Unificazione del sistema monetario;
2. Modificazione alla legge sul reclutamento dell'esercito;
3. Alienazione di beni demaniali;
4. Deroga delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

Farò osservare al Senato che il carattere di urgenza di questi progetti di legge, e la difficoltà di avere il numero legale dei votanti potrebbero per avventura consigliare di tenere una seduta straordinaria.

Se il Senato volesse acconsentire di tenerla questa sera, allora si verrebbe a capo di esaurire il lavoro per la seduta di domani.

Senatore **Lauzi**. Domando a che scopo si vuole fissare una seduta per questa sera. È forse per terminare i lavori oggi?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. No, si è per poterli terminare in quella di domani.

Senatore **Menabrea**. Allora si potrebbe attendere a domani, e nel caso non si potesse terminare si stabilirà una seduta straordinaria per la sera.

Senatore **Lauzi**. Domani si può fissare la seduta al tocco, e se non si esaurisce tutto l'ordine del giorno si fisserà altra seduta nella sera.

Presidente. Se il Senato consente rimane stabilito che domani la seduta avrà luogo al tocco, e che si incomincerà dalla legge relativa all'alienazione dei beni demaniali, e se non si esaurirà il lavoro nella seduta ordinaria si terrà seduta straordinaria alla sera.

Voci. Sì, sì!

Senatore **Pinelli**. Poichè il Senato adotta di far seduta al tocco, domando che ad un'ora e mezzo si faccia l'appello nominale.

Presidente. Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, **Segretario**, **Arnolfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	64
Favorevoli	39
Contrarii	25

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CLXIX.

TORNATA DEL 20 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per la revoca delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole — Ordine del giorno proposto dal Senatore Coppi — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Approvazione dell'ordine del giorno Coppi e del progetto — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito — Osservazioni del Ministro della guerra sulle modificazioni proposte al progetto dall'ufficio centrale, combattute dal Senatore Della Rovere (relatore) — Parole dei Senatori Guardabassi e Montanari a sostegno del progetto e dei Senatori Martinengo e Mameli a difesa della proposta modificazione — Considerazioni del presidente del Consiglio — Replica del Senatore Della Rovere — Spiegazioni richieste dal Senatore Giulini, fornite dal Ministro della guerra — Instance del Senatore Menabrea — Approvazione dell'art. 1 — Reiezione della modificazione all'art. 2 dell'ufficio centrale — Adozione dell'art. 2 e dei successivi — Interpellanza del Senatore Giulini — Risposta del Presidente del Consiglio — Adozione dell'ordine del giorno al riguardo proposto dal Senatore Giulini — Discussione del progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali dello Stato — Osservazione del Senatore Menabrea cui rispondono il Senatore Gioia ed il Ministro delle finanze — Ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea — Parole al riguardo del Senatore Alfieri — Adozione dell'ordine del giorno Menabrea e degli articoli 1 all'11 — Spiegazioni sull'art. 12 chieste dal Senatore Gioia, date dal Ministro delle finanze — Adozione degli articoli 12 al 15 — Obbiezioni del Senatore Di Revel sull'art. 16, combattute dal Ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 16 e dei successivi, non che del progetto di legge per l'unificazione del sistema monetario.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, degli esteri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri e più tardi interviene pure il Ministro della guerra.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Il Prefetto di Cremona fa omaggio al Senato degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 12 giugno ultimo.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

Avverto il Senato che l'ufficio centrale nel suo rapporto ha proposto delle modificazioni all'art. 2....

Senatore **Della Rovere.** Chieggo scusa al signor Presidente, se non avendo inteso come si fosse messo in discussione il progetto per modificazioni alla legge sul reclutamento, di cui sono Relatore, non potei pregare di sospendere la discussione, mentre essendosi dall'ufficio centrale proposte modificazioni al progetto del Ministero, e trovandosi assente il Ministro della guerra, non sarebbe conveniente che si progredisse nella medesima senza la sua presenza.

Presidente. Se il Senato crede di sospendere questa discussione...

Senatore **Cibrario.** Si è mandato a chiamare il Ministro della guerra, e sperasi che non tarderà ad arrivare.

Ministro delle Finanze. Si potrebbe mettere all'ordine del giorno il progetto per la revoca delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole, che parmi non possa dar luogo a discussione.

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER LA REVOCA DELLE IMMUNITA' E PENSIONI
AI PADRI DI DODICESIMA PROLE
E PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
20 MARZO 1854
SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

(*V. atti del Senato N. 207 e 203*).

Presidente. Se il Senato crede, si passerà alla discussione del progetto di legge per la revoca delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

Leggo il progetto (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Coppi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppi. Come relatore dell'ufficio centrale dirò che l'ufficio medesimo nella sua relazione non mancò di avvertire che stando tenacemente alla lettera dell'art. 1 di questo progetto si sarebbe potuto forse sostenere, che dopo spirato il termine stabilito nell'articolo stesso, non si potrebbe più accordare immunità, neppure in relazione a fatti verificatisi dentro il termine medesimo.

Ciò sembra assurdo, perchè condurrebbe alla conseguenza di negare l'immunità a quel padre che ha ottenuto il dodicesimo figlio nell'ultima ora dell'ultimo giorno del termine, quando che, questa immunità esso non la poteva certamente domandare anticipatamente.

Per togliere quest'assurdo che non può essere stato nella mente di chi compilò il progetto, l'ufficio centrale per non fare un emendamento che porterebbe di rinviare il progetto all'altro ramo del Parlamento, proporrebbe il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, tenuto conto della dichiarazione del signor Ministro delle finanze, che nell'accordare l'immunità al padre di dodicesima prole, si avrà riguardo all'epoca dell'avvenimento del fatto che l'immunità stessa motiva, e non a quella in cui l'immunità venga richiesta, passa alla votazione della legge. »

Ministro delle Finanze. Convengo, coll'ufficio centrale che la locuzione usata nel menzionato articolo, stata introdotta dalla Commissione della Camera elettiva, diversa affatto da quella che il Ministero aveva proposta non è conveniente, perchè potrebbe far nascere il dubbio, che scorso l'anno non si diano più immunità, anche a quelli i quali in tempo anteriore avessero avuto diritto ad ottenerla, o sebbene richiesta, non fosse stata loro ancor accordata.

Lo spirito della legge è, che non si abbia più diritto a chiedere alcuna immunità per fatti susseguenti allo anno decorrente dal termine in cui la legge andrà in vigore.

Evidentemente essa non può avere effetto retroattivo e per conseguenza non può impedire che coloro i quali avevano diritto anteriormente all'anno di cui si parla, a quest'immunità, vengano a conseguirla, giacchè diversamente sarebbe una deroga ai principii di diritto, talmente insolita, che non può essere stata in mente del legislatore.

Io credo perciò, che l'ordine del giorno che l'onorevole Senatore Coppi propone non sia necessario, mentre basta la dichiarazione solenne che io fo, perchè l'amministrazione interpreti l'articolo, che abbiamo sott'occhio, in questo modo.

Del resto se l'ufficio centrale insiste, non avrei alcuna difficoltà ad accettarlo; parrebbe però più conveniente che si stesse all'interpretazione evidente della legge senza bisogno del proposto ordine del giorno.

Senatore Coppi. L'ufficio centrale crede che quando i dubbii e le quistioni si possono prevedere, sia prudenza il risolverli.

Insiste per conseguenza perchè sia ammesso il proposto ordine del giorno.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro delle Finanze. Il Ministero non fa difficoltà.

Presidente. Allora darò lettura dell'ordine del giorno (V. sopra).

Chi intende approvarlo sorga.

(Approvato).

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se vuol chiuderla.

Chi intende chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò gli articoli:

Art. 1.

« A partire da un anno dopo la promulgazione della presente legge non verranno più accordate le immunità dai tributi erariali o comunali, nè le pensioni vitalizie, che per leggi e disposizioni dei cessati Governi concedonsi oggi ancora in alcune province dello Stato ai genitori di 12 figli viventi ».

(Approvato).

Art. 2.

« È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente ».

(Approvato).

(Entra in questo momento il Ministro della guerra).

Si passerà alla votazione di questo progetto unitamente a quello di cui ho già dato lettura, portante modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e sul quale, essendo ora presente il Ministro della guerra, apro la discussione generale.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho chiesto la parola perchè intendo di opporvi all'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ha creduto di dovere per l'art. 2 ripristinare il progetto ministeriale primitivo, vale a dire di non accettare l'emendamento che fu dalla Commissione della Camera dei Deputati d'accordo col Governo proposto a tale articolo.

Insisto molto perchè il Senato voglia approvare il progetto al quale è.

Esporrò le ragioni per cui credo che non si debbano tenere in conto le osservazioni fatte dall'ufficio centrale; ma prima di tutto devo emettere una considerazione tutta d'opportunità, vale a dire, che se questa legge non fosse accettata tal quale, non potrebbe più essere portata alla Camera dei Deputati e non potrebbe più essere applicata per questa prima leva: locchè sarebbe un grave inconveniente; infatti, non dirò che vi sia stato un affidamento formale, ma una grande speranza fu data alle province meridionali alle quali sarà applicata per questa prima leva la legge del 1854, che la medesima si sarebbe in alcune sue parti resa più mite.

Questa è la ragione d'opportunità.

Passando alle ragioni, direi sostanziali, il Senato non ignora che io in massima non era dappriocipio propenso ad accordare l'esenzione pei figli unici, e le considerazioni su cui mi appoggiava sono state svolte dal Relatore dell'ufficio centrale, ma al disopra di queste ho creduto che si dovesse tener conto del sentimento pubblico, del sentimento della gran maggioranza delle province italiane: io credo che siamo in un momento in cui queste cose non si possono trascurare. Come Ministro della guerra mi duole il vedere il contingente della leva diminuito di alcuni uomini, ma ritengo che sarebbe un male molto maggiore quello d'avere una legge che diventi odiosa, ed odiosa al punto da avere difficoltà d'esecuzione. Io penso che al disopra di una diminuzione nel contingente siano da collocarsi queste riflessioni di alta politica.

Venendo poi ai particolari, parmi che il Relatore dell'ufficio centrale non abbia ragione di dire che questa esenzione cadrebbe a danno di quelle famiglie che hanno maggior numero di figli, perchè ciò dicendo ha dimenticato che c'è un articolo nella legge, giusta il quale in una famiglia un figlio che sia sotto le armi procaccia l'esenzione al fratello che cada nella leva.

Se dunque la famiglia che non ha che un figlio vedrà questo esente, la famiglia che ne ha due non ne darà che uno, giacchè il secondo sarà esente pel servizio del primo. Perciò non si può asserire che sia aggravata la condizione delle famiglie numerose in proporzione delle famiglie che hanno un figlio solo.

Ho detto io stesso alla Camera che se si esaminasse la molteplicità dei casi che si presentano alla leva, se si facesse un attento esame, certamente sarebbervi di quelli più meritevoli di esenzione che non i figli unici: invero, talora presentansi giovani iscritti in condizione veramente tristissima, e più necessari a una numerosa famiglia che non un figlio unico, il quale può ancor avere un padre in buona salute, che può ancora lavorare la terra e sostenere sè e i suoi; ed in questo convengo pienamente coll'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; ma torno a dire che la esenzione del figlio unico esisteva in Lombardia, esisteva nel Napoletano (che è quasi doppio in popolazione delle nostre antiche provincie), esisteva nel Modenese, e così, esclusa la Toscana, in quasi tutte le provincie d'Italia, comprese le Marche ed Umbria, in quali ultime provincie non essendovi leva non vi andavan soggetti nè i figli unici, nè gli altri.

Ora naturalmente io non oso dare consigli al Senato, ma parmi che il voler rifiutare questo beneficio alla maggioranza delle provincie che già l'avevano e rigettare poi per diretta conseguenza una legge che sotto altri aspetti è pure molto utile, sarebbe in questo momento un atto inopportuno.

In questo senso mi raccomando al Senato perchè voglia accettare la legge tal quale gli venne presentata.

Senatore Della Rovere Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Della Rovere. Io non parlerò sulla prima osservazione del signor Ministro della guerra, la quale si è presentata parecchie volte, e su cui il Senato si è già pronunciato; quella, voglio dire, dell'urgenza di votare il progetto di legge tal quale è, senz'altro, per non potersi più ora il medesimo ripresentare all'altro ramo del Parlamento; ma mi limiterò a toccare delle altre osservazioni dal medesimo fatte.

Egli ha detto che io aveva errato nel riferire che quest'esenzione dei figli unici cadeva a carico delle famiglie aventi molti figli: ma forse egli non ha ben letto la mia relazione.

Nell'altra Camera il signor Ministro sostenne che il numero dei figli unici i quali andrebbero esenti dalla leva è di circa 7.000.

Giova al riguardo ritenere, che nella leva che annualmente si fa, la metà degli iscritti appartiene alla prima categoria, e l'altra metà alla seconda. Ora tutti sanno che la prima categoria vuol essere ben riempita, e che non se ne può diminuire il numero.

Dunque se il Parlamento vota una prima categoria di 45 mila uomini, bisogna che questo numero di iscritti venga sotto le armi, e se se ne esentano 3,500 nella prima categoria, perchè figli unici, bisogna necessariamente che altri 3,500 figli di più numerose famiglie, che sarebbero nella seconda categoria, pigliano il posto dei 3,500 figli unici esenti. In conseguenza credo siavi peso maggiore per gli iscritti alla seconda categoria, a cui tutti desiderano di appartenere.

Mi si dirà che adesso si chiama sotto le armi e la prima categoria e la seconda, ma questo è un caso eccezionale. Del resto poi dirò che la seconda categoria serve per cinque anni, mentre la prima serve per undici.

In quanto all'osservazione che quest'esenzione è altamente domandata dalle provincie dal signor Ministro menzionate, io mi richiamo a quanto si disse a questo proposito nella relazione per non prolungare di troppo la discussione. Solo ripeto che anche in ciò il mio avviso e quello dei miei colleghi dell'ufficio centrale, versati in questa materia, e principalmente del Senatore Mameli, si è che questa è una disposizione contenente un privilegio oneroso alle altre famiglie, e che non va presa così in fretta.

In questi momenti noi abbiam bisogno di soldati; 7000 soldati esentati quest'anno, ripetuto un altr'anno e così successivamente faranno in due o tre anni una diminuzione di 20 a 30 mila uomini.

Non so se si possa in questo momento proporre al paese di diminuire le forze necessarie alla sua difesa.

I reggimenti, ed il signor Ministro della guerra lo sa, sono molto sottili; per portarli al completo ci vorrà molto tempo.

Io però non insisto. Il Senato ha inteso l'esposizione fatta dal signor Ministro; ed ha letto la relazione dell'ufficio centrale, quindi lascio, senza più dilungarmi, alla sua saviezza la decisione.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io forse avevo inteso male. Non v'è dubbio che quando s'esenta un individuo, siccome il contingente di prima categoria deve essere completo, ne deriva che in luogo dell'esentato, ne deve partire un altro.

Dunque pel vantaggio che facciamo agli uni ci sono altri che devono andare sotto le armi. In questo senso è vero che c'è un privilegio, ma bisogna osservare che quelli che andranno soldati, saranno membri di una famiglia in cui altri fratelli restano a casa.

Invece di figli unici partiranno individui appartenenti a famiglia numerosa in cui appunto altri fratelli saranno esentati pel servizio ch'essi vanno a prestaro. Nella designazione degli uomini che devono formare la prima categoria, è meglio sostituire le considerazioni della famiglia all'eventualità del sorteggio del numero.

Adesso cosa è che decide per essere di prima o di seconda categoria? È la sorte del numero estratto. Ora io domando se non sia più giusto e molto più nell'interesse sociale e della giustizia che nella formazione del contingente di prima categoria si consultino più le esigenze delle famiglie, che i numeri del sorteggio. Insomma se non sia opportuno che la sorte sia il più possibile ristretta, di modo che agisca quanto meno può in questo senso.

Mi limiterò ancora a fare un'osservazione al Senato sull'importanza di tener conto del sentimento pubblico dei riguardi da averci all'opinione generale in questa materia e del pericolo che vi è di rendere una legge di leva troppo odiosa.

La Francia che è sicuramente una grande nazione, e che non si potrà certo tacciare di debolezza nel fare le leggi, la Francia dove tutte le leggi amministrative sono sempre state fatte con molto studio e direi anche con poco riguardosa severità; ebbene la Francia dopo Napoleone I, è stata fino al 1818 senza avere il coraggio di presentare una legge di leva, talmente la legge di coscrizione che vigeva sotto Napoleone era diventata odiosa. E quando si presentò la nuova legge si ebbe cura di non rimetterle il nome di coscrizione.

Di più, tanti riguardi credettero dover avere al sentimento pubblico, che rinunciarono alla solidarietà degli iscritti per mandamenti come l'abbiam noi, dove quando un iscritto è refrattario e non si presenta, un altro iscritto del mandamento deve prendere il suo posto.

In Francia dal 1830 al 1848 si domandava un contingente di 80 mila uomini; questo contingente non è mai salito al di là di 65 mila uomini; c'era sempre una perdita di 15 mila uomini l'anno, per la sola causa di questa non solidarietà.

Non vorrei far perdere il tempo al Senato, ma potrei far toccare con mano che nella legge del 1818 e in quella del 1832 la Francia per rispetto al sentimento pubblico, a quella avversione che aveva prodotto la legge di coscrizione sotto l'impero francese per essere

troppo severa, ha inserito delle disposizioni nelle leggi che producono diminuzione di contingente molto maggiore di quella che possa averci dall'esenzione dei figli unici.

Senatore Guardabassi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Guardabassi. Dopo le parole del signor Ministro non mi resta a dir nulla se non che a raccomandare al Senato di approvare questa legge come ci venne dalla Camera dei Deputati, poichè senza dubbio il non approvarla com'è, farebbe nascere uno scontento grandissimo, e dove non è la coscrizione e nelle province napoletane in cui ci era la esenzione del figlio unico.

Da noi nell'Umbria e nelle Marche e in altri luoghi degli Stati Pontifici non c'è dubbio che questa legge è molto odiosa, perchè tale fu resa dalle insinuazioni continue dei nostri contrarii che hanno sempre detto: date retta ai liberali e vedrete che vi porteranno via i figli, ve li porteranno al macello.

Oggi una madre che si vede portar via il figlio non crede che sia temporaneamente, crede di non rivederlo più. Questa idea e questa impressione recano un danno gravissimo alla leva.

La sola cosa che può renderla meno penosa è la esenzione del figlio unico ivi proposta.

Senatore Della-Rovere. Dirò solamente per rispetto alla citazione della legge francese, che questo non è esempio che conviene al nostro caso. La legge francese è assai più rigorosa della nostra, tanto che credo che il numero delle esenzioni ascenda colà al 13 per cento, mentre da noi ascende al 17 e 18 per cento.

Quanto poi all'esenzione del figlio unico la legge francese esenta quello di padre settuagenario; e presso noi attualmente rimane già esentato il figlio unico di padre quinquagenario. Dunque vi è già un gran vantaggio sulla legge francese da noi sotto questo aspetto.

Osservo poi che nell'Umbria, nelle Marche, nell'Emilia, nelle Romagne e in Sicilia la leva si è già operata secondo questo principio.

Senatore Montanari. Mi rincuora di entrare in una questione nella quale potrei essere giudicato non competente rispetto a due personaggi come il Ministro della guerra e il signor generale Della Rovere. Io per altro non posso a meno come cittadino o come Senatore di rendermi interprete dei sentimenti delle nostre popolazioni.

Poc'anzi il signor Senatore Guardabassi dichiarava quali fossero i sentimenti delle Marche e dell'Umbria in ordine alla leva.

Io posso essere interprete di quelli che predominano nella Romagne. Ivi, come pure nell'Emilia certamente vi è un sentimento generale di malcontento e dolore che la leva porti via tutti i figli unici. Non so se sia esatto, ma è certo che in quelle province è opinione generale che anche sotto il Governo napoleonico, nelle grandi guerre, il figlio unico fosse esente dalla leva.

Il signor generale Della Rovere faceva osservare che attualmente si prendono amendue le categorie prima e seconda contemporaneamente, e che per conseguenza l'esentare il figlio unico torna a danno della seconda categoria. Io di rimando rispondo che appunto per questo in quei paesi che non avevano leva di sorta, vedendo ora la leva così grave che porta via la prima e seconda categoria, e vedendo anche che porta via i figli unici, desta una impressione generale di dolore.

Bisogna osservare che nella leva entrano per la maggior parte i figli dei nostri contadini. Da noi, nelle Romagne e nell'Emilia i poderi sono molto piccoli, sono per lo più lavorati da famiglie ristrettissime. Quando ad un padre di famiglia si porta via il figlio unico, quel padre è rovinato, non si trova più in caso di fare andare il podere, bisogna che faccia il bracciante.

Per conseguenza non credo che si possa attribuire a privilegio lo esentare il figlio unico. Credo anzi che sia un rispondere ai reclami generali, e se la Camera dei Deputati appunto modificava la legge che dal Ministro era presentata, io credo che essa, come quella che rappresenta direttamente il paese, si rendeva interprete della pubblica opinione.

Ho dato il mio voto alla legge negli uffizi e l'appoggio anche ora.

Senatore Giulini. Domando la parola.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Io non intendo entrare nella discussione speciale relativa ai figli unici; sarebbe su un altro punto che intenderei parlare, perciò se il signor Martinengo desidera parlare su questa questione, io gli cedo volentieri la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Avendo l'onore di far parte dell'ufficio centrale, ed appartenendo alla maggioranza assoluta di esso, mi incombe obbligo di dire due parole circa i motivi che mi indussero a sostenere la legge quale venne proposta dal Ministero in origine.

Il motivo principale che mi moveva si è, che noi stiamo creando una nazione, e che perciò a questa noi dobbiamo domandare sacrifici; molti ne abbiamo già domandati, ma molti ancora dovremo domandarne.

Già una parte di questa nazione fu assoggettata a questa legge.

Se ora per riguardi all'opinione pubblica di altre province adotteremo la disposizione contenuta nel progetto Ministeriale, facciamo atto, secondo il mio modo di vedere, di debolezza.

Del resto, checchè si dica dell'opinione pubblica, egli è certo che la coscrizione non sarà mai ben veduta in nessun paese; sarà sempre argomento di accuse e di difese più o meno contrastate.

In Lombardia dove io ho fatto parte dei Comitati di coscrizione, benchè siasi elevato qualche lamento, essa è però molto tollerata; per conseguenza io cho ho dato

voto nell'ufficio centrale, lo ripeterò ora acciò la legge venga approvata colla modificazione proposta dallo stesso ufficio centrale.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Avendo io aderito al voto della maggioranza dell'ufficio centrale, devo rendere ragione del mio voto. Lo farò brevemente.

Se fosse questione di togliere assolutamente l'esenzione dell'unico figlio maschio, preferirei il progetto. Ma la cosa è ben diversa.

La legge del 1854, nella quale il signor Ministro della guerra ebbe tanta parte, ammette l'eccezione dell'unico figlio maschio in due casi. Il primo è quello del padre quinquagenario, e questo è il più frequente, essendo raro che prima di quell'età un padre abbia un figlio atto alla leva.

Il secondo è quello di un padre anche non quinquagenario, il quale si trovi in uno dei casi previsti ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 della legge del 1854; e questo è ben raro, grazie alla Provvidenza.

È d'uopo poi riflettere in linea d'equità, che ove appartenga il figlio unico ad un padre agiato, n'è facile la liberazione mediante sacrificio pecuniario, cui difficilmente può sottostare un padre di numerosa famiglia.

Del resto le esenzioni sono sempre odiose, e non debbono moltiplicarsi senza necessità; e questo accadrebbe, ammessa l'esenzione assoluta dei figli unici; poichè sarebbero esclusi anche dalla seconda categoria, che in tempi normali, che aperiemo vicini, non debbono prestar alcun militare servizio, o così piccolo, che può dirsi insignificante.

La numerosa prole è di aggravio alle famiglie più elevate, e sorgente di lucro per i contadini.

Mi fa poi meraviglia, che il signor Ministro della guerra avversi tanto una disposizione, che egli stesso ha presentato in seguito a proposta d'uomini competissimi, che stimarono d'attenersi in ciò alla legge del 1854.

Tengo bensì conto delle circostanze politiche, che niuno meglio del Ministero è in grado di apprezzare.

Presidente del Consiglio. Portata la questione sul terreno in cui fu posta dal signor Senatore Mameli, il Senato può convincersi essere più giusta la proposta fatta dal Ministero ed approvata dalla Camera dei Deputati, anzichè quella dell'ufficio centrale.

L'onorevole Senatore Mameli suppone che sieno alcuni predestinati ad essere nella prima ed altri nella seconda categoria, e soggiunge: se voi escludete i figli unici dal far parte della prima categoria, fate entrare tanti altri in loro vece.

Questo sta bene, ripeto, se vi fosse già prestabilito chi dovesse far parte della prima e chi della seconda categoria; ma quale è il modo con cui si procede per conoscere chi debba far parte della prima e chi della seconda categoria?

Il modo con cui si procede è la sorte. Ora la que-

stione sta nel sapere se si debba piuttosto lasciare al giudizio assoluto della sorte il determinare chi debba far parte della prima o chi della seconda categoria e anche che non debba tenersi conto delle condizioni particolari delle famiglie a cui appartiene colui che è chiamato ad andar sotto le armi.

Credo che la sorte è il giudizio più incerto; che il vero e più sicuro giudizio è quello che si desume dalle condizioni particolari della famiglia.

Io domando se fra uno che sia solo in una data famiglia ed un altro il quale abbia altri fratelli sia più giusto che parta quello che non ha altri fratelli anziché quello che ne ha? Checchè ne dica l'onorevole Senatore Mameli, credo sia molto più equo che questo peso ricada sopra quegli che appartiene ad una famiglia numerosa anzichè su colui che è figlio unico.

Quando si tratta di un padre (si soggiunge), che non sia agiato, la ricchezza consiste nei figli, se voi ne togliete uno a chi ne ha molti, gli togliete una parte della sua sostanza.

Sta bene; ma volgiamo lo sguardo al padre che si trova nelle stesse condizioni, cioè che non sia agiato e che non abbia che un figlio solo, non gli togliamo soltanto una parte della sua sostanza ma gliela togliamo intera, togliendogli l'unico suo appoggio.

Egli è dunque chiaro che giustizia vuole in questo caso che invece di far andare sotto le armi un figlio unico vi debba andare chi appartiene a numerosa famiglia.

Quindi, ripeto, che portata la questione sopra il terreno in cui l'ha posta l'onorevole Senatore Mameli e sul quale la collocava il signor Relatore dell'ufficio centrale, ragione di giustizia comanda imperiosamente che questa eccezione si ammetta.

Prego quindi il Senato a voler approvare la proposta di legge tal quale fu presentata dal Ministero, e respingere le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Senatore Della Rovere. Non ho capito bene le osservazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio sulle condizioni della leva.

Darò qualche maggior schiarimento su ciò.

Per la leva si procede in questo modo: si fanno concorrere gl'individui tutti di un dato mandamento o comune, e poi si tira a sorte; una volta fatto questo sorteggio, ad uno ad uno per ordine di numero, a seconda che presentano le condizioni d'esenzione, sono esonerati; così quando si arriva al figlio unico, questi è esonerato, non vi è sorte, nè altro. Quello che viene dopo a colui che ha padre quinquagenario, lo surroga; se poi non ha padre quinquagenario resta in seconda categoria. L'argomento del Presidente del Consiglio starebbe se non ci fosse che una sola categoria. Ma trattandosi di due, quelli che resterebbero a casa in tempi tranquilli, passano a surrogare i figli unici, che non entrano nè in prima nè in seconda categoria.

In quanto poi a ciò che si disse dal signor Senatore

Montanari e dal Senatore Guardabassi, che questa esenzione sia invocata da tutti, io credo che ciò proceda piuttosto da un'idea di molti Senatori e Deputati, i quali credono che la leva debba sempre constare della prima e seconda categoria.

È vero che prendendo la prima e seconda categoria, cioè tutti i giovani abili a portare le armi, è certo che esonerando i figli unici, non vi sarebbe tanto aggravio sulla massa della popolazione, ma prendendo la prima categoria come vuole la legge, in tempi ordinari, credo che i padri di numerosa famiglia sarebbero oberati se si esonerassero i figli unici.

Fu dallo stesso Ministro della guerra detto che sarebbero 7000 i figli unici, e siccome abbiamo 90.000 figli iscritti, 83.000 famiglie dovrebbero lagnarsi di questa esenzione.

Quindi io credo che se si guarda bene si vedrà che la maggioranza del paese ha piuttosto interesse opposto all'esenzione del figlio unico.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giuliani.

Senatore Giuliani. Io aveva ceduto il giro di parola al Senatore Martinengo, perchè egli parlava sull'argomento del figlio unico mentre debbo trattare d'altro tema.

Io non intendo di proporre alcuna variazione alla legge; solo vorrei pregare il Ministro della guerra a considerare un altro articolo di legge nelle istruzioni che vengono impartite per l'applicazione.

L'articolo 93 della legge parla dei titoli di esenzione per riguardo ai genitori, e al paragrafo 3, se non sbaglio, parla delle esenzioni per riguardo al padre che sia inetto ad una qualunque specie di lavoro; si tratta del modo d'intendere quella frase: qualunque siasi specie di lavoro.

Il Regolamento l'intende in senso assai severo, cioè di qualunque siasi lavoro utile.

Da ciò deriva che molte volte delle famiglie vengono ad essere completamente rovinate, quando invece il lavoro dovrebbe essere inteso a seconda della propria professione.

Per esempio un contadino quando è inetto al lavoro di fatica si può ritenere inetto al lavoro, perchè non potrebbe altrimenti provvedere alla propria famiglia.

Ricorderò anche un caso che è gravissimo alle province dalle quali vengo, ed è quello del padre pellagroso.

Non tutti forse nel Senato conoscono cosa sia questa formidabile malattia della pellagra che è una specie di lebbra la quale durante alcuni mesi dell'anno rende l'uomo assolutamente impotente a tutto, anzi di aggravio alla famiglia, perchè bisogna custodirlo onde impedirgli il suicidio.

Ora quando uno è affetto gravemente da questa malattia sarebbe necessario trovasse nella legge una dispo-

sizione protettrice, imperocchè non è assolutamente inabile a qualsiasi lavoro, ma per una parte dell'anno non solo è inabile al lavoro, ma è d'aggravio alla famiglia.

Quindi ripeto che non domando una modificazione alla legge. Trovo difficile d'introdurvi una parola precisa, ma parmi sia piuttosto affare d'istruzione.

Avendo inteso grandissime lagnanze sul modo di applicazione del regolamento a questo proposito, pregherei il signor Ministro di voler prendere in considerazione la cosa.

Ministro della Guerra. L'articolo di legge cui alludeva l'onorevole preopinante credo sia il num. 3 dell'art. 93 in cui è detto, che per essere considerato come non esistente in famiglia, bisogna essere *assolutamente* (badi alla parola *assolutamente*) inabile a qualunque lavoro.

Il regolamento del 1855 che si è fatto per l'esecuzione di questa legge ha cercato di spiegare questa parola che mi pare suoni per sé chiara ed esplicita.

Bisogna che l'individuo sia in condizione tale da non poter fare qualsiasi lavoro atto a procacciargli il vitto.

Non ho difficoltà di far riesaminare il regolamento per vedere se veramente ci sia una definizione che possa contraddire alla legge, ma mi pare che sia difficile, imperocchè quando si dice *assolutamente* si è detto tutto.

Io non potrei dunque prendere un impegno di fare nel regolamento cosa, che potesse poi dissonare colla legge; ma vedrò di esaminarlo meglio nel caso fosse possibile qualche modificazione in più benigno senso senza però scostarsi dallo spirito della legge.

Venendo poi al caso della pellagra io non ho alcuna difficoltà, anzi era mio intendimento di occuparmi di ciò prima ancora che l'onorevole preopinante ne parlasse qui in Senato, perchè già discussione se ne era fatta alla Camera dei Deputati ed uno dei membri del Senato, il Senatore Camozzi mi aveva particolarmente comunicato alcune interessanti ed accurate memorie relative a questa questione, che per la Lombardia è assai grave.

Io farò studiare tale questione dal Consiglio superiore di sanità militare; farò esaminare i gradi della pellagra che si possono giustamente interpretare nel senso del n. 3 dell'art. 93, e s'è del caso diramerò un'istruzione la quale tolga la parte di troppa severità, che forse si trovò in alcun consiglio di leva.

È ben di buon grado lo farò perchè dalla pregevole memoria che mi fu comunicata dal Senatore Camozzi, da altri documenti rimessimi da alcuni deputati, e da varie conversazioni avute in proposito mi è parso, che alcuni consigli di leva siano andati al di là ancora di quello che vuole la legge ed il regolamento. Certamente non è intenzione del Governo che ciò succeda.

Il Governo quando ha proposto la legge attuale di leva, ha creduto, che bisognava specificare in modo

assoluto i casi di esenzione, facendolo in guisa da togliere tutte le dubbiezze, imperocchè se si mettono parole vaghe, se si lascia una latitudine ai Consigli, si può facilmente cadere nell'arbitrio e nelle differenze di giudizio che facilmente possono poi essere riguardate come parzialità.

Questo sospetto di parzialità pregiudicherebbe la stima in cui devono essere tenuti i Consigli di leva che hanno una parte molto delicata a compiere. Infatti essi sono chiamati a decidere sopra gli interessi più vitali della grande massa della popolazione, e bisogna per questo, che abbiano la maggior forza morale; per ottenere questo scopo la legge del 1854 si è fatta in termini precisi, si è tolta ogni espressione che potesse dar luogo a interpretazioni vaghe, preferendosi alla esattezza di termini che vi fossero decisioni anche peccanti di severità piuttostochè decisioni in vario senso prodotte dalla dubbiezza che potrebbero far credere alla parzialità ed all'arbitrio.

Senatore Menabrea. Prima che si venga alla discussione degli articoli della presente legge, avrei a fare un eccitamento al Ministero.

Il Senato si ricorderà che l'anno scorso fu discusso ed approvato il progetto di legge sulla leva per l'armata di mare, e che questa legge che è attualmente in vigore si trova in gran parte conforme a quella sull'armata di terra.

Ora venendo recate alcune modificazioni assai importanti nella legge che si riferisce all'armata di terra, crederei anche opportuno che modificazioni analoghe venissero recate a quella sulla leva di mare; ma non essendovi qui presente il Ministro della marina a cui il mio eccitamento s'indirizza più particolarmente, io credo che i signori suoi colleghi vorranno prendere anche l'impegno di far esaminare la questione e di far in modo che le due leggi che attualmente sono d'accordo, vadano anche unisono dopo che sarà votata quella che è attualmente in discussione.

Presidente del Consiglio. Il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Menabrea non può a meno che essere preso in considerazione dal Ministero.

Facendosi alcune modificazioni sulla legge riguardante la leva di terra, dichiaro che eguali modificazioni debbono pur farsi a quella sulla leva di mare onde porre le leggi in correlazione tra loro; per tale effetto non ho difficoltà a prendere, anche a nome del mio collega il Ministro della marina che sarà certo di questo avviso, l'impegno di far studiare in ordine alla legge della leva di mare le modificazioni da introdursi che saranno consentanee ai cambiamenti che furono arrecati a quella di terra colla legge che discutiamo.

Presidente. Non domandandosi più la parola, interrogherò il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale. Chi intende che sia chiusa voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).
Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

« Gli inscritti che a tenore della legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 devono far parte del contingente di prima e di seconda categoria, saranno assentati immediatamente dopo l'esame definitivo.

« I giovani componenti la prima categoria subito dopo l'assento saranno diretti a destinazione. »
(Approvato).

Art. 2.

« Gli articoli 10, 18, 86, 87, 88, 93, 95, 96 e 178 sono modificati nel seguente modo.

« Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal Prefetto o Sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti, di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti nelle liste di estrazione di ogni mandamento. Salva la città di Napoli tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento. »

« Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo primo.

« Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori e di due consiglieri di Stato potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

« Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1. Unico figlio maschio;

« 2. Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

« 3. Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3, dell'art. 93.

« 4. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui gli articoli 1, 2, 3, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione. »

La maggioranza dell'ufficio centrale propone la soppressione nel primo alinea della citazione dell'art. 86 e tutta la corrispondente esposizione dell'art. 86 corretto dalla Camera dei Deputati. Ma siccome a termini del

regolamento non si può mettere ai voti la soppressione, io porrò la parte dell'articolo testè letta ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Proseguo la lettura dell'articolo secondo.

« Art. 87. È parimenti esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al militare servizio, purchè quest'ultimo:

« 1. Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità d'affidato che abbia terminata la ferma, d'assoldato anziano, o di assoldato di surrogato ordinario, o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156.

« 2. Non sia arruolato nel Corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

« 3. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario, o per punizione in un corpo disciplinare. »

« Art. 88. È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2. Morto mentre era sotto le armi;

« 3. Morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio;

« L'esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo qualora il fratello servisse in qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato per iscambio di numero. »

« Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1. I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4. Quelli che, condannati a pene criminali, sieno ritenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione. »

« Art. 95. Il militare iscritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento. »

« Art. 96. Il sotto-ufficiale, caporale o soldato iscritto all'esercito od al corpo di fanteria di marina ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando,

per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti :

« 1. Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

« 2. Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età ;

« 3. Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessuagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93 ;

« 4. Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova ;

« 5. Primogenito d'orfai di padre e di madre minorenni ed indivisi.

« Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'articolo 93, nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito. »

« Art. 178 (ultimo alinea).

« Se il delinquente è ufficiale pubblico, Ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila. »

(Approvato)

Art. 3.

« È derogato alla predetta legge 1854 nelle parti contrarie alla presente. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto per tutte e due le leggi.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale)

Risultato dei due squittini segreti.

Legge per la revoca della immunità ai padri di dodicesima prole.

Votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

(Il Senato approva).

Legge per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito.

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

INTERPELLANZA DEL SENATORE GIULINI.

Presidente. Il Senatore Giulini ha espresso il desiderio di muovere alcune dimande all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, ed io conseguentemente gli do la parola.

Senatore *Giulini*. Signori Senatori. Le circostanze d'Italia sono gravissime, e tali che forse, dacchè si è incominciata la guerra dell'indipendenza italiana, il paese non si è mai trovato in circostanze più formidabili.

Il Senato del Regno, che è uno dei rami della legi-

slatura, non può, io credo, cessare dalle sue riunioni senza aver espresso la sua opinione sui casi presenti, soprattutto senza averne avuto esatta cognizione.

Un cittadino benemerito ed illustre, il nome del quale malgrado un traviamiento, io non intendo di proferire senza unirvi un'espressione di alto rispetto, per le gesta compiute in pro della patria, ha trascorso in un atto il quale non mi perito a definirlo, poichè bisogna essere espliciti nei termini, come una deplorabile ribellione.

Egli desideroso di vedere, come tutto il paese, compiuta l'unificazione della patria (desiderio che tutti abbiamo, e che l'infinita maggioranza del paese divide, non accompagnandolo però dalle considerazioni suggerite dalla ragion di Stato), egli fraintendendo il voto del paese, il quale gli esprimeva con entusiasmo la sua riconoscenza per le passate gesta, come se gli avesse conferito un mandato, che il popolo non può, nè volle dare, egli, dico, prese sopra di sé di decidere delle sorti della Nazione, determinando i casi di guerra e di pace.

Il Re manifestò il suo intendimento per richiamarlo al dovere; il Parlamento si unì alla voce del Re e così la volontà della Nazione nella sua forma legittima venne chiaramente manifestata.

Malgrado questo il generale Garibaldi ha voluto persistere nella rivolta ed ora lo stato della Sicilia è venuto, mercè suo, in condizioni estremamente gravi.

Venne non ha molto notizia, credo anzi ieri sera, che una delle più importanti città di quell'isola è caduta in potere del generale Garibaldi e degli illusi che lo seguono in questa infelice impresa.

Io prego il signor Ministro di voler dare al Senato le notizie che riguardano questo gravissime circostanze.

Presidente del Consiglio. Convegno coll'onorevole signor Senatore interpellante, per quanto mi sia doloroso il doverlo dire, che la condotta del generale Garibaldi è tale che lo costituisce in diretta e aperta ribellione con le leggi dello Stato.

Egli alzò la bandiera contro le nostre istituzioni ed il Governo lo considera veramente come in istato di ribellione.

Le condizioni soprattutto della Sicilia sono veramente gravi; ma io confido e nel senno della Nazione e nella fedeltà del nostro esercito per credere che le difficoltà saranno superate e rimarranno salve le nostre istituzioni e le leggi rispettate ed eseguite per tutto lo Stato.

Quanto alle notizie che l'onorevole Senatore preopinante desidera, io non potrei certamente dare minuti ed esatti particolari, poichè le notizie che ci pervennero sugli ultimi avvenimenti non ci giunsero che per mezzo del telegrafo; ed il Senato agevolmente comprende che semplici cenni telegrafici non possono presentare una idea esatta e precisa delle condizioni delle cose.

Di più il fatto dell'occupazione per parte di Garibaldi della città di Catania interrompe ogni comunicazione fra quella città ed il Governo centrale, o per dir meglio

fece sì che non si abbia più alcuna comunicazione con gli agenti governativi in quelle località, lechè rende per il momento il Ministero nell'oscurità di quanto può essere avvenuto in quella città:

Non si hanno che vaghe voci che ci furono trasmesse dalla città vicina di Messina, ma anche in questa parte il Senato comprende come non si possa fare grande bisogno sull'esattezza di voci che da Catania possono essere trasmesse alla città di Messina, massimamente nel brevissimo intervallo trascorso tra il momento dell'occupazione e il giorno d'oggi.

Ad ogni modo dirò al Senato le cose sì e come risultano dalle notizie telegrafiche che ci pervennero.

Il generale Garibaldi trovavasi pochi giorni sono nella città di Caltanissetta e non si sapeva bene a qual punto del litorale egli uirasse. Eravi molta incertezza se egli volesse portarsi piuttosto verso Messina anzichè verso Catania o verso Terranova, o verso qualche altro punto. Egli era inseguito da due colonne, una delle quali era comandata dal generale Mella, l'altra dal generale Ricotti. La colonna del generale Ricotti che inseguiva pur essa il generale Garibaldi e i suoi volontari si trovava a distanza da Garibaldi di due marcie, invece più prossima era la colonna del generale Mella, il quale ha creduto che il generale Garibaldi mirasse particolarmente alla città di Messina; ed era questo realmente il punto il più importante, quello che maggiormente premeva al Governo che si conservasse, poichè sarebbe stato somnamente pericoloso che il generale Garibaldi avesse occupata la città di Messina, ove è una fortezza e dove poteva fare un centro assai pericoloso di operazioni, d'onde d'altra parte gli rimaneva più facile di passare sul continente. Egli quindi credette più opportuno di fermare specialmente il passo ai volontari per Messina.

Il generale Garibaldi valendosi di questa circostanza che una colonna difendeva particolarmente il passaggio verso Messina e la colonna del generale Ricotti era indietro due marcie, si portò verso Catania.

Siccome nella città di Catania non vi era truppa sufficiente per proteggerla, e per altra parte la città non è fortificata ed è perfettamente libera, così egli senza alcuna difficoltà s'introdusse nella medesima.

Ciò che sia avvenuto dal momento della occupazione che ebbe luogo da ieri ad oggi della città di Catania, io come ho già accennato al Senato, non sarei in grado di dirlo.

Del resto posso assicurare il Senato che tutte le disposizioni si sono date perchè le truppe si portino colla maggior celerità possibile verso Catania, affinchè si possa impedire non solo che si dilati la insurrezione, ma che si ponga un termine allo stato di ribellione in cui attualmente si trova quella città.

La nostra flotta è in quelle acque, e certo impedirà che da quella parte possa Garibaldi con i suoi volontari trasportarsi nel continente; ed ho fiducia che mercè le disposizioni che si sono date, mercè l'attività di chi comanda le forze che si trovano nell'isola, si

potrà fra pochi giorni, io spero, ridurre la Sicilia in uno stato di tranquillità, e far cessare quello stato di ribellione in cui sgraziatamente pel fatto di Garibaldi oggi si trova. *(Bene.)*

Senatore **Giulini**. Io so di farmi interprete del Senato dimostrando illimitata confidenza nel valore e nella devozione assoluta al Re ed alla patria dell'esercito nazionale. Io confido grandemente nel buon senso di tutte le popolazioni italiane, e ne abbiamo la prova in ciò che le agitazioni che vi furono nel continente, e nell'Italia superiore soprattutto, che abbiamo sotto gli occhi, furono leggerissime e mostrarono come il paese ripugni assolutamente dal prender parte ai fatti che si compiono in Sicilia, come esso altamente disapprovi quegli avvenimenti, e riconosca che i grandi servizi resi al paese non mettono nessun cittadino al disopra della legge, essendo obbligo di tutti, senza eccezione, d'ubbidire ai poteri dello Stato.

Io per conseguenza credo di dover presentare un ordine del giorno nel quale esprimo la convinzione che il Governo spiegherà tutta l'energia possibile, perchè sia restituita la pace al paese ed assicurato il rispetto dovuto alla Corona e ai poteri dello Stato.

« Il Senato convinto che il Ministero agirà nelle gravi circostanze attuali colla massima energia, onde la legge sia osservata da tutti e rimanga integra la dignità della Corona e del Parlamento, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Interrogo il signor Presidente del Consiglio se accetta quest'ordine del giorno.

Presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno, anzi desidero che il Senato lo voti perchè darà sempre maggior forza al Ministero per procedere con tutta l'energia e con tutta la sollecitudine possibile.

Posso assicurare il Senato che per parte del Ministero non si è tralasciato di mettervi tutta l'energia possibile, e che credo anche per parte degli agenti locali governativi nulla si sia ommesso di quanto poteva da essi dipendere. Ma le condizioni sono tali che non si può ottenere in un giorno quello che forse da tutti si desidera; però se ciò non si ottiene in un giorno, purchè si ottenga, anche con qualche intervallo, io credo che il paese sarà egualmente soddisfatto.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Giulini *(V. sopra)*.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Domando ora se è approvato; chi lo approva sorge.

(Approvato all'unanimità.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO.

(V. atti del Senato n. 205).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali dello Stato.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Menabrea**. La legge attuale si estende a tutti i beni demaniali posseduti dallo Stato tanto nelle antiche che nelle altre province.

Io sperava di trovare in questa legge qualche disposizione tutelare per le foreste le quali sono abbondantissime specialmente nelle province meridionali.

Ma invano ho cercato e nulla ho trovato. Soltanto all'art. 10 è detto che i boschi d'alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l'aggiudicatario ne avrà pagato l'intero prezzo e date sufficienti garanzie, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

La finanza ha pensato più a sè che alla conservazione delle foreste, e una volta pagato il prezzo tutto è abbandonato alle devastazioni dei compratori.

Ora, o Signori, io credo che questa questione è assai più importante di quanto si suppone a prima vista.

Io noterò prima che le foreste, specialmente quelle delle Province meridionali e dell'Italia media sono una grande ricchezza dalla quale dipende l'avvenire della nostra marina, poichè i legnami che si estraggono da queste selve sono riputati fra i migliori per le costruzioni navali, a tal segno che anche gli esteri vengono a ricercarli. Di più io faccio osservare che anche per le strade ferrate è importantissimo per noi di conservare quelle foreste, perchè si fa un consumo enorme di traversine pelle nostre reti di strade ferrate, e questo legname che serve a fare tali traversine diviene ogni giorno più raro, e sicuramente quando si avrà una rete così estesa come quella che è in costruzione in tutta l'Italia, bisogna prevedere anche all'avvenire.

Io credo che questi bisogni a cui ho accennato dovrebbero indurre il Governo a fare una eccezione in favore delle foreste, e questo ad esempio di quanto si pratica presso le potenze le meglio amministrare; ma basta citare la Francia la quale anche in momenti di più grande strettezza non ha mai abbandonato le foreste, le conservò ed esse fanno attualmente una delle principali ricchezze dello Stato.

Vi ho parlato soltanto di due industrie che hanno bisogno delle nostre foreste, cioè la marina e le strade ferrate, ma vi è ancora un'altra considerazione assai più rilevante di queste, direi, si tratta della fertilità, della conservazione del suolo.

Signori, tutti gli anni siamo testimoni nelle Province settentrionali di danni immensi che sono arrecati al suolo dalle acque torrentose. Ora questo fatto si attribuisce in gran parte al disboscamento delle montagne, le quali non trattengono le acque che scorrono devastatrici nei tempi piovosi, mentre durante i tempi di siccità manca l'acqua necessaria a fecondare la terra.

Io ricorderò che alcuni anni sono la Francia fu interamente devastata da queste inondazioni, ed il fatto parve talmente grave che il Capo dello Stato, l'imperatore, credette opportuno di scrivere una lettera, da

considerarsi, a parer mio, come un monumento importante del suo Regno sia dal lato della saviezza delle idee amministrative, come dal lato delle considerazioni tecniche; in essa l'imperatore chiamava l'attenzione pubblica sopra la necessità di moderare il corso delle acque mediante l'imboschimento del suolo.

Ora, o Signori, se la cosa è necessaria nelle province settentrionali avverasi più importante ancora nelle province meridionali; e di fatto, o Signori, nelle province settentrionali noi abbiamo il beneficio dei ghiacciai delle Alpi, che sono, per così dire, serbatoi delle acque e regolano lo scolo perenne dell'elemento necessario per l'irrigazione delle nostre pianure, ma così non avviene nelle province meridionali. Là si può dire che le foreste sono il grande moderatore delle acque che servono per alimentare l'agricoltura.

Ora io credo, o Signori, che non è possibile di abbandonare così quest'importante elemento della ricchezza pubblica, perchè è evidente che se per queste foreste delle province meridionali si faccia lo stesso di ciò che è avvenuto disgraziatamente per la Sardegna, la fertilità di quelle province sarebbe grandemente compromessa. Epperò, o Signori, io non mi sarei risolto ad adottare questo progetto di legge senza un'eccezione in favore delle selve che appartengono allo Stato.

È vero che mi si dirà che fra poco sarà presentata una legge che tutelerà la coltivazione e garantirà la conservazione delle foreste. È cinquant'anni che si aspetta questa legge, e dopo che io esisto ho sempre sentito parlarne e quand'anche venisse sarebbe insufficiente per avere mezzo d'impedire i danni che deriverebbero dall'abbandono delle selve dello Stato.

In conseguenza non potrei dare il mio voto a questa legge, salvo che si precindesse dalla vendita delle foreste dello Stato, e più specialmente di quelle che esistono nelle province meridionali e nell'Italia media.

Senatore **Giota Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giota**. L'onorevole Senatore Menabrea ha fatto osservazioni importanti e degne certo di matura considerazione. Tuttavia io credo che nel progetto di legge che ci sta davanti siavi quanto basti per tranquillare i timori da lui espressi.

Di fatto, o Signori, se noi leggiamo l'articolo 1 vi troviamo detto che il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni urbani e rurali posseduti dallo Stato che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio.

Dunque se lo Stato vedrà che alcune delle foreste di sua ragione importino al pubblico servizio; se riconoscerà che non si potrà mettervi la scure senza grave pubblico danno, non le comprenderà nei beni da assogarsi per la vendita.

L'eccezione dianzi riferita è formale ed esplicita. Essa si applica a tutti quei fabbricati di cui il Governo potrà avere bisogno, ma si applica anche per la stessa ragione alle foreste che potessero riguardarsi come pro-

fico al servizio dello Stato. Aggiungo poi che nell'articolo 10 dove si parla del taglio dei boschi che venissero venduti, si ricorda esplicitamente che il taglio non potrà farsi se non uniformandosi alle disposizioni della legge forestale. Ora quanto al Piemonte noi abbiamo leggi forestali abbastanza severe. E credo che un po' più un po' meno ne esistano di uguali nel Napoletano e in tutte le province italiane.

E pertanto, sia per la disposizione dell'art. 1, sia per quella dell'art. 10, io credo, che non rimanga luogo alle apprensioni manifestate dall'onorevole Menabrea.

Del resto in argomenti di questa sorta, è chiaro che bisogna rimettersi intine alla prudenza ed al buon giudizio del Ministero a cui è demandata la esecuzione de' provvedimenti legislativi. Il Parlamento pone le grandi massime direttive: quando poi si viene all'applicazione, la responsabilità dee riferirsi al Ministero, il quale quando permettesse taglio di boschi, che fossero riconosciuti utili al servizio pubblico incorrerebbe in una giusta e ben meritata censura, alla quale saprà e vorrà certamente sottrarsi.

E per queste considerazioni io credo che si possa passare oltre, come diceva, alla votazione dell'articolo.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Relatore ha già fatto vedere come allorquando si tratta delle foreste di cui parlava l'onorevole Menabrea, di quelle dalle quali per avventura la Marina può trarre qualche partito, e che per conseguenza sono direttamente necessarie al servizio dello Stato, l'art. 1 provvede a che le medesime non debbano alienarsi: anzi la Commissione della Camera dei Deputati introdusse una variazione precisamente allo scopo di comprendere nell'art. 10 le foreste delle quali lo Stato avesse bisogno diretto.

Nella redazione primitiva non si diceva altro se non che:

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali dello Stato che non sono destinati ad uso pubblico. » La Commissione della Camera dei Deputati ha creduto dovervi aggiungere, o richiesti dal pubblico servizio, coll'intenzione appunto di contemplarvi le foreste.

Venendo poi a parlare di quelle foreste le quali interessano la fertilità, la salubrità, l'avvenire di un paese come quelle, che valgono a mantenere in esso una speciale copia d'acqua, a mantenere sopra le colline o montagne il terreno vegetale, io credo, che l'onorevole Senatore Menabrea accenni ad una grandissima questione la quale non tocca soltanto i terreni demaniali, ma una quantità incomparabilmente maggiore di beni posseduti dai Comuni, o dalle mani-morte, o anche dai privati.

Io credo, che non sia il caso in una legge, che riguarda beni demaniali, la cui estensione evidentemente rispetto a quella totale dei beni di tale categoria è piccolissima, il trattare una questione così grave come quella sollevata dall'onorevole Senatore Menabrea: parmi che convenga meglio aspettare una legge speciale che

il mio collega Ministro dell'agricoltura ha preso impegno di presentare nella prossima sessione.

Quanto alle province meridionali, come già disse l'onorevole Senatore Gioia, vi sono leggi forestali, e queste sono al certo assai più rigorose, che non quelle che esistono nelle antiche province.

Io credo, che in generale il servizio forestale nel regno lascia molto a desiderare per la qualità, mi duole il dirlo, del personale che se ne occupa; in generale questo servizio non è affidato a persone che abbiano cognizioni tecniche sufficienti.

Del resto è mio avviso che sia questa una questione importantissima sulla quale conviene che il Parlamento diriga la sua attenzione, e che lasciando stare le inutili teorie, si pigliano dei provvedimenti veramente vallevoli a ben avviare quest'importante ramo del servizio pubblico. Difatti in varie parti del Regno noi vediamo quanto siano disastrose le conseguenze di un cattivo regime forestale.

Vi è per certo molta esagerazione in queste obiezioni che si fanno contro i tagli delle foreste. Per esempio per ciò che riguarda le inondazioni, l'esperienza ha dimostrato che esse non sono oggi più grandi di quello che fossero quando le montagne erano assai più popolate di piante. Si ripetono le cresciute di fiume, le grandi piene; ma si sa che anche 5 e 6 secoli addietro queste non erano per niente inferiori a quelle che oggi si verificano.

Le foreste non possono evidentemente avere altro effetto che quello di ritener l'acqua molto di più: però quando ne sono bagnate tutte le foglie, tutte le frondi i tronchi, le ripe, che in certo modo stanno in giro al terreno sopra cui trovansi queste piante; quando le piogge continuano e tutto è impregnato d'acqua, e i fossi ne sono pieni, quest'acqua deve trovare uno scolo e per conseguenza si debbono avere grandi piene.

Quindi le foreste possono avere per effetto che la cresciuta dell'acqua non sia repentina, ma non possono avere effetto sulle conseguenze delle cresciute.

Del resto ciò fu trattato da uomini competenti, e se non erro anche l'onorevole Senatore Paleocapa se ne è occupato qualche volta, perciò non tocca a me di discorrere di questa materia.

Quanto poi riguarda in generale alle foreste io credo che forse sarebbe inopportuno l'entrare ora in tale argomento; ma poichè l'onorevole Senatore Menabrea lo ha toccato, mi permetto di ricordargli la magnifica vallata entro la quale egli è nato: se si sale sopra uno di quegli imponenti contrafforti che là vi sono, e se si guarda al contrafforte della parte opposta in una valle si vede sempre che vi hanno di grandi deserti, direi nudi, e in mezzo a questi deserti si hanno dello striscie, delle oasi, dove vi è una vegetazione bellissima e se si domanda come succeda questa differenza sopra lo stesso versante, sopra lo stesso terreno, sempre si sentirà rispondere che il tratto ben coltivato appartiene ad un privato, e che quello invece che sta nudo è

proprietà demaniale, è proprietà comunale o di mano-morta.

Per conseguenza io credo che pel ripopolamento stesso delle montagne convenga l'affidare la proprietà dei terreni piuttosto a mani private che a mani-morte, e meno che ad altre, forse al demanio.

Io intendo che quando ci è una grande foresta, possa benissimo lo Stato continuare a tenerla massime se ne abbisogna per servizio pubblico; ma in generale conviene meglio che i terreni siano nelle mani dei privati, anziché nelle mani-morte. Ciò non toglie però che vi debbano essere regole generali le quali non credo debbano ora occupare il Senato, ma che possono bensì essere di guida nella discussione che si farà quando la legge forestale sarà proposta. Intanto io spero che le gravi questioni sollevate dall'onorevole Senatore Menabrea, le quali non toccano punto questa legge che in piccola parte, in parte, direi quasi, microscopica, non avranno ad essere d'ostacolo a che il Senato dia la sua approvazione a questo importante progetto di legge.

Senatore Menabrea. Sono lieto d'aver provocato la dichiarazione e la lucida esposizione fatta dal signor Ministro delle finanze: si vede che il Ministero entra perfettamente nel mio pensiero e riconosce tutta la necessità di conservare le foreste, perchè non soltanto sono una ricchezza dello Stato ma sono ancora una necessità per mantenere e moderare il corso delle acque che formano elemento della fertilità del paese. Con questa dichiarazione io credo che si potrà votare questa legge. Tuttavia io faccio osservare che l'articolo 1 non è così esplicito come lo intende l'onorevole Senatore Gioia. Io non ho mai visto in quest'articolo che veramente si volesse alludere specialmente alle foreste. Ci sono implicitamente comprese, ma a mio avviso in modo generico; non credo che si possa desumere da quest'articolo che le foreste debbano essere escluse dalla vendita di cui si tratta in questa legge. Tuttavia poichè il Ministro ha dichiarato che è suo intendimento di conservare la parte di foreste che non solo è necessaria al servizio diretto dello Stato, ma anche quella parte che può grandemente interessare l'agricoltura, e come ha anche dichiarato essere intendimento del Ministero di presentare un progetto di legge forestale, che sia migliore di quella esistente, perchè quella che esiste o non è eseguita o ha poco valore, cesserò di fare opposizione alla legge in discussione.

Dico che la legge forestale attuale è quasi illusoria; per esserne convinto, basta paragonare quelle province cui alludeva testè l'onorevole signor Ministro col vicino dipartimento dell'Isère, per iscorgere che le foreste in Francia sono assai meglio governate che colla nostra legislazione. Io senza dilungarmi maggiormente su questo punto, crederei però importante che una memoria di queste dichiarazioni del signor Ministro rimanesse nel Parlamento, perchè i Ministri passano, e gli uomini che si succedono possono non avere le stesse idee dell'attuale Ministro delle finanze, e ce ne offre una prova

l'isola di Sardegna, relativamente alla quale vi sono state delle grandi dichiarazioni in favore delle foreste; le quali ciò malgrado furono devastate dalla speculazione.

Per tutti questi motivi proporrei un ordine del giorno nel quale si prenderà atto della dichiarazione fatta dal signor Ministro rispetto alla necessità di conservare le foreste dello Stato.

Ministro delle Finanze. Mi occorre aggiungere una dichiarazione che avevo testè dimenticato, e che ho fatto nell'altro ramo del Parlamento.

Ivi si erano proposte certe condizioni particolari che cioè il Ministero potesse imporre per le foreste quelle condizioni, per la conservazione delle medesime, che credesse opportune al momento della vendita.

Io ho pregato la Camera elettiva di non ammettere una proposizione di questo genere, imperocchè potrebbe far nascere il dubbio che il Ministero, alienando un dato stabile, non possa per avventura imporre quelle condizioni che credesse necessarie, sia pel servizio pubblico sia per la conservazione di un oggetto d'arte, d'un monumento ecc., sia per un'opera di protezione contro le acque, qualora gli convenisse alienarle.

Io non veggio come il Governo non possa aver facoltà, anzi non sia in dovere di imporre quelle condizioni nell'atto stesso della vendita, le quali valgano a tutelare quei maggiori interessi che egli è in debito di garantire.

Senatore Menabrea. L'ordine del giorno che io propongo sarebbe concepito nei seguenti termini:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero intorno alla convenienza di tutelare la conservazione delle foreste, passa all'ordine del giorno ».

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. La questione sollevata dall'onorevole Senatore Menabrea e che egli risolverebbe con un ordine del giorno, mi fa nascere un dubbio sull'interpretazione dell'art. 1, confrontandolo coll'articolo 10.

Stando all'interpretazione che dà alla legge il Senatore Menabrea, ed alle conseguenze che egli ne trae, potrebbe indursi che chi acquista foreste demaniali vada esente dalle leggi che regolano le foreste, le quali non si possono distrarre se non con autorizzazione speciale.

Il caso al quale intende il signor Senatore Menabrea è prevenuto dalle nostre leggi. In tutte le leggi forestali si provvede alla conservazione dei boschi in date situazioni per tutela dei torrenti sottostanti, si esigono dai proprietari di foreste certe dichiarazioni e certe formalità per essere facoltati ad abatterle, e da queste io non credo che la legge voglia esimersi gli acquirenti: epperò se si ammette l'ordine del giorno del Senatore Menabrea si potrebbe supporre che quando il Governo, usando della facoltà che gli è fatta all'articolo primo, vende le foreste, questi acquirenti, per queste foreste non ritenute ma anzi vendute, siano in

facoltà di farne qualunque uso che credano, senza sottomettersi alle leggi o regolamenti vigenti.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che la questione che ho sollevato non presenti quelle difficoltà che ha accennate l'onorevole Senatore Alfieri.

Vi sono due questioni qui da trattare; vi è primo l'alienazione delle foreste dello Stato, ed ho detto a questo riguardo che era necessario che lo Stato si conservasse una parte almeno di queste foreste, se non tutte, perchè queste foreste sono necessarie prima per la marina, in secondo luogo sono anche necessarie per le strade ferrate! e questo ad esempio di quanto si pratica presso le altre nazioni.

Ma quanto poi alle foreste che sarebbero alienate, io vorrei che quest'alienazione avesse luogo prima che fosse emanata una legge migliore di quella esistente attualmente, perchè l'onorevole Senatore Alfieri, ha un bel dire che vi sono delle leggi, e chi taglia dei boschi è obbligato a sottoporsi a certi obblighi, ma so che queste leggi sono generalmente male applicate, e che il taglio dei boschi si può far finora con gran danno dell'agricoltura e spopolazione delle stesse foreste: dunque io non vorrei che il Ministero alienasse queste medesime foreste, prima che vi fosse una riforma anche della legge relativamente alle medesime. Ma quando queste foreste saranno alienate a privati, io non veggo, che col mio ordine del giorno questi privati vadano esenti da sottoporsi alle leggi che sono o che saranno in vigore. Lo ripeto, trovo le leggi attuali insufficienti, e trovo che vi sarebbe molto inconveniente a che il Governo alienasse tutte le sue foreste; anzi io desidero, che ne conservi una parte come ha riconosciuto l'opportunità lo stesso onorevole Ministro delle finanze.

Io non credo, che si possa dare al mio ordine del giorno l'interpretazione accennata dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Bisogna aver ben presente il vero stato della questione. Vi sono tre punti da considerare.

In primo luogo, secondo la legge, e secondo quanto è stato dichiarato, il Governo è in facoltà di vendere o non vendere; se dunque vi sarà un motivo grave per non vendere, egli non venderà.

In secondo luogo suppongo la vendita di una parte di queste foreste, le quali non cambieranno condizione per essere vendute; ed io non so sino a qual punto si possa credere, che queste saranno conservate in miglior essere quando siano in mano del Demanio, piuttosto che in mano dei privati.

Un terzo punto aggiungo, ed è che se la speranza dell'onorevole Senatore Menabrea si verifica, cioè se si viene ad una nuova legge, la quale è necessaria ai bi-

sogni voluti dall'unificazione, mi pare che sia da prevedersi che questa legge allarghi e non restringa la condizione cui sono attualmente tenuti i proprietari dei boschi; e ciò per due ragioni gravissime: la prima, che credo impossibile di restringerla più di quello che già è; la seconda perchè mi pare che sia già consentaneo allo spirito di cui siamo animati in tutte le leggi, di accordare la maggior libertà possibile a chi usufruisce delle cose sue.

Presidente. Rileggerò al Senato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea (V. sopra).

Interrogo il Senato se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato)

Lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio. »

(Approvato).

Art. 2.

« Il valore dei beni sarà desunto da regolari registri, catasti e contratti ed in caso di mancanza o d'insufficienza di tali elementi, da perizie sommarie colle norme che saranno prescritte dal regolamento. »

(Approvato).

Art. 3.

« I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

(Approvato).

Art. 4.

« Le vendite si faranno con pubblico incanto, che sarà aperto sul valore estimativo.

« Rimanendo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda coll'intervallo non minore di un mese. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva. »

(Approvato).

Art. 5.

« L'incanto si farà nel capoluogo della provincia, se il valore dei beni superi la somma di 10 mila lire, e nel capoluogo del circondario o del mandamento se il valore non ecceda quella somma. »

(Approvato).

Art. 6.

« Nessuno potrà essere ammesso agli incanti senza un deposito in danaro od in titolo di credito per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo. »
(Approvato).

Art. 7.

« In ogni provincia nella quale si trovino beni da alienare, sarà istituita una Commissione gratuita composta del Prefetto Presidente, di due delegati del Ministro delle finanze e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno. »
(Approvato).

Art. 8.

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, per la divisione dei beni in lotti, e per l'opportunità del tempo degli incanti e delle trattative private.

« Essa dà inoltre il suo parere intorno a quelle questioni sulle quali fosse richiesta o che credesse utile di proporre. »
(Approvato)

Art. 9.

« Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di 10 mila lire ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

« Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero importare dei relativi accessori.

« L'aumento che si verificherà negli incanti s'intenderà ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori.

« Il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del cinque per cento. »
(Approvato)

Art. 10.

« I boschi d'alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l'aggiudicatario ne avrà pagato l'intero prezzo, o data sufficiente garanzia uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali. »

(Approvato).

Art. 11.

« Sarà dato l'abbuono del sette per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del tre per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione, se il valore estimativo dei beni superi la somma di diecimila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma. »

(Approvato).

Art. 12.

« Ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata qualunque, il Governo procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale sarà

tenuto alla refusione dei danni e perderà la prima rata del prezzo. »

Senatore **Giola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giola**. In quest'articolo 12, l'ufficio centrale ha ereditato che sarebbe non inopportuno qualche schiarimento che venisse autorevolmente dato dalla bocca del signor Ministro.

Leggendo l'articolo surricordato si potrebbe essere tentati a credere che il debitore moroso dovesse fare due cose: rifondere i danni, e perdere la prima rata del prezzo, leggendosi quivi « che il debitore moroso sarà tenuto alla rifusione dei danni e perderà la prima rata del prezzo. »

Ora io non credo che siasi voluto pronunciare questa doppia pena, ma credo invece, che si sia voluto piuttosto dire che quel debitore perderebbe la prima rata del prezzo, e che questa perdita rappresenterebbe i danni-interessi occasionati dal ritardo.

Per dare quest'interpretazione all'articolo, basta connettere immediatamente le parole: « alla refusione dei danni » colle altre che seguono « e perderà la prima rata del prezzo » in modo da cavarne un senso solo e continuo. La quale unione mi pare che possa farsi razionalmente e logicamente.

L'interpretazione adunque, che si presenta allo spirito come più ovvia e naturale, è questa: che il ritardatario non dovrà in tutti i casi che perdere la prima rata del prezzo, e tutt'al più si farà parola di, danni ulteriori allorchando anche la perdita di questa prima rata non bastasse ad indennizzare le finanze dello scapito che avessero a sopportare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quest'articolo proposto dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, lo fu veramente con questo intendimento, cioè che in ogni caso chi ritarda il pagamento d'una rata, per cui il Governo debba considerare l'acquisto come non avvenuto, ed addivenire così ad un nuovo incanto, debba non solo rifondere i danni, ciò che è di giustizia comune e generale, ma anche perdere la prima rata del prezzo.

Parvo alla Camera elettiva ed a me pure che ho accettato quest'articolo, che a garantire il pagamento convenisse una vera multa per il non fatto pagamento, quindi la perdita della prima rata fu espressamente compresa in questo articolo per chi non soddisfa tale prezzo.

In quanto al pagamento dei danni, questi sono sempre dovuti, quantunque potrebbe sembrare pericoloso e qualche volta ingiusto il valutare i danni cagionati al Governo per il fatto di dover ripetere gli incanti, con la prima rata del prezzo.

Nondimeno, supponiamo per modo di dire che si trattasse di una foresta...

Senatore Gioia. Per le foreste vi è una disposizione speciale.

Ministro delle Finanze. Vi è, Sta bene; ma si inde molto bene che può in certi casi il danno, fatto chi ne ha preso possesso, essere alcune volte molto ve, altre volte molto lieve per conseguenza credo sarebbe pericoloso il valutare a priori quel che sa essere questo danno. Ripeto, l'intendimento fu quello di non condannare di sopra.

Ciò fu anche fatto, ma non avessero a concorrere agli acquisti di questi beni quelli che non hanno mezzi di sorta, neppure per pagare la prima rata del prezzo, imperocchè è desiderio di tutti che il numero dei proprietari cresca per quanto si può, è desiderio di tutti che l'acquisto dei beni demaniali sia facilitato per quanto sia possibile ai possessori. Un piccolo fortunato non si è riputato che sarebbe una vera disgrazia. Ma si è riputato che qualora si ammettessero, direi, persone che non abbiano mezzo alcuno per soddisfare agli obblighi che nascono da questi acquisti; quindi sotto questo punto di vista sembra che questa multa a chi non soddisfa la prima rata del pagamento in tempo debito sia assai opportuna.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. Confesso che mi pare veramente un po' esorbitante e repugnante alle regole del gius comune cumulare queste due pene.

Immane cioè la rifusione dei danni ed interessi. Pronunciare ancora una pena speciale e distinta, e poi pronunciare che l'attuazione e la applicazione della pena generale.

Ad ogni modo non insisterò più che in una questione che non è di grande importanza.

Lasciamo, se così piace, l'articolo qual è, secondo suonano le sue parole. E allorchè poi nascessero dubbi sulla loro significazione i Tribunali daranno quel giudizio che stimeranno più conveniente a ragione.

Presidente. Leggerò l'art. 12 (V. sopra).

Con l'approvazione voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 13.

« Per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che, giusta le vigenti leggi, possa competere al demanio dello Stato ».

(Approvato).

Art. 14.

« L'approvazione dei contratti si farà con decreto del Ministro delle finanze o dei suoi delegati, ».

« Se il valore del contratto eccede la somma di lire 100,000, all'approvazione suddetta dovrà precedere l'approvazione del Consiglio di Stato ».

Art. 15.

« Gli atti relativi agli incanti, alle vendite ed alle formalità richieste negli uffizii del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo diritto-fisso di una lira italiana.

« Il pagamento di questo diritto e delle spese dell'aggiudicazione o del contratto sarà a carico del compratore ».

(Approvato).

Art. 16.

« In pendenza delle operazioni di vendita, la facoltà data al Ministro delle finanze colla legge del 30 giugno 1862 di emettere buoni del Tesoro fino alla concorrenza di altri cento milioni ».

Senatore Gioia. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gioia.

Senatore Gioia. È solo per fare una brevissima osservazione in proposito di questo art. 16.

Importa notare che è occorso un errore nella relazione dove si legge che mediante le disposizioni contenute in quest'art. 16, il debito fluttuante sarà portato alla somma di 200 milioni, si deve leggere di 300 milioni. Questa è la rettificazione.

Senatore Di Revel. Se ieri io fui avverso a che si vendessero i beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica pel modo con cui tale alienazione era proposta, oggi invece faccio plauso alla vendita dei beni di pertinenza demaniale che si tratta di autorizzare col progetto di legge in discussione.

E tanto più applaudo al modo con cui la vendita viene progettata in quanto che veggio che si è andato al riparo di uno scorcio che si presenta il progetto primitivo, di vendere un sistema con un altro; per cui il debito non sarebbe derivato alle finanze.

Ora la cosa ha luogo con solennità, si fanno modi che danno speranze di ricavare da questo tutto il valore di cui sono suscettivi.

Applaudo, dico, alla vendita di questi beni in quanto che è conforme al principio ben noto che le proprietà immobili fruttifere in mano del Governo non possono produrre, come produrrebbero nelle mani dei privati.

Io non posso però dissimulare che mettendosi in vendita una quantità così sterminata di beni stabili, le proprietà private ne vengono a scapitare, giacchè evidentemente i capitali che si porteranno sulla vendita dei beni demaniali, abbandonando gli acquisti dei beni dei privati, e quindi sotto questo aspetto la proprietà privata ne soffrirà dell'impero.

Quello però a cui non posso facilmente consentire, è che si sia presa questa occasione per innestare una disposizione che avrebbe dovuto piuttosto formare oggetto di qualche progetto relativo al bilancio per cui si

fosse potuto vedere un poco chiaro nelle condizioni delle finanze.

Abrepta occasione il Ministero ha domandato che in pendenza delle operazioni di vendita dei beni demaniali gli si concedessero altri cento milioni di buoni del tesoro.

Già l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha osservato come i termini generici di questa disposizione porterebbero che questi cento milioni, si potrebbero prolungare finchè fosse compiuta l'operazione della vendita, operazione che per quanto si voglia spingere con alacrità, duro fatica a credere che si possa avere compiuta in un intervallo minore di dieci anni.

Comunque starà sempre che durante questa operazione, secondo il disposto di questo articolo, il Ministero avrebbe cento milioni di buoni del tesoro in circolazione.

Signori, io ricordo che quando si chiese la facoltà di portare fino a cento milioni, i buoni del Tesoro, che non erano nel tempo passato che 50, si disse che questa cosa era conveniente perchè i buoni del tesoro erano ricercati dai privati, perchè era un modo facile d'impiegare temporariamente capitali, e che conseguentemente, mentre il Governo trovava un vantaggio nell'averne capitali con discrete condizioni d'interesse, i privati avevano il loro nel collocamento dei capitali medesimi.

Ma se questa ragione può farsi valere quando si poteva aver fidanza che volontariamente i capitali sarebbero affluiti nella Cassa dello Stato, quando si trattava di cento milioni, e per un tempo che non poteva eccedere un anno, non credo che questa egual facilità la possa far valere in oggi.

Quando che quando si oltrepassa i cento milioni, si è più nelle condizioni di un debito fluttuante che diventa un vero debito costituito.

Quando (ed il signor Ministero) si presenta la verità assoluta ed entità assoluta, potrà però avere approssimativa-convinto e persuaso qual sono che i capitali portati alla Cassa dello Stato non sono i 100 milioni, se egli vuol avere ancora 200 milioni, sarà giuoco-forza, non più di farli al pubblico per ottenerli, ma di negoziarli, e se si negoziano evidentemente non lo si può che in condizioni assai onerose, men buone di certo di quelle che si possono fare ai privati che si presentano volontariamente.

Cambia quindi compiutamente d'aspetto la cosa. Tale operazione riveste il carattere di un mutuo, per estinguere il quale bisogna che si torni a rinnovare sempre questo contratto, e corre così la sorte di alzare l'interesse fino a che si determini di estinguerlo col ricorrere ad un prestito costituito nei modi consueti.

Intanto io osservo, se non prendo sbagliamento riguardo alle cifre che quasi di sfuggita ci furono dette, che se a questi 100 milioni di buoni se ne aggiungono i 200

già autorizzati, serviranno questi a colmare presso a poco la deficienza del 1862, disavanzo che il signor Ministro delle finanze ieri ci ha detto non essere diverso per l'anno 1863 e ciò anche secondo il bilancio presuntivo già presentato all'altro ramo del Parlamento, che non so perchè non sia ancora stato presentato anche in questo.

Ora domanderò io in che condizioni ci troviamo noi?

Mediante questi 200 milioni, che non sono più buoni del Tesoro nelle condizioni dei primi 100 milioni, ma sono una vera facoltà fatta al Ministro di finanze di contrarre un prestito provvisorio non iscritto sul Debito pubblico, noi non facciamo che provvedere al bilancio del 1862.

Ora, Signori, dal 1861 ci separano che soli 4 mesi, e noi sappiamo che il deficit sarà di 350 milioni e senza aver preso alcun provvedimento per preparare i mezzi di farvi fronte.

Da ciò io sono indotto a credere che il signor Ministro delle finanze mal si appose quando ha creduto che fosse miglior consiglio quello di attenersi al proposto mezzo per far fronte alle attuali emergenze, e che sarebbe stato assai meglio venire francamente a dirci che era necessario un altro prestito, la qual cosa non poteva del resto riuscire nuova a chiunque per poco sia versato negli affari e conosca le condizioni del paese.

Giacchè io penso che per quante imposte nuove vogliamo votare (cosa da cui non rifuggirò) sarà impossibile che si venga a coprire il disavanzo, perchè tra l'epoca in cui le imposte del 1863 votate e quella in cui saranno discusse e quella in cui cominceranno a fruttare, passerà un intervallo di tempo sì grande, che potrà aver dalle medesime un serio sussidio si

Intanto non vediamo pur troppo che tante le condizioni in cui vivano certe province non perfettamente tranquille, non solo le imposte dirette, che stanno con ritardo, ma le indirette non fruttano per nulla le somme che si erano primitivamente calcolate, e queste ultime essendo di consumazione, se non si incassano oggi, non si riproducono più in avvenire.

E per conseguenza nel mentre che non voglio ritardare per nulla l'esecuzione di questa legge, la quale non si presenta per noi in condizioni migliori di tutte le altre state recate in Senato, non posso però a meno di ripetere che per noi queste presentazioni di legge vestono l'aspetto di un trattato con una potenza, da prendere, o lasciare, non avendo la facoltà di poter fare alcuna modificazione anche sostanziale senza che ci si ripeta sempre: se non passate la legge tal qual è, l'altro ramo del Parlamento essendosi separato, non si potrà più attuare; quindi il Senato che è una parte essenziale ed altrettanto costituzionale del Parlamento quanto l'altra, trovasi nella condizione di un semplice registratore.

ormai il Senato del Regno d'Italia trovasi, certi poteri nella condizione del Senato francese non fa altro che registrare quello che è stato l'altro ramo del Parlamento.

mi sia permesso di richiamare quanto ho già altra occasione, che la causa procede dal Governo quale appoggia, spinge, manda innanzi tutte le leggi all'altro ramo del Parlamento aspetta poi di presentarle al Senato quando l'altro ramo le ha votate e si prorogato, per cui esso si trova nella necessità di attarle per non contrastare quello che è del maggiore interesse dello Stato.

che fa allora? Si appiglia ad ordini del giorno, di quali ho pochissima fede, non avendo mai veduto nella mia carriera parlamentare che abbiano prodotto risultati di entità.

Io voto questa legge e la voto con piena soddisfazione riguardo ai principii, riguardo ai modi stabiliti per la discussione di questi, ma non voto con egual soddisfazione l'aggiunta di 100 milioni di buoni del Tesoro, perchè sebbene possano servire per il momento, non sono però un mezzo atto a ricondurre l'ordine, la fiducia, il credito nelle nostre finanze.

Ministro delle Finanze. Comincerò per ringraziare l'onorevole Senatore Di Revel dell'appoggio che dà al progetto di legge in discussione.

Venendo poi direttamente e senza ambagi alla questione che egli ha toccato dell'emissione dei 100 milioni di buoni del Tesoro a cui si riferisce l'art. 16, io dirò cosa che all'onorevole signor Senatore certamente riuscirà chiara, ed è che in tempi normali i 100 milioni di buoni del Tesoro di cui parla l'art. 16, non occorrerebbero alle pubbliche finanze, e che ci sarebbe tempo al convocarsi del Parlamento di proporre e prender altri temperamenti per il disavanzo del 1862 ed a quello del 1863; solo ricorderò al Senato come nell'altro ramo del Parlamento la Commissione che esaminò questo progetto di legge propose di dare al Governo la facoltà di emettere 200 milioni di cartelle fondiarie, che io ho creduto di non potere accettare.

Essendo poi in questo frattempo sorte delle complicazioni che tutti deploriamo, venne chiesto che invece di questi 200 milioni di cartelle fondiarie fosse accordata al Governo la facoltà di emettere 100 milioni di buoni del Tesoro.

L'onorevole Senatore preopinante sa benissimo che quando si tratta di operazioni ragguardevoli di credito bisogna naturalmente anche scegliere i momenti opportuni. D'altronde è importante che siano sempre a disposizione dell'amministrazione risorse per le emergenze che possano avvenire; quindi io spero che il Senato, malgrado l'articolo 16 vorrà dare un voto favorevole a questo progetto.

L'onorevole Senatore si è anche lagnato di una circostanza, la quale non meno di lui lamenta il Governo, cioè che esso altamente apprezza il senso pratico del Parlamento, e dolentissimo che molte volte i progetti

di legge non possano ricevere dalla sapienza dei membri che ne lo compongono quelle modificazioni che sarebbero opportune all'andamento del pubblico servizio, ma vuolsi aver presente che nei momenti attuali parte non piccola dei progetti presentati al Parlamento toccano più o meno direttamente le finanze.

Non credo poi che sussista il rimprovero mosso dal Senatore Di Revel che il Senato sia ridotto all'ufficio di semplice registratore, mentre le stesse leggi di finanza, e quelle più importanti del registro, di bollo, della Corte dei Conti, furono portate due volte in discussione in ciascun ramo del Parlamento.

La legge attuale stessa è stata presentata all'altro ramo del Parlamento il 7 giugno, e non credo che possa l'onorevole Senatore Di Revel dire che sia colpa del Governo se non venne prima presentata al Senato.

Il Governo è molto dolente che le cose sieno in questi termini, ma non vi è dubbio che a misura che andremo avanti ed entreremo nello stato normale, questo inconveniente scomparirà e può essere certo il Senato che niuno più del Ministero nutre deferenza verso questo rispettabilissimo consesso, e che si farà premura ogni qualvolta si tratterà di leggi per cui lo Statuto non richiegga che sieno iniziate prima all'altro ramo del Parlamento, oppure vi sia qualche considerazione politica importante, di presentarla anzi tutto alle sue deliberazioni.

Presidente. Se non si chiede più la parola sull'articolo 16, lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 17.

« Con regolamento sancito per decreto reale si provvederà alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 18.

« Sarà disposto con leggi speciali del Tavoliere di Puglia, della Sila di Calabria e delle Maremme. »

(Approvato).

Art. 19.

« È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DEL SISTEMA MONETARIO

(V. atti del Senato N. 201)

Presidente. Se il Senato consente la discussione dell'ultimo progetto riflettente del sistema monetario.

Leggerò il progetto di legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Si passerà alla lettura degli articoli.

TITOLO I.

Art. 1.

« Le zecche dello Stato contano le seguenti monete:

Oro	Peso	Tolleranza per pezzo in più o in meno
Pezzo di lire 100	Grammi	32,258.00 Miligr. 32,26
» 50	»	16,129,00 » 16,13
» 20	»	6,451,61 » 12,90
» 10	»	3,225,80 » 6,45
» 5	»	1,612,90 » 4,84
Argento		
Pezzo di lire 5	»	25,000,00 » 75,00
» 2	»	10,000,00 » 50,00
» 1	»	5,000,00 » 25,00
» 50	»	2,500,00 » 17,50
» 20	»	1,000,00 » 10,00
Bronzo		
Pezzo di cent. » 10	»	10 000 00) 1 per 100
» » 5	»	5,000,00)
» » 2	»	2,000 00) 1 1/2 p. 100
» » 1	»	1,000,00)

(Approvato)

Art. 2.

« Le monete d'oro e il pezzo d'argento di lire 5 sono al titolo di millesimi 900, colla tolleranza di due millesimi in più od in meno. »

(Approvato)

Art. 3.

« I pezzi di una e due lire, di venti e cinquanta centesimi sono al titolo di 835 millesimi, colla tolleranza di 3 millesimi in più od in meno. »

(Approvato).

Art. 4.

« La lega delle monete di bronzo è fissata nella proporzione di 960 millesimi di rame e 40 millesimi di stagno, colla tolleranza di 5 millesimi in più od in meno per ciascuno dei due metalli. »

(Approvato).

Art. 5.

« La coniatura delle monete contemplate negli articoli precedenti non può aver luogo se non nei limiti stabiliti nelle leggi speciali. »

Art. 6.

« Le monete d'argento al titolo di 900 millesimi non avranno corso per conto e sopra dotazioni, ed avranno corso legale a pari delle monete d'oro. »

Art. 7.

« Niuno è obbligato a ricevere nei pagamenti somma maggiore di lire cinquanta in monete d'argento, le quali sono invece senza alcun corso legale nelle pubbliche casse. »

« La moneta di bronzo può essere impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle monete d'oro e d'argento. »

(Approvato).

Art. 8.

« Le monete avranno nell'impronta l'effigie del Re e la leggenda Regno d'Italia o Re d'Italia. »

« Le altre condizioni delle impronte e il diametro di ciascuna specie delle monete saranno da stabilirsi dal Governo con decreto reale. »

(Approvato).

Art. 9.

« Il Governo può con Decreto Reale ammettere in corso legale nello Stato monete estere delle specie contemplate nell'art. 2 e 6, purchè coniate secondo il sistema stabilito dalla presente legge. »

(Approvato).

Art. 10.

« Le monete calanti oltre la tolleranza determinata dalla legge, e tutte quelle tosate, bucate, sfugurate e logore, per modo che non ne sia più riconoscibile la impronta da entrambi i lati o da un solo, sono escluse dal corso, e ricevute solamente come pasta negli uffici di cambio delle zecche. »

(Approvato).

Art. 11.

« Nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilità delle pubbliche amministrazioni e in ogni altro libro o documento che riguardi gli interessi del pubblico, i valori devono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana. »

« Ogni contravvenzione commessa da un ufficiale pubblico alla disposizione di questo articolo è punita colla multa di lire 50. »

« Una medesima obbligazione di esprimere i valori in lire e centesimi della moneta italiana è estesa a tutte le scritture private, a datare dal 1 gennaio 1863. »

« I contravventori sono soggetti ad una multa da lire 5 a lire 50. »

(Approvato).

Art. 12.

« Il Governo provvederà con Decreto reale al ritiro e cambio di tutte le monete d'oro, d'argento, di bilione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello stabilito nella presente legge, e farà cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal nazionale, che trovansi attualmente in circolazione nelle varie provincie del regno. »

« Il ritiro delle monete si farà al loro valore nominale. »

gore che sono contemplate dalle stesse leggi che sono attualmente in vigore. »

(Approvato).

Art. 13.

« Per sopperire alla spesa di ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete d'oro, argento ed eroso misto a sistema diverso, è autorizzata la spesa di lire 18,466,350 da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per una terza parte a carico del corrente esercizio e pel rimanente sull'esercizio 1863 sotto apposito capitolo colla denominazione: *Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, argento ed eroso-misto di conio italiano.*

« Alla spesa di ritiro e cambio delle monete di rame sarà provveduto colla legge stessa che ordinerà la fabbricazione de' nuovi pezzi di bronzo di dieci centesimi. »

(Approvato).

Art. 14.

« È abrogata qualunque disposizione vigente in opposizione ai precedenti articoli. »

(Approvato).

TITOLO II.

Art. 15.

« È autorizzata la fabbricazione e la emissione di una somma nominale di centocinquanta milioni di lire in monete divisionarie di argento, secondo il sistema stabilito dalla presente legge. »

(Approvato).

Art. 16.

« Il Governo determinerà con decreto reale la quantità proporzionale di ciascuna specie di tali monete. »

(Approvato)

Art. 17.

« Alla spesa relativa sarà provveduto coi fondi assegnati al Ministero d'agricoltura, industria e commercio dal precedente art. 13. »

(Approvato).

TITOLO III.

Art. 18.

« È autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di bronzo secondo il sistema stabilito dal Reale Decreto 20 novembre 1859, numero 3773 e dalla legge del 6 luglio 1862, numero per un valore nominale di otto milioni. »

(Approvato).

Art. 19.

« Per supplire alla spesa relativa ed a quella di della vecchia moneta di rame sarà aumentato di e ripartito in eguale proporzione il fondo

stanziato nei capitoli 74 e 75 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1862. »

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto sui due progetti di legge testè discussi, stimo opportuno di dare comunicazione dei progetti di legge che resterebbero ancora a discutere.

Oltre ai Codici e all'ordinamento giudiziario questi si riducono ai seguenti :

1. Riordinamento dell'istruzione superiore, iniziato dal Senatore Matteucci ;

2. Acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze già approvato dalla Camera elettiva ;

3. Alienazione dei beni dello Stato in Val di Chiana, iniziato dal Senatore De-Gori ;

4. Passaggio al corpo R. Equipaggi d'una parte delle reclute devolute al corpo R. Navi, iniziato in Senato ;

5. Estensione a tutto il Regno della legge sulle privilegiate industriali esistenti nelle provincie Sarde e Lombarde, iniziato in Senato ;

6. Abolizione degli ademprivi in Sardegna, iniziato in Senato ;

7. Istituzione di casse di depositi e prestiti, già approvato dalla Camera elettiva ;

8. Costruzione d'un nuovo cantiere in Livorno, già approvato dalla Camera elettiva.

Poichè nessuno di questi progetti porta seco il carattere d'urgenza, io debbo considerare come esauriti i lavori del Senato, salvo a riprendere questi progetti nella riapertura della sessione.

Debbo intanto far preghiera al Senato di volersi riunire domani alle 2 pomeridiane in seduta pubblica per udire una comunicazione del Governo.

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione :

Sul progetto di legge per l'unificazione del sistema monetario.

Votanti	70
Favorevoli	68
Contrarii	2

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge sull'alienazione dei beni demaniali.

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrarii	4

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CLXX.

TORNATA DEL 21 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri e dei lavori pubblici.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Presidente. La parola è al signor Ministro degli affari esteri.

Ministro degli esteri. A nome del Presidente del Consiglio Ministro dell'interno ho l'onore di dar comunicazione al Senato del seguente Decreto Reale:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vistò l'art. 9 dello Statuto;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'attuale Sessione parlamentare del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 Agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli esteri della comunicazione di questo Reale Decreto, e dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 2 1/2).

(NB. In fine dell'ultimo volume sarà stampato l'indice alfabetico-analitico di tutta la Sessione).